This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Digitized by Google

Digitized by Google

T. 17

MONVMENTA

HISTORIAE PATRIAE

Tomvs XVII.

Digitized by Google

Digitized by Google

24625
T. 17

HISTORIAE PATRIAE

MONVMENTA

EDITA IVSSV

REGIS KAROLI ALBERTI

TOMVS XVII.

CODEX DIPLOMATICVS

ECCLESIENSIS

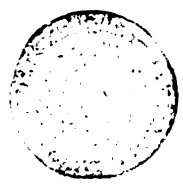

AVGVSTAE TAVRINORVM
E REGIO TYPOGRAPHEO
APVD
FRATRES BOCCA BIBLIOPOLAS REGIS
AN. M.D.CCC.LXXVII.

Digitized by Google

Digitized by Google

REGI . VICTORIO . EMANVELI . II

REGIS . KAROLI . ALBERTI . FILIO

CODICEM . DIPLOMATICVM . ECCLESIENSEM

KAROLI . BAUDI . A . VESME . CONLEGAE . DESIDERATISSIMI

OPVS . HEV . POSTHVMVM

DOCTVM . VTIQVE . AC . LABORIOSVM

CVRATORES

STVDIIS . HISTORIAE . PATRIAE . PROMOVENDIS

D . D . D.

Digitized by Google

Digitized by Google

REGIA DEPVTAZIONE

SOVRA GLI STVDI

DI STORIA PATRIA

Presidente.

SCLOPIS DI SALERANO Eccell.mo Conte D. Federigo, Ministro di Stato, Senatore del Regno, Primo Presidente, Presidente della R. Accademia delle Scienze di Torino, Socio non residente della Reale Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli, Socio della R. Accademia dei Lincei, Membro onorario del Regio Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti, Socio corrispondente del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Socio straniero dell'Istituto di Francia (Accademia delle Scienze morali e politiche), Membro aggregato dell'Accademia Nazionale di Savoia, Socio onorario straniero dell'Accademia Americana di Boston di Arti e Scienze, ecc., C. O. S. SS. N., Cav. di Gr. Cr., decorato del Gr. Cord., dell'O. dei Ss. M. e L., Cav. e Cons. onorario dell'O. del Mer. Civ. di Sav., Cav. di Gr. Cr. dell'O. della Conc. di Port., Gr. Uffiz. dell'O. di S.ta M. di Guad., Cav. dell'O. della L. d'O. di Fr., e di quello del M. sotto il titolo di S. Giuseppe.

Vice-Presidenti.

RICOTTI Ercole, Senatore del Regno, Professore di Storia moderna nella Regia Università di Torino, Socio e Direttore della Classe di Scienze morali, storiche e filosofiche della R. Accademia delle Scienze di Torino, Gr. Uff. dell'O. dei Ss. M. e L., Comm. di quello della Cor. d'It., Cav. e Cons. dell'O. Civ. di Sav., Cav. dell'O. Mil. di Savoia.

PORRO-LAMBERTENGHI Conte Giulio, Cav. di gius. del S. M. Ord. di S. Gio. di Ger., Uffiz. dell'O. dei Ss. M. e L., Cav. dell'O. della Cor. d'It., *Milano*.

Segretarii.

FRANCHI-VERNEY DELLA VALETTA Conte Alessandro, Commissario del Re presso la Consulta Araldica, Consigliere d'Appello, Membro onorario della Società di Storia della Svizzera Romanda, Cav. del S. M. Ord. di S. Gio. di Gerus., Comm. degli O. dei Ss. M. e L., e di C. III di Sp., Gr. Uff. del Nis. Ift. di Tun., Uff. dell'O. della Cor. d'Italia.

CLARETTA Barone Gaudenzio, Dottore di Leggi, Membro della Reale Accademia delle Scienze, della Società di Archeologia e Belle Arti per la Provincia di Torino, e della Giunta Conservatrice dei Monumenti d'Antichità e Belle Arti, Cav. dell'O. dei Ss. M. e L., e della Cor. d'Italia.

MANNO Barone D. Antonio, Membro della R. Accademia delle Scienze di Torino.

Digitized by Google

Membri residenti in Torino.

SCLOPIS Ecc. Conte D. Federigo, *predetto.*

RICOTTI Comm. Ercole, *predetto.*

VALLAURI Tommaso, Dottore aggregato al Collegio di Belle Lettere e Filosofia, Professore ordinario di Letteratura Latina nella R. Università di Torino, Membro della R. Accademia delle Scienze della stessa Città, Accademico corrispondente della Crusca, Membro dell'Accademia d'Archeologia di Roma, Comm. dell' O. dei Ss. M, e L., Cav. dell'O. di S. Gr. Magno.

BON-COMPAGNI DI MOMBELLO Cav. Carlo, Senatore del Regno, Membro della R. Accademia delle Scienze di Torino, Dottore del Collegio di Filosofia e di Belle Lettere, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario in riposo, Cav. di Gr. Cr., decorato del Gr. Cord., dell'O. dei Ss. M. e L., Cav. di Gr. Cr. dell' O. della Cor. d'It., Cav. e Cons. dell'O. del M. Civ. di Savoia.

MANUEL DI SAN GIOVANNI Barone Giuseppe, Dottor d'Ambe Leggi, Cav. dell'O. dei Ss. M. e Lazzaro.

FRANCHI-VERNEY DELLA VALETTA Conte e Commendatore Alessandro, *predetto.*

COMINO Carlo Felice, Sostituito Procuratore Generale, applicato alla Corte di Cassazione in Torino, Comm. dell'O. dei Ss. M. e L., Uffiz. dell'O. della Cor. d'It., Cav. di quello di C. III di Spagna.

BOSIO Sacerdote D. Antonio, Dottore in Teologia, Canonico onorario di Ceva, Membro dell'Accademia di Storia Ecclesiastica Subalpina, Cav. dell'O. dei Ss. M. e L., Uff. dell'O. della Cor. d'Italia.

BOLLATI Emmanuele, Dottore d'Ambe Leggi, Archivista di prima classe negli Archivii di Stato, Membro del Consiglio permanente d'Amministrazione presso il Regio Economato Generale nelle antiche Province, Uff. dell'O. dei Ss. M. e L., Cav. dell'O. della Cor. d'Italia.

BIANCHI Dottore Nicomede, Sovr'Intendente degli Archivii Piemontesi, Socio della R. Accademia delle Scienze di Torino, di quella di Scienze, Lettere ed Arti in Modena, della Regia Accademia Palermitana di Scienze e Lettere, e dell'Accademia Urbinate di Scienze Lettere ed Arti, Gr. Uffiz. dell'O. dei Ss. M. e L., e dell'O. di S. Mar., Comm. di quello della Cor. d'Italia.

CLARETTA Barone Gaudenzio, *predetto.*

DIONISOTTI Carlo, Consigliere nella Corte d'Appello di Torino, Uff. dell'O. dei Ss. M. e L., Cav. dell'O. della Cor. d'Italia.

PROMIS Vincenzo, Dottore in Legge, Bibliotecario e Conservatore del Medagliere di S. M., Membro della Reale Accademia delle Scienze di Torino e della Società di Archeologia, e Belle Arti per la Provincia di Torino, Ispettore degli Scavi e Monumenti d'Antichità in Torino, Cav. dell'O. della Cor. d'Italia.

MANNO Barone D. Antonio, *predetto.*

ANGELUCCI Angelo, Architetto, Maggiore d'Artiglieria a riposo, Conservatore del Museo Nazionale d'Artiglieria, Membro della Società d'Archeologia e Belle Arti della Provincia di Torino, Accademico di merito dell'Accademia delle Belle Arti di Perugia, Accademico onorario dell'Accademia Fiorentina delle Belle Arti, Professore onorario

Digitized by Google

della Reale Accademia di Belle Arti in Parma, Socio onorario dell'Accademia Modenese di Belle Arti, Membro effettivo della Società di Storia e di Archeologia di Savoia a Ciamberì, Socio onorario della Reale Accademia Albertina di Belle Arti in Torino, Socio del Regio Ateneo di Brescia, Comm. del R. O. d'Is. la Catt., Cav. degli O. dei Ss. M. e L., e della Cor. d'Italia.

COMBETTI Avvocato Celestino, già Direttore Capo di Divisione di prima classe presso la Sovrintendenza degli Archivi di Stato in Torino, Comm. dell'O. della Cor. d'It., Uffiz. dell'O. dei Ss. M. e Lazzaro.

DUFOUR Carlo Augusto, Maggior Generale d'Artiglieria in riposo, Presidente onorario della Società Savoiarda di Storia ed Archeologia, Comm. dell'O. dei Ss. M. e L., Uff. dell'O. della Cor. d'Italia.

MONTAGNINI Conte Luigi, Consigliere nella Corte di Cassazione di Torino, Commend. dell'O. dei Ss. M. e L., Uffiz. dell'O. della Cor. d'Italia.

Membri non residenti in Torino.

MORENO Monsignor D. Luigi, Vescovo d'Ivrea, Prelato domestico di S. S. assistente al Soglio Pontificio, Membro dell'Accademia degli Arcadi, della Pontificia dell'Immacolata Concezione in Roma, e della Società Accademica nel Ducato di Aosta, Comm. dell'O. dei Ss. M. e L., *Ivrea.*

SBERTOLI Sac. Pasquale Antonio, *Genova.*

FERRERO PONZIGLIONE DI BORGO D'ALE Conte Vincenzo, Dottor d'Ambe Leggi, Cav. dell'O. dei Ss. M. e Lazzaro.

ADRIANI P. D. Giovanni Battista, de' Chierici Regolari Somaschi, Membro della Società Accademica del Ducato d'Aosta, della Accademia Imperiale di Dijon, dell'Accademia di Storia Ecclesiastica Subalpina, Uffiz. degli O. dei Ss. M. e L., e della Cor. d'It., Cav. dell'O. di Leop. del B., Comm. dell'O. di S. Giac. della Sp. di Port., *Cherasco.*

CARUTTI DI CANTOGNO Domenico, Consigliere di Stato, Socio non residente della Reale Accademia delle Scienze di Torino, Socio e Segretario della Classe di Scienze morali storiche e filologiche della R. Accademia dei Lincei, Membro del Consiglio degli Archivii, Gr. Uffiz. dell'O. dei Ss. M. e L., Cav. e Cons. dell'O. del M. Civ. di Sav., Cav. di Gr. Cr. degli O. d'Is. la Catt. di Sp., di S. Mar., e del L. Neerl., Gr. Uffiz. dell'O. di Leop. del B., dell'O. del S. e del L. di P., Comm. dell'O. del Salv. di Gr., *Roma.*

BELGRANO Luigi Tommaso, Sottoarchivista, e Professore di Paleografia negli Archivi di Stato in Genova, Segretario Generale della Società Ligure di Storia Patria, e della Società Patria d'Incoraggiamento delle Arti e dell'Industria Nazionale, Vice-Presidente della Commissione consultiva per la Conservazione dei Monumenti Storici e di Belle Arti, Cav. degli O. dei Ss. M. e L., e della Cor. d'It., *Genova.*

CANALE Avv. Michele Giuseppe, Dottore Collegiato della Classe di Filosofia e Lettere nella Regia Università di Genova, Bibliotecario Civico, Professore di Storia e Geografia nel R. Istituto Tecnico Provinciale, Membro della Reale Accademia di Scienze e Lettere di Berlino, della Società Imperiale Geografica di Parigi, Comm. dell'O. dei Ss. M. e L., Uffiz. dell'O. della Cor. d'It., Cav. di quello del S. e L. di P., *Genova.*

Digitized by Google

CANTU' Cesare, Sovrintendente degli Archivi Lombardi, Membro non residente della R. Accademia delle Scienze di Torino, Membro effettivo del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Socio della Regia Accademia dei Lincei ecc., Cav. e Cons. dell'O. del M. Civ. di Sav., Comm. degli O. dei Ss. M. e L., e della Cor. d' It., Cav. dell' O. della L. d' O. di Fr., Comm. dell' O. del Cr. di Port., ecc., *Milano.*

DE SIMONI Cornelio, Dottor d'Ambe Leggi, Archivista negli Archivi di Stato in Genova, Vice-Presidente nella Società Ligure di Storia Patria, Cav. degli O. dei Ss. M. e L., e della Cor. d' It., *Genova.*

MARCHESE Padre Vincenzo Fortunato, dell'Ordine dei Predicatori, Professore onorario della R. Università di Siena, Dottore di Collegio per la facoltà di Filosofia e Belle Lettere nella R. Università di Genova, Socio della Romana Accademia dei Quiriti, della Società Ligure di Storia Patria, e Belle Arti in Genova, Cav. dell' O. dei Ss. M. e L., e di quello della Cor. d' It., *Genova.*

ODORICI Federigo, Prefetto della Biblioteca Nazionale di Parma, Membro delle Deputazioni di Storia Patria di Parma e di Bologna, della Società Ligure di Storia Patria, degli Atenei di Brescia e di Firenze, Socio della R. Accademia Ercolanense, e dell'Accademia Pontaniana di Napoli, delle RR. Accademie di Belle Arti di Parma e di Lucca, Uffiz. degli O. dei Ss. M. e L., e della Cor. d' It., Comm. di quello di S. Mar., *Parma.*

ROBOLOTTI Francesco, Medico primario e Direttore emerito dello Spedale maggiore di Cremona, Socio dell'Ateneo di Brescia, Cav. dell'O. dei Ss. M. e L., *Cremona.*

SALA Sac. Aristide, Licenziato in Ambe Leggi, Professore e Cappellano emerito delle Regie Scuole Militare e Normale di Cavalleria, Canonico onorario della Cattedrale di Cingoli, Membro effettivo della Società Ligure di Storia Patria, Accademico di merito della Pontificia Accademia dell'Immacolata Concezione, Cav. degli O. dei Ss. M. e L., e della Cor. d'It., *Foggia.*

COSSA Nobile D. Giuseppe, Dottore in Matematica, già Primo Assistente della Regia Biblioteca di Brera in Milano, e Professore di Paleografia e Diplomatica, Socio d'onore dell'Ateneo di Brescia, *Milano.*

ROSA Gabriele, Socio effettivo degli Atenei di Bergamo e di Brescia, Cav. dell'O. dei Ss. M. e L., *Bergamo.*

BOSSI Girolamo, Professore, Delegato Scolastico nel Mandamento di Ventimiglia, Commissario per la R. Consulta di Belle Arti di Genova nella Provincia di Porto Maurizio, Ispettore degli Scavi e Monumenti d'antichità a Ventimiglia, Vice-Bibliotecario dell'Aprosiana, Cav. degli O. dei Ss. M. e L., della Cor. d'It., e di S. C. di Mon., *Ventimiglia.*

VIGNATI Sac. D. Cesare, Professore, Uffiz. dell'O. dei Ss. M. e L., Cav. dell'O. della Cor. d'It., *Lodi.*

MORBIO Nobile Carlo, Membro della Società per la Storia di Francia, della Società degli Antiquari di Francia, dell'Ateneo di Bergamo, dell'Accademia Pontaniana di Napoli, dell'Ateneo di Brescia, Cav. degli O. della Cor. di Pr, e della Cor. d'It., *Milano.*

CELESIA Emanuele; Dottore di Leggi e Collegiato della facoltà di Filosofia e Belle Lettere, Bibliotecario della R. Università, Conservatore del Regio Museo numismatico, Professore di Lettere Italiane nel Regio Istituto Tecnico Provinciale in Genova, Membro dell'Accademia dei Quiriti, Comm. dell'O. dei Ss. M. e L., Uffiz. dell'O. della Cor. d'It., *Genova.*

Digitized by Google

PORRO-LAMBERTENGHI Conte Giulio, *predetto.*

BERNARDI Abate Dottore Iacopo, Professore di Storia Ecclesiastica e di Sacra Eloquenza nel Seminario di Pinerolo, Vicario Generale di quella Diocesi, Membro della Società Ligure di Storia Patria, delle Accademie di Religione Cattolica di Roma, dei Georgofili di Firenze, degli Atenei di Venezia, Treviso e Bassano, Comm. degli O. dei Ss. M. e L., e della Cor. d'It., Cav. dell'O. della L. d'O., *Pinerolo.*

VIGNA Sacerdote Raimondo Amedeo, già dell'Ordine dei Predicatori, Direttore della Casa di Patronato pei minorenni uscenti di carcere di Genova, Membro effettivo della Società Ligure di Storia Patria, *Genova.*

CERUTI Sac. Antonio, Dottore della Biblioteca Ambrosiana, Membro effettivo del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Socio della R. Commissione per la pubblicazione dei testi di lingua nelle Provincie dell'Emilia, Cav. dell'O. dei Ss. M. e L., *Milano.*

SANGUINETI Sac. Angelo, Canonico della Basilica di Santa Maria di Carignano, Dottor Collegiato nella R. Università di Genova per la facoltà di Belle Lettere, Professore di Storia Ecclesiastica nel Seminario Arcivescovile di Genova, Socio corrispondente della Reale Accademia delle Scienze di Torino, e dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica di Roma, *Genova.*

BERTOLOTTI Antonino, Sotto Archivista di Stato a Roma, Libero Professore di Paleografia e di Storia del Medio Evo nell'Università di Roma, Cav. dell'O. della Cor. d'It., *Roma.*

BERARD Pietro Antonio Edoardo, Dottore in Teologia, Canonico della Cattedrale, e Segretario della Società Accademica di Sant'Anselmo di Aosta, Membro della Società di Botanica del Valese, Membro della Giunta di Antichità della Valle di Aosta e della Società di Archeologia e Belle Arti della Provincia di Torino, Cav. dell'O. dei Ss. M. e L., *Aosta.*

SPANO D. Giovanni, Canonico della Primaziale di Cagliari, Membro non residente della R. Accademia delle Scienze di Torino, Senatore del Regno, Comm. dell'O. dei Ss. M. e L., Cav. dell'O. pel M. Civ. di Sav., *Cagliari.*

D'ADDA-SALVATERRA Marchese Girolamo, *Milano.*

La Regia Deputazione ha inoltre Socii corrispondenti Italiani, e Stranieri.

Digitized by Google

MVTAZIONI ACCADVTE NEL CORPO DELLA R. DEPVTAZIONE

DOPO LA PVBBLICAZIONE DEL PRECEDENTE VOLVME,

SEDICESIMO DELLA SERIE

NOMINE

In seguito a proposta della R. Deputazione S. M. si è degnata nominare

Con Decreto 6 maggio 1877

A Membri effettivi — SPANO Canonico Giovanni.
D'ADDA Marchese Girolamo.

MORTI

Il 4 marzo 1877 — Il Conte Carlo Baudi di Vesme.
Il 26 maggio » — Il Canonico Giovanni Finazzi

Digitized by Google

CATALOGVS

MONVMENTORVM HVC VSQVE EDITORVM

CVRANTE SOCIETATE REGIA STVDIIS RERVM PATRIAE PROMOVENDIS INSTITVTA

IN TOMO I. *(Chartarum I)*.

Chartae ab anno DCII ad annum MCCLXXXXII.

IN TOMO II. *(Leges Municipales)*.

Statuta et privilegia Civitatis Secusiae.
Statuta et privilegia Civitatis Augustae Praetoriae.
Statuta et privilegia Civitatis Niciae.
Statuta Consulatus Ianuensis anni MCXLII.
Imposicio Officii Gazariae.
Statuta et privilegia Civitatis Taurinensis.
Statuta Societatis Beati Georgii populi Cheriensis.
Statuta Comunis Casalis.
Statuta Civitatis Eporediae.
Statuta Civitatis Montiscalerii.

IN TOMO III. *(Scriptorum I)*.

Anciennes Chroniques de Savoye.
Fragments de la Chronique du Comte Rouge par Perrinet Du-Pin.
Chronica Latina Sabaudiae.
Chronica Abbatiae Altaecumbae.
Chronica Iuvenalis de Acquino ab anno MCDLXXV usque ad annum MDXV.
Dominici Machanei Mediolanensis Epitomae historicae Novem Ducum Sabaudiae.
Mémoires sur la vie de Charles Duc de Savoye Neuvième dès l'an MDV jusqu'en l'an MDXXXIX de messire Pierre de Lambert Seigneur de la Croix, Président des Comptes de Savoye. Avec un discours sommaire du succès du Siége mis au-devant du Château et Cité de Nice par François Roy de France et par le Turch Barberosse de l'an MDXLIII.
Historico Discorso di Giuseppe Cambiano de' Signori di Ruffia al Serenissimo Filippo Emanuele di Savoia Prencipe di Piemonte.

IN TOMO IV. *(Scriptorum II)*.

Storia delle Alpi Marittime di Pietro Gioffredo, Libri XXVI.

IN TOMO V. *(Scriptorum III)*.

Fragmenta Chronicae Antiquae Civitatis Pedonae.
Chronicon Novaliciense.
Waltharius.
Beati Heldradi Novaliciensis Abbatis Vita.
Necrologium Prioratus Sancti Andreae Taurinensis.
Necrologium Monasterii Sanctorum Solutoris, Adventoris et Octavii Taurinensis.

Digitized by Google

Sancti Iohannis Confessoris Archiepiscopi Ravennatis Ecclesiae Vita.

Libellus Narrationis seu Chronicon Coenobii Sancti Michaëlis de Clusa Nicolai II. S. P. iussu exaratum.

Venerabilis Benedicti Clusensis Abbatis Vita. Auctore Willelmo Monacho eius discipulo.

Summariae Constitutiones Monasterii Beatae Mariae de Abundantia.

Necrologium Monasterii Beatae Mariae de Abundantia.

Fragmentum Martyrologii Ecclesiae Beati Evasii Casalensis.

Necrologium Insignis Collegii canonicorum Sanctorum Petri et Ursi Augustae Praetoriae.

Selecta e libro Anniversariorum, Refectoriorum, Vigiliarum et Missarum Conventualium Ecclesiae Cathedralis Augustanae.

Martyrologium Graeco-Augustanum Ecclesiae Sancti Mauricii De Brusson in valle Challand apud Augustanos, saeculi X., vel XI.

Kalendarium Augustanum, ad fidem Autographi saeculi XII. inclinantis vel XIII. ineuntis.

Extractus Anniversariorum, Refectoriorum, Vigiliarum et Missarum Conventualium fieri solitarum in Ecclesia Cathedrali Civitatis Augustae Praetoriae ad fidem Apographi saeculi XVI.

Fragmenta de Gestis Astensium excerpta, ex libro Ogerii Alpherii civis Astensis.

Memoriale Guilielmi Venturae civis Astensis, de Gestis Civium Astensium et plurium aliorum.

Memoriale Secundini Venturae civis Astensis.

Cronaca di Saluzzo di Gioffredo Della Chiesa.

Cronica di Monferrato di Galeotto del Carretto del Terzero di Millesimo.

Benvenuti Sangeorgii Chronicon.

Chronicon Imaginis Mundi fr. Iacobi ab Aquis Ordinis Praedicatorum.

IN TOMO VI. *(Chartarum II).*

Chartae ab anno DCC ad annum MCCLXXXXIX.

Vrsonis Notarii Genuensis, Carmen saec. XIII.

IN TOMO VII. *(Libri Iurium Reipublicae Genuensis Tomus I).*

Chartae ab anno DCCCCLVIII ad annum MCCLXXX.

IN TOMO VIII.

Edicta Regum Langobardorum.

IN TOMO IX. *(Libri Iurium Reipublicae Genuensis Tomus II).*

Chartae ab anno MCXXXVIII ad annum MCCCCXLVII.

IN TOMO X. *(Codicis Diplomatici Sardiniae Tomus I).*

Chartae ab anno MII ad annum MCCCXCII.

IN TOMO XI. *(Scriptorum IV).*

Guillelmini Schiavinae Annales Alexandrini.

Anastasii Germonii Commentariorum libri XI.

Iosephi Francisci Meyranesii de Episcopis et Archiepiscopis Taurinensibus.

IN TOMO XII. *(Codicis Diplomatici Sardiniae Tomus II).*

Chartae ab anno MCDI ad annum MDCXCIX.

Digitized by Google

IN TOMO XIII. *(Chartarum III — Codex Diplomaticus Langobardiae).*

Chartae ab anno DCCXII ad annum M.

IN TOMO XVI. *(Leges Municipales* - Tomus II*).*

PARS PRIOR.

Liber Statutorum Consulum Cumanorum justicie et negociatorum.
Liber Statutorum Comunis Novocomi.
Statuta Communitatis Novariae.
Liber Consuetudinum Mediolani anno MCCXVI collectarum.
Statuta Jurisdictionum Mediolani.

PARS ALTERA.

Statuta Communis Vercellarum.
Statuta Civitatis Brixiae.
Antiquae collationes Statuti veteris Civitatis Pergami.

IN TOMO XVII. *(Codex Diplomaticus Ecclesiensis).*

Villa di Chiesa, notizie storiche.
Delle Argentiere in Villa di Chiesa.
Breve di Villa di Chiesa.
Scelta di Documenti relativi alle Miniere di Siena e di Massa.
Codice Diplomatico Ecclesiense.

Dopo questo Volume XVII usciranno i Volumi XIV e XV, che conterranno gli ATTI E DOCUMENTI DELLE ASSEMBLEE RAPPRESENTATIVE NEGLI ANTICHI DOMINII DELLA REAL CASA DI SAVOIA.

Digitized by Google

Digitized by Google

LIBRI OFFERTI

ALLA

REGIA DEPVTAZIONE

SOVRA GLI STVDI DI STORIA PATRIA

DAL 1° APRILE 1876 AL 31 MARZO 1877

Commentari dell'Ateneo di Brescia per gli anni 1875-76. Brescia, Tip. Apollonio, 1875-76, in-8°. — ATENEO DI BRESCIA

Monsignore Luigi Tosi e Alessandro Manzoni. Notizie e documenti inediti raccolti e pubblicati da Carlo Magenta Professore nella Regia Università di Pavia. Pavia, Tip. Bizzoni, 1876, in-8°. — L'AUTORE

Archivio storico lombardo. - Giornale della Società storica Lombarda e Bollettino della Consulta Archeologica del Museo storico artistico di Milano. Milano, Tip. editrice Brigola, in-8°, 1875, anno II, fascicolo 3° e 4° ed anno III. — SOCIETÀ STORICA LOMBARDA

Archivio storico italiano fondato da G. B. Vieusseux a cura della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie della Toscana, dell'Umbria e delle Marche. Serie 3, tom. XXII-XXIII. — REGIA DEPUTAZIONE TOSCANA

Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, pubblicati dagli accademici Segretari delle due Classi, vol. XI. Stamperia Reale, 1875, in-8°. — ACCADEMIA REALE DELLE SCIENZE DI TORINO

Notizie storico-statistiche sul Comune di Castelletto Stura. Ricerche del geometra Antonio Maria Viara. Cuneo, Tip. Galimberti, 1875, in-16°. — L'AUTORE

Bollettino meteorologico ed astronomico del R. Osservatorio della R. Università di Torino; anno IX e X. Stamp. Reale di G. B. Paravia, 1875-76, in-4°. — R. OSSERVATORIO

Statuto del Circolo promotore partenopeo Giambattista Vico (Napoli, 24 gennaio 1875). Napoli, Tip. dell'Unione, 1875, in-16°. — CIRCOLO VICO

Relazione sulla importanza d'una raccolta d'iscrizioni greche, latine ed arabe esistenti nella Sicilia, letta da Carlo Crispo Moncada alla nuova Società per la Storia di Sicilia nella tornata del 18 febbr. 1866. Palermo, Tip. della Collana oratoria, 1875, in-16°. — L'AUTORE

L'Investigateur, journal de la Société des études historiques. Ancien Institut historique Paris, 1875-76, in-8°. — INSTITUT HISTORIQUE

Mémoires et documents publiés par la Société Savoisienne d'histoire et d'archéologie; tom. 15me (1re partie). Chambéry, Imprimerie Albert Bottero, 1875, in-8°. — SOCIÉTÉ SAVOISIENNE

Dialetti, costumi e tradizioni nelle provincie di Bergamo e di Brescia, studiati da Gabriele Rosa; 3ª edizione aumentata e corretta. Brescia, Tip. Fiori, 1870, in-8°. — L'AUTORE

Digitized by Google

GLI AUTORI — L'Archivio di Stato in Venezia nel decennio 1866-1875. Relazione di Toderini e Cecchetti. Venezia, Tip. Naratovich 1876, in-8°.

L'AUTORE — Dei Monumenti istorici pertinenti alle Provincie della Romagna. Serie prima. Statuti pubblicati per cura di Luigi Frati; tom. II. Bologna, Tip. Regia, 1875-76, in-f°.

REGIA DEPUTAZIONE — Atti e Memorie delle Regie Deputazioni di Storia Patria per le Provincie Modenesi e Parmensi. Volumi VIII-IX-X. Modena, Tip. Carlo Vincenzi, 1875-76, in-f°.

L'AUTORE — Diritto diplomatico e Giurisdizione internazionale marittima, col commento delle disposizioni della legge italiana del 13 maggio 1871, sulle relazioni della Santa Sede colle Potenze straniere dell'avv. cav. Pietro Esperson. Volume primo. Torino, Ermanno Loescher, 1872, in 8°.

» — Notice sur les jetons de Marguerite de Bourgogne Duchesse de Savoie, et complainte imprimées a Malines à l'occasion de sa mort en 1530 par M. Vincent Promis. Chambéry, Imprimerie Bottero, in-8°.

» — L'Auteur du traité de l'imitation de Jésus-Christ, par l'abbé C. A. Ducis. Annecy, Imprimerie Perrissin, 1875, in-8°.

» — Statuta Collegii Medicorum Brixiae. - Codice inedito del secolo XVI. Cenni e notizie. Omaggio di Pietro Da Ponte. Brescia, Pio Istituto Pazoni, 1876, in-8°.

» — Nota di Storia Patria e relativa proposta letta all'Ateneo di Bergamo in pubblica sessione il 10 luglio 1875 dal professore Antonio Tiraboschi. Bergamo, Tipogr. Caffuri e Gatti, 1875, in-8°.

» — Delle iscrizioni cristiane anteriori al VII secolo appartenenti alla Chiesa di Bergamo. Spicilegio del Canonico Teologo Giovanni Finazzi. Firenze, Tip. Genniniana, 1873, in-8°.

» — Saggio d'illustrazione di due antiche lapidi di Bergamo, letto nella pubblica sessione del 12 agosto di quell'Ateneo per G. Finazzi. Firenze, Tipogr. Genniniana, 1874, in-8°.

» — Travaux de la Société d'histoire et d'archéologie de la Maurienne (Savoie), par Auguste Dufour. S. Jean de Maurienne, Imprimerie Vulliermet, 1875, in-8°.

» — La Biblioteca Vittorio Emanuele e i musei. Discorso inaugurale di Ruggero Bonghi Ministro della Istruzione pubblica. Roma, Tip. Barbera, 1876, in-8°.

» — Bartolomeo Baronino di Casal Monferrato, architetto in Roma nel secolo XVI. Notizie e documenti raccolti per A. Bertolotti. Casale, Tip. Sociale del Monferrato, 1876, in-8°.

GLI AUTORI — Osservazioni di stelle cadenti fatte dai Membri dell'Associazione meteorica italiana durante l'anno 1872, Denza e Schiaparelli. Milano, 1874, in-4°.

L'AUTORE — Osservazioni della declinazione magnetica fatte ad Aosta, Moncalieri e Firenze in occasione dell'ecclisse di sole del 26 maggio 1873. Nota del P. Francesco Denza Barnabita. Roma, Tip. delle Scienze matematiche e fisiche, 1873, in-4°.

» — Sulla possibile connessione tra le ecclissi di sole ed il magnetismo terrestre. Memoria del P. Francesco Denza Barnabita. Roma, Tip. delle Scienze matematiche e fisiche, 1873, in-4°.

» — Confronto dei Barometri delle Stazioni meteorologiche italiane pel P. Francesco Denza. Torino, Tip. Collegio Artigianelli, 1876, in-4°.

» — L'Aurore boréale du 4 février observée en Italie par le P. Denza. Paris, Imprimerie Gauthier Villars, in-4°.

» — Le Stazioni meteorologiche stabilite presso alle Alpi e agli Appennini italiani nel 1873-1874. Relazioni del P. Francesco Denza. Torino, Tip. G. Candeletti, 1875-1876, 2 vol. in-8°.

» — Le Stazioni meteorologiche di Valdobbia e Domodossola. Relazione del P. Francesco Denza. Torino, Tip. Candeletti, 1872, in-8°.

» — Le Stazioni meteorologiche stabilite presso alle Alpi italiane nel 1872. Relazione del P. Francesco Denza. Torino, Tip. G. Candelletti, 1873, in-8°.

Digitized by Google

Osservazioni meteorologiche, con speciali istruzioni intorno a quelle pluviometriche raccolte sotto la direzione del P. Francesco Denza. Torino, Tip. Camilla e Bertolero, 1873, in-4°.	L'Autore
Meteorologia internazionale. Cenni del P. Francesco Denza. Firenze, Tip. della Gazzetta d'Italia, 1876.	»
Commodoro M. F. Maury e la corrispondenza meteorologica delle Alpi e degli Appennini italiani pel P. Francesco Denza. Torino, Tip. Collegio degli Artigianelli, 1875, in-8°.	»
Sulla distribuzione della pioggia in Italia nell'anno meteorico 1871-1872. Memoria del P. Francesco Denza. Torino, Tip. Camilla e Bertolero, 1876, in-8°.	»
Terremoto del 29 giugno 1873. Studi del P. Francesco Denza, con appendice storica. Belluno, Tip. Guernieri, 1874, in-8°.	»
Sulla grande pioggia di stelle cadenti prodotta dalla cometa periodica di Biela, e osservata la sera del 27 novembre 1872. Notizie comunicate da Schiaparelli e Denza. Milano, Tip. Bernardoni, 1872, in-8°.	»
Aurora polare osservata in Piemonte nel 5 aprile 1870 dal professore P. Francesco Denza. Torino, Stamperia Reale, 1870, in-8°.	»
Aurore boréale et autres phénomènes météorologiques observés en Piémont le 3 janvier 1870 par le P. F. Denza. Turin, Collége des petits artisans, 1870, in-8°.	»
Intorno alle aurore polari del primo quadrimestre dell'anno 1872. Note del P. Francesco Denza. Milano, Tip. Bernardoni, 1872, in-8°.	»
Osservazioni delle meteore luminose negli anni 1871 al 1877 di G. V. Schiaparelli e Francesco Denza. Torino, Tip. Collegio degli Artigianelli, in-16°.	Gli Autori
Una salita al Monviso pel P. Francesco Denza. Torino, Libreria L. Beuf, 1874, in-16°	L'Autore
Il Congresso internazionale dei meteorologisti riunito a Vienna dal 2 al 16 settembre 1873. Relazione del P. Francesco Denza. Torino, Tip. Collegio degli Artigianelli, 1874, in-16°.	»
Dante e l'Astronomia. Discorso del P. Francesco Denza. Torino, Tip. Eredi Botta, 1873, in-8°.	»
Riassunto delle osservazioni meteorologiche eseguite nelle Stazioni presso alle Alpi italiane nell'anno 1873-74, raccolte sotto la direzione del P. Francesco Denza. Estratto dagli annali della R. Accademia d'Agricoltura di Torino; vol. XVII, in-8°.	»
La meteorologia e le montagne del P. Francesco Denza. Conferenze alpine. 5ª Conferenza. Torino, Stamperia Gazzetta del Popolo, 1876, in-16°.	»
Norme per le osservazioni delle meteorie luminose. Torino, Tip. Collegio degli Artigianelli, 1870, in-16°.	»
Cenni elementari sulle nuove teorie del suono pel P. Francesco Denza. Torino, Tip. dell'Unione, 1870, in-16°.	»
Alcune notizie sulla ecclisse totale del sole del 22 dicembre 1870 pel P. Francesco Denza. Torino, Tip. dell'Unione, 1871, in-16°.	»
Una prima traversata del traforo delle Alpi. Ricordo del viaggio del P. Francesco Denza. Torino, Tip. del giornale Il Conte Cavour, 1871, in-16°.	»
La Lega Lombarda e la battaglia di Legnano. Appunti storici pubblicati nell'occasione del settimo centenario del Congresso di Pontida del canonico Gio. Antonio Finazzi. Bergamo, Tip. Bolis, 1867 in-8°.	»
I Conti Palma di Cesnola e di Borgo Franco. Cenni genealogici di Antonino Bertolotti. Pisa, Tip. Araldica, 1876, in-8°.	»
Della importanza di conservare e di crescere le glorie patrie. Discorso del canonico cav. Giovanni Finazzi. Ripubblicato coll'aggiunta di altre tre inedite memoriette di patria illustrazione. Bergamo, Tip. Pagnoncelli, 1872, in-8°.	»

Digitized by Google

L'AUTORE

Magistri Moysis Carmen de laudibus Bergomi a Mario Mucio olim editum nunc ope ms. expurgatum ac suae integritati restitutum prodit cura Can. Joannis Finazzi. Bergomi, Typis Gaffuri et Gatti, 1875, in-8°.

» Description de la ville de Vintimille, et de son territoire par le chevalier Jérome Rossi traduit de l'italien en français par Ludovic de Vauzelles. Menton, 1875, in-16°.

» Notizie genealogiche sulla famiglia Galleani di Ventimiglia pubblicate per cura del cav. Gerolamo Rossi. Lodi, Tip. Dell'Avo, 1875, in-8°.

» Commissione Municipale di Storia Patria e Belle Arti della Mirandola. Rendiconto delle sedute dell'anno accademico 1873-74 del Segretario Panizzi. Mirandola, Tip. Cagarelli, 1876, in-8°.

» Esportazione di oggetti di Belle Arti nella Liguria, Lunigiana, Sardegna e Corsica nei secoli XVI, XVII e XVIII per A. Bertolotti. Genova, Tip. Istituto Sordomuti, 1876, in-8°.

» Di una moneta cartacea di Milano e Como nei secoli XIII e XIV. Nota del Dottor Antonio Ceruti. Milano, Tip. Bernardoni, 1870, in-8°.

» Della Amministrazione Comunale di Milano nel secolo decimoquarto. Memoria del Dottore Antonio Ceruti. Milano, Tip. Bernardoni, 1872, in-8°.

» L'idea. Nota archeologica del Dottore Antonio Ceruti. Milano, Tip. Bernardoni, 1875, in-8°.

» Fac-similes of National Manuscripts of Scotland. Nota del Dottore Antonio Ceruti. Milano, Tip. Bernardoni, 1874, in-8°.

» Custodia della spada di S. Maurizio nella R. Armeria di Torino. Vincenzo Promis. Torino, Stamperia Reale di G. B. Paravia, 1876, in-8°.

» Su due monete di Kamniskire Re dei Parti. Cenno di Vincenzo Promis. Torino, Stamperia Reale di G. B. Paravia, 1876, in-8°.

» Inaugural Dissertation der philosophischen facultät der Universität Strassburg zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von Emil Fischer. Bonn, Druck von P. Neusser, 1874, in-8°.

» Inaugural dissertation der philosophischen facultät der Universität Strassburg zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von Eduard Hepp. Strassburg, von Johann Heinrich Eduard Heitz, 1875, in-8°.

» Inaugural dissertation zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde an der Universität Strassburg von Rudolf Henning. Strassburg, Karl J. Trubner, 1874, in-8°.

» De fontibus librorum XXI et XXII Titi Livii ad summos in philosophia honores ab amplissimo philosophorum ordine argentoratensi rite impetrandos. Dissertationem scripsit Franciscus Luterbacher Solodurensis. Argentorati, apud Carolum Truebner, 1875, in-16°.

» De Varroniana verborum formatione ad summos in philosophia honores ab amplissimo ordine philosophorum argentoratensi rite impetrandos scripsit Ludovicus Stuenkel Huxariensis. Argentorati, apud Carolum Truebner, 1875, in-16°.

» Mohamed nach Galmud und Midrasch Kristoch-historisch bearbeitet von S. Gastfreund. Inaugural dissertation zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde an der Universität Strassburg. Berlin, 1875, Louis Gerschel Verlagsbuckhandlung, in-16°.

» Zu Ulrich von Lichtenstein. Inaugural dissertation zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde an der Universität Strassburg von Ludwig Karl Knorr. Strassburg, Karl J. Trubner, 1875, in-16°.

» Reinmar von Hagenau und Heinrich von Rugge. Inaugural dissertation zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde an der Universität Strassburg von Enrich Schmidt. Strassburg, Karl J. Trubner, 1874, in-16°.

Digitized by Google

Pircke Aboth Sprachlih und Sachlich erläutern nebst angabe der *variae lectiones* nach gedruckten und ungedruckten quellen. Inaugural dissertation der philosophischen facultät der Universität Strassburg zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von Michael Cahn. Berlin, 1875, Druck von Rosenthal, in-16°.	L'Autore
De usu particularum exclamativarum apud priscos scriptores latinos. Dissertatio quam ad summos in philosophia honores ab amplissimo ordine philosophorum argentoratensi rite impetrandos scripsit Paulus Richter pomeranus. Argentorati, 1874, in-16°.	»
Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse Romande. Tome XXX. Lausanne, Georges Bridel éditeur, 1876, in-8°.	Société de la Suisse Romande
L'importanza della battaglia di Legnano, giudicata da F. Bertolini. Osservazioni di Cesare Vignati. Milano, Tip. Bernardoni, 1876, in-8°.	L'Autore
Storia della origine e grandezza italiana della Real Casa di Savoia fino ai dì nostri, per Michele Giuseppe Canale. Genova, Tip. Ferrando, 1868, 2 vol. in-f°.	»
Memorie storiche della città e dell'antico Ducato della Mirandola. Mirandola, Tip. Cagarelli, 1876. Vol. 3 in-8°.	»
Bibliotheca historica italica, cura et studio Societatis Longobardicae historiae studiis promovendis. Volumen primum. A. Ceruti. Mediolani, edente Cai. Brigola, 1876, in-4° grande.	»
Documenti di storia italiana, pubblicati a cura della R. Deputazione sugli studi di Storia patria per le provincie di Toscana, Umbria e Marche. — Cronache dei secoli XIII, XIV (Vol. unico). Firenze, Tip. M. Celini presso Vieusseux, in-4°, 1876.	Regia Deputazione Toscana
Due cronache cremonesi inedite dei secoli XV e XVI, pubblicate dalla Società Storico-Lombarda. Dottor Francesco Robolotti. Milano, Tip. Brigola, Bernardoni, 1876, in-4°.	L'Autore
Archivio Storico Siciliano, pubblicazione periodica per cura della Scuola di paleografia di Palermo, con gli atti della Società italiana per la Storia patria. Anno III, e Nuova serie, anno I. Palermo, Tip. Virzi, 1876, in-8°.	Società Siciliana
Atti e Memorie della sezione letteraria e di Storia patria municipale della R. Accademia dei Rozzi di Siena. Nuova serie. Volume II, fascicolo 4°. Siena, Tip. dell'Àncora di G. Barcellini, 1876, in 8°.	R. Accademia dei Rozzi
Il Carroccio, sua origine, e vario uso nel medio evo. Ricerche di Girolamo Lorenzi. Milano, Tip. Agnelli, 1876, in-16°.	L'Autore
Italy in 1863. A letter written by William Smith O'Brien to John B. Dillon on the present State of Italy.	»
Arte antica ed artisti: Tommaso della Porta scultore milanese, e vari artisti lombardi, per A. Bertolotti. Milano, Tip. Bernardoni, 1876, in-8°.	»
Prolusione accademica al corso di economia politica nella Regia Università di Pisa, 1875-1876, del Professore G. De Gioannis Gianquinto. Firenze, Tip. editrice dell'Associazione, 1876, in-8°.	»
Memorie storiche biografiche su Giuseppe Serra, pubblicate da Vittorio Del Corno, con alcune notizie intorno al Santuario della Madonna del Palazzo presso Crescentino. Torino, Tip. Vercellino, 1876, in-8°.	»
Bulletin de l'Institut National Genevois, tome XXI. Genève, chez George éditeur-libraire, 1876, in-8°.	Institut de Genève
L'Auteur du traité de l'Imitation de Jésus-Christ; par l'Abbé C. A. Ducis. Annecy, Imprimerie J. Niérat et C.ie, 1876, in-8°.	L'Autore
Il Beato Gregorio X nelle sue attenenze coll'insigne Basilica di Sant'Antonio in Piacenza. Memoria documentata di Gaetano Tononi, Arciprete dei Parrochi urbani. Piacenza, Tip. Solari, 1876, in-8°.	»
I Piacentini nella lotta tra gli Italiani e Federico Barbarossa, 1152-1176. Discorso commemorativo pel VII Centenario della battaglia di Legnano dell'Arciprete Don Gaetano Tononi. Piacenza, Tip. Solari, 1876, in-8°.	»

Digitized by Google

R. Accademia delle Scienze di Torino — Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino. Serie seconda, tomo XXVIII. Torino, Stamperia Reale, 1876, in-4° grande.

L'Autore — Notizie storiche intorno la città di Moncalieri, raccolte da Giuseppe Colombo. Torino, Tip. Collegio degli Artigianelli, 1876, in-8°.

» — Le antiche lapidi di Bergamo, descritte ed illustrate dal Cav. Canonico Giovanni Finazzi. Bergamo, Tip. Pagnoncelli, 1876, in-4°.

» — Il Castello di Pavia. Michele Caffi. Estratto dall'Archivio storico lombardo, anno 3°, fascicolo 3°. Milano, Tip. Bernardoni, 1876, in-8°.

» — Creditori della Duchessa Maria Visconti. Michele Caffi. Milano, Tip. Bernardoni, 1876, in-8°.

» — Tunisi. - Spedizione di Carlo V Imperatore. Cenni, documenti, regesti per Damiano Muoni. Milano, Tip. Bernardoni, 1876, in-8°.

» — Di alcune pubblicazioni didattiche, morali e letterarie del professore Aristide Sala. Notizie e giudizi. Udine, Tip. Zavagna, 1876, in-8° grande.

Gli Autori — Description géologique et paléontologique de la colline de Lémeng sur Chambéry, par MM. L. Pillet et E. de Fromentel. Atlas. Chambéry, Imprimerie Chatelain, 1876, in-4°.

L'Autore — Delle più antiche e rare monete esistenti nel Museo cittadino di Forlì. Relazione dell'Avvocato Antonio Santarelli. Forlì, Tip. democratica, 1876, in 8°.

R. Archivio di Stato — Inventario dell'Archivio di Stato in Lucca. Volume 2°, parte 2ª e 3ª. Lucca, Tip. Giusti, 1876, in-4° grande.

Académie Royale de Belgique — Académie Royale de Belgique. - Cartulaire de l'Abbaye de Saint-Frond, publié par Charles Piot, tome II. - Chroniques, tome III. - Les Bibliothèques de Madrid et de l'Escurial. - Codex Danensis. - La Bibliothèque nationale à Paris. - Voyages des Souverains, tome I. Bruxelles, T. Hayez imprimeur, 1874-76, in-4°.

L'Autore — Ostgermanisch und Westgermanisch. Inaugural dissertation zur erlangung der philosophischen Doctorwürde an der Universität Strassburg, von Heinrich Zimmer. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1876, in-8°.

» — Zur Königswahl des Grafen Heinrich von Luxemburg vom Jahre 1308. Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde an der Universität Strassburg, von Barnim Thomas aus Stettin. Strassburg, Karl. J. Trubner, 1875, in-8°.

» — Jacob Sturm Rede gehalten bei übernahme des Rectorats der Universität Strassburg, am 1 Mai 1876, von Hermann Baumgarten. Strassburg, Karl J. Trübner, 1876, in-8°.

» — Verzeichniss der Vorlesungen welche an der Universität Strassburg im Wintersemester 1876-1877. Vom 16 October bis zum 24 März 1877. Strassburg Buchdruckerei von R. Schultz und Comp., 1876, in-8°.

» — Pietro Brugo di Romagnano-Sesia. Ricordo d'amicizia di Carlo Dionisotti. Torino, Tip. Roux e Favale, 1876, in-8°.

R. Accademia di Lucca — Atti della Reale Accademia Lucchese di scienze, lettere ed arti. Tomo XX. Lucca, Tip. Bertini e Giusti, 1821 a 1876, in-8°.

R. Accademia dei Lincei — Atti della Reale Accademia dei Lincei. Anno CCLXXIV. 1876-1877. Serie terza. Transunti, volume I; Memorie, serie 2ª, volume 1, 2, 3. Roma, Tip. Salviucci, 1873-77, in-4°.

L'Autore — Gian Domenico Angelini, pittore perugino, e suoi scolari, per A. Bertolotti. Perugia, Tip. Boncompagni, 1877, in-8°.

» — Relazione storica dell'Ospedale Maggiore di S. Gio. Battista e della Città di Torino, per l'Avvocato Stefano Rovere. Torino, Tip. Demaria, 1876, in-8°.

» — Capitulation du Fort Sainte-Catherine, publiée avec une introduction historique d'après le manuscrit original, par Jules Vuy. Genève, Imprimerie Ziegler et C.ie, 1877, in-4°.

Società Ligure di Storia Patria — Giornale ligustico di archeologia, storia e belle arti, fondato e diretto da L. T. Belgrano ed A. Neri, 1874, 1875, 1876. Genova, Tip. dell'Istituto Sordo-muti, in-8°.

Digitized by Google

Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, pubblicati dagli Accademici Segretari delle due Classi. Vol. XII. Dispensa 1ª. Torino, Stamperia Reale di G. B. Paravia, 1876, in-8°.	R. Accademia delle Scienze
Libro degli anniversarii del Convento di San Francesco di Castelletto in Genova, pubblicato da Vincenzo Promis. Genova, Tip. dell'Istituto dei sordo-muti, 1876, in-8°.	L'Autore
Continuazione della Cronaca di Jacopo da Varagine dal 1297 al 1332, pubblicata per cura di Vincenzo Promis. Genova, Tip. dell'Istituto dei sordo-muti, 1876, in-8°.	»
Descrizione sincrona del terremoto di Genova seguito il 10 aprile 1536, ripubblicata da Vincenzo Promis. Genova, Tip. dell'Istituto dei sordo-muti, 1876, in-8°.	»
Leggenda e inni di S. Siro Vescovo di Genova, pubblicati da Vincenzo Promis. Genova, Tip. dell'Istituto dei sordo-muti, 1876, in-8°.	»
Relazione dell'attacco e presa di Bonifazio, di Leonardo Balbo, ristampata sull'edizione del secolo XVI da Vincenzo Promis. Genova, Tip. dell'Istituto dei sordo-muti, 1876, in-8°.	»
Iscrizione astigiana esposta dal Barone Vernazza. Estratto dal fascicolo 3° degli Atti della Società di Archeologia e Belle Arti della Provincia di Torino. Torino, Stamperia Reale di G. B. Paravia, 1877, in-8°.	»
Tasse per rifiuto a diverse cariche nella Repubblica Fiorentina nel secolo XV, per Vincenzo Promis. Torino, Stamperia Reale di G. B. Paravia, 1876, in-8°.	»
Bolla in piombo del secolo VIII edita da Vincenzo Promis. Torino, Stamperia Reale di G. B. Paravia, 1876, in-8°.	»

Digitized by Google

Digitized by Google

NOTA

Questa importante Collezione da parecchi anni era stata radunata con grande amore dall'illustre erudito Conte Carlo BAUDI DI VESME, e da Lui, frammezzo alle tante sue cure ed occupazioni, preparata per la stampa con diligenza infinita, e poscia con ogni accuratezza collazionata e corretta. Cosicchè quando, nell'infausto giorno 4 Marzo di quest'anno 1877, la morte Lo tolse alla famiglia, al paese, agli amici, alle lettere, si poteva dire che tutto il Volume era apparecchiato per uscire in luce.

Non vi mancava che la *Prefazione*, e questa fu condotta secondo gli appunti da Lui lasciati. L'*Indice* era incompiuto, ma agevolmente fu terminato.

Venne poi aggiunta una erudita ed importante Dissertazione sui vocaboli dell'arte mineraria; ed è lavoro dell'Ingegnere Cavaliere Eugenio MARCHESE, Deputato al Parlamento Nazionale. Era negli intendimenti dell'illustre AUTORE che codesta Addizione si publicasse, e ne fa fede la lettera che EGLI mandava a Genova al MARCHESE; lettera, che qui si riproduce, siccome quella che fa molto onore ed a chi la scrisse, ed a chi la ricevette.

Il Conte Carlo BAUDI DI VESME al Cavaliere Eugenio MARCHESE:

Torino, 12 giugno 1876.

Pregiatissimo Signore,

Nello scorso Marzo trovandomi in Sardegna, io voleva scriverle a proposito di quegli appunti che V. S. mi aveva favorito intorno a varii passi del mio lavoro sulle antiche Miniere d'Iglesias. Voleva dirle, che per tutti io accettava la sua spiegazione e rigettava la mia, fuorchè per un solo. Non credo che il Bistante, *nè etimologicamente nè per oficio corrispondesse al* Beisteller, *questi corrispondeva invece al* portitor *del Costituto di Massa. Così appare dalle testimonianze medesime da Lei addotte.*

Digitized by Google

Inoltre bramerei mi spiegasse, che cosa intenda per minerali titratta per liquazione *là dove parla della* bellisftanna. *Questo voleva scriverle; e che inoltre io aveva trascritto per la stampa quelle sue note, senz'altra mutazione, che di mettere nel testo la traduzione italiana dei passi citati, da Lei posta in margine; e rigettare invece in nota a piè di pagina il testo tedesco.*

Tutto questo io voleva scriverle; ma mi fu annunziato ch'Ella doveva in que' giorni giungere in Iglesias; e differii, sperando di potermi trattenere su tutto ciò con lei a voce. Ma Ella non giunse; e io dovetti partire di Sardegna, e quel che è peggio partirne ammalato. L'affare fu serio; nè sono ancora pienamente ristabilito sebbene stià meglio, e cominci a potermi occupare, purchè di cose che non esigano troppa attenzione. Mi occupo adunque di publicare al più presto possibile il Volume dei Monumenta Historiae Patriae *che contiene il* Breve di Villa di Chiesa *e il* Codice Diplomatico Ecclesiense.

Per questo mi è necessario che al più presto Ella mi rimandi quel fascicolo contenente il Breve, e alcuni altri documenti relativi alle Miniere; ne ho assoluto ed urgente bisogno. Non posso lasciarglielo, poichè forma parte del mio esemplare annotato di tutta l'opera; ma Ella non vi perderà nulla; chè oltre l'esemplare promessole in carta distinta, le darò un esemplare in carta comune dell'opera intera, e così anche del contenuto in quel fascicolo, che prego V. S. di rimandarmi.

Se lo stato di mia salute non si aggrava nuovamente, la publicazione di quel Volume avrà luogo fra brevissimo termine; ma a dire il vero non sono ancora sicuro di me tanto da poter nulla promettere.

Aggradisca i miei saluti, e mi creda con distinta stima

suo dev^mo^ ed ob^mo^

CARLO VESME.

Digitized by Google

AI LETTORI

Prima delle numerose ed importanti publicazioni di documenti storici che da circa quarant'anni si vanno facendo in varie parti d'Italia, fra le regioni d'Europa già formanti parte dell'impero romano forse non era alcuna, salvo la Corsica, le cui vicende nel medio evo fossero meno conosciute, che non quelle della Sardigna. Nè i documenti che valevano ad illustrarne la storia erano soltanto inediti; della maggior parte era ignorata perfino l'esistenza: onde la loro publicazione venne a spandere sulle cose di quell' Isola, e spesso anche di altre parti d' Italia, una luce quanto grande, tanto inaspettata. Fra i principali di tali documenti sono quelli che, relativi alla Sardigna, si contengono nel *Liber Jurium Reipublicae Genuensis*; quelli dal Bonaini e da altri sparsamente publicati in varie raccolte; e sopratutto le cronache e documenti conosciuti sotto il nome di *Carte d'Arborea*. Ma anche dopo queste publicazioni rimanevano assai oscure le condizioni dell'Isola al tempo della dominazione pisana, e durante la dominazione aragonese. Ora queste, per quanto riguarda una delle principali città dell' Isola, Villa di Chiesa, oggi Iglesias, vengono ampiamente illustrate dai documenti, quasi tutti inediti, che si publicano nel presente volume.

Mi era noto per fama, che l'archivio della città d'Iglesias era ricco di carte antiche; ed una, or fa circa trent'anni, ne aveva avuto in mano, pregato di trarne copia in occasione di una lite di quel municipio. Nell'aprile del 1865 richiesi quel Consiglio Comunale, mi concedessero ad esame tutti gli antichi documenti del loro Archivio. Di buon grado acconsentirono; e si fu tale cortese communicazione, e l' importanza che tosto riconobbi in quei documenti, che diedero occasione alla presente publicazione. Giova tuttavia avvertire, che le carte dell'archivio d'Iglesias

Digitized by Google

non risalgono ad età anteriore alla conquista aragonese; anzi, salvo un solo ma importantissimo documento, tutte quelle che vi si conservano anteriori all'incendio di Villa di Chiesa, avvenuto l'anno 1354, nella prima guerra tra Mariano Giudice d'Arborea e Pietro Re d'Aragona, sono copie o duplicati tratti dai registri dell'archivio di Barcellona a richiesta degli Ecclesiensi; essendo stato in quell'incendio distrutto per intero l'archivio di Villa di Chiesa, e così tutti i documenti relativi al tempo della signoria dei conti di Donoratico, e di quella del comune di Pisa. Anche delle carte posteriori a quell'incendio molte andarono più tardi perdute: parte, a quanto pare, sottratte negli anni che Villa di Chiesa durò sottoposta in feudo al Conte di Quirra; ed anche più tardi dai Capitani Aragonesi, che cercavano occuparne le possessioni od averle dal re in feudo o in dono.

Abbiamo detto, che nell' incendio di Villa di Chiesa dell' anno 1354 erano periti tutti i documenti anteriori di quell'archivio, salvo uno; ed è appunto fra tutti il più importante, e che principalmente ci mosse alla presente publicazione. Villa di Chiesa fino dal tempo del Conte Ugolino era retta da uno Statuto o Breve, che, due volte modificato secondo esigeva la mutata signoria, le fu conservato sia dal comune di Pisa, sia poscia dagli Aragonesi. Il Breve in quest'ultima forma si è quello appunto, che, scampato dall'incendio, giunse con lievi lacune infino a noi, e che qui publichiamo.

Non pare dubbio, che questo esemplare del Breve è quello medesimo, che al Libro III, cap. LXXXIII di esso Breve si ordina doversi „ scrivere „ et exemplare in carta di montoni, acciò che di quello Breve si possa „ avere copia, nè per deffectu di carte lo dicto Breve si guastasse et „ guastare si possa „. E un volume in pergamena grossa e forte, alto m. 0,28, largo 0,22, composto di 23 fascicoli di vario numero di fogli, in modo che, tanto la Tavola delle rubriche quanto ciascuno dei quattro Libri del Breve terminassero nell'ultimo foglio del fascicolo. I fascicoli non sono numerati, ma a piedi dell'ultima pagina di ciascuno leggonsi a modo di richiamo le parole iniziali del fascicolo seguente. Mancano ora tre fogli in principio del codice, col preambolo e il principio della tavola delle rubriche; un altro foglio nella stessa tavola tra il 3° e il 4° dei superstiti; un foglio tra il 144 e il 145; e due fogli in fine. A piedi dell'ultimo foglio è scritto:

Consta este volumen de 146 *ojas escritas, y por etc.*

Pinna Deidda Sec.°

Digitized by Google

e tale si è appunto il numero di fogli che il codice ha oggidì. Questo Pinna Deidda fu secretario d'Iglesias negli ultimi anni dello scorso e nei primi del presente secolo; onde appare che già a quel tempo il codice aveva le medesime lacune, e nel corso del presente secolo non sofferse nuovi danni; e assai più antica è la lacuna tra il foglio 144 e il 145; poichè da mano del secolo XVI, anzi forse del XV, essendo stati numerati a parte i fogli del libro IV, non si tenne conto di quel foglio.

L'ordine dei fascicoli e dei fogli del codice appare dalla seguente tabella. L'asterisco indica i fogli mancanti; la croce i fogli recisi dall'amanuense senza lacuna nel contesto.

1)	*,	*,	*,	1	2,	3,	*,	4	*Tavola delle Rubriche*
2)	5,	6,	7,	8	9,	10,	11,	12	*Libro I.*
3)	13,	14,	15,	16	17,	18,	19,	20	
4)	21,	22,	23,	24	25,	26,	27,	28	
5)	29,	30,	31,	32	33,	34,	35,	36	
6)	37,	38,	39,	40	41,	42,	43,	44	
7)			45,	46	47,	48			*Libro II.*
8)	49,	50,	51,	52	53,	54,	55,	56	
9)	57,	58,	59,	60	61,	62,	63,	64	
10)			65,	66	67,	68			
11)	69,	70,	71,	72	73,	74,	75,	76	*Libro III.*
12)	77,	†,	78,	79	80,	81,	82,	83	
13)	84,	85,	86,	87	88,	89,	90,	91	
14)	92,	93,	94,	95	96,	†,	97,	98	
15)		99,	100,	101	102,	†,	103		
16)	104,	105,	106,	107	108,	109,	110,	111	*Libro IV.*
17)	112,	113,	114,	115	116,	117,	†,	118	
18)	119,	120,	121,	122	†,	123,	124,	125	
19)		126,	127,	128	129,	130,	131		
20)			·	132	133				
21)			†,	134	135,	136			
22)	137,	138,	139,	140	141,	142,	143,	†	
23)		144,	*,	145	146,	*,	*		

La scrittura del codice è quella, che, a distinzione del carattere corsivo, in alcuni statuti troviamo chiamata *buona lettera di testo* [1]. I tre primi Libri paiono scritti dalla stessa mano; il IV è di altra, forse più nitida, ma meno accurata. Non vi ha pitture nè altro ornamento, salvo l'essere scritte in rosso le rubriche, e la lettera iniziale di cadun Capitolo. La scrittura in parecchi luoghi è svanita ed appena leggibile, anche coll'aiuto di reagenti chimici; anzi la pergamena è dall'inchiostro in alcuni luoghi corrosa e forata. I fogli della Tavola, che al

(1) *Statuto di Montagutolo*, cap. CXLVIII (*Statuti Senesi scritti in volgare*; Bologna, 1863, *vol. I, pag.* 43).

Digitized by Google

pari degli ultimi del volume, erano staccati dal codice, sono assai guasti e laceri. Quando anticamente fu rilegato il volume, ne furono tosati i margini in modo, che nella parte superiore è spesso in tutto o in parte tagliata l' indicazione del numero del Libro, ed in principio del testo l'invocazione *Spiritus Sancti adsit nobis gratia*; e di fianco nel margine esterno sono per simil modo spesso tagliati in parte i numeri dei Capitoli.

Il codice è, generalmente parlando, di emendata lezione; poichè gl'idiotismi di lingua devono senza fallo attribuirsi ai compilatori medesimi del Breve, non ai trascrittori. Vediamo difatti, ad esempio, a fol. 47^b, che avendo l'amanuense scritto *meta* (cioè *metà*), corresse *meita*; onde appare che anche nella ortografia cercò mantenersi fedele al suo originale. Non è tuttavia scevro al tutto di errori, come dove si legge *Capitano* per *Capitolo*, e viceversa. In alcuni luoghi si trovano parole falsamente ripetute; ed all'incontro avvennero senza dubio altrove omissioni (vedi, p. e., fol. 123^b), le quali tuttavia è più difficile riconoscere; una di tali omissioni (fol. 8^b), avvenuta per la ricorrenza della stessa voce, fu supplita fra le linee in carattere minuto dallo scrittore medesimo. Rare oltremodo sono le correzioni fatte dallo scrittore, o da mano contemporanea; ma di frequente si trova per tutto il codice da mano posteriore una correzione notabile, perchè strettamente legata alla storia stessa e alle vicende di Villa di Chiesa. Nella maggior parte cioè dei luoghi, dove è fatta menzione del *Re d'Aragona*, o semplicemente del *Re*, queste voci sono raschiate via e scritte altre; e queste poi nuovamente raschiate, e ristabilita la primitiva scrittura. In un sol luogo in tutto il volume (fol. 14^a) si omise per isvista di ristabilirla, e vi si legge tuttora *Jud.* sostituito a *Re*. È evidente, che questa sostituzione ebbe luogo quando Villa di Chiesa per lo spazio di circa 40 anni, con breve interruzione, appartenne ai Giudici di Arborea; la menzione dei quali fu poscia a sua volta raschiata via quando dopo la rotta di Guglielmo di Narbona quella città ritornò definitivamente sotto la dominazione aragonese. — Le annotazioni di varia età, catalane, castigliane ed italiane, che qua e là si trovano nel codice, non hanno importanza di sorta, e non ne tenemmo conto nell'edizione.

Abbiamo trattato alquanto ampiamente di questo volume del Breve di Villa di Chiesa, come quello che sotto varii aspetti è forse il più importante fra i numerosi statuti che ci rimangono di città italiane. Ed in prima, tale statuto, che appare tratto quasi letteralmente da quello secondo il quale Villa di Chiesa era retta al tempo della dominazione pisana, porge una luce al tutto nuova ed insperata sulla forma di reggimento delle pos-

Digitized by Google

sessioni trasmarine di Pisa. Altro pregio di questo Breve si è di non essere, come pressochè tutti gli statuti nostri volgari di quella età, traslatato dal latino, sicchè anche nella nuova loro veste hanno ancora costruzione ed aspetto latino in tanto, che talora per intendere il volgare bisogna confrontare il testo originale. Questo Breve fino dalla prima sua formazione fu scritto in volgare; e sebbene nella doppia sua riforma, quando Villa di Chiesa venne sotto la dominazione del Comune di Pisa, e poscia sotto gli Aragonesi, siasi senza fallo scostato alquanto dalla forma primitiva ch'ebbe quando fu composto ai tempi del Conte Ugolino, tuttavia un giudice competentissimo in questa materia, il commendatore Francesco Bonaini, mi asseriva, che questo era in volgare pisano assai più schietto, che non quanti statuti pisani contiene la sua bella raccolta. — Ma ciò che sovra ogni altra cosa dà importanza al Breve di Villa di Chiesa si è, l'aversi in esso notizie ampie ed importanti intorno all'industria mineraria in quelle parti, per modo che forse nessun'altra industria nel medio evo è oggidì sì pienamente in ogni sua parte conosciuta. La somiglianza tra la legislazione mineraria di Sardigna e quella di Toscana, che appunto per questa grande somiglianza s'illustrano a vicenda, c'indusse ad aggiungere in Appendice al Breve di Villa di Chiesa alcuni antichi documenti, in parte inediti, relativi alle miniere di Toscana.

Non crediamo necessario di trattare partitamente degli altri documenti, pressochè tutti inediti, che diamo raccolti nel presente volume, e che nella storia di una delle più importanti città della Sardigna ci dimostrano quali fossero le condizioni di quell'isola sotto la dominazione pisana e la spagnuola. I documenti tratti dall'archivio d'Iglesias vennero da me accuratamente e replicatamente collazionati cogli originali; quelli tratti dall'Archivio di Cagliari sono publicati secondo le copie tratte dal Direttore di quell'Archivio cav. Ignazio Pillito; devo le copie di documenti dell'Archivio Pisano alla cortesia dell'Avvocato Leopoldo Tanfani, preposto a quell'Archivio. Non fu tuttavia nostra intenzione di dare qui una raccolta compita dei documenti riguardanti le cose d'Iglesias, che numerosi si conservano sopratutto nell'Archivio di Cagliari. Publichiamo tutti i documenti che ci venne fatto di trovare dei tempi Pisani. Fra i documenti dei tempi Aragonesi diamo pressochè tutti quelli del secolo XIV; ed anche pei tempi seguenti quelli conservati nell'Archivio d'Iglesias, che sono pure i più importanti. Degli altri, pei tempi dal secolo XV in poi facemmo una scelta tanto più rigorosa, quanto più i documenti erano recenti; sì che fra quelli del secolo XVII, col quale abbiamo creduto dover chiudere

Digitized by Google

la raccolta, abbiamo scelti quasi quelli soli, che riguardano l'industria delle miniere. Tutti i documenti contenuti nel presente volume vengono publicati colla massima possibile esattezza, senza farvi la benchè menoma mutazione o correzione della quale non siasi avvertito in nota il lettore. Soltanto credetti dovermi al tutto scostare dal seguire i manoscritti in quanto riguarda l'interpunzione, che, secondo il consueto, nei testi antichi o mancava, od era imperfetta ed irregolare. Nulla agevola maggiormente la lettura e la retta intelligenza di un documento, che non una retta interpunzione: essa tiene bene spesso luogo quasi di un commento; nè il ritrarre anche in ciò esattamente gli originali sarebbe stato di veruna utilità.

Ad illustrazione poi dei documenti contenuti nel presente volume premettiamo una breve istoria di Villa di Chiesa od Iglesias dalla sua origine fino al chiudersi del secolo XVI. Vi aggiungiamo inoltre una dissertazione *Dell'Industria delle Argentiere nel territorio di* Villa di Chiesa (Iglesias) *nei primi tempi della dominazione Aragonese.* Ha il vantaggio su quella che già fu publicata di notevoli emendazioni ed addizioni, tratte appunto da codesti nuovi documenti. Un'aggiunta importantissima è dovuta all'ingegnere, cav. Eugenio Marchese.

CARLO VESME.

Digitized by Google

NOTA

SOPRA ALCUNI VOCABOLI

CONTENUTI

NEL BREVE DI VILLA DI CHIESA

Il libro IV del *Breve di Villa di Chiesa di Sigerro*, che specialmente raccoglie li ordinamenti minerarii che vigevano in quel distretto nell'epoca dei Pisani e ne' primi tempi del dominio aragonese, riesce sommamente interessante all'ingegnere che attualmente si occupi delle miniere dei dintorni d'Iglesias. Le minute disposizioni colle quali, secondo le idee prevalenti in quell'epoca lontana, veniva regolato ogni minimo atto della vita industriale mineraria, e che si trovano raccolte in quel IV libro, non possono non eccitare nel moderno minatore, il quale ha ancora sotto gli occhi i numerosissimi e talora grandiosi lavori sotterranei ai quali le prescrizioni stesse si riferiscono, un interesse tanto vivo quanto potrebbe eccitarlo una delle più elette opere della immaginazione.

L'illustre Conte Baudi di Vesme, colla sua chiara e completa Memoria intorno alla *Industria delle Argentiere in Villa di Chiesa*, che precede il testo del *Breve* nel presente volume, ha fornito di questo libro IV una illustrazione, la quale riesce a render facile lo apprezzamento dello stato in cui quella industria versava colà nell'epoca in discorso, anche ai lettori i quali non siano specialmente periti nell'arte delle miniere.

In questo utile lavoro il chiaro Autore ebbe a rischiarare il significato di molte espressioni e di molti vocaboli contenuti nel Breve, i quali non si trovano più oramai nell'uso comune del linguaggio minerario. Non è quindi a meravigliare se di parecchi di tali vocaboli egli non è riuscito a darsi una soddisfacente spiegazione.

La breve Nota che ho compilato, dietro assenso e preghiera dello illustre Autore, si riferisce semplicemente ad alcuni vocaboli, dei quali la Memoria illustrativa accennata non ha potuto stabilire o il vero significato o la etimologia, o pei quali il significato o la etimologia in essa adottati, sembrano a me od inesatti od almeno dubbiosi.

Questa Nota segue l'ordine della Memoria illustrativa del Conte Vesme, e non si riferisce che ai capitoli V, VI, VII, VIII e IX della medesima, che compendiano la parte tecnica di questa industria delle Argentiere. In questa parte i vocaboli *speciali* sono ordinariamente derivati dal tedesco. Alcuni sono una semplice traduzione letterale, come *fossa* da Grube; *maestro del monte* da Bergmeister; *dificare* (edificare) da bauen; altri invece

Digitized by Google

sono vocaboli tedeschi italianizzati, se così mi è permesso di esprimermi, come *galanza* da Bleiglanz, *curba* da Kurbel, *scionfare* da fümpfen. — Questo doppio modo di derivazione, l'epoca alla quale il Breve si riferisce, le grandi mutazioni intervenute d'allora in poi tanto nell'arte delle miniere quanto nello idioma tedesco, rendono meno agevole la dilucidazione etimologica di cui si tratta. — Per cui resta ancora ampio campo ad ulteriori studi ed a proficue dilucidazioni sul testo di questo importantissimo documento che è il Breve di Villa di Chiesa di Sigerro.

EUGENIO MARCHESE.

BOTTINO, CANALE.

Dell'industria delle Argentiere ecc. §§ 97, 98, 99, 100, 101.
Breve: 61ª, 35; 64ª, 15; 78ᵇ, 46-47; 106ª, 16-23; 42; 112ᵇ, 2; 35 113ª, 2; 6; 16; 21; ecc.

1. Bottino. — Contrariamente alla opinione espressa nella Memoria illustrativa, io credo che colla parola *bottino* il Breve indichi i pozzi e non le gallerie. — A tutte le ragioni addotte in favore di questa mia opinione nella discussione che si espone nella detta Memoria a questo proposito, fra le quali è pure capitale quella derivata dalle espressioni del Breve « ciascuno *canale* che fie *a coverta* uno passo, et lo *boctino* sia *socto* passo uno lo meno », mi pare che basti aggiungere le seguenti, tratte parimenti dal testo del Breve, le quali, rendono quasi impossibile ogni ulteriore dubbio in proposito.

« Ordiniamo, che se alcuno *boctino* vennisse o » fondorasse in alcuno fusto di boctino o di fossa » valicata da passi xxv o meno *in su verso lo die*... » et se fondorasse da passi xxv *in giù verso li* » *cupi*...[1] ».

« Et se alcuno *boctino* vennisse e fondorasse sopra » li altri lavori di alcuna fossa varicata, debbia an- » dare *socto* in voito et in pieno... »[2].

« Ordiniamo, che ogni *boctino* debbia andare » diricto, si che la fune li vada diricto sensa bolga » et sensa altra ingenia...[3] ». Ora non si comprenderebbe come la bolga o sacco d'estrazione dei minerali (V. n. 12) potesse facilitare l'andar diritto della fune, se si trattasse di galleria, e non di pozzo più o meno inclinato, lungo il quale il peso della bolga possa valere a far discendere la fune.

Conferma finalmente in questa opinione una delle prescrizioni, che si trovano nei documenti di Massa, che è la seguente:

« Statuimus et ordinamus, quod Magistri Montis » de Poczorio teneantur et debeant facere aptari » omnes bocchas isboccatas *boctinorum* de Poczorio, » ita *quod aqua non possit in eis intrare*; et illas » boccas que comode poterint de monte reimpleri, » faciant reimpleri, expensis illarum fovearum quibus » dicti Magistri viderint esse utilitas de predictis[4] ». Ora qui si tratta evidentemente di pozzi abbandonati, giacchè soltanto per la bocca dei *pozzi* può l'acqua introdursi a danneggiare le fosse, non già per le gallerie le quali hanno sempre una pendenza, che ne favorisce lo scolo all'infuori, e non permette la sua introduzione dallo esterno allo interno.

Tutto del resto il complesso del Breve diventa più naturale in questa ipotesi, e, quel che è più, maggiormente consentaneo allo stato degli antichi lavori del distretto d'Iglesias, quasi esclusivamente intrapresi per pozzi che dal giorno discendono, or verticali, or variamente inclinati, or seguitando la vena, ora attraverso lo sterile, verso *li cupi* delle montagne[2].

2. Canale. — Il vocabolo canale indicherebbe pertanto un lavoro in piano, o all'incirca, corrispondente alle *gallerie* dei tempi moderni, che talora si apriva allo scopo principale di dar varco alle acque interne delle fosse.

DORGOMENA, CANTINA, FONDORARE.

Dell'industria delle Argentiere ecc. §§. 97, 102, 103, 104.
Breve: 117ᵇ, 13-18; 119ᵇ, 15-35.

3. I lavori minerarii nel distretto di Villa di Chiesa erano esclusivamente aperti, nell'epoca alla quale li ordinamenti del Breve si riferiscono, entro alla formazione calcarea. In questa formazione le vene metallifere si trovano ordinariamente frapposte

[1] Breve, 114ª, 6-14.
[2] Breve, 114ª, 16-18.
[3] Breve, 114ª, 27-30.
[4] Costitute di Massa, T. XIII.

[2] L'argomento che nella Memoria illustrativa si desume dalla voce inglese *tunnel*, qualora esso avesse qualche peso, si rivolgerebbe contro la tesi in essa Memoria sostenuta. Giacchè il significato primitivo di *tunnel* è quello di fornello più o meno verticale, e non di galleria orizzontale. « *Tunnel* (Tœnel, saxon). The shaft of a chimney; the » passage for the smoke.

» It was a vault y built for great dispence,
» With many ranges rear'd along the wall,
» And one great chimney, whose long *tunnel* there
» The smoak forth threw.

» SPENCER.

» The water beig rarified, and by rarification resolved into wind, » will force up the smoke, which otherwise might linger in the *tunnel*, » and otentimes reverse.

» WOTTON, on Architecture ».

Dal JOHNSON'S *Dictionary of the english language*.

Digitized by Google

alli strati che la costituiscono. — Queste vene metallifere non sono uniformemente ricche, anzi in generale la ricchezza si concentra qua e là sotto forma di *colonne* o *zone* allungate, variamente discendenti.

Pertanto nel lavoro sotterraneo della fossa per poter procedere dall'una all'altra vena metallifera, o dall'una all'altra colonna ricca, era necessario attraversare li banchi del calcare che a due vene si frapponevano, o la parte povera della vena che separava l'una dall'altra colonna ricca. Al primo di questi lavori si riferisce probabilmente il vocabolo *dorgomena*, al secondo il vocabolo *cantina*.

4. Dorgomena. — Nel significato di questo vocabolo mi trovo pertanto pienamente d'accordo colla Memoria illustrativa del Breve; ma non però nella derivazione etimologica nella medesima ammessa. — *Dorgomena* non deriva da Durchſchlag — Questo vocabolo non indica nella lingua mineraria un lavoro in traverso ai banchi, ma bensì il punto d'incontro di due scavi sotterranei provenienti da diverse parti: indica cioè esattamente quell'incontro che nel Breve è indubbiamente designato colla espressione *fondorare;* il quale, in senso lato, si può estendere ai lavori stessi che s'incontrano, ma indipendentemente affatto dalla loro direzione rispetto a quella del filone o dei banchi nei quali sono aperti. — « Durchſchlag, wenn man zwey Oerter gegen einander treibet und dieſelben zuſammen kommen [1] ». Questa parola è stata latinizzata nelli ordinamenti minerarii tridentini del 1208 in *dorslagum*. « Item volumus, quod si aliquod *Dorslagum* » apparuerit . . . in puteis, vel laboreriis aliquorum, » et occasione illius aliquod appareret discordium, » quod laborerium illud ibi relinquatur ab utraque » parte, donec lis sedabitur per Gastaldiones no- » stros ». E altrove: « In aliquo *Dorslago*, qui fiat » in aliqua putea [2] ».

Nel linguaggio minerario attuale la *galleria in traverso* è designata col vocabolo Querſchlag. « Quer- » ſchlag iſt ein Ort, ſo man von Hauptgang entweder aus deſſen Han- » genden oder Liegenden durch Quergeſtein nach andern Gängen » treibet [3] ». E il vocabolo *Dorgomena* è stato probabilmente derivato da durchqueren (quer durchfahren) che significa attraversare ortogonalmente. « Ein Stollen . . . » Derſelbe durchquerte . . . die oberdevoniſchen Schichten [4] ».

5. Cantina. — Questo era invece probabilmente lo scavo entro la vena stessa procedente da una parte ricca alla ricerca di un'altra parte ricca nella medesima. È una semplice opinione derivata dalle condizioni delli antichi lavori sotterranei della località, ma che non posso appoggiare sopra alcun testo ricavato dal Breve.

1) Schöneberg, Redensarten bei Berg- und Schmeltz-Wercken: Veith, Bergwörterbuch.
2) Sperges, Tyroliſche Bergwerksgeſchichte: V. Bwb.
3) Schöneberg: V. Bwb.
4) Berggeiſt di Colonia: V. Bwb.

SPARRONE.

Dell'industria delle Argentiere ecc. § 98.
Breve: 114ª, 31.

6. Sparrone. — Deriva indubbiamente dal tedesco Sparren, che anche nel linguaggio ordinario è adoperato per indicare un *puntello*, o *saetta*, che concorre nell'armatura di un tetto, e che ha nel linguaggio minerario una speciale applicazione nelle armature in legno che talora sono richieste nei lavori sotterranei: « Die erſte Art nennet man Sparren- » Zimmerung [1] ».

Nelle fosse di Villa di Chiesa, dove in generale le vene venivano scavate in terreni sodi, probabilmente lo *sparrone* era semplicemente uno di quei puntelli in traverso che si collocano nei pozzetti e nei fornelli, piuttosto a facilitare il passaggio che non a sostegno delle pareti, e che comunemente i minatori chiamano *tiranti* ai nostri giorni.

SILIFFARE, STICCARE, RIFICARE.

Dell'industria delle Argentiere ecc. § 100.
Breve: 117ª, 39 — 118ᵇ, 9-14.

Il canale, o galleria, aperto in monte nuovo, purchè si mantenesse diritto in modo che il lume alla sua estremità si vedesse dalla bocca (*dal die*) aveva il privilegio della « *testa franca*; » e uguale privilegio avevano quelli che servivano a dare sfogo alle acque. La testa del canale, godente di simile *franchezza* non poteva essere recisa, finchè ottemperava a tale prescrizione. Ma era inteso che non dovesse *siliffare, nè sticcare, nè andar rificata maliziosamente per avinghiare alcuno diricto.*

Queste espressioni di *siliffare*, *sticcare*, *rificare* devono evidentemente corrispondere ad altrettanti modi di dipartirsi da quella direzione severa in linea retta che il Breve prescrive per la concessione del privilegio della testa franca.

Ora io penso che questi vocaboli sono derivati dalle parole tedesche le quali indicano il vario modo, col quale i filoni o le vene metallifere s'incontrano, si accompagnano, o si allontanano; espressioni che naturalmente dovevano venire estese dalle vene alli scavi che hanno appunto per principale scopo di seguire l'andamento delle vene medesime.

7. Siliffare. — Parmi che questo vocabolo derivi da Schleifen (in vecchio tedesco ſleifan, ſlifan) che ha lo stesso significato di ſchleppen, dal quale il composto, comune nella storia delli incrociamenti dei filoni metalliferi, Schleppen kreuz [2] — « Schleppen (von » Gängen): im Streichen zuſammen kommen, auf eine längere » oder kürzere Strecke vereinigt fortgehn und ſich dann wieder tren- » nen [3] ». La proibizione di *siliffare* ai canali aventi testa franca aveva per oggetto probabilmente di im-

1) Bericht vom Bergbau. Leipzig 1772: V. Bwb.
2) Cotta, Gangſtudien.
3) V. Bwb.

Digitized by Google

pedire che per mezzo dei medesimi si procedesse alla coltivazione di qualche vena vicina procedente di concerto col canale sopra una parte della sua lunghezza, nel qual caso il canale da lavoro preparatorio privilegiato diventava un semplice lavoro di scavo da accomunarsi alla generalità delle fosse.

8. Sticcare. — In modo analogo questo vocabolo proviene probabilmente da sich scharen dal quale il derivato usuale nella storia delle incrociature delle vene minerali, Scharkreuz [1]. E che indica il dipartirsi l'una dall'altra, ad angolo sentito, di due vene che si sono accompagnate. « Von solchen (Gänge), die unter » einander nicht parallel sind, sagt man, wenn sie unter einem » spitzigen Winkel zusammen kommen, das sie sich scharen oder » das Scharkreuz bilden [2] » Pare quindi probabile, che il divieto di *sticcare* indicasse qualmente dovesse perdere il privilegio della testa franca quel canale, che invece di procedere oltre in linea retta ad ulteriore scoperta si ponesse a seguir vena che incontrasse obliquamente la direzione del canale stesso.

9. Rificare. — Questa parola deriva probabilmente da Reif che significa anello (grosso), cerchio; dalla quale radice deriva reifen (reiffeln, riefen) « etwas » mit einem Reifen umgeben [3] », ossia *accerchiare, circondare, avvinghiare.* — E parrebbe quindi che la prescrizione del Breve volesse escludere la possibilità, che il privilegio della *testa franca* andasse a favore di lavori, che invece di procedere in linea retta a nuove scoperte, cercassero con un andamento tortuoso di guadagnar montagna sulle fosse circostanti.

GUINDO, ANTIGUINDO, GATTIVIERA.

Dell'industria delle Argentiere ecc. § 109.
Breve: 114a, 38; 114b, 2.

10. Più che dal Breve di Villa di Chiesa, dal cap. IV del costituto di Massa pare che la voce *Guindo* indichi un lavoro sotterraneo di preparazione, che si spicca da un bottino o da un canale per procedere in direzione differente. Infatti, mentre sotto detta rubrica si vieta ai lavoranti delle fosse di spingere i loro scavi a meno di due passi da ogni bottino esistente nella località, si estende questo privilegio del bottino anche al *guindo* od antiguindo del bottino stesso « si contigerit dictum boctinum » mittere guindonem vel antiguindum eo quod non » posset varcare *per rectum viagium* ». — Ora questa necessità di spiccare dal bottino un lavoro di preparazione in altra direzione, doveva spesso essere imposta non solo allo scopo di *varcare,* ossia raggiungere la vena metallifera, ma forse più spesso dal bisogno di procurare la ventilazione nel bottino. Mi accosto pertanto alla derivazione del vocabolo proposta nella Memoria illustrativa dal radicale tedesco Wind = vento; e più direttamente del composto Windloch. Sebbene nell' odierno linguaggio minerario tedesco la ventilazione sia indicata col vocabolo Wetter, si trovano esempi dell'impiego della voce Wind nelli scritti antichi, che più appunto si accostano all'epoca del Breve. Come: « Die Wint — » oder Licht- löcher in bäwulichen Wesen halten [1] ». — « Et sunt » tantum duo genera stollonum, quibus universi » utuntur montani: est enim stollo hereditarius et » stollo querens et est proprie proprium istorum » duorum stollonum aquam educere et *ventum* in- « ferre [2] ».

Ordinariamente la ventilazione si procura nelli scavi sotterranei per mezzo di comunicazioni non direttamente condotte sino alla superficie del monte, ma con altri vicini lavori sotterranei. — Nei monti nuovi, e nei bottini o canali non avvicinanti altre fosse, naturalmente era talvolta necessario lo stabilire appositamente per l'aeraggio una comunicazione diretta sino alla superficie. Forse a questo genere di fornelli si applicava la voce di *antiguindo,* che potrebbe essere composta da haupt-windloch, e indicherebbe *guindo principale.*

11. Il vocabolo *gattiviera* dovrebbe ancora indicare un lavoro sotterraneo di preparazione, che s spicca in diversa direzione da un bottino o canale; e, in modo analogo ai termini *sliffare*, *sticcare*, *rificare*, dovrebbe aver origine dal vocabolo gatten che dà un modo d'incontrarsi di due vene metallifere. « Das gibt die erfahrung, das ein gang allein, wo sich nicht » ander mit ihm schleppen, ramlen oder gatten, selten ers füret [3] ». — « Wenn ein gang oder geschick das ander veredelt und sie ramlen » oder begatten sich mit einander [4] ».

BOLGA, BULGAJOLO.

Dell'industria delle Argentiere ecc. § 110.
Breve: 114a, 29; 123b, 17, 35; 124a, 29.

Questi vocaboli hanno un significato ben differente di quello, che ad essi viene attribuito nella Memoria illustrativa del Breve — cioè di *congegno per ricevere il combustibile destinato ad affocare la roccia* nella lavorazione a fuoco in *monte sodo*; e di *operaio addetto a questo genere di lavoro.*

Il solo congegno che si è in taluna miniera adoperato a questo scopo è il *gatto* (Katze o Prügelkatze) che doveva soltanto servire in escavazioni ristrette nelle quali si richiedeva spingere specialmente la fiamma contro una data superficie limitata (gegen einem bestimmten punkt). Ma questo strumento non era di uso generale. Alla celebre miniera dello Rammelsberg presso Goslar nello Hannover, dove sino ai nostri giorni si è mantenuta la lavorazione per mezzo del fuoco, le pile di legno si posavano direttamente sul suolo della miniera. Lo stesso si faceva generalmente in tempi più antichi, come si può perfettamente rilevare dal curioso trattato di Agricola, *De*

1) Cotta, Ganstudien.
2) Mohs, Die ersten Begriffen der Mineralogie und Geognosie: V. Bwb.
3) Hoffmann, Deutsches Wörterbuch.

1) Löhneys, Bericht vom Bergwerk, 1617: V. Bwb.
2) Kuttenberger Bergordnung: V. Bwb.
3) Mathesius, *Sarepta:* V. Bwb.
4) Löhneys, *op. cit.: ibid.*

Digitized by Google

re metallica. — Nella lavorazione a fuoco i Tedeschi distinguevano il Fórſten brand (fuoco al tetto), il Seitenbrand (fuoco alle pareti) ed il Sohlenbrand (fuoco al suolo); e quest'ultimo probabilmente si faceva a carbone. — Per *affocare la parete* poteva servire il *gatto*. « Der Seitenbrand kann erfolgen mit oder ohne » Prügelkatze [1] ». — Per *affocare il tetto*, che è il caso più comune e profittevole, il miglior modo di innalzare il centro calorifico, si è di collocarlo sopra un cumulo del materiale povero della miniera. « . . . ſo » wird eine trockene Mauer von den abgebrannten Puchgängen von » erforderlichen Höhe aufgeführt und die Holzſtöſſe darauf » angelegt ».

12. Ma percorrendo il testo del Breve, si riconosce che a questi vocaboli di *Bulga*, e *Bulgajolo* deve attribuirsi un significato ben differente, il quale mentre soddisfa pienamente ad una semplicissima derivazione etimologica, perfettamente si adatta al vero significato delle prescrizioni nelle quali detti vocaboli s'incontrano.

Bulga deriva semplicemente da *Bulge*, che significa bisaccia, sacco, otre: e di questi sacchi od otri si servivano anticamente i *bulgajoli* per estrarre dalle miniere, e portarli al giorno, i minerali scavati e le acque. — Agricola, nel trattato *De re metallica*, ci dice: « Terrae autem et saxa et res metal- » licae aliaeq; fossiles ligone cavatae vel ferramentis » excisae in vasis aut corbibus aut *saccis* e puteis » extrahuntur..... » E poco dopo: « Quidam *saccis*, » ex taurinis tergoribus factis, pro vasis utuntur..... » eorumque plerumq; tres rebus effossis pleni simul » extrahuntur, tres demittuntur, tres a pueris implen- » tur; hi Snebergi usitati sunt..... » E più sotto ancora: « Quaedam aquarum plena machinis extra- » huntur, ut moduli et *bulge*. Alia sunt lignea, » sicuti situlae et moduli: alia scortea, veluti » *bulge*..... » E finalmente: « Sed *bulgas* nostri » nominant maximos illos utres aquarios ex taurinis » tergoribus duobus et dimidio..... » — E nel glossario al fine dell'opera troviamo « *Utres* = Bulge » (auch liderne ſack) » come pure « *Bulga* per se hau- » riens aquas = Ringgebulge [2] ».

Ora questa così semplice derivazione etimologica dei vocaboli *Bulga* e *bulgajolo* corrisponde perfettamente al significato che li stessi vocaboli rappresentano nel Breve. Infatti i *bulgaioli* sono menzionati dal Breve nelle disposizioni colle quali si commina una ammenda alli operai che, dopo avere ricevuto una anticipazione per opera a prestarsi ad una data miniera, mancassero di compierla; e nelle medesime essi bulgajuoli, due volte menzionati, lo sono una volta a paro coi *picconieri* o minatori [lo picconieri soldi x, e lo burgajolo altrettanto] ed una volta invece a paro coi *fancelli di truogora* (li bulgajuoli et fancelli di truogora infine in soldi x a catuno e per ciascuno di loro). — Ora il picconiere era addetto al lavoro sotterraneo; mentre il *fancello di truogora* (V. n. 23) lavorava alla cernita dei minerali alla bocca della miniera; ed il *bulgajolo* addetto al trasporto dei materiali scavati dal sotterraneo alla bocca della fossa, poteva indifferentemente venire accomunato nella entità della multa or ai primi ora ai secondi; mentre se fosse stato un *affocatore* del sotterraneo, avrebbe dovuto esclusivamente venir pareggiato al picconiere che nel sotterraneo esercitava il suo lavoro.

13. In questo senso da me proposto resta pure perfettamente chiarito il passo del Breve nel quale si fa menzione della *bolga*: « *Ordiniamo, che ogni boctino debbia andare diricto, sì che la fune li vada diricto sensa bolga et sensa altra ingenia.....* ». Infatti si comprende, come per verificare la verticalità di un bottino o pozzo (V. n. 1) il mezzo più ovvio di facilitare la discesa della fune, anche nel caso che il bottino non fosse del tutto verticale, sia quello di attaccare, o lasciar attaccato, al capo discendente della fune il recipiente, o sacco — o *bolga* — che ordinariamente si adopera alla fossa per la estrazione del materiale.

Finalmente se si pon mente al « furnimento de le Meloni [1] » chiaro apparisce che il numero di dodici *bolghe* per una fossa che non possedeva che undici picconi, sarebbe stato realmente esagerato se si trattasse dei congegni per metter fuoco nelli scavi, congegni che erano nel fatto rarissimamente applicati; mentre questo numero è ragionevole se questo termine di *bolga* s'intende significare il sacco di pelle entro cui si estraevano al giorno i minerali scavati, come parmi ormai non vi sia dubbio che realmente questo e non altro debba significare.

SCIOMFA, SCIONFARE.

Dell'industria delle Argentiere ecc. § 117.
Breve: 61ª, 37; 117ª, 17-34; 118ª, 8, 17; 137ᵇ, 32-36; 144ª, 31-34.

14. Sciomfa. — Ha nel Breve il significato di vasca, di bacino di deposito delle acque. — Questa parola deriva dal tedesco Sumpf (antico Sunft) che nel linguaggio minerario indica l'infima cavità nella quale vanno a raccogliersi le acque di una miniera che poi vengono estratte al giorno « Eine in einem Gru- » benbaue hergeſtellte Vertiefung zur Anſammlung des Waſſers [2] ». Esempio: « Fiunt in profunditate argentifodinarum » fossae quae vulgariter « *Sump* » vocantur. . . ut ibi- » dem aqua in unum locum profluens congregetur, » ex eodem loco cum rotis aliisque studiosis instru- » mentis assidue extrahenda, ne suo defluxu vicina » demergat montana, quodque ibi laborantes aqua » sic retenta sine impedimento valeant laborare [3] ».

Nella preparazione meccanica dei minerali Sumpf significa vasca o bacino di deposito, nel quale si

1) Gaetschmann, Die Lehre von den bergmänniſchen Gewinnungsarbeiten: B, Bwb.

2) Agricola, Georgius, *De re metallica*, Libri XII. Quibus Officia, Instrumenta, Machinae ac omnia denique ad Metallicam spectantia. . . describuntur. Basileae 1556. Opera illustrata da numerose e interessantissime figure.

1) Documenti relativi alle miniere di Siena e di Massa, pag. 254.

2) B, Bwb.

3) Kuttenberger Bergordnung, 1300: B, Bwb.

Digitized by Google

raccoglie la vena minutissima trascinata dalle acque nel processo della lavorazione -- come nel glossario al fine dell'opera più volte citata di Agricola: « Sumpf = *lacuna* » e « Sumpflein = *lacusculus* ». — La vena minutissima così raccolta sul fondo del bacino piglia anch'essa nel linguaggio comune della preparazione meccanica la denominazione di Sumpf plurale Sümpfe. — E in questi diversi significati il vocabolo *Scionfa* si trova adoperato nel Breve.

15. *Scionfare* poi significa esaurire le acque di una miniera, e deriva dal tedesco Sümpfen che ha lo stesso significato, cioè « Die Waſſer aus einem Sumpfe » ausſchöpfen [1] » come: « Das Sumpfen der Waſſer mittelſt » einer Handpumpe und groſſer Kübel [2] ». — « Die Zuflüſſe » nahmen . . . raſch zu und konnten . . . nicht mehr geſumpft » werden [3] ».

GUSCIERNO DI FOSSA.

Dell'industria delle Argentiere ecc. § 120.
Breve: 102b, 27; 103a, 7; 120b, 43; 136a, 14-15; 115b, 14-15.

16. Questa espressione che indica nel Breve il complesso delli utensili o strumenti occorrenti al lavoro della fossa forse più direttamente che da Werkzeug deriva dalla parola Gezeug (o Gezähe) che è la specifica designazione nel linguaggio minerario. » Gezeug = jedes Werkzeug, welches der Bergmann bei ſeinen Ar» beiten gebraucht [4] ». Esempio: « Zechen — vorrath von al» lerley Eiſen und hand = Gezeug [5] ». — « Gezähe ſind alle » inſtrumenta, ſa die Bergleute zu Gewinnung der Gänge . . . » gebrauchen [6] ».

CURBA.

Breve: 118b, 20.

17. Curba. — Deriva evidentemente da Kurbel (o Haſpelhorn) che significa il manubrio in ferro col quale l'operaio fa girare il verricello che serve all'estrazione dei materiali o delle acque dai pozzi. Di questi manubrii il verricello ne ha ordinariamente due, uno a ciascuna estremità dell'albero, su cui s'involge o si svolge la corda. « Zwei an den » beiden Enden des Rundbaumes befindlichen, mit den Zapfen feſt » verbundenen Kurbeln, durch deren Drehung der Rundbaum » um ſeine Axe bewegt und dadurch das um denſelben geſchlungene » Seil auf= und abgewickelt wird [7] ». Esempio: « Die Haſpel» ſtützen bekommen oben Einſchnitte, worin Pfadeiſen liegen und » worauf der Rundbaum mit ſeinen zwey Haſpelhörnern oder » Kurbeln ruht [8] ».

Questo significato del vocabolo *Curba* è perfettamente consono alla prescrizione del Breve nella quale si indicano li oggetti che possono trovarsi alla bocca di una fossa *lassata* e che non si possano nè levare nè vendere se non dopo uno spazio di tempo prescritto. — Probabilmente la parte stà quà per il tutto; e deve intendersi per *curba* l'intero verricello, del quale del resto le due manovelle in ferro dovevano rappresentare la parte di maggior valore.

1) B. Bwb.
2) Zeitſchrift fur das Berg=, Hütt.n=und Salinenweſen: B, Bwb.
3) Bergmänniſches Taſchenbuch; *ibid.*
4) B, Bwb.
5) Span, Sechſhundert Bergurtel: B, Bwb.
6) Schöneberg, *op. cit.*, Anhang: B, Bwb.
7) B, Bwb.
8) Delius, Anleitung zu der Bergbaukunſt: B, Bwb.

STALLO.

Dell'industria delle Argentiere ecc. § 152.
Breve: 106a, 5.

18. Questo *stallo* che li Maestri del Monte non potevano ponere per la riveduta dei lavori sotterranei se richiesti non ne fossero, e che, quando richiesti ne fossero, non poteva aver più di III soldi al giorno, era probabilmente persona che veniva da essi delegata alla assistenza locale dei lavori in casi speciali: una specie di delegato, o assistente, o guardiano per la applicazione delle prescrizioni delli stessi maestri del Monte. E la parola potrebbe derivare da Staller, che indica un amministratore, un conduttore, — quello che gli inglesi chiamano un *manager*: onde il verbo = beſtallen: = einen in einem Amt anſtellen [1] = collocare uno in un ufficio — *installare*.

Ciò potrebbe anche venir confermato dalla mercede stabilita per questo agente subordinato in *soldi III lo die e non più*, se si pon mente che in altre prescrizioni del Breve è determinato che alli Maestri del Monte, che erano i più alti uffiziali tecnici, spettava l'onorario, allorchè dovevano per l'esercizio del loro ministero soggiornare alle fosse, di soldi xxx per settimana, cioè di soldi v al giorno.

STONFO.

Dell'industria delle Argentiere ecc. § 152.
Breve: 106a, 20-21.

19. *Stonfo* o *stonfa*, nel significato in cui è adoperato nel Breve deriva certamente dal vocabolo Stufe, Stuffe (dall'antico verbo Stufen) che indica un segno inciso nella pietra, nelle misurazioni dei lavori sotterranei. Esso corrisponde ad una *stazione di operazione* nel rilevamento, o « cordeggiamento » della fossa. « Stufe = ein von einem Markſcheider (rileva» tore dei piani sotterranei) oder Bergbeamten in das » Geſtein eingehauenes Zeichnen [2] ». — « Stuffe, ein Zeichnen » in Geſtein [3] » — « Signo in saxum inciso pangere » terminos = eine Stuffe ſchlahen [4] ». E nel vocabolario di Hoffmann « Markſcheide ſtufe ».

La derivazione etimologica soddisfa pienamente al senso del Breve, il quale prescrive quale sia l'onorario dovuto ai misuratori o « cordeggiatori » nelle fosse. « Per ciascuna *stonfa* soldi due. . . si veramente che non passi *stonfi* quattro (al giorno) ».

1) Hoffmann, Deutſches Wörterbuch.
2) B, Bwb.
3) Schöneberg, *op. cit.*, Anhang: B. Bwb.
4) Agricola, *op. cit.*

Digitized by Google

GALANZA, GHELETTA.

Dell'industria delle Argentiere ecc. § 157.
Breve: 130b, 25; 139a, 31.

20. Il vocabolo *Galanza* si è conservato fino al giorno d'oggi in Sardegna ed è più specialmente la designazione mineralogica della galena, o minerale di piombo. Mentre industrialmente la galena si chiamava dagli antichi ordinariamente *vena*, ed in oggi chiamasi *minerale*. — Esso deriva da Bleiglanz, che designa mineralogicamente il solfuro di piombo o galena.

21. I vocaboli *giletta, ghiletta, aguilecta* non indicano punto i minerali o le vene, come suppone la Memoria illustrativa del Breve; essi indicano il *litargirio* ossia l'ossido di piombo che si forma nella operazione della separazione dell'argento dal piombo, ossia nella *coppellazione*. — Ancora al presente questo litargirio si chiama in Germania Glätte — « Bey Freiberg erhält man aus 100 Theilen Glätte 80 bis 82 Theile Blei [1] ».

A questa semplice derivazione etimologica corrisponde il senso del Breve, nel qual non si menziona la *gheletta* che nelle disposizioni che si riferiscono alla fusione, giammai in quelle che riguardano le fosse.

ALBAGIO.

Dell'industria delle Argentiere ecc. § 160.
Breve: 123a, 1.

22. Albagio o Albace, indica nel Breve il materiale sterile che accompagna la vena piombifera, ossia la matrice di questa. — Potrebbe essere corruzione della espressione tedesca Oder Berg o öd Berg, la quale nel linguaggio minerario corrisponde al nostro *sterile*. « Durch bergmannischen Betrieb losgetrenntes oder » dabei abgefallenes Gestein, welches kein nutzbare Mineralien enthält [2] ». Come: « Der öd Berg solle mit Bleiß bei allen » Beben ausgelauffen, und khainewegs . . . in den Grüben » versetzt werden [3] ».

È una semplice supposizione.

FANCELLI DI TRUOGORA. — GOTTARE.

Dell'industria delle Argentiere ecc. § 169.
Breve: 123b, 18, 35.
Costituto di Massa: XXXIX, 1; 4; 9.

23. Colla espressione *fancelli di truogora* non sono punto designati nel Breve i *lavatori* della vena, e tantomeno i lavatori al crivello a scossa, come suppone la Memoria illustrativa del Breve, ma bensì i *cernitori* della vena medesima. Il Breve designa i *fancelli di truogora* come lavoranti alla bocca delle fosse; mentre la lavatura si faceva lungo i torrenti nelle apposite *piazze*, come è indicato dal Breve stesso. — Per questa cernita il *fancello* era provvisto di diversi recipienti in legno per riporvi le diverse qualità della vena cernita, come si pratica all'incirca ancora oggidì per mezzo delle *gavette* o delle *coffe*. — Questo recipiente si chiama in tedesco appunto Trog. Ce lo dice chiaramente Agricola: « res metallicae. . . cisiis vel capsis patent; exehun- « tur e cuniculis. . . ex utrisque *alveis* efferuntur ». E nel glossario in fine dell'opera « *Alveus* = Trog ». Anzi vi erano i *truogori* maggiori pel minerale greggio quale usciva dalla fossa, e i minori per la vena cernita. « *Alveus major* = bergtrog; *Alveus minor* = Erztrog ». Citerò ancora due esempi: « Nun » will ich reden von Trögen in welche die Erdschollen, Gestein, » Metall und andere Ding, die mann aus der Erde hauet, ge- » worffen werden [1] ». — « Der Trog aus Holz ist flach mulden- » förmig mit Eisenbändern beschlagen und mit Handgriffen versehen » oder hat Höhlungen an den Seiten zum Anfassen [2] ». — Non è dubbio pertanto che i *fancelli di truogora* erano i *discretores* alla bocca delle miniere, non i *lotores* nelle piazze da lavare, e tanto meno lavatori al *crivello a scossa*, il quale, se già esisteva come apparecchio di classificazione, non era ancora stato inventato come apparecchio d'arricchimento [secondo l'autorità del Gaetschmann] all'epoca cui il Breve si riferisce: » Das Siebsetzen ist muthmäßlich im 15, oder zu anfange 16. » Jahrhunderts erfunden worden [3] ».

24. Neppure si riferiva alla lavatura delle vene la parola *gottare* come suppone la Memoria illustrativa del Breve; giacchè questa parola proviene indubbiamente dal tedesco Kutten o Gutten che significa scavare nei rigetti (discariche) per ricavarne i minerali che vi si possono ancora trovare « Die Halden » umgraben um das noch darin vorhandene Erz auslesen [4] ». Come: « Es sol niemant kain Artz in den halden khutten [5] ». — A questa derivazione etimologica corrisponde una naturale interpretazione della prescrizione nella quale s'incontra questo vocabolo.

MODULATORI, TULANI, LAVORATORI DI TRUOGORA — SOFFROCTARE.

Dell'industria delle Argentiere ecc. §§ 169, 170, 171.
Breve: 31b, 38; 32a, 1-2; 137b, 16.

Non divido l'opinione della Memoria illustrativa che sotto le precedenti denominazioni s'intendano operai addetti alla lavatura del minerale; e ciò per le ragioni seguenti:

25. Sotto alla rubrica XLVII del primo Libro del Breve « De la festa di Sancta Maria d'Agosto » si prescrivono « li candili » per la festa in numero di otto, cioè: uno dell' Università di Villa; uno per la *Montagna;* in seguito quattro pei quattro quartieri

1) Lampadius — Taschenbuch der Hüttenkunde.
2) B, Bwb.
3) Bergordnung für das Erzstift Salzburg: B. Bwb.

1) Agricola, *op. cit.* — trad. di Bechius.
2) Serlo, Leitfaden zur Bergbaukunde: B, Bwb.
3) Gaetzschmann, Die Aufbereitung.
4) Bwb.
5) Bergordnung Kaisers Maximilian I, 1517: B, Bwb.

Digitized by Google

di Villa; il settimo pelli « vinajuoli, tavernarii et calzolai »; l'ottavo finalmente pei « *lavoratori di truogora et tulani et modulatori* ». — Osservo che non si parla dell'arte dei *guelchi* e che per conseguenza si deve supporre compresa nella Montagna, il cui candelo vien subito dopo quello dell'Università di Villa e prima di quelli dei quattro quartieri. Ora, se la Montagna comprende l'arte dei guelchi importantissima, a maggior ragione deve comprendere quella della lavatura della vena, che ha più stretta connessione col lavoro delle fosse. Osservo inoltre che il candelo delli « vinajuoli, tavernari et calzolai » avrebbe la precedenza sopra quello dei lavatori dei minerali, cosa che non mi pare consentanea ai grandi privilegi che erano accordati alli addetti all'Argentiera. — Credo pertanto che coi vocaboli sovranotati siano indicati non già delli operai d'Argentiera, ma dei semplici artefici comuni di città. Si parla di *lavoranti di truogora* e non già di *fancelli* di truogora: s'intendono qua probabilmente li artefici che confezionavano questo apparecchio, non quelli che se ne servivano alle fosse.

26. *Modulus* corrisponde a *benna* o *mastello* per l'estrazione dei materiali e delle acque come nella citazione già riferita da Agricola (v. n. 12) a proposito di *Bolga* [1]. — E i *Modulatori* dovevano essere li artefici che fabbricavano queste benne o mastelli.

27. Non saprei arguire la significazione della voce *tulani*, ma siccome essa è nel codice a capo della facciata, manca forse una qualche sillaba iniziale che ne chiarirebbe il significato.

Un esempio di questa possibilità stà nella parola *sofroctare*, la quale non indica punto una operazione di lavatura del minerale come suppone la Memoria illustrativa, ma stà semplicemente per *usufruttare* o *sfruttare* come dal testo del Breve risulta evidente.

TEGOLOCCIO.

Dell'industria delle Argentiere ecc. § 183.
Breve: 141b, 14.

28. Dal tedesco Tiegel (tedesco antico Tegel) che significa *crogiuolo* [2].

SMIRARE.

Dell'industria delle Argentiere ecc. §§ 188, 200.
Breve: 51a, 18-30; 134b, 16.

29. Questa parola il cui significato è indubbiamente *coppellare*, ossia far l'operazione della separazione dell'argento dal piombo, pare derivare dal tedesco Schmieren (antico tedesco Smiran) che corrisponde al nostro *lubrificare*, ossia stendere una materia grassa od oleosa sopra la superficie di un oggetto. — L'operazione della *coppellazione* consiste in una incessante ossidazione del piombo fuso che ha luogo alla superficie di questo. Il piombo si trasforma a poco a poco in ossido più leggero, che forma perciò la superficie del bagno piombifero, e che si fa incessantemente colar fuori del catino a misura che si forma. — Per cui l'applicazione del termine Schmieren a questa operazione non sarebbe fuor di luogo.

CENERACCIO.

Dell'industria delle Argentiere ecc. § 201.
Breve: 134b, 7, 8, 22, 29.

30. Come si è visto precedentemente (V. n. 21) il significato dato alla parola *Ceneraccio* nella Memoria illustrativa del Breve è erroneo; il *litargirio* che si ottiene nella disargentazione del piombo essendo indicato nel Breve col vocabolo *gheletta*, che è quello tuttora in uso nelle fonderie tedesche ai nostri giorni.

Il vocabolo *ceneraccio* indica evidentemente la *coppella* nella quale allora, come anche in oggi, la ultima separazione del piombo dall'argento aveva luogo: lo indica la parola per sè stessa, giacchè la coppella si faceva con *cenere*; lo indicano le espressioni del Breve, colà dove trattano del lavoro al ceneraccio.

Agricola *(De re metallica)*, laddove parla del confezionamento della coppella, così si esprime: « ipse » vero catinus conficitur ex pulvere terreno et » *cinere* ».

Esaminando poi bene le prescrizioni contenute sotto la rubrica LXXVIII del Breve, si riconosce come il lavoro alla coppella, o *ceneraccio*, si facesse già all'incirca in quei tempi, come in quelli descritti da Agricola. — La coppella è un apparecchio fusorio metallurgico nel quale il catino che riceve il piombo a disargentarsi si deve rifare per ogni operazione che si reca a fine ottenendo l'argento. Questo catino perchè bene resista nella delicatissima operazione deve essere fatto con cura, e senza interruzioni; onde le ammende comminate dal Breve all'operaio che si partisse prima del fine delle operazioni. — La prescrizione di *spianare lo ceneraccio*, che si trova nel Breve si riferisce appunto alla confezione del catino, e non allo scolo del litargirio durante l'operazione metallurgica propriamente detta come suppone la Memoria illustrativa. Ecco come descrive Agricola questo lavoro: « Eum autem *cinerem* » manibus compressis *aequat*, catinumque medium » versus declivere facit: tum pilo jam descripto » ipsum tundit: postea duobus pilis parvis format » canaliculum, per quem effluit spuma argenti (li- » targirio)..... Mox calceatus inscendit in catinum, » et eum undique pedibus calcat.... Canaliculo facto » siccum *cinerem* undique superiniicit cribro, ac eum » manibus *complanat*..... ». — La pena comunicata dal Breve per l'operaio mancante a questo lavoro di confezionamento è di XX soldi d'alfonsini minuti.

L'operazione metallurgica, la *coppellazione* pro-

[1] Nell'opera citata di Agricola, sono anche varii disegni di *Modulus*.
[2] Hoffmann, Deutsches Wörterbuch.

Digitized by Google

priamente detta, comincia dopo il confezionamento del catino o coppella, e dopo il suo riscaldamento.

« Sed jam tempus est ut ad secundam operam « veniamus » dice Agricola. Ora per questa seconda e molto più importante operazione, nella quale più non si tratta di *spianare lo ceneraccio*, ma bensì di *smirare* ossia di *coppellare* (V. n. 29) il Breve non si accontenta più di comminare all'operaio che abbandonasse il lavoro incompleto una ammenda di soldi xx d'alfonsini minuti, ma porta invece l'ammenda a libbre v di alfonsini minuti.

È evidente da tutto questo che il vocabolo *ceneraccio* indica la *coppella*, non il *litargirio*.

BELIFANNA.

Dell'industria delle Argentiere ecc. § 205.
Breve: 132b, 18, 25; 133b, 6, 12.

31. La derivazione etimologica della voce *Belifanna* è semplicissima, ma non riesce facile il farla concordare colle diverse prescrizioni del Breve, che ne fanno cenno. Credo tuttavia si possa dare di questo vocabolo una spiegazione sufficiente.

Belifanna deriva evidentemente da Bleipfanne; cioè *catino del piombo*, o catino piombifero. — Anche il dizionario (non specialmente tecnico) del D.r Hoffmann indica il vocabolo Bleipfanne: « ein » eisernes Gefäß, in welches das Blei nach dem Frischen eingelassen » wird ».

Ma dalle prescrizioni del Breve apparisce chiaramente, come non si tratti di un semplice apparecchio fusorio, ma bensì di un *materiale argentifero* compreso fra i prodotti della *coppellazione* ossia separazione dell'argento dal piombo.

Dietro questi due dati, ai quali la spiegazione del vocabolo deve soddisfare, io ritengo che desso corrisponda a quello, che i coppellatori chiamano al giorno d'oggi *fondi di coppella*.

La coppella, dopo l'operazione della coppellazione, resta completamente impregnata di ossido di piombo, e quindi può benissimo chiamarsi un catino piombifero. D'altra parte l'espressione del Breve « trattò ad fine l'ariento lo possa levare della *bellifanna* » corrisponderebbe perfettamente a tale interpretazione.

Agricola nel suo trattato *De re metallica* chiama questi fondi di coppella *Molybdena*. E nel glossario in fine dell'opera troviamo: « *molybdena idem quod* » *plumbago* » e « *plumbago fornacum* – herdplei » (herdblei) ossia piombo della coppella; poichè « Herd . . . » bedeutet . . . auf Gold — und Silberhütten die mit Bleioxidul » durchdrungene Asche oder Test, welche als Grundlage bei dem » Treiben diente [1] ». — Ed intorno a questa *molybdena* ecco come Agricola si esprime: « extracto vero ex » catino panem argenteum lapidi imponit, et altera » eius parte *molybdenam*, altera spumam argenti » (litargirio) malleo decutit . . . sic molybdena re- » manens in catino plerunq; alta est palmum: *quae* » *sublata* cinis reliquus rursus cribratur: quod re- » sidet in cribro, *quia molybdena est*, ad molybde- » nam adjicitur. Cinis vero qui caecidit per cribrum » eumdem quam prius praebet usum ». — Ci sembra pertanto che secondo la proposta interpretazione il passo più specifico del Breve « tratto ad fine l'ariento levarlo dalla bellifanna » avrebbe una soddisfacente spiegazione.

Li altri passi del Breve relativi alla *Belifanna* confermano soltanto che questo prodotto era un prodotto *argentifero*. Ora sebbene al giorno d'oggi i fondi di coppella in generale non siano che modestamente argentiferi, e quindi si considerino solo come un prodotto specialmente piombifero da ripassarsi nelle operazioni di fusione ordinarie dei minerali di piombo argentifero, tuttavia si deve notare: 1° Che probabilmente nei tempi antichi la confezione della coppella era molto meno perfezionata che al giorno d'oggi, e che quindi durante l'operazione l'ossido di piombo, che andava impregnandola, trascinava seco maggior proporzione di piombo argentifero; 2° Che certamente l'argento aveva in quell'epoca un maggior prezzo rispetto alle derrate alimentari che non al giorno d'oggi [2]; maggiore ancora poi rispetto al piombo. — Per cui realmente la *Belifanna* — o *molybdena* — doveva essere annoverata fra i materiali argentiferi.

Dietro tali motivi, credo si possa ritenere che col termine di *Bellifanna* o *Bellitrame* le prescrizioni del Breve indicano quei prodotti accessorii della coppellazione del piombo, che attualmente chiamano i disargentatori *fondi di coppella*.

[1] Lampadius, *op. cit.*
[2] Cibrario, Economia politica del Medio Evo.

Digitized by Google

INDICE ALFABETICO

DEI

VOCABOLI DEL BREVE ESAMINATI NELLA NOTA

Albagio ..... al num. 22
Antiguindo ..... » 10
Belifanna ..... » 31
Bolga ..... » 12
Bolgajuolo ..... » 12
Bottino ..... » 1
Canale ..... » 2
Cantina ..... » 5
Ceneraccio ..... » 30
Curba ..... » 17
Dorgomena ..... » 4
Fondorare ..... » 4
Galanza ..... » 20
Gattiviera ..... » 11
Gheletta ..... » 21
Gottare ..... » 24
Guindo ..... al num. 10
Guscierno di fossa ..... » 16
Modulatori ..... » 26
Rificare ..... » 9
Sciomfa ..... » 14
Scionfare ..... » 15
Siliffare ..... » 7
Smirare ..... » 29
Soffroctare ..... » 27
Sparrone ..... » 6
Stallo ..... » 18
Sticcare ..... » 8
Stonfo ..... » 19
Tegoloccio ..... » 28
Truogora (fancelli di) ..... » 23
Tulani ..... » 27

Digitized by Google

VILLA DI CHIESA

NOTIZIE STORICHE

Digitized by Google

Digitized by Google

VILLA DI CHIESA

NOTIZIE STORICHE

1. In nessuna storia o documento si trova menzione di Villa di Chiesa prima della metà del secolo XIII; anzi anche nella più antica memoria che ne abbiamo dopo quel tempo sembra essere corso errore. Dice il Fara [1], che l'anno 1257 i Pisani mandarono in Sardigna con forte armata il conte Ugolino, il quale, posto l'assedio a Santa Igia (era la principale fra le ville o borghi di Cagliari) colle sue schiere, e colle Sarde guidate da Mariano Giudice d'Arborea, la prese a forza il dì 22 luglio, e la distrusse a ferro e fuoco, fuggendone, soggiunge il Fara, gli abitanti a Villa di Chiesa; ma che questa parimente venne occupata da Ugolino, e cinta di mura, ed ottimamente afforzata. Non solo tale narrazione discorda da quella dei documenti contemporanei pisani e genovesi, nessuno dei quali fa menzione di tal fuga degli abitanti, resa anche più improbabile dalla grave distanza ch'è tra Cagliari e Villa di Chiesa; ma inoltre è certo, che a quel tempo tutto il territorio da Siliqua infino al mare di ponente, e perciò anche il luogo dove è Villa di Chiesa, già era, come vedremo, in potere dei conti di Donoratico, i quali perciò già si dicevano *Signori della terza parte del Regno di Cagliari*. Si aggiunge, che Giudice d'Arborea al tempo della presa di Santa Igia era Guglielmo conte di Capraja, e non Mariano. Teniamo adunque per fermo, che il Fara, traendo forse la notizia da memorie sarde staccate, abbia confuso i tempi ed i fatti. Ma per ciò stesso che al tempo della caduta di Santa Igia in mano dei Pisani i conti di Donoratico già erano signori della terza parte del Regno di Cagliari, sembra probabile che anche Villa di Chiesa già fosse a quel tempo fondata.

2. Lamberto Visconti, pisano, presa in moglie Cesilia, figliuola di Parasone Giudice di Gallura [1], aveva occupato dapprima quel Giudicato, e poscia suo figliuolo Ubaldo anche quello di Cagliari. Ma da questo fu scacciato dai figliuoli dell'antico Giudice Parasone: uno dei quali, Guglielmo, ritenne il Giudicato di Cagliari; l'altro, Comita, alcuni anni dopo occupò quello di Arborea. Il regno loro fu breve tuttavia; che a Guglielmo, morto senza prole, successe Giovanni o Chiano, figliuolo, a quanto pare, di una sua sorella, forse di Agnese moglie di Rainero de' Bulgari; ed a Comita successe nel Giudicato Arborense, probabilmente per conquista, Guglielmo conte di Capraja. È incerto in quale anno a Comita succedesse Guglielmo di Capraja, ma sembra essere avvenuto poco prima del 1250. Indi a non molto unitisi Guglielmo Giudice d'Arborea, Chiano o Giovanni di Ubaldo Visconti, erede di Ubaldo Visconti Giudice di Gallura [2], e Gherardo ed Ugolino, conti di Donoratico, invasero ed occuparono tutto il Giudicato Cagliaritano, restando al Giudice Chiano soltanto la città di Cagliari coi luoghi circonvicini, ed alcune rocche; e, diviso tra se il paese, catuno dei tre collegati prese il titolo di *Signore della terza parte del Regno di Cagliari*. Di questo, le curatorie di Sulcis e di Sigerro toccarono ai due di Donoratico: Gherardo ebbe la curatoria di Sulcis, Ugolino quella di Sigerro: e catuno di essi prese il titolo di *Signore della sesta parte del Regno di Cagliari*.

3. Siccome gl'invasori del Giudicato erano Pisani, Chiano invocò a sua difesa l'ajuto di Genova, e l'anno 1256 le affidò la custodia di Cagliari; ma indi a poco fu vinto ed ucciso, e gli successe

N. B. I rinvii fra parentesi quadrate rimandano ai §i delle presenti *Notizie Storiche;* quelli fra parentesi rotonde, alla seguente Memoria sulla *Industria delle argentiere in Villa di Chiesa.*

§ 1. [1] *De Rebus Sardois*, Lib. II, pag. 204 dell'edizione originale (Torino, 1835).

§ 2. [1] *Poesie d'Arborea edite ed inedite, illustrate dal conte* CARLO BAUDI DI VESME; *Parte terza*, Poesie italiane, *Not.* CV, § 3.

[2] « Ex hoc publico instrumento sit omnibus manifestum, » quod dominus Hubaldus Vicecomes Judex Gallurensis, infirmus cor- » pore sanus tamen mente..... constituit, fecit et » ordinavit Johannem Vicecomitem quondam domini Hubaldi Vice- » comitis suum legittimum heredem in Regno et super Regno Gal- » lurensi..... Item reliquid et esse voluit, ut dominus Gual- » ganus Vicecomes quondam Ugolini Schiacciati esset rector et gu- » bernator de Regno Gallurensi et super Regno et super bonis dicti » Regni pro suprascripto Johanne, usquequo dictus Johannes fuerit » in etate. » Testamento di Ubaldo Giudice di Gallura, dei 27 gennajo 1238.

Digitized by Google

Guglielmo Cepola, suo cugino germano, ossia figliuolo di una sorella di sua madre [1]. L'anno seguente Santa Igia e tutta Cagliari fu presa dai Pisani, ed aggiunta al terzo del Regno Cagliaritano che era sottoposto al Giudice di Gallura, che a reggerla in suo nome pose un *Giudice di fatto* [2]. Guglielmo Cepola morì indi a poco in Genova, dopo aver legato a quel Commune le sue vane ragioni. — Così periva per non risorgere il Giudicato Cagliaritano.

4. Alcun tempo dopo si mutava in parte lo stato di cose che abbiamo esposto relativamente al terzo del Giudicato di Cagliari, che nella divisione era toccato al Giudice di Gallura. Circa l'anno 1272 essendo sorta guerra tra Giovanni Visconti Giudice di Gallura e il Commune di Pisa, l'impresa contro il Giudice in Sardigna fu commessa ad Anselmo di Capraja, come nemico del Visconti [1]; il quale, venuto a battaglia col Giudice, coll'ajuto anche di Mariano Giudice d'Arborea ed alleato di Pisa lo sconfisse nelle pianure di Gippi e Tregenda, le quali due curatorie formavano parte appunto dell'antico Giudicato di Cagliari. Per questa vittoria Cagliari dalla signoria dei Giudici di Gallura passò sotto la dominazione di Pisa, e fu questo il principio della dominazione diretta del Commune Pisano in Sardigna; laddove dapprima vi aveva soltanto, ad intervallo di tempo e di luoghi, goduto privilegi, o avuto vassalli o tributari alcuni dei Giudici o Signori nell'isola. Gran parte delle altre terre del Visconti, e particolarmente di quelle che già costituivano la sua terza parte del Regno di Cagliari, restò ad Anselmo di Capraja, che perciò da quel tempo troviamo, col Giudice d'Arborea, con quello di Gallura, e coi conti di Donoratico, annoverato fra i Pisani Signori in Sardigna, e dopo lui i suoi eredi [2]. Ai Visconti restò dapprima tuttora pressochè intero il Giudicato di Gallura; ma anche di questo furono di mano in mano quasi al tutto spogliati, essendone occupati i luoghi maritimi del Commune di Pisa, e molti altri dal Giudice d'Arborea.

5. La terza parte dell'antico Regno di Cagliari che era toccata ai conti di Donoratico è ricchissima in miniere di piombo, o, come allora dicevansi, *argentiere;* la coltura delle quali già da lungo tempo se non al tutto abandonata, certo era per ogni dove negletta e languente. I nuovi signori, e i soldati di ventura che li seguirono, la ripresero con sommo ardore; e già l'anno medesimo della intera caduta del Giudicato di Cagliari, e così pochi anni dopo che le curatorie di Sulcis e di Sigerro erano venute in potere dei conti di Donoratico, troviamo menzione di navi Pisane che partivano di Sardigna cariche d'argento.

6. A far rifiorire stabilmente quest'industria era necessario sopratutto dar opera, che numerosi d'ogni parte vi accorressero i lavoratori; e al sodisfacimento appunto di questo principale bisogno nella curatoria di Sigerro si deve l'origine ed il rapido incremento di Villa di Chiesa. L'antica tradizione fra i Sardi [1], il diritto di asilo che difatti era stabilito in Villa di Chiesa e vi durava ancora sotto la dominazione aragonese, la natura medesima delle cose, rendono assai probabile l'opinione di coloro, che attribuiscono a Villa di Chiesa un'origine conforme a quella ch'ebbe l'antica Roma: differendo tuttavia in ciò, che a Roma, nata fra le lotte a difesa e ad offesa contro le città vicine, all'asilo convennero sopratutto uomini avvezzi al sacco e alle prede; laddove a Villa di Chiesa, nata all'industria e al lavoro, intorno alla Chiesa che probabilmente fu stabilita centro dell'asilo e d'onde il luogo trasse il nome, convennero principalmente, per l'una parte persone agiate, che fra gli addetti all'industria e ai lavori delle argentiere speravano ampii lucri dal loro denaro e dai loro commerci; e per altra parte viepiù numerose persone prive di fortuna, spesso anche cariche di debiti altrove contratti, al pagamento dei quali dacchè erano in Villa di Chiesa o nella sua argentiera più non potevano venire astretti; talvolta anche rei di non gravi maleficii, pei quali in quel luogo d'asilo era loro assicurata l'impunità. — Essendo periti quasi tutti i documenti riguardanti Villa di Chiesa durante la signoria dei conti di Donoratico, non conosciamo il tenore del bando o statuto primitivo, col quale vi fu stabilito questo dritto d'asilo; crediamo tuttavia che, salvo forse qualche restrizione apportatavi al tempo del passaggio di Villa di Chiesa dalla signoria dei Donoratico a quella del Commune di Pisa, esso sia fedelmente espresso nelle prescrizioni a ciò relative, e che altrove riferiamo (§ 19), contenute nel Breve dell'anno 1327, tratte evidentemente dai Brevi anteriori.

7. Questo modo, al tutto difforme dai costumi odierni, ma del quale non sono infrequenti gli esempii nella storia del medio evo, ed il numero inoltre e la ricchezza delle argentiere, e le leggi e le consuetudini del luogo tendenti tutte a promuovere quell'industria, accrebbero talmente in breve tempo la popolazione di Villa di Chiesa e la resero sì fio-

§ 3. [1] *Liber Jurium*, T. I, Doc. DCCCLIX (pag. 1199); *Cod. Dipl. Sard.*, XIII, LXXXVI (T. I, pag. 363).

[2] *Cod. Dipl. Sard.*, XIII, CIII (Tom. I, pag. 382, col. 2, lin. 11-12).

§ 4. [1] RONCIONI, *Storie Pisane*, pag. 577; all'anno 1772-73.

[2] « Judicem Gallure, Comitem Ugolinum, heredes comitis » Gerardi, comitem Anselmum, et procuratorem et factorem domni- » celli Arboree ». *Brevis Pisani Communis, anni* MCCLXXV, *fragmentum*, presso BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa*, Vol. I, pag. 50. — « Heredes Judicis Gallurii vel eorum tutores, Comitem Ugolinum, » heredes comitis Gerardi, Comitem Anselmum, et procuratorem et » factorem Judicis Arboree ». *Breve Pisani Communis, anni* MCCLXXXVI, Lib. I, cap. CLIIII, presso BONAINI, *l. c.*, pag. 274. — « Judex Gal- » lurensis, comes Facius, comes Raynerius, comes Ugolinus, et si » quis ex eis non superesset successores illius et eorum qui non su- » peressent, et heredes quondam comitis Anselmi ». E più sotto: « Judex Arboree, comes Ugolinus, comes Facius, comes Raynerius » ejus frater, Judex Galuriensis, heres quondam comitis Anselmi, vel » aliquis ex predictis ». Documento dell'anno 1288, nel *Liber Jurium Reip. Genuensis*, Vol. II, 144 *d*, 145 *d*. — Quindi appare, che mal si apponeva il MARTINI (*Pergamene ecc. d'Arborea*, pag. 84, not. 30), supponendo che Mariano Giudice d'Arborea fosse lo stesso che il conte Anselmo, in conseguenza di un mutamento di nome.

§ 6. [1] P. F. JORDE ALES: *Successos Generales de la Isla y Reyno de Sardeña*; Tomo II, cap. LXII, num. III (MS.).

Digitized by Google

rente, che, sorta appena da circa cinquant'anni, già verso la fine del secolo XIII era, dopo Cagliari, il luogo più importante di quel Giudicato. La più antica menzione di Villa di Chiesa in documento di fede e data certa si è un Repertorio di beni che la chiesa di san Lorenzo di Genova aveva in Sardigna, dei 5 luglio 1272, nel quale, oltre un gran numero di servi e di ancelle in altri luoghi, si notano in Villa di Chiesa Forata Cuicu, e Giovanni Cerci suo figliuolo [1]. Prossime per tempo a questo breve cenno, ma assai più importanti, sono le due iscrizioni del tempo del conte Ugolino, le quali tuttora si leggono alla chiesa maggiore o di Santa Chiara, ora catedrale, di quella città [2]. Fu questa chiesa edificata per opera ed a spese degli abitanti; e cominciata l'anno 1285, essendovi Guidone da Sentate podestà pel conte Ugolino; fu compita essendo podestà messer Pietro Canino, al tempo che il conte, che nell'iscrizione è detto *Re e domino*, *Signore della sesta parte del Regno di Cagliari*, era podestà di Pisa, e così prima della sua prigionia, ch'ebbe principio in ottobre dell'anno 1288.

8. La tragica morte del conte Ugolino, avvenuta l'anno 1289, fu cagione di tumulti anche in Sardigna, e poscia di guerre, per le quali indi a pochi anni quella sesta parte del Regno di Cagliari, tolta alla signoria dei discendenti del Conte, passò sotto la dominazione diretta del Commune di Pisa. Quando il conte Ugolino fu chiuso nella torre dei Gualandi con due de' suoi figliuoli, Gaddo ed Uguccione, e due nipoti, era in Genova prigione dal tempo della battaglia della Meloria Lotto, altro suo figliuolo, e padre di Anselmuccio; e un altro dei figliuoli, Guelfo, padre di Nino detto il Brigata, colla moglie Elena figliuola del re Enzo era in Cagliari, che dalla signoria del Giudice di Gallura era passata, come sopra [§ 4] notavamo, alla dominazione diretta del Commune Pisano, e dove era stato mandato a reggervi le cose di Sardigna mentre il padre teneva la suprema potestà in Pisa [1]. Udita la morte crudele del padre e del figliuolo, pensò Guelfo dapprima ad assicurarsi dal pericolo, che la parte vincitrice in Pisa volesse esterminare per intero la discendenza del conte Ugolino. Lasciata adunque Cagliari, si ritirò in Villa di Chiesa, luogo principale di que' suoi dominii, e vi si preparò a difesa; occupò inoltre ad inganno il castello di Giojosa Guardia presso Villamassargia, che era nella curatoria di Sulcis ed apparteneva al conte Bonifazio figliuolo del conte Gherardo. Alcun tempo dopo, il conte Lotto fratello del conte Guelfo si riscattava dalla prigione dei Genovesi pel prezzo di lire ventimila di genoini; e la sua liberazione era agevolata appunto dai patti che, per vendicare la barbara morte del padre e del figliuolo, stringeva in Genova contro Pisa [2]. Appena fu libero, raccolti numerosi amici e consorti, si recò in Sardigna, dove congiunti i due fratelli si adoperavano ad afforzarsi ed estendere la loro signoria. — A questo tempo appartiene un prezioso documento, che ci dà importanti notizie intorno al reggimento di Villa di Chiesa sotto la signoria dei conti di Donoratico; e dal quale inoltre sappiamo, che essendo in Villa di Chiesa dissetta di viveri, i conti Guelfo e Lotto concorsero colla università [§ 11] di Villa in comperare di Sicilia frumento per fornire quella popolazione [3].

9. I Pisani, che intanto avevano fatto pace coi Fiorentini e colla lega guelfa, escludendo per patto espresso dalla pace Guelfo e Lotto e i loro figliuoli e nipoti e tutti i discendenti del conte Ugolino, che intanto si erano afforzati ed avevano recato ai Pisani gravi danni in Sardigna [1], ora si apprestavano a combatterli, e spogliarli dei dominii che avevano nell'isola. Diede occasione a cominciare la guerra la crudele vendetta presa dal conte Guelfo contro uno dei partecipi alla uccisione del conte Ugolino e dei figliuoli. Mentre il conte Guelfo era in Villa di Chiesa, venne in quelle parti Vanni Gubbetta, che, come vicario dell'Arcivescovo Ruggiero degli Ubaldini, aveva preso parte a quanto questi aveva operato contro il conte Ugolino; come parimente era stato fra i partecipi Bonaccorso Gubbetta fratello di Vanni. Essendo adunque venuto fatto al conte Guelfo di avere nelle mani il Vanni, lo fece attanagliare per Villa di Chiesa su una carretta, e poscia squartare da quattro cavalli.

10. Avuta notizia del fatto i Pisani l'anno 1294 mandarono in Sardigna con molti armati Lupo Villani, il quale, unitosi a Mariano Giudice d'Arborea, mosse guerra ai due fratelli [1]. Il Giudice d'Arborea era potentissimo a quel tempo in Sardigna, possedendo, oltre quello d'Arborea, che già prima era il maggiore dei quattro Giudicati [2], anche la terza parte di quello di Cagliari, e inoltre molti luoghi acquistati a danno di quelli di Torres e di Gallura. Avendo adunque i Pisani e il Giudice Mariano colle loro genti riunite posto assedio a Villa di Chiesa, luogo già prima fortissimo, e dai due fratelli stato vieppiù fortificato, l'ebbero a patti; e mentre vi entravano dall'una porta, ne uscivano i conti dalla parte opposta colle loro genti, per andare a difendersi nel forte castello dell'Acquafredda presso Siliqua. Ma nell'escire di Villa cadde il cavallo al conte Guelfo, che vi restò preso sotto; onde raggiunto e gravemente ferito e

§ 7. [1]) Citiamo secondo il manoscritto; presso il Tola (*Cod. Dipl. Sard.*, XIII, CXI) si legge *Tullii* per *Cuicu*, e sono omesse le parole *suus filius*.

[2]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIII, II; III. Vedi anche *Il Propugnatore. Studii filologici, storici e bibliografici* ecc. Vol. V, Parte I (Bologna 1872), pag. 21-27.

§ 8. [1]) PTOLOMAEI LUCENSIS *Annales*, apud MURATORI, R. I. S., XI, 1296, AB; ANONIMUS *Continuator* CAFFARI, in *Monum. Germ. Hist., Script.* T. XVIII, 318, 48-51.

[2]) PTOLOMAEI LUCENSIS, 1299, C.

[3]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIII, IV.

§ 9. [1]) PTOLOMAEI LUCENSIS, *loc. cit.*, 1299, D.

§ 10. [1]) RONCIONI, *Storie Pisane*, pag. 657-658; PTOLOMAEI LUCENSIS, *loc. cit.*, 1299 E.

[2]) *Lettera di Giorgio di Lacono al suo nipote Pietro di Lacono*, (MARTINI, *Pergamene d'Arborea*, pag. 152, lin. 40; e *Poesie d'Arborea edite ed inedite, illustrate dal conte* CARLO BAUDI DI VESME; *Parte seconda*, Poesie latine, VII, § 98).

Digitized by Google

fatto prigione fu condotto dapprima a Terranova, capoluogo già del Giudicato di Gallura, ma che, come alcuni altri luoghi principali di quel Giudicato, era stata tolta ai Visconti dal Commune di Pisa. Riscattato poscia dal fratello Lotto colla cessione ai Pisani del forte castello dell'Acquafredda, si ricoverò a Sassari, dipendente allora da Genova; e indi a poco, di cordoglio in vedersi da un'altezza quasi reale, in sì breve tempo caduto in basso stato, spogliato de' suoi dominii, e oppresso da tanti infortunii, moriva presso quella città, nel luogo detto *Sette Fontane* [3]. Non si sa dove nè per qual modo, ma circa il tempo medesimo morì anche il conte Lotto [4]; ed i Pisani e il Giudice d'Arborea si sottoposero, oltre Villa di Chiesa, molte terre sia di quelle già appartenenti al conte Ugolino nel Giudicato di Cagliari, come di quelle dei Giudicati di Torres e di Gallura; e nominatamente Mariano occupò tutta quella parte dell'antico Regno di Cagliari che aveva appartenuto al conte Anselmo, sì che per alcun tempo i dominii di Arborea si estesero fin oltre Capoterra presso Cagliari; ma poco prima della sua morte, avvenuta l'anno 1295, Mariano legò e donò questa sua recente conquista nel Giudicato di Cagliari al Commune di Pisa. Avendo poi il Giudice di Gallura, tolta forse occasione dalla morte di Mariano, alleatosi coi Genovesi, mossa guerra, quantunque infelice, per ricuperare le terre del suo Giudicato a Giovanni figliuolo e successore di Mariano e ai Pisani in Sardigna [5], sembra che, colta l'occasione, i figliuoli del conte Guelfo abbiano ricuperato le loro terre, o più veramente che Villa di Chiesa sia stata tenuta in tutto quell'intervallo dal Giudice d'Arborea. Questo pare certo, ed è dimostrato da un attento esame dei documenti [§ 15], che soltanto l'anno 1302 la sesta parte del Regno di Cagliari che fu del conte Ugolino, e nella quale era Villa di Chiesa, passò stabilmente alla dominazione diretta di Pisa.

11. Ma prima di farci a trattare di questo secondo e ancor più breve periodo della storia di Villa di Chiesa, converrà esporre, per quanto lo permette la scarsità dei documenti, quale ne fosse la forma di reggimento durante il mezzo secolo, che vi durò la signoria dei conti di Donoratico. — Questi tenevano i loro dominii di Sardigna sotto la dipendenza feudale da Pisa, e con obligo di censo o tributo; ma, potentissimi allora, in realtà vi esercitavano la loro signoria in modo al tutto indipendente. Già abbiamo veduto, ed è confermato da numerosi documenti, come il conte Ugolino ed i suoi discendenti, signori di quella parte del Giudicato di Cagliari della quale trattiamo, prendevano il titolo di *Signori della sesta parte del Regno di Cagliari*; anzi in un documento publico e contemporaneo, ossia l'iscrizione apposta alla porta maggiore della chiesa di Santa Chiara, al conte Ugolino per tale signoria è dato il titolo di Re [1]. Ma laddove Guglielmo di Capraja, parimente quale vassallo di Pisa, impossessatosi del potente Giudicato d'Arborea, e poscia della terza parte del Regno di Cagliari, stabilì in Sardigna la sua dimora, e i suoi successori seguirono il saggio esempio, onde non solo più volte i Pisani tentarono invano di spogliarli dei loro dominii, ma anzi vieppiù crebbero in potenza, in tanto che già quasi aspiravano alla signoria di tutta l'isola: i Giudici di Torres e di Gallura e i conti di Donoratico si recavano bensì di quando in quando ai loro dominii di Sardigna, ma per lo più si fermavano in Pisa o ne' suoi dominii di terraferma, prendendo parte vivissima a tutte le fazioni onde era agitata e sconvolta la loro città. Così il conte Ugolino, mentre in Villa di Chiesa gli si dava nome di Re e Domino della sesta parte del Regno di Cagliari, dicevasi parimente ed era di fatto podestà di Pisa, dove indi a poco finiva la sua potenza e la vita nel modo che a tutti è noto. A tenere le loro veci in Sardigna solevano mandare vicarii, che sotto vario nome reggevano quelle province: quelli dei conti di Donoratico nei loro dominii nel Giudicato di Cagliari avevano nome di *Podestà* [2], e al loro governo davano anche titolo di regno [3]. È incerto se inoltre, come poscia sotto Pisa, a ciascheduno dei luoghi principali fossero preposti Rettori; ma questo è certo, che nominatamente Villa di Chiesa e Domusnovas avevano proprio Statuto o Breve redatto da persone a ciò da essi delegate, e proprii amministratori eletti dalla popolazione medesima. L'unione dei cittadini per tal modo governati prendeva nome di *università;* che così in Sardigna costantemente si denominava quello che sul continente italiano era detto il *commune;* quest'ultimo nome sembra che allora in Sardigna si riserbasse a quei luoghi che ora diciamo *republiche*, ossia che non solo si governavano a commune, ma non erano soggetti ad altrui signoria. Così costantemente nei documenti Sardi di quella età; nei documenti Pisani all'incontro è talora dato, secondo l'uso italiano, il titolo di *commune* anche alle città e ville di Sardigna [4].

12. Un prezioso documento, del quale già sopra [§ 8] abbiamo fatto menzione, dimostra che tale era difatti la forma di reggimento di Villa di Chiesa già al tempo dei conti di Donoratico. È questo una procura passata l'anno 1295 da Guglielmo Sardano e Muccio da San Gemignano a due loro compagni, Ferrario da Queralto e Guglielmo de Terres, Catalani, per esigere il prezzo di 1700 moggia di frumento venduto a Guelfo e Lotto conti di Donoratico

3) Tola, *Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna*, Tom. II, pag. 225, not. — Ptolomaei Lucensis, *loc. cit.*, 1299, E.

4) Maccioni, *Memorie d'illustri uomini Pisani.*

5) Martini, *Pergamene ecc. d'Arborea*, pag. 361; *Poesie d'Arborea edite ed inedite illustrate dal Conte* Carlo Baudi di Vesme; *Parte seconda*, Poesie Sarde, III, iii, st. 8 e 9; Roncioni, *Storie Pisane*, pag. 619-660; Ptolomaei Lucensis, *loc. cit.*, 1299 E - 1300 A.

§ 11. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIII, iii.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIII, i; ii; iii.

3) « Regnante Guidone de Sentate, Potestate..... pro magnifico e potente viro domino Comite Ugolino de Doneratico ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XIII, ii.

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, v, 11-12; xi passim; xvii, 7-33.

Digitized by Google

e Signori della sesta parte del Regno di Cagliari; il prezzo di altre moggia 1526 dalla Università di Villa di Chiesa e dal suo Camerlingo; e il prezzo di moggia 609 da Pietro Yserni di Narbona [1]. Appare da ciò, che fino da quel tempo Villa di Chiesa amministrava essa medesima i suoi interessi, faceva compre e contraeva debiti, e perciò aveva proprie entrate, e proprii officiali. Degna di nota crediamo inoltre l'ampia parte presa da Guelfo e Lotto di Donoratico nella spesa per fornire di grani le terre loro dipendenti. Della facoltà già a quel tempo lasciata a Villa di Chiesa di amministrare sè medesima abbiamo una nuova testimonianza in ciò che troviamo asserito nel Breve, che la chiesa di Santa Chiara e quella di Santa Maria di Valverde furono edificate dagli uomini di Villa, e che a questa perciò apparteneva la elezione degli operarii [2].

13. Un'altra opera di molto momento, che dimostra come Villa di Chiesa provedesse ai bisogni della sua popolazione e fosse a quel tempo fiorente, fu da essa eseguita negli ultimi anni della signoria dei Conti di Donoratico [1]: l'acquedotto, che da alcune sorgenti copiose e perenni nel luogo detto Bangiargia conduce ancora ai nostri tempi l'acqua a Villa di Chiesa.

14. Al tempo similmente della signoria dei Conti di Donoratico deve riferirsi l'Ospedale detto di Santa Lucia in Villa di Chiesa. Non ne troviamo bensì memoria in alcun documento anteriore alla dominazione del Commune Pisano, allorchè l'Ospedale di Villa di Chiesa era passato sotto la dipendenza dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa; ma già nei documenti dei primi anni della dominazione pisana è menzionato come opera antica, essendovi chiamato Ospedale di Santa Maria, *quod olim vocabatur Hospitale sancte Lucie* [1]. Appare adunque che, forse in segno di dipendenza dall'Ospedale Pisano, si tentò dapprima mutargli nome; ma la denominazione antica prevalse, ed essa è costantemente adoperata in tutti i documenti degli anni posteriori. Il trovarsi poi l'Ospedale di Santa Lucia annesso a quello che fu sotto gli Aragonesi il palazzo reale, e che da principio era senza dubio il palazzo dei conti di Donoratico, indurrebbe a credere, che a questi appunto si debba principalmente la fondazione di quell'Ospedale.

15. Abbiamo sopra riferito le scarse notizie che ci rimangono intorno alla guerra mossa dal Commune di Pisa ai discendenti del conte Ugolino. Ma per nessuna storia o documento è conosciuto, quando e come la sesta parte del regno di Cagliari, ossia la Curatoria di Sigerro, che fu dapprima del conte Ugolino e poscia de' suoi figliuoli, sia passata sotto la dominazione diretta di Pisa. Abbiamo tuttavia probabili e quasi certi indizii, che Villa di Chiesa passò in modo stabile sotto la dominazione Pisana soltanto l'anno 1302, o poco prima. Nessuna menzione difatti si trova ancora di Villa di Chiesa nel *Breve Pisani Comunis* dei 29 marzo 1302; una sola volta vi è nominata nelle addizioni del 21 aprile 1303 del podestà Ciapettino degli Ubertini, addizione che si legge fra le aggiunte in margine nell'esemplare del 1302 (codice dell'Archivio di Stato in Pisa) ma che già è inserita nel testo nell'esemplare del 1305 (codice Prini) [1]. Frequente poi è la menzione di Villa di Chiesa nelle aggiunte dell'anno 1306 e dei seguenti. Similmente la più antica provigione relativa a Villa di Chiesa, che si trovi nei registri delle deliberazioni degli Anziani di Pisa è dei 16 settembre 1303, colla quale gli Anziani nominano sedici persone, quattro per cadun quartiere di Pisa, dai quali si abbiano ad eleggere i Rettori, il Giudice ed i notari o scrivani di Villa di Chiesa [2]. Dello stesso giorno è la deliberazione, colla quale deputano quattro persone a riformare e correggere il Breve, che in Villa di Chiesa era stato fatto essendovi Capitano o Giudice Messer Bacciameo, l'anno 1303, ossia l'anno 1302, se il datale deve intendersi, come pare, secondo lo stile pisano [3]. Siffatte riforme del Breve solevano farsi in occasione di passaggio da una ad altra signoria; come appunto al modo consueto per opera dei brevajuoli venne rifatto [4] quando Villa di Chiesa dai Pisani passò alla corona d'Aragona. Finalmente, fra i documenti dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa il più antico nel quale si faccia menzione di Villa di Chiesa è del dicembre 1302. Dal confronto di tutte le quali testimonianze crediamo potere dedurre, che l'annessione definitiva di Villa di Chiesa e del resto del dominio che ivi fu del conte Ugolino al Commune Pisano (salvo probabilmente alcuna parte occupatane dal Giudice d'Arborea) ebbe luogo nella prima metà dell'anno 1302, o nella seconda metà del precedente.

16. A questo tempo, della unione della Curatoria di Sigerro al dominio diretto di Pisa, crediamo doversi riferire la moneta coll'iscrizione *Facta in Villa Ecclesie pro Comuni Pisano*, la quale descriviamo (§ 232) dove trattiamo della zecca di Villa di Chiesa.

17. Oltremodo duro ed arbitrario era l'impero che i Pisani e i Genovesi esercitavano sulle parti della Corsica e della Sardigna loro soggette, e pressochè senza limiti l'autorità dei loro officiali. Alcuni luoghi tuttavia, o resisi a patti, o per altra cagione, godevano speciali privilegi ed immunità, che rendevano men dura la loro condizione. Fra questi era Villa di Chiesa, alla quale, evidentemente quando dalla signoria dei Donoratico passò alla dominazione di Pisa, si dovettero in gran parte conservare gli antichi suoi diritti e consuetudini, la libera elezione degli officiali, e la forma d'interno reggimento.

18. L'autorità suprema di Pisa in Sardigna era esercitata dai Vicarii del Regno di Cagliari e Gallura,

§ 12. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIII, IV, 23-64.
2) *Br.* 26b 6-9.

§ 13. 1) In un documento officiale dell'anno 1363 l'acquedotto del quale parliamo si dice costrutto « *jam sunt anni septuaginta vel inde circa* ». *Cod. Dipl. Eccl.* XIV, CXI, 38.

§ 14. 1) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, II, 18-19; III, 10-12.

§ 15. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III; A, 4.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, II.
3) *Br.* 37b 25-30; *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, I.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLI, 11-28.

Digitized by Google

che risiedevano in Cagliari [1]. Al luogo stesso di Villa di Chiesa presiedevano due Rettori, che si mandavano ogni anno da Pisa, e dapprima si eleggevano da quattro persone per caduno dei quartieri di Pisa, designate a ciò dagli Anziani [2]; ma poscia fu stabilito, che si eleggessero per iscrutinio secreto dagli Anziani che fossero nei mesi di maggio e giugno [3]. Troviamo anche esempio di elezione fatta dagli Anziani, di volontà del podestà di Pisa, che allora era Ugoccione della Faggiuola, ed in presenza di un dottore in leggi suo vicario [4]. A tale officio, anzi a nessun officio nel Regno Cagliaritano, non poteva essere eletto chi fosse borghese di Castello di Castro (Cagliari) o di Villa di Chiesa [5]; nè chi vi avesse tenuto officio di Giudice, o di notajo, o di castellano, o di salinario, o notajo de' salinarii, da meno di dieci anni; nè i loro padri, figliuoli o fratelli per lo spazio di anni cinque [6]. Dovevano partire per Villa di Chiesa nella prima metà di settembre, ed entravano in officio il 1.° ottobre; se non fossero giunti, i loro predecessori continuavano in officio fino al loro arrivo [7]. Erano trasportati in Sardigna unitamente ai loro berrovieri e sergenti su un legno armato a spese del commune di Pisa, dal quale dovevano parimente ricondursi addietro i loro predecessori [8]. Prima di partire per Villa di Chiesa il Rettore doveva giurare, di non essere tra le persone che secondo il Breve del Commune e del Popolo Pisano erano esclusi da tale officio, nè eretico, nè diffamato di eresia, nè paterino, nè usurajo, nè debitore verso il commune, e di non aver fatto fallimento, nè essere sotto bando del Commune di Pisa. Doveva giurare parimente di esercitare bene e lealmente il suo officio, e di mantenere Villa di Chiesa e i suoi fortalizii in potere del Commune di Pisa; e di tutto ciò era tenuto dare buoni ed idonei fidejussori, o, come allora dicevansi, pagatori [9]. Ciò in Pisa prima di partire; giunto in Villa di Chiesa poi, nell'entrare in officio, doveva giurare dinanzi al Consiglio l'osservanza del Breve, e dei privilegi e giurisdizione di Villa [10].

19. Le norme che abbiamo riferito per l'elezione dei Rettori, e quelle sul tempo della loro partenza e sulla durata del loro officio, dovevano osservarsi anche pel Giudice e pel suo notajo, che parimente ogni anno vi si mandavano di Pisa [1].

20. Si nominavano inoltre ogni anno due Camerlenghi per esigere le varie entrate del Commune di Pisa in Villa di Chiesa. Anch'essi dovevano dare pagatori, ma inoltre l'elettore s'intendeva pagatore per l'eletto [1].

§ 18. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III, 3, 41.
[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, II.
[3] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III, 38-9; 260-267; VIII, 4-8.
[4] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, VIII, 4-8; 13-17.
[5] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III, 3, 49-55.
[6] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III, 3, 209-223.
[7] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III, 3, 268-267.
[8] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III, 3, 289-287.
[9] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, VIII.
[10] *Br.* 5ª 6-26; 6ª 7-17; 14ᵇ 24-40.
§ 19. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III, 3, 260-268.
§ 20. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III, B, 38-43.

21. Era proibito agli officiali tutti di Pisa in Villa di Chiesa di mangiare o bere con alcun borghese di Villa, o riceverne doni, fuorchè di frutta fresche. Non potevano prendere in Sardigna i loro berrovieri e sergenti, o donzelli e famigli, ma dovevano condurli seco di Pisa [1]. Compito il loro officio gli officiali in Villa di Chiesa, come tutti gli altri officiali di Pisa, erano *modulati*, ossia gli atti del loro reggimento si esaminavano, e si udivano le querele che fossero mosse contro di loro, da tre officiali, che ogni anno si deputavano a ciò dal Consiglio di Villa, e che si dicevano *Modulatori* [2].

22. Fra i proventi che Pisa traeva da Villa di Chiesa, oltre quelli provenienti dall'esercizio delle argentiere dei quali parleremo a suo luogo, i principali erano i dazii all'entrata e all'escita di Villa di parecchi oggetti di consumo e merci varie; e i tre quarti delle multe o pene stabilite dal Breve sia pei maleficii, sia anche come sanzione a prescrizioni di vario genere. Tributi diretti sulle terre, sembra che già dal tempo della caduta della dominazione Bizantina non esistessero in Sardigna; salvo in gran parte dell'isola, ma non in Villa di Chiesa, le decime ecclesiastiche.

23. Il denaro esatto pel Commune dai Camerlinghi si trasmetteva a Pisa talora *per modum cambii*, come dicono i documenti [1]; pagandosi cioè da alcuno in Pisa il denaro alla Camera del Commune, e restituendosi in Villa di Chiesa dai Camerlinghi alle persone designate da chi in Pisa aveva fatto il pagamento. Troviamo inoltre presso gli scrittori Pisani e Genovesi frequente menzione di navi pisane che trasportavano l'argento di Sardigna in Pisa, ed alle quali di frequente toccava la mala sorte di essere catturate dai Genovesi, non ostante le galere che loro si mandavano di scorta (§ 15).

24. Sotto l'autorità di Pisa, come senza dubio già al tempo dei Conti di Donoratico, Villa di Chiesa si reggeva ed amministrava per mezzo di dodici Consiglieri, probabilmente tre per quartiere, i quali si eleggevano dai borghesi di Villa adunati nella chiesa di santa Chiara [1]; e duravano in officio tre mesi [2]. Non potevano essere Consiglieri ad un tempo due prossimi parenti, nè rieleggersi chi non avesse vacato dall'officio mesi sei [3]. Da questo Consiglio con piena balia si nominavano i publici officiali e si governavano tutte le cose in Villa di Chiesa, salvo quanto riguardasse l'esercizio della giustizia sì civile che criminale [4]. Per la validità delle deliberazioni era necessaria la presenza almeno di otto Consiglieri [5]. Il Consiglio doveva tenersi in presenza di uno dei Rettori, ed era nullo ipso jure ogni Consiglio tenuto senza la sua presenza; ma nè questi

§ 21. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III, 3, 289-294; VIII B, 11-28; XIV.
[2] *Br.* 24ª 3-24ᵇ 46; *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, VIII, 39-54.
§ 23. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, IV.
§ 24. [1] *Br.* 19ᵇ 6-17; *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 218-223.
[2] *Br.* 16ª 12-13; 20ª 29-31; 30ᵇ 23-30.
[3] *Br.* 19ᵇ 30-13.
[4] *Br.* 20ª 30-38.
[5] *Br.* 20ª 31-33.

Digitized by Google

nè altra persona da lui dipendente non vi aveva voce [6].

25. Oltre i proventi appartenenti al Commune di Pisa, anche l'Università di Villa di Chiesa aveva proprie entrate. Quelle delle quali troviamo menzione nel Breve sono le seguenti: un quarto del prodotto delle multe, per lo che fu ordinato, che il Capitano o Rettore avesse a render conto al Consiglio di tutte le condennagioni [1]; il diritto che dai tavernari doveva pagarsi per ogni bestia che si ammazzasse o vendesse in Villa [2]; la metà del diritto (ora diremmo dazio) delle botti, ossia di soldi venti per ogni botte di vino o d'olio; di denari dodici per ogni giarra d'olio; e di soldi dieci per ogni carratello di tenuta infine in quattro barili, che s'introducesse in Villa da fuori del suo territorio; era immune da ogni diritto il vino che si faceva nelli confini e territorio di Villa [3]; il diritto delle starella, ossia di denari quattro per ogni carro di grano, dal quale diritto parimente era esente il grano prodotto nel territorio [4]; il diritto delli piati della Corte [5]; e finalmente il diritto dei libri dell'argentiera (§ 68). Questi diritti e tutte le entrate della Università si esigevano ed amministravano dal Camerlingo di Villa [6].

26. Già dal tempo dei conti di Donoratico Villa di Chiesa aveva proprio Statuto, che, secondo l'uso pisano, prendeva nome di Breve; e non v'ha dubio che per la massima parte era quello medesimo che ci rimane dei primi tempi della dominazione aragonese; sì numerose ed evidenti tracce esso porta tutora dello stato primitivo di cose, quando Villa di Chiesa si formava di gente d'ogni parte raccogliticcia [1], e quando era tuttora sottoposta non al Commune di Pisa ma ad un Signore [2], sotto il quale si reggeva quasi indipendente. L'antico Breve fu riformato per opera di quattro Brevajuoli eletti secondo la forma del Breve [3], l'anno 1302 o 1303 [4], dopo il passaggio definitivo di Villa di Chiesa alla signoria pisana; e il Breve così riformato fu mandato a Pisa, dove gli Anziani designarono quattro savii, ai quali aggiunsero uno scrivano, ad emendarlo prima che venisse approvato [5]. A questo Breve nessuna nuova mutazione fu fatta nei venti anni che durò la dominazione pisana; ma talora in Pisa si facevano ordinamenti, pei quali si stabiliva, che dovessero avere piena forza in ogni luogo, ed anche in Villa di Chiesa, non ostante qualunque capitolo di quel Breve che fosse contrario [6]. A norma di questo Breve doveva decidersi ogni lite e questione in Villa di Chiesa; che se fosse lite di cosa della quale il Breve non trattasse, doveva sentenziarsi per forma del Costituto di Villa di Chiesa; e se 'l Costituto non ne parlasse, doveva sentenziarsi per forma di ragione e di legge [7]. Questo Costituto, del quale non si ha altrove menzione, e che senza dubio perì nell'incendio di Villa di Chiesa dell'anno 1353, corrispondeva senza fallo al *Constitutum legis et usus* publicato di recente dal Bonaini fra gli Statuti Pisani [8]; ma il testo ne era necessariamente, come quello del Breve, in volgare, non in latino; e certo se fosse superstite sarebbe fra i preziosi documenti della nostra lingua nel secolo XIII.

27. La giustizia in Villa di Chiesa era amministrata dai Rettori, assistiti da un Assessore, che sembra venisse nominato dal Consiglio. Troviamo menzione di una lite che nacque fra Domusnovas e Gindili, villa dipendente da Villa di Chiesa, e posta nei monti sul confine verso Domusnovas, per un salto che ambedue pretendevano essere di loro spettanza; lite della quale gli Anziani di Pisa commisero la decisione ai Castellani di Castello di Castro [1].

28. Villa di Chiesa, che, sorta sotto la signoria dei conti di Donoratico, era in breve divenuta ricca, popolosa e fiorente, cadde in assai meno favorevole condizione pel suo passaggio alla dipendenza diretta del Commune di Pisa. I conti di Donoratico non avevano fuori di Sardigna altri dominii, colle forze dei quali opprimere e tenere a freno questi loro stati; erano perciò costretti a reggere con giusto e mite impero quella gente raccogliticcia e non facile a governare, sì che non si ribellasse dalla loro signoria: e ciò tanto più agevolmente, in quanto, come notavamo, quasi sempre i conti dimoravano in Pisa, commettendo il reggimento ad un loro vicario; ed inoltre due ambiziosi vicini aspiravano al possesso di quella ricca contrada, i Giudici d'Arborea e il Commune di Pisa. Al tempo dei conti inoltre le cose tutte del loro dominio si trattavano necessariamente sul luogo stesso; chè, salva l'autorità suprema del Signore, per lo più lontano ed occupato in altre cure, e che certamente da Pisa non si faceva giudice dei piati che sorgessero tra i privati o fra le varie ville, giudice supremo di ogni questione in que' loro dominii era il podestà che vi ponevano a reggere quel loro feudo; onde non era possibile, che nell'animo del reggitore più che le ragioni e gl'interessi di Villa di Chiesa potessero quelli di alcun'altra terra lontana. Non così al tempo della dominazione pisana; poichè allora gli officiali superiori di Pisa per le cose di Sardigna avevano sede in Castello di Castro; e da autentici documenti è dimostrato, come alle ragioni e agli interessi di Villa di Chiesa ai tempi della signoria Pisana si anteponessero talora non solo quelli

6) *Br.* 14b 43-19; 20a 25-34.

§ 25. 1) *Br.* 77a 20-25.
2) *Br.* 73a 5-23.
3) *Br.* 76b 13-77a 14.
4) *Br.* 77a 17-19; 26-39.
5) *Br.* 77a 19.
6) *Br.* 13b 11-12; 24a 13; 30b 26.

§ 26. 1) Veggansi per esempio le prescrizioni dei capitoli XIII, XIV, XLV e LV del Libro II, e LXI del Libro III, difformi appieno da quelle dello Statuto di Sassari, e di tutti li Statuti italiani.
2) Vedi *Br.* 23b 32; 57a 27; 137b 17.
3) *Br.* 22a 36-23a 38.
4) *Br.* 37b 25-30.
5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, I.
6) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, XIII, 32-40.
7) *Br.* 7a 12-20.
8) *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo, raccolti ed illustrati per cura del Prof.* FRANCESCO BONAINI. Vol. II, Firenze, 1870, pag. 643-1026.

§ 27. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XVII.

Digitized by Google

di Pisa, ma anche quelli di Cagliari. Dove tratteremo dell'industria delle argentiere in Villa di Chiesa avremo occasione di esporre più ampiamente (§ 16) il fatto di un tal Urbano da Cingolo, officiale di Pisa *super blada*, il quale imprigionava quanti tentassero trasportare grani a Villa di Chiesa; e quando infine gli Anziani permisero che questa potesse provedersi di biade anche d'oltremare, prescrissero che dovessero sbarcarsi non sulla costa del Sulcis a Porto Palmas, ma a Cagliari. Aggiungansi i danni provenienti dalla forma medesima del governo di Pisa, reggentesi a commune, e con frequentissima mutazione degli officiali, i quali perciò assai spesso convertivano il loro officio a mezzo di crescere in breve tempo sè e i suoi in ricchezza. Ma il danno maggiore veniva dalla forma stessa del governo a commune, o, come ora diremmo, a republica, poichè tale governo è necessariamente la dominazione di una fazione contro altra più debole; dominazione che, ottenuta colla forza, si mantiene colle proscrizioni e cogli esigli, e con leggi tanto ingiuste quanto necessarie contro chiunque appartenga alla fazione contraria; onde questi, non solo esclusi dalla cosa publica, ma spesso banditi e spogli dei loro beni, erano tratti a far guerra alla patria, e cercare di suscitarle nemici, coll'ajuto dei quali speravano rientrare in patria, e cacciare e spogliare a lorò volta la parte contraria: chè tale trista vicenda fu la perpetua storia interna dei *communi* o *republiche* italiane nel medio evo. Quella poi alla quale sottostavano i Sardi era republica di mercanti; che per i popoli soggetti suole essere fra le più gravi e vessatorie, poichè non è soltanto, come tutte le antiche republiche, la dominazione di una città sopra un popolo, il quale viene escluso da ogni parte del publico reggimento e tenuto solo a servire e pagare d'averi e di persona, ma inoltre ne vengono per essa impediti li stessi privati commerci, affinchè il loro benefizio sia riservato ai cittadini del commune dominatore. Del mal governo dei Pisani verso i popoli loro soggetti in Sardigna troviamo espressa memoria, e della perversa amministrazione della giustizia, non osservandosi le leggi od interpretandosi ad arbitrio, od anche derogandosi o violandosi gli statuti, i brevi ed i capitoli concessi, affinchè i Pisani rimanessero favoriti sì nell'esercizio delle arti come nei commerci [1]. E quando già minacciava la tempesta e già era prossimo a partire di Catalogna l'esercito conquistatore della Sardigna, scoppiarono li sdegni, e provocarono le vendette, e queste furono cagione e semente di nuovi odii. Rimane memoria, come i castellani di Castello di Castro fecero tagliare la testa ad un medico, un tal mastro Bernardino da Cagliari, per aver detto: « Piaccia al diavolo, che vengano questi Catalani! » onde vi s'accrebbe il movimento e l'odio contro i Pisani [2].

§ 28. [1] *Poesie d'Arborea edite ed inedite, illustrate dal Conte* CARLO BAUDI DI VESME; *Parte Terza*, Poesie Italiane, *Not.* CXXIII, § 2.

[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXII, 32-40; *Cod. Sard. Dipl.*, XIV, XIII (Tom. I, pag. 662, col. 2, lin. 44-50).

29. Da tre secoli, ossia dal tempo che Pisa e Genova ajutarono i Sardi contro Museto, era gara per la signoria dell'isola tra i Sardi stessi, e i Pisani, e i Genovesi: ora a questi, già dagli ultimi anni del secolo XIII, si era aggiunto un nuovo pretendente. I papi, oltre i diritti che si attribuivano su tutti gli stati e su tutti i sovrani della terra come vicarii di Cristo e in forza della spirituale loro podestà, vantavano speciali diritti sulla Sardigna per le supposte donazioni di Costantino, di Carlo Magno e di Ludovico Pio, i quali ultimi due non erano essi medesimi stati mai sovrani di quell'isola; e, ciò che è più notabile, ed ha la sua spiegazione nell'alta autorità allora del pontefice e nella piena fede che si prestava alla sua parola, tali pretese vi erano riconosciute come legitime e dai popoli stessi e dai principi. I Pisani medesimi ripetevano i loro diritti alla signoria sulla Sardigna principalmente appunto da concessioni di Papi. Più volte erano tali concessioni state riconfermate ai Pisani, più volte ritolte, siccome a Ghibellini e nemici della Chiesa; spesso anche datane speranza ad uno o ad altro sovrano; ma infine l'anno 1297 papa Bonifazio VIII aveva concesso la Sardigna e la Corsica al Re d'Aragona, sotto diverse condizioni, e nominatamente col peso dell'annuo canone di duemila marchi d'argento [1].

30. Ma non sarebbero probabilmente i re d'Aragona stati potenti a far valere colla forza queste nuove loro ragioni, se la cupidigia dei Pisani e gli sforzi per impossessarsi di tutta l'isola non vi avessero procacciato a questi un nuovo nemico, e agli Aragonesi un potente alleato. Quando Giacomo II re d'Aragona intraprese la conquista della Sardigna, questa, oltre la parte dell'isola soggetta direttamente al Commune di Pisa, era divisa nelle seguenti signorie. Sassari colle terre circonvicine, che prima era soggetta a Pisa [1], era passata alla signoria di Genova con ampie immunità e privilegi; ma gli abitanti si dolevano di quella che dicevano avara e troppo dura dominazione [2]. Del resto dell'antico Giudicato di Torres la maggior parte, nelle guerre del precedente secolo, era stata occupata dai Giudici d'Arborea [3]; il rimanente era diviso tra varii signori, dipendenti alcuni da Pisa, i più da Genova, tra i quali potentissimi i Doria. — Dopo la morte di Nino Visconti, avvenuta poco dopo il suo vano tentativo di ricuperare il Giudicato [4], il titolo del Giudicato di Gallura passò, per cessione di Giovanna, figliuola del Giudice Nino Visconti e di Beatrice, ad Azone, che Beatrice ebbe dal suo secondo marito Galeazzo Visconti; e da Azzone i diritti a quel Giudicato furono lasciati a Ricciarda sua sorella, e moglie di Tomaso II mar-

§ 29. [1] *Cod. Sard. Dipl.*, Sec. XIII, Doc. CXXXVIII.

§ 30. [1] *Breve Pisani Comunis, anni* MCCLXXXVII, Lib. I, cap. CLXXV (BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa*, Vol. I, pag. 331-339).

[2] FARA, *De rebus Sardois*, Lib. II (pag. 256, lin. 30-31).

[3] « Majorem partem Regni Turritani, non computata dicta majori parte quam partem hodie tenet in Regno Turritano Judex Arboree ». *Codex Diplomaticus Sardiniae*, XIII, CXII (Tom. I, 391). Così anche Bosa, che durante tutto il secolo XIV appartenne ai Giudici d'Arborea, faceva parte dapprima del Giudicato di Torres.

[4] PTOLOMAEI LUCENSIS, *loc. cit.*, 1299, C.

Digitized by Google

chese di Saluzzo [5]. I luoghi principali del Giudicato di Gallura, come Terranova, Posada, Orosei, ed inoltre, come vedemmo [§ 10], la parte del Giudicato di Cagliari che fu del conte Anselmo, erano tenuti dal Commune di Pisa; il resto era stato occupato dal Giudice d'Arborea. — Della terza parte del regno Cagliaritano che apparteneva ai conti della Gherardesca, già abbiamo veduto come la metà che fu del conte Ugolino fosse stata occupata dal Commune Pisano; dell'altra metà erano tuttora signori i discendenti del conte Gherardo, che appartenevano alla fazione contraria a quella dei loro consorti, ed a quel tempo erano potentissimi in Pisa [6]. — Nel Giudicato d'Arborea a Giovanni, morto l'anno 1301, erano succeduti i figliuoli Andrea e Mariano III, e, morto il primo in una insurrezione popolare, Mariano solo aveva regnato fino al 1321, senza lasciare prole legitima. Gli successe un suo figliuolo illegitimo, Ugone IV; ma gli contese il diritto alla successione il Commune di Pisa, che, come già coll'ajuto del Giudice d'Arborea aveva spodestato i Visconti di Gallura, gli eredi del conte Anselmo di Capraja, e quelli del conte Ugolino, ora e da lungo tempo aspirava di spogliare anche quel Giudice del suo Stato, occupato il quale, il Commune Pisano avrebbe di leggiero conseguito la signoria di tutta l'isola. Ma non era agevole ciò ottenere colla forza, la potenza di quei Giudici estendendosi quasi a mezza Sardigna; chè alle antiche terre di quel vasto Giudicato aveva Guglielmo da Capraja aggiunto dapprima, come vedemmo, la terza parte del Regno di Cagliari; poscia i suoi successori in varie guerre avevano maggiormente esteso lo Stato a danno dei Giudici di Torres e di Gallura. Le terre che già appartenevano alla terza parte del Regno Cagliaritano che fu del Giudice di Gallura, già in gran parte occupate da Mariano II, essendo poi da lui, come vedemmo, state cedute al Commune di Pisa: ne sorse nuova occasione di contese fra il Commune medesimo, e i Giudici successori di Mariano.

31. Il Giudice Ugone vedendosi contrastato il diritto alla successione, e non credendosi potente a difendere colle armi contro il Commune Pisano le sue ragioni, si ricomprò col prezzo di fiorini diecimila al Commune, oltre ricchi doni ai più potenti cittadini [1]. L'arrendevolezza in questa ed in altre occasioni mostrata da Ugone in quei principii del regno infiammò viepiù l'ambizione e la cupidigia di Pisa; sì che, secondata dai numerosi suoi cittadini che già dal tempo dei precedenti Giudici erano nelle terre d'Arborea, gli teneva sotto varii pretesti occupata gran parte del Giudicato, e cercava occasione di invadere il rimanente [2]. Ugone a sua volta, per assicurare la sua persona, e liberarsi anche in avvenire da simili molestie e pericoli, formò in prima a difesa della sua persona una guardia di trecento Sardi [3]; cercò poi di collegarsi contro i Pisani col Commune di Sassari, ma non gli venne fatto [4]. Aspirava egli oramai non solo a cacciare interamente i Pisani dall'isola, ma anche a rendersene solo sovrano; eccitato a ciò dal bisogno della difesa, e chiamatovi dai voti di gran parte della popolazione, per essere lui Sardo per nascita, ed inoltre discendente per madre da quell'antico Parasone, che, nella prima metà del secolo undecimo, Giudice di Cagliari, espulsi i Pisani dagli altri Giudicati coll'ajuto dei popoli ribellatisi, era stato coronato re di tutta Sardigna [5].

32. Ma Ugone volendo sfuggire alla sorte che già era toccata ai Giudici di Torres e di Gallura e ai figliuoli del conte Anselmo e del conte Ugolino, e sperando maggiore sicurezza e forse aumento di potenza sotto una nuova signoria, mandò secretamente ambasciatori ad invitare Giacomo re d'Aragona alla conquista di Sardigna, alla quale già da lungo tempo quel re era chiamato dai fuorusciti Pisani; e se gli fece vassallo, chiedendone la conferma dello Stato che possedeva, e promettendogli potente ajuto [1]. Ciò saputosi dai Pisani, tentarono per mezzo di congiure e col denaro, e coll'ajuto dei loro che numerosi si trovavano in quel Giudicato, di far sollevare gli Arboresi, e trarli a porsi sotto la dipendenza di Pisa. Ma Ugone avutone avviso, conobbe essere tempo di procedere colla forza ed a viso aperto; e, sorprese le schiere dei congiurati, le chiuse d'ogni intorno colle sue genti; ed attaccatili prima che giungessero i soccorsi che attendevano da Cagliari e da Villa di Chiesa, li sconfisse per modo, che più di mille restarono sul campo; alcuni pochi scamparono colla fuga fuori del Giudicato. Dopo la quale vittoria, ch'ebbe luogo il dì 11 aprile dell'anno 1323, Ugone cacciò od uccise quanti Pisani rimanevano nelle sue terre [2]. Animato dal felice successo, tentò anche di far ribellare dai Pisani Villa di Chiesa; ma ne fu impedito dal nuovo presidio di settecento e più soldati statovi poco prima introdotto [3].

33. Resa così impossibile la riconciliazione con Pisa, Ugone mandò al re Giacomo nuovi legati ad esporgli l'avvenuto, e sollecitarne la partenza; chiedendogli che senz'altro indugio gli mandasse intanto alquante schiere sotto un abile capitano, per impedire che prima dell'arrivo dell'esercito regio ei fosse oppresso da soverchianti forze nemiche [1].

5) MULETTI, *Memorie Storico-Diplomatiche appartenenti alla città e Marchesi di Saluzzo*; Tomo IV, pag. 21 e segg. e 77.

6) Come dimostra il *cap.* CXLVIIII, del febrajo 1393, del *Breve del Popolo e delle Compagne* (BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa*, Vol. II, pag. 625). Vedi anche GIO. VILLANI, *Cronica*, Lib. IX, cap. CXXII e CLIII.

§ 31. 1) GIO. VILLANI, *Cronica*, Lib. IX, cap. CXCVIII.

2) ÇURITA, Lib. VI, cap. XLIII (Tom. II, 45, 3, 33-36); VESME, *Poesie d'Arborea; Parte Terza*, Poesie Italiane, *Not.* CXXIII, § 4; FARA, *De rebus Sardois*, Lib. II (pag. 257, lin. 29-35).

3) FARA, *De rebus Sardois*, Lib. II (pag. 257, lin. 23-24).

4) VESME, *Poesie d'Arborea; Parte Terza*, Poesie Italiane, *Not.* CXXIII, § 5.

5) VESME, *Poesie d'Arborea; Parte Terza*, Poesie Italiane, XC, 353-378, e *Not.* CXXIII, § 2 e 6.

§ 32. 1) ÇURITA, Lib. VI, cap. XLIII (T. II, 45, 3, 33-36).

2) VESME, *Poesie d'Arborea; Parte Terza*, Poesie Italiane, *Not.* CXXIII, § 1, 6 e 7; *Cod. Dipl. Sard.*, XIV, XIII (T. I, pag. 662, col. 2, lin. 41-44); ÇURITA, Lib. VI, cap. XLIIII (T. II, 47, 4, 33-48; 48, 1. 25-39; FARA, *De Rebus Sardois*, Lib. II (pag. 257, lin. 23-26); VILLANI, *Cronaca*, Lib. IX, cap. CXCVIII.

3) FARA, *De Rebus Sardois*, Lib. II (pag. 257, lin. 23-31).

§ 33. 1) ÇURITA, Lib. VI, cap. XLIIII (T. 48, 2, 5-30).

Digitized by Google

34. Oltre il Giudice d'Arborea, mandarono al Re promettendogli ajuto all'impresa, e chiedendo la conferma dei loro dominii, Brancaleone Doria e il suo figliuolo Bernabò, e altri fra i maggiori feudatarii dell'isola. Anche il conte Guelfo di Donoratico, figliuolo d'Arrigo, figliuolo di quel conte Guelfo del quale sopra abbiamo narrato la crudele vendetta e la prigionia e la morte [§ 8-10], voleva presentarsi al Re, per mezzo del quale sperava ricuperare lo stato perduto. Ma se agli Aragonesi nella difficile impresa riesciva utile, anzi necessario, l'ajuto di coloro che nell'isola erano tuttora potenti per opportunità di luogo, e per uomini e denaro, non poteva loro venire in mente di sopportare fatiche e pericoli per combattere a pro di feudatarii spodestati, le terre dei quali, ritolte al Commune di Pisa, erano destinate a premio dei vincitori; e perciò non fu voluto ricevere [1].

35. Mentre a Barcellona e nei luoghi vicini si raccoglievano le genti e si preparava quanto era necessario alla lontana spedizione, fu intanto su tre cocche mandato acceleratamente (maggio 1323) in soccorso di Ugone Dalmazzo di Roccabertino col suo zio Gherardo con alquante schiere a piedi ed a cavallo; ed inoltre circa centottanta uomini d'arme, e alcune compagnie di soldati di ventura [1]. Avuto questo soccorso il Giudice venne in tanto ardimento, che, unito al Roccabertino, prese l'offensiva, e si spinse fino a Quarto nelle vicinanze di Cagliari, principalmente per tagliare i viveri a questa città, e impedire che i Pisani mandassero soccorso a Villa di Chiesa, contro la quale intendeva rivolgere dapprima lo sforzo degli Aragonesi [2].

36. Già era raccolto l'esercito che doveva salpare per la Sardigna: alla fama della feracità e delle ricchezze dell'isola, e alla chiamata del Re, e dell'Infante Alfonso stato dal padre designato Capitano dell'impresa coll'espresso comando di vincere o morire, quella gente povera, valorosa, rapace ed amante di avventure, essendo accorsa sì pronta e numerosa, che narrano le storie essersi dovuti lasciare addietro più di ventimila uomini per difetto di legni da trasporto; quantunque fossero più di trecento vele, tra le quali sessanta galere e ventiquattro navi grosse. L'Infante Alfonso salpava da Porto Fangoso presso Barcellona il dì 1° di giugno del 1323, giorno di memoria in eterno infausta per la Sardigna. Aveva con sè l'Infantessa Teresa, che volle essere a parte delle fatiche e dei pericoli del marito; e conduceva un esercito di diecimila pedoni e millecinquecento cavalieri, il fiore delle genti d'Aragona, di Valenza e di Catalogna, e con l'occorrente corredo di trabocchi ed altri ordigni da guerra [1].

37. Pel tempo avverso l'armata d'Alfonso toccò dapprima a Porto Maone nelle Baleari, d'onde il dì 9 giugno mosse colle galere verso il golfo d'Aristano, lasciando che il resto dei legni gli tenesse dietro con tutta sollecitudine. Accostossi dapprima al Capo di San Marco presso Neapoli (11 giugno), antica e già fiorente città ora distrutta, a mezzo giorno d'Aristano, posta allo sbocco del fiume detto ora di Pabillonis; d'onde, secondo quanto erasi convenuto col padre, intendeva muovere sopra Alghero. Ma ivi, indotto dal Giudice d'Arborea, mutò pensiero, e si rivolse invece verso le isole di San Pietro e di Sant'Antioco, e sbarcò il dì 15 giugno le prime sue genti presso l'isola di Sant'Antioco al golfo di Palmas; mentre intanto giungeva il resto dei legni, e sbarcavano le genti e il materiale da guerra nel luogo detto le Cannelle, rimpetto all'isola di San Pietro [1].

38. Appena Alfonso fu a Palmas, accorsero festosi a rendergli omaggio come a loro signore e a prestargli giuramento di fedeltà gli abitanti delle ville circonvicine del Sulcis. Ivi gli giunsero inoltre messi mandati da Ugone con lettere sue, e di Dalmazzo e Gherardo di Roccabertino, colle quali annunziavano, che si trovavano presso Cagliari a Decimo con forte esercito, che ascendeva a trecento cavalieri e diecimila pedoni; e che di là erano avanzati infino a Quarto, per vietare ai Pisani di cogliere dai villaggi vicini le biade allora mature, e d'incendiare, come facevano, quelle che non potevano trasportare: e così, impedendo l'approvigionamento di viveri per Cagliari, farne incetta pei proprii bisogni. Consigliava Ugone, che Alfonso marciasse colla massima sollecitudine e con tutte le forze contro Villa di Chiesa; dicendo che, conquistato quel luogo importante, e fortemente tenuto dai Pisani, sarebbe aperta la via e riescirebbe più agevole la conquista di Castello di Castro; tanto più non avendo i Pisani in Sardigna, oltre questi due, altri luoghi fortificati, fuorchè Terranova, antica capitale del Giudicato di Gallura, e nel Giudicato di Cagliari il Castello di Giojosa Guardia, di mediocre fortezza, e quello fortissimo dell'Acquafredda. Chiedeva poi ad Alfonso, se dovesse recarsi ad incontrarlo, o rivolgersi in altra parte: ed intanto gli spediva due nobili Sulcitani, Aldobrando di Serra e Comita di Azeni, potentissimi in quelle parti, la cui autorità avrebbe contribuito a rivolgere viepiù in favore del nuovo signore gli animi dei Sulcitani. Gli mandava inoltre alcune persone state non ha guari espulse di Villa di Chiesa come nemiche dei Pisani, i quali lo istruissero dello stato delle cose in quelle parti, e come fornirsi dei necessarii mezzi di trasporto, e di quanto altro occorresse; trasmettendogli insieme le notizie che si avevano per lettere state intraprese dei Capitani di guerra in Villa di Chiesa agli Anziani in Pisa e al conte Rainero di Donoratico capitano generale delle genti Pisane, e per notizie avute dai messaggeri che le portavano [1].

§ 34. [1] Çurita, Lib. VI, cap. XLIII (T. II, 45, 4, 7-45).

§ 35. [1] Çurita, Lib. VI, cap. XLIIII (T. II, 48, 1, 34-2, 5); *Crónica del Rey* Don Pedro, I, 10.

[2] Çurita, Lib. VI, cap. XLV (T. II, 48, 4, 36-43); *Cod. Dipl. Eccl*, XIV, XXIII, 19-44; *Crónica del Rey* Don Pedro, I, 14.

§ 36. [1] Çurita, Lib. VI, cap. XLV (T. II, 48, 3, 8-4, 29); *Crónica del Rey* Don Pedro, I, 12; 13.

§ 37. [1] Çurita, Lib. VI, cap. XLV (T. II, 48, 4, 29-49, 1, 26; 49, 2, 1-19); *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXV, 9-58; *Crónica del Rey* Don Pedro, I, 13; 14.

§ 38. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXI; XXII; XXIII.

Digitized by Google

39. Nè in tanto pericolo erano stati oziosi i Pisani. Già dal precedente anno, al primo rumore dei preparativi del re d'Aragona, avendo invano tentato per interposte persone o col denaro di stornare il re Giacomo dall'impresa, gagliardamente si preparavano alla difesa. Ma il mare era percorso dalle forze dei loro perpetui nemici, i Genovesi, sì che non solo riesciva difficile trasmettere in Sardigna ajuto di denaro o di gente, ma neppure i publici officiali vi si potevano mandare di Pisa senza alcune galee di scorta; e ciò stesso riesciva difficile per difetto di denaro [1]. Mandarono tuttavia settecento uomini d'arme, e molta gente a piedi, ed alcune compagnie di balestrieri [2]; ordinarono in Cagliari compre di pece, per fornire Castello di Castro, Villa di Chiesa, e gli altri loro castelli in Sardigna [3]; e già avevano fornito nominatamente Villa di Chiesa di schiere mercenarie Tedesche e d'altre; ma vi si difettava di viveri, essendo dal Giudice d'Arborea reso difficilissimo il provedersene nell'isola.

40. A muovere contro Villa di Chiesa si trovava Alfonso impedito sopratutto dalla mancanza di carra pel trasporto delle vettovaglie e degli arnesi da guerra. Prese adunque partito di mandare con Don Artaldo di Luna trecento cavalli a Villamassargia, cogli occorrenti carriaggi, e con ordine di rimandare addietro i carri, finchè, facendo e rifacendo più volte lo stesso viaggio, avessero compito di trasportare l'occorrente. Intanto scriveva il dì 17 giugno al Giudice d'Arborea, di mandare a Villamassargia quante più carra potesse cariche di vittuaglie, sì che con queste, e con quelle ch'egli medesimo raccoglieva, potesse condursi avanti l'impresa; e lo facesse avvertito del giorno della partenza dei carri, e quando sarebbero per giungere a Villamassargia. Ugone sodisfece al desiderio d'Alfonso, e gli mandò ben mille carri, coll'ajuto dei quali in breve tutto l'occorrente fu trasportato sotto Villa di Chiesa [1]. Alfonso mandò parimente navi in Sicilia a portarne le vittuaglie state da Re Federico preparate per quest'impresa [2]. L'esercito intero partì infine da Palmas il dì 25 giugno, in buona salute, lieto, e pieno d'ardore e di speranza, ed avendo trovato il clima meno grave ed infesto che non era stato loro prenunziato; ed era loro annunziata aria migliore e luoghi amenissimi e copia d'acque ed abondanza d'ogni vittuaglia tosto che fossero nelle parti di Villa di Chiesa [3]. Colà giunti il dì 28 giugno, trovarono che Artaldo di Luna co' suoi già si era avanzato fin sotto le mura a riconoscere il luogo, e quasi provocando il nemico a battaglia; ma questo si tenne rinchiuso, e non accettò l'invito [4].

§ 39. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XVI.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XIX; ÇURITA. Lib. VI, cap. XLIII (T. II, 48, 2, 30-33).
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XVIII.
§ 40. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXIV, 5-38; ÇURITA, Lib. VI, cap. XLV (T. II, 49, 1, 39-41); FARA, *De rebus Sardois*, Lib. II (pag. 263, 7-10).
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXV, 105-110.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXV, 89-92.
4) ÇURITA, Lib. VI, cap. XLV (T. II, 49, 1, 39-49, 1); *Crónica del Rey* DON PEDRO, I, 15.

Il dì medesimo dell'arrivo dell'Infante ebbe principio l'assedio [5].

41. Ma prima di farci a raccogliere le scarse notizie che ci rimasero di questo assedio memorabile, nel quale rifulse il valore e la costanza del pari dei vinti e dei vincitori, e che fu principio della perdita totale della Sardigna fatta dai Pisani e dello stabilimento in essa della dominazione Aragonese: sarà utile descrivere il sito di Villa di Chiesa, la sua forma, e lo stato delle sue fortificazioni al tempo della conquista fattane da Alfonso; tanto più che incendiata e in gran parte distrutta pochi anni dopo, fu rifatta sotto diversa forma, e priva di tutti quasi i suoi principali edifizii.

42. Villa di Chiesa, oggidì Iglesias, siede quasi al colmo della valle, che dalle vicinanze di Cagliari si estende verso ponente, rinchiusa fra i due gruppi di montagne, dei quali l'uno più lontano, a sinistra di chi venga da Cagliari, e che a levante cominciando ai piedi del golfo stesso di Cagliari, a mezzogiorno e a ponente si estende fino al mare; l'altro, a destra, di forma triangolare, ha per limiti da levante la gran valle o Campidano che da Cagliari si protende fino ad Oristano, ed a ponente il mare. Ai piedi e sul lembo di uno dei monticelli di questo secondo gruppo, poco prima del colmo della valle ossia del suo versante occidentale, siede Villa di Chiesa, posta quasi tra il monte e il piano, in luogo amenissimo, ed oltreciò centro oportuno dell'industria delle miniere, alla quale doveva la sua origine e la sempre crescente sua prosperità. Già al tempo del quale trattiamo Villa di Chiesa si divideva in quattro quartieri, che allora si dicevano di Santa Chiara, di Mezzo, di Fontana, e di Castello [1]. Per metà soltanto era cinta di mura, con venti torri; tutta poi d'ogn'intorno era chiusa di steccato, e di larga e profonda fossa [2]. Vi si entrava per quattro porte; porta Maestra, verso Villamassargia e Cagliari; porta Castello verso Santa Maria di Valverde [3]; porta Sant'Antonio (che, come è noto, prende nome dalla vicina piccola chiesa di recente abandonata fuori delle mura), che mette verso Fluminimaggiore e le altre numerose ville onde era allora popolata quella montagna; e porta di Monte Barlao, che pare fosse o dove fu quella di recente distrutta che mette sullo stradale di Gonnesa e prese nome di Porta Nuova, o alquanto più a mezzogiorno (§ 91). Al di là della cerchia delle mura aveva sobborghi [4]. Sul monte tra porta Castello e porta Sant'Antonio, presso alla prima di queste porte, era il Castello, detto di San Guantino, dal nome del monte [5], sul quale poco dopo con più ampio giro fu dagli Aragonesi costrutto il Castello Reale [6] o di Salvaterra [7]. Esso

5) ÇURITA, VI, XLV (T. II, 49, 2, 3-4).
§ 42. 1) *Br.* 32a 36-39.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXII, 80-82.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, XXI, 18-19.
4) *Br.* 65b 14; *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXIX, 93-94.
5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXII, 82-83; *Br.* 63b 26-27; 66a 22.
6) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXVIII, 3-4.
7) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLIII, 11-12; XLVII, 94.

d

Digitized by Google

era cinto soltanto di steccato e di fossa, con una torre murata, ed un'altra della quale eransi gettate le sole fondamenta [8]. Trovansi anche menzionati i *fortalizii* di Villa di Chiesa [9]; il che fa supporre che, oltre il Castello, avesse nei luoghi opportuni altre opere di difesa.

43. Troviamo memoria di molte fra le vie di Villa di Chiesa a quel tempo: via Larga [1]; Ruga Maestra [2], detta anche Ruga dei Mercatanti [3], che guidava a porta Maestra; Ruga Castello [4], che guidava a porta Castello; Ruga de' Sardi [5], il qual nome porta a credere, che la maggior parte della popolazione di Villa di Chiesa a quel tempo fosse gente avventiticcia d'oltre mare; Ruga de' Tavernari [6]; Ruga del Rio [7]; Ruga del Bagno [8]; Ruga d'Anello (l'odierna Ruga su Angius? [9]); Ruga del Fico [10]; Ruga del Pero [11]; Chiasso di Maria Caccia [12]; delle quali rughe o vie sebbene parecchie conservino anche oggi gli stessi nomi, appare che non occupano al tutto il suolo nè seguono la direzione delle antiche, avendo gli edifizii di Villa di Chiesa nella loro ricostruzione dopo l'incendio mutato sito e forma, e direi quasi natura. Quasi tutte le case avevano dapprima dinanzi a sè degli *umbrachi* ossia portici, o più veramente logge, o, come ivi ora si chiamano, *lolle* esterne, che formavano parte della casa, e sotto le quali tenevano i loro commerci; dovendo tuttavia lasciarvi libero il passo, nè porre sedili o altro impedimento di traverso [13]. Trovasi anche menzione di parecchie piazze oltre quella di Santa Chiara [14]; delle quali è incerto il sito. Fra le fontane onde ora è fornita la città, tre già sono menzionate in documenti di quella età: la Fontana di Piazza Vecchia, dove metteva capo l'acqua dell'acquedotto di Bangiargia [15]; la Fontana di Corradino [16]; e quella del Bagno [17]; ma queste due spesso asciutte in estate.

44. Rimane memoria anche di parecchi notabili edifizii di Villa di Chiesa ora distrutti, di alcuni dei quali è ora incerto perfino il sito: il palazzo dell'università di Villa [1]; la Corte del Capitano [2]; l'Ospedale di Santa Lucia [3]; la Zecca [4]; la prigione, che era a canto della fontana di Piazza Vecchia [5]: e quello che nel Breve è chiamato il Palazzo del Signore Re [6], e che evidentemente era l'antico palazzo del Signore, ossia dei conti di Donoratico; esso era dove fu poscia eretto il Collegio dei Gesuiti e oggi è il seminario, ma comprendeva inoltre il tratto ora occupato da molte altre case di quell'isolato, il sito delle quali, colle rovine che ivi erano, fu in tempi posteriori venduto a privati [7]; e non v'ha dubio, che la distruzione di quel palazzo, che sembra fosse assai vasto, deve riferirsi all'incendio di Villa di Chiesa l'anno 1353. Di cinque chiese dentro Villa a quel tempo rimane memoria: la principale o di Santa Chiara, della quale abbiamo parlato; quella dell'ospedale di Santa Lucia [8]; e quelle di San Giovanni Evangelista [9], di San Saturno [10] e di San Guantino [11]; ma di quest'ultima può dubitarsi che fosse nel Castello. In tempo poco posteriore nel castello troviamo nominate le chiese di Sant'Eulalia, e della Trinità [12].

45. Villa di Chiesa giudicavasi a sufficienza munita (e tale si dimostrò alla prova), da poter resistere a qualunque assalto di forza nemica; ma Vico di Rosellino e Giacomo da Settimo, che vi erano Capitani di guerra pel Commune Pisano, avrebbero voluto un più numeroso presidio, per mezzo del quale dicevano che non solo avrebbero potuto validamente difendersi, ma anche assalire e respingere gli assedianti [1]. Erano in quel luogo cinque bandiere d'uomini d'arme al soldo di Pisa; in ogni bandiera venticinque uomini d'arme col loro cavallo, e venticinque ronzini; ed erano comandati da cinque conestabili, Vero da Citona, Ciocolo da Rimini, Maffolo di Città di Castello, Pietro di Rustico da Samminiato, e Corrado Tedesco. Eranvi inoltre da trenta cavalli di borghesi di Villa. Gli uomini a soldo a piedi erano quaranta bandiere; in ogni bandiera da venticinque a trenta uomini, sì che in tutto potevano calcolarsi poco oltre i mille uomini; ed inoltre circa seicento borghesi atti alle armi [2]. Scrivevano i Capitani di guerra nella lettera che abbiamo detto essere stata intercetta dagli stracorridori del Giudice d'Arborea, le schiere a soldo in Villa di Chiesa essere delle migliori che dar si potesse, e animatissime alla difesa; ma difettarvisi di molti arnesi da guerra, ed inoltre di orzo, di grano, e di altre cose necessarie: sì che non si poteva pagare alle genti il loro soldo, e queste si trovavano talora ridotte a dare in pegno le armi per provedersi da vivere; i capitani facevano perciò vive instanze, che senza indugio si mandasse loro il supplemento di genti e il denaro da lungo tempo promessi [3].

8) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXII, 82-85.
9) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, VIII, 42-44.

§ 43. 1) *Br.* 18b 35.
2) *Br.* 48b 24-2; 62a 9-10.
3) *Cod. Dip. Eccl.*, XIV, XXX, 47; XXXIX, 40; 47; *Supplem.* XXI, 11-12.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXIX, 72.
5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXIX, 86-87.
6) *Br.* 66a 22.
7) *Br.* 78a 20.
8) *Cod. Dipl. Eccl.*, XXXIX, 74; *Supplem.* XXI, 25.
9) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, XXI, 13.
10) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXIX, 42.
11) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXIX, 66-67.
12) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXIX, 49; 54; 60.
13) *Br.* 18a 25-18b 19.
14) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXIX, 82; *Br.* 62b 3-7; 84b 26; 41.
15) *Br.* 43a 38-43b 3; 78a 23.
16) *Br.* 63b 21-22; 66a 5; 78a 21.
17) *Br.* 66a 7; 78a 21-22.

§ 44. 1) *Br.* 105a 28-29, e altrove.
2) *Br.* 39b, 27.
3) *Br.* 78b 31-79b 40.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXIII, 131-139.
5) *Br.* 62a, 11-13.
6) *Br.* 75a 47-48.
7) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CLXV.
8) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, VII.
9) *Br.* 36b 34-35; 43b 17-18.
10) *Br.* 43b 16-17.
11) *Br.* 43b 17.
12) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XCVII; XCVIII.

§ 45. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXI.

Digitized by Google

46. Da pochi giorni era l'Infante Alfonso coll'esercito sotto Villa di Chiesa, quando il dì 3 luglio giunse con genti da piedi e da cavallo il Giudice Ugone, lasciando sotto Cagliari col resto delle forze Dalmazzo e Gherardo di Roccabertino [1]. Circa lo stesso tempo giunsero gl'inviati della città di Sassari; e colà venne parimente con alquante schiere da piedi e da cavallo Barnaba di Brancaleone Doria, ed il marchese Malaspina [2]. A tutti questi furono confermati i loro feudi e quanto allora possedevano in Sardigna, per essi e loro successori, giurando fedeltà e vassallaggio al Re d'Aragona, e coll'obligo di un annuo tributo. L'atto di concessione del feudo al Giudice d'Arborea e del giuramento di fedeltà per parte di Ugone è dei 5 luglio, ed il tributo di tremila fiorini d'oro di Firenze [3]. Anche a Sassari il dì 4 dello stesso mese furono concessi o confermati varii privilegi, e nominatamente che non verrebbe mai essa nè il suo territorio data in feudo, nè staccata dalla dipendenza diretta della corona [4].

47. Accresciutosi l'esercito assediante colle genti condotte dal Giudice d'Arborea e dal Doria, parve al Consiglio dell'Infante, doversi tentare di prendere Villa di Chiesa colla forza, ed avutala marciare su Cagliari prima che vi giungessero nuovi ajuti da Pisa. Fu dato l'assalto il dì 6 luglio; ma gli assedianti furono respinti con grave loro danno; e tra gli altri fu malamente ferito Ughetto di Santapace, de' principali di Catalogna. Si disse cagione del rovescio l'essersi trovata la fossa più larga e profonda che non avevano riferito gli esploratori. L'Infante allora fece venire tutta la gente d'arme che rimaneva sulle navi, e poscia il dì 20 luglio diede un nuovo assalto, nel quale cadde molta gente d'ambe le parti; e forse a questo assalto deve riferirsi la memoria di molti Pisani morti ad una pusterla stata da essi aperta presso una torre maestra e il muro di Villa di Chiesa, a destra della Porta Maestra [1]. Ma anche in questo secondo assalto gli assedianti non fecero profitto alcuno; onde fu deliberato, che indi in poi, deposto ogni pensiero di nuovo assalto, si combattesse da lungi colle macchine, e si stringesse il luogo d'assedio, sì che non vi potesse entrare soccorso di gente nè vittuaglie; e si tagliò anche il condotto dell'acqua di Bangiargia [2].

48. Villa di Chiesa fu adunque chiusa d'ogni intorno dall'esercito assediante: essendosi l'Infante Alfonso coi nobili e cavalieri di casa sua accampato di contro a Porta Castello a Santa Maria di Valverde; Artaldo di Luna col figliuolo su un poggio rimpetto alla torre pisana del Castello di San Guantino; su un altro poggio più a ponente Don Raimondo da Peralta con altri principali di Catalogna e d'Aragona; Don Pietro di Queralto e Don Bertrando di Castelletto si posero nella valle che è rimpetto la porta di Sant'Antonio; più sotto Don Guglielmo di Anguessola e Don Giovanni Ximenes di Urrea dinanzi alla porta di Monte Barlao; e finalmente a levante, di contro alla Porta Maestra, il Giudice d'Arborea colle genti dell'isola [1].

49. Sebbene Villa di Chiesa si trovasse così chiusa d'ogni intorno, e difettasse di molte cose necessarie, col paese circonvicino indifferente o nemico, niuna speranza di soccorso da Cagliari stretta essa medesima per terra e per mare e munita di presidio insufficiente, sì che non solo non era in grado di portare ajuto altrui, ma appena bastava alla difesa di quel forte ed importante luogo; ogni speranza riposta nella lontana Pisa, che per quanto, ben conoscendo come la perdita della Sardigna sarebbe per lei ultimo e fatale colpo dal quale più non le verrebbe dato riaversi, facesse ogni sforzo per armare navi ed assoldare genti [1], tuttavia per difetto di denaro, e per le molte perdite sofferte e d'uomini e di legni da guerra, e sopratutto pei numerosi fuorusciti e per le intestine discordie, ed inoltre per l'impedimento delle galere genovesi e catalane che scorrevano quei mari, e rendevano pericoloso ed incerto il tragitto da Pisa in Sardigna, aveva a lottare contro tante difficoltà, che mal poteva il soccorso essere o pronto, o proporzionato al bisogno: non ostante tali e tante difficoltà, il valore degli assediati, e la loro costanza in tolerare ogni estrema necessità, uniti all'intemperie dell'aere, della quale dovevano sentire maggiormente i danni gli assedianti non avvezzi al clima, e in quella più calda e nociva stagione accampati per la maggior parte in luoghi meno sani, dove rare erano le abitazioni che loro potessero servir di riparo, resero questo assedio assai lungo, e che recò agli aggressori maggior perdita di gente, che non poi la conquista di Cagliari, e di quant'altro in Sardigna rimaneva ai Pisani.

50. L'assedio essendo cominciato in principio appunto dell'estate, non tardarono a farsi sentire gli effetti di quel clima infausto. Il campo degli assedianti fu in breve pieno di malattie; molte le morti, anche nei principali dell'esercito; il numero poi degl'infermi era sì grande, che, come racconta il Re Don Pietro, figliuolo e successore di Don Alfonso, mancavano sani per fare la guardia o stare di scolta, nè v'era chi sodisfacesse all'officio di sepelire i morti. Cadde ammalata anche l'Infanta Teresa, ed ogni giorno era assalita dalla febre; morirono tutte fuorchè una le donzelle che aveva condotto seco di Terraferma, e fu d'uopo prendesse al suo servizio donzelle sarde o d'altri paesi. Il 21 settembre cadeva ammalato anche l'Infante; il quale,

§ 46. [1] *Crónica del Rey* Don Pedro, I, 17; 18; Çurita, VI, xlv (T. II, 49, 2, 1-13; 3, 4-8).

[2] *Crónica del Rey* Don Pedro, I, 17; Çurita, VI, xlv (T. II, 49, 3, 4-37); xlvi (50, 3, 27-42).

[3] *Cod. Dipl. Sard.*, XIV, xx (T. I, pag. 669-671); *Crónica del Rey* Don Pedro, I, 17; *Cod. Dipl. Sard.*, XIV, xxi.

[4] *Cod. Dipl. Sard.*, XIV, vii, *Statuto di Sassari*, *Cod. Lat.*, Lib. II, cap. xlv (Tom. I, pag. 616-617); XIV, xx (Tom. I, pag. 668-669).

§ 47. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, cxli, 13-30.

[2] Fara, *de Rebus Sardois*, Lib. II (pag. 263); Çurita, VI, xlv (T. I, 49, 4, 29-41). Il Re Don Pietro nella sua *Cronica* (I, 19) fa menzione di un solo assalto.

§ 48. [1] *Crónica del Rey* Don Pedro, I, 16; Çurita, VI, xlv (T. II, 49, 2, 19-38).

§ 49. [1] Çurita, VI, xlviii (T. II, 52, 2, 33-41).

Digitized by Google

ciò non ostante, non solo continuava l'assedio, ma era intento a preparare castelli di legno e machine e ponti per combattere la terra; sebbene quella febre non abbia tralasciato ad intervalli di assalirlo finchè non fu partito di Sardigna. Nel resto dell'esercito le malattie e le morti continuarono non solo durante tutto l'estate e l'autunno, ma anche nell'inverno, che fu, come di frequente in quelle parti, oltremodo freddo e piovoso [1].

51. Nè fra tanti mali cessarono dall'impresa; tanto più che ben sapevano, come anche gli assediati avevano a lottare contro eguali o maggiori difficoltà. Abbiamo veduto, come già prima che cominciasse l'assedio mancava al tutto il denaro per dare il soldo alla gente d'arme. I capitani di guerra supplirono imponendo prestiti forzosi, o, come allora si dicevano, *prestanze*, ai più ricchi fra gli abitanti, da essere poi sodisfatti dal Commune Pisano o in Cagliari o in Pisa, unitamente al frutto o interesse, che da una di queste prestanze vediamo essere stato del venti per cento [1]. Rimane memoria di una di tali prestanze già prima del principio dell'assedio, nel mese di marzo, imposta in lire cinquemila di acquilini minuti a ducento borghesi di Villa di Chiesa [2]; di un'altra simile, di lire trecento e più, a venticinque borghesi di Villa, nel mese di maggio [3]; e finalmente di una terza, di mille lire, imposta durante l'assedio, li 17 settembre, destinata a comperare grani pei bisogni di Villa, e che doveva restituirsi, unitamente ai frutti, col ricavo della vendita di detti grani; ma essendo il prezzo stato impiegato invece nel soldo delle masnade, fu stabilito poi, che i prestanti lo riavessero dal Commune di Pisa o in Pisa stessa o in Castello di Castro, a loro scelta [4]. Troviamo anche, essersi poscia in Pisa pagato ai capitani della gente d'arme che erano alla difesa di Villa di Chiesa quanto rimaneva loro dovuto di soldo per essi e pei loro soldati durante l'assedio [5].

52. Ma sopratutto soffrivano gli assediati per mancanza di viveri. Anche ne' tempi tranquilli i grani del territorio di Villa di Chiesa e delle Ville circonvicine e da essa dipendenti non bastavano di gran lunga ai bisogni degli abitanti; ed ora per soprapiù l'assedio essendo cominciato poco prima del tempo della messe, non solo per difetto di denaro non s'era potuto farne incetta per conto del Commune di Pisa pei bisogni della gente d'arme, ma anche i privati non avevano potuto farne la consueta provista. Abbiamo visto, come per mezzo di una prestanza imposta ai borghesi di Villa si fosse in settembre comperato grano, che forse potè introdursi in Villa grazie alla meno severa custodia, che a cagione delle malattie si faceva dagli assedianti. Ma ciò era troppo al disotto del bisogno, ed, esauste tutte le antiche e nuove proviste di viveri, bentosto agli altri mali dell'assedio si aggiunse più grave la fame. Si ammazzarono e si mangiarono i cavalli; e rimane memoria di cavalli della gente d'arme stati uccisi a tale uso, dei quali più tardi dal Commune di Pisa fu pagato il prezzo [1]. Si diede quindi la gente a cibarsi anche di animali morti di male, e cavalli ed asini, e cani, e gatti e topi, ed erbe, ed ogni cibo più schifoso; la fame e le malattie e gli stenti tutti della guerra toleravano con mirabile costanza, attendendo il soccorso [2]. E fra tanti mali non solo si difendevano dagli assalti (in uno dei quali fu ucciso con un dardo lanciato da una balestra il Castellano di Amposta, giunto durante l'assedio con un supplemento di genti fresche da piedi e da cavallo mandate dal re, e che era giudicato per valore e per consiglio uno dei migliori dell'esercito Catalano), ma inoltre distruggevano spesso le opere degli assedianti, e li stancavano con frequenti sortite ed assalti [3].

53. Mentre per tal modo si difendevano gli assediati in Villa di Chiesa, nuove difficoltà, oltre il coraggio e la costanza degli inimici e l'inclemenza del clima, si aggiungevano a rendere oltremodo grave e pericolosa la condizione degli assedianti. Il Giudice d'Arborea, oltre l'ajuto dato ad Alfonso d'uomini e di vettovaglia e restando anche durante l'assedio e fino alla caduta di Villa di Chiesa egli medesimo in campo, aveva promesso contribuire alle spese della guerra colla grave somma di ottantamila fiorini di Firenze, e pagatone una parte, aveva dato in pegno del rimanente agli Aragonesi, che vi mandarono loro alcaldi, i castelli di Goceano, di Monteacuto e di Bosa, che, essendo in suo potere al tempo della discesa di Alfonso, si trovavano compresi nella concessione fattagli in feudo di quanto a quel tempo possedeva in Sardigna. Ma Barnaba Doria, che con una buona schiera di gente a piedi ed a cavallo era pure nell'esercito dell'Infante, diceva, essere Goceano e Monteacuto cosa sua, espressamente concessigli già prima da Re Giacomo; nè perciò potersi dire compresi nella infeudazione fatta al Giudice d'Arborea di quanto possedeva, senza che quei due luoghi fossero espressamente nominati. E già minacciava nascerne fra Ugone e il Doria grave dissenso, che avrebbe al tutto mandata a rovina l'impresa; ma Alfonso acquetò il Doria, promettendogli che farebbe col re in modo, che o gli si rendesse ragione, o gli fossero dati in compenso altri luoghi nell'isola [1]. Nè meno grave pericolo nasceva d'altra parte. Abbiamo veduto, come Sassari si era data agli Aragonesi nei primi tempi dell'assedio di Villa di Chiesa [§ 46]. Riesciva tale acquisto oltre

§ 50. 1) *Crónica del Rey* Don Pedro, I, 22; Çurita, VI, xlv (T. II, 50, 2, 16-5); xlviii (52, 3, 32-41; 53, 3, 5-13).

§ 51. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, xxix, 14-17.
2) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, xvii, 1-34.
3) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, xvii, 35-70.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, xxix.
5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, xxxvii, 5-30.

§ 52. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, xxxvii, 31-41.
2) *Crónica del Rey* Don Pedro, I, 23; Çurita, VI, xlviii (T. II, 53, 4, 36-42).
3) *Crónica del Rey* Don Pedro, I, 25; Çurita, VI; xlviii (T. II; 52, 3, 38-43; 53, 1, 41-9).

§ 53. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, xxxi, 9-17; Çurita, VI, xlviii (T. II, 52, 4, 5-53, 1, 2).

Digitized by Google

modo utile ed opportuno ad Alfonso; poichè da Sassari poteva signoreggiare tutto il Capo settentrionale, ed inoltre far fronte ai Pisani che tenevano Terranova, luogo in faccia a Pisa e dove facilmente potevano mandare armati a difesa: onde tosto Alfonso aveva spedito a Sassari un Capitano a prenderne possesso. Ma Genova si opponeva presso Alfonso, dicendo che Sassari a lei apparteneva, ed era perciò in diritto di mandarvi un Governatore di sua nazione; e chiedeva che le cose si restituissero nel pristino stato, minacciando di guerra l'Infante se non acconsentisse. Ma questi nè voleva rendere quel luogo, nè impigliarsi in nuova guerra con un nemico potente e vicino; e perciò accolse cortesemente gl'inviati Genovesi e diè loro buone parole; e questi, non volendo sturbare d'altronde l'impresa colla quale si abbatteva la potenza del Commune di Pisa, antico rivale, si mostrarono paghi di quelle vane speranze [2].

54. I Pisani intanto armavano, sforzandosi di portare al più presto in Sardigna un soccorso proporzionato al pericolo; e speravano poter avere il di sopra del nemico estenuato dalle malattie, e dagli altri danni del lungo assedio. Ma le cose, non ostante ogni presa deliberazione, procedevano al consueto con soverchia lentezza; sì che in fine di dicembre una parte sola dell'armata era in pronto. Con questa, composta di venticinque buone galere e bene armate, il dì 20 dicembre deposero a Terranova trecento uomini d'arme Tedeschi, e ducento balestrieri. Poscia le galere col restante delle genti girata la Sardigna si recarono alle Cannelle, dove era ancorata una parte dell'armata aragonese; presero alcune galere nemiche, e diedero alle fiamme tutte le munizioni che aveva in quel luogo l'Infante [1]. Questo danno, e l'annunzio che d'ogni parte Alfonso riceveva, che i Pisani erano prossimi a giungere con maggiori forze, lo indussero a cercare di avere Villa di Chiesa a qualsiasi patto anche larghissimo; poichè era evidente, che se approdassero nell'isola nuove genti dei Pisani, gli sarebbe necessario abbandonare l'assedio, e radunare tutto lo sforzo a tentare la sorte delle armi sotto Cagliari [2]. Ed alla resa inclinavasi anche in Villa di Chiesa, dove i viveri difettavano in modo, che oramai appariva, non potersi a verun costo protrarre a lungo la difesa.

55. Fu perciò il dì 14 gennajo 1324 convenuto tra l'Infante Alfonso per una parte, e il presidio e gli abitanti di Villa di Chiesa per l'altra, che se fra un mese non ricevessero valido soccorso, aprirebbero le porte agli assedianti, e giurerebbero vassallaggio ad Aragona; ed Alfonso a nome del padre li riceverebbe in sudditanza, conservando loro le antiche franchigie, e la forma d'interno reggimento. Il contratto, che ne fu stipulato in forma solenne per mano di Bonanato di Pietro, regio notajo [1], però con tutte le altre carte antiche di Villa di Chiesa nell'incendio del 1353; ma ne sono note le principali condizioni, menzionate in parecchi atti posteriori: che l'Infante a nome del Re approvasse e confermasse gli usi, i privilegi e le immunità di Villa di Chiesa delle quali godeva al tempo dei Pisani; chè le fosse conservato il diritto di eleggere i proprii officiali e di amministrare le proprie sostanze, deputandosi dal Re, come prima da Pisa, un Capitano o Rettore che tenesse quel luogo pel Re e vi amministrasse la giustizia; che continuasse a governarsi col suo Breve, il quale tuttavia dovesse correggersi da quattro brevajuoli da eleggersi secondo le forme prescritte dal Breve medesimo; che non se le imponessero tributi nè carichi maggiori di quelli, ai quali sottostavano ab antico; e che nè Villa di Chiesa nè il suo territorio potessero mai essere dati in feudo nè disgiunti dalla dipendenza diretta della corona.

56. Partì finalmente l'armata di Pisa, comandata da Manfredo figliuolo del conte Raniero di Donoratico; e forse sarebbe giunta in tempo, se, come d'altronde era da prevedersi in quella stagione, non fosse stata trattenuta per via da mare contrario. Diretta a Terranova, dovette ricoverarsi dapprima all'isola d'Elba [1]; ed intanto Villa di Chiesa, dopo avere inutilmente tentato di mandar fuori le bocche inutili, che dagli assedianti vennero respinte, infine, consunti interamente i viveri, dovette arrendersi al nemico il martedì 7 febrajo, sette giorni prima del termine convenuto; al presidio fu fatta facoltà di unirsi alle altre schiere di Pisa, colle armi e colle cose loro, in Castello di Castro [2]. Entrati in Villa di Chiesa gli assedianti, dovettero tosto provederla di vittuaglia; che più non v'era vitto di sorta neppure per un giorno. Gli stessi storici Aragonesi con debita lode fanno testimonianza della costanza e del valore dimostrati dagli abitanti e dal presidio durante quell'assedio; che durò otto mesi e nove giorni; e nel quale costanza pari a quella degli assediati mostrarono gli assedianti: essendo perita di ferro o di malattia più della metà dell'esercito aragonese, fra i quali molti dei principali; e quasi tutti gli altri avendo continuato a combattere e ad adempiere gli altri officii della milizia tra i dolori delle malattie, e la debolezza e le ricadute delle convalescenze [3].

57. Sei dì si trattenne Alfonso in Villa di Chiesa a riposarvi l'esercito, e ordinarvi le cose in modo, che il luogo si mantenesse sicuro e tranquillo mentr'egli marciava contro Castello di Castro a stringerne maggiormente l'assedio coll'esercito che aveva, e col supplemento che il re gli mandava d'Aragona. Per assicurarsi il tranquillo possesso di Villa di Chiesa diede opera a rendersi bene affetta la popolazione con varii privilegi oltre quanto era stato

[2] Çurita, VI, XLVIII (T. II, 52, 2, 16-33).

§ 54. [1] *Crónica del Rey* Don Pedro, I, 22; Çurita, VI, XLVIII (T. II, 53, 1, 18-41).

[2] Çurita, VI, XLVIII (T. II, 52, 1, 39-2, 10; 2, 33-41).

§ 55. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LVII, 11-31; Çurita, VI, XLVIII (T. II, 53, 3, 14-26).

§ 56. [1] Çurita, VI, XLIX; Villani, *Crónica*, IX, CCXXXVII.

[2] *Crónica del Rey* Don Pedro, I, 24; Çurita, VI, XLVIII (T. II, 4, 18-31); *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXI.

[3] *Crónica del Rey* Don Pedro, I, 22, 24; Çurita, VI, XLVIII (T. II, 53, 4, 31-18).

Digitized by Google

convenuto nei patti della resa; e poscia, lasciatovi un presidio di ducento cavalli, ed alcun tempo anche la moglie Infantessa Teresa, li 13 febrajo partì per Siliqua, dove si trattenne otto giorni ad ordinarvi l'esercito [1]. Per via, il dì stesso che partì da Villa di Chiesa, scrisse da Domusnovas ad Ugone Giudice d'Arborea, il quale in quei giorni appunto aveva fatto ritorno ad Aristano, chiedendogli istantemente gli trasmettesse denari per la paga dei soldati che ricusavano più oltre di attendere, e desse opera a fornire senza indugio di viveri Villa di Chiesa, che interamente ne mancava [2].

58. È estraneo all'argomento di queste notizie storiche su Villa di Chiesa l'esporre il resto della guerra, e come dopo nuove vittorie ed una prima pace coi Pisani l'Infante Alfonso colla moglie ripartisse per Catalogna; e indi a poco si accendesse nuova guerra, seguìta da una seconda pace, per la quale ai Pisani in Sardigna restarono soltanto le curatorie della Tregenda e di Ghippi, con dipendenza feudale dal Re d'Aragona. E nella prima e nella seconda pace fu conservata la curatoria di Sulcis ai discendenti del conte Gherardo di Donoratico. Il ramo dei Donoratico, che era signore di quella sesta parte del Regno Cagliaritano, apparteneva al partito allora dominante in Pisa [§ 30] [1]; e l'esercito pisano era capitanato da uno di essi, Manfredo di Donoratico, che era cugino germano del re Giacomo, il quale aveva per madre una zia dello stesso Manfredo [2], e valentemente aveva combattuto a Lucocisterna presso Cagliari contro gli Aragonesi che marciavano su quella città, e poco dopo moriva delle ferite riportate in quella battaglia. Per altra parte l'Infante desiderava in quei principii di ancora malferma e combattuta dominazione non rendersi avversi quei potenti signori; tanto più che la loro causa era caldamente difesa da Barnaba Doria, potentissimo esso pure in Sardigna, e che, come notammo [§ 53], in persona e colle sue genti aveva ajutato l'esercito aragonese nell'assedio di Villa di Chiesa [3]. Quindi l'Infante Alfonso, dopo la prima pace coi Pisani, con Carta dei 30 giugno 1324 confermava in feudo a Rainero e Bonifacio conti di Donoratico e ai loro discendenti quanto essi e i loro antenati avevano posseduto nel Giudicato Cagliaritano al tempo della dominazione pisana; prestando essi omaggio al Re d'Aragona, e pagandogli pel feudo il censo annuo di mille fiorini d'oro di Firenze [4]. Ma il castello di Giojosa Guardia, stato promesso, non fu loro mai consegnato; ed essendosi poi ricominciata nuova guerra tra gli Aragonesi e i Pisani, nel nuovo trattato di pace il re promise nuovamente ai Conti la restituzione dei loro beni, restituzione che ebbe luogo difatti per Carta del re Giacomo dei 18 dicembre dell'anno 1326. Ma da questa seconda concessione furono escluse le argentiere e le altre miniere, che già si tenevano dal commune di Pisa, e sulle quali i signori di Donoratico avevano parte. Dovettero inoltre rinunziare al castello di Giojosa Guardia, e alle Ville Massargia e di Gonnesa, che restarono al re; ed in compenso fu ridotto a soli cento fiorini il censo, che in quella prima concessione era di mille fiorini [5].

59. Nè tardarono non meno i signori che i popoli di Sardigna ad avvedersi, quanto pel passaggio alla dominazione aragonese fosse sotto ogni aspetto peggiorata la loro condizione; onde tosto in varie parti dell'isola nacquero tumulti e ribellioni, che, ben può dirsi, più non ebbero posa durante tutto il resto del secolo. Insorse dapprima Sassari, alla quale non si attennero i patti della dedizione; indi ajutati dai Genovesi, i Doria, ai quali non si davano i compensi promessi da Alfonso [§ 51]; indi i Malaspina, e quasi tutti gli altri signori che avevano invitato od accettato i nuovi dominatori, e sui quali tutti dagli officiali aragonesi si pretendeva esercitare un'autorità assai maggiore, che non avessero fatto dapprima i Comuni di Genova e di Pisa. Soli, oltre il Giudice d'Arborea, si mantennero fedeli ad Aragona i Conti di Donoratico [1], e furono perciò conservati nel tranquillo possesso del loro feudo fin dopo la sollevazione, della quale parleremo fra breve, di Villa di Chiesa e di gran parte dell'isola contro gli Aragonesi. Anzi, pel solito alternare delle fazioni nelle città italiche, essendo l'anno 1348 quei Conti stati cacciati di Pisa perchè accusati di voler tirannegiare e farsi signori, ed avendo il commune di Pisa domandato al Re d'Aragona che li spogliasse dei loro feudi in Sardigna, questi non solo non acconsentiva, ma essendo morto senza prole uno di quei signori, Bernabò di Donoratico, ne concesse la parte al consorte di Bernabò il conte Gherardo [2].

60. Dove specialmente trattiamo dell'industria delle argentiere in Villa di Chiesa, esponiamo (§ 251-256), come per le mutate istituzioni, e per la concessione delle ville circostanti in feudo a signori Catalani e Aragonesi, andasse rapidamente in decadenza quell'industria, e con essa la prosperità e la ricchezza di Villa di Chiesa. Abbiamo pure riferito (§ 19), come fino dalla fondazione di Villa di Chiesa vi fosse stabilito, che nessuno potesse esservi forzato al pagamento per debiti altrove contratti, e come questo fosse uno dei motivi principali della crescente sua popolazione. Ora avvenne, che dopo la prima pace con Pisa, e già da un anno l'Infante Alfonso essendo ripartito per Catalogna, alcuni

§ 57. 1) *Crónica del Rey* DON PEDRO, I, 26; ÇURITA, VI, XLIX (T. II, 54, 3, 25-28); *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXII.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV.

§ 58. 1) *Breve del Popolo e delle Compagne; Capitoli aggiunti in febrajo* 1323, cap. CXLVIII e CLII *(Statuti inediti della città di Pisa*, Vol. II, pag. 625 e 627).

2) ÇURITA, Lib. VI, cap. XLIX (T. I, 43, 3, 40-4, 14); cap. LIII (59, 3, 12-17).

3) ÇURITA, Lib. VI, cap. LV (T. II, 61, 2, 4-39); cap. LVI (62, 2, 37-5).

4) *Cod. Dipl. Sard.*, XIV, XXXIV (T. I, pag. 682, col. 1, 1-22); ÇURITA, VI, L (T. II, 60, 1, 34-37).

5) *Cod. Dipl. Sard.*, XIV, XXXIV; ÇURITA, VI, LX (T. II, 65, 2, 17-32).

§ 59. 1) ÇURITA, Lib. VIII, cap. XXVIII (T. II, 222, 4, 17-10).

2) ÇURITA, Lib. VII, cap. X; XIII; *Cod. Dipl. Sard.*, XIV, XXXVIII.

Digitized by Google

sì Pisani che Cagliaritani avendo crediti in Villa di Chiesa, e per esigerli essendovisi recati con un precetto dell'Infante Alfonso, i debitori, sì Sardi che Catalani, levarono la popolazione a rumore, e percorsero la Villa rubando, ferendo ed uccidendo i Pisani [1]. Crediamo che questo fatto appunto abbia dato occasione all'abolizione di quel privilegio fatta da Alfonso (§ 253), quantunque poco prima avesse approvato il Breve di Villa di Chiesa [2], dove siffatto diritto di asilo pei debitori era espressamente sanzionato [3]. Del resto già in quei tempi, nei quali è da supporre fosse per mostrarsi più mite la nuova dominazione, troviamo autentica memoria di vessazioni e di violenze pressochè incredibili contro gli abitanti: i Consiglieri che si mostrassero restii a secondare le volontà degli officiali regii, chiusi nel palazzo di Villa e tenutivi privi di cibo [4]; gli abitanti chiamati sotto varii pretesti in Cagliari, e quivi tenuti per più dì a proprie spese, lontani dalle cose loro e dalle famiglie [5]. Nei patti tra i borghesi di Villa di Chiesa e l'Infante Alfonso era stato convenuto, che i salarii dei regii officiali ed altre spese vi si dovessero pagare coi proventi che da essa Villa ritraeva la Corte Regia; ma i Camerlinghi disperdevano o trasmettevano in Catalogna quanto ritraevano, e lasciavano a carico degli abitanti le spese che avrebbero dovuto pagarsi con quei proventi. Re Pietro, che l'anno 1336 successe ad Alfonso, ordinò che, come giustizia voleva, si osservassero i patti convenuti col padre [6]; ma appena può dubitarsi, che quella medesima ingordigia catalana, per cui si violarono le condizioni della resa, non permise che si tenesse conto della Carta di Re Pietro.

61. Un altro decreto dello stesso re a richiesta dell'università di Villa di Chiesa proibì ai notari, agli scrivani della Corte o delle fosse, e ai Maestri del Monte, di esigere salarii maggiori di quelli prescritti dal Breve [1]. Ordinava parimente, che sui proventi che la Corte Regia ritraeva dalle argentiere od altrimente, sempre dovessero tenersi in serbo non solo mille lire di alfonsini minuti, affinchè senza indugio si potesse pagare ai guelchi il prezzo dell'argento, ma inoltre, come sembra essere stata antica consuetudine, altre lire mille per comperare grano ed orzo da riporsi pei bisogni di Villa, e vendersi per cura dei Consiglieri, tenendo tuttavia col prezzo ritrattone la Corte Regia indenne della somma in tale uso impiegata [2]. Prescrisse inoltre, che agli abitanti di Villa di Chiesa fosse fatta facoltà di estrarre per loro uso da Cagliari vino, avellane, fichi, uve passe, e altri simili comestibili senza pagare dogana all'escita da Cagliari, ma pagando il dazio consueto all'entrata in Villa di Chiesa [3]; dal che appare che sotto gli Aragonesi prima della concessione di questo privilegio tali oggetti entravano in Villa di Chiesa gravati di triplo dazio: l'uno pagato all'entrata in Cagliari, l'altro all'escita di detta città, e il terzo all'entrata in Villa; e due di questi vennero conservati. Del resto, quanto poscia avvenne, e la grave e pronta decadenza di quel luogo tosto dopo l'occupazione aragonese, decadenza confessata da Re Pietro già dieci soli anni dopo la conquista [4], sono certo argomento, che non cessarono le estorsioni e il mal governo, e non si posero in esecuzione i varii provedimenti di Re Pietro pel migliore stato di Villa di Chiesa. E ne abbiamo una riprova in uno di questi decreti medesimi, col quale si prescrive, non già che non debbano aver vigore i precetti Regii che fossero contrarii ai diritti, privilegi ed immunità di Villa di Chiesa, ma soltanto che avesse a sospendersene l'esecuzione finchè non fossero dal Re confermati con un secondo decreto [5].

62. Che se tale era lo stato dei luoghi posti sotto la dipendenza diretta della Corona, e che perciò non andavano soggetti agli arbitrii dei feudatarii, e continuavano a possedere non in solo uso ma in piena proprietà le terre e cose loro: al tutto intolerabile era la condizione in che la conquista aveva gettato il resto dell'isola sottoposto alla dominazione aragonese, e diviso fra i Catalani e gli Aragonesi che avevano seguìto l'Infante Alfonso nella conquista. I feudatarii si erano fatti signori delle cose e delle persone; le stesse terre che gli abitanti coltivavano, più non le possedevano in proprietà, ma soltanto in uso od *ademprivio*, mediante un canone al feudatario, il quale era bensì tenuto a distribuire per tal modo a' suoi vassalli la quantità di terra che fosse necessaria pel loro mantenimento, ma poteva a piacimento disporre del rimanente, e delle terre medesime che già avesse distribuite, purchè altre ne desse in quella vece in proporzione dei bisogni della popolazione. Tutti erano oppressi con angarie e servizii personali, e con estorsioni di ogni genere; nè vi era scampo o riparo dalla loro tirannia, poichè nel feudatario era adunata tutta la giurisdizione sì civile che criminale; e a chi si trasferisse altrove in cerca di libertà o di lavoro, si confiscavano i beni [1].

63. Nella pressochè generale sollevazione dei Doria e degli altri antichi feudatarii, ajutati anche dai Genovesi, si dovette alla potenza e alla fedeltà di Ugone verso Aragona, se questa non fu poco dopo la conquista nuovamente espulsa di Sardigna. Ugone fino alla morte non solo ricusò costantemente di collegarsi coi nemici della nuova signoria, ma continuò anzi ad ajutarla d'uomini e di denaro [1]. Anche Pietro III, succeduto al padre l'anno 1336, si mantenne costantemente fedele agli Aragonesi [2]. A Pietro successe l'anno 1346 il fratello Mariano IV,

§ 60. 1) Çurita, Lib. VI, cap. LX (T. II, 65, 1, 34-5).
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLI.
3) *Br.* 88b 36-89a 12.
4) *Br.* 90b 19-91a 12.
5) *Br.* 146b 5-29.
6) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LVI.
§ 61. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LIX.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LX.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LVIII.
4) « Per millorar lo loch de Vila de Sglesies, qui es posat en « gran necessitat e menyscabament ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLVII, 49-51.
5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXI.
§ 62. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LI.
§ 63. 1) Çurita, VI, LXIX (T. II, 71, 4, 12-23).
2) Çurita, VII, XXXI (T. II, 118, 1, 39-41).

Digitized by Google

stato coll'altro suo fratello minore Giovanni educato alla Corte di Aragona. Egli pure nei primi anni del suo governo si mantenne fedele al re, resistendo agli eccitamenti che gli venivano d'ogni parte dalle oppresse popolazioni [3]. Nacquero poscia dissensioni tra Mariano e il governo Aragonese per cagione di Bosa e di altri luoghi del Giudicato, i quali il suo fratello Giovanni, che li aveva avuti in feudo dal padre Ugone, trattava di cedere agli Aragonesi in cambio di altre terre da concederglisi in Catalogna. Saputolo Mariano, a' cui stati il passaggio di un luogo sì importante in mano degli Aragonesi sarebbe stato di grave danno e pericolo, troncò le pratiche imprigionando il fratello, nè rilasciandolo, per quante istanze ed ingiunzioni glie ne venissero fatte per parte dei Governatori dell' Isola [4]; ma non potè impedire che Terranova, posseduta parimente da Don Giovanni, non fosse dalla moglie Donna Sibilia di Moncada, Catalana, consegnata agli Aragonesi, cui dapprima apparteneva, e dai quali Don Giovanni l'aveva ricevuta in feudo in ricompensa dell'utile opera da lui costantemente prestata ad Aragona [5]. Ed in generale sembra che assiduamente e con ogni arte gli Aragonesi, come fino a quel tempo avevano cercato estendersi a danno dei minori vassalli stranieri, i Doria, i Malaspina, e altri, così allora cercassero di menomare gli stati e accrescere la soggezione del Giudice d'Arborea, stato fino a quel tempo loro alleato più che vassallo. Colla battaglia navale d'Alghero perduta dai Genovesi alleati dei Doria contro le forze unite degli Aragonesi e dei Veneziani era caduta la forza dei Doria, nè più si trovavano in grado di resistere alle armi dei regii. Crescendo tuttavia il sospetto di prossima guerra col Giudice d'Arborea, Re Pietro riammetteva in grazia i Malaspina e li confermava nei loro feudi; ed in giugno dell'anno 1352 scriveva al Governatore Generale nell'Isola, che, non essendo appieno composte le cose coi Genovesi, non rompesse guerra ai Doria; e al Capitano e ai Camerlinghi di Villa di Chiesa scriveva, provedessero affinchè colle entrate regie di detta Villa si mandassero ajuti per la guerra [6].

64. Appare da ciò, che non era a quel tempo incominciata per anco la guerra tra gli Aragonesi e il Giudice Mariano; ma essa scoppiò ancora nel corso dell'anno medesimo. Ne fu prossima occasione Don Raimondo di Cabrera, Capitano di guerra Aragonese, il quale chiamò al suo cospetto Mariano, quale vassallo regio, a rendervi ragione di non aver obedito all'ordine intimatogli di rilasciare di prigione il fratello Giovanni. Mariano, per mezzo della moglie, stretta parente del Cabrera, avendo tentato invano d'indurlo a più miti consigli, divenne da quel dì tanto costante e formidabile inimico degli Aragonesi, quanto egli e i suoi antecessori ne erano stati utili e fedeli alleati [1].

65. A quel grido di guerra insorse contro l'oppressione Aragonese gran parte della Sardigna, la quale riguardava quali rappresentanti e ristoratori naturali della perduta sua indipendenza i Giudici d'Arborea, divenuti bensì vassalli d'Aragona come ed essi e gli altri Giudici erano stati più volte di Genova o di Pisa, ma che erano unico avanzo oramai dell'antica loro forma di governo nazionale. Non è qui nostro officio descrivere i fatti e le vicende di questa breve guerra, ma soltanto di esporne la parte che riguarda Villa di Chiesa. Fu questa fra le prime ad insorgere; e Mariano, occupatala senza colpo di spada, cinse d'assedio il castello di Salvaterra, che, difeso dai Catalani, e da quelli fra gli abitanti di Villa di Chiesa che seguivano le parti del Re, oppose valida resistenza [1]. Essendosi poscia Mariano, tratto dai bisogni della guerra, portato nelle parti settentrionali dell'isola, e l'esercito che aveva lasciato nelle parti meridionali, e che si era spinto fin sotto Cagliari, essendo stato battuto presso la villa di Quarto [2], i regii vincitori mossero per riconquistare Villa di Chiesa; il che doveva riescire tanto più agevole, in quanto il Castello resisteva tuttora agli assedianti. All'appressarsi dei regii, vedendo non potere tener fronte alla tempesta gli abitanti di Villa di Chiesa l'abbandonarono [3]; e i popoli delle ville delle curatorie di Sulcis e di Sigerro, già ivi accorsi contro gli Aragonesi, nel lasciarla vi misero fuoco, onde quasi tutte le case ne furono consunte; e distrussero inoltre la maggior parte delle torri e delle mura [4].

66. Avvenne questa rovina nel corso dell'anno 1353; nel gennajo dell'anno seguente Villa di Chiesa era già nuovamente in mano degli Aragonesi, e re Pietro, che allora appunto, rifiutate le larghissime proposte di pace fattegli da Mariano, stava per venire con forti schiere in Sardigna [1], faceva publicare in Cagliari, in Villa di Chiesa, in Villamassargia, in Domus Novas e in Connesa un bando, col quale si ordinava: « che tutti coloro, i quali durante la » ribellione o al tempo dell'incendio di Villa di » Chiesa si fossero trasferiti altrove, avessero a ri» tornare colle famiglie e cose loro all'antico do» micilio fra venti giorni dal primo di febrajo, sotto » pena della perdita e confisca de' loro beni » [2]. Nel corso dell'anno difatti cominciò a ripopolarsi;

3) *Crónica del Rey* Don Pedro, IV, 9, verso il fine; Çurita, VII, XLV (T. II, 135, 3, 19-1); VIII, XXVIII (222, 2, 42-3); Vesme, *Poesie d'Arborea edite ed inedite; Parte seconda*, Poesie Sarde, *Not.* LXVI e LXVIII.

4) *Crónica del Rey* Don Pedro, V, 3; Çurita, VIII, L (T. II, 250, 3, 13-251, 1, 23); Vesme, *Poesie d'Arborea edite ed inedite; Parte seconda*, Poesie Sarde, *Not.* LXVI, LXVII, LXVIII.

5) Çurita, VIII, L (T. II, 250, 4, 37-45); *Cod. Dipl. Sard.*, XIV, CII.

6) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXIV.

§ 64. 1) *Crónica del Rey* Don Pedro, V, 3; Çurita, VIII, L; LIII; Vesme, *Poesie d'Arborea edite ed inedite; Parte seconda*, Poesie Sarde, *Not.* LXVI, § 4, 5.

§ 65. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CV, 24-40.

2) Çurita, VIII, LIII (T. II, 254, 2, 33-3, 38); *Crónica del Rey* Don Pedro, V, 3.

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 7-19.

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 19-22; 87-93.

§ 66. 1) *Crónica del Rey* Don Pedro, V, 4; Çurita, VIII, LIII (T. II, 256, 3, 44-4, 27).

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 52-67.

Digitized by Google

contribuendo senza dubio a far rinascere fiducia la pace che intanto erasi stretta tra il Re e Mariano: colla quale dal re si acquistava Alghero, luogo per lui opportunissimo per la facilità degli approdi di Catalogna, e che prima era dei Doria; ed il Giudice aggiungeva a' suoi dominii quasi tutte le terre e castella della Gallura [3]. Conchiusa la pace, il re li 6 gennajo 1355 entrava in Cagliari [4], dove adunava ad assemblea i prelati e i feudatarii dell'isola. Vi fu invitato anche il giudice Mariano, che vi mandò bensì la moglie ed il figliuolo, ma, temendo per la sua persona, ricusò costantemente egli stesso d'andarvi. I regii ne tolsero pretesto di nuova lotta; per la quale, in un secondo trattato conchiuso il dì 11 luglio, il Giudice restituiva la maggior parte dei luoghi lasciatigli nella prima pace [5].

67. In questo parlamento tenuto dal Re in Cagliari furono anche spogliati de' loro feudi e possessioni in Sardigna i conti di Donoratico. Il conte Gherardo, che a quel tempo sembra fosse il solo possessore di quanto a quella famiglia rimaneva del vasto territorio pel quale già si appellavano Signori della terza parte del Regno di Cagliari, aveva seguito le parti degli Aragonesi contro il Giudice; ma essendo dai Sardi stato fatto prigioniero presso Decimo, rilasciato libero dopo conchiusa la prima pace in gennajo, indi a poco morì; e dopo morte accusato di essersi lasciato prendere a bello studio prigione mentre si asseriva che avrebbe potuto salvarsi colla fuga, venne dal Re sedente in trono in parlamento solenne, senza che alcuno fosse udito a difesa, dichiarato traditore, spogliato del feudo, e confiscatine i beni [1].

68. Nel medesimo parlamento il re Pietro, il dì 1° febbrajo, emanò tre Carte Reali relative a Villa di Chiesa. La prima contiene varii provvedimenti deliberati in quell'assemblea [1] pel ristabilimento delle mura e delle torri, per la ricostruzione delle case, e per la ripopolazione di Villa di Chiesa; come pure intorno all'indennità da darsi a coloro, che avevano sofferto per essersi mantenuti fedeli agli Aragonesi contro il Giudice d'Arborea. Dice dapprima il re, che, essendo l'umana natura inclinata a mal fare, e la ribellione degli Ecclesiensi potendo ascriversi più a leggerezza e demenza che non a deliberato mal volere; e per altra parte considerando, che non sempre colla spada, ma spesso colla virtù e col perdono si vincono gl'inimici: concedeva ai ribelli intero perdono, e rendeva loro i beni confiscati. Affinchè poi a Villa di Chiesa, ora deserta, non solo facessero ritorno gli antichi abitatori, ma di altri nuovi si popolasse, si rifacessero le mura e le torri distrutte, e prendesse incremento la detta Villa, i proventi della quale Re Alfonso in suo testamento aveva destinato a suffragio della sua anima: intendeva concedere a Villa di Chiesa parecchie grazie ed immunità; e perciò, in forza della sua regia autorità, e anche come esecutore testamentario del suo padre Alfonso, stabiliva quanto segue [2]. Dapprima, doversi confermare il bando dell'anno precedente, col quale, sotto pena della confisca dei beni, si ordinava il pronto ritorno agli abitanti di Villa di Chiesa e delle ville circonvicine [3]. Poscia, allegando, che per le gravi spese sopportate difettava di denaro per la riparazione delle mura e delle torri, e che le popolazioni del Sulcis e di Sigerro erano state la cagione principale della rovina di Villa di Chiesa, ed anzi esse medesime vi avevano dato opera con ogni sforzo: ordina, che alle popolazioni del Sulcis e di Villa di Chiesa medesima s'impongano nuovi dazii e nuovi pesi sia sui beni immobili, come sui mobili e semoventi (nè era questo per certo il miglior modo di trarvi nuovi abitanti); del prodotto dei quali dazii s'impiegassero due terze parti nella riparazione delle mura e delle torri, e l'altro terzo nelle indennità a coloro che avessero sofferto per la causa regia; i quali nuovi dazii avessero ad esigersi finchè non fossero rifatti per intero i danni, e compita la riparazione delle mura e delle torri [4]. Concesse inoltre alcuni privilegi ed immunità parziali o temporarie per la coltura delle argentiere (§ 257).

69. Notevole è poi il seguente capitolo, col quale, per liberare gli abitanti di Villa di Chiesa dai pesi e gravami onde solevano essere angariati dai signori delle ville vicine, si stabilisce che quando le ville di Baratoli (era posta dove sbocca nella valle il fiume di Canonica, che da indi in giù prendeva nome di *fiume di Baratoli*), Sibilisi, Musei, Corongiu, Bareca, Bangiargia, Sigulis, Antas e Gindili, che a Villa di Chiesa vicine senz' altro intermezzo la chiudevano d'ogni intorno, o alcuna di esse, vacassero per morte dei feudatarii o altrimente, s'intendessero incontanente e in perpetuo poste sotto la dipendenza diretta della corona, e riunite e sottoposte alla giurisdizione della Capitania di Villa di Chiesa, nè mai più avessero ad infeudarsi; dichiarando anche nulle ed irrite le infeudazioni che se ne facessero in avvenire [1]. Ma questa prescrizione di re Pietro fu indi a poco violata già da lui medesimo, concedendo la villa di Bangiargia a Pietro Martiniç di Serassa, Catalano, capitano di Villa di Chiesa, a grave danno di questa, come vedremo fra breve [§ 80]; e anche per quasi tutte le altre fra le ville anzidette questo precetto del re Pietro e da lui e da' suoi successori fu più volte violato. Soltanto alcuni fra i territorii di dette ville, che indi a un secolo già erano tutte deserte di abitanti ed in rovina, furono più tardi uniti a Villa di Chiesa; altri riscattò essa poscia per denaro dai feudatarii; ma una gran parte del territorio ove furono le ville menzionate

3) Çurita, VIII, LVII; LVIII; LIX.
4) Çurita, VIII, LVII (T. II, 262, 2, 32-42); *Crónica del Rey* Don Pedro, V, 5.
5) Çurita, VIII, LIX; *Cod. Dipl. Sard.*, XIV, CIII.

§ 67. 1) Çurita, VIII, LVII (T. II, 261, 4, 10-14), LVIII (262, 3, 8-4, 21; 263, 2, 13-19).

§ 68. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 47-48.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 23-51.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 52-71.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 72-124.

§ 69. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 166-195.

Digitized by Google

nella presente Carta Reale, continuò fino a tempi assai tardi, ed anche fino ai nostri giorni, ad appartenere ai feudatarii, facendosene nuove concessioni quando per qualsiasi motivo erano devolute alla Corte regia.

70. Stabiliva poscia re Pietro, che, forse in ragione della scemata popolazione, il numero dei Consiglieri di Villa di Chiesa si riducesse a soli cinque; ed inoltre, laddove fino a quel tempo la durata in officio era stata di mesi tre, secondo l'uso pisano e la prescrizione del Breve [1], indi in poi avessero a durare in officio un anno, a cominciare dalla festa di Sant'Andrea (30 novembre); e ad ogni consigliere si desse, dei proventi dell'università di Villa, in ragione di libre venticinque d'alfonsini minuti all'anno. Per la prima volta questi Consiglieri e il loro scrivano verrebbero nominati dal re; indi in poi era conservata, secondo l'antico uso e privilegio, l'elezione ai borghesi di Villa. Appena entrati in officio, dovevano i Consiglieri prestare nelle mani del Capitano giuramento di fedeltà, e di avere soltanto di mira nell'amministrazione del loro officio il publico bene, senza riguardo ad odio od amore verso alcuno, o al proprio interesse [2]. Per la più pronta riparazione delle mura stabilì che, finchè fossero rifatte in tutte le parti dove si credesse opportuno per la difesa della terra, oltre il ricavo dei nuovi dazii imposti a tal fine s'impiegasse quanto in Villa di Chiesa stessa, ed in Villamassargia, in Domusnovas ed in Connesa si ritraesse dalle multe e condannagioni spettanti alla Corte regia; ma che compita la riparazione delle mura, la somma spesa dovesse rendersi alla Corte mediante il ricavo della continuazione dei dazii e pesi a ciò destinati [3].

71. Concedeva insieme a Villa di Chiesa un altro privilegio, ed ingiustissimo, e che se ad essa in quei principii poteva riuscire di qualche utilità, era la rovina totale di tutto il paese circostante, con grave danno poscia della popolazione medesima a favore della quale era stato concesso. Ordinava cioè re Pietro, che in nessuna villa delle curatorie di Sulcis e di Sigerro fosse lecito vendere nè all'ingrosso nè al minuto pannilini o pannilani, pelli, cera, miele, cacio o altra mercanzia, ma tutto dovesse trasportarsi e vendersi in Villa di Chiesa, sotto pena di confisca; con facoltà di ritenere le sole quantità necessarie all'uso locale, e di farne commercio soltanto fra di loro e al minuto. E similmente ogni anno dopo la messe dovevano portare in Villa di Chiesa tutto il grano raccolto, salvo la quantità necessaria pel loro vitto e per la semente, e ivi venderlo; con facoltà bensì, venduto il grano nuovo, di riesportare ciò che rimanesse di grano vecchio, pagando all'escita il consueto dazio alla Corte regia [1]. Siffatti ordinamenti, uniti all'oppressione dei feudatarii stranieri e dei loro procuratori, spiegano come avvenisse, che indi a meno di un secolo tutta quella vasta regione fosse quasi spopolata, e le ville in rovina o distrutte.

72. Finalmente si ordinava, che, affinchè più presto si riedificasse e si ripopolasse Villa di Chiesa, tutti gli abitatori che l'avessero abandonata, e dovunque si trovassero, sia nelle terre regie, sia in quelle del Giudice d'Arborea, i quali più non avessero casa abitabile in Villa, fossero tenuti fra sei mesi costrurne di nuove, in proporzione delle loro facoltà, ed a giudizio del Capitano e del suo Assessore, e venirvi ad abitare, sotto pena di confisca di tutti i beni immobili che possedessero in Villa di Chiesa o nel suo territorio [1].

73. Con altra Carta dello stesso dì re Pietro stabiliva, che coi beni confiscati o da confiscarsi ai ribelli, e colla terza parte sui nuovi carichi imposti agli abitanti di Villa di Chiesa, del Sulcis e del Sigerro che era deputata per le indennità, si avessero a compensare i danni a coloro che avessero sofferto per mantenersi fedeli alla causa del re; e l'estimazione del danno e la distribuzione del compenso dovesse farsi a provedimento di due persone che a ciò avrebbe deputato; riservandosi tuttavia facoltà di concedere di quei beni ai Catalani e agli Aragonesi che si recassero ad abitare in Villa di Chiesa. Coloro poi che, mantenutisi fedeli al Re, non avendo casa propria abitassero in casa altrui, non potessero, mediante pagamento di un' equa pigione da stabilirsi dal Capitano, esserne cacciati, finchè fra il termine da prefiggersi dal Capitano medesimo non si fossero provisti di proprie case [1].

74. Con una terza Carta dello stesso dì nominava il Capitano di Villa di Chiesa e Francesco Corallo abitatore di Cagliari, a curare l'esecuzione di parecchi provedimenti presi con le due Carte precedenti: ossia il ristabilimento delle mura, delle torri e dei fortalizii, l'incremento dell'argentiera, e quegli altri ordinamenti a vantaggio di detta Villa e de' suoi abitanti, che più particolarmente erano indicati nelle due Carte Reali precedenti: ingiungendo loro, di mettere il tutto ad esecuzione senza indugio; e di stabilire inoltre sei persone incaricate d'imporre i dazii e balzelli sulle curatorie di Sulcis e di Sigerro, e due altre persone per esigere detti balzelli, e convertirne il frutto nei varii usi prescritti; e due o tre persone, alle quali si commettesse d'investigare e render conto dei danni sofferti nei loro beni immobili posti in Villa di Chiesa e nella sua Capitania da coloro che erano rimasti fedeli alla causa regia; e di risarcire detti danni col provento di que' dazii e balzelli, e col prezzo dei beni confiscati o da confiscarsi ai ribelli [1].

75. Ora avvenne, che il re, composte le cose di guerra, partì all'improviso di Sardegna prima che le dette Carte, già state redatte, e anche sottoscritte dal Vicecancelliere, fossero munite del regio sigillo,

§ 70. [1] *Br.* 30b 21-30.
[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 216-259.
[3] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, 260-284.
§ 71. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 285-333.

§ 72. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 234-372.
§ 73. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXVI.
§ 74. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXVII.

Digitized by Google

e spedite in forma autentica; onde ne rimase in ogni loro parte impedita l'esecuzione. I consiglieri e probi uomini di Villa di Chiesa ricorsero per rimedio ad Olfo da Procida, Governatore del Capo di Cagliari e Gallura; il quale, recatosi a Villa di Chiesa, ed accertatosi che, se incontanente non si provedesse, quella correva rischio di essere interamente abandonata dagli abitanti per difetto di tutte le cose più necessarie, con suo decreto dei 19 novembre 1355 rinnovò e concesse colla propria autorità la maggior parte delle cose stabilite nelle anzidette Carte Reali, a condizione che fra tutto il prossimo aprile i Consiglieri di Villa di Chiesa avessero a presentare le Carte debitamente spedite e munite del regio sigillo [1].

76. Nell'incendio di Villa di Chiesa era interamente perito anche l'archivio; onde non solo andarono distrutte sia le carte più antiche, come l'atto principale e importantissimo della convenzione stipulata tra gli abitanti e l'Infante Alfonso al tempo della resa, ma anche tutti i privilegi posteriormente concessi dai re d'Aragona: solo fra le carte anteriori all'incendio essendosi salvato il volume del Breve. Quindi i Consiglieri mandarono al Re in Catalogna Tedeo di Oliveto, che di tutti quei documenti dei quali venisse fatto di trovare copia negli Archivii del Regno, procacciasse, come fece, la rinnovazione [1]. Indi a poco lo stesso re, oltre parecchi ordinamenti dei quali trattiamo a suo luogo relativi alla zecca ed ai monetarii (§ 237), il dì 1° febrajo 1359 prescriveva, che siccome egli aveva occupato e destinato ad altro uso i proventi che appartenevano a Villa di Chiesa, si togliessero dal ricavo delle contribuzioni le somme necessarie agli urgenti bisogni di detta Villa [2]. Il quale fatto è nuovo documento del modo, col quale dagli Aragonesi si governava e si spogliava quell'isola, e si violavano i patti convenuti.

77. L'anno 1361 il nuovo Governatore del Capo di Cagliari Esimino Perez di Calatajubio, recatosi in Villa di Chiesa, prese parecchi provedimenti che giudicò opportuni al sollievo di quel luogo scarso di abitanti, e che portava tuttora gravi e numerose le impronte del patito esterminio [1]. Fra questi fu la concessione, fatta a richiesta dei Consiglieri, di una fiera annuale di venti giorni a cominciare dalla vigilia di Pentecoste, con tutte le esenzioni ed immunità che per legge o per consuetudine erano concesse in occasione di simili fiere; sì che durante quei venti giorni fosse lecito andarne e venirne, cose e persone, senza dazio od impedimento di sorte [2]. Non troviamo tuttavia memoria, che tale fiera siasi difatti stabilita; erano ad essa impedimento assoluto le concessioni feudali, fra le quali Villa di Chiesa si trovava d'ogn'intorno strettamente rinchiusa.

78. Più importante provedimento fu quello, col quale, considerando che, a detta di tutti, la ristorazione delle mura, per cui già si erano spese parecchie somme, non solo non era a quel tempo necessaria, ma anzi reputavasi pericolosa e nociva, convenendo piuttosto costrurre abitazioni nel Castello e provedere alla sua difesa, poichè da esso dipendeva la sicurezza della Villa, e la difesa e il rifugio degli abitanti; e che se i dazii e balzelli imposti dal re si esigessero per intero finchè le mura fossero ristorate e compensati i danni alle persone rimaste fedeli, sarebbe tale aggravio, che Villa di Chiesa e la sua Capitania ne sarebbero al tutto rovinati, a grave detrimento anche dei proventi della Corte Regia: concordatosi con Francesco da Corallo, stato dal re incaricato dell'esazione e della distribuzione di dette imposizioni, ed inoltre amministratore del legato di Alfonso già re d'Aragona, ordinò che in Villa di Chiesa, in Villamassargia, in Domusnovas e in Gonnesa solamente (che sembra non essersi di fatto potute estendere agli altri luoghi, perchè appartenenti a feudatarii, ed in loro solo favore soggetti a pagamento) le dette imposizioni si continuassero bensì a pagare, ma fino alla somma di sole lire cinquemila, da esigersi in cinque anni, e poscia avessero a cessare; con facoltà bensì a Villa di Chiesa d'imporre e togliere nuovi tributi per le spese necessarie a detta Villa: e che di dette lire cinquemila si dovessero trarre anzitutto lire cinquecento per fortificare il Castello e costrurvi abitazioni; e le rimanenti lire quattromila cinquecento fossero impiegate a ristoro di coloro che avessero sofferto danno dai ribelli: sì che tuttavia di tale somma fossero tenuti dare in prestito lire duemila per francare le trente, e per gli altri bisogni dell'argentiera [1].

79. Non faremo cenno di parecchi provedimenti di minor conto relativi a Villa di Chiesa dei quali ne rimane memoria, come nomine o remozioni di publici officiali, o provedimenti giudiziarii del nuovo Governatore di Cagliari e Gallura, Asberto Satrillas; il quale, come il suo predecessore, si recò in Villa di Chiesa, ed anche di là durante il suo breve soggiorno provide intorno a parecchie questioni e domande degli abitanti; ma per lo più avveniva, che in fatto i provedimenti presi o dal re o da' suoi Governatori restassero vuoti d'effetto, per l'ignavia e la rapacità dei publici officiali [1].

80. Fra queste providenze tuttavia, di una non vogliamo tacere: come l'anno 1362 essendovi stato pestilenza, ed inoltre grave siccità, in tanto che mancò l'acqua in tutte le fontane di Villa di Chiesa, si pensò di ricostrurre l'acquedotto di Bangiargia, stato interrotto durante l'assedio postole dall'Infante Alfonso; ma non si potè, per impedimento frapposto da Pietro Martiniç di Serassa, Capitano di Villa di Chiesa, stato

§ 75. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXVIII.

§ 76. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXIX-LXXX.
[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXXXIII.

§ 77. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXXXVI, 1-18; *Poesie d'Arborea; Parte Seconda*, Poesie Sarde, III, II, st. 96, v. 11-14.
[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXXXV.

§ 78. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXXXVI.

§ 79. [1] « ....que suplicatio non habuit effectum, propter desidiam « et solitas injustitias.... Regiorum officialium ». VESME, *Poesie d'Arborea ecc.; Parte terza*, Poesie Italiane, *Not.* CCXIII, § 6.

Digitized by Google

poco prima nominato a tale officio dal Re Pietro, ed al quale il re, contro quanto era stato da lui medesimo decretato [§ 69], aveva concesso in feudo la Villa di Bangiargia [1]; onde avvenne che Villa di Chiesa non potè compiere quest'opera utile e necessaria [2], se non quando passò indi a poco sotto il governo dei Giudici d'Arborea. Ed anche nei tempi seguenti le maggiori spogliazioni a danno di Villa di Chiesa vennero fatte per opera dei Capitani, che occupavano o si facevano concedere dal re le possessioni dell'università, e contro i quali a questa era tolta quasi ogni via di far valere le sue ragioni.

81. Ma già da alcun tempo nuova guerra si preparava da Mariano Giudice d'Arborea, trattovi dalle frequenti prepotenze ed insidie degli officiali Aragonesi, e dalle grida quasi concordi dei popoli, che lo chiamavano loro liberatore. Visti i primi movimenti di Mariano, i regii credettero miglior partito marciare contro di lui fin sotto Aristano, sperando di opprimerlo prima che s'ingrossasse colle schiere dei ribelli al re, che non avrebbero tardato ad accorrere da tutta l'isola. Ma in battaglia campale l'anno 1468 i regii furono interamente sconfitti, molti perirono nella lotta, i rimanenti chiusi d'ogni parte dovettero rendersi prigioni, e furono poscia col consenso del re scambiati cogli ostaggi che dopo la prima guerra eransi dovuti dare dal Giudice, e con quelli che i regii avevano tolto da varie parti della Sardegna [1]. Animato da sì grande vittoria, e fra la sollevazione di tutta l'isola, senza indugio corse Ugone figliuolo di Mariano a Sassari, e, secondato dagli abitanti, la prese al primo assalto, e poscia espugnò a forza il Castello [2]. Di là disceso all'altra estremità della Sardegna si presentò dinanzi a Villa di Chiesa che gli aperse le porte, e pose assedio al castello di Salvaterra; ma dovette interromperlo, per combattere il conte Berengario Carroç, Capitano di guerra, che con nuove schiere gli veniva incontro da Cagliari. Ma anche il conte fu battuto, e, ferito nella lotta, si salvò a stento con soli cento fuggiaschi nel forte castello dell'Acquafredda presso Siliqua, il quale, assalito da Ugone, valentemente si difese [3]. All'incontro si arrese il castello di Salvaterra; ed in breve quasi tutta la Sardegna, o per forza o per volontaria dedizione, venne sotto il potere del Giudice; agli Aragonesi rimasero soltanto Cagliari, Alghero, ed alcuni luoghi forti qua e là per l'isola [4]. Mariano anzi, e poscia il suo successore Ugone, posero assedio a Cagliari, ed occuparono il sobborgo di Villanova; e nella città si difettava di viveri, essendo chiuse le vie del mare dall'armata vittoriosa degli Arboresi [5]. Non poterono tuttavia avere la città, respinti dalle forze dei Catalani che tenevano il Castello, e più da quelle dei Lappolesi (abitanti del quartiere ora detto della Marina) e degli Stampacini, che sempre e con ogni sforzo tennero le parti dei dominatori Aragonesi [6]. Ma gli Arboresi non posavano, e sempre andavano estendendo le loro conquiste sui pochi luoghi forti rimasi ai regii; molti principali fra gli Aragonesi erano caduti prigioni, e tanti i morti di ferro o di malattia, che, a confessione degli stessi Aragonesi, non v'era quasi famiglia, che non vi avesse perduto alcun prossimo parente; onde nei consigli della corona si agitò, se non fosse miglior partito abbandonare la Sardegna, il possesso della quale, dicevasi, non francava i gravi sacrifizi d'uomini e di denaro che occorrevano a tenerla soggetta [7]. Ma il re non acconsentì; e resistendo e indugiando, con più forte consiglio, attendeva che avessero posa le guerre onde gran parte delle forze degli Aragonesi era impedita contro i regni vicini nelle Spagne; ed in Sardegna da' suoi officiali si spiava intanto e si coglieva ogni occasione di seminare discordie, ovvero di ricuperare alcuno dei luoghi perduti, e di domare o spegnere finalmente per qualsiasi mezzo coloro, che dai regii erano considerati come vassalli e sudditi ribelli.

82. Nè queste occasioni difatti mancarono. Ed in prima l'anno 1376 moriva di peste il Giudice Mariano, e gli succedeva il figliuolo Ugone. Questi, sebbene già nelle guerre del padre contro gli Aragonesi tanto in terra come in mare si fosse mostrato prode soldato e saggio capitano, stimò dapprima migliore consiglio attendere all'ordinamento interno dello stato, e raffermare con una pace vantaggiosa i fatti acquisti, e già ne aveva aperto pratica coi regii officiali; ma la popolazione, cui le riportate vittorie accrescevano ardore e speranza, voleva che la guerra si proseguisse finchè gli Aragonesi fossero al tutto cacciati dell'isola [1]. Riprese adunque le armi, Ugone tolse agli Aragonesi il castello di San Michele e quanto possedevano tuttora in quelle parti fin sotto Cagliari, e stavasi preparando ad attaccare con maggiori forze questa città ed Alghero, che quasi sole rimanevano agli Aragonesi: quando, l'anno 1383 cadde colla figliuola assassinato nel suo palazzo per congiura preparata dagli officiali regii [2]. Morto Ugone, i congiurati levarono la città a rumore al grido di commune e libertà; ma Eleonora, sorella di Ugone, pervenne ad opprimere i ribelli, ed in breve conseguì ferma ed incontrastata signoria, e ottenne l'amore dei popoli, che reggeva con mite e saggio governo. Ma intanto gli Aragonesi rioccuparono molti dei luoghi stati già conquistati da

§ 80. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CX; CXVIII.
2) Veggasi *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XCIX; CX; CXIX.

§ 81. 1) ÇURITA, IX, LXV; X, I; VESME, *Poesie d'Arborea edite ed inedite; Parte seconda*, Poesie Sarde, III, II.
2) VESME, *Poesie d'Arborea ecc.; Parte seconda*, Poesie Sarde, III, II, st. 24-25; ÇURITA, X, III.
3) *Ibid.*, III, II, st. 26-30.
4) ÇURITA, X, IIII; XIIII; XV; XX.
5) ÇURITA, X, XX (T. II, 369, 4, 12-25).
6) VESME, *Poesie d'Arborea edite ed inedite; Parte seconda*, Poesie Sarde, III, IV, st. 24-27; XVIII, st. 16; *Not.* XCV; *Parte terza*, Poesie Italiane, CXLVIII; CXLIX; CLVI; CLVII, § 32; 72-75.
7) ÇURITA, X, XIII (T. II, 361, 1, 17-4).

§ 82. 1) VESME, *Poesie d'Arborea ecc.; Parte seconda*, Poesie Sarde, III, IV, st. 18-21.
2) VESME, *Poesie d'Arborea ecc.; Parte seconda*, Poesie Sarde, III, IV, st. 32-33.

Digitized by Google

Mariano e da Ugone, e nominatamente tutto il Campidano di Cagliari.

83. Eleonora, ne' principii della sua signoria aveva mandato in Catalogna con salvocondotto a render conto al re com'ella fosse succeduta nei dominii del fratello e a cercare di stringer pace il suo marito Brancaleone Doria, il quale prima del suo matrimonio con Eleonora era stato lungo tempo alleato del re contro il Giudice Mariano [1]. Brancaleone, accolto dapprima onorevolmente, fu poscia tenuto quasi prigione, nè gli fu permesso il ritorno, scusando colla ragione di stato questo mancamento di fede [2]; ed avendo esso tentato di fuggire, fu mandato sotto buona scorta a Cagliari, per averlo a mano ad ogni occorrenza, e nella speranza di potere per suo mezzo indurre Eleonora a rendere ad Aragona le conquiste fatte da' suoi predecessori. Ma per lungo tempo a nulla valse; ed Eleonora, non potendo in altro modo ottenere la liberazione del marito, rinnovò più gagliarda la guerra; ed avendo rotto i regii in due grandi battaglie sotto Sanluri, e preso quel castello, che, tenuto già da Ugone, era stato ricuperato dagli Aragonesi, minacciava Cagliari [3]. Allora finalmente il re accondiscese a proposte di pace, che nel giugno dell'anno 1386 si convennero assai vantaggiose agli Aragonesi, ai quali Eleonora, mossa dal desiderio di riavere il marito, rendeva la maggiore e miglior parte dei luoghi aggiunti ai dominii d'Arborea ai tempi del padre e del fratello; ma il re nel sottoscrivere quelle proposte a dì 31 agosto aggiunse nuove pretese, che non furono accettate da Eleonora. Conchiudevasi finalmente la pace li 24 gennajo 1388 tra Eleonora e re Giovanni, che intanto era succeduto al suo padre Pietro, e già da Eleonora si erano in parte eseguite le condizioni del trattato; ma vedendo che sotto varii pretesti non se le rilasciava il marito, a sua volta non rendeva com'era convenuto il castello della Fava presso Posada nè quello di Villa di Chiesa, e minacciavasi nuova guerra. Finalmente una nuova convenzione si segnava il 1° gennajo 1390, per la quale si consegnarono agli Aragonesi il castello della Fava e quello di Salvaterra, e Brancaleone Doria fu restituito in libertà [4].

84. Il Governatore di Cagliari Ximene Perez di Arenos ponendo aguati per la strada tentò di far sorprendere Brancaleone allorchè, posto in libertà, si recava in Aristano; pericolo dal quale questi fu liberato da' suoi, venuti appositamente ad incontrarlo [1]. Seguì l'inadempimento di alcune condizioni della pace per parte degli Aragonesi, i quali non si reputavano tenuti a serbar fede a coloro cui consideravano quali ribelli; onde anche i Sardi ricusarono la restituzione stipulata dalla pace di alcune terre che tuttora avevano in mano. Quindi ricominciarono le ostilità; ed in sul finire di ottobre del 1391 Giovanni di Monboy Governatore di Sardegna e i probi uomini di Cagliari facevano sapere per mezzo d'inviati al re d'Aragona, come Brancaleone essendosi presentato davanti a Sanluri, gli abitanti gli avevano data la villa, e il capitano D'Entensa gli aveva aperto le porte del castello senza difesa; e come di là era andato a Villa di Chiesa, che similmente gli aperse le porte, ed il capitano, salito in fretta a cavallo, rinchiuso nel castello un suo figliuolo, era corso a Cagliari, e aveva recato al Governatore l'avviso del fatto e le chiavi della città. Soggiungevano, messer Branca, cinto d'assedio il castello, essere dopo alquanti giorni ripartito per Aristano; ma che il castello era ben provisto di ogni cosa, e poteva a lungo resistere. Similmente essersi resi a Brancaleone il castello della Fava e quello di Galtellì; tutta la Gallura essere sollevata; gli abitanti dei dintorni stessi di Cagliari abbandonare le loro ville, e recarsi ad ingrossare le schiere degli Arboresi [2]. E già l'anno seguente non solo erano ricaduti in potere dei Sardi il castello di Salvaterra, e la città e il castello di Sassari, ma solo pochi luoghi forti restavano in mano dei regii, ed anzi Cagliari, e sopratutto Alghero e Longonsardo, erano strette d'assedio e si trovavano in grave pericolo [3]; e sarebbero senza fallo cadute, senza l'impedimento che recavano alla Sardegna le pestilenze, onde già da parecchi anni quell'isola era desolata.

85. E di peste, contratta appunto nel visitare e provedere del necessario gli ammalati della sua città, moriva l'anno 1405 la Giudichessa Eleonora, compianta e desiderata da tutti i Sardi. Nel morire raccomandava, si mantenesse l'onore d'Arborea e si difendessero gli stati che si possedevano; ma non si attaccasse guerra senza necessità contro gli Aragonesi [1]. Ad Eleonora succedeva, sotto la tutela del padre, il figliuolo Mariano tuttora giovanetto; e dopo la morte di questo avvenuta l'anno 1407, il governo restò alcun tempo nelle mani di Brancaleone Doria. Ma poscia pretendendo questi, contro la volontà del popolo spossato dalla lunga guerra e dalle pestilenze, continuare la guerra, fu cacciato dagli Arboresi, che, nell'intento anche di avere per tal mezzo sussidio d'uomini e di denaro da fuori dell'isola [2], elessero a Giudice Guglielmo Visconte di Narbona, figliuolo di Beatrice sorella di Eleonora. Fra queste vicende e dissidii venuto in Sardegna con forti schiere Martino re di Sicilia, figliuolo del re d'Aragona,

§ 83. [1] Çurita, X, viii (T. II, 357, 3, 10-15); x (358, 2, 2 10).

[2] « No embargante che vino con salvoconduto, le mandò » detener, con consejo de toda la Corte; porquè se entendie que el » Re le podia e devia hazer, porquè de la persona de Branca de Oria » dependia la recuperacion y sossiego de toda la Isla, que estava en » punto de perderse ». Çurita, Lib. X, cap. xxxiiii.

[3] Vesme, *Poesie d'Arborea ecc.; Parte seconda*, Poesie Sarde, VII, e *Not.* xl.

[4] Çurita, X, xxxviii (T. II, 336, 1, 40-3, 41); xli (391, 4, 23-392, 3, 9); xliii (393, 3, 6-33; 394, 2, 34-37); *Cod. Dipl. Sard.*, XIV, cl.

§ 84. [1] Vesme, *Poesie d'Arborea ecc.; Parte terza*, Poesie Italiane, CLVII, § 29-31; Cubello; *Vita di Eleonora*, presso Martini, *Raccolta*, pag. 382-383.

[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, cxxx; Cubello, *Vita di Eleonora*, presso Martini, *Raccolta*, pag. 383.

[3] Çurita, X, li; lii (T. II, 405, 4, 23-406, 3, 37; 407, 4, 25-37); lxv (425, 3, 34-4, 40).

§ 85. [1] Cubello, *Vita di Eleonora*, presso Martini, *Raccolta*, pag. 384.

[2] Vesme, *Poesie d'Arborea ecc.; Parte terza*, Poesie Italiane, CLVII, § 91-95.

Digitized by Google

cercò dapprima di stringere pace col Visconte [3]; ma questi avendo voluto tentare la sorte delle armi, le sue genti in una grande battaglia presso Sanluri il dì 26 giugno dell'anno 1409 furono sconfitte, ed egli a stento salvò la vita colla fuga. Venne indi deposto dagli Arboresi, che gli elessero a successore un nobile loro concittadino, Don Leonardo Cubello. Quindi anche Villa di Chiesa, che dall'anno 1365 era stata, coll'interruzione di un solo anno dal 1390 al 1391, unita al Giudicato d'Arborea, passò nuovamente per volontaria dedizione sotto la signoria di Aragona.

86. Manca quasi al tutto ogni notizia dello stato in che si trovasse Villa di Chiesa durante i quarantaquattro anni che fece parte del Giudicato d'Arborea; tutte le memorie di quel tempo, e per quello e per gli altri luoghi stati soggetti ad Arborea, essendo state dagli Aragonesi con ogni cura distrutte, sì che nell'archivio d'Iglesias non si trova pur una carta appartenente a quella età. Alcuni pochi documenti si salvarono in Sassari, stati trascritti in fine del secondo Libro del codice latino dello Statuto, ma ne fu raschiato via il nome del principe, e quello della città ond'erano dati [1]. Siccome alcuni di questi contengono provedimenti d'interesse generale, e non riguardanti la sola città di Sassari, è probabile che sieno stati publicati non solo in questa, ma anche in Villa di Chiesa e in tutto il Giudicato. In Villa di Chiesa nel Breve, che continuò naturalmente ad essere in vigore anche sotto la signoria Arborese, ove si trovava nominato il Re, questa voce suole esservi raschiata, e sostituitavi la voce Judice; e questa a sua volta fu poi nuovamente raschiata via, e riscrittovi il titolo di Re, quando Villa di Chiesa fu ritornata sotto il dominio d'Aragona; una sola volta nell'intero volume restò inavvertentemente conservata la voce Jud [2].

87. Una notevole mutazione nelle instituzioni di Villa di Chiesa troviamo avvenuta nel tempo ch'essa fece parte dello stato dei Giudici d'Arborea; mutazione importante ad avvertire, anche perchè serve a far conoscere, quali fossero le istituzioni e il modo di governo della Sardigna sotto il suo reggimento nazionale. Abbiamo veduto [§ 24 e 27] che al tempo dei Pisani, come secondo il Breve fu similmente sotto gli Aragonesi [1], la giustizia si esercitava dal Rettore o dal Capitano coll'ajuto di un Assessore, ma senza che vi prendessero parte i Consiglieri di Villa; e così troviamo che si praticava in Villa di Chiesa ancora negli ultimi anni prima del suo passaggio sotto il Giudice Mariano [3]. All'incontro nei tempi che seguirono la dominazione Arborese troviamo che i Consiglieri nell'amministrazione della giustizia erano Assessori del Capitano [3]; e siccome non può dubitarsi che ciò non fu per concessione dei Re d'Aragona, ne deriva per necessaria conseguenza, che fu istituzione introdottasi in Villa di Chiesa mentre essa faceva parte dello stato Arborese, e conservatale colla conferma generale de' suoi privilegi, usi e consuetudini, fatta, come or ora vedremo, da Re Martino.

88. Laddove al tempo che Villa di Chiesa fu ripresa dal Giudice Mariano essa era ancora rovina e solitudine [1], sotto la dominazione Arborese, libera dai feudatarii che d'ogni intorno la chiudevano, risorse in modo, che nei documenti posteriori più non si trova vestigio dell'antica rovina. In questo intervallo si fu parimente, che Villa di Chiesa assunse il titolo di città. Quando era dapprima soggetta agli Aragonesi, questi le davano costantemente l'antica denominazione di Villa; ma già fin d'allora i Sardi solevano per l'ordinario appellarla città, avuto riguardo alla sua importanza e alle forti sue mura [2]; e così questo titolo, acquistatole o per consuetudine o per ispeciale concessione mentre era sotto la dominazione nazionale dei Giudici, le fu mantenuto poi anche dagli Aragonesi. Il più antico documento Aragonese dove si trovi dato a Villa di Chiesa il nome di città è dell'anno 1370; col quale Re Pietro, togliendo a Raimondo Delorda la carica di Maestro della Moneta nella città di Villa di Chiesa, la dà ad Arnaldo Moraguez; colla clausola, che la concessione debba avere effetto quando venga fatto di ritorre Villa di Chiesa dal potere del Giudice d'Arborea [3].

89. La dedizione di Villa di Chiesa a re Martino seguì circa il 15 luglio, a inducimento di un cavaliere di quella città, per nome Giovanni di Sena; Guantino di Sena fu posto dal re a guardia del castello [1]. I patti della resa furono larghissimi, quali si conveniva al desiderio onde il re naturalmente era animato, di ritorre al più presto agli Arboresi un luogo di tale importanza, e di animare coll'esempio altri luoghi dell'isola a ritornare sotto la signoria d'Aragona. I patti furono: che il re concedeva pieno perdono di tutte le offese fatte sino a quel dì; che ognuno serbasse il grado che occupava, e ritenesse quanto possedeva sì di beni mobili che di stabili, senza molestia di alcuno; che si confermavano il Breve e tutti i privilegi di Villa di Chiesa; che il diritto sul vino a vendersi al minuto, o a portarsi da Cagliari, o fuori di Villa, fosse ridotto a soli cinque soldi d'alfonsini per botte; per

[3] *Ibid.*, § 97.

§ 86. [1] Veggansi nel *Codex Diplomaticus Sardiniae* del Tola, T. I, pag. 623-628 i capitoli che portano i numeri dal *LVII* al *LXXIX*. L'anno 1374 (veggasi la sottoscrizione del cap. *LXII*), e l'essere quei capitoli dati da Aristano (sottoscrizione al cap. *LXXIX*), dimostrano evidentemente ch'essi appartengono al tempo che Sassari era soggetta ai Giudici d'Arborea, e che errò il Tola, il quale in parecchie delle sue Note li crede dati da Cagliari, e li attribuisce agli Aragonesi.

[2] *Br.* 14ª, 26.

§ 87. [1] *Br.* 20ª 30-38.

[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CVIII; CXIII; CXX; CXXII; CXXIII.

[3] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXVIII, 73-87: « segons ça en tras es » stat acostumat »; XVI, XXXV, 228-255. — Altrove i Consiglieri domandano un piccolo annuo assegnamento, onde poter andare decentemente vestiti quando col Capitano assistono all'amministrazione della giustizia.

§ 88. [1] Vesme, *Poesie d'Arborea ecc.; Parte seconda*, Poesie Sarde, III, II, st. 26, v. 14.

[2] *Ibid.*, *Not.* XXVIII.

[3] *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXXVIII, 8.

§ 89. [1] Çurita, X, LXXXVIII (T. II, 453, 1, 13-21).

Digitized by Google

le mercanzie poi che si portassero a Cagliari od altrove, si pagasse come prescrivevano le ordinanze di re Pietro e di re Alfonso; che per dieci anni si godesse in Villa di Chiesa franchezza di ogni pagamento; e che il prezzo del sale fosse di soli soldi due per carro, secondo l'antica usanza, e le ordinanze di re Pietro e di re Alfonso. Chiesero inoltre, che gli offici di ogni genere in Villa di Chiesa, ossia di Capitano, Camerlingo o Maggiore di Porto, portinari, scrivani, ed altri tutti, fossero commessi esclusivamente a' Sardi; fu promesso, fuorchè pel Capitano. Oltre queste condizioni che i rapresentanti di Villa di Chiesa domandarono nell'interesse della loro città, non vorrei avere a riferire due grazie che chiesero per se medesimi: l'esenzione da ogni imposta per le loro masserizie, bestiami e vigne, esenzione che, chiesta perpetua, fu concessa per anni cinque; e che venissero dati loro tutti i beni che in Villa di Chiesa fossero posseduti da Aristanesi (la quale speranza forse fu tra i motivi che l'indussero ad abandonare la causa nazionale e passare ad Aragona), da restare in piena proprietà ad essi richiedenti se Arestano non venisse all'obedienza del Re, altrimente da rendersi, salvo i frutti percepiti [2].

90. Leonardo Cubello nella breve sua signoria quale Giudice d'Arborea tentò di rioccupare Villa di Chiesa; ma non potè espugnare il castello, difeso non solo dal presidio aragonese, ma anche da alcuni Sardi ivi rifugiatisi [1]. Poco dopo, essendo stato vinto il Cubello ed assediato in Arestano, fu costretto a segnare la pace, colla quale fu abolito il nome di Arborea e il titolo di Giudice sì amati dai Sardi e sì temuti dagli Aragonesi, perchè memoria ed eccitamento a ricuperare l'antica indipendenza [2]; e la tuttora assai ampia parte dello stato corrispondente a un di presso all'antico Giudicato di Arborea prima che si allargasse colle spoglie dei Giudicati circonvicini, gli fu lasciata sotto il titolo di Marchese di Oristano e Conte di Goceano, meglio indicante il vassallaggio anche di quella parte dell'isola ai re d'Aragona. — La parte settentrionale della Sardegna restò ancora alcun tempo sotto la signoria del Visconte di Narbona.

91. Cessato così negli Aragonesi il timore, che i tumulti e le ribellioni dei Sardi loro soggetti avessero, come per l'addietro, un valido sostegno in quell'ultimo e potente baluardo dell'indipendenza nazionale, il loro governo divenne ognora più rapace ed oppressivo; sì che l'isola, già in gran parte spopolata dalle guerre e dalle pestilenze che l'affliggevano da un mezzo secolo, ne venne viepiù desolata e quasi deserta. Qualche timore di nuove ribellioni si ebbe nell'anno 1415 e nei prossimi seguenti in occasione della seconda discesa del Visconte di Narbona in Sardigna; in Villa di Chiesa si ordinò che con ogni cura si riparassero le mura della città e il Castello [1]. Ma il Visconte indi a poco, vedendo impossibile ricuperare il Giudicato contro gli Aragonesi e il marchese d'Oristano, vendette le sue ragioni al re, ponendogli anche in mano Sassari e le terre circostanti, che dopo la caduta del Giudicato d'Arborea erano rimaste indipendenti. Pel pagamento del prezzo gravissime contribuzioni straordinarie furono imposte, ma non rimane memoria che a tale pagamento fosse soggetta Villa di Chiesa. Troviamo all'incontro menzione di contribuzione pagata dal Capitolo d'Iglesias per le spese del matrimonio tra Eleonora figliuola del re, e Don Edoardo primogenito del re di Portogallo [2]; e di altra dallo stesso Capitolo e dalla città d'Iglesias pel matrimonio della regina di Castiglia, e per l'incoronazione del re d'Aragona [3].

92. Sul principio dell'anno 1421 re Alfonso tenne in Cagliari il Parlamento Generale del Regno, e vi furono anche approvati alcuni capitoli presentati dal Visconte Gessa, sindaco e procuratore di Villa di Chiesa. Esponevano i consiglieri e probi uomini, essere quella popolazione povera e misera gente, e quindi grandemente necessitosa dell'ajuto sovrano; e perciò chiedevano in prima, che il re confermasse i privilegi stati concessi all'Università di Villa di Chiesa, i Capitoli di Breve, le franchigie, usi e consuetudini, e nominatamente i Capitoli e privilegi concessi da Martino re di Sicilia, e stati l'anno 1418 confermati dal vicerè don Luigi de Pontos; stabilendo espressamente ed in perpetuo, che nè Villa di Chiesa nè le altre ville della sua giurisdizione e territorio non potessero essere separate dalla Corona reale, annullando tutte le infeudazioni fattene pel passato o che si facessero per l'avvenire, sia a titolo gratuito che oneroso. Rapresentavano poscia, come il conte di Quirra, Capitano nel Capo di Cagliari, aveva imposto in Villa di Chiesa nuovi diritti, mai non stativi per l'addietro; e domandavano, venissero tolti ed annullati. Chiedevano finalmente, che la conoscenza de' piati in prima instanza non potesse venire tolta alla giurisdizione del Capitano, come spesso, contro i privilegi di Villa di Chiesa, facevano i Governatori e i Vicerè, ed i Commissarii e Procuratori Reali; e che gli atti che si facessero per cause in tal modo sottratte alla loro giurisdizione ordinaria fossero considerati come nulli e di nessun valore. Tutte queste domande vennero concesse dal Re [1]; ed anzi poco dopo ad istanza degli abitanti il Procuratore Reale ordinò al Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, che i diritti imposti dal conte di Quirra avessero difatti a cessare [2]; ma invece non ebbe luogo la conferma dei privilegi concessi da re Martino [3]; ed in quanto alla promessa di non separare nè Villa di Chiesa nè le ville della sua giurisdizione dalla dipendenza diretta della Corona, essa per le ville circonvicine fu tosto violata, e indi

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, II.

§ 90. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XLVII, 25-30.

2) *Cod. Dipl. Sard.*, XV, V, cap. XXIII (T. II, pag. 38); VESME, *Poesie d'Arborea ecc.; Parte terza*, Poesie Italiane, CLVII. § 120.

§ 91. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLII; LIV; LV.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LI.

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, IX.

§ 92. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XXX.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XXXI; XXXII.

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XXIX.

Digitized by Google

a poco fu Villa di Chiesa medesima, come vedremo fra breve, data per prezzo in feudo al conte di Quirra.

93. Già abbiamo altra volta avvertito, di quanto danno e molestia fossero a Villa di Chiesa i feudatarii, che d'ogni intorno la circondavano. Questo male si rimovò col ritorno di questa città sotto la signoria degli Aragonesi. Di uno solo fra codesti feudatari faremo speciale menzione, il Visconte Gessa, i feudi del quale comprendevano quasi tutte le antiche ville già dipendenti da Villa di Chiesa e si protendevano fino a breve distanza dalla città; onde, oltre il grave danno, nacquero continue lotte e litigi, che prima con essi, poscia coi loro successori nel feudo, durarono fino ai nostri giorni. I Gessa erano di Villa di Chiesa, ricchissimi commercianti, stati fino dal tempo della conquista partigiani d'Aragona, e tali si erano mantenuti anche quando quasi tutta Sardigna insorta contro la tirannide straniera si era unita ad Arborea; onde parecchi di essi ebbero a pagare col sangue e colle sostanze la loro costanza per la causa Aragonese [1]. Quando perciò questi divennero stabili ed incontrastati signori, rimeritarono con dignità ed officii in Villa di Chiesa e con ampie concessioni di feudi questi antichi loro e fedeli servitori; ed in ciò tanto più largheggiavano, in quanto i Visconti Gessa ajutavano con prestiti di denaro il sempre esausto erario, ottenendo in pegno alcuna delle ville già in gran parte spopolate ch' erano intorno alla città, all'acquisto delle quali così si aprivano la strada, contro il prescritto delle Carte Reali e dei privilegi di Villa di Chiesa, che ne vietavano l'infeudazione. Ed ora al tempo medesimo che Re Alfonso, l'anno 1421, confermava i capitoli deliberati nel Parlamento generale del Regno, nei quali tra le altre cose si stabiliva che nè Villa di Chiesa nè le ville soggette alla sua Capitania non avessero a darsi in feudo [2], concedeva al Visconte Gessa in feudo i salti di Montagna e Canadonica, colle ville di Antas e di Fluminimaggiore, ed inoltre le ville di Gonnesa e di Gulbisa [3].

94. Ma ben più grave mancamento di fede stava per commettere Alfonso, e ben maggiore sventura pendeva sul capo all'infelice città. Bisognoso sempre di denaro, questo re vendeva d'ogni parte al maggior offerente quanto ne' varii suoi regni tuttavia restava alla Corona, e quanto di mano in mano ad essa ricadeva per morte dei possessori, od altrimenti; ed in Sardegna con atto dei 26 agosto 1434 dava facoltà a Don Giacomo di Besora, Regio Procuratore nell'isola, di vendervi a quelle migliori condizioni che gli venisse fatto, o di dare per prezzo in feudo od in enfiteusi, con o senza facoltà di riscatto, ma sotto le condizioni e riserve solite apporsi in simili atti, le ville, luoghi, incontrade e diritti appartenenti alla Regia Corte, o che fossero per appartenerle in avvenire, con tutte le persone, e con tutti i loro diritti ed entrate [1]. Esclusi Cagliari, Sassari ed Alghero, che la sicurezza dello Stato impediva al tutto di alienare in feudo; di gran lunga il più ricco ed importante fra i pochi luoghi restati alla Corona, era Villa di Chiesa. Ben è vero che i patti della resa all'infante Alfonso, ch'egli medesimo salito al trono ed i re suoi successori avevano poi confermato, ne vietavano espressamente l'alienazione; e di recente la promessa era stata, come abbiamo esposto, confermata l'anno 1421 in generale Parlamento dal Re medesimo che ora si proponeva di violarla, e di tale conferma aveva spedito atto autentico sottoscritto di propria mano [2].

95. Non ostante adunque le fatte promesse Re Alfonso con Carta Reale data in Capua li 25 giugno 1436 vendeva Villa di Chiesa col suo territorio e dipendenze, ma con facoltà di riscatto, al suo Camerlingo ed Ammiraglio del Regno Don Antonio di Sena Visconte di Sanluri e a' suoi discendenti, pel prezzo di cinquemila fiorini d'oro d'Aragona; mille dei quali tuttavia gli furono condonati in premio di servigii resi alla Corona, mille aveva pagati al Re in contanti, e altri duemila doveva per simil modo pagare al Procuratore Generale del Re in Sardegna; per gli altri mille infine doveva fornire dieci cavalli armati, ossia in ragione di cento fiorini per ogni cavallo [1].

96. Ma prima che questa vendita avesse effetto colla reale consegna della città e castello di Villa di Chiesa a mani del Visconte di Sena, saputasi la cosa dalla contessa Eleonora vedova di Berengario Carroç conte di Quirra, essa oppose, che il suo figliuolo tuttora minorenne don Giacomo Carroç aveva diritto alla Capitania di Villa di Chiesa per cessione già fattagliene dal re [1]; ed a questo aggiungeva un più forte argomento, offrendo cioè di pagare cinquemila fiorini interamente in contanti, laddove al Visconte era stata fatta facoltà di pagarne mille col fornire dieci cavalli [2]; oltrechè tutta la somma verrebbe qui realmente pagata, laddove per mille fiorini era al Visconte di Sena stata spedita quietanza senza reale pagamento. Ed oltre il prezzo la contessa Eleonora offeriva in dono al re altri settecento cinquanta fiorini. A tanto il re e il suo Procuratore Generale in Sardegna non seppero più oltre resistere; e, rotto il primo contratto, che era con facoltà di riscatto, e indenizzate in altro modo il Visconte dei mille fiorini statigli prima concessi [3], il

§ 93. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXIX, 10-20.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XXIX, 55-69: « vulla lo dit Senyor » (Rey) stathuir perpetualment, que null temps la dita Vila nè altres » de son terme e de sa juredicciò no puxen esser dats nè alienats » nè en alguna manera de la sua Reyal Corona separades; anullant, » cassant e irritant totes e qualsevol donacions, vendicions e alie- » nacions fetes e fahedores de la dita Vila de Sgleyes, e altres dins » sos termens e sa juredicciò de la sua Capitania situades. — Plau » al Senyor Rey ».

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XXVIII.

§ 94. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LII.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XXIX.

§ 95. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LVI, 33-38; LVII, 9-36; LVIII, 9; 5-29.

§ 96. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LVI, 38-50.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LVIII, 27-29.

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LVII.

Digitized by Google

Besora con atto dei 18 ottobre 1436 vendeva Villa di Chiesa alla Contessa Eleonora, che la comperava in nome proprio e come tutrice del suo figliuolo Giacomo, i quali ne pagavano il prezzo in fiorini d'Aragona cinquemila, corrispondenti a lire seimila settecento cinquanta d'alfonsini allora correnti [4]; e il re confermava la vendita con sua Carta degli 8 gennajo del seguente anno [5].

97. Stimiamo utile riferire le principali condizioni di questa infeudazione, sì per la sua importanza nel nostro argomento, sì perchè simile essendo a un di presso la formola di tutte le infeudazioni in Sardegna al tempo della dominazione aragonese, può servire a far conoscere la natura di questa istituzione che pesava su quasi tutta la Sardegna, e fu la principale fra le cagioni che, dovunque vi si estese, vi spensero ogni coltura, la spopolarono, e spesso per tratti grandissimi di terreno ne fecero un deserto.

98. Dicevasi adunque in quell'atto, che per le necessità della Corte Regia e per altre spese, e nominatamente per lo stipendio delle galere che il Re era forzato tenere a difesa de' suoi regni e sopratutto della Sardegna dagli assalti dei nemici, e principalmente dei Genovesi, aveva venduto Villa di Chiesa col suo castello al Visconte Antonio di Sena, con facoltà di riscatto; e che ora, offrendosegli migliori condizioni, annullava la prima vendita al Visconte, e vendeva invece Villa di Chiesa a Donna Eleonora vedova di Berengario Carroç, che comperava tanto in nome proprio che a nome del suo figliuolo minorenne Giacomo Carroç. Si dichiarava, dovere la vendita aver effetto e star ferma non ostante qualunque anteriore privilegio contrario, e nominatamente non ostante il privilegio concesso a Villa di Chiesa di non essere separata dalla Corona: e ciò sì perchè, dicevasi, non poteva considerarsi come separata, essendosi il Re riserbata la facoltà di riscatto; sì perchè doveva riputarsi restare in mano del Re ciò che si concedeva ad un suo suddito; ma sopratutto perchè l'alienazione era fatta per motivi di publica utilità, alla quale sempre deve cedere l'utilità dei privati. Erano compresi nella vendita Villa di Chiesa, il Castello, e tutto il territorio sino ai confini di Villamassargia, della baronia dell'Acquafredda, della Villa di Musey, o se altri fossero più veri confini; e compresi i fortalizii e le abitazioni, e monti e piani, boschi e selve, pascoli, acque, forni, macelli, taverne, caccie e pesche, e quanto esistesse in detto castello, villa e territorio; coi feudi e feudatarii e vassalli, e tutti gli uomini e femine, sì Cristiani come Giudei e Saraceni, che vi abitassero o fossero per abitarvi in avvenire; i quali perciò potessero venir astretti a prestare giuramento di fedeltà e d'omaggio, e indi in poi dovessero obedire al Conte di Quirra e suoi officiali, e questi avessero diritto di costringerli in ogni cosa che prima, per legge o per consuetudine, di loro volontà o per forza, per uso o per abuso, o in altro modo qualsiasi, dovessero al re; passando nel signore feudale il mero e misto imperio, e la giurisdizione alta e bassa, civile e criminale ed altra qualsiasi, ma riservato al vassallo il diritto d'appello al re. Erano esclusi dalla vendita i campi di falconi e d'astori, le miniere, e le altre regalie. Quello al quale erasi venduto il feudo aveva facoltà di alienarlo, ma soltanto in favore di un Catalano o di un Aragonese, o di un Sardo fedele al re; e sebbene non sia menzionato nell'atto d'infeudazione, sappiamo da altri documenti, che in occasione di rivendita si doveva alla Corte Regia un dodicesimo del prezzo a titolo di laudemio [1]. Per parte sua Donna Eleonora, a nome anche del figliuolo, si obligava al consueto servizio militare, secondo l'uso e la consuetudine di Sardegna, prestando perciò giuramento di fedeltà, ed inoltre obligandosi a fornire per tre mesi ogni anno due cavalli coi loro cavalieri armati; che se si ritenessero per più di tre mesi, avesse a pagarsi un condecente stipendio. In caso di guerra il castello e tutti i fortalizii dovevano essere posti a disposizione del Re. Al re era riservato il diritto di riscatto, nel qual caso doveva restituirsi al conte di Quirra o suoi eredi e successori non soltanto il prezzo sborsato in cinquemila fiorini, ma anche tutte le somme che avesse speso nella riparazione delle mura della città o del castello; anzi re Alfonso stabilì, che oltre il prezzo se gli dovessero in caso di riscatto restituire anche i settecento cinquanta fiorini, che per indurlo alla vendita la Contessa Eleonora gli aveva dati in dono [2].

99. È facile imaginare, quanto dolore e malcontento eccitasse in Villa di Chiesa il vedersi per tal modo venduti, contro le antiche e nuove loro convenzioni colla Corona d'Aragona e le promesse ancora di recente confermate loro da re Alfonso. Fu probabilmente in questo tempo, e per impedire l'opposizione che gli abitanti facevano alla nuova signoria allegando i loro privilegi, che Antonio Marquet, stato per più anni capitano di Villa di Chiesa pel Conte di Quirra, ne spogliò l'archivio dei privilegi e delle altre scritture che conteneva [1]. Per parecchi anni tuttavia la Contessa Eleonora, e dopo la sua morte il conte Giacomo Carroç, pare abbiano tenuto tranquillamente e senza grave ostacolo Villa di Chiesa col suo territorio; forse perchè in quei principii, senza nulla innovare, furono paghi di esigere per proprio conto i diritti che prima si pagavano alla Corte Regia. Ma poscia avendo il conte di Quirra voluto imporre alla popolazione nuovi pesi [2], nei primi mesi dell'anno 1444 gli Ecclesiensi si sollevarono, e divenuti signori della città diedero l'assalto al castello, che il Castellano e gli altri guar-

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LVI.
5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LVII.

§ 98. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXVII.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LVI; LVII.
§ 99. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXIV.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXV, 72-74.

Digitized by Google

diani ed officiali del conte furono costretti di rendere a patti. La sollevazione ebbe luogo al grido di *Viva il Re,* sotto la cui dipendenza diretta chiedevano di ritornare; nè ritennero in loro potere il castello, ma lo consegnarono a Don Luigi d'Aragall, che reggeva allora l'isola quale Luogotenente del Governatore Generale [3]. Poscia gli abitanti mandarono al Re Giuliano da Sena e Giovanni Maxoni, per ottenerne il perdono di quanto avevano operato contro il conte, ed insieme impetrare la riconferma dei loro privilegi, e la restituzione delle carte sottratte dal Marquet. Il re concedeva per l'avvenuto piena amnistia [4], e prescriveva che, come volevano gli antichi privilegi di Villa di Chiesa, non potessero imporsele altri carichi fuorchè quelli ai quali erano soggetti da tempo antico, e nominatamente doversi togliere tutti i nuovi pesi stati imposti dal conte di Quirra; ma rimanesse ferma e stabile la vendita fatta a Donna Eleonora [5]. Ad istanza di Giuliano d'Atzeni [6] e di Giovanni Maxoni, procuratori di Villa di Chiesa, i due privilegi furono intimati al procuratore del conte di Quirra, che non diede risposta; e al Vicerè Don Francesco D'Eril, il quale dichiarò, riceverli col dovuto rispetto, e che obedirebbe al regio comando [7]. Inoltre con Carta diretta al Vicerè e al Vicario di Cagliari, o loro luogotenenti, il re ordinava di far restituire dal Marquet e da qualsiasi altro detentore le carte tutte appartenenti a Villa di Chiesa [8], restituzione che ebbe luogo di fatti, o allora, o forse più tardi quando Villa di Chiesa si riscattò. Ma non v'ha dubio che molte carte si perderono in quell'occasione; trovandosi difatti nei numeri d'ordine che si leggono sulle Carte superstiti di quell'Archivio certo indizio che molte ne andarono smarrite.

100. Intanto, quantunque dal Re fosse stata dichiarata ferma la vendita, il Carroç continuava ad essere privo del possesso e di ogni giurisdizione in Villa di Chiesa, nè poteva sforzare l'ostinata e concorde resistenza degli Ecclesiensi. Finalmente, a mediazione del nuovo Governatore Generale nell'Isola Dottore Nicolò Antonio De Montes, si devenne a transazione, per la quale se il Carroç dovette rinunziare alla maggior parte de' suoi diritti di feudatario e dei benefizii che ne sperava, gli venne fatto almeno di rientrare al possesso del feudo. Quale condizione del ritorno del Conte di Quirra i rapresentanti di Villa di Chiesa domandavano in prima, che il conte promettesse di osservare tutti i privilegi, Capitoli di Breve, usi, consuetudini e regie ordinanze, siccome erano prima in vigore; e il Conte prometteva, fuorchè in quanto al privilegio del non potere Villa di Chiesa essere separata dalla Corona Reale, per non pregiudicare con siffatta accettazione la vendita fattagli dal re. In secondo luogo chiedevano, che la giurisdizione civile e criminale fosse non presso di lui, ma, come secondo i loro privilegi e consuetudine era dapprima, le cause si portassero in prima istanza presso il Capitano e Podestà coll'assistenza dei Consiglieri di Villa, e in appello presso il Governatore di Cagliari; e che tali ricorsi in appello non potessero nè direttamente nè indirettamente venire impediti; e il Conte accettava. Chiedevano in terzo luogo, e il Conte acconsentiva, che similmente fossero giudicate dal Capitano, Podestà e Consiglieri secondo la consuetudine le questioni per machizie, ossia di multe per pascolo illegale di bestiame. In quarto luogo domandavano, che il Conte concedesse pieno perdono di tutte le colpe e malefizii quantunque gravissimi, che fossero stati commessi fino a quel giorno; e il Conte parimente acconsentiva. Alla quinta domanda, che non potessero imporsi nè esigersi in Villa di Chiesa diritti maggiori di quelli anticamente stabiliti e che tuttora si pagavano, il Conte rispose, che acconsentiva non si pagassero diritti maggiori di quelli che anticamente si soleva. Domandavano in sesto luogo, che nè il Conte nè altri per lui avesse a por mano o frammettersi in alcun modo nei diritti che secondo i Capitoli di Breve o altri antichi ordinamenti appartenevano a Villa di Chiesa; e il Conte rispondeva, essere pronto a sottoporre la questione al Governatore Generale nell'Isola, e stare alla sua decisione. Chiedevano in settimo luogo, che nè al Conte nè ad altri per lui fosse lecito torre di forza agli abitanti di Villa di Chiesa cavalli, nè masserizie da letto, nè letti, nè casse, nè altre cose, ma soltanto i diritti consueti; e il Conte rispondeva, che acconsentiva, ma che se addivenisse ch'ei si recasse in Villa di Chiesa, i Consiglieri di Villa avessero a provederlo nel miglior modo che fosse possibile degli alloggi e de' letti occorrenti per lui e pel suo seguito; poichè non sarebbe, diceva, ragionevole, che quelli che con lui fossero non potessero restare in Villa per diffalta dell'occorrente. In ottavo luogo domandavano, che al Conte o ad altri per lui non fosse lecito forzare gli abitatori od alcuno di essi a pagare colte, ossia imposte straordinarie, passate o per l'avvenire; al che rispondeva il Conte, che accettava in quanto riguardava le imposte in suo favore, ma che per quelle prescritte dal re, e ch'egli avesse pagato per loro, era pronto a stare a quanto verrebbe deciso, siccome di ciò pendeva questione dinanzi al Procuratore Regio. Tale risposta del Conte si riferiva alla contribuzione straordinaria imposta a tutti i feudatarii e alle città di Sardegna in occasione del matrimonio di due figliuole del re; della quale contribuzione erano state poste a carico del Conte di Quirra pe' suoi feudi in Sardegna lire 2310, sulla quale somma lire 500 per Villa di Chiesa; con espressa dichiarazione, che tali colte straordinarie non erano comprese nella definizione fatta con recente Carta Reale, che Villa di

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXIII, 5-21. Veggasi anche PILLITO, *Dei Governatori ecc.* pag. 41, *Not.*

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXIII.

5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXII.

6) Teniamo per fermo, che questo Giuliano d'Atzeni, e il Giuliano da Sena sopra nominato, siano una sola e medesima persona, che altrove è anche detto *de Zeni.*

7) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXV.

8) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXIV.

Digitized by Google

Chiesa, non ostante la vendita fattane, non potesse venire sottoposta a carichi maggiori dei consueti [1]. E perciò anche per l'avvenire il Conte dichiarava, che per le contribuzioni, le quali dal re si stabilissero, farebbe come fosse praticato nel resto del Regno; tanto più essendosi di recente il re obligato a non levar nuove colte salvo in certi casi straordinarii. Chiedevano in nono luogo, che il Conte dovesse ajutarli e difenderli in mantenere i loro privilegi e franchigie, immunità e Capitoli di Breve, consuetudini, ordinazioni e provigioni reali, e nominatamente in quanto riguardava i pascoli, dei quali erano privati contro i loro privilegi e la consuetudine; e similmente dovesse difendere e rivendicare a pro di detta Villa i suoi confini, le ville e territorii, ed ogni altra cosa appartenente o che dovesse appartenere a lei e alla sua giurisdizione secondo i Capitoli di Breve e i privilegi reali; e ciò il Conte prometteva di fare, in quanto ragione e giustizia lo consentissero. Notevole è il decimo capitolo, col quale si domandava, che al Conte non fosse lecito dare in prestito nè altrimente obligare su Villa di Chiesa alcun'altra somma oltre i cinquemila fiorini della prima compra; e soggiungevano, che mai non li avrebbero accettati per legitimi, nè ammessi, come anzi non accettavano neppure quei primi, e che avrebbero sempre fatto quanto fosse in loro potere a mantenimento dei loro privilegi, franchigie e libertà, e per utilità di Villa di Chiesa; non consentendo essi in verun modo di essere separati dalla dipendenza diretta della Corona, nè a modo di pegno nè sotto altra forma, anzi opponendovisi espressamente e dissentendo, per essere contro i loro privilegi. Il Conte rispondeva semplicemente, che nessuna nuova somma presterebbe al re su Villa di Chiesa. Chiedevano finalmente, che il Conte promettesse e giurasse sui santi Evangelii la fedele osservanza degli anzidetti capitoli, e che se li violasse, fosse loro senza impedimento o contradizione concesso il ricorso al Re, o al Governatore e al Vicerè, e a qualsiasi altro Regio officiale, per averne riparazione e dovuta giustizia; e il Conte, in presenza del Governatore e Luogotenente Generale del Regno giurava l'osservanza degli anzidetti capitoli, secondo le risposte fatte a ciascheduno, e di sua mano si sottoscriveva. — Mediante questa capitolazione, segnata in Cagliari li 29 novembre 1448 [2], il Conte di Quirra, dopo tre anni e mezzo che ne era stato cacciato, rientrava al possesso di Villa di Chiesa.

101. Il capitolo che abbiamo riferito, col quale i delegati esigevano che dal Conte su Villa di Chiesa non potesse contrarsi altro debito oltre quello già esistente in cinquemila fiorini, dimostra come già a quel tempo quella città avesse in animo di riscattarsi anche a proprie spese, se dal Re non si facesse, dalla signoria del Conte di Quirra. Una convenzione, della quale non conosciamo le condizioni, fu perciò stipulata, a mediazione dello stesso Governatore Generale Colantonio De Montes (fu questi in carica fino all'agosto del 1449 [1]) tra il Conte di Quirra e la città di Villa di Chiesa, colla quale questa si obligava a rendere al Conte il prezzo da lui sborsato pel feudo, e per tal modo si riscattava e liberava dalla dipendenza feudale; ma per patto espresso fu stabilito, che alla validità della convenzione fosse necessaria l'approvazione del re [2].

102. Ora qui dobbiamo riferire una nuova ed enorme ingiustizia e violazione di ogni principio di diritto e di ragione per parte di re Alfonso. Erasi il re riservata la facoltà di riscatto; ma in questo caso, come difatti erasi espressamente convenuto, rientrando la città nella dipendenza diretta della Corona, il re, come nuovamente ne percepirebbe i proventi, così doveva restituirne il prezzo. Era fatta parimente al Conte di Quirra nell'atto di concessione facoltà di alienare il suo feudo; ma in questo caso il feudo stesso, con tutti i suoi diritti e proventi, passava non al re, ma al compratore che ne sborsava il prezzo. Ora invece il re si ritenne il prezzo, e insieme si riprese la cosa venduta; egli acconsentì bensì che Villa di Chiesa si riscattasse pagando al Conte di Quirra il prezzo del feudo, ma volle che mediante questo riscatto la signoria feudale passasse non nella città di Villa di Chiesa, che la ricomprava e pagava del proprio, ma con tutti i diritti, proventi e giurisdizione che ne derivavano, e che prima del riscatto appartenevano al Conte di Quirra, ritornasse alla Corona come era prima della vendita. Bene è vero che, come vedremo, a qualche compenso dell'enorme aggravio, vennero tali diritti e proventi lasciati a Villa di Chiesa per lo spazio di sette anni, ossia durante il termine nel quale erano tenuti eseguire l'intero pagamento del prezzo di riscatto; ma non può in verun modo considerarsi come un favore l'averle lasciato per breve spazio ciò che a Villa di Chiesa, e non al re, pel prezzo che quella sborsava al feudatario apparteneva in perpetuo, o più veramente finchè il Re, approfittando del diritto espressamente riservatogli nella convenzione, non riscattasse egli medesimo il feudo, pagandone il prezzo al nuovo possessore. Ed a Villa di Chiesa parimente dovevano devolversi, e non al Re, il Castello e le altre proprietà e diritti demaniali che colla concessione del feudo erano passati nel feudatario, e la nomina dei publici officiali, e la giurisdizione civile e criminale.

103. Il riscatto nella nuova forma prescritta fu conchiuso fra Andrea di Moncada per Villa di Chiesa, e Giovanni di Ortegua procuratore del Conte di Quirra, e approvato dal Re il dì 8 gennajo 1450, nel luogo detto Torre Ottava presso Napoli, alle seguenti condizioni: che, concedendo il Re e giurando a Villa di Chiesa la perpetua inseparabilità della Corona, Villa di Chiesa pagherebbe al Conte di Quirra, appena questi avesse restituito la città e

§ 100. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXI; LXVI.

[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXVIII. L'originale di questa convenzione si conserva nell'archivio della Città d'Iglesias.

§ 101. [1] PILLITO, *Governatori ecc.*, pag. 42.

[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXI, 41-54.

Digitized by Google

sue dipendenze a mani del Re, la somma in contanti di lire duemila d'alfonsini allora correnti; ed inoltre se gli obligava per altre lire 5750, coll' interesse del dieci per cento durante la mora; e così il prezzo a pagare era in tutto di lire 7750, ossia lire 6750 corrispondenti ai 5000 fiorini pagati al Re per prezzo del feudo, e lire mille corrispondenti agli altri ducati 500, ossia fiorini 750, che Eleonora aveva dato in dono al Re per indurlo alla vendita, e dei quali questi aveva voluto, come sopra abbiamo riferito [§ 98], si tenesse conto nel rimborso del prezzo in caso di riscatto. Le 5750 lire dovevano essere interamente pagate nello spazio di sette anni, con facoltà di fare pagamenti parziali, purchè caduno in somma non minore di lire mille. Villa di Chiesa così riscattata tornava sotto la dipendenza diretta del Re; il quale a sua volta prometteva e giurava per sè e i suoi successori di mai più non separarla dalla immediata signoria della Corona, neppure con facoltà di riscatto, nè darla in pegno nè in altro modo concederla, ancorchè per qualsiasi più grave ed urgente necessità, sì che mai non avessero a considerare come loro signore altri che il Re ed i suoi officiali; e si stabiliva, che il Vicerè e quant'altri fossero regii officiali in Sardegna dovessero non obedire a quanto dal Re medesimo si ordinasse contro il presente privilegio; ed agli abitanti d'Iglesias era fatta facoltà di opporsi anche colle armi a chiunque cercasse di prendere possesso della città, nè doversi imputare a delitto le offese nelle cose o nelle persone, le ferite e le morti, che facessero in difesa del loro privilegio. Col ritorno di Villa di Chiesa alla Corona, a questa ritornava parimente ogni giurisdizione e tutti i proventi di ogni genere che ora si esigevano dal Conte di Quirra; ma in riguardo al grave dispendio che la città sopportava per questo riscatto, il Re le concedeva di potere per lo spazio dei sette anni, durante i quali doveva compiere il pagamento, esigere per conto proprio tutti quei diritti e proventi che ricadevano al Re, compreso il diritto del sale, col carico tuttavia di pagare annualmente in lire ducento lo stipendio del Capitano con la debita guardia al castello, come si soleva dal Conte di Quirra; e concedendole inoltre facoltà d'imporre sì ai cittadini come agli estranei abitanti nella città quei nuovi pesi e diritti che giudicassero opportuni per raccogliere la somma necessaria al pagamento; promettendo anche di non imporre per tutto quel tempo sulla città alcun nuovo carico o tassa, quand'anche fosse per motivi straordinarii, come matrimonii, incoronazioni, od altro motivo qualsiasi. Prescrisse parimente, che mai non potessero gli abitanti di Villa di Chiesa venire forzati ad alcun servizio reale o personale senza riceverne condecente mercede, come si praticava per le altre terre dipendenti direttamente dal Re. Finalmente re Alfonso confermò alcuni antichi diritti, dei quali godevano gli abitanti di Villa di Chiesa nelle distribuzioni del sale [1].

§ 103. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXX; LXXI; LXXIII; LXXIV.

104. Di questo riscatto fatto a proprie spese non è dopo quattro secoli spenta interamente per tradizione la memoria in Iglesias, e vi udii antichi del luogo narrare, che a formare la somma, per quei tempi assai grave, che si dovette sborsare pel riscatto, le donne conferirono volonterose i loro ninnoli d'oro e d'argento, e che tutti a gara fornirono denaro secondo il loro potere; e forse in gran parte con tali volontarie oblazioni appunto si ottennero le 2000 lire del primo pagamento. Questo è certo, che nell'istrumento censuale col quale la città di Villa di Chiesa si obligò al conte di Quirra pel pagamento delle lire 5750 che rimanevano dovute, garantirono e si obligarono del proprio caduno in solido ventisei fra i principali d'Iglesias, oltre la garanzia data dalla città su tutti i suoi beni ed entrate presenti e future [1].

105. La consegna di Villa di Chiesa dal Conte di Quirra a mani del re e il pagamento al Conte delle prime lire duemila sul prezzo, ebbe luogo il dì primo maggio dello stesso anno 1450; e da quel dì d'anno in anno vennero esattamente pagate per cinque anni lire mille del rimanente capitale debito, oltre gl'interessi [1]. Il sesto anno il dì cinque maggio 1456 essendosi i deputati di Villa di Chiesa presentati dinanzi a Don Giacomo d'Aragall, Luogotenente del Governatore del Capo di Cagliari e Gallura, per pagare le lire 750 che restavano dovute sul prezzo, e le lire 75 per l'interesse dell'anno decorso: avendo la persona che venne quale procuratore del Carroç dichiarato che non era in grado nè di restituire la scrittura d'obligo, nè di spedire loro quietanza del fatto pagamento, fu stabilito d'accordo fra le parti, che il denaro verrebbe depositato in mano di Don Francesco Oliver [2]; il quale pochi mesi dopo, d'ordine del Governatore Generale dell'Isola Don Pietro di Besala, pagava detta somma a Don Giacomo d'Aragall, cui era dovuta dal Carroç [3].

106. Nessuna cosa degna di memoria leggiamo che avvenisse in Villa di Chiesa per tutto il resto di quel secolo. Alla morte di re Alfonso V nel prestare omaggio al suo fratello e successore Giovanni II l'anno 1459 n' ebbero la conferma dei loro privilegi, e nominatamente di quello, del non potere sotto verun pretesto mai essere staccati dalla dipendenza diretta della Corona [1]; e similmente avvenne, quando l'anno 1479 a Giovanni II succedette il figliuolo Ferdinando II [2]. Nessun movimento portò in Villa di Chiesa la guerra per gare ed ambizioni private mossa dal Luogotenente Generale del Regno Conte di Quirra contro l'ultimo marchese di Oristano Don Leonardo di Alagon, col quale si spense l'estremo avanzo del Giudicato d'Arborea,

§ 104. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXII, 125-142; LXXIII, 392-409.
§ 105. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXIII, A, B, C, D, E; LXXVI.
[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXXII.
[3] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXXIV.
§ 106. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXXVI.
[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CVI.

Digitized by Google

e l'ultima memoria della sarda indipendenza. Due nuovi privilegi vediamo concessi a Villa di Chiesa ai tempi di re Ferdinando: che, vacando quella Capitania o per morte o per impedimento del Capitano, uno dei Consiglieri ne tenesse le veci [3]; e che agli abitanti di Villa di Chiesa fosse lecito senza incorrere in pena alcuna tenere bottega aperta in Cagliari e vendervi ogni sorta di mercatanzia, sì all'ingrosso che al minuto, pagando i dritti consueti sì alla regia Corte, sì ad altri qualsiasi, come pagavano i cittadini di Cagliari [4]. E di questo privilegio facciamo menzione anche perchè siffatte concessioni ai Cagliaritani e agli Ecclesiensi dimostrano, come i Sardi non appartenenti ai pochi luoghi privilegiati non godessero sotto la dominazione Aragonese libertà di commercio.

107. Omettiamo di riferire, come prive d'importanza storica, o come appartenenti piuttosto alla storia generale di Sardegna che non a quella particolare d'Iglesias, sia le liti che la città ebbe contro il Visconte Gessa e gli altri feudatarii vicini, sia il Prato, ad essa appartenente, e che re Ferdinando donò ad un suo famigliare, Don Diego De Castro, cui aveva nominato a vita Capitano d'Iglesias, onde la città fu poi costretta a ricomprarlo; sia i varii parlamenti tenutisi nel Regno, ed i provedimenti presivi a richiesta della città d'Iglesias. Ma non possiamo rattenerci dal riferire uno di tali capitoli, e la risposta che vi fu fatta; poichè da questa nuova testimonianza viepiù si scorge, con quale sistema di privilegi e di vincoli di ogni genere fosse retta e funestata la Sardegna. Nel parlamento tenutosi l'anno 1553 sotto la presidenza del Vicerè Don Lorenzo Hernandes de Heredia si era rappresentato per parte della città d'Iglesias, come essa da tempo antichissimo aveva sempre imbarcato liberamente ogni sua derrata e mercanzia nelle proprie marine, e come soltanto da poco tempo ne veniva impedita per ingiusta pretesa della città di Cagliari, che opponeva i privilegi concessile, privilegi che dovevano dirsi surrettizii nè avere forza alcuna, in quanto ledevano gli antichi diritti degli Ecclesiensi; e perciò domandavano, che come a Cagliari, Sassari, Alghero, Oristano, Bosa, e Castel Aragonese, anzi a parecchie ville e luoghi di baroni e terricciuole, come Ogliastra, Sarrabus e Terranova, così ad essi pure fosse lasciato libero l'uso delle loro marine; essendo la città d'Iglesias terra reale, non soggetta a Cagliari, ed avendo tutte le qualità richieste per godere di tale diritto. Il Vicerè rispondeva, che ne supplicassero a Sua Maestà; il Re rispondeva con un rifiuto [1].

108. Nel corso del secolo decimosesto, senza opposizione per parte degli abitanti, anzi in parte a richiesta degli stessi Consiglieri della città, avveniva la cessazione quasi totale del principale fra i privilegi onde godesse Iglesias sotto il governo Aragonese; quello della libera elezione dei proprii officiali fatta dagli abitanti, e del diritto che a questi era riserbato di statuire su tutte le cose principali della loro università. Abbiamo veduto, come fino da' suoi primi tempi Villa di Chiesa eleggesse i proprii Consiglieri, e come questa ed ogni altra deliberazione di commune interesse si prendeva col concorso di tutti i padri di famiglia borghesi di Villa, che a tal fine solevano adunarsi nella chiesa di santa Chiara [§ 22]; diritto del quale avevano saputo conservare il libero esercizio perfino sotto la signoria feudale del conte di Quirra. Una Carta di re Ferdinando dell'anno 1508 mutò interamente questo stato di cose in quanto riguarda l'elezione dei pubblici officiali. Si narra nel preambolo di detta Carta, come per lunga consuetudine nella città d'Iglesias erasi praticato, che ogni anno il dì di sant'Andrea si elegessero i Consiglieri; ma che da alcuni anni per ispeciale commissione del Re essendo stati eletti dal Governatore Generale del Regno, avvenne che, morto il Luogotenente Generale pochi dì prima della festa di sant'Andrea, il Vicario di Cagliari come facente le veci del Luogotenente nominò cinque Consiglieri; e altri cinque ne nominò a sua volta il Capitano d'Iglesias, pretendendo che in difetto del Governatore a lui apparteneva la nomina. Tolta occasione da questo fatto della doppia nomina, re Ferdinando abolì in avvenire l'elezione dei Consiglieri e di altri pubblici officiali, e stabilì che indi in poi la scelta si commettesse alla sorte: venisse cioè ogni anno in Iglesias prima del dì di sant'Andrea il Luogotenente Generale del Regno, o s'ei non potesse il Reggente la Cancelleria, o il Procuratore Reale, o il Reggente detto ufficio; e ivi, in presenza del Capitano, e dei Consiglieri che stavano per escire d'officio, mettesse in un sacchetto i nomi di tutti quelli che a lui paressero idonei ad essere Consiglieri in capo; in altri quattro sacchetti coloro che giudicasse idonei ad essere secondo, terzo, quarto e quinto Consigliere; in un sesto sacchetto i nomi di coloro che potessero nominarsi edili; in un settimo quelli, che potessero essere sortitori. Un nome tratto a sorte fra quelli chiusi in caduno dei primi cinque sacchetti definiva chi dovesse essere Consigliere in Capo, e secondo, terzo, quarto e quinto Consigliere; fra quelli i cui nomi erano nel sesto sacchetto si estraevano due edili; fra quelli del settimo, due sortitori. Chi fosse stato in officio, non poteva essere nuovamente insaccato se non due anni dopo escito d'officio; e non dovevano insaccarsi coloro, che avessero qualsiasi ragione od amministrazione su alcun luogo nei dintorni d'Iglesias, sul quale detta città avesse giurisdizione o diritto di riscatto [1].

109. Tolto così agli abitanti il diritto di eleggersi i loro Consiglieri, e lasciato all'arbitrio degli officiali Regii il definire quali nomi dovessero essere insaccati per cadun officio, non perciò ancora era estinto

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CX.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CXXVI.

§ 107. 1) « No ha lloch lo supplicat ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XXXV. 1013-1075.

§ 108. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, IV.

Digitized by Google

in Iglesias ogni avanzo dell'antico libero reggimento; chè tutti i più gravi affari di commune interesse si trattavano tuttora e si decidevano nei consigli generali da tutti i cittadini. Ma anche quest'ultimo avanzo fu tolto; e, ciò ch'è più notevole, avvenne per domanda fattane a nome della stessa città d'Iglesias da Angelo Cani, suo sindaco e rappresentante nel Parlamento Generale del Regno l'anno 1583 dinanzi al Vicerè e Luogotenente Generale Don Michele di Moncada. Non crediamo poter dare più esatta idea del fatto, che traducendo letteralmente il memoriale o capitolo presentato a tal nome dal Cani, e la risposta fattavi dal Vicerè [1].

110. « Parimente essendosi visto e conosciuto per » esperienza, che è cosa di molta confusione che » tutti quelli della città siano convocati e chiamati » con grida ed assistano generalmente ai Consigli » Generali che si tengono per gli affari che loro si » presentano e che occorrono, come finora si è » usato fare; perchè dove è moltitudine ivi è con- » fusione, ed invece di terminarsi gli affari ragio- » nevolmente e a benefizio della detta Città, spesso » si conchiudono contro quella, perchè il parere » di coloro che comprendono e hanno esperienza » degli affari resta vinto dal parere degli altri, che » senza dubio sono in magior numero, come av- » viene in tutti gli altri popoli: perciò, acciochè si » tolgano siffatti inconvenienti, e gli affari della » detta Città si trattino e determinino e conchiu- » dano come si conviene, detto Sindaco supplica » Vostra Signoria, che si compiaccia rompere ed » abolire una tale usanza, e ridurre il Consiglio » Generale della detta Città a sessanta uomini; » provedendo e decretando, che i detti sessanta » uomini vengano nominati ed eletti di tutte le con- » dizioni annualmente dai magnifici Consiglieri che » oggi sono e che saranno in avvenire; da quelli » che oggi sono per l'anno corrente, quanto prima » sarà possibile; e per quelli che saranno in av- » venire, fra dì quindici dal dì che saranno estratti » a Consiglieri. Ed inoltre, che detti sessanta uo- » mini eletti e nominati debbano giurare in potere » dei detti magnifici Consiglieri, che attenderanno » al loro ufficio, salvo giusto e legitimo impedimento, » e si comporteranno bene e lealmente negli affari » della detta città, ogni volta che siano chiamati » con grida e convocati. Ed inoltre, che quelli, o » la maggior parte di quelli, dopo chiamati con » grida e convocati nella forma solita, abbiano la » medesima forza, facoltà e prerogative, che fin » qui soleva avere il Consiglio Generale, e parti- » colarmente nella elezione e nomina dei membri » del Consiglio dei trentadue, parimente da tempi » antichi instituito in questa città. E finalmente che » ciò che si sarà fatto o speso dai magnifici Consi- » glieri della detta città tanto col Consiglio Generale » così riformato e ridotto o dalla maggior parte » di esso, come col Consiglio dei trentadue od il » maggior numero di essi nelle cose delle quali gli » verrà data potestà dal Consiglio Generale, sia in » ogni caso tenuto per bene fatto e bene speso; se » pure non demandassero a Vostra Signoria mede- » sima l'amministrazione della città ». Ed il Vicerè rispondeva: « Si faccia come si supplica, con che » la nomina dei detti sessanta probuomini da farsi » dai detti Consiglieri si faccia col consenso e as- » sistenza del Capitano della città, o di chi ne farà » le veci ». Il Re, con sua Carta dei 30 agosto 1587 approvava la decisione del Vicerè. Così, senza concorso nè consenso degl'Iglesiensi, fu loro tolta la nomina delle persone incaricate di trattare ed amministrare i loro interessi, e tale nomina fu indi in poi commessa ai Consiglieri, e sottoposta all'assistenza ed all'approvazione del Capitano; e delle antiche libertà non rimasero che lievi tracce, e prive d'importanza.

111. Ma un altro accidente imprevisto, disceso da lievi principii e dapprima quasi inavvertito, venne contro giustizia a colpire di grave ed insolito peso, al quale soggiacque fino ai nostri giorni, non solo la città d'Iglesias, ma tutto il territorio onde anticamente si componevano le vaste curatorie di Sulcis e di Sigerro. Tra le sette antichissime diocesi di Sardigna era quella di Sulcis; dopo le invasioni dei Saraceni, che, venendo per l'ordinario di Spagna, solevano appunto rovesciarsi dapprima sulla penisola Sulcitana, quei vescovi si ritrassero a Tratalias. Ma e questo luogo e tutto il Sulcis, come a mano a mano quasi l'intera Sardegna, dalla dominazione Aragonese fu ridotto ad un deserto. Onde in sul principio del secolo XVI papa Alessandro VI, oltre parecchie altre riunioni o traslazioni di diocesi nell'Isola, considerando che la diocesi Sulcitana aveva sua sede in luogo spopolato, si era proposto di trasferirla ad Iglesias (dove infatti sembra che già da alcun tempo risiedessero di fatto vescovo e capitolo [1]), sì che quello che insino a quel tempo era stato detto vescovo Sulcitano, prendesse indi in poi nome di vescovo Ecclesiense; e papa Alessandro essendo morto prima di aver condotta ad effetto la traslazione, venne sancita con Breve di papa Giulio II [2]. Alcuni anni dopo, essendo arcivescovo di Cagliari Pietro Pilares, e vescovo d'Iglesias un suo nipote, Giovanni Pilares, lo zio, già inoltrato in età, desiderando trasmettere al nipote l'arcivescovato Cagliaritano, ottenne dal pontefice Leone XII, annuente il Re, che venendo a vacare la chiesa Cagliaritana, essa, durante la vita soltanto di Giovanni vescovo d'Iglesias [3], s'intendesse unita alla Ecclesiense, sì che quello che era vescovo Ecclesiense fosse indi in poi anche vescovo Cagliaritano. Ed avendo l'arcivescovo Pietro rinunziato, collo

§ 109. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLIII, 241-291.

§ 111. [1] *Storia Ecclesiastica di Sardegna dell'Avvocato* PIETRO MARTINI, Vol. II, pag. 228.

[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, 1.

[3] « Quamdiu dictus Johannes episcopus eidem ecclesie » Iglesiensi praeesset dumtaxat ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, VIII B, 35-388. Vedi anche *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, I, 16-23.

Digitized by Google

stesso Breve in data 9 gennaio 1513 Leone X affidava le due diocesi a Giovanni vescovo d'Iglesias [4].

112. Vacate, sette anni dopo, le due sedi per la morte di Giovanni Pilares arcivescovo Cagliaritano e vescovo Ecclesiense, fu nominato un nuovo arcivescovo di Cagliari, e altri dopo di lui, nè più si pensò a nominare un nuovo vescovo d'Iglesias; l'arcivescovo di Cagliari ne faceva le veci: e siccome l'unione delle due diocesi sotto il Pilares era avvenuta circa il medesimo tempo ch'erano state difatti soppresse parecchie diocesi di Sardegna e unite ad alcuna diocesi vicina, si credette communemente, che così fosse avvenuto anche per la diocesi Ecclesiense. Nulla tuttavia per lungo tempo fu innovato in quanto alle decime; sebbene, a quanto pare, e presso la Santa Sede e presso il Re di Spagna si fossero per ciò fatti alcuni tentativi [1]: finchè il quarto successore di Giovanni, l'arcivescovo Antonio Parraguez di Castillejo, ingiunse agl'Iglesiensi il pagamento delle decime in suo favore.

113. Oscura questione e non per anco risolta si è, quali fossero gli ordinamenti e le consuetudini, che al tempo del governo nazionale si osservavano in Sardigna relativamente alle decime. Un attento esame dei documenti sembra tuttavia dimostrare, che nel secolo XI e nel XII si pagavano difatti le decime, delle quali la metà soleva essere ritenuta dai Giudici, e l'altra metà passava alle chiese, ossia alle parochie e ai monasteri; ed anche la parte della Chiesa era spesso occupata dai Giudici, bisognosi di denaro: e questo appunto forse fu cagione che la decima nel secolo XIII, avendo cessato di essere in Sardigna considerata come un provento delle chiese, vi andasse interamente in disuso. Certo è, per testimonianza dello stesso re Alfonso, che al tempo della conquista aragonese nessuna decima si pagava ai prelati nell' Isola [1]. I re d'Aragona, temendo in quei principii il malcontento delle popolazioni novellamente soggette, respinsero le istanze dei prelati per l'introduzione delle decime, e li costrinsero a stare contenti agli antichi loro proventi. Dopo il 1365 la maggior parte dell'Isola venne in potere del Giudice d'Arborea; anzi alcun tempo, oltre Alghero abitato da soli Catalani, restò al Re in Sardegna quasi la sola Cagliari e pochi castelli; il voler sottoporre al nuovo e grave peso anche quella città, sarebbe stato senza fallo cagione di perdere la capitale dell' isola, e far passare al nemico i soli partigiani che l'Aragona avesse fra i Sardi. Quindi durante tutto il secolo XIV i Governatori del Capo di Cagliari costantemente si opposero agli sforzi non interrotti dell'arcivescovo e del suo clero per l'introduzione delle decime. Ma a mano a mano durante quel medesimo secolo essendo stati i beni e le altre entrate delle chiese quasi interamente occupati dagli Aragonesi, e perciò le chiese medesime ridotte in gravi strettezze, già in principio del secolo XV l'arcivescovo di Cagliari ottenne da re Martino, accordatosi col pontefice, di poter esigere le decime nella sua diocesi, a patto che due terzi ne restassero alla Chiesa, ed un terzo al Re. Non si ha memoria per le altre diocesi; ma siccome sappiamo che verso la metà del secolo XVI già in tutta Sardegna si pagavano le decime fuorchè nella città di Cagliari e nella diocesi d'Iglesias, convien dire, che ciò che avvenne nella diocesi Cagliaritana sia a un di presso avvenuto nelle altre diocesi [2].

114. Nell'esporre la controversia ch'ebbe luogo pel pagamento delle decime della diocesi di Iglesias, non solo, come in tutte le presenti Notizie Storiche, daremo opera di attenerci alla più stretta verità, ma inoltre ogni qual volta ne fia possibile, e nominatamente ove dovremo riferire i mezzi adoperati per costringere gl'Iglesiensi al pagamento, riferiremo quasi letteralmente volgarizzati i documenti. Qualsiasi osservazione, qualsiasi parola di riprovazione che da noi si aggiungesse alla nuda esposizione dei fatti, lungi dal rendere maggiore, affievolirebbe l'evidenza della enormità e dell'ingiustizia sì del fatto in se medesimo, come del modo in che fu eseguito. Vedremo qui posta a fondamento delle sentenze che riferiremo la massima, che la decima ecclesiastica è dovuta da tutti e dovunque, non ostante qualsinsi contraria consuetudine; e la confusione del sacro e del profano, della religione e di pretensioni ingiuste o certo ad essa estranee, e l'autorità spirituale e le scomuniche e gl' interdetti adoperati a scopo di far suo il frutto degli altrui sudori, e con simili mezzi invocato l'ajuto del braccio secolare, e punito di scomunica chi disobedisse ai comandamenti del Pontifice, senza neppur accertare se fossero giusti, o se in cose alle quali si estendesse la sua autorità; e considerati come « fuori del gremio della fede Catolica » e della Santa Madre Chiesa » persone ed intere popolazioni alla fede Catolica e alla Santa Madre Chiesa devotissime, nè colpevoli di denegato assenso ad alcun dogma della fede, ma di non aver ottemperato alla sentenza, fosse pur anche giusta (e tale qui manifestamente non era) di un tribunale in una controversia fra due contendenti. Difficilmente può darsi prova più evidente che non la semplice esposizione di questa lite e de' suoi effetti, a dimostrare i danni e l'ingiustizia dei principii di diritto posti dalla Chiesa Romana e della sua giurisdizione civile, e di un intero ordine di cose, ora fortunatamente al tutto e per sempre caduto.

115. L'arcivescovo don Antonio Parraguez adunque, dopo cercato in principio dell'anno 1560 di

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, VIII B. Non sembra esatto ciò che, su questo fatto, già per lui antico, soggiunge l'Aleo *(Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, X, 23-27), di difficoltà opposte per parte della Città e Capitolo d'Iglesias; come certo è falsa la transazione che dice susseguita (*Ibid.*, 27-34).

§ 112. 1) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2°, II, 1-8.

§ 113. 1) « In archiepiscopatu praedicto (Calaritano), sicut nec in » aliis praelaturis insule Sardiniae, in quibus super his consuetudo » Italiae observatur, non consuevit decimas ipsis praelatis praestari ». *Cod. Dipl. Sard.*, XIV, XLIII, 5-8; dei 31 agosto 1332.

2) *Storia Ecclesiastica di Sardegna dell'Avvocato* PIETRO MARTINI. Cagliari, 1840, Vol. II, pag. 183-186; *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, V, 454-470.

Digitized by Google

ottenere l'assistenza del Re e della Regina, e rammentato loro, che, oltre le ragioni di esso arcivescovo, si trattava di provedere che non si menomassero i diritti del patronato regio [1], publicava in data 14 maggio 1560 un editto o mandato, col quale ingiungeva agl'Iglesiensi il pagamento della decima [2]. Gl' Iglesiensi con cedola dei 29 dello stesso mese opponevano, che mai non avevano pagato decima, e per antica consuetudine non vi erano soggetti [3]: la definizione della causa fu commessa al canonico Cagliaritano Pietro Navarro, Commissario Generale dello stesso Arcivescovo [4]. Gl'Iglesiensi opposero, tenere il Commissario Navarro come persona sospetta, e ne adducevano le ragioni; ed anche in altre parti tacciando d'irregolare il procedimento della causa, chiedevano che questa si commettesse al giudizio d'arbitri; laddove per parte dell'arcivescovo si rigettavano e le accuse di sospetto, e la nomina degli arbitri [5]. In data 21 agosto si presentava per parte dell'arcivescovo un breve Apostolico, col quale la causa si commetteva allo stesso Commissario Navarro e all'arcivescovo d'Oristano, che la conducessero e giudicassero o riuniti, o l'uno di essi [6]. La causa continuò alcun tempo dinanzi al Navarro, persistendo tuttavia gl'Iglesiensi a rifiutarlo come sospetto e a chiedere la nomina d'arbitri, e per parte dell'arcivescovo a contradirvisi [7]; finchè il dì 7 ottobre il Breve Pontificio fu presentato anche all'arcivescovo d'Oristano, e la causa si proseguì dinanzi a lui [8]. Dopo alcune discussioni che è inutile riferire [9], il dì 9 dicembre furono presentati per parte degli Iglesiensi alcuni articoli tendenti a dimostrare, ch'essi non erano tenuti alle decime. L'arcivescovo di Cagliari si oppose all'ammissione di tali articoli; ma essi furono, sotto riserva, ammessi, con sentenza dei 19 dicembre [10]. Non conosciamo il tenore di queste deposizioni dei testimonii; alle quali per parte dell'arcivescovo si rispose instando, che, quelle non ostanti, gl'Iglesiensi fossero condannati, la domanda delle decime essendo fondata nel diritto commune, ed altrimente [11]. Dagl'Iglesiensi fu presentata in causa una Carta di Re Alfonso, data da Valenza, dell'ultimo d'agosto dell'anno 1332 [12], colla quale probabilmente si confermava loro, secondo i patti della dedizione, e come fu loro concesso anche dai re seguenti [13], che non potessero venire sottoposti ad altri pesi fuorchè quelli ai quali erano da tempo antico soggetti; e l'arcivescovo a sua volta presentava una Carta dell'imperatore Carlo V, da Monzon, dei 31 ottobre 1537; ed inoltre l'accordo per le decime, che l'anno 1409 aveva avuto luogo tra l'arcivescovo di Cagliari e Re Martino, col consenso della Santa Sede. Finalmente gl'Iglesiensi presentarono i quaderni dei diritti che già si solevano esigere dai vescovi d'Iglesias, consistenti in collette, primizie [14] e portadie [15].

116. In tale stato di cose l'arcivescovo Arborense Pietro Sanna, « avendo sempre Dio dinanzi agli » occhi, ed invocato il nome di Cristo », pronunciava sentenza nei seguenti termini:

« Nè dai meriti della presente causa nè altrimente » apparendo che le cose dette, prodotte, provate » od allegate per parte dei cittadini ed abitanti » della città d'Iglesias siano tali, che per quelle, » secondo il diritto od altrimente, essi possano esi- » mersi dal pagamento delle decime al vescovo di » detta città: perciò, e per altri motivi, condan- » niamo i predetti cittadini ed abitatori della città » d'Iglesias al pagamento delle decime sì di tutti » i frutti della terra come di tutti gli animali; ri- » gettando come non facenti all'uopo ed inconclu- » denti gli articoli e le altre allegazioni pretese dai » cittadini ed abitanti anzidetti: nessuna delle parti » condannando nelle spese [1] ».

117. Gli abitanti d'Iglesias ricorsero al papa, ch'era Pio IV, contro questa sentenza; ma siccome poi non si curavano di proseguire la causa, si fu l'arcivescovo di Cagliari che ricorse per la nomina di un Auditore della Sacra Rota, al quale si commettesse, e che secondo il consueto la conducesse a termine [1]. Durante il corso della causa a Pio IV succedeva Pio V; sotto il pontificato del quale, Gaspare Gropperio, Auditore di Ruota a cui la causa era stata commessa, pronunciava la seguente sentenza:

118. « Invocato il nome di Cristo, sedendo pro » tribunali, e Dio solo avendo dinanzi agli occhi, » con questa nostra sentenza definitiva che redi- » giamo in questa scrittura, diciamo, pronunziamo, » sentenziamo, definiamo, decretiamo e stabiliamo, » col consiglio e consenso dei signori nostri Coau- » ditori, nella causa e nelle cause agitate dapprima » ed in prima istanza in quelle parti dinanzi il Re- » verendissimo signor Pietro arcivescovo Arborense, » giudice Apostolico delegato, e poscia dinanzi a » noi in secondo luogo in via d'appello o di resti- » tuzione in integro, tra il reverendissimo signore » Antonio Paragues di Castillezo arcivescovo di Ca- » gliari, nella sua qualità di vescovo Sulcitanense e » rettore d'Iglesias, dall'una parte, e dall'altra parte » i magnifici cittadini, abitatori, uomini ed univer- » sità dell'anzidetta città d'Iglesias, intorno e sul

§ 115. 1) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, I.
2) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, V, 104-110.
3) *Ibid.*, 110-116; 128-130.
4) *Ibid.*, 116-120.
5) *Ibid.*, 131-182.
6) *Ibid.*, 182-207.
7) *Ibid.*, 207-239.
8) *Ibid.*, 239-250.
9) *Ibid.*, 250-304.
10) *Ibid.*, 305-368.
11) *Ibid.*, 368-397.
12) Questa Carta più non si trova nell'archivio d'Iglesias, perdutasi a quanto sembra appunto in occasione della presente lite.
13) Vedi per esempio *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXII.

14) S'inganna evidentemente l'Aleo (vedi *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, X, 25-29) supponendo che prima della lite della quale trattiamo si pagassero in Iglesias a titolo di primizie i diritti, che furono soltanto stabiliti più tardi colla bolla di Papa Clemente VIII, della quale faremo parola fra breve.
15) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, V, 397-510.
§ 116. 1) *Ibid.*, 510-537.
§ 117. 1) *Ibid.*, 538-618.

Digitized by Google

» pagamento delle decime sì di tutti e singoli i frutti » della terra, come degli animali ed altre cose, le » quali decime si domandavano dall'anzidetto signor » arcivescovo come rettore d'Iglesias, ed intorno ad » altre cose più ampiamente, ed in occasione delle » precedenti, esposte negli atti della causa, e le altre » controversie pendenti: diciamo, pronunziamo, sen» tenziamo, definiamo, decretiamo e dichiariamo, » che bene e legalmente fu ed è giudicato, deciso, » sentenziato e determinato dal predetto reveren» dissimo signor Pietro arcivescovo Arborense in » favore del predetto reverendissimo signore arci» vescovo e dal promotore della sua chiesa e curia, e » che male per parte dei parochiani, uomini, abita» tori, cittadini ed incoli anzidetti fu appellato e ri» chiamato dalla sua pronunzia, decisione, ordina» zione e sentenza; e perciò doversi confermare, » come confermiamo e validiamo, la detta sentenza » e pronunzia, ed essere temerarie, illecite ed ini» que le molestie, le perturbazioni e gl'impedimenti » qualunque cagionati e che si minacciò di cagio» nare al detto reverendissimo arcivescovo Cagliari» tano dai detti cittadini, incoli ed abitatori, e che » non era e non è lecito cagionarli, e perciò doversi » a riguardo di questi imporre, come imponiamo, » perpetuo silenzio; e perciò doversi condannare, » come condanniamo, i detti cittadini, incoli ed abi» tatori nelle spese presso noi legitimamente fatte, » le quali ci riserviamo di tassare in avvenire. E così » diciamo, pronunziamo, sentenziamo, definiamo, » decretiamo e dichiariamo [1] ».

119. Anche contro questa seconda sentenza ricorsero al papa gli Iglesiensi, e la causa fu commessa all'Auditore di Ruota fra Cristoforo Robusterio [1]. Pendente questo terzo giudizio moriva il pontefice Pio V e gli succedeva papa Gregorio XIII; moriva parimente l'arcivescovo Parraguez, ed era eletto a suo successore Francesco Perez [2]. Questi in un memoriale al papa esponeva, come era stata lite per le decime tra l'arcivescovo don Antonio Parraguez e gli abitanti d'Iglesias, e già erano emanate due sentenze conformi a lui favorevoli, ed ora la causa in terzo grado verteva dinanzi all'Auditore Cristoforo Robusterio; e che sebbene ei tenesse per fermo, di potere legalmente proseguire la lite incominciata dal suo predecessore, tuttavia a maggiore cautela ricorreva, affinchè il Santo Padre commettesse nuovamente al medesimo Auditore, di proseguire la causa, pronunciare sentenza, e curarne l'esecuzione. In conformità di tale supplica essendosi decretato [3], fra Robusterio proseguiva la causa, e pronunciava infine la sentenza definitiva, del tenore seguente:

120. « Invocato il nome di Cristo, sedendo pro » tribunali, e Dio solo avendo dinanzi agli occhi, » con questa nostra sentenza definitiva, che redi» gemmo in questo scritto col consiglio e consenso » dei signori nostri Coauditori, nella causa e nelle » cause agitate e che si agitano dapprima dinanzi » il reverendissimo arcivescovo Arborense, giudice » Apostolico delegato in quelle parti in prima i» stanza, e poscia dinanzi il reverendo Padre Ga» spare Groppero in seconda istanza, e dipoi in » terza istanza dinanzi a noi, tra il fu reverendis» simo Antonio Parraguez di Castillejo, arcivescovo » di Cagliari e vescovo Sulcitanense e rettore Igle» siense di buona memoria, e poscia il reverendissimo » signor Francesco Perez arcivescovo della medesima » chiesa Cagliaritana e vescovo Sulcitanense e rettore » d'Iglesias, attori, dall'una parte, e dall'altra parte » l'università, gli uomini, gli incoli, gli abitatori e » i parochiani della città d'Iglesias, intorno e sul » pagamento delle decime di tutti e singoli i frutti » della terra, degli animali e delle altre cose, le » quali decime si domandavano dai predetti signori » arcivescovi, ed intorno al pagamento di esse de» cime ed altre cose, più ampiamente, in occasione » delle precedenti, esposte negli atti della causa e » delle cause: diciamo, decretiamo, dichiariamo, e » definitivamente pronunziamo, che dal reverendo » Padre Gaspare Gropperio nostro Coauditore fu » bene proceduto, pronunziato, dichiarato e definito » in favore del predetto reverendissimo Antonio » Parraguez di Castillejo contro l'anzidetta univer» sità, uomini, incoli ed abitatori d'Iglesias, e male » per parte dell'università, uomini, incoli, abitatori » e parrochiani predetti d'Iglesias essersi appellato, » provocato, ed accusata di nullità l'anzidetta pro» nunzia, decisione e sentenza contro essi proferta; » e perciò doversi confermare come confermiamo » la detta sentenza e decisione e le dette sentenze » e decisioni pronunziate rispettivamente dal pre» detto reverendo signore Gaspare Groppero e dal » predetto reverendissimo signore l'arcivescovo Ar» borense, in favore del predetto fu reverendissimo » signore Antonio arcivescovo, e della sua chiesa e » curia, ossia del procuratore e auditore della sua » chiesa, contro la predetta università, uomini, in» coli ed abitatori dell'anzidetta città d'Iglesias; con» dannando l'anzidetta università, uomini, incoli ed » abitatori della città d'Iglesias nelle spese fatte di» nanzi a noi, e nelle decime decorse e nei frutti » di dette decime, o nel loro valore, atteso il lungo » tempo trascorso dal principio della lite; il che » tutto ci riserviamo di tassare in seguito noi me» desimi [1] ».

121. La quale sentenza essendo la terza conforme, e dalla quale perciò più non era lecito appello nè nuovo ricorso al pontefice, trascorsi i termini legali

§ 118. [1]) *Ibid.*, 619-687.

§ 119. [1]) *Ibid.*, 688-729.

[2]) « Reverendus dominus Franciscus Perez, supradicti domini » Antonii Parraguez Archiepiscopi .....in eodem Archiepiscopatu » Callaritano successor ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLI, 76-80. — Ben aveva ragione adunque il MARTINI (*Storia Ecclesiastica di Sardegna*, Vol. III, pag. 520, not. 3) di escludere fra Angelo, Agostiniano, che il MATTEI inserisce nella serie degli Arcivescovi Cagliaritani tra il Parraguez e il Perez.

[3]) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, V, 730-797.

§ 120. [1]) *Ibid.*, 798-859.

Digitized by Google

lo stesso Auditore Robusterio ad istanza del procuratore dell'arcivescovo di Cagliari spiccò le lettere esecutorie, colla minaccia della scommunica e delle altre pene consuete ove non pagassero le decime a tenore della sentenza, ed inoltre 160 ducati d'oro di camera buoni e di giusto peso per le spese dei giudizii, e altri 4 per le spese delle lettere esecutorie [1]; e delegò due canonici della catedrale di Cagliari, ossia il Decano e Nicolò Sabater, che, sotto pena di scommunica, liquidassero, in contradittorio delle parti, o senza se l'una parte non si presentasse, le decime nelle quali gl'Iglesiensi erano stati condannati [2]. Ma le esecutorie rimasero inefficaci, e perciò, citati in Roma stessa colle forme consuete gl'Iglesiensi, in loro contumacia il Robusterio pronunciava contr'essi la sentenza di scommunica, nella seguente forma:

122. « Invocato il nome di Cristo, sedendo pro » tribunali, e Dio solo avendo dinanzi agli occhi, » con questa nostra sentenza dichiaratoria, che re- » digemmo in questo scritto col consiglio e con- » senso dei signori nostri Coauditori, pronunziamo » e dichiariamo, che gl'incoli, cittadini ed abitatori » d'Iglesias, e quella università, i quali ricusano di » pagare le decime, per la loro disobedienza alle » lettere esecutorie spiccate contro di essi ad istanza » del reverendo signore Francesco Perez, arcivescovo » di Cagliari, vescovo Sulcitanense e Rettore d'I- » glesias, intorno e sopra le decime di tutti e sin- » goli i frutti della terra, degli animali, e di altre » cose, incorsero nelle pene di scommunica e d'in- » terdetto rispettivamente, e nelle altre sentenze, » censure e pene contenute nelle anzidette lettere » esecutorie; e dovere essi publicamente venire de- » nunziati come scommunicati e rispettivamente » interdetti, e doversi evitare da tutte le chiese e » da tutti i fedeli di Cristo, come denunziamo ed » ordiniamo che siano evitati ecc. [1] ».

123. Avendo gl'Iglesiensi, stati per tal modo « in » Roma nei luoghi publici da un messo pontificio di- » chiarati scommunicati quali ribelli e disobedienti e » dimentichi della loro salute », lasciato trascorrere dieci giorni da tale publicazione senza « ritornare » al gremio della Santa Madre Chiesa e provedere » alla salute delle loro anime »: ad istanza del procuratore dell'arcivescovo, premesse le consuete citazioni in Roma stessa, si devenne contr'essi ed in loro contumacia all'aggravatoria [1] della scommunica. Con questa, « in virtù di santa obedienza e sotto » pena di scomunica », si ordinò a tutte le persone aventi officio ecclesiastico, e dovunque costituite, che, in domenica od altro giorno festivo, all'ora che il popolo fosse raccolto alle funzioni religiose, facessero, tosto che ne fossero richiesti per parte dell' arcivescovo di Cagliari, annunziare publicamente la rinnovazione di detta scommunica contro gl'Iglesiensi: e ciò dovessero fare « al suono delle » campane, accendendo e poscia spegnendo le can- » dele e gettandole a terra, elevata la croce e co- » perta di un velo, aspergendo acqua benedetta per » fugare i demonii dai quali sono tenuti per tal modo » legati e incatenati nei loro lacci, e pregando No- » stro Signore Gesù Cristo, si degni ricondurli alla » fede Catolica e al grembo di Santa Madre Chiesa, » nè permetta che finiscano i loro giorni in tale » perversità e durezza; cantando il responsorio *Ri- » veleranno i Cieli l'iniquità di Giuda ecc.*, ed il » salmo: *Non tacerò, o Dio, la mia lode ecc.*, » coll' antifona *In mezzo della vita siamo nella » morte* per intero; e dopo ciò, recantisi alle » porte della chiesa coi loro chierici e parochiani, » a terrore, ed affinchè gl'Iglesiensi che si rifiutano » di pagare le decime ritornino più presto all'obe- » dienza, gettino tre pietre verso la casa delle abi- » tazioni di quelli, in segno dell'eterna maledizione » che Dio diede a Chore, Datan e Abiron, cui la » terra non potè sostenere, ma per giusto giudizio » di Dio inghiottì vivi, affinchè viventi scendessero » in inferno; denunziando ciò publicamente, e dopo » messa, ed ai vespri e alle altre ore canoniche, » e nelle publiche predicazioni, e per quanto po- » tranno facendolo da altri denunziare, e dando » opera che quegli scommunicati siano da tutti rigo- » rosamente sfuggiti [2] ».

124. Sopravennero le ferie; e l'arcivescovo di Cagliari chiese ed ottenne che si continuasse ciò non ostante a procedere contro gl'Iglesiensi [1]. E siccome « questi per dieci e molti più giorni dopo la publi- » cazione delle aggravatorie persistettero con animo » indurato » nella loro disobedienza: ad istanza dell'arcivescovo di Cagliari, e dopo le consuete citazioni, che questa volta a cagione delle ferie si fecero con publico bando affisso in Campo di Fiore, si devenne alla reaggravatoria; colla quale, sotto la consueta pena di scommunica, si ordinò « a tutti i » Cristiani di ambedue i sessi, tostochè ne fossero » richiesti per parte dell'arcivescovo di Cagliari, e » nominatamente ai famigliari e servitori dei citta- » dini ed abitanti d'Iglesias che ricusano di pagare » le decime », che fra sei giorni dopo l'ingiunzione loro fattane avessero al tutto a cessare da ogni partecipazione, communela, famigliarità e servizio di detti Iglesiensi, « servendoli, parlando, stando, » sedendo, camminando, albergando, mangiando, » bevendo, conversando, cocendo cibi, somminis- » strando acqua o fuoco o altra cosa a sollievo » della vita »; esclusi soltanto da tale divieto i casi e le persone eccettuate dai canoni. E tale sentenza doveva publicarsi nelle chiese in giorno festivo,

§ 121. [1]) *Ibid.*, 860-903.

[2]) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, IV.

§ 122. [1]) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, V, 904-975.

§ 123. [1]) Questa terminologia in materia di scommuniche di *aggravare* e *reaggravare*, sebbene non registrata nei vocabolarii, non manca di esempii di buoni autori. Così il MOLZA, nel Capitolo *Della Scomunica:*

« Ti cita prima; e non sei ancor mosso,
» T'aggrava poi pian piano, e ti raggrava ».

[2]) *Ibid.*, 976-1105.

§ 124. [1]) *Ibid.*, 1106-1163.

Digitized by Google

in occasione della messa solenne o delle altre sacre funzioni [2].

125. Siccome anche nei dieci giorni seguenti, e poscia per altri venti giorni, gl'Iglesiensi scommunicati, aggravati e reaggravati, non obedirono alla sentenza, ma « imitando la durezza di Faraone, » ed a modo di sorde aspidi turando le orecchie » per non udire la voce dell'incantatore [1] non cu- » rarono di far ritorno al grembo di Santa Madre » Chiesa e provedere alla salute delle loro anime », ad istanza dell'arcivescovo e dopo le consuete citazioni in Roma, furono sottoposti « a strettissimo » interdetto ecclesiastico »; e l'Auditore Robustero coll'autorità pontificia commessagli dichiarò sottoposte ad interdetto tutte e singole le città, terre, oppidi, castelli, sobborghi, ville, parocchie, e altri luoghi qualsiasi dove gl'Iglesiensi, rifiutantisi al pagamento delle decime, dimorassero o venissero, per tutto il tempo che ivi fossero e pei tre giorni seguenti; lasciandosi aperte le porte delle chiese e cessandovisi dalle sacre funzioni, nè amministrandosi nei detti luoghi alcun sacramento, fuorchè a tutti indifferentemente il battesimo e la penitenza; ed ai soli infermi anche l'eucaristia; il matrimonio si celebrasse senza ecclesiastica solennità; ed a quanti morissero nei luoghi interdetti si negasse la sepoltura ecclesiastica [2]. Vedremo fra breve, come dalle autorità ecclesiastiche del luogo si facesse anche più, che non prescriveva la sentenza.

126. Finalmente avendo gl'Iglesiensi continuato « indurati nella loro pertinacia » dieci giorni dopo la publicazione dell'interdetto fattasi nella Curia Romana, e poscia i trenta giorni seguenti: ad istanza nuovamente dell'arcivescovo e fatte le consuete citazioni, considerato che « dove la spada ecclesiastica non basta, meritamente le viene in ajuto la spada temporale, sicchè cui non ritrae dal mal fare il timore di Dio, ne sia trattenuto almeno dalla disciplina temporale »: si esorta il re Filippo di Spagna, non sotto minaccia di scommunica (colla quale dicono non volerlo legare, per riverenza alla Regia Maestà), ma rammentandogli che se non obedirà ai comandamenti pontificii incorrerà senza dubio nel giudizio del Giusto Giudice, e perderà il premio che attende quelli che esercitano la giustizia; agli altri tutti s'intima sotto pena di scommunica, che, quando ed ogni qualvolta ne siano richiesti dall'arcivescovo di Cagliari, debbano, in ogni modo che sia in loro potere, costringere gl'Iglesiensi ad obedire alla sentenza, « insorgendo essi e facendo » sorgere gli altri, prendendo e ritenendo le per- » sone e le cose loro, invadendo, incarcerando e » tenendo imprigionati.... e sforzandoli ed astrin- » gendoli potentemente, anche con mano forte, » purchè senza grave lesione dei loro corpi; e ciò » finchè gl'Iglesiensi scommunicati, aggravati, reag- » gravati ed interdetti abbiano per intero pagato » all'arcivescovo di Cagliari le decime nelle quali » vennero condannati, colle spese [1] ».

127. L'arcivescovo Francesco Perez fece tosto publicare tale sentenza, e, dicono gl'Iglesiensi in un memoriale al papa, proibì sotto gravissime pene l'amministrazione del sacramento della penitenza e degli altri sacramenti agl'Iglesiensi; il Vicario Generale in Iglesias asserisce tuttavia, che non fu proibita l'amministrazione del sacramento della penitenza, ma soltanto ammoniti i confessori delle pene nelle quali incorreva chi disobedisse alla sentenza; e che per tale timore, e dietro consiglio di teologi, i confessori si erano di fatto astenuti dall'udir confessioni; essersi poi amministrata la communione a quanti si presentarono col certificato di essersi confessati (che è quanto dire che non si amministrò ad alcuno, poichè i confessori si astenevano dal confessare); nega infine che siasi lasciato morire alcuno senza sacramenti, e che se avvenne, fu per negligenza nel chiederli, non per colpa di chi doveva amministrarli [1]. Ma poscia il Perez medesimo, forse fatto accorto dell'ingiustizia della sua causa e dei mezzi posti in opera per astringere gl'Iglesiensi al pagamento, o più veramente ammonito che gl'Iglesiensi intendevano muovergli più grave difficoltà, negando essere seguita l'unione delle due diocesi, nè perciò lui essere vescovo Iglesiense: non solo sospese l'esecuzione della sentenza e non invocò l'assistenza del braccio secolare, ma inoltre revocò i procuratori nominati per questa causa, e con istrumento rogato li 8 marzo 1577 dichiarava, di non intendere in modo alcuno di domandare le decime [2]. Morto in quell'anno medesimo il Perez prima che avesse rivocate le scommuniche e l'interdetto, gl'Iglesiensi, ricorsero al Papa, che era Gregorio XIII, esponendo l'avvenuto, e i danni e i gravi scandali che derivavano dall'essere quella popolazione, ascendente ad oltre 18,000 anime, già da due anni priva dell'amministrazione dei sacramenti. Il papa, con breve dei 30 aprile 1578 levò l'interdetto e li prosciolse dalle censure, ma coll'espressa clausola, che vi ricadessero *ipso jure* e senza bisogno di nuova intimazione appena la sede di Cagliari avesse cessato di essere vacante, e fosse stata provista di nuovo pastore. Il Vicario Generale in Iglesias, al quale dai Consiglieri venne fatto intimare il breve, rispose che vi obedirebbe, ma che per diffalta di teologi in Iglesias voleva prima prendere parere di teologi in Cagliari, per timore di far cosa illecita [3].

128. In quell'anno medesimo veniva eletto ad arcivescovo di Cagliari Don Gaspare Vincenzo Novella; il quale quattro anni dopo, non avendo pure richiesti, citati od ammoniti gl'Iglesiensi, che stavano senza timore fidati nella dichiarazione del suo predecessore [1], e senza aver eseguito la liquidazione

a) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, V, 1167-1280.

§ 125. 1) *Psalm. LVII*, 5-6.
a) *Ibid.*, 1278-1370.

§ 126. 1) *Ibid.*, 1371-1557.

§ 127. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XL, 78-99; 105-114; 201-231.
a) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XL, 99-102; XLI, 76-88.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XL.

§ 128. 1) « .....non aliter requisitis nec citatis dictis oratoribus,

Digitized by Google

delle decime domandate, all'improviso [2] mandò ad effetto le lettere esecutorie e l'invocazione del braccio secolare, per la somma di scudi 6,000 a buon conto di scudi 12,000 ai quali valutava le decime domandate; e ciò in modo crudele ed inumano [3], essendosi per suo espresso ordine presi, e tratti nelle prigioni di Cagliari dodici principali fra i cittadini d'Iglesias, ed altrettanti popolani, e fatti inoltre condurre in quella città e vendere ai publici incanti i loro bestiami, le biade, i vini, gli utensili domestici, e gli altri beni mobili; oltre le pene ecclesiastiche, e la privazione dei sacramenti a tutta la popolazione: sì che infine gli oratori d'Iglesias, per porre un termine a un tale stato di cose, e liberare i loro concittadini dal carcere, e tutta la popolazione da maggiori danni, devennero coll'arcivescovo ad una transazione, colla quale si obligarono di pagare annualmente all'arcivescovo ed a' suoi successori scudi 1,500; riservandosi tuttavia espressamente il ricorso alla Sede Apostolica [4].

129. Ricorsero difatti gli oratori d'Iglesias, esponendo, come quella popolazione fossero povera gente, e per soprapiù esposti giornalmente alle incursioni dei Turchi, contro i quali consumavano il loro tempo ed esponevano la vita, e spendevano inoltre gran parte delle sostanze nel riscatto dei loro concittadini tratti prigioni; essere incomportabile e sproporzionata alle loro forze tale contribuzione che si pretendeva di 1500 scudi a titolo di decime, cui non erano mai andati soggetti, come tuttora non le pagava la città di Cagliari; essersi devenuto a tale rigorosa esecuzione mentre essi se ne stavano sicuri, fidati alla promessa del precedente arcivescovo, e per soprapiù non essendo fatta ancora la liquidazione delle decime prescritta dalla sentenza, nè dimostrata l'unione delle due diocesi, che anzi dai documenti medesimi avversariamente prodotti appariva non avere avuto luogo, sebbene questa pretesa unione fosse appunto il fondamento della domanda delle decime fatta loro da quell'arcivescovo. Domandavano perciò, che i cittadini d'Iglesias fossero dichiarati non tenuti al pagamento delle decime, come mai non le avevano fino a quel tempo pagate; e tanto più trovandosi giornalmente tormentati dalle incursioni dei Turchi, ed inoltre esausti dalle spese indebitamente pagate per le esecutoriali e pel braccio secolare; e chiedevano di venire assolti dalle censure incorse, e dal giuramento prestato per la transazione da loro estorta. A tale supplicazione fu risposto, che stessero a ragione, e obedissero alla cosa giudicata. — Allora nuovamente supplicavano, di essere almeno assolti dal pagamento se l'arcivescovo, in un breve termine da prefiggerglisi, non dimostrasse avere difatti avuto luogo l'unione delle due diocesi; non essendo giusto, dicevano, che persona destituita di ogni giusto titolo godesse, con danno dell'anima sua, i frutti destinati al sostentamento del legitimo pastore; o che almeno si dovesse dall'arcivescovo prestare cauzione di restituire le decime percette, se non dimostrasse essere seguita l'unione. Rispondevasi, che piaceva secondo questa seconda parte, e si facesse giustizia. In conseguenza di tale decisione gli Iglesiensi vennero restituiti in integro; e all'arcivescovo di Cagliari fu assegnato termine di tre mesi dal giorno in che gli verrebbe notificata la presente, a dimostrare, essere difatti seguita l'unione delle due diocesi; ed intanto gli venne inibito sotto pena di scommunica e di mille ducati d'oro, metà alla Camera Apostolica e metà alla parte offesa, di esigere le decime prima di avere data cauzione per la restituzione se non dimostrasse essere seguita l'unione. Così veniva sentenziato in data 13 giugno 1584 [1]; e due giorni dopo, con atto separato, si deputavano il decano della Catedrale di Cagliari, e Michele Lopez canonico della medesima Chiesa, a ricevere dall'arcivescovo la prescritta cauzione [2].

130. A ben comprendere le ragioni delle parti in questa lite per le decime, e sopratutto i motivi della transazione che vi pose fine, è necessario conoscere quali fossero a quel tempo le consuetudini del capo meridionale dell'isola per quanto riguarda la destinazione e il riparto delle decime; alquanto variavano in ciò le consuetudini del capo settentrionale. — La decima in Sardegna si esigeva intera e senza alcuna deduzione delle spese o d'altro sui frutti della terra e degli animali; non si esigeva su quelli dell'industria. Essa di diritto apparteneva non ai vescovi ma ai paroci, che, come titolari, ne ritenevano i tre quinti. Se non che questi paroci erano in Sardegna di due qualità: alcuni, in minor numero, reali e veri paroci, residenti nella parochia, ed esercitantivi le loro funzioni, con cura d'anime: questi erano detti Rettori. I più invece avevano il solo titolo parochiale per potere con quello esigere le decime del luogo; ma in fatto nè esercitavano le funzioni parochiali od avevano cura d'anime, nè risedevano nella parochia della quale erano titolari, ma nella catedrale, dove in fatto erano Canonici, e dove partecipavano alle distribuzioni corali e agli altri proventi canonicali. Di alcuni luoghi paroco nominale era appunto il vescovo; l'Arcivescovo di Cagliari cumulava un buon numero di tali parochie, e il provento delle decime che ne percepiva ascendeva a molte migliaja di scudi. Quando per tal modo il paroco nominale era un canonico o il vescovo, la chiesa o parochia era governata e la cura d'anime vi si esercitava da un Vicario, il quale perciò aveva un quinto della decima; ed inoltre il prebendato, ossia il paroco nominale, se fosse un canonico doveva dare al vicario il quarto di uno de' suoi tre quinti. Se la chiesa fosse rettoria, il vicario, nel Capo di Cagliari, aveva parimente un

» qui sub dicta declaratione per dictum Reverendum Franciscum Ar-
» chiepiscopum facta securi dormiebant ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLI, 92-95.

2) « praecipitanter et ex abrupto ». *Ibid.*, 97.

3) « .... modo inaudito, inhumano et crudeli ». *Ibid.*, 99-100.

4) *Ibid.*, 32-123.

§ 129. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLI.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.* 2do, VI.

Digitized by Google

quinto della decima, o se fossero più d'uno, fra loro si divideva: ma nelle rettorie il prebendato non aveva a dare inoltre ai vicarii il quarto di uno de' suoi tre quinti; come parimente non si dava, quando il paroco nominale era il vescovo. L'ultimo quinto della decima doveva restare alla chiesa, per le spese in cera, paramenta, ed altro; ed era amministrato dal paroco, foss'egli abituale o nominale. Ma da questo quinto destinato alle spese del culto (per una consuetudine tanto strana quanto ingiusta, contro la quale essendosi mossa lite, fu confermata con sentenza della Sacra Rota), si deduceva un terzo, che prendeva nome di *terzo quinto*, che era devoluto ai canonici di Cagliari in accrescimento delle distribuzioni corali: e ciò non dalle sole parochie della diocesi di Cagliari e sedi unite, ma anche dalle altre diocesi di Sardegna, esclusa quella di Sassari, e suoi suffraganei. — Resta ancora ad avvertire, che secondo il diritto ecclesiastico gli ordinamenti canonici in materia di decime cedono dinanzi alla prescrizione di 40 anni se con titolo; se senza titolo, si richiede la prescrizioone immemoriale [1].

131. Da quanto abbiamo esposto appare, quale dopo l'ultimo decreto pontificio, che imponeva all'arcivescovo di Cagliari di prestar cauzione per la restituzione delle decime se non dimostrasse aver avuto luogo l'unione delle due diocesi, fosse in diritto e in fatto lo stato della questione. In diritto, siccome constava che gl'Iglesiensi non solo da tempo immemoriale, ma in alcun tempo mai, non avevano pagato decima ed in altro modo provedevano ai bisogni del culto: essi, anche a tenore del diritto canonico, prima della sentenza non erano soggetti a decima. Siccome tuttavia in Sardegna non meno che a Roma era ammesso il principio, che i giudici ecclesiastici quantunque direttamente e sotto più d'un aspetto interessati nella questione, erano tuttavia in tali materie i soli giudici competenti [1]: ne veniva per conseguenza, che essendo ora la sentenza contro gl'Iglesiensi passata in cosa giudicata, più non avevano mezzo di esimersi dal pagamento delle decime; soltanto poteva nascere questione, chi fosse che aveva diritto di percepirle. A tenore di diritto, esse toccavano al rettore o paroco d'Iglesias; ed è appunto per ciò, che nei varii atti giuridici nei quali si volle attribuire la decima all'arcivescovo di Cagliari, esso a più riprese viene detto non solo *Vescovo Sulcitano*, ma anche *Rettore Ecclesiense* [2]. Ma la cosa era evidentemente contro verità; che fino dalla sua fondazione la chiesa di Santa Chiara aveva avuto proprio Rettore [3], nè questo stato di cose era stato mutato sia in occasione della traslazione della sede vescovile ad Iglesias [4], sia allorquando nella persona del Pilares la diocesi Ecclesiense era stata a tempo unita alla Cagliaritana [5]. Quindi avvenne, che quando gl'Iglesiensi, in forza della sentenza della Sacra Rota, dovettero cessare di contendere in giudizio di non essere tenuti al pagamento delle decime, e si volsero soltanto a negare che l'arcivescovo di Cagliari avesse diritto ad esigerle per sè e ritenerle: costui sosteneva le sue ragioni non più dicendosi rettore o paroco d'Iglesias, ma asserendo che aveva avuto luogo l'unione delle due diocesi, e ch'egli perciò era non solo arcivescovo Cagliaritano, ma anche vescovo Sulcitano. Ei non poteva tuttavia ignorare che era falso ciò pure, e che l'unione delle due diocesi stata fatta da papa Giulio II era soltanto temporaria, ossia durante la vita del vescovo Giovanni Pilares [§ 111].

132. In tale stato di cose ambedue le parti inchinavano naturalmente ad una transazione: l'arcivescovo per la difficoltà di prestare cauzione, e perchè anche prestatala avrebbe dovuto più tardi restituire le decime percepite; e vi erano propensi del pari gl'Iglesiensi, poichè sebbene pur fosse vero che l'unione non aveva avuto luogo, non era in loro potere d'impedire che questa si facesse in avvenire; ed in ogni caso se dall'arcivescovo non si dimostrava aver avuto luogo l'unione delle due diocesi, non perciò essi erano liberi dal pagamento delle decime, ma soltanto sarebbero invece spettate al rettore della parochia: laddove per mezzo di una transazione speravano di ottenere, come ottennero, diminuito il loro carico. Seguì difatti indi a poco una prima transazione collo stesso arcivescovo Gaspare Novella, colla quale questi rinunziava a tutte le decime dovutegli [1], e alle spese nelle quali gl'Iglesiensi erano stati condannati; e questi rinunziavano alla ottenuta restituzione in integro, e alla lite per la non seguita unione delle due diocesi, e per conseguenza alla domanda della cauzione per la restituzione delle decime se l'arcivescovo non provasse la seguita unione; alla quale transazione fu aggiunto il patto, che se fra un certo termine prefinito non fosse approvata dalla Santa Sede, dovesse considerarsi come nulla e non avvenuta [2].

133. Dopo tale convenzione il rapresentante d'Iglesias a Roma Pietro Francesco « umilmente e colle » ginocchia a terra » domandava alla Sede Apostolica per quella popolazione l'assoluzione dalle scomuniche e censure state contr'essa inflitte. Questa veniva difatti concessa dall'Auditore della causa, mediante l'imposizione di una congrua penitenza, ed

§ 130. 1) *Decretal. Gregorii IX, cap.* 15 *de privilegiis; cap.* 4, 6, 8 *de praescriptionibus;* e nominatamente *cap.* 1 *de praescriptionibus, in Sexto:* « ei qui rem praescribit ecclesiasticam..... bona fides non » sufficit, sed est necessarius titulus, qui possessori causam tribuat » praescribendi; nisi tanti temporis allegetur praescriptio, cujus con» trarii memoria non existat ».

§ 131. 1) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, v, 585-587: « agitur super » decimis, quarum cognitio proprie ad judices ecclesiasticos spectat » et pertinet ».

2) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, v, 642-644; 815-817; 959-960.

3) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, VII, 5-6; 94-95; 114-115; 155-156.

4) *Cod. Dipl Eccl.*, XVI, I.

5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, VIII.

§ 132. 1) « Omnes decimas sibi debitas »; onde non bene appare se la rinunzia si riferisse soltanto agli arretrati, o se l'arcivescovo rinunziasse in tutto alle decime su Iglesias, contentandosi delle collette, primizie e portadie che già si pagavano a quei vescovi.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLVIII, 49-86.

Digitized by Google

il giuramento, che indi in poi si obedirebbe alla legge, e ai comandamenti della Sede Apostolica; e colla espressa condizione, che avessero a ricadere nelle antiche pene e censure a beneplacito della Sacra Rota. Siffatta assoluzione si mandò publicare in giorno di domenica fra le solennità della messa nelle chiese della Diocesi Ecclesiense [1].

134. Poco dopo la convenzione fatta cogli abitanti d'Iglesias moriva l'anno 1587 l'arcivescovo Gaspare Novella; e quasi due anni dipoi gli succedeva Francesco De Val. Siccome intanto era trascorso il termine convenuto nella transazione col suo predecessore senza che questa fosse approvata in Roma, egli riprese le istanze; e, prestata prima la voluta cauzione, domandò le decime, cogli arretrati dal tempo della mota lite; e sì coll'autorità propria vescovile, sì in esecuzione delle sentenze della Sacra Rota, dichiarò gl'Iglesiensi pel non eseguito pagamento incorsi nelle censure e scomuniche, e diede opera a costringerli coll'ajuto del braccio secolare. Portata la causa dinanzi alla Sacra Rota, questa assegnò agl'Iglesiensi termine un mese a dire le loro ragioni: trascorso il quale verrebbero dichiarati ricaduti nelle antiche scomuniche, censure ed interdetto. Gl'Iglesiensi opposero, che contro ragione, e contro le precedenti decisioni, si domandavano loro gli arretrati dal tempo della mota lite; e la Sacra Rota dichiarava, che difatti erano tenuti al pagamento non degli arretrati, ma soltanto delle decime in corso, ossia di quelle scadute dacchè era il novello arcivescovo; e li assolveva dalle censure in che fossero incorsi per essersi rifiutati al pagamento degli arretrati. Pel pagamento delle decime in corso prefiggeva loro termine un mese [1].

135. Ma duravano i motivi che spingevano sì gl'Iglesiensi come l'arcivescovo a desiderare una transazione; la quale inoltre era caldamente promossa dal Vicerè Don Michele di Moncada, e dagli altri principali fra i regii officiali. Conchiusasi questa, alla sua stabilità mancava tuttora la sanzione pontificia; e la sollecitavano vivamente sopratutto gl'Iglesiensi, per timore che, come pel primo accordo era avvenuto, andata a vuoto la transazione, la città ricadesse in nuovi danni, spese e litigi [1]. Fu infine approvata da Papa Clemente VIII con bolla dei 22 maggio dell'anno 1595. L'arcivescovo rinunziava per sè e pe' suoi successori alla lite e alle tre sentenze conformi ottenute contro gl'Iglesiensi, al beneficio della cosa giudicata, alle lettere esecutorie e al braccio secolare ottenuti, e a tutte le loro conseguenze in suo favore; e gl'Iglesiensi rinunziavano alla ottenuta restituzione in integro e alla lite per la non seguita canonica unione delle diocesi, ed alla cauzione data dall'arcivescovo di restituire le decime in caso di soccombenza. Convenivano poscia, che indi in poi pel grano seminato a buoi non si pagherebbero decime, ma a titolo di primizie nei territorii addetti alla mensa episcopale un moggio grande colmo per ogni moggio di terreno seminato, e tre quarti di moggio nei territorii addetti ai canonicati; mezza decima poi sul raccolto del grano seminato a marra, e su ogni altro prodotto, come orzo, vino, miele, cacio, fave, fagiuoli, lino, e per gli animali; e ciò oltre alcune altre minori prestazioni solite farsi ai canonici ed al clero [2]. Secondo questa bolla si governò la materia delle decime nel territorio d'Iglesias fino alla totale loro abolizione avvenuta per legge ai nostri giorni.

136. Ma per compiere l'esposizione di quanto riguarda questo tristo argomento delle decime d'Iglesias dobbiamo soggiungere, che l'anno 1774 essendosi rifatto, e poscia eretto a comune, il luogo di Gonnesa, che sotto la dominazione aragonese era stato deserto e il suo territorio unito a quello d'Iglesias, come per simile cagione quello delle ville di quasi intere le Curatorie di Sulcis e di Sigerro, il prebendato del luogo (chè era quella prebenda canonicale) pretese gli si pagasse decima intera, asserendo che il benefizio della convenzione approvata da Papa Clemente VIII si estendeva al solo territorio d'Iglesias, del quale Gonnesa aveva cessato di far parte; e i tribunali di Roma sanzionarono tale pretesa. Questa fu la cagione per cui, ripopolandosi sotto la dominazione dei principi di Savoja il territorio già deserto del Sulcis, quelle borgate, per timore di venire sottoposte esse pure all'intera decima, ricusarono costantemente, fino alla recente totale abolizione delle decime, di venire erette a comune.

137. La transazione che abbiamo esposto pose fine tra gl'Iglesiensi e gli arcivescovi di Cagliari alla lite per le decime, ma non alle contenzioni per la separazione delle due diocesi. Gl'Iglesiensi non potevano tolerare che la loro città, che era per popolazione la terza di Sardegna, si trovasse spogliata di vescovo. Non era approvata ancora dal Pontefice la transazione poco prima sottoscritta coll'arcivescovo Francesco De Val [1], e già nel Parlamento tenutosi l'anno 1593 dinanzi al Vicerè Don Gastone di Moncada supplicavano, che se venisse a vacare il vescovato d'Iglesias per morte o per traslazione, il re nominasse o presentasse un vescovo a parte per Iglesias; le entrate della diocesi date in appalto secondo la misura della recente convenzione ascendere a 1,300 ducati franchi di spesa: entrata non minore di quella dei vescovati di Bosa e di Ales. Nè essere giusto che Iglesias, città tanto principale, e la prima che i Reali d'Aragona avessero tenuta in Sardegna, si trovasse trattata peggio delle altre in cosa di tanta importanza temporale e spirituale; tanto più che quella diocesi aveva sempre avuto proprio vescovo; e se da alcun tempo non fu nominato, ne era stata cagione, ora cessata,

§ 133. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLV.

§ 134. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLVIII, 86-102; XLVI; XLVII; *Supplem.* 2do, VI.

§ 135. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLIX, 384-406.

[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLVIII.

§ 137. [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLIX, 384-398.

Digitized by Google

la tenuità delle entrate della diocesi, che salivano appena da due in trecento ducati, somma non sufficiente al decoroso sostentamento del prelato. Che neppur ora il vescovato d'Iglesias non era nè soppresso nè unito, anzi esisteva come dapprima; e che l'arcivescovo di Cagliari colle entrate della sua diocesi, e quelle delle diocesi unite, Suelli, San Pantaleo e Galtelli, che erano allora fra le ville più spopolate di Sardegna resterebbe pur sempre il prelato più ricco dell'isola. Il Vicerè rispondeva, ne supplicassero a Sua Maestà, che pareva cosa ragionevole: e il Re rispondeva, vedrebbe, presentatasi l'occasione, che cosa meglio convenisse [2]; e non ne fu fatto altro. — Simile domanda facevano gl'Iglesiensi nel Parlamento tenutosi l'anno 1614 dinanzi al vicerè Don Carlo Borgia duca di Gandia: rapresentavano, essere Iglesias la città più popolosa del Regno dopo Cagliari e Sassari, e di clima sano quanto altra città dell'Isola; e che essendo cessata la cagione perchè era tenuta senza proprio vescovo, ossia la povertà della diocesi, si compiacesse il Vicerè di richiedere Sua Maestà, che presentandosi occasione di nuova nomina all'arcivescovado di Cagliari, nominasse anche un vescovo per Iglesias; sarebbe a questa gran benefizio, e l'arcivescovo di Cagliari resterebbe pur sempre con rendita maggiore che qualsiasi altro prelato di Sardegna, e guadagnerebbe in dignità, poichè avrebbe un suffraganeo, laddove ora non ne aveva alcuno, sebbene quello fosse il primo arcivescovato del Regno. Il Vicerè rispondeva, ne supplicassero a Sua Maestà; e per parte del re si rispondeva alla domanda, che quando si presentasse l'occasione, Sua Maestà vedrebbe, che cosa si potrebbe fare in favore della città in ciò di che si supplicava [3]; ma nè allora nè poi non ne fu fatto nulla.

138. Era intanto l'anno 1627 stato eletto arcivescovo di Cagliari Ambrogio Machin, d'Alghero, persona dottissima; il quale esaminando i documenti contenuti nell'archivio arcivescovile, scorse di leggiero, che la diocesi Ecclesiense mai non era stata, come quelle di Suelli, di Dolia e di Galtelli, unita alla Cagliaritana. Nel fare la visita pastorale per le terre delle sue diocesi, manifestò in Iglesias la cosa a quel Capitolo, avutane prima parola, che lui vivente non muoverebbero su ciò questione. E attennero la promessa; ma il Capitolo d'Iglesias, al quale del resto anche prima, come al resto della popolazione, non era ignoto il vero stato delle cose [1], tratto ora dal vedere consenziente lo stesso arcivescovo Cagliaritano, mosse lite al Capitolo di Cagliari, per rivendicare a se gli spogli sede vacante. E dallo stesso arcivescovo Machin la questione fu decisa in loro favore: onde già alla morte del Machin il Capitolo ebbe gli spogli; anzi dalla Sacra Rota fu indi a poco deciso, che al Capitolo d'Iglesias, non al nuovo arcivescovo, spettavano anche i frutti che nel tempo della vacanza non fossero stati percepiti [2].

139. Morto l'anno 1640 il Machin, e nominato due anni dopo arcivescovo Bernardo della Cabra, spagnuolo, il Capitolo e la città si opposero alla sua presa di possesso della diocesi d'Iglesias. Ne sorse lite in Roma presso la Sacra Rota; durante la quale l'arcivescovo di Cagliari fu nominato, senza pregiudizio dei diritti delle parti, per un triennio semplice amministratore, nelle cose spirituali e nelle temporali, della diocesi Sulcitana, sciogliendolo dalle scomuniche in che fosse incorso per tentato esercizio di giurisdizione in diocesi non sua [1]. La lite, incominciata sotto il pontificato di Urbano VIII, pareva volgere favorevole agl'Iglesiensi. Ma se dalla parte di questi stava la ragione, l'arcivescovo ed era potente per influenze, e coi pingui rediti della diocesi Cagliaritana adoperava mezzi più efficaci, che al tutto facevano difetto agli abitanti d'Iglesias. In occasione della ribellione di Napoli l'arcivescovo della Cabra mandò in dono al re una quantità di grano pei bisogni della guerra, e con ciò ne ottenne il valido appoggio presso il pontefice Innocenzio X succeduto ad Urbano; e appena può dubitarsi, sebbene non ne rimanga memoria storica, che di simili mezzi si valse l'arcivescovo anche presso dei giudici. Sopravenne a danno degl'Iglesiensi, che in quest'intervallo morì in Roma, il licenziato Giovanni Antonio Serra, d'Iglesias, il quale con vivo zelo ed efficacemente aveva fino a quel tempo promosso gl'interessi e difeso le ragioni della sua città; nè altra persona fu designata dalla città o dal Capitolo a tenerne le veci. Quindi avvenne che indi a non molto, contro l'aspettazione e le evidenti ragioni degli Iglesiensi, con sentenza dei 3 luglio 1646 dall'Auditore e decano della Sacra Rota Amato Donozetto la causa venne decisa in favore dell'arcivescovo di Cagliari, e, sotto le consuete pene e scomuniche, fu stabilito: « doversi l'arcivescovo di Cagliari man-
» tenere, difendere e conservare nel quasi possesso
» dell'amministrazione della chiesa Iglesiense e Sul-
» citana non solo a titolo dell'amministrazione sta-
» tagli non ha guari demandata dalla Sacra Con-
» gregazione Concistoriale, ma per diritto proprio,
» come di chiesa unita ed annessa alla Cagliaritana,
» siccome era da essa Sacra Rota deciso » [2].

140. Essendosi tenute in Cagliari l'anno 1678 le Corti Generali del Regno di Sardegna sotto il vicerè Marchese de las Navas e Conte di Santisteban, la città d'Iglesias rapresentava, vedersi da lei con dolore la propria chiesa destituita di proprio pastore, e chiedeva le si restituisse. Ma il vicerè rispondeva: « raccomanderebbe all'arcivescovo di Cagliari, alla
» cui diocesi la loro era unita, che ponesse ogni
» cura e vigilanza in rimediare ai disordini di quel
» Capitolo, assistendo in persona quanto più gli

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLIX, 406-443.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, VI, 141-164.
§ 138. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLIX, 428-431.
2) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, VIII.
§ 139. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, XXII.
2) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, IX; X, 1-7; 50-95.

Digitized by Google

» fosse possibile; che il fare di più, portava in- » convenienti ». Il re approvava la risposta [1]. — Soltanto dopo che Iglesias fu venuta sotto la dominazione di Casa Savoja, fu l'anno 1763, ad istanza di re Carlo Emanuele III assistito dal suo ministro Bogino, da papa Clemente XIII nuovamente disgiunta e ristabilita la diocesi Sulcitano-Ecclesiense, e datole un proprio vescovo [2]; nulla immutandosi di quanto era stato circa le decime stabilito per transazione coll'arcivescovo Cabras, e sancito col Breve di papa Clemente VIII.

141. E qui poniamo fine a queste nostre qualsiasi Notizie Storiche sulla città d'Iglesias: poichè nessun altro fatto degno di memoria che particolarmente la riguardi avvenne indi in poi, confondendosi la sua storia con quella generale dell' Isola. Soltanto ai nostri giorni un avvenimento simile a quello al quale Villa di Chiesa dovette la sua origine venne a trasformare, ben può dirsi, interamente la città d'Iglesias e il suo territorio, e ad accrescerne in breve tempo la popolazione e sopratutto la ricchezza in modo insperato e pressochè incredibile. Ma Villa di Chiesa come era stata fondata, così era ne'suoi primordii abitata e governata dalle persone che attendevano all'industria mineraria, la quale appunto li aveva tratti in quelle parti, e cui difendevano e promovevano, poichè per essi privatamente non meno che per l'università di Villa di Chiesa era principale anzi pressochè unica sorgente di ricchezza. Al giorno d'oggi invece Iglésias è retta da una popolazione preesistente, la quale sebbene dalla coltivazione delle miniere in quelle parti ritragga benefizii considerevoli, tuttavia ed in parole ed in fatti si mostra ostile alle persone, che venuti d'oltremare fecero colla loro opera e coi loro capitali risorgere quella industria; e pur troppo a capo di tale guerra si pose l'Amministrazione communale del luogo, resasi falsa interprete dei veri interessi del suo paese. Voglia il cielo pel bene d'Iglesias, che cessi un tale errore, e che tutta la popolazione, e chi la governa, comprenda che soltanto dal farsi centro e quasi rapresentante dell'industria mineraria in Sardegna dipende il presente e l'avvenire di quella città, e il poter salire alla prosperità e grandezza alla quale aspira.

§ 140. [1]) *Codex Sardiniæ Diplomaticus: Secolo XVII*, Doc. LIV (Vol. II, pag. 334, col. 1).

[2]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIII, III, not.; *Editti, Pregoni ed altri Provedimenti emanati pel Regno di Sardegna*: Tomo I, pag. 15.

Digitized by Google

DELL' INDUSTRIA DELLE ARGENTIERE

NEL TERRITORIO

DI

VILLA DI CHIESA

(IGLESIAS)

IN SARDIGNA

NEI PRIMI TEMPI DELLA DOMINAZIONE ARAGONESE

CAPITOLO I.

Coltivazione delle miniere in Sardigna [1], *e nominatamente nel territorio di Villa di Chiesa, fino alla caduta della dominazione Pisana.*

1. Fra le sorgenti di ricchezza di alcuni fra i communi italiani nel medio evo, non ultima fu l'industria delle miniere; la quale tuttavia passò quasi inavvertita, nè finora da alcuno vennero prese ad accurato esame nè esposte le leggi e le consuetudini che reggevano questa industria, nè il modo o l'importanza dei lavori. Di questo silenzio fu cagione sopratutto la scarsità dei documenti, e la loro oscurità, la quale non potevano dileguare le persone che li trassero in luce, per lo più inesperte della materia. A me, non al tutto estraneo a tale industria, e che accuratamente ho visitato alcuni di quegli antichi lavori, abandonati fino dagli ultimi anni del secolo decimoquarto, e perciò rapresentanti appieno l'antica loro forma e condizione, venne fatto di scoprire un importante documento che sparge ampia luce sull'oscuro argomento, voglio dire il Breve o Statuto di Villa di Chiesa (l'odierno Iglesias), quale, sulle tracce degli anteriori Brevi Pisani, venne riformato al tempo della conquista Aragonese. Colla scorta adunque di questo e di altri documenti ho fatto oggetto di diligenti studii, e qui esporrò con quella maggiore esattezza e perspicuità che mi sarà possibile, gli ordinamenti e le consuetudini che in quelle parti nella prima metà del secolo decimoquarto reggevano l'arte dell'argentiera. Lo studio di queste leggi e consuetudini sarà, spero, di tanto maggiore utilità, in quanto non pure sono al tutto diverse da quelle che nella maggior parte d'Europa reggono l'industria mineraria ai nostri giorni, ma inoltre hanno questo proprio e particolar pregio, che per esse Villa di Chiesa, sorta da meno di un secolo, divenne per popolazione e per ricchezza uno dei luoghi principali di Sardigna; e alcune parti di quelle instituzioni, e più ch'altro il principio medesimo di assoluta libertà che le reggeva, potrebbero utilmente, sotto forma alquanto mutata pei mutati metodi di coltivazione, passare nella legislazione mineraria dei nostri giorni. — Crediamo tuttavia necessario, a meglio dimostrare le cause e gli effetti delle instituzioni che stiamo per descrivere, prendere la cosa da'suoi principii, e raccogliere dapprima le scarse notizie che ci rimangono intorno alla coltivazione delle miniere in quelle parti dalle età più remote.

2. Siccome anche in Sardigna si trovano copiose tracce dell'*età della pietra* [1], non sembra che agli antichissimi abitatori di quell'isola fosse conosciuto l'uso dei metalli. Fra i colonizzatori posteriori, primi, secondo la testimonianza probabilmente esatta degli scrittori Sardi, vi coltivarono le miniere i Fenici; e già ai tempi di Sardo Patre le miniere di ferro, di rame, di piombo e di argento vi erano in pieno

N. B. I rinvii fra parentesi quadrate rimandano ai §§ delle precedenti *Notizie Storiche su Villa di Chiesa;* quelli fra parentesi rotonde alla presente Memoria *Dell' industria delle argentiere nel territorio di Villa di Chiesa.*

§ 1. [1]) Per non commettere un anacronismo, meno grave ma pur simile di quello di chi chiamasse *Francia* l'antica Gallia, *Inghilterra* la Britannia, o *Lombardia* la Gallia Cisalpina, diciamo, con tutti li scrittori del secolo XIV, SARDIGNA e non SARDEGNA, quando parliamo di quest'isola prima che la dominazione Aragonese ne avesse mutato perfino il nome.

§ 2. [1]) SPANO, *Memoria sopra alcuni Idoletti di bronzo; Cagliari*, 1866, pag. 34; *Memoria sopra una lapide terminale; Cagliari*, 1869, pag. 27-28; *Memoria sulla Badia di Bonarcado; Cagliari*, 1870, pag. 22; *Paleontologia Sarda, ossia l'età preistorica, segnata nei monumenti che si trovano in Sardegna; Cagliari*, 1871.

Digitized by Google

esercizio [2]. Tale asserzione degli Scrittori Sardi viene confermata dall'autorità di Diodoro Siculo, secondo il quale i Fenici fondarono colonie in Sardigna appunto dopo essersi arricchiti per la coltura delle miniere in Ispagna, in tanto, che non bastando le navi a portare il molto argento, ne posero, riferisce Diodoro, invece di piombo ad accrescere il peso delle ancore [3]. Non troviamo menzione delle miniere in Sardigna durante la signoria dei Cartaginesi; ma supplisce in parte al difetto ciò che Diodoro ed altri scrittori narrano di quelle della Spagna; poichè molti argomenti dimostrano, che sotto questo aspetto fu simile la condizione delle due provincie soggette alla medesima dominazione. Dice Diodoro, che tutte le miniere che si coltivavano a'suoi tempi nelle Spagne, già vi erano state aperte e lavorate dai Cartaginesi [4], al tempo dei quali esse erano del primo occupante [5], e che i possessori ne avevano tratto immensi benefizi.

3. Prima di farci a raccogliere ed esaminare le notizie che ci rimangono intorno alle miniere di quest'isola dopo la conquista dei Romani, è necessario toccare la questione già da molti agitata, da quali leggi sotto la costoro dominazione fosse retta la presente materia. Le non rare ed evidenti, avvegnachè indirette, testimonianze che troviamo negli storici e presso i giureconsulti non lasciano dubio, che ai tempi della republica e nei primi tre secoli dell'impero Roma non ebbe legislazione mineraria; le miniere e le cave appartenevano al padrone del terreno, e seguivano la sorte delle altre proprietà stabili [1]. Ma nei paesi conquistati, molte miniere, ossia tutte quelle che vi erano del principe o dello stato, e molte fra quelle dei privati, divennero, ai tempi della republica, publiche del popolo Romano, e si solevano dare in appalto dai censori, che prescrivevano le condizioni *(lex)* dell'appalto [2]. Ai tempi dell'impero molte fra le miniere rimaste ai privati passarono al principe per mezzo delle confische [3], le quali erano conseguenza legale di ogni condanna a pena capitale, ossia per la quale si perdesse la cittadinanza, la libertà o la vita [4]. Da un passo del giureconsulto Paolo sappiamo, che vi erano miniere che ai privati non era lecito di possedere [5]; onde sospettiamo, che in alcune province la coltivazione delle miniere d'oro, e forse talora di quelle d'argento, fosse interdetta ai privati: trovando difatti che tale proibizione per le miniere d'oro ai tempi della republica ebbe luogo in Macedonia [6]; e vedendo inoltre, che in tempi posteriori in alcune province fu proibito ai privati il lavoro delle miniere, affinchè più agevole riescisse la coltura di quelle dello stato [7]. Di Tiberio narra Svetonio [8], che a molte città e privati *jus metallorum adenit.* Similmente Strabone, parlando delle Spagne, dice che le miniere d'argento vi erano bensì coltivate dai privati, ma che quelle d'oro per la maggior parte erano state occupate dal fisco [9]. Ma in ogni caso la chiara testimonianza di Ulpiano [10] dimostra, che neppure la proibizione della coltivazione delle miniere d'oro non si estendeva a tutto l'impero.

4. Le miniere publiche si coltivavano per mezzo degli schiavi publici, e per mezzo delle persone che erano condannate *in metalla* ovvero *in opus metalli*, che ambedue erano fra le pene dei delitti capitali [1], e corrispondevano, salvo la maggiore durezza, alla pena ai nostri giorni dei lavori forzati a vita. Troviamo anzi che al duro lavoro delle miniere, del pari che alle altre opere publiche, si costringevano spesso i provinciali [2]. — Le miniere dei privati si coltivavano per mezzo di schiavi, che giorno e notte erano tenuti al cupo, ed astretti al lavoro colle percosse; sì che in folla vi perivano, e i più robusti e toleranti vi conducevano vita peggiore della morte [3].

5. Dal cadere del terzo secolo in poi sembra che, pel numero degli schiavi immensamente scemato, e per altre cagioni, che qui non è luogo di ricercare, fosse a mano a mano in gran parte abandonata la coltura delle miniere publiche, sia di quelle date in allogagione, come di quelle coltivate direttamente per cura dello stato. Crediamo doversi da ciò principalmente ripetere la facoltà da Costantino in poi

2) « Et vos primum, o Finices, Qui imbenistis insulam,... » Qui metalla effodistis, Montium divitias. » *Ritmo di Deletone, vers. 32-35*, presso VESME, *Poesie d'Arborea; Parte prima*, Poesie latine, IV. — Veggasi anche *Severini Vita* dal Codice Garneriano, fol. 57b e 58a, presso MARTINI, *Appendice alla Raccolta delle Pergamene d'Arborea*, pag. 42.

3) DIODORI SICULI Lib. V, cap. XXXV.

4) « Τῶν μεταλλουργείων οὐδὲν πρόσφατον ἔχει τὴν ἀρχὴν, πάντα δὲ ὑπὸ τῆς Καρχηδονίων φιλαργυρίας ἀνεφύχθη, καθ' ὃν καιρὸν τῆς Ἰβηρίας ἐπεκράτουν. » *Ibid.*, Lib. V, cap. XXXVIII.

5) « Οἱ τύχοντες τῶν ἰδιωτῶν προσεκαρτέρουν τοῖς μετάλλοις. » *Id.*, Lib. V, cap. XXXVI.

§ 3. 1) Così Ulpiano, *libro decimo octavo ad Sabinum (dig. 13, § 5 de usufructu (7, 1))*, avendo posta la questione, se a chi ha l'usufrutto di un predio sia lecito aprirvi cave di pietre o di arena, dice che è lecito, se con ciò non occupi *partem agri necessariam;* e poscia soggiunge: *ergo et auri et argenti, et sulphuris et aeris, et ferri, et ceterorum fodinas vel quas paterfamilias instituit exercere potest, vel ipse instituere, si nihil agriculturae nocebit;* e che anzi, siccome all'usufruttuario è lecito migliorare il fondo, può forse aprirne anche distruggendo vigne ed oliveti, se più che questi le cave diano benefizio.

2) Questa è la significazione della parola nel celebre passo di Plinio (*Hist. nat.*, XXIII, XXI), dove riferisce, aversi la *lex censoria* delle cave d'oro degli Ittimuli nel Vercellese, colla quale si proibiva ai publicani d'impiegare nel lavoro più di 5/m operaji. In simile significazione la voce *lex* è spesso adoperata da Catone, dove espone i patti soliti apporsi nei contratti agrarii.

3) Ne abbiamo un esempio in TACITO, *Annal.*, VI, XXV (XIX). — In questo passo, che secondo il codice Fiorentino si legge nel seguente modo: « ac ne dubium haberetur, magnitudinem pecuniae » malo vertisse, aurariasque ejus, quamquam publicarentur, sibimet » Tiberius seposuit; » o prima o più veramente dopo la voce *aurarias* deve evidentemente supplirsi *argentarias*.

4) « Rei capitalis damnatum sic accipere debemus, ex qua » causa damnato vel mors, vel etiam civitatis amissio, vel servitus » contingit. » ULPIANUS, *Lib. 48 ad Edictum; dig. 2 de poenis (48, 19).*

5) *Dig. 4 de rebus eorum qui sub tutela (27, 9).*

6) LIVII *Hist.* Lib. XLV, XXIX, 11.

7) « Privatorum manus ab exercendo quolibet marmoreo me» tallo prohiberi praecepimus, ut fiscalibus instantia locis liberior » relaxetur. » *Const. 13. C. Th. de metallis et metallariis (10, 19).*

8) SVETONIUS *in Tiberio*, cap. XLIX.

9) Τὰ δὲ χρυσᾶ δημοσιεύεται τὰ πλείω. STRABON. III, X.

10) Vedi sopra, not. 1.

§ 4. 1) ULPIANUS, *lib. 9 de officio proconsulis; dig. 8, § 4 de poenis (48, 19).*

2) Tacito, nell'orazione di Galgaco ai Britanni *(Agricola*, cap. XXXI, XXXII): « Novi nos et viles, in excidium petimur; neque enim » arva nobis aut metalla aut portus sunt, quibus exercendis reser» vemur..... ibi tributa et metalla, et ceterae servientium poenae, » quas in aeternum perferre aut statim ulcisci, in hoc campo est. »

3) DIODORI SICULI Lib. V, cap. XXVIII.

Digitized by Google

generalmente concessa per legge ai privati, di coltivare le miniere; facoltà che, sebbene in quelle leggi non sia espressamente dichiarato, si estendeva senza fallo non alle sole miniere private, ma anche alle miniere publiche abandonate, e a quelle delle quali, certo almeno in alcune province, era proibita la coltivazione ai privati [1]. E ciò appare viepiù evidente dalla legge di Valente dell'anno 365, data al Conte dei Metalli, colla quale permette a tutti la coltivazione delle miniere d'oro, a benefizio loro e dello stato, mediante un canone sul prodotto, e l'obligazione di vendere l'oro ritrattone al fisco, dal quale dovevano riceverne il giusto prezzo [2]. Ma più importante ancora deve dirsi, a parer nostro, una costituzione dell'imperatore Teodosio dell'anno 382, colla quale s'introdusse un principio al tutto nuovo nella legislazione Romana: ossia il diritto concesso ai privati di coltivare miniere poste anche in terreno altrui, pagando un decimo del prodotto al padrone del suolo, e un decimo al fisco [3]. Non fu separata la proprietà della miniera da quella del suolo, ma questo sottoposto ad una servitù per motivo di publica utilità. Che se fu nuova tale prescrizione, non è nuovo nella giurisprudenza romana il principio ond'essa s'informa; poichè già presso Ulpiano [4] troviamo, che per consuetudine in alcuni luoghi era lecito cavar pietre ne' fondi altrui; ma che anche dove fosse tale consuetudine, ciò non era lecito, *nisi prius solitum solacium pro hoc domino praestat*, ossia se chi si servisse di tal diritto non pagasse prima al padrone del fondo gravato della servitù la consueta indennità. Si cercò inoltre d'impedire l'abandono delle miniere, particolarmente senza fallo di quelle apartenenti od allo stato od al principe; e ciò sia col vietare il passaggio dei metallarii (così si dicevano) dall'una all'altra provincia [5], sia coll'estendere ai metallarii il vincolo di originalità, ossia la proibizione di abandonare la propria professione, e la necessità di seguire la professione paterna [6]: vincolo che negli ultimi tempi dell' impero legava quasi ogni condizione di persone, dai decurioni ai coloni, ai porcari, e perfino ai comedianti.

6. Da queste considerazioni generali intorno alla legislazione mineraria al tempo dei Romani passando ora ad esporre le scarse notizie che ci rimangono di quest'industria in Sardigna durante la loro dominazione, noteremo, come appena si può dubitare, che alle miniere di quell'isola nei primi tempi dopo la conquista toccasse la medesima sorte che a quelle delle Spagne. Di queste narra Diodoro, che tosto dopo occupate le Spagne dai Romani, una folla di Italiani si fece sopra alle argentiere, e comperando copia di schiavi, e dandoli alle persone che dirigevano gli scavi, ne traevano immense ricchezze [1]. Appare quindi che la coltura delle miniere era libera in Ispagna ai tempi della republica; ma che gran parte dalle mani degl'indigeni o dei Cartaginesi erano passate in quelle dei Romani, e alcune probabilmente nelle mani di quelli fra gl'indigeni, che aveano seguito le parti dei nuovi signori. Dalle miniere poi il publico erario traeva ampii proventi per mezzo del diritto (*vectigal*), che senza fallo era di una parte del prodotto, la quale parte poscia soleva tassarsi dai magistrati provinciali ad un prezzo arbitrario. E di questo provento che la republica traeva dalle miniere fa cenno Livio dove narra, che avendo Catone vinte e pacate le Spagne, v'impose *magna vectigalia* sulle cave di ferro e d'argento [2].

7. La condizione sotto molti aspetti simile delle Spagne e della Sardigna, passate ambedue dalla dominazione dei Cartaginesi a quella dei Romani, già per sè sola sarebbe grave argomento a far credere simile la sorte toccata per la conquista alle miniere in ambedue le province nei primi tempi della dominazione Romana. Ma di un tale stato di cose una testimonianza diretta ne viene inoltre conservata in un estratto della Storia di Severino, scrittore Sardo di Cornus, che fioriva verso la metà del settimo secolo di Roma; estratto conservatoci dall'anonimo autore della Vita di quello storico [1]. Dice adunque Severino, che la Sardigna era ricca in metalli, ossia in argento, rame, ferro e piombo; e particolarmente le montagne di Metalla e d'Antas, dove si scavava gran copia d'argento. Il sito di Antas è noto, nelle montagne a tramontana d'Iglesias; all'incontro è al tutto incerto il sito dove fu Metalla [2]. Soggiunge adunque Severino, ch'egli aveva un fratello, di nome Serpio, il quale sposò una ricca donzella di Metalla, che, fra le altre possessioni ereditate dal padre, aveva un monte nei confini di quella città, stato dato a suo padre in compenso di grandi servizii resi alla republica. Avendovi Serpio scoperto una vena di piombo argentifero, e poscia un'altra viepiù ricca d'argento, le fece coltivare dai metallarii; ma, soggiunge Severino, quantunque ne traesse grandi prodotti, poco o niun benefizio gliene restava, per la gravità del vettigale da pagarsi alla republica, e per le estorsioni e le angarie degli esattori. — Siccome non ci rimane la storia medesima di Severino, ma soltanto un estratto di molti secoli posteriore, si potrebbe sospettare della sincerità del racconto; ma esso è talmente conforme a ciò che Diodoro e Tito Livio ne scrivono delle miniere di Spagna, che

§ 5. 1) *C. 1 C. Th. de metallis et metallariis (10, 19).* — Veggasi anche la Nota aggiunta in fine del presente Capitolo.

2) *C. 3 C. Th. eod.*

3) *C. 10 C. Th. eod.* — Vedi anche *c. 11.*

4) Ulpianus, *libro sexto opinionum (dig. 13 § 1 communia praediorum tam urbanorum quam rusticorum (8, 4)).*

5) *C. 6, 7, 9 eod.*

6) *C. 5, 7, 15 eod.*

§ 6. 1) Diodori Siculi, Lib. V, cap. xxxvi.

2) Livii *Histor.* Lib. XXXIV, xxi, 7.

§ 7. 1) Presso Martini, *Appendice alla Raccolta delle Pergamene d'Arborea*, pag. 41-45.

2) Inclino a credere che fosse a Corongius, circa 10 chilometri a mezzogiorno d'Iglesias, quasi sulla strada da Villamassargia a Sant'Antioco, dove si trovano rovine antiche più che in altro luogo di quei contorni, e che non discorda dalle indicazioni fornite dall'Itinerario d'Antonino e da Tolomeo. Siccome poi non troviamo menzione di Metalla nelle numerose memorie che ci rimangono del secolo XIV, non può dubitarsi che era stata distrutta o nelle invasioni dei Saraceni, o forse già durante la guerra vandalica.

Digitized by Google

anche intorno al racconto di Severino, nella parte sua essenziale, cessa ogni sospetto. Notisi tra le altre cose, l'essere stato dato quel monte a Serpio dai Romani; il che concorda con quanto sappiamo del modo come i Romani solevano disporre delle terre e delle cose dei provinciali. Aggiungasi la libertà della ricerca e della coltura, col pagamento di un vettigale; e l'enorme gravità di questo, resa anche maggiore dalle arbitrarie estorsioni dei magistrati mandati da Roma nelle province. Questo vettigale, secondo Severino, era *mediae et tertiae partis utilis*, ossia probabilmente la metà per l'oro e l'argento, per gli altri metalli il terzo [3].

8. Della ricchezza e della continuata coltivazione delle miniere in Sardigna negli ultimi tempi della republica abbiamo una testimonianza notabile in quanto, sebbene conservataci da uno scrittore che sembra non anteriore al terzo secolo dell'era volgare, teniamo per fermo essere tratta da quel Sallustio, che dall'età seguente fu detto *Romana primus in historia*. Due antichi scrittori, Solino [1] ed Isidoro [2], ci conservarono alcune notizie sulla Sardigna, tratte da un fonte commune; ma, secondo l'indole della loro opera, Isidoro conservò particolarmente quelle relative alle trasmigrazioni dei popoli e alle colonie condotte nell'isola; Solino trattò più diffusamente delle cose rare e maravigliose che si dicevano trovarsi in Sardigna. Che poi il fonte commune dei due scrittori sia Sallustio, ce lo dice manifestamente lo stile e la lingua di buona parte di quel loro racconto, nel quale la forma inimitabile di quel grande scrittore appare evidente [3]; ed è confermato dall'autorità di Prisciano e di altri antichi, i quali citano come di Sallustio parecchi tratti del racconto, che, in parte colle medesime parole, troviamo presso Solino ed Isidoro. Che più? Fino dal principio della sua esposizione sulla Sardigna Solino cita come suo autore appunto Crispo, ossia Sallustio. — Abbiamo creduto dovere in prima dimostrare che il fonte di Solino, in quanto dice intorno alla Sardigna, fu Sallustio, per così definire a quale età appartenga il suo racconto, e quale ne sia l'autorità. Fra le cose adunque che riferiscono Solino ed Isidoro vi ha, che in Sardigna si trovava un animaletto maraviglioso, detto *solifuga*, di cui Solino soggiunge che *in metallis argenteis plurima est: nam solum id argenti dives est*. Non ci fermeremo a discorrere della solifuga; chè nulla di simile si trova, e possiamo dire che nulla si trovò mai, nelle argentiere anche più cupe di Sardigna. Ma in una cosa che non poteva trarre dalle greche favole, e della quale ai suoi tempi abondavano i testimonii in Roma stessa, la sua parola fa piena fede; ossia in ciò che asserisce del numero e della ricchezza delle argentiere in quell'isola.

9. Delle miniere di Sardigna troviamo nuovamente memoria nei primi secoli dell'impero, e come servissero di luogo di pena ai condannati, e nominatamente ai seguaci della nuova religione Cristiana. Leggiamo cioè che Callisto, quello che fu poi vescovo di Roma, essendo allora servo di un tal Cristoforo, ed avendone dilapidato le sostanze, e turbato inoltre publicamente i Giudei nell'esercizio delle loro funzioni, venne da Fusciano prefetto di Roma, condannato ad essere battuto colle verghe, e poscia trasportato ai lavori delle miniere in Sardigna; ma poscia avendo Marcia, concubina di Commodo, « donna amante di Dio », ottenuto che si richiamassero quanti vi erano condannati quali seguaci della nuova religione, Callisto, sebbene non compreso nella nota che il vescovo di Roma Vittore aveva dato dei Cristiani condannati per la loro fede, ottenne dal preside di Sardigna Giacinto di essere cogli altri liberato [1]. Oltre questo, delle argentiere di Sardigna a quei tempi si scoprì or fa pochi anni un prezioso monumento, ossia un pane di piombo, intero, portante in rilievo della fondita l'iscrizione IMP(*eratoris*) CAES(*aris*) HADR(*iani*) AVG(*usti*). Esso fu trovato in Carcinadas, nel territorio di Fluminimaggiore, sopra il porto detto di San Nicolò; ed ora, per dono dello scopritore signor Serpieri, si conserva nel museo di Cagliari [2]. Un altro pane di piombo con iscrizione fu scoperto nel marzo 1870 sulla riva sinistra del rio di Fluminimaggiore, a due chilometri dalla foce, ed ora è presso i proprietarii di quella miniera, che ne faranno probabilmente dono al Museo di Cagliari. Esso non porta nome d'imperatore, ma soltanto, in rilievo sulla parte superiore CAESARIS AVG(*usti*), e di fianco in incavo il num. MDCVII [3]. I dotti lavori del Padre Bruzza sui marmi greggi non lasciano dubio sulla significazione di tali numeri, che, come pei marmi indicano quanti in cadun luogo ne fossero tagliati in ciascun anno [4], così pei pani di piombo designava quanti ne fossero fusi in ciascuna officina. Non crediamo che da questi piombi si possa dedurre, che tutte le argentiere di Sardigna appartenessero al principe, ed a suo nome fossero coltivate; ma vi ravvisiamo

3) Alla voce *tercie* fu dalla stessa mano che scrisse il codice sostituito *duarum terciarum*. Ma in quello, come nella maggior parte dei manoscritti cartacei d'Arborea, quasi tutte le mutazioni fatte dallo scrittore sono manifeste interpolazioni dell'antico trascrittore. La lezione *tercie* viene confermata dal singolare *partis* non corretto, e dall'essere un tributo *duarum tertiarum* troppo enorme cosa anche per Romani. E già il MARTINI, dietro mio consiglio, accettò (*l. c.*, pag. 103, *not.*) questa interpretazione.

§ 8. 1) SOLINI *Collectanea seu Polyhistor*, cap. IV.

2) ISIDORI *Originum* Lib. XIV, cap. VI.

3) Per la stessa cagione non dubito di ascrivere a Sallustio anche il seguente passo di Solino, relativo esso pure alla Sardigna (cap. 1, 61): « Ilic Iphicles Jolaum creat; qui Sardiniam ingressus, » palantes incolarum animos ad concordiam oblanditus, Olbiam atque » alia graeca oppida extruxit. » E come di Sallustio, ma nelle ultime parole guasto da Solino, tengo anche quel che segue: « Jolenses ab » eo dicti, sepulchro ejus templum addiderunt, quod, imitatus virtutem patrui, malis plurimis Sardiniam liberasset. »

§ 9. 1) *Philosophumena, sive omnium haeresium confutatio, opus* ORIGENI *adscriptum*; Lib. IX, cap. XII.

2) *Bullettino Archeologico Sardo*, diretto dal Canonico Commendatore Gio. SPANO; Anno Ottavo (1862); pag. 129-132; ed Anno Nono (1863), pag. 75-78.

3) Vedi *Memoria sopra l'antica Cattedrale di Ottana, e scoperte archeologiche fattesi nell'isola in tutto l'anno 1870, pel Canonico* GIOVANNI SPANO. Cagliari, 1870, pag. 22.

4) *Iscrizioni dei marmi greggi raccolte dal P. D.* LUIGI BRUZZA, *Barnabita*, § 4 (*Annali dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica*, Roma, 1870, pag. 109-110).

Digitized by Google

soltanto un esempio di quelle, delle quali più sopra abbiamo tenuto parola, che a vario titolo, e particolarmente per mezzo delle confische, nelle varie parti dell'impero erano passate al fisco, ossia al patrimonio privato del principe. Anche altri pani di piombo, alcuni interi, parecchi spezzati, ma tutti anepigrafi, e parecchi pezzi di litargirio, furono trovati, unitamente a molte monete Romane, fra le scorie delle antiche fonderie nella provincia d'Iglesias.

10. E tanto più non possiamo indurci a credere, che tutte o la maggior parte delle argentiere di Sardigna fossero dai privati passate al patrimonio del principe, in quanto, se così fosse, certo nel Codice Teodosiano troveremmo vestigio dei provedimenti presi affinchè non se ne rallentasse la coltura, e i metallarii non le abandonassero; come troviamo per altre miniere, quelle, per esempio, d'oro nella Macedonia. Per la Sardigna troviamo invece una disposizione al tutto contraria, ossia essersi da Valentiniano I (anno 369) proibito sotto gravi pene, che alcuno trasportasse metallarii in Sardigna [1]; divieto che dal suo figliuolo e successore Graziano fu dapprima abolito, poscia riconfermato [2]. Appare da una tale prescrizione, che la Sardigna aveva miniere esercitate dall'industria privata; e probabilmente le difficoltà del clima e della distanza erano state cagione, che più ancora in Sardigna che non nelle altre provincie la nuova legislazione mineraria introdotta da Costantino e da' suoi successori avesse per benefica conseguenza il passaggio ai privati anche delle miniere, che dapprima appartenevano al principe od allo stato. E tanto più dobbiamo considerare tale passaggio come probabile e quasi certo, in quanto a quei tempi anche i fondi rustici ed altre proprietà publiche di vario genere solevano concedersi in enfiteusi perpetua all'industria privata sottoponendole ad un annuo canone, secondo la norma che abbiamo veduto essersi stabilita circa quel tempo medesimo per le miniere. E convien dire, che queste dessero in Sardigna ai coltivatori benefizii considerevoli; poichè allettatine i minatori degli altri paesi, e probabilmente senza fallo quelli che coltivavano le miniere che nella vicina Spagna [3] od altrove appartenevano al principe od allo stato, le abandonavano, per recarsi a coltivare quelle di Sardigna; il che si volle colle leggi pur ora citate impedire. E che questo fosse lo scopo di simili divieti, appare anche dal confronto di altre simili leggi, e nominatamente di quella dell'imperatore Teodosio, riguardante un'incerta provincia dell'Oriente [4]: « Proi- » biamo che i privati lavorino qualsiasi vena me- » tallica, affinchè più libera ne sia la coltivazione » nei luoghi che appartengono al fisco. » Di questa ricchezza della Sardigna in argento fanno menzione Rutilio Numanziano nell'Itinerario [5], e, circa il tempo appunto che quell'isola cadde sotto la dominazione dei Vandali, Sidonio Apollinare nel Panegirico a Maggiorano [6].

11. Da quel tempo fino alla caduta della dominazione vandalica, nè durante la signoria dei Greci, nè sotto quella di Gialeto che l'anno 687 fece l'isola indipendente dall'impero, o sotto quella dei re suoi successori, non troviamo memoria alcuna delle miniere di Sardigna o della loro coltura. Al tempo del re Bono, nella prima metà del secolo decimo, i quattro giudicati, nei quali già sotto il governo dei Greci, e poi sotto i re, l'isola era divisa, si fecero indipendenti da Cagliari; ed in tutto l'intervallo, sia dapprima sotto i re, e vieppiù poscia sotto i giudici, la Sardigna fu combattuta e in gran parte conquistata dai Saraceni; e dopo l'ultima cacciata di questi cadde quasi intera per alcun tempo sotto la dipendenza dei Genovesi o dei Pisani. — Durante la signoria dei re prima, e poscia dei giudici, ora indipendenti ora vassalli di Pisa o di Genova, non troviamo memoria delle miniere di Sardigna; salvo che una carta di Comita d'Arborea, contenente alcune largizioni alla chiesa di San Lorenzo e al commune di Genova (anno 1131), fra i luoghi compresi nella donazione annovera *la metà dei monti nei quali si trova vena d'argento in tutto quel Regno, e la quarta parte dei monti nei quali si trova vena d'argento in tutto il Regno Turritano* [1]. Non pare che tale donazione abbia realmente avuto effetto; ma essa dimostra tuttavia, che a quel tempo nel giudicato d'Arborea e in quello di Torres si coltivavano le argentiere.

12. Circa la metà del secolo decimoterzo la potenza dei Genovesi, che era già grande in alcuni luoghi della parte settentrionale della Sardigna, minacciava di estendersi anche su Cagliari, coll'ajuto di quei Giudici, che ve li chiamavano onde difendersi dai Pisani, i quali con ogni studio cercavano di rafforzare e di estendere in quelle parti la loro potenza. I Pisani, ciò volendo impedire ad ogni costo, nè, per difetto principalmente di denaro, trovandosi in grado di armare forze sufficienti, invitarono ad assumersi l'impresa alcuni ricchi e po-

§ 10. 1) *C. 6 C. Th. de metallis et metallariis (10, 19).*

2) *C. 9 eod.* — Quelli che nella legge precedente sono chiamati *metallarii*, qui sono detti *aurileguli;* nè perciò possiamo credere che qui si parli di diverse persone, ma comprendersi sotto ambidue questi nomi i minatori, ossia gli escavatori di qualsiasi metallo; tanto più che nessuna sicura o probabile testimonianza abbiamo di miniere d'oro in Sardigna.

3) Già Gotofredo aveva fatto notare, senza tuttavia indicarne o comprenderne il motivo, che la legge di Graziano, colla quale rivocava la facoltà da lui nuovamente data ai metallarii di recarsi in Sardigna, è diretta appunto al Prefetto al pretorio delle Gallie. La ragione sta in ciò, che appunto a quello erano sottoposte le Spagne.

4) *C. 13 C. Th. de metallis et metallariis (10, 19).*

5) RUTILII NUMANTIANI *Itinerarium, vers.* 351-356:

« Occurrit chalybum memorabilis Ilva metallis,
» Qua nihil uberius Norica gleba tulit;
» Non Biturix largo potior structura camino,
» Nec quae Sardoo cespite massa fluit.
» Plus confert populis ferri foecunda creatrix,
» Quam Tartessiaci glarea fulva Tagi. »

6) SIDONII APOLLINARIS *Carmen* V, *vers.* 49:

« Sardinia argentum, naves Hispania defert. »

§ 11. 1) *Liber Jurium reipublicae Genuensis*, Tomus I, *Doc. XXIX e XXX, pag. 37-39.* Ambedue questi Documenti si leggono ripublicati nel *Codex Diplomaticus Sardiniae* del TOLA, *Tom. I, pag. 207 e 208.*

Digitized by Google

tenti loro cittadini, con promessa di lasciare ad essi le terre che occupassero, sì che le tenessero come in feudo sotto la sovranità di Pisa. I conti di Capraja, e quelli di Donoratico ossia della Gherardesca, si accinsero all'impresa; i primi riescirono ad occupare il giudicato d'Arborea, come già prima i Visconti avevano occupato quello di Gallura. Unitisi poscia il Giudice di Gallura e quello d'Arborea coi conti di Donoratico, attaccarono e si sottoposero il Giudicato di Cagliari, che fu diviso in tre parti, delle quali una ceduta ai conti di Capraja e aggiunta al giudicato di Arborea, l'altra con Cagliari, dopo varie vicende e contrasti, restò sotto la signoria diretta di Pisa; la terza, corrispondente a un di presso a ciò che oggi forma la provincia o vogliam dire circondario d'Iglesias, passò ai conti di Donoratico, che perciò s'intitolarono Signori della terza parte del Regno di Cagliari; e siccome questo loro dominio era diviso tra due rami della famiglia, caduno prese nome di Signore della sesta parte del Regno di Cagliari. Poco dopo quel tempo si estinsero anche il giudicato di Torres e quello di Gallura, che passarono a brani sotto la signoria del Giudice d'Arborea, ovvero dei Pisani o dei Genovesi, o di alcuna potente famiglia dell' una delle due città.

13. I conti di Donoratico, appena ottenuto il possesso di quell'ampia e ricca contrada, si adoperarono a trarne quei maggiori vantaggi che permettevano la natura del luogo e le consuetudini del paese. Sebbene sia probabile, che la coltura delle ricche miniere di quel territorio non fosse mai stata al tutto abandonata, è indubitato che lo straordinario sviluppo, che vediamo ch'essa aveva in principio del secolo decimoquarto sotto la dominazione del commune di Pisa, ebbe principio ai tempi della signoria dei conti di Donoratico; come ad essi è dovuta forse la fondazione di Villa di Chiesa, e certo il grande e subito suo aumento in popolazione e in ricchezza, in tanto che laddove prima della metà del secolo decimoterzo non ne incontriamo neppure il nome, cinquant'anni dopo già era divenuta dopo Castello di Castro il luogo di gran lunga più importante dell'antico giudicato di Cagliari.

14. Scarsi documenti ci rimangono di quanto riguarda le miniere di Villa di Chiesa durante il mezzo secolo che vi durò la signoria dei conti di Donoratico. Possiamo tuttavia giudicare della loro importanza dall'incremento istesso che in quel tempo prese Villa di Chiesa, e dalla circostanza, che la regione stessa, ossia il territorio dove erano le miniere, non solo aveva preso nome di Argentiera, ma in quella i conti di Donoratico costituivano un Podestà. Così nell'anno 1282 vediamo Bonifazio e Rainerio del fu Gherardo, conti di Donoratico, nominare a Podestà dell'argentiera loro in Sardigna Bartolommeo detto Bacciameo del fu Gherardo Guinizelli, della casa dei Sismondi [1]; e l'anno 1284 troviamo Guidone da Sentate Podestà dell'Argentiera, di Villa di Chiesa e di Domusnovas, e della sesta parte del regno di Cagliari, pel magnifico e potente Signore conte Ugolino da Donoratico [2]. Ma il principale e più incontrastabile documento della estensione ed importanza dell'industria delle miniere nel territorio di Villa di Chiesa fino dai tempi della signoria dei conti di Donoratico si ha nel Breve stesso di Villa di Chiesa, e nelle prescrizioni in esso contenute relativamente alle argentiere; poichè sebbene del Breve non ci rimanga che la riforma fattane incontanente dopo la conquista Aragonese, in questa si trova menzione non solo del Breve prossimo anteriore, quale fu corretto e riformato dagli eletti degli Anziani quando Villa di Chiesa passò stabilmente sotto la dominazione diretta di Pisa [3]; ma vi si accenna espressamente l'esistenza di Brevi anteriori [4], e perciò necessariamente del tempo della signoria dei conti di Donoratico. Certissima ed indubitabile prova del progresso di quell'industria in Villa di Chiesa nella seconda metà del secolo decimoterzo si ha inoltre nella estensione che aveva già nel principio del secolo seguente, nel quale troviamo che formava la principale e quasi unica occupazione di quella oramai numerosa, attiva, e sempre crescente popolazione.

15. Non pochi sono i documenti che ci rimangono delle grandi quantità d'argento, che i Pisani, già fino dalla seconda metà del secolo decimoterzo, traevano dalla Sardigna. Nelle perpetue loro guerre contro i Genovesi, poco prima della famosa rotta della Meloria i Pisani due volte avanzatisi colle navi loro fin sotto Genova, saettarono a dileggio nella città nemica frecce colla punta d'argento. Similmente in quelle guerre, ed in quel continuo darsi la caccia, e predare o distruggere le navi l'una dell'altra città, troviamo più volte menzione che i Genovesi predarono e trassero alla loro città navi Pisane cariche d'argento Sardesco, come lo chiama il Villani; così una nave Pisana carica d'argento fu predata dai Genovesi mentre l'anno 1257 andavano al soccorso di Santa Gilia assediata dai Pisani; una volta la quantità d'argento predato, oltre le altre mercatanzie, ascese secondo alcuni storici a 20000, secondo altri a 28000 marchi, dei quali una parte fu dal Commune di Genova impiegata nella costruzione della Darsena [1]. A motivo parimente dell'argento che

§ 14. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIII, 1, 1-9; 49-55.

[2]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIII, 11.

[3]) *Br.* 37[b] 25-38[a] 3; *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, 1.

[4]) « Se alcuna lite et questione fusse mota....., et lo contracto fosse facto *in tempo d'alcuno Breve vecchio* facto per li tempi passati in de la dicta Villa, quello Brevo vecchio et li suoi Capituli in quella cotale lite si possa allegare et usare, et per forma del dicto Breve vecchio et li suoi Capituli la dicta lite si possa et debbia sentenciare, non ostante questo Breve nuovo; ecepto che in usura e in bistante, intra li quale si debbia observare questo presente Breve, et non li Brevi vecchi. » *Br.* 7[a] 20-30. Vedi anche *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, 1, dove, dopo la conquista Pisana, il Consiglio degli Anziani del Commune di Pisa provede *super corrigendo Breve Ville Ecclesie.*

§ 15. [1]) Anonymus *Continuator* Caffari in *Monum. Germ. Hist., Script.* T. XVIII, 238, 3-4; Jacobus Auria *Continuator* Caffari, *ibid.*, 298, 27-34; 300, 9-16, 301, 6-17; 303, 44-48; *Fragmenta Historiae*

Digitized by Google

traevano da quelle miniere, i Pisani stabilirono in Villa di Chiesa una zecca, la quale per la stessa cagione [3] vi durò lungo tempo anche sotto la dominazione Aragonese; ma di questa zecca, e delle monete che vi si batterono, tratteremo ampiamente in luogo più oportuno.

16. Quanto estesa ed universale fosse l'industria delle miniere nel territorio di Villa di Chiesa sotto la dominazione Pisana è provato anche con più diretta testimonianza. L'anno 1318 essendo carestia di grani in Pisa, ser Urbano da Cingolo, allora *officialis pro comuni Pisarum super blada* [1] in Castello di Castro, ordinò che in questa città si portasse ogni grano di Sardigna, e di là a Pisa, vietando qualsiasi altra vendita, e facendo processi contro l'*Università* [§ 11] di Villa di Chiesa, e contro i suoi officiali e parecchi borghesi che avevano comperato, e contro i Sardi delle ville del Giudicato di Cagliari che avevano venduto frumento ed orzo contro il suo divieto, e fattone magazzino; sì che, per timore di ser Urbano e delle pene che minacciava, nessuno più ardiva di portare grani a Villa di Chiesa. In tali strettezze, i Rettori e l'Università di questa mandarono loro ambasciatore a Pisa Bacciameo Buglione de' Putignanesi, il quale espose agli Anziani il divieto di ser Urbano; soggiungendo, trovarsi perciò quel luogo nella massima penuria di grano e d'orzo: « con ciò sia cosa che » (diceva) gli uomini e le persone ivi attendono » più ai lavori dell'argentiera che non alla coltura » del grano e dell'orzo, in tanto che della loro ri- » colta non avrebbero onde vivere per quindici » giorni, se d'altronde loro non si portasse biada. » Supplicava perciò, che il Commune di Pisa, per pietà, e affinchè Villa di Chiesa e la sua argentiera non venissero deserte per diffalta di viveri, ben volesse concedere a quella e alle persone ivi abitanti di comperare frumento ed orzo nelle ville di Cagliari, e alle persone di queste ville di venderne e portarne in Villa di Chiesa; e a questa fosse fatta facoltà di comprarne fuori di Sardigna, e, sbarcatolo a Porto Palmas nel Sulcis o alla Lappola di Cagliari, portarlo in Villa. Gli Anziani del Popolo Pisano accondiscesero alla domanda, annullarono i processi per ciò fatti da ser Urbano, e nel caso di grani comperati fuori di Sardigna acconsentirono che fossero sbarcati alla Lappola di Cagliari, e non altrove [2].

17. Un altro argomento della estensione che l'industria delle miniere aveva preso in Villa di Chiesa, sì che ad essa facevano capo gl'interessi e l'industria di quasi intera quella popolazione, l'abbiamo in ciò, che delle quattro persone, cui sotto nome di Brevajuoli all'uso Pisano era commessa la cura della correzione del Breve di Villa, tre erano tratti da quest'industria e da quelle da essa dipendenti [1].

18. L'operosità e la ricchezza che derivava agli abitanti dall'esercizio delle miniere davano vita necessariamente a una folla di altre industrie, e ad un sempre crescente concorso di gente in cerca di guadagni, sì dalle altre parti della Sardigna, come anche dalla Terraferma. Di questo sorgere e crescere di tali industrie in Villa di Chiesa abbiamo un esempio in una convenzione stipulata il dì 8 d'aprile dell'anno 1315 in Castello di Castro, colla quale alcuni cittadini di Pisa ed alcuni borghesi di Villa di Chiesa fanno compagnia per un anno, per vendere mercanzie nella casa e per cura di uno di essi, un tal Baldino Vanni da Signa; al quale tuttavia, probabilmente affinchè nel suo commercio non fosse distratto da altre cure, s' imponeva durante quel tempo l'obligazione di non avere parte in argentiera [1].

19. Questo convenire d'ogni parte in Villa di Chiesa era grandemente favorito da alcune leggi, tanto più notevoli, in quanto ad esse in gran parte si deve se non forse la fondazione di Villa di Chiesa, secondo l'opinione al tutto probabile di alcuni riferita e combattuta dall'Aleo nella sua Storia manoscritta della Sardegna [1], per certo almeno il grande e subito incremento che prese verso la metà del secolo decimoterzo; sicchè, se anche prima esisteva, potè dirsi, come Roma al tempo di Romolo, per simile modo sebbene con troppo diversa fortuna, a quel tempo fondata. Riferiremo l'una di siffatte leggi colle parole medesime colle quali è sancita nel Breve [2]: « Ordiniamo, che tucti l'argentieri et » habitatori di Villa di Chiesa et dell'argentiera, et » tucti quiunqua virrà in della nostra Villa et ar- » gentiera, così strayneri come habitatori, siano » sani et salvi in aviri et in persona, andando, ven- » nendo et stando in de la nostra Villa et argen- » tiera, non obstante alcuno sbandimento contra » di lui dato, fuore della nostra Villa et argentiera: » salvo che sbandito ..... di micidio, tradimento, » furto, falsità, buggerone, pattarino, o per asti- » stino [3]; li quali tucti stari non ci possano nè » debbiano ..... Et qualunqua persona offendesse » de li suprascripti sbanditi, a li quali è conceduto » in Villa di Chiesa et sua argentiera potere stare » per forma di questo Capitolo di Breve, paghi » quella pena che pagasse s'avesse offeso alcuno, » lo quale non fusse sbandito. » Anche più tardi (anno 1331) essendosi da Re Alfonso dati ordini per la consegna vicendevole dei malfattori in qualsiasi parte della Sardigna, si dichiara formalmente,

Pisanae, presso MURATORI, *R. I. S.*, T. XXIV, p. 690; VILLANI GIOVANNI, *Cronica*, Lib. VII, cap. 84, 90, 92; RONCIONI, *Istorie Pisane*, pag. 598 e 605.

3) « In loco Ville Ecclesie ....., tamquam ad hoc propter » minierarum vicinitatem magis idoneo. » *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, L.

§ 16. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, X, 19-20.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XI.

§ 17. 1) *Br.* 92b 32-4.

§ 18. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, IX.

§ 19. 1) *P. F.* IORDE ALEO: *Successos generales de la Isla y Reyno de Sardeña:* Tomo II, cap. LXII, num. III.

2) *Br.* 58b 31-41; 59a 13-18.

3) *Astistino* o *assissino* (onde *assassino*) in questo Breve, come in tutti gli scrittori del buon secolo, è detto, secondo l'originale e vera significazione del vocabolo, colui che uccide o ferisce per prezzo (vedi *Br.* 49b 13-24); denominazione derivata dalla nota istoria del Veglio della Montagna.

Digitized by Google

ciò doversi intendere, salvi i privilegi di Villa di Chiesa [4]. — Ma più ancora che questa prescrizione, per la quale si faceva di Villa di Chiesa un convegno ed un asilo pe' rei di minori delitti, doveva trarvi gran numero di gente un altro privilegio, in forza del quale nessuna persona per debito fatto o per condannagione subìta fuori di Villa di Chiesa non poteva per alcuna cagione o ragione esservi preso nè sostenuto in prigione; nè a questo privilegio era lecito rinunziare, e la rinunciagione che si facesse era dichiarata cassa e di nullo valore, sotto pena di grave multa al Rettore o Giudice, che consentisse che alcuna persona fosse presa contro la forma di questo Capitolo di Breve [5].

20. Se al tempo della dominazione Pisana oltre le numerose argentiere che si coltivavano dai privati, alcuna in Sardigna se ne coltivasse per conto dello stato, e col lavoro dei condannati per delitti, non oseremmo con certezza definire. Nasce in noi il dubio pel seguente passo del Commento del notajo Andrea Lancia Fiorentino alla Divina Commedia, dove a quelle parole del Poeta:

« Che me rilega nell'eterno esilio »

nel seguente modo si fa a descrivere i varii generi delle pene: « Esilio, cacciamento della patria; e » questo è in due modi: che l'esilio è per modo » di relegazione, come dice qui il testo, o per via » di diportazione; il rilegato è quegli che perde con » l'esilio li suoi beni, il diportato no. Ed è pro- » scritto quando manifestamente si sbandisce; ed è » dannato a cavare metallo alcuno che si mandava » in Sardigna alla argentiera. Servitudine è quando » alcuno perde la libertade etc. » [1]. Il Commentatore cita qui Isidoro, dal quale difatti è tratto e compendiato questo passo [2]; ma Isidoro nè qui [3] nè altrove non fa cenno delle argentiere di Sardigna; e il Lancia suole alla sua compilazione aggiungere notizie de' suoi tempi, che meritarono a quel Commento il nome di Ottimo, e lo rendono prezioso sopra ogni altro anche più antico. Ciò nulla ostante incliniamo maggiormente a credere, che tal genere di pena non fosse in uso; non trovandosene vestigio in alcun documento Pisano di quella età, e particolarmente sia nei Brevi Pisani come in quello di Villa di Chiesa, dove si tratta dei maleficii e delle pene.

21. Sebbene il nome di *miniera* non solo sia frequente nei documenti del secolo decimoquarto [1], ma si trovi negli scrittori Italiani già fino dal secolo decimoterzo, a significare le cave anche di altri metalli [2], quantunque etimologicamente denoti le sole miniere di piombo [3]: pur tuttavia nei più antichi documenti sia di Pisa come di Sardigna queste di Villa di Chiesa mai non sono designate con altro nome che di *argentiere*. Questa voce medesima poi nei documenti di quella età trovasi usata in diverse analoghe significazioni. Spesso corrisponde appunto al nome odierno di *miniera di piombo*, sia esso più o meno argentifero [4]; ed in questo senso troviamo frequentemente la denominazione di *fossa d'argentiera* [5]. Alcuna volta con tale voce è designata l'arte od industria di tali miniere; onde il modo di dire *arte d'argentiera* [6], *lavoro d'argentiera* [7]; ed in simile senso dicevansi *argentieri* non, come oggidì, gli orafi, ma i lavoratori in qualsiasi modo in quest'arte, con significazione assai più ampia che non abbia l'odierna voce di *minatori* [8]. Spesso poi il nome di *argentiera* si prende in senso collettivo, e significa la vastità del territorio dove sono le argentiere [9]; ed in tale senso troviamo nominati gli *abitatori dell'argentiera di Villa di Chiesa* [10], e similmente i *monti d'argentiera* [11], ovvero anche *monti ed argentiera* [12]. Ed in questa medesima significazione è adoperata la voce nel passo sopra riferito, relativo alle immunità degli abitatori di Villa di Chiesa e dell'argentiera, e dove riferimmo di alcuni Podestà dell'Argentiera sotto alcuni fra i Conti di Donoratico; e con simile forma sotto i Re d'Aragona troviamo detto *l'Argentiera nostra* [13], *l'Argentiera del Signore Re* [14].

22. Dal nome di Sigerro col quale distinguevasi Villa di Chiesa, anche la sua argentiera nomavasi *l'Argentiera di Sigerro* [1]. Essa comprendeva non il solo territorio di Villa di Chiesa e delle ville soggette alla sua rettoria, ossia Baratoli, Bangiargia, Bareca, Conesa, Sigulis, Antasa e Ghiandili [2], ma anche i territorii di Villamassargia, di Villa di

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLVI.

5) *Br.* 88b 36-89a 12.

§ 20. 1) *Ottimo Commento*, Purgatorio, XXI, 18. Abbiamo corretto il passo che citiamo, e supplitone una lacuna, confrontando, oltre il codice Laurenziano, Plut. XL, 19, dal quale è tratta l'edizione, i codici Riccardiano 1004, e Magliabecchiano, Palch I, 31. — Il cod. Magliabecchiano invece di *alla argentiera* o *all'argentiera* (come il Laurenziano e il Riccardiano), ha *all'argentiere*.

2) ISIDORI *Originum*, Lib. V (il Commentatore cita falsamente *Libro VI*), cap. XXVII.

3) « Metallum est ubi exules deputantur ad eruendam venam, marmoraque secanda in crustis. »

§ 21. 1) Per esempio in una carta di Pietro Re d'Aragona del 1338: « *Et licet dicte monete cuditio* (degli alfonsini minuti) *ab ejus initio citra in loco Ville Ecclesie insule Sardinie, et tamquam ad hoc* PROPTER MINIERARUM VICINITATEM *magis idoneo, continuata fuerit et continue etiam peragatur.* » *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, L, 20-24.

2) « Amore in cor gentil prende rivera
» Per suo consimil loco,
» Con diamante del ferro in la minera. »

GUIDO GUINICELLI, nella celebre Canzone *Al cor gentil ripara sempre Amore*. — Similmente nel secolo seguente il PASSAVANTI, *Specchio di Penitenza*, *Trattato della Scienza*: « le miniere dell'oro, dell'argento e degli altri metalli. »

3) Dal minio, che è un ossido di piombo.

4) *Br.* 52b 4-5.

5) *Br.* 13b 15; 30a 41.

6) *Br.* 20a 25; 104a 8.

7) *Br.* 115a 31; 115b 26-27; 116a 27-28; 117a 10.

8) *Br.* 8a 21-31; 25b 26-27; 35-36; 31b 24; 59b 36; 117b 36-37.

9) *Br.* 14a 21-24; 25a 5-6; 77b 21-23; 57a 16.

10) *Br.* 57; 24-25; 111a 7-8.

11) *Br.* 3a 21; 61a 17; 21-22.

12) *Br.* 14b 28; 64a 31.

13) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LIX.

14) *Br.* 5a 10-17; 23a 31-32; 64a 22; 65b 3-4; 117b 33.

§ 22. 1) *Br.* 5a 10-11; 17-18; 135a 22.

2) *Br.* 6a 5-17; 111a 5-32; 114b. Vedi anche *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XVII, 12-13. — Tutte queste ville in breve perirono durante la dominazione Spagnuola; la sola Gonnesa fu riedificata l'anno 1774; di alcune la regione dove furono conserva il nome.

Digitized by Google

Prato (l'odierno Musei), e di Domusnovas, sebbene probabilmente anche le due prime, ma certo la terza di queste ville, fossero indipendenti dalla sua giurisdizione, anzi Domusnovas avesse proprio Breve, e un proprio Rettore o Vicario [3]. Appare adunque, che l'argentiera di Villa di Chiesa, limitata a settentrione dai dominii del Giudice d'Arborea, comprendeva a un di presso gli odierni territorii d'Iglesias, di Domusnovas, di Villamassargia, di Musei, di Gonnesa; non vi era compreso il Sulcis, appartenente tuttora ad un ramo dei conti di Donoratico. — In Villa di Chiesa doveva portarsi tutta la vena che si estraeva dall'argentiera [4] e tenervisi i conti e le scritture relative alle fosse poste sui territorii delle anzidette ville; come parimente i Capitoli del Breve di Villa di Chiesa relativi all'arte del colare dovevano osservarsi anche in Domusnovas [5]; e il rettore di Villa di Chiesa aveva balia e libera potestà sulle persone poste nei territorii di Domusnovas, Villamassargia e Villa di Prato, che stornassero l'acqua onde abbisognassero i forni da colar vena [6].

NOTA

al Capitolo I, § 5.

23. In molte fra le costituzioni del Codice Teodosiano poste sotto il Titolo *De metallis et metallariis* (Lib. X, Tit. XIX) troviamo nominati *saxa, cautes, marmora, saxorum vena, marmorum vena, marmoreum metallum:* onde molti opinarono [1], che quelle leggi riguardassero non le miniere propriamente dette ossia le cave di minerali, ma le sole cave di marmo. Un attento esame di quelle costituzioni porrà in chiaro, non ne dubitiamo, che vi si tratta difatti delle miniere, e che colle denominazioni che abbiamo enumerato vi si designa *la roccia metallifera, la vena, il minerale.*

24. La prima e più antica delle anzidette costituzioni è di Costantino, dell'anno 320, diretta a Massimo, Razionale d'Africa. E qui giova premettere, che se ebbero fama presso gli antichi i marmi Getulico e Numidico, i Romani in Africa coltivarono anche ricche miniere d'argento, di alcune delle quali fu ripresa la coltivazione ai nostri giorni. Le parole della legge sono le seguenti: « *Secandorum marmorum ex quibuscumque metallis volentibus tribuimus facultatem; ita ut qui caedere metallum atque ex eo facere quodcumque decreverint, etiam distrahendi habeant liberam potestatem* ». Ora chi potrà interpretare *marmora ex quibuscumque metallis* altrimenti che *pietra, roccia di qualunque minerale?* O chi potrà riferire ai marmi le parole che seguono *qui caedere metallum ..... decreverint?* La libera facoltà poi di vendere, data con quella legge, qual senso o portata potrebbe avere se si trattasse di marmi, i quali evidentemente si scavano appunto per essere liberamente venduti? Onde anche nella legge seguente di Giuliano, la quale tratta dei marmi, è detto che l'amore della sontuosità ne aveva fatto crescere i prezzi oltre misura. Laddove riferita ai minerali questa concessione di libera facoltà di vendita è una deroga alla restrizione che, nell'interesse della monetazione e del fisco, forse con legge generale, ma certo almeno in alcune province, erasi portata al commercio dei metalli nobili.

25. Ai minerali piuttosto che ai marmi inclino a riferire anche la legge 8, colla quale, senza indicazione di marmo o di metallo, è confermata la facoltà concessa con altra legge ora perduta, *eruendi vel exsecandi de privatis lapidicinis*, e ciò nella Macedonia e nell'Illirico, province celebri per la ricchezza appunto delle loro miniere. E così opiniamo principalmente perchè ci pare poco probabile, che pei marmi, e non pei ricchi metalli, sia stata concessa quella facoltà, cotanto contraria ai principii del diritto Romano, di trarne dalle cave private di altrui proprietà; nè può dirsi che sotto nome di *privatae lapidicinae* debbano intendersi le cave di marmo proprie di chi le coltivava, poichè per queste certo non era necessaria una speciale concessione legislativa.

26. Ci confermano in questa interpretazione le costituzioni 10 e 11 dello stesso Titolo. Colla prima (passata anche nel Codice Giustinianeo) si prescrive: « *Cuncti qui per privatorum loca saxorum venam laboriosis effossionibus persequuntur, decimas fisco, decimas etiam domino repraesentent; cetero modo suis desideriis vindicando* ». Che il *saxorum vena* qui s'intenda dei minerali e non dei marmi appare dapprima dalle accennatevi *laboriosae effossiones*, che assolutamente non si possono riferire ai tagli delle masse marmoree, ma sì alle fosse e ai cunicoli per l'estrazione delle vene metalliche. Inoltre la costituzione 11, colla quale si spiega maggiormente e si conferma l'anzidetta costituzione 10, se per una parte invece di *saxorum vena*, dice *marmorum vena*, per altra parte soggiunge che la ricchezza di questa *marmorum vena* eccitava *ad exercenda metalla;* onde appare che il *marmorum vena* significa la vena, come anticamente dicevasi, ovvero, come ora più comunemente diciamo, il filone, del minerale. Poichè chi potrà asserire, che colle parole

o

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III, A, 2, 13-14; 42-43; 3, 265; XVII, 68-69.

4) *Br.* 111a 5-32; 144b 27-40.

5) *Br.* 134a 17-23.

6) *Br.* 135a 1-135b 6.

§ 23. 1) Vedi per esempio ENRICO POGGI, *Discorso storico-giuridico sopra la legislazione delle miniere:* Capitolo II, *Della condizione giuridica dei minerali e delle miniere dopo la divisione dell'impero fatta da Diocleziano.*

Digitized by Google

ad exercenda metalla s'intenda lo scavo dei marmi, anzi di questi soli, ad esclusione dei minerali? Noteremo ancora, che se si trattasse di marmi e non di minerali, assai meschino e pressochè inutile compenso sarebbe quello da pagarsi ai privati padroni del suolo, di un decimo del marmo scavato; e a un di presso la medesima cosa si dica dell'altro decimo, da pagarsi al fisco.

27. Anche la costituzione 13, colla quale (probabilmente soltanto in alcune province) si proibisce ai privati di coltivare *quodlibet marmoreum metallum*, per renderne più agevole la coltura nei luoghi appartenenti al fisco, deve senza fallo intendersi della roccia metallica ossia del metallo tuttora in roccia, come dimostra lo stesso nome di *marmoreum metallum*, e non dei marmi; ed i lavori clandestini che si facessero in frode di questa legge, e che sono puniti colla confisca, quanto sono possibili ed agevoli per le sotterranee ricerche dei minerali, tanto difficili e pressochè impossibili devono dirsi per la coltivazione, che si fa a cielo scoperto, delle cave di marmo.

28. Resta ad esaminare la costituzione 14 del medesimo Titolo, della quale è questo il tenore: «*Quosdam operta humo esse saxa dicentes, id agere cognovimus, ut, defossis in altum cuniculis, alienarum aedium fundamenta labefactent. Qua de re, si quando hujusmodi marmora sub aedificiis latere dicantur, perquirendi eadem copia denegetur; ne, dum cautium emantita nobilitas cum aedificiorum qualitate taxatur, et pretium domus, ne diruatur, offertur, non tam publicae rei studium, quam privati causa videatur fuisse dispendii.* » Come nella costituzione 10 sono usati promiscuamente *saxorum vena* e *marmorum vena*, così qui *marmora* e *saxa*. Se di frequente può avvenire, che una casa si trovi sovraposta a un filone o giacimento di minerale, non è all'incontro gran fatto probabile, che sotto le fondamenta delle case si vadano a cercare marmi. Ma sopratutto, al modo stesso che le *laboriosae effossiones* della costituzione 10 di questo Titolo indicano manifestamente la coltivazione delle miniere, non quella, al tutto diversa, delle cave di marmo: così, e a più forte ragione, ciò dobbiamo dire dei *cuniculi*, dei quali si fa menzione in questa legge. Notiamo poi inoltre, che nella interpretazione Visigotica, fatta in un tempo che il senso e la portata della presente costituzione, che era tuttora in vigore, dovevano essere pienamente conosciuti, le parole *Quosdam operta humo esse saxa dicentes* sono interpretate *Quicumque METALLUM dicentes latere sub alienis aedificiis.*

29. Commune argomento poi a dimostrare la vera significazione di tutte le leggi sopra esaminate si è, che se al tutto improbabile deve dirsi che, perfino in tempi nei quali la ricerca dei marmi, per l'universale miseria, per le invasioni barbariche, e la cadente condizione dell'impero, doveva essere assai ristretta, siasi voluto stabilire un diritto speciale in favore della loro escavazione: ben si comprende come ciò si facesse pei minerali, pei quali soli poteva parere, ed a nostro avviso è, utile e pressochè necessario, e richiesto da gravi motivi di publica utilità, e dalla natura medesima e dai bisogni di quest'industria.

CAPITOLO II.

Communi ossia Compagnie di fosse. Bistanti.

30. La formazione delle *compagnie*, o, come più spesso dicevasi, delle *compagne* per la coltivazione delle miniere nei tempi dei quali trattiamo, già era conosciuta per parecchi documenti che ne fanno menzione; fra i quali per importanza tiene il primo luogo la Quarta Distinzione del Costituto di Massa, che il Professore Bonaini publicava nel 1850 [1]. Ed è notevole, che mentre il Breve di Villa di Chiesa e i documenti Toscani ci rapresentano, in gran parte sotto gli stessi nomi, instituzioni a un di presso conformi, altri nomi ed assai diverse instituzioni troviamo invece nei documenti relativi alle miniere nell'Italia superiore. Una importante diversità corre tuttavia anche tra le instituzioni minerarie dei communi di Toscana e quelle di Villa di Chiesa, diversità della quale avremo a trattare altrove più ampiamente: che in Toscana cioè, come nell'Italia superiore, le miniere formavano regalia, la quale per concessione imperiale nel Trentino passò al vescovo, altrove ai communi, che perciò vi conservarono un diritto di signoria sulle miniere: laddove in Villa di Chiesa non si trova traccia alcuna anche remota di regalia. Ivi la legge non si frammette in dare ad una più che ad altra persona le miniere, nè stabilisce norme per la loro coltura, nè per la vendita dei minerali o dei metalli; ma si restringe a procurare d'impedire le lotte che naturalmente erano facili a sorgere fra i privati e nominatamente fra i vicini, e ad altre simili prescrizioni destinate a definire i mutui diritti delle persone occupate in questa industria; verso lo stato sottoponendole soltanto ad un tributo.

31. Non ostante una tale differenza, vi ha nella maggior parte dei casi siffatta similitudine tra le in-

§ 30. [1]) Nell'*Archivio Storico Italiano*, *Appendice*, Tomo VIII (Firenze, 1850), pag. 631 e seguenti; e indi ristampata nel *Repertorio delle miniere*, Serie 2ª, Volume 1°; *Leggi*, *Decreti*, *Regolamenti*, *Circolari*, *Atti diversi concernenti le sostanze minerarie*; Torino, 1861, pag. 415-486; ed ora da me diligentemente, coll'ajuto anche dello stesso sig. BONAINI, e poscia del sig. GHERARDI impiegato all'Archivio di Firenze, riscontrata sul manoscritto originale, viene ripublicata in Appendice al Breve di Villa di Chiesa.

Digitized by Google

stituzioni minerarie di Villa di Chiesa e quelle di Toscana, che ad illustrare quelle addurremo spesso anche l'esempio di queste; talvolta anche esporremo quale diversità corra tra le due instituzioni., e ne indicheremo la cagione e le origini.

32. Le fosse d'argentiera in Sardigna, quelle d'argentiera o di ramiera nel territorio di Massa, talora bensì appartenevano a una sola persona [1], ma più frequentemente si coltivavano, come pur ora notavamo, da *compagnie* o *compagne*, o, come più generalmente si dicevano, *communi*, appellazione che più volte s'incontra nel Costituto di Massa [2], e che, dalla menzione che troviamo di *partitura communale* (§ 57), appare essere stata in uso anche in Villa di Chiesa; ora per lo più le diciamo *società*, con voce non toscana, ma fino dal secolo decimoquarto per mezzo dei volgarizzatori passata dal latino nella lingua italiana. Trovasi anche usata la voce *fossa* ad indicare il commune della fossa, ossia la compagnia che ne aveva assunto la coltura [3].

33. Le parti nelle quali si divideva la compagnia, che ora diciamo communemante *azioni*, erano dette *trente* [1]; ed il numero non ne era, come ai nostri giorni, vario a piacimento di quelli che formavano la compagnia, ma caduna compagnia o commune di fossa era composto di XXXII trente [2]. Ogni trenta era divisibile a piacimento in qualsivoglia numero di frazioni: onde spesso nei documenti è fatto cenno delle *parti di trenta* [3], e similmente troviamo menzionati *quarti di trenta* e *mezze trente* [4].

34. Quale sia l'origine della voce *trenta*, non oserei con certezza definire. Opinarono alcuni, che questo nome derivasse dall'essere la compagnia divisa appunto in trentesimi [1]; ma le trente erano trentadue, nè v'ha indizio che mai sieno state sole trenta, nè di una tale variazione di numero si saprebbe render ragione. Io maggiormente inclino a credere, che questa voce derivi dal tedesco trennen, *dividere*, e significhi semplicemente *parte*, *divisione*. Ed a ciò m'induce sì il nome di *partiarii* o *parzonavili* dato ai possessori di trente (§ 37), come anche la considerazione, che, quantunque meno che non nel Trentino e generalmente nell'Italia superiore, tuttavia anche in Toscana ed in Villa di Chiesa nelle cose riguardanti l'industria delle miniere molte sono le denominazioni di origine evidentemente tedesca.

35. Se nel formarsi una compagnia per lavoro d'argentiera, sia per fossa nuova o per fossa ripresa (§ 78), fosse ad alcuno *promessa* trenta o parte di trenta, doveva domandarla infra un mese dal primo ragionamento (§ 67); che se si trattasse di lavori che già stessero a ragione (§ 64), il mese correva dal dì della promessa: e la domanda o richiamo che se ne facesse doveva apparire scritto negli atti della Corte. Ed a vicenda trascorso un mese dalla ragionatura o dalla promessa senza che la trenta o parte di trenta fosse scritta nei libri di Villa a nome di colui cui era stata promessa, dal detto termine inanzi più non gli si poteva domandarne la francatura (§ 41) [1]. Il possesso d'una trenta o parte di trenta dava, come ora il possesso di un'azione, diritto a una parte proporzionale del benefizio; ma il carico ch'essa imponeva consisteva non, come per l'ordinario ai nostri tempi, nella obligazione di conferire una somma determinata, in quanto venga richiesta pei bisogni dell'impresa, ma in quella di concorrere alle spese qualunque fossero, nella proporzione in che si partecipava ai benefizii. Il prezzo o valore venale delle trente era per conseguenza determinato soltanto dalle spese che importava il loro esercizio, e dalla quantità e qualità dei prodotti. Troviamo difatti accennate fosse, i prodotti delle quali non bastavano a francare le spese [2]; troviamo fosse, che davano caduna settimana corbello 1 o meno [3] alla trenta; ne troviamo che davano fino a corbelli LXIII [4]; e per simil modo il corbello della vena variava di pregio secondo la maggiore ricchezza della vena in piombo, e sopratutto in argento [5]. Nè solo era diverso il valore delle trente delle diverse fosse, ma cresceva o scemava anche il prezzo delle trente di una medesima fossa; « perchè le trente alcuna volta in brevi tempo sono buone, et quando rie » [6].

36. Nel testamento di un ricco Toscano, Barone da Samminiato, che aveva ampie possessioni anche in Villa di Chiesa e nelle ville vicine, troviamo detto, che il testatore aveva presso di sè dieci trente e mezza delle fosse la Comunata e di Santa Piccaldebito nell'argentiera di Conesa, appartenenti ad altra persona che presso di lui le aveva lasciate in accomandigia, ed al quale perciò si dovevano restituire [1]; onde appare che le trente erano rappresentate da carte che si potevano depositare, dare in pegno, in somma consegnare materialmente, come sogliono ai nostri tempi le cartelle delle *azioni*. Non ostante che tale fosse la forma e la natura delle trente, esse erano considerate non come beni mobili, ma come stabili al pari delle fosse medesime; e i trapassi di proprietà di trente o parti di trente dovevano farsi nella medesima forma e colle medesime solennità, ch'erano stabilite generalmente per gl'immobili [2]. Degna di nota poi era la forma pre-

§ 32. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 112-115.
2) *M.* V, 78; VII, 19; X, 18.
3) *Br.* 122ª 25-26; 31-32; 146ᵇ 7-10.

§ 33. 1) *M.* XXXI, 14; L, 18; *Br.* 8ª 22-23; 142ª 12-20; *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 110-135; XXXIX, 26-37; *Supplem.*, XIX; XXI.
2) *Br.* 79ᵇ 15-30; 138ᵇ 13-23.
3) *Br.* 9ª 28-29; 72ª 40-45; 86ª 51.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 112; 118-119; 131; XXXIX, 31; 35; 73.

§ 34. 1) CARLO MILANESI, nel *Glossario al Costituto di Massa*, l. c., pag. 709; ove tuttavia nel definire la trenta si mostra incerto se significhi, come significa difatti, *carato, azione di società*, ovvero i *trentesimi* nei quali si dividesse ciascun'azione.

§ 35. 2) *Br.* 113ᵇ 25-114ª 5.
2) *Br.* 129ᵇ 20-22.
3) *Br.* 29ª 2 3; 130ᵇ 22-25.
4) *Br.* 131ª 11-43.
5) *Br.* 131ª 15-40.
6) *Br.* 86ª 20-22.

§ 36. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 131-135.
2) *Br.* 90ª 5-7; 14-17.

Digitized by Google

scritta in Villa di Chiesa per le alienazioni di stabili, e perciò anche delle trente. Qualunque persona vendesse, donasse, cambiasse, o desse in dote o in pagamento, o in altro modo alienasse alcuna possessione, cioè casa, orto, vigna, terre, o forni, o trente, doveva farne mettere bando a voce per lo messo della Corte nelle piazze e luoghi usati di Villa di Chiesa; il quale bando doveva *correre* giorni venti, e per cura del messo essere scritto negli atti della Corte dal notaro della Corte infra il terzo dì poi che il bando fosse messo; che se non fosse scritto, pena marco uno d'argento, ferma tuttavia rimanendo la vendita. Questo bando doveva scriversi in presenza e di consenso delle parti; altrimente l'alienazione era nulla e di niun effetto. Chi avesse ad opporre o contradire, doveva mostrare le sue ragioni fra i soprascritti dì venti; passati i quali ogni opposizione che si facesse era cassa e di nullo valore. Per le trente, a modo di eccezione e per dritto speciale, era stabilito, che questo termine valesse anche contro i pupilli e per le ragioni di dote. Passati i dì venti e corso il bando, il Capitano o Rettore o Giudice doveva, fra 'l termine che gli paresse convenevole, costringere il venditore a fare la carta di vendita coi patti convenuti, e darla al compratore; ed astringere questo a pagare il prezzo, ovvero, se vi fu opposizione al bando, a deporre il denaro presso idonea persona [3]. Al compratore era aperta l'azione dinanzi al Giudice se la vendita non fosse fatta bene e lealmente, o non pel giusto prezzo [4]. Inoltre il trapasso di proprietà della trenta o parte di trenta doveva scriversi nel libro della fossa, come esporremo a suo luogo; e questo, negl'incanti che si facessero di trente, doveva farsi fra un mese dopo trascorso il termine dell'incanto, e ciò perchè spesso le trente, come sopra notavamo, in breve tempo crescevano o scemavano di valore; se fra un mese non fosse scritto l'incanto nel libro della fossa, e il compratore non avesse preso possessione della trenta, l'incanto era casso e di nullo valore e come se non fosse fatto; ma poteva rifarsi da capo. Tali prescrizioni relative alle trente valevano anche contro il fisco, ed in cose di doti e di pupilli [5]. Era proibito scrivere trenta a fanciullo minore di anni dieci; se si dubitasse dell'età, doveva starsi al giuramento del padre o della madre o di altro prossimiore parente; ma tale proibizione non comprendeva le trente che pervenissero al fanciullo per eredità [6]. Come le trente si potevano vendere, così potevano darsi in pegno al pari degli altri beni mobili ed immobili [7]. Spesso anche si davano in allogagione [8]; buona e commoda usanza, cessata ai nostri giorni, e che aveva principale stimolo nel diritto dei parzonavili, e per essi degli allogatori, di far computare nella francatura delle trente il proprio lavoro (§ 39).

37. *Parzonavili* si dicevano i possessori di trente, aventi parte per tal modo al dominio della fossa [1], quelli insomma che nel volgare odierno sono detti *azionisti*, e nei documenti latini di Toscana *partiarii* [2]; in un documento di Massa in lingua volgare, dell'anno 1298, *parzonaoli* [3]; nel Breve di Villa di Chiesa, dove, secondo l'uso del dialetto pisano, alla *z* è sostituita la *s*, abbiamo per l'ordinario *parsonavili*, spesso *parsonaveli* [4], e rare volte, con forma più fiorentina e senese, *parsonavoli* [5]; noi, riducendo ad ortografia italiana la forma maggiormente in uso nel Breve, li chiameremo *parzonavili*. — Se della voce *trenta* è incerta l'etimologia, e non troviamo esempio fuorchè in quanto riguarda le miniere, non così di *parzonavile*, che, leggermente in varia forma modificato in quanto all'ortografia, conservò la primitiva sua significazione di *partecipe;* ed anche nel più ristretto senso di *azionista* è tuttora in uso nelle cose maritime, e negli interessi dipendenti dalla navigazione [6].

38. I diritti e i doveri dei parzonavili erano, ma con importanti differenze, quelli che hanno gli azionisti nelle società dei nostri giorni. Ma le compagnie non avevano allora quello che ai nostri tempi è considerato come indispensabile centro d'azione e rapresentanza d'ogni società, ed è non di rado la sua rovina: voglio dire il *Consiglio d'Amministrazione*. Il reggimento a commune, col quale si governavano le città, a più forte ragione e nella sua pienezza aveva luogo nelle libere associazioni private; chè i comproprietarii, ossia i parzonavili, di una miniera o di altra intrapresa industriale o commerciale mal avrebbero saputo indursi a rinunziare in capo ad alcuni, ancorchè da essi eletti, il giudizio intorno ai loro interessi o l'esercizio dei loro diritti. Il parzonavile o i parzonavili che avessero la maggior parte delle trente ordinavano i lavori da farsi, e provedevano la fossa di maestro, di scrivano e di bistante; se i parzonavili fossero più di due, il voto di uno solo, ancorchè avesse le più trente, cedeva a quello degli altri parzonavili. Inoltre non avevano voce quelli, che avessero trente anche in fossa vicina, colla quale vi fosse gara [1]. In Massa inoltre poteva negarsi anche l'ingresso della fossa ad un parzonavile, che al tempo medesimo avesse parte in fossa, che con quella avesse gara [2]. Gli accordi colle fosse vicine si facevano dal maestro della fossa,

3) *Br.* 89b 44-91b 37.
4) *Br.* 92a 11-12.
5) *Br.* 86a 2-86b 2.
6) *Br.* 111b 19-112a 36.
7) *Br.* 87b 3-40.
8) *Br.* 92a 35-36.

§ 37. 1) « Ordiniamo, che se alcuna persona avesse parte in al» cuna fossa, ... s'elli, cioè lo parsonavile, vuole andare ecc. » *Br.* 119b 30-120a 2. — « Ordiniamo che li parsonavili overo parsona» vile ..... che avessino la maggiore parte delle trente. » *Br.* 142b 12-15.

2) *M.* XXX; XXXV, 16-23; XL, 125-130; ed altrove spesso. *Br.*, *Append.* III, 77.

3) *Br.*, *Append.* IV, 29.

4) *Br.* 79b 22; 113b 20; ed altrove spesso.

5) *Br.* 79b 18; 136a 21.

6) CARLO MILANESI, nel *Glossario al Costituto di Massa: Archivio Storico Italiano*, Tom. VIII, (1850), pag. 706.

§ 38. 1) *Br.* 142a 10-35; 119a 35-37.

2) *M.* XXXVIII, 9-14.

Digitized by Google

colla volontà dei parzonavili che avessero la maggior parte delle trente [3]; ma se si trattasse di accommunare insieme due fosse, conveniva che quelli che a ciò consentivano avessero almeno ventotto trente [4]. — In Massa era stabilito, che nessuna deliberazione fosse valida, se a prenderla non fossero presenti i tre quarti almeno delle trente; ciò che fosse deliberato essendo presenti i tre quarti delle trente, obligava anche gli assenti [5]. In Villa di Chiesa invece, come abbiamo notato, era semplicemente stabilito, che in ogni deliberazione era necessario il consenso della maggior parte delle trente, e così di 17 trente, qualunque fosse il numero delle trente presenti.

39. Un altro ed assai importante diritto avevano a quel tempo i parzonavili, tale che ad esso si dovette senza fallo in gran parte la formazione di molte compagnie, e la frequente ed utile partecipazione a tali compagnie anche di persone abili bensì al lavoro, ma che non avevano capitali da conferire all'impresa: il diritto voglio dire di lavorare essi medesimi alla fossa, o di mandarvi un lavoratore sufficiente a lavorare in loro vece; ed al parzonavile che ciò facesse doveva tenersi conto del prezzo del suo lavoro in compenso del debito che avesse verso il commune della fossa come parzonavile; e se lite ne nascesse, era a provedimento dei Maestri del Monte [1]. Che se in un commune o compagnia di fossa vi fossero *parzonavili di Villa* non lavoratori, e *parzonavili di Monte* lavoratori, era stabilito che a provedere la fossa di maestro e di scrivano dovessero trovarsi degli uni e degli altri, sì che i parzonavili di Villa che francavano non potessero essere ingannati [2]; e che la ragionatura (§ 66) avesse a farsi in presenza non di parzonavili che fossero lavoratori alla fossa, ma di quelli che stessero in Villa senza lavorare a monte [3]. Simile diritto di lavorare alla fossa si concedeva ai parzonavili anche in Massa; ma ivi se gli altri parzonavili si opponessero, la questione era commessa all'arbitrio dei Maestri del Monte [4].

40. Già abbiamo fatto cenno parlando delle trente (§ 35, 38), che nel modo e nella misura del sopportare le spese le compagnie delle quali trattiamo differivano grandemente dagli usi dei nostri giorni. Non si conoscevano, come notavamo, le compagnie anonime a capitale fisso; inoltre era obligata la persona medesima del parzonavile, e non come ora la trenta od azione: ma all'incontro ogni parzonavile era libero di abandonare le sue trente, e così liberarsi da nuovi spendii, abandono tuttavia che non lo liberava dalla francatura delle spese, per le quali già prima fosse stato richiesto. Inoltre la compagnia o commune non era verso i creditori come una persona, la quale fosse tenuta in solido; ma, sebbene i contratti si facessero a nome commune della compagnia del maestro della fossa, o da altra persona a ciò destinata dai parzonavili, questi erano tenuti in avere e in persona, pei debiti della fossa, come per qualsiasi altro debito; ciascheduno tuttavia per la sola sua parte, e non in solido; e l'obligazione era personale, nè la parte che non si pagasse dall'uno cresceva a carico degli altri parzonavili [1]. Le spese della fossa si pagavano settimanalmente [2] per cura del maestro della fossa, in prima col prodotto della vena venduta, nè alcun parzonavile poteva essere obligato al pagamento della parte di spesa che si potesse pagare colla vena; se questa non bastasse, si domandava il denaro ai parzonavili, caduno dei quali erano tenuto al pagamento in proporzione delle trente da lui possedute [3].

41. Il pagare il debito che si aveva in ragione di trente si diceva *francare le trente* o *le parti* [1], o anche semplicemente *francare* [2], e il pagamento *francatura* [3]; ora dicesi per simile modo *liberare le azioni*, e *liberate* si chiamano le *azioni* che o hanno pagato interamente la somma dovuta, o per privilegio e per patto sono immuni dal pagamento. La francatura domandavasi ai parzonavili settimana per settimana, cioè il sabbato [4]. La richiesta della francatura facevasi per mezzo del maestro o dello scrivano al parzonavile per lo messo della Corte, e doveva apparire scritta negli atti della Corte. Se il parzonavile non francasse, poteva essergli preso pegno, e se non gli si trovasse pegno, doveva essere richiesto in persona, se fosse in Villa di Chiesa; se non vi fosse, doveva essere richiesto tre volte alla casa di sua abitazione, e alla piazza di S. Chiara, e alla piazza della Corte, e *correre* la richiesta di quindici; fra i quali se non francasse, *perdeva* le trente o parti di trenta che avesse nella fossa, e cedevano a colui che lo avesse fatto richiedere; ma non le trente che avesse in alcuna piazza da lavar vena. Se la fossa avesse vena, con questa dapprima, come notavamo, doveva farsi il pagamento; sì veramente che, il parzonavile fra dì tre passati li dì quindici facendo a sue spese stimare la vena, ove non valesse quanto v'era a pagare di francatura, di tanto quanto valesse la vena, non perdeva le trente; e se fra detti tre dì pagasse quanto gli rimanesse a dare per la francatura oltre la sua parte della vena, ricuperava le trente o parti di trenta perdute: se ciò non facesse, più non era inteso a ragione [5]. Da questa obligazione di francare venne espressamente dichiarato, che non erano libere le trente appartenenti al Re; poichè nè le trente si potevano lavorare senza francare, ed avvenendo spesso che il Camerlingo non francava, e pur diceva che ciò non

3) *Br.* 136b 35-43.
4) *Br.* 138b 13-23.
5) *M.* xxx.

§ 39. 1) *Br.* 119b 28-120a 8.
2) *Br.* 142a 29-35.
3) *Br.* 121a 10-20.
4) *M.* xvi.

§ 40. 1) *Br.* 121b 30-32.
2) *Br.* 131b 34-38.
3) *Br.* 121b 30-122a 7; 129a 37-129b 22.

§ 41. 1) *Br.* 121b 29; 33; 139b 9-10; 26.
2) *Br.* 139b 16; 142a 34.
3) *Br.* 83b 40; 121b 41; 123a 16; 129b 25.
4) *Br.* 123a 15-17.
5) *Br.* 121b 30-122a 7; 129b 9-30.

Digitized by Google

ostante il Re non poteva perdere le sue ragioni, ne seguiva che nessuno più ardisse coltivare le fosse dove il Re avesse parte. Era tuttavia libero al Camerlingo a nome del Re di non francare, abandonando le trente [6]. Chi aveva a ricevere per francatura doveva usare sua ragione fra sei mesi, e farla scrivere negli atti della Corte, e fare l'incanto contro il debitore; ciò fatto, più non gli correva termine [7]. Ove si trattasse di trente promesse per compagnia nuova, non poteva chiedersene la francatura se non fossero nel termine di un mese scritte nel libro della fossa a colui cui furono promesse [8].

42. Spesso anche le fosse, anzi talvolta, come abbiamo detto più sopra (§ 36), da alcun parzonavile soltanto le proprie trente, si davano in *allogagione* [1], ossia, come ora diciamo, *in locazione* o *in affitto*. L'allogagione talora si faceva mediante cessione di una parte del prodotto fatta al *conduttore* [2], restando l'altra all'*allogatore* [3]; e questo dicevasi dare *a parte* [4]. Ne abbiamo un esempio nel territorio di Massa, dove i parzonavili della fossa « le Meloni » danno a parte la fossa co'suoi attrezzi o fornimento a Ganterino da Cugnano e alla sua compagnia, che la lavorassero, ritenendo per sè i due quinti, e dando gli altri tre quinti a dividersi fra i parzonavili [5]. — Ma più frequentemente l'allogagione era a prezzo fisso, o, come dicevasi, *a parte franca* [6]; e ce ne rimangono esempii in documenti relativi appunto a Villa di Chiesa: l'uno dell'anno 1317, col quale l'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa dà in allogagione, con facoltà di estrarne la vena d'argento, per anni due, e pel prezzo di fiorini 50 d'oro all'anno, a Giacomo cognominato Puccio del fu Boninsegna la terza parte, più o meno, appartenente all'Ospedale, della fossa detta « la Giumentaria » in Monte Barlao [7]; l'altro dell'anno 1335, col quale, a nome dello stesso Ospedale, è data quietanza a Gaddo del fu Cerio Patroculo, familiare di Bonifazio conte di Donoratico, per fiorini dodici e mezzo, metà prezzo d'allogagione di due trente della medesima fossa la Giumentaria in Monte Barlao [8].

43. L'allogagione delle fosse o delle trente doveva essere scritta dallo scrivano dei libri [§ 68] sul libro della fossa, e notarvisi il nome dei parzonavili che diedero in allogagione, ed il numero delle trente da ciascuno allogate, e il nome dei conduttori [1]. In Villa di Chiesa era stabilito, che se alcuno avesse *condotto* a parte franca la maggior parte delle trente, potesse essere costretto di prendere al medesimo prezzo e alle medesime condizioni le rimanenti, purchè ne fosse richiesto fra dì quindici dopo l'allogagione della detta maggior parte [2]. Con provido consiglio era inoltre stabilito, che nessuno che fosse stato maestro d'alcuna fossa potesse prenderla a parte franca infine a capo d'un anno che fie escito della maestria, e ciò sotto pena di venticinque libre d'alfonsini minuti; e l'allogagione era cassa ipso jure, se così piacesse alla maggior parte dei parzonavili [3]. — Tali erano le norme per le allogagioni in Villa di Chiesa, dove, salvo rare eccezioni fondate su ragioni di giustizia o di evidente utilità, la legge lasciava alle contrattazioni dei privati la massima libertà. In Massa non era lecito fare allogagioni parziali, ma soltanto allogare la fossa per intero, consentendovi la maggior parte dei parzonavili rapresentanti almeno i tre quarti delle trente [4].

44. Per ben comprendere la natura delle allogagioni di fosse o di trente, ed in generale tutta la legislazione e gli usi che reggevano questa materia, conviene avvertire, che a quel tempo i lavori di fossa non erano, come per l'ordinario le miniere ai nostri giorni, grandi stabilimenti, estendentisi caduno con molta spesa su vasto territorio. Ogni compagnia lavorava allora una fossa, più raramente due o tre fra loro vicine; ogni fossa non lavorata era del primo occupante; e così alla distanza di pochi passi da una fossa lavorata, poteva chiunque, come vedremo, porsi a coltivare un'altra fossa. Quindi non solo il lavoro di caduna fossa era per l'ordinario cosa di poca spesa, e facilmente compensata dai benefizii per la ricchezza del minerale che se ne estraeva, andando gli antichi in traccia quasi del solo argento nè curando gran fatto il piombo; ma, come abbiamo veduto, avveniva di frequente che i parzonavili francassero la loro parte col proprio lavoro. Su tale stato di cose erano in gran parte fondate le allogagioni di trente; facendosi assai spesso a povera gente, che lavoravano essi medesimi alla fossa come avrebbero potuto fare e spesso facevano i parzonavili [1], e così col frutto del loro lavoro pagavano la mercede convenuta. Onde anche era espressamente stabilito, che il diritto che avevano i parzonavili di lavorare alla fossa, o di mandarvi in loro vece un lavoratore sufficiente, si estendesse anche a coloro che avessero la fossa a parte franca [2].

45. Del resto non solo per le fosse e le trente, ma per le case, terre, piazze da lavare, o forni da colare, e per qualsiasi altro oggetto, era amplissimo il privilegio dell'allogatore, pari a quello dei crediti più privilegiati. Quindi il credito per la pigione andava inanzi al credito per bistantaria (§ 48), e agli

6) *Br.* 139[a] 40-139[b] 42.
7) *Br.* 127[b] 8-30.
8) *Br.* 113[b] 39-114[a] 5.

§ 42. 1) *Br.* 92[a] 34-92[b] 2.
2) 92[a] 40; 92[b] 4; 20; 26; 125[a] 36; 125[b] 11; 19.
3) *Br.* 92[a] 39-40; 92[b] 4; 7; 12.
4) *M.* IV; 25; *Br.* 125[b] 13-17.
5) *M.* IV.
6) *Br.* 79[a] 31; 125[a] 33; 35; 125[b] 27-28; 126[a] 4.
7) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, IX, 1-23; 60-69. In altro documento dei 15 marzo 1319 (*Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, XII) è data a nome dello Spedale quietanza allo stesso Puccio per fiorini 50, pel prezzo di un anno di detta allogagione.
8) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, XIX.

§ 43. 1) *Br.* 125[a] 34-125[b] 8.
2) *Br.* 125[b] 24-126[a] 2.
3) *Br.* 137[b] 39-138[a] 2.
4) *M.* XXXI, 3-21.

§ 44. 1) *Br.* 142[a] 31-33.
2) *Br.* 120[a] 2-6.

Digitized by Google

altri crediti anche privilegiati; e per esso si potevano *stazzire* anche panni di dosso e di letto e armi e cavalli, che generalmente non era lecito stazzire per gli altri crediti. Poteva inoltre l'allogatore, ciò che era generalmente proibito fuorchè per alcuni debiti più privilegiati, fare *stazzire* al conduttore *lo mezzo prezzo*, ossia la metà della mercede per l'opera che in alcun luogo prestasse come lavoratore. Se alcuno avesse a far valere ragione contro la cosa allogata, non poteva tuttavia molestare il conduttore per lo spazio di un anno dalla mossa lite, purchè per detto spazio avesse pagato la pigione; se questa fosse pagata per più di un anno, oltre l'anno non noceva al creditore dell'allogatore; e passato l'anno poteva il creditore fare stazzire la cosa allogata, non ostante che secondo i patti l'allogagione dovesse durare più tempo [1].

46. I parzonavili che avessero dato trente in allogagione avevano come prima diritto di entrare nella fossa allogata, quando e quante volte a ciascuno piacesse, senza alcuna contradizione. Era inoltre fatta loro facoltà di tenere, alli spendii del conduttore, una guardia a custodia della vena; se fosse lite della mercede della guardia, doveva starsi alla provigione che ne facessero due persone dell'argentiera a ciò elette dal Capitano o dal Giudice. Il conduttore doveva al termine dell'allogagione rendere la fossa o le trente all'allogatore; se non facesse, e la fossa si perdesse per sua colpa o negligenza, poteva esserne preso e sostenuto in prigione infino a tanto che restituisse la fossa o la trenta, o la valsuta a stimo di quattro persone che si chiamassero sopra di ciò dal Capitano o dal Giudice, ed inoltre doveva pagare di multa infine in libre venticinque d'alfonsini minuti; sì veramente, che se compiuto il termine dell'allogagione la fossa si perdesse per colpa non del conduttore ma dell'allogatore, il conduttore non fosse in alcuna cosa tenuto nè obligato [1].

47. Queste erano le norme per le fosse che non avevano bistante; nelle fosse che avessero bistante, a questo, e non al parzonavile o all'allogatore, spettava il fornire settimana per settimana al maestro della fossa le somme che bisognassero per le spese. I *bistanti*, dei quali non si trova menzione fuorchè in Villa di Chiesa e per lavori di fossa (chè simili, ma pur diversi nelle parti più essenziali, sono i *portitori* (§ 56), dei quali nei documenti di Massa), sono una istituzione sotto molti aspetti assai notabile, che ci sforzeremo di esporre nella sua indole e negli effetti, con quella maggiore chiarezza che ne permette l'oscurità del solo documento dove ne sia fatta menzione, ossia il Breve di Villa di Chiesa. Tale oscurità poi proviene principalmente dalla circostanza, che in quello Statuto le obligazioni e i diritti dei bistanti, e le condizioni solite reggere i loro contratti, vi sono piuttosto accennate che non esposte; per trattarvisi di cosa a quei tempi notissima, e che, come ivi stesso è detto di quanto riguarda tutta l'industria delle argentiere, si reggeva più per consuetudine che non per legge. Fra le instituzioni analoghe dei nostri giorni possiamo paragonarla a quella dei *banchieri*, dai quali tuttavia i bistanti in molte parti ed essenzialmente differivano. Di quanta estensione ed importanza fosse tale instituzione in Villa di Chiesa appare anche da questo: che dei quattro Brevajuoli da eleggersi, secondo le usanze di Pisa, per la formazione e la correzione del Breve di Villa, uno doveva essere bistante [1].

48. L'appellazione *bistante*, o, come anche troviamo scrifto, *bestante* [1], sembra derivata dalla voce tedesca Beiſtand, *soccorso*, *assistenza*; consistendo la professione del bistante in fornire, mediante un premio od usura, il denaro necessario ai lavoratori di fosse. Questa professione poi, e l'obligazione nascente dal contratto tra i parzonavili e il bistante, dicevasi *bistantaria* [2]. Quelli che avevano le più trente, come fornivano la fossa di maestro e di scrivano, così sceglievano il bistante [3]; nè alcun parzonavile era obligato al bistante, se a tale bistantaria non si fossero obligati i parzonavili aventi la maggior parte delle trente [4]. Il bistante poteva essere scelto, e teniamo fosse il più delle volte, fra i parzonavili. Esso, con una scrittura detta *scritto di bistante* [5], *carta di bistante* [6], ed anche *la bistante* [7], si obligava al pagamento delle spese della fossa fino ad una certa somma, settimana per settimana [8]. La Carta di bistante doveva essere sottoscritta dallo scrivano di Villa, ed il nome del bistante scriversi nel libro della fossa [9]. La bistante restava al commune della fossa fino a compito il termine pel quale il bistante si era obligato; ma doveva renderglisi prima, se la fossa chiudesse i conti e partisse i prodotti avanti il termine [10]; nel rendere la carta, lo scrivano dei libri doveva apporvi il proprio nome, e notarvi il dì nel quale fosse resa. Se lo scritto fosse reso al bistante, e non stesse bene e fosse bisogno di racconciarlo, così per lo bistante come per li parzonavili, a petizione del bistante o dei parzonavili o della persona da essi incaricata, si poteva e doveva racconciare per lo scrivano dei libri, infra due mesi poichè lo scritto fosse renduto, e prodotto in Corte; da indi innanzi, non vi si poteva mutare, aggiungere nè togliere cosa alcuna [11]. La somma promessa doveva darsi settimanalmente, il sabbato; se il bistante

§ 45. 1) *Br.* 92a 34-92b 44. Vedi anche 83b 39-84a 14.
§ 46. 1) *Br.* 125b 8-126a 23.

§ 47. 1) *Br.* 22b 38-23a 4.
§ 48. 1) *Br.* 125a 17.
2) *Br.* 8a 23; 127b 6; 128b 12; 18; 27.
3) *Br.* 142a 12-20; *Append.* III, 74-76.
4) *Br.* 129a 17-23.
5) *Br.* 79a 11-12; 79b 12-13; 125a 23; 128a 13-14.
6) *Br.* 125a 17; 25.
7) *Br.* 128b 8-9; 22; 30.
8) *Br.* 125a 11-18; *M.* XL, 72-77.
9) *Br.* 128a 11-16.
10) *Br.* 79a 11-12; 125a 23-31.
11) *Br.* 127b 41-11.

Digitized by Google

non la desse, poteva esserne sostenuto in persona, e inoltre doveva pagare di multa un marco d'argento; ma contro sua volontà non poteva essere costretto a dare somma maggiore di quella per la quale si fosse obligato [12]. In questo caso tuttavia il maestro della fossa o altra persona per li parzonavili doveva far richiedere il bistante per lo messo della Corte, s'egli volesse dare più somma, ed essere più bistante; e la richiesta doveva scriversi negli atti della Corte, e durare tre dì e non più: trascorsi i quali se non desse la somma, il maestro della fossa e li parzonavili potevano accordarsi con altro bistante; sì veramente, che la vena e il minuto che fossero fatti al tempo del bistante primajo avessero a porsi dal maestro della fossa divisi dalla vena tratta posteriormente, e tenersene conto al primo bistante. Che se quella medesima vena di prima richiedesse nuova spesa per recarla a fine, e il primo bistante vi si rifiutasse, il secondo bistante, col denaro del quale fosse recata a fine, era pagato innanti che lo primo bistante, e ciò sì su quella vena di prima che su quella di poscia. Ed in generale l'ultimo bistante doveva sul lavoro della fossa essere pagato prima che i bistanti precedenti, o altra persona che vi avesse ragione anteriore; salvo se il primo bistante si avesse fatto scrivere alcune trente per somma che gli fosse dovuta, su queste l'ultimo bistante era preferito soltanto per bistantaria che fosse fatta inante che quelle trente fossero scritte al primo bistante [13].

49. Le somme che il bistante pagasse secondo la sua convenzione dovevano, per cura del maestro della fossa, ogni lunedì prima che andasse a monte scriversi sul libro della fossa dallo scrivano dei libri, notandovisi gli anni e i giorni, nè mai ponendosi datale anteriore al giorno nel quale si facesse la scrittura [1]. L'intera somma data dal bistante doveva corrispondere alla spesa, quale appariva dal libro della fossa; se il bistante desse maggiore somma, per quella non era inteso a ragione. Similmente se alcun parzonavile desse al maestro o scrivano somma maggiore di quella che costasse la trenta, settimana per settimana, secondo apparisse dal libro della fossa, questo non noceva al bistante, il quale perciò non era tenuto al rimborso di quella maggiore somma al parzonavile [2].

50. Come in mano dei parzonavili, così parimente in mano al bistante restava una copia del documento, dal quale appariva la somma che dai parzonavili gli era dovuta per bistantaria [1], ossia in rimborso delle somme pagate, e per suo premio [2]. Non troviamo memoria, quanto fosse il premio od usura che soleva pagarsi per bistantaria. In principio del Breve di Villa di Chiesa, dove si contengono le norme generali per l'osservanza di questo Breve, e si stabilisce che debba aver forza soltanto pei contratti posteriori, e che i contratti anteriori si abbiano a giudicare secondo il Breve vecchio, troviamo una eccezione sola e notevole: che cioè in cose di usura e di bistante anche per contratti anteriori s'abbia ad osservare il Breve nuovo, e non li Brevi vecchi [3]. Ma poi, qual che ne sia la cagione, nelle disposizioni relative ai bistanti non si fa cenno alcuno del premio od usura loro spettante: la determinazione della quale perciò sembra fosse libera agli accordi tra il bistante e la fossa: accordi che naturalmente dovevano variare secondo la gravità della somma della quale dal bistante si prometteva l'anticipazione, e sopratutto secondo la maggiore o minore sicurezza del rimborso. L'usura consueta, e diremmo quasi l'usura minima e legale, in Villa di Chiesa era di denari due per libra al mese [4], che è quanto dire del 10 per 100 all'anno. In una prestanza imposta in nome del Commune di Pisa in Villa di Chiesa circa il tempo dell'assedio postole dagli Aragonesi, troviamo l'usura o *lucro* di quella prestanza stabilito in ragione di denari 4 per libra al mese [5], che corrispondono al 20 per 100 all'anno. Partendo da tali norme, a questa seconda usura crediamo corrispondesse quella che soleva pagarsi ai bistanti; ossia che, siccome i pagamenti per bistantaria solevano farsi settimanalmente, e perciò senza fallo anche l'usura era settimanale, l'usura o *lucro* consueto fosse di un denaro per libra la settimana, corrispondente ad alquanto meno del 22 per 100 all'anno.

51. Se alcuna persona avesse per bistantaria a dare al bistante, ed a questo o ad altra persona per lui il guelco (§ 189) avesse fatto alcun pagamento sul prezzo di vena vendutagli dal debitore del bistante o da altri per lui, e di ciò fosse lite, faceva fede la testimonianza del quaderno o libro del guelco [1]. Tutti i pagamenti che il bistante ricevesse d'alcuno dei parzonavili, o di vena o per altro modo, dovevano per cura del bistante medesimo notarsi a piè dello scritto di credito, ossia della carta di bistante, sotto pena infine di libre venticinque d'alfonsini minuti, ad arbitrio del Capitano; e nondimeno era tenuto farveli scrivere. Ed inoltre i notari della Corte dovevano far giurare il bistante, o il suo fattore dal quale fosse prodotto lo scritto, se veramente egli aveva ad avere i denari che apparivano dallo scritto; sotto pena alli notari che nol facessero giurare, di soldi cento per ogni volta. Se alcuna persona promettesse e si obligasse al bistante per alcun parzonavile, era tenuto in solido a pari del debitore principale; e se pagasse, per la somma pagata doveva il bistante cedergli le sue ragioni ed azioni contro il parzonavile [2].

12) *Br.* 125ª 11-18; *M.* XL, 72-77.
13) *Br.* 128ª 34-128ᵇ 33.
§ 49. 1) *Br.* 125ª 18-23; 80ª 39-48; 146ª 20-23.
2) *Br.* 121ª 28-121ᵇ 4.
§ 50. 1) *Br.* 79ᵇ 12; 196ᵇ 27; 126ᵇ 26-28; 127ª 41-47; 127ᵇ 6-9; 128ᵇ 17-27.
2) *Br.* 26-33; 126ᵇ; 128ª 24-29.
3) *Br.* 7ª 20-30.
4) *Br.* 96ª, 32-38.
5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXIX, 14-17.
§ 51. 1) *Br.* 135ᵇ 30-45.
2) *Br.* 128ª 16-31. Veggasi anche *M.* XL, 51-66.

Digitized by Google

52. Sulla vena prodotta si pagavano settimana per settimana dapprima i lavoratori; e non solo, fra certi termini, il loro privilegio precedeva quello del bistante (§ 119), ma anzi il pagamento dei lavoratori era appunto lo scopo principale del contratto che si faceva col bistante. — Come da quello dei lavoratori, il privilegio del bistante era preceduto anche da quello dell'allogatore, se si trattasse di fossa o di trenta allogata [1]. A tutti gli altri crediti anche privilegiati andava inanzi il credito del bistante [2]. Che se alcuno vendesse o asportasse vena sulla quale fosse debitore per bistantaria, o ne ricevesse il prezzo, senza volontà del bistante, era tenuto in proprio di sodisfare al bistante di quanto valesse la vena, sotto pena di dieci libre d'alfonsini minuti di multa; ed era sostenuto in prigione finchè non avesse sodisfatto al bistante di quanto questi avesse a ricevere su quella vena [3]. Se compiuto il termine convenuto nella bistante, e fatta la partitura, il bistante non fosse pagato di tutto ciò che avesse a ricevere, questi, presentata alla Corte la carta del suo credito, e fattolo scrivere negli atti, poteva incantare non solo la vena, se vi fosse, ma le trente o parti di trente dei parzonavili che fossero debitori, ed ogni altra cosa loro fino ad intero pagamento; salvo che per questo come per qualsiasi altro credito non privilegiato era proibito incantare panni di letto e di dosso, nè armi e cavalli, nè servi ed ancille Sardi [4]; se il debitore fosse albergatore, gli si potevano incantare tutti i letti, salvo il suo proprio. Se tuttavia colui, dal quale il bistante avesse a ricevere per bistantaria, avesse altro debito anteriore, e per questo debito il creditore, già prima che si facesse la carta di bistantaria, avesse preso in *tenere* (ossia in pegno od in ipoteca), od avesse incominciato ad incantare alcun bene del debitore, quel debito su quel bene era pagato prima del debito al bistante. Del resto, il bistante poteva far incantare i beni del debitore senza bisogno di pigliarli prima in tenere come praticavasi per gli altri incanti [5].

53. E qui conviene avvertire, come nelle antiche leggi statutarie di Pisa, e per conseguenza nel Breve di Villa di Chiesa, che ne' suoi ordinamenti vuolsi considerare come uno statuto Pisano, *incantare* significava cosa assai diversa da quella, che con tal voce indichiamo ai nostri giorni. Quando un creditore faceva incantare alcun bene mobile od immobile del debitore, non s'intendeva che quel bene fosse posto in vendita e dato a quello che ne offerisse prezzo maggiore, sì che col prezzo così avuto si pagasse il creditore della somma dovutagli, colle spese. L'incantare consisteva in far annunziare publicamente nei luoghi soliti della città (in Villa di Chiesa facevasi nella piazza della Corte) il numero di volte e nelle forme prescritte, che il tale per tale credito aveva occupato la tale possessione di tale persona; che se alcuno avesse ad opporre, dovesse farlo nel termine stabilito dal Breve, altrimente perdeva le sue ragioni. A colui che facesse opposizione, ed avesse meno diritto che l'incantatore, era fatta facoltà di succedere nei diritti di questo, pagandogli quanto gli era dovuto, colle spese; e simile diritto aveva l'incantatore, se l'opponente si trovasse avere maggiore diritto. Se nessuno facesse opposizione, la possessione così incantata si faceva estimare dai publici estimatori, che quattro erano in Villa di Chiesa, eletti dal Consiglio, due dei quali dovevano essere argentieri (§ 151); e il creditore si pagava ritenendosi la cosa incantata, della quale dal Giudice gli era data *parola*, ossia che era messa in suo potere, non al prezzo dello stimo, ma in ragione di 3 denari ogni denari 5 che la cosa fosse estimata; sì che veniva bensì costretto a ricevere non in denaro la somma dovutagli, ma in compenso lucrava i 2/5 del prezzo della cosa che gli restava in pagamento. Se l'incanto fosse di trente o parte di trente, il creditore era tenuto farle scrivere, a suo nome, nel termine di un mese dallo scrivano dei libri sul libro della fossa alla quale appartenessero quelle trente o le avesse a pigione (§ 72); altrimente l'incanto era come non fatto, ma poteva rifarsi con un nuovo estimo: e ciò era prescritto a motivo dell'instabilità del valore delle trente. Due mesi dopo compiuto l'incanto, le cose incantate divenivano sue, nè per esse più poteva essere imbrigato nè molestato; salvo che l'incanto così fatto non pregiudicava le ragioni del Re, nè quelle delle mogli o dei pupilli; fuorchè in opera o ragione di trente; l'incanto di queste valeva anche contro le persone privilegiate [2]. — Così in Villa di Chiesa; in Massa non solo non v'ha traccia di simile usanza; ma vi troviamo all'incontro espressamente stabilito che il portitore doveva essere pagato d'ogni suo avere o in denaro o in argento [3].

54. Nell'incanto che facesse il bistante, senza pigliare alcuno tenere, doveva dare le voci, come per gli altri incanti, nella piazza della Corte, in tre giorni nei quali si tenesse Corte (in Villa di Chiesa tenevasi il venerdì e il sabbato); e l'incanto doveva correre un mese e tre dì, dopo i quali il debitore veniva richiesto alla casa della sua abitazione, ovvero, se non fosse in Villa, con publicazioni tre dì *allato allato*, alla Chiesa di Santa Chiara e alla Piazza di Corte, che pagasse il suo debito a denari o a stimo nella forma anzidetta. Se fra tre dì opponesse che la cosa incantata valesse più che non fosse il suo debito, e dichiarasse di voler pagare a stimo, in quel caso soltanto la cosa incantata si faceva stimare, e passava al bistante per la sola parte necessaria a compensarlo del suo credito; computando tuttavia, ben inteso, denari cinque d'estimo in pa-

§ 52. 1) *Br.* 92b 28-32.
2) *Br.* 126b 21-23.
3) *Br.* 127a 18-30.
4) *Br.* 126b 23-43. Per Massa si veda *M.* XL; 125-134.
5) *Br.* 126b 9-127b 4.

§ 53. 1) *Br.* Lib. III, cap. XLIV, ossia 84a 35-87a 3.
2) *M.* XL, 66-72.

Digitized by Google

gamento di denari tre di debito in contanti. Che se dal debitore non fosse fatta opposizione, l'incanto era dichiarato « liquido del bistante, e le cose in- » cantate, senza alcuno stimo quinde fare ». Che se alcun altro creditore contradicesse prima che fosse corso l'incanto, e volesse pagare il bistante di quanto gli fosse dovuto, ovvero se alcuno avesse ragione su quella medesima vena, pagando lui il bistante, questi era tenuto cedergli le sue ragioni ed azioni contro il commune debitore [1]. Se alcuna persona si obligasse al bistante e promettesse per alcun parzonavile, sì questo come il promettitore erano tenuti in solido; che se il promettitore pagasse, il bistante doveva cedergli le sue ragioni contro il parzonavile [2]. Le azioni per bistantaria dovevano farsi valere fra sei mesi dopo scaduto il termine dello scritto del bistante; ossia dentro i sei mesi lo scritto del bistante doveva essere inscritto negli atti della Corte, e fatto l'incanto contra al debitore, e fatta a questo la richiesta: dopo ciò, il bistante s'intendeva avere usato le sue ragioni, nè più gli correva termine [3]. Questa prescrizione di termine riguardava il solo bistante; a chi avesse pagato il bistante per alcun parzonavile non correva termine, ed in ogni tempo poteva far valere le sue ragioni contro il parzonavile [4].

55. Non si trova menzione di bistante fuorchè per lavori di fossa; neppure pei forni e nell'arte del colare non sembra si prendesse denaro per forma di bistantaria. E ciò si comprende; poichè, in ragione principalmente del diritto che i parzonavili avevano di lavorare essi medesimi alla fossa, ai lavori d'argentiera si ponevano alla ventura molte persone che non possedevano nulla, nè avrebbero, per poco che tardassero i benefizii, potuto darsi a tale industria se alcuno non li ajutasse de' suoi denari a fornirsi degli utensili e fare le prime spese: laddove chi aveva forni era a credere per ciò stesso persona benestante; e quand'anche avvenisse che per alcuna cagione non fosse in grado di esercitare esso medesimo l'arte, poteva dare i suoi forni, e vediamo che infatti si davano, in allogagione. Trovasi menzione anche di prestiti fatti per l'arte del colare; ma vi si accennano in termini tali, che escludono che fossero fatti per contratto di bistantaria (§ 206).

56. Nella precedente esposizione delle norme colle quali si reggeva l'istituzione dei bistanti in Villa di Chiesa, le abbiamo talvolta spiegate o confermate col confronto di quelle relative ai portitori in Massa; ma pure grande differenza correva in questa parte tra le instituzioni e gli usi dei due paesi. In Massa il *portitore* era quasi un officiale della fossa, in tanto che sotto questo aspetto viene posto a paro col ricoglitore [1], anzi quasi anche col maestro e collo scrivano, officii della fossa dei quali fra breve ragioneremo (§ 60-64); dicendovisi, per esempio, che la sincerità del libro della fossa doveva essere confermata con giuramento dello scrivano, del maestro e del portitore; e se la fossa non avesse portitore, bastasse il giuramento degli altri due; se finalmente non avesse nè maestro nè portitore, bastasse il giuramento dello scrivano [2]. Che anzi quello che nel Costituto di Massa è costantemente chiamato *portitore*, in un documento parimente di Massa dell'anno 1297 vien detto *portitore ossia fattore (Petebat namque predictus Chele, quod dictus Uglinus solveret eidem, tamquam olim* PORTITORI [3] *fovee dicte « Reine, » sive tamquam* FACTORI *suprascripte fovee vel partiariorum dicte fovee Reine)*; e difatti vediamo che dal Chele, portitore o fattore della fossa predetta, erano state pagate le spese della fossa medesima *(omnes expensas solutas per dictum Chelem ..... det et solvat dicto Cheli expensas supra petitas)*; e che dal portitore si vendeva la vena della fossa, al modo stesso che dal ricoglitore di somma [4]. — Nulla di simile aveva luogo pei bistanti in Villa di Chiesa; essi non avevano parte alcuna nell'amministrazione della fossa; non da loro si facevano le spese, ma dal maestro e dallo scrivano; nè vendevano la vena, ma soltanto avevano su essa privilegio, in forza del quale ciò che sopravanzasse alla paga dei lavoratori non poteva, finchè il bistante non fosse soddisfatto d'ogni suo avere, esportarsi o vendersi senza il suo consenso [5]. A Massa i portitori erano più ch'altro uno dei parzonavili, che mediante un premio amministrava la fossa, e fra certi limiti ne anticipava le spese [6]; l'obligazione si contraeva o sul libro della fossa, o per publico istrumento [7]. In Villa di Chiesa all'incontro, sebbene senza fallo i bistanti bene spesso fossero anche, e certo potessero essere, parzonavili, mai non erano amministratori della fossa; ed in ogni caso la qualità di bistante era al tutto disgiunta e indipendente da quella di parzonavile. Essi erano e si mantennero secondo la legge semplici prestatori, che, mediante le garanzie stabilite per legge e per consuetudine, a quelle condizioni e a quel benefizio che fossero definiti nella convenzione, fornivano settimana per settimana, non al commune della fossa, ma a'suoi parzonavili, o anche soltanto ad alcuno di essi che volendo intraprendere lavoro di fossa dal quale si sperasse benefizio mancasse dei mezzi di far fronte alle spese, il denaro necessario al lavoro della fossa, durante un termine e per una somma prestabilita. Una medesima persona poteva

§ 54. 1) *Br.* 126b 9-127b 4.
2) *Br.* 129a 6-17.
3) *Br.* 127b 8-35; *M.* XL, 3-51.
4) *Br.* 127b 38-41.
§ 56. 1) *M.* XL, 3-24; 44; 51-53.
2) *M.* XL, 113-125.
3) Nella prima edizione di questo documento (*Archivio Storico Italiano, Append.*, Tomo VIII, Firenze, 1850, pag. 690-692) si legge *partitori;* abbiamo corretto *portitori* (*Append.* III, 72-76), come ha la pergamena originale.
4) « Eo modo quo venditur venã et coffarum illius fovee, de » qua esset portitor vel recollector. » *M.* XL, 138-139.
5) *Br.* 127a 18-30.
6) « Portitoris vel recollectoris *vel alterius partiarii* dicte » fovee, qui pretium expensarum factarum in dicta fovea solvisset. » *M.* XL, 127-129.
7) *M.* XL, 73-74.

Digitized by Google

essere, ed era spesso certamente, bistante per diverse fosse ad un tempo ed a parzonavili di diverse compagnie. Essi erano veri mercanti di denaro pei lavori d'argentiera; che per mezzo di quel commercio, e col favore delle circostanze, avevano acquistato grande autorità e ricchezza in Villa di Chiesa, fiorente appunto per quell'industria, alla quale essi fornivano i capitali.

57. La divisione dei benefizii fra i parzonavili, ovvero fra le persone che per allogagione succedessero ai loro diritti, dicevasi *partitura* [1], ovvero *partitura communale* [2]; e quando questa si faceva, dicevasi che la fossa *partiva* [3]. Tale partitura si faceva in forma al tutto diversa da quella, colla quale ai nostri giorni dalle Società si distribuiscono i *dividendi*. Al modo stesso cioè, che la francatura delle spese della fossa si faceva per l'ordinario direttamente dai parzonavili in proporzione delle loro trente, così anche la vena che sopravanzava dopo pagati i lavoratori e il bistante non si vendeva dal commune della fossa per dividerne fra i parzonavili il prezzo, ma la vena medesima si partiva, spesso settimana per settimana, fra i parzonavili. Questa partitura si faceva per cura del maestro della fossa e dello scrivano; i quali prima della partitura non potevano torre o lasciar torre di quella vena senza licenza dei parzonavili o della maggior parte di loro, salvo infine in libre dieci per farne saggi o mostra [4]. Varia naturalmente era la quantità, non meno che la qualità e il valore della vena, che caduna volta ciascuna fossa *partiva* alla trenta [5]. Sia poi per la vena che il maestro e lo scrivano della fossa vendessero per le spese della fossa, sia per quella della quale facessero la partitura, dovevano fare scrivere nel libro della fossa allo scrivano di Villa la quantità della vena partita o venduta, o netta o lorda, ed il *pregio* o prezzo, ed a cui fosse data o venduta; sotto pena di libre cinque di alfonsini minuti per ogni volta che contra facessero. Se la vena che si partisse fosse da due corbelli in su alla trenta, il maestro della fossa doveva menare lo scrivano di Villa a monte ovvero in quell'altro luogo dove fosse la vena, e là fare scrivere la partitura; avendo lo scrivano di Villa per salario della gita soldi cinque d'alfonsini minuti, e non più. E il maestro doveva far mettere bando per lo messo della Corte, e fare scrivere il bando negli atti della Corte: che chiunque fosse parzonavile di tale fossa avesse ad andare a monte o là dove fosse la vena, per prenderne la sua parte. Se della vena si perdesse, e il maestro della fossa non avesse fatto mettere il bando, mendi la vena ai parzonavili quello che valesse; ma di ciò non possa essere accusato, fuorchè dai parzonavili della fossa o da alcuno di loro [6].

§ 57. [1]) *Br.* 29[a] 1-3; 122[a] 30; 122[b] 33.
[2]) *Br.* 122[a] 28.
[3]) *Br.* 125[a] 26; 126[b] 10-11.
[4]) *Br.* 122[a] 27-38.
[5]) *Br.* 130[b] 21-27; 131[a] 9-43.
[6]) *Br.* 122[b] 1-25.

58. In Massa non era prescritta questa convocazione dei parzonavili; ma semplicemente che il maestro della fossa avesse ad eseguire la partitura della vena bene e lealmente, e far custodire il tutto con diligenza; e dopo fatta la partitura porre sopra la parte di ciascheduno una polizza [1] in carta pecorina, col nome di colui al quale appartenesse quella vena. Le quantità partite dovevano scriversi sul libro della fossa dallo scrivano della fossa medesima; e notarsi l'anno, l'indizione e il giorno della partitura [2].

CAPITOLO III.

Maestro e scrivano della fossa. Ricoglitore di somma. Ragionatura nei libri di Villa di Chiesa.

59. Abbiamo notato (§ 38), come nei communi o compagnie di fosse a quel tempo non fosse Consiglio d'Amministrazione. Ma siccome anche nell'arte delle fosse, come in ogni industria, spesso era pur necessario che una persona rapresentasse in certo modo l'intera compagnia, dirigesse i lavori, e tenesse i conti delle spese e dei prodotti: questo si faceva per mezzo di persone elette dai parzonavili; le quali persone così elette non avevano tuttavia propria autorità, ma in tutto dovevano eseguire ciò che fosse loro prescritto dai parzonavili medesimi, di cui erano semplici *officiali* [1], o, come ora direbbesi, *impiegati*. Essi venivano eletti dai parzonavili che avevano le più trente, con le eccezioni che sopra (§ 38) abbiamo esposto [2]; e per simile modo dai parzonavili potevano essere rimossi [3]. Era tuttavia prescritto, che all'elezione sì del maestro come dello scrivano potessero bensì esservi parzonavili lavoratori di monte, ma che la maggior parte dovessero essere parzonavili che stessero in Villa non lavoratori (§ 39); sì che alcun parzonavile di Villa che franca non possa essere ingannato [4].

60. Siccome numerosissimi erano i lavori d'argentiera, ma ciascheduno per l'ordinario non di grande estensione nè di molta spesa, così pochi in caduna fossa erano gli officiali. Il principale era il *maestro;* e siccome i lavori di miniera trovansi frequentemente

§ 58. [1]) Il testo latino del Costituto *apodissam;* e da questa voce, derivata dal greco ἀπόδειξις, pare essere la vera etimologia dell' italiano *polizza*, che i più, un po' dalla lunga, derivano da *polyptycum*.
[2]) *M.* XLII, 1-13; XL., 105-111.

§ 59. [1]) *Br.* 120[a] 20-22.
[2]) *Br.* 142[a] 11-35.
[3]) *Br.* 124[b] 13-17: « quale maestro fusse in alcuna (fossa), » vi debbia e possa stare ..... in tucto a volontà de la magiore » parte de le trente. »
[4]) *Br.* 142[a] 29-35.

Digitized by Google

designati col nome generale di *lavori di fossa*, così anche il maestro communemente si chiamava *maestro di fossa* [1]; rare volte troviamo con nome speciale menzionato il *maestro di bottino* [2]. L'officio del maestro dicevasi *maestria* [3], o *maestratico* [4]; l'esercitare tale officio, *maistrare la fossa* [5]. Il *maestro* corrispondeva quasi appieno all'*Ingegnere Direttore* delle miniere dei nostri tempi; e siccome allora non v'era scuola dell'arte mineraria, e questa s'apprendeva soltanto coll'esercizio o vogliam dire per pratica, era stabilito, che nessuno potesse accettare maestria di fossa se non avesse servito l'arte dell'argentiera anni cinque o più; e chi altrimente accettasse l'officio, doveva pagare di pena libre dieci d'alfonsini minuti, ed essere dimesso della maestria; salvo se il maestro eletto fosse esso medesimo parzonavile in quella fossa [6]; chè in questo caso lo studio che il maestro porrebbe in far valere la cosa propria veniva considerato, e non a torto, dover supplire almeno in parte l'uso dell'arte che gli mancava. Nessun maestro di fossa o d'altro lavoro d'argentiera poteva accettare maestria di più d'una fossa ad un tratto, sotto pena di un marco d'argento; ma di ciò non poteva essere accusato se non da alcuno dei parzonavili della fossa. Similmente, finchè non avesse rinunziato al suo uffizio in una fossa, non poteva il maestro accettare altra maestria: nè gli era lecito lasciare l'officio prima del termine convenuto coi parzonavili [7]. Al maestro spettava dirigere i lavori della fossa, ma conformandosi alla volontà espressa dai parzonavili [8]; esso accordava, dirigeva e pagava i lavoratori [9]; esso vendeva la vena occorrente per pagarli, ed all'uopo chiedeva ai parzonavili la francatura delle trente, onde pagare le spese della fossa [10]; e da lui si convocavano i parzonavili alla partitura communale (§ 57). Il maestro doveva restare alla fossa dal mezzodì del lunedì al mezzodì del venerdì [11]; il mattino del lunedì e il pomeriggio del venerdì si calcolavano per l'andata e la venuta da Villa di Chiesa a monte; il sabbato era destinato alla ragionatura sui libri di Villa, della quale tratteremo fra breve, e ad esigere la francatura dai parzonavili, e pagare i lavoratori [12].

61. Nella legislazione relativa ai maestri di fossa in Villa di Chiesa troviamo una prescrizione al tutto remota da quella pienissima libertà, che generalmente in quanto riguarda l'industria delle argentiere vi era lasciata alle transazioni private. Vi si prescrive cioè, che nullo maestro di fossa debba avere nè domandare parte di vena per suo maestratico, se la fossa non parte corbelli due alla trenta o più; e i due corbelli doversi intendere di vena netta: e se meno partisse, non debbia avere lo maestro nulla. E che la mercede del maestro, o dei maestri se due n'avesse la fossa, producendo questa, come dicemmo, due corbelli alla trenta o più, non potesse essere più di un corbello, intendendosi il valore del corbello infine in libre otto d'alfonsini minuti e non più: sì che se valesse di più, avesse libre otto in denaro; se valesse di meno, avesse il corbello della vena [1]. Una tale prescrizione, se presa strettamente, ci pare talmente enorme ed ingiusta, che crediamo doversi intendere del solo caso, che non fosse tra le parti altramente convenuto; ovvero, ciò che ci pare più probabile, non ostante quelle parole generali, e ripetute due volte quasi nella stessa forma *non abbia lo maestro nulla*, siamo d'avviso che debba intendersi soltanto della parte che il maestro soleva probabilmente avere nella vena prodotta dalla fossa, quale stimolo a curarne ed accrescerne la produzione; ma che oltre questa egli avesse in qualunque caso, come suole praticarsi anche ai nostri tempi, una mercede fissa convenuta in denaro: non potendo supporsi che nel caso di poco o niun prodotto (cosa frequentissima nei lavori d'argentiera, e della quale fa più volte menzione il Breve stesso di Villa di Chiesa) i lavoratori avessero bensì dai parzonavili la mercede della loro opera, e il solo maestro dovesse prestare il suo tempo e il suo lavoro indarno. Se così fosse stato, gran numero di lavori d'argentiera, anzi quasi tutti durante l'incertezza dei loro principii, non avrebbero trovato a fornirsi di maestro.

62. Abbiamo visto pur ora accennato il caso, che la fossa avesse due maestri; il che forse deve intendersi di un *maestro* e di un *sottomaestro*. Ma convien dire che questo caso fosse assai raro, poichè il passo sopra citato è il solo luogo dove si fa cenno di fossa che avesse più d'un maestro; e parimente una volta sola ci avvenne di trovare menzione di *sottomaestro* nel Breve di Villa di Chiesa [1]. In Massa inoltre troviamo menzione di maestri accordati alla giornata [2]; della quale usanza non troviamo memoria in Villa di Chiesa.

63. Prima di passare a parlare dello scrivano della fossa, e poscia ad enumerare le obligazioni communi al maestro e allo scrivano, non vogliamo por termine a questa esposizione delle scarse notizie che ci rimangono intorno ai maestri delle fosse in Villa di Chiesa, senza notare, che ci rimane memoria di uno di tali maestri, ossia che in un documento dell'anno 1324 leggiamo, che poco prima un tal Gomito (Comita) Barbalata era maestro della fossa detta « la Comunata » in Monte Paone (Monteponi) [1].

§ 60. 1) *Br.* 120a 20-24.
2) *Br.* 119a 20; 114a 41.
3) *Br.* 137b 42; 121a 6; 124a 12; 13.
4) *Br.* 121a 2-3; 122b 27-30.
5) *Br.* 132a 32.
6) *Br.* 121a 1-9.
7) *Br.* 124b 3-14.
8) *Br.* 142a 12-17.
9) *Br.* 119b 33-35.
10) *Br.* 123a 15-24; 142a 1-7.
11) *Br.* 121b 4-27; 128a 15-24.
12) *Br.* 120b 37-42.

§ 61. 1) *Br.* 122b 26-123a 5.

§ 62. 1) *Br.* 121b 14-15.
2) *M.* XXXIV, 21-22: « Et idem observetur de illis magistris, » qui conducuntur ad diem. »

§ 63. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 119-122.

Digitized by Google

64. Oltre il maestro, ogni fossa aveva uno *scrivano* [1], corrispondente a quello che ora comunemente chiamiamo *segretario;* il suo officio era detto *scrivania* [2]. Quali fossero le parti dello scrivano nel governo della fossa appare dal nome stesso del suo officio, ch'egli d'altronde esercitava sotto la direzione del maestro della fossa; onde anche pressochè tutte le prescrizioni che troviamo intorno allo scrivano sono communi anche al maestro. Ambedue dovevano dare fidejussori, o, come dicevasi, *pagatori* [3], in garanzia del pagamento delle multe in che venissero condannati, o delle somme delle quali restassero in debito; ad ambedue, sotto pena di un marco d'argento e di essere dimessi, era prescritto di non accettare l'officio, ancorchè vi fossero chiamati dalla maggior parte delle trente, se avessero nimistà publica contro alcuno dei parzonavili [4]; ad ambedue parimente era proibito, fino a indi un mese poi che fossero esciti dalla maestria o dalla scrivania, di porre per conto proprio segno per fossa o altro lavoro d'argentiera sopra la fossa onde erano officiali, o che le fosse vicina, o con lei communicasse, e ciò sotto pena infine in libre venticinque d'alfonsini minuti per ogni volta [5]; all'uno e all'altro era commune la proibizione che abbiamo riferito, di non cavare vena dalla partitura per alcuna cagione infine che la fossa non partisse communemente, e ciò sotto pena di libre cinquanta d'alfonsini minuti per ogni volta [6]; l'uno e l'altro se ricevesse dai parzonavili più denaro che non dovesse, o se del denaro riconservatasi in Lombardia, dicevasi la tenuta dei conti o libri delle fosse. Questa ragionatura poi differiva interamente per la sua forma e per gli effetti da quanto praticasi generalmente ai nostri giorni, e dagli usi stessi di Toscana a quel tempo; ed era divenuta in Villa di Chiesa una instituzione importante e sotto molti aspetti notabile, della quale perciò descriveremo quanto per noi si potrà accuratamente ogni parte, in guisa da farne comprendere la natura, la forma e lo scopo.

67. Abbiamo detto, che questa tenuta dei libri dicevasi *ragionatura* [1]; il tenerla, chiamavasi *ragionare;* e, con varia significazione, dicevasi promiscuamente, o che il maestro e lo scrivano dovevano *ragionare* gli spendii che facevano [2]; o che tutte le fosse erano tenute a *ragionare* ai libri di Villa di Chiesa [3]; ovvero che *si ragionavano* le fosse [4]; o ancora che queste *stavano a ragione* [5], o *stavano a ragionare* [6]. La ragionatura si faceva non in libri tenuti a piacimento dalla compagnia o commune di caduna fossa, nè direttamente dal maestro o scrivano di questa, ma per loro cura in Villa di Chiesa, da publici scrivani; e ciò non solo per le argentiere poste nel suo territorio, ma anche per quelle delle ville vicine, che erano state al tempo dei Pisani [7], ed in parte erano tuttora nei primi tempi della dominazione Aragonese, soggette a Villa di Chiesa [8], ossia Domusnovas, Ghiandili, Sigulis, Antasa, Bareca, Baratoli e Bangiargia, ed in tutti i loro confini sì antichi come novelli; e il Governatore Generale, o altro officiale che fosse pel Re in Sardigna, era tenuto di far ciò osservare in dette ville, a pena di libre venticinque d'alfonsini minuti [9].

68. Doppio era lo scopo di questa ragionatura, instituita ai tempi della dominazione del commune di Pisa, anzi probabilmente già durante la signoria dei conti di Donoratico, e alcun tempo mantenutasi anche dopo la conquista Aragonese: il primo, di impedire le frodi che potessero aver luogo nelle alienazioni di trente, nelle vendite di vena, nella paga dei lavoratori, e nell'assegnare esattamente a catuno dei parzonavili la sua parte di spesa o di partitura; il secondo e principale, di accertarsi che nessuno potesse nella dovuta misura sottrarsi ai publici pesi, ai quali sotto varie forme andavano soggette le argentiere: e, convien dirlo, tale metodo, senza recare troppo aggravio o disturbo a questa industria, corrispondeva pienamente al doppio scopo. Villa di

cevuto non sodisfacesse i lavoratori, poteva essere sostenuto in persona e messo in prigione sì esso come il pagatore [7].

65. Rare volte nel Breve di Villa di Chiesa, più frequentemente nel Costituto di Massa [1], oltre il maestro e lo scrivano trovasi menzionato il *ricoglitore*, ovvero *ricoglitore di somma*, corrispondente a un di presso al *cassiere* delle odierne società. A lui toccava raccogliere le somme dovute dai parzonavili, a lui pagare la spesa sì dei lavoratori come le altre tutte, e rendere di ogni cosa esatto conto [2]. Sembra tuttavia che la maggior parte delle fosse in Villa di Chiesa non avesse ricoglitore, ma ne tenesse le veci o il maestro o lo scrivano [3].

66. Oltre le obligazioni che abbiamo esposte, il maestro, lo scrivano e il ricoglitore di somma, o l'uno di essi, erano strettamente incaricati di curare la piena e leale tenuta dei conti, o *ragionatura* [1]; così, con voce perita oggi nell'uso Toscano [2], ma

§ 64. 1) *Br.* 119b 7-8; 120a 20-34; 121a 10-10.
2) *Br.* 120a 31.
3) *Br.* 121b 3-4.
4) *Br.* 129b 40-130a 5.
5) *Br.* 120a 20-34.
6) *Br.* 122a 27-38.
7) *Br.* 121a 20-28.

§ 65. 1) *M.* cap. XL passim.
2) *Br.* 79b 6; 129a 37-41; 139b 30-32; 136a 10-15; 30-31.
3) *Br.* 129a 37-38: « se lo maestro o altro ricoglitore di » somma. » — *Br.* 136a 8-12: « ogni maestro di fossa ..... o scrivano che recoglisse somma. »

§ 66. 1) *Br.* 129b 32-37.
2) Ma vi era in uso a que' tempi, come appare da un istrumento stipulato l'anno 1315 in Castello di Castro, in gran parte fra cittadini Pisani, per una compagnia di commercio che doveva aver luogo fra loro in Villa di Chiesa, nel quale si legge: « et quod ipse » Baldinus faciet de creditis et datis et acceptis unum quaternum » sive RASCIOSCINIUM, scripture cujus quaterni sive RASCIOSCINII cre» datur et plena fides detur etc. » *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, IX, 48-51.

§ 67. 1) *Br.* 78b 30; 79b 19.
2) *Br.* 136a 10-13.
3) *Br.* 144b 27-38.
4) *Br.* 64a 24-26.
5) *Br.* 117b 13-18.
6) *Br.* 110b 18-20.
7) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 177-180; *Br.* 111a 10-12.
8) *Br.* 6a 14-17.
9) *Br.* 111a 7-19; 27-32.

Digitized by Google

Chiesa inoltre ne otteneva due particolari vantaggi: l'uno, di farsi centro di quella industria, nè soltanto sul proprio ma anche sul territorio dei communi vicini; l'altro, di fare di questa ragionatura o tenuta di libri un ramo di provento od entrata publica a Villa di Chiesa. Difatti l'officio e il diritto dei libri delle fosse vi si dava in allogagione, o, come dicevano con meno esatta locuzione, si *vendeva*, dal Capitano o Rettore col Consiglio, a benefizio della Università di Villa di Chiesa, a quel prezzo e per quel tempo che giudicassero conveniente. Il comperatore del diritto doveva tenere almeno sei *scrivani*, ma egli poteva esercitare l'officio in persona ad essere computato come uno de' sei: ed un notajo della Corte era tenuto, sotto pena di libre tre o più ad arbitrio del Capitano, recarsi ogni sabbato, giorno della ragionatura, alla bottega dove gli scrivani tenevano i libri delle fosse; e se alcuno mancasse, punirlo con multa di soldi dieci per ogni volta. Li scrivani scelti dal compratore del diritto dovevano essere approvati dal Capitano per buoni e leali, ed inoltre dare ciascuno due idonei pagatori di fare l'officio loro bene e lealmente. Quello fra gli scrivani che fosse trovato in fraude, doveva essere privato dell'officio per anni dieci; oltre la multa di libre cinquanta d'alfonsini minuti, alla quale erano tenuti in solido lo scrivano e i pagatori [1]. Questi scrivani non potevano far carta fuorchè in materia d'argentiera, e se la facessero d'altro argomento, non teneva ed era di niun valore [2]; ma all'incontro in tutto ciò che riguardava l'arte delle fosse, come mutamenti di trente, carte di bistanti, scritti di bistanti, libri delle fosse, e ragionatura, ogni loro scrittura valeva e faceva fede come carta di publico notajo [3]; e come tale doveva essere dai detti scrivani guardata e custodita [4]. Essi dovevano tenere i libri dell'argentiera e fare ogni loro scrittura bene e lealmente senza fraude, a pena di libre dieci d'alfonsini minuti per ogni volta che contra facessero; e nelle scritture notare i datali, e il nome dello scrivano che facesse la scrittura, nè mai scrivere datale di tempo passato, ma sì sempre del proprio dì nel quale si facessero le scritture; e sopratutto dovevano esattamente notare il dì nel quale si dessero denari per alcuno bistante o per alcuna francatura. Ed era loro commesso di curare la piena osservanza di tutte le prescrizioni relative ai libri delle fosse e alla ragionatura, alla soprascritta pena [5]. Era loro proibito di ragionare in dì di pasque principali, o in dì d'Apostolo, o dei quattro Evangelisti, o di San Giovanni Battista, o nella festività di Santa Maria d'agosto: salvo che alcuna di queste solennità cadesse in sabbato [6].

69. La mercede di questi scrivani era stabilita dal Breve in un soldo per ogni ragionatura; per ogni polizza infine al valore di soldi cinque, un denaro; e per maggior valore, due denari. Per ogni mostratura di quaderno di Corte, un soldo [1]; e per mostratura di alcun quaderno vecchio, denari due pel quaderno di cadun anno. Che se alcuna fossa volesse fare libro nuovo, lo scrivano era tenuto di *esemplare*, ossia trascrivere, la parte occorrente del libro vecchio, senza per ciò nulla ricevere. Di caduna trenta, o di più trente ad un tratto, che si *scrivessero* ad alcuna persona, denari quattro; di cadun mutamento di trenta o trente con vendita, denari sei; di carta di pegno di trenta, o di alcuno tenere o comandamento fatto da messo, denari quattro; di catuna carta di bistante, soldi due; e di rivedere lo scritto al bistante, soldi tre. Se il compratore del diritto dei libri avesse per la ragionatura a ricevere da alcuna persona, il Capitano o Rettore era tenuto comandare che se ne eseguisse il pagamento fra otto dì prossimi. Se il debitore facesse opposizione al comandamento del Capitano o Rettore, gli veniva assegnato termine a poter mostrare le sue ragioni; trascorso il termine se non si pagasse, il compratore dei libri poteva far prendere il debitore, e tenerlo in prigione fintanto che avesse sodisfatto di tutto ciò che dare dovesse [3].

70. In tutte le montagne dove fosse da una fossa in su [1], tutte le fosse erano tenute a ragionare presso il comperatore del diritto de' libri e per mezzo de' suoi scrivani, e i pagamenti dovevano farsi in Villa di Chiesa, non alle fosse; anzi a tutti era proibito il fermarsi alla montagna dal sabbato a terza fino al lunedì, eccettuate le persone addette a lavori che senza danno non si potevano interrompere, come il cavare *bottino* o *canale* (§ 98-100), o lo *scionfare* acqua (§ 117), lavori perciò, i quali era permesso continuare anche in dì bandoreggiati. Erano inoltre eccettuati da questa obligazione di ritornare in Villa quelli che lavorassero in Monte d'Olivo, in Monte di Malva, e in Monte di Pietra Carfita [2], evidentemente perchè erano questi i più lontani fra i monti d'argentiera dipendenti da Villa di Chiesa; ma sì le loro fosse, come quelle di Monte Nuovo (se pure non era, come crediamo, una medesima cosa che Monte d'Olivo (§ 89)), erano tuttavia tenute di stare a ragione in Villa di Chiesa; ed il Capitano doveva di ciò fare inquisizione ogni tre mesi [3]. L'obligo di stare a ragione aveva principio, e doveva farsi il primo *ragionamento* [4], tostochè la fossa tra dentro e fuori avesse lavorato corbelli trentadue di vena netta, ossia un corbello alla trenta [5]; che se ciò avvenisse nel corso della settimana, potevano continuare a lavorare fino

§ 68. 1) *Br.* 78a 38-78b 26; 79a 42-46.
2) *Br.* 79a 9-11.
3) *Br.* 78b 27-29; 79b 11-15.
4) *Br.* 79a 37-39.
5) *Br.* 146a 4-28.
6) *Br.* 141b 36-142a 2.

§ 69. 1) Parmi enorme somma, e non in proporzione colle prossime tassazioni precedenti e susseguenti; e perciò sospetto doversi qui leggere *denari I* invece di *soldi I*.
2) *Br.* 78b 29-79a 12; 80a 13-38.

§ 70. 1) *Br.* 110b 18-20.
2) *Br.* 61a 32-61b 8.
3) *Br.* 144b 27-40.
4) *Br.* 113b 30-31.
5) *Br.* 117b 13-18.

Digitized by Google

a settimana compita, ossia fino al sabbato a mezzodì: ed allora, venendo in Villa, dovevano renderne conto ai Maestri del Monte, che si recassero senza indugio alla montagna a visitare i lavori; e la fossa così riveduta era indi in poi tenuta di stare a ragione [6]. Nel libro della fossa dovevano accuratamente notarsi tutti i parzonavili delle trentadue trente, dalle tre ragionature inanzi; e lo scrivano dei libri overo il maestro o scrivano di fossa o il ricoglitore di somma che contra facesse, era punito in marco uno d'argento: e poteva esserne accusato da ogni persona che avesse a ricevere dalli parzonavili o dal maestro; e l'accusatore aveva la metà del bando, e doveva tenerglisi credenza [7]. Se poi la fossa o alcuna trenta fosse data a parte franca, la trenta continuava bensì ad essere notata a libro a nome del proprio parzonavile [8], ma il conduttore doveva fare scrivere sul libro della fossa il proprio nome, e quali fossero le trente o parti di trenta che avesse preso a parte franca; indicando i nomi dei parzonavili partitamente, quali erano scritti nel libro della fossa [9]. Se alcun maestro o scrivano o ricoglitore di somma non ragionasse nei libri di Villa, il comperatore del diritto dei libri poteva domandare ed avere da quello che avesse omesso di ragionare, tutto ciò che avrebbe avuto se si fosse ragionato secondo la forma del Breve; e di ciò che il comperatore del diritto asserisse con giuramento di avere per ciò a ricevere dai soprascritti maestri, scrivani, o ricoglitori di somma, eragli creduto e data piena fede infine in soldi venti per ogni settimana che non si fosse ragionato; e nondimeno il maestro, scrivano o ricoglitore era tenuto di ragionare. Il maestro poi, o scrivano, o ricoglitore di somma, che omettesse di ragionare i lavoratori e il prezzo che servito avessero, doveva pagare di multa soldi dieci [10]; se omettesse di ragionare li utensili da lavoro, libre tre [11]; se la vena partita tra i parzonavili o venduta, libre cinque [12]; se finalmente omettesse di ragionare ogni volta qualsiasi somma avuta da parzonavile o da bistante, la multa era infine in marco uno d'argento [13]. Il maestro, scrivano o ricoglitore di somma era tenuto ragionare bene e lealmente, ragionando esattamente gli spendii fatti, sì degli uomini come degli utensili e tutti gli altri spendii; se fosse trovato in fraude nella ragionatura, e legitimamente gli fosse provato, doveva essere condannato infine in libre venticinque d'alfonsini minuti per ogni volta, e a restituire ai parzonavili ciò che avesse *sopraposto*; e se non avesse di che restituire, stesse in prigione infin che non sodisfacesse; che se fra dieci giorni non potesse pagare la condennagione, fosse scopato per tutto Villa di Chiesa. Ma non potesse essere accusato che da' suoi parzonavili; ed a chi accusasse e non provasse, pena marco uno d'argento [14].

71. Per meglio assicurare l'esattezza della ragionatura era stabilito, che non dovesse aver luogo fuorchè in presenza di due maggiori parzonavili, fra quelli che stessero in Villa senza lavorare a monte (§ 39); la ragionatura altrimente fatta «non vaglia nè tegna», e chi la fece sia condannato in marco uno d'argento [1]. Oltre le pene che abbiamo riferito contro i maestri, scrivani o ricoglitori di somma che non ragionassero bene e lealmente, era particolarmente stabilito, che chi ragionasse alcun suo lavorante più che lavorato avesse, ossia che notasse la mercede maggiore del vero, fosse punito in soldi cinque per ogni volta [2]: che se esigessero *soprasomma*, ossia somma maggiore della dovuta, o se al bistante dessero somma maggiore di quella che gli spettava, o, ricevuta la somma, lasciassero di pagare li lavoratori, o gli utensili, o altri debiti della fossa: chi ciò facesse poteva essere sostenuto in prigione, esso e i suoi pagatori, infino a intero pagamento del debito; bene inteso, che a tale pagamento erano per tale forma tenuti nel solo caso, che ne avessero difatti ricevuto la somma dai parzonavili o dal bistante [3].

72. Ogni fossa, o fosse riunite, aveva il proprio libro; vi dovevano essere inscritti i parzonavili di tutte le trentadue trente, con tutti i mutamenti avvenuti almeno da tre ragionature inanzi [1]; ed ogni anno facevasi libro nuovo. Dal comperatore del diritto dovevano tuttavia custodirsi anche i libri degli anni precedenti, poichè in essi trovavansi necessariamente notate molte ragioni degli uomini di Villa di Chiesa relative ai tempi posteriori; e spesso inoltre era necessario comparare i nuovi coi libri vecchi. Il libro dell'anno prossimo precedente doveva consegnarsi dall'antico al nuovo comperatore dei libri; tutti gli altri libri antichi che si trovavano presso il comperatore del diritto od i notari della Corte dovevano in luogo apposito nel palazzo della Corte porsi in un armadio a *camere*, ossia a compartimenti, dove i detti libri si custodissero in *camerelle* con chiave dispartitamente per anni; e similmente doveva farsi dei libri della Corte dei Maestri del Monte: il che fu stabilito perchè avveniva prima, che, per la meschianza de' libri pel molto ricercare, più non si potevano rinvenire. A massajo di detti libri si eleggeva dal Consiglio di Villa con salario, a provedimento del Consiglio medesimo, un uomo buono e leale, e maggiore d'anni quaranta, il quale tenesse le chiavi dei libri, e li mostrasse a chi ne facesse richiesta, prendendo d'ogni *mostratura* di catuno libro denari due [2].

6) *Br.* 110b 18-111a 4.
7) *Br.* 79b 15-30.
8) *Br.* 79a 27-31.
9) *Br.* 125a 34-125b 8.
10) *Br.* 129b 32-37.
11) *Br.* 130a 8-13.
12) *Br.* 129b 3-9.
13) *Br.* 123a 8-14.
14) *Br.* 136a 8-31.

§ 71. 1) *Br.* 121a 10-43.
2) *Br.* 124b 17-21.
3) *Br.* 121a 20-121b 11; 123a 24-27; 130a 14-27.

§ 72. 1) *Br.* 78b 46-4; *Append.* III, 94-95.
2) *Br.* 80b 2-20.

Digitized by Google

73. In Massa le norme per la tenuta dei libri delle fosse erano bensì in parte conformi a quelle che erano in uso in Villa di Chiesa, ma i libri non si tenevano da scrivani publici, ma dallo scrivano di caduna fossa [1]; onde anche laddove in Villa di Chiesa pare avvenisse, che alcuna fossa non avesse scrivano ma il solo maestro, in Massa troviamo invece menzione di fosse che non avevano maestro, ma il solo scrivano [2]. Ogni fossa ivi pure aveva il proprio libro; ed era espressamente stabilito, che, ad evitare le frodi, lo scrivano dovesse ragionare in un libro o quaderno, e non in fogli staccati [3]; questi libri facevano fede in giudizio, purchè fossero tenuti da scrivano giurato [4]. Una medesima persona non poteva essere portitore o scrivano di più d'una fossa [5]. I parzonavili avevano libera facoltà di esaminare il libro [6]; e in esso lo scrivano doveva accuratamente notare le somme esatte o dai parzonavili, o dal portitore, od altrimente, e tutte le spese, e le quantità di vena o d'altro prodotto della fossa che fossero date ad alcun parzonavile; ad ogni cosa notando l'anno, l'indizione ed il giorno [7]. La ragionatura si teneva il sabbato e la domenica per tutte le spese di caduna settimana [8]. Anche in Massa tuttavia doveva, in un libro da custodirsi dai Maestri del Monte, tenersi nota dei nomi dei parzonavili di ogni fossa, del numero delle loro trente, e della quantità di minerale di ogni genere che fosse partita fra i parzonavili; e ad investigare la fedeltà di questo libro si deputavano persone secrete [9]. Prescrizioni evidentemente dirette ad impedire, che si potesse frodare il commune di Massa dei diritti imposti su questa industria.

CAPITOLO IV.

Occupazione, abandono, e ripigliatura delle fosse. Nome di alcuni monti d'argentiera.

74. In Italia durante tutto il medio evo, e in parte fino al cadere dello scorso secolo, il nome e l'autorità dell'Impero, effetto della memoria della grandezza Romana, furono sì potenti, che non v'ha quasi instituzione publica e fors'anche privata, che più o meno, o in fatto o almeno per forma e in apparenza, non si credesse dipendere dall'autorità imperiale. Ma rare volte avveniva, che gl'imperatori, estranei all'Italia e che non vi avevano vero dominio nè patrimonio, dessero del proprio le cose o i diritti dei quali vediamo le concessioni nei diplomi imperiali; quasi sempre erano i possessori medesimi, fossero essi i communi, o i signori feudali, o talora i principi, che si facevano concedere dagl'imperatori ciò che già possedevano, ovvero ciò che, posseduto da altri, intendevano di occupare; poichè la riverenza dell'autorità imperiale rendeva quasi legitime le usurpazioni, alle quali, convalidate da un diploma imperiale, spesso più non ardivano opporsi quelli medesimi, che per esse erano spogliati dei loro averi o dei loro diritti. Gl'imperatori poi di buon grado concedevano tali privilegi, sì perchè quasi sempre si davano a prezzo, come perch'essi così assicuravano ed estendevano la loro autorità anche su cose e su diritti che non avevano, e che, mentre pur li concedevano ad altri, mai non avrebbero potuto arrogare a sè medesimi; dando uno dei rarissimi esempii di eccezione al noto proverbio, che *Nessuno dà ciò che non ha;* ciò facendo col consenso e col concorso di quelli appunto sopra i quali tale autorità doveva esercitarsi, e contro i quali tale concessione spesso si rivolgeva: sostenendo gl'imperatori, nè dissentendo gl'Italiani, che chi dava aveva in certi casi il diritto di togliere.

75. Tale fu in Italia l'origine del diritto regio o di regalìa, che negli scorsi secoli tutti gli stati italiani pretendevano sulle miniere; sebbene tale diritto regio nè abbia alcun fondamento nella giurisprudenza romana, nè vi sia ragione che distingua, in quanto riguarda i diritti di dominio, le miniere dalle altre proprietà private. Non v'ha dubio che da simili concessioni imperiali (probabilmente dapprima degli Ottoni) debba ripetersi il diritto sulle miniere, che già nel secolo duodecimo troviamo esercitato dai vescovi signori di Trento [1]. Per simil modo in Toscana con diplomi di Enrico VI (anno 1193) e di Federico II (anno 1220) vennero concesse e confermate al commune di Pisa le *argenti fodinae et omnes venae metallorum*, che si trovavano nei dominii di quella città [2]. E senza dubio simile fu l'origine del diritto, che in principio del secolo decimoterzo il capitolo e il vescovo di Massa esercitavano sulle miniere poste nella loro diocesi [3], ma che già sul finire dello

§ 73. [1]) *M.* XL, 84-125.
[2]) *M.* XL, 121-125.
[3]) *M.* XL, 84-87.
[4]) *M.* XL, 77-84; 113-125; *Append.* III, 52-60; 78-83; 107-109.
[5]) *M.* XL, 112-113.
[6]) *M.* XL, 92-99.
[7]) *M.* XL, 51-60; 77-84; 88-92; 99-111.
[8]) *M.* XL, 88-92.
[9]) *M.* XLIIII.

§ 75. [1]) CODEX WANGIANUS: *Urkundenbuch des Hochstiftes Trient, begonnen unter* FRIEDRICH VON WANGEN, *Bischofe von Trient... fortgesetzt von seinen Nachfolgern. Herausgegeben von* RUDOLF [illegible], Wien, 1852, *S. 430-454.* — POGGI ENRICO, *Discorsi economici, storici e giuridici.* Firenze, Lemonnier, 1861; *pag. 492-506.*

[2]) *Leggi, Decreti, Regolamenti, Circolari, Atti diversi concernenti le sostanze minerali.* Torino, 1861, *pag. 514 e 519.*

[3]) « Nos Vicedomini Massani, » (seguono i nomi) « consensu et licentia et parabola d. Alberti; Dei gratia Massani Epi» scopi, data cum consensu et consilio fratrum suorum Massani Ca» pituli,..... absolvimus et liberamus omnes et singulos homines » cives Massanos a fidelitate et juramentis fidelitatum,..... et tra» dimus .... tibi .... recipienti .... (pro comuni Massano) omne jus

Digitized by Google

stesso secolo era passato al Commune. Ed a questo diritto di regalìa deve attribuirsi la prescrizione che troviamo nel Costituto di Massa, che le fosse a coloro che ne intraprendessero la coltura dovessero *concedersi* dal Capitano o dal Giudice o da altro publico officiale; sebbene non potessero concederle fuorchè a coloro che ne avessero intrapreso la coltura nel modo e nel tempo prescritto dalla legge, e la *concessione* che venisse fatta ad altra persona fosse dichiarata irrita e di niun valore [4]. E da simile principio della signoria sulle miniere appartenente allo stato sono rette le prescrizioni, che su tale argomento si leggono nello Statuto di Siena. [5] Che anzi in forza di tale diritto di sovranità troviamo esservisi talvolta poste restrizioni alla libera coltivazione delle miniere. Così in un bando dell'anno 1262 vediamo proibito a qualsiasi cittadino Massano di aver parte a fossa nel distretto di Cugnano; bando notabile anche in quanto vi troviamo accennato, che già prima di quell'anno nel Costituto ed Ordinamento di Cugnano si contenevano regolamenti relativi all'industria delle miniere [6].

76. Di nessun tale diritto di regalìa troviamo vestigio in Villa di Chiesa. O sia che ogni siffatto vincolo vi fosse stato abolito al tempo della dominazione dei conti di Donoratico, ovvero che, come maggiormente crediamo, in tutta Sardigna (dove l'autorità degl'imperatori Germanici non si estese che assai tardi, e più di nome che di fatto, e soltanto in cose di diritto pubblico) fosse appieno sconosciuto il principio della demanialità delle miniere: questo è certo ed indubitato, che il principio col quale reggevasi nel territorio di Villa di Chiesa la coltivazione delle argentiere era quello della più piena ed assoluta libertà, sì che nessuno anche lontano indizio vi si trova di diritto di regalìa, o altro qualsiasi, che vi esercitassero o lo stato od il commune. A chiunque era lecito, senza bisogno di ottenerne facoltà da alcuno, sia l'aprire nuove fosse, sia ripigliare le fosse da altri abandonate; anzi laddove le leggi romane del tempo degl'imperatori cristiani, passate anche nel codice Giustinianeo e quindi nei Basilici [1], e state perciò lungo tempo in vigore in Sardigna, imponevano al coltivatore delle miniere il canone di un decimo in favore del proprietario del suolo (§ 5, 26), ed a Massa [2], come generalmente in Italia, si dovevano compensare al proprietario del terreno i danni a giudizio di esperti: nel Breve di Villa di Chiesa mai non si trova fatto pur cenno dei proprietarii del terreno e dei loro diritti, sebbene in alcuni luoghi, se indennità doveva darsi, il contesto avrebbe espressamente richiesto se ne facesse menzione [3]. Così nel caso di ripigliatura di fossa abandonata vediamo stabilito, doversi rimborsare agli antichi parzonavili il prezzo della capanna che vi avessero costrutto, ma non vi si fa parola del rimborso del valore del terreno [4]. Il motivo di tale silenzio appare evidente, ove si consideri, che le argentiere nel territorio formante ora il circondario d'Iglesias sono pressochè tutte in terreni privi quasi di ogni valore ed utilità; e molto più ciò doveva essere vero allora in Villa di Chiesa, dove, secondo appare da un prezioso documento già da noi altrove citato (§ 16), quella popolazione, tutta intenta al lavoro delle argentiere, punto non curava la coltura delle terre [5], e vi si coltivavano soltanto quelle in luoghi piani, come le ubertose terre del Sulcis, ovvero gli orti e le vigne nei luoghi più agevoli ed oportuni in vicinanza di Villa [6]. Che anzi anche ai nostri giorni quasi il solo benefizio che dai loro diritti sul terreno nei luoghi dove sono le miniere ritraggano i possessori, si è di servirsene a taglieggiare di continuo e sotto ogni forma i coltivatori delle miniere, ricusando spesso di vendere le terre anche a più doppi del loro valore, per non ispogliarsi del più ampio e spesso rinnovantesi benefizio sotto nome di compenso di danni che non ricevono. — Tuttavia, non ostante questo silenzio del Breve, siamo d'avviso che anche a quei tempi in Villa di Chiesa, se fosse avvenuto che alcun lavoro d'argentiera recasse nocumento ad alcuna proprietà di privati, si dovesse a questi il compenso dei danni o il prezzo del terreno, secondo l'equità naturale e i principii del diritto commune: ed il silenzio del Breve se dimostra la rarità del caso, non prova che in tali casi non si desse indennità; trovandovisi espressamente dichiarato, che l'argentiera di Villa di Chiesa era stata allevata e si governava per buona usanza e per consuetudine, e non per legge scritta [7].

77. Non solo era lecito a chiunque *aprire* fossa nuova, ma se alcuno ciò facesse in *montagna nuova*, ossia se alcuno mettesse bottino, canale o fossa in montagna, nella quale non fosse prima aperto lavoro d'argentiera, ed *arrivasse*, e facesse vena, cioè grossame, da un corbello in su alla trenta, e fosse netto, e valesse il corbello della vena da libre cinque in su: il Camerlingo pel Re in Villa di Chiesa dovera dargli libre dieci d'alfonsini minuti per una robba; ed inoltre quella cotale persona che *aprisse* mon-

» et actionem..... quod et quam habemus sive jure feudi, sive jure » emphiteotico, sive libellario..... De predictis omnibus et singulis » exoirpimus, et reservamus nobis,..... omnes terras cultas et in- » cultas, agrestes et non, locatas, casalina, domos, plateas, silvas, » et res quae et quas habemus ad manus nostras; ET JUS ET CON- » SUETUDINEM QUOD ET QUAM HABEMUS IN ARGENTIFODINIS, ET IPSAS » ARGENTIFODINAS NOSTRAS. » Da un diploma inedito dei 31 luglio 1235, esistente nel *R. Archivio di Stato in Siena: Serie del Diplomatico; Istrumenti ed Atti del Commune di Massa, Filza I*, che dobbiamo alla cortesia del Direttore di quell'Archivio, sig. LUCIANO BANCHI.

4) *M.* XI.

5) *Br. App.* V.

6) *Br. Append.* I.

§ 76. 1) *C. 10 C. Th. de metallis et metallariis (10, 19); c. 3 C. J. eod. (11, 7); Basilic. Lib. LVI, Tit. XII, cap. 5* (ed. Heimbach).

2) *M.* II.

3) Ai soli terreni per fabricare o per ridurli a coltura si riferisce quanto è prescritto *Br.* 25ª 1-21.

4) *Br.* 118ᵇ.

5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XI, 11-15.

6) Vedi per esempio *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXIX, 91-96.

7) *Br.* 1ª 26-1ᵇ 10.

Digitized by Google

tagna nuova era franca d'ogni data e prestanza per anni cinque [1].

78. Al lavoro *nuovo* o *messo dal die* opponevasi il lavoro *ripreso* [1]. Dicevasi *riprendere* [2] o *ripigliare* [3] il prendere a coltivare una fossa stata da altri abandonata; l'atto di ripigliare una fossa era detto *ripigliatura* [4]. L'occupazione ossia la presa di possesso, o si trattasse di lavoro nuovo o ripreso, si faceva *segnando* il luogo con una croce [5]. Il luogo segnato doveva lavorarsi fra lo spazio di tre dì; ma il *segno* poteva *rinfrescarsi*, e la *rinfrescatura* correva altri dì tre, sì che, insieme computati la *segnatura* e il *rinfrescamento*, si aveva termine a cominciare i lavori dì sei. Per non perdere il tempo della segnatura e della rinfrescatura era lecito lavorare anche in dì festivi, salvo nei *dì bandoreggiati*, ossia nelle maggiori solennità, le quali si bandoreggiavano dai Maestri del Monte; durante questi dì bandoreggiati non correva termine [6]. Trascorsi i dì sopradetti senza che si fosse lavorato alla fossa, il *segno* era *morto* [7], e chiunque volesse poteva segnare e ripigliare a sua posta la fossa, colle medesime obligazioni; e se gli fosse *litata* [8] da quello che avesse lasciato di lavorarvi, pena marco uno d'argento al *litatore* [9]. La ripigliatura della fossa doveva farsi scrivere nei libri di Villa dallo scrivano dei Maestri del Monte [10]. Il lavoro di una fossa ripresa doveva durare mesi tre almeno senza interruzione; se alcuno, prima che fossero trascorsi i tre mesi, cessasse dal lavoro per tre dì, la fossa poteva da altri essere ripresa come *segno morto* [11].

79. Quando la fossa o bottino da chi vi lavorava già fosse profondata un passo, non si perdeva nè poteva essere ripresa da altri, se non vi si cessasse di lavorare per giorni quindici [1]; se poi la fossa già avesse tratto al die corbelli due o più di vena, poteva essere *difesa* per li suoi parzonavili un mese e tre dì, cioè trentatrè dì, e non più. Chi ripigliasse la fossa per tal modo abandonata, doveva lavorarla almeno una settimana, ossia sei *opere*, cioè dì di lavoro, almeno, e ragionarla bene e lealmente; poscia, in venerdì o in sabbato, che erano i giorni nei quali si teneva corte in Villa di Chiesa [2], farvi mettere bando, come quella cotale fossa era ripresa, e da chi. Ciò fatto, non perciò diveniva pieno ed assoluto padrone della fossa; ma, fra dì otto dopo quel bando doveva far richiedere per lo messo della Corte catuno dei parzonavili vecchi di prima, di francare le parti loro infra dì otto fatta la detta richiesta; li quali bandi e richieste si scrivessero negli atti della Corte. La richiesta doveva farsi personalmente, se gli antichi parzonavili fossero in Villa di Chiesa, ovvero in Domusnovas, in Villamassargia, o Baratoli, o Bagniargia, o Conesa, o Bareca, o Sigulis, o Antasa, o Ghiandili; se non si trovassero in alcuna delle soprascritte ville, ma vi avessero abitazione, la richiesta doveva farsi alla casa della sua abitazione; se finalmente nè vi si trovassero in persona nè vi avessero abitazione, bastava che fossero richiesti in Villa di Chiesa alla Piazza di Santa Chiara e alla Piazza della Corte, per tre dì consecutivi (« per tre dì allato allato »). Fra dì otto dopo la richiesta quelli fra gli antichi parzonavili che volessero francare, avevano la metà delle loro trente; l'altra metà rimaneva al *ripigliatore:* se non francassero nell'anzidetto termine, perdevano intere le parti loro, e queste passavano a colui che avesse ripreso la fossa [3]. Che anzi quand'anche il ripigliatore non avesse adempito le soprascritte solennità, se la fossa così ripresa fosse lavorata e ragionata per mesi due, e la ragionatura apparisse scritta dagli scrivani di Villa, e durante questo termine non fosse da alcuno litata, nè fosse mossa questione al *ripigliatore:* questi non poteva più essere litato nè molestato dagli antichi parzonavili che non avessero francato le parti loro, quand'anche fossero pupilli o persone altrimente privilegiate [4]. Se tuttavia quegli che avesse ripreso la fossa era maestro, scrivano o parzonavile di quella medesima fossa, non bastava che provasse di aver lavorato o fatto lavorare alla fossa od altro lavoro ripreso, ma doveva mostrare scritta nel libro dello scrivano delli Maestri del Monte la ripigliatura che ne avesse fatta in proprio nome [5]. Ai parzonavili era sempre lecito, passati quindici dì che non vi si lavorasse, ripigliare la fossa abandonata dalla loro compagnia, ma dovevano fare le soprascritte solennità; e se gli altri parzonavili francassero le trente infra dì otto dalla richiesta, erano loro come di prima; se non francassero, perdevano le loro parti a profitto del ripigliatore [6]. Che se finalmente la fossa era abandonata da mesi quattro, diveniva di chi la ripigliasse, senza bisogno di adempiere le solennità soprascritte nè di richiedere gli antichi parzonavili; ma se il ripigliatore non avesse dato il diritto fra giorni quindici dopo la ripigliatura, la riperdeva, quantunque si trattasse di parzonavile che avesse prima dato diritto: e chiunque volesse poteva occupare la fossa come segno morto [7].

80. Nella perdita della fossa che dai parzonavili si facesse per abandono non era compresa la capanna o

§ 77. 1) *Br.* 135b 7-27.

§ 78. 1) *Br.* 114a 4-5.

2) Dobbiamo notare, che il verbo *riprendere* nel Breve di Villa di Chiesa mai non si trova usato in questo senso fuorchè nel participio *ripreso* (*Br.* 113b 27-28, 114a 4-5); per le altre forme facendosi sempre uso del verbo *ripigliare*.

3) *Br.* 112b 21-33; 113b 13-18; 31-32; 115b 10-12; 118b 15-119a 4.

4) *Br.* 113b 18; 115b 17-18.

5) *Br.* 112b 1-5; 14-21; *M.* 1, 2-9.

6) *Br.* 112b 1-21.

7) *Br.* 113a 25-57; 113b 16; 115b 21.

8) *Br.* 112b 30; 113a 28-30; 115a 18; 20.

9) *Br.* 112b 33.

10) *Br.* 113b 16-18.

11) *Br.* 112b 21-113a 2.

§ 79. 1) *Br.* 113b 8-18.

2) *Br.* 69b 32-33.

3) *Br.* 113b 18-22; 114b 5-115a 14.

4) *Br.* 115a 14-29.

5) *Br.* 115a 29-37.

6) *Br.* 115a 38-115b 9.

7) *Br.* 115b 10-22.

Digitized by Google

tettoja che fosse eretta alla bocca della fossa nè altro legname che vi si trovasse; ma doveva farsi stimare per li Maestri del Monte, e pagarsene il valore agli antichi parzonavili; e chi contra facesse, punivasi colla multa di libre dieci d'alfonsini minuti, e doveva restituire ogni cosa che ne avesse levato o venduto [1]. Parimente appartenevano agli antichi parzonavili gli utensili o fornimento della fossa, e la vena netta che fosse *al die*, ossia tratta fuori della fossa; anzi il ripigliatore doveva ammonire gli antichi parzonavili, che venissero a pigliarla: che se, ammoniti, non la levassero infra un mese, diveniva propria del ripigliatore [2]. Questo per la vena netta; per la vena non lavorata che fosse al die il ripigliatore non era tenuto di dare avviso agli antichi parzonavili; ma non poteva nettarla nè toglierla fuorchè tre mesi dopo ripresa e lavorata continuamente la fossa, e se la nettasse avanti quel termine, doveva rendere ai parzonavili di prima la vena netta che ne avesse ritratto, e pagare la pena anzidetta di libre dieci d'alfonsini minuti; passati i detti tre mesi poteva lavorarla, e disporne a piacimento [3]. Se alcuno o nell'aprire bottino nuovo, o nel ripigliare bottino abandonato, si trovasse dinanzi ed avesse ad attraversare *monte lavorato*, ossia *gettaticci* utili appartenenti ad altra fossa, doveva metterli in disparte infine a tanto che giungesse al *sodo;* e la fossa alla quale quel gettaticcio appartenesse, poteva riaverlo, compensando alla fossa vicina la spesa fatta nello scavare a traverso quel gettaticcio ed infino al *sodo,* se il lavoro della fossa nuova o ripresa fosse continuato mesi tre almeno; altrimente, la fossa alla quale appartenesse il gettaticcio non era tenuta ad indennità o compenso [4].

81. Abbiamo detto più volte, che le fosse si perdevano se non fossero lavorate. Tale obligazione del lavorare doveva prendersi nello stretto senso; e perciò al modo stesso che per occupare una fossa non bastava una occupazione fittizia per mezzo di formalità legali, ma conveniva prenderne il reale possesso [1], così affinchè una fossa si dicesse lavorata non bastava che ragionasse nei libri di Villa, ossia che su questi si scrivessero spese e lavori, se difatti non avessero luogo. E se ne fosse lite, i parzonavili erano tenuti di provare colla testimonianza o dei lavoratori medesimi, o di vicini la verità dei lavori eseguiti; nè bastava che si dimostrasse essere entrati ed esciti lavoratori della fossa, ma avervi fatto *lavoratura* [2]; e di ciò doveva darsi fede al loro giuramento [3].

82. Il nuovo segno doveva essere discosto dalle fosse circonvicine almeno sette passi di braccia tre [1] di *sodo;* se alcuno ponesse segno più presso, perdeva il segno e ciò che lavorato avesse, ossia la vena trattane; e il segno era morto. Ma se infra un mese poi che fu posto il segno, non fosse litato, stava fermo, come se fosse a misura di passi sette, purchè la distanza non fosse minore di passi sei. Se fosse minore, poteva litarsi infra due mesi; trascorsi i quali senza che fosse litato, il segno stava fermo come se fosse a misura; sì veramente, che in nessun caso la distanza potesse essere minore di passi cinque. Ed i Maestri del Monte erano tenuti d'intendere e giudicare tutte le liti e questioni che di ciò fossero, e fare ciò osservare; andando perciò a monte tante volte quante ne fossero richiesti [2]. La distanza tra le fosse doveva misurarsi *a dritto passo* [3], ovvero, come più chiaramente il Costituto di Massa, *a dritto passo .... misurando in piano ed a piombo a detto passo* [4]: ossia, che la distanza debba misurarsi non seguendo il declivio del monte, ma in piano ossia a livello tra la verticale dei due punti, e così orizontalmente e in planimetria. — Affinchè alcuna fossa potesse opporre che il nuovo segno non fosse a distanza, era naturalmente necessario ch'essa medesima fosse fossa viva. Secondo il Costituto di Massa se alcuno sotterra s'imbattesse in lavori di fossa abandonata, poteva in ogni tempo occuparli [5]. Non così in Villa di Chiesa, dove le lavoriere che alcuno avesse *messo* e posseduto sei mesi, e nelle quali altra fossa venisse a ferire, non si acquistavano per tal modo se non fossero abandonate da due anni o più; passati i due anni, se alcuna fossa vi ferisse « erano sue liquide », nè gli antichi parzonavili più potevano farvi valere diritto, nè altri occuparle quasi lavoriere morte [6]. Secondo il Costituto di Massa, i limiti che la fossa ripresa avesse avuto con le fosse circonvicine prima dell'abandono tornavano in pieno vigore dopo la ripigliatura [7]; in ogni altra cosa una fossa ripresa era considerata come fossa nuova, nè poteva pretendere alcuno dei diritti, che prima di venire abandonata potesse avere avuto o per accordo colle fosse vicine, od altrimente [8]. Nè punto dubitiamo che così si osservasse relativamente alle fosse riprese anche in Villa di Chiesa, sebbene non ne troviamo nel Breve espressa menzione.

83. È notabile una prescrizione del Breve di Villa di Chiesa, destinata evidentemente ad agevolare la ripigliatura e la coltivazione delle fosse quando venissero dagli antichi parzonavili abandonate. Era cioè proibito il *riempiere le fosse dal die,* ossia il gettarvi dentro materiali già estrattine; e ciò sotto

§ 80. 1) *Br.* 118b 17-21; 25-31.
2) *Br.* 115b 9-10; 118b 32-119a 4.
3) *Br.* 118b 17-25; 28-32.
4) *Br.* 117a 8-24.
§ 81. 1) *Br.* 112b 22-24.
2) *Br.* 115b 41-42.
3) *Br.* 115b 25-116a 4.
§ 82. 1) Lasciamo agl'illustratori delle cose Pisane (chè non può essere argomento di questo scritto) il definire la corrispondenza dei pesi e delle misure che si trovano accennati nel Breve di Villa di Chiesa e negli altri documenti Pisani di quella età, coi pesi e colle misure dei nostri giorni.
2) *Br.* 113a 20-113b 6.
3) *Br.* 113a 23.
4) *M.* I, 30-35: « ad rectum passum..... mensurando ad » planum et archipendolum ad dictum passum. »
5) *M.* X, 9-16.
6) *Br.* 120a 11-19.
7) *M.* X, 1-9: 16-20.
8) *M.* XIII.

Digitized by Google

pena di libre venticinque d'alfonsini minuti per ogni volta, metà dei quali in premio al delatore, cui doveva *tenersi credenza*, ossia mantenersi il secreto. Da tale obligazione si eccettuava il caso, che per alcun bisogno della fossa, per esempio pel pericolo di frana, si riempissero con consentimento dei Maestri del Monte, ed apparisse scritto in sul libro loro dallo scrivano dei detti Maestri [1].

84. Da quanto abbiamo esposto appare, che a quel tempo ciascuna escavazione d'argentiera, ossia ciascuna fossa, era indipendente dalle altre, e vi si doveva lavorare, o si perdeva e poteva da altri ripigliarsi. Appare inoltre, che le varie fosse erano spesso tra loro vicinissime, e che cadun lavoro non soleva comprendere un'ampia superficie di terreno, ma quasi sempre soltanto una striscia, che in lungo si estendeva finchè la vena non si trovava intercetta da un tratto sterile, e talora anche meno, se l'avanzamento nella vena già si trovava intercetto dai lavori di altra fossa; ai fianchi poi era circoscritta dalle pareti o incassamento fra le quali è racchiusa la vena; deviando talora ed estendendosi verso le fosse laterali, quando anche in tale direzione si trovava la vena. Tale infatti è la forma e la disposizione consueta dei numerosi scavi, che per tutto quel territorio rimangono di quella e delle età anteriori. Dove il filone è ricco e manifesto su di un lungo tratto, le fosse, le bocche delle quali sono su di una medesima linea o filone, communicano sotterra fra di loro, e formano una sola talora assai vasta escavazione, sebbene appartenesse a varii communi di fosse: i limiti dei diritti di caduno erano determinati dai Maestri del Monte, come esporremo a suo luogo. Ma nel caso che la vena anche sullo stesso filone si presentasse maggiormente a colonne, non continuando senza interruzione per un tratto abastanza lungo perchè potesse aprirvisi più di una fossa, ma avendo un tratto intermedio sodo e di difficile escavazione: in tale caso ogni colonna formava un lavoro distinto, e l'uno dall'altro indipendente, sì che quella colonna nella quale da alcuno fosse abandonato il lavoro poteva da altri ripigliarsi. Così parimente, sebbene la legge consentisse che più fosse vicine si accommunassero insieme e spettassero ad una medesima compagnia [1]: caduna di esse doveva lavorarsi, e se alcuna si lasciasse, diveniva lavoriera morta, e cedeva al primo occupante. Chi apriva fossa nuova o ripigliava una fossa abandonata, non aveva per ciò bisogno del consenso dei publici officiali (così in Villa di Chiesa; chè in Massa le fosse riprese dovevano *concedersi*, dopo accertato lo stato delle cose, dal Capitano o dal Giudice [2]): nè il lavoro, o fosse nuovo o ripreso, si perdeva finchè non fosse abandonato, ed ancorchè non si fosse arrivato alla vena. Siccome poi per quei piccoli lavori, e particolarmente finchè le fosse erano poco profonde, non abbisognavano gravi spese, ed inoltre, come abbiamo notato a suo luogo (§ 39), ai parzonavili era fatta facoltà di mettere in conto della loro parte di francatura la propria loro opera: si comprende come fosse aperto campo amplissimo e pressochè illimitato alla operosità e ai guadagni delle persone di Villa di Chiesa, e di quelli in gran numero che d'ogni parte vi accorrevano; e ci rendiamo ragione degli innumerevoli scavi che coprono quelle montagne, scavi tanto frequenti e fra loro vicini, che in molti luoghi tra l'uno e l'altro il passo riesce malagevole e pericoloso.

85. Tale modo di coltivazione ci spiega, come si potesse allora trarre benefizio da lavori, che ora l'industria moderna, che pure possiede mezzi tanto più potenti, ma che d'ogni parte soggiace a maggiori spese, e che oltreciò è inceppata da improvide disposizioni legislative, non potè finora ripigliare con profitto; e per esso parimente si comprende, perchè quegli scavi numerosissimi siano generalmente poco profondi, fuorchè dove la quantità e sopratutto la qualità della vena compensavano la spesa dei lavori e dell'estrazione anche a grandi profondità. Siccome a quel tempo erano scarsi gli usi del piombo, con quelle escavazioni si andava principalmente in traccia dell'argento; anche dove la vena di piombo era abondante, ma poco argentifera, troviamo che gli scavi, tranne dove la vena era non solo abondante ma anche di facile estrazione, non discendono molto a basso, ed in ogni caso mai non sono spinti a quella profondità direi quasi prodigiosa, se si tenga conto dei mezzi di escavazione adoperati in quella età, alla quale vediamo condotte le fosse dove la vena, quand'anche meno copiosa e meno bella, è tuttavia ricca in argento. In tale caso non infrequenti sono le fosse cupe cento metri; alcune discendono fino ai ducento; ed in molti luoghi i lavori non poterono finora essere spinti tant'oltre, da accertare se non si trovino scavi antichi a maggiore profondità; in Monteponi, nella parte orientale dove la vena è più argentifera, si trovarono lavori antichi spinti fin sotto il livello delle acque. Possiamo stabilire come regola generale, che può anche servire di norma alle numerose persone che ai nostri tempi vanno in traccia dei luoghi dove possano con maggiore vantaggio esercitare l'industria mineraria in quelle parti: che ovunque si trovano fosse, o, come ora communemente si chiamano, pozzi, condotti a grande profondità, sono scavati in vena ricca d'argento.

86. Fra le innumerevoli argentiere aperte nel territorio di Villa di Chiesa e delle ville da essa dipendenti, poche sono delle quali nei documenti superstiti di quella età ci sia stato conservato il nome e la memoria. Quattro soli monti d'argentiera sono nominati nel Breve di Villa di Chiesa: Monte di Malva, Monte di Pietra Carfita, Monte Nuovo e Monte d'Olivo; fors'anche questi due ultimi nomi designano un medesimo luogo. Dalle prescrizioni del Breve relative a questi monti appare, che erano i più lontani da Villa di Chiesa; poichè vi si prescrive, che fossero bensì tenuti a ragionare in Villa

§ 83. [1]) *Br.* 138[a] 5-15.
§ 84. [1]) *Br.* 138[b] 12-23.
[2]) *M.* XI.

Digitized by Google

di Chiesa, ma che i loro lavoratori fossero esenti dall'obligo di recarvisi la domenica per ricevere ivi, e non sul luogo delle stesse argentiere, i loro salarii [1]. Nel ricercare poi quali fossero i monti anzidetti, dobbiamo por mente, che l'argentiera di Sigerro, o vogliam dire di Villa di Chiesa, se si protendeva di assai oltre i confini di questa e comprendeva anche il territorio delle ville vicine, non s'estendeva tuttavia su tutta la superficie dell'odierno circondario d'Iglesias: tutta la parte settentrionale del quale non dipendeva a quel tempo nè da Villa di Chiesa nè dai Re d'Aragona, ma era soggetta ai Giudici d'Arborea: il che, unito alla enumerazione che abbiamo fatta altrove secondo il Breve delle ville sopra le quali sotto questo aspetto si estendeva la giurisdizione di Villa di Chiesa (§ 22), esclude che possiamo estendere le nostre indagini o alla bella miniera di Montevecchio, o alle numerose ed importanti miniere che si trovano oltre i confini di Antas nei dintorni di Flumini Maggiore; od alla Curatoria di Sulcis, che tuttora apparteneva al ramo dei conti di Donoratico discendente dal conte Gherardo.

87. Nel ricercare quale sia il Monte di Malva, oltre l'indizio del nome, conservatosi in più d'un luogo sotto la forma sarda di *Monte Narba*, abbiamo relativamente a questo monte la prescrizione fatta nel Breve: che non fosse lecito cavarvi alcuno rigagno, nè piazza da lavar vena, nè porvisi machina da estrarre acqua, onde potesse recarsi danno al lavoro della montagna; e che perciò tali lavori non vi si facessero fuorchè a provedimento di quattro buoni uomini eletti dal Consiglio di Villa [1]. Una tale prescrizione, e l'identità del nome, non lasciano dubio, che il Monte Malva del Breve si è il Monte Narba [2], che è ad uno dei limiti della concessione di Masua, e forma il versante destro del piccolo vallone detto Matoppa. In fondo alla valle corre il rio dal quale questa prende il nome; a destra e sinistra, ed anche assai vicino al rio, sono le fosse; e ben si comprende come il deviare l'acqua del rio per la lavatura delle vene poteva agevolmente essere cagione che l'acqua entrasse nelle fosse. La vena che si trova nei gettaticci di queste fosse appare poverissima in piombo; un pezzo assaggiatone dall'Ingegnere Eugenio Marchese, alla cui cortesia debbo le precedenti notizie, non diede in piombo che il due o tre per cento, ma era ricco d'argento in ragione di 4000 grammi per quintale.

88. Nessun indizio di somiglianza di nome o altro qualsiasi ci venne fatto di rinvenire, per riconoscere quale fosse il Monte di Pietra Carfita [1].

89. Di Monte Novo [1] invece teniamo per fermo essere quello, che tuttora ritiene il nome di Monte Nou o Monte No' nei salti detti di San Benedetto e dello Spirito Santo a settentrione d'Iglesias, dove sono immensi lavori di fossa antichi [2]. Fors'anche Monte Novo è lo stesso che altrove è detto Monte d'Olivo, poichè, unitamente al Monte di Pietra Carfita, nel primo luogo, dove appunto è menzionato il Monte d'Olivo, non si fa cenno di Monte Novo [3], e nel secondo luogo si nomina il Monte Novo, e non il Monte d'Olivo: quantunque in ambidue i luoghi si contengano disposizioni conformi, e che perciò dovevano riferirsi ai medesimi monti d'argentiera [4].

90. Ma oltre quelle più lontane accennate nel Breve, di alcune argentiere più vicine a Villa di Chiesa troviamo menzione in altri antichi documenti. Nel testamento e nell'inventario dei beni, da noi già altrove citato, di Barone da Samminiato, morto in Cagliari sul finire dell'anno 1324 o in sul principio del seguente, leggiamo, ch'egli possedeva due trente e tre quarti della fossa detta « la Comunata » in Monte Paone, che non può dubitarsi essere l'odierno Monteponi [1]. In documenti del secolo decimosettimo quel medesimo monte trovasi denominato *Monte de Ponis* o *Montebony*.

91. Lo stesso Barone da Samminiato nel suo testamento dice che aveva in Monte Barlao ventitre trente e tre quarti nella fossa detta « Nasella e Fiore »; e tutta propria la fossa « la Castellana », a traverso la quale si estraeva la vena dell'anzidetta fossa « Nasella e Fiore »; e trente ventinove nella fossa detta già « Galassa », ed allora « Guardaroba e Bambola » [1]. Nello stesso Monte Barlao troviamo menzione della fossa detta « Giumentaria », della quale un terzo circa apparteneva all'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa [2]. — A conoscere quale sia questo Monte Barlao noteremo in prima, che una delle porte di Villa di Chiesa era detta appunto « di Monte Barlao »; ed è a credere che fosse non lontana da porta Sant'Antonio, poichè le troviamo ambedue affidate al medesimo portinajo [3]. D'altronde è conosciuto il nome e il sito delle altre due porte di Villa di Chiesa, ambedue dal lato opposto della città; porta Castello, e porta Maestra,

§ 86. 1) *Br.* 61b 4-8; 144b 27-40.

§ 87. 1) *Br.* 137b 32-36; 144a 32-34. Vedi anche *Br.* 61b 4-8.

2) Così è d'avviso anche il sig. Ingegnere Ferrua.

§ 88. 1) *Br.* 61b 4-8; 144b 27-40.

§ 89. 1) *Br.* 144b 27-40.

2) Di questa e di parecchie altre utili notizie pel presente lavoro sono debitore alla cortesia dell'Ingegnere Cav. Leone Gouin, che inoltre ci fornì i disegni degli antichi forni, e di parecchi utensili da lavoro trovati in antiche fosse.

3) *Br.* 61b 4-8.

4) E meno sorprenderà questa varietà di denominazione ove si ponga mente, che il Quarto Libro del Breve, dove col Monte di Pietra Carfita troviamo nominato il Monte Novo, è evidentemente redatto da persona diversa da quella che compose i Libri precedenti; onde anche per altri oggetti troviamo fra le due parti del Breve diversità di denominazione. Così quello che in più d'un luogo dei primi Libri è detto *bellitrame* (51a 18; 65a 7-8), nel Quarto è detto invece *bellifanna* (132b 20; 133b 9-10).

§ 90. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, xxxv, 117-121; xxxix, 77-79.

§ 91. 1) Così nel testamento (*Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, xxxv, 111-119); nell'inventario invece dei beni fatto dai tutori (*Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, xxxix, 26-34), e in una transazione dell'anno 1340 per una lite sorta fra Lamberto figliuolo ed erede del detto Barone, ed il figliuolo di uno de' suoi tutori (*Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, xxi, 6-9; 30-33; 51-52; 60-62), omessa ogni menzione separata della fossa « la Castellana », si dicono « trente ventitre e tre quarti della fossa Nasella » e Castellana, e trente ventinove della fossa Galassa e Bambola ».

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, ix, 13-17; xii, 16-19. Veggasi anche xix, 13-15.

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, xcvi, 11-26.

Digitized by Google

verso la Chiesa detta di Santa Maria di Valverde, ora conosciuta sotto il nome di Chiesa dei Cappuccini [4]. Inoltre conviene notare, che trovasi fatta menzione anche del Rio di Monte Barlao, dove in parte si lavava la vena che si traeva dalle fosse Galassa e Nasella nello stesso monte, della quale tuttavia la vena, evidentemente perchè quel rio durante gran parte dell'anno si trovava a secco, si portava a lavare anche nelle acque di Canadonica [5]; nè altro rio vi ha in quelle parti, fuorchè quello che scorre non lungi dal monte San Giorgio, passando indi a' piedi del monte di San Giovanni; sul qual rio anche ai nostri tempi è posta una laveria, appartenente alla Società di Monteponi, ma che, come quella antica, trovasi priva d'acqua durante la stagione estiva. Una fossa d'argentiera in Monte Barlao, detta « la Barbaracina », colle sue piazze, diritti e dipendenze, faceva parte di una concessione in feudo a Don Alamanno di Monbuy, nella quale erano parimente comprese parecchie ville del Sulcis, e della estremità occidentale della curatoria di Sigerro; onde appare che questo monte si trovava probabilmente bensì, almeno in parte, nella curatoria di Sigerro, ma non lungi anche da quella del Sulcis, e che perciò apparteneva non ai monti a tramontana, ma a quelli posti a mezzogiorno della città [6]. In Monte Barlao esisteva una cappella dedicata a San Giovanni, a ristorare la quale Barone da Samminiato fece un lascito con quel medesimo testamento [7]. — Le quali indicazioni tutte considerate, e fra loro comparate, crediamo non potersi dubitare, che la porta di Monte Barlao fosse o quella medesima, o alquanto più a mezzogiorno ma non lungi da quella, che, chiusa probabilmente in occasione delle guerre e delle pestilenze in fine di quel secolo o in principio del seguente [8], e più tardi riaperta o in quel medesimo o in luogo non lontano, prese il nome, che già aveva ai tempi del Fara [9] e che tuttora conserva, di Porta Nuova. Monte Barlao così sarebbe quello che ora è detto di San Giovanni, nome che già troviamo della prima metà del secolo decimosesto, dal qual tempo più non troviamo menzione di Monte Barlao; e si avrebbe un nuovo esempio del caso, frequentissimo in Sardegna, che il luogo prese nome dal Santo ivi venerato. Ma, considerato il numero comparativamente grande di fosse d'argentiera in Monte Barlao delle quali troviamo menzione non ostante la scarsità dei documenti, e particolarmente tenuto conto del cenno espresso, che da dette fosse si estraeva *vena d'argento* [10], titolo che al tutto non si compete alla vena non ricca d'argento che si estrae da quello che ora porta il nome di Monte San Giovanni: siamo d'avviso che i limiti di Monte Barlao fossero dal lato di levante assai più estesi che non quelli dell'odierno Monte San Giovanni, e sotto questo nome si comprendesse anche il monte contiguo ove sono le miniere ora dette di San Giorgio e Is Fossas, appartenenti alla Società Monteponi; le numerose e profondissime fosse di queste dando, quasi sole in quelle parti, vera e ricca vena d'argento. E tanto più dobbiamo necessariamente estendere fino a San Giorgio e Is Fossas i limiti di Monte Barlao, in quanto le sue fosse appajono esistenti sul territorio di Villa di Chiesa, laddove quelle del Monte che ora ha nome di San Giovanni sono in gran parte poste sul territorio di Gonnesa.

92. In quel medesimo testamento troviamo riferito, che un tal Lapo Capizi aveva dieci trente e mezza in due fosse, che, a quanto pare, erano accommunate insieme, dette l'una « la Comunata », e l'altra « Sancte Piccaldebito », nell'Argentiera di Gonnesa [1]. Non possiamo sotto nome d'Argentiera di Gonnesa intendere il Monte San Giovanni, che già abbiamo detto avere avuto altro nome; oltrechè questo era in buona parte posto sul territorio di altre ville ora distrutte, ed allora dipendenti da Villa di Chiesa. Conviene adunque riferire tale notizia ad alcun'altra fra le numerose argentiere che sono sul territorio di Gonnesa; ma non abbiamo verun argomento od indizio per definire, anche solo con probabile congettura, quale di esse più particolarmente fosse designata con questo nome speciale di « Argentiera di Gonnesa ». — Finalmente in un documento dell'anno 1365 troviamo nominata la fossa di « Santa Maria del Chiaro », nella « Valle del Pelago [2] ». Nessun luogo, per quanto mi è noto, conserva tal nome nei contorni d'Iglesias.

4) Fara, *Chorographia Sardiniae*, Lib. II (Augustae Taurinorum, 1835, pag. 86): « quatuor portis ornata, nempe porta *Magistra* ad meridiem, versus ecclesiam Sanctae Mariae Vallis Viridis; » porta *Nova*, ad occidentem; porta *Sancti Antonii*, ad aquilonem; et » porta *Castri*, ad orientem sita, ubi Castrum *Salvae-Terrae*, alias » *Sancti Gantini* appellatum, in monte edito, natura loci et antiqua » structura satis munitum, tutam reddit urbem. »

5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 123-125 (« et plateam Galasse et Naselle de la Rosa; quae sunt in rivo Montis Barlau »); XXXIX, 30-37 (« et trentas viginti tres et quartos tres unius alterius » trente fovee dicte Naselle et Castellane, posite in Monte Barla. Et » trentas viginti tres et quartos tres unius alterius trente, dicte fovee, » posite in rio Montis Barla. Et trentas viginti tres et quartos tres » unius alterius trente, platee suprascripte fovee, posite in aquis » Cannadoniche »); *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, XXI, 28-33 (« et alius » petii terrae cum platea ad lavandum venam, siti in aquis Canadonice, » vocate « la piassa del forno », et occasione trentarum viginti » trium et quartorum trium unius alterius trente fovee vocate Na» sella et Castellana, site in suprascripto Monte Barlau »).

6) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XXXVII, 3-22.

7) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 96-104.

8) Già più non si trova annoverata fra le porte di Villa di Chiesa in un documento dell'anno 1419; *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XV, 18-23.

9) Vedi il passo sopra citato del Fara.

10) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, IX, 18.

§ 92. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 131-135.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, Supplem. 2do, I.

Digitized by Google

CAPITOLO V.

Nome e descrizione dei varii lavori di fossa. Modo e strumenti di lavoro.

93. Nell'esame che intraprendiamo dei lavori di fossa in uso presso gli antichi ne troveremo talvolta, che più non sono usati ai nostri tempi; molti poi, che oggi o non hanno presso di noi proprio nome corrispondente, ovvero che anche dagli autori italiani che trattano di questo argomento sono designati con denominazioni straniere, per forma e per suono al tutto aliene dall'indole della nostra lingua. — I lavori o scavi di miniera si chiamavano a quel tempo, sì in Toscana come in Sardigna, *lavori di fossa*, con appellazione appieno corrispondente alla etimologia di quella voce. In questo senso in capo alla Quarta Distinzione del Costituto di Massa è notato, contenervisi gli *Ordinamenti sull'arte delle fosse della ramiera e dell'argentiera* [1]. In simile generale significazione il nome di *fossa* è frequentemente adoperato nel Breve di Villa di Chiesa [2]; e quindi anche derivano le denominazioni che s'incontrano ad ogni tratto, di *lavoro di fossa*, e di *maestro* o *scrivano di fossa*.

94. Ma oltre questa più generale significazione la voce *fossa* era adoperata a significare uno speciale, ed anzi il più commune allora e frequente fra i lavori di scavo. — Non mai o assai di rado le vene o, come ora sono dette, i filoni del minerale discendono verticalmente al suolo; essi sono più o meno inclinati; nè il minerale si trova egualmente disposto su tutta la lunghezza del filone, ma talora si restringe, talora ha dei rigonfiamenti dove il minerale è più abondante, rigonfiamenti che nel filone hanno parimente una nuova propria inclinazione. In questi rigonfiamenti di minerale, dove si mostravano alla superficie, gli antichi solevano cominciare i lavori, discendendo al basso seguendo l'inclinazione della colonna del minerale. Di tali scavi, che erano di gran lunga il modo più commune di coltivare le argentiere, molte montagne nel territorio d'Iglesias sono coperte per modo, che appena tra l'uno e l'altro rimane piccolo spazio, e questo ingombro dagli avanzi delle materie anticamente estratte; la profondità degli scavi, come abbiamo sopra notato (§ 85), è varia secondo il benefizio che in ciascheduno dava la coltivazione. Quando v'ha parecchi di tali scavi a non grande distanza nello stesso filone, sotterra per l'ordinario communicano fra di loro. Questo genere di scavi per lavoro di argentiera (ora, per la molta spesa che cagionano, al tutto disusati, in tanto che non si riprendono neppure quegli abandonati dagli antichi) distinguevansi allora colla propria appellazione di *fosse* [1]; ora volgarmente sono detti *pozzi*, e con tal nome li designano anche gli autori sì italiani che stranieri, che trattarono di questi antichi lavori.

95. Il principio di un tale scavo, ossia l'entrata della fossa, dicevasi la *bocca* della fossa [1]; l'aprirla, *abboccare* [2], ed all'incontro il distrurla *sboccare* la fossa [3]; onde ad una bocca di fossa guasta e distrutta troviamo dato il nome di *bocca sboccata* [4]. Quel tratto di terreno presso la bocca, dove si deponevano i materiali estratti, e dove si pestava e si nettava la vena, nomavasi la *piazza* della fossa [5]; oggi dicesi il *piazzale* [6]: trovasi anche detta *piazza del die* [7], forse per distinguerla da altre simili piazze che nell'interno della fossa senza fallo si facevano, e taluna difatti ci avvenne di trovarne negli scavi antichi, per deposito, o per una prima preparazione della vena onde agevolarne l'estrazione. Presso la bocca della fossa soleva costruirsi una *capanna* [8], dove albergarvi nel corso della settimana i lavoratori, e dove all'uopo si ricoverassero al coperto gli operaji che attendevano alla nettatura della vena, e a quegli altri lavori che occorresse fare fuori della fossa. A Massa erano concessi privilegi a chi sopra la fossa edificasse non soltanto una capanna, ma una casa [9]. Nulla di simile in Villa di Chiesa, dove anzi pare che fosse proibita la costruzione di stabili abitazioni in monte, per costringere anche con questo mezzo i lavoratori a far capo ogni settimana in città. — Il vano o scavo della fossa, discendente *verso li cupi* seguendo l'inclinazione della vena, appellavasi il *fusto* della fossa [10], e nei documenti latini di Toscana *bugnum fovee* [11]. Troviamo anche *dificare* una fossa [12], il che corrispondeva a ciò che oggidì si dice *armarla*, ossia farvi sostegni o di muro, o più frequentemente di legname, dove le pareti o il tetto ne sono franosi, o altrimente minacciano rovina; ed in senso contrario troviamo *sdifficiare* [13].

§ 93. 1) Vedi in principio della Quarta Distinzione nell'edizione del BONAINI; e nella mia edizione, col. 261, not. 1.
2) *Br.* 8a 22; 9a 31; 13b 15 (fossa d'argentiera); 29a 1; 106a 29.

§ 94. 1) *Br.* 65a 16-21; 112b 33-7; 115b 26; 116a 6; 8; 18.
§ 95. 1) *Br.* 116a 8; 18.
2) *M.* I, 15-22°.
3) *Br.* 119a 23-26; 32.
4) *M.* LIII, 4.
5) *Br.* 112b 35; 113b 17.
6) Nell'indicare i nomi odierni corrispondenti agli antichi in Sardigna nell'arte delle fosse mi attengo di preferenza a quelli che sono in uso a Monteponi, sì perchè a me più noti, come per essere quella la prima stata ai nostri tempi coltivata, e presentemente senza contrasto la principale, fra le miniere dei contorni d'Iglesias; onde anche le denominazioni quivi in uso vennero per la maggior parte ricevute nelle altre miniere.
7) *Br.* 118b 22; 34.
8) *Br.* 113a 2-10; 118b 21-28.
9) *M.* XI, 21-23.
10) *Br.* 114a 8-12.
11) *M.* XVII, 28.
12) *Br.* 113b 9.
13) *Br.* 119a 25-37.

Digitized by Google

96. Oltre le fosse che fin qui abbiamo descritto, un altro genere di antichi scavi, di gran lunga più infrequente, ma pure assai notevole, troviamo in alcune argentiere della provincia d'Iglesias. Non v'ha memoria che tali scavi avessero proprio nome al tempo del quale descriviamo le istituzioni e gli usi; corrispondono a quelle che oggi si chiamano *trincere*, ossia quando, invece di entrare, come più communemente si soleva, nella vena per mezzo di piccoli e frequenti fori, quali sono appunto le bocche delle fosse, sicchè soltanto sotterra lo scavo si allargava, in tanto che per l'ordinario communicavano fra di loro le varie fosse succedentisi nel medesimo filone, e talora anche quelle dei filoni vicini: si toglieva invece dal dì quanto si trovava fra le due pareti del filone, le quali per tal modo denudate, in aspetto assai imponente, e spesso anche minaccianti rovina, per lunghezza talora assai considerevole s'inalzavano dai due lati. Parecchi di tali scavi si vedono nel territorio d'Iglesias, sovratutto dove in mezzo alla calamina o minerale di zinco allora sconosciuto si cercavano le vene di piombo che sogliono esservi intermiste; od anche dove fossero filoni, che su una considerevole lunghezza dimostravano grande e regolare potenza già alla superficie. Ma tal genere di scavi non poteva condursi a grande profondità senza pericolo di rovina dell'uno dei margini; i filoni, e perciò le loro pareti, non essendo verticali, ma inclinati: onde anche troviamo tali scavi appunto nei luoghi, dove avviene che siffatta inclinazione sia minore, nè vi sia possibile il consueto sistema di fosse per la natura molle dell'incassamento, per la quale sarebbe caduto disfatto per se medesimo il tratto sodo, che secondo il consueto si fosse lasciato al di sopra dei lavori interni, e fra le varie bocche aperte nel filone. In tale condizione trovasi appunto uno di tali scavi, assai considerevole, anzi, per larghezza, lunghezza e profondità, il più considerevole fra quelli a me noti, che si vede a Monteponi nel gran filone detto di Carlarberto: sebbene ora in gran parte appena si scorga, perchè ricolmo per materiale cadutovi, e sopratutto per le strade e altri lavori recentemente eseguitivi a traverso.

97. Quando i lavori della fossa avevano raggiunto la vena, dicevasi che la fossa era *varicata* [1], ovvero, come ha nel suo barbaro latino il Costituto di Massa, *varcata* [2]. Finchè la fossa non era *varicata*, ossia finchè i lavori di fossa si eseguivano nello sterile e non avevano raggiunto la vena, godevano di parecchi privilegi, che esporremo descrivendo i varii generi di lavori preparatorii; e nominatamente del privilegio di non essere tenuti di stare a ragione (§ 70) come le fosse varicate: privilegio che cessava, e la fossa s'intendeva varicata e perciò doveva stare a ragione come le altre fosse, tostochè, tra dentro e di fuora, avesse tratto fuora cor-

§ 97. 1) *Br.* 114a 9-10; 17; 117a 10; 117b 13-18.
2) *M.* I, 24; IX, 3-8; 19-20; XI, 9-10.

belli XXXII di vena netta, ossia in ragione di un corbello alla trenta. Quattro generi di siffatti lavori o scavi preparatorii vediamo nel Breve menzionati con proprio nome, i *bottini*, i *canali*, le *cantine*, e le *dorgomene* [3].

98. Che cosa siano i *bottini*, dei quali troviamo frequente menzione sia nel Breve di Villa di Chiesa [1] che nel Costituto di Massa [2], e una volta in un documento di Massa dell'anno 1298 [3], non può esser dubio, sia per la corrispondenza della voce inglese *tunnel* nella medesima significazione, sia perchè vive tuttora la voce in parecchi luoghi di Toscana, e nominatamente nel territorio di Siena; ora vengono communemente chiamati, sì nell' uso dell'arte come dagli scrittori, col moderno e barbaro vocabolo di *gallerie* [4]. Come della fossa, così del bottino troviamo nominati, colla medesima significazione, la *bocca* [5], il *fusto* [6], la *piazza* [7]. Si aprivano come ora nella parte sterile del monte, nel luogo che giudicavasi più oportuno per raggiungere più presto e più agevolmente la vena, o filone, overo *mons drictus*, come è detto nel Costituto di Massa [8]. E a questo fine, ed affinchè sotto tale pretesto non si invadesse il tratto già appartenente alle fosse vicine, prima e suprema regola pei bottini era che andassero diritti [9]; e ciò dovevano osservare per modo, che la fune vi corresse dall'un capo all' altro senza tavole, *sparrone* o *margola* che le desse ajuto quando il bottino dai Maestri del Monte si scandagliasse; altrimente doveva da questi essere dato per *volta*, e più non godeva dei privilegi di bottino [10].

99. I privilegi che per consuetudine d'argentiera erano concessi ai bottini e ad altri simili lavori preparatorii avevano principale fondamento in ciò, che questi erano lavoro lento e di molta spesa, e per soprapiù spesso di esito al tutto incerto. Agli uomini che lavorassero ad alcun bottino era concesso restare a monte e proseguire il lavoro la domenica, ma non nelle altre maggiori solennità [1]. Se il bottino, seguendo la sua via diritta, venisse a ferire nel fusto di alcun bottiño o fossa varicata, e ciò av-

3) *Br.* 117b 13-18. Vedi anche 115b 10-11.

§ 98. 1) *Br.* 61a 35; 64a 18; 78b 46-47; 106a 16-23; 42; 112b 2; 35; 113a 2; 6; 16; 21; 113b 8-11; 114a 6-26; 27-42; 114b 5; 24; 115a 3 *(bocteno)*; 14; 24; 115b 11; 116b 22-117a 5; 117a 6-24; 117b 11-13; 118a 24-118b 3; 119a 5-22; 120a 20-27; 121b 31.
2) *M.* I, 24; IV, 1-21; XIII, 6; XXIX, 5; 9; LIII, 1-5.
3) *Append.*, IV, 10.
4) Moderno e barbaro tanto, che anche nel Gran Vocabolario di Napoli *Galleria* in questo senso è portato senza esempii, e come sola *Voce dell'uso*. E perfino in assai diversa significazione, e più conforme all'etimologia, non solo non se ne trova esempio anteriore al secolo XVI, ma il CELLINI, facendone uso come di voce francese nella sua *Vita* (Lib. II, cap. XLI, ossia pag. 358 dell'ediz. del Lemonnier), credette necessario soggiungerne la spiegazione: « nella sua bella gal» leria (questo si era come noi diremmo in Toscana una loggia o sì » veramente uno androne) ».
5) *M.* LIII, 1-8.
6) *Br.* 114a 8-12; 24; 116b 33-39.
7) *Br.* 113b 17.
8) *M.* I, 24; IX, 3-8; X, 9-10.
9) *Br.* 114a 28-114b 11.
10) *Br.* 106a 14-18; 114a 27-38.

§ 99. 1) *Br.* 61a 35; 119a 7-13.

Digitized by Google

venisse a venticinque passi o meno dalla bocca del bottino *verso lo die*, ossia verso l'aperto, non aveva diritto di aver via a traverso, ma doveva *ricessare*, ossia recedere, allontanarsi, di un passo almeno dal fusto di quella fossa; che se avvenisse a distanza maggiore di venticinque passi dalla bocca, doveva avere il passo, per vuoto e per pieno, anche a traverso la fossa altrui. Se fondorasse non nel fusto ma in altri scavi appartenenti a fossa o bottino varicato, a qualunque distanza dal die ciò fosse, aveva il passo in *vuoto* ed in *pieno* [2], sì come ragione ed usanza dell'argentiera. Che se ferisse in altro bottino, che parimente avesse ragione di bottino, l'uno non doveva aver via nel fusto dell'altro [3]. Era espressamente vietato, che nessuno dovesse a malvagio fine *ricidere* alcun bottino altrui; che se non *a malvagio* lo ricidesse, ma estraendo vena dalla propria fossa, doveva riciderlo in modo da non far danno al bottino; e intendevasi *ricidere, scassando* o facendo danno al fusto del bottino, e non per altro modo. E dacchè, anche per vena, alcuno avesse ferito in un bottino, da indi inanzi doveva tenersene lontano almeno un braccio se in monte sodo che si lavorasse a fuoco, e un terzo di più in monte tenero che si lavorasse a ferro; e se danno avesse fatto, doveva *mendarlo* come fosse stimato per li Maestri del Monte con due buoni uomini, li quali essi chiamassero [4]. Se per giungere alla vena alcuno mettesse o segnasse bottino in luogo dove fosse capanna di altra fossa, era tenuto, a pena di libre dieci d'alfonsini minuti, fare a questa fossa, nel luogo che i parzonavili richiedessero, un'altra capanna, a stimo dei Maestri del Monte tanto buona, quanto quella che era nel luogo dove si apriva il bottino; e ciò infra dì quindici o infra un mese, ad arbitrio dei Maestri del Monte [5].

100. Spesse volte, e per lo più dove si tratta dei bottini, si trovano nel Breve di Villa di Chiesa nominati anche i *canali* [1]; non mai nel Costituto di Massa. Siccome sappiamo che erano lavoro preparatorio e che si faceva nel monte sterile (§ 97), ed inoltre che i canali al pari dei bottini dovevano andare diritti, sì che chi stesse in testa dal dì potesse vedervi il lume acceso all'altro estremo [2]; e che il canale che fosse a coverta un passo, e il bottino che fosse sotto un passo almeno, poteva essere difeso dì quindici da'suoi parzonavili [3]; e che li Maestri del Monte come erano tenuti scandigliare i bottini se andassero diritti, così similmente i canali [4]: siamo d'avviso, che sotto questo nome s'intendessero quelli che ora, con forse più acconcia denominazione, sono detti *pozzi*, ossia gli scavi verticali, destinati a raggiungere la vena a grandi profondità, o ad agevolare l'estrazione sì della vena che del gettaticcio. Parecchi di questi pozzi verticali, per l'ordinario non rotondi ma a quattro facce a un di presso eguali, generalmente assai stretti ma ben costrutti, si trovano nelle miniere del territorio d'Iglesias. Talora anche il canale si faceva ad uso di scionfare acqua (§ 117); il che maggiormente conferma, che con questo nome si designassero gli scavi verticali, e perciò non seguendo la vena, la quale più o meno è sempre inclinata. Il canale in montagna nuova e quello che scionfasse acqua godevano franchigia; ogni altro canale doveva stare a ragione come bottino [5]. Più oscuro è ciò che si prescrive, che la *testa* del canale fosse *franca*, e non potesse essere ricisa finchè il canale andasse diritto sì che il lume acceso stando in testa si vedesse *dal die;* e ciò s'intenda a piano diritto sì come si pone dal die; sì veramente, che nessun canale non si dovesse *siliffare*, nè *rilivare*, nè *sticcare* (altrove è detto *rificare* o *rilivare*) maliziosamente per *avinghiare* alcuno diritto; e se contra facesse, perda la ragione della testa, e possa essere *riciso* da ogni suo vicino [6]. Non sappiamo comprendere che cosa sia questo siliffare, o rilivare, o sticcare, o rificare un canale per avvinghiare un vicino; nelle altre parti non ci pare malagevole a comprendere questa prescrizione della *testa franca*, che avevano i canali: che cioè, finchè andassero diritti, non potessero essere recisi dai lavori di fossa varicata, sì che non si frapponesse impedimento fra la bocca e il fondo del canale; se cessassero di andare diritti, si trovavano in condizioni eguali ai lavori ordinarii di fossa, nè più aveva luogo questo loro privilegio. — Anche a quelli che lavorassero ai canali, come ai bottini, e per simile ragione, era lecito restare a monte le domeniche, ma non negli altri dì festivi [7]. Se i Maestri del Monte fossero richiesti di scandigliare alcun canale o bottino, dovevano ciò fare nei dì durante i quali, come vedremo (§ 118, 119), i lavoratori non erano alle fosse [8]; affinchè per la scandigliatura non venisse turbato od indugiato il lavoro. — Oltre i *canali*, nel Breve di Villa di Chiesa si trovano alcuna volta menzionati i *canaletti*, in simile significazione [9].

101. A noi fino da principio nacque il dubio, e crebbe poi grandemente per l'opinione di persona, il cui giudizio teniamo di massima autorità in questa materia [1]: che i *canali* fossero quelli che oggi diciamo *gallerie*, e che invece sotto nome di *bottino* s'intendessero i *pozzi verticali*. Motivi di dubitare, e di alcuni dei quali noi medesimi riconosciamo la

2) Così crediamo doversi interpretare le parole *debbia andare sotto in voito et in pieno*.
3) *Br.* 114a 6-26.
4) *Br.* 116b 22-117a 5.
5) *Br.* 113a 2-15.

§ 100. 1) *Br.* 78b 46-47; 106a 14-17; 42; 112a 2; 113a 21; 113b 9-10; 117a 27-117b 10; 117b 2-4; 8-10; 118b 9-10; 120a 24-27; 115b 26; 129b 41-42; 138a 4-8; 34-39; 138b 5.
2) *Br.* 117a 34-37; 117b 4-10.
3) *Br.* 113b 8-12.
4) *Br.* 106a 16-18.
5) *Br.* 117a 27-34.
6) *Br.* 117a 34-117b 4; 118b 9-14.
7) *Br.* 119a 7-13.
8) *Br.* 118a 31-39; 119a 13-18.
9) Come appare dal confronto di *Br.* 117a 34-38 con 118b 9-14.

§ 101. 1) L'ingegnere cavaliere ADOLFO PELLEGRINI, Direttore delle Miniere di Monteponi.

Digitized by Google

gravità, sono i seguenti. Negli antichi documenti è frequente la menzione del bottino, comparativamente rara quella dei canali: laddove negli antichi scavi nei dintorni d'Iglesias sono non infrequenti i pozzi verticali, rare si rinvengono le gallerie. Inoltre in un passo del Breve si parla di « canale che fie » a coverta uno passo, et lo boctino sia socto passo » uno lo meno » [2]; ed *essere a coverta* pare più proprio delle gallerie, ed *essere sotto* forse più proprio dei pozzi. Finalmente in un documento di Massa dell'anno 1298 si pone fra il fornimento di una fossa « 1 tavola al bottino che si trae » [3]; il che, se il bottino è un pozzo verticale, significherebbe una tavola posta sopra ed in traverso alla bocca, per la più agevole estrazione dei materiali scavati dal fondo. — Non ostante tali indizii non possiamo, accuratamente esaminata ogni cosa, indurci a mutare opinione. Ed in prima, la rarità delle gallerie nè è argomento sufficiente; e d'altronde se essa è vera per le miniere più prossime ad Iglesias, parecchie invece ne sono conosciute nelle miniere alquanto più lontane [4]; e molte più per certo ne faranno conoscere le ricerche, le quali ai nostri tempi si vanno in ogni parte facendo; i pozzi verticali poi appartengono quasi tutti ad età assai posteriore. Nè il luogo del Breve dove si parla di « canale che fie a coverta uno passo », e di « boctino sia socto passo » uno », è di tale chiarezza, che se ne possa trarre alcun certo argomento. Similmente il passo del documento di Massa si può agevolmente intendere di tavola che servisse di ponte ad alcuno scavo nella galleria. — All'incontro, che il *bottino* sia difatti quello che ora diciamo francescamente *galleria*, appare dapprima, come notammo, dal nome, corrispondente a quello inglese di *tunnel*; laddove tale appellazione sarebbe tanto meno adatta a significare i pozzi verticali antichi, in quanto la maggior parte (così tutti quelli che si trovano a Monteponi) sono di forma quadrata. Inoltre vive il nome di *bottino* in senso di *galleria* in alcune parti di Toscana [5]: argomento tanto più grave, in quanto appunto di Toscana vennero queste voci in Sardigna; onde anche pressochè tutte le cose relative all'arte delle fosse sono indicate coi medesimi nomi nei documenti di Massa o di Siena, e in quelli di Villa di Chiesa. S'aggiunge, che nel Breve si fa cenno di *canale* destinato a *scionfare acqua*, al quale era lecito lavorare anche in domenica; ora se le gallerie servono di frequente allo scolo naturale delle acque, la forma di scavo oportuna ad estrarla con artifizii (che ciò è senza dubio lo *scionfare* (§ 117)) non è la galleria, ma il pozzo verticale. Ma un altro più grave argomento c'impedisce assolutamente d'intendere i pozzi verticali sotto nome di *bottini*. È impossibile, che due pozzi verticali vengano a ferire o fondorare (§ 104) l'uno nel fusto dell'altro. Or bene: nel Breve, non pei *canali*, ma sì pei *bottini*, si prescrivono le regole, che sopra abbiamo esposto, se da lungi o da presso « alcuno boctino » vennisse o fondorasse in alcuno fusto di boctino »; « et che nessuno boctino, lo quale avesse ragione » di boctino » (cioè che andasse diritto) « possa » avere via di boctino in fusto d'alcuno altro boctino » che avesse ragione di boctino, nè l'uno in dell'al- » tro » [6]. Nè si dica, ciò doversi intendere dei pozzi non verticali ma inclinati; poichè è indubitato che questi, che erano il frequentissimo e consueto lavoro di scavo a quei tempi, venivano designati col nome di *fossa* (§ 94).

102. Trovasi parecchie volte menzionato anche un altro genere di lavoro, col nome di *cantina* [1], e per l'ordinario unitamente ai bottini, ai canali, e anche alle dorgomene, delle quali or ora parleremo; ma di questi due generi di scavo non troviamo che fossero, come i bottini e i canali, presi dal die, nè tenuti di andar diritti. Siccome dei bottini, dei canali e delle dorgomene sappiamo, degli uni con quasi certezza, degli altri con sufficiente probabilità, qual genere di lavoro di fossa significassero: resta che sotto nome di cantina s'intendano quegli scavi, numerosissimi nelle antiche argentiere, talora bassi e a forma di bottino, spesso assai ampii, ma che hanno difatti l'aspetto quasi di cantine, coi quali o si andava in traccia del minerale, od erano legate fra loro le diverse *lavoriere* di una fossa, o anche di più fosse vicine.

103. Della voce *dorgomena*, della quale non trovasi esempio altrove che nel Breve di Villa di Chiesa [1], è difficile definire quale sia l'origine, che ad altri può parer greca, ad altri più veramente tedesca. Ma in quanto alla significazione, non par dubio che la *dorgomena* (forse dal tedesco durchgehen) corrisponda a quello che nei documenti Trentini è detto *dorslagum* [2], e significhi quella che dagl'Inglesi si chiama *crosscut*, ed ora nelle miniere d'Iglesias communemente *traversa*, ossia via o bottino che tagli a traverso le vene del metallo, congiungendo così le varie fosse parallele. Ed alle dorgomene non meno che alle cantine, poichè ambedue erano lavoro preparatorio e di ricerca nello sterile [3], ovvero destinato ad agevolare l'estrazione., si estendeva il privilegio di avere *testa franca*, che abbiamo esposto trattando dei canali [4].

2) *Br.* 113b 9-11.

3) *Append.*, IV, 10.

4) Veggasi, per esempio, C. Baldracco, *Cenni sulla costituzione metallifera della Sardegna*, Torino, Tipografia Marzorati, 1854, *pag. 382-383* (Monterosas); *401* (Brabusi); *425-426* (Matoppa); *437* (Marganai).

5) Ecco come mi scrive in proposito il sig.r Luciano Banchi, di Siena, Direttore di quell'Archivio: « *Bottino* significò e significa » in Siena *galleria*, e *Bottiniere* l'artefice addetto alla conservazione » dei bottini. S'inganna certamente chi interpreta altrimente quella » voce, che trovasi usata con tal significato costantemente. Così ab- » biamo il *Bottino di Fontebranda*, il *Bottino di Fonte Gaja*; cioè le » gallerie o i condotti che menano le acque a quelle fonti. E sono » praticabili, e, pel tempo loro, molto pregevoli ».

6) *Br.* 114a 8-9; 22-25.

§ 102. 1) *Br.* 112b 2; 113a 21; 113b 8-9; 115b 11; 25; 117b 14; 118b 11.

§ 103. 1) *Br.* 113b 8; 115b 11; 26; 117b 15; 118b 9-10.

2) Vedi Enrico Poggi, *Discorsi economici, storici e politici*. Firenze, 1861, *pag. 494*.

3) *Br.* 117b 13-18.

4) *Br.* 118b 10-14.

Digitized by Google

104. Il vuoto o vano formato dagli scavi di fossa dicevasi *fondorato* [1]; e il fare tale scavo *far fondorato*, *fondorare*, o *fonderare*: modi di dire tuttavia questi ultimi, dei quali non troviamo esempio fuorchè ove si parla di *fosse insieme fondorate* [2]. Quali norme avessero a seguirsi in tal caso, ossia di fosse che *ferissero* [3] l'una nell'altra e che fondorassero insieme, verrà esposto a suo luogo (§ 144-145). — Il pieno o sodo che divideva due fosse dicevasi *mezzanule* [4]; ed anche per questo, se vi si trovasse vena, erano stabilite le norme pel suo partimento fra le due fosse vicine (§ 142).

105. Il pietrame e la terra estratti dalle fosse, che a' nostri tempi in alcune parti d'Italia si dice *marino*, ed ora nelle miniere dei contorni d'Iglesias più communemente *materiale*, era detto *monte* [1]. Era proibito gettare monte per fondorato altrui, sotto pena di libre cinque d'alfonsini minuti per ogni volta; se alcuno ne avesse gettato, dovesse sgombrarlo alli suoi spendii, nè, finchè l'avesse sgombro, non potesse lavorare alla propria fossa fuorchè a passi quattro dalla fossa dove gettò il monte, o anche più da lunga a provedimento dei Maestri del Monte, a quella medesima pena [2]. Quello che ora suole dirsi *estrarre*, dicevasi allora per simil modo *traggere* [3], o *tirare* [4], o *cavare* vena o monte [5], o anche semplicemente *cavare* [6]; onde le fosse medesime in alcune parti d'Italia, e nominatamente in Toscana, ebbero nome di *cave* [7],

106. Nell'odierna lingua italiana la voce *lavoro* designa sì l'opera ossia l'atto del lavorare, come il prodotto della lavorazione: ai tempi dei quali parliamo le due significazioni si distinguevano con proprio vocabolo, ed il prodotto del lavoro, ossia il luogo o la cosa lavorata, dicevasi *lavoriera* [1]. Così leggiamo, che ogni fossa poteva difendere le sue *lavoriere* [2]; che in certi casi le *lavoriere* si *perdevano*, ed erano dichiarate *lavoriere morte* [3]; e sono stabilite le norme da seguire, se alcuno ferisse nelle *lavoriere* del vicino [4].

107. I passaggi o *vie* [1] alle lavoriere o ad altri luoghi della fossa, nei documenti latini di quella età, solendosi latinizzare le voci volgari, vengono designati col barbaro vocabolo *viagium* [2]. Come degli altri lavori d'argentiera, così dicevasi *via viva* [3] quella per la quale era libero il passo; e *via morta* [4] quella per la quale il passo era proibito, quali erano quelle fatte per dar vento alla fossa, aprendole un varco ad alcuna fossa vicina.

108. *Dar vento* alle fosse dicevasi ciò che oggi, con voce moderna in questa significazione, suole dirsi, procurarvi la *ventilazione* [1]. È questo uno dei maggiori bisogni e delle più gravi difficoltà nei lavori di fossa; e tanto più doveva essere a quei tempi, quando, non conoscendosi l'uso della polvere, in gran parte delle roccie non si poteva senza grandi difficoltà allargare lo scavo oltre la colonna della vena; oltrechè, come vedremo fra breve, molti lavori vi si facevano a fuoco, il che rendeva anche maggiore il bisogno di un'ampia circolazione d'aria nelle fosse. Ad ottenerla, se alcuna fossa o altro lavoro d'argentiera abisognasse *vento*, aveva diritto di averlo dal più prossimo vicino, alli spendii di colui che adimandasse lo vento, e a provedimento dei Maestri del Monte. La vena che nell'aprire a ciò la via si trovasse dal lato della fossa che porgeva il vento, apparteneva a questa, ma doveva *cavarla al die*, ossia estrarla, a sue spese la fossa che domandasse il vento; a questa apparteneva all'incontro la vena trovata facendo la via dal suo lato. Compiuto il lavoro, sia che si fosse avuto il vento o non avuto, la via aperta a quest'uopo era *morta*, e similmente tutte le lavoriere che in quella si cavassero, nè più vi si poteva lavorare, sotto pena di marchi dieci d'argento; e il lavoro che vi si facesse era *morto*; ma di ciò non poteva accusare altri che il maestro della fossa che stesse a riveduta con quella che avesse indebitamente lavorato [2]. Nè solo per aver vento, ma ad ogni fossa era lecito avere una seconda bocca e *spiraglio*, sì che l'una bocca fosse fondorata con l'altra ed espedita in modo da potervisi passare; e ciò evidentemente affinchè servisse di escita e di scampo in caso di scoscendimento o di altro impedimento che chiudesse la bocca principale. Del resto, non solo poichè si fosse avuto il vento non era lecito lavorare alla seconda bocca fatta a quest'uopo, ma neppure servirsene come di passaggio per cavare vena o monte. Nè era lecito chiedere tale spiraglio, fuorchè a passi tre e mezzo almeno lungi dalla bocca primitiva; salvo se la fossa fosse sola, ossia non avesse vicini, poteva avere spiraglio a piacimento. Tutto quanto riguardava queste bocche e spiragli doveva,

§ 104. 1) *Br.* 119b 15-25.
2) *Br.* 119a 44-46; 120a 27-29; *M.* v, 4-18; XIX; XXVIII, 6-8; XXXVI.
3) *Br.* 111a 2-3; 120a 11-19.
4) *Br.* 122a 22-25 *(mezalune)*; 137a 4; 11 *(mezanule)*; 137a 7 *(mizanule)*.

§ 105. 1) *Br.* 116a 15; 116b 38; 119b 14-27; 122a 22-27; *M.* LIII, 6.
2) *Br.* 119b 14-27.
3) *Br.* 116a 14-15.
4) *Br.* 105b 23.
5) *Br.* 116a 34-36.
6) *Br.* 6a 13; *Append.* X, 14-15; 24.
7) *Br. Append.* X, 18-28.

§ 106. 1) *Br.* 106a 19; 116b 3-10; 120a 9-16; 122a 17-18. Trovasi questa voce anche presso altri antichi; e *lavoriera* crediamo doversi leggere presso l'antico Volgarizzatore d'Esopo, dove il Vocabolario legge *lavoreria*, voce non confermata da altro esempio in volgare. Nel Costituto di Massa troviamo bensì in questo senso in latino *laboreria*: *M.* XXX, 2; 7; XXXIV, 2; 5; 9.
2) *Br.* 120a 11-16.
3) *Br.* 110b 34-111a 4; 116b 3-10.
4) *Br.* 120a 11-16.

§ 107. 1) *Br.* 106a 18-19; 114a 11; 24; 116a 31-116b 7.
2) *M.* IV, 19-20; LII, 29. Onde appare, che anche in volgare era usato presso gli antichi *viaggio* per *via*, come *coraggio* per *core*. E forse in questo senso scrisse Dante:
« A te convien tenere altro viaggio, ...
» Se vuoi uscir d'esto loco selvaggio ».
3) *Br.* 116a 32.
4) *Br.* 116b 3-7.

§ 108. 1) Manca la voce *ventilazione* in questo senso ai Vocabolarii; vi si trova, con esempio tratto dall'antico *Volgarizzamento della Città di Dio*, per l'*atto del ventilare*.
2) *Br.* 116a 26-116b 21.

Digitized by Google

per evitare contese e prepotenze, farsi di consenso e a provedimento dei Maestri del Monte, a pena di marco uno d'argento [3]. In Massa troviamo prescritto, che le fosse non si tolgano il vento l'una all'altra, nè vi rechino impedimento [4].

109. Era parimente stabilito, che a catun bottino, da passi diciotto in giù, fosse lecito di poter avere *antiguinda* e *gativiera*, a volontà del maestro del bottino; sì veramente che l'antiguinda avesse di spazio dal fondo del bottino passi tre o più [1]. Questa prescrizione assai oscura del Breve di Villa di Chiesa riceve qualche luce da due luoghi del Costituto di Massa; nell'uno dei quali si prescrive che nessuna fossa possa spingere i suoi lavori a più di due passi presso alcun bottino, o del *guindo* o dell'*antiguindo* che il bottino mettesse [2]; nel secondo si prescrive, che se alcuna fossa metta *guindo* od *antiguindo*, questo abbia lo stesso diritto che avrebbe un *fornello* [3]. Dell'antiguinda si fa anche menzione in un antico documento di Massa; ed ivi pure sembra esservi relazione tra l'antiguinda e il bottino [4]. — Comparati tutti questi luoghi fra loro, crediamo potersi dapprima stabilire, che il *guindo* o *guinda* del Costituto di Massa sia una medesima cosa che il *gativiera* del Breve di Villa di Chiesa, voce questa della quale ci riesce impossibile d'indicare, anche solo per congettura, l'origine. In secondo luogo, dissentiamo bensì dall'opinione del Sig.r Carlo Milanesi intorno alla significazione delle voci di *guinda* ed *antiguinda*, ch'egli pone in relazione colla voce *bindolo*, ed interpreta *argano*, *manganella*; poichè, tra le altre ragioni, nel citato documento di Massa l'*antiguinda* non è, come necessariamente sarebbe, annoverata fra il fornimento della fossa, ma vi è accennata al pari del bottino come indicazione di luogo o lavoro di fossa, presso il quale si trovava alcuna parte del fornimento di quella fossa: « I taola » al bottino che si trae; — II taole a l'antiguinda, » l'una nuova e l'atra vechia ». Consentiamo tuttavia con lui in derivare tali voci dal tedesco Wind, *vento* [5]. Attesa poi l'etimologia della voce, e considerato particolarmente il secondo dei citati due passi del Costituto di Massa, che stabilisce un'analogia tra il fornello, e la guinda e l'antiguinda: crediamo designarsi con tali vocaboli gli spiragli [6] destinati a dar vento ai bottini, che sono appunto fra i lavori di fossa che più ne abbisognano, sopratutto quando si lavorano a fuoco.

110. A chi esamini i lavori di fossa degli antichi, e nominatamente gl'immensi scavi che sono nel distretto d'Iglesias, talora in quarzo od in altre rocce durissime, ed a profondità spaventose (essendosi, come abbiamo notato (§ 94), riconosciute fosse antiche aventi profondità di ducento e più metri dalla bocca, e bottini o vogliam dire gallerie di dimensioni e di forma quali si usano ai nostri giorni): farà maraviglia, come siffatti lavori siansi potuti eseguire senza l'ajuto della polvere da fuoco. La potenza del fuoco vi era tuttavia adoperata, ma sotto altra forma. Nel Costituto di Massa si leggono ampie prescrizioni regolamentari su questa materia; poichè per la natura di quei monti pare vi fosse questo il modo più commune di coltivazione. Meno frequente era l'uso del fuoco nelle argentiere di Villa di Chiesa; tuttavia anche per queste troviamo fatta distinzione tra *monte tenero che si lavora a ferro*, *e monte sodo che si lavora a fuoco* [1]. L'artificio che adoperavasi a tale uopo dicevasi *bolga* [2]; gli operai che con queste lavoravano ad affocare la roccia, *bolgajuoli* [3]: e crediamo probabile, che da queste *bolghe* o *bolge* infocate nei cupi della terra, e delle quali troviamo menzione in Toscana appunto ai tempi di Dante [4], il gran poeta abbia tratto il nome delle bolge del suo Inferno, nome del quale indarno finora i commentatori cercarono di dare una probabile spiegazione.

111. Pel fuoco delle bolghe nelle fosse facevasi uso non di carbone, ma di legna [1]. I *molentarii* (ossia i *guidatori d'asini*, quasi *asinarii*, dalla voce sarda *molente* [2], cioè *asino*), che portassero legna da fuoco ad alcuna fossa, dovevano fornire il giusto peso di 350 libre alla statera grossa di Villa, e dare legne buone e sufficienti, quali avevano promesse al maestro della fossa [3]. Quando alcuna fossa fondorava con altra vicina, non era lecito appiccar fuoco fuorchè al cessare dei lavori in fine di settimana, sì che il fumo avesse tempo a dileguarsi prima della ripresa dei lavori in principio della settimana seguente [4]. Gli ultimi giorni della settimana dai bolgajuoli s'impiegavano in preparare le legne, in porre ai luoghi loro le bolghe, disporvi la legna preparata, e infine porvi fuoco; ma non ci rimase notizia del modo di un siffatto lavoro, che senza dubio e sotto molti aspetti presentava gravissime difficoltà, ma che in alcune regioni, non sapremmo dire se in quella medesima o in diversa forma, è tuttora in uso ai nostri giorni. In principio della settimana seguente, appena *sfumate* [5] le fosse, si ponevano gli uomini a spezzare la roccia riscaldata, ed a *ti-*

3) *Br.* 116a 5-25.
4) *M.* v, 49-56.

§ 109. 1) *Br.* 114a 38-114b 2.
2) *M.* iv, 16-21.
3) *M.* ix, 16-20.
4) Nell'inventario del fornimento della fossa le Meloni presso Massa, la quale si dava a parte; *Br. Append.* IV, 10-12. Vedi sotto, § 121, not. 1.
5) *Archivio Storico Italiano*, *Appendice*, Tomo VIII (Firenze, 1850), *pag. 700*. E qui dobbiamo notare, che nel codice si legge *anteguindum* ed *anteguinda*, come ha la nostra edizione, non *anneguindum* ed *anneguinda*, come nell'edizione originale, e nella ristampa Torinese del 1861.
6) *Br.* 116a 5-23.

§ 110. 1) *Br.* 116b 39-2; 118a 28-30; 119a 20-22.
2) *Br.* 114a 29; *Append.* IV, 5.
3) *Br.* 123b 17; 35; 124a 29; *M.* xxxvii.
4) Nel Documento più volte citato dell'anno 1298, *Append.* IV, 5.

§ 111. 1) *Br.* 35a 13-15.
2) *Br.* 51a 33; 144a 2.
3) *Br.* 124b 34-41. Veggasi anche 35a 13-15; 105b 22-26; *Append.* II.
4) *Br.* 143a 13-36.
5) *Br.* 105b 24. Nei Vocabolarii manca esempio della voce *sfumare* nella sua vera e primitiva significazione.

Digitized by Google

rare monte, ossia ad estrarre la roccia stata per tal modo spezzata, ed infine a preparare la legna pel lavoro seguente; e perciò in queste fosse le rivedute che avessero a farvi i Maestri del Monte dovevano eseguirsi a mezzo la settimana, la *mezzedima*, ossia il mercoledì [6], tra il lavoro di preparare la bolga in fine di settimana, e quello di spezzare e sgombrare in principio della settimana seguente. In Massa poteva mettersi fuoco nella fossa anche nel corso della settimana, se fosse giorno festivo [7]; non così in Villa di Chiesa, salvo se la fossa non avesse vicino e perciò il fuoco non potesse recare altrui danno o molestia, ovvero se si facesse in concordia colle fosse vicine, era lecito mettere fuoco quante volte si volesse, ed in qualunque giorno della settimana [8]. Se per fuoco messo in tempo e contro le norme prescritte venisse a morire alcuna persona, l'autore del fatto era punito nel capo come omicida [9]. Con queste norme pel fuoco nelle fosse, che abbiamo esposto secondo il Breve di Villa di Chiesa, concordano a un di presso quelle che su simile argomento leggiamo nel Costituto di Massa; ma secondo questo per mettere fuoco in fossa che fondorasse con altra era inoltre necessario il consenso per iscritto dei Maestri del Monte [10].

112. Affocata la roccia, sembra che per renderla col repentino raffreddamento maggiormente friabile vi si gettasse sopra acqua, e dove la roccia fosse più dura, aceto; ond'è che fra gli utensili o fornimento di una fossa provista di bolghe troviamo annoverati *barili da acqua* e *barili da aceto* [1]. E quest'uso dell'aceto a spezzare le rocce reputiamo antichissimo; nè oserei rigettare, come altri fece, quasi lontana dal vero la narrazione di Livio, che Annibale ne facesse uso nel passaggio delle Alpi: sebbene il suo racconto in questa parte non sia confermato dall'autorità di Polibio, storico non solo più vicino al tempo di quel passaggio, ma inoltre di troppo maggiore fede e discernimento che non Livio [2]. Annibale veniva dalle Spagne, e aveva con sè numerosi mercenarii di quel paese, dove estesissima e fiorente era l'industria delle argentiere.

113. In monte tenero, come abbiamo detto (§ 102), si lavorava a ferro, e questo dai *picconieri* [1]; e le tracce degli strumenti dei quali a ciò si servivano, e che descriveremo tra breve, appajono tuttora fresche ed evidentissime sulle pareti degli antichi scavi che si vanno di mano in mano scoprendo.

114. Da quali lavoratori ed in che modo si *traesse al die* o si *tirasse* il monte e la vena scavata, non è indicato negli antichi documenti; ma la forma di pressochè tutte quelle antiche fosse dimostra con certezza, che raramente si faceva per mezzo d'argani o di simili ingegni, ma passandosi i corbelli ripieni dall'uno all'altro lavoratore disposti lungo la salita della fossa, il che oggi in quelle parti si dice *far catena*; che se il numero dei lavoratori non bastasse alla profondità della fossa, si alza dapprima il monte o la vena fino ad una certa altezza, dove è preparata una *piazza* a deporlo, e d'onde si rinnova la medesima operazione, e così quante volte occorra finchè sia *tratta al die*. Questo lento e costoso modo di estrazione credo fosse la principale cagione della poca profondità, alla quale troviamo coltivate le fosse anche ricche in piombo, dove la vena fosse povera d'argento, e perciò di poco valore.

115. Nelle miniere del territorio di Massa vediamo, che era frequente il bisogno di *sciuttare* od *asciuttare* le fosse, ossia di estrarne l'acqua [1]. Questo estrarre l'acqua dalle fosse, ovvero derivarla e darle scolo, doveva farvisi nel modo che fosse prescritto dai Maestri del Monte, sì che non si recasse danno alle fosse vicine [2]. Era tuttavia nel territorio di Massa anche lecito, a provedimento dei Maestri del Monte, derivare l'acqua in modo che si scaricasse in altra fossa vicina, mediante intero compenso dei danni a questa seconda per parte della fossa che godesse del benefizio; e coll'avvertenza inoltre, che mediante la via che si fosse dovuto aprire per lo scolo delle acque non si acquistasse diritto qualsiasi a pregiudizio della delimitazione fra le due fosse [3]. Crediamo, che a questo medesimo bisogno di difendersi dalle acque nelle cave del territorio di Massa debba ascriversi la prescrizione, che, ogni qualvolta commodamente si potesse, le fosse dovessero ricolmarsi, a cura de' Maestri del Monte, ed alli spendii di coloro che di ciò ritraessero benefizio [4].

116. Nel territorio d'Iglesias alle profondità a quel tempo praticate rarissimo era il caso di miniere che soffrissero impedimento d'acqua; anzi generalmente ve n'ha penuria tale, che nonchè all'uopo della lavatura dei minerali, spesso non basta ai bisogni della vita per le persone addette ai lavori. Quindi non solo non aveva luogo in Villa di Chiesa la prescrizione che abbiamo riferito dal Costituto di Massa, del ricolmare le fosse; ma anzi troviamo la prescrizione contraria, essendovi proibito di ricolmarle, fuorchè a provedimento dei Maestri del Monte ed ove se ne dimostrasse il bisogno [1], se, per esempio, vi fosse pericolo di frana: della quale proibizione evidente scopo era, di rendere più agevole la ripresa delle fosse abandonate. Convien dire che col tempo una tale proibizione andasse in disuso; dalle recenti ricerche essendo provato, che non vi ha forse fossa antica nel territorio d'Iglesias, della quale per grande tratto non si trovi ricolmo lo scavo.

117. Alcuni luoghi v'ha tuttavia anche in quelle

6) *Br.* 105b 22-24.
7) *M.* VI, 28-34.
8) *Br.* 143a 21-32.
9) *Br.* 143a 13-21; *M.* V, 80-84; 91-100.
10) *M.* V, 80-103; VI.

§ 112. 1) *Br. Append.* IV, 5; 14-15.
2) Si paragoni Liv. *XXI, XXVII*, 2 con Polyb. *III, LV*, 6-7.

§ 113. 1) *Br.* 123b 16; 33; 124a 29; *M.* XXXVII, 6.

§ 115. 1) *M.* LI, 4; LII, 1-8; 8; 13; 16; 28.
2) *M.* LI.
3) *M.* LII.
4) *M.* LIII, 5-8.

§ 116. 1) *Br.* 138a 5-15.

Digitized by Google

parti, dove le fosse hanno d'uopo di essere sgombre dall'acqua; sul quale argomento una sola generale prescrizione troviamo nel Breve: che siffatto lavoro possa continuarsi tenendosi gli uomini a monte senza interruzione anche nei dì festivi dei quali si dava notizia per bando dei Maestri del Monte [1]. Come luogo poi dove le fosse erano molestate dall'acqua, nel Breve di Villa di Chiesa si fa speciale menzione, come altrove accennammo, di Monte di Malva (§ 87); e si prescrive che, a provedimento di quattro buoni uomini eletti dal Consiglio, non vi si possa cavare piazza da lavare nè rigagno, nè alcuna *scionfa*, onde possa derivar danno al lavoro della montagna [2]. *Scionfare* è detto nel Breve di Villa di Chiesa l'estrarre acqua dalle fosse [3], con voce che non troviamo nè nel Costituto di Massa nè in altro antico documento, e della quale non sapremmo indicare l'origine nè la vera significazione. Forse designa alcun modo speciale di estrarre acqua; ma con quali machine ciò si facesse, non è indicato da alcun documento. Non dubitiamo tuttavia, che l'acqua nelle argentiere di Sardigna solesse estrarsi col medesimo artifizio, che secondo Diodoro era in uso a tal uopo in Ispagna, e del quale anche Vitruvio ci dà la descrizione: quello cioè che è communemente conosciuto sotto nome di *vite d'Archimede*, perchè, secondo la tradizione, fu portato in Occidente dal Siracusano Archimede, in occasione del suo soggiorno in Egitto. E siccome caduna di tali machine non solleva l'acqua a grande altezza, se ne disponevano parecchie per tutta l'inclinazione della fossa, tramandandò l'acqua dall'una all'altra fino alla bocca [4]. — Considerando quanto l'uso della *noria*, detta in alcune parti d'Italia *bindolo*, sia ai nostri tempi commune in Sardegna ad alzar l'acqua, e come sia artifizio semplice, di poca spesa, e di facilissima riparazione, non siamo alieni dal credere che anche di questa, ai tempi dei quali trattiamo, si facesse uso nelle argentiere, dove la forma della fossa lo permetteva, ossia dove lo scavo era verticale; ma per la natura di siffatti lavori, e per la consueta inclinazione dei giacimenti metalliferi, questo caso doveva essere assai infrequente. Una cosa teniamo per fermo, che la noria non era conosciuta dai Romani; poichè nè Vitruvio nè gli scrittori *De re rustica* ne fanno cenno dove enumerano i varii artifizii a sollevar l'acqua; ed il nome stesso di *noria* [5] indica che l'uso sì nelle Spagne, dove una se ne scoprì di recente in antichi scavi, come dalle Spagne in Sardigna, ne fu introdotto dagli Arabi.

118. I lavoratori alle argentiere si accordavano a settimana; essi non potevano nel corso della settimana abbandonare il lavoro, nè esserne congedati: e ciò sotto pena dei danni, e di una multa di soldi quaranta di alfonsini minuti [1]. La settimana di lavoro alle argentiere cominciava il lunedì a mezzodì; al tempo dei Pisani continuava fino al sabbato a mezzodì; da ora di terza della domenica fino al mattino del lunedì, e il pomeriggio del sabbato, servivano per l'andata e la venuta dei lavoratori da Villa di Chiesa all'argentiera; nella domenica si faceva la ragionatura (66-72), e si pagavano i lavoratori per le *opere* che avessero *servite*. Nel Breve riformato dopo la conquista Aragonese fu stabilito, che i lavoratori tornassero in Villa il venerdì, e si ragionassero e si pagassero il sabbato, come prima si faceva la domenica [2]. Era inoltre proibito il lavoro nei *dì bandoreggiati*, ossia nelle maggiori solennità, delle quali i Maestri del Monte dovevano mettere bando, e farlo scrivere in su li atti dal loro scrivano, a pena di marco uno d'argento [3]. Se per lavoro da fare alcun lavoratore avesse *ricevuto denari in presto* dal maestro della fossa o da altra simile persona, ossia, come ora communemente si dice, se avesse ricevuto *anticipazioni*, e poscia mancasse al lavoro, doveva essere sostenuto in prigione finchè non avesse restituito la somma ricevuta, e pagare inoltre una multa più o meno grave secondo la qualità del lavoro; e di ciò doveva credersi al giuramento di quello che avesse dato il denaro in presto, fino alla somma di soldi dieci al fancello di truogora (§ 169) o al bolgajuolo; soldi venti al picconiere o lavoratore; soldi quaranta al molentaro (§ 173), compresa, ben inteso, per quest'ultimo l'opera del suo animale da soma: le quali somme perciò sembra corrispondessero a un di presso al prezzo settimanale di tali opere. A simile pena sottoponevasi il lavoratore, che avesse ricevuto istrumenti od utensili da lavoro, e non li restituisse [4]. Era parimente proibito, sotto pena di venti soldi d'alfonsini minuti per ogni volta, prendere lavoratori che fossero allogati con altri [5]; ed anche finito il tempo pel quale erasi obligato ad una fossa, il lavoratore non poteva, se non dopo lo spazio di giorni quindici, passare ad altra fossa vicina che con quella prima avesse gara (§ 140), nè il maestro di questa riceverlo, sotto pena infine in venticinque libre d'alfonsini minuti [6].

119. I lavoratori dovevano pagarsi in Villa di Chiesa, dove erano tenuti di recarsi, dapprima il sabbato, e poscia, come abbiamo notato, il venerdì dopo mezzogiorno; ed era espressamente proibito eseguire i pagamenti altrove che in Villa di Chiesa: eccetto, a cagione probabilmente della grave distanza, in Monte di Pietra Carfita, in Monte di Malva,

§ 117. 1) *Br.* 61a 36-38; 118a 8-9; 14-23.
2) *Br.* 137b 32-36; 144a 32-34.
3) *Br.* 61a 37; 117a 17-34; 118a 8; 17.
4) Diodori Siculi *Histor. Lib. V, cap.* xxxvii, 3, 4; Vitruvii *Architect. Lib. X, cap.* ix. - Veggasi anche Athenaei *Dipnosophistae, V*, xliii; Strabonis *Geograph. XVII*, p. 1160; e Philo, *de septem Spectac., pag.* 5.
5) Dall'arabo *Na'ûr* e *Na'ûra*; e con nome più prossimo all'etimologia anticamente in Ispagna si chiamava *naora* e *alnagora* (*Da lettera del Sig. Prof.* Michele Amari).

§ 118. 1) *Br.* 123a 30-123b 6.
2) *Br.* 61a 32-40; 120b 37-45; 145a 2-7.
3) *Br.* 61a 36-38; 112b 1-16; 118a 8-23; 119a 7-8; 141b 37-142a 9.
4) *Br.* 123b 6-124a 6.
5) *Br.* 124a 9-44.
6) *Br.* 124b 25-33. Veggasi anche *M.* xxix.

Digitized by Google

ed in Monte d'Olivo [1]. Nessun lavoratore poteva essere pagato senza *polizza* [2]. Il pagamento, per le fosse che avessero bistante, si faceva dal maestro della fossa o dal ricoglitore di somma il sabbato, ragionata la fossa, e ricevuta dal bistante la somma (§ 48); se nol facesse, e richiamo ne fosse, doveva essere sostenuto in prigione infin che pagasse, e punito colla multa di soldi dieci. Che se la fossa non avesse bistante, il maestro o il ricoglitore di somma aveva termine dì otto dalla ragionatura, dopo i quali se non pagasse, e richiamo ne fosse, il Capitano od il Giudice gli poneva termine altri dì otto; trascorsi li quali doveva essere pignorato ne' suoi beni, e dato il pegno al lavoratore pel valore del suo credito e delle spese, pegno che il lavoratore poteva a sua volta impegnare ad altri; e tutto ciò doveva apparire scritto negli atti della Corte [3]. Simile diritto di pegno aveva il maestro o il ricoglitore di somma verso il parzonavile che non francasse [4]. Il lavoratore a qualsiasi lavoro d'argentiera aveva diritto di essere pagato sul prezzo della vena; e per lo spazio di quindici dì questo privilegio primeggiava anche quello del bistante (§ 52) [5]. Il lavoratore, come qualunque altra persona che avesse a ricevere per lavori di fossa, perdeva ogni sua ragione ed azione se non l'usasse infra sei mesi; ciò fatto, e scritte le sue ragioni negli atti della Corte e fatto l'incanto, più non gli correva tempo [6].

120. Gli utensili o strumenti occorrenti al lavoro delle fosse, in un antico documento di Massa dell'anno 1298 già da noi più volte citato, sono detti il *fornimento della fossa* [1]; nel Breve di Villa di Chiesa, con voce che non troviamo altrove, e che riputiamo d'origine tedesca, da Werkzeug, *strumento da lavoro* [2], sono detti *guscerno* o *guscierno* [3], ovvero *guscierno di fossa* [4]. Per cura del maestro il guscierno di ogni fossa doveva essere scritto nel libro di Villa, e ragionarsi la somma, e la quantità, ed il prezzo, e da chi si pigliasse; e colui che lo forniva poteva pigliarne polizza come lavoratore, e pel prezzo aveva ragione come lavoratore, nè più nè meno; e se il maestro o ricoglitore di somma avesse ricevuto il denaro dai parzonavili o dal bistante, e non pagasse il guscierno, erane sostenuto in persona infine che sodisfacesse, e ciò anche in domenica, che era il dì che le fosse solevano fornirsi in Villa del necessario (§ 135), e in ogni altro dì feriato e non feriato. Colui che avesse dato il guscierno aveva tempo a fare la dimanda un anno e tre mesi dal dì che avesse cominciato a dare il guscierno, e tale dimanda doveva apparire scritta negli atti della Corte: se ciò non facesse, dopo quel tempo non era inteso a ragione; che se nel tempo soprascritto avesse fatto il suo dimando, e fattolo scrivere negli atti della Corte, più non gli correva tempo. Pel prezzo del guscierno si credeva alla parola di colui che lo avesse fornito, ed al suo quaderno, infine al valore di soldi dieci d'alfonsini minuti [5]. Anche in dì festivo era lecito tenere bottega aperta per vendere guscierno di fossa o altra mercatanzia, e ciò perchè appunto nelle domeniche e altri dì festivi solevano accorrere in Villa i lavoratori dalle fosse ed altri forestieri a fornirsi di ciò che loro bisognasse; doveva tuttavia in quei giorni tenersi soltanto un lato dell'uscio della bottega aperto, nè il guscierno tenersi in piazza, nè portarsi a vendere per la terra [6]. Per impedire i furti, era proibito recare dalle fosse guscierno in Villa, salvo quando bisognasse per far conciare alcuna cosa. Nè inoltre era permesso dare guscierno in pegno o prestarvi sopra, nè tenerlo in casa, sotto pena di soldi venti; e ciascuno lo poteva accusare: salvo se si trattasse di lavoratori che andassero la mattina a lavorare a monte e ritornassero la sera, ai quali era lecito di portare, e tenere presso di sè i loro ferri da lavoro, senza alcuna pena [7].

121. Intorno al fornimento delle fosse a quella età il più notevole documento che ci rimanga si è quello che già più volte abbiamo citato, nel territorio di Massa, dell'anno 1298, nel quale si contiene l'inventario di una fossa, le Meloni, che si dava a parte col suo fornimento a una compagnia di lavoratori [1]. Molti antichi istrumenti ad uso di argentiera si dissotterrano inoltre di frequente nei lavori di miniera che d'ogni parte si ripigliano nel distretto d'Iglesias; fra le quali scoperte faremo speciale menzione di una, sotto molti aspetti assai notevole, avvenuta a Planedda, miniera di Plan 'e Sartu, appartenente alla Società di Malfidano, in fondo di una fossa o pozzo anticamente scavato in

§ 119. 1) *Br.* 61a 32-61b 8.
2) *Br.* IV, CXIIII. Vedi anche 78b 30-32; 79a 13-18; 46-47; 130a 14-15.
3) *Br.* 129a 31-129b 9; 30-32.
4) *Br.* 129b 9-30.
5) *Br.* 128b 36-119a 3.
6) *Br.* 127b 8-15; 22-27; *M.* XL, 3-14; 23-25.

§ 120. 1) *Br. Append.* IV.
2) Non ci pare l'etimologia tratta troppo dalla lunga nè la voce troppo dissimile, ove si consideri, che il *w* tedesco si converte per regola in *gu* in italiano. Così similmente da Werk si è fatto *guerco*, e poscia *guelco*.
3) *Br.* 103a 7; 120b 43; 136a 14-15; 145b 14-15.
4) *Br.* 30a 40-41; 102b 27.
5) *Br.* 130a 8-130b 3.
6) *Br.* 102b 16-31; 153a 3-8.
7) *Br.* 145b 5-11; 20-29.

§ 121. 1) « Quest'è il furnimento de le Meloni, il quale è a la » fosa, sechondo che dirae qie da piede per ordine:
» xl Pichoni.
» xij Bolghe.
» j Chanapo. da chavalchare di LV pasi.
» iij Papaghalli.
» ij Ascioni.
» ij Pajouli.
» j Taula al bottino che si trae.
» ij Taole a l'antiguinda, l'una nuova e l'altra vechia.
» ij Corbelli da parttire.
» ij Barili da rechare achua.
» j Barile da acetto.
» xij Chonielli.
» j Paletta di ferro.
» j Marraschura.
» ij Manttachi.
» j Anchndine.
» ij Martelli da la fabricha.
» j Segha.
» ij Pajo di tanagli.
» iij Martelle da pestare. »

Digitized by Google

traccia di piombo e forse seguendone una vena in una colonna di calamina; dove si scoprirono molti rozzi utensili in pietra: che tuttavia (ed in ciò abbiamo consenzienti altre persone esperte in tale argomento) non crediamo doversi riferire a quella remotissima detta volgarmente appunto « l'età della » pietra »; ma essere di tempi nei quali nonchè il rame fosse conosciuto anche l'uso del ferro; qualunque poi sia la cagione, per la quale in quelli scavi si fece uso di tali strumenti: probabilmente la penuria in che per caso alcuna compagnia si sia trovata di utensili migliori. Colla scorta degli utensili scoperti in questa ed in altre miniere, ed inoltre delle notizie rimasteci negli antichi documenti, procureremo di enumerare e descrivere i principali oggetti, che formavano il guscierno o fornimento di una fossa.

122. È evidente che la qualità, ed il numero, e la proporzione fra loro dei varii utensili, era necessariamente varia in caduna fossa, non solo secondo l'ampiezza ma anche secondo la natura dei lavori. Così nella fossa nel territorio di Massa, della quale ci fu serbato l'inventario del fornimento, si avevano dodici *bolghe;* le quali erano oggetto inutile dove la fossa si lavorasse soltanto a ferro e non a fuoco. Nessuna bolga si scoperse finora negli antichi scavi di miniere in Sardigna, e perciò non è noto quale ne fosse la forma. Sappiamo tuttavia, come sopra abbiamo notato, che vi si bruciava legna, e non carbone; e non può dubitarsi, che fosse simile od eguale a quelle casse oblunghe di lastra di ferro, aperte davanti e di dietro, che tuttora a simile uso sono adoperate a Rammelsberg nell'Hartz, dove tale istrumento è tradizionalmente conservato da tempi remoti [1].

123. Come accessorio e complemento delle bolghe dobbiamo, come fu notato più sopra (§ 112), fra il guscierno delle fosse annoverare le *botti* o *barili* sia da recare acqua, che da aceto [1]. Delle botti troviamo in Villa di Chiesa stabilito, che non fosse lecito portarle fuori dell'argentiera, nè sane nè rotte [2].

124. Picconi, cunei, e simili strumenti di varia foggia si ritrovarono numerosi per mezzo dei recenti lavori nelle antiche fosse [1], e di parecchi vivono tuttora in alcune parti di Toscana i nomi medesimi, coi quali sono designati negli antichi documenti; onde non sarà difficile descrivere, almeno dei principali, l'uso e la forma.

125. Il principale e più commune fra gli strumenti destinati a spezzare sia la roccia tenera, come anche la roccia soda poichè col fuoco si era resa friabile, era il *piccone* [1]; dal quale anche trassero il loro nome i *picconieri*, di cui abbiamo sopra (§ 113) fatto menzione. Parecchi di tali picconi si scopersero in varie miniere; nelle sole miniere appartenenti alla Società di Monteponi se ne rinvenne oltre una dozzina, poco diversi tra loro di forma e di misura, nè gran fatto dissimili da quelli che sono in uso anche a' nostri giorni [2]. Essi sono generalmente di ottimo ferro e ben lavorati, della lunghezza varia dai 35 ai 20 centimetri, diritti o leggermente ricurvi. Sono rigonfii e forati in quadro oblungo al luogo del manico, di alcuno di questi si trovarono ancora nel foro gli avanzi in legno di ginepro: il lato più lungo del piccone va gradatamente restringendosi e termina in punta acciajata; l'altro lato più breve ha la forma di martello piano, e serve a sminuzzare percotendo. Oltre questi troviamo tre varietà di picconi, le quali forse avevano proprio nome che ignoriamo: alcuni cioè dal lato opposto alla punta invece di terminare a martello piatto terminano in forma di scalpello od a taglio [3]; altri terminano a punta d'ambedue i lati [4]; altri finalmente mancano al tutto della parte a martello, ed hanno la sola parte terminante a punta [5].

126. La *paletta di ferro*, che parimente troviamo tra 'l fornimento della fossa le Meloni [1], è senza dubio il medesimo strumento che la *pala*, che vediamo nominata nel Breve di Villa di Chiesa [2]; varie e di varia forma e dimensione se ne rinvennero negli antichi lavori. Serviva la *pala*, come oggidì, a raccogliere dal suolo il petrajo, il monte e la vena, e a riporli nei recipienti destinati sia a misurarli, sia a trasportarli [3]. A ciò facevasi uso dei corbelli e dei mezzi corbelli, dei quali tratteremo dove avremo ad esporre il modo allora in uso per misurare la vena (§ 174). Non sappiamo se a ciò parimente servissero, o a vuotare le fosse dall'acqua, o ad altro uso, i *pajuoli*, che troviamo annoverati tra il fornimento della stessa fossa « le Meloni » [4].

127. Le *marre* avevano appieno la forma, che in quelle contrade conservano tuttora ai nostri giorni [1]; sono cioè pale ripiegate a un terzo circa della loro parte piatta. Servono principalmente a raccogliere a mucchio sia la terra e il petrajo negli scavi, sia anche la vena minuta.

128. *Marrascure* [1] non ci venne fatto di trovare negli antichi scavi; ma ne vive il nome e l'uso in Siena e nei dintorni; onde sappiamo che era, come

§ 122. [1] *La vie souterraine, ou les mines et les mineurs, par* L. SIMONIN. *Deuxième édition. Paris, Hachette*, 1867, pag. 459-461, et *fig.* 120.

§ 123. [1] *Br.* 145[b] 5; *Append. IV*, 14-15.

[2] « Nè sane nè fracte »: *Br.* 34[b] 40-42.

§ 124. [1] Dei varii utensili da miniera tratti dagli antichi scavi che qui descriviamo, quelli trovati a Monteponi si conservano tutti nel museo dello stabilimento; se non in quanto dei lumicini di terra cotta, che si scoperserò in gran numero, furono donati alcuni o al Museo di Cagliari (vedi SPANO, *Memoria sopra alcuni idoletti Sardi;* Cagliari, 1866, *pag.* 38), o ad alcuni amatori di simili antichità. Della maggior parte delle notizie intorno agli utensili trovati nelle altre miniere sono debitore alla squisita cortesia dell'Ingegnere Cav. LEONE GOUIN.

§ 125. [1] *Br. Append.* IV, 4.

[2] Di questi picconi si trovarono alcuni in lavori comparativamente recenti, altri in lavori antichissimi.

[3] Trovato in lavori comparativamente recenti a Monteponi.

[4] Trovato in iscavi antichissimi a Monteponi.

[5] Trovati, uno in lavori antichissimi a Monteponi; un altro a S. Giovanni di Gonnesa.

§ 126. [1] *Append.* IV, 17.

[2] *Br.* 108[b] 26-28.

[3] Veggasi *Br.* 108[b] 26-28, e 145[a] 1-16.

[4] *Append.* IV, 9.

§ 127. [1] Se ne trovarono parecchie a Monteponi.

§ 128. [1] *Append.* IV, 18.

Digitized by Google

indica il nome, uno strumento che dall'un lato termina a marra, dall'altro a scure.

129. Anche l'*ascione* [1] o ascia aveva la medesima forma che è in uso ai nostri giorni: esso serviva a digrossare il legname, che frequentemente si adopera nei lavori delle fosse a *dificarle*, o, come ora diciamo, ad *armarle*, nei luoghi franosi (§ 95). Allo stesso uso, ed insieme a spaccare, serviva l'altro istrumento, del quale non conosciamo il nome antico, che da un lato terminava ad ascia, dall'altro a scure [2].

130. Dei *cunei* doveva necessariamente farsi grande uso, introducendoli a forza nei fori e nelle frequenti fessure delle roccie; nè altro crediamo siano i *XII chonielli* annoverati tra il fornimento della fossa « le Meloni » [1]. Parecchi di tali cunei in ferro, di varia grossezza, si trovarono in diverse miniere; hanno un foro quadrilungo laterale per introdurvi un manico di legno per tenerli, mentre vi si batteva sopra, fermi al luogo dove se ne introduceva la punta; e la parte superiore ne appare fiaccata dal percuotere della mazza. Ad uso parimente di cunei senza fallo era adoperata gran parte delle pietre trovate a Planedda. Sono pietre naturali rotolate, scelte, in non piccol numero, di forma acconcia all'uopo, ossia più sottili ad una estremità, più grosse ma meno larghe dall'altra; nulla avrebbe potuto far supporre che fossero destinate ad alcun uso speciale, e nominatamente a lavori di fossa, se l'uniformità loro ed il loro numero in fondo ad una fossa, e miste a pietre manifestamente lavorate (§ 131), non avessero dimostrato che si trovavano colà non a caso, ma che tutte erano state raccolte ad uno scopo; tanto più, che tutte quelle pietre, di calcare assai duro, non rassomigliano alla roccia di quei dintorni, e sono portate d'altronde. La forma, come dicevamo, fu scelta di tutte a un di presso uniforme; ma diversissima ne è la grossezza ed il peso; avendovene di alte soltanto da 10 centimetri; altre da 20; ed una avendone misurato dell'altezza di 34, e dello spessore di 8 centimetri. Se ne faceva uso introducendone, come degli altri cunei, la parte più sottile nelle spaccature della roccia, e poscia percotendole con mazze di legno, come quelli si percotevano con martelli o mazze di ferro. Fra queste pietre gregge in calcare ordinario una inoltre fu trovata in dolomite duro, non greggia questa ma rozzamente lavorata, e che parimente crediamo essere stata destinata ad uso di cuneo, ma ridotta a minore spessore per poterla introdurre nelle fessure, nelle quali per la loro grossezza le altre non potevano penetrare; o forse ad uso quasi di picco a scavare, come comporta la natura in parte quasi terrosa del luogo dove si rinvennero questi utensili di pietra: ed in questo caso dovette nella sua parte più stretta essere stata fortemente congiunta ad un manico di legno.

131. Del *canape da cavalcare*, utilissimo, quantunque sia al tutto disusato nelle miniere ai nostri tempi, si trova menzione e nel Breve di Villa di Chiesa [1], e nel Costituto di Massa [2], e nel più volte citato inventario [3]. Ed al canape da cavalcare crediamo appartenessero quei dischi forati, che sono tra gli utensili trovati a Planedda. Nè crediamo che fossero invece picconi, e che nel foro della pietra s'introducesse il manico: in prima, perchè un cuneo qualsiasi anche di legno, col quale si fosse tentato di fermare il manico nel foro, li avrebbe inevitabilmente spezzati; ma principalmente perchè il considerevole spessore di quei dischi e la forma non tagliente escludono al tutto un siffatto uso. Ma sopratutto toglie ogni dubio sulla vera destinazione di questi dischi forati il trovarsene uno non in pietra, ma in terra cotta [4]; un mattone o altro simile oggetto, forato, ridotto a disco e rotondato sull'orlo per mezzo di fregamento sulla pietra. Ciò posto, l'esame di questi dischi, e le prescrizioni che leggiamo sì nel Breve di Villa di Chiesa come nel Costituto di Massa, ci pongono in grado di dare la descrizione di questo *canape da cavalcare*. Era un canape di lunghezza proporzionata alla profondità della fossa, un capo del quale fermavasi esternamente alla bocca della fossa; di distanza in distanza posava, sopra un nodo fatto nel canape, una spezie di anello a larghe falde o vogliam dire un piattello forato, e tali sono i dischi trovati a Planedda; su questo il lavoratore restava assiso a cavalcioni del canape; ed, occorrendo, i successivi piattelli servivano inoltre quasi di scala ad entrare e ad escire dalla fossa. Per maggiore sicurezza era prescritto, che quelli che cavalcassero il canape dovessero cingersi la persona con una cinghia a fibbia o con una *spartina* fermata al canape [5].

132. Fra gli oggetti di fornimento di fossa troviamo anche menzionate le *tavole* [1], ossia assi di legno; esse evidentemente potevano servire o di ponte sopra uno scavo, o di riparo, o ad altri simili usi molteplici.

133. *Lumi* [1] da miniera si ritrovano frequentemente nelle antiche escavazioni del territorio d'Iglesias. Sono generalmente non in metallo nè costosi quali si usano oggidì, ma in terra cotta, semplicissimi di forma [2], e di quasi niun valore; uno in ferro battuto, di forma insolita, ossia romboidale, e, per rottura, mancante del manico, fu di recente scoperto nelle antiche scariche di Monte Barlao;

§ 129. 1) *Append.* IV, 8. Uno ne fu trovato a San Leone, miniera di ferro dei signori Petin Godet, nei territorii di Assemini e Capoterra presso Cagliari. Ne fu publicato il disegno già dallo SPANO, nel *Bollettino Archeologico Sardo* 1862, *pag.* 131.
2) Trovato a Monteponi.

§ 130. 1) *Append.* IV, 16.

§ 131. 1) *Br.* 142b 17-42; 145b 6.
2) *M.* XXXVIII, 1-9.
3) *Append.* IV, 6.
4) Posseduto dal Commendatore Canonico Giovanni Spano.
5) *Br.* 142b 17-27; *M.* XXXVIII, 1-9.

§ 132. 1) *Append.* IV, 10-12.

§ 133. 1) *Br.* 144b 6; 145b 6.
2) Vedi anche SPANO, *Bollettino Archeologico Sardo*, 1862, *pag.* 129-131.

Digitized by Google

un altro simile, ma che ha tuttora il suo manico ricurvo, parimente in ferro, nella miniera di Oridda. Dei lumi in terra cotta molti nelle varie miniere si trovarono tuttora ai luoghi loro, posati e fermati sopra uno scabello d'argilla sulle pareti della fossa; e si disponevano a non grande distanza l'uno dall'altro, in guisa che tutto il tratto della fossa dove si eseguiva il lavoro ne era ampiamente illuminato [3]. Dovendo a questo modo restar fissi, quei lumi non avevano manico; se ne trovano tuttavia parecchi con manico, ad uso probabilmente delle persone che per qualche necessità dovessero recarsi alle parti della fossa non rischiarate dai lumi fissi. Alcuni di questi sono semplicissimi, e simili nel resto a quelli communi senza manico; altri più alti e di più commoda forma; uno, di assai diligente lavoro, con tracce della saldatura del manico ora mancante, ne fu trovato in rame in antichi scavi a Monteponi. Per questi lumi non si faceva uso d'olio ma di sevo [4]; ed al sevo destinato ai lumi per le fosse d'argentiera deve riferirsi il divieto del Breve, di struggere sevo in alcuna piazza publica, o in umbraco o casa presso a dette piazze fino a case dodici, sotto pena di un marco d'argento [5]. Nella miniera di Monteponi fu trovato anche un orciolo a larga bocca, destinato, per quanto pare, a contenere la provvista giornaliera di sevo per rifornire le candele nelle fosse. — Trovansi anche lumi a olio, ma quelli che finora si trovarono sono tutti con manico; dàl che appare, che questi lumi ad olio non erano destinati ad essere fermi alle pareti delle fosse ai luoghi oportuni: e siccome li troviamo essere tutti di forma alquanto più elegante, ed alcuni anche ornati con figure in rilievo [6], crediamo che, a differenza dei rozzi lumi a sevo con manico, questi a olio fossero destinati al maestro della fossa ed a simili persone incaricate della direzione dei lavori. Si trovarono parimente a Monteponi alcuni orcioli simili a quello che secondo noi era destinato a contenere il sevo pei lumi; ma questi, più piccoli e sopratutto di bocca assai stretta, servivano probabilmente a simile uso per l'olio.

134. In Toscana le fosse avevano inoltre una piccola officina per ripararvi gl'instrumenti da lavoro; difatti tra il fornimento di una fossa vediamo annoverati mantici, martelli da fabro, tenaglie, papagalli (sono essi pure una spezie di forti tenaglie, ed il nome ne vive in Siena), sega [1]. Nulla di simile troviamo per le fosse d'argentiera in Villa di Chiesa, anzi nel Breve è fatta espressa menzione del guscierno che si porti a conciare in Villa [2]; e siccome, laddove in Massa si concedevano privilegi a chi fabricasse casa alle fosse, alla bocca delle fosse dell'argentiera di Villa di Chiesa non si costruivano che capanne: crediamo che rarissimo vi fosse il caso, che alcuna fossa avesse officina di fabro, ma che in Villa di Chiesa si portassero a conciare gli utensili delle argentiere più vicine, e ivi talora parimente quelli delle argentiere più lontane, poichè in fine di settimana i lavoratori vi dovevano convenire per la ragionatura e per le paghe; od in caso d'urgenza si conciassero in alcuna delle ville più vicine, come Conesa, Sigulis, Antas e Ghiandili.

135. Già sopra trattando delle bolghe, e del modo col quale si affocava e si spezzava la roccia, abbiamo notato, come tra il fornimento di una fossa trovinsi anche annoverati *barili da recare acqua* (§ 123). Potrebbe sospettarsi, che ivi si tratti dell'acqua necessaria ai lavoratori; il che tuttavia non crediamo, poichè sì nel Costituto di Massa come nel Breve di Villa di Chiesa è tenuto il più alto silenzio intorno alla importante questione, del modo col quale si provedesse al nutrimento degli operaji addetti ai lavori delle fosse. Siccome tuttavia il Breve proibiva agli operaji delle argentiere di fermarvisi là domenica, e voleva che tutti si recassero in Villa di Chiesa, e nominatamente che ivi si facessero tutti i pagamenti: siamo d'avviso che appunto la domenica, ricevuto il denaro, i lavoratori si provedessero del vitto occorrente, che il lunedì portassero con sè a monte per tutta la settimana, come anche ora in simili circostanze sogliono fare gli operaji in Sardegna. E difatti, dove nel Breve è data libertà di tenere in Villa di Chiesa le botteghe aperte la domenica, se ne allega appunto come ragione, che « li decti dì » domeniche et li dì de le feste si forniseno li fosse » et altri foristiere di cio che bisogna loro » [1]. Portavano bensì gli operaji senza fallo con sè nelle fosse la provista d'acqua necessaria al loro uso giornaliero; e parecchi vasi in terra atti a tale uso si trovarono nelle antiche argentiere. Inoltre sembra che, come con pessimo consiglio in alcune miniere si pratica anche ai nostri tempi, gli officiali della fossa tenessero canova ad uso dei lavoratori alla fossa; trovandosi menzione di salario dovuto ad un ser Nicolao di Peldericcio per aver tenuto la scrivania e la canova della fossa Galassa e Bambola in Monte Barlao [2].

3) In questa forma si trovarono disposti in un antico bottino e scavi vicini, alla profondità di circa 90 metri, nel filone detto ora dei Pisani, in Montefola, miniera di Monteponi; e similmente negli scavi di Is Fossas miniera di San Giorgio, ed altrove.

4) *Br.* 144b 6.

5) *Br.* 63a 4-13.

6) Trovato a Montecani. Lo crediamo del tempo dei Romani.

§ 134. 1) *Append.* IV, 19-23.

2) *Br.* 145b 5-11.

§ 135. 1) *Br.* 102b 29-31.

2) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, XXI, 167-169.

Digitized by Google

CAPITOLO VI.

Maestri del Monte, e loro scrivano. Rivedute, scandigliatura e partiti. Estimatori del Monte. Liti di trente e di fosse.

136. La suprema cura e giurisdizione su quanto riguardava l'arte delle fosse, e le persone in qualunque modo addette a quest'industria, era commessa ad un magistrato, detto i *Maestri del Monte.* Eleggevali il Consiglio ordinato di Villa di Chiesa, dopo giurato l'officio, intervenendo alla elezione otto almeno dei dodici Consiglieri, ed in presenza del Capitano e Rettore [1]. Non poteva eleggersi a Maestro del monte chi non fosse stato borghese di Villa di Chiesa da anni cinque e non vi avesse fatti i servigi reali e personali, nè chi non avesse servita l'arte dell'argentiera anni cinque almeno; se alcuno fosse eletto contro tale forma, ed accettasse, pena a chi lo eleggesse libre dieci d'alfonsini minuti, ed altrettanto a chi fosse eletto, e perdeva l'officio [2]. Erano otto, quattro dei quali dovevano possedere caduno di valsente da libre ducento in su; e questi quattro erano costretti di giurare, e non potevano ricusare l'officio; « con ciò sia cosa » che », dice il Breve, « avendovene quatro così buoni » homini in dello facto d'argentiera, non si poterà » legiermente commectere alcuno dapno o inganno » o vicio, ma maggiormente si faranno in dell'ar- » gentiera predicta le cose buone et utili per la » Università delli homini dell'argentiera » [3]. Catuno degli eletti doveva dare due pagatori buoni ed idonei, e prestare giuramento di fare l'officio bene e lealmente [4]. La durata dell'officio dei Maestri del Monte era di mesi tre, come quella dei Consiglieri e degli altri officiali; nè potevano essere rieletti se non avessero vacato dall'officio mesi sei [5]. L'officio dei Maestri del Monte dicevasi *maestrato* [6] o *maestratico* [7], ed il loro collegio *maestria* [8]. I primi che fossero eletti dopo la publicazione del Breve dovevano, alle loro spese, far trascrivere *(assemplare)* il Quarto Libro del Breve, nel quale si tratta delle cose d'argentiera; questa copia doveva restare alla Corte dei Maestri del Monte, ai quali era fatta facoltà di portarlo a monte quando bisognasse per fare ed usare il loro officio [9]. E già dei quattro Brevajuoli, ai quali secondo l'antico uso [10] era affidata la correzione del Breve, uno doveva essere Maestro del Monte o altro sufficiente argentiere; uno guelco, ossia fonditore (§ 189); uno bistante; il quarto sceglievasi borghese di Villa di Chiesa che non fosse nè argentiere, nè guelco, nè bistante [11]. In Massa la riforma del Costituto, per quanto riguardava l'arte delle fosse, era commessa a tre Savii dell'Arte [12].

137. Ai Maestri del Monte era aggiunto, per elezione parimente del Consiglio, uno scrivano, che fosse persona buona e leale, e stata borghese ed abitatore di Villa di Chiesa da anni tre almeno; e se alcuno eletto accettasse non essendo stato borghese tre anni, perdeva l'officio, e doveva pagare di multa libre dieci d'alfonsini minuti [1]. L'eletto aveva a dare due buoni ed idonei pagatori, e prestare giuramento di tenere la scrivania bene e lealmente [2], ossia di scrivere tutto ciò che all'officio de' Maestri del Monte s'apparteneva, così delli piati come d'altre cose; e doveva perciò avere un quaderno, nel quale scrivesse tutte le scritture che si facessero pel suo officio, ed era tenuto mostrarlo quando bisognasse; e le sue scritture facevano piena fede come scrittura publica [3]. Se frode facesse, pena infine in cinquanta libre d'alfonsini minuti, e doveva essere dimesso dall'ufficio, e privato d'ogni ufficio in Villa di Chiesa per anni dieci. Entrava in officio al tempo medesimo che i Maestri del Monte, e com'essi durava in carica mesi tre [4]. Nell'escirne doveva dare e rinunziare al suo successore nel termine di otto giorni, tutti li atti sì quelli che avesse fatti nel tempo del suo officio, come quelli che avesse ricevuto dal suo antecessore; ed il Capitano o Rettore, per suo giuramento, era tenuto di fare ciò osservare, a pena di libre dieci d'alfonsini minuti; e di questa restituzione degli atti da uno scrivano all'altro doveva farsi constare per carta publica di notaro. Se lo scrivano non restituisse le carte fra dì otto, pena marco uno d'argento; e nondimeno fosse tenuto a dare le scritture [5]. Le carte dello scrivano dovevano custodirsi in una cassa a chiave; la quale cassa dovevano comperare delli loro proprii denari li primi Maestri del Monte che fossero eletti dopo la publicazione del Breve, e consegnare cassa e chiave allo scrivano; e doveva trasmettersi dall'uno all'altro scrivano, e tenersi nel Palazzo di Villa, nella bottega destinata per la Corte dei Maestri del Monte. Lo scrivano aveva pure in custodia la chiave della casa o Corte dei Maestri del Monte; e il dì stesso dell'escita d'ufficio doveva rimetterla al suo successore [6].

§ 136. 1) *Br.* 20ª 13-18; 104ª 4-5; 9-11.
2) *Br.* 20ª 18-29; 104ª 6-8; 22-27; 37-42.
3) *Br.* 104ª 11-22; 27-32.
4) *Br.* 105ª 12-16.
5) *Br.* 30ᵇ 23-35; 107ᵇ 34-35.
6) *Br.* 104ª 39.
7) *Br.* 110ª 36-37; 120ᵇ 7.
8) *Br.* 110ª 28.
9) *Br.* 105ᵇ 35-41.
10) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XLI, 11-15.
11) *Br.* 22ᵇ 32-23ª 4.
12) *M.* LIV; LIX, 3-9.

§ 137. 1) *Br.* 30ᵇ 23-30; 106ᵇ 29-30; 34-41.
2) *Br.* 107ª 12-14.
3) *Br.* 106ᵇ 32-34; 107ª 3-7.
4) *Br.* 107ª 7-9.
5) *Br.* 107ª 18-29; 35-38.
6) *Br.* 107ª 29-33; 107ª 38-107ᵇ 13; 110ª 8-15.

Digitized by Google

138. I Maestri del Monte, o la maggior parte di loro, ossia cinque almeno degli otto [1], dovevano *tener Corte* sedendo nella Corte di Villa di Chiesa, cioè nella casa che era nella Corte del palazzo di Villa, due dì continui ogni settimana, il sabbato e la domenica, ovvero la domenica e il lunedì, a pena di un marco d'argento per ciascuno di loro; ed ogni dì che tenessero Corte dovevano farne mettere bando per alcuno delli messi della Corte publicamente, affinchè a tutti fosse manifesto [2]. Inoltre erano tenuti andare ovunque fossero richiesti per loro officio, di giorno e di notte, a pena di libre dieci d'alfonsini minuti per ogni volta; sì veramente, che se alcuno di essi fosse richiesto di notte, e volesse compagnia almeno d'un uomo, gli si dovesse dare, a spese del *richieritore* [3]. Era lecito ai Maestri del Monte portare arma in tutto il tempo del loro officio senza alcuna pena; e similmente al loro scrivano [4]. Avevano facoltà di entrare in ogni lavoro di fossa per fare il loro officio, e nessuno poteva vietare loro l'entrata: salvo se il Maestro del Monte fosse inimico proprio di quella persona che lo vietasse, o d'alcuno parzonavile della fossa; ovvero se quel Maestro avesse parte in alcuna fossa, bottino o canale, che fosse vicino a quella cotale fossa che lo vietasse; e ciò il Maestro era tenuto manifestare, e se fosse parente infino in terzo grado del maestro o d'alcun parzonavile di quella fossa vicina [5]. Era lecito ai Maestri del Monte menare con sè aggiunti alle montagne, e da loro pigliare consiglio [6]. Per cose riguardanti il loro officio, per esempio per l'annunzio dei dì bandoreggiati (§ 118), e per l'avviso alle fosse di tenere i canapi da cavalcare, o pel soccorso a prestarsi alle persone impedite nelle fosse (§ 208), i Maestri del Monte facevano bandi e comandamenti, purchè non fossero contro la forma del Breve, e ne curavano l'osservanza, ed imponevano e levavano le pene ai trasgressori, fino in marco uno d'argento; ed il Capitano o Rettore era tenuto di *levare* li bandi e le pene che fossero posti dai Maestri del Monte. Qual Maestro facesse bando o comandamento oltre la forma del Breve, pena infine in marchi dieci d'argento per ogni volta. Tutti i bandi o comandamenti che i Maestri del Monte facessero ad alcuna persona per loro officio, erano tenuti farli scrivere dal loro scrivano fra dì otto; « et se così non facessino scrivere, » non vaglia nè tegna ». I bandi dei Maestri del Monte si mettevano per mezzo di alcuno dei dodici *messi della Corte*, che ogni anno si eleggevano dal Consiglio di Villa di Chiesa [7].

139. Ma di tutti gli officii dei Maestri del Monte di gran lunga il più grave e il più importante si era, di mantenere la concordia fra le fosse vicine, di comporne le differenze, e di definire i limiti, i diritti e i doveri di ciascheduna. Esponendo le leggi e le consuetudini che reggevano l'occupazione, l'abandono e la ripigliatura delle fosse abbiamo notato, come in qualunque luogo non da altri coltivato, e a distanza di pochi passi da altra fossa, era lecito aprire fossa nuova, o ripigliare fossa abandonata. Sebbene anche nella direzione della vena (filone o *mons dictus*) le colonne del minerale non di rado siano separate da tratti assolutamente sterili, non di rado tuttavia anche in quel tratto intermedio si trova, quantunque più scarso, il minerale; e perfino i varii filoni paralleli spesso communicano fra di loro sia per mezzo di rigonfiamenti, o di vene secondarie dipartentisi dalla vena principale, sia principalmente per essere quei primi filoni tagliati di traverso per mezzo di altri filoni, che sogliono perciò oggidì chiamarsi *filoni incrociatori (croiseurs)*. Quindi ad ogni tratto avveniva, che i limiti di caduna fossa non fossero determinati in modo certo ed evidente dal monte sterile, che separasse l'una dall'altra.

140. Le fosse vicine che fra loro non avevano limite certo e naturale per tratto di roccia indubitatamente sterile, si diceva che *avevano gara* [1], *gareggiavano* [2], *guerreggiavano* [3] insieme. Se in tali questioni od in altra qualsiasi i maestri delle fosse si accordassero fra di loro con volontà delli parzonavili aventi la maggior parte delle trente, tale accordo teneva, nè di ciò potevano essere condannati, purchè fra dì otto fosse fatto scrivere per lo scrivano delli Maestri del Monte [4]. Se non seguiva accordo tra le fosse, quando alcuna di esse temeva pregiudizio dai lavori di una fossa vicina la faceva *rivedere* [5] dai Maestri del Monte. Non era lecito far rivedere fossa fuorchè a provedimento di due Maestri del Monte; e se questi nella domanda di *riveduta* [6] conoscessero fraude o malizia, la fossa che avesse chiesta la riveduta doveva pagare di pena per ogni volta, considerata la qualità del fatto, da dieci infino in cinquanta libre d'alfonsini minuti. E se nascesse lite o questione da una fossa ad un'altra per cagione del *rivedimento* [7] che l'una fossa facesse fare all'altra, e quella fossa che fosse riveduta, e per essa il suo maestro, si lamentasse di quella fossa che la facesse rivedere, dicendo ch'ella è riveduta maliziosamente: il Capitano overo Rettore doveva chiamare occultamente quattro buone persone a suo arbitrio, borghesi di Villa ed argentieri, che provedessero, e vedessero se quella fossa fa rivedere l'altra maliziosamente o ragionevolmente; e ciò che quelle quattro persone dicessero, doveva stare fermo, sì come se fosse fatto da tutti i Maestri

§ 138. 1) *Br.* 104b 6-7.
2) *Br.* 105a 23-37; 109b 34-110a 5.
3) *Br.* 104b 32-39; 110a 5-8.
4) *Br.* 105a 21-23; 106b 31-32.
5) *Br.* 138a 33-138b 10.
6) *Br.* 106b 22-25.
7) *Br.* 104b 43-105a 17; 136b 24-32; 98b 36-46.

§ 140. 1) *M.* XXIII, 5; XXV, 6-7; LXI, 9; 10; 20.
2) *Br.* 126a 30; *M.* XXIII, 8; 13; XXVI, 6-7; LXI. 8-9.
3) *Br.* 126a 25.
4) *Br.* 136b 35-137a 3.
5) *Br.* 106a 1; 106b 5-8; 117b 22; 25; 38; 118a 7; 25; 30-31; 34; *M.* XXIII, 14.
6) *Br.* 105b 46; 106a 3; 106b 6; 118a 14; 37; *M.* XXIII, 5.
7) *Br.* 117b 30.

Digitized by Google

del Monte [8]. Ogni fossa finchè *stava a riveduta* [9] doveva sospendere i suoi lavori. E perciò se alcuna fossa avesse giusto impedimento di acqua, non poteva da alcun vicino essere soggetta a riveduta, e le era lecito scionfiare acqua senza interruzione, per evitare il grave danno che alle fosse deriva dalla interruzione di tal lavoro [10]. Se la fossa che stesse a riveduta avesse altro luogo da lavorare che non *impacciasse la gara* [11], ivi si poteva proseguire il lavoro liberamente [12]. Se fossa allogata guerreggiasse o potesse guerreggiare nel termine dell'allogazione, il conduttore era tenuto di ciò denunziare fra dì otto ai parzonavili allogatori o alla maggior parte delle trente; e questi avevano diritto di mettervi alle spese del conduttore un maestro o più a maistrare la fossa, da quelle gare soltanto, e la vena e il minuto che si facesse era del conduttore; che se il conduttore non volesse pagare la spesa del maestro, allora la vena e il minuto indi estratti erano dell'allogatore. Se altro luogo vi fosse che non impacciasse la gara, ivi, come abbiamo detto del parzonavile, anche il conduttore poteva lavorare a piacimento [13].

141. Nelle fosse che lavoravano a fuoco i Maestri del Monte dovevano fare le rivedute la *mezzedima* (il mercoledì) a terza; se indugiassero a farle a sera, pena marchi due d'argento per ogni volta; poichè l'indugio avrebbe recato grave disturbo, dovendosi appunto negli ultimi restanti giorni della settimana mettere la legna, e preparare e porre a luogo le bolghe pel fuoco da accendersi il sabbato [1]. Se nelle altre fosse il Maestro del Monte fosse chiamato d'urgenza ad una riveduta, doveva recarvisi in qualunque dì senza indugio, sia di giorno che di notte [2]; che se non vi fosse urgenza, il giorno consueto delle rivedute era il lunedì. Per *ricevere la riveduta* [3] il maestro della fossa doveva perciò essere alla sua fossa ogni lunedì a mezzodì: che se contra facesse, pena libre dieci di alfonsini per ogni volta, ed era tenuto a sodisfare il danno che ne ricevessero i parzonavili; se non avesse di che pagare, doveva essere sostenuto in persona in fin che sodisfacesse. I Maestri del Monte, se il maestro della fossa non fosse al lavoro il lunedì a mezzodì, dovevano dare *paraula* (parola, licenza, facoltà) alla *controparte* di lavorare a sua volontà; se il Maestro del Monte omettesse di dare tale facoltà, pena libre dieci d'alfonsini minuti [4].

142. Finchè non avveniva che l'una delle fosse che gareggiavano ferisse nell'altra, officio dei Maestri del Monte era di definire dove e quanto caduna delle parti dovesse lavorare, determinando se il tratto che si doveva scavare appartenesse all'una o all'altra fossa, o se potessero lavorarvi ambedue, e dove e quanto. Per meglio accertare lo stato delle cose, e se i lavori nelle fosse gareggianti seguivano la norma stata loro prescritta, i Maestri del Monte dovevano fare, se richiesti, alle fosse medesime una seconda riveduta, il che dicevasi *rendere la riveduta* [1]; e questo soleva farsi o l'indomani mattina della prima riveduta, ovvero il lunedì a mezzodì, ossia al ricominciare dei lavori della settimana [2]. Se la fossa o mentre stava a riveduta non cessasse dal lavoro o poscia lavorasse contro quanto era stato prescritto nella riveduta dei Maestri del Monte o d'alcuno di loro, chi ciò facesse era reo di *riveduta rotta* [3], e tutte le lavoriere che si mettessero contro la riveduta erano *morte*, nè alcuna nuova lavoriera si poteva cavare da coteste lavoriere morte, ed ogni altra fossa che vi ferisse le poteva *trattare* [4] sì come le proprie lavoriere. Il colpevole di riveduta rotta punivasi inoltre in marchi dieci d'argento [5], se accusato ne fosse dall'altra parte; ma a tale pena sottoponevasi la persona sola che avesse commesso l'eccesso, e non la fossa, ossia il commune dei parzonavili. Se alcuno mettesse fuoco in fossa, o se rinfrescasse segno contro riveduta, consideravasi come riveduta rotta, e doveva pagare la soprascritta pena, ed era fatto ristare, infino a tanto che l'altra parte fosse ristorata [6]. Se monte vecchio o mezzanule (§ 104) cadesse, o se mezzanule fosse tra l'una fossa e l'altra là ove avesse fondorato e fossero rizzati partiti (§ 145), i Maestri del Monte dovevano darne a caduna delle fosse la sua parte a loro provedimento, ponendo mente di darne la maggior parte a quella fossa che avesse lo *capizzuolo* [7] più innanzi [8]. Che se alcun maestro di fossa volesse lavorare li mezzanuli, poteva sforzare l'altra parte di lavorarli a sua volta, ovvero di vendere la parte sua, a stimo di due Maestri del Monte; e la fossa che non volesse lavorarli, era tenuta di prendere l'uno dei due partiti, a sua scelta [9].

143. Abbiamo notato, trattando dei bottini e dei canali (§ 98, 101), che non poca oscurità, la quale non ci veniva fatto di dileguare per intero, ha luogo in quanto riguarda questi due lavori di fossa; oscurità che troviamo principalmente appunto negli ordinamenti riguardanti le rivedute e la *scandigliatura* [1]. *Scandigliare* alcuna cosa era verificarne l'esattezza: dicevasi delle misure, sia dei liquidi [2]

8) *Br.* 117b 20-41.
9) *Br.* 105b 25; 118a 44-15.
10) *Br.* 117b 41-118a 16.
11) *Br.* 126b 1; *M.* XXIII, 5.
12) *Br.* 126a 38-126b 3.
13) *Br.* 126a 23-126b 3.

§ 141. 1) *Br.* 105b 22-24.
2) *Br.* 104b 32-39; *M.* XXVI, 9-14.
3) *Br.* 121b 16.
3) *Br.* 121b 14-17.

§ 142. 1) *Br.* 106b 1-2; 106b 6-8; 118a 35-37.
2) *Br.* 106a 4-3; 106b 4-9.
3) *Br.* 122a 18.
4) *Br.* 110b 30-111a 4.
5) *Br.* 111a 4; in documenti latini *expletare*, corrispondente al francese *exploiter*.
6) *Br.* 110b 30-111a 4; 122a 17-26.
7) *Br.* 136a 39, *capizuolo*; 137a 9, *capissolo* (sostituendo la *s* alla *z* secondo la scrittura Pisana).
8) *Br.* 122a 22-26; 137a 4-9.
9) *Br.* 137a 9-15.

§ 143. 1) *Br.* 28a 20; 28b 19.
2) *Br.* 59a 27-29.

Digitized by Google

come dei solidi [3]; dicevasi dei pesi [4], onde anche prendeva nome l'officio di *scandigliatore* delle statere [5]; trattandosi di un bottino o di un canale, *scandigliarlo* significava verificare se andava diritto. Abbiamo notato a suo luogo (§ 98-99) alcuni dei privilegi del bottino finchè andava diritto e godeva diritto di bottino; che se deviasse dal retto cammino, i Maestri del Monte dovevano darlo per *volta*, e più non era *bottino* [6]. Uno e principale di questi privilegi era, che per regola generale i bottini non erano tenuti a cessare dal lavoro mentre stavano a riveduta [7]. Inoltre laddove, a provedimento di due Maestri del Monte, potevasi far rivedere una fossa la quale fosse *volta* così da lunge come da presso [8], una fossa per una parte e un canale o bottino per l'altra, se il bottino o canale fosse in lavoro di tenero senza fuoco passi diciotto, o in lavoro di fuoco passi dodici, non potevano farsi rivedere l'un l'altro se non fossero vicini a passi quattordici o meno. Quando poteva aver luogo la riveduta, il bottino o canale faceva, a provedimento dei Maestri del Monte o di due di loro, rivedere la fossa il venerdì a terza, e la riveduta si rendeva il lunedì a mezzodì; la fossa faceva rivedere il bottino il sabbato, e rendevasi la riveduta la domenica a sera. Che se l'una parte dicesse che l'altra voleva farla rivedere maliziosamente, doveva starsi al giudizio di quattro buone persone, come per le fosse [9]. Ed era lecito ad ogni fossa fare scandigliare il bottino, canale o altro lavoro d'argentiera che le fosse presso a passi diciotto almeno in monte tenero, o a passi dodici almeno in monte sodo, per conoscere se andasse diritto secondo la forma del Breve; e la scandigliatura doveva farsi dai Maestri del Monte il sabbato dopo che il bottino avesse lasciato l'opera, o in altro dì che il bottino non lavorasse [10]; non dovendo per la scandigliatura interrompersi il lavoro del bottino.

144. Tali erano le norme finchè le fosse che gareggiavano tra loro non erano *insieme fondorate* (§ 104); ma appena una fossa proseguendo i suoi lavori *fondorasse* con un'altra, se l'una delle parti vietasse che si continuassero i lavori, dovevano cessare incontanente, sotto pena di libre dieci d'alfonsini minuti. La prova si faceva per testimonii, che non fossero parzonavili della fossa che faceva l'accusa; e la parte accusatrice veniva, a provedimento dei Maestri del Monte, restituita del lavoro che l'altra parte avesse fatto dopo 'l vietamento, e questo, come pure l'accusa, doveva farsi dal maestro o dallo scrivano della fossa, o da guardie giurate [1].

145. Appena i Maestri del Monte erano avvertiti che due fosse fondoravano insieme, dovevano fra esse *rizzare i partiti*. Dicevansi *partiti* i *limiti* o *termini* [1] che si piantavano o *rizzavano* (*rizzare*, o più veramente con iscrittura pisana *rissare*, costantemente il Breve di Villa di Chiesa; il Costituto di Massa *partitum ponere*) per dividere o *partire* [2] le lavoriere appartenenti a caduna delle fosse gareggianti [3]. I partiti che dai Maestri del Monte, prima che accuratamente si fossero potute esaminare le ragioni delle parti, si rizzavano al primo istante, affinchè intanto con danno vicendevole non restassero interrotti i lavori delle due fosse [4], dicevansi *partiti non stanziali* [5]; e all'incontro *partiti stanziali* [6], o anche *partiti finali*, quelli, che si rizzavano affinchè fossero limite definitivo tra le due fosse. Quando avevano a rizzare un partito, i Maestri del Monte dovevano entrare nelle fosse, e vedere accuratamente l'una e l'altra; ed era d'uopo che fossero due Maestri almeno, salvo che ambe le parti fossero in concordia di un Maestro, quel Maestro anche solo poteva rizzare il partito [7]. Intorno ai *partiti che si rizzavano per li Maestri del Monte* troviamo nel Breve di Villa di Chiesa le seguenti prescrizioni, in parte assai oscure, e che cercheremo di rischiarare col confronto anche delle prescrizioni corrispondenti del Costituto di Massa. Nel Breve adunque è ordinato, che tutti i partiti che si rizzino dai Maestri del Monte, salvo partiti stanziali, debbano *giudicare* ogni *punta* un *passo* così d'*asta* come di *puntello*; nè alcuna *punta di puntello* nè *d'asta* non possa essere mossa se non avesse *capizuolo* di mezzo braccio dinanzi al puntello, « cioè che abbia oltra » lo pontello o l'asta overo alcuno de li decti pon» telli et asta a mezo bracio per traverso ». E quale fossa avesse passata alcuna delle dette punte braccio mezzo per traverso o più, quella cotale punta sia mossa; e li Maestri del Monte siano tenuti, quando rizzeranno alcun partito, di dire alli maestri delle fosse, overo al loro lavoratore se il maestro non vi fosse, se di quel partito fosse mossa alcuna punta, e quale; e questo doveva dire palesemente a catuna

3) *Br.* 39b 18-36; 134a 12-17.
4) *Br.* 15b 19-24; 28a 14-17; 28b 14-19.
5) *Br.* Lib. I, cap. XLI.
6) *Br.* 114a 34-35.
7) « Ogni fossa che non sta a riveduta si possa lavorare sì come boctino ». *Br.* 118a 13-14.
8) *Br.* 117b 20-23.
9) *Br.* 118a 23-118b 8; 119a 13-18.
10) *Br.* 119a 13-48.

§ 144. 1) *Br.* 119a 44-119b 13.

§ 145. 1) Mancano le voci *limite* e *termine* in questo senso alla Crusca, ma la prima si legge nel Vocabolario del MANUZZI col seguente esempio tratto dal *Borg. Orig. Fir.* 85, col quale si confermano ambedue queste voci: « Talchè trovandosi in una possessione ecc. *limiti* » Graccani, per usare la voce propria loro, che noi con un'altra pur » delle loro diciamo *termini* ecc. ».

2) « La sesta compagnia in due si parte ». — DANTE.

3) Nel Costituto di Massa trovasi anche a modo di spiegazione la denominazione di *termini*: « singula partita stantialia et ter» mini stantiales, tam vetera quam de novo facta et facienda ..... » omnia partita stantialia et termini stantiales que fecerint Magistri » predicti, vel alii offitiales Montis, vel arbitri et amici communes » a partibus electi ex forma Statuti »; ossia, secondo il precedente cap. XXVIII: « Qui sic electi habeant plenum mandatum, partita tam » stantialia quam non stantialia ponere ».

4) « Ita quod laboratores laborent et non stent frustra, » quousque partitum positum fuerit in fondorato vel fondoratis, ut » partes non graventur sumptibus et expensis ». *M.* V, 15-18.

5) *Br.* 105b 44-46; 136a 34-35; *M.* XXI, 14; XXVIII, 26-27; LVII, 19.

6) *Br.* 105b 46-47; 136a 35, *M.* XVIII, 1; 2; XXII, 2; 3-5; XXII, 3-6; XXVIII, 26.

7) *Br.* 136b 13-24.

Digitized by Google

delle parti prima di dipartirsi: e ciò sotto pena di libre dieci d'alfonsini minuti [8]. Appare da queste d'altronde assai oscure prescrizioni, che *partito* dicevasi anche tutta la linea di delimitazione o divisione fra le due fosse, ossia anche il tratto che correva dall'uno all'altro dei partiti o termini rizzati dai Maestri del Monte; e che dei termini o partiti che si rizzavano nei luoghi opportuni per definire questa linea di divisione la parte ritta o di mezzo dicevasi l'*asta*, ed era sostenuta da *puntelli* che la sorreggevano ai lati; il che è confermato anche da una prescrizione del Costituto di Massa, dove si stabilisce la pena di chi muti o guasti l'asta o il puntello di un partito stanziale o non stanziale tra due fosse [9]. Tutto il contesto di quel passo del Breve sembra inoltre indicare, che da ambe le fosse i lavori dovevano tenersi lontani almeno mezzo braccio sì dall'asta, come dal puntello, dove questo fosse, del partito.

146. Ma in quanto ai partiti tra le fosse la prescrizione più notevole è quella del Costituto di Massa, la quale per la sua importanza daremo qui per intero letteralmente tradotta:

« *Dei partiti posti e da porsi.*

« Parimente (ordiniamo), che tutti i partiti stanziali posti e da porsi tra le varie fosse, sia dai Maestri (del Monte), sia dagli arbitri e conciliatori ed amici communi eletti dai parzonavili di volontà e concordia delle parti [1], di poi che saranno fatti e posti debbiano essere calamitati e segnati colla calamita; e nello istrumento della sentenza si scriva, a che vento guardino i partiti, affinchè se i detti partiti venissero mutati, si possano rifare, e restituire nel pristino stato. La quale calamita e l'artifizio col quale si calamiterà debba stare presso i Camerlinghi del Commune nella Camera del Commune di Massa, per prestarlo e somministrarlo quando e quante volte fosse necessario per porre gli anzidetti partiti, e farli scrivere, e conoscere a che vento partiscano » [2].

Non può esser dubio, che qui si parla della calamita od ago magnetico; come dimostrano le parole *la quale calamita e l'artifizio col quale si calamiterà:* e più ancora il dirvisi, che per tal mezzo si determina «a che vento guardino i partiti». La prescrizione, che la calamita dovesse custodirsi dai Camerlinghi nella Camera, ossia nel Tesoro, del Commune, dimostra, che era artifizio raro tuttora e costoso. Nè alcun vestigio se ne trova nel Breve di Villa di Chiesa. Non credo che si trovi altra antica testimonianza dell'impiego della calamita nelle miniere; bensì da numerose testimonianze sappiamo come già a quel tempo se ne faceva uso nella navigazione. Dal passo citato dal Costituto di Massa appare inoltre, che non si facevano piani o tipi delle miniere; poichè ivi si dice non di segnare i partiti e la loro direzione sul piano, ma semplicemente, che i maestri del Monte avessero a scrivere nella loro sentenza, a qual vento li partiti fossero rivolti. — A questo definire i partiti tra le fosse si riferisce parimente senza dubio anche l'altra prescrizione del medesimo Costituto di Massa: che i preposti all'arte della rameria dovessero far fare a loro spese tre squadre di ferro per *cordeggiare* i partiti quando occorresse, le quali parimente avessero a tenersi presso i Camerlinghi del Commune, che le prestassero a chi volesse cordeggiare partiti [3].

147. Le vie che conducevano ai partiti dovevano essere tenute libere e nette dal lato dell'una e dell'altra fossa, affinchè i Maestri del Monte potessero andare e vedere i partiti ogni volta che occorresse [1]. Così nel Costituto di Massa; dove è inoltre stabilito, che chi mutasse o guastasse un partito stanziale, pagasse di pena libre cento di denari per ogni volta, oltre l'emenda dei danni, a provedimento dei Maestri del Monte o di altre persone da eleggersi a tal fine, se nel definire la somma del danno le parti non venissero in concordia; che se alcuno mutasse o guastasse partito non stanziale, la pena era della metà minore, ossia di sole libre cinquanta, oltre il compenso dei danni [2]. In Villa di Chiesa la pena di chi *rompesse* o facesse rompere *i partiti* rizzati dai Maestri del Monte, ossia che non osservasse detti partiti (chè come *riveduta rotta* (§ 142), così dicevasi *partito rotto* quando da alcuno non si osservasse la riveduta o il partito), era di marchi dieci d'argento, se accusato ne fosse dall'altra parte; e il lavoro fatto era *morto* [3]. In Massa la pena era di libre xxv di denari; e le cose dovevano ridursi all'antico stato, e compensarsi i danni [4].

148. I Maestri del Monte avevano inoltre autorità giudiziaria in tutte le questioni di fosse, e potevano intendere e definire tutte le questioni che fossero alla montagna, sotterra o sopraterra, e dare sentenza; e le sentenze che si dessero per li Maestri del Monte o la maggior parte di loro, sì che fossero cinque almeno, valevano e tenevano sì come fossero date per l'Assessore di Villa [1]. Dovevano intendere ragione sì in dì feriati come in non feriati [2], in quel luogo del Palazzo di Villa che era destinato per la loro Corte; ma, se occorresse, erano tenuti rendere ragione anche alla montagna [3]. La forma dei loro giudizii era questa. Venute le parti dinanzi ai Maestri del Monte, dovevano produrre i loro testimonii e mostrare le loro ragioni e prove fra dì quindici poi che la lite fosse inco-

8) *Br.* 136a 34-136b 13.
9) *M.* xxi, 4-8; 13-14.
§ 146. 1) Secondo il prescritto di *M.* xxviii, 12-29.
2) *M.* xviii.
3) *M.* xx.
§ 147. 1) *M.* xxii.
2) *M.* xxi.
3) *Br.* 122a 10-17.
4) *M.* v, 29-49.
§ 148. 1) *Br.* 104a 42 104b 7; 105b 17-20.
2) *Br.* 70b 41-44.
3) *Br.* 109b 34-110a 8.

Digitized by Google

minciata, e queste dovevano apparire scritte nel libro dello scrivano dei detti Maestri; di po' i dì quindici alcuna ragione o prova non si poteva dare o produrre o mostrare da alcuna delle parti, e se mostrata fosse, non valeva nè teneva; salvo le parti fossero in concordia, potevano prolungare il soprascritto termine a loro volontà. Le sentenze dei Maestri del Monte dovevano essere pronunciate fra giorni ventiquattro dacchè la questione venne loro dinanzi, e ciò sotto bando e pena a ciascuno di loro di libre dieci d'alfonsini minuti; sì veramente, che se le parti fossero in concordia di prolungare il tempo, fosse loro lecito [4]. È stabilito nel Breve, che i Maestri del Monte debbano sentenziare e dare ragione « per loro tanto, segondo la forma del Breve, » senza alcuno adjuncto »; ma tosto si soggiunge, che se essi o la maggior parte volessero aggiunti in alcuna questione in Villa o in Monte, per usare consiglio delle questioni che fossero dinanzi da loro, per meglio conoscere la ragione, che ne potessero avere tanti quanti loro piacesse, non ostante alcuna contrarietà che in quel Capitolo di Breve fosse [5]; onde appare, che i Maestri del Monte potevano bensì prendere aggiunti a consiglio, ma ch'essi soli dovevano proferire la sentenza. Le sentenze dei Maestri del Monte nelle cose d' argentiera avevano la medesima forza, che quelle che nelle altre materie si davano dai magistrati ordinarii, ed inoltre da esse non era lecito appellare [6]. Se per lite che fosse stata fatta, o per rizzare od acconciare partito che fosse stato definito, in tempo di Maestri del Monte anteriori, avvenisse che i Maestri del Monte nuovi avessero bisogno del concorso dei Maestri vecchi, questi vi dovevano andare ove ne fossero richiesti, e di ciò avevano salario soldi sei il dì [7]. Nel Costituto di Massa è stabilito, che se dinanzi dei Maestri del Monte fosse alcuna questione non regolata dal Costituto, questa avesse a definirsi a norma del Capitolo più simile [8]. Nel Breve di Villa di Chiesa è posta dapprima invece la regola generale, che se alcuna lite fosse *mota* della quale nel Breve non fosse menzione, questa dovesse definirsi per forma del Costituto di Villa di Chiesa [9]; e se 'l Costituto non ne parlasse, dovesse sentenziarsi secondo la forma della ragione e di legge [10]. Per le questioni di fosse poi si prescrive inoltre particolarmente, che se alcuna lite o questione fosse alle montagne, sotto terra o sopra terra, della quale non parlasse il Breve, i Maestri del Monte avessero facoltà di fare comandamento infine in un marco d'argento, ossia di condannare fino in un marco d'argento per ogni volta chi non osservasse i loro comandamenti [11]. Del resto, ove mancasse la legge, giudicavasi per consuetudine e buona usanza, nè era necessario che fosse approvata per legge; chè, dice il Breve, la terra ed argentiera di Villa di Chiesa era stata allevata per consuetudine d'usanza osservata nella detta terra, e non per legge. Tale consuetudine e buona usanza si provava colla testimonianza giurata di sei buoni uomini eletti per ciò dal Rettore, o dal Capitano e dal Giudice [12]. Se sorgesse questione della quale il Breve non parlasse, e i Maestri del Monte o la maggior parte di loro non volessero definirla, dovevano andare in presenza del Rettore e del Giudice o dell'uno di loro, e quivi erano tenuti di sentenziare, e il Rettore o il Giudice erano tenuti di udir dare la sentenza, a pena di libre dieci d' alfonsini minuti [13]. Di tutti processi, accuse, denonciagioni e rivedute che i Maestri del Monte facessero per loro officio doveva essere dato fede alla loro scrittura e parola, e di ciascuno di loro [14].

149. In Villa di Chiesa era libero ad ognuno, sì borghese come forestiere, essere avvocato nelle liti altrui; salvo nobili o *di paraggio*, ai quali era proibito *avvocare* [1], ed essere procuratori altrui, sotto pena di libre venticinque d'alfonsini minuti [2]. Ma inoltre ai Maestri del Monte, in tutto il tempo del loro maestratico e per un mese dopo esciti dall'officio, era proibito avvocare per qualunque questione che fosse davanti la Corte dei Maestri del Monte; salvo che caduno di essi poteva avvocare per la fossa onde da un mese anzi che fosse chiamato Maestro del Monte ei fosse maestro o parzonavile, purchè la lite non fosse contro fossa che durante il suo maestratico fosse stata a sua riveduta [3]. I salarii degli avvocati, sì nelle altre liti come in quelle dinanzi la Corte dei Maestri del Monte, non potevano eccedere la somma stabilita dal Breve; ed era nominatamente proibito, che in qualsiasi piato il quale dinanzi alla Corte di Villa o a quella dei Maestri del Monte si facesse di trente o d'alcuno lavoro d'argentiera, o d'altra cosa, non si desse per salario trenta o parte di trenta, quand' anche ciò si facesse sotto nome di donagione o di compra [4]. Chi avvocasse per altrui, e si trovasse in fraude, ossia che avesse ricevuto denari dall'altra parte, doveva condannarsi in libre cinque d' alfonsini minuti, e non poteva più avvocare per anni cinque [5].

150. Ma le sole liti relative alla coltivazione delle fosse e alle loro ragioni, e ai confini fra le fosse vicine, erano giudicate dai Maestri del Monte; le liti relative alla proprietà medesima delle fosse, come

4) *Br.* 105ª 37-105ᵇ 11; 104ᵇ 14-20.
5) *Br.*, 104ᵇ 3-14.
6) *Br.* 105ᵇ 17-21.
7) *Br.* 120ᵇ 21-34.
8) *M.* v, 72-75.
9) Senza dubio era a un di presso conforme al *Constitutum legis et usus* di Pisa, publicato dal BONAINI, nel secondo Volume degli *Statuti inediti di Pisa*.
10) *Br.* 7ª 14-20.
11) *Br.* 136ᵇ 25-32.
12) *Br.* 5ª 25-5ᵇ 10.
13) *Br.* 104ᵇ 20-31.
14) *Br.* 104ᵇ 39-43.

§ 149. 1) *Br.* 111ª 34-111ᵇ 6.
2) *Br.* 72ᵇ 21-32.
3) *Br.* 111ª 36-111ᵇ 18.
4) *Br.* 72ª 31-72ᵇ 9.
5) *Br.* 72ᵇ 9-18.

Digitized by Google

pure tutte le liti di trente o di bistantaria, erano giudicate dai giudici ordinarii [1]. Nel Breve di Villa di Chiesa non è stabilito, come e da chi dovesse decidersi la questione di competenza, se avvenisse che l'una parte dicesse appartenere la lite ai Maestri del Monte, l'altra parte volendola trarre ai giudici ordinarii. In Massa tale questione si commetteva al giudizio di sei uomini tratti dall'arte delle fosse, che si eleggevano dal Capitano di Massa, e dai Priori dei Signori Nove [2]; ed un esempio di tali giudizii ci venne conservato in un documento di Massa dell'anno 1297 [3]. Inoltre, laddove in Villa di Chiesa nelle altre liti, se alcuna delle parti richiedesse, doveva il Capitano od il Giudice usare consiglio di Savio in Castello di Castro o in altra parte di Sardigna, ossia di quel Savio che le parti volessero se di ciò fossero in concordia, altrimente di quello che paresse ad esso Giudice, e ciò alli stipendii della parte che lo domandasse; in lite di fosse o di trente o di bistantaria non era lecito usare consiglio fuori di Villa di Chiesa; che se il Giudice o Rettore dubitasse, o non conoscesse la questione, eragli concesso di avere consiglio con quattro buoni argentieri o più, a sua scelta, e senza manifestarli ad alcuna delle parti; sì veramente, che non si prendesse consiglio da persona che non fosse di Villa di Chiesa, e che per questo usare consiglio non si prolungasse il termine del pronunciare della sentenza a più di otto dì oltre i cinquanta che erano stabiliti per la definizione delle questioni ordinarie; infra li quali dì otto se non venisse il consiglio, dovesse giudicare come meglio a lui paresse di ragione [4]. E da questo medesimo proposito, d'impedire che la conoscenza delle liti di trente o di fosse non si traesse fuori di Villa di Chiesa, aveva origine la proibizione di appellare in siffatte liti [5]; laddove nelle altre liti si aveva appellagione al Governatore nel Capo di Cagliari.

151. Per estimare i beni mobili ed immobili che fossero incantati, e che si assegnavano in pagamento al creditore (§ 53), si eleggevano a *stimatori* dal Consiglio di Villa di Chiesa in presenza del Rettore o Capitano quattro uomini, che avessero a stimare, quando ne fossero richiesti, tutti li beni mobili ed immobili che fossero incantati secondo la forma del Breve. Di questi quattro uomini due dovevano essere argentieri, e prendevano il nome speciale di *Estimatori di Monte* [1]; da essi dovevano estimarsi le fosse e le trente. Per quello non vacacavano da altro officio; ed erano tenuti giurare di fare l'officio bene e lealmente. Duravano in officio tre mesi, ed avevano per salario un denaro per ogni libra che montasse il loro estimo; ed inoltre se dovessero per ciò andare alla montagna, soldi sei per la via [2].

§ 150. 1) *Br.* 8a 18-25; *M.* LVII, 30-47; 90-99.
2) *M.* LVII, 84-89.
3) *Append.* III.
4) *Br.* 8a 6-50.
5) *Br.* 9a 30-33; 105b 20-21.
§ 151. 1) *Br.* 30b 27.
2) *Br.* 25b 24-43; 36b 23-30.

152. I Maestri del Monte pigliavano salario dalle fosse, a benefizio delle quali esercitassero il loro officio. E così se rizzassero alcun partito fra due fosse, avevano da catuna delle parti per ogni partito stanziale soldi dieci, e per ogni partito non stanziale soldi cinque. Per ogni riveduta di fossa soldi dodici dalla parte che faceva rivedere; e doveva ancora, se richiesto ne fosse, rendere il mattino seguente la riveduta fatta la sera, e ciò a tutti spendii di quello che ne lo richiedesse. Il Breve soggiunge: « Et che per alcuna riveduta li Maestri » del Monte nè alcuno di loro possano nè possa ponere » alcuno stallo, se richiesto non ne fusse; et se ri- » chiesto ne fusse, debbia avere soldi III lo die, et non » più; et che per alcuna via che facessino ad monte » non possano ponere alcuno stalo, se richiesto non » ne fusse in prima ». Non so imaginare, che mai possa essere questo *ponere stallo;* non se ne trova menzione altrove nel Breve. — Di catun comandamento che facesse, il Maestro del Monte aveva denari sei; di ogni scandigliatura di bottino o di canale se va diritto, soldi sei per catun Maestro che scandigliasse, da quello che fa scandigliare; di catuna via che desse da alcun bottino in lavoriere d'altra fossa, per ciascuna *stonfa* soldi due, cioè un soldo dal bottino e uno dalla fossa, sì veramente che non passi *stonfi* quattro; e se più ne facesse, non abbia più di soldi otto tra le due parti. E qui parimente non comprendiamo che cosa sia *stonfo* o *stonfa*; forse, visita, o verifica sul luogo. — E se fosse richiesto di stare tutta la settimana per alcuna fossa, gli spettavano per suo salario soldi trenta, nè poteva partirsi senza parola del maestro della fossa; essendo tenuti i Maestri del Monte di stare continuamente di dì e di notte per fare ed operare il loro officio quando fossero richiesti. Per le liti o piati e per le sentenze, quali diritti si dovessero, non è detto, ma soltanto, che le spese ne erano a carico della parte perdente; onde appare che erano li medesimi diritti che il Breve stabilisce per li piati dinanzi al Capitano od al Giudice: ossia di denari dodici un denaro infino in soldi venti; da indi in su denari dodici per libra, sì che tuttavia, di qualunque quantità fosse il piato, non si avesse a pagare più di libre cinque per le sentenze contumaciali, e libre quindici per le sentenze definitive. Se le parti prima che si pronunciasse la sentenza venissero a concordia, pagavano tra ambedue il quarto del diritto [1]. — Oltre gli anzidetti salarii si doveva ai Maestri del Monte l'indennità di via: ossia da Villa a monte soldi sei, compreso il cavallo e, bisognando, doveva starvi il dì intero; e da una fossa ad altra di una medesima montagna, sì veramente che entrasse nella fossa, soldi due, e sia pagato degli altri servigi che vi facesse; e se da una ad un'altra montagna, soldi quattro se fossero presso a miglia tre o meno, e se fossero più da lunga soldi sei, come se venisse di Villa. Pel pagamento del loro salario e indennità

§ 152. 1) *Br.* 71b 29-47; 106a 19-21; 105b 42-106b 26.

Digitized by Google

di via potevano far pegnorare a cui fosse fatto il servizio. Era poi espressamente vietato ai Maestri del Monte di porre ad alcuna fossa alcuno denajo per loro servizio se non l'avessero *servito*, pena per ogni volta libre dieci d' alfonsini minuti; e se lite ne fosse, dovevano mostrare la loro ragione bene e lealmente. Se abisognasse menare alcuno aggiunto alla montagna, gli si davano per salario soldi sei, e per suo *stallatico* soldi due, e non più. Tutto il guadagno che facessero i Maestri del Monte o alcuno di loro (salvo le indennità di via, e il salario per restare tutta la settimana a monte, e se si trattasse di fossa che fosse *messa in mano*, ossia della quale fosse stata affidata la direzione ad alcuno di loro) doveva essere commune a tutti i Maestri del Monte, e partirsi fra loro per testa; e quale Maestro frodasse alcuna cosa del commune guadagno, pena per ogni volta libre dieci d'alfonsini minuti, e nondimeno fosse tenuto di restituire quello che avesse frodato [2]. Lo scrivano poi dei Maestri del Monte aveva della esaminatura di catun testimonio denari quattro; di catuna sentenza soldi due; e di catun partito stanziale soldi dieci d'ambe le parti [3]. Questo aggiunto, che se le parti volessero che si scrivessero le partite, lo scrivano fosse tenuto di scriverle se ne fusse richiesto; e se non ne fosse richiesto non era tenuto, e nondimeno doveva essergli pagato il salario ordinato [4].

153. Era vietato ai Maestri del Monte e al loro scrivano in tutto il tempo del loro officio e da inde a uno mese di porre o far porre segno sopra fossa che fosse stata a loro riveduta, nè comperare o dar consiglio a comperare dette fosse, o alcuna fraude commettere. E nessun Maestro del Monte che avesse parte in alcuna fossa poteva durante l'officio del maestratico entrare in tale fossa per rivederla, nè in fossa che stesse a riveduta con quella nella quale il Maestro del Monte avesse parte; salvo se entrasse con volontà delle parti che facessero rivedere insieme, ed avendo in prima manifestato, sì com'egli aveva parte in alcuna delle soprascritte fosse. Che se il Maestro del Monte contro alcuna delle soprascritte cose facesse, pena infine in marchi dieci d'argento per ogni volta [1]. Se alcun Maestro del Monte o loro scrivano fosse trovato in fraude nell' esercizio del suo officio, pena infine in libre cinquanta d'alfonsini minuti, e perdeva l'officio, nè più poteva essere Maestro del Monte o scrivano indi a dieci anni [2]. Ed il Capitano overo Rettore doveva costringere alquante persone, in quel numero che a lui paresse, li quali fossero tenuti investigare segretamente, se li Maestri del Monte e li altri officiali nell'argentiera servassero quello che erano tenuti per loro officio; e se fossero trovati in fallo, il Capitano doveva condannarli ad arbitrio, considerata la qualità del fatto e delle persone, sì veramente che non oltrepassasse la forma del Breve. E queste persone secrete erano tenute denunziare tutti i malefizii che non fossero puniti per li Maestri del Monte e li officiali delle fosse, e doveva loro essere tenuto credenza: pena al Capitano, se non osservasse le predette cose, libre cento d' alfonsini minuti [3].

154. Simili, ma pure in alcuna parte diverse da quelle di Villa di Chiesa, erano le norme, che reggevano l'instituzione dei Maestri del Monte in Massa. E per cominciare dal nome, noteremo che in Villa di Chiesa sono costantemente detti Maestri del Monte; laddove in Massa sono detti promiscuamente, o talora con intero nome *Maestri della Corte dell' arte della ramiera e dell' argentiera* [1], ovvero *Maestri della Corte del Monte* [2], o per l'ordinario più brevemente sia *Maestri della Corte* [3], sia *Maestri del Monte* [4]. Erano tre: del quale minor numero troviamo la ragione nella ristrettezza del territorio, e nell'assai minore sviluppo di questa industria. Eleggevali a scrutinio secreto il Consiglio Maggiore del Popolo di Massa. Il loro officio era a un di presso conforme a quello dei Maestri del Monte in Villa di Chiesa [4]; ma laddove questi dovevano esercitare il loro officio per sè medesimi, e soltanto potevano prendere aggiunti per consiglio, in Massa talora delegavano taluna delle loro funzioni ad alcun maestro di fossa [6]. Inoltre in Massa se i Maestri del Monte, i quali, come dicemmo, erano soli tre, si trovassero occupati in alcuna fossa, ed in altra intanto sorgesse gara: dal Consiglio Maggiore di Massa si eleggevano tre altri Maestri del Monte, l'officio dei quali si restringeva a terminare la gara per la quale erano nominati [7]. Se nella stessa vena o filone *(ad montem drictum)* due fosse fondorassero insieme, il Costituto di Massa, allontanandosi in ciò dai principii ond' è informato in questa materia il Breve di Villa di Chiesa, dichiara che il rizzare fra esse partito non appartiene all'officio dei Maestri del Monte [8], ma doversi eleggere dalle parti quattro arbitri, con piena facoltà di rizzare fra quelle fosse partiti sì stanziali che non stanziali, e di terminare

2) *Br.* 105b 42-106b 22.
3) *Br.* 106b 41-107a 3.
4) *Br.* 107b 13-17.

§ 153. 1) *Br.* 120a 35-120b 20.
2) *Br.* 125a 16-19; 107a 12-17.
3) *Br.* 21b 3-25.

§ 154. 1) *Br. Append.* III, 10; 47-48.
2) *Magistri Curiae Montis: M.* XXXV, 24; LVII, 86.
3) *Magistri Curiae: M.* II, 16; V, 10; 28; 41; 60; 85; VI, 4-5; 30; VIII; 10; XXI, 10; XXII, 9; XXIII. 9-10; XXVI, 4; XXXV, 28; LVII, 1; 8; 15-16; LX, 1; 2; LXI, 17; LXVIII, 5; *Append.* III, 3-11.
4) *Magistri Montis: M,* VI, 20; XVI, 5; XXIV, 8; XXV, 11; XXVII, 57; XLIII, 8; XLVI, 5; 8; LI, 5; 6; LII, 8; LIII, 2; LVIII, 1-3; LXI, 1; 6; LXII, 6; 14-15; 22-23; 26; LXV, 11; LXVII, 3. — Che poi queste tre denominazioni significhino una medesima cosa, appare da parecchi dei passi citati, dove esse sono adoperate promiscuamente. Così *M.* VI, 20-31: « quod *Magistri Montis* dicte civitatis possint concedere li» centiam posse micti ingnis ..... *suprascripti Magistri Curie* pos» sint concedere licentiam inmictendi ingnem ». E *M.* XXXV, 24-28: « in *Magistros Curie Montis* ..... quod si aliquis dictorum *Magi» strorum Curie* ». Similmente XXV, 11 e XXVI, 3-4: « *Magistri Montis* » artis ramerie dicte civitatis ..... quod quilibet *predictorum Magi» strorum Curie* ». Si confronti anche *M.* LVII, 84-89 con *Append.* III 3-11.
5) *M.* LVII, 2-84.
6) *M.* XXVII.
7) *M.* LXI.
8) « Quia ad eorum officium non pertinet ».

Digitized by Google

le questioni [9]. Quando inoltre sorgeva gara tra due fosse, il Capitano del popolo di Massa, se alcuno dei parzonavili glie lo domandasse, doveva far venire dinanzi a sè i parzonavili delle due fosse gareggianti, e far loro dichiarare secretamente per giuramento, se bramassero di accordarsi; se in ciò consentissero i due terzi dei parzonavili di catuna delle due fosse, doveva costringere tutti li parzonavili, o li due terzi di loro almeno se non gli venisse fatto di tutti raccoglierli, a compromettere la questione o nei Maestri del Monte (sì veramente, che se alcuno di essi fosse parzonavile di una delle due fosse se ne nominasse un altro in sua vece), overo in altra persona a loro scelta. Le persone così elette, visti i luoghi e sentite le ragioni delle parti, dovevano sentenziare fra dì quindici; e il loro lodo obligava anche i parzonavili che non avessero acconsentito al compromesso [10].

155. Più notevole differenza fra le instituzioni dei due paesi si è quella che riguarda le appellagioni. Poichè, laddove in Villa di Chiesa, come abbiamo detto (§ 150), nelle liti di trente e di fosse non era lecito appellare, in Massa non solo non aveva luogo alcuna speciale disposizione intorno alle liti di trente che erano di giurisdizione dei tribunali ordinarii, ma era instituito un doppio apposito magistrato per le appellagioni dalle sentenze nelle controversie di fosse, che si giudicavano dai Maestri del Monte. Questo Magistrato era detto o, con intero nome, dei *Maestri dell'Appellagione del Monte dell'arte della rameria* [1]; o più brevemente *Maestri dell'Appellagione dell'arte della rameria* [2]; o anche semplicemente *Maestri dell'Appellagione* [3] Essi venivano eletti nella medesima forma che gli altri Maestri del Monte [4]; i quali, in opposizione ai Maestri dell'Appellagione, trovansi anche detti *Maestri della prima Corte* [5]. Quelli ai quali si appellava dalle sentenze dei Maestri della prima Corte dicevansi *Maestri di prima Apellagione* [6], e dovevano proferire fra quattro giorni da quello della prima sentenza [7]. Se la sentenza dei Maestri della prima Corte e di quelli di prima Appellagione concordasse, diveniva definitiva; se discordasse, era lecito appellarne ai *Maestri di seconda Appellagione* [8], che a questo fine si eleggevano al modo stesso che i Maestri di prima Appellagione [9]. Nè soltanto dalle sentenze dei Maestri del Monte, ma potevasi per tal modo appellare anche dai loro ordinamenti e decisioni qualsiasi [10]. Non era lecito tuttavia appellare dalle sentenze che i Maestri del Monte avessero proferito non come giudici, ma come arbitri eletti [11], secondo ciò che poco sopra abbiamo esposto. — Anche in Massa come in Villa di Chiesa era stabilito, che le spese della lite e il salario dei giudici dovessero per intero pagarsi dalla parte che soccombesse [12].

CAPITOLO VII.

Vena, e sue varie qualità. Pestatura, lavatura.

156. Quello che ora più communemente chiamiamo *minerale*, a quel tempo dicevasi *vena* [1]; e le varie sue qualità trovansi distinte con diversi nomi. — Siccome nel territorio di Villa di Chiesa sembra che nei tempi dei quali trattiamo non si coltivassero altre miniere che quelle di piombo più o meno argentifero, le prescrizioni del Breve riguardano questo solo minerale; una sola volta vi si fa cenno di altro metallo, dove si parla del diritto di un dodicesimo, che doveva pagarsi alla Corte « così d'argento chome di piombo, overo » d'altro metallo, o di rame [2] ». Così noi pure, che abbiamo preso a descrivere l'antica industria mineraria nel solo territorio di Villa di Chiesa, tratteremo soltanto delle varie qualità della vena di piombo, e dei modi allora in uso per prepararla.

157. Ed in prima, la vena della quale trattiamo distinguevasi, come si pratica anche oggidì, in *vena di piombo* e *vena d'argento* [1], secondo che in essa primeggiava per valore il piombo o l'argento. La forma più commune sotto la quale si presenta la vena di piombo e argento si è il solfuro di piombo, che già presso i Latini trovasi designato col nome tuttora in uso di *galena* [2]; nel Breve e negli altri documenti di quella età trovasi corrotto nelle varie forme di *galanza* [3] (forma in uso tuttavia ai nostri tempi in Sardegna), *ghiletta* [4], *gheletta* [5], *gliletta* [6],

9) *M.* XXVIII, 2-52.
9) *M.* XXXV.

§ 155. 1) *Magistri Appellationis Montis artis rameriae: M.* LVII, 14-15.
2) *Magistri Appellationis artis rameriae: M.* LI, 6; LXIII, 4-5.
3) *Magistri Appellationis: M.* XXXV, 25-29; LXV, 8-9.
4) *M.* LVII, 6-15; LXII, 20-24; LXV, 16-18.
5) *Magistri primae Curiae: M.* LXII, 11-16.
6) *Magistri primae Appellationis.*
7) *M.* LII, 9; LVII, 10-11; LX, 3; LXII, 5-16.
8) *Magistri secundae Appellationis.*
9) *M.* LVII, 4-12; LX, 3; LXII, 16; LVI.
10) *M.* LXIV.
11) *M.* LXII, 25-27.
12) *M.* LXVII.

§ 156. 1) *Br.* 6a 11; 15b 32; 35; 51a 18; 77b 28; 87b 5; 89a 35-46; ed altrove spesso.
2) *Br.* 139a 6-7.

§ 157. 1) *Br.* 135a 10; *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, IX, 18.
2) PLIN. *Hist. Nat.* XXXI, XXXI: « vena plumbi: galenam » vocant ». — XXXVI, XLVII: « molybdaena, quam alio loco galenam » vocavimus, vena argenti plumbique communis ».
3) *Br.* 130b 25.
4) *Br.* 77b 32; 139a 36.
5) *Br.* 139a 31.
6) *Br.* 78a 1.

Digitized by Google

chiletta [7], *aguilecta* [8], e nei documenti latini *aguileta* [9], *aghilecta* [10], *aglecta* [11], *gileta* [12], *agecta* [13]; noi, coll'autorità di Plinio, e seguendo l'uso dei moderni autori, la chiameremo costantemente *galena*. Del resto sembra che a quel tempo sotto questo nome s'intendesse il solo solfuro di piombo puro, ossia quello che oggi più particolarmente in Francia viene detto *alquifoux*, ed in Italia da alcuni *alchifoglio*; se ne fa uso per la verniciatura della terraglia.

158. Alla galena troviamo opposta, e considerata come di minor valore, la *vena grossa*; così la chiamiamo, quantunque nel Breve in più d'un luogo sia detta *vena rossa* [1]. Non comprendevamo dapprima, quale vena di piombo si designasse sotto questo nome di *vena rossa*; nè sapevamo indurci a riferirlo al minio nativo, che raramente ed in piccola quantità trovasi in quelle miniere; nè altra vena ci si offeriva, alla quale quel nome potesse convenire: quando infine in un luogo del Breve incontrammo usati promiscuamente *vena rossa* e *vena grossa* [2]; sì che avemmo a persuaderci, che erano due forme di un'appellazione medesima, e che come in Toscana il popolo anche oggidì elide od assorbisce la consonante iniziale, dicendo, per esempio, *una razia* per *una crazia*, così anche allora nella pronunzia *vena rossa* era la medesima cosa che *vena grossa*, sì che quella prima forma corrotta era semplicemente l'espressione di un idiotismo di dialetto toscano. — Troviamo anche in un luogo nominata *vena cioè grossame* [3], colla quale appellazione senza dubio intendevasi la medesima che altrove è detta *vena grossa*, ossia la vena in pezzi. Sembra poi che con questo nome si designassero soltanto i pezzi di vena pura, ossia quella che oggi nelle miniere d'Iglesias è detta *minerale di prima qualità*.

159. Alla *vena grossa* [1], o anche semplicemente alla *vena* [2], troviamo frequentemente opposto il *minuto* o *menuto*, che senza dubio indicava a un di presso quello, che ora nelle miniere d'Iglesias viene designato col nome di *minerale di seconda qualità*, il quale difatti, per maggiore facilità di purgarlo dalla roccia inutile, suole pestarsi assai minuto; che anzi oltre il *minuto* troviamo nel Breve fatta menzione anche del *minutello* [3]. Che se la vena fosse non a pezzi ma in polvere, se già fosse *netta*, ossia separata dalle materie estranee, quella alquanto più grossa e granulata prendeva il nome di *grana* [4], quella finissima dicevasi *vena gentile* [5]; prima poi di essere nettata aveva nome di *siliffo* [6], voce che trovasi anche nel Costituto di Massa [7] e in altri documenti [8], e designava la vena trita e quasi in polvere, e frammista a terra e a minutissimi frantumi di roccia; e dicevasi sì della vena di piombo che di altro metallo. Pare evidente, che con questa voce *siliffo* siasi fatto italiano il vocabolo tedesco Schlich, di simile significazione; se non in quanto anticamente col nome di siliffo designavasi esclusivamente la vena in polvere bensì, ma finchè era tuttora terrosa e lorda, nè ancora ne erano separate per mezzo della lavatura, come vedremo fra breve, le parti inutili [9]; laddove ora sotto nome di *schlick* s'intende promiscuamente tale vena sia prima della lavatura, come dopo ch'è lavata e nettata, ossia quella che allora, come notavamo, secondo la varia sua natura, dicevasi *grana*, o *vena gentile*.

160. Le varietà che abbiamo indicato tra le vene di piombo in parte provengono dalla diversa loro natura, in parte dai lavori e preparazione ai quali si sottopongono per arricchirne il tenore metallico liberandole dalle materie estranee, ed accrescerne così il valore in commercio. — Tratta al die la vena nel modo sopra da noi esposto (§ 114), essa si *recava a fine* [1], o vogliam dire si *lavorava* [2], per renderla tale quale si destinava alla vendita e alla fusione. Prima di essere nettata dicevasi *vena lorda* [3], ed opponevasi per tal modo alla *vena netta* [4]; il rifiuto o scarto proveniente da questa nettatura dicevasi *albace* o *albagio* [5].

161. Primo e principale dei lavori per nettare la vena era di *pestarla* [1]; il che si faceva non come ora in appositi cameroni, che con barbaro vocabolo chiamiamo *casserie*, ma presso la bocca medesima ossia alla piazza della fossa [2], a cielo scoperto, sedendo a terra i *pestatori* [3], e pestando la vena con *martelli* [4] su pietre ivi a tal uso disposte, quali tuttora si vedono presso la bocca di molte antiche fosse; e per simil modo sul piazzale formato dalla scarica all'escita delle gallerie a nostra memoria si praticava a Monteponi, quando quella miniera era coltivata per conto della Regia Finanza. Tro-

7) *Br.* 77b 22.

8) *Breve del Porto di Cagliari*, cap. LVI (presso BONAINI, *Statuti inediti di Pisa*, II, 116, lin. 1).

9) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXIX, 7; 8; 17; 19; 23; 24.

10) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XII, 17.

11) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XII, 11.

12) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXXV.

13) *Breve Pisani Communis*, MCCLXXXVI, Lib. III, Cap. XLIII.

§ 158. 1) *Br.* 130b 22; 25; 137a 20.

2) « Ordiniamo, che ogni venditore di VENA ROSSA o me» nuto, o di qualunqua altra vena, possa et allui sia licito di ven» dere a qualunqua persona ..... per qualunqua pregio et modo si » convirrà colloro comperare. Et che ciaschuno ..... possa et allui » sia licito comperare VENA GROSSA et menuto et qualunqua altra » vena per qualunqua altro pregio et modo si converrà con lo ven» ditore ». *Br.* 137a 20-28.

3) *Br.* 135b 11-13.

§ 159. 1) *Br.* 137a 20-21; 26.

2) *Br.* 6a 10-12.

3) *Br.* 142b 6-10.

4) *Br.* 132b 19.

5) *Br.* 130b 22-29, dove è opposta alla *vena grossa* e alla *galena*; 131a 9-10.

6) *Br.* 117a 8-9; 118b 21-31; 137b 10-12.

7) *M.* XLVII, 108; LVII, 93.

8) *Br. Append.* IV, 28; V, 51; 62.

9) « Lo ligname restituisca, e *la vena del siliffo che fatta* « *avesse*, a li suoi parsonavili di prima ». *Br.* 118b 30-32.

§ 160. 1) *Br.* 128b 10-14.

2) *Br.* 118b 32-33.

3) *Br.* 123a 1; 130b 28; 134b 42.

4) *Br.* 123a 1; 130b 28.

5) Si confronti 123a 1 con 125a 42.

§ 161. 1) *Br.* 142a 36-39; 142b 6-11.

2) *Br.* 118b 32-34.

3) *Br.* 142a 36-39; 142b 9.

4) *Append.* IV, 24; « martelle da pestare ». Uno di tali martelli fu trovato in antichissimi scavi a Monteponi.

Digitized by Google

viamo poi relativamente ai pestatori della vena una prescrizione che non bene comprendiamo: apparendo soltanto, che era diretta ad ottenere che i pestatori, ai quali il lavoro probabilmente si pagava in ragione del numero di corbelli di vena pestata, facessero giusta misura. Era cioè stabilito, che tutti i pestatori che pestano vena o *pestaticcio*, quando verranno a misurare, debbano tenere in sul corbello una croce di legno levatoja allora che si misura; e che la misurazione debba farsi a pala piena, e non mettersi la pala dalla croce in giù, a pena di soldi quaranta d'alfonsini minuti per ogni volta; nè quelli che deve ricevere la vena la riceva in altro modo, a quella medesima pena; e di tutto ciò il Capitano debba far mettere bando [5]. Se chi avesse prestato denaro sopra la vena trovasse che non fosse pestata a dovere, doveva pestarsi di nuovo, senza che perciò il pestatore avesse diritto a nuovo pagamento della sua opera [6]. — Quella che oggi chiamiamo *scarica* o *discarica*, ossia il materiale inutile e il rifiuto che si getta a valle dopo separatane la vena, dicevasi *gettaticcio* [7]. Trovasi menzionato anche il *petrajo*, e sempre congiuntamente al gettaticcio [8]; crediamo significhi quelle grosse pietre impregnate qua e là di poca vena, che presentemente nelle parti d'Iglesias, per la troppa spesa di pestarle e sceverarne la vena dalla roccia, o si gettano alla discarica come cosa inutile, od in alcune miniere si vendono direttamente alle fonderie vicine sotto nome di *terza qualità*.

162. Ma frequenti sono i casi, nei quali la nettatura della vena, ossia la separazione più o meno perfetta della vena medesima dalle materie estranee, assolutamente non può farsi per mezzo della semplice pestatura e della cernita a mano, od essa riescirebbe almeno troppo imperfetta, difficile e costosa. In questo caso in parecchie argentiere di Spagna si netta la vena scuotendola ed aggirandola destramente in un vaglio, sì che la roccia più leggiera e la terra resti al centro del vaglio, e la vena più pesante si raccolga alla circonferenza. Questo mezzo di nettatura, che necessariamente dà molta perdita, non pare fosse in uso in Villa di Chiesa, poichè non ne troviamo pure il menomo cenno nel Breve; e dove non poteva aver luogo la cernita a mano, a separare il monte sterile dalla vena sembra che, come ora, si facesse uso soltanto della lavatura. Quando sul luogo stesso della cava o ivi presso vi ha copia d'acqua corrente, il lavare la vena è cosa quanto utile altrettanto agevole e di poco spendio; e perciò talvolta la medesima vena, sopra tutto se frammista a molto materiale estraneo ma ricca d'argento, veniva dagli antichi sottoposta a parecchie lavature consecutive, in tanto che presso Polibio troviamo menzione di vena d'argento scavata presso il letto d'un fiume, che si lavava fino a cinque volte [1]. Non così in Sardigna, paese generalmente aridissimo, e dove in quasi tutte le argentiere nonchè esservi acqua abondante per la lavatura delle vene, essa fa difetto non di rado perfino pei bisogni della vita; pressochè in ogni parte di quel territorio i rivi o torrentelli sono rari, e per l'ordinario poveri d'acqua od anche interamente asciutti durante gran parte dell'anno.

163. Questa mancanza d'acqua presso le argentiere faceva sì, che le vene e i siliffi che si volessero lavare dovevano con grande spendio portarsi ai luoghi, spesso assai lontani, ove si trovassero corsi d'acqua. La vena di piombo male sopportava tale spesa; la sola vena d'argento poteva portarsi a lavare con benefizio anche a luoghi remoti. Ed erane tanto più il caso, in quanto avviene assai spesso, che la vena ricca in argento sia appunto più delle altre povera per tenore in piombo e frammista a materie estranee, e perciò abbia maggiore bisogno di lavatura, per portarla alla ricchezza più convenevole alla fusione. Quindi l'uso della lavatura assai più che non sia ai nostri giorni era estesissimo a quei tempi; del che abbiamo anche una prova in ciò, che al pari degli argentieri, ossia dei lavoratori alle argentiere, le arti relative alla lavatura, ossia *lavoratori di truogora*, *tulani* e *modulatori*, avevano propria rapresentanza in Villa di Chiesa, ed essi pure dovevano fare proprio candelo ed offerirlo alla Chiesa di Santa Chiara alla festa di Santa Maria d'agosto, che, secondo l'uso di Pisa, era la festa principale e celebravasi con grande solennità in Villa di Chiesa [2].

164. Nell'argentiera di Villa di Chiesa di due sole miniere troviamo memoria in antichi documenti, che sul luogo medesimo o ivi presso lavassero la loro vena: Monte Malva, dove tuttavia non era lecito cavare rigagno o piazza da lavare, fuorchè a provedimento di quattro buoni uomini eletti a ciò dal Consiglio di Villa di Chiesa, i quali accertassero che non poteva derivarne danno ai lavori della montagna [1]; e Monte Barlao, che, come abbiamo veduto altrove (§ 91), era probabilmente l'odierno Monte San Giovanni colla sua continuazione di San Giorgio e Is Fossas; nel qual monte la fossa Nasella, e quella detta Galassa, avevano caduna una piazza da lavare [2], come probabilmente per simil modo ne avevano altre fosse di quel monte, nel rivo che gli scorre a piedi in inverno e durante parte della primavera; ed è notevole che, appunto perchè durante gran parte dell'anno quel torrente è a secco, quella medesima fossa la quale aveva una piazza da lavare nel rio di Monte Barlao, una ne aveva parimente nelle acque di Canadonica [3]. Se

5) *Br.* 142ª 38-6.
6) *Br.* 142ᵇ 6-11.
7) *Br.* 134ᵇ 42; 137ᵇ 14; 143ᵇ 17; 42.
8) *Br.* 137ᵇ 14; 143ᵇ 17; 42.

§ 162. 1) Polyb. *Hist.*, Lib. XXXIV, cap. IX, 8-11 *(Ex* Strabone*)*.
§ 163. 1) *Br.* 31ᵇ 36-32ª 7; 32ª 31-32ᵇ 3.
§ 164. 1) *Br.* 137ᵇ 32-36; 144ª 32-34.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 112-119; 128-130; XXXIX, 24-29; 30-34.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 126-127: « et etiam plateam « furnium, sitam in Cannadonica »; XXXIX, 26-30; *Supplem.*, XXI, 28-30: « et alius petii terre cum platea ad lavandum venam siti in « aquis Chanadonice, vocate *la piassa del forno* ».

Digitized by Google

per l'acqua d'un fiume fosse lite tra orto e piazza da lavare, o tra piazza e piazza, o tra i parzonavili delle sopradette piazze od alcuno di loro, che l'uno avesse più acqua che l'altro: la questione si doveva sciogliere per due buoni uomini da eleggersi dal Consiglio di Villa, che non fossero lavoratori in alcuna delle sopradette piazze; e questi dovevano partire l'acqua come loro paresse, e dare a ciascuno la sua parte. Erano tenuti d'andarvi, se fossero richiesti dal messo della Corte, ed avevano di salario catuno sei soldi, ovvero tre soldi se già si trovassero sul luogo [4]. — Con provido consiglio, per cessare furti di vena e risse, era proibito presso qualsiasi fossa lavare vena di altra fossa, quand'anche fosse del Re, sotto pena di libre dieci d'alfonsini minuti; e il Capitano o Rettore, infra un mese all'entrata del suo officio, doveva di ciò far mettere bando; ed a chi li accusasse spettava la quarta parte del bando, e doveva tenerglisi credenza. Ed ogni mese una volta i Maestri del Monte erano tenuti rinunziare alla Corte di Villa tutti li siliffi che vi si lavorassero; ed il Capitano di Villa mandare per due parzonavili della fossa, e farli giurare se il siliffo fosse della fossa, o se fosse venduto [5]. Simile proibizione di non lavar vena alle fosse aveva luogo anche in Massa; e vi si deputavano ogni anno persone secrete che denunziassero le contravenzioni, e ne avessero la quarta parte del bando [6].

165. Era proibito *lavare* monte o vena in Villa, e fuori di essa da porta Sant'Antonio fino all'abbeveratojo, e da porta Castello o Porta Maestra fino al molino di Nino Laggio [1] ed alla vigna di Guantino Bella, luoghi ambedue ora incerti, ma che si può presumere fossero discosti da Villa di Chiesa a un di presso quanto l'abbeveratojo; pena a chi contravenisse venticinque libre d'alfonsini, e ogni uomo ne li poteva accusare [2]. Salve queste eccezioni, ad ognuno era lecito lavare o far lavare ovunque gli piacesse, senza alcuna contradizione; essendo anzi espressamente stabilito, che ogni parzonavile, maestro o scrivano di fossa potessero lavare e far lavare le loro vene come e quando loro piacesse, senza bando del Signore [3]; le quali ultime parole sono notabili perchè ci rinviano al tempo, che Villa di Chiesa era tuttora soggetta ai Conti di Donoratico. Era lecito *cavare* a tal uso e deviare qualsiasi corso d'acqua, purchè con quella *cavatura* non s'impacciasse alcuna via di carri o di asini; che se s'impacciasse colla fatta cavatura, questa doveva disfarsi, overo chi l'avesse fatta era tenuto far acconciare alle sue spese un'altra via, dove le carra e le bestie da soma potessero andare e venire convenevolmente; se per non essersi racconcia la via ne venisse danno a cosa ed a persona, quegli che non avesse racconcia la via doveva mendare il danno, a stimo di due persone che fossero elette dal Capitano e dal Giudice, o dall'uno di loro, ed inoltre essere condannato in un marco d'argento per ogni volta. E sotto la medesima pena non potevasi cavare acqua, se per quella cavatura s'impacciasse alcuno vicino per l'acqua che ragionevolmente dovesse avere; ed anche pagata la pena, l'acqua restava a chi l'aveva di ragione [4].

166. Le *piazze da lavare vena o minuto* (che così si chiamavano [1], od anche *piazze da lavare* [2], o semplicemente *piazze* [3]) erano una proprietà stabile come le case, le terre, e come le fosse d'argentiera; ed, al modo stesso che le altre proprietà, si vendevano o si davano in allogagione [4]. Nessuno poteva lavare o far lavare in alcuna piazza, senza il consentimento e licenza di quello del quale fosse la piazza [5]. Talora anche le piazze da lavare non appartenevano ad una persona, ma ad un *commune* o *compagnia* come le fosse, e la loro proprietà si divideva a trente; il che probabilmente avveniva sopratutto nel caso, che doveva essere assai frequente, e del quale anche troviamo esempio [6], che alcuna piazza da lavare fosse, direi quasi, annessa ad alcuna fossa, e destinata alla lavatura delle sue vene.

167. Il luogo nelle vicinanze di Villa di Chiesa dove sembra fosse il maggior numero di piazze da lavare si è il rio di Canadonica [1], il quale è il solo di quel territorio che abbia copia d'acqua perenne. Ed era anzi espressamente ordinato, che ad ognuno fosse lecito di lavare vena, o minuto, o gittaticcio, o albace, o tutto altro lavoro di argentiera, in tutta l'acqua di Canadonica launque volesse, senza alcuna pena [2]; sempre a patto, bene inteso, ivi pure, di non occupare piazza da lavare che fosse di altrui proprietà [3]. Troviamo anche menzionate le piazze da lavare nel Canale d'acqua sopra Ghiandili, che tutte appartenevano a Barone da Samminiato [4]; al quale parimente appartenevano (se pure non trattasi di una medesima proprietà, indicata alquanto variamente e in diversa misura in due diversi documenti) ventidue trente di una piazza nelle acque di Canale d'Acqua [5].

168. Scarse ed in parte assai oscure notizie ne rimangono intorno al modo, col quale a quei tempi si eseguisse la lavatura; poichè trattandosi di cose a tutti note, vengono per l'ordinario accennate di volo e senz'altra spiegazione, coi nomi allora in uso, di

4) *Br.* 143b 13-36.
5) *Br.* 102a 31-102b 13; 137b 19-32.
6) *M.* XXXIX, 3-13.

§ 165. 1) Questo medesimo Nino Laggio nominato nel Breve di Villa di Chiesa si trova menzionato anche in un Documento Pisano dell'anno 1314; *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, IV, 16.
2) *Br.* 144b 12-26.
3) *Br.* 137b 10-19.
4) *Br.* 143b 39-144a 32.

§ 166. 1) *Br.* 83b 42-43; 93a 41-42; 144a 39.
2) *Br.* 93a 41-42; 144a 39.
3) *Br.* 92a 36; 144a 3; 6; 14; 33.
4) *Br.* 83b 41-43; 92a 34-36; 93a 41-42.
5) *Br.* 144a 35-144b 2.
6) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXIX, 26-38.

§ 167. 1) *Br.* 6a 10-12; 58b 23-25; 104a 40; *Cod. Dipl. Eccl.*, XXXIX, 29-30; 34-37.
2) *Br.* 134-b 39-44.
3) *Br.* 144a 37-42.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 127-128.
5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXIX, 37-38.

Digitized by Google

parecchi dei quali è oggi malagevole o forse impossibile accertare la vera significazione. Fortunatamente tuttavia non pochi di quei vocaboli o sono voci volgari italiane e di significazione chiara e certa; o se alcuni sono bensì di origine straniera, durano con eguale o simile significazione in uso anche oggidì, se non in quanto nei documenti di quella età si trovano modificati a forma italiana; laddove ai nostri tempi, perdutasi al tutto la memoria dell'antico esercizio dell'arte mineraria in Italia e dei vocaboli in uso presso i nostri antichi, soglionsi adoperare, anche negli scritti italiani, o le voci originali tedesche, o più communemente le francesi indi derivate. — Colla scorta di questi vocaboli di nota significazione, e del metodo di lavatura praticato in Sardegna ai nostri giorni (metodo che, nelle sue forme più semplici, e non tenuto conto dei nuovi e costosi mecanismi di recente introdotti, sembra sia a un di presso il medesimo che ivi era in uso dai tempi più remoti), procureremo di spiegare le rimanenti voci tuttora oscure che si trovano nel Breve di Villa di Chiesa e nel Costituto di Massa relative alla presente materia, e di far comprendere come si eseguisse a que' tempi questo importante e principalissimo modo di nettatura delle vene.

169. Per la lavatura della vena grossa, del minuto e del petrajo è necessario pestare dapprima i pezzi più grossi, sì che tutta la quantità da lavare sia ridotta in pezzetti di grossezza non maggiore di una piccola noce; e poscia separare questi frantumi o pezzetti secondo le varie loro grossezze, o, come ora si dice, *classificarli;* il che si ottiene facendoli passare per una serie di crivelli, i fori dei quali vadano progressivamente decrescendo. Ciò fatto, si lavano partitamente i pezzi che sono approssimativamente della medesima grossezza. La lavatura aveva luogo in recipienti, che a quel tempo dicevansi *truogora* [1], ossia truoghi, e che oggidì con più moderno vocabolo sono communemente chiamati *vasche;* nelle quali, a due terzi ripiene d'acqua, scuotendosi con un sussulto d'alto in basso i crivelli sospesi nei quali è la vena o minuto che si vuol lavare, ne avviene che la vena, più pesante che la pietra d'eguale grossezza alla quale è frammista, scende al di sotto, e viene al di sopra il petrajo ossia monte o materiale sterile, il quale indi si raccoglie e getta via. Coloro che attendono a questo lavoro, poco faticoso e al quale perciò si adoperano d'ordinario persone di giovane età, sono detti nel Breve *lavoratori di truogora* [2], overo *fancelli di truogora* [3]. Le truogora si davano anche in affitto [4]; onde appare che, almeno di frequente, non erano infisse al suolo ma mobili, e da potersi trasportare da un luogo all'altro, quali ci avvenne vederne in Sardegna anche ai nostri giorni, rotonde, ed a forma di botte mancante di uno dei due fondi. A questo modo di lavatura, ossia della vena in pezzetti, crediamo doversi riferire il vocabolo *gottare*, che troviamo nel Costituto di Massa [5]; ma non sapremmo indicarne l'esatta significazione. — È da notare poi che dei *crivelli*, dei quali si fa uso oggidì e sappiamo da altre testimonianze che facevano uso anche gli antichi per la lavatura delle vene [6], non si trova cenno nel Breve di Villa di Chiesa o nel Costituto di Massa, nè in altro documento di quella età.

170. Unitamente ai lavoratori di truogora nel Breve di Villa di Chiesa sono menzionati anche i *tulani* e i *modulatori* [1], ma senza qualsiasi indicazione che valga a farci conoscere la significazione di queste voci. Noi, siccome la lavatura della vena non può eseguirsi fuorchè previa la classificazione o ripartimento che abbiamo accennato (§ 169) della vena e materia frammista, secondo la grossezza o modulo dei pezzi, crediamo che alle persone che attendevano a siffatto lavoro debba riferirsi il nome perfettamente adatto di *modulatori*. Viepiù incerto è chi fossero i *tulani;* in tanto che neppure a modo di congettura sapremmo dire, se forse vengano indicati con questo nome i fabricatori di crivelli, o non piuttosto le persone che attendevano alla lavatura non della vena in pezzi o minuto, ma a quella del siliffo e delle scionfe, della quale ora faremo parola.

171. Il modo di lavatura che abbiamo descritto non può aver luogo che per la vena in pezzi; per la vena in polvere frammista a terra o a sabbia minuta conviene seguire altro modo. E dapprima notiamo, ciò che abbiamo anche sopra accennato (§ 149), che queste terre o sabbie ricche di minerale nei documenti di quella età sono designate col nome di *siliffo;* oggi tali terre si designano più communemente col nome di *polverino*. Questo siliffo o polverino poi, del pari che il minuto in pezzi destinato alla lavatura, si ottiene in parte naturalmente per mezzo dei lavori che abbiamo descritti per cavare e pestare la vena, non potendo la pestatura farsi senza che molte particelle della vena si disperdano, e si confondano coi frantumi della roccia; nel quale caso troviamo il siliffo indicato anche col nome di *monte lavorato*, ed opposto al *monte sodo* [1]. Ma spesso anche il siliffo si ottiene ad arte, per mezzo di apposita pestatura. Ciò si fa quando la vena è in parti minutissime congiunta alla roccia per modo, che formano un medesimo macigno, nè se ne può staccare e separare fuorchè riducendo il tutto in polvere. Questo talvolta si ottiene per mezzo della pestatura a mano; poichè, più ancora che non ai nostri tempi, tale pestatura era destinata non solo a fornire il modo di cernere

§ 169. 1) *Br.* 31b 38; 83b 42; 123b 18; 35.
2) *Br.* 31b 38; vedi anche 32b 2.
3) *Br.* 123b 18; 35.
4) *Br.* 83b 42.
5) *M.* XXXIX, 1; 4; 9.
6) Κόσκινα sono detti da Polibio, dove tratta della lavatura delle vene d'argento nelle Spagne: *Histor.* Lib. XXXIV, cap. IX, 10.
§ 170. 1) *Br.* 32a 1-2; 32b 1-2; 33b 2.
§ 171. 1) *Br.* 117a 8-24.

Digitized by Google

e gettar via la parte sterile già attaccata alla vena, ma inoltre a renderne più agevole la lavatura. Ma spesso anche, sopratutto dove la proporzione della vena alla roccia è più scarsa, e le particelle della vena sono disperse nel vivo della roccia medesima, la pestatura si fa in vasi ripieni d'acqua; sia perchè l'acqua ajuta a meglio disgiungere le parti e a fare che tutte vengano tritate egualmente, sia ancora affinchè il vento e la scossa prodotti dalla pestatura non facciano che la parte più fina della materia pestata ne vada perduta e dispersa. Questo genere di lavoro dicesi in tedesco Pochwerk, onde sono nate le voci francesi di *bocard* e *bocarder*, che oggidì anche in Italia sono communemente adoperate. Questa è l'origine delle voci *boccaticcio* (forma più prossima alla sua origine) e *baccaticcio*, colle quali nel Costituto di Massa è designato il prodotto di tale pestatura [2]; e di quelle *baccare siliffo*, o più spesso semplicemente *baccare*, che ad indicare quel genere di lavoro troviamo sì nel Costituto di Massa, come nel Breve di Villa di Chiesa [3]. — Il siliffo poi non si lava scuotendolo nei crivelli, come il minuto, ma leggermente smuovendolo sovra un piano inclinato, sul quale si fa dolcemente scorrer l'acqua, che, lasciando nella parte superiore del piano medesimo la vena come più grave e così più difficile ad essere trasportata, ne trae al basso, come più leggera, la minutiglia di roccia; trascinando inoltre con sè le parti finissime ed impalpabili e perciò più leggere sì della pietra come della vena ridotte in polvere. Quest'ultima, che diremmo quasi melma con minerale, viene oggi chiamata Schlamm, parimente con vocabolo tedesco; allora, forse perchè senza dubio una parte di tale melma si otteneva estraendo, o, come allora dicevasi, *scionfando* (§ 117) acqua dai lavori delle fosse, dicevasi *scionfa* [4]. Essa si ottiene lasciando riposare in appositi bacini l'acqua che ne è carica, e poscia lavando il deposito che si ritrae da quei bacini al modo medesimo che si lava il siliffo; avendo cura bensì, che quanto più è fine e leggera la materia che si lavà, tanto più leggermente si smuova, e tanto più dolce sia la corrente, e meno inclinato il piano sul quale scorre l'acqua. — Nel Breve, dove si tratta del baccare i siliffi, e del lavare i siliffi e le scionfe, è adoperata la voce *soffroctare* [5], che altrove non si legge, e della quale il contesto non lascia comprendere la significazione. Forse denotava quel dolce fregare e smuovere dei siliffi e delle scionfe che si fa con un rastello di legno o con altro simile istrumento, per meglio staccare le parti della vena da quelle della roccia e della terra, sì che queste sole sieno trasportate nel suo corso dall'acqua.

CAPITOLO VIII.

Trasporto, misura, pesatura, saggi e vendita della vena.

172. La scarsità e l'incertezza dei prodotti nella maggior parte delle fosse d'argentiera, in tutte poi la mancanza di un corso d'acqua che vi servisse di forza motrice, e finalmente la forma della partitura in quelle compagnie, nelle quali soleva ripartirsi fra i parzonavili la vena stessa, ossia quella parte della vena che sopravanzava al pagamento delle spese della fossa: tutte queste ragioni facevano sì, che in Villa di Chiesa come in Massa la vena non si solesse fondere presso le fosse medesime, e che fossero al tutto disgiunte l'arte dell'argentiere (minatore), da quella sia del fondere o *colare* la vena e del trarre dal piombo l'argento. In ogni fossa la vena, dedottane la parte che si vendeva per francare le spese, si partiva, come abbiamo detto a suo luogo (§ 57), fra i parzonavili in ragione delle loro trente. Prima della partitura, e dopo questa finchè caduno avesse portato via la parte sua, la vena si custodiva nel *loghino* [1], ossia nel *magazzino*, d'onde poscia caduno ritirava la sua porzione, disponendone a piacimento.

173. Il trasporto della vena dalle fosse si eseguiva dai *molentarii* [1], e dai *carratori* [2]. Ad evitare i furti era proibito caricare vena nè netta nè lorda di notte [3]; ma di notte e di giorno indifferentemente era lecito trasportarla [4], A Massa per maggiore, anzi soverchia, precauzione, e che doveva riescire di grave impedimento ai commerci, era proibito caricare o trasportare vena senza previa parola di due uomini eletti a questo officio dai Signori Nove Governatori del Popolo [5]. Nessun molentaro o carratore poteva lavorare nè obligarsi ad altro servizio, nè alcun guelco riceverlo, finchè non avesse interamente compiti i trasporti promessi ad altra persona. La vena poi, e similmente i carboni ad uso dei forni, doveva trasportarsi in sacca buone e sufficienti, sì che non si perdesse o spargesse per via [6]. A quelli che portassero in Canadonica vena a lavare overo ai forni, era espressamente proibito di passare col carico in Villa [7]. In qualsiasi mon-

2) *M.* XLIV, 23-24.
3) *M.* XXXIX, 4; *Br.* 188b 21; 237b 10 32.
4) *Br.* 137b 14; 34.
5) *Br.* 137b 16.

§ 172. 1) *Br.* 127a 21; 140b 33.
§ 173. 1) *Br.* 58b 20; 23; 123b 17; 34; 124b 34; 35; 125a 3; 132a 20-22; 34-37; 132b 1-3.
2) *Br.* 123b 34; 125a 3; 132a 20-22; 34-37; 132b 1-3.
3) *Br.* 125a 3-8.
4) *Br.* 56a 1-4.
5) *M.* XLV.
6) *Br.* 132a 20-33; 132b 1-9.
7) *Br.* 58b 20-29.

Digitized by Google

tagna d' argentiera ove fossero da otto fosse in su non era lecito tenere nè pascere alcun bestiame, cioè pecore, capre, buoi o vacche, sotto pena di soldi cinque per ogni capo di bestiame grosso, e di un soldo per ogni capo di bestiame minuto; « con » ciò sea cosa che quello pasco bisogna per li ca- » valli et asini che sono a servigio di quella mon- » tagna et argentiera »; e di ciò ogni nuovo Capitano o Rettore doveva mandare bando per Villa di Chiesa, infra uno mese dall'entrata del suo officio [8]. La quale prescrizione è notabile, in quanto maggiormente dimostra, come alla utilità delle argentiere, onde Villa di Chiesa prendeva vita e ricchezza, fossero allora interamente posposti i diritti e la cura sì dell'agricoltura che della pastorizia.

174. Sebbene talora si trovi menzione del pesare la vena [1], sembra che più communemente al tempo del quale trattiamo si vendesse non a peso ma a misura. L'unità di misura era il *corbello;* ed ogni anno una volta il Camerlingo, a pena di libre dieci d'alfonsini sul suo *feo*, ossia sul suo salario, doveva *scandigliare*, e fare, occorrendo, acconciare tutti i *mezzi corbelli* e i *corbelli sani* (ossia i corbelli interi), coi quali si misuravano le vene tutte che si comperavano o si vendevano in argentiera; il quale *scandiglio* doveva prendersi « da la pila del » marmoro, che sta dentro del Chiostro della Corte » del Capitano »; come pure, sotto pena di un marco d'argento, doveva farli acconciare ogni volta che ne fosse richiesto dai misuratori della vena. Col Camerlingo a conciare i detti mezzi corbelli e corbelli sani dovevano essere due uomini eletti dal Consiglio di Villa, uno dei quali argentiere e l'altro guelco (§ 189), sì che vi fossero rapresentati ed assicurassero l'esattezza dello scandiglio i contrarii interessi e le ragioni del venditore e del compratore. Sì i mezzi corbelli che i corbelli sani dovevano avere manichi, affinchè si potessero più facilmente portare e vuotare nel misurare la vena; se i vecchi corbelli non si potessero conciare, doveva farsene di nuovi per lo detto modo: e tutto ciò a spese del Re, « con ciò sea cosa che quello diricto è tucto del » Signore Re » [2]. In Massa, nelle Addizioni dell'anno 1328 al Costituto, fu stabilito, che il corbello della vena, *et cujuslibet alterius robbe ad faciendum rame*, dovesse avere il peso di trecento settanta libre, nè più nè meno [3]. Confessiamo di non comprendere la forza di una tale prescrizione, per la quale il corbello cesserebbe necessariamente di essere una misura definita di capacità; poichè non ogni vena di rame, e molto meno ogni altra *robba ad faciendum rame*, ha un peso specifico eguale, e perciò è impossibile che il corbello si riempia sempre col medesimo peso di vena o di altra materia da far rame.

175. La misura e la pesatura delle vene che si vendevano non era libera in Villa di Chiesa, ma doveva eseguirsi da persone a ciò deputate: e questo evidentemente sì a motivo del diritto che si pagava da chi facesse pesare o misurare la vena; come sopratutto affinchè si conoscessero esattamente le quantità di vena prodotte, sì che non potessero frodarsi i diritti imposti sui prodotti delle argentiere. I *misuratori della vena*, ai quali soli, e non al compratore del diritto delle statere, apparteneva il posare o misurare la vena in tutta l'argentiera di Villa di Chiesa, si eleggevano dal Consiglio ad ogni nuova chiamata dei publici officiali di Villa; dovevano essere sei, e scegliersi buoni ed idonei, e che sapessero leggere e scrivere; chi accettasse l'officio, e non sapesse leggere e scrivere, doveva essere dimesso, e pagare di pena soldi venti d'alfonsini minuti. Il loro officio durava tre mesi, come a quel tempo quello degli altri officiali di Villa di Chiesa; nè alcuno poteva essere costretto di ricevere l'officio della *misuratura* contro sua volontà. Durante i tre mesi non potevano assumere altro officio; ma qualsiasi persona poteva assumere l'officio della misuratura quando vi fosse eletto, non ostante che non avesse vacato da altro officio, nè da quello medesimo. E catuno dei misuratori, all'entrata del suo officio, doveva prestare giuramento di esercitarlo bene e lealmente, a buona fede e senza frode, e di non commettere in quello alcuna malizia; e di ciò doveva dare alla Corte di Villa due buoni ed idonei pagatori [1].

176. Era anche prescritto il modo di misurare la vena: che il mezzo corbello dovesse empiersi con la pala, e non in altro modo; e la vena mettersi in mezzo, e non nei cantoni, sotto pena di soldi venti d'alfonsini minuti; chi contra facesse, ogni persona lo potesse accusare [1]. Se invece fosse convenuto che la vena si pesasse, doveva dal misuratore essere pesata colla statera della Università di Villa, e non con altra; ed il misuratore era tenuto portare la statera al luogo dove fosse da pesare la vena, e riportarla in persona [2]. Ai misuratori della vena era lecito soltanto pesare la vena e il piombo; qualunque altra mercanzia doveva pesarsi da quello, presso il quale era il dritto delle statere [3].

177. I misuratori erano tenuti esercitare l'officio non in commune e partendo fra loro i benefizii, ma catuno per sè ed a proprio uopo ed utilità; che se alcuno di loro accommunasse l'officio o facesse a parte, e gli fosse provato, pena libre dieci d'alfonsini minuti; e di ciò ogni uomo lo potesse accusare [1]. Per suo salario o mercede spettava al misuratore, di ogni vena che misurasse in Villa di Chiesa denari sei e non più, di qualunque quantità fosse la vena; e se dovesse andare fuori di Villa, soldi cinque al dì; che se, poi che misurato avesse,

8) *Br.* 64ª 16-34.

§ 174. 1) *Br.* 77ᵇ 19-78ª 4.
2) *Br.* 39ᵇ 18-44; 109ᵇ 13-18.
3) *M. Addit.* xv, 1-8.

§ 175. 1) *Br.* 77ᵇ 25-30; 107ᵇ 20-108ª 18.

§ 176. 1) *Br.* 108ᵇ 24-35.
2) *Br.* 109ª 26-32.
3) *Br.* 77ᵇ 25-30.

§ 177. 1) *Br.* 108ᵇ 6-16.

Digitized by Google

in quel luogo fosse richiesto quel dì medesimo di andare a misurare altra vena, era tenuto andarvi, e di quella seconda misuratura poteva avere altri soldi cinque, se quella vena fosse di lunge dalla prima che misurata avesse più di mezzo miglio; e se fosse presso alla prima vena mezzo miglio o meno, aveva per suo salario, soldi due e non più [2]. — Catuno dei misuratori, otto dì prima di compiere i tre mesi, doveva pagare per pregio e salario del suo officio al Camerlingo di Villa di Chiesa soldi quaranta, e così in tutti e sei li misuratori libre dodici; e se per qualunque ragione fossero meno di sei misuratori, quelli che fossero erano tenuti pagare l' intera somma di libre dodici, dividendola fra loro pro rata; la quale somma di libre dodici non era devoluta alla Corte Regia, ma spettava all'Università di Villa di Chiesa [3].

178. Ciascheduno dei misuratori doveva tenere pel proprio officio un quaderno, nel quale scrivessero il nome del venditore e del compratore della vena misurata, e la fossa ond' era la vena, e la quantità, e il datale della misura. Al peso o alla misura che per quel misuratore si facesse, il venditore e il compratore dovevano essere contenti, e alla scrittura di quel quaderno credersi del peso e della quantità della vena [1]. Incontanente poi che avesse misurato, il misuratore doveva renunziare al Camerlingo del Re, ed a colui che avesse comperato il diritto delle statere, la quantità ed il luogo della vena misurata cadun dì [2]. Una volta ogni settimana doveva andare all'officiale che ogni tre mesi eleggevasi in Villa di Chiesa per vedervi e *scandigliare* le statere, e da questo farle vedere e scandigliare, se fossero *diritte e leali;* e detto officiale doveva scandigliarle, prendendone lo *scandiglio* [3] dalli *rubbi* che a tal fine si serbavano in una cassa del palazzo, della quale lo *scandigliatore* aveva la chiave; la quale cassa custodivasi o presso la Corte, o presso il Camerlingo. A scandigliatore doveva eleggersi persona buona e leale, e non minore di anni trenta. Ogni settimana doveva cercare e rivedere tutte le statere con le quali si pesava la vena, e scandigliarle, e di tale *scandigliatura* far fare carta da alcuno dei notari della Corte; altrimente il Camerlingo non doveva pagargli il suo salario, che era di soldi quaranta d'alfonsini minuti per la durata del suo officio. Se alcuna statera fosse sconcia, incontanente doveva racconciarsi, alle spese di colui che avesse comperato il diritto delle statere, o alle spese del Re, se presso di lui fosse il diritto. Se alcuno per suo *richiaramento* volesse fare scandigliare alcuna statera, lo scandigliatore ne aveva, oltre il salario, denari sei per ogni volta [4].

179. La vendita della vena era al tutto libera in quanto riguarda le condizioni ed il prezzo; essa potevasi a piacimento vendere ai guelchi, ossia ai fonditori (§ 189), e questo era il modo più frequente, o ad altra qualsiasi persona [1]. Ma al modo stesso che tutte le argentiere, anche poste sul territorio delle ville vicine, dovevano ragionare in Villa di Chiesa, similmente la vena che da quelle argentiere si ritraeva doveva vendersi ai guelchi di Villa di Chiesa e non ad altri guelchi; ed il Governatore o qual altro officiale fosse pel Re nel Regno di Cagliari, era tenuto ciò osservare, a pena di libre venticinque d'alfonsini minuti [2]. Era proibito ai venditori di fare « alcuna *ressa* o *cospirazione* » contra i compratori affinchè non potessero comperare liberamente; e similmente ai compratori contra i venditori: e ciò sotto pena da libre dieci infine in libre cinquanta d'alfonsini minuti; e ciascuna persona poteva accusare chi contra facesse, e il Capitano era tenuto procedere contro di loro secondo la forma di ragione: che se in ciò fare commettesse vizio o negligenza, doveva essere condannato per ogni volta in libre dieci d'alfonsini minuti [3]. Chi vendesse vena o minuto d'altri senza *parola* o licenza del padrone, e ne ricevesse il prezzo e non lo restituisse al padrone, overo se, anche vendendo con licenza del padrone, non glie ne restituisse il prezzo che avesse esatto, doveva essere sostenuto in prigione infino che avesse sodisfatto; ed inoltre punivasi colla multa di un marco d'argento, se colui del quale fosse la vena lo volesse accusare [4]. A sua volta il compratore doveva por mente, di non comperare che dal padrone o da legitima persona per lui; e se sapesse che alcuno cercasse di vendere vena, piombo, o altra simile cosa altrui, lo doveva manifestare a colui di cui quella cosa fosse, overo, se non sapesse di cui fosse, denunziarlo alla Corte; e ciò sotto pena di libre venticinque d'alfonsini minuti [5].

180. La vena soleva vendersi a corbelli [1]. Il prezzo del corbello della vena naturalmente era vario secondo il *saggio*, o, come dicesi ora, il *tenore* della vena sì in piombo che in argento [2]; e a chi conosca quanto varia sia la ricchezza di queste vene, sì pel piombo, sì principalmente per l'argento, non farà maraviglia l'enorme differenza di prezzo della quale troviamo menzione tra vena e vena. Troviamo nominata come vena povera e di piccola valuta quella della quale il corbello valesse libre tre e soldi dieci o meno [3]; troviamo vena da libre otto il corbello [4]; infine come prezzo consueto e quasi direi normale viene accennato quello di libre cinque il corbello [5], onde sospettiamo che fosse il

[2] *Br.* 108b 14-24; 35-109a 2; 15-26.
[3] *Br.* 108a 18-108b.

§ 178. [1] *Br.* 109a 2-15.
[2] *Br.* 109a 32-109b 1.
[3] *Br.* 39b 26.
[4] *Br.* 28a 12-28b 30; 109b 1-13.

§ 179. [1] *Br.* 137a 18-26; 15b 31-34.
[2] *Br.* 111a 14-32.
[3] *Br.* 137a 28-137b 7.
[4] *Br.* 89a 35-89b 7.
[5] *Br.* 132b 18-34. Vedi anche *M.* LVII.

§ 180. [1] *Br.* 39b 20-25.
[2] *Br.* 15b 34-35.
[3] *Br.* 122b.
[4] *Br.* 131a 35-40.
[5] *Br.* 135b 13-14; 131a 15-17.

Digitized by Google

prezzo del corbello della vena netta ma povera d'argento.

181. La ricchezza delle vene sì in argento come in piombo si conosceva per mezzo dei *saggi*. In Massa l'officio di *saggiatore* delle vene d'argento era officio publico, e due saggiatori ogni anno si eleggevano dai Signori Nove Governatori del Popolo di Massa; essi dovevano fare i saggi dei quali fossero richiesti sì da cittadini che da forestieri, esigendone condecente salario, che dal Costituto non è indicato [1]. Con assai migliore consiglio in Villa di Chiesa anche l'industria dei *saggi* era libera; i *saggiatori* tenevano bottega aperta per l'esercizio dell'arte loro, ed ognuno aveva facoltà di scegliere quel saggiatore che più gli aggradisse. Chiunque volesse esercitare l'arte del saggiatore doveva tuttavia prestare giuramento dinanzi alli notari della Corte, di fare li saggi bene e lealmente senza fraude, e di ciò era tenuto dare ciascuno due buoni ed idonei pagatori; se qualunque persona facesse saggi, e non avesse giurato e dato pagatori, pena marchi dieci d'argento, nè poteva mai più fare saggi. Se alcun saggiatore fosse trovato in fraude, punivasi infine in libre cinquanta d'alfonsini minuti per ogni volta che fosse trovato in falla, e maggiore pena d'avere e di persona, a volontà del Capitano e del Giudice, secondo la qualità del fatto e della persona; nè mai più poteva fare saggi in Villa di Chiesa. Il delitto di saggi falsi nel Breve trovasi annoverato con quello di carta falsa, moneta falsa, e cogli altri maggiori delitti; e di questo doveva farsi inquisizione una volta o più all'anno, come degli altri maleficii [2]. Nessuno poteva tenere bottega di saggiatore se fosse di età minore di diciotto anni; ma ciò s'intendeva dei soli capi maestri delle botteghe, e non di coloro che sotto codesti capi stessero ad apparare l'arte; anche questi dovevano tuttavia prestare giuramento, ma non erano tenuti di dare pagatori. Se alcuna persona facesse non già saggi per semplice proprio od altrui esperimento, ma *saggi in commune* tra il venditore e il compratore, e non avesse diciotto anni, doveva essere condannato in marchi dieci d'argento, se ne fosse accusato dal compratore o dal venditore; ma altra persona nol poteva accusare [6].

182. I saggi sulla vena, ossia quelli destinati a conoscere la qualità e la quantità di metallo, cioè nel caso nostro la quantità di piombo e d'argento, si facevano su tre once di vena; ed il saggiatore doveva a tal fine avere il *pesone* (§ 186) di tre once, corrispondente così alla detta quantità della vena sulla quale dovevasi fare il saggio [1]. La vena per fare i saggi, se le parti non si accordassero di altro modo, doveva levarsi con la pala e non altrimente [2]; evidentemente affinchè si prendesse alla rinfusa, e per impedire che, prendendosi a mano, si scegliesse o si scartasse la parte più ricca o la più povera della vena. E nel prendere la vena colla pala dovevasi cessare di prenderne quando si fosse giunto presso a terra, acciocchè della terra non si prendesse saggio [3]. La vena per tal modo tolta pei saggi si pestava; ed ogni settimana i Maestri del Monte, o due di loro almeno, dovevano, a pena di libre dieci d'alfonsini minuti, andare cercando tutte le pietre dei guelchi là ove e sulle quali si pestava la vena pei saggi, e vedere se fossero buone e sufficienti e di buona *petrina* per quel servigio fare; e se alcuna ne trovassero non buona, incontinente dovevano romperla o farla rompere, e comandare a quel guelco, che, sotto pena di un marco d'argento, fra dì otto dovesse averne altra buona e sufficiente [4]. Era specialmente prescritto, che il venditore non avesse a mettere acqua nella vena di poi che, separatane la quantità sulla quale si faceva il saggio, il rimanente era riposto nel *loghino* (§ 172); pena al contrafattore marco uno d'argento, e il compratore o il suo fattore nel potesse accusare [5]; nè il compratore fosse inoltre tenuto a prendere la vena, che dopo toltine i saggi fosse bagnata di pioggia [6].

183. Della vena che si levava per fare li saggi, oltre le tre once sulle quali si faceva il primo saggio, se ne poneva una porzione in un *bossolo* od in un *borsotto*, che si suggellava col suggello del venditore e con quello del comperatore; questo bossolo o borsotto, al quale si appiccava una polizza col nome del comperatore e del venditore, si accomandava ad alcuna persona a piacimento, la quale non doveva renderlo, se non fossero insieme ambe le parti [1]. Il Capitano di Villa era tenuto sopra i saggi intorno ai quali tra il venditore e il comperatore fosse *difetto*, ossia sorgesse lite, chiamare ad officiale un uomo buono e leale, che durava in officio mesi tre e non più, ossia il tempo consueto allora in Villa di Chiesa pei publici officii. All'officiale sopra i saggi il venditore e il compratore dovevano dare il bossolo o borsotto posto in serbo colla vena, e all'officiale aggiungere un'altra persona; e questi dovevano di quella vena fare uno o più saggi, nella bottega di uno o più saggiatori, secondo piacesse a quel primo buono uomo eletto dal Capitano. Nè dal comperatore nè dal venditore poteva rifiutarsi il saggiatore così scelto, purchè fosse saggiatore giurato, e che avesse dato pagatore; salvo se di ciò le parti fossero in concordia, il saggio poteva farsi da chi e dove loro piacesse. Nessun saggiatore poteva ricusare di fare detto saggio, sia nella propria bottega, sia in quella di altro saggiatore, secondo fosse richiesto; e quello nella bottega del quale doveva farsi il saggio, era tenuto prestarla, senza alcuna pigione indi togliere. L'officiale sopra

§ 181. 1) *M.* LXXV.
2) *Br.* 46b 27-38.
3) *Br.* 140b 12; 16; 139b 44-140a 10; 18-41.
§ 182. 1) *Br.* 17b 16-20.
2) *Br.* 140b 22-29.
3) *Br.* 145a 7-9.
4) *Br.* 138b 24-38.
5) *Br.* 140b 29-35.
6) *Br.* 145a 10-13.
§ 183. 1) *Br.* 140b 39-141a 11.

Digitized by Google

i saggi e il suo aggiunto dovevano stare presenti mentre si eseguiva il nuovo saggio, dal cominciamento infine che il saggio fosse compito, sotto pena di un marco d'argento; e, sotto la medesima pena, non doveva esservi presente altra persona, salvo, se volessero, il compratore e il venditore. Se il venditore volesse che la vena del saggio del quale è lite fosse messa nel *tegoloccio* (ossia, senza fallo, nel crogiuolo) *a cartuccia* (?), la persona nominata dal Capitano a quest'officio doveva così far fare; salvo che se tra 'l comperatore e il venditore fossero accordati in altro modo, quell'accordo e li patti convenuti tra le parti si dovevano osservare, cioè del mettere a cartuccia li saggi nel tegoloccio o no. Secondo questo nuovo saggio il compratore doveva pagare la vena al venditore, e questi riceverne il prezzo; e se il saggio si fosse fatto da più saggiatori, dovevasi pagare secondo il maggiore *saggio*, ossia secondo il maggiore *tenore* [2].

184. Pel saggio sul piombo, che doveva farsi dopo il saggio sulla vena a fine di conoscere la quantità dell'argento, non troviamo determinato, come per la vena, su che peso si dovesse fare il saggio; ma semplicemente, che il saggiatore dovesse domandare, ed il guelco, ossia il compratore, dare tutto il piombo che fosse necessario per li saggi; e che se 'l saggio andasse male, incontanente dovesse rinunziarlo al venditore e al comperatore, sotto pena di marchi dieci d'argento [1].

185. Era definito il prezzo dei saggi, oltre il quale il saggiatore non potesse prendere. Per un saggio, soldi due e denari sei; e se il saggiatore mettesse il piombo pel saggio, soldi tre [1]; il che evidentemente si riferisce ai piombi assai ricchi d'argento, nei quali, per eseguire la coppellazione e fare il saggio, è necessario aggiungere una porzione di piombo povero d'argento. Pe' saggi fuori della propria bottega, che alcun saggiatore facesse d'ordine dell'officiale sopra i saggi, pel primo saggio soldi cinque, pei seguenti soltanto soldi due e denari sei [2]. L'officiale sopradetto poi e il suo compagno dovevano avere di ogni *rischiaramento* che facessero fare, soldi cinque e non più; e questi, e tutte le spese per detto rischiaramento, erano a carico di colui che avesse il torto [3].

186. La pesatura dei saggi non si faceva dai saggiatori, ma da un publico pesatore, al quale il guelco, o suo fattore, doveva recare i saggi fatti, che fossero dati dal venditore al compratore, portandoli in un bossolo coperchiato, nel quale doveva mettere i saggi, e per tal modo portarli in mano fuori palesemente, e così darli al publico pesatore pei saggi, a pena di marco uno d'argento per ciascuna volta [1]. Il pesatore dei saggi si eleggeva ad ogni chiamata nuova d'officiali dal Consiglio ordinato di Villa di Chiesa, in presenza del Capitano o Rettore; doveva essere persona buona e sufficiente, e che sapesse leggere e scrivere; ed all'entrata del suo officio, che durava tre mesi come quello degli altri officiali della Università di Villa di Chiesa, era tenuto giurare di fare l'officio bene e lealmente a buona fede e senza frode, e dare di ciò due buoni ed idonei pagatori. Se commettesse frode nell'esercizio del suo officio, doveva esserne condannato ad arbitrio del Capitano e del Giudice, considerata la condizione e l'essere del fatto, e la qualità della persona [2]. Appena la persona così eletta aveva ricevuto l'officio, gli si dovevano consegnare le *saggiole* o *belancette*, buone e leali, con le quali si pesano i saggi; e i *pesoni* (così chiamavansi, e talora corrottamente *personi* [3], i contrapesi ad uso delle bilance), ossia quello di un'oncia, pari a ventiquattro denari; quello del denaro, pari a ventiquattro grana; e quelli di grana dodici; di grana sei; di grana tre; di grana due; di grano uno; di mezzo grano; di un quarto di grano; di un ottavo di grano; e di un sedicesimo di grano. E questi il pesatore, due volte durante il suo officio, una delle quali infra dì quindici all'entrata del suo officio, doveva fare scandigliare coi *pesoni autentici* che, in doppio esemplare, si custodivano presso il Camerlingo; la quale scandigliatura doveva farsi in presenza del Capitano, e di due buoni uomini chiamati sopra ciò dal Consiglio di Villa, probabilmente quelli medesimi, l'uno argentiere e l'altro guelco, in presenza dei quali si dovevano conciare li corbelli della vena (§ 174); e se in alcuna cosa i pesoni che fossero presso il pesatore discordassero con quelli autentici, il pesatore doveva farli conciare a proprie spese. Similmente, se per lui si perdesse o si guastasse alcuno delli detti pesoni o le bilancette, dovevano rifarsi o racconciarsi alle sue spese [4]. Con questi pesoni il detto officiale era tenuto pesare li saggi della vena che si facevano tra il venditore e il compratore; e se alcuno dei soprascritti pesoni *entrasse* e fosse nel peso de' saggi, era tenuto mettervelo, e dell'intero peso e sincero render conto a coloro cui il saggio apartenesse. E doveva per lo suo officio tenere un quaderno, e scrivervi il nome e il sopranome del compratore della vena onde li saggi fossero fatti, e di quale fossa e luogo fosse la vena, e quale il peso dei saggi: e tutto ciò scriversi *distesamente* e non *per ambaco* (ossia scrivendo i numeri in parole, e non in cifre numeriche), nè per altre abreviature: affinchè, se mai nascesse questione tra il venditore e il compratore del peso di quei saggi, si potesse conoscere il vero per mezzo del quaderno del pesatore, il quale quaderno in ciò faceva piena fede come carta di notajo [5]. Per suo salario il pe-

[2] *Br.* 141ª 11-141ᵇ 6; 9-19; 24-28.
§ 184. [1] *Br.* 140ª 41-140ᵇ 3; 141ᵇ 6-9.
§ 185. [1] *Br.* 140ª 10-18.
[2] *Br.* 140ᵇ 3-10.
[3] *Br.* 141ᵇ 20-24.
§ 186. [1] *Br.* 141ᵇ 28-35.

[2] *Br.* 16ª 6-17; 17ª 8-12.
[3] *Br.* 15ᵇ 19; 23.
[4] *Br.* 16ª 18-28; 16ᵇ 21-17ª; 76ª 38-40.
[5] *Br.* 16ª 28-16ᵇ 13.

Digitized by Google

satore poteva prendere per ogni saggio, della pesatura, e della scrittura che se ne doveva fare, denari tre e non più [6].

CAPITOLO IX.

Del colare e dello smirare. Guelchi. Vendita del piombo e dell'argento.

187. A' tempi dei Pisani e nei primi anni della dominazione Aragonese era libero a tutti in Villa di Chiesa il colare la vena; in tanto che perfino ai publici officiali che vi si mandassero d'Aragona o di Catalogna, ai quali era proibito esercitarvi mercatanzia od avervi parte in fossa, era lecito colare e far colare in qualunque parte dell'argentiera [1]. I *forni da colare vena* erano una libera proprietà, che come ogni altra poteva liberamente vendersi od allogarsi [2]. Sebbene naturalmente avvenisse talora che alcun forno fosse posseduto in commune da diverse persone [3], pei forni tuttavia non si formavano communi o compagnie divise a trente, come per le fosse.

188. La riduzione della vena di piombo in metallo dividevasi necessariamente allora come ora in due parti successive ed essenzialmente distinte: la prima, di ridurre la vena a metallo, liberando questo dallo zolfo e dalle altre materie estranee, il che dicevasi allora *colare* la vena [1], e ora *fondere* il minerale; la seconda di separare dal piombo argentifero proveniente dalla fusione l'argento, il che allora dicevasi *smirare il piombo* [2], o semplicemente *smirare* [3]; ai nostri tempi dicesi *coppellare*.

189. Quelli che presiedevano ai forni da colar vena e ne dirigevano il lavoro, o vogliam dire i capi d'officina dei forni, chiamavansi *guelchi* [1]. Non v' ha dubio che la voce deriva dal tedesco Werk, *opera*, e indi per illazione *operajo;* trovandosi nel Costituto di Massa tal voce nella significazione della quale trattiamo scritta *guerchus* [2], e in documenti Trentini *werchus* [3]. In Villa di Chiesa appare che era estinta ogni memoria della primitiva significazione più ampia di questa voce; in documenti Toscani trovasene tuttora esempio, qui pure tuttavia relativamente a lavori di scavo, pei quali ed allora e di poi per lungo tempo adoperavansi per l'ordinario operaji Tedeschi [4]. Del resto questa e le parecchie altre voci derivate dal tedesco che si trovano negli antichi documenti relativi all' industria mineraria in Italia dimostrano ad evidenza, che nel medio evo e persone e nomi ed istituzioni relative a questa industria ci vennero di Alemagna.

190. La vena dagli *argentieri*, ossia dai coltivatori delle argentiere (§ 22), soleva vendersi ai guelchi [1], i quali a tal fine tenevano bottega overo *umbraco* [2]. Dovevano i guelchi por mente di non comperare la vena che dal padrone, ossia o da chi avesse trenta o parte di trenta propria, overo l'avesse in allogagione od a parte, e se il guelco sapesse di alcuno che tentasse di vendere cosa non sua, doveva denunziarlo al padrone, e, se nol conoscesse, alla Corte [3]. Se dal venditore della vena fosse dovuto denaro per francatura, il guelco poteva per essa fare pagamenti a conto del prezzo della vena, quantunque non ancora portatagli, nè misurata, nè fattine i saggi e pesati, purchè questo pagamento fatto dal guelco apparisse scritto nel libro della fossa, e che la somma pagata dal guelco non eccedesse quanto era dovuto per francatura, settimana per settimana. In ogni altro caso i pagamenti fatti in anticipazione non pregiudicavano a qualsiasi altro creditore che avesse ragione nella vena venduta. Ma se la vena che dal guelco si pagasse gli fosse stata di fatto consegnata, e fattone il saggio, qualsiasi creditore che avesse ragione su quella vena non poteva pretendere cosa alcuna dal guelco, purchè questi o con altre prove, ovvero con suo giuramento e colla scrittura del suo *quaderno*, al quale giuramento e scrittura si doveva credere e dare piena fede, mostrasse di averne fatto il pagamento [4]. Se alcuna persona avesse a ricevere dal guelco denaro per prezzo della vena vendutagli, e non lo domandasse fra due anni dal dì che fu misurata, da indi inanzi non era inteso a ragione. Che se dal Capitano o dal Giudice fosse comandato ad alcun

6) *Br.* 16b 13-17. Poscia si soggiunge: « et di scandigliatura che per lui si facesse d'alcuno saggio che non si pesasse, non » debbia avere nè tollere alcuna cosa, et neentedemeno sea tenuto » di scandigliare ogni saggio ». Il quale passo non intendiamo; poichè se si possono *fare* saggi senza pesarli, ove cioè si tratti di conoscere semplicemente la qualità, non la quantità, delle materie contenute nella vena o minuto che si sottopone al saggio: non comprendiamo come si possano *scandigliare* saggi senza pesarli.

§ 187. 1) *Br.* 13b 10-23.
2) *Br.* 92a 34-92b 3; 99b 47-90a 19.
3) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* XIV, 3-47.

§ 188. 1) *Br.* 13b 21-22.
2) *Br.* 51a 18-30.
3) *Br.* 134b 16; 52b 7; *Breve Pisani Comunis, anni* MCCLXXXVI, Lib. III, cap. XLIII, presso BONAINI, *Statuti inediti di Pisa*, Vol. I, pag. 428, lin. 29.

§ 189. 1) *Br.* 47b 4-8.
2) *M.* LXXI, 48-49; LXXVII, 2-4, LXXIX, 13-14: LXXXV, 4.
3) Veggansi i documenti Trentini riportati presso POGGI ENRICO, *Discorsi Economici, Storici e Giuridici;* Firenze, 1861, *pag. 495-506;* e nel CODEX WANGIANUS, *Urkundenbuch des Hochstiftes Trient, herausgegeben von* RUDOLF KINK; Wien, 1852, *S. 430-451.*
4) « Item LXXV lib., iiij sol. Francescho Albizzi et Arrigo » Toderighi de Gerfalcho, et Bindo del Tuccio de Travale, pro sa» lario duodecim magistrorum sex dierum, quibus steterunt cum qua» draginta picconeriis qui dicuntur GUERCHI ad faciendum cadi sive » euergi » (eradi sive everti?) « turrim domini Ruffredi, et pro ipsis » GUERCHIS ». Archivio delle Riformagioni di Siena, Libro di uscita di Biccherna, all'anno 1281, fol. 174b, presso MILANESI, nel *Glossario al Costituto di Massa: Archivio Storico Italiano, Appendice, T. VIII;* Firenze, 1850, *pag. 704.* Simile è l'etimologia della voce *gualchiera.*

§ 190. 1) *Br.* 15b 30-36: 111a 19-26; 131b 10-11.
2) *Br.* 48b 25-30.
3) *Br.* 132b 18-34.
4) *Br.* 131b 10-41.

Digitized by Google

guelco di fare pagamenti ad alcun creditore di colui che gli avesse venduta la vena, se il guelco si credesse aggravato dal detto comandamento, doveva mostrare le sue ragioni fra dì otto; altrimente più non era inteso a ragione, e doveva pagare quello che comandato gli fosse, sì veramente che non oltrepassasse la valuta della vena [5].

191. Abbiamo fatto menzione del *quaderno* del guelco. Era il libro nel quale doveva notare la vena che comperasse, ossia la quantità, e in qual proporzione, secondo il saggio fattone, vi fossero il piombo e l'argento, cioè quale ne fosse il *saggio*, o, come ora diciamo, il *tenore;* e da chi fosse comperata, ed a qual prezzo. Tali *quaderni* o *libri* dei guelchi facevano fede come carta publica di notajo; ed era proibito ai guelchi o ad altra persona qualsiasi di portarli fuori di Villa di Chiesa; e se alcuno li esportasse, pena cinquanta lire di alfonsini minuti, e restituisse i libri; « con ciò sia cosa che » li decti libri sono besognevoli et necessari alli » homini di Villa di Chiesa a mostrare loro ra- » gione » [1].

192. La cura suprema di quanto riguardava il colare della vena era esercitata dai guelchi personalmente, e perciò solevano essere due, in modo da potersi l'uno all'altro succedere giorno e notte in dirigere il lavoro, e in custodire il piombo e l'argento che se ne ritraeva. A questi due guelchi era concesso di portare arme *offendivile* e *difendivile;* sì veramente che esercitassero l'officio in persona, e che dal Capitano e dal Giudice o da uno almeno di loro fossero reputati persone tali, che potesse concedersi senza pericolo [1]. Sotto di sè avevano i *mastri colatori (maîtres-fondeurs)* (nel Trentino i *colatori* trovansi tuttora designati col nome tedesco di *smeltzer* [2]), e i loro *fancelli.* Sì i maestri, come anche i fancelli se avessero raggiunto l'età d'anni diciasette, dovevano prestare giuramento di esercitare l'arte bene e lealmente, e non commettere fraude nel colare; e se per loro frode o colpa recassero danno, pena soldi trenta d'alfonsini minuti per ogni volta, ed inoltre erano tenuti mendare il danno; e di questo si credeva al giuramento del guelco [3].

193. Sul modo col quale nell'argentiera di Villa di Chiesa si colasse la vena del piombo abbiamo scarse notizie nel Breve; ma con sufficiente chiarezza veniamo a conoscerlo per alcuni antichi forni recentemente scoperti, e col confronto del trattamento di quel minerale in altre regioni poste in simili condizioni, e nominatamente nelle Spagne [1].

La chimica presso gli antichi era bensì scienza al tutto ignota, nè si rendevano ragione o di quali fossero i componenti della vena e in che questa differisse dal metallo, nè di alcuna delle reazioni e delle combinazioni che si formano per la fusione; ma per molti metalli conoscevano per pratica i metodi migliori, dei quali facevano uso senza comprenderli, e attribuendo semplicemente il tutto alla potenza del fuoco, il quale purgasse il metallo dalle terrosità frammistevi. — Siccome qui non esponiamo scientificamente nè praticamente l'arte della fusione, ma soltanto cerchiamo di far conoscere quale fosse anticamente lo stato di questa industria pel piombo in Sardigna: del modo col quale dapprima si opera la fusione della vena, e poscia dal piombo si trae l'argento, diremo solo quel tanto, che è necessario per far comprendere il processo del lavoro presso gli antichi. Non può adunque essere argomento di questo scritto descrivere in qual modo si formi la fusione della vena; nè come collo scegliere l'uno o l'altro sistema di forni, od anche soltanto col variarne l'altezza o le altre dimensioni, overo col dare diversa forma al suolo o alle varie parti del forno, o coll'accrescere, sminuire o diversamente dirigere la corrente d'aria, overo con altre simili mutazioni, si cerchi di ottenere migliori risultati, e rendere i forni più adatti alla natura del minerale di piombo che si deve trattare, o del combustibile che si ha a mano. Con queste mutazioni o si cerca di ottenere da una data quantità di minerale il maggior possibile prodotto in piombo, e ciò particolarmente quando questo è di alto valore per la sua ricchezza in argento; overo all'incontro, anche con maggiore perdita di metallo, si procura di scemare la spesa della mano d'opera e del combustibile.

194. Non computate le numerose modificazioni di forma o di proporzioni, onde molti forni o dagl'inventori, o dal luogo ove sono in uso, presero diversi nomi, i *forni* da colare la vena di piombo si riducono a due sole qualità o sistemi essenzialmente distinti, nei quali la fusione ha luogo dietro combinazioni chimiche al tutto diverse. L'una di queste due qualità è dei *forni a riverbero:* sono adatti sopratutto alla fondita dei minerali ricchi, trattando i quali si ha con questi forni un ricavo assai abondante in piombo, a segno che, se la fusione è ben condotta, la perdita si riduce a solo cinque per cento od anche meno. Non v'ha dubio che i forni a riverbero erano conosciuti dagli antichi; ed alcuno, appartenente ai tempi Romani, se ne ritrovò nella Estremadura nelle Spagne. Non avendone potuto avere l'esatto disegno, ne diamo tuttavia uno schizzo (Tav. VII, fig. 31), che approssimativamente ne dimostra la forma e le dimensioni. Avevano due aperture, l'una sul dinanzi, la bocca, dalla quale s'introduceva sì il minerale che il combustibile; ed una dalla parte opposta, per l'escita del fumo, e per la corrente d'aria necessaria alla combustione. L'altezza, dal suolo del forno al colmo della volta o cupola riverberante il calore, è di 65 centimetri; la lunghezza del suolo, dall'una

5) *Br.* 131b 42-132a 19.

§ 191. 1) *Br.* 135b 45-136a 7.

§ 192. 1) *Br.* 47b 6-19.

2) Poggi Enrico e Codex Wangianus, *loc. cit.*

3) *Br.* 132b 36-133a 16.

§ 193. 1) Mi fu di grande ajuto in questo Capitolo il seguente scritto: *Exploitation et Traitement des Plombs dans le midi de l'Espagne: par M.* Petigand, *Ingénieur des mines;* Paris et Liège, 1861 (Extrait de la *Revue universelle des mines);* e viepiù utile mi sarebbe riescito, se vi si fossero descritti anche i forni a copellare, ed il lavoro per estrarre dal piombo l'argento, e per la revivificazione del litargirio.

Digitized by Google

all'altra delle sopradette aperture, ossia dalla bocca al fumajuolo, centimetri 70. Il suolo del forno è inclinato verso la bocca per lo scolo del piombo liquefatto, che indi colava in una conca formata nella parte esterna del forno fuori della bocca. In questi forni, che quasi colla medesima forma ma alquanto più grandi sono tuttora in uso nelle Spagne, dove sono conosciuti sotto il nome di *boliches*, ed in generale in tutti i forni a riverbero, si fa uso di legna minuta, o di altro combustibile legnoso che dia fiamma. — Non potremmo definire, se i forni a riverbero nei tempi dei quali trattiamo fossero in uso anche in Sardigna; non avendosene cenno nei documenti, nè fra le numerose rovine di forni antichi essendosene trovata alcuna, della quale si possa con verisimiglianza accertare che appartenesse a questo genere di forni.

195. È certo invece che era communemente in uso l'altra qualità di forni, che, dal nome primitivo, come non dubitiamo, di *forni a mantice*, voce contrafatta anche negl'idiomi parlati [1], vennero chiamati dai Francesi *fours à manche*, e quindi dagli Italiani, fattisi copiatori dei Francesi, sono detti ora *forni a manica:* noi in questo lavoro li appelleremo costantemente col vero nome primitivo, che appieno corrisponde alla loro natura. Anche in molte parti della Spagna questi forni sono detti *pavas*, che in loro volgare significa appunto *mantice*. Diamo il disegno di due tali forni antichi (Tav. VII, fig. 2), ritrovati lungo la parte superiore del rio di Canadonica, secondo il disegno che ce ne forniva il Cav. Ingegnere Leone Gouin, al quale siamo debitori anche di molte altre importanti notizie su tutta questa materia. Scorgiamo da quel disegno, come parimente dalle dimensioni che abbiamo riferito dei forni a riverbero scoperti in Ispagna, e da quelle degli antichi forni di calcinazione dei quali fra breve tratteremo, che i forni degli antichi solevano essere assai piccoli, caduno di poca spesa e di non grande produzione; ma invece erano numerosissimi, sì che quando già da lungo tempo era spenta l'industria delle argentiere in Iglesias, a testimonianza dell'antica floridezza troviamo citato appunto il gran numero di forni, dei quali tuttora si vedevano le rovine [2]. I forni a mantice si caricano dall'alto riempiendoli alternamente con uno strato di carbone e uno di vena. Con uno o più mantici (e sotto questo nome comprendo qualsiasi machina e di qualsiasi forma che spinga il vento nel forno; gli antichi siamo d'avviso facessero uso dei mantici propriamente detti) da fori inferiori praticati ai fianchi o di dietro nelle pareti, si spinge nel forno una corrente d'aria continua, destinata non solo ad attivare la fiamma, ma necessaria a fornire l'ossigeno richiesto alle combinazioni chimiche onde si ottiene la fusione in questo genere di forni. I mantici erano mossi dall'acqua, e rimangono numerosi ed anche ben costrutti canali di derivazione, ma riempiti delle scorie di tempi posteriori, nei quali pare che i mantici si muovessero a forza d'uomo o di cavallo. Non è noto, in qual modo l'acqua si adoperasse come forza motrice; crediamo tuttavia che in quelle parti si facesse uso di ruote idrauliche orizontali, quali vi durano in uso pei molini a grano. — A mano a mano che per la fusione discende nel forno la massa, vi si aggiungono superiormente nuovi strati alterni di carbone e di vena. Il lavoro al forno cominciava il lunedì mattina, e durava fino al sabbato a mezzodì [3].

196. Siccome nel territorio di Villa di Chiesa non v'ha corso d'acqua perenne fuorchè il rio di Canadonica fino al punto ove dalle gole dei monti esce al piano dove durante la maggior parte dell'anno è a secco, nè questo, lungo ma non abondante, corso d'acqua era di gran lunga sufficiente al bisogno, principalmente perchè, come abbiamo notato a suo luogo (§ 167), serviva anche alla lavatura della vena o minuto dei luoghi del territorio sprovisti d'acqua: ne avveniva, che, oltre i frequenti forni lungo la parte superiore di quel rio [1], altri numerosi se ne avesse nelle ville vicine dove fossero corsi d'acqua, e nominatamente a Villamassargia [2] (onde appare che a quel tempo l'antico acquedotto Romano più non portava quell'acqua a Cagliari), a Domusnovas [3], e a Villa di Prato [4] (l'odierna Musei [5]). Non era lecito fare orto a pertiche due presso gora di forno da colare, nè alcuno ortolano poteva levare acqua della gora senza il consenso del guelco; ed a questo durante tutto il tempo che il forno *colasse* era lecito prendere e adoperare tutta l'acqua del fiume dove era posto il forno, non ostante che orto o vigna presso a quel fiume avesse bisogno di quell'acqua. Tale prescrizione del Breve di Villa di Chiesa

§ 195. [1] Notisi, che in sardo il *mantice* si dice appunto *mancia;* e udii più volte il diminutivo *mancixedda* a denotare i *soffietti* dei quali si fa uso nei camini da camera. La vera ed antica voce italiana o toscana è *mántaco*, che maggiormente si avvicina all'etimologia, ossia al greco μανδάκη, cuojo.

[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XXXV, 1254-1258 (dell'anno 1553): « facilment se comprèn ab la numerositat dels forns de colar, y altres » consemblants antiquitats, que etiam huy en dia allì se troben, se» gon Vostra Illustre Senoria, quant, Deu volent, se dignarà visi» tarles, porà ocularment veure y reconeixer ».

[3] *Br.* 133ª 2-3: « debbiano colare dallo lunedì matina in» fine al sabbato a mezzodì ». Poco diversamente nel Costituto di Massa, LXXIII, 5-9: « Teneantur et debeant bene et fideliter labo» rare et colare a die lune usque ad diem sabbati proxime tunc ven» turi in mane facto die, et non rumpere furnum usque ad dictum » mane facto die ».

§ 196. [1] *Br.* 58ᵇ 23-26; 77ᵇ 36; *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 126-127; *Supplem.*, XXI, 28-30.

[2] *Br.* 135ª 13; *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXIX, 97-100.

[3] *Br.* 77ᵇ 36; 134ª 17-23; 135ª 1-135ᵇ 6.

[4] *Br.* 135ª 1-136ᵇ 6; *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.* XIV, 30-34; XXI, 33-35.

[5] Il documento più recente dove si trovi menzione di *Villa di Prato* è del 1340 (*Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.*, XXI, 35); il più antico dove si trovi nominato Musey è del 1355 (*Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 172-173); onde appare che non ha fondamento l'opinione volgare, che *Musei* avesse quel nome dai Gesuiti; sebbene crediamo che sia vera la sua etimologia dalla voce YESUM (così allora scrivevasi) letta a rovescio: e siamo d'avviso che avvenisse quando il 1354 fu confiscata dai Re d'Aragona, unitamente alle altre possessioni in Sardegna dei conti di Donoratico, accusati di fellonia. Che poi Villa di Prato non sia altra che Musei, appare da un documento dell'anno 1325 dove se ne indica la posizione, sul rio, nelle vicinanze di Villamassargia (XIV, XXXXI, 96-100): « furnos duos a colando venam ..... » positos in aquis et super aquis Ville Massargie, cum omnibus suis pertinentiis ....., que sunt erga Villam de Prato ».

Digitized by Google

obligava anche le ville di Domusnovas, Villa di Prato e Villa Massargia, sebbene allora non dipendessero da Villa di Chiesa, ma fossero del Re, che circa quel tempo le concesse a varie persone in feudo; e ciò era stabilito, perchè « grandissimo dapno è » all' argentiera di Siggerro quando alcuno forno » non può colare per deffecto d'acqua ». Se alcuna persona deviasse acqua da gora mentre il forno colasse, il giudicare di quelle cause e il condannare spettava al Capitano o Rettore di Villa di Chiesa, il quale in questo aveva piena balìa e libera podestà non solo sulle persone di Villa di Chiesa, ma anche su quelle di Domusnovas, di Villamassargia e di Villa di Prato, e doveva procedere ed investigare contra di loro se derivassero l'acqua mentre il forno colasse, e ciò, non ostante alcuno Capitolo di Breve fatto o che si facesse in alcuna di dette ville. Ed il Capitano o Rettore di Villa di Chiesa li condannava nelle multe prescritte; e secondo la sua sentenza queste dovevano essere ricolte dal Camerlingo del Re, al quale era commessa l'esazione in Villa di Chiesa o nelle Ville predette [6].

197. I forni a mantice si sogliono adoperare particolarmente pei minerali poveri, ossia nei quali sono in abondanza frammiste materie estranee, che renderebbero o assai costoso e soggetto a troppa perdita, o più spesso impossibile, trattare quei minerali nei forni a riverbero [1]. Nei forni a mantice tali materie non impediscono la fusione; alcune di esse anzi l'agevolano maggiormente, come la pietra calcare e la vena di ferro, che suole essere frammista alla vena di piombo nelle argentiere del territorio d'Iglesias. La vena assai ricca, ossia la galena propriamente detta o l'alchifoglio (§ 157), nei forni a mantice s'impasta e cola a stento; che se si aumenti il calore, molta parte del piombo si volatilizza e va disperso. Ove non pertanto anche queste vene, a motivo della natura del combustibile che si ha a mano, o della maggiore celerità del lavoro, o per altro motivo, si vogliano trattare nei forni a mantice, talora si rimedia all'inconveniente aggiungendo a quelle vene ferro e pietra calcare, od a tali vene ricche mescendo in certa proporzione altre vene più povere in piombo, ma che abondino di quelle materie, che, appunto pel vantaggio che recano alla fusione, sono volgarmente chiamate *fondenti*. Talora invece si rendono tali vene più appropriate alla fusione nei forni a mantice *torrefacendole*, ossia sottoponendole prima in appositi forni ad una spezie di cottura o più veramente *torrefazione*, detta dai Francesi *grillage*, e in Italia ora impropriamente *calcinazione*. Per questa cottura o torrefazione la galena (solfuro di piombo) si riunisce in più grandi masse; e si trasforma in solfato e in ossido di piombo, crescendo di peso per l'ossigeno che assorbisce; se la cottura è ben condotta, da 100 chilogrammi di galena si ottengono circa 66 chilogrammi di ossido, e 37 di solfato [2]. Di tali forni non si trova memoria negli antichi documenti; ma è certo che erano in uso, poichè due, in buono stato di conservazione, ne furono ritrovati nella miniera di Gutturu Pala, nel luogo detto Pubusino, nel territorio di Flumini Maggiore, in vicinanza della bella sorgente onde nasce quel rio, e perciò fuori ma non lungi dei limiti dell' argentiera di Villa di Chiesa. Diamo il disegno di uno di quei forni (Tavola VII, fig. 33), quale fu misurato e disegnato dall'Ingegnere Leone Gouin. Essi distano l'uno dall'altro metri 1,50; sono costrutti con schisti calcari e calcari silicosi, che dà il luogo medesimo; e sono adossati al monte, sì che tutti i lati, fuorchè quello dinanzi, ne sono coperti e come sotterrati. Eravi dentro tuttora la galena torrefatta, o vogliam dire calcinata, per essere passata ai forni a mantice. La loro forma è la stessa che in Sardegna è tuttora volgarmente in uso pei forni da calce, ma le dimensioni ne sono assai minori. Come si fa per la calce, così questi, si caricavano disponendo dapprima a modo di volta i pezzi maggiori di galena, appoggiando tale volta sullo sporto od orlo per ciò lasciato tutt'intorno della parete; il resto del forno si colmava con pezzi di galena gettativi alla rinfusa; e senza dubio, come si pratica nei forni a calce, si mettevano in basso i pezzi più grossi, e i pezzi più minuti e perciò più facilmente calcinabili in cima del forno, dove giunge meno intenso il calore. Sotto la volta si alimentava il fuoco dalla bocca con legna minuta come per la calce; e la vena così torrefatta si passava ai forni a mantice.

198. Durante la fusione il piombo liquefatto cola dall' interno del forno in una conca a tale uopo dinanzi la bocca del forno; d'onde a mano a mano, e prima che induri, si toglie per versarlo in forme, le quali presentemente si fanno di ferro fuso, a quei tempi probabilmente in terra cotta; avevano talora, come si pratica anche oggidì, in lettere rovescie l'iscrizione che si riproduceva diritta sul piombo, indicante il padrone del forno. In queste forme il piombo si raffredda in pezzi, che in Francia si dicono *saumons*, in Italia si dicono, e sembra che già allora si dicessero, *pani* [1]; in Sardigna prendevano nome di *lame;* che così le troviamo chiamate in alcuni contratti di noleggi pel trasporto di varie merci da Cagliari a Pisa nei primi tempi della dominazione aragonese [2]. Dove abbiamo trattato del-

[6] *Br.* 135ª 9-135ᵇ 6.

§ 197. [1] M. L. E. Rivot: *Principes généraux du traitement des minerais métalliques. Traité de métallurgie théorique et pratique. Tome second: Métallurgie du plomb et de l'argent.* Paris, Dalmond et Dunod éditeurs, 1860; *pag. 32-33, 47.*

[2] Michel Cahen, *Métallurgie du plomb (Mémoire couronné);* Paris et Liège, 1863; *pag. 7 e 73* (Estratto dalla *Revue Universelle des Mines*).

§ 198. [1] Poichè troviamo chiamati *panelli* (*M.* LXXI, 69; 70; 74; 93; 98) o *panettoli* (*M.* LXX, 14; LXXI, 18-19; 51) quelli di minore grossezza, in che si colava il rame a Massa.

[2] « Confessus est in veritate, se habuisse et recepisse et » super se habere super dictam coccham suam sportas centum trede» cim ficuum de Mursia, et nonaginta LAMAS pumbli, et quindecim » fasceria inter pelles becchunas et muntoninas. Que omnia idem Ber» nardus asserit constitisse libras trecentum triginta tres alfonsino» rum minutorum; et onerasse super dictam cocham et in dicto portu

Digitized by Google

l'industria delle miniere in Sardigna al tempo dei Romani (§ 9) abbiamo narrato, come uno di tali pani antichi di piombo, portante l'iscrizione dell'imperatore Adriano, fu trovato a Carcinadas presso Flumini, e si conserva ora nel museo di Cagliari. Esso pesa 34 chilogrammi; la sua lunghezza inferiore è approssimativamente di centimetri 37; la superiore, di centimetri 34; la larghezza inferiore, di centimetri 11; la superiore, di centimetri 10; e l'altezza di centimetri 8. E di un altro simile pane abbiamo ivi fatto parola, che non ha il nome dell'imperatore, ma è notabile pel numero d'ordine che porta impresso sul fianco. Pesa 30 chilogrammi; la sua lunghezza inferiore è di centimetri 42; la superiore di centimetri 40; la larghezza inferiore e l'altezza a un di presso come nel pane d'Adriano; la larghezza superiore, di 7 centimetri. Altri simili pani si trovarono in varii luoghi; quali interi e quali mozzi, ma senza iscrizione, probabilmente perchè provenienti da forni privati, e non, come que' due, da forni appartenenti al principe.

199. Oltre il piombo, si hanno dalla fusione della vena parecchi altri prodotti, secondo la qualità e le proporzioni delle materie estranee che costituiscono la vena di piombo o vi si trovano frammiste, e secondo la natura dei forni, e il modo ond'è condotta la fusione. Tali prodotti possono ridursi a quattro: le *scorie*, delle quali non conosciamo il nome antico, ma che forse sono quelle, che nel Costituto di Massa sono dette *loppe* [1]; se pure con questo nome, che, con significazione non ben definita, vive tuttora in Toscana, non s'intende il secondo dei prodotti residui della fusione, ossia quelle quasi schiume del minerale, che dai Francesi sono dette *mattes*. Dopo la fusione rimangono inoltre i depositi e direi quasi le sozzure del forno, dette similmente dagli Spagnuoli *horruras*, e dai Francesi *crasses*, e che noi potremmo nomare *feccie*. Tutti questi prodotti, o più veramente residui, della fusione, ai nostri tempi si sogliono sottoporre ad una nuova fusione con metodi acconci, per trarne almeno in parte il piombo che tuttora contengono; se ne teneva parimente qualche conto per la vena di rame in Massa; non sembra che fossero nuovamente trattati in Villa di Chiesa. Finalmente, nei forni a colare, il fumo, e nominatamente la forte corrente dei forni a mantice, trae con sè una non dispregevole quantità di minerale, che ora suole raccogliersi disponendo il *fornello* o *camino* in modo, che quel minerale quanto più sia possibile si condensi e depositi prima di essere dalla corrente d'aria trasportato all'aperto; pare certo che gli antichi non ne tenevano conto. — Le scorie, spesso ancora assai ricche in piombo e in argento, si trovarono in grandissima quantità nei luoghi dove gli antichi trattarono vene di piombo. La loro ricchezza (parliamo di quelle soltanto del territorio che ora forma il circondario d'Iglesias) è assai varia; e similmente la ricchezza in argento; ma questa in generale è considerevole, in tanto che appare che la maggior parte di quelle scorie provengono da vene assai più ricche in argento che non quelle che si lavorano ai nostri giorni. Conviene inoltre notare, che in generale le scorie recenti dell'antica argentiera di Villa di Chiesa furono trovate meno ricche in piombo, ossia meglio lavorate, di quelle di Flumini della stessa età; e le antiche, appunto specialmente in Flumini, meno ricche che non le più recenti; onde appare che i Pisani e gli altri stranieri che d'ogni parte convenivano in Villa di Chiesa vi portarono qualche maggiore perfezione in questa industria; ma che in generale l'arte metallurgica, introdotta dai Fenici in Sardigna, lungi dal progredirvi, andò nei tempi seguenti in decadenza. L'industria moderna, sottoponendo quelle scorie a nuova fondita coi migliori metodi che la scienza e l'arte insegnano, ne trasse considerevoli benefizii. — La perdita che, sotto varie forme, si ha nella fusione, è nel Breve di Villa di Chiesa, quantunque relativamente ad altra materia, designata col nome di *mancatura* o *mancamento* [3]. — Fra i prodotti del forno possiamo infine annoverare ancora la cenere, la quale dal guelco si vendeva a misura, al diritto starello della Corte [4].

200. Il piombo che cola dai forni contiene ancora l'argento, che suole trovarsi nelle vene di piombo, quantunque in proporzioni sommamente varie. Dicesi ai nostri tempi *piombo d'opera;* ai tempi dei quali trattiamo siccome il separare l'argento dal piombo dicevasi *smirare* (§ 188), chiamavasi *piombo non smirato* [1]. La separazione dell'argento dal piombo ha luogo col metodo che ora è chiamato *coppellazione:* ed è fondato sul principio, che se si faccia lambire dalla fiamma il piombo liquefatto, passandovi sopra una corrente d'aria, o *vento*, la superficie del piombo assorbendone l'ossigeno, si converte in *litargirio;* mentre l'argento non si ossida, e rimane inalterato. La coppellazione si fa in forni a riverbero di appropriata costruzione, e per l'ordinario ricoperti di cappello mobile. Il fondo o suolo del forno si forma in modo di conca per caduna coppellazione con argilla calcare; quando questa conca è ben battuta e bene asciutta, vi si pone il piombo; indi il tutto si ricopre col cappello. Si fa liquefare il piombo con combustibile che dia fiamma, e da fori a tal uso praticati si soffia la fiamma sul piombo, sì che il litargirio che comincia a formarsi appena compita la fusione, e che, come più leggero per l'ossigeno assorbito, sornuota, viene

» pro ducendo Pisas. » *Documento dei* 22 *dicembre* 1350, *inedito.* — « Item LAMMAS plumbi octoginta quinque, que summam ascendunt » librarum septuaginta quinque, solidorum quinque, dicte monete. » *Documento dei 27 giugno 1353, inedito.* Da copie tratte sul finire dello scorso secolo dal cav. Baille del Convento degli Olivetani in Pisa.

§ 199. 1) *M.* XLIV, 23. Ivi tuttavia nominandosi *loppas leccosas de baccaticcio*, s'intende piuttosto la *scionfa* o *schlamm;* vedi sopra § 171, e sotto § 211.

2) *M.* XLIV, 20-26.

3) *Br.* 33a 15; 19.

4) *Br.* 134a 31-37.

§ 200. 1) *Br.* 51a 18-19.

Digitized by Google

spinto verso la bocca del forno, d'onde gli operaji posti a quel lavoro con una specie di rastello o di gancio ne ajutano l'escita, facendolo colare fuori del forno per un canaletto scavato nell'orlo del suolo del forno, e che profondano a mano a mano che, pel litargirio escito, scema nel forno la massa del piombo liquefatto. Quando infine il litargirio che si forma e viene a galla è in sì piccola quantità, che la superficie dell' argento fuso non ne è più ricoperta per intero, l'argento, riscaldato ad assai alta temperatura per l'ossidazione del piombo, tramanda come un lampo, che dai Francesi è detto l'*éclair*, e in Italia *folgorazione*. Dopo questa, la superficie dell'argento tosto si offusca, perchè cessata quasi interamente l'ossidazione del piombo, l'argento, al quale questa dava un eccesso di calore, scende quasi d'un tratto ad avere soltanto a un di presso il grado di calore del forno. Appena ha luogo la folgorazione, deve cessarsi il fuoco; poichè continuandosi, l'argento ne verrebbe liberato bensì dal poco ossido di piombo rimanente, il quale si porterebbe verso le pareti del suolo e ne verrebbe assorbito, ma ciò con grave perdita e svaporazione dell' argento. Quando la coppellazione si lasciò continuare fino a questo grado, la superficie nuda e liscia dell'argento diventa quasi uno specchio, nel quale si scorge riflessa la cupola o cappello del forno [2].

201. Alla descrizione che abbiamo dato del modo col quale si eseguisce la coppellazione, pienamente corrispondono le notizie e le prescrizioni, che intorno all' arte dello smirare troviamo nel Breve di Villa di Chiesa. — Sotto il comando e la direzione dei guelchi, come al colare della vena presiedevano i mastri colatori (§ 192), così allo smirare presiedevano i *mastri smiratori* [1]; sott'essi erano gli *ajutatori* [2], detti anche *smiratori* [3], e i *trattatori* [4]; e questi sono anche detti semplicemente *lavoratori* [5]. Trovasi espressamente fatto cenno, che nei forni a smirare facevasi uso di *pertiche* o *scaldatoje* [6], e così di legna minuta. Il litargirio, sì nel Breve di Villa di Chiesa come in altri documenti pisani di quella età, è chiamato *ceneraccio* [7]; in documenti sanesi all' incontro *terra ghetta*, col qual nome lo troviamo designato parimente in tempi posteriori [8]. Intorno al modo di smirare, e alla molta cura che richiede, è prescritto, che i maestri smiratori, ed i trattatori ed ajutatori, ed ogni altro uomo che s'allogasse a quel lavoro, poscia che avesse *posto suso*, ovvero dopo che, come altrove si dice, il forno « abbia lo *difficio* addosso » [9], ossia poichè il forno fu ricoperto del cappello mobile del quale abbiamo fatto cenno, debbano *spianare lo ceneraccio*, ossia ajutare l'escita del ceneraccio passando leggermente sopra la superficie il rastello; nè possano indi partirsi finchè non è smirato e il ceneraccio recato a fine, e allora tosto debbano rinunciarlo al guelco o al suo fattore. Chi contra facesse, o fosse al ceneraccio e non fosse all'argento *quando si fa fine* (qui evidentemente s'indica l'istante della folgorazione), pena libre cinque d'alfonsini minuti, e risarcisse il danno; credendosi in ciò al giuramento del guelco medesimo. Se i maestri smiratori, gli ajutatori, i lavoratori, od alcuna delle persone che lavoravano al ceneraccio, non facessero l'arte bene e lealmente, e commettessero fraude, dovevano essere puniti in libre venticinque d'alfonsini minuti per ogni volta, oltre il risarcimento dei danni. Essi tutti dovevano prestare giuramento, di osservare tutti e singoli i Capitoli del Breve appartenenti allo smiratore [10]. — Non vogliamo porre termine a questi cenni intorno all' arte dello smirare presso gli antichi, senza notare, che pare smirassero con somma cura; poichè non ostante la grande ricchezza in argento delle vene di piombo che coltivavano, ricchezza attestata anche dall'esame delle scorie residuo dei loro forni, il pane di piombo di Adriano, ed in generale i pezzi di piombo trovati nelle antiche scorie, sono poverissimi d'argento. Maggiore ricchezza in argento ha tuttavia il pane di piombo trovato presso Flumini, ossia 462 grammi sul quintale di piombo; evidentemente è piombo non smirato.

202. Finito di smirare e *tratto a fine* l'argento [1], questo si riduceva in *piastre* o *in barbe* [2]. Da un passo del Costituto di Massa pare che *piastre* e *pannelli* fossero una cosa sola [3]; ma senza dubio le piastre o pannelli dell' argento erano di assai minori dimensioni che non quelle del piombo o anche del rame; e tali sono difatti alcune, che ne vennero trovate in Inghilterra. Quando l'argento era in troppo poca quantità perchè si potesse colare in piastre, crediamo che liquido si gettasse nell'acqua, dove nel subito raffreddamento si forma come in sottili rami contorti ed intrecciati, simili a radici o barbe, onde si rende agevole lo staccarne la parte che si voglia, ciò che mal si potrebbe se si lasciasse indurare nel fondo cupo del forno; ed all'argento sotto tale forma riferiamo appunto la denominazione di argento *in barbe*. — La vendita non solo del piombo ma anche dell' argento al tempo dei Pisani, e durante i primi anni della dominazione Aragonese, era affatto libera, come di ogni altra qualsiasi mercanzia. Il piombo, come ogni altra mercanzia che si vendesse,

2) Rivot, *Principes généraux du Traitement des minerais métalliques. Tome second: Métallurgie du plomb et de l'argent*; Paris, 1860, pag. 227-241.

§ 201. 1) *Br.* 13^{b} 4; 6; 42; 26; 28; 35.
2) *Br.* 134^{b} 5; 13; 26; 28; 35.
3) *Br.* 134^{b} 6.
4) *Br.* 134^{b} 5; 6; 29; 36.
5) *Br.* 134^{b} 12-13; 21.
6) *Br.* 52^{b} 7.
7) *Br.* 134^{b} 7-8; 22. *Breve Pisani Communis, anni* MCCLXXXVI, *Lib. III*, cap. XLIII, presso Bonaini, *Statuti inediti di Pisa*, *Vol. I, pag. 428, lin. 30.*
8) *Statuto della Gabella di Siena dal* MCCCI *al* MCCCIII, *cap.* XVII, in *Statuti Senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, Vol. II, pag. 15; Bologna, 1871. Veggasi anche il Glossario in fine del volume di detti Statuti, pag. 348. Il Vocabolario di Napoli conferma la voce con un esempio del Baldinucci.
9) *Br.* 47^{b} 41-42.
10) *Br.* 134^{b} 4-38.

§ 202. 1) *Br.* 133^{b} 2; 9; 15.
2) *Br.* 139^{a} 20-21.
3) *M.* LXX, 87-101.

Digitized by Google

doveva pesarsi alla *statera grossa* di Villa da quello che avesse comperato il dritto delle statere; da questo obligo era escluso l'argento, sul quale perciò non aveva luogo l'abbuono del quattro per cento in favore del compratore, come per le altre mercanzie [4] (§ 226).

203. Il ceneraccio o litargirio si vende in poca quantità per varii usi nelle arti; la maggior parte si riconverte in piombo, disossidandolo con una nuova fondita; il che si dice oggi *rivivificare*. Il piombo spogliato così del suo argento si chiama oggi *piombo mercantile* (in francese *plomb marchand*); allora, con propria appellazione, dicevasi *piombo smirato* [1]. Siccome tuttavia gli antichi poco curavano il piombo, andando principalmente in traccia dell'argento: frequentemente nel territorio di Flumini, rare volte in quelli d'Iglesias, di Domusnovas, di Musey e di Villamassargia, si trovarono pezzi considerevoli di litargirio abandonati fra le scorie come cosa inutile.

204. La coppellazione dapprima, particolarmente pei piombi scarsi d'argento, e poscia la rivivificazione, portano non poca spesa, e sopratutto grande perdita o mancatura (§ 199 fin.) nelle varie fusioni. A questo danno ai nostri tempi pose rimedio una recente invenzione, detta communemente *patinsonage*, dal nome dell'inventore Patinson, che trovò modo di spogliare una parte del piombo quasi interamente del suo argento, concentrandolo in una piccola parte del piombo medesimo, che sola poi viene sottoposta alla coppellazione e poscia alla rivivificazione. Tale concentrazione è fondata sul principio, che il piombo liquefatto si coagula e cristalizza assai prima e più facilmente dell'argento; onde gettando dell'acqua sulla superficie del piombo liquefatto a non grande calore, e così fattala subitamente raffreddare, se ne toglie a mano a mano con grandi cucchiari foracchiati la parte pel subito raffreddamento cristallizzatasi e granulata, la quale è più povera d'argento, che rimane nelle parti del piombo tuttora liquide; la quale operazione si ripete più volte in bacini successivi, finchè il piombo che si estrae sia sufficientemente spoglio d'argento, e quello che si lascia, e che solo si passa poscia alla coppellazione, sia sufficientemente arricchito.

205. Pare certo, che tale metodo non era conosciuto dagli antichi. Bene è vero, che in parecchi luoghi, sotto il nome di *bellitrame* [1] o di *bellifana* [2], sembra manifestamente indicarsi il piombo, in qualsiasi modo poi ciò si ottenesse, arricchito d'argento; e che non ogni piombo, ma soltanto la bellifana, si smirasse e se ne traesse l'argento. Rechiamo qui per disteso i varii passi del Breve dove si fa menzione del bellitrame o della bellifana, onde non solo possa ognuno formarsi un più certo giudizio sulla vera significazione di questa voce, ma sopratutto sulla questione più importante, se dagli antichi fosse, come ne pare, conosciuta l'arte di concentrare, ed in qual modo, l'argento in una parte del piombo.

« Ordiniamo, che cui facesse alcuno furto di vena, » o d'ariento, o di BELLITRAME, o di piombo non » smirato ..... che sia impicchato per la gola sì » che moja ..... con ciò sia cosa che 'l diricto » del Signore Re da Ragona de l'ariento si può frau- » dare et involare in del decto modo, et de li » guelchi dell' argentiera similmenti ». Lib. II, cap. XV [3].

« Ordiniamo, che alcuno Judeo possa nè debbia » stare nè habitare per alcuno modo in Villa di » Chiesa nè in de le suoi confine, nè in tucta l'ar- » gentiera del Signore Re di Ragona; ..... per » cessari multi furti d'ariento et de BELLATRAME, che » per li suprascripti Judei si faceano in della su- » prascripta argentiera ». Lib. II, cap. LXV [4].

« Ordiniamo, che nessuno guelcho nè altra per- » sona possa nè debbia comperare nè ricevere vene, » grane, piombo, BELIFANNA, o altra cosa d'alcuna » piassa di forno, se non da la persona propria di » cui è lo forno o la piassa, o da quella persona » che quello forno o piassa avesse in titulo d'allo- » gagioni overo a parte franca, overo da altra le- » giptima persona per loro ». Lib. IV, cap. LXVIII [5].

« Ordiniamo, che qualunqua persona prestasse in- » nansi piassa di forno, in dell'argentiera, in del- » l'arte del colare: che quelli che ricevesse la pre- » stansa, *tracto ad fine l'ariento lo possa levare* » *de la* BELLIFANA sensa paraula del creditore o del » suo messo, et debbia dare lo decto argento in » mano del creditore ». Lib. IV, cap. LXXIII [6].

206. La vena, il carbone, ed ogni altra cosa d'argentiera che appartenesse ad opera di forno doveva essere pagata sull'argento e su ogni altro prodotto del forno inanzi che qualsiasi altro debito d'argentiera; salvo che il *prestatore inanzi piazza di forno* doveva essere pagato prima di ogni altra persona per quelle spese che desse ragionevolmente per trarre a fine l'argento [1]. Era cioè stabilito, che in tal caso quegli che avesse ricevuto la prestanza, appena tratto a fine l'argento, dovesse darlo al creditore; e questi con quell'argento pagasse dapprima quanto restasse dovuto ai lavoratori, ai maestri ed ai fancelli che avessero tratto a fine quell'argento o colato quella vena; nè al guelco era permesso accattare altra prestanza finchè non fosse pagato il primo creditore. Che se la somma prestata non bastasse, e il creditore non volesse prestare maggiore somma, era lecito accattare nuovo prestito da altra persona, e questa veniva pagata inanzi al primo creditore; sì veramente che non si accattasse più di quanto fosse la spesa necessaria per condurre l'argento a fine [2]. — Per gli usi dell'argentiera concedevasi trarre legna da tutti i boschi nel distretto dell'argentiera, senza

4) *Br.* 77b 18-78a 9.

§ 203. 1) Come appare dalla contraria appellazione *piombo non smirato*, che leggiamo *Br.* 51a 18-19.

§ 205. 1) *Br.* 51a 18-31; 65a 7-9.

2) *Br.* 139b 20; 133b 9-10.

3) *Br.* 51a 18-31.

4) *Br.* 65a 7-9.

5) *Br.* 139b 18-25.

6) *Br.* 133b 6-12.

§ 206. 1) *Br.* 135a 33-135b 3.

2) *Br.* 133b 4-26.

Digitized by Google

pagare alcun diritto [3]; ed anzi era lecito trarne da tutti i boschi e salti antichi o novelli in tutto il Regno Cagliaritano [4]. La legna per le bolghe nelle fosse (§ 111), la legna da segare per ponti e simili usi, il carbone e i ceppi pei forni da colare o da calcinare [5], le pertiche e scaldatoje pei forni da smirare, si prendevano alle foreste e si portavano alle fosse od ai forni dai molentarii e dai carratori. Chi portava legna per uso d'argentiera, doveva portarla alla giusta misura, che era il peso di CCCL libre alla *statera grossa* (§ 226) di Villa di Chiesa; e similmente il *focajuolo* che portasse carboni [6] doveva portarli alla *piazza del forno*, e quivi dare la giusta misura, che era la *mezza boleggia*, che perciò ogni guelco doveva tenere alla piazza del forno, buona e diritta, scandigliata, almeno ogni settimana una volta, con quella della Corte; e se il guelco la tenesse maggiore del giusto, pena libre dieci d' alfonsini minuti [7]. I molentarii e carratori che portassero carbone alli guelchi dovevano portarlo bene e lealmente, e in sacca buone e sufficienti, sì che non si spargesse per via [8]. Chi avesse promesso legna o carboni al guelco, doveva darli al termine convenuto, sotto pena di soldi quaranta, e credevasi al giuramento del guelco [9]; nè, finchè non avesse data la quantità promessa, poteva lavorare ad altro servigio [10]. Similmente il guelco non doveva comperare carbone d'alcun focajuolo che fosse allogato con altro guelco, se questi non consentisse; e nel convenire con alcuno per carbone, doveva prima interrogarlo se non fosse allogato con altri, o se altri lo avesse *fornito*, ossia gli avesse dato denari in conto di carboni da ricevere [11]. Era inoltre proibito ai molentarii e carratori di levare nè portare vena nè piombo nè altra cosa da piazza di forno senza parola del guelco [12].

207. Dei numerosi forni da colare che si trovavano nell'argentiera di Villa di Chiesa (§ 195), di tre soli rimane memoria nei documenti di quella età. Due di questi forni, detti l'uno «Buonguadagno» e l'altro «Leone» erano posti sulle acque di Villamassargia verso Villa di Prato, su terra già appartenente ai conti di Donoratico. Essi spettavano dapprima a Guidone di Ciolo Martello da Pisa, e a Mondino da Calci borghese di Castello di Castro e abitante in Villa di Chiesa; i quali, forse mancando del denaro necessario per l'esercizio di quei due forni, in data 18 ottobre 1319 vendettero pel prezzo di libre 3400 d'aquilini minuti la metà degli anzidetti due forni al ricco borghese di Villa di Chiesa Barone di Berto da Samminiato, di cui già più volte ci occorse di fare menzione; e fecero inoltre con lui compagnia per l' esercizio dell' arte de' guelchi in que' due forni, e per colarvi la vena d'argento e di piombo. L'anzidetto Guidone Martello pagò libre 300 per la quarta parte delle spese occorrenti per l'esercizio dei due forni; e fu lasciata facoltà a Mondino da Calci di partecipare per un altro quarto alla compagnia, pagando simili libre 300. Detta compagnia doveva durare mesi quattordici. Finito quel termine, il 29 gennajo 1321, Guidone Martello e Mondino da Calci dolendosi che Barone da Samminiato non avesse sodisfatto ai patti della compagnia, seguì una transazione, per la quale i detti Guidone e Mondino dichiararono d'aver ricevuto da Barone di Samminiato quanto questi o in denaro od altrimente doveva in ragione della compagnia ed *endica* fra loro convenuta, e glie ne spedivano piena e finale quietanza. Non vi è indicato quale somma Barone, e per lui il suo procuratore, pagasse a tale titolo; nè pure vi si fa menzione della proprietà dell'altra metà dei due forni [1]; ma già nell'inventaro dei beni d'esso Barone, fattosi poco dopo la sua morte, li 19 marzo 1325, i due forni sono notati come piena sua proprietà, con tutte le loro dipendenze, ferramenta e fornimenti, e come avuti per compra da Guidone Martello e da Mondino da Calci [2]; onde convien dire che quando nel 1319 comperò da essi la metà di quei forni e fece compagnia per l'esercizio, già ne avesse comperato l' altra metà: overo che la comperasse poscia, forse appunto in occasione della fatta transazione per l' esercizio della compagnia. Da Barone questi forni col resto della sua eredità passarono al suo figliuolo Lamberto [3]; ma il figliuolo di uno de' suoi tutori, il notajo ser Nicolò di Peldericcio del fu Baldesi da Samminiato, occupò, non sappiamo a quale titolo, quanto il detto Barone già possedeva in Villa di Chiesa e nel suo territorio, e tra le altre cose anche quei due forni, che diede in allogagione a Nerio di Federico. Lamberto fatto maggiore mosse lite per ricuperare i suoi beni; e questa finiva con una transazione, per la quale ser Nicolò restituiva a Lamberto i beni paterni, e tra questi i due forni, ma coll'obligo di mantenere pel termine convenuto l' allogagione fatta a Nerio di Federico [4]. Il terzo forno del quale ci rimane menzione era detto di «Sant'Anna», e posto parimente nelle acque di Villamassargia, e l'anno 1363 apparteneva a Piero Vanni, a Benedetto Sandri, e agli eredi di Federico Neri, abitatori tutti e borghesi di Villa di Chiesa [5].

---

3) *Br.* 134a 38-134b 3.
4) *Br.* 35a 4-21.
5) *Br.* 133b 38-42.
6) *Br.* 133b 16; 20; 134a 11.
7) *Br.* 124b 35-38; 133b 38-134a 17.
8) *Br.* 132a 22-26.
9) *Br.* 133b 29-35.
10) *Br.* 132a 26-29.
11) *Br.* 123a 19-30.
12) *Br.* 131a 37-43.

§ 207. 1) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, XIV.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXIX, 97-101.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XXXV, 157-170.
4) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, XXI.
5) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, 1.

Digitized by Google

CAPITOLO X.

Ordinamenti di sicurezza publica.

208. Di doppio genere erano i pericoli che potevano nascere dai lavori delle fosse, ed ai quali gli ordinamenti di publica sicurezza dovevano provedere: ossia i pericoli derivanti dalla natura medesima di questo genere di lavori, sotterra, e talora a grandissime profondità; ed i pericoli che provenivano dalle persone, che la speranza di lucro e le immunità e i privilegi traevano d'ogni parte a Villa di Chiesa.

209. Pochi, ma tuttavia degni di nota, sono gli ordinamenti destinati a cessare i pericoli derivanti direttamente dalla natura di quest'industria. Già abbiamo altrove notato (§ 108), che ogni fossa aveva diritto, oltre la bocca propria, di avere, anche a traverso fossa altrui, un'altra bocca o spiraglio. — Se alcuno si trovasse impedito in alcuna montagna, sotterra o sopraterra, i maestri delle altre fosse erano tenuti ad ajutarlo di tutto ciò che abisognasse, giusta loro potere, coi loro lavoratori; e se vi si trovassero i Maestri del Monte, dovevano essere a ciò, anzi espressamente erano tenuti andare a soccorrere gl'impediti: e tutto ciò a pena di marco uno d'argento a chi contra facesse; e i Maestri del Monte potevano per la detta causa porre bandi e fare comandamenti, e condannare nella detta pena chi non obedisse [1]. Per maggiore sicurezza ai lavoratori nell'entrare e nell'escire, doveva ogni fossa che fosse cupa passi dieci o più avere il suo canape da cavalcare (§ 131) buono e sufficiente, colla cinghia o spartina fermata al canape, con la quale dovesse cingersi colui che cavalcasse. Il Capitano, fra un mese dall'entrata in officio, era tenuto di far mandare il bando, e i Maestri del Monte di comandare ed ammonire per bando in Villa per mezzo di *bandiere* o di messo, due volte nel tempo del loro officio, a tutti i maestri di fossa, che le soprascritte cose avessero ad osservare; e siffatto bando ed ammonigione dovevano fare scrivere nel loro libro dal loro scrivano. Se alcuna, delle soprascritte cose i Maestri del Monte o il loro scrivano non facessero, pena a ciascuno marco uno d'argento [2].

210. Se da taluno si isdificiasse la bocca di una fossa, o se essendosi aperta alcuna bocca di fossa presso a via publica là ove usi persona, quella fossa si lasciasse di lavorare, colui che isdificiasse la bocca o il maestro che abandonasse la fossa era tenuto, alle spese dei parzonavili, prima che la lasciasse, di farvi intorno incontanente a modo di riparo un muro di pietre a secco, largo due palmi di canna almeno, ed alto almeno palmi quattro, acciocchè alcuna persona o bestia non potesse cadervi entro; e li Maestri del Monte dovevano ciò fare osservare, e punire i contrafacenti in libre cinque d'alfonsini minuti [1]. Chi mettesse fuoco in fossa maliziosamente per mal fare, doveva essere punito in libre cento d'alfonsini minuti per ogni volta; che se per cagione di quel fuoco alcuna persona morisse, chi avesse messo il fuoco era punito nella vita [2]. Similmente se alcuno mettesse asta o gettasse pietra od altra cosa per fondorato, se non percotesse nè ferisse persona, punivasi infine in libre cinque d'alfonsini minuti; se alcuna persona ne fosse percossa, e non n'escisse sangue, la pena era infine in libre dieci; se sangue n'escisse, overo se della percossione rimanesse segno nel volto, la pena era infine in libre venticinque, ad arbitrio del Capitano, considerata la qualità del fatto e della persona. Se il ferito ne morisse, il percotitore doveva essere punito nel capo [3]. In tutti questi e simili casi in Villa di Chiesa la pena doveva cadere sul solo colpevole, nè la fossa nè i suoi parzonavili non avevano a pagare alcuna cosa [4]. Diversi in ciò, e a parer nostro meno giusti e ragionevoli, erano gli ordinamenti del Commune di Massa [5].

211. Fra i provedimenti destinati ad impedire i danni che potessero direttamente provenire dall'esercizio di quest'industria deve annoverarsi parimente la proibizione che abbiamo altrove accennata (§ 165), di lavorare vena in Villa o in orto; poichè tale proibizione dicesi fatta « per cessare molte infirmità, et rischio di fuoco » [1]. Per simile motivo, e per evitare la puzza e molestia che ai vicini derivava da quel lavoro, era proibito struggere sevo, che adoperavasi ad uso dei lumi nelle fosse, in alcuna piazza in Villa di Chiesa, od in alcuno umbraco o casa intorno nè presso a dette piazze a case dodici; e ciò a pena di un marco d'argento per ogni volta [2]. Nel Breve del Commune di Pisa era espressamente proibito di affinare, smirare o fondere in città piombo, rame, o altro metallo qualsiasi, salvo oro, nè ceneraccio (litargirio), galena, o altro *scotonario* (forse le scorie) [3]. In un *consiglio* del Senato Pisano dell'anno 1319 è stabilito, che non si possa affinare nè fondere alcun metallo (non eccettuato neppur l'oro), nè smirare, a distanza minore di cento pertiche dalla città di

§ 209. [1]) *Br.* 110[a] 32-110[b] 15.
[2]) *Br.* 142[b] 15-42; *M.* XXXVIII, 1-9.

§ 210. [1]) *Br.* 119[a] 37-42; 138[a] 15-30.
[2]) *Br.* 143[a] 13-18.
[3]) *Br.* 143[a] 37-143[b] 13.
[4]) *Br.* 122[a] 25-26; 143[a] 18-21; 143[b] 8-10.
[5]) *M.* v. 75-80; VII, 3-9.

§ 211. [1]) *Br.* 144[b] 12-26.
[2]) *Br.* 63[a] 4-13.
[3]) « Teneamur nos Potestates et Capitanei non pati neque » permittere, quod affinatur seu ismiratur » (meglio il Breve del 1303 *affinetur seu ismiretur*) « aut fundatur plumbum, ramum, vel metal» lum aliquod excepto auro, cenneraccium, vel agecta, aut aliud sco» tonarium in civitate Pisana ». *Breve Pisani Communis, an.* MCCLXXXVI, *Lib.* III, *cap.* XLIII (BONAINI, *Statuti inediti di Pisa, Vol. I, pag. 488.*

Digitized by Google

Pisa [4]. Non troviamo simile proibizione in Villa di Chiesa; ma per le medesime ragioni che vi era proibito il fonder sevo e il lavare vena, a più forte ragione non vi poteva essere permesso il colare. Aggiungasi, che a quei tempi i forni solevano costrursi dove fossero corsi d'acqua per forza motrice; soltanto in tempi assai più recenti troviamo menzione di forni a colare anche in Villa di Chiesa [5]; menzione anzi la quale crediamo riferirsi soltanto al forno già annesso alla zecca.

212. Abbiamo veduto a suo luogo (§ 19), come pei benefizii che si ottenevano dall'industria delle argentiere, e pei privilegi e le immunità concesse in Villa di Chiesa alle persone che altrove avessero debiti o si fossero rese colpevoli di minori delitti, quasi ad asilo, ed insieme come a luogo di ricchi guadagni, vi conveniva gente d'ogni parte; concorrendo questa sia di Sardigna, sia nominatamente di Corsica [1], sia dal continente. Da questo concorso di gente sempre nuova ed ignota, mossa dal solo desiderio di guadagno, diversa di nazione, non legata al luogo da antico domicilio, non da parentele, nè da avite possessioni, e che anzi la maggior parte non possedevano cosa alcuna, sì che almeno il pericolo della perdita dei loro averi li ritenesse da mal fare: è evidente, che grave e continuo era il pericolo di turbolenze o di misfatti; pericolo reso anche maggiore dalla natura dei lavori d'argentiera, nei quali i lavoratori si trovano per la maggior parte sotterra, celati ad ogni sguardo, lontani dalle pubbliche autorità e dai giusdicenti in Villa di Chiesa, sparsi su di un vastissimo territorio, e che potevano inoltre passare da una ad altra fossa ad ogni settimana. Tuttavia non poteva venire in mente di impedire il concorso di tal gente ai lavori delle argentiere; chè appunto alla loro operosa povertà, e alla sete di grandi e rapidi guadagni che li spingeva, Villa di Chiesa doveva la floridezza maravigliosa alla quale in meno di un secolo erano salite le sue argentiere, e la ricchezza e la prosperità che queste le avevano procacciata. Restava adunque soltanto di dar opera con adatti ordinamenti d'impedire, per quanto fosse possibile, i misfatti; e di provedere, se fossero commessi, che se ne scoprissero e se ne punissero gli autori.

213. Primo mezzo col quale si cercava in Villa di Chiesa d'impedire gli omicidii e le percosse, si era la proibizione generale con poche eccezioni, e severissima, di portare armi [1]; alla quale proibizione generale si aggiungeva la prescrizione speciale, che nessuno in alcuna fossa, bottino o canale potesse portare arme qualsiasi *offendivile* o *difendivile*, sotto pena di libre dieci d'alfonsini minuti per ogni volta; e i maestri delle fosse fossero tenuti denunziarli, e il Capitano farne inquisizione ogni volta che fossero denunziati. Nel novero di tali armi proibite non era compresa la cervelliera [2], la quale tenevasi piuttosto come riparo dalle facili cadute di pietre o di simili oggetti nelle fosse. — Tuttavia i lavoratori di truogora, o di monte, o d'altro lavoro d'argentiera, potevano portare armi andando o venendo da monte [3]; ma giunti a Villa di Chiesa dovevano tenerle in mano legate con correggia o con altra legatura fino alla casa della lero abitazione; e così, andando a monte, dalla casa fino fuori di Villa [4].

214. Ad evitare risse e ferite era parimente proibito di giocare a gioco di dadi o a qualsiasi altro gioco ove denaro si vincesse o si perdesse; e li maestri e li scrivani delle fosse erano tenuti di ciò impedire: pena ai contrafacenti infine in soldi quaranta d'alfonsini minuti; e ciascuno poteva accusarli, e all'accusatore doveva essere tenuto credenza. Ed i Maestri del Monte erano obligati per giuramento, a pena di un marco d'argento, di farne ricerca ogni settimana, e denunziare alla Corte e far condannare i contraventori [1]. Al medesimo scopo di evitare le risse crediamo debba attribuirsi la proibizione di vender vino alle montagne [2]. Senza dubio inoltre non sole ragioni fiscali, ma anche la necessità di accertarsi se fra i lavoratori alle fosse si celassero malfattori, fu una delle cagioni, per le quali venne prescritto, che niuna persona potesse rimanere alle fosse dal sabbato a terza al lunedì, e che tutti li pagamenti avessero a farsi in Villa e non alle fosse, eccettuate soltanto da tale prescrizione alcune argentiere più rimote; e a chi alcuna di queste cose contrafacesse, pena infine in libre dieci d'alfonsini minuti per ogni volta, e ogni uomo lo potesse accusare, e avesse la metà del bando, e gli fosse tenuto credenza [3]. E per simile motivo, e sotto la medesima pena, era vietato tenere celliere aperto di po' il terzo suono della campana [4].

215. Era severamente proibito il fare « ressa, jura overo conpagnia », nè per nazione, come *Ter-*

4) « Consilium Senatus tempore suprascripti domini Muccii » de Aschulo, Pisanorum potestatis, millesimo trecentesimo vigesimo, » indictione secunda, tertio idus maji, in quo continetur: Quod for- » nelli pro misterio affinatorum, funditorum et smiratorum auri et » argenti, ramis, et cujusque bulsonis, possint teneri et esse impune » extra civitatem Pisanam, in contrata sive loco qui est extra muros » civitatis ex parte Sancti Zenonis, ubi vocatur seu dicitur pratale, » et scilicet extra muros civitatis spatio centum perticharum ad mi- » nus. Et quod dictum misterium possit ibi fieri libere; salvo quod » moneta nova Pisana argenti et minuta non possit fundi vel destrui » aut colari ibi aliquo modo. Et quod quicumque voluerint facere et » tenere fornellos, et facere dictum misterium in dicto loco, teneantur » promictere et securare in cancellaria Pisani Comunis, non facere » illud vel tenere infra spatium centum perticharum versus muros » civitatis; et quod totum argentum quod facient in ipsis fornellis, » deveniri facient in secchiam Comunis Pisani. » *Archivio di Stato in Pisa*, *Archivio del Commune*, Consilia Senatus, I, 16v.

5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV.

§ 212. 1) *Br.* 52a 10-16; 60b 39-42.

§ 213. 1) *Br.* 47b 2-48a 36.

2) *Br.* 143a 1-11.

3) Due daghe o piccole spade a punta e doppio taglio, colla lama lunga circa 30 centimetri, si trovarono a Monteponi; altre simili a Monte Barlao. Esse differiscono al tutto dal coltello o *leppa* in uso oggidì presso i Sardi.

4) *Br.* 48a 6-18.

§ 214. 1) *Br.* 48a 38-48b 7; 61a 29-32; 145b 30-146a 3.

2) *Br.* 61a 29-32.

3) *Br.* 61a 29-30; 40-41. Che queste tre prescrizioni derivino dal motivo da noi esposto appare anche da ciò, che si trovano adunate in un medesimo Capitolo del Breve (Lib. II, cap. XLIX), fra gli ordinamenti di materia criminale.

4) *Br.* 56b 5-14.

Digitized by Google

ramagnesi (continentali, di terraferma; è voce di uso assai frequente nei documenti sardi di quella età), Corsi, Sardi, nè altrimente, e l'avere Consolo, Capitano o Gonfaloniere, od altro capo: pena nell'avere e nella persona chi contrafacesse; sì veramente, che se alcuno fosse perciò punito nel capo, l'avere e li beni rimanessero agli eredi. Al Capitano o Rettore che consentisse, o fosse negligente a punire i contrafacenti, pena libre cinquecento d'alfonsini minuti, e fosse cacciato dall' officio. Non erano comprese in tale proibizione le compagnie usate ordinate [1]: quali erano appunto la compagnia di montagna ed argentieri, e quella dei lavoratori di truogora, tulani e modulatori, le quali avevano propria rapresentanza e dovevano recare il proprio candelo per la festa di Santa Maria d'agosto [2]; e la compagnia del forno, la quale parimente aveva proprio capo [3].

216. Questi provedimenti tendevano principalmente al mantenimento della quiete publica, ed alla sicurezza delle persone. A rendere poi più difficili i furti era vietato sia il vendere legname di notte [1], sia il caricare di nottetempo vena nè netta nè lorda, sotto pena infine in libre venticinque d'alfonsini minuti [2]; ma di notte era lecito trasportare e con carri e cogli asini senza alcuna pena: chè altrimente ne sarebbe venuto troppo danno all'argentiera [3]. Per simile cagione era proibita la vendita dei lumi del sevo a monte, sotto pena di un marco d'argento sì al venditore che al compratore; ed il portare da monte guscierno (§ 120) in Villa; salvo se occorresse per farlo conciare, o se si trattasse di fossa che cessasse di lavorare e della quale avesse a vendersi il guscierno, scrivendo il tutto in sulli atti della Corte, e il luogo onde era il guscierno, e quale e quanto fosse, ed il prezzo ottenutone. Tale proibizione parimente non s'intendeva di lavoratori che, andando la mattina a monte e tornando la sera in Villa, portassero con sè in casa i loro ferri [4]. Più notabile e singolare è un'altra prescrizione del Breve, che mal sapremmo dire se, come tuttavia ne pare più probabile, già esistesse nel Breve del tempo dei Pisani, o se sia stata aggiunta nella riforma fattane dopo la conquista Aragonese: che cioè nessun Giudeo non potesse stare nè abitare per verun modo in Villa di Chiesa o ne' suoi confini nè in tutta l'argentiera, a pena di libre dieci d'alfonsini minuti per ogni volta che alcuno di loro vi si trovasse: e ciò « per cessari multi furti d'ariento et de bellatrame, » che per li suprascripti Judei si faceano in della » suprascripta argentiera » [5]. Inoltre, per impedire sì i furti che gli altri maleficii, o discoprirne gli autori se si commettessero, si tenevano alle montagne guardie giurate, che non dovevano dipartirsene nemmeno in domenica nè in altri dì bandoreggiati [6].

217. Che se si commettesse misfatto alla montagna, o andando o venendo, i Maestri del Monte erano tenuti di pigliare o far pigliare il malfattore, e menarlo in forza del Capitano o Rettore; e tutti i comandamenti che facessero per far pigliare il malfattore dovevano essere osservati, ancorchè dati soltanto a voce e non per iscritto, e il Capitano doveva condennare coloro che non obedissero; e credevasi alla parola dei Maestri del Monte [1]. Per le ferite e percosse fatte in piazza di forno o in argentiera, o andando o venendo, le pene erano più gravi che non per le percosse o ferite fatte altrove, da libre cinque infine in libre ducento d'alfonsini minuti, secondo la qualità del fatto e la condizione delle persone; e se il colpevole non pagasse fra giorni quindici poichè gli fosse letta la condennazione, pena il taglio della mano ritta [2]. La pena dell'omicidio era la decapitazione [3]; l'*assassinio*, ossia se alcuno ferisse altrui per prezzo (§ 19, not. 3), se il ferito ne morisse, sì colui che avesse fatto la ferita come il mandante erano puniti nel capo; se il ferito non ne morisse, colui che avesse fatto la ferita per prezzo era tuttavia punito nel capo; e il mandante era condennato in pena doppia di quella alla quale sarebbe stato sottoposto se avesse fatto la ferita di propria mano [4]. Chi facesse furto di vena, o di piombo non smirato, o di bellitrame, o d'argento, doveva essere « impicchato per la gola sì che moja, et non possa » campare per nessuna cagione o ragione, se pro- » vato li fosse »; e parimente i ricettatori del furto, o quelli che smirassero il piombo sapendo la cosa furtiva: e ciò perchè « 'l diricto del Signore Re da » Ragona de l'ariento si po' fraudare ed involare in » del decto modo, et de li guelchi dell'argentiera » similmenti ». Chi poi in qualunque luogo dell'argentiera facesse furto di cavalli, di giumenti o di buoi, punivasi nell'avere e nella persona, secondo che paresse al Capitano, o al Rettore e Giudice, o alla maggior parte di loro; chi vi facesse furto in alcuna strada, doveva essere impiccato. Tuttavia in quanto riguarda queste prescrizioni contro i *furi* e i *rubatori* (ossia quelli che togliessero la cosa altrui con frode, o con violenza) non ostante queste prescrizioni era lasciato pieno arbitrio al Rettore o Capitano, ordine di ragione servato, come a loro piacesse [5]. Chi facesse furto in fossa, doveva per cura del maestro della fossa porsi in mano dei Maestri del Monte, che lo facessero condannare dal Capitano o dal Giudice. Se in una fossa alcuna cosa fosse involata o altrimente mancasse, il maestro era tenuto farla *mendare* alli suoi lavoratori, sì dai picconieri come dai bolgajuoli, quello che valesse e non

§ 215. 1) *Br.* 52a 9-35.
2) *Br.* 31b 22-29; 36-32a 7; 33a 36-37; 32b 1-2.
3) *Br.* 48a 1-4.
§ 216. 1) *Br.* 61b 11-27.
2) *Br.* 124a 2-8.
3) *Br.* 56b 1-4.
4) *Br.* 144b 5-11; 145b 5-11; 26-29.
5) *Br.* 65a 44-65b 9.
6) *Br.* 61a 32-36.
§ 217. 1) *Br.* 130b 4-19.
2) *Br.* 53b 25-54a 10.
3) *Br.* 49a 14-18.
4) *Br.* 49b 13-24.
5) *Br.* 51a 17-41.

Digitized by Google

più; e simile diritto di farsi mendare dai compagni le cose involate o smarrite avevano i lavoratori: « sì » veramente, che chiunqua dicesse d'avere perduta » alcuna cosa, provi, prima che mendata li fusse, » con suo saramento e con due testimoni, che ve » l'avesse aricata (recata), et quanto vale; altra- » menti non li sia mendata: con ciò sia cosa che » molti lamenti ne sono facti sensa avere perduto » [6].

218. Per evitare facili abusi era proibito al Capitano o Rettore, al Camerlingo, e a qualsiasi altro publico officiale in Villa di Chiesa che vi fosse mandato di Catalogna o d'Aragona, il fare mercatanzia e il tenere parte in fossa d'argentiera durante il loro officio, e ciò sotto pena infine in libre cinquanta d'alfonsini minuti; salvo se avessero parte in argentiera o traffico di mercatanzia, che esercitassero per mezzo de' loro compagni e fattori, già prima che fossero eletti al detto officio. Inoltre anche ai publici officiali era lecito colare e far colare in qualunque parte dell' argentiera, senza alcuna pena [1]. Per simil modo anche in Massa era proibito al Capitano ed al Giudice prender parte in ramiera od argentiera [2].

CAPITOLO XI.

Diritti sui prodotti delle miniere. Zecca e Monete.

219. Abbiamo notato a suo luogo, come in quanto riguarda le miniere nessuna traccia di regalia si trovi in Villa di Chiesa, e che l'acquisto o l'occupazione delle fosse, non meno che la vendita delle vene o dei metalli, vi era affatto libera (§ 76, 179). Si è per mezzo *d'imposte o contribuzioni*, o, come allora dicevansi, *diritti*, che il sovrano o lo stato ritraeva un provento da questa industria. Riferite perciò le scarse memorie su questo argomento che ci rimangono del tempo dei Pisani, cercheremo definire quali fossero i diritti che sulle argentiere si pagavano nei primi anni della dominazione Aragonese, e quali mutazioni vi seguissero nei tempi seguenti, dopo la decadenza e la caduta quasi totale di quell'industria. Siccome poi già i Pisani avevano zecca in Villa di Chiesa, e dagli Aragonesi fu inoltre imposto l'obligo di vendere alla Regia Corte per gli usi appunto della zecca l'argento ad un prezzo determinato, discorreremo, tolta quindi occasione, anche della zecca di Villa di Chiesa, delle varie monete che vi si batterono, e del loro valore; il che varrà anche a dimostrare più esattamente, quale fosse la gravità di alcuni di questi diritti, e quella delle multe e dei paganienti di vario genere, dei quali avemmo più volte a fare menzione nel corso del presente scritto. Colla scorta finalmente di una preziosa memoria relativa ai tempi dei quali trattiamo, quantunque essa medesima sia di oltre due secoli posteriore, cercheremo determinare quale fosse il provento, che nei primi tempi la Corte Regia ritraeva dalle argentiere, dalla zecca, e dalle altre regalie in Villa di Chiesa, e a quanto approssimativamente ascendesse il valore del prodotto annuo di quelle argentiere.

220. Delle scarsissime memorie che abbiamo di Villa di Chiesa al tempo della signoria dei Conti di Donoratico, nessuna riguarda specialmente i diritti che questi percepivano dall'argentiera. Dei tempi della dominazione del Commune di Pisa abbiamo su questo argomento una sola memoria diretta, e che aggiunge assai scarso lume all' oscura materia. L' Università di Villa di Chiesa per mezzo di un suo ambasciatore al Commune di Pisa si doleva, che ser Urbano da Cingolo, il quale già aveva avuto altri officii in Sardigna ed allora vi era Modulatore invece di Manente da Fuligno alcuni mesi prima defunto [1], procedeva verso i guelchi dell'argentiera contro la consuetudine dei precedenti Modulatori, in occasione del diritto sul piombo e sulla galena appartenente al Commune di Pisa; ricercando nei libri del pesatore del porto di Castello di Castro, per conoscervi la quantità del piombo e della galena pesata durante tutto il tempo al quale si estendeva l'officio della modulazione a lui commessa, e se alcuna quantità vi si trovasse, della quale dai libri dei Camerlinghi di Pisa in Villa di Chiesa non apparisse pagato il diritto. L'Università di Villa di Chiesa chiedeva, si provedesse, che i guelchi non avessero a soffrire danno e vergogna per l'introduzione di nuove usanze. Ed i Savii statuivano, di sospendere ogni deliberazione, finchè ser Urbano al suo ritorno non avesse spiegato le ragioni del suo operato [2]. Una cosa appare da questo documento: che buona parte della galena non si colava e del piombo non si smirava in Villa di Chiesa, ma si portava a Pisa; il che è anche confermato dalla prescrizione che sopra (§ 211) abbiamo riferito, per la quale era proibito fondere piombo o ceneraccio nè smirare in Pisa.

221. Il diritto non si pagava direttamente dai parzonavili, ossia da quelli che traevano o facevano trarre la vena dalle fosse e la vendevano, ma dai guelchi che la comperavano e la colavano [1]. Questo diritto, secondo il Breve, era di denari dodici l'uno, e d'argento, e di piombo, e di rame, o d'ogni altro metallo [2]. Non si parla qui, nè altrove nel

6) *Br.* 124ª 15-124ᵇ 2.

§ 218. 1) *Br.* 13ᵇ 8-31.
2) *M.* III.

§ 220. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, X e XI.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XII.

§ 221. 1) *Br.* 138ᵇ 39-41; 139ª 1-10.
2) *Br.* 139ª 4-10.

Digitized by Google

Breve, del diritto sulla vena, ma soltanto sui metalli. Eppure è certo, che sulla vena si pagava diritto; come appare sì da quanto dicevamo poco fa intorno ad Urbano da Cingolo, come da alcuni altri documenti del tempo posteriore, nei quali si fa espressa menzione del diritto sulla galena [3]. Ma nessuno di tali documenti ci dimostra, se il diritto sulla vena, e quello sul piombo e sull'argento, fossero due diritti cumulati sul medesimo prodotto, ossia se si pagasse alcun diritto dapprima sulla vena, e poscia nuovamente sul piombo e sull'argento ritrattine; overo se il diritto sulla vena si pagasse soltanto se questa non si colava sul territorio di Villa di Chiesa. Ma perciò appunto che avveniva talvolta che la vena non si colasse sul territorio di Villa di Chiesa ma si vendesse e trasportasse in altre parti, sembra al tutto, che il diritto sulla vena si pagasse soltanto quando questa si vendeva fuori di Villa, sia per la verniciatura delle terraglie, sia anche per essere colata altrove; caso non infrequente al tempo dei Pisani, ma divenuto al tutto insolito sotto la dominazione Aragonese. Del resto una simile questione ci si offrirà nuovamente per altri tempi, ossia dove tratteremo dei diritti che si pagavano per le miniere in Sardegna sul finire del secolo decimoquinto, e nel secolo prossimo seguente.

222. Dai diritti sulle argentiere godeva *franchezza*, come altrove notammo (§ 77), il canale e qualsiasi altro lavoro d'argentiera che si aprisse in montagna nuova; la quale franchezza si dava a provedimento del Consiglio di Villa, e di dodici uomini dell'arte i quali fossero eletti dalla maggior parte dei Maestri del Monte; e similmente (§ 100) il canale che scionfasse acqua [1]. — Negli anni che seguirono l'incendio e la distruzione di Villa di Chiesa per opera delle popolazioni circonvicine nella guerra contro Mariano Giudice d'Arborea, e mentre si dava opera alla sua riedificazione, con Carta del Re Pietro del 1.° febrajo 1355, a fine di ristorarvi anche l'industria delle argentiere fu concessa per lo spazio di sei anni la riduzione alla sola metà dei diritti che si pagavano sulla galena, sul piombo e sull'argento [2].

223. Ad evitare che si frodasse il diritto regio era proibito caricare o portar via piombo nè vena da alcuna piazza di forno senza polizza del Camerlingo, a pena di libre cento d'alfonsini minuti per ogni volta [1]. Ciascun guelco era tenuto di pesare e *dirittare* (pagare il diritto) in mano del Camerlingo ch'era ordinato sopra l'argento, così in barbe come in piastre, fra ventiquattro ore « poichè l'a- » riento fie facto fine »; salvo se lo tenesse più tempo con parola del Camerlingo, o che questi non fosse in Villa di Chiesa: a chi contrafacesse, pena marchi dieci d'argento, o più, a volontà del Capitano, secondo la qualità del fatto; e fosse tenuto pagare doppio diritto [2]. Colui che aveva il diritto delle statere era tenuto, ogni qualvolta pesasse piombo o galena, rinunziarne il peso al Camerlingo, sotto pena di un marco d'argento [3]. Inoltre due officiali erano stabiliti in Villa di Chiesa per sopravedere le vene che si mutassero da luogo a luogo; e sebbene, essendo perito in gran parte il Capitolo del Breve che li riguarda, non ci sia più esattamente noto quale fosse il loro officio, è probabile che per loro mezzo si cercasse appunto d'impedire che alcuno frodasse il pagamento del diritto [4]. Per simile motivo, ed inoltre per impedire i furti e le frodi, era proibito recare vena in Villa o ne' suoi borghi, nè tenerne in alcuna casa: pena a chi contrafacesse infine in libre cinquanta d'alfonsini minuti; ed ogni persona poteva accusarlo, ed in premio la vena era *sua liquida*. Tale proibizione non s'intendeva pei guelchi; ma la vena doveva portarsi alla loro casa direttamente, senza scaricarsi ad altra casa. Inoltre a chi avesse vena propria (ossia di fossa propria, o nella quale avesse parte, o che tenesse in allogagione), era lecito recarla in Villa nella casa della sua abitazione, facendola scrivere in sugli atti della Corte; e a chi non la facesse scrivere, pena infine in libre cinquanta d'alfonsini minuti. Ad ogni persona tuttavia era lecito portare vena in casa da libre venti in giù, per fare suoi *schiarimenti* [5].

224. Più tardi, dopo che Villa di Chiesa, stata, come dicevamo, per breve tempo occupata dai Sardi, era tornata sotto la dominazione dei Re d'Aragona, troviamo che i Camerlinghi esattori del diritto si sforzavano d'introdurre nuove usanze a carico delle persone dalle quali doveva pagarsi il diritto, onde grave incaglio e grave danno derivava a quella già cadente industria. L'anno 1363 Francesco Geraldo, stato esso medesimo l'anno precedente Camerlingo in Villa di Chiesa, porse querela al Governatore Asberto Satrillas, asserendo, che il suo successore Pietro Bartolomei pretendeva far vendere per mezzo di persone a sua scelta il piombo e la galena, che fino a quel tempo esso Francesco Geraldo e certi guelchi solevano far vendere per mezzo di una persona qualsiasi; e che ciò tornava non solo a danno gravissimo dei guelchi medesimi, ma della stessa Corte Regia. Il Governatore aveva perciò divisato di ordinare al Camerlingo Bartolomei, che indi in poi il piombo e la galena, sì quello che gli fosse dato pel diritto spettante alla Corte del Re, come parimente quello appartenente ai guelchi, dovesse vendersi per mezzo di una sola persona da scegliersi dagli stessi guelchi, overo nel modo praticatosi fino a quel tempo; sì veramente, che se dal mercatante da essi eletto il piombo e la galena

1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 139-134: « totius dirictus ar- » genti, plumbi et gilecte in dicta Villa per eos dari et solvi Nostre » Curie assueti ». — XIV, LXVIII, 118-120: « totius dirictus argenti, » plumbi et guilete in dicta Villa dari et solvi Curie Regie actenus » assueti ». — Vedi anche XIV, CXIX.

§ 222. 1) *Br.* 117a 27-33.

a) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXV, 127-137; LXVIII, 110-122.

§ 223. 1) *Br.* 139a 29-39.

2) *Br.* 139a 18-28.

3) *Br.* 79b 44-80 4.

4) *Br. Lib. IV, cap.* CXV.

5) *Br.* 145a 14-145b 9.

Digitized by Google

non fossero tostamente venduti, i guelchi intanto, per supplire alle necessità dell'erario, fossero tenuti anticipare al Camerlingo la somma che gli sarebbe spettata su quel piombo e sulla quella galena quando fosse stata venduta; e s'ingiungeva al Bartolomei, che se contro tale prescrizione avesse ad opporre, dovesse farlo fra otto dì dacchè l'avesse ricevuta. Ma poi, qual che ne sia la cagione, e forse perchè il modo seguito dal Bartolomei parve più conforme agl'interessi della Regia Corte, tale ordinanza del Governatore non ebbe effetto [1]. — Da essa tuttavia possiamo trarre parecchie importanti notizie a schiarimento della forma e dei modi d'esazione di quel diritto. Ed in prima appare, che, come in simili casi suole avvenire, l'esattore del diritto, talora per assicurare l'esazione ed accrescerne il provento, talora fors'anche per procurare a sè mezzo d'illeciti guadagni, cercasse imporre nuovi modi di pagamento e nuovi aggravii; contro i quali soleva trovarsi riparo e giustizia già presso il Commune di Pisa, ma vennero al tutto meno sotto la dura e rapace dominazione Aragonese. Veniamo inoltre a conoscere, che il diritto sul piombo e sulla galena più non si pagava in natura, ma in denaro, sul prezzo di vendita; sì che, sotto pretesto di assicurarsi contro le frodi nel prezzo, i Camerlinghi pretendevano di eseguire essi medesimi, o di far eseguire da persone da essi deputate, la vendita; ed anche a fine di accelerare l'esazione, se i guelchi per alcuna ragione differissero di vendere alcuna partita di piombo o di galena. È evidente poi, di quanto danno a questa industria dovette essere tale forzata immistione degli officiali regii nella vendita dei prodotti delle argentiere.

225. Oltre il dodicesimo del prodotto, alcuni altri diritti, ma quasi tutti assai leggeri, si pagavano alla Corte del Re. Per ogni *forno che coli*, erano dovuti soldi sei d'alfonsini minuti al mese [1]. Pel diritto delle legne, le quali ognuno, come notammo (§ 195), per gli usi delle argentiere poteva prendere liberamente non solo sul territorio di Villa di Chiesa e delle ville dipendenti, ma in tutti i boschi dell'antico Regno di Cagliari, dovevasi il diritto di soldi quindici, sotto nome di *cenerac-cio* [2]; e per ciascun centenajo di *boleggie* (§ 195) di carbone soldi venti, che si pagavano al Camerlingo dai guelchi, i quali poi li ritenevano nel pagare il prezzo del carbone ai focajuoli [3].

226. Fra i diritti che si pagavano alla Corte Regia per quest'industria deve finalmente annoverarsi anche quello per la pesatura. In Villa di Chiesa l'officio di pesatore era officio publico; talora si faceva esercitare dal Camerlingo a nome del Re; più spesso si vendeva a tempo per un prezzo determinato [1]. Il pesatore che avesse comperato il diritto delle statee doveva dare due pagatori buoni ed idonei di fare l'officio bene e lealmente, e di scrivere tutte le mercanzie che pesasse. Gli si avevano a pagare per ogni *centenajo di cantaro* [2] di piombo o di galena che pesasse in Canadonica o in Domusnovas, e in tutti i forni che appartenessero ad argentiera, soldi tre; e se pesasse in Villa di Chiesa, un soldo: il pagamento doveva farsi dal guelco. Nelle vendite il diritto di pesatura era a carico per metà del venditore, per metà del compratore; ed il peso che facesse, di galena o di piombo, doveva *per aperta scrittura* (ossia designando le quantità non in cifre ma in parole) rinunziare al Camerlingo, sotto pena di marco uno d'argento [3]. Contro le decisioni del Camerlingo era concesso richiamarsi presso il Capitano od il Giudice [4].

227. Alcune contribuzioni, o, come dicevansi, *diritti*, per l'industria delle argentiere dovevansi pagare anche a benefizio dell'Università di Villa di Chiesa. Già abbiamo esposto, trattando della ragionatura, che l'officio e il diritto dei libri delle fosse si vendeva a benefizio dell'Università di Villa (§ 68, 69). Per simil modo abbiamo visto, come dai misuratori della vena si doveva pagare una certa somma al Camerlingo di Villa di Chiesa per li spendii ad essa necessarii (§ 177). — Più grave tributo, che tuttavia distinguevasi col nome non di *diritto* ma di *offerta*, era dovuto all'*opera* della Chiesa di Santa Chiara: « con ciò sia cosa che la decta ecclesia di » Sancta Chiara sia principale et maggiore delle » ecclesie de la dicta Villa di Chiesa, et sia con- » stituta et hedificata de la intrata de la decta opera » per li buoni homini de la decta terra »; il che, dall'iscrizione che tuttora vi si legge, sappiamo essere avvenuto l'anno 1284, durante la signoria del Conte Ugolino [1]. Ogni fossa che partisse vena grossa corbello uno alla trenta, doveva dare a Santa Chiara un corbello; se galena, mezzo corbello; se vena gentile, e fossero due corbelli alla trenta o più, con albace netto, doveva dare mezzo corbello; il pagamento si faceva all'*operajo* di Santa Chiara [2], da tutte le fosse che ragionavano in Villa di Chiesa, ancorchè poste in territorio di altra villa. Se fossero più fosse appartenenti ai medesimi parzonavili in una medesima montagna, erano considerate come una sola fossa. Oltre questa offerta in vena, altra in de-

§ 224. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXIX.

§ 225. [1]) *Br.* 139[a] 17-18.
[2]) *Br.* 35[a] 6-21; 139[a] 10-13.
[3]) *Br.* 139[a] 13-16.

§ 226. [1]) *Br.* 28[a] 32-33; 77[b] 19-25; 30-32.

[2]) Crediamo che significhi *cento libre a peso di cantaro*, secondo il quale, come era in uso ancora di recente in Sardegna prima della introduzione del sistema decimale, nelle vendite all'ingrosso si davano 104 libre per 100 libre, e così con 4 per 100 di benefizio al compratore. E a questo agio in favore del compratore crediamo parimente doversi riferire ciò che si legge poco sotto nello stesso Capitolo del Breve; che ogni mercanzia che fosse da 50 libre in su, salvo argento, avesse a pesarsi colla *statea grossa* § 206; ossia, crediamo, dovesse considerarsi come vendita all'ingrosso, nella quale il compratore godeva del detto agio sul peso. Similmente de' tavernaji è prescritto (*Br.* 72[a] 40-72[b] 2), che non debbiano pesare con nessuna statea, se non a centenajo.

[3]) *Br.* 28[a] 32-33; 77[b] 19-78[a] 9.

[4]) *Br.* 15[b] 1-9.

§ 227. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIII, II.

[2]) Così crediamo doversi intendere, sebbene il Breve dica: « Et che l'operajo di Santa Chiara possa dimandare di ciascuno mae- » stro, scrivano e parsonavile ».

Digitized by Google

naro doveva pagare all' operajo di Santa Chiara il maestro della fossa pe'suoi parzonavili [3]: se la fossa partisse un corbello di vena gentile alla trenta, soldi trenta d' alfonsini minuti; se da un corbello infine in corbelli sessantre, per ogni corbello oltre il primo denari dodici, sicchè tuttavia la somma non montasse a più di tre libre, e fosse anzi minore, se il valore di quella vena non ascendesse a libre cinque il corbello; si avesse cioè in tal caso a dare una somma corrispondente al valore del mezzo corbello. Se poi la vena che si partisse fosse meno di corbelli due alla trenta, e il corbello valesse sole libre tre e soldi dieci o meno, per ogni corbello si dovevano denari quattro e non più; poichè quella vena di così piccola valuta non avrebbe potuto sostenere maggior offerta, e li trenta corbelli di questa vena comparativamente al loro valore avrebbero pagato maggiore offerta, che non i corbelli sessantatre. Ai maestri di fossa, scrivani o parzonavili, che omettessero di pagare l'offerta o facessero frode nel pagamento, pena marco uno d'argento; e al Capitano o al Giudice che le soprascritte cose non facesse osservare, pena libre dieci d' alfonsini minuti per ogni volta [3]. La scarsità di documenti, e le imperfette notizie che in molte parti abbiamo delle instituzioni del medio evo, non ci permettono di definire tutti gli usi, ai quali l'opera di Santa Chiara e gli altri simili luoghi pii convertivano i loro ricchi proventi.

228. Fino dai primi tempi della dominazione diretta del Commune di Pisa su Villa di Chiesa vi troviamo menzione di un Ospedale sotto il titolo di Santa Lucia. Sembra che soltanto quando Villa di Chiesa venne sotto la dominazione diretta del Comune Pisano quest'Ospedale sia passato sotto la dipendenza dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, che indi in poi, e finchè durò la dominazione Pisana, vi pose a Rettore uno de'suoi Frati [1]. In quella occasione, forse come segno di tale dipendenza, si tentò di mutare all' Ospedale di Villa di Chiesa l' antico nome di Santa Lucia in quello di Santa Maria [2]; ma la denominazione primitiva prevalse, e pochi anni dopo già più non si trova cenno del nuovo nome. La mutazione del nome invano tentata dimostra, che quell' Ospedale già da lungo tempo esisteva: forse fu edificato ai tempi della signoria del Conte Ugolino, ossia circa il medesimo tempo che la Chiesa di Santa Chiara.

229. Abbiamo visto (§ 119), come nessun lavoratore poteva essere pagato senza polizza. Per caduna polizza, ossia per cadun lavoratore, li scrivani dei libri in occasione della ragionatura dovevano far pagare un denaro; nè solo in Villa di Chiesa e nelle ville da essa dipendenti, ma anche in Domusnovas; e similmente dovevano fare li scrivani dei forni; e sì questi che quelli se non ricogliessero, erano tenuti in proprio; e se alcuna fossa non pagasse, si potevano far pignorare li maestri della fossa e li ricoglitori di somma. Dalli scrivani il denaro per tal modo raccolto si pagava e se ne faceva ragione ogni dì quindici allo Spedaliere di Santa Lucia, a pena di marco uno d'argento; sì che per tal modo i lavoratori delle argentiere conferivano al mantenimento dell' Ospedale, che era appunto destinato principalmente a loro uopo e benefizio. Lo Spedaliere di Santa Lucia era tenuto di ricevere i frati Predicatori, e Minori, ed Eremitani, e dare loro mangiare e bere, e luogo da dormire, secondo la facoltà del detto Spedale [1]. Siccome l'Ospedale di Santa Lucia, per la sua dipendenza dall'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, partecipava ai privilegi a questo concessi, il Rettore dell'Ospedale di Santa Lucia aveva diritto, per se medesimo o per mezzo de'suoi sacerdoti, di amministrare i sacramenti alle persone appartenenti all'Ospedale o in esso ricoverate, e di sepelirle nel cimitero proprio dell'Ospedale; poteva anche sepelirvi le persone estranee che ne avessero fatta richiesta, sì veramente che per queste si pagasse alla chiesa parochiale di Santa Chiara la metà dell' offerta [2]. E poichè ci venne fatta menzione di questo Ospedale, soggiungeremo, che sotto la dominazione Aragonese continuò bensì nella dipendenza dell' Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, ma che questa dipendenza divenne più di nome che di fatto; che cessò di pagare all' Ospedale di Pisa l' annuo canone consueto [3]; e che in breve l' Ospedale di Santa Lucia decadde in tanto, che già nel secolo seguente appena una volta ci avvenne di trovarne fugitiva menzione, in occasione della spesa di alcune riparazioni fattevi l'anno 1433 [4]. Esisteva tuttavia un Ospedale in Villa di Chiesa ancora l'anno 1593; poichè nel Parlamento tenutosi in quell'anno fu domandato dal sindaco, ossia dal rapresentante, d' Iglesias, che delle somme decretate per parecchi servizii nell'Isola si destinasse « una » competente quantità per l' Ospedale della Città » d' Iglesias, avuto riguardo alla povertà e mi- » seria del detto Ospedale, la quale è non solo » grande ma anzi grandissima, nè per altra via se » le può porre riparo in modo conveniente ». Il Vicerè Don Gastone di Moncada marchese di Aytona decretò, che nel riparto si terrebbe conto della dimanda [5]. Non ci venne fatto di trovare dopo quel tempo menzione dell'Ospedale d'Iglesias; esso però, senza lasciare di sè traccia, nè memoria nella popolazione. Ora in varie parti del territorio d'Iglesias e dei Communi vicini sorgono ospedali per gl'infermi dei varii stabilimenti metallurgici. Presso la chiesa

3) *Br.* 25b 44-27a 16.

4) *Br.* 130b 20-131b 7. Non comprendiamo e perciò omettiamo le prescrizioni contenute a fol. 131a 15-17; altre ne omettemmo, perchè ci parvero di minore importanza.

§ 228. 1) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* I, 19-24 (Doc. dei 31 dic. 1302.

2) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* II, 18-20 (Doc. dei 17 apr. 1304.

§ 229. 1) *Br.* 78b 29-40; 79a 11-27; 79a 42-79b 40.

2) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, VII, 17-158.

3) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, XXIII, 15-16; XXIV, 30-31.

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, L.

5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XLVIII, cap. 21.

Digitized by Google

e dove era l'Ospedale di Santa Lucia venne di recente edificata una casa privata, quella del cavaliere Corte in via Collegio, dove ora ha sede la Sottoprefettura.

230. Colla cessazione totale della industria delle argentiere in Villa di Chiesa allorquando fu data in feudo al conte di Quirra (§ 261), cessarono necessariamente tutti i diritti dei quali abbiamo finora fatto menzione. Nè anche dopo il riscatto più troviamo vestigio nè dell' offerta a Santa Chiara, nè del denajo all'Ospedale, nè di alcun pagamento che per occasione delle argentiere solesse farsi all' Università di Villa di Chiesa. Troviamo invece, trentatre anni dopo quel riscatto, annoverata fra i diritti Regii che si esigevano in Villa di Chiesa « l'unde» cima e la quindicesima sulle miniere » [1]. In parecchie concessioni posteriori di miniere nel territorio d'Iglesias, in una per esempio dell'anno 1491 e in un'altra del 1507, vediamo stabilito, che colui al quale è fatta la concessione abbia a pagare alla Regia Corte « il diritto, ossia l'undecima parte di » ciò che si estrarrà da detta miniera, secondo è » usato, e vogliono le ordinanze Reali » [2]. Similmente in un altro documento, dell' anno 1514, si concede ad un tale Carlo Martin di Francia di ricercare e lavorare tutte le miniere nelle montagne di Sulcis e di Sigerro, « mediante pagamento alla » Regia Corte dell' undecima parte di tutto l' utile » che troverà e trarrà, siccome da lunghi anni è » ordinato e praticato » [3]. Il confronto dei varii documenti sovracitati dimostra, crediamo, in modo incontrastabile, che la menzione dell'*utile*, che leggiamo nell'ultimo dei citati documenti, non significa, doversi pagare soltanto l'undecima parte dell'utile o benefizio netto che si avesse dalla coltivazione, ossia dedotte le spese; ma che ivi le parole « l'undecima » parte di tutto l'utile che troverà e trarrà » significano, come in modo più chiaro e più esatto è detto nei due documenti più antichi, « l'undecima » parte di ciò che si estrarrà da detta miniera », ossia, come più sotto si legge nel medesimo documento « l'undecima parte di tutta la utilità che si » trarrà », che è quanto dire della materia utile, del minerale. Della *quindicesima*, menzionata fra i diritti Regii in Villa di Chiesa nel precitato documento del 1484, troviamo parecchi esempii circa la metà del secolo seguente: l'uno di 94 libre di piombo appartenenti alla Corte Regia «pel diritto spettante » alla stessa Corte Regia sulle quattordici cantara » e quindici libre di piombo state portate a Ca» gliari da Iglesias da Don Giovanni Augei », le quali 94 libre di piombo furono vendute l'anno 1547 all'incanto al prezzo al cantaro di lire due, soldi 13, e poco più di denari due di moneta cagliarese allora corrente [4]. Altri esempii abbiamo dell'anno 1550, di argento o prezzo d' argento pagato alla Regia Corte in Cagliari da un tale Maestro Pietro Gil, Spagnuolo, pel diritto della quindicesima sull' argento « fuso ed estratto dalle miniere della città » d'Iglesias » [5]. Il prezzo dell'argento venduto alla zecca era di lire due, soldi due, denari sei cagliaresi l'oncia. Finalmente l'anno 1552 lo stesso Pietro Gil, colatore, portò a Cagliari quattro cantara e venticinque libre di litargirio, e un panettolo d'argento del peso di otto once: sulle quali, pel diritto di una quindicesima, pagò una lira, due soldi, e otto denari; non fu tenuto conto del litargirio [6].

231. A proposito di questa *undecima* e *quindicesima* sulle miniere, si presentano due questioni. Ed in prima è evidente, che si pagava l'undecima parte del minerale, e la quindicesima del metallo ritrattone; ma questi due diritti si cumulavano essi, ossia chi aveva pagato il diritto dell'undecima del minerale, doveva egli ancora pagare la quindicesima del metallo che ritraesse dal minerale che gli restava dopo pagato il diritto? A noi pare impossibile una tale interpretazione; e crediamo piuttosto, che al coltivatore della miniera si lasciasse la scelta di pagare o l'undecima del minerale, ovvero, ciò che a un di presso vi corrisponde, la quindicesima del metallo ritrattone. — La seconda questione si è, quando sia stato introdotto un tale diritto; poichè, quantunque forse il nuovo diritto di una undecima sia in qualche relazione anche d'origine coll'antico diritto che si pagava in Villa di Chiesa di denari dodici l'uno, vi ha pure differenza per la gravità alquanto maggiore del diritto sul minerale, mentre all'incontro il nuovo diritto di una quindicesima sul metallo è minore dell'antico. Dal modo col quale ne è fatta menzione nel documento dell'anno 1484 si scorge, che era diritto che già da più anni si esigeva; e similmente negli altri documenti dove si fa parola di tale diritto dell'undecima si dice, che già da lunghi anni era prescritto dalle ordinanze Reali e praticato. Siamo perciò d'avviso, sia stato introdotto dall'anno 1460 al 1470 o in quel torno; quando, dopo il riscatto di Villa di Chiesa, andati a male, come di ragione, i tentativi di riattivarvi la coltura delle miniere per cura e per conto della Corte Regia (§ 263), si pensò con migliore consiglio di lasciarla nuovamente ai privati che volessero tentarla a loro rischio e benefizio. Bene è vero, che anteriormente al citato documento del 1484 non abbiamo esempio di concessione fatta col carico della undecima del prodotto, e che anzi ancora nel 1472 troviamo una concessione di miniera, nella quale è imposto invece il diritto di un decimo [1], e un'altra del 1479 nella quale il diritto imposto è di un settimo [2]. Converrà dire adunque, o che le ordinanze Reali che stabilirono il diritto di un undecimo, anteriori certo al 1484, sono posteriori al 1479; ov-

§ 230. 1) « Onze et quinze de les menes ». Doc. dell'anno 1484; *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CXXIX, 29.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CLII, 13-15; 26-28; XVI, II, 21-29; 38-40.

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XII, 8-10; 20-26.

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XXIX.

5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XXVIII; XXXI.

6) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XXXIII

§ 231. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CIV e CV.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XCIII, XCIV e XCVI.

Digitized by Google

vero, ciò che ne pare più probabile, che, non ostante tali ordinanze, talvolta nelle concessioni si imponeva un diritto più grave di quello stabilito per legge generale. — Dopo il 1552 poi più non troviamo cenno di questo diritto dell'undecima e della quindicesima; anzi dalle numerose concessioni di miniera che ci rimangono del secolo seguente appare, che indi in poi, e fino ai nostri tempi, ossia fino alla publicazione della legge 30 giugno 1840, che sottoponeva le miniere al tributo del tre per cento del minerale scavato, nessuna norma generale durò a lungo in Sardegna pel canone o diritto sulla coltivazione delle miniere. Queste furono ogni giorno più considerate come cosa demaniale, nè mai vennero concesse fuorchè a tempo, ed a condizioni che variavano quasi ad ogni concessione: finchè nei tempi che immediatamente precedettero il risorgimento di questa industria, nessuna miniera in Sardegna più era coltivata dall'industria privata, ed una sola per conto delle Regie Finanze.

232. Ci rimane a parlare alquanto per disteso di un'altra importante regalia che per occasione delle argentiere si esercitava in Villa di Chiesa, la *zecca*. Abbiamo veduto a suo luogo (§ 221), come il diritto che si pagava sulle argentiere fosse di un dodicesimo del prodotto, e come la vena e il piombo ritrattine si vendessero a cura del Camerlingo. L'argento invece si riduceva a moneta nella zecca di Villa di Chiesa. La prima e per alcun tempo la sola notizia che in Villa di Chiesa fosse una zecca, ne venne da una rarissima moneta già posseduta ed illustrata dal conte Giorgio Viani, lo scritto del quale su quest'argomento venne dopo la morte dell'autore publicato l'anno 1817 da Sebastiano Ciampi [1]. La moneta è d'argento, simile in peso a un di presso ai grossi Pisani; essa ha da un lato una croce in mezzo, e su due linee l'iscrizione in giro **FACTA IN VILLA ECLESIE PRO COMUNI PISANO**; ed al rovescio l'aquila imperiale coronata, posta sopra un capitello corinzio, colla inscrizione consueta delle monete Pisane **FEDERICUS IMPERATOR.** Quella moneta dagli eredi del Viani fu poscia venduta a Bonomi Friedlaender di Berlino, e venne dal suo figliuolo ripublicata l'anno 1840 [2]. Secondo ambedue gli editori *sub aquilae rostro flosculus est.* Noi siamo d'avviso, che i due chiarissimi editori abbiano tolto in iscambio per un fiore l'estremità superiore dell'ala dell'aquila [3]; chè nè mai si trova tal fiore sotto il becco dell'aquila imperiale nelle monete Pisane; nè lo ha un altro esemplare della moneta medesima, che solo è conosciuto oltre quello già posseduto dal Viani, e che si conserva presso la biblioteca dell'Università di Cagliari, del quale diamo qui il disegno accuratamente inciso:

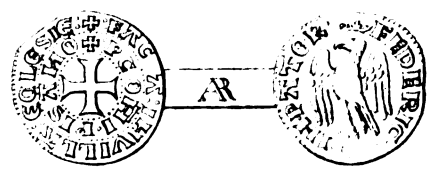

Questa moneta dovette necessariamente essere battuta tra l'anno 1302, che pare essere quello nel quale Villa di Chiesa dalla signoria dei Conti di Donoratico passò definitivamente sotto la dominazione diretta del Commune di Pisa, e l'anno 1323, nel quale fu cinta d'assedio dagli Aragonesi, cui si arrese nel febrajo dell'anno seguente. Noi teniamo per fermo, sia stata battuta circa l'anno 1302, ossia tosto dopo che i Pisani ebbero preso possesso di quel ricco e forte luogo. La rarità stessa di tale moneta [4], ed il grande numero invece delle monete consuete Pisane che si discoprono nei dintorni d'Iglesias, fanno fede, che indi in poi le monete che dai Pisani si batterono in Villa di Chiesa furono del tutto conformi a quelle che si battevano nella zecca di Pisa.

233. Non vi ha dubio, che la zecca fu stabilita in Villa di Chiesa per la ragione addotta dal Re Pietro in una sua carta dell'anno 1338, per essere cioè quel luogo a ciò adatto per la vicinanza delle miniere [1]. Questo motivo, e il gran numero di monete Pisane che, come pur ora notavamo, si trovano in quelle parti, non ci lasciano dubitare, che anche il Commune di Pisa vi abbia stabilmente avuto zecca, sebbene altro certo monumento non rimanga di quella zecca al tempo dei Pisani, fuorchè la moneta sopra descritta. Più incerta è la questione pel tempo della signoria dei Conti di Donoratico. La favorevole occasione che la vicinanza delle argentiere porgeva, e l'essere quello pei dominanti il migliore modo e più agevole di trar partito dall'argento che ritraevano sia dalle argentiere loro proprie, sia sopratutto dal diritto del dodicesimo che si pagava dai guelchi (§ 221); e finalmente il titolo di Re, che assumevano come signori di una parte dell'antico Regno Cagliaritano [2]: indurrebbero a credere, che essi pure abbiano battuto moneta in Villa di Chiesa. Ma a tale supposizione si oppone, l'essersi pur sempre Villa di Chiesa tenuta dai Conti di Donoratico quali feudatarii del Commune di Pisa; nè il diritto della moneta, stato sempre considerato quale regalia, competeva ai feudatarii. Non v'ha difatti

§ 232. 1) *Notizie della vita letteraria e degli scritti munismatici di Giorgio Viani*. Firenze, presso Leonardo Ciardetti, 1817, *pag. 55-57*. Il disegno della moneta orna il frontispizio dell'opera.

2) *Numismata inedita commentariis ac tabulis illustravit* JULIUS FRIEDLAENDER, Phil. Dr.; Berolini, typis Academicis, 1840, *pag. 27-29*.

3) Un altro più grave errore dei due editori si è, di confondere colla *zecca* l'*argentiera* di Villa di Chiesa, della quale il Viani aveva trovato menzione in un documento Pisano inedito dei 5 gennajo 1314.

4) È incerto se debba intendersi di questa moneta la menzione di « cent sexanta un diners antichs de Vila de Sglesies », che, circa l'anno 1516, si trovarono con altre monete in un'urna in un'antica casa rovinata nel Sulcis. *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XIV, 36-37.

§ 233. 1) « In loco Ville Ecclesie insule Sardinee, et tamquam ad » hoc propter minierarum vicinitatem magis idoneo et propinquo ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, L, 22-24.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, III.

Digitized by Google

memoria di moneta battuta e nome dei Conti di Donoratico; nè il Commune di Pisa avrebbe tolerato, che un suo cittadino e feudatario battesse per conto proprio moneta conforme a quella del Commune.

234. Dopochè nel 1324 dopo lungo assedio l'Infante Alfonso ebbe a patti Villa di Chiesa, non volendo che in quella zecca si continuasse a battere moneta a nome del Commune di Pisa, e d'altronde non potendo d'un tratto introdursi nei commerci la moneta Catalana pressochè sconosciuta nell'Isola; ed essendo inoltre indispensabile mantenere intanto in corso la moneta Pisana, necessità che si faceva tanto maggiore, in quanto i Pisani continuarono alcun tempo a tener Cagliari, e poscia per molti anni le Curatorie di Tregenda e di Ghippi: vi fè battere moneta, non già conforme alla Catalana, ma simile di peso e di valore agli *aquilini* di Pisa; e a questa nuova moneta diede il proprio nome, chiamandola *alfonsini*. Nè v'ha dubio, che questo sia avvenuto tosto dopo la presa di Villa di Chiesa; poichè di soli *alfonsini* già si fa costantemente menzione nel Breve, stato approvato con carta appunto dell'Infante Alfonso degli 8 giugno 1327 [1], e corretto perciò negli anni prossimi precedenti, sul Breve Pisano del 1303, per la conferma, stipulata tra l'Infante Alfonso e Villa di Chiesa, del Breve, statuti, ordinamenti, privilegi, libertà, immunità e consuetudini che aveva al tempo dei Pisani [2]. Una carta del Re Pietro, dell'anno 1338, riferisce, che tra le altre cose che suo Padre Alfonso giudicò utili e necessarie al buon reggimento e alla difesa e prosperità del Regno di Sardegna pur allora conquistato e de'suoi abitatori, provide che vi si battesse moneta d'argento e moneta minuta, ad uso commune e speciale di quegli abitanti, e delle altre persone che quivi commerciassero [3], e che dal suo nome chiamò quella moneta *alfonsini*, la quale fino da principio erasi battuta e tuttora si batteva in Villa di Chiesa [4].

235. Frequente menzione di quella zecca trovasi nei documenti degli anni prossimi seguenti. In una Ordinanza Generale di Re Alfonso degli 11 marzo 1331 a Pietro di Libiano, Amministratore Generale delle Regie entrate in Sardegna, si stabilisce, che Guglielmo di Oliverio, *Maestro della moneta* che si batteva in Villa di Chiesa, avesse per suo salario seimila soldi d'alfonsini minuti all'anno; lo *Scrittore della moneta* (che in un documento Catalano è detto *scrivano* della moneta [1], e perciò evidentemente significa lo *scrivano dei libri della moneta*, ossia quello che teneva i conti dell'entrata e dell'escita) ottocento soldi; il *Maestro Saggiatore*, il *Tagliatore* e il *Fonditore* avessero i dritti consueti, che tra tutti tre, a detta del Maestro della moneta, potevano ascendere a soldi seimila cinquecento quaranta all'anno [2]. Similmente in un'Ordinanza per determinazione di salarii ed altre spese, diretta da Re Pietro a Lappo di Ginestar, Amministratore Generale delle entrate e diritti Regii in Sardegna, dei 14 gennajo 1337, il salario del *Maestro della moneta* Guglielmo Oliverio è stabilito nella medesima somma, ossia in libre trecento; quello di Bartolommeo di Podio, *Scrittore della moneta*, in libre novanta (onde appare, che nell'Ordinanza di Re Alfonso, dove quello stipendio è stabilito in *ottocento* soldi, deve leggersi *mille ottocento*); al Saggiatore Michele di Collo parimente libre novanta [3]. Il medesimo Guglielmo Oliverio, maestro della moneta, cittadino di Barcellona, e che probabilmente aveva appreso l'arte in quella celebre zecca, fu più tardi dalla Università di Villa di Chiesa mandato suo sindaco e procuratore presso Re Pietro [4]. Il Governatore Generale in Sardegna don Raimondo da Corbera faceva l'anno 1352 varie proposte di riduzioni di stipendii ed altre per l'amministrazione delle cose dell'Isola; e tra queste proponeva, che al Maestro della moneta (che era tuttora appunto l'Oliverio) si dessero di salario sole cento cinquanta libre, che ben dovevano bastargli; allo scrivano trenta libre, e che l'officio fosse tenuto da colui medesimo che allora l'occupava; che la Corte pagasse sessanta libre a due uomini che tenessero l'officio degli *ajutatori* e dell'*imbianchitore*; che al fonditore si dessero trenta libre, e quei quattro denari che la Corte soleva pagare per beverag-gio ad ogni fondita; e al *Saggiatore* libre 35. Re Pietro rispondeva a caduna di dette proposte, si facesse, se non vi si opponeva la forma della concessione dell'officio, ossia se nella concessione dell'officio, che, come la maggior parte degli altri officii publici, si dava a prezzo, non era stata espressamente convenuta la somma del salario [5].

236. Proponeva inoltre il Corbera, che la zecca e tutti i suoi officiali da Villa di Chiesa si trasportassero nel Castello: chè vi eserciterebbero meglio l'officio, e ne sarebbe il Castello ben custodito e guardato, che allora non era: ciò potersi ottenere in molte guise, a vantaggio della Corte, e a salvamento del Castello. Il Re rispondeva, si continuasse secondo l'usanza antica; che altrimente vi sarebbe pericolo, poichè il Castello si custodiva secondo la consuetudine di Spagna [1]. Appare da questo documento, che la zecca era stabilita non nel Castello, ma nella Città. Con un atto del 1460, ossia un decennio dopo il riscatto di Villa di Chiesa dal conte di Quirra, la Procurazione Reale in Sardegna diede in enfiteusi perpetua due botteghe contigue, pavimentate, l'una interamente e l'altra a mezzo coperta, site tra la chiesa di San Saturno, la via che da Porta Maestra tendeva a San Francesco,

§ 234. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLI.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LVII, 23-27.
3) « ... que dictorum incolarum et aliorum etiam ad partes » ipsas convenientium usibus cederet, et ea inibi comuniter et singulariter uterentur ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, L, 14-17; vedi anche 30-32.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, L, 1-25.
§ 235. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXIII, 82.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLV, 52-64.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLIX, 23-28.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LII, 5-7; LVII, 6-8, LVIII, 4.
5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXIII, 76-94.
§ 236. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXIII, 131-139.

Digitized by Google

le mura della città, ed alcuni tratti di terra deserti; le quali botteghe già servivano a colar vena per conto della Regia Corte [2]. Forse quelle botteghe e quel forno da colare formavano parte dell'antica zecca, che allora si trovava da circa mezzo secolo abandonata; che altrimente mal ci sapremmo spiegare, come la Regia Corte, dalla quale il piombo e la vena ritratti dal diritto sulle argentiere si solevano vendere, non colare per proprio conto, avesse in sito così inopportuno un forno da colare dentro il recinto di Villa di Chiesa.

237. Ma già in sul finire dell'anno 1352 o in sul principio del seguente scoppiava guerra tra gli Aragonesi, e Mariano Giudice d'Arborea; il quale, occupata Villa di Chiesa, era costretto indi a poco ad abandonarla; e gli abitanti delle Curatorie del Sulcis e di Sigerro vi posero fuoco, onde fu quasi interamente distrutta [1]. Ricuperatala indi a poco Re Pietro d'Aragona, vi richiamava con bando gli abitatori dispersi [2]; e poco dopo da Cagliari con carta del 1° febrajo 1355 dava nuovi provedimenti per l'aumento della sua popolazione, per la ricostruzione delle case, e per farvi rifiorire l'industria delle argentiere [3]. Circa il medesimo tempo, concedendo esenzioni e privilegi ai monetarii, cercò riattivarvi il servizio della zecca [4]. Altri ordinamenti intorno alla moneta che si batteva in Villa di Chiesa, al benefizio della Corte Regia nella battitura, e agli uffiziali della zecca, furono stabiliti, per commissione di Olfo da Procida Governatore nel Capo di Cagliari e Gallura, da Francesco da Corallo, Amministratore delle entrate e diritti Regii in detto Capo, e da Nicolò da Ripafratta. Convien dire, che tra i privilegi concessi allora ai monetarii fosse l'esenzione dalle contribuzioni; poichè vediamo, essere indi a poco sorta questione, se l'esenzione si estendesse soltanto alle imposte o come allora si dicevano ai *diritti* regii, o anche a quelli da pagarsi all'Università di Villa di Chiesa. Il Re commise la decisione della questione al giudizio del Governatore [5]. Un'altra Carta del Re Pietro, data il dì 30 gennajo 1359, stabilisce, che se mai, come udiva essere avvenuto, i monetarii, gli operaji, e gli altri officiali della zecca, pretendendo, a torto od a ragione, che fossero violati i loro diritti e privilegi, cessassero dal lavoro, ossia, come ora communemente diciamo, si dessero allo scioperio, il Governatore avesse a costringerli colla forza, ed, occorrendo, porre altri in loro vece: pur facendo loro giustizia dei gravami onde si dolessero [6]. Alcuni anni dopo troviamo, che essendo sorta questione relativamente ad alcune carte di concessione dell'officio di *ajutatori* ed *imbianchitori* della zecca, il Governatore Asberto Satrillas commise l'esame delle loro ragioni ad Oliveto di Oliveto, giurisperito, Assessore del Capitano di Villa di Chiesa, ed al notajo Berengario di Astia; i quali giudicarono, tali officii doversi restituire agli antichi operaji e monetarii [7].

238. Circa quel tempo avvenne parimente, che gli officiali Regii tolsero di forza sotto varii pretesti, senza il consenso del vescovo, e fusero sei campane, due delle quali appartenevano alle chiese poste nel Castello di Salvaterra. Queste, l'una delle quali appartenente alla Corte Regia e l'altra al vescovo, avendo poscia il Camerlingo Francesco Geraldi fatto rifare, colla spesa di libre diciotto d'alfonsini minuti, perchè erano colà poste per servizio Regio: il Governatore Asberto Satrillas ordinò, che la spesa fosse ammessa a discarico nei conti del Geraldi [1]. Motivo poi delle tolte campane si fu senza fallo la mancanza di rame, sì per la lega delle monete d'argento, come per la battitura della moneta minuta o di biglione; poichè poco o nulla di questo metallo producono le miniere dei contorni d'Iglesias, nè v'ha memoria che a quei tempi fossero coltivate le ricche miniere di rame dell'Ogliastra. A questo medesimo spazio di tempo appartiene una Carta del Re Pietro, data da Barcellona li 15 agosto 1362, colla quale si nomina a Maestro della moneta in Villa di Chiesa Bernardo Corderes, cittadino di Barcellona [2]. — Da quanto abbiamo esposto appare, essersi negli anni che seguirono l'incendio e la riedificazione di Villa di Chiesa ripresi ed avervi continuato in piena attività i lavori della zecca.

239. Poco dopo era Maestro della moneta Raimondo Delorda; il quale quando Villa di Chiesa fu rioccupata dal Giudice d'Arborea essendo passato al suo servizio, il Re con Carta dei 3 settembre 1370 nominò in sua vece Arnaldo Moragues, che avesse ad esercitare l'officio quando al Re venisse fatto di ricuperarla [1]. Avendo cioè l'anno 1365 Mariano Giudice d'Arborea mosso nuovamente guerra agli Aragonesi, Ugone suo figliuolo, venuto coll'esercito a Villa di Chiesa, ebbe la città dagli abitanti, e pose assedio al Castello; onde poscia partito per opporsi al conte Berengario Carroz che accorreva in ajuto, lo ruppe, e lo costrinse a ricoverarsi ferito nel forte castello d'Acquafredda presso Siliqua [2]. Così venne Villa di Chiesa in mano dei Giudici d'Arborea, e vi rimase fino al 1390, due anni dopo la pace segnata nel gennajo del 1388 tra la Giudichessa Eleonora, e Re Giovanni d'Aragona [3]. Ma già nell'ottobre del seguente anno 1391 il marito di Eleonora Bran-

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XC, 9-27. Vedi anche XVI, XVII, 10-20.

§ 237. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 7-22; 87-93; LXII, 7-20.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 52-67;
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXXXI, 11-17.
5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXXXII.
6) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXXXI.
7) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXIV.

§ 238. 1) Lettera di TORBENO FALLITI a Mariano Giudice d'Arborea, presso MARTINI, *Pergamene ecc. d'Arborea, pag. 179; Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CIII.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XC, 36-42.

§ 239. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXXVIII.
2) TORBENO FALLITI, *Poema in lode di Ugone V di Arborea, Canto II, st. 26-27*, presso *Poesie d'Arborea edite ed inedite, illustrate dal Conte* CARLO BAUDI DI VESME; Parte seconda, *Poesie Sarde*, III, II; *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXXVI, 4-7; CXXVIII, 18-19.
3) TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae, Tomus I; Secolo XIV, Doc. CL; pag. 817 e segg.; Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXXIX.

Digitized by Google

caleone Doria essendosi presentato sotto Villa di Chiesa, gli abitanti glie ne apersero le porte, ed egli strinse d'assedio il Castello [4]. Non è noto quando e come questo pure cadesse in potere dei Sardi; ma è certo, che negli anni seguenti Villa di Chiesa continuò ad essere dei Giudici d'Arborea, finchè, dopo la rotta data dal Re Martino di Sicilia al Visconte di Narbona il 26 giugno 1409, passò nuovamente agli Aragonesi [5].

240. Durante queste alterne occupazioni dal 1365 in poi non si trova menzione della zecca di Villa di Chiesa, nè durante la signoria dei Giudici d'Arborea, del qual tempo anzi manchiamo interamente di documenti relativi a Villa di Chiesa, nè in quei brevi anni che fu sotto la dominazione di Giovanni Re d'Aragona; chè non possiamo considerare come prova della durata di quella zecca una Carta del Re Martino dell'anno 1398, colla quale il Maestro della moneta e il Camerlingo in Villa di Chiesa sono annoverati fra gli esclusi dalla facoltà che si concedeva ai Regii officiali in Sardegna, di rendere i loro conti non direttamente al Re, ma al Maestro Razionale nell' Isola [1]; poichè a quel tempo Villa di Chiesa già da più anni non apparteneva di fatto ai Re d'Aragona, sebbene continuassero a considerarsene come signori. Certo è che nel 1419, a motivo appunto delle lunghe guerre che avevano devastato la Sardegna, da assai tempo la zecca di Villa di Chiesa aveva cessato di essere in esercizio, ed era interamente in rovina [2].

241. Abbiamo veduto (§ 233), come la zecca fu stabilita appunto in Villa di Chiesa per la commodità che derivava dalla vicinanza delle argentiere. L'argento che vi si monetava proveniva parte dal diritto che i forni pagavano di una dodicesima sull'argento, e parte da compra fattane ai guelchi. Al tempo dei Pisani è bensì probabile che oltre l'argento proveniente dal diritto della dodicesima si monetasse anche una parte dell'argento appartenente ai privati; e forse di frequente non per compra, ma dandosi dai guelchi l'argento alla zecca per riaverlo monetato, mediante pagamento di un agio o diritto di zecca. È tuttavia certo, che al tempo dei conti di Donoratico e poscia anche durante la dominazione del Commune di Pisa non tutto l'argento vi si convertiva a moneta: come ne fanno fede le frequenti navi Pisane cariche d'argento sardesco, delle quali parlano gli annali Toscani e Genovesi (§ 15). Sotto la dominazione Aragonese all'incontro, cessato ogni commercio, ed impedite d'ogni intorno le vie dalle angherie dei novelli feudatarii, ai guelchi appena restava mezzo di vendere l'argento ad altri che alla zecca, sebbene questa lo pagasse ad un prezzo determinato al di sotto del giusto valore. Il valore reale del marco d'argento era di libre cinque e soldi dieci [1], ma difatti calcolavasi in libre cinque, soldi otto; dalla Corte Regia per la zecca si pagava libre cinque e soldi due [2]. Pare anzi, che tosto dopo la conquista Aragonese il commercio dell'argento, se non di diritto almeno di fatto, abbia cessato di essere pienamente libero; poichè un decreto di Re Alfonso, dell'anno 1328, e perciò già dei primi anni dopo la conquista, concede, a richiesta dei Consiglieri e dell'Università di Cagliari, che la metà dell'argento che si colava nei forni di Villa di Chiesa fosse portato a Cagliari, e vendutovi agli abitanti al prezzo che ne avrebbe avuto la Corte Regia se fosse stato ridotto a moneta, dedotte le spese [3]. Ognuno vede, come tale privilegio sarebbe stato pressochè inutile, se ai guelchi di Villa di Chiesa si fosse lasciata libera facoltà di vendere il loro argento direttamente agli abitanti di Cagliari, restando a benefizio del compratore e del venditore l'agio che sul prezzo dell' argento aveva la Corte Regia. Un' obligazione formale tuttavia, e non solo di fatto ma anche di diritto, di vendere l'argento alla Corte Regia, sembra sia stata introdotta soltanto allorquando Re Pietro, l'anno 1355, fra i varii provedimenti per la ripopolazione di Villa di Chiesa e la riattivazione dei lavori delle argentiere, ordinò che, affinchè quelli che lavoravano alle argentiere potessero più agevolmente far fronte alle spese, considerato il prezzo dell'argento, ed il benefizio che già si aveva in ridurlo a moneta, il prezzo da pagarsi ai guelchi si crescesse da libre cinque e soldi due a libre cinque e soldi cinque, e che per quel prezzo fossero tenuti venderlo alla Regia Corte [4].

242. Procureremo ora di definire almeno in parte i varii generi di moneta che si battevano in Villa di Chiesa, ed il loro valore; sebbene scarse ed oscure memorie di ciò rimangano nei documenti di quella età, nè molta luce ne somministrino le rare monete che ci venne fatto di esaminare. Appena occupata Villa di Chiesa l' Infante Alfonso ordinava, come vedemmo (§ 235), che in quella zecca si battesse moneta sotto nome di ALFONSINI; ed anche poscia sì egli come il suo figliuolo e successore Pietro fecero parecchie provisioni intorno a quella zecca, ed ordinarono vi si coniassero parecchi generi di moneta [1]. Perirono tali documenti; ma rimane una Carta dello stesso Re Pietro, dell'anno

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXXX, 14-27.

5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, II.

§ 240. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXXXI.

2) « . . . . quia a multis temporibus citra cusio monete hu» jusmodi cessavit penitus et nunc cessat, seccaque eadem propter » diuturnas rebelliones et bella, que continue in Regno Sardinie pre» dicto gesta sunt, penitus est destructa ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XIV 24-30.

§ 241. 1) « II mill marchs de argent, equivalent a XI mil lliures ». Documento dell'anno 1334; vedi *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLVII, *a pag. 410, not. 3.*

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 162-169.

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLII.

4) « . . . . . et pro eo precio librarum quinque et solidorum » quinque vendentes illud Nostre Curie vendere teneantur ». *Cod. Dipl. Eccl.*, LXV, 164-166.

§ 242. 1) « Attendentes, dudum Serenissimum Dominum Regem Al» fonsum, et successive, Dominum Regem Petrum abavum, predeces» sores nostros clare memorie, pro utilitate reypublice Regni Sardi» nie providisse et ordinasse, quod in seca Ville Ecclesiarum de » Sigerro Regni predicti cuderentur diversa genera monetarum, prout » in diversis provisionibus clare constat ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XIV, 17-24. — Vedi anche *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, L, 1-20.

Digitized by Google

1338, colla quale stabilisce che, a similitudine degli alfonsini d'argento che si battevano in Villa di Chiesa, avesse a battersi in Cagliari, quando e finchè a lui paresse, moneta d'oro, col nome d'ALFONSINI D'ORO; e ne prescrive la forma, il peso, il titolo e il valore. Sembra certo, che tale moneta non fu mai battuta; non essendosene trovato alcuna, nè avendosene cenno o memoria nei numerosi documenti di quella età: e ne fu cagione probabilmente, l'essersi pochi anni dopo e d'ordine dello stesso Re Pietro battuta ne' suoi stati di Spagna altra moneta d'oro, sotto nome di fiorini d'Aragona, di peso e di valore quali i fiorini di Firenze [2]; moneta, della quale lo stesso Re Pietro diminuì poscia la bontà, pur prescrivendo che continuasse a riceversi pel medesimo valore [3]. Sebbene l'accennato documento relativo agli *alfonsini d'oro* non riguardi Villa di Chiesa, siccome tuttavia è l'unico che ci rimanga intorno alla monetazione in Sardegna nel secolo decimoquarto, ed inoltre ci fornisce importanti notizie anche intorno alla moneta d'argento che si batteva in Villa di Chiesa, crediamo utile di riferirne qui sommariamente il contenuto.

243. Comincia adunque Re Pietro col riferire, come il suo padre Alfonso, al quale si doveva la conquista del Regno di Sardegna, tra le altre sue provisioni per l'utilità di quel Regno aveva stabilito, che vi si battesse moneta d'argento e minuta, per l'uso commune e speciale di quegli abitanti e delle altre persone che ivi convenissero: la quale moneta ei volle che dal suo nome fosse detta ALFONSINI. Soggiunge, che sebbene fino da principio in Villa di Chiesa, come luogo a ciò più commodo e più adatto per la vicinanza delle miniere, si fosse battuta e tuttora si battesse di tale moneta, non ve n'avea soverchio, per la continua esportazione che se ne faceva, a motivo di lucro, e pel cambio colle monete d'oro di altri paesi [1]; onde, per provedere al suo onore e all'utilità de'suoi sudditi, i quali così più non fossero costretti a cercare monete straniere, avesse a battersi in Cagliari, capo e luogo principale del Regno di Sardegna, moneta d'oro, quando e per quanto tempo a lui piacesse, la quale fosse detta ALFONSINI D'ORO: da una parte avesse l'imagine del Re, tenente colla destra lo scettro e colla sinistra un pomo colla croce, e intorno l'inscrizione **FORTITVDO ET LAVS MEA DOMINVS**; dall'altra uno scudo coll'arme reale, ed il nome del re **PETRUS ARAGON ET SARDIN REX**. Importanti sono le prescrizioni che si aggiungono sul peso, titolo e valore di questi alfonsini d'oro: che di essi, come si faceva dei *denari alfonsini d'argento*, si tagliassero in ragione di settantadue denari per marco, sì d'oro come d'argento, alla legge e al peso di Barcellona e degli alfonsini d'argento; e che siccome la moneta d'argento di Barcellona si batteva ad undici *denari* e quattro *grana* d'argento fine, l'oro estimandosi invece a *carati* [2] l'alfonsino d'oro fosse in ragione di ventidue *carati* e otto *grana* d'oro fine; il *carato* e le sedici *grana* rimanenti fossero di due terzi d'argento, ed un terzo di rame. Stabilisce finalmente, che il valore ne dovesse essere, e da tutti si dovesse ricevere, in ragione di quattordici *denari d'argento* per un *denaro d'oro*. E siccome aveva detto, che il peso del denaro d'oro doveva essere eguale a quello del denaro d'argento, ne viene stabilita la proporzione del valore dell'oro all'argento da 1 a 14 [3].

244. Cessata la zecca di Villa di Chiesa, Alfonso V, con Carta del 12 febrajo 1419 volle provedere, che nell'Isola si battesse nuovamente moneta pei bisogni dell'interno commercio. In questa Carta di Re Alfonso non si fa cenno del luogo dove avesse a battersi la nuova moneta; anzi dal farvisi parola della cessazione della zecca di Villa di Chiesa, e della necessità di restaurarla [1], parrebbe doversi dedurre, che anche la nuova moneta sia stata ivi battuta. È indubitato tuttavia, che si battè in Cagliari; poichè non solo nei numerosi documenti del tempo seguente non v'ha più menzione della zecca di Villa di Chiesa, ma anzi la nuova moneta (che fu battuta tosto dopo l'Ordinanza di Re Alfonso, trovandosene cenno come di moneta corrente in documenti appena di un anno posteriori [2]) viene promiscuamente designata coi nomi di *moneta ora corrente* [3], *moneta d'alfonsini ora corrente* [4], *moneta Cagliarese* [5], *moneta corrente nel Capo di Cagliari* [6], *moneta ora corrente in Cagliari* [7], *moneta di alfonsini ora correnti in Cagliari* [8]; ed il valore ne era appunto, come vedremo stabilito nell'ordinanza di Re Alfonso, di due lire per ogni lira Barcellonese [9].

2) « Don Pedro IV, hallándose en el monasterio de Poblet, » ordenò en agosto del año 1346, que se labrasen en la fábrica de » Perpiñan florines de oro fino, y del mismo peso que los de Florencia ». *Descripcion general de las monedas Hispano-Christianas desde la invasion de los Arabes, por* ALOïS HEISS: Madrid, 1867; *Tomo segundo, c. 21.*

3) « Poco tiempo durò la fábrica de los florines de Aragon » de veintitres quilates y tres cuartos, en las casas de moneda del » rey Pedro IV; el cual, apurado por las gueras, mandò que se labrasen de ley de diez y ocho quilates, y publicò ordenanzas para » que corriesen con el mismo valor que antes ». ALOïS HEISS, *loc. cit.*

§ 243. 1) Più vero motivo si era, che le ricchezze di Villa di Chiesa e di Sardegna andavano quasi per intero fuori dell'Isola a benefizio della Corte Regia, e dei publici officiali e dei feudatarii, che tutti erano Catalani od Aragonesi.

2) « .... confrontatur cum moneta auri per quiratos ».

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, L.

§ 244. 1) « Quia a multis temporibus citra cusio monete hujusmodi » cessavit penitus et nunch cessat, seccaque eadem .... penitus est » distructa, expedit, imo valde necessarium est, ut circa reparacio- » nem ejusmodi intendamus debite, prout decet ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XIV, 26-32.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XXV, 8.

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LIII, 7; LV, 25; 3; LXXIII B, 3.

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XXV, 8; LVI, 404; LXXIII C, 2-3; LXXIII D, 2-3; LXXIII E, 2-3; LXXXVIII, 13-14; L. XXXIX, 13-14; XCV, 18-19; XCVII, 7-8.

5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXI, 27; LXXI, 71; 89; LXXII, 82; 104-106; 197; LXXIII, 44-45; CXVII, 8; CXVIII, 8-9; CXXI, 37; CXXXV, 43; CLVII, 39-40.

6) *Cod. Dipl Eccl.*, XV, LVI, 398; LVII, 374, 384.

7) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXI, 143-144, LXXIII, 71-72; LXXIII A, 4-5; LXXXIV, 11; CL, 105-106.

8) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXVI, 25-27; XC, 54-55, XCII, 24-25.

9) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CXXI, 32-37. Da altri documenti poi (*Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXII, 153-154; CXLVIII, 11-12) scorgiamo,

Digitized by Google

245. Sebbene la Carta di Re Alfonso dell' anno 1419 più non riguardi la moneta da battersi in Villa di Chiesa, non sarà inutile, a riscontro e schiarimento, riferire anche di questa sommariamente almeno quella parte, che riguarda le varie qualità, il taglio, la lega e il valore delle nuove monete. Rammentata adunque la cessazione e la totale rovina della zecca di Villa di Chiesa, e notata la necessità di ripararla per utilità del Regno di Sardegna, affinchè le popolazioni per l'abondanza della moneta potessero più agevolmente attendere ai fatti loro: ordina, che nel detto Regno si batta moneta d'argento, col nome d'ALFONSINI D'ARGENTO, al taglio di settanta al marco di Barcellona, essendo questo marco commune alla Sardegna e al principato di Catalogna; e che la pezza corra in ragione di tre soldi d'alfonsini minuti, o di un soldo e sei denari di Barcellona. Nel marco d'argento di legge di undici denari si dessero dal Maestro della zecca quattro lire, quindici soldi e quattro denari di Barcellona, ossia nove lire, dieci soldi, otto denari di alfonsini minuti; e così dalle settanta pezze, in ragione di tre soldi alfonsini la pezza, escirebbero dieci lire e dieci soldi; onde, dedotti i salarii del Maestro, di due guardie, dell'assaggiatore, dello scrivano, del maestro di bilancia, dell'incisore dei ferri, e le spese minute, come carbone e simili, resterebbero di benefizio al Re quattro soldi e sei denari di Barcellona per marco, poco più o meno. Oltre la moneta anzidetta d'argento avesse poi a battersi moneta detta di ALFONSINI MINUTI, che fosse alla legge di un denaro e dodici grana (e così di un ottavo d'argento e sette ottavi di lega), e al taglio di quaranta soldi il marco; i quali, in ragione di due soldi d'alfonsini per un soldo di Barcellona, varrebbero venti soldi di Barcellona il marco. Di questa moneta per la prima volta si avessero a battere da ottomila fino in diecimila marchi, e indi ogni anno da ottocento in mille marchi, e non più: la quale battitura annua fosse per supplire alla diminuzione, che nella moneta minuta avvenisse per quella che ne fosse portata fuori dell'Isola; ma sì nel primo battimento di ottomila in diecimila marchi, come nei seguenti di ottocento in mille, non avesse ad eccedersi la quantità prescritta, affinchè, pel gran benefizio che si aveva in detta moneta [1], la zecca non si volgesse a battere di quella sola; dal che deriverebbe grave danno ai commerci, per la difficoltà dei pagamenti che si farebbero in moneta minuta, per la troppa copia di questa, e la diffalta che ne seguirebbe della moneta grossa [2].

che parimente il ducato (buono e di giusto peso) corrispondeva a due lire Cagliaresi; onde appare, che il ducato era eguale alla lira Barcellonese.

§ 245. [1] « E açò per tal, que, per lo gran guany que faria en lo » batiment de la dita moneda, nò giràs tot lo batiment a battre de » la dita moneda menuda, de que s' seguiria grand abatiment de la » mercaderia, per la difficultat dels pagaments, qui s' farien de mo» neda minuda, per la multa abundancia de aquella e gran minua » de la moneda grossa ».

[2] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XIV, 17-85.

246. Le diverse monete battute nei varii stati dei Re d'Aragona si discernono fra loro principalmente o per l'indicazione della provincia alla quale appartengono aggiunta al titolo di Re d'Aragona, ovvero, come quelle di Barcellona, dall'annotazione della città dove furono battute; utile indizio è anche la similitudine di conio con quelle conosciute di una medesima zecca. Così nel tempo del quale trattiamo debbono, per regola generale, dirsi battute in Sardegna, e perciò in Villa di Chiesa, le monete portanti l'inscrizione RE D'ARAGONA E DI SARDEGNA; ed esse vediamo difatti avere tutte similitudine d'impronto, diverso da quello delle altre zecche conosciute di quei Re. Con tali norme, e colla scorta delle nuove indicazioni contenute nelle sopracitate carte di Pietro IV e di Alfonso V, ci verrà anche fatto di correggere alcuni errori, nei quali relativamente alla età e alla zecca di alcune monete caddero i precedenti editori. Sebbene poi nella citata Carta di Re Alfonso V si dica, che i suoi predecessori Alfonso IV e Pietro IV con varie lòro provigioni avevano ordinato, che in Villa di Chiesa si battessero diversi generi di moneta, ed essersene ivi difatti battute per lunghi anni grandissime quantità [1]: pur tuttavia, non curate fino ai nostri tempi, andarono in gran parte neglette e disperse, sì che poche ormai ci venne fatto vederne o presso persone private, o in publiche raccolte. La più abondante collezione di tali monete si è quella che forma parte della Raccolta Archeologica Sarda del canonico Commendatore GIOVANNI SPANO, da lui donata al Museo di Cagliari e illustrata con apposita publicazione [2]; alcune, da me raccolte, ora formano parte del museo di Monteponi; altre, esistenti o nella Biblioteca del Re a Torino od altrove, furono illustrate dall'HEISS nella sua *Descrizione Generale delle monete Ispano-Cristiane* [3]. Non conosco moneta alcuna battuta in Villa di Chiesa al tempo della dominazione Aragonese, che non sia fra quelle descritte o dallo Spano o dall'Heiss: e perciò dalle loro publicazioni traggo il catalogo che qui soggiungo delle monete battute in quella zecca; avvertendo tuttavia, che quelle conservate nel Museo di Cagliari, quelle di Monteponi, e quelle di Torino furono da me per la presente descrizione prese a nuovo ed accurato esame. Di ogni moneta che descriveremo, noteremo ed il luogo dove si conservi, ed il peso; se di alcuna esistano varii esemplari, desumendolo da quello di migliore conservazione.

§ 246 [1] *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XIV, 17-26.

[2] *Catalogo della Raccolta Archeologica Sarda del Can.* GIOVANNI SPANO, *da lui donata al R. Museo di Cagliari;* Parte seconda, Monete e Medaglie; Cagliari, 1865, *pag. 212-220.*

[3] *Descripcion general de las monedas Hispano-Christianas desde la invasion de los Arabes, por* ALOÏS HEISS: Madrid, 1867. *Tomo segundo, c. 417-421.*

Digitized by Google

247. ## GIACOMO II.

(1324-1327)

Argento.

1. IACOBVS · ARAGON · ET · SARDIN · REX. Scudo d'Aragona.
FORTITVDO · ET · LAVS · MEA · DOMIVS. Croce dentro un doppio cerchio a segmenti, con una rosetta in cadun compartimento.
(Tavola VIII, fig. 1). Peso grammi 3.
Museo del Re in Torino.
Heiss, *Descripcion general de las monedas Hispano-Christianas: Tomo segundo, c.* 418, *n.* 2.

Biglione.

2. IACOBVS · ARAGON. Scudo d'Aragona.
ET · SARDINIE · REX. Croce dentro un cerchio, con una rosetta in cadun compartimento.
(Tavola VIII, fig. 2). Peso grammi 0,61.
Cagliari, Museo Spano; Biblioteca Imperiale di Parigi; Museo di Monteponi.
Spano, *Museo Archeologico Sardo*, Parte seconda, Monete e Medaglie; *pag.* 214, *n.* 15, 16; Heiss, *l. c.*, *c.* 418, *n.* 1.

3. IACOBVS · DEI · GRA. Scudo d'Aragona.
ARAGONVM · REX. Come il num. 2.
(Tavola VIII, num. 3). Peso grammi 0,5.
Cagliari, Museo Spano.
Quantunque in questa moneta Giacomo II non porti il titolo di *Re di Sardegna*, l'abbiamo annoverata fra le Sarde perchè trovata in Sardegna, e per la sua similitudine di conio con le altre di Villa di Chiesa.
Spano, *l. c.*, *pag.* 214, *num.* 17.

ALFONSO IV.

(1327-1336)

Argento.

4. ALFONSVS · ARAGON · ET · SARDIN · REX. Scudo d'Aragona dentro un doppio cerchio a segmenti, con cinque rosette attorno allo scudo.
FORTITVDO · ET · LAVS · MEA · DOMIVS. Come al num. 1.
(Tavola VIII, fig. 4). Peso grammi 3,02.
Cagliari, Museo Spano; Museo del Re in Torino; Museo di Monteponi.
Abbiamo restituito questa e la seguente moneta ad Alfonso IV, al quale dimostra che appartengono la similitudine di conio colle altre monete di Villa di Chiesa, sebbene questa dallo Spano, la seguente dallo Spano e dall'Heiss, sieno attribuite ad Alfonso V. All' incontro per l' opposta ragione omettiamo, come appartenente ad Alfonso V ed alla zecca di Cagliari, la moneta dallo Spano ascritta ad Alfonso IV a *pag.* 215, *n.* 22.
Spano, *l. c.*, *pag.* 220, *n.* 63. Heiss, *l. c.*, *c.* 419, *n.* 2.

5. ALFONSVS · ARAGON · ET · SARDIN · REX. Come il num. 4.
FORTITVDO · ET · LAVS · MEA · DOMIVS. Come il num. 4.
(Tavola VIII, fig. 5). Peso grammi 1,5.
Cagliari, Museo Spano.
Spano, *l. c.*, *pag.* 220, *num.* 64; Heiss, *l. c.*, *c.* 421, sotto Alfonso V.

Biglione.

6. ALFONSVS · ARAGON. Scudo d'Aragona.
ET · SARDINIE · REX. Come il num. 2.
(Tavola VIII, fig. 6). Peso grammi 0,68.
Museo del Re in Torino.
Heiss, *l. c.*, *c.* 419, *n.* 1.

PIETRO IV.

(1336-1387)

Argento.

7. PETRVS · ARAGONVM · ET · SARDINIE · REX. Come il num. 4.
FORTITVDO · ET · LAUS · MEA · DOMINVS. Come il num. 1.
(Tavola VIII, fig. 7). Peso grammi 3,02.
Cagliari, Museo Spano; Luigi Heiss; Museo di Monteponi.
Spano, *l. c.*, *pag.* 216, *n.* 28-33; Heiss, *l. c.*, *c.* 419, *n.* 1.

8. PETRVS · ARAGONVM · ET · SARDIN · REX. Come il num. 7.
FORTITVDO · ET · LAVS · MEA · DOMINVS. Come il num. 1.
(Tavola VIII, fig. 8). Peso grammi 3,12.
Cagliari, Museo Spano.
Spano, *l. c.*, *pag.* 216, *num.* 28-33, e *fig.* 28.

9. PETRVS · ARAGON · ET · SARDIN · REX. Come il num. 7.
FORTITVDO · ET · LAVS · MEA · DÑS. Come il num. 1.
(Tavola VIII, fig. 9). Peso grammi 3.
Luigi Heiss.
Heiss, *l. c.*, *c.* 419, *n.* 2.

10. PETRVS · DEI · GRACIA · REX. Scudo d'Aragona.
ARAGONVM · ET · SARDINIE. Croce con una corona in caduno dei quattro compartimenti.
(Tavola VIII, fig. 10.) Peso grammi 3,225.

Digitized by Google

Museo del Re in Torino; Museo di Monteponi; cav. Leone Gouin.

Heiss, *l. c.*, *pag.* 419, *n.* 3.

11. PETRVS · DEI · GRAACIA · REX. Scudo d'Aragona.

ARAGONVM · ET · SARDINIE. Come al numero precedente.

(Tavola VIII, fig. 11). Varietà di conio della precedente. Peso grammi 3,005.

Già presso di me, donata dal Commendatore Giovanni Spano; ora nel Museo di Monteponi.

Spano, *Memoria sopra una moneta finora unica di Nicolò Doria, e scoperte archeologiche fattesi nell'Isola in tutto l'anno* 1867, *Cagliari*, 1868, *pag.* 42.

12. PETRUS · ARAGONVM · ET · SARDINIE · REX. Come il num. 7.

FORTITVDO · ET · LAVS · MEA · DOMINVS. Come il num. 7.

(Tavola VIII, fig. 12.). Metà delle precedenti. Peso grammi 1,505.

Museo del Re in Torino; Museo di Monteponi.

Heiss, *l. c.*, *c.* 419, *n.* 4.

GIOVANNI I.

(1387-1395)

Nessuna moneta battuta in Villa di Chiesa conosciamo di questo Re, che fu poco più di un anno signore di quella città (§ 239); le frequenti monete minute state a lui ascritte dovendo senza dubio attribuirsi a Giovanni II (a. 1458-1479), e alla zecca di Cagliari.

MARTINO I.

(1409-1410)

Biglione.

13. MARTIN' · ARAGONƷ. Scudo d'Aragona.

ET · SARDINIE : REX. Croce con un punto nei compartimenti. Di assai rozzo lavoro.

(Tavola VIII, fig. 13). Peso grammi 0,5.

Museo del Re in Torino; presso il sig.r Marturell y Peña in Barcellona.

Heiss, *l. c.*, *c.* 420.

248. Nel definire, colla scorta dei documenti e delle monete sopra descritte, quale fosse il nome e il valore delle varie monete che si batterono in Villa di Chiesa sotto la dominazione Aragonese, dovremo necessariamente prendere per norma non i *denari alfonsini minuti*, che sono le minori fra le monete sopra enumerate, di biglione, del peso di circa 6 decigrammi; poichè il loro valore legale non corrispondeva in modo alcuno al valore reale, e per esse principalmente si otteneva benefizio dalla regalia della zecca. I *denari alfonsini d'argento* all'incontro erano d'argento fine, ossia, come vedemmo (§ 243), al titolo di undici denari e quattro grana d'argento, ed otto grana di lega. Se ne tagliavano settantadue al marco d'argento (§ 243); e siccome il marco d'argento corrispondeva a cinque lire e otto soldi (§ 241), ossia a 110 soldi, ovvero 1320 denari: dividendo questa somma pei 72 denari d'argento che si tagliavano nel marco, ogni *denaro alfonsino d'argento* si vedrà corrispondere a *denari alfonsini minuti* 18, ossia a un soldo e mezzo. Il peso del *denaro alfonsino d'argento*, sano e ben conservato, appare di grammi 3,30, del valore di lire italiane 0,66, calcolando l'argento monetato a lire 0,20 il gramma. Questo medesimo peso troviamo avere avuto i *grossi* di Pisa, e i denari d'argento di Barcellona; pei quali tale peso combina anche con ciò che leggiamo nella carta di Alfonso V dell'anno 1419: che il denaro d'argento di Barcellona corrispondeva a un soldo e sei denari d'alfonsini minuti (§ 245). Posto adunque il valore del *denaro alfonsino d'argento* a lire 0,66: siccome uno di essi corrispondeva a 18 alfonsini minuti, il *soldo* di 12 alfonsini minuti veniva a corrispondere a lire 0,40; il *denaro alfonsino minuto*, a centesimi $3\ ^1/_2$; la *medaglia*, ossia mezzo denaro [1], a centesimi $1\ ^2/_3$. Per simile ragione la *libra di alfonsini minuti* corrispondeva a odierne lire 8; ed il *marco d'argento*, equivalente a libre cinque e soldi dieci, ma che per l'ordinario sembra si calcolasse in libre cinque e soldi otto, secondo quest'ultima ragione valeva lire odierne 40,32. Bene è vero, che per le pene e condennagioni in Villa di Chiesa e nell'argentiera fu stabilito per diritto speciale, che il marco si computasse in sole libre tre e soldi dieci d'alfonsini minuti [2].

249. I diritti che abbiamo enumerati e tutte le altre publiche entrate, come le multe e simili (chè imposte dirette sulle terre e sulle persone pare che, già dal tempo dei Giudici, non si pagassero in Sardigna), al tempo dei Pisani si esigevano e si amministravano da un Camerlingo, che durava in carica un anno. Sotto gli Aragonesi furono nei primi tempi in Villa di Chiesa due Camerlinghi, ed altri ne aveva in parecchie delle ville circonvicine. Più tardi, già scemata la coltura delle argentiere e con essa le entrate della Corte Regia, vi fu nominato un sol Camerlingo, al quale inoltre si affidarono Villamassargia, Conesa e Domusnovas, che prima avevano caduna proprio Camerlingo; e questo, come la maggior parte dei publici uffizii in Villa di Chiesa, soleva darsi per prezzo, a lungo tempo, e talora anche

§ 248. 1) *Br.* 30a 28-31; 100b 40-101a 3; 37b 22-23: « denaro uno » per livra, cioè medaglia una per parte per ciascuna livra ».
2) *Br.* 57a 13-19.

Digitized by Google

a vita [1]. Spesso parimente in Sardigna i diritti Regii si davano in appalto, o, come allora dicevasi, si *vendevano*, per un certo tempo; ma nel primo secolo della dominazione Aragonese e mentre tuttora fioriva la coltura delle argentiere, in Villa di Chiesa sembra sia stato caso rarissimo. Un solo esempio ne rimane, della vendita cioè dei diritti sulle argentiere e sulla zecca, e delle altre entrate e diritti Regii in Villa di Chiesa, Villamassargia, Domusnovas e Conesa, per un triennio, dal primo di maggio 1332 a tutto aprile 1335, a Don Raimondo della Valle, non sappiamo per quale somma: ci è noto soltanto, che in conto del prezzo aveva annualmente a pagare mille marchi d'argento, pari a libre cinquemila cinquecento, per la metà del tributo di duemila marchi d'argento, che il Re d'Aragona doveva al Papa ogni anno nella festa dei Santi Pietro e Paolo, per la concessione avutane dal Regno di Sardegna. Il contratto fu sciolto prima del suo termine d'accordo tra le parti; e così pel terzo anno, ossia dal maggio 1334, l'esazione e l'amministrazione delle entrate Regie in Villa di Chiesa tornò al Camerlingo [2].

250. Nessun documento contemporaneo ci fa conoscere, a quanto ascendessero ai tempi della dominazione Aragonese i proventi delle argentiere, nè i diritti che se ne esigevano; ma preziose notizie ci dà un documento, invero di età assai posteriore, ma che evidentemente le trasse da atti autentici, ora periti, che si conservavano nell'archivio della città d'Iglesias. Nel Parlamento tenutosi l'anno 1553 dinanzi al Vicerè Don Hernandes de Heredia, il sindaco d'Iglesias, volendo dimostrare l'importanza della sua città, e la necessità di provedere alla riparazione delle sue mura in rovina, dopo esposte molte cose in commendazione di quella città, soggiunge: « della quale i detti invittissimi Re per » lungo tempo hanno avuto, non tenuto conto de» gli altri dazii, dai diritti del piombo e dell'ar» gento e altre regalie annue la somma di oltre » quaranta o cinquanta mila fiorini, come si scorge » da alcuni atti antichi e nominatamente dal detto » Capitolo di Breve; e facilmente appare dal gran » numero dei forni da colare e da altre consimili » antichità che si vedono anche oggidì, come Vo» stra Illustre Signoria, quando, Dio volente, si » degnerà visitarle, potrà ocularmente vedere e ri» conoscere: ai quali diritti ed entrate Reali nè » maggiori nè per avventura eguali la Corte Regia » esigeva in tutto il presente Regno » [1]. Nell'interpretazione di questo passo resta dubio in prima, quali siano i dazii dei quali è detto non essersi tenuto conto, oltre il prodotto di quaranta o cinquanta mila fiorini provenienti dal diritto del piombo e dell'argento e dalle altre regalie annue. Pare probabile, che a formare questa somma, oltre il diritto sul piombo e sull'argento, siansi computati non solo gli altri minori diritti che si pagavano per occasione delle argentiere, ma anche il provento o benefizio della zecca, come quello che direttamente si collega col diritto che pagavasi sull'argento; gli altri diritti che non si tennero in compùto sarebbero le multe e dazii, e altri simili pagamenti molteplici, onde allora, e poscia ancora per lungo tempo, si composero quasi esclusivamente le entrate Regie in Sardegna. — Il fiorino d'Aragona fu dapprima ordinato in peso e bontà pari al fiorino di Firenze (§ 242), e perciò il suo peso era di grammi 3,57; e siccome il rapporto dell'oro all'argento era di 14 ad 1 (§ 243), il fiorino d'Aragona corrispondeva a grammi 50 d'argento, ossia ad odierne lire 10. Quindi l'entrata di quaranta in cinquanta mila fiorini menzionata nel citato documento equivaleva a lire quattrocento mila in cinquecento mila di moneta odierna, ossia in media lire quattrocento cinquanta mila. Se fosse possibile definire, almeno per approssimazione, a quanto ascendesse il benefizio che si ritraeva dalla zecca: dedotto questo, siccome sappiamo che il diritto sul piombo e sull'argento era di un dodicesimo del prodotto, moltiplicando il residuo per dodici conosceremmo il valore approssimativo della produzione delle argentiere di Villa di Chiesa nei primi tempi della dominazione Aragonese. Se, per supposizione forse non lontana dal vero, calcoliamo il benefizio annuo della zecca in lire cinquanta mila, resteranno pel diritto sul piombo, e sull'argento lire quattrocento mila, onde il totale prodotto annuo delle argentiere risulterebbe in lire quattro milioni ed ottocento mila: somma enorme, tanto più ove si tenga conto del molto maggior valore della moneta a quei tempi; e dalla quale sono lungi ancora le miniere di piombo argentifero coltivate in quelle parti ai nostri giorni.

§ 249. [1]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXIII, 52-62.
[2]) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLV, 15-26; XLVII, 56-88.
§ 250. [1]) *Cod. Dipl Eccl.*, XVI, XXXV, 1245-1257.

CAPITOLO XII.

Decadenza, caduta e risorgimento dell'industria mineraria nel territorio d'Iglesias.

251. La decadenza dell'industria delle miniere in Villa di Chiesa ebbe principio dalla occupazione stessa degli Aragonesi. Ai danni di un lungo assedio tennero dietro in modo più grave e durevole quelli di instituzioni e di una forma di governo al tutto contrarii alla libertà delle persone e alla sicurezza delle proprietà, senza la quale nessuna industria può aver vita. Villa di Chiesa restò bensì per patto espresso sotto la dipendenza diretta dei Re d'Aragona, nè fu soggetta a feudatario; ma tutte le ville

Digitized by Google

che da presso la circondavano, e sul territorio delle quali si estendeva la sua argentiera, non ostante che nel Breve approvato dall'Infante Alfonso e confermato dal Re Pietro fosse stabilito che tutti gli abitatori dell'argentiera potessero lavorare tutte e singole montagne, boschi ed acque di dette ville, e che il Governatore Generale che fosse pel Re fosse tenuto di ciò osservare e far osservare [1], vennero tuttavia concesse in feudo ai principali fra quelli che d'Aragona, di Valenza e di Catalogna avevano seguito l'Infante Alfonso alla conquista; ed essi taglieggiavano coloro che passavano pel loro territorio [2]; e con ogni mezzo cercavano d'impedire ai loro vassalli di abandonare il territorio feudale, di sottrarsi all'oppressione e alle rapine dei loro signori, e di recarsi a cercare maggiore libertà, e con essa lavoro e speranza di lucro, in Villa di Chiesa [3]. Questa era circondata e chiusa d'ogn'intorno dalle ville finitime di Baratoli, Sibilesa, Villa di Prato (Musey), Corongio, Bagniargia, Sigulis, Antas e Gindili, le quali tutte al tempo dei Pisani erano soggette alla giurisdizione di Villa di Chiesa [4], e sul territorio delle quali era appunto la maggior parte delle argentiere; e tutte queste ville furono a mano a mano dagli Aragonesi distribuite in feudo. Il danno della separazione di quei territorii da Villa di Chiesa, e della loro soggezione ai feudatarii, era sì grave ed evidente, che quando dopo l'incendio di quella città il Re Pietro colla sua Carta del 1.° febrajo 1355 diede varii provvedimenti per ripopolare quella città e farvi rifiorire l'industria delle argentiere, tra le altre cose stabilì, che se alcuna di quelle ville vacasse allora o fosse poscia per vacare per morte del feudatario od altrimente, dovesse nuovamente essere riunita a Villa di Chiesa, « poichè nè questa » nè le argentiere senza di quelle potevano essere » frequentate » [5]. Non fu fatto; e già negli anni prossimi seguenti troviamo nuove concessioni di quelle ville ad altri feudatarii [6].

252. Il danno di tali infeudazioni riesciva tanto maggiore, in quanto le vessazioni feudali colpivano appunto direttamente e nelle parti sue più essenziali l'industria delle argentiere. Laddove fino a quel tempo erasi praticato, che i buoi e gli altri animali, che servissero ai trasporti di carbone, legna, vena o minuto alle argentiere od ai guelchi, potessero liberamente pascere nei salti e nei boschi lungo il loro viaggio: dopo la conquista Aragonese avveniva, che i feudatarii e le altre persone alle quali appartenevano quei luoghi, per trar denaro dai carratori e dagli altri passaggeri li vessavano, in varie guise, sequestrandone anche gli animali ed i carri [1]. Peggiore sorte toccava a coloro, che, a cercar lavoro e lucro, abandonavano le terre feudali e si recavano ad abitare Villa di Chiesa od a lavorare nelle argentiere; chè, quand'anche continuasseso a sodisfare nelle loro ville a tutti i dovuti servigi reali e personali, dai feudatarii venivano spogliati delle loro sostanze mobili ed immobili [2]. L'Università di Villa di Chiesa non mancò di ricorrere contro siffatti abusi, e rapresentare al Re il danno che ne veniva e ad essa, e alla coltivazione delle argentiere. Con due rescritti, da lui poscia anche rinnovati e riconfermati, re Pietro stabiliva, che nè agli uffiziali regii nè ai feudatarii o ad altra persona fosse lecito in verun modo vietare ai carratori o ad altri che si recasse a Villa di Chiesa o all'argentiera di sciogliere i buoi, i cavalli od altri animali, e pascerli, senza ostacolo o pagamento di sorta, nei boschi, salti o terreni che fossero per via, poichè così si praticava a tempo dei Pisani; sì veramente, che quei carratori o viandanti risarcissero i danni che recassero alle biade, alle vigne o ad altre colture [3]. E similmente ordinava, che, come al tempo dei Pisani, potesse ognuno recarsi ad abitare in Villa di Chiesa od a lavorare all'argentiera purchè continuasse a pagare i dritti consueti, e non fosse lecito ai feudatarii di spogliarli per tal fatto dei loro beni, « salvo che, » soggiunge il Re, « di ciò non sia » fatta espressa facoltà da Noi o dai Nostri prede» cessori nella concessione del feudo » [4]. Questa pressochè incredibile eccezione basta a dimostrare, che cosa fosse il sistema feudale in Sardegna sotto la dominazione Aragonese, e a render ragione, come in meno di un secolo già vi si trovino annoverate fra le « ville spopolate » più dei quattro quinti di quelle, che erano popolate e fiorenti al tempo della signoria di Pisa. Del resto l'intera inefficacia di tali ordini o privilegi concessi dai re contro dei feudatarii appare manifesta anche dal fatto, che questi soli avevano la giurisdizione nei loro feudi [5]; onde nè l'Università di Villa di Chiesa, nè gli ufficiali quivi del Re, potevano costringerli alla osservanza di quegli ordini e privilegi; nè v'era a quel tempo giudice alcuno a conoscere le cause tra i feudatarii, e le persone che si dicessero da essi lese nei loro diritti.

253. Una fra le principali cagioni della sempre crescente popolazione di Villa di Chiesa era, come altrove abbiamo riferito (§ 20), un privilegio, al tutto alieno dai nostri costumi, ma a quei tempi frequentatissimo: ossia il dritto d'asilo e d'immunità concesso a' rei di minori delitti, e sopratutto il non potervi i suoi abitanti essere forzati a pagare i de-

§ 251. 1) *Br.* 110[a] 5-32.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LIV, 5-21.
3) *Cod. Dipl. Eccl.* XIV, LI, 3-26.
4) » ..... que circumdant dictam Villam Ecclesie, et sunt » eidem absque medio convicine, et quoniam omnes erant Pisanorum » tempore de jurisdictione Ville Ecclesie supradicte ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 172-178.
5) *Cod. Dipl. Eccl.* XIV, LXV, 178-180.
6) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXVIII, 105-107.

§ 252. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LIV, 5-21.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LI, 5-16.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LI e LII.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LIV e LXIII.
5) « Cum omni juridictione alta et bazia, civili et crimi» nali, et alia quacumque, meroque et mixto imperio, et exercicio » eorumdem ».

Digitized by Google

biti altrove contratti. Il diritto d'immunità e di asilo pe' rei di minori delitti fu bensì alcun tempo conservato anche dagli Aragonesi [1]; ma non così l'altro privilegio, di non poter essere alcuno forzato a pagare i debiti contratti prima che si recasse ad abitare in Villa di Chiesa. Questo privilegio, che dagli antichi Brevi era passato anche in quello stato approvato l'anno 1327 dall'Infante Alfonso [2], già l'anno seguente dal medesimo Alfonso fu dichiarato doversi reputare più veramente rapina intolerabile che non consuetudine e privilegio; e a richiesta dei Cagliaritani, i quali si dolevano che ad ogni tratto i debitori sfuggissero loro di mano e si liberassero dal pagamento ricoverandosi in Villa di Chiesa (§ 60), fu da lui ordinato, che tale privilegio venisse abolito, d'accordo col Capitano e coi giurati e probi uomini di detta Villa [3].

254. A queste cagioni di decadimento della coltura delle argentiere si aggiunse, che, per l'impedito e quasi interamente cessato commercio, i guelchi a mala pena più trovavano a chi vendere i loro piombi. L'argento poi era bensì, come abbiamo veduto, comperato dalla Regia Corte per la zecca; ma tale era in ogni cosa il disordine e lo scialacquo, che, quantunque oltre l'argento così comperato la zecca avesse quello che proveniva dal diritto della dodicesima, pure avveniva, che i guelchi erano spesso costretti a dare il loro argento a credito, con grave rischio che sotto qualche pretesto poscia non venisse loro pagato; oltrechè ne seguiva necessariamente, che i guelchi non pagati non potevano a loro volta pagare ai coltivatori delle fosse la vena, nè questi la mercede ai lavoratori e le altre spese della fossa; e queste medesime ragioni necessariamente facevano sì che le fosse non trovassero bistanti, dei quali difatti in verun documento posteriore al Breve più non troviamo menzione. A questo gravissimo inconveniente, che si ebbe a sentire fino dai primi anni della dominazione Aragonese, si cercò porre rimedio ordinando, che la Corte Regia, e per essa i Camerlinghi in Villa di Chiesa, dovessero sempre ritenere mille libre d'alfonsini minuti pel pagamento del prezzo dell'argento, che dai guelchi si vendeva alla zecca [1]; ma parecchie simili prescrizioni rinnovate gli anni seguenti dimostrano, che il male durava nella sua pienezza. Similmente avveniva, che la Corte Regia, o per confisca dei beni di nemici e di ribelli, o altrimente, avesse parte in alcuna fossa; ed anche allora gli uffiziali Regii, ogni qualvolta loro paresse, tralasciavano di francare (§ 41), allegando, che la prescrizione che chi non francasse le sue parti le perdesse a benefizio degli altri parzonavili non si estendeva alla Corte Regia, poichè in verun caso, dicevano, « lo Signore Re non può perdere » sua ragione »; onde avveniva, che nessuno più ardiva lavorare fossa dove il Re avesse parte, e tali fosse si abandonavano. Ad instanza perciò degli uomini di Villa di Chiesa il Re approvava un Capitolo del Breve, col quale si ordinava, che anche la Corte Regia come ogni altro possessore di trente le perdesse se non francasse; restando tuttavia sempre in arbitrio del Camerlingo, o di ritenerle francando, o di abandonarle [2].

255. Ma questo ed ogni altro ordine di tal fatta non si eseguivano; appena alcuna quantità di denaro era raccolta in potere del Camerlingo,

L'avara povertà di Catalogna [1],

la Corte Regia e i suoi ufficiali, assorbivano e disperdevano ogni cosa, e, come appare dalle rinnovate prescrizioni in proposito, continuava il doppio abuso, del non francarsi le trente, e del non pagarsi ai guelchi l'argento: abusi e prepotenze già bastanti per sè a distruggere in breve tempo l'industria delle argentiere. Che se i Consiglieri di Villa di Chiesa si dolevano di siffatti abusi e prepotenze, e cercavano mandare ambasciatori a porgere querela presso il Re, come già presso il Commune di Pisa, ciò pure si cercava loro d'impedire, anche con la forza; e si giunse a tanto, di tenerli alcuna volta rinchiusi senza cibo, e quasi prigioni, finchè loro malgrado non acconsentissero a fare quelle provigioni, che gli uffiziali del Re esigessero contro il bene e le immunità e i privilegi di Villa di Chiesa [2]. Aggiungasi la libertà di commerci abolita o certo di fatto impedita non solo nei luoghi soggetti ai feudatarii, ma nelle stesse principali città ed in Villa di Chiesa; come appare non solo dall'ordinamento generale di quel governo in Sardegna, ma è dimostrato ad evidenza dalle parziali eccezioni [3], e nominatamente dalla clausola apposta in alcune concessioni di miniere dei secoli prossimi seguenti: che durante la concessione fosse lecito al coltivatore della miniera portare e vendere mercatanzia in Villa, pagando i dritti consueti [4].

256. Non deve adunque far maraviglia, se già pochi anni dopo la conquista Aragonese la coltivazione delle argentiere non era invero cessata, poichè troviamo ancora in questi tempi memoria di francatura e di locazione di trente [1], e frequente memoria della coltivazione delle argentiere medesime, ma vi era scemata per modo, che Re Pietro, fino dal principio del suo regno, in una Ordinanza del 1° novembre 1334 ebbe a dichiarare, che Villa di Chiesa si trovava in grande necessità e decadimento, con grave danno della Regia Corte e di tutta

§ 253. 1) Un' Ordinanza di Re Alfonso dell'anno 1331 prescrivente norme per l'arresto dei malfattori in qualsiasi parte della Sardegna, soggiunge: « Salvamus tamen et retinemus, quod propter statutum » hujusmodi Brevi Ville Ecclesie prejudicium nullum fiat ». *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLVI, 37-39.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLI; *Br.* 88b 36-89a 12.

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLIV, 5-26.

§ 254. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LX, 5-15; 22-31.

2) *Br.* 139a 40-139b 42.

§ 255. 1) DANTE, *Paradiso*, VIII, 77.

2) *Br.* 20b 39-21a 18.

3) Per esempio, *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CXXVI.

4) Vedi, per esempio, *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XCIV, 54-62.

§ 256. 1) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.*, XIX, 1-21; XXI, 96-104; 112-115.

Digitized by Google

l'isola di Sardegna [2]. Le stesse instituzioni più essenziali che governavano questa industria, o vennero abolite, od andavano in disuso; sì che, per esempio, già circa l'anno 1340 sembra che le fosse d'argentiera più non ragionassero nei libri di Villa (§ 67), ma che ogni fossa avesse privatamente il proprio libro [3]. Invece di togliere le cause del male, ciò che non era possibile, poichè erano conseguenza necessaria delle istituzioni e della forma stessa di quel reggimento, si cercò di porvi riparo con prestiti e sussidii in denaro ai guelchi e agli argentieri; e perciò con la citata Carta del 1° novembre 1334 Re Pietro ordinava, che il denaro che si ritraesse dal diritto di mezza tratta sul frumento e sull'orzo, stato imposto in Cagliari pel riscatto degli alberghi dei Pisani in Castello di Castro, ora che quel riscatto era compito fosse destinato a fare prestiti ai guelchi e agli argentieri, nè potesse convertirsi in altri usi, quand'anche venisse ordinato dal Governatore nel Capo di Cagliari o da altro Regio officiale [4]. È evidente che tali provvedimenti, che inoltre probabilmente per l'ordinario non erano mandati ad esecuzione, erano rimedio inefficace al male, che derivava da ben altre cagioni, ed anzi servivano ad aggravarlo; poichè i forni e le fosse gravati di debito cadevano in mano della Regia Corte, dalla quale indi a poco venivano abandonati.

257. Soli trent'anni circa dopo la conquista Aragonese sopravenne la presa di Villa di Chiesa e il suo incendio, per opera principalmente degli abitanti del Sulcis e di Sigerro, sollevati contro la dominazione dei Re d'Aragona, e sopratutto contro il giogo durissimo e le rapine dei feudatarii. Quando, ricuperata la città, Re Pietro con carta del 1° febrajo 1355 diede varii provedimenti perchè se ne riedificassero le mura, e le città si ripopolasse col ritorno dei dispersi abitatori, cercò parimente di farvi rivivere l'industria delle argentiere; e a tal fine prescriveva dapprima, che non le sole mille libre di alfonsini minuti già destinate a pagare il prezzo dell'argento ai guelchi, ma sempre dovessero dal Camerlingo tenersi in serbo libre duemila, colle quali si facessero imprestiti ai privati pel pagamento delle spese occorrenti per l'esercizio delle argentiere, e per colare le vene di piombo o d'argento. Considerati poi i pesi e i gravami d'ogni genere, coi quali, come sopra notavamo (§ 251), i feudatarii delle ville circostanti a Villa di Chiesa ne opprimevano gli abitatori ed impedivano il libero esercizio delle argentiere, dichiarò volere che cessassero al tutto, e prescriveva, che dette ville più non si dessero a feudo, ma si restituissero a Villa di Chiesa, alla cui giurisdizione appartenevano al tempo dei Pisani; e che se alcuna nuova infeudazione se ne facesse, dovesse considerarsi come irrita e nulla [1]. Ma tale decreto, come parimente notavamo, in questa parte non ebbe effetto, e durò, anzi negli anni seguenti ancora si accrebbe, questo gravissimo fra gli impedimenti dell'industria delle argentiere. Re Pietro volle inoltre provedere al ristoramento di tale industria aumentando il prezzo, al quale dalla Corte Regia si soleva pagare l'argento ai guelchi, portandolo cioè da cinque libre e due soldi a cinque libre e cinque soldi, ma prescrivendo che per tal prezzo i guelchi fossero tenuti venderlo alla Regia Corte (§ 241); e finalmente ei riduceva alla sola metà, per lo spazio di sei anni, tutti i diritti che si solevano pagare alla Regia Corte sull'argento, sul piombo o sulla galena [2].

258. Nel decennio fino al 1365, nel quale anno Villa di Chiesa fu rioccupata dai regoli d'Arborea, in parecchi documenti troviamo menzione di lavori d'argentiera, i quali perciò scorgiamo che non erano al tutto dimessi. Tale è il decreto del Governatore Esimino Perez di Calatajubio, che, siccome dai lavori d'argentiera traevano incremento le entrate della Regia Corte, sì che del loro provento si pagavano tutti i salarii degli officiali di Villa di Chiesa, dovessero, a maggiore accrescimento di quei lavori, deputarsi ai bisogni delle argentiere, e darsi in imprestito per la francatura dei lavori di fossa, libre duemila sulle quattromila cinquecento state destinate a ristoro di coloro, che per la loro fedeltà al Re avevano ricevuto danno in occasione dell'incendio di Villa di Chiesa [1]. Tale è parimente il documento che abbiamo altrove citato intorno al modo tenuto dal Camerlingo Pietro di Bartolommeo in vendere il piombo e la galena (§ 224); tale l'ordine del medesimo Governatore Asberto Satrillas al Camerlingo di Villa di Chiesa, che, avendo l'esperienza, come gli avevano fatto conoscere i Consiglieri di quella Università (§ 16), dimostrata l'insufficienza delle lire duemila di alfonsini state deputate dal Re pei bisogni dell'argentiera, avesse a riserbare a tale uopo tutte le somme che gli rimanessero dopo pagati i salarii dei publici officiali e fatte le altre spese necessarie, ed impiegarle nei bisogni dell'argentiera secondo le norme prescritte nella Carta Reale, e colle cautele ed obligazioni consuete [2]; tale un ordine del Governatore Asberto Satrillas ad alcuni debitori per prezzo di galena e di piombo, di non pagare ai creditori le 56 libre, 14 soldi e 3 denari per ciò dovuti, ma di pagarle alla Regia Corte, per essersi le persone alle quali era dovuto quel denaro fatte ree di ribellione [3]. Ma sopratutto è notabile una ricevuta o quietanza fatta nel gennajo 1365 dal Camerlengo Geraldi a Pietro Vanni, a Benedetto Sandri, e agli eredi di Federico Neri, per la restituzione di lire 317 e soldi 14 di alfonsini minuti, imprestate da esso Camerlengo a nome

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLVII, 43-52.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, *Supplem.* XXI, 102-107; 184-189..
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, XLVII, 7-55.

§ 257. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 138-148; 167-195; LXVIII, 123-133.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXV, 149-166; 125-137; LXVIII, 133-150; 110-123.

§ 258. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXXXVI, 134-162.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CVII.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXXV.

Digitized by Google

della Regia Camera, per mettere gli anzidetti compagni e parzonavili della fossa detta di Santa Maria del Chiaro, posta nella Valle del Pelago, in grado di coltivare e francare le spese di detta fossa, e quelle di un forno detto di Sant'Anna posto nelle acque di Villamassargia [4]. Questo documento conferma quanto sopra dicevamo, come alle fosse già faceva difetto l'antico efficace ajuto dei bistanti; e dimostra insieme, come fossero talora soccorse dalla Corte Regia col denaro a ciò destinato (§ 256).

259. L'anno 1362 la Sardegna fu afflitta di grande mortalità, alla quale in Villa di Chiesa si aggiunse una siccità gravissima, essendovi mancata l'acqua in tutte le fontane, e, dal tempo della distruzione di Villa di Chiesa nove anni prima, essendo in gran parte disfatto e quasi dimenticato l'acquedotto stato già costrutto dall'Università di Villa di Chiesa, che conduceva ed oggi ancora conduce ottima acqua e perenne da una fonte posta presso la villa ora distrutta di Bangiargia [1]. È facile comprendere, che di questo doppio flagello, della pestilenza e della siccità, dovettero sopra tutti soffrire i lavoratori delle argentiere, poste per la maggior parte in luoghi aridissimi, e destituti di abitazioni e di ogni cosa più necessaria alla vita. Non molto tempo dopo, riaccesasi, l'anno 1365, la guerra tra Mariano Giudice d'Arborea e gli Aragonesi, Villa di Chiesa, che ancora non erasi riavuta dai danni della recente rovina e presentava tuttora l'aspetto dello squallore e della solitudine, fu l'anno 1368 rioccupata dagli Arboresi [2]. Durante i venti anni che Villa di Chiesa fu poscia governata dai Giudici d'Arborea Mariano, Ugone ed Eleonora, non vi ha dubio che crebbe nuovamente in popolazione e in prosperità sotto quel governo nazionale; e se ne ha un documento nel numero de' suoi cittadini sottosegnati all'atto di pace del 1388 tra Re Giovanni d'Aragona e la Giudichessa Eleonora, numero maggiore di quello medesimo dei cittadini di Sassari sottosegnati allo stesso atto di pace, sebbene di questa vi fossero tutti i capi di casa, *copiose taliter, quod non deficiebant nisi pastores bestiaminum, et quorum dificulter enumerari non poterant* [3]. Ma tutti i documenti che potrebbero provare la floridezza di Villa di Chiesa sotto la signoria dei Giudici d'Arborea, tutti i privilegi da questi concessi a Sassari, a Villa di Chiesa e ad altri luoghi di Sardegna, tutte le loro disposizioni legislative, salvo la *Carta de Logu*, e tutte le monete, se vi furono, e i documenti di ogni genere della loro dominazione, vennero con somma cura aboliti e distrutti dai dominatori Aragonesi, che di quella signoria nazionale Sarda paventavano fin la memoria; appena ai nostri tempi avviene, che qua e là si discoprano rari e preziosi documenti di quella età, la quale, non ostante alcune colpe e molti errori, è pur sempre fra le più gloriose nella storia della Sardegna [4].

260. Nessuna memoria rimane di quanto riguarda le miniere di Villa di Chiesa durante i ventidue anni predetti; nessuna del breve intervallo ch'essa fu nuovamente sotto la dominazione dei Re d'Aragona, nè da quando fu rioccupata da Brancaleone Doria fino al tempo che, dopo la sconfitta del Visconte di Narbona, si arrese al Re Martino. In quest'ultimo intervallo gravissime pestilenze devastarono la Sardegna; villaggi interi furono per esse deserti; ed a questi anni appunto crediamo doversi riferire il maggiore decadimento di quest'industria in Villa di Chiesa. È certo tuttavia, che non era perita interamente; chè in una provigione del Procuratore Regio Don Giovanni Siveller, dell'anno 1420, colla quale raccomanda agli officiali Regii in Villa di Chiesa un tale Michele Coxo, Pisano, che intendeva lavorarvi alle miniere, ordina « di non disturbarlo nè permettere che fosse disturbato nell'aprire » e lavorare quelle miniere e fosse, ed anzi lo trattassero come prescrivevano i capitoli Reali, e, » come fino a quel tempo erasi praticato » [1]. Dell'anno seguente abbiamo un ordine dello stesso Siveller, col quale, avendo lui e il Procuratore Fiscale saputo, che Don Leonardo Zampolino da Pisa, e Andrea Meli Cagliaritano di Stampace, avevano tratto molto minerale dalle fosse e miniere di Villa di Chiesa, prescrive, ad istanza del Procuratore Fiscale, che «per certe ragioni» quei minerali fossero presi a mani della Regia Corte, e ritenuti fino ad ordine contrario [2]. È ben vero che pochi dì dopo, avendo il Zampolino dimostrato che la fossa onde aveva tratto il minerale era sua e de'suoi da lungo tempo addietro, il Siveller, rivocato l'ordine dato, comandò che Zampolino ed i suoi non fossero più molestati [3]. Che se quel primo ordine del Siveller dimostra, da quali prepotenze ed arbitrii fosse inceppata l'industria delle miniere sotto la dominazione Aragonese: per altra parte il fatto del Zampolino, che provò come la fossa che coltivava era sua e de'suoi da tempo antico, è certo argomento, che la coltura delle miniere nel territorio di Villa di Chiesa non era al tutto cessata. In altro documento dello stesso anno 1421, tra molte terre e ville di Sigerro e del Sulcis date in feudo a Don Alamanno di Mon-

4) *Cod. Dipl. Eccl., Supplem.* 2do, 1.

§ 259. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXVII, 5-7; CX, 2-47; TORBENO FALLITI, *Lettera al Giudice Mariano*, presso MARTINI, *Pergamene ecc., d'Arborea, pag. 177-178.*

2) TORBENO FALLITI, *Poema in lode di Ugone, Canto II, stanza 26;* presso VESME, *Poesie d'Arborea, Parte Seconda*, Poesie sarde, III, II.

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, CXXIX; TOLA, *Codex Sardiniae Diplomaticus, Tom. I, pag. 833-835.*

4) Oltre la *Carta de Logu*, e molti fra i documenti comunemente conosciuti sotto il nome di CARTE D'ARBOREA, e pochi altri di minor conto, ci vennero conservati alcuni ordinamenti della Giudichessa Eleonora relativi alla città di Sassari, aggiunti in fine del II Libro del testo latino degli Statuti di quella città, publicati dal Tola; essendo tuttavia con cura in capo a quei Capitoli stato raschiato il nome di quella Principessa, ed il datale stesso, che a fatica in alcuni si potè leggere, dell'anno e del luogo in che furono dati quei documenti, scritti in lingua Sarda. Vedi TOLA, *Codex Sardiniae Diplomaticus, Tom. I, pag. 623-628.*

§ 260. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XXIII.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XXXV.

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XXXVI.

Digitized by Google

buy, trovasi annoverato parimente un forno da colar vena, e una fossa detta « la Barbaracina » in Monte Barlao, colle sue piazze da lavare, dritti e dipendenze [4].

261. L'anno 1436 Re Alfonso V, contro i patti convenuti con Villa di Chiesa da' suoi predecessori, e da essi e da lui riconfermati e giurati, di mai non separarla dalla Corona nè sottoporla a feudatarii [1], vendeva la Città col suo Castello e col territorio alla Contessa di Quirra e al suo figliuolo Conte Don Giacomo, pel prezzo di fiorini d'Aragona cinquemila, corrispondenti a libre seimila settecento cinquanta d'alfonsini di moneta di Cagliari allora in corso [2]. Nel lunghissimo atto di vendita non si trova alcuna speciale menzione delle miniere; salvo che fra le cose secondo l'usanza eccettuate come non comprese nella infeudazione si annoverano « tutti i » campi di falconi e di astori, e le miniere di me- » talli, di salnitri, di zolfo, di legname (!), e delle » saline, e tutte le altre regalie » [3]. Il Conte di Quirra, dopo lunga lotta cogli abitanti di Villa di Chiesa che ricusavano sottoporsi alla sua signoria, fu l'anno 1450 costretto ad accettare dagli abitanti il rimborso del prezzo pagato per la concessione della città in feudo; e questa ritornò così sotto la dipendenza diretta del Re, che le riconfermò la promessa di non sottoporla a feudatario sotto veruna forma o pretesto, facendole facoltà di opporsi anche colle armi, se nuovamente avvenisse [4].

262. A questo tempo della soggezione feudale di Villa di Chiesa al Conte di Quirra deve riferirsi la cessazione totale dell'industria delle miniere su tutto quel territorio. Ma poichè la Corte Regia fu rientrata nel possesso diretto di Villa di Chiesa, e vi ebbe ricuperata la giurisdizione civile e criminale e il diritto di percepirne le entrate, cercò di dare a queste incremento riattivandovi la coltura delle miniere, la quale, dall'indole medesima dei provedimenti presi per ristorarla, appare che era spenta del tutto. Ma prima di esporre tali provedimenti, ed affinchè meglio si comprenda perchè restassero quasi interamente privi d'effetto, conviene osservare, che il loro scopo diretto e principale non fu mai nè poteva essere sotto il governo Aragonese in Sardegna di promuovere la ricchezza e la prosperità di quei popoli, nè si mirava ad ottenerne solo indirettamente, quantunque per necessaria conseguenza, aumento nelle Regie entrate; ma queste sole direttamente ed in ogni modo si avevano di mira [1]. Quindi non solo non fu restituita la libertà di coltivazione già sancita dal Breve, e della quale colla lunga dominazione Aragonese e colla cessazione della coltivazione delle miniere pareva spenta fin la memoria, ma alcuna volta le miniere si coltivavano direttamente per conto della Regia Corte; quando poi si davano a privati, ciò si faceva a modo di favore e di concessione, alla quale si apponevano condizioni e pesi, quali veniva fatto di ottenere migliori a vantaggio della Corte Regia, aggiungendo anche spesso in compenso diritti di privativa od altri simili a danno dei terzi.

263. Don Pietro Besala, giunto in Sardegna nel novembre del 1455, mandatovi dal Re Alfonso a suo Luogotenente Generale nel Regno, come « uomo » idoneo e capace a migliorare lo stato della Sar- » degna, che, per la condizione dei tempi, abbi- » sognava di non poche riforme » [1], approdato appena a Terranova ordinò che in tutta Sardegna si publicasse per bando, volgarizzata di latino in catalano, una recente Carta del Re Alfonso (del 1° ottobre), colla quale a'rei di qualsiasi anche grave delitto, eccettuati il crimine di lesa maestà in primo grado, di moneta falsa, o di chi contro divieto avesse contrattato coi nemici del Re, o avesse usato frode ne' cambii od altre obligazioni mercantili, o se già prima alcuno avesse avuto ingiunzione di pagamento per debito: per ogni altro crimine o debito si prescriveva non potessero venir molestati finchè fossero alla coltura delle miniere; pei crimini commessi alle miniere erano sottratti alle giurisdizioni ordinarie, e sottoposti a quella dello stesso Don Pietro Besala, e delle persone ch'esso avrebbe designate; a lui parimente era riservato il giudizio di tutte le liti riguardanti l'esercizio di dette miniere [2]. In conformità di tale bando o Carta Reale troviamo persone ree di omicidio essere state liberate dal carcere, mediante giuramento di recarsi a lavorare nelle miniere [3]. A tutte le persone in questo o in altro modo qualsiasi raccolte, fu ordinato che convenissero senza indugio in Villa di Chiesa [4]; e colà si diresse il Besora medesimo [5]. Non troviamo memoria diretta dell'esito di questi tentativi, ch'ebbero luogo in sul finire dell'anno 1455 e in sul principio del seguente; sembra tuttavia che non riescissero ad alcun pro'; poichè già in luglio del 1456 troviamo raccolti a Parlamento intorno al Luogotenente Generale l'Arcivescovo di Cagliari, e ventun' altre persone fra le principali di quella città, a deliberare, qual partito si dovesse prendere relativamente alle miniere; e fu unanime parere, doversi persistere nella prova, e chiedere intanto l'avviso

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XXXVII, 3-22.

§ 261. 1) *Cod. Dipl. Eccl.* XV, XXIX, 55-64; XLIX, 31-49.

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LVI; LVII.

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LVI, 347-351; « retinemus ..... » omnes agros falconum et astorum, ac minas metallorum, salnitro- » rum, sulfuris, lignaminis, salinarum, et omnes alias regalias ». Nella conferma di detta vendita (LVII, 323-325) si dice semplicemente: « Retinemus ..... omnes agros falconum et aztorum, ac omnes alias » regalias ».

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXI, 150-184; 349-422.

§ 262. 1) Vedi, per esempio, *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LXXXVI, 134-140: « Et quia propter exercicium argentarie dicte Ville Ecclesie » jura Regia suscipiunt incrementum ....., necessarie convenit, ut » dictum exercicium quantum fieri potest frequentetur ». Vedi anche XV, XXIII, 18-19, XCIII, 13-16, CIV, 12-14.

§ 263. 1) Vedi PILLITO, *Memorie tratte dal R. Archivio di Cagliari risguardanti i Governatori e i Luogotenenti Generali dell'Isola di Sardegna; pag. 48.*

2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXVII.

3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXXI.

4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXX.

5) *Cod. Dipl Eccl.*, XV, LXXVIII, LXXIX.

Digitized by Google

del Re [6]. Due anni di poi, altro non rimaneva di tutto questo sforzo, che i debiti per ciò contratti [7].

264. Con meno infelice successo si tentò poscia e per lungo tempo altra via, ossia di affidare, col peso di un annuo canone o diritto, la coltura delle miniere all'industria privata. Ma vi si opponeva in prima la gravissima difficoltà, che non si potevano utilmente concedere che le sole miniere vicine ad Iglesias; le montagne più lontane facevano parte di varie concessioni feudali, nè il Procuratore Regio poteva concedervi ad alcuno sia l'esenzione della giurisdizione feudale, sia la facoltà di far legna nei boschi, sia quella libertà di movimento e di commercio, che, in parte per diritto delle loro concessioni [1], in parte per forza e contro diritto, i feudatarii avevano per ogni dove tolta ai loro vassalli. Quindi fu, che quasi tutte le concessioni di lavorare miniere durante la dominazione Aragonese o Spagnuola in Sardegna, o riguardassero le sole miniere d'Iglesias, o se anche erano in termini più generali, avessero il loro effetto pressochè in quel solo territorio, od in altro luogo che al tempo della concessione si trovasse libero da feudatarii.

265. Nel giugno dell'anno 1472 troviamo una concessione fatta dal Procuratore Regio col consenso del Vicerè a Maestro Michele Lireto della Maddalena, cittadino di Genova, e a Michele Schiavo di Finale: colla quale si faceva loro facoltà per lo spazio di dodici anni di trarre vena da tutte le miniere di Sardegna, di affinarla e di colarla, servendosi di tutte le legne e le acque occorrenti, sì e come avrebbe potuto la Regia Corte; e questa a sua volta si obligava di non coltivare nè permettere che altri coltivasse alcuna delle fosse alle quali essi coltivassero, e d'impedire che si vietassero ai coltivatori le acque o altra cosa necessaria all'esercizio delle miniere o alla fusione del minerale. E che queste miniere le quali s'intendeva di coltivare fossero appunto quelle di Villa di Chiesa, appare da un articolo della concessione, col quale si permette agli anzidetti, che durante quei dodici anni possano portare e vendere mercatanzia in quella città, pagando i dritti consueti. Il canone imposto fu di un decimo del prodotto, in argento, piombo, od altro metallo [1]. Nel gennajo del 1479 il Procuratore Regio raccomandava ai publici officiali in Villa di Chiesa un tale Giacomo Targa, che si recava a quelle parti a farvi esperienza della coltivazione delle miniere, nella quale arte si diceva molto esperto [2]; e circa l'agosto tra il Targa medesimo e il Procuratore Regio si sottoscriveva una convenzione, simile in gran parte a quella segnata pochi anni prima col Lireto, ma dove il diritto da pagarsi era portato ad un settimo del prodotto, colla esenzione tuttavia pel primo anno, sì veramente che la coltivazione durasse almeno ancora un altr'anno; ed inoltre era ingiunto al Targa, di offrire dapprima in vendita alla Corte Regia i metalli che ottenesse, lasciando a questa termine ad accettarli per l'argento giorni otto, quattro pel piombo, e due per qualsiasi altro metallo. È notevole poi, e ben ritrae le instituzioni di quel paese e il difetto di ogni libertà, l'articolo col quale si stabilisce che il Targa possa, in nome del Re, comandare a tutti i picconieri, minatori e altri lavoratori che si solevano comandare per le miniere e fucine Reali, che dovessero recarsi a lavorare pel Targa, mediante il consueto e giusto prezzo. Fu parimente stabilito, che i privati che traessero vena da alcuna loro fossa fossero tenuti vendere la loro vena al Targa al prezzo consueto, ovvero come verrebbe estimata da due uomini da deputarsi dal Procuratore Regio, affinchè fosse colata alla fucina che detto Maestro Targa doveva costrurre [3].

266. Ma più notevole al nostro argomento è un altro articolo della medesima convenzione, col quale la clausola posta già nella concessione a Sireto e Sclavo, che comprendesse tutte le fosse di miniera che la Corte Regia avrebbe potuto occupare [1], viene spiegata più chiaramente: non essere comprese nella concessione le fosse che appartenessero a privati [2]. E che difatti anche dai privati non fosse interamente abandonato ogni tentativo di coltivazione di miniera, appare da alcuni documenti di questa medesima età, nei quali fra i diritti Regii che si percepivano in Villa di Chiesa troviamo il *diritto sull'argento* [3]. e il *diritto dell'undecimo e del quindicesimo sulle miniere* [4]. Similmente in uno di quei documenti, contenente un bando d'appalto dei varii diritti Regii che si esigevano in Villa di Chiesa, troviamo per la galena notato pei Genovesi o altri stranieri il diritto di due soldi al cantaro; pei Sardi sette denari per libra [5]: onde appare che anche a quei tempi v'era chi lavorava alle fosse, nè senza frutto. Bene è vero, che per le galene che si cavavano dai Sardi ciò appena può intendersi di una coltura di miniere propriamente detta, ma bensì di piccole quantità di galena che qua e là si traevano per l'inverniciatura delle terraglie; e questa anche fu la cagione, che le galene estratte dai Sardi fossero sottoposte a un diritto diverso e maggiore.

267. I tentativi per rinnovare l'industria delle miniere in Sardegna continuarono difatti ad essere opera quasi esclusivamente di persone estranee alla Sardegna. Appena crediamo necessario far cenno di una lettera di Re Ferdinando dell'anno 1491 al suo Luogotenente Generale in Sardegna Don Giovanni Dusai, dove parla della visita fatta dal Dusai ad alcuni lavori di fossa, e ad un forno ed altri appa-

6) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXXII.
7) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, LXXXV.
§ 264. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XIV, LI.
§ 265. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XCIII, XCIV, Veggasi anche *Doc.* XCVI.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CIV.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CV.
§ 266. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, XCIV, 35-40.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CV, 2-28.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CXXXV, 14-15.
4) *Cod. Dipl. Eccl*, XV, CXXIX, 14-15.
5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CXXXV.

Digitized by Google

recchi da colar vena nelle vicinanze d'Iglesias, lavori che si dicevano condotti con molta arte e discernimento da un canonico Veneziano [1]. Nel 1507 un tale messer Giovanni Francesco Napoletano ottenne di coltivare le miniere volgarmente dette di Villa di Chiesa, e nominatamente una fossa di vena d'argento, che diceva avere scoperta nel luogo detto « Monte Fenugo ». La coltivazione di quella fossa gli venne concessa col carico di pagare « l'undecima » parte del minerale che ne trarrebbe, secondo la » consuetudine, e le Ordinanze Reali »; e che avesse a godere di tutti i diritti e favori che le Ordinanze Reali e i Capitoli di Breve accordavano ai coltivatori delle miniere [2]. Ottenne inoltre dal Procuratore Regio in prestito lire quaranta (somma per que'tempi non lieve), per ajutarlo in quei lavori, che si sperava riescirebbero di vantaggio alla Regia Corte, pel diritto o dazio che se ne ritrarrebbe. Ed il Giovanni Francesco essendosi doluto presso la Procurazione Regia, che neppur col denaro, pel poco ajuto avuto dal Capitano d'Iglesias e dal suo Luogotenente, non aveva potuto ottenere le cose occorrenti, come carbone, e alcun carro per trasportare il minerale, ed anzi era stato gravemente molestato ed impedito nella coltivazione della miniera: il Reggente la Procurazione Regia ordinò al suo Luogotenente in Iglesias, di efficacemente proteggere Giovanni Francesco in quei lavori, e di provedere che, mediante pagamento, non difettasse di viveri, carri, carbone, operaji, e di quanto insomma gli abisognasse sia pei lavori della miniera, come per la fondita del minerale; e ciò anche costringendo a nome della Regia Corte quelli che ricusassero il loro servizio [3]. Similmente l'anno 1514 ad un tale Carlo Martin del Delfinato in Francia veniva permesso di lavorare in tutte le miniere del Sulcis e del Sigerro, « dando » alla Regia Corte l'undecima parte del prodotto, » come da lunghi anni era ordinato e si praticava » [4]. Nel 1550 troviamo menzione di miniere coltivate da Giacomo Martin e Pietro Gil [5]; forse era una continuazione della concessione già fatta a Carlo Martin. Un esempio abbiamo anche a quei tempi di concessione fatta a Sardi, Giovanni Mexius, Nicolò Viana e Severo Gioapini, di lavorare nelle miniere dette volgarmente di Villa d'Iglesias, pagando, a tenore delle Ordinanze Reali, alla Regia Corte l'undecima parte di ciò che ne ritrarrebbono; licenza ch'essi tosto cedettero ad un Pietro de Roses, orafo in Stampace in Cagliari [6].

268. Qualche incremento prese nella prima metà del secolo seguente l'industria delle miniere in Iglesias: rimanendoci parecchie prove ed esempii non solo della coltivazione fatta da coloro ai quali dalla Corte Regia si concedevano per certo numero d'anni grandi tratti od anche la privativa su tutte le miniere del territorio d'Iglesias o della Sardegna, ma anche trovandosi frequente menzione di galena estratta da privati da fosse di loro spettanza; quantunque anche per queste si tenesse come necessaria una concessione o licenza del Vicerè, o del Procuratore Regio. Essendosi nel 1603 per lo spazio di cinque mesi e nove giorni esatto in Iglesias un lieve diritto su varie mercatanzie od oggetti di consumo per pagare la spesa di due soldati che si posero a guardia nella torre e fortezza di Portoscuso, la galena fu sottoposta al diritto di otto denari cagliaresi il cantaro; e il totale esattone fu di lire 27, soldi 9, e denari 8, in quindici partite, da sei diverse persone [1]. Troviamo inoltre menzione del diritto di un cagliarese, ossia due denari, al cantaro, che soleva pagarsi al Camerlingo della dogana per la pesatura della galena; e sembra che il benefizio che se ne ritraeva salisse a somma non dispregevole, poichè vediamo sorta tenzone tra varii officii, a chi spettasse un tale diritto [2].

269. Dai primi anni e fin oltre la metà del secolo decimosettimo ebbe luogo una serie non interrotta di concessioni generali delle miniere di Sardegna, od almeno delle principali e nominatamente di quelle d'Iglesias; tutte a tempo, e con privativa, ma con esclusione di quelle sulle quali altri avesse diritto per concessioni anteriori. Prima ci si offre in ordine di tempo una concessione fatta, col consenso del Regio Consiglio Patrimoniale, dal Luogotenente e Capitano Generale nel Regno Don Onofrio Fabra al Dottore Pietro Giovanni Soler, Reggente la Real Cancelleria. La concessione fu deliberata per anni dieci, con esenzione di diritto pei primi cinque, e col diritto dei dieci per cento pei cinque anni seguenti; ed a patto che restassero alla Regia Corte senza pagamento o rimborso tutti gli edifizii che il Soler erigesse per l'esercizio di quell'industria. È incerto tuttavia se abbia avuto effetto tale concessione, che nel Registro non porta data, e dalla quale dissentiva l'Avvocato Fiscale, volendo fosse riservata alla decisione del Re, e che in ogni caso già dal primo anno il concessionario fosse tenuto pagare il diritto dovuto alla Regia Corte [1]. Ebbe invece effetto un'altra concessione intorno alla quale non ci rimasero documenti, a Cristoforo Agonduro [2]; e dopo quella una ad un tale Martino Squirro di Cagliari. Essa fu fatta dapprima dal Vicerè, l'anno 1614, e comprendeva tutto il gruppo di montagne da Oristano a Teulada; fu poscia confermata ed ampliata dal Re; e dopo la morte del Martino Squirro passò al suo fratello Giacomo, il quale si associò un tale Filippo Duch. Il diritto impostogli fu del cinque per cento del prodotto; dalla concessione erano esclusi l'oro e l'argento, sebbene vi fosse compresa la ga-

§ 267. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CLVI.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, II.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, III.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVI, XII.
5) *Cod. Dipl. Eccl*, XVI, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV.
6) *Cod. Dipl. Eccl.*, XV, CLII.

§ 268. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, I.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, III, IV.
§ 269. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, II.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, V.

Digitized by Google

lena; onde appare, come a quel tempo neppure più si conosceva la natura dei minerali che erano i più communi nell'Isola e per la coltivazione dei quali si faceva la concessione, ed ignoravasi come la galena fosse appunto, in maggiori o minori proporzioni, anche minerale d'argento (§ 157). Fecero magazzini, abitazioni per gli operaji, e forni a mantice [3] (§ 195) per colare la vena, alla fossa di Nebida nella montagna di Malaropa [4]. Prima ancora che scadesse il termine di quella concessione, le miniere di « piombo, rame da caldaje, stagno, pietra » rossa ed azurra, e di altri simili metalli che si » potessero rinvenire e fino a quel tempo si fossero » rinvenuti in Sardegna », furono concesse dal Re a Bernardino Tolo Pirella e a Nicolò Nurra, per lo spazio di vent'anni, a cominciare dopo scaduta la concessione dello Squirro [5].

270. Durante questa, e nei primi anni anche della concessione ai Pirella e Nurra, s'intraprese parimente da parecchie persone in Iglesias la coltivazione di alcune fosse oltre quelle già coltivate, e nominatamente in Monte Luponi, in Nebida e in Monteponi [1]. Un registro rimastoci delle galene pesatesi cadun mese per conto della Regia Corte dall'anno 1630 al 1644 ci fa conoscere, come durante quei quindici anni la produzione della galena fu in grande e quasi regolare progresso; in tanto che laddove nell'anno 1630 era di sole *cantara* sarde (corrispondenti a circa 40 chilogrammi) 376, nel 1644 fu di cantara 3,083. Il totale della galena pesatasi in quei quindici anni fu di cantara 16,499 [2]. Come sul prodotto delle concessioni allo Squirro e poscia al Nurra, così su quello delle minori coltivazioni, era imposto il diritto del cinque per cento del prodotto, il quale soleva darsi in appalto [3]. Ma l'anno 1651 il Nurra più non volle tolerare l'altrui concorrenza, dicendola contraria al privilegio concessogli dal Re, e che per essa difettava di lavoratori alle sue miniere; ed inoltre asseriva, non dovere andar soggetto ad altro diritto sulla galena estratta, salvo il cinque per cento alla Corte Regia, e così non ai diritti che s'imponevano dai Consiglieri d'Iglesias per le spese di quella città. Il Procuratore Regio decretava, si facesse secondo erasi supplicato; ovvero fra dì otto i Consiglieri d'Iglesias e gli interessati avessero ad opporre le loro ragioni in contrario [4]. Non ci è noto l'esito della controversia, se pur vi fu; questo sappiamo, che nel resto di quel secolo e ne' primi anni del seguente decadde nuovamente e cessò quasi per intero la coltura delle miniere; più non appare essersi fatte vaste concessioni, ed appena più si trova vestigio anche di fosse coltivate dall'industria privata. È certo tuttavia, che alcuna galena continuò ad estrarsi qua e là, ad uso principalmente dei verniciatori della terraglia, dai proprietarii dei terreni dove fossero fosse d'argentiera; ed invece del diritto che prima si pagava del cinque per cento del prodotto, in una tassazione dei diritti Regii publicata nel 1665 troviamo sulla galena imposto il diritto di lire sarde quindici per ogni centinajo di cantara.

271. Quando la Sardegna passò, l'anno 1720, sotto la dominazione dei principi di Savoja, questi ne trovarono le miniere pressochè al tutto e da lungo tempo abandonate. Avendo adunque l'anno 1721 un tale Stefano Durante di Cagliari chiesto la facoltà con privativa di coltivare le miniere di Sardegna, gli venne concessa, coll'obligazione del canone di un quinto netto della rendita, per venti anni, durante i quali ne ritrasse quantità considerevoli di galena, sopratutto dalla miniera di Montevecchio; poco da lui furono coltivate le miniere del territorio d'Iglesias, anzi fra queste quasi sola quella di Matopa. Il metodo che più communemente seguiva, era d'invitare le popolazioni a cavare galena o nominatamente in alcuna miniera, od anche dovunque caduno volesse, pagandola poscia loro ad un prezzo determinato. Una volta a Montevecchio diede anche la coltivazione in affitto alla vicina popolazione di Guspini; ed avendo voluto ritoglierla quando il minerale si mostrò in maggiore abondanza, fu dai tribunali condannato a rilasciarla. Scaduto, l'anno 1740, il privilegio del Durante, fu l'anno seguente concesso per simile modo ad un inglese per nome Brander, a Carlo Hotzendorf tedesco, e a Carlo Gustavo Mandell, console di Svezia a Cagliari. A quest'ultimo, come assai pratico dell'industria mineraria, i compagni affidarono la direzione dei lavori. Egli, come già il Durante, coltivò sopratutto la miniera di Montevecchio. Fece venire operaji di Germania, costrusse forni, e particolarmente attivò la fonderia di Villacidro sul fiume Eleni, dove non solo fondeva la galena, ma dal piombo traeva l'argento. Prima tuttavia della scadenza della concessione il Mandell abandonò la Sardegna, lasciandovi anche gli operaji non sodisfatti delle loro mercedi; e con sentenza della Reale Udienza venne dichiarato decaduto, per non aver sodisfatto agli oblighi imposti nella concessione. La quantità di galena estratta dal Mandell nei diciotto anni che durò la sua concessione fu di circa quintali metrici 90,000. Dall'anno 1762 al 1782 la coltivazione delle miniere, e sopratutto sempre di quella di Montevecchio, fu proseguita per conto della Regia Finanza; se ne cavarono oltre centomila cantara di minerale, delle quali vennero passate alla fonderia di Villacidro cantara 75,000, e diedero poco più di cantara 17,400 di piombo depurato (piombo smirato), e circa 2,900 cantara di litargirio: onde appare che o alla fonderia furono passati minerali assai poveri, od anche vi vennero trattati con somma negligenza ed imperizia; cantara 18,000 di galena furono a mano a mano vendute in natura, probabilmente ad uso dei ver-

3) « Forns ab las manjas »: *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, IX.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, V, VIII, IX, XI, XIV, XXI.
5) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, XX.

§ 270. 1) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, VII, X, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX.
2) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, XXIII.
3) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, XXIV.
4) *Cod. Dipl. Eccl.*, XVII, XXVII.

Digitized by Google

niciatori di terraglie; rimasero alla fonderia da 7,100 cantara di minudiglio. L'argento ritratto ascese a marchi 6,566. Poco dopo, abbandonate tutte le altre miniere, venne coltivata quasi sola quella di Monteponi; la maggior parte del tempo direttamente per conto della Regia Finanza, ma alcuna volta dandosi in affitto [1]. Nell'un modo e nell'altro tuttavia, e sebbene talora siensi estratte quantità di minerale non dispregevoli, la spesa sorpassò sempre l'entrata, finchè la miniera non venne data per un trentennio in affitto alla Società che presentemente già da ventitre anni la coltiva. — Dal tempo che cessò la concessione del Mandell e cominciò la coltivazione per conto delle Regie Finanze, caddero quasi interamente le ricerche di galena e le piccole coltivazioni dei privati, le quali, spenta oramai ogni memoria delle antiche leggi e consuetudini, venivano considerate e punite come fatte in frode del principio, che si fece valere assai più che non sotto la stessa dominazione Spagnuola, della demanialità delle miniere.

272. Negli anni che precedettero i grandi avvenimenti del 1848 erano da molti state fatte domande di miniere in Sardegna; e tra le altre era stata domandata in concessione la miniera di Montevecchio, ed in affitto quella di Monteponi. Il Ministero di Sardegna a quel tempo non ardiva assolutamente negare, per non caderne in male voce e temendo la crescente potenza della publica opinione; ma non voleva concedere all'industria privata le miniere, credendo pericoloso il concorso di continentali, che tale industria avrebbe portato nell'Isola: le fatte domande si traevano in lungo sotto falsi pretesti, nè mai probabilmente avrebbero raggiunto l'intento. Ma sopravenne il grande movimento degli ultimi mesi del 1847 e dei primi mesi del 1848, pel quale, caduto per sempre l'antico ordine di cose stato sì fatale alla Sardegna, e riunita questa e pareggiata alle province continentali dello Stato Sardo, cominciò per essa un nuovo periodo di libertà, e quasi sotto ogni aspetto di progresso rapido ed universale. Fin dall'anno 1848 fu publicata in Sardegna la legge dei 30 giugno 1840, che sopra assai larghe basi regolava la materia delle miniere nelle province continentali dello Stato; legge alla quale successe poscia quella poco difforme dei 20 novembre 1859. Furono concesse all'industria privata la miniera di Monteponi in affitto, quella di Montevecchio e molte altre in proprietà; a mano a mano il buon esito di alcune trasse d'ogni parte di Europa alla ricerca delle miniere vistosi capitali su tutta Sardegna, ma più che altrove sul circondario d'Iglesias; e, non bastando la popolazione al molteplice e crescente lavoro, accorsero a migliaja li operaji dalle province continentali. Nel solo circondario d'Iglesias il numero delle domande in corso per permesso di ricerca ascese costantemente durante più anni a parecchie centinaja. Molti tentativi fallirono, talora per mala condotta, più spesso per l'incertezza e le gravissime difficoltà di questo genere d'industria; ma il danno era di coloro soli che in tali imprese avevano posto i loro capitali: anche per questi la Sardegna cresceva in ricchezza, e i falliti tentativi dei primi preparavano la strada a tentativi più felici. Si aggiunse or fa pochi anni la scoperta del minerale di zinco, il quale se pel suo basso valore negli scorsi anni diede difficilmente luogo ad una proficua coltivazione, somministrò lavoro e portò capitali nell'Isola forse più che non la stessa coltivazione delle miniere di piombo. Chiunque visiti il territorio d'Iglesias e le numerose sue miniere, non può a meno di restare compreso di maraviglia per l'estensione e spesso per la grandezza dei lavori, per la quantità dei capitali impiegativi, ed alcuna volta anche dei risultati ottenuti.

273. La coltura delle miniere nel territorio d'Iglesias è tuttavia assai lungi ancora dall'aver preso estensione e sviluppo e dal dare prodotti, quali si potrebbero ottenere, e col volgere degli anni senza dubio vi si otterranno. Altrove abbiamo notato (§ 85), come gli antichi poco curassero il piombo, l'uso del quale era assai meno esteso che non ai nostri giorni, e come quasi solo andassero in traccia d'argento; al che si aggiunge che i loro modi sì di spezzare la roccia, che di estrarre la vena e il monte, erano troppo più costosi, che non quelli praticati ai nostri tempi. Quindi avvenne, che le fosse che davano *vena d'argento* furono cavate dagli antichi a grandi profondità ed oggi tuttora ignote; laddove le fosse che davano *vena di piombo* (§ 157) furono bentosto abandonate, poichè il lavoro a maggiore profondità più non vi francava la spesa. Ora avvenne, che di queste sole appunto su tutto il territorio del circondario d'Iglesias fu dapprima ripresa la coltivazione; le fosse che davano vena d'argento, e che già vi formavano la principale ricchezza di questa coltivazione, giacciono tuttora pressochè abandonate. Ne è cagione non tanto l'avidità di pronti guadagni per parte dei ricercatori, quanto l'essere stata finora ignota la vera condizione delle cose e la vera cagione della varia profondità dei lavori nelle fosse; ma più ancora, alcuni gravi difetti della nostra legge sulle miniere. Dichiara questa decaduti i coltivatori, se fra tre anni dall'ottenuto *permesso di ricerca* non hanno raggiunto il minerale; ma tre anni sono al tutto insufficienti per eseguire utili e ben condotti lavori sino al fondo delle antiche escavazioni d'onde si estrasse ricca vena d'argento: onde avviene di necessità, che il ricercatore si astenga dall'intraprendere lavori, che sa o che teme di non poter compiere, sì che le spese da lui fatte e le sue fatiche frutteranno a chi, più felice, otterrà dopo lui un nuovo permesso di ricerca. Il solo giusto e legittimo termine per la decadenza dovrebbe essere, come era

§ 271. [1]) Le precedenti notizie sono tratte da parecchie relazioni sulle miniere di Sardegna del BELLY, che si conservano nella Biblioteca del Re a Torino, e nominatamente da una relazione in data 3 novembre 1783; e dalla *Relazione del deputato Sella alla Commissione d'Inchiesta, sulle condizioni dell'industria mineraria nell'isola di Sardegna: 3 maggio 1871*; pag. 11-12.

Digitized by Google

nell'antica legislazione di Villa di Chiesa, l'abandono dei lavori, nella forma e pel tempo da definirsi per legge. — La legge nostra inoltre fa gl' Ingegneri del Governo giudici di cosa, che deve al tutto lasciarsi a rischio di coloro che v'impiegano la loro industria e i capitali: se cioè di alcuna miniera sia possibile un'utile coltivazione; ove di ciò non consti, la miniera non viene dichiarata scoperta e concessibile. — Si esige parimente, che chi vuole una miniera, dimostri di avere i mezzi di coltivarla: dimostrazione e necessariamente incerta, variando le spese necessarie quasi in ogni miniera, e al tutto inutile, posto il principio della decadenza per chiuque non intraprenda o tralasci la coltura. Anche dopo la *dichiarazione di scoperta* (per cui la miniera, alla quale ora si acquista diritto di preferenza, dovrebbe invece divenire assoluta proprietà dello scopritore) nuove formalità si richiedono per la *concessione;* atto che non ha ragione d'essere, fuorchè nel vieto principio feudale della demanialità delle miniere. Di tale opinione di feudalità, per la quale lo Stato non di rado tende a frammettersi ed è quasi sempre di grave impedimento nell'industria mineraria, è necessario che non rimanga traccia in una legge, che alla coltivazione delle miniere apra la via ad estendersi e prosperare. L'officio dello Stato, in quanto riguarda quest'industria, deve restringersi agli opportuni regolamenti per tutelare la sicurezza delle persone in questo genere di lavori per loro natura assai pericolosi, e dove talora l'avidità del guadagno fa che si omettano le necessarie cautele. Inoltre la legge deve, in modo più chiaro ed ampio che non oggidì, rimuovere gli ostacoli, che, gravissimi e continui, a quest'industria, sopratutto in Sardegna, oppongono i proprietarii dei terreni; ostacoli resi anche maggiori dallo sminuzzamento e dalla incertezza della proprietà in quell'Isola, nella quale inoltre la maggior parte dei terreni dove sono le argentiere sono abandonati, incolti e di nessun valore. Agli antichi e direi quasi naturali ostacoli un altro gravissimo se ne aggiunse da alcuni anni: le vessazioni delle amministrazioni communali, che con ogni arte e senza misura cercano di far cadere i publici pesi quasi esclusivamente sugli oggetti che sono di maggiore e più indispensabile consumo delle miniere. Una nuova legge mineraria commune a tutta Italia correggendo questi ed alcuni altri difetti della presente legge, che pure è fra le migliori che reggano la presente materia, dovrà mantenerne ed estenderne i principii fondamentali: — gli oggetti destinati alla coltivazione delle miniere non poter essere sottoposti a dazio o altro carico dai communi; essere le miniere una proprietà privata, sulla quale lo Stato impone tributi come su ogni altra proprietà, ma senza avervi diritto di regalia o altra ragione speciale qualsiasi; questa proprietà essere al tutto disgiunta da quella del suolo, e da questa indipendente; potere il proprietario della miniera fare acquisto dei terreni privati che siano utili per l'esercizio della sua industria, pagandone al proprietario un prezzo competente, almeno della metà superiore al prezzo d'estimo, escluse, come per la servitù d'acquedotto e per le vie ferrate private, le case, ed i cortili, giardini ed aje ad esse attinenti, e comprendendo nella esclusione anche un tratto di terreno intorno ad esse; ed infine acquistarsi la proprietà delle miniere non per concessione dello Stato, ma colla occupazione e colla coltivazione, fra limiti di superficie definiti e sufficientemente ampii, ma assai minori di quelli stabiliti dalla odierna legge; e perdersi per l'abandono della coltivazione pel tempo e nel modo da definirsi per legge.

Digitized by Google

275. *Alla cortesia dell'Ingegnere cav. Eugenio Marchese sono debitore della seguente importantissima* Nota sopra alcuni vocaboli contenuti nel Breve di Villa di Chiesa di Sigerro relativi all'industria delle miniere.

Versatissimo non solo in quanto si riferisce alla coltivazione delle miniere presso di noi e nominatamente in Sardegna, per accurati e profondi studii e per lungo soggiorno conosce anche appieno quanto riguarda l'arte mineraria in Alemagna. Questa conoscenza lo pose in grado di spiegare diversi vocaboli di miniera, dei quali avevamo dichiarato di non comprendere la significazione; e di rettificare la spiegazione da noi data di altri, pei quali io era caduto in fallo, ignaro qual sono dei termini di miniera che sono o che anticamente furono in uso in Germania; dalla quale, come fu a suo luogo notato, l'industria mineraria di Villa di Chiesa trasse quasi per intero e le istituzioni, e i metodi di coltura, e gli utensili, e i vocaboli relativi a quest'industria, dando loro tuttavia nuova forma e suono, quale esigeva l'indole del volgare toscano.

Rendendo adunque grazie all'Ing. Marchese dell'avere ben voluto con questa sua Nota rendere meno imperfetta la presente nostra esposizione dell'industria mineraria in Villa di Chiesa nella prima metà del secolo XIV, avvertiamo, che a tenore di essa (tenuto conto anche di due brevi annotazioni da noi aggiuntevi) devono supplirsi od emendarsi le spiegazioni da noi date nel corso del precedente lavoro, pei vocaboli ai quali essa nota si riferisce.

CARLO VESME.

NOTA

SOPRA ALCUNI VOCABOLI CONTENUTI

NEL BREVE DI VILLA DI CHIESA DI SIGERRO

RELATIVI ALL'INDUSTRIA DELLE MINIERE

DELL'INGEGNERE

EUGENIO MARCHESE

276. Scionfa = vasca, bacino di deposito delle acque; l'infima cavità nella quale vanno a raccogliersi le acque di una miniera, che poi vengono estratte al giorno; in francese *puisard*. Dal tedesco Sumpf = « Una cavità praticata in un lavoro di miniera per raccogliervi le acque [1] ». Es.: « Fiunt » in profunditate argentifodinarum fossae, quae vulgariter Sump vocantur... ut ibidem aqua in unum » locum profluens congregetur, ex eodem loco cum » rotis aliisque studiosis instrumentis assidue extrahenda, ne suo defluxu vicina demergat montana, » quodque ibi laborantes, aqua sic retenta, in sicco » valeant laborare ». (BWB = Bergwörterbuch von H. Veith).

Nella preparazione mecanica Sumpf significa: vasca o bacino di deposito, nel quale si raccoglie la vena minutissima trascinata dalle acque. Es.: « Sumpf = » lacuna; Sumpflein = lacusculus » (Agricola, *De re metallica*). La vena minutissima così raccolta sul fondo del bacino prende anch'essa il nome di Sumpf, pl. Sümpfe. — E in questi due diversi significati si trova adoperata la voce *scionfa* nel Breve.

277. Scionfare = esaurire le acque da una miniera. Dal tedesco ſümpfen, = « estrarre le acque da una » scionfa » [1]. Es.: « Scionfare le acque per mezzo » di una pompa a mano, e di una grossa benna » [2]. — « L'afflusso crebbe... rapidamente, e non potè ... più essere scionfato » [3]. (BWB).

278. Stonfo o Stonfa. « Per ciascuna *stonfa* » soldi due... sì veramente che non passi *stonfi*

§ 276. [1]) " Eine in einem Grubenbaue hergeſtellte Vertiefung zur Anſammlung „ der Waſſer „.

§ 277. [1]) " Die Waſſer aus einem Sumpfe ausſchöpfen „.

[2]) " Das Sümpfen der Waſſer mittels einer Handpumpe, und groſſer Kübel „.

[3]) " Die Zuflüſſe nahmen.....raſch zu, und konnten... nicht mehr geſümpft „ werden „.

Digitized by Google

» quattro ». Deriva certamente da Stufe, Stuffe, segno inciso nella pietra dai rilevatori dei piani, o misuratori, o « cordeggiatori », secondo l'espressione del Breve. — « Stufe = un segno inciso nella roccia da » un geometra o da un officiale di miniera » [1]. Es.: « Stuffe, segno nella roccia » (BWB). — « Si- » gno in saxum inciso pangere terminos - eine Stuffe » ſchlahen » (Agricola).

279. Gottare. (Costituto di Massa, cap. xxxviii): « Quod nullus *gottet* in aliquo monte ubi laboratur ».

Questo vocabolo deriva dal tedesco tutten o gutten, che significa scavare nei gettaticci (discariche, halden) per estrarne il minerale che vi si possa ancora trovare fra lo sterile. « *Gottare* = scavare i » gettaticci, per raccoglierne il minerale che ancora » vi si trova » [1]. Es.: « Nessuno deve *gottare* mi- » nerale nei gettaticci » [2]. (BWB). — La derivazione etimologica di *gottare* corrisponde perfettamente al senso della prescrizione, nella quale il vocabolo è adoperato. Non si riferisce alla lavatura del minerale.

280. Dorgomena = galleria in traverso. — Non è però la stessa cosa di *Dorslagum*. Dorschlagum è Durchſchlag, ossia il punto in cui due scavi sotterranei s'incontrano e comunicano insieme, ossia *fondorano*, secondo l'espressione del Breve. — « Item volumus, » quod si aliquod *dorslagum* apparuerit . . . in puteis » vel laboreriis aliquorum, et occasione illius ali- » quod apparuerit discordium, quod laborerium illud » ibi relinquatur ab utraque parte, donec lis seda- » bitur per Gastaldiones nostros ». — *Dorgomena* deriva probabilmente da durchgraben o durchfahren, che sono li termini proprii di miniera per *attraversare*, fors'anche da durchkommen o durchgehen; ma non da durchſchlagen.

281. Cantina. — Pare sia una specie di *galleria di preparazione*, che riunisce due scavi o cantieri di scavo nello stesso giacimento. Corrisponderebbe alla « Fossa latens », in tedesco « Kaſten », di Agricola *(De re metallica)*?

282. Guindo. — Più che dal Breve, dalla Rubrica iiii del Costituto di Massa pare che questo vocabolo indichi un lavoro sotterraneo di preparazione che si spicca da un bottino o canale per procedere in direzione differente. Infatti mentre in detta rubrica si proibisce ai lavoranti nelle fosse di spingere i loro scavi a meno di due passi da ogni bottino esistente nella località, la detta proibizione è estesa al guindo od antiguindo del bottino stesso: « Si contigerit dictum boctinum mictere guindonem » vel anteguindum eo quod non posset varcare per » rectum viagium ». Il *guindo* od *antiguindo* deve pertanto rispondere a lavori preparatorii quale il *fornello* (cui altrove nello stesso Costituto è assimilato), o la discenderia dei tempi attuali. Tale lavoro doveva essere fatto od allo scopo di raggiungere la vena *(varcare)*, o più sovente per dare aria al lavoro comunicando col giorno o più spesso con altre fosse. Quindi sebbene la sua deviazione dalla via diritta del bottino *(per rectum viagium)* possa far supporre che l'etimologia del vocabolo sia forse a trovarsi in Winkel, = *angolo*, mi accosto alla opinione del Conte Vesme, che il vocabolo derivi dal radicale Wind = *vento*, e più specialmente da Windloch = *comunicazione d'aeraggio*. Es.: « Die Wint- oder » Licht- Löcher im baulichen Weſen halten », ossia « Man- » tenere nei lavori di miniera i fori pel vento o » per la luce ». (BWB).

283. Gattiviera = lavoro sotterraneo di preparazione. Forse è ancora una galleria in traverso come la dorgomena, e può derivare da Gewehrſchlag (Querſchlag). Es.: « Mentre voi colla vostra *gattivieru* » trapassate il filone, voi potreste ancora attraversare » uno o più filoni » [1]. (BWB).

284. Bolga. = Sacco in pelle che serviva per l'estrazione al giorno del monte scavato o dell'acqua dallo interno della fossa. « *Utres*, *bulge*, auch lideine ſack » (Agricola). Es.: « Terrae autem et saxa et » res metallicae aliaeque fossiles ligone cavatae vel » ferramentis excisae, in vasis aut corbibus aut *sac-* » *cis* e puteis extrahuntur ». — « Quaedam aquarum » plena machinis extrahuntur, ut moduli et *bulgae* ». « Alia sunt lignea, sicuti situlae et moduli; alia » *scortea*, veluti *bulgae* » (Agricola).

285. Bolgajuolo = l'operajo impiegato al trasporto della *bolga* dall'interno della miniera sino al giorno, o sino alla località dove trovavan scolo le acque della fossa, a seconda che era impiegato al trasporto della vena, od all'esaurimento dell'acqua.

286. Fancello di truogora = cernitore del minerale estratto dalla fossa. Il fancello di truogora lavorava alla bocca della fossa; non era pertanto un lavatore di vena, giacchè la vena in generale non si lavava alla bocca della fossa, ma bensì lungo i torrenti, come Canadonica, nelle apposite *piazze*, come è indicato nel Breve. Per questa separazione o cernita il fancello era provisto di recipienti in legno per le diverse qualità della vena, come si pratica ancora oggigiorno per mezzo delle *gavette* e delle *coffe*. Questo recipiente si chiama in tedesco Trog. Es.: « res metallicae . . . cisiis vel capsis patent, » evehuntur e cuniculis; ex utrisque *alveis* efferun- » tur »; (Agricola). E nel Glossario in fine dell'opera: « *Alveus major*, Bergtrog (truogo del monte); » *alveus minor*, Erztrog (truogo della vena) ». — « Ora

§ 278. 1) " Ein von einem Markſcheider „ (rilevatore di piani di miniera) " oder Bergbeamten in das Geſtein eingehauenes Zeichen „.

§ 279. 1) " Kutten = Die Holden umgraben, um das noch darin vorhandene Herz „ auszleſen „.

2) " Es ſol niemant kain arz in den Haldu chutten „.

§ 283. 1) " Wenn ihr mit ewerem Gewehrſchlag alſu gang fortrücket, vnd möchtet „ noch einen oder mehr Gäng vberfahren „.

Digitized by Google

» parlerò delle *truogora*, nelle quali vengono get-
» tate le terre, le pietre, i metalli, e le altre cose
» che si cavano dalla terra » [1]. — « Il truogo di
» legno ha la forma di una conca piatta, rinforzata
» di lamine di ferro, e provista di manubrii, o d'in-
» cavi ai lati per poterla pigliare » [2]. (BWB).

Non è dubio pertanto, che i fancelli di truogora erano i *discretores* della miniera, non i *lotores* della laveria; e tanto meno lavatori della vena al *crivello a scossa*, il quale, sull'autorità del Gaetzschmann, si può ritenere non fosse ancora conosciuto neppure in Germania all'epoca in cui il Breve fu compilato. « Il lavoro dei crivelli a scossa è stato
» probabilmente dapprima praticato nel XV o nel
» principio del XVI secolo » [3]. (Gaetzschmann, Die Aufbereitung).

287. Albace o Albagio = materiale sterile proveniente dalle fosse; — probabilmente corruzione di öder Berg o öd Berg, espressione che corrisponde al nostro *sterile:* « Pietra separata o staccatasi nella
» lavorazione del materiale, la quale non contiene
» più alcun minerale utilizzabile » [1]. Es.: « Il monte
» sterile debba con diligenza essere estratto da ogni
» lavoro, nè per verun modo . . . . trasportato nelle
» fosse » [2]. (BWB).

288. Guscierno di fossa = li strumenti necessarii al lavoro della fossa. — Forse meglio che da Werkzeug deriva da Gezeug (o Gezähe). — « Ogni istrumento (Werkzeug)
» del quale il minatore fa uso ne' suoi lavori » [1]. Es.: « Provista di fossa di ogni sorta di ferri ed istru-
» menti manuali » [2]. — « Guscierno sono tutti gli
» strumenti dei quali i minatori abbisognano per la
» coltivazione dei filoni e gli altri lavori » [3]. (BWB).

[288 *bis*. È noto, che il w iniziale tedesco suole nella nostra lingua convertirsi in *gu;* il che ci condurrebbe a Werkzeug non Gezähe. — Vesme.]

289. Picconiere = operajo agli scavi della fossa, che lavora col picco, o col cuneo e la mazzetta. — Anche oggigiorno nelle zolfare di Sicilia, dove l'uso della polvere pirica è generalmente proscritto, i *minatori* si chiamano *picconieri.*

290. Lavoratori di truogora et tulani et modulatori.

Non sono d'opinione che sotto le precedenti

§ 286. 1) " Nun will ich reden von Trögen, in welche die Erdschollen, Gestein, „ Metall, und andere ding, die man auß der Erde hauet, geworffen werden „.
2) " Der Trog aus Holz ist flach muldenförmig, mit Eisenbändern beschlagen, „ und mit Handgriffen versehen, oder hat Hölungen an den Seiten zum Anfassen „.
3) " Das Siebsetzen ist muthmaßlich im 15 oder zu Anfange 16 Jahrhunderts „ gefunden worden „.

§ 287. 1) " Durch bergmannischen Betrieb losgetrenntes oder dabei abgefallenes „ Gestein, welche keine nutzbare Mineralien enthält „.
2) " Der öd Berg solle mit Vleiß bei allen Benen ausgelauffen, und „ khainesweg... in den Grüeben versetzt werden „.

§ 288. 1) " Jedes Werkzeug, welches der Bergmann bei seinen Arbeiten gebraucht „.
2) " Zechen-Vorrath von allerley Eisen und Hand-Gezeug „.
3) " Gezähe sind alle instrumenta, so die Bergleute zu Gewinnung „ der Gänge und sonst gebrauchen „.

denominazioni s'intendano operai addetti alla lavatura del minerale; e ciò per le seguenti ragioni.

Nella rubrica xlvii del I Libro, *Della festa di Santa Maria d'ogosto,* si prescrivono « li candili » per la festa in numero di otto, cioè: uno dell'Università di Villa di Chiesa; uno per la *Montagna;* in seguito quattro pei quattro quartieri di Villa; il settimo pelli « vinajuoli, tavernarii et calsolaji »; l'ottavo finalmente pei « lavoratori di truogura, et
» tulani, et modulatori ».

Osservo in primo luogo, che non si parla dell'arte dei Guelchi, e che per conseguenza si deve supporre compresa nella Montagna, il cui candelo vien subito dopo quello della Università di Villa, e prima di quello dei quattro quartieri. Ora, se la Montagna comprende l'arte dei Guelchi, importantissima, a maggior ragione deve comprendere quella della lavatura della vena, che è più connessa e dipendente dal lavoro delle fosse. Osservo inoltre, che il candelo delli « vinajuoli, tavernarii et calsolaji » avrebbe la precedenza sopra quello dei lavoratori di minerali; cosa che non mi pare consentanea ai grandi privilegi che erano accordati agli addetti all'argentiera. Credo pertanto, che siano indicati coi vocaboli sopradetti non degli operaji di argentiera, ma dei semplici artefici. Si parla di *lavoratori* di truogora, e non di *fancelli* di truogora; s'intendono qui probabilmente gli artefici che confezionavano quest'apparecchio, non quelli che se ne servivano alle fosse.

Modulus corrisponde a *benna* o *mastello* per l'estrazione dei materiali o delle acque, come nella citazione riferita da Agricola al vocabolo Bulga [1]. Modulatori dovevano essere gli artefici che costruivano queste benne o mastelli, o i *bottari.* — Non saprei arguire la significazione della voce tulani; ma siccome essa è nel codice al capo della facciata, forse manca una qualche sillaba che ne chiarirebbe il significato.

[290 *bis*. Alla interpretazione data dall'Ingegnere Marchese relativamente ai *lavoratori di truogora* sembra ostare il seguente passo del Breve, 48ª, 6-18: « Et che nessuno *lavoratore di truogora o*
» *di monte o d'alcuno altro lavoro d'argentiera*
» non possa nè debbia portare alcuna arme offen-
» divele, in villa di Chiesa tanto, se fosse a piede,
» andando nè vegnendo . . . . . ; salvo che li decti
» arme si possano et debbiano portare per ogni
» persona andando et vegnendo di fuora infine alla
» casa sua della sua habitagione ligata con cor-
» reggia o con altra ligatura portarle in mano in-
» fine di fuora di Villa, sensa alcuna pena. Inten-
» dasi Villa di Chiesa tanto dintro da li fossi de
» la decta Villa ». — Vesme.]

291. Gliletta, ghiletta, gheletta. Non trovo nel Breve fatto uso di questo vocabolo, laddove si parla di cose tecniche, se non trattandosi di lavoro

§ 290. 1) Vedi sopra, § 283.

Digitized by Google

o di edifizio di guelco. Ogni qual volta si parla di fossa, e di prodotti di fossa, vengono costantemente adoperati i termini *vena* o *menuto*. — A mio avviso questo vocabolo *gheletta* non indica punto la *galena*, ma esso è la naturale corruzione del vocabolo tedesco Glätte, che significa *litargirio*. — È vero che parlando del lavoro della separazione dell'argento dal piombo, ossia dello *smirare*, si ordina di *spianare lo ceneraccio* alli smiratori e tractatori; ma io non credo che per *ceneraccio* s'intenda il litargirio, ma bensì il bacino stesso nel quale la operazione si effettua, e che oggigiorno si chiama *coppella*. Infatti troviamo poco prima nel Breve la rubrica: « *Delli venditori delli ceneri* »; la quale esclusivamente si applica alli guelchi, poichè la medesima prescrive che « qualunque persona vendesse » cennere, la debbia vendere allo diritto starello » della Corte; e quelli che l'arrecano, si la debbiano misurare *al forno, ad volontà del guelcho;* » e debbia essere pagato alla mesura, che al forno » si trova lo venditore ». Ora questa cenere era appunto il materiale principale che entrava nella costituzione del catino o coppella. E ce lo conferma Agricola, scrittore del principio del XVI secolo, colle parole: « ipse vero catinus conficitur ex pul- » vere terreno et cinere ». Il quale, descrivendo in seguito il lavoro della confezione di esso catino in cui il piombo deve essere smirato, aggiunge che l'operajo « eum autem *cinerem* manibus compressis » *aequat*, catinumque medium versus declinare fa- » cit; tum pilo jam descripto ipsum tundit; postea » duobus pilis parvis format canaliculum per quem » affluit *spuma argenti*... Mox calceatus inscendit » in catinum, et eum undique pedibus calcat.... » Canaliculo facto, *siccum cinerem* catino undique » superinjicit cribro, ac eum manibus *complanat*...» E nella prescrizione del Breve, che li smiratori e trattatori « non si debbiano partire infine che lo » ceneraccio non è ricato affine », ritengo debba intendersi, che detti lavoratori non debbano partirsi prima di aver posto fine al delicato lavoro della confezione del detto catino o coppella, la quale deve rifarsi per ciascuna operazione, ed è opera di non breve durata, e che vuol essere condotta senza interruzione. A chi contrafacesse a questa prescrizione, il Breve commina il bando di soldi 20 di alfonsini minuti. — Ma questa non è che una operazione preparatoria; mentre quella effettiva dello *smirare*, dalla quale appunto si ottiene il litargirio, è ben distintamente indicata in appresso nella stessa rubrica, laddove il bando è portato a libbre 5 d'alfonsini minuti al lavoratore il quale « possa che » aranno posto suso » (ossia che avranno caricato il piombo nel catino) si partisse prima che si fosse smirato, e « non fosse all'ariento quando » se fa fine ». — Anche Agricola, dopo aver descritto la confezione della coppella, nel passare alla operazione della disargentazione così comincia: « sed jam tempus est ut ad secundam operam ve- » niamus ».

Pertanto credo poter ritenere, che il *ceneraccio* indichi il catino o coppella; e che il vocabolo *gliletta, ghiletta, gheletta* indicasse, come ancora precisamente al giorno d'oggi in tedesco Glätte, il litargirio. Es.: « In Freiberg da cento parti di gheletta » si ottengono da 80 fino ad 82 parti di piombio » [1] (Lampadius, Handwörterbuch der Hüttenkunde). Questo vocabolo era anche adoperato ai tempi di Agricola; giacchè la *spuma argenti*, che più sotto l'autore osserva giustamente « rectius *spuma plumbi* quam » *argenti* diceretur », si trova tradotto nel Glossario in fine dell'opera: « Spuma argenti = Glett ».

Bensì il termine di *galanza* doveva indicare la *galena* o solfuro di piombo, come ancora al giorno d'oggi in Sardegna; ed anche questo termine è derivato senza dubio dal tedesco Bleiglanz = *galena*.

292. Ceneraccio = coppella; il catino nel quale si compie la coppellazione, ossia la separazione dell'argento dal piombo. Veggasi il § precedente.

293. Bellifanna = materiale argentifero prodotto nei forni dove dai guelchi vien colata la vena, e smirato il piombo per separarne l'argento.

È dubbio il significato di questo vocabolo. — Sotto l'aspetto etimologico esso deriva evidentemente dai due vocaboli Blei = piombo, e Pfanne = catino (*creuset*); e indica letteralmente « catino del » piombo ». — « Pfanne, *catinus aereus;* Pfenlein, » *catillus* » (Agricola). — *Pfanne* indica ora specialmente *forma* o *modello* in cui si colano materiali fusi, ed è più specialmente appropriato per quei materiali fusi che provengono non da una fusione propriamente detta, ma da una *liquazione*.

È possibile che gli antichi trattassero certi minerali per liquazione, il loro scopo quasi esclusivo essendo la estrazione dell'argento dalli medesimi; e che la bellifanna fosse il piombo ricco in argento, ottenuto da questa operazione; piombo che veniva in seguito smirato nel ceneraccio, ossia coppellato.

L'espressione del Breve: « tracto ad fine l'a- » riento lo possa levare della bellifanna » farebbe piuttosto supporre che la *bellifanna* sia il catino stesso o coppella in cui l'argento è « tracto ad « fine », od almeno quella parte di essa che resta completamente impregnata di ossido di piombo, e di porzione non trascurabile di argento, cioè quello che attualmente viene indicato col termine *fondi di coppella*. Agricola (*De re metallica*) chiama questo materiale *molybdena;* e nel Glossario, *Molybdena* idem quod *plumbago;* — e *Plumbago fornacum* - Herdplei (Herdblei), ossia piombo della coppella. « Herd ... significa ... nelle officine d'oro e d'argento quella » cenere o bacino (coppella) impregnata di ossido » di piombo, che ha servito di fondo o suola nella » coppellazione » [1] (Lampadius). Ecco ora come si-

§ 291. [1]) "Bey Freiberg erhält man aus 100 Theilen Glätte 80 bis 82 „ Theile Blei „.

§ 293. [1]) "Herd..... bedeutet..... auf Gold- und Silberhütten die mit Bleyoxidul „ durchdrungene Asche oder Test, welche als Grundlage bei dem Treiben diente „.

Digitized by Google

esprime Agricola a proposito di questi *fondi di coppella*: « Extracto vero ex catino, panem argenteum » lapidi imponit, et altera ejus parte *molybdenam*, » altera *spumam argenti* (litargirio) malleo decutit » ... Sed molybdena remanens in catinum plerum- » que alta est palmum; qua sublata, cinis reliquis » rursus cribratur; quod residet in cribro, quia » *molybdena* est, ad molybdenam adjicitur. Cinis » vero quae decidit per cribrum, eumdem quem » prius praebet usum ». — Secondo questa interpretazione il passo del Breve « tracto ad fine l'a- » riento levarlo della bellifanna » avrebbe una spiegazione sodisfacentissima. Ma d'altra parte i *fondi di coppella* sono materiali di così poca entità, e così modestamente ricchi in argento, che, malgrado il passo citato, considerando le parecchie altre prescrizioni che riguardano la bellifanna, io ritengo più probabile, sino a miglior spiegazione, che questo vocabolo significasse piombo arricchito in argento per liquazione.

294. Bistante = fornitore dei fondi pei lavori di fossa. — Questo vocabolo deriva dal tedesco Besteller, che ha, nelle antiche costituzioni tedesche delle miniere, la significazione stessa in cui è adoperata nel Breve di Villa di Chiesa. Es.: « Procura- » tores parcium sunt, habentes plenum mandatum » omnia faciendi de partibus. Sed sunt procuratores » tantummodo expensarum, qui vulgariter Besteller » dicuntur ». In questo passo delle costituzioni minerarie di Venceslao II re di Boemia, dell'anno 1300, mi pare si trovi anche la differenza tra *parsonavile* e *bistante*. E nel Diritto minerario di Freiberg (14°-15° secolo): « Se alcuno ha parte in una » miniera che sia in paese oppure fuori paese, ed » il suo Besteller o il suo curatore trascuri di pagare » la sua parte, e se egli ... non dà la sua parte di » spesa ... esso perde la sua parte con ogni di- » ritto » [1]. (BWB).

[294*bis*. Dissentiamo in questo dall'opinione del signor Ingegnere Marchese. Il Besteller, come appare dai passi medesimi dal Marchese citati, corrisponde non al *bistante* di Villa di Chiesa, ma al *portitore* di Massa. Vedi § 56. — Vesme.]

295. Monte di Pietra Carfita. Probabilmente l'attuale *Perdu Carta* in quel di Domusnovas, in faccia e presso il Marganai. — Anzi più probabilmente lo stesso Marganai, dove esistono importanti lavori antichi, e che si trova presso *Monte Novo*, col quale è accomunato nella prescrizione del Breve, e al limite estremo da questo lato dell'Argentiera di Villa di Chiesa.

§ 294. 1) " Ist daez ymant teyl hat an eyner gruben, der ym land ist, adir " uzfershalp (aufferhalb) dez landes ist, vorsumet syn besteller adir syn vorpfleger um " syne teyl, daz er..... syne kost nycht gybit, jener vorluzet syne teyl myt allem „ rechte „.

Digitized by Google

GLOSSARIO

In **Minuscolo** sono notate le denominazioni antiche, ora fuori d'uso;

In **Majuscolette** le denominazioni antiche, le quali sono in uso anche oggidì,

Fra parentesi quadrate [ ] si pongono le varietà di pronunzia o di ortografia degli anzidetti vocaboli, proprie del dialetto pisano o di altri dialetti toscani, e non ricevute nella lingua italiana;

In *Minuscolo corsivo* si notano le denominazioni moderne, e particolarmente quelle presentemente in uso nelle miniere d'Iglesias in Sardegna;

In simile carattere, ma fra parentesi quadrate, si pongono le denominazioni in lingua straniera.

Abboccare una fossa, § 95.
Accomunare, § 38.
Affitto, § 42.
[Aguilecta], § 157.
Ajutatore al forno, § 201.
Ajutatore alla moneta, §§ 235, 237.
Albace, Albagio, §§ 160, 287.
Alchifoglio, § 157.
Allogagione, § 42.
Alfonsini, §§ 234, 243.
Alfonsini d'argento, §§ 243, 248.
Alfonsini d'oro, §§ 242-243.
Alfonsini minuti, §§ 245, 248.
Allogatore, § 42.
[Alquifoux], § 157.
Anticipazioni, § 118. — In un antico statuto senese (*Statuti Senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV*, vol. I, Bologna, 1863, pag. 279) « Che non si debbia » prestare alcuno denaio a neuna filatrice, nè pa- » gare innanzi ».
Antiguinda, Antiguindo, §§ 109, 282.
Aprire montagna o fossa nuova, § 77.
Argentiera, per *Miniera di piombo argentifero*, § 21.
Argentiera, collettivo, §§ 21, 22.
Argentiera (arte d'), § 21.
Argentiere, per *Minatore*, §§ 21, 190.
Argentiere, per Orafo, § 21.
Argento, §§ 157, 188, 200-202.
Armare una fossa, §§ 95, 129.
Arrivare, § 77.
Ascione, § 129.
Asciuttare, § 115.
Asta di partito, § 145.
Autentici (pesoni), § 186.
Avinghiare, § 100.
Azione, § 33.
Azionista, § 37.

Baccare, § 171.
Baccare siliffo, § 171.
Baccaticcio, § 171.
Bandoreggiati (dì), §§ 78, 118.
Barbe (argento in), § 202.
Barili da aceto, §§ 112, 123.
Barili da acqua, §§ 112, 123, 135.
[Belancette], § 186.
[Belifana], §§ 205, 293.
[Bellatrame], §§ 205, 293.
Bellifana, §§ 205, 293.
Bellitrame, § 205, 293.
Bilancette, § 186.
Bindolo, § 117.
Bistantaria, § 48.
Bistante (il), §§ 47-55, 294, 294bis.
Bistante (la), § 48.
[*Bocarder*], § 171.
Bocca di fossa, di bottino, ecc., §§ 95, 98.
Bocca sboccata, § 95.
[Boccaticcio], § 171.
Boleggia, § 225.
Boleggia (mezza), § 206.
Bolga, §§ 110, 122, 284.
Bolgajuolo, §§ 110, 285.
Bonificare, nel senso del francese [*exploiter*], Br. 110a 7, 112b 25.
Borsotto, § 183.
Bossolo, § 183.
Botte, § 123.
Bottino, §§ 70, 97, 98, 101, 143.
[*Bugnum fovee*], § 95.

Calamita, § 146.
Calamitare, § 146.
Calcinazione, § 197.
Camino, § 199.
Canale, §§ 70, 97, 100, 101.

Digitized by Google

Canaletto, § 100.
Canape da cavalcare, § 131.
Cantaro, § 226.
Cantina, §§ 97, 102, 281.
Capanna, § 95.
Capizuolo, §§ 142, 145.
Cappello (del forno a riverbero), § 200.
Carato, § 243.
Carato, § 34 not.
Carratore, § 173,
Carta di bistante, § 48.
Cartella, § 36.
Cartuccia, § 183.
Casseria, § 161.
Cassiere, § 65.
Catena (fare), § 114.
Cava, § 105.
Cavalcare, vedi Canape da cavalcare.
Cavare, § 105.
Cavare al die, § 108.
Cavare un corso d'acqua, § 165.
Cavatura, § 165.
Ceneraccio, §§ 201, 291, 292.
Ceneraccio, per Diritto sulla cenere, § 225.
Centenaio di cantaro, § 226.
[Chiletta], § 157.
Classificare, § 169.
Colare (attivo), §§ 172, 188.
Colare (intransitivo), § 225.
Colatore, § 192.
Colatore (Mastro), § 192.
Communale (partitura), §§ 32, 57.
Commune, §§ 32, 166.
Compagnia, [Compagna], §§ 32. 40, 166.
Concedere, §§ 75, 84.
Concessione, §§ 75, 273.
Conduttore, § 42.
Conielli, § 130.
Contribuzioni, § 219.
Controparte, § 141.
Coppellare, § 188.
Coppellazione, § 200.
Corbello, § 174.
Corbello (mezzo), § 174.
Corbello sano, § 174.
Cordeggiare i partiti, § 146.
Correre, §§ 36, 41.
Corte (tener), § 138.
Crivelli, § 169.
Crogiuolo, § 183.
[*Crosscut*], § 103.
Cunei, § 130.
Cupi (verso li), § 95.

Denaro, § 243.
Denaro alfonsino d'argento, §§ 243, 248.
Denaro alfonsino d'oro, § 243.
Denaro alfonsino minuto, § 248.
Dichiarazione di scoperta, § 273.
Die (al), §§ 80, 108, 114.
Die (lavoro messo dal), § 78.
— (piazza del), § 95.
— (riempiere le fosse dal), § 83.
— (vedersi dal), § 100.
— (verso lo), § 99.
Difendere, § 79.
Difetto, § 183.
Difficio, § 201.
Dificare, §§ 95, 129.
Direttore, § 60.
Dirittare, § 223.
Diritto, § 219.
Discarica, § 161.
Dividendo, § 57.
Dorgomena, §§ 97, 103, 280.
[*Dorslagum*], §§ 103, 280.
Dritta e leale (statera), § 178.
Dritto (a) passo, § 82.

[*Éclair*], § 200.
Entrare, detto di un pesone, § 186.
Estimatori del Monte, § 151.
Estrarre, § 105.

Fancello, § 192.
Fancello di truogora, §§ 169, 286.
Far fine (l'argento), § 201.
Feccie, § 199.
Ferire in alcuna fossa, § 104.
Finali (partiti), § 145.
Focaiuolo, § 206.
Folgorazione, § 200.
Fondenti, § 197.
[Fonderare], § 104.
Fondere, §§ 172, 188.
Fonditore della moneta, § 235.
Fondorare, §§ 104, 144.
Fondorato (aggettivo), §§ 104, 144.
Fondorato (sostantivo), § 104.
Fondorato (far), § 104.
Fornello, §§ 109, 199.
Fornimento della fossa, § 120.
Fornire, § 206.
Forno, § 194.
—— *a manica*, § 195.
—— a mantice, §§ 195, 269.
—— a riverbero, § 194.
—— che coli, § 225.
—— da colare, § 187.
—— *di calcinazione*, § 197.
Fossa, per lavoro di miniera, §§ 66, 93.
Fossa, per *pozzo*, §§ 94, 101.
Fossa, per Commune di fossa, § 32.
Fossa d'argentiera, § 21.
Franca (a parte), § 42.
—— (testa), § 100.
Francare, § 41.
Francatura, § 41.
Franchezza, § 222.
Franco, § 77.
Fusto, §§ 95, 98.

Digitized by Google

[Galanza], §§ 157, 291.
Galena, § 157.
Galleria, §§ 98, 101.
Gara, § 140.
Gara (avere), § 140.
Gareggiare, § 140.
Gativiera, §§ 109, 283.
Gentile (vena), § 159.
Gettaticcio, §§ 80, 161.
[Gheletta], § 157.
Ghetta (terra), § 201.
[Ghiletta], § 157.
[Gittaticcio], §§ 80, 161.
Giudicare, § 145.
[Gliletta], § 157.
Gottare, §§ 169, 279.
Grana, § 159.
Grano, § 243.
[*Grillage*], § 197.
Grossa (moneta), §§ 245, 248.
Grossa (statera), §§ 202, 206, 226.
Grossa (vena), § 158.
Grossame, § 158.
Guelco, § 189.
[*Guercus*], § 189.
Guerreggiare, § 140.
Guindo, §§ 209, 282.
Guscierno, §§ 120, 288, 288*bis*.
Guscierno di fossa, §§ 120, 288, 288*bis*.

Imbianchitore della moneta, §§ 235, 237.
Impacciare la gara, § 140.
Impiegati, § 59.
Imposte, § 219.
Incrociatori (filoni), § 139.
Ingegnere Direttore, § 60.

Lame, § 198.
Lavare, §§ 162-165.
Lavorare la vena, § 169.
Lavorare una fossa, §§ 78-82.
Lavorato (monte), § 171.
Lavoratore, §§ 118-119.
Lavoratore per trattatore, § 201.
Lavoratore di truogora, §§ 163, 169, 290, 290*bis*.
Lavoratura, § 81.
Lavori di fossa, §§ 60, 93.
Lavoriera, §§ 102, 106.
Lavoro, § 106.
Leale (statera dritta e), § 178.
Levare li bandi, § 138.
Liberare, § 41.
Libra o Lira di alfonsini minuti, § 248.
Libro della fossa, §§ 68-72.
—— del guelco, § 191.
Limiti, § 145.
Litargirio, §§ 200, 201.
Locazione, § 42.
Loghino, §§ 172, 182.
Loppe, § 199.

Lorda (vena), 160.
Lumi, § 133.

Maestratico, §§ 60, 136.
Maestrato, § 136.
Maestria, per *officio di maestro di fossa*, § 60.
Maestria, per Collegio o Maestrato dei Maestri del Monte, § 136.
Maestri della Corte, § 154.
Maestri della Corte del Monte, § 154.
Maestri dell'Appellagione, § 155.
Maestri della prima Corte, § 155.
Maestri del Monte, §§ 136, 154.
Maestri di prima Appellagione, § 155.
Maestri di seconda Appellagione, § 155.
Maestro, § 60.
Maestro della Moneta, §§ 235, 238-240.
Maestro di bottino, § 60.
—— di fossa, §§ 60, 93.
Maestro saggiatore, § 235.
Magazzino, § 172.
Maistrare, § 60.
Mancamento, § 199.
Mancatura, § 199.
Mantice, § 134.
Marco d'argento, § 248.
Margola, § 98.
Marino, § 105.
Marra, § 127.
Marrascure, § 128.
Martello da fabro, § 134.
———— da pestare, § 161.
Mastro colatore, § 192.
Mastro smiratore, § 201.
Materiale, § 105.
[*Mattes*], § 199.
Medaglia, § 248.
Mendare, §§ 99, 217.
Menuto, § 159.
Mercantile (piombo), § 203.
Messi della Corte, § 138.
Messo dal die (lavoro), § 78.
Mettere in mano di alcuno un lavoro, § 182.
Mettere lavoriera, § 82.
[Mezzalune], Mezzanule, § 104.
Minatore, § 21.
Minerale, § 156.
Minerale di prima qualità, § 158.
———— *di seconda qualità*, § 159.
———— *di terza qualità*, § 161.
Miniera, § 21.
Minuta (moneta), §§ 245, 248.
Minutello, § 159.
Minuto, § 159.
Misuratore della vena, § 175.
Misuratura (officio della), § 175.
Modulatore, §§ 163, 170, 290.
Molentaro, §§ 111, 173.
Molente, § 111.
Moneta grossa, §§ 245, 248.

Digitized by Google

Moneta minuta, §§ 245, 248.
[*Mons drictus*], § 98.
Montagna nuova, § 77.
Monte, § 105.
Monte lavorato, §§ 80, 171.
Monte sodo, opposto a monte lavorato, §§ 80, 171.
Monte sodo, opposto a monte tenero, § 110.
Monte tenero, § 110.
Monte vecchio, § 142.
Morto, §§ 78, 106, 107, 108, 142, 147.

Netta (vena), §§ 159, 160.
Noria, § 117.
Nuova (montagna), § 77.
Nuovo (lavoro), § 78.

Offerta, § 227.
Officiali, § 59.
Officio, §§ 59, 60.
Opera, §§ 79, 118.
Opera (piombo d'), § 200.

Pajuoli, § 126.
Pala, § 126.
Paletta, § 126.
Pane, § 198.
Panello, §§ 198, not. 1; 202.
Panettolo, § 198, not. 1.
Papagalli, § 134.
[Parsonavele, Parsonavile, Parsonavole], § 37.
Parte di trenta, § 33.
Parte (a), § 42.
Parte franca (a), § 42.
Partiarii, §§ 34, 37.
Partire, § 57.
Partito, § 145.
Partito finale, § 145.
Partito non stanziale, § 145.
Partito stanziale, § 145.
Partitura, § 57.
Partitura communale, §§ 32, 57.
[Parzonaole], § 37.
Parzonavile, §§ 34, 37.
Parzonavile di Monte, § 39.
Parzonavile di Villa, § 39.
[*Patinsonage*], § 204.
Perdere le lavoriere, § 106.
Perdere le trente, § 41.
Permesso di ricerca, § 273.
[Persone], § 186.
Pertiche, § 201.
Pesatore delli saggi, § 186.
Pesone, §§ 182, 186.
Pesone autentico, § 186.
Pestare, § 161.
Pestaticcio, § 161.
Pestatore, § 161.
Petrajo, § 161.
Petrina, § 182.
Piastre, § 202.
Piazza nelle fosse, § 114.
Piazza, per piazza da lavare, § 166.
Piazza da lavare, § 166.
Piazza del die, § 95.
Piazza della fossa o bottino, §§ 95, 98.
Piazza di forno, §§ 55, 206.
Piazzale, § 95.
Piccone, § 125.
Picconiere, §§ 113, 125, 289.
Pieno, § 99.
Pietre dei guelchi, § 182.
Piombo, §§ 156, 157, 188.
Piombo d'opera, § 200.
Piombo mercantile, 203.
Piombo non smirato, § 200.
Piombo smirato, § 203.
[*Pochwerck*], § 171.
Polizza, §§ 38, not. 1; 119, 229.
Polverino, § 171.
[*Ponere (partitum)*], § 145.
Porre suso, § 201.
Portitore, §§ 47, 56.
Pozzo, §§ 94, 100.
Pregio, § 57.
Prestatore inanzi piazza di forno, § 206.
Presto (denari ricevuti in), § 118.
Profondare, § 79.
Promettere, § 35.
[*Puisard*], § 276.
Punta, § 145.
Puntello, § 145.

Quaderno del guelco, §§ 190, 191.
Qualità (Minerale di prima)
Qualità (Minerale di seconda)
Qualità (Minerale di terza)
} Vedi *Minerale*, ecc.

Ragionamento, § 70.
Ragionare, § 67.
Ragionare (stare a), § 67.
Ragionatura, §§ 66, 67.
Ragione (stare a), § 67.
Recare a fine, § 160.
Rendere la riveduta, § 142.
Ricessare, § 99.
Ricevere la riveduta, § 141.
Richiaramento, § 178.
Richieritore, § 138.
Ricidere, §§ 99, 100.
Ricoglitore, § 65.
Ricoglitore di somma, § 65.
Riempiere le fosse, § 83.
Rificare, § 100.
Rilivare, § 100.
Rinfrescamento, § 78.
Rinfrescare, § 78.
Rinfrescatura, § 78.
Ripigliare, § 78.
Ripigliatore, § 79.
Ripigliatura, § 78.

Digitized by Google

Ripreso, § 78.
Rischiaramento, § 185.
[Rissare partiti], § 145.
Rivedere, § 140.
Rivedimento, § 140.
Riveduta, § 140.
Riveduta (stare a), § 140.
Rivivificare, § 203.
Rizzare partiti, § 145.
Rompere i partiti, § 147.
[Rossa] (vena), § 158.
Rotta (riveduta), § 142.
Rotto (partito), § 147.
Rubbi, § 178.

Saggiatore, § 181.
Saggiatore della moneta, § 235.
Saggi (officiale sopra i) § 183.
Saggio, §§ 180, 181.
Saggio per *tenore*, §§ 180', 183, 191.
Saggio in commune, § 181.
Saggio sul piombo, § 184. — Intorno ai saggi destinati a determinare la ricchezza in argento è notabile una prescrizione di un Bando Lucchese dell'anno 1343: « Li predicti saggi, examinationi e probationi ..... » fare si debbiano con optimo piombo, del quale sia » cavata la tenuta dell'argento ». *Bandi Lucchesi del secolo decimoquarto, tratti dai registri del R. Archivio di Stato di Lucca per cura di* Salvatore Bongi; Bologna, 1863, pag. 101.
Saggiole, § 186.
Sano (corbello), § 174.
[*Saumons*], § 198.
Sboccare, § 95.
Sboccata (fossa), § 95.
Scaldatoia, § 201.
Scandigliare, §§ 143, 174, 178.
Scandigliatore, §§ 143, 178.
Scandigliatura, §§ 143, 178.
Scandiglio, §§ 174, 178.
Scarica, § 161.
Scassare, § 99.
Schiarimento, § 223.
[*Schlamm*], § 171.
[*Schlick*], § 159.
Scionfa, §§ 117, 171, 276.
Scionfare acqua, §§ 70, 101, 117, 277.
Sciuttare, § 115.
Scotonario, § 211.
Scorie, §§ 199, 211.
Scrittore della moneta, § 235,
Scritto di bistante, § 48.
Scrivania, § 64.
Scrivano dei libri di Villa, § 68.
—— dei Maestri del Monte, § 137.
—— della fossa, §§ 64, 93.
—— della moneta, § 235.
Scrivere, § 69.
Sdifficiare, § 95.
Secco (muro a), § 210.
Sega, § 134.
Segnare, § 78.
Segnatura, § 78.
Segno, § 78.
Segno morto, § 78.
Segretario, § 64.
Servita (opera), §§ 118, 152.
Sevo, § 133.
Sfumare, § 111.
Siliffare, § 100.
Siliffo, §§ 159, 171.
Smirare, §§ 188, 200.
Smirare il piombo, § 188.
Smirato (piombo), § 203.
Smirato (piombo non), § 200.
Smiratore, § 201.
Smiratore (ajutatore), § 201.
Smiratore (maestro), § 201.
Società, § 32.
Sodo, §§ 80, 82.
Sodo (monte), opposto a monte lavorato, §§ 80, 171.
Sodo (monte), opposto a monte tenero, § 110.
Soffroctare. — Si sopprima quanto intorno a questo, che non è vocabolo d'argentiera, è detto al § 171; e veggasi quanto invece ne diciamo nel seguente *Glossario di voci estranee all'arte dell'argentiera.*
Soldo di alfonsini minuti, § 248.
Sopraporre, § 70.
Soprasomma, § 71.
Sottomaestro, § 62.
Spartina, § 131.
Spianare il ceneraccio, §§ 201, 291.
Sparrone, § 98.
Spiraglio, § 108.
Squadra, § 146.
Stallo, § 152.
Stanziale (partito), § 145.
Stanziale (partito non), § 145.
Sticcare, § 100.
Stimatori, vedi Estimatori.
Stonfa, Stonfo, §§ 152, 278.

Tagliatore, § 235.
Tavole, § 132.
Tegoloccio, § 183.
Tenaglie, § 134.
Tener Corte, § 138.
Tenero (monte), § 110.
Tenore, §§ 180, 183, 191.
Termine, § 145.
Terra ghetta, § 201.
Testa, § 100.
Testa franca, §§ 100, 103.
Tirare, §§ 105, 111, 114.
Torrefare, § 197.
Torrefazione, § 197.
Traggere, § 105.
Trarre al die, § 114.
Trarre a fine l'argento, §§ 202, 204.

Digitized by Google

Trattare, § 134.
Trattare una lavoriera, [*exploiter*], § 142.
Trattatore, § 201.
Traversa, § 103.
Trenta, §§ 33-36.
Trincera, § 96.
Truogora, §§ 163, 169, 286.
Tulano, §§ 163, 170, 290.
[*Tunnel*], §§ 98, 101.

Varicata (fossa), § 97.
Vasche, § 169.
Vena, § 156.
Vena d'argento, §§ 91, 157.
Vena di piombo, § 157.
Vena gentile, § 159.
—— grossa, § 158.
—— lorda, § 160.
—— netta, §§ 159, 160.
—— [rossa], § 158.
Ventilazione, § 108.
Vento, §§ 108, 200.
Vento (dare) alle fosse, § 108.
Via, § 107.
Viaggio, § 107.
Vite d'Archimede, § 117.
Vivo, § 107.
Volta, §§ 98, 143.
Vuoto, § 99.

Zecca, § 232.

GLOSSARIO DI VOCI

ESTRANEE ALL'ARTE DELL'ARGENTIERA.

Allato allato, §§ 54, 79.
Ambaco (per), § 186.
Ammonigione, § 209.
Aperta (per) scrittura, § 226. Vedi Distesamente.
Assassino, [assissino, astistino], §§ 19, 217.
Assemplare, § 136.
Avvocare, § 149.

Banchiere, § 47.
Bandiere, § 209.

Camere, § 72.
Camerelle, § 72.
Compagna, § 215.
Contracarta, Br. 86[b] 32-87[a] 4.
Contratitolo, Br. 10[b] 8.
Correre, §§ 36, 41, 54.
Cospirazione, § 179.
Credenza (tenere), § 83.

Data, § 77.
Datale, § 49.
Diffendivile (arma), §§ 192, 213.
Distesamente, § 186.

Esemplare, § 69.

Feo, § 174.
Furo, § 217.

Gualchiera, § 189, not. 4.

Incantare, §§ 53-54.
Incanto, §§ 53-54.
Inteso (essere) a ragione, § 49.

Jura, § 215.

Liquido, §§ 82, 223.
Litare, § 78.
Litatore, § 78.
Lucro, per usura, § 50.

Malvagio (a), § 99.
Mendare, § 217.
Mezzedima, §§ 111, 141.
Mezzo prezzo, § 45.
Mota lite, § 148.

Offendivile (arma), §§ 192, 213.

Pagatore, § 64.
Parola, per licenza, §§ 53, 141, 179.
Polizza, § 58.
Prestanza, § 77.

Ressa, § 179, 215.
Rubatore, § 217.

Servito, § 152.
Soffroctare, Br. 137[b], 16. — Forma volgare per *usufruttare:* nella quale cioè, secondo l'uso toscano, si perde la vocale iniziale, e dei due u tiene luogo l'o. Il c per t è semplice latinismo di scrittura, e non di pronunzia.
Sostenuto in prigione, §§ 46, 52.
Spartina, § 131.
Stallatico, § 152.
Stazzire, § 45.

Tenere per pegno, § 52.
Tenere Corte, § 138.
Terramagnese, § 215.

Umbraco, § 190.
Università, § 16.

Vendere, §§ 68, 249.

Digitized by Google

INDICE

VILLA DI CHIESA, Notizie storiche. Pag. I

DELL'INDUSTRIA DELLE ARGENTIERE NEL TERRITORIO DI VILLA DI CHIESA (*IGLESIAS*) IN SARDEGNA, NEI PRIMI TEMPI DELLA DOMINAZIONE ARAGONESE ..... » LXXXV

CAPITOLO I. *Della coltivazione delle miniere in Sardigna, e nominatamente nel territorio di Villa di Chiesa, fino alla caduta della dominazione Pisana* ..... » LXXXV

» **II.** *Communi ossia Compagnie di fosse. Bistanti* ..... » CIV

» **III.** *Maestro e scrivano della fossa. Ricoglitore di somma. Ragionatura nei libri di Villa di Chiesa* ..... » CXXII

» **IV.** *Occupazione, abandono e rigliatura delle fosse. Nome di alcuni monti d'argentiera* ..... » CXXXI

» **V.** *Nome e descrizione dei varii lavori di fossa. Modo e strumenti di lavoro* ..... » CXLV

CAPITOLO VI. *Maestri del Monte, e loro scrivano. Rivedute, scandigliatura e partiti. Estimatori del Monte. Liti di trente e di fosse* ..... Pag. CLXIX

» **VII.** *Vena e sue varie qualità. Pestatura. Lavatura* ..... » CLXXVI

» **VIII.** *Trasporto, misura, pesatura, saggi e vendita della vena* ..... » CXCVI

» **IX.** *Del colare e dello smirare. Guelchi. Vendita del piombo e dell'argento* ..... » CCV

» **X.** *Ordinamenti di sicurezza publica* ..... » CCXXI

» **XI.** *Diritti sui prodotti delle miniere. Zecca e Monete* .. » CCXXVII

» **XII.** *Decadenza, caduta e risorgimento dell'industria mineraria nel territorio d'Iglesias* ..... » CCLIV

Nota sopra alcuni vocaboli contenuti nel Breve di Villa di Chiesa di Sigerro relativi all'industria delle miniere, dell'Ingegnere EUGENIO MARCHESE ..... » CCLXXV

GLOSSARIO ..... » CCLXXXV

Digitized by Google

Digitized by Google

GIACOMO II

1

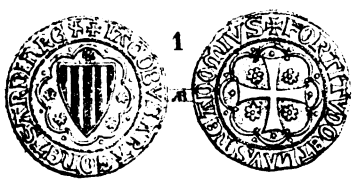

2

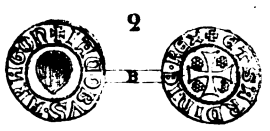

3

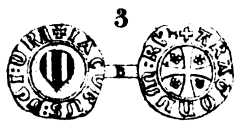

ALFONSO IV

4

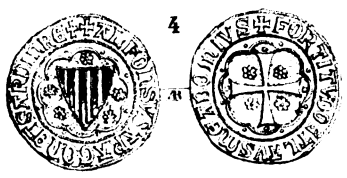

5

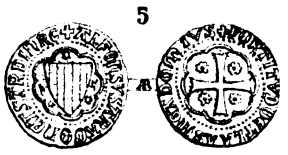

6

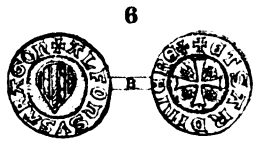

PIETRO IV

7

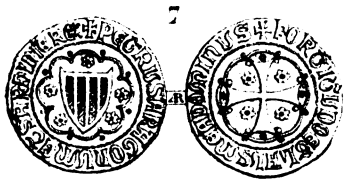

8

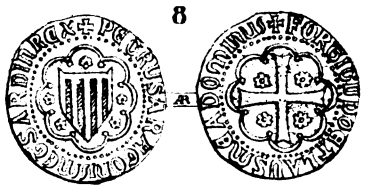

9

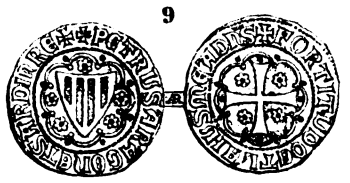

10

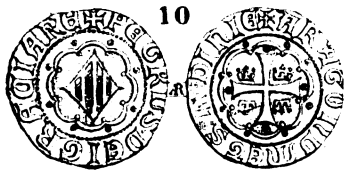

11

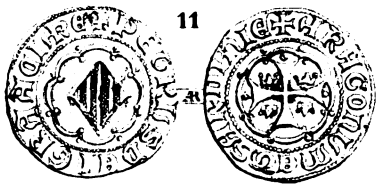

12

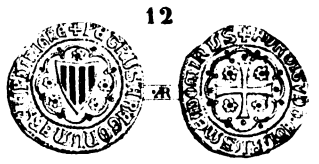

MARTINO

13

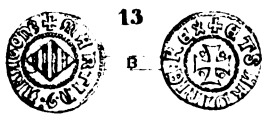

Vitolit: sistema Carlevaris.

Digitized by Google

Digitized by Google

BREVE

DI

VILLA DI CHIESA

DI SIGERRO

APPROVATO CON CARTA

DELL'INFANTE DON ALFONSO D'ARAGONA

DEGLI 8 GIUGNO 1327

Digitized by Google

Digitized by Google

[Qui incomenciano le Robriche del Primo Libro del Breve di Villa di Chiesa di Sigerro.

I. Del juramento che fanno lo Capitano o Rectore di Villa di Chiesa.

II. Della eleccione del Capitano overo Rectori, et loro salario.

III. Della jurisdiccioni dello Capitano overo Rectori.

IIII. Di quello medesmo.

V. Di quello medesmo.

VI. Della elleccione del Judice, et suo officio et salario.

VII. Di non potere appellare alle sentencie date dal Judice.

VIII. Della eleccioni delli notari, et loro salario et officio.

VIIII. Delli salarii che denno avere li notari dilloro scripture.

X. Delli notari, che debbiano scrivere et ricevere l'accusi et denonciagioni.

XI. Della eleccioni delli sergenti, et loro officio et salario.

XII. Delli sergenti, che non possano cercare per arme nè per giuoco sensa li notari della Corte.

XIII. Della famiglia dello Capitano et Judice et notari, che non abbiano del guadagno di quello che continge alli sergenti.

XIIII. Dello Capitano o altri officiali, che non possano fare mercatantia.

XV. Di leggere lo Breve infra di dì octo.

XVI. Del saramento del popolo, che si faccia dalli homini habitatori di Villa.

XVII. Di deffendiri et mantiniri la jurisdiccioni et confini di Villa et dell'argentiera.

XVIII. Di fari lo Consiglio sensa la paraula del Capitano.

XVIIII. Di non valere in Consiglio voce di Capitano, Judice, overo notari.

XX. Di deffendere li possessione date per li sindichi.

XXI. Di dare agiuto et consiglio al Camarlingo et altri officiali.

XXII. Di fare dare al Camarlingo di Villa del Signore Re tucti li pesoni infra uno mese.

XXIII. Di fare ricoglire le condepnagioni.

XXIIII. Del soprastante della pregioni, di fare ogni mese inquisicione contra dillui.

XXV. Delli ombràchi et tittarelli.

XXVI. Delli lebrosi, che non stiano in Villa di Chiesa.

XXVII. Di mostrari lo Breve.

XXVIII. Della eleccione delli Consiglieri, et del loro officio.

XXVIIII. De eleggire et constituire persone secreti sopra Maestri di Monte.

XXX. Della eleccione delli sindichi sopra denonciare li maleficii.

XXXI. Della eleccione di cc homini della Reali, et della mostra.

XXXII. Della eleccione delle Brevajuoli, et loro officio, et mandare lo Breve al Signore.

XXXIII. Della eleccioni delli Modulaturi, et loro salario et officio.

XXXIIII. Della eleccione dei sindichi et arbitri sopra terminare le confine.

XXXV. Della eleccioni delli stimaturi, et loro officio et salario.

Digitized by Google

XXXVI. Della eleccioni dell'operajo di Sancta Chiara.
XXXVII. Dello officio dell'operarii.
XXXVIII. Delle luminari di Sancta Chiara.
XXXVIIII. Di mantiniri la ragioni et lo honore delle suprascripte ecclesie.
XL. Della eleccioni dei Cappellani di Sancta Chiara.
XLI. Della eleccione dello scandigliatore et cercatore delle statee.
XLII. Della eleccioni delli messi, et loro officio et salario.
XLIII. Dello salario delli messi della Corte.
XLIIII. Della eleccione del bandieri, et suo salario et officio.
XLV. Quanto tempo dureno li officiali et officii, et quanto tempo debbiano vacare.
XLVI. Di non vendere nè comperare officio, et de non mettere scambio.
XLVII. Della festa di Sancta Maria d'ogosto.
XLVIII. Di quelli che fanno li candili grossi.
XLVIIII. Di schapulari li pregioni.
L. Di potere arare et seminare in lo districto di Villa di Chiesa.
LI. Di potere tenere et pascere bestie in dei salti et districto di Villa di Chiesa.
LII. Di potere traggere fuore della decta terra legname et botte di ritrate.
LIII. Di potere chavari legname dei boschi et salti di Kallari
LIIII. Di non dare l'avere della Università di Villa per modo de salario nè de donamento, nè arringarlo in Consiglio.
LV. Delli Ambassiatori, et loro notajo.
LVI. Delli Ambassiadori, se alcuno ne domandasse per lui.
LVII. Del Breve nuovo, quando fie venuto in Villa che se ne faccia uno nuovo.

LVIII. Delle carte che si fanno delle pace.
LVIIII. Della lampana, che non stia accesa alle spese della Università.
LX. Di specificari tucti li processi infra xx dì, et puplicar li testimone.
LXI. Di chiamare per lo Consiglio due sensali.
LXII. Delli Brevi di Villa, dal tempo di Miser Bacciameo infine ad ora.
LXIII. Dello operajo di Sancta Chiara, che non possa disfare le candeli.
LXIIII. Delli notari della Corte, et Camarlingo et suo notajo et sergenti, che non advochino per altrui.
LXV. Del Judice de la Corte, che sia tenuto ad ogni pena pagare chome 'l Capitano.
LXVI. Delli sergenti che sostenno altrui.
LXVII. Di quelli che ricusano stare sotto la juridiccione del Capitano di Villa.
LXVIII. Del meglioramento che si fa in delli case et altre possessioni apegionate dal Camarlingo.
LXVIIII. Del renonciamento delli mezi corbelli.
LXX. Della eleccione delli xx guardie delli vigne.
LXXI. Dello Capitano, Judice et notari, et loro parenti, che non possano fare parentessa con alcuno di Villa.
LXXII. Delli venditori dei pescii, dove debbiano vendere, et a che hore.
LXXIII. Di fare levari li tombe di torno a Sancta Chiara.
LXXIIII. Di fare remondare ogni anno la Fontana di Piassa Vecchia.
LXXV. Della eleccione dell'operajo dell'opera della Chiesa di Sancto Saturno.
LXXVI. Dell'officiali della grassa, et loro officio et salario.

EXPLICIUNT RUBRICE PRIMI LIBRI.

Digitized by Google

Incominciano le Rubriche del Secondo Libro.

I. Di fare condapnagione ogni mese, et di constringere li condempnati a pagari, et lo bando a difense.

II. Di potere procedere sopra li maleficii commessi per sei mesi ansi la 'ntrata del Capitano.

III. Delli maleficii non specificati.

IIII. Di potere condepnare per arbitrio a chi non obedisse.

V. Di mandare a confine in qualunqua parte.

VI. Di non mettere a martorio nè a tormento homo di buona fama.

VII. Di non portar arme alcuno homo per monstrare polissa niuna.

VIII. Di non portari arme alcuno homo per mostrare alcuna polissa.

VIIII. Di non tenere giuco di dadi, nè giocare.

X. Di quelli che ucideno altrui.

XI. Delli assissini, et coloro che offendino altrui per denari.

XII. Di quelli che tienno moglie altrui, et altre cose.

XIII. Di quelli che pigliano moglie altrui, et anno altra moglie.

XIIII. Di sodomiti, pattarini et gazzari.

XV. Delli furi et robbatori.

XVI. Di non rompere muro, porta, o digainare alcuno uscio.

XVII. Di fare ressa, jura, nè compagna.

XVIII. Di non mettere fuoco in alcuno boscho.

XVIIII. Di quelli che rendino falsa testimonia.

XX. Di quelli che offendino altrui con arme, o percotessino altrui con mano o in altro modo.

XXI. Di quelli che assaglisseno altrui alla casa sens' arme, o con arme.

XXII. Di quelli che assaglisseno altrui in via di boscho, o di monte, o altro luogo.

XXIII. Di quelli che assaglisseno altrui con mano o percotessino.

XXIIII. Di quelli che biastima Dio o la sua Madre, o alcuno Sancto o Sancta.

XXV. Di quelli che chiamano altrui furo o traditore.

XXVI. Di quelli che rimprovirassino altrui ferita (1).]

|*XXVII. Di quelli che diceno altrui paraule injuriose.* 1ª

XXVIII. Di quelli che contendino altrui tenere, stazina o pegno.

XXVIIII. Di quelli che danno agiuto, consiglio et favore alli sbanditi.

XXX. Di non sbandire alcuno testimone se non per lo infrascripto modo.

XXXI. Di procedere contra nobili che offendino alcuno borghese o popolare.

XXXII. Di non battiri fanti o fancelli che sangui n' escha.

XXXIII. Di non andare di po' lo terso suono (2) *della campana.*

(1) Coi due primi fogli del manoscritto perì tutta la prima parte dell'Indice; vi abbiamo supplito, ripetendo le Rubriche premesse a ciaschedun Capitolo nel testo dell'opera.

(2) Il cod. *terso suo suono.*

Digitized by Google

XXXIIII. Di non tenere cilliere aperto di po' 'l terso suono della campana.
XXXV. Di menimare la pena et condapnagione per la pace.
XXXVI. Di radoppiare li peni per li maleficii commessi di po' lo terso suono della campana.
XXXVII. Dille pene et condepnagione che si faranno a marchi.
XXXVIII. Delle pene promesse auuo' d'alcuno Segnore, che siano auuo' del Signore Re.
XXXVIIII. Di quelli che non provano l'accuse et dinonciagioni.
XL. Di non dimandare debbito pagato.
XLI. Delli fanti, che non corrano li cavalli.
XLII. Di non cavar sangui di cavallo in alcuna ruga.
XLIII. Di non gittare bestia morta nè sozzura al beviratojo.
XLIIII. Delli molentari che portano vena o menuto, che non entreno in Villa con lo carricho.
XLV. Di non offendir li sbanditi.
XLVI. Delle vinajuoli.
XLVII. Di non sbandire alcuna persona per peccunia.
XLVIII. Di fuocho, che non si debbia mettere in boscho.
XLVIIII. Delle persone che non possano vendere vino alle montagne.
L. Delle persone che non possano comperare alcuno legname da serrare.
LI. Di coloro che riceveno bando per contumacio.
LII. Di non potere fare concia da coyame fuore.
LIII. Che nessuna persona di Villa nè de altro luogo (1), che abbia vigni et orti in del territorio del conducto dell' acqua di Bangiargia, possa piantare alcuno arbore.|
1b *LIIII.* Che nessuna femina possa entrare in della piassa del grano.
LV. Che nessuno homo che ae moglie menata possa tenere altra femina o donna.
LVI. Di non potere struggere sevo, se non per lo infrascripto modo.

(1) Così abbiamo corretto, secondo la Rubrica nel testo: qui era scritto *non* invece di *ne*, che tuttavia fu corretto; e manca la voce *luogo*.

LVII. Di sigurare per nimistù.
LVIII. Di scorticare le bestie.
LVIIII. Delli carratore, che non commettano fraude.
LX. Delle bestie, che non pascano in alcuna montagna d'argentiera lù dove ae da octo fosse o bottini in su.
LXI. Di non sbandire alcuna persona se non per lo infrascripto modo.
LXII. Che nessuna persona possa incantare in su li piassi la dominica, se no che lo bandiere di Villa overo lo messo.
LXIII. Che nessuna persona di Villa possa essere sbandita in Catalogna, se non per lo infrascripto modo.
LXIIII. Delli Judei, che non possano stare in Villa.
LXV. Di non fare concie in delli infrascripti (1) lochi.
LXVI. Di non vendiri carni di bestia femina, se non in dello infrascripto luoco.
LXVII. Di non ricari carni morticina delli straineri.
LXVIII. Delli piscajuoli o rigattieri, che non comperno in Villa per revendere.
LXVIIII. Di non tenere panca o tenda in della piassa della Corte.
LXX. Di non comperare legname per revendere.
LXXI. Di non tenere nè fare fraschato dentro delle colompne.
LXXII. Di non tenere orticelli nè corbelli alle fenestri.
LXXIII. Delle femine che non anno marito, che non possano stare in Sancta Chiara.
LXXIIII. Delli porci, che non vadano per Villa di Chiesa.
LXXV. Delli cavalli capomorbi o infermi, che non beano al beveratojo.
LXXVI. Di non abeverari bestie o lavar panni ad alcuna fontana.
LXXVII. Di non aver conducto o canali d'acqua unde vada in via.
LXXVIII. Di non gettari acqua nè fastidio anse lo terso suono della campana.

(1) Così la Rubrica nel testo; qui il cod. ha *sti*, cioè *suprascripti*.

EXPLICIUNT RUBRICE SECUNDI LIBRI. |

Digitized by Google

Qui incominciano le Rubriche del Terso Libro.

I. *Di stare arragione in della Corte di Villa di Chiesa.*

II. *Delli homini et femmine che stanno in della nostra argentiera.*

III. *Delli habitatori di Villa di Chiesa et altri, che siano tenuti allo Capitano overo Rectore* (1).

IIII. *Delle richieste affare ragione.*

V. *Delle richieste delli absenti.*

VI. *Di non mandare perhenptorio alli borghesi di Villa, si no in della Corte di Villa.*

VII. *Delle ferie.*

VIII. *De non tenere Corte nè rendire ragione li infrascripti dì.*

VIIII. *Di non intendiri arragione che non facesse lo saramento del Signore Re.*

X. *Delli diritti delli piaiti.*

XI. *Di potere dare pagatori per li piaiti.*

XII. *Delli salarii delli advocati.*

XIII. *Di potere* (2) *essere ogni persona procuratori altrui.*

XIIII. *Delle tavernari.*

XV. *Delle tavernari, che siano tenuti di gittari fari l'interame* (3).

XVI. *Di quelli che fanno pane a vendere.*

XVII. *Di quelli che chuoceno pane.*

XVIII. *Di quelli che macinano grano a presso.*

XVIIII. *Della piassa di Sancta Chiara, che vi se venda cose manicatoje.*

XX. *Delle lavandaje.*

XXI. *Delli molentari che portano acqua a vendere.*

XXII. *Di tenere buone et juste misuri et pesi.*

XXIII. *Delle ruche et chiassi.*

XXIIII. *Del diricto delli botti.*

XXV. *Di ricoglire lo diricto di soldi* XX *per botte.*

XXVI. *Del diricto delli starella di denari* III *per carro.*

XXVII. *Del diritto delli statee.*

XXVIII. *Del diricto delli taverne et tavernari.* |

XXVIIII. *Del diritto delli tavernari, che non possano andari di nocte.*

XXX. *Del diritto delli libri di quello che denno fari li comperatori.*

XXXI. *Delli libri vecchi dell' argentiera.*

XXXII. *Di provvedere sopra lo pane, vino et carne.*

XXXIII. *Di dare casalini a chiunqua vollesse hedificare case.*

XXXIIII. *Di quelli che confessano lo debito.*

XXXV. *Di dare fede al saramento dello creditore per lo infrascripto modo.*

XXXVI. *Delli piatitori che produceno loro ragioni infra lo infrascripto termine.*

XXXVII. *Di non dare per testimone parenti alli piati dei maleficii.*

XXXVIII. *Di non potere provare per testimoni che la carta sia cassa.*

XXXVIIII. *Di potiri dimandari così al pagatore* (1) *come al principali.*

XL. *Del debito facto anti lo maleficio, che si paghi anti che la condempnagione.*

XLI. *Del debito facto in Villa di Chiesa* (2).

(1) Di questa nell'Indice sono fatte due Rubriche, nel seguente modo:

m] *Delli habitatori di Villa di Chiesa et altri che siano tenuti.*

m] *Dello Capitano overo Rectore.*

Quindi nel manoscritto i numeri dei Capitoli eccedono di un' unità fino al Capitolo XXVIII, che vi è segnato col numero *XXVIIIJ*, e col quale finisce la pagina; il Capitolo seguente è per simile modo segnato *XXJX*, e così i numeri tornano d'accordo.

(2) Il cod. *pote*.

(3) Così abbiamo restituito secondo la Rubrica nel testo; qui il cod. *gittari fari i terami*. Dal contesto del Capitolo sembra doversi emendare *gittare fora l'interame*.

(1) Il cod. *paga*.

(2) Le parole *Villa di Chiesa* nel cod. sono al tutto raschiate ed illeggibili.

Digitized by Google

XLII. Di potere fare stazina.
XLIII. Di potere fare stazire per mezo presso per le infrascripti chose.
XLIIII. Delli teneri et incanti.
XLV. Di non potere dare paraula sensa richiesta poi ch' è passato l'anno.
XLVI. Delli teneri presi (1) *in denari.*
XLVII. Delli chose che si pognano pegno, che si possano vendere et incantari.
XLVIII. Di non pigliare homo in persona, se non per le infrascripti cagione.
XLVIIII. Di dare ragione et accione a chi pagasse per altrui per maleficio.
L. Di non vendere vena o menuto altrui sensa paraula di cui è.
LI. Di quelli che guastano alcuna chosa altrui.
LII. Di quelli che verranno con grassa.
LIII. Di potere vendere ciascuno li suoi beni.
LIIII. Di fare bandire le vendigione delle possessione.
LV. Di potere scempicare la vendita di justo pregio facta.
LVI. Delle vendicione che facciano per justo pregio, et revocari lo inganno.
LVII. Di avere ferme l' alogagione.
LVIII. De allogagione delli cavalli et altre chose.
LVIIII. Di quelli che anno posseduto justo titolo. | (2)
[LX. Di non occupare nè fare scrivere trente per occupare le creditore.
LXI. Delli fanti, che non possano deffendere li beni del loro signore.
LXII. Delli fante o fancelle che si partino dalli loro signori et donne.
LXIII. Delli servi et ancilli nati in Sardigna, che non si forcino di scire di Villa.
LXIIII. Delli testamenti et ultimi volontà di quelli che muojano sensa herede.

(1) Così la Rubrica nel testo; male qui il cod. *presso*, che è la forma pisana della voce *prezzo*.

(2) Manca un altro foglio nel manoscritto, col resto delle Rubriche del Terzo Libro, e le prime XXVI del Quarto.

LXV. Delli tutori et curatori et fidecomissarii.
LXVI. Delli moglie, che possano deffendere loro corredi et altre cose.
LXVII. Di non potere dimandare antefacto ne' beni del marito, se non per lo infrascripto modo.
LXVIII. Delli moglie che consentino alli obligagioni dello marito.
LXVIIII. Delli habitator di Villa di Chiesa che si voghiano partire.
LXX. Di quelli che si partino per sbandimento di Villa di Chiesa (1).
LXXI. Delli barberi.
LXXII. Di quelli che fanno mattoni et teuli.
LXXIII. Delli tagliatori di panni delli farsetti, che debbiano dare pagatori.
LXXIIII. Delli carte che si fanno per li preite et chierici.
LXXV. Delli starella con che se mesura la biada.
LXXVI. Di quelli che fusseno pignorati o presi in scambio d' alcuna persona.
LXXVII. Delli carratori di Villa di Chiesa.
LXXVIII. Delli notari che volessino fare l'arte della notaria, et volessino assentare.
LXXVIIII. Di non opponere ad alcuna carta la excepcioni della non numerata pecunia.
LXXX. Delli negossanti et venditori, che misurino con canna della Università di Villa di Chiesa.
LXXXI. Delli pissicajuoli che vendino a medaglie et altre.
LXXXII. Delli vinditori delli panni et rigatieri, che sigure.
LXXXIII. Del Breve nuovo, che si faccia in carta di montone.
LXXXIIII. De ll' operajo di Sancta Maria di Valvirdi, che non possa allogare li beni della suprascripta ecclesia.
LXXXV. Della lite che fusse tra medici et altri borghesi.
LXXXVI. Di non potere lavare nè fare lavare là u' si lava vena.
LXXXVII. Di guardare le infrascripti festi, et non tenere botteghe aperte.
LXXXVIII. Di non potere pighiare dell'acque delle fontane.

(1) Le parole *Villa di Chiesa* sono raschiate via nel manoscritto.

EXPLICIUNT RUBRICE TERCII LIBRI.

Digitized by Google

Qui incominciano le Robriche del Quarto Libro.

I. Delli Maestri del Monte, et del loro officio.
II. Del salario dei Maestri del Monte.
III. Della eleccione dello scrivano delli Maestri del Monte, et suo officio.
IIII. Della eleccioni delli misuratori, et loro officio.
V. Della casa, in della quale denno intendire ragionare li Maestri del Monte.
VI. Di soccorrere quelli che fusseno impediti in alcuna fossa.
VII. Delle montagne che ragionino, et quando.
VIII. Delle montagne, boschi et acque potere benificare.
VIIII. Delli Maestri del Monte, che non possano advocare.
X. De non scrivere trente nè parte ad alcuno minore.
XI. Di potere ripigliare et signare bottini.
XII. Di potere segnare bottini et canali presso alli vicini passi VII.
XIII. Di diffendire li bottini dì XV.
XIIII. Di dimandiri li parte et le trente permesse.
XV. Delli bottini che fondorano in delli altri.
XVI. Delli bottini, che vadano diritti.
XVII. Di deffendere le fosse per li suo' personaviti.
XVIII. Di non potere diffendire le fosse se non fusseno lavorate.
XVIIII. Delle fosse che abbiano un'altra boccha et speraglio.
XX. Di dare vento alli fosse.
XXI. Di non ricidere alcuno bottino.
XXII. Di coloro che vogliano prendere le bottini.
XXIII. Delli canali che non abbiano franchessa.
XXIIII. Delli bottini et canali, che stiano a ragioni.
XXV. Di non fare revedere alcuna fossa.
XXVI. Delle fosse et bottini che sono presso, in che modo possa fare rivedere l'una l'altra.]
| *XXVII. Delli canaletti et dorgomene.* 3ª
XXVIII. Di quelli che ripighiano li fosse lassate.
XXVIIII. Delli fossi et bottini, che non si lavorino in dì bandorigiati.
XXX. Di non sboccari la fossa sensa la paraula delli personavili.
XXXI. Delle fosse insieme fondorate.
XXXII. Di non gittare monte per fondorato.
XXXIII. Delli personavili, che debbiano andare allavorari alla fossa.
XXXIIII. Delli fossi, che non perdano loro lavoreri.
XXXV. Delli maestri et scrivani delle fosse, che non pognano nè facciano ponere alcuno bottino presso alla fossa onde sono officiali.
XXXVI. Delli Maestri del Monte et loro scrivano, che non possano segnare nè fare comperare in del tempo dil loro officio, et poi per uno mese.
XXXVII. Delli Maestri del Monte vecchi, che vadano alli nuovi.
XXXVIII. Delli lavoratori delli fosse che lavorano.

Digitized by Google

XXXVIIII. Delli maestri delli fosse, che debbiano essere ogne lune alli fosse.
XL. Delli personavili, che franchino li loro parte infra lo termine.
XLI. Di tenere fermi li partiti dei Maestri del Monte.
XLII. Di non cavari vena inanti la partitura comunali.
XLIII. Di fare scrivere la vena venduta et lo pregio.
XLIIII. Delli maestri delli fosse, quanta vena denno avere per loro maistratico.
XLV. Delli maestri o scrivani che riceveno somma che facciano scrivere.
XLVI. Delli lavoratori, che vadano là u' sono accordati.
XLVII. Di non teneri lavoratori che sia accordato o allogato con altrui.
XLVIII. Delle maestri delle fosse, che pighino qualunqua lavoratore furto facesse.
XLVIIII. Delli maestri delle fosse, che non si possano ragionari a più d'una fossa.
L. Delli lavoraturi, che non debbiano lavorare alla fossa contraria con la quali guerrigiasse.
LI. Delli molentari che portano legname.
LII. Di non cavare vena de nocte.|
LIII. Delli bistanti che danno la somma lo sabbato.
LIIII. Di quelli che lavorano fossa a parte francha.
LV. Delli bistanti, et privilegii loro.
LVI. Di quelli che anno arricevere per bistantaria, che dimandino infra certo termine.
LVII. Di potere chiamare bistante, se 'l primo non vollesse dare la somma.
LVIII. Delli lavoratori che non si fanno pagare infra dì XV.
LVIIII. De fare observare le promissioni facti a bistanti.
LX. Delle maestri delle fosse, che paghino li loro lavoratori lo sabbato.
LXI. Di non potere essere maestro di fossa quine ove fosse personavili.
LXII. Di fare scrivere et ragionare lo gusscierno.
LXIII. Delli Maestri del Monte, che prendano li malefactori ine le montagne.

3ᵇ

LXIIII. Di fare dare all'opera di Sancta Chiara le parte che li viene.
LXV. Delli guelchi che comperano vena o menuto netto.
LXVI. Delli mulintari et carrature, che non gittino la vena et li carboni.
LXVII. Delli mulintari et carraturi, che non possano portare d'alcuna piassa di forno vena.
LXVIII. Delli mulintari et carratori, che debbiano observare li promessioni alli guelchi.
LXVIIII. Delli guelchi, che non comperino in piassa di forno se non della propria persona.
LXX. Di non commettere fraude in colare.
LXXI. Di non comperari carboni da alcuno focajuolo che sia allogato con altrui.
LXXII. Di pagari in prima li debiti facti ad operai de forno.
LXXIII. Di quelli che prestano ansi piassa di forno.
LXXIIII. Di quelli che prometteno ceppi o altro (1) alli guelchi.
LXXV. Delli carratori et molentari, che portano carboni alla justa misura.
LXXVI. Delli venditori delli ceppi.
LXXVII. Delli venditori della cennere.
LXXVIII. De potere lavorare le hocche.
LXXVIIII. Delli maestri smiratori, ajutatori et tractatori, che non si partino.
LXXX. Delli maestri smiratori, ajutori, che facciano bene l'arte.
LXXXI. De potere lavari vena a Canadonica.
LXXXII. Di non fare orto apresso gora di forno.|
LXXXIII. Di quelli che apresseno montagna nuova.
LXXXIIII. Delli pagamenti facti dal guelcho a bistanti, o altrui.
LXXXV. Delli maestri di fossi, et ricoglitori di somma.
LXXXVI. Delli partiti che si rissano per li Maestri del Monte.
LXXXVII. Delli liti delle montagne, delle quale non parla questo Breve.
LXXXVIII. Delle accordie che fanno le maestri delle fosse.
LXXXVIIII. Di non fare ressa li venditori contra li comperatori de la vena.
LXXXX. Delli maestri et scrivani et personavili delle fosse.

4ᵃ

(1) Il cod. *o al altro.*

Digitized by Google

LXXXXI. Di quelli che fusseno stati maestri d'alcuna fossa.
LXXXXII. Di non riempiri fossa, canali o bottino.
LXXXXIII. Di non deceptare alcuno Maestro di Monte.
LXXXXIIII. Delle fosse che si vogliano acomonari insime.
LXXXXV. Di cercari li pietre delli guelchi.
LXXXXVI. Dello diritto del Signore Re, che paghino li colaturi guelchi al Camarlingo del Signore Re.
LXXXXVII. Di non potere caricare d'alcuna piassa di forno piombo nè gheletta sensa paraula del Camarlingo del Signore Re.
LXXXXVIII. Del Camarlingo del Signore Re, che sia tenuto di francare la parte del Re.
LXXXXVIIII. Di quelli che fanno saggii.
C. Delli saggi che si levano quando li comperatori la levano.
CI. Delli scrivani che ragionano li libri.
CII. Delle personavili delle fosse, bottini o canali.
CIII. Di mandari bando delli pistatori della vena, come misurano et pistano.
CIIII. Di mandare bando infra uno mese, che li maestri di fosse et bottini abbiano canape.
CV. Di non portari arme in alcuna fossa, canali o bottino.
CVI. Di non mettere fuocho in alcuna fossa.
CVII. Di non mettere (1) *asta o gittare pietra in alcuna fossa.*
CVIII. Dell'acqua ove si [*lava, in qualunque parte fusse.*]

(1) Il cod. *mette*.

CVIIII. Di pot[*ere* . . . . . .
. . . . . .
CX. Che nessuna persona possa lavare alcuna vena in alcuna piassa.
CXI. Delli lumi del sevo, che non si possano vendere nè comperare.] (1)
CXII. Di non lavare vena o mettere fuocho in orto nè in Villa.
CXIII. Delli habitatori di Villa che hanno fosse aperte in del monte di Pietra Carfita, che debbiano ragionari alli libri dell'Università di Villa.
CXIIII. Che nullo maestro di fosse possa pagari li lavoraturi sensa polissa.
CXV. Della eleccioni di due officiali sopra vedere le vene.
CXVI. Di non potere mettere nè recare vena in Villa.
CXVII. Di non ricare gusscierno nè altre cose in Villa.
CXVIII. Di non lassare giocare ad alcuna fossa.
CXVIIII. Delli scrivani delli libri, che scrivano bene et lealmente, et che pognano li datali in delli scripture che fanno.
CXX. Delli Modulatori di Sardigna, che debbiano venire a modulari in Villa.
CXXI. Di fari sindichi et procuratori per la Università di Villa.

(1) Manca il margine inferiore del foglio, e con esso parte delle Rubriche CVIII e CVIIII, e intere le due seguenti. Non abbiamo potuto supplire quanto manca della Rubrica del Cap. CVIIII, perchè, per un errore dello scrittore del codice, come a suo luogo noteremo, fu omessa nel testo del Breve.

EXPLICIT. |

Digitized by Google

Digitized by Google

SANCTI SPIRITUS ADSIT NOBIS GRATIA.

Qui incomenciano le Robriche del Primo Libro del Breve di Villa di Chiesa di Sigerro.

I. Del juramento che fanno lo Capitano o Rectore di Villa di Chiesa.

Noi Capitano, o Rectore, Judice, et Assessore, o altro officiali, che fosse deputato per lo Signore Re di Ragona e di tutta natione Sardesca a la Segnoria et corregimento de la dicta terra di Villa di Chiesa, et dell'argintiera di Sigerro del dicto Segnore Re, juramo a le sancte Dio vaela l'officio de la dicta Capitania o Rectoria et Assessoria fare et operare fare per noi et per la nostra famiglia, et fare et operare fare in buona fede et lealimenti et solicitamente, ad honore di Dio et de la sua Madre Virgini, Madonna Sancta Maria, et del predicto Segnore Re di Ragona, et buono stato de la dicta terra et argintiera; et rendere et fare ragione et justicia secondo la forma delli infrascripti ordinamenti, statuti, Breve, consiglio et provisione che si farano per forma de li infrascripti ordinamenti, et quelli ad executione et fine mandare, et ogna buona consuetudine et buona usansa oservare in de la dicta terra di Villa di Chiesa et argintiera del Segnore Re: sì veramente, che si intenda et sia buona consuetudine in de la dicta terra. Quando besognasse ad alcuna persona buona consuetudine et usansa provare, che sia legetima prova et vasti provando colui che buona consuetudine abbisognasse di provare, provando che quella buona usansa et consuetudine sia usata et oservata in de la terra per sei buoni homini col loro sacramento, li quali buoni homini sieno electi da uno de li Rectori o Capitanei et per lo Judice; et se per li suprascripti
5b buoni | homini comprovato fosse o per la magiore parte di loro, lo Capitano o Rectore et Judice siano tenute et debiano la dicta buona consuetudine oservare et observare fare. Et ciò se fa, perchè alcuna buona usansa et consuetudine di argintiera non si observa, per cagione che lo Capitano o Rectore et Judice vogliano che buona usansa et consuetudine s'aprove per legge: et la dicta terra argentiera è stata allevata per consuetudine d'usansa et observata in de la dicta terra, et non per legge.

II. Della eleccione del Capitano overo Rectori, et loro salario.

Ordiniamo, che a lo regimento di Villa di Chiesa sia et essere debbia per lo dicto Segnore Re uno Capitano, Rectore, overo altro officiale, sì chome parrà et piacerà al dicto Segnore Re, et a quello salario et termine che piacerà al dicto Segnore Re; lo quale Capitano overo Rectore a la intrata del dicto suo officio in presensia de li Consigleri de la dicta Villa, et di quelli agiunti li quali parrà al dicto Consiglio, sia tenuto et debia jurare supra la sua anima, per lo modo et per la forma che di sopra in del primo Capitulo di questo Breve si contiene. Et che sia tenuto et debia elli, overo suo logotenente, ogne die stare e sedere convenevilimente a la Corte di Villa di Chiesa, per fare et rendere ragione ad ogne persona che dimandarla vollesse; lo quale luogotenente sia et essere debia persona buona, ydonea et sufficiente. Et non possa nè debbia lo dicto Capitano overo luogotenente, nè alcuno famigliare del dicto Capitano, prendere nè avere alchuna chosa dalla Università di Villa di Chiesa nè da alcuna singulare persona per modo de salario, nè di mochubello, nè di prestansa, se non solamente abbia et avere

Digitized by Google

debbia quello salario, che si è ordinato e proveduto allui per lo dicto Segnore Re; lo quale salario si paghi allui de li bene del dicto Segnore Re, et debbia, sia tenuto di tenere et d'avere in de la dicta| 6a Villa durante lo suo officio tanti cavalli et tanta famiglia, quanto parrà et piacerà al dicto Signore Re (1); li quali cavalli stiano a risco de lo dicto Segnore Re di Ragona.

III. Della jurisdiccioni dello Capitano overo Rectori.

Item, che la Jurisdicione dello dicto Capitano o Rectore, così la civile chome la criminale, sia et essere debbia in de la dicta terra di Villa di Chiesa, et in de le suoi pendige et confine, et Canadonica, et in dell'altre acque et luochi u' si lava vena o menuto per quelli della dicta Villa di Chiesa et delli homini d'argientiera, o si cava o fa altro lavoro d'argintiera, et in Ghiandili, Sigulisi, Antasa, Barecha, Baratoli, et Bagnargia, cioè in quella che lo dicto Segnore Re s'a retenuto et reservato in de li dicte Ville, et ciascuna de loro.

IIII. Di quello medesmo.

Item, che lo dicto Capitano o Rectore debia avere e abbia in della dicta terra di Villa di Chiesa, Canadonica, et in monti d'argintiera, et in quelli homini che stanno in quelli luochi o in alcuno di quelli, et che alcuno malefisio comettesse, puro et mero inperio, jurisdiccione et podestà di coltello, sì come piacerà al decto Signore Re di Ragona, in delli suoi subditi; sì veramente, che debbia fare et operare segondo la forma di questo Breve et ordinamenti. Et questo adjunto, che se lo Capitano o Rectore per infermità o absentaria o per morte non potesse esseri a la jurisdiccione exercere, overo alcuna altra cosa abisignasse u' fusse per l'offisio suo: che durante l'absentaria overo lo inpedimento sia in luogo del morto o de lo impedito per lo dicto Segnore Re alla dicta jurisdictioni exercere, et ogni cosa fare in del dicto offisio che fare et operare se dovia, lo Judice de la dicta terra, infine a tanto che d'altro Capitano fusse proveduto per lo Segnore Re. |

6b *V. Di quello medesmo.*

Et che lo dicto Capitano o Rectore sia tenuto per lo suo officio dimorare in della Villa di Chiesa, et ragione fare et rendere et tenere a chiunqua la dimanda segondo la forma di questo Breve et ordinamento, tucto lo tempo del suo officio; sì veramente, che non possa stare di nocte fuore della dicta Villa et terra, salvo se cazo manifesto apparisse per utilità del Segnore Re, allora possa andare di die et di nocte minare fuora della dicta terra: et anco possa andare fuora de la dicta Villa per utilità della Università de la dicta Villa se cazo abisognasse et intravenisse, con provigione quinde facta dal Consiglio di Villa di Chiesa, non obstante alcuno Capitulo di questo Breve. E lo dicto Capitano overo Rectore, o suo luogotenente, sia tenuto di stare la maitina ogni die infine a tersa, et da nona a vespero, overo la majore parte delle dicte hore, in della dicta Corte là u' si fa et rende ragione in della dicta terra, per intendere et fare ragione a quiunqua la dimanda, secondo la forma di questo Breve.

VI. Della ellecione del Judice, et suo officio et salario.

Ordiniamo, che in della dicta terra di Villa di Chiesa sia uno Judice de lege, experto de ragione, lo quale sia judice et assessore dello dicto Capitano overo Rectore; lo offisio del quale si comincia et finisca quando piacerà al dicto Segnore Re, et abbia quello salario che piacerà al dicto Segnore Re, et tegna quelli cavalli et fanti che piacerà al dicto Signore Re, a le spese del dicto Segnore; il quale Judice possa et debbia intendere tucte lite et questione ordinarie et extraordinarie, che serano intra li homini della dicta Villa et altre persone che danante da lui sarano messe, et in de le | dicte 7a lite procedere secondo la forma de questo Breve. Et che tucte lite et questione ordinarie moti dinante da lui debbia et sia tenuto sentenciare et pronunciare segondo la forma di questo Breve, et al termine conpreso in del Capitolo che tracta De li piaiti; lo quale termine perlongare non si possa sensa la voluntà de le parte: et tucte l'altre lit'e questioni extraordinarie che sarano moti dinanti da lui, debbia et sia tenuto de diffinire segondo la forma di questo Breve infra uno mese poi che la lite serà mota. Et che alcuna lite et questione non possa diffinire o sentenciare, si non per forma di questo Breve: salvo che se alcuna lite fosse mota dinansi da lui, della quale in questo Breve non fosse facta mensione, quella cotale lite et questione possa et debbia sentensiare per forma del Constituto de Villa di Chiesa; et se 'l Constituto de Villa di Chiesa non ne parlasse, sì se sentencie segondo la forma della ragione et di legge. Et se alcuna lite et questione fusse mota dananse da lui, et lo contracto fosse facto in tempo d'alcuno altro Breve vecchio facto per li tempi passati in de la dicta Villa, quello Breve vecchio et li suoi Capituli in quella cotale lite si possa allegare et usare, et per forma del dicto Breve vecchio et li suoi Capituli la dicta lite si possa et debbia sentenciare, non ostante questo Breve nuovo; ecepto che in usura et in bistante, intra li quale se debbia observare questo presente Breve, et non li Brevi vecchi. Lo quale Judice debbia jurare a l'entrata del suo officio de fare et observare le dicte cose, et li Capituli de questo

(1) Da mano più recente, e posteriore alla conquista di Villa di Chiesa fatta dai Regoli di Arborea, alle parole *Signore Re* fu sostituito *Capitano*.

Digitized by Google

Breve. Et che lo suprascripto Judice sia tenuto di fare ogni die convenevilmente, salvo dì sollepni, alla panca della Corte du' si dimanda ragione in de la dicta Villa, cioè la matina infine a tersa, | et da nona infine a vespero, o la magiore parte de le dicte hore: et se alcuna de queste cose contra facesse, paghi per pena per ogni volta libbre cinque di denari alfonsine minute auuo' del Signore Re. Lo quale Judice sia tenuto d'obbedire allo Capitano overo Rectore in delle cose juste in quello che apartiene al suo officio; lo quale Judice debbia essere con lo Capitano o Rectore a l'examinagione de tucte processe et maleficii, et quine abbia voce a condagnare et absolvere, et ponere a questioni et tormente quelli homini che loro verrano alle mane: sì veramente, che lo dicto Capitano et Judice siano in concordia; et altramente non possano ponere alcuna persona a tormento nè condepnarlo. Questo, salvo che se lo dicto Judice non potesse essere presente alle dicte chose per cagione d'infermità o de morte o d'altro justo inpedimento; chè allora lo dicto Capitano overo Rectore possa et debbia fare tucto l'officio interamente del dicto Judice, et tucto ciò che per lo dicto Judice fare si potea, durante lo dicto inpedimento, et in fine a tanto che d'altro Judice fusse proveduto. Et che 'l dicto Judice sia tenuto di examinare insieme con li notari de la Corte o con alcuno di loro tucti li testimonii producti in Corte, o per questione, o per diffense, o per malefisio; et lo dicto Capitano o Rectore o suo luogotenente sia tenuto et debbia essere a recievere et examinare li testimonii per malefisio, o che si desino per diffensa di malefisio, con lo dicto Judice; et debbia avere lo supradicto Judice per examinatura de catuno testimone di questione et di diffensa dinari IIII°, et non piò, da che produte, et di malefficio nulla. Et possa et sia licito al dicto Judice, di
8ª potere avere et tollere per suo salario et mer|cede, quando elli andasse in alcuna parte fuora di Villa di Chiesa in alcuna parte de li confini de la suprascripta Villa per alcuna questione, soldi x d'alfonsini per suo salario della via, et non più; et lo notaro che andasse con lui, soldi v, et non più: et che in catuna questione che fie danansi de lo Capitano overo al Judice, cusì extraordinaria come ordinaria, e alcuna delli parti vollese che lo Judice o lo Rectore usasse consiglio de Savio in Castello de Castro, overo in altre parte de Sardigna, siano tenute d'usarlo de quello Savio che le parte fino in concordia; et se le parte non fosseno in concordia, che lo Rectore et Judice usino consiglio da quello Savio che paresse al Judice et allo Rectore, allo spendio delle parte che ciò demandasse; salvo che in alcuna lite overo questione de fosse, overo de trente o trenta, o bistantaria, non possano nè debbiano avere nè usare consiglio de fuora della terra di Villa di Chiesa; salvo che se lo dicto Judice o Rectore non la cognoxisseno o dubitasseno, che allora sea licito de avire consiglio cum IIII° buone argentieri o piò, a la loro o d'alcuno de loro libertà et voluntà, sensa manifestare li nomi de li dicti argentieri ad alcuna delle parte; non obstante alcuno Capitolo che contradiciesse. Sì veramente, che per questo usare consiglio non possano prolongare lo termine del pronunciare de la sentencia oltra dì octo; et si infra li dì octo non venisse lo consiglio, possano pronunciare chome li parrà di pronunciare di ragione, cioè infra tre die proximi che verrano conpiuto lo termine delli suprascripti die octo della suprascripta commissione: lo quale termine delli suprascripte dì octo si incominci incontinente finiti li giorni cinquanta, cioè in delle questione ordinarie; et in delle extraordinarie si cominci di po' la fine incon|tinenti del mese, 8ᵇ infra li quali termini le suprascripte questione si denno pronunciare segondo la forma de questo Breve. Et se lo dicto Judice o Rectore vietasino de non usare consiglio, pena de libbre xxv alfonsini minuti per ogni volta auuo' del Segnore Re, che alcuno di loro contra facesse, et anco si non observasse li suprascripte cose.

VII. Di non potere appellare alle sentencie date dal Judice.

Ordiniamo, che tucte sentencie diffinitive et interlocutorie date per lo Judice suprascripto o per lo Capitano o per alcuno delloro, in del modo che se contiene in del primo Capitolo, siano ferme et rate, et debbianose observare et mandare ad exsecucione, et per alcuna persona a quelle non possano nè debbiano appellare; et chi appellasse, paghi pena x marchi d'argento auuo' del Segnore Re, et la sentencia sia firma; sì veramente, che se alcuna persona volesse la dicta sentencia apellare dananse al Governatore che sie in dell' isula di Sardigna per lo Segnore Re o per lo Segnore Infante, che possa et licito sia allui d'appellare infra x giorni proximi che verrano poi che la sentencia fusse data. Et quilli che la dicta sentencia apellasse (1), sea tenuto a tucto suoi spendii, infra octo giorni conputando dal die della dicta apellagione, di fare assenplare tucte le scripture facte et scripte in della Corte di Villa di Chiesa per cagione de la dicta sentencia, così per l'actore come per lo reo, et esiandio quella sentencia, et quelle scripture tucte cavare, assenplare, sugellate del sugello de la Università di Villa di Chiesa si debbino, a le spese del dicto appellatore, mandare al dicto Governatore; [et procuri dicto officiale o dicto appellatore a tutti suoi spendii, che lo dicto Governatore] (2) quelle scripture vegia o faccia vedere, et per lui si sentencii quello che allui di ciò paresse. Et da la dicta | sen- 9ª tensia data per lo dicto Governatore alcuna persona appellare non si possa, et sia ferma et rata, a pena de marchi x d'ariento auuo' del Segnore Re a qualunqua persona appellasse. La quale sentencia data per lo Governatore lo predicto appellatore a' suoi

(1) Questa voce è aggiunta fra le linee da mano posteriore.
(2) Il tratto che diamo tra parentesi è aggiunto con carattere minuto fra le linee da mano contemporanea.

Digitized by Google

spese debbia avere facto scrivire in dell'acti de Villa di Chiesa infra uno mese proximo che verrà, conputando dal fini de li dicti octo giorni infra li quali de' avire facto asenplare le dicte scripture. Et se lo dicto appellatore non facesse et non observasse le suprascripte cose infra li termini suprascripte, che la dicta sentencia data per lo Judice di Villa sea ferma et rata, non obstante la dicta appellagione. Et sempre s'intenda, che colui che perde lo piaito paghi le spese facte in de la prima causa, et eciandio in de l'apellagione; et li notari de la Corte, a pena di libbre x, siano tenute avendo di salario di quelli scripture la metà de quello che di prima avere denno per forma di Breve. Et si, prima che la dicta sentensia che si diesse per lo Judice, fosse stato demandato consiglio d'alcuno Savio per le parte od alcuno dilloro, et de quello consiglio fusse venuto et usato, et quella sentensa fusse data per forma del dicto consiglio: quella cotale sentensa non si possa appellare; et chi appellasse, paghi la suprascripta pena, et non vaglia l'apellagione. Sempre s'intenda, che di poi di trente o de parte de trente non si possa usare consiglio fuora de la decta Villa; nè eciandio sentensia data o chi si desse di fosse, trenta, parte de trenta, non si possa nè debbia appellare per alcuno modo: et chi appellasse, non vaglia, et paghi la suprascripta pena. Et calunca persona, che fosse condannato in persona o in menbro, appellassi, (1) non possa uscire da Villa di Chiesa per quella appellagione, ma posa
9b per | suo procuratore, infra li suprascripti termini et per li suprascripti modi, prosequitar l'appellagione, et affini reducerla, a' suoi spendii; et se non avesse facto infra (2) li suprascripti termini sentenciare al dicto Governatore quello che la dicta apellagione li paresse, la sentencia di prima data si mandi ad exsecucione. Et in de la dicta Villa et in de li suoi confini si debbiano di ciò mandare ad execucione ogni sentencia che di ciò se desse, così de condenagione come d'asolvigioni, cioè de li processi et acessi che se commettessino in de la dicta Villa o in de li suoi confini.

VIII. Della eleccioni delli notari, et loro salario et officio.

Item, che al decto officio essere debbiano notari tre: li due di quelli dimorino continuamente col Capitano et col Judice o con alcuno di loro, per exercicio tanto della ragione rendere; et l'altro stia et dimori col Capitano, per altro facto dell'oficio del Capitano fare, et cercare per l'armi, et per le malfactori, a peticione del Capitano, di dì et di nocte, quante volte comandasseno: a pena di soldi cento d'alfonsini minuti chi contra facesse. Et lo dicto Capitano sia tenuto di dari a li dicti notari delli loro donzelli et sergenti da dodici in su; et stiano li decti notari in dell'officio exercere a vicendevilimente. Et debbiano avire ciascuno delli decti notari per suo feo del dicto officio libbre xx d'alfonsini minuti per tucto l'anno dal dicto Segnore Re, o più o meno come piacerà al decto Segnore Re; et possano avere et prendere la mercede delle scripture segondo la forma de questo Breve et ordinamenti. Et durino, et incomincia et finisca lo loro officio, come piacerà al decto Segnore Re; et siano tenute d'obedire li | comandamenti del Capitano et
10a del Judice, che si farrano per li dicti Capitano et Judice. Et debbiano tenere li dicti notari per lo dicto officio uno cavallo buono et sufficiente, lo quale vaglia libbre x d'alfonsini minuti o più, per fare li facti della Università predicta di Villa; lo qual cavallo stia a risco del dicto Segnore Re, in quello modo et forma che quelli del Capitano.

VIIII. Delli salarii che denno avere li notari dilloro scripture.

Ordiniamo, che li notari de la Corti di Villa di Chiesa possano et debbiano pigliare et recevere, per loro salario et mercede delle scripture che farranno, lo infrascripto salario, et non più: cioè di catuna carta di conpera di diritto soldi x tanto; et di catuna carta di conpera del diricto dei libri soldi xx tanto: et di catuna richiesta denari ii, di qualunqua condicione fosse; et per cassatura della suprascripta richiesta denari ii, et non più. Et si fi richiesta da una persona in su, denari i per chiascuna persona, così per la factura come per la cassatura, et non più; di catuno comandamento, tenere, stasine, bando de vendita, o incanto, così anti Corte come per la terra, di qualunqua condiccioni fusse, denari iiii°, et non più; et di examinatura et di scriptura di catuno testimone supra titulo infine in tre capituli, denari viii di denari alfonsini minuti; et da tre capituli denari ii per chiascuno capitulo; et lo simili salario abbiano de recivitura et di scriptura del tictulo porrecto, in qualunque questione porrecto fosse, overo deffensione, de qualunque condicione fosse. Et di ciascuna sentencia contumace che si darà infine soldi quaranta, denari viii°; et da inde in su denari xii, et non piò. Et di catuna sentencia diffinitiva data per lo Capitano o per lo Judice de la dicta Corte, si la sentencia fie da libbre x o da inde in giù, denari xii da quella parte che vencie; et da inde in su infini in libbre xxv, soldi ii; et da libbre xxv in su, di qualunqua quantitade fosse, possa et debbiano tollere infine | in soldi tre tanto, respecta la
10b quantità del facto et della condicioni, sì che non passe lo decto salario più che soldi tre tanto, et non piò. Et de la sentencia interlocutoria denarii xii, et non piò, de qualunque condicione fosse. Et per incominciatura et scriptura del piato, juramento de calupnia, pagaria di diricto, denari xii et non più. Et di contratictulo non debbia avere nulla; et nientedemino li suprascripti notari et lo supra-

(1) Il cod. *appellassione*. Il *non* è aggiunto fra le linee da mano più recente.
(2) Il cod. *infra infra*.

Digitized by Google

scripto Judice siano tenuti et debbiano recevere ogni contratictulo che porrecto fosse alloro o ad alcuno di loro, sensa alcuno salario quinde prendere; et per forma de quello debbiano examinare li testimoni che date fosseno contro colui che dà lo contratitulo. Et di catuno ribandimento possano et debbiano avere soldi II et non piò, de qualunque condicione fosse, o de qualunqua quantità disbanditi fosseno persone insiene per uno excesso: salvo che alcuno fosse sbandito di contumacia di non esseri venuto arrendire testimonia, debbia avere del ribandimento denari XII et non piò; et lo bandiere de la terra denari VI. Et di catuna carta de pace tra amburo le parte infine in soldi tre di dinare alfonsini minuti, faccitura la carta, et notatura a piè del processo, et non piò; et per scriptura de producere carte abbia, di qualunqua condicione fosse, denari VI, cioè di quelle carte tanto che si produceno, et scrivese lo tenore delloro in delli acti della Corte, et dicase (1) per colui che si produce: « Io produco questa carta ». — Salvo che se la carta tucta bisognasse di rigistrare in delli acti della Corte, li notari de possano avere dinari XVIII per rigistratura di quella carta, scrivendola tucta di paraula in paraula; et altramente non possano avere nè tollere lo dicto salario. Et per scriptura et productura d'ogni comandamento facto in Corte denari VI et non più. Et per publicatura de testimone, de quantunqua quantità fusseno, denari VI per parte et non piò; sì veramente, che per exemplatura di testimoni puplicate debbiano tollere denari VI per uno tanto; sì veramente, che | si lo testimone contennesse da tre capituli in su, li dicti notari possano et debbiano avere di ciascuno capitulo denari II et non più, di tucte inquisicione che si facesseno per officio del Capitano o del Judice, o denunciagione che denanise dalloro se facesseno, o d'alcuna accusa che denanse dalloro fosse data contra alcuna persona, di qualunqua condiccione fosse, così di debito come di maleficio; nè per scriptura et examinatura d'alcuno testimone sopra a quelle inquisicione, denunciagione o achuse, non possa nè debbia tollere alcuna cosa. Et di pagaria di catuno excesso di Corte, di maleficio, possa prendere infine in denari XII, respecta la qualità del facto. Et di catuna exemplatura di catuna accusa, inquisicione et processo, et risposta, et pagaria, denari XII et non più. Et se non s'asemplasse et mostrassese per li notari a lo avocato di colui contra lo quale fosse facto alcuno de li decti processi, possano pigliare per loro salario denari VI et non più. Et che d'alcuna accusa che si facesse per alcuna persona, nulla possano pigliare. Et di fermatura di catuno comandamento, tenere, richiesta, stasina, sentensie contumace, bando di vendita, denari XVIII et non più, se la vendita fie da XXV libbre in su; et si fosse da XXV in ju, denari XII et non più. Et debbiano cercare li acti de la Corte quante volte fusseno richiesti, overo fare ciercare ad altri notare, et non ad altra persona. Et debbiano tollere denari II per a uno, et non più; sì veramente, che non possano muntare piò de denari XII. Et per fermatura di catuno bando dato contra alcuna persona, di qualunqua condicione fosse, soldi V et non più. Et che se alcuna de queste cose contra facesseno overo contra facesse, pena infine libbre X d'alfonsini minuti per ogni volta que contra facesseno, auuo' del Segnore Re. Et lo salario de li dicti notarii sie scripto in una carta de montoni, allecteri grosse, et ogni capitulo per sè; la quale carta sia chiavata in del muro de la Corte ove si tiene | le notari, che ogni persona leggere la possa. Et lo Camarlingo del decto Segnore Re sea tenuto le suprascripte cose far fare a le spese del decto Segnore Re. Et de l'altre scripture, delle quale non n'è facta mencione de sopra, possano tollere et debbiano segondo che convenevole parrà alloro, et usato fosse in de la Corte; et se di ciò fosse questione, stiasene al dicto del Capitano, overo del Judice. Et alcuno delli notari de la Corte non possa nè debbia examinare alcuno testimone sensa la prisensa del Judice de la Corte; et che lo Judice sea tenuto di examinare li testimoni: et se li notari contra facesseno, pena ciascuno di loro soldi quaranta d'alfonsini minuti auuo' del Segnore Re di Ragona. Et se per impedimento de la persona lo Judice essere non vi potesse, sì vi sia lo Capitano o suo luogotenente. Et aciò che per li notari della Corti, che per li tempi fino allo officio in Villa di Chiesa, observi lo predicto Capitolo, et tucti li altri Capituli de questo Breve, et per loro non si tolla salario desordinato contra la forma de questo Breve: siano tinuti et debbiano li suprascripti notari et ciascuno di loro, appena di libbre X d'alfonsini minuti per ogni volta che contra facesseno, di scrivere a pie' delle scripture che per loro o per alcuno delloro si facesseno, quanta quantità di denari prendesseno per salario delle scripture che per loro se facesseno, in questo modo, cioè: « Io catale notaro (mentovando lo suo nome, cioè di quelli che scrivirae la scriptura) ebbi cotante dinare »; cioè tucto quello che elli prenderà per suo salario de la scriptura che farà, e 'l nome de cui desse o pagasse li dinari. Et che lo Capitano et Judice della suprascripta Villa siano tenuti et debbiano, et ciascuno de loro debbia, per saramento, et a la predicta pena, di fare fare et observare le predicti cose, per buono stato della suprascripta Villa di Chiesa. Et perchè multe volte aviene, che li borghesi et habitatori della suprascripta Villa remagnano tutori o curatori d'alcuno minore, anno alcuno piaito in della Corte di Villa di Chiesa, et expen-| diano in quello piaito multe dinari, li quali spendii non puono mostrare legiptimamente averla facte al tempo che se rende la ragione, unde le persone n'anno danpno; et scrivendosi per lo modo che di sopra è dicto, fie molto liggiere a potere monstrare la ragione di quelli spendii.

(1) Il cod. *ditase*.

Digitized by Google

X. Delli notari, che debbiano scrivere et ricevere l'accusi et denonciagioni.

Ordiniamo, che le notare della Corte debbino recevere et scrivere in de li acti della Corte tucte accus'e denunciagione di qualunqua maleficii et condiccione fosseno, che porrecti fosseno alloro overo ad alcuno di loro, et le inquisicione li quale fosseno dicti alloro di fare o di scrivere, o dire o fare si vollesseno per lo officio del Capitano, a buona fede sensa fraude, et dinonciare al Capitano incontinente che fosseno date loro le dicte accuse et denunciagione; et di non guardare in ciò hodio, amore, amistà o pregio: a pena di libbre xxv d'alfonsini minuti, auuo' del Segnore Re per ogni volta. Salvo che se al Capitano et al Judice non paresse di recevere alcuni inique accuse che porrecte fosseno denanse dalloro o dinonciagione, che li notari non la recevano, nè siano di ciò tenute; et si recevuta fosse, et al Capitano et al Judice non paresse di receverla, ch'ella sia per non recevuta, et per li notari si debbiano et possa cassare per la loro paraula, overo per la paraula dell'uno delloro, et altramenti cassari non si possa.

XI. Della eleccioni delli sergenti, et loro officio et salario.

Item, che lo dicto Segnore sia tenuto di pagari alli sirgenti, cioè da xvi in xx, cioè a ciascuno di loro, ciascuno mese quella quantità de denari che piacerà al decto Segnore Re per pagamento dilloro; li qual sergenti debbino stare con lo dicto Capitano, non in loro famiglia, ma partitamente debbiano di loro mangiare et bere et dormire in alcuno luogo o luoghi là uve parrà et piacerà al decto Capitano; et li quale se debbiano chiamare per lo decto Segnore Re, overo per lo decto Capitano. Li quali sirgenti si|
12b sinno tenuti d'ubediri alli comandamenti dello Capitano et del Judice, et a ciascuno delloro, in tutte cose et singole che al loro officio abbisogniano, di die et de nocte, et tante volte quante richieste ne fosseno. Et si contra facesseno, li dicti Capitano et Judice seano tenuti et debbiano cacciarli dall'oficio, et anco condepnarli ciascuno che contra facesse infine in libbre x d'alfonsini minuti per ogni volta che contra facesseno; et seno tenute di stare et dimorari continuamenti coli dicti Capitano et Judice per lo decto loro officio fare et operare, et non partirsi sensa la licencia del decto Capitano. Et abbiano et avere debbiano li decti sergenti per prenditura delli homini et guardatura segondo che providirà lo consiglio della decta Villa, infra dì octo poi che li decti sergenti et Capitano sarrano pervenute in della decta terra. Et abbiano la metà dell'arme che troverano portare contra la forma di questo Breve, et l'altra metà sia del decto Segnore Re. Et se alcuno delli decti sergenti fuggisse o assentasse o moresse, che incontinente sia chiamato l'altro per lo decto Capitano. Et non possano nè debbiano li decti sergenti, oltra a quello che debiano, aviri nè tollere d'alcuna persona de la decta terra; et eciandio de la pecunia che trovasseno giocare a giuoco di zara o ad altro giuoco divitato, non possano nè debbiano toccare nè avere alcuna cosa, a la suprascripta pena. Et se le dicti sergenti o alcuno delloro prendesse alcunu homo in cambio d'alcuno debitore del decto Segnore Re, per quella cotali prenditura non debbia avere alcuno pagamento overo salario. Et che li decti sergenti seano tenute et debbiano continuamente portare quelle arme che parrà e piacerà al decto Capitano, salvo justo impedimento; et se alcuno delli detti sergenti fosse trovato sensa alcuna delle dicte arme, pena per ciascuna arme denari xii per ciascuna volta, auuo' del Segnore Re. Et lo decto Capitano et lo dicto Judice et ciascuno delloro seano tenute et debbiano per sacramento li decti bandi recoglere et pagare fare auuo' del decto Segnore Re, sì co|me sono le condapnagione che faranno lo 13a Capitano et lo Judice; sì veramente, che ciò s'intenda se accusate ne fosseno le dicti sergenti, et fosse loro provato. Et che le decti sergenti non abbiano nè possano avere d'alcuna persona che pigliasseno per data, o per condannagione, o testimonia de maleficio, o per guardatura d'alcuno che fosse sustinuto per li decte cagione, piò che denari xii, cioè per pigliatura et per guardatura, et non piò. Et se lo guardasse più d'un giorno, possano avere tra dì et nocte soldi ii, et non piò, non obstante alcuna contradiccione che in del Capitolo sia, appena d'uno marco d'argiento auuo' del Segnore Re per ogni volta.

XII. Delli sergenti, che non possano cercare per arme nè per giuoco sensa li notari della Corte.

Ordiniamo, che alcuno famigliare o berruere o sergente delli dicte Capitano overo d'altro officiale della suprascripta Villa non possa andare a cercare arme nè giuco de' dadi, sensa lo notare della Corte. Et se trovasse lo decto notajo, berruere o famigliare (1) giocare a denare persona, non possa levare denare, nè elli nè alcuno sergenti, ad alcuno jucatore che giocasse o che avesse denare in su lo tauliere, a pena d'uno marco d'ariento, auuo' del Segnore Re, per ogni volta; et neentedemeno restituisca le denare che avesse tolto. Et si alcuno fosse trovato per li sergenti sensa notaro giocare, o avere arme, no li possa essere tolti nè li denari nè armi; et si le fosse tolta, siali renduta, a pena d'uno marco d'ariento auuo' del Segnore Re, et non ni possa essiri alcuna cosa condampnato. Et che alcuno delli decti sergenti non possa nè debbia cercare per arme o per giuoco sensa lo notajo della Corte, a pena di soldi xx d'alfonsini minuti per ogni volta.

(1) Il cod. *famimigliore*.

Digitized by Google

XIII. Della famiglia dello Capitano et Judice et notari, che non abbiano del guadagno di quello che continge alli sergenti.

Ordiniamo, che nessuno donzello, fante o famigliale dello Capitano et Judice et notare, overo alcuni
13b dilloro, possa nè debbia in alcuno modo | avere del guadagno che facesseno li sergenti per pigliare overo guardare o per trovare d'arme, giuco, o per qualunqua cagione gudagnassino; anti debbia essere lo decto guadagno delli detti sergenti tanto, nè alcuna altra persona possa nè debbia alcuna parte in del decto guadagno avere.

XIIII. Dello Capitano o altri officiali, che non possano fare mercatantia.

Ordiniamo, che 'l dicto Capitano overo Rectore della decta Villa di Chiesa, et lo Camarligo della decta Villa, et qualunqua altro officiale, non possa overo debbia in alcuno modo fare, nè per sè nè per altrui, alcuna mercantia, overo tenere alcuna parte in alcuna fossa d'argintiera di Villa di Chiesa, durante lo loro officio. Et questo s'intenda per li officiale che si mandano da Catalogna o da Ragona; et che contra facesse, pena infine in libbre cinquanta d'alfonsini minuti, auuo' del Segnore Re, per ciascuna volta che contra facesseno. Ecepto che a tucti et singoli officiali sia licito et possano colare et fare colare in qualunqua parte dell'argintiera alloro piacerà, sensa alcuna pena. Et se alcuno delli decti officiale avesse alcuna trenta o trente in argintiera, et avessela avuta prima ch'elli fusse stato electo al suprascripto officio, o avessse avuto in della suprascripta Villa alcuno traffico di mercantia, et per li suoi compagni o factori fusse facto et exercito prima che fusse electo al detto officio: che in questo tanto non prejudiche a quello cotale officiale questo Capitulo, et ciò non incurra in alcuna pena.

XV. Di leggere lo Breve infra di dì octo.

Ordiniamo, che 'l decto Capitano overo Rectore, infra dì xv, in giorni di festi aciò che li homini siano in Villa di Chiesa a poterlo ascoltari, dì octo de la intrata del loro officio, siano tenuti li Capituli et ordinamenti di questo Breve tucte fare leggere e spianare in publico parlamento de la dicta Villa di Chiesa, a pena di libbre x d'alfonsini minuti a ciascuno che contra facesse. Et che quando lo suprascripto Breve fie chosie lecto et publicato
14a per alcuno delli notari della Corte, si debbia scrivere alla fine di questo Breve li anni domini et lo die della publicacione dello suprascripto Breve, alla suprascripta pena. Questo adjunto, che 'l Capitano o Rectore o Judice nè nessuna altra persona possa nè debbia scrivere nè cassare nè giongere nè manchare in del libro del Breve di Villa di Chiesa alcuna paraula o lettera, appena di libbre xxv auuo' del Segnore Re per ogni volta. Et se in del Breve avesse alcuna paraula de correggeri, che allora si possa corregiri denanse lo Capitano overo Rectore et Judice, et in presensa del Consiglio et de quattro buoni homini electi per lo Consiglio, et scrivere et correggere tutto ecciò che per loro se providirà, non cavando lo Capitolo, della loro forma: salvo notaro di Brevajuoli possa scrivere et emendari, quando se correggesse, li vacagione et corressione, come in del Capitolo delli Brevajuoli si contiene, sensa alcuna pena.

XVI. Del saramento del popolo, che si faccia dalli homini habitatori di Villa.

Ordiniamo, che tucti li homini habitatori della suprascripta Villa di Chesa, et argentiera della decta Villa, così Sardi come Terramagnese, che sono, et stanno per li tempi che verranno, seano tenute lo saramento del Segnore Re di Ragona fare al decto Capitano, overo altro officiale del decto Segnore Re, per ciascuno anno; sì veramente, che per lo decto saramento per le notari della Corti non si debbia tolleri nienti. Et si avennese, che illi non facesseno lo decto saramento infra lo termini alloro assignato, chelli notari non possano avere di scensa oltra danari tre, si con tictulo come sensa tictulo, che serranno obedienti al Segnore Re, et a tucti officiali che seranno per lo decto Segnore Re in quello que apartinirà al loro officio, di diffendiri et mantiniri l'onore e la grandissa e 'l buono stato del Segnore Re et della decta Villa di Chiesa, contra ogni persona et luogo, appena d'aviri et di persona. Et che tutti li consigli che alloro|overo alcuno delloro fosseno
14b adimandati dallo Capitano overo Rectore della suprascripta Villa, overo d'altri officiali per lo decto Segnore, lo daranno buono et leale sensa fraude, et che obediranno tucte li comandamente che serranno loro facti per lo decto Segnore o suoi officiali contra ogni persona et luogo; sì veramente, che non sia contra li franchisie et gracie concedute alle persone della decta Villa per lo Segnore Infante Alfonso, sicome procuratore del decto Segnore Re. Et che lo decto saramento infra lo termini non facesse che ordinato fie per lo Rectore overo Capitano, possa esseri condempnato da soldi II infine in soldi x d'alfonsini minute alloro volontà; et neentedemeno sia tenuto de fare lo saramento. Et che non facesse lo decto saramento infra lo dicto termini, non sea inteso a ragione civile, infini a tanto che non avie facto lo decto saramento. Et intendase questa ultima pena civile, che fosse richiesto in persona, et de quella richiesta sia scriptura in delli acti della Corte de Villa di Chiesa.

XVII. Di deffendiri et mantiniri la jurisdiccioni et confini di Villa et dell' argentiera.

Item ordiniamo, che lo Rectore o Capitano, Judice et notari della suprascripta Villa, siano tenuti di diffenderi et mantiniri la jurisdiccione et li con-

Digitized by Google

fini della decta terra di Villa di Chiesa, et delli monti et dell'argetiera, et le confine delle infrascripte ville, le quale sono sotto la jurisdiccione dello decto Capitano overo Rectore, cioè in tanto quanto lo dicto Segnore Re s' ae reservato in delli dicti ville, cioè di Ghiandili, Sigulis, Antasa, Bareca, Baratuli et Bangiargia; et dinonciare al Segnore Re qualunqua occupasse o torbasse le confine et jurisdictione de le suprascripte ville o d'alcuna dilloro, et reducere sotto la jurisdictione et segnoria del decto Segnore Re cun le forse de loro officio. Et se lo decto Capitano o Rectore, Judice et notari non observassero lo suprascripte cose, pena a ciascuno de loro libbre L di denari alfonsini minuti, auuo' del Segnore Re, per ogni volta.

XVIII. Di fari lo Consiglio sensa la paraula del Capitano.

Item, che 'l decto Capitano o Rectore non pata nè consenta che si faccia alcuno Consiglio per li homini della dicta terra tutto lo tempo del loro officio sensa la presensa del dicto Capitano o Rectore o suo luogotenente, overo d'alcuno dilloro, nè dimandino overo recevano arbitrio sensa licencia speciale del Segnore Re; sotto pena che ciascuna volta che alcuno delloro contra facesse, de libbre dugento d'alfonsini minuti; et neentemeno lo Consiglio facto et arbitrio dato fuora della dicta forma non debbia valere nè tenere, ipso jure.

XVIIII. Di non valere in Consiglio voce di Capitano, Judice, overo notari.

Ordiniamo, che voce di Capitano o Rectore, Judice, overo notajo de Corte non vaglia, in Consiglio tanto; et che alcuna voce di Capitano o Rectore, Judice, et notari della Corte, in electioni d'alcuno officiale non vaglia nè tegna. Et se alcuno Capitolo(1) de questo Breve de ciò contradicesse, non vaglia nè tegna, et questo sia fermo. Et se alcuna delle suprascripte cose contra facesse, pena libbre x di denari alfonsini minuti, auuo' del Segnore Re, a che contra facesse, per ogni volta. Et che lo Capitano o Rectore, Judice et notari non debbiano pregare allo Consigliere nè altra persona d'alcuno officio per alcuna persona, per saramento, a pena di libbre x di denari alfonsini minuti per ciascuna volta, et per ciascuno delloro.

XX. Di deffendere li possessione date per li sindichi.

Ordiniamo, che lo Capitano overo Rectore di Villa di Chiesa per lo Segnore Re siano tenute defendere tucte le possessione che si danno per li sindichi, overo date fosseno per li tempi passati ragionevelemente.

(1) Il cod. *Capitano.*

XXI. Di dare agiuto et consiglio al Camarlingo et altri officiali.

Item, che lo Capitano overo Rectore siano tenuti di dare et de prestare et di fare ogni ajuto, consiglio et favore al Camarlingo che sia per li tempi in Villa di Chiesa per lo Segnore Re, et a tucti altri officiali che sino ordinati per lo decto Segnore, overo per lo Consiglio della decta Villa, overo da li Camarlinghi per lo officio loro, et di ciascuno delloro, per execocione dare et ad execocione mandare per loro officio a richiesta di ciascuno delli decti officiali. Questo adjunto, che si alcuno si richiamassi del Camarlingo o di Camarlinghi dananse dal Capitano o Rectore overo Judice, li decti Capitano et Judice sino tenuti et debbiano intendere la liti mota denanse da loro, et ragioni et justicia a ciascuno a compimento fare; lo quale Camarlingo in questo caso sia tenuto di obbedire al decto Capitano et Judice: però che li decti boghesi non anno altro Segnore a cui si debbiano richiamare in Villa di Chiesa.

XXII. Di fare dare al Camarlingo di Villa del Signore Re tucti li pesoni infra uno mese.

Ordiniamo, che lo suprascripto Capitano overo Rectore, infra dì octo a la intrata del suo officio et regimento, sia tenuto et debbia procurare con effecto, che allo Camarlingo che ora è et per li tempi fie in Villa di Chiesa per lo Segnore Re siano dati et consignate dal Camarlingo del decto Segnore, antecessore suo, in presencia del Capitano et del Consiglio di Villa di Chiesa, tucti li personi li quali stanno et sono per autentico appo lo decto Camarlingo vecchio antecessore suo, con li quale pesoni si scandiglieno et si coglie quando bisogna li altri personi che stanno et stare denno appo lo pesatore delli saggi; le quale fie electo dal Consiglio di Villa di Chiesa, sì come di sotto si derrà. Et con ciò sia cosa che li decti personi per la guerra siano perduti, siano tenuti li decti Camarlinghi, delli bene del decto Segnore Re, infra uno mese poi che denonciato fie alloro per lo Consiglio di Villa di Chiesa, di fare fare dui paja di pesoni, con li quali pesoni si pesano li saggi che se fanno de li vene che si vendeno da li borgisi di Villa di Chiesa o altri personi alli guelchi della suprascripta Villa, per sapere lo peso de quelli saggi, et loro pregio de quella vena, a pena di libbre x di denari alfonsini minuti auuo' del Segnore Re. Et la simili pena s'intenda et sia al Camarlingo che le avesse aute et non li consignasse a la fine del suo officio | al suo successore, come decto è. Et lo decto suo soccessore sia tenuto quelli pesoni prendereli, et guardarli et tenerli per li predicte cose fare et operari quando le predicte cose le bisognasse et richiesto ne fosse, a la suprascripta pena. Et che lo Consiglio ordinato di Villa di Chiesa, in presensa dello suprascripto Capitano o Rectori, ad ogni chiamata nuova di officiali siano tenuti et

Digitized by Google

debbiano chiamari et eleggere una persona, la quali sia buona et sofficiente, et sappia leggere et scrivere; la quali persona sia pesatore delli dicti saggi, et l'officio del quale dure et durari debbia mese tre, come l'altri officiali de la Università de la dicta Villa. Et alla intrata del suo officio sia tenuto et debbia jurare, lo suo officio fare biene et lealmente a buona fede sensa fraude, et dare dui buone et ydonei pagatori de fare lo suo officio lealimente; et sea tenuto et debbia quella cotale persona così electo, poi che arà recevuto l'officio, avere et tenere le infrascripti pesoni, et eciandeo li saggiole overo le belancette con li quali se pesano le saggi, buoni et leali, cioè pesoni tolte a denari, che seno a dinari xxiiii in uncia, et a grana xxiiii in denajo di cantara, cioè pesoni di denajo di cantara che sia grana xxiiii, et pesoni di grana xii, et di grana vi, et di grana iii, et di grana ii, et di grano i, et di mezo grano, et di quarto di grano, et di octavo di grano, et di sedicesmo di grano. Con lo quali pesoni lo decto officiale sea tenuto et debbia pesare li saggi de le vene che si fanno tra lo venditore et lo conparatore. Et se alcuno de li suprascripte pesoni intrasse et fosse in del peso de li saggi, che vel debbia et sea tenuto de metervelo, et derlo a culoro a cui appartiene pesare lo saggio. Et anco sia tenuto et debbia per lo suo officio avere et tenere uno quadernno, in del quale debbia
16b scrivere lo nome et lo supranome del venditore et del comparatore dilla vena undi li saggi sono fatti, et di qual fossa o luogo fusse quella vena, et quanto è lo peso de li saggi che per lui se peseranno, tucto partitamente; aciò che se per alcuno tempo nasciesse alcuna questione tra lo venditore et lo conparatore, del peso de quelli saggi, che per la scriptura de quello pesatore si possa sapere lo vero. La quale scriptura per lui se (1) debbia scrivere tucta conputata distensamente, et non per ambaco nè per altri abreviature; a la quali scriptura cosie scripta si possa et debbia dare piena fide, et in ciò sea creduto come carta de notajo. Et che lo decto officiale abbia et avere debbia et prendere possa per suo salario, di pesatura d'ogni saggio che elli peserà durante lo suo officio, et per la scriptura che quinde ni farà, denari iii, et non più; et di scandigliatura che per lui si facesse d'alcuno saggio che non si pesasse non debbia avere nè tollere alcuna cosa, et neentedemeno sea tenuto di scandigliare ogni saggio. Et che lo decto pesatore de li saggi sia tenuto et debbia, due volte infra lo tempo del suo officio, una volta infra die xv a la intrata del suo officio, andare al Capitano et a lo Consiglio de la suprascripta Villa, et in presensa de quello Capitano o di dui buoni homini, le quale se debbiano chiamare sopra ciò dal Consiglio di Villa di Chiesa, quelli cotali pesoni che fosseno apo lui si debbiano schandigliare et coglere con lo suprascripto autentico che fie apo lo suprascripto Camarlingo; et se se trovasse in alcuna cosa le pesoni che fino apo lo suprascripto pesatore descordare con quello autentico, che quello cotale pesoni discordante se debbia aconciare a le spese dello suprascripto pesatore. Et se per lui se perdesse o guastasse alcuno pesoni de li decti pesoni o bilanciette, quello pesoni si debbia refare et reconciare alle spese suoi, et le belanciette. Et quelli cotale due homini che fino electi ad vedere scandigliare li predicti pesoni, perciò non vachino dall' altri officii, nè per altro officio che avesseno avuto | però non possano refutari nè excusarsi de non esseri alle predicte cose. 17a Et tucte le predicte cos' e ciaschiduna dilloro sia tenuto et debbia fare et observare lo suprascripto pesatore. Et se in alcuna de li suprascripti cosi facesse contra, paghi per pena da soldi xx d'alfonsini infine in libbre x d'alfonsini, a volontà del Capitano et Judice. Et se alcuno de li decti pesatori commetesse alcuna fraude in del pesare o in della scriptura, sia et esseri debbia condenpnato respecta la qualità (1) della persona, et la condictioni et l'essere dello facto, a volontà del Capitano et Judice. Et lo suprascripto Capitano sea tenuto et debbia fare observare le predicti cose, a pena di libbre x d'alfonsini auuo' del Segnore Re, ogni volta che contra facesse. Questo agiunto, che le pesoni delli saggi respondano et respondere debbiano a le tre uncie con li quale se pesa la vena quando se dà a farne saggio; et le tre uncie respondano et concordenosi colli dicti pesoni.

XXIII. Di fare ricoglire li condepnagioni.

Ordiniamo, che lo Capitano sia tenuto le condenpnagione che per loro se faranno, o facte fosseno per loro antecessori, fari ricogliere per forsa dal loro officio quando richiesti ni fusseno, et farli venire in mano del Camarlingo del Segnore Re; et eciandeo dare ajuto et forsa al Camarlingo del decto Segnore, quando richiesti ni fussino in ricogliri fari tucti monete et cose che al predicto officio loro apartengnano; et in quello facto possano procederi, ordine di ragione servato et non servato. Et queste cose sì seano tenuti di fare, a pena di libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Segnore Re per ogni volta che contra facesse, et quelli cotali condepnati constringere a pagare in avere et personi incontinente, a la suprascripta pena.

XXIIII. Del soprastante della pregioni, di fare ogni mese inquisicione contra dillui.

Ordiniamo, che chiunqua fie soprastante de la pregione non | possa nè debbia pigliare per suo sa- 17b
lario d'alcuna persona che fosse messo in pregione, o facto mettere per li Segnori Capitano o Rectore et per lo Judice, o per alcuno delloro, o per lo Camarlingo del Segnore Re, piò de soldi tre d'al-

(1) Il cod. *et.*

(1) Il cod. *qtantità.*

Digitized by Google

fonsini minuti et per alcuno tempo che lo pregioni stessi in pregioni, nè quando elli ne sciesse, non possa lo suprascripto soprastante tollere nè avere dallui alcuna cosa più delli suprascripti soldi tre. Et se lo pregioni stessi in pregioni tanto che lo soprastante se mutasse, che se lo suprascripto pregioni avesse pagato le suprascripti soldi tre al primo soprastante, che al segondo no li debbia dare alcuna cosa, nè ad alcuno altro. Et si contra facesse, paghi di pena uno marco d'ariento auuo' del Segnore Re per ogni volta. Et che lo dicto Capitano sea tenuto de investigare ogni mese, se lo decto soprastante avesse d'alcuno pregione ultra lo decto modo; et se lo trovano avere fallito, lo debbiano et possano condepnare ciascheduna volta infine in soldi cento, considerata la qualità del facto et de le persone, auuo' del Segnore Re. Et se in de la pregione se mettesse alcuna persona per alcuno maleficio, et moresse, ne debbia avere lo decto soprastante soldi v, et non più. Et che lo soprastante de la pregione debbia avere guardie due, et più et meno a volontà del Consiglio, per guardare la pregione; le quale guardie debbiano stare continuamente di dì et de nocte alla pregione. Et che lo soprastante sea tenuto le suprascripte guardie o alcuna dilloro mandari con alcuno delli pregioni per la accatato per li pregione, tante et quante volte abisognirae, alla suprascripta pena; et che lo Capitano overo Rectore sia tenuto et debbia, ogni septimana una volta, fare cercare et investigare per uno delli notari della Corte, sello soprastante et li guardie ciò observano. Et che non possa avere d'alcuno che vi fosse messo per testimonia o trovato de nocti più di denari VIIII, et non più. Et che sea licito allo suprascripto soprastante de la suprascripta pregione tanto de potere portare per Villa di Chiesa ogne arme offendivele, di die tanto, | cioè dal suono della canpana del die fine allo suono delle tre, sensa alcuno bando, non obstanti alcuno Capitolo de questo Breve che di ciò contra facesse. Et sia licito anco allo suprascripto soprastante tanto, de portare le suprascripte arme de nocte in questo modo, cioè andando della casa della su' abitagione alla suprascripta pregioni, et dalla suprascripta pregione alla casa a dirictura, non traversando in alcun luogo; et se de nocte fosse trovato con arme o sensa arme per la terra di Villa di Chiesa per altro modo che decto sia, debbia essere condagnato segondo la forma de questo Breve, sì come non fosse soprastanti. Et intendase le predicti cose de quelli guardie tanto, che stesseno alla decta pregioni per servire lo suprascripto officio. Questo agionto, che nulla persona che sia guardia della suprascripta pregione, o che serà per li tempi, possa u debbia portare alcuna arme per Villa di Chiesa, a quella pena che se contiene in del Capitolo del Breve: De non potere portare arme; salvo che quando la decta guardia andasse per la dicta terra di Villa a guardia d'alcuno pregione, possa portare ciascuna arme in quello caso tanto, sensa alcuno bando.

18a

XXV. Delli ombrachi et tittarelli.

Ordiniamo, che nessona persona possa nè debbia tenere nè mettere nè far mettere alcuna panca chiavata o ficcata, o ligname, o gitto di pietre, fuore delli colompne et delli ombrachi overo delle là u' non avesse ombrachi, in Villa di Chiesa. Et che alcuno ombraco non sia chiuso di legname, nè di dòve, nè di taule, overo di pietre, o d'alcuna altra cosa, a pena di soldi xx d'alfonsini minuti, auuo' del Segnore Re, per ogni volta. Sì veramente, che in delli decti ombrachi vi si possa tenere panche chiavate et sedii, pietre da le colopne in entro per dilongo et per traverso, sì come piacerà a coloro di chui fusse la casa là u' le panche o sedii fusseno; sì veramen|te, che quelle panche chiavate o sedii di pietre non possano esseri alti da terra più de palmi due et mezo di canna, et ciò s'intenda dintro delli colopne. Et anco sea licito a ogni persona di potiri tiniri dinanti alla sua casa dentro da le colopne, cioè tralluna colopna et l'altra, panche chiavate chuse et schuse, et con serrame et sensa serrame, sì come alloro piacerà, sensa alcuna pena; sì veramente, che non possano esseri alti da terra più de palmi quatro de canna, misorando dalle colopne verso la morella. Et che alcuno tecto o tectarello aposticcio d'alcuna casa non possa occupare dell'altessa meno di x palmi di canna, cioè che sea sospeso di terra palmi x di canna almeno, et che non possa prendere oltra lo quarto della via; et queunqua vell'ae, sì nelli debbia levare, cioè contra la suprascripta forma. Et che contra facesse, paghi di pena soldi xx d'alfonsini minuti auuo' del Segnore Re per ogni volta. Et che lo Capitano overo Rectore sea tenuto et debbia per loro saramento, a pena di libbre xxv del loro feo auuo' del decto Segnore Re per ogni volta, se una volta l'anno non facesseno inquisicione et procedesseno de ciò contra dilloro. Et che ne possa essere modulate in della scita del loro officio, non prejudicando et non obstante alcuno Capitolo di Bre' che contradicesse. Et ciò non s'intenda per le scalè che sono facte state in dello infrascripto tempo, o che si ne facesse per acconciamento de quella scala; et se in altro modo se ne facesse, incontinente se ni debbia disfare. Et salvo che se in alcuno ombraco d'alcuna casa fusse murato o facto chasa o chiusura da anni M°CCC° in dirieto, che vi possa stare sensa alcuno bando quinde pagare. Et che nessuna persona possa nè debbia tinere alcuno tictarello in Via Larga nè in piassa in fuora oltra palmi VI, alla suprascripta pena.

19a

XXVI. Delli lebrosi, che non stiano in Villa di Chiesa.

Ordiniamo, che tutto homo nè femmena la quale sia in Villa di Chiesa, che fosse lebroso o lebrosa, non possa nè debbia stare nè habi|tare in della decta terra di Villa di Chiesa. Et se alcuno lebroso o lebrosa stesse in della decta terra di Villa di Chiesa,

Digitized by Google

pena di libbre cento d'alfonsini minuti auuo' del Segnore Re, per ogni volta che trovato o trovata fosse; et ciascuno di ciò li possa accusare: et se le decta condepnagione non potesse pagare infra dì x che fi' condepnato, sia scopato, et dimisso fuore de la terra, et mai stari non vi possa. Et lo dicto Capitano overo Rectore sia tenuto di fare ogne due mese inquisicioni, et recevere in so la decta inquisicioni più testimonii, a pena del suo salario libbre L d'alfonsini minute, auuo' del Segnore Re. Et lo dicto Capitano sia tenuta di mandare lo bando poi che serrà venuto al suo regimento, pena di libbre x di denari alfonsini minuti auuo' del decto Segnore Re, infra octo die. Questo agionto, che se alcuno accusasse o accusare volesse persona per libroso denanse al Capitano, et non se trovasse che quella cotale persona accusata fosse lebrosa, possa et debbia essere condepnato lo dicto accusatore dal dicto Capitano in libbre v d'alfonsini minuti. Et se alcuna persona volesse accusare di lebrosia alcuno borghese de la suprascripta Villa, che fosse stato borghese continuamente per anni tre almeno: che inanise che l'accusa di quello borghese se recivesse per li notari de la Corte o per alcuno dilloro, li suprascripti notari siano tenuti, appena di soldi cento d'alfonsini minuti auuo' del Segnore Re, innanti che ricevano la suprascripta accusa di fare assigorari quello accusatore che non provasse la suprascripta accusa di pagare la suprascripta pena di libbre v, sì come di sopra si contiene.

XXVII. Di mostrari lo Breve.

Ordiniamo, che 'l Capitano overo Rectore di Villa per lo Segnore Re, et li notari della Corte, siano tenuti di mostrare lo Breve a chiunqua lo demanda, in Corte tanto; et sia licito ad ogni persona quello Breve et suo' Capituli exemplari et scrivere, et exemplare fare, in Corte tanto, sensa alcuno salario quinde
19b dare a li notari de la Corte; pena di sol|di cento a chi contradiciesse, per ogni volta. Et ciò s'intenda così delli Brevi vecchi come delli Brevi nuovi.

XXVIII. Della eleccione delli Consiglieri, et del loro officio.

Ordiniamo, che lo Consiglio ordinato di Villa di Chiesa sia di homini XII, habitatori et borghesi di Villa di Chiesa stati per anni x o piò; salvo che Catalani o Ragonisi, Sardi, et tucti coloro che fusseno nati in de la signoria et rigimento del Signore Re de Ragona, possano esseri al decto Consiglio a ogni ora che elli vegnano a habitari et stari in Villa di Chiesa come borghesi; et catuna persona che fosse stato borghese de la dicta Villa per anni x, che sia amadore del nostro Segnore Re de Ragona, possa essiri al decto officio quando sirà chiamato per forma di Brieve. Lo quali Consiglio si debbia chiamari per lo Consiglio vecchio per dì octo inanti la fine dil loro officio: in questo muodo, che li Consiglieri vecchi o le due parte delloro se tucte avere non se potesseno, si debbiano aiunare in del palasso di Villa in presensa del Capitano overo del Rectore o suo Luogotenente, o d'alcuno dilloro, et quine chiamare li Consigliere XII, li quali (1) seano amadori del buono stato del Segnore Re, et de la decta terra di Villa di Chiesa; et chiamilioli a dinari biachi et gialli, o per altro modo come piacerà al decto Consiglio, sì che le due parte delli chiamatori siano in concordia; et intendasi che sino octo almeno, altramente la eleccioni non vaglia. Et quando la eleccioni de li decti Consigliere si farà in del decto modo, non possa nè debbia alcuno che sia a la decta chiamata, overo che in fraude s'asentasse da la decta chiamata acciò che electo fusse alcuno suo parente in grado vietato per questo Breve, elegere padre, nè figliuolo, nè fratello carnale, nè primo cogino, nè nipote sii carnale, suocero nè gennero l'uno all'altro; et non possano esseri de questo medesmo Consiglio insieme padre o figliuolo, o nepute, o fratri carnale, nè primo cogino, nè gennero, nè e converso; nè neuna di queste personi possano esseri Con|si-
20a glieri insieme l'uno con l'altro. Et se quelle persone che decte sono fusseno chiamate Consigliere, che la prima persona che vi fie chiamata sia Consiglieri, et non li altri parenti che decte sono di sopra che poi fusseno chiamate; nè alcuno che non sia vacato del Consiglio mesi VI. Et cheunqua elegesse alcuno contra questa forma, sea condepnato dal Capitano infine in libbre XXV d'alfonsini minuti, ad arbitrio del Capitano, considerata la condictione del facto et la qualità delle persone. Et che recevesse contra la forma del Breve, sia cacciato dallo officio, et condepnato in de la decta pena. Et quelli dodici del Consiglio nuovo, o la maggiore parte delloro che siano octo almeno se tucte insieme non vi fosseno, chiamino et debbiano chiamare innante che si partino, jurato in prima lo loro officio, li officiali di Villa, segondo la forma di questo Breve. Sì veramente, che non debbiano chiamare alcuno officiale ad alcuno officio ordinario, che non sia stato di Villa di Chiesa per anni v, et facti li servige reali et personali in de la dicta Villa di Chiesa. Salvo che Maestro de Monte non possa esseri chiamato, s'elli non fosse stato borghese de la dicta Villa et servita l'arte de l'argintiera per anni v almeno; et che lo chiamasse contra li decti ordinamento, pagui di pena libbre x d'alfonsini minuti, auuo' del Segnore Re, per ogni volta; et quello ricevesse, paghi la suprascripta pena, et perda lo officio. Et lo officio de li Consiglieri et tucti altri officiale ordinate debbiano durare mese tre, e non piò. Li quali Consigliere, et la magiore parte delloro che siano octo almeno, et abbiano bailia et podestà, in presensa del Capitano overo Rectore, di fari et ordinare et provedere tucti li facti et li bisogno de la dicta Villa; salvo che in alcuno piaito o questioni civili o criminali intromectere non si possano nè debbiano. Et tucti provigioni che si faranno per loro,

(1) Manca *quali* nel cod.

Digitized by Google

selli provigione fosseno da soldi xx infine in cento, si | debbiano fare per scottino privato, et intendasi scottino a fave bianche et nere, o altra cosa dissimile; et se la provigione fusse da soldi cento in su, debbianosi chiamari homini dodici, tre per quartiere, li quale xii homini insieme con lo Consiglio facciano li dicte provigioni per scotino in del modo di sopra, et le due parte dilloro vinciano lo partito, et le provigione così facte si mandino ad executione: e alcuna (1) provigione, che in del dicto modo non si facesseno, non vagliano nè tegnano; le qual xii homini si chiameno per lo Consiglio. Et tucte l'altre cose possano fare, exercere, sì come in del Capitolo de questo Breve se contiene, salvo che non sea contra la forma de questo Breve, et chi non tochino alcuna cosa jurisdictione del Segnore Re. Le quali Consigliere seano tenute et debbiano andare al Consiglio tante volte quante fino richieste per messe, o per suono de campana, o bandiere, a pena di libbre xii per ciascuna volta, anuo' del Segnore Re. Et che lo Capitano o Rectore overo Judice o alcuno dilloro possa nè debbia constringere in alcuno modo li dicti Consiglieri per cagione di fare alcuna provigione di che lo Breve della suprascripta Villa non parli, se li dicte Consigliere fare non la vollesseno; et se lo Capitano overo Rectore o Judice et notari, o alcuno dilloro, cioe facesse et scrivessi, pena libbre l d'alfonsini minuti anuo' del Segnore Re. Et li decti Consiglieri siano tenuti et debbiano richierre li suprascripti Capitano, Judice et notari, si bisognasse, ch'elli observino li suprascripti cose. Et li notari de la Corte et catuno dilloro siano tenuti et debiano, quando alcuna provigioni si dovesse fare, anse che la decta provigione se faccia, leggere puplicamente in presensa del Capitano et del Consiglio questo Capitolo tucto, sì che ciascuno lo possa intendere, a la suprascripta pena. Con ciò sia cosa che lo Capitano de la suprascripta Villa ae facto fare a li Consiglieri multi provigioni non buona nè utili per la Università de la suprascripta Villa. Et che li decti Consiglieri, con xx buoni homini adjuncti con loro, che siano fedele et amadore del Segnore Re de Ragona et di Villa di Chiesa, li quali | xx homini che finno chiamati per li decti Consigliere, possano fare due o piò ambasciadori, tanto et quante volte volesseno, per mandare al decto Segnore Re a dari a disentire li gravesse li quali fusseno facte loro per alcuno officiale. Con ciò sia cosa che per li tempi passati li dicti Consiglieri et altri homini de la suprascripta Villa sono stati molto mali tractati, et li Consiglieri sono state sforsate et extenute et constrecte sensa bere et sensa mangiare, et facto fare loro provigioni contra forma de questo Breve per forsa, contra la loro volontà. Et se lo suprascripto Capitano overo Rectore contradicesse a li suprascripti Consigliere et alloro agionti, pena al suprascripto Capitano libbre cento d'alfonsini minuti anuo' del Segnore Re, per ogni volta; et nondimeno li suprascripti Consiglieri et loro adjuncti possano fare le suprascripti ambasciadori tante et quante volte loro piacerà, sensa alcuna contradiccione. Questo adjuncto, che alcuno delli suprascripti xii Consiglieri, li quali fino al loro officio del suprascripto Consiglio, non possa nè debbia dire nè magnifestare durante lo decto suo officio ad alcuna persona nè luogo lo nome nè vero li nomi di colui overo di coloro, al quale overo a li quali de' elegere overo dare alcuna voce a dovere essere Consigliere in suo luogo de pu' la fine del suo officio: et ciò non debbiano nè alcuno dilloro debbia dire nè manifestare in alcuno modo, nè eciandeo a cului o a coloro a cui elli dovesse elegere o dare voce al decto Consiglio: et a pena infine di libbre x d'alfonsini minuti anuo' del Segnore Re, per ogni volta che contra facesseno o alcuno de loro facesse, od arbitrio del Capitano della suprascripta Villa. Et che lo Capitano overo Rectore debbia de ciò fare loro jurare et loro ciò comandare, cioè che observino le suprascripte cose; et se trovasseno alcuno colpevole, condenpnarlo in della suprascripta pena. Et ciò se fa, perchè li personi non sappiano chi de' essere Consigliere, acciò che non si possano calupniare, nè altrui pregare de dare li officii della suprascripta Villa nè per prego nè per presso, nè a persone non depgne. Et che li decti Consigliere tucto lo tempo del loro officio possano | portare arme offendivele et deffendevele sensa alcuna pena.

(1) Il cod. *alqa*.

XXVIIII. De eleggire et constituire persone secreti sopra Maestri di Monte.

Ordiniamo, che lo Capitano overo Rectore debbia constringiri alquanti persone, in quello numero che alloro parrà, li quali debbiano secretamente investigare, selli Maestri del Monte et le altre officiale in dell'argintiera et in del monte servano quello che sono tenute di servare per loro officio, et si ponesseno (1) li malfactori et li maleficii secondo la forma di questo Breve. Et se trovasseno che li decti Maestri et altri officiali (2) quello che sono tenuti per loro officio, che lo Capitano sia tenuto loro condepnare al suo arbitrio; sì veramente, che non passi la forma del Breve, respecta la qualità del facto et de le persone. Et seano tenute queste persone secrete denonciare anco al Capitano tucti li maleficii, li quale per li decti Maestri et officiale punite non fusseno, et che lo Capitano sia tenuto de quelli ponirli, segondo la forma di questo Breve. Et a queste persone sia tenuto credensa, a pena di libbre c di denari alfonsini minuti anuo' del Segnore Re, a chi contra facesse tollere, cioè al Capitano, si non observasse li predicte cose.

XXX. Della eleccione delli sindichi sopra denonciare li maleficii.

Ordiniamo, che lo Capitano overo Rectore cum

(1) Cioè *punisseno*, *punissero*.
(2) Qui lo scrittore del codice omise le parole *non servano*, o altre simili.

Digitized by Google

loro Consiglio debbia fare constringere in ciascuno quartiere de la suprascripta Villa due sindichi, li quale prometteno dinanse a la Corte, a la infrascripta pena, dinonciare maleficii che si facesseno in de li quartieri là u' li dicti sindichi habitano, infra tre die poichè lo maleficio fie commesso; et se le predicte cose non observasseno, seano condepnati dal Capitano da soldi x in soldi xl d'alfonsini minuti: salvo che di paraule injuriose non siano tenuti di denonciare. Et che li notari de la Corte seano tenuti et debiano scrivere in dell'acti della Corte cioe che denonciato fosse loro a boccha per li suprascripti sindichi, sensa alcuno salario quinde avere de le
22a dicte denonciagione, | nè pagaria che prendesseno da li suprascripti sindichi per loro officio ricevere, a pena di soldi xx d'alfonsini minuti a chi contra facesse. Con ciò sia cosa che lo decto officio sia d'odio et di nimistà, et di neuno profecto. Et dure lo loro officio mesi tre tanto; et vachino da questo officio per uno anno: non obstante alcuna contradiccione di questo Breve.

XXXI. Della eleccione di cc homini della Reali, et della mostra.

Ordiniamo, che per lo Capitano et per lo Consiglio ordinato di Villa si debbia chiamari cc homini, buoni et sufficienti, o piò a volontà del Consiglio de la decta Villa, li quale seano amadore del buono et pacifico stato del Segnore Re et de la dicta Villa di Chiesa, cioè habitanti di Sardigna et Sardi, et ogni altri habitatori et Borghese de la dicta Villa, et due Capitane dilloro, et uno Confaluniere. Et lo Capitano sea tenuto, a pena di libbre x d'alfonsini minuti del loro feo perdere, di far fare a li predicti, ogni vi mese una volta, la mostra: la pena s'intenda auuo' del Segnore Re. Li quali siano tenuti di traggere a li comandamenti dil Capitano, di die et di nocte, in so la Piassa di Villa di Chiesa, et andare laonque lor fosse comandato per diffensione de la dicta terra, et pacificamento del Capitano. Et abbiano uno gonfalone con l'arme de la Università di Villa di Chiesa; et ciascuno dilloro abbia una targia di quell'arme. Et dori lo officio de li dicti cc per uno anno; et l'officio de li Capitani et de li Gonfaloniere mese vi. Et siano li dicti Capitani o Gonfalonieri a tucti li Consiglie de la decta terra magiore tanto. Et possano li decti Capitani et Gonfaloniere portar l'arme tucto lo tempo durante lo loro officio, sensa alcuna pena.

XXXII. Della eleccione delle Brevajuoli, et loro officio, et mandare lo Breve al Signore.

Ordiniamo, che lo Consiglio ordinato di Villa di
22b Chiesa, o | la magiore parte dilloro, in presensa del Capitano overo Rectore di Villa di Chiesa che per lo tempo fie in Villa di Chiesa, debbia et sea tenuto per lo infrascripto modo et forma chiamare e 'legere quattro Brevajuoli, et uno notajo, supra corregere et emendare lo Breve de la Università di Villa di Chiesa; li quali Brivajoli et loro notajo si possano chiamare et elegere et debbiano infra tre anni proximi che verranno, et in prima et di poi, a volontà del Consiglio di Villa di Chiesa o di la majore parte di loro, cum xx altri buoni persone adjuncti al decto Consiglio, dal die de la publicacione di questo Breve presente conputando, cioè poi che questo presente Breve fie corretto et conmendato et rectificato et confirmato per lo dicto Segnore Re, o d'altre persone da lui diputate ad ciò, et di po' la correccione fie reducto in de la suprascripta Villa di Chiesa, et in de la suprascripta Villa fie publicato et lecto per alcuno de li notari, siano tenuti di scrivere in de la fine di questo Breve, chi dal die de la publicacione de questo Breve a tre anni proximi che verranno, et in prima et di poi sì come di sopra si contiene, li dicti Brevajoli et loro notajo siano tenuti et debiano corregere et emendare lo decto Breve, cioè infra li primi vi mese de l'ultimo anno de li decti tre anni, et prima et poi sì come lo decto Consiglio con le suprascripti adgioncti si provedesse, una volta et più volte, et per tucto lo suprascripto termine di tre anni, et piò et meno sì come decto è, duri et vasti et durare debbia et observise la correctione de questo Breve, et mutare non si possa. Et che le Brevajoli et loro notajo, lo quale si chiamerano in presensa del Capitano per lo Consiglio ordinato di Villa sopra aconciare lo Breve de la dicta Villa, debbiano essere borghesi stati in de la decta Villa di Chiesa da anni xx proximi passati in qua continuamente, cioè tre di li decti Brevajoli almeno; et siano quatro, cioè uno de li Maestri del Monte overo altro sofficiente che lavorasse in montagna; l'altro sia bistanti; l'altro sea borghese de la dicta Villa non bistante, nè Maestro de | Monte nè de montagna lavoratore; et l'altro
23a sia guelco, o ch'elli coli in Villa di Chiesa, o forno; lo quale guelco sia stato in Villa di Chiesa per anni tre almeno. Sì veramente, che non vi possa essere alcuno, pena chi lo chiamasse o chi lo elegesse a li Consiglieri libbre x d'alfonsini minute auuo' del Segnore Re; et sia dimisso dallo officio; et se lo Capitano overo Rectore o li notari lo consentisseno, pena libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Segnore Re a ciascuno, de loro feo. Et li decti Brevajoli debbiano stare sopra aconciare lo Breve in de la Corte di Sancta Lucia, overo in altro luogo, come alloro paresse; et ine continuamente stare sopra aconciare lo Breve de die, infine che lo suprascripto Breve fie facto et correcto. Et uno de li notari de la Corte ogni die una volta sea tenuto d'andare a quello lugo là u' seranno posti de stare, et cercare li dicte Brevajoli se vi li trovano; et ciò siano tenuti di fare, a pena di libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Segnore Re. Et quello Brevajolo o notajo chi non vi si trovasseno, pena soldi xx d'alfonsini minuti. Et che lo corrigiarano et emendiranno segondo la loro pura consciencia, per lo megliore del Segnore Re, et di questa Villa di Chiesa; del quale correggere et emendare li detti Brevajuoli, overo li tre dilloro

Digitized by Google

si tucti e quatro non fusseno in concordia, abbiano et avere debbiano piena bailia sì come parrà alloro; et quello che per loro o per le tre dilloro si facesse, vaglia et tegna: sì veramente, che Capitulo alcuno fare non si possa in mancamento del Segnore Re di Ragona, et del directo de la ragione dell'argintiera del decto Segnore. Li quali Brevajuoli siano tenute et debbiano fare scrivere in margine fuore del testo tucte li gionte et correccioni et vacacioni che per loro se facesseno: a pena d'essere condepnati dal Capitano ciascuno dilloro infine in libbre xxv di denari alfonsini minuti et lo notajo chi lo altro e tanto sea condepnato. Lo quali Breve così facto, correcto et emendato si debbia suggellare col sigello di Villa di Chiesa et delli suprascripti Brevajuoli, et così suggellato mandare al Signore Re, overo al Governatore che fie in Sardigna per lo decto Signore | Re: 23b lo quali Governatore possa et debbia, a pecticcioni de li homini de la decta Villa, confirmare et approvare ogni tre anni, et in prima et di poi, sì come di sopra si contiene. Et queste cose seano tenuti lo Capitano far fare, a pena di libbre xx d'alfonsini minuti; et sia di ciò condepnato dal Modulatore loro, o d'altro officiale. Et poi che lo decto Breve fie approvato, sia tenuto lo Capitano o Rectore che fie in Villa di Chiesa in del tempo che fare si de' la correctione di questo Breve, di farlo scrivere et exenplare di carta di bambacio infra uno mese, cioè infra lo primo mese de li vi mesi infra li quali vi mese lo decto Breve si de' correggere, sì come de sopra è dicto, alli spese del Segnore Re; et li Camarlinghi che fino in de la decta Villa siano tenuti di pagari li decti spendii. Et che lo notajo che lo decto Breve exempla sia tenuto et debbia, ansi che lo rinonse a la Corte et che lo pagamento ne li sia facto, scoltarsi et leggirlo di paraula in paraula dal principio infine a la fine con uno o due notari de la suprascripta Villa, li quali si chiameno per lo Consiglio di Villa alle predicte cose fare, a quello salario che parerà allo Consiglio di ordinare alloro, se illi l'a scripto et facto a conpimento secondo lo suo exemplo, et non sia altramente pagato. Et ciascuno delli Brevajuoli debbiano avere per loro salario, ogna die elli stessino sopra ciò, per ciascuno dilloro soldi v; et lo notajo soldi vi; et per mangiare et per bere non possano avere alcuna cosa delli beni della Università di Villa. Et lo Camarlingo di Villa per lo Signore darli possa et debbia loro lo decto salario dare et pagare, sensa alcuna provigione quinde fare, a quilli Brevajuoli et notajo. Et li decti Brevajuoli et loro notajo debbiano vacari da quello officio tanto, per anni tre Li quali Brevajuoli et notajo che si chiamiranno per li tempi debbiano avere facto et correcto lo decto Breve infra die xv poi che fino electi et aranno jurato l'officio; et se stesseno oltra lo predicto termine, non abbiano delli beni della Università di Villa alcuna cosa per lo tempo che stessino oltra li decti dì xv; et se meno tempo de 24a xv dì lo correggesseno, siano paga|ti per quelli dì tanto che stati vi fossino.

XXXIII. Della eleccioni delli Modulaturi, et loro salario et officio.

Ordiniamo, che lo Consiglio ordinato di Villa, in presensa del Capitano, ogni chiamata nuova d'officiali debbia chiamare tre buoni homini et uno notajo, li quali siano Modulatori di tucti et singuli officiali, li quali fossino così stati Capitano come altri officiali et notari. Si trovino che alcuni abiano de li beni della Università di Villa di Chiesa avuto come non denno avere, che non abiano renonsati al Camarlingo di Villa segondo la forma de questo Breve, sì debbiano esseri condepnati da li decti Modulatori secondo la forma di questo Breve. Et possano et debbiano li suprascripti Modolatori con la forma dil loro officio constringere in avere et in persona tucti coloro che per loro se trovasseno che avisseno avuto alcuna cosa delli beni della Università di Villa et non l'avesseno restituicto et renduto, secondo la forma di questo Breve, arrendire al Camarlingo di Villa tucto e ciò che fusse appo loro. Et in ciò sia tenuto lo Capitano di dare a li suprascripti Mudolatori ajuto, consiglio et favore, sì che ciò si faccia, et tucti quelli che se troveranno che abbiano facto contra la forma de questo Breve et del loro officio, debbiano condepnare. Et ciò che proverranno et faranno in del loro officio del modolamento, appaja scripto per lo notajo loro. Et quale Modolatore non farà lo suo officio bene et lealmente, paghi per pena infine in libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Segnore Re per ogni volta; non derogando che lo Segnore Re possa fare modulare lo decto Capitano, notari et Judice tante volte quante li parrà. Et che li decti Modulatori et loro notajo seano tenute di sedere et stare in certo luogo là u' parrà al Capitano, per die octo continuamente almeno, per lo decto loro officio fare. Et debbia avere ciascuno delli dicti Modulatori per loro salario soldi xx et lo notajo soldi quaranta d'alfonsini minuti, delli bene del Signore Re, e 'l Camarlingo ched è in de la decta | Villa di Chiesa et che 24b fie per li tempi per lo Segnore Re sia tenuto di pagarli segondo la forma di questo Breve per tucto lo decto officio exercere. Et se li decti Modulaturi troviranno per indicia overo per puplica fama alcuno officiale chiamato per lo Consiglio di Villa di Chiesa, che lo suo officio non avesse facto bene et lealmente, o che avesse recevuto mocchobello, o facto contra la forma dil Breve: questi cotali officiali possano essire posti a tormento et marturiati per dire la verità del facto, et lo Capitano sia tenuto et possa farli martoriari, et monstrare la indicia alli Modolatori, non obstante alcuno Capitolo di questo Breve che contradicesse. Et se lo Capitano overo Rettore non observasse le decte cose, pena infini in libbre xxv di denari alfonsini minuti dil loro salario per ciascuna volta. Et li Modulatori siano tenuti di presentare et dare al Capitano le indicie che troverranno, a la suprascripta pena. Et debbiano dare et far dare le sentencie delli dicti officiali et di

Digitized by Google

catuno dilloro, così di condenpnagione come di liberagione, infra mese due poi che aranno jurato lo loro officio, a pena infine in libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Segnore Re. Et che se trovasseno li decti Modulatori alcuno officiali, che avesse delli bene de la Università della suprascripta Villa, lo quale officiale non avesse restituito al Camarlingo della detta Villa tutto et ciò che avesse a restiture per cagioni dil suo officio, li decti Modulatori li debbiano condepnare in del doppio de quello che avesseno a restetuire, a quella medesma pena, cioè in altra et tanta moneta, quanta elli avesse recevuto delle beni della decta Villa, che per lui non fusseno restituite al Camarlengo di Villa, sicondo la forma di questo Breve. Et che finito lo officio di li suprascripti Modulatori, infra dì xv proximi che verranno, li suprascripti Modulatori et loro notajo siano tenuti et debbiano dare et consignare per exenplo per mano del loro notajo tucte li condepnagione che per loro si facesseno d'alcuno officiale de la suprascripta Villa al Camarlingo del Signore Re di Ragona.

XXXIIII. Della eleccione dei sindichi et arbitri sopra terminare le confine.

Ordiniamo, che in presensa del Capitano di Villa per lo Consiglio ordinato di Villa si debbiano chiamare homini tre, che siano sindichi et arbitri che debbiano terminare tucte lit' e questioni, che trovasseno essere tra li homini della dicta Villa et argentiera per cagione di confine d'alcuna possessione; et le sentencie che di ciò desseno, vagliano et tegniano. Et possano dare casalini et orti et terra agresta in ogni parte votta per benificari l'argintiera, a qualunqua la dimandasse alloro; la quali daccioni et concedemento che per loro se facesse vaglia et tegna: sì veramente, che non prejudichi alcuna cosa a cului che avesse alcuna ragione in del decto casalino o orto o terra agresta. Sì veramente alcuno casalino o orto o terra agresta dare nè concedere possano sensa la presensa et volontà del Camarlingo del Signore Re che fie in de la dicta Villa, pagando soldi v, come tenuti sono per forma di Breve, ciò sì come si contiene al Capitolo sotto la Robrica: « De potere arare et seminare »; sì veramente, che non inpaccino le ruche et le vie pupliche. Et possano fare comandamento, a chi non obedisse loro comandamento, marcho uno d'ariento auuo' del Segnore Re. Et debbiano avere per ciascuno comandamento denari vi, et non più, per ciascuno dilloro; et per ciascuno casalino overo orto de che sentencia prononciasseno denari xii per uno, et non più. Et se andasseno, per loro officio fare, fuora de la Villa meno de miglie due, abbiano de la via soldi ii per catuno di loro, et non più; et da miglia due in su soldi v, et non più. Et che lo Capitano overo Rectore di Villa di Chiesa che verranno per li tempi, a pena di libbre xxv di denari alfonsini minuti, seano tenute et debbiano con la forsa dello loro officio di fare tornare in pristino stato lo Prato della decta Villa le quale era sindicato per li sindichi di Villa di Chiesa, et in tucte le cose publice li quale fosseno occupati per alcuna persona d'anni mccciii° passati in qua, non obstante alcuno Capitolo che contradicesse. Et se li sindichi o alcuno dilloro casalino desse, orto o terre in delli fini di alcuna ruga o piassa publica o chiasso, per la quale daccione alcuna ruga o via o piassa s'occupasse, quella daccione non vaglia nè tegna. Neentedemeno siano li decti sindichi, et esiandio colui che ricevesse lo dicto casalino contra la suprascripta forma, condepnati ciascuno dilloro da soldi x infine in libbre x. Questo adjuncto, che se alcuna persona s'avesse facto sindicare o facesse per inansi alcuna terra agresta, quella terra debbia avere facto deboschare et arare et seminare infra anni tre proximi che verranno: et se per fare vigna overo orto la volesse, infra lo decto termine la debbia avere facta affossare et diboschare; et si per fare casa la prendesse o avesse facto prendere, infra uno anno proximo che verrà la debbia avere facta la casa. Et se le predicte cose non avessen facte et observate infra li predicti termine, perdan la dicta terra, non obstante la dicta sindicatura, nè giamay quella terra elli nè altri per lui nè da lui la possa avere nè tenere per alcuno modo.

XXXV. Della eleccioni delli stimaturi, et loro officio et salario.

Ordiniamo, che in presensa del Capitano overo Rectore lo Consiglio di Villa di Chiesa ordinato debbia chiamari quatro homini, li due di li quali siano argentieri; et li quali quattro homini stimino et stimare debbiano et possano et licito sia loro, quando ne seranno richiesti, tucte li beni così mobili come immobile che incantate fusseno secondo la forma del Breve, cioè li due argentieri vadano a stimare li trente quando abisognasse, et l'altre due stimino tucte li biene di Villa et de li suoi confini, excepto fosse o trente: et debbiano avere per loro salario denari i in Villa de la livra; et quelle due argentiere che vanno a la montagna soldi vi, per la via, et denajo i per livra de tucta la somma che montasse lo loro extimo. Et debbiano jurare lo officio loro di far beno et lealmente. Et li decti stimatori non vachino d'alcuno altro officio, non obstante alcuno altro Capitolo che contradicesse; et se contra facesseno, paghino pena marcho uno d'ariento auuo' del Segnore Re per ogni volta.

XXXVI. Della eleccioni dello operajo di Sancta Chiara.

Ordiniamo, che lo Consiglio di Villa di Chiesa, in presensa dil Capitano overo Rectore, debbia chiamare et eligere uno operajo all'opera della ecclesia di Sancta Chiara. Et che lo dicto operajo di Sancta Chiara abbia lo valsente da libbre cccc in su, et

Digitized by Google

possa avere moglie et figliuoli, non obstante alcuno membro de questo Capitolo che contra facesse. Et lo dicto operajo che chiamato fosse non lo possa ricevere contra questo Capitolo; et si lo recevesse, pena libbre L d'alfonsini minuti auuo' del Segnore Re per ogni volta; et quali consigliere lo chiamasse et lo consentisse, pena libbre X de la suprascripta moneta auuo' del Signore Re per ogni volta. Lo quale operajo possa stare in del dicto officio per termine di uno anno, et che possa avere figliuoli et famiglia; et sia di etati di anni XLV: sì veramente, che infra lo decto termine se apposto le fosse et provato che non facesse bene li facti de la ecclesia suprascripta, che lo Capitano a volontà del Consiglio lo possano fare privari da lo officio. Et conpiuto lo dicto termine vachi dal decto officio per anni due. Et che lo dicto operajo debbia essere stato borghese della decta Villa anni tre. Lo quale operajo all' antrata del suo officio jurare debbia di fare bene et lealmente lo suo officio, et dare due buoni et idonei pagatori; et che tucte l'antrate, che verranno a li suoi mani per la decta opera o per sua cagioni, debbia et sea tenuto di mettere, operare et convertire in hedificacioni, ornamenti et paramenti de la dicta ecclesia. Et lo quale operajo non possa nè debbia vendere, obligare, pignorare, allogare nè in alcuno modo alienare alcuno bene dell'opera sensa la volontà del Consiglio et licencia, con provigioni quinde facta per li suprascripti Consiglieri di Villa. Lo quale operajo abbia bailia di dimandare et ricevere tucti judicii et legati facti o che si faranno a la decta opera, et tucto ecciò che si apartirrà a la decta opera per alcuno modo overo cagioni; et che possa fare et recevere tucte carte che abisognerano per suo officio ch'è decto et per sua cagione. Et debbia lo decto operajo uno racioscinio, in lo quale possa fare scrivere al suo notajo; in del quale raciosinio sia tenuto et possa fare scrivere et debbia
26b bene et ordi|natamente tucte le 'ntrate che li perverranno alli mani, et tucte le scite che farà per lo decto suo officio. Et lo decto operajo sia tenuto et debbia et possa ogni mesi VI una volta renderi ragioni per forma del decto suo rasiosinio al Consiglio de la dicta Villa, in presensa del Capitano overo Rectore o suo luogotenente, bene et lealmente. Et se lo dicto operajo contra alcuna (1) di queste cose facesse, paghi per pena per ciascuna volta libbre XXV d'alfonsini minuti auuo' del Segnore Re, et restituisca all'opera ciò che avesse fraudato et dannificato all'opera, et sea privato dall'officio se fraude avesse commesso, et mai in perpetuo a quello officio possa nè debbia essere. Lo quale operajo de Sancta Chiara abbia et possa assè retinere delli beni della dicta opera per suo feo et salario ogni mese soldi XX. Et abbia uno notajo electo dal Consiglio quando sarà electo lo dicto operajo, l'officio del quale notajo dure mese VI tanto, et non piò, allo infrascripto salario; et poi si chiami uno altro notajo al decto (1) officio. Et abbia della beni della dicta opera per suo feo et salario soldi VI per mese: lo quale debbia scrivere tucte intrate et scit'e carte puplice quinde intervegnente; et lo quale notajo sia tenuto di far jurare ad ogni persona che recevesse alcuno bene della suprascripta opera, et s'elli ne receve tanto quanto ne confessa, et nullo altro bene nè cosa de la decta ecclesia abbia. Et se alcuna persona dimandasse ragione alcuna al decto operajo per cagione del suo officio et dell'opera, si debbia richiamare a la Corte di Villa di Chiesa tanto; et lo dicto operajo a la decta Corte sia tenuto di respondere, et non in altra Corte; salvo che per le predicte cose ordinate de sopra non prejudichi alle ragione della decta ecclesia, unde la suprascripta ecclesia nè la sua opera potesse ricevere o ricevesse alcuno inganno o danno contra ragione. Et lo Capitano et Judice siano tenuti et debbiano fare observare le dicte cose, a pena per ciascuno dilloro di libbre XXV d'alfonsini minuti di loro feo. Et che lo Capitano overo Rectore debbia dall' antrata del suo officio a uno mese chiamare lo operajo di Sancta Chiara segondo la forma di questo Breve, non obstante alcuno altro o|perajo 27a che in del dicto officio fusse, si quello operajo che vi fusse in dello officio non avesse in valsente di libbre CCCC, come decto è di sopra: cioè che se lo decto operajo che lo Capitano overo Rectore trovasse in dello officio, lu debbiano et possano cassare di quello officio, non obstante alcuno Capitolo che contradicesse. Questo adjuncto a questo Capitolo, che lo Capitano de la dicta Villa con lo Consiglio de la dicta Villa possano et loro sia licito d'ordinari et providire sopra lo facto dello suprascripto operajo per cagione della suprascripta opera, et tucto ciò ch'elli ne facesseno sea fermo, non obstante alcuna cosa che in questo Capitolo si contiene, per ciò che questo Capitulo è multo confuso; sì veramente, che non possano ordinare nè providere contra ragione.

(1) Il cod. *alna*.

(1) Il cod. *al decto al decto*.

XXXVII. Dello officio dell' operarii.

Ordiniamo al nome del nostro Signore Jhesu Christo, che lo dicto operajo di Sancta Chiara sia tenuto et debbia far fare due tortesse grosse di cera, li quali si debbiano portare per lo chierico quando andirà inamse al prete per portare lo Corpo del nostro Signore Jhesu Christo a l'infirmi; li quali siano almeno di libbre XX, et debbianose operare pure a quello servigio tanto: et come li due fino compiute d'ardere, debbia l'altri al suprascripto servigio; et intendasi che li decti tortissi si portino di die et di nocte. Et questo faccia delli beni dell'opera, et questi cose siano tenute di fare delli beni dill'opera, a pena di libbre X auuo' del Signore Re per ogni volta.

Digitized by Google

XXXVIII. Delle luminari di Sancta Chiara.

Ordiniamo, che tucte li lumenare, che si faranno alla ecclesia di Sancta Chiara, o di Sancta Maria di Valverde, siano dell'opera di quella ecclesia ove la lumenare si facesse, et vegna a mano dill' operajo, et li capellani non n'abbiano affare.

XXXVIIII. Di mantiniri la ragioni et lo honore delle suprascripte ecclesie.

Ordiniamo, che lo Capitano et l'assessore et li notari di Villa di Chiesa siano tenuti et debbiano mantinere, guardare et servare li ragioni dill'opera dilla ecclesia di Sancta Maria di Valverde et di
27b Sancta Chi|ara di Villa di Chiesa contra ogni persona et luogo in briganti, a pena di libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re.

XL. Della eleccioni dei Cappellani di Sancta Chiara.

Ordiniamo, che a li nostre ecclesie di Sancta Chiara et di Sancta Maria di Valverde, con ciò sia cosa che siano constructe et hedificate per li homini di Villa di Chiesa et alloro pertegna la electioni delli operarii, si debbiano chiamare in della prisensa dil Capitano per lo Consiglio ordinato, quando quelle ecclesie o alcuna dilloro vachirà di Rectori, due Capillani buoni et ydonei et di buona fama, li quali debbiano stare in Sancta Chiara, et debbiano andari ad officiare a Sancta Maria di Valverde sensa avere alcuno salario; li quali Capellani debbiano avere con loro altre due preite et sofficiente, et quatro chierece, continuamente; et debbiano officiare ogni die la ecclesia, sì che lo populo di Villa di Chiesa se ne contente. Et tucte le volte che alcuno dilloro sie richiesto per confessione, o per pigliare lo Corpo del Nostro Signore, o per oliare, incontinente vi debbia andare et sia tenuto così di die come di nocte; et si questo non facesseno, sia certificato a l'Arcivisco overo al Visco a cui apartiene; et curaresi che sia remoto dall'oficio lo decto preite, si ciò non facesse. Et se alcuno poviro morisse, et non avesse de chi farlo setterrare, lo debbiano fare sotterrare a tucto loro spendii, et dire l'officio sì come si conviene; et ogni persona si possa fare sottorrare in qualunqua ecclesia vorrà, così piccolo come grande, così in Villa di Chiesa come di fuora, sì come ordinasse per testamento; et se testamento non avesse facto, sea la sepultura a la volontà de li suoi propinqui. Li quali Cappillani debbiano avere per loro vita di quello che serviranno la ecclesia tucta la offerta dell'altare usata, non prejudicando a la ragioni dil-l'opera. Li quali Capillani debbiano stare continuamente al servigio di Sancta Chiara; et se si partissino da lo servigio, overo palisemente tenesse alcuna femina per amansa, sia dimisso dall'officio. Et sempre sia
28a la signoria in del Con|siglio ordinato di Villa, in presensa de lo Capitano o vero Rectore di Villa, di mectere et di tragere Capillani, fanti et preite alloro volontà: salvo che di ciò che dicto è della chiamata fare non prejudichi a chi v' è chiamato, nè neuna novità contra lui si faccia, nè prejudichi a neuna persona che ragione avesse. Et scrivasi questo Capitolo, sì veramente che non sia contra la libertà della ecclesia.

XLI. Della eleccione dello scandigliatore et cercatore delle statee.

Ordiniamo, che lo Consiglio ordinato di Villa di Chiesa, in presensa del Capitano overo Rectore, sì debbia eligere et chiamare uno buono et leale homo, lo quale sia maggiore d'anni xxx, lo quale se' tenuto di cercare et di revedere ogni septimana almeno una volta tucte le statee con li quali si pesa la vena, et scandigliare con li rubbi de la Università. Et lo decto scandigliatore debbia far fare a li notari de la Corte overo notajo di Corte di ciò carta, come elli abbia facta questa scandigliatura ogni septimana una volta, sì come dice di sopra; altramente lo Camarlingo non possa nè debbia pagare lo salario al decto scandigliatore. Et li notari della Corte di ciò non abbiano alcuno denajo di scrivere li suprascripte cose, a pena di soldi xx d'alfonsini minuti quello notajo che richiesto ne fusse, per ogni volta, et no lo scrivesse. Et se le dicte statee o alcuna di loro si trovasse sconcia, sia tenuto di farla aconciare, et incontinente, innanse che alcuna vena si pese con ipsa, bene et dirictamente, a li spendii di coloro che comperranno lo diricto de li statee, overo, se elli fusseno appo lo Segnore Re, a le spese del Signore Re; et che lo comperatore del diricto sia tinuto et debbia pagare la conciatura de le decte statee; et si non pagasse la decta aconciatura, pena di soldi xx d'alfonsini minuti per ogni volta. Lo quale officiale debbia jurare in de la Corte di fare lo officio suo bene et lealmente, et di ciò dare due buoni pagatori. Et lo officio suo debbia durare mese tre, et quale fusse electo o chiamato sopra ciò, et non lo volesse ricevere, siane sforciato di riceverlo | per lo officio del decto 28b Capitano. Et questo officiale non vachi d'altro officio, per questo tanto, non obstante alcuno Capitulo di Breve che contra ciò parlasse. Et se lo decto officiale non observasse li decti cose et catuna dilloro, paghi soldi xx d'alfonsini minuti per ciascuna volta che contra facesse; et se fusse trovato in alcuna fraudi, paghi per pena libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re, et dimesso sia de l' officio, et non lo possa piò avere, et mendi lo dampno, se alcuno dampno altre recevesse per la decta fraude. Et li misuratori de la vena siano tenuti d'andare al decto officiale per aconciare et scandagliare le dicte statee, a peticione et richiesta del decto scandagliatore. Et li rubbi con li quali si scandiglia et denno scandigliare le statee debbiano stare in el palasso in una cassia; et la chiave de la quale cascia debba stare et avere lo decto officiale durante lo

Digitized by Google

decto officio suo, et finito la debbia restituire al suo successore. La quale cascia et rubbi si facciano et comperino delli beni de lo Signore Re. Et se alcuna persona per suo richiaramento volesse scandigliare alcuna statea, che lo decto officiale sea tenuto di scandigliarla, avendoni da colui che scandigliarla facesse denari VI per la decta scandagliatura. Et lo quale officiale debbia avere per suo salario delli decti tre mese soldi quaranta d'alfonsini minuti; et lo Camarlingo sia tenuto di pagare a lui lo salario, sensa alcuna provigione quinde fare, avendo observato lo decto officiale le cose che decte sono di sopra.

XLII. Della eleccioni delli messi, et loro officio et salario.

Ordiniamo, che in presensa del Capitano overo Rectore lo Consiglio ordinato di Villa debbia chiamare a la Corte di Villa messi XII, et debbiano stare in dello officio per uno anno, non obstante alcuno altro Capitolo di questo Breve che contradicesse. Et debbiano jurare loro officio fare bene et lealmente, et dare ciascuno uno ydoneo pagatore. Et ciascuno debbi portare una cerbugia overo cappuccio, e 'l bastone a l'arma dil Signore. Et neuno debbia portare alcuna arme; et se ne portasse, seane condepnato come altra persona. Et debbiano mettere tucti li bandi delli Maestri di Monte per le luoghi usate, a pena di marco uno d'ariento auuo' del Signore Re. Et debbia avere et abbia per ogni fossa soldi I, et intendasi la partetura sea d'uno corbello alla trenta almeno; et ciascuno debbia avere per suo salario soldi X per mese; et lo Camarlingo di Villa che fie per lo Segnore Re della pecunia del Re lo debbia pagare loro et dare, sensa provigione. Et qual messo fusse trovato in fraude del suo officio d'alcuna cosa, et siali provato, paghi per pena infine in libbre XXV auuo' del Signore Re, a volontà del Capitano overo Rectore, et non possa essere mai al decto officio; et se la condepnagione non pagasse infra dì X, siali tagliata la lingua. Et che non possa essere messo alcuna persona, se non avesse anni XXX, o da inde in su; et chi lo ricevesse altramemte lo missatico, pena libbre X d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re, essian dimessi dall'officio.

XLIII. Dello salario delli messi della Corte.

Ordiniamo, che li messi della Corte abbiano lo infrascripto salario per l'officio loro dello servigio ch'essi faranno alli personi: cioè di catuna richiesta, comandamento, tenere, stazina che si facesse in Villa, de qualunqua ragione fusse facto, denari II et non più; et se pigliasse pigno o stazina fuore de Villa presso a miglia due overo a meno, abbia per ciascuno tenere o stazina soldi tre; et se andasse ad alcuna parte più a lunga, soldi V. Et di tucte incanti che si fanno inanti Corte infine in libbre C, denari II per livra selle benedicesse; et se non benedicesse, debbia avere la metà. Et di libbre C in su denari I de la libbra si benedicesse; et se non lo benedicesse, debbia avere la mettà. Et tucti altri incanti che si fanno da homini proprii d'arnesi in de la Villa et per la Villa, debbia havere per la livra denari IIII, et lo suo magaluffo. Et de incanti che si faranno per la Villa di possessioni di parte infine in libbre XXV, denari IIII di la livra; et da inde in su infine in libbre C, denari II di la livra; et da inde in su denari I. Et lo tenere delli parte lo possa pigliare al libro di Villa di Chiesa, sensa andare a monte; del qual tenere abbia denari IIII. Et chi contra facesse, paghi pena soldi X d'alfonsini minuti auuo' dil Signore Re. Et chi desse loro oltra lo decto salario, sea tenuto d'acusarlo per saramento, et sia creduto a suo saramento, se elli è homo de buona fama. Et di ciascuna denonciatura di | tenere denari II d'alfonsini minuti, et non più. Li quali salarii siano scripti come quelli delli notari della Corte, cioè in una carta grande di montone allectere grosse, acciò che ogni homo la possa vedere et leggere. Et tucte richiesti, comandamenti, stazine, tenere, incanti et bandi, et ciò che faranno per loro officio, infra lo terso die che facto l'avesse se non lo faranno scrivere alli notari della Corte, pena di soldi X d'alfonsini minuti per ogni volta che ciò non facesseno; et da inde inanse non vaglia nè tegna tucto e ciò che facto avesse, se scripto non fusse: neentedemeno si possa fare da capo, et li notari de la Corte debbiano scrivere in delli acti della Corte tucto quello che per li decti messe, o per alcuno dilloro renonsato fusse alloro per quello die che facto fusse: sì veramente, che non sia passato lo termine delli decti dì tre, prendendo quinde lo salario ordinato; et che li decti messi seano tenuti et debbiano sonare a consiglio, et di sonare le tre campani la sera, et di po' li tre campani tre volte uno tinctillo per volta, con spacio di tempo l'uno dall'altro; et sonati li decti tre tintilli, allora si intendano sonate essere li tre campane. Et di po' li decti tre tintilli, non incontinenti ma mettendo in mezo alcuno spacio di tempo, et non perciò troppo grande, siano tenuti et debbiano sonare la suprascripta campana a destesa una grande pessa et grande sono; et chiamesse quello sono « la Campana del fuogo »: acciò che si faccia memoria alle persone della suprascripta Villa di Chiesa, che abbiano guardia del fuogo. Et anco seano tenuti de sonare la campana del die, et a parlamento. Et altro campanajo non si debbia chiamare nè eligere, nè dare alcuno altro salario per sonatura di campana, delli beni della Università di Villa; salvo che se li messi volessino eliggere un campanajo che facesse lo officio del sonare per loro, che lo possano fare, et debbiano pagare del decto salario al decto campanajo. Et se per comandamento del Capitano overo Rectore fusseno mandate allevare alcuno pigno, o ad alcuno officiale della Università predicta, non debbiano nè possano tollere salario nullo, se

Digitized by Google

non fusse tenuto lo decto officiale pagare denaro al Segnore, overo ad alcuno homo proprio. Et di
30ª catuno bando di vendita che | si mettesse o bandesse per Villa di Chiesa segondo la forma del Breve, o di qualunqua altra condicione o modo fusse, per alcuno messo de la Corte, abbia per suo salario denari IIII° et non piò.

XLIII. Della eleccioni del bandieri, et suo salario et officio.

Ordiniamo, che lo bandiere di Villa di Chiesa debbia durare lo suo officio uno anno, et piò et meno, a volontà del Capitano et del Consiglio di Villa. Et debbia tenere a li suoi spendii uno cavallo; et abbia de li bene del Signore Re per suo salario et feo l'anno libbre x d'alfonsini minute in denari, et una robba di libbre v. Lo quale sia tenuto di portare, quando bandisse per la terra, uno bastone con l'arma dil Signore in mano. Et non debbia avere piò delli bene della Università di Villa; et non possa nè debbia tollere d'alcuno bandimento piò di soldi II; salvo che se alcuna persona fusse sbandita per testimonia, che di quello ribandimento possa tollere denari VI et non piò; et d'alcuno sbandimento non abbia alcuna cosa. Et ciò sia tenuto di jurare et observare alla 'ntrata del suo officio, a pena di marco uno d'ariento auuo' del Signore Re per ogni volta. Et tucte li bandi che bisognasse debbia mettere a cavallo per tucte le rughe usate; et debbia incantare tucte li diricti del Signore Re che si vendino. Et possa et debbia avere per suo salario medaglia una per livra di quello che montasse lo pregio di quelli diricti, et quello salario paghi lo comparatore di quello diricto. Et debbia et sea tenuto lo dicto bandiere di mectere tucti bandi che si bisogniranno fare mettere al Castaldo per suo officio, sensa alcuno denajo quinde avere. Et sea tenuto esiandio de mettere tucti bandi che bisogniranno fare mectere al Camarlingo per suo officio, sensa alcuno salario, a pena di soldi v per ogni volta che richiesto ne fusse dal decto Camarlingo. Et che lo decto bandiere possa incantare tucte cose mobile, sì come arnese, panni, arme, guscierno di fosse, et tucte altre cose che s'incantano in della piassa della suprascripta Villa di Chiesa; et che ciò
30ᵇ che n'avesse di salario per livra segondo la | forma dil Breve, sia suo liquido. Et se alcuno messo facesse incanto de li suprascripti cosi, debbia avere lo suprascripto bandiere dal decto messo, lo quale incanto facesse, avere la quarta parte di tucto e ciò che lo decto messo di quello incanto guadagnato avesse, et non piò. Et se lo messo contra alcuna di questi cose facesse, paghi di pena per ogni volta soldi XX d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re; et nondimeno dia al bandiere la parte (1) chi de' avere. Questo adjuncto, che chiunqua fie bandieri de la Università di Villa di Chiesa, possa essiri et sia messo de la decta Università di Villa et Corte; lo quale offisio della messaria possa et debbia fare pienamente sì come puono li altri messi de la decta Università; sì veramente, che per la missaria non debbia avere nè possa alcuno salario da la decta Università di Villa, nè de li bene de la decta Università, non obstante alcuno Capitolo di questo Breve chi contradicesse, di sopra o di sotto.

(1) Il cod. *pate*.

XLIV. Quanto tempo dureno li officiali et officii, et quanto tempo debbiano vacare.

Ordiniamo, che tucti li officiali di Villa di Chiesa facti per lo Consiglio ordinato dalla decta terra di Villa, così Consigliere, come Maestri di Monte et loro scrivano, Camarlingo de la Università, Cathaldo, sindichi, extimatori di monte, ricoglitori di diricto di soldi x per boite, et tucti altri officiale di Villa di Chiesa, debbiano stare in dello officio mese tre et non piò; salvo che se alcuno de li decti officii o altro officio si continesse per altro modo in del Capitulo di quelli officii o officio, quello s'oserve, non obstante questo Capitolo, et tanto durino lo loro officio; et vachino et vachare debbiano d'onni altro officio per mese VI. Questo adjucto, che, pognamo, che se alcuno officiale fusse chiamato d'alcuno officio inanse che avesse compiuta la vacagione de li decti VI mese, non | s'intenda ch'elli non possa essere al 31ª decto officio se elli avea vacato le decte VI mese lo die che interrà ad exercere l'officio al quale elli fusse eletto; salvo notari d'alcuno officiale, Brevajuoli, Modulatori, messi, soprastanti di cavalli, ricoglitori di data di prestansa, o gonfaloneri, II stimatori, o bandieri, li quali vachino di questo officio tanto, per lo decto tempo, et non d'alcuno altro officio: salvo che li notari vachino mese tre di quello officio tanto che di prima avesseno avuto; et salvo che li messi et lo bandieri possano stare oltra in dello loro officio, et non vacare a volontà del Consiglio. Et quelli che ricevesse alcuno delli decti officii contra la decta forma, sia pena di libbre v d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re, et perda lo officio, et siane dimesso fuore incontinente per lo Capitano, a pena di libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re. Et tucte l'officiale debbiano jurare bene et lealmente in mano de li notari de la Corte, et dar ciascuno due buoni et ydonei pagatore; salvo Consigliere, Modulatori, Brevajuoli, soprastanti di cavalli, notari, capitani di conpagni, gonfaloniere, li quali non debbiano dari pagatori.

XLVI. De non vendere nè comperare officio, et de non mettere scambio.

Ordiniamo, che nessuna persona possa nè debbia comperare nè vendere alcuno officio, nè ricevere alcuno officio al quale fusse chiamato per altrui, nè mectere cambio per lui al decto officio: penna marco uno d'ariento auuo' del Signore Re per ogni volta; et sia incomptinenti fuore dell'officio che sia privato.

Digitized by Google

XLVII. Della festa di Sancta Maria d'ogosto.

Ordiniamo, che li candili che si faranno ad honori et reverencia de la nostra Donna Vergini Madonna Sancta Maria del mezo mese di gosto, si debbiano 31b fare candili grossi octo di cera, cioè candelo | uno per la Università de la decta Villa; lo quale candelo possa gostare piò di libbre xxv d'alfonsini minuti: et quatro, cioè uno per ogni quartiere, li quali candeli si facciano delli bene della pecunia del Signore Re, li quali candeli quatro non possano gostare piò di libbre lx d'alfonsini minuti. Et debbianose chiamare per lo Consiglio tre buoni homini, li quali seano operarii a far fare li dicti candeli; de li quali fia l'uno l'operajo che fusse per li tempi della ecclesia di Sancta Chiara. Li quali candeli si facciano in questo modo et forma: cioè in del candelo de la Università della decta Villa abbia libbre lxxx di ciera nuova, et possase fare lo decto candelo delli bene et della pecunia del Signore Re, sì veramente, che n'abia libbre lxxx di cera nuova almeno; et li dicti candeli de li quatro quartieri debbiano avere per uno libbre lxx di cera nuova tanto. Et li dicti candeli si debbiano fare a fioretti o ad alcuno altro modo, di ciera tanto, sensa mettere alcuno altro stagno, o orobello, o alcuna altra mescansa che si meschiasse con la ciera tanto, salvo colore da pingere. Et facciase uno candelo per la Montagna, lo quali abbia due operarii argentieri a farlo fare, li quali siano chiamati per lo Consiglio; lo quali candelo abbia libbre lxxx di cera nuova, et facianolo fare li dicti operarii come alloro parrà piò bello, et facciase a spese del Signore Re; lo quale candelo non possa gostare piò di libbre xxv d'alfonsini minuti. Et facciasi uno candelo per li infrascripti artifici, cioè vinajuoli, tavernarii, et calsolaji, a le spendii del Signore Re, lo quali candelo sia di libbre lxx di cera nuova; et lo lavoro di quello candelo si faccia in quello modo et forma che si faranno quelli delli quartiere, et per quello pregio; et chiamese per lo Consiglio dui operarii delli dicti artifici ad fari lo dicto candelo. Et facciase uno altro candelo per le infrascripte persone, 32a cioè lavoratori di truogura, et | tulani, et modulatori; lo quale candilo sia di libbre lxx di cera nuova: et l'opera di quello candilo si faccia in questo modo et forma che si faranno queli de li quartieri, et per quello pregio, alle spendii dello Signore Re; et chiamise operarii dui delli dicti homini a far fare lo decto candelo. Et li dicti operarii che dicti sono di sopra, et ciascuno dilloro, debbiano jurare di fare lo loro officio bene et lealimente, a pena di marco uno d'ariento auuo' del Signore Re per ogni volta che contra facessino per ciascuno dilloro. Et che li dicti factori de li decti candeli siano tenuti di fari li dicti candeli in quello modo et forma che li decti operarii diranno loro, et non in altro modo; et ciò jurino d'observare e di fare. Et di quelli chi faranno li decti candili grosse suprascripti non debbiano nè possano puonere alcuna cosa su li dicti candili nè cera, si prima li fusti de li dicti candeli per li dicti operarii o per alcuno dilloro non fusseno pesate, et quello ligname che vi si de' ponere, overo altre cose, da cera infuora, a pena di libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta. Et che li dicti factori che faranno li decti candili grosse abbiano di ogni libbra di cera che lavoranno denari x; et siali scontato per mancamento, di catuno centenajo libbre iiii, cioè alli candili della Università et del Monte; et catuno dell'altri affioretti abbia per ciascuno centenajo di cera libbre v per mancamento. Et li decti candili debbiano rendere a peso quando fino facti li dicti candeli sì come elli prometteno alli decti operarii; li quali candeli debbiano venire in della piassa de la Corte la sera che si denno presentare et offerire alla ecclesia di Sancta Chiara. Et quando li dicti candili si moveranno de la dicta piassa per andare alla decta ecclesia di Sancta Chiara, vada inanise quello della Università; apresso de la Montagna; apresso quello di Sancta Chiara; apresso quello di Mezo; apresso quello di Fontana; apresso quello di Castello; apresso quello de li vina|juoli; et 32b apresso quello de' lavoratori: et così si picchino in Sancta Chiara. Et qualunqua persona portirà alcuno candilo a la dicta luminaria di Sancta Chiara quando la lominara si fa, lo debbia portare et offerire lo decto overo li dicti candeli all'opera di Sancta Chiara, quello dì tanto, et non ad altra ecclesia, a pena di soldi xx auuo' del Signore Re per ciascuno che contra facesse, et chi contra facesse fare. Et che lo Capitano overo Rectore che fie per li tempi sia tenuto et debbia fare bandire li predicti cose et farle observare quello dì tanto; et ogni persona li possa accusare, et abbia la metà del bando, et siali tenuto credensa. Et ordiniamo, che li dicti candeli grossi si debbiano fare per li maestri borghese de la decta Villa, o per altri sofficienti maestri, sì come piacerà al Consiglio de la decta Villa et per loro se provederà, al pregio et lo modo che in questo Capitolo si contiene. Et debbiase partire li decti candeli equalmente tra li decti maestri, così di Villa di Chiesa come de li foristiere. Item, che li candeli et ciascuno dilloro si possano fare in questo modo, et non in alcuno altro: che lo dicto Capitano de la decta Villa sia tenuto, in del tempo che li decti candeli far si denno, cioè dì octo ansi che si diano a fare, mandare bando per la decta Villa dì tre allato allato, se alcuna persona volessi fare le dicti candeli o alcuno di quelli a staglio, vegnia a la Corte et facciase scrivere; et quelli cotali scripti vegnano dinansi al Capitano et Consiglio de la decta terra, et convegnasi con lo suprascripto Capitano et Consiglio di fare li dicti candili a staglio o alcuno di quelli; et quella persona che megliore mercato facesse, a cului overo a coloro siano dati affari li dicti candeli. Et se alcuno foristere volesse fare li decti candeli per lo suprascripto modo et forma per megliore mercato che sarà, non volesseno le suprascripti maestri borghesi di Villa: si possano dare affare alli suprascripti maestri foristere, non obstante alcuna contradictione di questo Breve; et di ciò si faccia

Digitized by Google

carta per alcuno de li notari de la Corte. Et lo Capitano overo Rectore de la suprascripta Villa sea tenuto et debbia fare et observare, a pena di libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta. |

33a *XLVIII. Di quelli che fanno li candili grossi.*

Ordiniauno, che tucti li personi chi faranno in Villa di Chiesa li candeli grossi per la festa de la nostra Donna Sancta Maria del mezo mese d'ogosto debbiano fare bene et lealmente, et di quella propria cera che si è data loro, et di quella cera non fraudare nè cambiare, et operare tucta la cera che li fie data. Et debbia avere di ogni libbra di cera che lavorrà denari x, et non piò, et per questo pregio, o per meno, siano tenuti di farli; et debbiano rendere alli operarii che finno chiamati sopra ciò vera ragione. Et se alcuno fraudasse la decta opera, et fusse provato, pena libbre xxv d'alfonsini minuti, auuo' del Signore Re, et mendi lo dapno. Et debbiano avere questi factori, per mancatura, d'ogni centenajo di ciera che lavorranno libbre iiii, et non piò. Et ciò s'intenda per li candeli che si fanno a tabernaculi sensa fioretti; et di quelli che si faranno a fioretti sia lo mancamento di cera libbre v di cera per centenajo. Et tucti altri factori et venditori delli candeli et candellietti di Villa debbiano fare bene et lealmente, et venderà la cera vechia per vechia et la nuova per nuova; et non possano nè debbiano meschiare la cera vechia con la cera nuova, nè la nuova con la vechia in alcuno modo; nè fare a 'lcuno candelo che fusse di cera vecchia alcuna coverta di cera nuova. Et non possano nè debbiano fare alcuno locignulo ad alcuno de li suprascripti candelecti o candeli d'altra cosa che di bambacio, nè alcuno de li suprascripti candeli o candilicti facti per altro modo, se non com'è decto di sopra, tenere nè vendere possano. Et siano tenuti et debbiano tucti quelli persone che fanno candeli, cioè di libbre una, o di vi uncie, o di tre uncie, sugellare da piè tucti li suprascripti candeli catuno del sigello suo, acciò che se alcuna fraudi si commitessi, si cognoscha quelli che facto l'avesse; et ciò siano tenuti di fare et observare, a pena di infine di soldi xx d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta chi contra facesse, per ciascuno candilo che contra questa forma tennesseno o facesseno, ad arbitrio 33b del Capitano, considerata | la qualità (1) del facto et la condictione de le persone. Et anco seano tenute di dare lo peso justo, a pena di marco uno d'ariento auuo' del Signore Re per ogni volta. Et li factori de li candeli grossi debbiano fare in questo modo et forma che alloro fie imposto per l'operarii; et di ciò debbiano jurare et dari pagatori sufficienti. Et inanse che la cera s'aoperi in su li candeli, si pesi lo ligniame, et scrivasi per l'operarii lo piso. Et quando si veni a disfari, che si pese lo ligniamme; et si piò peso si trovasse, paghi la suprascripta pena, et mendi la cera, et lo peso de lo legname vechio si scriva in li acti de la Corte. Et neuna persona possa fare nè far fare nè vendere nè tenere alcuno candelo di cera nuova meschiare con neuna altra cosa in alcuno modo, ma facciase catuna altra cera per sè partitamente, cioè la nuova per nuova et la vechia per vecchia (1). Et che li locignuoli loro seano de bambagia et non de altra cosa, et lo peso sì come lo promette quando vendesi, come dicto è di sopra, et a quella pena. Et li notari de la Corte seano tenuti et debbiano ogna due mese una volta andare cercando per Villa di Chiesa, se alcuna persona avesse o tenesse alcuni candeli et candeletti contra la forma del Breve; et se alcuno ne trovasseno, nel possano fare condepnare per lo Capitano segondo la forma del Breve.

XLVIIII. Di schapulari li pregioni.

Ordiniamo, che ad honore et reverensa del nostro Segnore Jhesu Christo et de la sua Madre Madonna Sancta Maria Vergene, et de tucti li Sancti et Sancte, ogni vernardì Sancto si possa scapulare et debbia de la pregione di Villa di Chiesa per lo Capitano et per lo Consiglio da homini sei in octo, li quali seano stati incarcerate in della suprascripta pregione mesi octo o piò, cioè per maleficio o per altra cagione, che si ne cavino infine in octo, di quelli che piò vi fussi stati, a providimento del Capitano et del Consiglio: salvo traditori del Signore Re, o che fusse in pregione per offensa facta ad alcuno et quello cotale a cui fusse facta l'offensa lo contradicesse; sì veramente, che si quelli che in pregione fusse per offensa facta, com' è decto, volesse allo offeso fare | justa emenda, de la quale 34a amenda paresse convenevele al Capitano et al Judice overo a la magiore parte dilloro, et quello offeso (2) non volesse ricevere quella cotale emenda, ne debbia essere tracto, non obstante che lo offeso lo contradicesse. Et per debbito alcuna propria persona non se ne possa nè se ne debbia cavare per alcuno dì in questo Capitolo compreso. Et ad honore de la Nostra Donna di mezo mese di gosto si possa scapolare vi pregione per la decta festa, in del modo et forma che si scapulano vernardì sancto. Et tucte le femine che si trovasseno in pregione alcuno de li suprascripti dì sollepni, si possano et debbiano scapolare. Et che in dicti pregione o pregioni son, seano furi o traitori o mecidiali, questi cotali traitori, furi et mecidiale si intenda che non possano essere lassati de la dicta carcere per misericordia per alcuno de li suprascripti dì, si non pagasseno le condenagione facti dello excesso ch'ellino avesseno commesso, nè l'alcuno che fusse in della decta pregione et fusse scapulato per alcuno de li suprascripti dì, se la condepnagione non pagasse interamente. Et che si debbia scialbare lo muro de la Corte la u' sedino

(1) Il cod. *la qualita | la qualita.*

(1) Il cod. *la uechia per uecchia per uecchia.*
(2) Il cod. *affeso.*

Digitized by Google

lo Capitano à rendere ragione, alle spese delli primi scapulati; et quinde scrivere tucte li nome et sopranome di quelli che si scapulano, con lecteri grosse, acciò che homo cognosca quelli che sono scapulati; et anco vi si scriva lo die et li anni Domini, in del qual si scapulasse.

L. Di potere arare et seminare in lo districto di Villa di Chiesa.

Ordiniamo, che qualunqua è habitatore de la decta argentiera di Villa di Chiesa possa et allui sia licito arare et seminare ortora, et vigne fare, in del territorio, districto et salto di Villa di Chiesa; sì veramente, che quiunqua ni piglierà, al cominciamento paghi al Camarlingo di Villa per lo Segnor Re per intrata soldi v di denari alfonsini minuti cum scriptura publica, la quale si faccia per li notari de la Corte di Villa in de li acti de la Corte, per recognosimento del decto Segnore Re. Salvo che in del Prato de la Università di Villa alcuno orto, vigne o case nè arar non si possa nè debbia, nè li sindichi dare non vi possano alcuna terra nè casalino; et se date fusseno, non vaglie nè tegna, 34b | ansi rimagna per Prato proprio de la Università di Villa di Chiesa.

LI. Di potere tenere et pascere bestie in dei salti et districto di Villa di Chiesa.

Ordiniamo, che tucte borghese et habitatori di Villa di Chiesa et dell'argentiera, che anno o che aranno bestie d'ogni ragione, possa tenere et pascere ogni bestiame in tucti terri et salti di Sigerro, salvo che in del Prato di Villa di Chiesa, sensa alcuno diritto et cosa dare et pagare ad neuna persona overo luogo; salvo che in alcuno luogo proprio d'alcuna persona, et in quelli luoghi non vi possano pascere sens'acordi con coloro di cui sono li pasture. Salvo di questo Prato ne sea proveduto lo Camarlingo ch'è in Villa di Chiesa per lo Segnore Re de Ragona, et da la Università di Villa di Chiesa, sì com'è usato. Et neuno sergente et famiglia del Capitano et Judice o notari, od alcuno dilloro, possano nè debbiano pigliare alcuno bestiame, sie per cagione del suprascripto Prato, nè per menare a Corte, a pena ciascuno dilloro libbre x d'alfonsini minuti chi contra facesse. Con ciò sea cosa che per li tempi passati per li suprascripti sergenti ne seano et sono facte molte sconcie cose, et factone rescomperare piò persone. Et in questo Breve ad uno Capitolo sono facti officiale sopra ciò, sì come appare in uno Capitolo di questo Breve, lo qual parla Delli xx guardie de li vigni.

LII. Di potere traggere fuore de la decta terra legname, et botte di ritrate.

Ordiniamo, che ad ogni persona sea licito cavare et traggere fuore di Villa di Chiesa legname, et alcuno fenimento fare non si ne possa in alcuno modo; salvo che per bisogno de la dicta Villa abisognasse, et lo Consiglio ne possa fare divieto di non potere traggere. Et che nessuna persona possa cavare alcuna botte voita di Villa di Chiesa, salvo che sia licito a catuna persona potere cavare fuora di Villa per tucto lo mese di luglio, ogosto et setembre a chi cavare ne volesse; sì veramente, che li decti botte non si possano cavare fuora de la nostra argentiera, nè sane nè fracte. Et che | contra facesse, paghi di pena marco uno d'ariento auuo' del Signore Re per ogni volta. 35b

LIII. Di potere chavari legname dei boschi et salti di Kallari.

Ordiniamo, che per lo megliore stato et accrescimento dell'argentiera del Signor Re di Ragona, che di tucti boschi et salti, le quali sono in de lo Regno di Callari, anthici et novelli, si possano traggere ognia legname necessario et bisognevile per benificare l'argentiera, cioè ceppi, et scaldatore, et tucto altro legname che bisogna a forni che colino l'ariento, et lo ligname da fuoco et da serrare bisognivele alle fosse, sensa alcuno diritto quinde pagare; salvo lo diritto di soldi xv per cenneraccio, lo quale fue trovato per diricto delle ligna le quale si logoranno in dell'argentiera. Et che ciò piaccia al nostro Segnore di fare observare alli suoi subditi, fedeli et vassalli, et a tucti li suoi officiali, che alcuno diricto del predicto legname non debbiano tollere nè far tollere.

LIIII. Di non dare l'avere della Università di Villa per modo de salario nè de donamento, nè arringarlo in Consiglio.

Ordiniamo, che nessuna persona possa nè debbia arringare in Consiglio, che alcuna persona overo luogo abbia nè possa avere per modo di donamento nè per modo di salario delli bene della Università di Villa; et a l'imbascidori de la Università di Villa di Chiesa, et allora abbiano quello salario che fie loro ordinato. Et che si possa dare borsi a l'incanti de li diritti de la Università di Villa predicta, della peccunia del Signore Re, sì come è usato, sensa alcuno bando, perchè li decti incanti si vendano dispiò; non obstante alcuno Capitulo che di ciò contradicesse. Et se lo Capitano overo Rectore in altro modo consentisse che li bene de la suprascripta Università si dessino, pena libbre L d'alfonsini minuti auuo' del Segnore Re per ogni volta; et al notajo chi lo scrivesse libbre xxv d'alfonsini minuti. Salvo che a Frati Minori, Predi|catori, et Rimitani: et li dicti Frati possano et debbiano avere, quando elli vennissino a la decta terra di Villa di Chiesa per la quaresima a predicari et stari continuamente, soldi c per coppia, quando elli vennissino a la decta terra a dimandarli, et non piò; sì veramente, che li dicti Frati siano tenuti et 35b

Digitized by Google

debbiano stari tucta la quaresima continuamente, et octo dì di po' la pasqua; et finito lo decto termine et servigio, fare si debbiano loro provigioni delli decti denare de la peccunia del Signore Re, et altramente non si possano avere. Et se lo Capitano o Consigliere acciò consentissino, pena ciascuno dilloro marco uno d'ariento auuo' del Signore Re per ogni volta. Et ciò s'intenda una volta l'anno, et non piò, et la quaresima tanto. Et quali l'aringassi o dicesse, paghi di pena libbre L d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re. Et che non si possa nè debbia mettere mai per alcuno tempo in del Breve di Villa di Chiesa alcu' Capitolo che contradicesse a questo, che è in bene della Università di Villa, si possa dare ad alcuna persona per alcuno modo, salvo che per lo modo in questo Capitolo compreso; et quale Brevajuolo consentisse, et quale notajo ciò scrivesse, pena libbre xxv d'alfonsini minuti per ogni volta che contra facesseno. Et che li dicti Brevajuoli et loro notajo che fino per li tempi a racconciare lo Breve, vi debbiano et seano tenuti, a la suprascripta pena, quando aranno compiuto lo Bre', inanse che lo suggellino, di mostrare questo Capitolo tanto di questo Breve al Capitano overo Rectore, et allo Judice di Villa, acciò che questo Capitolo non si possa revocare nè rimotare. Et se lo Capitano o lo Judice consentissino, paghi la suprascripta pena auuo' del Segnore Re, del suo feo.

LV. Delli ambassiatori, et loro notajo.

Ordiniamo, che se alcuna persona andasse per imbassiadore per la Università di Villa in qualunqua parte, cioè in della ysola di Sardigna tanto, debbia avere per suo salario da la Università di Villa ogni die soldi x d'alfonsini minuti, di quanto
36ª stessi per quella am|basciata. Et se ambasciadore andasse al Signore Re di Ragona, abbia quello salario che fie proveduto per lo Consiglio de la decta Villa. Questo adjuncto, che nullo possa essere chiamato ambasciadore per la decta Università di Villa in alcuna inbasciata, lui stando Consigliere de la suprascripta Università, nè durare lo suo officio de Consigliariato. Et nullo fusse chiamato ambasciadore ad alcuna ambasciata per la decta Università non possa essere constricto d'andarvi, se allo electo non piacesse, overo se quello cotale electo non volesse; non obstante alcuno Capitolo di questo Breve o altro de sopra o di socto.

LVI. Delli ambassiadori, se alcuno ne domandasse per lui.

Ordiniamo, che se alcuno borghese dimandasse per suo facto ambasciadore alcuno, che li debbia essere dato, alla spese proprie di colui che lo dimanda. Et non sia sforsato quello cotali ambasciadore, se andare non vi volesse.

LVII. Del Breve nuovo, quando fie venuto in Villa che se ne faccia uno nuovo.

Ordiniamo, che quando lo Breve nuovo fie correcto et ratificato per lo Signor Re, et venuto in de la decta terra, scripto, lecto et puplicato: che se ne possa exemplare uno altro ad exemplo del decto Breve, in carta di bambagia, lo quali si dia alli corrigitori et Brevajuoli di Villa quando fino electi sopra correggere lo Breve. Et possa quando l'aranno correcto, si mandi al Signore Re, overo al Governatore che fie in Sardigna per lo decto Signore Re, alle spese della Università di Villa; lo quale Breve che dal Segnore Re fie venuto stia fermo in su la Corte di Villa di Chiesa, acciò che ogni persona lo possa vedere; et ciò se faccia infra due mese poi che lo Breve fie publicato et lecto in Villa di Chiesa, cioè quello Breve che dal Segnore Re verrae così correcto come dicto è. Et ciò seano tenuti lo Capitano et Judice, et catuno dilloro, far fare, a pena di libbre x d'alfonsini minuti | auuo' del Signore 36ᵇ Re, per ogni volta, cioè quelli Capitano et Judice in del tempo de li quali lo Breve di Villa di Chiesa si doverà correggere in de la suprascripta Villa per li Brevajuoli de la suprascripta Villa, secondo la forma del Capitolo che parla De la electione delli Brevajuoli et loro notajo; et in quello tempo et in quello modo si debbia assimplare.

LVIII. Delle carte che si fanno delle pace.

Ordiniamo, che li notari de la Corte seano tenuti et debbiano scrivere in delli acti della Corte tucte carte che fussino facte per alcuno notajo, le quale carte fusseno facte d'alcuna parte tra li homini de la decta Villa, et tra ogni altra persona. Et se alcuna persona vollesse producere la decta carta ad alcuna denonciagione o inquisiccione per sua diffensa, li notari de la Corte debbiano avere per registratura della decta carta in delli acti della Corte denari VI, et non piò; et se li notari o alcuno dilloro contra facessino, pena marco uno d'ariento auuo' del Signore Re per ogni volta. Et lo Capitano et Judice siano tenuti di fare observare le suprascripte cose.

LVIIII. Della lampana, che non stia accesa alle spese della Università.

Ordiniamo, in nel palasso, nè in alcuna casa overo luogo di quello palasso, debbia ardere alcuna lampana nè avere oglio alle spendie della Università di Villa di Chiesa; et che lo Consiglio de la dicta Villa non possa nè debbia fare alcuna provigioni, nè lo Camarlingo de la decta Villa dare nè pagare denari per la decta cagione. Salvo in de la sala magiore in del decto palasso possa et debbia ardere una lampana continuamente ogni nocte; et salvo che in Sancto Johane sì ne debbia stare una lampana, et ardere lo die et la nocte, cioè li dì sollepni; et debbiase

Digitized by Google

dare per quella cagioni libbre due d'oglio, et anco ceri due et uno doppieri, alle spese del Signore Re: et queste cose se facciano per una persona che si chiame dal Consiglio; et lo Camarlingo de la decta Villa per lo Signore Re debbia di ciò fare pagamento delli beni de lo dicto Signore Re. Et lo Capitano, Judice et notari non possano nè debbiano fare contra le dicte cose, nè mectere a Consiglio
37a nè diman|dare, a pena a ciascuno delli Camarlingo, Consiglieri, Rectore, sindichi et notari, overo alcuno dilloro, marco uno d'ariento per ogni volta che contra facesseno.

LX. Di specificari tucti li processi infra xx *dì, et puplicare li testimone.*

Ordiniamo, che lo Capitano overo Rectore di Villa di Chiesa et Judice siano tenuti, quando procedino et procederanno contra alcuna persona, di avere expedito lo suo processo infra dì xx publicati li testimonii ricevuti contra quella cotale persona, a pena di libbre v d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ciascuno dilloro per ogni volta che contra facesse. Et lo Capitano, Judice et notari de la Corte, a quella medesma pena, siano tenuti et debbiano dare la copia de l'accuse et dinonciagioni o inquisicioni facte contra alcuna persona a chiunqua l'adimandasse; et poi, incontinente che li testimoni fino publicati, li debbiano dare la copia de li testimoni examinati contra di lui, et li loro nome, et lo dicto de li testimoni ricevuti contra di lui. Et che infra dì xxx di po' la publicacioni de li testimoni debbiano avere facte le condapnagioni o l'absolugioni di coloro contra li quali procedesseno, a quella medesma pena, non obstante alcuno Capitolo di questo Breve che contradicesse.

LXI. Di chiamare per lo Consiglio due sensali.

Ordiniamo, che lo Consiglio ordinato di Villa, quando faranno li altri officiali, debbiano chiamare sensale due; et che li mercacati ch' elli facessino, o alcuno dilloro facesse, da una persona ad una altra, seano fermi et rati: in questo modo cioè, che li decti sensali et ciaschaduno dilloro sia tenuto et debbia scrivere o fare scrivere in una carta tucti li mercacati che per loro o alcuno dilloro si facessino ordinatamente de una persona ad una altra, di qualunque Villa fusse. Et in quella polissa siano li suggelli dell' una parte et dill' altra; et essendo quella carta così sugillata, allora sea tenuto lo
37b mer|cato di tucto ecciò che in quella carta si contenesse: et altramente nè per altro modo non li debbia essere creduto nè dato fede d'alcuno mercato che facesse. Et li quali sensali siano homini di buona fama et condicioni, et usati di sensali; et debbia durare lo officio dilloro per uno anno. Et non debbiano nè possano vacare de neuno officio altro, nè di quello midesmo, se al Consiglio piacerà di chiamarli. Et debbiano jurare a la 'ntrata dil loro officio, di far bene et lealmente; et dar buoni et ydonei pagatori. Et per ogni volta che fusseno trovati in falla, pena libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona, et siano priva' dall'officio. Et che li decti sensali possano et debbiano avere da coloro a cui facesseno la decta sensaria denari iiii per libbra infine in libbre xxv, cioè denari ii per livra da ciascuna parte; et da libbre xxv infine in libbre c denari ii per livra, cioè denari uno per libbra da ciascuna parte: sì veramente, che ni possa esser meno lo pagamento che averà lo decto sensali di soldi octo d'ambedue le parte; et da libbre c in su, di quarunqua quantità fusse, denaro uno per livra, cioè medaglia una per parte per ciascuna livra: sì veramente, che non sia meno di soldi xvi.

LXII. Delli Brevi di Villa, dal tempo di miser Bacciameo infine ad ora.

Ordiniamo, che lo Capitano di Villa et lo Judice siano tenuti di cercare tucti li Breve di Villa facti al tempo dell' anni Domini mcccii infine a lo tempo de lo suprascripto Capitano et Judice. Et seano tenuti di far mectere lo bando, chiunqua avesse alcuno delli decti Brevi, infra lo terso die del bando lo dovesse renonsare a la Corte. Et quali l'avesse, et non lo renonsase, pena infini in libbre l d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re. Et trovati questi cotali Brevi, li debbiano assignare al notari de la Corte con carta; et li decti notari seano tenuti di renonsarli a li loro successori con carta; si che li decti Breve siano sempre in de la Corte, et non si tramandino. Et questo seano tenuti di fare li decti Capitano et Judice et notari infra uno mese |
38a alla 'ntrata dello officio, a pena di libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ciascuno dilloro.

LXIII. Dello operajo di Sancta Chiara, che non possa disfare le candeli.

Ordiniamo, che l'operajo di Sancta Chiara non possa nè debbia disponere nè disfare li candeli grossi che s'offiranno per la festa di Sancta Maria di mezo ogosto, infini a tanto che si cominciano affari li nuovi candeli; in questo luogo unde si spicchiano li candeli vecchie, si appicchino li nuovi. Et che lo dicto operajo non possa nè debbia spiccare li decti candeli vecchie, se non in presensa di quelli personi che fino sopra far fare le candeli nuovi. Et quelli fusti vecchie si debbiano adoperare in de li nuovi che fare se doveranno. Et l'operajo di Sancta Chiara, quando li candeli s'offiranno, sia tenuto di fare pigliare et riponere li tabacchi de li decti candeli, et mecterle in una de li case dell'opera in altro luogo, sì chi quando li fino dimandati li debbia rinonsare; a pena di libbre x d'alfonsini minuti, auuo' del Signore Re, et si' dimisso dello officio suo.

Digitized by Google

LXIIII. Delli notari della Corte, et Camarlingo et suo notajo, et sergenti, che non advochino per altrui.

Ordiniamo, che alcuno notajo de la Corte, Camarlingo del Signore Re, o suo notajo, sergente o famigliale dei Segnori, o messo de la Università, non possano nè debbiano overo debbia alcuno dilloro advocare et piatire in Corte o dinansi dai Signore Capitano et Judice, nè fuore di Corte, per alcuna persona in alcuno modo. Et chi contra facesse, paghi di pena per ciascuna volta libbre x auuo' del Segnore Re di Ragona.

LXV. Del Judice de la Corte, che sia tenuto ad ogni pena pagare chome 'l Capitano.

Ordiniamo, che per lo megliore de li homini de la suprascripta Villa, che tucte li peni per li quali è constricto lo Capitano de la suprascripta Villa per forma di questo Breve di fare et observare tucte et singole cose compresi in de li Capitoli di questo Breve, sia et essere debbia tenuto a quelli peni di fare et observare tucte et singoli cose conprese in questo Breve lo Ju|dice et Assessore de la suprascripta Villa; et tucte le pene che costringino loro, intendasi che si debbiano constringere al suprascripto Judice: non obstante alcuno Capitolo di questo Breve che contradicesse di ciò. Con ciò sea cosa che che li Judice che sono stati in Villa di Chiesa per li tempi, di cosa che non sono constrecti di fare ad alcuna pena, in quella cosa non sono voluti impacciare. Et questo s'intenda in maleficii, et quasi, et in de li cose che pertegano a suo officio.

38b

LXVI. Delli sergenti che sostenno altrui.

Ordiniamo, che se alcuna persona fusse presa d' alcuno sergente per alcuno debito del Signore Re, et la soprascripta persona pagasse incontinente che preso fusse in termine di tucto uno die lo decto preso, non possa nè debbia essere meso in prigione per tucto lo suprascripto die che fie preso, infine al primo suono de la campana che si suona per li tre campane. Con ciò sea cosa che agevile devito che homo abbia a dare, incontinenti li sergenti lo mectino in pregione sensa alcuna dilacione di tempo, et prendeno lo loro pagamento conducto lui a la Corte: che quello cotali sergente non possa nè debbia tollere d'alcuno che preso avesse, se non la mettà del pregio che tollesse se piò lo tenesse; salvo che si non pagasse a la decta hora, et fusse sostenuto, abbia lo sergente lo pregio ordinato per la forma del Breve. Et selli sergenti tucti, li quali fino per li tempi in de la suprascripta Villa, non observeranno le suprascripte cose, pena marco uno d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta che contra facessino. Questo è ordinato, perchè lo salario sensa questo è grande et convenevele, et le nostre facende sono grande.

LXVII. Di quelli che ricusano stare sotto la jurisdicione del Capitano di Villa.

Ordiniamo, che alcuna persona sottoposta a la Università di Villa di Chiesa et a la jurisdictioni de lo Capitano di Villa di Chiesa commettesse alcuna cosa contra la forma d'alcuno Capitolo del Breve della decta Villa, o in neuno altro caso per lo quale fusse richiesto inanti al Capitano od al suo Judice, et quella cotale persona declinasse a la jurisdiccione de lo Capitano overo Judice: che incontinente che lo dicto Capitano et Judice, et ciascuno dilloro, quello cotale che la loro jurisdiccione declinasse seano tenuti et debbiano traggerlo incontinente della proteccione del | Capitano et Judice et della Università di Villa di Chiesa; et facciano li decti Capitano èt Judice, overo alcuno dilloro, bandire per la decta Villa in luochi usati, come quello cotale ave declinata la jurisdiccione del Capitano et Judice et de la Università, et per ciò li decti Capitano et Judice et Università lo fanno traggere de la proteccione et de la deffensione loro et de la decta Università. Et che li suprascripti Capitano et Judice siano tenuti et debbiano, infra uno mese alla entrata dil loro officio, di fare mandare uno altro bando per Villa di Chiesa in delli luochi usati, che alcuna persona de li suprascripti personi fusse in de la suprascripta Villa o in de li suoi confine, lo quale non si volesse declinare socto la loro jurisdiccioni, infra octo die messo lo bando sì debbia andare affare scrivere in su li acti de la Corte, sicome elli non si vuoli declinare a la loro jurisdiccione; et quelli cotale che scrivere si facessino, lo suprascripto Capitano et Judice incontinente seano tenuti et debbiano fare bandire per la suprascripta Villa quelli cotali, per modo che di sopra si contiene, acciò che palisimente si sappia per ogni persona. Et quale habitatore de la suprascripta Villa non si facesse scrivere infra dì octo messo lo bando suprascripto, sì come dicto è di sopra, lo suprascripto Capitano et Judice possano et debbiano et lecito sea alloro di constringere colla forsa dil loro officio quella cotali persona di stare et essere sotto la loro jurisdiccioni in ogni cosa, sì come sono li altri borghesi habitatori de la suprascripta Villa sottoposti alloro. Et ciò non s'intenda per alcuno preite sagrato o per alcuno cherico, cioè per quelli cherici tanto che continuamente stanno ad officiare in alcuna delle ecclesie della suprascripta Villa sì come publici cherici, et che servano puplicamente le ecclesie d'ogni servigio chericali. Et ciò seano tenuti di fare lo suprascripto Capitano et Judice, a pena di libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta che contra facessino.

39a

LXVIII. Del meglioramento che si fa in delli case et altre possessioni apegionate dal Camarlingo.

Ordiniamo, che se alcuna persona conducesse in

Digitized by Google

allogagione dal Camarlingo del Signore Re alcuua casa (1), terra, o orto, o vigna, et quella cotale possessione megliorasse, o facesse alcuno spendio in meglioramen|to della decta possessioni oltra li pacti che fusseno tra lo Camarlingo et lo conductore, et quella cotale possessione s' allogasse poi 'atre persone che lo suprascripto conductore: debbia rendere, dare et pagare allo primo conductore tucto et ciò che speso avesse in meglioramento della possessione, a stimo delli stimatori di Villa; et altramente lo primo conductore non possa essere cavato della possessione. Et tuctavia s' intenda, che quelli che stae in della possessione paghe la pregione ordinata al Camarlingo. Et lo Capitano et Judice et notari et Camarlingo, et catuno dilloro, siano tenuti observare le suprascripte cose, a pena di libbre x d' alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta; non obstante alcuno Capitolo di questo Breve che contradicesse.

LXVIIII. Del renonciamento delli mezi corbelli.

Ordiniamo, che lo Camarlingo che fie per li tempi in Villa di Chiesa per lo Signore Re sia tenuto et debbia ogni anno una volta, all' antrata del suo officio, acconciare et acconciare fare et scandigliare fare tucti li mezi corbelli che siano appo lo Camarlingo del Signore Re di Ragona, et ecciandio li corbelli sani con che se mesura le vene tucte che si vendino et comparano in argentiera; lo quale scandiglio se prenda da la pila del marmoro, che sta dentro del chiostro della Corte del Capitano: a pena di libbre x d'alfonsini minuti del suo feo. Con ciò sea cosa che li decti mezi corbelli et sani sono sconci e guasti, et ricevene grande dapno et quando le venditore delle vene, et quando li conparatori. Et quando li decti corbelli si scandiglirano, si debbia eligere per lo Consiglio de la decta Villa homini due, che siano con lo Camarlingo insieme ad conciare li decti corbelli. Et sia l'uno de li decti homini due, l'uno guelco, et altro argentieri. Et che li decti mezi corbelli, et corbelli sane, siano et debbiano avere manichi per portelli portare et voitari, quando se mesura con essi alcuna vena. Et se abisognasse de farli nuovi, sì si facciano nuovi in del dicto modo, se li vecchi non fusseno sofficienti di porterli acconciare, a le spese del Signore Re di Ragona: con ciò sea cosa che quello diricto è tucto del Signore Re.

LXX. Della eleccione delli xx *guardie delli vigne.*

Ordiniamo, che lo Capitano overo Rectore nuovo che fie per li tempi in de la decta Villa, all' antrata del suo officio, con|lo Consiglio ordinato di Villa, siano tenuti et debbiano chiamare homini xx et piò, a volontà del Capitano et del Consiglio, li quali siano habitatori de la suprascripta Villa; et che li decti xx homini seano de quelli che abbiano et aranno in delle confine et territorio de la suprascripta Villa orti overo vigne; li quali siano jurati, et abbiano lo infrascripto officio: che siano guardie de tucte vigne, orti, et terre aratorie, et de tucte altre chiuse li quali siano in delle confine et territorio della suprascripta Villa. Et l'officio delli suprascripti homini xx dure per uno anno. A li quali homini sia licito di potere andare di dì et di nocte cercando le suprascripte vigne, orti, et tucte altre possessioni di sopra nominate; et possano portare tucte arme offendivile et deffendivile dalle fosse che la suprascripta Villa avea, in fuora, alloro volontà; et dalle decte fosse in entro debbiano portare le decte arme, offendivele tanto, legate, sensa alcuno bando; et li defendivele possano portare in Villa et di fuora, alla loro volontà, sensa alcuna pena. Li quali homini possano, et catuno dilloro possa, prendere tucti homini et femine et tucte bestie che dampno facesseno in delle decte vigne, orti, et terre chiuse; et selli homini prendere non potesseno, debbiano denonciare al Capitano della suprascripta Villa, infra lo terso die che lo dapno fusse facto, et sea dato piena fide al saramento di due dilloro almeno per ogni volta, di ciò che elli denonciassino per la decta cagione. Sì veramente, che alcuno delli suprascripti guardiani non abbia, nè avere nè fare possa alcuno officio in alcuno suo proprio, o che lo tenesse a pregio, nè orto, vigna, terra aratoja, overo in alcuna chiusa tanto; et quelli che trovate fusseno, siano condepnati dal decto Capitano, cio' li homini da anni xviii in su soldi xx per ogni volta che denunciati fusseno; et da anni xviii in giù siano condepnati ciascuno soldi x; et li femine altretanto: et ciascheduno sia tenuto di mendare lo dapno che facto avesse al padrone de la possessione, a stimo de li suprascripti jurati, cioè di quatro dilloro. Et tucte buoi, vacche, cavalli, giomenti, asini et porci che dapno facesseno in alcuna delle suprascripte possessione, siano condepnati li padrone delle suprascripte bestie, per catuna bestia et per catuna volta, soldi v; et mende lo dampno a lo padrone della possessioue a stimo delli quatro delli suprascripti jurati; et di tucte altre bestie paghino per ciascuna, et catuna volta, lo padrone delle suprascripte bestie | soldi i, et mendi lo dapno che facto avesse, a stimo delli decti homini quatro. Et che ogni persona, la quale avesse in Villa di Chiesa, o in de lo territorio de la suprascripta Villa, alcuna delle suprascripte bestie grosse, cioè buoe, vacchi, cavalli, giomenti, asini o porci, sia tenuto et debbia guardare et servare la sua bestia, overo le suoi bestie, sìe et in tal modo, che coloro che anno le suprascripte possessioni da quelli bestie nè da alcuno di coloro non ricevano nè ricevere possano nè debbiano alcuno dapno. Et se alcuna de le suprascripte bestie fusse trovata in alcuna de le suprascripte possessioni per li suprascripti guardiani xx, o per alcuno dilloro, o per alcuna altra persona, sia licito alloro et a ciascuno dilloro et

(1) Il cod. *cosa*.

Digitized by Google

ad ogni altra persona di potere uccidere le suprascripti bestie et ciascheduna dilloro, sensa alcuna pena (1); et neentedemeno sia tenuto di mendare lo dampno che facto avesse. Et che tucte quelle persone, le quale avesseno in Villa di Chiesa o suo territorio et confine alcune buoi o vacche, siano tenuti et debbiano, quando non adoperasseno alcuni de li suprascripti buoi o vacche, cioè quando lassasseno andare a passere, tinirli ad area, cioè congregati tutti insieme in uno luogo overo in piò come alloro paresse là dove è la loro pastura, a buona guardia, sì che non facciano alcuno dapno ad alcuna de le suprascripte possessione; le quale guardie de li suprascripti buoi et vacchi si paghino a li spendii dilloro padroni, sì come tra loro fino in concordia di pagarle. Et se per alcuno modo fusseno trovate le suprascripte bestie o alcuna dilloro in alcuno dapno fare in alcuna de li suprascripti possessioni, queli bestie possano essere ucise et ferite, sì come di sopra è dicto, sensa alcuna pena. Et che lo Capitano overo Rectore che per li tempi fino in Villa di Chiesa, infra dì xv a la 'ntrata del suo officio, per saramento sia tenuto et debbia fare mandare lo bando per Villa di Chiesa in de li luoghi usati, che ogni persona che avesse, buoi, vacchi, o altro bestiame in Villa di Chiesa, o (2) in de li suoi confini, debbia observare le predicte cose; et sea tenuto lo decto Capitano prendere pagatore da tucti coloro, che avesseno buoi domati tanto in Villa di Chiesa o in de li suoi confine, observare le suprascripte cos'e la conpnagione che dilloro si facesse per la suprascripta
41a cagione, et di mendare lo dapno che per loro | si facesse per la suprascripta cagione. La quali pagaria si debbia fare et dare in de la Corte de la suprascripta Villa di Chiesa infra xv giorni poi che lo bando fie messo; de la quali pagaria li notari de la Corte possano tollere et avere per loro salario denari vi et non piò, da ciaschaduno chi dessi la suprascripta pagaria. Et sia licito a coloro che dovesseno ricevere alcuna quantità di moneta per stimo de alcuno dapno che ricevuto avesse per le suprascripte cagione, di potere fare pignorare coloro che quello stimo pagare dovessino, come si può pignorare per le pegione de casa, et quella medesma ragione di ciò habiano. Et li decti homini xx siano tenuti et debbiano traggere di dì et di nocte a tucti romori o fuochi, se s'aprendessino o facessino in de li suprascripti possessioni; et pighare di malifactori, et spignare lo fuochi juxta loro potere, et li malifactori mectere in forsa del Capitano, se prendere lo poteranno. Et li decti homini xx abbiano per loro salario la quarta parte delle decti condennagioni che si faranno per le decti cagione, et l'altre tre parte seano del Signore Re di Ragona. Et che li decti homini xx seano guardatori del Prato, sensa avere alcuno altro pratargio; nè neuna altra persona possa nè debbia prindere alcuna bestia del decto Prato, se non li decti officiali tanto, a pena d'uno marco d'ariento per ogni volta. Et se alcuna bestia fusse trovata per li xx homini suprascripti, o per due delloro, in del suprascripto Prato, cioè cavalli, asini, buoi o vacchi, pena soldi v per ogni volta; et de catuna pecora o crapa, soldi i; et di ciò sea dato piena fide a li suprascripti xx homini, overo a due dilloro. Et li decti officiali non vachino d'alcuno altro officio, non obstante alcuno altro Capitolo che contradicesse. Et lo decto Capitano et Judice et notari, et catuno dilloro, siano tenuti et debbiano observare et observare fare tucte le suprascripte cose, a pena di libbre x d'alfonsini minuti per ogni volta a catuno dilloro chi contra facesse. Et se li decti jurati o alcuno dilloro fusseno trovati in alcuna fraude, o facessino ricomperare alcuna persona, paghi per pena ciascuno di loro che contra facesse da libbre v infine in libbre x per ogni volta, auuo' del Signore Re di Ragona. Et li decti cose si debbiano tucte observare, non obstante alcuno Capitolo che contradicesse. Et li suprascripti | xx guardiani siano 41b tenuti et debbiano ogni anno una volta, cioè di mezo ogosto infine in kalende septembre, cioè infra quello tempo, mectere et fare mectere in del Prato de la Università de la nostra Villa fuoco, sì che arda a lo fieno malvaso che è in del suprascripto Prato. Lo quale fuoco debbiano mectere sì et in tal modo, che non faccia alcuno dapno ad alcuna vigna overo orto de le confine de la suprascripta Villa, nè ad alcuna altra persona; et se quello cotale fuoco facesse alcuno dapno, quello dapno seano tenuti di mendare, a lo stimo de li stimatori di Villa, et questi così siano tenuti di fare, a la suprascripta pena. Et che lo Capitano et Judice di ciò debbiano loro constringere; acciò che l'erba cresca in del suprascripto Prato, et vegna bella per lo bestiame de la suprascripta Villa.

(1) Manca questa voce nel cod.

(2) In questo luogo per isvista dell'amanuense, cagionata dalla ricorrenza delle voci *in de li*, si ripete *in de li luchi usati che ogni persona che avesse buoi vacchi o altro bestiame in Villa di Chiesa o.*

LXXI. Dello Capitano, Judice et notari, et loro parenti, che non possano fare parentessa con alcuno di Villa.

Ordiniamo, che alcuno Capitano et Judice et notajo, lo quale fie in Villa di Chiesa per lo Segnore Re di Ragona, non possa nè debba fare nè contrahere alcuna parentessa con alcuno borghese nè habitatore de la suprascripta Villa durante lo termine del suo officio, cioè che non possano nè debbia prendere moglie nè jurare in Villa di Chiesa, nè fare jurare nè prendere ad alcuno suo parente, nè dare marito de li borghesi de la suprascripta Villa ad alcuna sua parente, in tucto lo suprascripto termine, a pena di libbre c d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona a chi contra facesse. Et di ciò possa ciascuno dilloro essere modulato per lo Modulatore del Signore Re di Ragona.

Digitized by Google

LXXII. Delli venditori dei pescii, dove debbiano vendere, et a che hore.

Ordiniamo, che tucte quelle persone, che vendiranno pesci freschi in Villa di Chiesa, non possano nè debbiano scarricare nè vendere in de la suprascripta Villa nè in de li suoi confine alcuno pescio, altro che in de la piassa de la Corte a la pancha che è a pe' del palasso, la quali è deputata acciò, et in quello luogo tanto et non in altro si debbiano scarricare et vendere, et voltare le corbelli là ove s'arecano; et mectere tucte li pesci in terra, overo in su li stoje, o in su la panca, sì che ogni persona
42a li possa vedere; | a pena di soldi x d'alfonsini minuti per ogni volta che alcuno di loro contra facesse. Et che li suprascripti pescii non si possano nè debbiano vendere in de la suprascripta Villa da hora di tersa inanti, excepto che di quaresima et in die de vernadie et di sabbato tanto; et allora si possano vendere infine all'ora di nona. Et se oltra li decti hore se ne vendesse alcuno, che li infrascripti dui soprastanti li quali si denno chiamare sopra le pesci, sì come di sotto si derrà, et debbiano li decti pescii, che trovassino in su la panca de li pescatori u in de la pischera oltra le decte hore fare prendere, et fare tagliare li code; et poi sia licito a li suprascripti peschatori quelli pesci così tagliati vendere come alloro piacerà. Sì veramente, che se alcuno piscatore recasse pescii freschi in Villa di Chiesa di po' le decte hore, che sia licito a quelli peschatori vendere dentro del taulito a la pischera in quello luogo là ove se vendino li pescii, sensa alcuna pena. Et che nessuna persona possa nè debbia entrare dentro del taulito de la suprascripta peschiera, quando le pescii si venderanno, per comperare alcuno pescio; et ciò s'intenda così di famigliari, sergenti, donzelli et fanti del Capitano et Judice, et de li notari de la Corte, o del Camarlingo o del suo notajo, come de l'altre persone de la suprascripta Villa. Et tucte le suprascripte persone che comperasseno alcuno pescio, debbiano fare lo mercato coli venditori de li pescii innansi che li portino o facciano portare le decte piscii de la suprascripta panca, et pagare lo pregio del piscio a li suprascripti venditori. Et li soprastanti predicti siano tenuti et debbiano per saramento procedere ogni dì una volta la decta panca di pesci, cioè da kalende novembre infine a kalende maggio; et tanto dure lo officio de li suprascripti soprastanti, et non più, sì come di sotto si derrà. Et se trovassino, o alcuno dilloro trovasse, alcuna persona che facesse contra le suprascripte cose, incontinente lo possano et debbiano quinde cacciare, et eciandio condepnare in soldi x d'alfonsini minuti, et ogni persona nel possa achusare. Et la decta condepnagione che facta fie, lo notajo de li suprascripti, lo quale si de' eligere insieme coli decti soprastanti, sì come di sotto si derrà, sia tenuto et debbia quella con-
42b de|nagione portare et monstrare al Camarlingo del Signore Re che fie in de la decta Villa, et al suo notajo; et quelli Camarlinghi siano tenuti et debbiano per saramento denonciare allora la decta condepnagione, sì che quella condepnagione si possa et debbia et exigere, sì che per alcuno dilloro non rimagna che quella condepnagione non si ricoglia infra dì tre poi chi denonciata fie loro. Et che nessuna femina possa nè debbia stare a conperare alcuno pescio a la predicta pancha in die di sabbato, dominica o lunidie, a pena di soldi v d'alfonsini minuti (et ciò sea dill'officio delli soprastanti predicti) per ogni volta che trovata vi fusse. Questo adgionto, che se li pescatori provinciali overo altri strayneri vinisseno in della suprascripta Villa con pesci, lo Capitano sea tenuto de diffenderle d'ogni injuria, et che lo Capitano de la suprascripta Villa per saramento, et a pena di libbre x d'alfonsini auuo' del Signore Re di Ragona, sia tenuto et debbia fare chiamare a li Consiglieri che fino per li tempi in de la suprascripta Villa, sì che siano diece dilloro in concordia almeno, due soprastanti et uno notajo, cioè in kalende novembre; et l'officio de li quali duri mesi tre, et non più. Et anco ne debbiano fare chiamare due, et uno notajo, in kalende ferrajo; et dure l'officio loro mesi tre, et non più. Li quali soprastanti no abbiano nè avere possano alcuno salario; et abbia ciascheduno dilloro in valescente in Villa di Chiesa o in de li suoi confine da libbre ccc d'alfonsini minuti in su. Et se alcuno lo eligesse o alcuno dilloro lo ricevesse contra la decta forma et modo, pena libbre v d'alfonsini minuti per ciascheduno dilloro; et la simili pena s'intenda per lo Capitano, se lo consentisse. Et li suprascripti soprastanti et loro notajo per lo suprascripto officio non vachino da nullo altro officio, et avendo lo officio, ne possano anco avere delli altri se electi vi fusseno, nè per quello officio vachino da neuno altro, nè da altro per quello, non obstante alcuno Capitolo di Breve che contradicesse, nè alcuna contradictione. Li quali suprascripti soprastanti et loro notajo non seano tenuti nè debbiano dare per quello officio alcuno pagatore, ma seano tenuti et debbiano jurare di farlo bene et lealmente, sensa | pagare al- 43a
cuno denajo. Et seano tenuti et debbiano li suprascripti soprastanti et loro notajo fare et observare tucte le cose comprese in questo Capitolo; et qual dilloro contra facesse, paghi di pena libbre v d'alfonsini per ogni volta. Che se trovassino alcuna persona, che facesse contra le suprascripte cose, debbiano condepnare segondo la forma di questo Breve, sensa fare o formare quinde alcuna inquisicione o processo, ma vasti solamenti lo videre loro et la loro paraula: li quale condepnagione seano ferme et vaghiano sì come se facessino per lo Capitano; et le quale condepnagione debbiano denonciare allo suprascripto Camarlingo, sì come di sopra è decto. Et lo suprascripto notajo debbia et sea tenuto di scrivere tucte le suprascripte condepnagione; et poi che fino facti, infra tre die le debbia dare exemplate al suprascripto Camarlingo, acciò che si possano exigere. Et abbia lo decto notajo per suo salario, per li suprascripti mesi tre, soldi xx d'alfonsini et non più, delli beni

Digitized by Google

et pecunia de lo decto Segnore Re; lo quali salario lo Camarlingo del Signore Re sea tenuto di pagare allui delli beni del Signore Re.

LXXIII. Di fare levari li tombe di torno a Sancta Chiara.

Ordiniamo, che lo Consiglio ordinato della suprascripta Villa, con xx homini adgionti, abbiano piena bailia di potere provedere et ordinare segondo et per lo modo che loro parrà, di levare fare le tombe et li avelli, li quali sono intorno ad Sancta Chiara, et quelli fare mectere dentro al cemitero della decta ecclesia; con ciò sea cosa che le decte tombe importano in de la decta terra di Villa di Chiesa grande infermità alli homini de quella terra, per la gran pussa che de quelli escie. Et queste cose si facciano, se pare al Capitano di Villa di Chiesa lo meglio et utilità de la decta terra.

LXXIIII. Di fare remondare ogni anno la Fontana di Piassa Vecchia.

Ordiniamo, che ogni anno una volta, in del tempo de la state, lo Capitano de la suprascripta Villa per saramento sea tenuto et debbia, alle spese dello Signore Re, fare remondare et nectare la Fontana
43b di Piassa | Vecchia de la suprascripta Villa, acciò che la aqua che dentro ne vae per lo conducto de la aqua de Bangiargia si possa avere et operare necta sensa alcuna lordura, per le persone de la suprascripta Villa di Chiesa.

LXXV. Della eleccione dell'operajo dell'opera della chiesa di Sancto Saturno.

Ordiniamo, che lo Consiglio ordinato della suprascripta Villa, in presensa de lo suprascripto Capitano overo Rectore, sia tenuto et debbia, infra uno mese a la 'ntrata de lo Capitano de la suprascripta Villa, eliggere et chiamare una persona buona et leale, che sia magiore di anni XL, et abbia di valsenti da libbre CC d'alfonsini in su in Villa di Chiesa o in delli suoi confine, la qual persona sia et essere debbia operajo della ecclesia di Santo Saturno, et della ecclesia di Santo Guantino di Villa di Chiesa, et de la chiesa di Santo Antonio de l'abiviratojo de la suprascripta Villa; lo quale operajo possa et licito sia allui di avere et ricoglire tucti li indicii et legati facte et che si facesseno all'opera delle suprascripte ecclesie, o ad alcuna dilloro s' apertinesse, et carte quinde cassare, et carte fare. Lo quale operajo possa et debbia et licito sia allui, tuctavia con provigione facta per lo Consiglio de la suprascripta Villa et non per altro modo, spendire di quelli dinare che alli suoi, de quello operajo, mane pervenessino per cagione dell'opera di quelli chiesie o d'alcuna dilloro, in ornamenti et paramenti et altre cose necessarie alle suprascripte chiesie, cioè in ciascheduna chiesa quello che per l'opera di quella chiesa fusse ricolto, cioè per l'opera tanto. Et alcuno preite in quelli operi nè in alcuna dilloro non si possa nè debbia inpacciare, acciò che li suprascripti opere crescano et vadano inanse. Et l'officio di quello operajo dure et durare debbia uno anno et non più. Et sia tenuto all' antrata del suo officio jurare de fare lo suo officio bene et lealimente, et dare di ciò due buoni pagatori. Et sea al decto operajo dato et electo uno notajo, per lo quali si scriva tucta l' antrata et la scita che per lui si facesse per cagione di quelli operi; l'officio del quali notajo dure et durare
44a debbia tanto quanto dura quello de lo suprascripto operajo, et abbiano et avere debbiano per loro salario delli beni della suprascripta opera quello che parrà et piacerà al Consiglio di Villa di Chiesa, et segondo l'affanno che in ciò avessino sofferto, et segondo li denari che per lo suprascripto operajo fusseno ricolti. Et sia tenuto et abbia lo suprascripto operajo fare et rendere ragione de lo suo officio per lo modo et forma che fae et de' fare l'operajo di Santa Chiara, cioè ogni mese VI una volta. Et quale Consigliere overo operajo o notajo facesse contra li predicte cose, o alcuna fraude vi commetesse, pena libbre X d' alfonsini minuti per ogni volta auuo' del Signore Re di Ragona.

LXXVI. Dell' officiali della grassa, et loro officio et salario.

Ordiniamo, che si debbino et possano chiamare per lo Consiglio de la decta Villa due soprastante, li quale siano sopra lo pane, vino et carne, et sopra tucte altre grasse manucatoje che si vendeno in de la decta Villa, et sopra macinatrice, fornai, et lavandai, et sopra tucte coloro che vendeno alcune cose a peso o a mesura; li quali abbiano bailia sopra le dicte cose, sì come si contiene in questo Capitulo et in tucti altri Capituli di questo Breve che parlano de le suprascripte persone; et in nessuna altra cosa intramectere non si possano nè debbiano. Et tucti Capituli chi sono in questo Breve che parlano in questi cose s'intendano et seano all'officio delli soprastanti; et tucte pene et bandi che sono in de li decti Capitoli si debbiano et possano condapnare per li decti soprastanti, et possano condepnare tucte quelli persone che contra lo loro officio facessino, secondo la forma del Breve. Et le quale condepnagione debbiano fare scrivere al loro notajo; et seano tenuti et debbiano fare leggere le dicte condepnagione in del luogo là u' si fanno li consiglie de la decta Villa, in presensa del Capitano o del suo Luogotenente, overo Judice, et de li Consiglieri de la decta terra o de la magiore parte dilloro, et di quelli agionti che parrà al decto Capitano o Judice, ogni | mese
44b una volta. Li quali condepnagione siano et tornino al Signore Re, cioè li due parte de li tre parte; et la reliqua tersa parte sia delli suprascripti soprastanti et loro notajo. Li quali condepnagione poi

Digitized by Google

che fino lecti, siano tenuti et debbiano dare exemplare per mano dil loro notajo alli Camarlinghi chi fino in Villa di Chiesa per lo decto Signore, infra octo dì poi che fino lecti. Et li decti Camarlinghi possano ricogliere li decte due parte et non più; et la tersa parte ricogliano li decti soprastanti et notajo, et sea loro per rata per loro salario. L'officio de li quali soprastanti et de lo notajo duri per mese tre, et non più. Li quali soprastanti et notajo seano (1) chiamati delli decti Consiglieri a voce, et quelli che ae l'otto voce, abbi l'officio; altramente avere non lo possa. Et li soprastanti possano inquirere et investigare per accuse et inquisicione come alloro parrà. Li quali soprastanti seano modulate per Mudulatore di Villa di Chiesa. Et che li decti soprastanti seano tenuti et debbiano fare ammonire a difensa al terso dì per loro messo de la Corte tucte quelle persone, contra li quale ellino processino per inquisicione, accuse et denonciagione. Et lo notajo sea tenuto ricevere tucte deffense che facessino li decte persone; et se li deffense fusseno legitime, non seano condepnati di ciò in nulla. Et lo notajo possa avere de catuno testimone che si desse a diffensa denari IIII, et non più; li quale testimone non possa nè debbia quello notajo delli soprastanti examinare a la decta defensa sensa presensa delli soprastanti o d'alcuno dilloro. Li quali soprastanti non possano essere chiamati se no avessino anni XXX o più; et non possano essere se non anno in valore per uno dilloro libre CC d'alfonsini minuti o da inde in su in possessione in Villa di Chiesa o in de li suoi confine, et sea stato borghese de la decta Villa (1).

(1) Il cod. *seno seano.*

(1) Manca quest'ultima voce nel cod., e forse ancora l'indicazione del numero d'anni, che debba essere stato borghese di Villa. Vedi sopra, Cap. XXVI.

EXPLICIT PRIMUS LIBER

INCIPIT SECUNDUS.

Digitized by Google

45ª

Incominciano le Rubriche del Secondo Libro.

I. Di fare condapnagione ogni mese, et di constringere li condepnati a pagari, et lo bando a difense.

Ordiniamo, che lo suprascripto Capitano overo Rectore siano tenuti di fare ogni mese condepnagioni in presensa et consiglio et consitimento del Judice che fie mandato per lo Signore Re di Ragona, salvo sempre quello che si contiene in del suprascripto Capitolo del Judice, di tucti processi et maleficii, di quelli di Villa come di quelli di Montagna: li quale condenagione si debbiano leggere in puplico parlamento per suono di campana; li quale condepnagione siano tenuti di fare segondo la forma di questo Breve. Et li condepnati debbiano pagare le condepnagione in mano del Camarlingo di Villa per lo Signore Re, infra dì xv dal die de la condepnagione facta; et passato lo termene di pagare li condepnati, lo Capitano et lo suprascripto Camarlingo del Signore Re possa fare pigliare et constringere et sostenere in persona et avere li condepnati, così li pagatori come li principali, ad sua volontà. Et che alcuno chi sirà condepnato dal suprascripto Capitano, non sia nè possa essere constrecto da lo suprascripto Capitano overo Rectore, overo dal Camarlingo o da altra persona, di pagare lo quarto piò di quelli condapnagione; et che li decti condepnagione et condapnati non corrano in alcuno quarto, se pagare eciandio non fusseno al termine. Sì veramente, che quella cotale persona condapnata non possa nè debbia avere alcuno officio o beneficio, se prima non paga la condapnagione di lui, per qualunqua cagione facta; et che inanti che facciano le dicte condepnagione, si metta lo bando per lo bandiere, che quiunqua volesse fare alcuna diffensa o allegacione d'alcuno excesso o malefficio, che la debbia fare infra dì octo che da inde inanse faranno le condapnagione; et infra li suprascripti dì octo et di po' quelli dì octo per spacio d'altri octo die proximi che virranno, sia licito ad ogni persona di potere lì fare ogni sua diffensa. Et di tucti excessi li notari siano tenuti di ricevere buoni et ydonei pagatori. Et che li decti Capitano et Judice siano tenuti et debbiano
45ᵇ tucti li processi che farano in su li | atti de la Corte o d'acusa o dinonciagioni, debbiano ponere et condapnare, o absolvegione; et le persone comprese in quelli accuse o dinonciagione condapnare overo absolvere, infra tre mese poi che date o poste o facte fusseno a la Corte: pene per ciascuno dilloro libbre xxv d'alfonsini minuti dilloro feo per ogni volta contra facissino. Et che lo notajo de lo exactore di Villa delle condepnagione de la quarta parte contingente a la decta Villa siano tenuti et debbiano scrivere et exemplare le dicte condapnagione infra dì x poi che fino lecti le condapnagione, sensa alcuno salario quinde avere, a pena di marco uno d'ariento che contra facesse, per ogni volta. Et lo Capitano et Judice siano tenuti et debbiano far fare observare le suprascripte cose, a la suprascripta pena; con ciò sea cosa che li condepnagione de la suprascripta Villa non si ponno ricoglire, perchè lo exatore et suo notajo non anno lo exemplo de le dicte condapnagione.

II. Di potere procedere sopra li maleficii commessi per sei mesi ansi l' antrata del Capitano.

Ordiniamo, che lo Capitano de la suprascripta Villa et lo Judice possano procedere contra ciascuno malfactore per accuse et denonciagione et inquisicione in qualunqua malefficio fusse commesso infra loro tempo, overo in delli tempi delli loro antecessori infra sei mesi proximi passati inanti all'antrata del loro officio, cioè di quello Capitano che procedere volesse, salvo come si dice di sotto in questo Capitolo. Et possano ricevere li testimone ansi la inquisicione quando procedino per inquisicione; et quando procedino per denonciagione overo per accusa possa ricevere testimone inanti che vegna la parte contra cui si facesse. Et poi se alcuna richiesta vogliano fare di vedere jurare li testimoni, che la possano fare; sì veramente, che questi cosi seano tenuti di fare scrivere per loro notari, altramente procedere non possano; nè debbiano procedere contra alcuna persona che alcuno maleficio avesse commesso inanti lo tempo dilloro officio per vi mese, se del malefficio non fusse facta accusa o denonciagione o inquisicione; et se li decti | mese
46ª vi fusseno passati, da inde inanti li decti Capitano et Judice in de li decti maleficii procedere non debbiano. Sì veramente, che questo non s'intenda in de li enormi e gravi maleficii, cioè furto, micidio,

Digitized by Google

tradimento, et robbaria, et altri simiglianti a questi; delli quali possano procedere per uno anno inanti l' antrata dil loro officio tanto et non più, et non si possa stendere loro officio di quello Capitano di più tempo in dirieto. Et se li decti Capitano et Judice contra le suprascripte cose facessino, o alcuno dilloro facesse, pena per ciascuno dilloro libbre L. dilloro feo auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta. Questo adgionto, che se alcuno, contra li quale si procedisse per accusa, inquisicione o dinonciagione, dato allui lo bando di quello che contra lui si procedisse: corso lo decto bando dato allui per lo maleficio del quale si procedesse contra di lui, s'intenda et sia avuto per confesso del decto maleficio del quale fusse dato lo decto bando.

III. Delli maleficii non specificati.

Ordiniamo, che tucti li maleficii che si faranno et che fusseno facti in del tempo del Capitano overo Rectore inansi per mese VI, del quale in questo Breve non è facta mencione in ponere di pena: che lo Capitano o Rectore possano ponire et condepnari quelli cotali malifactori del maleficio, li quali in questo Breve specificati non sono, da soldi XX infine in libbre XXV d'alfonsini minuti, specta la qualità de le persone. Et se lo maleficio fusse enorme, in quello li decti Capitano et Judice possano condepnare in avere et persona alloro arbitrio, specta la qualità de la persona et del peccato; non obstante alcuno Capitolo di Breve contradicente.

IIII. Di potere condepnare per arbitrio a chi non obedisse.

Ordiniamo, che lo Capitano overo Rectore di Villa per lo Signore Re non debbia nè possa condapnare alcuna persona per lo arbitrio chi non li obedisse oltra libbre X di denari alfonsini minuti auuo' del Signore Re, per ogni volta, et non oltra. 46b Et che alcuna persona che confessasse | avere a dare ad alcuna persona dinari o altra cosa per lo Capitano o altro officiale per lo Signore Re di Ragona, non li possa essere facto comandamento che paghi o chi renda sotto alcuna pena; si non, corso lo termine di dì octo, sia licito al creditore di pigliare in tenere, et far le solennità in Corte, come lo Capitolo Delli tenere dice. Et se alcuna pena in quello comandamento vi si mettessi, non vaglia nè tegna.

V. Di mandare a confine in qualunqua parte.

Ordiniamo, che se alcuna persona non fusse obedienti, et facesse contra lo honore et buono stato del Signore Re di Ragona, et contra lo pacifico et buono stato di Villa di Chiesa, che lo nostro Capitano overo Rectori lo possano mandare a terrafine in qualunqua parte del judicato di Callari volesseno, et in qualunqua altra parte piacesse al decto Capitano, salvo che non lo possa mandare fuore de Sardigna. Et di ciò diano buoni et ydonei pagatori di observare le suprascripte terrafine, secondo la qualità del facto. Et se lo dicto Capitano overo Rectore non fusseno di ciò in concordia delle decte confine dari, vasti la voce d'uno delli Rectori et del Judice alle predicte cose fare.

VI. Di non mettere a martorio nè a tormento homo di buona fama.

Ordiniamo, che nessuno homo o femina possa essere posto in tormento nè martoriato nè tormentato, se non fusse homo o femina di mala fama, et ciò sia publico per lo maleficio o per altre cagione; salvo che di furto, o di micidio, o di testimonia falsa et saggi falsi, o di tradimento, o di patarinia, conspiracioni, o di romori suscitato, carta falsa, moneta falsa, o di cosi pendenti da questi maleficii; in de li quale cose, precedendo alcuna indicia convenivile, possano procedere et mectiri a tormenti li decti Capitano et Judice de la decta terra, sì che li due siano in concordia. In dell' altri maleficii possano ponere a tormento se provato fusse del maleficio per uno testimone de buona fama; sì veramente, che alcuna persona non si debbia nè | possa ponere a tormento per al- 47a cuna testimonia che dovesse rendere per alcuno excesso, salvo che se lo excesso fusse cotale di che fusse scito sangue, o che richiedesse pena di sangue. Et se lo Capitano o lo Judice o alcuno dilloro ne martoriasse oltra che in delli decti casi, paghino di pena libbre C d' alfonsini minuti per ciascuna volta che contra facessino, dilloro feo; et alla simigliante pena seano tenuti qualunqua delli decti Capitano et Judice ciò facesse. Et se alcuno che se mectesse in su lo tormento morisse, paghi lo Capitano et lo Judice di pena libbre CC d'alfonsini minuti per ogni volta contra facessino; et la simiglianti pena sia tenuto ciascuno dilloro che ciò facesse solo: et in questo possano et debbiano essiri modulati et condepnati per li Modulatori che verranno dal Signore Re, o per altro officiale che fusse acciò deputato. Et qualunqua femina pregna debbia essere messa a tormento, non vi se poctia mectere infine che non avesse parturito, et debbia essere guardata per la Corte. Et che nessuna persona possano nè debbiano fare tormentare nè martoriare in alcuno modo, se li decti Capitano et Judice non fusseno in concordia; et se sono due officiale, debbiano essere in concordia ambedue: et se non fusseno in concordia, non possano mectere alcuna persona a tormento, a pena di libbre CC d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta. Et che neuno de li notari de la Corte non possa nè debbia fare alcuna scriptura d'alcuna confessioni ch' è facta o che si facesse d'alcuna persona che si marturiasse contra la suprascripta forma, a pena di libbre L d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta, quali notajo contra facesse. Et se alcuna persona fusse

Digitized by Google

tormentata contra la suprascripta forma, non possa essere condepnata in alcuna cosa d'alcuna confessione che di ciò facesse. Con ciò sea cosa che alquanti ne sono stati martoriati per alcuno delli Rectori sensa saputa d'alcuno suo compagno officiale, et sensa la presensa delli notari della Corte, et non avendo alcuno processo in su li acti de la 47b Corte | contra li decti martoriati.

VII. Di non portar arme alcuno homo per monstrare polissa niuna.

Ordiniamo, che nessuna persona possa nè debbia portare arme offendivile o deffindivile, salvo li guelchi chi fanno colare; et intendasi, che siano due guelchi per forno, li quali guelchi siano exactori et operatori del decto furno personivelemente: sì veramente, che a lo Capitano o Rectori et al Judice pajano persone ydonee da portare arma, et altramente non la possano portare: et quelle persone a cui fusse conceduto per li Capitoli, sì come appare in questo Breve. Et a costoro non possa essere tolta la paraula, nè per Rectori, nè per Consiglio, nè per alcuna altra cagione, salvo che per evidente cagione, della quale paresse allo Rectore et al Judice, sì che siano tucti in concordia: et in questo caso non possano portare alcuna arme li decti persone. Et eciandio possano portare arme deffendivile tanto tutte quelle persone che sigurassino la Corte, sigurando l'arme diffendevele, sì com'è stato usato in Villa di Chiesa. Et intendase, che nessuna persona possa sigurare alcuna arme, salvo homini del Signore Re, overo stato borghese di Villa di Chiesa per anni v; et chi contra facesse, paghi di catuna arme, offendivile tanto, soldi xl; et di catuna diffendevile soldi xx, et non più; et di nocte, dal primo suono de la campana in su, per ciaschuna arme offendivile libbre iii, et libbre due per ciascuna arme deffendivile, auuo' del Signore Re di Ragona. Et la meità dell'arme che si trovassino per li sergenti di Villa di Chiesa contra la forma di questo Breve sia delli sergenti, et l'altra meità dello Signore Re. Et la cervillera possano portare catuno, sensa alcuno bando. Et tutti le persone a le quale era et è conceduto di potere portare l'arme per forma di Breve de la suprascripta Villa, sì come decto è di sopra, o per paraula del Signore Re, et quelli la possano portare sensa alcuna pena. Et che alcuno homo non possa portare alcuna arme per alcuno forno che non cole, et che non abbia lo difficio addosso; et se alcuno la portasse, paghi la pena per ogni arme che in del Breve si contiene. Et queli che 48a la fa|cessino portare, paghino la pena, cioè quelli ch'è capo de la conpagnia del forno in Villa di Chiesa; et la pena s'intenda auuo' del Signore Re, per ogni volta che contra facessino. Et che possano portare qualunqua arme alloro piacerà da poi che aranno segurate l'arme offendivile tanto. Et che nessuno lavoratore di truogora o di monte, o d'alcuno altro lavoro d'argentiera, non possa nè debbia portare alcuna arme offendivele, in Villa di Chiesa tanto, se fusse a piede, andando nè vegnendo, a quella pena che si contiene in del Breve di sopra dill'arme; salvo che li decti arme si possano et debbiano portare per ogni persona andando et vegnendo di fuora infine alla casa sua della sua habitagione ligata con correggia o con altra ligatura portarle in mano infine di fuora di Villa, sensa alcuna pena. Intendasi Villa di Chiesa tanto dintro da li fossi de la decta Villa. Et che li notari di Villa possano tollere per ciascuna polissa che desseno a coloro che si concedisse di portari l'arma, denari vi d'alfonsini minuti tanto.

VIII. Di non portari arme alcuno homo per mostrare alcuna polissa.

Ordiniamo, che alcuno borghese overo habitatore di Villa di Chiesa non possa nè debbia portare alcuna arme mostrando alcuna polissa d'alcuno arcivesco o vesco suggellata del suo suggello; sì veramente, che non s'intenda in alcuno suo famigliare che vistesse sua robba, et stesse continuamente suo famigliale a magiare et a bere et a dormire. Et lo Capitano o Rectore che fino per li tempi seano tenuti per loro saramento condapnare a quiunqua è trovato, a pena di libbre x d'alfonsini minuti, auuo' del Signore Re. Et lo Capitano overo Rectore (1) non possano dare licentia contra la forma di questo Capitolo, a pena di libbre x d'alfonsini minuti.

VIIII. De non tenere giuco di dadi, nè giocare.

Ordiniamo, che nessuna persona possa tenere alcuno gioco di dadi, salvo che a schacchi et a taule, nè lassare giocare nè di die nè di nocte in casa sua, a pena di libbre x d'alfonsini minuti per ogni volta che contra facesse. Et chi giocasse et fusse trovato a gioco di dadi, salvo giuoco di taule o di schacchi, come decto è, paghi di pena auuo' del | Signore Re di Ragona soldi xx infine 48b in soldi xl, specta la qualità de la persona, ad volontà del Capitano et Judice, d'alfonsini minuti per ogni volta; et ciascuna persona possa accusare lo contrafacenti, cioè quello che ritenessi come quelli che giuocasse; et abbia lo quarto del bando, et siali tenuto credensa. Et spicialmente in de la Piassa di Sancta Chiara, et intorno a quella Piassa, non si debbia giocare; salvo che octo die dinanse et octo die direto per la Pasqua del Natale si possa giocare in ogni luogo sensa alcuno bando del Signore Re. Et che alcuno vinajuolo o vinajuola, lo quale vendesse vino o albergasse publicamente, non possa overo debbia tenere alcuno gioco di dadi, in del quali dinari o altra cosa si perda, salvo a li suprascripti giuochi di sopra specificati, cioè di taule et di schacchi tanto; a pena infine in libbre xxv,

(1) Manca *Rectore* nel cod.

Digitized by Google

ad arbitrio del Capitano et del Judice, considerata la condicione de la persona, si trovato li fusse lo gioco in casa per uno de li notari de la Corte sensa alcuna altra prova, overo si provato li fusse per due testimone legitimamente; sì veramente, che se alcuna persona fosse (1) trovato in de la Ruga de li Mercatanti, overo in de la Ruga Maestra de la Corte, overo in alcuna bottega o unbraco di mercatante o di guelco, sia punito et condepnato lo giocatore a la suprascripta pena da soldi xx infine in soldi xl de la suprascripta moneta; et non s'intenda che alcuna pena ne incurra lo mercatante o guelco, di cui fusse la bottega overo unbraco. Et lo Capitano o Rectori sia tenuto et debbia per saramento, et a pena di libbre xxv d'alfonsini minuti dilloro feo auuo' del Signore Re, infra xv die all'antrata del loro officio, de fare dare in de la loro Corte a ciascuno vinajuolo o vinajuola et albergatore de la decta Villa buona et ydonea sigurtà o pagaria di non fare contra li predicte cose o alcuna dilloro, a la predicta pena. Et chi fusse trovato a giocare, paghi lo bando che in questo Breve si contiene; et chi non potesse pagare lo bando, stia in pregione giorni tre, et poi stia uno die legato con li mani darieto alla catena, et sia scapulato. Questo agionto, che se alcuno vinajuolo | o vinajuola o altra persona, in de la casa unde giocasse, elli o ella vietasse lo gioco, non sia tenuto a pagare alcuna pena, salvo che si se facesse pagare delli giocaturi di dadi o di tauliere o di candeli, che lo debbia pagare la pena ordinata in del suprascripto Capitolo. Et se 'l decto vinajuolo o vinajuola o altra persona provasse con due testimone, che avesse facto lo decto vietamento, et non si facesse pagare, come decto è: che la decta pena che de' pagare colui di cui è la casa, paghino li giocature.

X. Di quelli che uccideno altrui.

Ordiniamo, che qualunqua persona ferisse o percutisse alcuno homo con arme o con qualunqua altra cosa, et quelli che fusse ferito morisse, che a colui che ferito avesse li sia tagliata la testa sì che muora. Et se non si trova in persona, sì che fugisse, sia sbandito in libbre M, et in publicamento delli beni suoi al Signore Re. Et se in quello bando incorresse, et poi di po' la dicorsione di quello bando pervenisse per alcuno tempo in forsa di la Signoria, patisca pena corporale sì come li fusse provato lo maleficio. Sì veramente, che sempre s'intenda, che se alcuna persona fusse sintinciata a morte per alcuna cagione, et la justicia si ni facesse, che tutti li beni suoi siano salvi de li suoi heredi, et de li creditori suoi si creditori avesse, o di coloro a cui elli li lassasse per suo testamento, et lo Signore Re nè suoi officiale in quelli bene non abbia alcuna ragione, nè prendere vi possano alcuna cosa; et se per avintura ne fusse stata presa tucta o parte, si possa et debbia restituire a li decti heredi, sì come decto è. Et che li suprascripti Rectori et Judice siano tenuti di ciò fare, e observare, et observare fare, a pena del doppio di quello che valessino li decti beni. Et si quelli che fusse ferito, per la ferita perdesse alcuno membro, paghi quello che ferito avesse | di pena libbre cc d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re da Ragona per ogni volta, cioè che paghi la pena quello che fiere; et intendasi essere provato lo maleficio per la decorsioni del bando; overo che perda quello membro, se non pagasse quella cotale pena et condepnagione in del termine che fusse compreso et ordinato per li suprascripti Rectori et Judice in de la suprascripta condepnagione. Salvo chi occidesse o chi ferisse, et facesse ciò a sè deffendendo, et questi provi legitimamente per buoni homini et buoni testimoni, non patisca di ciò pena nissuna.

XI. Delli assissini, et coloro che offendino altrui per denari.

Ordiniamo, che se alcuna persona ferisse altrui per denari et per modo d'astistino, non essendo parente di colui per chi facesse la ferita, et ciò provato li fusse, li sia tagliata la testa sì che mora. Et quelli che facesse fare la suprascripta ferita per denari, sia condepnato in del doppio de tucto ciò che serebbe stato condepnato avendo facto la ferita di sua mano; et se lo ferito moresse de quella ferita, sia tagliato lo capo a colui che l'avesse ferito, et a colui che l'avesse facto fare, sì che mora.

XII. Di quelli che tienno moglie altrui, et altre cose.

Ordiniamo, che qualunqua homo tenesse moglie d'altrui d'alcuno borghese di Villa di Chiesa, o d'alcuna altra persona, in della casa de la sua habitacione, overo in qualunqua altro luogo, per modo d'amica publicamente, o per servigiale, contra la volontà del marito, per comandamento o per richiesta stata a colui che la tenesse ad peticioni del marito, cioè per una richiesta in persona overo per due alla casa, et quelli comandamenti appajano scripti in delli acti de la Corte de la suprascripta Villa; et si quelli che tenesse moglie altrui per alcuno de li suprascripti modi non la rendesse al marito, overo che non la demettesse da sè infra li infrascripti termine, avendo demonstrato lo marito che dimandasse la moglie, che quella che elli domandasse sia soa moglie, et di ciò facto fede al Capitano overo Rectori | di Villa, et la fede appaja scripta in delli acti de la Corte: facti li suprascripti comandamenti et richieste, che li sia tagliata la testa sì che mora. Sì veramente, che li comandamenti debbiano essere facti a colui che la tenesse, in persona, overo a la casa de la sua habitagione. Et che lo messo che farà li decti tre comandamenti,

(1) Invece di *persona fosse* il cod ha *psse*.

Digitized by Google

debbia fare a colui che la tenesse la decta moglie altrui, che quella moglie debbia lassare da l' ultimo comandamento a tre giorni proximi che verranno, a pena di la testa. Et che la cavasse de casa del suo marito per forsa, et non fusse parente propinquo de la femina o del marito, siali tagliata la testa sì che mora. Et se alcuno homo fusse trovato jaciri per forsa con moglie d'altrui, la quali non tennesse puplicamente per amica o per servigiale, pena libbre c d'alfonsini minuti per ogni volta, auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta che provato li fusse; et oltra sia condepnato in avere et persona, ad arbitrio del Capitano et del Judice. Et questo cotale che sforsasse moglie altrui, et non pagasse la suprascripta condepnagione infra die x, che li sia tagliato lo capo sì che muora. Et se non fusse maritata, paghi di pena da libbre xxv d'alfonsini minuti infini in libbre L, considerata la qualità delle persone, et non patisca pena di persona. Et se illa fusse publica meletrice, di ciò non paghi nullo bando, nè di ciò incorra in alcuna pena; et intendasi publica meletrice per publica fama di quatro testimoni. Et chi sforciasse o spolcellasse alcuna pulcella contra la sua volontà, perda lo capo sì che muoja, overo che la prenda per moglie si le persone sono eguale, o che la mariti segondo la sua qualità de la polcella, sì come a la fancella si convirrà; et se le persone non fusseno eguale, o homo che non avesse da maritare la polcella, perda lo capo sì che muoja. Et se alcuno homo spolcellasse la polcella con volontà de la pulcella, overo se alcuno giacesse con altra femina che non fusse maritata con volontà de la decta femina, che quelli cotali | homini non siano tenuti a la suprascripta pena, nè null'altra pena: con ciò sia cosa che multi pulcelli si danno a spulcillare et ad stare coli borghesi di Villa per amiche, con volontà di quelle persone a correggere; et simili addiviene di quelli che aranno marito. 30b

XIII. Di quelli che pigliano moglie altrui, et anno altra moglie.

Ordiniamo, che se alcuno homo pigliasse o avesse preso moglie in Villa di Chiesa, questo cotale homo si trovasse che avesse altra moglie in alcuno luoco, overo che elli vennesse in Villa di Chiesa, et ciò monstrasse et provasse legitimamenti: che questo cotali homo sia stenuto et messo in pregione infine a tanto che restituisca le dote de la segonda moglie interamente, non obstante alcuno Capitolo che contradicesse; et anco paghi di pena auuo' del Signore Re di Ragona libbre c d'alfonsini minuti, et ecfandio magior pena, a volontà del Capitano et del Judice, et d'avere et di persona, considerata la qualità del facto et la condicione delle persone. Et se non pagasse le decte (1) condepnagione infra uno mese poi che fie facta la condepnagione, perda la testa sì che muoja.

(1) Il cod. *le de decte.*

XIIII. Di sodomiti, pattarini et gazzari.

Ordiniamo, che qualunqua persona fusse pattarino, o sodomito overo bugerone, o gazzaro, et queste cose fusseno contra alcuno dilloro legitimamente provate: et che fusse sodomito, sia condepnato che sia castrato; et lo Capitano overo Rectore siano tenuti di fare leggere le condepnagione overo absolvigione che di ciò se facesseno intra mese tre poi che l'accusa fusse loro data, overo al Judice, et scripta in dell' acti de la Corte; pena libbre L d'alfonsini minuti per ogni volta che contra facessino, del loro feo; et di ciò possano essere modulati da li Modulatori del Signore Re di Ragona; et ogni persona li possa accusare. Et chi l'accusasse, et non lo provasse, siane condepnato da libbre x infine libbre xxv, auuo' del Signore Re di Ragona, a volontà del Capitano overo delli Rectori. | Et se in de la Corte di Villa di Chiesa n'avesse alcuno per li decti cosi, che lo Capitano overo Rectore, infra tre mese all' antrata dil loro officio, siano tenuti di condepnarlo o absolverlo, segondo che elli troveranno che provato le fusse, a pena di libbre c di denari alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona. Et se fusse pattarino o gazzaro, che lo inquisitore che fusse sopra ciò li possa fare sostenere in persona, per autorità de la decta Villa, et col vigore et forsa dell'officio del Capitano overo delli Rectori; et facciane quello che si conviene al suo officio di ciò che ragione ni porta. Et se quello che fusse buggerato fusse magiore di anni xiiii, pata quella pena medesma che colui che buggerò. 51a

XV. Delli furi et robbatori.

Ordiniamo, che cui facesse alcuno furto di vena, o d'ariento, o di bellitrame, o di piombo non smirato, in alcuno luogo de la decta argentiera di Sigerro, et lo furo pervenesse in forsa de lo Capitano overo Rectori di Villa di Chiesa: che sia impicchato per la gola sì che moja, et non possa canpare per nessuna cagione o ragione, se provato li fusse. Et li receptatori del furto, essendo provato, sia impecchato per la gula sì che muora; et simili pena pata chi lo smirasse. Con ciò sia cosa che 'l diricto del Signore Re da Ragona de l'ariento si po' fraudare et involare in del decto modo, et de li guelchi dell'argentiera similmenti. Et lo receptatori s' intenda che sappia lo furto, quando lo receve o tiene. Et chi facesse furto in qualunqua luogo overo parte de la decta argentiera, o di cavalli, giomenti, mulenti, o buoi, sia punito in avere et persona, specta la qualità del facto, segondo che parrà al Capitano overo Rectore et Judice, overo alla magiore parte di loro. Et se facesse furto in alcuna strada, sia impeccato in del simili modo, se al Capitano overo Rectori parrà. Et intendasi questo Capitolo, chelli Rectori overo Capitano abbiano arbitrio, ordine di ragione servato, come alloro parrà. |

Digitized by Google

51b

XVI. Di non rompere muro, porta, o digainare alcuno uscio.

Ordiniamo, che se alcuna persona rompesse muro, overo porta, overo uscio, o digainasse alcuno serrame per involare, et involasse, che li sia tagliata la mano diricta sì che si parta in tucto dal braccio, se la cosa che s'involasse valesse da soldi xx infine in soldi xl; et se valesse da soldi v infine in soldi xx, quella persona che involasse sia messa a la catena de la virgogna, et la stia quanto parrà al Capitano overo a li Recturi, et poi sia scopato per la terra suprascripta di Villa; et neentedimeno mendi lo dampno che facto avesse, et di pregione non possa scire fino a tanto che mendato lo avesse; et neentedemeno sia scopato. Et per questo Capitolo non s'intenda che patisca nulla delle predicte pene colui, che entrasse in alcuno orto o vigna, et involasse o tollesse alcuno fructo fresco; in questo caso observe lo Capitolo che di ciò parla, posto sotto la Robrica: Di non dare dapno in orto o vigna. Et se alcuna persona involasse cose che valessino da soldi xx infine soldi xl di denari alfonsini minuti, non rompendo muro nè digainando alcuno uscio o serrame, sea et essere debbia posto a la catena, cioè a la vergogna, et quine stare a volontà del Capitano; et neentedemeno mendi lo dampno, et di pregione non possa scire fine che l' arà mendato; et che ancho le sia tagliata la ricchia ricta. Et se involasse da soldi xl infini in soldi c de la decta moneta, debbia essere et sea scopato per li luochi usati de la decta Villa, et poi marchato del marcho del Signore Re di Ragona in amboro li gote. Et se involasse da libbre v in su, o la valsenti, infine in libbre x, siali tagliata la mano ricta, sì che in tucto si parta dal bracio. Et chi involasse da libbre x in su, sia inpecchato per la gola sì che muora. Et se alcuna persona entrasse in alcuna casa o per uscio o per fenestra per involare, o di quella casa cavasse arnese, robbe, arme o denanari, o cosi, et in qua-
52a lunqua altra parte o luogo | involasse cose che valessino da soldi v infini in soldi xx d'alfonsini minuti, et provato li fusse, che elli sia scopato per la terra. Et se fusse cosa chi valesse da soldi v in giù, sia scopato per la Villa, come decto è. Et questo cotale, a cui fusse tagliato l' oricchia, o tagliata la mano, per alcuno temporale fusse trovato in alcuno furto, sia inpecchato sì che muora.

XVII. Di fare ressa, jura nè conpagna.

Ordiniamo, che nessuna gente, Terramagnese, Sardi, Corsi, et nessuna altra gente, possa, overo debbia fare alcuna ressa, jura, overo conpagnia, nè avere altro Consulo, Capitano o Gonfaloniere o altro capo che avesse, sensa propria volontà, paraula o licencia del Signore Re da Ragona, overo del Capitano de la suprascripta Villa; pena avere et persona chi acciò consentisse o contra facesse. Et qualunqua persona ricevesse alcuno Capitanatico, o jurasse in alcuna di queste cose Gonfalonere, et ricevesse d'essere, lo Capitano overo lo Rectori di Villa di Chiesa che per lo tempo fusseno per lo Signore Re da Ragona debbiano fare prendere li decti contrafacenti, et punirli delli avere et delli persone segondo la qualità del facto. Sì veramente, che se alcuna persona fusse condepnato di ciò o per alcuna altra cagione in persona, che l'avire et li beni suoi rimagnano et seano del suo heredi; cioè se la decta persona patisse morti. Et quali Capitano o Rectori di Villa, che per li tempi fusseno in Villa per lo Signore Re di Ragona, alle dicte resse, jure et conpagnie fusseno consintente, et fussino negligente di punirle li contra facenti, pena di libbre d d'alfonsini minuti, et sia cacciato dall'officio, et possano et debbiano essere modulati. Et ciò non s'intenda compagnie usate ordinate.

XVIII. Di non mettere fuocho in alcuno boscho.

Ordiniamo, che nessuna persona possa mectere fuoco in alcuno bosco, a pena di x marchi d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta che lo mectesse, et mendi lo dampno | che facesse.
52b Et quiunqua fa carboni, debbiano farli in tal modo che non tegna dapno, nè faccia ad alcuno bosco che abisogna in argentiera. Et intendasi che sia bosco che bisogni in argentiera, et che sia bosco vietato, lo quale bosco sia bosco di ceppi di smarrare, et di pertiche o scaldatoje da smirare, o da ligname da serrare. Et in tucti altri boschi possa fare carboni ad sua volontà. Et chi contra facesse, paghi la suprascripta pena per ogni volta.

XVIIII. Di quelli che rendino falsa testimonia.

Ordiniamo, che se alcuna persona rendesse falsa testimonia, et fusseli provato: quelli che la testimonia ordinasse di rendiri fare per dinare o per altro modo, perda la lingua sì che si taglie a traverso, et che ni vada lo pesso; et si volesse reconperare la lingua, paghi di pena libbre c d'alfonsini minuti et non meno, poi che fie facta la condepnagione infra di x, auuo' del Signore Re da Ragona. Et se avenesse che alcuno fusse condepnato per la suprascripta cagione, et quelli che fusse condepnato pagasse la suprascripta condepnagione per lo modo che decto è di sopra, che neentedemeno quello che lo peccato avesse commesso, pagata la decta condapnagione di libbre c, sia et essere debbia minato da la Corte di Villa di Chiesa con l' amo messo in de la lingua infine al luogo unde si fa la justicia, a modo di malfactore; et culà si li traggia l'amo, et sia libero. Et la simiglianti pena paghi et pata chi la rendesse. Questo adjuncto, che se la testimonia falsa fusse renduta o se rendesse sopra facto d'alcuno, del quale si dovesse inponere pena corporale per forma di questo Breve, o per ragione commone: et che in questo caso al decto testimone si taglie la lingua, come decto è di sopra, et non la

Digitized by Google

possa riconperari per moneta; et la simili pena s'impogna a chi rendere la facesse. Et che in de le predicte cose lo Capitano overo Rectori abbiano arbitrio di rinquirere et investigare per tormenti et questioni, et per qualunqua altro modo alloro parrà, servando ordine di ragione.

XX. Di quelli che offendino altrui con arme, o percotessino altrui con mano o in altro modo.

53a Ordiniamo, che se alcuno homo assaglisse altrui con coltello offendovele o con bastone, et non percotisse, paghi di pena libbre v d'alfonsini minuti. Et si percotisse et sangui ne scisse, paghi di pena infine in libbre xxv d'alfonsini minuti, alla volontà del Capitano et del Judice, considerata la qualità delle persone et la condiccione dello facto. Et se alcuna persona percotesse con arme offendivele o bastone, et sangui non scisse, paghi da libbre v infine in libbre x. Et se ferisse in del vulto, et sangui ne scisse, paghi di pena da libbre xxv infine in libbre L. Et se signo ve romanesse, paghi da libbre L infini in libbre c. Et se infra uno mese non pagasse, chelli sia tagliata la mano, sì che si parta dal braccio, servando la forma del Capitolo del Breve che di ciò parla. Et se alcuna persona gittasse o virga o lancia, o balestrasse, o archasse, o alcuna altra arme offendivele gittasse per offendere alcuna persona, o perchotesse malisiosamente, et sangui non scisse, paghi di pena infine in libbre xxv d'alfonsini minuti; et se sangui ne scisse, paghi di pena infine in libbre c d'alfonsini minuti, et neentedemeno paghi lo bando dell' arme. Et se gittasse pietra et percotesse, et sangui non ne scisse, paghi di pena marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re; et se sangui ne scisse, paghi di pena infine in libbre x d'alfonsini minuti. Et se alcuna femina commetesse alcuno de li decti maleficii, paghi di pena la meità delli decti bandi. Et tucte li suprascripti peni siano et stiano ad imponere et condepnare ad arbitrio del Capitano et volontà, et del Judice, considerata la qualità de le personc et la condiccione del facto.

XXI. Di quelli che assaglisseno altrui alla casa sens'arme, o con arme.

Ordiniamo, che se alcuno assaglisse altrui a la casa sua propria o del suo habitamento, overo sotto l'onbracho de la decta casa, overo a sua potecha appigionata, overo in vigna, campo o orto, cioè di colui che fusse assaglito, con arme o sens'arme, et non percotesse o non ferisse, paghi libbre x. Et se percotesse delle mane in del viso o in alcuna parte del suo corpo, cioè a mano voyta, pena libbre x in-
53b fine in libbre | xxv, a volontà del Capitano et del Judice. Et se percotesse con bastone o con altra cosa, et sangui non ne scisse, paghi per pena libbre xxv d'alfonsini minuti. Et se ferisse con arme overo in altro modo, et saugui ne scisse, paghi per pena libbre L infine in libre c d'alfonsini minuti, considerata la qualità del facto et la condiccione delle persone, a providimento del Capitano overo delli Rectori; excepto che a mano voita se a mano voita percotesse, et sangui ne scisse, paghi per pena libbre xxv. Et se quelli che fusseno assagliti a la suprascripta casa et in alcuno delli suprascripti luochi, et sè deffendendo, ferisse o uccidesse colui che l'asaglisse, et ciò provasse per homini di buona fama o femine: che non ni patisca pena nessuna, nè paghi bando; sì veramente, che la deffensione che quello che fusse assaglito facesse per se deffendere si faccia con temperamento et modo, segondo l'offensione che facta fusse. Tuctavia s'intenda, che l'assaglenti paghi la pena dill'arme, segondo la forma del Breve. Et se alcuna femina commettesse alcuno delli decti excessi, paghi la metà de la suprascripta pena, di quella pena chi pagasse lo homo che avesse commesso lo excesso.

XXII. Di quelli che assaghisseno altrui in via di bosco, o di monte, o altro luogo.

Ordiniamo, che se alcuno homo assaglisse altrui et non ferisse, in via in piassa di forno, in via di bosco, o a monte, o in via di monte, o in via là ove vadan et vegnia in alcuno lavoro d'argentiera, paghi di pena per ogni volta che provato li fusse da libbre v infine in libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta, a providimento del Capitano overo Rectori et del Judice, considerata la qualità del facto et del peccato, et la condiccione delle persone. Et se assaglisse o perchotesse di mano, et trahessi per li capilli, o che ferisse con bastone o con altra cosa, et sangui non ne scisse, paghi per ogni volta da libbre x infine in libbre xxv d'alfonsini minuti, a volere del Capitano overo Rectori; et se sangui ne scisse d'alcuna ferita o percussione facta in alcuno delli suprascripti luochi, paghi da libbre L infine in libbre c d'alfonsini minuti, a volontà | del Capitano et del Judice, 54a segondo la qualità del peccato et della condiccione delle persone. Et se de la decta ferita remmanesse alcuno signo in dello volto, pena da libbre c infine in libbre cc d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona, a la volontà del Capitano et del Judice, considerata la condiccione et l'essere del facto. Et se non pagasse la condepnagione infra giorni xv poi che fusse lecta la sua condapnagione, perda la mano ricta, sì che si parta dal braccio.

XXIII. Di quelli che assaglisseno altrui con mano o percotessino.

Ordiniamo, che se alcuno homo ferisse o percotesse altrui sensa arme irato animo, in capo o in volto, o pigliasse altrui per li capilli, et sangue non ne scisse, paghi di pena per ogni volta da soldi XL infino in libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore

Digitized by Google

Re di Ragona per ogni volta. Et se sangue ne scisse, paghi di bando da soldi XL infine in libbre XV, ad arbitrio del Capitano et del Judice. Et se ferisse con pietra o con bastone o con arme doffendivele et offendivile, paghi di pena da soldi XL infine in libbre XV d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re, ad arbitrio del Capitano overo Rictori, si sangui non ne scisse; et se sangui ne scisse, paghi di bando da libbre XXV infine in libbre L d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re, ad arbitrio del Capitano overo Rectori, per ogni volta. Et se lo ferisse con mano voita dal capo in giuso, o chi la menasse, o mectesse mano al petto, o chi lo spingesse, paghi di pena da soldi XX in libbre X d'alfonsini minute, specta la qualità del facto, auuo' del Signore Re di Ragona. Et se femina commettesse le decti excessi, paghi la meità delle suprascripte pene. Et se la ferita fusse in del vulto, et segno vi remanesse, pena da libbre L infine in libbre C. Et se non pagasse la decta condampnagione infra uno mese poi che fusse condapnato, siali tagliata la mano diricta.

XXIIII. Di quelli che biastima Dio, o la sua Madre, o alcuno Sancto o Sancta.

54b Ordiniamo, che se alcuno homo biastimasse lo nostro Signore Dio, o la nostra Donna Vergene Sancta Maria, paghi di pena da soldi C infine in libbre X d'alfonsini minuti. Et se alcuno homo biastimasse alcuno Sancto o Sancta, paghi per ogni volta da soldi XX infine in libbre tre d'alfonsini minuti, ad volontà del Capitano overo Rectori. Et ogni persona possa lo contrafacenti accusare; et quelli che l'accusasse abbia lo quarto del bando, et siali tenuto cridensa. Et intendasi anco che sia biastimato Dio o la sua Madre o alcuno Sancto, si alcuna persona dicesse a dispecto di Dio, o de la sua Madre, o d'alcuno Sancto.

XXV. Di quelli che chiamano altrui furo o traditore.

Ordiniamo, che neuna persona chiami altrui furo o traditore, a pena di marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta che provato li fusse; salvo che si provasse che cussì fussi, non sia tenuto ad alcuna pena.

XXVI. Di quelli che rimprovirassino altrui ferita.

Ordiniamo, che se alcuna persona rinprovirasse alcuna ferita o disonore, o chiamassi altrui falsatore, o bugerone, o pactarino, la quali ferita avesse ricevuta d'altrui elli o suo distrecto parente infine in terso grado, paghi pena libbre V d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta.

XXVII. Di quelli che diceno altrui paraule injuriose (1).

Ordiniamo, che se alcuna smentisse o dicesse paraule injuriose fuore de Corte ad alcuna altra persona, paghi pena ciascuna volta soldi X d'alfonsini minuti, auuo' del Signore Re di Ragona, per ogni volta; et s'elli dicesse in Corte, paghi di pena da soldi XX infine in soldi XL d'alfonsini minuti et oltra, a la volontà del | Judice et del Capitano, in- 55a fine in libbre V et non piò, considerata la qualità del facto et de la persona. Et se la villania dicesse di pulcella, o di femina maritata, paghi di pena libbre II auuo' del Signore Re di Ragona d'alfonsini minuti. Et se li decti paraule injuriose si dicesseno per alcuna persona, lo decto Capitano overo Rectori ni possano et debbiano fare inquisiccione contra quello cotale che la dicesse.

XXVIII. Di quelli che contendino altrui tenere, stazina o pegno.

Ordiniamo, che qualunqua persona rompesse o o contradicesse, contendisse o inpedisse alcuno tenere o pegno o stazina che fari si volesse overo prendere a petitione d'alcuna altra persona per alcuno delli messi della Corte de la suprascripta, overo che rompesse quella che fusse facta per lo messo de la Corte et scripta in delli acti (2) della Corte, paghi per pena ogni volta (3) infine marcho uno d'ariento (4) auuo' del Signore Re di Ragona, et che restituisca le cose prese in tenere, pegno o stazina, o la valsuta; et se non restituisse, sia stenuto in persona infine che restituisse: non obstante alcuno Capitolo che contradicesse. Et intendasi che rompa tenere, stazina et pegno quella persona, a cui lo tenere, stazina o pegno fusse ricomandata per lo messo de la Corte de la suprascripta Villa, et non la restituisse a comandamento del Capitano o del Judice.

XXVIIII. Di quelli che danno ajuto, consiglio et favori alli sbanditi.

Ordiniamo, che qualunqua persona diesse ajuto o favor e consiglio ad alcuno sbandito, lo quale fusse in bando per micidio, tradimento, furto, ribellione, falsatore, robbatore di strada, overo d'altri gravi maleficii, paghi di pena per ogni volta libbre V d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona, si legitimamente provato le fusse. Et d'ogni altro bando di maleficio chi dessi ajuto ad alcuno sbandito, paghi in pena soldi XL d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta. Et intendase che non paghi, nè pena sia ad alcuno, chi | desse 55b ajuto o consiglio ad alcuno sbandito, a li quali è

(1) Così nell'Indice delle Rubriche; qui il cod. *juriose*.
(2) Il cod. *in delli acti delli acti*.
(3) È omessa questa voce nel cod.
(4) Il cod. *arieto*.

Digitized by Google

conceduto di potere stare in Villa di Chiesa; nè etciandio s'intenda pena ad alcuno padre, o madre, moglie, fratello carnale, figliuolo o figliuola, o suoro carnale, gennero, o suo districto parente in terso grado del decto sbandito.

XXX. Di non sbandire alcuno testimoni, se non per lo infrascripto modo.

Ordiniamo, che lo Capitano overo Rectori et notari di Villa di Chiesa non possano nè debbiano fare sbandire alcuno homo o femina per alcuna testimonia che fusse richiesto per rendere, se in prima non fusse richiesto per lo messo de la Corte in persona, o a la casa. Et se fusse in persona, vasti una richiesta; et se a la casa fusse facta, facciasi dui volti, et corra la richiesta giorni VIII. Et ciò si fa per li homini chi vanno a monte. Et se infra lo termine non conparesse arrendere la decta testimonia, che lo Capitano overo Rectori o lo Judice, o alcuno dilloro, li possa fare dare bando et la condepnagione, secondo ordine di ragione; del quali sbandimento li notari non possano avere denajo. Et del ribandimento possano tolliri li notari a ciascuno denari VI, et non piò, a la suprascripta pena.

XXXI. Di procedere contra nobili, che offendino alcuno borghese o populare.

Ordiniamo, che lo Capitano o Rectori di Villa di Chiesa, et lo Judice della suprascripta Villa, et ciascuno dilloro, per saramento, et a pena di libbre L d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ciascuna volta che contra facessino, siano tenuti di procediri per accuse et dinonciagione overo inquisicione facta o che si facesse contra alcuno nobili di patrimonio, d'alcuno excesso et maleficio che per quello nobile si commitessino. Et si de quello excesso non fusse accusato o dinonciato, lo Capitano overo Rectori et lo Judice di Villa, et ciascuno dilloro, per inquisicioni siano tenuti di procedere contra tucti et ciascuno nobili di patrimonio offendere volgliente in avere overo in persona, con decto overo con facto, alcuno borghese o habitatori di Villa di Chiesa, overo alcuno de lo populo de la suprascripta Villa. Et in de le predecti malefficii possano inquirere, dimandari et trovare, et abbiano pieno arbitrio et bailia et potestà et mero imperio contra coloro che offendisseno, et contra li testimoni, per tormenti et per altro modo li quali alloro parrà et piacirà, per fama d'indicii, et presumpcioni; et quelli provati overo trovati colpevoli del decto maleficio, e facta l'accusa, denonciagione o inquisicione, possano et debbiano condepnare in del doppio di quello che condapnirebbe se alcuno altro di populo avesse facto lo excesso. Et intendase anco che sia nobili cheunca è di parajo da patrimonio.

XXXII. Di non battiri fanti nè fancella che sangui n'escha.

Ordiniamo, che catuno possa la sua muglie, fante, o fancella batiri et castigare in buono modo, sensa bando, sì che non li cavi sangue, nè con ferro, nè con bastone, nè con pietra, nè con altra cosa, excepto con li mani voite; et con quelli possa fare ogni convenevole correccioni.

XXXIII. Di non andare da po' lo terso suono della campana.

Ordiniamo, che nessuna persona mascho nè femina debbia andare de po' lo terso sono di la campana, a pena di soldi V d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona; salvo che homini di buona fama et femmine possa andare con lume in Villa. Et se alcuna persona fusse trovata di nocte sensa lume, non possa essere condepnata, se prima non è admonita ad diffensa. Et di quella diffensa chi facesse de le cose suprascripte, da quella persona di buona fama che la facesse li notari di Corte per alcuna a deffensa che si ne facesse, nè per alcuna altra scriptura che per la suprascripta cagione si facesse da quelli cotale persone di buona fama che fusseno trovate di nocte, non possano tollere alcuno denajo. Et simigliantimente li sergenti non debbiano avere nessuna cosa per guardatura o prenditura di quelli cotali personi così trovate di nocte, et non possano essere messe in pregione nè sostenuti per quella cagione. Et che lo Capitano, Judice, et notari siano tenuti di fare observare le suprascripte cose, a pena di libbre V d'alfonsini dilloro feo per ciascuno dilloro; et farlo bandire per la terra tucto disteso infra uno mese all' antrata dil loro officio. Et ogni | carratore et molentari possano 56b andari di nocte sensa alcuna pena, et venendo, et menando lo loro carro et asini; perciò ch' è multo utile et necessario per l'argentiera.

XXXIIII. Di non tenere cigliere aperto di po' lo terso suono de la campana.

Ordiniamo, che neuno cigliere si debbia tenere aperto di po' lo terso suono de la campana. Et chi contra facesse, paghi di pena per ogni volta soldi X d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta chi contra facesse. Et nullo possa cigliere tenere aperto lo dì di venerdie sancto, alla suprascripta (1) pena. Et uno de li notari de la Corte sia tenuto di cercare le predicte cose.

XXXV. De le pace che se fanno infra jorni XX de poi che la inquisicione fusse facta.

Ordiniamo, che le mali officii et offenso, de li quali li malifactori facesseno pace infra die XX che

(1) Manca nel cod. questa voce, che vi si suole scrivere compendiata ꝛta.

Digitized by Google

fie commesso lo maleficio, cioè infra die xx che de li decti maleficii fusse facta accusa, dinoncia o inquisicioni et scriptura in de li acti de la Corte: che la condepnagione debbia tornari a la meità di quello che doverebbe et serrebbe condepnata secondo la forma di questo Breve non avendo facta la pace, et non piò che in de la meità sia nè possa essere condepnato facendo la pace, come decto è, sì com' è stato usato per li tempi passati in della decta argentiera; et che de la pace appaja carta puplica. Questo adgionto, che nessuno Capitano overo Rectori, Judice et notajo de la decta terra si possa intromectere di fare pace alcuna (et ciò s' intenda per li officiali che fino mandate per lo Signore Re di Ragona), se in prima non fusse proveduto per lo Consiglio di Villa per utilità di la terra. Et se la condepnagione fusse facta infra lo decto termine da li dì ch' è lo maleficio commesso, cioè dal die che da quello maleficio fusse facta accusa o dinoncia o inquisicioni, et le pace si facesse infra lo decto termine: che la decta condapnagione s'intenda et sea cassa in della meità; et di quella meità tanto quello condapnato, nè suo pagatore, nè possa nè debbia essere molestato; et che se la condepnagione
57a | fusse pagata al Camarlingo del Signore Re infra lo decto termine, che lo Camarlingo sia tenuto di rendiri la meità di quella cotale condepnagione al decto condepnato, o ad altra legitima persona per lui.

XXXVI. Di radoppiari li peni per li malefficii commissi di po' lo terso suono della campana.

Ordiniamo, che tucti li peni et bandi che si contegnano in questo Breve, di maleficio tanto, debbiano essere tolte doppie di nocte, cioè da la prima campana delle tre campane che suonano la sera, infine a la campana del die.

XXXVII. Delle pene et condepnagioni che si faranno a marchi.

Ordiniamo, che tucte condepnagione che si faranno in Villa di Chiesa et argintiera per alcuna cagione di marchi d'ariento, non si debbia nè possa tollere piò di libbre tre et soldi x d'alfonsini minuti per marcho.

XXXVIII. Delle pene promesse auuo' d'alcuno Segnore, che siano auuo' del Signore Re di Ragona.

Ordiniamo, che tucte le pene, le quale sono ordinate et che s' ordinasseno tra li habitaturi de la decta argentiera et tra le persone, con carta et sensa carta, per alcuna vendita o per altra cagione, le quale dicano « auuopo d'alcuno Signore overo Comuno », s'intenda del Signore Re di Ragona, et si debbia dimandari et tollere. Et simigliantemente tucte et singuli pene, che s'ordiniranno tra li habitatori et populo di Villa di Chiessa, s'intendano auuo' del Signore Re di Ragona, et si debbia dimandare et tollere auuo' del decto Signore Re, a chi non observasse le cose promesse, et di ciò fusse accusato, et fussele provato legitimamente. Et intendasi la pena ordinata non sia nè possa essere piò che lo debito, et possasi tollere la decta pena tante volte, quante fusse ordinate tra loro. Sì veramente, che nulla persona possa accusare l'uno l'altro d'alcuna pena in de la quale fusseno incorse per cagioni di debito o d'altri promissioni et obligacioni tra loro ordinato, se no colui proprio che avesse da avere, | overo per colui a cui 57b apartinissi lo debito o l'obligacioni, o per suo procuratore acciò constituto, o da li dotori o curatori de li suoi heredi: et si di ciò fusse accusato d'alcuna altra persona, quella accusa non vaglia nè tegna. Et se lo accusatore non provasse la sua accusa, la quale accusa fusse facta d'alcuno suo debitore, ne possa fare una volta et piò, et tante quante volte piacerà a l'accusatore, secondo la forma et ordinamenti et patti tra loro ordinato; et lo Capitano et Judice et notari et ciascuno dilloro sia tenuto di ricevere l'accuse che di ciò si facesseno, et procedere suso, et di condempnare coloro che accusati fusseno di tucti li accuse che facti fusseno, segondo la forma de li pacti che facti fusseno tra li contrahenti, al primo parlamento che facesseno. Et l'accuse che si volessino fare, quante volte fare lo vollessino siano tenuti di riceverle et fare recevere, a pena di libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ciascuno de li Rectori, et per lo Judice, et per li notari della Corte; delle quale accuse le notari de la Corte non possano nè non debbiano tollere alcuno denajo per ricevere nè per mectere in quaderno quelle accuse, a la pena suprascripta.

XXXVIIII. Di quelli che non provano l'accuse et denonciagione.

Ordiniamo, che se alcuna persona facesse accuse o dinoncia d'alcuna persona di micidio, tradimento, falsità, overo furto, et non la provasse, paghi per pena infini in libbre xxv d' alfonsini minuti auuo' del Signore Re; et per ogni altra accusa che si facesse et non si provasse, paghi da soldi v infine in soldi xx d'alfonsini minuti: excepto che per accusa di alcuno debito, quelli che non la provasse non possa essere condapnato piò che soldi v tanto. Li quali condepnagione si faccia, cioè di coloro che non provasseno l'accuse, in questo modo: cioè, che quando li suprascripti Capitano et Judice volessino intendiri affare le suprascripte condepnagione, siano tenuti di fari bandiri per Villa di Chiesa, che qualunqua avesse facta alcuna accusa, che elli la debbia provare infra dì octo proximi che verranno; et quello | bando si scriva in dell' acti della 58a Corte. Et se alcuno non provasse l'accusa che facto avesse infra li suprascripti dì octo, che da inde inanti

Digitized by Google

possano essere condapnate secondo la forma di questo Breve, non facendo contra dilloro alcuna inquisicione nè alcuna altra richiesta; et perciò non siano tenuti nè debbiano dare alcuno pagatore, nè fare alcune spese. Et se alcuna persona facesse o fare vollesse alcuna accusa o dinonciagione di micidio, tradimento, falsità, overo furto, o d' alcuna altra cosa criminali unde persona o membro si dovesse perdere: che prima che questa accusa si recivesse, debbia et sia tenuto quello accusatore di dari pagatori buoni et ydoney, che se non provasse quella accusa o dinoncia che per lui fusse facta, che pagherà la condepnagione che di lui perciò si facesse. Et questo Capitolo non s'intenda nè in alcuna cosa prejudichi all'officio delli sindichi et accusatori delli maleficii.

XL. Di non dimandare debbito pagato.

Ordiniamo, che se alcuna persona dimandassi alcuno debito che fusse pagato, et monstrassisi ragionivilimenti, et ciò s'intenda debbito unde carta non fusse, che provi per testimoni; et unde carta fusse, provi per contracarta o per scriptura di Corte che pagato fusse: paghi di pena infine in libbre xxv d' alfonsini minuti, auuo' del Segnore Re, ad arbitrio del Capitano overo Rectori, per ogni volta. Et quelli che l'accusasse, et non provasse lo pagamento, paghi infine marcho uno d'ariento auuo' del nostro Signore Re di Ragona per ogni volta.

XLI. Delli fanti, che non corrano li cavalli.

Ordiniamo, che nessuna persona fante altrui debbia correre alcuno cavallo in Villa di Chiesa, se non per le rughe usate, dicendo « Leva, » overo « Cansa, » una volta o piò; a pena infine in soldi xx di denari alfonsini minuti, auuo' del Signore Re di Ragona, per ogni volta. Et se non avesse di che pagare, stia tucto uno die a la catena de la berrina.

XLII. Di non cavari sangui di cavalli in alcuna ruga.

Ordiniamo, che nessuno manischalcho di cavalli
58b possa nè deb|bia cavari ad alcuno cavallo sangui di vena in nessuna ruga overo ombraco in Villa di Chiesa, se non di fura dè la Villa, overo rasenti lo muro, overo a lo sticcato de la decta Villa: a pena di soldi x d'alfonsini minuti per ogni volta, auuo' del Signore Re.

XLIII. Di non gittare bestia morta neuna nè sossura all'abbiviratojo.

Ordiniamo, che nessuna persona possa gittare nè fari gittare alcuna bestia morta, overo sossura che scita sia dalla bestia, dall' abeveratojo verso Villa di Chiesa, nè presso a l'abiviratojo a una balistrata, nè de la Porta Maestra infine all'orto di (1) donno Serci, ora di Sancta Maria di Valvirde, nè in nessuna altra parte presso a Villa a una balestrata: a pena di soldi v a chi contra facesse, per ogni volta; et sea tenuto di fari la bestia gittare overo la sossura a li suoi spendii, non obstante alcuno altro Capitolo che contradicesse.

XLIIII. Delli molentari che portano vena o menuto, che non entreno in Villa col carrico.

Ordiniamo, che tucti li molentari che portano vena o menuto per lavare o per colari in Cannadonica, non possano nè debbiano veniri nè intrare in Villa con lo carrico, se non fuore di Villa: a pena infine in libbre v di denari alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta che sono trovati.

XLV. Di non (2) offendire li sbanditi.

Ordiniamo, che tucti l'argentieri et habitatori di Villa di Chiesa et dell'argentiera, et tucti quiunqua virrà in della nostra Villa et argentiera, così strayneri come habitatori, siano sani et salvi in aviri et in persona, andando, vennendo et stando in de la nostra Villa et argentiera, non obstante alcuno sbandimento contra di lui dato fuore (3) de la nostra Villa et argentiera: salvo che sbandito del nostro Signore Re di micidio, tradimento, furto, falsità, buggerone, pattarino, o per astistino; li quali tucti stari non ci possano nè debbiano. Et che tucti li sbanditi di Villa di Chiesa siano et intendasi sbanditi del Signore Re, et del suo reame, et del suo contato, et del suo distrecto; et che lo Capitano overo Rectori che fino per li tempi in Villa di Chiesa, siano tenuti et debbiano fare pigliare quelli sbanditi che stare | non possano in Villa di Chiesa, 59a cioè per lo micidio, tradimento, furto, falsità, bugeria, pactarinia, o per ciascuno, a peticione di ciascuna persona chelli volesse prendiri fare, et quelli mandari al Signore Re, overo in quella parte ove lo bando li fusse dato, a buona guardia, et a tucti spendii de colui che 'l facesse pigliari. Et ad ogni persona sia licito di potere fare prendere ogni sbandito che avesse recevuto bando in Villa di Chiessa, acciò che lo maleficio per lui commesso si pulischa; et quella poligioni o condapnagioni che di ciò facesse si faccia et far si debbia in de la suprascripta Villa di Chiesa. Et qualunqua persona offendesse de li suprascripti sbanditi, a li quali è conceduto in Villa di Chiesa et sua argentiera (4) potere stare per forma di questo Capitolo di Breve, paghi quella pena che pagasse s'avesse offeso alcuno, lo quale non fusse sbandito.

(1) Il cod. *si*.
(2) Bene così nell'Indice delle Rubriche; qui manca la voce *non*.
(3) Il cod. *fauore*.
(4) Il cod. *argenteria*.

Digitized by Google

XLVI. Delli vinajuoli.

Ordiniamo, che tucti vinajuoli che vendino vino ad minuto o faranno vendere in Villa di Chiesa, debbiano avere et tenere et misurare juste et leali misure, meze misure, puttuline, derratale, et tucte altre misure necessarie, che alloro o ad alcuno dilloro bisognasseno per vendere le vini tucti che avessene a mano, quello pregio che lo Consiglio di Villa ordinirà. Li quali misure et ciascuna dilloro siano et essiri debbiano colte et schandigliate alli misuri et con li misuri usate in Villa di Chiesa. Et catuno vinajuolo, mascho et femina, lo quale vendesse vino a minuto in de la terra di Villa di Chiesa overo in de li suoi confine, sia tenuto d'avere le decte mesure come decto è, et con quelle mesurare et non con altre vendere lo vino; li quali siano tenuti di aviri infra uno mese di po' la venuta del Capitano overo Rectori de la decta Villa, a pena di soldi xx d'alfonsini minuti per ciascuna volta che fusse trovato contra, et per ciascuno che contra facesse. Et che la suprascripta pena per li vinajuoli maschi s'intenda tanto; et se alcuna femina vendesse vino contra le suprascripte cose comprese in questo Capitolo, possa essere condapnata da soldi v in soldi xx, secondo la qualità della persona: però che multe femine vendino vino in Villa di Chiesa. | Le quale mesure tucte siano 59b sugellate del sugello dell'arme reale, et non possa nè debbia con altri vagelli miscere nè attingere vino de la botte, se non con le decte mesure suggellate. Et non possa nè debbia tenere acqua in sul banco de li gotti in alcuna de li suprascripti misure suggellate, salvo che in pegnati da mescere aqua tanto, et non in altro modo; et debbia sempre le decte mesure tenere reboctate in sul banco. Et debbia vendere mezo quarto del vino quello che providirà lo Consiglio di tucti li vini; sì veramente, che lo Consiglio di Villa possa crescere et mancare lo pregio al vino, segondo la qualità del tempo. Et sea tenuto lo decto vinajuolo et vinajuola di dari in de li ciglieri et di fuora a misura, et a meza misura, et a potulina, et a derratali, come chiesto fie loro, per lo suprascripto pregio. Et non debbiano nè possano tenere a mano piò di una botte de uno vino, ma sì divisi vini, cioè una di varnaccia, una di greco, una di vermiglio, et una di brusco bianco che fusse facto fuora di Sardigna, et una di vino Sardisco; salvo se ad alcuno alcuna botte se si guastasse che mectesse a mano, che li ne possa mettere a mano un'altra di quello midesmo vino che se guastasse, cioè di quella ragione che era lo vino guasto. Et seano tenuti et debbiano lo Capitano overo Rectore de la suprascripta Villa, infra uno mese all' antrata del loro officio, di fare loro jurare a ciascunno tucte lo suprascripte cose fare et observare; et si ciò non facessino li suprascripti vinajuoli et vinajuole, ciascuno dilloro paghi per bando soldi x d'alfonsini minuti. Lo quali saramento che far denno li suprascripti vinajuoli et vinajuole, si faccia in mano delli notari de la Corte; del qual saramento li suprascripti possano tollere di ciascuno denari II. Et lo quale saramento si faccia una volta l'anno et non piò, sensa alcuna pagaria quinde dare. Et li suprascripti vinajuoli et vinajuole contra le suprascripte cose o alcuna dilloro facessino, ogni persona li possa accusare, et sia creduto al saramento de l'accusatore; et intendasi (1) accusatori, che sia homo di buona fama et condiccione, et digno di fede. Et ciò fia a providimento del Capitano overo Rectori, o d'alcuno dilloro; et se altre persone l'accusasseno, debbiano dare uno testimoni cum saramento, et sia l'accusatore quella propria persona a cui avesse venduto, | o facto contra li suprascripte cose. Et facta 60a la suprascripta prova, lo decto Capitano overo Rectori possano et debbiano condapnare lo contra facente in de la suprascripta pena; et lo Capitano overo Rectori per saramento seano tenuti di investigare le suprascripte cose. Et sia licito a catuno di tenere a mano d'ogni vino una botte, sì come di sopra è decto. Et siano tenuti et debbiano, a pena di soldi x d'alfonsini minuti anuo' del Signore Re di Ragona, di dimandari quelli persone che in de li loro cigliere andiranno a bire: « Che vino volete voe, et quanto vino volete voi? » Et per quello modo che dimandato fie loro, darlo et mescirlo con loro gotti delli decti vinajuoli, sì come usato è, per lo modo che de sopra si dice, ricevendone quello pregio che lo Consiglio arà ordinato della mesura. Et se contra queste cose facessino che decte sono de sopra, o alcuno dilloro, paghi la suprascripta pena, per ogni volta.

XLVII. Di non sbandire alcuna persona per peccunia.

Ordiniamo, che lo Capitano overo Rectori et Judice, et notari loro, non possano nè debbiano fare bandire alcuna persona, maschio nè femina, per peccunia, se lo decto bando che si dessi fusse da soldi xx in giò; et se bando ne le fusse dato, non vaglia nè tegna. Et se li decti notari de la Corte o alcuno dilloro contra le decte cose facesseno o facesse, pena a colui che contra facesse, per ogni volta libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re da Ragona; con ciò sia cosa che li notari de la Corte, per loro guadagnaria, per ogni cagioni molte se ne absentano da la decta terra. Et se alcuna (2) persona fusse sbandita per la decta cagioni, non vaglia nè tegna. Et che neuna persona possa essere sbandita per alcuna testimonia, si non fusse per testimonia di maleficio tanto; et li notari de la Corte non possano nè debbiano scrivere lo decto bando, a pena di soldi XL d'alfonsini minuti a chi contra facesse. Et li notari non possano nè debbiano pigliare d'alcuno ribandimento d'alcuna persona, se lo bando fusse dato

(1) Il cod. *intensasi*.
(2) Il cod. *alcucuna*.

Digitized by Google

60b d'uno | marco d'ariento o da in giò, piò di denari xii per ciascuno ribandimento. Et lo bandieri de la suprascripta Villa non possa nè debbia pigliare per alcuno de li decti ribandimenti piò di denari vi. Et se alcuno dilloro contra facessino, pena per ciascuno dilloro marco uno d' ariento auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta. Et li decti Rectori et Judice non possano nè debbiano fare sbandire alcuna persona, se non in vernardì, sabbato e lunidie, che seranno li homini tornati da monte; salvo che per lo maleficio tanto, li decti Rectori possano fare a ogn'ora che alloro piacerà; non obstante alcuno Capitolo che contra le suprascripte cose dicesse. Questo adgionto, che se a 'lcuna persona fusse dato alcuno bando di magiore somma di soldi xx, de cosa che quella cotali persona segondo la forma del Breve dovesse essere condapnato da soldi xx in giò, quello bando non vaglia nè tegna, et sia casso ipso jure.

XLVIII. Di fuocho, che non si debbia mettere in boscho.

Ordiniamo, che nessuna persona possa nè debbia in alcuno modo mectere nè fare mectere fuoco in alcuna parte, cioè nè bosco, nè campo, nè in vigna, nè in orto, presso a la terra di Villa di Chiesa, per nessuna cagione, a miglia tre. Et ciò non s'intenda per lo Prato de la Università di Villa, che in quello Prato se possa mectere fuoco da mezo ogosto in là, per avere megliore pastura. Et chi lo mectesse o facesselo mectere, altra che in nel suprascripto Prato, et in altro modo, pena a ciascuno dilloro infine in libbre xxv d'alfonsini minuti per ogni volta, auuo' del Signore Re di Ragona; con ciò sia cosa che del non mectere è multa utilità de la gente de la decta Villa, così di sani come de infermi. Et che ogni persona ne li possa accusare, et sia loro tenuto credensa, et abbia la meità del bando, non obstante alcuno Capitolo che contradicesse. Et che per lo Consiglio di Villa si debbia chiamari due Sardi et uno Corso, che siano investigatori sopra coloro che mectessino lo fuoco suprascripto; et se sapessino che alcuna persona |
64a lo mectesse, incontinenti infra dì octo lo debbiano denonciare; et lo Capitano overo Rectori debbiano condapnare lo mettetore di quello fuoco da soldi c infine in libbre xxv, non obstante che de sopra dica pur libbre xxv. Et di ciò sia a providimento et volontà del Capitano, considerata la qualità del facto, et in restitucione del dapno che facto avesse, a stimo de li stimaturi de la Università di Villa. Et possano essere per quello stimo pegnorati in tucti li suoi beni, non obstante alcuno Capitolo che contradicesse; et se non avesse biene, sea stenuto in persona, infine che paghi. Con ciò sea cosa che molte persone n'anno avuto grande dampno. Et la meità de la quale condepnagione sea di coloro che accusassino lo mettitori del fuoco. Questo adgionto, che nessuna persona possa mectere fuoco in alcuna paglia dentro a la terra. Et neuna persona dentro alli fossi de la decta Villa possa o debbia fare overo voitare fare in alcuna via puplica nè piassa saccone nè altra paglia vecchia, nè mecterve fuoco in alcuna parte de la terra: salvo che la sera di Sancto Jovanni di giugno si possano fare fuochi in vie et piasse, com'è usato. Et chi contra facesse, paghi di pena ogni volta soldi xx di denari alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona.

XLVIIII. Delle persone, che non possano vendere vino alle montagne.

Ordiniamo, che nessuna persona possa nè debbia vendere alcuno vino alle montagne, nè giocare ad alcuno gioco di dadi o ad altro giuoco che dinari vi si perdano o vincano; et che neuna persona vi debbia nè possa remanere dal sabbato a tersa al lunedì, et nè alcuno pagamento ve si debbia fare; salvo che li homini che lavorano ad alcuno bottino, et guardie jurate; et salvo che quelle persone che avessino a scionfare acqua, o asserrare, o affare altro lavoro lo quali si può fare in dì bandorigiati; et di questi cotali sia a provedimento delli Maestri del Monte. Et intendasi, che tucti li pagamenti delli homini si debbiano fare in Villa. Et chi contra | facesse ad alcuna di questi cosi, pena infine in 61b libbre x d'alfonsini minuti per ogni volta; et ogni persona li possa accusare, et abbia la meità del bando, et siali tenuto credensa. Questo adgionto, che questo Capitolo non s'intenda nè abbia luogo in del Monte di Pietra Carfita nè alcuna persona che in questo monte lavorasse, nè in Monte di Malva, nè in Monte d'Olivo.

L. Delle persone che non possano comperare alcuno legname da serrare.

Ordiniamo, che alcuna persona non possa nè debbia comperare alcuno legname da fuoco, o di campana, caprioli, o altro legname, d'alcuno carratore o d'altra persona fuora di Villa di Chiesa, cioè in de le confine de la suprascripta Villa di Chiesa, infine che non è levato lo sole, a pena di soldi xx di denari alfonsini minuti per ogni volta che contra facesse, per ogni carro; lo quali bando s'intenda et tolliri si debbia al comparatori (1); et ogni persona nel possa accusare, et abbia la meità del bando, et siali tenuto credensa. Questo adgionto, che qualunqua carratore recasse in Villa alcuno de li suprascripti legname, quello cotali legname non possa nè debbia accomandare ad alcuna persona, alla suprascripta pena. Et intendasi la pena suprascripta al carratori, et a colui che ricevesse la suprascripta accomandicia.

(1) Il cod. *comparatori*.

Digitized by Google

LI. Di coloro che riceveno bando per contumacio.

Ordiniamo, che se alcuna persona fusse accusata d' alcuno excesso overo maleficio o per alcuna altra cagione, overo che fusse proceduto contra quella persona per inquisicione o dinonciagioni overo per qualunqua modo, a la quale persona fusse dato alcuno bando dà li suprascripti Capitano et Judice overo d' alcuno dilloro, in del quale bando quella cotale persona che fosse incorsa overo incorressino per sua overo per loro contumacia, che quella persona o persone sia et seano tenuti per confesso et confesse del maleficio unde allui overo alloro dato fusse lo suprascripto bando, et sì come contra di lui legitimamente et chiaramente provato. Et se alcuna persona fusse accusato d'alcuno suo creditore per debito, et fusse contumace de la decta accusa, et lo suo creditore non li provasse, quello cotale debitore possa et essere debia condapnato dal decto Capitano da soldi x infine in soldi xx di denari alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta, et non piò, non obstante alla suprascripta contradiccione.

LII. Di non potere fare concia di coyame fuora.

Ordiniamo, che nessuna persona habitatori di Villa di Chiesa possa nè debbia stendere nè tingere d'alcuna tincta nè scuotere alcuno chorame nè pellame, così concio come a conciare, de fuora da li colonne delloro umbrachi de la casa dilloro habitamento, nè fare alcuna concia d'alcuno cojame o pellame da fuora de li colonne delli umbrachi loro; et ciò s'intenda in della Ruga Maestra, decta delli Mercatanti, cio' da la Porta Maestra de la suprascripta Villa a dirictura infine a la Fonte dell'acqua di Bangiargia che è allato della pregione de la suprascripta Villa, et in de la Piassa di Corte in de lo Ringo maestro di Corte, et in de la Piassa di Sancta Chiara: che non li possa spargiri nè scuotere, a pena di soldi x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta che contra facessino.

LIII. Che nessuna persona di Villa nè de altro luogo, che abbia vigna et orti in del territorio del conducto dell'acqua di Bangiargia, possa piantare alcuno arbore.

Ordiniamo, che tucte le persone di Villa di Chiesa o d'altre parte, che hanno vigne o orti in del territorio o in del conducto de l' acqua di Bangiargia che viene in Villa di Chiesa, et anco del luogo là dov' è lo conducto dell'abeveratojo delli cavalli della Villa, non possa nè debbia sopra quello territorio delli decti conducti piantari arbore nè vite sopra nè de sotto nè d'alcuno lato al decto conducto, per spacio di palmi XII di canna. Et se alcuno arbore o vite (1) vi fusse, se ne debbia fare livare; et se n'avesse alcuno arbore di fichi presso a palmi XV, anco senni debbia tagliare et dirradicare in tucto. Et che di ciò lo Capitano overo Rectore che fino per li tempi in Villa debbiano et siano tenuti infra due mese all' antrata dil loro officio di mandari lo bando et far circare, da Bangiargia infine in Villa, et in de l' abeveratojo là 'nde dov' esse l' acqua durante lo conducto; et fare comandare che infra dì octo ne siano livati, a pena di soldi XX auuo' del Signore da Ragona; et se non li livassi, lo Capitano overo Rectori, infra dì octo mandato lo bando, le facciano cercare, tagliare et scavare in fine a la radice, et la radice, alle spese de colui | che contra facesse: a pena di libbre x d'alfonsini minuti, auuo' del Signore Re di Ragona.

LIIII. Che nessuna femina possa entrare in de la piassa del grano.

Ordiniamo, che nessuna femina di Villa di Chiesa possa nè debbia intrare in de la piassa ove se vende lo grano, per grano comperare, nè acostarse a la Corte ove se vendeno li pescie per comperare pescie, cioè lo vernardì, sabbato, et dominica, ello lunidie; li altri die sia loro licito: pena soldi x d' alfonsini minuti auuo' dello Segnore Re per ogni volta a chi contra facesse. Et lo Capitano overo Rectore et li notari seano tenuti et debbiano di ciò investigare per loro saramento.

LV. Che nessuno homo che ae muglie menata, possa tenere altra femina o donna.

Ordiniamo, che alcuno homo, padre, figliuolo, fratello carnale, o alcuna parente in qualunqua grado fusse d'alcuna donna maritata che fusse ita a marito, non possa nè debbia nè allui sia licito per alcuno modo aver e tenere alcuna donna che avesse marito, et già lo marito l'avesse menata, come decto è di sopra, in casa della sua habitacione, overo in alcuno altro luoco di Villa di Chiesa o altro, contra la volontà del suo marito, a pena di libbre c d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta che non la renda al marito da inde a dì octo che richiesto ne fusse, o comandamento in persona ne li fusse facto, overo a la casa per lo messo de la Corte di Villa di Chiesa da parte del Capitano overo Rectore (2) della decta Villa; lo quale comandamento et richiesta si facesse a la casa, si faccia et farsi debbia per lo suprascripto messo de la Corte a peticione del suo marito octo dié allato continuamente; et facta et computa la suprascripta richiesta, quella richiesta corra di po' di dì octo suprascripti altri dì octo de la richiesta. Siano tinuti lo Capitano overo Rectori di Villa, a peticione del marito di quella donna che tenuta fusse overo d'al-

(1) Il cod. *o uite uite.*
(2) Manca questa voce nel cod.

Digitized by Google

tra persona per lui, observare et observare fare tucte le suprascripte cose comprese in questo Capitolo, pena di libbre L d'alfonsini minuti auuo' del
63ª Signore | Re di Ragona per ogni volta chi contra facessino, chi di ciò richiesto ne fusse; et in tanto debbiano essere modulati dalloro Modulatori.

LVI. De non potere struggere sevo, se non per lo infrascripto modo.

Ordiniamo, che nessuna persona possa nè debbia fruggere (1) alcuno sevo in alcuna piassa publica, nè in alcuno umbraco nè casa intorno nè presso alla suprascripta piassa a case XII, a pena di marco uno d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta; et ogni homo lo possa accusare. Con ciò sea cosa che li homini habitatori intorno a quelle piasse ne riceveno grande pussa.

LVII. Di sigurare per nimistà.

Ordiniamo, che qualunqua persona avesse alcuna nimistà con alcuna altra persona, et de la quali nimistà paresse che se convennesse al Capitano overo Rectori et allo Judice de la decta Villa, overo alcuno dilloro, di dare pagatore, et alcuna delli parte vollesse pagatore l'uno all'altro: et che lo Capitano overo Rectori siano tenuti a questo cotali a cui dimandata fusse la segurtà, di far dare la sigurtà a cui la dimandasse infra dì octo possa che è dimandatala, se alli decti Capitano overo Rectori et Judice, et alle due dilloro, paresse. Et questa segurtà s'intenda, che dia due pagatori, segondo la qualità de la persona del datore della decta segurtà, a providimento del Capitano overo Rectori et Judice de la suprascripta Villa. Et chi non desse la sigurtà, sia dimisso della terra di Villa di Chiesa, et non vi possa stare infine a tanto che desse la decta segurtà, et eciandio sia sbandito di Villa di Chiesa et delle suoe confine, da libbre X infine in libbre C d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re, a volontà del Capitano overo Rectori et del Judice, considerata la qualità del facto et delle persone. Et se in del suprascripto bando incorress' e per alcuno tempo pervennesse in Villa di Chiesa o in delle suoi confine, sia preso et messo in pregione, et quinde non possa scire mai infine a tanto che pagato avesse la condapnagione che di lui fusse facta per la suprascripta cagioni; et neentedemeno
63ᵇ sia tenuto di dare la pagaria. | Nè per quello bando alcuna persona possa essere offesa in persona; et chi l'offendesse, paghi quella pena che paghirebbe se quella offensa avesse facta in alcuno borghese de la Villa suprascripta, lo quale non avesse bando. Questo adgionto, che ogni volta in ogni caso che paresse al suprascripto Capitano overo Rectori et al Judice, o a l'uno dilloro, la predicta pagaria dare debbia, a la suprascripta pena et bando. Questo adjuncto, che alcuna persona la qualle avesse offeso cului a cui elli domandasse la segurtà, tempo di quello Capitano overo Rectori dinansi a cui dimandasse la sicurtà, non debbia essere allui data nè dimandare la possa in tempo del decto Capitano overo Rectori, cioè infra uno anno cominciata la nimistà.

LVIII. Di scorticare li bestie.

Ordiniamo, che alcuno tavernajo o altra persona non possa nè debbia vendere nè fare carne, nè fare scorticare alcuna bestia, da la casa illà dove stava Arsoccho Cerrone verso la Fontana di Corradino, nè da la casa che è incontra a la suprascripta casa dove stava lo suprascripto Arsoccho Cerrone verso la suprascripta Fontana; nè alcuna persona vi possa abrugiare alcuno porco, se non se da lo rio indirieto in verso Monte de Sancto Gontino, salvo che per impedimento di pioggia. Et lo suprascripto Capitano overo Rectori siano tenuti di fare observare le cose, paghi pena marco uno d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta che contra facesse, et ogni persona lo possa accusare, et (1) siali tenuto credensa. Questo adgionto, anco dal cantone undi sta ora Margiano Cigliare in su verso la Fontana suprascripta.

LVIIII. Delli carratori, che non committano fraude.

Ordiniamo, che alcuno carratore nè alcuna altra persona debbia nè possa fraude nè in vino nè in oglio nè in mele, mectendove acqua o altra cosa per la quali le decte cose guastare o fraudare si possano; nè alcuna mercancia ch'elli carrigiasseno o portasseno in Villa di Chiesa, o da Villa di Chiesa a Castello di Castro o | in altra parte, nè vendere nè
64ª fare vendere ad alcuna persona delli suprascripti mercancie, a pena di soldi XL d'alfonsini minuti per ogni volta che contra facessino; et mendi lo dapno che facesse, a stimo di due buoni homini chiamati per alcuno delli Rectori, li quali due buone homini s'intendino di quella cotali mercancia che guastasseno. Et se con queste cose o alcuna dilloro andasse alcuna guardia, et avennisse che alcuna di queste cose si guastasseno per alcuno modo, che di ciò sia dato fede a la guardia con suo saramento; sì veramente, che la decta guardia sia approvata per due testimone buoni homini in Castello di Castro sia o in Villa di Chiesa, che sia homo di buona fama, et di dar fide al suo saramento.

LX. Delli bestie, che non paschano in alcuna montagna di argentiera là dove ae da octo fosse o bottini in su.

Ordiniamo, che (2) nessuna persona possa nè

(1) Correggasi *struggere*.

(1) Il cod. *et et*.
(2) Il cod. *che nc*.

Digitized by Google

debbia tenere nè pascere alcuno bestiame, cioè pecore, capre, buoi, o vacchi, in alcuna montagna dell' argentiera dello Signore Re di Ragona, in de la quali montagna abbia fosse o bottini de octo in su che si lavorino continuamente, et ragionino in delli libri di Villa di Chiesa sì come si lavorano et ragionano li fosse: a pena di soldi v d'alfonsini minuti per ogni bestia, cioè buoy, vacche; et pena di soldi 1 per catuna pecura o crapa per ogni volta che trovata vi fusse: con ciò sea cosa che quello pasco bisogna per li cavalli et asini, che sono a servigio di quella montagna et argentiera. Et di ciò si debbia mandare bando per Villa di Chiesa infra uno mese (1) all' antrata dilloro officio del suprascripto Capitano overo Rectori.

LXI. Di non sbandire alcuna persona, se non per lo infrascripto modo.

Ordiniamo, che se alcuna persona committisse alcuno maleficio, quella cotale persona non possa nè debbia ricevere nè allui essere dato alcuno bando per quello maleficio commesso, si prima non fusse richiesto in persona overo a la casa, che vengna a respondere al processo; et abbia termine a comparire dì tre facta la richiesta, et non si conti lo dì di la ri|chiesta. Et valicati li decti tre die, et lo delinquente stesse contumace, si li possa dare bando a volontà del Capitano o Rectori et del Judice, siguitando la forma del processo facto contra di lui, et segondo la forma di questo Breve. Sì veramente, che se alcuna persona commettesse alcuno maleficio, cioè micidio e simili, da perdiri la persona, che lo Capitano o Rectori et lo Judice possano quella cotale persona fare sbandire et pigliare et pigliare fare alloro arbitrio, servando la forma di questo Breve. Questo adjuncto, che se colui contra cui si procedesse d'alcuno maleficio non avesse propria habitagioni overo conducta in della decta Villa di Chiesa, che allora in questo si debbia (2) richierere puplicamente con grida per lo messo de la decta Villa in de la piassa de Villa, che si vegnia a diffendere del maleficio che se procedesse contra di lui; et facta la decta richiesta et corsa, si possa et debbia a quello cotale contra di cui si procedesse dare bando, sì come si richieresse in persona overo a la casa.

LXII. Che nessuna persona possa incantare in su li piassi la dominica (3), se no che lo bandiere di Villa overo lo messo.

Ordiniamo, che nessuna persona possa nè debbia incantare le dominiche in su li piasse, altri che li bandiere o messo della suprascripta Villa. Et quelli cotali bandiere et messo non possano nè debbiano incantare nè fare per loro o alcuno dilloro alcuna di questi cose che fusseno loro date per vendere ad incanto: et chi contra facesse, paghi di pena per ogni volta soldi xx d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re; et ogni persona li possa accusare se contra facesse, et sia creduto allo sacramento dello accusatore con uno testimone, et abbia la meità del bando. Et questo si fa, perciò che quando elli incantano che para loro buona, sì la 'ncantano per loro; et ciò fare è cosa non buona, et di malo exemplo.

LXIII. Che nessuna persona di Villa possa essere sbandita in Catalogna, se non per lo infrascripto modo.

Con ciò sia cosa che alcuna volta sia stato dato bando a certi borghesi di Villa di Chiesa di Siggerro dell'isola di Sardigna contra verità e justicia, per duolo et fraude delli accusatori et denonciatori commessa in delle ri|chieste facte di quelli sbanditi, 65ª alcuna volta in persona altrui, et alcuna volta a la casa et in de le contrade che non sono loro. Et sia licito, per observacione de la ragione, et destruccione di tanto male (1).

LXIIII. Delli borghesi et habitatori di Villa, che non possano essere sbanditi, se no per lo infrascripto modo (2).

Ordiniamo, che alcuno borghese et habitatori di Villa di Chiesa di Sigerro dell'isola di Sardigna, maschii overo femina, parte, terra o luogo del Reame et Segnoria del nostro Segnore Re da Ragona, (3) per alcuno maleficio, se in prima quello cotale borghese non fusse richiesto et amonito ad diffensa sopra lo processo che si facesse contra (4) di lui per cagione di quello bando in della terra di Villa di Chiesa, in persona, overo apo la casa de la sua habitagione posta in de la suprascripta Villa, per alcuno delli messi de la Corte de la suprascripta Villa di Chiesa, per parte de quello Rectori overo altro officiale per l'officio del quale lo suprascripto processo si facesse, overo per lo quale Rectori contra quello borghese fusse proceduto, overo almeno per parte del Capitano o Rectori di Villa di Chiesa ch'è infra sey mese proximi che verranno, dal die de la soprascripta richiesta conputando, venire et conparere dovesse in del luogo là ove lo processo si facesse, a rispondere et dif-

(1) Il cod. *uno me mese.*

(2) Il cod. *debb.*

(3) Così nell'Indice delle Rubriche; qui l'amanuense omise le parole *la dominica.*

(1) Questo Capitolo ha il senso in sospeso, nè vi si fa più menzione della proibizione degli sbandimenti in Catalogna accennata nella Rubrica. Pare sia stata omessa la maggior parte in principio e in fine del Capitolo, perchè non approvata dal Re, che volle riserbarsi la facoltà di dare bando a chi gli paresse fuori dell'Isola. Veggasi tuttavia il Capitolo prossimo seguente, ed il Capitolo V di questo Secondo Libro.

(2) Questa Rubrica è omessa nell'Indice, e perciò il numero totale dei Capitoli del Secondo Libro vi è di un' unità minore che non nel testo dell'opera. Vedi la Nota precedente.

(3) Qui mancano le parole *non possa essere sbandito*, o altre simili.

(4) Nel manoscritto si ripetono una seconda volta le parole *lo processo che si facesse contra.*

Digitized by Google

fendirse di quello processo; et passato lo decto termine di mesi VI, lo bando si possa dare contra quello cotale borghese et habitatore che richiesto fusse, si non conparesse a respondere et deffenderese. Et la suprascripta ammonigione et richiesta apajano scripte in delli acti della Corte di Villa di Chiesa per la relacione di questo messo; et la quale richiesta et amonigione se debbiano scrivere in delli acti del suprascripto processo che richiesto avesse lo suprascripto borghese, overo per licteri del Capitano overo Rectori di Villa di Chiesa suggellate del suggello de la suprascripta Villa di Chiesa. Et se altramente o per altro modo lo decto bando si desse o dato fusse, non vaglia nè tegna, et ipso jure sia casso et de nullo valore.

LXV. Delli Judei, che non possano stare in Villa.

65b Ordiniamo, che alcuno Judeo possa nè debbia stare nè habitare per alcuno modo in Villa di Chiesa, nè in de le suoi confine, nè in tucta l'argentiera del Signore Re di Ragona; a pena di libbre x di denari alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta che alcuno dilloro vi si trovasse: per cessari multi furti d'ariento et de bellatrame, che per li suprascripti Judei si faceano in della suprascripta argentiera.

LXVI. De non fare concie in delli infrascripti lochi.

Ordiniamo, che alcuna concia d'alcuno cojame o pellame non si possa nè debbia fare in Villa di Chiesa, nè in delle suoy borghi, nè in alcuno borgho presso a Villa di Chiesa, per lo quale luogo o per quelle concie per alcuno modo si potesse pressumare che l'acqua che viene in de le fontane di Villa di Chiesa facesse quinde alcuno corso o transito; et si facte vi fusseno o si facessino, si debbiano sfare. Et in ogni altro luogo sia licito ad ogni persona di potere fare le concie, et conciare cojame et pellame, com' è decto, alloro libero arbitrio; sì veramenti, che non inpediscano nè occupino per alcuno modo nè con mortella nè con calcinacio nè con alcuna altra cosa alcuno terreno altrui, nè alcuna via o chiasso puplico. Et se contra li predecti cosi facessino li decti cojari o altre persone che fusseno, paghi di pena quelli che contra facesse al Signore Re di Ragona libbre xxv d'alfonsini minuti per ogni volta che contra facesseno; et neentedemeno se alcuna ne fusse facta o per inanti se ne facesse contra la suprascripta forma, o alcuna via o chiasso fusse per loro o per loro cagione impedita per alcuno modo: che lo Capitano overo Rectore della suprascripta Villa, alla suprascripta pena, siano tenute et debbiano incontinente farli disfare, et quelli vie et chiasse farle nectare, alle spendii di coloro di cui fusseno li concie; et neentedemeno siano condapnati in de la suprascripta pena.

LXVI. Di non vendiri carni di bestia femina, se non in dello infrascripto luogo.

Ordiniamo, che alcuna carne di bestia fimina, 66a cioè troja nè pecura, capra nè biccho, non si possa vendere nè tagliare in alcuna panca dal Cantone de Guantino Manca o di Tinucio di Campo in su verso Fontana di Corradino, nè occidere, nè tenere viva nè morta; ansi si debbia ucidere et tagliare dal Cantone in giù verso la Fontana del Bagno: et qual contra facesse, pena soldi xx d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta. Et che alcuna persona che venderà carne d' alcuna delle suprascripte bestie deceptate, non vi possano vendere nè altra carne tenere, alla suprascripta pena. Et ciascuna persona lo possa di ciò accusare; et provisi l'accusa cum uno testimone, et col saramento dell'accusatore; et abbia l'accusatore la meità del bando, et l'altra meità torne al Signore Re. Et che nullo tavernajo possa nè debbia tenere alcuno bestiame maschio nè femina, cioè buoy et vacche, vive tanto, sotto loro ombrachi, nè danansi dalli loro case overo habitagione, se non dal Rio darieto de la Ruga delli Tavernarii in lae verso lo Monte de San Guantino, et alle Mandre. Et che nullo tavirnajo possa nè debbia stendere alcuno cojame piloso nè altro chojame, si non dal Rio in lae, come decto è di sopra. Et chi contra queste cose facesse, o alcuno dilloro facesse, pena per ogni volta soldi x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona; et ogni homo nel possa accusare. Et che nullo tavernajo che venda carne a peso non possa meschiare con altra carne, si non come si contiene in del Bre', pena per ogni volta chi contra facesse et accusato fusse soldi II di denari alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona. Et che nullo tavernajo possa esseri pignorato fine a tanto che facta fie la condepnagione per lo Capitano overo Rectori. Et che ogni tavernajo che vuole vendere carne in Villa di Chiesa sia tenuto di dare pagatori che siano sofficienti, ogni VI mese, al Capitano overo Rectori, di fare et observare le suprascripte cose; et li pagatori abbiano valsenti 66b da libbre xxv in su in possessioni. Et non s'intenda ad alcuno furistiere che volesse fare carne infine uno mese; et s'elli per uno mese facesse o facesse fare carne continuamente, che da inde innanse sia tenuto di dare pagatore, sì come borghese; et se non dessi pagatore, non possa vendere nè fare vendere alcuna carne, pena marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta; et ogni homo lo possa accusare. Et questo sia dell'officio del Capitano o Rectori; et li notari della Corte di quella pagaria possano tollere denari VI per catuna pagaria, et non piò.

LXVIII. Di non ricari carni morticina delli straneri.

Ordiniamo, che nessuna persona rechi nè faccia

Digitized by Google

arricare in Villa di Chiesa per vendere alcuna carne fresca morticina, a pena d'uno marcho d'ariento per ogni volta che contra facesse, auuo' del Signore Re di Ragona; la quale pena possano tollere, et fare condepnagioni, lo Capitano o Rectori della suprascripta Villa, com' è detto di sopra. Et a catuno straineri sia licito di fari (1) scharricari tucte le cose che recasse in qualunqua casa di Villa allui piace de vendere a minuto o in grosso alloro volontà; excepto carne morticina d'alcuna bestia domestica frescha possano o debbiano per alcuno modo recare in Villa di Chiesa per vendere, a la suprascripta pena.

LXVIIII. Delli piscajuoli o rigattieri, che non compereno in Villa per revendere.

Ordiniamo, che alcuno pissicajuolo nè pissicajuola, o rigattieri, non possa nè debbia comperare in alcuna parte di Villa di Chiesa, nè di fuora presso a uno miglio, per revendere, alcuna cosa manicatoja, cioè polli nè pollastri, uova, casio, ucelli mortiti, et tucta ucillagione, et fructura frisca, a pena di soldi XL d'alfonsini minuti per ciascuna volta che contra facesse. Et che alcuno piscajuolo o piscajuola o rigattiere possa nè debbia vendere nè far vendere in alcuno luogo della decta Villa alcuna delle decte cose, se non in della Piassa della suprascripta Villa de la Corte; pena soldi x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta che contra facessino. Salvo che da la
67a posta del sole in giò | sia licito ad ogni persona di potere vendere le decte cose in della casa della sua habitagioni; et andando per la terra ad ogni hora possa vendere sensa alcuna pena. Et se alcuna persona facesse contra le predicte cose, ne possa essere accusata; et di ciò sia creduto et dato fede al saramento de lo accusatore, se l' omo è di buona fama. Et ad ogni persona sia licito di vendere in della decta terra di Villa ogni erbe manicatoje, legate et disligate, sì come alloro piacerà, sensa pena.

LXX. Di non tenere panca o tenda in della piassa di Corte.

Ordiniamo, che nessuno possa overo debbia tenere panca overo tenda in della piassa ansi la Corte, a pena di soldi v d'alfonsini minuti per ogni volta chi contra facesse.

LXXI. Di non comperare legname per revendere.

Ordiniamo, che nessuna persona possa nè debbia conperare nè far conperare in Villa nè fuore di Villa per revendere alcuno legname di boscho de Sigerro, o di Solcio, di legname tanto di serrare, o bisognivile ad alcuna fossa offosse et bottini, da inde al terso die che fie in Villa d' Ecclésia. Et chi contra facesse, perda lo legname, et paghi di pena per ogni volta soldi x di denari alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona. Et chi avesse conperato secondo la forma del Breve, quello legname non possa tenere in de la Piassa de la Corte, nè in niuna via o ruga puplica fuore delle ombrachi, a quella medesma pena per ogni volta. Et così s'intenda con ogni altro legname, che non lo possa tenere di fuore delle colopne, alla suprascripta pena, se non fusse juxta et convenivele cagione.

LXXII. Di non tenere nè fare fraschato dentro delle colonpne.

Ordiniamo, che nessuna persona debbia fare nè tenere dentro a Villa di Chiesa alcuno fraschato del suo ombraco in alcuno modo, salvo vinajuoli. Et chi contra facesse, paghi di pena per ogni volta soldi x d'alfonsini minuti, et siano tenuti di disfare lo fraschato.

LXXIII. Di non tenere orticelli nè corbelli alle fenestre.

Ordiniamo, che nessuna persona possa nè debbia tenere a sua casa, o|vero a casa de sua habitagione, 67b ad alcuna fenestra nè balcono, nè ad altra fenestra che vegna nè che vennesse sopra via puplica overo chiasso, alcuno orticello chiavato nè in altro modo, nè testula, nè corbella, a pena di soldi x d'alfonsini minuti auuo' de lo Signore Re da Ragona per ogni volta che fusse trovato. Et se alcuno orticello o corbella vi fusse, che si vi debbia fare disfare infra dì octo mandato lo bando, alla suprascripta pena.

LXXIIII. Delle femine che non (1) *anno marito, che non possano stare in Sancta Chiara.*

Ordiniamo, che nessuna femina che non abbia marito, salvo se fusse pulcella o donna vedua, possa nè debbia stare in della ecclesia di Sancta Chiara dentro dal taulito insieme con li donne, a pena di soldi v d' alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta.

LXXV. Delli porci, che non vadano per Villa di Chiesa.

Ordiniamo, che nessuna persona possa nè debbia tenere alcuno porco lo quali vadi per via, o alcuna troja; salvo porco di Sancto Antonio, lo quale sia tucto integro di Sancto Antonio, et che nessuna persona possa in delli decti porci avere parte alcuna, et chi li suprascripti porci siano signati et mercati in de la spalla ricta de lo signo di Sancto

(1) Il cod. *di fa di fari.*

(1) Il cod. *non non.*

Digitized by Google

Antonio, overo che abbia tagliata per traverso la ricchia ricta. Et se alcuna persona tennesse alcuno porco o troja che andasse per la via, salvo di Sancto Antonio, sia licito ad ogni persona di prendere et d'occidere; et chi l'ocidesse, sia suo liquido. Et s'alcuno dapno facesse, mende lo dapno (1) quello di cui è lo porco. Et chi contra facessi, paghi pena soldi tre d'alfonsini minuti.

LXXVI. Delli cavalli capomorbi o infermi, che non possano bere all'abeveratojo.

Ordiniamo, che nessuna persona possa nè debbia abbivirare nè abeverare fare alcuno cavallo che fusse capomorbo, o avesse male di vermi, o alcuna malvasa infirmità, all'abeviratojo; pena soldi xx d'alfonsini minuti per ogni volta. Et chi l'accusasse, abbia la meità del bando, et siali tenuta cridensa.

LXXVII. Di non abeverar bestie o lavar panni ad alcuna fontana.

68a Ordiniamo, che nessuna persona possa nè debbia abeverare in alcuno modo bestia nè allavare alcuno panno ad alcuna fontana di Villa di Chiesa, nè in de le suoi burghe, nè a l'abiviratojo delli cavalli; pena soldi v d'alfonsini minuti per ogni volta a chi contra facesse. Et che alcuna persona non possa lavari, nè lavari fari, nè cuocere alcuno interamene, ciampe, nè brutrace apresso alcuna fontana di Villa di Chiesa a braccia xv, a pena di soldi v d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta.

LXXVIII. Di non aver conducto o canali d'acqua unde vada in via.

Ordiniamo, che nessuna persona possa nè debbia avere alcuno conducto nè tenere canale in ballatojo, unde esca alcuna acqua d'acquatojo o di casa, la quale vegnia in vie, burghe o chiasso puplico adosso del suo vicino. Et se alcuna ve n' a, si debbia disfare in tutto infra lo terso die che fie comandato, a pena di soldi xl di denari alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona; et pagando una volta et piò volte, neentedimeno lo conducto si debbia sfare, cioè quelli delli ballatoi.

LXXVIIII. Di non gittare acqua nè fastidio ansi lo terso suono della campana.

Ordiniamo, che nessuna persona non debbia gittare alcuna acqua nè fastidio, si no' di po' 'l terso suono de la campana, dicendo tre volte: « Cansa »; et chi contra facesse, paghi per ogni volta soldi v d' alfonsini minuti. Et lo spassatume et la rensa catuna persona la debbia gittare et far gittare in quello luogo là ove fosse ordinato, alla suprascripta pena. Et di ciò sea dato fede et debbiasi credere al saramento di quella persona che accusirà. Et se alcuno facesse voitare alcuna stalla, che lo sugo et pattume debbia fare gittare fuore de la Villa infra lo terso die che fie messo fuore della stalla, a la suprascripta pena; et neentedemeno sia tenuto di gittarlo.

(1) Il cod. *mende lo dapno mendi lo dapno.*

EXPLICIT LIBER SECUNDUS.

DEO GRACIAS. AMEN.

Digitized by Google

69ª

Incominciano le Rubriche del Terso Libro.

I. Di stare a ragioni in della Corte di Villa di Chiesa.

Ordiniamo, che li habitatori di Villa di Chiesa et dell'argintiera de la nostra Villa che sono e che serano per inansi, di qualunqua generacione et condictione fusseno, debbiano stare arragione in de la decta Villa et argentiera, segondo la forma del Breve di Villa di Chiesa conceduto loro et chi si conciderà per lo nostro Signore Re di Ragona, infino a tanto che demoreranno in dell'argentiera nostra, et fare ogni servigio reale et personale che fanno et che faranno le borghese de la suprascripta Villa, et per alcuna cagione in altra Corte che de la suprascripta Villa di Chiesa non si possano richiamare. Et questo s'intenda de li contracti, pacti et obligagioni facti et che si farranno in Villa di Chiesa et della argentiera, et in delli suoi confine; et anco de possessione et case, et li quali fusseno in Villa di Chiesa o in de li suoi confine: a pena di libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del decto Segnore Re di Ragona. Salvo se non trovasse delli beni delli suoy debitori in Villa di Chiesa o in delli suoy confine tanti bene, che se potesse pagare di quello che avesse a ricevere dallui, ch' elli possa et allui sia licito d'usari la sua ragione in qualunqua parte elli vollesse. Et se lo Capitano o Rectori che fino in Villa per lo decto Segnore Re, overo lo Judice, non facessino ad alcuno de la suprascripta (1) Villa raggione, caggiano in pena ciascuna volta di libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona, et in tanto possano essere modulati et condapnati da li loro Modulatori; et neentedemeno siano tenuti et debbiano fare la decta ragione.

II. Delli homini et femini che stanno in de la nostra argentiera.

Ordiniamo, che tucti Terramagnesi o Sardi, et tucti altre persone, homini et femine, che stano fuore de la nostra argentiera, et faranno alcuno trafico in de la nostra argentiera, vi debbiano et possano essere constrecti a la Corte di Villa di Chiesa, segondo la forma di questo Breve, di questo traficamento, come habitatori de la suprascripta Villa, trovandosi in Villa di Chiesa.|

(1) Il cod. *de la* $\overline{sta}$ *suprascripta.*

III. Delli habitatori di Villa di Chiesa et altri, che siano tenuti al Capitano overo Rectori. 69ᵇ

Ordiniamo, che tucti habitaturi di Villa di Chiesa, così Terramagnesi come Sardi, stiano et siano ad una medesma ragione, et rispondano tucti al Capitano overo Rectori et Judice; non avendo piò Armentajo, nè Curatori, nè (1) Magiore. Et se alcuno Sardo habitatori de la suprascripta Villa di Chiesa avesse alcuna moglie, la quale avesse presa ad modo sardisco, cioè sensa carta, et quella moglie non avesse carta di dote contra lo suo marito: che quella soa muglie non possa nè debbia avere in delli bene del suo marito alcuna ragione per alcuno modo o consuetudine sardisca, se non in tanto quanto piacesse al marito suo di lassarli cum carta puplica, et non per altro modo; et non possa lo dicto suo marito lassarli a quella cotali sua moglie piò che libbre xxx d'alfonsini minuti, non mancando per questo lassare la ragione legitima del suo herede, la quale de' avere segondo forma di ragione; et non prejudicando in alcuna per questo lassare ad alcuna ragione d'alcun creditore del decto suo marito. Tuctavia s'intenda, che se la moglie avesse dato dote al suo marito, che lo decto suo marito non li possa lassare piò che libbre x d'alfonsini, et non piò.

IIII. Delle richiesti affare ragione.

Ordiniamo, che qualunqua persona fusse richiesta in persona ad fare ragione per lo messo de la Corte ad alcuna altra persona, debbia comparire in persona overo per suo procuratore, arrispondere per quello die chi è richiesto, di dì vernardì o di sabbato; et da inde inansi quella richiesta sia cassa et de nullo valore, se seguitata non fusse. Et se non comparesse quello che fusse richiesto, sia licito a colui che richierere lo facesse di domandare et avere sentencia contumace contra lo richiesto, in quella quantità di denari la quale per suo saramento dicesse che avesse arricevere da colui contra lo quale prendesse la sentensa, così di spese come di capitali. Sì veramente, che in prima che la sentencia contumace si dia contra alcuna persona, si debbia sonare la campana del palasso della suprascripta Villa, sì com'è usato; et restato lo suono

(1) Il cod. *ne ne.*

Digitized by Google

della campana, si possa dare la sentensa; et si prima si desse, non vaglia nè tegna, et sia cassa et di nullo valore. La quale poi che illa fusse data, cioè ragionivilimente, di po' lu suono de la campana, si possa | cassare infra die xx; et da inde 70a inansi non si possa cassare, et sia facta diffinitiva. Sì veramente, che colui che piglia la sentencia debbia avere preso lo tenere infra die xv dal dì che si prese la sentensa; et se lo tenere non pigliasse infra li suprascripti dì xv, sia licito a quello che è richiesto di cassare fare ogni stagione la decta sentensa. Et chi cassare volesse la sentencia, sia tenuto di mendare le spese che facte fusseno legitimamente, cioè denajo per denajo tanto, a colui che facte l'avesse; et debbia fare richieriri che debbia venire a pigliare le spese; et si non vennesse, debbia fare lo deposito apo la Corte: et tutto ciò appaja scripto in delli acti de la Corte; et cassisi la sentencia: altramente non si possa cassare.

V. Delle richieste delle absenti.

Ordiniamo, che qualunqua persona fusse habitatore di Villa di Chiesa suprascripta, overo che fusse stato in de la decta Villa VI mese o più, et fusse absente dell'argentiera, et avesse a dare o affare ad alcuna persona di Villa di Chiesa alcuna cosa: che possa et debbia essere richiesto per lo messo de la Corte tre dì allato allato cum grida alla casa della sua habitagione; et se casa non avesse, sia richiesto alla Piassa della Corte, et a la chiesa Sancta Chiara, et debbianose scrivere in delli acti de la Corte. Et si passati li dì tre compiuto lo termine della richiesta, cioè lo die dell'ultimo die delli tre die che si fa la richiesta, et non comparesse elli o suo procuratori: che sia contumace, et possa avere colui che a facto fare la suprascripta richiesta, se elli la dimanda, contra colui che fusse richiesto in delli suoi bene sentencia contumace, in del modo che di sopra si contiene in suprascripto proximo Capitulo; lo quali si possa cassare infra li sei mesi proximi che verranno, restituendo le spese. Et se la suprascripta richiesta non fusse siguitata, cioè che non fusse presa sentencia lo primo venardì o sabbato che verrà di po' la fine dil compimento delli termini della suprascripta richiesta, che da inde innanti quella richiesta sia cassa et di nullo valore; le quale sentencie si possano et debbiano usare contra ogni persona, et in de li loro bene. Et tucti altri ri|chieste extraordinarie si posano fare per lo suprascripto modo contra li absente de la decta argentiera, di qualunque condictione fusse la richiesta. 70b

VI. Di non mandare peremptorio alli borghesi di Villa, se non in della Corte di Villa.

Ordiniamo, che alcuna persona non possa nè debbia mandare nè fare mandare perhentorio, nè fare nè fare fare alcuna richiesta d'alcuna quantità di moneta o d'altra cosa ad alcuno borghese overo habitatore de la suprascripta Villa di Chiesa, per andare ad fare ragione ad alcuna altra Corte fuore di Villa di Chiesa; ma debbiase richiamare alla Corte di Villa tanto, se alcuna cosa volessino dimandare o alcuna ragione ad alcuno borghese o habitatore de la suprascripta Villa. Et che alcuno borghese o habitatore di Villa non possa u debbia dimandare ad alcuno altro borghese o habitatori de la suprascripta Villa alcuno debito che fusse tra loro per alcuna cagione, se non a la Corte di Villa di Chiesa, segondo la forma del Breve de la suprascripta Villa. Et chi contra facesse, paghi di pena infine in libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re, ad arbitrio del Capitano overo Rectore, non obstante alcuno Capitolo che contra di ciò dicesse, et questo sia fermo.

VII. Delle ferie.

Ordiniamo, che siano ferie, cioè per Pascha di Natale del nostro Signore Jhesu Christo, et per la Pasqua della sua Ressurreccione; et intendasi dì octo inanti la Pasqua et dì octo dirieto la Pasqua, sì che montano dì XVII, et non piò nè meno, computando lo die della Pasqua. Et questi cotali dì feriati non prejudichino nè alcuno tempo corra ad alcuno piaito, nè tenere, incanto, bando, stazine, comandamento, richieste, et altre cose tuctute unde lite et questione ne fusse, delli quali lite et questione fusseno scripture in su li acti della Corte, nè ad alcuna persona che avesse ad adimandare trente promisse. Et questi cotali die feriati non siano nè s'intendano essere per nullo modo alla Corte delli Maestri del Monte de la suprascripta Villa, nè impediscano per alcuno modo ad alcuna sentencia arbitraria che si pronunciasse fuore de la Corte de la suprascripta Villa in alcuno de li suprascripti dì feriati: che, non obstante le dicte ferie, quelle | sentencie vagliano et tegnano, nè 71a per cagioni di quelle ferie la decta sentencia si possa o debbia infringere, nè dire ch' ella fusse nulla, non obstante le ferie suprascripte.

VIII. Di non tenere Corte nè rendiri ragioni l' infrascripti dì.

Ordiniamo, ad reverencia del nostro Signore Jhesu Christo et delli suoi Sancti et Sancte, che la Corte di Villa di Chiesa là u' si tiene la ragione non si debbia tenere aperta, cioè non si debbia tenere ragione se non sopra le maleficii tanto, ansi debbia stare serrata, tucti li infrascripti dì sollepni et dì festivi: cioè lo die de la Pasca del Natale, et lo die de la Pasqua de Sorresso del nostro Signore Jhesu Christo, et li dì octo proximi precedenti alla decta Pasqua della Ressurreccione, et dì octo proximi sequenti alla suprascripta Pasqua de Surresso; et lo dì de la Pasqua del Natale, et

Digitized by Google

dì octo proximi precedenti alla decta Pasqua del Natale et dì octo proximi sequenti; et li dì dell'altre Pasque principali, et delle domeneche, et delli Apostoli; et li dì delli quattro festività della nostra Donna Vergene Sancta Maria; et lo die di sancto Johanne Baptista; et li dì delli quattro Evangelisti. Sì veramente, che in ongni tempo sia licito di fare stazine contra ogni persona, et fare pigliare li lavoraturi che avesseno preso denare in prestansa, cioè quelli lavoratori che pigliare si possano segondo la forma del Breve; et che le suprascripte stazine, et anco tucti li bandi che se mectesseno per alcuno messo de la Corte de la suprascripta Villa d'alcuna possessione (1) a trente che si dessi in pagamento, cambio, dote, o chi se vendesse o donasse, si possano scrivere in delli acti della Corte in ogni tempo et die, non obstante le suprascripte cose; et li notari de la Corte siano tenuti et debbiano quelli stazine et bandi scriverle in ogni tempo et stagione. Sì veramente, che, perchè siano scripte quelli stazine et bandi in alcuno die feriato, non corra lo termine de quella stasina o bando, per lo tempo tanto delle dì feriate ordinate per forma di questo Breve, cioè per lo suprascripto proximo Capitolo; et che quelli cotale stasine et bandi così scripti vagliano et tegnano così come fusseno facti et scripti in die che la Corte se potesse tenere, in altre die che non fusseno sollepni. |

71b

VIIII. Di non intendire arragione chi non facesse lo saramento del Signore Re.

Ordiniamo, che tucti habitaturi di Villa di Chiesa et argentiera debbiano fare tucte servigi reali et personali a la Università di Villa di Chiesa; et chi non facesse lo saramento del Signore Re, così medico come altre persone, non siano intese arragione. Et neentedemeno facendo altri servigii reali et personali a la Università di Villa di Chiesa, sia inteso a ragione sì come borghese. Et se alcuno habitatore della suprascripta argentiera per alcuna cagione non avesse facto lo decto saramento del Signore Re infra lo termine che fusse assignato dal Capitano overo Rectori di Villa, et non avendolo facto, elli facesse et avesse facti li servigii reali et personali de la suprascripta Villa, sì come fanno li borghesi de la suprascripta Villa: che, non obstante che elli non avesse facto lo suprascripto saramento infra lo suprascripto termine, et elli poi lo facesse, sia inteso a ragione et tractato come borghesi così del tempo passato, come del presente, et di quello che verrae appresso, non obstante alcuna contradiccione di questo Breve.

X. Delli diritti delli piati.

Ordiniamo, che li notari de la Corte de la decta Villa debbiano, et siano licito loro et a ciascuno dilloro, intendere bene et diligentimente tucti li piaiti che si cominciranno in de la Corte de la suprascripta Villa. Et debbiano pigliare per lo diricto delli decti piati delli denari XII l'uno, infine in soldi XX; et da soldi XX in su denari XII per ciascuna libbra, di qualunqua quantità fusse la questione unde lo piaito si cominciasse; et simillantemente si tolla per deritto delle sentencie contumace et diffinitive. Et quello diricto paghi che perde la questione; salvo che lo dericto delle sentencie contumace paghi quello che prende la sentencia, et abbia di ciò rigresso contra a cui è presa la decta sentencia. Sì veramente, che lo diricto d'alcuno piaito, nè diritto de sentencie diffinitive, non possa nè debbia montare oltra libbre XV d'alfonsini minuti; et sì veramente, che lo diritto d'alcuna sentencia contumace non possa montare oltra soldi C, di quantunqua quantità fusse di piaito o la sentensa. Et si venesseno a concordia amburo li parte, cioè quelli che piatessino insieme, paghi tra 'mboro li parte lo quarto del diritto; et se pure una de le parte renonsasse al piaito, | ella sola paghi lo quarto del diritto. Et se lo piaito non fusse sentenciato infra dì L poi che la lite fusse contestata, et sentencia non si desse di quello piaito, sia renduta a ciascuna parte quella quantità di denari che pigliato avesse per lo suprascripto diritto; et se per lo suprascripto diritto fusse dato alcuno pigno, li sia renduto. Salvo che se lo decto piaito si prolongasse per volontà de le parte, et sentencia se ne desse di po' li suprascripti dì L, che neentedimeno si paghi lo suprascripto diritto, per lo modo che di sopra è detto.

72a

XI. Di potere dare pagatori per li piaiti.

Ordiniamo, che se alcuna persona volesse incominciare piaito in de la Corte di Villa di Chiesa, et non avesse denare o pegno unde possa segurare di pagare lu diricto in del suprascripto proximo Capitolo compreso, che possa dare pagatore per lo suprascripto diricto. Et se non avesse denare, pegno nè pagatore, jurando elli et due testimone per credensa, ch'elli non abbia dinari, pegno o pagatore, possa incominciare lo piaito, sì come avesse dato lo pegno, non obstante alcuno altro Capitolo che in ciò contradicesse; promictendo quella cotali persona che volesse incominciare lo piaito, di pagare lo diricto per scriptura puplica che si faccia in de li acti della Corte, obligando perciò sè et suoi herede et beni, se pagare dovesse lo suprascripto diricto, segondo la forma di questo Breve.

XII. Delli salarii delli avocati.

Ordiniamo, che nulla persona che avocha overo che avocherà per li tempi in de la decta Corte di Villa di Chiesa, overo dinansi alli Maestri del Monte, debbia nè possa pigliare per suo salario piò che soldi V infine in soldi XL d'alfonsini minuti, cioè

(1) Il cod. *possione*.

Digitized by Google

di qualunqua questione o piaito unde elli fosse advocato. Et che alcuno Judice et notajo non possa avere maggiore salario, si non come di sopra si contiene, d'alcuno piaito che in de la Corte de la suprascripta Villa o dinanse alle Maestri di Monte si facesse di trente o d'alcuno altro lavoro d'argentiera o d'altra cosa, nè prendere nè fare prendere per salario nè per alcuno modo d'alcuna delle parte in donagione o in compera alcuna trenta o parte, si non fusse facta la donagione o la vendita anti che liti se movesse d'uno mese, et ciò se mostre
72b o | per carta di notajo, o per l'acti de la Corte, o per la scriptura di notajo per lo scrivano delli libri, sì che lo dica quella scriptura lo datale. Et chi contra facesse, pena libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta; et possalo accusare ogni persona. Et intendasi la pena a colui che ricevesse lo decto salario oltra quello che decto è di sopra; et la compera nè condapnagione non vaglia nè tegna. Et qualunqua persona advocasse per altrui, et trovassisi in fraudi, ch'elli avesse ricevuto denari o salario dall' altra parte, et provato li fusse legitimamenti, paghi di pena libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta (1), et non debbia piò advocare per anni cinque; et ogni homo lo possa accusare, et abbia lo quarto del bando, et siali tenuto credensa; et lo Capitano overo Rectore siano tenuti di ciò fare observare.

XIII. Di potere essere ogni persona procuratori altrui.

Ordiniamo, che ogni persona, così borghese come foristieri, possa essiri procuratori d'ogni altra persona et luogo, così di furisteri come di borghesi; salvo nobili o di paragio non possa essere procuratore nè advocato per altrui, nè dimandare in Corte ragione per alcuna persona, nè ricevere donagione, nè per modo di vendigione nè per altro modo alcuna ragione et actione contra alcuno borghese de la suprascripta Villa con carta o sensa carta, unde lite ne fusse o essere potesse, a pena di libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re, per ogni volta che contra facesse. Et che lo Capitano overo Rectori o Judice o li notari non debbiano intendiri di ciò quello cotali nobile, a pena a ciascuno dilloro libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re. Et possa ogne altra persona ricevere dapnatione di ragione et accione, o per modo di compera et in ogni altro titolo, contra ogni persona, così borghesi in Villa come straineri. Et se alcuno nobili avesse pagato per altrui pagaria alcuna quantità di denari, overo che fusse stato principali in sollidu con altrui, sia licito a quello nobile di potere avere ragione et actione contra collui di cui elli fusse stato pagatore, et contra collui con lo quale elli fusse stato in sollido obligato, et in de li loro bene, in tutto et ciò che quello nobile avesse pagato o pagare lo vendesse per loro, et di ciò possa usare sua ragione in de la Cor|te di Villa di Chiesa, non 73a obstante perch' elli sia nobile, sensa incorrere in alcuna pena.

XIIII. Delli tavernarii.

Ordiniamo, che tucti li tavernarii che faranno carne a vendere debbiano dare per diritto, di ciascuno montone, sacchajone, vitusto, castrone, sementoso, pecura, capra o beccho, li quali vendessino, denari II dell'uno; et di capretto et agnello, denari I dell'uno; et di catuno bove, denari VI; et di catuno porco di greja, denari III; et di catuno porco di mano, denari VI; et di catuna vaccha, denari IIII; et di catuno agnello di capo di verno, denari II. Et che alcuno tavernajo o altra persona, che ocidesse overo scorticasse alcuna bestia, quella bestia nè la sua pelle non possa nè debbia metterla in casa nè in altro luogo, infine a tanto che li detti bestie non aranno fatte scrivere a colui che fie sopra del diricto. Et chi contra facesse, paghi di pena soldi x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta. Lo quali diricto s'apertegna alla Università di Villa di Chiesa, per li spendii che abisognasseno in Villa di Chiesa. Li quali tavernari siano tenuti et debbiano vendere la carne a quello pregio et modo che fie proveduto et ordinato per lo Capitano o Rectori et per lo Consiglio; sì veramente, che ordinare debbiano ogne mese lo pregio de la carne. Et che nessuna persona possa nè debbia vendere carne alcuna frescha domestica nè scorticare per vendere in alcuno luogo de la suprascripta Villa, salvo in della Ruga delle Taverni usate; et debbiano dare pagatore alli ricoglitori del diritto et jurare, acciò che non fraudassino lo diritto ordinato. Et li teste, piedi et gambucii debbiano vendere per sè, et non mescolare con altra carne; et che non vendano femina per mascho. Et lo quarto del castrone dinansi tagli et debbia tagliare con lo collo rasente lo capo; et che ad alcuno cogliuto non debbiano nè possano lassare alcuna pelle allo puppulare. Et catuno tavernajo debbia avere per pesare la carne balanci con pisi et marchi suggellati del suggello dell'arme reale del Signore Re; | et che non debbiano pesare con nessuna statea se 73b non a centenajo. Et ciascuna de le predicte cose siano tenuti di fare et observare, et di ciò jurare, a volontà dello suprascripto Capitano overo Rectori, a pena di soldi x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta che contra facessino ad alcuna della suprascripte cose: salvo che del meschulari dei pedi, testi et gambucii con altra carne, soldi II sia la pena d'alfonsini minuti per ogni volta (con ciò sia cosa che tanto è la pena per lo suprascripto peccato allo infrascripto Capitolo di Breve), et darne pagatori. Et tucti li suprascripti bandi s'intendano all'officio del Capitano overo Rectori. Et tucto lo bestiame che passa dal flume di Bara-

(1) Manca questa voce nel cod.

Digitized by Google

toli in qua non si possa partire si no paga lo diritto ordinato. Et lo Capitano o Rectori non possano nè debbiano ricevere accusa contra alcuno tavernajo, se lo accusatore non jura in prima, che quello che se contiene in de la accusa sia vero, dando anco uno ydoneo testimone con saramento. Et se per lo accusatore et per lo testimonio suprascripto si proverà la accusa essere vera, vasti, sì come fusse legitimamente provato contra lo tavernajo, et possane et debiani essere condapnato segondo la forma del Breve. Et li tavernari che scortichasseno o faranno scortichare, non possano nè debbiano emfiare con boccha alcuna bestia che schorticasseno, nè rimpiere alcuno rignone d'alcuna bestia d'alcuna grassa aposticia, a pena di soldi x per ciascuna volta che contra facessino, auuo' del Signore Re di Ragona; et ciascuna persona di ciò lo possa accusare alli notari della Corte, et sia creduto al sacramento dello accusatore tanto, sensa alcuno testimone quinde dare. Et che alcuno tavernajo non possa nè debbia tenere in casa alcuna carne schorticata, nè alcuno quarto di castrone o montone, o possa dire che sia venduto se non è tacchato in tre luogora come si taglia la carne venduta; et chi contra facesse, paghi di pena soldi v d'alfonsini minuti per ciascuna volta che contra facesse, et la carne sia licito a ciaschuno di pigliarla, dando lo pregio ordinato. Et che li decti tavernari o alcuno dilloro non possano vendere alcuno quarto sano di vaccha o di buoe, ansi si debbia vendere et partire infra li persone a minuto sì come domandato li fusse, a la suprascripta pena di soldi v

74a per ciascuna volta. Et che neuno tavernajo nè venditore di carne a menuto possa nè debbia lassare al quarto darieto del castrone, montone, bitusto, sacchajone, sementoso, et pecora, et ogni altra carne che vende a quarto, piò di costi due nè meno, a pena di soldi v d'alfonsini minuti per ogni volta che contra facessino. Et che li tavernari non possano nè debbiano fare carne a vendere nessuno dì delli Quatro Tempora, a pena d'uno marcho d'ariento per ciascuna volta che alcuno (1) dilloro contra facesse, auuo' del Signore Re di Ragona; salvo che ad infirmi.

XV. Delli tavernari, che siano tenuti di gittari fari (2) l'interame.

Ordiniamo, che catuno tavernajo debbia et sia tenuto di giptare et fare giptare, lo dì medesmo che la bestia sia ucisa, tucte l'interame et corni fuore di Villa, là ove et in quello luogo là u' fie per officio et comandamento de lo Capitano et Rectori ficto lo palo; a pena di soldi v d'alfonsini minuti per ogni volta.

XVI. Di quelli che fanno pane a vendere.

Ordiniamo, che tucte quelle persone che faces-

(1) Il cod. *che al alcuno.*
(2) Crediamo doversi correggere *gittari fora.*

seno pane a vendere in Villa di Chiesa debbiano fare lo pane ben cotto et stagionato, et quello peso che fie ordinato per lo Consiglio di Villa: pena soldi II a chi contra facesse per ogni volta; et lo pane de meno peso lo Capitano overo Rectore siano tenuti di farlo rompere, et lassarlo a la persona di cui fusse. Et che per li notari de la Corte non si possa fare dilloro alcuna inquisicione, nè di ciò investigare nè cercare; et quale notajo contra facesse, paghi di pena soldi xx per ciascuno de li notari, auuo' del Signore Re, per ogni volta; et che per lo Capitano o Rectori si possa di ciò investigare sensa farne alcuna scriptura contra le decte persone che facessino pane. Et quale persona fusse trovata fare contra le predicte cose, o avere pane di meno peso, incontinenti sia tenuta di pagare la sua condapnagione prima che si parta de la Corte; la quali condapnagione si metta in de la cassectina di Corte, sensa alcuna scriptura quinde fare, nè per questa cagione dalloro possa essere tolto piò alcuno denajo per alcuna persona, così per notari come per sergenti o messi. |

XVII. Di quelli che cuoccono pane. 74b

Ordiniamo, che tucte le persone che cuocerano pane a presso (1) in Villa di Chiesa, debbiano lo pane quocere et stagionare bene et sofficientemente; et non tollano de lo starello quocetura, così li pasque come li altri dì, se non denari VIII dello starello, pena soldi v. Et così fare et observare siano tenuti di jurare, et dare uno buono et ydoneo pagatore in mano de li notari de la Corte, cioè ogni sey mese una volta, quando ne fino richiesti per messo o per bando: de la quali pagaria li notari de la Corte possano tollere per ciascuna pagaria denari VI et non piò ogni VI mese. Et se lo pane guastassino, perdesseno, overo tolessino piò presso, sia creduto al sacramento di quella persona di cui fusse lo pane, et di coluy o di coley che portato avesse a vendere lo pane; et mendi lo dapno del pane; et neentedemeno paghi la suprascripta pena, per ogni volta che contra facesse. Et anco siano tenuti li suprascripti personi che quocerano, d'avire et tinire uno concio buono et sufficienti di pietri o di ligname, là ove lo pane si metta quando si tragie dal forno, et che non si getti in terra, a la suprascripta pena.

XVIII. Di quelli che macinano grano a presso.

Ordiniamo, che tucte le persone che macinaranno grano in Villa di Chiesa a prezzo, debbiano macenare bene et lealmente, et di quello grano o farina che si mola o gragna, soctile o grossa, neuna cosa fraudare, et interamente a quelli di cui è reddere, infra lo quinto die che li fie dato a macinare lo decto grano. Et ciò fare et observare,

(1) Cioè *a prezzo.*

Digitized by Google

jurino alle sancte Dio vaela; et di ciò siano tenuti di dare uno buono pagatore, per quello modo et forma che dano li fornari in mano delli notari de la Corte. Et quale contra facesse, paghi di pena ogni volta soldi x; et sia creduto al sacramento di colui di cui è lo grano, overo di quella persona che portato avesse lo decto grano a macinare; et mendi lo dapno del grano. Et tucte macinatrice debbiano tenere statee buone et leale, appesò usato in la suprascripta Villa, et a peso ricevere lo grano et rendere la farina, a quella medesma pena. Et lo Capitano overo Rectori per saramento siano tenuti di fare mandare lo bando servare le suprascripte cose, et di quelli peni possano condapnare lo suprascripto Capitano overo Rectori a chi | contra facesse. Et non possano tolliri nè per pasqua nè per altri dì piò di denari octo de lo starello, alla suprascripta pena. Et che per li notari de la Corte overo per alcuno dilloro non si possa fare inquisicione, nè contra dilloro procedere, nè di ciò investigare nè cercare; et quali notajo contra ciò facesse, paghi per pena soldi xl del suo feo chi contra facesse. Et lo Capitano overo Rectori siano tenuti et debbiano fare pagare la suprascripta pena dilloro salario per ciascuno dilloro auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta. Et ognie macinatrice per saramento, et a pena di soldi v auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta che contra facesse, et sia tenuta et debbia prendere et ricevere da ogni persona che portassi o che mandassi loro grano a macinare lo decto grano; et quello debbiano macinare et rendere, per lo pregio et per lo mo' infra lo termine di sopra decto; et quale persona che macinasse grano a pregio non volesse ricevere nè macinare lo grano che portato li fusse, paghi la suprascripta pena di soldi v per ogni volta che contra facessino (et di ciò sia creduto al saramento di colui di cui fusse lo grano, overo di colui o di coley che portasse lo decto grano a macinare), di tante volte et quanto ni fusseno acchusate. Et che lo suprascripto Capitano overo Rectori per saramento siano tenuti ogne mese una volta fare bandire tucto questo Capitolo destesamente per li luochi usati de la suprascripta Villa, acciò che sia magnifesto ad ogne persona.

XVIIII. Della Piassa di Sancta Chiara, che vi si venda chose manicatoje.

Ordiniamo, che in de la Piassa di Corte si vendano cose manicatoje, et ancho in de la Piassa di Sancta Chiara dirietro alle tre fune si possano vendere erbe manicatoje tucte, et anco uve, cidruole, poponi, cocomali, et cipulle, et tucte altre agrume et ligumi; sì veramente, che qualunqua venderà, sì debbia vendere dal cantone d'Arrigo Speciale a quello di Guillelmo Speciale verso Sancta Chiara; et chi contra facesse, paghi soldi v d'alfonsini minuti, et ogni persona nel possa accusare allo contra facente, et sia creduto al suo saramento. Et da quello cantone da la casa che fue di Buoso, et da quello cantone ch'è della casa che fue de Federicho del Frabo verso lo palagio del Signore Re, si possa et licito sia | ad ogni persona di potere 75b vendere ogni fructo frescho et secce; et uuova, et formagio, et polli, et tucte cose manicatoje, excepto erbe fresche. Et tucte le suprascripte cose si possano vendere per ogni persona andando per la terra, et portandoli adosso, overo adosso d'alcuna bestia. Et sia licito ad ogni persona di comperari et di rivendire in Villa et fuore di Villa arangi, cedri, et lomei, sensa alcuna pena. Et quando bisognasse di spassare le decte piasse o alcuna dilloro, siano tenuti li decti pissicajoli pagare denari iiii, et non piò, per volta per ogni spassatura, alla predicta pena. Et a ogni foristeri sia licito di potere vendere frocte fresche in delle predecte piasse, sensa pagare alcuno denajo per la spassatura della suprascripta piassa.

XX. Delle lavandaje.

Ordiniamo, che le lavandaje che lavano panni a pregio, lo Capitano overo Rectori della suprascripta Villa seano tenuti di farli jurari in mano delli notari de la Corte o d'alcuno dilloro, di guardari et lavari li panni che serano loro dati allavare, et di dare et restituire li decti panni a quelli di cui fusseno, infra lo quarto die, salvo justo impedimento di tempo. Et li decti panni non possano tenere indosso nè in lecto. Et di ciò ciscuna lavandaja dia pagatori sofficienti; la quale pagaria si scriva in su li acti de la Corte per alcuno delli suprascripti notari: lo quale notajo possa tollere di catuna delle predicte pagarie denari vi, et non piò. Et siano tenute le decte lavandaje dare la decta pagaria ogne mese vi una volta, quando richieste ne fusseno per messo, o per bando messo dal Capitano overo Rectori. Et se ne perdesse o guastasse alcuno delli decti panni, sia creduto et dato fede con suo saramento a colui che dato avesse li panni, et allo suo stimo debbia mendare la decta lavandaja che perduto o guastato avesse alcuno delli panni, cioè a stimo di colui o di colei che dato avesse li panni a lavare; sì veramente, che sia di buona fama, condicione et vita. Et se non avesse di chi pagari o mendare, stia in pregione infini chi mendi. Et chi contra facesse, paghi di pena soldi x d' alfonsini minuti; et così sia tenuto et obligato lo pagatore come la lavandaja. Et | chi lava li panni 76a a pregio, sia tenuta allavari in Cannadonica, cioè dal forno che fue di Vanni di Riccardo in su, a pena di soldi v per ogni volta.

XXI. Delli molentare che portano acqua a vendere, et altre persone.

Ordiniamo, che tucti molentari et altre persone che portano acqua a vendere, debbiano dare barrile due d'acqua a dinajo i per tucta Villa, et debbia

Digitized by Google

menare l'ascino a mano; et chi contra facesse, pena per ogni volta soldi III. Et quando li mulentari non ne vendesseno nè usasseno vendere dell'acqua delle fontane di Villa, et lo Consiglio debbia mettere quello pregio che parrà alloro della soma dell'acqua, una volta et piò volte, segondo la condiccione del facto. Et che li decti molentari siano tenuti di dare l'acqua a chi la piglia loro per la via, salvo se alcuna altra persona l'avesse conparata; alla suprascripta pena di soldi III per ogni volta auuo' del Signore Re, per ogni volta. Et catuno molentaro o venditore d'acqua debbia avere barrili buoni et sufficienti; et che tegna catuno barrile mezi quarti XII, se li decti barrili si trovano facti a vendere in Villa di Chiesa di così grandi mesura; et se non si trovassino, non siano tenuti. li suprascripti molentari de la suprascripta pena, ma siano tenuti li suprascripti molentari d'averli piò convenivile barrile ch'avere poterano. Et li barrile siano suggellate del suggello Reale del fuoco in ciaschuno tempagno del barrile, a quella pena che si contiene in del Capitolo.

XXII. Di tenere buone et juste messure et pese.

Ordiniamo, che qualunqua persona tiene peso o mesura di pesare o misurare alcuna cosa, così mercanti come pissicajuoli et altre persone, debbiano tenere pese et misure buone et juste et leale, a peso et a la mesura de la Corte di Villa di Chiesa. L'autentico del quale misuri si debbiano et possano fare delli bene del Signore Re, perciò che condapnagione tornano allui. Et chi contra facesse, pena per ogni volta che trovato le fusse soldi x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta.

XXIII. Delle rughe et chiasse.

76b Ordiniamo, che tucte le rughe et chiassi, per li quali li candeli de la festa della nostra Donna Sancta Maria di mezo ogosto si portano, quelle rughe et chiassi si debbiano far fare, così li tictarelli come li bordoni, spaciosi et sgonbrati, acciò che sensa alcuno impedimento possano essere portati alla ecclesia di Sancta Chiara; pena libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta a chi contra facesse. Et lo Capitano o Rectori et Judice siano tenuti li decti tittarelli, bordoni et ballatori incontinenti fare disfare, a pena di libbre x auuo' del Signore Re.

XXIIII. Del diritto delli botti.

Ordiniamo, che lo Capitano overo Rectori non consentano nè permettano, che lo diritto di soldi x per botte, che si ricoglie per la Università di Villa di Chiesa, si venda nè oblighi, nè in alcuno modo alienare si possa. Et tucti altri diritti che apartegnano a la decta Villa si possano vendere con auctorità del Capitano overo Rectori, sì come parrà lo meglio allo Consiglio della decta Villa; excepto che lo diritto del vino. Sì veramente, che neuno diritto si possa vendere per spacio di piò di uno anno, et anco con adjuncta di tre savii homini che si chiameranno et chiaminosi per lo Consiglio per ciascuno quartiere a scotino secreto; et non si possano vendere infine a compiuto lo termine del primo comperatore; et allora si possano li decti diritti incantare per uno mese inanti che finisca lo termine del primo comperatore. Et chi si possano et debbiano fare bandire per la terra di Villa di Chiesa in delli luochi usati, infra dì octo ansi lo termine del primo comperatore, prima che li dicti diricti si vendano: che quiunqua volesse essere a vendere (1) benedicere l'incanti delli diricti della Università di Villa, debbiano essere al Palasso a vederle vendere, acciò che ogni persona sappia quando se vendino. Et se li decti Rectori consentisseno lo decto diricto di soldi x per botte vendere et impegnare, et in altro modo overo in alcuno obligare, caggiano in pena ciascuno dilloro libbre xxv d'alfonsini minuti dilloro feo, auuo' del Signore Re, per ogni volta.

XXV. Di ricoglire lo diricto di soldi XX per botte.

Ordiniamo, che si possa et debbia pigliare per diricto di ciaschuna botte di vino et d'oglio che se mettesse in Villa di Chiesa per alcuna persona | overo luogo per alcuno tempo, soldi XX di denari 77a alfonsini minuti; et d'ogni giarra d'oglio che si mettesse in Villa, denari XII di denari alfonsini minuti; et catuno carratello che si mectesse in della suprascripta Villa, soldi x di denari alfonsini minuti: sì veramente, che lo carratello s'intenda infine in quattro barrile di tinuta, et non piò. Del qual diritto la meità sia del Signore Re di Ragona, et l'altra meità sia de l'Università di Villa di Chiesa, sì com'è usata. Et ciò non s'intenda per lo vino che si fa in delli confine et territorio della suprascripta Villa di Chiesa o che per li tempi si farà; chè di quello vino non si paghi nè pagari si debbia alcuno diricto.

XXVI. Del diritto delli starella di denari IIII (2) per carro.

Ordiniamo, che tucto lo diricto delle starella, cioè di denari III per carro che verrà carricato in Villa, et tucto lo diricto delli piaiti della Corte, et la quarta parte de tucte le condepnagione che si faranno in Villa di Chiesa per lo Capitano overo Rectori, et per li Maestri del Monte, et per qualunqua altro officiale, siano della Università di Villa di Chiesa; et li altri quarti tre delle decti con-

(1) Correggasi *vedere*.
(2) Nell'Indice delle Rubriche *denari III*; male, come appare dal testo del Capitolo.

Digitized by Google

depnagione tanto, siano del Signore Re di Ragona. Questo adgionto, che qualunqua persona compera de la Università de la suprascripta Villa lo suprascripto diricto delli suprascripti starelli, cioè di denari III per ciascuno carro di biada che verrà in della suprascripta Villa, possa et debbia et allui sia licito di potere ricoglire lo suprascripto diricto: salvo che non possa nè debbia ricoglire alcuno denajo d'alcuno borghese della suprascripta Villa per cagione di quello diricto, cioè di quello borghese che avesse facta alcuna biada in de le confine de la suprascripta Villa tanto; sì veramente, che lo suprascripto borghese sia tenuto la decta sua biada averla messa in della decta Villa per tucto lo mese d' ogosto. Innanse che lo decto borghese scharrichi, sia tenuto di parlare allo comperatore de lo suprascripto diricto, et dinanse dallui jurare, che quella biada di quello borghese fu seminata in delle confine della suprascripta Villa. Et di ciò sia creduto al suo saramento per tucto lo mese d'ogosto; et da inde inanti si mictisse lo | decto borghese alcuna biada in de la suprascripta Villa, sia tenuto et debbia pagare lo decto diricto come pagano li forestiere: et chi contra facesse, paghi di pena soldi x auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta che contra facesse, et neentedemeno paghi lo suprascripto diricto. Questo adjuncto, che lo Camarlingo o altra persona la quale vendesse lo decto diricto, sia tenuto et debbia fare fare starella, quarre, et quarte, per mesurare la decta biada, tante et quante et quanto si providesse per lo Consiglio; con ciò sia cosa che molta biada non viene in Villa di Chiesa, per non avere mesure di potere mesurare. Et di queste cose lo Capitano overo Rectori et Judice siano tenuti et debbiano disforsare li decti Camarlinghi o altra persona che le vendesse, di fare fare le decte mesure.

XXVII. Del diritto delli statee.

Ordiniamo, che qualunqua persona comperae delle statee della Università di Villa di Chiesa, la debbia servire et fare servire ad uno buono homo, lo quale pese tucto lo pionbo et la chiletta che si farà in dell' argentiera; et anco debbia pesare tucte altre mercantie quando richieste ne fusse, con la statea grossa della Università di Villa. Et nulla altra persona pesari possa mercantia che si venda, se non per lo decto pesatore; salvo la vena si possa et debbia pesari per li mesuratori de le vene di Villa di Chiesa, et con li corbelli et con li statee usate che fino apo li comperatori del diricto. Lo quale pesatore, cio' lo comperatore del suprascripto diricto, debbia dare due pagatore di fare lo suo officio bene et lealmente, et di scrivere tucte mercantie che pesosse. Et debbia avere per ciascuno centenajo di cantare che pesa di pionbo o di ghiletta in Cannadonica et in Domusnova, et in tucti li forni che apartegnano ad argentiera, soldi III; et se pesa in Villa di Chiesa, soldi I; et questo paghi lo guelco; et se si vendessi, paghi mezo mezzo; et di tucte altre mercantie che pesasse, abbia d'ogni centenajo di libbre medaglia I da catuna parte, et tucto ciò che peserà debbia scrivere in del quaterno suo, lo quale quaterno debbia renonsare al suo successore; et lo peso che si falcesse del pionbo o di la gliletta debbia per aperta scriptura rinonsare al Camarlingo che ricoglie per lo Signore Re, a pena di marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona. Et qualunqua persona venderà mercantia, salvo ariento, la quale mercantia fusse da libbre L in su, debbia pesare per lo decto pesatore con la decta statea grossa; a pena di soldi x d' alfonsini minuti auuo' del Signore Re.

XXVIII. Del diritto delle taverne et tavernari.

Ordiniamo, che lo diritto delli taverne s'intenda, et ricoglire et pagare si debbia, come si contiene in del Capitolo posto sotto la Robrica: Delli tavernari; che incomincia: « Che tucti li tavernari che faran carne a vendere », et cetera.

XXVIIII. Delli tavernari, che possano (1) anda' di nocte.

Ordiniamo, che sia licito ad ogni tavernaro di potere stare et andare, con lume tanto, in della Ruga delle Taverne, et de lo Rio; et ciò s'intenda da la Fontana di Corradino infine alla Fontana del Bagno, et dal cantone de la taverna de Salvucio infine alla Fontana di Piassa Vechia; et ciò s'intenda da meza nocte infine al dì, sensa alcuno bando, et potere menare suoi fanti per fare carne a vendere. Et che nessuno tavernaro possa abrugiare nullo porco, nè ucidere buoi nè vacche in de la taverna, ansi si debbiano abrugiare et ucidere da lo Rio verso li Mandre, salvo se non fusse impedimento di pioggia; a pena di soldi v d'alfonsini minuti per ogni volta. Et che nessuno tavernajo possa nè debbia mettere alcuna grassa in del rignone d'alcuna bestia, nè impierlo di neuna altra cosa; a pena di soldi x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta.

XXX. Del diritto delli libri di quello che denno fari li comperatori.

Ordiniamo, che lo decto Capitano overo Rectori di Villa per lo Signore Re di Ragona, col Consiglio ordinato di Villa di Chiesa, possano vendere et dare tucto lo diritto et officio delli libri delle fosse che ragioneranno in Villa, per quello pregio et a quelle | conperature et quello termine che allui overo alloro parrà lo meglio; lo quale pregio sia della Università della decta Villa. Et li decti comperature de li decti libri debbiano avere scrivani sey. Et

(1) Male nell'Indice delle Rubriche *non possano*.

Digitized by Google

uno delli notari della Corte siano tenuti d' andare per saramento ogni sabbato a la potega la u' li decti libri si tirràno, et cercare li decti scrivani si vi sarranno; et quali trovato non vi fusse, pena soldi x auuo' del Signore Re per ogni volta; et eciandio pena al notajo si non v'andasse libbre III auuo' del Signore Re di Ragona, et da inde in su, a volontà del Capitano overo Rectori, et del Consiglio ordinato di Villa di Chiesa. Et che lo comperatore possa essere scrivano et exercire con sua mano, se li piace, et sia tenuto come li altri. Li quali scrivani sey et piò debbiano essere aprovati per lo Capitano o Rectori, et per lo Consiglio di Villa, che siano buoni et leali. Et ciascuno sia tenuto et debbia dare due buone pagatori, buoni et leali et sufficienti, di fare lo loro officio de la scrivania bene et lealmente sensa alcuna fraude; et qualunqua dilloro fusse trovato in alcuna fraude de la loro scriptura, et provato li fusse, sia pena libbre L d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta (et sia tenuto così lo pagatore come lo principale), et sia privato di quello officio anni x. Et le scripture facte in delle loro libri, per li scrivani electi tanto, debbiano valere et tenere sì come carte pupliche di notajo et fede dare. Et che debbiano avere di catuna ragionatura soldo I et non piò; et d' ogni polissa infine in soldi v, denaro I per sè, et uno per Sancta Lucia: lo quale denajo che se ricoglie per Sancta Lucia sì ricoglire si debbia sempre, come decto è; et che nessuna altra novità del decto diritto et denari pulissa si faccia et fare si possa may in alcuno modo overo cagione, ma observise sì come di sopra si dice. Et da soldi v in su debbia avere per sè denari II, et per Sancta Lucia denaro I tanto, sì che Sancta Lucia abbia per sè denaro I tanto; et per mostratura di catuno quaderno di Corte soldi I. Et se abbisognasse alcuno quaderno vecchio, debbianolo mostrare, ricevendo denari II per anno, et non piò. Et di ciascuna trenta chi se scrivesse a una persona in uno tracto, o piò d'una trenta che si scrivesseno ad uno tracto, non debbia avere piò di denari IIII. Et se alcuno bot-
79a tino, fossa o canale | volesse fare libro nuovo, debbia et sia tenuto lo decto scrivano di traxedare et exemplare le parte dello libro vecchio et scrivere alli homini sensa alcuno denajo in del libro nuovo. Et di catuno mutamento di trenta overo di trente con vendigione denari VI, et non piò. Et di carta di pegno di trenta, o alcuno tenere, comandamento facto da messo, denari IIII, et non piò. Et di catuna carta di bistante, soldi II, et non piò. Et nulla altra carta possano fare; et se la facesseno, non vagliano nè teguano, et sia di nullo valore. Et di rendiri lo scripto a bistante debbia avere soldi III. Et abbia et sia tenuto catuno delli scrivani pigliari da catuna polissa denaro I per Sancta Lucia, et ricoglire questo denaro I da tucte quelle persone che dare lo dovesseno. Et che s'intenda che lo decto Spitalere la possa avere in Domusnovo d' ogna lavoro d'argentiera, per lavoratore denaro I. Et li scrivani delli forni siano tenuti di ricoglire; et si non ricoglisseno, ne siano tenuti elli di quello denajo dare et pagare allo Spidale di Sancta Lucia; et debbia fare ragione allo Spitaleri di Sancta Lucia (1) ogni XV dì una volta, et restituire et dare allo suprascripto Spidaleri ciò che dare de' di ragione, a pena di uno marco d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta, se non observasseno le suprascripte cose allo Spidaliere. Et che li decti scrivani dei libri di Villa siano tenuti in catuno libro che ragionerà di fosse date a parte franca, scrivere in quello libro quelli proprii parsonavile della fossa; altramente non la possa ragionare. Et qualunqua scrivano avesse alcuno libro che fusse tolto ad altro scrivano, sì (2) debbia pigliare lo exemplo dal primo libro; et quelli che ae lo primo libro vecchio, sì debbia et sia tenuto di dare lo exemplo sensa alcuno dinajo: altramente non possa scrivere li parti. Et che li decti scrivani debbiano tucti li loro libri guardare et salvare sì come acti de notajo. Et se li suprascripti cose o alcuna dilloro contra facesseno, pena marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta. Et ogni scrivano delli libri chi ragionerà in Villa, et che sia scrivano delli libri per compera o per alcuno altro modo, sia tenuto et debbia là uv' elli ragionerà et scriverà li denari duodeci per ragionatura, et di scrivere et ragionare per Sancta Lucia di Villa denaro I per catuno lavoratore. Li quali | dinari 79b li decti scrivani di libri sì debbiano ricoglire per Sancta Lucia juxta loro potere, et quelli denari dare et pagare a lo Spitaliere di Sancta Lucia ad sua volontà. Et che li decti scrivane possano fare pegnorare li maestri, et li ricoglitori delle somme; et di ciò fare observare li decti scrivani et ciascuno dilloro siano tenuti per saramento, siano tenuti a pena di marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta che contra facessino. Et che tucti mutamenti di trenti, con vendigioni et sensa vendigione, et carti di bistanti, et scripti di bistanti, polisse, et tucte altre scripture comprese in questo Capitolo, vagliano et tegnano come carte di notajo, non obstante alcuna contradiccione. Et che li scrivani de li libri, nè alcuno dilloro, debbiano nè possano ragionare alcuno libro, se non sono scripte in de lo libro de li parsonavoli trente XXXII dalli tre ragionature inanse; et quale scrivano facesse contra, paghi pena marcho uno d' ariento auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta; et possano essiri accusati da ogni personavele de la fossa o bottino, overo da ogni persona che ricevere avesse da li personavili, overo d' alcuno dilloro, overo dal maestro; et abbia la meità del bando, et siali tenuto cridensa. Et che la pena suprascripta s' intenda così a lo maestro overo scrivano, et quiunqua fusse factore d' alcuno lavoro,

(1) Nel cod. si ripete *et debbia fare ragione allo Spitalere di Sancta Lucia.*

(2) Il cod. *vi*, ma la prima lettera è cancellata con una linea.

Digitized by Google

come a lo scrivano delli libri, se non facesse le suprascripte trente scrivere. Sì veramente, che lo Spidaliere di Sancta Lucia suprascripta, et quelli che vi fino per lo Spidali Nuovo della Misericordia di Pisa, siano tenuti et debbiano ricevere tucte le volte le Frati Predicaturi, et Minori, et Rimitani, quando vennessino a la terra di Villa di Chiesa per qualunqua cagione, et loro dare mangiare et bere, et luogo da dormire, secondo la facultà del decto Spidale. Et lo Capitano overo Rectori siano tenuti, a pena di libbre xxv d'alfonsini minuti, di quelli cose fare fare observare, se lamento ne fusse. Questo adjuncto, che qualunqua maestro o scrivano o ricoglitore di somma d'alcuna fossa o bottino od altro lavoro d'argentiera non ragionasse o ragionare facesse in de li suprascripti libri segondo la forma di questo Breve, che al comperatori overo 80a a li comperatori del | diritto di quelli libri sia licito di potere dimandare et avere dalli suprascripti maestri et scrivani et ricoglitori di somma tucto et ciò che dalloro o da alcuno di loro li decti comperatori avere et ricevere dovessino da loro o d'alcuno dilloro per li suprascripti ragionature, o per li denare delle polisse; et di quello che li suprascripti comperatori dicessino con loro saramento che arricevere avessino dalli suprascripti maestri, o scrivani, o ricoglitori di somma, sia loro creduto et dato piena fede, cioè infine in soldi xx per ogni semana che non avesse ragionato; et neentedimeno siano tenuti di ragionare. Et se li comperatori di quello diricto dovessino avere d'alcuna persona alcuna quantità di denare per cagione del suprascripto diricto delli libri, che siano tenuti lo Capitano o Rectori della suprascripta Villa et lo Judice, a la peticioni delli suprascripti comperatori, di comandare o fare comandare per alcuno delli messi de la Corte a quella cotali persona che dare dovesse per lo suprascripto diritto, in persona, che, da lo die de lo suprascripto comandamento ad octo die proximi che verranno, debbia pagare alli suprascripti comperatori di quello diritto tucto ciò che dare dovesse; et se infra quello tempo di dì octo non pagasse alli suprascripti conperatori di quello diritto, sia licito di potere prendere fare quella cotale persona che dare loro dovesse, et metterla in pregione infine a tanto che sodisfacto avesse di tucto ciò che dare dovesse. Et lo decto comandamento apaja scripto in delli acti della Corte. Et se per alcuno delli suprascripti debitori fusse apposto al suprascripto comandamento, siali assignato termine di potere mostrare li suoi ragioni, sì come parrà al Capitano o Rectori che si convegnia; et se infra lo termine allui assignato non mostrasse le suoi ragione, da inde inansi possa essire preso in persona, infine che soddisfa interamente. Et che li suprascripti scrivani dei libri et ciascuno dilloro sia tenuto et debbia tucte le scripture che per alcuno dilloro si facessino, così di ragionature, come di dinare dati per alcuno bistanti, o per alcuna francatura che facesse per alcuna persona, mectere et scrivere in quelli scripture che per loro si facessino li anni Domini et lo die che quelli scripture si scrivessino; et non possano in quelli scripture scrivere alcuno datale overo die per lo tempo che passato fusse. Et se alcuno de li suprascripti scrivani contra le predicte cose | facesse, 80b paghi di pena per ogni volta libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re; et di ciò lo possa accusare ogni persona.

XXXI. Delli libri vecchi dell'argentiera.

Ordiniamo, che li libri vecchi, cioè quelli che sono facti in de l'anno passato et d'altri anni, debbiano torna' a colui che comparrà li libri; con ciò sia cosa che che vi sono scripte tucte le trente delli homini di Villa, et molti loro ragione, le quale convegnano che si reveggiano con li libri nuovi. Et tucti l'altri libri vechi che sono in de la Corte appo li notari della Corte, si debbiano mectire et faccianosi armari a cammare, in de li quali li suprascripti libri si mettiano a cammerelle con chiave dispartitamente per anni; con ciò sia che per lo molto travagliare dei libri non si puonno rinvenire nè trovari, per la meschiansa delli libri, et certi cose che bisognano molto spesso, li quali sono in quelli libri. Et simigliantimente sinne faccia uno overo due per li acti de la Corte, per tenere dipartitamente per anno li suprascripti acti. Et lo suprascripto Capitano overo Rectori siano tenuti di far fare li suprascripti cose infra due mese all'antrata del loro officio, a pena di libbre x dil loro salario. Et lo infrascripto massajo delli libri debbia partire per li decti armarii per anno, et siane pagato a providimento del Consiglio, et debbiano stare in de la Corte suprascripta; li quali abbiano chiave et serrame. Et debbiase chiamare per lo Consiglio ordinato uno homo buono et leali, lo quale sia magiore di anni xl, lo quali debbia avere et tenere tucti li libri suprascripti, et li chiavi et li serrame; et abbia per mostratura di catuno libro che bisognasse di monstrare ad alcuna persona overo a la Corte denari ii per anno, et non piò nullo altro salario; et dure lo decto suo officio per uno anno. Et li notari de la Corte siano tenuti et debbiano consignare li libri predicti, alla decta pena per ciascuno dilloro, auuo' del Signore Re di Ragona. Et li decti cose e ciascuna dilloro si debbiano observare, non obstante alcuno Capitolo che contradicesse.

XXXII. Di provedere sopra lo pane, vino et carne.

Ordiniamo, che lo Consiglio ordinato di Villa, in presensa del Capitano overo Rectori o d'alcuno dilloro, sia tenuto o te|nuti per saramento di pro- 81a vedere sopra lo vino, pane, et carne, una volta lo mese et piò in delloro tempo, in presensa del Capitano o Rectori, segondo che 'l temporali corrano sì de lo descendere come de lo montare, et ponere

Digitized by Google

quella mesura et pregio che alloro parrà; et ciò che elli provediranno vaglia et tegna, et ad exsecucioni si debbia mandare, non obstante alcuno Capitolo di questo Breve che contradicesse di ciò.

XXXIII. Di dari casalini a chiunqua volesse hedificare case.

Ordiniamo, che qualunqua persona vollesse hedificare alcuna casa dentro in Villa di Chiesa, li debbia essere dato casalino in delle terre voyte per lo Camarlingo del Signore Re, et per li sindichi de la suprascripta Villa, scriptura publica interveniente. Salvo che non possa dare in piassa publica, rughe o vie publiche, nè quelle piasse o rughe et vie restringere. Et se alcuna persona apparesse, che avesse alcuna ragione in su la terra overo casalino dato per li sindichi, debbia esseri comandato a colui da li suprascripti sindichi d'averlo beneficato da inde a due mese; et se non benificasse infra le decte mese due, non sia di ciò inteso arragione, et sia liquida di collui a cui li sindichi data l'avessino; salvo che debbia avere lo terso ch'ella stimata fusse la decta terra o voyto overo casalino, cioè di colui di cui era in prima. Et colui che la piglia sia tenuto avere facta la casa tucta, overo orto la magior parte, infra uno mese; et se non la benificasse, perda tucta la sua ragione.

XXXIIII. Di quelli che confessano lo debito.

Ordiniamo, che se alcuna persona confessasse avere ad alcuna persona alcuna quantità di denare overo di cose dananse al Capitano overo Rectori della suprascripta Villa di Chiesa, overo dinansi al Judice: che a quella cotale persona che avesse facta la confessione a peticione d'alcuna altra persona sia comandato dal suprascripto Capitano overo Rectori et Judice, od alcuno dilloro, di dare allo suo creditore (1) la suprascripta quantità di dinare o di cose per lui confessate, da inde a dì octo; et valicati le suprascripti dì octo, sì sia dato lo tenere allo creditore in de li beni del suo debitore, segondo la forma del Capitolo di questo Breve che tracta Delli teneri, se lo suprascripto creditore vorrà
81b lo decto tenere su li | beni del suo debitore. Et che per lo Capitano overo Rectori o alcuno dilloro, o per lo Judice, o per altro officiale per lo Signore Re, non li possa esseri facto comandamento che paghi o chi renda le suprascripte quantità di denare o di cose per lui confessate, sotto alcuna pena; et se alcuna vi se mettesse, non vaglia nè tegna.

XXXV. Di dare fede al saramento del creditore per lo infrascripto modo.

Ordiniamo, che sia creduto et dato fede a uno testimone ydoneo con saramento del dimandatore et con lo saramento de suprascripto testimone, infine in soldi v; et li spendii che si facessino per la suprascripta cagione dal dimandatore, sia tenuto di pagare lo debitore.

XXXVI. Delli piatituri, che produceno loro ragioni infra lo infrascripto termine.

Ordiniamo, che ciascuna persona che cominciasse o cominciato avesse in de la suprascripta Villa, dinansi al Capitano o Rectori overo Judice de la suprascripta Villa, alcuna questione o piaito ordinato, debbia producere tucte suoi carte et ogni altra ragione, le quale vollesse inducere o producere in de la suprascripta questione o piaito, infra dì xxx cominciato lo piaito; et di po' li xxx dì non possa dare nè inducere a quello piaito alcuna sua prova overo ragione. Et che lo Capitano o Rectori overo lo Judice, overo alcuno dilloro, la decta questione et piaito debbia diffinire et sentenciare infra dì L cominciato lo piaito; salvo se romanese di sentenciarlo per volontà delle parte, quello piaito et questione si prolongasse ad altro termine overo termini; la quale volontà delle suprascripti parte, overo prolongamento, si debbia scrivere per li notari de la Corte a piei del piaito, come romane per volontà delle parte di prononciare la suprascripta sentencia. Et se le suprascripte parte di ciò non fusseno in concordia, cioè di prolongare lo piaito, che lo suprascripto Capitano o Rectore et Judice, overo alcuno dilloro, siano tenuti et debbiano, da li xxxii dì inansi poi che lo piaito et la liti fusse incominciata et contastata, dare la sentencia quinde, arrichiesta di qualunqua parte richiedere nel vorrà, cioè infine al termine dei dì L, richirendo la contraparte delle richieste che usate sono, cioè d'allegare di ragione et di venire a udire leggere la sentencia. Et se lo
82a Capitano o Rectori et Judice, o alcuno dilloro, non sentenciasseno o pronunciasseno o diffinissino lo decto piaito et questione infra li decti dì L, essendone richiesti, et ciò non romanesse per volontà delle suprascripte parte, paghi di pena quello Capitano o Rectori o Judice a cui apartenesse a pronunciare la suprascripta sentencia de la suprascripta questione, et non la prononciasse essendone richiesto come decto è, da libbre v infine in libbre L, a volontà del Modulatore che fi per li tempi in Sardigna per lo Signore Re di Ragona; et ogni persona nel possa di ciò accusare. Et se per aventura corresse (1) lo tempo de li decti dì L, o del termine che se prolongasse lo decto piaito, et di quello piaito non fusse pronunciato sentencia, et questo fusse per deffecto delle parte, o del Capitano o Rectori o del Judice, o per alcuna altra cagione: possase cominciare lo piaito da capo, et dare et producere et scrivere quelli medesmi tittoli, contratitoli, testimoni, et instrumenti, et carte, et scripture, che avesse producti in del piaito di prima,

(1) Il cod. *cred.*

(1) Il cod. *coreresse.*

Digitized by Google

et tucte altre ragione che volesseno di ciò producire et dare in de lo suprascripto piaito, sensa piò examinare lo testimone di prima examinati; et del producimento de le quale scripture li notari de la Corte debbiano avere la meità del salario che ebbino di prima, et non piò. Et di tucti altri lite overo questione extraordinarie non si debbia pagare alcuno diritto nè al Capitano overo Rectori, nè a la Università di Villa. Et in ciascuna questione catuno possa dare titolo et contratictolo sensa fare alcuno altro dimando, overo facendo lo dimando overo dimandi. Et tucte altre lite o questione extraordinarie si debbiano prononciare infra uno mese poi che la lite si cominciasi, sì come si contiene in del Capitolo che tracta Della electione del Judice.

XXXVII. Di non dare (1) *per testimoni parente alli piati dei maleficii.*

Ordiniamo, che in alcuna questione o in alcuno maleficio non si possa dare alcuno testimone che sia parenti di colui che lo dà o produce, cio' padre, madre, fratello carnale, o figliolo, o suocero, o fratello primo cosino, o segondo fratello, o cognato carnale o primo cosino, o figliuolo di fratello primo
82b cosino, o cio (2) carnale, o suo aulo (3); nè | eciamdio possa essere producto nè nominato per testimone alcuna femina che fusse parente di quelli che la producesse in alcuno delli gradi che decte sono di sopra, o inimico publico della parte contra cui fusse producto, nè alcuno suo fante o famigliare overo compagno di colui che per testimoni lo producesse, se non fusse uno anno o piò absente da quelli che lo producesse. Et se alcuno delli suprascripti testimoni fusse producto in alcuno piaito o maleficio, la sua testimonia di ciò non vaglia nè tegna. Et intendasi fante o famigliali, che stia a suo pane et a suo vino, di quello che lo producesse.

XXXVIII. Di non potere provare per testimoni, che la carta sia cassa.

Ordiniamo, che nessuna carta facta per publico notajo si possa provare per testimone nè per altro modo o cagione essere cassa, nè factone (4) pagamento alcuno, se non per cancellamento della sua sceda, overo per contracarta rogata per publico notajo. Et chi contra facesse, paghi per pena libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re; et neentedimeno lo Capitolo sia fermo.

XXXVIIII. Di potere dimandare così al pugatore come al principali.

Ordiniamo, che qualunqua persona avesse arricevere alcuna quantità di dinaro o cose delle quale avesse pagatore o pagatori con carta o sensa carta, passato lo termine sia ad arbitre del creditore di dimandare et usare la sua ragione, et così al pagatore come al principale, et contra qualunqua dilloro vorrà inansi procedere.

XL. Del debito facto anti lo maleficio, che si paghi anti che la condapnagione.

Ordiniamo, che se alcuna persona avesse arricevere d'alcuna persona che fusse condapnato, che se lo debitore è inansi che lo maleficio overo exceaso fusse commisso, lo decto debito si paghi inansi che la decta condapnagione, et li bene tucti di quella persona che fusse condapnata siano prima obligati a lo suo creditore, che al Signore Re.

XLI. Del debito facto in Villa di Chiesa.

Ordiniamo, che tucti habitatori, et borghesi, et Catalani, et Ragonese, et districtuali del Signore Re di Ragona et dell'argentiera, che faranno li servigii reali et personali in Villa di Chiesa, debbiano essere pagato di tucto ciò che avessino a ricevere in de la dicta argen|tiera in delli beni et 83a sopra li beni dey loro debitori prima che nullo altro creditore foristiere, lo quale non fusse borghese de la suprascripta Villa (et intendase foristiere ogni persona, che non facesse in de la suprascripta Villa li servigii reali et personali, sì come in questo Capitolo si contiene), non obstante che perchè 'l debito delli foristieri fusse facto prima che quello del borghese, che pure lo borghese sia prima pagato, come decto è, che lo foristieri; et così si intenda delli femine come delli maschi. Sì veramenti, che quello cotale creditore che dice sè essere borghese, sia stato et dimorato in Villa di Chiesa per uno anno, sì come borghesi, et facti li servigii reali et personali; et altramente sia inteso ad ragione sì come persona che non sia habitatore nè borghesi di Villa di Chiesa. Et se alcuna persona fusse stata per alcuno tempo borghesi et habitatori de la suprascripta Villa, et in de la suprascripta Villa avesse facti servigii segondo la forma del Brevi di Villa di Chiesa, et in del tempo ch'elli era borghesi avessi facto o facto fare alcuno contracto in Villa di Chiesa: che di tucto ciò che in quello tempo avesse contracto, quella cotali persona et li suoi heredi et li suoi procuratori siano intesi a ragione come borghesi de la suprascripta Villa, et quella ragione abbiano, cioè in delli decti contracti tanto, non obstante perchè elli fusse partito et absentato de la suprascripta Villa di Chiesa. Et ciò s'intenda per quelli personi tanto, che fusseno stati borghesi della suprascripta Villa in alcuno tempo da poi che la suprascripta Villa pervenne in forsa del Signore Re di Ragona in qua, et non per li altri tempi. Et quelli altri tucti siano tractati come forestieri.

(1) Così abbiamo corretto secondo l'Indice delle Rubriche premesso al Breve; qui manca la voce *dare*.
(2) Cioè *zio*.
(3) Cioè *avolo*.
(4) Il cod. *ne facto ne facto ne*.

Digitized by Google

XLII. Di potere fare stazina.

Ordiniamo, che sia licito a catuna persona di stazire et fare stazire in ogni tempo contra ogni persona overo luogo tucte le cose là unqua trova, salvo panni di lecto o di dosso, o arme, nè cavalli; salvo che li habitatori di Villa di Chiesa contra li foristiere possano fare stazine ogni cosa. Et che lo messo debbia accomandare le cose stazite a volontà di quelli che fa fare le stazine; sì veramente, che sia persona apparissenti quelli a cui fusse arricomandata la stazina. Et quelli contra cui è facta la stasina possa dare pagatori de stare a 83b ragione, ydoney di quella quanti|tà che vagliano li cose stasite, et sia renduta la stazina avendo data la pagaria; et corra la suprascripta stazina dì octo et non piò. Et quelli che farà fare la stazina debbia usare la sua ragione infra dì octo, et sequitare la stazina predicta; et se sequitata non fusse, o le suoi ragione sopra quella stazina non avesse producto infra lo suprascripto termine di dì octo, che da inde inanse la suprascripta stazina sia cassa et di neuno valore; et neentedimeno possa fare la stazina da capo; et che da volte tre in su fare non si possa in quella cosa medesma piò la stazina per quelli che l'altra avesse facta fare. Et che alcuno messo di Corte non possa fare stazina alcuna d'alcuna cosa mobile, salvo moneta, se la suprascripta cosa che stazisse per lo suprascripto messo prima sia veduta et toccata dal messo. Et se in altro modo facesse la stazina, non vaglia nè tegna: neentedimeno sia condepnato lo messo per ciascuna volta soldi xx d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re; et lo simili modo debbiano servari li decti messi in pegliare tenere o pegno. Et che lo messo debbia fare scrivere apo cui la cosa stazita è trovata, overo la cosa che si prendesse in tenere overo in pegno. Questo adjuncto, che ogni persona a cui fusse recomandato tenere o pegno o stazina, se non la presentasse et restituisse alli comandamenti del Capitano overo Rectore et del Judice, che ne possa essere sostenuto et messo et tenuto in pregione infine ad integra satisfaccione; et per lo simili modo possa et debbia essere sostenuta ogni persona la quali fusse stato pagatore d'alcuna persona per alcuna stazina, se quella stazina o la valsuta delle cose stazite non representasse in judicio quando li fusse comandato dal suprascripto Capitano overo Rectore et del Judice.

XLIII. Di pote' fare stazire per mezo presso per li infrascripti chose.

Ordiniamo, che se alcuna persona avesse a dare altrui alcuna quantità de moneta per francatura, lavoratura, pegione di casa, o di terra o di vigna et d'orto, o di truogora, o di piasse da lavar la vena et menuto, et di mangiare et bere: quelli cotali persone che avessino a ricevere per le suprascripte cagione o alcuna dilloro, possano et licito sia loro di potere fare stazire lo mezo precio contra lo suo debitore, infine a tanto che interamente fusseno sodisfacti di tucto et ciò che arricevere avessino per li decti cagione. Et quella persona che facesse stazire lo mezo presso ad altrui per man-| giare et bere sia persona che sia albergatore, et 84a chessia facto scrivere in su li acti de la Corte sì come albergatore; altrimente non possa nè debbia fare stazire lo mezo presso. Et ancho possa essere stazito lo mezo presso ad ogni persona che avesse a dare a panattiere che avesse loro facto credensa di pane, overo a scrivano o maestro ricoglitore di somma d'alcuno lavoro d'argentiera che avesse prestato o dato denari per lavorare, possa fare stazire lo presso ogni septimana contra lo suo debitore, sì come decto è di sopra. Et quiunqua stazisse mezo presso per altra cagione, paghi di pena soldi x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta che accusato ne fusse; et quella stazina sia cassa apo lo quale fusse facta la stazina et datoli la polissa per lo messo de la Corte, cioè colui che avesse a dare li denari al debitore di colui che arà facto fare la stazina non pagasse a colui che facto fare la stazina per lo comandamento che facto ne li fusse dal Capitano overo Rectore et Judice, o da loro parte, et infra lo termine allui assignato, pena soldi x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona, et neentedimeno paghi lo mezo presso; sì veramente, che quello comandamento prima debbia essere scripto in su li acti del Corte, et non si possa nè debbia fare quello comandamento di restituire lo mezo presso a colui apo cui fusse, se prima non fusse compiuoto et passato dì octo dal die de la stazina, acciò che ogni persona contra cui fusse stazito abbia lo suprascripto termine di dì octo per poterse deffendere; et valicati li suprascripti dì octo se non comparesse a diffendersi, da inde inanse se possa fare.

XLIIII. Delli teneri et incanti.

Ordiniamo, che tucti li debbiti unde apparisse carta de comandamento overo sentensa, che lo Capitano overo Rectore et Judice debbiano, et catuno dilloro debbia, dare la paraula de lo tenere al creditore contra lo suo debitore, monstrando alcuno delli decti instrumenti in tucti li suoi beni là unqua li trova: salvo che li panni di lecto o di dosso, o arme, o cavalli, in teneri pigliare non si possano; et se fusse albergatori si possa contra di lui pigliare in tenere tucti | lecti li quale avesse in della casa 84b della sua habitagione, excepto lo suo lecto proprio in del qual elli giace; et salvo che non si possa pigliare in tenere alcuno servo o ancilla Sardo o Sarda, et tucti altri schiavi o schiave si possano pigliare in tenere, non obstante alcuno Capitolo che contradicesse. Lo quale tenere si debbia acomandare a volontà del creditore, sì che sia aparsente persona colui a cui s' acchomandasse. Et lo

Digitized by Google

tenere corra dì octo; et valicati li dì octo possa et licito sia allui, cioè allo creditore, di potere fare incantare per alcuno delli messi della Corte le cose che fusseno prese in tenere contra lo suo debitore, in questo modo: cioè che debbia et possa lo creditore fare dare ad alcuno delli messi della Corte tre voce in della Piassa de la Corte de la suprascripta Villa denansi a la Corte de la suprascripta Villa, et in die che si tegna Corte, cioè vernardì et sabato tanto, cioè una voce in catuno delli suprascripti dì. Et li quali teneri tucti si debbiano per lo messo de la Corte denonciare, cioè al debitore, come lo creditore ae preso quelli suoi bene in tenere; in persona se lo debitore è habitatore di Villa di Chiesa, et se lo debitore fusse fuore della decta Villa sia richiesto dì tre con grida alla casa del suo habitamento, et alla Piassa della Corte della suprascripta Villa, et alla chiesa di Sancta Chiara, et la sia facta la denoncia, et vasti sì come le fusse denonciato in persona: et se denonciato non le fusse come decto è, sia casso et de nullo valore lo decto tenere. Et denonciato, et dato le decte tre voce per lo modo et forma che di sopra si contiene, si possa benedire lo incanto, et scrivere in su li acti de la Corte de la suprascripta Villa a lo termine, cioè l'oltimo die delli dì tre li quali sono decti, quando le voce dello incanto finisceno; sì veramente, che 'l debitore sia richiesto per lo messo de la Corte, che vegna a udire benedire lo incanto. Lo quale incanto dal die che fie benedicto corra mese uno et dì tre con grida a la Piassa de la Corte et alla casa là u' solea habitare, et alla chiesa (1) di Sancta Chiara, che ricoglia lo suo incanto, a stimo, overo a dinari. Et passato lo termine d'uno mese et tre dì, lo creditore faccia stima|re li bene incantati per li stimatori electi per lo Consiglio; la quali stimagione si scriva a pie' dello incanto. Di la quale stimagione lo creditore debbia avere, d'ogni tre dinari che avessi arricevere, denari v della quantità della moneta per la quale è benedicto lo incanto, se tanto avesse arricevere lo creditore, et non possa avere la possessione delle cose incantate infine che facta non è la stimagione; et tucte le suprascripte sollempnità et tucte le suprascripte cose appajano scripte in su li acti della Corte. Et intendase, che li suprascripti tre voce siano date in dì che si tegna Corte, cioè in die di vernardì et di sabbato, dicendo la scriptura di quello incanto scripta in delli acti della Corte per alcuno de li notari della Corte, che quelli voce siano date segondo la forma del Breve, non essendo scripti li datali ordinati et partitamente delli dì in delli quali le voce se denno dare, ma vasti solamente et sia bene facto lo incanto essendone scripto in quello incanto l'ultimo (2) datale del die in de lo quale si benedicerà lo incanto. Et facte et scripte tucte le solepnità suprascripti delli beni incantati per quello stimo che facto fusse, avendo lo creditore li denari v per tre della cosa stimata, sì come di sopra è decto, sia liquida del creditore la cosa incantata overo le cose incantate, a vendere, alienare et pegnorare, et ciò che lo creditore ne vorrà fare per quello che arricevere avesse, non obstante alcuna persona che prima ragione avesse in de la cosa incantata. Et se alcuna persona contradicesse allo suprascripto incanto infra lo suprascripto termine d'uno mese et dì tre, che abbia alcuna ragione contra lo debitore contra lo quale è facto lo incanto, et in della cosa incantata: non noccia a quello cotale che contradicesse allo suprascripto incanto, nè allui quello incanto in alcuna cosa prejudichi; sì veramente, che quelli che apponesse o contradicesse allo suprascripto incanto avesse in della cosa incantata meno ragione di quello che fa fare lo incanto, et elli vollesse pagare a colui, cioè al creditore che ae facto fare lo incanto, di tucto ciò che | elli ae arricevere così di capitale come di spese dal decto suo debitore: che la cosa così incantate, facto lo decto pagamento interamente, sia et esser debbia di colui che lo decto pagamento facesse, et dando quelli che ae facto lo incanto ragione et actione contra lo suo debitore in della cosa incantata, et in tucto ciò che avesse arricevere dal debitore contra cui è facto lo incanto a colui che apposto o contradecto avesse a lo suprascripto incanto, facto prima lo decto pagamento, carta publica intervegnente. Et se pagare non volesse, sia cassa la contradiccione per lui facta in del suprascripto incanto, et la cosa incantata rimagna liquida a colui che l'a incantata, cioè per quello che (1) avesse arricevere, avendo li denari v di quello che fusse stimata per denari III, sì come di sopra è decto. Et simigliantimente sia tenuto diffare quelli che avesse facto lo incanto allo contradictore, se quelli che ae facto fare lo incanto avesse meno ragione del contradictore; et si quelli ch'a facto fare lo incanto non vollesse pagare il contradictore, avendo lo contradictore piò ragione dillui, quello incanto sia casso. Et se alcuna persona contradicesse ad alcuno incanto, sia admonito per lo messo de la Corte che debbia monstrare li suoi ragione da inde a dì octo; et si infra li suprascripti dì octo non le monstrasse o inducessi le suoi ragione alla Corte della suprascripta Villa, che da inde inanse la decta contradiccione sia cassa et vana. Et se la richiesta dello incanto non fusse facta infra uno mese et dì tre, cioè dal dì che fusse stato benedicto lo incanto a uno mese et dì tre, sì come decto è di sopra, a ricoglire lo incanto a stimo o a denari, et poi si facesse: passato lo decto termine abbia dillaccione dì tre quelli contra cui è facto lo incanto, dal dì di la richiesta a dì tre a potere opponere ogni sua ragione, se quelli ch'è fie richiesto in persona; et se fusse absente,

85[a]

85[b]

(1) Il cod. *Cchiessa*.
(2) Il cod. *lultimo lultimo*.

(1) Il cod. *che che*.

Digitized by Google

sia richiesto continuamente dì tre allato allato alla casa de la sua habitagione, et alla Piassa della Corte, et alla chiesa di Sancta Chiara; et se casa non avesse, vasti solamente la richiesta facta alla Piassa di Sancta Chiara et alla Piassa della Corte. Et passati li tre dì suprascripti, abbia dilaccione et termine dì tre, sì come coloro che sono richiesti in persona. Et questo Capitolo non noccia al Signore Re di Ragona, nè alle moglie altrui, nè
86a alli pupilli: chè lo Capitolo che | tracta delle moglie et pupilli sia fermo. Questo adjuncto, che se alcuna persona incantasse alcune trente o trenta o parte di trenta per lo suprascripto modo, sia tenuto et debbia farsele scrivere a sè in del libro là u' sono scripto le suprascripte trente per lo scrivano delli libri della Università di Villa infra mese uno proximo che verrà, passato prima lo suprascripto termine di mese uno et dì tre, cioè della fine del termine di mese uno et dì tre ad uno mese proximo che verrà. Et se scrivere non se le facesse per lo modo che decto è, et non ne prendesse la possessione sì come delle cose suoi proprii infra lo suprascripto mese, che lo suprascripto incanto così facto, cioè di trente o parte di trente tanto (1), fia dallo suprascripto mese in là casso et de nullo valore, et come non fusse facto; sì veramente, che s' elli volesse rifare lo incanto da capo delle suprascripte trente, che possa et licito sia allui di farlo da capo. Et ciò si fa, perchè le trente alcuna volta in brevi tempo sono buone, et quando rie. Et che tra lo creditore et lo debbitore non si possa usare alcuno vicio, et che l'uno non stia a piè dell' altro. Et se ad alcuna persona fussa data la possessione d'alcuna trenta o trente, o d' alcuna altra possessione per forma d'alcuno incanto, così per forma d'incanto facto per forma di tenere, come per forma di pegno, o per altra cagione, et quella persona a cui la possessione fusse data di quelli possessione o trente o parte di trenta incantate, elli o altri per lui avesse posseduta quelli possessione o trente mese duo, cioè dal die che data ne le fusse la possessione ad mese II, et infra quelli mese duo non li fusse inbrigata nè molestata: che da inde inansi non possa essere apposto a quello incanto unde la possessione delle cose incantate fusse data, che quello incanto non fusse facto legitimamente, overo che in della cosa incantata quelli che l' avesse facto incantare non avesse ragione; ansi sia la cosa incantata sua liquida, non obstante alcuna contradiccione. Et questo Capitolo non noccia al Signore Re di Ragona, nè alla moglie altrui, nè ad pupilli; chè lo Capitolo che tracta delle moglie et
86b pu|pilli sia fermo; excepto che in opera o ragione di trente tanto (2).

(1) Così evidentemente deve leggersi; il cod. ha *tante*, qui e in fine del Capitolo.

(2) Il cod. *tante*; vedi la Nota precedente. È inoltre da avvertire, che le parole *Et questo Capitolo* fino a *sia fermo*, che qui si ripetono in luogo più opportuno, già si leggono un' altra volta più sopra.

XLV. Di non potere dare paraula sensa richiesta poi ch' è passato l' anno.

Ordiniamo, che d' alcuna carta, sentencia o comandamento che fusse passato l'anno oltra lo termine compreso in alcuno delli decti instrumenti, non si possa dare lo termine, se non è prima richiesto lo debitore se vuole alcuna cosa dire contra alcuno delli suprascripti instrumenti in persona. La quale richiesta corra dì tre, se elli è habitatore di Villa di Chiesa; et se fusse fuora della suprascripta Villa, sia richiesto per lo messo della Corte dì tre allato allato, alla casa del suo habitamento in Villa, overo alla ecclesia, et alla Piassa di Corte. Et se dimandasse la copia de la carta o d' alcuno delli suprascripti instrumenti, che lo creditore debbialo fare ammonire che prenda la copia della carta; et se la vuole prendere, li notari de la Corte siano tenuti et debbiano registrare le decte carte a pie' della richiesta, alle spese del dimandatore della copia, et dare la decta copia al demandatore: pena soldi xx per ogni volta che contra facessino; et abbia termine di prendirla, et opponere ciò che vuole. Et se non opponesse alla decta richiesta, siali dato lo termine; et se apponesse che facto avesse pagamento, et la contracarta fusse fuora dell' izola di Sardigna, abbia termine ad arbitrio et volontà delli Rectori et Judice: sì veramente, che non possano dare termine piò di mese sey; et se piò ne desseno, non vaglia nè tegna. Et se la decta contracarta fusse in dell' izola di Sardigna, et fuora della decta argentiera, abbia termine uno mese. Li quali tucte cose debbianose scrivere in delli acti della Corte. Et se lo decto debitore non monstrasse la decta contracarta infra li suprascripti termini allui conceduti, che quello debitore debbia essere condapnato da soldi xx infine in soldi c ad volontà del Capitano overo Rectori et del Judice, considerata la qualità del facto et delle persone, et la quantità della moneta. Salvo se non remanesse per impedimento di tempo; et ciò sia a providimento del Capitano o delli Re-
c|tori; et neentedimeno lo creditore possa pigliare 87a lo tenere et incantare, non prejudicando al debitore se monstrasse la contracarta infra lo suprascripto termine.

XLVI. Delli teneri presi in denari.

Ordiniamo, che qualunqua persona piglia in tenere denari, debbia fare incantare per quello modo et in quello luogo che si fanno li incanti inanti Corte, et per quello modo et forma che si fanno l' incanti comprese in del Capitolo di questo Breve che parla Delli teneri et incanti; lo quale incanto di denari poi che fie benedicto, corra dì octo et non piò, facendone una richiesta a colui contra lo quale è preso lo tenere in persona, che vegna a vedere benedire lo suprascripto incanto; et se non se potesse avere in persona (1), sia richiesto

(1) Il cod. *in in persona*.

Digitized by Google

con grida alla casa del suo habitamento, dì tre allato allato; et se non avesse casa là u' habitasse, sia richiesto alla Piassa de la Corte, et a la Piassa de Sancta Chiara. Et anco debbia essere richiesto colui, apo cui sono li denari presi in tenere, che vegna a vedere benedire lo incanto, per lo simili modo che fie richiesto colui contra lo quale è preso lo tenere. Et se alla decta richiesta non contradicesse infra lo termine delli decti dì octo, sia per confesso; sì veramente, che al Capitano overo alli Rectori et overo al Judice publicamente sia manifesto per carta o per altra legitima prova, che li denari incantati siano apo colui che è debitore di colui contra lo quale è facto lo incanto; et altramente nè per altro modo non prejudichi in alcuna cosa a colui che è debitore di colui contra lo quale fusse facto lo suprascripto incanto. Et corsi li suprascripti dì octo, et facte tucte le suprascripte sollepnità, sia comandato a colui che ae li denare di darle a quelli che ae facto fare lo incanto da inde al terso die; et se non paga al suprascripto termine, siali preso in pegno delli suoi bene, et possa essere usato contra di lui la ragione, sì come dice lo Capitolo proximo de sotto, Delle pignora. |

87b

XLVII. Delli chose che si pognano in pegno, che si possano vendere et incantare.

Ordiniamo, che qualunqua persona ponesse in pegno ad alcuna altra persona case, o altre possessioni, o trente, vena, o altre bene mobili, con carta o con scriptura publica, in de la quale carta o scriptura fusse compreso o posto termine; et qualunqua persona avesse alcuno pegno mobili, lo quale avesse tenuto mese VI, et termine non vi fusse posto allora che s' impigna: che da VI mese inanti sia licito a ogni persona che l' avesse lo decto pegno, cioè quello pegno lo quali fusse stato apo lui mese VI o piò et termine non vi fusse aposto quando se impignoe, di poterlo vendere, factone una richiesta a colui di cui fusse lo pegno in persona, overo alla casa, per lo messo de la Corte, che dal die che fie richiesto ad octo die proximi che verrano debbia avere recolto lo pegno; et se non lo ricogliesse infra lo suprascripto termine di dì octo, che da inde inanti lo possa vendere com' è decto. Et quella richiesta apaja scripta in su li acti de la Corte. Et se si vendesse piò (1) che avesse arricevere, si renda lo soprapiò a colui di cui fusse lo pegno. Et di queste cose sia creduto al saramento, overo alla scriptura del suo quaderno con saramento, cioè di colui che avesse lo pegno mobile, et avesselo tenuto mese VI o piò, et termino non vi fusse apposto quando s'inpignoe. Et compiuto lo termine del pegno, cioè delle case et altre possessione o trente inpignate con carta o altra scriptura publica ad alcuna persona, sia licito a quella persona a cui lo pegno fussse inpegnato, cioè case, terre o altre possessione, o trente, di fare richierere lo debitore suo per lo messo de la Corte, che ricoglia lo suo pegno; et la richiesta corra dì octo, et sia scripta in delli acti de la Corte di Villa; et passati li dì octo suprascripti, se non fusse ricolto, lo possa fare incantare per lo messo de la Corte di Villa per dì octo allato allato. Et quando li suprascripti pegni mobili se faranno vendere per colui che in pegno l'avesse, sia tenuto et debbia quello cotale pegno mobile far portare o menare a mano aconciamente ad alcuno delli messi della Corte per Villa di Chiesa per li luochi usati, incantando dì octo allato allato: lo quale incanto si scriva in delli acti della Corte poi che fie benedicto lo incanto. Et passati li suprascripti dì octo dello incanto, lo suprascripto messo lo possa benedire et vendere a quello che piò ne desse; et | se vendesse piò 88a che non avesse a ricevere lo creditore, dia lo soprapiò al debitore. Lo quale incanto et vendigione poi ch' è benedicto, corra dì octo et non piò; et se infra lo suprascripto termine lo debitore non pagasse li denari al creditore, sia liquito quello pegno del creditore per quello che incantato fusse, sello decto pegno, così mobile come inmobile, fusse benedicto al decto creditore. Et se piò valesse, lo soprapiò sia tenuto di rendire al debitore; et se meno valesse, lo debitore sia tenuto di sodisfarlo infine a tanto alla quantità che avesse arricevere lo creditore. Se ad alcun' altra persona lo suprascripto pegno così mobile come inmobile fusse benedicto et venduto, quello pegno sia suo liquido pagando lo pregio per che benedicto li fusse, et ciò apaja scripto in delli acti della Corte. Et lo Capitano overo Rectore siano tenuti di dare la possessione al comperatore, overo a colui a cui fusse benedicto lo pegno, alla sua volontà, facte le suprascripte cose, a pena di libbre XXV d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona. Tuctavia s' intenda, che quando lo incanto si viene a benedire, quello incanto non possa essere meso in grembo nè benedicto al comperatore, infine a tanto che lo debitore sia in persona richiesto per lo messo della Corte, che vegna a vedere benedire lo incanto; et se lo debitore fusse absente, sia richiesto dì tre allato allato alla casa della sua habitagione, cioè là dove elli solea habitare in Villa di Chiesa, et alla Piassa della Corte, et alla chiesa di Sancta Chiara, che vegna a vedere benedire lo incanto; et la cosa impegnata si possa vendere et benedire al creditore, se piò ne profferisse. Sì veramente, che sempre s' intenda, che se a 'lcuna persona fusse posto pegno alcuna cosa mobile, che quelle cose mobile non si possano nè debbiano traggere delle mano di colui che l' avesse in pegno per alcuno creditore di colui che avesse in pegno lo decto pegno, nè per alcuna altra persona, se prima non fusse pagato di quello che sopra lo decto pegno l' avesse dato overo prestato quelli appo cui fusse

(1) Il cod. ha *poi*.

Digitized by Google

lo decto pegno; et di ciò sia creduto al saramento
88b suo, cioè di colui che *avesse dato* (1)| alcuna quantità di denari sopra lo decto pegno mobile. Et se li decti sollepnitate che decte sono di sopra non facesse lo prestatore, non nocia a collui che l'avesse posto in pegno la cosa per alcuno bando che mectere facesse lo prestatore, o per altre ragione che facesse overo usasse di ciò contra lo suo debitore per altro modo et forma che di sopra decto sia. Questo adjuncto, che se alcuna persona avesse facto prendere in pegno alcune cose mobile o inmobile contra alcuno suo debitore per pegione d'alcuna sua possessione overo casa, o per qualunqua altra cagione, excepto che per lavoratura o francatura: che sia licito a quello che lo pegno avesse facto prendere, di fare richierere lo suo debitore infra li dì octo che lo pegno fusse preso, che ricoglia lo suo pegno per lo modo che decto è di sopra; et la richiesta corra dì octo, cioè dal die che la richiesta fusse facta ad octo die proximi che verrano, che ricoglia lo suo pegno infra li suprascripti dì octo; et se lo pegno non si ricoglisse, et non pagasse lo suo creditore di quello che sopra lo decto pegno avesse arricevere per la suprascripta pegione: che, valicati le suprascripti dì octo, lo decto creditore possa et licito sia allui quello pegno fare incantare et vendere per lo modo che di sopra si contiene, così lo pegno mobile come inmobile; sequitato in catuno pegno la forma et lo modo che di sopra è decto. Et sempre s'intenda, che lo soprascripto pegno possa essere benedicto et venduto a colui che l'avesse in pegno, cioè al creditore, se piò ne profferisse, sì come decto è di sopra.

XLVIII. Di non pigliare homo in persona (2), *se non per li infrascripti cagione.*

Ordiniamo, che nessuna persona della decta argentiera possa nè debbia essere preso nè sostenuto in persona per alcuno debito, overo per alcuna cagione o ragione, salvo che per maleficio o condepnagione facte in Villa di Chiesa tanto, et per maestria o scrivania di fosse o d'altro lavoro d'argentiera che pigliasse somma o soprasomma contra la forma del Breve; et quelli cotali possano essere prese et sostenuti in persona, infine a tanto che sodisfanno così li pagatori come li principali. Et etciandio li tagliatori, orafi, venditori di cosi, armajuoli, siano sostenuti in persona, sì come in del loro Capitolo si contiene. Et eciandio possa*no essere* sosten*uti* (3) in persona tucte quelle
89a persone, che alcuno Capitolo di Breve ne parlasse. Questo adjuncto, che alcuna persona non possa nè debbia rinonciare a questo Capitolo di Breve con carta nè sensa carta, per la quale rinonciagione elli potesse essere preso in persona contra la forma di questo Breve; et se rinonciasse, non vaglia nè tegna, et ipso jure sia cassa et de nullo valore quella rinonciagione. Et quale Rectore o Judice consentisse che alcuna persona sia presa o si prendesse contra la forma di questo Breve per rinonciagione che facto avesse, pena libbre c auuo' del Signore Re di Ragona.

(1) Queste parole abbiamo supplito per congettura; mancano nel cod. per corrosione della pergamena.

(2) Così l'Indice delle Rubriche; qui nel cod. è omessa la voce *persona*.

(3) Qui nel cod. perirono alcune lettere o parti di lettere, pel medesimo guasto della pergamena, del quale abbiamo fatto cenno in fine della prima faccia di questo foglio 88.

XLVIIII. Di dare ragione et accione a chi pagasse per altrui per maleficio.

Ordiniamo, che se alcuna persona fusse o serà pagatore d'altrui d'alcuno excesso o maleficio, et pagasse la condapnagione o tutta o parte: che quelli che ricoglirà la condapnagione per lo Signore Re da Ragona o per la Università di Villa di Chiesa li dia ragione et accione di quello che pagasse (1) con carta publica contra lo principale. Et che lo decto pagatore lo possa fare stenere al decto debitore, cioè allo principale, in persona, et mecterlo in pregione in fine a tanto che elli è sodisfacto interamente del capitale et delle spese; et contra di lui possa fare stazire lo mezo presso, non obstante alcuno altro Capitolo che contradicesse. Et intendase, che si fusseno piò pagatori del suprascripto excesso et condapnagione, che possa quello che pagato avesse sostenere et fare sostenere li altri pagatori che pagato non avessino, et mectere in pregione pro rata, cio' per la parti contingenti a pagare della suprascripta condapnagione alli suprascripti altri pagatori che pagato non avesseno.

(1) Il cod. *pagagasse*.

L. Di non vendere vena o menuto altrui sensa paraula di cui è.

Ordiniamo, che se alcuna persona vendesse vena o menuto ad alcuna altra persona sensa paraula o licentia di colui di cui fusse la vena o lo menuto, et ricevesse lo pregio, et non ristituisse a colui di cui fusse stata quella cotali vena: possa et debbia essere messo in pregione, et tenuto infine a tanto che sodisfa, non obstante alcuno altro Capitolo di Breve in contrario di questo. Et se la vendesse la suprascripta vena o menuto con | paraula di colui 89b fusse stata la vena o lo menuto, et non ristituisse lo pregio, sia stenuto come decto è di sopra, infine che sodisfaccia. Et neentedimeno sia anco pena di marco uno d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta, si colui di cui fusse la vena o lo menuto lo volesse accusare.

LI. Di quelli che guastano alcuna cosa altrui.

Ordiniamo, che se alcuno orafo, armajuolo, vendetori di cose, perdesse o guastasse alcuna cosa

Digitized by Google

che data li fusse a vendere o a conciare, debbia sodisfare al datore de la cosa lo pregio che per suo saramento lo datore dicesse chi valesse, essendo homo di buona fama et degno di fede, sensa altra prova quindi fare. Et siano li suprascripti orafi, armajuoli, o venditore di cose, di ciò sostenuti in persona, et mesi in pregione infine chi sodisfanno. Et di ciò siano tenuti et obligati, et possanone esse' sostenuti et mese in pregione, così li pagatori come li principali. Et che li decti armajuoli, venditori, et orafi, siano tenuti di dare et debbiano ciascuno dilloro, all' antrata dello officio del Capitano o Rectori, due buoni et ydonei pagatori, a pena di libbre x per ciascuno dilloro, et per ciascuno delli Rectori, se infra all' antrata dello officio della decta Rectoria le predecte cose non facesseno observare.

LII. Di quelli che verrano con grassa.

Ordiniamo, che ogne persona che verrà in della decta argentiera con grassa o mercancia sì come viandante, possa venire et stare sano et salvo et seguro, pagando li diriti ordinati; salvo che li sbanditi de la nostra argentiera, et altre sbanditi vietati per la forma de questo Breve. Et che per alcuna persona non li possa essere tolto del suo contra sua volontà; salvo se quella cotale persona che venesse con grassa dovesse dare ad alcuno borghese de la suprascripta Villa alcuna quantità di denari overo di cose: che, non obstante lo decto Capitolo di Breve, sia licito a quello borghese potere fare stazire le cose del suo debitore, et prenderle in tenere et incantarle là unqua li trova, et usare ogne sua ragione contra lo suo debitore.

LIII. Di potere vendere ciascuno li suoi beni.

Ordiniamo, che tucti habitatori di Villa di Chiesa
90a possano, | (1) *et alloro sia licito, vendere, donare, cambiare, et* incantare, *et incantare fare li beni che* avesseno *in Villa di Chiesa* et in de li *suoi confine et argentiera, sensa* paraula de la Corte o d' alcuno officiale del Signore Re di Ragona. Sì veramente, che se donasse possessioni o trenta o per altro modo alienasse, debbiano mectere lo bando secondo la forma del Breve. Et cossie possano fare li servi et ancille Sardi sì come possano fare le persone franche, non obstante perchè siano servi et ancille.

(1) Le due facce di questo foglio erano in gran parte svanite e pressochè illegibili; ma una mano antica, forse del secolo XVI, vi restituì la scrittura, a cominciare dal Capitolo LIIII; e questa restituzione abbiamo dovuto seguire quasi in ogni parte, sebbene in alcuni luoghi appaja poco fedele. Del principio del foglio, contenente gran parte del Capitolo LIII, non restituì che poche parole; e noi, neppure coll'ajuto di preparati chimici, non abbiamo potuto far rivivere interamente lo scritto. Le parti mancanti vennero perciò da noi supplite per congettura, la quale tuttavia se non in tutto per le parole, almeno pel senso, crediamo non lontana dal vero.

LIIII. De fare bandire le vendigione delle possessione.

Ordiniamo, che qualunqua persona vendessi, o donasse, cambiasse, o in pagamento o in dote dasse alcuna possessione, cioè casa, orto, vigna, terre, o forni, o trenta, sì veramente chella cosa che si dà in alcuno delli suprascripti modi sia propria di colui che la desse in alcuno de li suprascripti modi: debbia fare mectere lo bando de la decta vendita, donagione, cambio, daccione in pagament' o per per dote, per lo messo de la Corte; lo quali bando lo messo de la Corte debbia mectere a voce per li piasse et lochi in Villa di Chiesa usate; lo quale bando corra dì xx et non piò: pena marco uno d' ariento per ogni volta chi contra facesse, auuo' del Signore Re di Ragona, tollere allo suprascripto messo, se non mettesse ad voce per li suprascripti luochi; acciò che qualunqua ae a dimandare in su quella cosa venduta, o donata, o data in alcuno delli suprascripti modi alcuna cosa, la debbia domandare infra dì xx. Et lo suprascripto messo debbia fare scrivere lo decto bando in su li atti de la Corte infra lo terso die poi che fusse meso lo bando; sì veramente, che lo notaro de la Corte, lo quali lo scrivesse lo decto bando in su li acti de la Corte, quella carta o bando non possa nè debbia scrivere sensa la presensa, consentimento et volontà delle parte, cioè del venditore et del comperatore della cosa di che lo bando fusse meso, overo del donatore et ricevitore de la cosa; et se per altro modo si scrivesse lo decto bando o fusse scripto, per quello bando nè sia obligato nè tenuto lo venditore al comperatore, nè lo comperatore al venditore in alcuna cosa, nè per quello bando la
90b vendita sia ferma nè si possa | unca diri esseri ferma. Et se lo suprascripto bando fusse scripto con la presensa, consentimento et volontà delli parti, quello bando et tucte le cose comprese in quello bando siano ferme et rate, et quello bando così scripto faccia la vendita o la daccione de la cosa essere ferma et rata et facta ferma, non obstante alcuna cosa che contradicesse. Et se li parti fusseno in concordia, et voleseno cassare et cassare fare lo suprascripto bando poi che fusse messo et fusse scripto in delli acti de la Corte, che sia licito alloro di poterlo cassare et cassare fare, et irritare et cassare la vendita et daccione di che lo bando continesse; et essendo così cassato lo suprascripto bando, sia la decta vendita o daccione rivocata, et la possessione compresa in del suprascripto bando rimagna a colui di cui era di prima. Et questa cassatura del suprascripto bando non si possa nè debbia fare in prejudicio d' alcuna persona che apposto o contradicto avesse al suprascripto bando, et mostrato la sua ragione sopra lo decto bando segondo la forma del Breve de la suprascripta Villa, nè sensa la voluntà di colui che opposto o contradecto avesse al suprascripto bando, sì come decto è di sopra. Et cheunqua vi domandi alcuna ragione overo

Digitized by Google

oppone al suprascripto bando, debbia avere monstrato legitimamente sua ragione infra li suprascripti dì xx poi che fie andato lo bando; et se non monstrasse le suoi ragione infra li suprascripti dì xx, pogniamo che apponesse o contradicesse al suprascripto bando alcuna cosa, et quello bando non producesse le suoi ragione et non li monstrasse infra li suprascripti dì xx: che da inde inante siano tucte la posicione overo exceptione o contradiccioni che facte avesse a quello bando siano casse et de nullo valore. Et quiunqua non dimandasse o contradicesse et monstrasse su quello bando ogne sua ragione infra lo suprascripto termine di die xx, che da inde inanti su quella cosa compresa nel bando mai non vi possa piò dire nè dimandare neenti piò per alcuna cagione overo ragione; non prejudicando alle ragione delle dote, nè alle ragione delli pupilli, cioè in delle pessessione tanto: et intendase possessione, case, terre, orti, vigna, et forni. Et in alcuna trenta o trente alcuna femina per suoi dote nè alcuno pupillo, corso lo suprascripto bando, no' vi si possa adimandare alcuna ragione per alcuno tempo, non obstante alcuna ragione che in ciò contrariasse. Et chiunqua vende | 91a o dà in alcuno delli suprascripti modi alcuna delli suprascripti cose, debbia mandare lo bando et fare scrivere su li acti de la Corte infra lo terso die, pena uno marco d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona, et neentedimegno la vendita sia ferma. Et debbia avere lo messo paraula d'amburo li parte prima che mecta lo bando. Lo quale messo debbia avere per suo salario del suprascripto bando denari IIII. Et se alcuna persona vendessi o desse alcuno delli suprascripti beni, cioè case, orto, vigna, terra, forni, o trenta, in alcuno modo sensa mandare lo bando suprascripto, et sensa scrivere su li acti de la Corte, non sia alcuno prejudicio ad alcuno suo creditore. Et che lo suprascripto Capitano o Rectore et Judice siano tenuti et debbiano, a pena di libbre xxv d'alfonsini minuti per ciascuno dilloro, constringere ogni persona che venduto avesse o fecero vendere a legitima persona per lui ad alcuna persona altra alcuna posssessione o trente unde bando fusse meso per la suprascripta Villa, et scripto in de li acti de la suprascripta Villa per lo modo et forma che de sopra è decto: a fare la carta de la vendita al comperatore de la cosa venduta, poi che lo suprascripto bando fie corso ad volontà del comperatore, infra quello termine che parrà convenivole a lo Capitano overo Rectore o Judice, con li promissioni, pene et patti et rinonciagioni ordinati tra lo venditore et lo comperatore, et darli a lo decto comperatore lo dominio et possessione della cosa venduta, et a confessare avere avuto dal comperatore lo pregio de la cosa venduta, pagando lo comperatore de la cosa al venditore della cosa venduta, se opposto non si fusse al bando; et se apposto vi fusse, lo suprascripto precio cosiffatto si debbia diponere appo uno o due ydonei persone de la suprascripta Villa, ad volontà del Capitano overo Rectore e Judice. Et quelli cotali depositarii lo decto pregio debbiano tenere dì octo; et infra li suprascripti dì octo lo venditore de la cosa possa monstrare ogne sue ragione contra colui che apposto l'ae al bando de la suprascripta vendita, si quello cotali che apposto v'avesse fusse pagato in tucto o in parte di quello che dimandasse in su la cosa; et se infra li suprascripti dì octo lo suprascripto venditore non monstrasse alcuna sua ragione contra colui che apposto avesse | alla suprascripta vendita, che li 91b suprascripti Rectore et Judice siano tenuti et debbiano comandare a coloro che avessino lo suprascripto deposito apo loro, che incontinente paghino a colui che apposto avesse al suprascripto bando et monstrata la sua ragione segondo la forma del Breve, ad quella pena che parrà ad loro si convegna di tucto et ciò che monstrato avesse che dovesse ricevere in su la cosa venduta per forma di la sua opposicione o contradiccione, se tanto fusse lo pregio che fusse apo loro; et se lo suprascripto pregio fusse piò, tucto quello che piò fusse sia dato al venditore de la cosa. Et se alcuna persona avesse alcuna ragione contra lo suprascripto venditore de la cosa, et da lui dovesse ricevere alcuna cosa, o non avesse apposto a lo suprascripto bando infra lo termine del Breve et monstrato le sua ragione, et volesse poi usare la sua ragione in del pregio della cosa: non possa nè debbia usarla in alcuno modo che tornasse alcuno prejudicio o in dapno a colui che apposto avesse al suprascripto bando, non obstante che avesse piò ragione in della cosa venduta che collui che avesse aposto. Et anco siano tenuti lo Capitano o Rectore et Judice, a la suprascripta pena, fare et observare tra ogne comperatore et venditore ogni pacti et promissioni facti et promessi l'uno all'altro, et l'altro all'altro, per cagione de la vendita. Et anco siano tenuti lo suprascripto Capitano o Rectore et Judice, a la suprascripta pena, di constringere ogni comperatore ad pagare lo pregio al venditore de la cosa che comperata avesse, ad quello termine chi parrà ad alcune delli suprascripti Capitano overo Rectore o Judice chi si convegna, dando lo venditore al comperatore la possessione et lo dominio della cosa venduta, et facendoli la carta de la vendita, sì com'è decto di sopra.

LV. Di potere scempicare la vendita di justo pregio facta.

Ordiniamo, che qualunqua persona vendesse alcuna cosa ad alcuna altra persona, la quali vendita fusse facta per justo pregio, quella vendita sia ferma tra lo venditore et lo comperatore; et quelli che non sicurasse la vendita suprascripta, paghi per pena infine in libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona: et neente|dimeno la 92a vendita sia ferma. Sì veramente, che questo cotale Capitolo non dirochi al Capitolo che dice, chiunqua

Digitized by Google

vendesse o donasse o in cambio desse alcuna possessione et altre cose in quello Capitolo comprese. Et che la suprascripta pena sia a providimento de lo Capitano overo Rectore et del Consiglio, segondo la qualità della cosa venduta.

LVI. Delle vendicione che si facciano per justo pregio, et rivocare lo inganno.

Ordiniamo, che qualunqua persona vendesse possessione, o trente, o vena, ad alcuna persona, debbia fare la vendita bene et lealmente, per lo pregio che la cosa venduta valesse; et se alcuna fraude o malicia si comitesse, o lite alcuna ne nascesse, che lo Capitano overo Rectore, col Consiglio ordinato di Villa, possa ricare a quello pregio che vale la cosa venduta. Sì veramente, che lo creditore di colui che avesse facta la vendita che si facesse, debbia muovere lite infra dì xx, cioè infra lo termine de la decorsione del bando che si mectesse de la cosa venduta, o data in alcuno de li suprascripti modi. Et intendase essire mota la lite, se lo creditore opponesse al bando de la suprascripta vendita, che quella vendita fusse facta in fraude et in prejudicio del creditore di colui che facto avesse la vendita. Et se non v'apponesse et contradicesse infra lo suprascripto termine di giorni xx, segondo la forma del Breve, da inde inanti non v'abbia ragione in de la cosa venduta, o data in alcuno de li suprascripti modi.

LVII. Di avere ferme allogagione.

Ordiniamo, che tucte allogagione facte o che si faranno di case o d'altre terre, cioè vigne, orti, trenti, piasse, forni, od altre possessione, per colui di cui fusseno o per altra legitima persona per colui, vagliano et siano fermi et rate per tucto lo termine et tempo che ordinato fusse tra lo allogatore et lo conductore, con carta overo | con testimoni, et per tucto quello termine tra loro ordinato; 92b salvo se non pagasse la pegione al termine ordinato, che lo allogatore possa fare al conductore spedire la casa. Et se la pegione fusse pagata per piò d'uno anno, non nocia ad alcuno creditore d'alcuno allogatore, che possa avere et usare sua ragione in de la cosa allogata, non obstante alcuna allogagione (1) facta per l'alogatore di magiore termine d'uno anno. Et se de la cosa allogata fusse pagata la pegione per piò d'uno anno, et alcuno creditore dello allogatore vollesse usare sua ragione in della cosa allogata, possa et licito sia allui di poterla usare, sì come di sopra è decto; sì veramente, che quella cotale persona a cui la cosa fusse allogata possa stare et habitare elli et altri per lui in della cosa allogata allui, cioè per uno anno tanto; lo quali anno si comeci dal die che si comincia la lite de la cosa che allogata fusse, et se per tanto tempo lo conductore avesse pagato la pegione. Et che per la pegione si possa pigliare in pegno panni di dosso et di lecto, et arme, et cavalli, et tucti altri bene mobile et inmobili che fusseno in del suo appegionato, così li bene altrui come quelli del suprascripto conductore; salvo che se lo suprascripto conductore fusse puplico albergatore, che non noccia nè sia alcuno prejudicio ad alcuna persona che albergasse col suprascripto albergatore nè suoi cavalli o altri beni. Et in quello tanto, cioè per la pegione, l'alogatore sia pagato in prima che nullo altro creditore che apparisse, così di bistanti, come per qualunqua altra cagione o ragione, non obstante alcuna contradiccione di questo Breve. Et possa ancho lo suprascripto allogatore, per la pegione, contra ogni persona che dare lo dovesse, fare stazire lo mezo presso. Et se lo conductore iscisse de la casa non avendo pagata la pegione, lo allogatore possa pigliare in pegno de li bene del conductore così mobile come inmobile; lo quale pegno possa fare vendere et incantare infra dì octo che dato li fusse per lo messo de la Corte, et fare le sollempnità, sì come si contiene in del Capitolo De li pignora; et ciò appaja scripto in delli acti della Corte. |

LVIII. De allogagione delli cavalli et altre cose. 93a

Ordiniamo, che qualunqua persona prestasse et allogasse cavallo a vectura, che quella cotale allogagione vaglia et tegna. Et se quelli che prestasse lo cavallo a vectura viene contra l'alogagione, pena soldi x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re da Ragona per ogni volta. Et se lo conductore del cavallo viene contra l'alogagione, et non prendesse lo cavallo ch'elli avesse conducto: che elli sia tenuto et debbia dare allo logatore la meità de lo salario che dare li doverebbe se elli avesse preso lo cavallo, cioè per tucto lo tempo che elli lo cavallo avesse conducto; et se così non lo pagasse, abbia lo suprascripto prestatore bailia di potere pegnorare lo suprascripto conductore, sì come pegnorare si può per pegione di casa. Et lo conductore sia tenuto di menare o di mandare lo cavallo in quello luogo che promecte; et se mutasse sella o viagio, o montasse alcuna persona in groppa, o lo straqquasse o soprafacesse, debbia mendare lo cavallo, a stimo di buoni homini che avessino cognoscuto lo cavallo; et per ogni volta che portasse alcuna persona in groppa, paghi per pena soldi x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re da Ragona. Sì veramente, che tucte queste cose o alcuna dilloro mostre legitimamente. Et se lo decto cavallo morisse in del viagio ordinato, o andando o vignendo o stando, di morte fatata o naturale, o di vivoli, o di dolore, et ciò provasse legitimamente, sia a rischio dello allogatore, cioè di colui di cui è lo cavallo; et vasti la prova de la supra-

(1) Il cod. aveva *allogione*, ma le due *ll* furono raschiate via.

Digitized by Google

scripta morte lo saramento di colui che cavalcato avesse lo cavallo, con uno testimone.

LVIIII. Di quelli che anno posseduto justo titolo.

Ordiniamo, che qualunqua persona de la decta argentiera che possidirà da qui inanti, overo da anni tre passati in qua abbia posseduto, justo titulo, esu o altre per lui, alcuna possessione, cioè casa, vigna, terre, orti, et forni, et piasse da lavare vena, per anni tre, et infra lo suprascripto termine d'anni tre non li fusse litata nè molestata: da inde inanti non sia inteso arragione a chi domandare
93b volesse la decta possessione, overo alcuna ragi|oni in delli suprascripti possessioni o alcuna dilloro. Et ciò non s'intenda per alcuno debbito che avesse lo posseditore d'alcuna delli suprascripti possessione; che ogne suo creditore possa usare ragione in della suprascripta possessione et in tucti li altre suoi bene contra di lui. Et questo Capitolo non noccia ad alcuna femina per li ragioni delli suoi dote; sì veramente, che sia tenuto di domandare le suoi dote infra anni due di po' la morte del suo marito, altramente non sia intesa arragione, cioè che per lo suo marito fusse stata venduta in alcuna possessione, o donata, o in dote data, o per altro modo alienata. Et intendase, che se alcuna femina, la quale volesse dimandare alcuna ragioni per forma di suoi dote di po' la morte del suo marito, debbia dimandare et usare infra lo suprascripto termine di dui anni, sì come di sopra è decto, in tucte quelle possessione che obligate fusseno per cagione delle suoi dote; et se in alcuna delle suprascripte possessione obligate alloy, come decto è, et le quale si possedino per alcuna persona, la quale persona quelle possessione o alcuna dilloro avesse avute dal suprascripto suo marito in alcuno delli suprascripti modi, la decta femina lassasse d'usare le suoi ragione infra lo suprascripto termine di due anni, che da inde inanti in ciò overo di ciò non sia intisa arragione. Et non sia ancho prejudicio lo decto possedere ad alcuno menore overo pupillo, se quella cotale possessione fusse venduta overo incantata per debito di pupillo per la sua heredità del pupillo, non vi possa dire overo opponere per quello pupillo. Et ciascuno pupillo overo menore debbia avere domandata ogna sua ragione et usata dal die che elli sarà pervenuto in età di xx anni a due anni proximi che verranno tanto, et infra li suprascripti dui anni tanto, poi che arà compiuto anni xx; et se infra li suprascripti anni due poi che arà compiuto li suprascripti anni xx non avesse domandato sua ragione, da inde inanti non sia inteso arragione in delle suprascripte possessione o in alcuna dilloro
94a possedere. Et se alcuna fe|mina che avesse marito, et lo (1) suprascripto marito vendesse o avesse venduto alcuna delle suprascripte possessione, overo inpignate overo obligate, o inpegnasse o obligasse, et quella (1) cotale femina avesse consentuto insieme col suo marito a la vendigione overo obligagione facta per lo suo marito: che in tucto ciò che la decta moglie avesse consentuto et fusse obligata sè et li suoi heredi et beni, con (2) consintimento di due suoi propinque, overo di due buoni homini se propinqui non avesse, in quello tanto che elli avesse consentuto overo se fuse obligata, quello consintimento et obligagione vaglia et tegna, et in ciò sia obligata; et se per ley overo per alcuna persona per ley cioe si volesse contrariare, et contra le suprascripte cose opponere, non sia intesa arragione. Et intendase, che chi avesse posseduto le decti possessione o alcuna dilloro da anni Domini M°CC°XCVIIII° indirieto, con justo titulo o sensa justo titolo, che non debbia essere litata o molestata, nè per dote, nè per pupillo, nè per alcuna altra persona le decte possessione nè alcuna dilloro; non obstante alcuno altro Capitulo che di ciò contradicesse. Et intendase, che la carta de la dote di quella femina, che dimandare vollesse alcuna sua ragione in delle suprascripte possessione o alcuna dilloro, si sia facta in dell'isola di Sardigna, cioè in del regno di Kallari o di Galluro, o in delle forse et in del reame del nostro Signore Re di Ragona o in del suo contado. Et se la decta carta de la dote fusse facta in alcuno altro luogo che in quelli che decti sono di sopra, non sia prejudicio in alcuna cosa a chi posseduto avesse, et sopra quella possessione non sia inteso arragione.

LX. Di non occupare nè fare scrivere trente per occupare le creditore.

Ordiniamo, che nessuna persona possa nè debbia occupare nè farse scrivere nè trenta nè alcuno bene d'altrui per deffenderli d'altro creditore; et che l'occupasse o facesse occupare, paghi per ciascuna volta di pena infine in libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re da | Ragona. Salvo che
94b se quella persona a cui scripte fusseno confessasse alla Corte di Villa di Chiesa et al creditore, che fusse del suo debitore, non paghi pena alcuna. Et se quelli a cui fusseno scripte le suprascripte beni avesse a ricevere alcuna cosa per alcuna ragione sopra quelli beni che scripte fusseno allui: jurando della quantità che avesse a ricevere, sia pagato sopra quelli beni o in alcuno dilloro ansi et prima che null'altra persona, et sia dato fede al suo saramento. Sì veramente, che se collui a cui li suprascripti bene fusseno scripti non confessasse che quelli bene fusseno del debitore del suprascripto creditore a peticione del suprascripto creditore, et poi le fusse provato: che di quello ch'elli avesse arricevere in delli suprascripti beni non sia creduto al suo saramento; et neentedimeno sia condapnato in della suprascripta pena.

(1) Il cod. *lo lo*.

(1) Il cod. *quell*.
(2) Manca questa voce nel cod.

Digitized by Google

LXI. Delli fanti, che non possano deffendere li beni del loro Signore.

Ordiniamo, che alcuna servigiale o fante che stesse con altrui, overo amica, non possa deffendere alcuna cosa contra lo creditore del loro segnore overo donna con cui stesse, salvo panni dilloro dosso tanto, et possessione o altre cose che avessino avuto inanti che venissino ad stare con loro signore overo donna. Et che nessuna servigiale, fante, o amica altrui, non possa nè debbia domandare al signore o amico, overo dimandare fare, alcuno salario nè mercede per alcuno tempo passato, salvo che se monstrasse per carta o per testimone, che quando s'allogasse o vennesse a stare collo segnore o collo amico avessino facto pacto di salario.

LXII. Delli fante o fancelle che si partino dalli loro signori et donne.

Ordiniamo, che se alcuno fante o amica o fancella o servigiale si partisse sensa paravula d'alcuno suo signore o donna, et lo segnore o la donna si trovasse meno alcuna cosa, sia dato fede al saramento del signore et creduto, overo donna, se è persona di buona fama, infine in soldi XL. Et intendasi, che
95a si creda al saramento | del signore o de la donna quando si parte dal signore o da la donna, infra dì XV poi che elli et ella fusse partita o partito dal signore o da la donna; et dalli decti dì XV inansi non sia creduto al loro saramento. Et debbia stare lo fante o fancella in pregione infine a tanto che sodisfa. Et che neuna persona debia in sua casa tenere contra la volontà del decto signore et donna alcuna di questi che si partisono, infra li dì XV poi che si partino, a pena infine in libbre XXV d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona; et restituisca li cose. Salvo sempre, che se la fante o fancella a compiuto lo termine suo interamente, che possa andare oltra lo termine, et stare con quiunqua vollesse, sensa alcuna pena.

LXIII. Delli servi et ancilli nati in Sardigna, che non si forcino di scire di Villa.

Ordiniamo, che nessuna persona che habiti in de la decta argentiera, nato in Sardigna, mascho o femina, non debbia essere servo overo ancilla, se in prima non fusse convincto arragione; *et quindi* (1) che convincto fusse non sia sforciato di scire della terra, volendo dare o pagare al suo signore overo donna soldi XX lo maschio et soldi X la femina l'anno; et se lo decto pagamento fare non volesse, sia dato overo data al suo signore overo donna. Et tucti li altri schiavi siano dati al loro signore et donne, avendoli convincti *arragio*ne. Questo adjuncto, che se alcuno h*omo* o femina nato o nata in del districto del nostro Signore Re di Ragona, et tucti altri homini districtuali del suo regno nati in *Castel* di Cast*ro et sue* ville pendie, o in Villa di Chiesa, o loro fi*glioli o figliole*, o alcuno dilloro, avesse alcuno figliolo o fi*gliola servo o* serva o ancilla overo schiava, overo che la *serva o ancilla* avesse alcuno figliolo d'alcuno servo overo sch*iavo, che quest*o figliolo o figlioli così nato non possa essere nè sia *in alcu*no modo servo overo serva, nè schiavo overo schiava, ma siano liberi et absoluti, et dati alli loro padri alloro | volontà; et ciò 95b s'intenda d'alcuno che nascisse di servo et di serva.

(1) In questo foglio, da ambo le facce, mancano in più luoghi parecchie lettere o parole, per essere la pergamena corrosa e forata per vetustà. Nella seconda faccia del foglio alcuni dei supplementi, che diamo per congettura ed in carattere corsivo, sono scritti in margine o fra le linee, da mano del secolo XVI, quando forse alcuni dei tratti ora mancanti erano tuttora, sebbene a fatica, leggibili.

LXIIII. Delli testamenti et ultimi volontà di quelli che muojano sensa herede.

Ordiniamo, che ad ogni persona, mascho et femina, sia licito di fare et ordinari per notajo testamento in quello modo che li piace; sì veramente, che non possa fraudare li suoi descendenti et collaterali della loro legitima, la quale denno avere per forma del Constituto lo quale è usato in Villa di Chiesa, o di lege là u' lo Constituto suprascripto non parlasse, in delli suoi beni. Salvo che ancuno homo non possa lassare la sua moglie doctrice nè fedecommissaria sola sensa compagnia d'omo; et se lassasse, non vaglia nè tegna, nè possa administrare sola alcuno bene del suo marito. Nè alcuno marito a sua moglie, nè moglie a marito, possa nè debbia judicare alcuna cosa che passi la somma nè lo valsente di più di libbre diece d'alfonsini minuti; nè possa nè debbia judicare alcuna cosa ad alcuno parente di sua moglie, overo ad altra persona per la quali sia *verosi*mili che debbia tornare a la moglie; et se judicasse, non vaglia nè tegna. Et e converso nessuna moglie possa judicare alcuna cosa ad alcuno parente de suo marito; et se judica*sse*, *non vag*lia nè tegna. Et se alcuna persona m*orisse* sensa testamento, et non avesse legitimo herede in Villa, che lo Capitano overo Rectori collo Consiglio ordinato di *Vil*la debbiano chiama*re duc* buoni uomini, li quali, insieme con lo Camarlingo che fi in Villa di Chiesa per lo Signore Re di Ragona, guardino et salvino li beni del defuncto, et abbiano bailia et libera potestà et mandato li suprascripti beni del defuncto ad*minist*rari, et ar*rice*veri, et carte cassare, et carte fare di confessioni et fini *di pagamenti* di quello che riceverano; et debbiano jurare di gu*ardare et guardare* fari li suprascripti beni bene et lealmente, et di ciò dari pagatori *buoni et ydo*nei. Et se infra tre anni poy che fie morto lo deffun*cto*, *non appaja* legitimo heredi, siano di quelli beni la meità del Signore Re, et l'altra meità delle povere persone

Digitized by Google

et luoghi, per l'anima del deffuncto. La quali meità | 96ª delli suprascripti beni, cioè la meità contingente alle povere persone et luochi, conpiuto lo suprascripto termine di tre anni si dia et dispensi alle povere persone et luochi, ad arbitrio et volontà del Judice et del Consiglio di Villa, o di magiore parte dilloro; et altramente dispensare nè dare non si possa. Et tucto ciò che administrassino et dessino et ricevessino, n'appaja carta publica per mano del notajo del Camarlingo, infine al termine delli tre anni. Et se infra li tre anni apparisse legitimo heredi del deffuncto, a lui tucti li suprascripti beni dalli suprascripti homini siano dati et consignati, con scriptura publica intervegnenti. Li quali guardiani abbiano quello salario delli decti beni, che fusse proveduto per lo Consiglio.

LXV. Delli tutori et curatori et fidecomissarii.

Ordiniamo, che tucti tutori et curatori et fidecommissarii legitimi et dativi debbiano avere facto lo inventario delli bene delli pupilli et de li deffuncti, infra uno mese di po' la morte de lo deffuncto, et debbiano dare et pagari tucti debbiti, judicii et legati del deffuncto, si trovano tanto delli beni del deffuncto; a pena di libbre x d' alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona chi contra facesse. Sì veramente, che delle suprascripte cose non possa essere facto accusa, se non da la persona ad cui apartinesse lo testamento in alcuna cosa; et se facta fusse, non vaglia nè tegna. Et neentedemeno siano tenuti di fare le suprascripte cose al più tosto, et quanto più convenivilimente fare se potiranno. Et di tucti li denari che alloro soperchieranno pagati li debiti, judicii et legati, debbiano dari alli minori per prode d'ogne libbra denari II lo mese di quanto stessino; et se teneri non li vollessino in questo modo li suprascripti denari o peccunia, si debbiano deponere appo uno mercante ydoneo, dando alli minori lo suprascripto merito. Et se li suoi tutori, curatori et fidecommissarii si vollessino absentare di Villa di Chiesa, tucti li beni delli menori stiano appo li tutori et curatori che chiamiranno per Assessori (1) della suprascripta Villa con volontà delli minori; et se li minori fus-| 96ᵇ seno sì minori, che non potessino la loro volontà cognoscere, siano chiamati con volontà dei più loro propinqui. Et ciò sia a providimento del suprascripto Assessore; et lo suprascripto Assessore, se lo suprascripto caso interviene, sia tenuto et debbia li suprascripti tutori et curatori et fideicommissarii eligere et chiamari con quella sollepnità et cautele, che parrà allui che si convegna. Et che li suprascripti tutori et curatori et fideicommissarii, ad peticioni del più propinquo parente del minori, overo se parente non avesse a volontà del Capitano overo Rectori et del Judice, siano tenuti di rendere et fare rendere vera ragione delli beni delli minori ogni anno che per loro richiesti fino, ad pena infine in libbre xxv d' alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta che contra facessino. Et alcuno tuctori, curatori et fidecommissario non possa nè debbia vendere alcuna possessioni o trenta che fusseno rimasi del deffuncto, se prima le suprascripte possessione o trente non fusseno incantate puplicamente per la suprascripta Villa per alcuno messo de la Corte in delli luochi usati dì xv continuamente almeno; et passati li dì xv, si possa benedire a chi più ne proferrà. Sì veramente, che benedire non si possa sensa la presensa del Capitano o Rectori di Villa, et anti che sia benedicto *in sull' incanto* (1), si debbia mandare lo bando per lo bandieri di Villa in delli luochi usati, che quiunqua vole essere allo incanto delli beni che funno di cotali deffuncto, debbia conparire alla Corte ad vedere benedire li suprascripti beni; et a chi più ne proferrà si debbia benedire, facte le suprascripte sollepnità. Et se in altro modo la vendita si facesse, non vaglia nè tegna; et neentemeno lo tutore, curatore, fidecommissarii, che vendisseno non facte le dicte sollempnità, paghi di pena infine in libbre xxv auuo' del Signore Re di Ragona. Et lo messo che facesse incanto, et commitesse fraude in de lo incantare, o non incantasse continuamente, come decto è di sopra, paghi di pena libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona, et sia privato dell' officio anni v. Et lo Rectore overo Judice et Assessore de la decta Villa possa dare et | constituire tutori et curatori 97ª et fidecommissarii et ogni cosa fare, sì com' è usato, et la ragione vuole et comanda.

LXVI. Delli moglie, che possano deffendere loro corredi et altre cose.

Ordiniamo, che tucte le femine che anno marito possano in vita dilloro marito diffendere et avere contra ciascuno creditore delli loro mariti panni di lecto et di loro dosso, et gioe, et uno staggiale, et tucti altri bene che avessino per alcuna heredità o per palafermi, et tucte altre possessioni ch' elli o altri per loro avessino date in dote alli loro mariti; non obstante alcuno Capitolo che contradicesse. Salvo se alcuna femina consentisse, con consiglio di duoi suoi propinqui, overo di duoi buoni homini se propinqui non avesse in de la suprascripta Villa, ad alcuna vendita facta o che si facessi dal suo marito d'alcuna delli suprascripti possessioni o case, overo avesse consentito per lo simile modo ad alcuno obligamento facto per lo marito: che in quelli cose che vendute, obligate, overo inpegnate fusseno, non sia intesa a ragione se diffendere le vollesse, non obstante alcuna contradiccioni di questo Breve.

1 Cioè *che si chiameranno per li Assessori.*

(2) Lacuna proveniente da guasto della pergamena, e che abbiamo supplito attenendoci allo spazio e colla scorta dei frammenti superstiti delle lettere mancanti.

Digitized by Google

LXVII. Di non potere dimandare antefacto ne' beni del marito, se non per lo infrascripto modo.

Ordiniamo, che nessuna femina di po' la morte del suo marito non possa nè debbia domandare antefacto in delli beni o supra li beni che fino del suo marito, se non rimanisseno alli suoi figlioli legitimi o heredi del suo marito lo valore di libbre L d'alfonsini minuti, et pagati tucti li debiti, judicii et legati. Sì veramente, che siano le dicti judicii et legati di puplico usuriere; et se li judicii et legati fusseno facti per alcuno che non fusse puplico usurieri, non noccia al decto antefacto, cioè che la donna possa dimandare et avere lo decto antefacto in de li suprascripti beni del marito. Et se alcuna femina n'andasse a marito inanti tredici mesi de po' la morte del suo marito, non possa nè debbia avere alcuno antefacto: et se avuto lo avesse, che lo debbia ristituire allo heredi del suo marito.

LXVIII. Delli moglie che consentino alli obligagioni dello marito.

97b Ordiniamo, che se alcuna moglie d'alcuno homo consintisse col suo marito, o per sua paraula, ad alcuna carta, ella obligasse sè o promictesse, con volontà di due propinqui, o di due buoni homine se propinqui non avesse: che in tucto ciò che la decta donna o moglie avesse consentito, o ella si fusse obligata, la decta donna overo moglie abbia obligati tucti li suoi beni. Et questo abbia luocho in delli contracti che si faranno da qui inansi.

LXVIIII. Delli habitator di Villa di Chiesa che si voghiano partire.

Ordiniamo, che qualunqua persona fie habitatore di Villa suprascripta o di l'argentiera, si possa partire ad sua volontà della decta argentiera, sensa paraula di Corte o d'alcuno officiale del Signore Re da Ragona. Sì veramente, che in prima debbia fare mettere lo bando del suo partimento per li ruche usate in de la decta Villa per alcuno delli messi de la Corte, et quello bando corra dì XV (1), et infra questi dì XV debbia fare mectere lo bando un'altra volta; sì che quiunqua ae alcuna ragione a dimandare, possa dimandare infra li suprascripti dì XV. Et quelli che facessi mectere lo bando, debbia stare in de la decta terra infine che sie corso lo suprascripto termine et bando; overo che dia buono et ydoneo pagatore di stare arragione, et sodisfare tucto ciò che fusse tenuto di dare ad alcuna persona. Et chi contra facesse, paghi di pena infine in libbre XXV d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona. Lo quali bando possa mettere lo messo de la Corte sensa paraula d'alcuno officiali de Corte, et fare scrivere infra lo secondo die di che l'avesse messo, a pena di soldi X al messo. Et s'al decto bando non fusse apposto per alcuno che avesse arricevere, neentidimeno lo creditore possa usare sua ragione contra lo suo debitore. Et se alcuna persona accusasse alcuna altra persona di ciò, che fusse partito et non avesse fatto mectere lo bando per lo modo che decto è di sopra, et l'accusato l'avesse facto mectere lo bando segondo la forma del Brevé, et di ciò, cioè per quella accusa che facta fusse di lui, fusse condapnato o sbandito: che l'accusatore sia condapnato infinè libbre XXV d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona; et lo decto condapnato, cioè quelli | che di prima 98a fusse accusato et condapnato, abbia rigresso contra di lui che accusato l'avesse, di tanta et quanta moneta pagasse per l'accusa decta, et di ciò lo possa fare stenere in persona, et metterlo in pregione infinè che sodisfa. Et neuna persona possa esseri accusata, nè inquisicione nè condapnagione facta dillui, salvo se fosse denonciato overo accusato da persona che avesse arricevere, la quale persona mosse prima che l'accusa overo dinoncia se riceva quello che dovessè ricevere da lui, et ciò si scriva in su li acti de la Corte.

LXX. Di quelli che si partino per sbandimento di Villa di Chiesa (1).

Ordiniamo, che se alcuna persona per alcuno maleficio overo excesso si partisse da Villa di Chiesa, et non avesse facto mectere lo bando del suo partimento, non li noccia lo Capitolo che parla del partimento delli homini dè la decta Villa sensa bando mettere, et quello cotal bando o pena in quello Capitolo compreso non li sia prejudicio. Et se quello cotali sbandito per alcuno excesso fusse dato bando per la suprascripta cagione, cioè che sia partito di Villa sensa avere messo lo bando, quello cotale bando et condapnagione che facta ne fusse non vaglia nè tegna, et sia cassa et de nullo valore ipso jure.

LXXI. Delli barberi.

Ordiniamo, che nessuno barbiere possa nè debbia radere barba in nessuno dì di Pasqua, nè di feste principali, cioè in quelli che si contegnano in del Capitolo del Breve che parla Delli botteghe non tenère aperte, salvo con paraula del Capitano (2) overo Rectore o del Judice, et salvo che a l'infermi; a pena di soldi II auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta che contra facessino. Et che possano tenere le poteghe apèrte per traggere sangue, et non per altro fare, infine ad hora di tersa et non piò; pena soldi III d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona.

(1) Così aveva il codice; ma da mano alquanto più recente il numero *xv*, qui e due volte nelle linee seguenti, fu mutato in *xxij*.

(1) Le parole *Villa di Chiesa* sono raschiate via nel cod.
(2) Il cod. *Capitolo*.

Digitized by Google

LXXII. Di quelli che fanno mattoni et teuli.

Ordiniamo, che tucti li mattonari che fanno mattoni, tavelle o tegole, debbiano fare buoni, sì come prometteno, et bene cocti et stagionati, a pena di soldi xx d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona; | et sia a providimento di due murajuoli, con loro saramento. Et che lo Consiglio chiami due buoni homini, che facciano fare uno modulo per li mattoni, et uno per li tavelli: li quali stiano in Corte, et per forma di quelli moduli si facciano li mattoni et tavelle; a pena d'uno marcho d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta che contra facesse. Et che tucti legna, li quali li detti mattonari faranno et tagliranno per exercire l'arte loro delli mattoni et per la fornace in alcuno boscho, debbiano essiri guardate et salvate, et nulla persona, mascho nè femina, ardischa overo presuma in alcuno modo di quelli ligna così tagliate et fatti toccare per portare ad altro luogo, overo per tolliri alli decti mattonari; a pena di soldi v di denari alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta che contra facesseno. Et li decti mattonari possano, overo alcuno dilloro possa, quelli che contra facessino accusare, et sia creduta la sua paravula col saramento. 98b

LXXIII. Delli tagliatori dei panni delli farsetti, che debbiano dare pagatori.

Ordiniamo, che ogni tagliatori di panni di farcetti o di barracani debbiano dare a la Corte due buoni et ydonei pagatori ogni anno, et jurare di fare bene et lealmenti l'arte una volta alla intrata dell'anno infra uno mese. Et lo Capitano o Rectori et lo Judice siano tenuti di fare dare la decta pagaria, a pena di libbre x d' alfonsini minuti per ciaschuno dilloro. Et che li tagliatori di panni, di farcetti et di barracani non debbiano nè possano tenere alcuno panno che levato avesse, oltra mesi tre, et debbiano restituire et renonsare allo mercatante in qualunqua modo n'avesse tagliato robba o farcetto o baracani; et lo mercante sia tenuto et debbia dare al tagliatore delli panni la costura et l' altre spese che avesse facta in dell'opera tanto delli panni et delli farcetti. Et se alcuno dilloro non rinonsasse al mercanti li panni, come dicto è di sopra, sia stenno et messo in pregione ipso et li suoi pagatori, sina che sodisfa li mercante. Et se alcuna altra persona de la decta Villa desse o facese dare alcuno panno ad alcuno tagliatore di panni o di farsetti o di baracani, sia licito alloro d'avere contra li decti tagliatore et li loro pagatori quella ragione che anno li mercanti, et paghi di pena | marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta; la quali pena paghi lo decto tagliatore che contra facesse; et di ciò sia creduto alla scriptura del quaterno dello mercatante, et al suo saramento. Et sia tenuto così delli panni che si levassi per sè, come di quelli che livasse per altrui. Et che alcuno delli decti panni o farcetti o baraccani alcuno delli decti tagliatori dare non possa nè debbia ad alcuna persona, sensa la paraula del mercatante; et lo mercante sia tenuto et debbia fare dare la decta polissa al decto tagliatore; et intendasi, s' è lo mercanti del panno o del farceto o de lo baracano che in quella polissa se contiene. Et che lo mercatante debbia, infra vi mesi che dato avesse lo panno o lo farsetto o barracani alli suprascripti tagliatori, richierere allo maestro tagliatore che li renda lo panno o lo farsetto o barracano, o li danari che lo panno o lo farcetto montassi; et da inde inanti lo mercanti non sia di ciò inteso arragione. Et che alcuno delli suprascripti tagliatori non possa nè debbia stare nè tagliare nè panca teneri per suoi mistieri exercire a potecha che panni vendessi arritaglio, a pena di libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona; et neentedimeno stari non vi possa. 99a

LXXIIII. Delli carte che si fanno per li preite et chierici.

Ordiniamo, che qualunqua persona che non sia ladico possa nè debbia fare alcuna carta nè contracto in Villa di Chiesa o in delli suoi confini; et se la facesse, non vaglia nè tegna, et per quella carta usare alcuna ragione non si possa alcuna persona. Con ciò sia cosa che alcuno deffecto n' è stato in in de la decta Villa; et quella persona che la carta ave facta, de la decta Villa si parte, et che li acti non si trovano nè sono potuti avere: et lo Capitano overo Rectore non anno jurisdiccione contra dilloro a poterli ponire, se in falla lo trovasseno. Salvo carta di testamenti, che vagliano et tegnano, et codicilli.

LXXV. Delli starella con che se mesura la biada.

Ordiniamo, che lo starello con che si mesura la biada in Villa di Chiesa sia et essiri debbia una mesura et di quella medesma tenuta | et quantità ch' è lo stajo con lo quale è colto et scandigliato overo che si collisse et scandigliasse in Villa di Chiesa, cioè in una pilla di marmo la quale è in de la chiosa del palasso de la suprascripta Villa. Et ciascuna persona sia tenuta et debbia vendere et comperare la decta biada ad quella et con quella cotale mesura in della detta terra di Villa di Chiesa, et non con altra; et ciaschuno che contra facesse paghi per pena per ogni volta, auuo' del Signore Re di Ragona, soldi xl d' alfonsini minuti. Et debbia essere soggellata del suggello usato, o altro come parrà al Capitano overo Rectore, et al Consiglio de la terra. Et chi la tenessi contra la decta forma per vendere o per conperare, paghi per pena ogni volta che trovata li fusse soldi xl d'alfonsini minuti. 99b

Digitized by Google

LXXVI. Di quelli che fusseno pignorati o presi in scambio d' alcuna persona.

Ordiniamo, che se alcuna persona fusse pignorato per lo messo de la Corte, et non fusse quella persona che dovesse essere pignorata, overo che fusse presa et stenuta overo messa in pregione in scanbio d' alcuna altra persona, et non avesse affare alcuna cosa ad alcuno per alcuna altra cagione: che per li pignora nè per la sostenitura nè per lo mectere in pregione non debbia pagare nessuna cosa nè ad messo, nè ad sergente, nè ad soprastanti de pregione o ad suoi guardii, nè anco a notari, ansi debbia essiri ritornato lo pegno et renduto, et essiri lassato de lo stinimento et fuore di pregione. Et se alcuno messo o sergente o soprastanti di pregione o sua guardia o notajo prendessino alcuna cosa dalla decta persona così pegnorata o sostenuta o messa in pregione, paghi per ogni volta libbre III d' alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona ciascuno dilloro che contra facesse. Et colui che facesse pigliare altra persona che colui che dovesse pagare di ragioni, paghi tucte le spese, et anco sia condapnato infine soldi c d' alfonsini minuti.

LXXVII. Delli carratori di Villa di Chiesa.

Ordiniamo, che nessuno carratore di Villa o di
100a suoi confini pos|sa nè debbia mectere alcuna cosa tra la schala et la cupa delli carra; con ciò sia cosa ch' è cosa maliciosa, et dapno alli borghesi di Villa. Et chi contra facesse, paghi di pena sol- di x d' alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona. Et chi l'accusassi, abbia la meità del bando.

LXXVIII. Delli notari che volessino fare l'arte della notaria, et volessino assentare.

Ordiniamo, che qualunqua notajo fa o vollesse fare in Villa di Chiesa l' arte della notaria, se illi se vollesse absentare per non stare piò in Villa di Chiesa, debbia et sia tenuto dellassare tucti li suoi acti delli suoi carte, che facessi di borghesi di Villa di Chiesa o d' altre persone in de la decta Villa, ad uno altro notajo stante in della decta Villa, ad pena di libbre c d' alfonsini minuti; et paghi la pena, in qualunqua terra del Signore Re da Ragona fusse trovato per lo Signore Re, o suoi officiali. Questo adjuncto, che si morisse o fusse morto da dui anni in qua alcuno notajo di Villa, o chi facto avesse in Villa di Chiesa arte de notaria uno anno o piò: che le herede di quello notajo morto sia tenuto, alla suprascripta pena, di fare et di curare sì che li acti del decto notajo morto stiano in della decta terra di Villa appo no- notajo publico tuctavia. Questo adjuncto, che tucti li guelchi che ora sono in Villa di Chiesa, et che per li tempi sarano, non possano nè debbiano cavare nè fare cavare fuore di Villa di Chiesa libro o libri che apartegnano al mestiere del guelcho, a pena di libbre L auuo' del Signore Re di denari alfonsini minuti per ogni volta; et neentedimeno sia tenuto di tornare li decti libri in de la decta Villa. Et se alcuno dei decti guelchi s' asentasse fuore de la decta Villa, et quella compagnia per cui facto à colare non facessino piò l'arte de lo colare: li decti libri che aveano si debbiano deponere apo uno guelcho che facesse l' arte dello colare in della suprascripta Villa, a providimento del Consiglio; acciò che ogni persona possa vedere ogne hora li suoi ragione che ae a fare l'uno con l'altro, li quali sono scripti in delli decti libri, però che sono dati piena fede in certi cause li decti scripture come a carta di notajo. |

LXXVIIII. Di non opponere ad alcuna carta la excepcioni della non numerata peccunia. 100b

Ordiniamo, che, per cessare ogni malicia delli avocati di Villa di Chiesa, et che in de la decta terra di Villa non si potrebbe nè piò observare tucte le sollepnità delle ragione: che in alcuno contracto overo carta facto o facta in ne la suprascripta Villa per li tempi passati o che si facesse da qui inanti, in quello cotale contracto overo carta non si possa opponere alcuna excepcioni della non numerata peccunia, et che alcuno Capitano o Rectore et Judice et notari non possa nè debbia quella chotale excepcione ricevere per alcuno modo. Et chi l'opponesse, et chi la ricevesse, pena libbre x d' alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta che contra facesse; et la excepcione sia cassa et de nullo valore.

LXXX. Delli negossanti et venditori, che misurino con canna della Università di Villa di Chiesa.

Ordiniamo, che tucti nigozanti et venditori di panni possano andare per la Villa di Chiesa et per li suoi confini vendendo ogne panno lano et lino, salvo che per li feste devietate per lo Capitolo dello Breve. Et che li decti negossanti et venditori debbiano mesurare tucte panni che venderanno con la justa canna della Corte usata, di bracci quatro, scandigliata con la justa canna della Università della decta Villa, sì come si scandigliano li canne de li mercatanti; pena chi contra facesse libbre x di denari alfonsini minuti per ogni volta, auuo' del Signore Re; et ogni homo lo possa accusare, et abbia la meità del bando, et siali tenuto credensa. Et lo Capitano overo Rectore che fino per li tempi ni debbiano fare andare bando infra uno mese all' antrata del loro officio, a pena alloro a chi contra facesse delli suprascripti Capitano overo Rectore, libbre x di denari alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta.

Digitized by Google

LXXXI. Delli pissicajuoli che vendino a medaglie et altre.

Ordiniamo, che tucti pissicajuoli et pissicajuole che vendeno erbe di mangiare in piassa overo in orto, cioè cauli, porri, cocina minuta, petrosemini, 101ª et ogne erba manicatoja, debbiano et | siano tenuti di ligare a medaglia le decti herb' e vendere a chi ne dimanda loro in compera; et questo s'intenda di coloro di Villa, et del districto di Villa: et quali contra facesse, paghi di pena soldi x d' alfonsini minuti per ogni volta che contra facesse et accusato ne fusse. Et li decti pischajuoli et pissicajuole stante in Villa di Chiesa, overo ortolani, overo alcuna altra persona per loro o per alcuno dilloro, non possano nè debbiano comparare nè fare comparare per ricevere (1) uve, fichi, poponi, cocomali, cedruoli et altri fructi freschi et erbe manicatoje, d' alcuno forestiere che arricassi le suprascripte cose in de la suprascripta Villa di Chiesa o in de le suoi confine, infine ad hora di tersa; et quali contra facessi, paghi di pena soldi xx d' alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta che contra facesse et accusato ne fusse. Et la suprascripta pena s' intenda così per lo comperatore, come per lo venditore.

LXXXII. Delli vinditori delli panni et rigatieri, che sigure.

Ordiniamo, che ciaschuno venditore et venditrice overo rigatiere di panni et altre cose che date le fusseno a vendere, sia tenuto et debbia, all' antrata dell' officio del Capitano o delli Rectori che per li tempi serano in Villa di Chiesa per lo Signore Re di Ragona, dare in della Corte di Villa buona et ydonea sigurità di fare loro mistiere bene et lealmente, et d' observare le infrascripte cose che de sotto si derrano. Et che li suprascripti venditori et rigatiere et venditrici siano tenuti et debbiano tutte le cose che fino loro date a vendere, di vendirli bene et lealmente, et rendire, dare et assignare tucto lo pregio di quelle cose al segnore de la cosa venduta, sensa alcuno mancamento, infra tre die puoi che fie venduta; ritenendose per la vendita di quello pregio lo salario usato, cioè denari III per libbra, et non piò. Et chi contra facesse, sia condapnato ciaschuna volta che accusato ne fusse in soldi c di | 101ᵇ denari alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona, et possa et debbia lo decto venditore o rigattieri et venditrice essere sostenuto in persona, elli et li suoi pagatori, finchè sodisfa lo decto debito o la cosa che li fie accomandata o donata per vendere; non obstante alcuno Capitolo di questo Breve di sopra o di sotto scripto. Et che nessuno venditore, salvo messo di Corte o bandiere, possa nè debbia portare vendendo in alcuno modo alcuna arme offendivele *in Villa di Chiesa* (1) et suoi borghi, a quella pena che pagassino li altri borghese et foristiere se fusse loro trovata contra la forma del Breve. Con ciò sia cosa che molti venditore portano l' arme per venderla viciatamente. Et di ciò che li venditori et rigattieri et venditrice avessino avuto, sia creduto a colui che dà la cosa al suo saramento infine in somma di soldi XL; et da soldi XL in su al saramento suo con uno testimone almeno.

(1) Sembra doversi al tutto emendare *per rivendere*. Vedi sopra, Libro II, Cap. LXVIIII, *Delli piscajuoli o rigattieri, che non compereno in Villa per revendere*.

LXXXIII. Del Breve nuovo, che si faccia in carta di montone.

Ordiniamo, che lo Breve di Villa et li Capitoli suoi, poi che fie correcto per lo Signore Re di Ragona, o per altre personi li quali fusseno electi per lo decto Signore Re sopra raconciare et corregere lo decto Breve di Villa, alle spese della suprascripta Villa di Chiesa si debbia scrivere et exenplare in carta di montoni, acciò che di quello Breve si possa sempre avere copia, nè per delfectu di carte lo decto Breve si guastasse et guastare si possa.

LXXXIIII. Dello operajo di Sancta Maria di Valvirdi, che non possa allogare li beni della suprascripta ecclesia.

Ordiniamo, che lo operajo della ecclesia di Sancta Maria di Valverde, delli confini di Villa di Chiesa, non possa nè debbia allogare nè per altro modo alienare alcuna posssessioni o beni mobile o inmobile dell' opera della suprascripta chiesa di Sancta Maria et che a quella opera s' apartinessino, in alcuno modo overo ragione, sensa provigione in prima quinde facta per lo Consiglio di Villa di Chiesa, in presensa del Capitano overo Rectori | de la suprascripta Villa. Et se (2) in altro modo 102ª per inansi s' allogasse overo s' alienasse, non vaglia nè tegna; et se alcuna allogata overo alienata ne fusse, di quella allogagione o alienagione si servi l' ordini della ragione.

LXXXV. Della lite che fusse tra medici et altri borghesi.

Ordiniamo, che se alcuna liti o questioni fusse anansi al Capitano o Rectore et Judice di Villa di Chiesa, overo d' alcuno dilloro, d' alcuno borghese o habitatori de la suprascripta Villa di Chiesa, con alcuno medico fisico overo cirurgico, per cagione d'alcuno salario, lo quali salario alcuno delli suprascripti medici dimandassi ad alcuna persona di la suprascripta Villa di Chiesa per alcuna cura la quali lo decto medico avesse facta a quella chotale per-

(1) Le parole *in Villa di Chiesa* sono omesse nel cod.
(2) Il cod. *Et se per*.

Digitized by Google

sona, de la quale cura non avessino facto tra loro alcuno pacto: che quella liti et questioni si possa dal decto Capitano o Rectore et Judice, o per alcuno dilloro, commectere in due buoni persone, sì come parrà al Capitano o Rectore et Judice (1) overo ad alcuno dilloro; sì veramente, che quelli persone in cui la questione se commettesse non siano nè essere possano medichi fisichi nè cirurgici; et quello che per due persone fusse decto della suprascripta questione, si ni debbia observare da la parte. Sempre s'intenda, che se de la suprascripta cura fusse stato facto alcuno mercato tra le parte o pacti, quello mercato (2) et pacto si debbia observare tra le parte.

LXXXVI. Di non potere lavare nè fare lavare là u' si lava vena.

Ordiniamo, che per lo megliore stato et per molti cessamenti di mali che si commicteno in dell' argentiera, di vene et di furti di vene che si fanno, che tucti li cursi di l'aque, là u' vena o menuto sillava in dell'argentiera di Villa di | Chiesa sotto a tucti li piasse delle fosse, non si debbiano lavare nè fare lavare per alcuno modo per alcuna persona, nè per lo Signore Re di Ragona: pena libbre xxv d' alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta; et ogni homo li possa accusare, et abbia lo quarto del bando, et siali tenuto credensa. Et lo Capitano overo Rectore sia tenuto, infra uno mese all' antrata dello suo officio, a la suprascripta pena, fare mectere bando per la decta terra. Et se lo Camerlingo de lo decto Signore Re existente in Villa di Chiesa contra facessi, paghi la suprascripta pena auuo' del Signore Re per ogni volta.

102b

LXXXVII. Di guardare le infrascripti festi, et non tenere botteghe aperte.

Ordiniamo, che nessuna persona che habita in de la suprascripta Villa et argentiera debbia nè possa in dì di dominica et Pascqua principali, et dì d'Apostolo, in dì de la festa de la nostra Donna Virgini Sancta Maria, et in die di Sancto Juanni Baptista, et in dì di quatro Evangelista, tenere alcuna potega aperta, cioè per vendere o per dare alcuna cosa, infine ad hora di tersa, et che nulla cosa possano tenere di fuora delle decte poteghe. Et da tersa inanti possano tenere l'uno lato dell' uscio delli loro botteghe aperto alloro volontà, et vendere dentro della potega guscierno di fosse, et altre cose li quali fusseno dimandate loro, sensa alcuna pena; con ciò sia cosa che li decti dì domeniche et li dì de le feste si forniseno li fosse et altri foristiere di ciò che bisogna loro. Salvo che non s'intenda di quelli artifici che habitano con li loro famiglie et massaricie in quelle poteche, nè botteghe di prestatori, nè chi avesse in bottecha starella de la Università di Villa di Chiesa per dari a li venditori li starella del grano et de l'orzo, et li prestatori per rendiri li pignora ad altrui, et che in ogne tempo et die possano tenere le loro potteche aperte sensa alcuna pena; et salvo ciglieri, et botteghe di speciali. Et che nessuno speciali non possa nè debbia in alcuno de li suprascripti dì tenere aperta alcuna bottecha, salvo uno de li lati, nè tenere conca nessuna, nè altra cosa, salvo confetti, in su la loro bancha di fuor della bot|techa, a pena di soldi xx; non obstante alcuno altro Capitolo che contradicesse. Nè alcuno negossante nè altra persona non possa nè debbia vendere nè tenere in piassa, nè portare vendendo per la terra di Villa di Chiesa, alcuna cosa, salvo cose manicatoje, in delli suprascripti dì, nè guscierno, nè altra cosa. Et chi contra facesse, paghi di pena soldi xx d' alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta. Et lo Capitano overo Rectore siano tenuti di mandare lo bando infra octo dì che aranno jurato lo loro officio. Et ogni persona possa accusare lo contra facente, et siali tenuto credensa. Salvo calsolari, che non li sia pena nulla se ello calsasse persona alcuna in delli suprascripti dì. (1) Et che neuno negossante possa nè debbia portare (2) in alcuno tempo per Villa di Chiesa alcuna canna overo cannella che sia meno di braccia quatro, ma siano tenuti et debbiano portare per la suprascripta Villa la canna usata che sia bracci quatro, signata catuno braccio et quarto di bracio per sè lealmenti; et con quella debbiano mesurare, et non con altra canna, a la suprascripta pena; et che ogni persona di ciò lo possa accusare.

103a

LXXXVIII. Di non potere pighiare dell' acque delle fontane.

Ordiniamo, che se pervenesse, come molte volte aviene in della decta Villa di Chiesa, che se le fontane dell' acque dentro dalla decta Villa secchino, che aqua non se ne può cavare, sì che li habitaturi della suprascripta Villa sofficientemente non ne possano avere: che tutte le fontane et possi li quale sono in Villa, in vigne, orti, o altre terre in delle confine de la decta Villa, sia licito a ogne homo et femina di quelle fontane potere pigliare et attingere (3) et fare pigliare tante quante volte (4) bisognerà de l' acque delle decte fontane, sensa alcuno pregio quinde dare; et se alcuna persona lo contradicesse et contra queste cose facesse, paghi di pena infine soldi xx di denari alfonsini minuti auuo'

(1) Per errore dell'amanuense qui si ripete *o per alcuno dilloro commectere in due buone persone sì come parrà al Capitano o Rectore et Judice.*

(2) Il cod. *m'ecato*, cioè *merecato.*

(1) Tutto il tratto che segue è posto qui fuori di luogo, e non riguarda il presente Capitolo, ma il Capitolo LXXX, *Delli negossanti et venditori, che misurino con canna della Università di Villa di Chiesa.*

(2) Il cod. *portartare.*

(3) Il cod. *accingere.*

(4) Il cod. *uole.*

Digitized by Google

del signore Re di Ragona per ogni volta; et sia creduto quiunqua l'accusasse con due testimone. Et
103b che | l'ortulano sia tenuto d'insignare in dell'orto la via, unde le persone vanno per l'acqua; et se di fuora di quella via alcuna persona andasse o intrasse in alcuna parte di quello luogo, paghi di pena lo contra facenti, che farà contra la volontà dill'ortolano, soldi xx di denari alfonsini minuti ad uuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta che contra facesse, provando l'ortolano lo decto dapno con due testimone. Et che l'ortolano o altra persona di cui fusse l'orto u' s'andasse ad attingere l'acqua possa avere denajo uno delle due some che di quello orto si tragessino per alcuno molentajo che la rivendesse; et da nulla altra persona possa nè debbia avere alcuna cosa.

EXPLICIT TERCIUS LIBER.

DEO GRACIAS. |

Digitized by Google

104a

Qui incominciano le Robriche del Quarto Libro.

I. Delli Maestri del Monte, et del loro officio.

Ordiniamo, che per lo Consiglio ordinato di Villa di Chiesa si debbia chiamari Maestri de' Monti, octo tanto, delli borghesi de la suprascripta Villa, che siano stati borghesi della suprascripta Villa et servita l'arte dell'argentiera per anni cinque almeno. Et li decti Maestri debbiano essere chiamati in presensa del Capitano et dellu Rectori, et dell'uno delli notari della Corte, a voce publicamente. Delli quali octo vi debbia avere quatro, li quali abbiano di valsenti da libbre cc in su, cioè ciascuno delloro; et siano constrecti di jurare et de ricevere lo decto officio, acciò che al decto officio siano almeno quelli quatro delli huomini di Villa. Con ciò sia cosa che, avendovene quatro così buoni homini in dello facto d'argentiera, non si poterà ligiermente commectere alcuno dapno o inganno o vicio, ma maggiormente si faranno in dell'argentiera predicta le cose buone et utili per la Università delli homini dell'argentiera. Et al decto officio possa essere electo ogni borghese della decta Villa, lo quali sia argentiere, et stato borchese della suprascripta Villa per anni v almeno; non obstante alcuno Capitolo di Breve, di socto o di sopra scripto, che contradicesse. Et che li Maestri che siranno electi al decto officio debbiano essere approvati per lo Consiglio che li eligessi per buoni et ydoney, cioè li quatro almeno dilloro, cioè quelli quatro che denno avere di valsenti da libbre cc d'alfonsini minuti in su per ciascuno; et chi contra facesse, paghi di pena libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta, cioè per ciascuno Consigliere che contra facessi. Et lo Capitano overo Rectore per saramento siano tenuti di fare observare le predicte cose. Li Maestri siano homini buoni et leali, et abbiano servita l'argentiera almeno anni v. Et che ricevessi lo maestrato altramente, o per altro modo che di sopra è decto, perda l'officio, et paghi per pena libbre x d'alfonsine minute auuo' del Signore Re per ogni volta. Li quali Maestri possano
104b sentenciare et diffinire et intendere | tucte lite et questione che seranno in delle montagne, sotterra et sopra terra; et possano sentenciare et dare ragione ad chi l'ae: et ciò possano fare per loro tanto, segondo la forma del Breve, sensa alcuno adjuncto, o per la magiore parte dilloro, sì che siano cinque almeno. Sì veramente, che se li suprascripti Maestri, o la maggiore parte dilloro, volessino adjuncti in alcuna questione in Villa o ad monte, per usare consiglio delle questione che fusseno dinansi da coloro, per lo meglio conoscere la ragione: che ne possano avere tanti et quanti piacerà alli suprascripti Maestri, non obstante alcuna contrarietà che in questo Capitolo di Breve fusse. Li quali Maestri debbiano avere sentenciato infra di dì xxiiii che la questione verrà loro dinansi; bando et pena a ciaschaduno dilloro libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona: sì veramente, che si li parte fusseno in concordia di prolongare lo tempo, che lo possano, et sia licito loro prolóngare. Et se alcuna questione advenesse dinansi dalloro, della quale questione Breve non parlasse, et li Maestri non vollessino diffinire per la magiore parte dilloro: che li decti Maestri debbiano essere in presensa del Capitano overo Rectore et Judice o d'alcuno dilloro, in loro presensa o d'alcuno dilloro li decti Maestri debbiano et seano tenuti di sententiare (1), et lo decto Rectore overo Judice siano tenuti di stare ad udire dare la decta sentensa, a pena di libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona; non obstante alcuno Capitulo, che parlasse d'agionti. Et che questi cotali Maestri debbiano andari di dì o di nocte come fino richiesti per loro officio, a pena di libbre infine in x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta: sì veramente, si fusse richiesto di nocte, e 'l Maestro volesse compagnia almeno d'uno homo, che li sia data per lo richieritore; et se così non l'avesse, non sia tenuto d'andare, de nocte tanto. Et tucti processi, accusi et denonciagione, et riveduti, che li Maestri del Monte faranno per loro officio, debbia essere creduto et dato fede alla loro scriptura o paraula, et di ciascuno dilloro. Et per ogni comandamento et bando che li Maestri del Monte facessino per lo loro officio, (2) | o alcuno dilloro facessino, non 105a passi la forma del Breve. Et se non fusse obedito, che lo Capitano overo Rectore sia tenuto di levar li bandi et le pene che per loro o alcuno dilloro fusseno facti, et di farli observare. Sì veramenti, che li decti Maestri non possano far bandi o comandamento oltra la forma di questo Breve; et che

(1) Così è corretto da mano recente; il cod. aveva *sostentare*.

(2) Il fol. 104 termina *per lo loro of*, il foglio 105 comincia *o alcuno dilloro;* mancano così le ultime sillabe della voce *officio*.

Digitized by Google

se contra facessino, paghino per bando marchi infine in x d'ariento auuo' (1) del Signore Re di Ragona per ogni volta; la quali pena o bando paghino quelli Maestri overo Maestro che contra facessino o facesse. Et in della sua chiamata debbia dare dui buoni et ydonei pagatore a la Corte ciaschuno dilloro differe l'officio loro bene et lealmente, segondo la forma di questo Breve, et così jurare di fare. Et se alcuno delli Maestri del Monte fusse trovato in fraudi, paghi libbre infine L d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona, et sia privato d'ogni officio da inde ad anni x. Et di tucti liti che fino dinansi da loro, quelli che perdi la lite paghi tucti li spendii. Et li quali Maestri del Monte possano portare l'arme in tucto lo tempo dil loro officio, sì com'è usato, sensa alcuna pena. Et che li Maestri del Monte o la magiore parte dilloro siano tenuti di teneri Corte due dì la semana continuamenti, cioè lo sabbato et la domenica overo lo lunedì, sedendo in de la Corte di Villa di Chiesa, cioè in de la casa la quali è in de la Corte del palasso di Villa di Chiesa, la quali casa fu alcuna volta deputata per la vena che si recava in Villa: a pena infine marcho uno d'ariento, auuo' del Signore Re, per ciascuno dillo' per ogni volta che accusato ne fusse. Et debbiano fare bandire lo bando ogni die che tenere denno Corte, per alcuno delli messi della Corte puplicamente, acciò che ad ogni persona sia magnifesto quando li Maestri denno tenere Corte. Et che li Maestri del Monte siano tenuti et debbiano ricevere li provi et li testimoni dall'una parte et dall'altra in della questione che fino dinanti dalloro, anti che la sententia si dia; et che meglio provassino, a colui dianno vento lo piaito. Li quali parte et catuna dilloro siano tenuti et debbiano avere date, producti et mostrate le loro ragione et provi infra dì xv poi che la lite
105b fie incominciata, cioè che dal die ch'è la | lite incominciata infra dì xv; li quali ragioni et provi appajano scripti tucti in del libro de lo scrivano delli decti Maestri; et da li suprascripti dì xv inanti alcuna ragioni o prova dare o producere o mostrare non possano nè debbiano alcuna delli suprascripti parti in alcuna questione che cominciata fusse dinanse delloro; et se alcuna ne monstrasse o producesse di po' li dì xv, non vaglia nè tegna. Salvo che se le parte fusseno in concordia, possano prolongare lo suprascripto termine alla loro volontà. Et che li Maestri del Monte debbiano avere facto scrivere tucti li comandamenti et mectitura in grembo che facessino ad alcuna persona per loro officio, allo scrivano, infra dì octo facto lo comandamento; et se così non facessino scrivere, non vaglia nè tegna. Et che tucte le sentencie che per li Maestri del Monte si dessino, o per la magiore parte dilloro, vagliano et tegnano sì come fussino date per lo Assessore della suprascripta Villa, et appellare o annullare non si possano in alcuno modo.

(1) Il cod. *auuo auuo*.

Questo adjuncto, che le fosse che mecteno fuocho possano mectere le homini a tirari monte et mectire ligna così tosto come li fosse sono sfomate, cioè quelli fosse che stessino a reviduta la mezedima maitina a tersa; inperciochè li Maestri del Monte rendino le revedute mezedima a sera tanto, è grandi danno a coloro che pagano li lavoraturi. Et però siano tenuti li Maestri del Monte, ad pena di due marchi d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona, tolliri a li decti Maestri che contra facessino per ogni volta che debbiano rendire li reveduti la mezedima maitina a tersa, a le fune del tracto et ad mettere legna tanto.

Et che li decti Maestri di Monte, cioè li primi che fino electi di po' la publicacioni di questo Breve, alli loro spese siano tenuti di fare assemplare questo Quarto Libro di questo Breve; et così exemplato rimanga sempri a la Corte del Maestri; et possanolo portare a monte quando bisognasse per fare et usare lo loro officio.

II. Del salario dei Maestri del Monte.

Ordiniamo, che li Maestri del Monte possano pigliare per loro salario, di catuno partito che ricasseno, di catuna delle parte soldi v di denari; et se fusse partito stanciale, soldi x et non piò di catuna parte. Et per ogni riveduta di fossa denari xii et non piò, et debbiali avere da quella
106a parte | che fa revedere; et quella fossa che revede la sera, debbia rivedere la matina, se richiesto ne fusse. Et che per alcuna riveduta li Maestri del Monte nè alcuno di loro possano nè possa ponere alcuno stallo, se richiesto non ne fusse; et se richiesto ne fusse, debbia avere soldi iii lo die, et non piò; et che per alcuna via che facessino ad monte non possano ponere alcuno stalo, se richiesto non ne fusse in prima. Et di ciascuna via che farà da Villa ad monte per fare alcuna cosa del suo officio, abbia per la via soldi vi et non piò ad suo cavallo; et stiavi lo dì, se bisogna. Et di catuno comandamento che facesse, denari vi, et non piò. Et di scandigliatura d'alcuno boctino, se va diricto, o canale, abbia lo pagamento de la via, se vi venisse di Villa, et soldi v catuno Maestro di Monte che scandigliase lo boctino o canale, da quelli che fa scandigliare. Et di catuna via che desse ad alcuno boctino in lavoriere d'altra fossa, per ciascuna stonfa soldi ii, cioè soldi i dal boctino, et uno da la fossa; sì veramente, che non passi stonfi iiii; et se piò ne facesse, non abbia piò di soldi viii tra la fossa et lo boctino. Et se lo Maestro del Monte fie in quella propria montagna, che abbia per la via soldi ii; sì veramenti, che intre in de la fossa. Et sia pagato delli altri servigii che facesse segondo la forma del Breve. Et se lo Maestro fusse richiesto di stare tucta la septimana per alcuna fossa, che debia avere soldi xxx per suo salario. Et se fusse richiesto da una montagna ad un'altra, abbia et avere possa per suo salario de

Digitized by Google

la via soldi IIII, et non piò, da quella fossa tanto; sì veramente, chelli montagni siano presso l'una all'altra a migli tre o mino; et se piò fusse, abbia soldi VI, sì come si partisse da Villa; et non si debbia partire da quella fossa sensa paraula del maestro de la fossa. Et ciò s'intenda, s'elli sta a salario. Et che li dicti Maestri di Monte, li quali fino chiamati, debbiano stare continuamenti di dì et di nocte per fare et operare lo loro officio quando richiesti fusseno. Et che non possa nè debbia ponere ad alcuna fossa o boctino o canale alcuno denajo per suo servigio, se non l'avesse servito; et se lite ne fusse, li lo debbia mostrare bene et lealmente. Et se contra alcuna di queste cose facesseno, pena per ogni | volta libbre x d'alfonsini 106b minuti auuo' del Signore Re di Ragona. Et per loro salario possano fare pegnorare ad cui fusse facto lo servigio. Et quello Maestro di Monte che avesse riveduto quella fossa debbia essere a la fossa per rendere la reveduta lunedì a mezodì, se richiesto ne fusse, a la suprascripta pena. Et che le dicte rivedute si revedano et rendano a tucti spendii di colui che facto ae rivedere. Et se abisognasse alcuno adjuncto menare a la suprascripta montagna, abia per suo salario soldi VI, et non piò; et stallatico abia soldi II, et non piò. Et che tucto lo guadagno che faranno li Maestri del Monte o alcuno di loro, salvo che vie che facesseno o di fosse che si mectesseno in mano, o di loro pressi che avesseno per stare tucta la semana a monte, debbiano essere comune tra tucti li Maestri del Monte, et partire tra loro per testa; et quali Maestri fraudasseno alcuna cosa del comune guadagno, paghi ogni volta libbre x auuo' del Signore Re, et nondimeno siano tenuti di ristituire quello che avesse fraudato. Et che li Maestri del Monte possano avere et menare adjunti a le montagne, non obstante alcuno Capitulo che contradicesse di Breve, et da loro pigliare consiglio.

III. Della eleccione dello scrivano delli Maestri del Monte, et suo officio.

Ordiniamo, che lo Consiglio ordinato di Villa di Chiesa debbia chiamare uno scrivano buono et leale; et possa portare l'arme tucto lo tempo del suo officio sensa alcuno bando. Lo quale debbia scrivere tucto et ciò che all'officio delli Maestri del Monte s'apartiene, così delli piati come d'altre cose; lo quale scrivano sia stato borghese et habitatore di Villa di Chiesa per anni tre almeno. Et se electo fusse et ricevesse non essendo stato borghese come dicto est, perda l'officio, et paghi per pena libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re, et chiamise uno altro che sia stato borghese come dicto est. Et debbia avere per examinatura di ciascuno 107a testimone, denari IIII et non piò; | et di catuna sentensia, soldi II et non piò; et di catuno partito stantiale, soldi x d'amburo le parte. Et debbia avere uno quaderno, in del quale debbia scrivere tucte le screpture che si faranno per lo suo officio; alle quale scripture sia dato fede come scriptura publica: et mostra'li ognora a chi bisognassi. Lo quale scrivano sia chiamato insieme con li Maestri del Monte; et stia in de l'officio per mesi tre, et non piò. Et se contra queste cose o alcuna di loro facesse, pena soldi XL d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta. Et lo quale scrivano debbia dare due buoni et ydonei pagatore, et jurare di fare lo suo officio bene et lealmente; et se fraude facesse, paghi pena infine in libbre L d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re, et sia dimisso dell'officio, et privato d'ogni officio di Villa per anni x. Et lo quale scrivano, poi che serà compiuto l'officio, debbiano tucti li acti (1) che fusseno appo lui, et anco quelle che avesse facto in del suo tempo del suo officio, dare et rinonsare all'altro scrivano, et tucte scripture che allui fino assignate per li suoi antecessore, etiandio quelle che facesse, a lo suo successore debbia dare et asegnare. Et lo Capitano o Rectori sia tenuto di fare observare le dicte cose, per loro saramento, a pena di libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re, carta publica di notajo intervegnente della ristitutione che facesse l'uno scrivano all'altro delli decti acti; et mectere in de la cascia ordinata di Corte quelli acti, et lo scrivano delli Maestri del Monte che serà debbia tenere la chiave: pena infine in libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re. Et per ciascuno partito debbia avere lo scrivano per sua scriptura denari IIII. Et tucte le dicte scripture debbia consegnare ad suo successore infra octo die compiuto l'officio, a pena di marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re; et neentemeno dia le scripture. Et la suprascripta | cascia di sopra nominata li primi Maestri 107b del Monte che fino chiamati di po' la publicacione di questo Brevè siano tenuti et debbiano comperare delli loro proprii denari fornita con la chiave; la quali cascia et chiave stia appo lo suprascripto scrivano nuovo, et consegnesi de scrivano in iscrivano, come di sopra est (2) dicto. Et che lo suprascripto Capitano overo Rectore siano tenuti et debbiano, a pena di libbre x d'alfonsini minuti, la suprascripta cascia con quelli acti fare stare continuamente in quella boctega del palasso de la suprascripta Villa, la quale est diputata per la Corte delli Maestri del Monte. Questo adjuncto, chelli parte vollesseno scrivere lo partite, lo scrivano sia tenuto di scrivere senne fusse richiesto, et se non ne fusse richiesto non ne sia tenuto: et nientedimeno sia pagato del salario ordinato.

IIII. Della eleccioni delli misuratori, et loro officio.

Ordiniamo, che lo Consiglio ordinato di Villa di Chiesa, in presentia del Capitano overo Rectori de

(1) Il cod. *altri*.
(2) Il cod. *et*.

Digitized by Google

la suprascripta Villa, ad ogni chiamata nuova d' officiali che si faranno in de la suprascripta Villa sia tenuto et debbia elegere et chiamare sei buoni et ydonei persone, amadori del nostro Signore Re di Ragona, allo infrascripto officio: li quali et ciascheduno di loro sappia leggere et scrivere; et chi lo ricevesse, et non sapesse leggere et scrivere, sia dimisso da lo officio, et paghi di pena soldi xx d' alfonsini minuti. Et le quale sei persone siano et essere debbiano misuratori et pesatori di tucte le vene che se venderanno et comperanno in Villa di Chiesa et in tucta l' argentiera del Signore Re; l' officio de li quali duri et durare debbia mesi tre, sì come dura l' officio delli altri oficiali de la suprascripta Villa di Chiesa. Et nessuna persona possa nè debbia essere sforsato nè costrecto di ricevere l' officio de la suprascripta misuratura contra la sua volontà. Nè per quello officio alcuno delli suprascripti | misuratori non vachi nè vacare possa nè 108a debbia d' alcuno altro officio, nè da quello medesmo, se vi fie electo. Sì veramente, che avendo l' officio della misuratura non possa nè debbia avere alcuno altro officio durante l' officio de la misuratura; ma quello officio de la misuratura possa avere ogni persona quando vi fosse electo, non obstante perchè non avesse vacato da altro officio, nè da quello medesmo, et non obstante alcuno Capitulo di questo Breve che di ciò contradicesse. Et ciascheduno delli suprascripti misuratori a l' antrata del suo officio sia tenuto et debbia jurare di fare lo suo officio bene et lealmente a buona fide sensa frodo, et in quello officio alcuna malitia non commectere. Et sia tenuto et debbia dare a la Corte de la suprascripta Villa due buoni et ydonei pagatori di ciò fare et observare, et di fare et observare tucte le infrascripte cose. Et che ogni tre mesi, a la fine di quelli tre mise infra dì octo a la scita, cioè inansi che compiuto sia lo suprascripto termine di mesi tre, ciascheduno delli suprascripti misuratori sia tenuto et debbia per saramento, et ad pena d' uno marcho d' ariento auuo' del Signore Re di Ragona, dare et pagare al Camarlingo di Villa di Chiesa che per li tempi fie in de la suprascripta Villa, per pregio et salario de lo suprascripto officio, per li suprascripti mesi tre soldi xl, et non piò: li quali tucti predicti denari, che sono in somma libbre xii tra tucti et sei li misuratori per li suprascripti mesi tre, si convertano in de la Università de la suprascripta Villa, et de la suprascripta Villa siano et essere debbiano, sì come è usato, per li spendii necessarii a la suprascripta Villa. Et se per alcuno impedimento non si trovasseno sei personi che volesseno essere al dicto officio, et trovasseno quatro o cinque, che quelli quatro o cinqui che fusseno siano tenuti di pagare al Camar- 108b lingo | predicto, sì come dicto è di sopra, le suprascripte libbre xii pro rata (1); et neentedimeno lo suprascripto Capitano o Rectori et Consigliere siano tenuti di procurare et ordinare, che pure sei misuratori siano ogni tre mesi, se avere ni poteranno. Et che li suprascripti misuratori, ned alcuno di loro, non possa (1) nè debbiano per alcuno modo overo cagione fare overo exercere lo suprascripto officio del misurare comunamente, nè a parte, ansi siano tenuti di farlo catuno per sè et ad suo proprio uopo et utilità; et se li suprascripti mesuratori o alcuno di loro accumunasseno lo suprascripto officio, o facesseno a parte, et ciò si potesse presumere o sapere o provare contra di loro, paghi catuno di loro per pena libbre x d' alfonsini minuti al Signore Re, et ogni persona di ciò li possano accusare. Li quali misuratori lo suprascripto officio del misurare siano tenuti et debbiano, et ciascheduno di loro debbia, fare et exercire per lo infrascripto modo, et tollere et avere lo infrascripto salario, et non piò, cioè per catuna volta che alcuno de li suprascripti misuratori andasse a misurare et pesare alcuna vena fuore di Villa di Chiesa possa avere et tollere per suo salario soldi v lo die, et non piò. Et debbia et sia tenuto ciascheduno di loro, quando empierà lo mezo corbello de la vena chi si mesurasse, quello mezo corbello debbia empiere di quella vena con la pala et non in altro modo, et debbia mectere la vena in mezo del suprascripto mezo corbello bene et convonevelemente infine che fie pieno, et non possa mectere misurando la suprascripta vena in de li cantoni del suprascripto mezo corbello, a pena di soldi xx d' alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta; et ogni persona di ciò lo possa accusare. Et se alcuno de li suprascripti misuratori misurasse alcuna vena in de la suprascripta Villa di Chiesa, possa avere et tollere per suo salario et mercede | denari vi, et non piò, per 109a volta, di quantunqua quantità fusse la vena. Et ciascheduno de li suprascripti misuratori sia tenuto et debbia per lo suprascripto suo officio fare uno quaderno, in del quale siano tenucte et debbiano scrivere lo nome del venditore et del comperatore de la vena che misurasseno, et la fossa overo lo lavoro und' è quella vena, et lo peso di quella vena, et qual die si misura la dicta vena. A la misura et al peso che per quello misuratore di quella vena si facesse, lo comperatore et lo venditore debbiano essere contenti, et ad quella scriptura del suprascripto quaderno le dicte parti siano tenucte et debbiano credere del peso et de la quantità de la suprascripta vena. Et se alcuno de li suprascripti misuratori fusse andato di fuore di Villa di Chiesa ad misorare alcuna vena, et, poi ch' elli l' avesse misurata, quello die midesmo et in quello luogo elli fusse richiesto per andare ad misurare altra vena quella che misurata avesse, che lo dicto misuratore sia tenuto et debbiavi andare; et abbia per suo salario di quella misuratura soldi v, se quella vena fusse di lungi a la prima vena che misurata avesse piò di mezo miglio; et se fusse presso a la prima

(1) Il cod. *probata*.

(1) Così era scritto nel cod ; da mano recente fu corretto *possano*.

Digitized by Google

vena mezo miglio o meno, abbia et debbia avere per suo salario soldi 11, et non piò. Et catuno de li suprascripti misuratori sia tenuto et debbia la vena che elli misurasse misurarla col corbello de la Università di Villa, et pesarla con la statea de la dicta Università, et non con altra; la quale statea lo dicto misuratore sia tenuto di portarla quando vae ad misurare, et quinde recarla in persona. Et sia tenuto, incontinente ch' elli arà misurato, di rinonsare al Camarlingo del Signore Re, lo quale tiene lo mezo corbello, et colui che avesse comperato lo diricto de le statee de la Università di
109b Villa, in quante luogora elli misurasse | lo die. Et siano tenuti li dicti misuratori, ogne semana una volta almeno, andare a l' officiale di Villa lo quale si elegge et chiama sopra rivedere et scandigliare le statee, per fare vedere et scandigliare le dicte statee, se sono diricte et leale; et se alcuna vi si ne trovasse sconcia, incontinente si debbia raconciare alle spese di colui che comperato avesse lo diricto delle statee, et con quelle non pesare, infine ad tanto che racchoncia fusse; et che contra le suprascripte cose facesse, paghi di pena marcho uno d' ariento auuo' del Signore Re, per ogni volta che contra facesseno. Et che lo Camarlingo che fie in Villa di Chiesa per lo Signore Re de Ragona sia tenuto et debbia, quando richiesto ne fusse, fare raconciare li mezi corbelli con li quali si mesura la vena, sì che siano justi et leale, a la suprascripta pena. Questo adjuncto, che se lo suprascripto diricto de la misuratura fusse venducto a l' antrata del Capitano o Rectori nuovo che per li tempi fie in Villa di Chiesa, che, non obstante questo presente Capitulo, lo comperatore et li exertori di quello diricto possano lo dicto officio fare et exercere per tucto lo tempo che in de la carta de la loro compera fusse compreso; et di po' la fine di quello termine incontinente si debbia observare lo presenti Capitulo. Et queste cose siano tenuti lo Capitano o Rectori et Judice far fare et observare, a pena di libbre x d' alfonsini minuti auuo' del Signore Re.

V. Della casa, in della quale denno intendire ragionare li Maestri del Monte.

Ordiniamo, che la casa la quale è in de la Corte del palasso di Villa di Chiesa, che fu diputata per la vena che si recava in Villa, debbia essere diputata, ordinata et data per Corte alli Maestri del Monte et ad loro scrivano; et siano tenucti et debbiano li suprascripti Maestri del Monte per sara-
110a mento, ad | pena di libbre x d' alfonsini minuti per ogni volta che, contra facesseno, auuo' del Signore Re de Ragona, di tenere in de la suprascripta casa de la Corte la loro corte et ragione de le montagne, et de loro officio. Salvo che a le montagne siano tenuti et debbiano li suprascripti Maestri del Monte et loro scrivano rendere et fare ragione, sì come erano usati. Et lo scrivano de li dicti Maestri di Monte tegna la chiave de la decta casa, et rinonsare al suo successore le suprascripti chiave de la suprascripta casa, et tucte li scripture facte et scripte così per lui come per li suoi antecessore, le quale fusseno appo lui, infra octo die, et la chiave incontinente compiuto lo termine del suo officio, a la suprascripta pena. Et li primi Maestri che fino publicato questo Breve in de la dicta Villa siano tenuti, alloro spendii, di fare in de la dicta chasa pancha per sedere, che ghostino infine in libbre 11 d' alfonsini minuti almeno, o corte levata con la stanga dinansi; pena uno marcho d' ariento auuo' del Signore Re di Ragona, non obstante alcuno Capitulo che contra di ciò parlasse, et questo sia fermo, se facte non sono; et lo Capitano overo Rectori sia tenuto fare observare le suprascripte cose, se facte non fusse: ad pena di libbre x d' alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona. Et se per le suprascripte libbre 11 non si potesse compiere la suprascripta corte, che la segonda maestria sia tenuta anco di spendirvi del loro proprio per compierla infine in libbre due.

VI. Di soccorrere quelli, che fusseno impediti in alcuna fossa.

Ordiniamo, che se alcuno homo fusse impedito in alcuna montagna socterra o sopra terra, che li maestri de le fosse siano tenuti di soccorerlo et adjutarlo | a tucto et ciò che abisognasse con loro 110b lavoratori, justa (1) loro podere; et se li Maestri del Monte vi si trovano, debbiano essere soliciti ad queste cose fare. Et che contra facesse, pachi marcho uno d' ariento auuo' del Signore Re di Ragona, et oltra, ad (2) arbitrio dello Capitano o Rectori et del Judice. Et che li Maestri del Monte che fino per li tempi siano tenuti et debbiano andare ad soccorrere li dicti impediti, a pena d' uno marcho d' ariento. Et tucti comandamenti et bandi che li Maestri del Monte facesseno ad alcuna persona, così in Villa come ad Monte, per la dicta cagione, debbiano essere obbediti; et di ciò possano li Maestri del Monte condemnare ad chi non obbedisse in de la dicta pena.

VII. Delle montagne, che ragionino, et quando.

Ordiniamo, che tucte le montagne, là u' abbia da una fossa in su, debbiano stare ad ragionare sì come l' altre montagne; salvo che le fosse che vi fusseno non fusseno rivedute, possano lavorare infine al sabato a mezodì. Se riveduta non fusse alcuna fossa, possa lavorare et fare li facti suoi, et non possa essere impacciata, salvo se non fusse infra semana alcuna festa principale, allora non possano lavorare; et ciò sia a providimento de li Maestri del

(1) Il cod. *iusto*.
(2) Il cod. *aad*.

Digitized by Google

Monte. Non obstante alcuno comandamento ch' elli facesseno li Maestri del Monte, possano lavorare per lo modo che dicto è di sopra, sensa alcuna pena. Et quella che fie riveduta ragionevilimente, debbia stare a ragione: et chi contra facesse, paghi marchi x d' ariento auuo' del Signore Re di Ragona. Et che se la fossa la quale fusse riveduta lavorasse contra le rivedute de li Maestri del Monte, o d'alcuno di loro, che tucte le lavoriere che si mectesseno contra le rivedute siano morte, et non ne
111ª possa chavare ne|ssun' altra lavoriera delle lavoriere morte, a la suprascripta pena; et ogni altra fossa che ferisse in de le dicte lavoriere morte, la possa tractare, sì come può l' altre suoi lavoriere.

VIII. Delle montagne, boschi et acque potere benificare.

Ordiniamo, che per tucti habitatori de la decta argintiera di Villa si possa lavorare et beneficari tucte et singule montagne, boschi, valle et acque, li quali hora sono et sono state anticamente di Villa di Chiesa, et di Domusnova, Ghiandili, Sigulis, Antasa, Barecha (1), et Baratuli, et Bagniargia, et alcuno di loro, o d'alcuno di loro (2) salti et confine così antichi come novelli; et tucte le suprascripte montagne si debbiano et possano ragionare in Villa di Chiesa, et non in altro luogo; et le suprascripte montagne et catuna di loro si possano et debbiano rivedere per li Maestri del Monte di Villa di Chiesa. Et la vena di quelli montagne et di catuna di loro o d'alcuna di loro siano tenuti li persone di cui quelle vene fusseno vendere et dare alli guelchi di Villa di Chiesa, et non a 'ltri guelchi, non obstante alcuno altro Capitulo facto o chi si facesse in alcuna altra villa soctoposta al Signore Re di Ragona; et chi contra facesse, paghi di bando infine in marchi x d' ariento, auuo' del Signore Re di Ragona. Et che lo Governatori Generale, overo altro officiale che fusse o che serà (3) per lo dicto Signore Re in del Regno di Kallari, sia tenuto d' observare et fare observare a li suoi subditi questo Capitulo, ad pena di libbre xxv d' alfonsini minuti auuo' del Signore Re.

VIIII. Delli Maestri del Monte, che non possano advocare.

Ordiniamo, che alcuno Maestro di Monte non possa nè debbia, in tucto lo tempo del suo maestratico, et possa che fie scito dallo officio da inde
111ᵇ ad uno mese, advocare per alcuna | questione che fusse dinanse de li Maestri del Monte; salvo che sia licito d' avocare per la fossa und' elli fusse maestro o parsonavili tanto, de la quale fossa abbia avuta la maistria o le parte inanti ch' elli fosse chiamato Maestro di Monte. Et indendasi advocare contra alcuna fossa, che sia stata socto sua reviduta. Et al decto Maestro di Monte sia licito di potere avocare per quella fossa und' elli fusse parsonavele; sì veramente, che la parte la quale elli avesse in de la dicta fossa avesse avuto per uno mese inansi ch' elli fusse chiamato Maestro di Monte, et fusseli scripta in su 'libro de lo scrivano de li libri di Villa. Et tuctavia s' intenda che non possa avocare contra alcuna fossa, che sia stata sua riveduta. Et che contra facesse, paghi di pena infine in x marchi d' ariento, auuo' del Signore Re di Ragona, per ogni volta.

X. De non scrivere trente nè parte ad alcuno minore.

Ordiniamo, che nessuno scrivano delli libri di Villa di Chiesa possa nè debbia scrivere alcuna parte overo trente ad alcuna persona, maschio nè femina, che sia minore d' anni dieci; et quale maestro di fossa od altra persona chelli facesse scrivere, et lo scrivano di Villa che la scrivise contra la forma suprascripta, paghi per pena marcho uno d' ariento auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta. Et questi minori d'anni x non possano nè debbiano difendere alcuna trenta o parte che scripta le fosse, nè per padre, nè per fratello, nen per sio carnale, nen per alcuna altra persona magiuri di la casa. Et se a 'lcuno minore d'anni x fosse scripta per alcuno de li scrivani di Villa alcuna trenta o parte, che quella cotale trenta o parte si presumi essere et si' a quella persona che promesso avesse di francare per lo suprascripto minore la suprascripta trenta o parte, et contra di quella persona di quella trenta si possa agere; et se alcuna persona | non avesse promesso di francare la supra- 112ª
scripta trenta o trente o parte, si presumi essere et sia del proprio propinquo parente che quello minore avesse in de la suprascripta Villa di Chiesa; et se parente non avesse, si presumi essere et sia del magiore de la casa là dove lo suprascripto minore ritorna. Salvo se le trente o trenta o altre possessione fusseno di quello minore, cioè che li fusseno rimasi per alcuna heredità, allora si presumi essere et siano proprii del suprascripto minore. Et al suprascripto scrivano de li suprascripti libri sia licito di potere scrivere ad ogni persona, maschio et femina, maggiore d' anni x, trenta o trente et parte in de li libbri de le fosse de la suprascripta Villa. Et che lo scrivano sia tenuto di fare jurare lo padre o madre o suo propinquo parente, che lo dicto minore, accui si scriva o debbia scrivere la trenta, sia magiore d' anni x; et avendo così jurato alcuno de li suprascripti, lo scrivano che la scrivesse nè lo maestro de la fossa o del boctino non siano tenuti a la pena che dicto est di sopra, perchè scrivesse al minore. Lo quale juramento si debbia fare in presensia del Capitano overo Rectori

(1) Così a fol. 6ª e 111ᵇ; a fol. 14ᵇ è scritto *bareca*; qui *bare*, e sopra in fine della parola un *a* aggiunto da mano alquanto più recente. Il luogo, ora disabitato, porta tuttora il nome di *Bareca*.

(2) Il cod. *et alcuno di loro o o in loro o dalcuno di loro.*

(3) Il cod. *che fusse o, che cio che sera.*

Digitized by Google

o del Judice de la Corte, o d'alcuno di loro; del quale saramento appaja scriptura in de li acti de la Corte de la suprascripta Villa. Et se alcuna trenta o trente fusse scripta ad alcuna persona grande, cioè maggiore d'anni x, maschio o femina: che colui a cui scripta fusse possa et allui sia licita di vendere, alienare et impigniare con denare, et obligare come a lui piacerà, quella cotale trenta tanto; et che le dicte cose vagliano et tegnano et siano ferme, et non obstante per quella cotale trenta o trente fusseno scripti ad alcuno minore, cioè maggiore d'anni x, et non obstante alcuno Capitulo di questo Breve facto o che si facesse, che in ciò contradicesse.

XI. Di potere ripigliare et signare bottini.

112b Ordiniamo, che qualunqua persona segnerà o mecterà alcuno boctino o canale o cantina, debbia essere difesso da la Corte per quelli che segnato l'ae giorni tre; et possasi rinfrescare una volta dal dì innansi che fie segnato. Et questo possa lavorare le feste per suoi difense, per non perdere suoi ragione, cioè quelli che l'avesse segnato; salvo che in domeniche et pasque principali, et li dì delli Apostoli, et Sancte Marie, Evangelisti, et Sancto Johanne Baptista, et tucti dì bandoreggiate, li quali fusseno bandoriggiate per li Maestre del Monte; et li Maestre del Monte siano tenute di fare scrivere lo bando del bandoriggiare su li acti del loro scrivano, a pena di marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta che non l'aranno facto scrivere. Et di ciò in alcuno de li suprascripti dì bandorigiati a quelle che facto avesse segnare o segnato avesse lo rinfriscamento, non perdano le loro ragione; et quella rinfrescatura corra dì tre et non più, sì che intra lo rinfrescamento et la segnatura siano dì vi. Et se non lo lavorasse, o no' lo facesse da inde innansi lavorare, la possa da inde innante ripigliare chiunqua vuole (intendasi ripigliare ad monte, et non per mettitura in grembo); et quelli che lo ripiglia, lo debbia lavorare et bonificare continuamente, sì come è usansa di lavorare li boctini; et se non lo lavorasse o lavorare facesse, lo possa ripigliare quiunqua vuole da inde al terso die che lavorato non fusse. Et se contra facesse, cioè colui che l'avesse lasato di lavorare, et litasse a a quiunqua lo ripigliasse o ripigliato l'avessi, pachi per ogni volta marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona lo litatore. Et quiunqua persona segnasse o mectesse o facesse segnare o mectere boctino in alcuna piassa di fossa overo in capanna
113a d'alcuna | fossa, debbiala lavorare mesi tre almeno continuamenti lo suprascripto boctino; et se v'avesse capanna, che la debbia fare per la fossa di cui fusse la capanna così buona a le suoi spese, cioè di colui o di coloro che avesseno messo o facto mectere lo suprascripto boctino, in quello luogo là dove li parsonavili de la decta fossa vollesseno. Et se licte ne fusse di ciò, debbiasi fare la dicta capanna in quello luogo et così soficente come parrà a li Maestri del Monte o a la maggiore parte di loro, infra dì xv overo infra uno mese, ad arbitrio delli Maestri del Monte; a bando di libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta. Et li Maestri del Monte siano tenuti di fare observare le suprascripte cose, a la suprascripta pena. Et chi mectesse lo boctino, si debbia fare piassa di suo, et non debbia partire la piassa de la fossa.

XII. Di potere segnare bottini et canali presso alli vicini passi VII.

Ordiniamo, che qualunqua persona segnerà alcuno boctino o canale o cantina, lo debbia segnare et ponere a lungi dal suo vicino a passi septe di sodo almeno, et addiricto passo di braccia tre; et che contra facesse, cioè che lo mectesse o ponesse piò presso, perda lo segno et ciò che lavorato avesse, cioè vena et minuto, et sia del piò proximo vicino, et lo segno sia morto. Et se questo cotale segno non fusse ad misura, possa essere litato da ogni persona infra uno mese poi che dificato fie; et se infra questo mese non fusse litato, sia fermo sì come fusse a misura; salvo in de lo infrascripto modo, cioè se lo dicto boctino fusse a VI passi, et poi che fusse dificato, et infra due mesi non fusse litato, da inde innanti vi si possa sempre stare sì come fusse alla decta misura di passi septe; sì veramente, che nessuno boctino possa essere a la decta misura meno di passi V in nullo | modo. Et li Maestri del Monte 113b siano tenuti d'intendere et di mandare ad executione tucte licte et questione che fusseno dinanti da loro de le suprascripte cose, et di fare observare questo Capitulo, et andare a monte tante volte quante fusseno richiesti.

XIII. Di diffendire li bottini dì XV.

Ordiniamo, che ciascuno boctino, cantina et dorgomena, possa che fie dificiata, et ciascuno canale che fie a coverta uno passo, et lo boctino sia socto passo uno lo meno, siano difesi per li suoi parsonavili giorni XV, et da inde innansi lo possa ripigliare chiunqua vuole se non vi si lavorasse; et quelli che lo ripiglia sì lo debbia lavorare continuamente, et se non lavorasse sì lo possa ripigliare chiunqua vole per segno morto da inde al terso die: et tucto questo appaja scripto per lo scrivano delli Maestri del Monte, cioè la ripigliatura. Questo adjuncto, che se lavorasse tanto che misorasse corbelle di vena due o piò, che sia difeso per li suoi parsonavele, non essendo lavorato tanto quanto sono difesse li fosse che anno dato diricto di corbelle due o piò.

XIIII. Di dimandiri li parte et le trente promesse (1).

Ordiniamo, che tucte persone accui fusse pro-

(1) Così abbiamo emendato, come esige il senso, ed appare dal contesto del Capitolo; il cod. *permesse*.

Digitized by Google

messo alcuna parte overo trenta in alcuno lavoro d'argentiera, cioè in alcuna opera nuova che si mectesse o che fusse ripresa, quella cotale persona a cui quella parte o trenta fusse promessa la debbia dimandare infra uno mese dal dì del primo ragionamento de la dicta opera che di nuovo si mettesse o si ripigliasse. Et sella trenta overo trente fusse promissa o promisse poi che avesse cominciato a ragionare, intendasi lo termine dal die ch'è facta la promessa a uno mese, et da inde innanti non sia inteso a ragione quelli che dimandare o litare la vollesse; et lo richiamo che ne fusse facto appaja scripto in delli acti de la Corte di Villa di Chiesa. Et quello che promectesse le parte non fusseno scripte accui prome|sso fusse infra lo suprascripto termine, non possa dimandare dal decto termine innanti la francatura de le parte promesse, nè intesso a ragione; et questo s'intenda de li lavorii messi dal dì overo ripresi. 114ª

XV. Delli bottini che fondorano in delli altri.

Ordiniamo, che se alcuno boctino vennisse o fondorasse in alcuno fusto di boctino o di fossa valicata da passi xxv o meno in su verso lo die, non vi possa nè debbia avere via nulla, et debbiasi ricessare da la sponda di quello fusto uno passo, a provedimento delli Maestri del Monte; et se fondorasse da passi xxv in giù verso li cupi, debbia avere via in voito o in pieno, et ragionare di boctino. Et se alcuno boctino vennisse et fondorasse sopra li altri lavori d'alcuna fossa varicata, debbia andare socto in voito et in pieno, sì com'è ragione et usansa in dell'argentiera suprascripta. Et li Maestri del Monte siano tenuti di fare observare le suprascripte cose, a pena di marchi infine in x d'ariento auuo' del Signore Re per ogni volta. Et che nessuno boctino lo quale avesse ragione di boctino possa avere via di boctino in fusto d'alcuno altro boctino che avesse ragione di boctino, nè l'uno in dell'altro, non obstante alcuna contradictione.

XVI. Delli bottini, che vadano diritti.

Ordiniamo, che ogni boctino debbia andare diricto, sì che la fune li vada diricto sensa bolga et sensa altra ingegnia, sì che non v'abbia taule, sparrone, o altro legname o margula che desse ajuto a la fune; et qual boctino si trovasse taule, legniame, o sparrone, o margula, che desse ajuto a la fone quando si scandigliasse, sia dato per volta da li Maestri del Monte, et non sia boctino; et se li Maestri del Monte non lo desseno per volto, pena infine in x marchi d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona, et neentedimeno non sia boctino. Et che sia licito a catuno boctino di potere avere da xviii passi in giò antiguinda et gativiera, a volontà del maestro del boctino; sì veramente che l'antiguinda abbia di spatio dal fondo del boctino passi tre o piò. Et tucte le suprascripte cose siano a providimento delli Maestri del Monte. 114ᵇ

XVII. Di deffendere le fosse per li suo' parsonavili.

Ordiniamo, che catuna fossa o boctino che abbia tracto al die vena corbelli due o piò, possa essere difesa per li suoi parsonaveli, non essendo lavorata per li suoi parsonaveli mesi uno et dì tre, cioè che siano xxxiii (1) et non piò; et da inde inansi non essendo lavorata come dicto è, la possa ripigliare chiunqua vuole; et essendo così represa, si sia sua la metà, et quelli che la ripiglia la debbia lavorare una semana interamente, cioè operi vi lo meno, innansi che elli faccia mectere lo bando, et ragionare lo presso bene et lealmente, a pena infine d'uno marcho d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona; et da inde innansi facta la suprascripta ragiunatura per lo suprascripto modo, in die di vernadì o di sabacto debbia fare mectere lo bando per Villa di Chiesa in de li luoghi usati per lo messo de la Corte, come quella cotale fossa o bocteno è ripreso per quelli che ripresa l'avesse. Et messo lo dicto bando, infra dì octo proximi che verranno quelli che ripresa avesse la fossa o boctino debbia fare richiedere catuno parsonaveli vecchio di prema, per lo messo de la Corte, di francare le parte loro infra dì octo facta la dicta richiesta: li quali bandi et richiesti appajano scripte in de li acti de la Corte. Et intendasi che siano richiesti li parsonaveli in persona in Villa di Chiesa, se si trovano in Villa di Chiesa; et se fusseno fuore di Villa di Chiesa, et fusseno in alcuna de le infrascripte ville, cioè in Domusnovo, in Villamassargia, o Baratuli, o Bagniargia, o Conese, o Barecha, o Sigulis, o Antasa, et Ghiandili, debbiano essere richieste in persona in qualunqua villa de le suprascripti ville stesseno o habitasseno; et se in persona non si trovasseno in Villa di Chiesa o in alcuna de le suprascripte ville di fuora, vasti solamente la richiesta facta a la casa de la sua habitagione, cioè d'alcuno de li suprascripti parsonaveli vechi di prima. Et se alcuna persona è fuora de | la decta argintiera et de le dicte ville, et avesse parte in de la suprascripta fossa o bocteno, sia richiesto in persona, overo a la casa de la sua habitagione; et s'elli non avesse casa nè ritorno in Villa di Chiesa, debbia essere richiesto a la ecclesia di Sancta Chiara, et a la Piassa de la Corte de la suprascripta Villa, giorni tre a lato allato, et corra die octo di po' la dicta richiesta. Et se quelli cotali parsonaveli così richiesti vollesseno francare elli o loro procuratori, debbia avere la meità de li parte loro; et se non francaseno in del dicto termine de li dicti die octo, perdano le parte tucte, et siano di colui che ripreso avesse la fossa o boctino. Et se la dicta fossa o boctino così ripreso si lavorasse 115ª

(1) Cioè *siano di xxxiii.*

Digitized by Google

mesi due o piò dal die che fusse ripresa a mesi due per quelli che l' anno ripresa, o altre persone per loro, et infra questi due mesi non fusse litata, nè mocta questione a lo ripigliatori: che da inde innansi non sia inteso a ragione chi lo vollesse litare o molestare, così popilli come altre persone, se non francasseno come dicto è di sopra, o denari desse per francatura di po' la suprascripta ripigliatura, non obstante che le suprascripte sollepnità non fusse facte per lo ripigliare. Et intendasi che sia ripresa la suprascripta fossa o boctino, mostrando lo ripigliatore che abbia lavorata e ragionata per mesi due, et la ragionatura appaja scripta per li scrivani di Villa o per alcuno di loro. Sì veramente, che se alcuno maestro, scrivano o parsonavili ripigliasse alcuna fossa o altro lavoro d' argintiera, cioè fossa o lavoro unde elli fusse o fusse stato maestro, scrivano o parsonavili: non li vasti solamente a mostrare (1) che elli abbia lavorato o facto lavorare la fossa ripresi, o altro lavoro, se elli non mostra anco scripto in del libro de lo scrivano de li Maestri de Monte la ripigliatura che di ciò avesse facta. Sempre s' intenda, che chatuno parsonavili di fossa
115b sia licito di ripigliare la | fossa sì come parsonaveli, cioè da giorni xv inansi che non si lavorasse, cioè passati giorni xv che non si lavorasse; et intendasi che faccia le suprascripte sollepnità. Et se li dicti parsonaveli vollesseno francare infra li dì octo de la richiesta sopra tucte le parte loro, possano ritornare, et siano loro sì come di prima; et se non franchasseno infra li suprascripti dì octo, perdano le parte, salvo guscerno, et salvo minuto, et la vena che fusse al die. Et qualunqua fossa, boctino, canale, o dorgomena, o cantina stese mesi quatro che non si lavorasse per li parsonavile, possala ripigliare chiunqua vuole; et chi ripigliasse di po' mesi quatro, sia sua liquida, et no' la possa difendere per lo diricto che dacto n' avesse, se non desse lo suprascripto diricto di po' la suprascripta ripigliatura. Et se lo diricto di po' la suprascripta ripigliatura non avesse dato, non lo possa difendere se non per giorni xv, sì come fossa o boctino che non avesse dato diricto; et da li xv die innansi la possa ripigliare, sì come segno morto, chiunqua lo vuole.

XVIII. Di non potere diffendire le fosse se non fusseno lavorate.

Ordiniamo, che alcuno boctino, segno, cantina, dorgomena, o canale, o fossa, o alcuno altro lavoro d' argintiera, non si possa difendere per alcuna ragionatura che facto avesse per lo libbro di Villa, s' ella non fusse lavorata. Et se lite n' apparisse de l' altra lavoratura, siano tenucti li parsonaveli del decto lavoro di mostrare per lavoratori, overo per vicini, che avesseno viducto intrare o fare lavoratura de la suprascripta fossa o altro lavoro d' argintiera di che fusse la lite; et se così non si mostrasse, perda lo suprascripto lavoro di che fusse la lite segondo la forma del Breve, non obstante quella cotale ragionatura che facto avesse. Et se li parsonaveli provasseno legiptimamente le suprascripte cose, torni alloro lo lavoro; si veramente quella persona overo persone, che intrasse o intrasseno in alcuno dei dicti lavori, debbiano avere facto lavoratura; et di ciò sia dato fide | al suprascripto 116a intratore overo a li suprascripti intratori al suo saramento overo al loro saramento, non obstante che sia overo che siano parsonavile.

XVIIII. Delle fosse, che abbiano un' altra boccha et speraglio.

Ordiniamo, che ogni fossa possa difendere et mantinire un' altra boccha et uno speraglio, sì che l' una bocha sia fondurata con l' altra et expedita, chell' omo possa usare dall' una all' altra, et anco lo speraglio possano difendere, per qualunqua boccha si lavorasse: salvo che per lo speraglio non si possa traggere, nè avere via per fare dapno a suoi vicini; et che per lo speraglio non si possa tragere nen vena, nè monte, possa che arà avuto lo vento la fossa. Et che neuno speraglio possa avere alcuna fossa dalli Maestri del Monte, se non per spatio di passi tre et mezo a lungi de la sua boccha; salvo se la fossa fosse sola, possa avere speraglio a suo migluramento. Et tucte le volte che bisognasse vento a la fossa, da questo cotale speraglio sì lo possa avere, con paraula de li Maestri del Monte et alloro provedimento: et chi contra facesse, paghi per ogni volta marcho uno d' ariento auuo' del Signore Re di Ragona.

XX. Di dare vento alli fosse.

Ordiniamo, che se alcuna fossa o altro lavoro d'argentiera abisognasse vento, che lo debbia et possa avere dal piò proximo vicino ch' elli avesse, alle espese di colui che adimanda lo vento, a provedimento de li Maestri del Monte. Et la fossa che porgerà lo vento debbia avere viva la via che si mectesse dal suo lato per porgere lo dicto vento, et la vena che vi si trovasse et lo monte et vena che si lavorasse in de la suprascripta via si debbia cavare al die a le spese di colui che dimanda lo vento; la quale vena sia et essere debbia de la fossa che porgie lo vento. Et la via che si mectesse dal lacto de la fossa che addimandasse lo vento, et la vena che vi si trova lavorando et mectendo | la 116b via, quella vena sia de la fossa che dimanda lo vento. Et la via sia morta avuto lo vento o non avuto, et che tucte li lavoriere che di quella via morta si cavasseno siano morte; et così s' intenda di tucte vie morte, le quali fusseno dati per morte per li Maestri del Monte. Et se alcuna lavoriera si cavasse d' alcuna de le lavoriere morte, bando infine in libbre x d' alfonsini minuti auuo' del Signore

(1) Il cod. *maistrare*, ma l'*i* è cancellato.

Digitized by Google

Re; et neentedimeno le lavoriere siano morte, salvo che per dare vento tanto vi possano lavorare; lo quale vento s'assegni a providimento delli Maestri, o per alcuno di loro: et di queste cose lo possa accusare lo maestro de la fossa che stae con lui a riveduta, et non altra persona. Et che contra facesse, paghi pena infine in marchi x d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona, et lo lavoro che vi si facesse sia morto. Sì veramente, che si bisognassi di dare vento da la dicta via morta, che si possa dare tante volte quante abisognasse, a provedimento de li Maestri del Monte.

XXI. Di non ricidere alcuno bottino.

Ordiniamo, che nessuna persona possa nè debbia ricedere per malvagio alcuno boctino malisiosamente; et chi contra facesse, paghi di bando libbre v d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta, et mendi lo dampno che stimato fusse per lo infrascripto modo. Et se avennisse che per vena lo ricedesse, ricida in tale modo che non faccia dampno al boctino; et se dampno facesse, mendi lo dampno che stimato fusse per li Maestri del Monte con due buoni homini, li quali elli chiamasseno. Et intendasi ricedere, scassando ò facendo dampno al fusto del boctino, et non per altro modo; e cioe a provedimento dei Maestri del Monte, o di due di loro almino. Et la decta fossa dal primo fondorato innansi non si debbia acostare nè con vena nè con monte al fusto del boctino a uno braccio in monte sodo; et in tucte le montagne
117a | che si lavorano sensa fuocho debbia essere lo spatio uno passo. Salvo se avenisse in prima in alcuno fornello, che lo debbia mostrare alli Maestri del Monte, quando elli sentisse che neuno boctino li vennisse adosso.

XXII. Di coloro che vogliano prendere le bottini.

Ordiniamo, che se alcuna persona vollesse puonere o ripigliare alcuno boctino in alcuno siliffo di fossa varicata, overo d'altro lavoro d'argintiera, debbia ponere in diparte quello munte lavorato per la fossa o altro lavoro d'argintiera lo quale elli ae facto, infine a tanto che giungerà al sodo sì de li boctini ripresi come delli boctini che si ponesseno; et chi contra facesse, paghi di pena libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona. Et se avennisse che lo boctino si lavorasse cotidiamente mesi tre, et la decta fossa vollesse lo monte che lavorato avesse lo boctino infine al sodo, che lo possa avere ragionevilemente, pagando quello che gosta lo monte lavorato a lo boctino; et se lo dicto boctino non si lavorassi mesi tre, sia lo monte infine al sodo de la fossa di cui è lo siliffo, sensa alcuno denajo quinde paghare.

XXIII. Delli canali, che non abbiano franchessa.

Ordiniamo, che nessuno canale possa avere franchessa, se non apparisse montagna nuova; la quale franchessa sia data a providimento del Consiglio di Villa di Chiesa et de li homini dell'arte, cioè dodici, le quale fusseno electi per lo Consiglio, e de la magiore parte dei Maestri di Monte; overo che scionfasse acqua: ogni altro canale debbia stare a ragione come boctino. Et che la testa de canale non possa essere ricisa infine che 'l lume aceso stando in testa si vide dal die; et ciò s'intenda a piano diricto innanti sì come si puone dal die. Et così s'intenda che non si debbia siliffare nè rilivare nè sticcare malisiosamente per avinghiare | alcuno diricto, a providimento dei Maestri di Monte
117b | o di due di loro; et se contra facesse, perda la ragione de la testa, et possa essere riciso da ogni suo vicino. Et che li Maestri del Monte se ne fusseno richiesti di scandigliare lo decto canale se va diricto segondo la forma del Breve, che li Maestri del Monte lo debbiano scandigliare, cioè lo sabbato et in tucti li altri dì bandorigiati; et se 'l lume non si vedesse acceso istando in testa dal dì, sì lo diano per volto.

XXIIII. Delli bottini et canali, che stiano a ragioni.

Ordiniamo, che ogni boctino, canale, cantina o dorgomena, possa che arà lavorato tra dentro et di fuora corbelli di vena necta xxxii, s'intenda che sia varicato, et debbia stare ad ragione sì come l'altri fosse d'argentiera delle montagne, cioè al rivedimento dal vernadì al lunedì tanto.

XXV. Di non fare revedere alcuna fossa.

Ordiniamo, che per alcuna fossa la quale fusse volta così da lunga come da pressa, non possa nè debbia fare rivedere alcun'altra fossa, se non a providimento di due Maestri di Monte: et se li Maestri vi congnoscesseno fraude alcuna o malitia, quella fossa che rivedere facesse paghi pena libbre x infine libbre l d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona, considerata la qualità del facto, per ogni volta che contra facesse. Et se lite o questione ne nascesse d'una fossa a un'altra per cagione del rivedimento che l'una fossa facesse fare all'altra, che quella fossa che fosse riveduta, cioè lo suo maestro si lamentasse di quella fossa che rivedere la facesse, dicendo ch'ella è riveduta malisiosamente: che lo Capitano overo Rectore di Villa debbia chiamare occultamente, alloro arbitrio, quatro buone persone borghesi de la suprascripta Villa argentiere, a provedere o vedere se quella fossa che fa rivedere l'altra lo fa malisiosamente o ragionevelimente; e tucto ciò che tucte quelle quatro persone di ciò diranno, sia fermo, sì come fusse facto

Digitized by Google

per tucti li Maestri del Monte. Sì veramente, che
118a se alcuna | fossa avesse justo impedimento d' acqua, ch' ella non possa nè debbia essere tenuta a riveduta alcuna per alcuno vicino; con ciò sia cosa che molto tempo ne perdeno di lavorare, per lo impedimento dell' acqua; nè per quella fossa impedita per l'acqua possa fare rivedere l'altre parte, ansi possano lavorare continuamente, salvando li dì sollempni; salvo chell'acqua si possa sciomfare ogni dì continuamente: et chi contra facesse, paghi la suprascripta pena. Et lo Capitano o Rectoria sia tenuto di ciò fare observare le suprascripte cose, a la suprascripta pena, non obstante alcuno Capitulo di Breve che contradicesse. Che ogni fossa che non sta a riveduta si possa lavorare sì come boctino, sensa alcuno bando, non obstante alcuno Capitulo che contradicesse; et che ogni fossa, canale, et ogni altro lavoro d'argentiera che sciomfasse acqua, sia licito di potere avere e tenere lo homini a monte sensa alcuno bando, non obstante alcuno Capitulo di questo Breve che contradicesse: con ciò sia cosa che li homini che lo dicto lavoro che fanno non si partano da le montagne nè per domeniche nè per altri dì, fine che lo lavoro tucto non è compiuto.

XXVI. Delle fosse et bottini che sono presso, in che modo possa fare rivedere l'una l'altra.

Ordiniamo, che se alcuna fossa volta fusse in alcuna montagna, e alcuno boctino le fusse vicino a passi XIIII o meno, e lo boctino fusse in lavoro di tenero sensa fuoco passi XVIII, e in lavoro di fuocho passi XII: e altramente non possa fare rivedere l' una l' altra. Et così s' intenda per li canali come per li boctini, che quello cotale boctino possa rivedere la decta fossa in questo modo, cioè che lo boctino faccia rivedere la fossa vernadì (1) a tersa, et rendere la reveduta a la fossa lo lunedì a mezodì; et la fossa possa fare rivedere lo boctino lo sabbato a tersa, e rendere la riveduta a lo boctino la domenicha a sera, non obstante alcuno Capitulo che contradicesse. E se lo dicto boctino non fusse di lunga passi XIIII o più, et elli avesse a fare |
118b con alcuna fossa o potesse avere a fare, che la possa fare rivedere, et la fossa lo boctino, per lo modo che dicto è di sopra; et ciò sia a provedimento de li Maestri del Monte, o di due di loro. Questo ajunto, che s' elli facesse malisiosamente, e lamento ne fusse: che si debbia stare a provedimento di quatro buone persone, sì come dicto è di sopra in del suprascripto Capitulo.

XXVII. Delli canaletti et dorgomeni.

Ordiniamo, che neuno canalecto, dorgomena, o cantina che vada rificato o rilivato, non debbia avere testa franca, et possa essere ricisa per altre fosse; e ciò sia a provedimento dei Maestre di Monte, o di due di loro.

(1) Il cod. *uernada*.

XXVIII. Di quelli che ripigliano le fosse lassate.

Ordiniamo, che se alcuna fossa fusse lassata, effuse (1) d'alcuna persona ripiglita, che quelli che ripiglia non possa nè debbia levare nè vendere nessuna curba, nè capanna, nè neuno altro legname, nè siliffo baccare, nè alcuna altra cosa che fusse al dì de la suprascripta fossa, infine a tanto che non è lavorata la fossa mesi tre continuamente: poi ne possa fare quello che vuole come de le cose suoi, salvo che de la capanna; e quella capanna si debbia fare stimare per li Maestri di Monte o due di loro, quello stimo sia tenuto di dare e pagare parsonavili di prima. Et chi contra facesse, paghi di pena libbre X d' alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta, e lo ligname ristituisca, e la vena del siliffo che facta avesse, a li suoi parsonavili di prima. E se la vena o menuto fusse lavorata innanti lo ripigliamento in de la suprascripta fossa, cioè a la piassa del die: e quelli che la ripiglia no' la debbia nè possa toccare sensa la volontà de li primi parsonaveli, a la suprascripta pena; ansi debbia | amonire a li parsonavili di prima,
119a che la vena ni debbiano pigliare infra uno mese; et se non de la levasseno, che sia propria del ripigliatore.

XXVIIII. Delli fosse et bottini, che non si lavorino in dì bandoriggiati.

Ordiniamo, che nessuno boctin' o canale possa nè debbia lavorare in dì bandoriggiate, salvo la domenicha, cioè da ora di tersa innansi, possa andare, et non vi possa entrare se non la nocte; et così s'intenda tucti li dì bandorigiate: e chi contra facesse, paghi per pena libbre X d' alfonsini minuti auuo' del Signore Re. E catuna fossa possa fare scandigliare lo boctino, canale, et ogni altro lavoro d'argentiera, se va diricto segondo la forma del Breve, cioè lo sabbato poi che arà lo boctino lassato l'opera, e tucti altri dì che lo boctino non lavorasse; e ciò si faccia per li Maestri del Monte: non perjudicando al boctino di passi XVIII almeno, ciò s' intenda in montagna che si lavore sensa fuocho; et quelle che si lavorano a fuocho, passi XII almeno.

XXX. Di non (2) sbocchare la fossa sensa paraula delli parsonavili.

Ordiniamo, che nessuna persona debbia sboccare overo sdifficiare fossa unde quelli che la sdificiasse fusse personavile, s' elli non fusse con volontà delli parsonavile, o de le più trente, sì veramente che le piò trente non siano suoi proprii; e se contra facesse, paghi per pena libbre III d' alfonsini minuti auuo' del Signore Re, per ogni volta. E chiunqua

(1) Cioè *e fusse*.
(2) Così l'Indice delle Rubriche; qui il cod. omette *non*.

Digitized by Google

sbocchasse fossa o sdificiasse fossa altrui, paghi per ogni volta libbre tre d' alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona, et ristituisca et mendi lo dapno. Et che se sono due parsonavili solo, quelli che ae le piò trente contra facesseno a le dicte cose, no' li sia alcuno prejudicio. Questo adjuncto, che se alcuna persona isdificiasse alcuna fossa d' altro lavoro, ch'elli sia tenuto di fare, incontinente che elli la isdificiasse (1), uno muro di pietre a secho intorno a la dicta bocca, che sia alto almeno IIII palmi.

XXXI. Delle fosse insieme fondorate.

Ordiniamo, che se alcuna fossa fondorasse una con un' altra, | et alcuna de le parte vietasse, facto 119b lo fondoracto, che non lavorasse, et elli non lassasse di lavorare incontinente: paghi libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta, facta la prova per li testimoni, che non fusseno parsonaveli de la fossa che facesse l'acusa. Et intendasi, che lo vietare si faccia per lo maestro de la fossa overo scrivano, overo per guardi jurata; et etiandio l' acusa si debbia fare per alcuno de li suprascripti. Et quella parte che avesse facto lo vietamento, sia ristituita del laùro che l' altra parte avesse facto di po' 'l vietamento; e ciò sia a providimento de li Maestri del Monte.

XXXII. Di non gittare monte per fondorato.

Ordiniamo, che nessuno homo debbia gectare monte per fondoracto nè per altro luogho addosso l'uno all' altro; et chi contra facesse, paghi per ogni volta libbre v d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona, et debbia sgonborare lo monte a le suoi spendii, cioè di quelli che gictato avesse. Et che non debbia lavorare in quelli lavoriere ad presso a quello fondorato a passi quatro, o piò allunga ad arbitrio de li Maestri del Monte, infine ad tanto che tucto lo monte gictato n'è sgomborato, a quella medesma pena; e ciò si possa provare per tre testimoni lavoratori di quella fossa, sì che non v'abbia parte.

XXXIII. Delli parsonavili, che debbiano andare allavorare alla fossa.

Ordiniamo, che se alcuna persona avesse parte in alcuna fossa, et vollesse andare ad lavorare a la fossa, o mandare per lui un altro lavoratore sofficiente per francare le parti suoi: che lo maestro sia tenuto di riceverlo, et di ragionarli bene et lealmente, a pena di soldi xx d' alfonsini minuti auuo' del Signore di Ragona per ogni volta che contra facesse. Et se alcuna lite per questa cagione ne fusse tra li parsonavili e lo maestro della fossa, sia a providimento de li Maestri del Monte, o de la maggiore parte di loro; sì veramente, che lo parsonavile li dica o faccia dire lo sabbato al maestro | di quella fossa, s'elli, cioè lo parsonavile, 120a vuole andare o mandare per lavorare. Et che li parsonavili possano andare ad lavorare a la dicta fossa, sì come contingeno delli homini per trenta a soldo et a livra; et così s' intenda delle fosse che sono date a parte francha, come dell'altri. E se 'l maestro de la fossa lo contradicesse, pena ogni volta uno marcho d' ariento auuo' del Signore Re.

XXXIIII. Delle fosse, che non perdano loro lavoreri.

Ordiniamo, che nessuna fossa che si lavora debbia nè possa perdere le suoi lavoriere, le quale avesse misse overo posseduto sei mesi, o piene o voite, provando che l'avesse messe o posseduto sei mese, et non le possa perdere per alcuna fossa che vi ferisse; salvo se quelli cotali lavoriere fusseno stati anni due o piò che non fusseno usati per li suoi parsonavile, che chiunqua vi fiere siano suoi liquide.

XXXV. Delli maestri et scrivani delli fosse, che non pognano nè facciano ponere alcuno bottino presso alla fossa und'elli sono officiali.

Ordiniamo, che qualunqua persona fusse maestro o scrivano d' alcuna fossa, boctino o canale, non debbia ponere nè fare ponere alcuno boctino o canale o fossa sopra la fossa unde fusse maestro o scrivano, nè altra fossa, boctino o canale ch'elli fusse a misura o fonderata con lei, nè alcuna fraude commecta in tucto lo tempo che fie maestro o scrivano de la dicta fossa, nè da inde ad uno mese che fie scito de la maestria o de la scrivania de la suprascripta fossa; a pena infine in libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta che provato le fusse.

XXXVI. Delli Maestri del Monte et loro scrivano, che non possano signare nè fare comperare in del tempo dil loro officio, et poi per uno mese.

Ordiniamo, che nessuno Maestro di Monte nè loro scrivano, in tucto lo tempo del suo officio nè da inde a uno | mese, possa nè debbia ponere 120b nè fare ponere alcuno segno sopra alcuna fossa che fusse stata a sua riveduta, nè comperare de le suprascripte fosse nè consiglio dare a fare comperare, nè alcuna fraude commectere. Et che nessuno Maestro di Monte che avesse parte in alcuna fossa possa intrare durante l'officio del Maestratico in de la suprascripta fossa per rivederla, nè in altra fossa che stesse a riveduta con quella fossa in de la quale quello Maestro avesse parte, se elli non entrasse con volontà de le parte che rivedere facesseno insieme; avendo in prima lo decto Maestro manife-

(1) Il cod. *lacidificiusse.*

Digitized by Google

stato, sì com' elli ae parte in alcuna de le suprascripte fosse, da inde a uno messe poi che fie scito de l' officio, se alcuna parte avesse in alcuna de le suprascripte fosse, non debbia rivedere quella fossa, se non come dicto est di sopra. Et se contra alcuna de le suprascripte cose facesse, paghi di bando infini marchi x d'ariento auuo' del Signore Re per ogni volta.

XXXVII. Delli Maestri del Monte vecchie, che vadano alli nuovi.

Ordiniamo, che li Maestri del Monte vecchi, quando fino esciti del loro officio, et fusseno richiesti da li Maestri nuovi od altre persone per acconciare alcuna lite di fossa la quale fusse stata in loro tempo, o per rissare alcuno partito et per acconciare, che fusse facto in del loro officio: sì vi debbiano andare quando ne fusseno richiesti, et debbia avere soldi vi lo dì lo Maestro. Et se contra queste cose facesseno, paghino di bando marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re per ogni volta; salvo se avesse justo et manifesto impedimento di Dio.

XXXVIII. Delli lavoratori delle fosse che lavorano.

Ordiniamo, che tucti lavoratori et persone che lavorano a le montagne, et li maestri de le fosse, debbiano essere al loro lavoro ogni lunedì a mezodì, et stare (1) al loro lavoro infine al vernadì a mezodì, et siano paghati per quelle opere che serveranno; salvo che se avesse justo impedimento nè possa venire: a pena a catuno lavoratore che non fusse a lavoro di soldi x d' alfonsini minuti, et
121a ciascuno | maestro la suprascripta pena. Et che persona nessuna possa nè debbia ricevere maestratico d' alcuna fossa o bocteno, se non avesse servita l' arte de l' argentiera anni v o piò; et chi la ricevesse, paghi di bando libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re, et sia dimesso de la maestria; salvo che se in alcuna fossa avesse più tre parsonavili o meno, possano chiamare maestro di loro chiunqua vuolno, pognamo che fusse venuto jeri. Et che nessuno maestro di fossa o d' altro lavoro d' argentiera, o scrivano, o ricoglitore di somma, debbiano ragionare, se non presenti li due piò grossi parsonavili; et che li dicti due maggiori parsonavili non siano lavoratori a la fossa, se in prima non mossa la ragionatura a li due piò grossi parsonavili di trente che in Villa fusseno, et in Villa stesseno sensa lavorare a monte; et se la ragionatura si facesse altramente o per altro modo, non vaglia nè tegna; et paghi per pena marcho uno d' ariento auuo' del Signore Re. E se alcuno maestro o scrivano di fossa o d'altro lavoro d'argentiera che riceva somma et abbia bistante, et ricevesse piò denari da li suoi parsonaveli che non dovesse, possane essere sostenuto in persona et messo in pregione infine che sodisfa, così lo paghatore come lo principale; et simigliantemente così siano sostenuti li paghatore come li principale se non soddisfaceno li lavoratori. Et che neuno bistante debbia dare al maestro e scrivano che ricevesse somma sopra alcuno lavoro d' argentiera, oltra la somma ragionata in del libro in tucto lo termine del bistante che abia dato tanto quanto gosta la fossa, e non piò; et se piò li desse, non sia inteso a ragione. Et non prejudicando al bistante, si infra lo termine avesse dato alcuna septimana, et se la fossa lavorasse piò che lo termine del bistante. Che neuno parsonavili possa dare nè fare scrivere in del libro al maestro o scrivano piò che gosta la trenta, semmana per semmana, com' è ragio|nata
121b in del libro; et quale parsonaveli desse piò, non noccia al bistante, nè a pagatore del maestro nè scrivano. Et se alcuno maestro, o scrivano, o ricoglitore di somma d' alcuno lavoro d' argentiera rimanesse a dare a bistante piò che gostasseno le suoi parte, overo se non avesse parte et rimanesse a dare alcuna cosa a bistante: di queste possano essere sostenuti in persona et messi in pregione, et li suoi paghatori, infine che soddisfanno: non obstante alcuno Capitulo che ciò contradicesse.

XXXVIIII. Delli maestri delli fosse, che debbiano essere ogne lune alle fosse.

Ordiniamo, che ogni maestro di fossa e soctomaestro debbia essere a la sua fossa ogni lunedì a mezodì, per ricevere la reviduta da li Maestri del Monte; et se contra facesse, paghi libbre x d' alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta, e soddisfaccia lo dampno a li parsonavili tucto che di ciò ricevesseno; et se non avesse di chi pagare, sia sostenuto in persona infine che sodisfa. Et qual maestro o scrivano non fusse al suo lavoro ogne lunedì a mezodì, che li Maestri del Monte possano et debbiano dare paraula a la contraparte di lavorare a la sua voluntà; et qual Maestro del Monte non desse paraula, paghi per ogni volta la suprascripta pena.

XL. Delli parsonavili, che franchino li loro parte infra lo termine.

Ordiniamo, che qualunqua persona avesse parte in alcuna fossa, boctino, canale o segno, che non avesse allora facto vena infine in corbelli due o piò, debbia francare le suoi parte infra dì xv che fie richiesto per lo messo de la Corte in mano del maestro o scrivano o altro ricoglitore di soma, la quale richiesta appaja scripta in de li acti de la Corte; e se non francasse infra li suprascripti dì xv, perda le suoi parte, e siano di quelli che lo facessenó richiedere, e possane fare quello che si vuole; neentedimeno lo parsonaveli sia tenuto di

(1) Il cod. *state*.

Digitized by Google

pagare la francatura infine al dì che fie richiesto. E se avesse vena, che si potesse paghare, non | 122a perda le parte; sì veramente, che le dicte vene si debbiano fare stimare a li stimatori del Monte; e non possano perdere li parte di tanto quanto vale la vena: et da inde inanti faccia richiedere, et duri la richiesta per dì xv; e queste cose siano scripti in su li acti de la Corte. Et facciasi lo stimo alle spese di colui che de' dare la franchatura.

XLI. Di tenere fermi li partiti dei Maestri del Monte.

Ordiniamo, che tucti li partiti che si risseranno per li Maestri del Monte o per alcuno di loro in alcuna fossa, debbia essere observato da li maestri de le fosse; et qualunqua parsonavili rompesse o facesse rompere, paghi per ogni volta pena marchi x d'ariento anuo' del Signore Re, se accusato ne fusse dall'altra parte; e lo lavoro che facto avesse sia morto. E se messo fusse fuoco o rinfrescasse contra riveduta, sia per una riveduta rocta, e paghi la suprascripta pena, e sia facto ristare infine a tanto che l'altra parte sia ristaurata. E tucte le suprascripte cose e le infrascripte siano a provedimento de li Maestri del Monte. E se monte vechio o mezalune cadesse, debbiano essere li Maestri del Monte o alcuno di loro, e dare a catuna parte la parte sua alloro providimento. Intendasi, che paghi la pena quelli che commectesse lo excesso, et non la fossa.

XLII. Di non cavare vena inanti la partitura comunali.

Ordiniamo, che neuno maestro nè scrivano di fossa possa cavare alcuna vena de la partitura per alcuna cagione, infine che la fossa non parte comunamente per tucta la fossa, se no' con volontà de li parsonaveli, o de la magiore parte di loro; salvo infine in libbre x per fare saggi o mostra; e che lo maestro de la fossa a ciò non debbia consentire. E chi contra facesse, paghi per pena libbre l. d'alfonsini minuti anuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta. |

XLIII. Di fare scrivere la vena venduta, et lo pregio. 122b

Ordiniamo, che tucte li maestri et scrivani de le fosse, quando partino, debbiano e siano tenuti di fare scrivere a lo scrivano di Villa in de li libbri de la fossa quella vena ch'è partita overo venduta, o necta o lorda, e lo pregio, ogne volta che parte o prende o vende, et accui è venduta: pena di libbre v d'alfonsini minuti per ogni volta. Et se la vena è da due corbelli in su a la trenta, che lo maestro de la fossa debbia menare lo scrivano di Villa a monte, overo in altro luogo là dove fusse la vena, e fare scrivere la partitura; lo quale scrivano abbia per lo salario, se vi va, soldi v d'alfonsini minuti, e non più. E lo maestro debbia fare mectere lo bando per lo messo de la Corte, che chiunqua è parsonavile debbia andare a monte, o là u' fusse la vena, per prendere la sua parte de la vena; lo quale bando appaja scripto in su li acti de la Corte. E se de la vena si perdesse, e lo maestro lo suprascripto bando non facesse mectere, mendi la vena a li parsonavili quello che valesse; e che non possa essere accusato lo decto maestro se non per li parsonaveli de la fossa, overo per alcuno di loro.

XLIIII. Delli maestri delli fosse, quanta vena denno avere per loro maistraticho.

Ordiniamo, che nullo maestro di fossa debbia avere nè dimandare corbello alcuno di vena per suo maestratico, se la fossa non parte corbelli due di vena a la trenta o più; et se meno partisse, non debbia avere nulla. E se avennisse, che lo maestro si mutasse infra la partitura, debbia avere catuno de li maestri per rata del tempo che servito avesse catuno di loro. E se la fossa avesse due maestri, dando a la trenta due corbelli o piò, non debbiano avere piò d'uno corbello de la suprascripta vena; e che la fossa dia due corbelli a la trenta di vena | necta, non contando alcuno albagio: e 123a se tanta vena non partisse, non abbia lo maestro nulla. E intendasi che lo corbello de la vena vaglia libbre viii d'alfonsini minuti, et non più; et se non vallesse, abbia lo corbello de la vena.

XLV. Delli maestri o scrivani che riceveno somma, che facciano scrivere.

Ordiniamo, che ogni maestro o scrivano di fossa o d'altro lavoro d'argentiera che pigli somma da parsonavili o bistante, che tucti li denari che pigliano da loro o d'alcuno di loro debbia fare scrivere in su 'libbro de la fossa o d'altro lavoro, per lo scrivano di Villa, ogne volta; e se contra facesseno, paghi uno marcho d'ariento anuo' del Signore Re, e siano tenuti anco di mandare a li parsonaveli ogni septimana, cioè ogni sabbato, la francatura de le loro parte; e se così non dimandasse, e mectesseli a bistante, paghi ogne dampno che lo parsonaveli n'avesse. E se lite ne fusse, e lo ricevitore no' lo potesse mostrare legiptimamente, che sia prova legiptima lo suo saramento, e uno testimone; e se ciò non mostrasse, sia di ciò dato fide e creduto a li parsonavili, sensa altra fide e prova dare, con suo saramento. E se alcuno maestro o scrivano o ricoglitore di somma che prendesse soprasomma, possa essere di ciò sostenuto infine che sodisfa, e messo in pregione, e li suoi pagatore.

XLVI. Delli lavoratori, che vadano là n' sono accordati.

Ordiniamo, che ogni lavoratori che s' acorda ad

Digitized by Google

alcuno lavoro d' argentiera, e maestro, o scrivano, o altra persona, debbia andare al loro lavoro che promisso ae; pena di soldi xl d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona. E lo lavoratori che non vuole andare debbia dare la paraula al maestro lo sabbato; e se contra facesse, l' allogagione sia ferma per la semana che de' venire. E se lo maestro no' lo volesse menare, sia tenuto di dare allo | lavoratori la paraula lo suprascripto dì; non dando paraula, paghi la suprascripta pena, o diali lavoro per la semana che de' venire; e di ciò sia creduto al saramento del maestro et dell' alogatori: ciò s' intenda molentari ellavoratori d' ogni lavoro d' argentiera. E se lo lavoratori che fusse allogato con alcuno maestro o scrivano o alcuna altra persona per andare ad alcuno lavoro d' argentiera pigliassi da alcuno de li suprascripti maestri o scrivano overo conductore denari in presto, e lo lavoratori non andasse al decto lavoro: che di ciò sia sostenuto in persona e messo in pregione, a pectitione di colui che prestato avesse li dicti denari; et accusato ne fusse da colui che prestato avesse li dicti denari, sia di ciò condapnato dal Capitano overo Rectori et Judice, lo piconieri soldi x, e lo burgajolo altretanto, e lo molentajo soldi xx, e fancelli di truogora soldi v catuno; e non sia lassato, infine che ristituisse li denari che presi avesse impresto ad colui che prestato avesse, e anco paghi la suprascripta condapnagione anti che lassato sia, se alcuno de li decti lavoratori o molentarii di ciò fusseno accusati da colui che prestato l'avesse *li dicti denari. Sì veramente, che se colui che prestato l'avesse* (1) li dicti denarii non vollesse accusare lo dicto lavoratore che l'avesse ingannato, che non ne possa essere sforsato di fare l'accusa, se non a sua volontà; e nientedimeno, sensa fare l'accusa, debbia essere preso lo lavoratore che presi avessi li dicti denari, a petictione di colui che l'avesse prestati, e di ciò sia creduto e dato fide a colui che prestati avesse li dicti denari, con suo saramento, cioè infine in soldi xx al picconieri e lavoratori, et a molentari et carratore infine soldi xl, et li bulgajuoli et fancelli di truogora infine in soldi x a catuno e per ciascuno di loro, senza altra prova quinde fare; e di ciò sia tenuto lo Capitano overo Rectori e Judice d' observare fare, a pena di libbre x d' alfonsini minuti del loro feo per ogni volta che ciascuno di loro contra facesse. E se ad alcuno de li dicti lavoratori fusse loro dato per colui che acordato l'avesse, o da altra persona per lui, alcuno guscerno, e non lo ristituisse | a colui che dato l' avesse a portare, overo ad altra persona per lui: paghi la suprascripta pena, e sia sostenuto in del modo che di sopra è dicto, et ristituisca lo guscerno a colui che dato l'avesse overo ad altra persona per lui, et paghi la suprascripta pena.

(1) Così abbiamo supplito per congettura; le parole che diamo in in carattere corsivo mancano nel cod.

XLVII. Di non teneri lavoratori che sia acordato o allogato con altrui.

Ordiniamo, che se alcuno homo allogasse alcuno lavoratore, lo quale fusse innanti stato allogato con altrui, e fusseli vietato dal primo allogatore, non ve lo debbia menare al suo lavoro; e se ve lo menassi, paghi soldi xx d' alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta.

XLVIII. Delli maestri delli fossi, che pighino (1) *qualunqua lavoratore fortusse.*

Ordiniamo, che ogni maestro di fossa che fa lavorare alcuna fossa, che se alcuna cosa vi si perdesse, che lo maestro sia tenuto di farla mendare a li suoi lavoratori quello che la cosa vallesse, e non piò. E se alcuna de la decta fossa, o alcuno lavoratori de la decta fossa, avesse tolta la dicta cosa perduta, che lo dicto maestro quello lavoratori debbialo fare mectere in mano de li Maestri del Monte, se avere si puote, e sia condapnato a volontà del Capitano e del Judice di Villa; e se avere non si puote, lo decto maestro de la fossa debbia fare pagari la decta cosa e mendare a tucti li lavoratori de la fossa, così a pichonieri come a bulgajuoli, quello che vale la cosa, e non piò. Et se alcuno lavoratori de la suprascripta fossa perdesse alcuna cosa, si debbia mendare per lo suprascripto modo. Sì veramente, che chiunqua dicesse d' avere perduta alcuna cosa, provi, prima che mendata li fusse, con suo saramento e con due testimoni, che ve l'avesse aricata, et quanto vale; altramenti non li sia mendata: con ciò sia cosa che molti lamenti ne sono facti sensa avere perduto. Et chi contra facessi, paghi infine in libbre x d' alfonsini | minuti auuo' del Signore Re per ogni volta.

XLVIIII. Delli maestri delle fosse, che non si possano ragionare a più d'una fossa (2).

Ordiniamo, che nessuno maestro di fossa nè d'altro lavoro non si debbia nè possa ragionare a piò d'una fossa; et chi contra facesse, paghi di pena marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona per ogne volta, se accusato ne fusse per alcuno parsonaveli; e altramenti non ni possa essere condapnato. Et maestro nessuno di fossa non debbia pigliare alcuna altra maestria, infine a tanto che rinonsato avesse la sua maestria, et infine che conpiuta fusse a li suoi parsonaveli; et quale maestro fusse in alcuna, vi debbia e possa stare infine al termine de li bistanti, cioè in tucto a volontà de la magiore parte de le trente. E neuno maestro debbia nè possa ragionare alcuno lavoratori suo piò che lavorato avesse; e se contra facesse, paghi

(1) Così nell'Indice delle Rubriche; qui il cod. *pigliano.*

(2) Le parole *a più d'una fossa* sono tratte dall'Indice delle Rubriche; qui sono omesse nel cod.

Digitized by Google

di pena libbre v d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta.

L. Delli lavoratori, che non debbiano lavorare alla fossa contraria con la quali guerrigiasse (1).

Ordiniamo, che alcuno lavoratore che lavorasse in alcuna fossa che guerrigiasse non debbia andare a lavorare a la contraparte, da inde a dì xv che fie scito di quello lavoro; e chi contra facesse, paghi pena infine in libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta; et lo maestro de la contraparte non possa nè debbia pigliare questo cotale lavoratore se li fusse vietato, a la suprascripta pena.

LI. Delli molentari che portano legname.

Ordiniamo, che tucti li molentari che portino legna da fuoco ad alcuna fossa debbiano dare lo peso di libbre cccl a la statea grossa de la Università di Villa, e portare legna buone e sufficenti, sì come promecti al maestro o a lo scrivano o ad alcuna altra persona; a pena d'uno marcho d'ariento
125a auuo' | del Signore Re di Ragona per ogni volta.

LII. Di non cavare vena di notte.

Ordiniamo, che nessuno carratore nè molentajo debbia nè possa carricare alcuna vena nè necta nè lorda in alcuna parte di nocte tempore; et chi contra facesse, pena infine in libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona, considerata la qualità del facto.

LIII. Delli bistanti che danno la somma lo sabbato.

Ordiniamo, che ogni bistante di fossa o d'altro lavoro d'argintiera debbia dare la somma ragionata e lavorata lo sabbato, a pena di marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona per ogne volta, e dia la somma; e se no' la desse, sia sustenuto in persona infine che la dae, cioè infine ad quello che avesse promesso per carta di bestante, e non piò contra la sua volontà. Et lo maestro overo lo scrivano de la fossa overo d'altro lavoro d'argentiera che ricevesse somma, sia tenuto di farla scrivere ogni lunedì innansi che vada ad monte, e non sia stenuto in persona infine a tanto che l'arà facta scrivere. Et quelli chè ricevesse la somma non sia tenuto di rendere lo scripto del bistante, se non finito lo termine de la carta del bistante; e se la fossa partisse innansi che lo termine, e sia tenuto di dare lo ricoglitore de la somma de la suprascripta fossa lo scripto del bistante ad sua volontà. Et chi contra facesse, paghi per pena marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta.

LIIII. Di quelli che lavorano fossa a parte franca.

Ordiniamo, che chiunqua ave alcuna fossa presa o conducta a lavorare a parte francha, debbia fare lo decto conductore scrivere in su 'libbro che ragiona o ragionare farà per lo scrivano dei libbri de la suprascripta Villa le parte | et le trente de
125b li proprii parsonaveli de la fossa, cioè di coloro di cui è la fossa, tucti partitamenti, sì come sono scripti in del libro de la suprascripta fossa, cioè in del libbro là dove sono scripte le trente a li proprii parsonaveli de la decta fossa; et anco siano tenuti di fare scrivere lo nome di coloro che conducta l'avesseno a parte franca. E che li parsonaveli proprii possano et licito sia loro d'intrare in de la suprascripta fossa infra lo tempo de l'alogagione facta al conductore de la dicta fossa, tante volte e quante alloro et a ciascuno di loro piacerà, sensa alcuna contradictione. Et che li parsonaveli proprii de la decta fossa, per arbitrio, a li spendii di coloro che avesseno presa la fossa a parte, possano mectere una guardia per guardare la vena de la suprascripta fossa, sensa alcuna contradictione; lo presso de la quale guardia si paghi de li beni del suprascripto conductore, segondo che servito avesse; e se di quello presso fusse lite, stiasine a la provigione di due persone dell'argentiera che supra ciò fusseno electi da li suprascripti Capitano et Judice, o d'alcuno di loro. E se alcuno de li suprascripti conductori contra le predicte cose o alcuno di loro facesse, paghi di pena marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re per ogni volta. E se alcuna persona avesse preso o conducto a parte francha la maggiore parte de le trente d'alcuna fossa o boctino o alcuno altro lavoro d'argentiera, che quello conductore sia tenuto et debbia prendere le residue trente de la suprascripta fossa o boctino o altro lavoro che si fusse, a quello modo et forma ch'elli ave conducte et preso la magiore parte dell'altre trente, et a quella parte franca, se colui di cui sono li trente li la vorrà dare o allogare overo concedere; et di ciò abbia termine lo decto allogatore dal die che ne fie richiesto dal condictore addì xv proximi che verranno; et se infra lo suprascripto termine no' li desse o allogasse come decto est di sopra, che da inde innansi non sia tenuto lo conduc|tore prendere le suprascripte re-
126a sidue trente contra la sua volontà. Et se alcuna fossa, overo trenta d'alcuna fossa o boctino o d'altro lavoro d'argentiera, fusse allogata a parte franca ad alcuna persona, che questi a cui fusse allogata sia tenuto et debbia quella fossa e trente restituire allo allogatore in fine del termine de la sua allogagione; et se no' la restituisse infra lo suprascripto termine, et la fossa si perdesse o fusse ripresa per sua colpa

(1) Abbiamo tratto questa voce dall'Indice delle Rubriche; qui fu omessa nel cod. dal miniatore, forse per mancanza di spazio.

Digitized by Google

o per sua negligentia, che lo suprascripto conductore sia et possa essere di ciò preso in persona e messo in pregione, infine a tanto che ristituisse la fossa, o la valsuta a stimo di quatro persone che si chiamasseno sopra ciò da li suprascripti Capitano et Judice; e mai di pregione non possa scire, infine a tanto che sodisfa lo suprascripto stimo; e neentedimeno paghi di pena infine libbre xxv auuo' del Signore Re. Sì veramente, che sempre s'intenda, che se compiuto lo termine de la suprascripta alogagione la fossa si perdesse per colpa o per negligentia de lo allogatore, che di ciò lo decto conductore non sia tenuto nè obligato in alcuna cosa. Questo adjuncto, che se alcuna fossa overo alcuno lavoro, così conducti come allogati, pervenisse ch'elli guerigiasse overo guerigiare potesse in del termine de l'allogagione, che lo conductore sia tenuto, ad pena di libbre xxv auuo' del Signore Re, di denuntiare a li proprii parsonaveli o a la maggiore parte de le trente infra dì octo, che quello cotale lavoro è per garigiare; et quelli proprii parsonaveli possano et alloro sia licito mectere uno maestro o piò a maistrare quella fossa da quelli gare tanto, a le spese di quello conductore, e la vena e 'l menuto che in quello lavoro si facesse sia del dicto conductore; et se 'l dicto conductore non vollesse pagare quelle spese, paghino li proprii parsonaveli, et sia loro la vena e 'l menuto che vi si facesse. Sì veramente, che se altro luogo da lavorare avesse
126b in quella fossa, che non | impacciasse la dicta gara, che 'l conductore la possa lavorare tucto lo suo termine. Et tucti li suprascripte cose siano a provimento di quatro buoni persone acciò electi per lo Capitano et Judice; et li conductore e lo allogatore siano tenuti di fare (1) contenti acciò che fie sentensiato, a la suprascripta pena; e neentedimeno la sententia sia ferma.

LV. Delli bistanti, et privilegii loro.

Ordiniamo, che ogne bistante, poi che la fossa arà partito, compiuto lo termine del bistante, se non fusse pagato di tucto e ciò che avesse ad ricevere di capitale, che possa et allui sia licito d'incantare parte o vena di coloro che addare l'avesseno, e tucti li altri loro beni, infine a tanto che lo suprascripto bistante interamente sia pagato del capitale: salvo panni di dosso et di letto, e arme, et cavalli incantare non si debbia nè possa, nen servi nè ancille; e se lo debitore del suprascripto bistante fusse albergatore, possali incantare tucti le lecta suoe, salvo lo suo proprio. Et per alcuno altro debito che apparisse, non noccia al bistante, ch'elli sia pagato innansi che altro debito di prima; sì veramente, che se alcuna persona avesse a ricevere alcuna cosa da colui, dal quale lo bistante ae anco a ricevere per bistantaria, e lo debito di quella cotale persona fusse facto innansi che la carta di quella bistantaria, e quella persona avesse preso in tenere alcuno bene di questo debitore, o quelli beni avesse facto incominciare a incantare (et intendasi, che quella cotale persona debbia avere preso lo tenere in quelli beni o incominciato a incantare innansi che la carta de la bistantaria fusse facta): a quello cotale debito sia pagato innanti che lo bistante. E lo incanto che farà lo bistante debbia fare dare le voci sì come a l'incante che si fanno innansi Corte, sensa alcuno tenere quinde pigliare. Lo quale incanto del bistante debbia corere mese uno et dì tre, et non piò; e corso lo decto termine, e facta la richiesta de lo incanto | ricoglire 127a a stimo o a denari, et lo debitore opponesse, et dicesse elli o altra legiptima persona per lui infra li tre die che fie richiesto in persona, di volere pagare a stimo lo decto incanto: si debbia stimare, in quello caso tanto, dalli stimatori electi per lo Consiglio, et abbia impagamento per quella quantità che lo bestante ae ad ricevere ragionevilemente d'ogni denari III denari V, sì come si contiene in del Capitolo: De li teneri et incanti, facti per altri creditore. Et se lo debitore non fusse in de la terra di Villa di Chiesa, debbia essere richiesto a la casa, et a la ecclesia di Sancta Chiara, et a la Piassa de la Corte, tre dì a lato allato, et abbia termine d'opponere sì come di sopra si contieni; et se a le dicte richieste non fusse apposto alcuna cosa, lo incanto sia liquido del bistante et le cose incantate, sensa alcuno stimo quinde fare. Et qualunqua persona avesse a dare a bistante quella propria vena ove fusse facta la bistante, non la debbia vendere nè fare vendere, nè levare dal loghino, nè ricevere lo pregio, sensa paraula et volontà del bistante, et debbia sodisfare al bistante ad sua volontà di quella quantità che vallesse la vena, se tanto ae ad ricevere lo bistante; et se contra facesse, paghi per pena libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta, et sia sustenuto in persona infine che sodisfa al bistante di quella quantità che vallesse la vena che avesse venduta, se tanto avesse ad ricevere. Et se alcuno creditore contra facesse a lo incanto suprascripto innanti che fusse corso, et vollesse pagare: che, paghando al bistante di quello che avesse ad ricevere, che lo bistante sia tenuto di darli le ragione et actione. Et questo Capitolo non noccia a le dote de le femine et a le ragioni de li pupilli; salvo che se la femina avesse consentito, et salvo se 'l decto debito del bistante fusse innanti de la carta de le dote, che sia pagato innanti lo bistante: et intendasi che lo debito sia con carta di notajo. Et intendasi, che lo bistante non possa nè debbia fare incantare alcuna cosa contra alcuno suo debitore dal quale avesse ad ricevere per bistantaria, infine a tanto che non | ae ricevuto lo scripto del 127b bistante, et posto a la Corte, et di ciò appaja scriptura in de li acti de la Corte; altramente lo incanto non vaglia nè tegna.

(1) Così il cod.; ma sembra doversi leggere *stare*.

Digitized by Google

LVI. Di quelli che anno arricevere per bistantaria, che domandino infra certo termine.

Ordiniamo, che ogni bistante, o lavoratore, o altra persona che arà ad ricevere per bistantaria, lavoratura, o francatura, debbia avere usato sua ragione infra mesi VI compiuto lo termine del bistante; et quelli che advesse ad ricevere per lavoratura o francatura infra mesi VI, ragionato lo presso de la francatura et ragionati li spendii di che la francatura si de' ricevere et dare (et intendasi, che se alcuna persona francasse alcuna parte o desse denari per francatura di parte d'alcuna altra persona, li quali denari fusseno scripti in sul libro de la fossa per francatura, che a quella cotale persona non possa nè debbia correre alcuno tempo di potere dimandare ognora che vorrà sua ragione, non obstante alcuno Capitulo che contradicesse): lo dicto bistanti, lavoratore, et altra persona che avesse ad ricevere per francatura, bistantaria o lavoratura, le ragione ch'elli usasse contra loro debitore appajano scripti in su li acti de la Corte; et usata sua ragione infra li dicte VI mesi, no' li corra alcuno tempo; sì veramente, che infra li dicti mesi VI debbia avere producto lo scripto del bistante in delli acti de la Corte, et faccia incanto contra al suo debitore, et siane richiesto con lui contra lo quale si fa lo incanto in persona, overo a la casa, et a la ecclesia di Sancta Chiara, et a la Piassa de la Corte: allora s'intenda avere usate suoi ragioni, et altramente non sia inteso da inde innanti ad ragione. Et così s'intenda d'ogni lavoro d'argentiera, excepto di (1) colui che francasse alcuna parte altrui, come decto è di sopra. Et questo non sia prejudicio a li pagatori che pagano a bistante per altrui, che possa dimandare et usare ogne hora che vuole sua ragione, et alloro non corra alcuno tempo. Et se alcuno scripto fusse renduto al bistante, et non stesse bene, et
128ª fusse bisogno | di raconciare, così per lo bistante come per li parsonaveli o per ricevitore de la somma, quello cotale scripto si debbia et possa per lo scrivano de li libbri racconciare ragionevilimente, così per li bistanti come per li parsonaveli, ad peticcione del bistante o del parsonaveli et del ricevitore de la somma che si sentisse ingannato, o per procuratore d'alcuno parsonaveli, infra due mesi poi che lo scripto fusse renducto et producto in Corte; et da inde innansi non si possa racconciare, nè giungere, nè mancare. Et lo scrivano de li libbri sia tenuto et debbia scrivere in del libbro de la fossa et in de lo scripto del bistante lo nome suo, et lo giorno che rende lo scripto del bistante; appena d'uno marcho d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona chi contra facesse. Questo adjunto, che sia tenuto lo suprascripto bistante di fare scrivere tucti li denari che avesse avuto di vena, o per altro modo, d'alcuno parsonaveli di quello cotale bistante di che producesse lo scripto, in del libbro unde fie producto lo scripto del bistante, a piè del suprascripto scripto; et se ciò non facesse, paghi di pena infine in libbre XXV, ad arbitrio del Capitano; et nientedimeno sia tenuto pur di farli scrivere. Et che li notari de la Corte siano tenuti di fare jurare lo suprascripto bistante o suo factore che lo suprascripto scripto producesse, s'elli de' avere o ricevere li denari del dicto scripto che produce in Corte: et ciò si' a pena a li notari di soldi C per ogni volta che no' li facesse jurare, auuo' del Signore Re.

(1) Il cod. *da*.

LVII. Di potere chiamare bistante, se 'l primo non vollesse dare la somma.

Ordiniamo, che se alcuno bistante non vollesse dare più somma di quella che avesse promessa per la carta, che lo maestro, o altra persona per lui, o altra persona per li parsonaveli, o che riceve somma da bistante, debbia fare richiedere per lo messo de la Corte lo bistante, s'elli vuole dare più somma, et essere più bistante; et la richiesta appaja scripta in de li acti de la Corte; et la richiesta corra dì tre et non più. Et se lo bistante non desse la somma infra lo suprascripto termine de la | richiesta, cioè, infra li suprascripti dì tre, 128ᵇ che lo maestro de la fossa o d'altro lavoro sopra lo quale fusse facta bistante, con li suoi parsonaveli possa accordare et fare altro bistante, cioè finito lo termine de la decta richiesta; sì veramente, che tucta la vena et menucto che fusse facto in del tempo di quello bistante di prima, lo maestro de la fossa o del lavoro sopra la quale si fece la bistante primaja debbia ponere per sè divisa dall'altre vene; et se lo primo bistante non vollesse recare ad fine la prima vena et menuto facto in del tempo de la sua bistantaria, che per lo segondo si debbia recare ad fine, s'elli vorrà: et se la fa ricare ad fine lo segondo, si paghi innanti che lo primo bistante, cioè lo capitale, et così sopra la vena et minuto facto di prima come da possa. Questo adjuncto, che qualunqua persona facesse alcuna bistantaria sopra alcuna fossa o altro lavoro d'argentiera, et fusse lo diritano bistante di quella fossa od altro lavoro: che questo cotale ultimo bistante si possa et debbia pagare in su la fossa o altro lavoro là u' facto avesse la bistante, prima che nessuno altro bistante o altra persona che prima ragione avesse che l'ultimo bistante; et anco si paghi l'ultimo bistante per lo suprascripto modo in su la vena che fusse facta in del tempo de la sua bistantaria. Questo adjuncto, che se lo primo bistante s'avesse facto scrivere alcune trente per suo debito, et sopra quelle trente fusse stato facta altra bistante innanti che quelle trente fusseno scripte al primo bistante: che quelle trente tanto siano obligati all'ultimo bistante, et non altri beni del primo bistante.

Digitized by Google

LVIII. Delli lavoratori che non si fanno pagare infra dì XV.

Ordiniamo, che ogne lavoratore che lavora ad fossa o ad altro lavoro d'argentiera che ae bistante, et elli non si fa pagare dal maestro o scrivano o ricoglitore de la somma del suo presso infra dì xv, non noccia in alcuna cosa a la ragione del bistante, 129a et | per li suprascripti dì xv tanto sia pagato sopra la vena de la suprascripta fossa prima che lo bistante.

LVIIII. De fare observare le promissioni facti a bistanti.

Ordiniamo, che qualunqua persona promectesse et se obligasse ad alcuno bistante per le parte d'alcuno parsonaveli d'alcuna fossa o d'altro lavoro d'argentiera, che lo dicto promectitore, et anco colui per cui è promesso, siano tenuti di pagare et di sodisfare lo bistante di tucto e ciò che avesse ad ricevere da li parsonaveli per cui fusse promesso al bistante sopra li beni di catuno di loro in solido; et se pagasse lo impromectitore a bistante alcuno denajo, che lo bistante li debbia dare ragione et actione contra lo parsonaveli per cui elli pagasse, in quello tanto che pagha per lo parsonaveli; sì veramente, che quello cotale parsonaveli per cui fusse promesso al bistante non sia obligato al suprascripto bistante, se la maggiore parte de le trente de la suprascripta fossa od altro lavoro non fusseno obligati a la suprascripta bistantaria per li proprii parsonaveli di cui le trente fusseno; et anco non sia obligato lo suprascripto parsonaveli per lo quale fusse promesso ad alcuna pena, ma sia et essere debbia obligato in tucti li suoi beni al decto bistante di tucto et ciò che per li suoi trente dare dovesse di capitale.

LX. Delli maestri delli fosse, che paghino li loro lavorator lo sabbato.

Ordiniamo, che ogni maestro di fossa o d'altro lavoro d'argentiera, o ricoglitore di somma che à bistante, debbia pagare li suoi lavoratori lo sabbato, ragionata la fossa, et preso la somma; et se questo non facesse, et richiamo ne fusse, sia sostenuto infine che paga, et paghi per pena soldi x per ogni volta, auuo' del Signore Re di Ragona. Et se lo maestro o altro ricoglitore di somma non avesse bistante, paghi li suoi lavoratore infra dì octo ragionata la fossa, o boctino, o canale che fusse, o altro lavoro d'argentiera; et se non pagasse, et richiamo ne fusse, lo Capitano et lo Judice o alcuno 129b di loro li | debbiano poi comandare di pagarlo da inde ad octo die; et se non pagasse, sia pengnorato in de li suoi beni, et dato lo pegno a lo lavoratore, cioè per impegnarlo per quello tanto che dovesse ricevere per forma del suprascripto comandamento, et per li spese quinde facte; et lo lavoratore lo possa impegniare a chiunqua vuole, che sia persona stanti di Villa di Chiesa: et tucto questo appaja scripto in de li acti de la Corte. Et quale parsonaveli non franchasse, abbia lo maestro o lo scrivano che ricevesse somma la simile ragione contra li parsonaveli. Et se non trovasse pegno da li parsonaveli, debbia fare richierere lo parsonaveli impersona; et se non fusse in de la terra, sia richiesto tre volte a la casa, et a la Piassa, et a la ecclesia di Sancta Chiara, et abbia termine la dicta richiesta dì xv; et se non franca infra lo dicto termine, perda le parte che avesse in de la dicta fossa o altro lavoro d'argentiera, excepto le trente o parte d'alcuna piassa là dove si lavasse vena. Salvo se la fossa avesse vena unde si potesse paghare, paghi de la vena et non de li parte. Sì veramente, che lo parsonaveli, infra die tre passati li dì xv, possa et debbia fare stimare la vena; et se la vena non vallesse tanto quanto addare (1) di francatura, et elli infra li dicti dì tre vollesse dare et pagare quello che rimanesse addare per la suprascripta francatura, tornino le trente o parte al suprascripto parsonaveli; et se ciò non facesse, non sia inteso piò ad ragione. Et che ogni ricoglitore di somma sia tenuto di pagare li lavoratore sì come dicto è di sopra. Et che ogni maestro di fossa, et di boctino, o d'ogni lavoro d'argentiera, sia tenuto et debbia ragionare in del libbro di Villa tucti li suoi lavoratori et lo presso che servito avessino ogni septimana, bene et lealmente, ad pena di soldi x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona.

LXI. Di non potere essere maestro di fossa quine ove sono parsonavile (2).

Ordiniamo, che se alcuna persona fie chiamato maestro o scrivano d'alcuna fossa, boctino, o canale, per la maggiore parte de le | trente, et avesse 130a hodio o nimistà publica con alcuno parsonaveli, che quello officio non debbia ricevere; et se lo ricevesse ne sia dimesso, et paghi per pena uno marco d'ariento auuo' del Signore Re per ogni volta.

LXII. Di fare scrivere et ragionare lo gusscierno (3).

Ordiniamo, che ogni maestro di fossa, boctino, o canale, e d'ogni altro lavoro d'argentiera che ricoglia somma et piglierà guscierno d'alcuna persona, che quello cotale guscerno debbia fare scrivere in del libro di Villa, et ragionare la somma, et la quantità et lo pregio, et da cui lo piglia; et

(1) Cioè *quanto ha a dare*.

(2) La presente Rubrica nel cod. è preposta al Capitolo seguente, del quale invece la vera rubrica è omessa; a questo Capitolo si prepone la seguente: *Di non occupare nè fare scrivere trente per occupa' il creditore*; che è la Rubrica del Capitolo LX del Terzo Libro. Abbiamo corretto l'errore seguendo l'Indice, dove le Rubriche di questi due Capitoli sono poste al luogo dovuto.

(3) Rubrica tratta dall'Indice; veggasi la Nota al Capitolo precedente.

Digitized by Google

quello che dato avesse lo decto guscerno, possane pigliare pulissa come lavoratore: et chi contra facesse, paghi per pena auuo' del Signore Re libbre III d'alfonsini minuti. Et questo cotale guscerno abbia et debbia avere ragione come lavoratore, nè piò nè meno; et che lo possa lo datore del decto guscerno fare sostenire in persona chi preso avesse lo decto guscerno, infine che sodisfa in die de domenica et ogni altri die feriati et non feriati. Et se lo dicto maestro et ricoglitore di somma non avesse ricevuta la somma del bistante o de le suoi parsonaveli, non ne possa essere sostenuto impersona, et non obstante alcuno Capitulo che contradicesse. Et quale persona lo dà o fa dare lo guscerno, no' li corra tempo alcuno che possa dimandare et usare sua ragione a ogni stagione et tempo, sì come di socto si dirà. Et che lo datore del decto guscerno debbia et avere et dimandare le suoi ragione infra uno anno et mesi tre proximi che verranno; lo quale termine del suprascripto anno et mesi tre s'incominci lo primo die che lo suprascripto guscerno s'incominciasse a dare. Et questo dimando, che di ciò facesse quelli che dà lo guscerno, appaja scripto in de li acti de la Corte; et da inde innansi non sia inteso ad ragione se questo non facesse, non obstante alcuno Capitulo che contradicesse. Et facto lo dimando, come dicto è di sopra, et infra lo suprascripto termine, per quello modo, no' le corra alcuno tempo a colui che dato
130b avesse lo suprascripto guscerno. Et sia credu|to al saramento di cholui che dà lo goscerno, et per lo quaderno, infine in soldi x d'alfonsini minuti.

LXIII. Delli Maestri del Monte, che prendano li malifactori ine le montagne.

Ordiniamo, che qualuncha persona commectesse alcuno maleficio in alcuna montagna, o andando o venendo da monte, o in via di monte, che li Maestri possano et siano tenuti quello malfactore pigliare o fare pigliare, et menare in forsa de la Corte et del suprascripto Capitano overo Rectore. Et che tucti le comandamenti che li Maestri del Monte facesseno per fare pigliare quello malfactore siano observati, et che lo Capitano et lo Judice siano tenuti di condapnare et di procedere contra coloro che non obedisseno a li dicti Maestri del Monte, non obstante che li dicti comandamenti non fusseno scripti, et sia creduto a la paraula delli Maestri.

LXIIII. Di fare dare a Sancta Chiara le parte che li viene.

Ordiniamo, che qualunqua fossa parte vena rossa, debbia dare per offerta all'opera di Sancta Chiara, se dà corbello uno a la trenta o piò, corbello uno di vena rossa; et se parte ghalansa in de la suprascripta quantità, dia corbello mezo; et se parte vena gentile et dia due corbelle a la trenta o piò, con albace necto, debbia di quella vena dare corbello mezo: et chi contra facesse, paghi per ogni volta di pena libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona, et restituisca la vena. Et con ciò sia cosa che la decta ecclesia di Sancta Chiara sia principale et maggiore de le ecclesie de la dicta Villa di Chiesa, et sia constituta et hedificata de la intrata de la decta opera per li buoni homini de la decta terra, la decta offerta di vena si debbia dare a la decta opera di Sancta Chiara tanto di tucte le fosse che si ragionano in Villa di Chiesa, et questo possa et debbia ricevere l'operajo de la suprascripta ecclesia per l'opera de la suprascripta ecclesia; et di ciò fare pigniorare ad chi ciò dare dovesse, et di quello pigno possa fare et usare | le 131a ragioni che si contegnano in del Capitulo: De le cose che si pognano pegno; et chi contra facesse, et non desse quello che dare dovesse a la decta opera, paghi di pena infine in libbre x d'alfonsini minuti, et neentedimeno restituisca la vena a volontà dell'operajo de la decta opera. Et che l'operajo di Sancta Chiara possa dimandare ad ciascuno maestro, scrivano et parsonaveli de la fossa, che partisse vena gentile corbello uno a la trenta, soldi XXX d'alfonsini; et se partisse da uno corbello a la trenta infine in corbelli LXIII, debbia dare da li corbelli XXXII in su denari XII per corbello, sì che non possano montare piò di libbre III in tucto infine in questa quantità di corbelli LXIII; et se lo corbello vallesse meno di libbre V, non sia tenuto di dare soldi XL d'alfonsini minuti; et se partisse corbelli II a la trenta o da inde in su, debbia dare lo mezo corbello di valuta a soldo et allivra come verrà la vena. Et che lo maestro, scrivano et parsonaveli, che questa vena vendesseno o partisseno, siano tenuti, infra dì octo facta la ragione de la vena, dinontiari a li operarii che fusseno per li tempi, come la fossa ae partito et la vena ae venduto, et che monta lo corbello. Queste cose siano tenuti li maestri suprascripti, scrivani et parsonaveli di fare observare, appena d'uno marcho d'ariento, auuo' del Signore Re per ogni volta che contra facesseno; et l'operajo di ciò possa fare pengnorare et sostenere impersona se non pagasseno. Et lo Capitano et lo Judice siano tenuti di far fare et observare le suprascripte cose, pena libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta; et di ciò possano essere modulati per lo Modulatore del Signore Re in Sardigna. Et se la vena che si partisse fusse meno di corbelli II a la trenta, et vallesse lo corbello libbre III et soldi x o meno, dia per ogni corbello denari IIII et non piò; con ciò sia cosa che la vena è di sì piccola valuta, che non poterebbe sostenere a dare maggiore offerta; et darebbe maggiore offerta li corbelli trenta in del modo che in questo Capitulo si contiene, che non dare|bbeno li corbelli LXIII. Et se alcuna persona 131b misurasse o facesse misorare vena di piò fosse conjuncte insieme in una montagna in uno giorno, che le suprascripte fosse fusseno di proprii parsonaveli

Digitized by Google

o d'uno proprio parsonaveli, che s'intenda per una fossa, sì che Sancta Chiara abbia lo diricto suo, sì come di sopra si contiene.

LXV. Delli guelchi che comperano vena o menuto netto.

Ordiniamo, che tucti li guelchi che comperano vena o menuto d'alcuna persona, che s'elli o altra persona per lui à pagato lo pregio di quella vena o menuto a colui che venduta l'avesse o ad altra persona per lui, non li possa essere dimandato a quello guelcho in su quella vena o minuto per alcuno creditore che ragione avesse in quella vena, overo iddosso al venditore di quella vena o minuto, alcuno denajo; mostrando tuctavia lo guelcho o altra persona per lui con buona presuptione, che abbia pagato lo pregio di quella vena o menuto, overo mostrando cum suo saramento et con scriptura del suo quaderno, al quale saramento et a la quale scriptura si debbia credere et dare piena fede. Lo quale pagamento debbia avere facto lo dicto quelco o altra persona che comperasse vena o minuto, poi che la decta vena fie misorata et portata, et facti quinde li saggi et pesati; et se innansi facesse o facesse fare lo pagamento di quella vena o minuto, non sia prejudicio ad alcuno creditore che avesse ragione in de la suprascripta vena o menuto, salvo che di quello che lo dicto guelcho avesse dato per francatura di quella vena o menuto, la quale francatura appaja scripta in del libbro del lavoro di quella vena o minuto, et sia data semmana per semmana; et in quello tanto sia pagato di quella francatura prima che nullo altro creditore in su quella vena o menuto. Et se la francatura che si desse semmana per semana montasse piò che lo gosto del lavoro, che in quello che fusse piò non prejudichi ad alcuno creditore che ragione avesse in su quella vena o menuto. Et se | alcuna persona avesse a ricevere d'alcuno guelco denari di vena al decto guelco venduta, et infra due anni no' li addimandasse li denari, da inde innansi non ne sia inteso ad ragione; et comincisi l'anni lo die che si mesura la vena o menuto. Questo adjuncto, che se ad alcuno guelco fusse comandato per parte del Capitano o del Judice, che 'l dicto guelco diesse et pagasse alcuna quantità di denari ad alcuno creditore di quelli che l'avesse venduta la vena: che se lo dicto guelco si sentisse agravato del decto comandamento, debbia avere mostrato lo suo agravamento et ogni ragioni prove suoi infra dì octo dal die del decto comandamento computando; et se così non mostrasse, non sia inteso a ragione di quello che di po' lo dicto termine vollesse mostrare, et debbia pagare incontinente quello che comandato li fusse, sì veramente che non passi la valuta de la vena.

LXVI. Delli mulintari et carraturi, che non gittino la vena et li carboni.

Ordiniamo, che tucti carratori et molentari che portano vena et carboni a li guelchi, debbiano portare bene et lealmente, sì che non gittino nè spargano quello che portano; et tucta la vena et carboni debbiano portare imbuoni et suficente saccha. Et che non debbiano nè possano lavorare ad alcuno altro servigio, infine che non observano le promissione. Et se contra le suprascripte cose o alcuna di loro facesseno, paghi di pena libbre v d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona, et ristituisca lo dampno. Et di tucto ciò sia creduto al saramento del guelco.

LXVII. Delli mulintari et carraturi, che non possano portari da alcuna piassa di forno vena.

Ordiniamo, che nessuno carratore o molentari nè altra persona possa lavorare nè portare d'alcuna piassa di forno nè vena nè piombo nè altra cosa sensa paraula del guelco; et chi contra facesse, paghi per pena libbre xxx d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta, et mendi lo dampno; et sia creduto al saramento del guelcho. | 132b

LXVIII. Delli molentari et carratori, che debbiano observare le promissione alli guelchi.

Ordiniamo, che tucti caratori et mulentari che promectino di fare servigio o lavoro ad alcuno guelco, debbiano fare quello lavoro bene et lealmente, et che non piglieranno nè fare possano altro lavoro se non quello, infine a tanto che facto avesse quello che promesso avesse. Et che nessuno altro guelco quello cotale lavoratore allogare et ricevere al suo lavoro, essendo allui vietato, non possa nè nen debbia, et dinontiatoli dal primo allogatore; et se contra facesse, paghi per pena marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re.

LXVIIII. Delli guelchi, che non comperenno in piassa di forno, si non della propria persona.

Ordiniamo, che nessuno guelcho nè altra persona possa nè debbia comperare nè ricevere vene, grane, piombo, belifanna, o altra cosa d'alcuna piassa di forno, se non da la persona propria di cui è lo forno o la piassa, o da quella persona che quello forno o piassa avesse in titulo d'allogagioni overo a parte franca, overo da altra legiptima persona per loro; et se alcun' altra persona vollesse vendere alcuna delle suprascripte cose, quella cotale persona che comperasse alcuna delle suprascripte cose lo debbia manifestare et dire a colui di cui (1)

(1) Il cod. *di cui e*.

Digitized by Google

quella cosa che si vendesse fusse; et se lo suprascripto comperatori de la suprascripta cosa non sapesse lo nome di cui la cosa fusse, incontinente lo debbia manifestarlo a la Corte. Et che contra facesse a le suprascripte cose, paghi di pena libbre xxv d'alfonsini auuo' del Signore Re.

LXX. Di non commettere fraude in colare (1).

Ordiniamo, che tucti maestri colatori, et loro fancelli, debbiano colare bene et lealmente et non commectere alcuna fraude; et chi contra facesse, paghi di bando libbre xxx d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta, et ristituisca lo dampno al guelco; et di quello dampno si creda a lo saramento suo di quello guelco. Et li maestri et
133a li fancelli debbiano | essere paghati per tanti giorni quanti serveranno, et debbiano colare da lo lunedì matina infine al sabbato a mezodì; et se lo guelco no' lo pagasse per quello die, cioè per lo lavoro che facto avesse, paghi di bando uno marco d'ariento per ciascuno di loro per ogni volta auuo' de lo Signore Re di Ragona. Et ciascuno maestro et fante d'anni xvii debbia jurare d'observare questo Capitulo. Et tucti fancelli che s'alluogano di piassa di forno debbiano servire continuamenti, et non si debbiano partire infine ad sera: et chi contra facesse, paghi di pena soldi v d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re, et mendi lo dampno che facesse, al guelco o ad suo proprio messo, appena di marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re per ogni volta.

LXXI. Di non comperari carboni da alcuno focajuolo (2) *che sia allogato con altrui.*

Ordiniamo, che nessuno guelcho, o altra persona che faccia colare, debbia comperare carbone d'alcuno focajuolo allogato con altro guelcho che l'avesse fornito, se in prima no' l'avesse facto ad sapere al guelco che l'avesse fornito, et faccialo con sua volontà; et sia tenuto lo guelco di dimandare lo fancello, se fusse fornito d'altrui. Et quello cotale fancello non possa nè debbia dare altrui carboni sensa paraula del guelco; et chi contra facesse, paghi pena marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re per ogni volta; et li carboni ritornino a lo guelco che l'avesse fornito.

LXXII. Di pagari in prima li debiti facti ad operari di forno.

Ordiniamo, che tucte le vendite le quali si faranno di vena o di carboni o di tucte altre cose d'argentiera, le quale s'apartegnano ad opera di forno, debbiano essere pagati in su l'ariento et in tucte altre cose di forno, innansi che altro debito apparisse in argentiera; et che lo Capitano overo Rectore sia tenuto di farlo pagare, appena di libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona. Salvo che prestatore innansi piassa di forno | debbia essere innanti pagato di quelle spese
133b che desse ragionivelimente, di quello traggere a fine tanto.

LXXIII. Di quelli che prestano ansi piassa di forno.

Ordiniamo, che qualunqua persona prestasse innansi piassa di forno in dell'argintiera, in dell'arte del colare: che quelli che ricevesse la prestansa, tracto ad fine l'ariento lo possa levare de la bellifana sensa paraula del creditore o di suo messo, et debbia dare lo decto argento in mano del creditore; et se contra facesse, bando marchi x d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta. Et lo creditore sia tenuto di pagare li lavoratori che anno tracto quello l'ariento ad fine, et li maestri et li fancelli che avesseno colata la vena, o che avesseno ad ricevere dal guelco per cagione di recare a fine quello ariento, sia pagato innansi che altro debito che apparisse; et lo guelco non possa accatare altra prestansa se non sodisfa al decto suo creditore. Et se lo creditore non vollesse prestare piò, possa accatare, et lo segondo creditore sia pagato sopra quello ariento del primo creditore: sì veramente, che lo guelco non possa accatare piò che gosta l'ariento per recare ad fine. Et chi contra facesse, paghi la suprascripta pena.

LXXIIII. Di quelli che promettino ceppi o altro alli guelchi.

Ordiniamo, che se alcuna persona promecte ad alcuno guelco o a suo factore per vendita ceppi, scaldatoye, pertiche, carboni, o altro legname che apartegna a forno, debbiale dare al termine che promette; et se contra facesse, paghi di pena soldi xl auuo' del Signore Re; credendo ogni cosa al saramento del guelco.

LXXV. Delli carraturi et molentari, che portano carboni alla justa misura (1).

Ordiniamo, che tucti carratori et molentari che portano carboni debbiano portari alla diricta mesura della Corte, et con quella misura debbiano tradere et dare li decti carboni alla piassa del forno del guelcho; et se contra facessino, paghino di bando
134a marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta. Et lo guelcho debbia et possa misurari li decti carboni alla decta misura della Corte ogni viagio che viene, almeno ogni semmana una volta, et così debbia ricevere tucti quelli che

(1) Le parole *in colare* sono tratte dall'Indice; qui vennero omesse dallo scrittore del cod.

(2) Il cod. *facajuolo*.

(1) Questa Rubrica, che era stata omessa, fu aggiunta in margine dalla stessa mano, ma senza le tre ultime parole, le quali abbiamo supplito traendole dall'Indice.

Digitized by Google

avisseno ricevuti infine a quello dì, se non facesseno misurare; et se lo focajuolo di ciò movessi lite, paghi per pena libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona; et così s'intenda per li boschajuoli chome per li mulintari. Et che stiano a questa ragioni che al forno mesurasse. Et lo guelcho debbia tenere alla piassa del forno una meza boleggia buona et diritta, scandigliata con quella de la Corte; et se la decta misura si trovasse magiore al guelcho o al suo factore, paghi la suprascripta pena auuo' del Signore Re. Et questo Capitulo, et tucti li altri Capituli di questo Breve che apartegnano all'arte del colare, si debbiano observare così in Domusnovo chome in Villa di Chiesa, non obstante alcuno altro Capitulo di questo Breve che fosse facto o che si facessi ad alcuna altra terra d'argentiera o di Siggerro.

LXXVI. Delli venditori delli ceppi.

Ordiniamo, che qualunqua persona che vendessi ceppi non debbi mettere alcuna ceppa in alcuno ceppo cupo, a pena di marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta; et ristituisca lo dapno del guelcho.

LXXVII. Delli venditori delli cennere.

Ordiniamo, che qualunqua persona vendesse cennere, la debbia vendire allo diritto starello de la Corte; et quelli che l'arrechano sì la debbiano misurare al forno, ad volontà del guelcho, et debbia essere pagato alla mesura che al forno si trova lo venditore: pena soldi xx d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta.

LXXVIII. Di potere lavorari boschi.

Ordiniamo, che ogni boscho che è in della decta
134b argentiera | si debia et possa lavorare per tucti li habitaturi della decta argentiera, sensa dare alcuna persona overo luogo alcuno diritto.

LXXVIIII. Delli maestri smiratori, ajutatori et tractatori, che non si partano.

Ordiniamo, che tutti smiratori et tractatori debbiano spianare lo cenneracio, et non si debbiano partire infine che lo cenneracio non è ricato affine: et chi contra facesse, paghi di bando soldi xx d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re da Aragona per ogni volta; et quelli che lo scalda non si debbia partire, a quella medesima (1) pena. Et li maestri et li lavoratori et ajutatori, et ogni altro homo che s'alluoga, seano tenuti, possa che aranno posto suso, non partirse, et non si debbiano partire infine a tanto che non è smirato, et rinonsato al guelco o ad altro suo factore sensa paraula del guelcho (1); et chi contra facesse, paghi libbre v d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta, et mendi lo dapno al guelcho, al saramento del guelcho. Et qualunque di questi lavoratori che fosseno state al cenneraccio, et non fusseno all'ariento quando se fa fine, et partisesi, paghi per pena libbre v d'alfonsini minuti per ogni volta, et mendi lo dapno al guelcho, al saramento del guelco.

(1) Il cod. *da quella medesimi.*

LXXX. Delli maestri smiratori, ajutatori, che facciano (2) bene l'arte.

Ordiniamo, che li maestri smiratori, et ajutatori, tractatori, et tucti quelli che sono al cenneracio, debbiano fare bene et lealmente l'arte, et fraude alcuna non commetere per alcuno dilloro; et chi contra facesse, et provato li fusse, paghi libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta che provato li fusse, et mende lo dapno al guelco. Et ciascuno maestro smiratori, ajutatori, et tractatori debbiano jurare di observare tucti et singuli Capituli di questo Breve, che allo smiratore appartiene.

LXXXI. Di potere lavare vena a Canadonica.

Ordiniamo, che ad ogni persona sia licito di lavari vena, o minuto, o gittaticio, o albace, et tucto (3) altro lavoro d'argentiera, in tucta l'acqua di Cannadonica launqua vorrà, sensa alcuno dampno. |

LXXXII. Di non fare orto presso gora di forno. 135a

Ordiniamo, che nessuno orto si possa fare o ponere apresso gora di forno che cole, a pertichi due. Et che alcuno ortolano possa nè debbia l'acqua levare della suprascripta gora sensa paraula del guelcho, ad pena di marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re per ogni volta; et sia creduto al saramento del guelcho. Et che ad ogni guelcho che coli o colari faccia vena d'ariento et di piombo ad alcuno forno dell'argentiera de Signore Re di Ragona, cioè in Villa di Chiesa overo in della villa di Domusnovo, Villamassargia et Villa di Prato, inperciochè ora sono del Signore Re di Ragona, overo in delle confine o acque de quelli Villi o d'alcuna dilloro, sia licito di potere prendere et adoperari tutta l'acqua del fiume in del quale lo detto forno è posto, cioè in del tempo che lo detto forno colasse, non obstante perchè alcuno orto o vigna fusse presso a quello fiume et che avesse bisogno di quella acqua; con ciò sia cosa che grandissimo dapno è all'argentiera di Siggerro

(1) Nel cod. le parole *o ad altro suo factore sensa paraula del guelcho* sono ripetute due volte.
(2) Così nell'Indice delle Rubriche; qui il cod. *faccia.*
(3) Il cod. *et tucto et tucto.*

Digitized by Google

quando alcuno forno non può colare per deffecto d'acqua. Et se per alcuna persona di Villa di Chiesa, overo di Domusnovo, Villamassargia o Villa di Prato, per cagione d'alcuno orto o vigna lo detto forno s'impedisse, et di quella operasse o tollesse contra la volontà di quello guelcho, cioè in del tempo che quello forno colasse (1): lo Capitano overo Rectore di Villa di Chiesa in questo caso abbiano piena bailia et libera podestà in delli persone di Villa di Chiesa, et in quelli di Domusnovo, Villamassargia et Villa di Prato, et siano tenuti et debbiano procedere et investigare contra dilloro, se contra le predicte chose facessino, non obstante alcuno Capitolo di Breve facto o che si facesse in Villa di Chiesa, o in Domusnovo o in Villamassargia. Et se trovasseno alcuna persona di Villa di Chiesa, overo di Domusnovo, Villamassargia et Villa di Prato, che contra le predicte chose facesse, sia condepnato dal suprascripto Capitano overo Rectore et condapnare lo debbia in della suprascripta pena per ogni volta
135b che | contra facesse; et di ciò sia creduto al saramento del guelcho. Et la condapnagione che di ciò se facesse, lo Camarlingo dello Segnore Re la debbia ricoglire in de la suprascripta Villa di Chiesa, et in Domusnovo et in Villamassargia et Villa di Prato, non obstante alcuna chosa.

LXXXIII. Di quelli che aprisseno montagna nuova.

Ordiniamo, che se alcuna persona aprisse alcuna montagna nuova, in della quali mettesse alcuno bottino, canali o fossa, in alcuna delle quale facesse vena, cioè grossame, da uno corbello alla trenta in su, et fusse netto, et valesse lo corbello della vena da libbre v in su: quella cotali persona possa et debbia avere dallo Camarlingo dello Signore Re che è in Villa di Chiesa libbre x d'alfonsini minuti per una robba; et lo Capitano che serà in Villa per li tempi per lo Signore Re di Ragona debbia li suprascripte cose incontinenti fare observare, a pena di libbre v d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta. Et che quella cotali persona ch'aprisse la montagna debbia essere francha d'ogni data et prestansa per anni v, non obstante alcuno Capitolo che contradicesse, et questo sia fermo. Questo adjuncto, che s'intenda aprire montagna per lo primo homo che mettesse bottino, canale offossa in montagna nuova tanto, et arrivasse.

LXXXIIII. Delli pagamenti facti dal guelcho a bistanti, o altrui.

Ordiniamo, che se alcuna persona avesse a dare ad alcuno bistanti alcuna quantità di dinari per bistantaria, et alcuno pagamento ne fusse facto al decto bistante overo ad altra persona per lui per alcuno guelcho di Villa di Chiesa di pregio d'alcuna vena che avesse avuta dal debitore del bistante, o d'altrui per lui, et di questo che fusse alcuna lite: che sia creduto et debbiasi dare fede alla chiara scriptura del quaterno del suprascripto guelcho del suprascripto pagamento; et se lo guelcho non fusse in Villa quando questa lite fusse, sia dato fede al quaderno tanto, sì come carta publica di notajo; et in tucto quello che per lo suprascripto quaderno se monstrasse che lo suprascripto bistante avesse avuto dal guelcho, lo debitore del decto bistante sia di ciò libero et absoluto. Questo adgionto, che nessuno guelcho nè altra persona non possa nè debbia cavare fuori di Villa di Chiesa | alcuno libro di guelcho che apartegna all'arte del 136a colare, a pena di libbre L auuo' del Signore Re per ogni volta che fusse accusato, et neentedimeno rechi li libri, se portate ne fusseno; con ciò sia chosa che li decti libri (1) sono besognevili et necessari alli homini di Villa di Chiesa a mostrare loro ragione.

LXXXV. Delli maestri di fosse, et ricoglitori di somma.

Ordiniamo, che ogni maestro di fossa et d'ogni altro lavoro d'argentiera, o scrivano che recoglisse somma, debbia ragionare et fari ragionare li spendii che facte fusseno alla decta opera bene et lealmente, et quelli spendii tanto et non più, sì delli homini come del guscierno, et tucti li altri spendii; et quali maestro o scrivano di fossa ricoglisse somma, non ragionasse bene et lealmente, et fosse trovato in alcuna fraude, et legitimamente le fusse provato, pena infine in libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta, et restituischa alli parsonavoli quello che sopraposto avesse; et se non avesse di che ristituire alli parsonavili, stia in pregione infine a tanto che sodisfa; et se la condapnagione non potesse pagare infra li dì x facta la condempnagione, sia scopato per tucto Villa di Chiesa. Et chi l'accusasse et non provasse, paghi di pena marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re. Et di ciò non possa essere accusato d'alcuna persona, se non da colui che fosse parsonavili (2) di lavoro unde fusse maestro, o scrivano, o ricoglitori di somma.

LXXXVI. Delli partiti che si rissano per li Maestri del Monte.

Ordiniamo, che tucti li partiti che rissasseno li Maestri del Monte, salvo partiti stanciali, debbia judicari ogni punta uno passo così d'asta chome di pontello, et di (3) niuna punta di pontello nè d'asta non sia nè possa essere mossa se non avesse capizuolo di mezo brasso dinansi al pontello, cioè che abbia oltra lo pontello o l'asta overo alcuno

(1) Il cod. *colare*.

(1) Il cod. *bri*.
(2) Il cod. *parsonavi*.
(3) Probabilmente deve emendarsi *che*.

Digitized by Google

delli decti pontelli et asta a mezo braccio per tra-
136b verso. Et quali fossa avesse passata alcuna | delle decte ponte braccio mezo per traverso o piò, quella chotale ponta sia mossa, et li Maestri del Monte siano tenuti et debbiano, quando risseranno alcuno partito, di dire alli maestri delli fosse, overo al loro lavoratore se lo maestro della fossa non vi fusse, se alcuna punta fusse mossa di quello partito, et quale è quella che è mossa; et questo dica palesemente a catuna delle parte ansi che dal partito si parta; et ciò sia tenuto lo Maestro del Monte di fare et observare, a pena di libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona per ogni volta. Et che li decti Maestri del Monte siano tenuti d'entrare et di vedere in dell'una fossa et in dell'altra là ove lo partito si rissa, et diricto provedere chome lo partito judica; et ciò s'intenda per Maestri overo Maestro che li partiti suprascripti rissasseno. Et che neuno Maestro di Monte possa nè debbia alcuno delli detti partiti rissare, se non sono due Maestri di Monte almeno; salvo che se amburo li parte fusseno in concordia di uno Maestro, lo detto Maestro solo possa lo decto partito rissare. Et di ciò siano tenuti di fare et observare alla suprascripta pena.

LXXXVII. Delli lite delle montagne, delle quali non parla questo Breve.

Ordiniamo, che se alcuna lite o questione fusse alle montagne sotto terra o sopra terra, della quali non parlasse questo Breve, che li Maestri del Monte possano fare commandamento infine uno marcho d'ariento; et che li commandamenti non observasse, che lo possano condapnare ogni volta la decta pena.

LXXXVIII. Delle accordie che fanno li maestri delle fosse.

Ordiniamo, che se tra li maestri delle fosse o di bottino o di canali avesse alcuna lite o questione per cagioni delle decti fosse o bottini o canali und' elli sono maestri, che tucto et ciò che li maestri s'accordàsseno tra loro insieme con volontà delli parsonavile o della magiore parte delle trente, vaglia et tegna, sì come fusse facto per li Maestri del Monte, et di ciò che accordate fusseno non possano essere condapnati. Lo quale accordio siano
137a tenuti et debbiano far | scrivere per lo scrivano delli Maestri del Monte infra dì octo facto l'accordio; et se scripto non fusse, non vaglia nè tegna. Et che li mezanuli li quali rimanne tra l'una fossa et l'altra, cioè quelli là u' sono alcuno partito et abbia fondorato: che li Maestri del Monte siano tenuti quando li decti mizanuli si partisseno, di dare loro magiore parte a quella fossa che ave lo capissolo piò innanti, alloro providimento. Et se alcuno maestro delle fosse vuolesse lavorare li detti mezanuli, possa sforsare l'altra parte di lavorarli, overo di comperarli a stimo di due Mastri di Monte; et la fossa che non vollesse lavorare li mezanuli, possa et debbia pigliare l'uno delli decti partiti ad sua volontà.

LXXXVIIII. Di non fare ressa li venditori contra li comperatori de la vena.

Ordiniamo, che ogni venditore di vena rossa o menuto, o di qualunqua altra vena, possa et allui sia licito di vendere a qualunqua persona di argentiera di Siggerro, per qualnnqua pregio et modo si convirrà colloro comperare. Et che ciaschuno guelcho o altro comperatore di vena possa et allui sia licito comperare vena grossa et menuto, et qualunqua altra vena, per qualunqua altro pregio et modo si converrà con lo venditore. Et che li venditori (1) non facciano nè fare possano alcuna ressa o conspiracione contra li comperatori perchè li comperatori non possano comperare liberamenti; et che li comperaturi contra li venditori non facciano nè fare possano alcuna ressa o conspiracioni perchè li venditori non possano vendire liberamenti: et chi contra facesse, sì sia punito et condapnato dal Capitano overo Rectori che fie per li tempi in Villa di Chiesa per lo Segnore Re di Ragona da libbre x d'alfonsini minuti infine libbre l d'alfonsini minuti per ogni volta, et punire et condempnare chi contra facesse alle predicte chose, o chi contra facto avesse. Et ciaschuna persona possa accusare chi contra facto avesse, et lo Capitano sia tenuto di procedere contra dilloro, segondo la forma della ragione. Et che lo decto Capitano et lo Judice, | o alcuno dil-
137a loro, se vicio ve se committesseno et negligencia, possa et debbiano et possa essere et debbia condapnato ciaschuno dilloro per ciascuna volta libbre x d'alfonsini minuti dal Modulatore che (2) per lo Signore Re verrà a modulari li officiali di Sardigna.

LXXXX. Delli maestri et scrivani et parsonavili delli fosse.

Ordiniamo, che ogni parsonavili di fossa, maestro o scrivano d'alcuno bottino, o d'altro lavoro d'argentiera, possa et allui sia licito baccare et fare baccare, lavare et fare lavare tucti li loro siliffi, petrajo et gittaticio, sciomfe, piasse per loro et per loro parsonavile, et per alcuno altro modo che elli vendessino di potere meglio soffroctare (3), tanto e quanto volte alloro piacerà, sensa bando del Signore, non obstante alcuno Capitolo che in ciò contradicesse. Sì veramente, che alcuno siliffo non si possa baccare se non per la fossa, o per li parsonavili proprii della fossa; et quali parsonavili consentisse che in altro modo si baccasse o facesse baccare, pena

(1) Il cod. con manifesto errore *Et che li venditori et comperatori.*
(2) Il cod. *che e.*
(3) Da *sciomfe* in qua il testo pare in più luoghi errato. Alcuna parola pare omessa; per *vendessino* probabilmente è da leggersi *credessino;* nè sappiamo se sia errata la parola *soffroctare*, della quale non v'ha esempio altrove.

Digitized by Google

acciaschuno parsonavili di libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re; et la simili pena sia acchì baccasse o facesse bacchare. Et che li Maestri del Monte siano tenuti ogni mesi una volta rinonsare alla Corte magiore di Villa tucti li siliffi che trovasseno baccare, et fare scrivere di quelli fosse che fusse lo siliffo. Et che lo Capitano di Villa sia (1) tenuto di mandare per due parsonavili di la fossa, et farli jurare se lo siliffo si bacca per la fossa, o s'elli sia venduto. Salvo in Monte di Malva non possa cavari alcuno rigangno nè piassa nè alcuna sciomfa che dampno facesse allo lavoro della montagna; et ciò sia a providimento di quatro buoni homini electi per lo Consiglio.

LXXXXI. Di quelli che fusseno stati maestri d'alcuna fossa.

Ordiniamo, che alcuno homo che sia stato maestro d'alcuna fossa, quella chotali fossa non possa nè debbia pigliare a parte francha, infine a capo d'uno anno che fie scito della detta maestria; a pena infine libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona chi contra facesse, et l'alogagione non vaglia nè tegna et sia cassa ipso jure, si piacerà | alli parsonavili della fossa o alla magiore 138a parte dilloro.

LXXXXII. Di non rimpire fossa, canali o bottino.

Ordiniamo, che nessuna persona possa rimpiere alcuna fossa nè bottino nè canali dal dì; pena a chi rimpiessi infine libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta che accusato ne fusse et fusseli provato legitimamente; et chi l'accusasse, abbia la meità del bando, et siali tenuto credensa. Salvo se elli la riempesse o riempire facesse con volontà et paraula delli Maestri del Monte overo d'alcuno dilloro, et ciò appaja scripto per lo scrivano delli decti Maestri in sul libro del decto scrivano. Et se alcuna persona mettesse alcuno bottino in alcuna montagna, cioè in alcuna via puplica la quali ue uzi personi (2), et quello chotali bottino, overo fossa che fusse, si lassasse di lavorare: che lo maestro del suprascripto bottino overo fossa ansi che la l'abandoni sia tenuto et debbia lo suprascripto bottino o fossa murare, alle spese delli suoi parsonavili, d'uno muro assiccho intorno, che sia largo palmi due di canna almeno, et alto palmi quatro di canna almeno, acciò che alcuna persona o bestia cadere non vi possa entro. Et lo suprascripto maestro cioe debbia observare, a pena di libbre v d'alfonsini; et li Maestri del Monte possano et debbiano condapnari lo contra facente in della suprascripta pena, et neentedimeno observino le suprascripte cose.

LXXXXIII. Di non deceptare alcuno Maestro di Monte.

Ordiniamo, che neuno maestro di fossa, di bottino o canali, nè neuna altra persona, possa deceptare alcuno Maestro di Monte perchè lo decto Maestro di Monte non possa entrare in ogni lavoro di fosse, di bottino o di canale per fare lo suo officio. Salvo che sia licito ad ogni maestro di fosse, di bottino o di canali potere vietare a qualunqua fusse Maestro di Monte non entrare in delle suoi lavori, se lo decto Maestro di Monte fusse inimico proprio di quella persona che lo vietasse o d'alcuno parsonavile di la fossa per la quale fusse vie|tato, overo 138b s'elli avesse parte in alcuna fossa o bottino o canali, che fusse vicino in quella chotali fossa che lo vietasse. Et se elli avesse parte in alcuna delle suprascripte fosse, bottino o canali, debbia ciò incontinente magnifestare, overo che fusse parente d'alcuno maestro overo d'alcuno parsonavole di quelli fossi in terso grado. Et chi contra li decti cose facesse, pena libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re.

LXXXXIIII. Delli fose che si vogliano acomunare insieme.

Ordiniamo, che tucte quelle fosse che si volisseno accomonare insieme per lo megliore, che possano et debbiano accomonare quelli che anno li xxviii trente o piò, chosì chome fusseno in concordia tucti li parsonavili che avessino li xxxii trente; li quali xxviii trente o piò s'intendano d'essere et siano di quatro parsonavili almeno, et alcuno di quelli quatro parsonavili non sia parsonavile dell'altra parte. Et se si trovassi che fusse parsonavili, chome decto è, la decta accomonansa fare non si possa si tucti et xxxii non sono in concordia.

LXXXXV. Di cercare li pietre delli guelchi.

Ordiniamo, che li Maestri del Monte de la nostra argentiera, cioè due dilloro almeno, siano tenuti ogni simana una volta andare cercando tucti li pietre delli guelchi là ove overo in su li quali si pestano li veni delli saggii, ad vedere et a sapiri se li decti pietre sono buone et sofficienti et di buona petrina per quello servigio fare; et quelli overo quella che trovasseno non essere buona, incontinenti la debbiano rompere o fare rompere, et comandare a quello guelcho, che, a pena di marcho uno d'ariento, infra dì octo ne debbia avere un' altra buona et sofficienti. Et li quali Maestri siano tenuti di fare le suprascripte cose, pena di libre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re.

(1) Il cod. *sia sia.*
(2) Così il cod.; ma è lezione senza dubio errata.

Digitized by Google

LXXXXVI. Del diritto del Signore Re, che paghino li colaturi guelchi al Camarlingo del Signore Re.

139a Ordiniamo, che tucti li homini dell'argentiera li quali operano et fanno operare l'arte del colare, faccianola lealmenti sensa alcuna fraude quell'arte; et che tucta l'antrata et lo diritto, et tuctocciò che alla intrata et diritto che al Signore Re di Ragona apartiene così d'argento chome di piombo, overo d'altro metallo, o di rame, debbiano pagare et dare in mano di quelli che seranno sopra ciò per lo Signore Re, di denari XII l'uno et d'argento et di piombo et d'ogni altro metallo. Et ciascuno cenneraccio che faranno, cioè di ceppi et di carboni, cennere, et schaldatoje, et di tucto altro legname, soldi XV d'alfonsini minuti; et daranno et paghiranno per catuno centenajo di bulleggie di carboni soldi XX d'alfonsini: li quali dinari li decti guelchi debbiano tenere alli focajuoli che faranno carboni. Et per catuno forno che cola, lo mese soldi VI d'alfonsini minuti. Et ciaschuno guelcho sia tenuto di pesare et dirittare in mano del Camarlingo ch'è ordinato sopra l'argento così in barbe come in piastre, infra die uno et nocte una poichè l'ariento fie facto fine; et salvo se lo tennesse con paraula del Camarlingo, o che lo Camarlingo non fusse in Villa di Chiesa. Et chi contra facessi, paghi marchi X d'ariento, et piò pena, a volontà del Capitano, specta la qualità del facto, auuo' del Signore Re; et nientidimeno paghi et dia lo diritto soprascripto, et lo doppio del decto diritto.

LXXXXVII. Di non portari nè carricare d'alcuna piassa di forno piombo nè gheletta sensa paraula del Camarlingo del Signore Re.

Ordiniamo, che alcuna persona non possa nè debbia carricare nè portare, nè fare carricare nè portare d'alcuna piassa di forno d'argentiera del Signore Re alcuno piombo nè ghiletta, sensa paraula overo pulissa del Camarlingo che fie in Villa di Chiesa per lo decto Signore Re; a pena di libbre C d'alfonsini minuti per ogni volta che contra facesse.

LXXXXVIII. Del Camarlingo del Signore Re, che sia tenuto di francari li parti del decto Segnore Re.

139b Con ciò sia cosa che 'l nostro Signore Re di Ragona abbia et avere potesse molte parte et trente in dell'argentiera, delle quale al nostro Segnore Re non è alcuno profetto, perchè le decte parte et trente non si lavorano, perciochè alcuna persona non presumme nè ardisce quelli chotale fosse là ove lo decto Segnore Re ae parte, lavorare; per quelli ch'è in Villa di Chiesa Camarlingo per lo Signore Re ae balia per lo decto Segnore franchare le decte parte, et quando pari allui sì le francha, et quando no sì le lassa; et poichè li decte parte et parti arrivati, lo suprascripto Camarlingo che è in Villa per lo detto Segnore Re dice: « Lo Signore Re non può perdere sua ragione », et con ciò sia cosa che li decti parti et trente lavorare non si possano sensa francare: però piaccia alla Segnoria del nostro Segnore in queste cose (1) provedere, che tante fosse quante sono et essere poterebbino in argentiera là dove lo decto nostro Segnore à parte o avere poterebbe, si perdino per cagione chelle persone ànno paura, se le pigliasseno, non essere franchi, li quali fosse per la predicta cagioni non si ripighiano.

Ordiniamo, che siano tenuti li Camarlinghi del decto Segnore Re, a pena di libbre XXV d'alfonsini minuti, di francare tucte le parte et trente del decto Segnore Re, ad peticione delle persone che ne rechiressino; et che lo Capitano di Villa sia tenuto di constringere lo Camarlingo di francare quelli parte, alla suprascripta pena, salvo se le decte parte fusseno allogate per lo decto Camarlingo; et se non li francassi lo decto Camarlingo, intendase (2) che li possa perdere et perdali lo decto Segnore Re, per quello modo che le perde alcuna persona propria che non francassi li suoi segondo la forma di questo Breve, et ad ogni persona sia licito di ripigliarli, sì chome quelli delli altri persone che non franchano li loro parte delle fosse. Sì veramente, che se alli Camarlinghi overo al Camarlingo non paresse bene d'affranchare per lo Segnore, che li possano et possa riffutari, et sia fermo, chome l'avesse facto lo Segnore Re.

LXXXXVIIII. Di quelli che fanno saggii.

Ordiniamo, che tucti persone che fanno saggi o che faranno in Villa di Chiesa et argentiera, debbiano jurari alla Corte dinansi | alli notari, di fari 140a li saggii bene et lealmente sensa fraude, et di ciò debbiano dare due buoni et ydonei pagatori ciaschuno dilloro. Et se fusse trovato in alcuna fraude, paghi di pena infine in libbre L d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re da Ragona per ogni volta che fusse trovato in falla, et magiore pena d'avere et de persona, a volontà del Capitano et Judice, segondo la qualità della persona et del facto; et che may non possa fari saggii in Villa di Chiesa. Et debbia avere et pigliare per ciaschuno saggio che si faccia (3) soldi II et denari VI, et non piò, avendo lo piombo da colui che farà fare lo saggio; et a piombo del saggiatore ne possa prendere soldi III et non piò: et se piò pigliasse, paghi per ogni volta soldi XX d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re, et dicciò sia creduto al saramento di colui che 'l saggio facesse fare, cioè del pregio tanto. Et qualunqua persona facesse alcuno saggio, et non avesse jurato et dato pagatori, paghi per pena marchi X d'ariento

(1) Il cod. *cose se.*
(2) Il cod. *indendase.*
(3) Il cod. *avere per ciaschuno saggio et pigliare che si faccia.*

Digitized by Google

auuo' del Signore Re, et non possa mai fare saggi. Questa pena s'intenda per li capi maestri delli botteghe delli saggiatori, cioè di jurare et dari pagatori, et non s'intenda per alcuno minore di anni xviii lo quali stesse ad imparare l'arti delli saggi, ma sia tenuto et debbia quello menore (1) di fare lo suprascripto saramento, sensa dare pagatore. Et se alcuno delli detti saggiatore commitisse alcuna falsità o fraudi in delli suprascripti saggi che facesse, paghi la suprascripta pena et maggiore, d'avere et de persona, sì come decto è di sopra; et lo Capitano et Judice siano tenuti de investigare le decte falsità et fraude, chome fano li altri maleficii, una volta et piò l'anno. Et che nullo saggiatore possa fare saggio di comune tra lo venditore et lo comperatore, ciò si non ae da xviii anni in su; pena marchi d'ariento x auuo' del Signore Re per ogni volta che contra facesse, et accusato ne fusse per lo venditore o per lo comperatore; et nessuna altra persona di ciò accusari lo possa, et se l'accusasse, quella accusa non vaglia nè tegna. Et che l'assagiatori siano tenuti di dimandare alli guelchi tanto piombo, quanto bisogna per li suprascripti saggii; et se 'l | saggio andasse male, incontinenti lo debbia renonsare al venditore et allo comperatore, alla suprascripta pena. Questo adjuncto, che se alcuno deffecto fusse tra 'l venditore et lo comperatore, che li saggiatori o alcuno dilloro, che di ciò fusseno richiesti di fare saggio in alcuna potega di saggiatore fuore della suo bottega, che vi debbia andare, et fare lo detto saggio o sagii, a pena di soldi c auuo' del Signore Re per ogni volta che richiesto ne fusse et no' lo facesse. Et debbiane pigliare del saggio soldi v, cioè del primo saggio che facesse fuore della sua bottega, cioè del suprascripto deffecto; et se piò d'uno saggio facesse di quello medesmo deffecto, non possa avere, da uno saggio inanti, si non soldi ii et denari vi. Et che li saggiaturi a cui fusse chiesto la bottega di fare le suprascripti saggi, siano tenuti di prestare, sensa alcuna pegione quinde tollere, alla suprascripta pena per ogni volta che richiesti fusseno et non lo prestasseno.

C. Delli saggi che si levino quando li comperaturi la levano.

Ordiniamo, che li comperaturi et venditori della vena, quando si leveranno li saggi, che lo decto comperatore sia tenuto et debbia levari li saggi de la vena quando se mesura con una pala, et non in altro modo; salvo se le parte s'accordasseno in altro modo, le possano levare sì come s'accorderanno: et di quella vena che si leva lo saggio, si debbia pesare et dare ad fare li saggi. Et che non si possa devietari nullo assaggiatore di quelli che ànno dato pagatori. Et che li venditori della vena non possano nè debbiano mettere acqua in della vena poichè la vena fie messa in del loghino, pena marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re; et lo guelcho nel possa accusare o suo fattore, et quando la vena se mesura per lo misuratore, et avesse pieno lo meso corbello, non vi debbia nè possa mettere piò vena, pena auuo' del Signore Re soldi xx; et di ciò lo possa lo guelcho o factore accusare. Et de lo remanente della decta vena la quali si leva per far fare le saggi, si debbia mettere in | uno bussolo overo in borsotto, et sì si soggelli con lo soggello del decto comperatore et venditore, et alloro volontà lo decto bussolo o borsotto si debbia accomandare a una buona persona, come alloro piacerà et come elli se accorderanno insieme; in su lo quale bussolo o borsotto abbia una polissa, in della quali polissa sia lo nome del comperatore et del vendivenditore; et a collui a cui è accomandata la debbia bene guardare et salvare, et non rendirlo se non fusseno amburo le parte insieme. Et per lo Capitano che fie per li tempi in della suprascripta Villa si debbia chiamare uno buono homo et leale quando alcuna lite apparesse tra li venditori et comperatori, lo quali homo abbia lo infrascripto officio: che se le venditori et comperatori delli vene avessino alcuno deffecto per cagione delli saggi, quelli comperatori et venditore delle vene siano tenuti et debbiano portare et dare lo bussolo o borsotto, et la vena accomandata, al decto officiali, et lo decto officiale la debbia pigliare et ricevere; et che lo Capitano overo lo Judice debbiano chiamare uno buono homo come alloro parrà, lo quale buono homo debbia essere et sia collo decto officiale, et prendere la vena del decto bussolo o borsotto, et fare fare saggi come alloro parrà, et alle saggiatori come parrà alloro overo a uno saggiatore; et che lo Capitano overo lo Judice siano tenuti et debbiano li decti saggi o saggio fare fare in bottega d'uno saggiatore o piò saggiatore, come parrà et piacerà all'officiali che fino chiamati sopracciò; salvo che se le parte fusseno in concordia, che li possano far fare li saggi là onde alloro piacerà: lo quali officiale et homo chiamato per lo Capitano siano tenuti et debbiano stare con le decti saggiatori overo saggiatore dal cominciamento del saggio infine ad che lo saggio overo saggi fino facti, a pena d'uno marcho d'ariento auuo' del Signore Re. Et che nessuna persona possa nè debbia stare a vedere fari li suprascripti saggi, alla suprascripta pena; salvo che sia licito al comperatore et allo venditore di potere stare a vedere fare li decti saggi come piacerà alloro. Et che lo comperatore della vena di che fusse la lite debbia pagare | al venditore per quello saggio overo saggi che lo decto officiali o suo compagno aranno facto fare; et intendasi che si paghi per lo magiore saggio, et lo venditore sia tenuto et debbia pigliare lo pagamento della sua vena in del suprascripto modo. Et lo comperatore della vena sia tenuto et debba dare al decto officiali tutto lo piombo che abisognasse per li decti saggi fare. Et che lo decto officiali sia tenuto, se la vena è corbelli x o piò (intendase che sia ogni vena

(1) Il cod. *quello me menore.*

Digitized by Google

quelli perchè questi saggi si fanno corbelli x o piò), et se lo venditore vuoli che lo saggiatore metesse (1) la vena di che lo deffecto è a cartuccia (2) in el tegoloccio, che lo decto officiale sia tenuto di far fare ciò, alla suprascripta pena; salvo che se tra lo comperatore et lo venditore per altro modo fusseno accordati, quello accordio et li pacti tra loro ordinati si debbiano observare, cioè del mettere a cartuccia li saggi in del tegoloccio o no. Et lo decto officiali et lo suo compagno debbiano avere d'ogni rischiaramento che facessino fare in del decto modo soldi v et non piò; et tucti li spesi li quali si faranno per lo decto rischiaramento fare paghi colui che arà lo torto. Et lo officio delli suprascripti officiali duri mesi tre, et non piò; et non vachi per questo officio d'alcuno altro officio, non obstante alcuno altro Capitulo che di ciò contradicesse. Questo adjuncto, che quando lo guelcho o suo factore andasse arricoglire li saggi facti che fusseno dati dal venditore allo comperatore, che debbia portare uno bussolo coperchiato, et mettere le decti saggi entro, et così portarli in mano fuore palisimenti, et così darli a quello che lo pesa per lo Signore Re; a pena d'uno marcho d'ariento per ciaschuna volta auuo' del Signore Re.

CI. Delli scrivani che ragionano li libri.

Ordiniamo, che neuno scrivano che ragiona o che ragionerà libri non possa nè debbia ragionare in dì di pasqua principali, nè in dì di dominica, nè in dì d'Apostolo, nè in dì di festività della nostra Donna Vergine sancta Maria, nè di sancto Johanne Baptista, nè in dì di quattro Evangelisti; salvo se le feste fusseno in sabbato, | possano scrivere et 142ª ragionare. Et che tucti maestri di fosse et scrivani o altro lavoro d'argentiera non possano nè debbiano ragionari in delli suprascripti dì in del presenti Capitolo comprese, et catuno sia tenuto di pagari et ragionari li suoi lavoratori lo sabbato in quello modo che si facea la domenica. Et che la Corte di Villa non si possa nè debbia tenere aperta in delli suprascripti dì, se non per maleficio tanto.

CII. Delle parsonavili delli fossi, bottini et canali.

Ordiniamo, che li parsonavili overo parsonavile delle fosse et delli bottini, canali, o d'altro lavoro d'argentiera, che avessino la magiore parte delle trente, quelli chotali parsonavili o parsonavile possa chiamari et accordare la fossa, et formare o lo bottino o lo canale et ogne altro lavoro d'argentiera, di maestro, di scrivano, di bistante. Et intendasi, che siano due parsonavile o piò che quelli che abbiano le piò trente, et non uno tanto. Salvo che se la fossa suprascripta o bottino o altro lavoro d'argentiera avesse a fare o a guerrigiare con altra fossa, et se quelli cotali parsonavili o parsonavile avesse comperate parte o trente in della contraria parte, o per altro modo ve l'avessino: che quelli cotali parsonavili overo parsonavile non possano nè debbiano chiamare maestro, scrivano nè bistante, ansi caggia la chiamata alli altri parsonavili, non obstante alcuno altro Capitolo che contradicesse. Et che questo accordare di maestro o di scrivano siano la maggiore parte delle parsonavili che stiano in Villa non lavoratori; et anco v'abbia delli lavoratori da monte, sì che siano dell'uno et dell'altri; sì che alcuno parsonavili di Villa che francha non possa essere ingannato.

CIII. Di mandare bando delli pistatori della vena, come misurano et pistano.

Ordiniamo, che tucti li pistatori che pistano vena o pistaticcio, quando verranno a misurari debbiano tenere in sul corbello una croce di legno levatoja all'ora che si misura; et che debbia mesurare con la pala piena, et la | pala non metta de la croce in 142ᵇ giù; pena per ogni volta soldi xl d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re; et quelli che de' ricevere la vena non la riceva in altro modo misurata, a quella pena medesma. Et che lo Capitano sia tenuto di mandare lo bando et fare mandare. Et quali prestatori prestasse alcuna prestansa, del quali bisognase di tornare a pistare lo menutello, sia tenuto lo detto pistatore fare pistare lo decto minutello sensa avere alcuno denajo; pena a ciaschuno dilloro soldi xx per ogni volta auuo' del Signore. Questo adjuncto, che ogni homo li possa accusare se contra facessino, et abbia la meità del bando, et siali tenuto credensa.

CIIII. Di mandare bando infra uno mese, che li maestri di fosse et bottini abbiano canapi.

Ordiniamo, che ciascuno maestro di fossa o di bottino che sia cupo passi x o piò, abbia et sia tenuto di tenere li canape (r) di cavalcare buoni et sofficienti; et che a catuno cannapo di cavalcare debbia tenere una cingia overo spartina firmata a quello cannapo, con lo quali si possano cingere li lavoratori et altri persone che cavalcasseno, et catuno che cavalcasse sia tenuto di cingere con la decta cingia overo spartina; et chi contra facesse, paghi per ogni volta soldi x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re; et li Maestri del Monte siano tenuti di fare condapnagione, sì come puonno fare in dell'altro officio, di coloro che contra facessino. Et che lo Capitano sia tenuto di fare mandare lo bando infra uno mese all'antrata del suo officio, et che li Maestri del Monte siano tenuti di commandare et ammonire per bando di bandieri o di messo che si metta in Villa, a tucti maestri di fossa et de le

(1) Forse *metta*; il cod. *metessa*. Del resto anche il precedente tratto da *intendase* in poi non è senza errori.

(2) Il cod. *acartuccia*.

(r) Così pare emendato da mano antica; prima era scritto *campi*.

Digitized by Google

bottini dilloro tempo due volte, che debbiano observare le suprascripte cose, sensa alcuno salario quinde avere. Et se li detti Maestri ciò non facessino, pena a ciaschuno dilloro marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re. Et l'ammonigione debbiano fare scrivere in del libro dello scrivano loro, et lo scrivano sia tenuto di scrivere sensa alcuno denajo overo salario, a quella medesma pena. |

143a

CV. Di non portare arme in alcuna fossa, bottino o canali.

Ordiniamo, che nessuna persona possa nè debbia portare arme offendivele nè diffendivele in alcuna fossa, bottino o canale, salvo cervilliera tanto; et chi contra facesse, paghi per ciascuna volta libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re di Ragona. Et li maestri delli fossi siano tenuti di dinonciarli quelli che contra facessino, et lo Capitano sia tenuto di farne inquisicione ogni volta che li maestri lo dinonciirano.

CVI. Di non mettere fuocho in alcuna fossa.

Ordiniamo, che se alcuna persona mettesse o facesse mettere fuocho in alcuna fossa per malfare maliciosamenti, paghi libbre c d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta; et se alcuno homo morisse per cagione di quello cotale fuocho, perda la testa sì che muoja. Et intendase che paghi la pena quello che fa lo excesso, et che la fossa et li parsonavili di quella fossa u' fosse messo non siano di ciò tenuti in alcuna chosa. Et se advenisse che tra li maestri delle fosse alcuna lite fusse di volere mectere fuocho fra la septimana una volta o piò, di ciò sia a providimento delli Maestri del Monte; sì veramenti, che se advenisse che festa principali fusse in martidì o in giovidì, che in nessuna fossa si possa mettere fuocho piò che una volta quella semana; salvo se fusse in concordia col suo vicino, o con colui a cui li fuochi impedisse: et se non avesse vicino, et che non facesse dapno altrui, sia licito ad ogni persona potere mettere fuocho ad sua volontà; et di ciò si stia a providimento delli Maestri del Monte. Et chi non observasse quello che li Maestri del Monte provedesseno, pena libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta.

CVII. Di non mettere asta o gittare petra in alcuna fossa.

Ordiniamo, che nessuna persona possa nè debbia mettere asta per fondorato nè gittare piectra nè altra cosa che facesse percossione. Et chi mettesse asta o gittasse pietra, et non percotesse et non toccasse alcuna persona, pena infine in libbre v d'alfonsini
143b minuti | auuo' del Signore Re per ogni volta; et se percotesse alcuna persona et sangui non ne scisse, paghi per pena lo percotitore infine libbre x d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re; et se percotesse alcuna persona et sangui ne scisse, paghi di pena infine in libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta; et se lo ferito morisse, perda la testa sì che muoja lo percotitore; et nè la fossa nè li parsonavili suoi per ciò non paghino alcuna cosa. Et se della decta percossione rimanesse segno in del volto, paghi lo percotitore libbre xxv d'alfonsini minuti a providimento del Capitano, considerata la qualità del facto et delle persone.

CVIII. Di l'acqua ove si lava, in qualunqua parte fusse (1).

Ordiniamo, che l'acqua del fiome dove si lava la vena o menuto, petrajo o gittaticio, in qualunqua parte fusseno della nostra argentiera, che se alcuna lite ne pervenesse tra piassa et piassa, o tra orto et piassa, o tra li parsonavili et operarii delle suprascripte piasse od alcuno dilloro, che l'uno avesse piò acqua chellaltro: si debbia vedere per due buoni homini, li quali non siano lavoratori d'alcuna di queste piasse tra li quali fusse le questioni, li quali homini si debbiano eligere per lo Judice de la Corte; et questi cotali debbiano partiri l'acqua per lo verso come loro parrà che si convegna, et dare acciaschuno la sua parte. Et di ciò debbia avere soldi VI della via per loro salario ciascuno dilloro; et tanto abbia andando d'alcuno fiome ad altro fiome. Et se le suprascripte due parte electe fusseno ad lo fiume là dove è la lite, abbia per loro salario ciascuno dilloro soldi III, se di ciò fusseno richiesti per lo messo della Corte, et facto loro comandamento che vi debbiano andare, a pena d'uno marcho d'ariento auuo' del Signore Re per ogni volta.

CVIIII. Di pot[ere lavare gittaticci et petrari in delle piasse] (2).

Ordiniamo, che ad ogni persona di Villa di Chiesa sia licito di cavare et lavari, et cavare (3) et lavare fare per quello modo che allui (4) piacirà tutti et singuli gittaticii et petrari in delle piasse fuor sensa (5) alcuna contradiccione. Sì veramenti, che alcuna persona non possa nè debbia cavare alcuna piassa overo corso d'acqua, a la quale calvatura impiaciasse
144a alcuna via di carro o di molenti; et se avennesse

(1) Qui nel codice è ripetuta per errore la Rubrica del Capitolo precedente; indi al seguente CVIIII è posta quella del presente Capitolo; la vera Rubrica del Capitolo CVIIII è omessa: e così dal Capitolo CX in poi i Capitoli hanno nuovamente ognuno la propria Rubrica. Abbiamo corretto l'errore colla scorta dell'Indice, dove tuttavia questa Rubrica è mossa per mancanza d'una parte del margine inferiore del foglio.

(2) Come abbiamo avvertito, qui nel codice si legge la Rubrica del Capitolo precedente. Manca quella del presente Capitolo, della quale abbiamo restituito il principio traendolo dall'Indice, e supplito colla scorta del testo del Capitolo il rimanente.

(3) Il cod. *di lauari et cauare et cauare;* il secondo *cauare* è cancellato da mano recente.

(4) Nel cod. è ripetuta due volte la voce *allui*, ma la seconda volta è cancellata da mano più recente.

(5) Il cod. *sense*.

Digitized by Google

pur che alcuna persona cavasse alcuna piassa o corso d'acqua che impacciasse la decta via, sia tenuto et debbia, innansi che questa cotale persona cominciasse a cavare la decta piassa o corso d'acqua, disfare ed aconciare (1) alli suoi spese in altra via, in della quale possano andare et veniri le decti carra et molentari convinivilimenti. Et se alcuno carro o carratore o molentari o altra persona, la quale avesse alcuna cosa in su li carra o molenti, ricevesseno alcuno dapno per quella cavatura della suprascripta piassa o corso, non avendo quelli che caverà la decta piassa o corso d'acqua racconciata la via dallato ad quella che lo cavatore avesse guasta: che quelli che cavasse o cavare facesse in quello luogo per lo quali la via fosse sconccia, non avendo facto raconciare l'altra via da lato, debbia et sia tenuto di mendare lo suprascripto dapno, ad stimo di due persone che sopra ciò fusseno electi per lo Capitano et Judice o per alcuno dilloro; et ancho sia condapnato marcho uno d'ariento auuo' del Signore Re per ogni volta che contra facesse et che accusato ne fusse. Sì veramenti, che nulla persona possa nè debbia cavare nè cavare fare alcuno corso d'acqua, per la quali cavatura impiacciasse alcuno vicino di quello luogo u' cavatore si facesse, che quello vicino non potesse avere l'acqua che de' avere ragionivelemente. Et chi contra facesse, paghi la suprascripta pena, et neentidimeno possa avere l'acqua la quali ragionivilimente avere quello vicino. Salvo che in Monte di Malva non si possa cavare alcuna piassa o rigagno, se non a providimento di quatro buoni homini electi per lo Consiglio.

CX. Che nessuna persona possa lavare alcuna vena in alcuna piassa.

Ordiniamo, che nessuna persona possa nè debbia lavorare nè fare lavorare nè lavare o fare lavare alcuna vena nè menuto in alcuna piassa di lavare, così in Cannadonica come in dell'altre acque d'argentiera, contra la volontà et licencia di colui overo di coloro di cui fusse la piassa; ad pena d'uno
144b marcho d'ariento | auuo' del Signore Re da Ragona per ogni volta che contra facesse.

CXI. Delli lumi del sevo, che non si possano vendere nè comperare.

Ordiniamo, che nessuna persona possa nè debbia vendere nè comperare lume de sevo de monte che fusseno facti, a pena di marco uno d'ariento auuo' del Signore Re per ogni volta che contra facessino. Et intendase così la pena al venditore come al comperatore, così in monte come in Villa: et debbiase bandire infra uno mese all'antrata del Capitano.

(1) Il cod. *disfare et da conciare.*

CXII. Di non lavare vena o mettere fuocho (1) in Villa o in orto.

Ordiniamo, per cessare molta infirmità, et rischio di fuocho, che nulla persona possa lavare nè debbia fare lavare alcuno monte o vena, overo faccia fare, entro di Villa di Chiesa, nè intorno de la suprascripta Villa da l'abeveratojo in qua, cioè in verso la Villa; nè alla Porta di Castello dal molino di Nino Laggio che fue di Ricciardo lo Corso in qua, cioè in verso la Villa; et per la Porta Maestra di la vigna di Guantino Bolla in qua verso Villa di Chiesa: a pena di libbre xxv d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta che contra facesse. Et che ogni homo li possa accusare, non obstante alcuno Capitolo che contradicesse.

CXIII. Delli habitatori di Villa che ànno parte affosse in del Monte di Pietra Carfita, chi debbiano ragionare alli libri dell' Università di Villa.

Ordiniamo, che tucti borghesi et habitatori di Villa di Chiesa, li quali ànno fosse o alcuno lavoro in Monte di Pietra Carfita et in Monte Nuovo, che siano tenuti et debbiano ragionare alli libri di Villa di Chiesa, sì come ragionano l'altre fosse dell'argentiera del Signore Re: pena marco uno d'ariento auuo' del Signore Re per ogni volta che contra facesseno et accusati (2) ne fusseno. Et che lo Capitano nondimeno sia tenuto di fare inquisicione delle predicte cose ciascheduni tre me|*si* (3) * * *

CXIIII. Che nullo maestro di fosse possa pagari li lavoraturi sensa polissa.

* * * *

CXV. Della eleccioni di due officiali sopra vedere le vene.

* * * * *mu*|tasse sia da corbelli xvi 145a
in giù, et ciò si faccia alli spendii del venditore; et lo venditore sia tenuto di mutarla et fare mutare la suprascripta vena, sì come decto è, a pena di libbre x d'alfonsini minuti per ogni volta che contra facesse, et accusato ne fusse dal comperatore. Et mutando la decta vena, quando giunge presso a terra non si muova piò, acciò che della terra non si prendesse saggio; et ciò sia a providimento delli misuratori. Et lo guelcho sia tenuto di prendere così quella che non si muta, come quella che si muta, per quello pregio; salvo che se fusse bagnata per piogia, che non sia tenuto a nulla pena pagare.

(1) Così nell'Indice delle Rubriche; qui il cod. *mette fuo.*
(2) Il cod. *accusari.*
(3) Qui da tempo antico manca nel codice un foglio tra il 144 e il 145; e con esso perì il fine del Capitolo CXIII, l'intero Capitolo CXIIII, e il principio del seguente. Diamo, tratta dall'Indice, la Rubrica del Capitolo mancante, e di quello del quale manca il principio.

Digitized by Google

CXVI. Di non potere metere nè ricare vena (1) in Villa.

Ordiniamo, che nessuna persona possa nè debbia mectere nè fare mectere, nè recare nè fare recare alcuna vena dentro di Villa di Chiesa, nè in de le borghi, nè tenere in alcuna casa; a pena infine in libbre L d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta che contra facesse, considerata la qualità del facto et la condiccione delle persone. Et di ciò ne possa essere accusato da ogni persona, et ogni persona la possa prendere, sensa bando di Signore, et sia sua liquida, cioè la decta vena; salvo questo non s'intenda per li guelchi. Et sia licito a ogni persona di potere alcuna sua vena recare a casa del guelcho, sensa scaricarla in alcun' altra casa; et intendasi da libbre xx in su; et da inde in giù possa ricare, per fare suoi schiarimenti. Sì veramente, che sia licito a ciascuna persona che ae vena di sua fossa, o di parte che elli abbia in fosse o in altro lavoro d'argentiera, di poterla ricare in Villa alla casa della sua habitagione, et quella cotali vena fare scrivere in su li acti de la Corte; et lo notajo debbia avere da ogni homo che lo facesse scrivere denari IIII. Et chi la recasse et non la facesse scrivere, paghi di pena infine in libbre L d'alfonsini minuti auuo' del Si-
145b gnore Re | per ogni volta, considerata la qualità del facto et la condiccioni della persona.

CXVII. Di non ricare guscierno nè altre cose in Villa.

Ordiniamo, che nullo guscierno da monte, bolghe, ferri, cannapi et lumi, nè altro guscierno di fosse, si possa o debbia arricari in Villa per alcuna persona, salvo quando bisognasse di parari ferri, o quando bisognasse di conciare alcuna cosa, che lo maestro la possa fare venire in Villa per farla conciare. Et se alcuna fossa o bottino si lassasse di lavorare, che lo decto guscierno si debbia ricare in Villa, et sia licito al maestro di la fossa di farlo incantare in la piassa per lo messo de la Corte, et quella persona che lo comperasse lo possa tenere in casa sensa alcuno bando; et di questo cotali incanto apparisca scriptura in sulli acti della Corte, in de la quali scriptura si contiegna lo luogo und'è quello guscierno, et quello che s'incanta, et lo pregio che si n'avesse. Et che nessuno prestatore o altra persona debbia u possa prestarvi suso u tenerlo in casa, salvo coloro che decti sono di sopra; et a cui fusse trovato contra la predicta forma, paghi per ogni volta soldi xx d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re; et ciascuno lo possa accusare. Et ciò non s'intenda per coloro che vanno la maytina allavorare a monte et tornare la sera, alli quali sia licito di portare et ricare et tenere in casa loro ferri da lavorare sensa alcuna pena.

(1) Così nell'Indice; qui il cod. *vina*.

CXVIII. Di non lassare (1) giuocare ad alcuna fossa.

Ordiniamo, che nessuno maestro di fossa nè scrivano non possa o debbia lassare giocare a sua fossa a giocho di dadi in del quale dinari si vincano et perdano, a pena di soldi infine XL d'alfonsini minuti auuo' del Signore Re per ogni volta; et ciaschuno possa lo contra facenti accusare, et sia tenuto credensa. Et li Maestri del Monte siano tenuti per saramento, et a pena d'uno marcho d'ariento, di cercare lo decto | giuocho ogni septimana; et quiun- 146a qua elli trovano, rinonsare alla Corte, et farlo condapnare.

CXVIIII. Delli scrivani delli libri, che scrivano bene et lealmente, et che pognano li datali in delle scripture chi fanno.

Ordiniamo, che li scrivani delli libri dell'argentiera della suprascripta Villa siano tenuti et debbiano, et a pena di libbre x di denari alfonsini minuti per ogni volta che contra facessino, le scripture che elli faranno farle buone et lealmente sensa fraude. Et in quelli scripturi debbiano scrivere et poner le anni Domini, e 'l mese, e 'l die, in delle quali quelle scripture si facessino et scrivessino, et lo nome di quello scrivano che quelli scripturi facesse; et non possa nè debbia ponere nè scrivere alcuno datale overo die per tempo passato, se non solamente per lo proprio die in del quale le suprascripte scripture fusseno facte et scripte. Et spicialmenti siano tenuti et debbiano lo die o datale in del quale si danno denari per alcuno bistante, o per alcuna francatura. Et siano tenuti et debbiano li suprascripti scrivani fare et observare tucte le cose le quale sono tenuti et denno fare per forma di questo Breve; et spicialmente del Capitolo ch' è posto sotto la Rubrica: Del diricto delli libri; et a quella pena che in quello Capitolo è compresa.

CXX. Delli Modulatori di Sardigna, che debbiano venire a modulare in Villa.

Ordiniamo, che tucti et singuli Modulatori, li quali per li tempi fino in dell'isola di Sardigna per lo Signore Re per modulare l'officiali di lo Signore Re, li quali fusseno stati officiali in Villa di Chiesa per lo decto Segnore Re, overo altri officiali di Villa di Chiesa li quali dovessino et potessino essere modulati per lo suprascripto Modulatore segondo la forma del suo mandato: siano tenuti et debbiano li suprascripti Modulatori, et ciaschiduno dilloro, venire alla terra di Villa di Chiesa, et quinde, cioè in della Villa suprascripta, stare, sì come alloro o ad alcuno dilloro parrà et piacerà, per modulare li suprascripti officiali et

(1) Così nell'Indice delle Rubriche; qui il cod. *Di lassare*.

Digitized by Google

146b ciascuno di | loro. Et in de la suprascripta Villa siano tenuti, et ciaschiduno dilloro sia tenuto, fari li processi contra dilloro, et examinare li testimoni, sì come parrà alloro che si convegna. Et non possano li suprascripti Modulatori nè alcuno delloro nè debbiano mandare per alcuno borghese o habitatori della suprascripta Villa per alcuna cagione fuore della decta Villa, cioè che non possano nè alcuno dilloro possa mandare per alcuno borghese fuore di Villa di Chiesa; et che lo Capitano et lo Judice che per li tempi fino in Villa di Chiesa per lo Signore Re non consentano, nè alcuno dilloro consenta per alcuno modo, che alcuno dilloro, borghese o habitatore della suprascripta Villa, vada nè andare debbia fuore di Villa di Chiesa in alcuna parte per alcuna cagione, cioè per officio del suprascripto Modulatore. Con ciò sia cosa che alcuno Modulatore è stato, che, per cessare le suoi spendii et per altre cagione che sa trovare, à mandato alla volta per piò di L persone della suprascripta Villa, et factoli andare in Castello di Castro, et quinde factoli stari piò di giorni XV; di che li homini di Villa di Chiesa n'ànno grande spese et dapno, et la terra di Villa di Chiesa dicciò incorre in grande pericolo, et di ciò poterebbe ancho nascere et advenire molti mali; chè le persone di Villa di Chiesa sono povere persone, et per povertà, et per non stare stenuti in Castello di Castro, dirrebbino delle cose non vere: di che li officiali del Signore Re li quali fusseno stati in Sardigna sirebbino disfacti contra verità et justicia.

CXXI. Di fare sindichi et procuratori per la Università di Villa.

Ordiniamo, che lo Capitano et Judice della suprascripta Villa di Chiesa che per li tempi fino in Villa di Chiesa per lo Signore Re, overo li dui dilloro, insieme con li Consiglieri della suprascripta Villa che per li tempi fino o della magiore parte dilloro, con trenta persone adjuncte con loro sì come parrà alloro, sia licito di potere fare, constituire et ordinare vice et nome della Università di Villa di Chiesa et per quella | (1) * * * *

(1) Mancano due fogli, probabilmente non iscritti per intero: nei quali si conteneva il resto del presente Capitolo, che era l'ultimo, come appare dall'Indice delle Rubriche; e l'annotazione dell'anno e del dì della fatta pubblicazione, la quale doveva inscriversi in fine del Breve da uno dei notari della Corte, secondo il prescritto del Capitolo XV del Libro I. Dal confronto di parecchi Statuti Pisani scorgiamo, che vi si solevano aggiungere anche i nomi dei Brevajuoli; onde appare, che appunto da questa annotazione che si leggeva in fine del Breve sono tratti i nomi dei 4 Brevajuoli (vedi *Lib. I, Cap. XXXII*) Duodo Soldani, Andrea Corona, Ponzio di Vincenzo, e Giovanuccio Mosca, e del loro notajo Pietro di Bonifazio, che troviamo riferiti nella Carta d'approvazione del Breve data dall'Infante Alfonso li 8 giugno 1327. Vedi sotto, *Documenti del Secolo XIV*, *Num. XL.*

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDICE

AL LIBRO IV DEL BREVE

DI

VILLA DI CHIESA

SCELTA DI DOCUMENTI

RELATIVI ALLE MINIERE

DI SIENA E DI MASSA

I.

Notizia di bando a nome del Giudice di Massa, col quale si prescrive, che, in conformità del Costituto ed Ordinamento di Monte Cugnano, nessuna persona della città e giurisdizione di Massa non possa aver parte in fossa nel distretto di Cugnano.

1262, 24 giugno.

(R. Archivio di Stato in Siena: Diplomatico, Appendice; Istrumenti e Atti del Commune di Massa, Filza I).

BANNUM DE CUGNANO.

Die viij kalendas julii Bernardinus Aldini, preco Comunis Masse, retulit mihi Vernaccio notario dicti Comunis, quod, mandato domini Rainerii, Judicis dicti Comunis, et nunc Vicarii domini Jacobi Potestatis Masse absentis, secundum formam Consilii mihi dati publice bannivit in civitate Masse in multis locis, quod nullus civis vel habitator Masse, nec aliquis de jurisdictione Masse, debeat aliquo modo ponere aliquam foveam de novo in Monte nec in districtu de Cugnano, nec ritornare aliquam foveam demissam, secundum Constitutum et Ordinamentum dicti Montis de Cugnano, per se vel per aliam personam, nec tenere partem in aliqua fovearum predictarum per se vel per alium aliquo modo; ad bannum librarum L denariorum pisanorum, que auferetur a contra faciente quoties commissa fuerit.

Digitized by Google

II.

Spese e conti relativi all' arte delle fosse.
(Estratto da un Quaderno o Registro di spese.)

1297.

(R. Archivio di Stato in Siena: Diplomatico, Appendice; Istrumenti e Atti del Commune di Massa, Filza I).

Cone Monaldi ne de' dare a dì xvj di marzo iij fiorini d'oro, i qali diedimo a Mazuolo ed a Pone delgli Alpe degli Ubaldini per parola di Monalduccio.

E deve dare per Dono e per Dino di Paghanellone L. iiij e soldi xvj denari viiij levammo di su que' de' bottini; ébene ij fiorini d'oro e soldi viij e denari iij; e décine dare lengne a denari xxvij soma.

E deve dare xlij some de lengne, le quali prese de le nostre dì sino a dì xxviiij di marzo.

E deve dare a dì iij di magio xx some de legnie, le qali prese de le nostre, cioè some lxij de legne.

Cione medesimo n' à datto a dì xj di magio some vij ½ di legnie, che fuoro x some piciole di ij centi la soma.

III.

I Maestri della Curia del Monte, di cui nella forma prescritta dal Costituto fu dichiarata la competenza, udito il parere di sei consiglieri a ciò eletti, condannano Ugdino di Marco, parzonavile della fossa detta « Reina », a restituire a Chele di Gagliuto, esso pure parzonavile, la parte della spesa della fossa spettante all' Ugdino, stata pagata dal Chele che era portitore o fattore della fossa, eletto dalla maggior parte dei parzonavili.

1297, 20-27 ottobre.

(Archivio Centrale di Stato di Firenze, Sezione del Diplomatico: Carte della Città di Massa Maritima (1)).

In nomine Domini amen. Anno Domini MCCLXXXXVII, indictione XI, die XX mensis octubris.

Cum per formam cujusdam capituli Constituti Civitatis Masse (2), questiones, querimonie sive lites et petitiones que essent vel moverentur inter partiarios fovearum, per infrascriptos sex prudentes viros Civitatis Masse specialiter ad hec electos debeant videri et terminari, et dici an pertineant diffiniri ad Judicem et Assessorem Comunis Masse, vel ad Magistros Curie artis ramerie et argenterie Civitatis Masse, quorum dictum et determinatio inferius continetur; primo visa et lecta ab eis et inspecta diligenter petitione Chelis Gagliuti infrascripta, et responsionibus dicta causa factis:

Botrigus Scolai dixit, questionem predictam occasione jam dicte petitionis porrecte per Chelem Gagliuti pertinere ad Judicem Comunis Masse.

Ciechus Arlotti dixit, eam pertinere ad Magistros Curie artis ramerie et argenterie Civitatis Masse.

Alberuzus Bonacursi dixit, eam pertinere ad predictos Magistros Curie.

Averardus Michaelis dixit, eam pertinere ad predictos Magistros Curie.

Ser Boristorus Rodolfini dixit, eam pertinere ad Judicem Comunis Masse.

Bertus Bonaventure dixit, eam pertinere ad predictos Magistros Curie.

Summa suprascriptorum dictorum sive suprascripti dicti seu determinationis est in dictis suprascriptorum Ciechi, Alberuzi, Averardi et Berti; facto inde diligenti scruptineo et partito, ut supra patet, obtentum per duas partes suprascriptorum sex virorum in palatio Comunis Masse ad hec specialiter coadunatorum ad petitionem suprascripti Chelis, mandato etiam Domini Mini Pieri, Potestatis Masse.

Ego Petrus olim Justiniani, imperiali auctoritate notarius, et publicus nunc scriba Comunis Masse, predictis interfui, et ut in actis dicti Comunis inveni, hic scripsi, et in publicam formam redegi.

In nomine Domini amen. Anno Domini MCCLXXXXVII, indictione XI, die XXVI octubris.

Jacobinus Bonaventure, Marzochinus Ildebrandini, Nerius Bencivennis, Tollinus magistri Albertini, Nerius magistri Saraceni, Consiliarii et homines artis ramerie Civitatis Masse, electi pro infrascripta questione consulenda a Magistris Curie artis ramerie et argenterie Civitatis Masse (1), consulerunt concorditer, et dictis Magistris presentibus tale consilium exhibuerunt, visa et considerata primo ab eis petitione infrascripta Chelis Gagliuti contra Ucglinum Marci: quod dictus Ucglinus teneatur solvere predicto Cheli expensas factas in fovea « Reina » infrascripta, eum pro sua parte contingentes, usque ad terminum sue portarie, cum omnibus illis pactis, promissionibus, et obligationibus, et conventionibus scriptis, contentis et insertis inter ipsum Chelem, et partiarios suprascripte fovee « Reine », ut in libro dicte fovee per singula et plenius continetur, a nobis suprascriptis Consiliariis visis et lectis.

Actum Masse, in palatio Comunis.

Ego Petrus olim Justiniani, imperiali auctoritate notarius, et nunc scriba publicus Massani Comunis, predictis interfui, et ut in actis Comunis predicti inveni, hic scripsi, et in publicam formam redegi.

In nomine Domini amen. Anno Domini MCCLXXXXVII, indictione XI, die XXVII octubris.

(1) Publicato per la prima volta dal Professore Francesco Bonaini, nell'*Archivio Storico Italiano*, *Appendice*, *Tomo VIII* (Firenze, 1850), *pag.* 690; da me riconfrontato colla pergamena originale.

(2) *Distinct. IIII, Cap. LVII, lin. 84-89.*

(1) Secondo il prescritto del *Constitutum Massae*, *Distinct. IIII, Cap. LVII, lin. 47-68.*

Digitized by Google

Nos Pagnus Petri, Hugolinus Guazache, et Gajus olim ser Ildebrandini, Magistri Curie artis ramerie et argenterie Civitatis Masse: super questione vertenti coram nobis inter Chelem Gagliuti ex una parte, et Ucglinum Marci ex altera. Petebat namque predictus Chele, quod dictus Ucglinus solveret eidem, tamquam olim portitori fovee dicte « Reine », sive tamquam factori suprascripte fovee vel partiariorum dicte fovee Reine vel majoris partis ipsorum, cujus fovee suprascripti Chele et Ucglinus partiarii sunt, omnes expensas solutas per dictum Chelem pro parte ipsius Ucglini dicte fovee, et acquisitas per suprascriptum Chelem occasione predicta, et costum ipsarum secundum formam pactorum et conventionum et promissionum contentorum et scriptorum in libro fovee suprascripte; que fovea posita est in districtu Masse in monte de Pozorio. Ucglinus vero, excipiendo predictis, dixit quod non tenebatur respondere petitioni Chelis predicti coram predictis Magistris Curie, sed coram Judice Comunis Masse, nec aliud coram dictis Magistris occasione predicta dicere vel proponere vel allegare nolebat. Habito super predictis dicto sex virorum suprascriptorum dicte artis, quod dicta querimonia ad nos pertinebat diffiniri secundum Constitutum Masse, ut supra patet, et etiam consilio suprascriptorum virorum a nobis super predictis electorum, et viso libro predicte fovee Reine, et pactis et condictionibus et promissionibus ibi scriptis, et diligenter consideratis et visis monitionibus et terminibus suprascriptis partibus a nobis assignatis, et ipsis elapsis, ad sententiam et diffinitionem et preceptum audiendum, habita etiam inter nos deliberatione solepni: suprascriptis partibus in nostra presentia constitutis, Christi nomine invocato, dicimus, sententiamus, terminamus, precipimus et diffinimus ex officio nostro et auctoritate qua fungimur in hac parte, quod dictus Ucglinus det et solvat dicto Cheli expensas supra petitas eidem Ucglino per suprascriptum Chelem, cum illis pactis, conventionibus et promissionibus contentis et scriptis in libro fovee suprascripte. Et hec predicto Ucglino precipimus observari ab eodem, sub pena librarum xxv denariorum, quam dari precipimus dicto Cheli, sive Massano Comuni, a dicto Ucglino, si predicta non servaverit; qua quidem data vel non, predicta semper volumus sua firmitate manere.

Lata Masse in palatio Comunis, presentibus Nuto notario filio Margaglonis, et Andriolo Nuptio et fratre Guillelmo Camerario Comunis Masse, testibus rogatis ad hec.

Ego Petrus olim Justiniani, imperiali auctoritate notarius, et nunc scriba publicus Massani Comunis, predictis omnibus interfui, et ea scripsi et publicavi rogatus.

IV.

Inventario del fornimento o guscierno della fossa detta « le Meloni » sul territorio di Massa, data a parte a Giunterino da Cognano ed a sua compagnia.

1298, 13 luglio.

(R. Archivio di Stato in Siena; Diplomatico, Appendice: Istrumenti e Atti del Commune di Massa, Filza I.)

1298. Qest' è il furnimentto de le Meloni, il qale è a la fosa, sechondo che dirae qie da piede per ordine:

xl Pichoni.
xij Bolghe.
j Chanapo da chavalchare di LV pasi.
iij Papaghalli.
ij Ascioni.
ij Pajouli.
j Saula (1) al bottino che si trae.
ij Saole a l' antiguinda, l' una nuova e l' atra vechia.
ij Corbelli da parttire.
ij Barili da rechare achua.
j Barile da acetto.
xij Chonielli.
j Paletta di ferro.
j Marraschura.
ij Manttachi.
j Anchudine.
ij Martelli da la fabricha.
j Segha.
ij Pajo di tanagli.
iij Marttelle da pestare.

Demo le Meloni a partte a Giunterino da Chongniano ed a sua chonpangnia lunedie a dì xiij di luglio; éne chartta per mano di ser Ugholino nottajo, e déone rendere de le v le tre in su cilifo de la fosa partitto tra parzonaoli.

V.

Ordinamenti sulle argentiere e ramiere nel territorio del contado e giurisdizione di Siena.

1324, 26 marzo.

(R. Archivio di Stato in Siena: Statuti, N.° 98, a carte 79-80).

ARGENTARIA.

In nomine Domini amen. Infrascripte sunt quedam Ordinamenta et Provisiones facte et invente, revise

(1) Così ha l'originale, e similmente nella seguente linea *Saole*; ma senza dubio deve leggersi *Taula* e *Taole*. Vedi *Breve di Villa di Chiesa*, fol. 114ª, lin. 30 e 32.

Digitized by Google

et correcte per certos sapientes et discretos viros Cives Senenses, electos per dominos Novem Gubernatores et defensores Comunis et populi Civitatis Senarum, ad inveniendum et conponendum Provisiones et Ordinamenta, quomodo Comune Senarum consequatur utilitatem et augumentum ex argenteriis et rameriis que desiderantur mitti et poni de novo in diversis locis et partibus comitatus et jurisdictionis Senarum, et super ordine et modo tenendo de foveis earumdem, et circa dictam materiam et ipsius occasione. Et scripte per me Franciscum notarium vocatum Cecchum, filium olim Ture, sub anno Domini millesimo trecentesimo vigesimo tertio, indictione septima, de mense martii, prout et sicut inferius continetur, videlicet:

In primis sapientes viri predicti, actendentes materiam presentem novarum argenterie et ramerie esse satis utilem et fructuosam tam Comuni Senarum quam singularibus hominibus intendentibus ad predicta, si recto fine et ordine dispensetur; nec propterea intendentes afferre prejudicium aliquod preteritis et jam positis argenteriis et foveis argenterie et ramerie comitatus et jurisdictionis Senarum secundum formam Ordinamentorum aut reformationum Comunis predicti, sed eis in suo robore durantibus: providerunt et ordinaverunt, quod liceat cuilibet civi et comitatino Civitatis vel comitatus Senarum, a die approbationis presentium Ordinamentorum et Provisionum ad quinque dies proxime subsequentes, et alteri cuicumque persone undecumque sit, et etiam civibus et comitatinis Senensibus post dictos quinque dies quandocumque sibi placuerit, signare et ponere foveam vel foveas argenterie et ramerie in comitatu et jurisdictione Senarum in quacumque parte et loco comitatus et jurisdictionis Senarum sibi placuerit, de consensu tamen domini sive possessoris terreni et loci ubi ponentur fovee et buttini predicti, et in dictis locis et foveis signatis una vel pluribus fodere et fodi facere venam et pro vena de argenteria et rameria.

Item sapientes viri predicti, videntes quod honestum est et justum, quod Comune Senarum fructum et utilitatem consequatur et habeat ex hoc opere, providerunt et ordinaverunt, quod Comune Senarum habeat et habere intelligatur et debeat in qualibet fovea argenterie ut dictum est ponenda et fienda, unum decemseptesimum liberum totius et cujusque vene, siliffone et maczame ipsius fovee argenterie, sine aliquo onere expensarum positum super siliffo fovee, quando talis vena, siliffone et maczame partietur; et secundum dictum modum et numerum eidem Communi debeant responderi et solvi a quacumque persona, et partiatur et dividatur quelibet fovea argenterie in sedecim partes sive sedicesimos tantum. Et quod Commune Senarum habeat et habere intelligatur et debeat in qualibet fovea ramerie ut dictum est ponenda et fienda, unum trigintaduesimum totius vene ramerie, et ejus siliffone et maczame, liberum sine aliquo onere expensarum positum super siliffo fovee, quando talis vena, siliffone et maczame partietur; et secundum dictum modum et numerum eidem Comuni debeat responderi et solvi a quacumque persona que foderit et posuerit foveam in aliqua parte vel loco comitatus et jurisdictionis Senarum vigore presentium Ordinamentorum.

Item sapientes predicti, volentes quod Comune Senarum vitet expensas superfluas quas incurrere posset occasione dictarum argenterie et ramerie, providerunt et ordinaverunt, quod occasione argenteriarum et rameriarum et fovearum earumdem, que ponentur et mittentur potestate et vigore presentium Ordinamentorum, aut super eis, non ponatur vel deputetur Camerarius pro Comuni Senarum; sed quando partes aut magistri partiri voluerint venam, siliffonem et mazamem predictarum fovearum, teneantur et debeant mictere vel venire ad dominos Quattuor Provisores Comunis Senarum, et eos requirere, ut ad locum et loca predictarum fovearum mictant et destinent aliquem legalem et expertum virum, qui pro Comuni Senarum sit et intersit divisioni dictarum venarum, et partes dictarum venarum recipiat quas dictum Comune Senarum debebit recipere et habere; et ante vel aliter vel alio modo vena aliqua partiri vel exportari non possit de locis predictis. Et etiam quod occasione presentium Ordinamentorum Comune Senarum non teneat vel habeat in locis dictarum fovearum aliquos Magistros Montis; sed quando et si acciderit aliquas foveas fondorare, vel litem aut differentiam exoriri super dictis foveis et earum laboreriis, quod domini Quattuor supradicti qui fuerint per tempora debeant et teneantur, ad petitionem magistrorum, dominorum vel participum talium fovearum vel alterius earum, mictere pro Magistris uno vel pluribus, expensis tamen et sumptibus propriis predictarum partium que discordiam vel differentiam haberent; qui etiam cognoscant, terminent et diffiniant lites, differentias et discordias in dictis foveis vel aliqua earum, vel ipsarum occasione, exortas, et partitum finale ponere possint et dare et aliter diffinire, prout et sicut eis videbitur et placebit.

Item sapientes predicti, studentes huic operi adeo fructuoso tale initium tradere, ut perinde faciliter deveniatur ad optimum medium atque finem, providerunt et ordinaverunt, quod deinceps domini Novem Gubernatores et defensores Comunis et populi Civitatis Senarum qui per tempora fuerint, teneantur et debeant bis quolibet anno, videlicet de mense januarii et mense julii, eligere tres sapientes et expertos viros, unum de quolibet terzerio Civitatis Senarum, qui componant et faciant provisiones generaliter et specialiter super factis et negotiis cujuscumque argenterie et ramerie comitatus vel jurisdictionis Senarum et circa ea et eorum occasione, et ordinamenta, provisiones et scripturas loquentes et tractantes de argenteriis et rameriis comitatus et jurisdictionis Senarum revideant, corrigant, addant eis et minuant, prout, sicut, quomodo

Digitized by Google

et qualiter et ubi eis placuerit et videbitur de materia et super materia supradicta et circa eam, pro honore ac utilitate Comunis Senarum et civium et comitatinorum suorum; ita tamen, quod omne, totum et quicquid, quod dicto modo per eos erit provisum vel ordinatum, ponatur et reducatur ad generale Consilium campane Comunis et populi Senarum, et prout per ipsum Consilium stantiatum, firmatum et reformatum fuerit, fiat, procedat et executioni demandetur ad plenum. Hoc tamen salvo, specificato, et expresse declarato et proviso, quod per (1) Ordinamenta et Provisiones presentes, et alias subsequentes et descendentes ab istis, vel quas vigore Ordinamentorum presentium contigerit fieri in futurum, non derogetur vel obsit, aut derogari vel obesse possit in aliquo, alicui immunitati, benefitio, licentie, indulgentie, vel potestati, vel arbitrio, concesso vel concesse aut dato vel date per Comune Senarum vel ejus generale Consilium ab hinc retro alicui persone vel loco, de fodendo, ponendo vel faciendo aliquam foveam sive foveas vel buttinos argenterie vel ramerie, vel pro eis vel earum occasione; sed ipse omnes et singule sint et remaneant rate et valide, et in suo jure et robore firme.

Lecte et in vulgari sermoni exposite fuerunt predictae Provisiones et Ordinamenta per me Franciscum notarium vocatum Cecchum, filium olim Ture, in generali Consilio campane Comunis et populi et quinquaginta per terzerium de radota Civitatis Senarum more solito congregato Senis in palatio Comunis predicti et ipsius superiori sala, in presentia nobilium et potentum militum domini Johannis domini Rodulfi de Camerino, honorabilis Potestatis, et domini Guelfi domini Guelfi de Guelfuccijs de Civitate Castelli, laudabilis Capitanei et defensoris Comunis et populi Senarum, et dicti Consilii et Consiliariorum; et in dicto et per dictum Consilium approbate et firmate sub anno Domini millesimo cccxxiiij, indictione vii, die xxvj mensis martii, coram ser Francisco Lanfranchi domini Genovensis de Luca notario, offitiali et scriba dicti Comunis super reformationibus Consiliorum, Bindino Vannis Cussi, Binduccio Vitalis, et Ceccharello Orlandi, et aliis pluribus presentibus testibus ad predicta.

Ego Franciscus notarius vocatus Cecchus, filius olim Ture, confectioni, approbationi et firmationi predictarum Provisionum et Ordinamentorum una cum sapientibus viris conditoribus earumdem interfui, et eas omnes de mandato predictorum sapientum virorum, ac etiam auctoritate et voluntate predictorum dominorum Potestatis et Capitanei, scripsi et publicavi.

(1) Questa voce, necessaria al contesto, manca nella pergamena.

VI.

Distinsiona Quarta del Costituto di Massa, contenente gli Ordinamenti sull' arte della ramiera e dell' argentiera.

1328.

(R. Archivio Centrale di Stato in Firenze (1)).

In nomine Domini amen. Infrascripta sunt Statuta et Ordinamenta Civitatis Masse sub anno Domini M. CCC. XXVIII (2).

RUBRICE IIIIE DISTINCTIONIS.

I. De modo et forma ponendi fossas de novo.
II. De eodem.
III. Quod Capitaneus vel Judex non teneat partem in aliqua fovea.
IIII. Quod nullus propinquet buctino misso a die.
V. De injuriis fovearum.
VI. De inmictendo ingnem in foveis.
VII. De pena fovee proicientis aquam super aliam foveam.
VIII. De fovea habente stantiale partitum.
VIIII. De fovea varcata ad montem drictum, eunte per malvagium contra alteram foveam.
X. Quod sint firma partita, que fovea retornata habuisset cum alia fovea.
XI. Qualiter fovea admictens tempus debeat retornari.
XII. Qualiter fovea admictens tempus debeat retornari.
XIII. De jure acquisito in fovea retornata.
XIIII. De partiariis fovearum suam partem non laborantibus.
XV. De requisitione non facienda a portitore vel magistro pro pratio jam soluto a portitore.
XVI. De volentibus partem suam laborare aliis contradicentibus.
XVII. Quomodo partes vene et aliorum pro venditis habeantur.
XVIII. De partitis stantialibus positis et ponendis.
XVIIII. De laboreriis fovearum garegiantium et bannis imponendis.
XX. De isquadris ferreis faciendis pro partitis cordegiandis.

(1) Publicato per la prima volta dal Bonaini nell'*Archivio Storico Italiano*, *Appendice*, *Tomo VIII* (Firenze, 1850), *pag.* 631 *e seguenti*; e indi ristampato nel *Repertorio delle Miniere*, *Serie* 2.ª, *Volume* 1.°: *Leggi*, *Decreti*, *Regolamenti*, *Circolari*, *Atti diversi concernenti le sostanze minerali*. Torino, 1861, *pag.* 415-426. Ora da noi, col concorso dello stesso signor Bonaini, questi Statuti ed Ordinamenti vennero diligentemente collazionati e ricorretti sul manoscritto originale.

(2) Questa iscrizione si legge in fine del presente Statuto.

Digitized by Google

XXI. De pena mutantis vel corrumpentis partitum.

XXII. Quod vie que sunt in foveis habentibus stantiale partitum stent vacue.

XXIII. De revedutis faciendis in foveis garegiantibus.

XXIIII. De ingne non mictendo in foveis garegiantibus tempore gare.

XXV. Quod Magistri stent in foveis garegiantibus, et ponant partita, et cordegient, et revedutas faciant.

XXVI. De salario Magistrorum ponentium partita et facientium revedutas.

XXVII. De salario magistrorum qui iverint ad providendum et cordegiandum partita stantialia.

XXVIII. De eligendis amicis fovee garegiantis, et que forma servetur.

XXVIIII. Quod laboratores fovee garegiantis ad aliam foveam non vadant ad laborandum.

XXX. Quod sit firmum quod tres partes de quattuor partiariorum fecerint.

XXXI. Quod nulla fovea locetur vel conducatur ad partem.

XXXII. Quod nullus occultet aliquod drictum coffarorum vel venarum.

XXXIII. Quod magister alicujus fovee non teneat famulum in fovea in qua esset magister.

XXXIIII. Ut magistri et laboratores vadant ad laborerias fovearum.

XXXV. De garis ortis in foveis, et decisione ipsarum.

XXXVI. Ad quas materias fondoratum factum ad montem drictum partiatur.

XXXVII. De laboratoribus cessantibus se a laboreriis fovearum sine licentia magistrorum.

XXXVIII. Quod quelibet comunitas fovee habeat unam correggiam ad canapem.

XXXVIIII. Quod nullus gottet in aliquo monte ubi laboratur.

XL. De portitoribus et recollectoribus et scriptoribus fovearum.

XLI. Quod quilibet magister faciat scribi quod solutum est de expensis.

XLII. Quod magistri partiantur venam et coffarum.

XLIII. Ut secundum antiquum modum laboretur in foveis.

XLIIII. Quod Magistri faciant unum librum pro scribendis coffaris.

XLV. Quod nullus deferat venam de aliquo monte sine licentia duorum hominum.

XLVI. De eligendis custodibus super monte de Poczorio.

XLVII. De non emendo coffarum aut venam, nisi prius cognoscatur unde habeatur.

XLVIII. De non deferendo aliquid de arte argenterie sine licentia ejus cujus fuerit.

XLVIIII. Quod vecturales legaliter ferant salmas sibi datas.

L. De domibus faciendis super foveis.

LI. De aqua extrahenda de monte de Poczorio.

LII. De asciutatione et derivatione aque impedientis in foveis.

LIII. De actandis bocchis boctinorum.

LIIII. De eligendis sapientibus viris super capitulis artis ramerie.

LV. De Statuto vulgari artis ramerie.

LVI. De Magistris eligendis super arte ramerie.

LVII. De electione Magistrorum Curie.

LVIII. Quod Magistris Montis nichil detur pro preceptis que fecerint.

LVIIII. De diffinitione questionum facienda per Magistros.

LX. Quod Magistri Curie non habeantur suspecti.

LXI. De impedimentis Magistrorum Montis, et que forma servetur propter dicta impedimenta.

LXII. De interponenda appellatione a sententiis Magistrorum Appellationis, et de electione ipsorum celebranda.

LXIII. De puniendis Magistris in eorum officio commictentibus falsitatem.

LXIIII. Ut sit licitum appellare a preceptis et relationibus Magistrorum.

LXV. De eligendis tribus viris, ad quos possit appellari a sententiis Magistrorum.

LXVI. De faciendo libro, in quo scribantur sententie, et partita stantialia.

LXVII. Ut pars que subcubuerit solvat expensas.

LXVIII. De congregandis Magistris coram Capitaneo.

LXVIIII. De eligendis qui super tota arte ramis debeant providere.

LXX. De arte ramis, et rame fino.

LXXI. Ordinamenta super tota arte ramis.

LXXII. Quomodo colatores et alii laboratores de arte res debeant custodire.

LXXIII. Quomodo colatores debeant colare.

LXXIIII. Quod nullus colet aliquam robbam, nisi prius hostendiderit.

LXXV. De saggiatoribus eligendis.

LXXVI. De bigonciis carbonum.

LXXVII. De carbonibus vendendis.

LXXVIII. Quod nullus dominus vel factor hedifitii emat lingnamina, nisi primo sciverit de quo bosco fuerint.

LXXVIIII. De investigatione furtorum factorum ad ariallam vel hedifitia, vel ad montem de Poczorio vel alium montem.

LXXX. De inquisitione facienda super furtis artis argenterie.

LXXXI. Quomodo puniantur conmictentes fraudem vel furtum in dicta arte.

Digitized by Google

LXXXII. De pena facientis furtum ad foveas.
LXXXIII. De non eundo diebus festivis ad plateas hedifitionum.
LXXXIIII. De furtis factis ad ariallam.
LXXXV. De custodia arialle.
LXXXVI. Ut ordinamenta argenterie conserventur.

INCIPIT QUARTA DISTINCTIO.

HEC SUNT ORDINAMENTA FACTA PER COMUNE MASSE SUPER ARTE RAMERIE ET ARGENTERIE (1).

I. De modo et forma ponendi fossas de novo.

In primis statuimus et ordinamus, quod quicumque voluerit de novo ponere aliquam foveam artis ramerie in districtu et jurisditione Massane Civitatis, liceat ei ponere ipsam foveam et singnare singno crucis; quod singnum postquam fuerit positum, per tres dies laboratorios tantum stare et valere debeat et durare. Et intelligatur singnata, nisi fuerit laborata et subtus terram missa per medium brachium. Ita tamen, quod si positor dicti singni infra predictos tres dies in dicto loco non laboraverit seu fecerit laborari, predictum singnum ex tunc non valeat nec teneat ullo modo, et ab omni jure quod habebat ibidem ratione dicti singni ex tunc cadere debeat omni modo. Et si infra suprascriptos tres dies postea suprascriptus ibi laboraverit seu fecerit laborari, hedificando et abbocando dictum singnum, et steterit per unum mensem et tres dies postquam dictum hedificium et abbocamentum fecerit in dicto loco seu fieri fecerit, quod in ipso non laboraverit seu fecerit laborari: ex tunc privetur omni jure a se acquisito et habito ratione vel occasione aliqua in predictis. Et hoc idem intelligatur de foveis et buctinis non varcatis usque ad montem drictum, qui et que retornarentur ab aliqua persona.

Item ordinamus, quod quicumque posuerit vel singnaverit de novo aliquam foveam artis ramerie vel argenterie in aliquo monte vel loco Massane jurisditionis, que fovea vel fovee vadant subtus XII passibus, vel ultra dictos XII passus, ad rectum passum dicte artis: possit et debeat ipsam foveam ponere et singnare prope aliam foveam ibi positam et singnatam per quindecim passus, vel ab inde supra, mensurando ad planum et arhipendolum ad dictum passum. Et si predicta fierent in aliquo monte vel loco districtus et jurisditionis Masse, in quo fovea sive fovee dicte artis vadant subtus a XII passibus infra: possit et debeat dicta fovea poni et singnari prope aliam foveam ibidem positam vel singnatam per X passus, vel abinde supra.

II. De eodem.

Item statuimus et ordinamus, quod quicumque posuerit vel singnaverit de novo aliquam foveam dicte artis ramerie in aliquo loco vel monte districtus et jurisditionis Masse, ubi (1) apparuerit vel in antea fuerit de novo aliqua rameria vel argenteria, que esset in aliquo loco aut possessione alicujus persone private: liceat unicuique et possit ponere et singnare ibi foveam secundum formam superius denotatam, et eam laborare et habere asque contraditione alicujus persone vel loci; ita tamen, quod de dicta possessione vel loco fiat et fieri debeat mendum sive restauratio eidem cujus fuerit dicta possessio sive locus, a comunitate sive partiariis dicte fovee sic posite et signate, ad dictum infradictorum trium Magistrorum Curie, considerata bonitate sive valore loci sive possessionis predicte, infra octo dies post factam inde inquisitionem dicti Magistris ab eo cujus locus extiterit vel possessiones supradicte; et ut supradictum est, dominus Capitaneus populi faciat observari.

III. Quod Capitaneus vel Judex non teneat partem in aliqua fovea.

Item statuimus et ordinamus, quod nullus Capitaneus vel Judex Massani populi qui pro tempore fuerit, possit per se vel interpositam personam habere vel teneri facere aliquam partem in aliqua fovea argenterie vel ramerie Civitatis Masse positam in districtu Masse. Et dominus Capitaneus vel Judex qui contra fecerit, et persona que pro eo tenuerit, pro qualibet vice condampnetur in libris c denariorum.

IIII. Quod nullus propinquet buctino mitto a die.

Item statuimus et ordinamus, quod si contingerit buctinum aliquem dicte artis ramerie per aliquem vel aliques micti vel fieri a die in aliquo loco districtus et jurisditionis Masse, qui venerit super aliquam foveam vel laboreriam ipsius fovee: teneantur et debeant laboratores seu partiarii dicte fovee non appropinquare vel appropinquari facere cum laboreriis ipsius fovee dicto buctino, seu fundo ipsius buctini, ad duos passus ad passus dicte artis; et si laborerie dicte essent subtus buctinum predictum vel prope ipsum buctinum magis quam per duos passus, teneantur et debeant ipsi partiarii sive laboratores dicte fovee se cessare cum laboreris ipsius fovee a dicto buctino vel ejus fundo per dictos duos passus. Et idem intelligatur de guindone seu anteguindo ipsius buctini, si contingerit dictum buctinum mictere guindonem vel anteguindum; eo quod non posset varcare per rectum viagium, sine aliqua causa justum impedimentum prestante viagio suprascripto.

V. De injuriis fovearum.

Teneatur dominus Capitaneus Massani populi precipere et precipi facere per juramentum, magistris et

(1) Queste parole sono scritte in rosso nel cod.; poscia in nero è ripetuta una seconda volta la medesima iscrizione, alquanto mutata, nel seguente modo: *In nomine Domini amen. Infrascripta sunt Ordinamenta facta arte fossarum ramerie et argenterie civitatis Masse.*

(1) Manca questa voce nel codice. Emendisi inoltre *ubi in antea fuerit vel de novo apparuerit aliqua etc.*

Digitized by Google

partiariis et laboratoribus omnium fovearum, ut, si contingerit aliquas fovearum inter se fondoratum facere, ut homines utriusque fovee sibi non proiciant nec mictant montem nec lapides nec aquam, nec aliquam injuriam sibi ad invicem faciant vel inferant. Et ad locum ubi facti sunt fondorati vel ipsis fondoratis, Magistri Curie vel duo ex ipsis teneantur et debeant post primum fondoratum ire, et in dictis foveis ibidem stare continue, ad petitionem partis petentis; et facto suprascripto fondorato, ponant laboratores cujuslibet fovee ad laborandum ubi eis videbitur expedire pro utraque fovea, ita quod laboratores laborent et non stent frustra quousque partitum positum fuerit in fondorato vel fondoratis, ut partes non graventur sumptibus et expensis. Et hec addictio vendicet sibi locum post primum fondoratum. Et habeant ipsi Magistri et quilibet eorum pro eorum salario qualibet die et nocte inter diem et noctem solidos VIII denariorum inter utramque fovearum; salvis et reservatis eis salariis et mercede partitorum et revedutarum, si qua vel si quas ponerent aut micti facerent. *(Facta est hec addictio anno Domini MCCLXXXXIIII°, indictione VIII^a^, de mense decembris.)*. Nisi comuni concordia habita inter eos utriusque partis, vel prius, Magistri Curie venerint, et composuerint inter eos quomodo et qualiter debeant laborare, vel alii magistri de quibus partes concordaverint. Et si qua partium contra predicta, vel aliquod predictorum, fecerit, dominus Capitaneus auferat ei pro pena libras XXV denariorum; et nichilominus partitum factum a Magistris sicut factum fuerit firmum haberi et teneri faciat, et utramque partem ad ipsum redire, et datum dampnum emendare ad dictum dictorum Magistrorum compellat. Et si forte laboratores et partiarii alterius fovee cum qua partitum habent fregerint ipsum partitum sine contraditione, dominus Capitaneus suprascriptus mictat Magistros Curie, vel alios magistros de quibus partes concordarent, in foveam ipsam, et permictat intrare et ire ad videndum partitum; et si contra factum invenerint, et sibi domino Capitaneo denuntiatum fuerit, faciat secundum ipsius partitum reformari et restaurari, et dampnum si quod datum fuerit emendari faciat ad dictum eorumdem Magistrorum, et insuper parti que contra fecerit auferat libras XXV denariorum. Et si qua fovearum habuerit ventum, partiarii et laboratores alterius fovee ipsum ventum sibi non auferant, nec aliquam injuriam de ipso vento sibi faciant; et si contra factum fuerit, ventum ablatum dominus Capitaneus ipsi fovee faciat restitui, et dampnum emendari ad dictum predictorum Magistrorum, et insuper parti que contra fecerit auferat pro pena libras L denariorum. Et si quam querimoniam habuerit dominus Capitaneus de aliqua injuria facta vel facienda in foveis ab aliqua parte, sine aliqua solempnitate accuse incontinenti mictat illuc Magistros Curie, vel illos magistros de quibus partes concordaverint; et si ipse partes non concordarent, possit dominus Capitaneus suprascriptus et debeat illuc suo arbitrio mictere quem vel quos voluerit incontinenti, expensis partis conquerentis, qui debeant videre et renuntiare sibi injuriam illatam; et quod injuriosum factum fuerit, vel contra usum artis, secundum eorum dictum faciat reformari, et dampnum datum restaurari. Et possit et debeat dominus Capitaneus suprascriptus punire injurias et offensiones et fraudes conmissas in foveis, secundum modum et formam Statutorum loquentium De injuriis fovearum; et si contingeret quod fieret aliquod malleficium in dictis foveis, de quo non esset pena determinata in aliquo Capitulo Constituti, puniatur secundum modum similioris Capituli. Et si apparuerit aliquem contrafecisse contra predicta, ipse solus solvat bannum, si haberi poterit ab eo; aliter solvat comune fovee: et idem intelligatur de foveis que fecerint contra preceptum factum a Curia Masse in dictis foveis vel ad eas. Et si in aliqua fovea factus fuerit ingnis vel missus, que fondoratum habeat cum aliqua fovea; puniatur quilibet, contra quem probatum fuerit ingnem misisse vel fecisse, in libris C denariorum (nisi fecerit de voluntate Magistrorum Curie; que voluntas sive licentia debeat apparere per scripturam, ubi contineatur dies concesse licentie per notarium Curie ad bancum civilem), et quilibet consentiens in libris C denariorum; et si probari non posset, solvant laboratores omnes dicte fovee qui essent presentes laborerie ad dictam penam libras C denariorum. Et si occasione illius ingnis moriretur aliqua persona, et ille qui dictum ingnem fecerit vel miserit studiose sine voluntate Magistrorum haberi poterit, puniatur sicut homicida; et quilibet consentiens (sine voluntate et licentia, ut supradictum est) in libris C denariorum. Et si haberi non potuerit qui ingnem, ut dictum est, fecerit vel miserit, ponatur in publico banno MV librarum, et omnia sua bona publicentur Comuni. Et etiam puniatur quilibet laborator qui presens esset laborerie dicte fovee in libris L denariorum, si inmissorem vel factorem non ceperint, et non renuntiaverint domino Capitaneo suprascripto.

VI. De inmictendo ingnem in foveis.

Item statuimus et ordinamus, quod sit licitum partiariis et eorum laboratoribus ingnem inmictere in foveis ad eorum voluntatem absque licentia Magistrorum Curie, ita tamen quod fovea sive fovee in qua vel quibus ingnem inmiserint non habeant nec habuerant fondoratum cum aliqua fovea. Si vero dicta fovea habeat fondoratum cum aliqua fovea, possint partiarii et eorum laboratores aut magister ipsorum mictere ingnem in dictis eorum foveis cum licentia et parabola suprascriptorum Magistrorum, aut majoris partis. Et dictam licentiam suprascripti Magistri vel duo ipsorum dare et concedere teneantur et debeant unicuique petenti vel petentibus in die sabbati tantum, videlicet posse micti ingnis in foveam vel foveas ab ora nona in antea. Salvo quod si fovea vel fovee, que sunt dicte fovee vel foveis, in quam vel quas ingnis inmicteretur, convicine, cum vel quibus haberet fondoratum, nollent laborare dicta die sabbati; quod Magistri Montis

Digitized by Google

dicte civitatis possint concedere licentiam posse micti ingnis in ipsam vel ipsas foveas dicta die sabbati ante nonam, summo mane. Et si diceret quod vellet laborare seu laborari facere dicta die magister fovee que esset convicina fovee ingnem inmictere volentem, et non laboraret vel laborari faceret, puniatur in libris xxv denariorum pro quolibet et qualibet vice. Et si occurreret quod infra eddomadam essent festa unum vel plura, suprascripti Magistri Curie possint concedere licentiam inmictendi ingnem in suprascriptis foveis vel fovea, si eis videbitur, et qua ora et quando eis videbitur, non prejudicando que dicta sunt de die sabbati tantum: que licentia appareat in actis Comunis.

VII. De pena fovee proicientis aquam super aliam foveam.

Item statuimus et ordinamus, quod nulla fovea sive partiarii aut laboratores alicujus fovee artis ramerie, per fondoratos vel alia loca proiciant neque permictant maliciose aquam in aliquam vel super aliquam aliam foveam dicte artis; ad penam librarum xxv denariorum, a comunitate fovee facientis contrarium vel fieri facientis, vice qualibet, auferendam.

VIII. De fovea habente stantiale partitum.

Ordinamus, quod nulla fovea habens stantiale partitum cum altera fovea permictat ire per suum partitum aliquam aliam foveam cum qua habeat stantiale partitum, vel aliam aliquam foveam, sub pena librarum xxv denariorum solvenda Comuni a comunitate fovee que ire permiserit per suum partitum; et fovea que sic iret, perdat laboreriam quam fecerit, et dapnum datum debeat emendare ad dictum Magistrorum Curie.

VIIII. De fovea varcata ad montem drictum, eunte per malvagium contra alteram foveam.

Item statuimus et ordinamus, quod nulla fovea varcata dicte artis ramerie, postquam varcata fuerit ad montem drictum, aut partiarii sive laboratores ipsius fovee, debeant se separare sive cessare aliquo modo a monte dricto, et ire per malvagium contra aliquam foveam vel laborerias ipsius fovee, in dapnum seu prejudicium ipsius fovee sive laborieriarum ejusdem; ad penam librarum xxv denariorum auferendam pro qualibet vice contrarium facienti (et non intelligatur ire per malvagium, donec laborando tenuerit pedes super saxo dricto vel super monte dricto); et nichilominus laborerium factum per malvagium suprascriptum non valeat nec teneat ullo modo. Et si qua fovea varcata dicte artis ramerie miserit vel micti fecerit guindonem seu anteguindum per montem drictum, habeat et habere debeat dictum guindone seu anteguinda illud jus quod habet fornellus. Et mons drictus intelligatur et intelligi debeat Piastrarium, et Ceciajone, et omnis alius mons drictus.

X. Quod sint firma partita, que fovea retornata habuisset cum alia fovea.

Ut materia inutilium expensarum civibus et habitatoribus Masse auferatur in totum, presenti constitutione firmamus, quod si contingerit quod aliqua fovea retornaretur, que tempus perdidisset: quod partita que habuisset cum aliqua alia fovea vel aliis foveis sint firma, prout erant ante quam tempus perdidisset, non prejudicando fovee que cepisset vel capere vellet vel caperet de laboreriis predicte fovee que tempus amisisset; quas laborerias habeat fovea que cepisset, vellet capere, vel caperet eas laborerias, et teneant eas, et sint sue, et sibi liceat ire contra foveam retornatam, videlicet illa fovea que erat viva et tempus non perdiderat, non obstantibus ipsis partitis. Et si fovea sic retornata veniret seu faceret contra suprascripta partita, in libris xxv denariorum comunitas ipsius fovee condanpnetur; et nichilominus dicta partita in eorum firmitate perdurent.

XI. Qualiter fovea admictens tempus debeat retornari.

Item statuimus et ordinamus, quod quicumque habuerit aliquam foveam dicte artis ramerie vel alterius cujuscumque metalli (et ita dicat per totum Constitutum ubi dicit « artis ramerie ») *(Facta suprascripta additio anno Domini* MCCLXXXXIIII°, *indictione* VIII^{a}, *de mense decembris.)* in districtu et jurisdictione Masse, que sit varcata ad montem drictum, et steterit per unum annum et tres dies quod ipsam foveam non laboraverit seu laborari fecerit: ex tunc perdat et perdere debeat omne jus quod habebat seu videbatur habere in dicta fovea, tam intus quam extra, occasione alicujus laborationis quam fecisset seu fieri fecisset in ea, vel alia qualibet ratione. Salvo quod si fovea esset murata in totum vel in partem, non perdat tempus sive jus minori spatio quinque annorum et trium dierum *(Et facta est hec additio de quinque annis et tribus diebus anno Domini* MCCCXXIIII°, *indictione* VII^{a}, *de mense mai.)*. Et si haberet domum supra se, non perdat jus minori spatio decem annorum et trium dierum, si, ut dictum est, non estiterit laborata; ita tamen quod si in dictis foveis vel aliqua earum non posset laborari propter guerram, vel si ordinatum esset per Consilium dominorum Novem Gubernatorum Massani populi vel majus Consilium populi Civitatis Masse per dicta consilia, vel per bannum missum ex parte domini Capitanei Massani populi, Judicis vel Vicarii, et quod per ipsos staret quod dicte fovee non laborarentur, non currat in dicta prescriptione. Ita tamen, quod infra dictum tempus unius anni et trium dierum nulla persona dissipet, accipiat vel deportet, nisi dominus cujus esset dicta fovea, aliquid de hedifitiis, lingnaminibus aut pertinentiis dicte fovee intus vel extra, ad penam soldorum c denariorum contrarium facienti vice qua-

Digitized by Google

libet auferendam; et credatur juramento denuntiantis, et habeat quartam partem banni, et teneatur sub credentia, et damnum emendet *(Et facta est hec addictio anno Domini* M°CC°LXXXXVIII°, *indictione* XII°*.)*. Et hoc de dissipatione, acceptione et deportatione dominus Capitaneus Massani populi per civitatem Masse faciat voce preconia nuntiari. Et sit aliis licitum a dicto tempore in antea dictam foveam retornare, et omnem laboreriam facere et fieri facere in eadem. Et si dicta fovea vel fovee aliter infra dicta tempora, ut superius dictum est, concedentur per dominum Capitaneum Massani populi, vel Judicem vel Vicarium vel alium offitialem Massani Comunis alicui persone, talis concessio non valeat nec teneat ipso jure, et sit licitum unicuique qui dictam foveam voluerit retornare et, ut dictum est, laborare. Et nullus debeat capere aliquam vel aliquas foveas que dicerentur esse dimisse et non laborate per dictum tempus, nisi requisierit dominum Capitaneum Massani populi, vel Judicem, et licentiam habuerit ab eo. Super qua licentia danda dominus Capitaneus vel Judex predictus faciat coram se venire librum fovee que peteretur retornari; et si viderit per dictum librum, quod per dictum tempus dicta fovea non fuerit laborata, videlicet hoc modo per expensas factas in dicta fovea per tempus comprehensum in dictis expensis, dictus dominus Capitaneus concedat dictam foveam petenti sive petentibus; de qua concessione appareat piuvicum instrumentum. Salvo quod dominus Capitaneus Massani populi vel Judex teneatur ante dictam concessionem facere coram se venire partiarios fovee que diceretur tempus perdidisse et que peteretur retornari, et predicta eis nuntiare; et si ipsi vel aliquis eorum voluerit hostendere dictam foveam non perdidisse tempus, preficiat eis terminum unius mensis ad hostendenda predicta: que si hostendiderint de dicta fovea, per libris dicte fovee vel per testes, infra dictum terminum, tempus non admisisse, quos testes dominus Capitaneus Massani populi et Judex teneatur examinare infra dictum terminum, aliter concessio nulla fiat; et si non hostendiderint, petenti sive petentibus concedatur.

XII. Qualiter fovea admictens tempus debeat retornari.

Item, quod si acciderit quod aliquis vellet retornare aliquam foveam que perdidisset tempus, vel que stetisset per tempus unius anni et trium dierum vel plus in qua non esset laboratum, ut supradictum est, et peteretur a domino Capitaneo Massani populi quod dictam foveam sibi redderet: si de dicta fovea liber non inveniretur vel inveniri posset, dominus Capitaneus Massanus Massani populi, ante quam dictam foveam redderet vel daret, teneatur facere per civitatem voce preconia proclamari, quod quicumque vellet contradicere vel opponere aliquid de predictis veniat coram dicto domino Capitaneo ad contradicendum quicquid vellet infra certum terminum. Et si aliquis non veniret, dominus Capitaneus Massani populi teneatur dictam foveam petenti reddere, secundum formam Constituti Masse.

XIII. De jure acquisito in fovea retornata.

Item, quod quicumque tales foveas sic dimissas vellet retornare et vellet sibi reddi facere a domino Capitaneo Massani populi secundum formam Statutorum, habeat et habere debeat illam cum illis juribus et rationibus que haberet buctinum fovee quod de novo poneretur tantum; ita tamen, quod non possit petere aliqua jura que prius dicta fovea habuisset contra aliquam foveam, nec aliqua fovea vel persona possit dicte fovee sic retornate vel partiariis ejus petere alia jura, nisi sicut petere posset buctino fovee de novo misso, et non aliter nec alio modo.

XIIII. De partiariis fovearum suam partem non laborantibus.

Statuimus et ordinamus, quod quicumque, sive sit perfecte etatis sive non, habet vel habebit aliquam partem in aliqua fovea posita in districtu Masse, et partem suam non laboraverit seu fecerit laborari, et non solverit partem contingentem sibi de expensis pro sua parte dicte fovee: magister et portitor sive alter eorum debeat requirere, infra unum mensem postquam fovea fuerit reacordata, ipsum partiarium cum carta notarii in persona, ut dictam suam partem laboret sive laborari faciat, sive solvat partem suam dictarum expensarum, vel prestet ydoneam vel fidejussoriam cautionem de solvendo expensas dicte sue partis factas et faciendas predictis portitori vel magistro vel alteri eorum, ab inde ad VIII° dies post dictam requisitionem. Et si neutrum fecerit, sua pars dicte fovee remaneat comunitati dicte fovee; et dominus Capitaneus vel Judex teneatur et debeat scriptorem dicte fovee cogere scribere dictam partem, ut dictum est; et hoc facere teneatur sine strepitu judicii et alia petitione, dummodo constet eis vel alteri eorum dictam solenpnitatem servatam esse secundum formam superius denotatam. Si vero dictus partiarius personaliter non inveniretur, vel non fuerit in Massa vel districtu ut possit personaliter requiri, requiratur ad domum in qua consuevit morari, cum carta notarii per predictos portitorem et magistrum vel alterum eorum alta voce, et per preconem Comunis ad sonum tube, et etiam per ipsum preconem simili modo super gradibus palatii Comunis *(Et facta est hec additio anno Domini* M°CCC°III°, *indictione* II°, *de mense decembris.)*, ut predicta faciat infra unum mensem post dictam requisitionem; et si non fecerit, sua pars dicte fovee remaneat comunitati dicte fovee, ut superius continetur. Et dicta requisitio facta cum solenpnitate predicta illum habeat effectum, ac si esset personaliter requisitus *(Et facta est hec ad-*

Digitized by Google

ditio anno Domini MCCCIII°, inlictione II^a, de mense decembris.). Et si aliquis partiarius alicujus fovee non sit vel nunquam fuerit civis vel habitator civitatis vel districtus Masse, possit requiri per preconem Comunis Masse piuvice in platea dicti Comunis; de qua requisitione appareat piuvicum instrumentum, vel in actis, et valeat et teneat ac si fuisset ad domum vel personaliter requisitus. Item statuimus, quod si quis habens aliquam partem in aliqua fovea, ipsam partem non debeat vendere vel possit alicui persone que non sit subposita jurisditioni Masse, quin talis emptor det securitatem de solvendo expensas fovee pro parte expensarum eum contingente pro tali parte vendenda vel emenda, ad penam librarum x denariorum auferendam a quolibet contra faciente pro qualibet vice; et nichilominus venditio inde facta non valeat *(Et facta est hec additio anno Domini MCCLXXXXVIII°, indictione XII^a.)*.

XV. De requisitione non facienda a portitore vel magistro pro pretio jam soluto a portitore.

Statuimus et ordinamus, quod non liceat portitori vel magistro vel alicui eorum pro pretio jam soluto a dicto portitore pro aliquo partiario non solvente facere de tali partiario requisitionem, unde talis partiarius posset talis fovee perdere partem suam, non obstante aliquo Capitulo Constituti; sed ante solutionem possit talem partiarium requirere, ut in Constituto continetur.

XVI. De volentibus partem suam laborare aliis contradicentibus.

Si quis partiarius alicujus fovee petierit et voluerit laborare partem suam dicte fovee contradicentibus aliis partiariis dicte fovee, Magistri Montis possint et debeant super hoc cognoscere et diffinire quid sit faciendum; et si dictis Magistris videbitur utile dicta laboreria fieri, concedatur et hoc facere possint, non obstante aliquo Capitulo Constituti.

XVII. Quomodo partes vene et aliorum pro venditis habeantur.

Et omnes partes fovearum et vene et coffari habeantur pro venditis et traditis, si fuerint palmegiate, vel alio modo fuerit investitura facta; et predicta valeant et firma sint, dummodo unus denarius parvus ab emptore pro investitura detur venditori recipienti, qui dicatur denarius Dei; et aliter predicta non valeant nec teneant. Et si emptor voluerit quod venditor tradat sibi vacuam possessionem partis vendite et palmegiate, teneatur ipse venditor ipsam possessionem tradere; alioquin dominus Capitaneus populi teneatur auferre venditori solidos c denariorum pro pena, et dictum venditorem conpellere estimationem partis vendite dicto emptori solvere cum effectu. Et teneatur dominus Capitaneus et Judex, et quilibet alius offitialis Massani Comunis, omnes et singulas venditiones fovearum, venarum, coffari, et cujuscumque alterius rei, firmas tenere et teneri facere, et non permictere eas revocari occasione majoris pretii vel minoris, si venditori detur ab emptore unus denarius parvus pro investitura, qui dicatur denarius Dei. Et hec locum habeant in preteritis et futuris. Et si aliquis vendiderit aliquam suam partem alicujus fovee alicui (1) persone secundum modum supradictum, intelligatur in dicta parte et venditione dicte partis ac si essent specificata bungnum fovee, cum omni eo quod dicta pars habet et continet intus et extra foveam, dummodo sit divisum.

XVIII. De partitis stantialibus positis et ponendis.

Item, quod omnia partita stantialia posita et ponenda inter aliquas foveas tam per Magistros, quam arbitros et arbitratores et amicos comunes electos a partiariis de voluntate et concordia partium, debeant calamitari et cum calamita singnari postquam posita et facta erunt; et scribatur in instrumento sententie ad quem ventum partita respiciunt, ut si dicta partita mutarentur possint refici et reformari in pristinum statum. Que calamita, et artificium cum quo calamitabitur, stare debeat penes Camerarios Comunis in camera Comunis Masse, pro prestando et exhibendo quando et quotiens necesse fuerit ad predicta partita ponenda et scribi facienda, et videre ad quem ventum partiatur.

XVIIII. De laboreriis fovearum garegiantium et bannis imponendis.

Liceat laboratoribus fovearum garegiantium, quod si acciderit quod garegiando fondoratum facerent incontinenti inter se, videlicet una pars alteri, posse precipere et banna imponere usque in quantitatem librarum c denariorum de non laborando, pro parte domini Capitanei Massani populi; in quam dictus dominus Capitaneus comunitatem ipsius fovee preceptum et bannum non servantem punire et condenpnare omnimodo teneatur, et perdat omnem laboreriam quam faceret post bannum et preceptum predictum.

XX. De isquadris ferreis faciendis pro partitis cordegiandis.

Item statuimus, quod domini artis ramerie, expensis illorum de dicta arte, per totum mensem februarii teneantur facere fieri tres isquadras ferreas pro cordegiando partita quando necesse fuerit, que stare debeant penes Camerarium suprascripti Comunis, ut eas exhibeat et prestet volentibus cordegiare partita.

(1) Il cod. *alicuius*.

Digitized by Google

XXI. De pena mutantis vel corrumpentis partitum.

Statuimus et ordinamus, quod si qua persona mutaverit vel conruperit astam sive puntellum alicujus partiti stantialis facti inter aliquas foveas alicujus montis de districtu Masse, vel ipsam astam et puntellum in totum vel in partem elevaverit vel distraxerit, puniatur in libris c denariorum pro qualibet vice, et dapnum datum debeat emendare ad dictum Magistrorum Curie, vel aliorum eligendorum a domino Capitaneo Massani populi, sua Curia, et Prioribus dominorum Novem, si partes non concordarent. Si vero astam sive puntellum alicujus partiti non stantialis mutaverit sive corruperit in totum vel in partem, puniatur in libris L denariorum pro qualibet vice, et dapnum datum emendare cogatur, secundum modum expressum superius in partito stantiali.

XXII. Quod vie que sunt in foveis habentibus stantiale partitum stent vacue.

Item statuimus, quod quelibet fovea habens stantiale partitum cum alia fovea aut in antea habitura est, teneat et tenere debeat vias que tendunt ad dictum partitum vacuas et expeditas, videlicet quelibet fovea ex parte sua, ita quod, quandocumque expedierit, possint Magistri Curie ire et videre dictum partitum, ita siquidem quod dictum partitum nullo modo possit aut valeat impediri; ad penam et bannum solidorum c denariorum: quam penam solvere debeat magister fovee, in cujus magisterio dicte vie essent impedite.

XXIII. De revedutis faciendis in foveis garegiantibus.

Item statuimus et ordinamus, quod si qua fovea dicte artis ramerie, vel partiarii et laboratores cujus fovee, garegiaverint seu garam habuerint cum aliqua alia fovea, seu partiariis et laboratoribus alterius fovee dicte artis, sive suspectum aliquod habuerint de aliqua fovea, vel laboreriis aut partiariis vel laboratoribus alterius fovee: possint per Magistros Curie, vel alios de quibus partes concordaverint si copia dictorum Magistrorum tunc comode haberi non posset, foveas et laborerias fovee cum qua garegiaverint, et de qua vel quibus suspectum predictum habuerint, facere revideri, expensis partis que petierit sive peteret fieri revedutam predictam; que quidem reveduta postquam facta fuerit per Magistros predictos, vel alios de quibus partes concordaverint, scribatur per unum ex notariis Curie Comunis Masse in actis ipsius Comunis. Et quod notarius teneatur accipere de scriptura cujuslibet revedute quam scripserit in actis denarios XII a qualibet parte et non plus; et de precepto quod Magistri facerent denarios XII a parte pro qua fieret. Et de qualibet sententia lata a Magistris et ponitura in libro tabularum solidos V a qualibet parte; et de dicto et examinatione cujuslibet testis denarios XII a parte que ipsum faceret examinari; et eam dicti Magistri, vel alii ut dictum est, scribi facere teneantur. Et si qua partium fecerit vel fieri fecerit aliquo modo contra revedutam predictam, puniatur pars que contra fecerit, vel comunitas fovee que contra fecerit, pro qualibet vice in libris L denariorum; et laborerium factum contra revedutam predictam non valeat nec teneat ullo modo, et danpnum datum occasione predicta, pars que dederit parti danpnum petenti debeat emendare ad dictum predictorum revisorum; et tam de reveduta quam de dampno dato stetur dicto eorum, qui predictam fecerint revedutam. < Et quod dominus Capitaneus Massani populi teneatur incontinenti post dictam relationem Magistrorum inquirere contra delinquentes, et punire, dicta relatione audita, infrascripta pena; cui relationi stetur et credatur, et pro plena probatione habeatur > (1).

XXIIII. De ingne non mictendo in foveis garegiantibus tempore gare.

Item ordinamus, quod comunitas alicujus fovee que garegiaret cum alia fovea durante tempore gare non inmictat vel inmicti faciat nec possit inmictere vel inmicti facere ingnem in eorum foveam que garam habuerit, donec de ipsa gara se pacificaverint; et quod Magistri Montis non dent de dicto ingne inmictendo nec dare possint vel debeant aliquam licentiam. Et hec locum habeant, non obstante aliquo Capitulo Constituti.

XXV. Quod Magistri stent in foveis garegiantibus, et ponant partita, et cordegient, et revedutas faciant.

Quia occurerit sepe sepius, quod fovee montis de Poczorio et alie fovee districtus Massani garegiant et inter se garam habent ad invicem: ad hoc ut partes inanibus sumptibus non graventur, statuimus et ordinamus, quod si contingerit quod alique fovee districtus Massani inter se garegiarent vel garam haberent, Magistri Montis artis ramerie dicte Civitatis teneantur omnes tres, vel duo ipsorum ad minus, stare in foveis garam habentibus, ad petitionem partis vel partium petentium vel petentis vel requirentium, expensis utriusque partis, intus et extra sicut opportuerit. Et quilibet ex dictis Magistris qui ad dictam garam steterit habeat et habere debeat pro suo salario solidos LX denariorum tantum, pro qualibet hedomada qua staret dicto loco vel locis; et si minus staret dicto loco vel locis, partibus sicut pro rata temporis tetigerit.

(1) Aggiunta marginale della stessa mano, senza fallo appartenente ai *Nova Capitula* del medesimo anno 1328, stile senese. Vedi la nota a pag. 360.

Digitized by Google

Et teneantur dicti Magistri omnia partita que opportuerint intra fondoratos ipsarum fovearum et cordegiare, et revedutas facere ipsis foveis ad petitionem partis petentis, et omnia alia facere que ad eorum spectant officium, sine aliquo alio salario vel mercede accipienda ab aliqua partium ipsarum fovearum; ad penam librarum x denariorum, in quam dicti Magistri incurrant ipsi et quilibet eorum, si predicta omnia ad petitionem partis petentis non faceret et non observaret, ut supra per omnia continetur.

XXVI. De salario Magistrorum ponentium partita et facientium revedutas.

Item statuimus et ordinamus, quod quilibet predictorum Magistrorum Curie, quando fecerint aliquod partitum inter aliquas foveas artis ramerie suprascripte vel alterius cujuscumque metalli sive vene, habeat et habere debeat pro suo salario de quolibet partito, a qualibet predictarum fovearum inter quas partitum fecerint, solidos v denariorum; et de qualibet reveduta quam fecerint in dictis foveis, si dicta de causa iverint a civitate Masse de die, habeant unusquisque eorum pro qualibet fovea in qua fecerint revedutam solidos III denariorum; et si de nocte iverint, solidos v; et si tunc fuerint de nocte vel die, habeat quilibet solidos II. Et dominus Capitaneus Massani populi teneatur auferre a contra faciente solidos LX denariorum pro pena pro qualibet vice.

XXVII. De salario magistrorum, qui iverint ad providendum et cordegiandum partita stantialia.

Statuimus et ordinamus, quod magistri fovearum vel eorum sotietas, qui missi fuerint ad providendum et cordegiandum aliquod partitum stantiale aliquarum fovearum, recipiant et recipere debeant pro eorum mercede et salario solidos x tantum pro qualibet nocte, et solidos v pro qualibet die; et pro predictis faciendis et exequendis nichil aliud recipiant preter mercedem et salarium suprascriptum, ad penam solidorum c denariorum auferendam a quolibet contra faciente: ita videlicet, quod dictum cordegiamentum non possit poni vel ordinari pro singulo partiti.

XXVIII. De eligendis amicis fovee garegiantis, et que forma servetur.

Ut omnis expensarum materia penitus auferatur, presenti constitutione firmamus, quod quecumque fovea artis ramerie vel argenterie Civitatis districtus Massani cum altera fovea garegiaret, et in ipsa gara accideret quod aliqua ipsarum fovearum simul faceret fondoratum in sodum et ad montem drictum: quod ad dictum fondoratum nullum partitum ponatur per Magistros, quia ad eorum officium non pertinet *(Et facta est hec additio anno Domini MCCLXXXXVIIII°, inditione XII°.)*; sed dominus Capitaneus Massani populi teneatur et debeat facere coram se venire, ad petitionem cujuscumque partis, partiarios utriusque fovee vel majorem partem ipsorum, et illos cogere eligere pro comunitate cujuscumque fovee duos amicos cujuscumque comunitatis, tamen non partiarios talium fovearum, incontinenti vel ipsa die, et facere compromissum incontinenti facta electione amicorum; ad penam librarum xxv denariorum tali comunitati tollendam pro qualibet die qua steterit quod non elegerit. Qui IIII^{or} sic electi habeant plenum mandatum et liberam potestatem illam questionem, litem et controversiam terminare, diffinire et terminare super ea, et partita tam stantialia quam non stantialia ponere inter eas et ordinare unum vel plura, et bandoreggiare, et penas imponere, prout et sicut eis videbitur et voluerint. Et predictam terminationem fecisse debeant a die compromissi ad xv dies proxime tunc sequentes, ita quod plus gara non sit inter tales foveas, ad penam librarum xxv denariorum ipsis arbitris et cuilibet eorum tam electis quam eligendis auferenda, si predicta non fecerit; et nichilominus compromissum in eos factum in sua firmitate perduret, et quod fecerint et inde sententiaverint, absque ulla partium oppositione ab ipsis partibus inviolabiliter observetur. Et si dicti IIII^{or} non fuerint in concordia de predictis vel esse possent, teneantur ipsi IIII^{or} et debeant eligere unum alium ad predicta, tamen non partiarium ipsarum fovearum; et si de dicto uno non fuerint in concordia, cogantur partes antequam de loco discedant dare utraque pars tot confidentes, quousque utraque pars de uno concordaverint; et ille de quo primo concordaverint sit quintus arbiter cum predictis arbitris. Quorum et cujusque eorum sit salarium solidi LX denariorum solvendi eisdem et cuilibet eorum ab ambabus partibus pro eorum mercede et labore, et non plus; et si ultra acceperint, condanpnetur quilibet eorum Comuni Masse in libris x denariorum. Et quod in dictis foveis que fondoratum haberent, ut dictum est, non laboretur nec laborari possit quousque ipsa questio per dictos arbitros cum effectu non fuerit terminata. Salvo quod si contra aliquam foveam ex suprascriptis foveis aliqua fovea veniret, Magistri Montis possint laboratores talis fovee contra quam aliqua fovea veniret ponere ad laborandum in ea parte que ipsis Magistris videbitur ad defensionem ipsius fovee, non prejudicando fovee cum qua haberet fondoratum *(Et facta est hec additio anno Domini MCCLXXXXVIIII, inditione XIII°.)*.

XXVIIII. Quod laboratores fovee garegiantis ad aliam foveam non vadant ad laborandum.

Pro utilitate omnium de Massa firmamus, quod nullus laborator fovearum et buctinorum qui labo-

Digitized by Google

raverit in aliqua fovea que garam habuerit seu garegiaverit cum altera fovea vel buctino, debeat aliquo modo ire ad laborandum ad illam foveam cum qua garegiaverit vel ad buctinum, donec gara duraverit, ab inde ad xv dies; ad penam librarum x denariorum, quam dominus Capitaneus Massani populi teneatur auferre a quolibet contra faciente, quotiens commissa fuerit: de quibus habeat denunciator solidos xx denariorum.

XXX. Quod sit firmum quod tres partes de quattuor partiariorum fecerint.

Item statuimus et ordinamus, quod de omnibus et singulis factis et negotiis, laboreriis, locationibus, partitorum positionibus, et compromissorum factionibus, et omnibus et singulis aliis faciendis, si tres partes de IIII^or^ alicujus fovee de ipsis laboreriis, negotiis, locationibus, comunicationibus cum aliis foveis, partitorum positionibus, et conpromissis faciendis, et aliis faciendis, vel aliquo predictorum, fuerint in plena concordia, alii partiarii teneantur et debeant habere ratum, sicut predictis interfuissent et predicta cum aliis fecissent; et totum et quicquid per dictas tres partes partiariorum factum fuerit pro comunitate et utilitate fovee, valeat et sit firmum.

XXXI. Quod nulla fovea locetur vel conducatur ad partem.

Item statuimus, quod nulla fovea artis ramerie vel argenterie districtus Masse possit vel debeat aliquo modo vel ingenio locari vel conduci ad laborandum ad partem ab aliqua persona vel personis, ad penam librarum xxv denariorum auferendam a quolibet locante et conducente pro qualibet vice: et si contrafactum fuerit, locatio seu conductio inde facta non valeat nec teneat ullo modo; nisi fieret de voluntate illorum partiariorum qui habuerint XXIIII trentas ipsius fovee *(Et facta est hec additio anno Domini MCCLXXXXVIIII, indictione XIII^a^.)*; ita quod nullus partiarius qui non esset laborator vel non esset scriptus in instrumento locationis teneat vel tenere possit partem in dicta conductione per se vel aliam personam. Et quod nullus talis conductor vel conductorum recongnoscat magis sive plus unum partiarium quam alium, vel aliam personam in danda parte vel in dando aliquod avantaggium, ultra partem contingentem quemlibet partiariorum in dicta fovea. Et qui contra fecerit, puniatur in libris xxv denariorum: de quo excessu possit cognosci et condempnari per unum annum, non obstante aliquo capitulo Constituti; et hec locum habeant ab hodie in antea *(Et facta est hec additio anno Domini M°CCC°I°, indictione XV, de mense decembris.)*. Et si aliqua conductio vel locatio alicujus fovee facta fuerit, et pacta stipulata et apposita in ipsa locatione et conductione non servarentur per locatores et conductores, medietas pene stipulate in illa conductione et locatione sit et esse debeat Comunis Masse, si inter tales contrahentes tale pactum fuerit quod ipsa medietas pene sit Comunis Massani; quam dominus Capitaneus Massani populi pro Comuni Massano summatim et extra ordinem exhigere debeat a non servantibus dicta pacta.

XXXII. Quod nullus occultet aliquod drictum coffarorum vel venarum.

Statuimus et ordinamus, quod nullus magister vel alius laborator alicujus fovee, vel alius qui ad partem laboraret, possit vel debeat celare vel aguatare aliquod drictum coffari vel vene illius fovee de qua esset magister vel laborator, immo debeat illud incontinenti manifestare vel palleggiare partiariis dicte fovee; et qui contra fecerit, condampnetur pro qualibet vice in libris c denariorum, et pingatur in palatio Comunis; et de tali maleficio possit cogniosci per tempus x annorum.

XXXIII. Quod magister alicujus fovee non teneat famulum in fovea in qua esset magister.

Item, quod nullus magister alicujus fovee teneat aliquem famulum ad laborandum in fovea in qua est magister, ad penam solidorum xx denariorum auferendam eidem pro qualibet hedomada qua contra fecerit.

XXXIIII. Ut magistri et laboratores vadant ad laborerias fovearum.

Ut magistri et laboratores fovearum solventibus de mercede recepta contribuant, ordinamus, quod ipsi magistri et laboratores ad foveas et laborerias earum die lune vadant ante nonam, et morentur usque ad diem sabbati in mane, et inde se non separent cujuscumque occasionis pretestu, nec aliquam laboreriam faciant interim nisi illam, et nisi ipsa die sabbati vel infra heddomadam festum esse occurerit celebrandum; ad penam solidorum xx denariorum pro qualibet vice, et pro quolibet contra faciente contra predicta vel aliquod predictorum; de quibus habeat denunciator solidos v denariorum, cujus juramento credatur. Et quod magistri fovearum teneantur, si contigerit esse aliquod festum in heddomada, non permictere refici aliquod scittum a laboratoribus, ad penam solidorum xx denariorum; salvo quod laboratores fovearum possint venire Massam pro rebus necessariis ad laboreriam dictarum fovearum. Et idem observetur de illis magistris et laboratoribus qui conducuntur ad diem, videlicet quod non faciant aliam laboreriam nisi illius fovee ad quam conducuntur. Verumtamen dicti magistri fovearum teneantur, in principio sive introytu mensis januari, prestare et facere juramentum novum, quod ipsi non dent nec dari faciant sive permictant licentiam et parabolam laboratoribus predictarum fovearum revertendi sive redeundi Masse, sive discen-

Digitized by Google

dendi a laborerio dictarum fovearum, nisi pro factis necessariis et specialibus utilitatibus ipsarum fovearum; super quibus inveniendis et inquirendis unus bonus custos in fovea qualibet eligatur per dominos Novem Gubernatores Massani populi.

XXXV. De garis ortis in foveis, et decisione ipsarum.

Ad omnem materiam litis, gararum et scandali, sumpti et dispendii, periculi persone et eris evitandam, statuimus et ordinamus, quod si inter cives et habitatores Civitatis Massane vel inter partiarios ipsarum fovearum gara vel gare sive questio suscitaretur, de qua vel quibus inter eos concordia haberi non posset: dominus Capitaneus Massani populi, ad petitionem cujuscumque petentis, teneatur mictere et coram se venire facere omnes et singulos partiarios utriusque fovee garegiantis quos habere poterit, et separatim per se questionem habentes, et querere ab unoquoque ipsorum per juramentum secrete, si eis placet habere concordiam in ipsis foveis nec ne. Et si invenerit per duas partes partiariorum habentium duas partes fovearum garegiantium vel questionem habentium, vel plus, quod concordiam velint habere, de quorum partiariorum voluntate in actis appareat: constringat incontinenti omnes partiarios fovearum garegiantium vel questionem habentium, vel ad minus duas partes ipsorum si haberi plures non poterint, compromictere ipsam litem gare vel questionem in Magistros Curie Montis artis ramerie, et Magistros Appellationis Comunis dicte Civitatis, vel in alias personas de quibus partes ducxerint concordandum; ita tamen, quod si aliquis dictorum Magistrorum Curie vel Magistrorum Appellationis dicte artis haberet partem in dictis foveis vel in aliqua ipsarum, removeatur, et alius eligatur a partibus loco sui. Et illi in quos compromicteretur ipsam litem et questionem, viso loco questionis et auditis juribus partium diffinire et sententiare teneantur infra XV dies, ad penam librarum L denariorum pro quolibet; et nichilominus cogantur dicti in quos esset compromissum, dictam questionem diffinire, ut dictum est. Et intelligatur hoc compromissum esse factum pro utile fovee, ad hoc ut quod due partes fecerint valeat et sit firmum; et quod sententiatum fuerit, dominus Capitaneus Massani populi teneatur facere observari a partiariis in dicto compromisso consentientibus, et non consentientibus et non presentibus. Et predicta dictus dominus Capitaneus teneatur facere et executioni mandare, ad penam librarum C denariorum ei de suo salario auferendam; non obstante aliquo Capitulo Constituti, quod dominus Capitaneus Massani populi non teneatur cogere aliquem compromictere.

XXXVI. Ad quas materias fondoratum factum ad montem drictum partiatur.

Item statuimus et ordinamus, quod si quod fondoratum est vel fuerit ad aliquem montem drictum a Piastrario supra, debeat partiri ad omnes materias a Piastrario supra, ita quod amplius ibi non sit gara. Et si fondoratum est vel fuerit a Piastrario ad tabulam magistram, et ab inde supra quantum durat Piastiarium, et si fondoratum est vel fuerit a tabula magistra in giù, fovee debeant se actare ad omnes materias Piastrarii a tabula magistra inferius, ita quod gara amplius non sit ibi. *(Factum est hoc Capitulum anno Domini M°CCC°III°, indictione II°, de mense decembris.)*

XXXVII. De laboratoribus cessantibus se a laboreriis fovearum sine licentia magistrorum.

Ordinamus, quod si quis fuerit conductus ad aliquam foveam pro bolgajuolo vel carbonajolo vel picconerio, et se cessaverit a dicta laboreria sine expressa licentia et parabola magistri fovee ad quam est conductus, puniatur in solidos X denariorum, et salarium inde conventum perdat; cujus magistri denuntiationi de predictis credatur.

XXXVIII. Quod quelibet comunitas fovee habeat unam correggiam ad canapem.

Statuimus et ordinamus, quod quelibet comunitas fovee habeat et habere debeat ad canape unam corrigiam sive cinghiam amplam et cum fibbia, cum qua quilibet ingrediens cum canape ipsam possit se cingere, ut securius ingredi valeat foveam et exire, ad penam solidorum X pro qualibet fovea non habente. Et quod partiarius fovee suprascripte possit et ei liceat intrare dictam foveam quando sibi placuerit et voluerit, dummodo non habeat partem in fovea cum qua suprascripta fovea gareggiaret, unde possit haberi suspectus. Et quod nullus magister sibi contradicat, ad penam solidorum LX denariorum.

XXXVIIII. Quod nullus gottet in aliquo monte ubi laboratur.

Statuimus et ordinamus, quod nulla persona magna vel parva debeat gottare et bacchare in aliquo monte sito in districtu et jurisditione Massana ubi laboreria fiat de foveis que laborantur, et non sunt dimisse et perdant tempus; et qui contra fecerit, puniatur pro qualibet vice in solidos LX denariorum, et restituat quod gottaverit. Et quod super predictis ponantur custodes secreti singulis annis de mense januari, et habeat quilibet denuntians quartam partem banni; quorum et cujuslibet eorum juramento et denuntiationi credatur.

XL. De portitoribus et recollectoribus et scriptoribus fovearum.

Portitores et recollectores fovearum artis ramerie et argenterie positarum in districtu Massano teneant-

Digitized by Google

tur et debeant ipsi et quilibet eorum, infra sex menses a die portarie et recollectarie vel exitus dicti eorum officii computandos, coram domino Capitaneo populi vel Judice Comunis Masse in Massana Curia facere querimoniam de partiariis fovee vel fovearum de qua vel quibus portitores vel recollectores extiterint, de omnibus pretiis et quantitatibus pecunie que et quas habere deberent et recipere ab ipsis partiariis pro suprascriptis foveis occasione dicte portarie vel recollectarie. Que si infra dictum tempus non fecerint ipsi vel alter eorum, a dicto termino in antea, de omni eo de quo querimoniam facerent occasionibus suprascriptis nullomodo audiantur, et perdant omne jus quod haberent contra talem partiarium a quo dicta occasione aliquid petere vellent, et a dicto termino in antea intelligatur eisdem portitoribus et recollectoribus de ipsis pretiis et quantitatibus pecuniarum esse plenarie satisfactum. Et sic intelligatur et fiat de laboratoribus fovearum et pretiis ipsorum, sicut de portitoribus et recollectoribus suprascriptis. Et IIII^{or} diebus intrante januario dominus Capitaneus Massani populi teneatur publice banniri facere per civitatem Masse, quod omnes portitores fovearum pretii et expensarum factarum in foveis suprascriptis de quibus estiterint portitores et recollectores, qui habent aliquid recipere a partiariis dictarum fovearum de quibus recollectores extiterint, debeant per totum dictum mensem coram ipso domino Capitaneo vel Judice Comunis in Curia Massana conparere, et querimoniam sive reclamum facere de pretiis et quantitate pecunie, que et quas habent recipere a partiariis ipsarum fovearum: quibus per dominum Capitaneum vel Judicem aut Vicarium de predictis secundum formam Constituti Massani justitia observetur; et si dicto termino non venerint, postmodum nullomodo audiantur, sed eorum jus de predictis totaliter sit extinctum, et a dicto termino in antea nichil possint petere de predictis. Et predicta dominus Capitaneus vel Vicarius aut Judex fieri facere teneatur, non obstante aliquo Capitulo Constituti. Teneantur etiam portitores et recollectores predicti querimoniam facere de partiariis ipsarum fovearum singulis mensibus januari, quousque facta fuerit eis integra solutio de petitis; quod si non fecerint, cadant ab omni eorum jure quod haberent contra dictos partiarios, ut superius continetur. Et teneatur quilibet portitor et recollector fovearum facere scribi in libro scriptoris fovee vel fovearum; in qua vel quibus erit portitor vel recollector, omnes et singulos denarios quos receperit a quolibet partiario talis fovee, ad rationem cujuscumque solventis, infra tertiam diem postquam receperit, et facere cancellari scripturas librorum fovearum facta sibi solutione pretii sive quantitatis quod vel quam receperit a partiariis dictarum fovearum; sub pena librarum x denariorum, in quibus dominus Capitaneus suprascriptus vel ejus Vicarius talem portitorem vel recollectorem contra predicta facientem, quandocumque sibi denuntiatum fuerit, punire et condempnare teneatur: et hoc per civitatem Masse de mensibus januari et julii banniatur. De pretio autem expensarum factarum ab aliquo portitore fovee vel fovearum, precipiatur debitori quod solvat ei secundum promissionem dicto portitori ab eo factam in denarios vel argentum tantum, omni tempore feriato et non feriato, et inde tenutam renuntiare non possint. Et portitores fovearum cogantur solvere quod promiserint occasione eorum portarie cui debebunt, prout continebitur in libro scriptorum fovearum vel in publicis instrumentis, summatim et extra ordinem, et sine libelli oblatione et renutiatione tenute, non obstante tempore feriato. Scriptores autem fovearum teneantur et debeant singulis annis de mense januari, vel quandocumque expedierit, in curia Massana jurare ad sancta Dei evangelia, scripturas quas fecerint, facere bene et legaliter; quod sacramentum dominus Capitaneus populi eos facere compellat; de quorum sacramento scriptura appareat in actis dicti Comunis. Teneantur etiam expensas dicte fovee sive fovearum scribere in libro ipsius fovee vel fovearum tantum, et non in cedulis, ut aliqua fraus in dictis expensis commicti non possit; et qualibet die sabbati vel dominice expensas factas in dicta fovea vel foveis in septimana tunc proxime preterita scribere, cum annis Domini, indictione et die; et quilibet magister fovee sic scribi facere teneatur. Et teneatur quilibet ex scriptoribus suprascriptis librum fovee de qua scriptor extiterit ostendere cuilibet partiario ipsius fovee petenti, quotiens sibi fuerit a tali partiario postulatus; et ostendere partiario scire volenti et petenti ordinamenta et expensas dicte fovee singulariter, ad hoc ut in dicta fovea alique male expense fieri non possint sine conscientia partiariorum vel alicujus eorum. Teneatur etiam quolibet mense petere a recollectore dicte fovee vel fovearum cujus vel quarum scriptor erit, si sibi est satisfactum a partiariis earum de pretio expensarum factarum in dicta fovea vel foveis; et quod invenerit esse solutum, ipsi recollectori scribat ad rationem illius partiarii qui solverit. Teneatur dictus scriptor scribere partituram et quantitatem datam trente ipsius fovee cujus scriptor est, de coffaro, vena et sillifone; et etiam scribere recordamentum talis fovee, cum annis Domini, indictione et die: et predicta omnia et singula facere teneatur sub pena solidorum XL denariorum pro qualibet vice. Et nullus partiarius fovearum possit esse scriptor alicujus fovee de qua portitor esset. Et credatur libris et scripturis librorum fovearum scriptis a scriptoribus dictarum fovearum vel alicujus earum, dummodo scriptores jurent, ut dictum est. Et quando revocaretur in dubium utrum liber fovee vel fovearum esset liber talis fovee vel fovearum, credatur quod sit liber illius fovee vel fovearum si scriptor, magister et portitor talis fovee suo juramento affirmaverint, esse librum dicte fovee. Si autem in dicta fovea non esset portitor, credatur scriptori et magistro; et si non esset ibi magister et portitor, credatur scriptori tantum, et tunc habeatur pro vero

Digitized by Google

et autentico libro dicte fovee. Et nullus creditor vel creditrix possit accipere tenutam in vena, coffaro, vel fructibus fovee in prejudicium portitoris vel recollectoris, vel alterius partiarii dicte fovee qui pretium expensarum factarum in dicta fovea solvisset seu fiendarum solvere promisisset pro altero partiario dicte fovee, quominus semper fructus, coffarum et venam habere possit, si vult, pretio soluto, et pro omni eo quod recipere deberet a dicto partiario occasione sue portarie vel recollectarie. Et sit licitum tali solventi venam, coffarum et fructum fovee tenere, si vult, donec ei de suo pretio satisfiet, et etiam coffarum, venam et fructum predictum vendere eo modo quo venditur vena et coffarum illius fovee de qua esset portitor vel recollector. Et illud quod reciperent ultra suum pretium ex venditione predicta, restituat illi cujus est vena vel coffarum. Et idem jus in comunitate fovee quo solvisset pro aliquo partiario dicte fovee debeat observari.

XLI. Quod quilibet magister faciat scribi quod solutum est de expensis.

Statuimus et ordinamus, quod unusquisque magister fovearum teneatur et debeat facere scribi in libro dicte fovee, post partituram ab eo factam ab inde ad tres dies, totum id quod solutum est de expensis dicte fovee, secundum quod sibi solutum est, ut id quod solutum esset a partiariis ulterius peti non possit. Et si aliquis ex partiariis dicte fovee vellet scribi facere in libro dicte fovee id quod solverit, scriptor dicte fovee ad ejus petitionem scribere teneatur, et magister dicte fovee etiam scribi facere teneatur; ad penam solidorum xx denariorum pro qualibet vice qua dicti scriptor et magister requisiti essent a tali partiario, ante partituram vel post.

XLII. Quod magistri partiantur venam et coffarum.

Item statuimus, quod omnes et singuli magistri fovearum teneantur partiri atque partiri facere partituras coffari et venarum bene et legaliter et bona fide, sine fraude, sicut pro rata contigerit, et custodire et custodiri facere totum comune et res fovearum. Et quod dicti magistri, postquam partiti fuerint coffarum et venam, ponant super unamquamque partem apodissam de carta pecudina, cum nomine illius cujus fuerit pars; ad penam solidorum LX denariorum auferendam cuilibet eorum, qualibet vice qua sic non fecerint. Et teneantur dicti magistri et laboratores fovearum ipsarum facere et fieri facere sciptos conpletos, et si quis aliquod sciptum traheret, illud sicut tetigerit exconputari facere teneatur. Et quod magistri et laboratores predicti, illa heddomada vel illis diebus quibus laboraverint ad foveas suprascriptas non debeant facere sive intendere ad aliam laboreriam faciendam, nisi ad illam solummodo que spectaverit ad comodum et utilitatem (1) comunitatis fovee seu fovearum predictarum, ad penam solidorum xx denariorum. Et quod magistri fovearum coffarum et venam que laborata fuerit in fovea, in exitu sui officii magistrarie debeat extrahere vel extrahi facere extra foveam, et illam partiri inter partiarios ipsius fovee, ad penam solidorum LX denariorum.

(1) Il cod. *et utilitatem et utilitatem.*

XLIII. Ut secundum antiquum modum laboretur in foveis.

Item statuimus et ordinamus, quod in omni fovea artis argenterie et ramerie districtus Masse laboretur et laborari debeat ad duas postas tantum, secundum modum antiquum; salvo quod si aliqua fovea garegiaverit cum alia fovea, possit laborari ut ei placuerit; de qua gara credatur Magistris Montis. Et magister cujuslibet fovee observet et faciat observari, ad penam solidorum c denariorum pro qualibet vice.

XLIIII. Quod Magistri faciant unum librum pro scribendis coffaris.

Statuimus et ordinamus, quod per dominos dicte artis fiat unus liber de cartis bambasie, in quo scribantur coffara et vene dicte artis, et partiarii dictarum venarum et coffari; et faciant scribi infra tres dies, computandos a tempore partiture dictorum coffarorum et venarum facte. Qui domini suprascripte artis teneantur facere scribi dicta renuntiatione a dictis partiariis coffara et venas suprascriptas, et quantitates earum, et quando miserint dicta coffara et venas ad hedifitia. Et vecturales qui dicta coffara et venas portabunt ad hedificia vel ariallam, tertia die postquam portaverint, dictis dominis debeant renuntiare; et quantum coffarum et venam portaverint, et nomen vecturalis, et nomen partiarii, et nomen fovee scribantur in dicto libro. Si vero aliquis habens hedificium sive firmum ad ariallam, debeat suprascripta omnia observare, et dicere a quo emerit, et de qua fovea, et quantam quantitatem. Item, quod quicunque emerit scalglias ad ariallam sive ad hedificia vel ad alia loca, sive arsicciume, boccaticcium, loppas leccosas de baccaticcio, vel alias res ad dictam artem ramerie vel argenterie pertinentes, scribi faciat in libro superius memorato personas a quibus emerit quantitatem. Et super hiis ponantur custodes secreti, quorum sacramento credatur de denuntiatis ab eis; et in isto libro scribantur que scripta sunt in Capitulo supra proxime dicto. Et quod rame finum quod exierit de dictis robbis, sive de caldariis sive de polzone, debeat renuntiari dominis suprascriptis; qui domini debeant scribere sive scribi facere in dicto libro ipsum rame. Et predicta omnia et singula fiant et observentur, ad penam solidorum c denariorum auferendam a contra faciente pro qualibet vice. Qui domini suprascripti habeant mercedem de dicto eorum officio ab universitate dicte artis.

Digitized by Google

XLV. Quod nullus deferat venam de aliquo monte sine licentia duorum hominum.

Ut omnis malignitas et fraudis genus de dicta arte radicitus evellatur, statuimus et ordinamus, quod nulla persona ferat sive ferri faciat de monte Poczorii, aut de aliquo alio monte jurisditionis et districtus Massani, aut de aliquo alio, venam, coffarum, venam argenti aut ramis, absque verbo et licentia duorum bonorum atque legalium hominum ipsius artis, eligendorum a dominis Novem Gubernatoribus Massani populi; de quo coffaro et vena, ante quam detur alicui persone licentia deferendi a duobus hominibus suprascriptis, fiat denuntiatio ipsius duobus sic electis a magistro illius fovee, unde fertur sive deberet ferri coffarum et venam predictam. Et etiam sine denuntiatione facta vel facienda de ipsis coffaro vel vena eisdem duobus hominibus a persona sive personis volentibus ferre sive ferri facere suprascriptam venam et coffarum ab aliqua persona sive personis, ante suprascriptam licentiam debeant declarare, specificare et dicere eisdem duobus hominibus causam, modum, unde, qualiter, et a quo, et quo titulo seu nomine habuerint vel habuerunt venam et coffarum suprascriptum. Et quod nullus vecturalis vel quelibet alia persona debeat ferre vel ferri facere cum bestia vel sine bestia de dictis locis coffarum, venam argenti vel ramis, nisi servetur modus predictus, et nisi habeatur primo licentia suprascripta: et contra faciens puniatur in libris xxv denariorum, et quod dapnum datum debeat emendare.

XLVI. De eligendis custodibus super monte de Poczorio.

Ne bona, coffarum aut vena super monte de Poczorio alicui subtrahatur, statuimus et ordinamus, quod duo custodes eligantur per Magistros Montis artis ramerie, quando eis videbitur, super monte de Poczorio; quorum salarium solvatur eis, et sit illud sicut et quomodo dicti Magistri Montis providerint; et sic dominus Capitaneus populi exequi teneatur. Et dicti custodes ibi morentur eo tempore et diebus quibus ibi non laboratur.

XLVII. De non emendo coffarum aut venam, nisi prius cognoscatur unde habeatur.

Statuimus et ordinamus, quod nulla persona, cujuscumque conditionis existat, debeat emere vel emi facere coffarum crudum aut cottum, aut venam, arsicciume, vel plumbum, vel aliquid aliud quod ad artem sive officium argenterie et ramerie spectet, nisi primo petierit et manifeste sciverit emptor a vendente sive vendentibus unde, quomodo, et qualiter, et a quo, et quo titulo habuerit sive habuerunt predicta, ad penam librarum x denariorum.

XLVIII. De non deferendo aliquid de arte argenterie sine licentia ejus cujus fuerit.

Statuimus et ordinamus, quod nullus vecturalis vel quelibet alia persona debeat ferre sive ferri facere aliquid quod spectet ad officium argenterie vel ramerie, sine licentia, voluntate et expressa parabola illius vel illorum, cujus vel quorum essent lata sive ferenda, servato modo ut in primo (1) Capitulo continetur. Et quicumque vecturalis portaverit sive portari fecerit cum suis vel alienis bestiis vel alio modo lingna vel carbones ad ariallam vel hedificia de silvis et nemoribus et locis alicujus vel aliquorum civium Civitatis Masse, teneatur et debeat denuntiare et notificare domino sive dominis vel alicui dominorum nemorum, silvarum et loci, die sabbati vel lune tunc proxime sequenti, quantitates carbonum et lingnorum que portaverit sive portari fecerit, ad penam solidorum LX denariorum. Et super predictis, per dominum Capitaneum Massani populi et dominos Novem Gubernatores Massani populi, custodes secreti ponantur, juramento quorum credatur.

XLVIIII. Quod vecturales legaliter ferant salmas sibi datas.

Item statuimus et ordinamus, quod omnes et singuli vecturales, et omnes et singule alie persone que ferrent sive ferri facerent bestiis vel alio modo, debeant ferre ferrique facere bene et legaliter, et custodire atque custodiri facere, et conducere et conduci facere ad locum sive loca eis imposita coffarum, venam, rame, plumbum, et ceteras salmas quas ferri facerent omni modo, ad penam solidorum LX denariorum.

L. De domibus faciendis super foveis.

Ut homines habentes facere in monte de Poczorio in bonis eorum nullam possint recipere lesionem, prout actenus in ipso monte de Poczorio vidimus evenire: statuimus, quod quelibet comunitas fovee, cujus fovee trenta valet libras LX denariorum vel abinde supra, teneatur supra ipsa fovea domum facere de lapidibus, lingnamine, et tecto coperto de plaustris, et nullatenus capannam faciat super ipsa. Et hec de domibus faciendis dominus Capitaneus Massani populi fieri facere teneatur, sub pena librarum XXV denariorum auferenda suprascripto domino Capitaneo de suo salario, si dictas domos super talibus foveis non fecerit hedificari; et quod dictus dominus Capitaneus primo mense sui regiminis hoc fieri faciat. Et si tempore sui capitaneatus per dictum mensem ad notitiam dicti domini Capitanei pervenerit, quod in aliis foveis trenta valeat ut supra dictum est, etiam de ipsis foveis ut infra continetur facere teneatur: videlicet, quod mictat pro magistris

(1) Così il cod.; ma forse è lezione errata.

Digitized by Google

fovearum, et faciat eos jurare dicere veritatem, et interroget eos, que sunt ille fovee in quibus trenta valet libras LX denariorum, et ipsas per scripturas sibi faciat exhiberi; quibus habitis, incontinenti mictat pro partiariis talium fovearum, et precipiat eis quod tales domos construi faciant super talibus foveis, ita quod sint facte et constructe tempore sui regiminis ad effectum.

LI. De aqua extrahenda de monte de Poczorio.

Utiliter statuimus et firmamus, quod aqua foveārum montis de Poczorio debeat trahi vel derivari aut sciuptari de ipsis foveis eo modo et illo tempore et per illam viam, quibus melius videbitur Magistris Montis et Magistris Appellationis dicte artis ramerie, ita quod predicta fiant et fieri debeant expensis illorum quibus inde consequetur utilitas; ita tamen, quod per illud opus non inferat aliquod dapnum vel gravamen alicui fovee vel persone, ut de ipsis foveis major utilitas in percipiendis fructibus consequatur.

LII. De asciutatione et derivatione aque impedientis in foveis.

Meditantes, quod propter aquam partiarii foveārum substinent magnum dampnum, statuimus et ordinamus, quod si contingerit quod in aliqua fovea vel foveis artis ramerie vel argenterie districtus Masse esset aqua, per quam foveam ipsa aqua posset derivari vel asciuptari: Magistri Montis artis ramerie et Magistri prime Appellationis artis ramerie predicte vadant et ire debeant, ad petitionem partiariorum fovee vel fovearum que aquam haberent, et videre et considerare ipsam aquam, et foveam per quam ipsa aqua posset derivari, extrahi vel asciuptari. Et dicti Magistri, considerata etiam utilitate illarum fovearum vel fovee de quibus aqua non extraheretur vel asciuptaretur, et comodum et profectum inde haberent, et considerato dampno fovee per quam et in quam ipsa aqua derivaretur vel asciuptaretur, dicti Magistri faciant restaurari foveam que reciperet aquam predictam sicut et quomodo ipsis Magistris videbitur, expensis illarum fovearum vel fovee que inde comodum et utilitatem reciperent. Et totum et quicquid in predictis et circa predicta omnia et quodlibet predictorum per dictos Magistros fuerit ordinatum, factum et provisum, dominus Capitaneus Massani populi faciat taliter observari, ad penam librarum c denariorum. Hoc intellecto, quod si per dictum asciuptamentum aque, et derivationem vel extractionem aque, aliquod viaggium micteretur, mictatur sine condictione alicujus persone, et non intelligatur propterea quod partitum aliquod infringatur.

LIII. De actandis bocchis boctinorum.

Statuimus et ordinamus, quod Magistri Montis de Poczorio teneantur et debeant facere aptari omnes bocchas isboccatas buctinorum de Poczorio, ita quod aqua non possit in eis intrare; et illas bocchas que comode poterint de monte reimpleri, faciant reimpleri, expensis illarum fovearum quibus dicti Magistri viderint esse utilitas de predictis. Que si dicti Magistri fieri non fecerint, puniatur quilibet dictorum Magistrorum in solidos LX denariorum. Et quod dicti Magistri singulis quatuor mensibus ea vadant ad revidendum.

LIIII. De eligendis sapientibus viris super capitulis artis ramerie.

Ne in arte fossarum ramerie aliqua scandalorum materia subsequenti tempore subsequatur, et si qua est grato studio auferatur, statuimus et ordinamus, quod dominus Capitaneus Massani populi, et domini Novem Gubernatores Massani populi, de mense decembris proximi teneantur et debeant eligere tres bonos, sapientes, discretos et legales viros, qui jurent ad sancta Dei evangelia sub sacramento de novo prestito, omni sollicitudine et cautela invenire, conponere, statuere et ordinare capitula, condictiones, modum et viam, quibus officium et cetere laborerie earumdem fovearum ramerie, cujuscumque condictionis existant, manuteneantur et durent in omni equitate, justitia, statu pacifico et quieto. Que omnia et singula suprascripta sic composita, statuta et ordinata, ipsi tres viri prudentes seriatim et diligenter redigant sive redigi faciant in scripturam, et redacta reducantur per singula per totum mensem januari ad majus Consilium populi dicte civitatis; et quicquid de predictis vel aliquo predictorum fuerit decretum in suprascripto Consilio, totum sine diminutione aliqua conpleatur.

LV. De Statuto vulgari artis ramerie (1).

Item statuimus, quod domini Novem et Vexillifer Justitie, Gubernatores Massani populi, teneantur et debeant de mense januari eligere sex prudentes et legales viros dicte civitatis, qui sex electi teneantur et debeant providere, corrigere et emendare Capitula vulgaria artis ramerie et argenterie dicte civitatis. Et quod in libro dictorum Capitulorum scribantur vulgariter omnia alia Capitula IIII Distinctionis dicti Comunis, que in ipso libro scripta non essent. Et ipsa Capitula sic correcta et scripta pro autenticis et piuvicis Statutis dicti Comunis habeantur et ob-

(1) Negli ultimi fogli di una più antica compilazione del Costituto di Massa, che ci vennero conservati in fine del Volume contenente il Costituto del 1328, troviamo questo medesimo Capitolo aggiunto con alcuni altri in fine del Costituto, continuando i numeri da quelli della Quinta Distinzione; esso vi è il *Cap. CCXXII.* Dopo i sopradetti Capitoli aggiunti si legge: *Facta sunt suprascripta proxime XVIj Capitula anno Domini* M°CCC°VIIII°, *indictione* VIII^{a}, *de mense decembris.* Onde appare, che dopo il presente Capitolo deve supplirsi l'annotazione: *Facta est hec Additio anno Domini* MCCCVIIII°, *indictione* VIII^{a}, *de mense decembris.*

Dopo i fogli anzidetti seguono gli ultimi fogli di un'altra compilazione del medesimo Costituto, del 1311.

Digitized by Google

serventur, tamquam observantur alia Statuta gramatice scripta in Statuto dicti Comunis.

LVI. De Magistris eligendis super arte ramerie.

Item statuimus et ordinamus, quod VIII diebus intrante mense januari teneatur dominus Capitaneus Massani populi eligere (1) tres bonos et sapientes viros de arte ramerie magis doctos et sapientes, qui tres per dictum mensem januari debeant esse simul semel et pluries ad tractandum, ordinandum, faciendum et conplendum ordinamenta et stantiamenta que videbuntur eis super foveis artis ramerie et argenterie Massani districtus, que eis videbuntur magis utilia. Et totum et quicquid fecerint, ordinavarint et conposuerint, reducant ad consilium dominorum Novem Gubernatorum Massani populi; et totum et quicquid per eos ordinatum, provisum et stabilitum fuerit, per eos executioni mandetur.

LVII. De electione Magistrorum Curie.

Ut officium fossarum artis ramerie in omni equitate, justitia et pace, remotis litigiis, possit salubriter exerceri, statuimus et ordinamus, quod per majus Consilium populi Civitatis Masse eligantur et eligi debeant tres boni, prudentes et legales viri de dicta civitate, qui sint et esse debeant de arte predicta, appellentur et dicantur Magistri Curie; et fiat eorum electio ad scruptineum, ad pissides et palloctas: et idem fiat et observetur de electione Magistrorum prime Appellationis, et secunde Appellationis. Et illi tres qui plures palloctas habuerint, sint pro Magistris rationabiliter approbati; et simili modo et forma fiat electio Magistrorum Appellationis Montis artis ramerie civitatis Masse. Qui Magistri Curie, de novo ab eis prestito juramento, auctoritate eorum officii possint et debeant libere, omni condictione remota, facere, ponere et ordinare partita tam stantialia quam non stantialia, et confinare inter foveas dicte artis ramerie et cujuscumque alterius metalli in locis fondoratis et in laboreriis atque in aliis locis dictarum fovearum; et facere revedutam et revedutas in dictis foveis, laboreriis et locis, ubicumque et quotienscumque et quando expedierit et fuerit opportunum; et bandoregiare et banna imponere et precepta facere cum pena et sine pena, pro conservatione predictorum et infradictorum; et ordinare et statuere, quomodo et qualiter partiarii sive laboratores dictarum fovearum debeant laborare. Qui etiam tres Magistri possint et debeant audire, videre et cognoscere, terminare, sententiare, sedare, conponere atque diffinire omnes et singulas lites, discordias, contraversias, questiones, querelas atque petitiones, que essent et apparerent seu esse et apparere possent, quocumque modo, causa vel occasione, inter dictas foveas artis ramerie vel aliquas earum, sub terram vel supra terram, seu inter partiarios vel laboratores dictarum fovearum vel aliarum fovearum cujuscumque sint metalli sive vene, vel aliquos eorum, summatim et extra ordinem, et sine datione libelli seu alterius cujuscunque scripture, et sine strepitu judicii et sine aliqua alia juris solempnitate servata, cognoscendo (1) et diffiniendo de predictis et quolibet predictorum, die feriata vel non feriata, sicut melius et equius eis videbitur, pro comodo, equitate et bono statu fovearum artis ramerie suprascripte. Et si in aliquo seu super aliquo articulo seu negotio uno vel pluribus alicujus litis sive discordie predictarum fovearum seu partiariorum vel dictorum laboratorum predicti tres Magistri dubbitarent, possint eorum officio, sine condictione alicujus, uti super predictis consilio illorum hominum dicte artis quos voluerint, ita quod nullus eorum quorum consilio utentur habeat partem sive jus in aliqua fovearum inter quas esset litigium sive discordia appareret; quorum consiliariorum salarium sit et esse debeat denariorum XVIII si consulerint in Massa, et si iverint extra Massam ad consulendum ad aliquem montem solvantur eis et cuilibet eorum, nomine salarii, solidi III. Et quod dominus Capitaneus Massani populi, ad petitionem dictorum Magistrorum, teneatur et debeat conpellere predictos homines electos sive eligendos, per juramentum de novo ab eis prestandum, super consilio dicti dubbii declarandi, esse cum Magistris predictis quotiens et quando et ubi voluerint, et eis super predictis et quolibet predictorum sanum, legale ot utile consilium exhibere. Et totum et quicquid predicti tres Magistri, cum consilio aut sine consilio alicujus vel aliquorum, super predictis omnibus vel aliquo eorum et circa ea aut super omni et quolibet alio quod pertineret seu pertinere posset ad artem predictam, fecerint, statuerint, ordinaverint et conposuerint, preceperint, firmaverint, dixerint, sententiaverint atque diffinierint, semel vel pluries, cum scriptura vel sine scriptura, valeat, teneat et sit firmum, et executioni mandetur. Et quod dicti tres Magistri vel duo ipsorum possint precipere ad bannum librarum XXV denariorum et minus, ut eis placuerit, non derogando aliquibus penis in Statutis contentis; ita quod de ipso precepto duo ad minus eorum sint et esse debeant in concordia *(Et facta est hec addictio anno Domini M°CCLXXXXVIIII°, indictione XII°.)*. Et ille lites et questiones, querele et petitiones, dicantur et intelligantur pertinere ad Magistros Curie Montis artis ramerie, quas sex homines dicte artis, eligendi per dominum Capitaneum Massani populi et Priores dominorum Novem, dixerint pertinere ad dictos Magistros artis ramerie. Hoc intellecto, quod nulla questio intelligatur ad dictos Magistros pertinere, que esset de venditione vel alienatione partis vel partium fovee vel fovearum coffari, vene, vel siliffonis, nec de aliquo pretio fovearum; sed intelligatur pertinere ad dominum Capitaneum Massani populi, et Judicem et Asses-

(1) Manca questa voce nel cod.

(1) Il cod. *concoscendo*.

Digitized by Google

sorem Comunis Masse; quas questiones dictus Judex teneatur diffinire et sententiare infra xv dies solepnes vel non solepnes, feriatos vel non feriatos, non obstante aliquo Capitulo Constituti.

LVIII. Quod Magistris Montis nichil detur pro preceptis que fecerint.

Statuimus et ordinamus, quod Magistri Montis ramerie et argenterie Civitatis Masse, vel aliquis eorum, aliquo modo vel ingenio per se vel alium non accipiant nec petant aliquod pretium, salarium vel mercedem de aliquo vel aliquibus precepto vel preceptis, si quod vel si qua fecerint; et nichilominus ipsa precepta facere teneantur, cum occurrerit opportunum: salvis et reservatis omnibus eorum salariis de alio eorum officio ordinatis eisdem ex forma alicujus Capituli Constituti. Et predicta et quodlibet predictorum dicti Magistri teneantur et debeant observare, sub pena solidorum xx denariorum auferenda ab eis et quolibet eorum pro qualibet vice.

LVIIII. De diffinitione questionum facienda per Magistros.

Item statuimus et ordinamus, quod de omnibus litibus et domandamentis que fierent coram dictis Magistris occasione dicte artis, dicti Magistri teneantur et debeant eas eaque diffinire et sententiare infra IIII^{or} dies continuos, conputandos a die facte petitionis seu domandamenti. Et ita dominus Capitaneus Massani populi teneatur facere morari dictos Magistros continue in palatio Comunis a die qua facta esset petitio seu domandamentum ad audiendum et diffiniendum dictas lites et questiones que fierent coram eis, ad voluntatem partiariorum qui domandamenta facerent. Et pro qualibet die qua starent in palatio predicti Comunis occasione predicta, habeant et habere debeant Magistri predicti et quilibet eorum, pro eorum et cujusque eorum salario, solidos v denariorum, et non plus aliquo modo, a parte sive partibus que faceret eos ibi stare; et si minus starent, satisfiat eis pro rata temporis. Et quod dicti Magistri aliquo modo de eo quod ad eorum officium pertinet non debeant habere aliquod consilium nisi cum hominibus dicte artis ramerie, in presentia domini Capitanei Massani populi vel Judicis.

LX. Quod Magistri Curie non habeantur suspecti.

Item statuimus et ordinamus, quod Magistri Curie, et Magistri prime et secunde Appellationis, non possint nec debeant ab aliqua partium reputari, haberi vel teneri suspecti in eorum officio exercendo, nec ab ipso officio pretestu alicujus suspectionis aliquatenus admoveri. Salvo tamen, quod si aliquis predictorum Magistrorum haberet partem vel aliquod jus vel in illa fovea laboraret ad partem in aliqua fovea, que litem seu discordiam haberet cum altera fovea artis ramerie suprascripte, vel esset magister illius fovee, non possit nec debeat de ipsa lite seu discordia cognoscere seu diffinire, nisi de hoc partes ducxerint concordandum; sed alter loco sui eligatur et substituatur in dicto officio per dominos Capitaneum Massani populi et Novem Gubernatores dicti populi, super cognoscenda seu diffinienda lite seu discordia suprascripta. Et duret ejus substituti officium in dicta lite tantum, quousque extiterit terminata; ita tamen, quod si aliquis dictorum Magistrorum post inceptum litigium alicujus fovee coram eis aquiret quocumque modo aliquam partem vel aliquod jus in ipsa fovea, ejus acquisitio non valeat nec teneat ullo modo, et talis acquirens condampnetur in libris xxv denariorum, et nichilominus suum officium perdat ipso jure.

LXI. De impedimentis Magistrorum Montis, et que forma servetur propter dicta impedimenta.

Ne aliquis, quando garam haberet in aliqua fovea, per Magistrorum defectum deficiat jure suo, statuimus et ordinamus, quod si contingeret quod Magistri Montis artis ramerie vel argenterie Civitatis Masse essent inpediti in eorum officio, eo quod oporteret eos stare in aliquibus foveis que gareggiarent ad invicem, et alibi inter foveas gare alique apparerent, ita quod ipsis garis interesse non possint: dominus Capitaneus Massani populi et Priores dominorum Novem ad petitionem petentis fieri faciant majus Consilium populi Civitatis Masse incontinenti, ad penam librarum xxv denariorum; in quo eligantur tres Magistri, qui super dictis garis debeant interesse, et ibi facere que continentur in Capitulis Constituti Masse, sicut possent facere Magistri Curie, et habeant illud officium in hac parte et illud salarium quod habent Magistri Montis; et eorum officium duret quamdiu dicte gare vel questio fuerit terminata.

LXII. De interponenda appellatione a sententiis Magistrorum Appellationis, et de electione ipsorum celebranda.

Statuimus et ordinamus pro bono et equo, ut malignitatis materia auferatur, quod a sententia et sententiis Magistrorum Montis quilibet contra quem lata esset sententia possit appellare, ita quod illa die qua sententia lata fuerit, vel secunda, appellare debeat, si voluerit, ad illos Magistros qui fuerint electi de arte ramerie super ipsis appellationibus, ut infra dicetur. Qui Magistri ad quos fiet appellatio teneantur et debeant ipsam appellationem extra ordinem cognoscere et summatim diffinire intra IIII^{or} dies a die primo late sententie a primis Magistris Montis, cum illo salario quod habent alii Magistri prime Curie. Et Magistri secunde Appellationis debeant terminare questionem ad eos appellatam infra IIII^{or} dies a die interposite appellationis ad eos, cum

Digitized by Google

simili salario *(Et facta est hec addictio anno Domini M.CCLXXXXVIIII°, indictione XIII^a.)*. Qui Magistri Appellationis eligantur a Majori Consilio populi Civitatis Masse, quando eliguntur alii Magistri Montis, et duret eorum officium per sex menses tantum; et tunc fiat similis electio de aliis tribus. Ita tamen, quod si partes de propria voluntate conpromiserint in ipsos Magistros Montis, ab eorum diffinitione et sententia tunc appellari non possit.

LXIII. De puniendis Magistris in eorum officio conmictentibus falsitatem.

Item statuimus et ordinamus pro bono artis ramerie et argenterie Civitatis Masse, quod si Magistri Appellationis dicte artis in ipsorum officio fraudem conmicterent sive falsitatem, dominus Capitaneus Massani populi possit congnoscere, et eos punire et condempnare de dictis falsitate et fraude et de corructione, secundum formam Constituti Masse.

LXIIII. Ut sit licitum appellare a preceptis et relationibus Magistrorum.

Item, quod possit appellari a preceptis et relationibus Magistrorum predictorum, quemadmodo potest appellari ab eorum sententiis.

LXV. De eligendis tribus viris, ad quos possit appellari a sententiis Magistrorum.

Quia quilibet desiderat infra limites justitie conservari, ideo, volentes unicuique jus attribuere quod est suum, statuimus et ordinamus, quod eligantur et eligi debeant tres prudentes et legales viri Civitatis Masse, ad quos possit appellari a sententiis latis per Magistros Appellationum artis ramerie Civitatis Masse, si contingerit quod ipsi Magistri Appellationum sententiarent contra sententiam sive sententias latam sive latas a Magistris Montis artis ramerie Civitatis predicte, vel cassarent. Et totum et quicquid per dictos tres Magistros fuerit factum sive sententiatum, dominus Capitaneus Massani populi teneatur mandari facere executioni, omni causa appellationis remota. Quorum trium electio celebretur in majori Consilio populi Civitatis Masse, quando et quomodo fit electio aliorum Magistrorum.

LXVI. De faciendo libro, in quo scribantur sententie, et partita stantialia.

Item statuimus et ordinamus, quod dominus Capitaneus Massani populi teneatur facere fieri unum librum de cartis pecudinis, cum tabulis de novo, qui firmetur ad duas claves; una quarum stet et stare debeat penes Camerarium Comunis, et alia penes notarium Curie civilis dicte civitatis; quem librum Camerarius dicti Comunis fieri facere teneatur in ytroitu sui camerariatus, ad penam solidorum c denariorum de suo salario auferendam; in quo scribantur et scribi debeant omnes sententie sive diffinitiones late sive ferende ab eisdem Magistris, et omnia et singula partita stantialia et termini stantiales, tam vetera quam de novo facta et facienda, posita et ponenda; qui stet et stare debeat in cancellaria Comunis Masse penes notarios Curie. Qui notarii Curie civilis, vel aliquis eorum, teneantur et debeant omnes sententias diffinitivas, et omnia partita stantialia et terminos stantiales que fecerint Magistri predicti vel alii offitiales Montis, vel arbitri et amici comunes a partibus electi ex forma Statuti, tempore officii ipsorum notariatus in dicto libro scribere et super illo ea ponere, ad penam solidorum c denariorum.

LXVII. Ut pars que subcubuerit solvat expensas.

Item statuimus et ordinamus, quod si aliqui habuerint litem vel causam coram Magistris Montis artis ramerie Civitatis Masse, pars que subcubuerit in questione vel causa solvat et solvere teneatur omnes expensas dicte questionis vel cause; quas Judex Comunis solvi faciat, ad penam solidorum c denariorum. Et quod Magistri a parte que optinuerit in questione vel causa expensas non petant, neque recipiant salarium aliquod occasione dicte cause vel questionis.

LXVIII. De congregandis Magistris coram Capitaneo.

Item statuimus et ordinamus, quod dominus Capitaneus Massani populi teneatur et debeat dictos tres Magistros Curie artis predicte singulis mensibus semel coram se in palatio Comunis Masse facere congregari; quibus precipiat et imponat, quod ipsi ibidem, vel alio loco ubi eis videbitur, super bono statu, comodo et utilitate et manutentione pacifica dicte artis ramerie insimul providere debeant et tractare. Et dicti Magistri predicta facere teneantur.

LXVIIII. De eligendis qui super tota arte ramis debeant providere.

Statuimus et ordinamus, quod dominus Capitaneus Massani populi, octo diebus post principium sui regiminis, cum sua Curia, et Prioribus dominorum Novem, et dominis Novem Gubernatoribus Massani populi, debeat eligere tres bonos et legales homines ad hoc ydoneos, qui provideant et providere debeant super tota arte ramis. Et nullum rame pro caldariis debeat exire et extrahi sive vendi de Civitate Masse ab aliqua alia persona, nisi sicut provisum et ordinatum fuerit a predictis tribus; ad penam librarum L. denariorum, auferendam a cive vel habitatore Masse contrarium faciente. Et quod de nulla sorte ramis possit micti extra civitatem Masse, nisi per dictos provisores saggium factum fuerit de qualibet sorte ramis: quod ordinamentum legatur et publicetur in majori Consilio populi Civitatis Masse. Et quicquid

Digitized by Google

per dictos tres homines super predictis provisum fuerit et ordinatum, teneatur dominus Capitaneus Massani populi observare et observari facere. Quod rame sic provisum in presentia dictorum provisorum diligentius ponderetur, ut nulla possit fraudulentia adhiberi.

LXX. De arte ramis, et rame fino.

Ad conservandam artem ramis in bono statu statuimus et ordinamus, quod nullum rame habeatur pro fino et vendatur et detur, si miliarium ramis fuerit deterius rami fino ultra libras xxxv *(Et facta est hec addictio anno Domini* M°CCC°X°, *indictione* VIIII^a^, *de mense decembris.)*, secundum provisionem illorum trium virorum electorum justa formam ordinamenti predicti facti super tota arte ramis; et si dicti provisores ramis acceptaverint vel approbaverint rame per dictum modum, quilibet condampnetur in libris x denariorum pro qualibet vice. Item, quod illi qui faciunt rame de polzone, ipsum faciant vel fieri faciant in panectolis, sive isgranatum, antequam ipsum vendant vel alienent; et qui contra fecerit, pro qualibet vice puniatur in libris L denariorum: et hoc de mense januarii piuvice banniatur. Item, quod quicumque miserit rame ad vendendum extra Massam et ejus districtum, de quo fiunt caldarie vel pajoli, vel ab hedifitiis extra Massam, non debeant mictere vel inmiscere cum eo rame de polzone; et qui contra fecerit, puniatur in libris C denariorum pro qualibet vice, de quibus habeat denuntiator solidos C denariorum; et hoc de mense januarii piuvice banniatur. Et quod saggium quod elevatur de rami debeat ponderari in gabbella quando portatur ad affinatorem pro saggiando, ita quod nichil accipiant pro predictis.

LXXI. Ordinamenta super tota arte ramis.

Statuimus et ordinamus, quod nulla persona extrahat vel extrahi faciat de Civitate Masse aliquod rame, nisi primo provisum fuerit ab illis tribus hominibus electis super hiis secundum formam Constituti Masse vel in futurum eligendis, vel a duobus eorum; et dicti tres electi vel in futurum eligendi vel duo eorum teneantur providere totum rame per singula frustra sive petia per se. Qui tres predicti, vel duo eorum, totum rame quod providerint dicto modo, acceptent illud rame quod bonum est; illud vero quod bonum non est excusare possint et debeant, et inibere illi cujus erit ullo modo non vendere illud nisi illud affinaverit. Quod rame, sicut dictum est, excusatum, teneatur ille cujus fuerit non inmiscere cum alio rami, nisi primo illud affinaverit, ut dictum est. Nec extrahat de Civitate Masse vel ejus districtu aliquod rame finum in panectolis signatum de signo **M**, nisi primo revisum fuerit per suprascriptos tres; ad penam librarum x denariorum, auferendam cuilibet contra facienti vice qualibet *(Et facta est hec addictio anno Domini* M°CCC°XI°, *indictione* X^a^, *de mense decembris.)*. Item ordinamus, quod ponderatores ramis pro Comuni teneantur nullomodo ponderare aliquod rame, nisi primo sint certi ipsi ponderatores, quod illud rame quod ponderare debent sit provisum a suprascriptis tribus, vel duobus eorum. Item ordinamus, quod nullum rame dari debeat vel recipi in tota fortia civitatis Masse, vel ad aliquod hedifitium ubi homines de Massa laborant vel laborari faciunt, vel in aliquo alio loco, nisi sit primo provisum in Civitate Masse, ut dictum est. Item ordinamus, quod totum rame quod fit a civibus et habitatoribus Masse, vel fieri faciunt ubicumque prope Civitatem Masse intra XII miliaria, debeat reduci et reportari ad Civitatem Masse; et quecumque persona illud rame detulerit aliter vel deferri fecerit, condampnetur in libris L denariorum; et super hoc ponantur custodes secreti ad denuntiandum contra facientes, et habeat denuntiator libras x denariorum de condempnationibus faciendis de predictis. Et hec omnia piuvice per Civitatem Masse banniantur. Item ordinamus, quod nullum rame de polzone, vel coffarum de polzone, debeat inmisceri cum coffaro vel vena alterius ramis, vel cum alio bono rami. Et hec omnia hujus presentis Capituli jurare debeant observare et observari facere omnes guerchi qui faciunt rame. Et nullum rame de polzone debeat vel possit extrahi de Civitate Masse, nisi primo factum sit in panectolis, vel exgranatum. Item ordinamus, quod quicumque non observaverit vel fecerit contra aliquod predictorum per singula Capitula inferius et superius scripta, solvat et solvere debeat Comuni ille qui contra fecerit in libris L denariorum pro qualibet vice. Item ordinamus, quod si aliquis ex dictis tribus electis vel in futurum eligendis aliquando esset absens a Civitate Masse vel impeditus re vera, aut si ad aliquem ex dictis tribus electis vel eligendis pertineat profectus aliquis ex illo rame quod ponderari debeat, videlicet quod sit suum vel sue sotietatis: dominus Capitaneus populi Massani vel Judex cum Camerario Comunis eligere debeat loco absentis vel impediti, ut dictum est, vel illius ad quem profectus pertineat, sicut superius enarratur, alium vel alios ad predicta facienda et complenda, usquequo duraverit tempus absentie vel impediti vel profectus illius, ut dictum est. Et quilibet affinator ramis in pannellis teneatur et debeat in quolibet pannello ramis affinati ponere et signare singnum **M**, et etiam singnum sui affinatoris, ita quod per ipsum singnum affinator ramis omnimode cognoscatur. Et si posuerit dictum singnum **M** in aliquo panello non affinato recte, condampnetur in solidos LX denariorum pro qualibet vice, Comuni solvendos. Et si de tali rame venderetur alicui civi Masse, teneatur dictus affinator totum dampnum talis ramis non affinati emptori restituere cum effectu; de quo danpno suo juramento credatur, et licteris missis a dicto cive, si esset extra Massam. Et si venditio talis ramis fieret forensibus ubicumque, similis restitutio fiat ei ab affinatore predicto; de quo dan-

Digitized by Google

pno stetur et credatur licteris quas talis forensis miserit de predictis venditori talis ramis, dummodo venditor suo juramento affirmet tales licteras fore missas ab emptore predicto. < Et quod totum rame quod fit in piastris in Civitate Masse sive ejus districtus, ponderari vel micti extra dictam Civitatem non possit ullo modo, nisi prius dictum rame fuerit a dictis officialibus provisum et sagiatum; et quod nullum rame dicti officiales debeant pro bono acceptare, vel affinare in panellis possit, quod sit minimamenti a xxv libris ad pondus supra pro miliario. Et quod dictum rame quando sagiatur ponderetur per gabbellarios Comunis, et quando datur et recipitur ab afinatore dictum sagium; et nullus possit rame affinare in panellis nisi prius fuerit sic sagiatum et provisum a dictis offitialibus, ad penam librarum xxv denariorum, in qua contra faciens per dominum Capitaneum debeat condempnari. Et dictis gabbellariis satisfiat de ponderatione dicti sagi, ut alias (1) fuerit consuetum > (2).

LXXII. Quomodo colatores et alii laboratores (3) *de arte res debeant custodire.*

Statuimus et ordinamus, quod omnes et singuli colatores, famuli, guardie, factores et etiam illi qui mictunt operas in fornaces hedifitiorum arialle et furnorum, ubicumque sint vel fuerint, teneantur custodire et custodiri facere bona fide et sine fraude omnia et singula que fuerint in locis predictis, et facere et operari omnes operas opportunas ibidem bene et legaliter, ad utilitatem et comodum illorum pro quibus fuerint in locis predictis; et quod nil fraudent vel fraudari faciant aliquo modo vel causa. Et si scirent aliquam personam fraudantem vel fraudari facientem, quam poterint citius debeant renuntiare domino Capitaneo Massani populi vel Vicario, et etiam illi persone cui datum esset illud danpnum, sive in quem fraus predicta esset commissa; denuntiator vero, habitus sub credentia, quartam partem banni debeat optinere; et auferatur bannum a delinquente, ut superiori Capitulo continetur. Et quod omnes et singuli colatores qui colant ad hedifitia teneantur et debeant colare usque ad diem sabbati ad diem claram, ad penam solidorum xx denariorum auferendam a contra faciente.

LXXIII. Quomodo colatores debeant colare.

Item statuimus et ordinamus, pro bono et utilitate artis ramerie Civitatis Masse, quod omnes et singuli colatores qui laborant ad hedifitia hominum Civitatis Masse teneantur et debeant bene et fideliter laborare et colare a die lune usque ad diem sabbati proxime tunc venturi in mane facto die, et non rumpere furnum, usque ad dictum mane facto die; ad penam solidorum xx denariorum pro qualibet vice.

LXXIIII. Quod nullus colet aliquam robbam, nisi prius hostendiderit.

Item statuimus et ordinamus, ut obvietur malitiis malingnorum, et ut materia et audacia res alienas subripientibus auferatur, quod nullus debeat colare sive colari facere aliquam robbam ramis sive argenti faciat vel fieri faciat apud ariallam, nisi primo hostendiderit robbam quam vult colare sive colari facere dominis artis ramerie, aut illis personis quibus conmiserint domini dicte artis ipsa die vel secunda; et postquam rame vel argentum fuerit affinatum, hostendantur dominis suprascriptis sive ab eis conmissis: et super hoc ponantur custodes secreti. Et si quis contra predicta vel aliquod predictorum fecerit, puniatur in libris x denariorum. Et si dicti domini invenerint dictos colatores in fraudem, teneantur renuntiare domino Capitaneo Massani populi; et dictus dominus Capitaneus teneatur dicta malleficia punire secundum formam Capituli Constituti, quod loquitur De furtis factis ad ariallam. Et de predictis credatur relationi dictorum dominorum, ac si legiptime esset probatum coram dicto domino Capitaneo.

LXXV. De saggiatoribus eligendis.

Statuimus et ordinamus, quod, per officium dominorum Novem Gubernatorum Massani populi, de mense januari eligantur duo homines de Civitate Masse, qui sint pro Comuni saggiatores venarum de argento. Qui saggiatores teneantur et debeant saggiare venas quotienscumque requisiti fuerint tam a Massanis civibus quam a forensibus, cum salario condecenti; quorum offitium sit annale.

LXXVI. De bigonciis carbonum.

Item, ut inter cives Masse omnis scandali materia auferatur, statuimus et ordinamus, quod bigoncius pro carbonibus mensurandis sit capax VIII quarrarum et dimidie grani, et non pluris nec paucioris; cum quo bigoncio vendentes et ementes carbones mensurent sive faciant mensurari. Et quod quilibet habens furnum vel hedifitium debeat habere unum bigoncium addrictatum per sindicum Comunis Masse ad suum hedifitium sive furnum. Et si aliquis dictos carbones dederit vel receperit aliter quam cum dicta mensura bigoncii, puniatur in solidos xx denariorum pro qualibet vice.

LXXVII. De carbonibus vendendis.

Item statuimus et ordinamus, quod nullus carbonarius debeat vendere (1) carbones alicui persone

(1) Il cod. *all'*.

(2) Aggiunta marginale ancor questa della stessa mano, ed appartenente alle correzioni e *Nova Capitula* del 1328, stile senese.

(3) Così abbiamo emendato, come esige il senso, ed ha l'Indice delle Rubriche; qui il cod. *Quando laboratores et alii laboratores*.

(1) Manca questa voce nel cod.

Digitized by Google

sive alicui guerco, nisi prius satisfecerit illi cui carbones prius vendiderat; ad penam solidorum c denariorum, quam penam dominus Capitaneus Massani populi teneatur auferre a contra faciente. Et quod eandem penam solvat qui dictos carbones emerit sine licentia et voluntate illius qui primo dictos carbones emerat vel pepigerat a dicto carbonario. Et predicta dominus Capitaneus Massani populi teneatur publice facere preconizari per dictam civitatem.

LXXVIII. Quod nullus dominus vel factor hedifitii emat lingnamina, nisi primo sciverit de quo bosco fuerint.

Ad hoc ut res civium Massanorum aliquatenus non fraudentur, statuimus et ordinamus, quod dominus Capitaneus Massani populi de mense januarii et julii, in principio sui regiminis, faciat coram se venire omnes et singulos dominos hedifitiorum, et ipsorum factores, quos jurare faciat non emere nec emi facere vel receptare lingna ab aliquo, nisi manifeste scirent de cujus bosco essent dicta lingna. Et quicumque contra fecerit, solvat pro pena qualibet vice solidos c denariorum; et eadem pena condampnetur ille qui dicta lingna vendiderit et tulerit ad hedifitium sine licentia illius cujus essent dicta lingna (et de hiis credatur juramento denuntiatoris), et emendet dampnum.

LXXVIIII. De investigatione furtorum factorum ad ariallam vel hedifitia, vel ad montem de Poczorio vel alium montem.

Ut commictentes furta in arte ramerie pena debita puniantur, et ut ipsorum furantium opera publicentur, statuimus et ordinamus, quod dominus Capitaneus Massani populi vel Vicarius Comunis Civitatis Masse teneatur facere inquisitionem, singulis duobus mensibus sui regiminis ad minus, super furtis factis et faciendis ad hedifitia, ad ariallam, vel montem de Poczorio, et omnes alios montes districtus Masse, in hunc modum: quod mictat separatim per se per omnes guercos et factores guercorum et magistros fovearum, et ipsos examinet per juramentum de novo prestandum ab eis dictis singulis duobus mensibus, si sciunt vel ad eorum pervenit auditum, quod fuerit ablatum ei aliquod de hedifitio, arialla, monte, vel montibus, vel alteri persone de hedifitio et aliis locis suprascriptis, de rebus dicte artis ramerie vel argenterie, veritate, credulitate, auditu, suspictione vel fama, de qua persona audiret, crederet, suspicaretur vel fama foret. Et si invenerit aliquem culpabilem, contra quem possit procedere, eum condempnare omnimode teneatur ad penam librarum xxv denariorum.

LXXX. De inquisitione facienda super furtis artis argenterie.

Ad precidendam viam audacie et inlicitis ausibus malingnorum, statuimus et ordinamus, quod dominus Capitaneus Massani populi, et Judex et Vicarius neccessario, et quilibet alter offitialis curie Civitatis Masse ad petitionem illius vel illorum cui vel quibus esset factum aliquod furtum vel rapina de aliqua re artis argenterie sive ramis, aut in antea factum fuerit, teneatur incontinenti inquisitionem facere diligentem de ipsis rebus furtive ablatis sive rapiendis; et si quicquam inde invenerint fama piuvica, probatione, vel alia presuntione, maxime dicto, narratione sive denuntiatione persone contra quam furtum factum esset vel rapina, teneatur omnimodo procedere contra delinquentem sive delinquentes ut extiterit procedendum, considerata tamen qualitate criminis et persone; et nichilominus rem furatam sic teneatur restitui facere ammictenti. Presens quoque Capitulum locum habeat in futuris tantum, servata tamen forma Capituli Constituti.

LXXXI. Quomodo puniantur conmictentes fraudem vel furtum in dicta arte.

Statuimus et ordinamus, quod si quis laborator, colàtor, famulus, factor, guardia, aut inmissor fornacium, fecerit sive fieri fecerit aut consenserit, quod fraus aliqua sive furtum conmictatur in dicta arte argenterie sive ramis, pena librarum xxv denariorum puniatur, et in dicta arte ad laborandum non recipiatur postmodum ullo modo, et nulla persona acquirat sive conducat sive retineat talem personam in dicta arte, ad penam solidorum c denariorum. Et quod dominus Capitaneus Massani populi teneatur facere jurare de novo, usque ad medium mensem may proxime venturi, omnes et singulas personas contentas in dictis Capitulis Constituti, ut suum debeant officium exercere bona fide et sine fraude.

LXXXII. De pena facientis furtum ad foveas.

Et si qua persona furtim abstulerit venam vel coffarum de aliqua fovea intus vel extra, aut aliquas res de fovea, solvat penam librarum L denariorum si res furtim ablate valuerint infra solidos c denariorum, si ad manus domini Capitanei Massani populi pervenerit, pro qualibet vice; et si non poterit solvere dictam penam, teneatur in carcere Comunis, quousque solverit dictam penam. Si vero res furtim ablate valuerint ultra solidos c denariorum, pena librarum c denariorum puniatur; et si non poterit solvere dictam penam, amputetur ei una manus. Et quod per dictum dominum Capitaneum, et dominos Novem, treginta custodes secreti eligantur, quorum et cujusque eorum denuntiationi credatur et stetur. Et de denuntiatione quam aliquis eorum fecerit, habeat libras x denariorum

Digitized by Google

pro sua parte, de condempnatione videlicet facienda de predictis et exhigenda.

LXXXIII. De non eundo diebus festivis ad plateas hedifitiorum.

Item ordinamus, quod nulla persona vadat vel ire presumat ad plateas alicujus hedifitii vel furni ubicumque sunt civium Massanorum, diebus quibus laboratores non essent ad dicta hedifitia vel furnos et plateas; ad penam solidorum c denariorum auferendam a quolibet contra faciente pro qualibet vice. Et quod domini Novem Gubernatores Massani populi super predictis eligant custodes secretos quos noverint convenire, et predicta banniantur per Civitatem Masse quolibet mense.

LXXXIIII. De furtis factis ad ariallam.

Et quicumque fecerit furtum ad ariallam vel ad hedifitia, de vena, plumbo, arsicciume, vel grana, vel arzefa, coffaro, vel rame, vel aliqua alia re dicte artis, tollam ei dupplam penam ejus de quo puniretur si alibi conmicteret furtum secundum formam Statuti dicti Comunis loquentis de furtis, ex quo scivero. Et si dictam penam habere non potero, aut exbanniam ipsum, aut inmicti faciam in catena platee, et dampnum emendet. Et hoc idem intelligatur de furtis factis de coriis et pellibus apud Massam Veterem, et alia loca ubi pelles et coria conciantur.

LXXXV. De custodia arialle.

Statuimus et ordinamus, quod dominus Capitaneus Massani populi cum sua Curia infra VIII dies intrante januario eligat duos guercos de arte arialle, qui provideant de custodia arialle et aliis dicte artis; que providerint, reducantur domino Capitaneo Massani populi et sue Curie. Et id quod ordinatum fuerit a predictis duobus guerchis, et dominus Capitaneus Massani populi et Curia approbaverit, valeat et teneat.

LXXXVI. Ut ordinamenta argenterie conserventur.

Item statuimus et ordinamus, pro bono statu et manutentione dicte artis ramerie, quod dominus Capitaneus Massani populi, et Judex et alii offitiales Comunis Masse, teneantur predicta omnia et singula ordinamenta facere plenius observari, sine diminutione aliqua vel subtracta; et predictos magistros juvare, defendere, manutenere et favorare pro posse, ut dictum eorum officium possint et valeant libere atque totaliter exercere.

EXPLICIT QUARTA DISTINCTIO (1).

(1) Segue la Quinta Distinzione; e poscia alcuni Capitoli aggiunti, intorno ai quali si vegga l'annotazione seguente.

In nomine Domini amen. Infrascripta sunt Nova Capitula Constituti Civitatis Masse, facta et composita per Statutarios Comunis Masse, et approbata per majus Consilium populi dicti Comunis, ut constat per ser Meum Chelli notarium; sub anno Domini M°CCC°XXVIII°, indictione XI^{a} (1).

XII. Quod Domini Novem omnia Statuta nova, correctiones, et ordinamenta contra rebelle poni faciant in volumine Statutorum.

Ad hoc ut propter negligentiam Comune Masse nullam recipiat lesionem, ordinamus et statuimus, quod Domini Novem, et Gonfalonerius Justitie, Gubernatores et Defensures Comunis et Populi Civitatis Masse, qui erunt in offitio de mense julii, teneantur et debeant, vinculo juramenti, et ad penam librarum decem denariorum auferendam cuilibet eorum, si predicta neglexerint adimplere, ita et taliter facere et curare, quod omnia Statuta nova, et correctiones et addictiones factas et fiendas secundum formam Statutorum Comunis Masse, et etiam omnia ordinamenta facta contra rebelles Comunis et populi Civitatis Masse et eorum occasione, et Capitula sacrata que non sunt cancellata, scribantur et ponantur in volumine Statutorum dicti populi et Comunis, et observentur et habeantur pro Statutis dicti populi et Comunis: et predicta fecisse debeant per totum dictum mensem julii. Super quibus exgravator Comunis Masse teneatur inquisitionem facere contra predictos Dominos Novem tempore sui officii, et repertos culpabiles punire et et condempnare pena supradicta.

XV. De pondere corbelli coffari de Poczorio.

Ad hoc ut justitia super monte de Poczorio in ponderibus observetur, provisum et ordinatum fuit, quod pondus corbelli coffari, vene, et cujuslibet alterius robbe ad faciendum rame, sit et esse debeat libbrarum CCCLXX, et non majoris nec minoris ponderis; et ita in monte de Poczorio et in Civitate Masse et in arte ramerie perpetuo observetur.

(1) Dopo la Quinta Distinzione, e della stessa mano che scrisse il Costituto, segue la presente intitolazione, e poscia 16 Capitoli segnati coi numeri *XII-XXVII*; i Capitoli *I-XI* vennero omessi qui dal trascrittore, che li inserì invece in margine, ai luoghi del Costituto ai quali portavano aggiunte o mutazioni. Vedasi, per esempio, la nota 1 a pag. 272, e la nota 2 a pag. 295.

Di questi 16 Capitoli diamo qui il primo e il quarto (segnati *XII* e *XV*): l'uno perchè serve a confermare la data della presente compilazione del Costituto di Massa (vedi inoltre pag. 258, not. 2); l'altro perchè riguardante l'industria del rame.

Digitized by Google

VII.

Il Consiglio generale del Commune di Massa nomina Silvestro di Maestro Nicolao e Tura di Bartali a suoi procuratori, a definire o per lite o per amichevole componimento le controversie, che il Commune di Massa aveva con Giovanni di Giusto da Volterra per alcune fosse site nel monte di Pozzoja.

1414, 31 gennajo.

(R. Archivio di Stato in Siena: Serie del diplomatico; *ad annum* (1)).

In nomine Domini amen. Anno ab ejusdem incarnatione millesimo quadringentesimo decimo tertio, indictione septima, secundum consuetudinem notariorum Civitatis Senarum, die autem ultima mensis januarii; imperatoria sede Imperatore vacante.

Universis presens hoc publicum documentum visuris pateat evidenter, quod, convocato et congregato Consilio generali cum Adjuncta Comunis Civitatis Masse, jurisdictionis Civitatis Senarum, in consistorio palatii residentie laudabilis offitii Dominorum Priorum Gubernatorum Comunis et Populi Civitatis Masse, ad sonum campane voceque preconis in numero sufficienti, ut moris est, de mandato ac juxu viri prudentis Stefani Vici Riccii (2), honorabilis Potestatis et Capitanei pro magnifico Comuni Senarum dicte Civitatis Masse, de voluntate et solemni deliberatione dictorum Dominorum Priorum, in quo quidem Consilio interfuerunt due partes dicti Consilii et Adjuncte, et satis ultra: dictus Stefanus, Potestas et Capitaneus predictus, faciens infrascripta omnia in presentia et de voluntate et assensu dictorum Dominorum Priorum et Consiliariorum dicti Consilii et Adjuncte; et dicti Domini Priores et Consiliarii, cum consensu dicti Domini Potestatis, ad invicem et vicissim inter se consentiendo, in subscriptis omnibus concordes et uniformes: per se ipsum et vice et nomine Comunis et hominum Civitatis Masse, omni via, jure, modo et forma, quibus magis, melius, efficacius et validius fieri potest, de jure solemniter fecerunt, creaverunt et constituerunt eorum et dicti Comunis Masse viros prudentes Silvestrum magistri Nicholai, et Turam Bartali (3), cives Massanos, presentes et infrascriptum mandatum sponte suscipientes, eorum et dicti Comunis Masse veros et legitimos sindicos et procuratores, actores, factores, et certos et indubitatos nuntios speciales, specialiter et nominatim ad comparendum et se presentandum coram nostris magnificis et potentibus dominis Dominis Prioribus Gubernatoribus Comunis, et Capitaneo populi Civitatis Senarum, nec non viris egregiis offitialibus Balie dicte Civitatis, et esponendum jura Comunis Masse, et illa defensandum a Joanne Justi de Vulterris injuste molestante Comune Masse occasione certe questionis jamdiu terminate inter dictum Comune Masse et dictum Joannem, occasione certarum fovearum de Pozzorio (1) sitarum in Comitatu Masse, et occasione aliarum certarum rerum, et quacumque alia de causa, ut per sententiam super dicta questione latam clare patet; et etiam, si opus fuerit, dictam questionem committendum et compromittendum in dictos magnificos Dominos, et Capitaneum Populi, vel eo modo et forma et prout et sicut dictis magnificis Dominis et Capitaneo Populi videbitur et placebit; et generaliter et specialiter omnia faciendum, exequendum et concludendum, que dictis magnificis Dominis et Capitaneo Populi videbuntur, tam de jure quam de facto, et de jure et facto tantum. Dantes dicti constituentes dictis nominibus dictis eorum sindicis et procuratoribus in predictis et circa predicta et dependentibus ab eisdem, plenum, liberum et generale mandatum, cum plena, libera et generali administratione; promittentes nominibus quibus supra mihi Nerio notario infrascripto, tamquam publice persone presenti et stipulanti pro omnibus quorum interest vel interesse posset quomodolibet in futurum, habere ratum, gratum ac firmum quicquid per dictos sindicos et procuratores in predictis et circa predicta et quodlibet predictorum factum fuerit sive gestum; sub ypoteca et obligatione bonorum omnium dicti Comunis Masse presentium et futurorum.

Actum Masse, in dicto generali Consilio et Adjuncta, presentibus ser Jeronimo Jacobi de Interanni, milite sotio dicti domini Potestatis, ser Guasparre ser Simonis de Perusio, notario Potestatis prefati, Silvestro Laurentii, famulo dictorum Priorum, et Dominico Michaelis, tubatore dicti Comunis, testibus ad hec vocatis, adhibitis et rogatis.

Ego Nerius olim ser Johannis Senensis, publicus imperiali auctoritate notarius, et nunc Cancellarius pro magnifico Comuni Senarum dicte Civitatis Masse, predictis, dum sic in dicto Consilio agerentur et fierent, interfui, et ea rogatus et ex debito mei offitii scripsi et publicavi.

---

(1) Si confronti col presente Documento quello inedito che diamo sotto il numero IX, portante locazione di alcune e probabilmente di queste medesime fosse nel monte di Pozzoja, in favore dei figliuoli ed eredi appunto di questo Giovanni di Giusto da Volterra.

(1) Publicato per la prima volta in Appendice alla Quarta Distinzione del Costituto di Massa dal sig. Professore Francesco Bonaini, nell'*Archivio Storico*, l. c., pag. 693; ed ora riconfrontato sulla pergamena originale dal sig. Luciano Banchi, R. Archivista in Siena.

(2) Sono i Martini Ricci. - BONAINI.

(3) Da questo discesero i Bandini di Siena. - BONAINI.

Digitized by Google

VIII.

Estratto relativo alle miniere, dallo Statuto di Massa dell'anno 1419.

1419.

(R. Archivio di Stato in Siena: *Statuto di Massa*, Vol. 150, a c. 77).

Rubrica. *Quod nemo faciat vel retornet aliquam foveam.*

Item statutum et ordinatum est, quod nullus civis vel habitator Masse, vel forensis cujuscumque status, gradus aut condictionis existat, possit, audeat vel presumat mictere seu micti de novo facere, vel retornare vel retornari facere, aliquam foveam super podio de Melonis, vel in aliqua alia parte et loco districtus et jurisdictionis Masse, pro fodendo seu fodi faciendo inde et ibidem aliquam venam argenteam, vel aliquam aliam venam vel mineram metallicam, vel aliquod alumen, sine licentia et consensu generalis Consilii civitatis Masse; que licentia dari non possit, nisi in ipsa licentia nominentur et expecificentur inter alia pacta, modi et ordines, quod conductor, factor seu retornator talis fovee seu talium fovearum det et solvat comuni Masse vigesimam partem totius ejus quod de tali fovea vel foveis extrahetur vel extraheretur, liberam et expeditam omnibus et singulis sumptibus, damno et periculo. Item, quod presenti Statuto nullo modo possit derogari vel aliqua diminutio fieri, nisi talis derogatio vinceretur et obtineretur per quactuor partes ex quinque partibus Consiliariorum Consilii generalis cum Adjuncta, non obstante aliquo alio Statuto in contrarium edito vel edendo. Et presens Statutum non habeat locum contra pacta facta inter Bindum Justi de Tudinis de Massa et Comune Masse super et de foveis podii de Pozzorio conductis per dictum Bindum a dicto Comuni pro tempore in locatione contento.

IX.

Il Comune di Massa dà in locazione per dicianove anni a Gentile, Mercatante e Salvatico, figliuoli del fu Giovanni di Giusto da Volterra, alcune fosse site nel monte di Pozzoja, coll'obbligo di porle a coltura fra lo spazio di due anni, e di pagare di fitto l'ottava parte del prodotto.

1425, 4 marzo.

(R. Archivio di Stato in Siena, Serie del Diplomatico; *ad annum*).

In Dei nomine amen. Annó Domini ab ipsius Incarnatione salutifera millesimo quadringentesimo vigesimo quinto, indictione tertia, die autem quarta mensis martii, tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini Domini Martini divina providentia Pape Quinti; regnante serenissimo principe et domino Domino Sigismundo Romanorum Rege semper Augusto.

Hujus instrumenti seriem inspecturis omnibus innotescat, qualiter circumspecti viri Silvester magistri Niccolai, Tommeus Galli, et Paulus Cerbonii, absente Piero Michaelis eorum collega, honorabiles cives Massetani, a dicto Comuni et populo Civitatis Masse ad infrascripta seu infrascriptam locationem, compositiones et pacta cum infrascriptis hominibus et personis gerendum, faciendum et exercendum cum infrascriptis pactis, modis, conditionibus, stipulationibus, promissionibus, clausulis et penarum adjectionibus, obligationibus et ypothecis, et super omnibus dependentibus et connexis ab eis, habentes liberam et plenariam potestatem ac plenum et liberum arbitrium, sufficiens atque solempne mandatum, ut de predictis eorum auctoritate, potestate arbitrio, balia et mandato plenissime ac solempnissime constat manu mei Galgani Finuccii notarii publici, et ad presens cancellarii et scribe dicti Comunis Masse, sub anno Domini MCCCCXXV, titulo locationis dederunt, tradiderunt et concesserunt provido viro Gentili, olim Johannis Justi, honorabili civi Vulterano, pro se ipso et suo proprio et privato nomine, ac etiam ut procuratori legiptimo (1) Mercatantis et Salvatici fratrum, et filiorum dicti quondam Johannis Justi, et ipsius Gentilis germanorum, ibidem nominibus prelibatis presenti, recipienti et stipulanti, unam foveam vel plures actas ad laborandum vetriuolum vel aliud quodcumque metallum, que vulgariter nuncupatur « la fossa de' buttini cupi », cum domo super se; item unam aliam foveam ad eundem exercitium de quo supra fit mentio, que vulgariter dicitur « la fossa de la Querciuola »; item unam aliam foveam actam ad id de quo supra fit mentio, que vulgariter dicitur « la Rosa »; item quandam aliam foveam actam ad eundem exercitium, que vulgariter dicitur « e buctini nuovi », positas in apendiciis dicte Civitatis Masse, loco dicto « el poggio di Pozoja », cui undique bona dicti Comunis Masse. Et generaliter omnes et singulas alias foveas que super dicto podio existerent, quas partes predicte nominibus prelibatis voluerunt in presenti contractu locationis et conductionis venire, ac si de eis et ipsarum qualibet in presenti contractu facta foret expressa mentio spetialis, pertinentes et expectantes jure dominii vel quasi ad dictum Comune Masse, per tempus et terminum decem et novem annorum a die presentis contractus incohandorum et ut sequitur finiendorum; ad habendum, tenendum et possidendum, et quicquid dictis conductoribus, dicto tempore locationis et conductionis durante, placuerit faciendum; et maxime ad laborandum seu laborari faciendum et ad fodiendum seu fodi faciendum in

(1) La pergamena ha *procuratoris legiptimi*.

Digitized by Google

et de ipsis foveis vetriuolum omneque genus metalli, quod in predictis foveis vel ipsarum aliqua reperiretur, ac etiam omnia ligna et usum aquarum existentia seu existentes super podio prelibato; ita quod ipsis conductoribus liceat tam per se ipsos quam per alios dicta ligna incidere seu incidi facere, et ad usum et utilitatem fovearum predictarum convertere seu converti facere, prout ipsis conductoribus utilius videbitur convenire. Et hoc ideo dicti locatores nominibus prelibatis predicto Gentili, nominibus quibus supra conductori omnium et singulorum bonorum suprascriptorum, fecerunt, quare idem Gentilis pro se ipso, et dicto procuratorio nomine suorum fratrum et ipsorum cujuslibet, predictis locatoribus presentibus, recipientibus et stipulantibus vice et nomine dicti Comunis Civitatis Masse et ipsius Civitatis Universitatis, solempni stipulatione premissa, promisit et convenit, quod ipse Gentile, Mercatante et Salvaticus cum omni studio et sollicitudine, ut facere debent qui diligentem curam adhibent in rebus suis, ipsas foveas laborari et fodi facient, et de eis tam vetriolum quam omne aliud genus metalli extrahi, et ad debitam et usitatam massam omnibus ipsorum conductorum sumptibus et expensis facient, prout ipsis conductoribus melius et utilius videbitur expedire. Et tam de dicto vetriolo quam de omni alio metallo, qui vel quod de dictis foveis vel ipsarum altera estraheretur et laboraretur et ad debitam massam reducetur modo et forma suprascriptis, ipsi predicti conductores eorum dictis sumptibus et expensis dicto Comuni Civitatis Masse, sive eorum legiptimo sindico et procuratori, dabunt pro affictu et pensione fovearum predictarum octavam partem. Hoc semper inter partes predictas expresso, facto, acto ac intellecto, quod si contigeret, quod absit, quod predicti Gentile, Mercatante et Salvaticus conductores prefati dictas foveas per eos conductas laborari, fodi et exerceri non facerent per tempus et spatium duorum annorum continuorum, quod ipso casu adveniente presens conductio et locatio totaliter evanescat nulliusque sit roboris vel efficacie, nec aliquem effectum sortiatur, sed ipso jure sit nulla, cassa et vana, irrita et inanis, et perinde habeatur ac si facta non esset. Hoc semper intellecto et expresso et specificato, quod que sunt proxime dicta locum habere non possint vel valeant aliquo modo, si predicti conductores vel ipsorum aliquis in una sola fovea dictarum fovearum vel in quibuscumque aliis laborari vel fodi facerent infra dictum tempus duorum annorum; ita quod in ipsorum conductorum libera et plenaria potestate existat laborari et fodi facere omnes vel partem dictarum fovearum, prout ipsis videbitur convenire pro bono et utilitate ipsarum partium contrahentium, nec aliquo modo per dictum Comune Masse, vel aliquem alium ejus vice et nomine, possint conveniri vel adstringi ad ipsas foveas fodiendum et laborandum, et metallum quod ex eis extraeretur ad debitam massam reducendum, nisi prout ipsis conductoribus placuerit: possint tamen conveniri et adstringi postquam vetriolus vel aliquod genus metalli quod ex eis extraheretur quod reductum fuerit ad massam, ad realiter dandum in dicta Massetana Civitate dicto Comuni et Universitati dicte Civitatis, sive ipsius legiptimo sindico et procuratori (1), nomine pensionis et affictus dictam octavam partem, ut prefertur. Hoc etiam addito et expresse intellecto et declarato inter partes predictas, quod si propter guerras, quod absit, dicti conductores impedirentur quin in et de dictis foveis laborari et fodi faciant, vel aliquo sufficienti et legiptimo impedimento impedirentur dicto tempore prefatorum duorum annorum, quod tunc et eo casu adveniente dicta locatio et conductio non evanescat, sed firma et rata perduret et existat, ac si in presenti contractu que dicta et expecificata sunt supra de duobus annis apposita non fuissent. Hoc etiam solempni stipulatione interveniente peracto et solempni pacto vallato, expresso et specificato, quod dicti conductores durante dicto tempore XVIII annorum in dicta Civitate Massetana habeantur, tractentur et reputentur in omnibus et per omnia ut cives originarii Massetani, et omni civilitatis privilegio gaudeant et gaudere debeant; excepto quod in ipsa Civitate ad aliquod officium eligi vel nominari non valeant. Item, quod predicti conductores vel ipsorum alter non teneantur ad solutionem alicujus cabelle occasione alicujus vetriuoli vel alterius metalli, quod vel quem immicterent vel immicti facerent in dictam Civitatem vel ejus comitatum et districtum, vel de ipsa Civitate ejusque comitatu et districtu extraherent vel extrahi facerent; ita quod ab hujusmodi cabelle solutione vigore presentis contractus intelligantur et sint omnino immunes et exempti, nec per ipsum comune vel aliquem Rectorem dicte Civitatis ad ipsam solutionem faciendam possint quoquomodo directe vel indirecte vel per obliquum, tam ipsi quam eorum laboratores, familiares et mercenarii, cogi, compelli, adstringi, inquietari vel molestari; solum et dumtaxat de omni vetriuolo et metallo quod extraherent vel extrahi facerent de podio Pozoje prelibato, et non aliter vel alio modo. Semper in presenti capitulo specificato et inter partes predictas nominibus prelibatis solempni stipulatione interveniente peracto, specificato et declarato, quod dictum Comune Masse vel ipsius Comunis et Civitatis Universitas durante tempore prelibato XVIII annorum non possint vel valeant eisdem Gentili, Mercatanti et Salvatico, vel ipsorum alicui, aliquod onus tam reale quam personale imponere seu imponi facere, vel quod eis imponatur aliquo modo pati, nisi solummodo et dumtaxat quod possint ipsis conductoribus omnibus imponere reale gravamen dumtaxat eis contingens pro rata soldorum quinque secundum eorum consuetam libram; et aliquod aliud onus non possint vel valeant imponere, ut prefertur; nisi solum et dumtaxat emerent bona immobilia in

(1) La pergamena *legiptimi sindici et procuratoris.*

Digitized by Google

dicta Civitate et districtu, pro quibus debeant allibrari prout et sicut ceteri cives Civitatis Masse. Cum hac etiam condictione in presenti contractu inter dictas partes comuniter et concorditer solempni stipulatione apposita, quod predicti conductores tencantur et debeant, in primo vel secundo anno, de ipsorum propria pecunia expendere vel expendi facere in reactatione dictarum fovearum vel domus, ad hoc ut habilius et facilius in exercitium reduci possint pro comodo et evidenti utilitate dictarum partium, florenos centum auri vel circa, quos florenos predicti conductores expendere teneantur et debeant in hiis rebus et ibi, in quibus et ubi ipsis conductoribus videbitur et placuerit, et non alibi vel alio modo. Et an ipsam quantitatem expenderint, et quomodo et quāliter et quando, in reactatione predicta, stetur et credatur libro rationum dictorum conductorum, sive factorum aut factoris ipsorum conductorum, qui per ipsos conductores preponeretur ad predicta et circa foveas predictas; nec alio modo possint vel valeant directe vel per obliquum ipsi conductores cogi et compelli ad expendendum dictam quantitatem, nisi prout dictum est, vel ad reddendum rationem quod ipsam quantitatem expendiderint, nisi secundum quod in dictis libris eorum vel eorum factorum descriptum extiterit. Et quod finita dicta locatione et conductione dicti conductores vel ipsorum alter non possint vel valeant aliquo modo illam quantitatem quam expenderent in reactatione predicta, totam vel ejus partem, a dicto comuni Civitatis Masse vel ejus Universitate repetere per se vel alium vel alios. Item inter partes predictas in presenti contractu solempni stipulatione interveniente facto et gesto et expresse declarato, quod dictum Comune Civitatis Masse teneatur et debeat predictis conductoribus prestare et mutuare omnes et singulas masseritias raminis, terre et lignaminis actas ad exercitium et laborerium dictarum fovearum, et que solite sunt in opus vel exercitium dictarum fovearum vitriuoli vel alterius metalli qui vel quod in dictis foveis extraheretur in exercitium vel laborerium poni, quas masseritias dictum Comune habet; et ipsas masseritias prefati conductores penes eos tenere possint et valeant in exercitium predictum, tam per se ipsos quam per alios eorum factores, famulos vel mercenarios, poni et exerceri toto dicto tempore dictorum XVIII annorum, nec possint cogi aliquo modo per dictum Comunem vel aliquem Rectorem dicti Comunis ad ipsas masseritias vel ipsarum aliquam dicto Comuni reddendum, nisi solum et dumtaxat finito dicto tempore locationis de quo supra fit mentio. Que quidem omnia et singula suprascripta pacta, gesta et contracta hinc inde inter partes predictas in presenti contractu, de quibus supra nominatim et specificatim fit mentio, partes predicte, hinc inde solempnibus stipulationibus intervenientibus, sibi invicem et vicissim promiserunt et convenerunt adimplere, actendere et observare, et contra non facere vel venire per se vel alium seu alios aliqua ratione, ingenio, causa seu pretextu, directe vel per obliquum, de jure vel de facto, vel alicui contra facienti consentire; sed omnia et singula bona suprascripta et in presenti contractu nominata per prefatos locatores nomine dicti Comunis locata dicto Gentili nominibus quibus supra ipsis conductoribus defendere et disbrigare ab omni persona, Comuni, collegio et Universitate, ipsius Comunis propriis sumptibus et expensis, qui modo aliquo dictos conductores in ipsis rebus conductis vel locatis, vel ipsorum aliquo, de jure vel de facto molestarent, inquietarent, vexarent vel turbarent, infra triduum a die notificationis vel intimationis per ipsos conductores vel ipsorum alium facti dicto Comuni Masse, vel Prioribus tantum dicte Comunis; et quod dicta notificatio seu intimatio sufficiat verbo facere dicto Comuni, seu dictis Prioribus, ad penam et sub pena mille florenorum auri stipulatione premissa; quam penam pars non servans parti servanti dare et solvere promisit, prout, si, et quotiens conmissa fuerit in singulis hujus contractus: et, dicta pena conmissa vel non, soluta vel non, predicta et singula supra scripta promiserunt nichilominus observare, cum integra refectione damnorum, interesse, et expensarum litis, et cetera. Pro quibus omnibus et singulis observandis et adimplendis partes predicte una alteri et altera alteri obligaverunt se et eorum heredes, subcessores, et bona omnia presentia et futura, jure pignoris et ypotece; et juraverunt sponte partes predicte, eorum nominibus propriis et in animam suprascriptorum constituentium, predicta omnia et singula suprascripta, manu tactis corporaliter scripturis, observare prout superius continetur et scriptum est. Quibus quidem partibus presentibus, volentibus, et sponte predicta omnia et singula confitentibus, precepi ego Galganus notarius infrascriptus, nomine sacramenti et guarentigie, secundum formam Statuti Civitatis Masse, quatenus partes predicte una alteri et altera alteri predicta omnia et singula suprascripta observet, sub virtute dicti prestiti juramenti, prout supra promiserunt et scriptum est.

Actum in Civitate Masse et palatio ipsius Comunis residentie dominorum Priorum, et sala superiori, coram Tommeo Pieri et Marco Tomme Prioribus dicti Comunis, Paganello Simonis, Victorio domini Bartalomei, et Guardino Nerii de Massa, testibus presentibus et ad hec vocatis, adhibitis et rogatis.

Et ego Galganus Finuccii de Montalcinello, Senarum civis, publicus imperiali auctoritate Notarius, atque Judex ordinarius atque Cancellarius et Reformationum scriba dicti Comunis Masse, predictis omnibus et singulis dum agerentur interfui, eaque rogatus scribere scripsi et publicavi, signumque meum consuetum apposui in fidem et testimonium omnium premissorum.

Digitized by Google

X.

Che ad ogni cittadino di Siena sia lecito cavare ogni generazione di metallo, ed inoltre zolfo e vetriolo, nelle cave site nel territorio della città; sì veramente, che nessuno possa avere più di tre cave ad un tempo, e di ciò che caverà paghi la vigesima al Commune in denari contanti.

1462, 23 marzo.

(R. Archivio di Stato in Siena; *Statuti*, Vol. 30, a carte 482).

In nomine Domini amen. Anno Domini MCCCCLXII, indictione X, die vero 23 mensis maji.

Simili modo et forma in dicto Consilio populi, facta proposita super infrascripta provisione facta per vestram propositam, et redditis super ea consiliis, et misso et dato et facto partito ad lupinos albos et nigros, fuit victum, obtentum et reformatum, quod fiat et exequatur ut continetur, hec videlicet:

Fodere metallos cujusque speciei liceat civibus Senensibus et habentibus societatem cum eis, et modus.

Che per l'avvenire sia licito ad ogni et ciascuna persona della vostra Città che avesse compagnia con alcuno vostro cittadino, di chavare et fare chavare nel contado, distretto et jurisdictione di Siena oro, argento, rame, ferro et ogni altra generatione di mitallo, et etiam solfo et vitriolo, nelle chave usate o nuove o dove alloro piacerà; non potendo avere per volte nè pigliare nissuno o nissuna compagnia più di tre chave: essendo sempre dichiarito, che le chave s'intendino esser concesse a chi prima le signarà et pigliarà in modo probabile; et quando alcuno o alcuni, per non trovare le cose et vene bone, volesse scambiare le cave, che gli sia licito pigliare dell'altre, non pigliando de le segnate et prese per altri, et non avendone mai più di tre, et lassando sempre le vecchie al Comune di Siena. Con queste dechiarationi, che quando ne le fosse signate prese non si lavorasse et cavasse per tempo de uno anno in modo che se veghi lavorarvisi, che tali fosse segnate s'intendino essere et remanere libere al Comuno di Siena; et possinsi poi pigliare per altri come di sopra. Item, che chi chaverà o farà chavare, debbi pagare al Comune di Siena la XX^{a} parte in denari contanti di ciò che vi si cavarà, sotto la pena de mille fiorini; pagandose di mese in mese, et sicondo che fondaranno. Item, che sia licito a quelli che cavaranno o farranno cavare, da potere tagliare et fare tagliare legnami salvatichi per li bisogni loro in quelli luoghi che più se la confarà, sì de' comuni come de' particulari, davendolo pagare per quello sarà acordo da chiamarsi come si costuma. Item, che quando fusse guerra ne' paesi dove cavasse alcuno o alcuni, per la quale non potessero cavare: che allora non s'intendano perdere le cave per non usarle, ma intendasi principiare l'anno finita la guerra.

Auri fodinas, argenti fodinas, et hujusmodi, cavare liceat.

Et hec fuit obtenta per 195 Consiliarios ipsius Consilii dantes eorum lupinos albos del sic, non obstantibus XI nigris, etc.

Digitized by Google

Digitized by Google

CODICE DIPLOMATICO

ECCLESIENSE

Digitized by Google

Digitized by Google

SECOLO XIII

I.

Bonifazio e Rainerio fratelli, Conti di Donoratico e Signori della sesta parte del Regno di Cagliari, nominano Bartolomeo detto Bacciameo del fu Gherardo Guinizelli, della casa dei Sismondi, a loro procuratore speciale per esigere le somme e far valere le ragioni loro spettanti nel Giudicato di Cagliari, e per procedere alla divisione delle loro terre e beni in Sardigna; nominandolo inoltre Podestà dell' argentiera loro in Sardigna.

1282, 2 marzo.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Diplomatico; Pergamene della Misericordia, *ad annum*).

In eterni Dei nomine, amen. Ex hoc publico instrumento sit omnibus manifestum, quod Bonifatius (1) et Rainerius germani, Comites de Donnoratico, domini sexte partis regni Kallaretani, filii quondam magnifici viri domini Gerardi Comitis de Donnoratico, comuniter et concorditer fecerunt et constituerunt dominum Bartholomeum, dictum Bacciameum, quondam domini Gerardi Guinithelli, de domo Sismundorum, licet absentem, eorum procuratorem legiptimum et nuntium specialem ad petendum, recolligendum, recipiendum et exigendum pro eis et eorum vice et nomine, et tam in judicio quam extra judicium, omnes et singulas pecunie et rerum quantitates, quas suprascripti germani Comites recipere et habere debent et debebunt ubicumque in dicto Judicatu Kallaretano, et a quibuscumque personis et villis et locis, et ad vocandum se bene quietum et contentum et pacatum de his que receperit, et ad finem et refutationem et pactum inde faciendum, et ad cassandum et cassari faciendum cartas et scripturas que inde apparerent; et ad omnes et singulas lites, questiones et causas, quas ipsi Comites habent et sperant habere et habituri sunt cum quibuscumque personis et locis et universitatibus, et coram quibuscumque judicibus, et tam in agendo quam in defendendo eos, agendo, defendendo, excipiendo, replicando, opponendo, et litem contestando, positiones et respontiones faciendo, testes et instrumenta et alias probationes legales producendo et dando, et ad eligendum, conmictendum, recusandum, et ad sententiam audiendum et tam contumacialem quam diffinitivam, et ad appellandum si opus fuerit, et appellationem prosequendum, et executionem petendum, et tenere et possessionem capiendum, et inquisitiones et protestationes et stasinas seu sequestrationes faciendum et fieri faciendum. Et etiam ad dividendum et divisionem ad partem stantem sive ad gaudimentum faciendum de terris et bonis eorum de Sardinea. Et generaliter ad omnia et singula faciendum, que ad predicta et quidlibet predictorum pertinent et pertinere noscuntur, et que natura negotii et merita causarum postulant et requirunt, et sine quibus explicari non possunt, et que verus et legiptimus procurator et ipsimet dicti Comites germani inde facere possunt et possent; dando et conmictendo ei in predictis omnibus, et singulis eorum, liberam et generalem administrationem, et liberum et generale mandatum. Item, fecerunt et constituerunt eundem dominum Bartholomeum, licet absentem, Potestatem argenterie eorum de Sardinea, cum plena jurisdictione et administratione; promictentes se ratum habituros et firmum totum et quicquid dictus dominus Bartholomeus fecerit, sub obligatione bonorum eorum. Et volentes relevare eumdem dominum Bartholomeum a satisdactione in defendendo eos, promiserunt mihi Angelo notario infrascripto, stipulanti vice et nomine omnium et singulorum quorum interest et intererit, de judicio sisti et judicato solvendo, sub pena dupli totius ejus de quo ageretur, stipulatione premissa, et sub obligatione bonorum eorum.

Actum Pisis, in domo suprascriptorum Comitum, presentibus Cino Bonostis de Pistorio, et domino Johanne quondam domini Ildebrandini Viselle, testibus rogatis ad hec: Dominice Incarnationis anno millesimo ducentesimo octuagesimo secundo, indictione x, vi nonas martii.

(1) A questo Bonifazio, ed al suo figliuolo Gerardo, si riferisce la seguente iscrizione, che si leggeva nella chiesa dei Padri di San Francesco in Pisa:

HIC IACENT DOMINI COMITES BONIFATIVS ET DOMINVS GERARDVS EIVS FILIVS COMITES DE DONORATICO DOMINI SEXTE PARTIS REGNI KALLARETANI QVORVM PRIMVS OBIIT A · D · MCCCXIII DIE XXV NOVEMBRIS SECVNDVS VERO OBIIT DIE PRIMA MAI · A · D · MCCCXXI.

Digitized by Google

† Ego Bartholomeus quondam Manni notarii de Montanino, imperiali auctoritate notarius, hanc cartam rogatam ab Angelo notario filio Camerini, ut in ejus actis inveni, ita, sua parabola et mandato, scripsi et publicavi.

II.

Pietro operajo fa costrurre la Chiesa di Santa Chiara, essendo Guidone de Sentate Podestà in Villa di Chiesa pel Conte Ugolino di Doneratico.

1284 - 1285 (1).

(Dalla pietra esistente a lato esternamente a destra della porta minore *in cornu evangelii* della Cattedrale d'Iglesias (2)).

+ AÑO:DÑI:MILLO:CC:LXXXV:IND:XIII
HOC:OPU:FECIT:FIERI:PETR⁹:OPARIU⁹:RE
GNĀTE:GUIDONE:DE:SĒTAE:POTEST
Ā:ARGĒTARIE:UILLE:ECCLE:DOM⁹:NO
UE:ESEXTE:PARTIS:REGNI:KALLARET
ANI:P:MAGNIFICO:EPOTĒTE:UIRO:DÑO
COMITE:UGOLINO:DEDONERATICO

Ossia:

Anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo quinto, indictione decimatertia, hoc opus fecit fieri Petrus operarius; regnante Guidone de Sentate, Potestate Argentarie, Ville Ecclesie, Domus Nove, e sexte partis Regni Kallaretani, pro Magnifico e potente Viro Domino Comite Ugolino de Doneratico.

(1) Il combinare dell'anno pisano 1285 coll'indizione 13 dimostra che questa iscrizione fu posta dal 1° settembre dell'anno 1284 al 21 marzo del 1285.

(2) Fu stampata, ma non con sufficiente esattezza, dall'ANGIUS, nel *Dizionario geografico storico* del CASALIS, Vol. VIII, pag. 436, e dal LAMARMORA, *Itinéraire de l'Ile de Sardaigne. Tom. I (Paris, 1680)*, *pag. 308*; ripetuta per simil modo nella traduzione di quest'opera fatta dallo SPANO, *Cagliari*, 1868, pag. 144.

III.

A' tempi di Pietro Canino Podestà di Villa di Chiesa pel conte Ugolino di Doneratico è edificata la Chiesa di Santa Chiara.

1285 - 1288 (1).

(Dalla pietra esistente esternamente a lato della porta maggiore della Chiesa; e dall'ANGIUS nel *Dizionario geografico storico - statistico - commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, compilato per cura del Professore* GOFFREDO CASALIS. Vol. VIII, Torino, 1843, pag. 436 (2)).

Ossia:

lo magnifico Signore messer Petro Canino, Podestà per lo Signore Re e Domino Conte Ugolino di Doneratico, Signore de la sexta parte de lo Regno di Kallari, e ora per la Dio gratia Podestà di Pisa; existente Petro di Bernardo operajo.

(1) Il conte Ugolino fu Podestà di Pisa da mezzo ottobre del 1285 ai primi di luglio 1288. Quindi appare che questa iscrizione, il datale della quale era senza dubio nelle due prime linee, è posteriore alla precedente, e sembra perciò doversi riferire al compimento della Chiesa, stata incominciata a' tempi del Podestà Guidone da Sentate.

(2) Per certo non dalla pietra, che da lungo tempo era coperta di una spessa incrostatura ed intonaco, ma da qualche antica copia, fu dapprima dall'ANGIUS nell'opera sopra citata (onde la trasse il LAMARMORA, *Itinéraire de l'Ile de Sardaigne (Paris, 1860), T. I, pag. 308*, e nel Volgarizzamento dello SPANO (Cagliari, 1868, pag. 144), publicata nella seguente forma:

IO MAGNIFICO SIGNOR M. PIETRO CANINO POTESTATE PER LO SIGNORE RE ET DOMINO CONTE UGOLINO DE DONERATICO DE LA SEXTA PARTE DEL REGNO DI CAGLIERI ED ORA PER GRAZIA DI DIO POTESTATE DI PISA EXISTENTE PETRO OPERARIO . . . . . .

La parte dell'inscrizione tuttora superstite dimostra la poca esattezza della publicazione dell'ANGIUS; la quale tuttavia è preziosa, in quanto ci conserva una non piccola parte dell'iscrizione che ora manca sulla pietra, per essere questa, in occasione di restauri alla facciata della Chiesa, stata tagliata a scalpello dai muratori, affinchè meglio vi facesse presa la calce. La pietra originale fu per nostra cura ricercata togliendo l'intonaco, e ritrovata in aprile 1870.

Che poi l'ANGIUS non abbia tratta l'inscrizione dall'originale, appare anche da ciò, ch'egli la dice scolpita in un marmo incastrato sulla

Digitized by Google

IV.

Guglielmo Sardano e Muccio da San Ginignano nominano a loro procuratori Ferrario di Queralto e Guglielmo de Terres, Catalani, per l'esazione di varii crediti per frumento venduto a Guelfo e Lotto Conti di Donoratico, al Camarlingo ed alla Università di Villa di Chiesa, e a Pietro Yserni di Narbona.

1295, 2 marzo.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Diplomatico; Provenienza, Regio Acquisto Cappelli; *ad annum*).

Hoc est exemplum.

In nomine Domini nostri Jhesu Christi, amen. Anno a Nativitate ejusdem millesimo ducentesimo nonogesimo quinto, mense martii, secundo ejusdem, octave indictionis, regnante serenissimo domino nostro Jacobo Dei gratia Aragonum et Sicilie inclito rege, regnorum suorum Aragonum anno quarto, Sicilie vero decimo, feliciter, amen.

Coram nobis Johanne de Lampo, Judice civitatis Panormi, Adam Occella regio publico ejusdem civitatis notario, et subscriptis testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis, Guillelmus Sardanus et Muccius de Sancto Gemignano, consentientes in nos tanquam in suos judicem et notarium, cum ex certa eorum conscientia scirent nos suos non esse, sponte fecerunt, constituerunt et ordinaverunt suos veros et legiptimos procuratores et speciales nuntios Ferrarium de Queralto et Guillelmum de Terres, Catalanos, socios suos, presentes, volentes et sponte suscipientes procurationem ipsam, et quemlibet eorum in solidum, ita quod non sit melior occupantis conditio: ad petendum, exigendum et recipiendum nomine ipsorum et cujusque eorum in solidum, a nobilibus viris domino Guelfo et domino Locto Comitibus de Donnoratico et tertie partis Regni Callari libras trecentas vigintiquinque monete denariorum aquilinorum minutorum, quas dicti Comites eisdem Ferrario, et Guillelmo Sardano, et Guillelmo de Terres, et Musso de Sancto Geminiano, sociis, tradere et assignare tenentur pro pretio starellorum quingentorum frumenti, ut in quodam scripto publico inde facto per manus Hugolini filii Petri Bictonis imperiali auctoritate notarii continetur. Item ad petendum, exigendum et recipiendum ab eisdem Comitibus libras octingentas quadraginta dicte monete, quas ipsi Comites eisdem sociis tradere tenentur pro pretio starellorum mille ducentorum frumenti, ut in alio scripto publico inde facto per manus Juncte Soldani imperiali auctoritate notarii continetur. Item ad petendum, exigendum et recipiendum a Balduccio Spetiario de Pecciore, Cammerario generali Ville Ecclesie, et etiam ab Universitate dicte Ville Ecclesie, et etiam a certis fidejussoribus suis predicte Ville Ecclesie, libras trecentas quindecim et solidos duodecim dicte monete, quas et quos dictus Cammerarius et dicti fidejussores ipsis sociis tradere et assignare tenentur pro pretio starellorum quingentorum vigiuti sex frumenti, ut in scripto publico inde confecto per manus dicti Hugolini notarii continetur. Item ad petendum, exigendum et recipiendum a dicto Cammerario et a predicta Universitate et etiam a certis fidejussoribus suis libras dicte monete sexcentas, quas dictus Cammerarius et dicta Universitas et etiam ipsi fidejussores eisdem sociis tradere tenentur pro pretio starellorum mille frumenti, ut in alio scripto publico inde confecto per manus dicti Hugolini notarii continetur. Et ad petendum, exigendum et recipiendum a Piero Yserni de Nerbona condam Guillelmi Yserni libras centum sexaginta novem et solidos quatuor dicte monete, restantes eisdem sociis ad solvendum per eum de pretio starellorum sexcentorum frumenti, prout in quodam scripto publico inde confecto per manus dicti Juncte Soldani notarii continetur.

Que quidem scripta publica omnia dicti Guillelmus et Muccius eisdem procuratoribus presentialiter assignaverunt; dantes et concedentes dicti Guillelmus et Muccius eisdem procuratoribus suis et cuilibet eorum in solidum plenam licentiam et liberam potestatem omnia faciendi, agendi, causandi, excipiendi, sacramentum calumpnie prestandi in anima ipsorum, in judicio et extra judicium standi, et litem contestandi, alium vel alios procuratores ad hoc sustituendi, finem et refutationem et pactum de non petendo faciendi, cartas et instrumenta delendi et lacerandi, et scedas sive notas cassandi et cassari faciendi; et generaliter omnia et singula faciendi, gerendi et tractandi, que veri et legiptimi ac generales procuratores et speciales nuntii in premissis et circa premissa facere possunt et debent, et que etiam dicti Guillelmus et Muccius facere possent si personaliter interessent. Que omnia et singula per eosdem procuratores vel eorum alterum, seu substitutum aut substitutos per eos facienda, in procuratione ipsa promiserunt et convenerunt dicti Guillelmus et Muccius per solempnem stipulationem per se et heredes suos rata et firma tenere et inviolabiliter observare, nec contra venire, sub ypotheca omnium bonorum suorum habitorum et ha-

porta maggiore della Chiesa; laddove nè è in marmo, ma in arenaria grossolana, e si trova a fianco, non sopra, la porta maggiore. Il marmo che è sopra la porta ha l'iscrizione seguente:

SVLCITANA SEDES
A PRIMIS ECCLESIAE SAECVLIS EVNDATA
ANNO MDXIII PRAESENTI PASTORE ORBATA
HVNC SIBI POST DIVTVRNAM SPEM
RESTVTVM
CLEMENTE XIII PONTIFICE MAXIMO
CAROLO EMANVELE SARDINIAE REGE
PIISSIMA ANIMORVM CONIVNCTIONE
IN EIVS VTILITATEM ET DECVS CONSPIRANTIBVS
SVMO CVM CLERI POPVLIQVE PLAVSV
LAETABVNDA EXCIPIT
ET ALOYSIO SATTA EPISCOPO RENVNCIATO
MAGNOPERE GRATVLATVR
ANNO MDCCLXIII

Digitized by Google

bendorum. Pro quibus quidem procuratoribus suis prefati Guillelmus et Muccius fidejusserunt de judicio sisti, et judicato solvendo. Unde ad hujus rei memoriam, et quod de presenti procuratione constare possit, nec valeat exinde aliquatenus dubitari, presens publicum instrumentum exinde factum est per manus mei prefati notarii, meo solito signo signatum, mei predicti Judicis et subscriptorum testium subscriptionibus roboratum.

Actum Panormi, anno, mense, die et indictione premissis.

Ego Johannes de Lampo qui supra Judex me subscripsi.

Ego Frederico Buccha testis sum.

Ego Nicholaus de Fasuno testis sum.

Ego Angelus Talliavia testis sum. 106

Ego Adam Occella qui supra, regius publicus predicte civitatis Panormi notarius, rogatus scripsi et meo signo signavi.

Digitized by Google

SECOLO XIV

I.

Gli Anziani del Popolo Pisano nominano quattro cittadini ed un notajo per la correzione del Breve di Villa di Chiesa.

1304, 16 settembre.

(R. Archivio di Stato in Pisa; Provisioni, Consigli ed elezioni d'officiali fatte dagli Anziani, Reg. III, fol. 87b).

D. Rainerius Sampantis,
Andreas Gattus,
Bettus Aglata (1),
Johannes Cinquina (2):

electi sunt ab Antianis Pisani Populi super providendo et corrigendo Breve Ville Ecclesie de Sigerro Judicatus Kallaretani insule Sardinee, XVI kalendas octubris.

Nocchus Castilionis electus est suprascripto modo notarius cum eis, suprascripto die.

II.

Gli Anziani del Popolo Pisano nominano quattro cittadini per ogni quartiere, dalli quali debbansi eleggere i Rettori, il Giudice, ed i notari della Corte di Villa di Chiesa.

1304, 26 settembre.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Provisioni, Consigli ed elezioni d'officiali fatte dagli Anziani, Reg. III, fol. 88).

D. Gerardus Fazelus,
Ghele Schaccerius,
Puccius de Septimo,
Nerius notarius de Sancto Concordio,
} pro quarterio Pontis;

D. Mensis de Vico Judex,
D. Framuccius Judex,
Vannes Grassus,
Ceus Calthularius,
} pro quarterio Medii;

Lensus Rosselmini,
Vannes Faccha,
Riccius Mathei,
Bonajunta Malmetta,
} pro quarterio Forisporte;

Coscius Gambacorta,
Cione Rau,
Guiscarduccius Cinquina,
Bindus Cordovanerius,
} pro quarterio Kinthice:

electi sunt ab Antianis Pisani populi electores Rectorum, Judicis et notariorum Ville Ecclesie, noviter eligendorum pro anno proxime futuro, VI kalendas octubris.

(1) Nell'iscrizione sulla Torre di San Pancrazio in Cagliari è menzionato come Castellano del Castello di Castro pel Comune di Pisa con Ranieri del Bagno, l'anno 1304.

(2) Nell'iscrizione sulla Torre dell'Elefante in Cagliari è menzionato come Castellano del Castello di Castro con Giovanni Devecchi l'anno 1306.

III.

Estratti relativi a Villa di Chiesa, dal Breve del Comune e del Popolo di Pisa, *compilazione del 1313; e dal* Breve del Popolo e delle Compagne.

A.

Dal Breve Pisani Comunis et Populi.

(Seguendo l'edizione del BONAINI, *Statuti della Città di Pisa, Tomo II*, diamo il testo del Breve del 1313, codice dell'Archivio di Stato in Pisa, annotandovi le omissioni, le mutazioni e le aggiunte di questo Breve, paragonato a quello dell'anno 1303, codice dell'Archivio di Stato in Pisa, e a quello del 1305, codice Prini in Pisa. Omettiamo, perchè posteriori alla perdita di Villa di Chiesa fatta dal Commune di Pisa, le mutazioni e le aggiunte dell'anno 1337 al Breve del 1313. I tratti dei due Brevi precedenti, omessi in quello del 1313, si danno in piè di pagina; gli autori delle omissioni, mutazioni ed aggiunte sono indicati colla scorta dei Brevi del 1303 e del 1305, e secondo l'edizione del Bonaini, colle seguenti sigle:

1303. C. V. ossia *tempore domini Ciapettini de Ubertinis, Pisani potestatis, ... Dominice Incarnationis anno* MCCCIIII, *indictione* I, XI *kal. mai.*

Digitized by Google

1304. AL. ..... *tempore domini Alberti de Porta Laudensi de Papia, Pisani potestatis,..... Dominice Incarnationis anno* MCCCV, *indictione* II, XV *kal. mai.*

1305. B..... *tempore domini Brancaleonis domini Andulo de Bononia, Pisani potestatis, ... Dominice Incarnationis anno* MCCCVI, *indictione* III, VI *idus aprilis.*

1306. BA. ..... *tempore domini Baldi domini Castellani de Burgo, Pisani potestatis,..... anno Dominice Incarnationis* MCCCVII, *indictione* IIII, *idus aprilis.*

1307. T..... *tempore Tilis Ranerii domini Guidonis de Filippensibus de Urbeveteri, Pisani Potestatis,..... Dominice Incarnationis anno* MCCCVIII, *indictione* V, V *idus aprilis.*

1311. FR..... *tempore domini Frederigi comitis Montis Feltri, Pisani potestatis,..... Dominice Incarnationis anno* MCCCXII, *indictione* VIIII, VII *kal. augusti.*

1313. H. ..... *tempore domini Manfredi de Claromonte, comitis Mohac, imperiali gratia civitatis Pisanae ejusque districtus Vicarii,..... Dominicae Incarnationis anno* MCCCXIIII, *indictione* VI, V *kal. septembris*).

1313.

1. Estratto dal Lib. I, Cap. XLIIII (1).

De electione generali officialium facienda.

..... < Et quicumque fuerit elector, sive fuerit ad faciendum saccum sive tascam infrascriptorum officialium, videlicet Camerariorum generalium Pisani Comunis in Castello Castri, vel Villa Ecclesie, sive Judicatu Galluri, et salinariorum salinarum de Callari, sive salinariorum de Plumbino, et Castilionis Piscarie: quod eo ipso quod elegerit, sive in tasca posuerit pro electo, aliquem de predictis pro exercentibus dicta offitia vel aliquod eorum, intelligatur fidejussor, videlicet eligens pro electo et administrante, et ponens in tasca pro posito et administrante. Nichilominus etiam teneantur notarii cancellarie recipere bonos et idoneos fidejussores alios a predictis: qui fidejussores si ydonei inventi non fuerint, notarius recipiens teneatur in solidum, ac si fidejussisset in solidum. > [H.].....

(1) Presso il BONAINI, *loc. cit.*, pag. 52.

2. Lib. I, Cap. LVI (1).

De Brevibus comitatus, consulatus trium mercationum, septem artium, et Judicum.

Brevia aliqua vel Statuta officialium Pisane civitatis et districtus non patiar neque permittam habere, aut aliquibus Brevibus vel Statutis uti, nisi capitulis hujus Brevis; que servare teneantur omnino. Salvo tamen, quod Judices Curie legis, Curie arbitrorum, Curie nove pupillorum, Capitanei Vici et Calci, Marti, Peccioli, Plumbini, Scarlini, Castilionis Piscarie, Campilie, Castelli Castri, < Ville Ecclesie, [BA.] > Palarie, Montiscastelli, Sancti Gervasii, Pratillionis, Colleuli, Tojani, Tempiani, < Abbatie de Fango et Calcinarie, et Domus Nove Sardinee, [FR.] > liceat habere Brevia et Statuta a sapientibus viris ab Anthianis eligendis, a Comuni et pro Comuni Pisano electis, jam ordinata, composita et correcta, et componenda et ordinanda et corrigenda, et non alia: quibus sapientibus viris satisfiat de bonis eorum comunium quorum sunt Brevia, ad provisionem Anthianorum Pisani populi. Et salvo quod predicti et alii Capitanei et Rectores in civilibus et criminalibus jurisdictionem habeant statutam et statuendam a Comuni Pisano; ita quod jus sanguinis, < nec ponere aliquem ad tormenta, [H.] > ad suprascriptos Capitaneos et Rectores, seu terras quas rexerint, seu aliquos ex eis, non spectet; nec inde aut de gravioribus maleficiis (*a*) intromittere se possint, nisi ad investigationem solummodo faciendam, et michi vel Judici maleficiorum postmodum presentandam infra octo dies a die facte investigationis; de quo etiam notarii eorum teneantur. Et si contra fecerint, quilibet eorum puniatur in libris decem denariorum per vicem. Ex qua investigatione et ejus processu ego Potestas possim et debeam procedere ad condempnationem vel absolutionem secundum formam juris et Brevium, et mei arbitrii, si arbitrium haberem tempore commissi maleficii; super processu cujus investigationis possim alios testes per me et per Judicem Curie maleficiorum recipere, si mihi expedire videbitur. Exceptis Castellanis Castelli Castri, < vicariis Regni Kallari et Gallurii, et Potestatibus Terre Nove et Urize, [H.] > < et Rectoribus Ville Ecclesie [BA.] > < et Domus Nove, [FR.] > qui suam jurisdictionem exercere possint secundum formam sui Brevis. Et salvo quod Capitanei degathie habere possint et debeant etiam Statuta, secundum que eorum officium exerceant, jam composita et correcta, et corrigenda et componenda. Et salvo quod alie Curie utantur Brevi Curie legis in his que non continentur in Brevibus alicui Curie concessis; quod Breve Curie legis notarii sex Curiarum exemplare teneantur vel exemplari facere

(*a*) vel quasi [T.]

(1) BONAINI, *loc. cit.*, pag. 69.

Digitized by Google

pro qualibet sua Curia, si exemplatum non est. (*a*) Si tamen aliqua in dictis Brevibus et Statutis vel aliquo eorum conprehensa essent contraria aliquibus capitulis hujus Brevis, capitula hujus Brevis vel Populi serventur, et non alia. (*b*) Et etiam autenticum et exemplar omnium predictorum aliorum Brevium ponatur, sit et esse debeat, ad probationem et perpetuam rei memoriam, in cancellaria Pisani Comunis; que Brevia Potestas teneatur observari facere, et non alia eorum Brevia. Et contra facientem possit et debeat condempnare qualibet vice in soldis quadraginta denariorum. Et si ego Potestas predicta non fecero et non observavero, perdam de feudo meo libras quinquaginta denariorum. Et quod Judices et notarii cujusque Curie teneantur, infra duos menses postquam ipsa Brevia fuerint correcta et ordinata, Brevia ad suam Curiam expectantia, et Ordinamenta mercedum et (1) salariorum que sunt in Brevi Populi, habere scripta in cartis montoninis, cum tabulis, et coperta rubea, ad expensas Curiarum dandas a Camerario pignerum Curiarum: sub pena soldorum sexaginta denariorum pro quolibet notario, auferenda contra facienti; que perquirantur per Potestatem, vel Judicem sibi assidentem. Et consules Curie maris, mercatorum, artis lane, et septem artium, sic correcta, sic emendata ut predicitur, videlicet quilibet eorum, sua Brevia recipere et habere teneantur, et cum eis eorum jurisdictionem exercere.

3. Lib. I, Cap. LXX (2).

De Castellanis, Judice et notariis Castelli Castri <, *et salinariis et notario eorum* [BA.] >.

Castellanos Castelli Castri duos bonos et legales viros, et unum bonum et legalem Judicem juris peritum, et tres bonos et legales notarios cum eis, < et duos bonos et legales salinarios saline Castelli Castri, et unum notarium cum eis, [BA.] (*a*) > eligi faciam infrascripto modo <, per scruptineum secretum; et idem fiet de electione Rectorum, Judicum et notariorum Ville Ecclesie [B.] >. Videlicet, quod cum Anthianis Pisani Populi qui < publicandi [C.] > (*b*) erunt pro mensibus martii et aprelis, postquam < publicati [T.] > (*c*) erunt, Capitaneus Pisani Populi teneatur mittere, incontinenti < post [T.] > (*d*) publicationem electionis ipsorum Anthianorum, pro ipsis Anthianis < publicatis [T.] > (*e*), et ipsos < Anthianos, [T.] > (*f*) qui presentes tunc fuerint in civitate Pisarum, incontinenti jurare facere teneatur, eorum officium exercere bene et legaliter secundum formam eorum Brevis. Et postquam officium eorum juraverint qui presentes in civitate fuerint, ut dictum est, incontinenti eorum juramento, antequam separent se, eligant et eligere debeant predictos Castellanos, Judicem et notarios; ita tamen, quod ille qui tunc est vel erit notarius Anthianorum, quorum tempore dicta electio celebratur, notarius suprascripti Castelli Castri tunc eligi vel esse non possit. Qui Anthiani non possint aliquem in Castellanos, Judicem et notarios eligere, qui sit alicujus pater eorum, seu filius, aut frater carnalis seu uterinus, sive gener, aut socer, aut patruus vel avunculus, sive nepos carnalis, aut frater primo cosinus ex parte patris vel matris, sive cognatus carnalis: et intelligantur cognati etiam illi, qui habent duas germanas in uxores. Quorum offitium incipiat finito offitio antecessorum (*g*). Et Anthiani tunc existentes teneantur ante electionem dictorum Castellanorum eligere quatuor approbatores Brevis dicti Castelli Castri, et unum notarium cum eis. Et hoc Capitulum legatur vulgariter in presentia Anthianorum tunc electorum. (*h*) Salvo quod in aliquo dictorum offitiorum Castellanorum, Judicis, et nota-

(*a*) Et salvis Brevibus Curie maris, mercatorum, artis lane, et septem artium; que Brevia Curie maris, mercatorum, artis lane, et septem artium, sub juramento, et pena librarum L denariorum de meo feudo, faciam corrigi et emendari per duos Judices et duos laicos et unum notarium, eligendos per Antianos Pisani Populi omni anno per totum mensem januarii; quibus correctoribus Brevium Curie maris, mercatorum, artis lane, et septem artium, ad provisionem Antianorum, de bonis et pecunia Pisani Comunis satisfiat. Cum quibus correctionibus et emendationibus dicta Brevia observabo et observari faciam. [AL.]

(*b*) Et infra duos menses ab introitu mei regiminis tenear et debeam eligi facere per Antianos duos sapientes et legales Judices, et unum bonum et legalem notarium cum eis, super conpositione et correctione Brevium Judicum, officialium, et notariorum, et Curiarum Civitatis Pisane, qui possint et debeant ordinare et conponere eorum Brevia, et qualiter et inquem modum eorum officia et juridictionem gerere, facere et habere debeant, et super quibus, ita quod autenticum seu exemplar eorum, que ordinaverint et decreverint ..... [AL.]

(1) Così emenda il BONAINI; manca questa voce nei codici.
(2) BONAINI, *loc. cit.*, pag. 88.

(*a*) *vacat.* [T.]
(*b*) eligendi [T.]
(*c*) electi [T.]
(*d*) antequam electores Antianorum separent se de loco ubi ipsorum Antiani electionem fecerunt, et ante [T.]
(*e*) electis [T.]
(*f*) Judices [T.]
(*g*) de mense mai tunc proxime venturi; et arripiat ante kalendas maji suum iter pro eundo ad dictum officium [BA.]
(*h*) Et idem faciam de Castellanis castrorum Montis Novi, Baratuli, Orgoliosi, quorum officium duret per duos annos, si factum non est. Qui teneantur et debeant reficere et reactare dicta castra, et eorum domos et turres, et vestiaria, et tenere ea fornita omnibus victualibus et fornimentis necessariis pro se et sergentibus suis, pro anno ad minus; et renuntiare successoribus suis omnia bona et suppellectilia dictorum castrorum, publica scriptura interveniente. Et super predictis suppellectilibus et bonis omnibus investigandis, renuntiandis et habendis, infra duos menses ab introitu mei officii eligi faciam per Antianos duos bonos et legales viros, et unum notarium cum eis, et super his que ipsi Castellani habuerint seu acceperint injuste; qui duo sapientes viri, perquisitis et investigatis omnibus suprascriptis a tempore quo predicta castra pervenerunt in potestatem Pisani Comunis, et habitis actis et scripturis de predictis bonis et supellectilibus et aliis, inde factis et habitis que haberi poterunt,

Digitized by Google

riorum, non possit eligi vel aliquis esse, qui sit fidelis vel beneficiatus alicujus dominorum Sardinee, nec aliquis qui non sit de populo Pisano et juratis in populo (1). Ita tamen, quod dicti Castellani non sint de uno et eodem quarterio sed diversis, nec possit ibi eligi qui habeat in Castello Castri sotium et apothecam. < Et nullus qui fuit vel est burgensis Castelli Castri aut Ville Ecclesie possit recipi vel admitti in Castellanum Castelli Castri, vel Rectorem Ville Ecclesie, aut Judicem Castelli Castri vel Ville Ecclesie, sive in notarium alicujus predicte terre, sive in aliquod aliud offitium Judicatus Kallaretani pro Comuni Pisano. [H.] > < Qui Castellani, Judex et notarius (*i*) habeant pro eorum salario et habere debeant totum et quicquid habere debent per formam Brevis Comunis Castelli Castri, et Ordinamentorum Pisani Comunis (2). Et predicta omnia et singula que observare tenentur per formam Brevis predicti et Ordinamentorum Pisani Comunis, observare teneantur et debeant. [BA.] > (*k*) Et nullus in Castellanum dicti Castri possit vel debeat eligi vel admitti, qui non sit major annis quadraginta. Et teneantur Castellani suprascripti juramento portare ad dictum eorum offitium exercendum Breve suum scriptum in brevi et actis Comunis et Populi, in cartis montoninis, et ipsa Brevia publice legi facere in Castello Castri, et copiam inde dare petentibus et volentibus, sine aliquo pretio (*l*). Qui teneantur <, vel unus eorum teneatur, de mane et post nonam horis congruis et decentibus, [H.] > (*m*) sedere ad Curiam, nisi justo impedimento remanserit, et eorum offitium bene, fideliter, solicite et liberaliter exercere. Et si quis ex eis predicta vel aliquid predictorum non fecerit et non observaverit, puniatur et condempnetur a dictis Castellanis, qualibet vice, a soldis quinque usque in soldis viginti denariorum aquilinorum, eorum arbitrio; et Castellani predictam condempnationem facere teneantur, et ipsam scribi et publicari facere per quemcumque notarium de quo eis videbitur, et eam exigere teneantur, et devenire facere ad manus Camerarii Comunis Castelli Castri. Et predicta locum habeant non solum in causis et factis Pisanorum et burgentium Castelli Castri (1), sed etiam in causis et factis foretaneorum non nostri districtus, undecumque sint; et predicta serventur ut dicta sunt. Qui Judex et notarii teneantur et debeant testes producendos coram se recipere et examinare, habita a suprascripto Judice et notario mercede in Brevi comprehensa, et sine mora. Qui Castellani teneantur et debeant habere et tenere toto tempore eorum offitii sergentes in ea quantitate et ad id salarium, ut continetur in Brevi Castelli Castri. < Et teneantur Vicarius Regni Kallaretani et dicti Castellani, vinculo juramenti, et ad penam librarum vigintiquinque denariorum pisanorum qualibet vice qua contra fieret, cogere stipendiarios Pisani Comunis, in eo numero de quo eis videbitur, ire per Regnum Kallaretanum pro recolligendis condempnationibus et redditibus Pisani Comunis, quotiens a Camerariis Pisani Comunis fuerint requisiti, sine pecunia vel victualibus pro dictis itineribus faciendis; et si ire recusaverint, ipso jure sint cassi, ita quod Camerarii predicti eis de cetero pagam facere non possint vel debeant. [H.] >

Teneatur Judex Castelli Castri non uti consilio sapientis in aliqua vel super aliqua causa que coram eo verteretur, sine voluntate utriusque partis, non obstante aliquo Capitulo Brevis vel Constituti Pisani, sed eam tantum per se terminare et diffinire teneatur.

Et teneamur et debeamus nos Castellani predicti defendere et manutenere, totis et nostri offitii viribus, domos, servos, ancillas, et honores, et loca et jura omnia, que et quas et quos opera Sancte

et probationibus receptis que recipiende expedierint, redigant in scriptis omnia predicta inde habita, et referant et restituant omnia suprascripta infra mensem a die eorum electionis, vel alium terminum, non tamen ultra alios duos menses. Et ego Potestas precise tenear, probationibus habitis et inventis, et aliis infrascriptis a me faciendis (quas facere tenear si expedierit vel oportuerit), ab inde ad quindecim dies omnes illas supellectiles et omnia suprascripta restitui et emendari facere ab omnibus et singulis suprascriptis condam Castellanis, seu qui nunc sunt, qui reperirentur obnoxii seu obligati vel debitores Comunis Pisani, vel quibus restitutio fieri debet, si restitutio facta non est. Et de predictis omnibus et singulis in consilio senatus et credentie inde sententiam feram infra suprascriptum terminum, et eam executioni mandabo et mandare tenear, sub pena librarum centum inde solvenda de meo feudo Comuni Pisano. [AL.]

(*i*) , et salinarii et eorum notarii saline Castelli Castri, [T.]

(*k*) Qui Castellani Castelli Castri habeant de bonis Castelli Castri libras < quingentas [AL.] > (*a*) denariorum aquilinorum minutorum pro eorum salario, expensis eorum familie, et equorum duorum defensabilium, et duorum aliorum ronthinorum, quos debent tenere. Et Judex suprascriptorum Castellanorum habeat pro suo feudo et salario, et expensis suis et familie sue, de bonis Castelli Castri libras centum aquilinorum minutorum. [BA.]

(*l*) Et notarii dictorum Castellanorum habeant de bonis Castelli Castri, pro eorum feudo, salario, et expensis suis et eorum familie, et mercedibus omnium scripturarum, et ejus totius quod facere debent seu incumberent faciendum occasione eorum officii, et pro toto tempore eorum officii, tam in Curia quam extra, et tam in causis quam pro causis criminalibus, civilibus, ordinariis et extraordinariis, et eorum occasione, videlicet quilibet eorum, libras vigintiquinque denariorum aquilinorum parvorum, et mercedes ordinatas scripturarum quas fecerint, secundum Ordinamenta Pisani Comunis; et nichil aliud neque plus, etiam esculentum et poculentum: pro quo salario teneantur et debeant, et quilibet eorum teneatur et debeat, omnes scripturas pertinentes ad officium eorum et dictorum Castellanorum et Judicis facere et in quaternis redigere, et redactas partibus dare, etiam firmatas in publicam formam, si ab eis vel aliquo eorum aliqua pars, seu aliquis alius ad quem spectaret vel pro quo facerent, petierit; habitis dictis mercedibus. [BA.]

(*m*) tota die [H.]

(*a*) quadringentas [AL.]

(1) Nel cod. del 1313 sono omesse le parole *Pisano et juratis in populo*.

(2) Vedi la Nota 2 al *Documento VIII*, e l'*Appendice* al Documento medesimo.

(1) Voce supplita dal BONAINI; manca nei codici.

Digitized by Google

Marie Majoris Pisane Ecclesie habet in insula Sardinee in suis juribus et rationibus et consuetudinibus justis et antiquis; et ipsis non facere vel fieri facere vel permittere aliquam superimpositam, novitatem, vel aliquid aliud contra predicta vel aliquid predictorum. Et idem faciemus et observabimus de consulibus et mercatoribus portus de Kallari. Et si predicta et quidlibet predictorum non fecerimus et non observaverimus, teneatur Potestas tollere a quolibet nostrum contra faciente et predicta non servante, pro pena et banno, qualibet vice libras quinquaginta denariorum aquilinorum minutorum. Et hoc Capitulum mittatur in Brevi dictorum Castellanorum. Item si aliquis servus vel ancilla opere Sancte Marie Pisane Majoris Ecclesie exivit vel exiverit de aliqua villa sive territorio suprascripte opere de Sardinea, et se ad aliquem locum vel villam Sardinee suppositam jurisdictioni dictorum Castellanorum (*n*) transtulerit: quod operarius dicte opere et factores ejus et quelibet alia persona pro ipsa opera possit eam et eum capere et capi facere, et ad dictam villam in qua morabatur reducere. Et in predictis omnibus faciendis nos Castellani de Castello Castri teneamur dare nostrum consilium et juvamen predictis operario et factoribus, ad eorum vel alicujus eorum requisitionem.

Qui Castellani et Judex et notarii, sub sacramento, et pena librarum quinquaginta denariorum pisanorum tollenda per Pisanum Potestatem in reditu quem fecerint de predicto eorum officio, reducant scriptos in quodam quaterno, sigillo Comunis Castelli predicti sigillato, omnes et singulos exbannitos eorum tempore predicti Castelli Castri pro malefitio vel quasi; et ipsum quaternum cum nominibus et prenominibus dictorum exbannitorum, et causis quibus exbanniti sunt, Potestati Pisarum et cancellariis Pisani Comunis qui tunc fuerint dent et consignent, scriptura publica inde interveniente; qui quaternus semper sit et esse debeat in cancellaria. Et habeantur predicti exbanniti et de cetero exbanniendi in Castello Castri pro exbannitis Pisani Comunis, et ita possint offendi et detineri; qui exbanniti nunquam possint rebanniri sine licentia, mandato et auctoritate Pisani Comunis. Et exbanniti Pisani Comunis habeantur et sint pro exbannitis in Castello Castri sicut in civitate et ejus districtu, et in Castello Castri sicut in civitate Pisana possint offendi et detineri.

Et possint et debeant predicti Castellani, Judex et notarii, omnes questiones que coram eis movebuntur aliqua occasione vel causa contra quoscumque cognoscere et diffinire summatim et extra ordinem, tempora et dilationes artando, inspecta qualitate facti et persone: ita quod questiones, que movebuntur coram eis de aliquo debito de quo appareret publicum instrumentum, infra unum mensem diffiniant; alias vero questiones diffiniant infra tres menses, si testes fuerint presentes; si autem fuerint absentes, servetur in predictis forma Brevis ipsorum Castellanorum, et Constituti Pisani.

Et quicumque habitaverit seu habitat in Castello Castri cum familiis et massaritiis, ibi teneatur solvere datas et prestantias, et alia servitia realia et personalia facere, sicut faciunt alii homines dicte terre. Quas datas et prestantias et alia servitia predicti Castellani teneantur prestari et solvi facere a suprascriptis habitatoribus et quolibet eorum, sub pena librarum decem denariorum aquilinorum minutorum pro quolibet Castellano, in quibus, si contra fecerint, debeant modulari et condempnari singulis vicibus. Et hec fiant non obstante aliquo Capitulo vel precepto quocumque modo emanando; nisi dicti habitatores solverint datas et prestantias in civitate Pisarum vel districtu, et alia servitia fecerint ut alii cives Pisane civitatis, et de datis specialiter tunc proxime impositis in civitate fidem fecerint per cartam publicam.

Et teneantur etiam dicti Castellani non permittere aliquem patronum alicujus navis vel ligni quod onerabitur in Kallari, recipere bladam ad aliam mensuram quam mensuram consulum portus, et Kallari collectam et approbatam cum mensuris Pisani Comunis; et cum ea vel simili id quod receperint restituere.

Et quod Castellani, Judex et notarii Castelli Castri, sub juramento, et pena librarum decem denariorum pisanorum a quolibet eorum auferenda, durante eorum offitio non possint comedere vel bibere cum aliquo vel aliquibus burgense vel burgensibus seu habitatoribus cum sua familia Castelli Castri, nec ab eis aliqua dona vel munera durante eorum offitio recipere per se vel submissam personam. (*o*)

Et qui fuit, est et erit Castellanus, Judex sive notarius Castelli Castri, salinarius, sive notarius salinariorum, a die depositi eorum offitii ad annos decem proxime venturos et completos in dictis offitiis vel aliquo eorum non possit esse nec eligi <; nec etiam possit eligi vel admitti ad offitium castellanatus, judicatus aut notariatus ipsius Castri a die depositi officii ad annos quinque tunc proxime venturos pater, filius vel germanus supradictorum officialium, vel alicujus eorum. Et idem servetur in Rectoribus, Judice et notario Ville Ecclesie, qui pro tempore fuerint in Villa Ecclesie [T.] >. Et hoc Capitulum sit precisum et precise servetur, ita quod per aliquod consilium Comunis vel populi infringi, mutari, sive in aliquo vitiari non possit. Et Anthiani juramento teneantur, et sub pena librarum vigintiquinque denariorum cuilibet eorum auferenda, contra predicta non facere aliquod consilium.

(*n*) superimpositam Comuni Pisano [AL.]

(*o*) Hoc salvo et intellecto, quod ubicumque in hoc Capitulo loquitur de Castellanis, castris et fornimentis castrorum Montis Novi, Baratoli et Orgogliosi, et aliis pertinentibus ad dicta castra seu aliquod eorum, predicti Castellani, Judex et notarii et alii officiales non teneantur, nec etiam Potestas non teneatur. [AL.]

Digitized by Google

< Et nullus qui de civitate Pisana non sit vel ejus districtu, possit in Castello Castri stare vel habitare de nocte, sicut plenius continetur in Capitulo posito in Brevi Castelli Castri loquenti de his. Et Castellani Castelli Castri teneantur predicta observare, ad penam librarum quinquaginta denariorum; et Capitaneus Pisani populi teneatur tempore modulationis dictorum Castellanorum de predictis contra dictos Castellanos investigare.

Et nullus de Tuscia, Januensis, vel Catalanus, Pisanis exceptis, possit fieri burgensis Castelli Castri sine licentia Pisani Comunis, que licentia obtineatur in consilio populi rumpentis Brevia. Et si aliquis ab uno anno proxime preterito citra, currentibus annis Domini millesimo trecentesimo quarto, indictione prima, XI kalendas maji, fuerit factus burgensis, non valeat nec teneat. [C.V.] >

< Hoc addito, quod dicti Castellani et Judex teneantur, singulo anno de mense januarii, cogere omnes de Castello Castri, tam cives quam alios habentes casalinos in Castello Castri vel ejus territorio, vel partes ortorum, solvere Camerariis Pisani Comunis in Castello Castri pro Comuni Pisarum censum sive libellum, quem sive quod ipsi vel eorum auctores soliti erant solvere Comuni Pisarum a viginti annis retro. Et introitus dictorum censuum sive libellorum scribantur particulariter per se in quodam libro per notarium dictorum Camerariorum; et per ipsum notarium ipse liber mittatur Pisas Anthianis Pisani Populi, ita quod perpetuo de predictis memoria haberi possit. Et hec ponantur in Brevi Castellanorum predictorum. [AL.] >

< Statuimus et ordinamus, quod electio Castellanorum, Judicis et notariorum Castelli Castri, et salinariorum salinarum de Kallari et eorum notarii, fiat ab Antianis qui erunt de mensibus martii et aprelis; et Rectorum Ville Ecclesie, Judicis et notariorum, et etiam Rectoris Domus Nove et ejus notarii, fiat ab Anthianis qui erunt de mensibus maji et junii, modo et forma comprehensa in presenti Capitulo. Et incipiant ire ad dicta eorum offitia ante medium mensis septembris tunc proxime venturi; officia quorum officialium incipiant in kalendis octubris tunc proxime venturi, et durent per annum tantum. Et si dicti officiales non pervenirent ad dicta eorum officia dicto tempore kalendarum octubris, eorum antecessores faciant offitium usque ad adventum eorum, et pro rata temporis fiat satisfatio eis de eorum salariis; et salarium dictorum qui non pervenerint, ut dictum est, minuatur pro rata dicti temporis quo non pervenerint, ut dictum est. Et quorum offitium Castelli Castri finiatur tempore adventus eorum successorum, non tamen ante kalendas octubris, et solvatur eis de salario totius anni quo ibi stare debeant. Et offitium dictorum officialium Ville Ecclesie et Domus Nove duret etiam post annum completum usque ad adventum eorum successorum, et habeant salaria pro rata temporis quo ibi steterint ultra annum quo stare debebant. Que omnia serventur, non obstantibus aliquibus aliis ordinamentis vel consiliis in contrarium loquentibus. Et dicti officiales ituri ad dicta offitia, ut dictum est, debeant habere unam lignum armatum Pisani Comunis, ad expensas Pisani Comunis (1), in quo vadant ipsi et eorum familia, et berrovarii sive sergentes, et in quo redeant eorum antecessores. [FR.] > < Qui teneantur petere lignum Anthianis Pisani Populi de mense augusti et septembris, videlicet ante medium mensis septembris. Et si per Antianos steterit quominus lignum habeatur, salarium eorum non minuatur; et si steterit per Anthianos, portent licteras Pisani Comunis testimoniales quod per eos steterit. [H.] >

4. Estratto dal Libro I, Cap. CCVII (2).

De festo gloriose Beate Virginis Marie.

..... < Et quod terra et Universitas Ville Ecclesie teneatur et debeat, in suprascripta vigilia Sancte Marie mensis augusti, candelum unum cere ad tabernaculum dare, quod costet libras quinquaginta denariorum pisanorum. [C.V.] > (3)...
.....

5. Estratto dal Libro III, Cap. XXXVIIII (4).

De dante auxilium exbannito.

..... Et illi quos exbanniverint Castellani Castelli Castri <, Rectores Ville Ecclesie, et Vicarius generalis Regni Kallaretani [BA.] >, et in actis ipsius Comunis <, et Curie predictorum Rectorum et Vicarii [BA.] > reperirentur exbanniti pro aliquo maleficio vel quasi, habeantur et sint pro exbannitis Pisani Comunis, perinde ac si essent exbanniti Pisani Comunis. < Et quod exbanniti Pisani Comunis pro maleficio vel quasi, habeantur apud Castellanos Castelli Castri, Vicarium Judicatus Kallaretani, et Rectores Ville Ecclesie; et eos et quemlibet eorum predicti Castellani, Vicarius et Rectores, qui pro tempore fuerint in dictis locis pro Comuni Pisano, persequantur et capiant et capi faciant, et captos sub fida custodia mittant ad civitatem Pisanam, expensis Pisani Comunis. [T.] >
.....

(1) Vedi *Sec. XIV*, *Doc. XVI*.
(2) Presso il BONAINI, *loc. cit.* pag. 223.
(3) Il presente brano è aggiunto in margine con questa sigla del Podestà Ciapettino degli Ubertini nel cod. del 1303; ma già nel codice Prini, ossia del 1305, si legge nel testo.
(4) Presso il BONAINI *loc. cit.* pag. 313.

Digitized by Google

B.

Dal *Breve Pisani Populi et Compagniarum.*

Compilazione del 1306 (1); Addizione del 1813.

(Dal codice dei signori *Roncioni* in Pisa. Questi Capitoli, secondo il Volgarizzamento del 1330 e 1331, furono publicati nel *Breve del Popolo e delle Compagne* dal Commendatore FRANCESCO BONAINI, *Statuti inediti della Città di Pisa*, *Volume II*, *pag.* 617).

1313.

Nova capitula facta currentibus annis Domini M°ccc°xiiii°, indictione undecima.

1. Ordinamus, quod notarii Camerariorum Castelli Castri, Ville Ecclesie, et Terre Nove Judicatus Galluri, et salinariorum salinarum de Kallari, teneantur et debeant successoribus eorum copiam dimictere omnium introituum et exituum, et a quibus habuerint, et quibus dederint, et quo tempore, et aliarum scripturarum omnium factarum tempore eorum officii; ita quod possit per modulatores Sardinee et per alios quibus expedierit copia apparere: ad penam librarum vigintiquinque denariorum cuique contra facienti tollendam. [H.]

2. Item, ordinamus, quod de cetero taliatores blade, salis, et mensuratorum, et servientium ad dicta ministeria, fiant in Castello Castri per Vicarium, Castellanos Castelli Castri, Camerarios generales, salinarios, et consules portus Castelli Castri. Quorum officium duret sex mensibus et non plus; et ante finem sex mensium per eosdem eligantur alii; et habeant salarium et officium quod alii consueverunt habere. Et vacet quilibet eorum a predictis officiis annis duobus. [H.]

3. Et quod pro rebus Pisani Comunis vendendis, cujuscumque condictionis existant, in partibus Sardinee, fiant incantus publice pluribus et pluribus diebus in locis consuetis ubi dicte vendictiones fiunt; pena cuique contra facienti librarum decem pro qualibet vice qua contra fieret. Et teneantur etiam Camerarii in Sardinea pro Comuni Pisano vendere per incantus, ut dictum est, omnia fornimenta et superlectilia castrorum Pisani Comunis in Sardinea, et alia que sunt penes Camerarios dictorum castrorum pro Comuni Pisano, sive apud ipsos Camerarios, scriptura publica inde interveniente, ea videlicet que sunt inutilia; et loco inutilium, si necesse fuerit, utilia et necessaria subrogare. [H.]

4. Et quod officiales Pisani Comunis, ubicumque sunt et fuerint in Castello Castri et Villa Ecclesie, non possint vel debeant cum aliquo burgense terrarum Castelli Castri vel Ville Ecclesie commedere vel bibere, aut ab eis donum, exceptis fructibus recentibus, recipere in ipsis terris.

Et predicta Capitula omnia teneantur Anthiani Pisani Populi, infra mensem a die publicationis hujus Brevis, poni et scribi facere in libro Ordinamentorum Officialium Sardinee Pisani Comunis, qui est in Cancellaria Pisani Comunis. [H].

5. Et teneantur Anthiani, vinculo juramenti, et ad penam librarum decem pro quolibet eorum tollendam, eligere quattuor bonos et sapientes viros mercatores et unum notarium cum eis, qui teneantur et debeant videre rationem eorum qui recolligunt sive recolligit introitus vene ferri de Ylba pro civibus qui emerunt a Comuni Pisarum, et etiam qui recolligunt introitus reddituum de Sardinea pro civibus habentibus dictos introitus. Et habeatur primo ratio de Sardinea a Camerariis Pisani Comunis, quantum illo anno dederint illi qui steterit in Castello Castri pro dictis mercatoribus; et, facta calculatione de predictis, predicti referant Anthianis quantum habuerunt dicti mercatores de eo quod Comune Pisarum tenetur, et an distribuerint inter cives totum quod habuerint; et si non invenerint distribuisse, cogantur distribuere et dare civibus. Et quantum inventum fuerit habuisse, scribatur in aliquo quaterno proprio, ita quod possit videri quando dicti dirictus debent ad Comune redire. Et quod illi qui fuerint super recolligendo dictam pecuniam pro civibus, mutentur annuatim, et a dicto officio vacent per duos annos. [H.]

. . . . . (1).

Correctum et emendatum est hoc Breve Pisani Populi totum, cum addictionibus et vacationibus in eo contentis, et suprascritis novis capitulis comprehensis sub hoc signo H., per infrascrictos correctores et Brevajolos Brevium Pisani Comunis et Populi, et aliorum mercationum et artium Pisane Civitatis, electos ab Anthianis Pisani Populi: videlicet, Ghelem Scaccerium, Bonajunctam Scarsum, et Banduccium notarium de Macadio, dominum Johannem Benignum de Vico, Jacobum Ajutamichristo, et Jacobum vinarium de Montemagno, Johannem Faccham, Ceum Rustichelli, et Coscium Pini tabernarium, dominum Guidonem de Vada, Bonajunctam Ferrantis, et Bacciameum Conecti Tupparium; me Ricciardo Bencivennis de Rinonichi notario ad predicta cum eis electo existente pro notario: currentibus annis Domini M°ccc°xiiii°, indictione xi^a^, quinto kalendas septembris (2).

---

(1) Ossia 1307 al pis., *idus aprelis*; come appare dal *Correctum etc.* a fol. 57 del cod. Roncioni. Tutte le Correzioni ed Addizioni posteriori sono di altra mano.

(1) Si omettono i seguenti Capitoli aggiunti l'anno 1314, al pis., perchè non riguardanti Villa di Chiesa nè la Sardigna.

(2) Qui finisce il codice Roncioni. Dei seguenti Capitoli contenuti, secondo il Volgarizzamento del 1331, nel codice dell'Archivio di Pisa e nell'edizione del BONAINI, manca il testo latino.

Digitized by Google

IV.

Gli Anziani del Popolo Pisano ordinano a Cola Salmuli, Camarlingo in Villa di Chiesa, di pagare a Ciolo Grassolino, officiale pel Commune di Pisa nelle parti di Sardigna, affinchè siano trasmesse per modo di cambio a Pisa, certe somme che aveva esatto da alcuni cittadini per la loro quota di data imposta dal Commune di Pisa.

1314, 3 maggio.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Provisioni straordinarie degli Anziani; Filza di Provisioni, ecc., Reg. V, fol. 1ª).

Quinto nonas may

Providerunt Antiani Pisani Populi, partitu inde inter eos facto ad denarios albos et giallos secundum formam Capituli Brevis Pisani Populi, Quod

Colus Salmuli, Camerarius Ville Ecclesie pro Comuni Pisarum, libras centum novem et solidos quinque denariorum pisanorum minutorum, quas ipse Colus occasione dicti sui officii pro Comuni Pisarum habuit et recepit a domino Cello Laggio et fratribus ejus, contingentes eis de data solidorum quinque denariorum pisanorum pro libra nuper imposita in Civitate Pisarum et Comitatu; et libras centum triginta quattuor et solidos quinque denariorum pisanorum minutorum, quas et quos predictus Colus Camerarius occasione dicti sui officii pro Comuni Pisano habuit et recepit a Nino Laggio, contingentes sibi de dicta data; et libras triginta novem et solidos quinque denariorum pisanorum minutorum, quas et quos Colus Camerarius suprascriptus pro Comuni Pisarum occasione dicti sui officii habuit et recepit a Bindo Laggio, contingentes eidem Bindo de suprascripta data: dare et consingnare possit et debeat

Ciolo Grassulino, officiali pro Comuni Pisarum in partibus Sardinee, mictendas et deveniendas et mictendos et deveniendos ab eo per modum cambii in Cameram Pisani Comunis, et in manus Camerariorum Pisani Comunis pro Comuni Pisarum.

Et quod

Ciolus suprascriptus suprascriptas denariorum quantitates omnes et singulas possit et debeat per modum cambii mictere et deveniri facere in Cameram Pisani Comunis, et in manus Camerariorum Pisani Comunis pro Comuni Pisarum, sicut melius et utilius eidem Ciolo videbitur pro Comuni Pisarum.

V.

Gli Anziani del Popolo Pisano prescrivono, che i Camarlinghi generali in Castello di Castro, o uno di loro, paghino ad alcuna delle persone infra notate, affinchè le trasmettano a Pisa per modo di cambio, le somme che avessero esatte in ragione del loro officio da Castello di Castro e da Villa di Chiesa.

1314, 22 maggio.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Provisioni degli Anziani, Reg. V, fol. 11b - 13b).

Undecimo kalendas junii

Providerunt Antiani Pisani Populi, absente Jacobo Falconis et Bacciameo Lamberti item Antianis Pisani Populi, partitu inde inter eos facto ad denarios albos et giallos secundum formam Capituli Brevis Pisani Populi, Quod *omissis etc.*

Et quod

Camerarii Generales in Castello Castri pro Comuni Pisarum, vel alter eorum, de quacumque pecunia Pisani Comunis ab eis vel altero eorum habita et habenda occasione dicti eorum officii a Comunibus Castelli Castri et Ville Ecclesie et quolibet eorum seu aliquo eorum, vel alia persona pro eis vel aliquo eorum, ex dono facto ab ipsis Comunibus vel aliquo eorum, vel alia persona pro eis vel aliquo eorum, Comuni Pisarum, in adjutorium et subsidium expensarum ipsius Pisani Comunis, ex industria propria nobilis et sapientis militis domini Lemmucci Bullie de Gualandis ambaxiatoris Pisani Comunis ad partes Sardinee, predicta occasione et aliis, dare et solvere possint et debeant, et possit et debeat

Infrascriptis Pisanis civibus vel alteri eorum existentibus in Castello Castri, pro infrascriptis civibus Pisanis existentibus Pisis eorum sociis, infrascriptas denariorum aquilinorum parvorum quantitates pro cambio et nomine cambii infrascriptarum denariorum pisanorum minutorum quantitatum et cujusque earum, quas et quam ipsi Pisani cives Pisis existentes dederunt et solverunt, et quilibet eorum dedit et solvit, Pisis Camerariis Pisani Comunis pro Comuni Pisarum, recipientibus pro cambio et nomine cambii ipsarum quantitatum denariorum aquilinorum parvorum et cujusque earum, ad rationem denariorum triginta unius denariorum pisanorum minutorum pro quolibet soldo denariorum aquilinorum parvorum, sine cabella, videlicet:

Nerio Moscerifi et Cecchо de la Cantera, sociis Bonaccursi Gambacurte, vel alteri eorum pro ipso Bonaccurso, libras duomilia denariorum aquilinorum parvorum, pro cambio librarum quinquemilium centum sexaginta sex solidorum tredecim et denariorum quattuor denariorum pisanorum minutorum, quas ipse Bonaccursus dedit et solvit Pisis supra-

Digitized by Google

scriptis Camerariis Pisani Communis pro Comuni Pisarum, recipientibus dicta occasione ad dictam rationem;

Et

Sosso et Bindo Facche, sociis Vannis Facche, vel alteri eorum, pro ipso Vanne, libras mille quingentas denariorum aquilinorum parvorum, pro cambio librarum trium milium octingentarum septuaginta quinque denariorum pisanorum minutorum, quas dictus Vannes dedit et solvit Pisis suprascriptis Camerariis Pisani Comunis pro Comuni Pisarum, recipientibus dicta occasione ad dictam rationem;

Et

Nerio Moscerifi et Cecchо de Cantera suprascriptis, sociis Guidonis Pape, vel alteri eorum, pro ipso Guidone, libras mille denariorum aquilinorum parvorum, pro cambio librarum duarum milium quingentarum octuaginta trium solidorum sex et denariorum octo denariorum pisanorum minutorum, quas dictus Guido dedit et solvit Pisis suprascriptis Camerariis Pisani Comunis pro Comuni Pisarum, recipientibus dicta occasione ad suprascriptam rationem;

Et

Lippo Agliate et Gano Alliate, sociis Becti Alliate (1), vel alteri eorum, pro dicto Becto, libras ducentas denariorum aquilinorum parvorum, pro cambio librarum quingentarum sedecim et solidorum tredecim et denariorum quattuor denariorum pisanorum minutorum, quas dictus Bectus dedit et solvit Pisis suprascriptis Camerariis Pisani Comunis pro Comuni Pisarum, recipientibus dicta occasione ad suprascriptam rationem;

Et

Guidoni de Favullia, socio Bectuccii Sciorte, libras trecentas denariorum aquilinorum parvorum, pro cambio librarum septingentarum septuaginta quinque denariorum pisanorum minutorum, quas dictus Bectuccius dedit et solvit Pisis suprascriptis Camerariis pro Comuni Pisarum, recipientibus dicta occasione ad suprascriptam rationem.

VI.

Le carte ed obligazioni fatte dopo la entrata in officio da Vanni di Bonanni, già Camarlingo in Villa di Chiesa, a favore di sua madre e di suo fratello, in frode del Commune di Pisa e dei pagatori dati in ragione del suo officio, vengono dichiarate casse e di nullo valore.

1314, 29 maggio.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Consigli degli Anziani, nel Reg. delle Provisioni, V, fol. 55, 58b - 59b).

Quarto kalendas junii

Consilium minus Antianorum Pisani Populi, et majus, videlicet quindecim per quarterium et duodecim Populi, Consulum Maris, Consulum mercatorum, Consulum artis lane, Capitaneorum et Priorum septem artium, et quinque sapientum virorum per quodlibet quarterium Pisane Civitatis ab Antianis Pisani Populi electorum, huic consilio additorum a sapiente viro domino Jacobo magistri Rozelli de Aritio legum doctore, Vicario magnifici viri domini Uguiccionis de Fagiola Pisani Potestatis, et Capitanei Pisani Populi et guerre Pisani Comunis pro Comuni et Populo Pisarum sub sacramento petitum, *Omissis etc.*

Pro fidejussoribus Vannis Bonanni, olim Camerarii Ville Ecclesie. 10 *bis*

Item Consilium. Cum Johannes dictus Vannes, condam Bonanni, de Cappella Sancti Christofori Kinthice, fuerit electus pro Comuni Pisarum Camerarius generalis in Villa Ecclesie Sardinee, et post electionem de eo factam contraxerit et multas obligationes et cartas fecerit cum domina Tessa matre sua et Jacoppo germano suo, quibus, ut nunc manifeste apparet, Comune Pisarum, et fidejossores quos dare intendebat dicto Comuni occasione dicti sui officii, intendebat decipere et defraudare, et dictum suum officium juraverit, et fidejussores dederit, et promiserit dictum suum officium legaliter exercere; et occasione administrationis dicti sui officii fuerit condempnatus a domino Ciano olim sindico Pisani Comunis in certa pecunie quantitate, quam fidejussores ejus Comuni Pisarum solvere conpelluntur, et solverunt et solvere promiserunt; et, propter dictas obligationes et cartas, quas idem Vannes fecit cum dictis domina Tessa et Jacoppo, dicti ejus fidejussores contra dictum Vannem et ejus bona non possint prosequi jura sua a dictis domina Tessa et Jacoppo, dictis cartis et obligationibus impediti, in quibus a dictis Vanne, domina Tessa et Jacoppo, fraus et deceptio fuerit congitata, ad hoc ut de male administrandis a dicto Vanne ejus bona conservarentur illesa; et de bonis dicti Vannis reperiantur in tanta quantitate ante dictam obligationem et cartas, de quibus posset Comuni Pisarum et suis fidejussoribus de dicta condempnatione vel majori parte ejus integre satisfieri; et sit et videatur conveniens et consonum rationi, quod si de bonis dicti Vannis reperiuntur et reperiri poterunt ex quibus Comuni Pisarum et suis fidjussoribus possit de dicta condempnatione vel majori parte ejus integre satisfieri, quod dicti fidejussores ejus dictam condepnationem totaliter vel particulariter solvere non cogantur, cum non delinquerint in predictis; et quod de bonis que dictus Vannes possidebat tempore sue electionis de dicto officio et ante dictas obligationes et cartas factas et initas cum dictis domina Teccia et Jacoppo possit et debeat Comuni Pisarum et dictis fidejussoribus suprascripti Vannis satisfieri de pecunia soluta sive que restat solvi Comuni Pisarum occasione condepnationis predicte; et predicta videantur Consilio vestro referri debere, sine

(1) Senza dubio quel medesimo, che nell'iscrizione della Torre di San Pancrazio in Cagliari troviamo l'anno 1305 nominato come Castellano di Castello di Castro con Raineri del Bagno.

Digitized by Google

cujus autoritate predicta non possunt executioni mandari: si consulitis et placet vobis, quod, non obstantibus suprascriptis obligationibus et cartis initis et factis a dicto Vanne cum dicta domina Teccia ejus matre et Jacoppo ejus germano vel altero eorum, aut a dictis domina Teccia et Jacoppo vel altero eorum cum dicto Vanne, post electionem factam de ipso Vanne ad dictum officium, cum fraus et deceptio in eis cogitata et conmissa fuerit, ut postea evidenter apparuit, dicta bona omnia suprascripti Vannis que possidebat tempore dicte electionis facte de dicto Vanne ad dictum officium Camerariatus sint et veniant et esse intelligantur obligata Comuni Pisarum et dictis fidejussoribus dicti Vannis occasione dicte condepnationis, et quod de dictis bonis et ipsa bona dicti fidejussores possint capere in teneri tam pro pecunia soluta quam solvenda ab eis vel alia persona pro eis vel aliquo eorum pro dicto Vanne occasione dicte fidejussionis et occasione dicte condepnationis vel alicujus partis ejus, et ipsa et de ipsis sibi facere assignari pro ea quantitate quam solverunt et solverint, et ipsa et de ipsis sibi possint tenere de jure, ac si dicte obligationes et carte facte non essent, et de ipsis bonis vendere, et pretium percipere et sibi retinere; et quod ex nunc dicte carte et obligationes facte inter predictos Vannem, dominam Tessam et Jacoppum sint casse et nullius valoris, et sic habeantur et teneantur; ita quod predicti vel aliquis eorum contra Comune Pisarum et fidejussores dicti Vannis, seu causam habentibus ab eis vel aliquo eorum, ipsis uti non possint; et quod Judices Curiarum Pisane Civitatis et alii judicantes Pisane Civitatis contra predicta judicare non possint, et advocati contra predicta advocare non possint neque consulere; et quod si dicti Jacobus et Tessa uterentur dictis instrumentis contra predictos seu aliquem ex eis, sit ei pena pro qualibet vice librarum centum, et in tantum possint et debeant condempnari a Pisano Potestate, et Capitaneo Pisani Populi; et quod quilibet de predictis possit eis opponere et dicere: « Non potes uti dictis « instrumentis; » et hec exceptio sit fortis et valida, et valeat et teneat autoritate vestri consilii, non obstantibus aliquibus Capitulis Brevium Pisani Comunis et Populi, etc. ut supra.

VII.

Gli Anziani, ad istanza di Terio Agnello, già Rettore in Villa di Chiesa, provedono che, annullata la sentenza ed inquisizione fatta contro di lui dal Modulatore del Comune di Pisa in Sardigna, debba essere giudicato da un nuovo Modulatore.

1314, 23 giugno.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Provisioni degli Anziani, Reg. V, fol. 42b - 43).

Suprascripto die (nono kalendas julii)

Providerunt Antiani Pisani Populi, absente domino Rainerio Tempanelli Judice, item Antiano Pisani Populi, partitu inde inter eos facto ad denarios albos et giallos secundum formam Capituli Brevis Pisani Populi, nec non sequentes formam generalis bailie eis date a Consilio majori Pisane Civitatis celebrato hoc anno in ecclesia majori Pisana, nonis maji, XII indictione, et ratificato in consilio populi in ecclesia Sancti Xisti, suprascripto die:

Intellecta petitione Terii Angnelli Pisani civis (1), porrecta Antianis suprascriptis, continente, quod ipse fuit Rector Ville Ecclesie pro Comuni Pisarum, et quod per Modulatorem Pisani Comunis fuit contra eum facta inquisitio occasione dicti sui officii, et aliqua contra eum falso reperta fuerunt; et quod dominus Cianus de Urbeveteri, Modulator etiam pro Comuni Pisarum in Sardinea, qui processit etiam contra dictum Terium et nicchil invenit contra eum, ipsum dimisit tanquam insontem; et quod omnes processus hucusque factos per dictos Modulatores vel alios officiales contra dictum Terium occasione dicti sui officii et modulationis ejus cassentur et evaneschant, et cassus et inritus ex nunc intelligantur et sint, et dictus Terius reponatur et repositus intelligatur in eo statu in quo erat ante dictos processus vel processum, et omnia sint in eo statu in quo erant ante tempus dicte modulationis facte, nec possit aliquo modo contra eum procedi per dictos processus huc usque factos vel aliquem eorum, nec per aliquas actestationes et processus contra eum vel in ejus prejudicium factas et redditas per quoscumque occasione dicti officii et ejus modulationis, set sint ipse actestationes et processus in totum vane et nullius valoris, adeo quod ex eis nulla inditia vel presumptiones capi possint, nec testes ex eis torqueri, si quos examinari contigerit contra suprascriptum Terium; possit tamen et debeat procedi ad modulationem contra dictum Terium per futurum officialem Modulatorem Pisani Comunis in Sardinea, et ipse Terius possit et debeat modulari de dicto officio per dictum futurum Modulatorem, ac si nulla inquisitio vel modulatio contra

(1) Questo Terio Agnello trovasi fra i Brevajuoli pel Commune di Pisa l'anno 1308 al pis., essendo podestà Tile Ramerio di Guidone de' Filippesi da Orvieto.

Digitized by Google

eum de dicto officio et ejus occasione facta fuisset usque hodie.

Quod dictus Terius sit liber et absolutus, prout et sicut in dicta sua petitione superius scripta per omnia continetur; et ita debeat observari, ut in petitione predicta per omnia scripta sunt.

VIII.

Cione Rau, eletto Rettore in Villa di Chiesa pel Comune Pisano, giura di non essere fra quelli ai quali secondo li Ordinamenti di Pisa non era lecito assumere tale officio; e che eserciterà la Rettoria bene e lealmente, custodirà pel Commune di Pisa Villa di Chiesa e i suoi fortalizii, e si sottoporrà alle pene alle quali venisse condannato dal suo Modulatore, e di tutto ciò dà pagatori.

1314, 25 settembre.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Diplomatico; Deposito Simonelli, Provenienza Rau, *ad annum*).

In Dei nomine, amen. Inter cetera que continentur in actis Cancellarie Pisani Comunis, in libro Officialium Pisani Comunis, continetur sic:

Cione Rau electus fuit ab Anthianis Pisani Populi de voluntate domini Potestatis, in presentia domini Jacobi magistri Roselli de Aritio (1) legum doctoris, vicarii suprascripti domini potestatis, Rector Ville Ecclesie de Sardinea pro Comuni Pisano, in termino unius anni, ad salarium, famulos et equos in Ordinamentis Pisani Comunis (2) comprehensa; dominice Incarnationis anno M°CCC°XV°, indictione XIII^{a}, duodecimo kalendas octubris. Et juravit VIII kalendas octubris.

In Dei nomine, amen. Cione Rau, electus Rector Ville Ecclesie in termino unius anni, cui ex parte magnifici domini Uguccionis de Faggiola Pisanorum Potestatis et Capitanei generalis preceptum est, quod si dictum officium habere non potest secundum formam Brevis Pisani Comunis et Populi, vel si est hereticus, vel patarenus, aut usurarius, vel de herithi (1) diffamatus, vel si habet solvere Comuni Pisano datas condepnationes vel aliquid aliud, vel si fuerit aut ad inoppiam pervenit, aut dedit aliquid in solutum uxori sue, vel si est in banno Pisano, dictum officium non recipiet sive juret. Et per sollemnem stipulationem dictus Cione convenit et promisit Rainerio de Morrona, notario scribe publico Cancellarie Pisani Comunis, agenti et stipulanti pro suprascripto domino Potestate et Anthianis Pisani Comunis et Populi presentibus atque futuris et pro Comuni Pisarum, et ad sancta Dei Evangelia juravit, corporaliter tacto libro, quod dictum officium bene et legaliter faciet bona fide sine fraude, secundum formam Brevis et Ordinamentorum Pisani Comunis et Populi. Et quod occasione dicti officii obediet et parebit mandatis suprascriptorum dominorum Potestatis et Anthianorum, et eorum et cujusque ipsorum, et Pisani Comunis officialium presentium et futurorum. Et quod comparebit coram Modulatore officialium Pisani Comunis quotiens fuerit requisitus in persona, vel domo sue habitationis. Et quod dictam terram Ville Ecclesie et ejus fortilitias et claves successori suo pro Comuni Pisarum recte dabit et consignabit, et se personaliter presentabit coram suprascriptis dominis Potestate, Anthianis et officialibus Pisani Comunis, et suprascripto Modulatore, presentibus et futuris, quotiens fuerit requisitus, ut dictum est; et si modulatus fuerit vel condempnatus a suprascriptis dominis Potestate, Anthianis, vel officiali Modulatore, in aliquo, totum et quidquid in quo fuerit condenpnatus vel modulatus occasione suprascripti officii dabit et solvet Comuni Pisarum infra terminum sibi assignandum et assignatum. Et quod non erit in consilio vel consensu, quod dicta terra vel ejus fortillitie exiant de jurisditione et dominio Pisani Comunis, vel deveniant in fortia inimicorum vel rebellium Pisani Comunis; et si sciverit aliquam personam id facere volentem, quam citius poterit denumptiabit vel denumptiari faciet suprascriptis dominis Potestati et Anthianis; et ipsam terram Ville Ecclesie bene et fideliter custodiet, tenebit et salvabit pro Comuni Pisarum. Et hec omnia et singula suprascripta, et omnia et singula alia que facere, observare et adimplere tenetur et debet per formam Brevium et Ordinamentorum Pisani Comunis et Populi, faciet et observabit, ad penam marchiarum M de argento, et majorem vel minorem penam averis

(1) Il manoscritto ha *Artio*. Vedi *Doc. VI, lin. 10.*

(2) Ossia gli *Ordinamenta Officialium Sardinee Pisani Comunis*, il libro dei quali si conservava in *Cancellaria Pisani Comunis*. Vedi sopra, *Doc. III, B, 3.* Sembra che formassero parte e fossero quasi un'Appendice degli *Ordinamenta Salariorum*, dei quali un codice si conserva nel R. Archivio di Stato in Pisa. In fine difatti del Capitolo che tratta degli ambasciatori, e nel quale si determinano anche i salarii degli ambasciatori di Pisa in Sardigna, si legge:

Officiales vero pro Comuni Pisano in insula Sardinee habeant feuda et salaria secundum formam Provisionum et Ordinamentorum inde factarum et factorum a Sapientibus viris, et consiliorum inde datorum, ut infra in fine hujus libri dicetur.

Ma siccome in quel manoscritto gli *Ordinamenta Salariorum* sono secondo la compilazione del 1325, e perciò posteriore alla perdita di Villa di Chiesa e di Castello di Castro fatta dai Pisani, dette Provisioni e Ordinamenti sui salarii degli Officiali di Pisa in Sardigna vi vennero omessi. Contenendo tuttavia quel codice, oltre il testo degli *Ordinamenta Salariorum*, anche le addizioni fino al 1345: fra i *Nova Capitula* approvati nel novembre 1331, indizione 14, si trovano tre rubriche relative agli stipendii degli Officiali di Pisa nelle Curatorie di Tregenda e di Ghippi, le quali per trattato cogli Aragonesi erano rimaste ai Pisani.

Mancandoci adunque gli Ordinamenti sui salarii degli Officiali di Pisa in Villa di Chiesa, ci parve che questi relativi alle Curatorie della Tregenda e di Ghippi, sebbene appartengano ad altra parte dell'Isola e a tempi alquanto posteriori, valgano a rischiarare la questione; poichè essi ritraggono pienamente gli usi di Pisa in questa materia. Abbiamo perciò creduto opportuno di portare e questi, e quelli relativi agli ambasciatori di Pisa in Sardigna, a modo di Appendice dopo il presente Documento: dandone il testo originale, senza tener conto delle mutazioni fattevi negli anni successivi.

(1) Così il manoscritto per *heresi*.

Digitized by Google

et persone, ei tollendam arbitrio suprascriptorum dominorum Potestatis et Anthianorum vel alicujus eorum, sub obligatione sui, suorum bonorum, et heredum, renuntians omni juri sibi contra predicta vel aliquid predictorum competenti et competituro.

Ad hec dominus Lemmus Guinisselli de Sismundis, dominus Johannes Pancia Judex, Fatius domini Tondellini, Bacciameus domini Lemni Guinisselli, Ficinus quondam Cini de Upesingis, Congnus Leuli, Colus Rau, Bacciameus Hamucci, Bellucchii de Sancta Maria Magdalena, Pangucci condam Alberti de Orticaria de Sancto Laurentio Kinthice, Tintus de Tintis de Sancto Petro in Curte veteri, Tice Rau condam Jacobi, Finus condam item Fini Rau de Sancto Nicolo, et Benvenutus Rau notarius, et quilibet eorum in solidum, precibus et mandato suprascripti Cionis pro eo fidejusserunt, et eorum nomine proprio principaliter et in solidum omnia suprascripta et singula facere et observare, vel fieri et observari facere, promiserunt, ad suprascriptam penam, obligatione et renuntiatione.

Actum Pisis, in Cancellaria Pisani Comunis, que est in palatio domini Pisanorum Potestatis, presentibus Bonincontro de Ripaarni et Jacobo de Sancto Ylario notariis, testibus ad hec: Dominice Incarnationis anno millesimo trecentesimo quinto decimo, indictione xiii^{a}, septimo kalendas octubris.

Ego Strenna filius condam Guidonis de Marti, imperiali auctoritate notarius, predicta omnia, ut in actis suprascripte Curie Cancellarie Pisani Comunis inveni, ita [scri]psi et firmavi.

APPENDICE
AL DOCUMENTO PRECEDENTE.

A. Salario degli ambasciatori di Pisa in Sardigna e in Sicilia.

1324, 23 novembre.

(R. Archivio di Stato in Pisa: *Breve Salariorum Pisani Comunis*).

Ambaxiatoris cujuslibet pro Comuni Pisano ituri in Sardineam vel in Siciliam, si cum uno famulo iverit, salarium sit per diem solidorum triginta denariorum.

Et si cum duobus famulis iverit, salarium sit per diem librarum duarum denariorum.

Et si per terram iverit, postquam ad terram pervenerit salarium sit per diem solidorum quadraginta quinque denariorum.

Et si cum duobus famulis et tribus equis iverit per terram, salarium sit per diem tantum solidorum quinquaginta quinque denariorum.

Et non ultra duos famulos ducere possit.

Et Comune Pisanum solvat naulum ligni super quo iverit tam in eundo quam in redeundo. Salvo ut supra continetur.

Notarii, qui iverit cum dicto ambaxiatore in Sardineam vel in Siciliam, salarium sit per diem cum uno famulo (E.) solidorum vigintiquinque denariorum pisanorum; et si sine famulo solidorum viginti (E.) (1).

Et si per terram iverit, postquam ad terram pervenerit salarium sit per diem solidorum triginta quinque denariorum, cum duobus equis et uno famulo.

Et ultra unum famulum ducere non possit.

Et Comune Pisanum solvat ei naulum ligni, ut supra.

B. Salario del Rettore e del suo notajo e del Camarlingo delle Curatorie di Tregenda e di Ghippi.

1330, novembre.

Rectoris Curatariarum Tragende et Ghippi.

Rectoris Curatariarum Tragende et Ghippi de Kallari de Sardinea, majoris annis triginta quinque, in termino unius anni salarium sive feudum pro dicto ejus officio, itinere et reditu, in dicto termino, sit librarum trecentarum quinquaginta denariorum aquilinorum parvorum.

Et solvat pro cabella dicti sui officii libras quindecim denariorum pisanorum, simplices, et non dupplicatas. Et habeat a Comuni Pisano hospitium et habitationem in dictis Curatariis. Et habeat dictus Rector duos familiares domicellos (2) indutos ad talliam, et duos famulos sive ragassos, et equos quatuor terramagnenses vel sardos, suis expensis; quos dommicellos et famulos teneatur ducere secum de Pisis. Et habeat pro dicto suo officio exercendo sergentes quatuor armatos Terramagnenses, et eos ducat secum de Pisis; quorum quilibet habeat a Comuni Pisano pro ejus soldo in mense solidos quadraginta denariorum aquilinorum parvorum.

Notarii ejus.

Notarii ejus, boni et sufficientis, majoris annis triginta, in termino unius anni salarium sive feudum pro dicto ejus officio, itinere et reditu, sit librarum quinquaginta denariorum aquilinorum parvorum; et habeat mercedem scripturarum quas fecerit. Et habeat et tenere debeat in dicto officio, toto tempore sui officii, suo rischo et periculo, equos duos terramagnenses vel sardos suis expensis.

Et solvat pro cabella dicti sui officii libras quinque denariorum pisanorum, simplices et non dupplicatas.

(1) Mancava la somma del salario al notaro. Vi fu aggiunta con le parole comprese tra le due lettere E., le quali contrassegnano le correzioni fatte al Breve nel 1339 (pis.), novembre 17, indizione VII.

(2) Cioè *donzelli*.

Digitized by Google

Qui notarius sit etiam notarius Camerarii Comunis Pisani in dictis Curatariis, absque alio salario.

Camerarii Tragende et Ghippi Curatariarum.

Camerarii Curatariarum Tragende et Ghippi de Kallaro de Sardinea, majoris annis triginta, feudum sive salarium sit in termino unius anni, et pro itinere et reditu, librarum septuaginta due denariorum aquilinorum parvorum.

Et solvat pro cabella dicti sui officii libras quinque denariorum pisanorum, simplices et non dupplicatas.

IX.

Alcuni cittadini di Pisa e alcuni borghesi di Villa di Chiesa fanno compagnia per un anno, per vendere mercatanzie in una bottega nella casa di Baldino Mosca di Ventura in Villa di Chiesa, dandone l'amministrazione e il governo a l'uno di essi, Baldino Vanni di Vanni da Signa, abitatore di Villa di Chiesa.

1315, 8 aprile.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Diplomatico; Provenienza, Regio Acquisto Cappelli, *ad annum*).

CHARTA DI CHONPAGNIA DI TINGO SORDO (1).

In nomine Domini amen. Ex hujus publici instrumenti clareat lettione, quod Muscha condam Venture, et Colus de Viola condam Bonaccursi, cives Pisani, eorum nomine proprio pro se, et vice et nomine Lippi de Vecchiis et Celli Agnelli civium Pisanorum sociorum suorum, et Tingus Surdus condam Jacobi de Cucilliano civis Pisanus, pro se, et vice et nomine Monis de Cucilliano socii sui et aliorum suorum sociorum, et pro eis et quoque eorum, et Vannes condam Henrici Rossi habitator Ville Ecclesie de Sigherro, et Baldinus Vannis de Signa filius Vannis habitator suprascripte Ville Ecclesie de Sigherro, fecerunt et contraxerunt inter se societatem et conpagniam in quadam apotheca mercium trattandam ab ipso Baldino in suprascripta Villa Ecclesie in apotheca domus suprascripti Musche, duraturam inter eos hinc ad unum annum proxime venturum. In qua quidem societate suprascripti Muscha et Colus pro se et dictis suis sociis mittant, ponant et conferant, et mittere, ponere et conferre debet pro eorum capitali libras quingentas decem et septem denariorum aquilinorum minutorum; et suprascriptus Tingus mittit, ponit et confert, et mittere, ponere et conferre debet pro suo capitali, pro se et dictis suis sociis, libras quingentas decem et septem denariorum aquilinorum minutorum; et suprascriptus Vannes mittit, ponit et confert, et mittere, ponere et conferre debet pro suo capitali libras ducentas denariorum aquilinorum minutorum; et Baldinus mittit, ponit et confert, et mittere, ponere et conferre debet industriam sue persone, et pro suo capitali libras ducentas sexaginta sex denariorum aquilinorum minutorum. Que predicta suprascriptus Baldinus, interrogatus a suprascriptis Muscha, Colo, Tingo et Vanne interrogantibus nominibus quibus supra, confessus est in veritate se habuisse ab eis; et dicti Muscha, Colus, et Tingus, et Vannes dixerunt suprascripto Baldino inde eos interroganti, suprascriptum Baldinum misisse, posuisse et habuisse dictum suum capitale in dicta societate: renuntiantes exceptioni suprascriptorum denariorum dictorum capitalium non habitorum et non receptorum et sibi non numeratorum nec datorum. Et hec atta, dicta et ordinata sunt inter dictos contrahentes, quod ipse suprascriptus Baldinus, durante suprascripta societate, non tenebit nec teneri faciet partes sive trentas in argenteria; et quod ipse Baldinus faciet de creditis et datis et acceptis unum quaternum sive rascioscinium, scripture cujus quaterni sive rascioscinii credatur et plena fides detur sine onere alicujus probationis vel presuntionis sive sacramenti. Et quod ipse Baldinus de bonis dicte societatis, toto predicto termino, debet habere pro se, et suis serviente et famulis tenendis ab eo occasione dicte societatis, commestum et potum, et ipsis servientibus solvere sive promictere solvere eorum salaria. Et quod de suprascriptis bonis suprascripte societatis possit solvere pensiones domorum et magazenorum tenendarum et tenendorum ab eo pro dicta societate et ejus occasione, et etiam facere omnes et singulas expensas necessarias pro dicta societate et ejus occasione; et quod ipse suprascriptus Baldinus debet esse sollicitus et intentus circa utilitatem et mellioramentum dicte societatis et conpagnie, et ipsam societatem et conpagniam augere et non minuere, omni dolo et malitia pretermissis. Et quod liceat eidem Baldino dare et vendere et emere in creditum a quibuscumque personis et in quacumque quantitate denariorum de qua eidem Baldino videbitur; et quod custodiet et salvabit, et custodiri et salvari faciet, bona dicte societatis; et quod in fine dicti termini suprascriptus Baldinus faciet et reddet suprascriptis suis sociis veram, puram et non simulatam rationem totius attus, gestionis et administrationis societatis et conpagnie predicte. Et quod lucrum, quod Deus in dicta societate dederit, dividatur et dividi debeat inter eos in hunc modum, videlicet: quod, deductis et detractis suprascriptis capitalibus, et expensis factis pro predicta societate, suprascriptus Baldinus habeat et habere debeat lucrum contingens eum ex predicto suo capitali, et quartam partem totius alterius lucri suprascripte societatis, et quilibet aliorum sociorum lucrum eis contingens pro rata eorum capitalium; et si in ipsa societate et hentica esset incomodum, quod absit, dividatur inter eos ad soldum et libram pro rata dictorum capitalium. Que predicta capitalia et lucrum contingens suprascriptis Musche, Colo,

(1) Iscrizione di mano coeva a tergo della pergamena.

Digitized by Google

Tingo et Vanni pro predictis eorum partibus, dabit et solvet eis, videlicet suprascriptis Musche et Colo et Lippo et Cello in solidum, vel uni eorum in solidum, predictum eorum capitale, cum lucro eis contingente; et suprascriptis Tingo et Moni et aliis eorum sociis in solidum, vel uni eorum in solidum, predictum eorum capitale, cum lucro eis contingente; et suprascripto Vanni predictum suum capitale, cum lucro ei contingente. Et hec omnia, et singula predictorum, suprascriptus Baldinus faciet, observabit et adimplebit, et fieri, observari et adimpleri faciet ut dicta sunt, sine briga, molestia, reclamatione et aliquibus expensis; alioquin penam dupli suprascriptorum capitalium, obligando inde se suosque heredes et omnia bona sua: renuntiantes in predictis omni juri et exceptioni sibi adversus predicta et quodque predictorum conpetenti et conpetituro.

Attum in Castello Castri, in apotheca domus heredum Rainerii Bindoci, que est in ruga Mercatorum; presentibus Musso dicto Castagna condam Benivenii, et Colo Matello condam Marghiani Matelli, testibus ad hec rogatis: Dominice Incarnationis anno millesimo trecentesimo sextodecimo, inditione tertiadecima, sexto idus aprilis.

Ego Rainerius filius condam Bellomi de Vallesercli, imperiali auttoritate notarius, hanc cartam a me rogatam rogatus scripsi et firmavi.

X.

Gli Anziani del Popolo Pisano eleggono Ser Urbano da Cingolo a Sindaco e Modulatore in Sardigna in luogo di Manente da Fuligno defunto; le carte del quale vennero sigillate, e deposte presso Bacciameo Lamberti, Camerlingo in Villa di Chiesa.

1318, 3 gennajo.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Provisioni dei Savii, Reg. I, fol. 1ª-1b).

Tertio nonas januarii, in mane

Providerunt infrascripti sapientes viri, super hiis ab Antianis Pisani Populi electi, et in eorum presentia constituti, intellectis licteris, *omissis etc.*

De morte domini Manentis Modulatoris in Sardinea, et libris et scripturis ejus.

Et intellectis licteris Rectorum Ville Ecclesie missis dominis Anthianis, datis quintodecimo kalendas januarii, continentibus, quod dominus Manente de Fuligno, Sindicus et Modulator officialium in Sardinea, obiit nocte diei sabbati siquidem adveniente die dominica xviii decembris; et quod ante ejus obitum omnes libros et scripturas quas invenerunt esse apud ser Ciuccium notarium de Fuligno, scribam dicti Modulatoris, in presentia Consiliariorum Comunis Ville Ecclesie fecerunt sigillari et deponi apud Bacciameum Lamberti Camerarium generalem in Villa Ecclesie pro Comuni Pisarum, tenendos et custodiendos ad beneplacitum Antianorum; Partitu facto inter dictos sapientes ad voces: Quod

Eligatur Sindicus et Modulator in Sardinea ser Urbanus de Cingulo, nunc officialis ibi pro Comuni Pisarum super blada, cum officio, bailia, salario, et aliis ordinandis ab Antianis, et Sapientibus viris ab eis eligendis.

XI.

I Savii nominati dagli Anziani del Popolo Pisano prescrivono, che, annullate le proibizioni e condanne pronunciate da ser Urbano officiale pel Commune di Pisa in Castello di Castro, sia lecito alla Università ed agli abitanti di Villa di Chiesa di comperare frumento ed orzo nel Giudicato di Cagliari, e trarne anche di oltremare, da sbarcarsi alla Lappola di Castello di Castro. E che i Rettori e Giudice di Villa di Chiesa definiscano la questione del prezzo di un cavallo, che Pericciolo detto Cagnasso Pagano, stato ambasciatore per Villa di Chiesa, domandava a detta Villa.

1318, 4 gennajo.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Provisioni dei Savii, Reg. I, fol. 2b - 4a).

Pro Comuni Ville Ecclesie, de indigentia grani et ordei, et aliis.

Pridie nonas januarii.

Providerunt infrascripti sapientes viri ab Antianis Pisani Populi electi et in eorum presentia constituti, intellectis licteris et ambaxiata Rectorum et Comunis Ville Ecclesie delatis et exibitis dominis Antianis per Bacciameum Buglonem de Putignanensibus, burgensem et ambaxiatorem dicti Comunis Ville Ecclesie, super eo quod in terra Ville Ecclesie est maxima necessitas et indigentia grani et ordei; et homines et persone ipsius Ville intendunt magis ad laboreria argenterie, quam grani et ordei, ita quod de sua recollecta non possent vivere xv diebus nisi aliunde portaretur eis blada: et de regno Kallaretano extrahere non possunt, quia ser Urbanus officialis Comunis prohibet, et vult et mandat quod portetur omnis blada ad Castellum Castri, et de inde Pisas; ita quod nullus, metu penarum dicti officialis, portare presummit ad Villam Ecclesie. Et quod dictus ser Urbanus officialis processit et procedit contra Comune, officiales, et etiam certas speciales personas ipsius Ville, de eo quod fecerunt magazzenum grani et ordei, et granum et ordeum

Digitized by Google

contra formam sui mandati emerunt in dicto Judicatu, et jam formavit inquisitiones plurimas, intendens inde condempnare tam Comune quam certos homines dicte Ville: quod quidem granum et ordeum canove facte in dicta Villa non sufficeret hominibus et personis habitantibus in ea quindecim diebus; et etiam ser Urbanus officialis processit et procedit noviter contra Bectinum de Oliveto et Guidonem de Pistorio officiales suprascripti Comunis Ville Ecclesie super emendo granum pro ipso Comuni, de eo quod emerunt granum et ordeum pro dicto Comuni vel aliquid eorum contra formam ordinamentorum sui mandati; et etiam processit et procedit noviter contra multas speciales personas Sardas de villis Judicatus Kallaretani, pro eo quod vendiderunt vel vendi fecerunt officialibus dicti Comunis Ville et hominibus dicti Comunis granum et ordeum vel aliquod eorum contra predictam formam; intendens dictos officiales, emptores, et dictas personas vendentes, punire et condempnare. Unde dignetur Comune Pisarum et ei placeat, intuitu pietatis, et ne dicta Villa et ejus argenteria deserantur ab hominibus indigentia victualium, concedere licentiam ipsi Comuni Ville Ecclesie et hominibus et personis ejusdem, emendi granum et ordeum in villis de Kallari, et hominibus ipsarum villarum vendendi, et ipsum reducere et reduci facere ad Villam Ecclesie; et mandet dicto ser Urbano officiali, ut contra Comune Ville Ecclesie vel homines ipsius predictis de causis non procedat vel aliquam faciat novitatem; et inquisitiones et processus contra ipsum Comune Ville, et ejus officiales, et alias speciales personas ejusdem vel aliquos eorum factos et factas per ipsum officialem vel ex ejus officio, revocet et ab eis desistat, et si que condempnationes inde essent facte cassentur, et exactio inde non fiat. Et injungat etiam dicto officiali, ut concedat licentiam Comuni et hominibus dicte Ville emendi et emi faciendi in villis dicti Judicatus, et hominibus ipsarum villarum concedat licentiam vendendi eis granum et ordeum, et quod ipsum granum et ordeum possit deferri ad ipsam Villam impune. Et super eo, quod si contigerit ipsum Comune Ville Ecclesie emere vel emi facere per aliquam personam granum et ordeum extra Judicatum Kallaretanum, dignetur Comune Pisarum concedere licentiam specialem ipsum granum et ordeum posse deferri per mare et exonerari in portu et ad portum Palme de Solcio, vel in alio loco propinquiori dicte Ville Ecclesie, et exoneratum portari ad ipsam Villam. Et si contigerit lignum vel ligna, in quo et quibus esset, pervenire cum ipso grano et ordeo ad portum Castelli Castri vel in ipsum intrare, quod liceat dicto Comuni Ville, et venditoribus et emptoribus ipsius grani et ordei, ipsum exonerari facere ad Lappulam Castelli, et inde elevari et deferri ad Villam Ecclesie predictam libere et impune; et si nollent ipsum exonerare, liceat eis deferre illud per mare ad ipsum portum Palme de Sulcio vel alium propinquiorem locum ipsius Ville, exonerandum et portandum ad ipsam Villam, ut supra dicitur. Et placeat etiam Comuni Pisarum concedere, quod ipsum Comune Ville Ecclesie possit facere magazzenum de grano et ordeo in ipsa Villa quandocumque, non obstante mandato dicti officialis, vel alia contrarietate.

Et super eo, quod Rectores et Judex et Consilium et Comune dicte Ville Ecclesie receperunt licteras mandatorias ex parte dominorum Potestatis, Capitanei et Antianorum Pisani Comunis, quod Pericciolo dicto Cagnasso Pagani notario, qui dicit se fuisse ambaxiatorem dicti Comunis Ville ad Castellum Castri, provisionem facerent de quinquaginta libris aquilinorum minutorum pro extimatione cujusdam ejus equi pili arsi cum stella alba in fronte, quem asseruit mortuum in Castello Castri in servitio ipsius Comunis Ville, si ita erat ut per ipsum Pericciolum narratum extiterat, et ipsa provisione facta dictas quinquaginta libras solverent, cum asseruerit ipse Pericciolus se per testes probasse predicta in Curia dicte Ville; que per ipsum Comune negantur, eo quod de morte ipsius equi non est probatum, nec debita sollenitas inde servata fuit, sicut continetur in dicta ambaxiata: unde placeat Comuni Pisarum conmictere dictam causam Rectoribus et Judici Ville Ecclesie cognoscendam et terminandam, et ipsum Comune paratum est facere sindicum cum pleno mandato ad respondendum ei de jure super predictis, cum ibi et in insula Sardinee sint testes et alia jura cujusque partis. Et intellecta etiam petitione suprascripti Bacciamei Buglonis ambaxiatoris dicti Comunis Ville, porrecta dominis Antianis Pisani Populi: super predictis omnibus partitu facto inter dictos sapientes ad denarios albos et giallos, Quod

Omnes processus facti per suprascriptum ser Urbanum officialem suprascriptis de causis contra predictum Comune Ville Ecclesie et ejus officiales et singulares personas dicti Comunis Ville, et illos etiam de Kallari, qui granum et ordeum, seu granum aut ordeum tantum, vendidisseut eis, revocentur in totum, et similiter condempnationes si que essent inde facte, et amplius procedi non possit nec procedatur contra eos per dictum officialem occasionibus suprascriptis vel similibus; et granum et ordeum possit deferri et conduci de Judicatu Kallaretano et per ipsum Judicatum ad ipsam terram Ville Ecclesie, et ibi vendi et teneri more solito et sicut consuetum est hactenus; et si de extra Sardineam reduceretur, per ipsum Comune Ville Ecclesie possit exonerari ad portum et Lappulam Castelli Castri tantum, et inde deferri apud Villam Ecclesie per terram.

Et quod

Commictatur Rectoribus et Judici Ville Ecclesie predicta causa equi suprascripti Periccioli dicti Cagnassi Pagani cognoscenda et terminanda per eos, qui faciant inde ei jus, ita quod si jus habet servetur ei; alias non gravetur inde Comune Ville Ecclesie.

Digitized by Google

XII.

L'ambasciatore di Villa di Chiesa avendo mosso querela contro il modo tenuto da ser Urbano Modulatore in Sardigna nell' accertare il piombo e la galena, sui quali era dovuto il diritto al Commune di Pisa: i Savii deliberano, doversi sospendere la decisione fino al ritorno di ser Urbano.

1318, 26 maggio.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Provisioni de' Savii, Reg. II, fol. 6).

Pro Guelchis de Villa Ecclesie.

Septimo kalendas junii

Providerunt infrascripti sapientes viri super hiis ab Anthianis Pisani Populi electi et in eorum presentia constituti, intellecta ambaxiata Comunis Ville Ecclesie de Sigerro delata et exibita dominis Anthianis per Colum Matellum habitatorem et burgensem dicte Ville, ambaxiatorem dicti Comunis, super eo inter alia, quod ser Urbanus, Modulator officialium Sardinee, occasione dirictus plumbi et aghlecte quod pertinet ad Comune Pisarum, procedit contra Guelcos argenterie Ville Ecclesie et procedere intendit preter consuetudines aliorum Modulatorum, perquirendo per libros pesatoris portus Castelli Castri quantitatem plumbi et aghilecte pesatam per eum toto tempore officii commissi dicto ser Urbano, et que quantitas plumbi et aghilecte scripta in libro dicti pesatoris non reperiretur quod sit dirictata per formam quaternorum Camerariorum Pisani Comunis in Villa Ecclesie. Unde placeat Comuni Pisarum et dignetur providere, quod predicti Guelchi ultra consuetudines observatas tempore preterito dampnum aut verecundiam non patiantur vel substineant; partitu facto inter dictos sapientes ad voces, Quod

De predictis supersedeatur usque ad reditum ser Urbani, et nulla interim novitas fiat; et tunc, secundum quod dictus ser Urbanus negotium et ejus causas declarabit, poterit provideri.

XIII.

Ordine di pagamento di cinquanta libbre di denari pisani minuti in favore di Bacciameo da Cascina, già sbandito per omicidio in 2000 libbre di denari pisani, essendo Rettori in Villa di Chiesa Branca Vaccatella e Cittadino da Colle.

1319, 17 marzo.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Provisioni degli Anziani, Reg. VIII, fol. 9ª-9ᵇ).

Sextodecimo kalendas aprilis

Providerunt Anthiani Pisani Populi, partitu facto inter eos ad denarios albos et giallos secundum formam Brevis Pisani Populi, Quod

Gongnius Leuli et Puccius de Septimo, Camerarii Pisani Comunis, vel alter eorum, de quacumque pecunia Pisani Comunis ab eis vel altero eorum habita vel habenda occasione dicti eorum officii dare et solvere possint et debeant, et possit et debeat, *omissis etc.*

Et

Domino Muccio suprascripto (1) libras quinquaginta denariorum pisanorum minutorum sine cabella, pro Bacciameo de Cascina condam Liscay, exbannito Pisani Comunis in libris duobus milibus denariorum pisanorum, videlicet in Villa Ecclesie, tempore dominorum Branche Vacchatelle et Citadini de Colle olim Rectorum Ville Ecclesie, pro omicidio capto per dominum Junctam militem et socium suprascripti domini Potestatis in Villa Cascine, et posito in carceribus Pisani Comunis.

XIV.

Ordine di pagamento del salario e mercede di tre giorni a Benvenuto da Vico, andato a Porto Pisano a cercarvi i sergenti di Castello di Castro e di Villa di Chiesa.

1319, 11 aprile.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Provisioni degli Anziani, Reg. VIII, fol. 27ᵇ-28ª).

Tertio idus aprilis

Providerunt Anthiani Pisani Populi, partitu facto inter eos ad denarios albos et giallos secundum formam Brevis Pisani Populi, absente domino Johanne Del Gruneo item Anthiano Pisani Populi, Quod

Cecchus Grassus et Vannes Bocticelle, Camerarii Camere Pisani Comunis, vel alter eorum, de quacumque pecunia ab eis vel altero eorum habita vel

(1) Muccio di Escolo, Podestà di Pisa.

Digitized by Google

habenda occasione dicti eorum officii, dare et solvere possint et debeant, et possit et debeat, *omissis, etc.*

Et

Benvenuto notario de Vico, scribe publico fornitorum castrorum et roccharum Pisani Comunis, qui ivit apud Portum Pisanum pro requirendo sergentes Castelli Castri et Ville Ecclesie, et faciendo licteras Camerario Castelli Castri de solvendo patronis Tarite super qua dicti sergentes iverunt, ejus salarium et mercedem dierum trium, quibus stetit dicta occasione apud dictum portum, ad rationem solidorum duodecim denariorum pisanorum per diem, cum uno equo.

XV.

Rainero Tempanelli, Giovanni Tegrini, e Salinguerra da Ripafratta, giudici a ciò nominati dagli Anziani del Popolo Pisano, dichiarano essere fatta contro ragione e non valere la nomina di Simone Ropa a notajo dei Capitani di Castello di Castro e di Villa di Chiesa.

1322, 1-8 marzo.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Provisioni degli Anziani, Reg. IX, fol. 58b - 59a).

Coram vobis dominis Anthianis Pisani Populi, pro parte Notariorum Castelli Castri et Ville Ecclesie reverenter exponitur et dicitur, quod de mense septembris proxime preteriti fuit dominis Anthianis Pisani Populi tunc existentibus in officio, propter occurrentes tunc condictiones de facto Sardinee, in Majori et generali Consilio Pisani Comunis, celebrato in majori ecclesia, cum addictione xxv sapientum virorum per quarterium, data et concessa generalis bailia super factis Sardinee, ex forma cujus bailie dicto die celebrati consilii suprascripti, facta fuit per ipsos dominos Anthianos provisio, quod Capitanei guerre mictendi pro Comuni Pisarum in Sardinea deberent eligi, et tunc fuit ordinatum ipsius familiam et salarium; et fuit tunc pro utilitate Pisani Comunis in dicta provisione ordinatum, quod dicti Capitanei eligendi deberent facere eorum officium cum uno ex notariis Castelli Castri. Et postea etiam de mense februarii proxime preteriti, propter occurrentes tunc condictiones de facto Sardinee, fuit eis data generalis bailia per dictum Consilium Majus, non tamen cum addictione sapientum; ex forma cujus bailie Anthiani tunc eligerunt conpositores officii Capitaneorum Guerre, et ipsum officium per dictos sapientes electos fuit ordinatum et conpositum; in quo officio etiam fuit dictum et ordinatum, quod dicti Capitanei deberent facere eorum officium in Castello Castri cum uno ex notariis dicti Castelli, et in Villa Ecclesie cum uno ex notariis Ville Ecclesie: et hoc factum fuit pro utilitate Pisani Comunis, pro vitandis expensis Comuni Pisarum, quia inde nullum salarium solvebatur de bonis Comunis, et quia etiam nulla ibi erat vel esse poterat causa scandali inter Castellanum et Rectores Sardinee, videlicet de Kallari, et ipsius Capitaneos. Postea vero ipsi domini Anthiani, non respicientes ad utilitatem Pisani Comunis, set moti amore proprio precibus aliquorum qui procurabant officia, eligerunt Simonem Repam in notarium dictorum Capitaneorum, cum salario a Comuni Pisarum solvendo ipsi notario. Quare cum hoc factum fuit proprio amore et precibus propriis, et non pro utilitate Pisani Comunis: dominactioni vestre humiliter suplicant, quatenus dingnemini et vobis placeat super predictis providere et vestrum officium interponere in utilitatem Pisani Comunis et conservactionem juris suprascriptorum notariorum, quod dictum officium supersedeatur, cum jus dicti officii sit et fuerit jam ipsis notariis adtributum, et sine aliquo salario solvendo a Comuni Pisarum.

Die kalendarum martii

Providerunt domini Anthiani Pisani Populi, sequentes in hiis formam bailie eis date et concesse a Majori et generali Consilio celebrato Pisis hoc anno in majori ecclesia Pisane Civitatis nonas februarii, et eodem die ratificato in ecclesia Sancti Xisti per consilium Pisani Populi, partitu inde facto inter eos ad denarios albos et giallos secundum formam Brevis Pisani Populi, nullo eorum discordante, audita et intellecta suprascripta petictione nobis porrecta pro parte notariorum Castelli Castri et Ville Ecclesie, Quod

D. Rainerius Tempanelli et dominus Johannes Tegrini Judices videant et referant nobis Anthianis, quis istorum notariorum Castelli Castri et Ville Ecclesie ex una parte, et suprascriptus Simon de Filectulo notarius noviter electus in notarium Capitaneorum Guerre nuper initorum in Kallari pro Comuni Pisarum ex altera, habeat potiora jura: an dicti notarii Castellanorum et Ville, an dictus Simon.

Suprascripto die

D. Salinguerra de Ripafracta, Judex a suprascriptis dominis Anthianis Pisani Populi, sequentibus in hiis suprascriptam formam bailie eis concesse a Majori et generali Consilio, ut predicitur, electus et additus est trinus, cum suprascriptis dominis Rainerio et Johanne Judicibus.

Octavo idus martii

Positum et datum est suprascriptis dominis Anthianis a suprascriptis sapientibus viris, ut dixerunt ipsi Anthiani quartodecimo kalendas aprelis, et postea datum mihi Johanni a suprascriptis dominis Anthianis.

Suprascripto die

D. Rainerius Tempanelli,

Digitized by Google

D. Johannes Tegrini, et
D. Salinguerra de Ripafracta,
Judices et sapientes predicti, inclinant potius a dicendum (1), quod predicta electio facta de Simone suprascripto non teneat, quam quod teneat; et ita videtur eis.

XVI.

Non potendo il Commune di Pisa, per difetto di pecunia, armare due galee di scorta al galeone destinato a condurre i nuovi officiali in Castello di Castro e in Villa di Chiesa, si stabilisce, che l'anno di questi decorra soltanto dal giorno che potranno entrare in officio.

1322, 15 marzo.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Bozze di Consigli; *ad annum*).

Consilium Minus Antianorum Pisani Populi, et Majus, videlicet quindecim per quarterium, et duodecim populi, Consulum maris, Consulum mercatorum, Consulum artis lane, Capitaneorum et priorum septem artium, et octo sapientum virorum per quodlibet quarterium Civitatis Pisarum ab Antianis electorum, huic Consilio additorum secundum formam Brevis, a nobili et sapiente viro domino Goncello de Podio Ghee, Capitaneo Pisani Populi pro Comuni Pisarum, sub sacramento petitum.

Cum, per formam Ordinamentorum Sardinee Pisani Comunis, Castellani, Judex et notarii Castelli Castri, Rectores et Judex et notarii Ville Ecclesie, Camerarii generales et Salinarii salinarum de Kallari et eorum notarii cum eorum famulis et arnensibus, pro anno futuro teneantur et debeant ingredi ad dicta eorum officia exercenda in kalendis aprelis proxime venturi, et se movere de civitate Pisarum in medio mensis martii presentis, pro eundo ad dicta officia exercenda et portari ad dicta eorum officia super una bona et ydonea et sufficienti et grossa galea bene et sufficienter armanda expensis Pisani Comunis omnibus opportunis, et Anthiani Pisani Populi presentes teneantur et debeant dictam galeam facere armari de dicto mense martii, ita quod sit armata ante medium dicti mensis martii, et eam cum dictis officialibus et eorum famulis et arnensibus mictere et duci facere in medio dicti mensis ad partes Sardinee, videlicet ad Castellum Castri, nisi remaneret temporis impedimento; et dominis Antianis, et sapientibus viris, cum quibus de hiis pluries consilium habuerunt, videatur et provisum fuerit per ipsos sapientes, occasione novorum que habentur de facto Sardinee, quod pro salute dicte galee et officialium predictorum, et pro Capitaneis et gente militum et peditum et aliis mictendis noviter in Sardineam, etiam alie due galee debeant armari ad presens et ire et redire in conserva cum galea predicta ad guardiam maris et gentis nostre, propter multa ligna piratarum existentia in mari nostro, que galee usque nunc armari non potuerunt propter defectum pecunie, que non erat in camera Pisani Comunis; et videatur dominis Antianis predicta referri debere vestro consilio, et expediat super hiis auctoritate vestri consilii provideri, si consulitis et placet vobis, quod dicta Ordinamenta Sardinee et omnia Capitula Brevium Pisani Comunis et Populi, consilia et Ordinamenta quelibet loquentia de hiis, in quantum tangunt Antianos de dicta galea armanda et mictenda et dictos officiales de eundo ad dicta officia in terminis supradictis intelligantur et sint sublata et locum non habeant et non prejudicent in aliquo dictis Antianis seu officialibus predictis, set inde sint ipsi Antiani et officiales, et omnes alii qui inde tenerentur, liberi et absoluti; et quod officia dictorum officialium incipiant et incipere debeant die qua intraverint ad ipsa officia exercenda, et tunc incipiat annus eorum officii, et per unum annum incipiendum ut predicitur ad minus in ipsis officiis exercendis esse et stare debeant; et quod predicta omnia et singula fiant et fieri possint et debeant, valeant, serventur, rata sint, et executioni mandentur, ut supra per omnia et singula continetur, auctoritate vestri consilii, non obstantibus predictis Ordinamentis Sardinee et electionibus ipsorum officialium, quibus cavetur quod debent intrare officium in kalendis aprelis proxime venturi, et non obstantibus aliquibus Capitulis Brevium Pisani Comunis vel Populi, consiliis, statutis, ordinamentis, lege aut contrarietate aliqua; de quibus capitulis et aliis tollendis in hoc facto Antiani concordaverunt: partitu facto inter eos ad denarios albos et giallos secundum formam Brevis Pisani Populi; a quibus et quolibet eorum domini Pisarum Potestas, Capitaneus, et Antiani Pisani Populi, et dicti officiales, et omnes alii qui inde tenentur seu in antea tenerentur, sint liberi et absoluti auctoritate vestri consilii, vel quid aliud inde vobis placet et sit factum, consulite.

Summa ut in titulo, idus martii.

---

(1) Il cod. *potius adicendum*. Notisi la locuzione volgare *inclinano a dire*.

Digitized by Google

XVII.

Gli Anziani del Popolo Pisano stabiliscono, che i Castellani di Castello di Castro, i quali erano per recarsi in Sardigna, vi debbano definire una questione insorta per la proprietà di un salto tra la Villa di Giandelli di Sigerro, soggetta alla Rettoria di Villa di Chiesa, e il Commune di Domusnovas.

1322, 3 aprile.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Provisioni degli Anziani, Reg. IX, fol. 71).

Idus aprilis

Providerunt Anthiani Pisani Populi et providendo commiserunt, partitu facto inter eos ad denarios albos et giallos secundum formam Brevis Pisani Populi:

Intellectis licteris delatis dominis Anthianis Pisani Populi pro parte Comunis et terre Domusnove de Sardinea, datis tertio nonas februarii quinte indictionis, continentibus de discordia que erat et esse poterat inter Comune terre Domusnove et homines et habitantes dicte terre ex una parte, et homines Ville Giandelli dicte Sardinee, supposite Rectoribus Ville Ecclesie de Sigerro, occasione cujusdam saltus quem dictum Comune terre Domusnove dicit esse suum et ad ipsam villam pertinere et perpetuo pertinuisse pleno jure, et sic etiam homines dicte ville Giandelli dicunt esse suum et ad ipsam villam pertinere; et de novitatibus inter ipsum Comune terre Domusnove et homines dicte ville occasione dicti saltus habitis et factis; et quod pro predictis pro parte Comunis terre Domusnove fuit coram Rectoribus Ville Ecclesie predicte petitum justitie conplementum fieri ipsi Comuni terre Domusnove, et per ipsos Rectores denegatum; et quod predicta de causa et pro predictis tollendis fuit etiam pro parte comunis terre Domusnove predicte coram Castellanis Castelli Castri et dominis Regni de Kallari petitum de predictis sibi fieri justitie conplementum, qui etiam respondentes dixerunt, quod de predictis se intromictere non poterant ex eorum officio, et aliis omnibus in dictis licteris contentis; et intellecta etiam petitione porrecta ipsis dominis Anthianis pro parte Comunis et hominum terre Domusnove predicte, continente quod inter homines dicti Comunis ex una parte et homines Giandelli de Sigerro ex altera fuit magna questio occasione cujusdam saltus, quem dicti homines Domusnove dicunt esse suum, et quem dicti homines ville de Giandelli etiam dicunt esse suum, sive in eo jus et proprietatem habere, ex quo schandala magna et errores possent inter dictos homines exoriri, ex quibus Comune Pisarum posset perdere suos homines in suprascriptis comunibus commorantes, et alia lucra et introitus qui secuntur exinde; et quod bono et evidenti utilitate Pisani Comunis et statu pacifico hominum predictorum, placeret ipsis dominis Anthianis commictere dominis Castellanis Castelli Castri presentialiter ituris ad regimen Regni de Kallari, quod questionem dicti saltus videre debeant, et inter eos ipsam fine debito terminare; et aliis in dicta petitione contentis: volentes errores inter ipsa comunia et homines ipsorum comunium evitare, et ipsos ad pacificum statum inter eos perpetuo duraturum deducere, et quod sua jura unicuique tribuantur: Quod

Domini Castellani Castelli Castri et domini Regni de Kallari, vel alter ipsorum, ituri presentialiter ad regimen dicti Castri et Regni pro Comuni Pisarum pro anno proxime venturo, possint et debeant questionem dicti saltus inter ipsa comunia et homines videre, examinare et cognoscere, juris ordine servato et non servato, et ipsam inter eos sententiare et fine debito terminare; et sicut per eos determinatum, diffinitum et sententiatum fuerit, ita per dicta comunia et quodlibet eorum, et homines ipsorum comunium et cujusque eorum, observari et executioni mandari debeat cum effectu; et Rectores et Judices Ville Ecclesie pro Comuni Pisarum, et Vicarius Domusnove pro Comuni Pisarum, qui sunt et pro tempore fuerint in ipsis terris pro Comuni Pisarum, sic observare et adimplere, et observari et adimpleri facere teneantur et debeant.

XVIII.

Gli Anziani del Popolo Pisano ordinano, che i Camerlinghi in Castello di Castro comperino 600 sporte di pece per fornire Castello di Castro e Villa di Chiesa; e che i Castellani di Castello di Castro permettano ai nobili Pisani di dimorarvi.

1322, 15 aprile.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Provisioni degli Anziani, Reg. IX, fol. 72a).

Septimodecimo kalendas maji

Providerunt Anthiani Pisani Populi, partitu facto inter eos ad denarios albos et giallos secundum formam Brevis Pisani Populi, sequentes in hiis formam bailie eis concesse a generali consilio Pisani Comunis celebrato M°CCC°XX°II°, indictione quinta, nonis februarii, in ecclesia majori, et eadem die ratificato per consilium Pisani Populi, Quod

Camerarii Pisani Comunis generales in Castello Castri, tam presentes quam futuri, possint et debeant, de pecunia Pisani Comunis ad eorum manus perventa et pervenienda occasione dicti eorum officii, et quilibet eorum possit et debeat, emere in Castello Castri sportas sexcentas picis pro fornimento Castelli Castri et Ville Ecclesie, et aliorum castrorum Sardinee.

Digitized by Google

Et quod

Castellani Castelli Castri tam presentes quam futuri sinant et patiantur, et sinere et pati debeant, stare et esse nobiles Pisanos in Castello Castri de die et de nocte pro eorum libito voluntatis.

XIX.

Gli Anziani del Popolo Pisano ordinano ai Camerlinghi di pagare tre mesi di soldo ai capitani ed ai balestrieri che si spedivano in Sardigna alla custodia di Castello di Castro e di Villa di Chiesa.

1322, 26 aprile.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Provisioni degli Anziani, Reg. IX, fol. 36-38).

Suprascripto die (sexto kalendas maji)

Providerunt Anthiani Pisani Populi, partitu facto inter eos ad denarios albos et giallos secundum formam Brevis Pisani Populi, Quod

Sigerius Secchamerenda, et
Bectus Papa

Camerarii Camere Pisani Comunis, vel alter eorum, de quacumque pecunia Pisani Comunis ab eis vel altero habita vel habenda occasione dicti eorum officii, dare et solvere possint et debeant et possit et debeat

Infrascriptis Capitaneis et balistariis Pisani Comunis, ituris in servitium Pisani Comunis ad custodiam Castelli Castri et Ville Ecclesie, et in termino quatuor mensium et ultra ad voluntatem Pisani Comunis moraturis, eorum et cujusque eorum soldum et pagam mensium trium incipiendorum die qua movebunt de civitate Pisarum pro eundo ad dictum servitium, ad ractionem librarum octo denariorum pisanorum minutorum pro quolibet dictorum Capitaneorum, et librarum septem denariorum pisanorum minutorum pro quolibet dictorum balistariorum per mensem.

Capitaneis:

(Segue molto spazio bianco per tutto il resto della pagina, il quale dovea contenere i nomi de' Capitani).

Balistariis:

Moni condam Simonis,
Curso condam Puccii,
Gheli tabernario condam Puccii,
Ponsecto condam Rainerii notarii,
Ceo condam Bernardini,
Nerio Fei de Agnano,
Lapo caltholario condam Ture,
Cafuccio condam Ciani aureficis,
Mariano condam Laurentii de Macadio,
Quilico condam Ture vinario,
Moni filio Ciomei,
Becto condam Venture,
Nino condam Ciomei,
Andreuccio condam domini Marsucchi,
Cionecto condam Johannis,
Bacciameo filio Nuti,
Coscio condam Vannis,
Silvestro condam Ture,
Cervellerie condam Ruberti,
Colo filio Bernardini,
Lippo farsectario condam Giani,
Franchino condam Falconis,
Guccio condam Bectini,
Ghino condam Struffe,
Bectino Coscii,
Vanni condam Gerardi,
Simoni condam Macthei,
Peruccio Tuccii,
Mule condam Ponis,
Pelegrino filio Berti,
Puccepto condam Dati,
Signorecto Coscii,
Boni filio Baronis,
Georgio de Cipri,
Pino calthulario condam Cionis,
Vanni filio Januensis de Tripallo,
Lenso filio Vasii de Tripallo,
Brosio condam ser Molli,
Parduccio filio Nerii,
Nuto filio Bacciamei,
Vannuccio aurefici condam Dominici,
Paulo filio Nuti,
Vanni condam Gratie,
Ceccho condam Melani,
Vannuccio condam Bondi aurificis,
Turino filio Gini del Turro,
Bernardo condam ser Johannis furnarii,
Binduccio filio Vannis Benencase,
Burgo condam Berti,
Chiaro condam Tenti,
Bianco condam Vannis,
Vanni condam Nuti,
Ciolo condam Vannis,
Lando condam Cini,
Lazzaro condam Andree,
Nello dicto Imperatori,
Gentili condam Vannis,
Coluccio filio Puccii,
Salvuccio condam Nuovi,
Fridiano condam Juncte,
Piero condam Dini,
Duccio condam Cagni,
Cionino condam Cionis,
Grassino condam Mercatantis,
Macigne filio Manni Macigne,
Acto filio Orlandi,
Vengne condam Saladini,
Orsuccio condam Lupi,

Digitized by Google

Salvuccio filio Toruccii,
Gello filio Macthei,
Puccio condam Juncte,
Puccio condam Diedis,
Riccio condam Petri,
Petro condam Bondiei,
Cecchо filio Nicolay,
Junctino condam Guidonis,
Cecchо condam Tacche,
Puccino condam Berti,
Cecchо condam Johannis,
Martino filio Vestri,
Vannuccio condam Vannis,
Nardo condam Vannis,
Lapo condam Pieri,
Coscio condam Fagnini,
Belcairo filio Pucciarini,
Puccio condam Romei,
Marcuccio condam Venture,
Michaeli condam Andree,
Puccio condam Gratie,
Baroncino condam Pariselli,
Turino filio Vannis,
Corsinello condam Bonacorsi,
Jacobo condam Vannis,
Puccino Fedis,
Ceo condam Baronis,
Corsinello condam Balduccii,
Bonajuncte filio Nerii,
Spinello filio Nerelli,
Thomeo condam Pauli,
Nocco condam Corsini,
Guarzoni condam Puccii,
Novino condam Guidonis,
Bonensigne condam Duccii,
Nuccio filio Toruccii,
Baronto sartori condam Dati,
Francischo condam Coli,
Mactheo condam Sensii,
Martino condam Narduccii,
Perino condam Voglii,
Meuccio condam Bonafidei,
Guiduccio condam Cecchi,
Junctino condam Bonajuncte,
Lupo condam Puccii,
Ugolino filio Carboncini,
Nocchо condam Riccii,
Puccino Cionis de Lari,
Vannuccio condam Risagliti,
Vanni filio Lupi,
Dino condam item Dini,
Piero filio Vivaldi,
Balduccio Luparelli,
Mactheo Andreuccii,
Vanni fabbro condam Bonfilioli,
Maffeo condam Paganuccii,
Forti ser Bandecchi,
Petruccio filio Fortis,
Lippo filio Ciuti,
Moni condam Nocchi tabernario.

XX.

Apoca di Enrico di Giacomo, merciajuolo, a nome de' suoi pupilli figliuoli di Ghele di Giovanni sellajo, in favore di Puccio Pucchino, abitanti tutti in Villa di Chiesa; il quale Puccio, a nome e con denaro di Banduccini Garfagnini, abitante in Castello di Castro, pagava lire 152 *soldi* 17 *denari* 10 *di denari aquilini minuti, che il Banduccini riteneva, appartenenti al detto Giovanni Gheli.*

1322, 20 agosto.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Diplomatico; Provenienza, Regio Acquisto Cappelli, *ad annum*).

In eterni Dei nomine amen. Ex hoc publico instrumento sit omnibus manifestum, quod Henricus Jacobi merciadrus, habitator Ville Ecclesie, tutor generalis Vannuccii, Monis, G...cie, Moccie et Teccie germanorum, filiorum quondam et heredum Ghelis sellarii quondam Johannis habitatoris olim dicte Ville, datus et admissus a domino Guillelmo de Orlandis Judice et Assessore suprascripte Ville pro Comuni Pisarum ad petitionem domine Nelle relicte suprascripti Ghelis, ut de ipsa tutela constat per cartam scriptam in actis curie suprascripte Ville, et firmatam per me Francischum notarium infrascriptum, sub annis Domini M°CCC°XX°III, indictione V^a^, tertio nonas junii, confecto quoque inventario a dicto Henrico de bonis suprascriptorum minorum et que quidem fuerunt suprascripti Ghelis, ut de ipso inventario patet per cartam rogatam et firmatam per Johannem Rustichelli notarium, suprascriptis annis Domini et indictione, quartodecimo kalendas julii: tutorio nomine pro dictis minoribus, pupillis, presentia, decreto et auctoritate suprascripti domini Guillelmi Judicis in hiis interpositis, et coram me Francischo notario suprascripto, et testibus infrascriptis, habuit et recepit a Puccio Picchino quondam Pardi, habitatore suprascripte Ville, dante et solvente vice et nomine Banduccini Garfagnini habitatoris Castelli Castri, socii ser Mosche de Sancto Geminiano et illorum de Agnello, et pro ipso Banduccino et de pecunia propria suprascripti Banduccini, libras centum quinquaginta duas solidos decem et septem et denarios decem denariorum aquilinorum minutorum, que erant penes dictum Banduccinum de bonis dicti Ghelis, ut dicebatur. De quibus denariorum quantitatibus suprascriptus Henricus, nomine quo supra, a dicto Pucciarello dicto nomine dante et solvente bene quietum et pacatum vocavit, et inde dictum Pucciarellum pro dicto Banduccino, et ipsum Banduccinum et ejus heredes et bona, penitus absolvit et liberavit.

Actum in suprascripta Curia, presentibus Tanello de Ceuli et Jacobo Leopardi de Vico, notariis et scribis publicis suprascripte Curie, testibus ad hec rogatis: Dominice Incarnationis anno millesimo trecentesimo vigesimo tertio, indictione quinta, tertio decimo kalendas septembris.

Digitized by Google

Ego Franciscus filius Ildebrandini notarii de Vico, imperiali auctoritate Judex ordinarius atque notarius, et nunc dicte Ville Ecclesie pro Comuni Pisarum scriba publicus, predictis interfui, et ea in actis dicte Curie scripsi, et de inde ea sumpsi, et in pubblicam formam redegi.

XXI.

I Capitani di guerra in Villa di Chiesa pel Commune di Pisa scrivono agli Anziani, e al conte Rainero di Donoratico Capitano generale, come l'Armata Aragonese, di circa cento vele, si trovava nelle vicinanze di Oristano, d'onde era per muovere verso il porto di Palmas nel Sulcis o verso Castello; e che il Giudice d'Arborea con grande esercito era presso Pabillonis. La terra di Villa di Chiesa essere ben fortificata, ma abbisognare di rinforzo d' uomini e di viveri, e soprattutto che vi si mandino denari; questi si trasmettano direttamente in Villa di Chiesa, e non per mezzo dei Capitani di guerra in Castello di Castro. Soggiungono, che le genti d'arme che si trovavano in Villa di Chiesa erano animatissime alla difesa, e che coll'ajuto di Dio si aveva buona speranza di mantenere quel luogo al Commune di Pisa, a vitupero e distruzione de' suoi nemici.

1323, 11 giugno.

(Manuale del Coscojuela, pag. 215 (1)).

Thenor litterae missae per Capitaneos stabilitae Villae Ecclesiae, Communis Pisanorum; et fuit capta in via cum cursore.

Multae discretionis et sapientiae viris dominis Antiquis Pisanorum Populi, et magnifico domino Comiti Ranierio de Donoratico (2), et sextae partis Regni Callaretani Domino, et Capitaneo generali totius mesnadae ab equo Pisanorum Communis, nec non Pisanorum Populi defensori, debite reverendis et honorandis, Vicus domini Rossellini, et Jacobus de Septimo, Capitanei guerrae in Villa Ecclesiae pro Communi Pisanorum, se ipsos cum recomendatione, et debita reverentia et honore.

Noveritis, et vestra noverit Dominatio, thenore praesentium, quod die veneris x junii percepimus, quod armata regis Aragonum erat in mari prope Arestanum cum toto exercitu et istuolo suo; quod nos non credentes, nec praedictis fidem cum effectu adhibentes, die veneris subsequenti missimus quosdam super quemdam montem, unde dicta armata videri poterat et verum sciri; qui retulerunt, quod eorum oculis dictam armatam viderunt, et quod per ea quae comprehenderunt dicta armata cum dicto exercitu et istolio poterat applicare portui Arestani hodie per totam diem; et quod erant multa vela, quae connumerare non poterant, tamen videbatur eis quod essent ultra centum (1) vela et ligna.

Item, noverit vestra Dominatio, quod Judex Arboreae est apud Pavilionem cum magna gente peditum et equitum.

Noverit autem vestra Dominatio, quod terra Villae Ecclesiae et nos multis adhuc fornimentis et reparationibus indigemus, et etiam peditibus et equitibus, ordeo et grano, et aliis; et quod terra est amodo de bonis et sufficientibus reparationibus et fortellitiis in bono esse et bene reparata, afortiata, et munita muris, foveis, estaccato, turribus, vardesquis, et aliis; ita quod si haberemus illam gentem peditum et equitum vobis alias a nobis scriptam, a toto mundo, et tam Christianis quam Sarracenis, defenderemus. Et quia pro majori parte gens peditum et equitum quae est in Villa Ecclesiae est de meliori de mundo, et cum majore voluntate bene operandi et faciendi ad honorem Pisanorum Communis, tamen valde mesnada conqueritur quod denarios non habent, et servire non possunt, pro eo quod non habent de quo vivere, et omnia arma subpignorarunt; et, ut scitis, mesnada nunquam bene facit nisi sibi solvatur secundum promissa et pacta, et male bellari potest sine armis. Quare Dominationi vestrae humiliter et devote supplicamus, quatenus velitis nos et terram Villae Ecclesiae Capitaneis de Callari pro Communi Pisanorum recomendare, et quod sint solliciti et intenti et providi ad reparationem et conservationem Villae Ecclesiae quemadmodum ad illam Castelli Castri, qui idem sumus, et scribere eis, quod in aliquo vobis opportuno non desistant, et eosdem nichilominus redarguatis de multis inconvenientibus factis ab eis nobis; et mittatis nobis pecuniam pro solvendo stipendiariis ab equo et pede, et totae mesnadae ab equo et pede, quo nichil utilius et gratiosius habere possumus, et sine qua factum nostrum bene esse non possent; et nichilo tantum indigemus quantum pecunia, quae pactata mesnada, et facta solutione eidem, unus valeret pro multis; et eam facere deveniri ad manus Camerarii Pisanorum Communis in Villa Ecclesiae, vel ad manus alterius de quo bene confidere possitis,

(1) Il Marchese di Coscojuela, volendo far valere le ragioni che pretendeva alla successione dei Marchesi d'Oristano, publicò in un volume in folio un Memoriale o Supplica al Re di Spagna, dove espone le sue ragioni. Il volume non ha nè frontispizio, nè indicazione del tempo e del luogo dove fu stampato; ma appare che fu nell'anno 1712, poichè nell'intitolazione del Documento che vi porta il *n. 59*, contenente la Genealogia della famiglia, è detto, ch'essa è continuata *hasta el presente año 1712*. Alla Supplica o Memoriale sono aggiunti numerosi documenti, che rendono quest'opera tanto più preziosa, in quanto l'Archivio antico di Barcellona perì incendiato nelle guerre civili di Spagna. In questo volume non sono numerate le pagine, fuorchè nella prefazione o dedica, che finisce colla pag. 28; e anche i documenti sono imperfettamente numerati, molti essendo posti sotto lo stesso numero. Noi, per maggior commodo ed esattezza delle citazioni e dei riscontri, abbiamo continuato a computare i numeri delle pagine da quelli della dedica, sì che l'ultima, contenente la correzione di alcuni errori di stampa, viene ad essere pag. 319.

Tutti i Documenti che qui diamo tratti dal Memoriale del Coscojuela, furono ristampati anche dal Tola, Codice Diplomatico di Sardegna, Tom. I; il presente Documento vi è il XV del secolo XIV, a pag. 663.

(2) Il Coscojuela ha *Ramerio de Donoranto*.

(1) Così emenda il Tola; il Coscojuela ha *quod centum ultra centum*.

Digitized by Google

ita quod solutio fiat in Villa; eo quod non esset bonum quod alibi fieret, ne gens absentaret se a Villa, ex sto quod possibilitas incumberet, quia terra non bene maneret sine mesnada. Et mittatis ita expresse praecipiendo Capitaneis guerrae in Castello, quod ita fiat; cum, non obstante quod decem baneriis nuper missis in Sardiniam per nos deberet fieri solutio in Villa, et vaccheta in qua homines scripti essent veniret ad nos, et suprascriptam nobis diceret, ipsam aperierunt, et nobis apertam misserunt, et eis solverunt. Et mittatis nobis juxta posse vestram illam gentem militum et peditum, de quo vobis alias scripsimus.

Tamen, ad consolationem vestram, et ad dandum vobis gaudium et cessandum omnem merorem, damus vobis ad intelligendum, Deo Domino nostro et Beata Maria protectione nostra favente, quod, per ea quae sensimus de nobis et gente nostra, et fortitudine et reparatione terrae, et bona voluntate gentis nostrae, dictam terram ad honorem et bonum statum Pisanorum Communis et Populi et amicorum Pisanorum Communis, et ad opprobrium et vituperium et destructionem in illius muluti (1) Judicis, et exblacati Regis Aragonum, et omnium inimicorum Pisani Communis, defendemus, conservabimus et custodiemus; hoc semper intellecto in predictis, quod omne praesidium gentis licet loquendo quod nobis mittere potestis, quam citius poteritis ad terram Villae Ecclesiae destinetis: quamvis omnem timorem et tristitiam deposuerimus, et stemus in gaudio et consolatione, credentes inimicos Pisani Communis in insula Sardiniae degentes ponere in conflictu; quod Deus et jus nobiscum est, et sinistrum, dante et concedente Deo, advenire non posset.

Scriptis praedictis, accepimus nunc et exploratorem dicentem, quod omne armata hodie vel cras applicabit portui Castelli, vel Palmae de Sultio.

Dat. in Villa Ecclesiae, tertio idus junii, VI inditione.

SIG†NUM mei Don Francisci de Magarola, et Fluvià, Sacrae Catholicae, et Regiae Magestatis Archivarii Regii Archivii Generalis Coronae Aragonum, nec non Regii Scribae Mandati propietarii; Qui hujusmodi copiam, aliena manu scriptam, extraxi ex Armario VIII. Sardiniae de sacco noviter post speculationem, intitulato Sanctus Bernardus, signato de numero CCCCXI. Quam cum suo originali legitimè comprobavi, et clausi, solito meo supra apposito signo.

---

(1) Cioè *bastardo*. Il Commune di Pisa voleva escludere dalla successione nel Giudicato d'Arborea Ugone, perchè figliuolo illegitimo di Mariano; ond'egli per difendersi dai Pisani e non essere spogliato del feudo, come erano stati sotto varii pretesti i Conti di Donoratico e altri feudatari di Sardigna, chiamò Giacomo Re d'Aragona, e lo ajutò efficacemente all'espulsione dei Pisani e alla conquista dell'Isola.

XXII.

Pietro di Serra, Capitano del Giudice d'Arborea, esamina intorno allo stato di difesa, nel quale si trovano Castello di Castro e Villa di Chiesa, Guiccio da Fabriano, stato intrapreso portatore della lettera dei Capitani di guerra in Villa di Chiesa al Commune di Pisa.

1323, 12 giugno.

(Dal Memoriale del Coscojuela, pag. 217 (1)).

Depositio cursoris, qui captus fuit cum littera proxime scripta.

Examinatio facta per nobilem virum Domnum Petrum de Serra, Capitaneum masnadae magnifici domini Domini Ugonis Judicis Arboreae, de Guiccio de Fabriano nuntio Communis Castelli Castri, super novitatibus et conditionibus Castelli Castri et Villae Ecclesiae, die dominica XII mensis junii, millesimo tercentesimo XXIII, inditione VI.

Guiccius dictus, interrogatus a dicto Capitaneo, quot homines ab equo de masnada sunt in dicto Castro, dixit, quod est ibi Henricus Theuthonicus conestabilis, cum quadraginta Theuthonicis ab equo, et decem Italianibus; ita quod sunt in totum de masnada quinquaginta, et non plures. Interrogatus, quot burgenses possunt esse in dicto Castro, habentes equos? dixit: « Forte XX, et viginti cives, habentes viginti equos. » Interrogatus, quot equos possunt habere officiales dicti Castri? dixit: « Forte possunt habere viginti quinque equos. » Interrogatus, quot Capitanei guerrae sunt in Castro? dixit: « Duo: Dominus Joannes Cininus et Petrus Frederici, et duo Castellani. » Interrogatus, quot homines a pede de mesnada sunt in predicto Castro? dixit: « Bene trecenti a ballista; » nomina capitum peditum dixit quod nescit. Interrogatus, quot homines terrassani et de appenditiis possunt esse in Castro? dixit: « Bene novicenti. » Interrogatus, si in castello retinent portas clausas? dixit, quod non. Interrogatus, quae custodia sit in Castro? dixit, quod de nocte et de die retinent homines in turribus et scala, guardias per terram. Interrogatus, si aliqui homines morti sunt in Castello Castri propter istas novitates? dixit, quod sic, quod fecerunt incidi caput cuidam burgensi dicti Castri, qui vocabatur Magister Bernardinus Physicus; quia dixit: « Diabolo placeat, quod isti Catalani veniant »; et dicit, quod ab eodem die, post mortem dicti Magistri Bernardini, terrasani dictae terrae Castri sunt multum turbati, et habent Pisanos multum odio. Interrogatus, qualiter homines dicti Castri de victualibus sunt parati? dixit: « Forte suo judicio communiter per sex menses. » Interrogatus, de quo dubitant magis homines dictae terrae Castri? dixit: « De difficiis, qui vocantur machinae,

(1) Ristampata dal Tola, *l. c.*, *Doc. XVI*, *pag.* 664.

Digitized by Google

et de assedio continuo. » Interrogatus, si aliquod lignum erat ibi, quod nuper venisset de Pisis? dixit, quod non, nec quod sit paratum ad praesens ire versus illas partes. Interrogatus, quot difficia sunt in dicto Castro parata ad prohiciendum? dixit: « Quatuor. » Interrogatus, qua die fuit in Castro? dixit: « Die veneris x (1) praesentis mensis junii. » Haec omnia dicta dixit se scire de conditionibus Castelli Castri praedicti.

Super conditionibus vero Villae Ecclesiae interrogatus a dicto Capitaneo, qua die fuit in Villa Ecclesia? dixit: « Die sabbati xi praesentis mensis junii. » Interrogatus, quot homines de mesnada ab equo sunt in Villa? dixit: quod sunt ibi in Villa quinque banderiae equitum ab equo, sunt in qualibet banderia xx quinque homines ab equo cum vigintiquinque ronsinis; ita quod sunt in totum homines ab equo centum vigintiquinque, cum centum vigintiquinque roncinis. Dixit, quod sunt ibi conestabiles quinque, quorum nomina sunt haec: Verus de Citona, et est infirmus, Cioculus de Arimino, Mafulus de Civitate Castelli, Petrus Rustici de Sancto Minato (2), et Corrade Theuthonicus. Dixit, quod sunt ibi duo Capitanei guerrae, dominus Vicus Ronselmini, et Jacobus de Septimo; dominus Pinus Sasetta, et dominus.....iatthinus Sampante Consiliarii; duo Rectores, nomina quorum ignorat. Interrogatus, quot equos retinent dicti officiales omnes? dixit: « Bene triginta burgenses retinent xxx equos. » Interrogatus, quot pedites de mesnada possunt esse in Villa? dixit: quod xl banderiae, et pro qualibet banderia possunt esse vigintiquinque vel xxx homines; ita quod inter omnes possunt esse mille homines. Interrogatus, quot homines terrasani possunt esse in Villa? dixit, quod bene sexcenti, vel in circa. Dixit, quod Villa est fossata tota circum circa, et astechata tota circum circa, et murata media; et dixit, quod sunt ibi viginti turres muratae; et dixit, quod Castrum Sancti Guat (3) dictae Villae est astechatum et fossatum circum circa, et una turris est ibi murata, et una alia fundata. Interrogatus, qualiter est fornita de victualibus: dixit, quod nescit; sed starellus grani est valoris viii solidorum. Dixit, quod sunt ibi duo difficia, et quatuor alia quae non sunt acta. Interrogatus, qua die fuit in Villa praedicta? dixit: « Heri die sabbati xi praesentis mensis junii. »

SIG†NUM mei Don Francisci de Magarola, et Fluvià, Sacrae, Catholicae et Regiae Magestatis, Archivarii Regii Archivii Generalis Coronae Aragonum, nec non Regii Scribae Mandati propietarii; Qui hujusmodi copiam, aliena manu scriptam, extraxi, ex Armario VIII. Sardiniae de sacco novitèr post speculationem intitulato Sanctus Bernardus, signato de numero CCCCXI. Quam cum suo Originali legitimé comprobavi, et clausi, solito meo supra apposito signo.

(1) Così emenda anche il Tola; il Coscojuela *XI*. Vedi sopra *lin.* 8, e qui sotto *lin.* 56 e 90.

(2) Vedi sotto, *Doc. XXXVII.*

(3) *Castrum Sancti Guantini*, dove fu poscia dagli Aragonesi eretto il Castello di Salvaterra.

XXIII.

Ugone Giudice di Arborea scrive all'Infante Alfonso d'Aragona, congratulandosi del suo felice arrivo in Sardigna, annunziandogli che esso pure era entrato nel territorio Cagliaritano e avanzatosi fino a Decimo, d'onde si recherà fin sotto a Cagliari a tre miglia, per vietare ai Pisani di fornirsi di biade, e per impedire le devastazioni e gli incendii; e che di là volgerebbe dove gli verrà da lui indicato. Lo eccita a marciare dal porto Sulcitano su Villa di Chiesa; gli invia alcuni Sardi devoti alla sua causa, che lo ajuteranno a trarre le popolazioni al suo partito; e gli trasmette il corriere intrapreso colle lettere dei Capitani di guerra pel Commune di Pisa in Villa di Chiesa.

1323, 12 giugno.

(Dal Memoriale del Coscojuela, pag. 213 (1)).

Excellenti et Magnifico viro domino Infanti Alphonso, primogenito Serenissimi domini Domini Jacobi, Dei gratia Aragonum, Valentiae, Sardiniae et Corsicae Regis illustris, Comitisque Barchinonae, et Sanctae Romanae Ecclesiae Amirate, Vexillarii et Capitanei generalis, Ugo Vicecomes de Basso, eadem gratia Judex Arborcae, cum debita recomendatione se totum.

Litterae Magnitudinis vestrae michi delatae per Petrum de Podio, dat. prope caput de Neapoli iii idus junii, magnum michi gaudium attullerunt, eo quod pro ipsarum thenore mihi constitit evidenter, ad insulam Sardiniae et ad praedictum locum, sicut longo tempore meus animus expectavit, vestram Excellentiam cum vestro foelici stolio incolumen pervenisse; de quo omnipotenti Deo gratiarum exsolvo actiones, eum humiliter deprecans, quatenus vos semper prospere dirigat, et personam vestram in salute et sanitate conservet. Coeterum, sicut per alias meas litteras Excellentiae vestrae scripsi ego, cum nobilibus viris dominis Dalmatio Viceconite de Rochabertino, et Geraldo de Rochabertino, et cum illa societate quam habemus ad vestrum servitium et honorem, intravi jam Callarim, et perveni ad Villam quae dicitur Degunum (2), quae est prope Castellum Castri ad decem miliaria; et inde cras mane propono discedere, et ad dictum Castellum Castri ad tria miliaria propinquare, et ibi cum dicta societate persistere et manere, ne Pisani qui sunt in Castello Castri grano novo et ordeo se valeant

(1) Ristampato dal Tola, *l. c.*, *Doc. XVII*, *pag.* 665.

(2) Correggasi *Decimum*, cioè Decimo. L'edizione del Coscojuela ha *quae dicitur de Gumun.*

Digitized by Google

communire, et ut gentes vestras de Lello, quas quasi omnes ad vestram obedientiam et devotionem reduxi, a Pisanorum incendio liberem, quod quidem incendium ante adventum meum in villas aliquas dicti Pisani et segetes jam fecerunt, et procurant fieri quantum possunt, ut quod ipsi retinere non possunt aut defendere, dissipent et incendant; et propter hoc in praedicto loco, sicut praedixi, morari intendo, donec Excellentia vestra aliud me jusserit facere, cum paratus sim semper Magnitudinis vestrae jussionibus obedire, nec de praedicto loco ut ad praesentiam vestram veniam propono discedere sine vestra conscientia et mandato; et ideo michi mandare dignemini, quid volueritis me facturum. Et quidem portu Sulcitano ad Villam Ecclesiae debetis, concedente Altissimo, salubriter progredi. Deliberavi nobiles viros Aldobrandum de Serra et Gomitam de Asene, qui sunt de melioribus (1) et potentioribus Sulcitanarum partium, et qui diu ad vestram devotionem accesserunt, et qui honores vestros una mecum hucusque promoverunt utiliter et promoveri etiam procuraverunt, providum virum Magistrum Ricardum Physicum Medicum, nec non nobiles viros Bernardum Judeum et Nadum germanum suum de Vic ipsis (2), qui sunt per Pisanos expulsi de Villa Ecclesiae et in banno, et qui in Villa Ecclesiae et in partibus Sulcitanis longo tempore permanserunt, et per quos de conditionibus dictae Villae poterit vestra Excellentia veraciter informari, ad praesentiam vestram transmittere. Quare dictos Aldobrandum et Gomitam, quos specialiter mitto ut procurent pro portando res ad Villam Ecclesiae, vel ad locum ad quem res predictas Excellentia vestra portandas providerit, currus et alia opportuna, tamquam vestros devotos vestrae Excellentiae recomendo; quibus, si placuerit, vestra negotia in partibus Sulcitanis tractanda Excellentia vestra committere poterit; quia per eos tractabuntur fideliter, et si essent aliqui indevoti, ad vestram devotionem utiliter procurabunt. Postquam vero per dictos Magistrum Ricardum, Aldobrandum, Gomitam, et Nadum de Villa Ecclesiae fueritis informati, facietis circa expeditionem ipsius quod providum et maturum consilium providerit faciendum, et mihi mandabitis quod volueritis me facturum. Propterea, quia postquam perveni ad partes Villae Ecclesiae et Castelli Castri, guardiae quas poni feceram per contratas ceperunt heri unum cursorem, et hodie alium, cum litteris Pisanorum, eas dispositioni Excellentiae vestrae transmittere, et transmitto, ut per eas etiam de conditionibus Villae Ecclesiae et Castelli predicti vestra Magnificentia informetur. Praefatos autem cursores de conditionibus et munitionibus Castelli Castri et Villae Ecclesiae cum diligentia examinari feci, et eorum examinationem feci redigi per scriptum, et eam vobis mitto praesentibus alligatam, ut per eam etiam informati providere possitis, quod circa dicta loca facere habeatis.

Dat. XII junii.

SIG†NUM mei Don Francisci de Magarola, et Fluvià, Sacrae, Catholicae, et Regiae Magestatis, Archivarii Regii Archivii, Generalis Coronae Aragonum, nec non Regii Scribae Mandati propietarii; Qui hujusmodi copiam, aliena manu scriptam, extraxi ex Armario VIII. Sardiniae de sacco noviter post speculationem, intitulato Sanctus Bernardus (1), *signato de numero CCCCXI. Quam cum suo Originali, legitimé comprobavi, et clausi, solito meo supra apposito signo.*

(1) L'edizione del Coscojuela, per evidente errore tipografico, *meliribus*.

(2) Correggi *de Villa Ecclesiae*. Difatti poco dopo (*lin. 71-72*) è detto *Nadum de Villa Ecclesiae*.

XXIV.

L'infante Alfonso scrive ad Ugone Giudice d'Arborea, che per insufficienza di carriaggi gli è impossibile marciare su Villa di Chiesa; che perciò manderà innanzi 300 *o* 400 *uomini, con quanti carri potrà avere, a Villamassargia; i quali carri rifacciano più volte la strada, finchè abbiano trasportato tutte le vittuaglie occorrenti. Gli raccomanda di spedire a Villamassargia quanti carri potrà provisti delle vittuaglie che crederà più convenienti; chè dall'efficace suo concorso dipendeva il prospero esito dell'impresa.*

1323, 17 giugno.

(Dal Memoriale del Coscojuela, pag. 949 (2)).

Infans Alphonsus, Illustrissimi domini Regis Aragonum Primogenitus, ejusque generalis Procurator, ac Comes Urgelli, egregio Viro Ugoni Vicecomiti de Basso ac Judici Arboreae, salutem et gratiam.

Licet hodie, quo praesens scribitur littera vobis, scripserimus quod die lunae proxime venienti intendebamus recedere de Portu Palmae de Sols, versus Villam Ecclesiarum progressuri; quia tamen, recognitis curribus, quos in partibus istis potuimus habere, est totaliter impossibile nos cum tota gente nostra simul progredi, nec etiam in parte sufficienti, nostro honore servato: deliberaverimus, pro meliori, praemittere trecentos vel quatuorcentos milites cum curribus quos habemus, apud locum de Villa Massargia; et statim cum ibi fuerint, remittant nobis currus, ut cum illis tot victualia praemittamus iterato, ac iterum, quousque muniri possimus decenter, ne defectu victualium haberemus discedere a proposito supradicto. Vos autem, quia dicti currus etiam nobis non sufficiunt, mittatis apud dictum locum de Villa Massargia tot quot poteritis currus, illis onustos victualibus, quibus nostrum exercitum in-

(1) Così è emendato nell'*Errata Corrige* in fine del Volume nell'edizione del Coscojuela; nel testo si legge *Sanctus Salvator de Horta*.

(2) Ristampato dal Tola, *l. c.*, *Doc. XVIII*, *pag.* 666.

Digitized by Google

digere pensatis, ut vestra subventione nostroque apparatu, quem hic continue procuramus et mittimus, propositum nostrum sortiatur effectum. Illi autem milites quos praemittimus (1) facere viarum securum accessum, et injungatis ductoribus..... quod obediant illi, quem praefecimus militibus supradictis. Nec minus per vestras litteras quam cito poteritis sine mora significetis nobis diem recessus curruum vestrorum, et diem applicationis eorum apud Villam de Massargia. In praemissis autem curam et diligentiam sollicitam praebeatis omnino, sic quod, vestra industria et ardua solicitudine, nostra vestraque intentio ad prosperum ducatur effectum; quia sine vestrae Nobilitatis auxilio, ut nobis videtur expresse, id quod intendimus ad optatum nullatenus duceretur effectum. Milites vero quos praemittemus erunt ad tardius in loco praedicto de Massargia die martis (2) proxime venienti. Dat. in Portu Palmae de Solz, xv Calendas Julii, anno Domini M.CCC.XXIII.

SIG†NUM mei Don Francisci de Magarola, et Fluvià, Sacrae, Catholicae, et Regiae Magestatis, Archivarii Regii Archivii Generalis Coronae Aragonum, nec non Regii Scribae Mandati propietarii; Qui hujusmodi copiam, aliena manu scriptam, extraxi à regestro recondito, in dicto Regio Archivio, Intitulato Sardiniae Infantis Alfonsi de annis M.CCCXXI usque MCCCXXIII. a folio ejusdem CLXXVIII. adhibitis tamen punctis medii, ubi verba illis corresponsura legi debite nequiverunt, ut videre, est in originali in linea XXiiij. Quam cum suo originali legitimé comprobavi, et clausi, solito meo supra apposito signo.

(1) Così emendiamo; l'ed. *promittimus.*
(2) L'edizione, con manifesto errore, *dic martij.*

XXV.

L'Infante Alfonso annunzia al suo padre Giacomo Re d'Aragona, come mosse coll'armata verso Oristano; ma che avendo incontrato un legno mandatogli dal Giudice d'Arborea per esortarlo a dirigersi verso Porto Palmas, e indi, sbarcate le genti, muovere contro Villa di Chiesa, fortemente occupata dai Pisani: seguendo il consiglio, volte le vele aveva approdato prima all'Isola di San Pietro, e poscia al Porto di Palmas; dove preso terra, aveva ricevuto l'omaggio delle ville vicine, e vi era stato raggiunto dai nunzii mandatigli dal Giudice d'Arborea, dai quali era stato informato delle cose di Villa di Chiesa e di Castello di Castro. Non aversi sentore di ajuti che venissero al nemico; ma che ancora non aveva potuto muovere contro Villa di Chiesa, per difetto di carri per le vettovaglie. Non avere trovato l'aria tanto malvagia quanto narrava la fama, e dirsi ancora migliore nelle parti di Villa di Chiesa. Avere rimandato il nunzio speditogli da Gantino di Sassari; e spedito navi a Re Federico, per portarne le vittuaglie da lui apparecchiate. Soggiunge, non avere ancora visto il Giudice d'Arborea, nè Branca Doria o Barnaba Doria; ma che il Giudice fra breve lo raggiungerebbe presso Villa di Chiesa, e ivi tratterebbero di ogni cosa occorrente.

1323, 18 giugno.

(Dal Memoriale del Coscojuela, pag. 209 (1)).

Excellentissimo ac Magnifico Principi et domino, Domino Jacobo Dei gratia Regi Aragonum, Valentiae, Sardiniae et Corsicae, Comitique Barchinonae, ac Sanctae Romanae Ecclesiae Vexillario, Amirato et Capitaneo generali, Infans Alfonsus, ejus humilis primogenitus et generalis Procurator, ac Comes Urgelli, salutem cum reverentia subjectiva ac obedientia filiali.

Princeps Serenissime, Pater et Domine. Nuper existentes in portu Mahonis, insulae Minoricarum, per aliam litteram nostram, datam sub nostro sigillo secreto, Sublimati vestrae descripsimus tranquillum passagium quod habueramus usque ad dictum portum Mahonis, et alia, quae usque ad dictae litterae datam nobis significanda occurrerant: nunc autem Serenitati vestrae notificamus, quod die mercurii octava praesentis mensis junii recessimus de dicto portu Mahonis, versus insulam Sardiniae cum felici stolio nostro nostrum dirigentes accessum. Et quia navigantes in mari didisceramus, quod egregius vir Judex Arboreae in manu potenti persequebatur Pisanos in dicta insula, adeo quod esse credebatur apud Villam Ecclesiae: deliberavimus divertere per portum qui est prope Aristanum, ut

(1) Ristampato dal Tola, *l. c.*, *Doc. XIX*, *pag.* 667.

Digitized by Google

ibi habita certitudine de progressu dicti Judicis, et negotiorum quae agimus, appelleremus sive ad locum del Alguer, prout disposuerat vestra veneranda Paternitas, sive ad alium locum, prout negotiis congruere videretur. Et cum fuimus apud locum vocatum caput Neapolis, prope Aristannum, die sabbati quarta a die mercurii praedicta invenimus ibi quendam lembum nostrum, quem pridem misseramus ad Judicem supradictum, et litteram ipsius Judicis, per quam significabat nobis, quod ipse consulebat omnino, quod nos deberemus appellere ad portum Palmae de Sulcis, prope Villam Ecclesiae per viginti quinque miliaria, eo quod locus Villae Eccclesiae est munitus, et stabilitus per Pisanos; et quod cum tota gente nostra aggrederemur potenter dictum locum Villae Ecclesiae, quem procul dubio haberemus, Domino concedente, et ipso habito facilius haberetur Castrum Callari; cum alia loca in insula Sardiniae non sint stabilita per Pisanos, praeter locum vocatum Terra Nova, et unum vocatum Joyoso, quod est castrum satis competentis fortitudinis, et aliud vocatum Aygua Freda, magnae fortitudinis. Qua recepta littera, eadem die volutis velis venimus sero ad insulam Sancti Petri, et in crastinum die dominica venimus ad portum Palmae de Sulcis, ubi fuimus cum galeis, et navibus nostris simul; sequenti vero die lunae tertiadecima praesentis mensis junnii descendimus in terra cum nobilibus et militibus, gente et apparatibus nostris, figentes tentoria prope Villam Palmae de Sulcis; ibique statim veneruńt ad nos Sardi universitatum confinium dictae Villae, cum magno gaudio nos suscipientes, ac homagium facientes et fidelitatis juramentum praestantes. Et continuo venerunt ad nos nuntii dicti Judicis cum litteris ipsius, et nobilium Dalmatii Vicecomitis et Geraldi de Rocabertino, per quas nobis significarunt, quod ipsi cum eorum comitiva erant prope Castrum Callari per tria miliaria, facientes colligi segetes (1) totius illius contratae, ut auferrentur (2) Pisanis, et villae quae ad nostram redierant obedientiam se inde juvarent; et informarunt nos, tam scriptis quam dictorum nuntiorum relatione, de statu Villae Ecclesiae, de quo constabat eis per litteras, quas illi de stabilita Villa Ecclesiae mittebant communi Pisarum per quendam cursorem, qui eadem die per eos captus fuerat, et per ipsius relationem cursoris; et consulebant nobis omnino, quod nos ad dictam Villam nostram maturaremus accessum. Nos autem ducti consilio praedictorum, ad ipsum locum Villae Ecclesiarum progredi festinamus, sed nondum potuimus hinc redere, propter penuriam quam habemus curruum qui portent victualia et arnesia nostra. De gente vero quae est in stabilita Villa Ecclesiae et Castri Callari, poterit celsitudo Regia informari per transumptum hic inclusum litterarum et aliorum scriptorum nobis inde missorum per Judicem et nobiles ante dictos.

(1) Il Coscojuela *Segestes*.
(2) Il Coscojuela *auferrentum*.

Nos autem, Princeps Serenissime ac venerande Pater, spem nostram in illo figimus, qui dedit hoc nobis initium, et cujus solius est finem dare salubrem, quod nos in hiis foeliciter peragendis sui gratia prosperabit. Gens autem nostra incedit gaudens et sana, nec judicio illorum qui nobiscum sunt invenimus talem ayerem, qualem praenuntiaverat fama; majusque etiam bonum nobis inde prenuntiant de partibus Villae Ecclesiae, tam in puritate aeris, quam in loci amoenitate, et aquarum copia, et victualium abundantia in excessu. Caeterum significamus Celsitudini Regiae, quod nuntius ille missus per Guantinum Catonis de Sacero, quando nos fuimus in portu Mahonis nondum inde recesserat, cum noluissent ipsum levasse, ut asseruit, naves quas duxerunt nobilis Vicecomes et Geraldus de Rocabertino praedicti, propter praessuram navigantium ibi; propter quod nos statim fecimus ipsum poni in quodam lembo armato, qui eum posuit in insula Sardiniae, et injunximus ei quod, expedito negotio pro quo ibat cum dicto Guantino et aliis de universitate Saceri, ad nos statim veniret, ubicumque essemus in insula supradicta; quem quotidie expectamus. Missimus etiam ad illustrem Regem Fredericum duas naves de majoribus stolii nostri, et quatuor uxerios, ultra illas tres in quibus navigarunt dicti Vicecomes et Geraldus de Rochabertino, pro portandis victualibus per dictum Regem Fredericum paratis. De armata aliqua facta per Pisanos, vel alios nobis adversos, licet diligenter exquisiverimus, nulla fit mentio. Nosque armatam nostram galearum, accedentes, ut praedicitur, ad Villam Ecclesiae, dimitimus cum navibus et aliis vasis stollii apud insulam Sancti Petri, bene ordinatam ad bellum, si necesse esset, cum ammirantis vestro, et Regis Majoricarum, stabilita guardia de lembis armatis cum caeteris oportunis. De tractatu habito inter Serenitatem Regiam, et Judicem Arboreae, de quo in recessu plene informati sumus, nec de nobilibus Brancha de Auria et Barnaba de Auria, cum adhuc Judicem aut ipsos non viderimus, non possumus certum aliquid reserare; sed idem Judex debet esse nobiscum statim apud Villam Ecclesiae, ibique agemus in negotio prout sumus per Serenitatem Regiam informati; et de hiis et aliis, prout dabit Altissimus significanda, frequenter curabimus intimare. Praeservet omnipotens Magnitudinem Regiam mentis et corpore sanitate incolumen, et ad suum servitium dirigat plenis annis.

Dat. in castris apud portum Palmae de Sulcis, XIIII calendas julii, anno Domini millesimo CCC.XX tertio.

Sigillata.

Locus † sigilli.

SIG†NUM mei Don Francisci de Magarola, et Fluvià, Sacrae, Catholicae, et Regiae Magestatis Archivarii Regii Archivii Generalis Coronae Aragonum, nec non Regii Scribae Mandati propietarii; Qui hujusmodi copiam, aliena manu scriptam, ex-

Digitized by Google

traxi ex Armario VIII. Sardiniae, in Sacco noviter post speculationem, intitulato Sanctus Bernardus, signato de numero CCCCXI. Quam cum suo originali legitimè comprobavi, et clausi, solito meo supra apposito signo.

XXVI.

L'Infante Alfonso, dal campo sotto Villa di Chiesa, fa noto ad Ugone Giudice d'Arborea, essergli stato annunziato che presso Capo Carbonara eransi viste quaranta galee, che si presumevano nemiche; avere perciò proveduto, che ovunque si volgessero fossero combattute e distrutte; stesse egli pure in sull'avviso, e si preparasse a combatterle.

1323, 12 ottobre.

(Dal Memoriale del Coscojuela, pag. 219 (1)).

Infans Alphonsus, Illustrissimi domini Regis Aragonum Primogenitus ejusque Generalis Procurator, ac comes Urgelli, nobili et egregio viro Ugoni Vicecomiti de Basso, ac Judici Arboreae, salutem et dilectionis affectum.

Significamus vobis, Petrum de Libiano, dilectum Vicarium nostrum in partibus Callaris, per suam nobis litteram intimasse, quod in mari de Sarabos visae sunt quadraginta galeae versus Caput de Carbonayre navigantes; et quia praesumuntur nostrorum esse rebellium, incontinenti remissimus apud Callarum nobilem Amirantum nostrum, qui ad nos tunc venerat, ut galeas nostras ac vasa alia sic muniri faciat et parari, quod si dictae inimicorum galeae ad partes illas veniant, nostras inveniant paratas ad bellum; habentes pro firmo, dextera nobis asistente divina, quod inimici nostri ad exterminium deducentur. Fecimus etiam speculatores sive custodias in insula Sulci et per loca alia poni, ut si eas viderint, signa faciant eis injuncta, et quam citius nos versus partes quibus fuerint commitivam mittamus resistentem eisdem. Ideoque vobis haec significare curamus, ut vos quod hiis tam equites quam pedites promovere et excitare curetis, et taliter facere praeparari, quod eos incontinenti cum ipsos nuntios habuerimus possimus paratos habere; nec non a simili faciatis teneri speculatores sive talayas per loca oportuna, facientes signa per vos ordinanda, quo nobis significetis, ut si eas viderint, nos proinde possimus effici certiores. Si tamen vos sciveritis in qua parte ipsae galeae apulerint, incontinenti ad nos cum vestra equitum et peditum comitiva vestros maturetis accessus. Insuper, quia avidi sumus de statu personae vestrae, quem obtamus incolumem, prosperos audire rumores, rogamus vos, quatenus nobis significare curetis prosperam consistentiam status vestri.

Dat. in obsidione Villae Ecclesiae, quarto idus octobris, anno Domini M.CCC.XXIII.

Guillermus Coperii, mandato Domini Regis.

SIG†NUM mei Don Francisci de Magarola, et Fluvià, Sacrae, Catholicae, et Regiae Magestatis, Archivarii Regii Archivii Generalis Coronae Aragonum, nec non Regii Scribae Mandati propietarii; Qui hujusmodi copiam, aliena manu scriptam, extraxi à regestro recondito, in dicto Regio Archivio, Intitulato Sardiniae Infantis Alfonsi de annis M.CCCXXIII. usque M.CCCXXIIII. a folio ejusdem XXVII. Quam cum suo originali legitimé comprobavi, et clausi, solito meo supra apposito signo.

(1) Ristampato dal Tola, *l. c.*, *Doc. XXII*, *pag.* 671.

XXVII.

Credenziali date dall'Infante Alfonso al nobile Francesco d'Aurats, spedito durante l'assedio di Villa di Chiesa ad Ugone Giudice d'Arborea.

1323, 20 dicembre.

(Dal Memoriale del Coscojuela, pag. 223 (1)).

Infant N' Amfos, Primogenit del Illustrissimo Rey d'Aragò, son Procurador General, y Compte de Urgell, al molt noble e molt amat Hugo Vezcomte de Bas, e Jutge d' Arborea, salut e dilecciò.

Sobre alguns affers trametem a la vostra presenciæ lo feel nostre En Francesch d' Aurats, portador de la present. E axi volem e us pregam, que vos hajats fè a les paraules e a ço que 'l dit En Francesch vos dirà per part nostra, e axì com nos de vos fiam, vullats complir de tot en tot aquelles coses; perque los affers molt ò requiren, segons que vostra discreciò sab bè coneixer.

Dat. en lo setge de Vila de Sgleyes, VII calendas januarii, anno Domini M.CCC.XX tertio.

SIG†NUM mei Don Francisci de Magarola, et Fluvià, Sacrae, Catholicae, et Regiae Magestatis, Archivarii Regii Archivii Generalis Coronae Aragonum, nec non Regii Scribae Mandati propietarii; Qui hujusmodi copiam, aliena manu scriptam, extraxi a Regestro recondito in dicto Regio Archivo, intitulato Sardiniae Infantis Alphonsi de annis M.CCC.XXIII. ad M.CCC.XXIIII. a folio ejusdem LXXII. Quam cum suo originali legitimè comprobavi, et clausi, solito meo supra apposito signo.

(1) Ristampato dal Tola, *l. c.*, *Doc. XXIII*, *pag.* 671.

Digitized by Google

XXVIII.

Minima di Pietro Tocchi, vedova di Peruccio Rossi, dichiara di aver ricevuto lire 50 *di denari aquilini minuti dovutile da Cola di Viola, abitanti tutti in Villa di Chiesa.*

1324, 24 gennajo.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Diplomatico; Provenienza, Regio Acquisto Cappelli, *ad annum*).

In eterni Dei nomine amen. Ex hujus publici instrumenti clareat lectione, quod domina Minima condam Petri Tocchi, relicta Peruccii Rossi, coram me Johanne notario et testibus infrascriptis habuit et recepit a Simone de Victorino filio Buoni, dante et solvente pro Colo de Viola condam Bonacursi, et de sua ipsius Coli propria pecunia, animo reabendi et non donandi, illas libras quinquaginta denariorum aquilinorum minutorum, quas Guidone Cinquino et Banduccius Garfagnino, vel alter eorum, pro suprascripta domina Minima habuerunt et receperunt, seu habuit et recepit, a Cammerariis generalibus in Castello Castri pro Comuni Pisano; de quibus vocavit se ab eis bene quietam et pacatam, et inde eos et heredes et bona eorum penitus liberavit et absolvit; et omnes cartas et scedas, quas dicta Minima habebat contra eos vel aliquem eorum pro predicta quantitate denariorum rogatas et scriptas per quoscumque notarios, in totum vocavit cassas et irrictas, et nullius momenti et valoris esse statuit. Et personaliter dedit mihi Johanni notario, recipienti pro notariis dictas cartas habentibus, et ipsis notariis licet absentibus, ipsas cartas et scedas in totum cassari et irrictari per hoc publicum instrumentum.

Actum in Villa Ecclesie de Sighierro, in solario domus habitationis heredum Puccii aurificis de Curtibus; presentibus Lippo farsectario condam Zenonis, et Johanne Oddo mariscalco condam Nicoli Oddo, testibus ad hec rogatis et vocatis: Dominice Incarnationis anno millesimo trecentesimo vigesimo quarto, indictione septima, nono kalendas februarii.

Ego Johannes filius condam Rustichelli Archarii, imperiali auctoritate notarius, hanc cartam a me rogatam rogatus scripsi et firmavi.

XXIX.

Giovanni di Nicola da Cisanello, notajo, e scrivano della Camera in Castello di Castro pel Commune di Pisa, fa constare per atto publico, che nel settembre precedente essendo stata imposta una prestanza a venti borghesi di Villa di Chiesa per impiegarne il ricavo in compra di grani, e da rimborsarsi col frutto di denari 4 per libra al mese per mezzo del prodotto della vendita di detti grani, ed il denaro ritrattone essendo stato invece convertito nella paga delle masnade a cavallo che difendevano Villa di Chiesa: i Rettori e Capitani di guerra in Villa di Chiesa pel Commune di Pisa avevano ordinato, che i mutuanti potessero farsi pagare le somme imprestate ed il frutto, o in Pisa o in Castello di Castro, dei beni del Commune di Pisa.

1324, 5 febbrajo.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Diplomatico; Provenienza, Regio Acquisto Cappelli, *ad annum*).

In nomine Domini, amen. Nonas februarii, septime indictionis.

Cum imposita fuerit quedam prestantia librarum mille denariorum aquilinorum parvorum viginti burgensibus Ville Ecclesie, convertenda et eroganda in grano et emptionem grani ponendi in aliquo loco seu magazeno in dicta terra Ville Ecclesie, ubi esset et stare deberet pro dictis viginti mutuantibus, et pecunia inde percipienda de pretio dicti grani daretur et distribueretur ipsis viginti mutuantibus ad libram et soldum in compensatione et solutione ac restitutione ipsius prestantie et pretii dicti grani usque ad integram satisfactionem ipsarum librarum mille sic impositarum, et lucri ipsarum librarum mille ad rationem denariorum quattuor pro qualibet libra dicte prestantie per mensem, donec dicta prestantia staret insoluta et inrestituta ipsis mutuantibus, secundum formam provisionis inde facte quintodecimo kalendas octubris sexte indictionis, existentibus tunc Rectoribus dicte terre Ville dominis Donato Secchamerenda et Johanne Bellomi pro Comuni Pisano; inter quos est

Pucciarellus Picchinus (1) lib. vigintique;

Et predictus Pucciarellus, et alii omnes, excepto Viva de Senis, dictas denariorum quantitates eis et cuique eorum impositas, ut supra continetur, solverint Baroni de Sancto Miniate et Peruccio Rosso, canovariis et officialibus majoribus super faciendo conservari et recipi granum emptum et emendum de suprascripta prestantia librarum mille, et cetera in ea comprehensa, ut continetur in libro Consiliorum factorum tempore suprascriptorum Rectorum decimo kalendas novembris; et quod dicti Barone et Peruccius potuerint de dictis denariorum quan-

(1) Vedi sotto, il *Doc. XXXII*. Vedi anche il *Doc. XXXIII*.

Digitized by Google

titatibus emere, et emisse, granum et ordeum ut continetur in provisione facta tempore suprascriptorum Rectorum decimo kalendas aprelis, et suprascriptas denariorum quantitates predicti Barone et Peruocius converterint in ipsum granum et ordeum et in emptionem dicti grani et ordei, et ipsum granum et ordeum posuerint in quodam magazeno in Villa Ecclesie pro suprascriptis mutuantibus, et dictum granum et ordeum sit conversum et dispensatum inter stipendiarios ab equo et pede Pisani Comunis existentes in Villa Ecclesie pro Comuni Pisano:

Providerunt domini Arrigus Fraxie, et Bonajuncta Accatti, Rectores Ville Ecclesie pro Comuni Pisano et Capitanei guerre pro eodem Comuni in eadem Villa Ecclesie, Quod Bernardus Paffe habitator olim Ville predicte potuerit dictum granum dedisse et consignasse panacteriis et facientibus panem in Villa predicta; et quod dicte panacterie potuerint de dicto grano fecisse panem, et panem dedisse et consignasse presbitero Rainerio de Hospitali Novo Misericordie de Pisis, et Nocchо Bertini tabernario et sociis, canovariis canove panis pro Comuni Pisano in Villa Ecclesie, et super dando panem dictis stipendiariis; et quod suprascripti presbiter Rainerius et Nocchus et socii potuerint denarios habitos et exactos de dicto pane dicti grani tradere (1) Johanni Moscierifo Camerario Pisano et pro Comuni Pisano in Villa Ecclesie camerariatus nomine pro Comuni Pisano recipienti; et quod dictus Johannes dictas denariorum quantitates dicto nomine a dictis canovariis habitas potuerit recepisse, et masnade et stipendiariis predictis dedisse et solvisse, secundum formam provisionis facte per dominos Vicum et Jacobum (2) olim Capitaneos guerre pro Comuni Pisano in Villa Ecclesie et nostrum Capitaneorum et Rectorum; et dictus Peruccius potuerit dictum ordeum dedisse stipendiariis masnade ab equo conmorantibus in Villa Ecclesie pro Comuni Pisano, pro defensione et reparatione dicte terre Ville Ecclesie; et quod suprascripti omnes sic mutuantes suprascriptas denariorum quantitates ab eis mutuatas, ut supra dicitur, videlicet quilibet eorum denarios a se mutuatos, possint et valeant et debeant habere et recipere a Comuni Pisano, et de bonis Pisani Comunis, Pisis vel in Castello Castri, ad eorum voluntatem.

Ego Johannes filius Nicoli notarii de Cisanello, imperiali auctoritate notarius, et Camere Pisani Comunis in Castello Castri pro Comuni Pisano scriba publicus, habens penes me libros et acta Ville Ecclesie, predicta omnia ut in ipsis actis et libris inveni ita scripsi et firmavi.

(1) Manca questa voce nel manoscritto.

(2) *Vicum Bonselmini et Jacobum de Septimo.* Vedi sopra *Doc. XXII, lin.* 67-69.

XXX.

Nerì di Bonnuccio, correggiajo, abitatore e borghese di Villa di Chiesa, cede pel prezzo di lire 7 e soldi 11 di denari aquilini minuti a Nuto di Cino da Driana, esso pure abitatore e borghese di Villa di Chiesa, le ragioni ed azioni che aveva contro Banduccio Garfagnino e Guidone Cinquino.

1324, 7 febbrajo.

(R. Archivio Diplomatico in Pisa: Diplomatico; Provenienza, Regio Acquisto Cappelli, *ad annum*).

In eterni Dei nomine amen. Ex hoc publico instrumento sit omnibus audientibus manifestum, quod Nerius corrigiarius condam Bonuccii, habitator et burgensis Ville Ecclesie de Sigerro insule Sardinee, dedit, cessit, concessit atque mandavit Nuto filio Cini de Triana, habitatori et burgensi dicte Ville Ecclesie, omnia jura et nomina omnesque actiones et ractiones tam utiles quam directas, reales et personales et mixtas, que et quas ipse habet, et sibi quoquo modo, jure vel causa conpetunt seu conpetere videntur et possunt, in rem vel in personam, adversus et contra Banduccium Garfangninum et Guidonem Cinquinum, sotios sotietatis de Angnello in Castello Castri, et quemlibet eorum, in illis et de illis et pro illis libris septem et solidis undecim denariorum aquilinorum minutorum, quas et quos dicti Banduccius et Guido vel alter eorum dare et solvere tenebantur et debebant dicto Nerio quacumque occasione et causa, ut hiis omnibus et singulis dictus Nutus et ejus heredes, et cui vel quibus dederit vel habere concesserit, inde agere valeant et experiri, et causare et excipere et replicare et se tueri in curia et extra, contra omnem personam et locum, ut dominus rei; et eum inde procuratorem et dominum ut in rem suam propriam constituit atque fecit, ponendo eundem in locum suum. Et per sollempnem stipulationem suprascriptus Nerius convenit et promisit dicto Nuto, quod de dictis juribus, nominibus, actionibus et ractionibus, vel aliqua eorum parte seu ipsorum occasione, de cetero ipsum vel ejus heredes aut bona, sive cui vel quibus dederint vel habere concesserint, non imbrigabit vel molestabit, neque per placitum vel alio modo fatigabit, set ea eis legiptime defendet et disbrigabit, et auctor et defensor et principalis disbrigator inde eis semper et omni tempore erit, *omissis etc.*

Pro qua vero datione, cessione, concessione et mandatione, et omnibus et singulis suprascriptis, suprascriptus Nerius, coram me Thomeo notario et testibus infrascriptis, habuit et recepit a dicto Nuto libras septem et solidos undecim denariorum aquilinorum minutorum, de quibus se ab eo bene contentum et quietum vocavit, et eum et ejus heredes et bona inde absolvit et liberavit.

Actum in Villa Ecclesie suprascripta, sub umbraco domus Duodi notarii condam Juncte Soldani, posite

Digitized by Google

in ruga Mercatorum, presentibus Duodo notario suprascripto, et Becto condam Maringnani, habitatoribus et burgensibus suprascripte Ville Ecclesie, et aliis testibus ad hec rogatis: Dominice Incarnationis anno millesimo trecentesimo vigesimo quarto, indictione septima, septimo idus februarii.

Ego Thomeus filius condam Andree notarii de Canneto, imperiali auctoritate judex ordinarius atque notarius publicus, predictis omnibus interfui, et ut supra legitur hanc inde cartam rogatus scripsi et publicavi.

XXXI.

Ugone Giudice d'Arborea scrive a Giacomo Re d'Aragona, come a' dì 7 febrajo i Pisani che difendevano Villa di Chiesa, costretti dalla fame, avevano reso sè e la terra all'Infante Alfonso, salve le cose e le persone, e sperava che fra breve tempo se gli sarebbe sottomesso tutto il Regno di Sardigna; e ch'egli intendeva di far ritorno ad Oristano, dove attenderebbe gli ordini suoi e dell'Infante.

1324, 7 febrajo.

(Dal Memoriale del Coscojuela, pag. 225 (1)).

Excellenti et Magnifico Principi domino suo, Domino Jacobo, Dei Gratia Aragonum, Valentiae, Sardiniae et Corsice Regi illustri, Comitique Barchinonae, ac Sanctae Romanae Ecclesiae Vexillario, Admirato et Capitaneo Generali, Ugo Vicecomes de Basso, Divina Gratia Judex Arboreae, debitae fidelitatis obsequium, et se ipsum.

Magno desiderio desideravi, Majestati vestrae de foelicibus processibus incliti Domini Infantis Alfonsi, Primogeniti, ac Generalis Procuratoris vestri, Comitisque Urgelli, nova foelicia nuntiare; sed usque nunc, multis angustiatus angustiis et tribulationibus conquassatus, una cum Excellenti Domino Infante praedicto, cui semper astiti et asisto, propter multa adversa et contraria votis (2) meis, quae in dicti Domini Infantis exercitu contigerunt, vestrae Regiae Majestati nequivi nova placita scribere. Nunc autem, quamvis Excellentiae vestrae idem Dominus Infans scribat, Serenitati vestrae declarare decrevi, quod, Divina favente clementia, et praedicti Domini Infantis cooperante prudentia, terra Villae Ecclesiae, ad cujus obsidionem ipse cum exercitu suo fuit, die martis VII mensis februarii se suae potentiae subjugavit, et vi famis constricti Pisani se et praedictam terram, salvis personis et rebus, eidem Domini Infantis dominio tradiderunt, et supradicti Domini Infantis insignia, ad Excellentiae vestrae et suae gloriam, in dicta terra cum gaudio sunt recepta et honorabiliter exaltata; de quo vestra Serenitas, una cum Domino Infante praedicto, et ego et alii fideles vestri vobiscum et cum eo, debemus non immerito congaudere, et divinam conlaudare potentiam, quae post nubilum dat serenum, et quae, defensatris et adjutris justitiae, prostravit et subjecit potentiae vestrae adversarios suos, se vobis contra justitiam opponentes; et in eo speramus fideliter, quod de coetero gratiose praedicti vestri regni Sardiniae acquisitionis negotium foeliciter prosequetur, et in brevi adversarios vestros potentiae vestrae subjiciet, ad vestri nominis et gloriae incrementum, et mei desiderii complementum. Quare cum, ordinata dicta terra per Dominum Infantem praedictum, intendam ad terram Arestanum cum gratia et beneplacito praefati Domini Infantis reddire, Serenitati vestrae placeat mandare michi id quod volueritis me facturum; parati semper vestris et praedicti Domini Infantis jussionibus et beneplacitis obedire. Coeterum quia dignum est, ut probi viri probitas per sientis silentium ignorata non transeat, Majestati vestrae sapientis et discreti Viri Domini Guillermi Olemarii, dilecti Consiliarii vestri, studium quod gessit actenus et continue gerit cum sollicitudine operosa in negotiis quae habet Dominus Infans praedictus peragere, ego qui novi dignis laudibus recomendo; utile et honorabile reputans vestrae Regiae Majestati et praedictis negotiis, quod Dominus Infans praedictus talibus et sibi similibus societur.

Dat. VII februarii (1), in Villa Ecclesiae.

SIG†NUM mei Don Francisci de Magarola, et Fluvià, Sacrae, Catholicae et Regiae Majestatis, Archivarii Regii Archivii Generalis Coronae Aragonum, nec non Regii Scribae Mandati propietarii; qui hujusmodi copiam, aliena manu scriptam, extraxi ex Armario viij. Sardiniae in sacco novitèr post speculationem, intitulato Sanctus Bernardus, signato de numero CCC.LXXXVI. Quam cum suo originali legitimè comprobavi, et clausi, solito meo supra apposito signo.

XXXII.

L'Infante Alfonso fa sapere ad Ugone Giudice di Arborea, come, lasciata l'Infanta Teresa e un forte presidio in Villa di Chiesa, egli moveva all'assedio di Castro di Cagliari. Gli chiede denari per le paghe promesse ai soldati, e che fornisca di viveri Villa di Chiesa.

1324, 13 febrajo.

(Dal Memoriale del Coscojuela, pag. 229 (2)).

Infans Alphonsus, Illustrissimi Domini Regis Aragonum Primogenitus, ejusque Generalis Procurator,

(1) Ristampato dal Tola, *l. c.*, *Doc. XXIV*, *pag.* 672.
(2) Così emenda già il Tola; il Coscojuela ha *vocis*.

(1) Il Coscojuela *Februrii*.
(2) Ristampato dal Tola, *l. c.*, *Doc. XXV*, *pag.* 673.

Digitized by Google

ac Comes Urgelli, Egregio Viro Ugoni Vicecomiti de Basso, Judici Arboreae, salutem et dilectionem.

Ecce quod, stabilita Villa Ecclesiae de bona gente nostra, ibique dimissa inclita Infantissa Theresia conjuge nostra, ad fortificandam obsidionem nostram Castri Callari dirigimus gressus nostros; nec cum militibus nostris obtinere potuimus, quod absolverent nos a promissione quam eis feceramus, ut scitis, nec facta alia per nos eis promissione infra xv dies ex quo fuimus in obsidione praedicta, faciamus eis solutionem petitam per eos. Igitur considerare potestis, quantum nobis occurrit necessarium ad praesens habere pecuniam; et propterea vos rogamus attente, quatenus pro directione negotiorum nostrorum (2), nec minus vestrorum, curetis quam citius poteritis nobis de pecunia subvenire. Et quia Villa Ecclesiae, sicut scitis, est victualibus defernita, rogamus vos, ut incontinenti faciatis portari victualia ad dictam Villam de partibus Arboreae.

Dat. in Domus Nova, idus februarii, anno Domini M.CCC.XXIII.

SIG†NUM mei Don Francisci de Magarola, et Fluvià, Sacrae, Catholicae, et Regiae Magestatis Archivarii Regii Archivii Generalis Coronae Aragonum, nec non Regii Scribae Mandati propietarii; Qui hujusmodi copiam, aliena manu scriptam, extraxi à Regestro recondito in dicto Regio Archivo, intitulato Sardiniae Infantis Alfonsi de annis M.CCC.XXIII ad M.CCC.XXIIII à folio ejusdem C. Quam cum suo originali legitimè comprobavi, et clausi, solito meo supra apposito signo.

XXXIII.

Nuto di Cino da Friana, cittadino Pisano, già borghese di Villa di Chiesa, dichiara di aver ricevuto da Banduccio Garfagnini e da Guidone Cinquino 7 lire e 11 soldi di denari aquilini piccoli, ch'essi avevano avuto dal Camerlingo in Castello di Castro pel Commune di Pisa; al quale Commune erano state prestate in Villa di Chiesa da Neri Corregiajo, che poi aveva ceduto i suoi diritti al detto Nuto.

1324, 5 maggio.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Diplomatico; Provenienza Regio Acquisto Cappelli; Perg. *ad annum*).

In eterni Dei nomine, amen. Ex hoc publico instrumento sit omnibus manifestum, quod Nutus filius Cini de Triana, civis Pisanus de cappella Sancti Andree Kinthice, et olim burgensis et habitator Ville Ecclesie, interrogatus a Banduccio Garfagnino burgense et mercatore Castelli Castri, interrogante pro se et Guidone Cinquino cive Pisano de cappella Sancti Martini Kinthice consocio ejus, fuit confessus se habuisse et recepisse ab eo, dante pro se et dicto Guidone consocio ejus, illas libras septem et solidos undecim denariorum aquilinorum parvorum ab ipsis Banduccio et Guidone habitorum et receptorum a Camerariis Castelli Castri pro Comuni Pisano, solventibus pro Nerio correggiario burgense et habitatore Ville Ecclesie suprascripte, habente ipsas denariorum quantitates recipere ab ipso Comuni Pisano, occasione prestantie ab eo in Villa Ecclesie solute (1); in quibus et de quibus libris septem et solidis undecim denariorum aquilinorum parvorum dictus Nerius jura cessit et dedit suprascripto Nuto per cartam jurium cessionis, rogatam a Tomeo de Caneto notario, filio quondam Andree de Canneto, millesimo trecentesimo vigesimoquarto, indictione septima, septimo idus februarii, vel alio datali, a me Alifonso notario infrascripto visam et lectam. De quibus se ab eis bene quietum et pacatum vocavit, et inde ipsos Banduccium et Guidonem, et eorum et cujusque eorum heredes et bona, liberavit et absolvit, et dictam cartam confessionis et receptionis dicte monete ab eis vel altero eorum facte a quocumque notario et sub quocumque datali rogatam cassavit et irritavit in totum, et cassam et irritam et nullius valoris esse voluit, et mihi Alifonso notario infrascripto pro ipso notario ipsam cartam habenti recipienti, et ipsi notario licet absenti, eam cassandi et irritandi in totum parabolam dedit ex hujus instrumenti publici visione.

Actum in Castello Castri, sub omblaco domus habitationis dicti Banduccii posite in ruga Mercatorum, presentibus Becto filio Guidonis de Camulliano notarii de cappella Sancti Christofori, et Vannuccio filio quondam Jannis de Monte Foschuli, testibus ad hec rogatis: Dominice Incarnationis anno millesimo trecentesimo vigesimo quinto, indictione septima, tertio nonas madii.

† Ego Alifonsus de Calcinaria quondam Guidonis, imperiali auctoritate notarius et judex ordinarius, predictis interfui, et ea rogatus scripsi et in hanc publicam formam redegi.

(1) Così emenda il Tola; il Coscojuela ha *nostruum*.

(1) Vedi *Doc. XXIX.*

Digitized by Google

XXXIV.

Puccio Pichino, cittadino Pisano, già borghese di Villa di Chiesa, dichiara di aver ricevuto da Guidone Cinquini e da Banduccio Garfagnini, cittadini Pisani, tutte le somme che detto Puccio in Villa di Chiesa aveva imprestato al Comune di Pisa.

1324, 16 maggio.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Diplomatico; Provenienza, Regio Acquisto Cappelli, *ad annum*).

In nomine Domini, amen. Ex hujus publici instrumenti clareat lettione, quod Puccius Pichinus, Pisanus civis, olim burgensis Ville Ecclesie de Sigerro, condam Pardi Pichini, interrogatus a Guidone Cinquino filio Guiscardi Cinquini, et Banduccio Garfagnini quondam Garfagnini, civibus Pisanis, est confessus in veritate, se recepisse et apud se habere ab eis omnes denariorum quantitates mutuatas a suprascripto Puccio in suprascripta Villa Ecclesie Pisano Comuni vel alii legiptime persone pro ipso Pisano Comuni (1), et quas ipsi Banduccius et Guidone habuerunt et receperunt precario nomine pro dicto Puccio a suprascripto Comuni Pisano vel alia persona pro ipso Comuni Pisano usque hodie, per cartas rogatas per quemcumque notarium; et etiam omnes quantitates denariorum quas ipsi Banduccius et Guidone usque hodie, vice et nomine suprascripti Puccii et pro eo, habuerunt et receperunt, seu alter eorum habuit et recepit, a quibuscumque personis, universitatibus, corporibus, collegiis et locis, aliqua occasione vel causa, per cartas inde rogatas per notarios tantum: renuntians exceptioni suprascriptarum quantitatum denariorum non habitorum et non receptorum et sibi non numeratorum nec datorum; quam exceptionem suprascriptus Puccius convenit et per stipulationem sollepnem promisit suprascriptis Guidoni et Banduccio, obbligando inde se suosque heredes et omnia bona sua sub pena dupli totius ejus de quo ageretur seu questio fieret, stipulatione premissa non opponere nec opponi facere per se vel per alium in aliqua Curia ecclesiastica vel seculari, nec coram aliquo judicante. Ex quibus predictis omnibus suprascriptus Puccius vocavit se a suprascriptis Guidone et Banduccio bene quietum, contentum et pagatum, et inde eos et quemlibet eorum, et eorum et cujusque eorum heredes et bona, penitus liberavit et absolvit.

Actum in Castello Castri, in apotheca domus que fuit Gratie Alberti, que est in ruga Mercatorum, presentibus presbitero Rainerio quondam Benvenuti fratre hospitalis Nove Misericordie de Pisis, et Bacciameo quondam Vannis magistri Henrici, burgense suprascripti Castelli, testibus ad hec rogatis: Dominice Incarnationis anno millesimo trecentesimo vigesimo quinto, indictione septima, septimodecimo kalendas junii.

† Ego Rainerius filius quondam Bellomi de Vallesercli, imperiali auctoritate notarius, hanc cartam a me rogatam rogatus scripsi et firmavi.

(1) Vedi sopra, *Doc. XXIX e XXXIII.*

XXXV.

Estratto dal testamento di Barone del fu Berto da Santo Miniate (1).

1324, 3 dicembre.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Diplomatico; Provenienza, Regio Acquisto Cappelli, *ad annum*).

In eterni Dei nomine, amen. Hoc est exemplum cujusdam testamenti conditi a Barone de Sancto Miniate, condam Berti, rogati in sceda a Piero Gostantini notario, anno Domini millesimo trecentesimo vigesimo quinto, indictione octava, tertio nonas decenbris; et in quaterno redacti et inde sumpti a Rainerio notario filio condam Bellomi de Valleserci, ex commissione inde ipsi Rainerio facta a dominis Simone Lanbertuccii et Johanne Necti Falconis, Castellanis tunc Castelli Castri pro Comuni Pisano, sub anno Dominice Incarnactionis millesimo trecentesimo vigesimo quinto, indictione octava, quarto idus martii, ex bailia inde eis data et concessa a Consilio majori et minori Comunis Castelli Castri, celebrato sub anno Dominice Incarnactionis millesimo trecentesimo vigesimo quinto, indictione octava, quinto idus martii: ut de ipso Consilio patet per cartam de actis curie Castelli Castri firmatam a Johanne notario filio condam Ildebrandini de Pontesercli, tunc scriba publico curie Castelli Castri pro Comuni Pisano; et de commissione suprascripta facta suprascripto Rainerio patet per cartam inde rogatam et firmatam a Percivallo notario filio magistri Puccii Scolaris, tunc etiam curie Castelli Castri pro Comuni Pisano scriba publico. Cui testamento sic scripto et in publicam formam redacto, ut dictum est, adhiberi et dari debet plena fides, et plenam fidem facere debet, et per omnia valere et servari debet, ac si esset orriginale et autentichum, et propria manu ejus qui ipsum rogavit et in protocollo seu sceda scripsit esset firmatum, et publicatum per Consilium Senatus et credentie et aliorum ordinum Pisane Civitatis, inde celebratum sub anno Dominice Incarnactionis millesimo trecentesimo vigesimo sexto, indictione octava, ydus augusti, ut patet per cartam de actis curie Cancellarie Pisani Comunis, scripta et firmata a Rainerio de Collegarli notario; et ratificatum per Consilium Pisani Populi inde celebratum suprascripto die, ut patet per cartam de actis dominorum Anthianorum Pisani Populi, scriptam et firmatam a suprascripto Rainerio notario de Collegarli. Cujus testamenti tenor talis est:

(1) Di questo lunghissimo testamento diamo i soli tratti riguardanti la Sardigna.

Digitized by Google

In nomine Domini, amen. Quum nichil est quod magis hominibus debeatur, quam ut suppreme voluntati unicuique liberum sit arbitrium: ideo ego Barone de Sancto Miniate, condam Berti, infirmus corpore, mente vero et intellectu sanus, si me mori contingerit absque ulla alia mea legiptima dispositione, sic testor, et quod de me et rebus et bonis meis fieri volo post mortem meam taliter ordino et dispono, acque inde condo meam ultimam voluntatem.

In primis quidem corpus meum apud Ecclesiam Sancte Marie Castelli Castri sepelliendum conmicto, et ibi meam eligo sepulturam. Item lego et relinquo et dari et expendi volo de bonis meis in die mei obbitus et pro expensis mei funeris, inter diem septimum, et trigesimum, et anniversarium, libras triginta denariorum aquilinorum minutorum. Item, lego et relinquo de meis bonis pro salute anime mee, videlicet Opere ecclesie Sancte Marie, libras quinque denariorum aquilinorum minutorum. Et volo quod justa suprascriptam ecclesiam fiat pro sepultura mei corporis condam avellum pretii usque in libras triginta suprascripte monete, de bonis meis.

Item, lego et relinquo de bonis meis, pro salute anime mee, domui Fraternitatis Castelli Castri lectum unum de tabolis cum tuspidis et uno sacchone, duobus materassis vermiliis, et uno traverserio, lintiaminibus quatuor, et una cultre de bocchorame, valoris et extimationis librarum vigintiquinque denariorum aquilinorum minutorum. Item, lego et relinquo de bonis meis pro salute anime mee Monialibus Monasterii Sancte Margarite, de Apenditiis Castelli Castri, libras quinque suprascripte monete.

Item, lego et relinquo de bonis meis pro salute anime mee Conventui Fratrum Minorum Sancti Francisci Castelli Castri libras quinque denariorum aquilinorum, pro missis canendis et celebrandis in salutem anime mee. Item, lego et relinquo de bonis meis pro salute anime mee Conventui Fratruum Predicatorum loci Sancte Anne de Villanova Castelli Castri libras quinque denariorum aquilinorum minutorum, pro missis canendis in salutem anime mee.

Item, lego et relinquo de bonis meis pro salute anime mee Ecclesie Sancti Nicolai de Capitolio cerum unum librarum decem, tenendum ibi tempore celebrationis misse, quando elevabitur Corpus Domini nostri Yeshu Christi .....
.....

Item, lego et relinquo et dari volo pro salute anime mee, et animarum illarum incertarum personarum a quibus aliquid indebite extorsi et inlicite habui, pauperibus virginibus verecundis Ville Ecclesie de Sigerro, de quibus infrascriptis meis fideiconmissariis Sardinee videbitur, pro eis dotandis et maritandis libras quadringentas denariorum aquilinorum minutorum; ita quod uni ex eis dentur libre vigintiquinque denariorum aquilinorum minutorum tantum, et non ultra.

Item, lego et relinquo de bonis meis, pro salute anime mee, pro coperhiendo Ecclesiam Sancti Johannis de Monte Barlau libras decem denariorum aquilinorum minutorum; et pro construendo ibi quoddam altare et emendo unam coniam ante figuram Sancti Nicolai, que est in suprascripta Ecclesia Sancti Johannis de Monte Barlau, libras quinque denariorum aquilinorum minutorum.....
.....

Item, dico et ad memoriam infrascriptis redigo, me habere infrascripta bona immobilia, videlicet: in fovea dicta « Nassella et Flore » trentas vigintitres, et quartos tres unius trente; et esse meam propriam foveam vocatam « la Castellana », per quam extraitur vena suprascripte alterius fovee dicte « Nassella et Flore ». Et etiam me habere trentas vigintinovem in fovea olim vocata « Galaza », et nunc « Guardarobba et Banbula », cum eorum pertinentiis, sita in Monte Barlau; et etiam nunc habere duas trentas, et tres quartos unius trente, fovee vocate « la Comunata », posite in Monte Paone, quarum olim fuit magister Gomito Barbalata.

Et me habere in territorio Ville Ecclesie, ex parte porte Castelli, totum et integrum unum petium terre vineate, quod emi a domino Ildibrando de Serra. Et etiam plateam furnium olim Pardi Ridolfi, sitam in Cannadonica. Et etiam omnes plateas que sunt in canali de aqua super Ghiandali. Et etiam plateam Galasse, et Naselle de la Rosa, que sunt in rivo Montis Barlau.

Et dico et confiteor, me habuisse in acomandigia a Lapo Capicchi trentas decem et dimidiam in foveis dictis « la Comunata » et « Sancte Piccaldebito », sitis in argenteria de Conesa; quas dico et volo, quod pacifice dentur suprascripto Lapo.....

Et dico, quod Moscha de Sancto Geminiano et socii tenentur dare mihi libras mille denariorum aquilinorum minutorum, quas Junttinus de Vacha deposuit pro me in Castello Castri in eorum bancho. ..... Item, debeo habere a suprascripto Moscha libras quadringentas viginti sex et solidos decem et octo et denarios sex denariorum aquilinorum minutorum, quas Banduccius Garfangninus, socius dicti Musche, pro eo, habuit pro me in Castello Castri.....

In omnibus autem meis bonis mobilibus et immobilibus et sese moventibus, corporalibus et incorporalibus, juribus et nominibus, salvis predictis meis legatis et fideicommissis, et debitis meis, instituo mihi heredem Lambertum filium meum, quem habui ex domina Tedda uxore mea; ita quod si moriretur ante quam perveniret ad legiptimam etatem, quod in hoc casu fiant quatuor hospitalia, unum in Villa Ecclesie, aliud in Civitate Pisana, et duo in ejus comitatu, ubi videbitur suprascripte domine Tedde, et domine Becche germane mee, et Corradino et Peldiriccio suprascriptis (1). Cui Lamberto do tutores Cionellum de Oliveto, Colum

(1) In un brano superiore della presente pergamena, che non si è trascritto per non essere spettante alla Sardigna, costoro sono detti germani, e figliuoli *quondam Baldesis de Sancto Miniate*. — LEOPOLDO TANFANI.

Digitized by Google

de Viola, Junttinum de Vacha, et dominam Teddam uxorem meam suprascriptam, et suprascriptos Peldiriccium et Conradum; ita videlicet, quod suprascripta domina Tedda cum duobus ex eis possit officium tutele exsercere. Quos videlicet Cionellum, Colum et Junttinum, et dominam Teddam, in Sardinea, et suprascriptos dominam Becham, Peldiriccium, et dominam Teddam, derogandos Pisis et extra Sardineam, constituo et relinquo et esse volo fideiconmissarios et distributores predictorum meorum legatorum et fideiconmissorum, et hujus mei testamenti seu ultime voluntatis executores. .....

.....

Actum in Castello Castri, in solario de medio domus Arturii Melliorati, in qua suprascriptus Barone habitat, que est in Ruga Comunali, presentibus Davino Nesis condam Nesis, et Mannuccio de Cipolla filio Masseocti de Cipulla, Vanne Blanci condam Francisci Blanci, et Simone condam Ruffini, et Masino condam Bacciamei de Vanello, et Colo Baldi condam Baldi Strenne, Pisanis civibus, et Puccio condam Ruggerii, burgense suprascripti Castri, testibus ad hec rogatis: Dominice Incarnationis anno millesimo trecentesimo vigesimo quinto, indictione octava, tertio nonas decenbris. .....

.....

† Ego Rainerius, filius condam Belloni de Vallesercli, notarius imperiali auctoritate, predicta omnia a suprascripto Piero Costantini notario rogata, et a me Rainerio de Vallesercli notario, secundum modum quem ipse Pierus Costantini notarius in similibus scedis a se rogatis tenere consuevit, de foliis ipsius Pieri in quadernum redacta, ut in ejus actis inveni, ita ex conmissione mihi facta a dominis Simone Lanbertucci et Johanne Necti Falconis, Castellanis Castelli Castri, et domino Piero domini Paganelli de Vico, Judice et Assessore Comunis Castelli Castri pro Comuni Pisano, Dominice Incarnationis anno millesimo trecentesimo vigesimo quinto, indictione octava, quarto idus martii, ex bailia inde eis data et concessa a Consilio majori et minori Comunis Castelli Castri, in qua Consilia dicti Comunis fiunt et celebrantur, scripsi et in publicam formam redegi.

XXXVI.

Per ordine degli Anziani del Popolo Pisano vengono communicati a Giovanni Moscerifo, già Camerlingo pel Commune di Pisa in Villa di Chiesa, alcuni libri a questo necessarii per la resa dei conti.

1324, 12 dicembre.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Provigioni degli Anziani, Reg. XIII, fol. 76).

Pridie ydus decembris

Providerunt Anthiani Pisani Populi, partitu facto inter eos ad denarios albos et giallos secundum formam Brevis Pisani Populi, *omissis etc.*

Et

Intellectis verbis expositis coram ipsis dominis Anthianis per Johannem Moscerifi olim Camerarium Pisani Comunis in Villa Ecclesie de Sigerro, et fidejussores ipsius Johannis, super eo quod libri introitus et exitus, et extraordinarius, officii dicti olim Camerarii, et alii libri ad ipsum officium pertinentes, sunt penes ipsos dominos Anthianos; et quod in dicto libro introitus et exitus officii dicti olim Camerarii restant et sunt aliqua scribenda et ponenda, que scripta sunt in dicto libro extraordinario, que si non scriberentur, sicut de jure scribi debent, idem Johannes dampnum posset inde consequi contra dirictum et justitiam; et quod ipsi libri deberent dari et consignari Jacobo Bonamici de Camuliano, olim scribe pro Comuni Pisano dicti Camerarii, ut possit in dictis libris scribere que scribenda sunt et restant, et idem Johannes possit suam ractionem videre:

Partitu facto inter eos ad denarios albos et giallos secundum formam Brevis Pisani Populi: Quod

Libri predicti dentur, assignentur et restituantur dicto Jacobo Bonamici notario, ut supra dicitur.

(1) Jacobus Bonamici notarius suprascriptus, coram Bonajunta notario de Asciano et Johanne Gontulini notario, habuit et recepit a me Johanne Jacobi de Vico, notario et scriba publico suprascriptorum dominorum Anthianorum, infrascriptos libros scriptos manu ipsius Jacobi, videlicet librum quaternorum novem introytus et exitus factorum et habitorum a dicto Johanne Moscerifi occasione dicti sui officii, et unum alium librum extraordinarium quaternorum duorum, scriptum et factum dicto tempore per suprascriptum Jacobum; de quibus se etc.

MCCCXXV, indictione octava, nonodecimo kalendas januarii.

(1) Il seguente tratto è scritto in margine, a guisa di postilla.

Digitized by Google

XXXVII.

Gli Anziani del Popolo Pisano ordinano, che venga pagato agli eredi di Pietro de' Rustici di Santo Miniato, già banderajo pel Commune di Pisa in Sardigna, il soldo di quanto gli era dovuto per lui e pe' suoi cavalieri pel servizio fatto durante l'assedio di Villa di Chiesa; più il prezzo di due cavalli ammazzati e dati a mangiare durante l'assedio, e di uno imprestato, e stato ucciso in guerra sotto Castello di Castro.

1324. 26 dicembre.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Provisioni degli Antiani, Reg. XIII, fol. 88-89).

Septimo kalendas Januarii

Providerunt Anthiani Pisani Populi, partitu facto inter eos ad denarios albos et giallos secundum formam Capituli Brevis Pisani populi, Quod Masinus Strenne et Vannes Bellatalla, Camerarii Camere Pisani Comunis, vel alter eorum, de quacumque pecunia Pisani Comunis ab eis vel altero eorum habita vel habenda occasione dicti eorum officii, dare et solvere possint et debeant, et possit et debeat, *omissis etc.*

Et

Heredibus Pieri de Rusticis de Sancto Miniate, condam Guccii domini Rustichelli, olim bannerarii Pisani Comunis in Sardinea, libras nonaginta sex et solidos quindecim et denarios tres denariorum aquilinorum parvorum, retenta inde cabella, vel eorum valentiam ad ractionem denariorum triginta duorum denariorum pisanorum pro quolibet soldo denariorum aquilinorum predictorum, residuas de omni et toto eo quod idem Pierus a Comuni Pisano pro se et suis equitatoribus, banneria et trombetta habere debebat a Comuni Pisano pro ejus soldo et paga pro servitio facto in Villa Ecclesie, et de ractione Ville Ecclesie predicte; detractis et discomputatis de predicto toto quod habere debebat a Comuni Pisano, ut dictum est, libris centum nonaginta novem, solidis sex, et denariis novem denariorum aquilinorum parvorum, quas habuit a Comuni Pisano et ejus officialibus in Villa predicta in denariis, ordeo, grano et pane, vel aliis.

Et in alia parte florenos duodecim de auro sine cabella, pro emenda unius equi dicti olim Pieri scripti equitatori suo, et occisi et dati ad commedendum gentibus occasione ossidionis Ville predicte; et in alia parte florenos viginti sex de auro sine cabella, pro emenda unius sui equi mortui et occisi et dati ad commendendum, ut supra predicitur, scripti Bonacurso olim cenamelle ipsius Pieri, sicut de dactione et occisione predictis constat per vacchectam inde factam in Villa predicta, et scriptam per Alifonsum notarium de Calcinaria; et in alia parte florenos quinquaginta de auro sine cabella, pro emenda unius equi dicti olim Pieri, pili bay bruni, stella longa in fronte, musello albo, balsani omnibus pedibus anterioribus, crossis genubus in crure destro posteriori, mutuati a dicto olim Piero, de mandato et provisione domini Manfridi Comitis de Donoratico olim Capitanei guerre in Sardinea pro Comuni, et Bandi Boncontis Anthiani Pisani Populi et Consiliariorum dicti Capitanei, Scionich ultramontano, pro eundo cum eo ad preliandum cum inimicis Pisani Comunis ad campum ipsorum de Castello Castri die sabbati quarto kalendas may, et dicta die occisi in dicto prelio, vel valentiam predictorum florenorum, ad ractionem librarum trium denariorum pisanorum minutorum pro quolibet floreno de auro.

XXXVIII.

Iscrizione posta sull'Architrave della porta del Castello di Salvaterra.

1325, 28 febrajo.

(Dall'Angius, nel *Dizionario Generale degli Stati del Regno di Sardegna*, Vol. VIII, pag. 397; e dallo Spano, *Itinerario dell'Isola di Sardegna del conte* Alberto della Marmora, *tradotto e compendiato, con Note;* Cagliari, 1868, pag. 146, not. 2 (1)).

IN . NOMINE . DNI . IESV . CHRISTI . ANNO . INCARNATIONIS . EIVSDEM . MCCCXXV . INDICT . IV . KAL . MARTII . INCEPTVM . EST . CASTELLVM . CASTRI . REGALIS . VILLE . ECCLESIE . REGNANTE . IN . SARDINIA . FELICISSIMO . PRINCIPE . DNO . IACOBO . DEI . GRA . ARAGONVM . REGE . EXISTENTE . CVM . GRANDIBVS . PROSTRATORE . SERENISS . DNO . INFANTE . ALFONSO . IPSIVS . PRIMOG . GUBERNAT . (2) IN . SAR . NOB . VIRO . BERENGARIO . CARROZ . COMVNIT . CAPITANEO .....

ossia

In nomine Domini Jesu Christi, anno Incarnationis ejusdem MCCCXXV, indictione IV (3), kalendis martii, inceptum est Castellum Castri Regalis Ville Ecclesie, regnante in Sardinia felicissimo Principe Domino Jacobo Dei gratia Aragonum Rege; existente cum grandibus prostratore Serenissimo Domino Infante Alfonso ipsius Primogenito; Gubernatore in Sardinia Nobili Viro Berengario Carroz; Comunitatis Capitaneo .....

---

(1) Diamo il testo secondo lo Spano; in quello dell'Angius sono sciolte la maggior parte delle abbreviazioni, ed, oltre alcuni minori errori, sono omesse qua e là alcune parole.

(2) Qui, e dopo *Carroz*, l'Angius aggiunge *existente*.

(3) L'anno 1325 correva l'indizione *VIII*.

Digitized by Google

XXXIX.

Estratto dell'inventario dei beni mobili ed immobili e dei redditi esistenti nell'eredità di Barone di Betto da Santo Miniate (1).

1325, 19 marzo.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Diplomatico; Provenienza, Regio Acquisto Cappelli).

In eterni Dei nomine, amen. Hoc est exemplum infrascripti instrumenti, rogati et publicati ab infrascripto notario, ut infra de verbo ad verbum describitur; tenor cujus instrumenti sive inventarii talis est:

In nomine Domini, amen. Ex hujus publici instrumenti clareat lectione, quod de jure Romano sancitum est, ut tutores vel curatores de bonis pupillorum vel adultorum non aliter atingere audeant, nisi prius de eorum bonis publicum faciant inventarium. Ideo nos Tedda, relicta Baronis de Sancto Miniate, filia condam Benenati Cinquini, Cionellus de Oliveto habitator Ville Ecclesie de Sigerro filius condam Ugolini de Oliveto, et Coradus de Sancto Miniate condam Baldesis, tutores testamentarii Lamberti filii condam Baronis de Sancto Miniate, condam Berti, dati et relicti ipsi Lamberto pupillo a suprascripto Barone una cum Colo de Viola et Peldiriccio de Sancto Miniate condam Baldesis, et Junttino de Vacha, qui Junttinus a dicta tutela est remotus ..... publicum facimus inventarium.

In primis quidem dicimus et confitemur, nos invenisse et esse in dictis bonis petia decem et septem terrarum .....

Et trentas viginti novem in fovea dicta « Galaza et Banbula », posita in Monte Barla. Et trentas vigintinovem unius platee dicte fovee, posite in dicto Monte Barla. Et trentas vigintinovem platee dicte fovee, posite in aquis Cannadoniche. Et trentas vigintitres, et quartos tres unius alterius trente, fovee dicte « Naselle et Castellane », posite in Monte Barla. Et trentas vigintitres, et quartos tres unius alterius platee, dicte fovee, posite in rio Montis Barla. Et trentas vigintitres, et quartos tres unius alterius trente, platee suprascripte fovee, posite in aquis Cannadoniche. Et trentas vigintiduas unius platee cum suis pertinentiis, posite in aquis Canalis Aque.

Et petia duo terrarum cum duobus domibus, posita in Villa Ecclesie de Sigerro in Ruga Magistra, que tenent unum caput in ipsa Ruga, que est via publica, aliud caput in Ruga Ficus, latus unum in terra et domo magistri Jannini calthularii, aliud latus in terra et domo Gheluccii Romani. Et unum aliud totum et integrum petium terre cum domibus contiguis et conjuntis super se, positum in suprascripta Villa Ecclesie, in suprascripta Ruga Magistra; et tenet unum caput in suprascripta Ruga, aliud caput in classo Marie Caccie, latus unum in terra et domo Pucci Pini notarii, aliud latus in terra et domo Gomite de Murta Naselli. Et unum aliud totum et integrum petium terre cum domo, positum in suprascripta Villa Ecclesie, in loco dicto « Classo Marie Caccie »; quod tenet unum caput in via publica, aliud caput in terra , latus unum in terra , aliud latus in terra (1). Et unum aliud totum et integrum petium terre cum domo, positum in suprascripta Villa Ecclesie, in suprascripto loco dicto « Classo Marie Caccie »; et tenet unum caput in ipso Classo, qui est via publica, aliud caput in terra et domo suprascripti Alberti, latus unum in terra et domo , et aliud latus in terra et domo . Et unum aliud totum et integrum petium terre cum domo super se, positum in suprascripta Villa Ecclesie, in loco dicto « Ruga del Pero »; quod tenet unum caput in via publica, aliud caput cum uno latere in terra et domibus suprascripti Lanberti, aliud latus in terra et domo Gheluccii Romani. Et unum aliud totum et integrum petium terre cum domo, positum in suprascripta Villa Ecclesie, in loco dicto « Ruga de Castello »; et tenet unum caput in ipsa Ruga, que est via publica, aliud caput in Ruga Balnei, latus unum in terra et domo heredum Guiduccii Copella, aliud latus in terra et domo heredum Cei Bachini.

Et trentas duas, et quartos tres unius alterius trente, fovee vocate « Comunate », posite in Monte Paone.

Et unum aliud totum et integrum petium terre cum domo, posita in suprascripta Villa Ecclesie, in loco dicto « Platea de Caulis »; et tenet unum caput in via publica, aliud caput in terra Peruccii Granelli, latus unum in terra et domo domine Margarite, aliud latus in via publica. Et unum totum et integrum petium terre cum domo terrestri, positum in suprascripta Villa Ecclesie, in loco dicto « Ruga de Sardis »; quod tenet unum caput in ipsa Ruga, que est via publica, aliud caput in cortilia Landi de Chirta, latus unum in terra et domo domine Marie Nocchi. Et unum aliud totum et integrum petium terre vineate, cum arboribus fructiferis et infructiferis, positum in confinibus dicte Ville, videlicet in burgo, videlicet justa portam Castelli; quod tenet ambo capita cum uno latere in viis publicis, aliud latus in terra ecclesie Sancte Clare.

Et furnos duos a colando venam argenti et plumbi, positos in aquis et super aquis Ville Massarge, cum omnibus suis pertinentiis, ferramentis et fornimentis, que sunt erga Villam de Prato; quos dictus olim Barone emit a Guidone Martello et Mondino de

(1) Anche dell'inventario dei beni di Barone da Santo Miniate, come del suo testamento (vedi sopra. *Doc. XXXV*) diamo i soli tratti riguardanti la Sardigna. Avvertiamo, che il presente Documento si trova scritto nella medesima pergamena in calce dell'anzidetto testamento.

(1) I nomi delle terre confrontanti sono lasciati in bianco nella pergamena, qui e più sotto.

Digitized by Google

Calci. Et unum totum et integrum aliud petium terre vineate, pertinens uni dictorum furnorum, quod justa terram donni Molentelli.

Et unum aliud totum et integrum petium terre cum domo terrestri, positum in Villa Massargia; quod tenet unum caput in via publica, aliud caput in terra domine Presiose, latus unum in via publica, aliud latus in terra Belle Pulighe. Et unum aliud totum et integrum petium terre, quod est casalinum, positum in dicta Villa Massargia; et tenet unum caput in terra et domo domine Presiose, aliud caput in via publica, latus unum in terra et domo , et aliud latus in terra et domo .

Et cuppas duas de argento cum ganbis, quarum una est cum ismalto. Cintolam unam fornitam de argento, super fecta sanguinea et viridi. Cintolam unam aliquantolum fornitam argento, super seta gialla et vermilia. Taschettam unam barbarum de argento, unciarum octo. Bursam unam de corio, cum aliquantulum scutiture argenti, que est in pondere unius libre. Bursam unam cum corio, cum una fregitura de argento. Par unum catinellarum de argento a mantello. Cintolam unam de argento a postis super fecta mixta. Boctones decemseptem de perlis. Gonnellam et argottum sindonis a muliere. Mantellum cattui virgatum a muliere, froderatum sindone afectata gialla et bladicta, involutam in una tobaliola a vultu. Robbam unam sindonis gialle et sanguinee, videlicet argottum et gonnellam a muliere. Jubbam unam sindonis affectatam, videlicet coloris gialli et sanguinei. Mantellum unum de giambellocto froderatum sindonis vermilie. Robbam unam panni pangii infiammati, a domina, videlicet gonnellam argottum froderatum sindone vermilia et viridi. Gonnellam et argottum et mantellum panni dimizati sanguinei et viridis, videlicet argottum froderatum vario, et mantellum sindone viridi et vermilia. Cappapelem unum turchiensem. Cappapellem unum panni mischiati. Gonnellam et argottum froderatum. Ventrischa. Ciottam froderatam sindone sbiadete, que olim fuit de dorso Baronis. Fensam unam a domina, pro equitando. Gonnellam et guarnacciam froderatam vulpe. Ciottam unam. Cappellum a domina, froderatum sindone gialla et sanguinea. Fornimentum unum de solalliis. Capputea duo virgata, froderata unum penna, et aliud sindone.

Cervelleriam unam. Armaduram de malliis minutis, videlicet manichas, faldas et musacchinas. Par unum scarpectarum de ferro. Par unum guantorum de malliis minutis. Corectum unum de armis veteribus. Armaturam unam de armis veteribus, videlicet manichas et faldas. Gropperiam unam de maliis ab equo. Par unum coscialium et ganbaruolorum de ferro. Spatas duas.

Casciam unam mangnam. Pancham unam ante lectum. Fuconem unum de ferro. Lecteriam unam cum tabolis sex. Sopidianeum unum. Lecteriam unam cum trespidis. Sellam unam a torciando. Archipredolam unam veterem. Lectum unum de tabolis. Par unum catenarum a foco. Cristutam unam. Par unum de sonalliis. Turcassos quatuor, quorum duo sunt pleni quatrellis. Casciam unam. Targiam unam ad undas. Serram unam a serrando. Targiam unam ad undas. Casciam unam. Tortissos tres cere. Lecteriam unam francischam. Cortinam unam. Panchettam unam circum circa lectum. Armaduras duas vernitorum. Pancham unam de nuce a comedendo. Concham unam de rame. Zirum unum mangnum. Sopidianum unum. Caldariam unam a foco. Padellam unam de rame. Ramajolos duos de rame. Caldariam unam a foco. Panchas duas a sedendo. Concham unam de rame mangnam fractam. Archibanchum unum. Pancham unam de nuce. Sopidianum unum scancharatum. Sopidianum unum cum clavi. Casciam unam veterem. Lectum unum de tabolis. Arcibanchum unum a vena.

Sellas tres ab armando. Elmos clausos tres. Cappellum unum de acciario. Barbutam unam vernichatam. Barbutam unam albam. Par unum copertarum coloris verdis ab equo. Sopidianum unum mangnum cum clavi. Par unum coratiarum clavatarum. Par unum coscialium. Spatas duas veteres. Cortinam unam. Casciam unam de nuce. Arcibanchum unum trium serraminum. Sopidianum unum vetus. Par unum coratiarum. Frenos duos ab equo. Capputeum unum froderatum. Panchas duas a sedendo. Panchettam unam a sedendo. Tabolam unam a comedendo, cum trespidis. Dischum unum tondum a comedendo. Sellam unam a coscia Baronis.

Item dicimus et confitemur, nos audivisse dici, dictum olim Barone recipere et habere debere ab infrascriptis personis infrascriptas denariorum quantitates subscriptis de causis, videlicet ..... Et a Gino Pillii, burgense Castelli Castri, libras quinquaginta denariorum aquilinorum minutorum, causa mutui, per cartam inde rogatam a Johanne Benenati notario ..... Et a Comuni Ville Ecclesie de Sigerro libras centum denariorum aquilinorum minutorum, causa mutui, per cartam inde rogatam a Duodo Junte Soldani notario. Et ab Orlando de Cannadonicha libras quatuor denariorum aquilinorum minutorum, causa mutui. Et a Comuni Ville Ecclesie de Sigerro libras trecentas octuaginta tres et solidos novem denariorum aquilinorum minutorum, causa mutui, per cartam inde rogatam a Puccio Pini notario. Et a suprascripto Comuni Ville Ecclesie libras octuaginta tres et solidos decem et denarios tres denariorum aquilinorum minutorum, causa mutui .....

Actum in Castello Castri, in solario de medio domus platee heredum Batto Caulini et nepotum, in qua olim Dinus Caulinus tenpore sue vite habitare consuevit; presentibus Vanne aurifice condam Guidonis, Colo Porcellino condam Bindi Porcellini, burgensibus suprascripti Castri, Puccio Picchino Pisano cive, testibus ad hec rogatis: Dominice Incarnationis anno millesimo trecentesimo vigesimo quinto, indictione octava, quartodecimo kalendas aprelis.

Digitized by Google

Ego Rainerius, filius condam Bellomi de Vallesercli, imperiali auctoritate notarius, predicta omnia a me rogata rogatus scripsi et firmavi, jam alia vice firmata.

XL.

Istruzioni dell' Infante Alfonso a Pietro di Libiano e ad Ansaldo da Caciano, Amministratori Generali delle Regie entrate in Sardegna, intorno a varie cose relative al loro officio, tra le quali la spesa delle fortificazioni dei Castelli di Bonvicino e di Villa di Chiesa.

1325, 28 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, Volume B 5, fol. 2).

Infans Alfonsus etc. dilecto et fideli suis Petro de Libiano et Arnaldo de Caciano domestico nostro, Administratoribus Generalibus redditiuum et proventuum Sardinie et Corsice Regni, salutem et dilectionem.

Recipimus literas vestras, quibus et earum serie auditis et pleno collectis intellectum, vobis taliter ducimus respondendum. Et primo ad id quod Nobis significastis super retentionem illorum trium millium florenorum, quos a nobili Ugone Vicecomite de Basso Judice Arboree debetis recipere in solutum pro rata ejus quod Nobis debet: et placet Nobis, quia vos pro necessitate solutionis stipendii soldatorum non misistis Nobis dictos tres mille florenos auri, *ut esset dictorum soldatorum* (1) necessitati provisum.

Ad id vero quod Nobis significastis super operibus Castri et Villarum de Bonuvehì et de Villa Ecclesie, diligenciam vestram, de qua plene confidimus, comendantes, volumus et mandamus vobis, ut faciatis taliter, quod dicta opera, prout scitis quod est necessarium, perficiatur omnino.

Placet etiam Nobis quod Nobis scripsistis super facto obsidionis Castri de Osolo; et tam super eo quam super facto Terrenove reputamus optime fore provisum.

Ad id autem quod Nobis significastis super ordinatione vini, respondemus vobis, quod cum summe sit necessarium ordinationem ipsam servari, volumus et vobis expresse mandamus, ut perquiratis et indagetis diligenter, an aliqui mercatores ratione franquitatis quam habent fraudem aliquam commiserint in premissis, quodque illi qui fraudem in premissis commiserint fortiter puniantur; faciendo fieri preconizationem sub certa pena vestro arbitrio moderanda, quod nullus de cetero contra dictam ordinationem audeat aliquid attemptare; qua pena exacta, nihilominus contra facientibus non servetur deinceps immunitas in predictis. Et ultra hec jubemus fieri preconizationem, quod domini villarum et locorum qui sunt hereditati (1) in Sardinia servent ordinationem predictam, sub pena amissionis villarum et locorum sibi datorum a Nobis; et si qui inveniuntur post preconizationem contra facere, volumus quod ville et loca eis date a Nobis ipso facto eisdem totaliter auferantur. Significantes vobis, quod Nos per aliam literam Nostram super his et aliis scribimus nobili et dilecto Nostro Francisco Carrocii, Gubernatori in dicta Insula Generali.

Super premissis autem omnibus, et aliis que ad bonum comodum dicte Insule redundari noscantur, sitis diligentes et intenti, et circa ea cura vigiletis sollicita, et faciatis et agatis sicut de vobis fiduciam gerimus pleniorem; notificantes Nobis continue et frequenter statum dicte Insule, et rumores quos explorare poteritis undecumque.

Dat. Turolii, quinto kalendis junii, anno Domini MCCCXX quinto.

(1) Così supplisce il Pillito la lacuna che è nel cod.

XLI.

L' Infante Alfonso d' Aragona approva e conferma il Breve di Villa di Chiesa.

1327, 8 giugno.

(Dalla copia inserita nella conferma del Re Pietro dei 18 maggio 1338 (2); Archivio Communale d' Iglesias).

Nos Inffans Alfonsus, Illustrissimi domini Regis Aragonum Primogenitus, ejusque generalis Procurator, ac Comes Urgelli; et nos Inffantissa Theresia, ejusdem domini Inffantis Alfonsi consors, et comitissa Urgelli.

Attendentes, per vos devotos et fideles nostros Duodum Soldani, Andream Corona, et magistrum Garciam Orlandi medicinalis scientie doctorem, nuncios ad nos missos per Universitatem hominum Ville nostre Ecclesie de Sigerro regni Sardinie, fuisse expositum reverenter, quod cum juxta formam cujusdam Capituli (3) Breviorum seu Ordinamentorum dicte Ville per nos confirmatorum Consiliarii Universitatis Ville predicte elegerint quatuor personas idoneas et unum notarium, videlicet vos Duodum Soldani et Andream Corona predictos, Poncium Vincencii, et Coannucium Moscha, ac Petrum Bonifacii notarii notarium, ad emendandum, corrigendum atque supplendum Ordinamenta et Brevia antedicta; dictique electi Ordinamenta et Brevia nostra, regaliis atque nostris honore et jure servatis, ac etiam comoditate habitatorum Ville predicte et termini sui, correxerint et supleverint prout eis melius, honorabilius (4) ac utilius visum fuit, eaque sic correcta exhibueritis coram nobis, atque humiliter suplicaveritis, ut Ordinamenta et Brevia predicta, prout correcta existunt, grata habere et ea confirmare de

(1) Cioè: *Feudatarii; che hanno feudi.* — PILLITO.
(2) Vedi *Doc. LXIX.*
(3) Breve, *Lib. I, cap. XXXII.*
(4) La pergamena ha *honorabilibus.*

Digitized by Google

benignitate solita dignaremur: idcirco, suplicationi vestre condescendentes benigne, et afectantes statum Ville predicte in tranquilitate constitui et servari, cum presenti carta Nostra, Ordinamenta et Brevia predicta prout correcta sunt, et singula in eis contenta, grata habemus, eaque omnia et singula laudamus, comprobamus, ac eciam confirmamus; volentes et concedentes Universitati predicte et singulis de eadem pro pendente tempore correctionis predicte, quousque alio tempore illa correcta, fuerint per Nos vel Gubernatorem Generalem Sardinie et Corsice Regni qui pro tempore fuerit confirmata, Ordinamentis et Brevibus ipsis utantur atque regantur, sicut jam àlias per Nos Universitati predicte concessum extitit et cum nostro privilegio confirmatum. Hanc autem laudacionem, approbacionem et confirmacionem Nostram vobis facimus et facere intendimus sine jurium Nostrorum diminucione, et absque prejudicio juris Nostri. Mandamus itaque Gubernatori Nostro Generali Sardinie, at aliis officialibus Nostris et eorum locatenentibus presentibus et futuris, quod hujusmodi laudacionem, approbacionem et confirmacionem Nostram firmam habeant et observent et faciant inviolabiliter observari, et contra ea venire aliquatenus non presumant. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostris sigillis pendiciis communitam.

Dat. Barchinone, sexto idus junii, anno Domini millesimo ccc.° vicesimo septimo.

XLII.

L'Infante Alfonso commette a Guglielmo de Cervellon Governatore, e agli Amministratori Generali in Sardegna, e ai Camerlinghi in Villa di Chiesa, la decisione sulla domanda della città di Cagliari, che la metà dell'argento che si colava nei forni di Villa di Chiesa fosse portato a Cagliari, e vendutovi al prezzo che avrebbe valuto ridotto a moneta, dedotte le spese.

1328, 17 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. B 5, fol. 14b).

Alfonsus etc. nobili et dilecto Consiliario suo Guillermo de Cervilione Gubernatori, ac fidelibus suis Administratoribus Generalibus Sardinie et Corsice Regni, nec non Camerlengis Ville Ecclesie, salutem et dilectionem.

Ex parte Consiliariorum et proborum hominum ac Universitatis Castri Callari fuit Nobis humiliter supplicatum, quod pro expediendis mercimoniis in dicto Castro Callari, et ut ipsum Castrum inde susciperet incrementum, dignaremur eidem concedere, quod medietas argenti quod colatur in furnis Ville Ecclesie deferatur ad ipsum Castrum, et inde exsolvatur Curie Nostre tantum quantum exsolveretur si ex dicta medietate argenti cuderetur moneta, deductis inde expensis que fieri haberentur pro cudenda moneta predicta, seu ratione cudendi eamdem. Quare, ipsa supplicatione benigne suscepta, circa utilitatem et augmentum ipsius Castri et habitatorum ejusdem favorabiliter inclinati, vobis committimus et mandamus, quatenus, considerato qualiter dictum Castrum caput est totius Regni predicti et etiam fundamentum, vocatis ipsis Consiliariis et aliis qui fuerint evocandi, super eis faciatis quod fore utilius Curie Nostre, et ad bonum statum ac augmentum dicti Castri occurrere videatis. Nos enim per presentes vobis super his committimus plenarie vices nostras.

Dat. Ilerde, xv kalendas julii, anno Domini M°CCCXXVIII°.

XLIII.

L'Infante Alfonso ordina agli Amministratori Generali delle Regie entrate in Sardegna, che sulle lire mille di alfonsini minuti, state promesse dall'Università di Villa di Chiesa in occasione del matrimonio della sua figliuola Costanza col re di Majorca, impieghino soldi 13333 *e denari* 4 *nelle opere del Castello di Salvaterra.*

1328, 17 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. B 5, fol. 9b).

Alfonsus etc.(1) fidelibus nostris Administratoribus Generalibus reddituum et proventuum nostrorum Regni Sardinie, salutem et gratiam.

Cum Nos ordinaverimus et velimus, quod de illis mille libris Alfonsinorum minutorum, quas probi homines et Universitas Ville nostre Ecclesie de Sigerro Nobis promiserunt dare et solvere in auxilium expensarum per Nos factarum ratione matrimonii contracti inter Illustrem Principem Regem Majoricarum, et Inclitam Constantiam carissimam filiam Nostram, in opere Castri dicte Ville vocati de Salvaterra, utili et necessario eidem Castro, tresdecim mille trecenti triginta tres solidi quatuor denarii dicte monete per vos mittantur et convertantur: ea propter vobis dicimus et expresse mandamus, quatenus si dictas mille libras a probis hominibus et Universitate jam dictis habuistis et recepistis, alias easdem ab ipsis per vos de presenti exigi volumus, et haberi dictos tresdecim mille trecentos triginta tres solidos, quatuor denarios, in opere utili et necessario dicto Castro mittere et convertere, omni mora rejecta, non postponatis, hocque nullatenus immutetis. Nos enim per presentem mandamus Magistro Rationali Curie Nostre, vel cuicumque alii a vobis pro parte Curie Nostre

(1) Questo documento fu da me accennato nel mio opuscolo *Istruzioni date dal Re Pietro IV* etc., pag. 63, nota (*). In quest'opuscolo vi sono alcune notizie circa *gli estimi delle case*, ed *i cavalli armati*, pag. 49, 65. — PILLITO.

Digitized by Google

compotum audituro, quod dictos tresdecim mille trecentos triginta tres solidos, quatuor denarios, si eos vel quitquid ex ipsis per vos legittime apparuerit conversum fuisse in opere ante dicto, tempore vestri ratiocinii in compoto vestro recipiat et admittat.

Dat. Ilerde, XII kalendis julii, anno Domini MCCCXXVIII.

XLIV.

L'Infante Alfonso prescrive al Governatore Generale in Sardegna, che, accordatosi coi giurati e coi probi uomini di Villa di Chiesa, ponga rimedio alla consuetudine, o più veramente rapina intolerabile, per la quale coloro che altrove avessero contratto debiti, non erano in Villa di Chiesa costretti al pagamento. E che scriva al Giudice d'Arborea, affinchè gli abitanti di Castello di Castro godano franchezza presso di lui, come tutti la godevano in Castello di Castro.

1328, 17 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. B 5, fol. 14).

Alfonsus etc. nobili et dilecto Consiliario suo Guillermo de Cervilione, Gubernatori Generali Sardinie et Corsice Regni, vel ejus Locumtenenti, salutem et dilectionem.

Intimantibus (1) Nobis fidelibus Nostris Consiliariis et probis hominibus Castri Callari, percipimus, quod nonnulli post contractus initos et factos cum aliquibus ex habitatoribus dicti Castri recurrunt ad Villam Ecclesie, et pretextu cujusdam usus seu consuetudinis dicte Ville (2) non possint compelli ad restituendum debita vel alia ad que teneantur ratione contractuum predictorum, in magnum ipsorum Consiliariorum et proborum hominum dispendium atque dapnum; propter quod supplicarunt Nobis, super his de competenti remedio provideri. Quare, ipsa supplicatione benigne admissa, quum talia, que rapinam verosimiliter sapiunt sive predam, non possent tolerari absque justitie lesione: vobis dicimus et expresse mandamus, quatenus, una cum Capitaneo Ville Ecclesie, cum juratis et probis hominibus dicte Ville conferatis, ipsosque inducatis, quod tale velint adhibere remedium super eis, quod dicti supplicantes propter ea, defectu ipsorum juratorum et proborum hominum Ville Ecclesie, ad Nos ulterius recurrere non cogantur; rescribentes Nobis quitquid feceritis in premissis.

Ceterum, prefatis Consiliariis et probis hominibus dicti Castri Callari Nobis inde supplicantibus, vobis dicto Gubernatori dicimus et mandamus, quatenus cum Nos infranquiverimus omnes et singulos populatores Castri Callari qui infra muros dicti Castri residentiam faciunt continuam vel de cetero faciant personaliter, rescribatis per modum quo vobis videatur egregio viro Judici Arboree super obtinenda simili franquitate pro dictis populatoribus Castri Callari a Judice supradicto.

Dat. Ilerde, XV kalendas julii, anno Domini M°CCCXX°VIII°.

(1) Il cod. *Intimatibus*.

(2) Breve di Villa di Chiesa, *Lib. III, Cap. XLVIII e LII*

Sul frontispizio di questa R.ª lettera per tre linee, ed a margine della medesima per altre otto, leggesi in caratteri minutissimi e quasi del tutto svaniti il seguente compendio, scritto con diverso inchiostro, ma nella stessa epoca, cioè verso il 1425 (1):

Com après que alguns se eren obbligats en Caller ab contractes, per tal que no fessen rahò de ço en que eren tenguts, e sen anassen a Vila de Sglesies, ond per franquesa o costum eren defesos: lo Rey scriu al Governador General de Serdenya, que sobre açò scriva al Capità de Vila de Sglesies e als jurats, que en açò meten remey. E que com sa dit Senyor hau enfranquits tots los que fan residencia en los murs de Caller, qu' el dit Governador scrisque al Judge d' Arborea, per obtenir semblant franquesa.

XLV.

Estratti relativi a Villa di Chiesa da un diploma generale di Alfonso Re d' Aragona all' Amministratore Generale delle entrate e diritti regii in Sardegna.

1331, 11 marzo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. B 5, fol. 126b).

Alfonsus etc. fideli nostro (Petro de Libiano) Administratori Generali reddituum et jurium nostrorum Insule Sardinie, vel alii cuicumque dictum officium regenti, presentibus vel qui pro tempore fuerint, salutem et gratiam.

Noveritis, quod Nos, recognitis in Nostro consilio sumptibus, quos pro tuitione et regimine dicte Insule hucusque facere Nos opportuit, nec minus ipsius Insule conditione attenta, et negotiorum in ea Nobis occurrentium qualitate pensata: taxasso et ordinasse retinentias castrorum, salaria officialium, provisiones stipendiariorum, et alios sumptus pro defensione et administratione dicte Insule faciendos, prout inferius declaratur:

Primo quidem et ante omnia, debet recipere Raymundus de Valle centum et decem mille solidos alfonsinorum minutorum, quos sibi ex pretio venditionis per Nos ei facte de argentaria et seca et aliis redditibus et juribus nostris Ville Ecclesie,

(1) Annotazione del PILLITO.

Digitized by Google

Ville Maçargie, Domusnove et Conesie, retinere potest et debet quolibet anno durante tempore dicte venditionis, pro mille marchis argenti in quibus se obbligavit solvendis pro Nobis Domino Pape pro censu Sardinie, ut continetur in instrumento publico facto de hoc et quibusdam aliis, quod est penes Raymundum de Valle predictum .....

Item (1) .....

.....

Preterea, nobilis Janfridus Gilaberti de Crudiliis, Castellanus Castri Ville Ecclesie, alias nominati de Salvaterra, debet recipere pro ipsius retinentia, ipse vel Locumtenens ipsius, decem mille solidos, et debet ibidem tenere viginti clientes et amplius, tot quot necessarii fuerint ad custodiam dicti Castri; et ultra dictos decem mille solidos debet recipere ipse vel ejus substitutus sex mille solidos annis singulis, pro quibus tenere debet continue duos equos armatos (2) ad servitium nostrum in Villa Ecclesie in auxilium Potestatis dicte Ville, si opus fuerit.

Item, Raymundus de Valle, Capitaneus et Potestas Ville Ecclesie, debet recipere pro salario sui officii quolibet anno sex mille solidos dicte monete (3), pro quibus debet tenere continue unum equum armatum et decem clientes ad servitium officii supradicti.

Item, Arnaldus Savarros, Assessor dicti Capitanei vel Potestatis, debet recipere pro suo salario annuatim mille quingentos solidos ejusdem monete.

Item, Duode Soldani, Camerlengus Ville Ecclesie, debet recipere pro suo salario annuatim mille quingentos solidos ejusdem monete.

Item, Guillermus Oliverii, Magister monete que cuditur in Villa Ecclesie, debet recipere pro suo salario annis singulis sex mille solidos monete ejusdem.

Item, Scriptor dicte monete debet recipere pro suo salario quolibet anno octingentos solidos dicte monete.

Item, Magister del assaig, et el Tallador, et Funditor ejusdem monete cum suis adjudants, debent recipere certa jura, que, ut asserit Magister monete, possunt ascendere quolibet anno ad sex mille quingentos quadraginta solidos dicte monete inter omnes.

Item, quatuor homines qui custodiunt portas Ville Ecclesie debent recipere pro eorum salario quolibet anno, inter omnes quatuor, mille quadringentos quadraginta solidos monete predicte.

Item, octo Sagiones Curie Ville Ecclesie debent recipere inter omnes quolibet anno pro eorum salario nongentos sexaginta solidos dicte monete.

(1) Seguono altri 21 articoli che qui si omettono, perchè estranei a Villa di Chiesa; viene poscia il seguente articolo, che è il 23.°

(2) I cavalli armati, di cui è cenno in questo diploma, sono quelli che doveano tenersi da alcuni impiegati, cominciando dal Governatore, per ragione del loro ufficio. Ne doveano tenere puranche i feudatari a proprie spese in forza delle concessioni feudali. Altri poi erano al soldo del Re, ed esso li nominava in un certo numero a seconda delle circostanze: alle volte ne lasciava la scelta al Governatore. V. *cit. Istruzioni etc. pag.* 65, 66, 67, 68. — PILLITO.

(3) Ossia di alfonsini minuti.

.....

Dat. Tarazone, quinto idus martii, anno Domini MCCCXXXI.

XLVI.

Re Alfonso prescrive, che coloro i quali commisero maleficio in Castello di Castro o nelle sue dipendenze siano presi, in qualunque parte di Sardegna si trovino, e secondo i casi condannati o dagli officiali di Castello di Castro o dai signori del luogo dove fu commesso il maleficio: salvi tuttavia i privilegi del Breve di Villa di Chiesa.

1331, 9 ottobre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. B 5, fol. 64).

Noverint universi, quod Nos Alfonsus, etc.

Considerantes, Regie dignitati bene congruere, vias et modos exquirere, per quos in terris ac bonis infra suam ditionem sistentibus melius observetur justitia, et ne delicta remaneant impunita: hac igitur consideratione comoti, nec minus ad supplicationem nunciorum per Universitatem Castri Callari ad nostram presentiam transmissorum, cum presenti privilegio perpetuo valituro statuimus ac etiam ordinamus, quod quicumque criminosus ac delinquens, qui deliquerit in Castro predicto Callari aut termino ejus, sive in aliquo ex locis infra terminos dicti Castri positis vel terminis ipsius loci, et ad alia loca fugerit: ubicumque infra insulam Sardinie reperiri poterit, ad requisicionem Vicarii seu Officialium ipsius Castri ad ipsos remittatur eisque tradatur, omni difficultate et dilatione rejectis. Et cum criminosus fuerit in posse dictorum Officialium Castri Callari, si dictum crimen fuerit commissum in aliquo ex casibus in quibus cognitio et punitio ad Officiales dicti Castri pertinent, puniant eum prout justicia suadebit; si vero crimen vel delictum pro quo criminosus remissus fuerit commissum sit in aliquo ex locis predictis que sunt infra terminos Castri jam dicti, et crimen fuerit ex illis quorum cognitio et punitio pertinet domino dicti loci et non dictis Officialibus Castri Callari, eo casu ipsi Officiales dictum criminosum sine aliqua tarditate ad dominum dicti loci ubi deliquerit vel ejus Officiales remittere et sibi tradere teneantur, per eum secundum justiciam puniendum. Et similiter domini dictarum villarum constitutarum infra terminos Castri predicti quemcumque qui in dicto Castro et ejus Appendiciis aut alibi crimen comiserit tale et in tali loco, quod cognitio et punitio ad ipsos Officiales dicti Castri pertineat, teneantur remittere Castro predicto, ad requisicionem Officialium predictorum. Salvamus tamen et retinemus, quod propter statutum hujusmodi Brevi Ville Ecclesie prejudicium nullum fiat.

Mandamus igitur, quod presens privilegium nostrum universis et singulis Baronibus, Militibus,

Digitized by Google

civibus, et aliis hereditatis in dicta insula et eorum Officialibus, nec non aliis quibuscumque infra dictam insulam constitutis presentibus et futuris, quod premissa teneant perpetuo firmiter, et observent et observari faciant per quoscumque inconcusse, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. In cujus rei testimonium presentem cartam nostram inde fieri, et sigillo nostro pendenti jussimus comuniri.

Dat. Dertuse, VII° idus octobris, anno Domini M°CCCXXX primo.

Signum † Alfonsi Regis.

Testes sunt: Bernardus Vicecomes Capprarie; — Otho de Montecatheno; — A.us Rogerii Comes Pallariensis; — Guillermus de Angularia; — Berengarius de Angularia.

Fuit clausum per Berengarium de Rajadello scriptorem Domini Regis.

XLVII.

Estratti di un' Ordinanza generale del Re Pietro di Aragona all' Amministratore Generale delle entrate e diritti regii in Sardegna.

1334, 1 novembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. B 5, fol. 74b).

Aquests son los Capitols de la informaciò (1), que 'l Senyor Rey tramet al Administrador General de les rendes e drets seus de la Illa de Çerdenya, present et qui per temps serà; los quals mana espressament esser observats per lo dit Administrador, sots pena de incorrer la sua indagnaciò.

Primerament, vol e mana lo Senyor Rey, que 'l dret de la mija treta (2) del forment e ordi qui s' carrega en lo port de Castell de Caller, la qual los Consellers de dit Castell solien rebre en paga de les stimes dels alberchs (3) de dit Castell, sia revocada, ço es que no la reeban d' aquì avant los dits Consellers, tro que sia declarat quant los romay a pagar per rahò de les dites stimes; car lo Senyor Rey ha entes ab veritat, que complidament es satisfet als dits Consellers en ço que deven haver a ades per la dita rahò. Lo qual dret de la mija treta vol e mana lo Senyor Rey, que sie mes en sequestre dins una caxa, de la qual tenga una clau lo dit Administrador, e l'altra Duodo Soldà Camerlench de Vila de Sglesies o son procurador; en lo qual dret no vol lo Senyor Rey que sia a res tocat, per tal que sia satisfet al dits Consellers o a altres qui dret hi hayen: e sobre açò tramet lo Senyor Rey cartes al dit Ministrador, e Duodo Soldà, e als dits Consellers.

Item, vol e mana lo Senyor Rey, que de la moneda qui serà justada en la dita caxa sia fet prestech per los dits Administrador e Duodò Soldà als guelchs de Vila de Sglesies, e a aquells qui lavoren las argentayres, en la forma contenguda en una letra que 'l Senyor Rey tramet als dessus dits Administrador e Camerlengh.

Item, vol e mana lo Senyor Rey, que per los dits Administradors e Camerlengh sia rebuda aquella moneda que En G. Ça Badia quondam havia a tornar a la Cort dels diners de les stimes dels dits alberchs de Caller, la qual los deu per livrar N' Arnau Ballestrer; e quen façen prestech als dits guelchs et argenters en la forma en la letra del Senyor Rey contenguda, et guardense que la dita moneda, axì aquella de la dita miga treta com aquella que reebran del dit N' Arnau Ballestrer, no convertesquen en altres uses sinò en los dits prestechs, per special manament que n' haguessen del dit Senyor o de son Governador o de altre official seu, si donchs lo Senyor Rey nols ho manava de certa sciencia; com la dita moneda no es de la Cort, mas lo Senyor Rey a ades sen serveix (1) per millorar lo loch de Vila de Sglesies, qui es posat en gran necessitat e menyscabament, e a gran dan de la sua Cort e de tot la Illa de Çerdenya; en altra manera lo Senyor Rey recobraria dels dessus dits e de sos bens ço que convertit n' aguessen en altres uses, e no resmenys los puniria de inobediencia.

Item, com En Bertran Ça Vall, frare e procurador d'En Ramon Ça Vall (2), en lo mes de abril propassat per tal convenciò volia complir la paga dels mils marchs d' argent qui s' deven donar al Sanct Pare Apostòli per lo trahut de Çerdenya (3), ab voluntat e consentiment del Senyor Rey, e per special poder que n' havia del dit En Ramon Ça Vall, renuncia a la compra de les rendes de Vila de Sglesies, ço es quant al terç e derrer any, qui devia començar en lo primer dia del mes de maig del any MCCCXXXIV, e devrà finir per tot lo primer vinent mes d'abril del any qui serà MCCCXXXV; e el Senyor Rey haya entes per recomptament de molts, qui dit En Ramon Ça Vall no ha desemparades les dites rendes a la sua Cort: maravelles molt (4) del dit En Ramon Ça Vall e del dit Administrador, com les dites rendes no son pervengudes a mans de la Cort; majorment pus los dits En Ramon Ça Vall e N' Arnau Guerau, qui ara reg l'offici de la

(1) *Informaciò* equivale a *Ordinaciò*. — PILLITO.

(2) *Mija* o *miga* deve pronunziarsi *migia* — mezza, — *treta* — tratta. — PILLITO.

(3) *Stimes dels alberchs* — estimi delle case. V. *Istruzioni date dal Re Pietro IV*, etc., pag. 49. — PILLITO.

(1) Così emenda il PILLITO; il cod. *pleueix*.

(2) *Raimundus de Valle*, altrove nominato. — PILLITO.

(3) Il tributo dovuto al Papa era di *II mill marchs de argent equivalents a XI mill lliures* (moneta d'alfonsini minuti): così si legge nella stessa R.a Ordinanza. « Primo. Tributum duarum mille marcarum monete sterlingorum argenti, quas Domino Summo Pontifici dare tenemur et solvere quolibet anno in festo Beatorum Petri et Pauli mensis junii pro Sardinie et Corsice Regno. » Così leggo in altra R.a Ordinanza circa le paghe: *Dat. Barchinone, VIII idus augusti, anno Domini MCCCXXXIX.* (B 5, f. 158) — PILLITO.

(4) Il senso è: E siccome il re seppe per relazione di molti che ecc., perciò si è maravigliato ecc.

Digitized by Google

dita Administraciò, eren certs de la dita renunciaciò, axì per cartes specials que 'l dit Senyor Rey ni havia trameses, com per letres qu' En Francesch Derga que n' avia trameses al dit N' Arnau Guerau, segons que appar per letres de resposta qui 'n son vengudes. Perquè mana lo Senyor Rey al dit Ministrador, e encara al dit Duodo Soldà, que de totes les rendes del dit terç any, a les quals lo dit En Ramon Ça Vall ha renunciat, sia respost complidament a la Cort, e que res no sia donat ne pagat a negù, sinò segons la ordinaciò que 'l dit Administrador e Carmerlengh han de pagar les messions de la dita Illa, e da qui avant segons que s' contè en la present ordinaciò.

. . . . . .

Officials de Vila de Sglesies.

Tots los officials de Vila de Sglesies paga lo Camerlench del dit loch, de les rendes e altres drets que reeb; los quals poden pujar cascun any, ab la retinencia del Castel de Salvaterra, tro a II mill CCC libres.

. . . . . .

Retinençes de Castells.

. . . . . .

Item, per lo Castell de Vila de Sglesies appellat Salva Guarda DCCC libres, e págales lo Camerlench de Vila de Sglesies.

. . . . . .

Perpetuals violaris e beneplacits.

. . . . . .

Item, son asignats als Frares Menors de Vila de Sglesies cascun any . . . . . XXV libres.

Manca la data. Nondimeno potrebbe essere:

Dat. Dertuse, kalendis novembris, MCCCXXXIV;

perchè appunto in quel giorno il Re faceva conoscere al Municipio di Cagliari d'aver tolto da esso la metà del dritto sulla estrazione dei grani, già destinata per l'estinzione del valore delle case un tempo dei Pisani, ed ordinato riporla in una cassa a due chiavi da ritenersene una l'Amministratore Generale, e l'altra il Camerlengo *Ville Ecclesie* Duodo Soldani. E faceva pure sentire allo stesso Municipio, che nello stesso giorno avea lasciato gli ordini opportuni su quel particolare al Governatore, ed all'Amministratore Generale dell'Isola. — PILLITO.

XLVIII.

Capitoli estratti da un' Ordinanza trasmessa da Re Pietro d'Aragona a Messer Sancio Aznarez de Arbe e a Messer Geraldo, Amministratori Generali delle entrate e dei diritti regii in Sardegna.

1335, 20 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. B 5, fol. 92).

Aquesta es la informaciò trasmesa per lo Senyor Rey a 'N Sancho Aznarez de Arbè e a 'N Gerau, Administradors Generals de les rendes e drets Reals de la Illa de Çerdenya.

. . . . . .

Tots los Officials de Vila de Sgleyes paguen los Camerlenchs dels dits lochs de les rendes e altres drets que reeben, los quals paguen capun any ab la retinença del Castell de Salvaterra, per la qual retinença hi deu tenir lo Castellà de XX a en sus o aytants, com obs ni haja.

Mana e vol lo Senyor Rey, que 'ls Camerlenchs tinguen e administren da qui avant los loch de Domusnova e de Conesa, remoguts tots altres Vicaris o administradors de aquelles.

. . . . . .

. . . . . .

Mana lo Senyor Rey als dits Administradors, que da qui avant no livren als Consellers del Castell de Caller la miga treta que solen reebre per pagar les stimes dels alberchs de dit Castell, en tro los dits Consellers hajen comptar ab lo Mestre Racional del Senyor Rey o ab son Loctinent, e lo compte sia affinat; car lo Senyor Rey ha entes, qu' els han pres compliment a totes les stimes dels dits alberchs a que la Cort es tenguda segons la convinenza da feta.

E per aquella rahò mateixa, que tot ço que 'ls dits Consellers tinguen de la dita miga treta, e encara no hajen distribuit, sia sequestrat en tro dit compte sia affinat . . . . . .

Dat. Barchinone, XII kalendas julii, anno Domini MCCCXXXV.

XLIX.

Determinazione di salarii e di altre spese: estratto di un' Ordinanza generale di Pietro Re d' Aragona.

1337, 14 gennajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. B 5, fol. 137b).

Petrus etc. fideli suo Lappo de Ginestar, Administratori Generali reddituum et jurium Nostrorum Insule Sardinie, nec non cuicumque alii Administratori qui pro tempore fuerit vel officium ipsum rexerit, salutem et gratiam.

Digitized by Google

Ecce quod Nos ordinaverimus etc. .....
.....

Item, nobili Janfrido Gilaberti de Crudiliis, Capitaneo et Potestati ac Castellano Ville Ecclesie, de mille libris, pro quibus, videlicet pro retinentia dicti Castri, debet tenere in dicto Castro viginti clientes, et amplius si necessarii fuerint, ad custodiam dicti Castri, et duos equos armatos continue; et pro salario dicte Capitanie debet tenere secum continue dictus Capitaneus decem clientes qui vocantur « de famílla », et unum equum armatum.

Item, Duodo Soldani Camerlengus Ville Ecclesie jam dicte, de centum libris.

Item, Jacobo Camora Camerlengo Ville ejusdem, de septuaginta libris.

Item, Antonio de Rovax Assessori dicti Capitanei, de centum viginti v libris.

Item, Guillermo Oliverii magistro monete que cuditur in Villa predicta, de trecentis libris.

Item, Bartholomeo de Podio scriptori dicte monete, de nonaginta libris.

Item, Michaeli de Collo assaggiatori dicte monete, de nonaginta libris.

Item, Nicholao Jorneti custodi portarum dicte Ville, de septuaginta duabus libris.

Item, VIII sagionibus Curie dicte Ville, de quadraginta octo libris.

Item, Petro Catalani Capellano Capelle Sancte Eulalie site in Castro jam dicto Ville ipsius, de quinquaginta libris.

Que salaria dicte Ville Ecclesie et retinentia dicti Castri et beneficium dicte Capelle solvantur per dictos Camerlengos.

.....
.....

Item, Conventibus Fratrum Minorum Castri Callari, Civitatis Sasseri, et Ville Ecclesie, pro eorum vestiario, septuaginta quinque libras, videlicet cuilibet Conventui ipsorum viginti quinque libras; que concesse fuerunt eis per Illustrissimum Dominum Alfonsum Regem Aragonum bone memorie Genitorem Nostrum .....
.....

Dat. Valentie, XVI kalendas februarii, anno Domini M°CCC°XXXVII°.

L.

Pietro Re d'Aragona decreta, che oltre i denari d'argento, che si coniavano sotto il nome di Alfonsini minuti *in Villa di Chiesa, come luogo più adatto per la vicinanza delle miniere, si batta in Cagliari, Capo e luogo principale del Regno di Sardegna, una nuova moneta, sotto nome di* Alfonsini d'oro; *della quale stabilisce il peso, la lega ed il valore.*

1338, 6 gennajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. B 6, fol. 152).

Pateat universis, quod Nos Petrus Rex Aragonum etc. provida meditacione pensantes, uti Regie convenit dignitati, qualiter Serenissimus ac Magnificus Princeps Dominus Alfonsus clare memorie Rex Aragonum Genitor Noster, qui Regnum Nostrum Sardinie et Corsice personaliter adquisivit et clara strenuitate perfulgens domus Nostre Aragonum subjugavit imperio, viriliter et potenter hostium et rebellium, qui se dicte adquisicioni opposuerunt, viribus, divina favente gratia, conculcatis: inter alia que ad regimen, defensionem ac statum prosperum dicti Regni et incolarum ejus utilia et necessaria fore prospexit, de cudenda moneta argenti videlicet et minuta in partibus ipsius providit, que dictorum incolarum et aliorum etiam ad partes ipsas convenientium usibus cederet, et ea inibi conmuniter et singulariter uterentur; quam quidem monetam, veluti nomen auctoris (1) ejus sortitam, impressamque sub ipsius nomine, titulo atque signo, ALFONSINORUM monetam voluit nominari. Et licet dicte monete cuditio ab ejus initio citra in loco Ville Ecclesie Insule Sardinie, et tanquam ad hoc propter mineriarum vicinitatem magis idoneo et propinquo, continuata fuerit et continue etiam peragatur: non tamen, ut plurium veridica relacione comperimus, moneta ipsa in partibus illis exuberat, ut deberet; ad quod frequens dicte monete extractio, que, causa lucri, ad partes deffertur alias a pluribus, causam prebet; in partibus etiam dicte Insule, ut percepimus, tam mercatores quam alii, quamvis dicta Alfonsinorum moneta usibus in negociacionibus gentium conmuniter et specialiter inibi sit ascripta, in aliis auri monetis, que in aliorum Regum seu Principum aut Comunitatum terris sive partibus frabricantur, sua exercere comercia suisque negociacionibus monetas ipsas auri assumere crebris actibus non desistunt. Quamobrem Nos de cudenda nova auri moneta, que dictorum Alfonsinorum cursui adjungatur et per cujus adjectionem modis hujusmodi sublevetur, prout honori Nostro et fidelium Nostrorum utilitati convenit, et ut ipsi monetis Nostris promptius et utilius uti valeant, ducimus providendum. Igitur, prehabito super hiis maturo cum

(1) Il cod. *actoris*.

Digitized by Google

delliberacione consilio, novam auri monetam impressione Nostri nominis tituli atque signi decoratam, ac presentis edicti Nostri privilegio roboratam, in dicto Regno Sardinie et Corsice, videlicet in Castro Nostro Callari, quod Caput precipuum ac notabile dicti Regni esse conspicitur, per nostros fideles quos (1) ad hoc duxerimus ordinandos, quum et quamdiu Nobis placuerit, cudi volumus, statuimus et etiam ordinamus, prout inferius declaratur. Et ut in dicta moneta, quam ALFONSINOS AURI volumus nuncupari, et usu ipsius, equalitas observetur, nec posset in ejus lege vel pondere minui, destrui seu mutari, set in sui integritate fiat ac permaneat illibata: in ejus cudicione, lege ac pondere forma que sequitur est adjecta, quam a viribus (2) expertis in talibus competentem formam comperimus rationi consonam, et a Nostris fidelibus et subditis, et aliis quibuscumque etiam, absque dubitacionis vel dispendii scrupulo acceptandam. Dicta autem auri moneta fiat ad legem et pondus Barchinone sive Alfonsinorum argenti, qui ejusdem sunt ponderis atque legis, videlicet ad septuaginta duos denarios pro marcha argenti vel auri; cujus quidem monete Barchinone argenti est denarius quilibet in argento fino ad undecim denarios et quatuor grana, et confrontatur cum moneta auri per quiratos, quod est legis viginti duorum quiratorum et octo granorum auri fini: videlicet quod in qualibet auri fini marcha ponantur seu imisceantur pro lege nomine Nostro unus quiratus et sexdecim grana; quorum quirati et sexdecim granorum due partes sint de argento fino, et reliqua tercia pars de cupro. Et ne super usu et valore dicte monete auri dubitacio oriatur, decernimus ac etiam declaramus, unum denarium auri dicte monete continere in se valorem quatordecim denariorum monete predicte Alfonsinorum argenti; et ad dictam racionem monetam ipsam auri, videlicet quemlibet denarium pro quatordecim alfonsinis argenti, recipi per quospiam et in partibus ipsis currere ad ipsum precium volumus et jubemus. Hanc autem monetam Nos Petrus Dei gratia Rex predictus fieri et cudi volumus sub impressione sequenti: videlicet, quod ex una parte cujuslibet denarii auri sit ymago Magestatis Regie sedentis in cathedra, et tenentis in manu dextera ceptrum, et in manu sinistra pomum cum cruce, et in circumferentia istius partis sint littere subsequentis: FORTITUDO ET LAUS MEA DOMINUS. In alia vero parte sit scutum ad signum Nostrum Regale, et in ejus circuitu sint littere, nomen et titulum Regium taliter continentes: PETRUS ARAGON ET SARDIN REX. Promittentes bona fide monetam predictam sub predicta lege, pondere atque signo tenere, observare et etiam custodire. Statuentes et etiam ordinantes, quod per Nos et successores Nostros eligantur duo probi viri fideles et in talibus experti in custodes dicte monete, qui juramento in posse Nostro, seu illius quem ad hoc deputaverimus Nos vel Nostri, per eos prius prestito, astringantur, ut ipsi circa custodiam dicte monete diligenter intendant, et observent operacionem ipsius monete, et legaliter eam operari faciant atque cudi; et consimile juramentum prestare Magister monetarii, et alii qui ad fabricacionem dicte monete fuerint deputati, scilicet quod in ipsius monete fabricacione, cudicione et operacione se fideliter et legaliter habeant atque bene: quod juramentum omnes predicti teneantur prestare antequam ad operacionem seu cudicionem dicte monete aliquatenus admittantur. Mandamus itaque Gubernatori, Administratori, Vicariis, Bajulis, ceterisque Officialibus Nostris, et subditis dicti Sardinie et Corsice Regni, quod predicta omnia et singula teneant, custodiant et observent, et dicti Officiales teneri faciant et inviolabiliter observari, sicut de Nostri confidunt gratia vel amore. In cujus rei testimonium presentem Cartam Nostram fieri jussimus, Majestatis Nostre sigilli appensione munitam.

Dat. Valentie, VIII° idus januarii, anno Domini millesimo CCC°XXXVIII°.

Signum † Petri Dei gratia Regis Aragonum etc.

Testes sunt:

Infans Petrus, Rippacurciarum et Impuriarum Comes;

Gerardus de Cervilione;

Arnaldus Terrachonensis Archiepiscopus;

Infans R.us Bug.9, Comes de Montecateno de Prades;

Johannes de Exi de Urrea;

R.us Valen. Episcopus;

Nicolaus de Jamvilla, Comes Terrenove;

Berengarius de Villariacuto.

Fuit clausum per G.m Augustini, Scriptorem Domini Regis.

(1) Il cod. *quod*.
(2) Per *viris*.

LI.

Pietro Re d'Aragona ordina, che i Sardi, i quali vengono ad abitare in Villa di Chiesa, non siano perciò nelle loro ville spogliati dei loro beni, salvo che espressamente ne sia stata fatta facoltà ai feudatarii nella concessione dei loro feudi.

1338, 22 aprile.

(Dalla copia inserita nella rinnovazione dei 18 maggio 1358 (1); Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Sardinie, Corsice, Comesque Barchinone.

Supplicantibus nobis nunciis ad Nos per Universitatem Ville Ecclesie destinatis, percepimus, quod cum aliqui Sardi degentes in villis et locis hereditatorum insule Sardinie veniunt ad dictam

(1) Vedi *Doc. LXX.*

Digitized by Google

Villam Ecclesie causa lucrandi, habitandi, et serviendi in argenteriis Nostris, aliqui ex dictis hereditatis, licet ipsi Sardi exsolvant et contribuant cum aliis eorum cohabitatoribus dacium et alia jura debita et assueta pro domibus, terris, et aliis que habent et possident in ipsis villis seu locis, occupant et ad eorum manus recipiunt, omnia bona dictorum Sardorum mobilia et immobilia in eorum villis seu locis existencia, dictos Sardos spoliando totaliter ipsis bonis. Nos autem, volentes super hiis debite providere, presentis serie ordinamus, quod omnes Sardi in dictis villis seu locis habitantes et habitaturi veniant et venire possint libere ac licite ad dictam Villam Ecclesie, et inibi habitare sine alicujus pene aut bonorum suorum amissione incursu, prout erat tempore Pisanorum fieri assuetum; nisi per Nos seu predecessores Nostros in concessionibus dictis hereditatis factis per verba expressa id fuerit revocatum: ipsis Sardis exsolventibus dacium, et alia jura predicta. Mandantes per presentem Gubernatori Generali Sardinie et Corsice Regni, nec non Capitaneo dicte Ville Ecclesie, ceterisque Officialibus Nostris insule Sardinie presentibus et qui pro tempore fuerint, quot ordinacionem nostram hujusmodi firmam habeant et observent, et faciant ab aliis inviolabititer observari. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostro sigillo apendicio munitam.

Dat. Barchinone, x° kalendas Madii, anno Domini M°CCC°XXX°VIII°.

LII.

Re Pietro d'Aragona ordina, che il Governatore Generale e tutti gli officiali regii in Sardegna all' entrata del loro officio giurino di non violare i privilegi di Villa di Chiesa.

1338, 22 aprile.

(Dalla copia inserita nella rinnovazione dei 18 maggio 1358 (1); Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone.

Erga tranquillum et bonum statum Ville Ecclesie de Sigerro mentis Nostre aciem dirigentes, ad humilem supplicationem Nobis factam per fideles Nostros Guillelmum Oliverii civem Barchinone, magistrum monete que cuditur in dicta Villa, Colum Bufalum, et Olivetum de Oliveto notarium, nuncios ad Nos per probos homines et Universitatem dicte Ville noviter destinatos, tenore presentis concedimus, statuimus, ac etiam ordinamus, quod Gubernator Generalis Sardinie et Corsice Regni, nec non Capitaneus Ville Ecclesie eorumque Assessores, ceterique officiales nostri dicte Ville jurisdictionem exercentes, et loca eorum tenentes quicumque fuerint, in inicio eorum regiminis jurent ad sancta quatuor Dei Evangelia manibus eorum tacta, in posse Consiliariorum dicte Ville vel sindicorum ipsorum, se tenere et observare Brevia, Statuta, Ordinamenta immunitates et privilegia Universitati dicte Ville cencesse ac concessas, prout per predecessores Nostros Reges Aragonum recolende memorie ac Nos confirmata seu confirmate, indulta seu indulte fuere, prout melius et plenius eidem Universitati concessa sunt ac eciam confirmata, eademque facere integre observari. Mandantes per presentem dictis Gubernatori, Capitaneo, eorumque Assesoribus, ceterisque officialibus Nostris dicte Ville presentibus et qui pro tempore fuerint, quatenus concessionem et ordinationem Nostram hujusmodi firmam habeant et observent, et faciant inviolabiliter observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua racione. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, sigillo Nostro pendenti munitam.

Dat. Barchinone, decimo kalendas Madii, anno Domini M°CCC°XXX°VIII°.

(1) Vedi *Doc. LXXI.*

LIII.

Pietro Re d'Aragona ordina al Governatore Generale e agli altri officiali regii in Sardegna, di giurare l'osservanza dei privilegi di Villa di Chiesa.

1338, 22 aprile.

(Dalla copia inserita nella rinnovazione dei 18 maggio 1358 (1); Archivio Communale d'Iglesias).

Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, nobili et dilectis ac ffidelibus Nostris Raymundo de Rippollis Gubernatori Generali Sardinie et Corsice Regni, nec non Capitaneo Ville Ecclesie, eorumque Assessoribus, ceterisque officialibus in dicta Villa jurisdictionem exercentibus, salutem et dilectionem.

Cum Nos cum Carta Nostra data ut infra concesserimus, statuerimus, ac eciam ordinaverimus, quod Gubernator Generalis Sardinie et Corsice Regni, nec non Capitaneus Ville Ecclesie eorumque Assessores, ceterique (2) officiales Nostri dicte Ville jurisdictionem exercentes, et loca eorum tenentes quicumque fuerint, in eorum regiminis inicio jurent ad sancta Dei quatuor Evangelia manibus eorum tacta, in posse Consiliariorum dicte Ville vel sindicorum ipsorum, se tenere et observare Brevia, Statuta, Ordinamenta, immunitates et privilegia Universitati dicte Ville concessa ac concessas, prout per predecessores Nostros Reges Aragonum recolende memorie ac Nos confirmata seu confirmate, indulta seu indulte fuere, prout eidem Universitati melius et plenius concessa et confirmata existunt, eademque facere integre observari, ut in dicta carta Nostra hec lacius conti-

(1) Vedi *Doc. LXXII.*

(2) La pergamena *ceterisque*; ma l'*s* pare di mano più recente.

Digitized by Google

nentur: idcirco volumus, vobisque et unicuique vestrum dicimus et expresse mandamus, quatenus visis presentibus incontinenti dictum juramentum prestetis, hocque nullatenus immutetis ac etiam diferatis aliqua ratione.

Dat. Barchinone, x° kalendas Madii, anno Domini M°CCC°XXX°VIII°.

LIV.

Pietro Re d'Aragona concede a coloro che si recano a Villa di Chiesa, di potere durante il viaggio pascolare i loro buoi, cavalli ed altri animali nei salti e nelle foreste.

1338, 22 aprile.

(Dalla copia inserita nella rinnovazione dei 25 maggio 1358 (1); Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone.

Regie convenire pròponimus dignitati, rempublicam inter cetera in suis libertatibus custodire illesam. Sane quum, ut relacione nunciorum ad Nos per Universitatem Ville Ecclesie destinatorum percepimus, quod nonnulli carratores venientes ad Villam Ecclesiam, et etiam aliqui tam equites quam pedites, fatigatis eorum bobus, roncinis aut aliis animalibus itinerando, solvunt ipsos boves et alia animalia in nemoribus aut saltibus sive terrenis, pro pascendis inibi, prout moris est, animalibus supradictis; et quod aliqui hereditati, et alii quorum sunt dicti saltus, nemora et terrena, volentes ab eisdem carratoribus et aliis itinerantibus aliquid extorquere, inquietant pignorando et alias seu inquietare nituntur eosdem, quod cedit in maximum Nostre argentarie dampnum, ac dictorum itinerancium, et etiam omnium habitancium in Villa Ecclesie, dispendium ac gravamen, et reipublice non modicam lesionem: Nosque volentes, ut convenit, super hiis providere, tenore presentis volumus ac etiam ordinamus, quod universi et singuli ad dictam Villam Ecclesie venientes, tam carratores quam alii, possint in dictis saltibus, nemoribus ac terrenis solvere et pascere seu pasci facere boves, equos ac roncinos, et alia animalia sua, libere et absque alicujus juris prestatione, et obstaculo cujuscumque persone, quum ita erat assuetum tempore Pisanorum; ipsis tamen carratoribus aut aliis exsolventibus ac satisfacientibus dampna, si qua intulerint bladis aut vineis aut aliis culturis, juxta tacxationem decentem. Mandantes per presentem Gubernatori Generali Sardinie et Corsice Regni, nec non Capitaneo Ville Ecclesie, ceterisque officialibus Nostris insule Sardinie, quatenus ordinacionem Nostram hujusmodi firmam habeant et observent, et faciant firmiter observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostro sigillo apendicio communitam.

Dat. Barchinone, x° kalendas Madii, anno Domini M°CCC°XXX°VIII°.

(1) Vedi *Doc. LXXIII.*

LV.

Lettera di Pietro Re d'Aragona a Gianfrido Gilabertino de Crudiliis Capitano di Villa di Chiesa, intorno alla custodia di detta Villa, e del Castello di Salvaterra.

1338, 22 aprile.

(Dalla copia inserita nella rinnovazione dei 18 maggio 1358 (1); Archivio Communale d'Iglesias).

Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Nobili et dilecto Consiliario et Amministratori Nostro Janfrido Gilabertì de Crudiliis, Capitaneo Ville Ecclesie, salutem et dilectionem.

Scire vos volumus, quod Nos inter cetera que nunc circa prosperum et tranquillum statum Ville Ecclesie providimus, ex causa necessaria, habitoque respectu ad salarium Vobis propterea assignatum, pro majori securitate Castri de Salvaterra et Ville predicte sic duximus ordinandum, quod ex quo vos personaliter in dictis Villis et Castro non estis, mitatis et teneatis pro Capitaneo ac substituto vestro aliquam bonam personam et discretam et in talibus expertam, que de nocte jaceat in Villa predicta, pro bono statu dicte Ville; et nichilominus teneatis bonum subcastellanum et generosum in Castro predicto, et comitivam et fornimentum in tanto numero, quod Castrum sit bene et caute custoditum, et fides vestra sine periculo maneat et servetur illessa. Nos enim ordinavimus provisorem castrorum dicte Insule, qui in brevi dictum Castrum inter alia recognoscet: et si ipsum invenerit bene fornitum comittiva, armis, victualibus et aliis fornimentis, bene quidem; alias, constet vobis, quod Nos provideremus super eo de remedio opportuno.

Dat. Barchinone, x° kalendas Madii, anno Domini M°CCC°XXX°VIII°.

(1) Vedi *Doc. LXXIV.*

Digitized by Google

LVI.

Pietro Re d'Aragona prescrive, che i salarii degli officiali regii ed altre spese in Villa di Chiesa si traggano dai diritti che i Camerlinghi percepivano in detta Villa.

1338, 22 aprile.

(Dalla copia inserita nella rinnovazione dei 18 maggio 1358 (1); Archivio Communale d'Iglesias).

Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, ffidelibus suis Camerlenguis Ville Ecclesie de Sigerro, presentibus et qui pro tempore fuerint, salutem et dilectionem.

Supplicis peticionis Nobis oblate pro parte proborum hominum et Universitatis dicte Ville Ecclesie seriem vidimus continentem, quod omnia jura dicte Ville, de quibus consueverunt exsolvi omnia salaria officialium et alie expense contenta et contente in Brevibus dicte Ville, ad manus vestras proveniunt, et per vos pro parte nostre Curie colliguntur; et quod inter serenissimum Dominum Alfonsum eximie recordacionis Regem Aragonum genitorem Nostrum et Universitatem predictam fuit conventum ac in pactum deductum, quod ratione dictorum jurium dicta Curia subiret onera expensarum tam salariorum officialium, quamque aliarum expensarum in dictis Brevibus contentarum. Propter quod supplicarunt Nobis nuncii ad Nos pro parte dicte Universitatis noviter destinati, quod ipsa salaria et expensas in dictis Brevibus contenta de dictis juribus exsolvi facere dignaremur. Nos itaque, eorum supplicatione utpote racioni consona bene suscepta, volumus ac vobis dicimus et mandamus, quatenus dicta salaria, et etiam expensas in dictis Brevibus, ut predicitur, contentas, de juribus predictis ad manus vestras provenientibus, prout inter dictum Dominum Regem et ipsam Universitatem Ville Ecclesie conventum extitit, exsolvatis, sicut in ipsis pactis videritis contineri; recipiendo inde apochas ad cautelam, in quibus de presenti mencio habeatur. Mandamus etiam per presentem Magistro Racionali Curie Nostre, vel cuicumque alii a vobis compotum auditure, quod vobis vel altero vestrum exhibente tempore vestri raciocinii dictas apochas, quiquid sibi constiterit vos exsolvisse racione predicta in compoto vestro recipiat et admittat.

Dat. Barchinone, x° kalendas Madii, anno Domini M°CCC°XXX°VIII°.

(1) Vedi *Doc. LXXV.*

LVII.

Pietro Re d'Aragona conferma la convenzione stipulata tra l'Infante Alfonso e Villa di Chiesa, ed i privilegi da questo concessile.

1338, 22 aprile.

(Dalla copia inserita nella rinnovazione dei 18 maggio 1358 (1); Archivio Communale d'Iglesias).

Noverint universi, quod Nos Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, attendentes fidelitatem et sinceram devotionem quam vos ffideles Nostri probi homines et Universitas Ville Ecclesie de Sigerro erga Nos habuistis et geritis puro corde: quia fideles nostri Guillelmus Oliverii Civis Barchinone, Magister monete que cuditur in eadem Villa, Colus Buffalus, et Olivetus de Oliveto, notarius, burgenses dicte Ville Ecclesie, nuncii ad Nos per vos missi, Nobis pro parte vestra humiliter supplicarunt, quod omnia pacta et convenciones statuta et ordinata inter serenissimum Dominum Alfonsum eximie recordacionis Regem Aragonum genitorem Nostrum antequam pervenisset ad apicem Regie dignitatis, et homines habitantes tunc in Villa Ecclesia supradicta, et scripta ac contenta in quodam publico instrumento confecto et clauso per Bonanatum de Petro, dicti Domini Regis notarium, suumque sigillum tenentem, ac publicum etiam notarium per totam terram et dominationem Nostram, die sabbati intitulata, XIX° kalendas ffebroarii, anno Domini millesimo CCC°XX°III° (2), et etiam Brevia, Statuta et Ordinamenta, privilegia, libertates et immunitates et consuetudines, que et quas habebatis tempore Pisanorum, que tamen vobis per dictum Dominum Regem confirmata et approbata fuerunt, et etiam alia per dictum Dominum Regem genitorem Nostrum vobis concessa ab ipso tempore citra, confirmare et ratificare de benignitate Regia dignaremur. Nos itaque, dicte suplicationi utpote rationabili favorabiliter inclinati, tenore presentis ex certa scientia laudamus, aprobamus, ratificamus ac etiam confirmamus vobis probis hominibus et Universitati predictis omnia et singula pacta et conventiones predictas, prout melius, plenius ac largius in dicto instrumento publico contenta sunt et expressa; nec minus quecumque privilegia, libertates, et imunitates, et consuetudines, que et quas habebatis dicto tempore Pisanorum, prout vobis, sicut predicitur, confirmata fuerunt, et illa etiam que vobis per dictum Dominum Regem postmodum concessa fuerunt. Hanc autem confirmationem et ratificationem facimus vobis dictis probis hominibus et Universitati sicut melius dici potest et intelligi ad vestrum vo-

(1) Vedi *Doc. LXXVI.*

(2) Correggasi *millesimo CCC°XX°IIII°*; ossia quando gli abitanti di Villa di Chiesa, negli ultimi tempi del lungo assedio, trattavano coll'Infante Alfonso i patti della resa, che poi ebbe luogo il dì 7 del seguente febbrajo; vedi *Doc. XXXI, lin.* 17-29.

Digitized by Google

strorumque salvamentum, et bonum ac sanum intellectum. Mandantes per presentem Gubernatori Generali Sardinie et Corsice Regni, nec non Administratori Generali reddituum et jurium Nostrorum, et Capitaneo Ville Ecclesie, ceterisque officialibus Nostris dicte Insule presentibus et futuris, quatenus confirmationem et ratificationem Nostram hujusmodi firmam habeant et observent, et faciant ab aliis inviolabiliter observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua racione. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostreque Magestatis sigillo apendicio roborari.

Dat. Barchinone, x° kalendas Madii, anno Domini M°CCC°XXX°VIII°.

Signum † Petri Dei gratia Regis Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, Comitisque Barchinone.

Testes sunt: inclitus Infans Petrus, Rippanie et Impuriarum Comes; inclitus Infans Jacobus, Comes Urgelli, et Vicecomes Agenni; Reverendus Antonius Terraconensis Archiepiscopus; ffrater Ffranciscus Barchinonensis Episcopus; Antonius Rogerii, Comes Pallatinus.

Et fuit clausum per Clementem de Salaviridi, scriptorem Domini Regis.

LVIII.

Privilegio di Pietro d'Aragona agli abitatori di Villa di Chiesa, che possano estrarre senza pagamento di dazio da Castro di Cagliari vino ed altre derrate da introdurre in detta Villa.

1338, 22 aprile.

(Dalla copia inserita nella rinnovazione dei 18 maggio 1358 (1); Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone.

Ad instanciam et humilem supplicationem per fideles Nostros Guillelmum Oliveri, Colum Bufalo, et Olivetum de Oliveto notarium, nuncios ad Nos pro parte proborum hominum et Universitatis Ville Ecclesie destinatos Nobis exhibitam, tenore presentis carte Nostre, per Nos et Nostros successores concedimus probis hominibus ac Universitati predicte, quod omnes et singuli habitatores Ville Ecclesie, presentes pariter et futuri, tam Cathalani quam Aragonenses, quam quilibet alii, dum in dicta Villa habitaverint et suum domicilium tenuerint, possint extrahere ac extrahi facere de Castro Callari libere et absque alicujus juris duane prestacione, pro deferendo ad Villam Ecclesie predictam, vinum, nuces, avallanas, ficus, uvas passas, et alia comprehenssa sub specie defenyta; de qua juris duane prestacione eos franchos et liberos facimus in dicto Castro: ipsis tamen et quolibet ipsorum exsolventibus in introitu dicte Ville Ecclesie pro predictis jura exsolvi assueta. Mandantes per presentem Gubernatori Generali Sardinie et Corsice Regni, nec non Administratori Generali reddituum et jurium Nostrorum dicte Insule, duanerio et portulano, Vicario et bajulo dicti Castri Callari, ceterisque officialibus Nostris dicte Insule presentibus et qui pro tempore fuerint, quatenus concessionem Nostram hujusmodi firmam habeant et observent, et faciant ab aliis inviolabiliter observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione; cavendo tamen attentius, ne hujusmodi Nostri mandati pretextu vinum et alie res predicte ad alias partes, preterquam ad dictam Villam Ecclesie, franche deferantur, nisi jus duane nostre in dicto Castro Calari solutum fuerit, prout est fieri assuetum. In cujus rei testimonium presentem cartam fieri jussimus, sigillo Magestatis Nostre apendicio comunitam.

Dat. Barchinone, x° kalendas Madii, anno Domini M°CCC°XXX°VIII°.

(1) Vedi *Doc. LXXVII.*

LIX.

Re Pietro d'Aragona ordina al Capitano di Villa di Chiesa, di non permettere che i Notari della Corte e altri esigano salarii maggiori di quelli stabiliti dal Breve.

1338, 22 aprile.

(Dalla copia inserita nella rinnovazione dei 16 maggio 1358 (1); Archivio Communale d'Iglesias).

Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, dilecto suo Capitaneo Ville Ecclesie vel ejus locumtenenti presenti vel qui pro tempore fuerit, salutem et dilectionem.

Pro parte Universitatis Ville Ecclesie fuit Nobis humiliter intimatum, quod Notarii et scriptores Curie et alii dicte Ville, nec non librorum fossarum argenteriarum, et Magistrorum dicte monete (2) argenterie predicte, recipiunt salaria immoderata, et etiam contra taxacionem in Brevi dicte Ville contentam, in magnum dicte Universitatis dispendium et jacturam; propter quod fuit Nobis humiliter supplicatum, per Nos super hiis de opportuno remedio provideri. Quare, ipsa supplicacione benigne suscepta, vobis dicimus et mandamus, quatenus faciatis servari taxacionem scripturarum contentam in Brevi dicte Ville, nec ultra eam permittatis aliquid recipi per Notarios ac scriptores predictos. Alias significamus vobis, quod Nos faciemus restitui gentibus de bonis vestris quicquid ultra receptum fuerit seu extortum.

Dat. Barchinone, x° kalendas Madii, anno Domini M°CCC°XXX°VIII°.

(1) Vedi *Doc. LXXVIII.*

(2) Così la pergamena; ma è senza fallo errore di chi nel 1358 trasse copia di questo documento dall'archivio di Barcellona (vedi sotto, *Doc. LXXVIII*); dovendo evidentemente leggersi *Magistrorum Montis* o *Magistrorum Curie Montis*. Veggasi il Breve, *Lib. III, Cap. XXX; Lib. IV, Cap. II.* E notisi che la voce *dicte* nella pergamena è scritta su raschiatura.

Digitized by Google

LX.

Pietro Re d'Aragona ordina ai Camerlinghi in Villa di Chiesa, di ritenere sempre sui proventi regii un fondo di mille lire di alfonsini minuti, per pagare ai guelchi il prezzo dell'argento destinato alla zecca; ed altre mille lire per comperare frumento ed orzo ad uso degli abitatori di Villa di Chiesa, da rimborsarsi a carico di detta Villa.

1338, 22 aprile.

(Dalla copia inserita nella rinnovazione dei 18 maggio 1358 (1); Archivio Communale d'Iglesias).

Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, ffidelibus Nostris Camerlenguis Ville Ecclesie presentibus et qui pro tempore fuerint, salutem et gratiam.

Intellecto per nuncios Universitatis dicte Ville ad Nos noviter deputatos, nec minus asserciones quorumdam de Consilio Nostro ac familiarium Nostrorum certificati, quod, Curia Nostra tenente de pecunia ad manus vestras provenienti continue mille libras alfonsinorum minutorum (2) pro exsolvendo guelchis precio argenti quod per eos ponitur ac mititur in secca monete que cuditur in dicta Villa, ut per ipsos guelcos fossoribus et laborantibus in fossis argenteriarum Nostrarum, quibus diferebatur antea, deinde merces eorum protinus exsolvatur; et etiam alias mille libras dicte monete pro emendo frumento et ordeo, et tenendo in dicta Villa in loco tuto, et etiam vendendo tempore et precio quibus Consiliariis ac probis hominibus dicte Ville videbitur faciendum, ipsis tamen Consiliariis et probis hominibus servantibus racione frumenti et ordei hujusmodi Curiam Nostram indempnem, dicta Villa nec non argenterie Nostre magnum inde suscipient incrementum: Nos, circa utilitatem et augumentum dicte Ville et habitancium in eadem continue intendentes, volumus ac eciam ordinamus, vobisque per presentem dicimus et mandamus, quatenus de pecunia Curie Nostre predicta teneatis penes vos continue dictas mille libras monete jam dicte pro faciendis solucionibus guelchis et fossoribus, ut predicitur, supradictis; et nichilominus alias mille libras predictas pro emendo frumento et ordeo, et tenendo et vendendo in dicta Villa per illas personas ac tempore et precio, quibus dictis Consiliariis et probis hominibus videbitur, dicta tamen Nostra Curia, ut predicitur, indempni servata. Mandantes per presentem Gubernatori et Administratori Generalibus Sardinie, ac Magistro Rationali Curie Nostre vel ejus locumtenenti in Sardinia, ceterisque officialibus Nostris dicte Insule presentibus et qui pro tempore fuerint, quod nullum super presenti ordinacione Nostra impedimentum seu obstaculum aponant, quin imo ea observent et observari faciant ut premittitur inconcusse.

Dat. Barchinone, x° kalendas Madii, anno Domini M°CCC°XXX°VIII°.

(1) Vedi *Doc. LXXIX*.
(2) La pergamena ha *manuterum*.

LXI.

Pietro Re d'Aragona ordina, che le concessioni che si facessero contra il tenore del Breve, Statuti, privilegi ed immunità di Villa di Chiesa, non abbiano effetto, se non vengano confermate con un secondo Regio decreto.

1338, 22 aprile.

(Dalla copia inserita nella rinnovazione dei 18 maggio 1358 (1); Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone.

Quia pro parte proborum hominum et Universitatis Ville Ecclesie de Sigerro fuit expositum coram Nobis, quod aliquotiens aliqui maliciose ac indebite obtinent a Nobis seu Curia Nostra aliquas litteras sive cartas facientes contra formam Brevium, Statutorum, privilegiorum et immunitatum Ville predicte, cujus pretextu dicta Universitas gravatur et vexatur laboribus et expensis; et propterea Nobis fuit humiliter supplicatum, ut super hiis dignaremur de opportuno remedio providere: ideo Nos, volentes indempnitati Universitatis predicte, ut convenit, providere, tenore presentis volumus ac etiam ordinamus, quod si forsan de cetero aliquam cartam seu litteram contra formam dictorum Brevium, Statutorum, privilegiorum vel immunitatum Ville predicte contingerit a Nostra Curia emanari, Gubernator et Administrator Generalis, et Capitaneus Ville Ecclesie, aut alii quicumque officiales nostri dicte Insule presentes vel qui pro tempore fuerint, quocumque nomine censeantur, non teneantur ipsis cartis vel litteris obedire nec eciam obediant prima vice, quin imo secunda vice idem mandatum ac jussionem habeant expectare. Mandantes per presentem dictis Gubernatori, Administratori, Capitaneo, ceterisque officialibus Nostris predictis, quatenus ordinacionem Nostram hujusmodi firmam habeant et observent, et faciant inviolabiter observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua racione. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostro pendenti sigillo munitam.

Dat. Barchinone, x° kalendas Madii, anno Domini M°CCC°XXX°VIII°.

(1) Vedi *Doc. LXXX*

Digitized by Google

LXII.

Re Pietro d'Aragona, esecutore testamentario del suo padre Alfonso, allegando i bisogni della finanza, e che necessità non ha legge, ordina che in caso di bisogno vengano convertiti ad uso pubblico i redditi di Villa di Chiesa e di altre ville, che erano stati destinati ai pagamenti dei debiti di Re Alfonso.

1349, 17 luglio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. C 1, fol. 39ᵇ).

Nos Petrus Dei gratia Rex Aragonum etc., ac Manumissor et executor testamenti seu ultime voluntatis Serenissimi Domini Regis Alfonsi patris Nostri, memorie recolende.

Attendentes, vos dilectum Consiliarium Nostrum Riambaldum de Corboria, Gubernatorem et Reformatorem dicti Regni Sardinie et Corsice, indigere magnis pecunie quantitatibus pro faciendis solucionibus stipendiariis Nostris, et retinenciis Castrorum, et alias pro facienda execucione contra Barones de Auria, Nostre dominacioni rebelles, et pro defencione insule Sardinie supradicte; attendentes etiam, Nos quoad presens de pecunia ad premissa necessaria vobis seu dicte Insule non posse comode subvenire, propter negocia emergencia in insula Majorice et in aliis terris Nostris in eis financis partibus situatis; considerantes insuper, quod plerumque necessitas a legis nexibus est exempta, et propterea oportet Nos undique procurare et habere pecuniam in dictis necessitatibus convertendam, et utilius fore recipere ad aliquod tempus redditus et jura Ville Ecclesiarum de Sigerro et aliarum villarum, quarum redditus et jura sunt deputata ad solvendum debita et injusticias dicti Domini Regis Alfonsi, quam (1) si ob defectum pecunie amitteretur dicta Insula, vel aliquod aliud dapnum irreparabile sequeretur in (2) ea: ideo, nomine Nostro et aliorum Comanumissorum Nostrorum, damus et concedimus cum presenti vobis dicto Gubernatori licentiam et plenariam facultatem, quod in casu necessitatis, videlicet guerre vel alia onera et pericula dicte Insule que non possent aliter evitari, possitis, et non aliter, omnes et singulos redditus, exitus et proventus et alia jura dictarum villarum, recipere, et eos convertere in dictis necessitatibus insule Sardinie supradicte; possitis etiam in dictis villis et earum qualibet officiales ponere in casu quo dicta officia per cessum vel decessum vacare contigerit, dictosque officiales compellere ad tradendum vobis seu Administratori Nostro dicte Insule pecuniam ex dictis redditibus perventuram in casibus supradictis. Mandantes cum presenti Capitaneo dicte Ville Ecclesiarum, ceterisque officialibus ejusdem Ville et aliarum villarum predictarum, quod in predictis vobis nullum opponant obstaculum vel objectum, quin imo vobis pareant et obediant in omnibus hiis, in quibus Reformatori dicte Insule parere et obedire sunt actenus assueti.

Dat. Valencie, XVI kalendas augusti, anno Domini M°CCC°XXXX°VIIII°.

(1) Così emenda il PILLITO; il codice *quod*.
(2) Il cod. *ut*.

REX PETRUS.

LXIII.

Capitoli relativi a Villa di Chiesa estratti da un' Ordinanza generale del Governatore di Sardegna Don Riambaldo da Corbera, colle risposte di Pietro Re di Aragona.

1352, 20 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. B 5, fol. 186ᵇ).

Pateat cunctis, quod Nos Petrus Dei gratia Rex Aragonum etc.

Considerantes, dilectum Consiliarium Nostrum Riambaldum de Corbaria, militem, Gubernatorem et Reformatorem Regni Nostri Sardinie et Corsice Generalem, propter necessitatem et bonum statum et securum tutamen Regni ejusdem fecisse et ordinasse, ac Nostre Majestati misisse per fidelem scriptorem Nostrum Petrum de Calidis, quedam Capitula tam moderationis salariorum, quam restrictionis aut divisionis officialium dicti Regni, quam etiam ordinationes aliquas, prout in ipsis capitulis, quibus responsiones cuilibet ex ipsis capitulis fecimus, latius continetur: ea propter, visis et examinatis in Nostro Consilio ipsis Capitulis ac responsionibus in factis, ipsa omnia in presenti carta Nostra inseri jussimus, videlicet dicta Capitula prout Nobis oblata fuerunt per dictum Petrum de Calidis, cum responsionibus per Nos eis factis singulariter et distincte; eaque servari volumus et decernimus juxta formam provisionum per Nos eis factarum. Quorum quidem Capitulorum cum dictis responsionibus tenores per ordinem subsequuntur.

Primerament etc. .....
.....

Item, que la Cort Real pague al Capità de Villa de Sgleyes, lo qual se nome Veguer, c lliures de alfonsins menuts per l' offici de la dita Capitania, e per sou de un cavall armat c lliures; e que 'l dit Capità tanch e obra ab los homens de la familia contenguts d' avall totes les portes de la Villa, e açò per remoure de tot en tot lo salari del Portolà. E que 'l dit Capità deja star en lo Palau Real de la dita Vila, perçò com no serà mills guardada e tenguda a prop de nit e de dia.

R. *Fiat, sed quod Capitaneus habeat duos equos armatos, pro quibus recipiat ducentas libras, et dictas centum libras pro salario suo.*

Digitized by Google

Item, que lo Castellà de la dita Vila sia altra persona que el Capità, e haja per dita Castellania c lliures de la dita moneda, e per xv servents ço que solen pendre, çoès a rahò de xviii lliures l' any per cascun cclxx libres; e que 'l Camerlench pach los dits sirvents de mà sua, perçò que si no ni havia xv, que la Cort no pagàs si no aytants com ni haguès.

℟. *Fiat.*

Item, Que 'ls x homens de la familia hajan x sous lo mes cascun e no pus, e aquests façen l'offici que han acostumat de fer, e ultra açò facen l'offici dels x missos, e que hom remogua de tot lo salari dels dits x missos.

℟. *Fiat, si contra privilegium seu Breve Ville Ecclesie non existat.*

Item, Que axì com hi ha dos Camerlenchs, qui no ni haja si no i sol, e que servescha a les Camerlenguies de Vilamassarge, de Conesa, de Domusnova, ensemps ab la Camerlenguia de Vila de Sgleyes; e haja de salari c lliures: e açò per remoure los salaris dels Camerlenchs de les dites Viles, e del altre Camerlench de Vila de Sgleyes.

℟. *Fiat, nisi habeant officia ad vitam.*

Item, Que la Cort pach a un hom que stiga a la Porta Maestra per on entren les botes del vì e del oli xviii lliures l' any, e aquest sia tengùt de star continuament en la dita Porta axì com es acostumat, perçò que no entre res en la Vila de que la Cort deja haver dret, sens sabuda del Camerlench; car jà es acostumat, que per altra Porta no y entre res en la dita Vila.

℟. *Fiat.*

Item, Que la Cort pach al Assessor de la dita Vila c lliures; que apar que prou n' aja.

℟. *Fiat.*

Item, Al Notary del Camerlench xxx lliures, e sia pagat de totes apoques que faça.

℟. *Fiat.*

Item, Que 'l Maestre de la Secha haja de salari cl lliures, que assats n' a.

℟. *Fiat, nisi forma concessionis dicti officii impediat.*

Item, Al Scrivà de la dita Secha xxx llivres, e servir ho ha aquel mateix qui vuy ho tè.

℟. *Idem.*

Item, Pach la Cort a dos homens qui servesquen l'offici dels Ajudans e del Emblanquidor lx lliures.

℟. *Idem.*

Item, Al Fonedor xxx lliures, e aquells quatre dinèrs que la Cort paga per abeuratge de cascuna fondiciò.

℟. *Idem.*

Item, Al Assajador xxxv lliures.

℟. *Idem.*

Item, Parria que 'l salari del dit Capità, que son c lliures, e del Assessor altres c lliures, e dels homens de la familia lx lliures, e del Camerlench c lliures, e del seu scrivà xxx lliures, les quals quantitats munten en suma cccxc lliures, se pagassen dels diners de les maquicies, per tal que les dites maquicies fossen mils levades que vuy no son, e perçò que la Cort avançàs les dites cccxc livres; car axì com huy se paguen de les rendes Reals, que s' pagassen de les dites maquicies, e la dita quantitat romandria francha a la Cort. E seguent aquesta forma, la Cort avançaria l'any, segons que apar, mccccciv lliures.

℟. *Non videtur utile, quia locus depopulàretur.*

E perçò que 'l Senyor Rey no faès tort als prohomens de Vila de Sgleyes, los quals per ordinaciò Real prenen les dites maquicies, e aquelles deven convertir en reparaciò dels murs de Vila de Sgleyes: parria que 'l Senyor Rey degnès atorgar als dits prohomens algun dret e imposiciò qui valguès de cccc l ad d liures, les quals totes, o partida de aquelles, se convertissen en reparaciò dels dits murs e dels murs del Castell, e altres lurs coses necessaries.

℟. *Non videtur utile.*

Item, Avançaria mes la Cort per lo salari del Vicari de les villes de fora, çoès Vila Massarge, Domusnova e Conesa, si lo Capità de Vila de Sgleyes exercia la Vicaria, e poria ho axì bè fer com farà lo Camarlench; los quals salaris son l lliures: emperò que la Cort de les dites Viles se tenga dins Vila de Sgleyes.

℟. *Non videtur justum, et maxime quia dictum officium est concessum Bernardo Montanyes, in esmenda cujusdam Marche quam hebebat, cui renunciavit.*

Item, Que la Secha e tots los seus officials se muden en lo Castell de Vila de Sgleyes, e serà mils exercit l'offici, e lo Castell serà bè guardat e stabilit; qui ara es mal stabilit: e açò se pot bè fer en moltes guises, en (1) profit de la Cort, e salvament del dit Castell.

℟. *Fiat ut est solitum fieri, quia alias esset periculum; maxime quia dictum Castrum custoditur ad consuetudinem Ispanie.*

. . . . . .

Sieguono altri Capitoli risguardanti la città di Sassari; e ve ne doveano essere degli altri, ma il diploma non fu copiato intieramente. Tuttavia possiamo avere la data che era:

Dat. Ilerde, vicessima octava die madii, anno a Nativitate Domini M°CCC°L° secundo;

e questa si raccoglie dalla lettera che il Re dirigeva al Governatore Riambaldo de Corbaria, colla quale lo avvisava della rimessa di quei Capitoli da lui proveduti. — Pillito.

---

(1) Così emenda il Pillito; il cod. *es.*

Digitized by Google

LXIV.

Pietro Re d'Aragona scrive al Governatore Generale nell'Isola, che, a motivo delle altre difficoltà nelle quali si trovava lo stato, sospendesse la guerra contro i Doria ribelli, e mantenesse tregua con essi.

E con altra lettera si avvertono il Capitano e il Camarlingo di Villa di Chiesa, di fare, se sarà necessario, coi redditi di detta Villa le provigioni occorrenti per la detta guerra.

1352, 6 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. B 5, fol. 186).

Lo Rey d'Aragò.

Governador. Diverses letres vostres havem rebudes, e axì les coses contengudes en aquelles, com los Capitols a Nostra Magestat tramesos per lo fet dels Barons d' Oria, com ço qu' el feel scrivà nostre Pere Caldes a Nos e a Nostre Consell de part vostra ho explicat, bè entes, e en Nostre Consell determenats, vos responem, sobre la treua dels dits Barons, que, segons jà sabets, Nos havem emparada la guerra dels Jenoveses, en la qual va molt a Nostra honor, e encara tot lo estament de la Isla de Serdenya; on apar a Nos e al dit Nostre Consell, que a ades no sia necessari, expedient o profitos fer la dita guerra als dits Barons; car si 'l Jenoves era apoderat e sobrat en bona sperança, podem star de aportar los affers en aquell punt que volrem. Perquè volem e us manam, que sia dat loch als dits Barons d' Oria, que un d'ells o mes sia trames de ça per tractar dels dits affers, segons forma dels Capitols los quals vos e l'Abat hic havets tramesos; e que entretant sia tenguda e servada treua per algun temps covinent ab aquells: los quals sien per vos guiats anant e binent e tornant, segons que es empres; e vos no resmenys guardats la Illa segons que havets bè acostumat, e guardats vos de fer messions aytant com pugats, per tal que com treues exiran, vos puscats acorrer d'alguna cosa d' açò que exira de la Illa. E ordinats covinent guarda en Sasser, en lo qual vos aturets continuament siguent e observant (1) en totes coses. E per totes les ordinacions les quals jà us havem tramesos, e les provisions les quals de present vos trametem per lo dit Pere sobr' els dubtes los quals acorrien en les ordinacions damunt dites, trametem vos les cartes de les decimes, perçò que us en puscats ajudar. Quant es dels cc sirvents qui demanavets, vos fem saber, que no us en podem trametre negù, per tal com la Nostra Cort es freturosa al present de moneda, e axì (2) per les rahons dessus dites. Per (3) açò us declaram e volem, que si vos veets que ab açò de la Illa, sens que alguna cosa no y anàs d'aquestes parts, poguessets fer la dita guerra, que aquella façats; però guardats vos ans (1) que començarets, car Nos vos significam, que a ades d' acì no us podem trametre alguna cosa. Trametem vos però aquells dos homens de paratge (2) que demanavets, creent sobre les dites coses a açò que 'l dit Pere Caldes a vos dirà de part Nostra.

Dat. en Lerida, a VI dies de juny, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor M.CCC.L dos.

Con caratteri minutissimi e quasi del tutto svaniti, a margine di questa Regia Lettera si legge la seguente nota:

Omititur litera missa Capitaneo et Camerlengio Ville Ecclesie pro faciendo acorrimento dicte guerre, si opus fuerit, de juribus et proventibus dicte Ville.

(1) Così, come esige il senso, ha la copia recente contenuta nel cod. B 6; il cod. B 5 ha *seguem e observam*.

(2) Il cod. *açò*.

(3) Il cod. *Part*.

LXV.

Ordinamenti e privilegi varii concessi dal Re Pietro d'Aragona pel ristabilimento delle mura e torri, per la ricostruzione delle case, per la ripopolazione di Villa di Chiesa stata incendiata e distrutta nella guerra contro Mariano Giudice d'Arborea, e per l'indennità ai danneggiati.

1353, 1 febbrajo.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias (3)).

Nos Petrus, Dei gracia Rex Aragonum, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, manumissor seu

(1) Manca questa voce nel cod.

(2) In latino *homines de paratico*. V. PILLITO, *Istruzioni date dal Re Pietro IV, ecc.*, pag. 62, 63, 64. — PILLITO.

(3) Dall'originale di questa pergamena, stato portato l'anno 1678 in Cagliari dal Sindaco d'Iglesias, Dottore in ambe leggi, Antonio Cani Pintus, questi, *pro suo dicto nomine, pretento interesse*, fece trarre una copia dal notajo Girolamo Pias di Cagliari, che l'autenticava in data 15 gennajo dell'anno stesso, in compagnia di due suoi connotarii, Alessio Ferreli e Giuseppe Sennis, parimente Cagliaritani. Da questa nel 1756 il notajo Iglesiense Gavino Pintus trasse una nuova copia, per commissione, come pare, del Vicerè, che la fece riporre nel R. Archivio di Cagliari. Nel trarre la nuova copia il Pintus collazionò quella del Pias con l'originale, e dichiara averla trovata conforme, *licet in dicto originali propter plurimum temporis spatium* vi fossero *aliqui termini parum clari*, i quali tuttavia nella sua *autenticata copia sunt satis legibiles*. — Tali notizie mi communicò il PILLITO, unitamente alle varianti di quella copia.

Siccome senza fallo nel 1678 questa pergamena era meno svanita e guasta, sopratutto nelle piegature, che non sia al giorno d'oggi, dopo quasi due altri secoli, il lavoro del Pias sarebbe di qualche utilità, s'ei si fosse ristretto a trascriverc per quanto era in lui l'antico testo. Ma il Pias volle inoltre ristabilire i caratteri dove erano più svaniti; ed in ciè fare spesso non colse nel segno. Si trovano anche alcune raschiature e mutazioni, dove l'antica scrittura poteva parere errata o per ortografia o per altro. V'ha inoltre parecchi luoghi, dove la diversità tra la copia Cagliaritana e l'originale non può attribuirsi che a svista o dell'antico trascrittore, il Pias, o forse del nuovo, il Pintus. — Noi, non tenuto conto delle mutazioni fatte alla scrittura primitiva, abbiamo con ogni cura possibile dato il testo originale. Notiamo soltanto, che di alcune poche parole non ci venne fatto di accertare la scrittura originale; e che, per maggiore commodità, abbiamo aggiunto i numeri ai varii articoli del privilegio, i quali mancano sulla pergamena, e furono aggiunti sulla copia Cagliaritana, ma errati dal numero *IV* in poi, per essersi falsamente diviso in due, colla mutazione di alcune parole, l'articolo *III*.

Digitized by Google

executor ultimi testamenti seu ultime voluntatis Serenissimi domini Alfonsi bone memorie Regis Aragonum genitoris Nostri.

Debita meditacione pensantes, quod Villa Ecclesie de Sigerro, cujus fructus, redditus et proventus fuerunt per prefatum Genitorem Nostrum in dicto suo testamento pro salute sue anime ad satisfacionem debitorum et legatorum suorum specialiter deputati, rebellionis tempore per Sardos dicte Insule Sardinie contra Nos minus provide attemptate, nedum fuit, quorumdam incolarum Ville predicte culpa, negligentia sive dolo, predictorum Nostrorum rebellium dominio et occupationi subjecta, verum eciam, ipsis rebellibus nequentibus contra Nos postmodum illam deffendere, fuit universali populo destituta tanquam habita pro relicta, et, quod plus est, igne succenso per eos, fere omnes domus dicte Ville combuste sunt et penitus dissipate, turres quoque ac menia dicte Ville in majori parte ducte funditus ad ruinam; set, quoniam humana natura prompta est ad peccandum et semper labitur ad delicta: ideo, volentes misericorditer agere in premissis, nec intendere ad vindictam; considerantes, quod illa ex levitate ac insania processerunt, quodque non semper gladio, set virtute ac venia, vincitur inimicus: predictos rebelles Nostros incolas dicte Ville, et alios quoscumque dicte Insule qui contra Nos modo aliquo deliquerunt, ad veniam benigne recepimus, eisque omnes excessus contra Nos per eos comissos duximus indulgendos, restituentes eisdem omnia eorum bona, que propter ipsorum culpas fuerant confiscata. Cupientes igitur, ut dicta Villa restituatur suo populo, quo jam fuerat spoliata, aliisque populatoribus augeatur, domibus, turribus et meniis reparetur, reformetur in melius, ac in futurum valeat prosperari, potissime ut de ipsius fructibus et proventibus anime prefati Genitoris Nostri saluti, juxta dispositionem ipsius, more solito valeat provideri: tam ipsum populum quam alios vocare ac indicere intendimus ad confovendum inibi domicilium et eorum comoda procurandum, graciis, immunitatibus et favoribus eis et dicte Ville per Nostram clemenciam indulgendis. Ea propter, ex causis et racionibus supradictis, habita deliberatione sollempni et consilio pleniori, subscriptas ordinaciones, provisiones et reformaciones, tanquam manumissor dicti ultimi testamenti, ac eciam de potestate Regia, sub infrascripta forma duximus ordinandas.

1. Primo namque Statutum per Nos factum, et publice voce preconis per loca Castri Callari, Ville Ecclesie, Ville Massargie, Domus Nove, et Conesie, Capitanie dicte Ville Ecclesie, promulgatum, continencie subsequentis: « Quod omnes ille persone » ante tempus rebellionis jam dicte in predictis » villis vel earum aliqua comorantes, que tempore » predicto vel combustionis dicte Ville ad partes » alias eorum domicilium transtulerunt, debuissent » ad loca in quibus illo tempore (1) habitabant redire » cum uxoribus, familiis atque rebus, causa inibi » domicilium confovendi, infra dies viginti prima die » ffebruarii proxime preteriti incohatos; sub pena » perditionis vel ammissionis bonorum suorum omnium, confiscandorum ipso facto si negligentes » fuerint vel remissi. » Confirmantes expresse cum presenti, duximus innovandum; ita quod presentis innovationis vigore nullam de ipso Statuto expediat fieri fidem, set huic confirmationi et innovationi dumtaxat fides plenaria impendatur.

2. Item, cum necessario expediat, ut pro tuitione et custodia dicte Ville reficiantur ipsius turres et menia jam destructe, vel pro faciliori custodia et tuitione ipsius fiat minor solito murorum et turrium circuitus: idcirco debita provisione statuimus, volumus et mandamus, quod, ad provisionem et cognitionem personarum per nos ad hec deputatarum seu deputandarum, fiat, omni dilacione postposita, dictorum murorum et turrium refectio vel novus circuitus eorundem, prout eis magis tute visum fuerit expedire.

3. Item, cum diversimode substinuerimus et substineamus ad presens gravia onera expensarum, et propterea non habeamus in promptu ex quo possint sumptus fieri necessarii ad refectionem seu constructionem dictarum turrium et murorum, et fuimus veridice ac plenarie informati, quod homines Curatoriarum Sulcii et Sigerri, tunc temporis rebelles Nostri, nedum causam dederunt perdicionis dicte ville ac destructionis predictarum turrium et murorum et combustionis ejusdem, verum eciam circa ea omnia totis viribus astiterunt: debite ac juste duximus providendum, ut per dictos homines in refectione seu constructione jam dicta contribuatur, prout illis suppetunt facultates. Quocirca statuimus, volumus et mandamus, quod in Curatoriis jam dictis, et villis singulis earumdem, ac eciam in Villa Ecclesie supradicta, constituantur nova vectigalia sive onera; quodque per Nos, seu Gubernatorem Regni Callari, aut per alias personas quibus hec commiserimus, sex persone ydonee eligantur, que auctoritate Nostra, quam ex nunc eis duximus conferendam, dicta constituant vectigalia super bonis mobilibus et immobilibus ac semoventibus quibuscumque, prout et sicut, quibus et quantum et eo modo et forma, de quibus eis visum fuerit convenire: que siquidem victigalia exhigantur et peti valeant per duos idoneos viros vel plures per Nos specialiter eligendos. De quibus quidem vectigalibus tres partes tantum fieri volumus et jubemus: duas tantumodo partes in refectionem et constructionem convertendas dictarum turrium et murorum; reliquam vero terciam partem in satisfactionem dampnorum sustentorum per quosdam dicte Ville Ecclesie habitantes, et alios qui continue fuerunt Nostri fideles subditi et devoti, volumus distribui ac eciam erogari; completa vero refectione seu constructione jam dicta, predicte due partes dicte tercie parti debeant applicari, et simul cum dicta tercia parte converti debeant in predicta satisfactione dampnorum. Et dicta vectigalia durent

(1) La pergamena *tunc*, ma in parte su raschiatura.

Digitized by Google

ac eciam exhigantur donech ex eis dicta refectio seu constructio fuerit sine diminutione completa, et predicta dampna fuerint integre satisfacta.

4. Item, pro majori et frequentiori usu et augmento argentariarum nostrarum dicte Ville Ecclesie, et populationis ejusdem Ville, statuimus, quod per sex annos continuos ab hodie in antea sequentes et infra dictum tempus continue, omnes et singule persone commorantes in jam dicta Villa Ecclesie valeant et possint libere et imunes ab omni solucione et prestacione dimidie partis totius dirictus argenti, plumbi et gilecte in dicta Villa per eos dari et solvi Nostre Curie assueti argentarias exercere; ita quod presentis libertatis vigore aliam dimidiam partem dumtaxat totius predicti dirictus Nostre Curie solvere teneantur.

5. Item, pro frequentiori usu jam dicto statuimus et jubemus, quod de pecunia Nostre Curie pertinenti quam primo ad manus Camerlengi Nostri dicte Ville Ecclesie proventura, seu de alia pecunia Nostre Curie, convertantur et implicentur per dictum Camerlengium Nostrum, seu alias personas quas ad hec duxerimus eligendas, in exercitio argenterie predicte, et colacionis venarum argenti et plumbi, duo milia librarum alfonsinorum minutorum, eo modo et sicut in dicto exercitio certa quantitas pecunie Nostre Curie retroacto tempore fuerat implicata.

6. Item, quod pro frequentiori exercitio argentarie jam dicte, et ut exercitantes illam sumptus quos ibi faciunt valeant plus solito substinere, attento pretio argenti quod comuniter inde habetur, et comodo quod Nostra Curia sumit de ipsius argenti cudicione monete, augendo pretium ipsius per Nos dari solitum: statuimus, volumus et mandamus, quod de qualibet marcha Sardescha argenti in secha Nostra dicte Ville more solito inmittendi Camerlengius Noster dicte Ville qui nunc est et qui fuerit in futurum teneatur solvere imperpetuum pro precio cujuslibet marche predicte vendentibus illud libras quinque et solidos quinque denariorum alfonsinorum minutorum, eo modo et forma et prout et sicut libras quinque et solidos duos tantum dicte monete primo solvere consuevit; et pro eo precio librarum quinque et solidorum quinque vendentes illud Nostre Curie vendere teneantur.

7. Item, cupientes ut dicta argentaria facilius et plus solito frequentetur, et ut habitantes in dicta Villa Ecclesie ab oneribus et gravaminibus eis fieri solitis per presidentes (1) infrascriptis villis, subleventur omnino, volumus et perpetuo statuimus quod quamprimo villam Baratuli, villam Sibilessi, villam Musey, villam Corogni, villam Barreche, villam Bagnargie, villam Sigulis, villam Antase et villam Gindili de Sigerro, que circumdant dictam Villam Ecclesie et sunt eidem absque medio convicine, et quoniam omnes erant Pisanorum tempore de jurisditione Ville Ecclesie supradicte, nec absque eis dicta Villa Ecclesie et e contra possunt argentarie negocia frequentari, et quamlibet vel aliquam earum vacare contingerit vel si nunc vacant morte feudatoriorum earum, vel alia racione dicti feudatarii privarentur eisdem vel privati existant, ad Nostram Curiam seu Cameram cum directo dominio et utili modo aliquo pertinerent dicte ville et earum quelibet, dicto casu ex nunc ut ex tunc et e converso Nostre Curie atque Camere et Capitanie dicte Ville Ecclesie cum tota jurisdicione, mero et mixto imperio, perpetuo sint unite, cum earum fructibus et juribus universis, et illas dicte Capitanie predicto casu ex nunc perpetuo duximus adjungendas (1); concessiones, daciones seu infeudaciones ipsarum et cujusque earum, si quas per Nos de cetero inde fieri contingerit quovismodo, decernentes ex nunc irritas et inanes.

8. Item, ut dicta Villa Ecclesie populo augeatur, et tutius argentarie exercitium frequentetur, statuimus, volumus, ac eciam providemus, quod habitantes in dicta Villa Ecclesie ejusque Capitania, presentes pariter et futuri, Statutis omnibus, Brevibus, consuetudinibus, ordinationibus, privilegiis, franquitatibus et imunitatibus per Nos et predecessores Nostros Universitati dicte Ville ejusque Capitanie concessis, quibus ante tempus dicte rebellionis gaudebant, utebantur et ligabantur, in eis de cetero ac perpetuo gaudere, uti debeant, valeant, et ligari, sicut ante dictum tempus melius utebantur; ipsa Statuta, Brevia, consuetudines, ordinationes, privilegia et imunitates tenore presentis confirmantes eisdem ac etiam innovantes, sicut melius et clarius dici potest. Retento tamen Nobis et protinus reservato, quod possimus illa et illas tollere, corrigere et emendare, quando et quotiens Nobis videbitur pro utilitate publica, aut propter evidens ipsius Ville periculum evitandum.

9. Item, ut negotia et comoda Universitatis dicte Ville facilius et utilius valeant procurari, statuimus ac eciam providemus, quod de cetero in dicta Villa Ecclesie quinque Consiliarii tantum eligantur et sint, qui, vel major pars eorum, possint et debeant ipsa negotia et comoda procurare, sicut primitus septem Consiliarii, vel major pars eorum, dicta negotia exercebant et poterant exercere; et ad ipsa negotia conscribenda fideliter unus notarius eligatur. Quorum Consiliariorum et notarii officium et potestas duret per annum continuum, et eo completo Consiliarii et notarius jam electi vaccent ab ipso officio per alium annum continuum et immediate sequentem. Et habeant et recipiant pro eorum salario et labore de bonis Universitatis Ville predicte libras viginti-quinque alfonsinorum minutorum pro dicto tempore unius anni, pro quolibet Consiliariorum et notarii predictorum. Dicti vero Consiliarii facta ipsorum electione quam citius poterunt prestent sacramentum et homagium in posse Capitanei dicte Ville, quod ipsi fideliter absque fraude dictum eorum officium

(1) Così leggiamo più sotto, a lin. 421; in questo luogo la parola ci riescì d'impossibile lettura.

(1) Voce incerta, per essere dall'antico copiatore stata mutata in *immittendas*.

Digitized by Google

exercebunt, honorem et comodum Magestatis Nostre ac Nostre Curie conservando ad utilitatem publicam et statum prosperum dicte Ville, omni proprio comodo et dampno ipsorum, ac eciam omni odio, amore et precibus procul pulsis. Verumtamen electionem primam dictorum Consiliariorum et notarii Nobis, vel quibus illam specialiter commiserimus, reservandam duximus ac eciam faciendam; et post dictam primam electionem omnes alie electiones de eis fiende fiant et fieri debeant eo modo et forma et sicut electiones antique septem Consiliariorum erant fieri solite ac eciam assuete. Officium autem dictorum Consiliariorum et notarii primo eligendorum, ut premittitur, duret et durare volumus a die quo dictum officium juraverint usque ad festum Beati Andree mensis novembris inclusive proxime venientis; et habeant et recipiant pro salario eorumdem ad rationem librarum viginti quinque pro quolibet, pro rata temporis quo exercuerint officium supradictum. Aliorum autem Consiliariorum et notarii postea eligendorum officium et potestas continue anno singulo incipiat die festivitatis predicte, et duret per annum, ut superius continetur.

10. Item, ad hoc ut citius turres et muri dicte Ville Ecclesie reficiantur seu construantur in ea parte in qua refici seu construi videbuntur pro majori custodia dicte Ville, volumus, providemus, ac eciam statuimus, quod omnes condempnationes, maquicie et pene pecuniarie fiende de cetero, ac eciam committende in Villa Ecclesie supradicta, Villamassargia, Domusnova, et Conesi, a Capitaneo dicte Ville Ecclesie exhigantur et colligantur per bonos duos homines eligendos per Capitaneum et Consiliarios dicte Ville, et per illos duos homines convertantur et distribuantur in refectione et constructione jam dicta, ultra vectigalia constituenda ad ipsam refectionem et constructionem, ut superius enarratur; que pene et maquicie pecuniarie converti debeant, ut est dictum, prout et sicut dictis Consiliariis visum fuerit convenire. Completa vero refectione et constructione jam dicta, totum id quod conversum fuerit in premissa refectione et constructione de penis et maquiciis supradictis recuperetur et exhigatur per Nostram Curiam de dictis vectigalibus, usque ad satisfactionem ipsius. Volumus tamen, quod de dictis penis pecuniariis salarium Procuratoris Fiscalis per dictos duos homines integre persolvatur, prout fuit hactenus assuetum.

11. Item, ut mercatores Catalani et alii mercatores habeant materiam in dicta Villa Ecclesie eorum domicilia confovendi, et ut ipsa Villa citius bono populo augeatur, juraque Nostra dicte Ville suscipiant incrementum, statuimus, volumus et jubemus, quod in villis Curatoriarum Sigerri et Sulcii, seu earum aliqua, nisi tantummodo in Villa Ecclesie supradicta, nulla persona cujuscumque status, conditionis, dignitatis et preheminencie fuerit, audeat vel presumat vendere vel causa vendendi tenere aut ire vendendo, ut negociantes vulgariter nuncupati facere consueverunt, in crossum vel minutatim, pannos lini vel lane, coria, pelles cujuscumque generis, ceram, mel, caseos, frumentum vel ordeum, aut alias merces, mercimonia et mercancias, quocumque nomine censeantur, sub pena perditionis dictarum rerum vetitarum Nostre Curie applicandarum, quociens et quando fuerit contra factum; in predicta vero Villa Ecclesie tantum omnes predicte res, merces et mercimonia possint per quoslibet pro vendendo, seu all' ingrossum vel ad minutum, licite retineri. Ab hac vero provisione et inibitione excipi volumus et excludi res omnes comestibiles ad usum et victum cotidianum necessarias habitantibus in dictis villis et qualibet earum, et animalibus earundem, sicut vinum, panes, carnes, casey, oleum, legumina, frumentum et ordeum, pelles et coria necessarie cerdonibus pro socularibus faciendis; que omnia pro usu cotidiano, ad minutum tantum, inibi vendi et teneri concedimus, absque aliqua incursione penarum. Per hanc autem provisionem seu inibitionem non intendimus privilegiis per Nos in contrarium concessis aliquod prejudicium generari, imo dicta privilegia in suo robore perseverent. Et ut premissa omnia observentur ad plenum, Capitaneo dicte Ville tenore presentis plenam concedimus facultatem de premissis omnibus inquirendi, contra facientes puniendi, penam quoque jam dictam per Camerlengium Nostrum dicte Ville Ecclesie levari et exigi faciendi. Et nichilominus Procuratori Nostro Fiscali dicte Ville Ecclesie mandamus, ac eidem plenam concedimus libertatem, investigandi et denunciandi omnes illos quos invenerit delinquentes; eidem Capitaneo et procuratori fiscali Nostro in premissis committentes plenarie vices Nostras.

12. Item, pro majori custodia et fulcimento dicte Ville Ecclesie statuimus, volumus et mandamus, quod omnes et singule persone Curatoriarum Sulcii et Sigerri teneantur et compellantur per Capitaneum dicte Ville Ecclesie inmittere et inmitti facere in dictam Villam Ecclesie per totum mensem septembris anno singulo totum triticum et ordeum per eos anno singulo colligendum, sub pena perditionis ipsius, Nostre Curie applicandi; retinentes tamen pro eorum victu et semine necessario ad culturam illam quantitatem frumenti et ordey, quam predictus Capitaneus eis cognoverit relinquendam. Quod frumentum et ordeum, cum illud premiserint in dictam Villam, possint vendere ad minutum tantum quando eis placuerit, et pro eo precio quod inde poterunt invenire, nec teneantur inde aliquid solvere pro dirictu, vel super dicto frumento et ordeo honus aliquod imponatur, nisi de tritico et ordeo quod venditum fuerit per eosdem. Et in fine cujuslibet anni cum inmiserint in dictam Villam novum triticum et ordeum, possint de ipsa Villa trahere triticum et ordeum vetus anni preteriti quod ibi fuerit, solvendo Curie Nostre jus solvi assuetum.

13. Item, ut dicta Villa Ecclesie citius reficiatur domibus jam destructis, providemus, statuimus et mandamus, quod omnes et singule persone que

Digitized by Google

habitabant in Villa Ecclesie supradicta tempore dicte rebellionis, et dicto tempore vel tempore perdissionis ipsius, cohacte seu voluntarie, sub jugo et potestate dictorum Nostrorum rebellium remanserunt, non habentes ad presens in dicta Villa domos proprias in quibus possint comode habitare, teneantur infra sex menses, eis per Capitaneum dicte Ville ejusque Assessorem ad ipsorum cognitionem statuendos, eorum facultatibus consideratis, reficere seu de novo construere domos proprias in dicta Villa, in quibus possint et debeant habitare juxta condicionem ipsorum, ad predictorum Capitanei et Assessoris arbitrium: quod nisi fecerint, bonis omnibus immobilibus, que nunc in dicta Villa Ecclesie et ejus territorio possident, sint ipso facto privati, et Nostre Curie applicentur.

Mandamus igitur tenore presentis Carte Nostre Gubernatoribus, Reformatoribus, Capitaneis, Vicariis, Subvicariis, Bajulis, Potestatibus, ceterisque Officialibus Nostris presentibus et futuris, quot predicta Nostra statuta, provisiones et ordinationes hujusmodi, et omnia et singula supradicta, firmas et firma habeant, perpetuo teneant et observent, et faciant per alios quoscumque inviolabiliter observari, et non contraveniant seu aliquem contravenire permittant quavis causa, sub pena mille morabatinorum auri a quolibet contra faciente solvenda quociens in predictis vel predictorum aliquo fuerit contra factum, et Nostre Curie applicanda. Addicientes premissis omnibus providendo, quod si qua dubia, ambiguitates, defectus, obscuritates vel contrarietates in premissis vel aliquo premissorum contigerit resultare, vel aliquid in premissis restaret quod perfectione modo aliquo indigeret, Nobis in insula Sardinie non astantibus: Gubernator Regni Callari qui pro tempore fuerit possit, quando et quotiens fuerit opportunum, dictos suplere defectus, dicta dubia, ambiguitates, obscuritates et contrarietates declarare, interpretari, corrigere et emendare, ac etiam perficere et complere, prout sibi visum fuerit expedire, committentes ei circa premissa omnia plenarie et specialiter vices Nostras. Ut autem predicta omnia et singula majori gaudeant firmitate, juramus ad Sancta Dei Evangelia corporaliter tacta, predicta omnia et singula inviolabiliter observare, et non contra facere vel venire scienter aliqua ratione. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, sigillo nostre Magestatis in pendenti munitam.

Dat. in Castro Callari, prima die ffebruarii, anno a Nativitate Domini millesimo tercentesimo quinquagesimo quinto.

Signum Petri Dei gratia Regis Aragonum, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comitisque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie.

Testes sunt: Petrus dominus de Exerica; Bernardus de Capraria; Joannes Gomes D'Urrea; Olfus de Proxida; Petrus Maça.

Signum † mei Johannis Egidii de Castello scriptoris dicti Domini Regis, qui de mandato ipsius hec scribi feci: cum licteris rasis et emendatis in XIIII linea ubi legitur « contribuatur »; et in XXI linea ubi reperitur « pecunia Nostre Curie »; et in XXV linea ubi denotatur « presidentes »; et in XXVIII linea ubi dimostratur « sicut »; et in XXXII linea ubi videtur « tantum eligantur »; in XXXVIII linea ubi notatur « ut »; et in XXXX linea ubi inspicitur « Capitaneum et Consiliarios dicte »; et in XXXXVI linea ubi signatur « pro socularibus faciendis, que omnia »; et in XXXXVII linea ubi designatur « non in »; et LII linea ubi respicitur « solvendo Curie Nostre jus solvi assuetum »; et in LIV linea ubi cavetur « sex menses »; et in prima linea signi, ubi scriptum est « scriptoris dicti Domini »; et clausi.

Johannes Egidii, ex capitulis provisionis per notarium Petrum Maça, Petrum de Bosco scriptorem Porcionis (1), et Franciscum de Currallo, quibus fuit per Dominum Regem comissum.

Vidit Dominus Rex. Johannes P.

Registrata in Sardinie octavo.

LXVI.

Pietro Re d'Aragona ordina, in qual modo si debba provedere all'indennità agli abitanti di Villa di Chiesa, che soffersero per essersi mantenuti fedeli alla causa del Re.

1355, 1 febrajo.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, manumissor seu executor ultimi testamenti seu ultime voluntatis Serenissimi domini Alfonssi bone memorie Regis Aragonum Genitoris Nostri.

Considerantes, nonnullos ffideles Nostros habitatores et burgenses Ville Ecclesie de Sigerro, tempore rebellionis per Sardos Insule Sardinie contra Nos minus provide attentate, et tempore obsidionis dicte Ville facte per ipsos rebelles, Magestati Nostre fidelitatis debitum observantes, fame gravatos nimia, cura vigili ob tuitionem dicte Ville magno tempore dictis rebellibus totis viribus restitisse, dieque quo dictam Villam sibi dicti occupaverunt rebelles, dictos fideles, ulterius resistere nequentes, in Castro dicte Ville Ecclesie ob honorem Magestatis Nostre, eorum

(1) Questa voce è variamente abbreviata nei varii documenti. Lo *Scriptor Portionis* o *Porcionis*, detto in catalano *Scrivà de Porciò de Casa del Senyor Rey*, era tenuto a notare in appositi registri tutte le entrate del Regio Tesoro, ed anche *la part a Nos* (disse Re Pietro) *pertanient de la Escrivania e condempnacions pecuniaries*, non meno che tutte le spese, assegnamenti, stipendii agl'impiegati e Regii officiali. Questo impiego di Scrivano *Portionis Domus Domini Regis* fu abolito in Sardegna l'anno 1480, allorchè re Ferdinando vi ristabiliva definitivamente l'uffizio del Maestro Razionale, cui aggiungeva due coadjutori, a vece di quelli Scrivani. — Vedi il mio opuscolo *Istruzioni date dal Re Pietro a Bon Raimondo de Boyl*, pag. 45. — PILLITO.

Digitized by Google

uxoribus et familiis atque bonis in dicta Villa derelictis et perditis, se in unum collegisse ac inclusisse fideliter et devote: non inmerito tenemur et anelare debemus, ut illos graciis et favoribus prosequamur, et eorum necessitatibus et anxietatibus prebeamus remedium oportunum. Volentes itaque ex nunc illis in aliquo providere, donec de aliis muneribus, favoribus et graciis, que ipsis impendere intendimus, opportunitatem habuerimus, Domino annuente: infrascripta omnia duximus providenda ac etiam ordinanda, tanquam manumisor predictus, ac etiam de Regia potestate, quod quam citius fieri poterit dictis fidelibus Nostris in dictum Castrum inclusis de omnibus dampnis dictis temporibus per eos habitis et sustentis occasione rebellionis premisse in dicto tempore super bonis eorum immobilibus in dicta Villa Ecclesie et infra ipsius Capitaniam existentibus satisfiat eis per infrascriptum modum integraliter et complete. Videlicet, quod per Nos, seu illos quos ad hec duximus eligendos, eligantur due idonee persone cum pleno mandato investigandi et se informandi de ipsis dampnis et extimatione ipsorum, prout clarius investigare poterint ac etiam informari; quod mandatum eis ex nunc concedimus ut ex tunc. Et quod bona immobilia omnia confiscata et confiscanda infra dictam Capitaniam qualitercumque et quomodocumque, in dicta satisfactione et emendatione dampnorum converti debeant per illas personas quas duximus eligendas, et prout eis visum fuerit conveniens; retento Nobis expresse, quod possimus de dictis bonis immobilibus confiscatis et confiscandis providere Catalanis et Aragonensibus, ut in dicta Villa Ecclesie debeant et possint populari et eorum dimicilium confovere, pro augumento populi dicte Ville, si Nobis visum fuerit expedire. De vectigalibus quidem constituendis noviter auctoritate Nostra in Curatoriis Solcii et Sigerri pro refectione murorum, turrium et fortilaciarum dicte Ville Ecclesie, et pro dicta satisfatione dampnorum juxta formam provisionis et ordinacionis inde per Nos facte cum carta Nostra Nostro sigillo pendenti munita, data ut infra; quorum duas partes dicte refectioni, reliquam (1) vero terciam partem predicte satisfactioni dampnorum, in ipsa provisione duximus assignandas: ac de dictis duabus partibus servari et adimpleri volumus et mandamus formam et tenorem provisionis et ordinacionis predicte, prout in eis latius expressatur. Itaque omnia predicta vectigalia in dicta refectione et satisfactione dampnorum, juxta dictam formam, sine diminucione aliqua converti debeant ac etiam erogari. Predicte inquam provisioni et ordinacioni Nostre annectimus et Nobis etiam reservamus, quod omnes alias personas quas invenerimus revera dicto tempore Nobis fuisse fideles, valeamus, quando Nobis visum fuerit, huic provisioni adicere, eisque, simili modo quo predictis aliis satisfieri debet, de jam dictis dampnis satisfacionem et emendam facere de dampnis per eos habitis et substentis predicta rebellionis causa super bonis eorum immobilibus infra Capitaniam Ville Ecclesie supradicte situatis. Preterea volumus ac etiam providemus, quod omnibus aliis personis, que dicto rebellionis tempore fuerunt extra ipsam Villam Ecclesie in locis non rebellibus sub dominio et fidelitate Nostris, de dampnis per eos habitis dicto tempore super bonis eorum immobilibus infra dictam Capitaniam situatis, nec non viduis et puellis que tempore occupationis predicte se in dicto Castro incluserunt, de dampnis super et in eorum bonis mobilibus et semoventibus illatis tempore occupationis predicte fiat simili modo et forma quibus dictis inclusis in dicto Castro, satisfacio et emmenda. Denuo quia plures ex illis in dicto Castro inclusis, non habentes in dicta Villa domos proprias, tanquam conbustas tempore occupationis jam dicte, in alienis domibus inibi existentibus habitant et morantur, et si expellerentur ab illis oporteret eos, in magnum detrimentum eorum et prejudicium dicte Ville, illam relinquere et ad partes alias se transfere: juste duximus providendum, ut in eisdem domibus sub forma subscripta valeant habitare. Quapropter volumus et etiam providemus, quod a predictis domibus in quibus nunc habitant non expellantur inviti per Curiam seu dominos earumdem, set ibi habitent et morentur, donec providendi sibi in Villa predicta de propriis domibus et in eis habitandi, infra tempus per Capitaneum dicte Ville Ecclesie statuendum, habuerint facultem. Teneantur tamen et cogi possint pensiones inde solvere justas dominis eorundem; quarum taxationem, si de illis questio moveretur, per Capitaneum dicte Ville Ecclesie ejusque Assessorem aut eorum alterum fieri volumus et jubemus, juxta quam taxationem dicte pensiones solvi debeant integraliter et complete. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostro sigillo pendenti munitam.

Dat. in Castro Calari, die prima februarii, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto.

REX PETRUS.

Johannes Egidii, ex provisone facta per notarium Petrum Maça, Petrum de Boscho scriptorem Porcionis, et Ffranciscum de Currallo, quibus fuit commissum per dominum Regem apud Sardiniam; et ex alia consimili jam signata, que fuit amissa.

Registrata in Sardinie VIII°.

(1) La pergamena *Relinquam*.

Digitized by Google

LXVII.

Pietro Re d'Aragona commette al Capitano di Villa di Chiesa, e a Pietro Corallo abitante in Castro di Cagliari, di recarsi in Villa di Chiesa per curarvi la pronta esecuzione dei due precetti precedenti.

1355, 4 febrajo.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie.

Considerantes, Nos quasdam provisiones, ordinaciones et statuta fecisse, respicientes et tangentes refectionem et constructionem murorum, turrium et fortaliciarum Ville Ecclesie de Sigerro, destructorum et dissipatorum tempore quo illam rebelles Nostri indebite occuparunt, frequentationem et majorem usum et augmentum argentariarum Nostrarum dicte Ville Ecclesie et populacionis ipsius, negocia et comoda Universitatis dicte Ville, nec non fidelium subditorum Nostrorum comodum speciale, prout predicta omnia in cartis Nostris datis ut infra lacius expressantur; et propterea volentes, ut ea omnia sine dilacione aliqua effectum et finem debitum sortiantur: idcirco comittimus sive comendamus vobis Petro Martinì de Sarassa, nunc Capitaneo dicte Ville, et alii cuicumque qui pro tempore dicte Capitanie preerit officio, et vobis Ffrancisco Corralli habitatori Castri Calleri, quatenus, omni dilacione postposita, vos ad dictam Villam Ecclesie transferendo, ibi et alibi, prout vobis visum fuerit expedire, circa premissa omnia statuta et ordinata per Nos, effectum et finem debitum expectancia, jugiter intendatis; vobisque plenam concedimus facultatem refficiendi seu refici et construi faciendi muros et turres dicte Ville jam destructos, et alia ad tuitionem et custodiam ipsius Ville necessaria, prout cognoveritis et vobis visum fuerit; nec non sex personas ydoneas eligendi et constituendi, cum potestate constituendi vectigalia in partibus et Curatoriis Sulcii et Sigerri, juxta provisionum et ordinacionum inde per Nos factarum seriem et tenorem; duosque idoneos viros ad ipsa vectigalia exigenda, convertenda, assignanda et eroganda, prout in dicta provisione continetur, similiter eligendi; duas eciam vel plures personas ydoneas eligendi cum potestate inquirendi et investigandi et se informandi de dampnis et extimacione dampnorum habitorum et sustentorum rebellionis tempore per quosdam Nostros fideles subditos et devotos, super bonis eorum immobilibus in dicta Villa Ecclesie et infra Capitaniam ipsius Ville Ecclesie tunc extantibus, prout in dictis cartis Nostris lacius continetur, et dictis Nostris ffidelibus de ipsis dampnis satisfactionem et emendam faciendi et assignandi super dictis vectigalibus, et super bonis immobilibus confiscatis ac eciam confiscandis infra Capitaniam jam dictam, juxta provisiones per Nos factas ac eciam ordinatas; et omnia alia faciendi, ordinandi et complendi, que circa premissa et expedicionem ipsorum et dependencium et emergencium ex eisdem necessaria fuerint ac eciam opportuna; et nichilominus alias provisiones, ordinaciones et reformaciones faciendi et effectui macipandi, quas pro statu prospero dicte Ville et augmento jurium Nostrorum et populacionis ipsius Ville cognoveritis expedire. Commitentes vobis plene super hiis vices Nostras; ratum quoque et gratum habentes perpetuo quicquid per vos, vel duos ex dictis sex personis, ut predicitur, per vos electis, actum fuerit in premissis. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostro sigillo pendenti munitam.

Dat. in Castro Calleri, die prima ffebruarii, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto.

REX PETRUS.

Johannes Egidii, ex provisione facta per notarium Petrum Maça, Petrum de Boscho scriptorem Porcionis, et Ffranciscum de Currallo, quibus fuit comissum per dominum Regem apud Sardiniam; et ex alia consimili jam signata, que fuit amissa, tamen non expedita.

Registrata in Sardinie viii^{a}.

LXVIII.

Olfo da Procida, Governatore di Cagliari, ordina, che fino a tutto il prossimo aprile si dia esecuzione ai tre precedenti precetti in favore di Villa di Chiesa, sebbene per l'improvvisa partenza del Re non se ne fossero potuti spedire gli esemplari in forma autentica.

1355, 19 novembre.

(Dall'originale, e da una copia autentica in data 15 gennajo 1358, esistenti nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Olfus de Proxida, Gubernator Calleri pro Illustrissimo Domino Rege Aragonum.

Supplicacio pro parte Consiliariorum et proborum hominum Ville Ecclesie de Sigerro nobis exhibita continebat, quod cum tempore rebellionis Sardorum dicta Villa Ecclesia fuerit suo populo destituta, ac igne in eadem succenso per hostes Regios fere omnes domus ipsius conbuste fuerint et penitus distructe, turres quoque ac menia dicte Ville in majori parte ducte funditus ad ruinam; et propterea prefatus Dominus Rex, affectans ut suo dicta Villa restitueretur populo, et aliis populatoribus augeretur, domibus, turribus et meniis de proximo reparandis, et refformaretur in melius, potissime ut de ipsius fructibus et proventibus saluti anime Serenissimi Domini Alfonsi Regis Aragonum dive recordationis, genitoris prefati domini Regis, juxta dispositionem

Digitized by Google

ipsius more solito valeat provideri, prout illos pro salute sue anime ad satisfacionem debitorum et legatorum suorum prefatus dominus Alfonsus in suo ultimo eulogio specialiter deputavit, plures et utiles provisiones et refformationes prefatus dominus Rex Petrus, tanquam manumissor dicti ultimi testamenti ac de potestate Regia fecit ac etiam ordinavit, dum in Castro Calleri insule Sardinie residebat. Et cum Universitas dicte Ville cognoverit dictas provisiones et refformationes cedere sine dubio ad comodum et statum prosperum dicte Ville, et suis conatibus et cura vigili obtinere et habere curaret cartas et litteras exinde cum maturitate confectas, provisas per Regiam Magestatem, ac per Vicecancellarium Regium subsignatas, et de mandato expresso Regio in scribania Curie Regie traditas sigillandas: impediente celeri et inoppinato recessu prefati domini Regis ab Insula supradicta illas obtinere non potuit nec habere, immo simul cum aliis dicte scribanie scripturis ad partes Cathalonie sunt delate; propter quod dicta Universitas non potuit neque potest uti et gaudere provisionibus et refformationibus ante dictis, et sine dubio resultabit quod dicta Villa remanebit suis populatoribus qui reversi fuerant desolata: unde Consiliarii supradicti nobis humiliter supplicarunt, per nos super hiis de competenti remedio provideri. Nos itaque, cum assiduis addicionibus eorundem Consiliariorum de predictis fuerimus inquietati, et velimus prout nobis est possibile desolacionem dicte Ville ac suis incomodis obviare, apud dictam Villam Ecclesie direximus personaliter gressus nostros, et inibi, habita deliberatione sollempni et consilio pleniori, reperimus, quod nisi dicte Universitati per nos concedatur ad presens, quod ipsa Universitas ex nunc possit uti et gaudere aliquibus ex provisionibus et refformationibus Regiis supradictis, habitantes nunc in dicta Villa, coacti alibi eis ad vitam necessaria (1) procurare, a dicta villa sine dilacione recedent, forte nullo tempore reversuri. Et propterea intendentes dicte Universitati concedere, ut predictis provisionibus et refformationibus uti possint, sub tenoribus, modis et condicionibus hic adjectis, informati plenarie de eisdem, eorum effectum hic duximus inserendum. Primo videlicet, quod pro tuicione et custodia dicte Ville refficiantur ipsius turres et menia jam destructe, et quod ad provisionem et cognicionem personarum per prefatum dominum Regem deputandarum fiat, omni dilacione postposita, reffecio supradicta, prout eis magis tutum visum fuerit expedire. Item, cum diversimode prefatus dominus Rex substinuerit gravia honera expensarum, et propterea non haberet in promptu ex quo possent sumptus fieri necessarii ad reffecionem et reparationem jam dictam, et fuerit veridice ac plenarie informatus, quod homines Curatoriarum Sigerri et Sulcii, tunc temporis rebelles prefati domini Regis, nedum causam dederunt perdicionis dicte Ville et destructionis ipsius, verum eciam circa ea totis viribus astiterunt: duxit juste ac debite providendum, ut per dictos homines circa reffectionem seu constructionem jam dictam impendatur prout eisdem subpetunt facultates; quocirca statuit, voluit et mandavit, quod in Curatoriis jam dictis, et villis singulis earundem, ac in Villa Ecclesie supradicta, constituantur nova victigalia sine mora; quodque per ipsum dominum Regem, seu Gubernatorem Calleri, aut per alias personas quibus prefatus dominus Rex comiserit, sex persone idonee eligantur, que, auctoritate Regia, quam ex tunc eis duxit specialiter conferendam, dicta constituant vectigalia super bonis mobilibus et immobilibus ac sese moventibus quibuscumque, prout et sicut, quibus, et quantum, et eo modo et forma, de quibus eis visum fuerit convenire; que siquidem victigalia exhigantur et peti valeant per duos idoneos viros vel plures per ipsum dominum Regem specialiter eligendos. De quibus quidem victigalibus tres partes tantum fieri voluit atque jussit: duas tantummodo partes convertendas in reffectione et constructione jam dictas; reliquam vero terciam partem in satisfactione dampnorum bonorum immobilium tantum, substentorum per quosdam dicte Ville Ecclesie habitantes, et alios qui continue fuerunt prefati domini Regis fideles subditi et devoti; completa vero constructione seu reffectione jam dicta, predicte due partes dicte tercie parti debeant applicari, et simul cum dicta tercia parte converti debeant in predicta satisfactione dampnorum secundum formam predictam, videlicet dictorum bonorum immobilium tantum, ut prefertur; et dicta victigalia durent ac etiam exhigantur donec ex eis dicta reffectio fuerit sine diminucione completa, et predicta dampna fuerint integre satisfacta. Item, pro majori et frequentiori usu et augmento argenteriorum dicte Ville Ecclesie et populatione ejusdem, prefatus dominus Rex statuit et decrevit, quod per sex annos continuos a die prima ffebruarii proxime preteriti in antea sequuturos, et infra dictum tempus continue, omnes et singule persone, tam habitantes in dicta Villa Ecclesie quam forenses, sint libere et immunes ab omni solucione et prestacione dimidie partis totius dirictus argenti, plumbi et guilete in dicta Villa dari et solvi Curie Regie actenus assueti, ita quod predicte libertatis vigore aliam dimidiam partem dumtaxat tocius predicti dirictus Curie Regie solvere teneantur. Item, pro frequentiori usu jam dicto, prefatus dominus Rex statuit atque jussit, quod de pecunia Curie Regie pertinenti quam primo ad manus Camerlengii Regii dicte Ville Ecclesie proventura, seu de alia pecunia Regia, convertantur et impleantur per dictum Camerlengium, seu alias personas quas ad hoc duxerit eligendas, in exercicio argenterie predicte et colacionis venarum argenti et plumbi duo milia libras alfonsinorum minutorum, eo modo et sicut in dicto exercicio certa quantitas pecunie Curie Regie fuerat implicata. Item, pro frequentiori exercicio argenterie jam dicte, et ut exercitantes illam sumptus quos ibi faciunt valeant plus solito substi-

(1) La pergamena ha *necessariam*.

Digitized by Google

nere: actento precio argenti quod comuniter inde habetur, et comodo quod Curia Regia sumit de cudicione monete ipsius argenti, augendo precium ipsius per eos dari solitum, prefatus dominus Rex statuit, voluit et mandavit, quod de qualibet marcha Sardescha argenti in secha dicte Ville more solito inmitenda Camerlengius Regius dicte Ville qui pro tempore fuerit teneatur solvere imperpetuum pro precio cujuslibet marche predicte vendentibus illud libras quinque et solidos quinque dictorum alfonsinorum minutorum, eo modo et forma et prout et sicut libras quinque et solidos duos tantum dicte monete primo solvere consuevit; et pro eo precio librarum quinque et solidorum quinque (1) vendentes illud Curie Regie vendere teneantur.

Unde ex causis et rationibus antedictis Universitati dicte Ville, ac aliis quibuscumque quas dicte provisiones Regie tangere dinoscuntur, cum presenti duximus concedendum, quod possint uti et gaudere ex nunc dictis provisionibus Regiis, sicut et prout superius continetur, non obstante quod cartas Regias racionibus preinsertis non habuerint sigillatas; ad uberiorem cautelam ipsas provisiones tenore presentis carte innovantes, ac eciam facientes, sub tenore, modo et conditione presentibus, quod ab hodie in antea usque per totum mensem aprilis proxime futuri, et non ultra, presens concessio nostra robur obtineat et vigorem; et si per totum dictum mensem aprilis Consiliarii dicte Ville Ecclesie non presentaverint et obtulerint nobis cartas Regias sigillatas, continentes provisiones jam dictas, quibus sine suspicione aliqua fides debeat adhiberi, et vigore quarum dicte provisiones debeant observari: Universitas dicte Ville restituet nobis nomine Curie Regie, vel quibus voluerimus loco nostri, sicut in posse nostro assecuratum est cum publicis instrumentis inde factis hec et plura alia lacius continentur, omnes quantitates denariorum quas dicta Universitas vel persone per nos deputande recollexerint et habuerint de vectigalibus (2) supradictis; et nichilominus dicta Universitas, ac eciam Guelchi dicte Ville, solvent et solvere teneantur Camerlengio Regio dicte Ville a dicto mense aprilis in antea totum jus et dirictum plumbi, argenti et guilecte assuetum solvi Curie Regie ante tempus provisionum Regiarum predictarum; ac eciam Camerlengius Regius dicte Ville non teneatur de cetero a dicto mense aprilis in antea solvere pro precio cujuslibet marche argenti Sardische nisi libras quinque et solidos duos tantum alfonsinorum parvorum, prout actenus solvere consuevit.

Preterea, volentes ut dicta vectigalia constituantur et exhigantur sub forma et modo superius expressatis, tenore presentis constituimus et elegimus cum pleno posse, juxta provisionem Regiam, ad ipsa vectigalia constituenda, discretos Olivetum de Oliveto Assessorem Ville Ecclesie, Ffranciscum Geraldi Camerlengium Regium dicte Ville, Junctam Soldani, Ugolinum de Oliveto, burgenses Ville Ecclesie supradicte, Franchum Pasquini de Villa Massargia, Petrum Spuda de Villa Ascie de Sigerro, Anthiochum Desì de Villa Teulate et Gantinum de Lacono de Villa de Tuluy, Curatorie Sulcitane; concedentes eis in premissis plenarie vices Regias atque nostras. Ad exhigenda vero, levanda et colligenda vectigalia supradicta cum pleno posse atque mandato discretos Petrum Rocha et Petrum Vannis, dicte Ville Ecclesie burgenses, tenore presentis duximus eligendos, conferentes eis in predictis plenarie vices Regias atque nostras.

Insuper, quod pro parte dictorum Consiliariorum fuit nobis humiliter supplicatum, quod quamvis dicta vectigalia fuerint assignata ad reffectionem turrium et murorum dicte Ville et ad satisfactionem dampnorum per fideles et subditos Regios, ut predicitur, sustentorum, providere et statuere dignaremur, ut de pecunia quamprimo ex dictis vectigalibus proventura quatuor milia libras alfonsinorum parvorum deberent in exercicio colacionis venarum poni et implicari: nos itaque, considerantes predicta cedere ad augmentum jurium regalium, et statum prosperum dicte Ville, volumus et eciam ordinamus, quod illorum qui se incluserunt in Castro dicte Ville tempore perdicionis ipsius, quibus tercia pars dictorum vectigalium pro satisfactione dampnorum suorum extitit assignata per Regiam Magestatem, interveniente consensu, dicta quantitas quatuor milia libras ex dictis vectigalibus primitus perventura, in usu et exercicio colacionis venarum argenti et plumbi, prout et sicut ordinandum duximus, debeat converti, poni et implicari. In cujus rei testimonium presentem cartam fieri jussimus, sigillo officii nobis comissi in pendenti jussimus comuniri.

Dat. in Villa Ecclesie de Sigerro, nona decima die novembris, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto.

Subscripsi G.us

Guillermus Maçoni, notarius, mandato domini Gubernatoris ore sibi facto.

(1) La pergamena *lbrs quinque et sol. quinque.*
(2) Male qui, e a lin. 187 e 223, *victualibus* e *victualia.*

LXIX.

Re Pietro d' Aragona rinnova e conferma l'approvazione del Breve di Villa di Chiesa fatta dall'Infante Alfonso d' Aragona.

1358, 18 maggio.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Majorice, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis, et Cerretanie.

Quia pro parte vestri Thedei de Oliveto, burgensis Ville Ecclesiarum ac sindici seu procuratoris

Digitized by Google

Universitatis hominum dicte Ville ad Nostram presenciam destinati, fuit Nobis humiliter supplicatum, ut cum tempore quo dicta Villa Ecclesiarum fuit per Marianum Judicem Arboree tunc rebellem Nostrum et ejus complices seu sequaces supposita ignis incendio, fuerit, inter alia, concremata subinserta carta per illustrissimos dominum Alffonsum tunc Inffantem, et dominam Theresiam Infantissam ejus consortem, progenitores Nostros memorie recolende, antequam ad apicem Regie dignitatis pervenissent concessa vobis Consiliariis et probis hominibus dicte Ville, dignaremur illam ex Nostri solita clemencia facere reparari: Nos igitur, dictis vestris supplicationibus favorabiliter annuentes, jam dictam cartam, inventam registratam in quodam registro Nostro archivii Nostri palacii civitatis Barchinone, ab inde extrahi fecimus, et cum eodem fideliter comprobari, ipsamque presencium serie jussimus reparari; cujus quidem carte tenor fideliter hic insertus noscitur fore talis:

« Nos Inffans Alfonsus, Illustrissimi domini Regis » Aragonum Primogenitus, ejusque generalis Pro- » curator, ac Comes Urgelli, et Nos Inffantissa The- » resia ejusdem Domini Inffantis Alfonsi consors, » et Comitissa Urgelli.

» Attendentes, per vos devotos et fideles Nostros » etc. » *(Vedi sopra, Doc. XLI).*

Mandantes Gubernatoribus Nostris dicti Sardinie et Corsice Regni, necnon Administratoribus reddituum et jurium Nostrorum, ac Capitaneo Ville Ecclesiarum jamdicte, ceterisque officialibus Nostris dicti Regni presentibus et futuris, quatenus hujusmodi reparacionem Nostram, et omnia et singula contenta in dicta carta et lacius expressata, teneant firmiter et observent, et teneri faciant ac inviolabiliter observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostro sigillo pendenti munitam.

Dat. Gerunde, octava decima die madii, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo, Regnique Nostri vicesimo tercio.

Visa Roderico.

Sanctius de Borch, mandato Regio facto per Vicecancellarium; et ex alia simili errata, que fuit laniata.

Registrata in Sardinie octavo.

LXX.

Re Pietro d'Aragona rinnova e conferma il privilegio, col quale aveva prescritto, che il Governatore Generale e tutti i Regii officiali in Sardegna alla entrata del loro officio giurassero di non violare i privilegi di Villa di Chiesa.

1338, 18 maggio.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie.

Quia pro parte vestri Thedei de Oliveto, burgensis Ville Ecclesiarum, ac sindici seu procuratoris Universitatis hominum dicte Ville ad Nostram presenciam destinati, fuit Nobis humiliter supplicatum, ut cum, tempore quo dicta Villa Ecclesiarum fuit per Marianum Judicem Arboree tunc rebellem Nostrum et ejus complices seu sequaces supposita ignis incendio, fuerit, inter alia, subinserta concessionis carta concremata, dignaremur illam ex Nostri solita clemencia facere reparari: Nos igitur, dictis vestris supplicationibus favorabiliter annuentes, jam dictam cartam, inventam registratam in quodam registro Nostro archivi Nostri palacii civitatis Barchinone, ab inde extrahi fecimus, et cum eodem fideliter comprobari, ipsamque presencium serie jussimus reparari; cujus quidem carte tenor fideliter hic insertus noscitur fore talis:

« Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valen- » cie, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone.

» Erga tranquillum et bonum statum Ville Ec- » clesie de Sigerro etc. » *(Vedi sopra, Doc. LII).*

Mandantes per presentem cartam Nostram Gubernatori dicte Insule, Capitaneo dicte Ville, aliisque universis et singulis officialibus Nostris presentibus et futuris, vel loca tenentibus eorumdem, quatenus hujusmodi reparationem Nostram, ac omnia et singula contenta in dicta carta et. lacius expressata, teneant firmiter et observent, et teneri faciant ac inviolabiliter observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua racione. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostro sigillo pendenti munitam.

Dat. Gerunde, octava decima die madii, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo, Nostrique Regni vicesimo tercio.

Visa Roderico.

Sanctius de Borch, mandato Regio facto per Vicecancellarium.

Registrata in Sardinie (1).

---

(1) Manca l'indicazione del numero del Registro, che senza fallo era l'*ottavo*, come pel documento precedente, e pei seguenti.

Digitized by Google

LXXI.

Re Pietro rinnova e conferma l'ordine dato al Governatore Generale e agli altri officiali Regii in Sardegna, di giurare l'osservanza dei privilègi di Villa di Chiesa.

1358, 18 maggio.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie.

Quia pro parte vestri Thedei de Oliveto, burgensis Ville Ecclesiarum, ac sindici seu procuratoris Universitatis hominum dicte Ville ad Nostram presenciam destinati, fuit Nobis humiliter supplicatum, ut cum, tempore quo dicta Villa Ecclesiarum fuit per Marianum Judicem Arboree tunc rebellem Nostrum et ejus complices seu sequaces supposita ignis incendio, fuerit, inter alia, subinserta Nostra litera concremata, dignaremur illam ex Nostri solita clemencia facere reparari: Nos igitur, dictis vestris supplicationibus favorabiliter annuentes, jam dictam literam, inventam registratam in quodam registro Nostro archivi Nostri palacii civitatis Barchinone, ab inde extrahi fecimus, et cum eodem fideliter comprobari, ipsamque presentium serie jussimus reparari; cujus quidem litere tenor fideliter hic insertus noscitur fore talis:

« Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, » Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, nobili » et dilectis ac ffidelibus Nostris Raymundo de » Rippollis Gubernatori Generali Sardinie et Cor- » sice Regni, nec non Capitaneo Ville Ecclesie, » eorumque Assessoribus, ceterisque officialibus in » dicta Villa jurisdictionem exercentibus, salutem » et dilectionem.

» Cum Nos cum Carta Nostra data ut infra etc. » *(Vedi sopra, Doc. LIII).*

Mandantes per presentem cartam Nostram Gubernatori dicte Insule, Capitaneo dicte Ville, aliisque universis et singulis officialibus Nostris presentibus et futuris, vel loca tenentibus eorumdem, quatenus hujusmodi reparationem Nostram, et omnia et singula contenta in dicta litera et lacius expressata, teneant firmiter et observent, et teneri faciant ac inviolabiliter observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostro sigillo pendenti munitam.

Dat. Gerunde, octava decima die madii, anno a Nativitate Domini millesimo ccc° quinquagesimo octavo, Nostrique Regni XXIII°.

Visa Roderico.

Mandato domini Regis, G. de Plccomao.

Registrata in Sardinie (1).

(1) Qui pure manca l'*octavo*.

LXXII.

Pietro Re d'Aragona rinnova e conferma la Carta, colla quale aveva prescritto, che i Sardi che si recassero ad abitare in Villa di Chiesa non venissero perciò nelle loro ville spogliati dei loro beni, salvo che espressamente ne fosse stata fatta facoltà ai feudatarii nella concessione dei loro feudi.

1358, 18 maggio.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Cerritanie.

Quia pro parte vestri Thedei de Oliveto burgensis Ville Ecclesiarum, ac sindici seu procuratoris Universitatis hominum dicte Ville ad Nostram presentiam destinati, fuit Nobis humiliter supplicatum, ut cum, tempore quo dicta Villa Ecclesiarum fuit per Marianum Judicem Arboree tunc rebellem Nostrum et ejus complices seu sequaces supposita ignis incendio, fuerit, inter alia, subinserta concessionis carta concremata, dignaremur illam ex Nostri solita clemencia facere reparari: Nos igitur, dictis vestris supplicationibus favorabiliter annuentes, jam dictam cartam, inventam registratam in quodam registro Nostro archivii Nostri palacii civitatis Barchinone, ab inde extrahi fecimus, et cum eodem fideliter comprobari, ipsamque presencium serie jussimus reparari; cujus quidem carte tenor talis est:

« Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, » Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone.

» Supplicantibus Nobis nunciis ad Nos per Uni- » versitatem Ville Ecclesie destinatis etc. » *(Vedi sopra, Doc. LI).*

Mandantes per presentem cartam Nostram Gubernatori dicte Insule, Capitaneo dicte Ville, aliisque universis et singulis officialibus Nostris presentibus et futuris, vel loca tenentibus eorumdem, quatenus hujusmodi reparationem Nostram, et omnia et singula contenta in dicta carta et lacius expressata, teneant firmiter et observent, et teneri faciant ac inviolabiliter observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permictant aliqua racione. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostro sigillo pendenti munitam.

Dat. Gerunde, octava decima die madii, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo, Nostrique Regni vicesimo tercio.

Visa Roderico.

Sanctius de Borch, mandato Regio facto per Vicecancellarium.

Registrata in Sardinie octavo.

Digitized by Google

LXXIII.

Re Pietro d'Aragona rinnova e conferma gli ordini dati a Gianfrido Gilabertino de Crudiliis Capitano di Villa di Chiesa, relativamente alla custodia di detta Villa, e del Castello di Salvaterra.

1338, 18 maggio.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Comunale d'Iglesias).

Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie.

Quia pro parte vestri Thedei de Oliveto, burgensis Ville Ecclesiarum, ac sindici seu procuratoris Universitatis hominum dicte Ville ad Nostram presenciam destinati, fuit Nobis humiliter supplicatum, ut cum, tempore quo dicta Villa Ecclesiarum fuit per Marianum Judicem Arboree tunc rebellem Nostrum et ejus complices seu sequaces supposita ignis incendio, fuerit, inter alia, subinserta concessionis litera concremata, dignaremur illam ex Nostri solita clemencia facere reparari: Nos igitur, dictis vestris supplicationibus favorabiliter annuentes, jam dictam literam, inventam registratam in quodam registro Nostro archivii Nostri palacii civitatis Barchinone, ab inde extrahi fecimus, et cum eodem fideliter comprobari, ipsamque presencium serie jussimus reparari; cujus quidem littere tenor talis est:

« Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, » Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, nobili » et dilecto Consiliario et Amministratori Nostro » Janfrido Gilaberti de Crudiliis, Capitaneo Ville » Ecclesie, salutem et dilectionem.

» Scire vos volumus, quod Nos inter cetera etc. » *(Vedi sopra, Doc. LV).*

Mandantes per presentem cartam Nostram Gubernatori dicte Insule, Capitaneo dicte Ville, aliisque universis et singulis officialibus Nostris presentibus et futuris, vel loca tenentibus eorumdem, quatenus hujusmodi reparationem Nostram, et omnia et singula contenta in dicta littera et lacius expressata, teneant firmiter et observent, et teneri faciant ac inviolabiliter observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua racione. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostro sigillo pendenti munitam.

Dat. Gerunde, octava decima die madii, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo, Nostrique Regni XXIII°.

Visa Roderico.

Sanctius de Borch, mandato Regio facto per Vicecancellarium.

Registrata in Sardinie octavo.

LXXIV.

Pietro Re d'Aragona rinnova e conferma l'ordine dato, che i salarii dei Regii officiali ed altre spese in Villa di Chiesa si dovessero trarre dai diritti, che i Camerlinghi percepivano in detta Villa.

1338, 18 maggio.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie.

Quia pro parte vestri Thedei de Oliveto, burgensis Ville Ecclesiarum, ac sindici seu procuratoris Universitatis hominum dicte Ville ad Nostram presenciam destinati, fuit Nobis humiliter supplicatum, ut cum, tempore quo dicta Villa Ecclesiarum fuit per Marianum Judicem Arboree tunc rebellem Nostrum et ejus complices seu sequaces supposita ignis incendio, fuerit, inter alia, subinserta Nostra littera concremata, dignaremur illam ex Nostri solita clemencia facere reparari: Nos igitur, dictis vestris supplicationibus favorabiliter annuentes, jam dictam litteram, inventam registratam in quodam registro Nostro archivii Nostri palacii civitatis Barchinone, ab inde extrahi fecimus, et cum eodem fideliter comprobari, ipsamque presenciam serie jussimus reparari; cujus quidem littere tenor talis est:

« Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, » Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, ffidelibus suis Camerlenguis Ville Ecclesie de Sigerro, » presentibus et qui pro tempore fuerint, salutem » et dilectionem.

» Supplicis peticionis Nobis oblate etc. » *(Vedi sopra, Doc. LVI).*

Mandantes per presentem cartam Nostram Gubernatori dicte Insule, Capitaneo dicte Ville, aliisque universis et singulis officialibus Nostris presentibus et futuris, vel loca tenentibus eorumdem, quatenus hujusmodi reparationem Nostram, et omnia et singula contenta in dicta littera et lacius expressata, teneant firmiter et observent, et teneri faciant ac inviolabiliter observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permictant aliqua racione. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostro sigillo pendenti munitam.

Datum Gerunde, octava decima die madii, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo, Nostrique Regni vicesimo tercio.

Visa Roderico.

Sanctius de Borch, mandato Regio facto per Vicecancellarium.

Registrata in Sardinie octavo.

Digitized by Google

LXXV.

Pietro Re d' Aragona rinnova e conferma il privilegio, col quale confermava la convenzione stipulata tra l'Infante Alfonso e Villa di Chiesa, e gli altri privilegi da questo concessile.

1358, 18 maggio.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie.

Quia pro parte vestri Thedei de Oliveto, burgensis Ville Ecclesiarum, ac sindici seu procuratoris Unisitatis hominum dicte Ville ad Nostram presentiam destinati, fuerit Nobis humiliter supplicatum, ut cum, tempore quo dicta Villa Ecclesiarum fuit per Marianum Judicem Arboree tunc rebellem Nostrum et ejus complices seu sequaces supposita ignis incendio, fuerit, inter alia, subinsertum privilegium concrematum, dignaremur illud ex Nostri solita clemencia facere reparari: Nos igitur, hujusmodi supplicationibus favorabiliter annuentes, jam dictum privilegium, inventum registratum in quodam registro Nostro archivi Nostri palacii civitatis Barchinone, ab inde extrahi fecimus et cum eodem fideliter comprobari, ipsumque presencium serie jussimus reparari; cujus quidem privilegii tenor fideliter hic insertus noscitur fore talis:

« Noverint universi, quod Nos Petrus, Dei gratia » Rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice, » Comesque Barchinone, attendentes fidelitatem et » sinceram devotionem etc. *(Vedi sopra, Doc. LVII).*

Mandantes per presentem cartam Nostram Gubernatori dicte Insule, Capitaneo dicte Ville, aliisque universis et singulis officialibus Nostris presentibus et futuris, vel loca tenentibus eorumdem, quod hujusmodi reparationem Nostram, et (1) omnia et singula contenta in dicto privilegio et lacius expressata, teneant firmiter et observent, et teneri faciant ac inviolabiliter observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permictant aliqua ratione. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostro sigillo pendenti munitam.

Datum Gerunde, octava decima die madii, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo, Nostrique Regni vicesimo tercio.

Visa Roderico.

Sanctius de Borch, mandato Regio facto per Vicecancellarium.

Registrata in Sardinie.

Sul rovescio è scritto, di mano della fine del secolo XIV:

Privilegium Regis Petri, datum Gerunde, 18 madii 1358, cum insertione alterius privilegii ejusdem Regis Petri, dat. Barcinone, 10 cal. madii 1338, cum quibus confirmantur privilegia etc. dictae Civitatis, et quaedam pacta in eis commemorata. Quae acta hic mentionata quaerenda sunt in arca Civitatis, quoniam forte sunt magni momenti. Et haec confirmatio extenditur usque ad tempora Pisanorum.

(1) In vece di ꝛ (*et*) la pergamena ha ī (*in*)

LXXVI.

Pietro Re d' Aragona rinnova e conferma l'ordine ai Camerlinghi di Villa di Chiesa, di ritenere sempre sui proventi Regii un fondo di lire mille di alfonsini minuti per pagare ai guelchi il prezzo dell' argento destinato alla zecca; ed altre mille lire per comperare frumento ed orzo ad uso degli abitatori di Villa di Chiesa, da rimborsarsi a carico di detta Villa.

1358, 18 maggio.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie.

Quia pro parte vestri Tedei de Oliveto, burgensis Ville Ecclesiarum, ac sindici seu procuratoris Universitatis hominum dicte Ville ad Nostram presenciam destinati, fuit Nobis humiliter supplicatum, ut cum, tempore quo dicta Villa Ecclesiarum fuit per Marianum Judicem Arboree tunc rebellem Nostrum et ejus complices seu sequaces supposita ignis incendio, fuerit, inter alia, subinserta concessionis littera concremata, dignaremur illam ex Nostri solita clemencia facere reparari: Nos igitur, dictis vestris supplicationibus favorabiliter annuentes, jam dictam litteram, inventam registratam in quodam registro Nostro archivi Nostri palacii civitatis Barchinone, ab inde extrahi fecimus, et cum eodem fideliter comprobari, ipsamque presencium serie jussimus reparari; cujus quidem littere tenor talis est:

« Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, » Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, fidelibus Nostris Camerlenguis Ville Ecclesie presentibus et qui pro tempore fuerint, salutem et » gratiam.

» Intellecto per Nuncios Universitatis dicte Ville » ad Nos noviter deputatos etc. » *(Vedi sopra, Doc. LX).*

Mandantes per presentem cartam Nostram Gubernatori dicte Insule, Capitaneo dicte Ville, aliisque universis et singulis officialibus Nostris presentibus et futuris, vel loca tenentibus eorumdem, quatenus hujusmodi reparationem Nostram, et omnia et singula contenta in dicta littera et lacius expressata, teneant firmiter et observent, et teneri faciant ac inviolabiliter observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permictant aliqua racione. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostro sigillo pendenti munitam.

Digitized by Google

Dat. Gerunde, xviii° die madii, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo, Nostrique Regni xxiii°.

Visa Roderico.

Sanctius de Borch, mandato Regio facto per Vicecancellarium.

Registrata in Sardinie viii°.

LXXVII.

Pietro Re d'Aragona rinnova e conferma l'ordine dato al Capitano di Villa di Chiesa, di non permettere che i notari della Corte o altri esigessero salarii maggiori di quelli stabiliti dal Breve.

1358, 16 maggio.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie.

Quia pro parte vestri Thedei de Oliveto, burgensis Ville Ecclesiarum, ac sindici seu procuratoris Universitatis hominum dicte Ville ad Nostram presenciam destinati, fuit Nobis humiliter supplicatum, ut cum, tempore quo dicta Villa Ecclesiarum fuit per Marianum Judicem Arboree tunc rebellem Nostrum et ejus complices seu sequaces supposita ignis incendio, fuerit, inter alia, subinserta Nostra littera concremata, dignaremur illam ex Nostri solita clemencia facere reparari: Nos igitur, dictis vestris supplicationibus favorabiliter annuentes, jam dictam litteram, inventam registratam in quodam registro Nostro Archivii Nostri palacii civitatis Barchinone, ab inde extrahi fecimus, et cum eodem fideliter comprobari, ipsamque presentium serie jussimus reparari; cujus quidem littere tenor talis est:

« Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, » Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, di- » lecto suo Capitaneo Ville Ecclesie, vel ejus Lo- » cumtenenti presenti vel qui pro tempore fuerit, » salutem et dilectionem.

» Pro parte Universitatis Ville Ecclesie fuit Nobis » humiliter intimatum etc. » *(Vedi sopra, Doc. LIX).*

Mandantes per presentem cartam Nostram Gubernatori dicte Insule, Capitaneo dicte Ville, aliisque universis et singulis officialibus Nostris presentibus et futuris, vel loca tenentibus eorumdem, quatenus hujusmodi reparationem Nostram, et omnia et singula contenta in dicta littera et lacius expressata, teneant firmiter et observent, et teneri faciant ac inviolabiliter observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua racione. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostro sigillo pendenti munitam.

Dat Gerunde, xvi° die madii, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo, Nostrique Regni xxiii°.

Visa Roderico.

Sanctius de Borch, mandato Regio facto per Vicecancellarium.

Registrata in Sardinie viii°.

LXXVIII.

Pietro Re d'Aragona rinnova e conferma il privilegio concesso a Villa di Chiesa, che i suoi abitanti possano estrarre senza pagamento di dazio da Castro di Cagliari vino ed altre derrate da introdurre in Villa di Chiesa.

1358, 18 maggio.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie.

Quia pro parte vestri Thedei de Oliveto, burgensis Ville Ecclesiarum, ac sindici seu procuratoris Universitatis hominum dicte Ville ad Nostram presenciam destinati, fuit Nobis humiliter supplicatum, ut cum, tempore quo dicta Villa Ecclesiarum fuit per Marianum Judicem Arboree tunc rebellem Nostrum et ejus complices seu sequaces supposita ignis incendio, fuerit, inter alia, subinserta concessionis carta concremata, dignaremur illam ex Nostri solita clemencia facere reparari: Nos igitur, dictis vestris supplicationibus favorabiliter annuentes, jam dictam cartam, inventam registratam in quodam registro Nostro archivi Nostri palacii civitatis Barchinone, ab inde extrahi fecimus, et cum eodem fideliter comprobari, ipsamque presencium serie jussimus reparari; cujus quidem carte tenor talis est:

« Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, » Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone.

» Ad instanciam et humilem supplicacionem etc. » *(Vedi sopra, Doc. LVIII).*

Mandantes per presentem cartam Nostram Gubernatori dicte Insule, Capitaneo dicte Ville, aliisque universis et singulis officialibus Nostris presentibus et futuris, vel loca tenentibus eorumdem, quatenus hujusmodi reparationem Nostram, et omnia et singula contenta in dicta carta et lacius expressata, teneant firmiter et observent, et teneri faciant ac inviolabiliter observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua racione. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostro sigillo pendenti munitam.

Dat. Gerunde, octava decima die madii, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo, Nostrique Regni vicesimo tercio.

Visa Roderico.

Digitized by Google

Sanctius de Borch, mandato Regio facto per Vicecancellarium.

Registrata in Sardinie octavo.

LXXIX.

Pietro Re d'Aragona rinnova e conferma quanto aveva ordinato, che le concessioni Regie contrarie al tenore del Breve, degli Statuti, privilegi ed immunità di Villa di Chiesa, non avessero effetto, se non venissero confermate con un secondo decreto.

1338, 18 maggio.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie.

Quia pro parte vestri Thedei de Oliveto, burgensis Ville Ecclesiarum, ac sindici seu procuratoris Universitatis hominum dicte Ville ad Nostram presentiam destinati, fuit Nobis humiliter supplicatum, ut cum, tempore quo dicta Villa Ecclesiarum fuit per Marianum Judicem Arboree tunc rebellem Nostrum et ejus complices seu sequaces supposita ignis incendio, fuerit, inter alia, subinserta concessionis carta concremata, dignaremur illam ex Nostri solita clemencia facere reparari: Nos igitur, dictis vestris supplicationibns favorabiliter annuentes, jam dictam cartam, inventam registratam in quodam registro Nostro archivi Nostri palacii civitatis Barchinone, ab inde extrahi fecimus, et cum eodem fideliter comprobari, ipsamque presencium serie jussimus reparari; cujus quidem carte tenor talis est:

« Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, » Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone.

» Quia pro parte proborum hominum et Univer- » sitatis Ville Ecclesie de Sigerro etc. » *(Vedi sopra, Doc. LXI).*

Mandantes per presentem cartam Nostram Gubernatori dicte Insule, Capitaneo dicte Ville, aliisque universis et singulis officialibus Nostris presentibus et futuris, vel loca tenentibus eorumdem, quatenus hujusmodi reparationem Nostram, et omnia et singula contenta in dicta carta et lacius expressata, teneant firmiter et observent, et teneri faciant ac inviolabiliter observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua racione. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostro sigillo pendenti munitam.

Dat. Gerunde, octava decima die madii, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo, Nostrique Regni vicesimo tercio.

Visa Roderico.

Sanctius de Borch, mandato Regio facto per Vicecancellarium.

Registrata in Sardinie.

LXXX.

Pietro Re d'Aragona rinnova e conferma il privilegio concesso a Villa di Chiesa, che a quelli che vi si recassero fosse lecito durante il viaggio pascolare i loro buoi, cavalli ed altri animali nei salti e nelle foreste.

1338, 25 maggio.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie.

Quia pro parte vestri Thedei de Oliveto, burgensis Ville Ecclesiarum, ac sindici seu procuratoris Universitatis hominum dicte Ville ad Nostram presentiam destinati, fuit Nobis humiliter supplicatum, ut cum, tempore quo dicta Villa Ecclesiarum fuit per Marianum Judicem Arboree tunc rebellem Nostrum et ejus complices seu sequaces supposita ignis incendio, fuerit, inter alia, subinserta concessionis carta concremata, dignaremur illam ex Nostri solita clemencia facere reparari: Nos igitur, dictis vestris supplicationibus favorabiliter annuentes, jam dictam cartam, inventam registratam in quodam registro Nostro archivi Nostri palacii civitatis Barchinone, ab inde extrahi fecimus, et cum eodem fideliter comprobari, ipsamque presencium serie jussimus reparari; cujus quidem carte tenor talis est:

« Nos Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, » Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone.

» Regie convenire proponimus dignitati etc. » *(Vedi sopra, Doc. LIV).*

Mandantes per presentem cartam Nostram Gubernatori dicte Insule, Capitaneo dicte Ville, aliisque universis et singulis officialibus Nostris presentibus et futuris, vel loca tenentibus eorumdem, quatenus hujusmodi reparacionem Nostram, ac omnia et singula contenta in dicta carta et lacius expressata, teneant firmiter et observent, et teneri faciant ac inviolabiliter observari, et non contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostro sigillo pendenti munitam.

Datum Gerunde, xxv^{a} die madii, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo octavo, Nostrique Regni vicesimo tercio.

Visa Roderico.

Sanctius de Borch, mandato Regis facto per Vicecancellarium.

Registrata in Sardinie octavo.

Digitized by Google

LXXXI.

Lettera del Re Pietro d'Aragona al Governatore del Capo di Cagliari e Gallura, contenente provedimenti varii intorno agli officiali della zecca di Villa di Chiesa.

1359, 30 gennajo.

(Da copia sincrona ed autentica, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Hoc est translatum bene et fideliter sumptum in Castro Callari a quadam littera papirea patenti, attergo sigillo secreto Illustrissimi Domini Regis Aragonum comunita, ut prima facie apparebat, tenoris et continencie subsequentis (1):

Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, nobili et dilecto Nostro Gubernatori Callari et Galluri, presenti et qui pro tempore fuerit, salutem et dilectionem.

Ad aures Nostre Regie Majestatis noviter est deductum, quod monetarii et operarii ceterique officiales secce monete Nostre Ville Ecclesiarum, cum videtur eisdem per aliquem Nostrum officialem seu quamcumque aliam personam aliquod gravamen inferri contra mentem privilegiorum per Nos eisdem, dum eramus in Castro Callari, concessorum, statim a cuditione dicte monete non formidant cessare multociens, in Nostre Curie et totius reipublice ipsius Ville dampnum maximum et prejudicium manifestum. Ob quod, volentes indempnitati Nostre Curie et reipublice dicte Ville, ut convenit, providere, tanquam manumissor Illustrissimi domini Alfonsi Regis Aragonum patris Nostri memorie recolende, et de consensu comanumissorum Nostrorum, tenore presentis vobis dicimus et mandamus, quatinus, si contigerit ipsos monetarios et operarios seu aliquos officiales dicte secce cessare de cetero ab ipsa cudicione monete racione alicujus gravaminis eisdem illati aut inferendi tam per aliquos Nostros officiales quam alias quascumque personas, juste vel injuste, eosdem et eorum quemlibet ad cudendum dictam monetam fortiter, prout vobis visum fuerit expediens, compellatis; de ipsis tamen gravaminibus eisdem faciendo justicie complementum. Possitis insuper, quociens et quando vobis videbitur opportunum, officiales quoscumque dicte secce ab eorum officiis suspendere ac removere, et alios constituere et etiam ordinare, et monetarios et operarios in deffectu predictorum monetam cudere nolentium de novo creare et ordinare: privilegiis quibuscumque concessis per Nos eisdem, sub quacumque forma seu expressione verborum conceptis, obsistentibus nullo modo. Nos enim totum et quicquid per vos actum fuerit in premissis vel aliquo eorumdem perpetuo ratum habebimus atque gratum. Et super eis omnibus, et dependentibus et connexis, committimus vobis plenarie vices Nostras.

Dat. Calatajubio, sub Nostro sigillo secreto, tricesima die januarii, anno a Nativitate Domini millesimo ccc° quinquagesimo nono.

REX PETRUS.

(1) Siccome il presente e i due seguenti Documenti sono trascritti consecutivamente sulla medesima pergamena, appare che l'autenticazione che è a' piedi del terzo, si riferisce a tutti i tre Documenti.

LXXXII.

Pietro Re d'Aragona conferma i provedimenti che aveva presi e quelli che fosse per prendere il Governatore Olfo da Procida, relativamente alla zecca di Villa di Chiesa, e agli officiali di detta zecca.

1359, 1 febrajo.

(Da copia sincrona ed autentica, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Insuper hec sunt translata bene et fideliter sumpta in dicto Castro Callari a duobus aliis litteris papireis patentibus (1), attergo sigillo secreto ejusdem Domini Regis comunitis, ut prima videbatur facie, quarum tenores sequuntur sub hiis verbis:

Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, nobili et dilecto Consiliario Nostro Olffo de Proxida, militi, Gubernatori Capitis Callari et Gallurii, salutem et dilectionem.

Vidimus quasdam ordinaciones et provisiones factas ex commissione vestra per fideles Nostros Ffranciscum de Corrallo, Amministratorem redditiuum et jurium Nostrorum dicti Capitis, et Nicolaum de Rippafracta, super facto tangente cuditione monete Ville Ecclesiarum de Sigerro, utilitatem jurium Regiorum ipsius monete, et quedam articula tangentia an officiales seche dicte monete debeant esse franchi a solutione viginti solidorum pro qualibet bota vini strangerii per eos mittendi in dicta Villa Ecclesiarum, et a solutione illius juris quod solvitur per eos qui laborant in prato et terris Regiis Ville Ecclesiarum, et a solutione impositionis vini ordinate in dicta Villa Ecclesiarum. Quibus omnibus intellectis, omnia ipsa negotia et quevis alia ea tangentia seu quomodolibet concernentia, vobis, qui tam ex discussione negociorum ipsorum quam ex presentiali visione et pratica eorumdem informati estis seu esse potestis, aut poteritis de eisdem plenius infformari, et ad vestrum examen et bonum arbitrium ducimus remittenda. Mandantes et committentes vobis, de cujus industria in hiis et aliis ad plenum confidimus, quatinus in et super predictis omnibus et ea tangentibus faciatis et ordinetis, per

(1) Questa e la seguente, che sono trascritte sulla medesima pergamena. Vedi la Nota al Documento precedente.

Digitized by Google

vos, vel alium seu alios de quibus vobis visum fuerit, quecumque videritis facienda et ordinanda. Nos enim ex nunc pro tunc et tunc pro nunc quicquid vos super predictis omnibus et eorum singulis egeritis et ordinaveritis per vos vel alium seu alios, ut predictum est, ratum habebimus atque firmum, et mandamus inviolabiliter observari, ac si per Nos personaliter esset factum; committentes vobis super eis plenarie vices Nostras. Hec itaque facimus tanquam manumissor Illustrissimi Domini Alfonsi Regis Aragonum patris Nostri memorie recolende, et de consensu commanumissorum Nostrorum.

Dat. Calatajubio, prima die ffebruarii, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo nono, sub Nostro sigillo secreto.

Scriba Eiminus.

REX PETRUS.

LXXXIII.

Re Pietro di Aragona prescrive, che quanto si ritraesse dalle contribuzioni di Villa di Chiesa, debba spendersi in utilità di detta Villa, non ostante qualsiasi concessione o privilegio contrario.

1359, 4 febrajo.

(Da copia sincrona ed autentica, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias)

Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, nobili ac fideli Nostris Gubernatori Callari, et actori manumissorie Illustrissimi domini Alfonsi genitoris Nostri alte recordationis Regis Aragonum, in insula Sardinie constitutis, presentibus et qui pro tempore fuerint, salutem et dilectionem.

Pro parte Universitatis Ville Ecclesiarum de Sigerro cum devota reverentia expositum extitit coram Nobis, quod eadem Universitas pro suis necessitatibus et evidentibus utilitatibus plerumque indiget pecunia vehementer, nec habet aliquos redditus unde possit eisdem necessitatibus providere; cum de pecunia impositionum ejusdem aliquid tangere non valeant, ex eo quia Nos illam ad alios usus duximus deputandam. Ob quod Nobis per Universitatem eandem fuit humiliter supplicatum, ut vobis committere dignaremur, quod, una cum Consiliariis et probis hominibus dicte Ville, de pecunia impositionum ipsarum quascumque ordinationes pro necessitatibus ipsius Ville facere valeretis, non obstante quod per Nos super ea aliter sit provisum, cum alia negotia Universitatis ejusdem expediri nequeant absque sumptibus utiliter faciendis. Nosque informati plenarie, quod ipsa Universitas majorem partem dictarum impositionum exsolvit: propterea, dicte Universitatis supplicationi humili benignius inclinati, vobis dicimus, committimus et mandamus, quathenus de dicta pecunia impositionum ipsarum, simul cum Consiliariis memoratis, possitis pro necessitatibus Universitatis pretacte et ejus utilitatibus facere quascumque provisiones, que vobis et prelibatis Consiliariis utiles videbuntur pro bono statu et prospero dicte Ville, et Nostrorum jurium incremento; quibuscumque provisionibus sive ordinationibus per Nos factis in contrarium, et sub quacumque forma seu expressione verborum conceptis, obsistentibus nullo modo: committentes vobis super eis, et dependentibus et connexis, plenarie vices Nostras.

Dat. Calatajubio, sub Nostro sigillo secreto, prima die ffebruarii, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo nono.

Scriba Eiminus.

Signum † mei Petri Corp, auctoritate Illustrissimi Domini Regis Aragonum notarii publici hic pro eis se subscribentis.

Signum † mei Jacobi Adroverii auctoritate Regia publici notarii.

Signum † mei Johannis Saurini, auctoritate Illustrissimi Domini Regis Aragonum notarii publici per totam terram et dominationem ejusdem, qui hec transumpta ab eorum originalibus fideliter sumpta, et cum eisdem de verbo ad verbum legitime comprobata, nichil in eis addito nichilque remoto quo facti substancia dici valeat commutata, scribi feci et clausi, XVII die mensis madii, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo nono (1).

LXXXIV.

I Consiglieri coll'Aggiunta di trenta e più borghesi di Villa di Chiesa nominano a sindaco e procuratore alle liti per detta Villa Jacobo Ormanno, abitante in Castro di Cagliari.

1360, 13 maggio.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Noverint universi, quod venerabilis Olivetus de Oliveto jurisperitus, Judex et Assessor Ville Ecclesie de Sigerro pro Illustrissimo Domino Rege Aragonum, et Locumtenens et gerens vices honorabilis Petri Cadelli, Capitanei ejusdem Ville pro eodem Domino Rege, propter absentiam ipsius Capitanei a dicta Villa, nomine sui officii et predicti Capitanei; et venerabilis Jacobus de Oliveto, Martinus de Rinquisen, Johannes Sperinus, et Bernardus Seghrini, Consiliarii dicte Ville, qui Consiliarii sunt major et sanior pars Consiliariorum dicte Ville, et faciunt totum Consilium ipsius Ville; et infrascripti triginta additi seu adjuncti et ultra, videlicet venerabilis Raymundus de Ordine, Franciscus Galdi,

(1) Vedi ciò che abbiamo notato ai due documenti precedenti.

Digitized by Google

Juncta Soldani, Pierus Vannis, Benedictus Sandri, Tomeus Lensi, Bandinus Pedalis, Bonaquistus de la Seta, Petrus de Çcuylops, Simon Chelis, Barthalus Nuti, Johannes Lazari, Ferrante Aunifex, Ugolinus Andree, Frongius de Stella, Petrus Johannis Pellipparius, Bindus Romani notarius, Gonnarius de Sindia, Guillelmus Garao, Franciscus de la Vignola, Leonardus Moca, Antiocus Ponto, Gomita Capillo, Andreas Casta, Pinus Panca, Cionus de Putignano, Johannes Corona, Mannay de Arseti, Petrus Perra, Petrus Sciungia, Gratia Carnifex, Margianus Masanello, et Gomita Piscella, habitatores Ville Ecclesie de Sigerro, constituti in presencia dicti Assessoris et Locumtenentis in Curia dicte Ville Ecclesie, in qua solitum est consilia celebrari, sono campane et voce preconia, ut moris est, pro se ipsis, et vice et nomine totius Universitatis dicte Ville Ecclesie, cujus vices et voces omnes gerunt in hac parte secundum formam Statuti predicte Ville Ecclesie, et pro ipsa Universitate, decreto et auctoritate dicti Assessoris et Locumtenentis super infrascriptis omnibus interpositis, cum hoc publico instrumento constituerunt et ordinaverunt eorum et totius Universitatis Ville predicte sindicum et procuratorem discretum Jacobum Ormanni, habitatorem Castri Callari, quamvis absentem, ad omnes et singulas causas, lites, questiones et controversias, quas dictus Capitaneus tantum et dicti Consiliarii tantum, et nichilominus tota predicta Universitas et omnes predicti, conjunctim vel divisim, habent et habituri sunt cum honorabili Dalmatio Jardini feudatario Ville Sigulis de Sigerro, ratione et occasione jurisdictionis meri et mixti imperii, terminorum, finium et saltuum dicte Ville Ecclesie, et predicte Ville Sigulis; et cum quibuscumque aliis personis, Universitatibus et locis, rationibus et occasionibus predictis vel aliqua eorum, et quibuscumque aliis rationibus et causis, coram quibuscumque judicibus, tam agendo quam defendendo; dantes et concedentes predicto eorum sindico licet absenti plenam et liberam potestatem nominibus predictis agendi, defendendi, excipiendi, replicandi, obbiciendi et respondendi, confitendi, negandi, libellos offerendi, ponendi, articulandi, requirendi et protestandi jurium causa et cujuslibet alterius generis, juramentum super animam eorum et dicte Universitatis prestandi et adverse parti deferendi et referendi, crimina et defensionem opponendi, beneficium restitutionis in integrum principaliter, incidentem, seu emergentem implorandi, testes et instrumenta et alia probactionum genera producendi, renuntiandi et concludendi, sententias quaslibet et interloqutorias petendi, audiendi et ferri postulandi, et ab eis et a quolibet gravamine et processu (1), si ei videbitur, appellandi, et appellationis causam prosequendi usque ad finem, litteras et cartas tam simplices quam ligandas, justitiam vel gratiam continentes, impetrandi et obtinendi, et quibuscumque cartis et litteris facientibus contra ipsam Universitatem opponendi, et eas annullandi, et sequestrari faciendi; et generaliter omnia alia faciendi et exercendi, que ad predicta omnia et expeditionem ipsorum, et dependentium et emergentium ab eisdem, necessaria fuerint ac etiam opportuna; et substituendi et ordinandi loco sui sindicos et procuratores in solidum vel alio modo cum simili mandato vel minori, presenti mandato nichilominus in suo robore perdurante, ipsosque sindicos et procuratores revocandi semel et pluries, et in se negotia resumendi. Dantes etiam et concedentes predicto sindico et substituendis ab eo plenam et liberam et generalem administrationem omnium predictorum; et promittentes nominibus predictis michi notario infrascripto, tanquam persone publice stipulanti, predicto sindico et substituendis ab eo et pro omnibus aliis quorum interest et poterit interesse, se nominibus predictis et dictam Universitatem perpetuo firmum et ratum habituros et servaturos (1) totum et quicquid per dictum sindicum et substituendos ab eo actum et gestum fuerit impremissis, et nullo tempore revocare. Et volentes predictum sindicum et substituendos relevare ab omni onere satisdandi, fidejubendo pro eis promisserunt michi notario predicto stipulanti ut supra judicio sisti et judicatum solvi, cum suis clausulis universis, sub bonorum dicte Universitatis omnium ypotheca; et renuntiaverunt in predictis omni juri et exceptioni contra hec repugnantibus. Et ad majorem firmitatem omnium predictorum predictus Assessor et Locumtenens predicto sindicatui et omnibus supradictis, sedens pro tribunali in Curia dicte Ville, suam et dicte Curie auctoritatem interposuit et decretum.

Et fuit actum in dicta Curia, presentibus Angelo de Valle notario, Andrea Gambetta, et Petro Saccello, nuntiis dicte Curie, et Raymundo Rubbi de familia dicti Capitanei, testibus ad hec vocatis, die tertia decima mensis madii, anno a Nativitate Domini millesimo ccc° sexagesimo.

Signum † mei Ffrancisci de Ricovero, filii quondam Paganelli de Ricovero, habitatoris Ville Ecclesie de Sigerro, auctoritate Illustrissimi Domini Regis Aragonum per totum Capud Calleritanum notarii publici, qui predictis omnibus et singulis interfui, et ea omnia et singula rogatus scripsi et clausi.

(1) Così emendiamo, come si legge in altro simile documento; qui la presente pergamena ha *comunact.*

(1) La perg. *scrituros.*

Digitized by Google

LXXXV.

Esimino Perez di Calatajubio, Governatore di Cagliari e Gallura, concede lo stabilimento in Villa di Chiesa di una fiera annua di venti giorni a cominciare dalla vigilia di Pentecoste, con immunità agli accorrenti.

1361, 16 aprile.

(Dall' originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Eiminus Petri de Calathajubio, Gubernator et Reformator Calleri et Gallurii pro Illustrissimo domino Rege Aragonum.

Quia pro parte Consiliariorum et proborum hominum Ville Ecclesie de Sigerro fuit nobis humiliter supplicatum, ut cum propter nundinas vel generale forum, que in civitatibus et locis certis temporibus conceduntur, ipse civitates et loca suscipiant incrementum, dignaremur, pro augmento et comodo populi dicte Ville, Universitati ipsius Ville Ecclesie nundinas vel generale forum concedere graciose certis diebus anno singulo in dicta Villa Ecclesie celebrandas, cum immunitatibus a jure concessis, et aliis muneribus graciosis; volentes igitur dictam Villam Ecclesie, tanquam in majori parte suo populo destitutam et domorum edificiis deformatam tempore invasionis ejusdem facte per tunc Regios inimicos, favore prosequi gracioso, ut exinde populus ejusdem de bono in melius augeatur ac etiam reformetur, potissime cum ipsa Villa locus esset notabilis et insignis, cujus merito debet honoribus, donis et favoribus largifluis decorari: idcirco, consideratis predictis, tam nostro proprio motu quam ad supplicacionem Consiliariorum predictorum, specialiter in auxilium reformacionis dicte Ville, cum presenti carta nostra perpetuo valitura Universitati dicte Ville Ecclesie nundinas vel generale forum duximus concedendas; statuentes ac etiam providentes, quod in dicta Villa Ecclesie anno singulo dicte nundine vel generale forum valeant celebrari per dies viginti continuos, incipiendos in sabbato festi Pentecostes proxime precedenti, tantummodo durature; intra quos viginti dies, et illis durantibus, omnes et singule persone ad dictam Villam Ecclesie confluentes, et in ea ejusque terminis existentes, eundo, stando ibi et inde recedendo, gaudeant immunitatibus et libertatibus propter nundinas a jure concessis. Et nichilominus omnes et singule persone possint et eis liceat ad dictam Villam Ecclesie ejusque terminos ire, ibique morari et esse, et inde recedere cum bonis et rebus suis salve pariter et secure durantibus nundinis supradictis, absque alicujus pene vel banni incursu, quibuscumque criminibus seu excessibus per eos ubicumque comissis ante dictum tempus nundinarum celebrandarum non obstantibus ullo modo; criminibus tamen lese magestatis, homicidii, latrocinii, fraccionis itinerum, prodicionis, false monete, heresis, et sodomie dumtaxat exceptis: quorum criminum vel alicujus eorum obnoxios, exclusos a presenti guidatico decernimus et jubemus. Delinquentes vero in dicta Villa et ejus terminis dicto tempore nundinarum, penis debitis acriter puniantur. Hanc autem concessionem nostram nundinarum predictarum durare volumus et valere dum de dicti domini Regis processerit beneplacito voluntatis, et non ultra. In cujus rei testimonium presentem fieri, et sigillo Gubernationis officii in pendenti jussimus comuniri.

Dat. in Villa Ecclesie de Siguerro, sexta decima die aprilis, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo primo.

Signum Petrus.

Petrus de Calidis, ex capitulis provisionis per dominum Gubernatorem et Reformatorem.

LXXXVI.

Provedimenti varii di Esimino Perez di Calatajubio, Governatore di Cagliari e Gallura, intorno alle contribuzioni di Villa di Chiesa, Villamassargia, Conesa e Domusnovas, ed all' impiego del prodotto di dette contribuzioni in utilità di Villa di Chiesa, e nell' indennità ai danneggiati al tempo dell' assedio postole dai seguaci di Mariano Giudice d' Arborea.

1361, 16 aprile.

(Dall'originale, esistente nell' Archivio Communale d'Iglesias).

Pateat cunctis, quod nos Eiminus Petri de Calatajubio, miles, Gubernator et Reformator Calleri et Gallurii pro Illustrissimo domino Rege Aragonum, circa statum prosperum et augmentum Ville Ecclesie de Sigerro ejusque Capitanie et jurium Regiorum volentes intendere, ac prout nostro incumbit officio providere, apud ipsam Villam, ut exinde dampna ipsius et incomoda repellaremus, et ejus utilia et comoda procuraremus, una cum pluribus et notabilibus personis direximus gressus nostros. Et dum in illa personaliter constituti super hiis cum dictis personis notabilibus, et cum Consiliariis et probis hominibus dicte Ville Ecclesie, et pluribus aliis ipsius Ville Ecclesie fide dignis haberemus diversimode colloquium et tractum, ad ipsius Ville comodum et augmentum plures provisiones et ordinaciones fecimus et facere intendimus, Domino annuente. Et nichilominus de rei veritate comperimus, omnibus afirmantibus, refectionem murorum seu meniorum dicte Ville, quam dominus Rex prefatus fieri mandaverat, et jam in ipsa refectione distribute fuerant diverse pecunie quantitates, non fore presentialiter necessariam, sed potius ex causis legittimis periculosam etiam et nocivam; sed necessarium esse, domos in Castro dicte Ville hedificare, et alia ibi fieri pro defensione ipsius, cum

Digitized by Google

sit tuicio dicte Ville, et personarum ipsius defensio et refugium singulare; et quod ex impositionibus seu vectigalibus dudum impositis et concessis per Magestatem Regiam in Villis Curatoriarum Sigerri et Sulcii, pro convertendo duas partes ipsarum impositionum in ipsa refectione murorum, et aliam terciam partem in satisfactione dampnorum sustentorum per aliquos dicte Ville Ecclesie fideles Regios tempore rebellionis Sardorum, prout in cartis Regiis inde factis lacius continetur, dicta Villa Ecclesie ejusque Capitania fuerunt et sunt totaliter agravate, ac in futurum sine prefinicione temporis gravabuntur, si dicta menia reficiantur in totum et predicta dampna dictorum fidelium integre satisfiant, quod ad destructionem populi earum deveniet (1), et jura Regia cum magna diminucione ledentur; cum ad complendam refectionem jam dictam, et ad ipsam integram satisfactionem dictorum dampnorum, non suficerent magne pecunie quantitates. Actendentes igitur dictam refectionem esse periculosam, ut predicitur, et nocivam, cujus causa dicte impositiones in duabus partibus fuerunt constitute, dictasque impositiones, tanquam infinita gravamina inferentes, infra certum et prefinitum tempus tollere ac etiam ammovere, ac predictis fidelibus de ipsis impositionibus in aliquo satisfacere, cum quasi nichil exinde habere sperarent, propter refectionem jam dictam, et alios necessarios sumptus qui dicte Ville Ecclesie continue incumbebant etiam et incumbunt: idcirco, super infrascriptis omnibus matura delibe-ratione prehabita et consilio pleniori cum venerabili Ffrancischo de Corrallo, actore manumissorie Illustrissimi domini Alfonsi bone memorie Regis Aragonum, ac de ipsius actoris consensu et voluntate, ac ad humilem supplicacionem Consiliariorum dicte Ville Ecclesie, et ipsius Ville plurium (2) personarum, precipue quarumdam quibus dicta satisfactio fieri debet, super dictis impositionibus removendis tangentibus dictam Villam Ecclesie, villam Massargiam, villam Conesie et villam Domusnove tantum, Capitanie dicte Ville: infrascriptas provisiones et ordinaciones facimus cum presenti, prout inferius continetur.

Primo igitur, ex causis supradictis, omnes predictas impositiones in dictis Villis impositas sub infrascriptis temporibus, oneribus, pactis et conditionibus, ex nunc ut ex tunc post infrascripta finita tempora removemus ac etiam revocamus; ita quod, ex causa revocationis et remocionis jam dicte, dicta Villa Ecclesie, villa Massargia, villa Domusnove et villa Conesie tantum, et omnes habitantes in eis, solvere (3) teneantur quinque mille libras monete alfonsinorum minutorum, convertendas et distribuendas prout inferius declaratur; quam quantitatem infra tempus quinque annorum a kalendis mensis decembris proxime futuri incipiendorum, et ex tunc in antea continue sequendorum, videlicet anno quolibet mille libras, per tres tercias dicti anni, solvere teneantur.

Et ut ipsa quantitas dictarum quinque mille librarum facilius solvi possit, et certa debita tabule impositionum etiam persolvantur, cum nonnisi modo subscripto dicta quantitas et ipsa debita comode solvi possent: providemus et volumus, quod impositiones predicte nunc solvi assuete in dictis villis durent et leventnr per collectorem ipsarum et vendantur, prout nunc levantur etiam et venduntur, per totum dictum tempus quinque annorum et ab hodie ad dictas kalendas decembris, tantummodo pro dicta quantitate quinque mille librarum et dictis debitis persolvendis; dum tamen dicti Consiliarii possint ante dictum tempus finitum, si et quando eis videbitur, removere impositiones duorum solidorum assuetorum solvi in dictis villis pro qualibet vegete vini musti Sardi; possint etiam post dictum tempus finitum retinere et coligi facere, nostro vel alterius Gubernatoris qui pro tempore fuerit novo et expresso interveniente consenssu, et non aliter, aliquas impositiones pro eo tempore de quo eis videbitur in dicta Villa Ecclesie tantum et ejus terminis, pro eorum necessitatibus et sumptibus subportandis, et illas removere quando eis videbitur faciendum.

Et quod pro tuitione et defensione dicti Castri ac dicte Ville Ecclesie, et ipsius Ville singularium personarum, collector dictarum impositionum et dictarum quinque mille librarum teneatur et possit solvere Curie Regie, vel cui seu quibus specialiter commiserimus, quingentas libras monete predicte de predictis quinque mille libris in primo anno dictorum quinque annorum, de mense marcii, aprilis, et aliorum mensium duorum sequentium, convertendas prout necessarium nobis videbitur in constructione domorum dicti Castri, et pro defensione et fortificatione ipsius.

Et quod residue quatuor mille quingente libre restantes de predictis quinque mille libris sint et esse debeant, et eas nunc esse volumus, dampnificatorum predictorum, qui se incluserunt in Castro predicto tempore rebellionis jam dicte, et aliorum fidelium dicte Regie Magestatis, secundum suam provisionem inde factam pro satisfactione dampnorum per eos sustentorum in eorum bonis dicto tempore, pro rata estimacionis suorum dampnorum, prout nos vel Commissarii Regii potestatem inde habentes ordinandum et declarandum duxerimus et etiam providendum.

Et quia propter exercicium argentarie dicte Ville Ecclesie jura Regia suscipiunt incrementum, de quibus juribus ex dicto exercicio provenientibus salaria Consiliariorum et clientum Castri predicti, et alia officialium dicte Ville salaria persolvuntur: necessario convenit, ut dictum exercicium quantum fieri poterit frequentetur. Idcirco duximus providendum, quod predicti dampnificati et fideles predicte Magestatis Regie teneantur mutuare Universitati dicte Ville, de dictis quatuor mille quingentis libris

(1) La pergamena *deveniet*.
(2) La pergamena *plurimum*.
(3) La pergamena *sol|soluere*.

Digitized by Google

ad eos, ut predicitur, spectantibus, duas mille libras monete predicte, quas dictus collector dictarum impositionum in primis terminis ad solvendum superius ordinatis primo exhigat, colligat et recipiat de impositionibus antedictis, nomine et vice dictorum dampnificatorum; et illas duas mille libras sic habitas et collectas mutuari et mutuare teneatur nomine dictorum dampnificatorum, et pro eis et tamquam ipsorum proprias deputato vel deputatis ad francandum foveas et laboreria dicte argentarie recipientibus nomine dicte Universitatis, ut illas dictus deputatus et deputati convertant in exercicio dicte argenterie sub simili forma et modis, quibus nunc alia pecunia dictarum impositionum in predicto exercicio convertitur; et in ipso exercicio maneant continue, nec inde amoveantur vel peti possint per dictos dampnificatos, nisi nos vel alius qui pro tempore fuerit Gubernator. hoc expresse predictis dampnificatis duxerimus vel duxerit concedendum. Et quod collectis et solutis primo predictis quingentis libris, ut supra dicitur, pro fortificatione et defensione dicti Castri, et collectis etiam postea et mutuatis predictis duabus mille libris convertendis in afrancaturis jam dictis, dictus collector qui pro tempore fuerit colligat et recipiat omnes impositiones que solvi debent et debebuntur per totum terminum supradictum, et ipsam quantitatem duarum mille quingentarum librarum dictis dampnificatis assignatam solvere possit et debeat eis pro rata, pro satisfactione dictorum suorum dampnorum, secundum declarationem, formam et mandatum nostrum vel commissariorum predictorum, et in alios usus converti non debeant sive possint.

Et quod illam quantitatem pecunie, que singulis quatuor mensibus totius predicti termini quinque annorum supererit de predictis quantitatibus quinque mille librarum, dictus collector teneatur et possit solvere Consiliariis dicte Ville et eorum scriptoribus ac deputatis ad dandum dictas francaturas, et sibi dictus collector solvere possit pro eorum salariis officiorum ipsorum; et etiam possit et debeat solvere pensiones furnorum, et alia debita dicte tabule et dicte Universitatis justa et necessaria, presentia et futura, et alias expensas necessarias dictam Universitatem facere incumbentes, prout usque nunc actum fuit ac etiam consuetum.

Et ut predicta omnia per nos acta majori gaudeant firmitate, juramus ad sancta Dei Evangelia manibus nostris corporaliter tacta, predicta omnia et singula perpetuo et inviolabiliter observare ac observari facere, et contra non facere vel venire aliqua racione. Mandantes cum presenti Capitaneo dicte Ville Ecclesie, et Vicariis villarum Capitanie predicte, et quibuscumque aliis officialibus Regiis presentibus et futuris, quathenus provisiones et ordinaciones hujusmodi, et omnia et singula supradicta, firma habeant et observent, et faciant per quoscumque firmiter observari. Et quia ad presens sigillum nostri officii nobiscum non habemus, jubemus de predictis omnibus fieri presens publicum instrumentum per notarium infrascriptum.

Quod fuit actum in Villa Ecclesie de Siguerro, sexta decima die aprilis, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo sexagesimo primo.

Sig†num nostri Eximini Petri de Calatajubio, Gubernatoris et Reformatoris predicti; qui predicta omnia et singula specialiter tanquam Reformator predictus facimus, laudamus, concedimus et firmamus, ac etiam juramus.

Sig†num mei Francisci de Corrallo, actoris predicti; qui premissis omnibus tanquam de mei consensu et voluntate factis consencio, eaque ut actor predictus laudo, concedo et firmo.

Testes hujus rei sunt, venerabiles Raymundus de Impuriis, Manuel d'Entença, et Alibrandus de Cena, milites; ac Ffrancischus de Corrallo, burgensis Castri Calleri; Dalmatius de Jardino, domicellus; et Petrus de Sors, porterius Regius.

Sig†num mei Petri de Calidis, auctoritate Illustrissimi Domini Regis Aragonum notarii publici per totam terram et dominationem ejusdem; qui predictis omnibus una cum testibus supradictis rogatus interfui, eaque de mandato honorabilis Gubernatoris et Reformatoris predicti in hanc publicam formam redigi et scribi feci et clausi: cum literis suprapositis in secunda linea, ubi dicitur « villam »; et in decima linea, ubi iscribitur « continue »; et in undecima linea, ubi supraponitur « omnibus »; et cum raso et emendato alibi in eadem linea, ubi corrigitur « cum venerabili ffra ».

LXXXVII.

Pietro Re d'Aragona concede a Raimondo Gralles la scrivania di Villamassargia, vacante per la morte di Nicolò Padoni, già abitante di Villa di Chiesa.

1362, 12 luglio.

(Da copia inserita nel Decreto del Governatore di Cagliari e Gallura Asberto Satrillas, dei 7 ottobre 1362; Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 9).

Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone et Ceritanie.

Ob grata servicia per vos fidelem domesticum Nostrum Raymundum Gralles in Insula Sardinie Nobis impensa, et que impendere prompto animo non cessatis, tenore presentis damus et concedimus vobis dicto Raymundo scribaniam Ville Messarje Insule Sardinie, per mortem Nicholay Padoni, quondam habitatoris Ville Ecclesiarum de Sigerro, nunc vacantem, cum suis universis juribus, ad quatuor annos et ex tunc de Nostre processerit beneplacito voluntatis; mandantes cum presenti universis et singulis subditis Nostris, quatenus de juribus et proventibus dicte scribanie respondeant et satisfaciant vobis et vestris, seu cui volueritis loco vestri, prout dicto Nicholao Padoni dum agebat in humanis

Digitized by Google

respondere et satisfacere tenebantur. Mandantes etiam cum presenti Gubernatori Callari et Gallure presenti et qui pro tempore fuerit, quod possessionem dicte Scribanie tradat vobis, seu cui volueritis loco vestri; eidem Gubernatori et universis aliis et singulis officialibus Nostris districtius injungentes, quod concessionem Nostram hujusmodi firmam habeant et observent, et faciant ab omnibus inviolabiliter observari; ac vobis dicto Raymundo et non alii faciant per quoscumque de juribus dicte Scribanie integre responderi, prout dicto Nicholao Padoni responderi est actenus assuetum. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostri sigilli secreti munimine sigillatam.

Dat. Barchinone, XII die julii, anno a Nativitate Domini M°CCC°LX° secundo.

Eximinus Sancii.

REX PETRUS.

LXXXVIII.

Pietro Re d'Aragona commette al Governatore Generale nell' Isola di accrescere, dopo prese sommarie informazioni, la paga al portinajo di Villa di Chiesa, la quale da 72 libbre d'alfonsini minuti era stata ridotta a 28 libbre.

1362, 5 settembre.

(Da copia inserita nel Decreto del Governatore di Cagliari e Gallura Asberto Satrillas, dei 15 ottobre 1362: Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 7).

Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, ac manumissor ultimi testamenti serenissimi Domini Alfonsi bone memorie Regis Aragonum patris Nostri, dilecto Nostro Gubernatori Castri Calleri vel ejus Locumtenenti, salutem et dilectionem.

Per fidelem Nostrum Ferdinandum de Tarasona fuit Nobis humiliter supplicatum, ut cum Nos dudum providerimus sibi de officio Portolani Ville Ecclesiarum de Sigerro ad quinque annos tunc continue sequentes et post ipsum quinquennium dum Nostre placuerit voluntati, cum salario et juribus inde dari assuetis, cum carta sigillo Nostro pendenti munita, que data fuit Cervarie XXIII die octobris, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo nono, Nostrique Regni vicesimo quarto, prout hec et alia in ipsa carta latius enarrantur; et nunc Camerlengius dicte Ville Ecclesiarum recuset seu nolit sibi dare pro labore dicti officii nisi viginti octo libras alfonsinorum minutorum pro anno, quamvis Portulani precessores sui in ipso officio habere consueverint anno quolibet septuaginta duas libras dicte monete, asserendo dictum salarium per Francischum de Currallo et ipsum Camerlengum, vel habentes commissionem super istis a Nobis, fore ad dictas XXVIII libras dicte monete diminutum; et dictum officium fuerit sibi datum seu comissum cum salario assueto, ut prefertur: dignaremur sibi dictum salarium LXXII librarum dicte monete facere tribui et exsolvi anno quolibet pro regimine ipsius officii per tempus contentum in pretacta sua concessione; cum ipse dictum officium regat sicut temporibus preteritis per alios portulanos fuit regi assuetum. Nos igitur, ejus supplicatione benigne admissa, vobis dicimus, committimus et mandamus, quatenus, habita sumaria informatione de predictis, si reperietis predictos Commissarios predictum salarium indebite et sine causa diminuisse, illud revocetis, et ad statum debitum reducatis indilate dicto supplicanti salarium assuetum, vel aliud condecens, taxandum prout vobis videbitur, attentis laboribus et sumptibus quos per dictum supplicantem substinere et facere contigerit dicti officii pretextu, faciendo satisfieri dicto supplicanti in omni eo quod repereritis sibi deberi ratione salarii dicti officii; comissione predictis Francisco Gerau et Francisco Currallo facta in aliquo non obstante. Nos enim vobis super predictis comitimus per presentes plenarie vices Nostras.

Dat. Barchinone, quinta septembris, anno a Nativitate Domini millesimo CCC° sexagesimo secundo.

Eximinus Sancii.

LXXXIX.

Il Governatore Asberto Satrillas immette nell'officio della scrivania di Villamassargia Raimondo Gralles, nominato dal Re; e ordina al Capitano e al Camarlingo di Villa di Chiesa, e agli altri officiali Regii, di non turbarlo nè permettere che sia turbato nel godimento dei diritti appartenti al suo officio.

1362, 7 ottobre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 9).

Nos Asbertus de Trilea etc.

Attendentes, per ipsum Dominum Regem cum sua patenti litera papirea tenoris sequentis:

« Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, » Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone et Ceritanie.

» Ob grata servicia per vos fidelem domesticum » Nostrum Raymundum Gralles etc. » *(Vedi sopra, Doc. LXXXVII)*.

concessisse vobis dicto Raymundo ad predictos quatuor annos, et ex tunc ad sui beneplacitum, scribaniam Ville Messarje supradicte, cum suis juribus universis, ut in preinserta litera clarius continetur, vosque vigore concessionis predicte positum fuisse et esse nunc in pacifica possessione ipsius scribanie et suorum jurium predictorum; et propterea duxeritis Nobis humiliter supplicatum, ut Nos tanquam

Digitized by Google

Reformator predictus, dignaremur vos in ipsius scribanie et suorum jurium possessionem qua estis, ut predicitur, aprobare ac etiam confirmare: ideo Nos, dicte vestre supplicationi annuentes benigne, considerantesque vos ad predicta esse idoneum et sufficientem, et tanquam idoneus et sufficiens fuistis positus (1) et inmissus in possessionem scribanie predicte, vos, ex parte jam dicti Domini Regis et auctoritate officii Reformationis quo fungimur in hac parte, in possessione qua estis scribanie predicte cum dictis suis juribus aprobamus, ratificamus ac etiam confirmamus, sic et prout et eo modo quo ipsa scribania per dictum Dominum Regem est vobis concessa, ut desuper in preinserta litera clarius enarratur. Mandantes hujus serie Capitaneo et Camerlengo dicte Ville Ecclesie de Sigerro, aliisque universis et singulis officialibus Regiis intra nobis decretam Gubernationem constitutis, et ipsorum loca tenentibus presentibus et futuris, ac Vicario, Camerlengo, Consiliariis, juratis, et probis hominibus dicte Ville Messargie, qui nunc sunt et pro tempore fuerint, quod hujusmodi approbacionem, ratificationem et confirmacionem dicte scribanie et ejus possessionis ac suorum jurium predictorum firmas habeant, teneant et observent, et contra non veniant nec aliquem contra venire sinant aliqua ratione. In cujus rei testimonium presentem fieri, et sigillo dicte Reformationis jussimus communiri.

Dat. in Castro Callari, septima die octobris, anno LX° secundo.

XC.

Asberto Satrillas, Governatore di Cagliari e Gallura, in conformità del mandato avuto dal Re, scrive al Camarlingo di Villa di Chiesa, che il salario del portinaio di detta Villa da 28 libbre sia portato a 40 libbre.

1362, 15 ottobre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 7).

Asbertus de Trilea etc. venerabili et dilecto Francisco Geraldi, Camerlengio Regio Ville Ecclesiarum de Sigerro, qui nunc est vel qui pro tempore fuerit, salutem et dilectionem.

Scire vos volumus, nos a prefato Domino Rege recepisse quamdam literam papiream suo sigillo in ejus dorso sigillata, tenoris et continencie subsequentis:

« Petrus, Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, » Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, ac manumissor » ultimi testamenti serenissimi Domini Alfonsi bone » memorie Regis Aragonum patris Nostri, dilecto » Nostro Gubernatori Castri Calleri vel ejus Lo- » cumtenenti, salutem et dilectionem.

» Per fidelem Nostrum Ferdinandum de Tara- » sona fuit Nobis humiliter supplicatum etc. » *(Vedi sopra, Doc. LXXXVIII).*

Nosque volentes mandata Regia, ut tenemur, totaliter adimplere, et habita primitus informatione plenaria de predictis, repererimus et in rei veritate consistat, quod dictus Ferdinandus pro dictis viginti octo libris non posse se alere, nec congruat tale salarium laboribus quos sibi habet portare dictus Ferdinandus ratione officii ante dicti: ideo, ad instanciam et humilem supplicationem dicti Ferdinandi, tacxamus eidem Ferdinando cum presenti, ratione dicti sui officii, quadraginta libre ejusdem monete alfonsinorum minutorum quolibet anno dum tenuerit et rexerit officium prelibatum, solvendas eidem Ferdinando per vos de pecunia Regia. Quapropter, ex parte dicti domini Regis et auctoritate officiorum quibus fungimur, vobis dicimus et expresse mandamus, quatenus eidem Ferdinando de Tarasona respondatis et satisfaciatis de salario ante dicto quolibet anno, dum dictum officium tenuerit et rexerit, ut supra dictum est. Quum nos cum presenti dicimus et mandamus venerabili Magistro Rationali Curie Regie vel ejus Locumtenenti, aut alii cuicumque a vobis de predictis compotum aduituro, quatenus vobis sibi exhibente presentem, vel dictum transumptum manu publica subsignatum, et alias cautelas ad predicta necessarias, ut supra jam dictum est, totum et quitquid vobis sibi exsolveritis ratione dicti sui officii, tempore vestri reddendi raciocinii (1) in vestro compoto admittere teneatur.

Dat. in Castro Calleri, quintadecima die octobris, anno predicto.

Signum Nicholaus.

XCI.

Asberto Satrillas, Governatore di Cagliari e Gallura, commette a Pietro Bordonerio e a Galvano Ribalta d'immettere nell'officio di Camarlingo di Villa di Chiesa Pietro Bartolomeo, rimovendone Francesco Geraldo, già dal Re stato sospeso pe' suoi demeriti.

E con altra lettera commette agli stessi, di dare il maestratico della moneta di Villa di Chiesa a Bernardo Corderes di Barcellona, al quale era stato concesso con Carta Reale.

1362, 14 dicembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 26).

Asbertus, etc. dilecto Petro Bordonerii, algutzirio officii Gubernationis, vel Galvany Ribalta, virgario Regio Castri Calleri, salutem etc.

Cum dictus Dominus Rex cum Carta sua sigillo sue Majestatis in vetis regalibus pendenti munita,

(1) Così emenda il Pillito; il cod. *possitis*.

(1) Il cod *rociocinii*.

Digitized by Google

dat. cujus fuit Valencie, xv die marcii, anno subscripto, comiserit sive comendaverit Petro Bartholomei de domo sua officium Camerlengie Ville Ecclesie de Sigerro, modis et formis in eadem Carta largiflue expressatis, et deceat nunc ipsum Petrum Bartholomei in possessionem jam dicti officii inmiti facere; nosque, aliis occupati negociis, circa hujusmodi execucionem intendere minime valeamus: idcirco, confidentes de fide, industria et legalitate vestri dicti Petri Bordonerii vel Galvany Ribalta, aut alterius vestrum, ex parte dicti Domini Regis, et auctoritate officii quo fungimur, dicimus, comitimus et mandamus, quatenus, accedendo ad dictam Villam una cum dicto Petro Bartholomei, eumdem Petrum Bartholomei in possessione ejusdem officii ponatis et inducatis realiter et de facto, amoto de inde pro dicte Ville bono et tranquillo statu Francisco Geraldi, per Dominum Regem jam suis demeritis juxte suspenso; quum nos super predictis omnibus et singulis, et dependentibus seu emergentibus ex eisdem, vobis vel utrique vestrum vices Regias atque nostras plenarie comitimus cum presenti. Mandantes cum hac eadem venerabili Petro Martineç de Serassa Capitaneo dicte Ville, ceterisque officialibus et subditis dicti Domini Regis, quatenus (1) dictum Petrum Bartholomei, et non alium, pro Camerlengo ejusdem Ville habeant et teneant, juxta ipsius Domini Regis carte seriem et tenorem.

Dat. in Castro Calleri, quartadecima die decembris, anno predicto (MCCCLXII).

Similis fuit facta eisdem Petro Bordonerii et Galvany, pro Bernardo Corderes civi Barchinone, cui fuit datum officium magistratus monete Ville Ecclesie, cum Carta Regia sigillo pendenti in vetis Regalibus munita; dat. cujus fuit Barchinone, xv die augusti, anno jam dicto proxime, et sub consimili data.

(1) Il cod *quatenus nos.*

XCII.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina a Pietro Saraga, Raccoglitore generale delle imposizioni in Villa di Chiesa e nelle ville soggette alla sua Capitania, che debba ammettere a scarico di Giorgio Libxi, compratore delle imposte di Villamassargia, 15 libre da lui pagate ai Consiglieri di Villamassargia per concessione fattane dal Governatore Eximino Perez di Calatajubio per supplire ai bisogni di detta Villa; come alcuna volta erasi praticato con Villa di Chiesa.

1362, 16 dicembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 27).

Asbertus de Trilea etc. dilecto Petro de Saraça, Collectori imposicionum Ville Ecclesie de Sigerro, et aliarum etiam villarum Capitanie ejusdem Ville, salutem et dilectionem.

Sciatis, nobis pro parte Universitatis Villemessargie ipsius Capitanie hiis diebus presentatam fuisse quamdam literam sigillo dicte Gubernationis a tergo munitam, tenoris sequentis:

« Raymundus de Impuriis, miles, et Franciscus » de Sancto Clemente, burgensis Castri Calleri, » Rectores officii Gubernationis Calleri et Gallurii » pro Illustrissimo Domino Rege Aragonum, dilecto » Petro de Saraça, Collectore impositionum Ville » Ecclesie de Sigerro, ceterarumque villarum Capitanie ejusdem, presenti et futuro, salutem et » dilectionem.

» Exponentibus Consiliariis Villemessargie de Sigerro, quod honorabilis Eximinus Petri de Calatajubio, dudum Gubernator dicti Calleri et Gallurii, ad humilem supplicationem ipsorum facte » cum quadam sua litera in tergo sigillo Gubernationis officii roborata provisionem continentie » subsequentis:

« » Nos Eximinus Petri de Calatajubio, Guber- » » nator et Reformator Callari et Gallurii pro Il- » » lustrissimo domino Rege Aragonum.

» » Cum pro parte venerabilium Consiliariorum » » ac proborum hominum Villemessargie nobis » » humiliter fuerit supplicatum, quod, quia Uni- » » versitati ipsius Ville oporteat facere diversas » » missiones et expensas tam in messageriis per » » ipsos apud nos diversis de causis fiendis, quam » » aliis eidem Ville et Universitati predicte in » » singularibus ejusdem necessariis ac etiam opportunis, dignaremur, de gratia speciali, et » » pro bono statu ipsius Ville, quod per unum » » annum proxime instantem ex impositionibus » » que in dicta Villa colleguntur possent accipere » » et penes se recipere quindecim libras alfonsinorum minutorum: idcirco, supplicacioni hujus- » » modi favorabiliter inclinati, ex parte jam dicti » » Domini Regis, et auctoritate officiorum quibus » » fungimur, pro bono statu dicte ville et singularium ejusdem in supportacione dictarum » » imposicionum (1) et expensarum, quas, ut » » predicitur, dictam Universitatem perambula » » racione facere necessario opporteat frequenter, » » eidem Universitati et singularibus ejusdem cum » » presenti damus licenciam et plenum posse, » » quod dictas quindecim libras unius anni, a » » presenti diey in antea computandi, ex imposi- » » tionibus pretacte ville accipere et penes se » » retinere valeant atque possint, ipsasque ex- » » pendere et convertere in dictis messageriis et » » aliis ipsi Universitati necessariis [, sicut alias » » Consiliariis Ville Ecclesie concessum fuit] (2). » » Nos enim cum hac eadem mandamus cuicumque a dicta Universitate vel alio quovis de » » dictis imposicionibus compotum audituro, qua-

(1) Direi *missionum.* — PILLITO.

(2) Interlinea nell'originale in carattere minutissimo, ma collo stesso inchiostro. — PILLITO.

Digitized by Google

» » tenus sibi exibente presentem, predictas quin-
» » decim libras in vestro compoto recipiat et
» » admittat.
» » Dat. in Castro Callari, octava die martii,
» » anno a Nativitate Domini millesimo trecente-
» » simo sexagesimo secundo.
» » Signum Nicholaus. »
» Et quod Georgius Lotxi, emptor imposicionum
» Villemessargie jamdicte, de precio per eum debito
» pro dictis imposicionibus ipsas libras quindecim
» vigore preinserte provisionis eisdem (1) Consiliariis
» tribuit atque dedit; et quod vos predictus (2)
» collector in compoto ejus quod debetur per ipsum
» Georgium occasione imposicionum predictarum
» recusastis recipere et etiam recusetis: quare nobis
» humiliter supplicaverint, mandare deberemus, quod
» dictas libras quindecim eisdem solutas, ut pre-
» dicitur, in compoto precii debiti per dictum Geor-
» gium recipere debeatis. Nos itaque, eorum sup-
» plicacione benigne suscepta, ideo vobis tenore
» presentium, ex parte jam dicti Domini Regis et
» auctoritate officii quo fungimur, dicimus et man-
» damus, quatenus, constito vobis quod dictus
» Georgius eisdem Consiliariis premissam exsolverit
» quantitatem, in eo quod per ipsum debetur et
» debebitur precio supradicto predictas libras quin-
» decim in compoto admittatis, recipiendo ab eo
» presentem literam, et apocham per quam pateat
» eundem Georgium predictas libras quindecim eis-
» dem Consiliariis exsolvisse.
» Dat. in Villamessaria, die quarta augusti, anno
» a Nativitate Domini millesimo trecentesimo sexa-
» gesimo secundo.
» Registrata.

» D. P. »

Cumque pro parte dicte Universitatis Villemes-sargie nobis propositum fuerit, quod vos a dicto Georgio Lotxi emptore predicto dictas quindecim libras, quas perambula racione dicte Universitati dedit sive dimisit ex dictis imposicionibus, in eo quod per eum debetur racione precii empcionis imposicionis Ville predicte in compoto admittere recusatis, mandato preinserto minime obtemperando, quum redundare videtur in non modicum dedecus officii Gubernacionis antedicte: idcirco, ex parte jamdicti Domini Regis, et auctoritate officiorum quibus fungimur, vobis expresse dicimus et mandamus, quatenus dicto Georgio Lotxi vel cui voluerit loco sui, aut alii vel aliis quibus intersit, predictas quindecim libras, quas, ut predicitur, dicte Universitati ipse Georgius dedit sive dimisit ex imposicionibus Ville ipsius, in solutum pro rata precii pro quo imposiciones ipsius Ville emit in compoto admittatis, et admittere absque excusacione sive exceptione aliqua debeatis; recuperando tamen ab eodem Georgio, vel aliquo a quo dictas quindecim libras in compotum recipiatis, in solutum pro rata precii antedicti. Nos enim cum presenti dicimus et mandamus cuicumque a vobis de predictis compotum audituro, quatenus vobis sibi exhibente presentem et apocham de soluto, dictas quindecim libras tempore vestri raciocinii in vestro compoto admittere teneatur; taliter tamen in hiis vos habendo, ne dictus Georgius Lotxi aut quivis alius premissorum occasione ad nos iterato recurrere non opporteat.

Dat. in Castro Calleri, XVI die decembris, anno predicto (MCCCLXII).

(1) Il cod. *ejusdem*. — PILLITO.
(2) Il cod. *predicto*. — PILLITO.

XCIII.

Il Governatore Asberto Satrillas commette a Pietro Martiniç de Serassa, Capitano di Villa di Chiesa, di curare che da Pietro Serassa venga nominato, e in difetto di nominare, alcuna persona idonea a tenere la scrivania di Villamassargia durante l'inquisizione contro Angelo De Val, che teneva tale uffizio per Raimondo de Granilles.

1362, 21 dicembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 30b).

N'Asbertus etc. al honrat En Pere Martiniç de Serassa, cavaller, e Capità de la Vila de Sgleyes de Sigerro, salut et dilecciò.

Denant nos es stat supplicat per part de la Universitat de Vilamassargia, que deguissem proveir de Scrivà sufficient a la dita Vila, com lo scrivà qui aquì era per En Ramon de Granilles fo sospes per rahò de la inquisiciò qui s' fa contra ell, e encara per tal com, segons que s' diu, lo dit scrivà, lo qual se anomena Angelo de Vall, no sia sufficient al dit ofici. Per que nos, volent proveir a lur justa supplicaciò de remey convinent, fem venir en nostra presencia En Pere de Sarassa, al qual fem manament, sots pena de L libres axì com a Procurador de Ramon de Granylles, al qual lo dit ofici es comenat per lo Senyor Rey, que dins VI dies primers vinents hagues proveit a la dita Vila de scrivà sufficient, lo qual deja aquì star, e servir lo dit ofici entro a tant que la dita inquisiciò sia acabada, e que per nos hi sia feta altra provisiò. E pertant a vos les dites coses notificam per tenor de les presents, per tal que si dins lo dit terme lo dit En Pere de Serassa no haurà proveit a la dita Vila de scrivà suficient, que vos en nom e veu nostre pusquats proveir al ofici desusdit de persona suficient e bastant, ab aquel salari del qual mils vos pusquats avenir, e entro a tant que per nos altra provisiò sobre açò sia feta, ab aquell salari que mils pusquats avenir, pagador per lo dit Ramon de Granylles, o de ço del seu. Los actes e scriptures del qual scrivà volem que haja vigor e fermetat axì com dels altres scrivans acostumats de servir

Digitized by Google

lo dit ofici; car nos ab les presents sobre les dites coses, e emergents e dependents d' aquelles, cometem a vos plenament les veus Reyals e nostres.

Dat. ut supra (en Castell de Caller, a XXI dia de decembre, en l'any M.CCC.LX.II).

XCIV.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina a Bontuto Xehi, borghese di Villa di Chiesa, e curatore degli eredi di Andrea Gambarini, di differire fino al prossimo arrivo in Villa di Chiesa di esso Governatore ad agire in giudizio contro alcuni debitori di detto Andrea Gambarini.

1363, 11 gennajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 34).

Asbertus etc. Bontuto Xehi, burgensi seu habitatori Ville Ecclesiarum de Sigerro, curatori et actori heredum Andree Gambarini, salutem etc.

Noveritis, coram nobis fuisse oblatam supplicationem continentie subsequentis:

« Coram vobis honorabili domino Gubernatori et » Reformatori Calleri et Gallurii pro Illustrissimo » Domino Rege Aragonum, Pancratius Guillermi, » habitator Ville Ecclesie de Sigerro, pro se ipso, » et pro Bellomo de Serra, Johanne Corona, et » Bartholomeo Chelis, habitatoribus dicte Ville Ecclesie predicte, fecit obligare predictos Prancacium Bellomum, Johannem Coronam, Simonem Ghelis patrem ipsius Bartholomei, et plures alios » in numero viginti, Andree Gambarini olim habitatori dicte Ville, pro libris nonaginta quinque » alfonsinorum minutorum, precio videlicet decem » et novem vegetum plenarum vino, quas idem » venerabilis Guillermus Alioni tanquam Capitaneus » elevavit nomine emptionis a dicto Andrea Gambarini; ipsasque postea idem venerabilis Capitaneus vendidit hominibus dicte Ville, et precium » recepit et in suos usus convertit, non cancellata » obbligacione predicta facta per dictos supplicantes » et alios dicto quondam Andree Gambarini. Et » nunc curator et actor heredum dicti Andree petat » a dictis supplicantibus tantum, et non ab aliis » obligatis, predictam pecunie quantitatem, quam, » de jure licet sint obligati, solvere non tenentur; » quam etiam pecunie quantitatem, ut dicti supplicantes opinantur, credunt quod dicto quondam » Andree Gambarini fuerit persolutam. Ideo dicti » supplicantes cum debita reverentia supplicant, » quod vobis placeat cum vestra preceptoria litera » dicto curatori, et cuicumque alio predictum debitum petere volenti, quod donech presentia vestra fuerit in Villa Ecclesiarum, non audeat predictos supplicantes inquietare vel molestare; quum » credunt predicta supplicantes coram predicta vestra presentia hostendere vobis rationes, propter » quas ad dictum debitum persolvendum non te- » netur; super his vestrum oficium humiliter im- » plorando. »

Eapropter, ex parte dicti Domini Regis, et auctoritate oficii quo fungimur, vobis dicimus et mandamus, quatenus predictos supplicantes de cetero pro predictis inquietare seu molestare minime presumatis usquequo nos in dicta Villa fuerimus personaliter constitutus, in qua esse breviter intendimus, Deo dante.

Dat. in Castro Callari, XI die januarii, anno a Nativitate Domini M.°CCC.°LX.° tertio.

Litere justicie, que facte fuerunt in Villa Ecclesie de Sigerro, quando dominus Asbertus de Trilea Gubernator etc. ad ipsam Villam voluit accedere, in principio exercicii sui officii (1).

CXV.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina al Camerlingo di Villa di Chiesa, di pagare, sullo stipendio dovuto a Ferrandello da Tarraçona guardiano delle porte di Villa di Chiesa, quanto da questo era dovuto a Bernardo Martin, abitante di detta Villa e monetiere nella zecca, che per mandato di Ferrandello ne aveva fatto le veci.

1363, 4 febbrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 37).

1. Asbertus etc. venerabili et dilecto Petro Bartholomei, Camerlengo Ville Ecclesie de Sigerro, salutem, etc.

Comparens coram nobis Bernardus Martì, dicte Ville habitator, obtulit supplicationem tenoris subsequentis:

« A la vestra saviesa de vos, senyor Governador, » molt humilment supplica Bernard Martì, habitador » de Villa d'Isgleyes, e moneder de la secha d'a- » quella Villa, que com Ferrandello de Tarraçona, » lo qual per concessiò Reyal havia obtengudes les » portes de Villa de Sgleyes a guardar ab salari » de XXXX libras d'alfonsins; e lo dit Ferrandello, » d'altres feynes occupat, substituìs a guardar les » dites portes per un añy lo dit Bernard Martì, » ab loger de nou libres de la dita moneda, paga- » dores al dit supplicant per III terças del dit añy; » e ara lo dit Bernard Martì haja servit les dites » portes VIII meses passats sens neguna paga, que » de ço que promes li era no li es stada feta, jat- » sesia que'l dit supplicant ne haja request lo dit » Ferrandello. E com digne cosa sia lo treballador » aver son trebal, e imper amor d'açò molt hu-

(1) La presente intitolazione si riferisce agli undici documenti seguenti.

Digitized by Google

» milment supplica la vestra saviesa, que sia manat » ab letra al dit Camerlench, que del salari lo » qual deu pagar al dit Ferrandello deja donar a » ell ço e quant li sia degut. E en açò, Senyor, » farets justicia. »

Nosque, supplicatione predicta suscepta benigne, vocavimus coram nobis Raymundum de l'Ordì, procuratorem dicti Ferrandello; per cujus assertionem, et etiam per instrumentum publicum coram nobis productum, nobis legittime constet, dicto Bernardo Martì deberi logerium sibi promissum et conventum per dictum Ferrandellum a decima die madii proxime preteriti, ad rationem novem librarum in anno. Idcirco vobis dicimus et mandamus, quatenus de pecunia Regia ad manus vestras perventa vel perventura solvatis et tribuatis dicto Bernardo Martini ex salario debito dicto Ferrandello ratione dicti sui officii totum et quitquid dicto Bernardo debetur usque ad diem odiernam, et de cetero quitquid sibi debebitur, pro servitio per eum prestando usque ad annum completum, juxta conventiones superius expressatas. Nos enim mandamus Magistro Rationali, vel alii cuicumque a vobis de predictis compotum audituro, quatenus, vobis sibi exibente presentem et apocam de soluto, quitquid dicto Bernardo Martì exsolveritis ad rationem novem librarum unius anni, in vestro compoto recipiat et admitat.

Dat. in Villa Ecclesie de Sigerro, quarta die februarii, anno a Nativitate Domini M°CCC°LX° tercio.

XCVI.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina a Pietro Bartolomeo, Camerlingo in Villa di Chiesa, di pagare a Pietro Çalom, stato alcun tempo incaricato di aprire e chiudere la porta detta di Monte Barlau, 9 libre 6 soldi e 8 denari di alfonsini minuti, dovutigli di suo salario; ed a Domenico Aragones, stato incaricato della custodia della porta di Sant'Antonio, e alcun tempo di quella di Monte Barlau, 16 libre, dovutegli per simile titolo.

1363, 4 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 37b).

2. Asbertus etc. venerabili et dilecto Petro Bartholomei, Camerlengo Ville Ecclesie de Sigerro, salutem etc.

Oblatis coram nobis duabus supplicacionibus pro parte Petri Çalom et Dominici Aragones, habitatorum Ville Ecclesie de Sigerro: in efectum altera dicti Petri continebat, quod cum ipse fuisset unus de familia dicte Ville, et pro suo salario debebat recipere XVIIIto libras alfonsinorum minutorum in anno, et debeantur nunc sibi pro quatuor mensibus proxime preteritis sex libre dicte monete; eciam debeantur sibi pro claudendo et aperiendo januam dicte Ville de Monti Barlau nuncupata tres libre sex solidi et octo denarii jamdicte monete, ad racionem quinque librarum in anno: quas quantitates a Francisco Geraldi habere minime potuit, licet requisitus. Altera vero dicti Dominici continebat in efectu, quod cum ipse fuisset de familia supradicta, et pro ipso officio sibi debeantur sex libre, ad racionem decem octo librarum in anno; eciam debeantur sibi pro custodiendo januam dicte Ville vocatam Beati Anthonii, quam vicesimo uno mensibus continuis custodivit, et illam de Monti Barlau tribus mensibus, decem libre dicte monete: quas pecunie quantitates a dicto Francisco numquam habere potuit, licet requisitus. Quapropter nos humiliter supplicarunt, ut dictas pecunie quantitates, utrique eorum modo quo supra debitas, per vos de pecunia Regia solvi facere deberemus. Nos vero, ejus supplicacione recepta ut justa et racioni consona, auctoritate officiorum quibus fungimur vobis dicimus et mandamus, quatenus de pecunia Regia que penes vos est, vel erit in futurum, solvatis et tradatis utrique eorum quantitates pecuniarum quas eis deberi inveneritis occasione predictorum officiorum, recuperando tamen ab eis presentem et apocam de soluto. Quoniam nos mandamus venerabili Magistro Racionali Curie Regie, vel alii cuicumque a vobis de predictis compotum audituro, quod, vobis sibi exibente presentem et apocam supradictam, quitquid dictis Petro et Dominico perambula racione exsolveritis, in vestro admittere compoto non postponat.

Dat. in Villa Ecclesie de Sigerro, quarta die februarii, anno predicto (M°.CCC°.LX°. tercio).

XCVII.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina a Pietro Bartolomeo, Camerlingo in Villa di Chiesa, di pagare a Francesco Calveti, Capellano della Chiesa della Trinità nel Castello di Salvaterra, lo stipendio dovutogli, poichè in quella chiesa si celebravano le funzioni religiose per l'anima di Re Alfonso.

1363, 4 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 38).

3. Asbertus etc. venerabili et dilecto Petro Bartholomei, Camerlengo Ville Ecclesie de Sigerro, salutem etc.

Cum nos, certificati plenarie de intencione Domini nostri prefati, et aliorum Comanumissorum recolende memorie Domini Regis Alfonsi, reperierimus et sit certum, quod eis cordi summe est (1), quod Capellano Ecclesie Sancte Trinitatis Castri de Salvaterra, cujus sollempnia celebrantur ibidem pro anima dicti Regis Alfonsi, integre persolvatur, eo potis-

(1) Manca questa voce nel cod.

Digitized by Google

sime quia modicum vel nihil erogatur pro anima ejusdem ex bonis dicte manumissorie in presenti Insula deputatis, nisi solum salarium Capellani prefati: ideo, accedente ad hoc consensu venerabilis Francisci de Corrallo actoris dicte manumissorie, ex parte dicti Domini Regis, et auctoritate officii quo fungimur, vobis dicimus et expresse mandamus, quatenus, omnibus dilacionibus procul positis, venerabili Francisco Calveti, Capellano dicte Ecclesie, vel cui voluerit persone legitime loco sui, integre persolvatis quitquid sibi debetur ab eo tempore citra quo dictam rexit Ecclesiam, juxta comissionem ejusdem Ecclesie sibi factam per Dominum Regem prefatum, amittentes (1) eundem ad concursum solucionum que fiunt Capitano a clientibus dicti Castri, cum nos de certa scientia sic ordinaverimus et velimus; notificantes vobis, quod si secus feceritis, contra vos rigide procedemus. Mandantes cuicumque a vobis de predictis compotum audituro, quatenus, vos sibi exibente presentem et apocam de soluto, et translato manu publica subsignato comissionis ejusdem Francisco sibi facte de Capellania superius expressata, quitquid eidem exsolveritis, in vestro recipere compoto non postponat.

Dat. in Villa Ecclesie de Sigerro, etc. ut supra.

(1) Cioè *admittentes*.

XCVIII.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina, che da quanto era dovuto a Francesco Calveti, beneficiario della Chiesa di Santa Eulalia nel Castello di Salvaterra, si deducano, e si paghino a prete Giovanni Navarro, 20 libre di alfonsini minuti dovutegli dal Calveti per mercede pattuita pel servizio fatto in sua vece in quella chiesa.

1363, 4 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 38).

4. Asbertus etc. venerabili et dilecto Petro Bartholomei Camerlengo etc. salutem etc.

Suplex peticio coram nobis oblata per presbiterum Johannem Navarro continebat, quod ipse convenit cum Francisco Calveti, beneficiato Ecclesie Sancte Eulalie Castri de Salvaterra, de serviendo dicte Ecclesie sub salario triginta librarum in anno, de quibus adhuc restant sibi exsolvi per dictum Franciscum viginti libre predicte monete, quas ab eo recuperare non potest, licet pluries requisitus. Quare requisivit nos, ut de salario pro Curia Regia debito dicto Francisco sibi solvi per nos facere deberemus. Cumque nos, vocato dicto Francisco, reperimus dicta et proposita per ipsum Johannem fulgere veritate, et sibi deberi sive restari ad solvendum predictas viginti libre dicte monete: ideo, ex parte dicti Domini Regis et auctoritate officiorum quibus fungimur, vobis dicimus et mandamus, quatenus, de salario dicto Francisco debito occasione dicte Cappellanie Ecclesie antefate, de pecunia Regia ad manus vestras perventa vel perventura dicto Johanni prefatas viginti libras dicte monete ilico solvere procuretis; recuperando tamen ab ipso Johanne presentem (1), et apocam de soluto. Quoniam nos mandamus venerabili Magistro Racionali Curie Regie, vel alii cuicumque a vobis de predictis compotum audituro, quod, vobis sibi exibente presentem et apocam supradictam, quitquid dicto Johanni Navarro dicta ex causa exsolveritis, in vestro compoto admittere non postponat.

Dat. in Villa Ecclesie, ut supra.

(1) Manca questa voce nel cod.

XCIX.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina a tre borghesi di Villa di Chiesa, che con piena autorità e in via sommaria giudichino intorno alla domanda di danni mossa contro En Pietro Martiniç di Serassa, Capitano di detta Villa, da Jacopo di Lipo, per fuoco messo nel salto di Bangiargia, e che di là si era esteso a danno della vigna di detto Jacopo.

1363, 6 febbrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 38b).

5. Asbertus etc. venerabilibus et discretis Oliveto de Oliveto jurisperito, Juncte Soldani, et Berengario de Astia notario, burgensibus Ville Ecclesie de Sigerro, salutem etc.

Noveritis, coram nobis comparuisse Jacobum de Lipo, habitatorem dicte Ville, et obtulisse coram nobis quamdam supplicationem tenoris sequentis:

« A la vestra Senyoria, molt honrat Governador,
» ab humil reverencia demostra Jacobo de Lipo,
» habitador de Villa de Sglesies de Sigerre, que
» com sia certa cosa, que l' honrat En Pere Martiniç
» de Serassa, Capità de la dita Villa, faès metre en
» su añy (2) proppassat foch en lo salt de la Villa
» de Bagiaya (3) o de Villa de Sglesies desus dita, lo
» qual foch pux es saltat e cremà tota una vinya
» del dit Jacobo, ab tots los raims, e feuli gran
» dapnatge, lo qual lo dit Jacobo stima a libres
» LXXX e mes d'alfonsins menuts; e com lo dit
» Jacobo moltes vegades requerìs lo dit Capità ab
» carta, que li satisfes dapnatge, e ell james no
» se cura de ferls justicia ne rahò: enperamor d'açò
» lo dit Jacobo supplica humilment a la vestra Senyoria, que a ell fassats pagar lo dit dapnatge,
» lo qual en colpa del dit Capità ell reebe ».

(1) Manca questa voce nel cod.

(2) Così emenda il PILLITO; il cod. *en suay*.

(3) Leggasi *Bangiargia*. Pietro Martiniç di Serassa l'aveva ottenuta in feudo dal Re Pietro, come appare da parecchi fra i seguenti Documenti.

Digitized by Google

Nosque, suscepta ejus suplicatione benigne, ut justa et rationi consona: auctoritate officiorum quibus fungimur vobis dicimus, comittimus et mandamus, quatenus, vocatis evocandis, auditisque rationibus utriusque partis, quilibet vestrum in solidum aut duo vestrum de dicta questione cognoscatis summarie, simpliciter et de plano, sola facti veritate attenta maliciisque et difugiis retrojectis; dictamque questionem vos, vel duo ex vobis, decidatis et terminetis, partibus ipsis faciendo breve et expeditum justicie complementum; et hoc sub pena centum librarum alfonsinorum minutorum Curie Regie applicandarum. Quoniam nos vobis et unicuique vestrum, aut duobus vestrum, super predictis omnibus et singulis vices Regias atque nostras committimus cum presenti.

Dat. in Villa Ecclesie de Sigerro, sexta die februarii, anno predicto.

C.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina a Francesco Geraldi, già Camerlingo in Villa di Chiesa, di pagare sui denari del Re che rimanevano in sue mani, a Pietro Martiniz da Serassa Capitano in Villa di Chiesa, quanto gli era dovuto pel suo stipendio, e pel soldo dei cavalli armati tenuti in ragione del suo officio.

1363, 6 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 39).

6. Asbertus etc. venerabili et dilecto Francisco Geraldi, olim Camerlengio Ville Ecclesie de Sigerro pro eodem Domino Rege, salutem et dilectionem.

Pro parte venerabilis Petri Martiniç de Serassa, militis, Capitanei predicte Ville Ecclesie pro prefato Domino Rege, fuit nobis expositum cum querela, quod cum idem venerabilis Petrus Martiniç recipere debuerit a Curia Regia, et a vobis nomine dicte Curie, tempore quo regebatis officium Camerlengie dicte Ville Ecclesie libras quadringentas alfonsinorum minutorum et ultra pro suo salario, et stipendio equorum armatorum quos tenuit dicto tempore et tenere debet ad servicium Capitanie dicte Ville secundum provisionem Regiam, et adhuc etiam sibi per dictam Curiam ipsa pecunie quantitas debeatur: vos tamen predictam pecunie quantitatem, quam dum predictum regebatis officium ei solvere debebatis, eidem Petro Martinì solvere distulistis, ipsum Petrum Martinì per dilaciones et promissiones dilatorias producendo; cum, secundum assercionem ipsius, poteratis de pecunia Curie Regie penes vos tunc et nunc etiam existente solucionem plenariam ei facere de stipendio supradicto. Cumque dictus venerabilis Petrus Martinì proposuerit etiam coram nobis, se credere, penes vos esse presentialiter vel per vos restari ad solvendum dicte Curie Regie ratione administrationis dicti vestri officii magnas et diversas pecunie quantitates, de quibus posset dicto Petro Martinì in dicto suo salario satisfieri: nobis humiliter supplicavit, quatenus vos ad solutionem integram dicti sui salarii juris remediis compellere dignaremur; notificando nobis, quod nisi sibi de dicto suo salario satisfiet, non poterit pro futuro tempore subire onera servicii supradicti. Nosque itaque, attendentes quod justis deprecationibus non est denegandus assensus, et qui altari servit de altari vivere debet, informati etiam quod ad presens nunc Camerlengium Regium dicte Ville non sunt de bonis Curie Regie proventus aliqui seu pecunie quantitates, de quibus dicto Petro Martinì solvi possit stipendium supradictum; et propterea volentes totaliter providere, ne dictum servicium cesset seu aliter diferatur: idcirco cum presenti vobis dicimus et mandamus expresse, sub pena quingentarum librarum monete alfonsinorum a vobis auferenda et Curie Regie aplicanda si contra feceritis, quatenus de illis quantitatibus pecuniarum, quas ratione vestri administrationis Curie Regie restituere et tornare tenemini, eidem Petro Martinì totum et quitquid inveneritis ei deberi per dictam Curiam Regiam pro tempore quo dictum Camerlengie oficium tenuistis, solvatis, omni mora postposita, integraliter et complete, non obstante quod nunc predictum non regatis oficium et ab eo suspensum fueritis per Dominum nostrum Regem; non obstante etiam, quod per prefatum Dominum Regem, et Magistrum Racionalem sue Curie, ad ponendum racionem et compotum vestre administrationis coram eis fueritis evocatus. Quoniam nos cum hac eadem mandamus dicto Magistro Racionali, et cuicumque alii a vobis dictum compotum audituro, quatenus totum et quitquid dicto Petro Martinì solveritis in antea racione dicti stipendii, in vestro compoto recipiat et admitat.

Dat. in Villa Ecclesie de Sigerro, sexta die februarii, anno predicto.

CI.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina al Camerlingo in Villa di Chiesa, di pagare a Geraldo Pomar lo stipendio di giorni ventisei, durante i quali aveva esercitato in detta Villa l'officio di Procuratore Fiscale.

1363, 6 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 39 b).

7. Asbertus etc. venerabili et dilecto Petro Bartholomei, Camerlengo Ville Ecclesie de Sigerro, salutem etc.

Comparens coram nobis Geraldus Pomar, habitator Ville Ecclesiarum supradicte, et reverenter exposuit, quod sibi debetur ratione officii Procu-

Digitized by Google

ratoris Fiscalis, quod per viginti sex dies continuos et completos de mandato nostro tenuit atque rexit, certam pecunie quantitatem; propter quod nobis humiliter supplicavit, ut quitquid et quantum ratione sui regiminis per tempus supradictum sibi deberetur (1), ad racionem quinquaginta librarum in anno, per vos solvi facere deberemus. Quapropter ad sui humilem supplicationem propterea nobis factam, ex parte dicti Domini Regis et auctoritate officiorum quibus fungimur, vobis dicimus et mandamus, quatenus jamdicto Geraldo, vel cui ipse loco sui voluerit, de pecunia Regia que penes vos est vel erit omne id quitquid et quantum dicta ex causa sibi deberi reperieritis, exsolvatis protinus sine mora; recuperando ab ipso presentem, et apocam de soluto. Quoniam nos cum presenti mandamus venerabili Magistro Racionali Curie Regie, vel alii cuicumque a vobis de predictis compotum audituro, quatenus, vobis sibi exibente presentem et apocam supradictam, quitquid eidem Geraldo Pomar perambula racione exsolveritis, id totum in vestro compoto recipiat et admitat.

Dat. in Villa Ecclesie de Sigerro, ut supra.

CII.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina al Camerlingo in Villa di Chiesa, di pagare a Guglielmo d'Orriols lo stipendio dovutogli, come Castellano del Castello di Salvaterra.

1363, 6 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 39b).

8. Asbertus etc. venerabili et dilecto Petro Bartholomei, Camerlengo Ville Ecclesie de Sigerro, salutem etc.

Cum certe pecunie quantitates venerabili Guillermo d'Orriols, Castellano Castri de Salvaterra prope dictam Villam situati, ut ipse asserit, racione regiminis dicte Castellanie tam de tempore preterito quam de presenti debeantur: idcirco, ex parte dicti Domini Regis et auctoritate officiorum quibus fungimur, vobis dicimus et mandamus, quatenus, habita primitus informatione a venerabili Francisco Geraldi olim Camerlengo ipsius Ville de eo quod sibi debetur tempore quo dictus Franciscus ipsum Camerlengie oficium tenuit, videlicet tam de tempore preterito quam de presenti, quitquid dicta ex causa sibi deberi reperieritis, de pecunia Regia que penes vos est vel erit eidem Guillermo protinus exsolvatis; recuperando tamen ab eo presentem, et apocam de soluto, necnon transumptum comissionis dicti sui officii manu publica subsignatum. Quoniam nos mandamus venerabili Magistro Racionali Curie Regie, vel alii cuicumque a vobis de predictis compotum audituro, quatenus quitquid dicto Guillermo previa racione exsolveritis, in vestro compoto recipiat et admitat.

Dat. in Villa Ecclesie de Sigerro, etc. ut supra.

(1) Questa parola è omessa nel cod.

CIII.

Il Governatore Asberto Satrillas certifica, come Francesco Geraldi, già Camerlingo in Villa di Chiesa, aveva speso 28 libre di alfonsini minuti in fondere due campane del Castello di Salvaterra, invece di altre due state ridotte a moneta a richiesta dei Regii Officiali; e ordina che di tale somma gli sia dato credito ne' suoi conti.

1363, 6 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1. fol. 40).

9. Asbertus etc. venerabili et discreto Magistro Racionali Curie Regie vel ejus Locumtenenti, salutem etc.

Tenore presentium vobis facimus manifestum, nobis constare legittime per testes fide dignos et personas notabiles officiales Regios, et ceteras alias privatas personas, qualiter venerabilis Franciscus Geraldi, Camerlengus Regius in Villa Ecclesie de Sigerro, refundi fecit et refecit duas campanas in servicium Domini Regis positas in Castro de Salvaterra, quarum una erat Curie Regie, altera vero accomodata dicte Curie per Episcopum Sulcitan. ad preces et requisicionem officialium Regiorum pro necessariis custodiis in dicto Castro continuo exercendis (1); in quarum campanarum refectione et refundicione dictus Camerlengus expendit decem octo libras alfonsinorum minutorum. Et quia de premissis nobis fuit facta certa fides ac plenaria, igitur de premissis presentes testimoniales literas sibi concessimus, ut clare possitis predictam pecunie quantitatem in compotis dicti Francisci admittere, tamquam justas et racionabiliter erogatas. In quorum testimonium etc.

Dat. ut supra, in Villa Ecclesie.

(1) E che, con altre parecchie, era stata fusa dai monetarii, come appare dal seguente passo della prima lettera di Torbeno Falliti a Mariano d'Arborea: « Similis recursus » al Governatore Asberto Satrillas « pro parte Francisci Sulcitanensis episcopi, qui post mortem » R. (Raymundi) sui predecessoris maxime amicus Regis, absque illius » licentia et valde scandalose a Regiis officialibus subrapte fuerunt » sex antiquas campanas, que pertinebant ad diversas ecclesias villarum » sui episcopatus, que ducte fuerunt in secam Ville Ecclesie de Si» gerro, et ibi a monetariis fuse sub diversis pretestibus. » — MARTINI, *Pergamene d'Arborea*, pag. 179.

Digitized by Google

CIV.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina a Ferdinando de Astia, notajo del Camerlingo in Villa di Chiesa, di communicare a Francesco Geraldi, già Camerlingo in detta Villa, le carte relative all'officio da lui esercitato; e di trasmettere inoltre le carte dei proprii conti al Maestro Razionale, affinchè possano essere confrontate coi conti del Geraldi.

1363, 6 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 40).

10. Asbertus etc. al amat Berenguer de Astia, notari de la Camerlenguia de Vila de Sgleyes, salut etc.

Com nos hajam proveit, que En Francesch Guerau, Camerlench de la dita Vila per lo dit Senyor Rey, romangue en Vila de Sgleyes, axì per profit com encara per necessitat de dita argenteria, e per la dita rahò ell haja per son procurador presentat sos comptes en là Cort del Senyor Rey, e nos veritosament vullam que 'ls dits comptes e totes ses cautelas sens trigua trameta a la dita Cort per espetxar aquells: perçò, de part del dit Senyor Rey e per autoritat dels officis per los quals uzam, a vos dehim e expressament manam sots pena de c lliures aplicadores a la Cort Reyal, que sens trigua al dit Francesch Guerau delivrets les cauteles dels seus comptes que en vostre poder son; e noresmenys trametats al Mestre Racional los comptes vostres fets per rahò del dit vostre offici, per tal que 'ls comptes del dit Francesch ab los vostres ensemps mils se puxen espetxar. E açò no mudets, sots la dita pena.

Dat. en Vila de Sgleyes, etc. ut supra.

CV.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina al Capitano di Villa di Chiesa o al suo Luogotenente, di pagare a Monna Fiore, vedova di Tomeo dell'Astia borghese di Villa di Chiesa, quanto le era tuttavia dovuto sulla indennità stata assegnata al detto Tomeo sui beni dei ribelli.

1363, 6 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 40).

11. Asbertus etc. venerabili et dilecto Petro Martinez de Serassa, militi, Capitaneo Ville Ecclesiarum de Sigerro, vel ejus Locumtenenti, salutem etc.

Comparens coram nobis Flore, uxor quondam Thomei de l'Axia, peticionem obtulit tenoris et continentie subsequentis (1):

« Cum humili reverencia proponi Monna Fiore, » donna (*a*) che fue in qua (*b*) diritto di Thomeo » de l'Astia burgense di Villa di Quiesia (*c*), dicendo » che, cun ciò sia cosa che al ditto Thomeo essere » stati donati certa quantità di dinari sopra beni » di ribelli, de la qual quantità lo ditto Thomeo » debia recevere sopra beni di ribelli (*d*) intro a » quantità di libre LXX e più, secondo che chia- » ramente videre poterete (*e*) in di li carti del dito » Thomeo; e cun ciò sia cosa che 'l dito Thomeo » sia morto in aquesta mortalità proxime passata (1), » e li beni del ditto Thomeo non bastano a pagari » la dote de la dita Monna Fiore, ma siano stati » levati alcuni beni di ribelli, li quali lo dito Tho- » meo avìa fato extimare di comandamento di li » comissari del dito Senyor Rey secondo la tenore » di la letera Reyali; e per tal che 'l dito Thomeo » in dil tempo de la ribellione di li Sardi si in- » cuise (*f*) cun multi burgensi de la ditta Villa, » per observari la honore del ditto Senyore Rey, sì » come persona obediente al suo Senyore, in dil » Castello di Salvaterra de la dita Villa; e, pressa » la dita Villa per li inimici del dito Senyor Rey, » la ditta Monna Fiore insieme cun Lenso (*g*), » filolo del dito Thomeo e de la ditta Monna Fiore, » per tale che 'l dito Thomeo muntò (*h*) al ditto » Castello, li oficiali di Judice d'Arborea feceno » incontinenti pilari la dita Monna Fiore, e lo dito » Lenso (*i*) suo filolo e del dito Thomeo, e quilli » prissi missino in Aristanno. E secomo che voi, » Signore, informari vi poterete (*k*) de la dita cossa » e de li sota scriti, lo dito Thomeo abia bene e

(*a*) *vidua.*
(*b*) *quanto.*
(*c*) *de Thoma de l'Astia burgense de Villa Quiesia.*
(*d*) Mancano le parole *de la qual quantità* fino a *ribelli.*
(*e*) *potere.*
(*f*) *inciuse.*
(*g*) *Lorenso.*
(*h*) *muntato.*
(*i*) *Lorenso.*
(*k*) *informari coi periti.*

Mense proxime elapso comparuit coram me quedam vidua, ut secundum tenorem cujusdam suplicationis ab eadem facte Gubernatori hujus capitis, tempore quod (leggi *quo*) *idem reperiebatur in Villa Ecclesie de Sigerro, que suplicatio non habuit effectum propter desidiam et solitas injustitias, ut ipsa dicebat, Regiorum Officialium, requirebat sibi fieri a me aliam suplicationem ad dictum effectum assequendum; quod tamen facere recusavi pro tui amore. Illa suplicatio vero, sicut ipsa asseruit ac evidentius apparet, scripta extitit ab jurisperito Thoma Sanna Gallurensi, olim tuo officiali; qui postquam* (forse *postea*) *tuis carceribus evasit, ubi detentus habebas ut complicem, sicut dicitur, temptate tue proditionis et persone traditionis in inimicorum manu; quod Deus avertit, et redundari permisit in permaximum dapnum et ipsorum dedecus. Tenor vero istius suplicationis est qui sequitur:*

Segue il testo della petizione, del quale secondo l'edizione del Martini, nuovamente dal Pillito collazionata coll'originale, diamo le varianti dal testo inserito nel decreto qui del Satrillas, non tenendo tuttavia conto delle sole differenze ortografiche. Poscia il Falliti continua:

Ex hac suplicatione desumere necessario poteris, quod dictus jurisperitus sua odia semper foveat, quamvis a te innocens fuisset declaratus.

Da questo passo del Falliti scorgiamo parimente, che la supplica di Monna Fiore e questo decreto del Governatore Satrillas rimasero senza effetto.

(1) Si parla della peste che devastò l'isola nel 1362. — MARTINI.

(1) Di questa petizione o supplica di Monna Fiore parla il Falliti nella sua prima lettera (1364) a Mariano d'Arborea (MARTINI, *Pergamene d'Arborea, pag. 178*), nel seguente modo:

Digitized by Google

» lialimente servito lo dito Senyor Rey, cussì in
» dil Castello, como eciam in dil campo del dito
» Senyor Rey (*l*) quando l' Aliguera (1) era asse-
» diata, trabucando e altri cossi facendo contra li
» inimici del dito Senyor Rey; e con ciò sia cosa
» che a la dita Monna Fiore non sia romaso al-
» cuna (*m*) cosa di li beni del dito Thomeo: in-
» perçò la dita Monna Fiore humilmente supplica
» a la vostra Senyoria, di volirli dari e assignari
» sopra beni di ribelli tanta quantità di denari, che
» munteno a summa di libre LXX restante a recevere
» per lo dito Thomeo, secondo la donacione (*n*)
» al ditto Thomeo per lo dito Senyor Rey fatta;
» per tal che (*o*) la dita Monne Fiore modo (*p*)
» abbia unde vivere e passare sua vita cun ipso
» filolo (*q*). »

Nosque, supplicacioni predicte favorabiliter annuentes, vobis dicimus, comitimus et mandamus, quatenus, si constiterit vobis aliquid deficere seu defecisse dicto Thomeo de summa sibi concessa super bonis rebellium, illud de bonis ipsorum rebellium, simul cum Camerlengo dicte Ville, assignare et suplere curetis dicte domine in solutum usque ad concurrentem quantitatem ejus quod recipere debet ex dotibus suis super bonis dicti quondam viri sui, si bona non sunt dicti Thomei, ex juribus dicte uxoris sue possit complete eidem satisfieri et exsolvi. Nos enim super predictis, dependentibus, emergentibus et annexis eisdem, vobis plenarie comitimus vices Regias atque nostras.

Dat. in Villa Ecclesie, ut supra.

CVI.

Il Governatore Asberto Satrillas prescrive, che fino a tutto giugno prossimo non si dia corso alla causa degli eredi di Andrea Gambarini contro alcuni abitanti di Villa di Chiesa; e che prima di detto termine l'Università di Villa di Chiesa, o i suoi Consiglieri, o altra persona obligata in di lei nome, non siano citati in giudizio per debiti anteriori alla ribellione dei Sardi.

1363, 27 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 45).

Asbertus etc: venerabilibus et dilectis Capitaneo Ville Ecclesie de Sigerro vel ejus Locumtenenti, nec non Oliveto de Oliveto ejus Assessori, ac commissario nostro super causis que vertuntur seu verti sperabantur inter heredes Andree Gambarini quondam habitatoris Ville Ecclesie antedicte vel alium eorum nomine agentem ex parte una, per Prancatium Guillelmi, Johannem Corona, Bellonum Corriatinum, Bartholomeum Chelis, et quosdam alios ex altera defendentes, salutem etc.

Cum certis ex causis racionabilibus atque justis, et in parte etiam gratiosis, nos providerimus et velimus omnino, quod in causa predicta supersedeatur usque ad per totum mensem junii proxime venturum: ideo ex parte etc. vobis dicimus et mandamus, quatenus in ipsa causa usque ad dictum tempus nullactenus procedatis, seu procedi per quospiam permitatis. Insuper etiam statuimus et jubemus, quod infra dictum tempus Consiliarii dicte Ville nomine dictè Universitatis, vel ipsa Universitas, aut alie persone pro dicta Universitate obbligate ex debitis seu contractibus celebratis ante tempus rebellionis Sardorum, non possint infra dictum tempus a quocumque modo aliquo conveniri. Mandantes vobis auctoritate qua supra, sub pena nostro arbitrio auferenda, quatenus hanc nostram provisionem per dictum tempus inconcusse servetis et servari etiam faciatis; cum nos ex causa de certa scientia sic providerimus et velimus.

Dat. in Castro Callari, XXVII die februarii, anno a Nativitate Domini M°.CCC°.LX° tertio.

(*l*) Mancano le parole *cussi in dil Castello* fino a *Senyor Rey.*
(*m*) *romaso altra.*
(*n*) *donacione fata.*
(*o*) *la donacione fata al dito Thomeo per lo dito Senyor Rey. Fasa per tal che.*
(*p*) *mo'.*
(*q*) Mancano le parole *cun ipso filolo.*

(1) Alghero. Questa città fu assediata nel 1354 dagli Aragonesi sotto il comando di re Pietro detto il *Ceremonioso*. — MARTINI.

CVII.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina al Camerlingo in Villa di Chiesa, che debba convertire negli usi dell' argentiera, sotto le clausole e cautele espresse nel privilegio Reale, tutte le somme che rimarranno dopo eseguite le paghe dei Regii officiali e le altre spese occorrenti.

1363, 27 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 45b).

Asbertus etc. dilecto Petro Bartholomei, Camerlengo Regio in Villa Ecclesia de Sigerro, salutem, etc.

Cum provisio sit Regia, quod in exercitio argentarie Ville predicte sub certa forma debeant inplicari de pecunia Regia duo mille libre alfonsinorum minutorum, et certum sit quod pecunia Regia in dictos usus inplicata non suficit ad sumam superius denotatam, prout a Consiliariis dicte Ville veridice fuimus informati: nosque volentes, ut convenit, providere incremento exercicii antedicti, per quod jura Regia augmentantur, nec minus provisionem Regiam super hiis traditam adimplere: ex parte etc. vobis dicimus et mandamus, quatenus, persolutis primo salariis oficialium Ville prefate, et aliis sumptibus Curie Regie necessariis, quitquid inveneritis deficere ad sumam predictam duo milia librarum, illud de pecunia Regia que penes vos est vel erit suplere cu-

Digitized by Google

retis (1) sub forma in dicta provisione latius expressata, et sub securitatibus et obligacionibus prestari hactenus assuetis pro aliis quantitatibus conversis et implicatis in argentaria predicta. Quoniam nos mandamus Magistro Racionali Curie Regie, vel alii a vobis compotum audituro, quatenus vobis sibi exibente presentem, et apocam de recepto ejus summe quam deputato pro Universitate dicte Ville ad recipiendum eandem cum debitis obligacionibus et cautelis, quitquid racione previa duxeritis exsolvendum, in vestro recipere compoto non postponat.

Dat. ut supra.

CVIII.

Il Governatore Asberto Satrillas prescrive, che il Capitano di Villa di Chiesa o il suo Luogotenente costringano Bernardo Solerii vicario di Villamassargia e Angelo De Vall suo notajo a pagare ad Oliveto di Oliveto, metà caduno, libre 7 e soldi 10 di alfonsini minuti, per le fatiche sostenute nella inquisizione contro i detti Solerii e De Vall.

1363, 27 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 46b).

Asbertus etc. venerabili Capitaneo Ville Ecclesie vel ejus Locumtenenti, salutem etc.

Cum nos, occasione inquisicionis et processuum factorum contra Bernardum Solerii Vicarium Ville Massargie et Angelum De Vall ejus notarium, discreto Oliveto de Oliveto, occasione dicte inquisicionis et laborum per eum in eadem sustentorum, septem libras et decem solidos alfonsinorum minutorum pro ejus salario et mercede duxerimus pertaxandos et solvendos eidem, in medietate videlicet per dictum Bernardum, et in alia medietate per prefatum Angelum: sic ex parte dicti Domini Regis etc. vobis dicimus et mandamus, quatenus, si dicti Bernardus et Angelus, quique videlicet eorum per medietatem exsolvere recusabunt, ad illud exsolvendum dicto Oliveto prefatos Bernardum et Angelum juris remediis compellatis, faciendo, si opus fuerit, exequcionem pro predictis in salariis predictis Bernardo et Angelo debitis per Universitatem Ville Massargie, vel alias prout inveneritis faciendum.

Dat. ut supra (in Castro Calleri, XXVII die februarii, anno a Nativitate Domini M°.CCC°.LX°. tertio).

---

(1) Il cod. *tertis*.

CIX.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina, che le 20 libre di alfonsini minuti state per ordine di Artaldo di Pallars Governatore di Cagliari pagate da Nicolò da Campolongo Amministratore dei diritti Regii a Oliveto di Oliveto e a Giovanni de Navacchio, fuorusciti di Villa di Chiesa durante l'occupazione nemica, vengano al detto Nicolò restituite sul prodotto delle imposte destinate con Carta Reale alla indennità delle persone rimaste fedeli.

1363, 14 aprile.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 60b).

Asbertus etc. dilecto Petro de Serassa, collectori imposicionum tabule Universitatis Ville Ecclesie de Sigerro, et cuicumque alii collectori qui pro tempore dictum reget oficium, salutem et dilectionem.

Venerabilis Oliveti de Oliveto jurisperiti, et Puccianelli de Navachio filii et heredis Johannis de Navachio, quondam supplicacio nobis exibita continebat, quod cum tempore rebellionis Sardorum ipsi Olivetus et Johannes perdiderint in dicta Villa omnia eorum bona mobilia, que rebelles regii rapuerunt die quo ipsi rebelles dictam Villam occupaverunt dolose, a dictis bonis exuti in Castro dicte Ville se incluserint pro eorum fide servanda erga Regiam Magestatem, ibidem pluribus mensibus continue cum fame ac personarum periculo circa dicti Castri custodiam intendentes; postque inmediate, dicta rebellione durante, iidem Olivetus et Johannes in Castro Callari constituti, supplicaverunt nobili viro Artaldo de Pallars, tunc Gubernator Callari, ut, pietatis intuitu et pro sustentacione eorum vite, de pecunia Curie Regie deberet eis aliquod subsidium exhibere. Venerabilis Nicholaus de Campolongo, tunc Administrator jurium Regiorum, de mandato dicti nobilis Artaldi viginti libre monete alfonsinorum minutorum eisdem Oliveto et Johanni pro eorum necessariis ad vitam tribuit et exsolvit; sed pro sui cautela predicti Olivetus et Johannes fuerunt confessi, cum publico instrumento in posse notarii publici confecto, se illas viginti libras a dicto tunc Administratore ex causa mutui recepisse. Cumque venerabilis Franciscus de Corrallo, nunc administrator jurium Regiorum, petat a predictis Oliveto et Putxanello, tanquam herede dicti sui patris, predictas viginti libras ei nomine Regie Curie restitui et exsolvi; et usque nunc dicti Olivetus et Puccianellus nullam satisfactionem habuerunt de dictis bonis eorum; sed pro satisfactione ipsorum, et aliorum bonorum que plures alii fideles Regii dicte Ville tunc temporis similiter remanserunt, Dominus Rex assignaverit eisdem tertiam partem imposicionum omnium predictarum; et ut congruum quod de pecunia dictarum imposicionum, et non de ipsorum propria, ex quo Administrator Regius

Digitized by Google

eam petit, dicte pecunie quantitas exsolvatur. Ideo predicti Olivetus et Putcianellus nobis humiliter supplicaverunt, quatenus dictam quantitatem viginti librarum eisdem Oliveto et Putxarello de dictis imposicionibus tradi et exsolvi pro collectore dictarum imposicionum integre faceremus, ut illas dicto Administratori nomine Curie Regie valeant solvere sine mora. Nos itaque supplicacioni jamdicte, considerato ejus efectu, favorabiliter inclinati, et nichilominus cum dicto venerabili Administratore et aliis personis notabilibus habito colloquio et informacione plenaria et veridica de premissis, nobisque constito prefatum Dominum Regem predictam tertiam partem dictarum imposicionum pro satisfactione dictorum bonorum cum suo privilegio assignasse: idcirco cum presenti vobis dicimus et mandamus, quatenus de pecunia dictarum imposicionum ad manus vestras perventa seu eciam perventura predictis Oliveto et Putxarello pro satisfactione bonorum ipsorum jamdictorum, pro rata eorum valoris, predictas viginti libras sine dilacione solvatis; recuperando ab eis presentem literam, et apocam de soluto. Volumus tamen vobisque mandamus expresse, quatenus, incontinenti facta solucione per vos de predictis viginti libris, presentem literam et dictam apocam in processibus factis per discretos Pierum Vannis et Berengarium de Assia, comissarios super investigando et extimando dicta bona deperdita predictorum fidelium Regiorum, annotari protinus faciatis, ut suo loco predicta pecunie quantitas sic soluta in completa satisfactione fienda predictis Putxarello et Oliveto valeat sine protracione aliqua computari; de qua siquidem annotacione faciatis per dictos Berengarium et Pierum, vel eorum alterum, testimoniales literas vobis tradi. Mandantes cum hac eadem quibuscumque de administracione vestri oficii compotum audituris, quatenus, vobis exibente presentem literam et apocam de soluto, et predictas testimoniales literas, predictas viginti libras recipiant et admittant.

Dat. in Castro Callari, XIIII die aprilis, anno predicto.

N'Asbert Satrilya.

Guillelmus Maçoni mandato domini Gubernatoris in registro Curie Regie scribi feci.

CX.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina che, salvi i diritti delle parti, l'Università di Villa di Chiesa debba far riparare l'acquedotto, sì che l'acqua che scaturiva in una vigna presso Bangiargia, appartenente a Pietro Martiniç de Serassa Capitano in Villa di Chiesa, torni a scorrere per l'acquedotto come per l'addietro, e vada alla cisterna e agli altri luoghi consueti; e che il detto Pietro Martiniç non debba fare a ciò opposizione: riservatogli il diritto di prendere acqua dal fonte una volta ogni settimana, purchè con ciò non s'impedisca il corso dell'acqua nell'acquedotto.

1363, 19 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 66).

Asbertus etc.

Attendentes, incolas Ville Ecclesiarum de Sigerro anno proxime lapso occasione siccitatis que viguit in eadem Villa, in tantum quod omnes putei et fontes ejusdem Ville et circum jacentes extiterunt penitus dessicati, penuriam aque maximam tollerasse (1); considerantesque, quod ipsi incole presenti anno in eadem Villa similem penuriam sunt passuri pretextu summe siccitatis que viguit et viget ad presens in Capite Callaritano et presertim in ipsa Villa, in tantum quod, prout vidimus oculata fide, putei dicte Ville jam quasi ad siccitatem devenerunt, et sunt, vigente ipso tempore, venture; et quod Consiliarii Ville prehabite, ut e certo didicimus et vidimus nobis in eadem Villa Ecclesie constitutis, volentes quod in eadem Villa sit aquarum copia habundanter, et previdere futuris ad hec, ne defectu aquarum populus Ville jamdicte scandalum aliquod patiatur, aqueductum, per quem aqua emanans in quadam vinea venerabilis Petri Martiniç de Serassa Capitanei dicte Ville, que est posita juxta Villam Banjargie de Sigerro, ingreditur et ingredi consuevit lapsis temporibus in eadem Villa Ecclesie, nunc inreparatum et inhabilem ad ipsam aquam recipiendam ut extitit consuetum, ceperunt facere reparari, ut per ipsum aqueductum aquam recipiant in Villa Ecclesie supradicta. Et quod dicti Consiliarii, volentes principium aqueductus ipsius existens in jamdicta vinea, in loco videlicet ubi ipsa aqua emanat, reparare (2), prefatus Petrus Martini obstitit et obstat eisdem ne vineam introeant supradictam, nec quod ex ipsa aqua aliquid inde sumant, asserens ipsam aquam fore ejus propriam et ad eum jure dominii pertinere vel quasi; memorati Consiliarii

(1) A questa siccità si riferisce il seguente passo della prima lettera di Torbeno Falliti (1364) a Mariano Giudice d'Arborea (Martini, *Pergamene d'Arborea, pag. 177-178*): « *tempore magne siccitatis in Villa Ecclesia de Sigerro, cum exsiccati fuerint omnes fontes, et non cognovit aqueductum, quod, Deo sic permittente, inventum fuit in his diebus in quadam vinea posita in Villa Banjargie de Sigerro, quod dicitur fuisse constructum a comuni ipsius Ville a LX annos circa.* »

(2) Manca questa voce nell'esemplare.

Digitized by Google

ex adverso, negantes eamdem aquam fore dicti Petri, et asserentes eandem esse et fuisse propriam Universitatis supradicte Ville Ecclesie, et ad eam jam sunt anni septuaginta vel inde circa jure dominii pertinere vel quasi: occasione cujus obstaculi et altercacionis partium predictarum predicti Consiliarii usque nunc nequiverunt principium dicti aqueductus facere reparari, nec aquam sumere de vinea predicta; ob quod si dictus aqueductus remaneret inreparatus, et aqua predicta non dirigeretur more solito ad Villam Ecclesie supradictam, posse populo Ville ipsius scandali materiam non modicam preparari. Et cum nostra intersit, subditos nobis comisso officio a scandalis precavere, ideo, tenore presentium, ex parte prefati domini Regis et auctoritate officiorum quibus fungimur, prefatis Consiliariis injungimus fortiter et districte, quatenus, omni mora posposita, predictam reparacionem jamdicti aqueductus per eos ceptam tam in principio ipsius et ubi ipsa aqua emanat, quam in aliis locis necessariis, ad finem deduci faciant eciam et compleri, taliter quod aqua predicta eandem Villam ingrediatur, et ad cisternam et loca solita veniat, prout consuevit fieri temporibus retroactis, ad hoc ut populus dicte Ville aquarum copiam habeat habundanter. Mandamus insuper cum hac eadem prefato Petro Martini, sub pena quingentarum librarum monete alfonsinorum minutorum Curie Regie, si contrafecerit, applicanda, districtius et firmiter injungentes, quatenus predictam Universitatem, seu jamdictos Consiliarios ejus nomine, libere et absque contradictione aliqua predictum aqueductum existentem in jamdicta sua vinea reparari permittat prout extiterit oportunum, et jamdictam aquam que in ipsa vinea emanat, queque per eundem aqueductum ingredi consuevit, ad dictam Villam, ut superius (1) dictum est, sumi et dirigi (2) per dictum aqueductum sic et taliter, quod absque aliquo impedimento ingrediatur Villam Ecclesie supradictam, et ad loca veniat assueta. Volumus tamen ac eciam providemus, quod memoratus Petrus Martini una die tantum quelibet ebdomada possit intus dictam vineam sumere ex dicta aqua pro suis necessitatibus; sic tamen et taliter, quod propter assumpcionem ipsius aque per eum fiendam cursus aqueductus predicti nullactenus inpediatur, sed quod aqua ipsa continuum cursum faciat assuetum, et dirigatur ad Villam Ecclesie supradictam. Per hanc autem nostram provisionem seu mandata hujusmodi per nos facta eisdem partibus non intendimus juribus ipsarum partium prejudicium aliquod generari, sed quod unicuique ipsarum partium ipsa jura maneant illesa et intacta, et sicuti ante nostram provisionem et mandata hujusmodi per omnia existebant.

Dat. in Castro Callari, XVIII die madii, anno predicto (1363).

(1) Così bene emenda il PILLITO; il cod. ha *ut scimus*.
(2) Supplisci *sinat* o *permittat*, o altra simil voce.

CXI.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina a Pietro Bartolomei, Camerlingo in Villa di Chiesa, di pagare esattamente ai tempi debiti a Pietro Martiniç di Serassa, Capitano in Villa di Chiesa, quanto gli era dovuto in ragione del suo officio.

1363, 26 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 68).

Asbertus etc. venerabili Petro Bartholomei, Camerlengo Ville Ecclesie de Sigerro, salutem etc.

Ad instanciam et requisicionem venerabilis Petri Martiniç de Serassa, militis, Capitanei dicte Ville, ex parte dicti Domini Regis et autoritate officiorum quibus fungimur, vobis dicimus et mandamus, quatenus eidem Petro Martiniç, vel cui ipse loco sui voluerit, omne id quod et quantum sibi deberi reperieritis pro salario dicti sui commissi officii ilico sine mora persolvatis, et de cetero dictum salarium sibi solvatis temporibus assuetis; taliter vos habendo in eisdem, quod dictus Petrus Martiniç pro predictis ad nos recurrere non debeat iterato (1): recuperando ab eo presentem, et transumptum dicte sue commissionis, una cum apocha de soluto. Quoniam etc.

Dat. in Castro Calleri, XXVI madii, anno predicto (1363).

(1) Il cod. *deccat Intanto*.

CXII.

Oliveto de Oliveto, giurisperito, borghese di Villa di Chiesa, è incaricato di porre il sequestro sui beni del defunto Pietro Martiniç de Serassa, Capitano di Villa di Chiesa, e di farne l'inventario, affinchè su essi beni siano salve le ragioni dei creditori.

1363, 26 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 68).

Asbertus etc. venerabili et discreto Oliveto de Oliveto, jurisperito, burgensi Ville Ecclesie de Sigerro, salutem etc.

Cum ad nostri pervenerit auditum, fama publica referente, quod venerabilis Petrus Martiniç de Serassa, miles, Capitaneus dicte Ville, prout Altissimo placuit, viam fuerit universe carnis ingressus, et Franciscus de Ateis habitator Castri Callari asseruerit, habere jus in bonis dicti Petri Martiniç usque ad quantitatem ducentarum librarum alfonsinorum minutorum, racionibus et ex causis suo loco et tempore proponendis: idcirco, ad instanciam et requisicionem ejusdem Francisci, ex parte dicti Domini

Digitized by Google

Regis et auctoritate officiorum quibus fungimur, vobis dicimus, comittimus et mandamus, quatenus una cum notario publico seu ejus jurato ad domum dicti Petri Martins accedere non tardetis, et confici faciatis inventarium de omnibus bonis suis; quo facto sequestretis dicta bona et sub tuto reponatis seu reponi eciam faciatis: taliter vos habendo in eisdem, quod dictus Franciscus et alii creditores recuperare valeant a predictis bonis quod eis deberi extiterit repertum. Nos enim vobis super predictis omnibus et singulis, et dependentibus seu emergentibus ex eisdem, vices Regias atque nostras plenarie comittimus cum presenti.

Dat. in Castro Callari, XXVI madii, anno predicto (1363).

CXIII.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina a Raimondo Satrillas, Capitano in Villa di Chiesa, che fra tre giorni, preso consiglio non con Oliveto de Oliveto, ma con Berengario de Astia, abbia a commettere la causa tra Neruccio Galgani e Monna Fiore moglie di Bernardo Romano ad alcun giurisperito di Cagliari non sospetto all' una delle parti.

1363, 31 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 69).

Asbertus etc. venerabili et discreto Raimundo de Trilea, Capitaneo Ville Ecclesiarum de Sigerro, salutem etc.

Comparens coram nobis Neruxius Galgani, habitator Ville Stampacis, suplicacionem obtulit tenoris et continentie subsequentis:

« Vobis honorabili viro domino Asberto de Trilea, » Gubernatori et Reformatori Calleri et Gallurii » pro Illustrissimo Domino Rege Aragonum, Ne- » rutxius Galgani habitator Ville Stampacis de Ap- » pendiciis Castri Calleri supplicando demonstrat » dicens, quod cum dictus Nerutxius, jam sunt » decem menses elapsi vel inde circa, incepit quam- » dam questionem ducere et ipsam duxit in Villa » Ecclesie de Sigerro coram Capitaneo Ville Ec- » clesie contra dominam Florem uxorem discreti » Bernardi Romani, nec unquam potuit consequi » de predictis justiciam nec posset in dicta Villa, » tum propter potentiam dicti Bernardi et ejus » consanguineorum, tum quia Assessor dicti Capi- » tanei est advocatus dicti Bernardi, tum etiam » quia dictus Capitaneus in predictis aliquem as- » serit non habeat quem consulere possit, nec non » quia dictus Nerutxius in dicta Villa advocatum » non habet, et est in dicta Villa forensis, et pluries » extitit sibi minatum per dictum Bernardum et » ejus consanguineos: quare rationibus predictis in » dicta Villa dictus Nerutxius nunquam de dicta » questione justiciam consequi posset; et pridie » processus questionis jamdicte fuit nullus pronun- » ciatus aliquibus racionibus, et sic dicta questio » nunc reiteranda. Idcirco dictus Nerutxius petit, » supplicat et requirit, per vos dictum dominum » Gubernatorem et Reformatorem dictam causam » seu questionem ad vos et vestram Curiam resumi, » ut hic in Castro Calleri de ea cognoscatur, cum » alias dictus Nerutxius justiciam consequi non po- » terit nec habebit in dicta Villa, racionibus pre- » dictis; presertim cum Capitaneus jamdictus sit » infirmus, nec posset circa predicta attendere, nec » sit aliquis in dicta Villa cui dicta questio comitti » possit, eo quia, ut predicitur, Assessor dicti » Capitanei est advocatus et consanguineus dicti » Bernardi, nec aliquis sit ibi jurisperitus qui de » predictis cognoscere possit: vestrum super his » omnibus oficium implorando. »

Nosque de predictis in nostra Audentia recepta informatione decenti et habito super hiis maturo consilio, volentes in hiis de oportuno remedio providere, vobis de certa scientia dicimus et mandamus ex causa, quatenus infra tres dies a presentatione presentium in antea computandos et peremptorie, cognitionem et decisionem causarum inceptarum vel etiam incipiendarum inter prefatos Nerutxium et dominam Florem agentes vel defendentes comittatis et delegetis alicui jurisperito neutri parti suspecto in Castro Calleri, habentes super hiis consilium cum discreto Berengario de Astia, et non cum Oliveto predicto; alias, in vestri desidiam et faticam, ipsas causas delegabimus et expediri faciemus in Castro Calleri, justicia mediante.

Dat. in Castro Calleri, ultima die madii, anno predicto (1363).

CXIV.

Il Governatore Asberto Satrillas approva e conferma la decisione presa da Oliveto de Oliveto e da Berengario de Astia, da lui eletti a conoscere intorno alle controversie sorte tra gli operaji e monetieri della zecca di Villa di Chiesa.

1363, 2 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 71).

Asbertus etc. discretis Oliveto de Oliveto jurisperito, et Berengario de Astia notario, burgensibus Ville Ecclesiarum de Sigerro, salutem etc.

Receptis vestris literis et eorum intellecto tenore, sive cartis et concessionibus oficiorum secche ajutantium et enblanquitorum, quorum controversiam vobis verbo comisimus decidendam: vobis breviter respondemus, quod ex quo cognovistis oficia debere restitui « als obrers e moneders » dicte secche, juxta formam suarum cartarum; placet nobis, quod

Digitized by Google

ipsi per vos (1) restituantur ad oficia antedicta. Nos enim ad restituendos eosdem prout restituendos fore recognovistis, et ad dependentia et annexa, vobis et vestrum cuilibet tenore presentium plenarie comitimus vices Regias atque nostras.

Dat. ut supra (secunda die junii, anno 1363).

CXV.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina al Camerlingo in Villa di Chiesa di pagare a Gondisalvo figliuolo di Pietro Martiniç de Serassa, già Capitano in Villa di Chiesa, quanto gli rimaneva dovuto fino al giorno della sua morte pel suo salario, e per lo stipendio di tre cavalli armati.

1363, 7 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 72).

Asbertus etc. venerabili et dilecto Petro Bartholomei, Camerlengo Ville Ecclesie de Sigerro salutem etc.

Ad instantiam et requisicionem venerabilis Gondiçalvi de Serassa, filii et heredis universalis venerabilis Petri Martins de Serassa, militis, quondam Capitanei dicte Ville, vobis dicimus et mandamus, quatenus eidem Gondiçalvo, vel cui ipse loco sui voluerit, solvatis, tradatis et deliberetis, sub pena centum librarum alfonsinorum minutorum Curie Regie aplicandarum, quitquid et quantum eidem Petro Martiniç deberi reperieritis e tempore preterito usque ad diem sue mortis, tam racione salarii dicti sibi commissi oficii, quam eciam de stipendio trium equorum armatorum quos in servicio Regio tenuit; recuperando ab eo presentem, et transumptum commissionis dicti Petri Martinis, una cum apoca de soluto, et alias cautelas ad predicta oportunas. Quoniam nos mandamus venerabili Magistro Racionali Curie Regie, vel alii cuicumque a vobis de predictis compotum audituro, quatenus, vobis sibi exibente presentem et apocam supradictam, una cum dicto transumpto commissionis et aliis cautelis necessariis, ut prefertur, quitquid eidem Gondiçalvo dicta ex causa solveritis, id totum tempore vestri raciocinii in vestro compoto accipere non formidet.

Dat. in Castro Callari, septima die junii, anno predicto (1363).

---

(1) Il cod. *vit*.

CXVI.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina al Camerlingo in Villa di Chiesa di pagare a Raimondo Satrillas, stato nominato Capitano di detta Villa, il suo salario, e lo stipendio per tre cavalli armati, come si pagava a Pietro Martiniç de Serassa, predecessore di detto Raimondo in quell'officio.

1363, 9 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 73).

Asbertus etc. venerabili Petro Bartholomei, Camerlengo Ville Ecclesie de Sigerro, salutem etc.

Cum nos cum nostra patenti litera papirea, data in Castro Calleri xxvii die madii anno subscripto, commiserimus venerabili Raymundo de Trilea, donicello, oficium Capitanie dicte Ville vacans per mortem venerabilis Petri Martiniç de Serassa, militis, illud ultimo obtinentis, velimusque quod eidem Raimundo respondeatur de stipendio trium equorum armatorum, prout antea receptionem dicte Capitanie fuit conventum inter nos et ipsum Raimundum, quod haberet et reciperet illud salarium et stipendium que dictus Petrus Martiniç de Serassa habebat et recipiebat tempore quo vivebat: ideo, ex parte dicti Domini Regis et auctoritate officiorum quibus fungimur, vobis dicimus et mandamus, quatenus respondeatis et satisfaciatis eidem Raimundo, vel cui ipse voluerit, de salario et stipendio, prout respondebatis predicto Petro Martins dum in humanis agebat, a tempore date sue commissionis; recuperando ab eo presentem et apocam de soluto, necnon transumptum dicte sue commissionis manu publica subsignatum. Quoniam etc.

Dat. in Castro Calleri, viii die junii, anno predicto (1363).

CXVII.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina a Pietro Bartolomei, Camerlingo in Villa di Chiesa, di pagare a Ferdinando di Teraçona 50 libre di alfonsini minuti, invece di 40 che dapprima gli si pagavano nella sua qualità di portolano di Villamassargia; il quale aumento se gli concedeva in compenso dell'officio della Crisalia che gli si toglieva per darlo a Ferdinando Rubei già Camerlingo, ed ora nominato Vicario di Villamassargia in sostituzione di Bernardo de Soleris, che aveva rinunciato a quell'officio.

1363, 12 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 77).

Asbertus etc. venerabili Petro Bartholomei, Camerlengo Ville Ecclesie de Sigerro, salutem etc.

Digitized by Google

Cum oficium Vicarie Ville Massargie dudum vacaverit per resignationem inde factam per Bernardum de Solerio qui illud oficium ultimo obtinebat, et propter mortalitates que de proximo in presenti Insula viguerunt potuerimus invenire personam idoneam vix que ipsum Vicarie oficium exerceret, nisi venerabilis Berengarius Rubei, qui dictum recturum se obtulit oficium, sub annexione tamen oficii Crisalie ipsius Ville Massargie, quod jam preteritis temporibus dicto Vicarie oficio fuerat anexum, et in hoc casu volebat renunciare oficio Camerlengie jamdicte Ville Massargie, cui idem Berengarius sub salario quinquaginta librarum presidebat; nosque cogitantes, quod dictus Berengarius Rubei ad exercitium dicti Vicarie oficii erat valde aptus, et quia sua resignatio erat predicto Domino Regi utilis et proficua: volentes utilitatem publicam preferre private, idem oficium Vicarie cum unione dicti Crisalie oficii sibi duximus conferendum. Et animadvertentes, quod dictum Crisalie oficium ante hujusmodi annexacionem fuerat jam per dictum Dominum Regem collatum Ferdinando de Teraçona, et illud oficium per aliquod tempus tenuerat et possederat, et eidem respondebatur de salario ipsius oficii assueto, et per hanc unionem dictus Ferdinandus invenit se dicto oficio Crisalie fore privatum, ac cupientes indepnitati dicti Ferdinandi in parte providere: in compensacionem et satisfacionem dicti Crisalie oficii sic uniti agregavimus salario oficii portolani, quod dictus Ferdinandus nunc possidet, decem libras dicte monete, ultra quadraginta libras ipsius monete de quibus pro dicto portolani oficio jam eidem Ferdinando respondebatur; ita quod pro dicto portolani oficio responderetur nunc et de cetero predicto Ferdinando de salario quinquaginta librarum sepe dicte monete. Idcirco, ad humilem supplicacionem pro parte dicti Ferdinandi nobis factam, ex parte dicti Domini Regis et auctoritate oficiorum quibus fungimur, vobis dicimus et mandamus, quatenus predicto Ferdinando, vel cui ipse loco sui voluerit, respondeatis et satisfaciatis de cetero pro (1) dicto portolani oficio de salario quinquaginta librarum predicte monete quolibet anno, dum tamen tenuerit et rexerit oficium supradictum; recuperando a dicto Ferdinando presentem et apocam de soluto, necnon transumptum dicte sue commissionis manu publica subsignatum. Quoniam nos mandamus venerabili Magistro Rationali Curie Regie qui nunc est vel erit pro tempore, seu ejus locum tenenti, quatenus, tempore vestri ratiocinii vobis sibi exibente presentem et apocam supradictam una cum dicto transumpto commissionis dicti Ferdinandi, quitquid eidem Ferdinando preambula ratione exsolveritis, id totum in vestro compoto recipere non refutet.

Dat. in Castro Calleri, XII die junii, anno predicto (1363).

(1) Il cod. *quod*.

CXVIII.

Il Governatore Asberto Satrillas, ad istanza di Gondisalvo di Serassa figliuolo di Pietro Martiniç di Serassa già Capitano di Villa di Chiesa, revoca ed annulla la lettera, colla quale aveva ordinato al detto Gondisalvo di non deviare dall'acquedotto l'acqua nascente in una sua vigna presso Bangiargia.

1363, 4 luglio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 78).

Asbertus etc. venerabilibus Consiliariis Ville Ecclesie de Sigerro, salutem etc.

Ad instanciam vestram scripsisse recolimus venerabili Gondiçalvo de Serassa in forma sequenti:

« Asbertus etc. venerabili Gondiçalvo Martiniç » de Serassa, filio quondam et heredi universali » venerabilis Petri Martinis de Serassa, militis, salutem et dilectionis afectum.

» Consiliarii Ville Ecclesie de Sigerro duxerunt » coram nobis queremoniam, exponendo (1), quod » prefatus pater vester, dum in humanis agebat, » partem cujusdam aqueductus Universitatis dicte » Ville, per quem consuevit et est consuetum aqua » dirigi apud Villam Ecclesie antedictam, quem » dicta Villa Ecclesie fecit jam sunt sexaginta anni et » ultra de suo proprio construi et hedificari, quemque ut ejusdem rem propriam ab ipso citra tempore tenuit et possedit et tenet et possidet quoad » presens, conatus fuit occupare, et aquam inde » trahere seu eciam haurire, et illam mitere intus » quoddam safareg (2) sive barchile in quadam sua » vinea posita in Villa Banjargie de Sigerro exi- » stentem, contra ipsius Universitatis voluntatem, » ejusque prejudicium manifestum; sibique fuisse » injunctum per venerabilem Nicholaum de Rippa- » fracta, jurisperitum, Assessorem nostre Curie, et » Franciscum de Corrallo, tunc Commissarios no- » bilis N'Olfi de Proxida, tunc Gubernatoris Callari » et Gallurii, in Villa Ecclesie constitutos, quod » aquam ex dicto aqueductu seu aliquid ejus partis » per qua aqua emanaret, ab ipso aqueductu hau- » rire minime deberet, ipsum aqueductum in eo » statu in quo erat primitus ante quam dictum » safareg construi faceret suis sumptibus reducendo; » quod, ut asserunt, facere non curavit. Quare » nobis duxerunt humiliter supplicandum, quod » vos hereditario nomine pro dicto patre vestro » ad reducendum eundem aqueductum ad statum » pristinum compellere juris remediis debereinus; » vobis districte eciam injungendo, quod ex eo

(1) Il cod. *exponendam*.

(2) Avendo sospettato, che questa voce catalana fosse di origine araba, ne interrogai il mio Collega Michele Amari: il quale mi rispose, che difatti nell'uso arabico trovava *sahareg* col significato di *cisterna, serbatojo d'acqua*; e che *sarûg* significherebbe il cemento che diciamo idraulico.

Digitized by Google

» aquam trahere vel haurire sine expresso consensu » Universitatis ejusdem nullatenus deberetis, et » quod ipsam Universitatem dirigere aquam que » emanat in dicta vestra vinea per dictum aque- » ductum, ut consuevit, libere permitatis. Nosque » informati de premissis ab eodem nostro Assessore, » et repertis ab eo ipsum et Franciscum de Cor- » rallo ad locum dicti aqueductus personaliter ac- » cessisse, et oculatim vidisse aqueductum et sa- » fareg desuper expressatos, et, habita inter eos » deliberacione, auctoritate eorum commissionis » mandasse eidem patri vestro quatenus non de- » beret dictam aquam mutare a cursu et forma » antiquo, et si quid per eum immutatum esset, » deberet ad statum pristinum reducere seu tornare: » et propterea eorum supplicacioni veluti juste beni- » gniter inclinati, eo eciam potissime, quia Jacobus » Armanni, sindicus Universitatis predicte, firmavit » in posse nostro de stando nobis juri occasione dicte » aque: ideo, ex parte dicti Domini Regis et auctori- » tate oficiorum quibus fungimur, tenore presentium » vobis districte precipiendo mandamus, quatenus » partem dicti aqueductus, quam superscriptus pater » vester dum vivebat conatus extitit, uti premititur, » occupare, quamque eciam vos occupare nitimini, » ut pro parte ipsorum Consiliariorum expositum » extitit coram nobis, non tangatis vel tangi faciatis, » ymmo ipsam dumtaxat in eo statu in quo erat » tempore quo per prefatos Commissarios dictus » aqueductus fuit recognitus et inspectus, et ex » ipso deinceps aquam non hauriatis vel hauriri » faciatis absque Universitatis dicte Ville Ecclesie » licencia et consensu, vel donech per nos super » ipso negocio alias extiterit declaratum; et quod » ipsam Universitatem, seu jamdictos Consiliarios » ejus nomine, aquam que in dicta vinea emanat, » queque dirigi consuevit per ipsum aqueductum » ad Villam Ecclesie antedictam, dirigi libere et » absque contradictione aliqua permittatis, sic et » taliter, quod ipsa aqua in dicta vestra vinea e- » manans ipsam Villam Ecclesie ingrediatur more » solito, et ad cisternas et loca in ipsa Villa in- » gredi assueta, et cursum ipsius aque nullatenus » impediatis vel impediri permittatis: et hoc sub » pena ccc.arum librarum alfonsinorum minutorum » Curie Regie aplicanda et a vobis auferenda, si » mandatum nostrum non observaveritis ut man- » damus. Et si forsan aliquas habetis raciones que » predictis obsistere videantur, eas infra decem dies » et peremptorie coram nobis proponere curetis; » alias, eis elapsis, procederemus ad ulteriora, ju- » stitia mediante. Concedentes insuper Consiliariis » supradictis, quod aquam emanantem in dicta » vestra vinea, in qua consuevit predictum ingredi » aqueductum, possint dirigi facere more solito in » ipso aqueductu, et mittere ad Villam Ecclesie » supradictam et ad cisternas et loca hactenus as- » suetas.

« Dat. in Castro Callari, xv die junii, anno pre- » dicto. »

Comparens autem coram nobis Guillelmus Rovira, habitator Castri Callari, ut procurator dicti Gondiçalvi, opposuit se literis supradictis, asserens inter cetera, se possidere dictam Villam de Benjargia et aquam predictam ac fontem, et in ejus possessione fuisse diutius patrem suum ex concessione Regia inde sibi facta; et predicta in dicta litera comprehensa esse prejudicativa multipliciter juri suo et possessionis predicte: quatenus super allegatis per eum coram nobis idonee de jure firmavit, et supplicavit instanter, ut vobis partecipare dignaremur sub gravi pena, ut si quid per vos forte fuerit innovatum, ad statum pristinum reducatis. Nosque, considerantes nostre intencionis non fuisse nec esse quod vobis concusserimus (1) aliquid indebite innovare in prejudicium juris vel possessionis dicti Gondiçalvi, sed quod more solito predictam aquam trahere deberetis ad loca eciam assueta: ideo, ex parte etc., vobis dicimus et mandamus, sub pena ccc.arum librarum, quatenus in prejudicium possessionis quam dictus Gondiçalvus habet vel habuisse se dicit tempore quo dicta litera emanavit, nichil innovetis, quin ymo si quid innovastis illud ad statum pristinum et debitum ilico revocetis; vel si quas raciones habetis contra predicta, illas infra decem dies a dat. presentium continue numerandos et peremptorie proponere procuretis; alias, eis elapsis, procedemus in premissis, justicia mediante.

Dat. in Castro Callari, quarta die julii.

CXIX.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina al Camerlingo in Villa di Chiesa, che debba lasciare che il piombo e la galena si vendano, come fino a quel tempo erasi praticato, per mezzo di una persona eletta dai guelchi; e che se avesse ragioni in contrario, le proponesse fra giorni otto.

1363, 11 luglio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 79).

Asbertus etc. venerabili Petro Bartholomei, Camerlengo Ville Ecclesie de Sigerro pro eodem Domino, salutem.

Gravi querela venerabilis Francisci Geraldi, burgensis Ville Ecclesiarum de Sigerro, percepimus, quod cum ipse Franciscus et certi guelchi dicte Ville operantes plumbum et aguiletam, ipsum plumbum et aguiletam usi fuerunt vendere per manus unius persone usquequaque, et vos nunc per alias personas vendi facere conamini; quod non solum in maximum dapnum et detrimentum dictorum guelcorum, sed eciam Curie Regie non modicum redundare dinoscitur. Propter quod, volentes jus Regium et comodum dictorum guelcorum servare

(1) Meglio *concesserimus*.

Digitized by Google

illesum, ut tenemur, ex parte etc. et auctoritate oficiorum quibus fungimur, vobis dicimus et mandamus, quatenus dictum plumbum et aguiletam, tam illud quod pro jure pertinenti dicte Curie Regie vobis tradetur, quam eciam plumbum et aguiletam dictorum guelcorum, nisi per manus unius persone, illius videlicet quam ipsi guelchi elegerint vel que hucusque usa fuit vendere, dictum plumbum et aguiletam de cetero vendi penitus faciatis; volentes quod interim, donech dictum plumbum et aguiletam per dictum eorum mercatorem electum vendetur seu tardabatur vendi, dicti guelchi teneantur vobis tradere illam quantitatem pecunie quam haberetis vel habiturus estis de dicto plumbo seu aguileta, pro vestris necessariis succurrendis. Et si forsan aliquas raciones habetis obsistentes ad predicta, illas infra octo dies post recepcionem presenciun computandos coram nobis proponere non tardetis.

Dat. in Castro Callari, undecima die julii, anno a Nativitate Domini M.CCC.°LX.° tercio.

Con diverso carattere ed inchiostro si legge a margine:
d; v s; (cancellato).
no hunt
effc (non cancellato).
Cioè = *Debet V solidos.*
Non habuit effectum.
E perchè questa ordinanza non ebbe il suo effetto, fu cancellata con tre freghi. — PILLITO.

CXX.

Il Governatore Asberto Satrillas commette a Pietro Bartolommei, Camerlingo in Villa di Chiesa, di giudicare la causa di un guardiano della vigna di messer Giacomo de Astia, il quale era stato incarcerato da Oliveto de Oliveto, Luogotenente del Capitano, per aver messo fuoco in detta vigna.

1363, 12 agosto.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 86b).

Asbertus etc. venerabili Petro Bartholomei, Camerlengo Ville Ecclesie de Sigerro, salutem etc.

Fide digna relacione percepimus, quod Olivetus de Oliveto, Assessor Ville Ecclesie antedicte atque Locumtenens Capitanei, tenet carceribus mancipatum quemdam custodem seu guardianum cujusdam vinee venerabilis Jacobi de Astia legum doctoris, eo ut dicitur, quia ignem fecit in vinea antedicta, de quo tamen nullum dapnum est alicui insequutum. Quapropter, dictum negocium in nos ex causa et de certa scientia resumens, cognicionem et decisionem ejusdem vobis de certa scientia tenore presentium duximus comitendas; mandantes harum serie dicto Oliveto, ne de predictis se modo aliquo intromitat. Vos vero, non vexando dictum custodem, eundem breviter expediatis justicia mediante, eum inconti-

nenti tradendo fidejussoribus; nisi aliquid comiserit, de quo forte sit corporaliter puniendus.

Dat. in Castro Callari, XII die augusti, anno predicto (1363).

CXXI.

Il Governatore Asberto Satrillas commette a Berengario Rubeis Vicario di Villamassargia, di spendere libre 25 di alfonsini minuti a ristorare la casa della Corte che andava in rovina; notificandogli di avere ordinato al Camarlingo di Villa di Chiesa di ammettere tale spesa nei conti di esso Vicario.

1363, 11 settembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 93).

Asbertus etc. venerabili Berengario Rubei Vicario Villemassargie pro eodem domino, salutem etc.

Tam ex vestri assertione, quam nonnullorum fide dignorum relatione, reque nostris subjecta oculis, nobis constat e certo, quod Curia dicte Ville seu domus in ea constitute seu hedificate, in qua oficiales Regii hospitantur, nimia vetustate paulatim diruuntur et sunt adeo ruinose, quod, nisi eis de condecenti reparatione et fortificatione eis celeriter succurratur, ad destructionem devenient et totaliter diruentur. Volentes igitur hujusmodi periculis obviare, sicut ex commisso nobis oficio astricti sumus: vos dictum Berengarium operarium seu suprastantem operis dicte Curie seu domorum ejusdem, tanquam ad id utilem et idoneum, tenore presentis, ex parte etc. duximus deputandum; mandantes vobis, quod de pecunia Regia que penes vos est vel erit in futurum, in ipso opere expendatis usque ad quantitatem viginti quinque librarum alfonsinorum minutorum, et non ultra; quodque opus quo citius poteritis incipiatis, continuetis et perficiatis, seu incipi et continuari debito modo faciatis, emendo ea que ipsi operi necessaria fuerint seu etiam oportuna; magistros, operarios, manuales et alios quoscumque eidem operi necessarios conducendo, illis preciis vel logeriis, quibus vobis visum fuerit faciendum; et omnia alia et singula faciatis seu fieri faciatis, que ad expedicionem dicti operis necessaria fuerint seu etiam oportuna. Quoniam nos cum hac eadem mandamus venerabili Petro Bartholomei Camerlengo Ville Ecclesie de Sigerro, aut alii cuicumque a vobis de predictis compotum audituro, quatenus, vobis vestri ratiocinii tempore sibi restituenti presentis transumptum cum apoca seu apocis de soluto, predictas viginti quinque libras in vestro compoto recipiat et admittat.

Dat. in Castro Calleri, XI die septembris, anno predicto (1363).

Digitized by Google

CXXII.

Il Governatore Asberto Satrillas commette a Raimondo Satrillas, Capitano di Villa di Chiesa, di fare giustizia a Berengario De Ponte, un procuratore del quale, eccedendo i limiti del mandato, aveva per 16 *libre di alfonsini minuti liberato Pino Pancia, che era debitore verso esso Berengario di libre* 20 *e più.*

1363, 15 settembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 72b).

Asbertus etc. venerabili Raimundo de Trilea, Capitaneo Ville Ecclesiarum de Sigerro, seu ejus Locumtenenti, aut alii cuicumque qui pro tempore dicto preherit oficio, salutem etc.

Comparens coram nobis Berengarius de Ponte, olim dicte Ville habitator, supplicacionem obtulit tenoris et continentie subsequentis:

« Equitati et justicie vestri honorabilis viri domini » Asberti de Trilea, militis, et Gubernatoris Castri » Calleri et Gallurii pro Illustrissimo Domino Nostro » Rege Aragonum, humiliter significando demonstrat » vester humilis et subjectus Berengarius de Ponte, » dicens, quod cum anno a Nativitate Domini » M.°CCC.°LX.°II.° ipse detineretur captus in Villa » Ecclesiarum, in quo loco plures et diverse quantitates pecunie per diversos habitatores dicti loci » deberentur eidem, constituit suos procuratores certos et speciales, videlicet Petrum Rocha et Petrum » Vitalis, quibus certam formam et limitatam eis » dedit; et specialiter voluit, quod pecunie que per » eos congregarentur, detinerentur et conservarentur » in posse dicti Petri Rocha alterius ex procuratoribus predictis. Verum cum Petrus Vitalis, unus » ex predictis procuratoribus, fraudulenter et fines » mandati excedens absolverit Pinum Pancia habitatorem dicte Ville ab omnibus debitis et ab aliis » quibuscumque contractibus cum cartis vel sine » cartis, in quibus dictus Pinus et sui essent obligati dicto Berengario de Ponte, et hoc pro sexdecim libris alfonsinorum minutorum, unde cum » dictus Pinus esset obligatus dicto Berengario supplicanti in centum viginti libras et ultra, propter » quod merito videri potest dictum Berengarium » non fuisse modicum deceptum et in jure suo oppressum: eapropter dictus supplicans cum debita » reverentia requirit vos honorabilem dominum Gubernatorem, quatenus demandetis venerabili Raimundo de Trilea Capitaneo dicte Ville, quatenus » velit de facto instrumenta debitoria, cum quibus » dicto Berengario dictus Pinus obligatus existebat, » in sua primitiva forma reducere seu reduci facere » per notarium penes quem dicta instrumenta exi» stunt, non obstante quod fuerint de facto, ipso » Berengario insciente seu suo procuratore ad hoc » speciale mandatum habente (nam ad ea que de » facto fiunt, de facto debent pro non factis haberi), super premissis taliter de remediis providere, » ut dictus Berengarius suam valeat justiciam con» sequi et habere. »

Nosque volentes super predictis de justicie remedio providere, vobis dicimus et mandamus ex parte etc., quatenus, vocatis evocandis, super premissis faciatis dicto Berengario breve et expeditum justicie complementum.

Dat. in Castro Calleri, XV die septembris, anno predicto (1363).

CXXIII.

Comita Pancia, notajo in Villa di Chiesa, avendo accusato Oliveto de Oliveto di avergli indebitamente tolto i suoi atti, libri e minutarii, il Governatore Asberto Satrillas chiede intorno ad un tal fatto spiegazione al detto Oliveto.

1363, 28 settembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 91b).

Asbertus etc. venerabili et dilecto Oliveto de Oliveto jurisperito, Assessori Ville Ecclesie de Sigerro, salutem etc.

Comparens coram nobis Comita Pancia, notarius Ville predicte, querelose proponit coram nobis, quod vos indebite et sine justa causa acta et libros seu capibrevia ipsius Comite de ipsius posse levastis, et ea tenetis in potestate vestra, in suum gravem prejudicium; de quo, si ita est ut asseritur, admirari cogimur. Nichilominus, quia de predictis et causis eorum volumus certificari, ex parte etc. et autoritate etc., vobis dicimus et mandamus de certa scientia et ex causa, quatenus per vestras literas nos informetis si predicta vera sunt, et qua de causa libros predictos extraxistis de posse et manibus notarii prelibati, seu eciam de predictis. Et interim volumus per vos suprasederi, donech, preabita informacione vestra, vobis scripserimus de intencione nostra. Et hoc nullatenus inmutetis.

Dat. in Castro Callari, XXVIII septembris, anno LXIII.

CXXIV.

Il Governatore Asberto Satrillas commette al Capitano di Villa di Chiesa o al suo Luogotenente, di mettere in possesso dell' officio della fiscalia di detta Villa Sanzio di Ortico di Cagliari, stato nominato dal Re a tale officio, rimovendone Martino di Rocasen, che lo teneva per incarico del Governatore.

1363, 14 ottobre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 1, fol. 100b).

Asbertus etc. venerabili Capitaneo Ville Ecclesie de Sigerro seu ejus Locumtenenti, salutem etc.

Digitized by Google

Cum dictus Dominus Rex cum carta sua pergamenea sigillo sue Mayestatis in pendenti munita, dat. Barchinone xxv die julii anno subscripto, comiserit oficium fiscalie dicte Ville Sanctio Ortici habitatori Castri Callari quamdiu sibi placuerit, mandaveritque nobis cum sua litera exequtoria patenti ejus sigillo in dorso sigillata, quatenus dictum Sanctium in possessionem dicti officii induceremus; nosque, aliis negociis occupati, circa predicta ad presens intendere nequeamus: idcirco, confidentes de fide, industria et legalitate vestri dicti Capitanei, seu dicti Locumtenentis, ex parte etc. vobis dicimus, comitimus et mandamus, quatenus eundem Sancium in possessionem dicti officii vice nostra inducatis, inductumque manuteneatis et defendatis, amoto de inde Martino de Recasens, qui illud oficium ex comissione nostra obtinebat. Quum nos vobis et utrique vestrum super predictis omnibus et singulis, et dependentibus ex eisdem, vices Regias atque nostras plenarie comitimus cum presenti.

Dat. in Castro Callari, xiii die octobris, anno predicto.

CXXV.

Il Governatore Asberto Satrillàs, revocando l'ordine dato da Guglielmo Ferrandes, Vicario del Castello di Cagliari, ai curatori ai beni di Giovanni de Lello da Pisa, di pagare libre 56, *soldi* 14, *denari* 3 *dovute dal Lello ad alcuni borghesi di Villa di Chiesa per prezzo di galena e di piombo, ordina che detta somma sia pagata invece all'Amministratore delle entrate e diritti fiscali del Capo di Cagliari: essendo i beni di quei creditori devoluti alla Corte, per essersi quelli fatti ribelli unitamente ad altre persone di Villa di Chiesa.*

1365, 27 novembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 2, fol. 76b).

Asbertus de Trilea, miles, Gubernator etc. dilecto Bartholomeo Birri, curatori dato, una cum Laurencio Xampolini absentis, bonis que quondam fuerunt Johannis de Lello de Pisis, salutem et dilectionem.

Licet pridie vobis mandatum fuisset per venerabilem Guillelmum Ferrandes Vicarium Castri Callari literatorie in hiis verbis:

« Guillelmus Ferrandes, Vicarius Castri Callari » pro Illustrissimo Domino Rege Aragonum, dilectis » Bartholomeo Birri et Laurencio Xampolini mer» catoribus Stampacis, curatoribusque bonorum » Johannis de Lello quondam de Pisis.

» Per venerabilem Berengarium de Lanciano » quondam precessorem nostrum datis et assignatis, » viso tenore cujusdam peticionis, requisicionis seu » suplicacionis per Putxium Pandolfini de Pisis » procuratorem Petri Vannis, Benedicti Xandri, » et Melchioris Nerii, burgencium Ville Ecclesie » de Sigerro, prout de ipsius procuracione per » quoddam publicum instrumentum in publicam » formam redactum et in judicio coram nobis ho» stensum, actum in dicta Villa Ecclesie die vice» sima sexta infrascriptorum mensis et anni, clau» sumque per discretum Comitam Pancie notarium » publicum, licuit ad plenum oblatum, in effectu » continentis, dictum Puctium nomine dictorum » suorum principalium debere recipere a vobis dicto » nomine seu recuperare a bonis dicti quondam » Johannis quadraginta quatuor libras tres solidos » et sex denarios alfonsinorum minutorum racione » quinquaginta octo et nonaginta unius libre gilete, » et ex alia parte duodecim libras [decem solidos et » novem denarios racione.. librarum] (1) plumbi, » per dictos dicti Puctii principales predicto Jo» hanni, dum in humanis vitam ducebat, vendite » et venditi, vosque in ipsa dicte cedule seu re» quisicionis oblacione excussos coram nobis in ju» dicio confessi fuistis, contenta in predicta requi» sicione per eundem Puccium jamdicto nomine » oblata, ut predicitur, fore vera; bonam volentes » agnoscere fidem, et cum in confessis nulle sunt » partes judicis nisi in exequendo, cumque eciam » cuicumque sibi debet restitui quod debetur: quo» circa, ex parte dicti Domini Regis et auctoritate » officii quo fungimur, vobis vestrumque cuilibet » dicto nomine, instante jamdicto Puccio nomine » antedicto, dicimus et mandamus, quatenus de » pecunia vel bonis penes vos vel vestrum quemlibet » existentibus (2) predicte cure, eidem procuratori » solvatis tradatis predictas pecunie quantitates, » et deliberetis, recuperando tamen a dicto Puccio » nomine antedicto presentem et apocham de re» cepto. Quoniam nos cum presenti mandamus » cuicumque a vobis vel altero vestrum de ipsa » cura compotum audituro, ut, vobis hostenden» tibus presentem et dictam apocham de recepto, » tempore vestri reddendi raciocinii predictas pe» cunie quantitates in vestro computo admittere » non contradicat, notamentumque aliquod non » faciat vel impedimentum.

» Dat. in Castro Callari, vicesima secunda die » mensis septembris, anno a Nativitate Domini mil» lesimo trescentesimo sexagesimo quinto. »

Ut dictas quadraginta quatuor libras tres solidos sex denarios alfonsinorum minutorum ex una parte, et duodecim libras decem solidos et novem denarios ex alia, racionibus in preinserta litera contentis exsolvere deberetis Puccio Pandolfini de Pisis procuratori Petri de Vannis et Benedicti Xandri et Melchioris Neri, burgensium Ville Ecclesie de Sigerro: nobis clare liquit, quod eas (3) dicto pro-

(1) Queste parole, omesse nel codice, per essere l'amanuense trascorso dall'una all'altra nota *libr.*, furono da me supplite secondo il totale delle due somme sotto indicato, e secondo quanto si legge più sotto a lin. 66. Non conosciamo il numero delle libre di piombo al quale questo prezzo corrispondeva; il che è tanto più a dolere, in quanto per esso saremmo venuti a sapere, quale fosse il prezzo della libra del piombo in quella età.

(2) Il cod. *exuncibus*.

(3) Il cod. *eis*.

Digitized by Google

curatori nullactenus exolvistis, immo adhuc penes vos existunt et remanent ad solvendum, prout per Bernardum Canuci nobis extitit denunciatum. Verum cum nunc dicte pecunie quantitates sint Curie Regie devolute, racione rebellionis dictorum Petri de Vannis, Benedicti Xandri, et Melchioris Neri, facte contra Dominum Regem una cum quibusdam aliis in Villa Ecclesie de Sigerro: ideo, ex parte Domini Regis et oficiorum predictorum, auctoritate quibus fungimur vobis dicimus et expresse mandamus, quatenus dictas pecunie quantitates, que summam capiunt quinquaginta sex librarum quatuordecim solidorum et trium denariorum, venerabili Petro de Falcibus regenti officium Administracionis capitis Callari pro eodem Domino Rege tribuatis et eciam exsolvatis, mora qualibet quiescente, et hoc minime differatis, sub gravi pena a vobis et a bonis vestris a nostro arbitrio auferenda; recuperando ab eo presentem et apocham de soluto. Quum nos per hanc eandem mandamus cuicumque seu quibuscumque a vobis de dicta cura compotum audituro, quatenus vobis eis exibentibus presentem cum apocha de soluto, predictas pecunie quantitates vestri raciocinii tempore in vestro computo recipiant et admittant, nec super hoc vobis nullam faciant questionem.

Dat. in Castro Callari, vicesima septima die novembris, anno a Nativitate Domini M.°CCC.°LX.° quinto.

N'Asbert Sa Trilla.

CXXVI.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina a Domenico Cedrelles, Amministratore delle entrate e diritti Regii nel Capo di Cagliari, di pagare a Poncio Maestro lire 3 soldi 7 denari 9 di alfonsini minuti, per la sua opera e per fitto di una barca, per ricercare nell'Isola di San Pietro quattro balestrieri stati mandati a difesa del Castello di Salvaterra contro il giudice d'Arborea, i quali venivano accusati di tentato tradimento.

1366, 5 gennajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 2, fol. 80).

Asbertus de Trilea, miles, Gubernator etc., venerabili Dominico Cedrelles, Administratori etc., salutem etc.

Rebellionem Judicis Arboree et Sardorum Regni Callari jam vos ignorare non credimus, nec qualiter tenet Castra ipsius Regni obsessa, et specialiter Castrum de Salvaterra. Ob quod nos in quantum possibile est indepnitati ipsius occurrere volentes, in aliqualem auxilium ipsius Castri transmisimus pridem septem ballistrarios, quos in Castro Callari conduximus hac de causa, quosque Petrum Pages patronus cujusdam lembuci per nos conducti deducere et poni debebat ad locum nominatum Portum Fferro. Nuncque noveritis, ipsum Petrum Pages ad dictum Castrum Callari rediisse cum tribus ballistrariis ex predictis septem, reliquis quatuor dimissis intus Insulam Sancti Petri, occasione nonnulle prodicionis per ipsos quatuor, ut asseritur, fieri ibi (1) attemptate. Nosque volentes de predictis scire omnimodam veritatem, conduximus .... tribus libris, VII solidis, novem denariis alfonsinorum minutorum unum lembucium Poncii Magistri, pro logerio persone ipsius Poncii et dicti lembuci, et trium marinariorum in dicto lembuco euncium, qui una cum dicto Petro Pages ire debeat ad dictam Insulam Sancti Petri pro defferendis coram nobis illis quatuor ballistraris de dicta prodicione inculpatis, ut penam subeant quam merentur. Ideo ex parte Domini Regis, et officiorum predictorum auctoritate, vobis dicimus et expresse mandamus, quatenus dicto Poncio Magistri patrono dicti lembuci dictas tres libras, VII solidos, novem dinarios dicte monete protinus exsolvatis, recuperando ab eo presentem et apocham de soluto. Per quam mandamus venerabili Magistro Racionali Curie Domini Regis, aut alii cuicumque a vobis de predictis compotum audituro, quatenus, vobis eis exibente presentem et apocham supradictam, dictas tres libras, VII solidos, IX dinarios in vestro recipere computo non contradicat (2).

Dat. in Castro Callari, quinta die januarii, anno a Nativitate Domini M.°CCC.°LX sexto.

Signum Nicholaus.

Marcus Castanerii, mandato Gubernatoris.

CXXVII.

Pietro Re d'Aragona fa dono a Matteo Eymerich abitante in Cagliari di tutti i beni che possedeva in Sardegna Giovanni Corona di Villa di Chiesa, stato dichiarato ribelle per aver seguito le parti del Giudice d'Arborea.

1369, 30 luglio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. B 7, fol. 46).

Nos Petrus etc.

Ad servicia que vos fidelis Noster Matheus Eymerici, habitator Castri Calleri, Nobis prestitistis in Sardinie Insula, pro quo servicio dampna plurima sustulistis, respectum habentes, tenore presentis carte Nostre firmiter valiture damus et concedimus vobis dicto Matheo Eymerici et vestris perpetuo, donacione pura et irrevocabili inter vivos, omnia et singula bona mobilia et immobilia ubilibet infra dictam Insulam constituta, que fuerunt Johannis Corona quondam habitatoris Ville Ecclesiarum, qui, oblitus

(1) Con questa voce supplisce il Pillito la lacuna, che vi ha in questo luogo nel cod.

(2) Così abbiamo emendato, come si legge sopra nel Doc. CXXV, lin 59; qui il cod. *admitant*.

Digitized by Google

fidelitatis debiti quo nobis tenebatur, tam adherendo servicio Judicis Arboree, quam alias, diversa comisit crimina contra Nostram Regiam Magestatem, quam ob rem bona ipsa sunt fischo Regio confiscata.

Dat. Valencie, xxx die julii, anno a Nativitate Domini millesimo ccc.°lx.° (nono), Regnique Nostri trigesimo quarto.

CXXVIII.

Pietro Re d' Aragona nomina Arnaldo Moragues a monetario in Villa di Chiesa, ordinando al Governatore di Cagliari di immetterlo in officio appena venisse fatto di recuperare detta Villa dalle mani del Giudice di Arborea, sostituendolo a Raimondo Delorda, che aveva seguito le parti del Giudice.

1370, 7 settembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. B 7, fol. 44ᵇ).

Nos Petrus, Dei gracia Rex Aragonum, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie.

Confidentes de fide et legalitate vestri fidelis Nostri Arnaldi Moragues, habitatoris Castri Callari, tenore presentis comittimus sive comendamus vobis officium magistratus monete que cuditur seu cudi solet in civitate Ville Ecclesiarum Insule Sardinie; quod officium tenere solebat ex comissione Nostra Raymundus Delorda, qui, tempore quo Villa Ecclesiarum occupata fuit per Judicem Arboree, idem Raimundus se transtulit in terram dicti Judicis, ubi voluntarie per longum temporis moram traxit, servicio cum (1) Judicis adherendo. Cujus rei causa dictam suam comissionem revocamus expresse ac pro revocata ipsam decernimus, irrita atque nulla; dictum officium magistratus teneatis, regatis et administretis confestim, cum, Deo volente, dictam Villam Ecclesiarum recuperaverimus, et ex tunc quamdiu de Nostre processerit beneplacito voluntatis; faciendo ea omnia, que Magister ipsius monetarie tenetur et astrictus est facere, et recipiendo illa jura et salaria, que dictus Raymundus Delorda et alii qui pro tempore fuerunt Magistri dicte monetarie consueverunt recipere et habere. Mandantes per presentem universis et singulis alcaldis ac monetariis qui sunt vel erunt dicte monetarie, et aliis officialibus et subditis Nostris presentibus et futuris, quatenus vos dictum Arnaldum pro (2) Magistro dicte monetarie habeant et teneant, vobisque ut Magistro ipsius monetarie pareant et obediant in omnibus et singulis, in quibus ipsius monetarie Magistro est solitum pareri ac eciam obediri. Vos vero antequam immisceatis vos officio dicti Magistratus, teneamini prestare juramentum et homagium Gubernatori Castri Calleri qui tunc erit vel ejus locum tenenti, cui super hoc vices Nostras committimus, de habendo vos in ipso officio fideliter et legaliter atque bene. In cujus rei testimonium hanc fieri jussimus, Nostri sigilli pendentis munimine (1) roboratum.

Dat. Barchinone, vii die septembris, anno a Nativitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo, Regnique Nostri tricesimo.

Visa Ro. (2).

(1) Forse deve emendarsi *sti*, ossia *suprascripti*.

(2) Il cod. *per*.

CXXIX.

La città di Sassari (3) *e l'Università di Villa di Chiesa accettano e ratificano il trattato di pace tra Giovanni Re d'Aragona da una parte, ed Eleonora Giudichessa d'Arborea e il suo figliuolo Mariano dall'altra, col quale, tra le altre condizioni, si stabiliva il ritorno di Sassari e di Villa di Chiesa dalla dominazione dei Giudici d'Arborea a quella dei Re d'Aragona.*

1388, 9, 14 e 24 gennajo.

(Estratto dall'*Atto di pace tra Giovanni Re di Aragona ed Eleonora Giudichessa di Arborea, dei 24 gennajo 1388*, publicato dal *Tola*, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, *Tomus I*, *pag. 817-864*; dal R. Archivio di Cagliari, Vol. F, fol. 43 e segg. (4)).

. . . . . .

. . . . . .

Et nos superius nominati Thomas de Serra, Major Camere, Gomita Pancie, Subcancellarius dicte Domine Judicisse, et Anthonius Caso, procuratores ejusdem Domine Judicisse, habentes ab eadem de his potestatem plenam atque legittimam cum publico instrumento, cujus tenor est totaliter desuper insertus: ultra predicta per nos firmata, jurata, promissa et facta superius, liberamus et absolvimus, nomine dicte Domine Judicisse et ex potestate per eam nobis superius attributa, omnes et singulos homines civitatum Sasseri et Ville Ecclesiarum, ac loci Sellurii, locorumque Mole de Posata, et Iscle de Galtellì, ac contrate de Baronia, et alios quoscumque homines qui virtute presentis concordie sunt restituendi dicto Domino Regi, ab omni juramento, et homagio, et obligacione quacumque quibus obligati existunt, seu que prestiterunt sive fecerunt dicte nobili Judicisse, et eciam nobili Mariano filio suo; presente in et super his et eciam consenciente

(1) Così emenda il PILLITO; il cod. *minime*.

(2) Da altri diplomi si ricava che in quegli anni era Consigliere del Re *Rodericus Didaci*; quindi potrei leggere *Visa* (per) *Rodericum*. — PILLITO.

(3) Riportiamo anche il testo del mandato per la ratifica dato ai procuratori della città di Sassari, perchè ad esso si riferisce in modo espresso il procuratore e sindaco dell'Università di Villa di Chiesa: « habens plenam et legitimam potestatem subscripta faciendi, similem » et talem, qualem habent sindici, actores et procuratores Universitatis » civitatis Sasseri memorate, desuper insertam. »

(4) Ad uso della presente edizione riconfrontato sul manoscritto dal cav. PILLITO.

Digitized by Google

ac ea volente venerabili Jacobo de Vierio, milite, cive Aristanni, tutore et curatore nobilis Mariani predicti, eidem Mariano dato tam per dictam nobilem dominam Judicissam quam per nobilem Gubernatorem predictum: retento tamen inde per nos, et dictum tutorem et eciam curatorem: quod presens liberacio et absolucio valeat et suum operetur effectum cum nobilis Branca Leo de Auria prelibatus et Sardi capti, fuerint restituti in libertate eorum.

. . . . . .

. . . . . .

Et nos eciam Anthonius Pugioni et Salatinus de Lacon, cives Sasseri civitatis, nominibus nostris propriis, et ut sindici, actores et procuratores Universitatis predicte, habentes ab ipsa Universitate plenam et legittimam potestatem faciendi subscripta, cum publico instrumento tenoris sequentis:

« In nomine Domini amen. Noverint universi, » quod nos Arsocus Marringoni, miles, et Potestas » ac Capitaneus civitatis Sasseri pro magnifica et » excelsa domina Domina Elienora, Dei gratia Ju» dicissa Arboree, Comitissa Gociani, et Viceco» mitissa de Basso; Petrus de Carbia, miles, etc.

Seguono i nomi dei cittadini di Sassari che intervennero alla nomina dei sindaci e procuratori per la ratifica del trattato.

» omnes cives et habitatores predicte civitatis, et » alia ipsius civitatis multitudo hominum in ea ha» bitancium, copiose taliter, quod non deficiebant » nisi pastores bestiaminum et quorum dificulter » dinumerari non poterant, congregati in eadem » Civitate apud ecclesiam sancte Caterine ipsius » Civitatis, ubi est solitum congregari consilium » ejusdem Civitatis, Universitatem dicte Civitatis et » majorem et saniorem partem Universitatis predi» cte facientes et representantes: attendentes, quod » tractatus felicis pacis fiende in insula Sardinie inter » excellentissimum principem et dominum Dominum » Joannem Regem Aragonum ex parte una, et ma» gnificam atque egregiam dominam Dominam Elie» noram Judicissam Arboree prelibatam et Sardos » Insule dicte Domine Judicisse subjectos ex parte » altera, sunt inter nos partes predictas, precedente » divina gracia, concordati, quibus nos adhesimus » et eciam adheremus tanquam nostro spontaneo » velle peractis; et nos superius nominati, sicut » alii de insula Sardinie, habemus sicuti debemus » dictam pacem firmare. Et quia non possumus » omnes personaliter ad Castrum Callari ire, in » quo est pax dicta firmanda, propterea oportet nos » dare potestatem alicui, qui nomine nostro ac dicte » Universitatis et singularium de eadem firmet pa» cem predictam. Iccirco, habitis colloquio et de» liberacione plenarie super his, tanquam bonum » et tranquillum statum dicte Universitatis et totius » Insule cernentibus prelibatis, gratis et ex certa » sciencia facimus, constituimus et creamus, nomi» nibus nostris propriis et eciam dicte Universitatis » et singularium ejusdem, vos discretos viros An» thonium Pugioni et Salatinum de Lacon concives » nostros, ipsius Civitatis sindicos et actores ejus» dem Universitatis et procuratores singularium de » eadem, ad firmandum dictis nominibus et quolibet » eorumdem dictam pacem, cum illis et sub illis ca» pitulis et ordinacionibus quibus fuit concordata » inter partes predictas, et cum illis eciam clausulis, » renunciacionibus, obligacionibus, promissionibus, » pactis et firmitatibus, juramentis, et homagiis, et » penis temporalibus, pecuniariis et spiritualibus, » et aliis cautelis quibuscumque, ut vobis videbitur, » et prout pro parte dicte Domine Judicisse firma» bitur, et per tractatores ipsius pacis fuit et exti» terit eciam concordatum; necnon ad instandum, » faciendum, consenciendum gratis et bono ac libe» rali animo pro nobis et nominibus nostris ac dicte » Universitatis et singularium ejusdem, ad hoc ut » dicta Civitas et possessio ejus tradantur et resti» tuantur dicto Domino Regi realiter et de facto, » et ipsi Domino Regi, seu domino Gubernatori » pro ipso, Insule prelibate juramentum et homa» gium fidelitatis et proprietatis et alias nominibus » prefatis prestandum, et juramento et homagio et » qualibet obligacione quibus teneamur dicte Do» mine Judicisse seu ejus filio nos absolvi petendum » et obtinendum; et demum omnia alia et singula » in predictis et circa ea, que necessaria fuerint et » eciam oportuna, et quecumque nos dictis nomi» nibus et quolibet eorumdem facere possemus si » personaliter adessemus, faciendum, expediendum, » tractandum et liberaliter exercendum, eciam si » talia fuerint que mandatum speciale requirant, et » eciam si majora fuerint vel eciam graviora su» perius enarratis. Nos enim dictis nominibus et » quolibet eorumdem committimus vobis super pre» dictis omnibus et singulis, cum dependentibus » eorum, plenarie vices nostras, cum libera et ge» nerali administratione ac eciam plenissima pote» state; promittentes eisdem nominibus et quolibet » eorumdem vobis, et notario infrascripto ut pu» blice persone hec a nobis dictis nominibus sti» pulanti et recipienti legittime pro nobis et omnibus » et singulis quorum interest et intererit, nos sem» per habere ratum et firmum quitquid per vos » actum, procuratum et firmatum extiterit in pre» dictis, et nullo tempore revocare aliquo jure, » racione, titulo sive causa; sub bonorum nostrorum » et cujuslibet nostrum, et dicte Universitatis, et » singularium suorum presencium et futurorum, ac » habitorum et habendorum ubique omnium, ypo» theca.

» Actum est hoc in prenominata civitate Sasseri » et apud jamdictam ecclesiam, presentibus Jacobo » Corda, Francisco Magnispesa, et Francisco de » Muscara, habitatoribus Castri Januensis, testibus » ad hec vocatis et rogatis, die XIIII mensis januarii, » anno Dominice Incarnationis M°CCC.LXXXVIII°, indi» cione XI.

» † Et ego Anthonius de Valle, filius quondam

Digitized by Google

» Dominici de Valle, de Villa Ecclesiarum, et
» nunch habitator civitatis Sasseri, auctoritate im-
» periali notarius publicus, qui predictis omnibus
» et singulis presens fui, rogatus scribere, scribi
» feci et publicavi, meumque signum consuetum
» apposui. »

Et ego Ludovicus de Nelli Pelliparius, civis et habitator terre et Ville Ecclesiarum, nomine nostro proprio, et ut sindicus, actor et procurator Universitatis terre et Ville Ecclesiarum, habens plenam et legittimam potestatem subscripta faciendi, similem et talem qualem habent sindici, actores et procuratores Universitatis civitatis Sasseri memorate, desuper insertam, videlicet ab Universitate ejusdem terre et Ville Ecclesiarum, seu a Joanne Formentino Capitaneo et Camerlengo terre Ville Ecclesiarum de Sigerro, Colo de Guillermo, Barsolo Rubiu, Joanne Manca, Palmerio Trascu, et Pucio Lampis, Consiliariis dicte terre; ac

Peruccio Seda,
Petro de Bangius,
Beucio de Bentivenni,
Bernardo Falla,
Guillermo Corsu,
Juliano Carau,
Comita Loce,
Mundino Picinnu,
Vincencio de Quirras,
Nerucio Puligha,
Joanne da Peçuli,
Gracia de Aceni,
Guiducio Murgia,
Maniel Sallio,
Comita Truncone,
Michele Maturru,
Gantino Pisquella,
Juliano de Mussuti,
Taddeo Granellu,
Petro Istuppa,
Antonio Capellu,
Bintulino Dunali,
Saltaro Dore,
Juliano Marras,
Juliano Falla,
Petro de Ghalicia,
Brancacio Attolli,
Petro de Ibba,
Gregorio Corsu,
Hugolino de Cori,
Guillardo Dupeçuli,
Anthonio Carau,
Nigolitto Carau,
Nicolao Axettu,
Geronimo Valdo,
Venittu Bisconti Cessa,
Aramo d'Orrù,
Athonio Malta,
Guillardu Murru,
Comita de Cori,
Gantino Murgia,
Cippario Pirri,
Thomeo de Lorruju,
Petro de Sii,
Benedicto de Serra,
Dautas Georgio de Heci,
Sisinno de Serra,
Francisco de Bacumen,
Antiogho Leu,
Marchiono Pisanu,
Hugolino de Puçulu,
Arsoco de Serra,
Juliano de Salvestru,
Barisono Capra,
Comita Capillu,
Deucio Ispina,
Andrea Loce,
Gantino Husale,
Lucenti Puligha,
Joanne de Lucenti,
Perucio Isparavallo,
Puciarello de Bonifacio,
Jacobo Gherciu,
Joanne Piçolu,
Barçolo Coglu,
Torbino Carra,
Sisinno Mella,
Joanne de Ligios,
Guantino de Piras,
Baldo Pisanu,
Petrucio Falci,
Gantino de Serra de Justa,
Vincencio Puligha,
Salvatore Ducca,
Anthonio de Bonanu,
Georgio Sitta,
Joanne Lampis,
Lusurgio de Piras,
Leuço de Querqui,
Dominigho Capiça,
Vannuccio de Ybba,
Matheo de Vogla,
Petro Pisanu,
D'Astia Anthiogo Cancellu,
Gantino Ischaloca,
Pucio d'Ortu,
Petro Barone,
Angelo Furcha,
Gontino d'Aceni,
Turbino d'Orrù,
Petro Truischu,
Joanne Manconi,
Leonardo de Sabba,
Laurencio Corona,
Puciarello de Francischu,
Andrea Castagna,
Joanne Puligha,
Marchucio de Cola,
Perucio Carau,
Nicolao Salis,

Digitized by Google

Murrono de Martis,
Francisco Bullargiu,
Bonifay de Çori,
Petro Ischaloca,
Benedicto de Caputerra,
Joanne de Saturnu,
Gantino Caglus,
Gunnario Murgia,
Benenato Pullu,
Comita Strighu,
Leorio Fece,
Martino Cane,
Gantino de Piras,
Matheo de Serra,
Maniel Pinna,
Torbino d'Orrù,
Guingiano Gamba,
Nicolao de Miali,
Joanne Lampis,
Nicolao d'Arceta,
Joanne d'Unali,
Antiogho de Cirras,
Juliano d'Ortu,
Joanne de Coni,
Michaele Passiu,
Gantino Passiu,
Murgiano Corbellu,
Petro de Laçaru,
Hurigerio Loce,
Joanne Sece,
Petro Marras,
Juliano Cancellu,
Jacobo Hugolini,
Barçolo de Periçolu,
Assay de Periçolu,
Barçolo Viculi,
Comita de Frailis,
Manneti Pannuça,
Francisco de Barisone,
Perucio Pinna,
Petro Musiu,
Petro d'Orrù,
Nicolao Calleo,
Benedicto Coglu,
Gantino Pintus,
Mighalucio Passiu,
Angioleddo Murgia,
Nappuli de Porta,
Petro de Istrina,
Michaele de Sii,
Anthonio de Pirri,
Salvatore Maçullas,
Francisco Caria,
Petro Puligha,
Petro Cau,
Andrea Cuchu,
Francisco Pinna,
Petro Pisanu de Suergiu,
Torbino Leu,
Murrono Manchosu,
Joanne Caria,
Lemo Conguilargiu,
Pelegrino Caria,
Juliano Pintus,
Francisco Pintus,
Margiano Pani,
Petro de Bangius de Guidili,
Francisco Loce,
Comita de Periçolu,
Gadducio Lampis,
Leonardu Manchosu,
Murusino Coghu,
Antiogu Porru,
Joanne de Villa,
Nicolao de Villa,
Juliano de Villa,
Fhilipo Carau,
Joanne Pinna,
Juliano Mele,
Petro Curras,
Joanne d'Ortu,
Umbrosio de Massa,
Barisono Cilicha,
Petro Pintus,
Petro Cella,
Antiogho Porcu,
Gantino Cilicha,
Arçoco Contu,
Joanne Frabu,
Nicolao Cotchu,
Gantino de Jubianu,
Gantino Cau,
Junta Porchu,
Georgio de Muschu,
Salvatore Pullu, et
Anthonio de Bançu,

omnibus habitatoribus et burgensibus dicte terre et Ville Ecclesiarum, congregatis in Curia magna dicte terre in qua continue inhabitant omnes Capitanei et alii officiales terre ejusdem, et in qua jus redditur universis, sonu campane et voce preconis, ut est moris antiqui, et ubi est solitum congregari concilium Universitatis dicte terre et Ville, ac majorem ipsius partem facientibus ac representantibus et eciam saniorem, prout de potestate hujusmodi constat ad plenum per publicum instrumentum inde confectum in dicta Villa Ecclesiarum, puta in curia prelibata, in posse Andree Virde, quondam Joannis Virde de civitate Sasseri filii, publici imperiali auctoritate notarii, nona die januarii infrascripti, et clausum per notarium proxime prelibatum.

. . . . . .

. . . . . .

Digitized by Google

CXXX.

Giovanni di Montboy, Governatore di Sardegna, e i Consiglieri e probi uomini di Castello di Cagliari, annunziano a Messer Antonio di Podialto e a Francesco Roig, inviati al Re d'Aragona, che Sanluri e Villa di Chiesa si erano date a Messer Branca, ma che il Castello di questa era armato e provisto a buona difesa; che altri castelli erano stati resi per prezzo dai custodi, e che tutta la Gallura era ribellata; e chiedono pronto soccorso.

1391, 28 ottobre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. F, fol. 93b).

Littere directe Antonio de Pujalt et Francisco Roig per Joannem de Muntbuy, Gubernatorem et Reformatorem Generalem in Insula Sardiniae, et per Cosiliarios et probos homines Callari, super rebellionem totius Gallurae, et aliis.

Molt noble e honrats Senyors.

Certificam vestra Saviesa, que despuix vosaltres sets partits d'acì, Micer Branca es vingut a Santluri, e los de la vila hanli livrada la vila, e En Berenguer d'Entensa, lo qual era Castellà del Castell de la vila, semblantement li ha uberts les portes del Castel sens defenciò neguna; e, segons que havem sabut de cert, era ja tractat abans que Micer Branca isques de Oristany. E encontinent anà a Vila de Sgleyes; e com fon lla, tantots li obriren les portes de la dita Vila; e lo Capità de la Vila, que is viu perdut e trahit, muntà a cavall, hi pres un fill seu en les anches del cavall, e meslo dins lo Castell, e ab les claus de la Vila en la mà venchsen en Caller, e hales retudes a mi Governador davall scrit; e Micer Branca hali tolt tot quant havia. E com hach stat aqui per alguns dies, tornasen a Oristany, e jaquì lo Castell assetiat de certa gent de cavall e de peu. Emperò, Senyors, lo Castell es ben fornit e provehit de totes coses, que d'aquest gran temps no ha dupte, Deu volent, de sinistre algù. Aximateis, Senyors, lo Castel de la Fava, lo qual tenia un Castellà appellat En Gil, lo qual vosaltres conexets, aximateis lo ha retut per D llivres, les quals li ha dades Micer Branca. Del Castel de Galtellì aximateix, Senyors, trobarets que los servents de aquell han pres lo Castellà, e han retut lo dit Castell per diners. E no cal dir, Senyors, que los dits hajen retuts per fam; car no hi ha Castell que almenys no haguès prou, companya, armes e vitualles, almenys a VII meses, e havia III en lo qual ne havia per mes de un any. Mes avant, Senyors, per les dites coses tota Gallura se es rebellada; aximateix, Senyors, quaix la major part d'aquestes Sarts que eren pres de Caller sen tornen en Arborea, e no entren ne ixen axì com solien. Perquè, molt noble e honrats Senyors, pregam vestra Saviesa, que sobre les dites coses prelets (1) ab lo Senyor e ab tots aquells que mester sia ne valer vos hi pusquen, e que ab sobirana cura e diligencia justets e treballets en tal manera, que prestament hajam algun socors: car som certs dels mals tractaments, los quals lo dit Micer Brancha fa contra nosaltres, se continuen tots temps.

Script en Castell de Caller, a XXVIII dies de octobre del any mil CCC LXXXX primo.

Est siquidem suprascriptio tenoris sequentis:

Als molt noble e honrats Senyors Micer Anthoni de Pujalt, e En Francesch Roig.

Subscriptio vero hec est:

Joan de Muntboy Governador de Sardenya, e Consellers e Prohomens de Castell de Caller, apparellats a vestra honor.

CXXXI.

Martino Re di Aragona stabilisce, che, ad evitare i disturbi e i rischi di mare, gli amministratori delle Regie entrate debbano indi in poi rendere i loro conti al Luogotenente Razionale nell'Isola; eccettuatine tuttavia alcuni, tra i quali il Camerlingo e il Maestro della moneta in Villa di Chiesa, i quali vuole che continuino a rendere i conti al Maestro Razionale del Regno.

1398, 12 aprile.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. B, fol. 279).

Nos Martinus etc. ad evitanda pergrandia onera expensarum, et maris discrimina gravia, que officiales Nostri ac receptores reddituum, emolumentorum ac jurium Nostrorum Sardinie Insule subire oportet, dum pro reddendis in partibus cismarinis Nostro Rationali Magistro compotis suis huc transfretare coguntur: tenore presentis statuendum duximus ac etiam ordinandum, quod et predicti officiales, et dicte Insule Nostrorum jurium Receptores tam presentes pariter quam futuri, qui rationem seu compotum de gestis et nomine Nostro administratis Nostro Rationali Magistro reddere teneantur, exceptis inferius designatis, compota sua in posse Locumtenentis Rationalis predicte Insule memorate reddere teneantur, qui Locumtenens, et non alius, illa audiat definiatque omnino .....

.....

Ab hujusmodi vero ordinatione, provisione ac statuto vicarios, administratores, seu bajulum generalem, duanerios, salinerios Castri Callari, civitatis Sassari et Ville Alguerii, Camerlengum et Magistrum Monete Ville Ecclesiarum de Sigerro que cuditur et cudetur, excipimus et penitus exceptamus; cum illos velimus in posse dicti Nostri Rationalis Magistri

(1) Civè *parlets (parliate)*. — PILLITO.

Digitized by Google

compotum reddere, ut est hactenus fieri consuetum. Volentes tamen, et facultatem dicto Locumtenenti hujus serie concedentes, quod quoties per Gubernatorem et Reformatorem Nostrum Generalem dicti Regni Sardinie seu ejus Locumtenentem fuerit requisitus, vel sibi videbitur faciendum pro defensione regaliarum et jurium Nostrorum et pro sola suspicione fraudis evitande, possit petere et habere compota officialium predictorum exceptorum et invitorum, eaque tamen recognoscere et dubia facere, nec non contradictores compescere per imposicionem et exactionem penarum et alia, ut sibi videbitur opportunum; cum Nos ad hoc, ob causam defensionis jurium et regaliarum Nostrarum, pro evitandis fraudibus in eisdem, concedere merito inducamur; quacumque ordinatione, si que sit in contrarium, non obstante.....

.....

Dat. Cesarauguste, XII die augusti, anno a Nativitate Domini M°CCCXCVIII°, Regnique Nostri tertio.

REX MARTINUS.

Digitized by Google

SECOLO XV

I.

Ugo di Rosanes, Governatore del Capo di Cagliari e Gallura, ordina all'Amministratore delle entrate e diritti Reali in Villa di Chiesa di restituire ai loro padroni gli oggetti appartenenti a varii abitanti di detta città e dei contorni, stati presi su una nave di Barberia.

1407, 14 settembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 3, fol. 12b).

Huc de Rosanes (1) etc. al *amat* .... *Reebedor de les* rendes e drets Rey*als*..... *en Vila de Sglesies, salut e* dilecciò.

De part del dit Senyor Rey, e per auctoritat *del ofici que* usam, vos diem e manam, que de les robes, arneses, caxes, e altres bens, qui son estats en la nau de Barbaria, e venguts a mans vostres, donets, restituhiets a tots e qualsevol habitadors de dita Ciutat de Vila de Sgleyes e encontrades de aquella, los quals fonch preses e hajen navegat ab la dita nau, ... çoès les caxes, arneses, robes e bens que sien llurs, sens alguna dilaciò. E en la restituciò e liurament que farets, recobrats de aquells la present ab apoques de ho han rebut; manant de part del dit Senyor Rey, e de la nostra pregans, al molt honorable lo Mestre Racional de la sua Cort, e a son Lochtinent, o altres de vos compte hoydors, que, vos *posant en* data les dites caxes, arneses, robes e bens los quals havrets liurats e restituhits als dits habitadors ..... *e* restituent la present ab apoques de aquells, en vostre compte no *hi ponen* constrats alcù, nè us hi facen.

Dat. en Castell de Caller, a XIIII dies de setembre, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCCVII.

HUC DE ROSANES.

Honorabilis Gubernator mandavit mihi Petro Otgerii.

(1) Ugo di Rosanes, Governatore e Riformatore del Capo di Cagliari e Gallura, non conosciuto dalla Storia, fu da me scoperto. Vedi le mie *Memorie ecc. pag. 24, linea 11 e seg.* e *pag. 7, nota 3.* — PILLITO.

II.

Martino Re di Sicilia e Primogenito d'Aragona concede perdono, immunità ed ampii privilegi alla Università e ad alcuni borghesi di Villa di Chiesa, passata dall'obedienza di Guglielmo Visconte di Narbona Giudice d'Arborea a quella della Corona d'Aragona.

1409, luglio.

(Da copia inserita nella Carta di conferma di Re Alfonso, del febrajo 1421: Archivio Communale d'Iglesias).

Concessiò feta per sa Magestat als habitadors d'esta Çiutat de algunas grassias despres de la rebèliò; y confirmassiò dels privilègis, y Capitols de Breu (1).

Li Capituli et supplicacioni (2) presentati a la Sacra Regia Magestati di lu Serenissimu Signur Rè di Sichilia, et primogenitu de Araguna, Signuri di lu Regnu di Sardigna, per Don Anthoni Lollo, Don Ramundu Catella Canonachi di Villa de Ecclesia, Bisconti Ses et Crexentì Coffano Sindachi di la dita Villa di Ecclesia, transmisi per lu populu et Universitati di la dita Villa a la Sacra Regia Magestati predicta.

Li humili servituri et vassalli di l'alta Magestati di la Santa Coruna di lu Signur Re di Sichilia et Primogenitu di Aragona, et di lu dominiu di lu Regnu de Sardigna, supplicanu et preganu a la Sua alta Magestati quilli de la terra di Villa di Ecclesia, di gracia speciali dimandandu et supplicandu:

1. Et primo Capitulu esti, que chasquidunu dimanda gracia et misericordia, que di omni offensi et rebellioni que havisuru factu contra la Coruna Regali, tantu de chitate, quantu terri, roque, castelli, que di gracia speciali la dita Magestati li digia perdonari et remectiri fini a lu presenti jornu.

(1) A tergo, da mano contemporanea alla copia.

(2) Questi patti larghissimi concessi da Martino Re di Sicilia a Villa di Chiesa non portano data; ma appartengono necessariamente al principio di luglio 1409; poichè il dì 26 giugno di quell'anno ebbe luogo la disfatta a Sanluri del Giudice d'Arborea Visconte di Narbona, alla quale tenne dietro il ritorno di Villa di Chiesa in potere degli Aragonesi; e già il 25 luglio moriva Re Martino in Cagliari.

Digitized by Google

Respondi la dita Regia Magestati et Primogenitu de Araguna, que a la Sua Magestati plachi secundu in lu ditu Capitulu si conteni et peti.

2. Item petinu, que tuctu lu populu universalmenti di la dita Terra Vostra et Villa di Ecclesia, pregandu di gracia speciali, supplicandu que chascunu burgisi et habitaturi di la dita terra poza et digia stari in lu statu que sù a lu presenti, cum tucti soy beni mobili et stabili, cum li quali poza stari cum bonu et tranquillu statu, et que non sia turbatu nè molestatu de nixuna persona, romanendu nuy et chascunu in lu gradu et statu que simu a lu presenti.

Respundi la Magestati predicta, que a la Sua Excellentia plachi cussì comu si conteni et pètinu in lu dictu Capitulu.

3. Item, ancora preganu et supplicanu a la alta Magestati, que li plaza fàrini gracia, que li Breis sive constitucioni, capituli, custumi, consuetudini et usanci di la dita Terra ni sianu confirmati et acceptati per la dita Magestati, secundu si conteni in capituli et consuetudini predicti.

Rispundi la dita Sacra Magestati, que a la Sua Celsitudini plachi secundu si conteni et pètinu in lu dictu Capitulu.

4. Item lu dictu populu di la dicta Terra Vostra de Villa di Clesia preganu et supplicanu a la alta Majestati Regali predicta, que li plaza de gracia speciali fàrini franchi et liberi, que non siamu tenuti di pagari si non soldi chinqui per cascuna bucti di vinu que si vinda a minutu, et similimenti diga pagari chascunu que porti lu vinu in Callari oy da fora la Villa.

Respundi la dita Majestati, que a la Sua Excellencia plachi que ipsi pàginu lu dictu dirictu sive raxuni de lu vinu secundu la ordinacioni di la bona memoria di lu Re Petru et Re Alffonso, et secundu li dicti Re oy altri loru ordinaru la dita Villa; et si tandu per ordinacioni di li dicti Re pagavanu sey soldi per bucti de vinu, voli lu prefatu Signuri que pàginu chinquo soldi per bucti dazà inanti, ex gracia speciali.

5. Item, que di la mercantia la quali portanu a vindiri in Castellu di Callari, oy in altra parti, oy a frusteri, que no siamu tenuti di pagari si non dinari sey per libra, et si vindimu in Callari hajamu a pagari secundu que si paga in la dicta terra di Callari; et similmenti pitimu di la mercantia que hajamu a portari di Callari, que non siamu tinuti a pagari exceptu in lu dictu logu di Callari, oy altri parti undi comparamu la dita mercancia.

Respundu lu dictu Signur Re cussì comu in lu proximu Capitulu, zoè que pàginu oy dìvanu secundu la ordinacioni que fichi lu dictu Re Peri oy Re Alffonsu.

6. Item, que lu populu tuctu universalmenti peti et supplica a la dicta Magestati Regali, que li plaza de gracia speciali fàrili franquiza di anni dechi, que non pàginu nenti.

Respundi la Magestati predicta, que li plachi que haganu la dita franquiza per dechi anni in quilli cose et comu li appiru da lu dictu Re Petru oy Alffonso; et si da quilli la appiru per minu tempu, lu dictu Signuri voli de gracia speciali, que la hàganu per tucti li dechi anni.

7. Item, lu dictu populu prega et supplica a la dicta alta Majestati, que di gracià speciali li plaza fàrini gracia, que di lu sali non digiamu pagari exceptu soldi dui per carru, secundu que fu di antiqua usança; et si plui indi volissiru prindiri li dicti boni homini di la dita Villa, que non sianu tenuti pagari nenti.

Respundi lu dictu Signuri, que plachi a la Sua Magestati que pàginu segundu pagavanu in tempu di li dicti Re Alffonzu et Re Petru bone memorie, et secundu la ordinacioni de li Re predicti.

8. Item, ancora pètinu et supplicanu a la alta Magestati Regali lu populu tuctu di la Terra predicta, que di gracia speciali plaza concedirili, que li officiali, zò esti Capitanu, Camerlingu sive Majure de Portu, portari, famillari, missagi, supprastanti et scrivani, azò che nixuna briga qui poza naxiri intra li Sardi et officiali, que xasquidunu si plachi a la alta Coruna Vostra que sia Sardu.

Respundi la Magestati predicta, que a la Sua Excellencia plachi, que lu Capitano di la dicta Terra ad beniplaci a la dicta Magestati predicta sia Sardu; li altri officiali supranominati in lu Capitulu sianu sempri Sardi.

9. Item, preganu et supplicano tuctu lu Cleru et populu di la dita terra di Villa di Clesia, et tucti li benifficiati que sù a lu presenti in la dita Terra, que di gracia speciali li plaza conchedirili, que chasquidunu possanu stari in lu statu que esti a lu presenti, et que nixunu sia privatu de su benefficiu.

Respundi la dita Magestati, que plachi a la Sua Excellencia, que cussì comu si conteni et peti in lu dictu Capitulu.

10. Item, nuy Sindachi mandati per lu dictu populu di la dicta Terra di Villa di Ecclesia pregamu et supplicamu a la Magestati Regali, que li plaza conchedirini di gracia speciali, que di tucti li mercantii li quali hajamu a fari, eciam quillu que recollirimu di nostra massarici, bestiami et vigni, non digiamu pagari nenti; et quistu vi supplicamu nuy, que simu vinuti dananti l'alta Coruna Vostra.

Respundi la Magestati Regali, que li plachi que li dicti Sindachi sianu franchi et non paganu nenti de li loru mercantii et ricolti per anni chinqui.

Digitized by Google

11. Et similmenti supplicanu li dicti Sindachi per nomu loru propriu a la Magestati Regali, que li plaza alloru concediri li vigni et casi que in la dicta terra Vostra di Villa de Clesia et sou territoriu, li quali sù de alcuni popilli et altri de Aristagnu; li quali vi plaza darini di gracia speciali, que sianu nostri, in casu que ipsi non vegnanu a la obediencia de la Magestati Regali; et si vèninu a la misericordia Vostra predicta, siamu tenuti di rendirichili, exceptu lu fructu lu quali havissimu richiputu.

Respundi la Magestati predicta, que li plachi consediri secundu in lu dictu Capitulu si conteni.

12. Item, pregamu et supplicamu a la alta Magestati predicta, que li plaza de gracia speciali conchedirini, que nòn si pagi in la dicta Villa per dirictu di chantaris exceptu dinari sey per boy, et cussì per bacca.

Respundi la Magestati predicta, què li plachi que pàguinu secundu la ordinacioni et in lu tempu di lu Re Petru et Re Alffonsu.

REX MARTINUS.

III.

Memoriale od Istruzioni del Procuratore Regio Don Giovanni Siveller a Don Martino Sarra, stato nominato Maggiore di Porto in Villa di Chiesa.

1415, 17 aprile.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 2, fol. 180b).

Memorial fet per lo honorable En Johan Siveller, Procurador Reyal e General Reebedor en lo Regne de Sardenya per lo molt alt Senyor Rey d'Aragò, a 'N Martì Sarra, Mestre de Port o Guardià de la Ciutat de Vila de Sgleyes; lò qual fon fet a XVII dies de abril, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCCXV°.

JOHAN SIVALLER.

Primerament, presentarà la sua comissiò del dit offici de Mestre o Guardià de Port al honorable Mosser Pere Otyer, Capità e Potestat de la dita Ciutat; e entrat que sia en possessiò del dit ofici, requirrà lo dit honorable Capità e Potestat de part del Senyor Rey, que li don consell, favor e ajuda en lo dit offici, e que li fassa liurar totes scriptures de drets, que façen per lo dit offici.

JOHAN SIVALLER.

Item, que faça dos libres, coès un libre de totes entrades que s' faran de totes e sengles coses, mercaderies e bens que paguen e acostumen pagar dret al Senyor Rey; e un altre de totes exides que s' faran de totes e sengles cosas damunt dites.

JOHAN SIVALLER.

Item, que faca pagar a tota persona, de qualsevol ley o condiciò sia, tots los dits drets que deven pagar de totes les dites cosas, mercaderies, menes e bens, e aquells drets scriva en los dits libres, en aquell loch en lo qual caurà, e de cascuna de aquelles cosas, mercaderies, menes e bens en specia; e no lexe ell passar negù de les dites cosas, bens e mercaderies, o alguna d'aquelles, sens que ne paguen los dits drets Reyalls, si donch no havia special manament del dit Procurador Reyal: e açò sens alguna diminuciò o gracia, que non puxa fer, sots virtut del sagrament e homenatge per ell prestat.

JOHAN SIVALLER.

Item, que los drets que cullirà no don o pach res a algù, o puxa donar o pagar sinò al dit Procurador Reyal o qui ell voldrà.

JOHAN SIVALLER.

Item, que cascù mes sia tengut trasmetre al dit Procurador Reyal tot ço e quant pujaran los dits drets de reebuda, e a aquell Procurador Reyal donar e liurar tota vegada que li plaurà ab bò e just compte.

JOHAN SIVALLER.

Franciscus Mercaderii, mandato Regio facto per honorabilem Procuratorem Regium.

IV.

Don Martino Sarra, nominato Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, presta giuramento di esercitare il suo officio bene e lealmente.

1415, 19 aprile.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 2, fol. 180b).

Die veneris, XVIIII aprilis, anno predicto.

Martinus Sarra, Magister sivè Custos Portus Civitatis Ville Ecclesiarum de Sigerro et terminorum ejusdem, convenit et promisit honorabili Johanni Sivellerii, Procuratori Regio et Generali Receptori in Regno Sardinie, quod ipsè dictum officium regit et exercet fideliter, legaliter atque bene, ut in carta inde sibi facta; contra quod reddet sibi compotum quandocumque voluerit, et reliqua restituet. Et pro hiis obligavit se personaliter et omnia bona sua; et juravit ad Sancta Dei quatuor Evangelia etc. Et nichilominus prestitit eidem homagium orè et manibus commendatum, juxta foròs Aragonum et consuetudines Cathalonie etc. Et renunciavit (1) etc.

(1) Questo omaggio, le consuetudini di Catalogna e la rinuncia alle medesime, possono vedersi nelle mie *Istruzioni al De Boyl*, pag. 35 (*). — PILLITO.

Digitized by Google

V.

Francesco Cusida, Porterio Regio, certifica di avere, per mandato del Procuratore Regio, ordinato a Don Raimondo Goba di consegnare i conti del Visconte Gessa, già Maggiore di Porto in Villa di Chiesa; e che, avendo lui ricusato, gli aveva rinnovato l'ordine, sotto pena di libre cento di alfonsini.

1415, 27 agosto.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 2, fol. 82ᵇ).

Die Martis XXVII augusti, anno predicto (MCCCCXV).

Franciscus Cusida, Porterius Domini Regis, dixit et retulit, se, ordinacione honorabilis Petri Segurra, Procuratoris Regii, fecisse mandatum venerabili Raymundo Goba (1), existenti in Curia dicti honorabilis Regii Procuratoris, quatenus det, tradat et deliberet ipsi Regio Procuratori compota sibi tradita per Vizcomitem Sesse, olim Guardianum sive Majorem Portus Ville Ecclesiarum de Sigerro, de receptis et datis per ipsum racione dicti sui officii, per ipsum Procuratorem Regium videnda et recognoscenda, et alias super illis providendi, juxta potestatem per Dominum Regem sibi traditam. Qui Portarius etc. retulit, quod dictus Raymundus Goba dixit et respondit sibi, quod nil faceret pro dicto Regio Procuratore. Item, retulit et dixit, quod incontinenti quod fecit ordinacionem dicti honorabilis Regii Procuratoris, se fecisse simile preceptum dicto Raymundo de dictis compotis tradendis dicto Procuratori Regio, sub pena centum librarum alfonsinorum fischo Regio adquirendarum.

VI.

Il Procuratore Regio Pietro Segarra, dovendo recarsi in Villa di Chiesa per motivi riguardanti il Regio servizio e il tranquillo stato della città, nomina suo Luogotenente durante la sua assenza Don Francesco Bertrandi, Conservatore Generale.

1415, 17 settembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 2, fol. 84ᵇ).

Die XVII septembris, anno predicto (MCCCCXV).

Honorabilis Petrus Segarra, Procurator Regius, Director et Generalis Receptor in Regno Sardinie, ex certa sciencia, propter suum recessum quem de presenti facere intendit versus Civitatem Ville Ecclesiarum de Sigerro ad bonum et tranquillum statum dicte Ville ac Regium servicium obsequendum, fecit et constituit Locumtenentem suum in dicto officio Procuracionis Regie, durante ejus absencia, honorabilem Franciscum Bertrandi, Conservatorem Regium in presenti Regno Sardinie; et concedens sibi illam et eandem potestatem, quam, qualem et quantum ipse habet in Carta Regia officii predicte Regie Procuracionis; promittens etc.

Testes: Martinus Sarra, Major portus Civitatis Ville Ecclesiarum; Franciscus Cusida, Portarius Domini Regis; et Petrus Porelgues, scriptor.

VII.

Martino Sarra, Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, citato personalmente dinanzi al Procuratore Regio, si dichiara pronto a rendere i conti della sua gestione.

1415, 12 novembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 2, fol. 85ᵇ).

Die Martis, XII novembris, anno predicto (MCCCCXV).

Honorabilis Petrus Sagarra, Procurator Regius, existens personaliter in Curia et judicio, assignavit Martino Sarra Majori Portus Ville Ecclesiarum de Sigerro, quatenus huc ad festum Natalis Domini hostenderit et tradidit sibi sua compota per ipsum facta de receptis et datis per ipsum factis racione dicti officii.

Die Jovis XII decembris anno predicto comparuit dictus Martinus, et dixit, quod erat paratus dare compota predicta, cum cautelis et apochis necessariis, ac probare calumpnias contra ipsum factas a quodam officii pretensore, qui non est satis longe; sed pro tanto, quia dictus Regius Procurator erat absens, protestatus fuit quod per ipsum non stat .....illa tradere quocumque fuerit requisitus.

(1) Raimondo Gobba anche nel 1407 era Luogotenente di Maestro Razionale in Sardegna, come si raccoglie dal Vol. K 3, fol. 11ᶜ e 12. — PILLITO.

Digitized by Google

VIII.

Essendo da Pietro Arcivescovo di Cagliari presentata al Visconte Gessa, mercatante, abitatore di Villa di Chiesa, una lettera di Berengario Carroz Conte di Quirra, Governatore di Cagliari e Gallura, colla quale se gli ingiungeva di non molestare nel possesso della Villa di Sant'Ada nel Sulcis l'Arcivescovo di Cagliari, e che se aveva ragioni, le presentasse fra 10 dieci giorni prossimi: il Visconte Gessa dichiara sottoporsi a detto ordine; e di quanto sopra si fa constare per atto publico.

1415, 16 novembre.

(Dall'Archivio Arcivescovile di Cagliari, Vol. XXXVIII (1)).

Ex eodem libro antiquo de littera A, fol. 232, pag. 2, transumptum quoddam authenticum provisionis, qua Comes Quirra Sardiniae Prorex jubet Archiepiscopum Calaritanum manutenendum esse in possessione ville de Santadi de Sulcis; et est ut sequitur. Adest etiam simile transumptum in libro de litera E, pag. 62; abstractum ait esse 26 januarii anni 1574 a quodam publico instrumento in pergamena scripto, et hoc juvit ut sequens transumptum faciliter abstraeretur ut sequitur, videlicet:

Noverint universi, quod die sabati parum ante occasum solis intitulata sexta decima mensis novembris, anno a Nativitate Domini millesimo quadrigentesimo quinto decimo, Reverendissimus in Christo Pater et dominus Dominus Petrus Dei gratia Archiepiscopus Callaritanus, existens personaliter in Villa Ecclesiarum de Sigerro (2), videlicet in domo sive abitatione venerabilis et discreti Antoni Locti Canonici Sulcitanensis, in presentia Reverendi domini Johannis Sulcitanenis Episcopi, et venerabilis Petri Cotgii, militis, minorum dierum hereditati in Capite Callari, ac etiam discreti Nicolai Formerii connotarii mei Mathei Serra notarii et scriptoris Curie Gubernatoris Callari infrascripti, obtulit et presentavit ac per dictum discretum Nicolaum Formerii connotarium meum predictum et infrascriptum legi, publicari et intimari perquesivit venerabili Piscont Xesse, mercatore, abitatori dicte Ville Ecclesiarum, quandam patentem literam sigillo secreto dicte (3) Gubernatoris Callari et Gallure in dorso munitam (4), et manu propria nobilis et egregii Domini Berengary Carroz Comitis Guirre, Rector Capitis sive Provincie Callari et Gallure Regni Sardinie, et Capitaneus Generalis in dicto Regno Sardinie et Corsice per Illustrissimo Domino Aragonum Rege, nec non in manu venerabilis Raimundi Vitallis in legibus licentiati, Assessoris Ordinarii dicte Gubernationis, subsignatam, hujusmodi seriei:

« Nos En (1) Berengarius Carroz Comite de Quirre,
» Rector de la Provincia o Cap de Callar e de Gal-
» lura del Regne de Sardenia, e Capità del dit Regne
» de Sardenia e Corseca per lo molt alto Segnior
» Re d'Aragò; al amat Piscont Xesse, abitador de
» Villas de Sglesias, salut et dileciò.

» Com lo molt Reverent Pare en Christ Em
» Pere, per e Divinal Providencia Archibisbe de
» Callar, aze en poder Nostre fermat de dret sobr
» la possessiò la qual afferma aver e tenir de la
» Villa de Santa Ada en Sols situada, dretes, rends
» et jurisdicions de aquella, subtanie que vos ....
» ..... inquietets o perturbar facats en aquella
» segons afermat et dit avets fer .....
» la qual firma es estada rebuda per nos, en tant
» com per dret et justicia fer se deu: per tal, de part
» de dit Segnor Rey a vos manam, sots pena de
» mil florins d'or dels propris bens haversals als
» confras del dit Senor Rey aplicadors, que de
» la dita Villa de Sant' Ada, jurisdicion, rendes,
» o atres drets de aquella no 's entremetats, nè
» en la possessiò a aquel molt Reverent Archebisbe
» perturbets nè perturbar facats en manera alguna.
» Emperò, si dret algù pretenets aver sobre la dicta
» Villa, assignam vos, que dins spais de deu dies
» premers venents, los quals tres per la prima,
» tres per la segona, quatre per la terza e pe-
» rentoriament vos assignam, siats compegunt de-
» vant nos, o vostro legitimo procurador, per mo-
» strar aquelles vostres rations que avets. En altra
» manera, passat lo dit termino, per a vos es clusa
» e tolta via de aqui avant de manar a expir (2)
» per la dita ratiò.

» Datum en Castell de Callar, a set dies de no-
» vember, en l'anno de la Nativitat del Nostro Señor
» de myll y cccc^{o} xv.

» F. Assessors Berengarius Carroz. »

Quibus sic presentatis et per dictum discretum Nicholaum Formerii Connotarium meum ..... de Pisconte de verbo ad verbum lectis, publicatis atque intimatis, mox idem venerabilis Pisconte Xesse in presentia testium antedictorum verbo dixit, quod recipiebat preinsertam literam dicti nobilis et egregii Rectoris et Capitanei cum illis humili et subjecta reverencia quibus decet, et quod erat presto contenta in dicta litera in omnibus et per omnia adimplere; petens pro sui excusacione copiam et transumptum de eadem litera sibi confici et tradi per discretum Nicholaum Formerii conotarium prefatum, nihilominus eadem registrari in Curia Regia honorabilis Capitanei et Potestatis dicte Ville Ecclesiarum. Et incontinenti dictus Reverendissimus Dominus

(1) Secondo una copia tratta da questo medesimo codice fu publicato dal Tola, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, *Vol. II*, *pag. 53*; qui lo diamo, per cura del Commendatore Canonico Giovanni Spano, riconfrontato e corretto su quel medesimo codice, non essendosi trovati nè l'antico libro *de litera A*, nè quello *de litera E*, dai quali l'anno 1773 fu tratta questa copia da mano imperitissima.

(2) Male il cod. *de Sugio*.

(3) Il cod. *diete*.

(4) Così supplisce il Tola; manca questa voce nel cod.

(1) Il cod. *Nos enim*.

(2) Cioè *experir*.

Digitized by Google

Archiepiscopus, istis sic responsis atque peractis, requisivit de omnibus et singulis supradictis sibi fieri atque tradi publicum et publica instrumenta ad perpetuam rei memoriam.

Acta fuerunt hec die hora et loco prefixis, presente predicto discreto Nicholao Formerii connotario mei Ma†thei Serra connotarii et scriptoris ad hec specialiter vocatis et assumptis.

Signum mei Mathei Serra, authoritate Illustrissimi Domini Aragonum Regis notarii publici per totam terram et dominationem suam, cui predicta omnia in hanc publicam et authenticam formam, instante et requirente Reverendissimo in Christo Patre et domino Petro Dei gratia Archiepiscopo Callaritano predicto, redigi et per dictum discretum Nicholaum Formerii connotarium meum authenticum scribi feci, clausique, die sexta mensis de junii, anno a Nativitate Domini millesimo quadrigentesimo sexto decimo.

Locus † Signi.

IX.

In occasione della nuova discesà nell' Isola di Guglielmo Visconte di Narbona, il Reggente la Procurazione Reale Giovanni Bartolomeo ordina la riparazione delle mura della Città e del Castello di Villa di Chiesa.

1417, 31 marzo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 51 b).

En Johan Barthomeu, Regent etc., al honrat An March Olzina, Mayor de Port de Vila de Sgleyes de Sigerro, salut e dilectiò.

Com per esguart de la venguda en la present Illa del Bescompte de Narbona sia necessari de reparar e fortificar los Castells de fortes muralles, per tal que en temps de adversitat no poguessen esser derribudes o preses; e com lo Castell de dita Ciutat de Vila de Sgleyes e los murs de la dita Ciutat freturen de reparaciò, sagons a nostra hoida es pervengut: per tal, de part del Senyor Rey e per auctoritat del offici que usam, manam que ab sobirana diligencia averiguets lo dit Castell e murs de la dita Ciutat, e allà hon conegats vos e lo Castellà del dit Castell, com sia necessari obrar, obrats e fets ho obrar, axì en..... ..... de la dita Ciutat e de les ..... (1) però en les obres dels murs de la dita Ciutat tan solament pagat los mestres e clavò, si necessari ni ha, sagons que es estat acostumat en la dita Ciutat en temps passat; e d'açò que pagarets, recobrats apoques de aquells a qui pagarets.

(1) Mancano alcuni brani della carta logora dal tempo. — PILLITO.

Dada en Castell de Caller, sots etc. xxxi marcii, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCCXVII°.

JOANNES REGENS.

Franciscus Mercaderii, mandato Regio facto per honorabilem Regentem.

X.

Don Luigi de Pontos, Governatore Generale del Capo di Cagliari e Gallura, concede al Visconte Gessa, in rimunerazione dei servigi resi da lui e da' suoi antenati, e a' suoi servitori e famiglia, esenzione da ogni cavalcata o altro simile servizio che fosse ordinato dal Capitano di Villa di Chiesa.

1418, 14 aprile.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 3, fol. 119).

Nos En Luis de Pontos (1) etc.

Jatsia per servieis molt agradables a la Corona Reyal d'Aragò fets per vos amat nostre Piscompte Xesse, burges de la Vila de Sgleyes, e per rahons molt justes, los quals e les quals acì exprimir obmetem, per los quals e les quals rahonament en açò nos han induhit e induxem ab letra nostra dada en Castell de Caller a XIIII de noembre, any MCCCCXVII, vos hajam atorgat e graziosament ab la present vos atorgam, que vos, e tots servidors e families vestres, siats exempts e no siats tenguts anar ne cavalcar en qualsevol ost ne cavalcades, que per lo Capità e Potestat de la dita Vila de Sgleyes o son Lochtinent, Consellers, o altre qualsevol official, sien o seran manades. Emperò, volent vos dit Piscompte de gracies nostres avant, segons per vostra leyalitat e de vostres nobles predecessors merexets, favorir, ab tenor de la present, de certa sciencia, de part del dit Senyor Rey e per la auctoritat dels officis que usam, de special gracia, a nostre beneplacit, enfranquim e eximim, e per franchs, quitis e exempts esser volem dels dits ostes e cavalcades, Johanne Dessi e Guantini Trisses, habitadors de la dita Vila de Sgleyes, les quals relaxam per companya a vos dit Piscompte, durant nostre beneplacit. Ne aximateix durant lo dit nostre beneplacit siats ne sien tenguts prestar ne lexar als dits ostes o cavalcada algun cavall o rocì, car de les dites coses e servituts, e qualsevol de aquelles, nos graciosament vos enfranquim e relevam, e per franchs, quitis, relevats e exempts esser volem; axì que per manera algù del dit Capità o de son Lochtinent, o per altre nostre qualsevol official, a vos dit Piscomte o a families e servidors vostres o als demunt dits o a qualsevoll de ells fets o fahedors,

(1) Questo Governatore e Riformartore di Cagliari e Gallura non fu conosciuto dalla storia; e molto meno nella qualità di Vicerè Governatore dell'Isola, di cui si trova insignito dall'agosto 1418. Vedi *Memorie pag. 31, 32.* — PILLITO.

Digitized by Google

no siats ne sien tenguts cavalcar, ne prestar cavall o rocì; com nos ab la present, a major cautela, ara per lauors e lauors per ara vos absolvem del dit manament e manaments, encara que sien pennals, e volem èsser haùts per nulles, axì com si no fossen fets; e abdicam e tollem al dit Capità e a son Lochtinent e a altre official qualsevol tot poder de fer lo contrari. Manants expressament e de certa nostra sciencia als amats lo Capità e a son Lochtinent, Consellers, e a altres officials de la dita Vila, sots pena de mil florins de aur de Aragò a la Cort del dit Senyor adquisidors sens mercè alguna, que les coses damunt dites totes e sengles fermament sens alguna violaciò tenguen e serven, tenir e servar facen, per cascuns, sens alguna interpretaciò.

Dada en Castell de Caller, a XIIII dies del mes de abril del any de la Nativitat de Nostre Senyor mil CCCC. deuuyt.

Dominus Gubernator mandavit mihi Matheo Serra.

XI.

Don Luigi di Pontos, Governatore del Capo di Cagliari e Gallura, scrive al Luogotenente del Maestro Razionale, che ne' suoi conti debba ammettere a scarico del Visconte Gessa anche lo stipendio della Capitania di Villa di Chiesa, il quale officio cumulava con quello di Maggiore di Porto.

1418, 10 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 3, fol. 120).

En Luis de Pontos, Cavaller, Governador e Reformador etc., al honrat En Jordi Holiver, Lochtinent de Mestre Racional de Casa del dit Senyor Rey en lo dit Regne, salut e dilecciò.

Com lo noble Mosser Berenguer Carros, Comte de Quirra, stant Rector e Capità dels dits Caps, ab letra sua dada en Castell de Caller a XXI de desembre del any mil CCCCXII haja comanat lo offici de Capità de Vila de Sgleyes a 'N Vizcomte Cessa, burgues de Vila de Sgleyes, per aquel regidor e tenidor en certa manera, e ab los salaris e drets acostumats, segons en la dita provisiò largament et contengut; per virtut de la qual lo dit Vizcomte haja regit lo dit offici per algun temps una ensemps ab lo offici de Camarlench e Major de Port de la dita Vila e terra, lo qual lo dit Viscomte ja ans de la dita comissiò tenia, regia e posseia loablement, ab grans perills de sa vida, per los Sarts rebells: e ara, segons som stats informats, en lo retenimenl dels comptes del dit Viscomte per rahò de la dita Camerlenguia vos le recusats metre e rebre en compte lo salari que el posa devers sì haver retengut per rahò del regiment de la dita Capitania; lo qual li seria degut de II anys, que, a rahò de cent lliures l'any, muntarian CC lliures; allegant que no devria concorrer en paga de dos salaris, com ja li admetats lo salari que posa haver devers sì retengut per rahò del salari de la dita Majorìa de Port. E com sia digna cosa, que com crexan los trebals e serveys, deven crexer los salaris e remuneracions, majorment en administraciò de dos officis: vos manam de part del Senyor Rey, e de la nostra vos pregam, que al dit Vizcomte Cessa admetats en compte les dites quantitats que posara vers si haver retengudes per rahò del salari de la dita Capitania, qualsevol dupte cessant, com axì procehescha de justicia; majorment actès, que lo Senyor Rey Don Ferrando, per lo qual lo dit offici de Capità e Potestat fo comanat a Mosser Pere Otger, es stat constituit a dit Mosser Pere per lo regiment del dit offici CCXLII florins d'Aragò, IIII sous, VIII diners barchinoneses, que serien CCXLVI lliures, XIII sous, III diners de alfonsins corrents: axì que ab dits sos officis de Capità e de la Majoria no serian sino CL lliures.

Dada en Castell de Caller, a X de maig, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor M.CCCCXVIII.

LUIS DE PONTOS.

Dominus Gubernator mandavit mihi Matheo Serra.

XII.

Bartolomeo Vidal Procuratore Regio, nomina ad Armentario ed Officiale Regio nelle ville spopolate di Massargia, Domusnova, Conesa, Sorbisa, ed in tutte le altre ville e terre Reali nelle Curatorie di Sulcis e di Sigerro, il Visconte Gessa, cittadino di Villa di Chiesa; assegnandogli in compenso del suo officio, ed in pagamento di un suo credito verso la Regia Camera di Lire 372 e denari 8, la metà di tutte le esazioni che farebbe per conto del Re in detta Villa.

1418, 25 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 59).

Nos En Barthomeu Vidal, Procurador, etc.

Confiants a plè de la fè, sufficiencia e leyaltat de vos, Piscomte Xesse, Ciutadà de Vila de Sgleyes, l'offici de Armentayre o official Reyal de les viles despoblades de Massargia, Domosnoas, Conesa, Sorbisa, e de totes altres viles, lochs, salts e terres Reyals o al dit Senyor Rey pertanyents, situades en la Curatoria de Sols e de Sigerro del Cap de Caller, aytant com tocha la recepciò dels drets e regalies del dit Senyor e patrimoni d'aquell: ab tenor de la present a vos dit Piscomte comanam e atorgam, tant com al dit Senyor Rey e a nos plaurà e no plus, axì que vos e no algun altre lo dit offici regiscats e administrets bè diligentement,

Digitized by Google

e facil tots e sengles drets e regalies en les dites viles, lochs e salts e terres al dit Senyor Rey pertanyents; demanant, exigint, reebent, manutenent, e deffensant justicia a tots e sengles habitants o habitadors en dites (1) salts e lochs, tant com toca les dites regalies e patrimoni Reyal, faehnt e administrant. E volem e us plau, que de totes pecunies, drets e regalies que a vostres mans pervendran, per esguart de vostres treballs vos puxats retenir enant vos la meytat, en paga pro rata de aquelles trecentas setanta dues lliures VIII diners de moneda d'alfonsins ara corrents, que per la Cort Reyal vos son degudes ab albarà de Loctinent de Mestre Racional de la Cort del dit Senyor, scrit en Castell de Caller a XI del present mes de maig; e de l'altre meytat siats tengut respondre a nos, o al Major de Port de Vila de Sgleyes en nom nostre. Vos emperò siats tengut e hajats a donar compte e rahò a nos de tot ço e quant vos havrets reebut e administrat per rahò del dit offici, tota vegada que per nos sarets request, e fermar apocha de tot ço que us havrets aturat, sagons dit es, en paga de vostre deute, per tuyciò de la Cort, e dallo fer deduciò en lo dors del dit albarà debitori vostre. Nos emperò, de part del dit Senyor, e per auctoritat del offici que usam, requirim los molt honrat Governador del Cap de Caller e de Gallura, Capità de Vila de Sgleyes, e manants al Major de Port de la dita Ciutat de Vila de Sgleyes, y a tots e sengles homens poblants e pobladores en les dites viles, lochs e terres Reyals damunt dites, que vos, dit Piscomte Xesse, per Armentayre e Official de aquelles viles, lochs, salts e terres Reyals, tant com al dit Senyor e a nos plaurà, hagen e tengan, e a vos aquells a qui s'pertanga respongan e obeesquan, e la present nostra concessiò tengan et observan, e tenir e observar façen, e no y contravenguan o contravenir permitan in alguna causa o rahò. En testimoni de la qual cosa la present a vos manam esser fetta, sagellada ab lo sagell de la dita Procuraciò Reyal.

Dada en Castell de Caller, a XXV dies de maig, en l'any de la Nativitat de Notre Senyor MCCCCXVIII°.

BARTHOMEU VIDAL.

Franciscus Mercaderii, mandato Regio facto per dictum Honorabilem Procuratorem Regium.

(1) It cod. *en la dita dites.*

XIII.

Il Procuratore Regio Don Giacomo Canamas ordina a Don Marco Olzina, Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, di fare senza indugio le riparazioni necessarie al Castello.

1419, 2 gennajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 71).

En Jacme Canamas, Procurador etc., al honrat An March Olzina, Major de Port de Vila de Sgleyes, salut e honor.

Com nos siam certs, que les parets e terrats del Castell de la dita Ciutat sien molt ruynoses, perquè es molt necessari de ferhi la obra que s'pertany: manam vos de part del Senyor Rey, e per auctoritat del offici que usam, que de present pagets al dit Castell, e en aquell facats fer aquella obra que hi sia necessari per indempnitat del dit Castell; e açò fets de present, tota dilaciò apart posada. En altra manera certificam vos, que si per colpa vostra alguna cosa si menyscabaria, seria imputat a vostra negligencia.

Dada en Castell de Caller, sots etc., a dos dies de janer, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor M.CCCC°XVIIII°.

JACME CANAMAS.

XIV.

Per le lunghe ribellioni e per le guerre essendo distrutta la zecca, che da tempo antico in Villa di Chiesa aveva coniato grandi quantità di moneta, Re Alfonso ordina, che nel Regno di Sardegna si stabilisca una nuova zecca; e prescrive il valore e la quantità della moneta che vi si debba battere, e il salario degli ufficiali della nuova zecca.

1419, 12 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. E 1, fol. 9).

Hoc est translatum fideliter in Civitate et Castro Callari, die duodecima mensis februarii, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto sumptum cujusdam carte Illustrissimi domini nostri Domini Alfonsi, Dei gratia Regis Aragonum nunc feliciter regnantis, nonnullorum capitulorum per dictum Dominum Regem ordinatorum super fabricatione monete que cuditur in Regno Sardinie, abstractum a quodam Registro scribanie dicti Domini Regis, « Sardinie primum » intitulato; cujus tenor dicte carte et capitulorum predictorum dinoscitur esse talis:

Nos Alfonsus, Dei gratia Rex Aragonum, Sicilie, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comes

Digitized by Google

Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, ac etiam Comes Rosilionis et Ceritanie.

Attendentes, dudum Serenissimum Dominum Regem Alfonsum, et successive Dominum Regem Petrum abavum, predecessores Nostros clare memorie, pro utilitate Reypublice Regni Sardinie providisse et ordinasse, quod in seca Ville Ecclesiarum de Sigerro Regni predicti cuderentur diversa genera monetarum, prout in diversis provisionibus clare constat; et, licet per magna tempora et longeva cuse fuerint in dicta secca (1) quamplurime pecunie quantitates, quia a multis temporibus citra cusio monetarum hujusmodi cessavit penitus et nunch cessat, seccaque eadem propter diuturnas rebelliones et bella, que continue in Regno Sardinie predicto gesta sunt, penitus est distructa, expedit, imo valde necessarium est, ut circa reparacionem ejusdem intendamus debite prout decet: eapropter, cupientes utilitati reipublice dicti Regni salubriter providere, dictamque seccam reparare, ut per monetarum afluenciam gentes nostre copiosius (2) se habeant in agendis: cum deliberacione Nostri digesti et maturi consilii ordinamus Capitula que secuntur.

Lo Senyor Rey, per utilitat molt evident de la cosa publica del Regne de Serdenya e de son Real patrimoni, ordena, provehex e mana, que en lo dit Regne e Illa de Serdenya se bata moneda de argent, apellada alfonsins de argent, de ley de onze diners, e de talla de setanta peçes en lo march de Barchinona, com aquest march sia comù entre lo Regne de Serdenya e lo Principat de Cathalunya; e còrrega e sia aforada la peça a tres sols de alfonsins menuts, o de barchinoneses un sou sis diners; e que sia dat por lo Maestre de la secca en lo march d'argent de ley de onze diners, quatre lliures quinze sols quatre diners barchinoneses, o de alfonsins menuts nou lliures deu sols huyt diners; e axì exiran de les setanta peçes, a ràhò de tres sols alfonsins menuts la peça, deu lliures deu sols. Per que, deduhits los salaris de Maestre, de dues guardes, de ensayador, de scrivà Reyal, maestre de balança, entallador dels ferres e de monedes, e obres minues, carbò, e altres missions, romandran quits al Senyor Rey quatre sols sis diners barchinoneses per march, poch mes o menys.

Item, se bata moneda appellada alfonsins menuts, la qual se bata a ley de un diner dotze grans, e de talla de quaranta sols lo dit march, qui valian de barchinoneses, a ràhò de dos sols d'alfonsins per un sou de barchinoneses, lo march vint sols barchinoneses. E que lo primer batiment d'aquesta moneda menuda se faça de huyt mil fins en deu milia marchs; e d'aquì avant se bata cascun any de la dita moneda de huytcents fins en mil marchs, e no pus: e açò pertant que sostengua la diminuciò que pot ser per la moneda menuda que hix de la Illa, car la gent per força sen porta algun que 'ls roman; com sen hixen de les compres e vendes que han fetes e altres despeses. E per conservaciò que lo dit Regne romangua bast de moneda menuda per despesa de compres de menut, faça fer lo primer batiment dels dessus dits huyt milia o deu milia marchs, e los huyt cents o mil marchs per any per sostenir, segons dit es dessus, e no pus; e açò per tal, que, per lo gran guany que faria en lo batiment de la dita moneda, no giras tot lo batiment a batre de la dita moneda menuda: de que s' seguiria gran abatiment de la mercaderia, per la difficultat dels pagaments qui s' farien de moneda menuda, per la molta abundancia de aquella, e gran minua de la moneda grosa.

Item, que les guardes puxen fer delliurar o delliuren de fort o de feble, çoès de quaranta sols un diner fins en quaranta un sou en lo march de feble e fort de trentanou sols un diner fins en quaranta sols; e en la ley de un grò fins en dos grans per march en lo magre, e en lo gras de un diner dotze grans fins en un diner quatorze grans.

Rubrica dels Officials que deven esser creats per lo Senyor Rey, e de lurs salaris.

Primo. Lo Senyor Rey ab sa provisiò accomana lo magisteri e offici del Maestre de la secca e del batiment de la moneda del or e del argent e dels menuts del dit Senyor a 'N Pere Colomer, en axì que aquell haja carrech de tenir, regir, e retre comte de tot l'or, argent, e altres metalls qui entraran en secca, e de tot lo amonedament, axì de entrada com de exida; e axì de ell a les gent, com de ell al dit Senyor Rey, com encara del dit Senyor Rey a la terra e cosa publica. E deu fer sagrament e homenatge al dit Senyor, que en les dites coses e totes altres toquants son offici se haurà ab diligencia e bè e leyalment, a tot profit del dit Senyor e de la sua cosa publica: lo qual Maestre per totes les dites coses, e per sa abtesa e treballs de tenir comtes a la gent per lo or e argent que portaran a la secca damunt dita e ordonar lo comte, qui es de gran trebal e abtesa, lo qual comte han a retre al Racional del dit Senyor Rey, e mes per sustentaciò de sa vida, com sia cosa rahonable que cascun visca de son art e encara que s' millor: haurà per son salari per any de barchinoneses ab les modificacions seguents. Primerament, que 'l Maestre sia tingut de donar sos comtes e metre ab totes ses cauteles en poder del Maestre Racional dins los primers quatre mesos del any prop seguent, sots pena de perdre lo dit salari. Segonament, que 'l dit salari sia assignat sobre les dites parts del dit batiment, romanint la terça part francha al (1) Senyor Rey de la moneda de aquel any, del qual serà degut lo dit salari tant solament; axì que no puxa

(1) Il cod. *secta*.
(2) Il cod. *copiosus*.

(1) Il cod. *el*.

Digitized by Google

esser haut ni pagat del batiment de altre qualsevol anyada, ni de algunes altres pecunies, sinò de les dites dues parts de aquella anyada, en axì que 'l salari del dit magisteri del or sia pagat del batiment que aquell any haurà fet de la moneda del or, çoès de les dues parts de ço que 'n romandrà al Senyor Rey tant solament. E lo salari del magisteri del argent sia pagat del batiment que aquell any haurà fet de la moneda de argent, çoès de les dues parts de ço que romandrà al Senyor Rey tan solament. E haja lo dit Maestre per son salari cascun any en la dita forma per lo magisteri del or cent cinquanta lliures barchinoneses, e per lo magisteri del argent altres cent cinquanta lliures; e de la moneda menuda, per tot lo primer batiment, que serà de huyt mil fins en deu mil marchs de la dita moneda, lo qual batiment haya esser feyt dins dos anys, a rahò de cent lliures cascun any, sobre les dues parts pertanyents al Senyor Rey de tot lo dit batiment dels dits huyt mil fins deu mil marchs; e d'aquì avant per lo batiment dels huyt cents fins en mil marchs cascun any haya per salari sobre les dites parts en la forma dessus dita, a rahò de huyt cents sols per los mil o huyt cents marchs.

. . . . . .

. . . . . .

XV.

Il Vicerè Don Giovanni di Corbera ordina a Don Marco Olzina, Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, di pagare a Don Guantino di Sena, Capitano del Castello, quanto gli spettava per suo salario, e per la custodia del Castello.

1419, 4 aprile.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 3, fol. 119b).

Nos En Johan de Corbera (1), Cavaller etc., al amat nostre En March Olzina, Major de Port e Camerlench de Vila de Sgleyes, salut.

De part del dit Senyor, e per auctoritat e potestat dels officis que usam, vos dehim e expressament manam, que, dels primers diners e emoluments que a mans vostres son o seran, donets e leyalment e de fet pagats, donar e pagar facats, al feel e amat nostre En Guantini de Sena, Castellà del Castell de Vila de Sgleyes, tot ço e quant es degut de sou e salari per rahò del dit Castell e custodia de aquell . . . . . Certificant vos, que si alguns contraris fahiets . . . . . totes messions qui de aquì avant convendria fer al dit Guantini . . . . . se pagaran del vostre; com dejats esser certs, que 'l pagament de la custodia del dit Castell sie en lo primer grau, e dejats abans de tots altres carrechs aquell pagar . . . . . .

(1) Vedi Pillito, Memorie sui Governatori, pag. 29, not. 2, e pag. 33.

Dat. en Castell de Caller, a IIII dies del mes d'agost del any de la Nativitat de Nostre Senyor mil CCCCXVIIII°.

Johan de Corbera.

Dominus Vicerex et Locumtenens mandavit mihi Matheo Serra.

XVI.

Don Giorgio Oliver, Luogotenente del Maestro Razionale in Sardegna, ordina a Don Marco Olzina il pagamento del salario a varii Ufficiali di Villa di Chiesa.

1419, 19 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 74b).

En Jordi Oliver, Procurador Real del Regne de Sardenya, al honrat En March Olzina, Major de Port de Vila de Sglesias, salut e dilecciò.

Manam vos, que de les monedes, que per rahò de vostre offici pervindran en vostres mans, paguets cascun any a les persones devall scrites, e no a altres, lo sou o salari a cascun d'elles ordenats segons se segueix, cobrant de cascun apoca de reebuda.

Primo, al Castellà e Capità de la dita Villa, per son salari que ha, cascun any trescents sinquanta florins d'Aragò, que valen de moneda corrent, comptant florì d'Aragò a rahò de XXII sols, CCCLXXXV lliures.

Item, al scrivà de la dita Castellania e Capitania, per son salari e treball, XVIII lliures de moneda corrent: XVIII lliures.

Item, al Portolà de la Porta Mestra de la dita Villa, per son salari e treball, XII lliures de la dita moneda: XII lliures.

Item, al Portolà de la Porta de Sant'Antoni de la dita Villa, per son salari e treball, XII lliures de la dita moneda: XII lliures.

Item, a dos familiars de la dita Vila, çoès a cascun XVIII lliures de la dita moneda: son en suma XXXVI lliures.

E de totes les altres quantitats que a mans vostres pervindran, pagats los dessus dits e no altres, segons dit es, responats a nos e no a negù altre.

Dada en Castell de Caller, sots lo segell de nostre offici, a XVIIII° de maig, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCCXVIIII°.

Jordi Oliver.

Digitized by Google

XVII.

Il Procuratore Regio Don Giorgio Oliver ingiunge al Visconte Gessa di pagare fra sei giorni alla Corte del Re lire ducento, delle quali lo dice rimasto in debito a varii titoli, per l'officio che aveva tenuto della Capitania di Villa di Chiesa.

1419, 25 agosto.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 78).

En Jordi Oliver etc., al amat En Piscomte Cessa, habitador di Vila de Sgleyes, salut e dilecciò.

Com vos siats tenguts a la Cort del Senyor Rey en doentes lliures, çoès en cent XXVIII lliures que, stant Major de Port, vos retingues en paga del salari de la Capitania de Vila de Sgleyes que haviets regida, segons afermavets, dos anys, e juras que a Capità era acostumat respondre cent lliures per any, jatsia contra veritat, com en lo dit temps no fos acostumat respondre a Capità sino XXXVI per any; e en XXXIII lliures que En Crexentì Cofino, ladonchs Major de Port de Vila de Sgleyes, vos donà e pagà en paga de vostre salari per rahò de la dita Capitania de XI mesos, a rahò de tres lliures per mes, les quals XXXIII lliures vos non posas en vostres comptes e reebuda, de que seriets caygut en gran frau e pena, de la qual la Cort del Senyor Rey havrà rahò en sdevenidor; e mes en XXXXII lliures, que us retingues injustament en paga del salari que deviets haver per rahò del offici de la Majoria de Port ultra les XXXVI que tant solament deviets pendre, e no pus, cascun any per vostre salari: per que, de part del Senyor Rey e per auctoritat del offici que usam, vos manam, que dins cinch dies primers vinents hajats a nos, en nom de la Cort del Senyor Rey, pagar les dites doentes tres lliures realiment e de fet en loch nostre al honrat En March Olzina Loctinent nostre. En altra manera, passat lo dit temps, vos trametriem aquì un porter, a cost e messiò vostra, qui faria exequciò en vostres bens e persona per la dita quantitat, e messions necessaries.

Dat. en Castell de Caller, a XXV dies d'agosts, de l'any de la Nativitat de Nostre Senyor mil CCCCXVIIII°.

JORDI OLIVER.

XVIII.

Don Giovanni Siveller, Reggente l'officio della Procurazione Regia, ingiunge a Crescentino Cofano, stato Camerlingo in Villa di Chiesa, di rendere i conti della sua amministrazione.

1419, .. dicembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 82).

En Johan Civeller etc., al amat Crexentì Cofano, habitador de la Ciutat de Vila de Sgleyes, salut e dilecciò.

Com vos hajats regit l'oficii de Camarlench de Vila de Sgleyes, e no hajats retut compte nè donada rahò a la Cort del Senyor Rey dels drets e emoluments per vos collits en la dita Ciutat per rahò del offici que havets regit, e nos, instat e request per lo Conservador del Patrimoni Reyal del dit Regne, que deguessem hoir compte de vos dels dits drets e emoluments: perçò, de part del Senyor Rey, e per auctoritat del offici que usam, vos dehim e manam e citam, que, dins XV dies primer vinents e peremptoris après que la present vos serà presentada, comparegats danant nos per retre e dar bon compte de tots los drets e emoluments damunt dits. En altra manera, passat lo dit temps, procehirem contra vos segons per justicia trobariem esser fahedor.

Dada en Castell de Caller, a de dehembre, en l'any de la Nativitat de Notre Senyor mil CCCCXVIIII.

JOHAN CIVILLER.

XIX.

Crescentino Cofano, abitante di Villa di Chiesa, accusato di sale frodato, promette di non allontanarsi dalle Appendici di Cagliari, e di presentarsi in casa di Giuliano Sanda ogni qualvolta ne venga richiesto.

1419, 15 dicembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 2, fol. 193b).

Die veneris XV decembris, anno Domini M.°CCCC° XVIIII°.

Crexentus Cofano, delatus de fraudibus certis in processu actitato coram honorabili Johanne Sivellerii, Procuratore Regio, habitator Ville Ecclesiarum de Sigerro, per firmam et validam stipulacionem convenit et promisit (1) honorabili Johanni Sivellerii Procuratori Regio Regni Sardinie, quod ipse suis propriis pedibus, nec eciam alienis, nec aliquo alio ingenio, arte vel fraudi, non exiet extra Apendicia

(1) Così emendiamo, colla scorta del secondo documento che diamo sotto il Num. XXI; qui il cod. ha *convenit, pervenit.*

Digitized by Google

Castri Callari, sub pena quingentarum librarum monete alfonsinorum nunc currentis; immo cum requisitus fuerit, in domo Juliani Sanda infra unam diem naturalem presentabit dicto domino Procuratori sine alia dilacione etc., sub dicta pena, quam pena gratis sibi imposuit. Et pro his complendis obligavit etc. juravit etc.

Testes: Petrus Comerii Magister secce, et frater Antonius Sorgano frater Beate Marie Boni Aeris.

Fuit cancellata die sabati XXIII decembris anno predicto, presentibus testibus Martino Serrano scriptore, et Francisco Spital sutore, habitatoribus Castri Callari, de mandato honorabilis Johannis Sivellerii, Procuratoris Regii.

XX.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Siveller ordina al Maggiore di Porto di Villa di Chiesa di pagare in quattro rate eguali a Don Luigi Aragall, Capitano e Podestà di Villa di Chiesa e delle incontrade di Sulcis e di Sigerro, lo stipendio del suo officio, in ragione di annui 240 fiorini d'oro d'Aragona.

1419, 21 dicembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 81).

En Johan Civeller, Procurador Reyal, Director e General Reebedor del Regne de Serdenya, al honrat En March Olzina, Major de Port de Vila de Sgleyes, salut e dilecciò.

Com lo honrat Mosser Luis Aragall, Cavaller, regesqua lo offici de Capità e Potestat de Vila de Sgleyes, de Sols e de Sigerro, de manament e ordinaciò del Senyor Rey, e vullam, axì com es justa cosa, que li sia respost del salari per lo Senyor Rey a ell costituit: per que, de part del Senyor Rey, e per auctoritat del offici que usam, vos dehim e manam, que, de qualsevol pecunies Reyals a vostres mans pervengudes o d'aquì avant pervendran per rahò de vostre offici, donets, paguets e responats a aquell, per quatre terces del any eguals, tot ço que muntarà lo dit salari, a rahò de doents quaranta dos florins d'or d'Aragò. E en cascuna paga que li farets, cobrats apoca o apoques de reebuda; en la primera de les quals lo tenor de la present totalment sia insert, en les altres solament ne sia feta menciò. Car nos ab aquesta matexa pregam al Loctinent de Mestre Racional del present Regne, o a altre qualsevol de vos compte hoydor, que, vos posant en dat qualsevol quantitats pagades per la dita rahò al dit Mosser Luis, restituint vos apoca o apoques de reebuda, a aquelles en vostres comptes reben e admeten, tot dubte e contradicciò cessant.

Dada en Castell de Caller, a XXI d'octubre, del any de la Nativitat de Nostre Senyor mil CCCCXVIIII°.

JOHAN CIVELLER.

Petrus Devinant, mandato Regis sibi facto per honorabilem Johannem Civellerii, Procuratorem Regium.

XXI.

Crescentino Cofano, dovendo, con licenza del Procuratore Regio, recarsi in Villa di Chiesa, promette che indi a ventidue giorni si presenterà nuovamente ad ogni richiesta di detto Regio Procuratore.

1419, 23 dicembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 2, fol. 193b).

Die sabati XXIII decembris, anno a Nativitate Domini M°CCCC°XVIIII°.

Crexentus Cofano, delatus de aliquibus fraudibus salis in processu contentis, habitator Ville Ecclesiarum de Sigerro, per firmam et validam stipulacionem convenit et promisit honorabili Johanni Sivellerii Procuratori Regio Regni Sardinie, quod ipse reveniet et ad dictam Villam Ecclesiarum, ad quam nunc de presenti debet ire cum licencia dicti honorabilis Procuratoris, hinc ad quintamdecimam diem januarii proxime venienti; et quod presentabit se eidem honorabili Procuratori die sibi assignata in processu, et quod non recedet a sua presencia sine sui licencia petita et obtenta: et hoc sub pena quingentorum florenorum auri de Aragonum, quam penam sibi gratis imposuit. Et pro his complendis obligavit etc. juravit etc.

Testes: Martinus Serrano scriptor, et Franciscus Spital sutor, habitatores Castri.

XXII.

Don Giovanni Siveller commette a Don Luigi Aragall, Capitano di Villa di Chiesa, di restituire nel possesso della scrivania di detta Villa Donna Pau, vedova di Don Bernardo Cestani, che n'era stata spogliata da Don Pietro d'Osona.

1419, 23 dicembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 82).

En Johan Siveller, Procurador Reyal etc., al honorable Mosser Luhis Aragall, Cavaller, Capità e Potestat de Vila de Sgleyes, e a tots e sengles officials als quals les presents pervendran e s'pertangue, salut ab creximent d'onor.

Com denant nos sie stat expots per la Dona Na Pau, muller del honrat En Bernat Cestany, donzell, quondam habitador de Castell de Caller, que la scrivania de la Cort de Vila de Sgleyes sia stada possehida per los seus e per ella de gran temp

Digitized by Google

ençà, e sie stada en pacifica e quitia possessiò de aquella, segons ha mostrat denant nos; e ara per hun hom appellat Pere D'Osona, scrivà de la dita Vila de Sgleyes, se sie mes en la dita scrivania e ocupada aquella sens licencia de la dita madona Pau; per que ha request e instat nos ab sobirana instancia e requesta, que en subsidi de justicia deguessem expellir e foragitar lo dit Pere D'Osona de la dita scrivania, e la dita madona Pau esser restituhida en sa pacifica possessiò de aquella, manar aquell e a tota altra persona, que no li perturbe la possessiò de la dita scrivania, nè perturbar faca en alguna manera, nè los fruyts de aquella: nos volents emperò en e sobre les dites coses requestes madurament procehir, hajam encerquat e volgud veure los titols ab que la dita madona Pau demana restituciò de la dita scrivania; e incercada bè e diligentement la veritat, hajam trobada la dita exposiciò esser vera: haut sobre les dites coses madur e digest consell ab los honrat Micer Ramon Vidal Assessor ordinari de la Governaciò de Caller, e ab Mosser Gil de Barbastre, Advocat del Patrimoni Reyal de aquest Regne, havem provehit o ordonat, la dita Dona Pau esser restituida en possessiò de la dita scrivania e dels fruyts de aquella. Per que, de part del Senyor Rey, e per auctoritat del offici que usam, vos requerim, e de la nostra vos pregam, que, remogud lo dit Pere D'Osona o qualsevol altra persona detinent aquella, la dita exposant restituhiscats en possessiò de la dita scrivania o restituhir façats, segons que abans de la spoliaciò del dit Pere D'Osona era acostumada possehir, e restituida aquella manutengats e manutenir façats, e li donets consell, favor e hajuda quant requests ne serets; e açò per res no mudets, com axì hajam provehit esser faedor.

Dat. en Castell de Caller, sots lo sagell de nostre offici, a XXIII dies de decembre de l'any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCCXVIIII.

JOHAN SIVELLER.

Petrus Devinat, mandato Regio sibi facto per honorabilem Johannem Civellerii Procuratorem Regium.

XXIII.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Siveller ordina al Capitano e al Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, di permettere a Don Michele Coxo, cittadino Pisano, di lavorare in alcune miniere nelle fini di quella Città, e di proteggere lui ed i suoi, e vietare che gli si recasse impedimento.

1420, 11 gennajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 86b).

En Johan Civeller etc. al molt honrat Mosser Luis d'Aragall, cavaller, Capità e Potestat, e al honrat En March Olzina, Major de Port de Vila de Sgleyes, als loctinents de aquells, e altres qualsevol officials del Senyor Rey, als quals les presents pervendran e s'pertanguen, salut e honor.

Com En Miguel Coxo, de la Ciutat de Pisa, entena a sturar e minar algunes mines e foses dins lo terme de Vila de Sgleyes, als quals son del Senyor Rey, e dupte, com hagues fetes algunes mines o sturades foxes algunes, no fos perturbat en son exercici per vosaltres o per alguna altra persona, e que lo seu treball nou fos perdut nè la depesa que feta hi havria; et haja nos suplicat, que ell dit suplicant deguessem favorejar en lo dit seu exercici e 'll deguessem pendre sots salvaguarda e protecciò del Senyor Rey: et nos, vehent la dita suplicaciò esser justa, e aximatex profitosa e util a les regalies del dit Senyor Rey, havem pres e prenem lo dit Miguel de Coxo, ab tota sa familia e conjuntos seus en lo dit minar, en salvaguarda e protecciò del Senyor Rey. Per que, de part del Senyor Rey, e per autoritat del offici que usam, dehim e manam expressament e de certa sciencia, que lo dit Miguel de Coxo ab tots sos cohajuntos e familia sua en salvaguarda e protecciò del Senyor Rey metats, axì com ab la present metem e posam, e no perturbets nè conturbar permetats per alguna persona aquell en minar e sturar les dites mines e foxes, ans quell tractets segons los Capitols Reyals, e, segons es acostumat fer çaenrera, donets en les sobredites coses consell, favor e ajuda quant requestes ne serets; excepcions a part posades.

Dat. en Castell de Caller, sots lo sagel de nostre offici, a XI de jener, any MCCCCXX.

JOHAN CIVELLER.

XXIV.

Don Giovanni Siveller, Procuratore Regio, ordina al Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, di non turbare nel libero possesso delle ville di Baratoli, Bangiargia e Subisa Donna Maddalena moglie di Don Antonio Garces, la quale le possedeva come erede del suo padre Martines de Serassa, che le aveva avute per concessione del Re Pietro di felice memoria.

1420, 6 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 86).

En Johan Siveller etc., al honrat En March Olzina, Major de Port de Vila de Sgleyes, salut e dilecciò.

Com la honorable Dona Na Magdelena, muller del honorable N'Anthoni Garces de Marziella, huy, dat de la present, sie compareguda denant nos, e haja querelosament expots aquì, que com a ella, axì com a hereva *del* honorable En Pere Martines de Saressa quondam, sia en quieta e pacifica possessiò de les Viles de Baratoli, Banyalua e de

Digitized by Google

Sorbisa, e de les rendes, drets, maquicies e altres esdeveniments pervenints aquella; e, segons aferma, vos havets atemptat a levar maquicies e exequtar aquelles, e en la dita de Banyahia, en gran dan prejudici seu; e hara a nos suplicat humiliment, que li deguessen provehir de remey de justicia: e nos, volents provehir sobre les dites coses, havem vista e regoneguda la venda feta de les Viles e rendes de aquelles per lo Senyor Rey En Pere de alta recordaciò, havem vista la dita suplicaciò esser justa; e, hagud sobre les dites coses concell de nostre Assessor, a vos dehim e manam expressament e de certa sciencia, de part del Senyor Rey e per auctoritat del ofici que usam, que la dita Madona Magdelena no perturbets en la possessiò de les dites viles, e rendes de aquelles; ans, si algunes coses havets fetes o intentades contra le dites viles o rendes, prenent algunes maquicia o maquicies, aquelles reduhiscats al primer stat, axì com nos ab la present reduhim e tornam; e açò per res no mudets, com axì s' deja fer per justicia.

Dat. en Castell de Caller, a VI dies de juny, l'any MCCCC vint.

XXV.

Don Giovanni Siveller, Reggente l'uffizio della Procurazione Regia, ordina a Don Marco Olzina, Maggiore di Porto in Villa di Chiesa di pagare sul prodotto delle machizie al Visconte Gessa libre 50 *di alfonsini, state da questo imprestate alla Regia Corte.*

1420, 6 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 86, N.° 1).

En Johan Civeller, Regent l'offici de la Procuraciò Real del Regne de Sardenya, al honrat En March Olzina, Major de Port de Vila de Sgleyes, salut e dilecciò.

Com, per algunes necessitats de la Cort, Piscomte Xessa, habitador de Vila de Sgleyes, haya prestat graciosament a la Cort del Senyor Rey cinquanta lliures de moneda alfonsina ara corrent (1), e hajam aquelles assignades, axì com ab la present li assegnam, en e sobre les maquicies de la dita Villa de Sgleyes: per que, expressament de certa sciencia vos dehim e manam de part del dit Senyor Rey e per auctoritat del ofici que usam, que de les primeres maquicies que a vostres mans pervendran, donets e paguets al dit Pisconte Xessa les dites cinquenta lliures. Però, en lo deliurament que li farats, cobrats d' ell la present, ensemps ab apoca de reebuda.

(1) Lo stesso *Piscomte Xessa* diede a prestito al detto Procuratore Regio ed a nome della Regia Corte altre 80 lire, 14 soldi, 4 denari, moneta alfonsina; le quali gli si dovevano restituire dai dritti delle *maquicie* e del macello d'Iglesias da mani dell' Olzina. Cagliari 18 giugno 1420. Detto Vol : fol. 87. — PILLITO.

Dat. en Castell de Caller, a VI de juny, en l'any mil quatrecents vint.

Petrus Devinat, mandato Regio sibi facto per honorabilem Johannem Civellerii, Regentem Procuracionem Regiam.

XXVI.

Don Pietro Rigolf, Procuratore Regio, commette al Visconte Gessa, reggente la Capitania di Villa di Chiesa, di vietare che Bernardo Sampolino, o altra persona qualsiasi, disturbi e impedisca nella coltivazione delle miniere Don Michele Coxo, e Andrea Melis, di Stampace, suo coadjutore.

1420, 8 agosto.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 87ᵇ).

En Pere Rigolf, al amat Pisconte Xesse, Regent la Capitania e Potestat de Villa de Sgleyes, salut e dilecciò.

Com En Miguel Coxo, de la Ciutat de Pisa, haje minat e sturat, e mine e stura algunes mines o foxes en la Ciutat de Villa de Sgleyes, de que seguex e se spera profit e utilitat a la Cort del Senyor Rey, e lo honorable En Johan Civeller, predecessor en lo nostre offici, no ha molts dies passats ab sa letra patent hagues manat a vos e a tots altres oficials Reyals, de part del Senyor Rey, que lo dit Miguel nè sa companya no perturbassets nè perturbar permetrats en lo dit negoci, ans a aquells e a sos cuhajutors donassets consell, favor e ajuda; e ara sia comparegut denant nos Andria Melis, habitador de Vila de Stampaig, axì com aquell es cap coajudor del dit Miguel Coxo en minar e fer cavar les dites foxes, e haje querelosament expost denant nos, com vos, *a* instancia *de* Leonardo Xampolino e de alguns malvolents del dit Miguel, le facats emparar alguns homens coajutors seus en lo dit negoci, entant que per rahò de les empares no poden treballar nè exercir son offici; de que som maravellats si axì es, com aquestes dites (1) coses redunden en gran e evident dapnatge del dit Miguel Coxo e de sos coajutors, en gran menispreu dels manaments Reyals a vos fetes: per que, de part del Senyor Rey e per auctoritat del offici que usam, vos dehim e manam, sots pena de cent lliures als cofrens del Senyor Rey aplicadors e de vostres bens havedors sens mercè alguna e si lo contrari per vos serà fet, que lo dit Miguel Coxo nè sos companys no perturbets nè perturbar permetats per algù en alguna manera en lo dit exercici, ans en aquell donets consell, favor e ajuda tota hora que per ell ne serets request.

(1) Così emenda il PILLITO; il cod. ha *si axi com aquestes dien.* Potrebbe anche emendarsi *si axì es com aquestes dien, com aquestes dites.*

Digitized by Google

Dada en Castell de Caller, sots lo sagell propi de la duana, com a present no hajam sagell de nostre offici, a VIII d'agost, any M°CCCC°XX.

Petrus Devinat, mandato Regio sibi facto per honorabilem Petrum Rigolf, Regentem Procurationem Regiam.

XXVII.

Don Pietro Rigolf, Reggente l'officio della Procurazione Reale, ordina a Don Marco Olzina, Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, di non far pagare in detta Città i diritti consueti per tre carri di corami, che da alcuni mercatanti di Cagliari erano stati comperati nel Sulcis per essere trasportati e venduti in Cagliari; non dovendo la merce essere sottoposta a doppio pagamento, ma questo eseguirsi nel luogo dove se ne faceva la vendita.

1420, 22 settembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 89).

En Pere Rigolf, Regent etc., al honrat En March Olzina, Major de Port de Vila de Sgleyes, salut e dilecciò.

Devant nos es comparegut En Francesch Sica, habitador de Vilanova dels Appendicis de Castell de Caller, e ha querelosament expost, com ell, ab En Pedro Barbaraxì, e Trogodori, habitadors de la Villa de Estampaig, hajen fet III carros de cuyram en lo salt de Sols, lo qual sen volien portar acì en Castell de Caller; e, segons afferma, vos havets empaxats aquells, que nols lexats traure lo dit coyram, afermant aquells deure aquì pagar lo dret pertanient al Senyor Rey, per virtut de certs Capitols o Breus d'aquexa Vila de Sgleyes. E com açò sie notorii, que lo dret del Senyor Rey se deje pagar allà on se ven la mercaderia, majorment com aquestes sien vassalls del dit Senyor e habitadors del dit Castell o de sos Apendicis, e aquell cuyram porten açì en terra del dit Senyor Rey, perquè lo dret no s'pot pendre al dit Senyor com nos exhigirem aquell açì, e no seria cosa rahonable, que lo dret se pagas dues vegades de una matexa cosa: per que, de part del dit Senyor Rey, per auctoritat del offici que usam, vos diem e manam, que de continent, e tota hora que los dits Francesch Sica o companyons voldran traure los dits tres carros de cuyram, que aquell lexets traurre franchs e quitis de tots drets, altre manament de nos no sperant; e si rahons havets algunes perquè degen pagar aquì, aquells a nos remetats ensemps ab dits Breus, que nos hi farem compliment de justicia. En altra manera si lo contrari farets, ço que no crahem, e lo dit Francesch e companyons seus hauran a tornar per la dita rahò danant nos, procehirèm contra vos e bons vostres, axì com a transgressor de manaments Reyals, segons per justicia trobarem fahedor.

Dat. etc. (22 setembre 1420).

XXVIII.

Alfonso Re d'Aragona concede al Visconte Gessa di Villa di Chiesa, in rimunerazione de' suoi servizii, ed ai suoi eredi ed aventi causa, in feudo, sotto certe condizioni e riserve, i salti di Mantagna colle ville di Antas e Fluminimaggiore, e le ville di Gonnesa e Gulbisa nella Curatoria di Sigerro.

1421, 6 febrajo.

(Archivio Arcivescovile di Cagliari, Vol. XXXVIII, Lett. IS (1)).

Nos Alfonsus, Dei gratia Rex Aragonum, Sicilie, Valentie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, et etiam Comes Rossilionis et Ceritanie.

Ad grata plurimum et accepta servitia per vos fidelem Nostrum Vicemcomitem Gessa Ville Iglesies Nobis impensa, et que indesinenter impendere non cessatis prompto (2) corde, debitum habentes respectum, tenore presentis in remuneratione dictorum servitiorum donatione pura, propria et irrevocabili damus et concedimus vobis et vestris successoribus in perpetuum, et quibus volueritis, saltus Curadorie de Sols (3) et Montanya situatus in Canadonega, necnon villas de Antas, Flumenmajor, in dictis saltubus situatas, ac etiam villas de Gonnesa et Gulbisa (4), situatas in Curadoria de Sigerro; et sex libras nostre monete censuales super censualibus Nostris Regiis (5) in dicta Villa Iglesias et alibi sistentibus; in feudum tamen et ad propriam naturam feudi juxta morem Italie; cum juribus, dominiis, saltis, terminis, montibus, et proprietatibus ipsarum, et cum hominibus et feminis in dictis villis habitantibus et habitaturis, et cum reditibus, datiis, proventis, maquitiis, et aliis juribus Nobis in eisdem pertinentibus et expectantibus quocumque titulo, ratione vel caussa; et cum omnimoda jurisdictione civili et criminali, mero et

(1) La copia dell'anno 1773, dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, dalla quale il sig. Canonico Commendatore Giovanni Spano trasse e ci comunicò il presente documento, è ripiena di errori, la maggior parte dei quali senza grave difficoltà avremmo potuto correggere colla scorta di altre simili infeudazioni. Ci siamo tuttavia ristretti ad alcune poche correzioni che ci parvero più evidenti, ed insieme necessarie alla intelligenza del testo; ed in nota abbiamo riportato la lezione del Codice. Abbiamo inoltre tolto i dittonghi, dei quali il trascrittore fece uso nella sua copia, ma che non si trovano nei documenti di quella età.

Il voler correggere tutti gli errori che sono nel presente Documento, e cercare di ridurlo alla primitiva lezione, ci avrebbe troppo allontanati dal metodo, che si suole seguire in questo genere di publicazioni.

(2) Il cod. *promipti*.

(3) Il cod. *Sels*.

(4) Il cod. ha *Gonnesa Egulbisa*. Vedi Doc. dei 30 marzo 1488.

(5) Il cod. *Regis*.

Digitized by Google

mixto imperio, et eorum exercitio, cohertione et compulsa quibuslibet. Itaque vos et vestri heredes perpetuo habeatis, teneatis et possideatis ac explectetis (1) jure vestro dictas villas, saltus et censum, cum omnibus et singulis reditibus et juribus supradictis; salvis retentionibus infrascriptis. Hanc autem donationem facimus vobis dicto Vicecomiti Gessa et vestris heredibus in feudum et ad propriam naturam feudi juxta morem Italie, ut dictum est, sub retentionibus, pactis et conditionibus inferius adjunctis, sicut melius dici potest et intelligi ad salvamentum et bonum intellectum vestri et vestrorum; constuentes Nos predictas villas, et alias que vobis supra damus ut premittitur (2), pro vobis et vestro nomine precario possidere seu quasi, donec inde corporalem seu naturalem adeptis fueritis possessionem ipsarum; quam quidem possessionem liceat vobis et vestris deprehendere, et apprehensam penes vos licite retinere absque licentia Nostra et officialium Nostrorum, ex potestate quam vobis conferimus cum presenti. Sicque concedimus, damus et cedimus vobis omnia loca, voces, rationes et actiones reales et personales, mixtas, varias, utiles et directas, et alias quascumque Nobis in predictis pertinentes et pertinere debentes; quibus uti et experiri valeatis in judicio et extra, quemadmodum Nos facere poteramus ante hujusmodi donationem, possemusque nunc, et postea quandocumque; constituhentes et facientes vos et vestros ibi et inde dominos, actores et procuratores in rem vestram propriam, ad faciendam inde vestras omnimodas voluntates. Salvis tamen Nobis et Nostris successoribus in perpetuo jure, dominio, et aliis retentionibus atque pactis inferius designatis. In predictis vero que vobis supra damus in feudum, retinemus ac etiam laudimium et faticam triginta dierum. Et quod (3) homines dictarum villarum, cujuslibet condictionis vel status (4) existant quoties per vos vel successores aut officiales vestros et eorum locatenentes contra eos vel eorum quempiam aliquatenus motis sive factis vel fiendis aut movendis, appellationem habere valeant etiam et recursum, nec prestabitur eis per vos vel vestros ostaculum aliquod seu impedimentum, quominus (5) hujusmodi appellationem et recursum non habeant libere. Retinemus in quae Nobis et Nostris perpetuo in predictis, quod (6) vos et vestri habentes caussam a vobis in eisdem nullum alium proclamatis, nisi tantum (7) Nos et successores Nostros in Sardinie et Provincie Regnis; quod dictum feudum vel partem (8) ejusdem nulli alii preterquam (9) Cathalano vel Aragonensi aut Sardo fideli vel legali Nostro de paratico vel de genere militari laico vendere seu alienare valeatis; nec illud possitis dividere in duas vel plures partes, nec dimittere inter duas vel plures personas, nec aliud et etiam feudum huic addere seu vos habere per modum mentionis, matrimonii, vel alias, dum hec tenueritis, absque Nostri et Nostrarum speciali licentia et permissu. Et quod in ipsis villis malefactores vanitos tenere, recipere nec manutenere nullatenus valeatis, immo illos ad Nos et successores Nostros vel Nostri successorum offitiales remittere teneamini incontinenti cum fueritis requisitus. Et dare de fortalitiis seu fortalitium, si quod vel si que (1) in ipsis villis vel feudo est vel erit, sunt vel erunt in futurum, Nobis et Nostris successoribus vel offitialibus Nostris et eorum de iis potestatem habentibus ad consuetudines Cathalumnie sive scombram vestris sumptibus (2) et expensis, si quando et quoties exinde per Nos et successores Nostros seu offitiales Nostros et eorum fueritis requisitus; itaque de illis fortalitiis seu fortalitio possimus et possint facere pacem et guerram, seu inter (3) castrum, villas, loca seu fortalitium magis illis villis propinquum, quantum pro Nobis seu Nostris successoribus tenebitur, mittere omne granum sive frudmentum aut quodcumque bladum (4) quod habetis et habeant, retento penes vos et eos dumtaxat fornimento, dicti fortalitiis seu fortalitiorum si quod vel si que sint vel fuerint in ipso feudo, et provisione vestra et hominum habitantium in eisdem, vestreque familie eorum. Retinemus etiam omnes agros felconi aut astors, omnes alias regalias. Retinemus nihilominus Nobis et Nostri successoribus in dicto feudo, quod vos et vestri et habentes caussam a vobis in eodem feudo teneamini Nobis et Nostri successoribus in dicto feudo in perpetuum servitium ponere infra Insulam Sardinie cum uno equo armato et equitatore munitis sufficientibus armaturis in anno quolibet per tres menses, vestris propriis sumptibus et expensis, et quando (5) per Nos et Nostros successores aut per Gubernatorem Insule antedicte vel alium inde a nobis vel ipsis potestatem habentem fueritis requisitus, modo et forma hactenus in similibus consuetis; et si ultra menses predictum equitem et equitatorem voluerimus retinere, hoc liceat Nobis et eis pleno jure, Nobis (6) vel ipsis vobis et ipsi equitatori respondentibus et satisfacientibus de stipendio condecenti (7). Preterea retinemus Nobis et Nostris perpetuo, quod habitatores dictarum villarum teneantur contribuere et contribuant in quibusvis donis vel acsidiis regalibus, in quales generaliter bomines et habitatores civitatum et locorum regionum dicti Regni contribuant. Salvamus et Nobis expressa retinemus perpetuo, quod vos et vestri ac habentes (8) caussam a vobis in dictis villis vestrum

(1) Notisi la voce, corrispondente al francese *exploiter*.
(2) Il cod. *et promittitur*.
(3) Il cod. *quae*.
(4) Il cod. *cum suis condictionibus vel statibus*.
(5) Il cod. *quonimius*.
(6) Il cod. *quae*.
(7) Il cod. *insitantum*.
(8) Il cod. *quae dictum feudum partem vel*.
(9) Il cod. *praeter quae*.

(1) Il cod. *sicque*.
(2) Il cod. *cunctibus*. Prima di *sive scombram* suppliscasi *scrutinium*.
(3) Qui la lezione è errata, e mancano alcune linee.
(4) Il cod. *blandum*.
(5) Il cod. *quae*.
(6) Il cod. *natum*.
(7) Il cod. *concedenti*.
(8) Il cod. *habcatis*.

Digitized by Google

domicilium tenere habeatis, et moram hac (1) habitationem vestram continuo facere, et non possitis cum altero consimili vel majori feudatario vel hereditario stare seu habitare, sed solum per vosmetipsum caput, vulgariter loquendo, facere habeatis, ut est per patrem familias faciendum. Nec possitis etiam petere, emere, locare seu ammendare hospitium aut hospitia in Castro Calaris, vel in Villa Ecclesiarum de Siscerro, in villa Algeri, vel in eisdem aut altero locorum predictorum habitationem vestram continuo facere seu tenere, absque Nostri successorumque Nostrorum in ipso feudo speciali licentia et permissione. Et si forsan ab ipso Regno vos absentaveretis, etiam pretensa Nostra licentia, si absentia vestra plusquam per quatuor menses in anno duraverit, fructus, jura et redditus dictarum villarum quoad vobis damus per duos annos pronunciamus ut esse volumus vos de eadem absentes accensantes, adeo ut hactenus magis observationem dicti feudi redamini incolam. Retinemus denuo Nobis et successoribus Nostris in predictis omnia et singula, quoad secundum more feudorum Italie dominus major et princeps habet et habere debet in feudis propriam naturam feudi habentibus, exceptis premissis per Nos vobis predictis et concessis. Et etiam quoad homines dictarum villarum non possitis molestare, cum sit fieri in dictis feudis quoad prohibere debemus cedere detrimentum. Retinemus etiam Nobis mineritiis atque trobas. Hanc autem donationem facimus vobis dicto Vicecomiti Gessa et vestris perpetuo, sicut melius dici potest ad bonum et sanum intellectum vestri et vestrorum, sub conditionibus et retentionibus supradictis. Mandantes cum presenti serie universis et singulis hominibus et feminis in dictis villis habitantibus et habitaturis, quod vos et vestros pro eorum dominis (2) habeant et teneant, vobisque vestris pareant et obediant, sicut vassalli vestri et legales eorum domino parere et obedire consueverunt ac etiam teneantur; quodque (3) vobis omagium prestent (4), et faciant fidelitatis etiam juramentum quod per alios vassallos coram domino pro Nobis tenentes sunt prestari et fieri assueta; quoniam Nos eos et quemlibet eorum, cum vobis et vestris predictis sacramentum et omagium prestiterent in predicta, a quavis fidelitate, juramento et omagio, aliqua obligatione, quibus Nobis dicta ratione quomodolibet fuerint adstricti, nunc per tunc et hec converso tenore presenti absolvimus et penitus liberamus. Mandantes insuper Gubernatoribus dicte Insule, necnon vicariis, subvicariis, capitaneis, judicibus de fano, armentariis, majoribus, et judicibus, ceterisque officialibus Nostris presentibus et futuris, quod (5), hanc donationem Nostram ratam, gratam firmamque habentes, vobis et vestris teneant eos et observent, tenerique et observari inviolabiliter faciant per quoscumque, et non contra veniant nec aliquem contra venire permittant aliqua ratione.

Ad hec autem ego sepe dictus Vicecomes Gessa, cum gratiarum actionibus recipiens a vobis Serenissimo Domino Rege gratiam seu donationem hujusmodi, cum retentionibus supradictis, per me et meos, in posse secretarii et notarii infrascripti hec a me pro vobis et vestris et aliis quorum interest legitime stipulanti, convenio, promitto et obbligo me et omnia bona mea, ac juro per Dominum Deum et ejus sancta (1) quatuor Evangelia, et jam presto sacramentum et omagium ore et manibus comendatum, quod ego et mei in iis successores erimus vobis et successoribus vestris Regibus Aragonum boni et legales vassalli pro dicta donatione, et facimus ea omnia, que boni vassalli tenentes, ut (2) prefertur, feudum ad consuetudinem Italie tenentur facere suo Domino naturali.

In cujus rei testimonium Nos Rex predictus presentem fieri jussimus, Nostro sigillo minori impendenti munitam.

Quod est datum et actum in Castro Calari, die sexto februarii, anno a Nativitate Domini 1421, Regnumque Nostri sexto.

Sig†num Alfonsi, Dei gratia Regis Aragonum, Sicilie, Valentie, Mayoricarum, Sardinie et Corsice, Comitis Barchinone, Ducis Athenarum et Neopatrie, et etiam Comitis Rosiglionis et Ceritanie, qui predicta laudamus, concedimus et firmamus.

(1) Il cod. *moram hanc.*
(2) Il cod. *dominiis.*
(3) Il cod. *queque.*
(4) Il cod. *praeitent.*
(5) Il cod. *quoad.*

REX ALPHONSUS.

XXIX.

Re Alfonso manda darsi copia al Siudaco di Villa di Chiesa dei Capitoli relativi ad essa Villa, del Parlamento Generale apertosi in Cagliari li 26 gennajo 1421.

1421, 6 febrajo.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

In Dei nomine amen. Cunctis pateat evidenter, quod Nos Alfonsus, Dei gracia Rex Aragonum, Sicilie, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, ac eciam Comes Rossilionis et Ceritanie:

Quoniam in Parlamento Generali, quod cum literis Nostris pro bono statu Regni ejusdem Sardinie et utilitate reipublice celebrandum indiximus, et die vicesima sexta mensis januarii proxime preteriti in Civitate Callari celebrare incepimus, per fidelem Nostrum Bescomti Sessa, Sindicum Ville Ecclesiarum de Sigerro Regni predicti, Nostre Regie Majestati fuerunt oblata inter alia Capitula subin-

(1) Il cod. *ista.*
(2) Il cod. *et.*

Digitized by Google

serta: demum die subscripta, qua Parlamentum licenciamus antedictum, voluimus, providimus et mandavimus, quod responsiones et provisiones, quas in nostro Consilio, digesta deliberatione prehabita, feceramus ad dicta Capitula, scriberentur et apponerentur ad pedem illorum, prout in fine eorum cujuslibet continetur, valerentque et ex tunch pro factis et validis haberentur. Tenores vero dictorum Capitulorum, et responsionum ac provisionum per nos factarum ad singula eorumdem, sunt hujusmodi serierum:

Molt alt e molt excellent Rey, Princep, e victorios Senyor.

Davant vostra molt excellent Magestat molt humilment, ab genolbs en terra e ab subjectiva reverencia, exposen les Consellers e prohomens, e Bescomte Sessa com a Sindich, en nom e per part de la Universitat e pobles de Vila de Sgleyes de Sigerro, que com, Senyor, los dits pobles sien pobres e miserables, axì que han gran necessitat ab vostres bones ordinacions, per utilitat de les Vostres regalies e de la Vostra cosa publica esser reformats: perçò, Senyor, los dits Consellers, Sindichs et prohomens de la dita Vila humilment e devota supliquen Vostra Real benignitat, e per utilitat de Vostres regalies e de tota la Vostra cosa publica, placia fer e dir, statuhir e ordenar perpetualment observadors los Capitols e ordinacions seguents:

1. Primo, suppliquen los dits Consellers e Sindichs, que placia a la Magestat Reyal, que vulla rattificar, confermar e jurar tots los privilegiis Reyals a la dita Universitat dats e atorgats, e encara tots e sengles Capitols del Breu, franqueses, consuetuts e usances de la dita Villa, e encara tots e sengles Capitols e privilegiis per lo Senyor Rey de Sicilia Don Martì primogenit d'Aragò de bona memoria a la dita Universitat e singulars de aquella confermats, dats e atorgats (1); e noresmenys, lohant e approvant lo dit Senyor los dits privilegiis, Capitols, franqueses e consuetuts, e la confirmaciò a la dita Universitat feta per Mosser Luis de Pontos axì com a Procurador e Visrey en Cerdenya (2), vulla lo dit Senyor stathuir perpetualment, que null temps la dita Vila nè altres de son terme e de sa juredicciò no puxen esser dats nè alienats nè en alguna manera de la sua Reyal Corona separades; anullant, cassant e irritant totes e qualsevol donacions, vendicions e alienacions fetes e fahedores de la dita Vila de Sgleyes, e altres dins sos termens e sa juredicciò de la sua Capitania situades.

Plau al Senyor Rey.

2. Item axì mateix, que com le Comte de Quirra, olim Rector e Capità del Cap de Caller e de Gallura de la Illa de Cerdenya, de mentre regia lo dit offici haja novament mesos e imposats alguns drets en la dita Vila de Sgleyes: que placia al dit Senyor, los dits drets anullar, cassar e irritar, e per nulles, cassos e irrits d'aquì avant esser haùts, e tots e qualsevol drets imposats per lo dit Rector e Capità en la dita Vila, axì que d'aquì avant la dita terra romangua franca, quitia e inmuna de pagar los dits drets, com si jamay aquells fossen stats imposats; imposant sobre açò als Governador, Procurador Reyal de la present Illa, e tots altres officials qui ara son o per temps seran, als quals se pertanga la exhacciò dels dits drets, scilenci perpetual, e pena encara de privaciò de lurs officis, e de mil florins d'or d'Aragò per cascuna vegada que sera contrafet.

Plau al Senyor Rey.

3. Item mes, demanen los dits Consellers e Sindichs de la dita Vila, que com tots dies los Governadors e Visreys Generals de la present Illa de Cerdenya, e encara specials Comissariis e Procuradors Reyals, rompent los privilegiis de la dita Vila, vullen assì usurpar, ab honor parlant, axì com de fet fan, la conexenza de les primeres causes qui seran en la dita Vila, levant aquelles al Capità de la dita Vila: que placia al dit Senyor Rey ordonar, que de aquì avant les dites primeres conexences de totes e qualsevol causes civils e criminals qui s' facen o s' cometen, e inquisicions qualsevel en la dita Vila e sos termens et juredicciò, sia del Capità de la dita Vila e de sa juredicciò, e que algù les dites coses nò gos evocar nè usurpar, sots pena de privaciò de lurs officiis, e pena de mil florins per cascuna vegada que serà contrafet per qualsevol Visreys, Governadors, Procuradors Reyals, Comissariis, o altres qualsevol persones; e si contra açò serà fet, tals actes sien haùts per nulles, cassos e vans, com si jamay no fossen stats fets.

Plau al Senyor Rey, que les primeres causes no sien tretes de la dita Vila.

Que siquidem Capitula cum eorum responsionibus et provissionibus antedictis, per fidelem Secretarium Nostrum Ffranciscum Darinyo, qui fuit notarius Parlamenti jam dicti, mandamus inseri, reponi et conscribi fieri in carta presenti, ad habendam inde memoriam in futurum. Et ut predicta pleniori firmitate letentur, Cartam (1) ipsam sigillo nostro minori jussimus insigniri.

Que fuerunt acta in Civitate Castri Callari, sexta die mensis ffebroarii, anno a Nativitate Domini millesimo quatercentesimo vicesimo primo, Regnique Nostro sexto.

REX ALFONSUS.

(1) Vedi *Doc. II* e *XXX*.

(2) Don Luigi de Pontos, primo Vicerè in Sardegna, tenne tale carica dall'agosto all'ottobre dell'anno 1418. — Vedi PILLITO, *Memorie risguardanti i Governatori ecc.*, pag. 32, 33.

(1) Cosi in una copia esistente nel R. Archivio di Cagliari; nell'originale dell'Archivio d'Iglesias questa voce è guasta ed incerta.

Digitized by Google

Petrus De Reus, ad relacionem Ffrancisci Darinyo Secretarii, ex provisione facta per Dominum Regem in Consilio, et in Parlamento publicata.

In Itinerum VIII°.

XXX.

Minuta non sottoscritta di Carta del Re Alfonso, colla quale si confermano le immunità e i privilegi concessi alla Università e ad alcuni borghesi di Villa di Chiesa da Martino Re di Sicilia e Primogenito d' Aragona.

1421, febrajo.

(Dall'originale, esistente nell' Archivio Communale d'Iglesias).

Pateat universis, quod Nos Alfonsus, Dei gratia Rex Aragonum, Sicilie, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie, ac eciam Comes Rossilionis et Ceritanie:

Actendentes, per Illustrissimum dominum Martinum Regem Sicilie, consanguineum Nostrum, ob merita serviciorum et fidelitatis observanciam Consiliariorum et procerum Universitatis Ville Ecclesiarum concessa fuisse eisdem Capitula et privilegia franquitatuum sive libertatum et munitatum nobis ostensa, hujusmodi seriei:

« Li Capituli et supplicacioni presentati a la Sacra » Regia Magestati di lu Serenissimu Signur Re » di Sichilia, et Primogenitu de Araguna, etc. » *(Vedi sopra, Doc. II).*

Attendentes eciam pro nunc fuisse nostre Regie Excellencie humiliter supplicatum per Varisoni Loxe, Anthonii Darella, Gontini Maxoni, Francisci Marres, Petri Durru, Consiliariorum anni presentis dicte Ville pro hiis Nobis noviter destinatos (1), quod dicta Capitula, privilegia franquitatuum, libertatum et immunitatum, de benignitatis Regie confirmare et aprobare et de novo ratificare dignaremur: Nosque, huic supplicationi benigne annuentes, dicta Capitula et contenta in eisdem, et omnia et singula in eis contenta, confirmamus, ratificamus, ac eciam de novo concedimus ac eciam indulgemus, prout melius et plenius dici et intelligi potest; promittentes per Nos, et omnes heredes successores Nostros, quod contenta in dictis Capitulis sive privilegiis inconcusse tenebimus, tenerique et observari faciemus in nec contra nec in aliqua ex eis faciemus (2) seu veniemus, nec aliquem venire permitemus. Et ut vobis cautum sit, hec juramus per Dominum Deum et ejus Sancta quatuor Evangelia Nostris manibus corporaliter tacta. Mandantes per hanc eandem Vice-regio et Gubernatori Regni Sardinie, Procuratoribus, Capitaneis, vicariis, bajulis, ceterisque officialibus Nostris in dicto Regno constitutis presentibus et futuris, quod ratificationem, confirmacionem, et de novo concessionem Nostras hujusmodi teneant et observent, tenerique et observari inviolabiliter faciant, et contra non veniant seu permittant aliqua racione. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostro sigillo minori impendenti munitam.

Dat. in Castro Callari, (1) die februarii, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo primo, Regnique Nostri sexto (2).

(1) La pergamena *desinatos*.

(2) Così nella pergamena; leggi *in omnibus, nec in aliquo ex eis contra faciemus*.

XXXI.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Siveller chiede al Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, quali siano i nuovi diritti stati imposti a quella Città da Don Berengario Carroç conte di Quirra, e da Simone Roig suo Luogotenente.

1421, 8 aprile.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 91, N.° 1).

En Johan Çivaller, Procurador Reyal del Regne de Sardenya, al honorable March Olzina, Major de Port de la Ciutat de Villa de Sgleyes, salut e dilecciò.

Com nos per algunes afers de la Cort del Senyor Rey hajam de gran necessitat saber, quins ne quals drets imposà sobre aquexa Ciutat de Vila de Sgleyes ab volentat de la Universitat lo noble e egregi barò Mosser Berenguer Carroç Comte de Quirra, stant Capità General de la Illa de Sardenya, o lo honorable Simon Roig ladonchs Loctinent seu: per que, de part del Senyor Rey, e per auctoritat del offici que usam, vos dehim e manam, que de continent vistes les presents nos sertifiquets dels dits drets ab vostres letres, en manera que puxam provehir en les coses que mester havrem; e açò no dilatets en alguna manera.

Dada en Castell de Caller, sots lo sagell de nostre offici, a VIII dies de abril, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCCXXI.

Petrus Devinat, mandato Regio sibi facto per honorabilem Johannem Civellerii Procuratorem Regium.

(1) Nella pergamena è lasciato in bianco il datale del giorno.

(2) Nei Capitoli di Corte che abbiamo dati sotto il precedente Num. XXIX, al *cap. 1*, Re Alfonso promette a Villa di Chiesa la conferma dei Capitoli e privilegi stati concessi *a la dita Universitat e singulars de aquella* da Re Martino: vedi sopra, *Doc. II.* Ne fu quindi preparata la presente Carta Reale; la quale tuttavia rimase imperfetta, non essendovi stata aggiunta la data del giorno, nè apposte le sottoscrizioni: probabilmente perchè tali privilegi concessi da Re Martino al tempo della resa di Villa di Chiesa, e quando si temeva ancora una ripresa d'ostilità per parte del Visconte di Narbona, parvero ora troppo gravi a Re Alfonso.

Digitized by Google

XXXII.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Siveller, a richiesta della Città di Villa di Chiesa, ordina al Maggiore di Porto di non esigere i diritti stativi imposti dal Conte di Quirra, ed aboliti con Capitolo di Corte approvato da Re Alfonso.

1421, 15 aprile.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 91, N.° 2).

En Johan Çivaller, Procurator Regal del Regne de Sardenya, al honorable En March Olzina, Major de Port de Vila de Sgleyes de Sigerro, salut e dilecciò.

Com lo Senyor Rey N'Alfonso, ara benaventuradament regnant, haja novellament atorgats, fermats e manats tenir e servar alguns Capitols a la Universitat de Vila de Sgleyes de Sigerro, entre los quals ni ha hù del tenor seguent (1):

« Item aximateix, que com lo Comte de Quirra, » olim Rector e Capità del Cap de Caller e de » Gallura de la Illa de Serdenya, de mentre regia » lo dit offici haja novament mesos e imposats » alguns drets en la dita Vila de Sgleyes: que » placia al dit Senyor, los dits drets anullar, cassar » e irritar, e per nulles e cassos e irrits d'aquì avant » esser haùts tots e qualsevol drets imposats (2) » per lo dit Rector e Capità en la dita Villa, » axì que d'aquì avant la dita terra remangua » francha, quitia e inmuna de pagar los dits drets, » com si jamay aquells fossen stats imposats; im- » posant sobre açò als Governador, Procurador » Reyal de la present Illa, e a tots altres officials » qui ara son o per temps seran, als quals se per- » tanga la exacciò del dits drets, scilenci perpetual, » e pena encara de privaciò de lurs officis, e de » mill florins d'or d'Aragò, per cascuna vegada » que serà contrafet.

» Plau al Senyor Rey. »

Encara sia a nos stat suplicat e request per part de la Universitat d'aquexa Vila, que deguessen toller, levar e removre los dits drets, e que d'aquì avant no fossen pus exigits, ans deguessem a vos, e, qualsevol altres exhigidors o collidors los drets Regals en aquexa Villa, inhibir que los dits drets per lo dit Comte de Quirra, ladonchs Rector e Capità de la dita Illa (3), imposats no exhigissets, rebessets o cullissets. E nos vehent la dita suplicaciò e requesta esser justa e consonant a rahò, e considerat encara que lo dit Senyor Rey de sa propria boca ha manat a nos expressament, que lo preinsert Capitol observassem a la letra, e lo dits drets per lo dit Comte de Quirra, olim Capità e Rector damunt dit, deguessem de tot en tot relevar, e d'aquì avant aquells no permetessem (2) exhigir o cullir en la dita Villa de Sgleyes: per que, de part del Senyor Rey e per auctoritat del offici que usam, vos dehim e manam, que d'aquì avant los dits drets per lo dit olim Rector e Capità imposats no exhigiscats o cullats o rebats, o cullir, exihigir o rehebre per vostres substituhits permetats en alguna manera. Emperò volem que los drets Regals que antigament foren (2) imposats en aquexa Villa, o eran acostumats cullir e exhigir, que aquells scrivats, però no exhigiscats, entro tant per nos hi sia stat en altra manera provehit.

Dat. en Castell de Caller, sots lo sagell de nostre offici, à XV dies de abrill, en l'any de la Natividad de Nostre Senyor M.CCCC.XXI.

Petrus Devinat, mandato Regio sibi facto per honorabilem Johannem Civellerii, Procuratorem Regium.

(1) È il 2.° di detti Capitoli; vedi sopra, *Doc. XXIX, lin. 65-83.*
(2) Il cod. *imosats.*
(3) Crediamo doversi leggere *Villa* come sopra a lin. 18.

XXXIII.

Don Giovanni Siveller, Procuratore Regio, ingiunge al Visconte Gessa, Luogotenente del Capitano di Villa di Chiesa, di restituire un Moro che possedeva, il quale apparteneva al Re, essendo fuggito da una galeotta di Mori stata presa dalle galere del Re.

1421, 6 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 91^{b}).

En Johan Sivilleri, Procurador Reyal del Regne de Sardenya, al honrat En Piscomte Xesse, Loctinent de Capità de la Vila de Sgleyes, salut e honor.

Com en poder vostre hi ten un Moro, lo qual se diu que seria fogit de una galiota de Moros que han presa les galeres del Senyor Rey, los quals anaven a Calbi; e com lo dit Moro se pertangua al Senyor Rey per molts e diverses rahons, les quals a present no ocurran acì exprimir: per que, de part del Senyor Rey, e per auctoritat dels officis que usam, vos dehim e manam, sots pena de sinchcents florins d'or d'Aragò als coffrens del dit Senyor Rey aplicadors, que de continent vistes les presents lo dit Moro ben custodit e guardat a nos remetats. E si alguns de vostra familia se daran dret sobre lo dit Moro, com pres ab llurs armes a la mà, aquells a nos remetets, com nos som prests de fer lo compliment de justicia. Sertificants vos, que si en les dites coses serets necligent o recusarets o dilatarets, que exhigiriem de vos la dita pena sens metre alguna mercè (3); e ultra la dita pena pagariets les messions, que per la dita rahò se farien a culpa vostra.

(1) Il cod. *observassen ..... degucssen ..... permettessen.*
(2) Il cod. *forem.*
(3) Così supplisce il PILLITO; manca questa voce nel cod.

Digitized by Google

Dat. en Castell de Caller, sots segell de nostre offici, a sis de maig, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor mil ccccxxi.

JOHAN SIVALLER.

Petrus Devinat, mandato Regio sibi facto per honorabilem Johannem Sivellerii, Procuratorem Regium.

XXXIV.

Don Giovanni Civeller, revocando l'ordine dato poco prima al Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, di non esigere i diritti anticamente imposti, ma di trasmettergliene soltanto nota per iscritto, gli ordina di esigere, sotto la sua responsabilità, i diritti medesimi, che si enumerano.

1421, 10 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 92).

En Johan Siveller, Procurador Reyal del Regne de Sardenya, al honrable En March Olzina, Major de Port de la Vila de Sgleyes, salut e honor.

Remembreus, l'altre jorn no ha molts dies passats nos haver scrit a vos, que los drets Reyals, que antigament eran e foren imposats en aquixa Ciutat de Vila de Sgleyes, nò exhigessets, però que aquells scrivissets (1). E ara hajam delliberat, que los dits drets sien per vos exhigits e cullits, los quals drets son los seguents:

Primerament, que tot hom paga, qui traurà forment de la dita Vila, per cascù starell per vendre, I sou.

Item, per cascù starell d'ordi qui s'trau de la dita Vila per vendre, VI diners.

Item, per cascuna bota de vin qui s'met en la dita Vila, XXVI sols, VIII diners.

Item, per dret de tota mercaderia qui s'trau de la dita Vila, per cascuna lliura VII diners.

Item, se paga en la dita Vila, termens e jurisdictiò de aquella, per cascù quintar de formatge qui s'pesa, I forma de formatge.

Item, per cascun bou, vaccha e mayala qui s'tallen en la carnisseria, VIII diners.

Item, per cascun moltò, cabro, ovella, cabra, qui s'tallen en la carnisseria, VI diners.

Item, per cascù anyò e cabrit qui s'ven en la dita Vila, III diners.

Item, per cascuna bota de vin qui s'venia a menut en la dita Vila, VIII sols.

Per que, de part del Senyor Rey e per auctoritat del offici que usam, vos dehim e manam axì stretament com podem, que los drets en la present specificats d'aquì avant cullats, rebats, cullir e rebre façats, no contrestant qualsevulla altre manament per nos a vos fet en contrari; sertificant vos, que si en les dites coses serets negligent, que los drets que en culpa vostra se perdran o no seran exhigits per vos, que aquells cobrarem e havrem de vos e bens vostres sens merçè alguna, e en altra manera procehiriem contra vos, segons per justicia trobarem fahedor.

Dat. en Castell de Caller, a x de maig, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor mil ccccxxi.

JOHAN SIVELLER.

Petrus Devinat, mandato Regio sibi facto per honorabilem Johannem Sivellerii, Procuratorem Regium.

(1) Vedi sopra, *Doc. XXXII, lin. 54-56.*

XXXV.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Civeller ordina al Maggiore di Porto in Villa di Chiesa d'impossessarsi del minerale, che avevano estratto dalle fosse che coltivavano Leonardo Sampolino Pisano, e Andrea Meli di Stampace.

1421, 6 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 92b, N.° 1).

En Johan Siveller, Procurador Reyal etc., al honrat En March Olzina, Major de Port de Vila de Sgleyes, salut e gracia.

Com a hoyda e sabuda nostra e del Procurador fiscal de les Corts Reyals de Caller sia pervengut, que aquì en la Ciutat de Vila de Sgleyes En Leonardo Xampolino Pisà, Andria Meli habitador de la Vila de Stampaig, hajen treta molta mina de les foyes (1) e mines de aquì, e lo dit Procurador Fiscal haja request nos que la dita mina prenguessem a mans de la nostra Cort per certes rahons: per que, de part del Senyor Rey e per auctoritat dels officis que usam, a instancia del dit Procurador Fiscal vos dehim e manam, que de continent vistes les presents tota quanta mena los dits Xampolino e Andria Meli havran treta de les dites foyes, que aquella per nos e en nom nostre prengats a mans vostres, e aquella tingats tant, e tant longament, fins altre manament de nos hajats; e açò per res no mudèts o dilatets per alguna causa o rahò.

Dat. en Castell de Callèr, sots lo segell de nostre offici, a VI de juny, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor mil ccccxxi.

JOHAN SIVALLER.

Petrus Devinat, mandato Regio sibi facto per honorabilem Johannem Sivellerii Procuratorem Regium.

(1) Per *foses*.

Digitized by Google

XXXVI.

Il Procuratore Regio Giovanni Siveller, rivocando l'ordine dato, ingiunge a Marco Olzina, Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, di non molestare nell'esercizio di una sua fossa Leonardo Sampolino da Pisa.

1421, 11 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 92b, N.o 2).

En Johan Siveller etc., al honrat En March Olzina, Major de Port de Vila de Sgleyes, salut e dilectiò.

Remembreus, no ha molts dies passats nos haver scrit a vos, que puguessets a mans vestres en nom e veu nostra tota quanta mina En Leonardo Xampolino Pisà, e Andrea Meli habitador de la Vila de Stampaig, haguessen treta de les foyes e mines de la Ciutat de Vila de Sgleyes. E ara lo dit Leonardo Xampolino haja affermat denant nos, la dita foya esser sua e dels seus de antich temps ançà, e se es profert danant nos en breu mostrar cartes de la dita foya e altres legittims documents; e nos havem assignat cert temps al dit Leonardo Xampolino, dins lo qual haja mostrat legittimes proves que la dita foya sia sua, e havem delliberat que durant lo temps per nos a ell prefigit no sia embargat en lo traure de la dita mina. Per que, de part del dit Senyor Rey e per auctoritat dels officis que usam, vos dehim e manam, que d'aquì anant al dit Leonardo Xampolino no perturbets nè sos homens en traure la mina, no constrastant qualsevol empares en la dita foya fetes; ans aquells permetats treballar e traure la mina, tro tant e tant longament altre manament de nos hajats en contrari.

Dat. en Castell de Caller, sots lo segell de nostre offici, a XI de juny, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor mil CCCCXXI.

JOHAN SIVELLER.

Petrus Devinat, mandato Regio sibi facto per honorabilem Johannem Sivellerii, Procuratorem Regium.

Lo stesso fu ordinato per riguardo ad Andrea Meli e suo fratello Masedo Meli con altra lettera della medesima data. *Detto Vol., fol.* 93.

XXXVII.

Essendo morto senza successione Don Alamanno di Montbuy, al quale il Re aveva dato in feudo parecchie ville ed altri luoghi nelle Curatorie di Sulcis e di Sigerro, il Procuratore Regio Don Giovanni Siveller ordina a Don Giovanni d'Oriola di recarsi a prendere possesso di quelle ville e luoghi in nome del Re.

1421, 19 luglio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 93b).

En Johan Civeller, etc., al amat nostre En Johan D'Oriola, Porter de nostre offici, salut e dilecciò.

Com lo Senyor Rey, no ha molts dies passats, ab ses Reyals provisions hagues donat e atorgat al honorable N'Alamany de Monbuy, donzell, segon feu e costum de Italia les viles de Vilafrongia, de Urso, de Sipasijus, de Frumentebit Sipasi, de Corsos, situades en la Curatoria de Sigerro, e un forn de colar; e encara lo dit Senyor ab les dites Reyals provisions haja donat al dit Alamany de Monbuy en feu e segons costum de Italia les viles seguents, Vila Barrents, Gebuscuba, Palma de Sols, Vila Margoni, Vila Seydi, Villa Virtalli, Vila Faseus, Vila de Biscili, Vila Vlay de Cannes, Vila Pantagus, Vila Garamata, situades en la Curatoria de Sols, e dues salines, un stany, una fossa appellada la Barbaraxina, la qual es en lo munt de Mont Barlau, ab places, drets e pertinencias sues; e ara novellament sia pervengut a hoyda de la Cort, que lo dit Alamany de Monbuy sia mort sens legitim succehidor, de que les dites viles e feu serien devoludes al Patrimoni del dit Senyor Rey; e nos a present no pugam anar personalment a les dites viles per pendre a mans de la Cort del dit Senyor Rey aquelles, com siam occupats en altres molts ardues negocis toquants los negocis Reyals: perçò, confiant a plè de la fè e leyaltat de vos dit Johan D'Oriola, porter de nostre offici, acomanam a vos, dehim e manam, de part del dit Senyor Rey e per auctoritat del offici que usam, que anets personalment a les dites viles, e aquelles a mans nostres, imo verius de la Cort Reyal, prenguats, e a totes les coses de sus dites, e altres bens que del dit Alamany de Monboy sien stats; com nos ab les presents cometem sobre les dites coses, ab les incidents, dependents e emergents de aquelles, a vos plenariament nostres veus. Noresmenys, axì degudament e secreta com podem, ab les presents de part del dit Senyor Rey requirim, e de la nostra affectuosament pregam, al honorable Mosser Loys Aragall, Cavaller, Capità e Potestat de Vila de Sgleyes, e altres qualsevol officials e subdits del Senyor Rey, que en e sobre les dites coses vos donen consell, favor e ajuda, tota hora que requestne seran.

Digitized by Google

Dat. en Castell de Caller, sots lo segell de nostre offici, a XVIIII° de juliol, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor mil CCCCXXI.

XXXVIII.

Don Giovanni Siveller, Procuratore Regio, ordina a Don Gonsalvo di Carmona di pagare a Don Luigi d'Aragall, sulle entrate Regie della villa di Nurallao, la somma di 670 fiorini d'oro di Aragona, dovutigli per l'uffizio da lui esercitato di Podestà e Capitano di Villa di Chiesa.

1423, 1 marzo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 98).

En Johan Civeller, Procurador Reyal etc., al amat nostre En Gocalbo (1) de Casmona, Official Reyal de la Vila de Noraclo, salut e dilecciò.

Com al honrat Mosser Luis D'Aragall, Cavaller, Potestat e Capità de Vila de Sgleyes per lo molt alt Senyor Rey d'Aragò, sien deguts siscents setanta florins d'Aragò restants a ell per la Cort del dit Senyor, de aquelles noucents e nou florins d'or d'Aragò e un sol barchinones, a ell deguts per la dita Cort per rahò dels dits seus officis del noven dia del mes de maig de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCCXVIII°, que fo mes en possessiò dels dits officis, tro sus lo noven dia del mes de febrer any MCCCCXXIII, dins lo qual temps son compresos tres anys e nou mesos, qui, a rahò de doents lliures de moneda alfonsina, valents doents quaranta dos florins d'or d'Aragò e quatre solds e huyt diners de moneda de Barchinona, segons de les dites coses largament apar en un albarà debitori a ell fet per lo honrat En Johan Codina Lochtinent de escrivà de Casa del Senyor Rey en lo Regne de Serdenya, scrit en Castell de Caller a nou dies de febrer de l'any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCCXXIII; e haja nos request, que dels emoluments de la Cort del dit Senyor li deguessem pagar la quantitat damunt dita; e nos vehent la dita requesta esser justa e rahonable; no havents a present altres emoluments de la dita Cort de que poguessem pagar al dit Mosser Luis la dita quantitat a ell deguda, havem empenyorades e asignades a ell les rendes, fruyts e emoluments pertanyents al dit Senyor Rey en la dita Vila de Noratlo (2), axì com ab la present li penyoram etc.: per que, de part del dit Senyor Rey etc., vos dehim e manam .... que de les rendes, fruyts .... que a vostres mans pervendran de la dita Vila, al dit Mosser Luis d'Aragall responats integrament tant e tan longament, tro sia content de la quantitat damunt dita .....

(1) Per *Gonsalbo*.

(2) Nel 1425 il Villaggio di *Noratlao* fu concesso in feudo allo stesso Aragall, come si rileva da lettera del Procuratore Reale Giovanni di Montalbano 21 giugno 1425 detto Vol., fol. 104. — PILLITO.

Dat. en Castell de Caller, ... lo primer dia de marc .... MCCCCXXIII.

XXXIX.

Bando in Villa di Chiesa a nome del Procuratore Regio, prescrivente la denunzia di tutti i beni immobili gravati di censo alla Regia Corte che si possedessero nel Capo di Cagliari e di Gallura, e ciò sotto pena della perdita di detti beni.

1423, 18 agosto.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 2, fol. 131 b).

Die mercurii XV mensis augusti, anno predicto (M°CCCC°XXIII°).

Petrus Garriga, curritor publicus Castri Calleri, retulit se fecisse preconizacionem sequentem per Castrum Calleri et ejus Apendiciis per loca assueta, voce unius tube, de mandato honorabilis Nicholai Rigolf Procuratoris Regii Regni Sardinie.

« Ara hojats, que us fa saber lo honrat En » Nicholau Rigolf, Procurador Reyal e General » Reebedor en lo Regne de Sardenya: que lo molt » alt Senyor Rey d'Aragò, a tot hom generalment, » de qualsevol ley, condiciò o stament sia, que » tingua algun feu o feus, proprietat o proprietats, » camp o camps, terra o terres, o altres possessiò » o possessions, casa o cases, en lo Cap de Caller » e de Gallura a cert cens annual e annuals, atri- » but o atributs per lo dit Senyor Rey; que dins » tres dies primer vinents ho hajan manifestat al » dit Procurador Reyal, sots pena de perdre los » dits feus o feu, proprietats o proprietat, camps » o camp, terra o terres, e altres possessions o » possessiò, casa o cases. En altra manera, passà » lo dit termini, lo dit honrat Procurador Reyal » pendrà a mans de la Cort del dit Senyor tals » feu o feus, proprietat o proprietats, possessiò o » possessions, terra o terres, cosa o coses; e açò » us intima, perçò que ignorancia no puxats al- » legar. »

Simile preceptum quoad hujusmodi preconizacionem fiendam factum, ordinatum ac missum fuit ad omnes civitates dicti Capitis; et specialiter illud Ville Ecclesiarum Potestati ipsius Ville, in Castro Calleri personaliter reperto.

Digitized by Google

XL.

Don Nicolò Rigolf, Procuratore Regio, avendo sospeso dalla carica di Maggiore di Porto in Villa di Chiesa Don Marco Olzina, incarica di farne le veci Don Crescentino Cofano, abitante in detta Villa.

1423, 3 settembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 99).

En Nicolau Rigolf, Procurador Reyal, etc.

Com per certes rahons justes e rahonables nos hajam sospes del offici de la Majoria de Port de Vila de Sgleyes En March Olzina, lo qual lo dit offici per concessiò Reyal regìa: perçò, confiants a plè de la fè, industria e lealtat de vos En Crexento Cofano, habitador de la dita Ciutat de Vila de Sgleyes, ab tenor de la present acomanam a vos, dit Crexento Cofano, lo offici de la Majoria de Port de la dita Ciutat de Vila de Sgleyes durant la suspensiò del dit March Olzina aytant quant toca la recepciò e exaciò dels drets, fruyts e emoluments pertanyents e pertanir devents a la Cort del Senyor Rey .....

Dada en Castell de Caller, a tres dies de setembre, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCCXXIII.

NICOLAU RIGOLF, Procurador Reyal.

XLI.

Il Procuratore Regio Don Nicolò Rigolf ordina a Don Marco Olzina, quantunque sospeso dalla Maggioria di Porto in Villa di Chiesa, di pagare coi denari del Re che erano presso di lui il soldo delle compagnie che guardavano il Castello.

1423, 5 settembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 99).

En Nicolau Rigolf etc., al amat nostre En March Olzina, Major de Port de la Ciutat de Vila de Sgleyes, salut e dilecciò.

No obstant la suspenciò per nos a vos feta del offici de la dita Majoria, manam vos, que de les pecunies Reyals que 'n vers vos son, que donets e paguets lo sou del present mes de setembre als companyons que guardan lo Castell de la dita Ciutat de Vila de Sgleyes, et en açò no metats scusaciò alguna; com nos siam informats, que vos havets moltes pecunyes de la Regia Cort; ni lo contrari facats, com de vostra dilaciò pot seguir gran dani aquexa Ciutat e tot lo Regne: prometent nos prests e apparellats de admetre en vostres comptes totes aquelles quantitats, que per manament nostre darets e pagarets. Pero en delliurament que farets de la dita quantitat, recobrats d'ells la present ab apoca de reebuda.

Dada en Castell de Caller, sots lo sagell de nostre offici a v de setembre, any MCCCCXXIII.

NICOLAU RIGOLF Procurador Reyal.

Il detto Procuratore Reale, con altra lettera diretta al Capitano e Podestà de Aragall o suo Luogotenente, in data 8 ottobre detto anno, faceva loro conoscere di aver reintegrato nel suo officio l'Olzina, essendo stati esaminati i suoi conti, e da lui *dada rahò de son regiment;* e perciò dover cessare le attribuzioni di Crescentino Cofano, cui aveva commesso l'impiego durante la sospensione dell'Olzina (1). — PILLITO.

XLII.

Il Procuratore Regio permette a Michele Campo, detto Sanguinao, abitatore di Villa di Chiesa, di caricare nei mari d'Oristano grano appartenente al Marchese, e trasportarlo a Barcellona, denunziando detto grano, ovvero pagandone al Procuratore Regio il diritto di tratta.

1425, 17 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BD 3, fol. 81 b).

Item, dictus Procurator Regius contulit licentiam Michaeli Campi, alias Sanguinao, patrono navis, habitatori Ville Ecclesiarum, quod possit honerari suam navim in maribus Civitatis Oristanni de frumento, sine incursu alicujus pene, sub tali pacto et condictione, quod idem patronus teneatur denunciare antequam recedat a carricatorio dicte Civitatis Oristanni verbo vel scriptis totum ipsum granum quod onerabit in sua navi. Et cum, Deo Duce et Sanctis III Regibus, navigaverit seu fuerit in Civitate Barchinone, ubi frumentum portare et vendere intendit, manifestabit seu denunciabit honorabili Bajulo Barchinone totum illud frumentum quod honerabit nobilis Marchi Oristanni in dicta sua navi; et si non denunciaverit, quod ipse patronus teneatur solvere jus trete dicto honorabili Procuratori Regio de toto illo frumento, quod dictus Marchio onerabit in dicta sua navi.

Dictus Patronus, hiis presens et consentiens, convenit et promisit tenere dicta pacta, sub obligacione bonorum suorum.

Die sabbati XVII mensis februarii, anno a Nativitate Domini mill°. CCCCXXV.

Testes: honorabilis Guillermus Raymundi Despassens, miles; et Bernardus Dezfar, mercator, habitator Castri Calleri.

---

(1) Questo documento segue immediatamente i due precedenti, ed è registrato nello stesso foglio, verso. — PILLITO.

Digitized by Google

XLIII.

Per la morte di Don Berengario Carroç Conte di Quirra essendosi resa vacante la Capitania e la Castellania di Villa di Chiesa, statagli concessa a vita dal Re, e con essa i varii uffizii da quella dipendenti, Don Francesco Carbonel, Luogotenente di Don Giovanni di Montalbano Procuratore Regio, togliendo la Maggioria del Porto o Camerlingato a Marco Olzina, al quale era stata commessa dal Conte di Quirra, la concede al Visconte Gessa, cogli utili ed emolumenti consueti.

1428, 21 aprile.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 105).

En Francesch Carbonell, Loctinent del honrat En Joan de Montalbà, Procurador Reyal, etc.

Com lo offici de la Capitania e Castellania de la Ciutat de Vila de Sgleyes de Sigerro sia extint per mort del noble e egregi Barò Mosser Berenguer Carroç Comte de Quirra, quondam a aquells obtenints per concessiò Reyal a ell feta de tota sa vida, e per conseguent los dits oficis sien devoluts a la Cort del Senyor Rey, e tots altres qui per ell fossen regits o fets regir; e com entre los altres oficis de la dita Ciutat lo ofici de Camerlennch e Mayor de Port de la dita Ciutat de Vila de Sgleyes sia extint per la dita rahò, com lo dit noble e egregi Barò aquell haguès acomanat a 'N March Solzina mentre que lo dit Barò visquès, e ara romangue lo dit offici en sospes; e com a nos se pertenga provehir a la indempnitat de la Cort: perçò, confiants a plè de la fè, industria e leyalitat de vos honrat Pisconte Xesse, ciutadà de la dita Ciutat de Vila de Sgleyes, ab tenor de la present acomanam lo dit offici de Camerlench e Major de Port de la dita Ciutat de Vila de Sgleyes, aytant com tocha la recepciò e exaciò dels feus, maquicies, drets, fruyts e emoluments pertanients e pertanyer devents a la Cort del dit Senyor Rey en qualsevol manera en la dita Ciutat de Vila de Sgleyes, salt e termens de aquella, tant quant al dit Senyor Rey, e a nos en nom seu, plaurà; demanant, exhigint e recobrant tots los dits drets e emoluments a la dita Cort Reyal pertanyents, e en altra manera les regalies, drets e emoluments damunt dits manutenent e defensant. E hajats e a vostres mans, utilitats, apliquets per vostres trebals tot aquel salari e emoluments, que per lo dit Major de Port o Camerlenchs de la dita Ciutat es acostumat haver e reebre çaenrera. Requirents de part del dit Senyor Rey al molt noble Vizrey e Governador General del Regne de Serdenya, e a son honrat Loctinent en lo Cap de Caller e de Gallura, e manants a tots altres oficials de la dita Ciutat e sotsmesos al dit Senyor Rey, al qual o als quals les presents pervendran e s'pertangan, que, remogut altre qualsevulla detenidor del dit offici, que vos dit Pisconte Xesse per Major de Port o Camerlench de la dita Ciutat hagen e tenguen, e a vos obeesquen, responguen de tots e sengles drets, rendes, fruyts e emoluments a la dita Cort Reyal pertanients e pertanyer devents en qualsevol manera, e la nostra present concessiò tinguen e observen, tenir e observar fassen, e no y contravinguen o contravenir permeten per alguna causa o rahò. Vos emperò siats tengut a nos retre bò, leyal e vertader compte de les coses per vos reebudes e administradores. En testimoni de la qual cosa manam la present a vos esser feta, ab lo sagell de nostro offici en son dos sagellada.

Dat. en Castell de Caller, sots lo sagell major de nostre offici, a XXI dia del mes de abril, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor mil CCCCXXVIII.

FFRANCESCH CARBONELL.

XLIV.

Rimosso dall'officio di Camerlengo e Maggiore di Porto in Villa di Chiesa il Visconte Gessa, che per le molte altre occupazioni non poteva attendere al suo uffizio, il Procuratore Regio Don Francesco Carbonel nomina a farne le veci Don Guantino Cannes, cittadino di Villa di Chiesa, col salario ed emolumenti consueti pagarsi per quell'ufficio.

1428, 10 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 105b).

En Francesch Carbonell etc.

Recordeus, no ha molts dies passats, haver acomanat lo offici de la Majorìa e Camerlenguìa de la Ciutat de Vila de Sgleyes al honrat En Piscomte Xessa, habitador de la dita Ciutat, a beneplacit. E ara lo dit Pisconte, segons som informats, no y pot entendre en lo regiment del dit offici, com sia molt ocupat en altres negociis; perquè convè a nos, provehir a la indempnitat del dit offici. Perçò, confiant a plè de la fè, industria e lealtat de vos honorable Gontini Cannes, ciutadà de dita Ciutat de Vila de Sgleyes, ab tenor de la present acomanam lo dit offici de Camerlench e Major de Port de la dita Ciutat *de Vila de Sgleyes*, aytant quant toca la recepciò e exaciò dels feus, maquicies, drets, fruyts e emoluments pertanyents e pertanyer devents a la Cort del dit Senior Rey en qualsevol manera en la dita Ciutat, salt e termens de aquella, tant quant al dit Senyor Rey, e a nos en nom seu, plaurà.....

E hajats e a vostres utilitats apliquets per vostres treballs tot aquell salari e emoluments, que per los altres Majors de Port o Camerlenchs de la dita Ciutat es acostumat haver e reebre çaenrera.....

remogut del dit offici lo dit Pisconte Xesse, axì com ab la present nos removem, o qualsevulla altre

Digitized by Google

detenidor de aquell.....
.....

Dat. en Castell de Caller, sots lo sagell de nostre offici, a deu dies del mes de juny, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCCXXVIII.

FRANCESCH CARBONELL.

XLV.

Il Procuratore Regio ordina, che nulla venga innovato nella esazione dei diritti che si pagavano in Villa di Chiesa, non ostante qualunque ordine contrario del Capitano di Villa di Chiesa o di altra persona qualsiasi; da lui solo o dal suo Luogotenente dipendendo quanto riguardava le regalie del Signor Re.

1430, 3 aprile.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 106).

En Gontini, mon Loctinent, ha rehebuda una vostra letra, per la qual lo certificats, com, instant Canonico Anthoni Coclo (1), com a Sindich de aquexa Universitat, e 'N Johan Verneda, lo homens de aquexa terra volen levar o traure los drets de VII, dos de exida, e quatre de entrada (2); e que y son venguts danant lo Capità, e que l'han request, quels ne tragua. A que us responch e us man, que no facats res que lo dit Capità ni altri vos man; com degù en aquest Regne no haja a conexer dels regalies del Senyor Rey, sinò yo o mon Loctinent; e si lo dit Sindich voldrà res dir, posen danant mi, que yo li farè compliment de justicia, tota vegada que per aquell ne serie request. E si per ventura ni ha algun que no volgues pagar, fetsli penyorar de continent; e si negù vos hi fa negun contrast, requirits lo Capità e Consellers que us donen favor e ajuda en cullir los dits drets: e si no ho volen fer, scrivitsme, que yo irè aquì, e lis farè pagar ço que justament voldrà. Però vos tots temps cullits los dits drets, e no stigats per negù, segons es stat acostumat antigament; car si lo contrari atemptavets fer, yo us faria resarcir de vostres bens.

Scrita en Castell de Caller, a III d'abril, any MCCCCXXX.

(1) O *Sotlo*; Vedi *Doc. LI.*

(2) Due di escita e quattro di entrata darebbero soltanto *VI* e non *VII*.

XLVI.

Il Procuratore Regio ordina al Camerlingo in Villa di Chiesa, che permetta al Visconte Gessa, Capitano di detta Città, l'estrazione dalle saline di Villa di Chiesa di dieci carra di sale immuni da ogni diritto.

1430, 10 agosto.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 106[b]).

Lo Procurador Reyal.

Camerlench.

Lo Capità de Vila de Sgleyes Dompno Pisconte Xesse nos ha pregats, que de aquella sal que ell traurà de les salines de Vila de Sgleyes, que 'l fessem franch del dret de la Cort. E nos, per sguart dels serveys que ha fets a la Cort e s'fa incessantement, e per sguart que ell serveix lo offici de Capità per lo noble Barò Don Jayme Quirra: havem donada licentia (1), axì com ab la present donam, al dit Capità, que ell puxa traure deu carros de sal de les dites salines, sens que ne sia tengut pagar algun dret de aquells a la Cort. Per que us man, que la dita gracia tingats e servets, tenir e servar facats, e los dits deu carros de sal franchs exir permetats de tot dret a la Cort del Senior Rey pertanyent, com sos merits exhigints ho requeresquen; e volem que axì s'fassa.

Dat. en Castell de Caller, sots lo segell menor de nostre offici, a deu dies de agost, any MCCCCXXX.

(1) Manca questa voce nel cod.

XLVII.

Don Giovanni di Montalbano, Procuratore Regio, ordina a Guantino Meloni, nella sua qualità di Curatore dei figliuoli di Antonio Lutxi, di non turbare i fratelli Antonio e Michele Cannas nel possesso di un forno da colar vena e di un antico monumento in Villa di Chiesa, che a questi spettavano per cessione fattane al loro avo da Don Pietro di Torelles, in ricompensa di avere custodito e difeso il Castello contro Leonardo Cubello Giudice d'Arborea.

1431, 30 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 109).

En Johanne de Montealbano etc., a su amadu Gontini Melone, curadore de sos figios de Anthone Lutxi, de sa Ciutadi de Sgresias, salude etc.

Daenante nos sunt comparidos Antone Cannas, et Miale Cannas fradi sou, guardianu de sa duana de su sale de custa Ciutade de Callari, submissu nostru; requirendo nos, qui comente tenent suspe-

Digitized by Google

ctos sos officiales Reales de inoxi, lis deberemus faguiri justicia de vos dictu Gontine Melone in dictu nomine, su quale illos molestades in sa possessione et exerciciu de unu fornu de colare, et in su antigori (1) o monumentu de cussa Ciutadi, qui hant tenidu et possehidu liberamente, comente tenent et possedent fini ad su presente. Et comente ad sos domandando justicia, culla non lis debiat esser deneguada: pro tenore de sa presente, de parte de su Senyore Ree et pro auctoridade de su officiu qui usamus, vos naramus et mandamus, donades et restituyades incontinente, et tantostu sa presente vos hat esser presentada, su dictu fornu a sos dictos requirentes o ad unu de ipsos, et non perturbades in su dictu exerciciu in quo est su dictu Anthone de cussu; pro qui hat portadu a innoxi et nos hat facto demonstracione de sos justos et legittimos titulos de cussu furnu et antigori totu, qui hant tenidu sos avos ipsoro dae donnu Pere de Torrellas (2), pro sa defensione et custodia de su Castellu de sa dicta Ciutadi de Sgresias, assetiada qui fudi dae su Juigue d'Arbarè donnu Lehonardu Cupellu (3), et ateras scripturas de sa possessione fini a su presente; non obstante sa hypotheca qui fudi imposada supra sa domo de su dictu antigori, comente largo modo aparet dae su contractu, de su quale similimente nos hant facto demonstracione pro copia auctentica. Et custu non mudedes nen su contrariu fassades o diferades, comente de justicia faguiri si debiat, suta sas penas imposadas a sos contrafactores.

Dada ut supra (*cioè:* a xxx dies del mes de juny, any de la Nativitat de Nostre Senyor M.CCCCXXXI).

XLVIII.

Don Giovanni da Montalbano, Procuratore Regio, permette a Isach Isbili e Brona Cap, Giudei, di cercare tesori e monete nascoste; a condizione che, se ne trovino, la metà appartenga al Re, e l'altra sia lasciata agli scopritori.

1432, 6 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 3, fol. 114).

En Johan de Montalbà, Procurador Reyal, Director e General Rehebedor en lo Regne de Sardenya per lo molt alt Senyor Rey d'Aragò, al honorable En Jacme Canemas, Major de Port e Camerlench de la Ciutat de Vila de Sgleyes, e altres qualsevol officials Reyals en la dita Vila constituhits, al qual e als quals les presents pervendran e s' pertanguen, salut e dilecciò.

Com nos hajam donada licencia, axì com ab la present donam, a N' Ysach Isbili e Brona Cap, Juheus de Caller, de incerquar en lo salt, termens e territoris de Vila de Sgleyes de Sigerro, cavar o fer cavar en lo dit salt, axì muntanyes com en plans, camps, cases, o lochs publichs o privats del dit terme, territori o salt, qualsevol scodorgos o monedes d'or, d'argent o de qualsevol metall, que sien hon dihuen habundar tots temps e is troben: diem e manam vos, que los dits Juheus, o qualsevol altres per ells, permetats cavar o fer cavar, incerquar o fer incerquar, qualsevol scodorgos, monedas d'or o d'argent o de qualsevol metall, en plans, muntanyes, camps, o vies axì publiques com privades, en lo dit salt, liberament e franqua; ab e sots tal condiciò, que vos, ans de comencar a cavar en los loch o lochs que cavar o fer cavar volran, hajen a denunciar a nos, o a vos en loch nostre seu verius del Senyor Rey, los loch o lochs que cavar o fer cavar volran; e en cas que 'ls dits Juheus trobassen algunes monedes axì d'or com d' argent com de qualsevulla altres metalls, que aquelles no gossen tocar, ni pendre, ni traure del loch hon aquelles atrobaran, si no vos present; et que de continent que aquelles hauran atrobades, e abans que en aquelles tochen, hajen a denunciar la dita troba a vos; e après que aquelles seran per vos reconegudes, de aquella troba que faran o farà cavar, axì en los plans com en les muntanyes, axì en camins o vies publiques com encara privades, o viles poblades o despoblades o fora aquelles, com en qualsevulla altres parts, hajats aquella troba, dinès o moneda axì d'or com d'argent, o de qualsevulla altre metall, partir en dues eguals parts: la una d' elles als dits Juheus sia per vos liurada, en pagua e satisfaciò de lurs treballs; e l'altra part sia guanyada e aquisida a la Cort del Senyor Rey, e aquella vos integrament remetats a nos en nom e per part de la Cort del dit Senyor. Et en açò enbarch o contradicciò alguna no metats ni fer permetats, com axì sia stada feta avinenca e concordia entre nos e los dits Juheus; e axì matex en aquelles donets tot consell, favor e ajuda, que necessari hauran per incerquar les dites coses. E en açò no diferats per nenguna rahò e causa, com axì volem e manam que s' faca.

Dat. en Castell de Caller, a sis dies del mes de ffebrer, del any mill quatracents trenta dos.

(1) Per *antigori* intendesi, massime dai villici, in Sardegna un edifizio, del quale vedonsi soltanto le antiche fondamenta. Ed in questo senso si trova in diversi strumenti di concessioni di terreni e di delimitazioni di essi, e nelle concessioni di *cussorgie* e *furriadorgi* nel Sulcis ed altri dipartimenti circonvicini. — PILLITO.

(2) Vedi PILLITO, *Memorie risguardanti i Governatori ecc.*, pag. 26 e 27.

(3) Questo assedio è affatto nuovo per la storia. — PILLITO.

Digitized by Google

XLIX.

Re Alfonso ordina, che, sotto pena della sua indegnazione e di mille libre d'oro, nessuno si attenti di violare le immunità e i privilegi di Villa di Chiesa.

1432, 20 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 5, fol. 192b (1)).

Alfonsus, Dei gratia Rex Aragonum, Sicilie, Valentie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comesque Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, Comes Rossilionis et Ceritanie, nobili et dilecto Consiliario, et fidelibus Viceregi ac Gubernatori Generali Regni Sardinie, ceterisque universis et singulis officialibus Nostris dicti Regni, et eorum loca tenentibus presentibus et futuris, ad quos seu quem spectet et presentes contigerit presentari, salutem et dilectionem.

Pro parte fidelium Nostrorum Consiliariorum proborumque hominum et habitatorum Ville Ecclesiarum Regni hujusmodi fuit Majestati Nostre expositum reverenter, quod nonnulli Barones et alii dicti Regni, loca, hereditates ac terras tenentes comarcanas sive circumvicinas Ville pretacte, nituntur imo attentare presumpserint supra nominatos, contra franquitates, libertates atque privilegia sibi per Reges Aragonum predecessores Nostros et demum per Nos concessa et confirmata, et contra eorum etiam antiquatam consuetudinem, multipliciter, ut asseritur, agravare eorum gravata sive bestiaria quecumque, si ac cum, in et intra terminos dictorum locorum, hereditatum, atque terrarum, ex dictorum privilegiorum premissu et dicta antiquata consuetudine, ac ad depasendum (2) immituntur, seu ad aquandum vel alias, pignerando, mercando, atque mactando, in dicte Universitatis et ejus singularium summum (3) prejuditium et *gravem* lesionem; supplicato igitur Nobis humiliter, super his salutare remedium impartiri. Nosque dicte supplicationi, prout (4) juste et rationi consone, benigniter annuentes, vobis et vestrum cuilibet dicimus et mandamus expresse et de certa scientia, sub Nostre gratie et mercedis obtentu, Nostreque ire et indignationis incursu, penaque mille librarum de bonis contra facientium habendarum Nostroque applicandorum erario, quatenus prenominatos Consiliarios, probos homines, habitatoresque, et singulares personas dicte Ville in dictis suis franquitatibus, libertatibus, privilegiis, atque debitis consuetudinibus, si, quando ac quotiens fueritis requisiti, seu vestrum aliqui vel aliquis fuerit requisitus, manutenentes et defendentes, non patiamini aut sinatis eos vel eorum aliquem indebite agravari, quin imo franquitates, libertates, consuetudines atque privilegia sua pretacta juxta illorum seriem faciatis per quos deceat inviolabiliter observari, cum de justitia et ratione sic reperimus faciendum.

Dat. in Civitate et Castro Calleri, die vicesima junii, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo XXXII°.

Petrus Felicis.

Registrata.

(1) Una copia autentica, ma poco esatta, dell'anno 1776, tratta da questo medesimo volume dell'Archivio di Cagliari, si conserva nell'Archivio Communale d'Iglesias.

(2) Il cod. *despasendum*.

(3) La lettura di queste due voci è dubia nel cod.; pare piuttosto *singularisimus*.

(4) Così leggo, come hanno altri simili documenti. Quì il cod., invece dell'abbreviazione o sigla del *pro* ha un *j* tagliato da una linea obliqua.

L.

Memoria di spesa fatta per ristorare la casa del Consiglio e l'ospedale di Villa di Chiesa.

1433, 20 gennajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BD 3, fol. 114).

Die martis XX januarii, anno a Nativitate Domini M°CCCC°XXXIII°.

Nos Jacobus de Besora, miles, Procurator Regius Regni Sardinie.

Pro reparacionibus fiendis in domo Consiliariorum ac hospitali Civitatis Ville Ecclesiarum fuit suo loco etc. honorabili Majori Portus etc. dicte Civitatis, etc.

LI.

Antonio Lotlo, Canonico e Vicario Generale della Diocesi Sulcitana, invitato da lettera del Re al Vescovo, e dal Regio Procuratore Don Giacomo De Besora, dichiara non dissentire che quel vescovato paghi la parte statagli assegnata del donativo per le spese del matrimonio tra Donna Eleonora figliuola del Re, e Don Edoardo Primogenito del Re di Portogallo.

1433, 13 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BH 1, fol 13).

Noverint universi, quod die veneris intitulata XIII^a^ mensis februarii, anno a Nativitate Domini M.CCCC.°XXXIII°, existens personaliter honorabilis Jacobus de Besora, miles, Procurator Regius Regni Sardinie, intus domum suam quam fovet in Castro Calleri, in presentia mei Petri Devinat auctoritate Regia notarii publici, et in presentia etiam honorabilis Guillermi Raimundi Aspesens militis, et Rogerii de Besora, domicelli, testium ad hec vocatorum specialiter et assuntorum, tradidit venerabili Canonico Anthonio Lotlo, Canonico Sulcitanensi, ac Vicario

Digitized by Google

in spiritualibus et temporabilibus Reverendi Archiepiscopi de Solç (1), quandam papiri literam Regiam sigillo Domini Regis munitam, ut primis aspectibus videbatur, sigillatam cum cera vermilia, in cujus dorso erat scripta suprascriptio sequens:

« Al Reverent Pare en Christ y amat Nostre,
» per la Divinal miseraciò Bisbe de Solç.
« Registrata. »

Qua papiri litera presentata et tradita, ilico dictus honorabilis Canonicus Anthonius Lotlo accepit illam et aperuit et desclausit, et legit eam, et lecta dixit: Quod recipiebat illam cum illis quibus decet reverentia et honore; requisivit precontentam crehentiam sibi explicari, et prenominatam literam in presenti processu continuari. Tenor ipsius litere talis est. In ejus dorso erat suprascriptio sequens:

« Al Reverent Pare en Christ e amat Nostre,
» per la Divinal miseraciò Bisbe del Solç
» Lo Rey.
» Venerable Pare en Christ.
» Notificam vos, que Nos, sabuda la mort d'En
» Joan de Mutalbà, Procurador Reyal de aquex
» Regne, havem provehit del dit officii al amat
» Coper Nostre Mosser Jaime de Besora (2), lo qual
» va aquì de present, informat largament de Nostre
» intenciò sobre les pecunies a Nos pertanyentes
» en lo dit Regne per causa de la dot de la molt
» Illustre Nostra molt cara e molt amada sor, la
» Inffanta Dona Elionor, muller del molt Illustre
» Infant Don Odoard, Primogenit de Portogal.
» Pregam e encarragam vos perçò, que, donant
» plena fè e creença a les paraules que'l dit Mosser
» Jaime vos dirà de nostra part sobre les dites
» coses, les compliats axì per obra e execuciò
» prompta fins desijats servir.
» Dada en Saraguosa de Sicilia, a IIII dies ottobre,
» del any mil cccc.°xxxii.
» Rey Alfons. »

Qua papiri litera presentata et tradita, ilico dominus Procurator Regius explicavit eidem venerabili Canoniquo Anthonio Lotlo ut Vicario predictam crehentiam pretensam in hunc modum:

« Mosser. Jà havets leita la letra, que'l Senyor
» Rey tramet al Bisbe de Solç, e vull vos explicar
» la crehencia que lo Senyor Rey me ha comesa.
» E perçò, com les coses requeren gran cuyta, vos
» vull explicar la dita crehencia, e fer la demanda
» seguent.
» Com lo Senyor Rey huy bonaventuradament
» regnant haja collocada en lo sant orde de matri-
» moni la molt Illustre Dona Elienor molt amada
» e cara sor sua, ab lo molt Illustre Don Odoart,
» Primogenit de Portogal, e hajali convengut fer
» grans despeses per lo dit maridage, les quals
» ell deu traure e haver de sos Regnes e terres:
» et perçò, com les altres terres et Regnes sues han
» jà pagat certa parts de les despeses fetes en lo
» dit maridatge, ha trames acì a mi, per demanar
» les dites despeses al dit Bisbe, e altrs prelats e
» universitat d'aquest Regne. Per que, actès que 'l
» dit Bisbe no es acì en lo present Regne, de
» part del dit Senyor vos deman, que, per socors
» del dit maridatge et despeses fetes en aquel, me
» donets en nom e per part del dit Senyor Bisbe
» e de son clero me donets cent cinquanta lliures
» callareses. E en açò no metats dilaciò alguna,
» com axì mana lo Senyor Rey que s' faça, et que
» en les dites coses siats diligent, et que aquellas
» port prest a deguda execuciò. »

La qual demanda feta e crehença splicada, ilico dictus venerabilis Anthonius Lotlo Vicarius qui supra, dixit: « Que ell era Vicarii del dit Bisbe;
» però que rebia la letra ab aquella humil e sub-
» jecta reverencia que s' pertani al Senyor Rey;
» que ell es prest de obeir los manaments del
» Senyor Rey: però que ell es Vicari, e que hi
» meta un hom que culla les rendes per lo Senyor
» Rey, que ell es prest de liurarles. »

Et incontinenti dictus honorabilis Procurator Regius mandavit eidem venerabili Anthonio Lotlo, quatenus amodo, sub pena centum librarum, non respondeat de redditibus dicti Episcopatus alicui, ymo ipsos habeat per emparatos.

(1) Errore dell'amanuense. La diocesi Sulcitana non fu mai Arcivescovile; e *Vescovo*, non *Arcivescovo*, è detto sempre in tutti gli altri passi di questo medesimo Documento.

(2) Al fol. 1 del Volume BH 2, trovasi la Regia Patente di Commissione a Giacomo di Besora, Procuratore Reale, per esigere il sussidio per la prossima incoronazione del Re Alfonso V d'Aragona, e pel matrimonio della Regina di Castiglia di lui sorella (20 agosto 1434). — Pillito.

LII.

Alfonso Re di Aragona dà a Don Giacomo di Besora, Governatore Generale in Sardegna, facoltà e mandato di vendere le ville, luoghi, incontrate e diritti Regii, al prezzo che giudicherà conveniente, con o senza facoltà di riscatto, ed alle condizioni e colle riserve in uso nelle vendite fatte dai Re suoi predecessori.

1434, 26 agosto.

(Da copia inserita nell'atto di vendita di Villa di Chiesa fatta dal Vicerè Besora al Conte di Quirra, dei 15 ottobre 1435: Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Alfonsus, Dei gracia Rex Aragonum, Sicilie, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, ac eciam Comes Rossilionis et Ceritanie.

Confidentes ad plenum de industria, legalitate et probitate animi vestri dilecti Nostri Procuratoris in Regno Sardinie, Jacobi de Basora, militis, tam in

Digitized by Google

regimine et exercicio dicti Procurationis officii quam alias plurimode comprobatis, tenore presentis, sine tamen prejudicio et derogatione commissionis per Nos vobis facte de officio Regio Procuracionis predicto, sed potius laudantes et confirmantes eandem, ultra facultatem et posse in premissa vestri predicti Procuracionis Regie officii commissione attributam, damus et tribuimus vobis posse, quod, pro succurrendo necessitatibus Nostre Curie, quas subire Nos opportet, possitis et libere valeatis Nostro nomine et pro Nobis vendere, infeudare, aut alias alienare, ad in perpetuum vel ad tempus, et cum vel sine gracie instrumento (1), persone vel personis ac precio vel preciis de quibus vobis fuerit benevisum, ac eciam in emphiteosim dare seu stabilire, pro intrata et sub senssu (2) vel tributo quibus videbitur, villas, locha, encontratas, ac jura eciam quecumque Nobis pertinencia, et ad Nos quovis modo devolutas seu devolvendas, devoluta seu devolvenda, cum omnibus et singulis vassallis tam hominibus quam mulieribus, in villis, locis et encontratis ipsis habitantibus pro nunc, et in futurum utique habitaturis, et cum universis et singulis pertinenciis, juribus et redditibus earundem; sub retencionibus tamen et servitutibus, que secundum usus et consuetudines Ytalie vel concessiones Regias dicti Regni sunt solitas et debent vendi, infeudari, alienari et stabiliri, vel per predecessores Nostros fuere solita vendi, concedi, stabiliri vel alienari; nec non traddere nomine Nostro et pro Nobis possessionem corporalem seu quasi predictorum per vos vendendorum, stabiliendorum, infeudandorum aut alias alienandorum, emptori seu emptoribus, pheudatariis vel emphiteotis et aliis, juraque et actiones Nostras cedere et mandare, de evictione cavere, et pro ipsa evictione bona et jura Nostra obligare, precia, intratas et tributa seu censsus et servitutes Nobis inde prestandas petere, exhigere, habere et recipere, et apochas inde facere Nostro nomine et pro Nobis, et universa et singula alia facere, que in contractu empti et venditi, infeudacionis et stabilimenti, seu concessionis in emphiteosim fieri requirantur; dicereque ac mandare Nostri parte universis et singulis vassallis, incolis et habitatoribus encontratarum, villarum, locorum, aut aliorum per vos Nostri nomine vendendorum seu infeudandorum vel alienandorum, et aliis eciam qui racione ipsorum Nobis teneantur et sint astricti, quatenus amodo habeant et teneant emptorem seu emptores in feudum seu emphiteosim, recipientes eadem pro dominis veris et naturalibus ipsorum, salvis Nobis condicionibus et retencionibus suppradictis, eisdemque pareant et actendant, homagiumque fidelitatis et vassallagii prestent et faciant, respondeantque et satisfaciant in et de omnibus et singulis de quibus melius et plenius Nobis respondere et satisfacere tenentur seu tenebantur, ipsosque vassallos et alios habitatores dictarum villarum, encontractarum locorumque predictorum absolvere, quitare et liberare ab omni homagio fidelitatis et vassallagii, et aliis omnibus et singulis quibus Nobis obligati existant seu quoquo modo teneantur, salvis condicionibus per vos retinendis; et de et super predictis, omnibusque emergentibus ex eisdem, quecumque instrumenta, cum servitutibus et condicionibus juxta morem et consuetudinem Italie oponi solitis vel concessiones Regias dicti Regni, pactis, promissionibus, obligacionibus, renunciacionibus, clausulis et cautelis de quibus Nobis videbitur, eciam juramento, quod in animam Nostram prestare possitis, roboratis, facere et firmare; et demum omnia alia et singula facere, stipulari, inhire, pacisci ac exercere in premissis et circa ea, et super dependentibus et emergentibus ex eisdem, pro Nobis et nomine Nostro, quecumque premissis necessaria videbuntur, queque Nos facere possemus personaliter constituti. Nos enim super predictis omnibus et singulis, cum incidentibus, dependentibus, emergentibus et connexis, vices Nostras committimus plenarie cum presenti, per quam rata, grata et firma habere promittimus in Nostri Regia bona fide quecumque per vos in vim hujusmodi facta fuerint Nostro nomine et pro Nobis. In cujus rey testimonium hanc vobis fieri jussimus, sigillo comuni Nostro in dorso munitam.

Dat. in urbe felici Panormi, die vicesima sexta augusti, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo quarto.

Rex Alfonsus.

In Itinerum XIII.
Registrata.

(1) Con questo nome chiamavasi il diritto di riscatto.
(2) Cioè *censu*.

LIII.

L'Università di Villa di Chiesa e il Vescovo Sulcitano pagano la parte da loro dovuta del sussidio pel matrimonio della Regina di Castiglia, e per l'incoronazione di Alfonso Re d'Aragona.

1435, 19 marzo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BH 2, fol. 14).

Item, die veneris XVIIII marcii, anno a Nativitate Domini M.°CCCC.°XXXV.°, Arnaldus Cloellers (1), Sindacus Ville Ecclesiarum de Sigerro, ut asseruit, solvit pro maritagio Domine Regine Castelle, et pro coronatione fienda per Dominum Regem nunc feliciter regnantem, quinquaginta novem libras et mediam monete currentis, in solutum pro ratis illius pecunie quantitatis, quam dicta Civitas Ville Ecclesiarum debet solvere.

Item, solvit dicta Universitas Ville Ecclesiarum pro ipso maritagio et coronatione quadraginta llibras

(1) Può anche leggersi *Cloells*. — Pillito.

Digitized by Google

ad complementum centum librarum, que fuerint sibi taxate (1).

Item, solvit Episcopus Solcitanensis pro suo Episcopatu, pro dictis coronatione et maritagio, centum libras.

LIV.

Annotazione del pagamento di lire 40, fatto dalla Città di Villa di Chiesa per le spese dell'incoronazione del Re, e pel matrimonio della Regina di Castiglia.

1435, 15 ottobre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BH 2, fol. 26b, N.° 4).

Item, die XV octobris, anno supradicto, Universitas Ville Ecclesiarum de Sigerro, seu pro eadem Berengarius Moragues habitator Castri Calleri, solvit pro ipsa Universitate quadraginta libras ratione dicte coronationis dicti Domini Regis, et pro maritagio Domine Regine Castelle.

LV.

Il Vicerè Don Giacomo di Besora commette a Don Giacomo Canamas l'esazione delle somme, che in Villa di Chiesa e sue dipendenze erano dovute dal Clero di quella diocesi per le spese dell'incoronazione del Re, e pel matrimonio della Regina di Castiglia.

1436, 10 marzo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BH 2, fol. 27, N.° 2).

Jacme de Besora, Cavaller, Viçrey e Procurador Reyal, Director et General, Rebedor en lo Regne de Serdenya per lo molt alt Senyor Rey d'Aragò, e Collector de les pecunies al dit Senyor pertanients en lo dit Regne per rahò de la benaventurada coronaciò en breu, Nostre Senyor Deu permetent, celebradora, e encara per les despès per lo dit Senyor Rey jà fetes e sostengudes per lo maridage de la molt Illustra Senyora la Senyora Rehina de Castella, e per la Senyora Infanta de Portogal sor sua, muller del Illustre Don Adoart primogenit de Portogal.

Com nos personalment no puxam discorrer per tot lo Regne de Serdenya, e convinga a nos trametre en diverses partides del dit Regne per collir les dites pecunies alguns collidors o receptors, perçò que pus facilment aquelles puxen esser collides: emperamor d'açò, confiants a plè de la fè e leyaltat de vos En honorable Jacme Canamas, Major de Port de Vila de Sgleyes, acomanam a vos la receptiò de les pecunies al dit Senyor pertanients en lo Clero de Vila de Sgleyes per les rahons damunt dites, lo qual es stat taxat per les rahons damunt dites, çoes a la Mensa Episcopal vint e sinch lliuras, e als honorables Canonico Anthoni Lotlo quondam, per sos beneficis, cinquanta lliuras de moneda corrent, del primer subsidi; e ara al possehidor de la sua Rectoria e Canonicat, altres cinquanta lliuras; e Canonico Fisco per son Canonicat deu lliuras; e Canonico Johan Marres, set lliuras; e Canonico Basili per son Canonicat, quatre lliuras; e a Canonico Bernart Roig, quatre lliuras de la dita moneda: les quals quantitats prenen suma de cent cinquanta lliuras de moneda corrent. Axì que vos, dit Jacme Canamas, exercescats per nos e 'n nom nostre colliats les dites pecunies, e siats collidor e rebedor de aquelles, tant quant toquen en lo dit Bisbat de Vila de Sglesies de Sigerro o de Solç; fahent exequciò en los bens de cascun d'ells damunt dits, mensa e canonges, a cascun d'ells segons les tatxes damunt specificades, rigorosament e fort; venent, destrahent, e en altra manera alienant los bens de aquells, tota solempnitat de juhì a part posada, segons es acostumat fer en deutes fiscals, axì per lo damunt dit deute, com per les messions per vos fahedores. Les quals vos tatxam, per cascun dia que per culpa dels renitents, o no volents paguar la quantitat a cascun d'ells tatxada, de continent per vos sia demanada, dotze sous de la dita moneda per cascun dia que a vos convendrà treballar, exhigidors per vos de les bens de aquells que paguar no volran. E façats a aquells que paguaran apocha o poliça de la paga que faran. Manants de part del dit Senyor Rey ab la present al Capità, Potestat, e altres qualsevol officials e subdits del dit Senyor Rey, que vos, dit Jacme Canamas, tinguen per Collidor de les dites pecunies, e a vos donen consell, favor e ajuda, tota hora que per vos requests ne sien, e en altra manera la present comissiò tinguen e observen, tenir e observar facen, e no contravinguen o contravenir permeten per alguna causa o rahò. En testimoni de la qual cosa manam la la present a vos esser feta, en son dors segellada ab lo segell del nostre offici.

Dat. en Castell de Caller, a X dies de març, en l'any de la Natividad de Nostre Senyor mil CCCCXXXVI.

---

(1) Questo pagamento fu fatto il 15 ottobre; vedi il Documento seguente.

Digitized by Google

LVI.

Il Vicerè Don Giovanni di Besora, al quale Re Alfonso d'Aragona aveva dato facoltà e mandato di vendere le ville, luoghi e diritti regii in Sardegna, revoca ed annulla la vendita di Villa di Chiesa fatta il 25 giugno dal Re Alfonso ad Antonio di Sena Visconte di Sanluri, e vende in feudo sotto certe condizioni, tra le quali la facoltà di riscatto, la detta Villa, col suo Castello, e col territorio, pel prezzo di cinquemila fiorini d'oro d'Aragona, e sotto riserva dell'approvazione del Re, ad Eleonora Contessa di Quirra, ed al suo figliuolo Giacomo Carroç.

1436, 18 ottobre.

(Da copia autentica dell'anno 1445, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

XVIII d'abril (1) mil y CCCCXXXVI. Carta de venda ab carta de gracia feta per Mosser Besora a la Comtessa, de la Ciutat e Castel de Vila de Sglesies (2).

In Dei nomine pateat universis, quod nos Jacobus De Besora, miles, Vicerex, Gubernator Generalis ac Procurator Regius Regni Sardinie pro Illustrissimo Domino Aragonum Rege, habentes plenariam potestatem infrascripta et alia faciendi, prout de nostra potestate constat quadam patenti dicti Domini Regis in ejus dorso, ut primis videbatur aspectibus, sigillata cum cera virmilea, et manu ejusdem Domini subsignata, cujus tenor talis est:

« Nos Alfonsus, Dei gracia Rex Aragonum, Sicilie, » Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comes » Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, ac » eciam Comes Rossilionis et Ceritanie.

» Confidentes ad plenum de industria, legalitate » et probitate animi vestri dilecti Nostri Procura- » toris in Regno Sardinie etc. » *(Vedi sopra, Doc. LII).*

Attendentes, illustrissimum dominum Regem, pro sustentatione galearum armatarum quas oportet ipsum tenere pro conservatione status Regii ac reypublice regnorum et terrarum suarum, oportet officiales et procuratores suos subvenire sibi de aliquibus peccuniis; et, exquisitis plurimis modis unde possemus habere peccunias pro dicta subventione fienda, non invenimus nec recipere potuimus absque minori dampno predicti Domini Regis, quam per modum vendicionis infrascripte; cogitantes eciam diversimode, quod illud quod in subditis Domini Regis per modum infrascriptum transferimus, in dictum Dominum Regem remanere credimus; attendentes eciam, predictum Dominum Regem jam vendidisse Castrum et Villam Ecclesiarum de Sigerro, situm et sitam in Regno Sardinie, nobili Anthonio de Sena Vicecomiti de Sent Luri, cum retencione illud et eandem recuperandi modo inferius declarato; attendentes eciam, multum nobilem Jacobum Carroç, Comitem de Quirra, se pretendere habere jus in predicto Castro et Villa et in redditibus et emolumentis ipsorum, pretextu Castellanie dicti Castri et Capitanie dicte Ville, quas, ut Nobis clare mostravit, predictus illustrissimus Dominus Rex sibi ad vitam suam dederat et concesserat, et nos, pro vitandis scandalis et periculis, que inter dictum nobilem Comitem de Quirra et dictum nobilem Vicecomitem de Sent Luri inter eos sequi possent exoriri occasione premissa, et pro conservacione status pacifici et tranquilli dicti Regni Sardinie: delliberavimus, ipsum Castrum et Villam, cum consenssu et voluntate predicti Domini Regis et cum ejus beneplacito, predictam vendicionem predicti nobilis Vicecomitis revocare et infringere, et infrascriptam vendicionem facere et firmare. Idcirco, tenore presentis publici instrumenti cunctis temporibus valituri, gratis et ex certa sciencia, per dictum Dominum Regem et omnes heredes et successores suos quoscumque in dicto Regno Sardinie, eis melioribus via, modo, jure et forma quibus possumus et valemus, cum retencione ac reservacione dicto Domino Regi et suis successoribus subscripta luendi, quitandi ac redimendi et seu recuperandi, quod vulgariter dicitur seu nuncupatur instrumentum gracie, vendimus et ex causa vendicionis concedimus vobis et tradimus vobis multum nobili et egregie domine Elienori Comitisse de Quirra hiis presenti, nomine vestro proprio ac ut tutrici nobilis viri Jacobi Carroç filii vestri, ac filii et heredis universalis multum nobilis viri Berengarii Carroç quondam Comitis de Quirra, et vestris et quibus volueritis perpetuo, sub debito et consueto militari servicio per vos et eos Curie Regie juxta usum et consuetudinem dicti Regni Sardinie prestando, Castrum et Villam Ecclesiarum de Sigerro, situm et sitam in dicto Regno Sardinie infra Capitis Callari et Gatlure Gubernacionem, et in incontrata de Sigerro, cum saltibus, terminis eidem adjacentibus, redditibus, proventis et emolumentis ipsorum, et cum turribus, fortaliciis, domibus, edificiis, feudis, feudatariis, ac cum omnibus et singulis vassallis, hominibus et feminis, Christianis, Judeis et Sarracenis, et aliis quibuslibet in dicta Villa ejusque terminis et territoriis habitantibus nunc, et in futurum habitaturis; et cum montibus, planis, silvis, nemoribus, guarrigis, pratis, pascuis, pasturis, devesis, vetatis, et cum omnibus et singulis juribus, pertinenciis et emolumentis, ac eciam aquis, aqueductibus, molendinis et furnis, massellis, tabernis, venacionibus, piscacionibus, et aliis universis et singulis in dictis Castro et Villa, et terminis eidem adjacentibus, pertinentibus et spectantibus, et pertinere seu spectare debentibus et potentibus quovis modo et quacumque racione seu causa, inferius expressis tantum exceptis dicte Curie Regie reservatis; cum omni juridictione alta et baxia, civili et criminali, et alia quacumque, meroque et mixto imperio et exercicio

(1) Così la pergamena, per *d'octubre*.
(2) A tergo, da mano contemporanea.

Digitized by Google

eorumdem, et cum omnibus et singulis prehominenciis et porrogativis, honore et districtu, servitutibus, usaticis, ademprivis, et serviciis, et generaliter cum omnibus et singulis juribus realibus et personalibus et aliis quibuscumque, quecumque et qualitercumque sint et quocumque nomine censeantur, exceptis inferius declaratis, dicte Curie Regie in dicto Castro, Villa, terminis, saltibus et territoriis ipsius, quovis modo, racione et occasione ipsorum, de jure, usu vel de consuetudine et alias qualitercumque et quomodocumque et ex quavis causa pertinentibus seu et competentibus, et pertinere seu competere debentibus et potentibus, ut superius dictum est, eis plenioribus et melioribus via, modo et forma, quibus predicta omnia et singula melius et plenius ac largius per dictum Dominum Regem tenentur et possidentur seu quasi, et possent quomodolibet possideri seu quasi; confessione seu comissione per dictum Dominum Regem facta dicto nobili Comiti Quirre de Castellania et Capitania dicti Castri et Ville, quam, absque ipsius nota infamie, sed ex causa necessitatis Curie Regie, de mandato dicti Domini Regis revocamus, aut quibusvis in opositum disponentibus, que, propter comunem utilitatem, que private preferenda est, locum dictus Dominus Rex, et nos ejus nomine et vice, decrevimus quoad hoc non habere nullatenus. Quod quidem Castrum et Villa seu eorum terminii confrontantur ab una parte cum terminis de Villa Massargia, et cum terminis Ville de Musey, et demum cum omnibus aliis verioribus confrontacionibus et limitacionibus eorundem. Hanc itaque vendicionem et concessionem facimus nos dictus Jacobus de Besora dicto nomine per dictum Dominum Regem et successores suos quoscumque in dicto Regno Sardinie vobis dicte nobili Comitisse dictis nominibus, vestrisque heredibus et successoribus, et quibus volueritis, in perpetuum, de predictis Castro, Villa et aliis superius declaratis, sub retencione licite et facultatis eadem luendi et recuperandi et quitandi, ut superius spressatur, sicut melius, plenius et utilius dici, scribi et intelligi potest ad vestri vestrorumque salvamentum, cautelam, securitatem, avantagium, comodum et bonum eciam intellectum: sub debito tamen et consueto militari servicio per vos et eos Curie Regie prestando, juxta usum et consuetudinem dicti Regni Sardinie; quod servicium vos dicta nobilis Comitissa dicto nomine presens per vos dicto nomine et omnes heredes et successores vestros dicto Domino Regi et suis successoribus in eodem Regno facere sponte obtulistis, et promisistis prestare proinde fidelitatis juramentum; ita quod vos, dicta nobilis Comitissa, vestrique heredes et successores predicti, in feudum sub debito militari servicio in capite eodem dicte Curie Regie teneatis et cognoscatis, et inde de dicto militari servicio Curie Regie teneamini et teneantur. Extrahentes predictum Castrum, Villam et alia superius nominata, que vobis et vestris, ut supra, vendimus, de jure, dominio, posse et proprietate nostri dicto nomine, seu verius dicti Domini Regis, et alterius cujuscumque persone, eadem in vestrum vestrorumque jus, dominium et proprietatem in posse plenarie mittimus et transferimus pleno jure, ad habendum, tenendum, possidendum et expletandum, impignorandum, vendendum, alienandum, et in alios, tamen dicti Domini Regis subditos et fideles, transportandum, dandum, legandum, et eciam concedendum in ultimis causa mortis seu eciam inter vivos, et alias ad faciendum vestras et vestrorum voluntates, sine contradictione et impedimento nostro dicto nomine, seu alterius cujuscumque persone; salvis dicto Domino Regi et suis in hiis successoribus retentis salvitatibus, condicionibus et retencionibus infrascriptis. Preterea ex causa hujusmodi vendicionis, nomine quo supra, damus, cedimus et mandamus vobis et vestris omnia jura omnesque actiones reales et personales, mixtas, utiles et directas, ordinarias et extraordinarias, et alias quascumque nobis dicto nomine seu dicto Domino Regi competentia et competentes, et competere debencia et debentes in predictis omnibus et singulis, et contra quascumque personas et res, racione et occasione eorundem; quibus juribus et actionibus possitis vos et vestri, et quos volueritis, uti, agere et experiri, scilicet agendo, defendendo, et alias quovis modo in judicio et extra judicium, dictoque mero et mixto imperio et juridicione civili et criminali utendo, et illam exercendo quemadmodum dictus Dominus Rex facere posset, aut nos ejus nomine, ante hujus vendicionem et jurium cessionem vel accionem, et possemus nunc vel eciam postea quandocumque. Promittentes vobis nomine supradicto, quod de predictis omnibus et singulis que vobis supra jam dicto nomine vendimus, trademus seu tradi faciemus vobis, aut cui vel quibus volueritis loco vestri, corporalem possessionem seu quasi, vacuam et expeditam, et quod faciemus jam dicto nomine vos et vestros in hiis successores existere perpetuo pociores; et nichilominus damus et concedimus vobis cum presenti dicte domine Comitisse plenariam potestatem, quod vos et vestri, vestraque propria auctoritate, et sine alia licencia et faticha et requisicione nostri dicto nomine et aliorum officialium Regiorum aut alterius cujuscumque Curie et persone, possitis ipsam possessionem corporalem seu quasi aprehendere et aprehensam penes vos licite retinere; que aprehensio tantum valeat, quantum si per nos nomine previo, aut alios officiales Regios jussu et ordinacione nostris aut dicti Domini Regis vobis realiter tradita fuisset; nos enim jam dicto nomine interim, donec dictam corporalem possessionem seu quasi tradiderimus, vel vos eam adepta fueritis ut est dictum, fatemur nos premissa omnia que vobis vendimus pro vobis et vestro nomine precario possidere et tenere seu quasi, faciemusque vos et vestros in eisdem dominos et procuratores ut in rem vestram propriam, ad faciendum inde modo predicto vestras et vestrorum in omnibus libere voluntates, prout melius de jure atque more possit intelligi sive

Digitized by Google

dici. Dicentes et mandantes firmiter et expresse hujusmodi serie presentis instrumenti, vicem epistole in hac parte gerentis, dicto nobili Comiti de Quirra, aut vobis dicte nobili domine Comitisse tutricique ipsius Comitis, cuicumque pro nobis tenenti et regenti Castellaniam et Capitaniam Castri et Ville predictorum, nec non Consiliaris, Universitati, officialibus, et singularibus personis in dicta Villa et ejus terminis habitantibus et habitaturis, tam Christianis, Judeis, quam Sarracenis, qui dicto Domino Regi racione predictorum, que supra vobis vendimus, in aliquo teneantur sub debito fidei et naturalitatis ac juramenti et homagii quibus dicto Domino Regi astricti sunt, quatenus vos dictam nobilem dominam Comitissam, dictumque filium vestrum, et vestros in hiis heredes et successores, ac habentes causam a vobis, ut prefertur, et neminem alium seu alios quospiam, a die date presentium in antea habeant et teneant pro veris et utilibus dominis eorumdem, vosque, dicta nobilis Comitissa, aut quivis pro vobis tenens et regens Castellaniam et Capitaniam predictas, dictum Castrum et Villam vobis tradant et liberent indilate, et ab exercicio et regimine ipsarum Castellanie et Capitanie officiorum cessent et se abstineant ab inde; quoniam nos jam dicto nomine, cessantibus ipsis ab exercicio et regimine predictis ac dictum Castrum vobis tradentibus et liberantibus, ut prefertur, eosdem et utrumque seu quemlibet ipsorum absolvimus et diffinimus et penitus liberamus a quibusvis juramentis et homagiis et obligacionibus dicto Regi aut ejus nomine cuivis ejus vices per ipsos racione custodie dicti Castri ac regiminis Capitanie predicte prefertis atque factis. Et insuper predicti Consiliari, Universitas, officiales, et alii singulares persone dicte Ville, vobis ac officialibus et procuratoribus vestris, cum ibi instituti fueritis seu positi, omni secluso dubio respondeant, pareant et obediant et attendant de se ipsis et jure distringendi eosdem, ac de omnibus obvencionibus, fructibus et juribus et aliis quibuscumque predictis que vobis et vestris vendimus, ut est dictum, et aliis eciam universis et singulis, de quibus nobis racione et occasione predictorum, que vobis et vestris vendimus, ut supra, respondere, satisfacere et obedire, parere et attendere consueverunt (1) et debent de jure, usu et consuetudine, usatico, constitucionibus, et vi (2) vel gratis, usu vel abuso, seu alias quovis modo; quodque vobis nobili dicte domine Comitisse dicto nomine et vestris, seu cui vel quibus volueritis vestri loco, ad solam presentis hostencionem, et vestri et eorum simplicem requisitionem, juramenta et homagia fidelitatis faciant atque prestent, non spectato a dicto Domino Rege, vel a nobis ejus nomine, ulteriori mandato; et vos, dicta nobilis domina Comitissa, tanquam utilis domina ipsorum et omnium premissorum, possitis ipsos ad hec compellere, modis et compulsionibus quibus nos jam dicto nomine poteramus, seu dictus Dominus Rex poterat, ante presentem vendicionem. Quoniam nos, sepe dicto nomine, eosdem et singulos ipsorum cum presenti, nunc pro tunch et e contra, absolvimus et liberamus ab omni juramento et homagio ac alia obligacione, quibus dicto Domino Regi racione et occasione predictorum, que vobis jam dicto nomine vendimus, teneantur, postquam vobis dicte nobili domine Comitisse et dicto nobili Jacobo Carroç filio vestro, et cui voleritis loco vestri, juramenta et homagia prestiterint antedicta. Tamen dicto Domino Regi et successoribus suis reservatis fidelitatis debito et dominio. Quibusvis ordinacionibus, pracmaticis sancionibus, provisionibus, literis ac rescriptis sive privilegiis, eciam de non separando predicta a Corona Regia, nullatenus obstituris: presertim utilitate comuni, que private preferenda est, considerata; eciam quia, attenta retencione et reservatione licite et facultatis luendi et recuperandi, eadem non separari videntur. Super quibus omnibus ad cautelam, ex causa necessitatis predicte et pro statu dicti Regni conservando, de Regie plenitudine potestatis predictus Dominus Rex dispensavit, et effectum eorum tollit, et nos ejus nomine tollimus et dispensamus quoad ista. Salvamus tamen dicto domino Regi et ejus successoribus in Sardinie Regno in (1) perpetuum retenciones et condiciones infrascriptas, videlicet jus, laudimium, dominium et phaticam triginta dierum nobis dicto nomine seu dicto Domino Regi et suis in hiis successoribus, in predictis que vobis dicto nomine vendimus in feudum pertinentibus. Et retinemus eciam dicto Domino Regi et suis in hiis successoribus, quod homines ipsius Ville et eorum terminorum, cujusvis condicionis et status existant, quociens per vos seu successores vel officiales vestros senserint se gravatos, ad dictum Dominum Regem vel officiales suos super quibuscumque processibus, causis seu enantamentis contra eos seu quempiam ipsorum motis sive factis vel fiendis aut movendis appellationem habere valeant et recursum. Et sub tali eciam pacto et condicione vobis vendicionem hujusmodi facimus, quod vos nec habentes causam a vobis in premissis nullum alium dominum inibi proclamare valeatis (2), nisi tantum dictum Dominum Regem et suos successores in Sardinie Regno; et quod predicta nulli alii preterquam Cathalano, vel Aragonensi, aut Sardo fideli, vel alio subdicto vassalloque fideli et legali dicti Domini Regis, concedere, vendere vel alienare possitis, absque licencia et permissu dicti Domini Regis et suorum. Et quod in ipsa Villa vel ejus terminis malefactores tenere et recipere nullatenus valeatis, imo illos ad dictum Dominum Regem, vel officiales suos de hiis potestatem habentes, remitere teneamini incontinenti cum fueritis requisiti. Habeatisque dare vos et vestri

(1) La pergamena *constituerunt*.
(2) La pergamena *et*.

(1) Manca questa voce nella perg.
(2) La pergamena *valeat*.

Digitized by Google

et habentes causam a vobis, ad consuetudinem Cathalonie, scrutinium sive scombra de ipso Castro et aliis fortaliciis, si que sint in terminis predictis ac Villà, vestris propriis sumptibus et expensis, ita quod de Castro, Villa et fortaliciis ejusmodi dictus Dominus Rex et ejus successores possint facere pacem et guerram, ad consuetudinem Cathalonie adque usum. Et casu quo dictus Dominus Rex et successores ac officiales suos suspicarentur de inimicis in dicto Regno Sardinie, possint compellere vos vel vestros vel habentes causam a vobis, et homines ipsius Ville, ad mittendum omne granum vel bladum aut formentum quod reperietur inibi, in fortalicio seu Villa Regia magis propinquo seu propinqua, retento tamen penes vos et eos furnimento vobis et eis necessariis. Nec non retinemus dicto Domino Regi et successoribus suis in premissis omnes agros falconum et astorum, ac minas metallorum, salnitrorum, sulfuris, lignàminis, salinarum, et omnes alias regalias. Retinemus, inquam, dicto Domino Regi et suis in hiis successoribus, quod vos et vestri et habentes causam a vobis in premissis, quod habeatis facere in dicto Regno Sardinie pro predictis, que vobis ut supra jam dicto nomine vendimus, duos equos alforratos cum condecentibus equitatoribus anno quolibet per tres menses dicto Domino Regi et suis, vestris propriis sumptibus et expensis, quandocumque per nos dicto nomine, seu Viceregem aut Gubernatorem dicti Regni in Capite Callari, vel per alium de hiis potestatem habentem, fueritis requisiti; et si ultra dictos tres menses predictus Dominus Rex vel ejus successores vel officiales suos, predictos duos equos cum equitatoribus retinere voluerint in dicto servicio, hoc liceat ipsi Domino Regi et suis officialibus, satisfacto tamen vobis seu habentibus causam a vobis per dictum Dominum Regem vel suos officiales de stipendio condescenti. Et sub tali pacto eciam et retencione facimus vobis dicto nomine vendicionem predictam, quod vos et habentes causam a vobis in predictis, quod habitatores Ville predicte et ejus terminorum teneamini contribuere et contribuatis in quibuscumque donis et subsidiis regalibus, in quibus generaliter omnes homines civitatum et locorum Regiorum dicti Regni contribuent. Salvamus insuper et retinemus dicto Domino Regi et suis in hiis successoribus omnia ea et singula, que secundum morem feudorum Ytalie dominus major et Princeps habet et habere debet in feudis propriam naturam feudi habentibus; exceptis premissis ac supra nominatis, et per nos dicto nomine vobis et vestris venditis. Demum retinemus dicto Domino Regi et suis in hiis successoribus, et nobis ejus nomine et successoribus nostris in dicto officio, quod liceat ipsi Domino Regi et suis, et nobis jam dicto nomine, quod quandocumque voluerimus predictam Villam, Castrum, et alia que vobis dicto nomine supra vendimus, a vobis et vestris seu habentibus causam a vobis recuperare, luere, redimere et quitare vobis et seu ipsis dicto Domino Rege aut successoribus, vel nobis ejus nomine, solventibus vobis et vestris precium infrascriptum, et totum illud quod per vos aut vestros predictos expensum et distributum fuerit in reparacione (1) Castri seu turrium vel murorum dicte Ville, in florenis Aragonum auri, et seu ejus valore in moneta in dicto Regno in Capite Callari currenti. Precium vero predictorum omnium, que vobis sepe dicto nomine et vestris vendimus, est quinque mille floreni auri Aragonum rectique ponderis, quos a vobis numerando confitemur habuisse et recepisse; vel pro eisdem sex mille septingentas quinquaginta libras monete alfonsinorum nunc currentium. Et ideo renunciando exceptioni dictorum quinque mille florenorum non habitorum et non receptorum et non numeratorum modo superius expressato, et legi que subvenit deceptis ultra dimidiam justi precii, et exceptioni doli mali, et actioni in factum, et omni alii juri, racioni et consuetudini contra hec repugnantibus quovismodo: damus gratis et ex certa sciencia et remittimus vobis et vestris inter vivos donacione pura et irrevocabili, si quid predicta que vobis et vestris vendimus, cum omnibus melioramentis que ibi feceritis, plus modo valent seu amodo valebunt precio supradicto. Et faciemus vos et vestros habere, tenere, percipere et possidere plenarie et potenter in pace et secure contra quascumque universitates, corpus et collegia et personas cujusvis status, gradus, dignitatis aut ordinis fuerint; et tenebimur jam dicto nomine, et Dominus Rex et sui tenebuntur, vobis et vestris inde de firma et legali evictione eorundem, et de omnibus dampnis, missionibus, sumptibus et eciam interesse. Itaque si forte aliqua aliquo tempore in totum vel in partem hujus vendicionis aut racione ipsius ab aliquo vel aliquibus contra vos vel vestros fieret vel moveretur aliqua questio, lis, actio, peticio, demanda vel controversia per oblationem libelli aut alio quocumque modo, ordinarie vel extraordinarie, aut si dolo vel de facto ipsa empcio in toto vel in parte vi majoris partis vel minoris vobis aut vestris per quempiam evinceretur vel auferretur, aut temptaretur auferri, deminui (2) vel evinci, promittimus jam dicto nomine vos deffendere et tueri, et alias omnem dolum et vim repellere, et vos et vestros in predictis jure et facti facere pociores, ac in et de eisdem integros possessores; quodque instrumenti, facta (3) vobis vel vestris per vos vel vestros verbo vel scriptis (4) denunciacione de predictis, seu ipsa denunciacione non facta vel spectata, quam vobis et vestris ex pacto specialiter et expresse in hoc contractu oposito remittimus eidemque dicto nomine renunciamus, de presenti teneamur dicte litti, questioni, peticioni vel demande, quociens acciderit vel mota seu facta fuerit, nos oponere, et onus

(1) La pergamena *recuperacione*
(2) La pergamena *dovinii*.
(3) La pergamena *facti*.
(4) Le parole *per vos vel vestros verbo vel scriptis* per errore sono ripetute due volte nella pergamena.

Digitized by Google

letigii in nos in totum suscipere, et pro vobis et vestris respondere et satisfacere, et vos et vestros omniaque bona vestra et eorum inde ab omni dampno, gravamine, missione interesse et expensis penitus custodire, et ipsam littem, questionem, libellum, racionem, causam, in nos, ut pretangitur, in totum suscipere, ac eciam defencioni nos offerre, et nos jam dicto nomine sive fiscum Regium oponi facere, jus firmare, ac eciam ducere, defendere, prosequi et tractare, et in causa vel causis tam principalibus quam appellationum sistere, tantum et tamdiu donech per diffinitivam sententiam, a qua ulterius non sit licitum apellare vel suplicare, fuerit terminatum; vel vos vel vestri, si volueritis, per vos aut procuratorem vestrum possitis dictas causas agere, ducere, prosequi et tractare, vobis et vestris tamen super hoc (1) electione servata; remittentes vobis et vestris predicta, per pactum speciale predictum, jus et necessitatem denunciandi, et eciam appellandi, suplicandi, et prosequendi appellaciones et causas ipsas. Et si vos vel vestri vi aut gratis causas seu questiones ipsas tractare, prosequi seu ducere eligeritis, et inde pronuntiari contingerit contra vos vel vestros, ac missiones et expenssas aliquas inde feceritis, aut dampna aliqua, gravamina vel interesse sustinueritis, aut aliquid a vobis evictum fuerit seu diminutum de vendicione predicta: totum illud, et quitquid et quantum sit vel fuerit, vobis et vestris restituere et smendare jam dicto nomine promittimus et teneamur voluntate vestri, sive obtinueritis sive sucumbueritis in causis vel littibus ipsis; volentes per pactum speciale predictum, quod nequeat dici vel alleguari per vos vel vestros, quod facta fuerit vobis vel vestris injuria aut injusticia: et inde si tota dicta vendicio vel aliqua eorum pars evinceretur a vobis vel vestris, aut pro vestri vel vestrorum culpa seu negligencia, vel impericia procuratoriis aut advocati seu judicis, vel alio quocumque modo, imo si contra vos vel vestros quocumque modo lata fuerit sentencia, totum illud quitquid evictum fuerit ad integrum vobis et vestris restituemus et solvemus jam dicto nomine, ac restituere, solvere et emendare promittimus voluntati vestri omnimode, una cum omnibus dampnis, missionibus et interesse premissis, sive obtinueritis sive subcumbueritis, ut prefertur, in causis. Super quibus quidem dampnis, missionibus et interesse predictis credatur vobis et vestris, solo juramento, quod nunc pro tunch vobis et eis deferimus et pro delato haberi volumus, sine testibus et alia probacione; quam juramenti delacionem revocari posse renunciantes. Et pro hiis complendis et attendendis, tenendis et observandis, obligamus vobis et vestris omnia bona et jura Regia mobilia et immobilia in dicto Regno Sardinie sistentia, habita et habenda, eciam quocumque modo privilegiata; renunciantes, ad majorem corroboracionem, omnibus juribus, legibus, constitucionibus, usanciis, pracmaticis sanctionibus, racionibus, privilegiis et consuetudinibus contra hec repugnantibus quovis modo. Et ut premissa omnia et singula et infrascripta majori robore fulciantur, sponte juramus per Dominum Deum et ejus sancta quatuor Evangelia manu nostra dextera corporaliter tacta, quod presentem vendicionem, et omnia et singula supra et infrascripta, rata, grata, valida atque firma semper habebimus, tenebimus et observabimus, actendemus et complebimus, et in nullo contra faciemus aliquo jure, causa, vel eciam racione, quibusvis in opositum dictantibus non obstantibus quoquo modo. Insuper, si que forsan in presenti vendicionis contractu racione solempnitatis ommissio, seu alias qualitercumque, possent oponi seu impingi nullitas seu defectus de jure vel de facto, nos dicto nomine nullitates et deffectus eosdem penitus tollimus et suplemus ex potestate nobis super hiis atributa, et supleri faciemus per dictum Dominum Regem; ex certa scientia decernentes et volentes omnino, quod contractus hujusmodi vim, eficaciam et virtutem legis habere, ac eciam privilegii robur cunctis temporibus irrevocabiliter valituri, ac plenissimam obtinere roboris firmitatem, si dicto Illustrissimo Domino Regi placuerit: alias careat omnibus viribus et effectu. Et si prelibatus Dominus Rex predictam vendicionem recusaverit, aut eam laudare et roboris firmitatem obtinere nolnerit, quod eo casu nos dicto nomine seu Curia Regia teneatur vobis restituere precium memoratum, ut (1) superius expressum est. Nolumus tamen, quod pro premissis bona nostra propria sint vobis vel vestris in aliquo obligata racione alicujus legis pro vobis facientis. Declarantes, quod omnia et singula supradicta et infrascripta debeant intelligi, interpretari et servari ad omnem securitatem, favorem, avantagium et comodum vestrum vestrorumque heredum. Hec igitur omnia et singula supradicta facimus, paciscimur, convenimus et promittimus nos dictus Jacobus de Besora nomine sepe dicto, per dictum Dominum Regem et omnes heredes et successores suos quoscumque, vobis dicte nobili domine Comitisse presenti et acceptanti jam dictis nominibus et vestris, nec non et notario infrascripto tanquam publice persone hec pro vobis, et aliis eciam personis omnibus quarum interest aut interesse poterit, recipienti et paciscenti ac eciam legitime stipulanti. Ceterum volumus et eciam promittimus, quod dictus Dominus Rex et ejus successores, et nos ejus nomine, teneamur et debeamus, in casu luicionis et quitamenti predictorum que vobis vendimus, ultra precium precontentum solvere et restituere, seu solvi et restitui facere, vobis aut vestris successoribus quitquid oportuerit (2) liquide vos solvisse et expendidisse in operibus et fabrica dicti Castri ad fortificacionem et deffensionem illius, cum consenssu tamen nostri seu successoris in dicto nostro

(1) La pergamena *tam super hac &c.*

(1) La pergamena *et.*

(2) Così la pergamena; evidente errore per *apparuerit.*

Digitized by Google

officio Procuracionis Regie dicti Regni Sardinie; quoniam nos jam dicto nomine promitimus, quod in et circa reparatione et fabricam necessarias dicti Castri, ut predicitur, et seu sumptibus propterea faciendis, nostrum prestabimus nomine Domini Regis assensum, omni contradictione cessante. In quorum omnium et singulorum testimonium presens instrumentum fieri, et sigillo majori officii procuracionis Regie Regni Sardinie impendenti munitum fieri jussimus.

Datum et actum fuit in Villa Lapole de Appendiciis dicti Castri Callari, decima octava die mensis octobris, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo sexto.

Signum Jacobi de Besora, Viceregis, Gubernatoris, et Procuratoriis Regii Regni Sardinie predicti; qui predicta laudamus, concedimus, firmamus et juramus.

Testes hujus rey sunt: honorabiles Ludovicus D' Aragall; et Anthonius Bertran, miles; Simon Roig, burgensis; Rogerius de Besora, domicellus; et Jacobus Xarch, minor dierum, habitatores Castri Callari.

Sig†num mei Jacobi Caça, auctoritate Regia notarii publici per totam terram et dicionem Illustrissimi Domini nostri Aragonum Regis, scribeque Curie, Procuracionis Regie, ac Generalis tocius Procuracionis Sardinie Regni; qui presens vendicionis instrumentum, prout superius continetur, repertum scriptum et per extensum notatum ac continuatum in libro manuali secundo Curie Procuracionis Regie predicte, instantibus et requirentibus Cindicis Ville Ecclesiarum prelibate, mandato inde mihi facto die presenti computata vicesima secunda septembris, anno millesimo quatercentesimo quadragesimo quinto, ut in actis Curie Regie Procuracionis prehabite continetur per magnificum Dominum Regium Procuratorem, in hanc publicam formam redigens per alium scribi feci, et requisitus clausi, die et anno proxime dictis. Cum literis rasis et correctis in lineis XXVIII « ne »; LXXII « Regem »; cum literis etiam suprapositis et emendatis in linea XXXXVII « vestri ».

LVII.

Alfonso Re d' Aragona, revocata la vendita del Castello e della città di Villa di Chiesa col suo territorio, già da lui fatta li 25 giugno dell' anno precedente al suo Camarlingo Antonio di Sena Visconte di Sanluri, approva e conferma la vendita fattane dal Vicerè Don Giacomo di Besora ad Eleonora vedova di Berengario Carroç Conte di Quirra, ed al suo figliuolo e pupillo Giacomo Carroç, e nei più ampi termini rinnova detta vendita, sotto alcune condizioni, tra le quali la facoltà di riscatto mediante restituzione del prezzo in 5750 fiorini d' oro d' Aragona.

1437, 8 gennajo.

(Dall' originale, esistente nell' Archivio Communale d' Iglesias (1)).

Empenyorament de la Vila de Sglesies a la Comtessa de Quirra (2).

In Dei nomine pateat universis, quod Nos Alfonsus, Dei gracia Rex Aragonum, Sicilie citra et ultra Ffarum, Valencie, Hungarie, Hierusalem, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, ac eciam Comes Rossilionis et Ceritanie:

Considerantes, Nos dudum cum publico instrumento, dato et acto in Civitate Capue die vicesimo quinto junii anno proxime preterito millesimo quadringentesimo tricesimo sexto, pro suplendo necessitatibus Curie Nostre occurrentibus, et signanter pro stipendio galearum quas necessario Nos opportet tenere pro custodia et defensione Regnorum Nostrorum et signanter dicti Regni Sardinie, Nostrorum inimicorum et emulorum et presertim Januensium insultibus plurimum lassesciti, vendidisse et titulo vendicionis concessisse, instrumento tamen gracie seu facultate redimendi mediante, nobili et dilecto Camerlengo Nostro Anthonio de Sena, militi, Vicecomiti Sancti Lury, et suis, Castrum et Villam Ecclesiarum de Sigerris in dicto Regno Sardinie, revocata ea ex causa commissione facta de Castellania et Capitania dicte Ville Comiti de Quirra; cujus vendicionis precium fuit quinque milium florenorum auri Aragonum, ex quibus duo mille Nobis soluti fuerunt, ceteri vero solvendi erant in Regno Sardinie per dictum Vicecomitem dilecto Consiliario et Procuratori Nostro Regio in dicto Regno Sardinie, solvendi videlicet alii duo mille in pecunia numerata, et restantes mille floreni ad complementum precii

(1) Oltre l'originale, ne esiste nell' Archivio Communale d'Iglesias una copia autentica tratta lo scorso secolo, in occasione delle liti contro il Visconte Gessa, dal notajo e segretario della città Francesco Pinna Carta; ma con frequenti quantunque non gravi inesattezze, e con lacune anche assai ampie, *in aliquibus lineis cum punctis signatis, cujus termini legibiles non sunt in praedicto originali propter scripturae antiquitatem.* Noi, non senza grave fatica, siamo riesciti a leggere e diamo qui per intero il Documento.

(2) A tergo, e pare di mano contemporanea.

Digitized by Google

supradicti in equis decem Nobis mittendis per dictum Vicecomitem, et dicto Nostro Procuratori Regio tradendis, ad racionem centum florenorum Aragonum pro quolibet equo; attendentes etiam, Jacobum de Besora, procuratorem Regium antedictum, considerato quod vos nobilis et egregia ac dilecta Nostra Elionor, relicta nobilis quondam Berengarii Carroç Comitis Quirre, habita noticia de venditione predicta facta per Nos dicto Vicecomiti Sancti Lury de Castro et Villa Ecclesiarum predictis, obtulistis gratuito vos daturam et soluturam pro precio et nomine precii dictorum Castri et Ville quinque mille florenos auri Aragonum, omnes videlicet in pecunia numerata et non partem in equis aut aliis bonis, ita ut vendicionem vobis faceret de predictis, et contractus factus cum dicto Vicecomite cassaretur pro utilitate Nostre Curie, juxta facultatem quam a Nobis habet vendidisse vobis dicte nobili et egregie Eleonori, nomine vestro proprio, ac ut tutrici nobilis Jacobi Carroç, vobis et dicto quondam Comiti viro vestro filii comunis ac heredis universalis, et vestris, consimili facultate luendi seu quitandi Nobis reservata, predictum Castrum et Villam Ecclesiarum, cum universis et singulis per Nos prius venditis predicto Vicecomiti; et demum pro vestri parte Nobis fuisse perhumiliter supplicatum, ut vendicionem de premissis vobis factam per jam dictum Nostrum Regium Procuratorem acceptare, laudare et approbare, et eam de novo facere dignaremur: Nos, predictis supplicacionibus favorabiliter inclinati, actenta utilitate quam dicta Nostra Curia inde reportat, gratam et acceptam habentes vendicionem jam dictam per dictum Nostrum Regium Procuratorem vobis factam de Castro, Villa, et aliis subscriptis, ipsamque laudantes, approbantes, ac Nostre confirmacionis presidio roborantes, tenore presentis publici instrumenti cunctis temporibus (1) firmiter valituri, ex certa Nostra sciencia, previa deliberacione matura, consideratis necessitatibus urgentibus et gravissimis Curie Nostre, per Nos, heredes et successores Nostros quoscumque in dicto Sardinie Regno, eis melioribus modo, via, jure et forma quibus possumus, valemus atque debemus, cum retencione et reservacione Nobis et Nostris successoribus facultatis et liciti subscripta luendi et quitandi ac recuperandi, quod vulgariter seu comuniter dicitur gracie instrumentum, vendimus et ex causa vendicionis pure, perfecte et irrevocabilis concedimus et tradimus vobis nobili et dilecte Nostre Elionori, uxori Berengarii Carroç quondam militis, Comitis de Quirra, ut tutrici et curatrici nobilis et dilecti Nostri Jacobi Carroç filii comunis dicto quondam Comiti et vobis, et suis heredibus et successoribus, sub debito et consueto militari servicio per vos et eos Nostre Curie juxta usum et consuetudinem dicti Regni prestando, jam dictum Castrum et Villam Ecclesiarum de Sigeris situm et sitam in dicto Regno Sardinie infra Capitis Callari et Gallure Gubernationem, et in encontrata de Sigeri, cum saltubus et terminis eisdem adjacentibus, juribusque, dominiis, proprietatibus, redditibus, proventibus et emolumentis ipsorum, et cum turribus, fortaliciis, domibus, edifficiis, feudis, pheudatariis, ac cum omnibus et singulis vassallis, hominibus et feminis, Christianis, Judeis et Saracenis, et aliis quibuslibet in dicta Villa ejusque terminis et territoriis habitantibus nunc, et in futurum habitaturis (1), et cum montibus, planis, silvis, nemoribus, garrigiis, pratis, pascuis, defesiis et venatis, et cum omnibus et singulis juribus, pertinentiis et emolumentis, et eciam aquis, aqueductibus, stagnis, molendinis, et furnis, macellis, tabernis, venacionibus, piscacionibus, et portubus, marinis, et aliis universis et singulis in dictis Castro, Villa et terminis eidem adjacentibus, pertinentibus et spectantibus, et pertinere seu spectare debentibus et potentibus quovis modo et quacumque racione seu causa, inferius expressis tantum exceptis et Nobis eciam reservatis; et etiam cum omni jurisdicione alta et baxia, civili et criminali, et alia quacumque, meroque ac mixto imperio et exercicio eorumdem, et cum omnibus et singulis preheminentiis, prerogativis, honore et districtu, servitutibus, usaticis, ademprivis et serviciis, et generaliter cum omnibus et singulis juribus realibus et personalibus, et aliis quibuscumque, quecumque et qualiacumque sint et quocumque nomine censeantur, exceptis inferius declaratis, Nobis in dictis Castro, Villa, terminis, saltubus, et territoriis illius, quovis modo, racione et occasione ipsorum, de jure, usu seu consuetudine, et alias quomodocumque et qualitercumque et ex quavis causa pertinentibus seu competentibus, et pertinere seu competere debentibus et potentibus, ut superius dictum est; eis plenioribus et melioribus via, modo et forma, quibus predicta omnia et singula melius et plenius ac largius per Nos teneantur et possidentur seu quasi, et possent quomodolibet possideri seu quasi. Quod quidem Castrum et Villa seu eorum termini confrontantur ab una parte cum terminis de Vila Maçargia, et cum terminis Baronie de Aquafrigida, et cum litoribus maris, et cum terminis Ville de Musey, et demum cum omnibus aliis verioribus confrontacionibus et limitacionibus eorundem. Hanc itaque vendicionem et concessionem facimus Nos dictus Rex, per Nos et omnes heredes et successores Nostros quoscumque in dicto Sardinie Regno, vobis dicte nobili Comitisse ut tutrici et curatrici predicte, et dictis pupillo ejusque heredibus et successoribus et quibus volueritis imperpetuum, de predictis Castro, Villa et aliis superius nominatis; sub retencione liciti et facultatis eadem luendi et recuperandi et quitandi, ut superius expressatur, sicut melius, plenius et utilius dici, scribi et intelligi potest ad vestri dicto nomine et dicti pupilli et suorum salvamentum, cautelam, securi-

(1) Manca questa voce nella pergamena.

(1) La perg. *habituris*.

Digitized by Google

tatem, avantagium, comodum, et bonum etiam intellectum; sub debito tamen et consueto militari servicio per vos seu dictum pupillum et suos Nostre Curie inde prestando, juxta usum et consuetudinem dicti Regni Sardinie; quod servicium vos dicta nobilis Elionor nomine predicto per dictum pupillum et heredes et successores suos in his, Nobis, heredibus et successoribus Nostris in eodem Regno, facere sponte obtulistis et promisistis; et inde prestari per vos et seu dictum pupillum volumus fidelitatis debitum juramentum et homagium: ita quod vos dicta nobilis Elionor, quo supra nomine, et dictus pupillus ejusque heredes et successores, predicta in pheudum sub debito militari servicio in capite ab eadem Nostra Curia teneatis et cognoscatis, et inde de dicto militari servicio Nostre Curie teneamini et teneantur. Et extrahentes dictum Castrum, Villam, et alia superius memorata, que vobis et vestris, ut supra, vendimus, de jure, dominio et proprietate Nostri et Nostrorum et alterius cujuscumque persone, eadem in vestrum vestrorumque jus, dominium, proprietatem et posse plenarie mittimus et transferimus pleno jure ad habendum, tenendum, possidendum et expletandum, impignorandum, vendendum, alienandum, et in alios, Nostri tamen subditos et fideles, transportandum, dandum, legandum, et eciam concedendum in ultimis causa mortis seu eciam inter vivos, et alias faciendum vestras dictis nominibus et dicti pupilli vestrorumque et suorum omnimodas voluntates, sine contradictione et impedimento Nostri seu alterius cujuscumque persone; salvis tamen Nobis et Nostris retentis salvitatibus et condicionibus ac retencionibus infrascriptis. Et ex causa hujusmodi vendicionis damus, cedimus et mandamus vobis nomine predicto, et dicto pupillo et suis, omnia jura omnesque actiones reales et personales, mixtas, utiles et directas, ordinarias et extraordinarias, et alias quascumque Nobis competentia et competentes et competere debentia et debentes in predictis omnibus et singulis et contra quascumque personas et res, racione et occasione eorundem; quibus juribus et actionibus possitis vos et vestri et quos volueritis, uti, agere et experiri, agendo, defendendo, et alias quovis modo, in judicio et extra judicium, dictoque mero et mixto imperio et jurisditioni civili et criminali utendo, et illam exercendo, quemadmodum Nos poteramus ante hujusmodi vendicionem et jurium ac actionum cessionem, et possemus nunc et eciam postea quomodocumque. Promittentes vobis in Nostri Regia bona fide, quod de predictis omnibus et singulis que vobis nomine quo (1) supra vendimus, trademus seu traddi faciemus vobis nomine quo supra, seu dicto pupillo, aut cui vel quibus volueritis loco vestri et eorum, possessionem corporalem seu quasi, vacuam et expeditam, et quod faciemus in eis vos dicto nomine et seu dictum pupillum et ejus successores existere pociores. Et nihilominus cum presenti damus et concedimus vobis nomine predicto et dicto pupillo plenam et liberam potestatem, quod vos et vestri propria auctoritate, et sine alia licencia, fatica et requisicione Nostrorum officialium et cujuscumque Curie et persone, possitis statim seu quomodocumque volueritis per vos nomine predicto, seu procuratorem et actorem vestrum, aut quem volueritis loco vestri et ipsius pupilli, possessionem corporalem seu quasi et aliam quamcumque premissorum omnium et singulorum apprehendere, nisi jam apprehensa fuerit, quam apprehensionem presentem acceptamus, et apprehensam licite retinere: que apprehensio vestra vobis nomine predicto et dicto pupillo prosit et valeat et proinde habeatur, ac si per Nos aut Nostros officiales jussuque et ordinatione Nostris realiter tradita vobis esset; Nos enim interim, donec dicta corporalis possessio seu quasi vobis dicto nomine traddita fuerit, vel vos eam nomine quo supra aut dictus pupillus adepti fueritis, ut est dictum, fatemur Nos premissa omnia, que vobis dicto nomine et dicto pupillo vendimus, pro vobis et eorum nomine precario possidere et tenere seu quasi, facimusque vos predicto nomine et dictum pupillum in eisdem actores et procuratores ut in rem vestram et eorum propriam, ad faciendum inde modo predicto vestras et vestrorum in omnibus libere voluntates, prout melius de jure atque more possit intelligi sive dici. Dicentes et mandantes firmiter et expresse hujusmodi serie instrumenti, vicem epistole in hac parte gerentis, Consiliariis, Universitati, officialibus, et singularibus personis in dicta Villa et ejus terminis habitantibus et habitaturis, tam Christianis quam Judeis quam Serracenis, qui Nobis racione predictorum, que vobis nomine prelibato vendimus, in aliquo teneantur sub debito fidei et naturalitatis ac juramenti et homagii quibus Nobis astricti sunt, quatenus vos, dictam nobilem Elionorem Comitissam predictam dicto nomine, et dictum pupillum et ejus in his heredes et successores, ut prefertur, et neminem alium seu alios quospiam, a die date presentium in antea, habeant et teneant pro veris dominis eorundem; et insuper dicti Consiliarii, Universitas, officiales, et alie singulares persone dicte Ville, vobis quo supra nomine ac dicto pupillo, et officialibus et procuratoribus vestris, cum ibi instituti fuerint seu positi, omni secluso dubio respondeant, pareant et obediant ac actendant de se ipsis et jure distringendi eosdem, ac de omnibus redditibus, obventionibus, fructibus, et juribus, ac aliis quibuscumque predictis, que vobis nomine predicto et seu dicto pupillo vendimus, ut est dictum, et aliis etiam universis et singulis de quibus Nobis, racione et occasione predictorum que vobis predicto nomine et seu dicto pupillo vendimus, ut supra, respondere, satisfacere, obedire, parere et actendere consueverunt et debent de jure, usu et consuetudine, usatico, et constitucionibus, et vi vel gratis, usu vel abusu, seu alias quovis modo. Quodque vobis, dicte nobile Comitisse sepe fato nomine et seu dicto pupillo et suis,

(1) Invece di *quo* la pergamena *predicto*.

Digitized by Google

seu cui vel quibus volueritis seu voluerint loco vestri et eorum, ad solam presentis hostencionem, et vestri et eorum simplicem requisicionem, juramenta et homagia fidelitatis faciant atque prestent, non expectato a Nobis ulteriori mandato; et vos, dicta nobilis Comitissa dicto nomine et seu dicti pupilli, tamquam utiles domini ipsorum et omnium premissorum, possitis ipsos ad hec compellere modis et compulsionibus quibus Nos poteramus ante vendicionem presentem; quoniam Nos eosdem omnes et singulos ipsorum cum presenti, nunc pro tunc et e contra, absolvimus et liberamus ab omnibus juramento, homagio et alia obligacione, quibus Nobis racione et occasione predictorum, que vobis predicto nomine et seu dicto pupillo vendimus, racione inmediati dominii teneantur, postquam vobis dicte nobili Comitisse et seu dicto pupillo, aut cui volueritis loco vestri et illius, juramenta et homagia prestiterint antedicta: Nobis tamen et Nostris supremo Regio dominio et fidelitate, et aliis retencionibus subscriptis, semper reservatis. Quibusvis ordinacionibus, pragmaticis sanctionibus, provisionibus, litteris ac rescriptis sive privilegiis, eciam de non separando predicta a Nostra Corona, nullatenus obstituris: presertim comuni utilitate, que private preferenda est, considerata; eciam quia, attentis retencione et reservacione licito et facultate luendi et recuperandi, eadem non separari videntur; super quibus omnibus ad cautelam, ex causa necessitatis predicte et pro statu dicti Regni conservando, de Nostre Regie potestatis plenitudine dispensamus, et effectum eorum tollimus quoad ista. Salvamus tamen Nobis et Nostris successoribus Regibus Sardinie imperpetuum retenciones et condiciones infrascriptas, videlicet jus, laudimium, dominium et faticam triginta dierum Nobis et Nostris successoribus in predictis, que vobis predicto nomine et seu dicto pupillo vendimus in pheudum, pertinentibus. Et retinemus eciam, quod homines ipsius Ville et ejus terminorum, cujusvis condicionis et status existant, quociens per vos dicto nomine et seu per dictum pupillum aut successores vel officiales vestros et ipsius senserint se gravatos, ad Nos vel officiales Nostros super quibuscumque processibus, causis seu enantamentis contra eos vel quempiam ipsorum motis sive factis vel fiendis aut movendis appellacionem habere valeant et recursum. Et sub tali eciam pacto vobis vendicionem ejusmodi facimus, quod vos seu dictus pupillus, nec habentes causam a vobis dicto nomine vel eo in premissis, nullum alium dominum proclamare valeatis, nisi tantum Nos et successores Nostros in Sardinie Regno predicto; et quod predicta nulli alii preterquam Cattalano vel Aragonensi aut Sardo vel alii Nostro subdito vassalloque fideli et legali concedere, vendere aut alienare possitis seu possint absque Nostra licencia et permissu. Nec non retinemus Nobis et Nostris successoribus in predictis omnes agros falconum et aztorum, ac omnes alias regalias. Retinemus eciam Nobis et Nostris suecessoribus, quod vos ac dictus pupillus et sui, et habentes causam a vobis in premissis, habeatis facere in dicto Regno Sardinie pro predictis, que vobis dicto nomine et seu dicto pupillo vendimus, duos equos alforratos cum suis condecentibus equitatoribus anno quolibet per tres menses Nobis dicto Regi et Nostris successoribus in Regno predicto, propriis vestri dicte nobilis Comitisse nomine predicto et seu dicti pupilli et successorum ejus sumptibus et expensis, quandocumque per Nos et successores Nostros predictos vel Viceregem aut Gubernatorem dicti Regni in Capite Callari, vel per alium de his potestatem habentem, inde fueritis requisita et seu dictus pupillus et sui fuerint requisiti; et si ultra dictos trea menses Nos vel Nostri in his successores dictos duos equos cum equitatoribus retinere voluerimus in dicto servicio, hoc liceat Nobis et Nostris, satisfacto tamen vobis dicto nomine, et seu dicto pupillo et suis, per Nos seu Nostros predictos de stipendio condecenti. Et sub tali eciam retencione facimus vendicionem eandem, quod vos et dictus pupillus, suique successores et habentes causam a vobis dicto nomine et ejus, et habitatores Ville predicte et ejus terminorum, teneamini contribuere et contribuatis in quibuscumque donis, subsidiis, regalibus, in quibus hominum, civitatum et locorum Regiorum dicti Regni contribuent. Salvamus insuper et retinemus Nobis ac Nostris in predictis, quod habeamus ea omnia et singula, que secundum morem pheudorum Italie Dominus major et Princeps habet et habere debet in pheudis propriam naturam pheudi habentibus, exceptis premissis ac supra nominatis et per Nos vobis dicto nomine et seu dicto pupillo venditis. Demum retinemus Nobis et Nostris succossoribus predictis, quod liceat Nobis et Nostris quandocumque voluerimus predictam Villam, Castrum, et alia, que vobis dicto nomine et seu dicto pupillo vendimus, a vobis et ipsis et seu habentibus causam a vobis dicto nomine et ipsis recuperare, luere, redimere et quitare; Nobis seu ipsis Nostris successoribus tamen solventibus vobis dicto nomine et dicto pupillo vel suis precium infrascriptum, et totum illud quod legittime constiterit per vos dicto nomine et seu dictum pupillum et suos expensum et destributum fuisse in reparacione Castri seu turrium vel mororum dicte Ville, in florenis Aragonum auri, et seu ejus valorem in moneta in dicto Regno et in Capite Callari currenti. Precium vero predictorum omnium que vobis dicte nobili Comitisse dicto nomine et seu dicto pupillo vendimus, est quinque mille septingenti quinquaginta floreni auri Aragonum, quos a vobis et dicto pupillo habuisse et recepisse confitemur realiter numerando, hoc scilicet modo, quod dedistis et realiter exsolvistis dicto dilecto Consiliario et Procuratori Nostro Regio in dicto Regno Sardinie Jacobo de Besora Nostro nomine recipienti quinque mille florenos auri Aragonum, et seu in moneta currenti in Capite Callari, ad racionem viginti septem solidorum dicte monete pro quolibet dictorum florenorum: restantes vero

Digitized by Google

septingentos quinquaginta florenos dedit et exolvit Nobis et in Nostris manibus realiter numerando vestri parte dilectus falconerius Noster, Anthonius Bertrandi, miles, in ducatis quingentis auri de Camera, ad racionem unius floreni et medii pro quolibet ducato; quos quidem ducatos quingentos, seu septingentos quinquaginta florenos Aragonum pro eisdem, licet per vos dictam Comitissam fuissent Nobis missi et liberaliter oblati, volumus adjungi precio vendicionis presentis; sic quod, additis predictis quinque mille florenis, sit precium ejusmodi ipsorum quinque mille septingentorum quinquaginta florenorum Aragonum. Renunciantes ideo excepcioni dictorum quinque mille septingentorum quinquaginta florenorum non habitorum, non receptorum et non numeratorum, modo superius expressato, et legi que subvenit deceptis ultra dimidiam juxti precii, et exceptioni doli mali, et in factum actioni, et omni alii juri, racioni et consuetudini contra hec repugnantibus: damus scienter et remittimus vobis dicto nomine et dicto pupillo et suis successoribus irrevocabiliter inter vivos, si quid predicta, que vobis dicto nomine et seu dicto pupillo vendimus, amplius valent nunc vel poterunt valere in futurum precio memorato. Insuper convenimus et in Nostra Regia bona fide promittimus per Nos, heredes et successores Nostros, vobis dicte nobili Comitisse jam dicto nomine, et seu dicto pupillo, quod faciemus vos dicto nomine, et seu dictum pupillum et suos, et quos volueritis seu voluerint, predicta omnia et singula que vobis dicto nomine et seu dicto pupillo vendimus, cum omnibus melioramentis que ibidem feceritis, vos dicto nomine et seu dictum pupillum et suos habere, tenere, percipere et possidere plenarie, et poterint in pace et secure contra quascumque universitates, corpus et collegia ac personas cujusvis status, gradus, dignitatis ac condicionis existant; et tenebimur inde vobis dicto nomine, et seu dicto pupillo et suis, de firma et legali evictione eorundem, et de omnibus damnis, sumptibus, ac eciam interesse; ita quod si forte aliquo tempore in totum vel in partem hujus vendicionis aut racione ipsius ab aliquo vel aliquibus contra vos dicto nomine, et seu contra dictum pupillum et suos, fieret vel moveretur aliqua questio, lis, actio, peticio, demanda vel controversia, per oblationem libelli aut alio quocumque modo, ordinarie vel extraordinarie, aut si dolo vel de facto ipsa emptio in toto vel in parte, vi majoris vel minoris, vobis aut vestris per quempiam evingeretur vel auferretur, aut tentaretur auferri, diminui vel evinci, promittimus et teneamur vos defendere et tueri, et alias omnem dolum et vim repellere, ac vos dicto nomine et dictum pupillum in predictis juris et facti facere pociores, ac in et de eisdem integros possessores; quodque incontinenti facta Nobis vel Nostris per vos dicto nomine, et seu dictum pupillum, verbo vel scriptis, denunciacione de predictis, seu ipsa denunciacione non facta vel expectata, quam vobis predicto nomine et dicto pupillo et suis ex pacto speciali et expresso in hoc contractu apposito remittimus eidemque renunciamus, de presenti teneamur dicte liti, questioni, peticioni vel demande, quociens acciderit vel mota seu facta fuerit, Nos opponere, et onus litigii in Nos suscipere, et pro vobis prefato nomine et seu pro predicto pupillo et suis respondere et satisfacere, ac vos nomine predicto et ipsum pupillum omniaque bona vestra et ipsius et suorum inde ab omni damno gravaminis, missione, interesse et expensis penitus custodire, et ipsam litem, questionem, libellum, et omnem causam in Nos, ut pretangitur, in totum suscipere, ac ejus defensioni Nos offerre, et Nostrum fiscum apponi facere, jus firmare, et eciam ducere, defendere, prossequi et tractare, et in causa vel causis tam principalibus quam appellationum sistere, tantum et tamdiu, donec per difinitivam sentenciam, a qua ulterius non sit licitum appellare vel supplicare, fuerit terminatum; vel vos dicto nomine et dictus pupillus et sui, si volueritis aut voluerint, per vos aut procuratorem vestrum dicto nomine et seu dicti pupilli, possitis dictas causas agere et ducere, defendere, prossequi et tractare, vobis dicto nomine et dicto pupillo et suis tamen super hoc electione reservata; remittentes vobis dicto nomine et dicto pupillo et suis per pactum speciale predictum jus et necessitatem denunciandi, et eciam appellandi, supplicandi, ac prossequendi appellaciones et causas ipsas. Et si vos dicto nomine vel dictus pupillus et sui vi aut gratis causas seu questiones ipsas tractare, prosseqni seu ducere elegeritis, et inde pronunciari contigerit contra vos vel vestros, et missiones et expensas aliquas inde feceritis, aut damna aliqua, gravamina et interesse sustinueritis, aut aliquid a vobis dicto nomine seu a dicto pupillo evictum fuerit seu diminutum de vendicione predicta: totum illud, quicquid et quantum sit vel fuerit, vobis dicto nomine et dicto pupillo et suis restituere et emendare promittimus et teneamur voluntati vestre dicto nomine et dicti pupilli, sive obtinueritis sive subcumbueritis in causis vel litibus ipsis; volentes, et vobis dicto nomine et dicto pupillo concedentes per pactum speciale predictum, quod nequeat dici vel allegari per Nos vel Nostros, quod facta fuerit vobis dicto nomine et dicto pupillo et suis injuria aut injustitia; et inde Nobis et Nostris, si tota dicta vendicio vel aliqua ejus pars evinceretur a vobis dicto nomine seu a dicto pupillo et suis, aut quod vestri dicto nomine vel dicti pupilli, culpa seu negligencia vel impericia procuratoris, advocati seu judicis, vel alio quocumque modo, immo si contra vos dicto nomine vel dictum pupillum quomodocumque lata fuerit sentencia, totum illud quicquid evictum fuerit ad integrum vobis predicto nomine et dicto pupillo et suis restituemus et solvemus, ac restituere, solvere et emendare promittimus voluntati vestre omnimode, una cum missionibus, damnis et interesse premissis, sive obtinueritis sive subcumbueritis, ut prefertur, in causis: super quibus quidem damnis, missionibus

Digitized by Google

et interesse premissis credatur vobis dicto nomine et dicto pupillo et suis, solo juramento, quod nunc pro tunc vobis dicto nomine et ei deferimus et pro delato haberi volumus, sine testibus et alia probacione; quam juramenti delacionem nequeamus ulterius revocare, juridicenti juramenti delacionem ante sui prestacionem revocare posse renunciantes. Et pro his complendis et attendendis, tenendis et observandis, obligamus vobis dicto nomine et dicto pupillo et suis omnia bona Nostra mobilia et immobilia ubique habita et habenda, eciam quocumque modo privilegiata. Renunciantes, ad majorem corroboracionem, omnibus juribus, legibus, constitucionibus, usaticis, pragmaticis sanctionibus, racionibus, privilegiis et consuetudinibus contra hec repugnantibus quovis modo. Et ut premissa et infrascripta omnia et singula majori robore fulciantur, sponte juramus per Dominum Deum et ejus sancta quattuor Evangelia Nostri manu dextera corporaliter tacta, quod presentem vendicionem, et omnia et singula supra et infra scripta, rata, grata, valida atque firma semper habebimus, tenebimus et servabimus, attendemus et complebimus, et in nullo contrafaciemus vel veniemus aliquo jure, causa vel eciam racione, quibusvis in oppositum dictantibus non obstantibus quoquo modo. Insuper si que forsan in presenti vendicionis contractu, racione solemnitatis ommisse seu alias qualitercumque, possent apponi seu injungi nullitas vel defectus, eosdem penitus tollimus et supplemus de dicta certa Nostra sciencia, et ex eadem Nostre Regie plenitudine potestatis; decernentes et volentes omnino contractum hujusmodi vim, efficaciam et virtutem legis habere, ac eciam privilegii robur firmiter et irrefragabiliter valituri, ac plenissimam obtinere roboris firmitatem. Declarantes, quod omnia et singula supra et infra scripta debeant intelligi, interpretari et servari ad omnem securitatem, favorem, avantagium et comodum vestrum et heredum vestrorum. Mandamus itaque Viceregi et Gubernatori Generali, nec non Gubernationem Regenti in Capite Callari et Gallure, ac Procuratori Regio dicti Regni Sardinie, aliisque universis et singulis officialibus Nostris in Regno ipso constitutis, et loca tenentibus ipsorum presentibus et futuris, ad quem vel quos spectet, quathenus si et cum per vos dictam nobilem Comitissam dicto nomine et seu per dictum pupillum aut eorum et vestri parte fuerint requisiti a Nobis, alio mandato non expectato, sed sola presentis ostensione, vos dictam nobilem Comitissam dicto nomine, et seu dictum pupillum, seu procuratorem et actorem vestrum et eorum legitimum vestri loco et eorum, in possessionem corporalem seu vacuam, liberam et expeditam Castri et Ville predictorum, et aliorum omnium et singulorum predictorum que vobis supra dicto nomine vendimus, inducant effectualiter et inmictant, sicut nos inducimus et inmictimus cum presenti, inductamque et imissam manuteneant favorabiliter et defendant contra cunctos: faciendo vobis dicto nomine seu cui volueritis loco vestri, prestari per Universitatem et singulares Castri et Ville predictorum ac terminorum ipsorum habitatores juramenta et homagia fidelitatis predicta, ceteraque omnia et singula prout ad eos pertineat exequantur (1), teneant firmiter et observent, tenerique et observari faciant, aut veniant directe vel indirecte, scienter vel ignoranter, seu alias quovismodo, de quo eis et eorum cuilibet potestatem omnimodam tollimus et penitus abdicamus, nec aliquem vel aliquos contra facere vel venire permittant aliqua racione seu causa. Quin pocius in et circa premissa et quolibet premissorum, si opportuerit et eum vel eos duxeritis requirendos, assistant ope, opere, auxiliis et favoribus opportunis, et alia omnia et singula faciant in vestri et vestrorum favorem, que nos supra facere promittimus et teneamur ex pactis predictis. Hec igitur omnia et singula supradicta facimus, paciscimur, convenimus et promittimus Nos dictus Rex per Nos et omnes successores Nostros vobis dicte nobili Comitisse nomine predicto et dicto pupillo et suis, nec non notario et secretario infrascripto Nostro, tamquam publice persone hec a Nobis pro vobis dicto nomine et personis aliis omnibus quarum intersit aut interesse poterit recipienti, paciscenti, ac eciam legittime stipulanti. Ceterum volumus et eciam pollicemur, quod Nos et Nostri predicti successores teneamur et teneantur in casu solucionis et quitamenti predictorum, que vobis dicto nomine et dicto pupillo vendimus, ultra precium precontentum solvere et restituere seu solvi et restitui facere vobis dicto nomine, et dicto pupillo et suis successoribus, quitquid apparuerit liquide vos solvisse et expendisse in operibus et fabbrica dicti Castri ad fortificacionem et defencionem illius, ut prefertur, cum consensu tamen Nostri Procuratoris Regii dicti Regni presentis pariter et futuri; cui quidem Procuratori Regio mandamus, quathenus in et circa reparacionem et fabricam necessarias dicti Castri, ut predicitur, et seu sumptibus propterea per vos dicto nomine et seu per dictum pupillum fiendis, suum nomine Nostro prebere debeat assensum, omni contradicione cessante. In quorum testimonium presens instrumentum fieri, et Nostro comuni negociorum Regni Sicilie ultra Ffarum, cum sigilla alia pertinentia non habeamus impromptu, in pendenti jussimus comuniri.

Datum et actum in Civitate Castri ad mare de Stabia, octava die mensis januarii, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo septimo, Regnique Nostri Sicilie citra Ffarum anno tercio; aliorum vero Regnorum Nostrorum anno vicesimo secundo.

Signum Alfonsi Dei gracia Regis Aragonum, Sicilie citra et ultra Ffarum, Valencie, Hungarie, Hierusalem, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comitis Barchinone, Ducis Athenarum et Neopatrie, ac eciam Comitis Rossilionis et Ceritanie; qui predicta concedimus, firmamus atque juramus.

REX ALFONSUS.

(1) La pergamena *exequatur*.

Digitized by Google

Testes sunt qui predictis interfuerunt: Vitalis Castelladoriç, miles, Camerarius; Johannes Olzina, Secretarius, Consiliarii; et Jacobus Oliverii, scriptor Domini Regis predicti.

Sig†num mei Arnaldi Fonolleda, secretarii Illustrissimi Domini Regis predicti, ejusque auctoritate notarii publici per totam terram et dominacionem suam; qui premissis de ipsius Domini Regis mandato interfui eaque scribi feci et clausi. Corrigitur in lineis x « redditibus proventibus et emolumentis ipsorum »; xvii « in capite ab eadem Nostra Curia teneatis et cognoscatis, et inde de dicto militari servitio Nostre Curie teneamini et teneantur. Et extrahentes dictum Castrum, Villam et alia »; et xxxxiiii « que mille ».

In Itinerum xviii.

Dominus Rex mandavit mihi Arnaldo Fonolleda, in cujus posse firmavit atque juravit.

LVIII.

Alfonso Re d' Aragona concede ad Antonio da Sena Visconte di Sanluri mille fiorini d' oro d' Aragona, che possa ritenere sui diritti d' estrazione dei grani dall' Isola, in remunerazione de' suoi servizii, e in compenso dei danni sofferti per la revocazione della vendita fattagli di Villa di Chiesa.

1438, 28 novembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 5, fol. 118).

Alfonsus, Dei gratia Rex Aragonum etc., dilecto Consiliario Nostro Jacobo de Besora, militi, Procuratori Regio in dicto Regno Sardinie, salutem et dilectionem.

Non credimus vos ignorare, quemadmodum Nos nuper, suplendo ingentibus Curie Nostre necessitatibus, vendicionem fecimus certo precio de Villa de Ecclesiis, sita in eodem Regno, nobili et dilecto Consiliario Nostro Almirato Regni ejusdem Anthonio de Sena Vicecomiti de Santlurii, instrumento gracie mediante; quam quidem vendicionem, ut bene nostis, ad effectum non venit, ex quo visum tunc fuit decentius meliusque certis ex causis de Villa ipsa vendicionem facere, ut fecimus, illustri Comitisse de Quirra, que tunch precium Nobis acceptum dare obtulit de Villa ipsa. Ex qua recisione contractus vendicionis ejus incomoda et dampna quamplurima ipsi Vicecomiti et bonis suis e certo scimus successisse; qui per alienaciones proprietatum multa transigerat pro complendo et solvendo precium dicte empcionis Nobiscum contracte de Villa supradicta, et non absque bonorum suorum gravi detrimento. Et quia meminerimus in actu vendictionis predicte Nos eidem Vicecomiti graciam fecisse de florenis mille Aragonum, in prehemium eorum serviciorum quod nobis multimode prestiterat, et illos cum universali suma precii dicte vendicionis confessi eramus ac fuimus, si res ipsa tamen in effectu manasset, realiter recipisse, que gracia ineficax (1) nunch sibi fuit ex dicta recissione vendicionis: volentes igitur, prout decens non est graciam Nostram dictorum mille florenorum auri Aragonum dicto Vicecomiti, ut premititur, factam, ex ea recissione contractus vanam aut infructuosam illi reddi, cum sit verbum de promissione principis perpetuo mansurum; neque sit Nobis ad presens possibile graciam ipsam florenorum mille, propter occurrentes necessitates, complere, nec Nobis eciam dictam graciam ad effectum duci volentibus via solvendi appareat prompcior, quam per modum declarandum inferius: tenore presentis, dictos mille florenos auri Aragonum eidem ipsi nobili Vicecomiti super juribus exiture quorumcumque frumentorum aut aliorum victualium per eum aut suo nomine extrahendorum (2) a dicto Sardinie Regno graciose ducimus assignandos; dantes et concedentes per easdem facultatem, licenciam et plenum posse dicto Vicecomiti, quatenus ipse, vel sui ad hec procuratores et actores, a quocumque portu sive carricatorio dicti Regni tot et tanta de frumentis ac victualibus antedictis, sive tractas tot victualium ac frumentorum ipsorum extrahere possint, et quocumque voluerint, pariterque ad partes prohibitas, postmodum navigare seu navigari et vehi facere, franquas et quitias a quorum jure exiture aut alio quocumque jure Curie pertinenti; quod jus pro eis Nobis seu ipsi Curie Nostre pertinens sumam dictorum mille florenorum auri Aragonum atendat, et non amplius attingat; quod quidem jus usque in quantitatem proxime scriptam in solutum mille florenorum supradictorum, ut emendam damnorum per eumdem Vicecomitem ex recisione dicti contractus vendicionis, ut premisimus, sustentorum, penes eumdem volumus integraliter remanere. Et ideo per has easdem expresse mandamus vobis eidem Regio Procuratori, necnon Magistro Portuum ac portulanorum, et aliis guardianis seu officialibus quorumvis portuum sive carricatorum dicti Regni Sardinie, aliisque universis et singulis officialibus Nostris ad quos spectat, quatenus, in una vice vel plures, dicto Vicecomiti seu cui voluerit loco sui libere et sine impedimento aliquo dictas tractas, quarum jus ad sumam dictorum mille florenorum, ut prefertur, ascendat, et non ultra, franquas et quitias ab ipso jure exiture aut alio quolibet Nostre Curie pertinenti extrahere sive extrahi facere, et quocumque velit, pariterque ad partes prohibitas, adducere ac navigare permittatis, omni dubio, exceptione, contradictione aut consultoria quacumque penitus quiescente. Et in

(1) Il cod. *in eficaix*.
(2) Il cod. *extrahendum*.

Digitized by Google

extractionibus fiendis, si particulariter fieri contigerit, recuperetis singulis vicibus oportunas apochas de extrato, in quarum prima tenor hujusmodi penitus sit insertus, in aliis vero solum fiat mencio specialis; in finali autem extractione, aut integra si eam integram pro tota dicta quantitate faciet, recuperabitis presentem cum apocha opportuna, vestri raciocinii tempore producendas. Et ne ultra seu amplius quam per presentem concessum est extrahi valeat, volumus quod si particulares soluciones fieri contigerit, quantitatem ad quam ipsarum particularium extractionum ipse particulares extractiones ascenderint (1), deduci ac scribi faciatis in dorso presentis, manu Notarii qui apochas conficiet antedictas. Ubi autem ex prohibicione per vos dictum Regium Procuratorem aut alium quemvis facta vel fienda nulli fas esset aut sit extrahere de victualibus a dicto Regno, nolumus eo stante casu dictum Vicecomitem, vel eos qui nomine suo dictas tractas a dictis carricatoriis extraxerint, in proibicionibus ipsis intelligi seu aliquatenus compreendi. Nos enim per has easdem mandamus Magistro Racionali Curie Nostre, aut alii cuicumque a vobis computum audituro, quatenus tempore vestri raciocinii vobis ponente in data mille florenos supradictos, aut quitquit extractum fuerit usque ad sumam dictorum mille florenorum, et restituente apocas de eisdem cum presenti, suo casu (2) illud in vestris eisdem compotis recipiat et admittat, omni dubio et contradicione cessante, nec diferatis, sicut graciam Nostram caram habetis, et indignacionem et iram cupitis evitare, sicut cum premissis respectibus deliberate et scienter duximus observandum et exequendum.

Dat. in Nostra civitate Gajete, die XXVIII° novembris, anno a Nativitate Domini M°CCCCXXXVIII°.

Registrata.

Dominus Rex mandavit michi Arnaldo Fonolleda.

LIX.

Alfonso Re d'Aragona concede, in remunerazione di servizii, a Sanzio Gargallo, borghese di Villa di Chiesa, facoltà di estrarre ogni anno di Sardegna 400 starelli di grano senza pagamento di diritto, ovvero che gli si paghi il valore del dazio d'estrazione per detta quantità.

1439, 23 ottobre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 5, fol. 137).

Alfonsus, Dei gracia Rex Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, etc. nobili, dilectis et fidelibus Consiliariis Nostris Viceregi et Gubernatori Generali, ac Procuratori Regio Regni Sardinie, ceterisque universis et singulis officialibus et personis quibus spectet, dictorumque Officialium locum tenentibus presentibus et futuris, salutem et dilectionem.

Cum Nos in remuneracionem serviciorum, que Majestati Nostre laudabiliter prestitit fidelis Noster Sancius Gargallo, burgensis Ville Ecclesiarum, dedimus et concessimus ac licenciam impartiti fuerimus, quod annis singulis ex juribus tractarum quarumlibet extraendarum a Regno Sardinie predicto, et quolibet portu seu carricatorio ejusdem, per illum seu illos ad quem seu quos spectet et cui Nostre Curie nomine est, tradatur et exsolvatur jus quadringentorum starellorum, ut predicitur, extrahendorum eidem Sanctio, vel quod ipse idem Sanctius eosdem starellos quadringentos quitios et franchos de jure tracte et alio Nostre eidem Curie pertinenti extrahere per se vel alium loco sui libere possit et valeat, prout in carta hujusmodi concessionis et licencie, ad quam nos referimus, plenius continetur (1): dicimus et mandamus vobis scienter et expresse, sub Nostre indignacionis et ire incursu, ac pena quingentorum florenorum auri de Aragonia, quatenus eumdem Sanctium in possessionem perceptionis eorum que sibi concessimus, ut predicitur, admitatis, cartamque inde sibi factam teneatis et ad literam observetis, juxta sui seriem pleniorem; et non contra faciatis vel veniatis, aut aliquem contravenire sinatis aliqua racione vel causa.

Dat. in Nostris felicibus Castris apud Massariam Regine, vicesimo tercio die octobris, anno a Nativitate Domini M°CCCCXXXVIII°.

REX ALFONSUS.

LX.

Re Alfonso concede a Nicolò Olzina, sua vita durante, la scrivania di Villa di Chiesa, da esercitarsi da lui medesimo, o per mezzo di un suo sostituito.

1443, 10 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 5, fol. 87).

Alfonsus, Dei gracia Rex Aragonum, etc.

Ad nonnullorum familiarium et domesticorum Nostrorum humiles intercessus, necnon certis ex bonis respectibus, quos in presentiarum exprimere non curamus, tenore presentium literarum Nostrarum gratis et ex certa Nostri sciencia damus, donamus, concedimus, comittimus ac graciose elargimur vobis

(1) Qui per errore nel cod. si ripetono le parole *amplius quam per presentem concessum est extrahi valeat.*

(2) Il cod. *cau.*

(1) Nella Carta qui citata si legge: « In aliqualem recompensam » acceptorum serviciorum, que vos fidelis Noster Sanctius Gargallo » Majestati Nostre prestitistis multis cum vite vestre periculis, labo» ribus et expensis, et quotidie prestatis animo indefesso; et ad non» nullorum familiarium et domesticorum Nostrorum humili intercessus. » — PILLITO.

Digitized by Google

fideli Nostro Nicholao Olzina, Civitatis et Castri Callari Regni predicti oriundo, dum vobis vita fuerit comes, scribaniam Civitatis Ville de Sglesies in dicto Sardinie Regno, nunc, ut percepimus, per mortem ejus ultimi possessoris vacantem, et Nobis et Nostre Curie pertinentem et spectantem; per vos scilicet aut vestrum ydoneum substitutum habendam, possidendam, tenendam et gubernandam, cum omnibus et singulis ejus juribus, salariis, obvencionibus et emolumentis debitis et consuetis, prout et quemadmodum vestris predecessoribus dictam scribaniam possidentibus et gubernantibus hactenus solitum fuit solvi et responderi: ita quod vos dictus Nicholaus, aut vester in eadem scribania substitutus, et nemo alius vestra vita durante, ut premititur, prefatam scribaniam Civitatis et Castri Ville de Sglesies in dicto Sardinie Regno, cum omnibus predictis juribus, salario et obventionibus, ut pretangitur, habeatis, possideatis, regatis et exerceatis, aut vester substitutus habeat, possideat, regat atque exerceat. Mandantes propterea Magnifico et dilectis Consiliariis Nostris Francisco de Erillo militi ac in eodem Regno Viceregi, necnon Jacobo de Besora Nostro Generali Procuratori, ceterisque aliis officialibus et subditis Nostris, et signanter Potestati et juratis Civitatis prefate Ville de Sglesies, eorumque loca tenentibus presentibus et futuris, quatenus vos dictum Nicholaum Olzina, aut vestrum in dicto officio substitutum pro vobis, illico visis presentibus in possessione dicte scribanie ponant et inducant, positumque inductum manuteneant et defendant viriliter contra cunctos, ammoto ab inde quolibet alio, absque ejusdem infamie nota, illicito detentore; hocque non mutent aut contrarium tentent, pro quanto graciam Nostram caram habent, iramque et indignacionem Nostras evitare desiderant.

Datum in Civitate Nostra Beneventi, die decimo mensis februarii, anno a Nativitate Domini MCCCC quadragesimo tercio; Regnorum Nostrorum anno XXVIII°, hujus vero Regni Sicilie citra Farum anno VIII°.

REX ALFONSUS.

Questa Regia nomina fu presentata all'Erillo nel 9 settembre 1443 dall'Onorevole Antonio Olzina abitante di Cagliari, padre del detto Nicolò e suo Procuratore a quell'uopo. — PILLITO.

LXI.

Sulla somma di lire 2310, *nelle quali era stato tassato il Conte di Quirra per le sue terre, possessioni e baronie in Sardegna, per le spese dei matrimonii di Donna Maria e di Donna Eleonora figliuole del Re, essendo state poste a carico di Villa di Chiesa lire* 500, *il Vicerè Don Giacomo di Besora ne affida l'esazione a Don Giovanni Losa; ponendo al Capitano, Consiglieri e probi uomini di Villa di Chiesa termine tre giorni al pagamento, sotto pena dell' esecuzione fiscale, colle spese.*

1445-1446.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 5, fol. 224).

Nos En Jaume de Besora etc., als molt honrats lo Capità, Consellers, Prohomens e bons homens de la Ciutat de Vila de Sglexes de Sigerro, salut ab creximent de tota honor.

Sapiats, que la Magestat del dit Senyor, ab sues letres e general commissiò dats en la Ciutat de Napols, ha a nos, ultra les altres coses, comès e sots grans penes manat, exigischam, cullam, e en nom e per part de sa Magestat executam en lo present Regne de Serdenya, del Marques d'Oristany, Barons, Comtes, Vescomtes, e altres heretats, Cavallers, Generoses, e de totes ciutats, terres, castells e lochs del dit Regne, e de totes singlars persones, lo dret dels maridatges de les molt Illustres Dona Maria e Dona Elienor filles seus, les quals aquestes propassats dies ha condesentement en matrimoni collocades, a la dita Reyal Magestat degut e pertànyent en lo dit Regne; segons totes aquestes coses e altres en les dites letres e comissions, a les quals nos referem, pus largament se pot veure: donant e liurant nos sobre les dites coses la orde e taxa daquen per sa Magestat en lo present Regne imposada e ordenada. Entre los quals es stat taxat lo noble e magnifich Don Jaume Carroç Comte di Quirra, per tot sos vassalls e senyoria, en mil ducats d'or bons, o per aquells IIm CCCX lliures moneda Callaresa, segons aquestes coses son clares e manifestes al dit noble e magnifich Comte eo als molt honrats procuradors seus, per litera closa de mà de la dita Reyal Magestat subsigniada, al dit noble Comte directa, e per nos als dits Procuradors mijensant carta publica presentada. En la presentaciò les fon prefigit e assignat terme, que per tot lo mes de setembre propassat haguessem en nostres mans e poder, sot pena de mil ducats bons, la desus dita quantitat. E jatsia los dits procuradors, inseguint los manaments e ordinacions Reyals, hayan compartida la desus dita quantitat entre aquexa Ciutat e les altres incontrades, Baronia e lochs del dit noble Comte, entre les quals hajen taxades e vengut pagadors aquexa Ciutat e sengles de aquella cinchcents lliures de moneda de Caller; e les quals

Digitized by Google

vosaltres o aquexa Universitat dilatant pagar a envers (1) aquells dits procuradors, en gran dany e interesses de la Cort del dit Senyor, aportats per dilacions, no volent aquelles dites D lliures pagar: pertant, instants e requirents los dits procuradors del dit noble Comte de Quirra, volents sobre les dites coses degudament procehir, com acò fos a nos en nom de la dita Reyal Magestat pertanyent; ab tenor de les presents, de part de la Magestat del dit Senyor, expressament e de certa sciencia a vosaltres e a cascuns de vos dehim e manam, sots pena de mil ducats d'or bons dels bens de vosaltres e de cascun de vos, si lo contrari farets, pagadors, e a les confrens del dit Senyor irremissiblament aplicadors, que dins tres dies de la data de la presentaciò de les presents a vosaltres fahedora, donets, liurets e paguets reyalment e de fet en mans e poder del feels al Senyor Rey *que per* (2) aquesta sola rahò trametterem aquì, En Johan Losa, e Johan Garau notari e scrivà de Nostra Cort, los qualls en nom de la Cort del dit Senyor la dita quantitat a vosaltres taxada e imposada pagar, ensemps ab les despeses fetes e faydors; com, passats los dits tres dies, los quals per totes dilacions precisament e peremptoria vos assignam, ab les presents matexes cometem, manam e subdelegam al dit Johan Losa, que en nom e *veus* nostres, e pus vertaderement de la dita Reyal Magestat, ensemps ab lo scrivà *Johan Garau notari*, procehesca e enante contra los bens e persones de vosaltres e de cascun de vos prompta e rigorosa execuciò, fins a integra soluciò axì de la dita quantitat com encara de totes les despeses, dans, dapnatges, messions e interesses que a la Cort del dit Senyor fins fos covengut (3) fer e sostenir, e de aquì avant fer e sostenir convendrà, e dels salaris, diurnals seus e del dit scrivà, e de les scriptures daquen fets e faedors, hoc encara e de les desus dites, e de altres per aquell dit subdelegat nostre a vosaltres imposadores, si en aquelles incorrirets o sarets incorreguts; forçant e compellint vos en les dites coses, axì per capciò de persones, com encara per vendras de bens e penyores axì mobles com imobles, movents e semovents, tant e tant longament, fins a haver la dita quantitat, ensemps ab les despeses e salaris demunt dits; totes exceptions, dilacions, defugis remoguts. Donants e conferents al dit Johan Losa subdelegat nostre desus dit en e sobre les dites coses, ab les dependents, incidents e emergents de aquelles, tots nostres lochs, veus e potestat plenaries, ab plenissima facultat. Manants per aquesta matexa, per la auctoritat que demunt, a vosaltres e a cascun de vos, e encara a universes e singles officials e persones dins qualsevol domini e senyoria constituhits, que al dit Johan Losa en e sobre les dites coses e cascuna de aquelles obehesquen, e de tot consell, favor e ajuda donen e presten e subvenguen tota hora e quant requestes ne seran, en axì com a nostra propria persona en tal cars constituhida; sots pena de mil ducats bons d'or dels contrafaents havedors, e als confrens del dit Senyor, si lo contrari faran, irremissiblament aplicadors, la qual ab la present les imposam.

Dat.

(1) Il cod. *ha vers*.

(2) Queste due parole abbiamo supplite per congettura; mancano nel manoscritto. Ma anche così il senso in quel che segue rimane alquanto intralciato.

(3) Il cod. *conegut*.

Senza data. Trovasi registrata tra un' Ordinanza del Besora del 28 agosto 1445 ed altra del 2 marzo 1446.

LXII.

Re Alfonso dichiara, che, ferma rimanendo la vendita fatta ad Eleonora Contessa di Quirra e suoi eredi, non era lecito imporre a Villa di Chiesa pesi e servizii oltre quelli consueti, a tenore delle immunità e privilegi di detta Villa.

1446, 28 marzo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 5, fol. 176 (1)).

Nos Alfonsus, Dei gratia Rex Aragonum etc.

Attendentes, superioribus annis, exhigentibus Nostre Curie necessitatibus, vendidisse Villam Ecclesiarum de Sigerro sitam in Capite Calari predicti Regni Sardinie, et providum inhitum fuisse venditionis contractum cum magnifica quondam Comitissa Quirre, adjecto tamen pacto expresso recuperandi et rehabendi ad Nos Villam eandem quandocunque (2) voluerimus per restitutionem pretii inde per nos habiti et recepti; virtute cujus quidem contractus, ab ejus celebratione citra, fuit per dictam Comitissam donec vixit, et post ejus obitum per magnificum et dilectum Nostrum Jacobum Carroç ejus filium Comitem Quirre, possessa libere et quiete dicta Villa cum suis juribus et pertinentiis universis; attendentes etiam, ex privilegiis per Nostros felicis recordationis predecessores Reges Aragonum et dicti Regni, per Nosque etiam, dicte Ville et ejus Universitati concessis et indultis, inter cetera cautum esse et concessum eisdem Ville et Universitati, quod non possit aliis, quam ab antiquo consuetis solvi et prestari, juribus agravari per aliorum jurium de novo impositionem, immissionem vel alias, privilegia Nos observare et observari facere volumus et studemus, ut tenemur; volentes etiam, ut ipsa Villa et ejus Universitas et singulares ejusdem, pro eorum precipua quam ad Regiam Domum Aragonum semper gesserunt integritate et fidelitate, que meruerunt privilegia fructentur et plenimode possideant, et consequantur; quia vero, ut noviter per

(1) Di questo Documento esiste nell'Archivio d'Iglesias una copia autentica ma poco esatta, tratta dall'esemplare dell'Archivio di Cagliari l'anno 1776.

(2) Il cod. *quocumque*.

Digitized by Google

fideles Nostros Julianum de Sena, et Joannem Matxone, Sindicos et Nuncios Ville et Universitatis ejusdem ad Nos destinatos, accepimus, in prejuditium privilegiorum suorum predictorum vivente dicta Comitissa fuit certum jus introductum collectumque ab eadem Universitate, sub pacto quod converteretur et converti haberet in utilitatem et beneficium Ville et Universitatis ipsius pecunie exinde auriende per eandem Comitissam et seu suos officiales, cui quidem pacto minus satisfactum fuisse dicitur pro parte Comitisse ejusdem; cum autem ipsam rem, ut admodum prejuditialem et derogatoriam privilegiis Ville predicte, prenominati nuntii plene et cum querela exposuerunt Nobis, postularuntque eis debitum pro integritate suorum privilegiorum, de Nostra solita benignitate, impartiri remedium: Nos autem, qui opressis succurrere consuevimus et debemus, volentes, ut convenit, hac in parte eisdem Universitati Ville Ecclesiarum et singularibus ejusdem debite subvenire, contractu tamen dicte Comitisse per nos facto et jurato remanente illeso; tenore presentis, de certa Nostra scientia, consulte et deliberate, ac modo et forma quibus fieri melius et intelligi potest et debet secundum eorum privilegia, pro certo habemus et declaramus, jam dictam Universitatem et singulares Ville Ecclesiarum predicte nullo pacto nullaque ratione posse aut debere per Comitem Quirre seu successores suos in Villa eadem, aliis quibuscumque, preterquam antiquis et ab ante consuetis, juribus et executionibus ac servitiis directe vel indirecte agravari, oprimi vel compelli, quin imo jura et collectiones ac servitutes cujuscumque denominationis forte imposita et imposite per eandem Comitissam vel suos officiales, ac ex post per eundem Comitem et suos officiales, contra formam et mentem privilegiorum ipse Universitati concessorum, etiam si fuerint introducta et imposita seu introducte et imposite seu collecte quoquo modo, amoveantur ac tollantur et extirpentur, et Nos serie presentis omnia ipsa quecunque fuerint et sint, quatenus privilegiis et juribus antiquis obviant, tollimus et amovemus, ac pro amotis haberi volumus, censemus et declaramus; laudantes, approbantes, ratificantes, et confirmantes privilegia quecunque eidem Universitati ante dictam impignoracionem indulta et concessa, que in presenti pro repetitis et sufficienter declaratis habemus et haberi volumus; inhibentes dicto Comiti Quirre et suis officialibus quibuscunque, quod preter formam et continenciam privilegiorum Ville ejusdem nequeat vel possit, sub pena quinque milium florenorum auri, aliquam jurium quorumcumque impositionem de novo ultra solitas ante impignorationem facere vel introducere, sed introductis quomodolibet removere et ab eis cessare penitus et desistere teneatur. Per presentem vero nolumus nec intendimus prejuditium aliquod fieri vel generari dicto venditionis contractu per Nos firmato et jurato, quin imo illum manere volumus per omnia illesum. Ulterius de dicta Nostra certa scientia et expresse mandamus Viceregi, Procuratorique Nostro Generali in dicto Regno, et ceteris universis et singulis officialibus Nostris quocunque officio fungentibus, et eorum loca tenentibus, presentibus et futuris, sub incursu Nostre gravissime indignationis ac ire, et pena consimili quinque millium florenorum, privationeque officiorum suorum, quod in et pro premissis observandis et executioni debite deducendis, quociens expediat, et fuerint pro ejusdem Universitatis parte debite requisiti, seu aliquis eorum fuerit requisitus, assistant et faveant dicte Universitati, ope, opere, consilio et favoribus opportunis. In quorum testimonium presentes fieri jussimus, Nostro sigillo comuni pendenti munitas.

Dat. in Castello Novo Neapolis, die vicesimo octavo marcii, anno a Nativitate Domini millesimo cccc quadragesimo sexto, Regnique hujus Sicilie citra Farum anno duodecimo, aliorum vero Regnorum Nostrorum xxxi°.

Rex Alfonsus.

Per Locumtenentem Generalem Conservatoris Generalis Andream Gaçull.

Dominus Rex mandavit mihi Arnaldo Fenolleda. Et vidit Valentinus Claver regens Cancellariam, cui fuit comissum.

Vidit Valentinus Claver.

Registrata.

In Sardinie m.

LXIII.

Re Alfonso concede intera venia ai borghesi di Villa di Chiesa, che avevano espugnato, e tolto al Conte di Quirra e consegnato al Luogotenente del Re, il Castello di detta Villa.

1446, 28 marzo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 5, fol. 177 (1)).

Nos Alfonsus, Dei gratia Rex Aragonum etc.

Non congruit semper, ut Reges atque Principes subditis penam defectuum et errorum quos commiserint exhigant, sed potius cum illis clementer et benigne agant. Sane attendentes superioribus diebus in Villa Ecclesiarum, sita in Capite Calari Regni Sardinie predicti, accidisse, quod homines Ville ipsius, suscepta eorum occasione, adversus Castrum quod ibidem est, et per Castellanum et alios custodes et officiales magnifici et dilecti Nostri Comitis Quirre custodiebatur sub nomine ejusdem Comitis fidelitateque Nostra, insurexerunt, et ita rem gesserunt, Nostrum tamen nomen hinc inde

(1) Anche del presente Documento esiste nell' Archivio d' Iglesias una copia autentica, ma poco esatta, tratta da questo Volume dell' Archivio di Cagliari.

Digitized by Google

invocantes, quod Castrum idem vel pugna vel pacto suas ad manus et posse habuere, quod vero deinceps Locumtenenti (1) tunc Gubernatoris Generalis nomine et pro parte Nostri recipienti illud tradiderunt et libere dimiserunt; in hujusmodi autem actu, ut informamur veridice, infidelitatis nulla macula intervenit, sed dumtaxat occurrente pauca et minus rationabili occasione res ita successit; et quia per fideles Nostros Julianum de Sena et Johannem Maxone, dicte Ville Nuncios et Sindicos ád Nos destinatos nomine et pro parte Universitatis Ville predicte et singularium ejusdem, fuit Nobis humiliter supplicatum, quod de errore et defectu hujusmodi inmunes et liberos faceremus eosdem: Nos, qui salutem et benefitium Nostrarum rerum publicarum, popolorumque Nobis ab Alto comissorum, cupimus et procurare studemus ut tenemur, volentes clementia uti, et securitatem reponere in hac parte; tenore presentis, de Nostra certa sciéntia et expresse ac deliberate, jam dicte Universitati Ville Ecclesiarum et singularibns personis quibuvis ejusdem, sive in actu predicto adjutricibus, fautricibus vel consulentibus quoquo modo sive non, omnem actionem, questionem, petitionem et demandam civilem et criminalem et aliam quamlibet, quam Nos vel officiales Nostri quicunque facere, movere vel intemptare possemus vel possent contra dictam Universitatem et singulares quoscumque ejusdem ratione et (2) causa et occasione predictis, remittimus, relaxamus, indulgemus, et perdonamus: ita videlicet, quod ratione premissorum non possit eadem Universitas seu ejus singulares, conjunctim vel separatim, ullo unquam tempore, in judicio vel extra judicium, conveniri, opprimi vel male tractari seu quomodolibet ad judicium trahi per Nos vel dictos Nostros officiales quoscunque, quin imo ex inde de predictis eadem Universitas, suique singulares universi et singuli, sint et remaneant in eorum personis, rebus et bonis habitis et habendis perpetuo libere et plenarie liberi, inmunes et absoluti. Mandantes per hanc eandem magnifico et dilectis Consiliariis fidelibusque Nostris Viceregi et Gubernatori Generáli, Procuratori Nostro dicti Regni, et ceteris universis et singulis officialibus quocunque nomine et officio distinctis, ordinatis et ordinandis, ac jurisdictionem quamlibet exercentibus, et eorum loca tenentibus, presentibus et futuris, sub incursu Nostre indignationis et ire, ac pena quinque milium florenorum auri de Aragonia, quod praesentes remissionem, relaxationem, indulgentiam et perdonamentum perpetuis temporibus inconcusse observent et teneant, et faciant ac mandent ab omnibus aliis observari. Revocantes, et tollentes penitus quoscunque processus, inquisitiones, enantamenta, et acta quecumque factos, factas et facta contra dictam Universitatem et ejus singulares ratione et occasione prehabitis, prout eos, eas et ea Nos cum presenti revocamus, tollimus et abolemus, ac pro revocatis, abolitis et nullis haberi volumus, censemus et declaramus; et secus non agant seu agere presumant quavis ratione, occasione vel causa, sicut penas predictas cupiunt non subire. In cujus rei testimonium presentes fieri jussimus, sigillo Nostro comuni in pendenti munitas.

Dat. in Castro Novo Civitatis Nostre Neapolis, die vicesimo octavo mensis marcii, none indictionis, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto; hujus vero Regni Sicilie citra Farum anno duodecimo, aliorum vero Regnorum Nostrorum anno tricesimo primo.

Rex Alfonsus.

Notata per Locumtenentem Generalem Conservatoris (1) Generalis Andream Gaçull.

Dominus Rex mandavit mihi Arnaldo Fenolleda. Et vidit Valentinus Claver Regens Cancelleriam, cui fuit comissum.

Vidit Valentinus Claver, Regens.

Registrata.
In Sardinie III.

(1) Il cod. *locumtenens*.
(2) Il cod. *ex*.

LXIV.

Ordine di Re Alfonso agli officiali Regii in Sardegna, di costringere Antonio Marquet, stato parecchi anni Capitano in Villa di Chiesa, e qualsiasi altra persona, a rendere i privilegi e le altre carte che ritenessero appartenenti a detta Villa.

1446, 28 marzo.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Alfonsus, Dei gracia Rex Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Hierusalem, Hungarie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, ac eciam Comes Rossilionis et Ceritanie, magnifico et dilectis fidelibusque Nostris Viceregi et Gubernatori Generali dicti Regni Sardinie, Vicario et Subvicario Callari, vel eorum loca tenentibus presentibus et futuris, salutem et dilectionem.

Conquestum est Nobis pro parte Universitatis Ville Ecclesiarum, quod Anthonius Marquet, qui in eadem Villa multis annis Capitaneus fuit, habet in ejus posse diversa privilegia et scripturas Universitatis ipsius, que et quas retinet preter voluntatem Universitatis et singularium ejusdem; nam, licet fuerit requisitus pluries ut illa omnia restitueret, hucusque recusavit, in dicte Universitatis evidens prejudicium atque damnum. Quare vobis et

(1) Il cod. *Canser*.

Digitized by Google

cuilibet vestrum dicimus et mandamus scienter et expresse, sub obtentu Nostre gracie et amoris, ac pena duorum milium florenorum auri, quatenus, statim acceptis presentibus, dilacione, exceptione et recusacione posthabitis quibuscumque, ad suplicacionem dicte Universitatis seu ejus Sindici instanciam predictum Anthonium Marquet, nec non et quascumque alias personas de ipsis privilegiis et scripturis apud se habentes et detinentes quoquo modo, pro eorumdem omnium restitucione pretoriis et oportunis remediis compellatis et distringatis; habendo vos in eisdem predictis taliter, quod non sit locus querele ipsi Universitati, nec iterum oporteat Nostrum reiterare mandatum, sicut penas predictas cupitis non subire.

Dat. in Castro Novo Neapolis, die vicesimo octavo marcii, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto.

REX ALFONSUS.

Vidit Valentinus Claver, Regens.

Petrus Bancells, ex provisione facta per Cancellarium Regis, qui has vidit.

In Sardinie m°.

LXV.

A richiesta dei Sindici e Procuratori dell' Università di Villa di Chiesa, vengono lette in presenza di testimonii ai Procuratori di Don Giacomo Carroç Conte di Quirra la Carta di Re Alfonso dei 28 *marzo, colla quale, mantenendosi la vendita fatta di Villa di Chiesa, si proibiva d'imporle pesi e servizii oltre quelli consueti a tenore degli antichi privilegi; e l'altra dello stesso giorno, colla quale si concedeva intera venia ai borghesi di Villa di Chiesa, che avevano espugnato il Castello e cacciato gli officiali del Conte di Quirra. E poscia, a richiesta degli stessi Sindici e Procuratori, le dette Carte Reali sono lette in presenza del Vicerè e Governatore Generale, che promette di osservarle e farle osservare.*

1446, 8 luglio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 5, fol. 175).

Noverint universi, quod die veneris, hora missarum, intitulato VIII mensis julii, anno a Nativitate Domini MCCCCXXXXVI, coram honorabili Manuele de Santapace et Simoni Rubey Procuratoribus multum nobilis et magnifici Jacobi Carroç Comitis Quirre personaliter existentibus in botigia domus dicti Simonis Rubey, comparuerunt venerabiles Julianus D'Atzeni et Johannes Matxoni, Sindici et Procuratores Universitatis Ville Ecclesiarum; qui, presentibus pro testibus ad hec specialiter vocatis et assumptis Johanne Toquo et Johanne de Barbastre, habitatores Incontrate de Sihurgos, obtulerunt et presentarunt ac per me Matheum Serra notarium et scribam subscriptum legi publice petierunt et requisiverunt alta et intelligibili voce duas patentes Cartas Regias, sigillo majori in vetis regalibus in pendenti munitas, manuque propria excellentissimi domini Aragonum Regis subsignatas, petentes et requirentes easdem Cartas Regias ad debitam execucionem deduci juxta illarum series et tenores pleniores. Quarum quidem Cartarum Regiarum per ordinem sic se habent:

« Nos Alfonsus, Dei gratia Rex Aragonum etc.
» Attendentes superioribus annis, exhigentibus
» Nostre Curie necessitatibus, vendidisse etc. » *(Vedi sopra, Doc. LXII).*

» Nos Alfonsus, Dei gratia Rex Aragonum etc.
» Non congruit semper, ut Reges atque Prin-
» cipes subditis penam defectuum et errorum etc. » *(Vedi sopra, Doc. LXIII).*

Quibus presentatis, et coram dictis Manuele de Sanctapace et Simone Rubey lectis et explanatis alta et intelligibili voce per me Matheum Serra notarium predictum et infrascriptum: incontinenti predicti honorabiles Procuratores, verbo recipientes dictas Cartas Regias cum illis humili et subjecta reverentia quibus decet, retinuerunt eis acordium ad debite providendum seu respondendum ad faciendum quod decet, petentes copiam, presentibus testibus proxime dictis.

(Que vero copia fuit dictis Procuratoribus tradita de dictis Regiis Cartis die XV julii predicti, per discretum Bartholomeum Arnaldi, alterum ex substitutis dicte Curie.)

Post hec autem dicto die veneris, hora terciarum, pretitulata octava dicti mensis julii, anno predicto, coram multum nobili et magnifico Domino Vicerege et Generali Gubernatore presentialiter existente in Palacio Regali Castro Callari comparuerunt etiam Julianus D'Atzeni et Johannes Matxoni, Sindici et Procuratores Universitatis et Ville Ecclesiarum; qui, presentibus pro testibus nobili Petro de Rupe Merertino, et Michaele Lobregat, milite, ad hec specialiter vocatis et assumptis, obtulerunt et presentarunt, et per me dictum et infrascriptum notarium et scribam legi publice petierunt et requisiverunt, predictas duas Cartas Regias, quarum tenores superius sunt inserti.

Et illico dictus multum nobilis et magnificus Dominus Vicerex et Generalis Gubernator, ibidem presentibus testibus proxime dictis, receptis dictis Cartis Regiis cum illis humili subjecta reverencia et honore quibus decet, obtulit se presto mandatis Regiis in dictis Cartis Regiis contentis obedire et adimplere ac adimpleri facere juxta illarum series pleniores. De quibus omnibus et singulis precontentis predicti venerabiles Sindici et Procuratores

Digitized by Google

petierunt et requisiverunt instrumentum et instrumenta.

In margine alla seconda delle anzidette Carte Reali si legge, di mano contemporanea:

Ocasio predicte insurrectionis fuerunt dicta agravia Comitis Quirre, ut aparet in processu.

Que insurrectio accidit anno M°CCCC°XXXIIII°.

LXVI.

È notificata e letta ai Procuratori del Conte di Quirra una lettera di Alfonso Re d'Aragona ai Consiglieri, probi uomini ed abitatori di Villa di Chiesa, colla quale si dichiara, che i privilegi concessi a quella città non la esimono dalle colte state allora imposte per cause nuove; che il rifiuto di pagamento da essi fatto aveva messo loro medesimi in grave pericolo, e recato danno alla Corte; dover essi pagare; e che aveva scritto al Procuratore Regio Don Giacomo di Besora, che ve li costringa, sotto pena della perdita dell'uffizio, e di diecimila fiorini d'oro al Re d'Aragona.

1447, 15 marzo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. H 2, fol. 90b).

Noverint universi, quod die martis, hora terciarum, intitulata XVI mensis madii, anno a Nativitate Domini millesimo CCCC°XXXXVII°, coram magnifico domino Jacobo de Besora, milite, Regio Procuratore in Regno presenti Sardinie, personaliter intus cameram paramenti sui hospicii sive habitacionis existentis, comparuerunt honorabiles Simon Rubei burgensis, et Manuel de Sanctapace decretorum doctor, procuratores nobilis et magnifici viri Comitis de Quirra: qui dicto nomine, presente et vocato me Jacobo Caça notario et scriba ac domino utili scribanie Procuracionis Regie predicte, ac presentibus eciam discreto Johanne Garau notario, et Nicholao Ramonet magistro axe (1), habitatoribus Ville Stampacis, testibus ad hec vocatis specialiter et assumptis; obtulerunt et presentarunt, ac per me dictum et infrascriptum notarium legi publice petierunt, requisiverunt et fecerunt eidem magnifico Regio Procuratori quamdam patentem papiri (2) Regiam literam, manu Sacre Regie Magestatis subsignatam (3), suoque sigillo in dorso munitam, tenoris sequentis:

N'Alfonso, per la gracia de Deu Rey de Aragò, de Sicilia de ça e dellà Far, de Valencia, de Jherusalem, de Hungaria, de Mallorques, de Cerdenya et de Corsega, Conte de Barchinone, Duch de Athenes e de Neupatria, et encara Comte de Rossellò e de Sardanya, als amats et fiels Nostres los Capità, Consellers, Universitat, prohomens, e singulars persones de la Ciutat de Vila de Sgleyes, als quals les presents seran en qualsevol manera presentades, e a cascun d'ells, salut et gracia.

Novament es pervengut a noticia Nostra, que non havets volgut pagar lo que tocava a vosaltres pagar de les coltes per Nos imposades en aquex Regne de Cerdenya, axì en temps passat, com de les dues derreres; per la qual rahò havets mes en gran perill e trantoll vosaltres mateixos, et tot açò se segueix en gran dan e prehjuì de Nostra preheminencia e regalies; de la qual cosa, si axì es, sem molt maravellats e malcontents. E pertant, volents provehir a tals excessos e inconvenients, vos diem e manam per tenor de les presents et de Nostra certa sciencia, e sots incorriment de Nostra ira e indignacciò e pena de dumilia ducats bons si lo contrari farìets o tantarets fer, de vostres bens havedor e a Nostres conffrens aplicadors sense ninguna gracia et remissiò, que, vistes les presents, o tota hora e quant requestes ne serets per aquell a qui 's pertanyerà, paguets lo que a vosaltres serà stat tahat o imposat pagar per causa de totes les dites coltes integrament e sense diminuciò alguna, tota dilaciò e consultaciò a part posades, e no contrastant qualsevol memorials, letres, privilegis e gracies per Nos a vosaltres en general o en special fetes e atorgades en contrari per qualsevol rahò, causa e consideraciò; les quals, si son per vosaltres ben inteses, no toquen aquestes coltes que son coltes Nostres per causes noves e novament occorrents, e no son tals coltes que caygan en vostres privilegis aquelles no pagat. E per observaciò de aquesta Nostra ferma voluntat e irrevocable intenciò, manam per tenor de aquestes Nostres letres e de certa Nostra sciencia al Magnifich e amat Conseller Nostre Misser Jaume de Besora Procurador en lo dit Regne de Cerdenya, e Receptor de les dites coltes, sots pena de deumilia florins d'or d'Aragò, e privaciò de son offici, que si vosaltres recusarets fer exequutar aquestes Nostres manaments en tot o en part, proceeix contra vosaltres e cascù de vos, axì a execuciò de fer vos pagar les dites coltes, com de les dites penes, en les quals seran vists encorrer senssa remissiò alguna; e no faca lu contrari, si us (1) desija servir et complaure, e vol evitar les dites penes. E a major firmitat li donam en e sobre les dites coses e cascuna de aquelles tot Nostre poder e veus ab les presents. En testimoni de les quals coses havem manades fer e desempachar les presents, segellades ab Nostre segell, e signates de Nostra mà.

Dad. en la Ciutat de Tivoli, a XV dies de Març, de l'any mil CCCCXXXXVII.

Rex Alfonsus.

(1) Maestro d'ascia.
(2) Il cod. *pipiri*.
(3) Il cod *subsignate*.

(1) Il cod. *sius*.

Digitized by Google

LXVII.

Il Procuratore Generale Don Giacomo di Besora ordina a Don Dalmazzo Cacirera, quale Procuratore del Magnifico Signore Don Guglielmo Raimondo di Moncada, che, essendo dovute dal Conte di Quirra lire 580 *di moneta corrente per laudemio in occasione della cessione fatta della Signoria della Città di Villa di Chiesa e Incontrada di Sigerro al Magnifico Don Francesco d'Erill, Vicerè, per* 5000 *fiorini d'oro d'Aragona, corrispondenti a lire* 6750 *di moneta corrente, in pagamento pro rata della dote di sua moglie Donna Jolanda: detto Signor Don Dalmazzo Cacirera abbia a ritenere, e pagare alla Corte Regia, la somma come sopra dovuta dal Conte di Quirra per laudemio, sull'annua pensione di* 1500 *fiorini, che detto Don Raimondo di Moncada pagava al Conte di Quirra.*

1447, 22 agosto.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 5, fol. 227).

En Jaume Caça, Lochtinent General del Magnifich Mosser Jaume de Besora etc., al molt honorable En Dalmau Cacireta, donzel, Capità, e procurador general del molt noble e Magnifich Mosser Guillelm Ramon de Moncada, Senyor feudal de les Encontrades de Marmilla e de Monreal en lo present Regne de Sardenya, e al honorable Anthoni Vidal, Reebedor per lo dit Magnifich dels fruyts, rendes e proveniments de les dites Encontrades, honor e prosperitat.

Bè creu no ignorets, com a XVIII del mes d'abril, any present e devall scrit, per part del dit Magnifich Procurador Reyal esser vos presentada la letra del tenor e forma seguent:

« En Jaume de Besora, Cavaller, Conseller, » Procurador Reyal etc.; al molt honorable En » Dalmau Cacirera, donzell, Capità, e procurador » general del molt noble e Magnifich Senor Mosser » Guillem Ramon de Moncada, Senyor de les En- » contrades de Marmilla e Monreal en lo present » Regne de Sardenya, e a 'N Anthoni Vidal, Ree- » bedor per lo dit Magnifich dels fruits, drets e » rendes de les dites Encontrades, salut e honor.

» Bè creem no ignorets, com per la transportaciò » del domini e senyoria de la Ciutat de Vila de » Sgleyes e Encontrada de Sigerro en mans e poder » del noble e Magnifich Mosser Francì D'Eril, » Vizrey e Governador General, en assignaciò e » paga de cinch milia florins d'or d'Aragò, valents » de la moneda corrent VI^m DCCL lliures, feta en paga » prorata de la dot de la Magnifica Dona Yolant » muller quondam de aquell, a ell constituyda, es » stat ipso facto adquirit lo dret del luysme a la » Cort de la dita Magestad pertanyent, que es » la XII part del dit preu, la qual muntaria DLXXX (1) » lliures de la dita moneda; e com al present no » hajam atrobat altres bens pus promptes e de- » sembargats, de hon les dites DLXXX lliures po- » guessem haver del Magnifich Don Jaume Carroç » Comte de Quirra, primer possehidor de les dites » Ciutat e Encontrada, per suplir majorment a les » necessitats de la dita Magestat que al present » occurren en aquest seu Regne, si no de les pe- » cunies procehints e en vostres mans e poder » stants e venients de aquells MD florins, que lo » dit noble Guillem Ramon de Muncada, o vos- » altres per aquell (1), cascun any feu e responeu, » fa e respon, de annual penciò eo responsiò al » dit Magnifich Comte de Quirra: per tant, de » part de la dita Majestat, de e per auctoritat dels » officis que usam, e de certa sciencia, dihem e » manam, que de les pecunies procehints dels dreta, » rendes e proveniments de les dites Encontrades, » a la dita responciò dedicades e assignades, ja en » vostre poder stants o que per avant hi seran, » entre cinch dies primer corrents del dia de la » presentaciò de les presents a vosaltres faidora (2) » comptadors, hajais donades e pagades a nos en » nom e per part de la Regia Cort les dites DLXXX » lliures en e per lo dit dret del luysme, no con- » trastant qualsivol altra assignaciò, dita o paga- » ments per vosaltres o qualsevol de vos fets o » fahedors dels dessus dites MD florins, al dit Ma- » gnifich Vizrey o altres en nom eo per causa de » la dita adot; com la Cort de la dita Magestat » en e per lo dit dret e alias precehesca a tots » altres credits, assignacions e pagaments qualsivol; » com en altra manera, passats los dits V dies, » los quals precisament e peremptori e per totes » altres dilacions vos assignam; e açò sots pena de » mil ducats bons de vostres bens, eo del dit vostre » noble principal, si lo contrari farets, irremissi- » blament havedors, e als confrens de la dita Ma- » gestat aplicadors, la qual ab la present vos im- » posam. Manants, per la auctoritat que demunt, » a cautela, a universes e singles persones de vos- » altres e de qualsevol de vos comte hoydor, que, » posant en data vosaltres les demunt dites DLXXX » lliures, aquelles en vostre compte admiten e ree- » ben, tot dubte e difficultat cessants qualsevol; » restituhint vos emperò la present, ensemps ab » apoca de reebuda. E açò no mudets, differats » o dilatets, o per alguna via lo contrari façats o » permetats; com en altra manera different o di- » latant fer e exeguir les dites coses, serà per vos » procehit axì a execuciò de les dites DLXXX lliures, » com a execuciò de la dessus dita pena, e en altra » manera contra vosaltres bens vostres de vostre » principal, on e segons per dret e justicia troba- » riem esser faedor.

(1) La dodicesima parte di 6750 lire non è 580 lire, ma 562 lire e 10 soldi; nè sapremmo dire a qual titolo si domandassero quelle lire 17 e soldi 10 in più. Del resto, appare che il redattore di questa lettera non era ben certo della somma che scrivéva; poichè in parecchi luoghi di questo Documento è lasciato uno spazio vuoto tra *DLXXX* e *lliures*, ed in altri è scritto *DLXXX e tantes lliures*.

(1) Il cod. *quall.*

(2) Il cod. *faidors.*

Digitized by Google

» Dat. en Castell de Caller, sots lo segell major » de nostre offici en lo dors sagellada, a XIIII del » mes d'abril, any de la Nativitat de Nostre Senyor » mil CCCCXXXXVII.

» Lo Procurador Reyal. »

E apres, a XVIII del dit mes, axì per no haver vos les dites quantitats promptes les quals haviam exigir dells vassalls, com per altres sguarts, per lo dit Magnifich Procurador Reyall fon lo sobredit manament sospes e porrogat lo dit temps, tenints vosaltres enperò tots e qualsevol quantitats oportunes en vostre poder stants o procehints de les dites entrades, com lo dit Magnifich Procurador Reyal, inseguint les manaments de la Magestat del Senyor Rey, en e per suplir a certs cambis e necessitats de aquella, vulle e mane, de les dites pecunies deurà esser feta rigorosa execuciò. Per tant, volents deduhir a execuciò los sobredits manaments, de part de la dita Magestat, de e per auctoritat e potestat dels officis que usam, vos diem e manam expressament e de certa sciencia, sots pena de altres mil ducats bons, que, dins cinch dies primers venients e corrents, de les pecunies dessus dites procehints e procehides o procehidores dels dits drets, rendes, entrades e proveniments de les dites Encontrades ja en vostre poder stants, o que per avant seran, donets e reyalment e de fet a mi en nom de la dita Cort paguets e liurets les dites DLXXX (1) e tantes livres en e per lo dret del *luysme;* com en altra manera passats los dits deu dies (2), los quals precisament e peremptorie e per totes dilacions vos assignam, serìe per mi procehit axì a (3) execuciò de les dites DLXXX e tantes lliures, com en tota anantaciò e execuciò de les dites penes dels dits dampnages e interesses que a la dita Cort en açò fer e soffrir convendria (4), e 'n altra manera contra vosaltres en lo dit nom en e segons per dret e justicia attrobarà esser faedor. Manant ab la present (5) de part de la dita Mayestat, sots altre consemblant pena de mil ducats, a qualsevol persona e persones de vosaltres e de qualsevol de vos compte hoydor, que, posant vosaltres en data les dites DLXXX e tants lliures del dit *luysme*, aquelles en vostre compte reeben, tota dupte e difficultat (6) cessant qualsevol; certificants vos (7), que de la presentaciò de les presents, a vosaltres o a qualsevol de vos faedora, starem a (8) relaciò d'En Johan Azour al Senyor Procurador Reyal de la Procuraciò Reyal de produza, lo qual per deute de son offici es aquella constat fee (9) verderera (10).

(1) Le parole o lettere che diamo in corsivo non si possono leggere nel codice per corrosione della carta.
(2) Sopra dice *cinch dies.*
(3) Manca questa voce nel cod.
(4) Così emenda il PILLITO; il cod. ha *fer e suffriris e tenedri.*
(5) Manca questa voce nel cod.
(6) Il cod. *compte e reeben tota dupor a difficultat.*
(7) Il cod. *vco.*
(8) Il cod. *o.*
(9) Il cod. *fet.*
(10) Più correttamente altra ordinanza — « *a relaciò de Johannico* » ..... *porter reyal; que a aquella* (relazione) *de deute de son offici es* » *allegat fee vertadera.* »

Dat. en Castell de Caller, sots lo segell major de la Procuraciò Reyal de prodaxa en lo dors (1) sagellada, a XXII de agost, any mil CCCCXXXXVII.

LXVIII.

Il Capitano, i Consiglieri e i probi uomini di Villa di Chiesa avendo presentato a Don Giacomo Carroç Conte di Quirra alcuni Capitoli, coi quali chiedevano che giurasse di mantenere salvi i privilegi di detta città; di ajutarla al ricupero dei diritti e giurisdizione usurpatile; di non impedire che la giurisdizione vi fosse esercitata come per lo passato dal Capitano e Consiglieri; di non esigere dritti maggiori del consueto, nè appropriarsi quelli che per legge, privilegi e consuetudini appartenevano a Villa di Chiesa; che si concedesse perdono di tutti i delitti commessi fino a quel giorno; che non desse o altrimenti obligasse su Villa di Chiesa altre somme oltre i 5000 *fiorini sborsati per la compra; e tutto ciò pur persistendo nella dichiarazione di volere, secondo i loro privilegi, restare sotto la dipendenza diretta della Corona: il Conte di Quirra, a mediazione di Messer Nicolò Antonio de Montes, Governatore e Luogotenente Generale del Re in Sardegna, ed a fine di rientrare in possesso di Villa di Chiesa, giura e sottoscrive gli anzidetti capitoli, ma con alcune clausole e restrizioni, e nominatamente, che fra i privilegi che giurava di osservare non s'intendesse quello pel quale Villa di Chiesa non poteva essere tolta dalla dipendenza diretta della Corona, poichè avrebbe portato pregiudizio alle sue ragioni per l'infeudazione da lui ottenuta.*

1448, 29 novembre.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

En lo nom de Deu. Conexeran tots, que nos Don Jaume Carroç, Comte de Quirra, Senyor de la Baronia de Sent Miquel, e del Judicat de l'Ullastre, e de la Encontrada de Parte Montes, sabens et actenens nos per certa concordia per et entre lo molt noble e magnifich Mossen Ffrancì D'Erill, Cavaller, de una part, e nos de la part altra, feta per intervenciò et molt lloables treballs del molt magnifich Micer Nicholau Anthoni de Montes, en leys Doctor, Conseller Reyal, Governador et Lloctenent General del molt alt Senyor Rey de Aragò en lo Regne de Cerdenya, deu recobrar et haver la Ciutat e Vila de Sgleyas, segons primer aquella haviem, teniem et possehiem; e per vosaltres En Julià de Zeni, Capità, Potestat et Sindich de la Ciutat et Vila de Sgleyas, e per En Simoni Puligua, Barçolo Loig, et Anthiogo Meli, Conselles l'any

(1) Il cod. *dua.*

Digitized by Google

present, et per Anthoni Pullo et Salvador Scarchone, prohomens de la dita Ciutat et Universitat de Vila de Sgleyas, ací trasmeses en nom e per part dels prohomens, habitadors et singulas persones de la dita Vila de Sgleyas, siam stats supplicats, que los Capitols e gracies davall scrits et scrites vos degam graciosament atorguar, fermar et jurar; los quals Capitols per nos vists e bè e diligentment reconeguts, per intercessiò et molts treballs e encara de voluntat et consentiment del dit molt magnifich Governador et Lloctinent General, lo qual, per utilitat, beneffici, pacifficaciò, ben avenir et repos de vosaltres damunt dits e de la dita Universitat de Vila de Sgleyas, per sa benignitat et virtuts li ha plagut lloablement a les coses davall scrites et altres entrevenir et treballar: volem, provehim et manam de nostra certa sciencia et expressament, que les decretations, respostes et provisions, les quals deliberadament ab bò et madur Consell havem atorguades et fetes a cascù dels dits e davall inserts Capitols, que en lo peu o en la ffi de qualsevol de aquells dits Capitols les dites decretacions, respostes et provisions fossen et sien meses et scrites per lo discret En Matheu Serra, notari, scrivà, et senyor util de la scrivania dels dits officis, en poder del qual los dits et davall scrits Capitols juxta les decretacions, provisions et respostes en la ffi de cascù de aquells continuades havem fermat et jurat, et aquells et aquelles d' aquì avant volem que per valits et firms sian aguts, tenguts et observats, juxta les decretacions, respostes et provisions en la ffi de cascù de aquelles continuades. Les tenors dels quals Capitols, decretacions, respostes et provisions, per orde son segons se seguexen.

Les coses davall scrites demanen et suppliquen los Capità, Conselles, Sindich, prohomens et singulas persones de la Ciutat de Vila de Sgleyas, que sian atorguades, fermades et jurades per lo molt noble et egregi Senyor Don Jaume Carroç Comte de Quirra, per bon principi et vera et bona benignitat del dit Senyor Comte.

1. Et primierament suppliquen et demanen, que tots los privilegis, Capitols de Breus, usos, consuetuts, e qualsevol ordinacions e provisions Reyals, segons nulls de aquells et aquelles hen fins ací usat, sian als dits Capità, Conselles, Sindich, prohomens, et singulas persones de la dita Vila de Sgleyas, tengudes et observades, sens alguna contradiciò et interpretaciò.

Plau al Senyor Comte; exceptat quant als privilegis de no poder esser la dita Vila de Sgleyas separada de la Corona Reyal, los quals no entèn jurar nè en aquells consentir, per no prejudicarse en la venda a ell feta per lo Senyor Rey de la dita Ciutat.

2. Item, que les sentences diffinitivas, interlocutories, et altres declaracions, enantaments, et actes judiciaris, se puxen et deyen fer publicar et donar per lo Capità et Potestat de la dita Vila de Sgleyas, de consell et determinaciò dels Conselles de la dita Vila, segons ça en tras es stat acostumat; e que cascù qui se sentrà gravat, se puxa appellar al Governador de Caller, al qual sien reservades les appellacions, segons per Capitol del dit Breu es ordonat, e axì matex es acostumat; les quals appellacions et recossos al Senyor Rey et sos officials en lo dit Regne, directament o indirecta o en qualsevol manera no sian empachats als homens de la dita Ciutat.

Plau al Senyor Comte.

3. Item, que les maquicies sian et deguen esser judicades per los dits Capità, Potestat et Conselles presens o sdevenidos, segons es acostumat.

Plau al Senyor Comte.

4. Item demanen et suppliquen, que lo dit Senyor Comte de Quirra amplament, general et bastant, per virtut del present Capitol, remet, releya et perdona de bon grat et de la sua certa sciencia los dits Capità, Conselles, Sindic, prohomens, et a totes singulas persones axì homens com fembres de la dita Vila de Sgleyas, de tots et qualsevol crims, excessos et delictes en qualsevol manera perpetrats fins a la present jornada inclusive, per greus que sian, e sapien crim enorme; la qual remissiò, si mester serà, puxen fer ordonar largament et bè bastant, a coneguda del molt magnifich Micer Nicholau Anthoni de Montes, en leys Doctor, Conseller Reyal, Governador et Llochtinent General del molt alt Senyor Rey de Araguò en le Regne de Cerdenya.

Plau al Senyor Comte.

5. Item, que lo dit Senyor Comte, nè altre o altres per ell, no puxan nè degen imposar, cullir nè exhigir majors drets de aquells que antiguament eran e son ordenats, e si et segons vuy se paguen et se exheguexen los dits drets en la dita Vila de Sgleyas.

Plau al Senyor Comte no sian nè pusquen esser exhigits per ell, nè per altre per sua part, majors drets en la dita Ciutat et en son territori, de aquells que antiguament es stat acostumat exhigir.

6. Item, que lo dit egregi Senyor Comte de Quirra, nè altre o altres per ell, no puxen nè degen tocar nè en manera alguna empachar los drets per Capitols de Breu, ordinacions et provisions antigues donats et atorguats a la dita Vila de Sgleyes per los carrechs de aquella; ans aquells la dita Universitat puxa cullir et fer cullir sens contradicciò alguna, segons antiguament et en los dits Capitols de Breu, ordinacions et privilegis antichs es contengut.

Plau al Senyor Comte, que de açò se haja informaciò per lo dit magnifich Governador et Llochtinent General del Senyor Rey en lo Regne de Cerdenya, e per ell sia determenat ço que justicia vol et requer, a la qual es content de star.

7. Item, que lo dit egregi Comte, nè altre o altres per ell, no puxan nè degen pendre cavall o cavalls per força nè altres animals de algù o alguns

Digitized by Google

habitadors de la dita Vila de Sgleyas, nè robes de lits, nè llits, nè casses, nè algunes altres coses, si no tan solament los drets acostumats.

Plau al Senyor Comte; però quant sdevendrà ell sia en Vila de Sgleyas, los Conselles de la dita Vila hagen carrech provehir per la mellor manera que s' porà de les posades et llits que per sa companya seran necessaries; com no seria rahonable, los que ab ell vinguesen no aguesen manera romanir en la dita Vila per falta de tals coses.

8. Item, que lo dit Senyor Comte, nè altre o altres per ell, no forçaran nè forçar nè strenyer puxan los pobles nè habitados de la dita Vila de Sgleyas, nè singulars de aquella, a paguar colta alguna ja passada nè sdevenidora.

Plau al Senyor Comte de coltes per ell o altre per sa part imposades o imposadores en la dita Ciutat per sa propria causa; mes de les imposades ça en tras per lo Senyor Rey en lo dit Regne, les quals haguès paguat le dit Comte o altre per sa part per la dita Ciutat, es content star a lo que per justicia serà determenat, com de açò penga questiò davant lo Procurador Reyal. E de les que per lo Senyor Rey se imposaran en lo dit Regne en lo sdevenidor, farà com per los altres del dit Regne se farà en ses terres; jatsia que lo Senyor Rey novament se haja levada facultat de imposar coltes en lo dit Regne, exceptat en alguns cassos atart sdevenidos.

9. Item, que lo dit Senyor Comte sia tengut de ajudar, deffendre et favorir los dits Conselles, Sindich, prohomens et singulas persones en manutenciò de lurs privilegis, franqueses, libertats, Capitols de Breu, consuetuts, ordinacions et provisions Reyals, et singularment per los pasturatges, dels quals son stats privats contra privilegis et contra consuetuts et provisions Reyals; et encara sia tengut per conservaciò dels dits privilegis et Capitols de Breu, de manar ensemps ab los dits Conselles et Sindich les viles, pertinencies, territoris, termens et confines de la dita Vila de Sgleyas, los quals et les quals per Capitol de Breu et privilegis son e esser deven a la dita Vila de Sgleyas et a la juredicciò de aquella agreguades et unidas; e açò per manutenciò et utilitat de la dita Vila de Sgleyas.

Plau al Senyor Comte, en quant raò et justicia li permetrà, fer lo que en lo present Capitol se demane.

10. Item, que lo dit egregi Senyor Comte, nè altre o altres per ell, no puxan nè degen prestar altre o altres majors nè menors quantitats, de aquells v^{m} florins d'or d'Araguò, los quals sobre la dita Vila ha emprestats; com los dessus dits nè alguns de aquells no y consentirien nè consintran, per manutenciò de lurs privilegis, franqueses et libertats; ans expressament hi dissenten, et dissenterien, he i farien lo que a ells fos permes et necessari per conservaciò dels dits lurs privilegis, et utilitat de la cosa publica de Vila de Sgleyas; com en manera alguna, per via de empenyorament nè per altra via, volen nè entenen esser separats de la Corona d'Araguò, segons per lurs privilegis los es atorguat, ans expressament hi protestan he i dissenten.

Plau al Senyor Comte sobre la dita Ciutat en le sdevenidor no prestar alguna quantitat al Senyor Rey, nè a altri per sa part.

11. Item, lo dit Senyor Comte connè, promet et jura per Nostre Senyor Deus, et per los sanctus seus quatre Evangelis ab les sues mans corporalment tochats, que tendrà et observarà, tenir et observar farà, totes et sengles coses en los dits Capitols et en lo present contracte et en qualsevol de aquelles contengudes, sens alguna violaciò et contradiciò. E si en alguna de les dites coses fos en manera alguna contravengut, pusquan los homens de la dita Ciutat et cascù de aquells haver recors al Senyor Rey et a sos Lloctinents, Governadors et Visrey, et qualsevol official Reyal, et obtenir deguda justicia et reparaciò de açò, et de tots greuges en general et en particular a ells fets, sens empachament et contradicciò alguna del dit Comte et dels seus.

Plau al Senyor Comte, juxta les decretacions et respostes en peu de cascun Capitol per lo dit Comte fetes.

En los quals preinserts Capitols les decretacions, respostes et provisions damunt dites havem provehit et manat per lo dit discret En Matheu Serra notari et scrivà damunt dit esser scrites, segons es damunt dit, et continuades, et havem manat esserne feta la carta present publica, per haver memoria en lo sdevenidor de les dites coses. E per tal que aquelles sian en major fermetat et valor, juram en presencia del dit molt magnifich Governador e Llochtinent General, per Nostre Senyor Deus e per los seus sants quatre Evangelis de nostres mans corporalment tochats, les dites coses totes et sengles en los dits et preinserts Capitols contengudes, si et segons per nos son decretades et provehides, tenir et observar, et en aquelles nè en alguna de aquelles no contrafer nè contravenir, nè prometre esser contravengut, per algun dret, causa o raò. En testimoni de les quals coses la present havem manada fer, de nostra propria mà subsignada, et de nostre segell segellada.

Dat. en Castell de Caller, a xxix del mes de nohembre, any de la Nativitat de Nostre Senyor mil quatrecens quaranta vuyt.

LO COMTE DE QUIRRA.

Testimonis a les dites coses foxen lo dit molt magnifich Governador et Llochtinent General; et los honorables Mosser Bernat Çaplana, cavaller; Bernat Squerrer, donzell; Pere Ping Roy, de casa del dit egregi Senyor Comte; Johan de Santander, porter, e Andreu de Castelforti, cambrer del dit magnifich Governador.

Sig † num mei Mathei Serra, auctoritate Regia

Digitized by Google

notarii publici per totam terram et dominacionem Illustrissimi Domini Aragonum Regis, qui predictis interfui, eaque requisitus recepi, per alium scribi feci, et de mandato dicti magnifici et egregii Comitis Quirre clausi. Constat autem de raso et emendato in linea xxxxi, ubi dicit « entenen ».

Dominus Comes Quirre mandavit mihi Matheo Serra, in cujus posse juravit.

LXIX.

Re Alfonso concede ad Ogolino Gessa, mercatante, di potere abitare nel Castello di Cagliari, ed acquistarvi case, e tenere bottega, quantunque ciò fosse proibito a chiunque non fosse Catalano od Aragonese; e ciò in remunerazione dei servizii resi da lui e da' suoi antenati, i quali, quantunque Sardi di Villa di Chiesa, si erano sempre mantenuti fedeli alla Corona, sì che molti ne erano stati dai Sardi danneggiati nei beni o trucidati; egli poi, quantunque Sardo per nascita, erasi per educazione avuta in Cagliari, per natura e buoni costumi, reso tale da essere meritamente reputato per Catalano, ed aveva inoltre preso moglie di schiatta Catalana.

1449, 15 aprile.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 5, fol. 262ᵇ).

Nos Alfonsus, Dei gracia Rex Aragonum etc.

Principis officium est, subditis ab Alto sibi commissis, illisque presertim qui virtutibus et fidelitate a teneris citra annis crescunt, favores et honores debitos ac speciales prerogativas conferre et tribuere, quo subditi ipsi ad majorem fidelitatem puramque devocionem incenduntur. Hinc est, quod, intellecto per Nos relatu plurimorum, quibus fidem in hiis et majoribus habemus, quemadmodum vos fidelis Noster Ogulinus Gessa, Mercator, filius Vicecomitis Gesse, quondam habitator Ville Ecclesiarum Regni Nostri Sardinie predicti, et dictus pater vester, avus, et progenies cetera a qua originem habuistis, semper fuistis et fuerunt Nobis et predecessoribus Nostris divi recordii Aragonum Regibus veri fideles legalesque vassalli et pro aquisicione dicti Regni Sardinie ad Regiam Coronam Aragonum viriliter pugnantes, in qua quidem acquisicione multi ex eis a Sardis ipsis interfecti, trucidati, capti, et damna varia perpessi fuere; vosque insuper idem Ogulinus juventutem vestram in Civitate et Castello Callari et in aliis Civitatibus Nostris et terris egistis et agitis, et cum Cathalanis ita conversatus fuistis et conversamini ad presens, eorumque bonis moribus ita pariter similis effectus estis, ut, licet ex parentibus a semper dicte Ville Ecclesiarum habitis natura Sardis, Nobis et Nostre domui Aragonum semper fidelissimis, ortus sitis, tamen pro Cathalano ex moribus, natura et ingenio a Nobis et a cunctis aliis reputamini, et pro illo vos habemus et censemus: volentes itaque erga vos dictum Ogolinum Gessa, tum pro meritis et fidelitate vestris predictis, tum pro serviciis innumeris per vos et vestros Nobis et dictis Nostris predecessoribus prestitis, ut prefertur, et que prestare non desinitis prestiturumque denuo speramus, favorabiliter ac graciose Nos gerere; presencium tenore concedimus et impartimur de speciali favoris prerogativa vobis dicto Ogulino Gessa, quod absque alicujus pene incursu, dubiò vel metu, possitis, cum uxore Cathalana seu de genere Cathalanorum quam de presenti habetis, et vel post illius obitum cum alia uxore cujuscumque generis vel condicionis existat, vel sine ea ac cum filiis natis ac nascituris, totaque familia et bonis vestris quibuscumque, intus dictam Civitatem seu Castrum Callari libere de cetero vestrum tenere facere et contrahere domicilium et incolatum, in eoque de die pariter et de nocte stare, habitare et pernotari, ac quamcumque negociacionem et industriam ac mercancias vestras plene, libere, et prout faciunt et facere consueverunt et possunt Cathalani et Aragonenses ibidem habitantes et habitaturi; possitisque eciam domos, hospicia et botigias vestras proprias seu ad logerium in eadem Civitate vel Castro Callari tenere, et si volueritis emere deincepsque possidere, prout tenent et possident ac tenere et possidere emereque possunt dicti Cathalani et Aragonenses, cum quibus vos concurrere volumus jure presentis Nostri privilegii, non secus quam si in Regno Aragonum vel principatu Cathalonie natus essetis; pro tali namque vos habemus et haberi et reputari a ceteris volumus et jubemus, et Nos auctoritate et potestate Nostris ad id vos abilitamus, capacemque et ydonium reddimus, quocumque impedimento sive obstaculo quiescente; et signanter non obstantihus pracmaticis sancionibus, privilegiis, ordinacionibus, et aliis statutis, provisionibus vel edictis quibuscumque, prohibentibus ne quis intus Castrum Callari, nisi de Cathalano vel Aragonensi genere fuerit, valeat habitare vel domos seu hospicia tenere vel habere: quum vos dictus Ugolinus Gessa uxorem duxistis in dicta Civitate vel Castro Callari Cathalanam seu de genere Cathalanorum, ut prefertur. Et considerantes item, quod virtute statuti cujusdam Serenissimi Domini Regis Alfonsi proavi Nostri memorie celebris, Aragonum, Valencie, Sardinie etc. Regis, dat. Barchinone decimoquarto kalendas januarii anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo quarto, quod in presenti pro declarato et sufficienter expresso ac si de verbo ad verbum insereretur haberi volumus et censemus, compluribus (1) Sardis, Pisanis, et aliarum nacionum advenis, ut per informacionem lucidam inde habitam Nobis constat, postquam uxores habuerunt Cathalanas, fuit ex privilegio Regio provisum absque obstaculo aliquo habitare, morari, dormire seu pernotari in dicto Castro Callari, et ibidem tenere botigias, domos,

(1) Il cod. *cum pluribus*.

Digitized by Google

et habitaciones proprias, prout permittebatur et permittitur ac erat et est licitum Aragonensibus et Cathalanis in Castro ipso habitantibus; et eo modo per Nos factum et concessum extitit superioribus annis fidelibus Nostris Juliano Scamado et Antonio Sanda, qui uxores habent Cathalanas in dicto Castro Callari: pro meritis autem et serviciis vestris et predecessorum vestrorum jamdictorum memoratu dignis, volumus, censemus et declaramus, quod hujusmodi facultas habitandi et negociandi intus Castrum idem, ut prediximus, vobis competit equaliter et indifferenter ut Cathalanis et Aragonensibus; et vos ab omni gracia, excepcione et privilegio, scienter, deliberate et consulte excipimus et exceptum esse volumus ac exclusum, non obstantibus quibusvis privilegiis, literis, rescriptis, ordinacionibus aut aliis in adversum per retro principes Aragonum Reges seu Nos sub quavis verborum expressione, continencia seu cautela factis, concessis et indultis; de quibus omnibus plenarie fuimus informati, et quibus eorumque effectui, quatenus hujusmodi Nostro privilegio obstant et obstare viderentur, derogamus et pro derogatis haberi volumus et declaramus. Mandantes per hanc eamdem magnificis, nobili et dilectis Consiliariis fidelibusque Nostris, Locumtenenti, Viceregi, ac Gubernatoribus Nostris Generalibus, ac Procuratori Nostro in dicto Sardinie Regno, Vicario insuper, Subvicario, Consiliariis ac juratis et Universitati et singularibus quibuscumque dicte Civitatis Castri Callari habitatoribus qui nunc sunt et fuerint pro tempore, dictorumque officialium loca tenentibus, quod hujusmodi Nostram concessionem et licenciam, ceteraque omnia et singula in presenti carta seu privilegio contenta, prout jacent ad literam, sine dubio, interpretacione, cavillacione, excepcione aut consultacione quacumque teneant firmiter et observent, tenerique et observari faciant et mandent per quoscumque, et non contra faciant aut aliquem contra ire permittant racione aliqua seu causa. Nos enim, si quid deffectus aut ommissionis pati videretur in futurum hujusmodi privilegium Nostrum, illud ex nunc, de Nostre Regie plenitudine potestatis legibus absoluta, suplemus et pro supletis haberi volumus et censemus. In quorum testimonium presentes fieri jussimus, Nostro comuni sigillo impendenti munitas.

Dat. in Castro Novo Civitatis Nostre Neapolis, die quintodecimo mensis aprilis, anno a Nativitate Domini millesimo CCCCXLVIIII, Regni Nostri Sicilie citra Farum quintodecimo, aliorum vero Regnorum Nostrorum tricesimoquarto.

REX ALFONSUS.

Dominus Rex mandavit michi Arnaldo Fonolleda.

Scripta in Sardinie IIII°.

Fu presentata dallo stesso Ugolino al Vicerè Don Nicolò Antonio de Montis, addì 14 giugno detto anno 1449, *intus Palacium Pontificale Castri Callari.*

LXX.

Procura generale di Giacomo Carroç Conte di Quirra in capo a Giovanni d'Ortegna, suo maggiordomo.

1449, 19 luglio.

(Da copia sincrona ed autentica, esistente nell' Archivio Communale d'Iglesias).

Hoc est translatum fideliter sumptum a quodam publico procurationis instrumento, non viciato, non cancellato, nec in aliqua sui parte suspecto. Sumptum est autem hoc translatum ad opus Universitatis Civitatis Ville Ecclesiarum, et illius Sindici Andree de Muncada, racione capitulationis conventionis facte, inhite et firmate inter dictum Sindicum nomine dicte Universitatis ex una parte, et Johannem de Ortega procuratorem magnifici domini Comitis de Quirra parte ex altera, super luitione dicte Civitatis a manibus dicti magnifici domini Comitis, et illius restitutione et inseparabili agregatione Corone et patrimonio Regis, cum instrumento de ipsa convencione recepto in posse mei Petri de Monterubeo, Regii Scribe et publici notarii infrascripti, die octavo mensis januarii, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo. Quod quidem procurationis instrumentum est per omnia seriey sequentis.

Noverint universi, quod nos Jacobus Carroç Comes Quirre gratis et ex certa scientia facimus, constituimus et ordinamus procuratorem nostrum certum et specialem, et ad infrascripta generalem, ita quod generalitas specialitati non deroget seu e contra, vos Johannem D'Ortegna, majordomum nostrum, liçet ab hoc actu absentem, tanquam presentem: videlicet ad petendum, exigendum, habendum et recipiendum pro nobis et nominibus nostris omnes et singulas pecunie quantitates, res, merces, et alia bona mobilia et immobilia, et jura, redditus, et jus Regium Licate (1) Regni Sicilie, nobis pertinentes tam ratione pigneramenti et aliis causis et rationibus in Regiis provisionibus contentis, et possessionem illius, et reddituum nobis dictis nominibus pertinentium per concessiones Regias, et aliarum quarumcumque villarum et personarum, quas et que nobis debeantur seu detineantur et in futurum debebuntur seu detinebuntur ratione mutui, commende, debiti, vel alias qualitercumque, per quasvis personas seu collegia et universitates, tam in Regno Neapolis, Sicilie, et in Licata, ratione impigneramenti certorum reddituum, jurium, per Serenissimum Dominum Regem impigneratorum patri nostro et cuidam patrono sue galee pro solido debito, quam in quibusvis locis et mundi partibus et nobis pertineant et spectent dictis nominibus, et quibusvis modis, juribus, titulis sive cau-

(1) Città di Sicilia rimpetto all'Africa, nel distretto di Girgenti.

Digitized by Google

sis; item ad vendendum, arrendandum, locandum, et alienandum, et impignorandum dicta bona mobilia et immobilia, et jura Regia de la Licata, impignerata dicto quondam Berengario Carroç patri nostro et cuidam patrono sue galee, et alia quecumque jura, et omnes redditus et proventus illius juris Regii, et alios quoscumque redditus et proventus et jura, emolumenta, censualia nobis pertinencia, ubique sint, pro illo pretio seu pretiis et illis persone seu personis cui seu quibus volueritis et vobis placuerit; et emptorem seu emptores rey vendite in possessionem corporalem seu quasi immittendum; de evictione cavendum, et pro ipsa evictione et alias cetera bona nostra obligandum, fidejussores dandum et eos indennes servari promittendum, et precium seu precia inde petendum et recipiendum, et de his omnibus que receperitis apocas, fines, absolutiones, diffinitiones, quitationes, remissiones, ac eciam cessiones, quam alia quecumque instrumenta, faciendum nomine nostro, et firmandum; et ad petendum, recipiendum et habendum pro nobis et nominibus nostris quecumque privilegia, rescripta Regia, et quascumque provisiones Regias et quecumque instrumenta et scripturas, tam publicas quam privatas, pro me seu contra me facientes et facientia, in posse quorumcumque notariorum seu personarum existant; et ad faciendum quascumque amnerecias et gracias illis persone seu personis cui seu quibus volueritis; componendum quoque, transigendum et paciscendum, et nominibus nostris predictis conpromittendum, et in arbitrum vel arbitros, arbitratores, laudatores, et amicabiles compositores, cum pena vel sine, et cum illis pactis, obligationibus, clausulis et cautelis inde necessariis et assuetis, compromittendum, pignora tornandum, et pro predictis omnibus et aliis omnia bona nostra obligandum, et dictos redditus et jura Regia de la Licata nobis impignerata pro certis quantitatibus; foro nostro renunciandum tam cum juramento quam sine, et quecumque instrumenta tam vendicionum, arrendamentorum, quam aliorum faciendum et firmandum, tam rationibus predictis quam aliis; item ad manu levandum pro nobis et nominibus nostris per viam mutui, cambii, commandi, quam aliis eciam, sub usuris et baratis, quascumque pecunie quantitates, prout vobis videbitur, et quascumque merces et baratas recipiendum pro nobis, tam per viam emptionis, mutui, quam alias, et pertinentes solvere, in illo tempore seu in illis temporibus prout vobis videbitur; et redditus et quecumque jura de la Licata nobis pertinencia, et alia quevis jura Regia, redditus, nobis pertinentes et pertinentia, impignerandum, vendendum seu alienandum pro illo pretio seu quantitate quibus videbitur vobis; de evictione cavendum, bona nostra obligandum, quecumque instrumenta firmandum tam cum juramento quam sine, quod prestare possitis in animam nostram, et faciendum cum illis stipulationibus, pactis, conventionibus, renunciacionibus necessariis. Item ad comparendum pro nobis et nominibus nostris coram Serenissimo domino nostro Aragonum et Sicilie Rege, et coram quibusvis officialibus et personis de his potestatem habentibus seu habituris, et in Civitate Neapolis aut in ipso Regno ubi fuerint; et significandum quod nos tenemus et possidemus Comitatum Quirre, Judicatum d'Ullastre, Encontratam de Sarrabos, Baroniam et Castrum Sancti Miquaelis, saltum de Pula et de Ema, Capud de Carbonayra et del Vergeret, Encontratam de Parte Montis, et de Parte Usellos, et de Parte Bonorsoli, Villam Ecclesiarum, Capitaniam et Castrum ejusdem, cum villis, terris populatis et depopulatis, et alia feuda, cum hominibus et feminis habitantibus et habitaturis in eisdem villis, et feuda in dicto Regno sistentia, cum mero et mixto imperio et cum jurisdictione alta et baxia: et predicta feuda possidemus ut heres magnifici Berengarii Carroç Comitis Quirre patris nostri; et sacramentum fidelitatis, et homagium, et ligium prestandum pro nobis et nominibus nostris, et investituram dicti Comitatus et aliorum feudorum predictorum et villarum illarum petendum, habendum et recipiendum, et fieri faciendum, petendum et recipiendum; publicum seu publica instrumenta aut privilegia Regia et gracias pro nobis facientes et faciencia impetrandum, et pro his seu eorum occasione aut alias pro nobis et nominibus nostris coram dicto Illustrissimo domino nostro Aragonum Rege et ejus magnifico Vicecancellario et aliis officialibus et personis comparendum; et quasvis appellationes per nos interpositas seu interponendas ducendum, libellos, petitiones et supplicationes, requisitiones, tam in agendo quam defendendo offerendum et presentandum, et oblatis contra nos respondendum, excipiendum, et exceptiones proponendum, restitutionem in integrum petendum, nullitates proponendum, et lites contestandum, de calumnia et aliter in animam nostram jurandum, et jurari petendum ex adverso, testes, instrumenta, scripturas, litteras, albarana, privilegia, aut alia quelibet probationum genera producendum, et contra producta seu producenda ex adverso obiciendum, renunciandum et concludendum, sententiam et sententias tam interlocutorias quam diffinitivas audiendum et ferri postulandum, et ab eis seu a quolibet gravamine et processu, si vobis videbitur, appellandum et supplicandum, apostolos petendum et recipiendum, protestandum et requirendum; judices impetrandum, et suspectos recusandum, protestandum et requirendum; emparas sive scysecationes ac oppositiones nominibus nostris faciendum, factas, si vobis videbitur, cancellandum seu cancellari faciendum; et ad predicta omnia et singula procuratorem et procuratores substituendum, et destituendum quando et quotiens volueritis; et demum omnia alia et singula faciendum et libere exercendum, que in predictis et circa predicta, et super dependentibus seu emergentibus ex eis, quecunque et quemadmodum nos facere possemus personaliter constituti. Nos enim damus et committi-

Digitized by Google

mus vobis dicto procuratori nostro, et substituendis a vobis, plenarie vices nostras, cum libera et generali administratione, cum plenissima facultate. Et volentes vos dictum procuratorem nostrum et substituendum seu substituendos a vobis relevare in et super premissis ab omni onere satisdandi, ffidejubentes in his pro vobis et substituendis a vobis, promittimus vobis, necnon et vobis notario infrascripto tanquam publice persone hec legitime stipulanti et recipienti, judicio sisti et judicium solvi cum suis clausulis universis; et nos semper ratum, gratum et firmum habere, quicquid per vos dictum procuratorem nostrum et substituendos a vobis in et super premissis actum fuerit sive gestum, et nullo tempore revocabimus, sub bonorum omnium nostrorum obligatione.

Actum est hoc in Castro Callari, die decima nona mensis julii, anno a Nativitate Domini millesimo quatercentesimo quadragesimo nono.

Si†gnum nostrum Jacobi Carroç Comitis Quirre predicti, qui hec laudamus et firmamus.

Testes hujus rei sunt honorabilis Berengarius Çaplana, miles; Jacobus d'Araguall, Petrus Miro de Vallmanya, domicelli; et Johannes Carbò, Castri Callari habitator.

Sig†num mei Petri Basterii, alias Dentigella, autoritate Regia notarii publici per totam terram et dominacionem Illustrissimi domini nostri Aragonum Regis, qui predictis interfui, eaque requisitus recepi, scripsi et clausi.

Sig†num mei Bartholomei Roig, Serenissimi et Illustrissimi domini Regis Aragonum et utriusque Sicilie etc. scribe, ejusque auctoritate per universam sui ditionem et terram publici notarii, qui huic transumpto pro teste me subscripsi.

Sig†num meum Francisci Maynes, scribe Serenissimi domini Regis Aragonum, utriusque Sicilie etc., ejusque auctoritate notarii publici per universam ditionem suam, testis.

Sig†num Petri de Monterubeo, scribe Serenissimi et Illustrissimi domini Regis, ejusque autoritate notarii publici per totam terram et ditionem suam; qui hoc translatum a suo originali instrumento non viciato, non cancellato, sumptum, et cum eodem originali de verbo ad verbum legitime comprobatum, dictorum testium subscriptionibus roboratum, scripsi et clausi, in Civitate Neapolis, die sexto marcii, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo.

LXXI.

Re Alfonso approva alcuni Capitoli concessi a Villa di Chiesa, coi quali le è fatta facoltà di riscattarsi dal Conte di Quirra pel prezzo di lire 7750 d'alfonsini; se le accordano nuovi privilegi e si confermano gli antichi; e nominatamente se le promette di non più sottoporla ad alcun signore, nè toglierla dalla dipendenza del Re e de' suoi ufficiali. Questi Capitoli il Re, per sè e pe' suoi successori, giura di fedelmente osservare; e dà facoltà a chiunque di opporsi, anche colle armi, ove esso od i suoi successori, od altra persona qualsiasi, tentassero di contravenire agli anzidetti Capitoli.

1450, 8 gennajo.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias (1)).

In Dei nomine pateat universis, quod Nos Alfonsus, Dei gracia Rex Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Hierusalem, Hungarie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, ac eciam Comes Rossilionis et Ceritanie.

Quia pro reintegranda Nostro patrimonio Civitate Ville Ecclesiarum, reducendaque effective executioni luicione illius a manibus et posse magnifici Jacobi Carroç, dicte Civitatis ad presens detentoris, per Nos fieri ordinata, fuerunt die presenti per Nos concessa dicte Universitati et illius sindico inferius nominato, et per et inter Nos et ipsum sindicum facta, inhita et concordata Capitula que secuntur:

Capitols e conventions fets, inhits, fermats, jurats e atorgats per la Sacra Majestat del Serenissimo Princepe e Senyor lo Senyor Don Alfonso, per la gracia de Deu Rey d'Aragò, de les dues Sicilies, etc., ara ben aventuradament regnant, a la Universitat de la Ciutat de Vila de Sglesies del Regne de Cerdenya, per aquella, e per part de aquella a N' Andreu de Muncada, procurador, sindich e embaxador de la dita Universitat e singulars de aquella, havent a les coses dejus scrites e altres plena potestat, de la qual consta per carta o instrument publich fet en la dita Ciutad de Vila de Sglesies dins la Sglesia de Santa Clara, a sis dies del mes de setembre del any mil quatre cens quaranta nou proppassat, e clos per En Johan Guerau notari per autoritat Real, sobre la luiciò e quitament de la dita Ciutat de Vila de Sglesies, drets e pertinencies sues, de mans e poder del magnifich Don Jaume Carroç Comte do Quirra detenidor de aquella,

(1) Oltre l'originale, si conserva nell' Archivio Communale d'Iglesias una copia della presente Carta Reale, tratta nel mese di ottobre dell'anno 1594 in Iglesias dal notajo Pietro Salazar, ma con alcuni errori, e frequenti lacune per tratti *que no se ha pogut llegir*, come dice il notajo nell'autenticazione di quella copia. A noi, non senza gravissima fatica, ma pure è riescito di dare intero anche questo importante Documento.

Digitized by Google

e restituciò e reintegraciò e retenciò inseparablement faedores de aquella al patrimoni e Corona Reyals, en vigor de la dita carta de gracia o pacte e licit de luir, myançant los quals fon venuda a la magnifica Dona Elionor quondam Comtessa de Quirra, axì en nom propri com en nom e com a curadora en aquelles hores del dit magnifich Comte de Quirra; mudant, corregint, e, quant als presents contradien, anullant uns altres Capitols sobra la dita luiciò, en dies passats, ab expressa reservaciò de beneplacit del Senyor Rey, concordats a la dita Universitat e al dit Sindich per lo magnifich Misser Colantoni de Montibus de Capua, Conseller, e Advocat Fiscal, e a la hora Governador e Loctinent General del dit Senyor en lo dit Regne de Cerdenya, atorgats per part del dit Senyor Rey, reduhint totalment la continencia dels dits precedents Capitols per lo dit Misser Colantoni Loctinent General que dessus atorgats a la continencia de les presents, per vigor de la dita reservaciò de beneplacit a la dita Sacra Majestat, en la forma seguent:

1. Primerament, lo dit N' Andreu de Muncada en lo dit nom, e per vigor de la potestat a ell attribuhida, seguint la voluntat, beneplacit e ordinaciò del dit Senyor, acceptant emperò, fermant, jurant e atorgant Sa Majestat a la dita Universitat de Vila de Sglesies e singulars de aquella presents e sdevenidors los privilegis de inseparabilitat de la Corona e patrimoni Reyals, Capitols, e altres coses totes e sengles en los presents Capitols davall contengudes en favor de la dita Universitat, promet e s'obliga en lo dit nom per la dita Universitat e singulars de aquella al dit Senyor Rey, que la dita Universitat, o ell dit Andreu en nom de aquella, darà, pagarà e restituhirà al dit magnifich Comte de Quirra, o a qui Sa Majestat manarà, a obs de la dita luiciò e quitament de la dita Ciutat, setmilia setcentes cinquanta lliures moneda Calleresa, per los quals se ha a fer la dita luiciò, segons los contracts de la dita venda e de la dita carta de gracia e altres. Les quals quantitats promet lo dit sindich, que la dita Universitat, o ell per aquella, pagaran, segons es dit, en la forma e manera e sots les pagues e terminis seguents: çoès que dins trenta jorns après que ell dit sindich serà junt en Vila de Sglesies (per aun premet partir decontinent que serà desempachat del Senyor Rey, ab lo primer bon passatge que y serà per a Cerdenya), la dita Universitat, o ell dit sindich en nom de aquella, hauran depositats en poder de mercader o mercaders segurs e ydoneus dins la Ciutat de Caller, dites e scrites al dit magnifich Comte de Quirra, o altres havents causa sobre la dita Ciutat, en paga pro rata del dit preu de la dita luiciò e a obs e per causa de aquella, dos milia lliures de la dita moneda Calleresa, les quals sien liurades e soltes al dit magnifich Comte, o altres dessus dits, de continent feta e fermada la revenda e liurada la possessiò de la dita Ciutat e coses ab aquella luybles al dit Senyor Rey e a Sa Cort, e acceptades e ratificades per lo dit magnifich Comte de Quirra les vendes o carregaments de censals sobre la dita Universitat e singulars de aquella, rendes e bens lurs, de ordinaciò del dit Senyor Rey, e fermades per lo dit sindich en lo dit nom al dit magnifich Comte, de preu de cinch milia sot centes cinquanta llivres de la dita moneda, que es lo restant preu o quantitat de la dita luiciò, responent lur de censals de pensiò o anual responsiò de cinchcentes setanta cinch lliures de la dita moneda, a rahò de deu per cent; e fetes altres coses a que sia tengut lo dit Comte de Quirra, segons uns altres Capitols, de ordinaciò e voluntat del dit Senyor lo jorn present fets e fermats entre lo dit Andreu de Muncada en lo dit nom de una part, e 'N Johan de Ortegua procurador del dit Comte en nom e per part de aquella de la part altra; e lo restant de la dita luiciò se paga en la dita venda o preu del dit censal per ell dit sindich en nom de la dita Universitat venut e carregat sobre la dita Universitat, segons es dit.

2. Item, lo dit sindich en lo dit nom promet e s'obliga al dit Senyor Rey, que lo censal o censals per ell en lo dit nom e per la dita Universitat per causa del dit quitament e luiciò carregats e carregadors, la dita Universitat quitarà, luirà e reembrà dins temps de set anys del dia que la dita Universitat serà sots domini e senyoria de la Corona Reyal en avant continuament comptadors.

3. Item, lo dit sindich, seguint la expressa voluntat e ordinaciò del Senyor Rey, promet en nom de la dita Universitat dar e pagar de les rendes e entrades de la dita Ciutat a aquell official e persona que serà ordenada per lo dit Senyor Rey en lo dit Castell e a la guardia de aquell, per lo carrech de la guardia del dit Castell, cascun any en los terminis acostumats sens dilaciò alguna, ab aquella guardia e an aquelles rahons, que en lo temps que la magnifica Contessa de Quirra quondam lo tenia se solia guardar e tenir.

4. Item mes avant, lo dit sindich en lo dit nom promet e s'obliga al dit Senyor Rey, que durants lo temps de la dita luiciò e quitament dels dits censal o censals, çoès del dia que la dita Ciutat serà rehunida al domini e senyoria Reyal, fins que los dits censals seran complidament reemuts e quitats, la dita Universitat e singulars de aquella daran e pagaran cascun any a aquell Capità que la dita Majestat del Senyor Rey hi merrà, ordenarà e provehirà, docentes liures de moneda corrent en Castell de Caller, les quals se hajen a pagar dels drets e bens de la dita Universitat. Emperò que tots los drets, axì maquicies com altres penes al Capità e al Senyor Rey pertanyents, sien de la dita Universitat, per ajudar al dit quitament e luyciò de aquella, durant lo temps del dit quitament.

5. E viceversa lo dit Senyor Rey, per evident servey seu e per consideraciò del dit quitament e luyciò, la qual la dita Universitat, o lo dit sindich

Digitized by Google

per aquella, promet fer en la manera dessus dita, promet e jura solenament, que de aquì avant no vendrà, donarà, atorgarà, infeudarà, commutarà, empenyorarà, o en altra manera alienarà, ab carta de gracia nè in perpetuum, o en altra manera qualsevol, nè de sa Corona e senyoria immediata separarà la dita Ciutat de Vila de Sglesies, drets, entrades o regalies, termens o pertinencies de aquella, nè sobre aquelles farà gracia o concessiò o alienaciò alguna (exceptat dels dites docentes liures, les quals desde ara assigne al dit salari de Capità qui sarà per avant de la dita Ciutat) per qualsevol rahò o causa quant se vulla fos urgent o necessaria, nè de les que haguès fetes permetrà usar; e de açò farà e atorgarà a la dita Universitat e singulars de aquella hù e molts privilegis, letres e provisions, instruments e contrats, tants e tantes, com necessaris seran e al dit sindich e homens de la dita Universitat plaurà, ab totes clausules, cauteles, corroboracions, e tant forts e bastants, com ordenar, dittar e fer se poran a consell de savis e juristes, e en e segons en semblants coses mils e pus fort es acostumat fer e atorgar; e specialment que pusquem resistir e contradir ab armes e en altra manera a qualsevol comprador, obtenidor e impetrador de la dita Ciutat, e encara officials o commissaris que sobre açò fossen tramesos a la dita Universitat, sens infractiò alguna de la fidelitat, e sens incursiò alguna de penes; e que no sien tenguts haver nè tenir per lur Senyor, sinò la sola persona de la Majestat del Senyor Rey, e aquell o sos officials obehir.

6. Item, la Majestat del Senyor Rey fa e atorgua a la dita Universitat e singulars de aquella privilegi e provisions forts e bastants, que los Consellers de la dita Ciutat qui son e per temps seran, ab aquells bons homens que a aquells aparrà, puxen imposar e crexer en la dita Ciutat aquells drets e imposicions e encara taxes e coltes que a aquells serà bonvist esser imposadores en la dita Ciutat per lo pagament, quitament e luiciò dels censals e altres carrechs per la dita rahò venedors e manlevadors per la dita Universitat, e pensions de aquells, duradores les dites imposicions, drets o taxes per lo temps de deu anys e no pus avant; ab pacte, que en lo pagamemt de les taxes e coltes dessus dites hajen a contribuir, participar e pagar no solament los habitadors de la dita Ciutat, mas encara totes aquelles persones forasters havents en la dita Ciutat e termens de aquella pensions e bens alguns, per la qualitat e quantitat dels bens que en la dita Ciutat e son territori tendran e possehiran, encara que no sien stats presents e que no hajen consentit en los actes fets per causa del dit quitament.

7. Item mes avant, la Majestàt del dit Senyor Rey carrega a la dita Ciutat, que durant lo dit temps de set anys, dins lo qual se ha a fer lo quitament dels dits censals, la dita Universitat puxa cullir, rebre e haver los drets accostumats rebre en la dita Ciutat per la Cort del dit Senyor, e ara reebia e reeb lo dit magnifich Comte, axì maquicies que d'altres, perçò que de aquells se puxen ajudar en fer lo dit quitament; dels quals drets a la fi dels dits set anys nè apres no sien tenguts dar nè retre compte ni rahò a persona alguna; los quals set anys finits, los dits drets tornen a la Cort del dit Senyor, e sien collits per son Procurador Reyal en lo dit Regne, o altre official o persona a açò per lo dit Senyor o per la sua Cort deputadora en nom de aquella.

8. Item, vol lo dit Senyor, que finits los dits deu anys, per los quals ha atorgat de imposar los dits drets e impositions, e fer lo dit quitament dels dits censals e altres messions daquen faedores, la dita Universitat per sa propria autoritat puxa traure, levar e foragitar los drets e imposicions que per fer la dita luiciò e quitaciò de la dita Ciutat seran stats mesos e imposats; los quals a major cautela vol lo dit Senyor que en tal cas cessen e pus no s'cullen, e que solament romanguen e resten de aquì avant a la Majestat del Senyor Rey los drets que ans de la ferma dels presents Capitols se acostumaven pagar a la dita Majestat per la dita Ciutat; dels quals drets la dita Universitat haja e haver deja aquella part o quantitat, que antigament solia haver e rebre juxta sos Capitols de Breu e privilegis: los quals Capitols e privilegis promet observar e fer observar per sos oficials a la dita Universitat ad unguem.

9. Item, lo dit Senyor, passats los dits set anys, fet lo dit quitament, e cobrades les rendes e drets a la Cort del Senyor Rey pertanyents segons es dit, de allì avant pren a son carrech de pagar la guardìa e custodia del dit Castell, e lo salari del Capità e altres officials de aquella, e de aquella hora en avant ne libera la dita Universitat.

10. Item, la dita Majestat per sì e per sos successors promet, que da aquì avant durant lo temps del dit quitament per sì nè per sos officials no imposarà o imposar fairà e sobre la dita Ciutat e singulars de aquella tacxes o coltes algunes, encara que sien per maridages o coronations, nè per qualsevol altra causa o rahò, ans los fa liberos e exempts de aquells.

11. Item, la dita Majestat dona e atorga facultat als Consellers de la dita Ciutat presents e sdevenidors, que durant lo dit temps del dit quitament puxen metre en la dita Ciutat tots aquells officials en la dita Ciutat acostumats a exigir e collir semblants drets, e encara tots altres officials acostumats crear e ferse en la dita Ciutat per los dits Consellers.

12. Item, la dita Majestat vol e atorga de nou a la dita Ciutat, que axì com per lo Capitol de Breu de la dita Ciutat en lo tacxar de les maquicies e altres actes judiciaris ab lo Capità o Potestat de la dita Ciutat entrevenia lo Jutge, en loch del dit Jutge hajen e dejen entrevenir los dits Consellers de la dita Ciutat presents e sdevenidors imperpetuum.

13. Item, la dita Majestat del Senyor Rey con-

Digitized by Google

ferma e corrobora tots e sengles privilegis, Capitols de Breu, gracies, provisions e letres que la dita Ciutat tenìa e haìa axì de la sua Majestat com dels Illustrissimos Reys passats predecessors seus de gloriosa memoria, tant largament e bastant com dictar e ordenar se porà, si e segons mils han usat de aquells.

14. Item pus avant, la dita Majestat conferma e de nou atorga a la dita Universitat e singulars de aquella presents e sdevenidors, que pusquen pendre tanta sal com han mester e necessari per lur us e ampriu dels stannis o salines que son en Sols, pagant dos sous de bona moneda del primer carro que pendran; e si mes avant ne han mester, ne pusquen pendre sens pagarne altra cosa, sì e segons que de açò son en possession de antich temps en ça. E que tota la sal que serà en los dits stannys, haja a servir per ampriu de la dita Ciutat e singulars de aquella, e per forniment de la dohana de la sal que en la dita Ciutat se tè e es acostumada tenir. E que lo dit dret de la sal durant lo dit temps del dit quitament sia de la dita Universitat, e apres retorne axì com tots los altres drets a la Cort del dit Senyor. E que durant lo dit temps del quitament no gos pendre o tocar algù en la dita sal sens licencia de aquell official, que per los Consellers de la dita Ciutat hi serà deputat.

15. Item, vol e atorga la dita Majestat, que de aquì avant los homens de la dita Universitat no pusquen esser forçats, manats o compellits a fer alguna servitut reyal o personal per algun official o altra persona, sens que no sien pagats o satisfets de condecent salari o paga, sì e segons es acostumat e observat en les altres terres del patrimoni del dit Regne de Cerdenya.

Volentes eadem preinserta Capitula, que Nostri diadematis honorem et Nostri sacri patrimonii conservationem et utilitatem concernunt, prout maxime convenit perpetua firmitate ac inviolabili observancia permanere atque subsistere: tenore presentis publici instrumenti firmiter et perpetuo valituri, per Nos et Nostros heredes et successores quoscumque imperpetuum eadem preinserta Capitula, omnia et singula privilegia, libertates, confirmationes, inseparabilemque dicte Civitatis in Nostro patrimonio retentionem, et alia omnia et quecumque in illis et eorum quolibet contenta, ea videlicet que per Nos fienda predicte Universitati et illius singularibus presentibus et futuris concedimus, firmamus, acceptamus, ratificamus, approbamus, juxta eorumdem ac in illis comprehensorum et in illis confirmatorum Capitulorum et privilegiorum, ac aliorum omnium supradictorum, que omnia hic pro insertis haberi volumus, series et continencias pleniores; promittentes in Nostri Regia bona fide dicto Andree de Muncada sindico qui supra, dicto nomine, nec non dicte Universitati, in manu et posse prothonotarii Nostri infrascripti pro dicta Universitate et illius singularibus presenti et stipulanti, ac eciam jurantes ad Dominum Deum et ejus Sancta quatuor Evangelia manibus Nostris corporaliter tacta, quod Nos et successores Nostri predicti preinserta Capitula, et omnia et singula in illis et eorum quolibet contenta, et literas et privilegia ex illis et eorum quolibet dependentes et dependentia, cunctis futuris temporibus rata, grata et firma tenebimus et observabimus, et predicti tenebunt et observabunt, tenerique et observari faciemus et facient, et contra in aliquo non venire aut fieri permittemus aliqua ratione, jure, necessitate vel causa. Volentes et ex pacto consencientes, quod ultra presens publicum instrumentum fiant et expediantur atque tradantur dicte Universitati seu illius sindico ad omnem simplicem eorum instanciam de quolibet Capitulorum predictorum privilegia et litere ex illis dependencia et dependentes, in forma debita, autentica et sufficiente. Preterea volumus, paciscimur et perpetuo sancimus, quod si forte, quod absit, Nos vel Nostri successores predicti vellemus, aut de facto seu alias tentaremus, unionem et incorporacionem ac inseparabilem unionem dicte Civitatis Ville Ecclesiarum Nostro patrimonio ex dicta luicione secuturam, et in preinsertis Capitulis per Nos concessam, in totum vel in partem violare, seu contra eas facere vel venire, vel ipsas non tenere et non servare ut in ipsis preinsertis Capitulis continetur: probi homines et singulares persone dicte Universitatis Civitatis Ville Ecclesiarum presentes et futuri et quilibet eorum, tociens quociens dicta unio et incorporacio violarentur aut tentarentur quomodolibet violari, possint et valeant imperpetuum a quibusvis personis, cujusvis gradus, dignitatis, ordinis, status, legis et preheminencie fuerint, predicte unioni et incorporacioni contrariantes seu contra facientes, et qui pro habenda possessione predicte Civitatis seu alias eos inquietaret seu perturbaret, seu ad illas attenderet, se defendere cum armis vel sine armis ab eisdem (1), si per dictam Universitatem et illius singulares seu eorum parte non se abstinuerint et destiterint a predictis, offendere in personis et bonis ut rigidius duriusque potuerint; quoniam Nos nunc pro tunc et e contra facimus hujusmodi serie per Nos et Nostros successores dicte Universitati et illius singularibus predictis, eorumque bonis tam in genere quam in specie, de necibus, percussionibus, vulneribus, offensionibus, membrorumque amputationibus quibuscumque, et de aliis criminibus, facinoribus, excessibus, delictis, atque damnis tam realibus quam personalibus, que personis predictis dictam Universitatem in dicta incorporacione et unione perturbantibus vel modo aliquo inquietantibus eorumque bonis intulerint, perpetraverint seu irrogaverint quo-

(1) Re Alfonso conferma qui nei più ampii termini agli abitanti di Villa di Chiesa il diritto già concesso nel quinto dei precedenti Capitoli, di difendersi anche colle armi da chiunque tentasse sottoporli ad un feudatario, e di offenderlo negli averi e nella persona, *ut rigidius duriusque potuerint*, senza incorrere in pena alcuna per le morti, ferite, percosse, a danno di persone che tentassero di togliere Villa di Chiesa dalla dipendenza diretta della Corona.

Digitized by Google

vis modo, finem, diffinicionem, remissionem, absolucionem, relaxacionem atque graciam durabiles atque perpetuas, et super omnibus et singulis actionibus, questionibus, petitionibusque et demandis contra dictam Universitatem et pro premissis dandis, attentandis et faciendis, tam in judicio quam extra, nunc pro tunc, presentium serie tam fisco Nostro quam ceteris quibusvis officialibus et personis silentium imponimus sempiternum, omnemque agendi viam e judiciorum injuria precludimus; quibusvis constitutionibus, pracmaticis sanctionibus, capitulis, statutis, usibus, juribus et aliis, et signanter prohibentibus futurum dolum posse remitti, quas et que obstare nolumus, obsistentibus nullo modo. Et insuper, ut predicta omnia et singula melius et rigidius teneantur, jubemus ex certa sciencia et consulte universis et singulis loca tenentibus, vicem gerentibus, officialibus Nostris, et personis cujusvis preeminencie, status, gradus aut condicionis existant in dicta Civitate et in dicto Regno Sardinie constitutis, sub debito naturalitatis et fidelitatis quo Nobis astricti sunt, quod super predictis omnibus et singulis in modum supradictum et alias defendendis, et circa dictam incorporacionem et inseparabilem Nostre Corone et patrimonio retentionem de dicta Civitate Ville Ecclesiarum, dicte Universitati et illius singularibus presentibus et futuris perpetuo assistant, ac exhibeant et impendant tam reale quam personale auxilium, sine incursu cujusvis pene, et sine metu Nostri et Nostrorum officialium, quibus quoad hec non teneantur in aliquo obedire, quin ymo officiales Nostri teneantur eis assistere, et in predictis defendere et manutenere. Et pro his complendis et firmiter actendendis, tenendis et observandis obligamus dicte Universitati et illius singularibus presentibus et futuris, nec non dicto sindico, omnia et singula bona et jura Nostra ubique habita et habenda. Supplentes de Nostre Regie potestatis plenitudine legibus absoluta omnes et quoscumque defectus et solemnitatum ommissiones, si qui vel que forsitan intervenerint in premissis, per quos vel per que presentium ac preinsertorum Capitulorum et in illis comprehensorum effectus in totum vel in partem tolli posset aut quomodolibet viciari. Quare Serenissimis et Illustrissimis quibuscumque Regibus post Nostros felices dies successoribus Nostris, amore et observancia quibus in Nos esse debebunt, astringimus atque requirimus deprecantes, magnifico vero Viceregi et Gubernatori, Procuratori Regio dicti Regni, aliisque quibusvis officialibus et personis, magnatibus, baronibus et universitatibus dicti Regni, ceterisque universis et singulis officialibus Nostris presentibus et futuris ad quos spectet, et dictorum officialium loca tenentibus, mandamus, sub ire et indignationis Nostre incursu, penaque quinquaginta mille florenorum auri Aragonum, quatenus, forma preinsertorum Capitulorum nec non presentis diligenter attenta et in omnibus inviolabiliter observata, ea et omnia et singula in illis et in preinsertis contenta teneant firmiter et observent, tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque, et non contraveniant vel contra faciant, nec aliquem contravenire patiantur, quin ymo contra facientibus obvient, dictamque Universitatem et illius singulares predictos defendant ope, opere, auxiliis, consiliis et favoribus oportunis. Nos enim eis et eorum cuilibet, ad cautelam, contrarium faciendi omnimodam tollimus potestatem, irritum et inane si quid et quicquid fortasse in oppositum fieri contingerit, decernentes.

Ad hec ego dictus Andreas de Muncada, sindicus et procurator qui supra, premissa a Vobis dicto Serenissimo Domino Rege cum humili graciarum actione, nomine dicte Universitatis Civitatis Ville Ecclesiarum et illius singularium presentium et futurorum, recipio, et dicto nomine, et eciam nomine meo proprio tanquam unus ex singularibus dicte Universitatis, promitto vobis dicto Serenissimo Domino Regi, nec non prothonotario infrascripto, et obligo me et dictam Universitatem, et illius singulares presentes et futuros, et eorum bona, ac bona mea tanquam unus ex singularibus dicte Universitatis, et etiam juro ad Dominum Deum et ejus Sancta quatuor Evangelia manibus Nostris corporaliter tacta in animam meam et principalium meorum, quod dicta Universitas et ego dicto nomine preinserta Capitula omnia, et singula in illis et quolibet eorum eciam contenta, quantum ad me dicto nomine et ad dictam Universitatem et singulares illius spectat et spectabit, in futurum tenebo, observabo et complebo, dictaque Universitas et illius singulares predicta tenebunt, observabunt et complebunt, tenerique, observari et compleri faciam et facient inviolabiliter, et contra in aliquo non faciam aut facient, sub pena mille florenorum pro vice qualibet qua contra factum fuerit; que pena tociens committatur et committi valeat, quociens in predictis fuerit per me dicto nomine et per dictam Universitatem et illorum singulares contra factum: qua quidem pena commissa vel non, exacta vel non, aut gratiose remissa, semel aut pluries, nichilominus predicta et infrascripta omnia et singula rata maneant perpetuo atque firma. Et ego dictus sindicus et Universitas predicta ad predictorum observacionem efficaciter teneamur, sub bonorum dicte Universitatis, et meorum pro rata me ut unum singularem contingenti, omnium obligatione et ypotheca.

Predicta itaque omnia et singula convenerunt, pacti fuerunt et promiserunt partes predicte una alteri et inter se ad invicem, nec non michi prothonotario predicto, hec pro dicto Serenissimo Domino Rege et suis, et pro dicta Universitate et illius singularibus et personis aliis quorum intersit, recipienti et paciscenti et legitime stipulanti.

De quibus omnibus Nos dictus Rex mandamus, ego dictus sindicus et procurator rogo et requiro, fieri presens publicum instrumentum, quod est datum et actum in Turri Octava, die octavo mensis januarii, anno a Nativitate Domini millesimo quadringen-

Digitized by Google

tesimo quinquagesimo, Regnique Nostri hujus Sicilie citra Farum anno sexto decimo, aliorum vero Regnorum Nostrorum anno tricesimo quinto.

Signum Alfonsi Dei gratia Regis Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Hierusalem, Hungarie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, ac eciam Comes Rossilionis et Ceritanie; qui predicta laudamus, concedimus, firmamus et juramus, huic publico instrumento sigillum Nostrum comune apponi jussimus impendenti.

REX ALFONSVS.

Testes sunt qui predictis presentes fuerunt: magnifici Babtista de Plathamone, Vicecancellarius, Nicolaus Anthonius de Montibus de Capua, Regii fisci Advocatus, Consiliarii; et Columna de Surdis, miles armorum, uxerius Domini Regis predicti.

Sig†num mei Arnaldi Fonolleda, prothonotarii Serenissimi Domini Regis predicti; qui premissis de ipsius mandato interfui, eaque scribi feci et clausi. Corrigitur in lineis IIII « drets »; XVIII « Majestat»; et alibi in eadem « axì maquicies com altres penes al Capità o al Senyor Rey »; XXV « havents en la dita Ciutat e termens de aquella »; XXVII « axì maquicies que d'altres perçò que »; XXVIII « Senyor que finits »; XXX « los quals Capitols e privilegis »; XXXXIII « Ville »; et LXI « octava ». Corrigitur etiam in prima linea firme dicti Domini Regis « concedimus, firmamus et ».

Vidit P. Conservator Generalis.
Vidit Nicolaus Antonius de Montibus.

Dominus Rex mandavit mihi Arnaldo Fonolleda, in cujus posse dictus Dominus Rex et dictus sindicus firmarunt et jurarunt. Et viderunt P., Regii Patrimonii Generalis Conservator, et Nicolaus Antonius de Montibus, fisci Advocatus.

In Sardinie VI.

LXXII.

Giovanni di Ortega, procuratore di Don Giacomo Carroç Conte di Quirra, e Andrea Moncada, sindaco e procuratore della Città di Villa di Chiesa, convengono, a tenore dell' autorizzazione data da Re Alfonso, del riscatto di Villa di Chiesa dalle mani e potere del Conte di Quirra, mediante il prezzo di lire 7750: *della quale somma, lire* 2000 *tosto dopo la consegna da farsi dal Conte di Quirra nelle mani del Re; per le rimanenti lire* 5750 *la città si obbliga verso il Conte di Quirra a titolo di censo, coll' interesse del dieci per cento, e con facoltà di luire il debito anche mediante pagamenti parziali, purchè ciascheduno di somma non minore di lire mille. In garanzia di questo censo Villa di Chiesa ipoteca tutti i suoi beni ed entrate, e parecchi fra i principali cittadini si rendono fidejussori anche in nome proprio.*

1450, 8 gennajo

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias (1)).

Instrumentum capitulate conventionis, de voluntate Domini Regis inite inter procuratorem magnifici domini Comitis Quirre, et sindicum Universitatis Ville Ecclesiarum, super luicione dicte Civitatis per dictum Dominum Regem fieri ordinata (2).

In Dei nomine pateat universis, quod ego Johannes de Ortega, procurator magnifici domini Jacobi Carroç Comitis de Quirra, ac nomine et pro parte ipsius magnifici domini Comitis, de cujus ratihabitione teneri promitto sub bonorum meorum omnium obligatione, ex una parte; et ego Andreas de Muncada, sindicus et procurator Universitatis Civitatis Ville Ecclesiarum, ad subscripta et alia plenam potestatem habens a dicta Universitate et illius singularibus, de qua constat publico instrumento in subinsertis Capitulis satis diffuse designato, parte ex altera: confitemur et recognoscimus nobis, scilicet una pars alteri et ad invicem, quod super solutione et restitutione precii seu pecuniarum quantitatum, que solvi habent dicto magnifico domino Comiti pro luitione per Serenissimum et Illustrissimum Dominum Regem fieri ordinata de Civitate Ville Ecclesiarum predicta, et aliis sub dicta luitione venientibus, et super aliis infra contentis, fuerunt inter nos dictas partes, de expressis voluntate et ordinatione Serenissimi et Illustrissimi Domini Regis, facta, inhita, firmata et jurata Ca-

(1) Oltre l' originale, se ne conserva nell' Archivio Communale d'Iglesias una copia autentica fatta in Cagliari l'anno 1479; ed inoltre l'intiero documento è inserito nella conferma fattane dal Re Alfonso; vedi *Doc. LXXIV.*

(2) Questo sommario si legge a tergo della pergamena, da mano contemporanea.

Digitized by Google

pitula, pacta et conventiones, tenoris et continencie subsequentis:

Capitols, pactes e conventions, ab expresses voluntat, beneplacit e ordinaciò del Senyor Rey, fets, fermats e jurats entre En Johan D'Ortega, procurador del magnifich Senyor Don Jaume Carroç Comte de Quirra; de la qual procuraciò appar per carta o instrument publich fet en Castell de Caller a vint e quatre dies de julliol, mil quatre cents quaranta nou, e clos per En pere Ballester, per autoritat Reyal notari; de ratihibitiò del qual Senyor Comte promet esser tengut, sots obligaciò de tots sos bens, de una part: e N'Andreu de Muncada, sindich, procurador e ambaxador de la Ciutad de Vila de Sglesies del dit Regne de Cerdenya, havent a les coses dejus contengudes facultat e poder de la Universitat de la dita Ciutat e singulars de aquella, de la qual potestat consta per carta o instrument publich fet en la prop dita Ciutat, dins la Sglesia de Santa Clara, a sis dies de setembre prop passat del any mil quatre cents quaranta nou, e clos per lo discret En Johan Guerau, notari per autoritat Reyal, de la part altra: sobre la paga o restitutiò de aquelles setmilia setcentes cinquanta liures Callareses, les quals se han a pagar segons altres Capitols per lo Senyor Rey atorgats a la dita Universitat lo dia present, per causa de la luiciò per lo dit Senyor ordenada fer de aquella de mans e poder del dit Comte, e restituciò e inseparabilitat de la dita Ciutat a la Corona e patrimoni Reyals, en la forma seguent:

Primerament lo dit N'Andreu de Muncada en lo dit nom, e per vigor de la dita potestat a ell atribuhida, seguint la voluntat, beneplacit e ordinaciò del dit Senyor Rey sobre la dita luiciò faedora, promet e s'obliga en lo dit nom al dit magnifich Comte, e per ell al dit Johan De Ortega procurador seu dessus dit, dar e pagar al dit magnifich Comte de Quirra, a obs de la dita luiciò e quitament, setmilia setcentes cinquanta liures moneda Calleresa, que es lo preu de la dita luiciò; les quals promet pagar en lo dit nom en los termens e en la forma e manera seguents: es a saber, dins trenta dies après que ell dit sindich sera junct en Vila de Sglesies (per aun promet partir decontinent que serà desempachat del Senyor Rey, per lo primer bon passatge que y serà per a Cerdenia), la dita Universitat, o ell dit sindich en nom de aquella, hauran depositats en poder de mercader o mercaders segurs e ydoneos dins la Ciutat de Caller, dites e scrites al dit magnifich Comte de Quirra, o altres havents causa sobre la dita Ciutat, en paga porrata del dit preu de la dita luiciò e a obs e per causa de aquella, dos milia liures de la dita moneda Calleresa, les quals sien soltes e deliures al dit magnifich Comte o altres dessus dits, de continent feta per ell la revenda de la dita Ciutat e liurada la possessiò al Senyor Rey e a Sa Cort de aquella e coses ab aquella luibles, e acceptats e ratificats per lo dit magnifich Comte ab instrument publich los presents Capitols e instrument de aquells faedor, e la venda o carregament de censal sobre la dita Universitat e singulars de aquella, rendes e bens lurs, de ordinaciò del dit Senyor Rey fetes e fermades segons davall se contè, e fetes totes altres coses a que sia tengut en lo dit cas de luiciò, a tot avantatge, salvament e seguretat de la dita Universitat e singulars de aquella. E del restant preu de la dita luiciò, que son cinch milia set centes cinquanta liures de la dita moneda Calleresa, lo dit sindich en lo dit nom, seguint la ordinaciò e voluntat del dit Senyor Rey, fa venda al dit magnifich Don Jaume Carroç Comte de Quirra e als seus, mijançant carta de gracia o instrument de pacte licit e facultat de poderho luir e quitar, de censal mort de pensiò de cinchcentes setanta cinch liures de la dita moneda Calleresa, a rahò de deu per cent per lo dit preu de cinch milia set centes cinquanta liures Callereses, pagadora la dita annual pensiò de censal franca, libera e immune etc., a tot risch, perill e fortuna de la dita Universitat, al dit Comte o a qui ell volrà, dins la Ciutat de Caller e dins la casa de la habitaciò del dit Senyor Comte, del jorn que la dita revenda serà stada feta e la dita possessiò recobrada, e ratificats per lo dit Comte los presents Capitols, a un any là donchs prop sdevenidor, e axì cascun any en son termini; ab restituciò de tots dans, despeses e interesses etc., ab salari per cascun jorn que covendrà anar o trametre procurador per haver la pensiò del dit censal etc. de dos florins; ab renunciaciò de propri for etc.; pena de non fermar de dret etc.; nè allegar moratories, gujatges etc., de sis milia ducats d'or, la qual pena sia tantes voltes comesa, quantes seria contrafet; ab special obligaciò de totes e sengles rendes e drets de la dita Universitat e singulars de aquella presents e sdevenidors etc., ab constituciò de precari etc., e ab obligaciò generalment sobre tots bens e drets de la dita Universitat e singulars de aquella presents e sdevenidors, per la qual general obligaciò no sia derogat a la special nec e converso, etc. E perquè sobre les dites coses sia pus caute al dit Comte, li dona per obligats specialment, e expressa e principalment tenguts, los sequents, çoes: dopno Antoni Pullo; Mestre Mariano Cugoch; Francisco Pillone; Mestre Johan Baldus; Francisço Meli; Simoni Poliga; Antoni Cogoti; Johan Scarxoni; Juliano Romita; Juliano Leu; Sesini Fraylis; Salvador Scarxoni; Juliano Çori; Paulo D'Aragona; Barçolo Loxi; Andria Meli; Andria Cano; Antiogo Meli; Johanni Masilla; Pedro Arçoquito; Juliano Pintos; Ffrancisco Lello; Mastro Angelo Frau; Mestre Leonardo Cano; Jacobo Figus; Antoni Arçoquito, e cascù d'ells in solidum etc.; ab totes renunciations etc.; ab scriptura de terç, en la Cort del veguer de Caller; e ab totes clausules, renunciations, penes, juraments e cauteles, e ab sagrament e homenatge etc. Ordonadora la dita venda de censal tant lar-

Digitized by Google

gament e bastant, com al notari dels presents Capitols sera vist faedor a tota utilitat e seguretat del dit Comte e dels seus. Salvas' emperò e s' retè lo dit sindich lo dit pacte e licit de poder luir lo dit censal, e que la luiciò de aquell se pusca fer en aquelles pagues e partides que la Universitat volrà pus, emperò no sia inferior de cinchcents ducats, o per aquelles de mil liures de la dita moneda. En axì, que cascuna paga que la dita Universitat farà per luir lo dit censal, lo Comte sia tengut fermarne apoca, e porrata del preu o part de aquell que sera luit sia diminuida la pensiò del dit censal.

Item, lo dit N' Andreu de Muncada en lo dit nom, seguint la dita ordinaciò e voluntat del Senyor Rey, vol e consent, que, no contrastants los Capitols sobre la dita luiciò atorgats o atorgadors per lo Senyor Rey a la dita Universitat, lo Senyor Comte de Quirra pusca obtenir la Capitania e Castellania de la dita Ciutat per lo temps de set anys, per los quals la dita Universitat ha carrech de pagar la guardia del dit Castell e lo salari de la Capitania; pus emperò lo salari de la Capitania no sobrepuye cascun any docentes liures Callereses, segons la continencia dels dits Capitols atorgats per lo Senyor Rey a la dita Universitat.

Item, promet lo dit Andreu de Muncada en lo dit nom, que la dita Universitat e singulars de aquella dessus nomenats, cascù en lo que a ell toca, acceptaran, loaran, ratificaran e fermaran los presents Capitols e totes e sengles obligations, faran e prestaran tots juraments, e faran totes coses, a que sien tenguts per observaciò dels presents Capitols, ab instrument publich, dins spay de deu dies apres que 'ls serà notificat, sots la pena de sis milia ducats davall contenguda. Et viceversa lo dit En Johan De Ortega en lo dit nom acceptant les dites coses, fa e ferma la dita carta de gracia, pacte e licit de luir lo dit censal en la manera dessus contenguda, e promet dar obra ab acabament, tota exceptiò remoguda, que lo dit Comte son principal acceptarà e ratificarà los presents Capitols e totes les coses en aquells contengudes, e farà la dita revenda, e liurarà la dita possessiò etc., e altres coses farà a que sia tengut, dins spay de altres deu dies del jorn que li serà stat intimat en avant comptadors. Retès emperò lo dit Johan D' Ortega, que si per ventura dins dos meses après de la dita intimaciò apparia legitimament, lo preu de la dita luiciò esser major de la dessus dita quantitat de les dites setmilia setcentes cinquanta liures moneda Calleresa, que tot ço que constaria esser major preu haja esser accumulat al preu del dit censal e pensions de aquell, e en cas de luiciò del dit censal ho haja a cobrar.

E prometten les dites partes les dites coses attendre e complir, tenir e observar, e contra aquelles no fer nè venir etc., e restituir tots dans, messions etc., sots pena de sis milia ducats etc. Renuncien a tots drets etc.; obliguen lurs persones e dels dits principals seus, e tots lurs bens e de lurs principals; juren etc. E volen les dites partes, que dels presents Capitols e cascù de aquells sien fetes e liurades a cascuna de les dites partes una e moltes cartes e instruments publichs, tants quants ne seran requestes per lo notari dels presents Capitols, ab totes clausules a noticia del dit notari, substancia del fet no variada.

Quare nos dicte partes, nominibus quibus supra, de certa nostri sciencia et ex pacto, preinserta Capitula, et omnia et singula in illis et eorum quolibet contenta, et instrumenta omnia et singula ex eis dependentia, laudamus, approbamus, acceptamus, firmamus atque juramus; promittentes nos dicte partes dictis nominibus una pars alteri et nobis ad invicem, ac eciam jurantes sponte ad Dominum Deum et ejus Sancta quatuor Evangelia manibus nostris corporaliter tacta, in animas dictorum principalium nostrorum et eciam in animas nostras, quod dicti principales nostri et nos dictis nominibus preinserta Capitula omnia et singula, et in illis et eorum quolibet contenta, et instrumenta predicta ex illis dependentia, nos dicte partes dictis nominibus, et dicti principales nostri et sui, cuntis futuris temporibus rata, grata, valida atque firma habebimus, tenebimus et observebimus dictis nominibus, habebuntque, tenebunt et observabunt, eaque omnia et singula dicti principales nostri, infra tempus dictorum decem dierum a die notificationis eis faciende computandorum in preinsertis Capitulis expressum, laudabunt, approbabunt, acceptabunt, ratificabunt et confirmabunt, firmabunt, et in illis se obligabunt indilate, omni exceptione remota; et in aliquo non contrafaciemus vel veniemus, contra facientque vel venient, nec predicta modo aliquo differemus aut different aliqua racione, jure vel causa, sub dicta pena sex mille ducatorum auri. De qua pena, casu quo committatur, queque tociens committatur quociens in predictis contra factum fuerit, medietas fisco Regio, aut illi Curie seu officiali qui de his executionem fecerit, et reliqua medietas parti obedienti et predicta Capitula observanti adquiratur ex pacto, et adquiri possit et debeat: qua quidem pena commissa vel non, exacta vel non, aut graciose remissa, semel aut pluries, nichilominus predicta et infrascripta omnia et singula rata maneant perpetuo atque firma. Et pro predictorum debita observantia nos dicte partes dictis nominibus promittimus sub dicta pena, quod faciemus et curabimus et dabimus operam cum effectu, omni exceptione remota, quod Serenissimus Dominus Rex per suum opportunum privilegium ipsa eadem Capitula et presens instrumentum acceptabit, laudabit, approbabit et confirmabit infra duos menses a die firme presentium Capitulorum proxime et immediate sequentium. Insuper convenimus et promittimus pars parti et nobis ad invicem dictis nominibus sub dicta pena, quod nos et dicti principales nostri adversus predicta vel infrascripta, aut aliqua de contentis in eis, non utemur nec nostri principales predicti aut

Digitized by Google

sui utentur aliquo privilegio, elongamento, guidatico, supersedimento, moratoria aut gracia, optentis vel optinendis, emanatis vel emanandis, a predicto Domino Rege vel ab aliis quibusvis officialibus et personis, tam ecclesiasticis quam secularibus, de his potestatem habentibus vel habituris, eciam si motu proprio concedentium emanare contingeret, nec jus aut causam aliquam allegabimus seu allegabunt contrarium aut contraria ad premissa; quin ymo restituemus et restituent indilate pars parti omnes et singulas missiones, sumptus, damna et interesse, si quas vel si que oportuerit aliquam nostrum dictarum partium, aut aliquem principalium nostrorum predictorum facere aut sustinere pro predictis. Super quibus missionibus, sumptibus, damnis et interesse credatur parti que ipsas expensas fecerit et interesse sustinuerit, ejus simplici verbo cum juramento, nullo alio probationum genere requisito; quod juramentum ex pacto nos dicte partes ex nunc nobis et eis que et qui ad ipsam restitutionem agemus et agent deferimus, et pro delato haberi volumus, renunciantes legi sive juri dicenti, delationem juramenti ante sui prestationem posse licite revocari. Et pro predictis omnibus et singulis complendis et firmiter attendendis, tenendis et observandis, obligamus dictis nominibus pars parti et nobis ad invicem personas dictorum principalium nostrorum et nostras, omniaque et singula bona et jura ipsorum principalium nostrorum et nostra, mobilia et immobilia, et quantumcumque privilegiata, habita ubique et habenda. Renunciantes quoad hec omnibus et quibuscumque juribus, legibus, privilegiis, auxiliis, recursibus et beneficiis, nos dictas partes et predictos principales nostros juvantes quomodolibet adversus predicta; et legi eciam sive juri dicenti, generalem renunciacionem non valere nisi precesserit specialis. Hec igitur omnia et singula supradicta facimus, pacisçimur, convenimus et promittimus nos dicti Johannes De Ortega et Andreas de Muncada dictis nominibus unus alteri et ad invicem, et notario et scribe Regio infrascripto tanquam publice persone pro nobis et dictis principalibus nostris et personis aliis omnibus et singulis quarum interest et intererit recipienti et paciscenti ac eciam legittime stipulanti. Et volumus quod de presenti fiant et tradantur utrique dictarum partium unum et plura publicum et publica instrumentum et instrumenta, et tot quot inde petita fuerint, per notarium et scribam Regium infrascriptum.

Actum est hoc in Turri Octava pertinenciarum Civitatis Neapolis, in qua dictus Serenissimus Dominus Rex cum ejus Curia eo tunc residebat, die octavo mensis januarii, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo.

Si†gna Johannis De Ortega et Andree de Muncada predictorum, qui hec dictis nominibus laudamus, concedimus, firmamus et juramus.

Testes hujus rei sunt magnificus honorabilesque viri, dominus Jacobus de Besora, miles, Regius Consiliarius, ac Procurator Regius dicti Regni Sardinie; Franciscus Sanç, domicellus; Jacobus Caça; Johannes Garau, notarius; Cristofarus Mannus, generosus Civitatis Sasseris; et Jacobus Antonius de Cayacia, clericus Cayacensis.

Sig†num Petri de Monterubeo, scribe Serenissimi et Illustrissimi Domini Regis predicti, ejusque auctoritate notarii publici per totam terram et ditionem suam; qui premissis rogatus interfui, eaque scripsi et clausi. Corrigitur in lineis 11 « civitatis »; xxv « la dita ».

LXXIII.

Andrea di Moncada, quale procuratore dell'Università di Villa di Chiesa, per le lire 5750 *di moneta cagliaritana restanti dovute sulla somma totale di lire* 7750 *pel riscatto dal Conte di Quirra, obliga la città al censo annuo di lire* 575, *con facoltà di luizione; ed ipoteca in garanzia tutti i beni, i diritti e le entrate di Villa di Chiesa.*

Segue in calce dell'istrumento l'annotazione di cinque pagamenti, di lire 1000 *caduno, in parziale luizione del censo: il primo del* 7 *maggio* 1451; *il secondo del* 6 *maggio* 1452; *il terzo dei* 5 *maggio* 1453; *il 4.° del* 1.° *maggio* 1454; *il quinto dei* 10 *maggio* 1455.

1450, 8 gennajo.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Instrumentum vendicionis censualis mortui pensionis annue quingentarum septuagintaquinque librarum monete Callaritane, precii quinque mille septingentarum quinquaginta librarum dicte monete, restantium ex pretio luicionis Civitatis Ville Ecclesiarum, facte per sindicum dicte Universitatis, de ordinatione et voluntate Serenissimi Regis, magnifico Comiti Quirre (1).

In Dei nomine pateat universis, quod ego Andreas de Muncada, civis et habitator Civitatis Ville Ecclesiarum Regni Sardinie, procurator, sindicus et attor ad infrascripta et plura alia legitime constitutus et ordinatus ab Universitate, probis hominibus et singularibus dicte Civitatis, ut de dictis procuratione, sindicatu et actoria plene constat per instrumentum publicum actum in dicta Civitate Ville Ecclesiarum intus ecclesiam Sancte Clare, sexta die mensis septembris, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo nono, clausoque per discretum Johannem Guerau Regia auctoritate notarium publicum per totam terram et ditionem Serenissimi et Illustrissimi Domini Regis;

(1) Anche questo sommario si legge a tergo della pergamena, da mano contemporanea.

Digitized by Google

in quo quidem instrumento auctoritas et decretum honorabilis Elie Xessa, Regii ad hec Commissarii, per magnificum Nicolaum Antonium de Montibus de Capua, tunc Gubernatorem et Locumtenentem Generalem dicti Serenissimi Domini Regis ordinati, intervenit: quia juxta capitulatam conventionem inter vos magnificum virum dominum Jacobum Carroç Comitem de Quirra seu vestrum procuratorem Johannem de Ortega nomine et pro parte vestri ex una parte, et me dictum sindicum nomine dicte Universitatis Ville Ecclesiarum parte ex altera, de expressis ordinatione et voluntate Serenissimi et Illustrissimi Principis et Domini domini Alfonsi Regis Aragonum, utriusque Sicilie, predicti, nunc feliciter regnantis, die presenti et subscripta, inhitam et firmatam super luitione dicte Civitatis Ville Ecclesiarum a manibus et potestate vestri predicti magnifici domini Comitis, illiusque inseparabili unione Corone et patrimonio Regiis, inter nos partes predictas inter alia conventum fuit et in pactum deductum, ut in solutum pro rata illarum septem mille septingentarum quinquaginta librarum monete Calleritanensis, pro quibus ipsa luicio fieri habet, dicta Universitas, seu ego nomine illius, subscriptam vendicionem vobis faciam de subscripto censuali, precii subscriptarum quinque mille septingentarum quinquaginta librarum dicte monete; volens inhita et conventa inter nos partes predictas, quathenus dictam Universitatem et mea dicto nomine interest, complere operis per effectum, tenore presentis publici instrumenti firmiter et ubique valituri, pro solvendis et satisfaciendis vobis predicto magnifico Comiti predictis quinque mille septingentis quinquaginta libris dicte monete ex et de predictis septem mille septingentis quinquaginta libris pro quibus antedicta luicio fieri habet, ad hoc ut dicta luicio sue debite executioni deducatur, dicto nomine, et vigore et auctoritate potestatis per dictam Universitatem michi date et attribute, gratis et ex certa scientia, eis plenioribus et validioribus via, modo et forma quibus dicto nomine possum et debeo, vendo et ex causa vendicionis concedo vobis dicto magnifico domino Jacobo Carroç Comiti Quirre licet absenti, et dicto honorabili Johanni de Ortega procuratori vestro pro vobis presenti et acceptanti, et vestris et quibus volueritis perpetuo, instrumento tamen gracie seu pacti liciti et facultatis luendi mediante, quingentas septuaginta quinque libras dicte monete currentis in dicta Civitate et Castro Calleri de censuali mortuo, sive censualis annualis, rendualis et perpetualis, in nuda tamen perceptione earum, sed cum omni jure et coertione percipiendi easdem, per dictam Universitatem seu illius Consiliarios et alias personas infra nominatas nomine dicte Universitatis solvendas et prestandas, ac per vos et quos volueritis habendas et percipiendas, francas siquidem et quitias ab omni contributione cujuslibet muneris, exactionis et servitutis, et ab omnibus marquis, represaliis, missionibus, oneribus et sumptibus, a die qua vos dictus magnificus dominus Comes revenditionem feceritis possessionemque tradideritis dicto Serenissimo domino Regi et ejus Curie de dicta Civitate ex causa dicte luitionis, et ratificaveritis predicta Capitula per vestrum procuratorem predictum pro vobis et vestri parte gesta, ad unum annum ex tunc proxime et continue secuturum, et sic deinde annis singulis in consimili termino sive die, vobisque per predictos Consiliarios dicte Civitatis nomine dicte Universitatis tradendas et apportandas seu transmittendas annuatim in dicto termino intus dictam Civitatem Castri Calleri et intus hospitium habitationis vestri et vestrorum, ad risicum, periculum et fortunam predicte Universitatis et illius singularium presentium et futurorum. Quas quidem quingentas septuaginta quinque libras de censuali mortuo assigno dicto nomine vobis dicto magnifico domino Comiti et vestris predictis habendas et percipiendas specialiter et expresse super omnibus et singulis redditibus, juribus et bonis ipsius Universitatis et ejus singularium presentium et futurorum, et generaliter super omnibus et singulis domibus, vineis, terris, campis, possessionibus, honoribus, censibus, fructibus, emolumentis, et aliis universis et singulis bonis, rebus et juribus dicte Universitatis et illius singularium presentium et futurorum, privilegiatis et non privilegiatis, habitis et habendis; promittens dicto nomine vobis dicto emptori et vestris, quod predictas quingentas septuaginta quinque libras de censuali mortuo dicti Consiliarii dicte Civitatis presentes et futuri dabunt, solvent et apportabunt, sive dari, apportari et solvi facient vobis et vestris et a vobis et eis jus et causam habentibus, modo et in locis ac terminis predictis; sine omni videlicet dilatione, excusatione et exceptione, et absque omni damno, missione et interesse vestri et vestrorum successorum. Convenio eciam et promitto dicto nomine vobis vestrisque heredibus et successoribus, quod si forte contegerit vos vel vestros in his successores aliquo vel aliquibus annis laborare, vel ire seu mittere nuncium vel procuratorem vestrum ad dictam Civitatem seu illius Consiliarios vel eorum alterum pro exigenda vel habenda aliqua solutione dicti censualis mortui que vobis cessata fuisset aliquo termino seu aliquibus terminis, vel alias racione seu occasione aliquorum in presenti instrumento contentorum: dicta Universitas et illius singulares dabunt et solvent vobis, et vestris in his successoribus, aut ipsi nuncio seu procuratori vestro, pro qualibet scilicet die qua ex hac causa laboraveritis vel laboraverit tam intus quam extra dictam Civitatem Ville Ecclesiarum duos florenos auri Aragonum pro salario, laboribus atque sumptibus vestri et ipsorum; et hoc tociens quociens id contingat: quibus solutis vel non, nichilominus dicta Universitas et illius singulares predicti possint compelli ad solucionem dicti censualis mortui, et ad observationem aliorum omnium in presenti instrumento supra et infra contentorum, fortiter et districte. Et nichilominus dicta Universitas et illius singulares, et pro illis dicti Consiliarii dicte Civi-

Digitized by Google

tatis, restituent et solvent vobis, et vestris in his successoribus, ultra predictos duos florenos salarii quotidiani, omnes et singulas missiones, damna et interesse, si quas et si que vos, vel vestri in his successores, facietis vel sustinebitis quoquo modo pro peticione seu exactione dicti censualis mortui vel alicujus partis ejusdem, aut alias occasione aliorum in presenti instrumento contentorum; super quibus missionibus, damnis et interesse credatur vobis dicto magnifico domino Comiti et vestris in his successoribus, solo vestro et eorum juramento, quod nunc pro tunc dicto nomine vobis et eis defero et pro delato haberi volo, ex pacto nullo alio probationum genere requisito. Precium vero predicti censualis mortui, quod dicto nomine vobis vendo, est quinque mille septingentarum quinquaginta librarum dicte monete currentis in Civitate et Castro Callari; quod quidem precium michi dicto nomine seu dicte Universitati solvistis seu soluturus estis hoc modo, videlicet quod predictas quinque mille septingentas quinquaginta libras vos dictus magnificus dominus Comes acceptaturus estis in solutum pro rata predictarum (1) septem mille septingentarum quinquaginta librarum dicte monete, pro quibus dicta luicio fieri habet de dicta Civitate Ville Ecclesiarum, et de eisdem quinque mille septingentis quinquaginta libris oportunam apocam facere et firmare tenemini predicto Serenissimo Domino Regi in solutum, pro rata dicte luicionis in actu dicte revenditionis per vos faciende, et possessionem de dicta Civitate dicto Serenissimo Domino Regi per vos tradende, ut est dictum. Et ideo renuncians dicto nomine ex nunc pro tunc exceptioni non numerate et non solute pecunie, et precii predicti non habiti et non recepti, et in dicta luicione non conversi, et dolo malo, et actioni in factum, et legi qua deceptis ultra dimidiam justi precii subvenitur, et omni alii juri, rationi et consuetudini contra hec repugnantibus, do et remitto dicto nomine vobis et vestris donatione pura, simplici et irrevocabili, que dicitur inter vivos, si quid predicta que vobis dicto nomine vendo plus valent precio supradicto. Insuper dicto nomine convenio et promitto vobis dicto magnifico domino emptori et vestris successoribus, quod dictum censuale mortuum quod vobis vendo, ego dicto nomine et dicta Universitas et illius singulares, nec non dicti Consiliarii dicte Civitatis presentes et futuri nomine illius, faciam et facient vos et vestros habere, tenere, percipere, et in sana pace perpetuo possidere contra omnes personas; quodque tenebor dicto nomine et dicta Universitas tenebitur vobis, et vestris in his successoribus, de evictione et defensione predictorum in judicio et extra judicium. Item, dicto nomine convenio et promitto vobis dicto magnifico domino Comiti et vestris, quod super premissis vel infrascriptis seu ratione ipsorum non movebo, aut dicta Universitas et illius singulares presentes et futuri movebunt, aliquam controversiam, nec firmabo nec firmabunt vobis vel vestris in his successoribus jus, nec causabor nec causabuntur, nec contestabor nec contestabuntur ubicumque litem, nec opponam dicto nomine nec opponent vobis exceptionem dilatoriam solucionis, nec declinatoriam fori, nec aliquam retentionem, compensationem, deductionem, defensionem vel exceptionem, maliciam, diffugium aut causam contrariam ad premissa vel infrascripta; quodque non utar dicto nomine nec utentur contra vos vel vestros aliquo privilegio, elongamento provisionis, supersedimenti, guidatici, vel gracie, emanato vel emanando, in generali vel speciali, a Domino Rege vel a Domina Regina, seu eorum liberis, procuratoribus aut officialibus, seu quacumque alia persona ecclesiastica vel seculari de his potestatem habente vel habitura, ubi etiam ipsum privilegium concederetur vel concessum sit ex mera liberalitate vel motu proprio concessoris, aut in favorem rey publice, seu ex alia quacumque causa, et sub quacumque forma seu expressione verborum. Et quod his quibus dicto nomine renuncio, nec aliis eciam quibuscumque quibus differri vel auferri posset vobis dictum vestrum censuale et alia supradicta et infrascripta in presenti instrumento promissa, non utar dicto nomine nec utetur dicta Universitas; nec vos nec aliquis officialis, Curia sive Judex habeatis vel teneamini, habeatque vel teneatur, ista recipere vel audire: quin ymo vobiscum paciscor dicto nomine et consencio, quod pro premissis et infrascriptis omnibus et singulis possit et debeat fieri contra dictam Universitatem, et in bonis suis et illius singularium presentium et futurorum, et tam specialiter quam generaliter obligatis, ad solam presentis exhibitionem, omni prorsus exceptione remota, realis execucio efficaciter et districte, tanquam pro debito in judicio confessato, quod vim optinet rei judicate, per appellationem vel alias non suspense; cui, appellationisque cujuscumque articulo que premissis adversaretur aliqualiter, dicto nomine renuncio de certa sciencia et ex pacto. Et si forsan super predictis et infrascriptis aut eorum aliquo dicta Universitas aut aliqui ex singularibus illius firmarent vobis vel vestris in his successoribus jus, aut causarentur vobiscum aut contestarentur litem, aut si contra vos vel vestros utentur aut defendent se aliquo dictorum privilegiorum seu aliqua dictarum exceptionum seu causarum, vel aliam vobis contrariam allegabunt, seu his quibus infra dicto nomine renuncio vel aliis eciam, quibus vobis et vestris impediri vel differri posset dictum censuale mortuum, utentur, aut si alias contra predicta vel infrascripta seu aliqua eorumdem fecerint quovis modo, aut ea omnia et singula non observaverint inconcusse: dicto nomine gratis et ex certa sciencia convenio et promitto vobis, quod his casibus et quolibet eorum, et tociens quociens fuerit contra factum, dicta Universitas et illius singulares dabunt et solvent vobis et successoribus vestris pro pena et nomine pene sex mille ducatos auri; qua quidem

(1) La pergamena *predictorum*.

Digitized by Google

pena commissa vel non, soluta vel non, aut graciose remissa, nichilominus predicta et infrascripta omnia et singula rata maneant atque firma, et ad complendum et observandum ea teneatur dicta Universitas, et illius singulares possint compelli fortiter et districte. Et pro predictis et infrascriptis omnibus et singulis complendis et attendendis, tenendis et observandis, obligo dicto nomine et ypoteco ac pignori trado et intra manus mitto et pono de presenti vobis dicto magnifico domino Comiti emptori et vestris predictos omnes et singulos redditus et jura dicte Civitatis, quocumque vocabulo distinctos aut distincta, et tam presentes quam futuros, et tam presentia quam futura; ego enim dicto nomine ex nunc pro tunc, in casu dicte cessate solucionis seu solucionum dicti censualis mortui et non observancie aliquorum in presenti instrumento supra et infra contentorum, et donech in eisdem vobis et vestris solutum fuerit et integre satisfactum, de voluntate et ordinatione Domini Regis predicti constituo et fateor dictam Universitatem Civitatis predicte predicta omnia et singula vobis specialiter obligata pro vobis et vestris predictis vestroque et eorum nomine precario tenere et possidere seu quasi; ego enim dicto nomine, sciens illum de jure possidere cujus nomine possidetur, volo dicto nomine et consencio, quod vigore horum verborum et ex juris dispositione et alias ipsa possessio pro tradita, et in vos dictum magnificum dominum Comitem et vestros translata penitus habeatur; quod precarium non liceat dicte Universitati vel aliis quibusvis ejus nomine revocare. Volens dicto nomine et consenciens ac paciscens vobiscum, quod durante hujusmodi censuali in totum vel in partem possitis, et vestri possint, predicta omnia et singula vobis specialiter obligata, in casu solutionis cessate in totum vel in partem predicti censualis, ac etiam non observancie aliquorum supra et infra in presenti instrumento contentorum et promisserum, eosdem redditus omnes et jura quecumque penes vos et vestros retinere, et de eisdem vobis et ipsis satisfacere in prefato vestro censuali mortuo, penis, salariis, missionibus et aliis inde premissorum occasione debendis, et ipsa jura et redditus petere, exigere, colligere, recipere et habere, seu peti, exigi, colligi, recipi et haberi facere, et quavis coertione pro illis habendis uti, ea videlicet omnimoda coertione qua dicta Universitas pro illa uti posset. Et predicta omnia et singula faciatis et exerceatis, ac liceat (1) facere et exercere per vos et procuratores vestros, quos in dicto casu cessate solucionis ibi ponere, eligere et creare, salariaque eis constituere et promittere possitis et valeatis, et per dictam Universitatem positos et creatos removere, et alias in omnibus et per omnia predicta omnia et singula tenere et possidere plenarie et potenter, dicto vestro censuali mortuo durante, tanquam dominus et proprietarius predictorum; possitis, inquam, et vobis li-

(1) La pergamena *libeat*.

ceat in casu solucionis cessate dicti censualis mortui predicta omnia et singula vobis specialiter obligata vendere et alienare, preciis et personis quibus vobis placuerit, et ea omnia et singula, omniaque jura et actiones pertinencia in eisdem, emptoribus eorumdem tradere, cedere et mandare, de evictione cavere, et pro ipsa evictione cetera bona omnia dicte Universitatis et illius singularium presentium et futurorum obligare, et omnia alia facere que in contractu empti et venditi fieri requirantur, et precium et precia predictorum exigere et recipere, et de his que receperitis apocam et apocas facere, et inde vobis satisfacere in omnibus et singulis supradictis pretio et pensionibus, salariis, missionibus, damnis et interesse, ac penis, omnibusque aliis et singulis, que vigore presentis censualis vobis vel vestris aliqualiter deberentur. Ego enim dicto nomine gratis et ex certa scientia convenio et promitto vobis sub dicta pena, quod dicta Universitas et illius singulares ad omnem vestri instanciam facient et prestabunt sacramentum et homagium ore et manibus comendatum, virtute quorum promittent quod in vel super predictis venditione vel venditionibus et aliis predictis per vos seu vestros successores fiendis dicta Universitas nullum obstaculum seu contradictionem facient seu opponent, nec fieri vel opponi facient, imo ea omnia et singula rata et firma habebunt, tenebunt et servabunt, et contra ea non facient vel exceptionem aliquam opponent, quin ymo venditiones et alienationes predictas de dictis juribus et redditibus, et aliis specialiter eciam et generaliter obligatis pro executione dicti censualis, suis casibus faciendas approbabunt et confirmabunt emptoribus, collectoribus, arrendatoribus et receptoribus eorumdem. Et ulterius nomine predicto, eis melioribus via, modo et forma quibus dicto nomine possum, cedo et mando vobis et vestris omnia jura omnesque actiones reales et personales, mixtas, utiles et directas, ordinarias et extraordinarias, et alias quascumque dicte Universitati et illius singularibus predictis in predictis per vos suis casibus vendendis seu exequendis pertinentes et pertinentia quoquo modo; quibus juribus et actionibus predictis possitis vos et vestri et quos volueritis suis casibus predictis libere uti, et contra quascumque personas, res et bona, prout dicta Universitas poterat ante hujusmodi instrumenti confectionem, et poterit facta dicta luitione, et postea quandocumque. Dicens dicto nomine et mandans tenore presentis publici instrumenti, vicem epistole gerentis in hac parte, dicte Universitati et illius singularibus predictis, aliisque eciam universis et singulis personis, cujusvis status et condicionis fuerint, que ratione predictorum vobis specialiter et expresse obligatorum dicte Universitati respondere et satisfacere teneantur seu tenebuntur, quathenus vos dictum magnificum dominum Comitem et vestros in his successores, et a vobis et eis causam et jus habentes, hujusmodi censuali durante, et in dicto casu cessate solucionis ejusdem et non ob-

Digitized by Google

servancie aliquorum in presenti instrumento supra et infra contentorum, habeant et teneant pro vero domino predictorum vobis et vestris obligatorum, et de eisdem persone ad id tente vobis et vestris respondeant, sicut dicte Universitati respondere et satisfacere tenerentur si presentis instrumenti contractus factus non fuisset. Et ut de predictis omnibus et singulis vobis dicto magnifico domino Comiti tunc cautum sit, sine prejudicio et derogatione dictarum generalis et specialis obligationum et aliorum quorumcumque in presenti instrumento supra et infra contentorum, sed ad illorum omnium robur, dicto nomine, et vigore potestatis et facultatis predicte mihi atribute, dono vobis dicto magnifico domino Comiti pro predictis omnibus principaliter atque in solidum et pro toto obligatos subscriptas personas, videlicet honorabiles dominum Antonium Pullo; magistrum Marianum Cugoch; Franciscum Pillone, magistrum Johannem Baldum, Franciscum Meli; Simonem Poliga; Antonium Cogoti; Johannem Scarxoni; Julianum Romita; Julianum Leu; Sesinum Fraylis; Salvatorem Scarxoni; Julianum Çori; Paulum de Aragona; Barçolum Loxi; Andriam Meli; Andriam Cano; Antiogum Meli; Johannem Massilla; Petrum Arçoquito; Julianum Pintos; Franciscum Lillo; magistrum Angelum Frau; magistrum Leonardum Cano; Jacobum Figus; Antonium Arçoquito, et quemlibet eorum in solidum; qui una cum dicta Universitate et sine ea teneantur vobis in predicto censuali mortuo, tam in precio, quam in pensionibus et aliis illius accessoriis. Generaliter autem, sine prejudicio, novacione, et artacione aliquali specialis obligationis et aliorum omnium precontentorum, dicto nomine obligo vobis dicto magnifico domino Comiti et vestris omnia et singula bona, res et jura dicte Universitatis Civitatis Ville Ecclesiarum et illius singularium presentium et futurorum, mobilia et immobilia, habita ubique et habenda; volens ac paciscens dicto nomine vobiscum, quod per dictam specialem obligationem et constitutionem principalium et in solidum obligatorum huic generali obligationi, vel e converso, nullum fiat prejudicium, novacio seu derogacio, tacite vel expresse, imo vos et vestri et quos volueritis possitis omnibus dictis obligationibus et qualibet earum simul vel divisim libere uti et super eis variare, dum de predictis vobis et vestris aliquid debeatur. Renuncians dicto nomine quantum ad hec juri et statuto seu usui dictanti, quod prius recurrendum sit ad specialiter quam ad generaliter obligata; et alii dicenti, quod prius conveniri habeat iis pro quo alius se constituit quam iis qui se constituit. Renuncio eciam dicto nomine legi sive juri dividendarum et cedendarum actionum, et epistole divi Adriani, et consuetudini, si qua est, dicte Civitatis et Regni, loquenti de duobus vel pluribus in solidum se obligantibus. Renuncio eciam dicto nomine omnibus et singulis ac quibuscumque statutis, capitulis et juribus tam municipalibus, civilibus, quam canonicis, usibus et consuetudinibus, dictam Universitatem et alios predictos et eorum quoscumque tam in universali quam in particulari juvantibus quomodolibet adversus predicta, eciam si talia essent de quibus esset hic specialis mencio facienda. Renuncio eciam dicto nomine legi prohibenti penam dari et solvi, et restitutionem missionum, sumptuum, damnorum et interesse fieri; et alii dicenti, quod pena semel exacta amplius peti seu exigi non potest; et legi sive juri dicenti, generalem renunciationem non valere nisi precesserit specialis. Supponens et summittens dicto nomine predictam Universitatem et illius singulares, et personas eciam prenominatas, et bona eorum et cujuslibet eorum quoad hec, foro, juridictioni, cognitioni, executioni, districtui et examini illius judicis aut illorum judicum Curieque seu Curiarum, secularium tamen, coram quo, qua, seu quibus per vos seu vestros recursus habebitur; et eorum juridictionem ac cognitionem in dictam Universitatem et alios predictos et eorum singulos dicto nomine accipio et prorogo, et in eos ut in judices ipsius Universitatis et personarum aliarum predictarum dicto nomine expresse consencio, quamvis sciam et sciant illos judices suos non esse. Renuncians quoad hec dicto nomine legi « Si convenerit » « De juridictione omnium judicum » (1); et juri revocandi dominum; et legi eciam dicenti, judicium judicis de quo sit conventum, et in quem juridictio est quoquomodo prorogata vel si consensus habitus, posse revocari; et cuicunque alteri fori declinatorie, et quibuscumque recursibus, appellationibus, foris, privilegiis et aliis contrariis quibuscumque, quibus nunc pro tunc dicto nomine renuncio. Renuncio eciam dicto nomine omni firme juris, et omnis libelli oblationi, litis contestationi, judicis assignationi, et ejus officio, et omni provocationi, appellationi, et omni judiciario ordini. Et ut predicta omnia et singula majori robore sint fulcita, non vi nec dolo sed sponte juro dicto nomine ad Dominum Deum et ejus sancta quatuor Evangelia manibus meis corporaliter tacta in animas singularium dicte Universitatis presentium et futurorum, et personarum aliarum predictarum, quod predicta omnia et singula attendent et complebunt, tenebunt et observabunt, et in nullo contrafacient vel venient jure aliquo, causa vel eciam racione. Et est certum, quod predictum censuale mortuum, penas, salaria, missiones, et alia omnia et singula supradicta, scribo dicto nomine et sub pena tercii solvere promitto in libro terciorum Curie honorabilis Vicarii Civitatis et Castri Calleri. Et ideo dicto nomine volo et consencio, quod per hoc instrumentum seu contenta in eo ipsi tercii scripture et e contra nullum fiat prejudicium, novacio seu derogacio, sed hoc instrumentum ipsi tercii scripture, et e contra scriptura ipsa huic instrumento, accrescant et consolidentur, vosque dictus magnificus dominus Comes et vestri in his successores possitis omnibus ipsis cautionibus et qualibet earum simul vel divisim libere uti et super eisdem variare, dum

(1) *Dig.* 18 *de jurisdictione* (2, 1).

Digitized by Google

de predictis omnibus et singulis vobis vel vestris aliquid debeatur. Ad quam quidem tercii scripturam in dicta Curia Vicarii Civitatis et Castri Calleri faciendam, et proinde personas et bona omnia supradicta tam dicte Universitatis et illius singularium presentium et futurorum quam aliarum personarum supra nominatarum obligandum, et jurandum cum universis et singulis clausulis necessariis et opportunis ac in similibus solitis atque debitis, vos dictum honorabilem Johannem de Ortega procuratorem meum dicto nomine facio et constituo cum presenti, promittens quitquid per vos dictum Johannem de Ortega in et super predictis actum fuerit et procuratum, ratum haberi per eosdem principales meos, et nullo tempore revocare, sub bonorum suorum omnium obligatione et ypotheca. Hec igitur omnia et singula supradicta facio, paciscor, convenio et promitto ego dictus Andreas de Muncada dicto nomine vobis dicto magnifico domino Comiti et vestris, et dicto Johanni de Ortega procuratori vestro predicto, nec non notario et scribe Regio infrascripto tamquam publice persone pro vobis et ipsis vestris heredibus et successoribus et aliis personis omnibus quarum interest et intererit recipienti et paciscenti ac etiam legittime stipulanti.

Actum est hoc in Turri Octava, pertinenciarum Civitatis Neapolis, in qua Serenissimus et Illustrissimus dominus Rex cum ejus (1) Curia eo tunc residebat, die octavo mensis januarii, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo.

Si†gnum Andree de Muncada predicti, qui hec dicto nomine laudo, firmo et juro.

Testes hujus rei sunt magnificus honorabilesque viri dominus Jacobus de Besora, miles, Regius Consiliarius, et Procurator Regius dicti Regni Sardinie; Franciscus Sanç, domicellus; Jacobus Caça; Johannes Garau, notarius; Cristofarus Mannus, generosus Civitatis Sassaris; et Jacobus Antonius de Cayacia, clericus Cayacensis.

Si†gnum Petri de Monterubeo, scribe Serenissimi et Illustrissimi Domini Regis predicti, ejusque auctoritate notarii publici per totam terram et ditionem suam, qui premissis rogatus interfui, eaque scripsi et clausi. Corrigitur in lineis prima « Sardinie »; XIII « parte »; XX « possit compelli »; XXXVII « et per dictam Universitatem »; L « sub dicta pena quod dicta Universitas et illius singulares ad omnem vestri instanciam facient et prestabunt »; alibi in eadem « virtute quorum promittent »; LV « dicte Universitati »; LVI « et de eisdem persone ad id tente vobis et vestris respondeant sicut dicte Universitati »; LXXV « civilibus »: LXXXVI « procuratorem meum dicto nomine facio et constituo »; LXXXVIII « in qua Serenissimus et Illustrissimus Dominus Rex ».

(1) La pergamena *eis*.

A. *Annotazione del pagamento di lire mille, in parziale luizione di detto censo.*

1451, 7 maggio.

De quantitate in presenti censualis instrumento, videlicet quinque milium septingentarum quinquaginta librarum sortis principalis ejusdem censualis, sunt deducende mille libre monete currentis in Castro Calleri, que per venerabilem Andream de Muncada, Marianum Cogoti, Johannem Xessa, et Arrigum de Serra, Consiliarios anni presentis Civitatis Ville Ecclesiarum una cum Barçolo Loxi absente, egregio Comiti Quirre predicto in solutum pro rata et deduccionem predicte sortis principalis censualis jam dicti solute fuerunt; de quibus jam dictus egregius Comes firmavit apocam eisdem Consiliariis in Castro predicto, die septimo maji anni M'CCCC' quinquagesimi primi, in posse mei Johannis Garau Regia auctoritate notarii publici, hanc deducionem propria manu scribentis: presentibus pro testibus magnifico Raimondo Boter, Locumtenente Gubernatoris; Juliano Scamach et Johanne Bertina, habitatoribus Castri Calleri.

B. *Annotazione di un secondo pagamento di lire mille, in parziale luizione di detto censo.*

1452, 6 maggio.

De quantitate in presenti censualis instrumento, videlicet sortis principalis restantis, sunt deducende mille libre monete currentis, que per venerabilem Eliam Xessa, Nicholam Puzolo, Johannem Maxoni et Julianum Squerxoni, Consiliarios anni presentis Civitatis Ville Ecclesiarum una cum Raimundo Dezori absente, et per Andream de Muncada sindicum ejusdem Civitatis, solute fuerunt egregie domine Yolanti Comitisse de Quirra nomine procuratorio egregii Comitis Quirre in solutum pro rata et deduccionem precii sive sortis principalis predicte quantitatis; de quibus mille libris jam dicta egregia Comitissa dicto nomine firmavit apocam dictis Consiliariis et sindico die sexta mensis maji, anno a Nativitate Domini millesimo cccc° quinquagesimo secundo, in posse mei Johannis Garau Regia auctoritate notarii publici, hanc deducionem propria manu scribentis, in Castro videlicet Sancti Michaelis: presentibus pro testibus venerabile Johanne Colomer, presbitero; Anthonio Petro Miro de Vallmania; et Johanne Amat.

Digitized by Google

C. *Annotazione di un terzo pagamento di lire mille, in parziale luizione di detto censo.*

1433, 5 maggio (1).

De quantitate in presenti censualis instrumento contenta sunt deducende mille libre monete Alfonsinorum nunc currentium, que per venerabilem Johannem Dessì, Johannem Orto, Johannem Xessa, Gontinum Maxoni, et Nicholaum De Fanni, Consiliarios anno presenti Civitatis Ville Ecclesiarum, et Andream de Muncada sindicum ejusdem Civitatis, solute fuerunt egregie domine Yolanti Carroç Comitisse de Quirra nomine procuratorio egregii domini Comitis Quirre in solutum pro rata et deduccionem precii sive sortis principalis predicti censualis; de quibus mille libris jam dicta egregia Comitissa dicto nomine firmavit apocam predictis Consiliariis et sindico, die videlicet quinta mensis madii, anno a Nativitate Domini M.° cccc.° quinquagesimo tercio, in posse mei Johannis Garau Regia auctoritate notarii publici per totam terram et dominacionem Serenissimi Domini nostri Aragonum Regis, hanc deducionem propria manu scribentis, post videlicet duas alias deduciones superius appositas duarum mille librarum: in Castro Callari, presentibus pro testibus venerabilibus Anthonio Sanda, mercatore; Gaspare Folcrani, scriptore; et Benedicto Mereu, Capitaneo Judicatus Oleastri, in dicto Castro moram trahentibus.

D. *Annotazione di un quarto pagamento di lire mille, in parziale luizione di detto censo.*

1434, 1 maggio.

De quantitate in presenti censualis instrumento contenta sunt deducende mille libre monete Alfonsinorum nunc currentium in Castro Calleri, que solute et tradite fuerunt multum spectabili et magnifico domino Jacobo Carroç Comiti Quirre prenarrato, per venerabiles Nicholaum Pizolo, Petrum Zorquito, Johannem Maxoni, Anthonium Masa, et Raymundum de Zori, Consiliarios anno presenti Civitatis Ville Ecclesiarum, in solutum, videlicet pro rata et deduccionem precii sive sortis principalis presentis instrumenti censualis; de quibus quidem mille libris prefatus multum spectabilis et magnificus dominus Gomes Quirre firmavit apocam predictis Consiliariis, die videlicet prima mensis madii, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto, in posse mei Johannis Garau Regia auctoritate notarii publici per totam terram et dominacionem Serenissimi Domini nostri Aragonum Regis, hanc deduccionem propria manu scribentis, post videlicet tres alias deducciones superius appositas trium milium librarum; in Castro Calleri, presentibus pro testibus honorabilibus Johanne De Ortega domicello, domiciliato in Villanova, Appendiciorum Castri Calleri; Raymundo Sparsa, majordomo; et Petro Barber, de domo dicti spectabilis domini Comitis Quirre.

(1) Di questo pagamento rimane anche l'instrumento di quietanza. Vedi sotto, *Doc. LXXXVI.*

E. *Annotazione di un quinto pagamento di lire mille, in parziale luizione di detto censo.*

1435, 10 maggio.

De quantitate in presenti censualis instrumento contenta sunt deducende mille libre monete Alfonsinorum nunc currentium, que per venerabiles Eliam Xessa, Nicholaum Angey, et alios eorum consocios Consiliarios anno presenti Civitatis Ville Ecclesiarum, et Andream de Muncada sindicum ejusdem Civitatis, solute fuerunt egregie domine Yolanti uxori et procuratrici multum spectabilis domini Comitis Quirre in solutum pro rata et deduccionem precii sine sortis principalis predicti censualis; de quibus mille libris dicta spectabilis domina Comitissa dicto nomine firmavit apocam predictis Consiliariis et sindico, die videlicet decima maji, anno a Nativitate Domini M° cccc° quinquagesimo quinto, in posse mei Johannis Garau Regia auctoritate notarii publici per totam terram et dominacionem Serenissimi Domini nostri Aragonum Regis, hanc deduccionem propria mana scribentis, post videlicet quatuor alias deducciones superius apositas: presentibus pro testibus honorabilibus Johanne de Servaria, juris perito; Johannes Torres; et Johanne Carbò, habitatoribus Castri Calleri.

LXXIV.

Re Alfonso approva e conferma l'atto degli 8 gennajo, stipulato tra Andrea Moncada quale sindaco e procuratore di Villa di Chiesa, e Giovanni De Ortega quale procuratore del Conte di Quirra, pel riscatto di Villa di Chiesa dalle mani del Conte; e l'altro atto dello stesso giorno, relativo alle lire 5750 dovute a censo da Villa di Chiesa al detto Conte a saldo del prezzo di riscatto.

1450, 20 gennajo.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Comunale d'Iglesias).

Regia confirmatio Capitulorum inter magnificum procuratorem Comitis Quirre, et sindicum Universitatis Civitatis Ville Ecclesiarum firmatorum (1).

Nos Alfonsus Dei gracia Rex Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valencie, Hierusalem, Hun-

(1) A tergo della pergamena, da mano contemporanea.

Digitized by Google

garie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, ac eciam Comes Rossilionis et Ceritanie.

Exhibitis et presentatis Nobis per fideles Nostros Johannem de Ortega, procuratorem magnifici Jacobi Carroç Comitis de Quirra, nec non Andream de Muncada, sindicum, procuratorem et actorem Universitatis Civitatis Ville Ecclesiarum Regni Sardinie, quodam publico instrumento cujusdam capitulate conventionis de Nostri voluntate et ordinatione inter eos inhito et firmato super luitione dicte Ville Ecclesiarum, sub forma sequenti:

« In Dei nomine pateat universis, quod ego Jo- » hannes de Ortega, procurator magnifici Domini » Jacobi Carroç Comitis de Quirra etc. » *(Vedi sopra, Doc. LXXII)*:

fuit per supranominatos Johannem de Ortega et Andream de Muncada dictis nominibus Nobis humiliter supplicatum, ut preinsertum instrumentum, et Capitula in illo contenta, et omnia et singula in eis et eorum quolibet contenta, acceptare, laudare, et Nostre confirmationis munimine roborare dignaremur. Quorum supplicationi benigne annuentes, quia preinserta Capitula, sicut predicitur, de Nostri consciencia, ordinacione et voluntate processerunt et procedunt, tenore presentis scienter et expresse preinsertum instrumentum Capitulorum, et omnia et singula in illo et in dictis Capitulis in illo insertis et quolibet illorum contenta, nec non ex illis dependencia instrumenta omnia et singula, et inter cetera instrumentum venditionis censualis mortui instrumento pacti liciti et facultatis luendi mediante venditi ex precio dicte luicionis descendens, et inter cetera specialem obligationem pro securitate dicti censualis factam predicto Comiti et suis de omnibus redditibus et juribus dicte Civitatis, et alia omnia et singula in illis et eorum quolibet contenta, que omnia hic haberi volumus pro insertis et de verbo ad verbum expressis, laudamus, approbamus, ratificamus, acceptamus, ac Nostre confirmationis munimine roboramus, juxta earum et eorum omnium series et continencias pleniores, eisdemque obligationibus assensum Nostrum prestamus pariter et consensum. Mandantes magnificis, nobilibus et dilectis Consiliariis Nostris Viceregi et Gubernatori Generali, ac Procuratori Regio dicti Regni, aliisque officialibus et personis quovis officio, autoritate et juridictione fungentibus in ipso Regno Sardinie constitutis et constituendis, et dictorum officialium loca tenentibus presentibus et futuris, ut preinsertum instrumentum Capitulorum, et alia omnia et singula supradicta, nec non presentem confirmationem per Nos de illis factam, teneant firmiter et observent, tenerique et observari faciant atque mandent per quoscumque (1), omni dubio, consultatione et contradicione cessantibus; supplentes, de Nostre Regie potestatis plenitudine legibus absolute, omnes et quoscumque defectus et solemnitatum ommissiones, si qui vel que forsitan intervenerint in premissis omnibus ac in presenti, per quos vel quas presentium effectus tolli posset aut quomodolibet viciari. In quorum testimonium presentes fieri jussimus, Nostro sigillo comuni in pendenti munitas.

Dat. in Turri Octava, die vicesimo mensis januarii, anno a Nativitate Domini millesimo quatercentesimo quinquagesimo, Regnique Nostri hujus Sicilie citra Farum anno XVI, aliorum vero Regnorum Nostrorum XXXV.

REX ALFONSUS.

Vidit P., Conservator Generalis.

Dominus Rex mandavit michi Arnaldo Fonolleda, et vidit P., Regii Patrimonii Generalis Conservator.

In Sardinie VI.

Esternamente è scritto, di mano contemporanea.

Aquesta confirmació deu liurar lo Procurador Reyal al Comte de Quirra par lo umpliment per lo Compte, sigons los Capitols. E deune restar copia autentica a la Universitat de Vila de Sglesias de la present carta.

(1) Così in altri simili documenti; la pergamena ha *quos decz.*

LXXV.

Don Galcerando Mercader, Luogotenente Generale del Re in Sardegna, manda ai Consiglieri di Villa di Chiesa; che, in conformità di una Carta Reale dei 13 febrajo, data ad istanza del Conte di Quirra, Villa di Chiesa debba pagare ad esso Conte alcuni diritti e machizie stati liquidati anteriormente al riscatto.

1450, 15 giugno.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

En Galceran Mercader, donzell, Conseller, Governador en lo Cap de Caller e de Gallura, e Loctinent General de la Magestat del Senyor Rey en lo present Regne de Serdenya, als fehels honorables los Concelles de la Ciutat de Vila de Sgleyes, saluts e honor.

Comparent davant nostra presencia lo magniffich Don Jacme Carroç Comte de Quirra ha clamorosament exposat, que com ha ell sien degudes e reste ha haver e cobrar certes maquicies, que foren liquidades per lo magniffich Micer Cola Anthoni olim Loctinent de Rey, les quals jatsia ab la instancia merexcuda haja demanades, e fins açò, per obstancia que per vosaltres li seria feta, no ha pogudes haver ni a conseguir; presentant nos sobre açò una letra e ho provisiò de la Magestat del Senyor Rey, dada en la Torre Octava a dies XIIII del mes de

Digitized by Google

ffebrer, any mil cccc sinquanta, ab la qual la dita Magestat vol e mana esserli decontinent donades e pagades tots e qualsevol drets e maquicies a ell per lo dit seu temps degudes. Per que, inseguins los manaments de la Magestat del Senyor Rey, volents sobre les dites coses juridicament e deguda provehir; de e ab concell del molt honorable Micer Pere Salzet, en Decrets licentiat, Nostre general e ordinari Assessor, de part de la dita Magestat, de e per autoritat e potestat dels officis que usam, vos dehim e manam expressament e de certa sciencia, que, vistes les presents, de tots los drets e maquicies pertanyents e sperants al dit magniffich Comte, les quals son ja liquides e liquidades per lo dit magniffich Micer Cola Anthoni, contra les persones e bens de aquells qui tenguts seran fassats prompta e rigorosa execuciò en e segons en tots coses e drets se acostuma e fer se deu; com en altra manera fent vosaltres lo contrari, lo que per res no crehem, en desidia e fadiga de vosaltres seria per nos procehit en e sobre les dites coses, axì en fer la dita execuciò, com en altra manera, segon per dret e josticia atrobarem esser fahedor.

Dat. en la Ciutat e Castell de Caller, a dies quinze de juny, any de la Nativitat de Nostre Senyor mil cccc sinquanta.

† Vidit Salzetus Assessor.

GALCERAN MERCADER,
GOVERNADOR E LLOCHTINENT GENERAL
ETC.

Dominus Gubernator et Locumtenens mandavit mihi Mattheo Serra, de consilio honorabilis Assessoris.

Nel margine superiore del foglio si legge la segeunte annotazione:

Foe presentada per lo discret En Pere Cabannys, notari, procurador del magnifich senyor Comte de Quirra, e en nom e per par sua, en presentia dels honorables lo Lochtinent de Capità e Consellers de la Ciutat de Villa de Sgleyas, e per mi notari lista e publicada divendres a XVIIII° de juny, any MCCCCL.

Testes del discret En Jaume de Sant Martì, notari, e me Pere Bonifassi Anthoni Barguita.

E nel margine inferiore.

E los honorables Consellers demanen apica e acort a respondrer.

LXXVI.

Jolanda Carroç Contessa di Quirra, moglie e procuratrice di Giacomo Carroç Conte di Quirra, dà quietanza al sindaco e Consiglieri di Villa di Chiesa pel pagamento di lire 1000 *in parziale luizione del censo dovuto da detta Villa a saldo del prezzo di riscatto, oltre altri due pagamenti di pari somma fatti nei due anni precedenti; e dà parimente quietanza per l'interesse dell'anno prossimo passato, in lire* 375.

1453, 5 maggio.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Apoca et difiniciò de MCCCLXXV lliures pagades a la senyora Comtessa per los Conselles de Vila de Sglesies per lo quitament e pensiò, fets en lo V maig, any MCCCCLIII (1).

Sit omnibus notum, quod nos Yolans Carroç Comitissa de Quirra, uxor et procuratrix illustris et magnifici domini Jacobi Carroç Comitis Quirre, Capitaneique Civitatis Ville Ecclesiarum, prout de nostra procuracione clare constat instrumento publico inde confecto in posse discreti Stefani Daranda notarii publici Castri Callari, die tercia decima mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo, gratis et ex certa sciencia confitemur et in veritate recognoscimus vobis venerabilibus Johanni Desì, absenti, Johanni Orto, Johanni Xesse, Guantino Maxoni, et Nicholao Fanni, presentibus, Consiliariis anno presenti, et Andree de Muncada (2) sindico Civitatis Ville Ecclesiarum, quod nomine et pro parte Universitatis jam dicte Civitatis dedistis et solvistis, quitastis et luystis nobis dicto nomine ad nostram omnimodam voluntatem manualiter et numerando, presente notario infrascripto, videlicet in Castro Callari, per manus videlicet venerabilis Francisci Marimon botiquerii dicti Castri Callari, mille libras monete alfonsinorum nunc currentium in dicto Castro Callari, illas recipiente pro nobis ac de nostra voluntate honorabili Blasio Bellu, mercatore, in dicto Castro habitatore, in solutum videlicet pro rata et deductione ejus quod dicto egregio Comiti viro nostro restat ad solvendum et quitandum ex illis quinque mille septingentis quinquaginta libris monete predicte, pro quibus seu quarum precio vos dictus Andreas de Muncada ut sindicus et procurator Universitatis pretacte, nomineque et pro parte ejusdem Universitatis, vendidistis eidem egregio Comiti, viro et principali nostro, et suis, instrummento tamen gracie redimendi (3) mediante, quingentas septuaginta quinque libras antedicte monete censuales, annuales, rendales et perpetuales, dandas,

(1) A tergo, da mano contemporanea.
(2) La pergamena *Mucada*.
(3 La pergamena *redimenti*.

Digitized by Google

solvendas et tradendas eidem egregio Comiti per Universitatem predictam annis singulis die septima mensis maji, prout constat instrumento predicti censualis inde confecto in Turri Octava in posse discreti Petri de Monterubio scribe Domini Regis ejusque auctoritate notarii publici, die videlicet octava mensis januarii, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo. Item ex alia manu dedistis et solvistis nobis dicto nomine ad nostram omnimodam voluntatem omnes illas trescentas septuaginta quinque libras monete prefate, que per vos nomine jam dicto, seu per Universitatem predictam, dicto egregio Comiti debebantur atque solvi debebant die septima presentis et infrascripti mensis maji racione pensionis anni proxime lapsi, que finiet predicta die septima presentis et infrascripti mensis maji. Et ideo renunciando exceptioni pecunie predicte non numerate, non habite et non recepte, et doli mali, et actioni in factum, facimus vobis fieri de quantitatibus prescriptis, nobis dicto nomine previis de causis, ut predicitur, persolutis et traditis, presens apoce, redempcionis, quitacionis, et quantitatum predictarum solucionis instrumentum, in testimonium premissorum ac bonum et perpetuum finem, et pactum de ulterius non petendo seu de non agendo, stipulacione solempni vallatum. Nichilominus absolvimus, diffinimus et remitimus, nomine quo supra, vobis et dicte Universitati omnes actiones, questiones, peticiones et demandas, quas nos dicto nomine, seu prefatus egregius Comes et sui, possemus seu possent facere, movere seu intemptare contra vos et bona vestra et dictam Universitatem racione suprascriptarum quantitatum per vos nobis dicto nomine solutarum et traditarum. Hanc autem absolucionem, diffinicionem, quitacionem et liberacionem facimus nomine predicto vobis dictis venerabilibus Consiliariis, sindico et Universitati jam dicte, sicut melius dici potest et intelligi ad vestri vestrorumque salvamentum sanum et bonum eciam intellectum. Et est sciendum, quod prescripte mille libre sunt scripte et pro deductis aposite in pede prescripti censualis instrumenti manu notarii infrascripti, die et anno infrascriptis (1), post videlicet quasdam duas alias deductiones duarum mille librarum ibidem in dicto instrumento jam apositas. Insuper convenimus et promitimus dicto nomine vobis nomine prescripto, et Universitati jam dicte, quod presentem absolucionem, diffinicionem, quitacionem et liberacionem, et omnia alia et singula supradicta, semper rata, grata, valida atque firma nos dicto nomine, et dictus egregius Comes et sui, tenebimus et observabimus, et in aliquo non contra faciemus vel veniemus directe vel indirecte, modo quocumque, jure, causa vel eciam racione.

Actum est hoc in Civitate et Castro Callari, die quinto mensis maji, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio.

(1) Vedi sopra, *Doc. LXXIII C.*

Si†gnum Yolantis predicte, que hec dicto nomine concedimus et firmamus.

Testes hujus rey sunt venerabiles Anthonius Sanda, mercator, habitator Castri Callari; Gaspar Folcrani, scriptor, et Benedictus Mereu, Capitaneus, Judicatus Ollastri, comorantes in dicto Castro Callari.

Sig†num mei Johannis Garau, Regia autoritate notarii publici per totam terram et dominacionem Serenissimi Domini nostri Aragonum Regis, qui premissis interfui, eaque per alium scribi feci, et requisitus clausi.

LXXVII.

Don Pietro Besala, Luogotenente Generale del Re in Sardegna e Governatore nel Capo di Cagliari e Gallura, pubblica, tradotta di latino in catalano, la Carta del Re Alfonso, colla quale si concede immunità a quelli che si recassero a coltivare le miniere, eccettuatine i rei di gravi delitti; colla clausola, che dei delitti commessi alle miniere fosse giudice soltanto il Governatore, o la persona che questi delegasse a tale officio.

1455, 1 ottobre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 7, fol. 21).

N'Alfonsus, per la gracia de Deu Rey d'Aragò e de les dues Sicilies etc.

Ara hojats, que us notifica lo molt spectable magnifich Senyor Mosser Pere de Besalu, Cavaller, Conseller e Secretari, Gran Senescal del Regne de Sicilia dellà Far, Conservador General del Patrimoni, Procurador Reyal e Governador en lo Cap de Caller e Gallura, e Loctinent General del dit Senyor e Altre-ell en lo present Regne de Serdenya, a tot hom generalment, de qualsevol ley, naciò, grau, condiciò, preheminencia, stament sia;

Com la Majestat del dit Senyor, proseguint de perrogativa, gracia e favor specials lo excercici de les sues menes del present Regne, ha provehides les letres e provisions del tenor e serie subseguents, de latì en vulgar reduhides:

N'Alfonsus per la gracia de Deu Rey d'Aragò, de Sicilia deçà e dellà Far, de Valencia, Jherusalem, Hungria, Malorques, Serdenya e Corsegua, Compte de Barchinona, Duch de Athenes e de Neopatria e encara Comte de Rossellò e de Ceritanya (1).

Universes e sengles de qualsevol grau o condiciò seran, axì presents com sdevenidors, al exercici de las Nostras menas, les quals lo Regne de Serdenya en moltes parts produex, venints, e aquì o per rahò de aquelles en altra part (2) a nostres sti-

(1) Il cod. *Serdenya.*
(2) Corregasi *e aquì o en altra part per rahò de aquelles.*

Digitized by Google

pendis treballants, tant longament e quant en aquest treball staran, e persones e bens, la fe nostra publicha prometem; los crims de lesa Majestat en lo primer cap, de falsa moneda, e aquells qui ab los enamichs Nostres contra Nostres prohibicions e edictes havran contractat, e de sensals, cambis fets mercantivolment, e de comandes deutes tant solament exceptats: en los altres crims e deutes durant aquest exercici esser sobresegut volem e sobresehem ab la present; provehints e determinants expressament, que de qualsevol crims e delictes per aquells treballants durant aquell exercici per ventura cometadors, negù altre que lo spectable e magnifich Mosser Pere de Besalu, Cavaller, del Regne Nostro de Sicilia Gran Senescal, Conservador General de Nostra Patrimoni, e del dit Regne de Serdenya, Procurador Reyal, Secretari, Colleterat, Conseller, e a Nos feel amat, al qual de les coses extrahedores de les dites menes, e altres al demunt dit exercici pertanyents, denant tots altres lo carrech havem imposat, o los diputadors per aquell, durant Nostra beneplacit per se vulla color adquisit conexer, o sobre aquells lo dret dir puscha; decernents desde ara irrit e và e de naguna eficacia e valor, si lo contrari per qualsevulla auctoritat scientement o ignorantement covendrà esser atemptades. Nos emperò sobre la cogniciò de les coses demunt dites e de la execuciò de aquelles, e als diputadors per aquell, plenariament cometem Nostras veus; provehints e manants expressament, aquesta Nostra provisiò per les Ciutats de aquix Regne e terres Nostres publicament esser divulgades.

Dat. en lo Castell Nou de la Ciutat Nostra de Napols, lo primer dia del mes de octobre, any de Nostra Senyor mil cccc l cinch.

Rey Alfonso. Io he leydo la presente, e plazeme que açì se faga.

En lo primer dels secrets registrada.
En ves lo Conservador general.

LXXVIII.

Don Pietro Besala, Luogotenente Generale pel Re in Sardegna, scrive a Giovanni de Flors, Governatore e Riformatore nel Capo di Logodoro, avere a trattare con lui di affari urgenti, e che perciò debba venirgli incontro mentre egli da Terranova per Oristano, e di là per la Marmilla e Monreale, si recava per diritta via alla città di Villa di Chiesa.

1453, 26 novembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 7, fol. 2).

Lo Rey d'Aragò e de les dos Sicilies etc.
Lo Loctinent General del dit Senyor en lo Regne de Sardenya, e Governador en lo Cap de Caller e de Gallura.

Magnifich e amat Conseller del dit Senyor, Governador e Reformador en lo Cap de Logudor del dit Regne.

Ensemps ab la present vos trametem dues letres del dit Senyor closes a vos dirigides, en la una de les quals es per lo dit Senyor a nos comesa certa crehensa per part sua a vos explicadora. Dehim vos perçò e manam, que vista la present vingau a nos, qui nos trobareu partint de asì faent la via de Oristany, e de allì passant per nostres terres de Marmilla e de Monreal (1) sens divertir en altres parts tirarem via dreta, Deu volent, a la Ciutat de Vila de Sglesies del dit Senyor. Vostra venguda emperò a nos sia sens tarda alguna, com los fets del dit Senyor, de los quals vos havem de comunicar, no comporten dilaciò.

Dat. en la Ciutat de Terranova, sots lo segell de nostre anell, a xxvi del mes de noembre, any mil cccc l v.

Pere de Besalu.

Al magnifich e amat Conseller de la Majestat del Segnor Rey, Mosser Johan de Flors, Cavaller, Governador e Reformador del Cap de Lugudor.

M. Sanç.

LXXIX.

Don Pietro Besala, Luogotenente Generale del Re in Sardegna, commette a Don Giacomo d'Aragall Luogotenente del Governatore nel Capo di Cagliari e di Gallura, di mandare senza indugio a Villa di Chiesa, dov'egli Besala stava per recarsi, tutte le persone che si trovassero in Cagliari, le quali dovessero prender parte alla coltura di quelle miniere.

1453, 23 dicembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 7, fol. 23b).

Lo Rey d'Aragò e de les dues Sicilies etc.
Le Loctinent General etc. del dit Senyor en lo present Regne de Serdenya.

Loctinent de Governador. Perquè nos partim d'assì de present per anar a la Ciutat de Vila de Sglesies, vos manam, que, rebut que havreu la present, de continent fassats anar a la dita Ciutat de Vila de Sglesies totes les persones qui aquì seran, que hajen a entrevenir en lo exercici de les menes aquì per nostra ordinaciò remeses; als quals fareu certs, que nos serem allì decontinent. E en

(1) Don Pietro di Besala era signore degli Stati di Marmilla e Monreale, nei quali succedette poi il suo figliuolo Perotto. Ma questi fu costretto di cederli al Conte di Quirra Don Dalmazio nel 1482. Vedi Pillito, *Memorie risguardanti i Governatori* ecc., pag. 32. — Pillito.

Digitized by Google

açò atèneu ab suma diligencia, segons de vos confiam.

Dat. en lo Castell Reyal de la Ciutat de Sacer, a XXIII de deembre, mil CCCCLV.

PERE DE BESALU.

Apres dat. Vos avisam, que perquè havem anar a Vila de Sglesies molt prest, no curam respondreus al que us havem scrit dels officis, faent comte que essent aquì perlarem ensemps.

Al magnifich e amat Conseller del Senyor Rey, Mosser Jaume d'Aragall, Cavaller, Loctinent de Governador en lo Cap de Caller e de Gallura.

CAÇA.

LXXX.

Don Pietro Besala, Luogotenente Generale del Re in Sardegna, scrive al Reggente Don Mattia Cortey, di spedire a Villa di Chiesa, dove il Besala doveva recarsi, quanti fossero presso di lui, destinati alla coltura delle miniere di quella Città.

1455, 23 dicembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 7, fol. 29*).

Lo Rey de Aragò e de les dues Sicilies etc. Lo Loctinent General en lo present Regne de Serdenya.

En Matia Cortey. Perquè havem delliberat de present partir per anar a la Ciutat de Vila de Sglesies, vos pregam e tan stretament com podem encarregam, que, rebuda la present, façats anar a la dita Ciutat totes les persones que aquì son vengudes e al rebre de la present seran per causa de les menes de la dita Ciutat de Vila de Sgesies. E en açò atteneu ab suma diligencia, segons de vos confiam.

Dat. en lo Castell Reyal de la Ciutat de Sacer, a XXIII de deembre, any mil CCCCL cinc.

PERE DE BESALU.

Al feel a la Majestat del Senyor Rey En Matia Cortey.

CAÇA.

LXXXI.

Bartolo Pedone è liberato dal carcere, a condizione di recarsi fra dieci giorni a lavorare alle miniere di Villa di Chiesa.

1456, 14 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 7, fol. 43).

Die sabati intitulata XIIII mensis febroarii, anno a Nativitate Domini millesimo CCCCLVI.°

Bartolus Pedone tanquam a carceribus Regiis extractus vigore cujusdam guidatici sibi et ejus favore per Comitem Quirre, olim Locumtenentem Regium, indulti, in quibus erat detentus occasione necis per eum in personam cujusdam, convenit et promisit virtute juramenti et homagii per eum prestiti in posse Johannis Periz capitis Excubiarum etc. illud recipientis etc., se presentare coram spectabili domino Locumtenente Generali, causa serviendi mineriis Ville Ecclesiarum; et hoc ad decèm dies proximos: quod nisi fecerit, quod Deus advertat, nunc pro tunc et tali in casu voluit haberi pro proditore et bansatore etc. Et pro his obligavit personam et bona etc.; renunciando etc.

Testes Bertolus Manno, et Thomas de Marongio.

Havvi simile obligazione di Antonio Mercader d'Alghero, dei 20 gennajo, colla quale promette portarsi alle miniere d'Iglesias con tutto il mese di febrajo.

Ed altra simile di Leonardo Corso, in data 8 febrajo, colla quale si obliga di recarsi a quelle miniere fra il termine di un mese.

LXXXII.

Ugolino Gessa, Antonio di San Martino, e Giovanni Cirimbaldo, Consiglieri di Villa di Chiesa, in presenza di Don Giacomo d'Aragall, Luogotenente del Governatore del Capo di Cagliari e Gallura, avendo recato le lire 750 dovute da detta Villa a saldo della luizione del censo di lire 575, e l'interesse dell'anno decorso; e per altra parte Gaspare Folcrani notajo, procuratore del Conte di Quirra, allegando che non poteva nè restituir loro la scrittura d'obligo nè farne cancellazione: convengono, che il danaro si deponga in mano dell'onorevole Francesco Oliver, finchè ai rappresentanti di Villa di Chiesa non sia rimessa regolare quietanza.

1456, 5 maggio.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Noverint universi, quod die mercurii, hora vero vesperorum vel inde circa, qua computabatur quinta mensis maji, anno a Nativitate Domini millesimo quadrigentesimo quinquagesimo sexto, constitutis personaliter ante conspectum multum magniffici viri Jacobi D'Aragall, militis, Consiliarii Regii, Locumtenentisque Gubernatoris Capitis Callari et Gallure pro Serenissimo Domino nostro Aragonum Rege, honorabilibus Ogolino Xessa, Anthonio de Sancto Martino, et Johanne Cirimbaldo, Consiliariis anno presenti Universitatis Civitatis Ville Ecclesiarum de Sigerro; qui, nomine et pro parte dicte Universitatis, in domo ipsius dicti multum magniffici domini Locumtenentis personaliter existentibus, ubi presens aderat discretus Gaspar Folcrani notarius,

Digitized by Google

procurator et procuratorio nomine, ut asseritur, multum spectabilis premagnifficique viri domini Jacobi Carroç, militis, Comitis Quirre, pro nunc absentis a presenti Sardinie Regno; presente atque vocato me Mathia Sanç, Regia auctoritate notario publico infrascripto, et presentibus eciam pro testibus honorabilibus Petro de Ninbo, Vicario Regio Castri Callari preffati, et Juliano Secundo, mercatore, cive dicte Civitatis et Castri; qui dicti honorabiles Consiliarii, nomine et parte dicte Universitatis Ville preffate Ecclesiarum, dixerunt hec vel similia verba, in effectu illa dirigendo dicto discreto Gaspari Folcrani procuratori prenarrato, ut asseritur, dicti multum spectabilis Comitis Quirre:

« Senyor (1) En Gaspar Folcrà. Segons a nos es » stat dit, vos seu procurador del molt spectable » senyor Comte de Quirra; e perçò, si seu pro- » curador de aquell, nosaltres Consellers dè la » Ciutat de Vila de Sglesies som acì, los quals » apportà aquelles setcentes cinquanta libres que » som tenguts donar e pagar al dit Senyor Comte » a sis del present mes de maig per lo compliment » e derria paga del quitament de la dita Ciutat, » ab la penciò deguda de aquelles, que prenen » summa entre tot de vuytcents vint cinch libres. » Per que us dihem, presents lo Senyor Lochtinent » de Governador qui acì es, e de tots aquest altres » Senyors, que tota hora e quant nos serà can- » cellat e anullat lo contracte del quitament, over » restituhir aquell a nos en nom e per part de la » dita Universitat de Vila de Sglesies, e encara fer » nos totes aquelles scriptures, cartes de fì, cau- » telas, e altres actes, que degudament e legittima » que a util de la dita Universitat nos dejen esser » fetes e fets per lo dit spectable Senyor Comte, » o per altra qualsevol persona qui de aquell haja » poder sufficient e bastant tals coses fer: e los » diners stan apparellats; los quals metem en mans » e poder del honorable En Francesch Oliver en de- » posit, qui açì es present, los quals tendrà aquells, » fins, tro e tant que les dites cautelas e cancel- » laciò, over restituciò del dit contracte del qui- » tament, a nosaltres en nom de la dita Universitat » nos seran fets e restituhit per lo dit spectable » Senyor Comte o per altra persona legittima, se- » gons havem dit havet de aquell poder bastant » aquestes coses fer. E ultra aquestes coses, encara » vos requerim, essernos cancellada e anullada la » empara que en los dies derrers nos es stada feta » aquests propassats dies en nom e per part del « magnifich En Simon Roig, burges de Callari. »

Et tandem dictus discretus Gaspar Fulcrani, notarius, procurator qui suppra, ut asseritur, dicti spectabilis Comitis, respondendo verbo dixit:

« Honorables Senyors. Es ver que yo son pro- » curador del molt spectable Senyor Comte de » Quirra. Emperò yo nè us pusch al present donar » nè restituhir vos lo contracte del dit quitament » en sa propria forma, nè meys cancellarvos aquell; » però sò content, que al present los dits diners » stiguen en deposit en mans e poder del dit » honorable En Francesch Oliver, qui açì es pre- » sent, fins vosaltres hajau vostres cautelas e con- » tracte del dit quitament. Però vull que sia pri- » mer vist, si en mes quantitat vosaltres eo la dita » Universitat serà tenguda donar al dit Senyor » Comte de Quirra. »

Qui dicti honorabiles Ogolinus Xessa, Anthonius de Sancto Martino, et Johannes de Cirimbaldo, Consiliarii preffati, ac dictus Gaspar Folcrani, prelibatis nominibus, pecierunt et requisiverunt de predictis omnibus et singulis eis et utrique ipsorum fieri confici atque tradi unum et plura, pro eorum cautela, publicum seu publica instrumentum et instrumenta per me dictum et infrascriptum notarium, tot quot necessaria fuerint et etiam opportuna.

Que fuerunt acta in Civitate et Castro Callari, dictis die, mense, hora, loco et anno precontentis, presente me dicto et infrascripto notario, et presentibus etiam testibus prenarratis, prout superius continetur.

Sig†num mei Mathie Sanç, Regia auctoritate notarii publici per totam terram et dicionem Illustrissimi Domini nostri Aragonum Regis; qui premissis interfui, eaque per alium scribi feci, et requisitus clausi.

(1) La pergamena *Senyer*.

LXXXIII.

L'Arcivescovo di Cagliari ed altre persone radunate a Consiglio dinanzi al Luogotenente Generale nel Regno deliberano doversi continuare nei tentativi per la coltura delle miniere.

1436, 28 luglio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 7, fol. 82b).

Die mercurii XXVIII julii, anno M.CCCCLVI.°

Multum spectabilis permagnificusque dominus Locumtenens Generalis mandavit seu congregari fecit intus aulam Paramenti palacii magnifici Raymundi Boterii, militis, Consilium; in quo quidem Consilio congregati fuerunt sequentes:

Lo Senyor Arcabisbe de Caller;
Francesch Oliver, Conseller de Caller;
Lo Vesconte de Sentluri;
Mosser Carroç;
Lo Veguer;
Don Johan de Sena;
Mosser Jaume d'Aragall;
Matia Cortey, Regent;
Mosser Lobregat;
Mosser Boter;
En Simon Roig;

Digitized by Google

Er Galceran Torrello;
Mestre Jaume de Tadera, fisich;
En Ponç Mafferrer;
En Julià Scamado;
Misser Dromer de Sumaya;
Mosser Domiago Didino;
En Berenguer Moragues;
Johan Bertran;
Nicolau Benapres;
Anthoni Sanda;
Johan lo Florentì.

In qua quidem Congregatione prelibatus multum spectabilis dominus Locumtenens Generalis proposuit in hunc modum:

. . . . . .

. . . . . .

Si lasciarono in bianco circa 25 linee per redigere la proposta del Besala, ma ciò non fu fatto: e così leggesi solamente la seguente brevissima deliberazione:

Qui quidem omnes superius nominati, habito super his tractatu et colloquio, votando super his omnes unanimiter et concorditer, votarunt quod exercicium mineriarum predictarum prosequatur experimentando, et Regiam Majestatem consultando (1)

LXXXIV.

Don Pietro di Besala, Governatore Generale in Sardegna, ordina a Francesco Olivero, depositario delle lire 825 *state pagate dalla città d'Iglesias per debito verso Don Giacomo Carroç, di pagare dette lire* 825 *a Don Giacomo d'Aragall, al quale dal Carroç erano dovute.*

1456, 9 agosto.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. K 7, fol. 92).

N' Alfonsus, per la gracia de Deu Rey d'Aragò e de les dues Sicilies, etc.

En Pere de Besalu, Cavaller, Conseller, Secretari Reyal, Gran Senescal de Sicilia dellà Far, Conservador General del Patrimoni Reyal, Governador en lo Cap de Caller e Gallura, Procurador Reyal, Loctinent General, e Altre com lo dit Senyor en lo present Regne de Sardenya, al honorable En Francesch Oliver, ciutadà de Castell de Caller, la gracia e bona voluntat del dit Senyor.

Com les huyt centes e vint e cinch lliures de moneda corrent en Castell de Caller per part de la Universitat de la Ciutat de Vila de Sglesies aquests dies propassats en vestre poder com a depositari meses e deposades, les quals la dita Universitat era tinguda e obligada donar e pagar al molt spectable Don Jaume Carroç Comte de Quirra per la anyada propassada del any mil cccc. cinch, la qual comencà a correr en lo mes de maig del dit any, e finì en lo mes de maig propassat any present e davall scrit, per lo loch e cessiò en paga e porrata de major quantitat per lo dit spectable Comte al magnifich Mosser Jaume d'Aragall e als seus deguda fet, se speren, sguarden e pertanguen al dit Mosser Jaume e als seus, segons del dit loch e cessiò clarissimament apar e consta per instrument publich daguen fet e fermat per lo dit spectable Comte en lo present Castell de Caller en poder d'En Jaume Caça notari, a xxviii° dies del mes de juny, any de la Nativitat de Nostre Senyor mil cccc. quatre: pertant, instant e requirent lo dit magnifich Mosser Jaume d'Aragall, vos dehim e manam expressament e de certa sciencia, que per dì mecres tot dia que comptarem onze del present e davall scrit mes d'agost any present e davall scrit (1), hajau realment e de fet donades e liurades en mans e poder del magnifich Mosser Jaume d'Aragall, o d'aqui aquell voldrà, les dites huyt-centes e vint e cinch liures; com en altra manera passat lo dit termini, lo qual precissament e peremptoria e per totes dilacions vos assignam, seria pròcehit contra vos e bens vostres a execuciò, axì per la dita quantitat, com per les penes en dret contra los depositaris requests no retent lo deposit statuides, e tal segons per justicia serà faedor. E en lo liurament que farets de la dita quantitat al dit Mosser Jaume o aqui aquell voldrà cobrarets de aquell la present, ensemps ab apoca de reebuda per vostra cautela; com Nos ab les presents mateixes, inseguints la serie e tenor del instrument de loch e cessiò damunt dit, dehim e manam al dit spectable Comte de Quirra o altre qualsevol persona de vos per la dita quantitat compte hoidora, que, vos possant en data e exida la dita quantitat, restituint la present ensemps ab apoca de reebuda, aquella en vostre compte admeten e reben, tot dubte e contradicciò cessants.

Dada en Castell de Caller, a viii dies del mes d'agost, any mil ccccl sis.

Pere de Besalu.

Dominus Locumtenens Generalis etc. mandavit mihi Jacobo Caça.

(1) È chiaro che questa Adunanza siasi tenuta in Cagliari; oltre che le persone radunate sono in gran parte di Cagliari, dessa precede un atto del Besala in data 24 luglio 1456 *en Castell de Caller*, ed è susseguita da un ordine dato dal medesimo addì 27 dello stesso mese ed anno parimente in Cagliari. Dopo questo Documento leggesi altro ordine dato dal Besala ad un Cittadino d'Iglesias (*N'Alies Xessa* ossia *Elia Gessa*), per fargli restituire alcuni pegni che aveva in deposito da un Commissario del Papa e del Re, venuto in questo Regno per le usure, ad instanza del Visconte di Sanluri, dei di cui vassalli erano i riferiti pegni; ed in caso di aver ragioni in contrario, le proponesse davanti lo stesso Luogotenente Generale. — Pillito.

(1) Qui il cod. erroneamente ripete *mes d' agost*.

Digitized by Google

LXXXV.

Pietro di Besala, Luogotenente Generale del Re in Sardegna, ordina al Maggiore di Porto della Maggioria di Sassari, che sui dritti e gabelle reali che Donno Bartolo Manno, mercadante, cittadino di Sassari, doveva dal 15 *dicembre prossimo passato in poi, o fosse per dovere in avvenire, non esigesse e gli lasciasse fino alla somma di settecento ducati d'oro buoni di Camera; e ciò in rimborso di pari somma stata dal detto Bertolo Manno imprestata pei bisogni dello Stato, e particolarmente per l' esercizio delle miniere Reali, alle quali d'ordine del Re continuamente si lavorava.*

1458, 16 gennajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BD 14, fol. 41ᵇ).

N'Alfonso, per la gracia de Deu Rey d'Aragò e de les dues Sicilies.

En Pere de Besalu, Cavaller, Conseller, Secretari Reyal, Gran Senescal del Regne de Sicilia dellà Far, Conservador General del Patrimoni Reyal, Procurador Reyal, Loctinent General, e Altre com lo dit Senyor en lo present Regne de Sardenya, al fael a la Majestat del dit Senyor En Petrutxo Carigua, Major de Port de la Majoria de la Ciutat de Sacer, e altres qualsevol en lo dit offici successivament sdevenidors, al qual o als quals les presents pervendran o presentades seran, la gracia e bona voluntat del dit Senyor.

Com lo feel a la dita Majestat Donno Bertolo Manno (1), mercader, ciutadì de la dita Ciutat, per servici de la dita Majestat e per subvenir a les necessitats a la sua Cort en lo dit Regne occorrents, e specialment e precipua per sguart e causa del exercici e negociaciò de les menes Reyals, en les quals per ordinaciò de la dita Majestat continuament entenem e lavoram, haja graciosament bestret e antecipat a nos en nom de la dita Regia Cort setcents ducats d'or bons de cambra, e aquells de Nostre manament e ordinaciò reebent axì com reyalment ha reebut lo amat e feel a la dita Majestat En Johan Garau, notari, Loctinent de Procurador Reyal en lo dit e present Regne, (2) çoès en paga dels drets e gabelles Reyals per el degudes del xv dia del mes de deembre proppassat ençà, e d'aquì avant devedors, per rahò de qualsevol contractes e mercaderies per ell fetes e fets dins lo dit temps, e d'aqui avant per ell e per los seus e per los qui ab ell contractaran devedors, e pertanyents a la dita Majoria, donada per nos al dit Donno Bertolo licencia, poder e facultat, que dels dits drets e gabelles per ell, com dit es, degudes del dit temps ençà e d'aqui avant per ell, los seus, e los qui ab ell contractaran, devedores a la dita Majoria, se puxa envers si en compensaciò de la dita quantitat retenir e aturar fins en la concorrent summa dels dits setcents ducats, segons que les dites coses pus largament apparen e son contengudes en altres letres nostres debitories, daquen lo dia present spatxar manades, a les quals nos referim. Dehim vos percò e manam expressament e de certa sciencia, sots pena de cinccents ducats d'or bons de bens vostres propris, si contra farets, havedors, e a la Regia Cort aplicadors, que, deduint a effectiva execuciò les premencionades nostres letres e coses en aquelles contengudes, per rahò de qualsevol gabelles e drets per lo dit Bertolo, com dit es, del dit temps encà deguts e d'aquì avant per ell e los seus e contractants ab ell devedors, e pertanyents a la dita Majoria, cosa alguna no demanets, exigiscats o executets, ans aquelles fins en la dita summa de setcents ducats bons li admetats, passets e reebats en compte; tenint memorial e particular compte dels contractes e mercaderies que farà, trametrà, carregarà e reebrà, e faent fer deduciò de aquelles en dors de les dites nostres debitories letres, per cautela de la Cort; per forma que en la ultima soluciò o recompensaciò a ell faedora de tota la dessus dita quantitat, puixats cobrar aquelles, ab apoca de reebuda, en vostre raciocini produidores, e per lo magnifich e amat al dit Senyor lo Maestre Racional de la Sua Cort, o altre de vos compt oydor, admetedores. E açò no mudets, differats o dilatets per alguna causa o rahò, per quant la gracia del dit Senyor havets cara, e en la sua ira e indignaciò, e pena dessus dita, no incorrer desijats.

Dat. en la Ciutat de Castel de Caller, a XVI de janer, any de la Nativitat de Nostre Senyor Deu MCCCCL vuyt.

PERE DE BESALU.

Vidit Gallac.

Johannes Garau Regens.

(1) Intorno a questo Bertolo Manno o Bersolo Manno vedi *Poesie italiane del secolo XII appartenenti a Lanfranco de Bolasco Genovese, illustrate per* IGNAZIO PILLITO. (Cagliari 1849), pag. 32, not. 2.

(2) Qui il senso non corre e mancano alcune parole.

LXXXVI.

Re Giovanni, essendogli da Ugolino Gessa, sindaco e procuratore della Città di Villa di Chiesa, prestato a nome di detta Città giuramento di fedeltà e vassallaggio, le conferma le immunità e privilegi concessile dai Re suoi predecessori.

1459, 17 settembre.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Joannes, Dei gracia Rex Aragonum, Navarre, Sicilie, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, ac eciam Comes Rossilionis et Ceritanie.

Digitized by Google

Ad instanciam et humilem supplicacionem Universitatis Civitatis de Vila de Sglesies, per dilectum et fidelem Nostrum Ugolinum Jessa, nuncium, procuratorem, sindicum et actorem ejusdem Universitatis Nobis super hiis factam, qui, habens ad hoc plenum posse a dicta Civitate, die presenti et infrascripto Nobis Regi et domino naturali dictorum Regnorum et dicte Civitatis juramentum et homagium fidelitatis, naturalitatis et vassallagii solempniter prestitit: omnia et singula privilegia, Capitula vocata de Breu, franquitates, libertates et immunitates, bonos usus, et concessiones per Nos aut per Serenissimos Dominos Reges Ferdinandum patrem et Alfonsum fratrem Nostros celebris memorie indultas et concessas, indulta et concessa, dicte Universitati et singularibus de eadem, sicut in eisdem continetur, per eos aut per Nos concessas et concessa fuisse, ac eciam concessas et concessa per retro Reges predecessores eorum et Nostri, quemadmodum per eosdem Reges patrem et fratrem Nostros confirmata et confirmate sunt, tenore presentis laudamus, approbamus, ratificamus, juramus, ac perpetuo Nostre confirmationis presidio roboramus, si et prout eis actenus melius usi fuerunt; pheudali seu militari servicio, solaciis, defensis, arraseriis, forestis, et aliis Nostre Curie juribus remanentibus semper salvis. Mandantes per hanc eandem magnificis, dilectis et fidelibus Consiliariis Nostris in dicto Sardinie Regno, Generali Locumtenenti, Viceregi, Gubernatori Generali et Reformatori, Procuratori Regio, et ceteris quibusvis Nostris officialibus et subditis, et ipsorum officialium loca tenentibus seu officia ipsorum regentibus, presentibus et futuris, quathenus laudacionem, aprobacionem, ratificacionem et confirmacionem Nostras hujusmodi, et omnia et singula in presenti contenta, teneant firmiter et observent, atque faciant ab aliis inviolabiliter observari, et non contra faciant nec aliquem contravenire permictant aliqua racione. In cujus rei testimonium hanc fieri et sigillo Nostro comuni impendenti jussimus communiri.

Dat. in civitate Calatajubii, die decimo septimo septembris, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono, Regnique Nostri Navarre anno XXXIII, aliorum vero Regnorum Nostrorum anno secundo.

Signum † Joannis, Dèi gracia Regis Aragonum, Navarre, Sicilie, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comitis Barchinone, Ducis Athenarum et Neopatrie, ac eciam Comictis Rossilionis et Ceritanie.

REX JOHAN.

Testes sunt: inclitus Joannes D'Aragon, domini Regis filius;

Ja., Episcopus Vicen., Cancellarius;

Nobilis Petrus Durrea, Camarlengus;

Nobilis Raymundus Despes;

Ferrarius De la Nuça, Justicia Aragonum; et

Galacianus de Sese, Monterius Major, milites, Consiliarii.

Sig†num mei Petri Doliet, dicti Serenissimi Domini Regis secretarii, ejusque auctoritate per universas terras et ditionem ipsius publici notarii; qui predicta de ejusdem Domini Regis mandato scribi feci, hec propria manu scripsi. Constat de raso et correcto in linea XII « Comictis », et clausi.

Vidit Vicecancellarius.
Vidit Ja. Pauli.
Vidit Petrus Torrellas, Conservator.

Dominus Rex mandavit michi Petro Doliet; et viderunt eam Vicecancellarius, Ja. Pauli, et Petrus Torrellas Conservator.

In Sardinie primo, f. CLVI.

LXXXVII.

Re Giovanni ordina, che ogni due anni il dì 15 novembre il Capitano della Città di Villa di Chiesa, e il suo Luogotenente, prima di entrare in officio giurino di tener tavola in presenza di tre principali della città.

1459, 17 settembre.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias (1)).

Privillegi, que lo Capità o Lochtinent sia tengut dar firma e tenir taula de dos en dos anys (2).

Nos Joannes, Dei gracia Rex Aragonum, Navarre, Sicilie, Valencie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, ac eciam Comes Rossilionis et Ceritanie.

Bonum rei publice Civitatis Nostre de Vila de Sglesies Regni Nostri Sardinie plurimum afectantes, ad humilem suplicacionem pro parte Civitatis ejusdem per dilectum et fidelem Nostrum Ogolinum Gessa (3), nuncium, sindicum, actorem et procuratorem ipsius Serenitati Nostre super his factam, dicte Civitati de Vila de Sglesies, Universitati et personis singularibus de eadem tenore presentis concedimus, quod amodo, quamdiu de Nostro processerit beneplacito voluntatis et non ultra, Capitaneus dicte Civitatis, et ejusdem Capitaney Locumtenens, ac regens officium dicte Capitanie quicunque fuerit, quintodecimo die novembris de proximo venturo anni presentis et infrascripti, et ex inde in simili die de biennio in biennium, ante quam exercicio dicti officii se inmisceat teneatur fidejussores seu fidancias dare de tenendo tabulam coram tribus

(1) Questo privilegio, del quale l'Archivio d'Iglesias conserva l'originale, si legge inoltre inserito per intero nella conferma fattane l'anno 1479 da Re Ferdinando; vedi sotto *Doc. CVII.*

(2) A tergo, da mano contemporanea.

(3) Così nella copia inserita nella conferma del Re Ferdinando; nell'esemplare autentico si legge *Jessa*.

Digitized by Google

procerıbus dicte Civitatis, qui nominentur, eligantur et creentur judices ad ejusmodi (1) tabulam tenendam, a Nobis, seu pro Nobis a Gubernatore aut Regente officium Gubernacionis (2) in dicto Regno Sardinie: qui quidem tabularii illam similem habeant potestatem, quam similes tabularii habere consueverunt; et ipsi Capitaneus, ejus Locumtenens, seu dictum officium regens, sic coram eisdem tabulariis respondere et justicie complementum facere teneantur, qualiter ceteri officiales qui tenere tabulam sunt astricti tenentur et debent. Ipsi vero tabularii illud habeant salarium, quod Universitas Civitatis memorate eis constituere voluerit de suis propriis pecuniis, et non aliud. Mandantes per hanc eandem magnificis, dilectis et fidelibus Consiliariis Nostris in dicto Sardinie Regno, Generali Locumtenenti, Viceregi, Gubernatori Generali et Reformatori, Procuratori Regio, et ceteris quibusvis officialibus et subditis Nostris, et ipsorum officialium loca tenentibus seu officia ipsorum regentibus, presentibus et futuris, quatenus concessionem Nostram hujusmodi, et omnia et singula ibidem contenta, teneant firmiter et observent, atque faciant ab aliis inviolabiliter observari, et non contraveniant (3) nec aliquem contravenire permictant aliqua racione. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostro comuni sigillo impendenti munitam.

Dat. in civitate Calatajubii, die decimo septimo septembris, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono, Regni Nostri Navarre anno tricesimo quarto, aliorum vero Regnorum Nostrorum anno secundo.

REX JOHAN.

Vidit Vicecancellarius.
Vidit Ja. Pauli (4).
Vidit Petrus Torrelles, Conservator.

Dominus Rex mandavit michi Petro Doliet; et viderunt eam Vicecancellarius, Ja. (5) Pauli, et Petrus Torrelles, Conservator.

In Sardinie II°, folio LXVIII.

Esternamente è scritta la seguente annotazione.

Die sabbati intitulata XIII ffebruarii, anno a Nativitate Domini M°CCCCLXVII°, fuit presentatum presens privilegium domino Nicolao Carroç Viceregi etc., per Julianum Scaxoni unum ex Consiliariis Civitatis Ville Ecclesiarum.

Qui recepit etc.; obtulit se presto etc.; et fecit fieri literas opportunas, cum consilio Salzet Generalis Assessoris.

(1) La copia inserita nella conferma di Re Ferdinando *hujusmodi*.
(2) Male la detta copia *Gubernatori*.
(3) Nella copia anzidetta *et non contrafaciant vel veniant*.
(4) Nella copia anzidetta *vidit Joannes Pauli*.
(5) Nella copia anzidetta *Joannes*.

Testes magnificus Berengarius Çaplana, Procurator Regius, et Petrus de Expanibus (1), et Guillermus Suspedia.

LXXXVIII.

Isacco Cohen, Giudeo di Cagliari, dà a Giovanni de Pitxoli e a Giovanni Beldus, Consiglieri di Villa di Chiesa, quietanza del prezzo di una quantità di corame, in lire 20 di alfonsini.

1460, 26 agosto.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Sit omnibus notum, quod ego Issach Cohen, Judeus Castri Callari, gratis confiteor et recognosco vobis honorabilibus Johanni de Pitxoli et Johanni Beldus, Conssiliariis anni presentis Ville Ecclesiarum de Sigerro, quod per manus honorabilis Anthonii Sanda Capitanei Ville Ecclesiarum de Sigerro predicte habuimus et recepimus die vicesima prima presentis mensis augusti, et pro me dicto Issach tradidistis et contestatis pro parte vestrum dictorum honorabilium Conssiliariorum dicte Ville Ecclesiarum, et pro me Maymo Cap, Judeo dicti Castri, illud coreamen quod confessus fuistis debere michi dicto Issach Cohen, pretio viginti librarum monete nunc correntis alfonsinorum, ut constat instrumento sextadecima menssis madii anni presentis, confecto in posse notarii infrascripti. Unde renunciando exceptioni dicti coreaminis non habiti et non recepti, et doli, ffacio ego dictus Issach Cohen vobis dictis honorabilibus Conssiliariis de predicto coreamine michi tradito et recepto per manus dicti honorabilis Anthonii Sanda et aliis predictis hoc presentis apoche instrumentum ac bonum perpetuum finem, absolutionem, difinitionem, remissionem et pactum perpetuum de ulterius aliquid non petendo; volens et mandans notario dictum instrumentum cancellet debitorium, et pro cancellato et nullo habeat et haberi volo.

Actum est hoc in Castro Callari, die vicesimasexta mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo.

Sig†num mei Yssach Cohen predicti, qui hec laudo et firmo.

Testes hujus rei sunt: venerabilis Michael Campredon, mercator, et Johannes Cagullada, assichenator pellium, Castri Callari habitatores.

Sig†num mei Petri Basterii, alias Dentigella, auctoritate Regia notarii publici per totam terram et dominationem Illustrissimi Domini nostri Aragonum Regis, qui predictis interfui, eaque requisitus recepi, scribsi et clausi.

(1) La lezione di questo nome non è ben certa.

Digitized by Google

LXXXIX.

Pietro Canyelles, mercante in Cagliari, dà ad Antonio Sanda, Luogotenente del Capitano di Villa di Chiesa, quietanza di lire 58 *di alfonsini da quella dovute per prezzo d'olio.*

1460, 28 agosto.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Comunale d'Iglesias).

Apoca de LVIII lliures, fermada per lo honorable En. Pere Canyelles al honorable N'Antoni Sanda, e ab loch e cessiò conna los honorables Consellers de Vila des Glesies (1).

Sit omnibus notum, quod ego Petrus Canyelles, mercator, Civitatis et Castri Calleri habitator, gratis et ex mei certa sciencia confiteor et in veritate recognosco vobis honorabili Anthonio Sanda, Locumtenenti, Capitaneo Civitatis Ville Ecclesiarum, ac eciam sindico et embaxiatore dicte Civitatis, presenti, et vestris, quod dedistis et solvistis, realiterque et de facto mihi mee omnimode voluntati numerando in una manu quinquaginta octo libras monete alfonsinorum nunc currentium, quas honorabiles Consiliarii anno presenti dicte Civitatis Ville Ecclesiarum cum duobus debitoriis instrumentis michi confessi fuerunt debere racione oley, solvendas videlicet triginta libras per totum presentem mensem augusti, et restantes viginti octo hinc ad quindecim dies mensis septembris proxime venientis; ut hec et alia in dictis debitoriis instrumentis receptis per notarium infrascriptum latissime continentur. Et ideo, renunciando exceptioni dictarum quinquaginta octo librarum non numeratarum, non habitarum et non receptarum, et doli mali, et actioni in factum, facio vobis fieri de predictis quinquaginta octo libris michi persolutis presentis apoce instrumentum in testimonium premissorum, cum pacto de ulterius non petendo seu de non agendo, vallatum stipulacione solempni; ac eciam cum presenti cancello seu pro cancellatis haberi volo predictos debitorios instrumentos, hoc videlicet modo, quod deinde michi nec meis prodesse non possint, nec vobis et illis obesse modo aliquo seu nocere (2). Ac eciam, sine evictione et bonorum meorum obligacione, do, cedo et transporto vobis dicto honorabili Anthonio Sanda et vestris in et adversus predictos Consiliarios et dictam Universitatem Civitatis Ville Ecclesiarum et bona eorum omnes meas voces, vices, reales et personales, mixtas, utiles et directas, et alias quascumque michi competentes et competencia ac competere debentes et debencia in et supra predictis quinquaginta octo libris, tam in judicio quam extra, injungendo serie cum presenti, vicem epistole in se gerentis, dictis honorabilibus Consiliariis Civitatis Ville Ecclesiarum et dictam Universitatem, quatenus ad solam presentis publici instrumenti hostensionem vobis et non alii respondeant et satisfaciant de predictis quinquaginta octo libris dicte monete, sicuti ante presentis apoce et cessionis instrumentum michi et meis facere tenebantur. Insuper convenio et promitto, contra predicta non venire jure aliquo, causa vel eciam racione.

Actum est hoc in Castro Calleri, die vicesima octava mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo.

Sig†num mei Petri Canyelles predicti, qui hec laudo, concedo et firmo.

Testes hujus rey rogati sunt: magnificus Jordanus de Tholo, miles; et honorabilis Jacobus Roig, Consul Cathalanorum, Castri Calleri habitatores.

Sig†num mei Johannis Thomani, Regia auctoritate notarii publici per totam terram et dominacionem Serenissimi Domini nostri Aragonum Regis, qui premissis interfui, eaque scripsi et clausi; cum suproposito in linea secunda, ubi dicitur « presenti et vestris »; et cum supraposito in linea x « non ».

Solvit pro presenti solidos XII.

(1) A tergo, da mano contemporanea.

(2) Così la pergamena, per *nocere*; e sopra *possat* per *possit*.

XC.

Francesco Miramon, Reggente l'officio della Procura Generale del Regno in Sardegna, cede in enfiteusi all'onorevole Antonio Sandu, Luogotenente del Capitano di Villa di Chiesa, due botteghe già destinate ad uso di colare vena, site in essa città, mediante l'annuo canone di due soldi di alfonsini, e sotto riserva di poter riprendere ad uso Regio quelle botteghe se fossero nuovamente necessarie al medesimo uso di colar vena.

1460, 8 novembre.

(R. Archivio di Cagliari, Volume intitolato Capbreu A, fol. 166 b).

Die octava novembris, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo.

Noverint universi, quod ego Franciscus Marimon, regens officium Regie ac Generalis Procurationis in Regno presenti Sardinie pro Sacra Regia Aragonum, Navarre etc. Majestate, gratis et ex certa scientia per dictum Dominum Regem et suos successores quoscumque, ad bene meliorandum et in aliquo non deteriorandum, stabilio et ad acapitum sive ad emphiteosim dono et concedo vobis honorabili Antonio Sanda, Locumtenenti Capitanei Civitatis Ville Ecclesiarum de Sigerro, presenti et acceptanti, et vestris et quibus volueritis perpetuo, sub tamen conditione et retentione infrascripta, et sine prejudicio juris alieni, duas botigias simul contiguas,

Digitized by Google

tapiatas (1), unam cohopertam et alteram semicopertam, sitas intus Civitatem Ville Ecclesiarum, in quibus nomine Regie Curie et pro eadem solebant colari minerie sive de les menes; et affrontatur a parte ante cum Ecclesia de Sanct Sadoru, camino Regali quo itur de Porta Mestra ad Ecclesiam Sancti Francisci mediante, et ex uno latere cum quodam troceo terre vestro heremo, et ex alio latere cum quodam alio troceo terre heremo quod ibi est, et a parte retro cum muro dicte Civitatis Ville Ecclesiarum, comprehenso in altera ex dictis botigiis lo tou cujusdam turris que ibi est. Hoc autem stabilimentum de predictis duabus botigiis superius designatis et affrontatis facio vobis dicto honorabili Antonio Sanda et vestris et quibus volueritis perpetuo, cum omnibus et singulis intratis, exitibus, ... juribus et pertinentiis suis universis et cujuslibet, ex abissu usque in celum, ita quod de cetero vos et vestri vestrique heredes et successores habeatis, tenealis et possideatis pacifice et quiete dictas botigias ..... Constituens et faciens, auctoritate et potestate quibus supra, vos et vestros et quos volueritis perpetuo ibi et inde veros dominos, actores et procuratores ut in rem vestram propriam, ad faciendum inde vestras et eorum omnimodas voluntates. Salvis tamen et expresse retentis pactis, conditionibus et retentionibus infrascriptis: videlicet, quod in predictis que vobis et vestris, ut prefertur, stabilio, et in emphiteosim dono et concedo, retineo dicto Domino Regi et suis imperpetuum jus, laudimium et faticam triginta dierum; quodque vos, et habentes causam a vobis in predictis botigiis, teneamini dare et solvere de censu quolibet anno dicto Domino Regi et successoribus suis, et seu Procuratoribus Regiis et jurium Regiorum Receptoribus, et loca tenentibus eorumdem, a die qua hoc presens conficitur instrumentum ad unum annum proxime et continue sequturum, duos solidos monete alfonsinorum nunc currentium in Castro Callaris, videlicet pro utraque ex dictis botigiis duodecim denarios monete, et sic deinde anno quolibet perpetuo tali termino sive die consimiles duos solidos dicte monete. Et salvo, inquam, quod si dictus Dominus Rex vel sui Procuratores, ex causa colandi tamen ex dictis mineriis et non alias, recuperare voluerit ex (2) vobis vel vestris dictas botigias, illas a (3) vobis et ipsis recuperare possit et possint, solventibus tamen vobis et eis omnia melioramenta et augmenta que hucusque in eisdem botigiis fecistis et ab inde facietis et seu hostendetis fecisse tempore hujusmodi fiende recuperationis, per apochas, instrumenta, albarana, manu duorum testium subscripta, aut alia legittima documenta. In hiis autem non proclametis nec alium dominum sive dominos eligatis, nisi tantum dictum Dominum Regem et suos successores in dicto Sardinie Regno; et post triginta dies ex quo dictus Dominus Rex vel sui Procuratores Regii de his potestatem habentes fuerint per vos faticati, possitis et libere valeatis vos et vestri predicta que vobis stabilio .... cum omnibus melioramentis et augmentis, que ibi feceritis, sub et cum salvitatibus et retentionibus antedictis, vendere, donare aut aliter alienare, vestris tamen consimilibus vassallis legalibus dicto Domino Regi; demptis tamen personis ecclesiasticis, militibus, atque sanctis, et aliis quibus prohibitum est de jure. Pro intrata predictarum duarum botigiarum .... dedistis et solvistis mihi nomine dicti Domini Regis, egoque auctoritate qua supra habui et recepi ad meam omnimodam voluntatem, unum par altilium ..... Et ideo renunciando receptioni intrate predicte non habite et non recepte, et doli mali, et actioni in factum, et legi qua deceptis ultra dimidium justi pretii subvenitur, et omni alii juri his obvianti quovis modo, dono et scienter rimitto vobis et vestris imperpetuum donatione pura, perfecta, simplici et irrevocabili inter vivos, si quid predicta que vobis stabilio et in emphiteosim concedo plus modo valent vel amodo valere poterint censu et intrata jam dictis ..... Et pro his complendis, tenendis et inviolabiliter observandis, nomine, auctoritate et potestate predictis, obligo vobis et vestris omnes exitus et proventus et omnes regalias ac bona alia dicti Domini Regis in presenti Sardinie Regno sistentia, mobilia et immobilia, ubique habita et habenda.

Ad hec ego dictus Antonius Sanda hiis presens, laudans, approbans stabilimentum a vobis dicto magnifico Francisco Marimon, cum pactis et conditionibus superius appositis et adjectis, eisdemque expresse consentiens, pront desuper plenius continetur, gratis et ex certa scientia per me et meos convenio et bona fide promitto vobis dicto magnifico Francisco Marimon Regenti, predicto nomine et auctoritate jam dictis et nomine dicti Domini Regis, dare et solvere dicto Domino Regi, et vobis ejus nomine et vestris successoribus in dicto officio Procurationis Regie, et seu Receptoribus pecuniarum Domini Regis in dicto Sardinie Regno, pro censu predictorum per vos ..... michi et meis stabilitorum et concessorum annis singulis in termino precontento dictos duos solidos monete predicte; et predicta meliorabo et in aliquo non deteriorabo culpa mei nec meorum, et alia predicta per vos apposita et superius retenta servabo, et in aliquo non contrafaciam vel veniam aliquo jure, causa, et vel etiam ratione. Et pro his complendis et firmiter attendendis ..... obligo predicto Domino Regi et vobis ejus nomine specialiter et expresse predictas botigias cum omnibus et singulis melioramentis et augmentis ibi factis et fiendis, et generaliter omnia alia bona mea .....

Hec igitur que dicta sunt supra facimus, pacisimur, convenimus et bona fide promittimus ego dictus Franciscus Marimon quo supra nomine ex una, et ego dictus Antonius Sanda per me et successores meos partibus ex altera .....

(1) Cioè *pavimentate*.
(2) Il cod. *et*.
(3) Il cod. *ac*.

Digitized by Google

Actum est hoc in Castro Callaris, die octava novembris, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo.

Sig†num mei Francisci Marimon dicto nomine stabilientis;
Sig†num mei Antonii Sanda, acceptantis:

amborum predictorum, qui hec laudamus, concedimus et firmamus.

Testes huius rey sunt: honorabiles Franciscus Ximenis, Joannes Caça, mercatores, et Joannes Senyor, Portarius officii Procurationis Regie, Castri Callaris habitatores.

XCI.

Re Giovanni, con lettera al Capitano, Consiglieri e probi uomini di Villa di Chiesa, chiede sussidii per la guerra che aveva contro Don Pietro di Portogallo, e i ribelli di Catalogna.

1464, 13 aprile.

(Da copia inserita nella ricevuta pel pagamento del sussidio domandato, fatta dal Procuratore Regio Berengario Çaplana, in data 1 settembre 1464; Archivio Communale d'Iglesias).

Als amats e feels Nostres, los Capità, Consellers e prohomens de la Nostra Ciutat de Vila de Sglesies, lo Rey.

Prohomens, amats e feels Nostres. Certificam vos, com, mijançant la Divinal gracia, Nos havem feta bona pau e concordia ab lo Illustrissimo Rey de Castella, Nostre molt car e molt amat nebot; e la Illustrissima Regina, Nostra molt cara e molt amada muller, e la Illustre Infanta Dona Joana, Nostra molt cara e molt amada filia, son ja deliures e son venguts Nos e la dita Reyna e Infanta en aquesta Nostra Ciutat de Çaragoça, de on molt prest partirem, Deu volent, faent la via de Cathalunya, per reduyr a la Nostra obediencia los rebelles a Nos en aquell Principat, e per expellir de aquell lo Don Pedro de Portugal, qui fugitivament s'es partit de Portugal, segons Nos ha scrit lo Serenissimo Rey de Portugal, Nostre molt car e molt amat nebot; e non ha portat ab si si no trenta o quaranta homens de molt poca extima. Confiam ab la ajuda de Nostre Senyor, que, Nos entrant per la una part del Principat, lo dit Don Pedro sen fugirà per l'altra. E perçò, com Nos per la expediciò e municiò del Nostre exercit, e encara de les terres del dit Principat qui stan a la fidelitat e obediencia Nostra, e s'reduyran d'açi avant, a aquella, hajam molt necessaries vitualles de aqueix Regne Nostre de Serdenya, çoès forments, civades, carns salades, e formatges; e per trametreus aquelles scrisquam de present e'n donem carrech al spectable Visrey, magnifichs Procurador Reyal, e alguns altres officials e ministres Nostres del dit Regne: perçò, ab molta affectiò e volentat vos pregam e encarregam, que als dits Nostres officials e ministres qui d'açò havran carrech, façats e dònets tot auxili, subvenciò e ajuda que de vosaltres haver confiam e speram de les dites vitualles; e noresmenys ab summa diligencia e vigilancia entenats al bon regiment e custodia de aqueixa Nostra Ciutat de Vila de Sglesies, a la honor, fidelitat e servey Nostre, com de vosaltres confiam, attesa vostra molta fidelitat, la qual fins açi per obres haveu mostrada, e confiam e siam certs mostràreu d'açi avant. E perque Nos donam carrech als demunt dits Visrey e Procurador Reyal de la recuperaciò per a Nostra Cort de tots los bens, robes e coses stants en lo dit Regne Nostre de Serdenya de qualsevol rebelles a Nostra Majestat, vos pregam molt, encarregam e manam, que axì mateix circa la recuperaciò de aquells donets tot lo consell e auxili necessari als dits Nostres officials, perquè de aquells Nos pugam ajudar e soccorrer en los fets de Cathalunya, necessitats e grans despeses que fem e us covè fer en la reductiò dels rebelles demunt dits, havent vos hi com de vosaltres fermament confiam. E'n totes aquestes coses vos certificam, Nos farets molt assenyalat plaer e servey, los quals molt vos agrayrem.

De Çaragoça, a XIII dies de abril, del any milquatrecens sexanta quatre.

REY JOHAN.

XCII.

Giovanni Bertran, a nome di Berengario Çaplana, Procuratore Regio in Sardegna, dichiara di aver ricevuto dalla Città di Villa di Chiesa 300 libre di alfonsini, dati graziosamente in sussidio per l'oggetto del quale nella lettera di Re Giovanni dei 13 aprile.

1464, 1 settembre.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Apoca de les CCC lliures, que les Conselles de Vila de Sglesies han dades per subvenciò al Senyor Rey.

Sit omnibus notum, quod ego Johannes Bertran, Viceregens magnifici domini Berengarii Çaplana, militis, Procuratoris Regii in presenti Sardinie Regno, ex certa sciencia confiteor et in veritate recognosco vobis honorabilibus Johanni Castany, Johanni Gessa, Juliano Sisto, Dominico de Fanni, et Anthonio Burguita, Consiliariis anno presenti Civitatis Ville Ecclesiarum de Sigerro, quod racione et ex causa litere Regie subinserte, per Sacram Regiam Aragonum Majestatem vobis clause destinate, tenoris sequentis:

Digitized by Google

« Als amats e feels Nostres los Capità, Consellers » e prohomens de la Nostra Ciutat de Vila de » Sglesies, lo Rey.

» Prohomens, amats e feels Nostres. Certificam » vos, com, mijançant la Divinal gracia etc. ». *(Vedi sopra, Doc. XCI).*

solvistis michi, egoque a vobis habui et recepi ad meam voluntatem numerando per manus vestri dictorum Joannis Gessa, Juliani Sisto, et Anthonii Burguita, trecentas libras monete alfonsinorum nunc currentis in Castro Calleri, quas pro succurrimento necessitatum et expensarum premencionatarum Majestati Regie antedicte occurrencium eidem, sive michi ejus nomine, graciose dedistis, recipiente illas de voluntate mei spectabili, nobili et magnifico domino Nicholao Carroç D'Arborea, Vicerege et Gubernatore Generali presentis Sardinie Regni. Unde renunciando exceptioni dictarum trecentarum librarum per vos michi in modum predictum non solutarum, et doli, de predictis trecentis libris facio vobis presentem apocam de soluto.

Actum est hoc in Castro Calleri, die prima mensis septembris, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto.

Sig†num mei Johannis Bertran, Viceregentis predicti, qui hec dicto nomine laudo, concedo et firmo.

Testes hujus rei sunt: Johannes Campio, et Egidius Roiç, domestici et familiares dicti magnifici Johannis Bertran Viceregentis.

Sig†num mei Nicholay Fevan, auctoritate Regia notarii publici per totum Sardinie Regnum, regentisque scribaniam Procuracionis Regie ac Generalis dicti Regni pro nobili filia et herede magnifici Jacobi Caça quondam, utiliter domina ejusdem. Qui premissis interfui, eaque scribi feci et clausi.

XCIII.

Il Vicerè Don Nicolò Carroç approva i Capitoli stati convenuti tra il Procuratore Regio Don Giovanni Fabra, e Don Sireto della Maddalena, cittadino di Genova, per sè, e come procuratore di Mastro Michele Schiavo di Finale, per la coltivazione delle miniere e la fusione del minerale.

1472, 2 giugno.

(R. Archivio di Cagliari; lettera originale, inserita nel Vol. BC 8, dopo il fol. 61).

Al molt magnifich e car frare, Mosser Joan Fabra, Conseller del Senyor Rey, e Procurador Real de Serdenya.

Molt magnifich e car frare. Yo he vists los Capitols sobre lo fet de les menes per vos remesos, los quals encara he fets veure al Mestre Racional, e al Mestre de la Seca; e ensemps ab Francì Ros havem concordat ab Sireto de la Magdalena, Jenovès, que sien atorgats per doze anys de ferm, e après a beneplacit del Sacra Majestat; e que haien a donar la deena part a la Cort, franca, ssegons per aquells largament poreu veure: los quals dins la present vos tramet, scrits de mà del dit Francì Ros. Dich vos, que tots som stats de parer per la utilitat de la Cort dejau fer lo partit segons los Capitols, si jà ab mes avantaja fer no s'pot. En les quals per major fermetat ab la present, tant quant necessari hi sia, yo hi prest lo consentiment meu, per part del Senyor Rey com a Visrey; e axì podeu fermar aquells. E per la present no pus, si no que a vos me coman.

Scrit en Caller, a 11 de juny, any MCCCCLXXII.

Que se coman a vos

Lo Visrey.

XCIV.

Capitoli convenuti tra il Procuratore Regio Don Giovanni Fabra, e Sireto della Maddalena, cittadino di Genova, per lui e come procuratore di Maestro Michele Sclavo di Finale, coi quali, mediante il canone della decima parte del prodotto, si concede loro per dodici anni, e poscia durante il Regio beneplacito, la facoltà di coltivare qualsiasi miniera in Sardegna, di fondervi i minerali, di tagliare i legnami e far uso delle acque a ciò necessarie od opportune, sì e come avrebbe potuto la Corte Regia.

1472, 8 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 8, fol. 62b).

Capitols concordats, fets, fermats e jurats, ab lo consentiment del molt spectable Senyor Don Nicolau Carroç d'Arborea, Visrey del present Regne de Sardenya, entre lo magnifich Mosser Joan Fabra, Procurador Reyal del present Regne de Sardenya, en nom e per part de la Sacra Reyal Magestat del Senyor Rey d'Aragò, de Navarra, de Sicilia, etc. de una part, e los honorables Sireto de la Magdalena, ciutadì de Genova, habitant en Thoirano, axì en nom e com a procurador de Mestre Miquel Sclavo, habitant en Finar, com encara en son nom propri.

E primieramant es concordat entre les dites parts, que en nom e per part de la dita Magestat lo magnifich Procurador Real dessus dit guia e assegura per temps de dotze anys, comptadors del dia de la confirmaciò fahedora per la prefata Magestat dels presents Capitols en avant, e après a beneplacit de la Regia Magestat, los dits Mestre Miquel Sclavo, Sireto de la Magdalena, e tots lurs e companyons e factors: coòs; que liberament e segura ells dits

Digitized by Google

Mestre Miquel Sireto e los ministres e factors lurs puixen venir a la Ciutat de Vila de Sglesies e als terminis e territoris de aquella, e a les altres parts de la Illa de Serdenya hon haya mena en special; e alli star, anar e venir durant lo dit temps, e tornarsen ahon ben vist los sia, sens que nols seia feta novitat o detenciò alguna, axì per causa de guerra, com de marques o de represales, o de qualsevol altres coses, faentse lo exercici de les menes per ells dits Sireto e Mestre Miquel, eo factors lurs, venint per fer aquell e tornantsen.

Item mes, es concordat entre les dites parts, que en nom e per part de la dita Magestad lo dit magnifich Procurador Reyal dona licencia e facultat als dits Mestre Miguel Sireto e factors de aquells, que de qualsevol part de la Illa hon haja mena, coffol o lopa, del qual e dels quals la dita Magestat e sos officials poden traure o fer traure, ells la puixen cavar e traure e fer traure durant lo dit temps, e aquella colar e affinar en los lochs de la dita Illa a ells pus comodos e oportuns, segons ben vist los serà.

Item mes, es concordat entre les dites parts, que en nom e per part de la dita Magestat lo dit magnifich Procurador Reyal, perquè ells dits Mestre Miguel Sireto e factors lur millor puxen entendre en les dites menes, que ells puyaen e tinguen facultat e plen poder de tallar lenyam de hon ben vist los sia, segons es ordenat antigament en les menes, e amparse de qualsevol aygues, axì com farìa e es licit fer a la dita Magestat e a sos officials fahentse per la Cort les menes e exercici de aquelles.

Item, es concordat entre les dites parts, que, en nom e per part de la dita Magestat lo dit Procurador Reyal, dona als dits (1) Mestre Miguel Sclavo e Sireto licencia e facultat plenaria durant lo dit temps de dotze any, e après durant lo beneplacit de la Reyal Magestat, que ells e factors lurs puixen aportar a la dita Ciutat de Vila de Sglesies qualsevol mercaderies, e aquelles vendre com es acostumat en la dita Ciutat, pagant los drets.

Item mes, es concordat entre les dites parts, que en nom e per part de la dita Magestat lo dit magnifich Procurador Reyal promet als dits Mestre Miguel Sclavo e Sireto, que la dita Magestat ni altri official o persona per aquella no donarà nè consentra que ninguna altra persona puixa fer lo semblant llavor, menes, nè fusions durant lo dit temps, que occupar los poguessen e deguessen ningunes de les foçes per ells principiades, ni empachar ningun dels llochs del exercici ni de les aygues, nè de altres coses a ells necessaries e comodes per al exercici de les menes, e fusions de aquelles.

Item, es concordat entre les dites parts, que ells dits Mestre Miguel Esclavo e Sireto, per les concessions e gracies desus dites en nom e per part de la dita Magestat per el dit Procurador Reyal a ells fetes, dè donar a la Regia Cort, eo al dit Procurador Reyal per aquella, la dehena part de la fusiò, com es de l'argent, plom, o de qualsevol altra cosa que n'exirà de la dita mena, coffol o lopa que trauran e fonran, franca a la Regia Cort de totes despeses, en aquella part o lloch de la Illa hon se ferà la parciò; posant hi la dita Magestat, o lo dit Procurador Reyal per aquella, veedor e rebedor per la Cort de aquella deena part, lo qual entrevingua en les dites coses, affì frau no si puxa fer.

Item mes, es concordat entre les dites parts, que el dit Procurador Reyal sia tengut de aver confirmaciò e nova concessiò dels presents Capitols de la Magestat del Senyor Rey, si a Sa Magestat plaurà, e encara lo dit guiatge e letres per als officials, franchs e franques a els dits Mestre Miguel e Sireto sens pagament algù.

Item, es concordat entre les dites parts, que lo dit Procurador Reyal, ni altre official o persona per la dita Magestat, no farà pagar a ells dits Mestre Miguel Esclavo e Sireto dret d'altre algù a la Cort, de les dites menes que trauran e fusions, si no tant solament la deena part concordada dessus; donant noresmenys facultat plenaria als dits Mestre Miguel e Sireto e plen poder, que, quant Deus vulla sia finit lo dit temps de dotze anys e beneplacit concordat, puxen liberament vendre a vassalls de la dita Magestat a qui a ells vinrà los edificis que fets auran a causa de les dites menes, e fusions de aquelles.

Item, es concordat entre les dites parts, que lo dit magnifich Procurador Reyal per part de la dita Magestat es content e vol, que lo veedor e cullidor dessus dit sia jutge axì en civil com en criminal de ells dits Mestre Miguel Sclavo, Sireto, e de tots los factors lurs e exercidors de les dites menes e fusions, e no altri algù; affì millor se puxen fer les dites menes, sens haverse de storbar ells dits Mestre e Sireto a recorrer a altres judicis.

Die VIII junii M°CCCCLXXII° in Villa Alguerii fuerunt firmata et jurata prescripta Capitula per dictos Regium Procuratorem et Siretum *de la Madalena;* testibus, magnificis domino Johanne Scamado, milite, juris utriusque doctore, locum tenenti ordinari Assessoris in Capite Lugudori; ..... Ferret, Berengario Cotxi, Guillermo Aguilar, Joanne Lledo, et Andrea Penna Flor, Consiliariis dicto anno *Ville Alguerii;* Gaspare Lledo, Andrea Sanxot, Bartholi Mari, dierum majore, et Johanne Mercer, mercatoribus, *supra dicte* ville Algueri habitatoribus; largo modo; debitis renunciacionibus.

(1) Il cod. *al dist.*

Digitized by Google

XCV.

Jolanda, vedova dell'onorevole Giuliano Scamado, dà quietanza agli onorevoli Giovanni Gessa, Giuliano Scarioni, Domenico De' Fanni, Antonio Brugita, e Barisone de Illa, Consiglieri di Villa di Chiesa, di lire 500 *di alfonsini, a saldo di lire* 1300 *per luizione del censo di lire* 130 *annue, dovuto da detta Villa, come da instrumento dei* 16 *marzo* 1461*; e di lire* 22 *e soldi* 4 *a saldo interessi.*

1467, 27 agosto.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Comunale d'Iglesias).

Apoca e cancellaciò del censal de cxxx lliures de pensiò e mil ccc de proprietat, fermada per Madona Violant Scamada als Consellers e Universitat de Vila de Sglesies (1).

Sit omnibus notum, quod ego Yolans, uxor relicta honorabilis Juliani Scamado quondam habitatrix Castri Callari, confiteor et in veritate recognosco vobis honorabili Johanni Gessa, Juliano Scarxoni, Dominigo De Fanni absentibus, Anthonio Brugita, et Barisoni de Illa presentibus, Consilliariis anno presenti Universitatis Ville Ecclesiarum de Sigerro, quod nomine et pro parte Universitatis ejusdem Civitatis dedistis, solvistis, luistis et quitastis michi ad meam omnimodam voluntatem manualiter numerando, per manus videlicet honorabilis Jacobi de Santmartì et Rogerii Angey, collectorum colte dicte Civitatis, videlicet ex una manu omnes illas quingentas libras monete alfonsinorum nunc currentium, mihi restantes ad complementum quitamenti seu redemptionis illarum mille trescentarum librarum monete predicte, pro quibus seu quarum precio Universitas dicte Civitatis, seu sindici et Consiliarii ejusdem, michi et meis vendiderunt, instrumento tamen gracie redimendi mediante, centum triginta libras monete antedicte censuales, annuales, rendales, pensionales et perpetuales, dandas, solvendas atque tradendas (2) michi et meis per Universitatem eandem annis singulis die sexta decima mensis marcii, prout constat, instrumento dicti censualis *mortui*, confecto in Castro Calleri, in posse magnifici Johannis Guarau notarii publici, die sexta decima mensis marcii, anno a Nativitate Domini *mille*simo quadringentesimo sexagesimo primo. Et ex alia *manu dedis*tis et *solvis*tis michi ad meam voluntatem numeran*do* omnes illas viginti duas libras et quatuor solidos, que per jam dictam Universita*tem mi*chi debebantur ratione pensionis debite et restantis ad complementum omnium pensionum michi solvendarum usque in presentem diem debitarum, de quibus vobis et eisdem Consiliariis jam singulis annis albarana tradidi. Et ideo renunciando exceptioni quantitatum peccuniarumque predictarum, sicut predicitur, non habitarum et non receptarum, et doli mali, et actioni in factum, facio vobis nomine dicte Universitatis fieri de quantitatibus prescriptis, michi, ut predicitur, solutis et traditis, presens apoche, redemptionis, quitacionis et luycionis instrumentum, et quantitatis predicte solucionis pensionis, in testimonium premissorum ac bonum et perpetuum finem, et pactum de proprietate et pensionibus ejusdem, de ulterius non petendo seu de non agendo, vallatum stipulacione sollempni. Nichilominus absolvo, diffino et remitto vobis et dicte Universitati ac singulares ejusdem omnes actiones, questiones, peticiones et demandas, quas ego et mei possem seu possent facere, movere seu intemptare contra dictam Universitatem et singulares ejusdem ratione prescriptarum quantitatum, tam ratione dictarum mille trescentarum librarum precii et proprietatis, quam omnium pensionum usque in presentem diem sequtarum michi solutarum et traditarum terminis et locis debitis. Hanc autem absolucionem, diffinicionem quitacionem et liberacionem facio vobis dictis honorabilibus Consiliariis nomine Universitatis predicte et eidem Universitati, sicut melius dici potest et intelligi ad vestri vestrorumque salvamentum, sanum et bonum etiam intellectum. Insuper convenio et promitto vobis jam dicto nomine et Universitati jam dicte, quod presentem absolucionem, diffinicionem, quitacionem et liberacionem, et omnia alia supradicta, semper rata, grata, valida atque firma ego et mei tenebimus, habebimus et observabimus, et in aliquo non contra faciemus vel veniemus directe vel indirecte modo quocumque, jure, causa, vel etiam ratione. Et volo, quod predictum instrumentum censualis et apocha ac tercii scriptura ejusdem censualis sint casa (1), vana, irrita atque nulla et nullius efficacie seu valoris; nam ego cum presenti cancello, irrito, casso et annullo, ita quod michi nec meis prodesse nequeat, nec vobis aut vestris et dicte Universitati et singularibus presentibus et futuris obesse ullomodo possit, nec in judicio seu extra eidem fides aliqua valeat adhiberi. Injungendo cum hoc publico instrumento, vicem epistole quoad hec in se gerentis, quibuscumque scriptoribus seu notariis, in posse quorum note sive scripture predicti censualis existant, quatenus, ad solam presentis instrumenti hostensionem, notam ipsius instrumenti, et apocham ejusdem, et etiam quascumque scomunicacionis tercii scripturas sive judiciales pro dicto censuali facientes, factas et conceptas in Curia Archiepiscopali Calleri, et honorabilis Vicarii Regii Castri Calleri, ad cautelam cancellent et anullent, sicut ego cum presenti cancello et anullo.

Actum est hoc in Castro Calleri, die vicesima septima mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo septimo.

(1) A tergo, da mano contemporanea.

(2) Questa pergamena è in più luoghi forata e corrosa; suppliamo in corsivo le lettere mancanti.

(1) Per *cassa*.

Digitized by Google

Sig†num mei Yolantis, conffitentis predicte, que hec laudo, concedo et firmo.

Testes hujus rey sunt: magnific*us domi*nus Asbert De Sent Just, domicellus; Franciscus Marimò, Regiam Procuracionem Regens; Anthonius Cincculeu, et Julianus Sanda, mercatores, Castri Calleri habitatores.

Sig†num mei Johannis Boy, Regia auctoritate notarii publici per totam terram et dominacionem Serenissimi Domini nostri Aragonum Regis; qui premissis interfui, eaque per alium scribi feci, et requisitus clausi. Supraponitur in linea XII, ubi dicitur « quatuor »; et in linea XXX supraponitur « in se ».

XCVI.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Fabra, in conformità dei Capitoli sottoscritti tra lui e Don Sireto della Maddalena, cittadino di Genova, notifica al Capitano e agli altri officiali in Villa di Chiesa, di avere, sotto certe condizioni, concesso al Sireto, tanto in nome proprio che come a procuratore di Maestro Michele Schiavo di Finale, per 12 anni il diritto della coltura delle miniere e della fusione dei minerali in Sardegna.

1472, 23 settembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 8, fol. 65b).

En Joan Fabra, donzell, Procurador Reyal del Regne de Sardenya per la Sacra Reyal Magestat d'Aragò, de Navarra etc., als magnifichs Mosser Francì Marimon, nostro Regent la Procuraciò Reyal del dit Regne, e lo Capità de la Ciutat de Vila de Sgleyes, e a qualsevol altres officials e persones en lo present Regne de Sardenya constituhits e constituhidors, al qual o als quals les presents pervendran, salut e honor.

Com per nos, ab consentiment e voluntat del molt spectable Senyor Visrey e Governador General del present Regne de Sardenya Don Nicolau Carroç d'Arborea, de una part, e de En Sireto de la Magdalena, ciutadì de Genova, habitant en Taranò, axì en son nom propri com encara en nom e com a procurador de mestre Miquell Sclavo habitant en Finar, en e sobre les menes d'argent e altres metalls qui son en lo present Regne de Sardenya, en la Vila de Alguer, a VIII dies del mes de juny propassat, sien stats fermats en poder d' En Francesch Gayet, notari, scrivà de nostre offici en lo Cap de Logudor, certs capitols, pactes e avinences, trellat dels quals autentich e fè portant de mà de dit notari en lo peu contenguts en hun full de paper es stat liurat als dits Sireto e mestre Miquel Sclavo; e com aquells dits Sireto e mestre Miguell entenan anar per començar llur llavor en aquexas parts de Vila de Sgleyas: per tant, ab tenor de les presents, de part de la dita Sacra Reyal Magestat, de e per auctoritat e potestat del dit nostre offici, denunciant vos les dites coses star axì en veritat, vos dehim e manam expressament e de certa sciencia, que tota hora e quant per lo dit Sireto e mestre Miquell, o altre d'ells, o per part llur, vos seran les presents mostrades ensemps ab los dits capitols autenticats per lo predit notari e scrivà, aquell o aquells metau en plena possessiò de les dites menes, dexant e permetent aquells de aquelles usar liberament, juxta forma, seria y tenor dels dits fermats capitols, als quals nos referim. E açò no mudeu o differau per alguna causa o rahò, si la gracia de la dita Magestat havets cara.

Dat. en la Vila de l'Alguer, a XXIII dies de setembre, any MCCCCLXXII.

XCVII.

A. *Pietro Garau, mercatante in Cagliari, avendo imprestato alla Corte del Re cento libre di alfonsini per le spese d'armamento dei castelli di Monreale e di Sanluri, riceve in pegno le Regie entrate in Villa di Chiesa, quali erano per pervenire alle mani del Camerlingo; ed a questa obligazione consente e si sottoscrive Francesco Marimon, che aveva diritto anteriore in quelle entrate.*

1474, 7 marzo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BD 15, fol. 1b).

Die VII marcii, MCCCCLXXIIII.

Nos Johannes Fabra, domicellus, Consiliarius et Procurator Regius presentis Sardinie Regni, gratis confitemur et in veritate recognoscimus vobis honorabili Petro Garau, mercatori habitatori Stampacis, presenti, quod dicto nomine debemus Regiaque Curia debet vobis centum libras monete alfonsinorum nunc currentium, quas ad preces nostras liberaliter et graciose nobis seu dicte Curie mutuastis pro succurrendo et subveniendo Castris Montis Regalis et de Santluri, in fornimento et solucione clientum seu custodum, et victualium eorumdem. Et ideo, renunciando etc. convenimus et bona fide promittimus nomine jam dicto, quod predictas centum libras dabimus et restituemus vobis, seu dicta Curia dabit et restituet vobis, hinc per totum mensem madii proxime venturi, sine aliqua dilacione etc., et sine missionibus et expensis etc. Super quibus credatur vobis etc. Et pro his complendis obligamus vobis omnia jura, redditus, emolumenta et proventa Regia in presenti Regno sistencia, et specialiter et expresse obligamus, ypotecamus, consignamus et intra manus vestras ponimus et mittimus jura, intratas, redditus et proventus dicte Curie Civitatis Ville Ecclesiarum ad manus Camerlengi perventa et perventura, promit-

Digitized by Google

tentes de eisdem vobis tradere possessionem. Mandantes serie cum presenti, vicem epistole in se gerentis, dicto Camerlengo seu ejus Locumtenenti, quatenus de primis pecuniis ad manus suas perventis seu perventuris vobis respondeat, solvat et satisfaciat de dictis c libris, alia requisicione non spectata. Et hoc de voluntate et consensu magnifici Francisci Marimon, hic pro interesse suo proprio racione cujusdam consignacionis sibi facte de dictis juribus et emolumentis consentientis, et inferius firmantis etc. Fiat largo modo.

Ad hec ego dictus Franciscus Marimon, laudans etc., cum clausulis et renunciacionibus et cautelis necessariis etc.

Testes: magnificus et egregius Petrus Coponibus legum doctor; Nicolaus Ros; et Franciscus Marimon junior.

B. *Pietro Garau avendo ricevuta l'intera somma del suo credito, ed avendone sottoscritto quietanza al Procuratore Regio Giovanni Fabra, la precedente scrittura viene cancellata.*

1474, 10 ottobre.

Die x octobris anno predicto, fuit cancellatum hujusmodi debitorii instrumentum, de voluntate et consensu dicti honorabilis Petri Garau, qui confessus fuit recepisse dictas centum libras hoc modo: videlicet LXXVIII per manus Joannis Cellers Camerlengi Ville Ecclesiarum; et restantes viginti una libras per manus Joannis Gessa, Locumtenentis Camerlengi; de quibus firmavit apocam die presenti magnifico Johanni Fabra Procuratori Regio. Ideo cancellatur.

Testes: discretus Johannes Boy notarius; et Dominicus Conjado.

XCVIII.

Nomina di Don Salvatore Caselles alla carica di Camerlingo di Villa di Chiesa, in sostituzione di Don Giovanni Çellers, mortovi di pestilenza.

1476, 8 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BD 15, fol. 30).

Lo Rey d'Aragò, de Navarra etc.

En Francesch Marimon, Cavaller, Conseller del dit Senyor, e Loctinent de Procurador Reyal per absencia del magnifich Mosser Johan Fabra, donzel e Procurador Reyal de tot lo present Regne de Sardenya.

Vacant de present lo offici de Camerlench o Major de Port de la Ciutat de Vila de Sglesies per mort d'En Johan Çellers, predecessor en lo dit offici, lo qual de present regeix Antiogo Baroni de la dita Ciutat, per causa de la pestilencia seguidà en la dita Ciutat: desigiants los affers de la Regia Cort esser ben endressats e favorits, confiants de la lealtat, suficiencia e diligencia de vos En Salvador Caselles, ara resident en Caller, de grat e de certa sciencia, a beneplacit emperò de la Maestat del Senyor eo del dit magnifich Procurador Reyal, sens emperò alguna nota de infamia del dit Antiogo Baroni, fem, constituhim, cream e ordenam a vos dit En Salvador Caselles en Camerlench e Major de Port de la dita Ciutat de Vila de Sglesies, ab salari, lo qual de present vos constituhim, de sexanta lliures cascun any, pagades per terces, las quals vos puxau retenir de les pecunies de la Regia Cort que a mans vestres pervendran per rahò del dit offici, mijansant emperò albarà de scrivà de raciò, fermant tots temps de aquelles apocas de rebuda de cascuna terça en poder del scrivà de nostre offici; e axì mateix ab totes e qualsevol honors, perrogatives, gracies e immunitats, que al dit offici pertanyen e se speren etc..... Dient e manant ab les presents de part de la Magestat del dit Senyor al magnifich Loctinent de Capità e Castellà, Concellers, e habitadors de la dita Ciutat, e altres qualsevol persones a les quals les presents pervendran o mostrades seran, que a vos dit Salvador Caselles, e no a altra persona, tingan, reputen e hajen per Camerlench e Major de Port etc. ..... Manant ab les presents matexes, de part del dit Senyor, al dit Antiogo Baroni, que, vista la present, cesse e desistesca al dit offici, e de continent vinga acì personalment per dar compte e rahò de tot ço e quant havrà fet e regit fins la present jornada. En testimoni de les quals coses fem fer las presents al scrivà de nostre offici, e sagellat ab lo sagell de nostra Cort.

Dat. en lo Castell de Caller, a VIII del mes de febrer, any mil quatrecents setanta sis.

XCIX.

Dichiarazione dell'avere Salvatore Caselles prestato giuramento di esercitare bene e legalmente l'officio di Maggiore di Porto o Camerlingo in Villa di Chiesa.

1476, 13 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BD 15, fol. 23).

Die XIII ffebroarii, anno predicto LXXVI°, honorabilis Salvator Caselles, existens personaliter intus Castrum Callari, prestitit sacramentum et homagium in posse dicti magnifici Locumtenentis Procuratoris Regii per ipsum ore et manibus commendatum; cujus virtute convenit et promisit servare, tenere, regere et gubernare diligenter, bene et legaliter officium Majoris Portus sive Camerlengii Ville Ecclesiarum, juxta formam sue provisionis sibi tradite etc.; aliter etc.

Digitized by Google

C.

Attestato di giuramento e di omaggio prestato da Giovanni Fraulis di Villa di Chiesa, stato creato officiale delle ville spopolate appartenenti a Don Elia Gessa nel Sulcis.

1477, 27 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BD, fol. 23b).

Die XXVII mensis febroarii anno M°CCCC°LXXVII° Johannes Fraylis Ville Ecclesiarum fuit creatus in officialem villarum honorabilis Elie Gessa despoblades, las quales son en Sols, en la forma que les regìa Antioco Baroni, et sic prestitit sacramentum et homagium hore et manibus prescriptum, in posse Johannis Senyor Regii Porterii; cujus virtute promittit, dictas villas regere bene et legaliter, dando sibi juredictionem et potestatem qualem alii officiales habuerunt; promittitque respondere Curie Regie in his que tenebitur et est assuetum.

Testes: honorabilis 'N Bertran, et Micael Sayol.

CI.

Si commette (1) *al Luogotenente del Capitano e ai Consiglieri della Città di Villa di Chiesa di immettere in possesso Don Giovanni Fraylis, stato creato officiale delle ville spopolate del Sulcis.*

1477, 8 marzo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BD 15, fol. 23b).

Lo Rey.

Als honorables los Loctinent e Regent lo offici de Capità, e a los Conselers de Villa de Sglesies.

No ignorau, com la Regia Cort tè la juradiciò criminal, coès lo mer imperi, en les ville despoblades de Sols; de les quals havem criat official a N' Johan Fraylis, habitador de aquexa Ciutat, ab aquella honor, profit e emoluments, que los altres officials del dit mer imperi havian acostumat pendre, reebre e haver; lo qual ha prestat sagrament e homenatge de bè e lealment tenir e regir lo dit offici, e tenir compte de tot ço e quant al dit offici pervendrà e pertanyerà, sercant e collint tots los drets e emoluments al dit offici pertanients e obvenints. Pertant, de part del dit Senyor e per auctoritat e potestat de nostre offici que usam, vos diem e manam spressament e de certa sciencia, que decontinent admectau lo dit Joan en lo dit offici, e ab veu de crida publica en los lochs acostumats divulgueu e maneu a tot hom generalment, que al dit Johan Fraylis tingan per oficial del dit mer imperi, a beneplacit del dit Senyor Rey e del dit magnifich Procurador Real, e a aquell honren, obeescan, paguen e satisfacen com a official, e tot concel, favor e ajuda li donen e presten en son offici, com necessari serà e requests ne seran, com a la persona nostra, eo del dit Procurador Real en tal cas constituyda; remogut primer qualsevol altre fins açì regint e tenint lo dit offici, sens imfamia de algù. E guardau vos de fer lo contrari, per quant desigiau lo servisi del dit Senyor. En testimoni de les quals coses li havem manat fer la present letra misiva per ara, fins lo notari de nostre offici li haja desenpaxat las provisions.

Dat. en Castell de Caller, a vuyt de març, any mill quatraçents setanta set.

(1) Dal Procuratore Regio Don Giovanni Fabra, o dal suo Luogotenente Giovanni Serra. — PILLITO.

CII.

Giovanni Re d'Aragona ordina al Podestà, ai Consiglieri e probi uomini di Sassari, al Luogotenente, ai Consiglieri e probi uomini di Villa di Chiesa, e al Vicario, ai Consiglieri e probi uomini di Cagliari, di prestare al Governatore di Cagliari o del Logudoro ogni ajuto onde vengano richiesti, per far cessare i movimenti di armati e le dissensioni tra il Marchese d'Oristano, e il Conte di Quirra, ed altri.

1477, 19 giugno.

(Dal Memoriale del Coscojuela, pag. 159 (1)).

Lo Rey.

Amats e feels nostres.

Sabudes havem las novitats, moviments e ajusts de gents fets en aqueix Regne per lo Marques d' Oristany, e Compte de Quirra, e altres, e lo perill e dan en que han cuydat fer venir aqueix Nostre Regne; la qual cosa ha molt desplagut à Nos, car tals moviments no porten sinò grans perills. Per açò scribim (2) al dit Marques, e Compte, e al Capità de Nostres galeres, e Vezcompte de Sentluri, cesen d'acì avant de tals actes, fiam aixì ho faran: e hon per qualsevol consideraciò no se desajustase, o desajustats se tornaven aplegar, manam a vosaltres e a cascù de vos, sots lo deute de la fidelitat a que Nos sou tenguts, que, tota hora que requests sereu per lo Governador de Caller o de Lugodor, vos ajusteu ab ell, o entengau en lo repos e pacifich estat de aqueix Regne, per forma que tots moviments sien apartats, e lo dit Regne reste en repos, e obediencia Nostra e de Nostres Offi-

(1) Vedi sopra, *Sec. XIV*, *Doc. XXI*, *a pag. 367*, *not. 1.* Anche questo Documento è ripubblicato dal TOLA, *Codice Diplomatico di Sardegna*; e vi è il *Doc. LXIII* del *Sec. XV*, *Tom. II*, *pag. 93*.

(2) Così emenda il Tola; manca questa voce nell'edizione del Coscojuela.

Digitized by Google

cials; e per cosa alguna no fasau lo contrari, per quant Nostra gracia haveu cara, e servir Nos desijau.

Dat en Barchelona, a XVIII de juny, any MCCCCLXXVII.

REX JOANNES.

Dominus Rex, deliberatione facta in Consilio, mandavit mihi Joanni de Sant Jordi. Visa per Vicecancellarium, et Joannem Ros, quibus est commissum; Luysium Peixo Regentem Thesaurariam; et Rosell pro Conservatore.

Als amats e feels Nostres los Potestat, Concelleres, e prohomens de la Nostra Ciutat de Sacer.

Fuerunt expeditae duae aliae similes, directe infrascriptis:

Als amats e feels Nostres, los Lochtinent de Capità, e Concellers e prohomens de Nuestra vila de Vila de Sglesies.

Als amats e feels Nostres, los Veguer, e Concellers e prohomens de la Nostra Ciutat e Castell de Caller.

SIG†NUM mei Don Francisci de Magarola, et Fluvià, Sacrae, Catholicae, et Regiae Magestatis, Archivarii Regii Archivii Generalis Coronae Aragonum, nec non Regii Scribae Mandati propietarii; qui hujusmodi copiam, aliena manu scriptam, extraxi à Regestro recondito in dicto Regio Archivio, intitulato Sardiniae X. Regis Joannis II de annis M.CCCLXXV usque M.CCCCLVIII à folio ejusdem CIX. Quam cum suo originali legitimè comprobavi, et clausi, solito meo supra apposito signo.

CIII.

Dichiarazione di giuramento prestato da Michele Sayol, procuratore di Don Galcerando Bertran, Maggiore di Porto e Camerlingo in Villa di Chiesa, di esercitare in detta sua qualità l'officio bene e legalmente.

1478, 16 aprile.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BD 15, fol. 31b).

Die XVI aprilis, anno LXXVIII°.

Miguaell Sayol (1), Procurator discreti Galcerandi Bertran Camerlengui et Majoris Portus Ville Ecclesiarum, causa utendi et exercendi dictum officium tanquam procurator ejus, prestitit sacramentum et homagium hore et manibus per ipsum comendatum, in posse et manu magnifici Procuratoris Regii; cujus virtute promisit bene, diligenter et legaliter dictum officium tenere, et dare veridicam rationem cui pertinebit, etc.; obligando se et sua bona etc.

(1) Michele Sayol era negoziante del Castello di Cagliari. Nel 10 di detto mese ed anno presentò al Procuratore Regio la Regia Patente del Bertran segnata nel 17 febrajo 1476 in Saragozza. Il Bertran era Scrivano e Segretario del Re; egli ebbe quest'impiego pel decesso di Giovanni Sellers ultimo possessore del medesimo; lo poteva reggere per mezzo di un suo sostituito, e questo, come pare, fu il Sayol. Quanto qui ho notato, lo deprendo dal Vol. BC 9, fol. 8. Ma nel *verso* del detto foglio trovo una Regia lettera del 28 febrajo 1478 diretta al Fabra, per cui, dolendosi il Re di non essere stato dato sino a quel tempo il possesso di quell'ufficio al Bertran od al suo Procuratore, gli ordinava d'eseguire prontamente quella sua disposizione: « Nos enim vobis super predictis ..... committimus ..... » plenam potestatem ...., per quam ..... Viceregi et quibusvis aliis » officialibus Nostris ..... mandamus, ne de premissis se modo ali- » quo intromittant, aut vos impedire in aliquo presumant; auferimus » namque eis ... secus agendi omnem, cum nullitatis decreto, po- » testatem. » Prima di questo passo il Re disse: « quocumque illi- » cito possessore inde remoto. » — PILLITO.

CIV.

Don Giovanni Fabra, Procuratore Regio in Sardegna, raccomanda al Luogotenente del Capitano e ai Consiglieri e probi uomini della città di Villa di Chiesa Giacomo Targa, che si recava in quelle parti a coltivarvi miniere, nella qual arte si diceva molto esperto.

1479, 15 gennajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BD 15, fol. 33b).

Lo Rey d'Aragò etc.

En Johan Fabra, donzell, Conseller del Senyor Rey, e per aquell Procurador Reyal en lo Regne de Sardenya, als magnifichs, faells e amats al dit Senyor lo Loctinent de Capità, Consellers, prohomens, et altres bones homens de la Ciutat de Vila de Sglesias, la gracia e bona voluntat del dit Senyor.

De licencia e voluntat nostra va aquì en aquexa Ciutat Jac Targa, portador de la present, acò per fer speriencia de las menas de aquì; e, segons se diu, ell es molt abil e sufficient a tal negoci; però lo seu judici e speriencia lo loharà, e essent agì segons ell s'es offert, no serà sens gran utilitat e profit dels cofrens Reyals, segons sabeu. Perçò us dihem e encarregam expressament per part del dit Senyor, li dexeu fer dita speriencia, donantli tota aquella endressa, favor e ajuda que ell havrà necessari circa tal negoci, lo que serà gran servey, ultra lo profit de dit Senyor. E no faceu lo contrari per res, si aquell desijau servir.

Dat en Caller, a XV de gener, any MCCCCLXX nou.

Digitized by Google

CV.

Capitoli convenuti tra Don Giovanni Fabra, Procuratore Regio, e Maestro Giacomo Carga di Valenza, per la coltivazione delle miniere di Sardegna, mediante il tributo della settima parte del prodotto.

1479, agosto (1).

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BD 15, fol. 36b).

Capitols concordats, fets e fermats entre lo molt magnifich Mosser Johan Fabra, Procurador Reyal e Jutge del Reyal Patrimoni en lo Regne de Sardenya de una part, e lo honorable Mestre Jaume Carrega de Valencia, mestre de menes, de la part altra, a beneplacit de la Magestat del Senyor Rey.

Primo, es concordat entre les dites parts, que lo dit Procurador Reyal, en nom e per part de la Magestat del Senyor Rey, dona e confereix al dit Mestre Jaume Carga, que puxa lavorar qualsevol menes que sian en lo present Regne de Sardenya, hon se vulla que sian trobades, axì dejus terra com sobre terra, de qualsevol metalls, salts e pedres fines; pagant e donant emperò a la Regia Cort, eo per aquella a son Procurador Reyal e Loctinent, la setena part.

Item mes, es concordat entre les dites parts, que sia licit e permes al dit Mestre Jaume pendre a mans suas qualsevol fossas de qualsevol natura de menes que sian en dita illa de Sardenya que la Cort pendres pot e poria, exceptat (2) aquelles que son de persones particulas, de les quals, si aquelles lavoraren, sian tenguts e obligats vendre al dit Mestre tota aquella mena que 'n traurà per vendre, per lo preu que volrà eo es acostumat vendre en Vila de Sglesias, o stimadora per dos homens mesos per lo dit Procurador Reyal, a fì vinga a la fusina que lo dit Mestre Jaume farà.

Item mes, es concordat entre les dites parts, que sia licit e permes al dit Mestre Jaume de vendre, e traure o fer traure de la dita Illa tot ço e quant traurà de dites menes, axì matalls, alums, com vidriols, e altres qualsevol menes, axì per mar com per terra, puis de aquells e de aquelles haja pagat a la Cort la setena part; donada emperò fadiga a la Cort de vuyt dies per lo argent, e del plom de quatre dies, e de les altres coses de dos dies, de aquella comprarho per lo preu que ell ne trobarà, e del que per ferne sos arbitres tremetre ne volrà, haja en la manera dessus dita la Cort la fadiga si comprar ho volrà, pagantlo hi emperò ans de pendraho per lo just preu e rahonable; e passat lo dit temps, sia licit al dit Mestre ferne a ses voluntats.

Item mes, es concordat entre les dites parts, que totes e qualsevol coses que lo dit Mestre Jaume ni sos ministres menester hauran per llur ops e per ops de les dites menes, que de aquelles a ses ells sian franchs de tots drets Reyals a la Cort pertocants.

Item mes, es concordat entre les dites parts, que lo dit Procurador Reyal en nom e per part de la dita Magestat, tant quant son poder basta, guia e ha per guiats lo dit Mestre Jaume e qualsevol stants en servici de les dites menes, e que farà per son poder de present que lo spectable Visrey del present Regne hi consentirà, e encara treballarà ab la Magestat del Senyor Rey, que de dit guiatge li farà las provisions necessaries. E es content dit Procurador Reyal, que dit Mestre Jaume sia jutge, e no altri algù, de tots sos ministres e treballants per ops de dites menes quant en les primeres conexenses, reservant a sì e al Loctinent les appellacions que per aquell seran interposades.

Item mes, es concordat entre les dites parts, perquè lo magisteri de dites menes sia mes favorit, que tots los ministres de dites menes qui armes apportar volran, stants en servici e exercici de aquelles, axì de nit com de dia, aquelles armes aportar puxan sens encorriment de pena alguna; e que en e sobre los dits Mestre ni ministres no haia de veure ni conexer algun altre official, si no lo dit Procurador Reyal e Loctinent, axì en bens com en persona.

Item mes, es concordat entre les dites parts, que lo dit Mestre Jaume puxa, en nom e per part de la prefata Magestat, comandar tots e qualsevol piconers e trahedors de menes e mestres de arts acostumats de fer fahena e de esser comandats, e de esser tenguts de anar per a ops de les menes e fusines Reyals, a fer lo exercici en que los haurà menester, pagantlos ell lo acostumat e rahonable preu.

Item, es concordat entre les dites parts, que lo dit Mestre Jaume puxa e li sia licit pendre qualsevol instancia hon se vulla del terme e territori en lo qual lo exercici fer volrà, axì ja feta com fahedora, pagant ell lo rahonable per aquella.

Item mes, es concordat entre les dites parts, que perquè los dits Mestre Jaume e ministres sian pus favorits, que lo dit Procurador Reyal farà fer bandos per aquelles parts hon mester farà, a requesta del dit Mestre Jaume, que no sia ningù que als dits Mestre Jaume ni ministres gose ne presumesca fer damnatge ni vexaciò alguna, sots pena de la vida.

Item mes, es concordat entre les dites parts, que sia licit e permes al dit Mestre Jaume, que ell puxa fer fer bandos per qualsevol parts e lochs hon se trobarà, comendant los ministres seus exercitants dites menes com a jutge llur.

Item mes, es concordat entre les dites parts, que per sguart que lo dit Mestre Jaume entra en lo exercici de dites menes, e a ses propries despeses ha a fer tot lo exercici de aquelles sens bestraurahi

(1) Senza data, ma trascritti dopo un atto dei 9 agosto 1479.
(2) Il cod. *exceptar*.

Digitized by Google

ni pagarhi res la Cort; e de aquelles es stat content donar la setena part, com dit es, a la Cort, la qual vuy en dia no ha res staven en perdiciò: que lo dit Mestre Jaume per lo primer any que entre en lo exercici de dites menes, çoès del primer dia del mes de abril primer vinent en hun any, sia franch del dit dret del sete, e de duana de les menes que ell obrarà eo farà obrar; ab tal pacte e condiciò, que ell dit Mestre Jaume no sen puxa anar dins lo dit any de la franquesa, si de aquella usar volrà, que primer no haia obrar hun altre any, del qual haia a pagar lo dit dret de sete; o si solament se volguesse alegrar de la dita franquesa sis mesos, que n' haia hobrar altres sis, dels quals haia a pagar dit dret del sete, e en altra manera no s' puxa alegrar de dita gracia, ans haia a pagar lo dret del sete de quant fus haurà; e del que fus no haurà, fino que haurà tret o traure volrà, deduhides les despeses en allò fetes, qu' en pach la duana e drets acostumats.

Item mes, es concordat entre les dites parts, que si lo dit Mestre Jaume dins o passat dit any traure volrà o fer traure del Regne de aquella mena que no serà utill per a fer fusina, que aquella puxa traure o fer traure del present Regne dins l'any de la franquesa franca de drets, e apres del any en avant pagant lo dret acostumat de duanas.

Item, es concordat entre les dites parts, que ell dit Mestre Jaume, fornits los principals de aquelles ciutat o lochs hon vitualles haurà, sia licit e permes a ell e a sos ministres fornirse de vitualles per a ell e a sos dits ministres e exercitants dites menes bastantement; e que en açò per ningù nols puxa nè dega esser donat enpaig algù, ans li sia donada tota favor e ajuda necessaries.

CVI.

Re Ferdinando conferma i privilegi e le immunità di Villa di Chiesa, e nominatamente il privilegio di Re Alfonso, col quale si promette a Villa di Chiesa di non torla dalla dipendenza diretta della Corona.

1479, 7 settembre.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Ferdinandus, Dei gracia Rex Castelle, Aragonum, Legionis, Sicilie, Toleti, Valencie, Portugalie, Gallecie, Majoricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murcie, Giennis, Algarbe, Alsezire, Gibraltaris, Comes Barchinone, Dominus Viscaye et Moline, Dux Athenarum et Neopatrie, Comes Rossilionis et Ceritanie, Marchio Oristanni Comesque Gociani.

Ad perhumilem supplicacionem Universitatis Civitatis Ville Ecclesiarum per dilectum Consiliarium Nostrum Petrum Falco, legum doctorem, nuncium, procuratorem, sindicum et actorem ejusdem Universitatis super iis Majestati Nostre factam, qui, habens ad hoc plenum posse a dicta Universitate, die presenti et infrascripto Nobis Regi et domino naturali dictorum Regnorum et dicte Civitatis juramentum et homagium fidelitatis, naturalitatis et vassallagii solemniter prestitit, omnia et singula privilegia, Capitula vocata de Breu, franquitates, libertates et immunitates, bonos usus et consuetudines per Nos aut per Serenissimos dominos Reges Ferdinandum avum, Alfonsum patruum, et Joannem patrem Nostrum memorie indelibilis indultas et concessas, indulta et concessa dicte Universitati et singularibus de eadem, sicut in eisdem continetur, concessas et concessa, ac eciam concessas et concessa per retro Reges predecessores eorum et Nostri, quemadmodum per eosdem Reges patruum et patrem Nostros confirmata et confirmate sunt; et signanter privilegium incorporacionis, aggregacionis ac unionis ad Regiam Coronam de dicta Civitate factum et concessum per dictum Serenissimum Regem Alfonsum patruum Nostrum dive memorie, datum et actum in Turri Ottava, octavo die mensis januarii, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo; et omnia et singula in eo et eis contenta et quolibet eorum laudamus, aprobamus, ratifficamus, juramus, ac perpetue Nostre confirmacionis presidio roboramus, si et prout eis hactenus melius usi fuerunt: pheudali seu militari servicio, solaciis, defensis, artaseriis, forestis, et aliis Nostre Curie juribus remanentibus semper salvis. Mandantes per hanc eandem spectabili, magnificis, dilectis Consiliariis Nostris in dicto Sardinie Regno, Viceregi, Gubernatori generali, Reformatori in Capitibus Callari, Gallure, et Gubernatori in Capite Lugudorii, Procuratori Regio, et ejus loca tenentibus, Vicariis, Potestatibus, Capitaneis, Consiliariis, ceterisque officialibus et subditis Nostris in dicto Regno constitutis et constituendis, et dictorum officialium loca tenentibus, expresse et de certa sciencia, ad Nostre gratie et amoris obtentum, penamque florenorum auri Aragonum duorum mille Nostris inferendam erariis, ut Nostram hujusmodi confirmationem, laudacionem, aprobacionem, et omnia et singula in ea contenta, teneant firmiter et observent, et faciant per quos deceat observari, et non contra faciant vel veniant, aut aliquem contra facere vel venire sinant, racione aliqua sive causa. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostro sigillo Generalis Gubernacionis, quo utebamur antequam ad apicem horum Regnorum erecti essemus, cum alia nondum fabricata sint, impendenti munita.

Dat. in Civitate Barchinone, die septimo mensis septembris, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo nono, Regnorumque Nostrorum, videlicet Sicilie anno XII°, Castelle et Legionis sexto, Aragonum vero et aliorum primo.

Signum † Ferdinandi Regis Castelle, Aragonum,

Digitized by Google

Legionis, Sicilie, Toleti, Valencie, Portugalie, Gallecie, Majoricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murcie, Giennis, Algarbii, Algezire, Gibraltaris, Comitis Barchinone, Domini Vizcaye et Moline, Ducis Athenarum et Neopatrie, Comitis Rossilionis et Ceritanie, Marchionis Oristanni Comitisque Gonciani.

YO EL REY.

Testes sunt: venerabilis in Christo pater Johannes Episcopus Arunden., Cancellarius.

Egregius et nobiles Enrriquus Enriquez, Majordomus major; et

Rodericus Dulloa, Conservator major Regni Castelle.

Magniffici Ludovicus de Cabanyelles, gerens vices Gubernatoris in Regno Valencie;

Nobilis Raymundus Despes et Rodericus de Rebolledo, milites, dicti Serenissimi Domini Regis Consiliarii.

Sig†num mei Ludovici Gonçales, Serenissimi Domini Regis Secretarii, ejusque auctoritate publici notarii per totam ipsius terram et dicionem; qui predicta de dicti Domini Regis mandato scribi feci. Constat de rasis, correctis et emendatis in lineis IIII, VI, et in ultima linea testium, ubi legitur « delibilis »; « ri octava octavo »; « Nobilis Raymundus ».

Vidit Ffilipus de la Cavalleria, Conservator Generalis.

Vidit Ludovichus Sanches, Generalis Thesaurarius.

Dominus Rex mandavit mihi Ludovico Gonçales. Visa per Thesaurarium et Conservatorem Generales.

In Sardinie primo, fol. cxxv.

CVII.

Re Ferdinando conferma il privilegio di Re Giovanni, che ogni due anni il Capitano di Villa di Chiesa e il suo Luogotenente siano obligati a tener tavola.

1479, 7 settembre.

(Dall'originale, esistente nell' Archivio Communale d'Iglesias).

Confirmaciò del privilegio de Vila de Sglesias, que el Capitan haya de dar firmanzas, que de dos en dos anys tendrà taula (1).

Nos Ferdinandus, Dei gracia Rex Castelle, Aragonum, Legionis, Sicilie, Toleti, Valencie, Portugalie, Gallecie, Majoricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murcie, Giennis, Algarbii, Alsezire, Gibraltaris, Comes Barchinone, Dominus Viscaye et Moline, Dux Athenarum et Neopatrie, Comes Rossilionis et Ceritanie, Marchio Oristanni, Comesque Gociani.

Ostensum est Nostre Majestati et reverenter exhibitum fuit per dilectum Consiliarium Nostrum Petrum Falco, sindicum et embaixatorem per Universitatem Civitatis Ville Ecclesiarum dicti Sardinie Regni, privilegium per Serenissimum Dominum Regem Patrem Nostrum immortalis memorie eidem Universitati concessum, tenoris sequentis:

« Nos Joannes, Dei gracia Rex Aragonum, Na» varre, Sicilie, Valencie, Majoricarum, Sardinie » et Corsice, Comes Barchinone, Rossilionis et Ce» ritanie.

» Bonum reipublice Civitatis Nostre de Vila de » Sglesies etc. » *(Vedi sopra, Doc. LXXXVII).*

Fuitque Majestati Nostre per dictum sindicum, nomine et pro parte dicte Universitatis, humiliter suplicatum, ut cartam et privilegium preinsertum, et omnia et singula in ea contenta, laudare, aprobare, ratifficare et confirmare juxta ipsius seriem et tenorem, et quathenus opus est de novo concedere, de Nostri Regia benignitate dignaremur. Nos vero, dicta suplicacione benigne admissa, tenore presentis et de Nostra certa sciencia et expresse privilegium preinsertum et omnia et singula in ea contenta laudamus, aprobamus, ratifficamus et confirmamus, ac quathenus opus est de novo concedimus, Nostreque hujusmodi laudacionis, aprobacionis, ratifficacionis et confirmacionis presidio roboramus, sicut melius dici potest et intelligi ad homini sanum et sincerum intellectum dicte Universitatis. Quocirca spectabili, magnifico, et dilectis Consiliariis Nostris, Viceregi in dicto Sardinie Regno, Gubernatoribus et Reformatori in Capitibus Callari, Gallure et Lugodorii, Procuratori Regio et ejus Locumtenenti, Vicariis, Potestatibus, ceterisque universis et singulis officialibus et subditis Nostris in dicto Regno et Civitate Ville Ecclesiarum constitutis et constituendis, et dictorum officialium loca tenentibus, presentibus et futuris, dicimus, precipimus et jubemus expresse et de certa scientia, ad Nostre gracie et amoris obtentum, penamque florenorum auri Aragonum mille Nostris inferendam erariis, ut Nostram hujusmodi confirmacionem, laudacionem, et omnia et singula in ea contenta teneant firmiter et observent, tenerique et observari ab omnibus faciant, et non contra faciant vel veniant, aut aliquem contra facere vel venire sinant racione aliqua sive causa. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostro sigillo Generalis Gubernationis, quo utebamur antequam ad apicem horum Regnorum erecti essemus, cum alia nondum fabricata sint, impendenti munitam.

Dat. Barchinone, die septimo septembris, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo

(1) Così a' piedi del diploma, sulla parte esterna, sopra il luogo del sigillo che ora manca, è scritto in carattere minuto dalla mano medesima che scrisse il privilegio.

Digitized by Google

septuagesimo nono, Regnorumque, videlicet (1) Sicilie anno XII, Castelle et Legionis sexto, Aragonum vero et aliorum primo.

YO EL REY.

Vidit Ludovicus Sanchez, Generalis Thesaurarius.
Vidit Ffilipus de la Cavalleria, Conservator Generalis.

Dominus Rex mandavit mihi Ludovico Gonçales.
Visa per Thesaurarium et Conservatorem Generales.

In Sardinie primo, fol. CXXIIII.

A tergo, da mano contemporanea:

Privilegium Regis Ferdinandi dat. Barchinone 7 septembris 1479, cum insertione alterius privilegii Regis Joannis dat. in civitate Calatajubii 17 septembris 1459, quod Capitaneus teneatur fidejussores prestare de tenenda tabula.

CVIII.

Don Giovanni Bosch, Luogotenente del Procuratore Regio, e incaricato del Governo del Regno pel Vicerè assente, ordina al Luogotenente del Capitano e ai Consiglieri di Villa di Chiesa, come abbiano a comportarsi relativamente a certa Donna Giuliana Cani stata arrestata, e ad alcuni detenuti in prigione per tumulti e discordie, e generalmente in quanto riguarda il tranquillo stato delle Città.

1479, 15 settembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BD 15, fol. 28b).

En Johan Bosch, Loctinent de Procurador Reyal per lo magnifich Mosser Johan Fabra, donzell, Conseller del Senyor Rey, e per aquell Procurador Reyal en lo Regne de Sardenya, e encara, per absencia del molt noble e spectable Senyor Don Pero Maça Visrey e Governador General en lo dit Regne, havent d'ell plenaria cumissiò a les coses devall scrites e altres occorrents en civil e en criminal en la Ciutat de Vila de Sglesias e termes de aquella, segons appar de dita Comissiò ab sas letras patents sagellades e signades de la sua propria mà, de les quals, en quant serà necessari, serà feta occular demostraciò a les savieses de vosaltres, la gracia e bona voluntat del dit Senyor als magnifichs Loctinent de Capità e Consellers de la dita Ciutat de Vila de Sglesias.

Una letra missiva havem rebut de vos, dit magnifich Conseller en Cap, certificant nos los fets de aquexa bona dona Na Juliana Cani, e altres, segons en dita letra se contè. Som molt merevellats del que dieu de Micer Pere Ferrer, com ha fet lo que li ha plagut, sens emperò sabuda, comissiò nè voluntat nostra. E quant al fet de la dona, vos dihem, pus es vist per vosaltres esser bona dona e de bona fama, que no sia axì tractada, sinò, segons conoxereu, la acomanau en carrech de alguna fiada persona, la qual tenga per la Cort guardada fins tant siam nosaltres aquì, qui d'ella e altres coses tendrem conexensa. E quant al que diheu de la remor dels Crucas ab l'altra part, vos dihem, que treballeu, ab los millors medis que conexereu, si s'pot fer, sian bons amichs; hon non vullan, en tal cas feu que tornen als rests en que staven, fins tant nos serem aquì. En las altres coses que tocan a justicia per repos de aquex loch, fareu segons millor haveu acostumat, eo lo dit Senyor vos n'a altra volta scrit; et no fesseu per res lo contrari, per quant desijau fer lo servici del dit Senyor. En testimoni de les quals coses havem manat fer las presents per l'escrivà de nostre offici, signades de nostra mà, e del egregi Micer Johan de Sancta Cruç (1), en aquest cas aconsellant nostre.

Dat. en Castell, a XV del mes de setembre, any MCCCCLXXVIIII°.

(1) La pergamena *videlit videlicet*.

CIX.

Ferdinando, Re di Castiglia e d'Aragona, concede a Galaziano Gessa, durante la sua vita, l'annua pensione di tremila soldi giacchesi, sui proventi del marchesato d'Oristano, in mercede dei servizii da lui resi allo stesso Re Don Ferdinando, ed al suo padre Don Giovanni.

1479, 9 ottobre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 9, fol. 19).

Noverint universi, quod die sabati intitulato III mensis marcii, anno a Nativitate Domini millesimo CCCCLXXX°, existente personaliter constituto magnifico Johanne Bosch Locumtenente Regii Procuratoris pro magnifico Johanne Fabra, domicello, Procuratore Regio presentis Regni, intus Turrim Leonis Castri Callari in qua suam fovet habitacionem, comparuit coram eo honorabilis Gaspar Roiz de Moros, ut procurator et nomine procuratorio magnifici Galaciani de Sese, de cujus procuratione fecit occularem exibicionem; qui presente, vocato atque requisito me Joanne Boy, Regia auctoritate notario publico, propter absenciam discreti Nicolay Boy notarii et scribe Regie Procurationis, presentibusque etiam honorabilibus Joanne Felipo Florentino et Petro Gallart mercatoribus, pro testibus ad hec vocatis, obtulit et presentavit ac per me dictum

(1) Questi era Avvocato del Regio Patrimonio. — PILLITO.

Digitized by Google

et infrascriptum notarium legi publice peciit et requisivit, et fecit videre magnifico Locumtenenti, quandam pergamenam Regiam provisionem tenoris sequentis:

Nos Ferdinandus, Dei gratia Rex Castelle, Aragonum, Legionis, Sicilie, Toleti, Valencie, Galicie, Majoricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murcie, Jaennis, Algarbii, Algezire, Gibraltaris, Comes Barchinone, Dominus Vizcaye et Moline, Dux Athenarum et Neopatrie, Comes Rossilionis et Ceritanie, Marchio Oristanni (1) Comesque Cociani.

Ad servicia grata plurimum fructuosa et accepta per vos dilectum Nostrum Calacianum de Sesse in utriusque fortune successibus tam Serenissimo Domino Regi genitori et predecessori Nostro memorie indelebilis quam Magestati Nostre fideli mente diversimode prestita, et que in presenciarum prestatis, et prestiturum dante Domino pociora syquidem esperamus, debitum habentes respectum et consyderacionem, in aliquam eorum remuneracionem voluntatisque Nostre erga vos significacionem, gracia infrascripta vos dignum estatuimus. Tenore igitur presentis, expresse et de serta sciencia ac consulto, vobis eydem Galaciano de Sesse, quamdiu vixeritis, damus, graciose consedimus, et liberaliter elargymur tres mille solidos jassenses (2) annuales et seu de anno redditu. Quorum solucionem ut melius et facilius habere et consequi valeatis, illos vobis asignamus in et super omnibus et singulis redditibus, emolumentis, pecuniis et aliis juribus ac rebus dicti Marchionatus Oristanni, nobis seu Curie Nostre justis quidem de causis devoluti et acquisiti. Mandantes propterea cum hac eadem Procuratori Nostro Regio in dicto Sardinie Regno, seu ejus Locumtenenti aut ipsum officium regenti, hac aliis quibuscumque reseptoribus, collectoribus et arrendatoribus *predictorum* reddituum, emolumentorum et jurium ipsius Marchionatus, et cuilibet eorum, tam presentibus quam futuris, quod ilico acceptis presentibus, a die earum date compotare incipiendo, vobis eidem Galaciano vita vestra, ut prefertur, durante, seu Procuratory vestro aut alii cuicumque quem volueritis loco vestri, dictos tres mille solidos jaccenses ex et de dictis redditibus, emolumentis, juribus seu pecuniis suas ad manus quomodolibet perventis aut perventuris realiter et de facto dent, tradant et solvant; recuperando a vobis seu illo vicibus singulis apocas de soluto oportunas, in quarum prima tenor ujusmodi totaliter inseratur, in aliis vero solum fiat de eadem (3) mencio specialis: quoniam Nos eodem (4) contextu firmiter in mandatis tradimus Magistro Racionali Curie Nostre et ejus Locumtenenti aut dictum officium regenti, hac aliis quibusvis reseptoribus, collectoribus et arrendatoribus pretactis (1) compotum audituro, quod eis seu alio aut aliis eorum tempore sui raciocinii in dictis seu ex eorum quolibet et uno ponentibus dictos tres mille solidos jaccenses dicto pretextu annuatim (2) vobis seu illis solutos, et restituentibus apocas premencionatas, illos in compotum ipsis recipiant libere et admittant; dubio, difficultate et contradictione cessantibus quibuscumque. Quapropter Serenissimo Joanni Principi Asturiarum et Gerunde primogenito Nostro carissimo hac in Castelle et Aragonum Regnis et terris omnibus heredi et successori Nostro immediato intentum Nostrum detegentes, sub paterne benedictionis amissione dimus, Viceregi vero et Gubernatoribus Çapitum Callari, Gallure et Logudori in eodem Sardinie Regno ceterisque universis et singulis officialibus et subditis Nostris ad quos espectet, quatenus graciam, concessionem, assignacionem, consignacionem et provisionem Nostras hujusmodi juxta sui seriem et tenorem teneant firmiter et observent, exequantur et compleant, tenerique, observari, exequi et compleri faciant inviolabiliter per quos deseat, ned secus agant agive sinant quavis occasione sive causa; cum ita de mente Nostra procedit. In quorum testimonium presentem fieri jussimus, sigillo Nostro quo utebamur antequam ad apissem Regnorum Aragonum erecti assemus, cum alia sigilla nondum fabricata sint, impendenti munitam.

Dat. Valencie, die nono octobris, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo nono, Regnorumque Nostrorum, videlicet Sicilie anno duodesimo, Castelle et Legionis sexto, Aragonum vero et aliorum primo.

(1) Manca questa voce nel cod.

(2) Non sono soldi genovesi come lesse il Pollano e trascrisse nell'indice, ma sibbene *jaquenses*, *jaccenses*, giacchesi. — PILLITO.

(3) Il cod. *de adem.*

(4) Il cod. *eadem.*

CX.

Privilegio del Re Ferdinando II a favore della città d'Iglesias, prescrivente che vacando la Capitania per morte o per impedimento del Capitano, uno dei Consiglieri eserciti interinalmente detto impiego. Dat. in Toledo (3).

1480, 31 gennajo.

(1) Suppliscasi a un dipresso così: *et alii cuicumque a vobis de predictis.*

(2) Il cod. *annucianj.*

(3) Così è notato questo privilegio negli indici dell'Archivio di Cagliari; ma per falsa indicazione del Volume il privilegio non si potè trovare.

Digitized by Google

CXI.

Don Giovanni Bosch, Luogotenente del Procuratore Regio, dichiara d'aver ricevuto a nome della Corte del Re da Don Giovanni Tuponi, Consigliere della Città d'Iglesias, 80 libre d'alfonsini minuti allora correnti, somma convenuta per composizione di una nave genovese perdutasi nelle vicinanze delle isole di San Pietro e di Sant'Antioco.

1480, 22 luglio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BD 16, fol. 8b).

Die XXII julii, anno predicto (MCCCCLXXX).

Sit omnibus notum, quod ego Johannes Bosch, Regii Procuratoris Locumtenens, et Regens officium Regie Procuracionis Sardinie Regni pro magnifico domino Johanne Fabra, domicello, Consiliario et Procuratori Regio jamdicti Regni, ex certa scientia confiteor et in veritate recognosco vobis honorabili Johanni Tuponi, Consiliario et habitatori Civitatis Ville Ecclesiarum, his presenti, quod nomine Regie Curie dedistis et solvistis michi numerando ad meas omnimodas voluntates octuaginta libras monete alfonsinorum minutorum nunch in Castro Callari currentis, pro quibus mecum convenistis ratione culpe per vos comisse circa navim Januencium his preteritis diebus deperditam satis prope Insulam vocatam de Sanct Pera et de Sanct Antiogo; et hec per interventum et etiam preces quamplurimas magnifici Petri Fortesa coveni vobiscum pro dicta cantitate, et etiam aliquibus justis respectibus et causis. Ideo remitto et relaxo vobis quicquid ultra forte teneremini racione predicta, faciens vobis et vestris diffinicionem et renunciacionem cum juramento de ulterius aliquid non petendo, solemni stipulatione roborato. Et ideo etc.

Testes: magnifici Jacobus Aymerich, civis, Vicarius Regius Castri Callari; Petrus Fortesa, miles; et Johannes Felipus.

CXII.

Essendo stato, per parte del Procuratore Reale, intimato a Don Antonio Baroni, tutore delle pupille figliuole di Don Giovanni Çestany, di dare i conti e restituire le entrate che avevano esatto dalla scrivania di Villa di Chiesa, il Baroni oppone che quella scrivania apparteneva a dette pupille, quali eredi del loro padre.

1480, 14 agosto.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BD 16, fol. 12b).

Die XIIII augusti, anno predicto LXXX°.

Anthonius Miquel, Porter Real, manau de part del magnifich Loctinent de Procurador Real, e de consell de Micer Gabriell Tagedell (1) Advocat del Patrimoni Real, a N' Antiogo Baroni com a tudor e curador de les pubilles Stanyes, que dins quatre dies done compte e rahò de tot lo temps que ell en dit nom ha regit e fet regir la scrivania de Vila de Sglesias fins lo dia que lo honrat Andreu Çacomella ha pres possessiò de aquella per virtut de la gracia li ha fet la Magestat del Senyor Rey; com tots los emoluments e altres drets de aquella, fins en aquella jornada, pertanguen a la Regia Cort: lo qual manament se fa instant lo Procurador Fiscal, eo dins lo dit terme pos justes rahons, si las ha, perquè fer no deja.

Qui quidem Anthonius Miquel eodem die retulit michi notario infrascripto, se predictum fecisse preceptum eidem Baroni personaliter intus Castrum Callari reperto.

Die sabati XIIII° predicti presentavit honorabilis et discretus Bartholomeus Terre notarius, et, ut dixit, procurator Anthiochi Baroni, quandam responsionem predicto mandato, in hunc modum fecit:

Responent lo dit Anthiogo Baroni, eo En Barthomeu Terres Procurador de aquell, al manament que, instant lo Procurador Fiscal, li es stat fet, dient donen compte etc.; diu, que tal manament, parlant ab reverencia, es stat molt mes voluntari que necessari. E açò, per quant Deu e tot lo mon sap, que ell dit Anthiogo com a tudor e curador de les pubilles filles e hereus de N' Johan Sastany quondam, lo temps que ha regit e fet regir dita scrivania, ha regit e fet regir dita scrivania com aquella pertany a dites pubilles com a succehint en los bens del dit Johan Sestany quondam pare llur; e axì en aquella lo dit Procurador Fiscal no ha ne pot haver dret algù. Requirint les presents esser insertes a la fì del dit manament per vos notari etc.

CXIII.

Ferdinando Re di Castiglia e di Aragona avendo concesso a Don Diego De Castro la Capitania di Villa di Chiesa, ordina che, sui diritti che perverranno al Procuratore Regio sì per le machizie come pei sali, venga pagato allo stesso De Castro quanto gli spetta in ragione del suo uffizio, più 9 soldi barcellonesi al giorno, che gli si assegnano quale servitore e cointimo della Real Casa.

1481, 5 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BD 16, fol. 92).

Don Fferrando, per la gracia de Deu Rey de Castella, de Aragò, etc., al magnifich amat Con-

(1) Il Tagedel fu accusato d'eresia, e perciò i suoi beni furono confiscati e venduti a favore del Regio erario. Così appare da alcuni atti di vendita di case di detto Tagedel. — PILLITO.

Digitized by Google

seller e Procurador Reyal Nostre en lo Regne de Sardenya Mosser Johan Fabra, o al Loctinent en lo dit offici, salut e dileciò.

Nos havem acomanat lo offici de Capità de la Ciutat de Vila de Sglesias d'aqueix Regne al amat criat del Serenissim Rey Nostre Senyor e Pare de gloriosa recordaciò e Nostre, Diego de Castro, segons que por tenor de la concessiò e privilegi per Nos a ell fet del dit offici mes largament poreu veure. E perquè Nostra voluntat es, que axì del salari a ell pertanyent per causa del dit son offici com de la quitacion de VIIII sous barchelonesos que quiscun dia tè e acomstumbra reebre per servidor e cointimi de Nostra Casa, sia pagat de les rendes a Nos pertanyents en la dita Ciutat, axì de les maquicies com dels salts: vos dehim, encarregam e manam ab tenor de les presents, de Nostra certa sciencia e espressament, que de les pecunies procehidores de les dites rendes de la dita Ciutat de Vila de Sglesias, axì de les maquicias com dels salts, a mans e poder vostre pervengudes e pervenidores, pagueu e facau pagar integrament tot ço e quant lo dit Diego de Castro serà cobrador e li pertanyerà per rahò del salari del dit son offici de Capità; e pagat integrament de aquell dit salari, de lo que restarà de les dites rendes li pagareu e fareu pagar aquella quantitat que havrà de haver a rahò de VIIII sous barchelonesos quiscun dia per servidor e cointimi de Nostra casa; e açò fareu e complireu cascun any, tant quant tindrà lo dit offici. E en les pagues e solucions que del dit salari e quitaciò li fareu, cobrareu d'ell apoques oportunes, en la primera de les quals la present sia inserta, e en las altras tant solament se faca de aquella expressa menciò; e en les spalles d'ella sian scrites per deduhides les quantitats que hi pagareu, de mà del notari que les dites apoques rebrà e testificarà. Car Nos ab la present, de la dita Nostra certa sciencia, dihem e manam al Mestre Racional de Nostra Cort en lo dit Nostre Regne, e altres qualsevol Maestres Racionals e persones que vostres comptes oyran e examinaran, que, vos metent en data e exida haver donat e pagat al dit Diego de Castro las ditas quantitats en la manera e per la causa dessus dita, e restituhint las apoques dessus mencionades, aquellas vos reeban e admettan en compte, tot dubte, difficultat, e contradictiò cessant e a part posades.

Dat. en la Ciutat de Barchinona, a cinch dies del mes de febrer, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCCLXXXI.

YO EL REY.

Vidit Gabriell Sanchez, Generalis Thesaurarius et Conservator.

In Sardinie tercio.

CXIV.

Re Ferdinando commette a Don Berengario Granell, Maestro Razionale in Sardegna, di accertarsi se le somme state destinate alla riparazione delle mura di Villa di Chiesa, e di altri luoghi in Sardegna, siano difatti e per intero state impiegate a tale uso.

1481, 25 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. B 4, fol 27).

Ferdinandus, Dei gracia Rex Castelle, Aragonum etc. dilecto Consiliario et Magistro Racionali Curie Nostre in Regno Sardinie Berengario Granell, salutem et dilectionem.

Apud Universitates dicti Regni sepe (1) imposiciones et alia jura ideo imposita et indulta fuerunt a Regibus predecessoribus Nostris dive memorie, ut in refectionem reparacionemque portuum, menium, et alias illarum necessitates converterentur. Atque ut sciamus si in eo ad quod dedicata sunt fuerunt consumpta, et super his debite provideatur, licet hoc jam officio vestro incumbat, dicimus, comittimus et mandamus vobis, ut quam citius possitis, eaque qua decet diligencia, a dictis Universitàtibus seu ab iis qui imposiciones et jura ipsa preteritis temporibus collegerunt administraruntque, et, si fuerint defuncti, ab eorum heredibus, et signanter ab illis qui magatzenium municionis Ville Alguerii administrarunt, seu heredibus, et ab heredibus

(2) Sunda qui multis annis recipit redditus Regios Ville Ecclesiarum de Sigerio, compotum petatis, et racionem eorum audiatis, eaque examinetis, et impugnetis si vobis visum fuerit, annotacionesque faciatis, atque diffiniatis si diffinienda cognoveritis, et ad restituenda reliqua, si aliqua fuerint, detentores eorum regide (3) compellatis, aliaque omnia et singula faciatis, quod de stilo Curie Magistri Racionalis jureque et racione facienda noveritis, beneficioque Curieque Nostre expedire. Atque hunc ordinem in futurum servabitis in futuris administracionibus dictarum Universitatum. Nos enim vobis in et super predictis omnibus et singulis, et ex eis deppendentibus et emergentibus, si et quantumvis opus sit, voces et vices Nostras plenarie comittimus cum presenti.

Dat. Barchinone, XXV februarii, anno a Nativitate Domini M°CCCCLXXXI.

YO EL REY.

Vidit Generalis Thesaurarius.

Vidit Malet Fisci Advocatus.

Vidit Pere Forner Locumtenens in officio *Conservatoris* Generalis.

In Curie Sardinie Sigilli secreti primo.

(1) Il cod. *sese*.

(2) Lacuna lasciata nel testo registrato. — PILLITO. S'intende l'Antonio Sanda, Capitano di Villa di Chiesa, che è nominato nel precedente *Doc. LXXXIX*.

(3) Per *rigide*. Il cod. *regi de*.

Digitized by Google

CXV.

Intimazione ai Consiglieri e probi uomini della Città di Villa di Chiesa, di pagare la porzione dovuta da essa Città sul donativo stato deliberato per l'incoronazione del Re e della Regina: sotto minaccia in caso di non eseguito pagamento della esecuzione sui beni ed entrate della Città come per debito fiscale.

1481, 7 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BD 16, fol. 123).

Lo Rey de Castella, de Aragò e Sardenya etc.

Als honorables Consellers e prohomens de la Ciutat de Vila de Sglesias, salut e honor.

Sapiats, que nos, axì per nostre offici, com encara per comissiò e instructions Reyals, havem carrech e devem demanar e exhigir e haver los servey e pecunies degudes a la Cort Reyal per causa de les coronacions de la Magestat del Senyor Rey e de la Serenissima Senyora Reyna sa Muller; per la qual rahò son tenguts vosaltres e aquexa Ciutat pagar la quantitat per vos tractada e devals scrita. Pertant de part de la dita Reyal Magestat intimant vos las ditas cosas, vos diem e manam, que encontinent vistes les presents paguets e liurets a nos, o a nostre Lochtinent en nostra absencia

florins de Aragò en or; e nò u metats en dilaciò, car altrament procehiram contra vosaltres e la dita Ciutat per exequciò dels bens vostres e de la dita Universitat, segons que per deutes Reyals e fiscals es acostumat e fer se deu, e altrament segons trobarem de justicia esser fahedor.

Dat. en Castell de Caller, a VII dies del mes de maig, any MCCCCLXXXI (1).

CXVI.

Ad istanza del Capitano e dei Consiglieri di Villa di Chiesa, Don Ximene Perez, Vicerè e Governatore Generale di Sardegna, ordina che coi proventi Regii in Villa di Chiesa vengano riparate le mura e torri del Castello, che minacciavano rovina.

1481, 1 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BD 16, fol. 27).

Lo Rey de Castella, de Aragò, de Sardenya.

En Johan Bosch, Loctinent de Procurador Reyal per lo magnifich Senyor Mosser Johan Fabra, donzell, Conseller del dit Senyor, e Procurador Reyal en tot lo present Regne de Sardenya, al Mayor de Port de la Ciutat de Vila de Sglesias, salut e honor.

Una letra de manament del spectable Senyor Visrey nos es stada presentada per part del Loctinent de Capità e Consellers de aquixa, la qual es del tenor seguent:

« Lo Rey de Castella, de Aragò, de Sardenya etc.

» En Ximen Pereç, Scrivà, Conseller, Camerlench » de la Reyal Magestat, e per aquella Visrey e » General Governador del present Regne de Sar- » denya, al magnifich e amat Conseller de Senyor » Rey Mosser Johan Fabra, Procurador Reyal en » lo mateix Regne, y en absencia sua a N' Johan » Bosch son Loctinent en lo Cap de Caller del dit » Regne, la gracia e bona voluntat del dit Senyor.

» Per lo Loctinent de Capità e Consellers de » Vila de Sglesias nos es estada presentada una » suplicaciò, contenent en efecte, que, attès que » les muralles e torres de dita Vila e Castell de » aquella stan per caure e derruirse, volguessem » provehir e manar que de les rendes Reyals que » en la dita Vila se exigessen, deduhides les de- » speses e salaris que ordinariament se acostumen » paguar, se convertissen en ruparaciò e adobs de » las dites muralles e Castell; oferintse los dits » Loctinent de Capità e Consellers, que ab les » persones e bons e alias dels habitadors de dita » Ciutat farien tal e tanta subvenciò, acì en fer » calcina com encara jornals, que les dites muralles » se repararien molt bè. Perçò, ab intervenciò e » consell del magnifich Mosser Berenguer Granell, » Mestre Racìonal de la Regia Cort en dit Regne, » y encara vostre e del nostre ordinari Asssessor, » haguda primer veridica informaciò que si ara » de present lo dit Castell e muralles no s' ado- » baven, dins breus dies serien en terra dirruides; » attès que les dites rendes, deduhides dites des- » peses ordinaries, uns anys ab altres no munten » a pus de setenta lliures, e a Sa Magestat se pro- » cura assenyalat servey: ab las presents vos diem » e manam de part del Senyor Rey, que los drets » que en dita Vila se exhigixen a la Regia Cort » pertanients, deduhides les dites despeses e sa- » laris, consigneu e convertescau en los adobs de » muralles e torres del Castell de Vila de Sglesias, » les quals livrareu als dits Loctinent e Consellers, » per los quals seran distribuhides en dita repa- » raciò; e per cautela vostra vos retindreu les pre- » sents, ab apoques que dels dits Loctinent de Ca- » pità e Consellers cobrareu, fahent menciò de la » cantitat que en dits adobs serà convertida, la » qual a vos confessaran aver rebuda; e nores- » menys manant al Mestre Racional de la Regia » Cort, o qualsevol de vos compte oydor, que, en » la reddiciò de vostres comptes metent vos en » data les quantitats que als dits Loctinent e Con- » sellers liurades havreu procehides dels dits drets » per obs de adobar dites torres e muralles, e » produhint les presents ensemps ab la apocha pre-

(1) Nello stesso giorno fu spedita simile lettera al Municipio di Oristano; ed anche in questa fu lasciata in bianco la cifra o somma da imporsi. È certo però, che dalla Città di Cagliari furono richiesti mille fiorini d'oro; da Donna Brianda Carroç 5000 ducati d'oro buoni; e dall'Arcivescovo di Cagliari 500 ducati; lo che risulta dal citato Vol., foglio 96 retro, 97 e 95. -- PILLITO.

Digitized by Google

» dita, les vos vullen admetre, tot dupte cessant.
» Dat. en la Ciutat de Caller, a XVI del mes de
» maig, any MCCCCXXXI°.

» Vidit Berengarius Granel, Magister Rationalis.
» Vidit Sanfores, Assessor.
» Vidit Johannes de Sancta Cruç, Assessor.

» Dominus Vicerex mandavit michi Petro Garriga.
» Visa per Assessores. Probata.

La qual letra o manament dessus dit havem, axì com a just, obeyt. Pertant, de part del dit Senyor e potestat de dit offici, no obstant sia la voluntat de la Magestat prefata que qualsevol pecunies a mans vostres per la rahò dessus dita pervengudes e pervenidores donasseu e liurasseu en mans e poder nostre, attès les coses dessus manades e supplicades esser tant justificades e rahonables, perçò vos notificam, diem e manam, que lo residum, levades dites despeses e salaris ordinaris segons la dita letra, que serà en mans e poder vostre de ditas rendas, e fahent ello lo restant, doneu e pagueu als sobredits Capità e Consellers de la dita Ciutat, per donar adob e fortificaciò en dit Castell e muralles; fermant vos emperò apoca del que serà, que tendreu, ensemps ab la present, per vostra cautela. En testimoni de les quals coses havem manat fer las presents de nostra mà signadas, e ab lo sagell del dit offici sagellades.

Dat. en Caller, lo primer de juny, any MCCCCLXXXI.

CXVII.

Giovanni Felipo, fungente le veci di Procuratore Regio, dichiara di aver ricevuto da Don Giacomo d'Aragall, Signore utile di Villamassargia, cento lire di moneta cagliarese, a nome di Lorenzo Meli, per machizia della morte di un uomo in Villa di Chiesa.

1481, 13 luglio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BD 16, fol. 33b).

Die XIIIª julii, anno predicto LXXXI.

Sit omnibus notum, quod ego Johannes Felipus, gerens vices Procuratoris Regii pro magnifico Johanne Bosch Locumtenente Regii Procuratoris, ex certa sciencia confiteor et in veritate recognosco vobis magnifico Jacobo Aragall, domicello, domino utili Ville de Masarja, quod dedistis et solvistis michi dicto nomine centum llibras monete Calleri, quas dedistis michi pro Lorenso Meli, racione cujusdam maquicie mortis unius hominis in Villa Ecclesiarum, ut patet in actis sive remissione factis in posse discreti Jacobi Cervero notarii. Et ideo etc.

Testes: venerabilis Petrus Mella presbiter, et Bernardinus Fordenjano, ac Ysach Sollam (1), et alii.

CXVIII.

Don Pietro Anguera, Regio Fiscale in Cagliari, dichiara di aver ricevuto a nome di Don Giovanni Fabra, Procuratore Regio, 50 soldi di moneta cagliarese, statigli aggiudicati sulla composizione di 50 libre, nella quale erano stati condannati per delitto cinque uomini di Villa di Chiesa.

1481, 19 luglio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BD 16, fol. 34).

Die XVIIII julii, anno predicto LXXXI°.

Sit omnibus notum, quod Petrus N' Anguera, Fiscus Regius Castri Calleri, ex certa sciencia confiteor et in veritate recognosco vobis magnifico Johanni Fabra, domicello, Regio Procuratori in Sardinie Regno, licet absenti, quod dedistis et solvistis michi numerando quinquaginta solidos monete Calleri michi adjudicatos ex composicione sive capsous quinque hominum Ville Ecclesiarum, propter aliqua crimina que incurrerunt, ut in actis inde factis aperte patet, ob quod ad composicionem venerunt vobiscum seu cum Regia Curia pro quinquaginta llibris; quos L. solidos recepi per manus magnifici Johannis Bosch Locumtenentis vestri. Et ideo.

Testes: honorabilis Petrus Pasqual; Johannes Pasqual; et alii.

CXIX.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Fabra rimuove, senza nota d'infamia, Don Michele Sayol dall'officio di Maggiore di Porto di Villa di Chiesa.

1482, 25 febrajo.

R. Archivio di Cagliari, Vol. BD 16, fol. 62).

Die XXV (februarii) predicti (MCCCCLXXXII°).

Magnificus Johannes Fabra, domicellus, Regius Procurator in Sardinie Regno, sine aliqua nota infamie, sed aliquibus bonis respectibus etc., amovit seu revocavit a regimine officii Majoris Portus Civitatis Ville Ecclesiarum honorabilem Micaelem Sayol illud Regentem, et de eodem providet auctoritate sui officii ad beneplacitum Regie Magestatis et suam; acque comisit honorabili Nicolao Baccalar absentem uti presentem, cui fecit fieri literam dicti regiminis hujusmodi seriei etc.

1) Il Sollam era Israelita, cittadino di Cagliari. — PILLITO.

Digitized by Google

Item dicto die ipse honorabilis Nicolaus Baccallar prestitit sacramentum et homagium etc.

CXX.

Re Ferdinando conferma la destinazione fatta dal Vicerè e dal Procuratore Regio in Sardegna di certi redditi della Corona in Villa di Chiesa, del valore di circa lire 70 di alfonsini annue, per la riparazione delle mura e delle torri della città.

1482, 13 agosto.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Nos Ferdinandus, Dei gracia Rex Castelle, Aragonum, Legionis, Sicilie, Toleti, Valencie, Gallecie, Majoricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murcie, Giennis, Algarbii, Algezire et Gibraltaris, Comes Barchinone, Dominus Vizcaye et Moline, Dux Athenarum et Neopatrie, Comes Rossilionis et Ceritanie, Marchio Oristanni, Comesque Gociani.

Vidimus in auctentica forma perexibita coram Magestate Nostra pro parte vestri dilecti et fidelis Nostri Johannis Sirvent, Locumtenentis Capitanei, ac nuntii et sindici Civitatis Nostre Ville Ecclesiarum, ad Nos his et aliis de causis per dilectos et fideles Nostros Consiliarios et probos homines dicte Civitatis destinati, qualiter spectabilis et magnifici Vicerex et Gubernator Generalis, ac Procurator Regius in Regno Nostro Sardinie sive ejus Locumtenens, precedente matura et digesta Nostri Regii Consilii in dicto Regno deliberacione, ad Nostrum beneplacitum concesserunt et contulerunt vobis eisdem Locumtenenti Capitanei, ac Consiliariis et probis hominibus dicte Civitatis, residuum quoddam ex redditibus et juribus Nobis seu Curie Nostre in dicta Civitate annuatim pertinentibus, per vos dictos Locumtenentem Capitanei, ac Consiliarios et probos homines, solutis salariis et expensis ordinariis, anno quolibet exponendum et convertendum in instauratione et reparatione murorum et turrium dicte Civitatis et ejus Castelli, qui et que totalem minabantur ruinam nisi ita provideretur, in Nostri patrimonii ac Civitatis memorate ejusque habitatorum non modicam jacturam; quod quidem residuum, solutis dictis salariis et aliis expensis ordinariis, anno quolibet summam septuaginta librarum monete Callaritane ascendere potest, quemadmodum in provisionibus et litteris dictorum Viceregis, et Procuratoris Regii seu ejus Locumtenentis, inde expeditis, que scilicet, ille dicti Viceregis date fuerunt in Civitate Castri Callari die decimasexta maji anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo octogesimo primo; et ille dicti Regii Procuratoris seu ejus Locumtenentis, in dicta Civitate die primo junii, anno predicto (1). Cumque Celsitudini Nostre vestri pro parte fuerit humiliter supplicatum, ut assignationes et provisiones ejusmodi de Nostra benignitate laudare, confirmare et de novo concedere dignaremur: paribus ergo moti respectibus, quibus preffatos Viceregem et Procuratorem Regium seu ejus Locumtenentem ad premissa concedendum, manutenendum, ac aliis justis consideracionibus, presentium tenore, expresse et de certa sciencia ac consulto graciam et concessionem predicti residui modo quo supra et ad dictum opus factas vobis eisdem Locumtenenti Capitanei, Consiliariis et probis hominibus jam dicte Civitatis Ville Ecclesiarum, laudamus, approbamus, ratificamus et confirmamus, ac etiam, quatenus opus sit, de novo concedimus, quamdiu tamen Nobis placuerit; Nostreque hujusmodi laudacionis, approbacionis, ratifficacionis, confirmacionis, nove concessionis et provisionis presidio et munimine roboramus, auctorizamus et validamus. Eisdem propterea Viceregi et Gubernatori Generali, ac Procuratori Regio in dicto Regno, Gubernatori quoque in Capitibus Callari et Gallure, ac Magistro Racionali Curie Nostre in ejusmodi Regno, nec non Majori Portus ipsius Civitatis Ville Ecclesiarum, ceterisque demum universis et singulis officialibus et personis, ipsorumque offitialium locum tenentibus tam presentibus quam futuris, ad quos et quas spectet, dicimus et districte precipiendo mandamus scienter et expresse, sub ire et indignacionis Nostre incursu, penaque florenorum auri mille Nostris inferendorum erariis, quatinus graciam et concessionem prememoratas, hasque Nostras illarum confirmacionem, novam concessionem et provisionem, juxta sui seriem et tenorem pleniores, ad Nostrum beneplacitum teneant firmiter et observent, tenerique et observari faciant inviolabiliter per quos deceat, nec secus agant agive sinant racione aliqua sive causa. In quorum testimonium presentem fieri jussimus, Nostro comuni sigillo in pendenti munitam.

Dat. Cordube, die decima tercia augusti, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo octogesimo secundo, Regnorumque Nostrorum, videlicet Sicilie anno quintodecimo, Castelle et Legionis, Aragonum vero et aliorum quarto.

YO EL REY.

Vidit Generalis Thesaurarius.

Vidit Petrus Forner, Locumtenens in officio Conservatoris Generalis.

Dominus Rex mandavit michi Philippo Clementi. Visa per Thesaurarium Generalem, et Locumtenentem Conservatoris Generalis.

In Sardinie III, f. CLI.

Esternamente è scritta la seguente annotazione:

Die XVIII marcii, anno a Nativitate Domini M°-CCCC°LXXXXVI°, honorabilis Nicholaus Bacallar, anno presenti Consiliarius predicte Civitatis Ville Ecclesiarum, presentavit predictum Regium privilegium spectabili domino Johanni Duçay, Generali Locum-

(1) Vedi sopra, *Doc. CXVI.*

Digitized by Google

tenenti Sardinie, personaliter residenti in palatio Regio Castri Calaris; et lectum per me Michaelem Gili notarium, et sue Dominacionis Secretarium.

Spectabilis Dominacio verbo respondit: Recepto etc. ofert se paratum Regiis obedire mandatis.

GILI, SECRETARIUS, manu propria (1).

CXXI.

Don Giovanni Fabra, Procuratore Regio, ordina a Don Michele Sayol, Maggiore di Porto, e a Don Giovanni Fraulis, officiale del criminale in Villa di Chiesa, di dare esecuzione alla lettera di Re Ferdinando dei 5 febrajo 1481, colla quale si prescrive di pagare a Don Diego de Castro, Capitano di Villa di Chiesa, quanto gli spettava in ragione del suo officio, più 9 soldi d'alfonsini al giorno.

1482, 29 ottobre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BD 16, fol. 92).

Lo Rey etc.

En Johan Fabra, donzell, Conseller del Senyor Rey, e per aquell Procurador Reyal en tot lo present Regne, als amats e faells del dit Senyor En Miguel Sayol, Major de Port en la Ciutat de Vila de Sglesias, e Johan Fraylis, oficial del criminal en dita Ciutat, salut e honor.

Sassiats, com per lo magnifich Mosser Diego de Castro, Capità de aquexa Ciutat, nos es stada presentada una letra patent eo provisiò Reyal de la dita Magestat, en lo dors sagellada e de altres municions necessaries munida, la qual es del tenor seguent:

« Don Fferrando, per la gracia de Deu Rey de » Castella, de Aragò, etc., al magnifich amat Conseller e Procurador Reyal Nostre en lo Regne de » Sardenya Mosser Johan Fabra, o al Loctinent » en lo dit offici, salut e dilecciò.

» Nos havem acomanat lo offici de Capità de la » Ciutat de Vila de Sglesias d'aqueix Regne etc. » *(Vedi sopra, Doc. CXIII).*

La qual letra o provisiò de continent es stada per nos admesa e acceptada ab tota aquella reverencia, que s'pertany a la dita Magestat. Volents los seus manaments esser a deguda execuciò deduhits, de part de la prefata Magestat, de e per autoritat e potestat del offici que usam, vos dihem e manam spessament e de certa sciencia, que, inseguint la forma e tenor de la dita Reyal letra o provisiò, de qui avant cascun any doneu e pagueu al dit Mosser Diego de Castro cascun any lo salari sobredit, axì per rahò del dit son offici de Capità, que seria l'any ccc lliures, com encara la gracia de VIIII sous barchilonensos cascun dia, que muntaria l'any CCCXXVIII lliures VIII sous, e axì pren suma per tot, entre lo salari e las dietas, cascun any DCXXVIII lliures VIII sous moneda de Caller; item noresmeny per la dita rahò del salari, de les dites dietas o quitaciò, per rahò de hun any e nou mesos que compliran a V del mes de noembre prop venidor, que no es stat pagat de dita quitaciò, cincentas setanta sis lliures nou sous; e açò per las causas en dita Reyal provisiò mensionades. E en los pagaments emperò que fareu de la dita quantitat, o part de aquella, cobrareu del dit Mosser Diego de Castro o de son legitim procurador apocas opportunas; en la primera de les quals sia inserta la tenor de la dita Real provisiò de verbo ad verbum, en les altres solament de aquella fareu menciò. E guardau vos de fer lo contrari, per quant la dita Reyal Magestat desijau servir. En testimoni de les quals cosas havem manat fer las presents, de nostra mà signadas, e ab lo sagell comù en lo dors sagelladas.

Dat. en Caller, a XXVIII del mes de octubre, any MCCCCLXXXII.

JOHAN FABRA, PROCURADOR REYAL.

(1) È il Michele Gili del codice publicato dal LAMARMORA, *Memorie della R. Academia delle Scienze di Torino, Serie II, Vol. XIV, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, pag.* 101-152. Vedi anche MARTINI, *Pergamene d'Arborea, pag.* 129-146.

CXXII.

Ferdinando Re di Castiglia e d'Aragona dà in enfiteusi a Don Andrea Çacomellas, per lui a pe' suoi successori, o per quelli a cui ne facessero cessione, la scrivania della Castellania di Villa di Chiesa, che già prima gli aveva concessa sua vita durante.

1482, 23 dicembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 9, fol. 55).

In Dei nomine pateat universis, quod Nos Ferdinandus, Dei gracia Rex Castelle, Aragonum etc., quamvis superioribus annis Nostri opportuno privilegio et justis causis atque consideracionibus conferimus vobis dilecto Nostro Andree Çacomella notario, ad vite vestre decursum, scribaniam Curie Capitanei Civitatis Nostre Ville Ecclesiarum in Regno Nostro Sardinie, ac ejus Locumtenentis, cum salariis scilicet sive emolumentis, lucris et aliis juribus justis et assuetis, ac ad ejusmodi scribaniam, et seu vobis racione ejusdem, pertinentibus, illamque tam ipsius Nostri privilegii sive concessionis virtute, quam nonnullarum sententiarum sive declaracionum in vestri favorem et contra quasdam filias et heredes Johannis Cestani super questione quam ipse seu earum pars vobis inde moverant prolatarum, ac in rem judicatam, uti accepimus, transactarum, in presentiarum teneatis et possideatis: attamen, utilitate et comodo Nostre Curie et Patrimonii in

Digitized by Google

premissis cognitis et attentis diligenter, necnon ad quorumdam familiarium et bene meritorum Nostrorum perhumiles intercessus, ac in aliquam remuneracionem multorum serviciorum per vos dictum Andream Çacomella paterne Majestati Serenissime divi recordii (1) et Nobis fida mente indefessoque animo diversimode prestitorum circa acquisicionem et recuperacionem Marchionatus Nostri predicti Oristanni et Comitatus Gociani, dum Leonardus d'Alagon, eidem paterne Celsitudini ac Nobis rebellis, qui olim pro Marchione se gerebat dicti Marchionatus, Regnum ipsum Sardinie tumultuare non formidabat, crimen lese Majestatis in pluribus capitulis comittendo, unde commeritis penis una cum ejus sequacibus affectus (2) est: tenore presentis carte Nostre ac publici instrumenti cunctis temporibus firmiter valituri expresse et de certa scientia ac consulto, sine tamen prejudicio, novacione ac derogacione ejusdem privilegii et concessionis de dicta scribania per Nos vobis vita vestra durante, ut prefertur, facte, immo illis addendo, per Nos et omnes heredes et successores Nostros quoscumque stabilimus seu quasi tradimus et in emphiteosim concedimus vobis eidem Andree Çacomella, et vestris et quibus volueritis, perpetuo predictam scribaniam ipsius Curie dicti Capitanei Civitatis ejusdem Ville Ecclesiarum et ejus Locumtenentis, ad bene meliorandum et in aliquo non deteriorandum, cum universis videlicet et singulis salariis sive emolumentis, lucris, et aliis juribus justis et debitis, ac eidem scribanie, et vel vobis racione illius, pertinentibus; ita quod sicuti antea dictam scribaniam de vita vestra possidebatis ac possidetis, ut prefertur, nunc deinde illam hujusmodi Nostri stabilimenti sive instrumenti concessionis et provisionis virtute vos et vestri ac quos volueritis perpetuo continuetis habere, tenere et possidere, atque habeatis, teneatis et possideatis pacifice et quiete, salariaque sive emolumenta, lucra, et alia jura predicta in vestras vestrorumque, ac aliorum quos volueritis, utilitates applicetis, deque eis et eorum quolibet vestras et eorum omnimodas voluntates faciatis tanquam de re propria. Hoc autem stabilimentum et in hemphiteosim concessionem facimus et facere intendimus vobis eidem Andree Çacomella et vestris ac quibus volueritis in perpetuum de dicta scribania et aliis prememoratis, sicuti melius, plenius, sanius et utilius ad vestri et eorum bonum, sanum et sincerum intellectum potest intelligi sive dici, scribi et excogitari; sub hoc pacto, forma et condicione, videlicet quod vos et vestri ac quos volueritis habeatis, teneatis et possideatis predicta que vobis et eis stabilimus et in emphiteosim concedimus pro Nobis et successoribus Nostris, et sub Nostri et eorum directo et alodiali dominio; et pro censu eorumdem faciatis et solvatis, sive faciant et solvant, anno quolibet Nobis et successoribus Nostris, sive nomine Nostro et eorum Procuratori Regio in dicto Nostro Sardinie Regno seu ejus Locumtenenti aut dictum officium Regenti tam presenti quam futuro, quinque solidos monete curribilis in dicta Civitate, in die sive festo Beati Johannis Baptiste mensis junii proximi venturi, et sic deinceps annis singulis perpetuo in simili die sive festo aut termino. Ejusmodi tamen scribaniam et alia premissa per Nos vobis et vestris ac quos volueritis stabilita astringamini in condirectum tenere, et quod in his alium dominum seu dominos nisi tantum Nos et successores Nostros non proclametis. Liceat tamen vobis et vestris, postquam per triginta dies ex quo in Nos seu successores Nostros aut in dictum Procuratorem Regium seu ejus Locumtenentem vel dictum officium Regentem faticati fueritis, predicta que vobis et vestris stabilimus et in emphiteosim concedimus vendere, impignerare, donare, et aliter alienare cui seu quibus volueritis, exceptis clericis, sanctis, ac personis religiosis, et aliis quibus secundum jus et morem ac privilegium sive privilegia dicti Sardinie Regni prohibita est alienatio bonorum de realenco, nisi forte licentia sive concessio et provisio oportune precederent; salvo tamen semper Nobis et successoribus Nostris ac expresse (1) retento dicto annuo (2) censu quinque solidorum, ac laudimio et fatica ejusmodi. Pro intrata vero sive precio hujusmodi stabilimenti dedistis et solvistis Nobis seu de Nostri mandato et hordinacione dilecto Consiliario et dispenserio Nostro Francisco Sanchez unum par altilium; et ideo renunciando exceptioni fraudis et (3) doli, ac dictorum altilium pro dicta intrata sive precio non habitorum et non receptorum, ac omni ali juri, privilegio et consuetudini his obviantibus, damus et scienter remittimus vobis et vestris, ac aliis quos volueritis, si quid predicta que vobis et eis stabilimus plus modo valent aut in futurum valebunt censu et intrata jam dictis; renunciantes quoad hec legi sive juri quo deceptis ultra dimidia justi precii subvenitur, et omni ali juri, privilegio, racioni et consuetudini his obviantibus. Insuper convenimus et promittimus, predicta omnia et singula que vobis et vestris stabilimus Nos et Nostri, faciemus vos et eos habere, tenere et pacifice omni tempore possidere contra cunctas personas, et quod tenebimur Nos et Nostri vobis et eis de firma et legali evictione et legitima defensione predictorum, et de restitucione omnium dampnorum, interesse et missionum; de quibus vobis et vestris credi habeat, vestri et eorum solo plano et simplisi verbo, vel saltem juramento, nullo alio probacionum genere requisito. Quapropter Serenissimo Joanni Principi Asturiarum et Gerunde primogenito Nostro carissimo, postque dies felises Nostros longevos in omnibus Regnis et terris Nostris inmediato heredi et successori, mentem Nostram aperientes, sub paterne benedictionis obtentu dicimus, Viceregi

(1) Il cod. *recordii*.
(2) Il cod. *effectus*.

(1) Il cod. *expresso*.
(2) Il manoscritto *anno*.
(3) Il manoscritto *fraudices*.

Digitized by Google

vero ac Gubernatori Generali, necnon Gubernatori in Capitibus Calleri et Gallure et Procuratori Regio in dicto Nostro Sardinie Regno, Capitaneo insuper et ejus Locumtenenti, ac Consiliariis Universitatis et singularibus dicte Civitatis Ville Ecclesiarum, ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis Nostris ad quos spectet, ac eorumdem officialium locum tenentibus tam presentibus quam futuris, districte precipiendo mandamus scienter et expresse, sub ire et indignacionis Nostre incursu, penaque florenorum auri mille Nostris inferendorum erariis, quatenus Nostrum hujusmodi stabilimentum, concessionem et provisionem, ac omnia et singula precontenta, juxta sui seriem et tenorem pleniores, teneant firmiter et observent, tenerique et observari faciant in perpetuum, atque in possecione corporali seu quasi realique et actuali, qua jam nunch estis et illam diu est natus (1) fuistis et tenetis, vos et vestros ac quos volueritis illam continuando manuteneant et defendant viriliter contra cunctos. Et nichilominus vobis et vestris ac quos volueritis respondeant pariter ac responderi faciant integre ex et de salariis sive emolumentis, lucris ac aliis juribus supradictis, nec secus agant agive sinant quavis racione vel etiam causa.

Et ego dictus Andreas Çacomellas, acceptans a Vestra Serenissima Majestate cum illis quibus decet reverencia et honore predictum stabilimentum, ac omnia et singula in eo ac supra contenta, cum retencionibus, salvamentis et condicionibus premissis, promitto et convenio Vobis dicte Sacre Regie Majestati et successoribus Vestris, quod ego et mei solvemus anno quolibet dictum sensum (2) in dicto festo Sancti Johannis Vobis et successoribus Vestris, seu dicto Procuratori Regio vel ejus Locumtenenti aut dictum officium Regenti qui nunch est et fuerit pro tempore, aliaque pacta et condiciones tenebimus et adimplebimus, et in nullo contra faciemus vel veniemus pacto aliquo seu eciam racione; obligando Vobis prefate Regie Majestati et successoribus Vestris jus et emphiteosim per Vos mihi et eis stabilitum, et pro censu debito ac solvi cessato omnia et singula bona mea et successorum meorum ubique habita et habenda.

Hec igitur que supra dicta sunt facimus, paciscimur, et convenimus, et promittimus ad invicem, Nos dictus Rex, et Andreas Çacomella predictus, in manu et posse Secretarii Regii et notarii infrascripti tanquam publice et auctentice persone pro omnibus quorum interest et intererit in futurum legittime stipulantis, recipientis ac etiam paciscentis.

Datum et actum est hoc in Villa de Madrit, die XXIIII° mensis desembris, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo, Regnorum Nostrorum, videlicet Sicilie anno quintodecimo, Castelle et Legionis nono, Aragonum vero et aliorum quarto.

(1) Cioè *jamdiu nactus*.
(2) Cioè *censum*.

Sig†num Ferdinandi, Dei gratia Regis Castelle, Aragonum, Legionis, Sicilie, Toleti (1), Valencie, Galicie, Majoriquarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murcie, Giennis, Algarbii, Algezire, Gibraltaris, Comitis Barchinone, Domini Viscaye et Moline, Dux Athenarum et Neopatrie, Comitis Rosilionis et Ceritanie, Marchionis Horistanni, Comitisque Gociani, qui predicta concedimus et firmamus, huique publico stabilimenti instrumento sigillum Nostrum comune apponi jussimus in pendenti.

Yo el Rey.

Signum † Andree Çacomella prefati, qui predicta accepto, concedo et firmo.

Testes sunt, qui ad premissa presentes fuerunt: magnifici Philipus Clementis Protonotarius; et Petrus Camannas Secretarius, Consiliarii dicti Domini Regis.

Signum † Ludovici Gonzales, dicti Serenissimi Domini Regis Secretarii, ejusque auctoritate publici notarii per totam ejus dictionem, qui predictis interfuit, eaque de ipsius Domini Regis mandato scribi fecit et clausit; cum rasis et correctis in lineis v ubi legitur « Serenissime » et XXI « vobis. »

Vidit Generalis Thesaurarius.

Vidit Petrus Fforner, Locumtenens in officio Conservatoris Generalis.

Dominus Rex mandavit mihi Ludovico Gonzales, in cujus posse concessit et firmavit. Visa per Generalem Thesaurarium, et Locumtenentem in officio Conservatoris Generalis.

In Sardinie VII.

(1) Il manoscritto *Tolenti*.

CXXIII.

Credenziali di Don Giovanni Fabra, Procuratore Regio, in capo a Don Luigi Foxa, Ricevitore nell' uffizio del Maestro Razionale, il quale si recava in Villa di Chiesa e altrove con incarichi di esso Regio Procuratore.

1483, 29 aprile.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BD 16, fol. 116).

Die XXVIIII aprilis M°CCCCLXXXIII°.

En Johan Fabra etc. als magnifichs Capità e honorables Consellers de la Ciutat de Vila de Sglesias, e a tots e sengles officials axì Reyals com altres, e als lochtinents de aquells, als quals las presents pervindran, salut e honor.

Lo exhibidor de les presents serà En Luys Foxa, Receptor en lo offici del Mestre Racional, lo qual

Digitized by Google

va personalment per lo present Regne per alguns negocis tocants son offici e lo nostre. E perquè occorren diverses causes de nostre offici, a les quals personalment no podem vaccar, lo havem perçò constituhit Loctinent nostre, ab tota facultat. Pertant, intimant vos las ditas cosas, de part del dit Senyor, e per auctoritat de nostre offici del qual usam, vos dehim e manam, que al dit Luys Foxa com a Loctinent nostre obeyau, e ll' haiau e tracteu, tot dupte e difficultat cessant.

Dat. ut supra.

CXXIV.

Don Ximene Perez, Vicerè e Governatore Generale in Sardegna, accusando Don Diego De Castro, Capitano di Villa di Chiesa, di avere steso le mani sulle entrate Reali, e anche sulla persona di Michele Sayol, Maggiore di Porto, e di aver minacciato di continuare in tale occupazione; lo cita a comparire fra tre giorni a rendere i conti al Procuratore Regio; ordinando che intanto non gli venga pagato cosa alcuna di quanto gli sarebbe spettato per suo salario, o per altra concessione sovrana.

1483, 9 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 10, fol. 108).

Lo Rey de Castella, de Aragò, de Sardenya.

En Ximen Pereç, Scrivà, Cavaller, e Camarlench del dit Senyor, e per aquel Visrey e General Governador en lo present Regne de Sardenya, e Governador en lo Cap de Caller e de Gallura, al magnifich Diego de Castro, Capità de Vila de Sglesies, salut e dilecciò.

Per lo magnifich Mosser Johan Fabra, donzell, Conseller del dit Senyor, e Procurador Reyal en lo present Regne, nos es stat mostrat, quant temerariament vos havets meses e steses les mans en rendes Reyals, e en la persona del honorable En Miguel Sayol, Major de Port de la dita Ciutat; e havets cominat per avant dita occupaciò continuar: Perçò ha provehit e manat, vos esser citat a venir comptar ab ell; e entre tant, que a vos no sia pagat res per rahò del dit salari e gracies vostres, fins sia vist per fì del dit compte vos esser cobrador, e altrament sia per ell ordenat; com de poch temps en ça vos haiats reebut del dit Major de Port DCCLXXI lliures, IIII sous, VI diners callareses: e perçò haja implorat e request lo auxili nostre. E nos, considerades les dites coses e qualitat de aquelles, e que en tal cars, per diverses pracmatiques Reyals et alias, som tengut al dit magnifich Procurador Reyal favorir e auxiliar: ab tenor de la present vos dehim e manam, que, lo terç dia de la presentaciò de la present en avant comptador, siats e comparegats denant lo dit magnifich Procurador Reyal dins lo Castell de Caller, en lo offici de la Procuraciò Reyal, per comptar ab ell del dit salari e gracia, e del que rebut haveu; e que de les dites rendes Reyals nè del dit Major de Port en alguna manera no us entremetats nè empatxets, nè 'l perturbets en la recepciò de dites rendes, com fer no u puxats nè degats, per diverses ordinacions e pracmatiques Reyals, sots grans penes. E guardats vos de fer lo contrari, si les penes de dites Reyals pracmatiques, e de cincentes lliures callareses la qual vos imposam, desijats evitar, per las quals no fallirà deguda execuciò contra vos e bens vostres, si contra farets. E de la presentaciò de la present starem a relaciò del Porter Reyal portador de aquelles.

Dat. en Caller, a VIIII de maig, any M°CCCCLXXXIII°.

XIMEN PEREÇ, SCRIVÀ, VISREY.

CXXV.

Il Maestro Ragioniere Don Berengario Granell ingiunge a Don Diego De Castro, Capitano di Villa di Chiesa, di rendere i conti della sua amministrazione fra quindici giorni dalla ricevuta della presente.

1483, 10 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. II 2, fol. 149b).

Die sabbati X° die madii M°CCCC°LXXX°III°.

En Berenguer Granell etc. al honrat En Diego de Castro, Capità de Vila de Sglesies.

No ignorats, que vos sots tengut donar compte e rahò en mon offici dels emoluments de la vostra Cort, lo qual deguerets haver ja donat e presentat; com haia gran temps que tenits lo dit offici, e segons pragmatiques Reyals de huyt en huyt mesos sots tengut donar compte dels dits emoluments, sots grans penes, e de perdre lo salari e gracia vostres. Pertant, de part del Senyor Rey vos man, e de la mia vos requir, sots pena de CC morabatins d' or, que, dins XV dies primers vinents del dia de la presentaciò de la present en avant comptadors, donets e presentets en dit mon offici lo compt dels dits emoluments de tot lo temps que aquell havets tengut; e noresmenis donets, paguets, e lliurets al honorable en Luys Foxa, Receptor en mon dit offici, los dos solds per lliura de la universal suma de les reebudes per vos fetes dels dits emoluments, com axì sia ordinat ab pragmatica Reyal. E ab aquesta matexa vos diem e requirim, sots la dita pena, que ab los dits comptes, o ab vos o qui per vos serà en presentar aquells, vinga N' Anthoni Canyelles scrivà de vostra Cort, per donarli forma e consell de la certificaciò que deu fer de vostre compte e de les reebudes per vos fetes, sens frau alguna de

Digitized by Google

compte, e als scrivans de les Corts de aquells les dites certificacions, per nò esser stats demanats de compte de gran temps ença. E de la presentaciò de la present starè a la relaciò del porter Reyal portador de aquella.

Scrita en Caller, a x de maig, anno a Nativitate Domini M°CCCC°LXXX°III°.

CXXVI.

Re Ferdinando concede agli abitanti di Villa di Chiesa di poter tenere bottega in Cagliari, e vendervi ogni mercatanzia, sì all' ingrosso che al minuto, pagando i dritti consueti, sì e come gli abitanti di Cagliari.

1484, 30 marzo.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Licentia a los vezinos Vila de Sglesias, que puedan tener botigas abiertas de mercaderias, y vender a menudo y en grueso, pagando los dretos Reales y otros acostumbrados, sin encurrimento de pena alguna, etc. (1).

Nos Don Ferrando, per la gracia de Deu Rey de Castella, de Aragon, de Leon, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, de Gallicia, de Mallorquas, de Sevilla, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Gaen, del Algarbe, de Algezira e de Gibraltar, Comte de Barchinona, Senyor de Vizcaya e de Molina, Duch d'Athenas et de Neopatria, Comte de Rossellò e de Cerdanya, Marques d'Oristany, e Comte de Gociano.

Desijants lo benefici, utilitat, conservaciò e augment de la Nostra Ciutat de Vila de Sglesies, a humil supplicaciò del magnifich, amat, criat e Conseller Nostre Diego De Castro, Alcayt e Capità de la dita Ciutat, qui, segons experiencia Nos ha mostrat, com a bon offitial no cessa de entendre continuament en lo bè de la dita Ciutat e de sos habitadors, per la conservaciò e augment de Nostre patrimoni: ab tenor del present Nostre privilegi fermament per tots temps valedor e durador, expressament e de Nostra certa sciencia e consultament atorgam e donam licencia, facultat e permis a vosaltres feels Nostres Nicholau Bacallar, Tomas Alberolà, Anthoni Serra, Francì Gessa, Miquel Massoni, Ferrando Cota, Miquel de Sos, e Joan Coponi, habitadors de la dita Ciutat de Vila de Sglesies, e altres qualsevol habitados de la mateixa Ciutat presents e sdevenidors, e à cascù de vosaltres e d' ells, que liberament e segura e sens incorriment de pena o penes algunes, e encara contradicciò e impediments alguns, pugau e puguen tenir totes e qualsevol botigues ubertes de tota e qualsevol natura e specie de mercaderia e altres coses, e vendre en les dites botigues, e encara comprar cascù de vosaltres e ells axì a menut com en gros les dites mercaderies, çoès draps, teles, drogues, merceries et altres coses a pes o a mesura segons la natura de aquelles, us, praticha e costum de la dita Ciutat: si e segons en la Nostra Ciutat de Castell de Caller los habitadors de aquella poden e han acostumat tenir; pagant emperò los drets deguts e acostumats pagar axì a Nostra Regia Cort, com en altra manera. Pertant ab aquest mateix tenor al Serenissimo Don Joan Princep de les Asturies e de Gerona, Nostre carissimo primogenit, e après Nostres ben aventurats dies en tot Nostres Regnes e terres inmediat hereu e successor, declarants Nostra ferma voluntat, sots obteniment de Nostra gracia e amor diem, e als Visrey, Governador General, e Procurador Reyal en lo Nostre Regne de Cerdenya, e Governador en los Caps de Caller e de Gallura del dit Regne, Alcàyt, Capità e Consellers de la dita Ciutat de Vila de Sglesies, e noresmenys a qualsevol veguers e potestats, e a tots finalment e sengles altres officials e subdits Nostres a qui s' pertangue, e als loctinents dels dits officials presents e sdevenidors, manam scientment e expressa, sots incorriment de Nostra ira e indignatiò, e pena de domil florins d'or a Nostres confrens applicadors, que la present Nostra licentia, facultat e permis, e totes e sengles coses dessus contengudes juxta sa serie e tenor, a vosaltres dits Nicholau Bacallar, Thomas Alberola, Anthoni Serra, Francì Gessa, Miquel Masoni, Ferrando Cota, Miquel de Sos e Joan Coponi, e a cascù de vosaltres, e a tots encara e sengles habitadors de la dita Ciutat de Vila de Sglesies presents e sdevenidors, tenguen fermament (1) e observen, tenir e observar facen inviolablement, e no y contravinguen nè contrafacen, nè contravenir o contrafer permeten per alguna via, causa o rahò, com axì proceesca de Nostra mente: tota difficultat, contradicciò, consulta e altres qualsevol impediments cessants. En testimoni de les quals coses havem manat esser fetes les presents, ab Nostre segell comù en pendent segellades.

Dat. en Taragona, a tretze de marz, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor mil CCCCLXXX quatre, e dels Regnes Nostres, es assaber de Sicilia any XVII, de Castella e de Leò XI, de Aragò emperò e dels altres VI.

YO EL REY.

Vidit Bardaxi, Regius Cancellarius.

Vidit Generalis Thesaurarius et pro Conservatore.

Dominus Rex, visum prius per Bardaxi Regium Cancellarium, mandavit mihi Jacobo de Casafranca. Visa per Generalem Thesaurarium et pro Conservatore.

In Sardinie quarto, f. LXXXII.

---

(1) A' piedi del Documento, sulla parte esterna, sopra il luogo del sigillo, dalla stessa mano che scrisse il diploma.

(1) La pergamena *fermamet*.

Digitized by Google

Sul dosso della pergamena si legge la seguente annotazione:

Die XIIII junii, anno LXXXIIII°, fuit presentatum presens privilegium domino Viceregi pro parte in presenti privilegio contentorum (1); et per me Dominicum de Sanctacruce Secretarium, lectum et publicatum.

Qui recepit cum illis quibus decet reverentia (2), et obtulit se paratum mandato Regis obedire.

Testes: magnificus Didacus De Castro, Domini Regis Consiliarius; et Michael Entago, notarius.

CXXVII.

Michele Sayoll, già Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, e sua moglie Eleonora, promettono di pagare quanto il Sayoll doveva in ragione dell'uffizio da lui amministrato; obligando perciò tutti i loro beni, e promettendo il Sayoll di non allontanarsi dalle Appendici di Cagliari fino a seguito pagamento.

1484, 9 giugno: 15 ottobre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 10, fol. 14).

A nou dias del mes de juny, any M°CCCCLXXXIIII.

Ego Michael Sayol, habitator Ville Ecclesiarum, tamen nunch intus Castrum Calleri, gratis convenio et promitto vobis magnifico Jacobo Sanchez, Regenti officium Regie Procuracionis, dare quitquid et quantum ego tenear Regie Curie virtute administracionis officii Majoris Portus Ville Ecclesiarum, facta legittima compotacione de dictis compotis; obligando pro his personam et bona mea, tanquam pro rebus fiscalibus, videlicet bona mobilia et immobilia ac jura et actiones largo modo; renunciando etc. Et virtute sacramenti et homagii manibus meis et ore prestitis in posse Andree Sanct Johan, porterii Regie Procuracionis, promitto non exire extra Apendicia Calleri donech dicta compota dedero et examinata fuerint, et deinde donech habuero licentiam a vobis obtentam, nec recedam, alias volo incidere in penam bansi et proditoris etc.

Testes: honorabilis Franciscus Marimon; Andreas Sanct Johan, et alii.

Die XV octobris anno predicto, Micaell Sayol et Elienor ejus uxor promittunt solvere id quitquit tenentur Regie Curie in solidum, prout est solitum in actibus fiscalibus, et obligarunt personas et bona; renunciando etc. Et dicta ejus uxor renunciat auxilio Vellayany (3), et cuidam constitucioni Cathalonie, largo modo; juravit etc.

Testes: Mosser Çapata, et Franciscus Marimon.

(1) Le parole *in presenti privilegio contentorum* sono scritte con carattere minuto in luogo di altre parole raschiate; forse *civitatis Ville Ecclesiarum*.

(2) Prima di *reverentia* il notajo omise le parole *honore et*.

(3) Dal senatoconsulto Vellejano, che proibisce le fidejussioni delle femine.

CXXVIII.

Giuliano de Ortu giura di amministrare bene e fedelmente l'officio della Credenzeria di Villa di Chiesa.

1484, 19 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 10, fol. 14b).

Die veneris intitulata decimanona mensis junii, anno quo supra, Julianus de Ortu, habitator Civitatis Ville Ecclesiarum, nunch personaliter intus Castrum Callari, prestitit sacramentum et homagium per manus et posse Andree Sanct Johan, porterii Regie Procuracionis, nomine et vice magnifici Jacobi Sanchez Locumtenentis Regii Procuratoris: cujus virtute promisit regere, tenere, gubernare et administrare diligenter, legaliter, fideliter atque bene officium Credencierie Civitatis predicte Ville Ecclesiarum, dandoque atque tribuendum verum compotum veramque racionem dicti officii eidem Locumtenenti, si et quando illud pecierit etc.; obligandoque, si secus egerit, personam et bona sua largo modo, ut in rebus fiscalibus etc.

Testes fuerunt presentes: honorabilis Franciscus Marimon, Johannes Martinus, et alii.

CXXIX.

Grida publicata nella Città di Villa di Chiesa, che chiunque abbia o sappia che altri abbia eseguito alcun pagamento a qualsiasi publico uffiziale per somme dovute alla Regia Corte, debba farne denunzia fra giorni quindici a Don Giuliano de Ortu, stato nominato Maggiore di Porto in quella Città.

1484, circa il 24 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. H 2, fol. 161).

Crida feta en la Ciutat de Vila de Sglesies per los officials.

Ara ojats tot hom generalment, que us fa a saber lo magnifich Mosser Berenguer Granell, Conçeller del Senyor Rey e de la Sua Cort, Mestre Rational en lo Regne de Sardenya: que com per conservaciò de les regalies e rendes Reyals en aquest Regne sia sancit, statuit e ordenat per la Magestat del Senyor Rey, que tots los officials qui tenen e an tengut administraciò de pecunies axì ordinaries com extraordinaries de la Cort del dit Senyor haien a dar compte e rahò a ell, o son Loctinent en lo dit offici, cahent en certa pena segons ordinaciò e stil del dit offici si aquell bè e lealment nò doneran; e com per lo magnifich Mosser Pere Badìa, Loctinent seu en lo dit Regne, los officials qui çaen-

Digitized by Google

rera han tengut administraciò de pecunies en la Ciutat de Vila de Sglesies sien requests e constrets de dar rahò de tota llur administraciò e receptiò en lo dit son offici: perçò vos mane de part del Senyor Rey, e de la mia vos requer, que qualsevol persona de vosaltres, axì ecclesiastica com secular, de qualsevol ley, condiciò o stament que sia, qui axì als Capitans o Sotacapitans, com Camerlench e Major de Port, qui çaenrera son stats en la dita Ciutat de Vila de Sglesies, haja donat o pagat qualsevol pecunies a la dita Cort pertanyents, per qualsevol censos, luysones, foriscapis, duanes, gabelles, onze e quinze de les menes, mequicies, contumacies, tenes (1), sentencies e inventaris, e de qualsevol altres rendes axì ordinaries com extraordinaries, o sapia altres als dits officials haver pagat, totes aquelles hagen a manifestar e denunciar, migensant sagrament sobre los sants quatre Evangelis, a N' Julià Orto, Credencer per lo spectable Senyor Visrey del present Regne, ara novament en la Majoria de Port de la dita Ciutat creat e ordenat, dins xv dies del die de la publicaciò e preconitzaciò de la present publica crida en avant comptadors; e açò sots pena de cinchcentes lliures als cofres del Senyor Rey applicadors. Requerint que per tres vegades la present publica crida sia per los lochs acostumats de la dita Ciutat publicada, a fì que per nengun se puxa ignorancia allegar.

E com en virtut de la dita crida molts dels homens e habitadors de la dita Ciutat de Vila de Sglesies hajen denunciat al honrat An Juliano Orto notari, en aquestes coses per lo sobredit Loctinent de mon offici distinat e ordenat, tot lo que per ells e cascun d' ells particularment es stat pagat al honrat An Miguel Sayol çaenrera Major de Port de la dita Ciutat de Vila de Sglesies, axì per lo dret del vì com altres drets e rendes Reyals de la dita Ciutat de Vila de Sglesies quisse sguarden a la dita Majoria, e per la dita informaciò sia vist e trobat, la Cort del Senyor Rey esser defraudada en certa suma: perçò, attès que lo dit Miguel Sayol en mon offici ha dit e allegat, que lo dit Juliano Ortu li es persona suspitosa, requirint que altre notari haie entrevenir en dita informaciò: volent, per major justificaciò del dit mon offici, en aquestes coses degudament provehir, confiant de la industriha, probitat e virtut vostrès, ab tenor de les presents vos comet e man de part del Senyor Rey, e de la mia vos requir, que personalment vos dejau conferir en la dita Ciutat de Vila de Sglesies, aon en virtut de la dita crida reebreu informaciò de tots aquells qui en la dita Ciutat se trobaran haver pagat qualsevol rendes e drets Reals al sobredit Miguel Sayol, en qualsevol manera contenguts, specificats en la sobre inserta crida; la qual informaciò a plè reebuda portareu en lo dit mon offici, donant aquell al sobredit Loctinent, a fì que, mijençant aquella, de qui avant se puxen fer los enantaments que seran necessaris, segon 's pratica e stil del dit offici. En aço fareu la diligencia e sollicitat que es necessari per servey de la Cort del Senyor Rey.

Dada en lo Castell de Caller, a xxxi del mes de julio, l'any mil ccccLxxxiiii°.

CXXX.

Don Michele Sayoll, già Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, avendo dichiarato sospetto il notajo Don Giuliano Ortu, dal quale erano state in città prese informazioni sulle esazioni fatte dai publici uffiziali, il Mastro Ragioniere Don Berangario Granell delega a prendere nuove informazioni su Don Domenico di Santa Croce, Segretario del Vicerè.

1484, 31 luglio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. H 2, fol. 162).

En Berenguer Granell etc. al honrat En Pere Vidal, notari e substituit en les coses devall scrites per l'onrat En Domingo de Santa Creu, Secretari del spectable Visrey, e notari publich per autoritat Reyal, Regent la scrivania de la Cort de la Governaciò del present Regne de Sardenya, salut e la gracia del Senyor Rey.

Sapiats, com en aquestes dies passats es stada emanada de mon offici una crida feta en la Ciutat de Vila de Sglesies, e per los lochs acostumats de aquella publicada (2), la qual demunt (3) insertada.

(1) Forse errore per *pencs*. — Pillito.
(2) Vedi sopra, *Doc. CXXIX*.
(3) Manca *es* o *es stada* — Pillito.

CXXXI.

Commissione data da Pietro Badia, Luogotenente del Maestro Razionale, al notajo Don Pietro Vidal, di prendere informazioni in Villa di Chiesa di tutte le somme esatte da Don Michele Sayoll, statovi Maggiore di Porto, e dai Maggiori di Porto e Camerlenghi precedenti.

1484, 5 agosto.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. II 2, fol. 166b).

Lo que vos En Pere Vidal, notari, haveu a fer en Vila de Sglesies en virtut de la comissiò que hus è donada per mon offici, es la que s' seguex.

Primerament, essent en Vila de Sglesies, bè e diligentement, ab aquella sincerität, virtut e integritat de animo que sou tengut e obligat per causa de vostre offici, rebreu la informaciò en dita vostre comissiò contenguda de tots los qui han pagat qualsevol manera de pecunies a la Cort del Senyor

Digitized by Google

Rey per qualsevol drets Reyals, rendes e altres coses axì ordinaries com extraordinaries a la dita Cort pertanyents, comprobant la informaciò de dites coses reebuda per En Juliano Ortu notari, in virtut de una crida en la dita Ciutat de Vila de Sglesies publicada, y en la vostra commissiò insertada, segons en aquella es contengut; e prenent informaciò axì de aquells dels quals per lo dit Juliano Ortu es stada reebuda, com de tots los altres qui s' trobaràn haver pagat qualsevol manera de pecunies axì a 'N Miguel Sayol, com a altres qui çaenrera sien stats Majors de Port e Camerlenchs de la dita Cort en la sobredita Ciutat de Vila de Sglesies. E açò com dit es fareu, ab gran rectitat e diligencia. E mes reebreu informaciò de tots los qui s' trobaran haver pagat qualsevol manera de subornacions, si força algunes ne seran stades pagades.

Expedit in Castro Callari, v° augusti, anno a Nativitate Domini M.°CCCCLXXX quarto.

PERE BADIA, Loctinent de mestre Racional.

CXXXII.

Don Ferdinando Re di Castiglia e di Aragona, abolita la carica di Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, stabilisce che il Procuratore Regio in Sardegna vi mandi un suo Luogotenente.

1485, 3 gennajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 9, fol. 70).

Nos Don Ferrando, per la gracia de Deu Rey de Castella, de Aragò, etc.

Per quant, juxta la diversitat dels temps, son stats constituhits diverses officis Reyals en lo Regne de Sardenya, hi ordenats diverses salaris pagadors per Nostra Cort, de la ordinaciò dels quals salaris e de quines pecunies se hajen a pagar de present es dupte, com non consta plenament de la constituciò de dits salaris: pertant, volents sobre les dites coses degudament provehir, maturament, e digesta desliberaciò de Nostre Reyal Consell precedent, ab tenor del present Nostre perpetuo Edicte e Pragmatica ordenam, provehim e manam, que de ci avant los dits salaris sian pagats als dits officials per tres terçes e pagues quiscun any, per Nostre Reyal Procurador en lo dit Regne, en la forma e manera infrascripta: a saber es, que primerament sia....

.....

Item, com haiam manat, que la duana e altres rendes de la Ciutat de Vila de Sglesies sien de tres en tres anys, segons se acostumà en lo dit Regne da Serdenya, arrendades en lo encant publich, e haiam provehit e ordenat que lo Procurador Reyal en lo dit Regne hordene e elegesca e constituhesca en la dita Villa hun Loctinent seu, lo qual o receptor o cullidor de les rendes Nostres, ab salari de XX lliures callareses: abolim lo offici de Duaner e Major de Port en la dita Ciutat; en axì emperò, que a Diego de Castro sia pagat de les pecunies de Nostra Cort la quantitat que ha pagada a son predecessor per haver aquell.....

.....

Dat. en la Ciutat de Sivilla, a tres dies del mes de janer, en l'any de la Nativitat de Nostre Senyor mill quatrecents vuytanta cinch.

YO EL REY.

CXXXIII.

Don Giovanni Fabra, abolito, secondo la prescrizione del Re, l'officio di Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, vi nomina a suo Luogotenente e Ricoglitore dei diritti Reali Don Giovanni Sirvent.

1485, 17 marzo.

(R. Archivio di Cagliari Vol. BC 10, fol. 22).

En Joan Fabra, donzell, Conseller del Senyor Rey etc.

Fiant plenament de la fè, industria e lealtat vostra, Mosser Joan Sirvent, donzell, e conexent vos esser abil e idoneo a molt majors cosas regir, tenir e administrar: perçò, ab tenor de les presents, per part de la dita Majestat, lo beneplacit emperò nostra o pus ver Sua perdurant, vos investim e ab molta fiducia acomanam lo offici de Receptor o Cullidor de les pecunies e drets Reyals de la Ciutat de Vila de Sglesies; de tal manera, que, los dits beneplacits durant, vos e no altra persona siau Lochtinent, Receptor e Cullidor nostre en dita Ciutat de les dites rendes, drets e coses Regals, eo al dit Reyal patrimoni pertanients ..... Removent, abolint, tollent e levantne lo offici de Major de Port o Duaner en dita Ciutat, segons vol e mana la dita Magestat ab provisiò sua dat. en Çivilla, a tres del mes de gener, any MCCCCLXXXV; segons nos, inseguint los dits Reyals manaments, havem per tolt e abolit .....

Dat. en Caller, a XVII del mes de març, any MCCCCLXXX cinch.

JOHAN FABRA PROCURADOR REYAL.

Digitized by Google

CXXXIV.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Fabra ingiunge a Riba Martino, che cessi dal turbare nell' esercizio delle sue funzioni Giovanni Fraulis, officiale di Don Nicolò Gessa per le cose civili, e della Corte Regia per le criminali, in alcune ville spopolate e in alcuni salti di Sigerro e di Sulcis.

1485, 14 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 10, fol. 30).

Lo Rey de Castella, de Aragò, da Sardenia.

En Johan Fabra etc. al honrat Riba Martì, ara abitant en la Ciutat de Vila de Sglesias, salut e honor.

Vuy dat de les presents es comparegut asì en Caller denant nos lo honorable En Nicolo Gessa, mercader; lo qual nos ha presentada una requesta, contenent en effecte, com ell tinguès e possehesca titolo testamentario legittime del honorable En Alias Gessa, ciutadà de aquexa Ciutat quondam, certes viles despoblades, e alguns salts en lo terme de Sigerro e Sols, ab jurisdiciò civil, com lo criminal de aquellas sia del Senyor Rey, segons en les provisions e cartes sues a nos occularment exhibudes en propria forma dites coses apparen; e vos dit Riba Martì, segons se diu, ingerint tenir algun dret en dites viles e salts, perturbarieu e impedirieu lo exercicì e juridicciò que tè Johan Fraylis, official creat axì per lo interes de la Regia Cort, com del dit exponent e suplicant. E volent circa dites coses degudament provehir, admetent dita suplicaciò e requesta feta a nos per lo dit Nicolo Gessa com a justa e consonant rahò: a vos dit Riba Martì, de part del Senyor Rey e per auctoritat del nostre offici, instant e requirint lo dit Nicolo Gessa, vos dehim e manam, que dins quatre dies après seran les presents presentades comptadors, que, cessant dita molestia e impediment per vos fet circa dites coses, dexareu exercir e usar al dit Johan Fraylis official sobredit la dita juredicciò sua pertanyent al dit Senyor Rey e al dit Nicolo Gessa; e en lo entretant si pertendreu haver dret algù en dit exercici o juredicciò, sereu asì devant nos o nostre Lochtinent, aont a vos o al dit Gessa plenament hi serà per nos administrada prompta e expedida justicia.

Dat. en Caller, a XIIII dies del mes de maig, any MCCCCLXXX cinch.

JOHAN FABRA.

Vidit Jauma Burgura.

Dominus Regius Procurator mandavit michi Johanni Carnicer notario expediri presentem, visam per ejus Assessorem etc.

CXXXV.

Capitoli o condizioni per incanto dell' affittamento per tre anni dei diritti Regii in Villa di Chiesa, con enumerazione dei varii diritti che vi si esigevano ed erano compresi nell' affittamento.

1485, 18 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 10, fol. 26).

Die mercurii intitulata XVIII mensis madii, anno M°CCCC°LXXX quinto, in Castro Callari.

Tot hom qui vulla compar tot aquel dret de la duana Reyal de Vila de Sglesias, la qual lo Senyor hia e rep, haver e arrebre es acostumat, en la dita Ciutat de Vila de Sglesias, axì de totes les robes, merquederias e coses, de mar com de terra, lo qual se ven al enquant publich al mes donant, per lo molt magnifich Senyor Mosser Johan Fabra, Cavaller, e Conseller del Senyor Rey, e per aquell Procurador Reyal del present Regne; e açò a temps de tres anys, comptadors del dia que dits drets seran liurats al arrendador o arrendadors de aquells en avant: exceptantne emperò lo dret de la sal e de l' argent, que no hi es entès en dits capitols.

E sapia lo comprador o compradors, que durant lo temps de dit arrendament culliran o rebran lo dit dret de la dita duana de totes coses e mercaderias axì de mar com de terra segons es acostumat en altra manera ab tota coherciò e força acostumada, per sì o per cullidor o cullidors per ells eligidors, e hauran a tenir fadrins, guardias e altres ministras a llur voluntat, a carrech llur e nò del Senyor Rey; los quals prestaran sagrament e homenatge en poder del dit Senyor Procurador Reyal o son Lochtinent, sots obligacions de llurs bens e persones.

Item, que los dits arrendador o arrendadors hauran a pagar lo preu que prometran en tres eguals pagas del any, çoès de quatre en quatre mesos, comensant a correr e comptar del dia que s' farà o fermarà dit arrendament en avant, çoès de terça en terça finidas e nò anticipadas: la qual paga daran en mans e poder del dit Procurador Reyal o de son Lochtinent, a tot arrisch dels dits arrendadors o arrendador, ab obligaciò de personas e bens, segons que per deute Reyal e fiscal es acostumat, e 'n donaran bonas fermanças, a coneguda del dit Procurador Reyal o de son Lochtinent.

Item, vol lo dit Procurador Reyal, que dit arrendament sia a tot risch e peril que Deus hi donarà, salvo en cas de guerra de Reys e gent stranya; en tal cas se harà sguart al dit arrendador o arrendadors, a coneguda del dit Procurador Reyal o de son Lochtinent.

Item, los compradors o arrendadors hauran la terça part de totes e qualsevols penes, en les quals encauran los fraudants a dita duana; e l'altra terça

Digitized by Google

serà del acusador; e l'altra restant terça part serà aplicada a la Cort del Senyor Rey: restant al dit Procurador Reyal o son Lochtinent la conexença de aquelles dites fraus.

Item mes, perquè los arrendadors o arrendador de dits drets sapien lo que deven collir e exhegir, son les seguents:

Primo: que qualsevol robe o robes e mercaderias qui s' mercan en dita Vila de Sglesias, axì per mar com per terra, paguen a rahò de quatre dinès per lliura, axì habitant com strangers.

Item mes, de totes robes e merquederias que s' trauran fora la Ciutat, levat, bestiars, e galances, e menes, se pach a rahò de VII diners per lliura; formatges, cuyrams adobats e en pel, e stivals, per lo semblant.

Item mes, de tots los bestiars qui s' vendran en gros de fora, pach per vacha, bou, vedell o porch, VIII (1) diners per bestia.

Item mes, de tots los moltons, cabrons, qui s' trauran fora la terra, pach III diners per bestia.

Item mes, de totes vaques, porchs, qui s' tallan a vendre en dita Ciutat, pach VIII. diners per bestia.

Item mes, dels cabrons, moltons, qui s' tallan en dita Ciutat, paguen III diners per bestia.

Item mes, que paguen del vì del vinyet de dita Ciutat, lo qui s' vendrà, pague VIII sous per botha; e lo qui no s' vendrà, no pach res.

Item mes, de tot vì qui s' metrà en dita Ciutat fora de dit vinyet, pague per bota vint e sis sous un diner; e lo que trauran de fora dit terme pague, axì stranger com habitador, VIII sous per botha.

Item, tot cuyram bovì, qui s' metrà en las adobarias, encara que sia per llur servici, pach un pitxol (2) de bona moneda.

Item mes, de les galances pach lo genoves o stranger II sous per quintar, e los habitadors a rahò de VII diners per lliura.

Item, lo pes se leva de aquesta manera seguent:

Primo paga lo pastor del primer cargo de formatges que s' met en la terra, una pessa de formatge per lo dret Reyal tirada a guisa del cullidor; e una altra pessa axì mateix paga cascun pastor al pesador; e mes una llana, çoes tot lo que proceheix de una ovella, al dit dret, segons es fin acì acostumat, de cascun quintar.

Item mes, si los dits pastors habitadors, qui han pagat las ditas duas pessas de formatges, segon dit es en lo antecedent capitol, volran traure formatges de fora, pagaran VII diners per lliura, nò obstant ditas pessas.

Item mes, de tot forment qui entra en dita Vila se paga en general VIII diners per cascun carro, e l'ordi se paga per mitat, axì aquell qui l'met com aquell qui l' trau, segons es acostumat en dita Ciutat.

(1) La cifra era di denari: fu poi accomodata con altro inchiostro più oscuro, ma non in modo che sembri quella di *soldi*. — PILLITO.
(2) Un picciolo.

E sots los pactes e condicions designades, lo dit Senyor Procurador Reyal o son Lochtinent farà dit arrendament de les dites rendes Reyals e drets de aquells; e serà tingut de evicciò al dit arrendador o arrendadors contra totas personas durant lo temps del dit arrendament, ab obligaciò dels bens de la Regia Cort e nò de bens propris.

Fonch liurat dit dret a Don Salvator de Sena per preu de MCCCLX lliures.

Precium est mille CCLX llibrarum.

Precium MCCLX llibrarum (1).

CXXXVI.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Fabra dà in affitto per tre anni, per l'annuo prezzo di lire 1260, *a Don Salvatore de Sena, che all'incanto aveva fatto maggiore offerta, i diritti Regii in Villa di Chiesa.*

1485, 18 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, vol. BC 10, fol. 96).

Die mercurii intitulata decima octava mensis madii, anno M°CCCCLXXXV, in Castro Callari.

Noverint universi, quod ego Johannes Fabra, miles, Consiliarius Domini nostri Regis, Procuratorque Regius in hujusmodi Sardinie Regno, gratis et ex certa sciencia, nomine et auctoritate predictis, per dictum Dominum Regem et suos, ac per me et meos in dicto officio successores, sedensque ad latus januarum Castri Callari, ubi, ut moris est, infrascripta liberantur, vendo seu arrendo ex causaque hujusmodi arrendacionis concedo seu trado vel quasi vobis nobili domino Salvatori de Sena presenti et acceptanti, a die qua hoc presens conficitur instrumentum ad tres annos continue sequentes dumtaxat, totum jus duane Regie Civitatis Ville Ecclesiarum, quod colligi solet ibidem in dicta Civitate, ac jus exhigendi, recipiendi et colligendi ipsum, prout et quemadmodum per dictum Dominum Regem et illius nomine colligi et levari solitum est. Hanc itaque vendicionem et arrendamentum per dictos tres annos de dicta duana, et jure illius colligendi, exhigendi et recipiendi sic nomine et auctoritate predictorum, facio vobis eidem nobili Salvatori de Sena et vestris, tanquam plus danti et offerenti in encantu publico extinctu candele, ut moris est; precedente tamen legittima subastacione de eadem facta per Jacobum Rovira curritorem publicum et juratum in dicta Civitate per loca solita

(1) Le due prime di queste annotazioni si leggono in capo, e la terza a piedi del presente Documento. La cifra di MCCCLX libre che si legge nella prima di queste annotazioni è senza dubio errata; veggasi il Documento seguente, lin. 42-43. E probabilmente appunto per correggerla fu scritto il seguente: *Precium est mille CCLX llibrarum.*

Digitized by Google

ejusdem Civitatis, non tantum semel verum eciam bis, ter et pluries, altaque voce per tradicionem aste fiscalis, prout ipse curritor retulit et fidem fecit; cum omnibus et singulis juribus et pertinenciis suis, sicut melius dici potest ac plenius et utilius ad vestrum et vestrorum comodum et utilitatem, prout et quemadmodum in capitulis inde factis et ordinatis, et sub condicionibus, pactis ac retencionibus ibidem adjectis et in quolibet eorum contentis enarrantur; que quidem capitula sunt seriey sequentis:

(Inserantur) (1).

Precium vero dicte vendicionis sive arrendamenti pro dictis tribus annis est mille docentarum sexaginta librarum monete Callaritane, solvendarum in modum contentum in dictis capitulis, videlicet in tribus tandis sive terciis finitis, videlicet qualibet terça centum xxxx librarum ejusdem monete. Et ideo renunciando exceptioni dicte pecunie non habite et non recepte, et precii predicti sic non debiti, et doli mali, et actioni in factum, convenio et promitto dicto nomine facere, habere, tenere et possidere in sana pace dictum arrendamentum toto dicto tempore, et tenebor tenerique volo et promitto de evictione, juxta formam dictorum capitulorum, contra omnes personas. Et pro his complendis firmiterque attendendis, tenendis et observandis, obligo ego dictus Johannes Fabra nomine dicti Domini Regis regalias suas in dicto Regno; renuncians largo modo etc.

Et ego dictus Salvator de Sena, arrendatarius qui supra, acceptans dictum arrendamentum dictorum jurium Regiorum a vobis dicto magnifico Regio Procuratore per dictum tempus trium annorum

Manca il rimanente; ed a pie' dell'ultima fra le due pagine lasciate in bianco leggesi:

Testes in omnibus firmis fuerunt: honorabilis Nicolaus Pasqual; Jacobus de França; et Felius Salvator; ac Jacobus Sayol, et alii.

CXXXVII.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Fabra informa i Consiglieri di Villa di Chiesa degli ordini dati per la restituzione a chi di ragione di un forno da colar vena.

1485, 24 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 10, fol. 31b).

Lo Rey.

En Johan Fabra, etc., als magnifichs Consellers de la Ciutat de Vila de Sglesies, e altres a qui les presents seran mostrades, salut e honor.

Certificam a vosaltres e cascun de vos, com en los dies passats, per certs justs respectes, axì de paraula com encara en scrit fem manament al honorable En Salvador Torner, habitador de aquexa Ciutat, que, no obstant qualsevol rahons per ell dites e allegades axì de paraula com en scrit, deguès restituhir e tornar e en mans posar hun forn hon es acostumat fondre o colar les menes en aquexa en tot caso al honorable Mestre Anthoni Crestià, a qui dit forn pertanya e pertany segons havem vist, o saltim se concordas ab ell dit cà, no obstant se allegas per lo dit Torner haver aquell comprat del honorable En Rodrigo Cota. E perquè, segons som informats ab una requesta presentada per part del dit honorable Salvador Torner, se havria vuy litigi eo altercaciò sobre dit forn entre el e lo dit honorable En Rodrigo Cota, e alias: pertant, per mostrar la causa com es stat manat a ell restituhir aquell, nos ha suplicat e request lo dit Torner per deute de veritat e justicia, voler en e sobre les coses desus dites de condecent remey per sa claricia e veritat degudament provehir, com es stada deliberaciò, voluntat e manament nostre. Perçò a vosaltres e quiscù de vos intimam, certificam e notificam, com en presencia de persones dignes de molta fè per nos les coses demunt dites son stades manades al dit honorable En Salvador Torner. E perquè per algù de vos no puga esser allegada ignorancia, en testimoni de veritat, a instancia del dit Salvador Torner, fem fer les presents, sotoscrites de nostra propria mà, e segellades ab lo segell de nostra Cort.

Dat. en la Ciutat e Castell de Caller, a xxiiii dies del mes de maig, del any de la Nativitat de Nostre Senyor Deu mccccclxxx cinch.

Johan Fabra, Procurador Reyal.

CXXXVIII.

Ingiunzione per parte del Maestro Razionale Don Berengario Granell a Donna Jolanda Carroç Contessa di Quirra, di render conto di tutte le entrate Regie da lei o da' suoi predecessori esatte in Villa di Chiesa.

1485, 12 luglio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. H 2, fol. 176).

Die martis, xiia julii, m°cccc°lxxxv°.

De part del magnifich Mosser Berenguer Granel etc. sia fet manament a la egregia Dona Jolanta Carroç Comtessa de Quirra, que dins hun mes primer vinent haia presentat en l'offici del dit Mestre Racional los comptes de totes les pecunies reebudes per ella e sos predecessors de la Capitanya e Majoria de la Ciutat de Vila de Sglesies, axì de

(1) Veggasi il Documento prossimo precedente.

Digitized by Google

maquicies com altres rendes de la dita Ciutat de Vila de Sglesies a la Cort del Senyor Rey en qualsevol manera pertengudes, ab totes certificacions, apoquas e cauteles necessaries a aquells; altrament si ho recusava o differia, hi serà provehit segons pratica e stil del dit offici.

CXXXIX.

Ingiunzione per parte del Maestro Razionale Don Berengario Granell a Don Michele Sayoll, già Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, di rendere i conti della sua amministrazione.

1485, 12 luglio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. H 2, fol. 176).

Lo dit die (XII° julii MCCCCLXXXV.°).

De part del magnifich Mosser Berenguer Granell etc., fets manament a 'N Miguel Sayol, çaenrera Major de Port e Camerlench de la Ciutat de Vila de Sglesies, que dins un mes primer vinent do' e presenta en l'offici del dit Mestre Racional tots los comptes de la receptiò dels dits officis que tenguts ha, del primer dia que aquells comença a regir fins lo dia que aquells ha lexats, ab totes certificacions, apoques e cauteles a aquells necessaries; altrament si ho recusava o differia, hi saria provehit segons pratica e stil del dit offici.

CXL.

Il Mastro Razionale Don Berengario Granell ordina a Messer Giovanni Cirvent, Luogotenente del Procuratore del Re in Villa di Chiesa, di prendere informazioni intorno ad alcune esazioni, che da tempo immemoriale il Capitano faceva nella Città e suo Distretto.

1485, 19 settembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. H 2, fol. 180).

En Berenguer Granel etc., al honrat Mosser Johan Cirvent, donzell, Loctinent de Procurador Reyal en la Ciutat de Vila de Sglesies.

En mon offici es stat denunciat, que lo Capità de Vila de Sglesies reeb e acostuma de reebre, de tant de temps encà que no es en memoria del contrari, per mans sues los emoluments de la sua Cort qui procehexen de teners de cases e vinyes, o altra proprietat inmoble; çoès:

Per cascuna possessiò que de aquelles se lliura a algun, XXII solds callaresos;

E per cascuna sentencia que dona, XIII solds de la dita moneda;

E per cascun inventari que s' prenen en la dita Vila ab auctoritat o licencia de la Cort, XIII solds de la dita moneda;

E de cascun qui es contumax, sis solds vuyt diners de la dita moneda;

E mes, tota cosa viciosa de furt o altra frau comès en la dita Ciutat e sos termens, e tot cuyram furtat mes en les adobaries de Vila de Sglesies, e tot bou o animal trobat en vinya, camp o ort tancat, pus sia naffrat per lo senyor de la dita vinya, camp o ort en aquells; e de cascun home qui es mes en la preçò del Castell de Vila de Sglesies, per dret de portell trenta solds de la dita moneda;

E mes, per cascun cuyro que sens segell del Capità es tret de la porta de la carnisseria e mes avant, pren, de e per mans del Major de Port de la dita Vila, en paga del salari seu aquella quantitat que 'l dit Major li vol lliurar dels emoluments de les maquicies de la sua Cort, les quals com son judicades son donades per coernes per lo scrivà de la dita Cort al dit Major de Port per cullir e reebre aquelles.

E per quant a mi e en mon offici, e per indempnitat de la Regia Cort, es molt necessari saber la veritat de aquestes coses, e encara saber uns anys ab altres que poden valer: de part del Senyor Rey vos man, e de la mia vos requir, que vista la present vos informeu de les dites coses, prenent, migensant jurament com se pertany, lo testimoni y deposiciò, de les quals fareu redigir en scrit per lo notari de aquexa Ciutat; la qual informaciò reebuda, o copia de aquella, nos trametrets de continent closa y segellada. Y si per açò hi farets alguna despesa, de aquella fareu data, e, restituint apoca opportuna del pagament de aquella, vos serà admesa en vostre compte.

Scrita en Caller, die XVIIII mensis septembris, anno a Nativitate Domini M°CCCC°LXXXV°.

CXLI.

Don Giovanni Fabra, Procuratore Regio, dà in enfiteusi perpetua, per un soldo d'ingresso e un soldo di canone, a Don Giovanni Sirvent, un locale in rovina presso Porta Maestra, con facoltà di costrurvi casa, e di riaprirvi un' antica porta stata fatta al tempo dei Pisani.

1485, 17 dicembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 10, fol. 36b).

Die XVII[a] decembris, anno quo supra (M°CCCCLXXXV).

Noverint universi, quod nos Johannes Fabra, miles, Consiliarius Serenissimi Domini nostri Castelle, Aragonum etc. Regis, nec non Procurator Regius in hujusmodi Sardinie Regno, gratis et ex certa sciencia, per dictum Dominum Regem et suos

Digitized by Google

successores quoscumque, ad bene meliorandum et in aliquo non deteriorandum, sine tamen prejudicio juris alieni, stabilimus et in emphiteosim perpetuam damus vobis magnifico Johanni Sirvent, domicello, nunch moram gerentis in Civitate Ville Ecclesiarum, his tamen presenti et acceptanti, ac vestris et quibus volueritis, quoddam patium dirrutum situm et positum in Civitate Ville Ecclesiarum, in ingressu janue vocate « Porta Maestra » dicte Civitatis, videlicet ad latus partis dextere junctum turri Maestre et muro regali ipsius Civitatis: ita quod ibidem possitis in dicto muro et turri fabricare domum, onerando supra ipsum patium et turrim, et supra botigiam in qua solitum est morari portolanus custodiam tenens dicte janue, dum tamen dicto portolano remaneat locum suum solitum, prout dictum est; et quod possitis apperire quandam januam anticam, factam tempore Pisanorum, ubi eorum plurimi mortem habuerunt, que est in dicto muro claudendo extra a turri dicte Maestre usque ad aliam turrim parietibus in formam de barbacana alta; et quod terra que est intus sit ad usum vestrum et vestrorum perpetuo. Hoc autem stabilimentum et licenciam de predictis patuo et aliis ibidem construendis, prout superius continetur, facimus vobis dicto magnifico Johanni Sirvent tanquam bene merenti, et vestris et quibus volueritis perpetuo, sicut melius, sanius, plenius et utilius dici potest et intelligi ad comodum et utilitatem vestram et vestrorum in his successorum; ita quod de cetero vos et vestri habeatis, teneatis et possideatis passiffice et quiete predicta que vobis stabilimus et in emphiteosim damus atque concedimus: constituentes, nos, nomine et auctoritate jamdictis, in predicto patuo et alis supradictis que vobis et vestris, ut dictum est, stabilimus et in emphiteosim damus atque concedimus, vestro et eorum precario nomine tenere et possidere seu quasi, donech corporaliter adeptus fueritis possessionem; quam liceat vobis et vestris vestra et vestrorum propria auctoritate apprehendere, et apprehensam penes vos et vestros et quos volueritis perpetuo licite retinere. Cedendo nichilominus et dando vobis et vestris et quibus volueritis perpetuo, in predictis que vobis auctoritate qua supra stabilimus, omnia jura et loca, omnesque voces, raciones et acciones reales et personales ac alias quascumque dicto Domino Regi et suis in predictis pertinentes et pertinencia et pertinere debentes et debencia quoquo modo; quibus uti valeatis et expediri in judicio et extra judicium quecumque et quemadmodum dictus Dominus Rex et sui officiales ac nos ejusdem auctoritate et potestate jamdictis facere possent et poteramus ante hujusmodi stabilimenti confectionem.

È omessa la consueta formola finale, e lasciatone in bianco lo spazio nel manoscritto.

Fiat, cum intrata I solidi, et alterius solidi de censu, largo modo.

Et acceptavit dictus Cirvent.

Testes hujus rey sunt: magnificus Ludovicus Foxa; Petrus Aymerich; et Jacobus Aragall, Callari habitatores.

CXLII.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Fabra ordina al suo Luogotenente in Villa di Chiesa, e al Capitano di detta Villa o al suo Luogotenente, di costringere Don Diego De Castro a restituire alcune somme state da lui indebitamente esatte mentre vi era Capitano.

1486, 19 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol, BC 10, fol. 50).

Lo Rey.

En Johan Fabra, cavaller, Conseller del Senyor Rey, e per aquell Procurador Real del present Regne, als magnifichs En Johan Sirvent, donzell, e Loctinent de Procurador Real nostre, Capità de la Ciutat de Vila de Sglesies o son Lochtinent, e cascun d'els, salut e honor.

Sapiats, que segons los comptes exhibits en lo offici del Mestre Racional de la Cort del Senyor Rey en lo present Regne, e per lo honorable En Miguel Sayol olim Major de Port de la dita Ciutat dels drets Reals de aquella per l'any finit en juny LXXXIII, e per l'any seguent en juny LXXXIIII*, es estat vist, lo magnifich Diego de Castro, olim Capità de la dita Ciutat, ha reebut, axì per manament nostre com encara de sa hactoritat e violentament, del dit Miguel Sayol e de les dites rendes e drets Reals, que mes que aquelles no han montat CCXXXV liures, XVII sols, XI diners calareses, les quals lo dit Miguel Sayol ha volgut repetir e cobrar de la Regia Cort; e com sia justa cosa, que aquelles restituesga lo dit Diego de Castro qui aquelles ha rebudes, majorment que dit Diego de Castro de la dita recepciò per el feta a comptar (1) ab nos, e d'el avem a cobrar apoques, cauteles necessaries per indepnitat nostra e de la Regia Cort: per tant, instant En Miguel Sayol, e 'N Pere Etgera (2) Procurador Fisqual del patrimoni Real en lo present Regne; de part del Senyor Rey, e per actoritat del ofissi nostre del qual usam, vos diem e manam, que incontinent e sens dilaciò alguna compeliau e forseu lo dit Diego de Castro, holim Capità de la dita Ciutat, per execuciò dels bens seus, e alias per tot aquells remeys de justicia que trobareu faedors, en restituir e pagar al dit Miguel Sayol la dita cantitat de CCXXXV lliures,

(1) Cioè *ha a comptar*. — PILLITO.
(2) Nel 1481 era Regio Fisco un certo *Pere N' Aguera*. — PILLITO.

Digitized by Google

xvii solds, xi diners; e noresmenys en comptar ab nos de tot lo que ha rebut de les dites rendes, e restituyr e liurar a nos aquelles apocas, cauteles necessaries per indepnitat nostra e de la Regia Cort. E com aquestes sien patrimonials del Senyor Rey, e la dilaciò poria aportar dan a nos e a la dita Regia Cort, e encara al dit Miguel Sayol, es necessari que ab diligencia les dites coses fassau e executeu; car en altra manera nos serà forsat trametreus porter e altres ministres nostres a vostres despeses, qui aquellas faran e compliran.

Data en Caller, a xviii° de juny, any mccccclxxxvi.

CXLIII.

Don Giovanni Sanchez, Luogotenente del Procuratore Reale, ordina a Don Giovanni Sirvent, suo Luogotenente in Villa di Chiesa di restituire sui proventi Regii a Don Michele Sayoll, già Maggiore di Porto in detta Città, lire 235, *soldi* 17, *denari* 11 *di moneta cagliarese, per altrettante pagate d'ordine del Sanchez a Don Diego de Castro e altri in detta Città.*

1486, 17 luglio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 10, fol. 56).

En Johan Sanchez, Lochtinent General de Procurador Real en lo present Regne de Sardenya per lo magnifich Mosser Johan Fabra, cavaller, e Procurador Real en lo dit Regne, al magnifich Mosser Johan Sirvent, Lochtinent del dit magnifich Procurador Real en la Ciutat e termens de Vila de Sglesias, salut e honor.

Sapiats, que lo honorable En Miguel Sayol, olim Major de Port de aquexa Siutat, en temps de son regiment, soès l'any lxxxiii e en l'any lxxxiii°, de manament nostre a pagat a En (1) Diego de Castro, Capità de aquexa Siutat, e altres persones, tantes quantitats, que de la sua administraciò es cobrador ccxxxv lliures, xvii sous, xi diners de moneda callaresa; es rahò, que pus per nos o per la Regia Cort ha pagat, que ho cobre dels emoluments de aquella. Pertant, instant lo dit Miguel Sayol, de part del dit Senyor, e per actoritat de nostre offici, ab tenor de la present vos dehim e manam, que de qualsevol pecunies, axì de maquicies de la Cort del dit Capità de la dita Ciutat com dels salts e villes de Sols, a mans vostres pervengudes o pervenidores, doneu e pageu al dit En Miguel Sayol la dita cantitat de ccxxxv lliures, xvii sous, xi diners de la dita moneda; e 'n lo pagament que li fareu cobrareu la present, e apoca o albarà del dit Miguel Sayol per vostra cautela, car la dita cantetat vos passarem en compte; e per res nò fassau lo contrari, si no convendria ferhi altra provisiò.

Data en Caller, a xvii de juliol, any mccccclxxxvi.

(3) Il cod. *pagat ana.*

CXLIV.

Il Vicerè Eximine Perez, nella causa tra Don Giacomo d'Aragall, quale Signore delle Incontrade di Sigerro, Sulcis e Montagna, contro il Capitano e i Consiglieri di Villa di Chiesa; premessa la dichiarazione della sua competenza, non ostante l'opposizione fatta per parte del Capitano e dei Consiglieri di detta Villa, per essere lui affine, e il suo Assessore Avvocato dell'Aragall: sentenzia, che ogni giurisdizione in delle Incontrade spetta all'Aragall, anche sui cittadini di Villa di Chiesa, sebbene si fosse prima talvolta altrimente praticato, e che non era lecito a detti Capitano e Consiglieri; il giorno della festa di Santa Maria di Tratalias, entrare a bandiera spiegata nel territorio e ville di quella Incontrada: condannando il Capitano e i Consiglieri di Villa di Chiesa, assenti e contumaci, nelle spese.

1486, 21 luglio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. Q, Num. 138, fol. 49).

Nos Eximenes Perez, Scrivà (1), Vicerex et Generalis Gubernator.

In presenti causa super jurisdissione criminali, mero et mixto imperio, atque dictarum jurisdissionum exercicio villarum sive populo Encontratarum de Sigirro, Solz et de Muntanja, nominatarum et descriptarum in primitivo processu agitato super possessorio dictarum introdutionum, instante magnifico Jacobo Aragaill, milite, et domino utile dictarum villarum, contra et versus magnificos Capitaneum et Consiliarios Civitatis Ville Ecclesiarum: visa in primis introdutione cause (2) super petitorio dictarum jurisdissionum, predictum Jacobum, et eo instante de certa citassione contra supradictos Capitaneum et Consiliarios, atque citassionis exequtione cum aprensione personarum supradictarum; visis deinde schedulis tam ex parte supradictorum Capitaneum, Consiliarium, et eorum sindicum Julianum Ortu (3), quam etiam dicti Jacobi maxima instansia instansium, sentensiam in contumassiam superdictorum Capitaneo e Consiliarium recusantium nostrum judicium nostramque jurisdictionem, eo pretextu quod cum dicto Jacobo sumus astricti affinitate, atque etiam recusantium Consilium nostri ordinari Assessoris, eo pretextu quod fuit advocatus in alia causa dicti Jacobi; viso etiam toto primitivo processu, et concessionibus Regiis super dictis jurisdissionibus et exercissio dictarum jurisdissionum

(1) Il cod. *Servial.*
(2) Il cod. *causa.*
(3) Correggi *Capitanei et Consiliariorum, et eorum sindici Juliani Ortu.*

Digitized by Google

in personam magnifici quondam Jacobi Aragaill patris dicti Jacobi Aragaill instantis (1) presentem causam et instansiam; visis aliis videndis ad sentensiam proferendam: de et cum consilio Bartholomei Gerp, doctoris et assessoris, Cristi nomine invocato, die presenti, post multas assignationes et prorrogationes, assignata, prout etiam ad cauthellam assignamus, quod in hunc que sequitur modum procedimus. Et quoniam in primis constat, causam possessori super exercicio dictarum jurisdictionum inter dictos Jacobum Aragaill et Capitaneum et Consiliarios, nec non et alias causas inter dictum Jacobum et alias personas in presenti Regno, nos jam pride cognovisse et sentensiasse, in tantum quod jurisdissio et exersissio jurisdissionis sine nota consanguinitatis seu affinitatis est apud nos consolidatum, et non constat dictum ordinarium Assessorem nostrum in presenti causa advocatum dicti Jacobi Aragaill, ut (2) pretenditur ex adverso, sed potius constat ex serie scripture, atque alis dictis factis extra judicium per dictum Capitaneum et Consiliarios seu per eorum sindicum, et propter recusasse nostrum judicium nostramque jurisdictionem causa difugi et ob frustrassionem nonnullorum, et non pretextum cause vere seu honeste: ideo, his atque alis animum nostrum digne moventibus, de et cum consilio quo supra sententiamus, pronunciamus et declaramus, causa suspectionum interjectas et non probatas per dictos Capitaneum et Consiliarios seu per eorum sindicum, et propter vanas, injustas et nullas fore et esse; atque etiam sententiamus et decernimus, in presenti causa et instansia jurisdissionem, cognitionem et diffinitionem nos habere, ex (3) nostri offici preheminentia et auctoritate; nostrumque etiam Assessorem posse consulere, atento quod (4) in presenti causa nunquam fuit advocatus comprobatus. Ceterum deveniendo articulum dictarum jurisdictionum atque ad exercicium earundem, hoc est criminalis meri et mixti imperi; et quoniam aperto jure cavetur, quod jurisdictiones supradicte sunt inprescritibiles, ex eo quia sunt incorporalia nunquam prescribi possunt, et etiam quia omnis jurisdissio de jure comuni est apud principem, et non potest esse apud aliquam personam, quacumque dignitate fulgeat, neque apud Universitatem (5) aliquam, nisi ex (6) concessione principis et de jure speciali, et hoc postquam principem est delata omnis jurisdissio, et in his que sunt juris specialis non suficit (7) sola possessio quantumcumque antiquata, sed est titulus necessarius (8), cavent quam aperta que jurisdissio non queritur, et qui per senum vel sine titulo ea jurisdictione utitur, prevenetur ad principem cui competit de jure comuni, constat ex meritis tam primitivi (1) processus cum causa fuit deuta super possessorio, quam (2) ex meritis presentis processus et instansie, quod dictus Jacobus habet possessionem realem et annalem dictarum villarum nominatarum et descriptarum in primitivo processu et concessionibus Regiis dictarum Encontratarum, ut in contrata de Sigeriores villas et villam de Fronya, Sebatzu suso, Sebatzu jusu (3) et in contrata de Montanja unam villam de Quedilo; et in contrata de Sols viginti villas, et villam de Suerjo, Varetos, Villa Struba, Maganivai, Sannas, Paesos, Maja, Padarios, Palmas, Arenes, Firomini Tebido, Villa Pardo, Villa Erriu, Quaramara, Saltu de Sirrai et de Ardo, Rocho Marrocho (4), Tratalias, Paringiario, Coederra, et Aradoli, estque dominus utilis dictarum villarum et territori, habetque exercicium dictarum juredictionum quoad omnes delinquentes, propter que contra habitatores dicte Civitatis Ville Ecclesiarum, ut pretenditur e (5) contra, et non constat in presenti processu quod dicti habitatores dicte Civitatis sint exempti ab (6) juridictione dicti Jacobi super delitis contractis in omnis villis seu territorio dictarum villarum; constat etiam de concessionibus Regiis in primitivo processu productis, quod predicte jurisdictiones et earum exercicium fuit concessum magnifico quondam Jacobo Aragall patrem dicti Jacobi et sucessoribus, et sic ex consequenti dictas juredictiones et exercicium fore et esse penes dictum Jacobum agentem in presenti instansia, et successorem dicti quondam Jacobi predefunti; et non constat, neque ex meritis presentis (7) processus neque ex meritis presentis instansie, de aliqua Regia concessione dictarum juredictionum in personam predictorum Capitanei et Consiliariorum super territori dictarum villarum quod ad habitatores dicte Civitatis, nec exercitione eorum, licet in dicto primitivo processu apareat de aliquo exercitio quoad habitatores, quod est nullum, casum (8) et vanum, ex eo quod, ut supra dictum est, non queritur juredictio ei (9) qui per vim vel sine titulo ea juredictione usus est, sed revertitur ad principem cui competit de jure comuni, vel eadem cui princeps concedit: quare, his visis et attentis, atque aliis animum nostrum juste moventibus, de et cum consilio quo supra, in his scriptis pronunciamus, sententiamus et declaramus, dictas (10) juredictiones civilem et criminalem, merum et mixtum imperium dictarum villarum et territori, pertenire et expectare ad dictum Jacobum Aragaill, atque exercicium dictarum juredictionum apud dictum Ja-

(1) Il cod. *instantes*.
(2) Il cod. *et*.
(3) Il cod. *et*.
(4) Il cod. *que*.
(5) Così emenda il PILLITO; il cod. *ueri uersitatem*.
(6) Il cod *et*.
(7) Così emenda il PILLITO; il cod. *que sunt in specialis non sufficit*.
(8) Il cod. *necessareis*.

(1) Così emenda il PILLITO; il cod. *primicerj*.
(2) Il cod. *que*.
(3) Il cod. *susu*.
(4) Sospetto doversi leggere *Saltu de Sirrai, et de Eschocho Marrocho*. Così saranno appunto venti ville. Intorno ad Escoco Marroco ed a Sirrai veggasi il *Doc. XX* del *Sec. XVI*.
(5) Il cod. *et*.
(6) Il cod. *ad*.
(7) Probabilmente *precedentis*.
(8) Cioè *cassum*.
9) Il cod. *et*.
(10) Il cod. *dicti*.

Digitized by Google

cobum seu ejus officiales fore et esse contra quoscumque delinquentes in dictis villis seu territorio dictarum villarum, et contra quascumque personas cujuscumque gradus seu conditionis fuerint, ex quo ratione debiti fit factus, hoc est in processando seu sentenciando cum plenitudine jurisdictionis, condemnando et absolvendo, incarcerando et a carceribus relaxando, et omnia et singula juredictionem predictam concernencia faciendo plenarie contra quoscumque delinquentes, ut est dictum, nulla habita ratione seu diferentia habitatorum dicte Civitatis seu aliunde, neque exemtione (1) aliqua pretextu consuetudinis cujuscumque. Nec non etiam per eandem sententiam diffinitivam in his scriptis vetamus et prohibemus, ut de cetero dicti Capitanus et Consiliarii se abstineant (2) ab exercicio dictarum juredictionum in dictis villis seu territorio dictarum villarum quoad habitatores dicte Civitatis Ville Ecclesiarum, atque processando, inquirendo, judicando, seu alias difiniendo contra dictos habitatores, neque omnia producta ut videlicet inquirere, processare, judicare et difinire seu alias declarare competit quo modo, sed dimitant exercicium predictum dicto Jacobo Aragall ut domino utili dictarum villarum et territori, cui est facta concessio dictarum juresdictionum. Atque etiam per (3) hanc eamdem sententiam in his scriptis prohibemus, vetamus et interdicimus domino Capitaneo et Consiliariis ingressum omni vexillo erecto per loca et territorium dictarum villarum, et signanter in festivitate superdictae Sanctae Mariae de Tertalias; et hoc juxta morem et antiquam observatam per barones et dominos villarum in festivitatibus villarum. Predictos Capitaneum et Consiliarios in expensis condemnando; ex quo, et meritis primitivi processus, potuerunt consulere peritos ad cedendum vel non quod ad prima instantia seu alias justis respectibus eorum comper exhigente; quarum taxationem in posterum reservamus. Hanc etc.

Latta et promulgata fuit dicta et preinserta sentensia per dictum spectabilem dominum Viceregem, et de Consilio dicti sui Assessoris, dicta vigesima prima die mensis julii, anno quo supra, computato a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto, et in dicta Ecclesia Beate Marie de Bonaire; ac per me dominum de Sancta Cruce, notarium, ejusque spectabilis Domini Viceregis secretarium, et de ejus mandato, presente dicto magnifico Jacobo Aragaill, altera (4) vera parte licet citata absente, leta et pubblicata etc.

Presentibus testibus ad predicto, magnificis Didaco de Castro, Salvatore de Sena, et Domino Johanne Fortesa legum doctores, et multis aliis in multitudine gentium copiosa.

(1) Forse *exceptione*.
(2) Il cod. *obstineat*.
(3) Il cod. *pro*.
(4) Il cod. *altero*.

CXLV.

Don Giovanni Sirvent depone l'officio di Luogotenente del Procuratore Regio in Villa di Chiesa, e Don Riba Martin assume detto officio, e giura di amministrarlo bene e lealmente, e di ciò dà fidejussore Don Salvatore di Sena.

1486, 26 ottobre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 10, fol. 58).

Dicto die (XXVI octobris MCCCCLXXXVI).

Magnificus Johannes Sirvent, mandato Domini Locumtenentis in Castro Callari, restituit in posse et manibus suis officium Locumtenentis, sibi commissum per magnificum Regium Procuratorem.

Testes: honorabilis Petrus Mares, et Johannes Boy, ac alii.

Dicto die

Magnificus Riba Martin, virtute sacramenti et homagii hore et manibus per eum comendatum in posse dicti Locumtenentis, promisit regere bene et legaliter dictum officium Locumtenentis Procuratoris Regii in Civitate Ville Ecclesiarum, prout provisum extitit ut infra; et dedit fidanciam nobilem Salvatorem de Sena, presentem et acceptantem, qui obligavit se et bona sua una cum dicto Riba, et sine illo.

Testes: discretus Johannes Nadal, et Petrus Mares.

CXLVI.

La Corte del Parlamento avendo dichiarato, che la Contessa di Quirra aveva diritto di ritenere a titolo di pegno la Capitania di Villa di Chiesa della quale era stata spogliata, ed essa avendone perciò ripreso il possesso, e poscia ceduto le sue ragioni a Don Giacomo Aragall: Re Ferdinando ordina al Procuratore Regio, che sulle somme a tal fine destinate paghi a Don Giacomo Aragall il salario dovuto per detta Capitania.

1486, 18 dicembre.

(Dall' originale esistente nel R. Archivio di Cagliari, Vol. B 8, N° 47).

Don Ferrando, per la gracia de Deu Rey de Aragò etc., al magnifich Conseller, e amats Nostres lo Procurador Real Nostre en lo Regne de Sardenya qui vuy es y per temps seria, e a son Lochtinent olim Major de Port *de Vila* de Ygleies present o sdevenidor, e a cadahù d'ells segons li pertanyen, salut e dilecciò.

Essent destituida *los dies* passats la spectable Contesa de Quirra de la Capitania de Vila de Sgleyes, e tenint vos de aquella *la possessiò*, demanant

Digitized by Google

e requirint, la dita Contessa posa greuge sobre la dita Capitania en la Cort *del Parla*ment celebrat en lo dit Regne, lo qual greuge per los examinadors de greuges del dit Parla*ment fonch* declarat esser stat bè e justament posat; e axì en virtut de aquell la dita Comtesa ha *pres novament la possessiò* de la dita Capitania. De la qual, e de tots sos dret e actions en aquella a ella pertanyents e *deguts*, segons som informats, ha feta translaciò e transportaciò, en virtut de cert contracte feu lo *feel e* amat Nostre Mosser Jaume Aragall; en virtut del qual contracte es estada liurada a aquell possessiò de la dita Capitania e drets a aquella pertanyents, e axì per la dita rahò li deu e ha esser respost del salari de la dita Capitania com li pertangue per virtut del dit contracte, axì e segons a la dita Comtessa pertanya e deven esser respost. Pertant, e per observaciò del dit contracte, e a humil suplicaciò a Nostra Majestat feta per lo dit Mosser Aragall, ab tenor de les presents, de Nostra certa sciencia e expressament a vosaltres e a cadahù de vos segons li pertagne diem e manam, sots obtenciò de Nostra gracia e amor, e pena de mil florins d'or a Nostres cofrens aplicadors, que de les pecunies dedicades para la soluciò e paga del dit salari a vostres mans e de qualsevol de vos pervengudes e pervenidores pagueu e liureu realment e de fet al dit Mosser Jaume Aragall cascun any tot lo que li pertangue per rahò del dit salari de la dita Capitania, axì e segons de aquell acostumaveu o havieu a pagar a la dita Comtessa, e axì comptant del dia que li fon donada la dita possessiò de la dita Capitania per virtut del dit contracte, com dit es, e d'aquì avant cascun any en los temps e tandes segons sta statuyt, durant lo dit contracte, e tant quant duraran e li pertangueran los dits drets sobre la dita Capitania. E en le pagues *que per dit* salari per la rahò predita fareu al dit Jaume Aragall, cobreu de aquell o de son pro*curador totes les cauteles necessaries e apoques* de pagua, en la primera de les quals la pre*sent sia totalment* insertada (1) .....

.....

Dat. en la Ciutat de Salamanqua, a XVIII dies del mes de deembre, any de la Nativitat de Nostre Senyor mil CCCCLXXXVI.

YO EL REY.

Vidit Vicecancellarius.

Vidit Generalis Thesaurarius et pro Conservatore.

Dominus Rex mandavit mihi Ludovico Gonçales. Visa per Vicecancellarium, et per Generalem Thesaurarium et pro Conservatore.

In Sardinie v°, folio CLXIIII°.

(1) Questa Regia lettera originale è in più luoghi lacera e consumata per l'umidità sofferta: e per questo motivo sono pure scomparse molte parole, delle quali alcune ho supplito guidatovi dalle poche lettere o parte di esse che potei travedere. Le parole scritte in corsivo sono supplementi che feci ai brani mancanti della carta. Ho tralasciato di trascrivere e supplire il rimanente, perchè sono formole inutili, nè valgono la pena. — PILLITO.

Nel verso.

Dimarts, a dies VI de mars, any mil CCCCLXXXVII.

Lo magnifich senyor Mosser Jacme Aragall, Capità e Castellà de la present Ciutat de Vila de Sglesies etc., presenta la present provisiò al honorable En Riba Martì, Lochtinent de Procurador Real de la dita Ciutat; la qual per mi Juliano Orto, notari e scrivà de la Cort de la dita Ciutat, fonch lecta e publicada al dit Lochtinent de Procurador Real etc. Lo qual respos, que es prest de obeyr los manaments Reals; e per quant ell es Lochtinent en la present Ciutat creat per lo Procurador Real, que tota hora e quant li serà presentada executoria del dit Procurador Real, es prest de fer tot lo que per aquell li serà manat, etc.

Testes: Simoni Pisti; Asay Perixolo.

CXLVII.

Estratto di relazione del Mastro Razionale Don Berengario Granell al Re, intorno all'amministrazione della Procurazione Reale tenuta per dodici anni ed otto mesi da Don Giovanni Fabra.

1487, 26 marzo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. II 2, fol. 203-210).

Consulta feta al Senyor Rey sobre lo compte del Procurador Reyal del Regne de Sardenya, per lo Mestre Racional del dit Regne.

Molt alt e molt Excellent Senyor.

Lo primer compte del Procurador Reyal de aqueste Regne Mosser Johan Fabra, del derrer dia de octubre any MCCCCLXVIII°, lo qual dia pres la possesiò de la dita Procuraciò Reyal per remociò de Mosser Berenguer Çaplana, cavaller, fins per tot lo mes de juny any MCCCCLXXXII, dins lo qual temps son compresos XII anys e huyt meses, es stat presentat en mon offici, e aquell he fet examinar e discutir ..... En lo qual m' a occorregut algunes coses axì en dates com en reebudes, de les quals en la opiniò mia, e segons rahò e stil de acquest offici, he delliberat ans de la conclusiò de aquel « vist e examinat lo dit compte », consultar a Vostra Alteza, e trametra aquì lo dit Luix Foxa exibidor de les presents, qui informarà mes cumplidament Vostra Alteza, e axì en aquelles provehir; çoès: per quant de les rendes Reyals de Vila de Sglesies lo dit Procurador Reyal en son compte fa reebuda en diverses partides de DCCCC°XXX lliures,

Digitized by Google

III sous, III diners callaresas, obmetent la restant valor de aquelles, qui son de valor de D lliures de la dita moneda cascun any, sens les mequicies y emoluments de la Cort del Capità de aquella Ciutat, que munterien del primer de noembre any MCCCCLXVIIII fins a XXII de abril any LXXVIII, qui son set anys e sinch mesos e XXII dies, dels quals no es donat compte, a rahò de dites D lliures per cascun any, IIIMDCCL; de les quals levades les dites DCCCCXXX lliures, III sous, III diners posades en reebuda per lo dit Procurador Reyal, restarien que deven esser posades en reebuda per lo dit Procurador Reyal en lo dit compte IIMDCCCXVIIIC lliures, XVI sous, VIIIC callaresas, de les quals crexerien les reebudes en moneda callaresa; majorment que a carrech del Procurador Reyal es haver lo compte cascun any del Camerlench o Major de Port de Vila de Sglesies, ab les pecunies a qui lo dit Procurador Reyal es stat necligent. E per mi feta gran diligencia per haver lo compte de les dites rendes per lo dit temps dels Camerlenchs de aquel temps, he trobat que aquells qui son stats Majors de Port de la dita Ciutat en lo dit temps son morts, e d'ells no s' troben hereus nè bens, de hont la Regia Cort se puxa integrar, nè haver lo compte de les dites rendes.

Exi mateix, per quant ha negligit haver lo compte e les pecunies pervenints dels emoluments del mer imperi del Cap de Sols, les quals se partexen egualment entre Vestra Alteza e los senyors utils del dit Cap, li deu esser fet notament, que exhegesca lo compte dels officials del dit mer imperi de tot lo temps de que es lo dit compte del dit Procurador Reyal, e de la vera valor de aquelles fassa reebuda en lo dit seu compte si haver lo porà; e hont nol puxa haver, que li sia notada la comuna extimaciò de aquelles.

. . . . . .

E mes li deu esser fet notament, que exegesca lo compte dels emoluments de la Cort de Vila de Sglesies, los quals acostuma cullir lo Major de Port de la dita Ciutat qui paga lo salari del Capità e ministres de la Cort, la resta deu donar al dit Procurador Reyal; ell molts anys son tants que, pagat lo dit Capità e ministres seus, li restan grans quantitats.

. . . . . .

Scrita en Caller, die XXVIC marcii, anno a Nativitate Domini MCCCCLXXX septimo.

De Vostra Reyal Magestat

humil servidor, criat e vassall,
qui los Reals peus e mans de aquella besa,
BERENGAR GRANELL Mestre Racional.

CXLVIII.

Don Ferdinando Re di Castiglia e d' Aragona ordina a Don Giacomo Sanchez, Ricevitore del donativo decretato dal Parlamento, di rilasciare alla Contessa di Quirra, sulla porzione del donativo che doveva pagarsi da essa e da' suoi vassalli, la somma di duemila libre cagliaresi, corrispondenti a mille ducati, in rimborso di pari somma per la quale la Capitania di Villa di Chiesa era data in pegno alla Contessa di Quirra, ritirandola per tal modo di mano della Contessa, e restituendola sotto l' Amministrazione diretta della Corona.

1488, 30 gennajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 10, fol. 77).

Don Ferrando, per la gracia de Dios Rey de Castilla etc., al amado Nuestro Jayme Sanchez, Receptor de les pecunies del donativo fecho a Nos en el Parlamento del Reyno Nuestro de Serdenya, ho otro qualquier Receptor de las dichas pecunias, salud e dileciò.

Por quanto en lo dicho Parlamento, segundo havemos intendido, fue declarado que la Capitanya de la Nostra Ciutat de Villa de Sglesies fuesse puesta en poder de la Condessa de Quirra, por causa de la obligacion que mostrò de mil ducados, valientes dos mil libras callaresas, en las quales le era obligada Nostra Corte, y en virtut de la dicha declaracion aquella obtuvo la possession de la dicha Capitania; e sea Nuestra voluntat cobrar todo caso la dicha Capitania a Nuestras manos y Corte por dignos respectos: por ende, con tenor de las presentes, de Nuestra certa sciencia vos dezimos y mandamos strectamente, que de la porcion que la dicha Contessa, ho sus vassallos y tierras, han de pagar a Nuestra Corte por causa del dicho donativo, vos pagueys la dichas dos mil libras callaresas por el valor de los dichos mil ducados, en esta manera: que si havreys recebido a vuestro poder la porcion de la dicha Condessa y de sus tierras y vassallos tanto de aquella que basten a las dichas dos mil libras callaresas, luego le deys y pagueys realmente y de fecho las dichas dos mil libras callaresas; y si no havreys cobrada la dicha porcion, que le tomeis en cuenta las dichas dos mil libras callaresas, en paga prorata de la dicha porcion, permetiendo aquellas retenga en sì por la dicha razon, faziendo vos entrada y salida de la dicha quantitat en vuestras cuentas. Emperò, en qualquiera manera que la pagueys, cobrareys apocha de aquella ho de su legitimo procurador, ensemble con las obligaciones que aquella tenia, en virtut de las quales puso el greuge e obtino la sentencia ho declaracion en el dicho Parlamiento. Car Nos mandamos al Maestre Racional de Nuestra Corte, ho otro qualquiere de vos cuenta hoydor, que poniendo vos en data o

Digitized by Google

desexida las dichas dos mil libras pagadas segundo dicho es, y restituhendo apocha y las dichas obligaciones con las presentes, aquellas vos reciban e admetan en vestra cuenta, tota dilacion, difficuldat y contradiccion cessantes. Caso emperò que fuesse a tiempo la paga de la porcion del dicho donativo que ha fazer la dicha Condessa, quesiessen pagar la dicha porcion entera e no retenerse las dos mil lliuras en paga de la obligacion suso dicha, e caso que haviessen pagadas, y dandoles vos los dineros no los quisiessen acceptar, diziendo y allegando la absencia de la dicha Condessa, y no tener procura de aquella por recebir el dinero y firmar la apoca oportuna, ho que no viniessen las scripturas y obligaciones que son mester cobrar por indempnitat de Nuestra Cort, ho otras cosas con las quales diessen dilacion en el cobrar Nos la dicha Capitanya: vos dezimos y mandamos, que en las dichas cosas ho qualquiera d'ellas vos fagays deposito de la dicha quantia en llugar seguro a suelta del notari qui havrà recebir las apochas, el qual ne suelta la quantia fasta que vos rebreys las scripturas y apochas; ho en su caso a saber es si la dicha Condessa y sus vassallos y tierras no havian pagado su porcion, que vos con acto publico ofrescays a su procurador, que seis contento tomar las dichas dos mil lliuras en paga porrata de su porcion: y con los dichos actos del deposito e de la dicha ofierta requirireys al spectable Visrey, que tome a manos suyas la dicha Capitanya; car Nos con el mismo tenor de las presentes axì lo mandamos stretamente, car tal es Nuestra firme e inconmutable voluntad. Guardando vos, y ell dicho Visrey, de fazer lo contrario, ho de dar en ello difujo o dilacion, si teneys y tienen Nuestra gracia cara, y la pena de dos mil florinos d'oro desiays y desean no incurrir.

Dat. en Saragoça, a xxx dias del mes de enero, en el anyo de la Nativitat de Nuestro Senyor mil CCCCLXXXVIII.

YO EL REY.

Vidit Generalis Thesaurarius.

Vidit Felipus de la Cavalleria Conservator Generalis.

In Sardinie vi°, folio xxi.

CXLIX.

Don Giacomo Sanchez, Luogotenente del Procuratore Regio, dà in affitto per un anno a Don Giacomo Aragall, pel prezzo di dieci libre, le ville spopolate o salti di Gorbisa e Sebellesi, coi confini di Balau e Nugis.

1488, 20 marzo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 10, fol. 76).

Die xx mensis marcii, anno quo supra MCCCCLXXXVIII.

Magnificus Dominus Jacobus Sanchez, Locumtenens in officio Regii Procuratoris, nomine Regie Curie arrendavit et titulo arrendamenti concessit magnifico Jacobo Aragal, domicello, his presenti, cum consensu tamen domini Magistri Racionalis, loca et saltus appellati de Gorbisa, Sebellisi, cum terminis de Balaus (1), Nugis, in termino de Sigerro (2), cum omnibus juribus suis, prout Domino Regi spectant; ad tempus unius anni, computati a die primo aprilis in antea: precio decem librarum etc., quas dictus Aragal solvet in fine anni etc. Hoc autem arrendamentum facit sine prejudicio juris alieni etc. Et promisit etc.

Testes: Mosser Johan Gallart; Antoni Dacena; e Uguet Cabot.

CL.

Il Parlamento avendo deciso, doversi restituire a Jolanda Contessa di Quirra il possesso della Capitania e Castellania di Villa di Chiesa, perchè non le erano al tempo medesimo stati pagati i 1000 *ducati, corrispondenti a* 2000 *lire cagliaresi, per la quale somma l'aveva in pegno; le viene data in pagamento, in conformità dell'ordine dato da Ferdinando Re di Castiglia e d'Aragona, quietanza di pari somma sulla quota ch'essa e i suoi vassalli del Sarrabus e dell'Ogliastra dovevano pel donativo decretato al Re dal Parlamento, e la detta Capitania e Castellania vengono riprese a mani del Re, e restituite a Don Diego de Castro, che a nome del Re prima le teneva.*

1488, 10 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 10, fol. 77).

En Jaume Sanchez, Conseller del Senyor Rey, Lochtinent de Tresorer y de Procurador Real en

(1) Forse il Monte Barlau, menzionato in parecchie carte del secolo XIV.

(2) In un altro simile Documento (*Archivio di Cagliari, Vol* BC 10, *fol.* 76ᵛ) si legge: « *Arrendo vobis magnifico Jacobo Aragal .... illas villas depopulatas Nugis, Sebellers, Gurbisa, cum terminis et jurisdictionibus etc.* » — PILLITO.

Digitized by Google

lo present Regne de Serdenya, e Reebedor General de les pecunies del Parlament novament celebrat en dit Regne, al magnifich Mossen Pere Fortesa, cavaller, e procurador general de la spectable Contessa di Quirra, la gracia e bona voluntat del dit Senyor Rey.

Per lo magnifich Mosser Diego de Castro, Conseller de Sa Magestat y Capità de Vila de Sgleyes, m' es stada presentada una letra patent de la Magestat del Senyor Rey, del tenor seguent:

« Don Ferrando, per la gracia de Dios Rey de » Castilla etc., al amado Nostro Jayme Sanchez, » Receptor de les pecunies del donativo fecho a » Nos en el Parlamento del Reyno Nuestro de » Serdenya, ho otro qualquier Receptor de las » dichas pecunias, salud e dilecciò.

» Por quanto en el dicho Parlamento, segundo » havemos intendido, etc. » *(Vedi sopra, Doc. CXLVIII)*.

Pertant yo, inseguint los manaments de Sa Magestat, a instancia del dit Diego de Castro vos dich, requir, per part de Sa Alteza man, que restituhisquau en poder meu, ho per mi en poder de Nicolau Boy notari, los contractes, sentencies, provisions y empenyoraments, en virtut de les quals vostra Noble principal tè la Capitania de Vila de Sglesies, e firmeu a la Cort quitament del dit enpenyorament; en pagament de aquell vos consigne les dos mil lliuras callareses, per les quals dita Capitania tenieu enpenyorada, sobre aquella quantitat que la dita noble Contessa deu a la Cort per Sarrabos y Ullastre del servey offert al Senyor Rey en lo Parlament (1), e sò content dita quantitat de dos mil lliuras vos retengau en pagament de dit quitament, he us promet passar en compte de dits dos milia lliuras, y a la dita Comtessa de Quirra confirmar apocha de aquella, confessant haverles rehebudes, de la porciò emperò pertocant a dita Comtessa per Sarrabos y Ullastre, e açò per obs de fer dit quitament, segons lo Senyor Rey mana.

Dat. en Sacer a x de juny, any mil CCCCLXXXVIII.

JAUME SANCHEZ.

Vidit Madrixer pro Fisci et Patrimonii Regii Advocato.

De mandato dicti magnifici Locumtenentis Regii Thesaurarii et Receptoris fuit expedita per Petrum Garriga notarium.

Qua quidem litera sicut predicitur oblata et presentata, ac per me notarium infrascriptum lecta et publicata, dixit dictus magnificus Petrus Fortesa nomine antedicto, quod peciebat sibi copia dari de premissis.

Postquam (2) eodem die sumpto prandio dictus et magnificus Regens accedens domum dicti magnifici Petri Fortesa procuratoris predicti, et loco copie requisite sibi tradidit dictam literam in sui forma publica: et incontinenti fecit sibi dicto nomine consignacionem de duabus mille libris debitis Domino nostro Regi racione novi Parlamenti et eidem Magestati solvi consignatis racione predicta super Encontratam de Sarrabos et Ullastre ac vassallis eorundem, in solutum illarum duarum mille librarum quas ipsa principalis habere tenetur super juribus Capitanie Ville Ecclesiarum, etc.; requirens nichilominus sibi apocam firmare cum cancellacione instrumentorum inde factorum racione impignoramenti dicte Capitanie vel alias, juxta formam dictarum literarum etc. Hoc fecit dictus Dominus Regens instante honorabili Petro Anguera Procuratore Regii Fisci. Qui quidem magnificus Petrus Fortesa, nomine procuratorio antedicto, verbo dixit et protestatus fuit, quod retinebat sibi tempus respondendi predictis omnibus in scriptis, et non verbis. Eciamque dictus magnificus Regens, instante dicto Regio Fisco, requisivit dicto magnifico procuratori dicens, quod postquam ei est dicto nomine consignata quantitas dictarum duarum mille librarum super dictis Encontratis del Ullastre et Sarrabos in solutum dictarum mille librarum dicte nobili principali debitarum super dicta Capitania Ville Ecclesiarum, quod traderet sibi acta impignoracionis et alia instrumenta inde necessaria, etc.; alias protestabatur de contentis in penis in dicta litera etc. Dictus autem magnificus procurator stando et perseverando inde super protestatis et requisitis etc.

Testes: magnificus Galcerandus Torrello; Johannes Torrello; Antonius Scamado; et Petrus Badia.

Pari modo et forma fuit sibi presentata sequens litera eodem contextu etc.; qui dictus magnificus procurator respondit similia contenta in dicta prima litera etc.

Lo Rey de Castella, de Aragò, de Serdenya

Don Enniego (1) Lopez de Mendoca, Conseller de la prefata Magestat, e de aquella Loctinent General en lo Regne de Serdenya, al magnifich e amat del Senyor Rey Mosser Pere Fortesa, cavaller, e procurador universal de la spectable Contessa de Quirra, salut e dilecciò.

La Magestat del Rey nostre Senyor ab ses oportunes provisions mana a Mosser Jaime Sanchez, Loctinent de Procurador Real e Receptor de les pecunies del Parlament, done e page a la dita Comtessa de Quirra aquelles dos milia lliuras de moneda corrent en Caller, per les quales ella tè enpenyorada la Capitania de Vila de Sgleyes, e mana a nos que cobrem a mans de la Cort la dita Capitania, la qual restituhiscam al magnifich Mosser Diego de Castro, juxta serie e tenor de la gracia a ell feta per la dita Magestat. Per que, a instancia e suplicaciò axì del dit Mosser Diego de Castro, quant encara del dit magnifich Receptor, inseguint

(1) Il cod. *Partament*.
(2) Correggi *Postea*.

(1) Ossia *En Diego*.

Digitized by Google

los manaments Reyals, vos diem e manam, que dins dos dies après la presentaciò de les presents a vos fahedora (1) contadors, doneu e restituhiscau en mans e poder del dit Jaume Sanchez, Loctinent de Procurador Real, e de qui ell volrà, los contrates, sentencies e provisions teniu, axì fets per lo Senyor Rey com en lo Parlament, ab les quals tè e posseheix vostra principal la dita Capitania, e firmeu quitament a la Regia Cort de aquella: com lo dit Loctinent de Procurador Real e Reebedor sia prompte en pagar a vos en lo mateix termini les dites dos milia lliures, les quals vos consignarà sobre aquella quantitat, que dita Comtessa e sos vassals del Judicat de Ullastre e Encontrada de Sarrabos deven al Senyor Rey del servey offert en lo Parlament; de la qual quantitat la dita Comtessa, o vos per ella, vo retendreu dits dos milia lliures pel preu del dit quitament, he us fermarà apocha, confessant haverles rehebudes eo de voluntat sua per vos detengudes en pagament del dit empenyorament. Certificam vos, que si dita consignaciò no volieu acceptar, puyx ab acte rehebut per notari publich conste de la dita consignaciò, pendrem a mans de la Cort dita Capitania e aquella lliurarem al magnifich Mosser Diego de Castro, al qual Sa Magestat mana esser restituhida.

Dat. en Sacer, a deu juny, del any mil CCCCLXXXVIII.

YNIEGO LOPEZ DE MENDOCA.

Vidit Madrixer, Fiscus.

Dominus Locumtenens Generalis mandavit michi Petro Gariga. Visa per Madrixer, Fiscum.

In comuni Locumtenentie Generalis septimo. Registrata.

(1) Il cod. *fahedors*.

CLI.

Don Giacomo Sanchez Luogotenente del Procuratore Regio dà in allogagione per tre anni a Don Diego de Castro, Capitano di Villa di Chiesa, il diritto della dogana di detta città, per l'annuo prezzo di lire quattrocento cinquanta.

1489, 17 agosto.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 10, fol. 95b).

Die XVII augusti, anno M°CCCCLXXXVIIII°.

Magnificus Dominus Jacobus Sanchez, Locumtenens Regii Procuratoris, sedendo ad latus januarum Callari, ubi pro infrascriptis gerendis negociis solitum est, arrendavit tituloque arrendamenti concessit magnifico Didaco de Castro, Capitaneo Civitatis Ville Ecclesiarum, his presenti, jus duane Regie dicte Civitatis, et que solitum est exigere, colligere et habere in dicta Civitate, ad tres annos continue sequentes, incipientes a die XVIII mensis madii anni presentis et infrascripti in antea, precio quadringentarum quinquaginta llibrarum pro unoquoque anno solvendas, modo expresso in capitulis inde factis. Hoc autem arrendamentum facit nomine Regie Curie, sicut melius dici potest etc.; promisitque tenere et facere prout in dictis capitulis continetur etc., obligavitque regalias Regias etc.

Et dictus Didacus de Castro, acceptando dictum arrendamentum etc., promisit solvere precium prenarratum, videlicet dictas CCCCL llibras anno quolibet, juxta formam dictorum capitulorum; et obligavit pro his sua bona ad modum et sicut pro rebus fiscalibus etc.

Testes hujus rei sunt: magnifici Johannes Nicolaus Aymerich; Guillermus Ferrer; Ludovicus Fuxa, et alii.

CLII.

Don Giacomo Fabra, Procuratore Regio, concede ad alcune persone di lavorare nelle miniere di Villa di Chiesa, mediante pagamento dell'undecima parte del prodotto alla Corte Regia, come prescrivono le Ordinanze Reali.

1491, 17 e 20 agosto.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 7, fol. 15).

En Johan Fabra, Cavaller, Conseller del Rey nostro Senyor, Procurador Real en lo Regne de Sardenya, al magnifich Capità de la Ciutat de Vila de Sglesies, al Lochtinent de Procurador Real e alls Consellers de la dita, y a cascun d'ells, y als lochtinents dels dits officials, salut y honor.

Sapiats, que denant nos, o lo egregi Micer Francesch Ram, doctor y Advocat Fiscal, son compareguts los venerables Lochtinent nostre (1), En Joan Mexius, Nicolau Diana, y Severo Joapini, los quals han obtenguda licencia de nos de cavar e obrar en les menes vulgarment dites de Vila de Sglesies, pagant y donant a nos en nom de la Regia Cort la onzena part delles proceyrà de aquellas, segons volen les Ordinacions Reyals. E per quant per dites Reyals Ordinacions los dits Joan Mexius, Nicolau Diana, e Severo Joapini, deven usar y alegrantse de totes aquelles seguretats, privilegiis, gracies e immunitats als cavants y traballants en dites menes atorgades: perçò, instants e requirints los dits venerables Joan Mexius, Nicolau Diana, y Severo Joapini, de part del dit Senyor, e per auctoritat del offici nostre del qual usam, vos diem y manam, que al dit venerable Joan Mexius, Nicolau Diana, e Severo Joapini, y llurs companyes, lexeu e per-

(1) Correggasi: *o lo egregi Micer Francesch Ram, doctor y Advocat Fiscal, Lochtinent nostre, son compareguts los venerables.* Vedi sotto, *lin.* 20-22; 24-25; 39-41.

Digitized by Google

metrau usar de la dita licencia, pagant a nos y al dit Lochtinent nostre lo dit dret de xi° a la Regia Cort pertanyent, servant a aquells y als companyes y familia lur de totes aquelles seguretats, gracies, privilegis e inmunitats als cavants y traballants en dites menes atorgades, segons volen y manen les forma y tenor de dites Ordinacions Reyals per Capitols de Breu.

Dat. en Caller, a xvii de agost, any de la Nativitat de Nostre Sennor MCCCCLXXXXI.

Die xx° augusti, anno predicto LXXXXI°, in Castro Callari.

Petrus de Roses, argentarius Ville Stampacis Castri Callari, gratis etc. convenit et promisit Curie Domini Regis et magnifico Francisco Ram Locumtenenti Regie Procuracionis, nomine proprio et pro Joanne Maxius, Nicolao Diana, et Severo Joapini, qui de presenti recedunt, mediante preinserta licencia, ad lavorandum in minis de Villa de Sglesies et tenebunt compotum. Et quod nil solvent donech veniat ad presens Regnum idem dominus Regius Procurator, qui de proxime speratur venire de Civitate Valencie; et quod si voluerit demittere aliquid de undecima parte pertinente dicte Regie Curie de eo quod extraxerint a dictis menis, quod illud acciperent ad singularem graciam; alias, solvent ipsam undecimam partem integre et sine fraude. Obligavit dictus Petrus de Roses nomine proprio personam et bona sua etc.

Testes: Joannes Ferrer, Virgarius Consiliariorum Callari; et Jacobus Font, Castri Callari.

CLIII.

Il Re d'Aragona ingiunge al Procuratore Regio Don Giovanni Fabra, ad Alfonso Carillo Ricevitore delle entrate del Regno, ed a Luigi Foxa Coadjutore della Procurazione Reale, che in occasione del matrimonio d'Isabella figliuola del Re col figliuolo primogenito del Re di Portogallo, e della nuova milizia di Giovanni figliuolo primogenito del Re, impongano in Sardegna una tassa di un fiorino per ogni fuoco; e ai feudatarii e al Clero secondo si fosse praticato per l'addietro ed a ciascheduno fosse possibile.

1491, 21 agosto.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BH 2, fol. 53).

Lo Rey.

Procurador Reyal, Receptor, y Luis Foxa, amats y feels Nostres.

Per altres letres Nostres patents veureu la comissiò per Nos a vosaltres feta sots la data de aquesta; y notificant vos la voluntat Nostra sobre aquella, vos diem e manam, que als vassals Reyals de aqueix Regne demaneu e composeu de manera, que responguen a Nostra Cort y donen a Nos per lo matrimoni de la Illustrissima Princesa de Portugal, e per la recepciò de la nova Cavalleria del Serenissimo Princep primogenit fill Nostre, un florì d'or per cascun foch. E axì mateix demanereu e composareu ab los heretats en lo dit Regne per llurs vassals e per ells, als quals es stat per semblants subvencions demanat la terça part de les rendes llurs que rebien en Sardenya, composareu segons conexereu; havent consideraciò a les facultats llurs, a les demandes semblants en temps passat fetes, ab algun comport a vostre bon arbitre. E als Ecclesiastichs demanereu segons coneixereu que deuran e poran pagar, avent la mateixa consideraciò aximateix a semblants demandes en temps passat fetes. Havent vos en dites coses ab aquella discreciò, diligencia e integritat, que de cascù de vos confiam; car en los treballs vostres mirarem de manera, que no faltarà condigne remuneraciò.

Dat. en lo Nostre Reyal de Sancta Fè de la Vega de Granada, a xxi dies de agost, any mil CCCCLXXXXI.

Jo el Rey.

Ludovicus Gonçales, Secretarius.

Als magnifichs y amats Conseller Nostre Mosser Johan Fabra, Procurador Real; Luys Foxa, Coadjutor de la Procuraciò Reyal; Alonso Carrillo, Receptor de Nostres pecunies en lo Regne de Sardenya.

In itinerum sigilli secreti II°.

CLIV.

Contribuzione imposta a varie città e terre di Sardegna, tra le quali Villa di Chiesa, per le spese del matrimonio di Donna Isabella figliuola del Re, e dalla nuova cavalleria di Don Giovanni figliuolo primogenito del Re.

1491, 15 novembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BH 2, fol. 57).

Bras Reyal.

En Joan Fabra, Don Alfonso Carrillo, e Luys Foxa, ut supra; als honorables los Consellers de la Ciutat de Sasser, salut y honor.

Sapiats, que lo Rey nostre Senyor, ab letres sues patents e closes, dades en lo Reyal de Sancta Fè en la Vega de Granada a xxi de agost propassat, nos ha manat y comès, demanassem y exhigissem en aquest Regne los drets de Sa Magestat deguts y pertanients per rahò del maridatge de la Serenissima Dona Isabell sa filla, la qual ha fet matrimoni ab lo Serenissimo Princep primogenit de Portogal; e per la nova cavalleria rebuda per

Digitized by Google

lo Serenissimo Princep primogenit del dit Rey nostre Senyor: per los quals maridatge y nova cavalleria, y per les festes de aquells celebrades, sou tenguts y deveu subvenir y pagar vosaltres y la dita Universitat de Sasser al dit Senyor IIII m. florins d'or d'Aragò. Per tant, ab tenor de la present, de part del dit Senyor hi per autorictat de la dita nostra comissiò, vos diem y manam, que dins tres meses apres la presentaciò de aquesta continuament seguents doneu y pagueu a mi dit Alfonso Carrillo Receptor dessus dit los dits quatre mil florins d'or en or o la valor de aquells; ab cominaciò, que, passat lo dit terme, si pagat no havreu com dit es, serà procehit a la exequciò dels bens vostres y de la dita Universitat y singulars de aquella, per integraciò de la dita quantitat y per les (1) que si faran per le dita occasiò.

Dat. en Caller, a XV de noenbre, any de la Nativitad de Nostre Senyor mil CCCCLXXXXI.

JOAN FABRA, Procurador Real.
ALFONSO CARRILO, Receptor.
DOMINUS FOXA.

Expedicto mandato dictorum Regiorum comissariorum prefixorum, per me Joannem Cotxa Regium scribam, et notarium Regie Procurationis Sardinye.

CALLER. — Similis fuit expedita directa Universitati Civitatis Castri Callaris pro mille quingentis florenis.

Siegue Alghero per 700; — Oristano per 700; — Campidano Maggiore per 700; — Campidano di Milis per 600; — Campidano Simaxis per 350; — Gociano per 800; — Mandralusay per 600; — Parte Olcier per 600; — Castelgenovese per 600. — Indi:

VILA DE SGLESIES — Similis fuit expedicta directa Universitati Civitatis Ville Ecclesiarum pro septingentis florenis.

CLV.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Fabra e le altre persone a ciò deputate ingiungono ai Vescovi e al Clero di ciascuna diocesi di Sardegna il pagamento di certa somma per le spese del matrimonio della figliuola e della nuova cavalleria del figliuolo primogenito del Re; tra i quali il Vescovo di Sulcis col suo Clero è tassato in fiorini cento.

1491, 15 novembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BH 2, fol. 53).

Bras ecclesiastich.

Al Reverendissimo Senor Archebisbe de Caller o a son honorable Vicari: En Joan Fabra, cavaller, Conseller del Senyor Rey, Procurador Reyal; Alfonso Carrillo, Loctinent seu, y Receptor de les Reyals pecunies; e Luys Foxa, altre Coadjutor ordinari en lo offici del Mestre Racional de la Cort del dit Senor en lo present Regne de Sardenya, Comissaris per la Magestat Reyal en los negocis dejus scrits, salut ab cresciment de honor.

Sapiats, que lo Rey nostre Senyor, ab ses letres patents y closes, dades en lo seu Reyal de Sancta Fè de la Vega de Granada a XXI dies de agost proppassat, nos ha manat y comès, demanassem y exhigissem en aquest Regne los drets a Sa Mayestat deguts y pertanients per rahò del maridatge de la Serenissima Dona Isabel sa filla, la qual ha fet matrimoni ab lo Serenissimo Princep primogenit de Portogal; y per la nova cavalleria rebuda per lo Illustrissimo Senyor Don Joan Princep primogenit del dit Rey nostre Senyor: per los quals maridatge y nova cavalleria, y per les celebracions de les festes de aquells fetes, sou tengut vos, subvenir y pagar al dit Senyor per la mensa vostra y per tot lo Clero de vostra Diocesi CC florins d'or en or, e per los vassals de la dita mensa vostra cent florins d'or en or; que son per tot CCC florins d'or en or. Perçò us requerim de part del dit Senyor, y de la nostra vos pregam, que, dins tres mesos aprés la presentaciò o tradiciò de la present a vos fahedora en aprés continuament seguents, doneu e pagueu realment a mi dit Alfonso Carrillo, Receptor, los dits CCC florins d'or en or, o la valor de aquells; ab cominaciò, que, passat lo dit terme, si no haureu pagat com dit es, serà procehit a la execuciò dels bens e occupaciò de les temporalitats vostres y de la dita mensa, et altres, segons que serà de justicia e per semblants coses es acostumat.

Dat. en Caller, a XV de noembre, any de la Nativitat de Nostre Senyor mil CCCLXXXXI.

JOAN FABRE, Procurador Real.
ALFONSO CARRILLO, Receptor.
LUDOVICUS FOXA.

Expedito mandato dictorum Regiorum comissariorum prefixorum per me Joannem Cotxa Regium scribam, et notarium Regie Procurationis Sardinye.

Similis fuit expedita cum eisdem signaturis et mandato et calendario, directa Reverendissimo Episcopo de BONAVOLLA, pro se et Clero suo et pro suis vassallis, pro CC florenis.

Similis fuit expedita, directa Reverendissimo Episcopo de SOLÇ, pro se et Clero suo, pro centum florenis.

Siegue l'annotazione della notificazione agli altri vescovi, cioè a quello d'Oristano, per 300 fior.; — Santa Giusta, per 200; — Ales, per 110; — Torralba, per 100; — Arcivescovo di Sassari, per 300; — Ampurias, per 110;

(1) Manca *despeses*, o altra simil voce.

Digitized by Google

— Ploaga, per 100; — Castro, per 100; — Ossano (1), per 150; — Bisarco, per 100; — Sorra, per 150; — Bosa, per 200; — Terranova, per 100; — Galtelli, per 100.

CLVI.

Articolo 1mo di lettera di Re Ferdinando al Luogotenente Generale dell' Isola Don Giacomo D' Usai, relativo ad una concessione di miniere in vicinanza di Villa di Chiesa ad un Canonico Veneziano, che prometteva assumerne la coltura a sue spese.

1492, 1° aprile.

(Dall'originale, esistente nel R. Archivio di Cagliari, Vol. B 1, N° 48).

Lo Rey.

Spectable Loctinent General.

Quatre letres vostres, totes juntament, haven rebudes, de dotze de jener, de sis e tretze de febrer proppassats, les dues de aquelles duplicades; a les quals per aquesta vos respondrem particularment a tot lo necessari. E primerament, al que dieu, anas a Vila de Sglesies per visitar aquella Ciutat, e informar vos quin ere lo levor que havien principiat en les menes, e com solament havieu vist lo loch ahon han feta la casa, e la fornal e los preparatoris per a colar la mena, e que ha paregut axì a vos com als altres Nostres Officials que ab vos anaren, porten bon camì, e ab gran art e discreciò dieu fan aquell maneig; e vehem, com haveu perlat ab lo Canonge Venecià, lo qual dieu es lo principal dells qui han pres carrech de aqueix negoci. E vist tot lo que sobre açò Nos scriviu: comprenem lo negoci porta camì per a veure lo fruyt que n' exirà; e axì Nos ha paregut molt bè les offertes e paraules que ab lo dit Canonge Venecià haveu passades; e par Nos, que en totes coses lo deveu favorir, donantli tota endreça, puix a ses despeses diu ho vol fer, per saberne la veritat: e creem que ans de rebre la present, a la tornada que havreu feta en Caller, sereu anat a la dita Ciutat de Vila de Yglesies, per veure e sentir si la cosa rehix com cumple a Nostre servey; e som cert, que vist que havreu tota cosa, Nos ne donareu particular avis. E si fet no u haveu, vos encarregam e manam, que per servey Nostre ho façau.

. . . . . .

Dat. en la Nostra Ciutat de Granada, lo primer dia de abril, any mil ccccLxxxxII.

Yo el Rey.

L. Gonçales, Secretarius.

(1) *Ossana*, cioè *Ottana*. — Pillito.

CLVII.

Ferdinando Re di Aragona e di Castiglia ordina che siano pagati alla Contessa di Quirra i salarii della Capitania e Castellania di Villa di Chiesa, in ragione di trecento lire all' anno, pel tempo che ne era stata spogliata avanti che le fossero restituite le lire 2000, per le quali detta Capitania e Castellania era stata impegnata.

1492, 23 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. B 1, N° 49).

Ferdinandus, Dei gracia Rex Castelle, Aragonum, Legionis, Sicilie, Granate, Toleti, Valencie, Gallecie, Majoricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murcie, Giennis, Algarbii, Algezire, Gibraltaris, ac Insularum Canarie, Comes Barchinone, Dominus Vizcaye et Moline, Dux Athenarum et Neopatrie, Comes Rossilionis et Ceritanie, Marchio Oristanni Comesque Gociani, spectabili, magnifico et dilecto Consiliario Nostro Joanni Dusay, legum doctor, Locumtenenti Generali Nostro in dicto Sardinie Regno, salutem et dilectionem.

Sicut auctentice vidimus, spectabilis et dilecta Nostra Yolans Carroç, Comitissa de Quirra, nunc vidua, titulo impignoracionis Jacobo Carroç quondam Comiti Quirre et patri suo per Serenissimum eterne memorie Regem Alfonsum patruum et immediatum predecessorem Nostrum facte precio mille ducatorum, tenebat et possidebat Capitaniam et Castellaniam Civitatis Nostre Ville Ecclesiarum, cum pacto expresso inter alia, quod illas dicto quondam Comiti et suis minime auferre possent, donec dicti mille ducati sibi integriter soluti essent. Postmodum vero Capitania et Castellania annis superioribus, de facto, prefate Comitisse, non solutis sibi predictis mille ducatis, sublate fuerunt, et vel illarum possessione incognicionaliter Comitissa ipsa spoliata sive privata fuit, eas concedendo et tradendo Didaco de Castro. Ea propter, cum in eodem Sardinie Regno, illius regnicolis, hereditatis et habitatoribus, noviter ac ultimo per Nos et seu mandato et cum expressa ac sufficienti potestate Nostris celebrarentur Curie Generales sive Parlamentum, dicta Comitissa ibidem per viam gravaminis peciit et suplicavit, sibi predictam possessionem, qua fuerat, ut prefertur, spoliata, ejusmodi Capitanie et Castellanie, incontinenti restitui, simul cum salariis dictorum officiorum a die predicte spoliacionis usque ad diem pretacte sibi faciende restitucionis, ad racionem trescentarum librarum ordinariarum monete calaritanensis. Unde ipso viso, discusso et ruminato gravamine, tandem per examinatores ad hoc per Nos et seu mandato Nostro ac per dictam Curiam sive Parlamentum ad hoc deputatos fuit sententiatum, declaratum et provisum, quod dicta possessio earumdem Capitanie et Castellanie ipsi Comitisse restitueretur, una cum salariis ante et post sibi de-

Digitized by Google

bitis, illamque teneret donec et quousque predicti mille ducati ei restituti essent, juxta formam privilegii sive provisionum dicte impignoracionis; pro cujus quidem declaracionis execucione ipsa dictorum officiorum possessio ex post memorate Comitisse restituta fuit. Quibus sic secutis atque factis, providimus deinde ac jussimus (1), quod de pecuniis donativi Nobis per Curiam sive Parlamentum dicti Regni facti consignarentur prefate Comitisse dicti mille ducati, et possessio ejusdem Capitanie et Castellanie traderetur eidem Didaco de Castro: sicque factum fuit; non solutis eidem Comitisse predictis salariis ipsorum officiorum, prout solvi debebant atque debent juxta dictam eorumdem examinatorum gravaminum sentenciam ac declaraciones et provisiones. Cumque in ejusmodi Parlamento *de predicto donativo* sint taxate et reservate decem mille libre ad opus solvendi *gravamina in Nostra Curia diversis cre*ditoribus in dicto Regno *constitutis*, *ex quibus* x^m^ *libre* exacte fuerunt et seu exigi debent; satisque, ut accepimus, sufficiunt ad solucionem gravaminum in dicta Curia *sive Procuratori nostro* (2) declaratorum, et ultra: ad Nos propterea fontemque justicie Nostrum supplex confugiens predicta Comitissa, fidemque Nobis faciens in forma auctentica de omnibus actis prenarratis, Nobis humiliter supplicavit, ut postquam dicte Capitanie ac Castellanie et illarum possessio sibi sublate fuerint non solutis eidem pretactis sibi debitis ac declaratis salariis, tenendo et observando oblacionem ac promissionem et juramenta inde factas et facta pro reparacione dictorum suorum gravaminum, pro justicie debito precipere et mandare (3), quod ex et de dictis decem mille llibris ad hoc destinatis et reservatis, eidem Comitisse supplicanti predicta sibi adhuc inde debita salaria (4), ad dictam racionem trescentarum librarum a dicto tempore spoliacionis memorate usque ad diem sibi, ut dictum est, facte solucionis eorumdem mille ducatorum pro precio predicte impignoracionis. Nos autem, audita benigne ac intellecta ejusmodi supplicacione, providimus ac jussimus, illam una cum omnibus actis in ea mencionatis intimari et seu notificari Advocato et Procuratori Fiscali Curie Nostre; qui, eis visis et recognitis, bonam, ut infra, agnovit fidem dicte Comitisse supplicanti. Et deinde Nos, eis omnibus et singulis visis atque examinatis per magnificum dilectum Consiliarium et Vicecancellarium Nostrum Alfonsum de la Cavalleria, juris utriusque doctorem, cui hoc negocium sive causam vive vocis oraculo comisimus, factaque per eum prius veridica illorum relacione, justicia et racione suadentibus insuper eisdem providentes, harum serie vobis dicimus, comitimus et districte precipiendo mandamus, expresse et de certa sciencia ac deliberate et consulto, sub ire et indignacionis Nostre incursu, penaque florenorum auri duorum mille a bonis vestris, si secus egeritis, quod non credimus, irremissibiliter exigendorum et nostris inferendorum erariis, quatenus de pecuniis dictarum decem mille librarum per Nos et ejusmodi Parlamenti dicti Regni assignatis et dedicatis pro satisfactione gravaminum, illico visis presentibus, nec sit mora, solvatis ac satisfaciatis, et seu solvi et satisfieri integre et cum effectu faciatis dicte Comitisse supplicanti de eisdem ac quibusvis salariis de toto tempore quo sibi debentur racione eorumdem officiorum Capitanie et Castellanie ejusdem Civitatis Ville Ecclesiarum, juxta ejusmodi declaracionem sive declaraciones et provisiones per dictos examinatores et provisores ipsorum gravaminum in eodem Regno previa racione factas. Et si quid ad predictorum execucione faciendam restat liquidandum, tam racione annorum de quibus dicta salaria eidem Comitisse debentur, quam racione cujusvis alterius cause, que necessario ad ejus vel *eorum* solucionem sit liquidanda, illud per vos debite ae expedite liquidari providemus atque mandamus. Cautus ergo diligenter a premissorum contrario quavis racione vel causa, nec predicta mutando aut differendo, immo, si gracia Nostra vobis cara est et preappositas veremini non incurrere penas, taliter et ut confidimus in eisdem vos geratis et faciatis, quod dicta Comitissa supplicans iterum ad Nos hac de causa cum juxta querela, que Nobis valde esset molesta, recurrere non cogatur. Quoniam sic de mente Nostra omnino procedit, ac per vos compleri et fieri operis per effectum velimus et jubeamus, justicia et racione, ut diximus, suadentibus, omnique dilacione, difficultate, contradictione, excepcione, consulta et aliis impedimentis penitus cessantibus et rejectis quibuscumque. Et ad cautelam superabundantem vobis in et super predictis et illorum singulis, cum incidentibus, dependentibus et emergentibus ex eisdem, locum, voces et vices Nostras, officium vestrum si et quatenus opus sit excitantes, plenarie comitimus atque conferimus cum hac eadem.

Dat. in Nostra Civitate Granate, die xxiii° maji, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo.

Yo el Rey.

Vidit Vicecancellarius.

Vidit Petrus Çeldran, pro Generali Thesaurario.

Dominus Rex mandavit mihi Joanni de Coloma. Visa per Vicecancellarium, et Petrum Çeldran, pro Generali Thesaurario.

In Sardinie ...., fol. lxiii°.

A tergo è scritta la seguente annotazione:

Recepta etc., paratus Regiis obedire mandatis. Provisa per spectabilem Dominum Locumtenentem

(1) Vedi sopra, Doc. *CXLVIII*.

(2) In queste lacune la carta fu intieramente rosa dal tarlo. — Pillito.

Abbiamo tentato di supplire le parole mancanti, conservando la misura delle lacune.

(3) Manca *dignaremur*.

(4) Qui o più sotto è da supplire *persolvantur*.

Digitized by Google

Generalem, die XXVIII junii, anno M°CCCC°LXXXXIII°, Calari.

Gili Secretarius.

CLVIII.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Fabra commette a Giovanni Sirvent l'officio di suo Luogotenente e di Collettore delle Regie entrate in Villa di Chiesa, officio vacante per la rinuncia fattane da Don Francesco di Riba Martin.

1493, 18 gennajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 7, fol. 33).

Nos Joannes Fabra, miles, etc.

Vacante pro nunch officio Collectoris reddituum Regiorum ac Locumtenentis nostri in Civitate Ville Ecclesiarum, pro renunciacione venerabilis Francisci de Riba Martin, qui illud antea exercuit, est necessarium alteri illud concedere et comittere. Considerantes propterea de fide, legalitate, industria et animi probitate vestri magnifici Joannis Sirvent, donnicelli, in dicta Civitate domiciliati: nomine et auctoritate nobis datis, vobis eidem Joanni Sirvent, Regio ac nostro beneplacito perdurante, dictum officium Collectoris reddituum Regiorum ac Locumtenentis nostri in dicta Civitate et illius terminis et pertinenciis concedimus, creamus, constituimus et ordinamus; ita quod durante dicto nostro seu Regio beneplacito vos dictus Joannes Sirvent, et nemo alius, sitis Receptor reddituum Regiorum ac Locumtenens noster in dicta Civitate et illius terminis et pertinenciis cum plenissima potestate ....., cum omnibus honoribus, oneribus, graciis, prerogativis et lucris ad dictum officium pertinentibus; et habeatis seu retineatis vestrisque utilitatibus applicetis illud salarium annuum, quod per dictum Dominum Regem et ejus Regias Pracmaticas provisum et ordinatum est. .....

Dat. Callari, die XVIII januarii, anno a Nativitate Domini millesimo CCCCLXXXX tercio.

JOAN FABRA.

CLIX.

Giovanni Sirvent e Bartolomeo Fanni, Consiglieri di Villa di Chiesa, in proprio, ed a nome di detta Villa si dichiarano debitori di lire 280, somma convenuta d'accordo col Maestro Razionale, da pagarsi in due rate, per le spese del matrimonio della figliuola, e per la nuova milizia di Don Giovanni figliuolo primogenito del Re.

Il dì 10 marzo 1495 viene cancellata detta loro obligazione, essendo stato eseguito il pagamento.

1493, 30 aprile.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BH 2, fol. 106).

Die XXX mensis aprilis, anno a Nativitate Domini M.°CCCCLXXXXIII.

Nos Johannes Sirvent, et Bartholomeus Fanni, Consiliarii anno presenti Ville Ecclesiarum, nominibus propriis et tanquam Consiliarii et habentes comissionem ab aliis Consiliariis et ab omni populo: recognoscimus vobis magnificis Johanni Fabra, militi, Regio Procuratori in presenti Regno, Alfonso Carrillo, Locumtenenti in eodem oficio, et Ludovico Foxa, Coadjutori in oficio Magistri Rationalis in dicto Regno, Comissariis pro Sacra Regia Majestate deputatis et constitutis, quod debemus vobis ducentas octuaginta libras monete currentis in presenti Regno, ratione compositionis concordate per vos nobis et pro tota Uniuersitate, petita ratione maritagii Illustre Principesse Portugali et domine Isabelis, et nove militie Serenissimi domini Johannis primogeniti, filiorum legitimorum et naturalium dicte Sacre Regie Majestatis: solvendas hoc modo, videlicet CXXXX libras hinc ad festum Beate Virginis Marie mensis augusti primo venientis; et alias CXXXX libras ad complementum totius quantitatis hinc ad festum Pasce Resurrectionis continue secuturum; sine dilatione etc. et omissionibus etc. Super quibus etc. credatur etc., obligamus omnia bona nostra et dicte Universitatis etc. renunciando etc. jura etc.

Testes: magnifici, Didacus de Castro; Johannes de Sant Andreu, Regius Subvicarius; et discretus Michael Rodrigo scriptor.

Die X.° mensis marcii, anno M°CCCC°LXXXXV°, predictum debitorii instrumentum fuit cancellatum, de voluntate et mandato prefati magnifici Receptoris, propter solutionem inde sequtam; prout constat apoce instrumento in posse mei Johannis Cotxa notari presentis negotii, dicta die recepto, prout infra in presenti Libro.

Digitized by Google

CLX.

Il Vescovo di Sulcis si compone in lire 40 per sè e pel suo Clero per la somma di 100 fiorini, nella quale era stato tassato per le spese del matrimonio della figliuola, e della nuova milizia del figliuolo primogenito del Re.

1393, 16 ottobre.

R. Archivio di Cagliari, Vol. BA 2, fol. 106).

Die XVI° dicti mensis octobris, in Castro Callaris, (anno MCCCCLXXXXIII).

Reverendus dominus Simon Episcopus Solcitanensis, pro se et toto Clero sue Dioceseos admissus ad composicionem per prefatos dominos Comissarios, gratis confessus est, debere eisdem pro jure maritagii et nove militie etc. quadraginta libras monete currentis, facta sibi et dicto suo Clero gracia de residuo sibi petito, attenta paupertate sue Dioceseos; quas promisit solvere, earum medietatem inch ad diem Natalis Domini proximi stantis, et aliam medietatem hinch ad diem Pasce Resurreccionis Domini proxime venientis. Intervenientibus in his et consulentibus Poncio d'Ornos, Gubernatore Capitis Callaris et Gallure, et Magnifico domino Berengario Granell, Magistro Racionali; attenta paupertate et modico valore dicte Dioceseos. Et sic dictus Reverendus Dominus Episcopus promisit et obligavit per manus ad pectus, etc.

Fiat large.

Testes: honorabilis Thomas Torresani civis; et Nicolaus Boy, notarius, Castri Callaris.

CLXI.

Don Alfonso Carrillo, Ricevitore dei diritti Regii in Sardegna, scrive a Don Diego de Castro, Capitano in Villa di Chiesa, essergli stato riferito, avere esso Don Diego esatte machizie e composizioni per frodi nelle Saline Regie; le entrate del sale essere state riservate dal Re per suo piatto; rendesse perciò le somme esatte, nè più oltre si frammettesse in cose relative alle Saline.

1393, 13 novembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 7, fol. 35).

N' Alfonso Carrillo, de la Thesoraria del Rey nostre Senyor, Receptor de les sues Reyals pecunies, y Lòchtinent de Procurador Real en lo Regne de Sardenya, al noble Don Diego de Castro, Criat del Senyor Rey, e Capità de Villa de Sglesies, o a son Lochtinent, salut e honor.

Informats, com que algunes persones havrien furtat de la sal Reyal que s' trau de les Salines de Vila de Sglesies, e per vos o dit vostre Lochtinent aquelles serien stades dels dits furts maquiciades o composades certes quantitats; cosa, si axì es, de que tenim gran admiraciò, com no ignoreu vos, la Reyal Magestat haver assì y a son Reyal plat les dites Salines reservades; en axì que de tot lo que de aquelles en qualsevol manera proceeix, ha esser per nos dat compte y rahò al General Thesorer del dit Senyor Rey: e axì es raò, que, pus lo Lochtinent General, com a President principal en aquest Regne, de res de les dites Salines no se entremet nè pot entremetre, que axì vos nè altra persona no se entremetra: pertant, de part del dit Senyor Rey, e per auctoritat del offici que usam, vos requirim, diem e manam, que si en res per los dits crims e furts de sal vos sereu entremes, o torneu tot a loch, e d' aquì avant en res de la sal nè coses devallant de aquella no us entremetau, altrement contrafarieu a la ordinaciò e manaments Reyals sobre la dita reservaciò novament ordenats; dexant y permetent inquirir, investigar de dits furts e altres tots e sengles de la sal a Antoni Morran, guarda de aquella, segons li es comès e manat y li pertany per lo dit offici.

Dat. en Castell de Caller, a XVIII del mes de noeembre, any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCCLXXXXIII.

CLXII.

Le entrate Regie in Villa di Chiesa essendo state concesse per tre anni al mercante Francesco Sanzio, che ne aveva offerto maggiore prezzo all' incanto, Don Alfonso Carrillo, Maestro Razionale, ordina al Luogotenente del Procuratore Regio in Villa di Chiesa, che faccia restituire a Francesco Sanzio tutte le somme appartenenti a dette entrate, che da qualsiasi altra persona fossero state esatte dal 18 maggio in poi.

1393, 4 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 7, fol. 105).

En Alfonso Carrillo, etc. al magnifich Mossen Joan Sirvent, donzell, Lochtinent de Procurador Reyal en la Ciutat de Vila de Sglesies, salut e honor.

Segons per altra vos havem notificat, lo dit Senyor Procurador Reyal ha venudes y arrendades les rendes de la dita Ciutat, del XVIII dia del mes de maig propassat a tres anys apres continuament seguents, al honorable En Francì Sanç, mercader, habitador de la Ciutat de Caller, axì com a mes donant en l' encant publich en la plassa de Caller. E per quant lo dit Francì Sanç ha comprat les dites rendes, com dit es, es rahonable, que tots los drets y rendes caygudes y cullides per qualsevol cullidor del dit XVIII dia de maig ençà, y d' aquì avant durant lo dit temp del arrendament, li sia

Digitized by Google

donat y restituyt. Perçò, instant lo dit Francì Sanç, de part del Senyor Rey, y per auctoritat del offici del qual usam, vos dehim e manam, que encontinent vista la present compelliau y forceu per imposiciò de penes y exequciò de aquelles e captura de persones, si ops serà, tots e qualsevol detentors o ocupadors de les dites rendes, a restituyr y liurar al dit Francì Sanç, o a qui ell volrà, totes rendes rebudes, caygudes y vengudes a pagar del dit XVIII° dia de maig propassatençà, y d'aquì avant durant lo dit arrendament; majormennt que nos, hoyts los dit arrendador y lo noble Don Diego De Castro Capità, qui aquelles abans tenia, ho hajam axì de justicia determenat. E guardau vos de fer lo contrari, car en tal cas a culpa y despeses vostres y trametrem Porter Reyal, per exequtar y complir les dites coses.

Dat. en Caller, a IIII de juny, any mil CCCCLXXXXV.

Post datam etc. E vos mirau, que es stat rebut fins al dilluns a XXVII del dit mes de maig, car tot allò de voluntat de les dites parts sia stat apuntat sia retengut per dit noble Capità, e acceptat en paga al dit arrendador; emperò lo dret del cuyram pagat per En Nicolau Vallebrera, mercader de Caller, en lo dit dia del dilluns, hora de vespres, sia restituyt al dit Francì Sanç arrendador.

Dat. ut supra.

ALFONSO CARRILLO, Loctinent de Procurador Reyal.

CLXIII.

Don Alfonso Carrillo, Luogotenente del Procuratore Regio, ordina a Francesco Sanzio, appaltatore delle entrate Regie in Villa di Chiesa, di pagare il salario di Don Giovanni Sirvent, Luogotenente del Procuratore Regio in Villa di Chiesa.

1495, 18 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 7, fol. 106b).

N' Alfonso Carrillo, etc. al honrat En Francesch Sanç, mercader, arrendador de les rendes Reyals de la Ciutat de Vila de Sglesies, o a son Loctinent, salut y honor.

Per tenor de les presents vos diem e manam, que del preu de les dites rendes responguau en sos termens e pagues al magnifich Mosser Johan Sirvent Lochtinent de Procurador, lo qual tè lo compte e administraciò de totes les altres rendes Reyals de la dita Ciutat. E açò fareu tant, fins que del dit magnifich Procurador Reyal o de nos hajau manament al contrari.

Dat. en Caller, a XVIII de juny, any mil CCCC LXXXXV.

ALFONSO CARRILLO, Loctinent de Procurador Reyal.

CLXIV.

Don Ferdinando Re di Castiglia e d' Aragona conferma a Donna Isabella di Sanremon, e alle sue figliuole, e al figliuolo nascituro, la concessione già fatta al suo marito Don Diego De Castro, che, loro vita durante, continuassero a godere dell' annuo assegnamento di 2000 soldi barchinonesi, stato fatto a Don Diego sulle Regie entrate delle miniere di Villa di Chiesa.

1495, 7 agosto.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 7, fol. 108).

Nos Ferdinandus, Dei gracia Rex Castelle etc.

Meminimus, superioribus annis nostro opportuno privilegio pretendisse, prorogasse et ampliasse graciam, assignacionem et consignacionem factam nobili quondam alumpno nostro Didaco De Castro, Capitaneo Civitatis Ville Ecclesiarum prefati nostri Sardinie Regni, uni heredi suo filio et legittimo quem verbo vel testamento duxisset eligendum, de illis duobus mille solidis barchinensibus, quos ipse annis singulis recipiebat in et super omnibus et singulis juribus, redditibus, fructibus et emolumentis, Nobis et Curie Nostre pertinentibus in quibusvis mineriis auri et argenti, cofolli, plumbei, stagni, aluminis, adzurii, et aliis quibusvis dicta Civitate Ville Ecclesiarum et in ejus terminis fossis et fodendis, prout in Nostro privilegio omni qua decet solempnitate expedito, dato in Civitate Tarasone, decimo octavo die mensis febroarii, anno a Nativitate Domini M°CCCC°LXXXIIII°, hec et alia latius continentur. Habentesque respectum ad servicia per dictum Didacum tam Genitori Nostro quam Magestati Nostre in utraque fortuna, belli scilicet et pacis, prestita, merito inducimur, quod in vos nobilem Ysabellem Santramon, uxorem relictam per eumdem Didacum, et Hieronimam ac Stefaniam filiabus comunis vobis et dicto quondam viro vestro, ac postumum quem in utero vestro geritis, munificenciam Nostram protendere debeamus, ut (1) vitam honorificam juxta vestri condicionem consequamini. Inclinati igitur suplicacionibus vestri dicte Ysabelis, ac (2) nonnullorum familiarium et domesticorum Nostrorum pro vobis et dictis filiabus vestris ac postumo efusis, tenore presentis expresse et de certa Nostri sciencia predictam duorum mille solidorum annualium assignacionem per dictum Didacum quamdiu vixit possessam, ad majoris gracie annulum ad vitam vestri dicte Ysabelis Sentramon et dictarum filiarum vestrarum ac postumi ac alterius super venientis protendimus, prorogamus, extendimus et ampliamus; ita quod statim, hujus Nostri privilegii concessionis et ampliacionis virtute, in eadem gracia, assignacione et

(1) Il cod. *ad*.
(2) Forse *nec non*. Il cod. *ac non*.

Digitized by Google

consignacione succedatis et superestis succedat, illamque habeatis, recipiatis et possideatis, prout et quemadmodum predictus Didacus tempore quo vixit tenuit et possedit graciam, nulla a Nobis desuper expectata nec requisita provisione sive mandato, prout superius continetur. Illustrissimo propterea Joanni Principi Asturiarum et Gerunde Primogenito Nostro carissimo, post felices et longevos dies Nostros in omnibus Regnis et terris Nostris inmediato heredi et successori, intentum Nostrum aperientes, spectabilique, magnificis Consiliariis et fidelibus Nostris Locumtenenti Generali in dicto Nostro Sardinie Regno, Gubernatoribus et Reformatoribus in Capite Castri Callaris, Gallure et Lugodorii, Procuratori Regio et ejus Locumtenenti, Potestatibus, Vicariis, Consiliariis, et signanter Consiliariis et probis hominibus dicte Civitatis Ville Ecclesiarum, ceterisque universis et singulis officialibus et subditis Nostris in dicto Regno constitutis et constituendis, ... dicimus, precipimus et jubemus expresse et de certa scientia, ad Nostre gracie et amoris obtentum, penamque florenorum auri Aragonum mille, quatenus Nostram hujusmodi extencionem, ... concessionem, ac omnia et singula in presenti Nostra carta contenta tenentes firmiter et observantes, tenerique et observari inviolabiliter facientes ii eorum ad quos spectet, vobis dicte Ysabeli Sentramon et filiabus vestris ac postumo si in lucem pervenerit, et superestiti vestrum quamdiu vixerit in humanis, de dictis duobus mille solidis annis singulis respondeant et responderi faciant integre et complete ..... In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostro comuni sigillo inpendenti munitam.

Dat. in Civitate Burgorum, septimo die mensis augusti, anno a Nativitate Domini M°CCCC°LXXXXV, Regnorumque Nostrorum, videlicet Sicilie anno vicesimo octavo; Castelle et Legionis vicesimo secundo; Aragonum et aliorum vicesimo septimo; Granate autem quarto.

Yo el Rey.

Vidit Generalis Thesaurarius.

Vidit A. Boneti, pro Generali Conservatore.

Dominus Rex mandavit mihi Ludovico Gonçales. Visa per Generalem Thesaurarium, et A. Boneti pro Generali Conservatore.

In Sardinie septimo, fol. CXXXV.

Nello stesso giorno 7 agosto 1495 Don Ferdinando ampliava a favore della moglie, figlie e postumo del De Castro, loro vita durante, la grazia dell'impiego di Camerlingo e Maggiore di Porto d'Iglesias, che esso Decastro possiedeva con Regia Carta 8 febbrajo 1484. (BC 7, fol. 110, r°).

Con altro diploma della stessa data concedeva ai prenominati l'annuo assegno di 150 ducati d'oro da godersi fino all'ultimo superstite dei medesimi (BC 7, fol. 109). L'assegno dovea decorrere dal 26 giugno detto anno 1495, giorno in cui morì il Decastro.

Indi spediva a favore dei predetti la seguente conferma: — Pillito.

CLXV.

Ferdinando Re di Castiglia e d'Aragona conferma in favore della vedova di Don Diego De Castro, Donna Isabella di Sanremon, e delle sue figliuole e del postumo nascituro, la concessione fatta al De Castro dal Procuratore Regio in Sardegna delle rovine del Palazzo Reale in Villa di Chiesa, e del Prato di San Salvatore.

1495, 8 agosto.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 7, fol. 112).

Nos Ferdinandus, Dei gracia Rex Aragonum etc. Stabilivit magnificus et dilectus Consiliarius et Regius Procurator Noster in Regno Sardinie Joannes Fabra nobili et dilecto Nostro Didaco De Castro, quondam Capitaneo Ville Ecclesiarum, viro vestri nobilis et dilecte Nostre Ysabelis ejus uxoris, et suis heredibus ac successoribus ac quibus vellet perpetuo, quasdam domos dirutas, vulgo nuncupatas « lo Palau Reyal, » sitas intus dictam Civitatem, confrontatas in una parte cum platea del abeurador (1), et in omnibus aliis partibus cum plurimis domibus circumstantibus, que temporibus preteritis erant de pertinenciis dicti Palacii, et postea fuerunt stabilite aliquibus personis; quas quidem domus (2) accepimus dictum quondam Capitaneum virum vestrum emisse ab illarum possessoribus; sub quibus quidem confrontacionibus comprehenduntur quidam sisterne, ortus (3), vestibula ac retrocortilia sive patia Palacii supradicti: quod quidem stabilimentum fuit factum sub annuo censu duodecim denariorum monete callaritane singulis annis in festo Nativitatis Domini Nostre Curie solvendorum, cum certa intrata, et cum retencione directi dominii, laudimii, et fatice, dicte Curie Nostre, prout in dicto stabilimento acto in Castro Callari die quarto mensis maji, anno M°CCCC°LXXXIII, recepto per notarium et scribam Procuracionis Regie seu ejus substitutum, ad quod Nos refferimus, videtur latius contineri. Stabilivit eciam Procurator Noster predicto nobili Didaco De Castro, quondam viro vestro, et suis heredibus et successoribus ac quibus vellet perpetuo, quamdam peciam terre heremam et inutilem, vocatam « el Pardo, » sitam intus terminos prefate Civitatis Ville Ecclesiarum prope Ecclesiam

(1) Pare quindi che il Palazzo Reale, del quale è fatta menzione anche nel Breve *(Lib. III, cap. XIX)*, e che probabilmente fu distrutto nell'incendio di Villa di Chiesa dell'anno 1353, si trovasse dove fu poscia edificato il Collegio dei Gesuiti e il Seminario.

(2) Il cod. *domibus*.

(3) Ossia *quaedam cisternae, horti*.

Digitized by Google

Sancti Salvatoris, suis terminis et fixuris lapideys ac afrontacionibus limitatam et affrontatam, que continet seminaturam (1) starellorum frumenti mensure antique Callaris, cum certa intrata et censu, videlicet duodecim denariorum solvendorum anno quolibet in predicto die sive festo; cum retencione directi dominii, laudymii et fatice, prout in dicto stabilimento acto in dicto Castro, die, mense et anno predictis, recepto per dictum notarium et scribam dicte Procuracionis Regie, ad quod Nos referimus, latius continetur. Et cum ab hac vita decedente prefato quondam viro vestro, ut accepimus, dimiserit filias suas et vestras, videlicet Geronimam et Stefaniam, et vos et illas equis partibus suos instituerit heredes universales omnium et singulorum bonorum suorum, prout in ejus testamento dicitur contineri; et velimus predicta omnia et singula, per prefatum Procuratorem Regium dicto quondam viro vestro stabilita, vobis et dictis filiabus et heredibus ejus perpetuo fore valida et firma: igitur tenore presentis, et de Nostri certa scientia, supradicta duo stabilimenta, et omnia et singula in eis et utroque eorum contenta, juxta sui seriem et tenorem pleniores, vobis dicte Ysabeli De Castro et prefatis duabus filiabus vestris, heredibus dicti quondam viri vestri et vestris, et suis, perpetuo laudamus, aprobamus, ratificamus et confirmamus..... Illustrissimo propterea Joanni Principi Asturiarum etc. intentum Nostrum aperientes dicimus, Locumtenenti vero Generali Nostro prefati Regni Sardinie Gubernatori ..... nec non Vicario, Consiliariisque ac probis hominibus dicte Civitatis Ville Ecclesiarum, ac aliis quibuscumque officialibus ..... precipimus et jubemus, ... ut ratificacionem et confirmacionem Nostram hujusmodi .... perpetuo teneant firmiter et observent ..... In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Nostro comuni sigillo inpendenti munitam.

Dat. in Civitate Burgorum, die octavo augusti, anno a Nativitate Domini M°CCCC°LXXXV°, Regnorumque Nostrorum, videlicet Sicilie XXVIII; Castelle et Leggionis vicesimo secundo; Aragonum aliorumque decimo septimo; Granate autem quarto.

Yo el Rey.

Vidit Generalis Thesaurarius.

Vidit A. Boneti pro Generali Conservatore.

(1) Spazio vuoto nel manoscritto.

Dominus Rex mandavit mihi Michaeli Periz Dalmacan. Visa per Generalem Thesaurarium, et A. Boneti pro Generali Conservatore.

In Sardinie VII°, fol. CXXXII.

CLXVI.

Per impedire i frequenti furti di sale nelle saline di Villa di Chiesa, il Procuratore Regio Don Giovanni Fabra vi nomina guardiano Nicola Arcedi, collo stipendio ed emolumenti consueti.

1496, 25 agosto.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. IIC 7, fol. 131b).

Nos Joan Fabra, Cavaller, Conseller del Senyor Rey, Procurador Reyal en lo Regne de Sardenya.

Per star huy, com stan, les salines de la Vila de Sgleyes sens guarda alguna que entena en la custodia de aquelles, se segueix, que alguns, poch tement la correcciò de nostre Senyor Deu y del Rey nostre Senyor y de sos officials, furten de la sal de dites salines, y sia perçò necessari, per evitar los dits furts, provehir de guarda qui les dites salines guarde de lladres. Confiant perçò de la fè, industria, lealtat e bondat de vos, Nicola Arcedi, nunciu de la Cort Real del Veguer de la Vila de Sglesies: ab tenor de les presents lo dit offici de Guarda de Sal de Vila de Sgleyes vos cometem y manam; lo qual offici regrau e exerciau feelment, leyalment y bè, a beneplacit del Senyor Rey y nostre; en axì que durant los dits beneplacits vos dit Nicola Arcedi, e no altre algù, siau Guarda de les dites salines, ab aquell salari, drets, prerrogatives, honors y carrechs al dit offici de Guarda de les dites salines pertanyents y spectants. Perquè, notificants les presents a tots y sengles persones, per les matexes presents als requiridors requirim, als altres emperò diem y manam, a pena de D ducats bons, que a vos dit Nigola Arcedi per Guarda de les dites salines hajen, tenguen e reputen, e a vostres requestres circa les coses toquants a vostre offici assistesquen y obeesquen, en quant necessari sia. En testimoni de les quals coses havem manat fer les presents, ab lo sagell de la Procuraciò Real en lo dorç sagellades.

Dat. en Castell de Caller, a XXV del mes de agost, any de la Nativitat de Nostre Senyor mil CCCCLXXXXVI.

Digitized by Google

SECOLO XVI

I.

Papa Giulio II, ad instanza del Re e della Regina di Spagna, ed in conformità delle deliberazioni già prese da Papa Alessandro VI, sancisce la riunione in una sola di parecchie diocesi e la traslazione di alcune sedi vescovili in Sardegna, e tra queste la traslazione della Chiesa vescovile di Sulcis ad Iglesias.

1503, 8 dicembre.

(Dall'antico Archivio Arcivescovile Turritano (Sassari) Lib. F, fol. 97, secondo l'edizione del TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, Tom. II, pag. 168; e dall'Archivio Arcivescovile di Cagliari, Vol. XXXVIII).

Julius Episcopus, Servus Servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

Æquum reputamus et rationi consonum, ut ea quae de Romani Pontificis provisione processerunt, licet ejus superveniente obitu litterae Apostolicae super illis confectae non fuerint, suum sortiantur effectum. Dudum siquidem Ecclesia Dolliensi certo modo vacante, felicis recordationis Alexander Papa VI, praedecessor Noster, qui dudum inter alia voluerat, quod petentes beneficia ecclesiastica aliis uniri, tenerentur exprimere verum valorem annuum secundum comunem aestimationem, et cui aliud uniri peteretur, alioquin unio non valeret, et quod semper in unionibus commissio fieret ad partes, vocatis quorum interesset: ad provisionem ipsius, et Ecclesiae celerem et felicem expeditionem, ne longae vacationis exponeretur incommodis, paternis et sollicitis studiis intendens, post deliberationem quam de praeficiendo eidem Ecclesiae personam utilem et etiam fructuosam cum Fratribus suis, de quorum numero tunc eramus, habuit diligentem, attendens quod praedictae, et Calaritanae, nec non Turritanae, Sorrensis, Plovacensis, Arborensis, Sanctae Justae, Ottanensis, Bisaquiensis, Castrensis, Usellensis et Terralbeensis, nec non Ampuriensis et Sulcitanensis Ecclesiarum Regni Sardiniae, seu illarum mensarum Episcopalium, fructus, redditus et proventus adeo tenues et exiles erant, quod illarum Praelati ex eis statum suum juxta pontificalis exigentiam dignitatis tenere non poterant; quodque Sulcitanensis et Ottanensis et Ampuriensis Ecclesiae praefatae in locis desertis consistebant, et si Calaritanae Doliensis, et Turritanae Sorrensis et Plovacensis, nec non Arborensi Sanctae Juste, et Ottanensi Bisarquiensis et Castrensis, nec non Usellensi Terralbensis Ecclesiae, nec non Ottanensi Parrocchialis Ecclesia Rectoria nuncupata Villae de Alguer, et Ampuriensi de Sanctae Mariae de Cerigo (1), et Sancti Michaelis de Plano, Sancti Benedicti et Vallisumbrosae ordinum, Ampuriensis et Turritanensis dioecesis Monasteria ac Parrochialis Ecclesia Prioratus nuncupata de Castel Genoves dictae Ampuriensi dioecesi, ac Sulcitanensi Ecclesiae praefatae Canonicatus de Ecclesiis nuncupatus, praebenda ejusdem Ecclesiae Sulcitanensis, perpetuo unirentur, annecterentur et incorporarentur; et Sulcitanensis ad Ecclesiensem, et Ottanensis ad Alguerensem, nec non Ampuriensis Ecclesiae praefatae ad Castel Genovensem locorum Sulcitanensis, Turritanensis et Ampuriensis dioeceseos Ecclesias transferrentur, profecto singuli, Calaritanensis, et Turritanus, ac Arborensis Archiepiscopi, nec non Ottanensis, et Usellensis, et Sulcitanensis et Ampuriensis Episcopi in suis opportunitatibus non modicum susciperent relevamen (2), possentque iis Sulcitanensis, Ampuriensis Episcopi pro tempore existentes cum eorum capitulis apud Ecclesiensis, Algarensis et Castel Genovensis Ecclesiarum hujusmodi loca commodius habitare. Cupiensque idem Praedecessor noster Metropolitanarum et Cathedralium Ecclesiarum praefatarum indigentiae subvenire, et illarum statum per ministerium unionis et translationis salubrius reflorere; ac volens charissimi in Christo filii Nostri, tunc Sui, Ferdinandi Regis, et carissimae in Christo filiae Nostrae, tunc Suae, Elisabethae, Regum Hispaniarum et Sardiniae illustrium, id summopere, prout eidem Praedecessori nostro per eorum litteras significaverunt, desiderantium, votis annuere; habita super iis cum eisdem Fratribus suis deliberatione matura, et de ipsorum consilio, ac de Apostolicae authoritatis plenitudine, singularum metropolitanarum et cathedralium ac parrocchialium, nec non monasteriorum, prioratuum et canonicatuum et praebendarum fructuum, reddituum et proventuum veros annuos valores, verumque ultimae vacationis modum Doliensis Ecclesiarum hujusmodi, etiamsi ex illo quaevis generalis reservatio et etiam in corpore

(1) Il cod. di Cagliari *de Serzo*.

(2) Il cod. di Cagliari *suspicerent reselamen*; tutto il tratto da *in suis* fino ad *Ampuriensis Episcopi* manca nell'edizione del Tola.

Digitized by Google

jurium clausulae resultarent, pro expressis habens, Calaritanae Doliensem, et Turritanae Sorrensem et Plovacensem, necnon Arborensi Sanctae Justae, et Othanensi Bisarquiensem et Castrensem, nec non Usellensi Terralbensem Ecclesias, ac eisdem de Alguer, et Ampuriensi de Castel Genoves parrocchiales ac monasteria, nec non Sulcitanensi Ecclesiis canonicatus ac praebendas hujusmodi, cum annexis, et omnibus juribus et pertinentiis suis, authoritate Apostolica, sub datum videlicet pridie idus aprilis pontificatus sui anno decimo, perpetuo univit, annexit et incorporavit; Sulcitanensem quoque ad Ecclesiensem, et Ottanensem ad Alguerensem, nec non Ampuriensem Ecclesias locorum hujusmodi ad Castel Genoves, cum Capitulis, ac omnibus et singulis dignitatibus et majoribus personalibus, administrationibus, officiis, canonicatibus et prebendis, et quibusve aliis beneficiis ecclesiasticis cum cura et sine cura in eis existentibus, nec non temporalibus et capitularibus mensis, ac cathedralibus insigniis, nec non praedictis, et omnibus aliis annexis, et bonis, juribus et pertinentiis earum respective, transtulit et translatas esse decernit; ac pro potiori cautela et suffragio easdem Ecclesiensem et Alguerensem, nec non de Castel Genoves Ecclesias in Cathedrales cum Capitulis, mensis et insigniis Cathedralibus erexit et creavit, ita quod Calaritanensis ex tunc Doliensi, accedentibus vel decedentibus venerabilibus fratribus nostris, tunc suis, Sorrensi et Plovacensi, ac Bisarquiensi et Castrensi, nec non Sanctae Justae et Terralbensi Episcopis, ac monasteria, parrocchiales ecclesias, ac canonicatus et praebendas praedictas in titulum vel commendam ad praesens obtinentibus, ac illas alias quomodolibet respective dimittentibus, et eis quibusvis modis vacantibus simul vel successive, etiam apud Sedem Apostolicam, Turritanensi et Arborensi Archiepiscopis, nec non Ottanensi et Usellensi, Sulcitanensi et Ampuriensi Episcopis venerabilibus fratribus nostris, tunc suis, modernis et pro tempore existentibus liceret unitarum cathedralium et parrocchialium ecclesiarum, monasteriorum, et canonicatuum et praebendarum praedictarum corporalem possessionem per se vel per alium seu alios propria authoritate libere aprehendere et perpetuo retinere, illorumque omnium respective fructus, redditus ac proventus in suos ac suarum ecclesiarum usus et utilitatem convertere, cujusvis super hoc licentia minime requisita: quodque deinceps qui in Ecclesiensi et Alguerensi ac de Castel Genoves sedes Episcopales existerent, et qui antea Sulcitanensis et Ottanensis et Ampuriensis Episcopi erant, Ecclesiensis et Alguerensis ac de Castel Genoves Episcopi nuncuparentur; et tam ipsi, quam dignitates, personatus, ordinationes et officia, canonicatus et praebendas, ceteraque beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura, ibidem obtinentes, absque aliqua nova provisione, praefectione aut collatione desuper facienda, ad Ecclesiensem, Alguerensem ac de Castel Genoves Ecclesias hujusmodi cum eorum fructibus, redditibus, ac proventibus, juribus, obventionibus, et bonis suis respective transferre possent, decernens uniones, annexiones, incorporationes, translationes et erectiones hujusmodi sub quibusvis unionum, annexionum, incorporationum, translationum, erectionum, suppressionum et similium revocationibus, suspensionibus, modificationibus et restitutionibus, per Sedem praedictam sub quibusvis verborum formis et clausulis, etiam derogatioriarum derogatoriis, aliisque fortioribus, efficacioribus et insolitis irritantibusque decretis et declarationibus, ex consilio, scientia et potestatis plenitudine, similibusque, seu etiam motu proprio, tunc et pro tempore factis, et ad praemissa vel eorum aliquod in genere vel in specie, vel etiam nominatim, vel alias quomodolibet se extendant, minime comprehendi, nec per illas revocari, modificari, restringi vel immutari quoquo modo possent; irritum quoque, et inane, si secus super iis a quocumque (1), quavis authoritate, scienter vel ignoranter contingeret attentari; non obstantibus priori voluntate praedicta, ac constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, nec non unitarum ecclesiarum et monasteriorum ac ordinum praedictorum, juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque et indultis Apostolicis, monasteriis et ordinibus praedictis aut eorum alicui sub quacumque forma et expressione verborum concessis, quibus etiamsi per eorum sufficienti derogatione de illis, ipsorumque totis thenoribus specialibus, specifica, expressa, individua, et de verbo ad verbum non autem per clausulas generales idem importantes mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma servanda esset, illorum thenores ac si de verbo ad verbum inserti essent pro expressis habentes, ea vice dumtaxat, illis alias in suo robore permanendis, motu simili et expresse derogavit contrariis quibuscumque. Et si aliqui de provisionibus sibi faciendis de canonicatibus et praebendis ipsius ecclesiae Sulcitanensis ac hujusmodi speciales, vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales dictae Sedis vel Legatorum ejus litteras impetrassent, etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum, vel alias quomodolibet esset processum, quas quidem litteras et processus habitos per eosdem et inde sequuta quaecumque, ad canonicatus, praebendas ac parrocchiales ecclesias unitas hujusmodi idem Praedecessor voluit non extendi, sed nullum super hoc eis quoad assequutionem canonicatuum et praebendarum vel beneficiorum aliorum praejudicium generari, et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis, gratiis et litteris Apostolicis generalibus vel specialibus quorumcumque existerent, per quae litteris ipsius Alexandri Praedecessoris, si super hoc confectae fuissent, non expressae, vel totaliter non insertae, effectus earum impediri valeret quomo-

(1) Il cod. di Cagliari *quodquam* per *quoquam*; l'edizione del Tola *quorumque*.

Digitized by Google

dolibet vel differri, et de quibus quocumque totis thenoribus de verbo ad verbum habenda esset in eisdem litteris mentio specialis. Voluit etiam idem Praedecessor, quod propter uniones, annexiones et incorporationes hujusmodi, cathedrales unitae et monasteria in spiritualibus non laederentur, et in temporalibus detrimenta non substinerent, ac parrocchiales ecclesiae et canonicatus et praebendae hujusmodi debitis praeterea non frauderentur obsequiis, et animarum cura in parrocchialibus ecclesiis nullatenus negligentieretur, sed illarum, et canonicatuum, et praebendarum hujusmodi, nec non dilectorum filiorum conventuum et monasteriorum eorumdem congrue supportarentur onera consueta. Ne autem de unione, annexione et incorporatione, translatione, decreto, erectione, creatione et voluntatibus praefatis, pro eo quod super illis ipsius Alexandri praedecessoris litterae, ejus superveniente obitu, confectae non fuerunt, valeat quonrodolibet haesitari, ipsique Archiepiscopi et Episcopi, quos nostrae Litterae quomodolibet tangunt, illarum frustrentur effectu, volumus et eadem authoritate decernimus, quod unio, annexio, incorporatio, translatio, decretum, erectio, creatio et voluntas Alexandri praedecessoris hujusmodi perinde a dicta die idus aprilis suum sortiantur effectum, ac si super illis ipsius Alexandri praedecessoris litterae ejusdem diei dat. confectae fuissent, prout superius narratur: quodque praesentes litterae ad probandam plene unionem, annexionem, incorporationem, translationem, decretum, erectionem, creationem et voluntatem Alexandri praedecessoris hujusmodi ubique sufficiant, nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur. Quoniam dilectis filiis Capitulis, Clero, Populo, ac universis vassallis Doliensis, Sorrensis, Plovacensis, Sanctae Justae, Sassarensis, et Castrensis, ac Terralbensis Ecclesiarum, Civitatum et Dioecesum per Apostolica scripta mandamus, ut Capitula videlicet Archiepiscopis et Episcopis, quorum Ecclesiis uniones hujusmodi factae fuerunt, tamquam Patribus et Pastoribus animarum humiliter intendentes, ac exhibentes eisdem obedientiam et reverentiam debitas et devotas, Cleros ipsos pro Nostra, et dictae Sedis reverentia benigne recipientes et honorifice pertractantes, eorum salubria monita et mandata suscipiant humiliter et effectualiter adimpleant; populus vero eosdem Archiepiscopos et Episcopos tamquam patres et pastores animarum eorum devote suscipientes ac debita honorificentia pertractantes, suis monitis et mandatis salubribus humiliter intendant: ita quod ipsi in eisdem devotionis filios, et populi in eisdem Archiepiscopis et Episcopis respective patres invenire benevolos gaudeant; vassalli autem et subditi praedicti eosdem Archiepiscopos et Episcopos debita honorificentia prosequantur, eisque, fidelitate solita et consueta, servitia et jura sibi ab eis debita integre exhibere procurent; alioquin sententiam sive poenam, quam Archiepiscopi et Episcopi praedicti rite intulerint seu statuerint in rebelles, certam habebimus et faciemus, authore Domino, usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari. Nulli ergo omnino hominum hanc paginam nostrae unionis, annexionis, incorporationis, translationis, voluntatis et decreti infringere liceat, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare praesumpserit, indignationis omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noveriut incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo tertio, vi idibus decembris, Pontificatus nostri anno primo.

II.

Don Francesco Bernart, Reggente la Procurazione Reale, concede licenza a Messer Giovanni Francesco Napoletano, di lavorare alla miniera d'argento posta in Monte Fenugu, pagando alla Regia Corte l'undecima parte del prodotto, secondo la consuetudine e le Regie Ordinanze; e dichiarando dover godere di tutti i favori e protezione accordati da dette Ordinanze, e dal Breve di Villa di Chiesa.

1507, 20 settembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 12, fol. 159).

Nos Francì Bernart, Regent la Procuraciò Real en lo present Regne de Serdenia, als magnifichs amats del Señor Rey lo Capità, Loctinent de Procurador Real, y als Consellers de la Ciutat de Vila de Sgleies, y als loctinents del dits officials, y altres qualsevols officials y persones a qui pertanga, salut y dileciò.

Sapiats, que denant lo señor Loctinent General del dit Regne y nos es comparegut Micer Joan Francì, Nepoletà, mestre lavorador y colador de menes de argent y altres metalls; lo qual axì del dit Señor Loctinent General com de nos ha obtenguda licencia, segons nos ab tenor de les presents donam y atorgam, de cavar, llavorar, colar y obrar en les menes vulgarment dites de Vila de Sgleies y specialment en una fossa de mena de argent que lo dit Joan Francì diu ha atrobada en lo loch eo mont vulgarment a la sardescha nomenat « Monte Fenugo » (1). Es a saber que lo dit Joan Francisco durant sa vida eo mentres volrà, puga y dega llavorar (2) y cavar y obrar eo usufructuar la dita mena o fossa sens impediment ni contradictiò alguna; e açò ab los pactes y condicions en les letres de licencia del dit Señor Loctinent General, a les quals nos referim, expressades; y pagant y donant a nos en nom de la Regia Cort lo

(1) È la regione detta ora San Marco che forma l'estremità a ponente della miniera di Monteponi. Vi sono frequenti le fosse antiche, ma alcune di età comparativamente recente.

(2) Il cod. *lauor*.

Digitized by Google

dit Joan Francisco lo dret eo la onzena part del que proceyrà de les dites menes, segons es acostumat, e volen les ordinacions Reals. E per quant per dites Reals ordinacions lo dit Joan Francisco deu usar y alegrarse de totes aquelles seguretats, privilegis, gracies e imunitats als cavants y obrants y treballants (1) en dites menes atorgades: perçò, instant, requirint y supplicant lo dit Joan Francisco, de part del Rey nostre Señor, e per auctoritat del offici que usam, vos diem y manam, que al dit Joan Francisco, companyes y families seus, lexeu y permettau usar de la dita licencia, pagant a nos eo al dit Loctinent nostre lo dit dret de xi^{e} a la Regia Cort pertanyent; servant a aquell y a la companya y familia sua totes aquelles gracies, seguretats, privilegis e imunitats als cavants, obrants y treballants en dites menes atorgades, segons valen y manen la forma y tenor de dites ordinacions per Capitols de Breu de aqueixa Ciutat, o alias; donantli perçò y fehent donar al dit Joan Francisco y ses companyes y familia per llurs diners totes y qualsevol coses que hauran menester, axì de menjar y beure, com encare per rahò del exercici de les dites menes, com es carros, lenya y carbò, e altres coses prout pertanyent, no sobremettentlos cosa deguna en los fors y preus mes del que es acostumat y praticat del que costa als altres volents dir aquestes coses, si y segons per la licencia y provisions predites del Señor Loctinent General sobre lo mateix als dit Joan Francisco atorgades, a les quals en tot y per tot nos referim e volem assì haver per expresses, pus largament es contengut; guardantvos de fer lo contrari per alguna causa o rahò, si la gracia Regia teniu cara, y en pena de mil ducats bons, que ab les presents vos imposam, desijau no incorrer.

Dat. en Caller, a xx de setembre, any MD y set.

FRANCÌ BERNART., Regent la Procuraciò Real.

Expedita mandato prefati Domini Regentis Regiam Procurationem, per me Sebastianum del Sen, notarium Regentem scribaniam Regie Generalis Procurationis Sardinie.

(1) Così più sotto; qui il cod. con manifesto errore *als cavants y cullalas*.

III.

Don Francesco Bernart, Reggente la Procurazione Regia, avendo appreso che Giovanni Francesco, al quale era stato concesso di lavorare alle miniere d' Iglesias, e dalla Regia Procurazione imprestate libre 40 per ajutarlo a quel lavoro, non aveva potuto colare il minerale estratto a motivo del poco favore prestatogli dal Capitano e dal suo Luogotenente: considerato il vantaggio che verrebbe alla Regia Corte se le miniere d' Iglesias fossero nuovamente coltivate come in tempo antico, ordina al Luogotenente del Procuratore Reale in Iglesias di dare e far dare protezione e favore al detto Giovanni Francesco, prenderlo sotto la sua giurisdizione, e provvedere che, mediante pagamento, potesse avere carboni, carra e carratori, ed ogni altra cosa necessaria.

1307, 20 dicembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 12, fol. 166).

En Francì Bernart, Regent la Procuraciò Real en lo present Regne de Serdenya, al magnifich amat del Señor Rey Mosser Miguel de Moros, Lochtinent de Procurador Real en la Ciutat de Vila de Sgleies, salut y dilectiò.

No ignorau, com en los dies passats, vivint lo Señor Lochtinent General, nos, en nom de la Regia Cort, prestarem graciosament a Joan Francisco, colador y llavorador de menes, xxxx lliures, a fi y effecte, que lo dit Joan Francisco, qui tenia poques facultats, mes comodament pogués fer son exercici de llavorar y colar dites menes, e que la Regia Cort servis per rahò del dret de dites menes alguna utilitat, segons s' acostumava en temps passats. Lo qual Joan Francisco, segons som informats, jatsia moltes vegades haia haguda voluntat e intenciò de colar y llavorar dites menes, o fer algun bè de hon pogués satisfer les dites xxxx lliures a la Cort, jamès, a causa de la poca favor del Capità o de son Loctinent, nunca ha pogut haver ab sos diners lo que havia mester necessariament per lo dit exercici, axì com es carbò, y algun carro per portar de la muntanya la mena; ans alguns lo havian prou maltractat, vexat y perturbat en lo dit son exercici: per forma qui si per nos nò es subvengut de algun saludable remey, no pot exercir son offici, de hon poria esser que la Regia Cort perdès les dites xxxx lliures, com dit es, 'aquell per via de subvenciò prestades. Pertant, provehints al interes de la Regia Cort, et alias al redres del exercici de les dites menes, lo qual si per ventura tornava en alguna part segons se fehia antiguament, la Regia Cort per rahò de dret a aquella pertanyent ne poria reportar prou utilitat: ab tenor de les presents, a consell del magnifich Micer Francisco Ram, Doctor en quiscun dret, Conseller y Advocat Patrimonial del Señor Rey en lo dit Regne, vos diem, comet-

Digitized by Google

tem y manam, que, tenint primer lo dit Joan Francisco colador, segons ab tenor de les presents nos tenim, esent de for e juresdictiò de la Procuraciò Real, com a ministre de aquella, axì per rahò del dit prestech com alias per rahò del son exercici, d'aquì avant doneu e donar facau per qualsevol al dit Joan Francisco per sos diners vitualles, carbò, carros, y altres qualsevol coses que per rahò del dit exercici de colar, y sustentaciò de ell y de la sua familia, mester haurà; donant perçò ab les presents a vos dit magnifich Loctinent de Procurador Real potestat y facultat, que tots temps y quant lo cas se requerrà, de propria auctoritat en nom nostre, eo verament de la Regia Cort, puix vist es per servey e interes de aquella, pugau manar qualsevol carros, carredors, y altres personatges, que lo dit Joan Francisco axì per carbò, mena; terra e altres coses circa lo exercici del dit son offici mester haurà; fahent emperò als dits carradors e altres que axì comandats haveu satisfer (1) de sos treballs y salaris segons es just, degut y acostumat. Per a les quals coses totes e sengles fer y exercir donam y conferim a vos dit magnifich Lochtinent de Procurador Real totes nostres veus, forces y poder bastants ab les presents; per les quals de part de la Magestat del Señor Rey diem e manam als magnifichs Capità o son Loctinent, Consellers, y altres officials e persones de la dita Ciutat de Vila de Sglesies, en e circa les coses demunt dites no us empachen nì contravinguan, enpachar nì contravenir permitten, ans tots temps que mester sia e per vos requests ne seran vos presten y donen tot auxili, consell, favor e ajuda; guardantse de fer lo contrari per alguna causa o rahò, si la gracia Regia tenen cara, y en pena de cc ducats bons, que ab les presents nos imposam, desijen no incorrer.

Dat. en Caller, a. xx de dehembre, any MD y set.

FRANCISCO BERNART, Regent la Procuraciò Real.

Expedita mandato prefati Domini Regentis Regiam Procurationem per me Sebastianum del Sen, notarium, regentem scribaniam Regie et Generalis Procurationis Sardinie. Et fuit visa per Ram, fisci patronus.

(1) Il cod. *satisfet*.

IV.

Re Ferdinando, abolite le antiche consuetudini e privilegi per l'elezione dei Consiglieri e di altri publici officiali in Iglesias, come pure l'uso introdottosi da alcuni anni, che fossero nominati dal Luogotenente Generale del Regno, stabilisce che indi in poi dal Luogotenente Generale, od in sua vece dal Reggente la Cancelleria o dal Procuratore Reale, vengano insaccati in Iglesias i nomi delle persone che possono essere nominate a detti officii; e che il giorno di Sant'Andrea si estraggano a sorte i nomi dei Consiglieri e degli altri publici officiali che devono restare in carica fino alla festa di Sant'Andrea dell'anno seguente; prescrivendo tuttavia, che non possano venir insaccati nè ottenere detti publici officii coloro, che avessero qualsiasi diritto od amministrazione su alcun luogo nei dintorni d'Iglesias, sul quale detta città avesse diritto di riscatto o giurisdizione.

1508, 30 marzo.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Privilegi de la ensaculatiò de Consellers. Ferdinand, 3o mart. 1508 (1).

Nos Don Ferrando, per la gracia de Deu Rey de Aragò, de Sicilia de sà y da là Far, de Jherusalem, de Valencia, de Malorques, de Sardenya, de Corcega, Comte de Barchelona, Duch de Athenes y Neopatria, Comte de Rosellò y Cerdanya, Marques de Oristany, y Comte de Gociano.

De longa consuetut es axì observat en la Nostra Ciutat de Vila de Sglesies, que cascun any en lo die de Sanct Andreu son creats y elegits los Conselleris de la dita Ciutat, los quals de alguns anys en ça son stats elegits per lo Nostre Loctinent General en lo dit Regne de Sardenya, com atenintne de Nostra Magestat facultat y spécial comissiò. Y essent mort aquell pochs dies abans del die de Sanct Andreu proppassat, lo Veguer de Caller, com aportant veus de Governador en lo Cap de Caller y Gallura, ha elegits Consellers per aquest any cinch persones los que li han pareguts; y en semblant forma y manera lo Nostre Capità de la dita Ciutat, pretenent que en deffecte del dit Loctinent General a ell pertanyhia fer hi elegir los dits Consellers, ha feta un'altra Consellaria de altres cinchs prohomens, los que li han millor semblat: cosa que a Nos es stada molt molesta, en no haver mes apensadament procehit en la dita electiò de Consellers. E perçò, volents Nos donar forma, que d'aquì avant en ningun temps semblants desordens no s'seguescan en la dita Ciutat, ans aquella sia constituhida d'aquì avant en tranquille stat y repos,

(1) Esternamente, per quanto pare da mano contemporanea.

Digitized by Google

y preservada de tota manera de parsilitats y passions, com a Nos toque per conservaciò de la republica haver cura de la bona administraciò y regiment de la dita Ciutat, la qual per la sua innata fidelitat ha sostengut en los temps passats per servey Nostre y dels serenissimos predecessors Nostres Reys de la Nostra Reyal Casa de Aragò de excelsa memoria en bens y en persones irreparables danys, y mereix perçò esser tenguda de Nos en special comendaciò: pertant, ab tenor del present Nostre privilegi, a beneplacit de Nostra Reyal dignitat durador, a humil supplicaciò dels noble e amats Nostres Don Alonso d'Andrada, Nostre Criat y Capità de la dita Ciutat, y de Lorenço Maça, notari y scrivà de la Cort de Vila de Sglesies, en nom y per part de vosaltres, amats y feels Nostres los Consellers y prohomens de la dita Ciutat, ordenam, statuhim, volem e provehim, que d'aquì avant en los anys venidors los Consellers e mastasafs e sortidors de la dita Ciutat sien fets a rodolins a sort y sach, en la forma y manera qui s'seguex. A saber es, que per tot lo mes de octubre prop venidor lo Nostre Loctinent General en lo dit Regne personalment haia anar a la dita Ciutat de Vila de Sglesies, y essent en la dita Ciutat se farà venir los Capità y Consellers y alguns prohomens dels mes principals de la dita Ciutat de Vila de Sglesies, o ell irà en la casa o loch hon se acostumen congregar en la dita Ciutat per a fer semblants actes o per a tenir Consell; y demanar lus ha per memorial totes aquelles persones qui mes comodes sien en la dita Ciutat per affer insaculaciò de Consellers de tots los cinch staments, y de mostasafs y sortidors; y aguda plena noticia de totes les persones que deuran esser insaculades per als dits officis, ensemps ab los dits Capità y Consellers farà insaculaciò de aquelles persones que millor li aparran per esser Consellers, en cinch bosses o sachs de tela verda, intitulats: çoès, lo primer de Consellers en cap; y lo segon, de Consellers segons; y lo terç, de Consellers terços; y lo quart, de Consellers quarts; y lo cuint, de Consellers cuints: y en cadahun sach seran insaculats aquell nombre de persones que al dit Nostre Loctinent General millor aparrà; e lo nom de cadauna persona que serà insaculada serà scrit en membrana de pregamì inclusa dins un redolì de cera blanca; los quals redolins seran tots de un pes e mesura y rotunditat. E mes avant seran fetes dos altres bosses o sachs de tela verda semblants als de Consellers, el hù per insacular mostasafs, e 'l altre per a sortidors. E de la bossa de mostasafs seran trets cadahun any en temps de llur stracciò dues persones que seran mostaçafs aquell any: com sia de antiga consuetut haver cascun any en la dita Ciutat dos mostasafs; e de la bossa dels sortidors altres dos. E no podent anar personalment lo dit Nostre Loctinent General a la dita Ciutat per a ffer la dita insaculaciò, farà comissiò al Nostre Regent la Cancellaria en la dita Loctinencia o al Nostre Procurador Reyal o Regint lo dit offici en lo dit Regne, lo qual en persona Nostra irà a la dita Ciutat, y farà tot lo que lo dit Nostre Loctinent General presencialment circa lo dit negoci fer poguera. De la qual insaculaciò e nombre de personas que en cadahun dels dits sachs seran insaculades, volem y manam sia fet acte publich per lo scrivà de la Cort de Vila de Sglesies, que es scrivà del Consell de la dita Ciutat. E lo dit Nostre Loctinent General sì irà personalment; y no anant aquell, qui irà dels dits Regent la Cansellaria, o Procurador Reyal, o Regent lo dit offici, en presencia sua y dels Capità y Consellers y dels altres aquì convocats, farà posar los dits set sachs dins una caxa, la qual y a per aquest mester starà aquì prompta. Y volem que aquella sia tancada de tres claus, que sien tancadures bones y forts; les qualls volem tengan y guarden, çoès, la huna lo Conseller en cap; e l'altre lo Conseller segon; e l'altre lo Conseller quart: la qual caxa statuhim, volem, ordenam y manam, que stiga recondida ensemps ab un'altra caxa hon stan guardats los privilegis y altres scriptures de la dita Ciutat. Los quals tres Consellers a qui seran acomanades les dites tres claus, prestaran sagrament y homenatge, que aquelles guardaran bè y lealment, y que en la dita caxa no obriran nì faran, permetran o consentiran directament nì indirecta esser uberta per ninguna persona nè per alguna causa o rahò, fins al die de Sanct Andreu prop venidor, quant per los dits Consellers del present any en presencia del Capità y de tot lo Consell o de la major part congregat en lo loch que serà deputat en la dita Ciutat serà proveyt la dita caxa deure esser oberta per haver a traure dels sachs a sorts los Consellers y altres officials per a l'any venidor, que comenserà a correr lo die de Sanct Andreu prop venidor, en e per la forma seguent. E axì volem, ordenam, y manam, que venint lo dit die de Sanct Andreu prop venidor, stant congregats los dits Capità y Consellers y prohomens en lo loch que per ells serà deputat en la dita Ciutat y en presencia llur, la dita caxa serà uberta, y de aquella serà primer tret lo sach de Consellers en cap, lo qual serà buydat en un bassì de barbèr (1), en lo qual haurà tanta aygua que cobre tots los rodolins que seran buydats del dit sach en lo dit bassì, y aquell serà cubert ab un drap dell'ystant. Axì cubert, un infant que no passe edat de set anys, lo qual serà cridat en lo dit loch, metrà la mà de sota del dit drap en lo dit bassì, y traurà un sol rodolì, lo qual serà romput aquì davant tots los congregats: y aquell qui serà scrit en la membrana qui serà dins lo dit rodolì, serà Conseller en cap per tot lo dit any prop venidor, que comensarà lo dit die de Sanct Andreu prop venidor; e fet açò, seran tornats en lo dit sach los rodolins que restaran en lo dit bassì, y

(1) Veramente non so, perchè Re Ferdinando abbia voluto che l'estrazione a sorte dei Consiglieri della città d'Iglesias si facesse da un bacino di barbiere.

Digitized by Google

lo dit sach sarà de continent tornat metre dins la dita caxa. E après serà tret lo sach de Consellers segons, y serà servada en tot y per tot la forma prop dita del sach de Consellers en cap. E en semblant forma e manera serà fet dels sachs de Consellers terços, quarts y cuints; e seran Consellers per tot lo dit any prop venidor los qui seran scrits en les membranes que seran dins los rodolins trets del dit bassì per lo dit infant, com dit es. E feta la dita exstracciò y elecciò de Consellers, com dit es, serà procehit en semblant forma e manera a la stracciò de mostaçafs y sortidors; y seran mostaçafs y sortidors aquells qui seran scrits en les membranes dellos rodolins que seran trets del dit bassì per lo dit infant, com dit es dels Consellers. E axì de qui avant en cascù dels anys venidors durant lo dit Nostre beneplacit en semblant forma y manera que desus es dit, serà procehit a la dita stracciò de rodolins y elecciò de Consellers y mostasafs y sortidors. E lo dit scrivà qui en les dites coses serà present, farà acte publich cadaun any dels Consellers, mostaçafs y sortidors, que per la stracciò del dit infant ixiran. Volem emperò, ordenam, provehim e statuhim, que aquells que ixiran Consellers, mostaçafs y sortidors, com dit es, haian a vacar, para no poder tornar en los dits officis cada vegada que 'ls tocarà la sort ixir en aquells, per temps de dos anys; e après sien tornats a insacular tots los trets en la forma matexa: de modo que sia servada egualtat en los dits officis, e la sort e ventura sols correga en exir dels sachs, puis sien certs que a la fì del sach tots tenen esser trets successivament per anyades, com dit es, affì que tots los ensaculats aien dels honors e dels officis.

Mes avant, perquè tenim relaciò que, a causa de alguns particulars de la dita Ciutat, es stat fins assì differit que aquella nò ha pogut fins assì luir y quitar seus salts o viles despoblades circumvehines a la dita Ciutat que stan empenyorades per certa quantitat en mans de alguns particulars de la dita Ciutat, dels quals salts la dita Ciutat tè molta necessitat, per star molt streta de territori, y no tenga ahon tenir lurs bestiars para pasturar: volem, ordenam y manam, que ningun home dels poblats en la dita Ciutat, que tendrà viles o salts en territori de Vila de Sglesies en son nom propri, o administrarà aquells en qualsscevol manera per altre persona, los quals seran dels dits salts que s' poden luir y quitar, o per altre via la dita Ciutat com incorporats a la dita Ciutat los podrà recuperar, o seran de aquells salts, en los quals la dita Ciutat ensemps ab lo Capità tè la judicatura quant als habitadors de la dita Ciutat; que en ninguna manera durant la tenuta o administratiò dels dits salts nò puxa esser Conseller nì entrar en regiment de la dita Ciutat, encara que lo tal qui poria exir Conseller per aquel any que li sabria la sort, renuncias a la tenuta o administraciò de dits salts o viles.

Encara mes volem, ordenam provehim e statuhim, que complits tres anys après que serà feta la dita insaculaciò per lo dit Nostre Loctinent General, o de comissiò sua per lo Regent la Cancellaria o Procurador Reyal o Regint lo dit offici, y de qui avant de a tres en tres anys, sien regoneguts per lo Capità o son Loctinent y Consellers qui lauors seran, tots los dits sachs; y si trobaran alguns dels insaculats morts, que en loch de aquells ne metan altres tants en los dits sachs, y no mes avant, los que millors los aparran; y los Consellers cap, segon y quart, guardaran feelment, com dit es, les dites claus, y lo scrivà en cadauna vegada farà acte del dit regonoximent de sachs, fahent menciò dels que seran mesos en loch dels morts. Del offici de Clavari de dita Ciutat, per nò tenir la dita Ciutat rendes nè imposicions o drets alguns, sinò algunes impostes que per los Consellers segons la necessitat que occorre son repartides en la dita Ciutat, nò es feta menciò que sia posat en insaculaciò; lo qual offici fins acì es stat acostumat acomanar per los dits Consellers a hù d' ells matexos. E axì volem, ordenam y manam, que de qui avant lo dit offici de Clavari sia per los dits Consellers acomanat a hù dels matexos Consellers, lo que mes abil lus apárega per a regir lo dit offici, axì y segons fins assì han acostumat comanar aquel.

Pertant a la Serenissima Dona Johana Regina de Castella, de Leò, de Granada, etc., Princessa de Gerona, Archiduquessa de Austria e Duquessa de Burgonya etc., filla e primogenita Nostra charissima, e après de Nostres benaventurats dies legittima heredera e successora en tots los Nostres Regnes e Terres, les dites coses significam; als spectable emperò, magnifichs Consellers, amats e feels Nostres lo Loctinent General en lo dit Regne, Governador en lo Cap de Caller y Gallura, Capità en la dita Ciutat de Vila de Sglesies, e altres tots y sengles officials y subdits Nostres majors e menors en lo dit Regne presents y esdevenidors, e signantment a vosaltres dits Consellers e Consell de la Universitat y singulars persones de la dita Ciutat qui de present son e per temps seran, sots obtenciò de Nostra gratia e amor e incorriment de la ira e dignaciò Nostra, e pena de cinch milia florins d'or dels bens de qualscevol contrafahent exhigidors e a Nostres cofrens aplicadors, que lo present Nostre privilegi, concessiò de regiment, e totes e sengles coses en lo predit Nostre privilegi contengudes, tenguen y observen, tenir et observar façen inviolablement e complida, nò obstant qualscevol altres privilegis, pracmatiques e provisions a la dita Ciutat fins acì atorgats e atorgades; als quals y a les quals quant a les sobredites coses e observatiò de aquellas ab la plenitut de Nostra Real dignitat dispensam; les altres coses emperò ab totes ses forçes primeres y valor romanents. E guardau vos e guardense perçò de fer lo contrari, per quant la dita Serenissima Regina fila Nostra carissima desija haverse bè ab Nos; los altres emperò offi-

Digitized by Google

cials e subdits Nostres la gratia Nostra tenen cara, e en la ira e indignatiò Nostres e pena sobredita desijan nò incorrer (1). En testimoni de les quals coses manam fer la present, ab lo Nostre segell comù en pendent munida.

Dat. en la Ciutat de Burgos, a xxx del mes de març, en l'any de la Nativitat de Nostre Sennor any mil cinchcents y huyt, e dels Nostres Regnes, a saber es de Sicilia dellà Far any xxxxi, de Aragò e los altres xxx, de Sicilia dassà Far e Hierusalem vi.

YO EL REY.

Vidit Augustinus, Regens.
Vidit Generalis Thesaurarius.
Vidit Conservator Generalis.

Dominus Rex mandavit mihi Johanni Cotxa. Visa per Augustinum Regentem Cancellariam, et per Thesaurarium et Conservatorem Generales.

In Sardinie x°, fol. CLXXXXV.

Esternamente, presso il luogo del sigillo.

Otorga Vostra Altesa a la Ciudat de Vila de Sgleyes, por quitar tota manera de parsalidads, regimiento de suerte et de saco a beneplacito de Vostra Altesa; et que el Virrey vaya allà a fazer la insaculacion. Va en la forma otorgada per Vostra Altesa a Caller et L' Alguer.

V.

Francesco Bernart, Reggente la Procurazione Reale, ordina al suo Luogotenente in Iglesias di arrestare e spedirgli alcune persone di Villamassargia, delle quali era fama avessero scoperto e si fossero ritenuto un tesoro, a danno dei diritti della Corte Regia.

1509, 8 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. DC 12, fol. 141).

En Francì Bernat, Regent la Procuraciò Reyal en lo present Regne de Sardenya, al magnificb, amat del Senor Rey, Mossen Anthoni Serra, major de dies, Loctinent de Procurador Real en la Ciutat de Sgleyes, salut y dilectiò.

Per quant es necessari per interes del Rey Nostre Senior y de la sua Regia Cort haver a mans de aquella les matexes persones de Johannot Murro, habitador de Vilamassarja (2), y un pastor, y alguna força altra persona, les quals vos seran anomenades per lo honorable En Genis Ferrandis habitant en la dita Vilamassarja; les quals persones lo Senior Governador e nos en nom de la Magestat del Rey Nostre Senior havem mester haverles en poder nostre per a provar cert indicis, dels quals la Regia Cort per relaciò de dit Genis es informada de cert scusorjo eo thesor, que s' diu lo dit Murro e lo dit pastor y altres sens licençia de la Regia Cort amagadament havien tret y tindrien aquell amagat: proveyhint al interes de la Regia Cort, pertant, confiants de la fè, industria, lealtat de vos, dit Mossen Anthoni Serra, ab tenor de les presents, de part de la prefata Magestat del Senor Rey, y (1) per auctoritat del offici que usam, vos diem, cometem y manam, que encontinent vistes les presents, y les semblants letres les quals lo dit Senior Governador vos fa sobre aquest mateix negoçi, aneu personalment a la dita Vilamasarja y altres partes segons lo dit Genis vos informarà, e, tant cautament e secreta com poreu, pendreu lo dit pastor y lo dit Johannot Murro, tenint forma, si possible serà, de pendre lo hù sens que l'altre non haia notiçia, perquè poria esser que sabent lo hù de la captura del altre, algun d'ells sen fugis, per hon poria esser gran destorp y desconsert de saber l'avis. Los quals pastor y Murro, e força altres, segons lo dit Genis vos haurà informat, presos encontinent ben guardats y ab bona companya, si mester serà, los trametreu a bon recapte al dit Senyor Governador y a nos, affì se puga provehyr a la indempnitat e interes de la Regia Cort, segons se trobarà per justicia esser fahedor, et alias; havent vos en aquest negoçi ab suma diligencia, segons la calitat de aquell requir, e axì com de vos bè confiam: e no y poseu dilaçiò, ni facau lo contrari ni permetau esser fet per alguna causa, via o rahò, si la gracia del Senyor Rey teniu cara. Per a les quals coses totes e sengles, dependents y emergents de aquelles, fer y exercir, vos cometem y donam totes nostres veus, loch, forçes y poder bastants ab les presents. Per a les quals, de part de la prefata Majestat, sots pena de mil ducats bons dels bens de qualsevol contrafahent exhigidors e als cofrens de Sa Altesa applicadors, diem y manam als magnifichs Capitans de la Ciutat de Sgleyes y dita Vilamasaja, o als Loctinents de aquells y a altres qualsevol officials, majors, jurats e bons homens, axì Reals com de Barons, que a vos dit Mossen Anthoni Serra per a fer les dites coses, tots temps que per vos requests ne seran vos donen y presten, donar y prestar fassen, per qualsevol tot auxilli, favor, consell y juda que mester vos faça; guardantse de fer lo contrari per alguna causa, via o rahò, per

(1) La pergamena *incorren*.

(2) Pare che il *Johannot Murro* abbia svelato chi fu lo scopritore del tesoro, cioè il pastore *Johanni Marras, Cumonarjo de porchs, habitador de Vilamasarja*, il quale *havia atrobat cert scusorjo eo thesor, lo qual havia tret sens licencia de la Regia Cort, e segons alguns indicis e presumicons se tendria per cert, lo dit Marras tè en son poder amagat lo dit thesor en los salts de Sols, ahont se diu de present torna y sta lo dit Marras ab son bestiar*. Tale rivelazione del Murro la desumo dal vedere che il Notajo e Scrivano *Sebastian del Sen*, il quale fu delegato per l'arresto del *Marras*, dovevasi trasferire *al dit loch de Sols ensemps ab An Gabriel Company, Porter Real, e los honorables En Genis Ferrandiz e Johannot Murro*. Questo Documento porta la data del 26 ottobre 1509. — PILLITO.

(1) Queste tre parole sono omesse nel cod.

Digitized by Google

quant la gracia del Senyor Rey tenen cara, y en la dita pena desigen no incorrer.

Dat. en Caller, a VIII de juny, any mil cinchcents y nou.

FRANCÌ BERNAT, Regent la Procuraciò Real.

Expedita mandato prefati Domini Regentis Regiam Procuracionem, per me Sebastianum del Sen notarium regentem scribaniam Regie et Generalis Procuracionis Sardinie.

VI.

Re Ferdinando concede a Sebastiano Ardilles, sua vita durante, ed in mercede di servigi da lui prestati, la Maggioria di Porto d'Iglesias, vacante per la morte di Donna Isabella di Sanremon, stata moglie in prime nozze di Don Diego de Castro.

1511, 8 dicembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 12, fol. 318).

Nos Ferdinandus, Dei gracia Rex Aragonum, etc.

Quia, uti informamur, vacante his non longe elapsis diebus officio Majoris Portus Civitatis Ville Ecclesiarum sive de Sglesias in dicto Nostro Sardinie Regno obitu Ysabelle de Sanramon uxoris quondam in primis nupciis Didaci de Castro (1), spectabilis Locumtenens Generalis Noster in Regno eodem Ferdinandus Giron de Rebolledo providit de dicto officio ad Nostrum beneplacitum vobis dilecto Nostro Sebastiano Ardilles, filio magnifici et dilecti Consiliarii ac Regentis Nostram Cancellariam in prefato Regno Joannis Ardilles: serviciorum quidem per eumdem genitorem vestrum Majestati Nostre multifariam prestitorum non inmemores, de vestrique fide et probitate admodum confisi, tenore presentis, ex Nostra certa sciencia delliberateque et consulto dictam provisionem laudantes, retificantes atque confirmantes, quam hic pro (2) tam sufficienter inserta haberi volumus et habemus ac si de verbo ad verbum presenti insereretur, vobis eidem Sebastiano Ardilles ad vite vestre decursum prefatum officium Majoris Portus dicte Civitatis Ville Ecclesiarum concedimus, comittimus et fiducialiter comendamus, cum salario annuo, oneribus, privilegiis, graciis, prerogativis et inmunitatibus ad dictum officium quomodolibet debitis, pertinentibus et spectantibus, et cum quibus dicta Ysabella de San Ramon prefatusque ejus vir illud habuerunt et tenuerunt. Itaque vos ipse Sebastianus Ardilles, et nemo alius dum speritum duxeritis, sitis Major Portus predicte Civitatis Ville Ecclesiarum, ipsumque officium ineatis, habeatis, teneatis, regatis et exerceatis fideliter adque bene per vos ipsum seu substitutum aut substitutos a vobis, de cujus seu quorum tamen culpis et defectibus Nobis et Curie Nostre vos principaliter teneamini; ea omnia et singula faciendo et libere exercendo, que ad dictum officium ejusque plenum usum et exercicium pertinere quomodolibet dignoscantur, ac eisdem modo et forma salarioque (1) et aliis juribus universis et graciis, quibus dicta Ysabella de Sanramon ejusque vir predictus illut tenere, regere et exercere consueverunt, potueruntque et debuerunt usquequaque. Verum antequam regimini et exercicio ipsius officii vos inmisceatis, teneamini jurare, si nondum jurastis, in posse illius ad quem spectat, de bene, diligenter et legaliter in eodem vos habendo, et alia faciendo ad que (2) teneamini et sitis strictus. Quocirca Serenissime Joanne Regine Castelle, Legionis, Granate, ac Principi Gerunde, Archiducisse Austrie, Ducisse Burgundie, ac filie primogenite Nostre charissime, Gubernatricique Generali, ac post felices et longevos dies Nostros in omnibus Regnis et terris Nostris, Deo propicio, immediate heredi et legittime successori intentum aperientes Nostrum, sub paterne benedictionis obtentu dicimus et rogamus, dictis vero spectabili, magnificis dilectis etc.

Dat. in Civitate Burgorum, die VIII mensis decembris, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo undecimo, Regnorumque Nostrorum, videlicet Sicilie ultra Farum anno quadragesimo quarto, Aragonum vero et aliorum tricesimo tercio, Sicilie autem citra Farum et Hierusalem nono.

YO EL REY.

Vidit Generalis Thesaurarius.

Vidit Conservator Generalis.

Vidit De Gualbis.

Dominus Rex mandavit michi Joanni Roiz de Calcena. Visa per Thesaurarium et Conservatorem Generales.

In Sardinie XI°, folio CCLVI.

---

(1) Dopo la morte del quale sposò in seconde nozze il nobile Don Giorgio di Cardona, cui parimente sopravisse (Doc. del R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 12, fol. 119).

(2) Il cod. *per*.

(1) Il cod. *salariaque*.

(2) Il cod. *atque*.

Digitized by Google

VII.

Ferdinando Re d'Aragona cede e dona a Don Enrico di Mompalau, alcalde del Castello di Cagliari, in godimento durante la sua vita, in rimunerazione de' suoi servizii, il Prato di Villa di Chiesa, sì e come, parimente per concessione Regia ed a vita, era stato goduto dalla fu Isabella di Sanremon moglie di Don Diego de Castro.

1512, 30 gennajo.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Privilegi del Rey Don Ferrando, de donatiò del Pardo de Sant Salvador.

Del onorable de Monpalau (1).

Nos Ferdinandus, Dei gratia Rex Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Hierusalem, Valentie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Comes Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, Comes Rossilionis et Ceritanie, Marchio Oristanni et Gociani.

Cupientes et volentes benefacere vobis nobili et dilecto alumno Nostro Enriquo de Monpalau, alcaydo Castri Nostri Callaris, ut pro vestris benemeritis et serviciis innumeris et laude dignis actenus per vos Magestati Nostre prestitis aliquam senciatis remunerationem et satisfactionem, ut par est: ideo presentium tenore, de Nostra certa sciencia, expresse, deliberate et consulto, donatione pura, perfecta, simplici et irrevocabili, que dicitur inter vivos, damus, donamus, concedimus et elargimur vobis eidem Enriquo de Monpalau quandam terram sive trocium terre sitam in termino Ville Ecclesiarum, vulgariter dictam « lo Pardo », quam et quod nobilis quondam Ysabel de Sanctremon, uxor que fuit Didaci de Castro, Nostra Regia concessione ejus vita durante a Nobis habebat, tenebat et possidebat, cum omnibus et singulis juribus, obventionibus, fructibus, lucris et emolumentis ex et de dicta terra provenientibus et ad eam pertinentibus et expectantibus, que per mortem dicte quondam Ysabelis de Sanctremon Nobis et Curie Nostre devoluta extitit, et Nobis pertinet et expectat, prout suis terminis et afrontationibus est situata et confrontata. Hanc itaque donationem facimus et facere intendimus vobis dicto nobili Enriquo de Monpalau de dicta terra seu trocio terre vestri vita durante, et non ultra, cum omnibus supradictis juribus, obventionibus, fructibus, lucris, espletis et emolumentis predictis, sic et prout et eo modo et forma, quibus dicta nobilis Ysabel de Sanctremon a Nobis tenebat et possidebat; cedentes modo predicto vobis jura et actiones Nobis in eadem terra pertinentia et pertinentes, quibus juribus et actionibus predictis possitis vos et vestri et quos volueritis dum vixeritis, ut dictum est, uti, agere et experiri in judicio et extra judicium quecumque et quemadmodum dicta nobilis Ysabel de Sanctremon dum dictam tenuit terram potuit, et ea defuncta Nos facere poteramus et poterat (1) ante presentem donationem juriumque et actionum cessionem possemusque nunc et eciam postea quandocunque. Injungentes cuilibet detentori terre predicte nomine Curie Nostre, aut alias potestatem habenti, quatenus ad solam presentis exhibitionem possessionem corporalem seu quasi terre predicte cum omnibus supradictis suis juribus et pertinenciis vobis tradant et seu tradi faciant, constituentes vos in his, dicto tempore durante, dominum et procuratorem ut in rem vestram propriam ad faciendum de predictis vestri libitum voluntatis, ita et quemadmodum dicta Sanctremona fecit et consuevit ac facere poterat. Nos enim cum hac eadem firmitter tradimus in mandatis Magistro Rationali Curie Nostre, aut alii cuicunque a tradente vobis possessionem compotum audituris, quod eorum ratiocinii tempore terram predictam, cum apocha opportuna et presencium auctentico translato, in suis recipiant computum libere et admitant, dubio, dificultate et contradictione cessantibus quibusvis. Mandantes per hanc eandem spectabili Locumtenenti Generali, Gubernatoribus seu Locumtenentibus eorum in Capitibus Callaris, Gallure et Lugodorii, Magistro Rationali, Regio Procuratori et ejus Locumtenenti in dicto Sardinie Regno, ceterisque aliis officialibus et subditis Nostris tam majoribus quam minoribus, presentibus et futuris, in dicto Regno, scienter et expresse, sub incursu Nostre indignationis et ire, peneque florenorum auri milium a secus agentis bonis exhigendorum Nostrisque inferendorum erariis, quatenus Nostram hujusmodi donationem et gratiam, et omnia et singula desuper contenta, teneant firmiter et observent, et faciant per quos deceat inviolabiliter observari. In cujus rey testimonium presentem fieri jussimus, Nostro secreto sigillo a tergo munitam.

Dat. in Civitate Burgorum, die xxx mensis januarii, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo duodecimo.

YO EL REY.

Vidit Generalis Thesaurarius.

Vidit Conservator Generalis.

Dominus Rex mandavit mihi Joanni Gonzales de Villasempliz. Visa per Thesaurarium et Conservatorem Generales.

In Domini Regis sigilli secreti III°, fol. CLXV.

A tergo si legge la seguente annotazione:

Die quinta octobris anno millesimo D° XII° retroscripta Regia provisio fuit presentata spectabili domino Locumtenenti Generali domino Ferdinandum

(1) A tergo da mano contemporanea.

(1) Queste due parole sono qui fuor di luogo, e dovrebbero trasportarsi nella linea precedente, dopo *potuit*.

Digitized by Google

Giron de Rebolledo, per nobilem Enricum de Monpalau, supplicando fieri que in ea etc.

Qui illico recepta etc. cum illis quibus decet honore et reverentia Sue Celsitudinis obtulit se paratum Regiis parere mandatis; pro execucione quorum mandavit per me secretarium infrascriptum fieri literas executoriales in forma solita etc.

Die quinta mensis octobris.

Jo. FERRANDEZ, secretarius.

Testes: magnificus Eliseus Dore, miles, domiciliatus in Capite Lugudorii; honorabilis Gaspar Molla, notarius; et Joannes de Casa Montecupra, Calari degentes.

VIII.

Papa Giulio II avendo decretato, che quando in qualsiasi modo venisse a vacare la Chiesa di Cagliari le fosse unita la Chiesa d' Iglesias, durante la vita di Giovanni Vescovo d' Iglesias soltanto, sì che il detto Giovanni fosse ad un tempo Arcivescovo di Cagliari e Vescovo d' Iglesias; e l' unione avendo difatti avuto luogo per la rinuncia di Pietro Arcivescovo di Cagliari: Papa Leone X ordina, che tale unione non s' intenda compresa nella revoca da lui precedentemente fatta delle unioni ed incorporazioni decretate con Bolla di Papa Giulio II e che non avessero ancora avuto effetto; prescrivendo perciò, che il detto Giovanni sua vita durante sia ad un tempo Arcivescovo di Cagliari e Vescovo d' Iglesias, e goda dei proventi ed abbia la giurisdizione e l' amministrazione delle due diocesi, sì nelle cose spirituali come nelle temporali.

A. *Deliberazione nel Concistorio secreto per l' unione temporanea delle due diocesi come sopra.*

1513, 9 giugno.

(Archivio della Chiesa Arcivescovile di Cagliari, Vol. XXXVIII (1)).

Ex libro vetusto et perantiquo de litera E, fol. 127, p. 2; ibi adest transumptum privatum quarumdam literarum Apostolicarum, quae de unione Diocesis Sulcitanae ad Ecclesiam primatialem Calaritanam agitur, imo potius constituitur praefata unio, modo quo sequitur:

Sub titulo Sancti Petri ad vincula etc.,
Sanctae Romanae Ecclesiae Vice Cancellarius,
Presbyter Cardinalis.

Hodie Sanctissimus in Christo Pater et dominus noster dominus Leo Divina providentia Papa X, in suo Consistorio secreto, ut moris est, ad relationem Reverendissimi in Christo patris et domini, domini F., tituli Sanctorum Johannis et Pauli, Presbyteri Cardinalis; cum dudum felicis recordationis Julius Papa II, proinde (1) attendens, quod fructus etc. mensae Episcopalis Iglesiensis, alias Sulcitanensis, Regni Sardiniae, adeo tenues et exiles existebant, quod Reverendus in Christo pater dominus Johannes Episcopus Iglesiensis, alias Sulcitanensis, ex illis statum suum juxta pontificalis exigenciam dignitatis decenter tenere, et onera ratione Ecclesiae Iglesiensis, alias Sulcitanensis, sibi incumbentia supportare non poterat; quodque si praedicta Iglesiensis Cathedralis, et Metropolitana Calaritana, cui nonnullae aliae dicti Regni cathedrales ecclesiae canonice erant unitae, annexae et incorporatae, ac cujus praefata Ecclesia Iglesiensis sufraganea dignoscebatur, ecclesiae invicem, quamdiu prefatus dominus Johannes Episcopus eidem Eccelsiae Iglesiensi praeesset, unirentur, annecterentur et incorporarentur, praefatus dominus Johannes, qui Iglesiensis Episcopus et Calaritanus Ecclesiarum hujusmodi Archiepiscopus foret, ex utriusque, Iglesiensis et Calaritanae, Ecclesiarum hujusmodi praedictarum fructibus etc. se juxta episcopalis et archiepiscopalis dignitatum exigentiam decentius sustentare, et sibi incumbencia pro tempore onera perferre, et illarum jura tueri (2) et defendere commodius posset: easdem Iglesiensem et Calaritanam Ecclesias invicem, quamdiu dictus dominus Johannes Episcopus eidem Ecclesiae Iglesiensi praeesset dumtaxat, de tunc Reverendorum dominorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium consilio, Apostolica aucthoritate univisset, annexuisset, et incorporavisset, ita quidem, ut cedente vel decedente Reverendo in Christo patre domino Petro Archiepiscopo Calaritano, sive eadem Ecclesia Calaritana alias quomodolibet vacante, etiam apud Sedem Apostolicam, ipse dominus Johannes Episcopus etiam Archiepiscopus Calaritanus ex tunc prout ex ea die existeret, et propterea Episcopus Iglesiensis esse non desineret, sed Episcopus Iglesiensis et Archiepiscopus Calaritanus existeret, liceretque eidem domino Johanni Episcopo, per se vel alium seu alios, possessionem seu quasi regiminis et administrationis dictae Ecclesiae Calaritanae et bonorum illius propria aucthoritate libere (3) apprehendere, et easdem Calaritanam et Iglesiensem Ecclesias et illarum quamlibet in spiritualibus et temporalibus regere et gubernare; et idem Sanctissimus dominus Noster, postquam uniones, annexiones et incorporationes de quibusvis cathedralibus et aliis ecclesiis per cessum vel decessum aut alias quomodolibet dimittendis, invicem, vel aliis ecclesiis quomodolibet per dictum dominum Julium aut forsan praefata Apostolica vel quavis alia aucthoritate factas, quae suum sortitae tunc non erant effectum, inter

(1) Secondo una copia estratta da questo codice il presente Documento fu publicato dal TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, Secolo XVI, *Doc. VIII (Tom. II, pag. 173)*; ed ora ad uso della presente edizione venne collazionato col medesimo codice dal Commendatore GIOVANNI SPANO.

(1) Meglio nel Documento seguente *provide*.

(2) Così abbiamo emendato secondo il Documento seguente; in questo il cod. *tenere*.

(3) Il cod. *libera*.

Digitized by Google

alia revocaverat, cassaverat et annullaverat, nullius-
que decreverat esistere firmitatis, attestatus fuisset
et declarasset, unionem etiam etc. dictarum Calari-
tanae et Iglesiensis Ecclesiarum per dictum Julium
Papam II factas, et super illis confectas litteras, sub
dictis revocationibus vel earum aliqua comprehensas
non fuisse nec comprehendi debere, imo ipsas et
inde secuta quaecumque, cum omnibus et singulis
in litteris ipsius Julii Papae II desuper confectis
contentis clausulis, tam a predictis quam a quibus-
vis aliis, quae ab eodem domino Nostro et Sede
Apostolica forsan in antea emanaverant similibus
et dissimilibus unionum hujusmodi revocationibus
aut suspensionibus vel modificationibus, penitus et
omnino exceptâ esset, prout potiori pro cautela ex
tunc, prout ex ea Curia cautiones ipsae emanarent (1),
etiam contra exciperet, et quotiens illa emanare
contingeret totiens exceptione hujusmodi innova-
rentur, ipsumque dominum Johannem Episcopum,
quoad omnia et singula in eisdem litteris contenta,
in pristinum, et in eum in quo antequam revoca-
tiones (2) hujusmodi emanassent et pro tempore ema-
narent quomodolibet existebat et extitisset, statum
restituisset et apposuisset (3) et reintegrasset, ac ipsas
litteras et in eis contenta in suis pristinis robore et
vigore perstetisse et persistere, nec alias quam con-
sistorialiter revocari et annullari posse; et sic per
quoscumque judices etc. judicari et definiri debere,
sublata eis aliter interpretandi et judicandi facultate,
ac irritum etc. (4) decrevisset, prout in dictorum
Sanctissimi Domini Nostri et dicti Julii singulis de-
super confectis litteris plenius continetur; et dictus
dominus Petrus Archiepiscopus regimen et admi-
nistrationem dictae Ecclesiae Calaritanae in manibus
ejusdem Sanctissimi Domini Nostri Papae sponte
et libere cessisset, cessionem ad effectum unionis
etc. hujusmodi duxisset admittendam, et potiori
pro cautela de persona domini Johannis Episcopi,
de Reverendorum dominorum Sanctae Romanae Ec-
clesiae Cardinalium consilio, Apostolica aucthoritate
praedicta de novo providit, ipsumque in Archie-
piscopum et Pastorem instituit, curam et admini-
strationem ipsius Ecclesiae Calaritanae sibi in spi-
ritualibus et temporalibus plenarie comitendo, nec
non easdem Iglesiensem et Calaritanam Ecclesias
invicem, quamdiu dictus dominus Johannes Episco-
pus viveret et in eisdem Ecclesiis praesset dumtaxat,
de simili consilio univit, annexuit et incorporavit;
ita quidem ut (5) idem dominus Johannes Episcopus
Iglesiensis et Archiepiscopus Calaritanus, ipsarum
Calaritanae et Iglesiensis Ecclesiarum Praesul et
Pastor existens, posset liceretque sibi per se vel
alium seu alios possessionem, vel quasi, regiminis
et administrationis dictae Ecclesiae Calaritanae et
bonorum ejus propria aucthoritate libere apprehen-
dere, et easdem Calaritanam et Iglesiensem Eccle-
sias et earum quamlibet in spiritualibus et tem-
poralibus regere et gubernare; et praefato domino
Petro Archiepiscopo, ut ex cessione hujusmodi ni-
mium dispendium pateretur, omnes et singulos fru-
ctus mensae Archiepiscopalis Calaritanae, et illi ac
ipsi Ecclesiae Calaritanae annexarum ecclesiarum,
monasteriorum et beneficiorum ecclesiasticorum quo-
rumcumque sibi per eum, quoad viveret, vel alium
seu alios etiam, una cum quibusvis monasteriis,
prioratibus, praeposituris, praepositatibus, canonica-
tubus et praebendis, dignitatibus, personatibus,
administrationibus et officiis, caeterisque benificiis
ecclesiasticis cum cura vel sine cura, saecularibus
et quorumvis ordinum regularibus, si qua ex qui-
busvis Apostolicis dispensationibus obtinebat et in
posterum obtineret, ac pensionibus etc. percipiendos,
colligendos et levandos, ac in suos usus et utili-
tatem convertendos, nec non *denominationem*, Ar-
chiepiscopi (1) Calaritani et omnimodam jurisdictio-
nem et praerogativas, ac jus conferendi omnia et
singula beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura,
saecularia et regularia, quae sibi ante cessionem
hujusmodi competebant et competere poterant quo-
quo modo, ita quidem desuper, ejus vita durante,
per praefatum dominum Johannem Episcopum in
Archiepiscopum electum seu quosvis alios desuper
molestari nequiret, loco pensionis annuae reservavit,
constituit et assignavit, et cum dicto Johanne, ut
etiam postquam in vim provisionis et praefectionis
ac unionis etc. praedictarum, possessionem vel quasi
regiminis et administrationis dictae Ecclesiae Ca-
laritanae et bonorum ejusdem seu majoris partis
eorum pacifice assecutus foret, una cum eisdem
Calaritana et Iglesiensi Ecclesiis, quocumque, quo-
tiescumque et qualiacumque, cum cura et sine cura,
saecularia et quorumvis ordinum regularia, quae ex
quibusvis concessionibus et dispensationibus Apo-
stolicis in comendam aut alias obtinebat, ac in
quibus et ad quae jus sibi quomodolibet competebat,
ac ei conferri seu commendari vel ad suum com-
modum uniri concessa erant, et super quibus in
Romana Curia vel extra eam litigabat, si ea asse-
queretur, quoad viveret retinere, et super conces-
sionibus litteras expediri facere, et jus quoad liti-
giosa beneficia hujusmodi deducere et prosequi,
sicut ante provisionem et praefectionem ac unio-
nem etc. praedictas quoquo modo poterat; nec non
quascumque pensiones annuas super quibusvis Ec-
clesiasticis proventibus ei assignatas exigere; ac jure
et facultate regrediendi et accedendi, et ad quae-
cumque et quotiescumque etiam, ut praefertur, qua-
lificata beneficia competentia uti libere et licite
valeat, dispensavit; decrevitque beneficia et jus in
illis et ad illa quomodolibet competens hujusmodi
propterea non vacare, et commendas non cessare,

(1) Il Documento seguente *prout ex ea die cum revocatione ipsae manarent.*

(2) Così il seguente Documento; qui il cod. *ante revocationem.*

(3) Emendisi *et reposuisset*, a tenore del seguente Documento.

(4) Suppliscasi, secondo il Documento seguente, *ac irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis autheritate, scienter vel ignoranter contingerit attentari.*

(5) Manca questa voce nel codice.

(1) Così supplisce il Tola: il cod. *nec non ..... Archiepi.*

Digitized by Google

ac pensiones extintas non esse, facultatemque regrediendi et accedendi hujusmodi non expirasse, sed ea omnia in suis robore et firmitate mansisse et manere; ac irritum decrevit ac voluit, quod litterae super admissionem cessionis hujusmodi ad effectum dictae antiquae unionis simpliciter expediri; ecclesiaeque et alia annexa ipsi Ecclesiae Calaritanae, ac invocationis, *situationis*, denominationis (1), qualitatis etiam conventualis, majoritatis et principalitatis, ordinis dependentis, fructuum, valorum singulorum monasteriorum et beneficiorum per dictum dominum Johannem Episcopum forsan obtentorum, et in quibus jus haberet, et super quibus litigat, ac super quorum fructibus pensiones percepit, et ad quae jus regrediendi et accedendi habet, ut praefertur, ipsarum litium et causarum status exprimi, et in toto vel in parte pro expressis haberi posset: absolvendo eosdem Petrum Archiepiscopum et Johannem Episcopum a censuris ad effectum etc. In quorum fidem praesentem Cedulam fieri, sigillique Nostri jussimus impressione communiri.

Datum Romae in Cancellaria Apostolica, anno Dominicae Incarnationis millesimo quingentesimo tertio decimo, die vero nono mensis januarii, Pontificatus praefati Domini Nostri anno primo.

B. *Bolla di Papa Leone X, colla quale si conferma l'unione delle diocesi di Cagliari e d'Iglesias durante la vita di Giovanni vescovo d'Iglesias.*

1513, 9 gennajo.

(Archivio della Chiesa Arcivescovile di Cagliari, Vol. XXXVIII).

Leo X, ad futuram rei memoriam.

Inter curas multiplices, quae nobis ex Apostolatus officio incumbere dignoscuntur, illam libenter amplectimur, per quam uniones et aliae dispositiones quaecumque de Cathedralium et Metropolitanarum Ecclesiarum regiminibus per praedecessores nostros provida et salubri consideratione pro tempore factae votivos sortiuntur effectus. Dudum siquidem felicis recordationis Julius Papa II praedecessor Noster, provide attendens quod fructus, redditus et proventus mensae episcopalis Ecclesiensis, alias Sulcitanensis, Regni Sardiniae, adeo tenues et exiles existebant, quod venerabilis frater Noster Episcopus Ecclesiensis, alias Sulcitanensis, ex illis statum suum juxta Pontificalis exigentiam dignitatis decentius tenere, et onera ratione Ecclesiae Iglesiensis, alias Sulcitanensis, sibi incumbentia supportare non poterat; quodque si praedicta Ecclesiensis, alias Sulcitanensis, Cathedralis, et Metropolitana Caralitana, cui nonnullae aliae dicti Regni cathedrales (2) Ecclesiae canonice erant unitae, annexae et incorporatae, ac cujus (1) praefata Ecclesia Iglesiensis sufraganea fore dignoscebatur, Ecclesiae, invicem, quamdiu praedictus Joannes Episcopus eidem Ecclesiae Iglesiensi praeerat, unirentur, annecterentur et incorporentur, praedictus Joannes, qui Iglesiensis Episcopus et Caralitanae Ecclesiarum hujusmodi Archiepiscopus foret, ex utriusque ipsarum Iglesiensis et Caralitanae Ecclesiarum fructibus, redditibus et proventibus se juxta episcopalis et archiepiscopalis dignitatis (2) exigentiam decentius sustentare, ac onera illarum ratione sibi pro tempore incumbentia perferre (3) illarumque jura tueri et defendere comodius posset: easdem Ecclesiensem et Caralitanam Ecclesias invicem, quamdiu dictus Joannes Episcopus eidem Ecclesiae Iglesiensi praesesset dumtaxat, de fratrum consilio, de quorum numero tunc eramus, Apostolica auctoritate tunc univit, annexuit et incorporavit. Itaque (4) cedente vel decedente venerabili fratre Nostro, tunc suo, Petro Archiepiscopo Caralitano, sive eadem Ecclesia Caralitana alias quovis modo vacante, etiam apud Sedem Apostolicam, ipse Joannes Episcopus et Archiepiscopus Caralitanus ex eâ die prout ex tunc cum vacaret, et propterea Episcopo Iglesiensi et Archiepiscopo Caralitano (5) existenti liceret per se vel (6) per alium seu alios possessionem seu quasi regiminis et administrationis dictae Ecclesiae Caralitanae et bonorum illius (7) propria auctoritate libere apprehendere, et easdem Caralitanam et Iglesiensem Ecclesias ac illarum quamlibet in spiritualibus (8) et temporalibus regere et gubernare. Et deinde Nos, postquam uniones, annexiones et incorporationes de quibusvis cathedralibus et aliis ecclesiis per cessum vel decessum, aut alias, illas quomodolibet dimittentium, invicem vel aliis ecclesiis quomodolibet per dictum Julium praedecessorem factas, quae suum tunc sortitae non erant effectum, inter alia revocaveramus, cassaveramus et irritaveramus, nulliusque decreveramus existere firmitatis (9), attestati fuimus et declaravimus unionem, annexionem et incorporationem dictarum Caralitanae et Iglesiensis Ecclesiarum per dictum Julium praedecessorem, ut praemittitur, factas, et super illis confectas literas, sub dictis revocatione, cassatione, irritatione et decreto comprehensas non fuisse nec comprehendi debere, imo ipsas, et inde sequta quaecumque, cum omnibus et singulis in ipsius Julii praedecessoris desuper confectis literis contentis clausulis, tam a predictis, quam quibusve aliis quae a Nobis ac Sede Apostolica forsan in antea emanaverant (10) similibus et dissimilibus unionum hujusmodi revocationibus aut su-

(1) Così supplisce il Tola; il cod. *invocationis* ..... *denominationis*.
(2) Così nel precedente Documento; qui il cod. *cathedralis*.

(1) Bene così il precedente Documento; qui il cod. *quique*.
(2) Male qui il cod. *dignitatem*.
(3) Così il Documento precedente; qui il cod. *proferre*.
(4) Invece di *Itaque* meglio nel precedente Documento *ita quidem ut*.
(5) Il cod. ha *Episcopus Iglesien et Archiepiscopo Caralitan*.
(6) Manca questa voce nel cod.
(7) Così il Documento precedente; qui il cod. *illique*.
(8) Il cod. *quolibet in spetialibus*.
(9) Così abbiamo emendato come il testo richiede, ed ha il precedente Documento; qui il cod. *dignitatis*.
(10) Così il documento precedente; qui il cod. *emanare*.

Digitized by Google

spensionibus vel modificationibus penitus et omnino exceptas esse; prout potiori pro cautela ex tunc, prout ex ea die cum revocatione ipsae manarent (1) et contra excipimus, et quoties illa emanare contingeret, toties exceptionem hujusmodi innovavimus, ipsumque Joannem Episcopum quoad omnia et singula in eisdem literis contenta, in (2) pristinum, et in eum in quo antequam revocationes hujusmodi emanassent et pro tempore emanarent quomodolibet existebat et extitisset, statum restituhimus, reposuimus et reintegravimus, ipsasque literas et in eis contenta in suis pristinis robore et vigore perstitisse, nec alias quam concistorialiter revocari aut annullari posse, et sic per quoscumque judices et commissarios judicari et definiri debere, sublata eis aliter interpretandi ac judicandi facultate; ac irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis authoritate, scienter vel ignoranter, contingerit attentari, decrevimus, prout in praedictis et Nostris inde confectis literis plenius continetur.

Cum autem dictus Petrus Archiepiscopus hodie regimini et administrationi dictae Ecclesiae Caralitanensis in manibus Nostris sponte et libere cesserit, Nos cessionem hujusmodi, ad unionis, annexionis et incorporationis praedictarum effectum, ex (3) fratruum Nostrorum consilio, Apostolica auctoritate admittimus per praesentes. Nulli ergo etc. Nostre admissionis infringere etc. Si quis autem etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno 1513, quinto idus januarii, anno primo.

IX.

Don Ferrando Giron de Rebolledo, Luogotenente generale del Re in Sardegna, al quale Don Enrico di Monpalau, e Don Gil d' Endrada Capitano d' Iglesias, avevano rimesso la decisione dei loro diritti sul Prato di detta Città, sentenzia che i frutti fino a quel giorno si dividano fra le due parti, rimborsandosi tuttavia da Don Gil a Don Enrico la metà delle spese della sentenza; e che d' allora in poi il Prato debba restare a Don Enrico di Monpalau, al quale era stato concesso per privilegio Reale.

1513, 8 marzo.

(Dall' originale, esistente nell' Archivio Communale d' Iglesias (4)).

Lo Rey d'Aragò, de les dos Sicilies, de Hierusalem y de Sardenya, etc.

Don Fferrando Giron de Rebolledo, Conseller y mesnesala de la Magestat del Rey Nostre Senyor, y per Sa Altesa Lochtinent General en lo present Regne de Sardenya, als magnifichs Consellers de la Ciutat de Sglesies, y specialment a Mossen Johan Toponi, Majors de Pardo, e altres qualsevols officials de dita Ciutat, als quals les presents pervendran *y s' pertangue*, ab la gracia del Senyor Rey salut y dileciò.

Com en la *causa que* ..... en la nostra audiencia vertia entre los nobles Don Enrich *de Monpalau, e Don Gil* d' Endrada, Capità de dita Ciutad de Vila de Sglesies, sobre los fruits rebudes per dit Capità del salt appellat « lo Pardo » de dita Ciutat, nos, ab autoritat y concordia de les dites parts, en virtut de la libera amplissima facultat e potestat de dites parts a nos donada e atribuida amigablament, hi haiam a xx del mes de febrer propassat pronunciat, sentenciat y declarat en e per la forma seguent, soès: que, attès per merits de procès ha constat, que lo dit Don Enrich de Mompalau, en virtut de una Real concessiò y gracia de Sa Magestat, es legittim pocessor de dit salt, y tè dret de demanar, haver y rehebre los drets y emoluments de dit salt; e lo dit Capità pretè lo contrari, que nò tant solament los fruits per ell collits de dit salt, mas los sdevenidors son seus, y han de romandre en ell: que perçò d'aquì avant totes les maquicies y accuses esdevenidores se dividescan egualment entre los dites nobles Don Enric de Mompalau e Don Gil d' Endrada, *durant lo dit* offici de Capità tant solament, reservant emperò salvos e yllesos los drets pretesos per lo dit Don Enrich de Mompalau; en axì que la dita nostra sentencia y declaraciò no puga esser portada en exemple y consequencia en lo sdevenidor per respecte de altre qualsevol persona, sinò per respecte de la persona del dit Don Gil d' Endrada tant solament; e que los emoluments rebuts de temps passat per dit don Gil d' Endrada de dit salt sien de aquell sobre los quals havem posat sentencia 'l dit Don Enrich de Mompalau, segons en dita nostra sentencia es mes largament contengut: la publicaciò de la qual fonch en Caller, a dì vi de febrer propassat, a la qual nos referim. E perquè aproffitaria poch sentencies donnar, si aquelles no exen deduides a real execuciò, pertant, et alias, notifficant vos e insinuant la dita nostra sentencia, a humil supplicaciò del dit noble Don Enrich de Mompalau, vos deim y manam, sots incorriment de la ira indignaciò del Senyor Rey, e pena de mil ducats d' or dels bens dels contrafahents, al coffren de Sa Altesa applicadors, que d'aquì avant tingueu a legittim pocessor del salt de dit Pardo al dit noble Don Enrich de Mompalau en virtut de una Real concessiò ..... s' optemper ..... nen la prende de la .... dessus es expressat; noresmenys diem, cometem y manam al dit Mossen Johan Topponi, que attès lo dit Don Enrich de Mompalau ha bestret nou lliures per lo salari e publicaciò de dita sentencia, y de aquelles ne ha a pagar la mitat

(1) Nel precedente Documento *prout ex ea Curia cautiones ipsae emanarent.*

(2) Il cod. *et.*

(3) Nel Documento precedente *de;* qui il cod. *et.*

(4) Questa carta è guasta per l'umidità, ed in più parti lacera e mancante.

Digitized by Google

lo dit noble Don Gil d'Endrada; y perçò de continent li mane, que pague la dita mitat de dites nou lliures al dit Don Enrich de Mompalau o a son legittim procurador; e si pagar no volrà, que fasca prompta execuciò de dita quantitat en los bens de aquel, per forma que sia pagat, e no haia de recorrer sobre aquells a nos; car nos per açò li donam y comettem nostres veus, força y poder bastants ab les presents.

Data en Caller, a VIII de mars, any mil sinc-sent y treize.

FERRANDO DE REBOLLEDO.

Vidit Barbera, Regens.

Dominus Locumtenens Generalis mandavit michi Antonio Michaeli Derol notario pro pupillo Serra. Visa per Barbera Regentem.

Esternamente si legge la seguente annotazione:

Die XVII mensis marci, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo tercio, lo noble Don Johan de Cardona, en nom e com a procurator, segons diu, de Don Enrich de Mompalau, presenta les presents lettres patents del spectable Senyor Lochtinent General del present Regne de Sardenya als magnifichs Mossen Johan Tuponi, donno Perdo Stuxa, donno Anthiogo Lotxi, y donno Perdo Cau, Consellers l'any present de la Ciutat de Sglesias: essent absent donno Barcolo Craba, Conseller quart et companyo llur; requerint a mi Johan De Villa notari publich, regint la scrivania de la Cort de dita Ciutat, aquelles legis e publicàs. Les quals legides, los dits magnifichs Consellers respongueren: com reeben aquelles ab aquella honor y reverencia que s'pertany al dit spectable Senyor Loctinent General, y que son prests y apparellats de obeyr y obtemperar los manaments de sa Spectable Senyoria; ab tal protestaciò emperò com fan dits Consellers per part de dita Ciutat, que no sia en prejuy nì en derogaciò de privilegis, Capitols de Breu, franqueses y libertats de dita Ciutat. E lo dit magnifich Conseller en Cap e delegat per lo dit Senyor Loctinent General, segons en aquelles sta continuat, de *continent*, trobantse present Mossen lo dit noble Capità, notifica al dit noble Capità, que pach les dites IIII lliures X sous en les presents manades que pach. E lo dit noble Capità respon, com ell *tantost* farà dar la resposta al dit Senyor Loctinent General etc. De quibus etc.

Testes: Mossen Andrea Ortola, mercader de Caller; Johan Baroni menor, de dita Ciutat de Sglesia.

JOHANNIS DE VILLA, notari etc.

X.

Pau Comelles, Reggente la Procurazione Reale, chiama il Capitano di Villamassargia a render ragione, o per sè o per mezzo di procuratore, dell'accusa mossagli dall'Arrendatore dei salti e ville di Gurbisa, Sebelesi e Nuxis, di avervi esercitato giurisdizione, ed esatto machizie.

1313, 12 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 12, fol. 339b).

Lo Regent la Procuraciò Real etc.

Capità de Vila Masaria, amat del Senyor Rey.

Devant nos es comparegut Mossen Lorens Massa de la Ciutat de Sglesies, lo qual ab clamor nos ha esposat, que tenint ell arrendat lo criminal de Gurbisa, Sebelesi, Nuxis, vos, occupantvos la jurisdictiò de Sa Majestat, lo havrieu perturbat y perturbarieu en lo dit seu arrendament; de forma tal, que, segons diu, de potencia e contra tot dret y justicia li havrieu pres y occupat certes maquicies, approcessant, judicant y conexent dels delats; cosa que, si axì es, de que tenim admiraciò, perquè som serts vos no ignorau, que en lo dit criminal de dits salts e viles, per esser del Senyor Rey, degù nò u pot curar, conexer, nì sen deu entrometre, sinò la Majestat o sos officials Reals, al quals tocha als delinquents a processar y conexer, e ara lo dit Lorens Massa en virtut del dit son arrendament, o al official Real. E nos volents sobre estes coses degudament provehir, instant e suplicant lo dit arrendador, havem acordat fervos les presents, per les quals vos diem, citam y manam, que dins dos dies après que les presents presentades vos seran, compareguau personalment o per vostre procurador devant nos, per dar rahò a les dites coses, et alias proseguir la causa fins a sentencia deffinitiva inclusive. Certificants vos, que si nò compareu com dit es, serà procehit en aquest negoci segons serà trobat per justicia esser fahedor, vostra absencia nò obstant, mas contumacia exhigint.

Dat. en Caller, a XII de maig, any M. D. y tretze.

PAU COMELLES.

Sebastianus del Sen, regens scribaniam Regie Procuracionis Sardinie.

Digitized by Google

XI.

Convenzione tra il Luogotenente Generale del Regno e il Procuratore Regio da una parte, e Don Nicolò Angey, sindico e procuratore della Città d'Iglesias dall'altra, per le somministranze di sale alla popolazione d'Iglesias.

1314, 4 aprile.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 15, fol. 151ᵇ).

Die quarta aprilis, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo quarto, in Palacio Regio Callaris.

Magnificus Paulus Comelles, Locumtenens Regii Procuratoris Calleris, nomine domini nostrie Rgis, cum interventu, consensu, assistencia et conscientia multum spectabilis domini Ferdinandi Giron y de Rebolledo, Locumtenens Generalis magnificorum Francisci Ram regentis Cancellariam, Bernardi Simon advocati Patrimonialis, et Alfonsi Carillo Regii Receptoris, officialium Regiorum et de Regio Consilio, cum scientia magnifici Bernardi Ros Locumtenentis Magistri Racionalis licet ab hoc actu absentis, ex una, et magnificus Nicolaus Angeiy, in Capité Consiliarius ac ad infra scindicus, actor et procurator Universitatis et Consilii Civitatis Ville Ecclesiarum, prout de dicta potestate constat publico instrumento sindacatus et procurationis acto anni presentis et subscripti, recepto et clauso per discretum Joannem De Villa, auctoritate Regia notarium publicum per totum Sardinie Regnum, Regentem scribaniam dicte Civitatis partibus ab alia: attento, quod in gravamine apposito per Civitatem Ville Ecclesiarum in ultimo Parlamento celebrato per spectabilem dominum Ferdinandum Giron y de Rebolledo, Locumtenentem Generalem in presenti Sardinie Regno, super pretencione porcionis salis pro populatis in dicta Civitate Ville Ecclesiarum, virtute cujusdam Capituli appositi in quodam Regio Privilegio Serenissimi Domini Alfonsi eterne memorie Regis Aragonum etc. indulto et consesso dicte Civitati Universitati Ville Ecclesiarum, dato et acto in Turri Octava (1), die octava mensis januarii, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo, cujus quidem Capituli tenor sequitur sub his verbis:

« Item pus avant la dita Majestat conferma y » de nou atorgua a la dita Universitat e singulars » de aquella presents y esdevenidors, que pusquen » pendre tanta sal com han mester necessari per » lur us e anpriu de les stanys o salines que son en » Sols, paguant dos sous de bona moneda del primer » carro que pendran, e si mes avant ne an mester » ne pusquan pendre sens paguarni altra cosa, sì » e segons que de açò son en possessiò de entich » tempsençà. E que tota la sal que serà en los » dits stanys, aja de servir per empriu de la dita » Ciutat e senglars de aquella, e per forniment de » la duana de la sal que en la dita Ciutat se tè » e es acostumada tenir. E que lo dit dret de la » sal, durant lo dit temps del dit quitament, sia » de dita Universitat; y après retorne axì com los » altres drets a la Cort del dit Senyor. E que » durant lo dit temps del quitament no gos pendre » o toquar algù en la dita sal sens licencia de » aquell official, que per los Consellers de la dita » Ciutat hi serà deputat » (1);

fuit per duos gravaminum examinatores dicti Parlamenti determinatum, ut dicte Universitati daretur per Curiam Regiam sal quod esset necessarium pro populatis in dicta Civitate Ecclesiarum, pro usu scilicet et amprivo quotidiano, quod sal accipere deberetur a salinis Calleris et non a salinis dicte Civitatis Ville Ecclesiarum; et hoc virtute certi instrumenti facti tempore nobilis Enneci Lopes de Mendoca, olim Locumtenentis Generalis presentis Regni, continentem quod, sicut Civitas predicta accipiebat sal a salinis ejusdem Civitatis, illud accipere deberent a salinis Calleris; in quo instrumento sive concordia consentiit nobilis quondam Didacus de Castro, tunch Capitaneus et sindicus dicte Civitatis, prout in dicto gravamine continetur; et attento, quod dictus magnificus Nicolaus Angey dicto nomine quoad porcionem dicti salis tantumodo renunciavit juri dicti privilegii, prout de facto tenore presentis renunciat pro tempore preterito et futuro, sub forma tamen infrascripta; et quia (2) non est decens, quod dicta Civitas frustetur in sua gracia et privilegio: venerunt dicta partes super premissis et infrascriptis ad concordiam et avinentiam sequentes: coès, que lo dit magnifich Conseller y sindich, en virtut de la sua potestat, a jurat primer solempnament en anima sua y de sos principals, que la dita Universitat per la quotidiana y annual provisiò de sal nò ha mester meys (3), nis pot fluxar en diguna forma, de quatrecents quartins de sals: que percò, attès lo dit jurament y les altres coses, drets e pretencions de la dita Ciutat, lo dit Loctinent de Procurador Real, en nom del Sennor Rey y de la Sua Regia Cort, convè y en bona fè promet cascun any donar a la dita Universitat los dits quatrecents quartins de sal en aquesta forma, coès, que la dita Universitat cascun any trametrà carros a ses despesses, e (4) la Cort darà la dita sal en la vila de la Lapola de Caller de la deresana y doana mayor; la qual liberament per part de la dita Ciutat se pugua (5) e para carreguar en los carros. Que dita Universitat sia tinguda paguar al Procurador Real en nom de la Regia Cort vuyt callaresos per quascun quartì per les despesses que

(1) Il manoscritto *Occana*.

(1) Vedi *Sec. XV*, *Doc. LXXI*, 288-299.
(2) Il manoscritto *qua*.
(3) È nel senso di *menys*.
(4) Il cod. *a*. Forse *a Caller*, *e*.
(5) Manca una parola. — PILLITO. — O forse devono togliersi le seguenti parole *e para*.

Digitized by Google

la Cort fa per traure la sal dels estanys y portar de aquelles a la dita duana, e que lo primer añy comense del die present a un añy, e axì cascun any consecutivament; entès y declarat, que cascun any dins l'any la dita Universitat harà a trametre per pendre de dita sal, y que si nos trametrà dins l'any, que per lo tal any que no trametren, o non pendran dita porciò de sal en tot o en part, nols ne sia feta en res esmena ni refectiò. Entès encara y declarat, que la dita porciò de la sal los Consellers o repartidors sien tenguts quascun any, lo mes prest que poran, repartir dita sal entre los poblats de dita Ciutat, segons lo memorial fahedor entr'ells; e que la dita sal no poguen ser digun altre arbitre de vendre, prestar ni donarla, sinò comprarla per lur us, mester e provisiò ordinaria. Item, que la dita Universitat ara in sdevenidor per qualsevol dret, axì per ho del dit privilegi en lo que perla de sal, nì per altre qualsivol dret o causa sobre acò, no pugua demanar ni haver quascun any major porciò dels dits quatrecents quartins de la sal, enquara que la dita Ciutat vengues en qualsevol major augment de poblaciò del que vuy es; e per lo semblant que lo Procurador Real eo la Regia Cort haia nì en degun temps per diguna causa e consideraciò, enquara que la dita Ciutat vengues a meys (1) populatiò del que vuy es, lo que Deu no vulla, no s' pugua scusar de donar cascun any en la forma demunt dita a la dita Universitat meys dels dits quatrecents quartins de sal, ans quascun any en e per tots temps la dita Universitat en la forma demunt dita haia e rebe la dita porciò de quatrecents quartins de sal, paguant, com dit es, a la Regia Cort los dits vuyt callaresos per quascun quartì.

Et dicte partes firmarunt predicta, et promiserunt ad invicem etc. attendere et complere et observare pars parti prout superius continetur, cum omnibus et singulis clausulis et cautelis, obligando videlicet dictus magnificus Locumtenens Regii Procuratoris bona et jura Domini Regis, et dictus sindicus et procurator bona dicte Universitatis et singularium de eadem, etc. Fiat larguo modo.

Testes: magnificus Salvator Aleu, Regius secretarius; et Joannes Cerdania, Regius portarius in Generali Locumtenentia hujusmodi Sardinie Regni.

(1) Il cod *mes*.

XII.

Don Giovanni Cotxa, Reggente la Procurazione Reale, ordina a Don Francesco Gessa, Luogotenente del Regio Procuratore in Iglesias, di permettere a Carlo Martin, del Delfinato in Francia, di ricercare e lavorare qualunque miniera nelle montagne di Sulcis e di Sigerro, mediante pagamento dell'undecima parte del prodotto alla Regia Corte, siccome da lunghi anni si praticava.

1514, 25 settembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 15, fol. 15ᵇ).

Licencia extrahendi et operandi minerias.

En Joan Cotxa etc., al magnifich, amat del Sennor Rey, Mosser Francì Jessa, Lochtinent de Procurador Real en Villa de Sglesies, salut y honor.

Sapiau, que Carles Martin, del Delfinat, del Realme de França, mestra de trobar y lavorar mineres, desigant de exercir son offici, ha concordat ab nos (1), que pagarà a la Regia Cort onzena part de tota la utilitat que trobarà y traurà, segons es de lonchs anys axì ordinat y preticat. Pertant, ab tenor de les presents notificants vos la present nostra concordia y avinencia entre nos e aquell feta, de part del (2) Sennor Rey, y per auctoritat del offici que usam, vos diem y manam, li dexeu y permetau sercar y cavar en totes les parts que volrà de aqueixas muntanyes y territoris de Sols y Cigerro totes e qualsevol mineres que volrà, y aquelles lavorar y aputar. E cobrareu y rebreu de aquell tota la utilitat que traurà la onzena part, com dit es. Emperò volem, que abans de dexarlo exercir y lavorar, prest' en poder vostra sagrament y omanatge, en virtut del qual prometrà y s' (3) obligarà, que de tota la utilitat que traurà pagarà lealment y bè a vos, rebent per nos (4) en nom y per part del Sennor Rey, la onzena part; obligant per acò la perçona y bens. Y aquesta promesa obligaciò fareu continuar per lo scrivà de la Procuraciò Real.

Dat. en Caller, a XXV de setembre, any de la Nativitat de Nostre Sennor M.D.XIIII.

JOAN COTXA.

Dominus Regens Regiam Procuracionem mandavit mihi Johanni Adceni, notario, regenti scribaniam Regiae Procuracionis.

(1) Il cod. *vos*.
(2) Manca questa voce nel cod.
(3) Anche questa voce manca nel cod.
(4) Qui pure il cod. falsamente *vos*.

Digitized by Google

XIII.

Don Enrico di Mompalau cede pel prezzo di 50 ducati d'oro alla Città d'Iglesias il Prato statogli donato a vita da Re Ferdinando; la quale cessione è da lui fatta ad istanza dei Consiglieri d'Iglesias, che asserivano, trovarsi il Prato nei loro confini ed essere tale donazione grandemente pregiudizievole alla Città.

La cessione come sopra fatta a benefizio della Università d'Iglesias è confermata ed approvata da Don Angelo di Villanova, Luogotenente Generale del Regno, sotto riserva dell'approvazione sovrana.

1515, 19 dicembre.

(Da copia autentica dell'anno 1518, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Die XVIIII° mensis decembris, anno a Nativitate Domini M°.D.XV, Callari.

Noverint universi, quod etc. in mei notarii ac testium etc., nobilis Enricus de Monpalau, Castellanus Castri Callari, et nunch Regius Vicarius dicti Castri, personaliter constitutus in portico sive porxio domus magnifici quondam Francisci Ram, verbo dixit et asseruit, prefatum Serenissimum Dominum nostrum Regem, in remuneracionem et satisfactionem serviciorum sue Regie Majestati per ipsum prestitorum, ex sua Regia munificencia delliberate et consulto, pura, perfecta, simplici et irrevocabili donacione que dicitur inter vivos, sibi, vita sua durante, dedisse et concessisse quandam terram sive trocium terre sitam in termino Ville Ecclesiarum, vulgariter dictam « lo Pardo », per obitum nobilis quondam Ysabelis de Sanctramon ultimo, eciam ex Regia concessione, dictam terram possidentis; cum omnibus et singulis juribus, obventionibus, fructibus, lucris et emolumentis ex et de dicta terra provenientibus, prout hec et alia plura constare videntur quadam Regia Patenti provisione in papiro scripta, manu prefate Celsitudinis signata, sigilloque secreto in ejus dorso munita, sub data in civitate Burgorum, die XXX mensis januarii, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo duodecimo (1). Et quia eciam, ut asseruit idem nobilis de Monpalau, usque hac vigore sue Regie concessionis dictam terram possedit non sine aliqua perturbacione magnificorum Consiliariorum dicte Civitatis Ecclesiarum, pretendencium dictam donacionem seu concessionem dicte pecie terre fore et esse nimis prejudicialem habitatoribus et populatis in dicta Civitate, ex eo quia est de confinibus territoriorum dicte Civitatis; et per consequens, questione eidem Nobili per dictos Consiliarios mota, fructus dicte terre et illius lucra et emolumenta minime colligere seu recipere valebat: et ideo ipse nobilis de Monpalau, contemplacione et ad preces jam dictorum Consiliariorum bonum populare dicte Civitatis Ecclesiarum zelancium et cupiencium, de et cum interventu, consensu et auctoritate multum spectabilis domini Locumtenentis Generalis, Sacram Regiam Celsitudinem, tanquam ab ejus latere dextero sumpti, representantis, inferius auctoritzantis et decretantis, gratis et expontanea voluntate renunciavit et renunciare se dixit dictam peciam terre, jura, obvenciones, fructus, lucra et emolumenta dicte terre pertinencia et spectancia, et quodcunque jus quod sibi, vita sua durante, in eadem pertineat seu pertinere et spectare poterit in vim dicte sue Regie concessionis, dictis Consiliariis, habitatoribus et probis hominibus dicte Civitatis, prout et quemadmodum ipse illam vita sua durante licitum erat tenere et possidere. Et ad uberiorem cautelam gratiose restituhit et dedit eisdem Consiliariis dictas litteras sive provisiones Regias in sui prima figura expeditas, et executoriales litteras dicte Regie concessionis sibi concessas per spectabilem quondam Ferdinandum de Rebolledo Locumtenentem Generalem dicti Regni; supplicansque Sacre Regie Majestati, et seu eidem Spectabili Dominacioni sue in locum, ut pretangitur, sue Regie Serenitatis, quatenus dignetur dictam renunciacionem admittere in favorem dicte Civitatis Ecclesiarum. Quam quidem renunciacionem fecit idem (1) de Monpalau racionibus et causis suppradictis, et pro quinquaginta ducatos auri solvendos per totum septembris proxime venientis, prout in oblacione facta per dictos Consiliarios apparet etc.

Que fuerunt acta Caleri, die XVIIII° mensis desembris, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo quinto: presentibus magnificis Joanne Margens, et Joanne Thomitz, habitatoribus Callari, testibus ad ista vocatis et specialiter assumptis.

Et nos Angelus de Vilanova, Sacre Regie Majestatis Consiliarius et Locumtenens Generalis in Regno Sardinie, predicte renunciacioni et omnibus et singulis in ea contentis per dictum nobilem Enricum de Monpalau facte, tanquam concernentes utilitatem et proficium dicte Universitatis Ecclesiarum, ad beneplacitum tamen Sue Regie Majestatis, auctoritatem nostram, immo verius Regiam, interponimus pariter et decretum appositum manu dicti secretarii infrascripti, dictis die et anno; presentibus magnificis Paulo Comelles, et Antioco Porcell, doctore, pro testibus etc.

Copia hujusmodi abstracta fuit a quodam regesto Curie Locumtenentis Generalis, diversorum actorum, et cum eodem legittime correcta et comprobata per me Salvatorem Aleu, secretarium Regium in Generali Locumtenentia Regni Sardinie, auctoritatibus Apostolica et Regia notarium publicum per cunctam terram et dictionem serenissimi et potentissimi ac

(1) Vedi sopra, *Doc. IX.*

(1) L'antica copia *eidem.*

Digitized by Google

Catholici domini nostri Aragonum etc. Regis, et scribam Curie Locumtenentis Generalis pro pupillo Serra. Et ut copie isti tamquam suo originali fides impendatur indubia per quoscumque et ubicumque, preheunte mandato michi verbo tenus facto per Regentem Cancellarie, die XV febroarii M°DXVIII, Callari, meum solitum artis notarie appono sig†num.

XIV.

Monete trovate in un' urna in un' antica casa rovinata nel Sulcis, tra le quali 161 *denari antichi di Villa di Chiesa.*

1516, 24 ottobre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 15, fol. 82).

Die veneris XXIIII mensis octobris, anno a Nativitate Domini M.°D.°XVI°, Callari.

Denunciacio certe monete invente.

Dicta die, adductus personaliter coram spectabili Domino Angelo de Villanova, Locumtenenti Generali in hujusmodi Sardinie Regno, et magnifico domino Paulo Comelles Regente Regiam Procuracionem in eodem Regno, quidam Barisoni Sanna, oriundus, ut dixit, Ville de Fonni de Barbarx Ololay, etatis terdecim annorum vel inde circa, filius cujusdam Stefeni Sanna, venatoris, dixit et exposuit sue Spectabili Dominacioni dictoque magnifico Procuratori, se, dum pasceret oves cujusdam sui domini in saltibus de Sols, invenisse in quadam antiquitate edis dirute quandam urnam sive flasco plenam certe monete antique ei ignotam, que seu quod dixit se tradidisse dicto domino suo. Et incontinenti per dictum dominum Regium Procuratorem, de mandato Sue Dominacionis, fuit dicto Barisoni dicta urna sive flasco ostensa vel ostensum, cum fuisset sibi transmissum per magnificum Franciscum Gessa ejus Locumtenentem in Civitate Ville Ecclesiarum. Et immediate dictus Barisoni dixit se noscere dictam urnam, et eam esse quam invenit; et, numeratis ibidem in presentia testium infrascriptorum numorum species et quantitates earum per dictum magnificum Regium Procuratorem, fuerunt invente quantitates sequentes:

Primo, en diners menuts de Valencia y de Barcelona, contantlos a rahò de callaresos: quatorze lliures y deu sous ..... XIIII L., X s.

Item, en dobles de Malorca, contantlos a rahò de dos callaresos la hù: quatre lliures y un sou ..... IIII L., I s.

Item, cent sexanta un diner antichs de Vila de Sglesies.

Item, vint y sis diners de quatre solls.

De quibus omnibus et singulis etc.

Testes: Jacobus Simbola, portarius Regie Procuracionis; et Joannes Busquets, mercator Cathalanus, Callari degens.

XV.

Michele Boter, per mandato ed a nome della Città d' Iglesias, giura fedeltà ed omaggio a Carlo d' Austria Re di Castiglia e d' Aragona, ed alla Regina madre Giovanna, e questi confermano e promettono di osservare i privilegi d' Iglesias, e nominatamente quelle di Re Alfonso dell' anno 1450, *che non verrebbe mai tratta dal dominio e dipendenza diretta della Corona.*

1518, 3 giugno.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Instrumentum fidelitatis, sacramenti et homagii, prestiti Majestati Vestre per Civitatem Ville Ecclesiarum Regni Sardinie, illiusque incolas, cives, vicinos et habitatores (1).

In Christi nomine, amen. Pateat universis, quod Nobis Carolo, una cum Serenissima Domina Joanna Regina matre Nostra observandissima, Rege Castelle, Aragonum, Legionis, utriusque Sicilie, Hierusalem, Navarre, Granate, Toleti, Valencie, Galletie, Majoricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murtie, Giennis, Algarbii, Algezire, Gibraltaris, ac Insularum Canarie, nec non Insularum Indiarum et Terrefirme Maris Oceani, Archiduci Austrie, Duci Burgundie et Bravantie etc., Comiti Barchinone, Flandrie et Tiroli etc., Domino Vizcaye et Moline etc., Duci Athenarum et Neopatrie, Comiti Rossilionis et Ceritanie, Marchioni Oristani et Gotiani, apud Civitatem Cesarauguste, in quadam camera domus magnifici et dilecti Consiliarii ac Secretarii et Conservatoris Nostri Regii patrimonii Ludovici Gonçales (2) de Villasimpliz, site in dicta civitate Cesarauguste, in qua quidem domo de presenti hospitabamur, personaliter existentibus, ubi prelatorum, ducum, marchionum, comitum, nobilium, militum, aliarumque gentium aderat multitudo: adiistis Majestatis Nostre presenciam vos dilectus Noster Michael Boter, domicellus, Civitatis et Castri Nostri Callaris dicti Sardinie Regni, sindicus subscriptus ad Celsitudinem Nostram pro Civitate Nostra Ecclesiarum ejusque Universitate illiusque incolis, civibus et habitatoribus cum pleno et speciali mandato ad id specialiter destinatus, creatus, missus et deputatus, Nobis et in posse Nostro, seu Nostri Vicecancellarii Anthonii Augustin, juris u-

(1) A piedi del diploma, presso il luogo del sigillo.

(2) Così la sottoscrizione originale in fine del Documento; qui la pergamena *Goncales*.

Digitized by Google

triusque doctoris, ibidem presentis, sacramentum et homagium ligium fidelitatis ore et manibus comendatum prestitistis, sub forma contenta in quadam papiri cedula per vos Nobis oblata, et de Nostri mandato per Secretarium Nostrum infrascriptum ibidem lecta, cujus tenor talis est:

« Ego Michael Boter, domicellus, Civitatis et » Castri Callaris, legatus, orator et sindicus spe- » cialis ac procurator Universitatis Civitatis Eccle- » siarum Regni Sardinie specialiter ad infrascripta » constitutus et ordinatus, genibus flexis et omni » qua decet reverencia facio homagium ligium fi- » delitatis vobis Catholico et invictissimo domino » nostro, Domino Carolo de Austria, Dei gratia » Regi Castelle, Aragonum, utriusque Sicilie, Hie- » rusalem, etc., tanquàm nepoti et legitimo suc- » cessori inmortalis memorie Regis Ferdinandi avi » materni Majestatis Vestre, una cum Serenissima » Domina Regina Joanna, Celsitudinis Vestre matre » observandissima. Et sic promito et juro per Cru- » cem Domini Nostri Jhesu Christi, ejusque Sancta » quatuor Evangelia manibus meis corporaliter tacta, » in animas prefatorum constituentium, quod dicta » Civitas ejusque Universitas civesque et habita- » tores illius usque ad ultimum diem vite sacra- » rum Majestatum vestrarum erunt fideles, et nun- » quam scienter erunt in consilio, auxilio vel facto, » quod Majestates Vestre amittant vitam vel mem- » brum aliquod, vel recipiant in personam aliquam » lesionem, injuriam vel contumeliam seu ofensam, » vel amittant (1) aliquem honorem quem nunc ha- » bent et de cetero habebunt. Et si sciverint vel audi- » verint aliquem qui vellit aliquod istorum facere, » pro posse ut non fiat impedimentum prestabunt; » et si illud prestare nequiverint, quam scicius (2) » poterunt Magestatibus Vestris nunciabunt, et con- » tra eum prout poterunt auxilium eisdem Maje- » statibus Vestris prestabunt. Et si aliquod secretum » dicte Majestates Vestre eisdem Civitati et Uni- » versitati aut in ea habitatoribus revelabunt, illud » sine Celsitudinum Vestrarum licencia nemini pan- » dent; et si consilium ab eisdem postulaverint, » illud eisdem Majestatibus Vestris dabunt prout » eis magis videbitur expedire; et nunquam aliquid » facient scienter, quod injuriam et contumeliam » dictarum Majestatum Vestrarum pertineat seu » spectare possit; nec non et alia facere et obser- » vare, ad que juxta formam constitutionum, or- » dinationum et pragmaticarum ac consuetudinis » dicti Regni et Civitatis predictorum melius et » plenius de jure tenentur, et juxta vires procu- » racionis predicte orator predictus facere potest. »

Quibus sic peractis, incontinenti Nos Rex prefatus Vobis prefato sindico ibidem presenti similiter prestitimus juramentum, prout continetur in subinserta papiri cedula, cujus tenor sequitur sub his verbis:

« Nos Carolus, Dei gracia, una cum Serenissima » Domina Regina Joana matre Nostra observan- » dissima, Rex Castelle, Aragonum, Legionis, u- » triusque Sicilie, Hierusalem, etc., ad perhumilem » supplicationem Universitatis Civitatis Ecclesiarum » predicte, per dilectum Nostrum Michaelem Boter » prelibatum sindicum et procuratorem ejusdem » Universitatis super his Majestati Nostre factam, » qui habens ad hoc plenum posse a dicta Uni- « versitate, ut supra descriptum est, Nobis Regi » et Domino naturali dictorum Regnorum et dicte » Civitatis et Universitatis juramentum et homagium » fidelitatis, naturalitatis et bassallagii solempniter » prestitit: omnia et singula privilegia, capitula, » franquitates, libertates et inmunitates, bonos usus » et consuetudines, per Nos aut Serenissimos Do- » minos Reges Ferdinandum avum Joanemque pro- » avum Nostros memorie indelebilis indultas et con- » cessas, indulta et concessa, dicte Civitati Univer- » sitatique et singularibus ejusdem (1), sicut in » eisdem continetur concessas et concessa, ac etiam » concessas et concessa per retro Reges predictos, » *confirmamus*, quemadmodum per eosdem Reges » avum, proavum Nostros, et alios, confirmata et » confirmate sunt; et signanter privilegium incor- » porasionis, aggregacionis et unionis ad Regiam » Coronam de dicta Civitate, factum et concessum » per Serenissimum Regem Alfonsum Dive memorie, » datum et actum in Turri Octava die (2) mensis » januarii, anno a Nativitate Domini millesimo » quadringentesimo quinquagessimo; et omnia et » singula in eo et eis contenta et quolibet eorum » laudamus, approbamus, ratificamus, juramus, ac » perpetue Nostre confirmationis presidio robora- » mus, sic et prout eis hactenus usi fuerunt et » sunt; feudali seu militari servicio, solaciis, de- » fensis, artaseriis, forestis, et aliis Nostre Curie » juribus remanentibus semper salvis. Mandantes » per hanc eandem spectabili, magnificis et dilectis » consiliariis Nostris in dicto Sardinie Regno Vi- » ceregi et Locuntenenti Generali, Reformatoribus » et Gubernatoribus in Capitibus Callaris, Gallure » et Lugodorii, Regio Procuratori et ejus locun- » tenentibus, vicariis, potestatibus, capitaneis, con- » siliariis, ceterisque officialibus et subditis Nostris » in dicto Regno constitutis et constituendis, et » dictorum officialium loca tenentibus, expresse et » de certa sciencia, ad Nostre gracie et amoris » obtentum, penamque florenorum auri Aragonum » duorum mille Nostris inferendam erariis, ut No- » stram hujusmodi confirmationem, laudationem, » approbationem, et omnia et singula desuper con- » tenta, teneant firmiter et observent et faciant per » quos deceat observari, et non contra faciant vel » veniant, aut aliquem contra facere vel venire

(1) Abbiamo aggiunto questa parola, senza la quale non corre il senso. Forse il tratto *vel aliquem honorem*, con quel che segue fino ad *habebunt*, dapprima si leggeva tosto dopo le parole *amittant vitam vel membrum aliquod*.

(2) Cioè *citius*.

(1) La pergamena *eisdem*.

(2) Doveva dire *in Turri Octava*, *octavo die*.

Digitized by Google

» sinant, ratione aliqua sive causa. In cujus rei » testimonium presentes fieri jussimus, Nostro co- » muni sigillo impendenti munitas. »

Que fuerunt data et acta in Civitate predicta Cesarauguste, die tercio mensis junii, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo octavo, Regnorumque Nostrorum, videlicet dicte Serenissime Domine Regine matris Nostre observandissime, Castelle, Legionis, Granate etc., anno quintodecimo, Navarre quarto, Aragonum vero, utriusque Sicilie, Hierusalem, et aliorum, tercio; Nostri vero Regis prefati omnium tercio.

Signum † Caroli, una cum Serenissima Domina Regina matre Nostra observandissima Regis Castelle, Aragonum, Legionis, utriusque Sicilie, Hierusalem, Navarre, Granate, Toleti, Valentie, Galletie, Majoricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murtie, Giennis, Algarbii, Algezire, Gibraltaris, ac Insularum Canarie, nec non Insularum Indiarum, et Terrefirme Maris Oceani, Archiducis Austrie, Ducis Burgundie et Bravantie, etc., Comitis Barchinone, Flandrie et Tiroli, etc., Domini Vizcaye et Moline, Ducis Athenarum et Neopatrie, Comitis Rossilionis et Ceritanie, Marchionis Oristani et Gotiani; qui predicta laudamus, concedimus, firmamus et juramus, huicque sigillum Nostrum comune impendenti jussimus apponendum.

YO EL REY.

Testes hujus rei sunt: venerabiles in Christo patres Alfonsus Manrrique, Episcopus Cordubensis, et Petrus, Episcopus Paccensis; Illustres Guillermus De Croy, dux de Sora; dominus Dexebres; et Petrus Antonius de Sancto Severino, princeps de Besignano; et Federicus de Cuniga, dux de Bezar; nobilesque et magnifici Don Garsias De Padilla, doctor in utroque jure; et Don Joannes de la Cuena, Majordomus, et Consiliarii prefati Domini Regis.

Sig†num Joannis Gonçales de Villasimpliz, prefatorum serenissimorum dominorum Regine et Regis secretarii, Regiaque auctoritate per universam eorum terram et dicionem notarii publici; qui predictis omnibus una cum dictis testibus presens interfui, eaque de dicti domini Regis mandato scribi feci; cum rasis correctis ubi legitur « sindicus »; « ibidem presenti »; et raso virgulato inter dictiones « prelibatum sindicum »; et clausi.

Vidit Augustinus Vicecancellarius.
Vidit Conservator Generalis.
Vidit Decanus Beser.
Vidit Generalis Thesaurarius.

Dominus Rex mandavit mihi Joanni Gonçales de Villasimpliz, in cujus posse concessit et firmavit. Visa per Decanum Beser, Vicecancellarium, et Thesaurarium, et Conservatorem Generales.

In Sardinie primo, fol. ccxxvii.

Esternamente si legge la seguente annotazione.

Die xxiiii januarii M°.D.xviiii° hujusmodi Regium privilegium presentatum fuit multum spectabili domino Angelo de Vilanova, Regio Consiliario, et Locumtenenti Generali in Regno Sardinie, in Regia Audiencia invento, per magnificum Anthonium Serra, Consiliarium in capite et sindicum Civitatis Ecclesiarum. Et lecto per me Salvatorem Aleu secretarium et scribam pro pupillo Serra, sua Spectabilis Dominatio verbo respondit; Recepto etc. paratus Regiis obedire mandatis.

Aleu, secretarius et scriba pro pupillo Serra.

XVI.

Giovanna Regina e Carlo d' Austria Re di Castiglia e di Aragona, a richiesta e supplicazione della Città d' Iglesias, fatta per mezzo di Michele Boter destinato dalla Città suo sindaco e procuratore presso il Re a prestare il giuramento di fedeltà ed omaggio, approva i Capitoli statigli presentati a nome di detta Città, colle risposte fatte a caduno di detti Capitoli.

1518, 3 ottobre.

(Dall' originale, esistente nell' Archivio Communale d' Iglesias).

La confirmacion de los Capitols presentados por parte de la Ciudat de Sglesias del Reyno de Cerdeña, juxta las decretationes e modificaciones en el piè de cada Capitulo contenidas (1).

Nos Joana et Karolus, Dei gratia Reges Castelle, Aragonum, Legionis, utriusque Sicilie, Hierusalem, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galletiae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordube, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algezirae, Gibraltaris, ac Insularum Canarie, nec non Insularum Indiarum et Terrefirme Maris Oceanni, Archiduces Austrie, Duces Burgundie et Bravantie etc., Comites Barchinone, Flandrie et Tiroli etc., Domini Vizcaye et Moline etc., Duces Athenarum et Neopatrie, Comites Rossilionis et Ceritanie, Marchiones Oristanni et Gotianni.

Animadvertentes, quod equumque, sanctum, quodque preclaris regibus dignum videatur, subditorum suorum quieti et utilitati consulere, ut a quacunque vi, et in pace a magistratum injuriiis tueantur; que quidem injurie facile propulsari posse videatur, si principes subditis ipsis beneficia et privilegia, que bonum et utilitatem reipublice concernuntur, quasi arma quedam pro temporum conditione libenter

(1) A' piedi del Documento, presso al luogo del sigillo.

Digitized by Google

conferant et toto conatu confirment: cum fuerint igitur pro parte vestri dilectorum et fidelium nostrorum Universitatis et proborum hominum Civitatis Ville Ecclesiarum Regni predicti Sardinie, viceque et nomine vestris, per dilectum Nostrum Michaelem Boter, domicellum, Civitatis et Castri Nostri Callaris, sindicum per vos, omnesque cives, vicinos et habitatores Civitatis et Universitatis ipsius destinatum et ad Nos pro prestando sacramento et homagio ligio fidelitatis in Nostro felice Regnorum predictorum sucessu, prout de facto *vestr*i et sincera fidelit*ate* ..... *fuit Nobis* in scriptis dudum oblata et presentata supplicatio quedam, cum Capitulis seu in modum Capitulorum; et exinde per sindicum et oratorem prefatum, nomine jam dicto, fuit Nobis humiliter supplicatum, ut pro bono et utilitate totius reipublice Civitatis et Universitatis jam dicte, et tranquillo eorum et in eis habitancium et habitandorum, Capitula eadem et unumquodque ipsorum vobis dictis Universitati probisque hominibus Civitatis prenarrate presentibus et futuris perpetuo auctorizare, decretare, confirmare et quatenus opus sit concedere, ex Nostra solita benignitate dignaremur. Et Nos, qui subditorum Nostrorum supplicationibus, maxime servitium Nostrum bonumque et utilitatem reipublice concernentibus, anuere consuevimus, visis et perlectis dictis Capitulis et unoquoque ipsorum, et habito super eisdem maturo consilio et copiosa relatione Consiliariorum et doctorum de Nostro Sacro Regio Consilio de omnibus his que circa servitium Nostrum, et bonum, tranquillum, ac utilitatem Civitatis et Universitatis ipsius opportebat, et memorantes nichilominus innatam fidelitatem ab aperto cognitam circa servicium Nostre Regie Corone in vobis dictis Universitate probisque hominibus Civitatis predicte, que Nos magno opere inducunt et movent ut diligenti cura circa vestrorum quietem intendere debeamus: supplicationibus vestris concedendo (1) Capitula ipsa, prout Nobis servitium Nostrum, bonum, tranquillum Civitatis et Universitatis predicte concernere visa sunt, decretavimus, et in fine uniuscujusque Capitulorum ipsorum responsiones atque Nostre mentis decretaciones apponi jussimus; quarum supplicationis Capitulorum, responsionumque et decretationum Nostrarum series sub his verbis habentur:

Sacra Real Magestat.

1. Per part dels Consellers, Consell y poble de la Vostra Ciutat de Sglesies en lo Vostre Regne de Cerdenya Mossen Miquel Boter, donzell, de la Ciutat y Castell de Caller del dit Regne, com a sindich y tenint special comissiò ab les presents instructions, besa les Reals mans y peus de Vostra Catholica Magestat; dientli, com la dita Sua humil y fedelissima Ciutat de Sglesies, per la innata fidelitat, subjectiò e obediencia ha tengut sempre y tè a la Real e Inclita Corona de Aragò y als benaventurats Reys sucehints en aquella, ha pres gran consolaciò y alegria entre les altres ciutats del dit Seu Regne de Cerdenna de la molt felicissima junta e adveniment de Sa Excellencia y Catholica Majestat en Sos Regnes; y que placia a nostre Sennor Deu per sa infinida clemencia plè de dies y de anys lo fassa regnar felicissimament, y ab prosperitat y ab pau y tranquilitat de tots Sos Regnes, y de toda la republica Christiana.

2. Item, juxta forma de la antiga e loable consuetut en semblants successions acostumades, lo dit sindich per part de dita ciutat e poble presta ab molta obediencia a Sa Catholica Magestat la fidelitat deguda, en aquella ampla forma y modo que los fells bassalls son tinguts fer a son Rey y Sennor, y segons es acostumat, y per Sa Catholica Magestat y son Real Consell sera ordenat y manat.

3. Item, prestada la dita fidelitat, humilment suplica, li placia confirmar e jurar per Sa benignitat y clemencia tots los privilegis, Capitols de Breu, usos, pratiques, e lloables consuetuts de dita Ciutat, juxta los quals privilegis, Capitols de Breu, usos, pratiques y consuetuts antigues la dita Ciutat y poble de aquella està en bon govern y regiment, a servey de Deu y de la Real Corona d'Aragò; y supplica la dita confirmaciò esser feta juxta forma y tenor de las confirmacions fon estades fetes per los gloriosos Reys passats, dels quals fa fè y ostensiò.

Plau a Sa Magestat, axì y segons qu' en han usat y son de present en possessiò de usar de aquells.

4. Item, fa saber a la prefata Catholica Magestat y a son Real Consell, que com la dita Ciutat de Sglesies en temps passats tengues sota (1) la juredictiò de la sua Capitania molts territoris y viles despoblades, molt necessaries per los poblats y habitadors de dita Ciutat, segons en alguns privilegis Reals se mostra; y les dites terres, viles y lochs huy en die se troban alienades en poder de algunas personas y heretats del present Regne, contra forma, serie y tenor dels privilegis Reals atorgats a la dita Ciutat, la qual tots temps es estada y està en la pretensiò retensse conforme a dits privilegis: los dits possehidors de dites terres y viles, nò contents que possehexen ab molta derogaciò y perjuhì de dita Ciutat, han temptat algunes voltes impetrar del Rey Catholic de gloriosa memoria los dits llochs, viles y terres en franc alou, en los quals la Capitania de dita Ciutat retè per Sa Excellencia lo mero e mix imperi, juridictiò alta y baxa, civil e criminal, volentse perçò eximir totalment per dita concessiò de alou de la jurediciò de dita Capitania, y engendrar mayor dany e prejuy a la dita Ciutat y a la jurediciò Real. E perçò, sens prejuhì de la pretensiò de dita Ciutat, la qual pretèn los dits possehidors de dites terres y llochs nò possehir aquells justament, supliqua a Sa Ca-

(1) La pergamena *condecendendo*.

(1) La pergamena *tota*.

Digitized by Google

tholica Majestat, per part de dita Ciutat y poblats en aquella, li placia per Sa benignitat y clemencia, y per conservaciò de Sa Real jurediciò, nò voler expropiar de sì la dita jurisdictiò civil e criminal, mero e mixt imperi, que tè sobre dites terres, villes y llochs, car seria total destructiò y despoblaciò de la dita Sua Ciutat de Sglesies; y que perçò li placia atorgar exprès privilegi a la dita Ciutat, que nò donarà en franc alou dites terres, llochs, viles, com se vulla possehides, circumvehines, y en les quals dita Ciutat y Capitania possehex y exerceix la juridictiò; ans si per importunidat, segons algunes boltes se soleve, se attorgas la dita gracia, que aquella ipso facto fos haguda per nulla, cassa e irrita.

Plau a Sa Magestat.

5. Item, fa saber axì mateix a Sa Majestat, que com aquest Son Regne de Serdenna sia molt infestat y molestat per fustes y armades de Turchs, Moros, enemichs de la Santa Fè Catholica, los quales han fetes y fan de cada dia grans extorssions en lo dit Regne y senaladament en les marines de Sols y Conesa, ahon està situada la dita Ciutat, y tenent atreviment y ardit de entrar dins terra xxv y xxx milles; y per quant la dita Ciutat està molt derruyda de muralles, les quals havrien mester molt gran reparo, e axì mateix lo Castell, qui es presidi e subsidi de dita Ciutat, es totalment destruhit, per la qual cosa la dita Ciutat, lo que a Deu no placia, poria rebre algun dan y encontre, vist lo atreviment que los dits Moros y Turchs han tengut y tenen nò sols en dit Regne, mes encara en los altres Regnes de Sa Catholica Majestat, de que son romases algunes viles y lochs perdudes, y les persones encativades, ab prou perill de la anima: perçò suplique a Sa Majestat, placia per Sa clemencia y acostumada benignitat provehir a la dita Ciutat, la qual no tè comoditat deguda de condecent remey, en la millor manera que Sa Majestat conexerà deures fer, a fì que les dites muralles y Castell sien reparats y reedificats, y provehir dit Castell y Ciutat de armes y artelleria per a les dites defensions y ofensions necesaries; y que la dita Sua Ciutat y poble, axì per dita necessitat com per qualsevol altre, puga tenir reparo per tenir y conservarse al servey de Sa Majestat; y açò que s' fasa dells pecunies del Parlament qui vendrà.

Sa Majestat hi proveyrà degudament, segons que de present hi proveex en la forma que scriu a son Lochtinent General en dit Regne y als Reyals Estaments de aquell, a lo qual se remet.

6. Item, com antigament la dita Ciutat tenguès vehì ad aquella un tros de terra, lo qual se diu « Pardo », sols per mantenir los cavalls de dita Ciutat, segons que loablement fo ordenat en temps dels Pisans, per tenir tots temps promptes los cavalls a qualsevol necessitat; lo qual loch y Pardo desus dit es incorporat a la dita Ciutat, y paxen de franch les habitadors de dita Ciutat los dits cavalls, segons que dit Pardo est asennalat ab fites y termens; *tro quand* se sigùi que subrepticiament Don Diego de Castro, tunch Capità de dita Ciutat, impetrà per sì dit Pardo y per sa muller Dona Ysabel de Sanctremona, lo qual tenguè per algun temps, en perjuhì y derogaciò dels habitadors de dita Ciutat, convertint aquell en sos usos propis; y après mort de dita Sanctremona per la matexa via impetrà aquell Don Henrrich de Monpalau; y conexent lo espectable Don Angel de Vilanova, Loctinent General del present Regne, que dita impetraciò era feta en derogaciò de dita Ciutat, per nò donar destent ad aquella y majors despeses procurà que lo dit Don Enrich de Monpalau renuncià dita impetraciò a la dita Ciutat; la qual huy en dia tè y possehex lo dit Pardo, segons antigament solia tenir: y perçò supplica a Sa Catholica Majestat, no tan solament la confirmaciò de la renunciaciò, mes encara que de nou li placia incorporar e unir a la dita Ciutat lo dit Pardo, a fì y effecte que no sen faça gracia neguna de aquì avant en perjuhì de dita Ciutat; y qualsevol que sia feta, que sia de neguna eficacia y valor.

Plau a Sa Majestat, que lo dit lloch y Pardo romanga incorporat a la Corona e patrimoni Real per al dit effecte, y' qtæ en lo esdevenidor no s' puxa alienar; confirmant, segons que ab la present confirma, la dita adquisiciò de aquell a la Real Corona feta.

7. Item, informa a Sa Majestat, que alguns de dit Regne de Sardenna tenent empenyorades antigament algunes terres y viles despoblades de la jurediciò de la Capitania de dita Ciutat, les quals son molt comodes per lo bè y augment de aquella; y perçò la dita Ciutat les volria redimir y quitar, perquè fossen incorporades e unides a la dita jurediciò e Corona Real. Supplica perçò a Sa Majestat, li placia cometre al dit spectable Loctinent General Don Angel de Vilanova, que, volènt quitar dita Ciutat, fassa prompta y expedita justicia summariament hi de plà, manant restituhir dites terres y llochs, pagant lo que justament se deu pagar per lo dit empennorament; donantli facultat mes avant, que puga pactar y assentar ab dita Ciutat per rahò de dita exbursaciò y soluciò cosa que sia condecent al servey de Sa Majestat, y profit de dita Ciutat y singulars de aquella.

Plau a Sa Majestat, y mana que s' façan les commissions suplicades.

8. Item, informa axì mateix a Sa Majestat, que com la dita Ciutat de Sglesies sia prou populosa, y los Consellers de aquella asisten cada dia ab lo Capità per administrar justicia als habitadors y poblats de dita Ciutat, com per privilegi sien Assessors y assistents del Capità en totes les causes civils et criminals, per la qual cosa, per lo bon govern y administraciò de la justicia; convè a dits Consellers dexar los negocis propis, y vestirse algun tant honorivolment, y ferse les insignies acostumades, tot a lur despeses, sens ajuda neguna de la Ciutat, la qual no tè entrada neguna nì subsidi de que s' puga

Digitized by Google

ajudar nì sostenir, ans per algunes necessitats que de cada dia ocorren, axì per plets, com per mantenir la juredictiò de Sa Majestat, com per recorrer en la Ciutat de Caller, en lo Cap del Lugudor, al spectable Loctinent General, o per sindich en Parlaments de Sa Majestat, o per moltes altres occorrencies, los convè fer tacxa, la qual es odiosa al poble, y les mes voltes per nò fer aquella los negocis de dita Ciutat ne valen menys, per no trobarse algunes pecunies promptes axì com tenen algunes Ciutats del dit Regne; perçò, havent respecte al servey de Sa Majestat, y benefici de dita Ciutat, y per conservaciò y augment de aquella, li suplica humilment, Li plassia per la Sua benignitat atorgar per via de privilegi y gracia Real, que s' puga posar una imposiciò o dret, que s' puguès cullir cascun any, fins en cinchcents sexanta lliures de aquesta moneda, que son doscents ducats d'or: la qual cosa se pot fer molt facilment y molt letgera, sens dany ni derogaciò del poble, attenent los havers y altres coses que ixen de dita Ciutat, que ab una pocha cosa per lliura farà la dita suma, y la dita Ciutat faent açò serà sublevada de moltes necessitats, y tindrà alguna forma y manera de poder acorrer algunes coses, y de evitar la dita taxa odiosa; y que per assentar açò en la forma y en lo modo y en lo comodo, li placia a Sa Majestat ferne comissiò expressa al dit Loctinent General; lo qual, ab intervenciò dels Consellers y alguns prohommes principals, assente lo dit negoci, y li done la forma deguda a servey de Vostra Real Altesa, y benefici de dita Ciutat.

Plau a Sa Majestat, que, si al Visrey ho Loctinent General en dit Regne, ab intervenciò dels officials y prohommes de dita Ciutat de Sglesies, serà vist que importa al Real servey y al profit y utilitat de la dita Ciutat per les causes acì deduhides, que s' impose lo dit dret, exhigidor tant solament dels ciutadans, vehins y habitadors de la dita Ciutat, y nò dels forasters nì estrangers de la dita Ciutat.

9. Item, informe axì mateix a Sa Majestat, que entre los tants e senyalats serveys que la dita Sua Ciutat ha fet a la Casa de Aragò, es lo tant digne de memoria, que essènt empennorada per lo dignissim Rey Alfonso en lo temps de ses necessitats al tunch Comte de Quirra, dita Universitat, nò podènt comportar de esser apartada de dita gloriosa Corona, dels propis bens y havers dels poblats en aquella quitaren dita Ciutat, la qual dit Rey Alfonso havia empennorada, reduhuintse a la dita Corona; per la qual innata fidelitat, entre les altres gracies que lo dit excellent Rey los feu, los atorgà y feu gracia, que poguessen pendre tanta sal dels stannys de Sols, quanta haguessen mester per llurs usos propis e amprius, sens pagar cosa alguna; la qual gracia fonch per mes de cinquanta anys dignament possehida, fins que injustament, y poch mirant en lo servey de Sa Majestat, fonch feta alguna contradictiò per Don Ynigo Lopes de Mendoca, tunch Loctinent General en lo present Regne, venint contra dit privilegi et voluntat Real; la qual contradictiò tan iniqua en lo Parlament ara derrerament celebrat en lo present Regne per Don Ferrando Giron de Rebolledo fonch reformat y apuntat, no donànt loch que dita Ciutat fos tan lesiada y perjudicada. Suplica perçò lo dit sindich a Vostra metuendissima Majestat, li placia in perpetuum manar, que dita concordia feta entre la dita Ciutat y los officials Reals per Sa Majestat en lo present Regne se tinga y serve a la ungla, sens neguna introductiò nì cavillaciò; y que la dita taxa que es estada taxada, o sia poch o sia molta, los dicts habitadors ne pugan usar a tots llurs voluntats, puix nò n' pugan prestar ni vendre.

Plau a Sa Majestat confirmar la dita concordia feta per lo dit Don Ferrando Giron de Rebolledo, tunc Loctinent General en dit Regne, segons que ab la present la confirma, axì y segons que la dita Universitat ne ha usat de aquella y usa de present, y son y es de present en possessiò de usarne.

Los quals Capitols e coses en aquells contengudes lo dict sindich en dit nom suplica a Sa Real Majestat esser fetes y provehides, confirmades, decretades y corroborades, segons que d'alt en aquells se diu e suplica, et licet etc. Altissimus etc.

Et post ipsorum Capitulorum oblationem et presentationem, eorumque decretationum responsionumque et modificationum per Nos in fine uniuscujusque ipsorum, ut predicitur, appositiones, *quas* .. apponi mandavimus, fuimus etiam per sindicum et actorem ipsum vestri pro parte humiliter supplicati, *Capitula* preinserta juxta ipsorum series et tenores, cum decretationibus, responsionibus et modificationibus pretactis in fine uniuscujusque ipsorum, ut predicitur, contentis et appositis, ad ..... concess ..... confirmare, ratificare, auctorizare, et in privilegii forma recognoscere ex *Nostri solita* benignitate dignaremur. Nos vero suplicationibus pretactis ex

annuentes, tenore presentis deque Nostra certa sciensia expresse, deliberate et consulto Capitula preinserta et in eis contenta, juxta decretationes et responsiones in ipsis et unoquoque ipsorum appositas, vobis dictis Universitati et probis hominibus Civitatis predicte Ecclesiarum, civibusque, incolis et habitatoribus ejusdem presentibus et futuris perpetuo damus, donamus, confirmamus, autorizzamus, et quatenus opus sit concedimus et decretamus, Nostreque hujusmodi confirmationis, ratificationis, acceptationis, approbationis et concessionis presidio et munimine roboramus et validamus; volentes et concedentes dicta Capitula et unumquodque ipsorum, juxta decretationes et responsiones predictas, ab inde et perpetuo teneri et observari. Spectabili propterea Viceregi et Locumtenenti Generali Nostro in dicto Nostro Sardinie Regno, gerentibusque vices Nostri Generalis Gubernatoris, seu Gubernatoribus aut Reformatoribus in Capitibus Callaris, Gallure

Digitized by Google

et Lugodorii, Magistro Racionali, Regioque Procuratori, seu officia ipsa regentibus in dicto Regno, Capitaneo et aliis quibuscunque officialibus dicte Civitatis Ecclesiarum, ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis Nostris presentibus et futuris ad quos spectet, dictorumque officialium locum tenentibus, et eorum cuilibet, dicimus et districte precipiendo mandamus, sub Nostre gratie et amoris obtentu, penaque florenorum auri Aragonum trium millium Nostris inferendorum erariis, quatenus, forma presentium per vos diligenter inspecta, illa, et omnia et singula in eis contenta, prout ad unumquemque ipsorum actineat, teneant firmiter et observent, tenerique et observari inviolabiliter faciant, juxta responsionum, decretationum et modificationum series et tenores pleniores; et contrarium non faciant aut contra fieri patiantur, quavis ratione vel causa, si, preter ire et indignationis Nostre incursum, penam preapositam cupiunt evitare. In cujus rei testimonium presentes fieri jussimus, Nostro comuni sigillo impendenti munitas.

Dat. in Civitate Nostra Cesarauguste, die tercio mensis octobris, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo octavo, Regnorumque Nostrorum, videlicet Castelle, Legionis, Granate etc. anno quintodecimo, Navarre quarto, Aragonum vero, utriusque Sicilie, Hierusalem et aliorum tercio; Regis vero omnium tercio.

YO EL REY.

Vidit Decanus Beser.
Vidit Generalis Thesaurarius.
Vidit Augustinus Vicecancellarius.
Vidit Conservator Generalis.

Dominus Rex mandavit mihi Johanni Gonzales de Villasimpliz. Visa per Decanum Beser Vicecancellarium, et per Thesaurarium et Conservatorem Generales.

In Sardinie secundo, fol. LXVII°.

A tergo è scritta la seguente annotazione:

Die XXIIII januarii M°DXVIII°, Calleri, hujusmodi Regium privilegium presentatum fuit multum spectabili domino Angelo de Vilanova, Regio Consiliario, et Locumtenenti Generali in Regno Sardinie, in Regia Audientia invento, per magnificum Anthonium Serra, Consiliarium in capite et sindicum Civitatis Ecclesiarum; et lecto per me Salvatorem, secretarium et scribam pro pupillo Serra, Sua Spectabilis Dominatio verbo respondit: Recepto etc. paratus Regiis obedire mandatis.

ALEU, secretarius et scriba pro pupillo Serra.

XVII.

Barçolo Granella e sua moglie Donna Luisa vendono ad Antioco Saray due rovine o siti scoperti detti « il forno da colare, » loro spettanti, e soggetti a un censo alla Regia Corte, posti presso le mura della Città, accanto all' orto del Convento di San Francesco.

1525, 23 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. intitolato Cabreo A, fol. 168b).

In Dei nomine amen. Sia a tots notori e manifest, que nosaltres Barçolo Granella e la Dona Luisa, marit e muller, la dita sa muller de voluntat y consell de Antoni Cuquo Vensa son gendre y de Joan Manca propinchs y seus, segons que per Capitol (1) de Breu està ordenat en la present Ciutat de Sglesies, tots habitadors de la dita Ciutat, de grat e de certa scientia venen e per titol e causa de vendiciò atorgam a vos Anthiogo Saray y als vostres, dues roynes o patis nostres, situats dins la present Ciutat en lo loch appellat « lo Carrer de Sanct Sadoru », les quals roynes se nomenan « lo forn de colar »; de un costat ab una altra royna de nosaltres dits venedors, e del altre costat ab horts del Convent de Sanct Francesch, y de part de tras junta ab la muralla de la dita Ciutat; y afronta davant a dos camins publichs, çoès al camì que devalla dal carrer de Perdafogo, y al altre camì que venen de la Porta Maestra y va al carrer de Sanct Francesch. Aquesta vendiciò de les dites dues roynes per nosaltres dits conjuges desus nomenats a vos dit comprador feta, fem perpetualment ab intrades y exides, y ab tots drets y pertinencies sues, ab loysme (2) y fadiga de dos dinès de cens tots añys a la Regia Cort (3), y ab tots milloraments, creximents aquì fets y de aquì avant faedors, ab tot bon e san enteniment vostre y dels vostres. Ço es per preu de quarantasinch lliures moneda corrent. E convenim e prometem a vos dit comprador, metre en possessiò corporal que a vos venem; la qual sia llicit a vos y als vostres pendre la vostra propria auctoritat, sens fadiga nì requisitiò vostra ni dels vostres, de la Cort, nì de qualsevol altra persona, y a aquella presa envers (4) vos y dels vostres retenir per potestat plenaria, la qual vos donam ab la present; donant y atorgant a vos y als vostres tots drets, llochs, veus, accions reals y personals, utils e directes, ordinaries et extraordinaries, e altres qualsevol a vos pertanyents e pertenyr devèn, en lo que a vos venen en qualsevol manera ..... remetent a vos y als vostres carrech de demanar e en necessitat de appellar. E per totes aquestes coses e sengles atendrèm,

(1) Il cod. *Capital.* Si cita il Cap. LXVIII del Libro III del Breve.
(2) Cioè *col laudemio.* Il cod. *al luyma.*
(3) Vedi *Secolo XV*, *Doc. XC.*
(4) Il cod. *en ves.*

Digitized by Google

complirem y tenir y complir farem, ne obligam a vos dit comprador y als vostres tots nostres bens mobles e immobles onque sien, haguts y avedors. Renunciant quant a les dites coses a benefici de Novella Constituciò, e dividenda acciò, e a tots altres drets, Capitols de Breu e consuetuts; renunciant encara a tot espay, privilegi de aquell espay, sobrecehiments, provisions, gracies atorgades, e a tots altres drets canonichs, civils e municipals a nosaltres ajudants en qualsevol manera .....

Aquest acte es estat rebut en la Ciutat de Sglesies, dimars a viintitres del mes de maig, añy de la Nativitat de Nostre Senyor Deu mil sinchcents y vint y sinch.

Si†gnal y ferma de nosaltres dits Barçolo Granella y Lucia, marit e muller, qui la present carta de vendiciò loam, fermam, ratificam, juram y aprovam.

Testimonis en la present causa cridats: mestre Joan Sossa, Geronymo Barba, de la present Ciutat.

Si†gnum mei Joannis Baroni, notarii publici per totum Sardinie Regnum, qui premissis interfui, scripsi et clausi.

XVIII.

Sanzione prammatica del Vicerè Don Angelo di Villanova, colla quale si prorogano per un triennio le prescrizioni che con anteriore prammatica aveva fatto per lo spazio parimente d'un triennio, allora prossimo a scadere, intorno alla punizione dei ladri di bestiame.

1526, 17 ottobre.

(Da copia sincrona ed autentica, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Lo Elet Emperador dels Romans, Rey de Alamanya, y la Reyna Sa Mare, y lo mateix Rey, Reys de Castella, Aragò y Serdenya, etc.

Ara ojats que us notifica, mana y fa a saber lo molt spectable sennor Don Angel de Vilanova, Conseller, y Loctinent General de la Sacra, Cesarea, Catolica y Real Majestat Reyna y Rey nostres, Sennors en lo Regne de Serdenya, a tot hon generalment, de qualsevol grau, naciò, condiciò o stament sia: que, attès Sa Spectable Sennoria ha porrogada y de nou ordenada pragmatica sobre lo castich y puniciò dels ladres de bestiar, perquè ab effecte sia servada, jurada y guardada, mana publicar aquella, la qual es del thenor seguent:

Lo Elet Emperador dels Romans, Rey de Alamanya, y la Reyna, y lo mateix Rey, Reys de Castella, d'Aragò y de Serdenya, etc.

Don Angel de Vilanova, Conseller, y Loctinent General de la Sacra, Cesarea y Catholica Majestat Reyna y Rey nostres Sennors en lo Regne de Serdenya.

Com la pragmatica feta y ordenada per nos sobre lo castich y puniciò dels ladres per hun trienni qui finirà a dies xiii del mes de noembre vinent, stiga per spirar, y axì en lo dit trienni com en lo temps ans que s'a servat dita pragmatica se haia vist speriencia, ser total redrès y bè del Regne y augment de les rendes Reals y dels barons, per la multiplicaciò dels bestiars y fruyts de aquells: ab consentiment y parer dels magnats, barons y heretats del present Regne presents en la present Ciutat y Castell de Caller, que sobre açò han supplicat en que se porrogue per altre trienni, per nos es stada porrogada aquella y de nou ordenada sancida dita pragmatica per altre trienni, qui comensarà a correr del dit dia de xiii de noembre vinent en avant. Perçò, ab tenor de dita nostra o pus ver Real pragmatica sanciò, per temps de dits tres anys, segons es dit, duradora, y dins dit termini a beniplacit de ses Majestats, sanccim, statuim e ordenam, que les officials majors o menors, axì de les ciutats y viles Reals, com de barons, procuradors, officials y majors de aquells, a sola verbal requesta, sens fer fè nì ostenciò del procès, tota consulta de superior cessant, haien a 'n restituir lo delat request, encontinent si serà present, y si serà absent dins huyt dies. Y que lo requeredor sia obligat an tenir en lo temps de la requesta, enant que no n' hagues a ferseni ostenciò com es dit, lo proces suficient a captura, o almenys que sia rebut clamor, continuat ab los actes de la Cort; e açò, per quant experiencia ha mostrat, que son fetes algunes requestes sens fonament, vexant los delats restituits de presons, e altres coses no conformes a justicia. E si lo procès nò fos sufficient a captura en la forma sobre dita, lo requiridor sia tengut de pagar les despeses del delat restituit. E si lo tal delat allegava que lo procès en lo temps de la restituciò no era suficient a captura en la forma sobredita, que perçò no sia impedit lo juy principal, sinò que se n' haia rahò en la diffinitiva, y sien tenguts los officials requirents qu' els seia stada feta restituciò, tan Reals com de barons, dins trenta dies peremptoris après de la restituciò fornir y accabar dit procès, e dar defensas al delat; e après, a requesta del tal delat, donari sentencia diffinitiva. Et quant per justa causa passats dits trenta dies no s' fos pogut donar fì en que los tals delats fussen judicats, donada noticia a nos, o al Governador per nostra absencia, si tal causa hi haurà, serà dispensat y allargat dit termini, si parrà. I perquè ab effecte dins dits trenta dies fulcescan dites causes y no resten per testimonis, provehim y manam, que qualsevol barò y heretat o official que serà request que do y trametе qualsevoll testimonis contra los delats que se havran a judicar per virtut de la present pragmatica, los haien a dar o trametre *dins* ses dies après de requests; e que 'ls tals sien guiats per qualsevol causa, y sien pagats sos jor-

Digitized by Google

nals, çoès quatre sous per jornal; e si la restituciò no serà feta del delat absent dins los huyt dies, o encontinent del que serà present, com' es dit, en tal cas sia licit y permès al requirint entrar en les terres del request, sens incorriment de pena alguna in rompiment de jurisdiciò, y pendre lo tal delat o delats, y portarles en ses terres y presons, per judicarles en la forma sobredita. Ajustant, que lo tal delat que serà request no puga ser guiat per lo Sennor del loch hont serà request nì per altre official de aquell, ans tal guiat se sia nulle ipso facto y de neguna eficacia y valor, e los officials e majors de aquells que recusaràn fer la dita restitucio sien executats en pena de cincentes liures, la mitat a la Regia Cort, y l'altra mitat al official o barò que haurà feta dita requesta; e axì mateix encorreha lo official y barò que no haurà servat lo terme de trenta dies sobredit, en pena de cinquanta liures, aplicadores en la matexa forma la mitat a la Regia Cort, y l'altra mitat al requirint, ultra que pague al delat les despeses e jornals; y en altra tal pena de sinquanta liures cayguen los que, requests, nò daran o trametran los testymonis, segons es dit; y sia partida dita pena com la desus dita. Entenènt, que les dites requestes, restitucions se haien de fer tant solament en furts de bestiar, y no en altres furts y delictes, per enormes que fossen. E com per altra causa se fessen o fossen fetes les tals requestes, y no sien portats de Pragmatica, que cayguen tambè los tals requerints en pena de altres sinquanta liures, executidores y partidores segons es dit. E no entenem prejudicar ab la present al Capitol XXXVI de les Corts celebrades per lo tunch Loctinent General Mossen Ximen Perez, Scrivà, en lo dit Regne de Serdenya, parlant de restitucions, lo qual volem romanga en sa força y valor. E per dar orde a la judicatura de dits facts, per quant en la Carta de Loch hi ha hun Capitol XXVII, disponent que qualsevulla qui furtarà bestia domada, coès bou, cavall, o egua, al segon furt sia penjat: statuhim e ordenam, que si lo dit furt de besties domades passarà nombre de cinch pegus, que sia penjat per lo primer furt lo delat que serà confes y convicte de la suma furtada, sens composiciò alguna; e no passant lo nombre de cinch pegus, sia servat lo Capitol de Carta de Loch; e del primer furt enavant, per les dites besties domades, encara que nò sia sinò huna, sia penjat lo ladre, sens composiciò neguna. Item, attenènt que en la Carta de Loch ay altre Capitol XXVIII, disponent que qualsevol qui furtarà vacca, egua, bou, o molendo rude, que al tercer furt sia penjat: statuhim et ordenam, que si lo furt de dits bestiars rudes passarà lo nombre de cinch pegus, que lo tal delat confes y convicte de la suma furtada de dits pegus sia penjat sens composiciò alguna per lo primer furt; e si no passarà lo nombre de sinch pegus, sia servat lo dit Capitol XXVIII de la Carta de Loch axì en lo primer furt com en lo segon; e al tercer furt, encara que no passe dels cinch pegus, sia penjat sens composiciò alguna, juxta forma del Capitol XXVIII. Item, attenènt que en la Carta de Loch hi ha hun Capitol XXVIIII e disponent sobre lo furt de bestiars menuts, y en lo fì de dit Capitol hi ha huna clausula, dient que lo qui serà de penjar per tal furt que tal furt passe de cinch pegus en sus, et de cinch pegus en jus que pague certa quantitat segons lo dit Capitol: statuhim y ordenam, que si lo dit furt passarà de deu pegus en sus, essent confes e convicte lo delat de la suma furtada dels dits pegus, sia penjat; e per lo segon furt ensemps ab lo primer furt si passarà de deu pegus en sus sia penjat; si lo ters furt ensemps ab los altres passarà lo nombre de deu pegus sia penjat; e si no passarà primer, segon nì ters furt los dits deu pegus. o cascù per sè o tots ensemps, que nò sia penjat, sinò que pague la pena del segon furt, de modo que nò sia penjat si no passarà lo nombre dels dits deu pegus, encara que sien quatre e cinch furts; car es necessari que los furts passen de deu pegus, axì com es dispost per virtut de la present pragmatica, no obstant que parla dit Capitol de cinch pegus en amunt. Entès emperò, que per quant se poria seguir que los pegus menors furtats fossen molt xicis, y axì mateix se poria seguir que lo ladre e ladres fossen menors de edat, e axì mateix poria seguir que en hun mateix furt serien molts complices y delinquents; en los quals cassos y cadahù de aquells serien cayguts en pena de mort per rigor de la present pragmatica: perçò, modificant aquella, occorrent dits casos ensemps y cadahù per sì, volem que nos, y en son cas los Governadors en lo present Regne, ab intervenciò del barò y heretat o procurador de aquell en territori del qual serà stat fet dit delicte, puga arbitrar, modificar y minuhir ex causa la dita pena de mort en tots les sobredits cassos y cadahù de aquells, encara que lo delinquent sia menor de XIIII anys, subsistint justa causa. E perquè axì en virtut de les ordinacions sobredites, com per los altres Capitols de Carta de Loch parlant y disponent de dits ladres, sia feta degudament la justicia, statuhim y manam, que nigù, axì official Real com de barò o heretat, no puguen fer remissiò en tot nì en part de les penes en la present pragmatica o en dita Carta de Loch contengudes o en son cas arbitrades, axì corporals com pecuniaries, ni menys puxen dilatar lo temps en lo qual per dites ordinacions se han de fer les pagues; servant en totes les altres coses que se sguardarà a la puniciò de dits ladres lo contengut en dita Carta del Loch, sens alteraciò alguna, axì en no fer gracia de les pecunies, com de no dar temps per pagar aquelles; ans en tot i per tot haien a servar la seria y tenor de la dita Carta de Loch. Certificant a totes les persones a qui pertanga, que si faran lo contrari o ne abusaran, y no servaran la nostra present pragmatica, que per nos hi serà proveit com convè à l'administraciò de la justicia, bè y repos del present Regne.

Digitized by Google

Y per deduhir a effecte y executiò totes les dites coses, diem y manam a tots e sengles officials Reals majors e menors, de qualsevol offici o auctoritat sien, e noresmenys a tots los dits magnats, barons et heretats del dit Regne, procuradors et officials, y majors de aquells, que ara son i per temps seran, y a altres qualsevol a qui pertanga y se sguarda, que la present nostra o pus ver Real pragmatica sanctiò, e totes e sengles coses en aquella contengudes, per dit temps tinguen y observen, tenir y observar facen, y en res no contravinguen nì contravenir permetan, si la gracia Regia tenen cara, y en pena de ..... ducats, als cofrens de Ses Majestats applicadores y dels bens dels contrafahents exegidores, dessigen nò encorrer: la qual pena se entenga en tots los cassos en que no y ha pena specificada. Y a major cautela los dits officials Reals, barons et heretats, procuradors, regidors, officials, y majors de aquells volem que juren de tenir y observar lo contengut en la present pragmatica, y contra aquella no vinguen ni contra venir permetan per neguna causa, via o rahò. En testimoni de les quals coses havem manat la present ser feta, de nostra mà firmada, y ab lo segell de nostra Cort y altres solempnitats en semblans coses acostumades expedides.

Dat. en la Ciutat et Castell de Caller, a dies XVII del mes de octubre, any de la Nativitat, de Nostre Sennor Deu Jesu Christ M.D.XXVI.

DON ANGEL DE VILANOVA.

Vidit B. Simonis, Regens; Porcell, Fisci Advocatus; Aleu, secretarius et scriba, pro arrendatore.

Registrata.

E perquè la dita e preinserta Real Pragmatica sia a deguda execuciò deduhida, mana aquella esser publicada ab veu de publica crida per los lochs acostumats de la present Ciutat y Castell de Caller, y per totes les ciutats, viles y lochs del present Regne, per tal que ignorancia per negù allegar no s' puga, e guarsi qui guardar se ha.

Dat. en la Ciutat y Castell de Caller, a dies XVII de octubre, any de la Nativitat de Nostre Sennor Deu Jesu Christ mil D XXVI.

DON ANGEL DE VILANOVA.

Vidit B. Simonis, Regens; Porcell, Fisci patronus; Aleu, secretarius et scriba, pro arrendatore.

ALEU, secretarius et scriba pro Serra.

XIX.

Nota di alcuni laudemii da pagarsi in Iglesias alla Regia Corte.

1330, 20 dicembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. B 4, fol. 194).

Lo que manqua de cabreu en Iglesies, y los loysmes que han de pagar, si nò mostran ser pagats.

Item fa saber de qui hague mestre Nicolao Canyelles menor los patis prop la torre de forn de colar que los bene a Barçolo Granela (1); y si no pagà lo loysme, que lo pague.

Antiogo Sarai habant del forn de colar y a sa mare hun tros, y a son jermà Joanoto Sarai altres tros; e ell tè la resta la Casa del Comù de Pisa en la Plaça de Santa Clara; affronta ab la plaça y terra y casa de Perdo Rodulpho, y de Ennixi de Campo, e de En Arduchij de Campo, y altra part ab casa dels Loctinents del Guerrer fonch stabilida a Bernart de Buxadors per co insarna fonc l'any 1329 capbreuse en lo cabreu del any L^ta ho per lo Compte de Quirra; saber si el Conde de Quirra dit any L^ta o apres tingue dita Casa.

XX.

Sentenza della Reale Udienza, colla quale si dichiara che il Visconte Gessa possedeva le ville spopolate di Corongius, e Barega non in proprietà ma a solo titolo di pegno per 90 libre, e doversi perciò dette ville restituire alla Città d' Iglesias mediante il pagamento di detta somma; e che per Carta Reale la Città d' Iglesias avendo diritto di riscattare dai possessori le ville a lei circonvicine, il Visconte Gessa doveva rendere parimente le ville spopolate di Baratoli, Bingiargia e Sibelles, per le quali le Città d' Iglesias offriva il rimborso del prezzo pagato in libre seicento.

1537, 28 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. Q, N.° 13).

Sua Dominatio Locumtenens Generalis.

In causa et questione vertente inter sindicos Civitatis Ecclesiensis, et nobilem Don Hyeronimum Gessa, ratione luitionis et quitationis nonnullarum villarum et terrarum venditarum seu impignoratarum quondam Bisconte Gessa per Matheum Vitalem, que possint redimi et recuperari ad manus Regie Curie, solutis tamen juste debitis et restituendis;

(1) Vedi sopra, *Doc. XVII.*

Digitized by Google

viso libello oblato per ipsos sindicos, in quo petunt villas depopulatas de Corongiu, Salanes et Barega, in quibus villis Don Hyeronimus Gessa, casu quo haberet jus, tantum esset pro nonaginta libris, et non proprietate; nec non villas de Baratuli, Bingiargia et Sibelles, sitas in Curatoria de Chixerro; et quod erant parati solvere sexcentas libras, quod fuit pretium pro quibus dictus Matheus Vitalis vendidit dictas villas, nec non villam de Casas; et hoc ratione cujusdam gratie facte per Suam Cesaream Catholicam Majestatem de redimendo (1) dictas villas sic venditas seu pignori datas Civitati Ecclesiarum (2), cum conditionibus in dicta Regia provisione contentis, sub data Caesaraugusti (3) xxv mensis septembris, anno millesimo quingentesimo (4) decimo octavo: qua provisione visa et omnibus contentis in ea, et literis citatoriis, et earum presentatione facta dicto Don Hyeronimo Gessa; et visis sindicatis factis magnificis Consiliariis (5) in capite Joanni Tuponi et Laurentio Massa et Sebastiano del Seni destinatis; visa confirmatione facta per Serenissimum Regem Alfonsum Neapoli xxv mensis junii, millesimo quadrigentesimo quadragesimo quarto, in qua (6) apparet de predicta (7) venditione seu impignoratione dictarum villarum et terrarum; visis schedulis per dictos sindicos oblatis, in quibus petebant quod personarem partem faceret et illarum decretationibus; et visa quadam longa (8) scriptura oblata per procuratorem dicti nobilis Joannem Bausad, in quo respondetur ad omnia capita et pretensa per dictos sindicos; visis videndis et attentis attendendis, et assignationibus ad relationem in Regia Audientia, et ea facta, et auditis partibus cum eorum advocatis in hiis que dicere et allegare voluerunt, et assignationibus ad sententiam, et precipue ad diem presentem et eorum, prout cum praesenti assignat: Deum pre oculis habendo, sententiat, pronunciat atque declarat, ex deliberatione sumpta in Regia Audientia, quod ville de Barega et de Corongiu depopulate, ex quo non constat dictum Don Hyeronimum Gessa habere titulum ad illas, nisi tantum (9), si quem titulum habet, illum est ad nonaginta libras rendales super fructibus et redditibus illarum, illas esse applicandas Capitanie et jurisdictioni Civitatis Ecclesiarum, cum hoc, quod de fructibus dictarum villarum solvantur nonaginta librae dicto Don Hyeronimo Gessa singulis annis, prout recipiebat Matheus Vitalis venditor, ut pretendetur, per contractum venditionis factum inter ipsos Biscontem Gessa et dictum Matheum Vitalem; et quod tres ville etiam depopulate, videlicet de Baratuli, Bingiargia, et Sibelles, etiam aplicentur Capitaniae Civitatis Ecclesiarum pro Regia Curia, cum hoc, quod etiam dicti (1) sindici dicto Don Hyeronimo solvant centum libras Barquinonenses de tercio, et quingentas libras bone et pingue monete hujus Regni, prout cum presenti aplicat, et dictum Don Hyeronimum Gessa ad illas realiter restituendas condemnat, ut supra dictum est; reservato jure in alio juditio tam dicte Civitati seu eorum sindicis, quam Fisci Procuratori, super pretensis fructibus, an debeant computari in sortem, et etiam an debeant solvi tantum sexcente (2) libre, pro quibus fuerunt empte dicte ville et terre cum villa de Casas, et sub quibuscumque aliis pretensis et pretendendis per Fisci (3) Procuratorem et Civitatem; proviso etiam quod dicta Civitas pro pecuniis, quas solvit pro recuperatione dictarum villarum et terrarum, accipiat fructus, et illos in suam utilitatem et habitatorum dicte Civitatis convertat; et nobilis Capitaneus qui nunc est, et pro tempus erit, exerceat jurisdictionem altam et bassam, cum mero et mixto imperio, pro Regia Curia, donec et tam super fructibus quam super jurisditione aliter sit provisum per Suam Spectabilem Dominationem aut (4) per Sacram Cesaream Catholicam Majestatem: neutram partem in expensiis condemnando. Fiat tamen exercitio pro bistratis, hanc etc., non obstantibus etc.

Joannes Simoni Regens.

Vidit Arquer Relator.

Lata per spectabilem Don Lodovicum Gonzales, et seu per Illustrissimum Dominum Regentem Cancellariam, intus Palatium sue solite habitationis quam (5) fovet in presenti Civitate et Castro Callari, die 28 mensis junii 1537; et de cujus mandato lecta et publicata per me Gasparum Mancò, notarium et scribam (6) pro Serra; instantibus dictus magnificus Laurentio Massa et Sebastiano del Seni, sindicis dicte Civitatis Ecclesiarum, altera parte absente; presentibus, magnificis Nicolao Colla, Michaele Comprat, juris utriusque doctoribus; Melchiore Therassa, portario, et aliis, etc.

Fuit intimata promulgatio dicte sententie honorabili Joanni Bausad (7), procuratori dicti (8) Don Hyeronimi Gessa, per Melchiorem Terrassem Regium portarium, dicto die, sic ref. etc.

Esta copia, escripta de mano de otro, ha sido extrahida de otra copia legalisada por el notario publico Pedro Salasar hoy difunto, que se halla en los Archivos de la casa de la Illustre Ciudad de Iglesias, y con ella concuerda de verbo ad verbum;

(1) Invece di *de redimendo* il cod. *derimendo*, e la voce è sottolineata come errata.
(2) Vedi sopra, *Doc.*
(3) Il cod. *Casar Augusti.*
(4) Il cod. *quinquagentesimo.*
(5) Il cod. *Conciliariis.*
(6) Il cod. *in et in qua.*
(7) Il cod. *pradita.*
(8) Il cod. *langa.*
(9) Il cod. *insitaneum.*

(1) Il cod. *detur.*
(2) Il cod. *sexente.*
(3) Il cod. *Fiscum.*
(4) Il cod. *alit.*
(5) Il cod. *qua.*
(6) Il cod. *scriptam.*
(7) Così emendo secondo la verissima congettura del Pillito; vedi sopra, lin. 38; il cod. *Cussarum.*
(8) Il cod. *dictae.*

Digitized by Google

de quibus doy fee yo infrascrito, por authoridad Real y Apostolica notario publico de esta Ciudad y prosecretario (1) de ella, instando però el sindico d'esta Illustre Ciudad, dia 25 de henero 1748.

En testimonio de verdad

FRANCISCO PINNA PILEDDU,
notario publico (2).

Excellentissimus dominus Dominus Prorex tradidit mihi, ut asservetur in hoc Regio Archio, exemplar, a quo presens fuit transcriptum, de ejusdem Excellentissimi Domini mandato, et cum eodem collatum fideliter, prout jacet, concordat, in quorum fidem etc.

Calari, die 6 martii, 1756.

Anthonius Vincentius Mameli, et de Olmedilla, juris utriusque Doctor, Regiique *Archii* Curator (3).

XXI.

Contratto di censo di lire ottanta annue pel capitale prezzo di lire mille e con facoltà di riscatto, fatto dalla Città d'Iglesias in favore di Don Antonio Castalloxi, mercatante in Cagliari, a fine e colla obligazione di estinguere altro censo di pari somma, del quale la Città era in debito verso Don Geronimo Gessa, cui perciò in pegno eransi date in godimento le ville spopolate e i salti di Corongio, Barega, Bangiargia e Sibilesa.

A. *Obligazione a nome della Città d'Iglesias d'una rendita censuale di lire ottanta in favore di Don Antonio Castalloxi.*

1537, 12 luglio.

(Dall'originale, esistente nell' Archivio Communale d'Iglesias).

In Dei nomine noverint universi, quod nos Laurencius Massa et Sabastiauus Del Seny, cives Civitatis Ecclesiarum, sindici, actores et procuratores ad hec et alia una cum nobili domino Gilo de Andrada, Capitaneo et Castellano dicte Civitatis Ecclesiarum, et in solidum legittime constituti et ordinati a Consilio generali dicte Civitatis et illius Consiliariis, singularibus, et probis hominibus dicte Civitatis, ut constat de dictis sindicatu, procuracione et actoria instrumento publico inde acto in dicta Civitate Ecclesiarum, vigesima nona die mensis octobris, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo quinto, et subsignato per discretum Antiocum Seris, auctoritate Regia notarium publicum in presenti Sardinie Regno, et scribam seu regentem scribaniam Capitanie dicte Civitatis Ecclesiarum pro domino utili ejusdem:

Attendentes, dictam Universitatem Civitatis Ecclesiarum, pro luendo seu redimendo ac quitando quoddam censuale mortuum, quod nobilis dominus Hieronimus Gessa, filius et heres magnifici Nicolay Gessa, habet super villis despopulatis de Coronjo, Barega, Banjarja y Sabelesa, situatis in Corrodoria de Sigerro, Capitanie dicte Civitatis Ecclesiarum, pro quo censuali fuere pignorate dicte ville et saltus, que usque hac possidebantur per dictum nobilem dominum Hieronimum Gessa; propter quod fuit per dictam Universitatem obtenta licencia manulevandi a Sacra Cesarea Catholica et Regia Majestate Domino nostro Rege, cum suis patentibus papyrii literis ejus propria manu signatis, sigilloque Regio in earum dorso cum cera vermilia sigillatis, registratis, ac in forma solita Regie Cancellarie expeditis, que date fuerunt in Civitate Ceserauguste, vigesima quinta die mensis septembris, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo octavo; ob quod fuit litigatum in Curia multum spectabilis domini Locumtenentis Generalis in hoc presenti Sardinie Regno usque huc, pretendendo dictum nobilem dominum Hieronymum Gessa, non posse predictum censuale luere et quitare: propter quod fuit obtenta sentencia in favorem dicte Universitatis, lata sub die vigesima octava mensis junii proxime preteriti (1): indigere mille libris, pro quibus pecuniis habendis pro dicta Universitate, perquisitis et diligenter indagatis pluribus viis atque modis quibus ipsas mille libras cum minori damno ac prompta expeditione ipsius Civitatis habere possemus, tandem non invenimus nec invenire potuimus aliam viam aliumque modum promptiores nec minus damnosos, quam per viam vendicionis censualis mortui instrumenti. Idcirco nos dicti sindici, actores et procuratores, nomine predicte Universitatis Ecclesiarum et singularium de eadem, presentium, absentium et futurorum, et cujuslibet eorum in solidum, ac etiam virtute dicti sindicatus, procurationis et actorie instrumenti, et ex potestate nobis super hiis in eodem attributa et concessa, ut prefertur, et vigore eciam supradicte licencie, ac nomine eciam nostro proprio et quolibet nomine in solidum, ex causa superius expressata, tanquam dicte Universitati et ejus singularibus, ut est dictum, utili et necessaria, per dictam scilicet Universitatem et ejus singulares presentes, absentes et futuros, et suos heredes et successores quoscumque, et eciam per nos et nostros, gratis et ex certa sciencia agentes hec, cum auctoritate et decreto multum spectabilis domini Anthoni De Cardona, Locumtenenti et Capitanei Generalis presentis Sardinie Regni, inferius auctorizantis et decretantis, vendimus et ex causa vendicionis concedimus vobis magnifico Anthonio Castalloxi, mercatori Civitatis Calaris, presenti, et vestris et quibus volueritis perpetuo, in-

(1) Il cod. *Prosund°*.

(2) Tanto la sentenza quanto l'autenticazione del notajo furono scritte dalla stessa mano con carattere italiano. — PILLITO.

(3) Questa autenticazione fu scritta e firmata dall'Archivista Mameli. con carattere tendente allo spagnuolo. — PILLITO.

(1) Vedi sopra, *Doc. XX.*

Digitized by Google

strumento tamen gracie redimendi mediante, octuaginta libras Calaritanenses censuales, annuales, rendales et perpetuales, sive de censuali mortuo nominatas, in nuda tamen percepcione earum, sine omni scilicet firma, fatica, laudimio, tercio, decimo, et alio quolibet foriscapio, sed tamen cum jure et cohercione habendi et percipiendi easdem, petendas, exhigendas, habendas et percipiendas per vos et vestros et quos volueritis, franchas scilicet et quitias, liberas et inmunes ac penitus expeditas et desembargas ab omnibus et singulis questis, taliis, donis, profertis, servitute, serviciis, muneribus, honoribus, exactionibus et contribucionibus comunibus, regalibus, realibus et victualibus, et aliis quibuscumque impedimentis, quecumque sint et quovis nomine in genere vel in specie censeantur seu nuncupentur, et ab omnibus eciam missionibus et expensis; et non obstantibus quibusvis empariis, marchiis, represaliis, et aliis quibuscumque contradictionibus et impedimentis a nobis dictis Laurencio Massa et Sabastiano del Seny, et a predicta Universitate, probis hominibus et singularibus ejusdem, absentibus pariter et futuris, et eorum heredibus et successoribus, nostri et ipsorum, in solidum et pro toto, et ab omnibus et singulis imposicionibus dicte Universitatis Ecclesiarum presentibus et futuris, impositis et imponendis in eadem, ac aliis suis juribus quibuscumque, et de ac super omnibus et singulis domibus, vineis, terris et aliis quibusvis, a prima die mensis juniy proxime preteriti ad unum annum primo et continue venturum, et sic deinde annis singulis perpetuo in dicto vel consimili termino sive die. Hanc autem vendicionem et ex causa vendicionis concessionem facimus nos dicti sindici nominibus et posse ac auctoritate predictis et quolibet nomine in solidum, vobis dicto magnifico Anthonio Castaloxi et vestris et quibus volueritis perpetuo, de predictis octuaginta libris censualibus, sive de censuali mortuo, ut est dictum, sicut melius dici potest et intelligi ad vestri vestrorumque salvamentum et bonum eciam intellectum; promittentes jamdictis nominibus et quolibet nomine in solidum vobis dicto magnifico emptori et vestris, quod nos aut dicta Universitas et probi homines et singulares ejusdem, presentes, absentes pariterque futuri, et heredes vel successores nostri et dicte Universitatis, aportabimus, dabimus et solvemus, apportabuntque, dabunt et solvent vobis et vestris in hiis successoribus annis singulis perpetuo in dicto termino sive die intus presentem Civitatem Calaritanam et intus hospicium habitacionis vestre vel vestrorum, nostris et eorum sumptibus et expensis, sine omni videlicet dilacione, excusacione et excepcione, et absque omni damno, missione et interesse vestri et vestrorum. Verum si forsan contigerit (1) aliquo anno vel aliquibus annis lapso termino solucionis dicti censualis, vos seu vestros in hiis successores ire personaliter vel mitere aliquem nuncium seu procuratores vestrum vel vestrorum ad dictam Universitatem Ecclesiarum, seu ad Serenissimum dominum Regem Serenissimamque dominam Reginam seu ad quemlibet eorum officialem, aut ad nos dictis nominibus seu ad aliquem vel aliquos nostri et proborum hominum et singularium predicte Universitatis, presencium, absencium et futurorum, et ad nos seu eorum successores, pro peticione seu exaccione pencionis seu pencionum dicti vestri censualis mortui, vel alicujus magne vel modice partis seu quantitatis ipsius vel eorum, ultra suum terminum supradictum solvi cessate vel cessatis, seu racione aliquorum aliorum supra et infra contentorum, que pro nobis dictis nominibus vel dictam Universitatem et probos homines qui nunc sunt et pro tempore fuerint, aut alios singulares dicte Universitatis presentes, absentes pariter et futuros, non complerentur aut non solverentur integre et cum eorum totali efectu: nos dictis nominibus et quolibet nomine in solidum hiis casibus et quolibet ipsorum, tociens quociens predictas soluciones deferre contigerit, dabimus et solvemus seu dabunt et solvent vobis et vestris aut ipsi nuncio seu procuratori vestro seu vestrorum in his successorum, pro quolibet videlicet die qua vos seu ipsi ex hac causa laboraveritis seu laboraverint, vaccaveritis seu vaccaverint intus vel extra dictam Civitatem Calaritanam, quadraginta solidos Calaritanenses, pro salario scilicet quotidiano et laboribus vestris aut vestrorum; et hoc tantum et tamdiu ac continue, quousque vobis et vestris tunc deberetur ex et de seu pro predictis fuerit plene et integre satisfactum, ac tociens quociens hoc fieri contingat; rato semper remanente pacto, hoc est quod ipsis salariis solutis vel non, semel aut pluries, seu graciose remissis, nichilominus nos jamdictis nominibus et Universitas predicta et singulares teneamur et teneantur vobis et vestris in hiis successoribus ad solucionem dicti vestri censualis mortui et missionum et expensarum inde tunc factarum, damnorum et interesse eorum tempore sustentorum, nec non ad complendum et observandum omnia et singula in presenti instrumento contenta et specificata. Ultra quos quadraginta solidos cottidianos vestri seu dicti nuncii aut procuratores vestri convenimus et bona fide promittimus dictis nominibus vobis et vestris, quod nos dictaque Universitas et singulares ipsius dabimus, solvemus, restituemus et emendabimus vobis et vestris in hiis successoribus, aut ipsi nuncio seu procuratori vestro et vestrorum, ad vestram et eorum voluntatem indilate, omnes et singulas missiones, sumptus, damna et interesse, si quos, quas et que vos vel vestri aut quisque nuncius aut procurator vestri et vestrorum facietis et sustinebitis, facientque et sustinebunt quoquomodo pro pencione vel exaccione dicti vestri censualis, vel alicujus magne vel modice partis seu quantitatis ipsius, vel racione aut occasione aliquorum aliorum supra et infra contentorum in presenti instrumento et promissorum vobis et vestris non

(1) Manca questa voce nella pergamena.

Digitized by Google

completorum aut non observatorum. Super quibus quidem diurnalibus seu numero dierum, quibus vos vel vestri aut nuncius seu procurator vestri seu vestrorum fueritis seu alias laboraveritis aut vaccaveritis intus vel extra dictam Civitatem Calaritanam, nec non et super dictis missionibus, damnis et interesse, credatur vobis et vestris, seu ipsi nuncio vel procuratori vestro et ipsorum, plano et simplici verbo, vel saltem solo simplici juramento: quod quidem juramentum vobis et vestris aut ipsi nuncio seu procuratori vestro seu vestrorum nunc pro tunc et e converso predictis nominibus deferimus et pro delato id penitus haberi volumus ex pacto, nullo alio probacionis genere requisito; quam quidem juramenti delacionem, re integra vel aliter existente, nos nominibus prefixis irrevocabilem esse volumus et paciscimur. Renunciantes quoad hec legi « Non erit ratum » ff. De jurejurando (1), dicenti in fine ipsius, delacionem juramenti ante sui prestacioneni posse revocari per defendentem; et eciam legi sive juri dicenti, pactum factum inter creditorem et debitorem, quod credatur verbo aut juramento creditoris super diurnalibus seu quotidianis salariis, missionibus, damnis et interesse, non valere, et oppinioni dominorum doctorum in hac parte declinancium, amplectentes dictis nominibus oppinionem aliorum dominorum doctorum contrarium asserenciun; et omni alii juri hiis aliqualiter diversanti, sive pro nobis dictis nominibus contra hec quomodolibet facienti. Ceterum nos sindici prenominati nominibus predictis et quolibet nomine in solidum convenimus et bona fide promittimus vobis dicto magnifico emptori et vestris, sub pena centum ducatorum quam nos sindici prenominati jamdictis nominibus nobis et probis hominibus Universitatis et singularibus ejusdem presentibus, absentibus et futuris gratis et ex certa sciencia et ex pacto imponimus, quod nos dicti sindici dictis nominibus, et seu probi homines Universitatis et alii singulares de eadem, vel aliquis seu aliqui nostri et eorum aut alterius nostrum et ipsorum nomine, graciam aliquam seu provisionem de elongamento, aut guidatico, vel supercedimento, seu alias, super solucione alicujus annue pensionis vel alicujus magne vel modice partis ejusdem non impetrabimus nec impetrabunt nec impetrare faciemus nos dictis nominibus; nec facient causam aliquam, litteram vel rescriptum, alicujus temporis graciam, elongamentum guidaticum, supercedimentum seu quamcumque aliam provisionem seu graciam ab Inclitissimo et Serenissimo Imperatore Rege nostro, seu a Serenissima Regina, vel eorum liberis, seu procuratoribus, seu ab alia quacumque persona eclesiastica vel seculari de hiis potestatem habente vel habitura, cujuscumque excellencie, gradus aut status vel preheminencie existant, nec ab aliquo vel aliquibus ipsorum ubi impetrata vel concessa sint vel fuerint utemur nec uti faciemus nec utentur nec uti facient nec uti etiam possimus seu possint adversus vos dictum emptorem seu successores vestros in hiis; et si impetrata et concessa sint vel fuerint ad nostri predictis nominibus, aut proborum hominum seu dicte Universitatis aut ejus singularium absencium et futurorum aut alicujus vel aliquorum nostri vel ipsorum instanciam seu requisicionem, sive ex mera liberalitate vel motu proprio concessoris, sive alio quocumque motu seu indultu aut provisione aliqua generali vel speciali, eciam facta in curiis, vel alias concessa fuerint seu in posterum concederentur, et eciam pro restauracione dicte Civitatis Ecclesiarum, vel alias aliqua alia utilitate vel favore reipublice, aut eciam quacumque extrema urgente necessitate: Et si contra predicta vel infrascripta seu eorum aliquod nos jam dictis nominibus, et probi homines vel Universitas predicta aut ejus singulares, vel aliquis seu aliqui nostri nominibus jam dictis et ipsorum fecerimus seu fecerint, quod Deus a nostris vel eorum velle et mente avertat, volumus et concedimus eisdem nominibus et quolibet nomine in solidum, quod, ipso facto et jure attemptato seu cominato, nos dictis nominibus et dicta Universitas et ipsius singulares incidamus et incidant et incidere volumus gratuite in dictam penam centum ducatorum, et eciam in penam perjurii. De qua quidem pena ipsorum centum ducatorum volumus et concedimus quibus supra nominibus, quod, casu quo et eciam tociens quociens comitatur, adquiratur medietas dicto Serenissimo Regi aut ejus Vicario vel alii unicuique curie sive judici aut officiali, inde ad vestri seu vestrorum electionem, requisicionem seu mandatum excucionem facienti; et residua medietas vobis et vestris in hiis successoribus totaliter adquiratur et aplicetur. Et ipsa pena comissa vel non, soluta vel non, aut alias graciose remissa, semel et pluries, nihilominus, non obstantibus dictis guidatico, supersedimento aut elongamento, seu alia quavis provisione, concessione seu gracia, aut aliis predictis, predicta omnia et singula supra et infra contenta rata et firma perdurent in eternum, et nos dictis nominibus teneamur, et probi homines et dicta Universitas jam dicte Civitatis Ecclesiarum et singulares de eadem presentes pariterque futuri teneantur, prestare, dare et solvere vobis et vestris in hiis successoribus quolibet anno in dictis loco et termino predictum vestrum censuale mortuum seu ejus annuas pensiones, prout superius est expressum; nec non teneamur et teneantur vobis et vestris ad omnia et singula supra et infra fienda efectualiter et complenda, cum inter nos nominibus predictis et vos conventum extiterit et in pactum gratuitum deductum specialiter et expresse. Dicti vero Dominus Rex et Vicarius Calaris, seu aliquis vel aliqui ipsorum, aut quivis alius officialis, curia sive judex, medietatem dicte pene sibi competentis petere, exigere seu habere non possit seu possint, quousque dictam annuam pensionem dicti vestri censualis jam dictarum octuaginta librarum, et eciam medietatem dicte pene, et alias penas proinde tunc

(1) *Dig. 5 de jurejurando (12, 2).*

Digitized by Google

comissas, et quecumque salaria tunc debita, missiones et expensas, damna et interesse, tunc factas et sustentas, fecerit seu fecerint re et de facto exsolvi vobis et vestris in hiis successoribus, et attendi et compleri omnia et singula pro nobis dictis nominibus supra et infra promissa, complenda et attendenda. Ulterius convenimus et bona fide promitimus nos dicti sindici, procuratores et actores predictis nominibus, et quilibet eorum in solidum, vobis dicto emptori et vestris, sub dicta pena predictorum centum ducatorum modo et forma predictis comitenda, dividenda et adquirenda ac omitenda, in, de vel pro predictis vel infrascriptis seu eorum aliquo seu aliquibus, nos dicti sindici nominibus predictis et quolibet nomine in solidum, et alii probi homines et singulares dicte Universitatis, presentes, absentes et futuri, vel aliquis seu aliqui nostrorum seu alii pro nobis aut ipsis, non firmabimus seu firmabunt vobis vel vestris in hiis successoribus jus nec causabimur nec causabuntur vobiscum nec cum eis, nec contestabimur nec contestabuntur littem seu littes, nec dicta Universitas et ejus singulares hiis quibus supra et infra, nominibus predictis, renunciamus, vel eorum aliquo vel aliis; et quibuscumque, quibus possemus nos et possent se defendere vel aliquatenus excusare aut adjuvare, non utemur nec utentur, nec uti possimus seu possint directe vel indirecte contra vos seu vestros in predictis successores adversus predicta vel infrascripta, vel eorum aliquod quovis modo. Nec eciam opponemus nec opponent nec opponi faciemus seu facient aliquam excepcionem dilatoriam solucionis, nec declinatoriam fori, nec aliquam aliam compensacionem, deductionem, retencionem, difugium vel maliciam, excepcionem, excusacionem juris vel facti, nec aliquam aliam excepcionem peremptoriam vel declinatoriam, seu anormalam, seu aliam, propter quam possemus seu possent vobis et vestris in hiis successoribus diferre vel auferre vel aliquatenus impedire solucionem aliquam vel soluciones aliquas de censuali vestro predicto seu ejus pencionibus, vel partem aliquam magnam vel modicam ipsius vel earum, vel aliqua premissorum vel infrascriptorum, nisi dumtatxat vere et realis solucionis; de qua si opponeretur, in promptu (1) fieri haberet per publicum apoce instrumentum, ubi, ut premititur, solucio dicti censualis fieri contigerit; omni alii probacioni et omni alii juri hiis obvianti renunciantes nominibus predictis scienter et consulto. Renunciamus etiam dictis nominibus omnibus et singulis causis, excepcionibus supradictis, et aliis eciam quibuscumque, predictis vel infrascriptis vel aliquibus eorum adversantibus ullo modo; volentes et concedentes nominibus predictis vobis ex pacto, quod aliqua (2) curia sive judex ecclesiasticus vel secularis, quavis causa seu nomine, teneatur, possit vel debeat nos nominibus jamdictis seu dictam Universitatem vel ejus singulares, vel aliquam vel aliquos nostri vel nostrorum, admitere seu ad predicta audire, ubi eciam de facto opponeremus seu opponerent aut opponere possemus vel possent ea vel aliqua eorumdem; ymmo volumus et concedimus nominibus predictis et ex pacto, quod ipsa Curia sive judex, ad hostencionem hujusmodi publici instrumenti, compellat et compellere possit, faciat et debeat nos dictos sindicos eisdem nominibus et probos homines, ac dictam Universitatem et singulares de eadem presentes, absentes et futuros, et quemlibet nostri et ipsorum in solidum, fortiter et districte modis omnibus quibus poterit, ad dandum, tradendum et exsolvendum vobis et vestris successoribus in hiis, ut superius est contentum, dictum censualem mortuum seu ejus annuas penciones in termino et loco predictis, et ad tradendum vel dandum, attendendum, complendum et observandum vobis et vestris in hiis successoribus omnia et singula alia super et infra contenta, tanquam convinctos et condempnatos per sentenciam difinitivam ac si in rem transisset judicatam per appellacionem vel aliter non suspensam, omni appellacione, reclamacione et contradicione postpositis, quibus totaliter et expresse nominibus quibus supra renunciamus. Pro precio vero predictarum octuaginta librarum censualium sive de censuali mortuo per nos dictis nominibus vobis et vestris, ut est dictum, venditarum (1), dedistis et solvistis nobis, et dictis nominibus a vobis habuisse et recepisse confitemur, in pecunia numerata mille libras monete Calaris, ad racionem seu forum octo pro centenario; quasque mille libras mitere et convertere tenemur et promitimus in luycione et quitamento dicti censualis. Et ideo gratis et ex certa sciencia predictis nominibus renunciamus excepcioni pecunie non numerate et non solute, et preci predicti non habiti et non recepti, et excepcioni de dolo malo, et in factum actioni, et legi « Rem majoris precii » (2), una cum fine legis « Si voluntate mea » C. De rescindenda vendicione (3), cum similibus, subvenientibus deceptis ultra dimidiam justi precii: renunciamus, inquam, jamdictis nominibus. Et vobis dicto emptori et vestris ex pacto inter nos et vos dictis nominibus inito et convento ac comprehenso remittimus, cum vos sibi predictum censuale minime tenere velletis, quod per nos eisdem nominibus et dictos probos homines dictamque Universitatem et singulares de eadem aut aliquem vel aliquos nostri et ipsorum, sive alios eciam nomine ipsius Universitatis vel alicujus singularium ipsius, non possit aliquo vel aliquibus curiis allegari vel excipi, quod dictum precium dicti censualis non fuit missum et conversum in predictis in quibus virtute dicte Regalis licencie converti deberet, et vos, seu vestri ad hoc probandum minime

(1) Così la pergamena; in vece di coteste due voci il contesto richiederebbe *probatio*.

(2) Per *nulla*.

(1) La pergamena *dictarum venditis*.

(2) *C. 2 C. J. de rescindenda venditione (4, 44)*.

(3) Emendisi *Si voluntate tua*. È la *c. 8 C. J. de rescindenda venditione. (4, 44)*

Digitized by Google

teneamini seu stringamini; nos enim dictis nominibus nunc pro tunc dictus onus probandi vobis et vestris per pactum remitimus et penitus relaxamus, non obstante lege « Civitas » ff. Si certum petatur (1), hanc probandi necessitatem creditori imponentis; cui legi, et omni alii juri, racioni et consuetudini nos, dictis nominibus et predicta Universitas ac singulares de eadem in solidum in premissis expresse prefixis nominibus renunciamus. Dantes et remitentes jamdictis nominibus vobis et vestris donacione irrevocabili inter vivos, si quid predictum censuale mortuum, quod vobis et vestris ut predicitur vendimus, plus modo valet aut amodo valebit precio memorato. Insuper nominibus sepedictis et quolibet nomine in solidum convenimus et bona fide promitimus vobis dicto emptori et vestris successoribus in hiis, quod nos dictis nominibus et dicti probi homines dictaque Universitas et singulares ipsius presentes, absentes pariter et futuri faciemus vos et vestros in hiis successores et quem vel quos volueritis perpetuo predictum censuale mortuum quod dictis nominibus vobis vendimus et ejus annuas pensiones, franchas et quitias, ut est dictum, habere, tenere, percipere et possidere in pace perpetua contra omnes personas, loco et termino supradictis; atque tenebimur nominibus predictis et quolibet nomine in solidum, et dicti principales nostri Universitasque predicta et singulares de eadem tenebuntur, vobis et vestris in hiis successoribus de firma et legali evictione et legittima defencione ejusdem censualis mortui et omnium singulorum predictorum et eciam in presenti instrumento contentorum. Et pro hiis complendis, attendendis, tenendis et observandis nos dicti sindici nominibus predictis et quolibet nomine in solidum obligamus vobis dicto emptori et vestris in hiis successoribus omnes et singulas proprietates, domos vineas et terras dicte Universitatis, et omnia alia et singula bona nostra, et Consiliariorum, proborum hominum, Universitatis predicte, et singularium, presentium, absentium et futurorum, et cujuslibet nostri et ipsorum in solidum, mobilia et inmobilia, ubique habita et habenda, et quantumcumque etiam privilegiata existant de jure comuni aut municipali, usu, usatico, foro, consuetudine vel usancia aut constitucione. Renunciamus quantum ad hec dictis nominibus et quolibet nomine in solidum gratis et certa sciencia beneficio Novarum Constitucionum, et dividendarum ac cedendarum accionum, et epistole Divi Adriani, et consuetudini Barchinone, loquentibus de duobus vel pluribus debitoribus seu fidejussoribus in solidum se obligantibus, et consuetudini Barchinone et omni legi sive juri prohibenti penam dari et solvi, et restitucionem missionum, damnorum et interesse fieri, et cuilibet legi « Si duo rei, § finali, ff. De receptis arbitris (2), dicenti, quod pena semel exacta amplius peti seu exhigi pro uno et eodem actu non possit, et cuilibet alii legi sive juri dicenti, penam quantitatem sortis excedere non posse; et legi « Nemo carcerem » De exactionibus tributorum, C. libro decimo (1), et cuilibet alii legi, usui aut consuetudini seu constitucioni dicenti, personam liberam loco pignoris detineri non posse; et in quantum unus pro alio intendere videatur, cuilibet legi sive juri dicenti quod prius conveniatur principalis quam fidejussor, mandator, constitutor aut sponsor, sive hiis pro quo aliquis se constituit et obligavit quam qui constituitur seu obligatur; et alii dicenti, quod sublato principali tollatur accessorium; et consuetudini Barchinone dicenti, quod quis non possit consuetudinibus Barchinone renunciare. Renunciamus eciam nominibus quibus supra spacio decem dierum, et trium dierum, qui dantur pro vendendis bonis mobilibus; et spacio quatuor mensium, quod a lege indulgentur condempnatis in personali actione; et spacio sex mensium, quod datur debitoribus pro vendendis honoribus et alias pro solucionibus faciendis; et feriis messium, vindemiarum ac nundinarum, et feriis eciam repentinis, et omni alii temporis spacio seu termino in vel pro similibus dari assueto; et eciam beneficio cessionis. Renunciamus eciam dictis nominibus omni monicioni, citacioni et omni firme juris, omnisque libelli oblacioni, littis contestacioni, judicis assignacioni et ejus officio, ac acordio unius pluriumve dierum, et beneficio minoris etatis, et restitucionis in integrum, et omnibus appellacionibus, reclamacionibus, excepcionibus et defencionibus, et omni judiciario ordini. Renunciamus eciam predictis nominibus quoad hec scienter et consulto foro nostro et dictorum proborum hominum dicte Universitatis et singularium de eadem, presencium, absencium et futurorum; et supponimus ac submittimus, nominibus quibus supra, quantum ad hec, nos et dictos probos homines dicte Universitatis, et omnes singulares ipsius presentes, absentes ubique futuros, et bona nostra et ipsorum et cujuslibet nostri et ipsorum in solidum, foro, districtui, cognicioni, jurisdictioni et execucioni dicti nobilis Vicarii Calaris qui nunc est et pro tempore fuerit, ac eciam cujusvis judicis seu assessoris ac aliorum quorumvis officialium et judicum quos volueritis seu elegeritis; quam electionem semel et pluries mutare et variare possitis, et in ipsos Vicarium ac alios officiales per vos eligendos ut in judices nostros et dicte Universitatis, et ejus singularium presencium, absencium et futurorum, consentimus et penitus submitimus, volentes dictis nominibus et concedentes ac consencientes, quod dictus Vicarius Calaris ac alie curie sive judices per vos eligende seu eligendi, et quilibet ipsorum, per se et suos successores, nuncios et portarios, nos dictis nominibus et dictos honorabiles probos homines superius nominatos, atque dictam Universitatem et singulares ipsius presentes,

(1) *Dig. 27 de rebus creditis si certum petetur (12, 1).*

(2) *Dig. 34 § 1 de receptis; qui arbitrium receperunt ut sententiam dicant (4, 8).*

(1) *C. 2 C. J. de exactoribus tributorum (10, 19).*

Digitized by Google

absentes pariter et futuros, et quemlibet nostri et ipsorum in solidum, possint compellere, distringere et forciare, et compelli, distringi ac forciari facere, ad complendum et observandum et attendendum vobis et vestris in hiis successoribus omnia et singula in presenti instrumento contenta, et contra nos dictis nominibus et contra dictam Universitatem et ejus singulares et contra quemlibet nostri et ipsorum in solidum in personis et bonis execucionem facere pro predictis eciam intra clausuras, muros et limites seu mollones dicte Civitatis Ecclesiarum, et eciam alibi ubique locorum eciam non submissorum jurisdictioni facientis ipsam execucionem inveniamur (1) seu inveniantur. Renunciantes quoad hec dictis nominibus constitucionibus pacium et treugarum, quibus cavetur quod aliquis Vicarius seu alius officialis pro execucione facienda non intret intra clausuras alicujus castri, ville seu loci; et legi « Si convenerit » ff. De jurisdictione omnium judicum (2); et juri revocandi donum, et cuilibet legi sive juri dicenti quod quis ex pacto non possit se submitere jurisdictioni seu foro sui judicis; volentes ex pacto predictis nominibus, et vobis et vestris concedentes, quod vos et vestri in hiis successores possitis nos nominibus quibus supra et dictam Universitatem, et probos homines et alios singulares ipsius, et quemlibet nostri et ipsorum in solidum, vel illam aut illos ex nobis et ipsis quem vel quos vos seu vestri in hiis successores volueritis, elegeritis pro predictis, et in hiis omnibus et singulis in judicio vel extra judicium convenire, et electum seu electos dimitere, et alios eligere et convenire, et eciam dimissos reassumere, et in eodem seu eisdem et bonis ejus seu ipsorum, si volueritis, ipsam execucionem facere seu fieri facere; et super hoc possitis tociens quociens volueritis variare: dumodo pro dictis censuali et accessoribus, penis, salariis, damnis et interesse, et aliis predictis et infrascriptis omnibus et singulis, vobis et vestris aliquid debeatur, re integra remanente; vel id semel et pluries, prout vobis et vestris in hiis successoribus videbitur; et una curia sive judex aliam non impediat, ymmo omnes possunt concurrere in execucionem. Renunciamus eciam dictis nominibus quoad hec cuicumque juri varietatem et incostanciam reprobanti, necnon et omni privilegio elongacionis, provisionis, supercessionis, guidatici et gracie, obtento et obtinendo, emanato vel emanando, ab invictissimo et Serenissimo Imperatore Rege nostro vel a Domina Regina, eorumque liberis, Procuratoribus, seu Gubernatoribus, aut ab alia quacumque persona inde potestatem abente vel habitura, sive generaliter sive specialiter, aut sive favore armate, viagii, guerre, pacis, legacionis, vel insultus genciun extranearum, seu causa vel favore reipublice, seu aliis eciam quibuscumque racionibus sive causis eciam majoribus, gravioribus seu durioribus superius expressatis, tam ad instanciam seu requisicionem nostri dictis nominibus seu dicte Universitatis et ejus singularium, quam motu proprio concedentis, et sub quavis expressione verborum, extrema eciam hoc exposcente necessitate. Renunciamus eciam predictis nominibus pro militibus et personis generosis qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint dicte Universitatis Ecclesiarum spacio seu dilacioni aut citacioni viginti sex dierum, qui dantur seu conceduntur militibus et personis generosis pro tribus monicionibus seu edictis, et omni privilegio militari et beneficio ejusdem; et omnibus eciam aliis juribus, auxiliis, foriis, usibus, usaticis, constitucionibus et consuetudinibus, editis et edendis, per nos dictis nominibus et pro dictis probis hominibus et pro dicta Universitate et singularibus ejusdem, vel aliquo vel aliquibus nostri et eorum faventibus quovis modo: que omnia proinde hic pro expressis haberi volumus, ac si in presenti continerentur instrumento specialiter et expresse; et nomine ac vice mulierum de dicta Universitate beneficio Valleyani Senatusconsulti in favorem mulierum introducto, et dotibus et sponsaliciis, ac juribus ypothecarum earum. Renunciamus eciam quoad hec dictis nominibus legi « Sed et si quis » § « Quesitum » ff. Si quis caucionibus (1), qua cavetur quod generalis renunciacio (2) non valet; et oppinioni eciam dominorum omnium doctorum hoc idem asserentium. Ulterius nos dicti sindici nominibus prenarratis, sine tamen prejudicio et derogacione predictorum et aliorum infrascriptorum, ex parte volumus et concedimus, et plenam ac liberam potestatem vobis et vestris in hiis successoribus donamus et conferimus, quod si forte pencio dicti censualis mortui non solveretur vobis et vestris in hiis successoribus annis singulis ut est dictum, hoc casu, et tociens quociens hoc fieri contingat, nobilis Vicarius Calaris qui nunc est et pro tempore fuerit, et ejus Locumtenens, ac quivis alius officialis seu jurisdicionem aliquam exercens seu regens, ac eciam vos dictus emptor et vestri in hiis successores vestra propria auctoritate et sine fatica et licencia alicujus curie et persone, possit et possitis absque aliqua juris solempnitate libere et omni obstaculo quiescente vendere omnia et singula bona nostra et dictorum proborum hominum dicte Universitatis et singularium ejusdem presencium, absencium et futurorum, et cujuslibet nostri et eorum in solidum, mobilia et inmobilia, habita et habenda, eciam quocumque jure seu modo privilegiata, et ea ac eorum possessionem tradere, et precia recipere, et inde apochas et fines facere et firmare, et omnia alia in et super hiis facere et libere exercere, que ad vendicionem seu alienacionem dictorum bonorum fieri requirantur seu sint aliqualiter necessaria vel etiam opportuna; et de preciis eorum vobis et vestris in hiis successoribus satisfacere in omnibus hiis, que vobis et vestris pro predictis

(1) La pergamena *inveniamus*.
(2) *Dig. 18 de jurisdictione (2, 1).*

(1) *Dig. 4 § 4 Si quis cautionibus in judicio sistendi causa factis non obtemperaverit (2, 11).*
(2) La pergamena *renuncio*.

Digitized by Google

debeantur. Que omnia jamdictis nominibus promitimus nos et dictam Universitatem seu ejus singulares rata et firma habere, et in aliquo non contra facere vel venire aliqua racione; eaque nunc pro tunc dictis nominibus laudamus, approbamus, ratificamus et confirmamus, rataque, grata et firma ac acceptabilia habemus, in posse notarii infrascripti, non obstante quacumque usancia, consuetudine, constitucione pacis et treugue, seu quavis alia hoc fieri prohibente: quibus, et omni alii juri hiis obvianti, nominibus predictis quantum ad hec expresse renunciamus. Ulterius est sciendum, quod dictas octuaginta libras censuales, annuales et rendales, sive de censuali mortuo, quas nominibus predictis vobis vendimus, penas, salaria, missiones, expensas, damna et interesse, et omnia alia et singula supradicta, scribimus et solvere promitimus nos (1) nominibus predictis vobis et vestris in hiis successoribus sub pena tercii in libris terciorum Curie nobilis Vicarii Calaris; et ideo volumus et consentimus, quod per dictam tercii scripturam huic instrumento, vel e converso seu per aliquam dictarum caucionum seu obligacionum alicui earundem, invicem nullum prejudicium generetur tacite vel expresse, ymo utraque ipsarum caucionum sit et remaneat in suis plenis robore et valore, et vos et vestri et quos volueritis possitis eis omnibus firmitatibus et unaquaque ipsarum simul vel divisim libere uti, et super hoc tociens quociens volueritis variare, re integra vel non integra existente, dum de predictis vobis et vestris aliquid debeatur; omni obstaculo quiescente. Et ut predicta omnia et singula majori gaudeant firmitate, non vi nec dolo sed sponte juramus dictis nominibus in animas nostras et in animas predictorum proborum hominum et aliorum singularium dicte Universitatis per Dominum Deum et ejus sancta quatuor Evangelia manibus nostris corporaliter tacta, dictis nominibus, predicta omnia et singula attendere et complere, tenere et observare, et in nullo contra facere vel venire, scilicet illi de dicta Universitate qui minores viginti quinque annis existant racione minoris etatis lesionem aliquam allegando seu restitucionem in integrum postulando; nos dictos sindicos aut dictam Universitatem nec aliquos de eadem aliquo alio jure, causa vel eciam racione; renunciantes quoad hec dictis nominibus nomine dictorum minorum de dicta Universitate beneficio minoris etatis, et ignorancie, ac restitucionis in integrum, et omni alii juri hiis obvianti. Premissa igitur omnia et singula, prout superius dicta sunt, facimus, paciscimur, convenimus et promitimus nos dicti sindici nominibus predictis per nos et nostros, et per dictam Universitatem et dictos ejus singulares, absentes pariter et futuros, vobis dicto emptori et vestris, necnon et notario infrascripto tanquam publice persone pro vobis et vestris et pro aliis eciam personis omnibus quarum interest et intererit recipienti et paciscenti ac eciam legitime stipulanti.

Actum est hoc in Civitate et Castro Calaris, duadecima die mensis julii, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo septimo.

Si†gna Laurencii Massa et Sabastiani Del Seny, sindicorum, actorum et procuratorum predictorum, qui hec dictis nominibus et quolibet nomine in solidum laudamus, firmamus et juramus.

Testes hujus rei sunt: nobilis Don Salvator Aymeric, hereditatus in Capite Calaritano et Calari domiciliatus, ac Comendator Sancti Jacobi de Spada; et magnificus Matias Serra, secretarius Regius.

Si†gnum nostri Antonii de Cardona, Preceptoris ordinis Sancti Jacobi de Spata, Camerlengui et Consiliarii Sacre Cesaree et Catholice Magestatis Dominorum nostrorum Regine et Regis, et pro eisdem Regiis Magestatibus Locumtenentis et Capitanei Generalis in presenti Sardinie Regno, qui preinsertarum vendicionis et carricacionis censualis proprietatis mille librarum pensionis octuaginta librarum, mittendi et convertendi in luycionem et quitamentum consimilis censualis promissionisque ac obligacionis Universitatis et singularium Civitatis Ecclesiarum, instrumento, et omnibus et singulis in eodem contentis et certificatis, facto et firmato per magnificos sindicos dicte Universitatis Ecclesiarum nominatos et superius descriptos honorabili Antonio Castaloxi et suis, ex justis, veris et legittimis causis, de consilio multum magnifici et egregii Cancellarie Regentis, ad dictorum sindicorum supplicacionem, auctoritatem nostram ymo verius Regiam interponimus pariter et decretum appositum instrumento Marcii Antonii Olivar, Apostolica, Regia atque Valentina auctoritatibus notarii publici per cunctam dominacionem Sacre Cesaree et Catholice Magestatis Domini nostri Castelle, Aragonum etc. Regis, Imperatoris, ac Regentis Curiam Locumtenencie Generalis presentis Regni, pro magnifico Antonio Mathia Serra, utili domino ejusdem Curie; die decima quarta mensis julii, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo septimo, Callari: presentibus, nobili et magnifico don Giacobo de Alagò, et Antioco Porcell, utriusque juris Doctore, Callaris habitatoribus, testibus ad ista vocatis et specialiter assumptis. Quare ego dictus notarius et scriba qui supra, in fidem et testimonium premissorum, hic, instantibus dictis sindicis et dicto Castalloxi, pro ejus interesse me subscribo, meumque solitum artis notarie quo in publicis claudendis instrumentis utor appono sig†num.

Sig†num Marci Cypriani, civis Civitatis et Castri Calaris, Regia et Apostolica auctoritatibus notarii publici per totam terram et dominacionem Serenissimi et potentissimi Imperatoris domini nostri et Aragonum Regis, qui hec manu propria scripsi, una cum interposicione decreti predicti, et clausi.

(1) La pergamena *vobis*.

Digitized by Google

B. *Dichiarazione di Lorenzo Massa e Sebastiano del Seni, procuratori della Città d'Iglesias, d'aver ricevuto a nome di detta Città da Don Antonio Castalloxi la somma di lire mille per prezzo del detto censo di lire ottanta.*

(Seguito il riscatto del censo e fattane quietanza, l'obligazione presente venne cancellata e restituita li 19 luglio 1564).

Sit omnibus notum, quod nos Laurencius Massa et Sabastianus del Seny, cives Civitatis Ecclesiarum, sindici, actores et procuratores ad hec et alia una cum nobili domino Gilo de Andrada, Capitaneo et Castellano dicte Civitatis Ecclesiarum, et in solidum legittime constituti et ordinati a Consilio Generali dicte Civitatis et illius Consiliariis, singularibus et probis hominibus dicte Civitatis, ut constat de dictis sindicatu, procuracione et actoria instrumento publico inde acto in dicta Civitate Ecclesiarum vigesima nona die mensis octobris, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo quinto, et subsignato per discretum Antiocum Seris, auctoritate Regia notarium publicum in presenti Sardinie Regno, et scribam seu regentem scribaniam Capitanie dicte Civitatis Ecclesiarum pro domino utili ejusdem, dictis nominibus, et nominibus eciam nostris propriis, confitemur et recognoscimus vobis magnifico Anthonio Castalloxi, mercatori Calaris, quod dedistis et solvistis nobis dictis nominibus bene et plenarie voluntati nostre numerando omnes illas mille libras Calaritanenses, pro quibus seu quarum precio nominibus predictis vendicionis vobis et vestris et quibus volueritis perpetuo, instrumento tamen gracie redimendi mediante, octuaginta libras Calaritanenses de censuali mortuo, seu censuales, annuales, rendales et perpetuales, in nuda tamen percepcione earum, sine omni firma, fatica, laudimio et foriscapio, sed cum omni jure et cohercione habendi et percipiendi easdem, habendas et percipiendas per vos et vestros et quos volueritis a nobis et a bonis nostris et a dicta Universitate et singularibus et ipsorum quolibet, presentibus, absentibus et futuris, scilicet a prima die mensis junii proxime preteriti ad unum annum proxime venturum, et sic de anno quolibet perpetuo in dicto termino sive die; prout de ipsa vendicione plene constat instrumento publico inde facto in posse Marci Cypriani notarii infrascripti, die presenti et infrascripta. Et ideo renunciando excepcioni pecunie non numerate et non solute, et doli mali, et actioni in factum, et omni alii juri hiis obvianti, nominibus et posse predictis facimus vobis de predictis mille libris precii predicti presentem apocham de soluto, ac bonum et perpetuum finem et pactum de ulterius non petendo et de non agendo, vallatum stipulacione solempni.

Actum est hoc in Civitate et Castro Calaris, duodecima die mensis julii, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo tricesimo septimo.

Sig††na nostrum Laurencii Massa et Sabastiani del Seny, sindicum, actorum et procuratorum predictorum, qui hec dictis nominibus et quolibet nomine in solidum laudamus et firmamus.

Testes hujus rei sunt: nobilis Don Salvator Aymeric, hereditatus in Çapite Calaritano et Calari domiciliatus, ac Comendator Sancti Jacobi de Spada; et magnificus Matias Serra, secretarius Regius.

Sig†num Marci Cypriani, civis Civitatis et Castri Calaris, Regia et Apostolica auctoritatibus notarii publici per totam terram et dominacionem seremissimi et potentissimi Imperatoris domini nostri et Aragonum Regis, etc., qui hec manu propria scripta clausit.

Fuit acusatum tercium die XXVII augusti, anno M.D.LVII, Calari.

Scriba Rossellò.

Die mercurii intitulato decimo nono mensis julii, anno a Nativitate Domini M.D.LXIIII°, Calari, fuit cancellatum hujusmodi censualis instrumentum, apùd Marcum Cyprianum notarium publicum, per magnificum Franciscum Çapata, domicellum, prout in dicto quitamento.

M. Cyprianus, notarius.

XXII.

Il Luogotenente Generale del Regno di Sardegna Don Antonio di Cardona, ad istanza degli interessati, ossia la città d'Iglesias per se medesima e per le ville di Baratoli, Barega, Corongio e Sebelesi, Don Gerolamo Gessa per Cases, Conesa, Seguris, Canadoniga e Gindili, e Don Renieri Bellid per Sirray ed Escoco Marroco nel Sulcis, e per Villamassargia e Domusnovas, determina i confini 1.° *di Barega col Sulcis;* 2.° *del Sulcis con Conesa;* 3.° *di Conesa con Barega;* 4.° *d'Iglesias con Seguris;* 5.° *d'Iglesias e di Baratoli con Canadoniga e Gindili;* 6.° *di Corongio con le ville di Sirray ed Escoco Marroco nel Sulcis;* 7.° *di Corongio e Barega con Cases;* 8.° *di Villamassargia con Escoco Marroco e con Cases;* 9.° *di Domusnovas con Sebelesi.*

1537, 27 novembre.

(Da Copia antica ed autentica, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias (1)).

Lo molt Spectable Señor Don Anton de Cardona, Comanador del Orde y milicia de Sanct Jaume de la Spasa, Camarlench, Llochtinent y Capità Ge-

(1) In questo esemplare perirono per vetustà alcuni piccoli brani, che si supplirono coll'ajuto di due copie, quantunque meno accurate e più recenti, che si conservano nel medesimo Archivio.

Digitized by Google

neral en lo present Regne de Çardenya, y del Consell de la Sacra Cesaria Catholica y Real Magestad; en la causa dels termens vertent entre la Ciutat de Yglesias, per los territoris de ella matexa, y les villes de Barega y Coronjo, Sebeles, y Baratuli; y entre lo noble Don Geroni Gessa, per les villes de Cases, y Conesa, y Canadoniga, y Gindili, y altres terres; y entre lo noble Don Reyner, y sa mare com a curadriu de aquell, y lo egregi Miçer Joan Adçeni com a procurador y actor de la dita noble Dona Violant Bellid, per les villes de Sols y Escoco Marroco ab Coronjo, y Sols ab Barrega, y la villa de Domusnovas ab Sebeles; y entre los dos, çoès Don Geroni Gessa y Don Reyner Bellid per los termens indivisos entre Sols y Conesa desde Manerro fins a les Canyelles, y entre Cases del dit Don Geroni, y Villamassarja y Escoco Marroco del dit Don Reyner; vista la supplicaciò feta per dit Don Hieroni Gessa a VIIIº de octubre propassat, en la qual supplica, que Sa Spectable Señoria se dignas conferir ab los officials Reals necessaris en la Ciutat de Sglesies per a termenejar les terres que lo dit Don Hieroni tenia indivisas ab la Ciutat predicta, per ella matexa y algunes terres que de nou dita Ciutat havia quitades, y tambè algunes altres terres que confrontaven ab lo dit Don Reyner Bellid; y açò per alguns maxells y escandols seguits y porien seguir, y perquè cascù passificament possehis lo que li pertany; vista la provisiò, y que fos intimat y notifficat al Capità y Consellers de la dita Ciutat, y a Dona Violant Bellid com a curadriu del dit Don Reyner son fill, y al dit Don Reyner; y vistes les intimes ad aquells fetes, y respostes d'ells; vistes les neçessitats que concorre per apartar scandols: Sa Spectable Señoria, ab los officials de Real Consell necessaris per a semblants termenajaments, partì de Caller a VII del present mes de nohembre; y essent arribat, tantost fonch fet verbal manament als Capità y Consellers y Sindichs y advocats Miçer Joan Sanna y Miçer Joan Massa de la dita Ciutat de Sglesies; y al dit Don Reyner Bellid, y a son advocat, actor e procurator Miçer Joan Adçeni, constituit per dita Dona Violant Bellid en lo dit nom; y al dit Don Hieronim Gessa, y son advocat Miçer Antiogo Porçell; que tots produissen y allegassen sos drets y actes que tinguessen, y testimonis, a effecte de provar cascù les sues pretençions; vista una supplicaciò presentada a deu del present per los sindichs de la dita Ciutat, en effecte contenent sobre los maxells fets per dit Don Hieroni en Salameys y altres llochs, pretenènt esser fets en terres de Coronjo y Barega; y après acerca del termenajament faedor vista la provisiò per Sa Señoria feta presents les parts; vista la resposta a dita supplicaciò feta per dit Don Hieronim, y intimes fetes als sindichs y a Don Reyner y a son procurator; y vist un manament fet a X del dit mes a Don Hieronim Gessa y a Don Reiner Bellid a supplicaciò dels dits sindichs, sots pena de cent ducats, que donassen y posassen tot los actes que tenian, faents per dit termenajament, en poder del scrivà de la causa present, y que aquels fossen comunicats a les parts; vista un' altra scriptura ab productiò de alguns privilegis de la present Ciutat, y sis articles, a effecte de provar los termens de Barega y Coronjo ab la villa de Cases del dit Don Hieroni, vista un' altra scriptura resposta del dit Don Hieroni; a XIIII del present, ab çerta altra scriptura e interrogatoris; vista un' altra scriptura dels dits sindichs de la dita Ciutat, responènt a tots los motivs de dit Don Hieroni Gessa a 16 del present, y vists altres articles sobre lo mateix effecte secundo loco posats per dits sindichs, en numero VII; vistes les provisions y admissions de articles fetes en dites scriptures; vistes totes les productes fetes en aquelles, y processos, y publicaciò de testimonis, y dites depositions de aquells; y vista una larga supplicaciò dada per lo dit Don Reyner a 18 del present, en effecte supplicànt, que Sa Señoria se degne occularment veure dits termens; y vista altra supplicaciò per lo dit Don Hieronim; vist un altre proçes de termens ab commissiò de Rivo Sico (1), alias Bernat de Centelles (2), Virrey en lo present Regne, Arramongaba jurista, y Bisconte Gessa, y March Solsina, y Crescentì Cofano, y lo termenejament y mollonament per aquell fet; vista la procura y actoria del dit Miçer Adçeni; vist lo sindicat de Mossen Llorens Massa y Mossen Sebestià del Seny, ab ratifficaciò de totes les coses fetes, produit ab una scriptura a 26 del present; y vist una clausula treta de un privilegi vulgarment dit « lo potros »; y vist finalment tots los actes e productes, y totes les coses de veure, y hoits les parts, sindichs y advocats en tot lo que dir y allegar han volgut, tant de parlado coment de scrits; y essentse conferida Sa Spectable Señoria molts y diverses dies en los termens, çoès a XII, XIII, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXV y XXVI dies, ab tots los officials Reals, Consellers de dita Ciutat de Sglesies, y parts, sindichs, y advocats, y prohomens, antichs, y altres persones per a dits termens pratiques, y aquells ab jurament diligentement interrogats; y avent fet manament al scrivà de la causa que comunicas tots los actes y scriptures y testimonis de la una part a l'altra, y de l'altra a l'altra, per mes expediciò de la causa y manès des pesses; y vistes les assignations a sententia, et preçipue al die present, la qual a cauthela de novo assigna; tenint a Nostre Sennor Deu devant dels seus huills, de hont tot recte judici proceheix: en moltes coses de consentiment de les parts predictes; sententia, declara, afita y mollona entre les sobre dites parts y terres, en lo modo y forma seguents.

(1) Il codice ha *de Viro Sico*. In altri Documenti è detto *Raymundus de Riucech* o *de Riusech*.

(2) Fu Vicerè di Sardegna dal 1421 al 1430. Vedi PILLITO, *Memorie risguardanti i Governatori e Luogotenenti Generali dell' Isola di Sardegna*, pag. 35-37.

Digitized by Google

1. Entre la Ciutat per Barega, y Don Reyner Bellit per Sols.

Primerament essentse conferit Sa Spectable Señoria ab los susdits per termenejar la vila de Barega per la Ciutat ab Sols de Don Reyner Bellid, possa mollò y terme en Bau de Tidonjo, lo qual fa terme entre dit Don Reyner per Sols, y entre la dita villa de Barega per la Ciutat; de aquì tirant a mà dreta es Barega, y a mà esquerra Sols. Anant per mestral a un cucuru qu' es dict « de su Regi », qui hi havrà una milla a dret fill, sia posat un mollò, restant Giba Marjani a mà esquerra per lo dit Don Reyner, y tota la terra de mà dreta a Barega. De aquì anant a dret fil per lo mateix vent a un mollò vell, que s' diu « del Scosorjo », lo qual mollò sia renovat, restant axì mateix la terra de mà squerra al predit Don Reyner per Sols, y la de mà dreta a la Ciutat per Barega. De aquì anant a dret fill per lo mateix vent fins a Gena de Conesa, hont se ha de posar un mollò triangular, çoès entre Sols per dit Don Reyner a mà esquerra, per la Ciutat a Barega a mà dreta, e per Conesa seguint lo mateix vent al devant, aiguavesant per Conesa; en lo qual lloch Sa Señoria ha fet posar tres fites.

2. Entre Don Reyner y Don Hieroni, çoès per Sols y Conesa.

Proseguint lo mateix termenajament entre Don Reiner per Sols, y Don Geroni Gessa per Conesa, per la differencia qu' es entre elles, passa avant Sa Spectable Señoria entre ponent y libeix, çirca mija milla, ha hun lloch que s' diu « Manerro », hont se posa una fita, y se ha de posar un mollò, prop de un ollastre cremat; restant la terra de mà squerra a Don Reiner per Sols, y la de mà dreta a Don Geroni per Conesa. De aquì a dret fill a la marina, dret a Nuragi de Figu; de aquì a su bruncu de su Fraili: sempre dexant la terra de mà squerra a Sols, y la de mà dreta a Conesa. De aquì a dret fill a la mara les Canyelles, çoès en mig de aquelles, en lo qual mig de les Canyelles se posa un mollò; restant lo hun cuqcuru de mà squirra a Sols, y lo de mà dreta a Conesa. Y en lo anar a dret fill del Brucu de su Fraili resta a mà esquerra Sanct Jordi del Stanuo per Sols, y Masoni Accas a mà dreta per Conesa a Don Hieroni.

3. Entre Don Hieroni Gessa y la Ciutat, per Conesa y Barega.

Apres, tornant Sa Spectable Señoria ab los susdits al mollò de Gena de Conesa, triangular entre los dits Don Reyner, Don Hieroni, y la Ciutat, per a determenari a Barega de la Ciutat ab Conesa de Don Hieroni Gessa, anant per tramuntana divers la Ciutat de Sglesies circa un milla, Sa Spectable Señoria mana posar fites en un munturull, hont se a de posar un mollò, dexant la terra de mà dreta a la Ciutat per Barega, y la de mà squerra per Don Geroni per Conesa. Y de aquì partint vers Monti Onigeddu fins la summitat de aquell, en lo bruncu de mà squerra Sa Señoria mana posar dos fites, hont se an de fer dos mollòs; entremigi lo coronjo arbo qu' es junt al dit morro de Monti Onixell sie mollò, restant los coronjo nieddos a la Ciutat per Barega, y tota la terra de mà dreta; y per Conesa de dit Monti Onixello tot l'aiguavesant per Conesa. Y de aquì avant a dret fill per lo mateix vent de tramontana a Gindilli de Antoni Cani, que hi haurà çirca de una milla; y de aquì a s' Erca de Scodis; de aquì al medado de Pisans, qu' es al cap demunt de sa Ega de sa Folla: restant sempre la terra de mà dreta a la Ciutat per Barega, y la de mà squerra a Don Hieroni per Conesa. De aquì à la montanya de Sanct Joan, restant tota la montania a dit Don Hieroni per Conesa, salvo lo aiguavesant vers lo camì de su guturu fins dret a S' Ortu des Abis; y lo aiguavesant envers Sanct Jordi a la Ciutat, gitant aigua a Bau Primarjo; la qual aiguavesant comensa al camì de Bia Sterrida al Bau Primarjo; y de allì fins S' Ortu des Abis: lo qual es terme triangular entre la Ciutat per Barega a mà dreta; per la matexa Ciutat entre a mà dreta per si matexa, y Conesa per Don Geroni Gessa, restantli tota la terra de mà squerra al dit Don Hieroni.

4. Entre la Ciutat per sì matexa, y Don Hieroni Gessa per la villa de Seguris.

De aquì, passant avant lo terme entre la Ciutat per ella matexa, y la villa de Seguris despoblada (1) del dit Don Geroni, comensant del mateix terme de S' Ortu des Abis anant devers mestrall, muntant serra serra dret a Guturu de su Perrinu, restant lo Guturu de su Perrinu a mà dreta per a la Ciutat, y a mà esquerra a Don Hieronim per Seguris; de aquì anant a dret fill a Gena Thesonis, restant Canali de Ingnas a mà squerra a Don Geroni per Seguris; y de aquì al cucuru de Perda Husfaras, estant Perdocosso a Seguris per Don Geroni a mà esquerra, y la terra de mà dreta a la Ciutat. Y de aquì dret a Gena de Terra Segada; y de aquì a Sa Serra de Cucuru de Binza, aiguavesant a mà dreta a Banzui de la Ciutat, y a mà esquerra a Don Geroni per Seguris. De aquì a sa Serra de sa Cana, dexant sempre la terra de mà dreta a la Ciutat per Banzui, y la de mà squerra a Don Geroni per Seguris. De aquì a sa Ega de sa Mandara a sa Cabitza de Susa; de aquì a sa Conca de su Crobu; de aquì anant a Cua de Mella: restant sempre la terra de mà squerra a Seguris, y la de mà dreta a la Ciutat. Y de aquì anant devers gregal al pirasto de Gerradelli; y de aquì a Badari de Craba; y de allì a sa Perda Crocada,

(1) Con evidente errore qui il manoscritto ripete le parole *per ella matexa*.

Digitized by Google

qui fa terme triangular entre Seguris de Don Geroni a mà squerra, y Gindili del dit Don Geroni a la dita mà squerra, y la Ciutat a mà dreta.

5. Entre la Ciutat per sì matexa, y Don Geroni Gessa per (1) Gindili y Canadoniga.

Y de aquì posant termens entre Gindili del dit Don Geroni Gessa y la Ciutat, devallant de la dita Perda Crocada al concali de Scala Preidi, riu arriu; y aquì entra lo salt de Canadoniga de Don Geroni ab la Ciutat, y va riu arriu devallant per migorn ab la Ciutat, dexant la terra de mà squerra a Canadoniga y Gindili de Don Geroni, y la de mà dreta a la Ciutat. Y seguint riu arriu availl, lo qual fa terme entre dita Ciutat y Canadoniga fins un brunco de rocca qu' es prop dit riu junt al camì entre Calagonis y lo camadorju de Pilico Onigi a mà dreta anant a Balaturi per la Ciutat; la qual rocca fa terme quadrangular entre la dita Ciutat, y Canadoniga, y Baratuli, y Gindili; **Canadoniga y Gindili a mà squerra per Don Geroni, y Baratuli per la Ciutat a mà dreta. Y de aquì pujant a dret fil per la Serra de Nuragi Sensu, lo qual Nuragi** es terme triangular entre Canadoniga y Gindili a mà squerra, y Baratuli de la Ciutat. Açò anant per grec y tramontana, y de dit Nuragi a Gena de Franchs, de aquì a Gena de Gonditorso, y de aquì a Gena de Figu; sempre dexant la terra de mà dreta a Baratuli per la Ciutat, y la de mà esquerra a Gindili per Don Geroni. Y de aquì a dret fill a Gena de sa Magussa, baxant a Gidilis, pujant a Gena de Aramitja; de aquì a la sumitat o atza, aiguavesant a mà dreta per la Ciutat a Baladiri, a mà esquerra per Don Geroni a Gindili. Y de aquì les Fosses de su Suerzi, que es en les Cabitzes de Trinni; y de aquì al cucuru en le medado dels Massillas en la gena que devalla a Pubusina, qu' es una font; sempre dexant la terra de mà dreta a Baratuli per la Ciutat, y a mà esquerra per Gindili per Don Geroni. Aquì en la Gena de Pubusina es terme triangular entre Don Geroni Gessa per Gindili, y la Ciutat per Baratuli, y al devant terres del compte de Quirra.

6. Entre la Ciutat per Coronjo, y Don Reyner Bellid per Sols, soès per Sirray y Escoco Marroco.

Aprés essentse conferit moltes voltes Sa Spectable Señoria per veure los termens entre Coronjo y Barega per la Ciutat, y la villa de Cases per Don Geroni, y tambè per Don Reyner per Sols, çoès lloch appellat Sirray, y la villa de Escoco Marroco despoblada: comensant de Gena de Corriga, hont y a dos roques, les quals son terme triangular entre Don Reyner Bellid per Sirray de Sols, y Coronjo per la Ciutat, aiguavessant a la villa de Coronjo per Coronjo, y aiguavessant envers Sols per Sols, y via de ponent ab lo Bisbe, camì en mig, çoès ab Piras Lanas; les quals roquis son a la falda de Monti Tasaro, aiguavesant fins la Escala de Sirray, dret a la Scala d' Escoco Marroco; dexant la terra de mà dreta venint devers Cases a Don Reyner per Sols, çoès Sirray, y la de mà squerra a Coronjo per la Ciutat. Y de la dita Scala d' Escoco Marroco anant a dret fill a la Escala de Guturu de Canneddos, hont y a una matta ab dos pedras, una dessà y altra dellà, tallant qualsevol serras o montanyas que sien en mig; y de allì a su Cucuru de Fontana Eguas, hont hi ha dos abres grans; y de allì baxant a una casa que s' diu « Ruina de Fontana Eguas », que està al peu de dit Cucuru devallant devers lo plà.

7. Entre Coronjo y Barega per la Ciutat, y Cases per Don Geroni.

Desde la Scala de Guturu de Canneddis pujant a Cucuru de Fontana Eguas, y baxant a la dita casa que s' diu « Ruyna de Fontana Eguas », qu' està al peu de dit cucuru devers lo plà, son les termens ab la Ciutat per Coronjo y Barega a mà esquerra, e per Cases de Don Geroni a mà dreta. Y aprés baxant a dret fill la volta de llevant un quart de milla a la faldo de la montanya, un altre mollò; en los quals llochs Sa Señoria ha fet posar fitas, dexant la terra de mà dreta a la villa de Cases per Don Geroni, y la de mà squerra per a la Ciutat per Coronjo y Barega. Aprés obra de un tir de ballestra un altre mollò, hont Sa Señoria mana posar altres fites. De aquì anant per lo mateix vent, circa misa milla, a un tir de balletra de la montanya o poch mes, altre mollò, hont Sa Señoria ha manat posar fitas. De aquì anant per lo mateix vent la volta de Nuragi Pira un altre mollò, hont Sa Señoria mana posar fites obra de sinquanta passes de un suerji, restant lo suerjo a Coronjo, lo qual suerjo està en lo plà obra de dos tirs de ballestra o mes de la montanya, restant la montanya a mà dreta. Y de aquì anant per lo mateix vent la volta de Nuragi Pira, lo qual sia mollò, dexant sempre la terra de mà dreta a Cases, y la de mà esquerra a la Ciutat per Coronjo y Barega. Y partint de dit Nuragi per tramuntà a la volta de la Fontana de Sarameys, devallant entre dos guturos, en un lloch dit « Sa Matta de Pira », un mollò, hont Sa Señoria mana posar fites. De aquì anant per lo mateix vent mes de un gran tir de ballestra de Giba Forti, foren posades fites, y hally se ha de posar un mollò. De aquì anant lo mateix vent a la falda de dita montanyeta de Giba Forti foren posades fites, hont se ha de posar un altre mollò; restant dit Giba Forti a Don Geroni a mà dreta per Cases. De aquì partint per lo matex vent a un altre cucuru a un tir y mig de ballestra, foren posades fites, hont hi ha de haver un altre mollò. Y a dos tirs de ballestra a dret fill per lo

(1) Male il manoscritto y.

Digitized by Google

matex vent foren per Sa Sényoria posades altres fites, hont se a de posar altre mollò. Y de aquì fins a la Fontana de Salameys, per lo matex vent, un poch baix en lo planet de dites aigues y fontana, Sa Sennoria mana que fos afitat; hont se ha de posar un mollò. Los quals tots estos mollons posats axì en lo plà fins a dita fontana, dexant tota la terra de mà dreta a Cases, Sa Señoria ho determina, abust el parer dels dits officials del Real Consell, per evitar totes zizanies, malenconies y ennuygs entre los de la present Ciutat, y dit Don Geroni, y habitadors de Cases; y també bè regoneguda la dita villa de Cases nò tenia territoris sufficients, nì agua per als bestiars, lo que es rahò cada villa tinga son districte sufficient, puix es villa habitada; y també per los actes y testimonis produits per la dita Ciutat nò era mis plenament provada la intençiò fins hont anaven los termens de Barega y Coronjo, los quals actes y termens son estats plenament mirats y regonoguts: provehint **que dites aigues de totes fontanes de Salameys sien comunes tant als de la dita Ciutat de Sglesies y salts de Coronjo y Barega, quant a Don Hieroni y habitants de Cases y salts de aquella, y bestiars de cascuna de les parts, talment que ninguno se puga maxellar la hù a l'altre nì l'altre a l'altres per beure entrant y exint tant solament, sots pena de sinquanta ducats als cofrons de Ses Magestats applicadors;** sinò que entre tots y aje bona concordia. Y de dit mollò de las ditas fontanas de Salameis anant a la volta de Fontana Rizonis, vuy nomenado de Joan Scarxoni, anant a gregal, così a un bon tir de ballestra, un mollò, ahont hi ha unes fites posades en un planet. Y de aqui obra de dos tirs de ballestra, qu'es circa a l'endemig de les dites Fontanes de Salameys y del mollò de la dita fontana de Joan Scarxoni, altre mollò, hont hi a posades fites prop de un pirastello; dexant la terra de mà dreta a Don Geroni per Cases, y la de mà squerra per Coronjo y Barega a la Ciutat. Y de aquì girant a mà dreta anant per a xilloch y migjorn la volta de Nuragi de s'Orco a dret fill entremig de aquest mollò de dit nuragi un altre mollò, hont hi ha unes fites; y en dit nuragi a un tir de pedra a mà reta hi ha un mollò triangular, que fa terme entre la dita Ciutat a mà squerra, y Don Geroni Gessa per Cases a mà dreta. Y passant avant lo mateix vent per Villamassarja, restant lo dit nuragi a Villamassarja; les quals terras de mà dreta totes resten a Cases. Provehint y manant y declarant sots la matexa pena per cada volta, per llevar questions que s'porian seguir, que lo dit Don Geroni nò puga tenir pardo en lo plà ni faldes de les montanyes aiguavesant devers Coronjo, Barega nì Salameys, ans lo aja a tenir d'alt en la montanya hont li parrà, per a Cases; absolvent y liberant al dit Don Geroni des maxells pretesos per la Ciutat fets en Salameys y altres llochs del dit plà, attès y considerat que les terres nò eren divisses, y podrehi haver causa de ignorar.

8. Entre Don Reyner per Villamassarja y Escoco Marroco, y (1) Don Geroni Gessa per Cases.

Partint de Nuragi Sorgo triangular, com'es dit, y mollonant y termenajant entre los dits Don Geroni y Don Reyner Bellid, per Cases y Villamassarja se puja dret al mollò de Sepai, dexant la terra de mà dreta a Cases, y la de mà squerra a Villamassarja. Y de allì al cucuru qu'es devant dit mollò, anant per migjorn, y devalla en mig del guturu, hont ha de esser posat un mollò en dret de una matta de alostinco que sta tallada; y de allì puja dret al cucuru; y de allì va a un mollò antich ch'es en la serra per libeix; y de allì a un altre mollò mes amunt, qu'es en la matexa serra; dexant sempre la terra de mà dreta per Cases, y la de mà squerra per Villamassarja. Y de allì partint, y anant a un altre mollò qu'es a la vora del camp devant Baretas; tot lo aiguavessant a Cases **a mà dreta es de Don Geroni, y de tot lo aiguavessant a Baretas a mà esquerra es de Don Reyner. Y de allì va a dret fill a la serra d'Escoco Marroco.** Y aquì termeneja Escoco Marroco per Don Reyner, y Cases per Don Geroni, y Coronjo per la Ciutat, y es terme triangular.

9. Entre Don Reyner per Domusnovas, y la Ciutat per Sebalesi.

Primerament fonch designat lo primer terme, enfre los dits Don Reiner per Domusnovas, y la dita Ciutat per Sebelesi, en lo Bau de Arriu de Figu, qu'es en lo camì que va a Sebatzo; y de aquì, çoès de dit camì y bau, munta sempre per lo riu, lo qual riu fa sempre terme entre les dites villes de Sebelesi y Domusnovas fins d'alt Guturu de Seu, fins ahont juntant ab dit riu dos rius o braços de riu, la hù que devalla de Guturo de Matxurro devès llevant, l'altre que devalla devès tramontana de las Arrogas; y en lo dit lloch hont juntan los dits braços derriu en la punta de dita forxilla y juntament derrius, se i *fonch* pos*at* (2) un mollò. Y partint del dit mollò montant per lo camì vers grech fins a Gena de Sarraxinus, dexant les cases de Antoni Lijos a Domusnovas; entenènt sempre que del dit primer mollò del Bau derriu de Figu fins d'alt a la dita Gena de Sarraxinus la serra y montanyes de mà dreta envès Sebalesi sien de dita villa de Sebalesi, y las de mà squerra de Domusnovas anant fins al terme de la villa de Baratuli y de dita villa de Domusnovas.

Los quals termens y mollonaments sus mencionats en lo modo y forma que estan designats, Sa Spectable Señoria proveix e declara, que sian axì servats, sots les penes de dret statuides, y totes

(1) Il manoscritto *per*.
(2) Le copie più recenti hanno *se ha d' posar*.

Digitized by Google

y sengles coses declarades y provehides en la present sententia. Provehint que, puix lo present terminajament generalment se pot dir que toca a tots tres, çoès la Ciutat y sindichs de aquella, Don Geroni Gessa, y Don Reyner Bellid y sa curadriu y actor y procurador: que també les despeses fetes en lo menjar y beure, y dietes y actes, se paguen per terç; la qual despessa après sa tacharà. Sie emperò feta excepciò per les dietes y actes, les quals encara que sien XXII fins la tornada de Sa Señoria en Caller, les redueix y limita a s.s ..... y les de los offiçials de Sa Señoria necessaris per al dit termenejament a XX dietes. Provehint axì matex, que dins un mes les dites parts, a communes despesses, mollonen ab pedra y calcina los dits mollons, segons demunt estan designats, sots pena de D ducats; los quals fets y paredats, ningù nò sie gozat nì gose tocar, nì deffere, nì moure, sots pena de la vida, y confiscaçiò de bens; hanc etc. Non obstantibus etc.

DON ANTON DE CARDONA.

Vidit B. Simonis, Regens.

Vidit *Antoni Serra*, Llochtinent de Procurador *Real*.

Vidit Arquer, pro Fisci Advocato (1).

Lata die XXVII mensis novembris, anno M.D.XXXVII, in Civitate Ecclesiarum, per spectabilem dominum Locumtenentem Generalem, instantibus magnificis Consiliariis, videlicet Joanne Toponi, in capite Consiliario; Joanne Antonio Demoros, secundo Consiliario; honorabili Laurençio Massa et Sebastiano del Senis, sindicis dicte Civitatis; nobili Geronimo Gessa; magnifico Joanne Atzeni, utriusque juris Doctore, procuratore et actore nobilis Yolantis Bellid tutricis et curatricis filiorum suorum, et signanter nobilis Reyneri Bellid. Et lecta et publicata per me Bernardum Sirvent, notarium et scribam pro Serra, coram (2) Sua Spectabili Dominatione, et aliis Regiis officialibus; et coram ac presentibus pro testibus magnifico Francisco Corda, Regio Alguazirio; nobili Bernardino Gessa; Joanne Orlando, Regio Portario; ac pluribus aliis in multitudine copiosa: qui omnes laudantur et emologantur dictam sententiam, et omnia in ea contenta; et, agentes gracias Deo, b*enedixerun*t Sue Spectabili Dominationi, qui tam juste et recte judicavit, etc.

La present copia està estreta y copiada de un procès privat, qual està custodit en la casa y archiv de la present Ciutat de Sglesies, per mi Pere Salazar, notari, scrivà de la dita Ciutat, y ab dit procès comprovada. Esta emperò a vint y tres lineas de la primera (3) plana d'el un ras y correcte que diu « e interrogatoris vista un' altra »; e a quatro planes onze lineas un ras y correcte que sellig « que s' diu del »; e a sis lineas de la quinta plana en lo segon capitol altre sovreposat que diu « a la Ciutat »: y a sis planas en la ultima linea altre sovreposat, compres lo del marge, que diu « quant a Don Geroni, y habitators de Cases, y salts de aquella » ..... *c*opia predicta *de*.. *dita* .... corita.....

Pere Sal*azar*, *notari*.

(1) Nelle copie più recenti sono omessa le precedenti sottoscrizioni.
(2) Quanto segue è omesso nelle due copie più recenti.
(3) Doveva dire *de la segona*.

XXIII.

Don Giovanni Gessa è citato a nome del Re a comparire dinanzi al Consiglio Reale d' Aragona, per la causa d'appello interposta contro di lui dalla Città d' Iglesias da una sentenza del Vicerè in una lite di confini.

1538, 22 novembre.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Carolus, Divina favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus, Rex Germanie, Joanna ejus Mater, et idem Carolus, Dei gratia Reges Castelle, Aragonum, utriusque Sicilie, Hierusalem, Hungarie, Dalmatie, Croatie, Legionis, Navarre, Granate, Toleti, Valencie, Gallecie, Majoricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murcie, Giennis, Algarbi, Algezire, Gibraltaris, Insularum Canarie, necnon Indiarum, Insularum et Terrefirme maris Occeani, Archiduces Austrie, Duces Burgundie et Bravantie etc., Comites Barchinone, Flandrie et Tiroli etc., Domini Vixcaye et Moline etc., Duces Athenarum et Neopatrie, Comites Rossilionis et Ceritanie, Marchiones Oristanni et Gotiani, nobili et dilecto Nostro Don Hieronimo Gessa, militi, Caralitano, salutem et dilectionem.

Petitio pro parte Consiliariorum Consilii et Universitatis Civitatis Ecclesiarum istius Regni coram Nobis in Nostro Sacro Consilio oblata contine*bat*, quod alias spectabilis Prorex istius Regni ad vestri instantiam ivit in rem presentem, finesque inter dictam Civitatem et Villam de Casas, que dicitur vestra, terminavit, et quod in dicta terminatione et finium divisione eandem Civitatem et singulares ejusdem valde gravavit et prejudicavit, affigens lapides finales longe intra terminos dicte Civitatis, adjudicans vobis, ut dicunt, terminum seu terminos, aquas et saltus, qui *asse*runt esse Civitatis ejusdem, et non dicte Ville de Casas, ubi vicini dicte Civitatis suas greges et armenta solere asserunt destinare; quodque *vos eo* non contentus, in transgredientes fines sic terminatos, novas imposuistis penas et calonias, eosdem vicinos mulctando, exentando, pec*udes*que et pecora trucidando in grave damnum et evidens prejuditium dictorum vicinorum; et quod lite super his inter vos et eosdem Consiliarios et *vi*cinos ejusdem Civitatis coram Prorege suscitata, suam Prorex

Digitized by Google

in vestri favorem et contra eosdem Consiliarios, Universitatem et vicinos predictos tulit et promulgavit sententiam; et quod licet ab ea ad Nos pro eorum parte extitit appellatum, dicte tamen appellationi idem Prorex, ut asserunt, non detulit, nec acta, ut dicunt, ab scribis ad se coram Nobis cum sua presentanda asserta appellatione exhigere potuerunt. Cumque velint coram Nobis et in Nostro Sacro Consilio suam prosequi appellationem, fuimus propterea eorum pro parte humiliter supplicati, quatenus literas citatorias, inhibitorias cum revocatione attentatorum, et compulsorias, in forma solita et consueta, sibi decernere et concedere dignaremur. Nos vero, dicta petitione precepta, volentes super narratis, si vera sunt, debite providere, quia non constat in presentiarum de dicta asserta appellatione: literas citatorias et compulsorias desuper postulatas duximus pro nunch tantummodo decernendas et concedendas, hujusmodi sub tenore. Icirco vos citamus vobisque dicimus et mandamus, quatenus infra tres menses a prima tuta in has partes trajectione post hujusmodi citationem seu presentium presentationem vobis inde factam continue numerandos et immediate sequentes, compareatis *per vos* seu vestrum legittimum procuratorem coram Majestate Nostra ubicumque fuerimus, et in dicto Nostro Sacro Consilio coram dilecto Consiliario Nostro Michaele Joanne Pastor, utriusque juris Doctore, Regente Nostram Cancellariam, cui appellationis causam hujusmodi colligendam et referendam comisimus, causam eandem prosecuturus et prosequi visurus, et ad omnes et singulos actus ejusdem usque ad sen*tentiam* diffinitivam inclusive; alias, lapso dicto termino, quem vobis ad id precise et peremptorie ac pro omnibus dilationibus assignamus, pro*videbimus* et mandabimus in dicta causa et ejus actis prout juris fuerit et racionis, vestri absentia seu contumatia in aliquo non obstante. Quoniam mandamus quibusvis notariis, et curiarum scribis, in quorum posse processus et acta causam hujusmodi tangentes et tangentia sint vel existant, quod illos et illa aut exemplum eorum fidem faciens dent et liberent dictis Consiliariis aut cuivis eorum, seu sindicis dicte Civitatis et Universitatis Ecclesiarum, satisfactis de salario et laboribus condecenter.

Dat. Toleti, die XXII mensis novembris, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo trigesimo octavo.

Majus Vicecancellarius.

Vidit Ram, Regens.
Vidit Pastor, Regens.
Vidit Severinus, Regens.

Petrus Ximenez, ex provisione facta per Majum Vicecancellarium. Visa per Ram, Pastorem et Severinum, Regentes Cancellariam.

In Sardinie et Corsice VI.°, folio CCCLXX°.
Dupplicada.

XXIV.

Giovanni Celles, mercatante in Cagliari, dà quietanza alla Città d' Iglesias di lire 1188, *e soldi* 7, *a conto di maggiore somma a lui dovuta da detta Città.*

1541, 30 luglio.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Sit omnibus notum, quod ego Johannes Celles, mercator, civis Calaris, confiteor et recognosco vobis honorabili Anthonio Michaeli del Seny, mercatori, habitatori Civitatis Ecclesiarum, sindico ad hunc effectum pretacte Civitatis: quod nomine dicte Universitatis dedistis et solvistis michi bene et plenarie voluntati mee in pectunia numerata mille centum octuaginta octo libras et septem solidos monete Calaris, in quibus comprehenduntur decem septem libre et septem solidi racione interesse de vigesima quarta die mensis madii proxime preteriti usque ad vigesimam nonam diem presentis mensis julii; et sunt in solutum porrata illarum mille septemcentarum sexaginta octo librarum, que michi per sindicos dicte Civitatis Ecclesiarum debebantur duobus cum instrumentis, quorum unum est vigesima quarta die dicti mensis madii, quantitatis mille septemcentarum librarum, in quo quidem instrumento clare loquitur de supra dicto interesse; et alterum ex residua quantitate, trigesima prima et ultima die predicti mensis madii; residuas vero quingentas nonaginta septem libras ad complementum totius predicte quantitatis, in quibus Universitas predicta remanet adhuc debitrix michi, solvere tenetur in tot caseis, juxta formam primitivi instrumenti, ad quod in omnibus et per omnia habetur relacio. Et ideo, renunciando exceptioni pectunie non numerate et non solute nec recepte, in testimonium premissorum presentem vobis dicto nomine, seu verius Universitati dicte Civitatis Ecclesiarum, facio apocham de soluto; volens dicta duo instrumenta de prima linea usque ad ultimam, quoad dictas mille centum octuaginta octo libras et septem solidos, esse cassa, irrita et vana, nulliusque eficacie seu valoris, sic quod nichil michi et meis prodesse possint, nec dicte Universitati et singularibus ejusdem in aliquo obesse; quo vero ad residuas quingentas nonaginta septem libras remaneant in suis plenis robore et valore.

Actum est hoc in Civitate et Castro Calaris; tricesima die mensis julii, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo primo.

Sig†num mei Johannes Celles predicti, qui hec laudo et firmo.

Testes hujus rei sunt: magnificus Vincencius Bactalar, mercator Calaris; et Nicholaus Paulino, alguatzirius Sancte Cruciate.

Digitized by Google

Sig†num mei Marci Cipriani, civis Civitatis et Castri Calaris, Apostolica et Regia auctoritatibus notarii publici per totam terram et dominationem Serenissimi et potentissimi Imperatoris domini nostri et Aragonum Regis; qui hec omnia manu aliena scripta clausi.

Recepi libras octo tam pro salario presentis apoce, quam pro descancellacione dictorum duorum instrumentorum, per manus magnifici Joannis Angei Clavarii dicte Universitatis, facta gratia.

XXV.

Giovanni Celles, mercatante in Cagliari, dà quietanza alla Città d'Iglesias di lire 597, *a saldo del debito di detta Città verso lui per due distinti istrumenti nella totale somma di lire* 1768.

1543, 15 settembre.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Noverit universi, quod ego Johannes Celles, mercator, civis Civitatis et Castri Calaris, et anno presenti tercius Consiliarius ejusdem, confiteor et recognosco vobis magnificis Antioco Cani, Anthonio Michaeli del Seny presenti, Marco Massa, Joanni Falxi, et Antioco Aleu, anno presenti Consiliariis Civitatis Ecclesiarum, licet absentibus, tanquam presentibus, notarioque infrascripto legittime stipulanti, quod dedistis et solvistis mihi bene et plenarie voluntati mee quingentas nonaginta septem libras monete Calaris, et sunt ad complementum illarum mille septemcentarum sexaginta octo librarum, que mihi debebantur per sindicos dicte Civitatis duobus cum instrumentis factis firmatisque apud penesque Marcum Cyprianum, notarium publicum infrascriptum: quorum unum est vigesima quarta die mensis madii, et alterum tricesima et ultima die mensis madii, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo primo. Et ideo renunciantes excepcioni pectunie non numerate et non solute, non habite et non recepte, et dolo malo, in testimonium premissorum presentem vobis facio apocham de soluto; et nichilominus gratis et ex certa sciencia per me et meos dono, absolvo, difinio et remitto vobis dictis magnificis Consiliariis, nomine dicte Universitatis Civitatisque Ecclesiarum, omnes et singulas actiones, questiones, petitiones et demandas, quas ego contra dictam Civitatem facere possem, proponere, intemptare et movere, tam racione dictorum duorum instrumentorum, rerum in illis contentorum, quorumvis provisionum tam tritici quam alias per me pro dicta Civitate factarum, quam aliarum quarumvis rerum inter dictam Civitatem et me negociatarum quibusvis racionibus, juribus, titulis sive causis usque in presentem diem inclusive, comprehensis quibusvis interessis; volens dicta instrumenta facta apud me dictum (1) notarium et alios quovis notarios in mei favorem, esse cassa et vana nulliusque efficacie seu valoris, sicque mihi nec meis prodesse possint, nec dicte Civitati in aliquo obesse. Et ut predicta omnia et singula majori gaudeant firmitate, non vi nec dolo sed sponte juro in animam meam per Dominum Deum et ejus Sancta quatuor Evangelia manibus meis corporaliter tacta, predicta omnia et singula attendere et complere, tenere et observare, et in aliquo non contra facere vel venire aliquo jure, causa, vel eciam racione. Hec igitur omnia et singula supradicta facio, paciscor, convenio et bona fide promitto ego dictus Johannes Celles vobis dictis magnificis Consiliariis nomine dicte Civitatis, nec non et notario infrascripto ut publice persone pro vobis dictaque Universitate et aliis eciam personis omnibus et singulis quarum interest et intererit recipienti et paciscenti ac eciam legittime stipulanti.

Actum est hoc in Civitate et Castro Calaris, in studio domus mei dicti Johannis Celles, quintadecima die mensis septembris, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo tercio.

Sig†num mei Johannis Celles predicti, qui hec laudo, firmo et juro.

Testes hujus rei sunt: magnificus Melchior Torretta, civis Calaris, et anno presenti edilis ejusdem; et Reverendus Dominus Jeronimus Porxella, Canonicus Calaritanus; ac Montisserratus Cyprianus, Calaris habitator.

Sig†num Marci Cypriani, civis Civitatis et Castri Calaris, Regia et Apostolica auctoritatibus notarii publici per totam terram et dominationem Serenissimi et potentissimi Imperatoris domini nostri et Aragonum Regis etc., qui hec manu aliena scripta clausit: cum supraposito in linea quinta, ubi legitur « et alterum tricesima et ultima dicti mensis madii ».

Errebut de Mosser Miguel del Seny dos scuts, valens sinc liures, dos sous, vuit dinès.

XXVI.

Filippo Principe delle Asturie, Primogenito di Carlo Imperatore, conferma e in quanto sia d' uopo rinnova i privilegi di Villa di Chiesa.

1546, 5 ottobre.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Confirmatio in forma comuni privilegiorum Civitati Ecclesiarum Regni Sardinie concessorum, prout hactenus usi sunt, et existunt in presentiarum in possessione (2).

(1) Così la pergamena; ma leggasi *apud predictum*.
(2) A' piedi del diploma, esternamente, presso il luogo del sigillo.

Digitized by Google

Nos Philippus, Dei gratia Princeps Asturiarum et Gerunde, etc., Primogenitus Regnorum Castelle, Aragonum, Legionis, utriusque Sicilie, Hierusalem, etc., Gubernator Generalis Regnorum Corone Aragonum, Dux Montis Albi, et Dominus Civitatis Balagarii.

Solent Reges et Principes, que per predecessores suos concessa et indulta sunt confirmare et approbare; non quod illa satis per se firma non sint, sed quod subditi ipsi ex ipsius Principis confirmatione majoris gratiae comulum sentiant, suaque jura validiora et stabiliora cognoscant. Quum igitur Celsitudini Nostrae supplicatum fuerit per dilectum alumnum nostrum Franciscum Camos, Capitaneum et Alcaydum Civitatis Ecclesiarum, syndicum et nuntium ad Nos destinatum per Consiliarios, Universitatem et probos homines dictae Civitatis, ut quaecumque privilegia, gracias, libertates et immunitates dictae Civitati per Serenissimos retro Reges Aragonum et per Imperatorem et Regem Dominum meum eidem Civitati et Universitati concessas et concessa, laudare, approbare, rattifficare, confirmare, et, quatenus opus sit, de novo concedere, de Nostris solitis benignitate et munificentia dignaremur. Nos vero, debitum habentes respectum ad fidem obsequiaque praefatae Majestati Caesaree majoribusque suis Aragonum Regibus, et Nobis, continuis et successivis temporibus per incolas et habitatores dictae Civitatis diversimode praestita, et quae in dies continuatione laudabili praestituros speramus, praedicte supplicationi libenter benigneque annuendum duximus. Tenore igitur presentis, deque Nostra certa sciencia, deliberate et consulto, auctoritate et potestate Regia plenissima qua fungimur, omnia et singula privilegia, capitula, pragmaticas, franquesias, provisiones, litteras, gratias, immunitates, libertates, exemptiones, laudabiles consuetudines et bonos usus, tam per Serenissimos retro Reges Aragonum et suam Caesaream et Catholicam Majestatem quam per Nos Civitati et Universitati praedictae, probis hominibus, incolis et habitatoribus ejusdem data, concessa, tributa et indulta, prout de jure, laudamus, approbamus, rattifficamus, confirmamus, et quatenus opus sit de novo concedimus et elargimur, Nostreque hujusmodi laudationis, approbationis, rattifficationis, confirmationis, et quatenus opus sit novae concessionis munimine seu presidio roboramus et validamus, juxta eorumdem seriem, continentiam et tenorem, prout et quemadmodum usi sunt, existuntque impresentiarum in possessione; quorum quidem privilegiorum et Regiarum concessionum tenores, licet presentibus non exprimantur, ex Regiae potestatis plenitudine haberi volumus pro insertis et sufficienter expressis, ac si de verbo ad verbum insererentur, ac de illis facta esset mentio specialis. Volentes ac expresse decernentes et declarantes, quod hujusmodi Nostra Regia confirmatio, et quatenus opus sit nova concessio, sit et esse debeat praefate Civitati, probis hominibus, incolis et habitatoribus ejusdem presentibus et futuris valida, stabilis, realis et firma, nullumque in juditiis et extra juditia sentiant diminutionis incomodum, dubietatis objectum, aut noxe alterius detrimentum, sed in suo semper robore, validitate et firmitate persistant. Quapropter spectabili, nobilibus, magnificis, dilectis Consiliariis et fidelibus Regiis et Nostris, Locumtenenti et Capitaneo Generali, Regentibus Regiam Cancellariam, Gubernatoribus et Refformatoribus in Capitibus Callaris, Gallure ac Lugudorii, Magistro Racionali, Procuratori Regio, vicariis, potestatibus, advocato et procuratoribus fiscalibus, alquaziriis, virgariis, portariis, et signanter Capitaneo et Alcaydo dicte Civitatis Ecclesiarum, cetterisque demum universis et singulis officialibus et subditis Regiis majoribus et minoribus in dicto Regno constitutis et constituendis, eorumque locum tenentibus et subrogatis seu officia ipsa regentibus et substitutis, presentibus et futuris, dicimus et districte praecipiendo mandamus, ad incursum Regiae et Nostrae indignationis et irae, peneque florenorum auri Aragonum mille a bonis secus agentis irremissibiliter exigendorum et Regiis aerariis applicandorum, quatenus hujusmodi Regiam confirmationem, laudationem, approbationem, rattificationem et quatenus opus sit novam concessionem, et omnia et singula in presenti carta contenta, praefate Civitati et Universitati, probis hominibus, incolis et habitatoribus eorumdem presentibus et futuris, ut prehabetur, habeant, teneant firmiter et observent, tenerique et inviolabiliter observari per quos deceat faciant; cauti a contrario peragendo aut fieri permittendo ratione aliqua sive causa, si, praeter irae et indignationis Regiae et Nostrae incursum, penam praeappositam cupiunt non subire. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus, Regio comuni sigillo in pendenti munitam.

Dat. in oppido Madridy, die quinto mensis octobris, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo sexto, Imperii Caesareae et Regiae Majestatis Imperatoris et Regis domini mei anno XXVIII, Regnorum autem suorum, videlicet Serenissimae Reginae aviae et domine Nostre colendissimae, Castelle, Legionis, Granatae, etc. anno XXXXIII, Navarre XXXII, Aragonum, utriusque Sicilie, Hierusalem, et aliorum XXXI; Regis vero domini mei omnium XXXI.

YO EL PRINZE.

Vidit Sorribes, Regens.

Vidit Dominicus de Orbea, pro Generali Thesaurario.

Vidit Urgelles, Regens.

Vidit Peresius, pro Conservatore Generali.

Dominus Princeps mandavit mihi Alexio Fontano. Visum per Sorribes, Regentem Cancellarie; Dominicum de Orbea, pro Generali Thesaurario; Urgelles, Regentem quoque Cancellarie; et Peresium pro Conservatore Generali.

Digitized by Google

In Sardinie Administrationis Domini Principis II, fol. CLII.

XXVII.

Don Giovanni Fabra, Procuratore Regio in Sardegna, ordina a Don Antonio De Villa, suo Luogotenente in Iglesias, di recarsi ad una fossa nella quale si diceva essersi trovate turchine, e, colle cautele che gli vengono indicate, far estrarre un saggio di ciò che vi si trovasse di meglio, e trasmetterlo in un sacchetto ben chiuso e sigillato.

1330, 17 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 30, fol. 89b).

Lo procurador Real.

Magnifich Mossen Anthoni De Villa, Loctinent nostre en la Ciutat de Sglesies, amat de Sas Magestats.

Per quant comple al servey de Ses Magestats saberse si es veritat, que en las menas d'exa Ciutat y districte s'es trobada, segons diuen, una mena de turqueses, sobre la qual denant nos penja plet entre Miquelot lo Sort y sos companyons de una part, y mastre Gil de la Calle y sos companyons de la part altra: pertant, ab tenor de les presents vos diem, cometem y manam, que, convocats hù o dos de cascuna part dels dits Sort y mastre Gil, cavalqueu y personalment vos transferescau en la fossa qui s'diu esser de ditas turquesas; y junct allì, en presencia vestra fassau devallar en dita fossa hù o dos de cascuna de les dites parts, per a que tots juncts tallen y treguen de la mena de ditas assertas turquesas la quantitat poran traure, la qual, sens deixar en poder de aquells cosa alguna, pendreu a mà y poder vostre, y en la mateixa hora, dins un saquet ben tancat, clos y sagellat, nos trametreu assì a nos o a nostre magnifich Loctinent ab fiàt portador; perquè, vist lo que es, se puga proveyr en tot, si e segons convindrà axì a les dites parts, com encara al servey de Sas Magestats. Perquè los qui devallaran en dita fossa no puguen fer frau algù danyos a la Regia Cort, perçò pendreu aquells ob jurament abans de entrar en dita fossa, en virtut del qual permetran (1), que tallaran del millor que poran trobar en dita fossa, y que tot lo que tallaran y muntaran vos donaran, sens aturarsen cosa alguna, sots pena de treucadors de sagrament. Car nos en e circa dites coses vos donam y conferim nostres veus, lloch, forces y poder bastants ab les presents.

Dat. en Caller, a XVII de febrer, M.D.L^{a}.

DON JUAN FABRA, Procurador Real.

Scriba Petrus Sabater notarius.

(1) Per *prometran*.

XXVIII.

Salvatore Carcassona, Luogotenente Generale del Procuratore Regio, dà ricevuta a Mastro Pietro Gil, fonditore, della somma di lire 7 e soldi 7, pel diritto di un quindicesimo appartenente alla Regia Corte su 52 once e un ottavo d'argento, proveniente dalle miniere d'Iglesias, il quale argento era stato venduto alla zecca in ragione di lire 2, soldi 2, denari 6 l'oncia.

1330, 2 aprile.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 31, fol. 13b).

Sit omnibus notum, quod ego Salvator Carcassona, Generalis Locumtenes admodum nobilis domini Regii Procuratoris in presenti Regno, confiteor et recognosco vobis honorabili Petro Gil, Hispano, Calari degenti, quod dedistis et solvistis mihi realiter numerando voluntati mee septem libras et septem solidos monete Calaris, Regie Curie debitas et pertinentes pro jure quintedecime partis illarum quinquaginta duarum unciarum et medii quarti argenti per vos dictum Petrum Gil funditi et extracti ex eo quod ex mineriis Civitatis Ecclesiarum extraistis; quod quidem argentum, juxta certificatoriam scribe Regie Procuracionis dicte Civitatis acta ultimo die mensis marcii proxime lapsi, juxta pensum in dicta Civitate factum erat quadraginta sex uncie minus duobus argentis cum dimidio; et fuit per vos dictum Gil venditum sicle presentis Civitatis Callari ad racionem quadraginta duorum solidorum cum dimidio pro qualibet unsia; ex quibus Regie Curie prefate, predicte VII libre, septem solidi pertinebant. Et ideo etc. facio vobis presentem apocham de soluto.

Actum est hoc Callari, die secunda mensis aprilis, anno a Nativitate Domini M.D.L.

Sig†num Salvatoris Carcassona prefati, qui hec dicto nomine laudo, concedo et firmo.

Testes hujus rei sunt: magnificus Joannes Limona, civis; et honorabilis Bartolomeus Vacca, Villenove habitator.

Digitized by Google

XXIX.

Certificato di vendita all' incanto, al prezzo di soldi 52 moneta di Cagliari, di libre 94 di piombo derivanti dal diritto del quindicesimo spettante alla Regia Corte su 14 quintali e 15 libre di piombo, proveniente dalle miniere d' Iglesias.

1330, 3 luglio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 31, fol. 14b).

Die III mensis julii anni prefati MDL°, Calari.

Hieronimus Loca, preco publicus et juratus presentis Civitatis Calleri, retulit se in mense augusti seu septembris anni MDXLVII, in publico encantu, mandato magnifici Salvatoris Carcassona Locumtenentis nobilis domini Regis Procuratoris facto, vendidisse honorabili Hieronimo Mora, mercatori Calaris, nonaginta quatuor libras plumbi, processas, uti asserebatur, ex jure Regie Curie pertinenti in illis quatuordecim quintalibus et quindecim libris ejusdem plumbi, quod honorabilis Johannes Augei Civitatis Ecclesiarum attulit ad presentem Civitatem, pretio quinquaginta solidorum monete Calleri; de quibus, deductis duobus solidis et quatuor denariis pro jure encantus notario et curritori pertinentibus, et pro eodem ad dictum encantum portando, remanent franchi Regie Curie II libre, VII solidi, VIII denarli.

XXX.

Il Luogotenente del Regio Procuratore in Sardegna scrive al Luogotenente del Regio Procuratore in Iglesias, che permetta a Giacomo Martin di lavorare nella fossa di San Giovanni, secondo i patti convenuti tra Pietro Gil e Michele Sanchis e Diego di Suna, dal quale il detto Giacomo Martin ripeteva i suoi diritti.

1330, 17 settembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 30, fol. 133b).

Lo Loctinent del noble señor Procurador Real en tot lo present Regne.

Magnifich Lochtinent del dit señor Procurador Real en la Ciutat de Esglesies, amat de Ses Magestats.

Per quant en la causa verbal que devant nos se tractava entre Pero Gil de una part, y lo Procurador de Mosser Jaume Martì de la part altre, sobre lo dret pretèn tenir dit Martì en certs noms en la fossa de Sant Johan, havem declarat, poder lo dit Martì en dits noms fer fahena en dita fossa conforme al pacte fet entre dit Gil y Michel Sanchis y Diego de Suna, de qui dit Martì enten tenir dret. Pertan, ab tenor de les presents vos diem y manam, que a tota requesta de dit Mosser Jaume Martì poseu aquell en possessiò de dita fossa, dexant fer fahena en aquella als qui aquell volrà, conforme a la polissa entre dit Gil Sanchis y Suna feta, com axì procehesca de justicia; et alias mantendreu lo dit Martì en possessiò de aquella, nò obstant les coses per dit Gil allegades, o quiçà per impedirlos allegadores. E no fassau altra cosa, si la gracia Regia teniu chara, e desitgau perseverar en lo que bè teniu acostumat.

Dat. en Caller, a XVII de settembre, MDLII.

Vidit Comprat, Assessor.

SALVADOR CARCASSONA,
Loctinent de Procurador Real.

Scriba Petrus Sabater, notarius.

XXXI.

Ricevuta fatta a nome del Luogotenente del Procuratore Regio a Mastro Pietro Gil, fonditore, per 5 lire, 13 soldi, 4 denari, pel diritto del quindicesimo spettante alla Regia Corte sul prezzo di 40 once d'argento, proveniente dalle miniere d' Iglesias.

1330, 17 novembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 31, fol. 16b).

Die XVIII mensis prefati (novembris MDL°) Calari.

Mestre Pedro Gil, fundidor, porta de les menes de Vila de Sgleies dos pans de argent, los quals, segons la certificatoria del scrivà de la Procuraciò Real de dita Ciutat, pesaren allì trentasinch onses y una quarta; y pesats assì per Mestre Miguel Pitxoni argenter, en presencia del scrivà infrascrit, pesaren quaranta onses de argent, venudes a la seca. Del proceit de les quals, a rahò II liures, II sous, VI onsa, n'a tocat a la Regia Cort, per lo dret ad aquella de quinze hù pertanyent, sinch liures, tretze sous y quatre; les quals dit Gil ha dades y pagades al scrivà infrascrit, per absentia del magnifich Loctinent de Procurador Real.

V[l.], XIII[s.], IIII.

Digitized by Google

XXXII.

Salvatore Carcassona, Luogotenente del Procuratore Regio, ordina al suo Luogotenente in Iglesias, di non permettere che maestro Pietro Gil, fonditore, fosse disturbato nei lavori alla miniera di San Giovanni, poichè Agostino Tuso, al quale Agostino Piaso aveva ceduto la parte che aveva in detta miniera, si dichiarava pronto a pagare i debiti di esso Piaso; e che inoltre forzasse coloro che avessero ricevuto danaro per lavorare in detta miniera, a mantenere la promessa, o a rendere il denaro.

1351, 23 gennajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 30, fol. 146).

Lo Loctinent de Procurador Real en tot lo present Regne.

Magnifich Loctinent del dit Señor en la Ciutat de Sclesies, amat de Ses Magestats.

Per part de mestre Pere Gil, fundidor, es estat recorregut a nos, dient, que alguns d'exa Ciutat lo perturban en lo exercici fa en la mena de Sant Joan, perquè pretèn que micer Batista Piaso, Genoves, que tenia certa part en dita mena, los devia certes quantitats; y axì bè, que tè molts deutors que li deven algunes quantitats, que 'ls havia bestret perquè fessen fahena en dita fossa. E com lo dit Piaso haia donat eo renunciat la part tenia en dita fossa a micer Augustì Tuso, y dit Tuso sia content pagar lo que aquell deurà, perquè nols sia fet destorp en dita mena y extractiò de aquella: som estats suplicats, manassem expedir les presents; per tenor de les quals vos diem, cometem y manam, que puix dit Tuso vol pagar lo que dit Baptista deu, nò permetau nì doneu lloch que al dit Pero Gil sia fet empaig algù nì destorp en lo traure de dita mena; y axì mateix, perquè lo exercici de dita mena no cesse, en lo millor modo vos parrà compellescau y forceu als dits (1) tots qui han presos dinès per fer fahena en dita mena, que servescan en aquella com son obligats; o que encontinent donen, restituescan y paguen al dit Pero Gil tot lo que per dita rahò li deuran (2), perquè ab dits dinès puga haver altra gent per al exercici de dita mena; havent vos en tot, com bè teniu acostumat, per lo que veheu cumple al bè y augment del Real Patrimoni, y drets a aquell de ditas menas degut y pertanyent. Car nos a vos en e circa dites cosses vos donam en quant mester sia nostres veus, llocch, forces y poder bastants ab les presents; e nò fassau altra cosa, puix veu cumple axì a vestre offici, y al que bè haveu acostumat.

Dat. en Caller, a XXIII de janer, M.D.LI.

SALVADOR CARCASSONA,
Loctinent de Procurador Real.

Vidit Comprat, Assessor.

Scriba Petrus Sabater, notarius.

(1) Il cod. *de*.

(2) Appare quindi, che già era andata al tutto in disuso e in dimenticanza la prescrizione del Breve, Lib. IV, cap. XLVI (123b 6-124a 6), che se alcun lavoratore avesse avuto denari in presto, e poscia mancasse al lavoro, dovesse essere sostenuto in prigione finchè avesse restituita la somma, e pagare inoltre una multa, varia secondo il genere di lavoro al quale era destinato.

XXXIII.

Il Procuratore Regio riceve da mastro Pietro Gil, fonditore, 1 lira, 2 soldi, 8 denari, pel diritto del quindicesimo appartenente alla Regia Corte su otto once di argento, del valore di lire 17, provenienti dalle miniere d' Iglesias.

1352, 15 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 31, fol. 16b).

Die XV mensis februarii, anno prefato M.D.LII, Calari.

Mestre Gil de la Calle, colador, porta de la Ciutat de Sgleies quatre quintars e vint y sinch libres de litarja, y un panet de argent, que, pesat per mestre Antonio Joan Pitxoni ha pesat vuyt onses; de les quals, venudes a dit mestre Pitsoni a rahò II liures, II sous, VI onsa, sia proceit deset liures. De les quals lo Senyor Procurador Real rebe per lo dret de XV hù a la Regia Cort pertanyent I l., II s., VIII; y de la litarja etc.

I l., II s., VIII.

XXXIV.

Il Luogotenente del Regio Procuratore in Sardegna ordina al Luogotenente del Regio Procuratore in Iglesias di dare ajuto ed assistenza a Pietro Gil e Rodrigo Montesino, i quali a loro spese intendevano coltivare le miniere, e di curare che, mediante pagamento, fossero provvisti di tutto il necessario, e di prenderli sotto la sua giurisdizione.

1354, 4 marzo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 33, fol. 55).

Lo General Loctinent etc.

Magnifich Mosser Antoni De Villa, Lochtinent de Procurador Real de la Ciutat de Sglesies, amat de Ses Magestats.

Digitized by Google

Per mestre Pere Gil es stat presentat al Illustre Señor Lochtinent General en lo Real Consell hun memorial, en y ab lo qual diu, vol y enten fer y continuar lo exercici que ha comensat en les menes de dita Ciutat, haont diu ha constituyt la major part de sos bens, sens costa nì despeses de la Regia Cort, ensemps ab Rodrigo Montesino, persona esperta en semblant exercici; lo que encertantse, seria gran utilitat de la Regia Cort, y cobrar faina a (1) dites menes: y que també ha supplicat en aquell algunes coses, segons en dit memorial, al qual nos referim, largament s' es de veure, lo qual aporta dit mestre Gil; lo qual memorial per Sa Señoria es stat a nos remès, per a que sobre aquell fessem la deguda y condecent provisiò. E com les coses en dit memorial supplicades sien justes, eo maxime per la molta utilitat y profit ne redundarà a la Regia Cort, y es just també y degut, que dit mestre Gil y son company sien respectats, y provehits del que hauran mester tant per llur viure com per lo dit exercici: per lo que havem manat expedir les presents, per tenor de les quals vos diem y manam, que serveu y servar fassau lo dit memorial de la primera linea fins a la ultima; y al dit mestre Gil y son company Diego Montesino dareu tota aquella favor y auxili que hauran mester y serà necessari; y axì mateix los donareu y fareu dar ab llurs dinès totes les vetualles, tant de pà, vì, carn, com et alias, que per llur viure hauran mester; y per lo semblant carros, bous, cavalls, aygua, lenya, gent, y altres coses que per lo exercici de dites menes necessaries seran; pagant emperò aquelles: dexant al dit mestre Gil y companyo y altres que en dites menes faran exercici, gozar, fruir y alegrarse de totes y qualsevol libertats, franqueses, immunitats, exempcions y preheminencies, que semblants mestres han acostumat tenir, fruir y gozar en dita Ciutat; nò permettent aquells per neguns officials o justicies de dita Ciutat o districte de aquella esser vexats, molestats nè inquietats, ans de aquells y llurs coses sereu vos jutge. E no fassau lo contrari, si la gracia Regia teniu cara.

Dat. en Caller, a dies IIII de març, MDLV.

GABRIEL NIN, Loctinent de Procurador Real.

Scriba Joannes Valentinus, pro discreto Petro Sabater, notario, et scriba Regie Procurationis.

(1) Manca questa voce nel codice.

XXXV.

Re Filippo approva e conferma i Capitoli stati presentati dal sindaco ed a nome della Città d' Iglesias al Parlamento Generale tenutosi in Cagliari l'anno 1553 sotto il Vicerè Fernandez de Heredia, colle risposte fatte dal Vicerè a ciaschedun Capitolo; decretando inoltre sopra alcuni Capitoli, che erano stati riservati alla sanzione di Sua Maestà.

1561, 20 gennajo.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

1561. Decretacions del Parlament del tunch Visrey Don Lorenso Hernandes de Heredia.

Nos Philippus, Dei gratia Rex Castellae, Aragonum, utriusque Siciliae, Hierusalem, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Legionis, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galletiae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algesirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, necnon Insularum Indiarum, et Terrae Firmae Maris Oceani, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, et Mediolani, Comes Barcinonae, Flandriae et Tirolis, Dominus Vizcajae et Molinae, Dux Athenarum et Neopatriae, Comes Rossilionis et Ceritaniae, Marchio Oristanni et Gociani.

Quum alias, ex literis Nostris ad Spectabilem Don Laurentium Fernandez de Heredia Locumtenentem Generalem in Nostro Regno Sardiniae missis, ipse Generale Parlamentum incolis dicti Regni indixisset, illosque convocasset in Civitate et Castro Calleris, ibique dum varia negotia status Regni praefati ac universae illius Reipublicae incolumitatem et tranquilitatem concernentia tractarentur, ut ex actis in processu ipsius Parlamenti ad Nos in autentica forma transmisso vidimus apparere: inter caetera per sindicum Nostrae Civitatis Ecclesiarum fuerunt oblata nonnulla Capitula, quae coram Majestate Nostra religiosus Frater Nicolaus Ibba Ordinis Sancti Francisci, sindicus Civitatis praefatae ad Nos destinatus, humiliter presentavit, cum responsionibus in calce cujuslibet Capituli per eundem Locumtenentem Generalem Vice Nostra Regia factis et adjectis; fueritque per eundem Majestati Nostrae humiliter supplicatum, ut eadem acceptare, de novo concedere et confirmare de Nostra solita benignitate dignaremur: Nos vero, perspectis innata fidelitate et servitiis per Civitatem Ecclesiarum Nostrae Coronae Aragonum praestitis et impensis, quaeque praestituram speramus, Capitulis quidem ipsis per Nos in Nostro Sacro Supremo Regio Concilio visis, recognitis et examinatis, tandem responderi mandavimus, prout in calce uniuscujusque Capituli appositum est seu decretum. Quorum quidem petitionis Capitulorum, et decretationum in ipsorum calce factarum series sequitur sub iis verbis.

Digitized by Google

Sacra Catholica Real Magestat.

La Ciudad y pueblo de Villa de Yglesias del Reyno de Cerdeña de Vuestra Magestad, y Fray Nicolas de Ybba, sindico de aquella, en su nombre y por parte d' ella, besa humilmente las Reales manos de Vuestra Magestad, desseando siempre emplearse en Su Real servicio, como siempre haya sido fidelissima y affectada a la Real Corona de Aragon. La qual se ha alegrado en grandissima manera de la felississima junta y advenimiento de Vuestra Magestad en estos Sus Reynos, para que mas cumplidamente pueda oyr y mantener en justicia a Sus ciudades y fieles vassallos. Y como la dicha Ciudad de Sglesias, por esthr, como està, muy pobre, por los grandes daños que cada dia recibe de los Turcos y enemigos de la Sancta Fè Catholica, y tambien ab antiquo estar alcançada y empeñada, haviendo sido empeñada per los Reyes passados de gloriosa memoria, y aquella, como fidelissima, y desseosa de estar siempre subjecta a la Real Corona de Aragon, de sus proprios bienes e patrimonimo se desempeñò del Conde de Quirra, a quien havia sido empeñada, y se tornò a la Corona de Aragon; por el qual servicio los Reyes passados de immortal memoria concedieron muchas gracias y privilegios a la dicha Ciudad y pueblo de aquella; y como por estas cosas la dicha Ciudad tenga pocas fuerças y facultades para proveer las cosas a ella necessarias, hasta gora no ha podido proveer en aquellas; y como en año de mill y quinientos y cinquenta y tres se celebrò Parlamento en el dicho Reyno de Cerdeña por el Illustre Don Lorenço Hernandez de Heredia en persona de Vuestra Magestad, y en el dicho Parlamento celebrado, por el sindico de la dicha Ciudad se presentaron algunos Capitulos en favor de la dicha Ciudad, supplicando fuessen decretados conforme a la supplicacion de aquellos, què fueron summa de trenta siete capitulos, los quales, por ser cosas justas lo en aquellos supplicados, se confirmaron y decretaron conforme lo en ellos supplicado, y los tres de aquellos, començando del Capitulo veinte y siete, y veinte y ocho, y veinte y nueve, se remitieron a Vuestra Magestad, para que fuesse Sa Real voluntad declarar aquellos: los quales Capitulos y decretaciones de aquells el dicho sindico, en nombre y por parte de la dicha Ciudad, presenta auctenticos ante Vuestra Magestad, supplicando humilmente mandar reconocerlos, y dar confirmacion de los ya decretados, y de los tres remitidos a Vuestra Magestad, que son insertos en los dichos Capitulos, mande de nuevo decretar àquellos conforme a lo que en ellos supplica, por ser cosas justas lo en ellos supplicado, y utilosos a la dicha Ciudad; y en esto la dicha Ciudad recibirà gran bien y mercedes de Vuestra Magestad. Para lo qual el dicho sindico, por parte de aquella, haze ostension y presentacion de los dichos Capitulos, sacados en forma devida del libro del dicho Parlamento celebrado en la Ciudad de Caller en el dicho año de quinientos cinquenta y tres etc.

Altissimus etc. Oblat per egregium Joannem Massa, Sindicum Civitatis Ecclesiarum, die vigesimo tertio decembris, M.D.L.III.

Molt Illustre Lloctinent General, y President en lo present Parlament.

Axì com los savis antichs, no sens gran prudencia y conséll, tingueren per bè, immo volgueren expressament y ab tot effecte, que los inventors de algunes arts y coses noves utiloses y proficues per a la vida humana, govern y conservaciò de les republiques, fossen connumerats y posats loco numinum; y als qui non ita in universali profuerunt, sed pro patria aut alias praestiterunt rem aliquam egregiam, volgueren que ex publico lis fossen dedicades statues de metall o de alguna altra materia solida y perdurable ad aeternam rei memoriam, o almenys que lis fossen decretats altres condecents premis juxta qualitatem rerum in utilitatem reipublicae gestarum, a effecte que ninguna bona obra nì servey fos fraudad de son degut gualardon, y perquè tambè los animos fossen mes incitats y encesos pro bono publico en coses mes magnanimes y glorioses: ita pari ratione, cum omne perfectum et omne donum optimum a Deo sit (1), debet censeri munus et donum Dei, que en los Regnes de Aragò y de tota España per lo universal ben publich, et ad bene beateque vivendum, statutis temporibus se tingan Parlaments y celebren Corts Generals, de les quals, com manifestament ne resulte omnium bonorum copia et thesaurus, axì en respecte de gracia com de justicia, es rahò se atribuesca gloria e immortalitat tant als antipassats Reys divae memoriae, qui, cum supra jus essent et legibus soluti, lege tamen vivere voluerunt, submitendo se subditorum judicio et censurae, com als grandes y magnates, ea qualsevol altres, qui tanta licencia y libertat per conservaciò y augment dels regnes, ciutats y pobles, reparo, redrès y desagravi de aquells procuraren, usque ad nostra tempora ab gran integritat y providencia han conservat; en los quals Parlaments a tots en general y particular es licit y permes suam causam intrepide agere ac defendere, y axì se veu que ad aquells ex omnibus partibus regnorum confluexen tanquam ad verum oraculum, tutum ac verum justiciae refugium, et solius veritatis veridicum auditorium, gravatorumque certissimum et indubitatum praesidium ac sublevamen, al qual benefici nì major nì egual se podrà excogitar nì trobar per conservaciò y augment de les republiques; y perçò tant mes son dignes de llaor y gloria los primers inventors y concessors,

(1) Jacob. Ep. I, 17.

Digitized by Google

y nò menys felices los vassals de Sa Magestat, qui frueixen y gozan de tanta libertat, benignitat y clementia, la qual fonch incognita en los temps antichs, per la austeritat y superbia dels princeps tunc regnants, qui potius tiranice quam regaliter vivere maluerunt, et ideo in plerisque eorum dominatus et vita fuit brevis, et imperium non perinde hereditarium, sed, per civiles factiones et arma intesana partum, continuament venint en diminuciò y cayguda, et postremo en total ruyna; del que directament se veu haver succeit tot lo contrari en los dits Reys de Aragò de immortal memoria, ad quos velut ex parvis principiis et quasi sentilla regiae ditionis propter eximium justitiae cultum es huy pervenguda la Monarquia del Mon, segons veem que Sa Magestat est vere dominus totius mundi, quo regnante qui nunc desunt reducentur omnes populi ad Christi fidem et Romani Imperii jugum, y se pot creure que serà, tali tantoque imperatore duce, unum ovile et unus pastor (1). Essentse perçò dites Corts y Parlaments introduit ope magis divina quam humana (2), per les tant sanctes obres e innumerables bons effectes que d' ells se veyen resultar, ningun stament deu dexar cosa intacta per alcançar lo que es bè y redres de aquell, majorment en lo present Regne, ubi raro et quasi semel in vita se tenen semblants Parlaments; al que tant mes lo magnifich Bras Real es tengut y obligat, per representar cascuna persona una ciutat y universitat, les quals ciutats sunt matrices omnium stamentorum, com siam que per conservaciò de aquells etiam se conserve lo Ecclesiastich y Militar. Y perçò, com als sindichs se revelen y manifesten totes les necessitats, et panduntur omnia arcana civitatum, perquè haian de procurar ab summa vigilancia, fè e integritat reparar y remediar aquelles, donant la deguda noticia de dites coses a Vostra Illustre Señoria en persona de Sa Majestat, com sempre ab initio mundi longus rerum usus y la quotidiana experiencia rerum similiter omnium magistra ha causat gran alteraciò y mudança axì en lo dret comù, com encara en altres ordinacions, pramatiques y statuits fets ad utilitatem publicam per lo universal y particular regiment y govern dels regnes, ciutats y pobles, interque jurisperitorum responsa et imperatorum constitutiones, ut alia omitantur, infinito quodam modo ac pene innumerabiles depraehenduntur legum correctiones, natura varias ac diversas formas quotidie sic edere properante, y per conseguent la ley que a su primordio paria exquisitissima e inemendable, parvo temporis tractu fuit postea reprobata ac sublata, persuadint y volentho axì lo temps, quod est omnium prudentissimum ac sapientissimum, y que enseña y aconsella a tots post longam diuturnitatem, id est post longos rerum successus et eventa. Y com en dita Ciutat de Sglesies ab tal discurs de temps se sien fetes y procurades indegudament semblants alteracions axì per los Capitans, com alias, los quals tenen necessitat de condecent redrès y reformaciò: lo sindich de dita Ciutat, en nom y per part y per lo ben publich, y comuna utilitat, profit y benefici de aquella Universitat y poble e fidelissims vassalls de Sa Magestat, dona y exhibeix los presents Capitols y memorial, supplicant molt humil e instantissimament a Vostra Illustre Señoria, li placia en persona de Sa Magestat manar sien aquels decretats en la forma solita y acostumada en semblants Parlaments, juxta serie y tenor del que en aquells esta supplicat, puis principalment axì es servey de Deu, y de Sa Magestat.

1.° Et primo, com per privilegis a dita Universitat ottorgats los Consellers sien Assessors del Capità, lo qual a les vegades ha acostumat y acostuma proveir lo que vol a sa fantasia, de hon ne resulten molts inconvenients: supplica perçò lo dit sindich a Vostra Illustre Señoria, li placia manar sub aliqua notabili pena, et nullitatis decreto, que en lo desvenidor dit Capità no presumeixca proveir cosa alguna motu proprio et ex se ipso, sinò ab consell, vot y parer dels dits Consellers sos Assessors; repellit y exclos lo Capitol presentat a Vostra Illustre Señoria per lo noble Capità Don Francisco de Camos, ab lo qual per sos secrets y occults respectes supplica esserli dat en Assessor algun doctor; lo que no pot tenir loch, obstant les convencions pactionades jurades entre los invictissimos Reys de Aragò de perpetua memoria, y los de dita Ciutat de Sglesies, segons en dits privilegis, etiam per dit Capità observar jurats, es largament de veure. A la observancia de les quals Vostra Illustre Señoria es etiam tengut y obligat, ob religionem ejusdem juramenti etc.; in cujus perjurium lo dit Capità no ha dubtat encorrer.

Proveheix Sa Señoria, que se li observen los privilegis circa lo supplicat ad unguem. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat, que s' guarden los dits privilegis, si y segons ne estan en possessiò.

2.° Item, com los Capitols de Breu sia ley municipal de dita Ciutat, y cosa mes antiga e important a la mateixa Universitat, y confirmat longa serie per tots los dits potentissims Reys de Aragò, la qual confirmaciò se exten usque ad tempora Pisanorum, çoès que dits Capitols de Breu sien tots temps en tota aquella força y observancia que eren en temps de Pisans dels quals dita Ciutat fonch conquistada, com ho fonch Caller y tot lo present Regne, y los predits Capitols tingueren origen, los quals essent com son tan precipuos, utilosos y necessaris per al bon regiment y govern de dita Ciutat, segons apar de dita confirmaciò y coses prementionades en molts privilegis a dita Universitat atorgats per innumerables serveys etiam cum sanguinis efusione fets a la inclita Corona de Aragò: supplica lo dit sindich, lo dit Capitol y Capitols

(1) Johannis Evang. x, 16.
(2) Questa voce, richiesta dal senso, manca nel manoscritto.

Digitized by Google

de Breu esser en tot y per tot a la ungla observats, conforme als altres predits privilegis confirmatoris de aquells, axì en coses judiciaries, com alias; imposantse notable pena als contravenints, y que les coses fetes contra dispusiciò de dits Capitols sien de ninguna eficacia; y açò non obstant que per alguns Capitans o altres jutges forsitan per lo passat fos estat fet le contrari per ignorancia o altres respectes. Supplicant axì mateix lo dit sindich, perquè nò tinguen obstacle les coses supplicades en lo present Capitol, que sia donada repulsa a dit noble Capità de Sglesies, lo qual sine metu religionis juramenti per eum praestiti nò ha dubtat instar y supplicar ab son particular memorial, que los dits Capitols de Breu fossen en part alterats y mudats, y en part totalment abolits; tenint tan solament respecte a sos interesos, y nò al que es obligat per lo carrech de son offici, creent por esta via trasquilar les coses li par son prejudicials y dañoses, y que el tenen restret y subjecte; la qual peticiò de dret nò pot esser admesa, obstant precisament dits privilegis, y assenaladament lo qui s' diu « Del Quitament », in quo apparet de conventionibus insolubilibus inter predictos Catholicos Reges et dictam Universitatem; per hont cosa absordissima es, que lo dit Capità vulla abrogar y abollir ab memorials lo que los antipassats dels habitadors des Sglesies ab escampament de sanch, arsiò y combustiò de lurs cases y haver, hant (1) acquistat, y pro tan gran discurs de temps conservat, segons de dits incendis, coses memorables, y de lur innata fidelidad dits privilegis fan plena fè; ab los quals plenament consta, que a dits Capitols fer nò s' poden forats nì apostilles, segon det Capità procura, sinò que se han de mantenir y observar inviolabiliter in omnibus suis partibus. Et ita decreto Vestre Illustre Dominationis in persona suae Majestatis fieri ac mandari supplicatur, repulsis frivolis ex adverso exhibitis.

Que sien observats los Capitols de Breu en tot y per tot, en quant son confirmats per los Serenissimos Reys de Aragò, y per Sa Magestat, y que dits privilegis confirmatoris sian guardats a la ungla, levats tots abusos. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat, que sien guardats los dits privilegis, si y segons ne estan en possessiò.

3.° Item, cum clementia divina dita Ciutat de Sglesies sit plena populo, y concorrega sempre gran numerositat de dissentions y plets, los quals augmenten y montipliquen de cada dia (2) mes, per la desidia del dit Capità, lo qual es causa que concorreguen majors despeses, danys y destents ad aquel poble, per les moltes citacions que o fan sobre les matexes preteses, puis axì se dilata lur dret y justicia; del que pateixen en tanta manera los habitadors, y maxime los pobres, que es la evident ruyna de aquells: supplica perçò lo dit sindich, per molt que importa al servey de Deu y de Sa Magestat, conservaciò y augment de la dita Ciutat, que dit Capità sia obligat y forçat tots los dies juridichs, per la bona administraciò y expediciò de la justicia, tenir dos vegades audiencia, çoès de bon matì, y al vespre, axì com la costuma tenir lo magnifich Veguer de la present Ciutat de Caller, y lo mateix fa Vostra Illustre Señoria per descans dels pobles; puix lo egregi y magnifich Regent la cancellaria nò se aparta de semblants y majors treballs, sinò que ab summa diligentia vaca y entèn en la liquidatiò y expeditiò de dits negocis y causes forenses oris pomeridianis; per hon nos deu dar major porrogativa in oci als jutges inferiors, com es dit Capità; sinò que deu esser compellit penali decreto en fer lo que en lo present Capitol se supplica, lo que també es conforme a la disposiciò de dit Capitol de Breu.

Sa Señoria mana se faça com es supplicat. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat.

4.° Item, per quant de les causes verbals los Capitans de dita Ciutat nò solien pendre salari algù, sinò que tant solament se paguèn dos sous al notari y scrivà de la Cort per lo seu acostumat dret: com sia que de algun temps en ça per la decisiò de semblants causes se haia demanat y demane salari de une liura y dos sous, qu' es lo major salari que allì se acostuma pagar en qualsevol causa important que s' tracta per scripts; lo que redunda en gran prejudici y dany de dit poble, majorment que a les vegades es major lo salari que nò importen dites causes verbals, lo que es cosa molt absurda y desproportionada: supplicase perçò, perquè cessen dits inconvenients, y dits vassalls de Sa Magestat nò sian mes agraviats, que de aquì avant ningun Capità reba nì demane semblants salaris en causes tan minimes, sinò que tan solament se paguen dits dos sous al scrivà, segon pratica, us y costum antichs de dita Ciutat; si ja nò fos que de communi consensu y spontaneament la una part y altra dels litigants volguessen pagar lo dit salari de vint y dos sous; la qual prohibiciò per al dit Capità se supplica esser feta penali decreto etc.

Sa Señoria proveheix, que de causes verbals nò se prenga salari. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat com es decretat per lo dict Lloctinent General.

5.° Item, com la antiga practica, stil, y costum de dita Ciutat fos, que annuant los bens de deutors a concors, bastava que per los crehedors se fes una sola opposiciò en tots los dits bens, pagant vint y dos sous per aquella, los quals se solen en certes portions repartir entre los dits Capità y scrivà; e com dita pratica y stil de algun temps en ça per dit Capità sien estats abusats, havent introduit que dites opposicions se fassen en cascuna possessiò que

(1) Il manoscritto *tant*.
(2) La pergamena *de cadia*.

Digitized by Google

s' ven, perquè cresca dit son dret, com les mas vegades esdevenga que concorregan numero de crehedors, se segueix que dites opposicions axì moltiplicades absorbexen los preus de dites possessions venudes, y per conseguent axì dits deutors com creadors pateixen en gran manera, màxime quant se tracta de bens o interès de menors: per hon se supplica, puìs esta nova pratica apar evidentment nò esser fundada en dret, sinò en propri interès, que sia erradicada, y que dit Capità sia constret personaliter contentarse de una opposiciò general, que cascun creador faça segons es de dret; conforme al que en dita Ciutat per anans, segons es dit, se praticava y observava.

Que basta se faça una opposiciò general, com es supplicat, llevat tot abus. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat se fasse com es decretat per lo dit Loctinent General.

6.° Item, per quant lo presidi de les muralles de les Ciutats no fonch per los antichs inventat sinò per les infinites utilitats, que d' elles' veu resultar, totes les quals totalment cessen, si de aquelles nò s' tè la custodia deguda y necessaria: pertant, et alias, com lo dit noble Capità sia etiam Alcayt en dita Ciutat de Sglesies, y per dit carrech tinga particular salari de cent liures cascun any; supplica lo dit sindich, perquè aquella sia deinceps preservada de innumerables inconvenients y perills, esser compellit y forçat personalment, axì en temps de guerra com de pau, obrir y tancar a les hores degudes les portes de dita Ciutat, y en la forma descripta y expressada en certa ordinaciò sobre açò feta per lo Illustre tunc Virrey Don Anton de Cardona, y sots la pena en aquella contenguda; nò donanse loch, que als missos eo cap de guaytes lo dit Capità pug' acomanar, com de fet al present acomana, tant important y perillos carrech, maxime concorrent lo temps de tantes noves de guerra.

Que sia observada la dita ordinaciò del dit Don Anton de Cardona. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat com es decretat per lo Virrey.

7.° Item, com viridice scriptum sit, qui male agit odit lucem (1), lo que considerant y advertint los qui ordenaren (2) les leys, ab gran prudencia manaren que s' fessen les vigilies y excubies nocturnes per defensar los poblats de les insolencies y flagicis que en semblants temps se solen a cometre y perpetrar; y per quant en dita Ciutat hi ha gran copia de semblants malfactors, ahon en molt poch temps son estades robades y depredades moltes cases, y de cada dia nò cessen de exequtar lurs abominables pensaments y designes, lo que nò s' pot imputar sinò a gran descuyt de dit Capità, del qual si se dessimulas, nò se poria esperar sinò morts des homens y alguna extrema ruyna: supplicase perçò, dit Capità y altres esdevenidors esser constrets, sub aliqua condecenti poena, que de nits ab les huyt guardies haian de escorrer y reconexer dita Ciutat, per obviar a semblants maleficis, y façan en semblant cas tot lo que per avans en dita Ciutat era solit y acostumat, y lo mateix que fa lo Veguer en la present Ciutat y Castell de Caller, puix tè son condecent stipendi de Sa Magestat, perquè fassen ses diligencies en coses tan importantes, y que sos vassalls nò viscan ab sospita, per la floxedat y oci de aquells.

Sa Señoria proveix, que lo Capità faça circa lo supplicat lo que se acostumava per abans, y que faça lo que mes avant convè per la extirpaciò de les maleficis, y repos de aquella terra. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat com es decretat per lo Virrey.

8.° Item, essent, com es, dita Ciutat tan plena y farcida de lladres, que nò s' pot de nit nì de dia res conservar, sinò que tot va en preda y assaco, y alguns señors de vinyes per voler defensar lur roba y possessions son estats morts, y molts altres malissimo tractats per dits lladres, los quals, nò contents de damnificar les persones que troben en dites vinyes, per mes explectar lur malicia e iniquitat nò perdonen a les coses inanimades e insensades, tallant los ceps y arbres, y llevant les tancadures de les cases de dites vinyes, y destrossant aquelles de pijor manera que nò farian Turcs; en reparo y obstacle dels quals maleficis e insolencies foren ab antico en dita Ciutat inventades les vint guardies per discorrer y guardar tot aquell vinyer, lo offici dels quals consisteix en pendre los malfactors, y denunciar les acuses de les besties trobades en dites vinyes y possessions, les quals acuses se judicavan per Capità y Consellers de quatre en quatre mesos, y dites guardies tenien cert stipendi; e com la dita pratica sia fundada ab dit Capitol de Breu (1), y sia molt utilosa y necessaria en dita Ciutat, per lo que d' alt es dit: se supplica a Vostra Illustre Señoria, sia servit manar, etiam penaliter, esser tornada aquella in veridem ac perpetuam observantiam en tots los caps allì per lo passat solits y acostumats praticar, y segons esta dispost y ordenat per dit Capitol de Breu, no obstant que en açò algun temps dits Capità y Consellers sien estats floxos y remissos.

Sa Señoria proveheix, se faça lo supplicat, puix nò y concorrega despeses de la Regia Cort. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat com es decretat per lo Virrey.

9.° Item, cum jure optimo sia per dit Capitol de Breu (2) statuit, dispost, y ordenat, que ningun Capità de dita Ciutat puga fer per sì nì per altri

(1) Johan. Evang. III, 20.
(2) Il manoscritto *ordinarem*.

(1) Breve, *Lib. I, Cap. LXX.*
(2) Breve, *Lib. I, Cap. XIII.*

Digitized by Google

alguna sort de mercaderia, nec alias tenir comuns de bestiars, nì soceries de sembrons, per los innumerables inconvenients y danys que solien naxer y resultar contra dits vassalls Reals: supplica lo dit sindich, per lo bon redres y govern de dita Ciutat y quietat de dits vassalls, sia per Vostra Illustre Señoria, en persona de Sa Magestat, manat, etiam paenali decreto, dit Capità de Sglesies qu' huy es, y altres que per temps seran, se abstinga de huy en avant de semblants arbitris y comercis mercantivols, de qualsevol qualitat, specia y natura sien, y que dexe los comuns que huy tè, puix aquells nò s' porien tractar nì exercir sens gran escandol, y gran oppressiò de dit poble, y contra la expressa prohibiciò de dit Capitol, ley municipal precipua e inconcussa de dita Ciutat; maxime tenint, com tè, condecent stipendi y salari de Sa Magestat. Lo qual exercici e interes mercantivol es tan opposit y directament contrari al bon govern de ses republiques, com sol esser, segons se diu per refrayn, lo alì a les plantes; per lo que en ninguna manera y via seu deu tal consentir a semblants persones, puix se veu evidentment en molts modos y maneres la pernicia de les ciutats y pobles.

Proveheix Sa Señoria, que lo Capità dexe de fer los comercis, dels quals es prohibit per lo dret comù, y per Reals Pragmatiques del present Regne, y Capitols de Breu. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat com es decretat per lo Virrey.

10.° Item pari modo se supplica, que dits Capitans nò puguen fer arrendament de salts de barons o heretats circunvehins a dita Ciutat, nì dins de aquella, en lo qual exercexen lur agricoltura y fan diversos arbitris los matexis habitadors de dita Ciutat; y açò a causa, que per privilegis ad aquella attorgats la protectiò y defensiò de aquells toca a Capità y Consellers, sempre y quant dits vassalls Reals son inculpats de alguns crims y delictes; la qual defensiò cessa y es postposada al propri interes de dit Capità, quant aquell es rendador de dits salts; ultra que per altra part se fan mil abusos contra dits privilegis y patrimoni Real de Sa Magestat, los quals de cada dia se alleguen y aporten en conseguencia: per hon es molt necessari lo absteniment de dits arrendaments en les persones de dits Capitans, perquè nò reban agravi dits vassalls Reals, nì sien fets perjudicis a dits privilegis, nì als drets de la Regia Cort y de Sa Magestat, dels quals consta en dits privilegis; et ita mandari ac provideri poenali decreto supplicatur etc.

Sa Señoria proveheix, que lo Capità se abstenga de arrendar salts dins districte de sa Capitania, ni meyns que entenga en arrendaments de drets de dita Ciutat. — Scriba Capitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat com es decretat per lo Virey.

11.° Item, tenint, com dita Ciutat tè, privilegi, que ningun barò puga conexer dels delictes fets y comesos per dits habitadors de dita Ciutat en qualsevol baronia y part del present Regne, sinò lo Capità y Consellers de dita Ciutat de Sglesies, y de tal conexença huy aquells stiguen en pacifica possessiò, com sia que alguns, sots motiv que tenen lurs terres en franch alou, hajan de fet volgut prevaricar dit Real privilegi, y conexer de dits habitadors y vassalls de Sa Magestat, nò sens expres agravi y oppresiò de aquells, maxime si dita conexença caya en temps de arrendadors, los quals les mes vegades, per la necessitat de pagar dits arrendaments, solen esser impios y cruels; y puix per lo que toca a la disposiciò de dit privilegi, y a la mente y voluntat de Sa Magestat, nò importa que dits territoris y llochs sien feudals o alodials: supplica lo dit sindich, que lo dit privilegi axì favorable als Vassalls de Sa Magestat sia provehit y manat egualment tenir lloch axì en terres feudals com alodials, nò obstant qualsevol abusiò feta per lo passat, et hoc notabili decreto poenali: perquè dits habitadors y vassalls de Sa Magestat generalment gozen de la prerrogativa a ells Regia benignitate concedida, com fan los habitadors de Caller y de sos Apendicis, los quals tenen lo mateix privilegi.

Sa Señoria proveheix, que sia observat com se supplica ad unguem, llevat tot abus. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat com es decretat per lo Virrey.

12.° Item, com en la mateixa Ciutat de Sglesies lo Loctinent de Procurador Real, eo Collector, sia estat Conseller en cap, nò obstant que los dits carrechs sien totalment incompatibles; y lo mateix se observen al present, mes per ambiciò, juridicament parlant, que per causa legittima: perquè de acì avant aquell govern sia millor redressat, y fora de tota contenciò y confusiò, supplica dit sindich esser provehit, que lo dict Lloctinent de Procurador Real se abstenga de dita Consellaria, y se contente de dit son carrech y offici.

Que si lo dit Lloctinent de Procurador Real volrà esser Conseller, que renuncie lo offici de Lloctinent de Procurador Real per lo temps que serà Conseller, com se fa en Caller, Sacer, y en L' Alguer. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat com es decretat per lo Virrey.

13.° Item, se supplica, que los officials y familliars de la Sancta Inquisitiò nò puguen esser admesos en dita Consellaria, nì en altre offici de dita Ciutat, que primer nò hagen renunciat a la for, privilegis, exemptions y prerogatives del dit Sanct Offici per tot aquell temps que durarà dit carrech y offici.

Proveheix, que los Officials del Sanct Offici renuncien al propri for per lo temps que seran Consellers, com dispon la Pragmatica Real. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat com es decretat per lo Virrey.

Digitized by Google

14.° Item, attenent que alguns naturals y altres habitadors de dita Ciutat de Sglesies deutors de particulars se absentant de dita Ciutat, y se fan guiar per los officials de algunes viles despoblades que son en franch alou, lo qual guiatge obtenen a effecte que dits creadors nò sian pagats de lurs credits, lo que ha redundat y redunda en gran dany y jactura de dits creadors, y manifest vilipendi de la justicia: supplicase perçò, que per sola verbal requesta del Capità y Consellers de dita Ciutat los tals officials, tan prest com sia a ells possible, sian tenguts y obligats manar penalment a dits deutors, que infra un breu termini per ells prefigidor se haian de presentar davant dits Capità y Consellers, porquè pugan entre dites parts administrar tot compliment de justicia; y açò nò obstant que dites villes y terres sien en franch alou.

Sa Señoria proveheix, que en cas que sia lloch a distingir la persona dels habitadors, que qualsevol official tempore que sia request sia obligat remetre lo dit debitor en los casos que de dret se haurà de remetre; y en cas que el tinga guiat, lo haia de desguiar. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat com es decretat per lo Virrey.

15.° Item, en dita Ciutat de Sglesias alguns Lloctinens de Procurador Real de poch temps en ça se haian volgut apoderar los stabiliments que s' fan dins dita Ciutat, sens permetre que los Consellers hi entervingan en cosa alguna; y axì son fets y de cada dia se fan ab sola auctoritat del dit Lloctinent moltes porchades y cases, ab les quals molts carrers resten lesiats, y per consequent dita Ciutat molt deturbada y enllegida; y lo mateix se fa fora de aquella, permettent que alguns passos sien excessivament restrects y angostats: les quals abusions se son fetes y fan ab una miseria que 'sol donar als dits Lloctinents de Procurador Real. Pertant se supplica Vostra Illustre Señoria, puis per disposició de dret, et alias, se deu mirar en lo bon aspecte y decoro de les ciutats, que penaliter sia manat a dits Lloctinents, que de aquì avant dins dita Ciutat nì en dits passos y camins stablescan propria auctoritate, sinò ab intervenció y exprès consentiment y voluntat de dits Consellers, als quals principalment toca dit carrech, segon pratica, us y costum de Caller, y de altres bones ciutats.

Que lo Loctinent de Procurador Real nò puga fer stabliments dins de la Ciutat sens intervenció dels Consellers. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Que se scriga al Procurador Real, que tingue molt miramentque nò s' fassen de aquì avant stabliments de aquestes coses; de manera que la Ciutat nò reste enllegida, ans bè mire molt quant se faran, sien en embelliment y pollicia de aquella, com es rahò.

16.° Item, com lo major interès del ben publich sia en porgar les ciutats de criminosos y malfactors, e se veja huy occularment dita Ciutat esser refugi y sentina de ladres, tant naturals de ally com estrangers, los quals han multiplicat en tan gran numero, que quasi son mes que los nativos y originaris; y, per lo que se deprèn, ab lur mala vida y perverses obres han infestada de tal manera dita Ciutat, que essent estada aquella pocs anys fa opulentissima de bestiar, çoès vaques de quaranta millia caps vel circa, y menut de numero quasi increhible, huy es reduit lo hù a menys de sis o set millia, y l' altre a cosa per lo semblant poquissima; y los mateixos danys son de les vinyes, y de qualsevol altres havers, los quals danys son tants que nò s' porien stimar; y si fossen estats reparats per los que han tengut lo carrech de justicia, los drets Reals serien antiplè, mes que al present nò son, y dita Ciutat fora molt rica, crescuda y augmentada en tota natura de bestiars y altres generos de riqueses, y haguera pogut tollerar qualsevol carrechs axì de Parlaments com alias per servey de Sa Magestat, les quals al present çufrir nò s' pot per la suma inopia dels habitadors, causada e induida principalment per dits lladres strangers, los quals, no podèn aturar en lurs propries viles y patria per crims y malificis comesos, se infilan en lo districte y Capitania de dita Ciutat de Sglesies, puix saben la seguritat que allì tenen de la justicia, y les grans comoditats y son per poder furtar, y que trobaràn los principals mestres de aquel Regne en semblans magisteri: pertant, et alias, perquè dita Ciutat nò vinga en la sua total ruyna, la qual es molt acostant y proxima: se supplica a Vostra Illustre Señoria, li placia edicto penali manar, que imposterum lo Capità y Consellers nò puguen guiar nì acollir algun foraster en dita Ciutat nì en lo districte de dita Capitania, que primer aquells nò hagen aportada certificatoria dels officials de dites viles y encontrades de lur bona vida y fama; y nò aportant tal certificatoria, sien encontinent bandejats; y si fossen trobats renitens, sien pena aliqua corporali punits y castigats. Y la matexa diligentia se faça en los estrangers que huy se trobaràn nò casats, que dits Capità y Consellers lis prefigescan un breu termini per poder traure dites certificatories; y nò mostrant aquelles, sia provehit ut supra.

Que se faça com es suplicat. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat se guarde com es decretat per lo Virrey, durant son Real beneplacit, y sa mera y libera voluntad.

17.° Item, eodem modo se supplica, attento que en lo matxellar dels bestiars se fan infinits agravis y usurpacions sots color y nom de matxell: que de huy avant ningun arrendador de salts, official, nì major de aquells, nò puguen fer dits matxells en forments nì en lo salt, per nò haver pagat los acordis, sinò del modo y forma seguents: çoès, que del bestiar serà trobat en forments, nò puguen maxellar sinò lo pegus mes xich, en cas que lo tal bestiar sia de sinch pegus ennamunt: y essènt menys de cinch pegus, nò s' puga fer maxell algù, sinò que lo tal official sia cregut ab son jurament si dirà haver

Digitized by Google

conegut lo dit bestiar de quì es, y lo tal señor sia obligat satisfer lo dany al damnificat; y los maxells que s' fan per renitencia dels qui nò volen acordar dits salts, sia per lo semblant maxellat lo pegus menor, si emperò hi serà lo mateix numero, y nò altrament; com sia que per e ab tal occasiò moltes vegades dits officials y majors nò troban en lo salt sinò un sol pegus, y aquell màtenlo, que par cosa tiranica y detestable. Y que per aquells qui hauran acordat dits salts y nò hauran pagat lo acordi, nò s' puguen fer alguns maxells, sinò que los tals sien executats en ses cases com se acostuma; y lo mateix orde sia servat en los pardos y en los maxells que de allì se faran, que no puga matar sinò lo pegus mes chich, y que passen lo dit numero de cinch. Lo qual orde se supplica esser axì observat sub condecenti pena, per a tallar les grans subergaries e insolencies de dits officials y majors de salts; los quals maxells les mes voltes munten vint vegades mes que nò es lo preu de dits acordis.

Que se fassa com es supplicat, sens perjudici dels salts y terres ahont se serva los Capitols de Carta de Loch, per haverla jurada lo Señor Rey. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat conforme a la decretaciò del Virrey.

18.° Item, com a dits Capità y Consellers de Sglesies toque posar semblants officials en molts salts circumvehins, perquè son dins dita Capitania, y aquells en lur poder presten lo acostumat juramment, per quant los arrendadors y altres interessats procuren de posar persones de poca consciencia, y per consequent de mala vida y fama, perquè en matxells y altres qualsevol coses se facen tots los ultrages que s' poden: supplica lo dit sindich, perquè sien exterminades semblants iniquitats y robatoris, li placia provehir y manar, etiam penali decreto, que dits Capità y Consellers nullo tempore pugan admetre en semblants carrechs sinò persones de bona vida y fama, removent de continent qualsevols altres que en dits carrechs per ventura fossen de reprobada vida y fama.

Que se faça com es supplicat. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat.

19.° Item, per mes relevar de danys, que los dits officials y mayors de salts acostumen indegudament fer als pobres habitadors de dita Ciutat de Sglesies, vassalls de Sa Magestat, procurant en tots los modos, vies y maneres que lo' es possible acabar de dissipar y destrossar lo poch del bestiar lis resta; attento que lo dit bestiar, maxime bovì, en cert temps del any se muda des uns salts en altres, y es forçat prengan algun repos y descans per lo camì: supplicase, que en tal temps per spay de tres dies sien prohibits qualsevol maxells, sots encorriment de alguna notable pena; com sia cosa de mera voracitat (1) y rapacitat a cometre y fer semblants manxells en lo transito y passage que fa dit bestiar, sens volerli dar un breu temps per a poder respirar y recrear.

Que, demanada licencia del Señor del salt per hont han de passar, que tingan temps de passar dotse hores, y dins aquelles nò puguen mantxellar. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat se guart la decretaciò del Virrey.

20.° Item, considerat que de cada dia yxen porters y alguatzirs de Caller, per fer execucions indeferentment contra dits habitadors de Sglesies, o sia molt o sia poch lo que deven, talment que les dietes y altres despeses fets per dits alguazirs son moltes vegades majors que lo deute principal: supplicasse perçò, sit, etiam penaliter, provisum, que en lo esdevenidor nò sien fets semblants execucions ab porters y alguazirs, que nò sia lo que s' deu notable suma de ultra trenta ho quaranta liures; y essent menor suma, que la execuciò de aquella sia comesa a dits Capità y Consellers.

Que nò s' puga trametre alguazir nì porters per menor quantitat de vint liures. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat se guarde lo decretat per lo Virrey.

21.° Item, segons es dit, com los usos y costums sien confirmats y corroborats per moltes privilegis, y molt salts sien sosmesos a la jurisdictiò Real y districte de aquella Capitania, y asseñaladament lo salt de Gulbiza, per lo que toca a dits vassalls Reals, los quals quasi continuament son arrendats per particulars; y per temps passat tant los dits arrendadors com qualsevol exactors de les portadies y premissies de dits salts, maxime exigides dels habitadors de dita Ciutat, eran obligats a portar y conduir aquelles dins aquella per lo dit us y costum antiquissim, y preferit, fins que de pochs anys ensà los dits arrendadors han attentat y fet de potencia lo contrari del que avans era estat inconcussament observat, y axì dites portadies y premitias les han recondides en la Vila de Siliqua, per poder après de allì fer sos contractaments y designes; lo que ha redundad y redunda en gran perjudici y dany de dits vassalls Reals, los quals son molt restrets de terratoris y tenen molta necessitat de forments, com es notori: pertant, et alias, supplica lo dit sindich, que la dita pratica de posar dits formens dins dita Ciutat sia tornada a loch, y que, a notable pena, sia manat que nò s' faça altra cosa, per observancia y conservaciò de dits privilegis.

Que se faça com es supplicat. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat.

22.° Item, com axì mateix sia pratica antiquissima, us y costum preferits en dita Ciutat de Sglesies, que los habitadors de aquella sian y degan esser preferits en les pastures y erbatges dels bestiars, y noresmenys en los acordis del glà de les montanyes, a qualsevol strangès, en alguns salts y ter-

(1) Il manoscritto *vocacitat*.

Digitized by Google

ratoris que son dins los termens y districte de la Capitania de dita Ciutat tinguts huy per alguns barons y eretats, entre los quals salts es Sebatzo, del qual de pochs anys ençà los arrendadors, contra lo per abans sempre praticat y acostumat, han fet particular arrendament a Barbaraxins, ab lo que son restats y resten esclosos los vassalls Reals de Sa Magestat que son dits habitadors de Sglesies, y per conseguent es estat fet y s' fa gran perjudici y dany a la duana Real de la dita Ciutat per los pochs formatges que los pastors fan, essent, com son de fet, privats de tan comodo y fructifero salt que es dit Sebatzo, conduint y portantse dits Barbaraxins a lurs beneplacit los bestiars y formages ahont li es expedient, sens pagar algun dret Real, y en evident dany y jactura de dits vassalls de Sa Magestat: pertant, et alias, se supplica a Vostra Illustre Señoria, sia servit manar decretar lo present Capitol tan profitòs y necessari a dits vassalls Reals, que, en lo esdevenidor, aquells sien preferits a qualsevol forasters en dits erbages, pastures, y acordis de glà, pagant lo dret acostumat, en observancia y conservaciò de la dita Pramatica, nò obstant lo premencionat y dit modern abus; imponendo aliquam notabilem penam in casu contraventionis, tant a qualsevol arrendadors, com barons y heretats; la obsencia de la qual Pragmatica prescripta serà causa compulsiva que los pastors se aparten de les marines, y no vingan en preda y captivitat dels Turchs, nì de altres enemichs; y per lo consequent se evitaràn los grans rescats que cascun dia se fan, en grandissim dany y ruyna de dita Ciutat y habitadors de aquella.

Que en los salts del districte de la Capitania los de dita Ciutat sien preferits als forasters, com es supplicat. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat se guarde la decretaciò del Virey.

23.° Item, com les republiques y ciutats sien tengudes per felicissims, que cauen en bon y saludable govern, y açò a causa que algunes vegades se veu lo regiment de aquelles nò tenir los cumpliments deguts y necessaris, maxime quant los jutges son inferiors, los quals moltes voltes transcendexen los limits de lur mando y juridictiò, inferint y causànt mil agravis y danys a les universitats y pobles; en los quals casos com nò s' puga procurar lo desagravi necessari sinò per medi del Consell General de dites universitats, com sien coses pertocants al ben publich; com a les vegades haia esdevengut y esdevenga deurese tractar en lo Consell General de dita Ciutat de Sglesies de semblants prejudicis y agravis fets y causats per los Capitans de allì, y sobre dits excessos nò s' puga pendre la deguda resoluciò y conclusiò, estant en dit Consell present dit Capità: supplica lo dit sindich, que, per lo bon redres y utilitat publich de dita Ciutat, y perquè lo dit poble fidelissim de Sa Magestat tinga libertat y facultat de poder recorrer a Sa Magestat, aut alias, per rahò de dits prejudicis y agravis, ab los memorials e instructions convenients y necessaris, sia licit y permès als Consellers de dita Ciutat fer aplegar y tenir dit Consell ab sola intervenciò y assistencia de aquells, y del Lloctinent de Procurador Real, tant en los casos prenarrats, com encara quant se haguès de eligir sindich per sa Magestat o Parlaments Generals; atento, que los memorials que s' donen a semblants sindichs sempre contenenen moltes coses contra dits Capitans; los quals Capitans nò puguen etiam esser presents en dits Consells tos temps y quant se tractaran coses en les quals aquells tinguen propri enterès: com sia que en tal y semblants casos los de dit Consell, per respecte y temor, nò porien liberament donar lur vot, nì degudament descarregar ses consciencies.

Que sempre en lo Consell se haia de tractar coses del interes del Capità, puguen tenir lo Consell ab intervenciò del Loctinent de Procurador Real. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat se fasse com es decretat per lo Virrey.

24.° Item, com alguns habitadors de Caller tinguen ses cases ab mullers e fills en dita Ciutat de Sglesies, y negocien en aquella tan amplament com poden en tot genero de mercaderia, ampleant y augmentant ses facultats y bens; com sia que aquells, sub pretextu de algun acerts privilegis de Caller, haian recusat y recusen fer los serveys reals y personals, y a pagar etiam alguns drets y carrechs que los mateixos habitadors y ciutadans pagan: se supplica a Vostra Illustre Señoria, sia provehit y manat penaliter, que tots los tals in posterum sien obligats fer y exigir dits serveys reals y personals, y noresmenys pagar los dits altres carrechs, lo qual, com es dit, paguen los propris originaris y nativos de Ciutat; y açò perquè los adventicios nò sien de millior condiciò que los nativos y antichs de dita Ciutat, lo que seria cosa molt nova y absurda, y may en ninguna republica nì poble observada nì praticada.

Sa Señoria proveheix, que en les collectes imposadores per lo patrimoni los dits habitadors paguen per los bens tindran en lo districte de dita Ciutat. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat se guarde lo decretat per lo Virrey.

25.° Item essent, com es, cosa publica y notoria, que quasi tot lo bestiar de aquella Ciutat resta devastat per lladres, y se tinga grandissim mancament y penuria de carnes, taliter que en la major part del any sols per los malalts nò s' poden haver: supplica lo dit sindich, placia a Vostra Illustre Señoria, ab penal decret del present Capitol, manar, que ningun carnicer, porter nì alguazir, ab qualsevol provisions, puga traure vaques nì moltons del dit districte de dita Capitania, etiam per a Caller, ny menys los pastors nì señors de dits bestiars vendre aquells, si dita Ciutat ne tindrà necessitat; en lo qual cas lo Capità y Consellers pugan impedir y vedar dita treta de bestiars: y

Digitized by Google

açò perquè dita Ciutat in primis et ante omnia reste provehida dels seus propris bestiars, segons omni jure axì es just y degut.

Attento, que los comersos han de esser liberts, que cada hù compre allì hon porà. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat, que s' guarde la decretaciò del Virrey.

26.° Item, considerat, que dita Ciutat de Sglesies es molt angostada y estreta de territoris, y per conseguent que quasi tots anys passa molta fretura de forments y ordis, per la qual penuria, segons es notori y evident, aquell poble ne pateix excessivament, maxime los pobres, los quals nò s' podèn sostenir altrament, son forçats viure de herbes y fruytes salvatges, y aquelles nò madures, del qual destemprat viure ne solen resultar pestilencia y altres dolencies contagioses: supplicase perçò, sia licit y permes ad aquell poble comprar en general o particular, de qualsevol part del present Regne, fins a la suma de quatre millia estarells de forment, mesura de dita Ciutat, cascun any, perquè s' puga subvenir a dites necessitats, y evitar los predits inconvenients y perills; lo que se entenga sens encorrer los compradors y venedors en pena alguna: la qual mercè serà nò menys meritoria y pia, que exquisidament concernent lo servey de Deu y de Sa Magestat.

Que Sa Señoria los concedeix licencia per dos millia estarells. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat se guarde com es decretat per lo Virrey.

27.° Item, segons es estat dit, com los privilegis de dita Ciutat de Sglesias attorgats, sien axì concedits, que los habitadors de aquella sen pugan valer y aprofitar, y tingan la mateixa força, efficacia y valor que solien en temps de Pisants, dels quals dita Ciutat fonch conquistada; y sia cert e indubitat, que aquells tenien sos ports per poder carregar y descarregar tota specia y linatge de mercaduria, et alias de poder frequentar los trafechs y comerci maritim, lo que ha durat y continuat usque ad nostram aetatem, y fins que de algun temps en ça aquell cessat, impedimento et contradictione, ut creditur, injusta, dels habitadors de la present Ciutat y Castell de Caller, en manifest dany y jactura e violaciò de dits privilegis pactionats y jurats per entre los predecessors Reys de Aragò divae memoriae y los de Sglesies: pertant, et alias, supplica a Vostra Illustre Señoria, en persona de Sa Magestat, lo dit sindich, manar y decretar li placia lo present Capitol, per desagravi dels sobredits, observancia y conservaciò de dits privilegis, que lis sia licit y permès poder carregar y descarregar qualsevol robes, havers y mercaderies per los ports y marines de dita Ciutat, attès en aquella y à duana Real com en Caller; e açò nò obstant qualsevol privilegis o provisions que per ventura Caller tingues en contrari (1), los quals serien subreticis, y nò poden haver lloch in tertii prejudicium, nì contra dits privilegis de Sglesies, anteriors y potiors propter eorum afficacissimas conventiones ac clausulas sanctilatissimas; los quals de Sglesias nò deven esser, segons nò son, citra jactantiam dicatur, de menys conditiò que los de Caller, puis es notori que sempre los de dita Ciutat de Sglesies son estats tan fidelissimos com los de Caller; e majorment, que peleant de cascun die ab los Moros, ab tal occasiò les marines serien mas acompañades y frequentades de gent, de hont se siguirian, que los enemichs de gran part nò farien lo dany que hara tots dies fan; quant mes que los de dita Ciutat ab tal avinentesa y comoditat facilment porien fer alguna torre per defensiò y custodia del port, com han fet los de Oristany; de hont ne resultarà altre molt major bè, que en breu temps se poblaran moltes viles que huy son despoblades, les quals en moltes maneras augmentarian los drets de la Regia Cort, y serà llevar lo opprobi, en lo qual dita Ciutat de Sglesies es estada molt indegudament posada, de nò tenir les sues marines y ports, segons los de Caller, Sacer, l' Alguer, Oristany, Bosa, y Castell Aragonès, y, lo que pejor es, altres viles y llochs de barons, y de poca consideraciò y moment, com es Ullastre, Sarrabus, Terranova, y consemblants terricholes. Per hont essent, com és, dita Ciutat de Sglesies terra Real, y nò subjecta a Caller, y concorrèn en aquella totes les damunt dites qualitats, ab concuntancia de dits privilegis, nò s' pot dexar de decretar lo present Capitol en la manera supplicada; y axì dit sindich iterum ho supplica.

Que ho suppliquen a Sa Magestat. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

No ha lloc lo supplicat.

28.° Item, per quant puisca poria esser, que los de dita Ciutat axì promptament nò tinguessen la comoda opportunitat de exercir dit comerci maritim: supplica lo dit sindich, attesos dits privilegis, y les qualitats y circunstancies expressades en lo precedent Capitol, en lo intermedi que dits ports y marines nò s' porran trastejar ab dit trafech mercantivol, que als dits de Sglesies sia licit y permes liberament poder vendre en Caller als Genovesos, y altres qualsevol strangers de qualsevol naciò o condiciò sien, totes lurs mercaderies, y de aquelles comprar, negociar y tractar lo que voldran, segon acostumen y poden fer los de Caller; entenentse ab les mateixes prerrogatives, graties, y merces tenen, talment que dita Ciutat sia aguda y tinguda per carrer de Caller; lo que li s' deu sens' alguna dificultat, contradictiò o repugnantia esser concedit y permes, puix molts altres de diverses nacions, entre los quals etiam son compresos Sicilians, gosen de la mateixa facultat, los quals perventura nò tenen aquella tanta devociò, confederaciò y colligança, que tenen los de Sglesies, de hont molts principals de Caller son procehits, y de cada dia proceheixen, com es notori; ultra que de allì se

(1) La pergamena *en concontrari*.

Digitized by Google

sol aportar tota sort de vitualles, y los propris naturals y habitadors de dita Ciutat de Caller tenen y exercessen lur comerci y trafich de mercaderia a tota ultrança, sens obstacle nì impediment algù, com los mateixos de Sglesies, en aquella Ciutat.

Que lo supplicat apar cosa justa a Sa Señoria; que perçò ho suppliquen a Sa Magestat. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat, en quant no sie en perjuy de privilegis atorgats a altres universitats o particulars, y sens perjuy dels drets Reals.

29.° Item, com per la mateixa antiquissima pragmatica, costum, prescrits de dita Ciutat, los Genovesos haguessen acostumat a portar robes a vendre en aquella, axì de Caller com de Oristany, et alias exercir als dits habitadors qualsevol comerci, trafech mercantivol, y pagat lo dret de dites mercaderies a dita duana Real, segons apar per los libros de dita duana, lo que ha durat continuament per tot lo temps passat y tant remoto, que nò y ha memoria de homens en contrari, y la mateixa negociaciò mercantivol de comprar qualsevol robes, y vendre galanças, y tot lo demès que volien contractar dits habitadors de Sglesies ab los de dita Ciutat de Oristany, tenian y fer podian sens obstacle nì impediment algù; fins què de alguns anys ençà han cessat, potencia y abuso dels dits de Caller, in manifestum prejudicium privilegiorum et notorium ac evidens gravamen dels dits habitadors de Sglesias: pertant, et alias, supplica lo dit sindich, placia a Vostra Illustre Señoria decretar lo present Capitol, manant penaliter, que nulla via sia contravengut a la dita consuetut en dit temps observada, y confirmada per dits privilegis, en res non obstant lo dit nou abus en contrari.

Que ho supliquen a Sa Magestat, que par just. — Scriba Monzo, pro Serra.

Plau a Sa Magestat, remoguts tots abusos.

30.° Item, es molt de sentir y admirar, que essent celebrats diversos Parlaments en lo present Regne, no sia estada feta menciò nì aguda rahò alguna dels necessaris reparos, y urgentissims y postremes necessitats de la dita Ciutat de Sglesies, com si aquella no fos trobada in rerum natura, aut saltim quasi non fuerit sempre in honore et laude fidelitatis com qualsevol altra ciutat del present Regne; lo que primerament fonch fet contra conventa Stamentorum deducta in singulis oblationibus potentissimis Aragonum Regibus factis, en les quals tots los sindichs y cadahù d' ells tingueren, segons que sempre tenen, intento que sia nomenada, dedicada e specificada certa summa per dits reparos, ab confiança y credulitat, que com totes les ciutats participen en la soluciò y paga de dita offerta, que axì pari modo cascuna dega haver alguna condecent porciò per als propris reparos: essent regla de dret, en rahò natural et omni jure fundatissima, quod sentientes incomoda debeant etiam sentire et commoda, et repugnànt tam divino quam humano jure, quod civitates aliquae presentis Regni velint cum aliena jactura muniri et conservari, aliis civitatibus habitis pro destitutis ac derelictis, et quasi cessuris et habituris in dereptionem ac predam inimicorum, com faria la dita Ciutat de Sglesies, si s' perseveràs, quod nullatenus creditur, en la odiosissima y perniciosa obliviò que si à tengut fins acì de aquella; cum sit que dita Ciutat, distant, com dista, cinch o sis milles tan solament de la mar, y tenint com tè lo Castell en bona part derruit, y les muralles en algunes parts de tapia, y en altres molt flaques, que freturan de reparo: nò poria ser altre, com es dit, que direptiò y preda de enimichs. Secundo, com la fidelitat ab orbe condito etiam à barbaris et infidelibus y per los gentills sia sempre estada nò sols remunerada, mes encara tinguda en gran veneraciò; havènt la dita Ciutat a prima origine perdurat in summa fidelitate dels antipassats Reys de Aragò de immortal recordaciò, usque ad sanguinis efusionem omnium fere civium, et exartionem ac combustionem dictae Civitatis, ut multa privilegia eidem Civitati concessa expresse testantur, y essènt aquella sempre estada de les primeres in omni genere Regalis servicii, com es notori, victuri nihilominus ac moritnri cives illius perpetuo in et sub eadem fidelitate et invictissima Corona, segons son tinguts y obligats: nò es estada nì es cosa condecent nì excusable, que en algun temps, y tan menys en lo que concorre tant turbulento e intricat de guerres, y per conseguent de tanta necessitat y peril de dita Ciutat tan devotissima y fidelissima de Sa Magestat, nò sia ab lo dit Castell degudament reparada y fortificada, com axì evidentment convenga a Son Real servey, quod inter primas ac precipuas dita Ciutat y Castell sien reparats e instaurats, ob innumeras singularitats ejusdem inferius aliqualiter explicandas. Tertio, segons les histories y coroniques vulgars que huy se troben fan testimoni, lo primer introitu de la conquista del present Regne fonch y se feu per los presents ports, marines, y parts de la dita Ciutat de Sglesies, la qual eo tempore era de Pisans; y açò per les moltes comoditats que aquella tè axì de ports circumvehins, com de tota natura de bastiments y de altres utilitats conveniens a l' exercici militar; la qual, quod Deus avertat, si s' perdès y pervengès en mans y poder de enemichs, per esser la mes acostant y mes adherent ciutat de Caller, que est Metropolis et Caput Regni, sens dubte la dita Ciutat y Castell de Caller axì per mar com per terra ne patiria molt, y perventura molt mes quam sit in hominum ignobilium opinione; que, com estos anys propassats per experiencia s' es vist, dexant apart altres varios y diversos successos, tres o quatre galeres de Francesos que s' possaren en les Isles de Sanct Antiogo (1) y Sent Pere, depredaren moltes naus, y en pochs dies feren y causaren grandissims danys; los quals serien innumerables si dita Ciutat se per-

(1) La pergamena *Antigo*.

Digitized by Google

dès, per rahò y occasiò de les susdites y moltes altres comoditats y utilitats que a dicts enimichs resultarien axì per mar com per terra. Pertant, et alias, com lo temps passat y la quotidiana experientia, rerum omnium artifice ac magistre, haia revellat y demostrat estos y molts altres inconvenients y perills: en mà y facultat de Vostra Illustre Señoria esta manar remediar promptament aquells, destinant, deputant y adjudicant la condecent summa pecuniaria per als reparos del Castell y muralles de dita Ciutat, quibus peractis los habitadors de aquella tindran animo y esforç de resistir a qualsevol incurso e impeto de enimichs; com feren dits Pisans antiquo tempore, que stigueren lonch temps, y no s' pogue haver dita Ciutat que ab pactes, sequuta prius utrique multa hominum strage, ut ex relatione majorum et historiis quae reperiuntur fides de facili haberi potest. Segons, que après fonch altre gran conflicto, en et ab lo qual, no obstant que dita Ciutat perfidia et proditionem aliquorum fos per los enemichs post multam utriusque partis sanguinis efusiònem en e per servey dels dits felicissimos Reys de Aragò saguejada y cremada, et quasi solo adequata, bona part dels habitadors, ab lurs robes y havers, se salvaren en dit Castell, quod, forte ab eventu rey, es dit de Salvaterra (1), de ahont après dita Ciutat es estada instaurada y de nou poblada; de la qual dits invictissimos Reys per lonch temps ne han hagut, ut caetera vectigalia omittam (2), dels drets del plom y argent y altres regalies annuals ultra la summa de quaranta o cinquanta milia florins, ut ex aliquibus actis antiquis, et signanter de dit Capitol de Breu, se coligeix; y facilment se comprèn ab la numerositat dels forns de colar, y altres consemblants antiquitats, que etiam huy en dia allì se troben, segon Vostra Illustre Señoria, quant, Deu volent, se dignarà visitarles, porà ocularment veure y reconeixer; als quals drets y rendes Reals nì majors nì perventura eguals, se exhigia per la Regia Cort de tot lo present Regne. Lo qual exercici y frequentaciò de dits forns y argentaria ha tant lonch temps cessat y cessa, per sola inadvertencia dels qui podian y nò han volgut certificar Ses Magestats de tan grans regalies y drets de la Regia Cort; la qual informaciò tant mes se devia donar, tenintse per cert, que en aquelles montanyes hi a grandissima copia de menes de tota manera de metalls, y de torqueses, et forte de altres pedres fines; y veninthi per Sa Magestat, vel alias, mestres experts de Alemanna vel aliunde, sens dubte dites fonditions darien major benefici que no farien en dit temps antich y de Pisans. Y açò sens la pesquera de corals, que en aquelles mars se tè per indubitada, per lo molt trossam que cada dia se troba en les riberes. Les quals utilitats havent ben compreses lo tunc spectable Virrey Don Martin Cabrero, ja havia començat a donar cert bon orde y principi per prosequutiò de dites coses, lo que nò poguè haver effecte ob celerem mortis proventionem. Per les quals singularitats, et multa alia insignia, foren per los dits serenissimos Reys incorporades, unidés y aggregades inseparabiliter a la Corona y patrimoni Real, y a la Cambra y Capitania de dita Ciutat, moltes viles circumvehines situades en les Curatories de Solc y de Sigerro y de la Montanya, y concedits per lo semblant molts dignissims y amplissims privilegis. His itaque, ut decet, simul perspectis ac consideratis, ratione videlicet antiquissimae ac primaeve subjectionis, probatissime fidelitatis, utilitatis precipue, commoditatis amplissime, fertilitatis eximie, optimi situs, et alias, consta evidentment la dita Ciutat y Castell de Yglesies esser una de les mes se deven reparar y conservar en tot lo present Regne, y nò que dega esser oblidada et habita quodam modo pro derelicta, ab unes consideracions y altres, com es aguda fins acì en los dits Parlaments. Et eo magis se deu fer dita reparatiò y fortificatiò, per nò hi haver entrada que los enemichs pugan conduir artilleria grossa, sinò que forçosament havrien de passar per dos passos molt strets y perillosos, que son, lo de la Montanya de Sanct Juan, camì angost, pedros y asprissimò; y lo que es entre Cabudacua y Barbusi, loch per lo semblant intricat de mates, y serrat de molta spesura de arbres: los quals passos facilment se impedirien a dits enemichs per los qui porien exir de dita Ciutat de Sglesies, estant y essènt aquella, com es rahò, reparada; en la qual etiam se porien retraure, concorrent tal necessitat, la gent de les viles circunvehines, la qual per le semblant de assì de Caller y de altres parts d' esta Isla poria esser en poques hores socorreguda, tam ad defensionem quam offensionem inimicorum; totes les quals coses cesarian, estant aquella com huy esta irreparada y desprovehida eo modo quo dictum est supra, que solament ab dits Parlaments, nec alias li es estada donada facultat y possibilitat de fer escales de lenyam per poder muntar a les muralles en casos de necessitat; nì tampoch aquel poble de proprio ho ha pugut effectuar, y per esser de pochs anys ençà, a causa de les males anyades, et alias, vingut en molta diminuciò y pobresa, que ultrà d' esser quasi tot lo bestiar gros extincto, que pujava al numero de circa xxxx milia caps, quod fuit magis acerbum ac luctuosum ha faltada molta gent, et inter eos tots los mas principals y persones que ally molt importavan, y huy fan molta fretura per lo que al present concorre, et propterea fuerat et est magis subvenienda, reparanda ac conservanda, ne prorsus evertatur ac deleatur. Unde cum talis subventio et reparacio facta non sit ut debuit, nò s' pot per adventum inimicorum conjecturar nì presumir sinò la perdiciò y eversiò de aquella; cujus ruyna, quam Dominus avertat, ultra les vides de les persones y perill de les animes, essent instimabilis, y gran servey de Deu y de Sa Magestat es, que ab qual-

(1) No; già prima il Castello era detto di Salvaterra.
(2) La pergamena *omittant*.

Digitized by Google

sevol quantitat y summa pecuniaria ex presenti Parlamento, vel etiam, si sat sit dicere, aliunde et undecunque providenda, sia en temps obviat a tals y semblants infortunis, ut multa majora dispendia et damna Regii Patrimonii et Suae Majestatis evitentur, et presertim perquè los dits seus vassalls in seguits de tanta devoció y fidelitat sien reparats y preservats de tant imminents danys y perills, per la universal defensió, tuitió y protectió; de les quals sos vassalls nò a dubtà moltes vegades nì dubta terra marique posar la Sua Cesarea e Imperial persona en molts treballs et vite (1) discrimine, segons huy en dia està posada. Ad cujus exemplum Vostra Illustre Señoria per la sua summa prudentia y providentia ha de mirar per totes les ciutats, quae omnes sunt cardines et veluti porte Regni, et signanter per la dita Ciutat de Sglesies, que tant importa y pondera, per les causes y rahons obiter en lo present Capitol recoligides y epilogades, y per moltes altres que sen poria allegar, les qualls, ob immensam rerum cognitionem et experientiam, nò son incognites nì ocultes a Sa Illustre Señoria. Ex quibus omnibus, et alias, conclusio se infereix, esser cosa honestissima y justa, util, segura, facil y necessaria, y noresmenys servey de Notre Señor Deu y de Sa Magestat, que a dita Ciutat sia pecuniis presentis Parlamenti vel etiam precedentis (2) undecunque, segons es estat dit, adjudicada suma condecent, almenys de quatre millia ducats, per los dits reparos de les muralles y Castell premencionades; quod cum hactenus factum nec provisum fuerit, aperte constat de notorio et evidenti gravamine illato dictae Civitati Ecclesiarum, quod jure optimo exponi posset in presenti Parlamento, y per aquell esser possat dissentiment usque ad ejus reparationem. Nichilominus lo dit sindich, per nò interposar impediment en lo servey de Sa Magestat, per hara sols ho supplica molt humilment et instantissime, et eo modo quo supra; tenint per cert que Sa Illustre Señoria manarà fer esmena, ab dits nous reparos, de tot lo temps passat. Y nò deu semblar immoderada la dita partida, puix en un bestiol (3) de terra se sol a les vegades despendre molt mes; y essentse despesos per fortificatió de l'Alguer en pochs anys ultra XX.M. (4) ducats, callant moltes altres notables sumes conferides en les altres ciutats, nò deu esser tinguda per excessiva suma esta miseria y poguedats que s' demana per total defensió y guarda de dit poble de Sglesies, y de leurs bens mobles, essènt molt major que la de l'Alguer, y ciutat tan important o mes que nò es aquella, per lo que es estat deduit; recordantse a Vostra Illustre Señoria, quod fama volat, y tenint noticia los enimichs de dits reparos, nò empendran lo que ara nò dexaran de acometre, com sia que les advinenteses nò dexan de excitar los animos per a les coses que son inclinats. Ex quibus omnibus et eorum singulis, et alias, infertur, que dita obra y fabrica defensiva nò s' pot nì deu nìes retardar nì differir sens evident y serta ruyna del dit poble; en la qual, si altra cosa fos provehit o manat, lo que nò s' creu, en tal cas si algun sinistre succeès o esdevinguès, quod absit, contra dita Ciutat, ex nunc pro tunc et viceversa lo dit sindich se excusa y descarrega juntament ab dita Universitat y habitadors de aquella, y en tot lo millor modo, etc., de manera que eningun (1) temps lis puga nì dega esser donada nì atribuida culpa alguna, etc.; an etiam supplicat fet per servey de Sa Magestat y conservaciò de dits sos fidelissims vassalls y Real patrimoni lo que a ells tocava etc., protestando tali casu pro eorum exoneratione de omnibus licitis, premissis ac necessariis etc.

Que en la quantitat reservadora per los reparos de les ciutats se haurà la deguda rahò del supplicat. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Que s' scriga al Virey, que s' do la major porciò que se li pugue dar per lo reparo y conservaciò del Castell y de la dita Ciutat.

31.° Item, com la republica de Romans sia estada la mes excelsa y millor governada de totes les atres que fuerunt ab orbe condito, per lo gran studi y diligencia que tingueren de imitar los Grechs y altres nacions, en lo que coneixien era expedient y saludable al ben publich; attento que en dita Ciutat de Sglesies solsse extraer en de sort y de sach ab redolins los Consellers, mostasaf, y sortidors (2): supplica dit sindich a Vostra Illustre Señoria, li placia manar y decretar, que de la mateixa manera per avant se extragan los clavaris y obrers de Sancta Clara, seu de dita Ciutat; com sien officis no menys importans, segons que axì es pratica, us y costum de la present Ciutat de Caller.

Que lo clavari de la Ciutat proveheix Sa Senoria que se faça de sort y de sach, com los Consellers; y lo mateix dels obres de Sancta Clara, si toca a la Ciutat. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Sa Magestat mane, que s' guarde com es decretat per lo Virrey.

32.° Item, per quant lo poble de dita Ciutat es molt crescut y augmentat, y les causes forenses, axì civils com criminals, son tantes, que un sol scrivà nò pot dar lo degut recapte en totes aquelles: supplicase perçò, que lo señor util de dita scrivania sia tingut posar dos scrivans, perquè aquella sia degudament servida sens querella nì destent de aquel poble; si ja nò fos posat tant diligent scrivà, que a soles pogués suplir en totes les occurrerties de dit offici.

Que lo señor util de dita scrivania done recapte y cumpliment de scrivants. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

(1) La pergamena *iuste*.
(2) La pergamena si qui come sopra ha *p̃ntis*.
(3) Diminutivo di *bestiò*, ossia *bastione*, *baluardo*.
(4) La pergamena *xx.e*.

(1) Per *en ningun*.
(2) Vedi sopra, *Doc. IV*.

Digitized by Google

Sa Magestat mane, que s' scriga al Virrey, que axì o man y fasse cumplir com es supplicat.

33.° Item, considerat que als dits de Sglesies vassalls de Sa Magestat en Villa Massarja fan pagar certs drets nullo jure, scilicet de facto imposats, com tal exactiò sia contra privilegis de dita Ciutat: supplica lo dit sindich, sia proveit y manat per Vostra Illustre Señoria, expresse ac penali decreto, que sien eximits dits vassalls Reals de semblants pagaments; lo que supplica sine aliqua derogatione ac prejudicio quorumcunque jurium eidem Civitati et Regiae Curiae super dicta Villa, et aliis, competentium etc., et cum omninoda salvitate privilegiorum ejusdem Civitatis etc.; que omnia salva maneant et illesa, y en sa plena força, eficacia y valor: de quibus omnibus expresse et omni meliori modo dictus sindicus protestatur etc.

Que sien servats los privilegis. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat que s' guarde com es proveyt per lo Virrey.

34.° Item, com sia que pro majori parte los patiesos y massayos de dita Ciutat devasten y destruescan totalment les vinyes, axì furtànt com destrossànt ells les fruytes y arboreda, com encara posànt industriosament en dites vinyes lurs bous, ahon tallan los canyeços, y fan tants grans danys continuament que no s' porien estimar, y, lo que es pijor, tots los tancats, per ferms y forts que sien, los explanan y posan per terra, de hont moltes vinyes en poch temps pretereixen y nò se n' ha fruyt algù d'elles: pertant, et alias, per obviar a semblants excessos y calamitats, se supplica per dit sindich, que sempre y quant semblants pajesos seran trobats ab lurs bous, o dits bous sen aquells, fer en dites vinyes tals danys, que sia solit y costumat ferne offici; la cogniciò de la qual cosa estiga al judici del Capità y Consellers de dita Ciutat, o de la major part de aquells: que perda dits bous, y als señors de aquells interdit, que en ningun temps nò puga tenir altres, sinò que viscan altrament com poran; satisfet ans de totes coses als seors de dites vinyes lo dany que axì havran comès.

Que, sens prejudici del acostumat en dita Ciutat circa lo matxellar en semblant cas proveheix que, per cada volta se prengan los bous en la vinya, se pague per cada bou de tentura vint sous, dich (1). — Scriba Cabitzudo, pro Serra.

Plau a Sa Magestat, que s' guarde com es decretat per lo Virrey.

Lo qual sindich, segons ha dit en los principis, dona y exhibeix los presents Capitols en nom y per part de dita Universitat, y per conservaciò, augment y redrès de aquella; supplicant humiliter iterum, li placia manar decretar aquells en la forma acostumbrada, y conforme al que en cadahù de dits Capitols esta supplicat; reservato jure addendi alia Capitula, si opus fuerit.

35.° Item, com alguns mercaders de dita Ciutat compren alguna partida de formages, y esdevenga que a les vegades non troben axì promptament lo degut preu, sinò que lis es forçat de tenir aquells per poderne fer la venda condecent, com sia, per prohibitiò nullo jure feta per los de Caller, com alias, que dits mercaders nò pugan fer salar dits formages per sperar la comoda desexida, sinò que del tot se gastan y perden, y per tal respecte moltes vegades son forçats vendre aquells a manco preu per nò esserlis licit nì permes de poderlos axì conservar ab dita sal, lo que es cosa totalment cruel e inhumana, molt perjudicial per als habitadors de dita Ciutat: supplica lo dit sindich, perquè dits mercaders nò encorregan en tals danys y desavanços, sinò que pugan vendre lur roba tos temps y quant lis serà comodo, li placia manar y decretar, sia licit y permès a dits mercaders salar y alias conservar dits formages com millior poran, y fer de y en dita lur mercaderia y roba lo que mes li serà profit y util, nò obstant qualsevol prohibitiò et contradictiò.

Que Sa Señoria proveheix, cadahù faça lo que convè per conservaciò de sa roba y mercaderia, sens dol nì frau. — Scriba Cabitzudo, notarius, pro Serra.

Plau a Sa Magestat com es decretat per lo Virrey.

Lo qual sindich exhibeix a Vostra Illustre Señoria lo present Capitol y tots los precedents, cum protestationibus et salvitatibus de quibus supra, et sine aliqua derogatione aut prejudicio Capitulorum Brevium, privilegiorum ac jurium dictae Civitatis ac Regiae Curiae; de quibus omnibus et singulis, nec non de omnibus aliis licitis, permissis et necessariis, expresse protestatur omni meliori modo etc.

Quae quidem Capitula praeinserta, juxta responsiones et decretationes in eisdem mandato Nostro appositas et factas, laudantes et approbantes, illa et in eis contenta et expressa praedictae Civitati Ecclesiarum tenore hujusmodi de Nostra cierta sciencia deliberate et consulto, dicti Nostri Sacri Supremi Regii Consilii deliberatione praeeunte, concedimus, consentimus, et liberaliter elargimur, Nostraeque hujusmodi concessionis, consensus et elargitionis munimine seu praesidio roboramus et validamus, auctoritatemque Nostram Regiam interponimus pariter, et decretum. Serenissimo propterea Carolo Principi Asturiarum et Gerundae, Ducique Calabriae etc., filio primogenito Nostro charissimo, ac post faelices et longevos dies Nostros in omnibus Regnis et dominiis Nostris, Deo propitio, immediato haeredi et legittimo successori, intentum aperientes Nostrum, ac sub paternae benedictionis obtentu, dicimus eumque rogamus; spectabili vero, nobilibus, magnificis et dilectis Consiliariiis, Locumtenenti, et

(1) Così il manoscritto; e poscia è lasciato vuoto lo spazio di sette lettere, per ripetervi le parole *20 sous*.

Digitized by Google

Capitaneo Generali Nostro in praefato Sardiniae Regno, Regenti Cancellariam, Judici Regiae Curiae, Advocato Fiscali, Gubernatoribus quoque seu Reformatoribus in Capitibus Calleris, Gallurae et Lugudorii, Regio Procuratori, ac Magistro Racionali, Alguaziriis, Potestatibus, Virgariis et Portariis, caeterisque aliis officialibus et subditis Nostris in dicto Regno Sardiniae constitutis et constituendis, praecipimus et jubemus, ad incursum Nostrae Regiae indignationis et irae, poenaeque florenorum auri Aragonum decem mille Nostris inferendorum aerariis, ut Capitula praeinserta, et unumquodque eorum, juxta decretationum et responsionum in fine cujuslibet eorum contentarum seriem et tenorem, teneant firmiter, et observent, tenerique et inviolabiliter observari per quos decet faciant, cauti secus agere fierive permittere aliqua ratione seu causa; si dictus Serenissimus Princeps Nobis morem gerere, caeteri vero officiales et subditi Nostri, praeter irae et indignationis Nostrae incursum, poenam praeappositam cupiunt evitare. In cujus rei testimonium praesentem fieri jussimus, Nostro Regio communi sigillo pendenti munitam.

Dat. in Civitate Toleti, die vigessima mensis januarii, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo primo, Regnorum autem Nostrorum, videlicet citerioris Siciliae octavo, Hispaniarum vero et aliorum sexto.

YO EL REY.

Vidit Camaccius, Regens.

Vidit Johannes Ximeno, pro Generali Thesaurario.

Vidit Giginta, Regens.

Vidit Loris, Regens.

Vidit Sentis, Regens.

Vidit Clemens, pro Conservatore Generali.

Dominus Rex mandavit mihi Michaeli Clementi. Visa per Camaccium, Regentem Cancellarie; Johannem Ximeno, pro Generali Thesaurario; Giginta, Loris et Sentis, etiam Regentes Cancellariam; et me, pro Conservatore Generali.

In Sardiniae IIII, fol. XXXVII.

Decretacion de los Capitulos presentados por el sindico de la Ciutad de Sglesias.

XXXVI.

Atti di protesto di una lettera di cambio dei Consiglieri della Città d' Iglesias in favore di Giovanni Aragonès su Pietro Saurì di Barcellona, per ducati 213 e mezzo e soldi 4; la quale da questo non fu accettata, allegando, non avere nulla ricevuto dai Consiglieri d' Iglesias.

1562, 11 luglio.

(Dall' originale, esistente nell' Archivio Communale d' Iglesias).

Protest y letra de cambi de doscents tretze ducats y mig, y quatre sous, dat. al magnifich Mosser Pere Sixto, ut intus (1).

Noverint universi, quod anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo secundo, die vèro sabbati undecima mensis julii intitulata, presente et vocato me Thoma Vallers Regia auctoritate notario publico Barcinone infrascripto, et presentibus eciam honorabile Antonio Massa, mercatore, cive, et Anthico Cafont, scriptore Barcinone, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis: honorabilis Joannes Aragonès, mercator, oriundus civitatis Alguerii Regni Sardinie, civis Barcinone, personaliter constitutus ante presenciam honorabilis Petri Saurì, mercatoris, civis dicte civitatis Barcinone, personaliter existentis et reperti ante operatorium scribanie mei dicti et infrascripti notarii, que sita est coram Longia maris Mercatorum dicte civitatis Barcinone, eidem obtulit, presentavit, et per me dictum et infrascriptum notarium legi publice petiit et requisivit, quandam in scriptis papirii cambii literam primam patentem, tenoris hujusmodi; videlicet ab extra: « Magnifico domino Pere » Saurì, in Barchinona. — Prima. » Interius vero erant scripta que sequuntur. « † Jhesus † Maria. » Sglesiis, a dies 3 de noembre 1561. — 213 ducats ½ y IIII sous. Pagarà Vostra Mercè a sis mesos » vista per aquesta primera de cambi a Mosser Joan » Aragonès doscents y tretza ducats y mig d' or y » quatre sous, moneda callaresa sardesca, o sa va- » lor, a rahò 24 sous per ducat, per altrestants » rebuts de comissiò de Mosser Joan Sixto; y » posaulos en nostre compte. E Christo ab tots (2). » — Joan Maxoni, Conseller en Cap; Miguel » Serra, Conseller; Antiogo Falxi, Conseller; Joanne » Tuponi notari y scrivà de la present Ciutat de » Sglesies, de part del magnifichs Consellers ters » y quart, por nò saber scriure, fè fahent. » Et in calce ejusdem cambi litere erant scripta sequencia verba: — « Vista y nò acceptada per mi » Pere Saurì, a 10 de janer, 1562. » — Qua quidem papirii cambii litera sich ut predicitur oblata,

(1) Di fuori, da mano contemporanea.

(2) *E Cristo sia con tutti.* In una cambiale assai più antica (30 agosto 1419) leggo: *E coman vos a Deu;* e vi raccomando a Dio. — Pillito.

Digitized by Google

presentata et lecta, incontinenti supradictus Joannes Aragonès requisivit supradictum Petrum Saurì, quatenus preinsertam cambii literam acceptaret, et quantitatem in ea contentam sibi solveret, attento quod tempus, infra quod predictum cambium compleri deberet, esset jam elapsum; alias protestabatur, prout de facto protestatus fuit, contra dictum Petrum Saurì ibidem presentem, et dictos Consules dicte Civitatis de les Sglesias, et alias etiam quoscumque ad solucionem dicti cambii tentos quovismodo et obligatos, et eorum bona, de recambio, et de omnibus et singulis missionibus, sumptibus, damnis, expensis et interesse per eum factis et faciendis, sustentis et sustinendis premissorum occasione. Et dictus Petrus Saurì respondendo predictis dixit hec vel similia verba, videlicet: — « Que » nò volia pagar dit cambi, per quant nò tenia » res dels dits Consellers de les Sglesias. » — Quam responsionem supradictus Petrus Saurì in calce predictorum inseri et continuari petiit et requisivit. Postea autem dicta eadem die Geraldus Traginer, curritor auris et cambiorum juratus predicte Civitatis Barcinone, personaliter constitutus intus dictam scribaniam mei dicti et infrascripti notarii, instante supradicto Joanne Aragonès retulit et fidem fecit mihi dicto et infrascripto notario, quod de Civitate Barcinone ad dictam Civitatem de les Sglesias non fiebant cambia, et quod erat mos et consuetudo inter curritores auris Barcinone, quod quando pro aliqua parte pro qua paciebatur fieri relacio non fiebant cambia, facere relacionem pro parte viciniori; sicque retulit, quod dicta die fiebant et valebant cambia de Civitate Barcinone ad Civitatem Calleris dicti Regni Sardinie ad racionem centum ducatorum in Barchinona, pro habendis centum decem et octo ducatis in dicta Civitate Calleris, computando ad racionem quinquaginta sex solidorum monete currentis dicte Civitatis Calleris pro quolibet ducato. Quam relacionem supradictus Joannes Aragonès in calce predictorum inseri et continuari peciit et requisivit. De quibus omnibus et singulis ita peractis, gestis et sequutis, supradictus Joannes Aragonès publicum et publica peciit et requisivit fieri instrumentum et instrumenta, et sibi et aliis quorum intersit dari et tradi per me notarium memoratum.

Que fuerunt acta Barcinone, sub anno; die, mense et loco predictis, presente me dicto et infrascripto notario, et presentibus etiam testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis, prout superius est expressum.

Si†gnum Thome Vallers, auctoritate Regia notarii publici Barcinone, qui predicta in quibus interfuit scribi fecit et clausit; cum superaddito in lineis III « mercator »; et VII « Sardesca ».

XXXVII.

Lo stamento militare avendo domandato, che i Capitoli di Breve d'Iglesias e di Bosa, scritti in lingua italiana o pisana, e i Capitoli che Sassari aveva in lingua italiana o genovese, fossero tradotti in sardo o in catalano, e gli originali fossero aboliti, sì che non ne rimanesse memoria: il Vicerè Don Alvaro di Madrigal decreta, e il Re approva, che si traducano in lingua catalana.

1565.

(Dal DEXART, Capitula sive Acta Curiarum Regni Sardiniae, pag. 147. (1)).

Ex Parlamento per Spectabilem Don Alvarum de Madrigal, ad petitionem Stamenti Militaris, Cap. 16, *fol.* 174.

Item supplica a Vostra Magestat dit Stament Militar, que, per quant en lo present Regne hi ha algunes ciutats, com es la de Vila de Sglesies, y Bosa, que tenen Capitol de Breu ab lo qual se regexen, y son en llengua Pisana o Italiana (2), y per lo semblant la Ciutat de Sasser tè alguns Capitols en llengua Jenovesa o Italiana (3); y, per quant se veu, nò convè nì es just, que lleys del Regne stiguen en llengua stranya: que sia provehit y decretat, que dits Capitols sian traduhits en llengua Sardescha o Cathalana, nò mudada la substancia dels altres; y que los de llengua Italiana sien abolits, talment que nò reste memoria de aquells.

Que se traduescan en llengua Cathalana (4). — Scriba Ferrer pro Serra.

Està bè decretat per lo Virrey. — Vicecancellar.

---

(1) Ristampato dal TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, *Tom. II. pag. 419*. Degli Atti di quel Parlamento esiste nel R. Archivio di Cagliari un antico esemplare manoscritto, ma privo delle approvazioni del Re ai decreti o risposte del Vicerè. Coll'ajuto di questo codice abbiamo migliorato in alcuni luoghi la lezione del presente Capitolo, che vi si legge a fol. 527b.

(2) I Capitoli di Breve di Villa di Chiesa in lingua Pisana o Italiana sono il Breve da noi publicato; i Capitoli di Breve di Bosa sembra siano periti, nè, ch'io sappia, ne rimane altra memoria.

(3) Questi Capitoli di Sassari in lingua Genovese od Italiana sono senza dubio quelli, che Re Giacomo al tempo della conquista approvava con sua Carta dei 7 maggio 1323 (TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, *Tom. I*, *pag. 661*, *vers. 38-46*), a condizione che (come venne fatto pel Breve di Villa di Chiesa) venissero corretti, « prout » ad honorem nostrum, et dictorum civium tranquillum et bonum » statum ..... cedere dignoscatur »; poichè ciò non può intendersi dello Statuto publicato dal Tola, sì perchè non è in lingua *genovese od italiana*, come perchè quello è l'antico Statuto anteriore alla conquista Aragonese, e non corretto e riformato secondo il prescritto del Re Giacomo. Lo Statuto in lingua genovese sembra essere perito, come molte altre carte dell'Archivio di Sassari, in occasione del tumulto popolare che ebbe luogo in quella Città pel caro dei viveri li 23 aprile 1780: poichè prima di quel tempo, oltre il *libro del idioma Sardo* e il *libro latin*, eravi nell'Archivio di Sassari un altro Statuto, che l'Annotatore Spagnuolo, da cui ci venne serbata questa memoria, non intendeva, *por nò ser latin corriente, sinò del vulgar antiquissimo* (Vedi TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, *Tom. I*, *pag. 513*, *not. 4*); il che appunto non può intendersi che dagli anzidetti Capitoli di Breve, che qui si dicono *in lingua genovese od italiana*.

(4) A questo Capitolo nota il DEXART, *Lib. I*, *Tit. IV*, *Cap. II*: « Et quod attinet ad ejus et aliorum Capitulorum versionem et trans» lationem in nostram linguam maternam Cathalonicam per nostrum » Capitolum dispositam, minime hucusque factum fuisse notum est. »

Digitized by Google

XXXVIII.

Papa Pio V, a richiesta degli abitanti d'Iglesias, scrive al Vescovo Sulcitano, che li prosciolga dalle scomuniche e censure nelle quali fossero incorsi in forza della Bolla In Coena Domini, *per essersi appropriati gli avanzi di alcuni bastimenti naufragati sulla loro spiaggia.*

1573, 1 giugno.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Pius Episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri Episcopo Sulcitanensi salutem et Apostolicam benedicionem.

Sedes Apostolica pia mente recurrentibus ad eam post excessum cum humilitate filiis gremium sue pietatis claudere non consuevit. Exhibita siquidem Nobis nuper pro parte dilectorum filiorum Communitatis et hominum oppidi Civitatis nuncupati Ecclesiensis Sulcitanensis dioceseos, in partibus Sardinie consistentis, petitionis series continebat, quod alias, videlicet de anno proxime preterito, nonnulle classes triremes ad charissimum in Christo filium Nostrum Philippum Hjspaniarum Regem Catholicum, et dilectum etiam filium Nostrum Nobilem virum Cosmum Florentie et Senarum Ducem Magnum, aliasque personas, spectantes et pertinentes, tempestate in transversum jactate, submerse et naufragate, in littus dicti oppidi appulerunt; quarum, et etiam in illis navigantium, bona a dictis Communitate et hominibus laicis et clericis partim piscata et capta, partim vero a piscantibus et capientibus, id sibi licere existimantibus, ac Bulle in die Cene Domini legi consuete ignaris, empta fuerunt. Cum autem, sicut eadem subjungebat petitio, dicti Communitas et homines dubitent, premissorum occasione excommunicationis ac alias censuras et penas in dicta Bulla contra tales inflictas incurrisse, cuperent propterea ab illis absolvi: quare pro parte Communitatis et hominum hujusmodi Nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus sibi de opportune absolutionis beneficio providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur, qui salutem querimus singulorum, Communitatem et homines prefatos ac eorum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis, a jure vel ab homine, quavis preterquam premissorum occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum presentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes et absolutos fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, Fraternitati tue per Apostolica scripta mandamus, quatenus Communitatem et homines prefatos, ac eorum singulos, restitutis prius per possibilitatem habentes bonis, ut prefertur, per eos captis et habitis, sine illorum pretio, et per possibilitatem non habentibus, promissione facta de illis cum primum potuerint restituendis: a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis per eos et eorum quemlibet premissorum occasione quomodolibet incursis in utroque foro absolvere et totaliter liberare; necnon cum eis, qui alias clericali caractere insigniti et ad sacros etiam presbyteratus ordines promoti fuerunt, super irregularitate per eos seu eorum aliquem premissorum occasione quomodolibet contracta, quodque, ea et aliis premissis non obstantibus, clericali et ordinibus prefatis illorumque privilegiis et indultis uti, ac in illis etiam in altaris ministerio ministrare libere et licite possint et valeant, dispensare auctoritate Nostra cures; non obstantibus premissis, ac quibusvis Apostolicis, provincialibus et sinodalibus Conciliis, editis generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Domini millesimo quingentesimo septuagesimo tertio, kalendis junii, Pontificatus Nostri anno quinto (1).

Juni D. bonum .. e septuaginta tria.
Jo. Bogocii pro Con.re.
B. Camilia.

Exp. scuta decem septem auri in auro et julios sex. — P. Ximenes.

Ru. septuaginta tria. — R.m De Consensuis.
B. Gaillart.

Registrata libro primo, fol. 31. — P. Ximenes.

XXXIX.

Alessio Nin, Luogotenente del Procuratore Reale, ordina che vengano osservate le antiche prescrizioni ed usanze relativamente alle machizie dei bestiami che entrassero nei prati e nelle vidazzoni d'Iglesias.

1576, 5 gennajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 35, fol. 214b).

Alexì Nin, donzell, General Loctinent del molt noble Senyor Don Onofrio Fabra y Dixar, Conseller de la Sa Catholica Magestat del Rey nostre Senor, e per aquilla Procurador Reyal y Jutge del Real Patrimoni en lo present Regne de Serdenya, al amat de Sa Magestat Mosser Jaime Martì, Loctinent del dit noble Senor Procurador Real en la Ciutat de Sglesias.

Amat de Sa Magestat. Com convenga al servei de Sa Magestat y bona administraciò de la justicia, y conservaciò de les rendes y patrimoni de Sa Magestat, que en exa Ciutat de Sglesias se matxen los bestiars que entra en los pardos y vidatzonis

(1) Così evidentemente si legge la sottoscrizione nella pergamena; ma Pio V morì l'ultimo d'aprile 1572.

Digitized by Google

de aquella, conforme es acostumat ab antich: avem perçò manat expedir les presents. Per sa auctoritat de nostre offici vos diem, cometem y manam, que en lo matzellar se observe y se pague lo dret de matxell, y lo matxellar predit se fassa conforme està dispost per Capitol de Breu y Pragmatica Real y s' es acostumat fer: com per totes les dites coses, ab los insidents, assessoris y emergents de aquells, y altres annexes y connexes en qualsevol manera, vos donam y metem nostres veus, lochs, forses y poder bastants ab les presents. Per tenor de les quals notificant les dites coses al noble Capità de dita Ciutat o Regint dit offici, y magnifichs Consellers, y altre qualsevol hofficial y persones a qui le presents seran presentades, y en y circa dites coses nò s' empaxen nì perturben, ans requests vos donen tot consell, favors y auxili nessessari; guardantse de fer lo contrari, si la gracia Regia teniu cara, y la pena de docents ducats, que ab les presents vos imposam, disitjau evitar.

Dat. en Caller, a 5 de jener, 1576.

XL.

Ad instanza della Città e diocesi d'Iglesias, e in assenza e contumacia della parte avversa, Geronimo Mattei, Procuratore Apostolico e Giudice delle cause nella Romana Curia, manda publicare e rendersi esecutorio il Breve di Papa Gregorio XIII, col quale, revocate le proibizioni e censure emanate dal fu vescovo di Cagliari in occasione della lite tra lui e la Città d' Iglesias pel pagamento delle decime, si dichiara libera in tutta la diocesi d' Iglesias l' amministrazione dei sacramenti; con dichiarazione tuttavia, che senza bisogno di nuova intimazione tali proibizioni e censure rientrerebbero in pieno vigore, appena la sede cessasse di essere vacante.

Il Vicario Generale d'Iglesias, al quale fu presentato detto Breve affinchè ne curasse l' esecuzione, ne domanda copia, che gli viene concessa; allegando volere prendere consiglio da teologi in Cagliari. Conferisce intanto facoltà a tutti i confessori di udire le confessioni; e nega che, come si asseriva nel Breve, ciò si fosse impedito per l' addietro, nè rifiutata l' amministrazione degli altri sacramenti, ma soltanto avvertiti i confessori delle pene e censure portate dalle esecutoriali per le decime.

1578, 7 maggio.

(Dall' originale, esistente nell' Archivio Communale d' Iglesias).

Transumptum literarum Apostolicarum in forma Brevis, pro Communitate et hominibus Ecclesiensibus contra quoscumque (1).

In nomine Sanctissimae et individuae Trinitatis, Patris, et Filii, et Spiritus Santi, amen.

Noverint universi et singuli hoc presens publicum transumpti instrumentum inspecturi, lecturi et audituri, quod nos Hieronymus Matthaejus, Prothonotarius Apostolicus, Sanctissimi Domini nostri Pape necnon Curiae causarum Camerae Apostolicae Generalis Auditor, Romanaeque Curiae Judex Ordinarius, sentenciarum quoque et censurarum in eadem Romana Curia et extra eam latarum literarumque Apostolicarum quarumcumque universalis et merus exequtor ab eodem Sanctissimo Domino nostro Papa specialiter deputatus, nec non utriusque sententie sue signature Referendarius: ad Magnifice Comunitatis et hominum Civitatis et Diocesis Ecclesiensis instantiam et requisitionem, omnes et singulos sua comuniter vel divisim interesse putantes, eorumque procuratores si qui tunc erant in Romana Curia pro eisdem ad videndum et audiendum infrascriptas (1) literas Apostolicas Sanctissimi in Christo Patris et domini nostri Domini Gregorii Divina providentia Pape XIII, in forma Brevis, ut moris est, expeditas, produci, recipi, et, postquam producte fuerint ad videndum et audiendum, ipsas transumi et exemplari, publicari, et in publicam transumpti formam redigi mandari, auctoritatemque et decretum dicte Curiae per nos interponi, vel dicendum et causam si quam haberent rationabilem quare premissa fieri non deberent allegandum, pro audiendo literarum contradictarum Sanctissimi Domini Nostri Pape citari fecimus et mandavimus ad certum peremptorium terminum competentem, videlicet ad diem et horam infrascriptas. Quibus advenientibus, comparuit in judicio legitime coram nobis Dominus Johannes Petrus Andrea, et certas literas citatorias in dicta audientia nostro de mandato executas facto reportavit, citatorumque in eadem contentorum non comparentium contumaciam accusavit, ipsosque contumaces reputari, et in eorum contumaciam supradictas literas Apostolicas sub tenore infrascripto exhibuit atque dedit; quas transumi, exemplari, publicari, et in publicam formam redigi mandari, auctoritatemque et decretum dicte Curie per nos interponi instanter postulavit. Nos tunc Hieronimus Matthejus Auditor prefatus dictos citatos non comparentes reputavimus non immerito, prout erant quoad actum et terminum hujusmodi, suadente justicia contumaces; et in eorum contumaciam supradictas literas Apostolicas ad manus nostras recepimus, vidimus, legimus, tenuimus et diligenter inspeximus, sanasqne, integras et illesas ac omni prorsus vitio et suspicione carere reperimus, ipsasque ulterius ad ejusdem Comunitatis et hominum Civitatis et Diocesis Ecclesiensis ulteriorem per nostrum infrascriptum notarium transumi et exemplari ac in publicam transumpti formam redigi fecimus et mandavimus; volentes et auctoritate dicte nostre Curie, decernentes, quod presenti nostro transumpto

(1) Questa intestazione si legge in calce del Documento.

(1) Questa voce è ripetuta due volte nella pergamena.

Digitized by Google

publico de cetero et in antea tam in Romana Curia quam extra ubicumque locorum in judicio et extra stetur, illique detur et adhibeatur talis et tanta fides, qualis et quanta dictis originalibus literis inferius insertis, et causa presenti transumpto auscultatis et collationatis data fuit et adhibita, daturque et adhibetur, seu daretur et adhiberetur si in medium exhibita fuissent aut ostensa. Tenor vero supradictarum literarum Apostolicarum est prout infra, videlicet:

« Gregorius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

» Sedis Apostolice indefessa clementia recurrentibus ad eam personis gremium sue pietatis aperire consuevit, eorumque statui et animarum saluti libenter consuluit. Exponi siquidem Nobis nuper fecerunt dilecti filii Communitas et homines Civitatis et Diocesis Ecclesiensis, quod, orta superioribus annis inter tunc existentem Archiepiscopum Calaritanum et ipsos Communitatem et homines super certis pretensis decimis materia questionis, dictus Archiepiscopus, in Romana Curia coram certo seu certis causarum Palatii Apostolici Auditoribus seu eorum locumtenentibus litigando, unam vel plures pro se et contra Comunitatem et homines predictos diffinitivas sententias, que forsan in rem transierunt judicatam, reportavit, et illarum pretextu contra eosdem Communitatem et homines literas executoriales desuper in forma solita decerni, et mandata executiva relaxari, eosque seu illorum singulares personas excommunicationis aliisque sententiis, censuris et penis ecclesiasticis innodari excommunicatosque publice declarari obtinuit; ac idem Archiepiscopus omnibus sacerdotibus per Civitatem et Diocesim hujusmodi constitutis sub gravissimis penis prohibuit et districte precepit, ne Comunitati et seu hominibus predictis penitentie et alia sacramenta ecclesiastica administrare auderent. Licetque postmodum dictus Archiepiscopus, ex causis sibi benevisis, in executione seu publicatione censurarum predictarum duxisset supersedendum, et superveniente obitu ejusdem Archiepiscopi Ecclesia Calaritana, cui Ecclesia Eclesiensis unita existit ad presens, pastore careat, nihilominus sacerdotes predicti, stantibus prohibitione et precepto hujusmodi, sacramenta predicta eisdem Communitati et hominibus, etiam in articulo mortis constitutis, administrare recusant; et exinde Communitas et homines predicti, qui numerum decem et octo millium personarum excedunt, usu et spirituali fructu sacramentorum hujusmodi a biennio et ultra destituti remanserunt, ac plerique ex eis absque sacramentali confessione decesserunt, graviaque exinde scandala suborta fuerunt et in dies suboriuntur. Quare Communitas et homines predicti Nobis humiliter supplicari fecerunt, ut eorum statui ac alias in premissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur, qui more pii patris salutem querimus animarum, et scandalis ne veniant, quantum cum Deo possumus, libenter obviamus: rei gravitate permoti, ac de salute animarum Communitatis et hominum predictorum solliciti, eorumque supplicationibus in hac parte inclinati, prohibitionem et preceptum hujusmodi de non administrando sacramenta, ad hunc effectum censuras predictas, ad hoc ut interim parrochialium Ecclesiarum per Civitatem et Diocesim predictas constitutarum rectores seu vicarii vel alii sacerdotes ad quos id spectat eisdem Communitati et hominibus ac illorum singularibus personis confessionis et penitentie ac alia sacramenta ecclesiastica administrare, ipsosque ad gremium Sancte Matris Ecclesie et communionem aliorum fidelium admittere, Communitas vero et homines predicti eorumque singulares persone eadem sacramenta recipere absque alicujus censure vel pene incursu libere et licite possit et valeat in omnibus et per omnia, perinde ac si censure et prohibitio et preceptum hujusmodi nullatenus emanassent, Apostolica auctoritate, tenore presentium, cum reincidentia tamen absque alia inthimatione postquam predicte Ecclesie fuerit de pastore provisum, suspendimus, ipsisque rectoribus, vicariis, sacerdotibus, Communitati et hominibus, ac aliis personis predictis plenam et liberam licentiam et facultatem desuper concedimus et impartimur; decernentes irritum et inane quiquid secus super his a quocumque quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter, contigerit attemptari; non obstantibus premissis, ac Apostolicis, nec non in provincialibus et sinodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

» Dat. Romae apud Sanctum Petrum, sub anulo piscatoris, die trigesima aprilis, M.D.LXXVIII, Pontificatus Nostri anno sexto.

» Loco † anuli.

» Ca^us Glocierius ».

Quibus omnibus et singulis tamquam rite et legitime factis nostram et Curie nostre auctoritatem pariter et decretum interponendum duximus, et interposuimus ac interponimus per presentes. In quorum omnium fidem presentes fieri, et per notarium nostrum publicum infrascriptum subscribi, sigilloque Cancellarie Apostolice munitas duximus concedendas.

Dat. Romae, ex Palatio Nostro Judiciali sub anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo octavo, indictione sexta, die vero septima mensis maji, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et domini nostri Domini Gregorii divina providentia Pape XIII anno sexto.

Jacobus Gerardus Curiae Car. Camerae Apostolicae notarius.

C. Ins.

Majus 1578, exp. jul. 12.

Digitized by Google

Dimarç a x de juny, añy M.D.LXXVIII, en Esglesies.

Lo present Breu del Sanctissim Pare Papa Gregorio XIII, instant y requerint los magnifichs Señors Consellers de la present Ciutat de Sglesies, han manat a mi Salvador Corbello, notari y scrivà de la Casa Consell de la dita magnifica Ciutat, fos anat en presencia del Reverent Señor Vicari General sede vacante, per llegir y publicar dit Breu. Et incontinent per mi dit notari fonch llegit y publicat a dit Reverent Señor Vicari Mossen Joan Lochi; en lo qual, entès aquell y la tenor, respon, que reb aquell ab tota aquella honor y reverencia y hobediencia que s' pertanny a Sa Sanctedad, y sta prompte y apparellat hobeir los dits manaments. Y per quant en dit Breu Apostolich hi ha algunes clausules, de les quals dit Reverent Vicari tè mester per declaració de aquelles peder de Theolechs per no errar, y dar lo que per ventura nò seria licit, protesta de copia, per poder aquella comunicar, per tenir falta en esta terra de Theolechs, y haver de provehir a la Ciutat de Caller, hahont sen troba copia de aquells. Y en lo interim, per lo que a dit Reverent Vicari toca, dona facultat, com sempre la a dada, a tots los confessors, que pugan hoir de confessions a qualsevol dels habitadors de la present Ciutat, tenint emperò aquells plena visura e inteligencia de lo contengut en dit Breu, perquè pugan veure y saber lo poder que Sa Sanctedad dona a quant se estèn, y pugan exercir son offici salvant les animes dels penitents, nò obstant lo pretès en dit Breu de la prohibitiò feta als confessors nì ab penas nì sens ellas; lo que nò s' trobarà en veritat que nò se ha manat, sinò advertit a tots los confessors de les penes y censures contengudes per la desobediencia dels executorials de les decimes; per la qual causa se son abstenguts dits confessors de hoir confessions al qui havian encorregut y ab consell de Tiolechs, nì se ha prohibit altre sagrament de la Esglesia, com se ha pretès en dit Breu Appostolich, nì constarà de tal en veritat; imo sempre y lliberament se son administrats omnibus petentibus, y tots los qui an comparegut en la Seu ab certificatoria que erant confessats, se hi ha administrat lo Sanct Sacrament de la Eucaristia; nì manco ne ha mort algù sens rebre los sacraments de la Esglesia, com se ha pretès en dit Breu Apostolich, nì constarà axì en veritat, ans ab tota diligencia y promptitut se hi ha dat als enferms los sancts sacraments, per lo perill en que s' trobavan, per nò dexar anar animes al infern; y si per ventura ne aguès mort algù sens dits sacraments, non est defectu administrantis sed non petentis etc. Protestant al notari, tinga dit Breu en son poder, per poderne aver una y moltes copies, si mester serà, etc.

Dicto die li fonch lliurada copia de lo predict Breu de Sa Sanctedad al dit Reverent Vicari.

SALVATOR CORBELLO, notari.

XLI.

Gli Oratori della Città d'Iglesias presso Papa Gregorio XIII avendo supplicato, che, non tenuto conto delle sentenze pronunciate contro gli abitanti di quella Città, i quali per povertà non avevano potuto difendere le loro ragioni, ed annullata perchè estorta colla forza la convenzione coll' Arcivescovo di Cagliari Don Gaspare Vincenzo Novella, si dichiarasse che Iglesias non era tenuta a pagamento di decime, come non le aveva pagate mai per l'addietro, e come non le pagava la Città di Cagliari; ed a questa supplica essendo stato risposto, che obedissero alla cosa giudicata: supplicarono nuovamente, di non essere astretti al pagamento finchè l' Arcivescovo di Cagliari non avesse provato l'unione canonica, che essi negavano avere mai avuto luogo, della Chiesa Ecclesiense alla Cagliaritana; o che almeno, se all' Arcivescovo Cagliaritano si concedesse di esigere intanto le decime, dovesse dar prima cauzione della loro restituzione se fra il termine da stabilirsi non dimostrasse avere difatti avuto luogo l'unione delle due diocesi. Ammesso questo secondo partito, e l' Arcivescovo di Cagliari o il suo procuratore, citati, non essendo comparsi, Don Serafino Olivares Razzalli, Giudice a ciò deputato, prefigge all' Arcivescovo di Cagliari il termine di 60 giorni dalla notifica che gli verrà fatta della presente, a dar cauzione della restituzione delle decime se non dimostrasse avere avuto luogo l' unione canonica delle due diocesi.

1584, 13 giugno.

(Dall'originale, esistente nell' Archivio Communale d'Iglesias (1)).

Seraphinus Olivarius Razallius, juris utriusque Doctor, Sanctissimi domini nostri Domini Pape Capellanus, et ipsius Sacri Palatii Apostolici causarum causaeque et causis ac partibus infrascriptis Auditor Judexque, et comissarius in locum Reverendi Patris Domini Gregorii Bravo Coauditoris nostri a Romana Curia absentis propter ejus absentiam surogatus, specialiter deputatus, universis et singulis dominis abbatibus, prioribus, praepositis, decanis, archidiaconis, scholasticis, cantoribus, custodibus, thesaurariis, succentoribus, sacristis, tam cathedralium et metropolitanarum quam collegiatarum canonicis, parrochialiumque ecclesiarum rectoribus, seu locatenentibus eorumdem, plebanis, viceplebanis, capellanis curatis et non curatis, vicariis perpetuis, altaristis, caeterisque presbiteris, clericis, notariis et tabellionibus publicis quibuscumque, per civitatem et diocesim Callaritanam et Ecclesiensem et alias ubilibet constitutis, et eorum cuilibet in

(1) Di questo Documento si conservano nell' Archivio d' Iglesias due esemplari egualmente originali, che abbiamo distinto colle lettere A e B. Dove i due esemplari discordano, abbiamo per l' ordinario seguito la lezione dell'esemplare A.

Digitized by Google

solidum, illique vel illis ad quem vel ad quos presentes nostrae litterae pervenerint, salutem in Domino, et nostris hujusmodi imo verius Apostolicis firmiter obedire mandatis.

Noveritis, quod nuper Sanctissimus in Christo Pater et Dominus Noster dominus Gregorius divina providentia Papa XIII quandam comissionis sive suplicationis papiri cedulam, alterius preinsertae copiam in ejus capite habentem, per quendam suum cursorem nobis presentari fecit, quam nos cum ea qua decuit reverentia recepimus, hujusmodi sub tenore, videlicet (1):

« Beatissime Pater. Licet decimae quae debentur » rectoribus ecclesiarum parrochialium de jure co- » muni consistant in fructibus terrae et foetibus » animalium, et non quidem Episcopis sed tantum » rectoribus debeantur, et nihilominus devoti San- » ctitati Vestrae Oratores, incolae, parrochiani ac » Comunitas Civitatis Ecclesiensis Insulae Sardi- » niae, qui ab immemorabili tempore ecclesiam » praedictam tam in fabrica, quam cera, oleo, ce- » terisque ad cultum divinum necessariis, ac sacri- » stani illius in vestimentis et aliis rebus reparare » et manutenere consueverint, et ad aliquam aliam » solutionem pecuniarum pro decimis nunquam a » quoquam astricti fuerint: nichilominus de anno » MDLX quidam dominus Antonius Parraguoz de » Castillejo, tunc Archiepiscopus Callaritanus, sub » pretextu quod dicta Cathedralis Ecclesiensis ei- » dem suae Ecclesiae Callaritanae esset unita, » dictos Oratores super solutione dictarum deci- » marum coram Archiepiscopo Arborense Judice » delegato in judicium traxit, a quo eos ad solu- » tionem decimarum hujusmodi condemnari obti- » nuit per pretensam sententiam, quae postea in » Rota per Reverendum Patrem dominum Grop- » perium in secunda instantia confirmata fuit per » aliam pretensam sententiam, quae successive per » Reverendum Patrem dominum Robusterium in » tertia instancia similiter confirmata extitit; in » qua ultima sentencia dictus Reverendus Pater » dominus Robusterius condemnavit eosdem Ora- » tores in decimis decursis a die motae litis seu » illarum valore, quarum liquidationem in posterum » sibi servavit; et quia Oratores predicti causam » et causas hujusmodi propter eorum paupertatem » non aliter deffendere potuerunt, licet haec ultima » sentencia Reverendi Patris domini Robusterii, in » qua Oratores ad solutionem decimarum decur- » sarum a die motae litis, illarum taxatione sibi » reservata, condemnantur, non sit conformis alia- » rum duarum pretensarum sententiarum, nichilo- » minus, non aliter facta liquidatione pretensarum » decimarum decursarum, contra dictos Oratores » executoriales relaxavit, et postea ad gravatoriam, » reaggravatoriam, et invocationem brachii secularis » processit; et licet Reverendus dominus Franciscus » Perez, supradicti domini Antonii Parraguez Ar- » chiepiscopi, interim ante pretensam sententiam » Reverendi Patris domini Robusterii predeffuncti, » in eodem Archiepiscopatu Callaritano successoris, » et qui vigore specialis rescripti ad causam hujus- » modi admissus fuerat, dictarum executorialium et » brachii secularis ulteriorem executionem suspen- » disset, et procuratores per eum ad hanc causam » constitutos revocasset, et se dictas decimas ab » ipsis omnibus non aliter petere velle etiam per in- » strumentum sub die octava mensis martii MDLXXVII » declarasset, nichilominus Reverendus Pater do- » minus Gaspar Vincentius Novella, in eodem Ar- » chiepiscopatu supradicti domini Francisci Perez » modernus successor, de anno MDLXXXII (1), et » sic post annos sex, non aliter requisitis nec ci- » tatis dictis Oratoribus, qui sub dicta declaratione » per dictum Reverendum dominum Franciscum » Archiepiscopum facta, securi dormiebant, de fa- » cto, et non aliter liquidato valore decimarum » decursarum, precipitanter et ex abrupto execu- » tionem dictarum executorialium et brachii secu- » laris contra ipsos Oratores, modo inaudito, inhu- » mano et crudeli, pro scutis sex mille ad bonum » computum scutorum duodecim millium per ipsum » pro valore dictarum decimarum pretensarum fieri » tentavit et fecit; in qua, de ejus expresso ordine » et commissione, duodecim principaliores cives » ejusdem civitatis et totidem populares ad carceres » Civitatis Callaritanae duci, et eorum animalia et » greges, ac etiam bona mobilia et utensilia, blada, » vina et alia bona eorum domorum ad eandem » Civitatem ad publicum incantum vendenda cum » eorum gravissimo damno et dedecore adduci man- » davit; adeo quod miserabiles Oratores, tanta im- » manitate et terribili executione et duro carcere, » ac censuris (2) in dictis exequutorialibus fulminatis » perterriti, ad tantam eorum ruinam evitandam, » metu carceris, et potentiae dicti Archiepiscopi, ad » pretensam compositionem iniquam et injustam » cum eo devenire coacti fuerunt, in qua pro dictis » decimis annis singulis scuta mille quingenta eidem » domino Archiepiscopo et ejus successoribus in » perpetuum solvere promiserunt, et per pretensum » instrumentum publicum, in quo sibi recursum » ad Sanctam Sedem Apostolicam expresse reser- » varunt, et cum juramento, obligarunt. Verum, » Pater Sancte, quia nec juri nec aequitati con- » venit, quod Oratores, qui sunt pauperrimi, et » in dies incursionibus Turcarum Christiani no- » minis inimicorum vexantur, contra quos ad op- » pugnandum tempus et vitam consumere, et ma- » ximam partem suarum facultatum in redimendis

(1) La seguente cedola degli Oratori d'Iglesias è inserita anche nei *Doc. XLIV* e *XLV*; le quali copie parimente abbiamo tenute a riscontro.

(1) Due anni dopo, ossia circa la metà del 1584, essendosi allontanato dal Regno il Vicerè Don Michele di Moncada, l'Arcivescovo Don Gaspare Vincenzo Novella fu con Regio decreto incaricato del governo dell'Isola, che tenne fino al ritorno del Vicerè nella seconda metà del 1586. — Vedi PILLITO, Memorie ecc., pag. 87 e 88.

(2) In vece di *ac censuris* l'uno degli esemplari ha *ac etiam*. Forse la vera lezione è *ac etiam censuris*.

Digitized by Google

» pauperibus Christianis eorum concivibus, qui in » dies a dictis Turcis capiuntur, exponere coguntur, » tam gravem summam scutorum mille quingentorum, eorum viribus insupportabilem et omnino » impossibilem, vigore pretensae sic malis artibus » extortae obligationis pro pretensis decimis, quas » nullo unquam tempore persolverunt, prout nec » Civitas ipsa Callaritana persolvit, solvere compelluntur; et nimium quidem grave et injustum » sit, quod Oratores, qui sub promissione Ante» cessoris Archiepiscopi tuti dormiebant, tam duram » et rigorosam executionem cum tam gravi eorum » exterminio et vituperio patiantur, maxime cum » nec etiam vigore unice sententiæ, et non aliter, » previa liquidatione, et non aliter justificata pre» tensa unione, cujus vigore dominus Archiepisco» pus dictas decimas pretendit, de qua non aliter. » constat nec constare poterit in aeternum, cum » veritas ex literis pretensae unionis in contrarium » appareat, de jure fieri non potuisset: ideo ad » pedes Sanctitatis Vestrae recurrunt Oratores pre» fati, humiliter supplicando, quatenus, eorum sta» tui et miseriae, in qua quotidie in continua vexa» tione Turcarum existunt, compatiendo, et in » premissis de opportuno remedio providendo, nec » aliter eosdem Oratores ad solvendum decimas » contra antiquam consuetudinem permittendo, ad » obviandum malis artibus et indebitis exactionibus » hujusmodi ac ipsorum omnium, qui pupillis equi» parati sunt, in priori judicio minus legitime de» fensi fuerunt, indemnitati consulendo, cum jam » expensas omnes licet indebitas in executione exe» cutorialium et brachii secularis integraliter sol» verint, causam et causas restitutionis in integrum » adversus dictas sententias, et inde sequuta que» cumque ex quocumque capite, etiam ex clausula » generali « Si qua justa causa mihi videbitur », nec » non nullitatis et nullitatum illarum, et pretensae » executionis ac praetensae obligationis, ac quam » et quas Oratores prefati de et super praemissis » ac damnorum refectione et indebite perceptorum » restitutione, rebusque aliis in actis causae et » causarum hujusmodi latius deductis et deducen» dis contra eumdem dominum Archiepiscopum et » illius promotorem seu procuratorem fiscalem, » omnesque alios et ceteros, habent et movent, » habereque et movere volunt et intendunt alicui » alteri ex vestri Sacri Palatii Apostolici causarum » Auditoribus, cum omnibus et singulis earum in» cidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis » et connexis, tam conjunctim quam divisim, sum» marie, et cetera, audiendum, cognoscendum, fi» neque debito terminandum committere et mandare » dignetur, cum potestate prefatum dominum Ar» chiepiscopum et illius procuratorem fiscalem, om» nesque alios et ceteros, et in exequtione citationis » presentium vigore decernende nominandos et co» gnoscendos, etiam sub sententiis et censuris Ec» clesiasticis, aliisque pecuniariis ejus arbitrio mo» derandis et applicandis poenis, etiam per edictum » publicum, constito sibi summarie et extrajudicia» liter de non tuto accessu, citando, eisque ac qui» bus et quavis dignitate seu auctoritate fungen» tibus, quoties, ubi et quando opus fuerit, etiam » sub similibus censuris et poenis et edicto inhi» bendis, contradictores rebelles declarandi, ag» gravandi, reaggravandi, interdicendi auxiliumque » brachii secularis invocandi, dictosque Oratores a » quibusvis censuris simpliciter vel ad cautelam » quatenus opus sit arbitrio suo, necnon a jura» mento in dicta eorum obligatione apposito ad » effectum agendi, absolvendi, omniaque alia et » singula faciendi, dicendi, gerendi et exercendi » in premissis et circa ea necessaria seu quomo» dolibet opportuna; premissis, ac constitutionibus » et ordinationibus Apostolicis, stylo palatii, caete» risque contrariis non obstantibus quibuscunque; » statum etc. pro expressis habentes ».

« De mandato Domini Nostri Papae audiat ma» gister Gregorius ».

« Parito judicato; citet prout de jure et justitiam » faciat ».

« Placet prout de jure, et parito judicato. V. ».

« Beatissime pater.

« Licet Archiepiscopus Callaritanus adversarius » in preinserta nominatus, qui vigore pretensae u» nionis Ecclesiam Cathedralem Ecclesiensem oc» cupat et sibi indebite usurpat, antequam devotos » Sanctitati Vestrae Oratores, incolas, parrochianos » et Universitatem ejusdem Civitatis Ecclesiensis » pro pretensis decimis molestaret, de ejus pre» tenso titulo, nempe pretensa unione, legitime » docere debuisset, cum hoc sit principale funda» mentum sue intentionis: nihilominus quia, sub » pretextu quod preinserta sit signata « Parito ju» dicato et prout de jure », dictos Oratores super » indebita solutione pretensarum decimarum pre» inserta et illius vigore, pendentia litis in Rota » et inhibitione subsequuta non obstantibus, gra» vissimis expensis et durissimis executionibus in » dies molestare non cessat: verum, Pater Sancte, » quia non convenit, quod dictus Archiepiscopus » absque legitimo titulo in eodem Episcopatu Ec» clesiensi intrusus in perniciem animae suae fru» ctus pro sustentatione proprii et veri pastoris » deputatos sibi usurpet, et dictos Oratores ad so» lutionem pretensarum decimarum indebite mo» lestet: ideo, ad eorumdem Oratorum preces di» gnetur Sanctitas Vestra committere et mandare » Reverendo Patri domino Seraphino, in locum Re» verendi Patris domini Gregorii Bravi, cui preinser» ta dirigitur, surrogato, ut dictum Archiepiscopum » adversarium ad docendum legitime de ejus vero » titulo in primis et ante omnia cogat et compellat; » et interim, sub censuris ecclesiasticis, et aliis » etiam pecuniariis ejus arbitrio moderandis et ap» plicandis poenis, ei inhibeat ne dictos Oratores » super pretensis decimis et illorum pretensa solu» tione, etiam sub pretextu pretense conventionis » et obligationis, seu alias, donec de ejus vero titulo

Digitized by Google

» legitime docuerit, aliquo modo molestare presumat; cum potestate citandi et inhibendi, et aliis » facultatibus in praeinserta contentis; premissis, ac » constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, stylo » Palatii, clausula illa « Parito judicato et prout » de jure » in presenti rescripto apposita, ceterisque » contrariis non obstantibus quibuscumque; statum » etc. pro expressis habentes; vel, si magis placet, » committatur eidem Seraphino surrogato, qui prefigat terminum arbitrio suo moderandum, ad docendum de unione Ecclesiae Ecclesiensis predictae » Ecclesiae Callaritanae, aut invicem; ita quod interim decimarum predictarum solutio, et per ipsum » Archiepiscopum juxta formam sententiarum in » causarum Palatii Apostolici Auditorio latarum facienda exactio, retardari non debeat, recepta tamen » ab eo prius idonea cautione de eis, casu quo » compertum fuerit de non canonica unione hujus- » modi, praedictae Ecclesiae restituendis; et alias » juxta formam preinserte procedat. » Quae quidem commissio duas in ejus pede habebat signaturas, quarum prima talis erat, videlicet: « De mandato » Domini Nostri Papae idem surrogatus procedat » ut in secunda parte petitur, et justitiam faciat »; altera vero talis, videlicet: « Placet de secunda » parte. V. »

Post cujus quidem commissionis sive suplicationis papyri cedulae presentationem et receptionem nobis et per nos, ut praemittitur, factas, ad providi viri Domini Michaelis Ogier, scyndici et procuratoris respective magnificorum dominorum Universitatis et hominum Civitatis Ecclesiensis principalium, in praeinserta nobis facta et presentata commissione principaliter nominatorum, instantem providum virum dominum Salvatorem Isquierdo, in Romana Curia causarum, nec non Illustrissimi et Reverendissimi domini Archiepiscopi Callaritani eximii principalis in eadem commissione eximio principaliter descripti procuratorem, prout de ipsorum tunc inde procuratoris procurationum mandatis apud acta causae hujusmodi legitimis constat documentis, ad videndum et audiendum in causa et causis hujusmodi inter prefatas partes sibi domino Salvatori Isquierdo eximio procuratori aliquem brevem, certum et peremptorium terminum competentem ad docendum de pretensa unione Ecclesiae Ecclesiensis praedictae Ecclesiae Callaritanae, juxta et secundum prefatae ultimo in actis presentatae commissionis, vim, formam, continentiam et tenorem, vel dicendum et causam si quam haberet rationabilem quare premissa fieri non deberent, alteram per quendam ex Sanctissimi Domini Nostri Pape cursoribus citari mandavimus et fecimus ad certum peremptorium terminum competentem, videlicet ad diem et horam infrascriptos. Quibus advenientibus, comparuit in judicio coram nobis dictus dominus Michael Ogier, scyndicus et procurator respective et eo quo supra procuratorio nomine; et dicti domini Salvatoris Isquierdo eximio procuratoris non comparentis contumaciam accusavit, ipsumque contumacem reputari, et in ejus contumaciam eidem domino Salvatori Isquierdo ex adverso procuratori, sive dicto Illustrissimo et Reverendissimo domino Archiepiscopo Callaritano eximio principali, aliquem certum, brevem et peremptorium terminum competentem, prout supra, ad docendum de dicta canonica unione dictae Ecclesiae Ecclesiensis eidem Ecclesiae Callaritanae, juxta et secundum prefatae ultimo preinsertae commissionis vim, formam, continentiam et tenorem prefigi, statui et assignari per nos instanter postulavit. Nos tunc Seraphinus Olivarius Razallius, Auditor et Judex surrogatus praefatus, volentes in causa et causis hujusmodi rite et legitime procedere inter partes in eadem commissione contentas, ac ipsis partibus, dante Domino, justiciam ministrare, ut tenemur: idcirco, auctoritate Apostolica nobis commissa, et qua fungimur in hac parte, eidem domini Salvatori Isquierdo eximio procuratori, et Illustrissimo et Reverendissimo domino Archiepiscopo Callaritano eximio principali, terminum trium mensium proxime et immediate futurorum, a die intimationis harum nostrarum literarum computando, ad docendum de dicta canonica unione ecclesiarum praedictarum juxta praedictae ultimo praeinsertae commissionis formam, continentiam et tenorem, prefigendum duximus, prout prefiximus per presentes; et vobis et vestrum cuilibet in virtute sanctae obedientiae, et sub excomunicationis poena, quam in vos et vestrum quemlibet, canonica monitione premissa, si ea que vobis in hac parte committimus et mandamus neglexeritis seu distuleritis contumaciter, adimplere fecimus in his scriptis; districte precipiendo mandantes, quatenus infra sex dierum spatium post presentationem seu notificationem presentium vobis seu alteri vestrum factam, et postquam pro parte dictorum magnificorum dominorum Comunitatis et hominum Civitatis Ecclesiensis principalium super hoc, vigore presentium, fueritis requisiti, seu alter vestrum fuerit requisitus, immediate sequentes, quorum sex dierum duos pro primo, duos pro 2.°, et reliquos duos dies vobis universis et singulis supradictis et vestrum cuilibet pro 3.° et peremptorio termino ac monitione canonica assignamus; ita tamen, quod in his exequendis unus vestrum alterum non expectet nec unus pro alio seu per alium se excuset: prefatum Illustrissimum et Reverendissimum dominum Archiepiscopum Callaritanum eximium principalem, omnesque alios et singulos sua comuniter vel divisim interesse putantes et in executione presentium nostrarum literarum nominandos, in eorum propriis personis si ipsorum presentias comode habere poteritis, alioquin in hospitiis habitationum suarum, si ad ea vobis tutus patuerit accessus, et in Cathedrali Ecclesia Callaritana, nec non in parrochiali seu parrochialibus sub qua vel quibus degit et moratur, aliisve ecclesiis et locis publicis quibuscumque, de quibus ac ubi, quando ibidem populi multitudo ad divina audienda convenerit aut alias legitime congregata fuerit, ex parte nostra, immo verius Apostolica au-

Digitized by Google

ctoritate, alta et intelligibili voce peremptorie citare curetis; ita tamen, quod verisimile sit, citationem vestram hujusmodi ad ipsorum citandorum notitiam indubitatam devenire, ne de premissis vel infrascriptis ignorantiam aliquam ostendere valeant, seu etiam quomodolibet allegare. Quos omnes et eorum quemlibet tenore presentium sic citamus, quatenus sexagesima die post citationem vestram hujusmodi per vos seu alterum vestrum eis factam immediate sequente si ipsa dies sexagesima juridica fuerit, et nos vel dictus coauditor noster vel alter forsan interim surrogandus Auditor ad jura reddenda et causas audiendas pro tribunali sederimus vel sederit, alioquin proxima die juridica immediate sequente, quae nos vel eumdem coauditorem seu surrogandum Auditorem prefatum Romae, vel alibi ubi tunc Dominus Noster Papa cum sua Romana Curia residebit, in Palatio causarum Apostolico, mane, hora audiendarum causarum consueta, ad jura reddenda et causas audiendas pro tribunali sedere contigerit, compareant in judicio legitime coram nobis, vel dicto domino Coauditore nostro, seu surrogando Auditore predicto, per se vel procuratorem seu procuratores suum vel suos idoneum vel idoneos ad causam et causas hujusmodi sufficienter instructum seu instructos, cum omnibus et singulis actis actitatis, litis scripturis, instrumentis, processibus, privilegiis, aliisque juribus causam et causas hujusmodi tangentibus, seu eam et eas quomodolibet concernentibus, prefatis magnificis dominis Comunitati et hominibus Civitatis Ecclesiensis principalibus, sive eorum procuratori legitimo, de et super omnibus et singulis in supradicta nobis facta et presentata comissione contentis de justitia remansuri, ac in causa et causis hujusmodi ad omnes et singulos actus et terminos gradatim et successive, etiam usque ad deffinitivam sententiam inclusive, debitis et consuetis terminis et dilationibus precedentibus, ut moris est, processuri et procedi visuri, aliaque dicturi, facturi, allegaturi, audituri et recepturi quicquid justicia suadebit, et ordo dictaverit rationis. Certificantes nichilominus eosdem sic citatos, quod sive in dicto citationis termino, ut premissum est, comparuerint, sive non, nos nichilominus, vel dictus Coauditor noster seu surrogandus Auditor prefatus, ad partis comparentis et causam seu causas hujusmodi prosequi curantis instantiam ad premissa omnia et singula, ac alias, prout justum fuerit, procedemus seu procedet justitia mediante; dictorum citatorum contumacia seu absentia in aliquo non obstante; et insuper attendendo, quod, lite et causa seu causis hujusmodi, ut premittitur, coram nobis in Romana Curia indecisis pendentibus, nichil sit in partibus innovandum per quemcumque seu attentandum. Idcirco vobis omnibus et singulis supradictis, quibus presentes nostrae litterae diriguntur, et cuilibet vestrum, auctoritate Apostolica, supradicto modo et forma tenore presentium committimus et mandamus, quatenus post legitimam dictae citationis executionem Reverendissimis et Reverendis in Christo Patribus et dominis dominis quorumcumque locorum Ordinariis, et cuilibet ipsorum in spiritualibus et temporalibus vicariis seu officialibus generalibus, caeterisque officialibus, judicibus, commissariis, delegatis, subdelegatis ordinariis et extraordinariis quibuscumque per Civitatem et diocesim predictas et alias ubilibet constitutis, et presertim eidem Illustrissimo et Reverendissimo Domino Archiepiscopo Callaritano eximio principali suprascripto, omnibusque aliis et singulis quorum interest, intererit, aut interesse poterit quomodolibet in futurum, quibuscumque nominibus censeantur, et quacumque prefulgeant dignitate, de quibus pro parte antedictorum magnificorum dominorum Comunitatis et hominum Civitatis Ecclesiensis principalium vigore presentium super hoc fueritis requisiti, seu alter vestrum fuerit requisitus, inhibeatur, quibus nos etiam et eorum cuilibet tenore presentium inhibemus, sub excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis et censuris, etiam mille ducatorum auri de camera, pro una ipsi Camerae Apostolicae, et pro altera medietatibus parti applicandorum, poenis, quas ferimus in his scriptis, quasque quemlibet hujusmodi nostrae inhibitionis contravenientem incurrere volumus ipso facto, ne ipse Illustrissimus et Reverendissimus Archiepiscopus Callaritanus eximius principalis eosdem dominos, Universitatem et homines Civitatis Ecclesiensis principales predictos ulterius molestare habeat super dictis decimis, nec illas ab eis exigere, nisi prius per eum data idonea cautione, recipienda per Reverendum dominum dominum Decanum Ecclesiae Callaritanae, et Laurentium Fadda judicem Appellationum in Regno Sardiniae, ac Gregorium Canni, Canonicum Ecclesiae praedictae Callaritanae, vel aliquem eorum; citatis tamen scyndicis Civitatis Ecclesiensis, de eis, casu quo compertum fuerit de non canonica unione hujusmodi, predictae Ecclesiae restituendis, et alias juxta formam praeinsertae ultimae presentatae comissionis. Ipsi vero domini officiales, judices, commissarii, et alii suprascripti ne in causa et causis hujusmodi per se vel alium seu alios publice vel occulte, directe vel indirecte, quovis quaesito colore vel ingenio, in litis pendentiae et jurisdictionis nostrae, imo verius Apostolicae Sedis, vilipendium et contemptum, quicquid innovare seu attentare presumant seu presumat; quod si secus factum fuerit, totum id revocare et in statum pristinum reducere curabimus, justitia mediante. Diem vero sive dies citationis et inhibitionis vestrarum hujusmodi atque formam, et quicquid in premissis feceritis seu alter vestrum duxerit faciendum, nobis per vestras literas patentes aut instrumentum publicum harum seriem seu designationem in se continentes seu continens remissis presentibus quanto citius poteritis fideliter intimare curetis. Absolutionem vero omnium et singulorum qui prefatam nostram excommunicationis sententiam incurrerint sive incurrerit quoquomodo, nobis vel superiori nostro tantummodo reservamus.

Digitized by Google

In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum, presentes literas sive presens publicum instrumentum hujusmodi, nostras citationem et inhibitionem in se continentes sive continens, exinde fieri, et per notarium publicum et hujusmodi causae coram nobis scribam infrascriptum subscribi et publicari mandavimus, sigillique nostri jussimus et fecimus appensione communiri.

Datum et actum Romae, in Palatio Causarum Apostolico, in quo jura reddi solent, nobis inibi mane hora audientiae causarum consueta ad jura reddenda et causas audiendas in loco nostro solito et consueto pro tribunali sedendo, sub anno a Nativitate Domini nostri Jesu Christi millesimo quingentesimo octuagesimo quarto, indictione duodecima, die vero mercurii decima tertia mensis junii, Pontificatus Sanctissimi in Christi Patris et domini nostri Domini Gregorii Divina providentia Papae XIII, anno ejus decimo tertio; presentibus ibidem discretis viris dominis Carolo Saraceno, et Virgilio de Vellis, Sacri Palatii Apostolici Causarum Rotae notariis, et coram nobis scribis, testibus ad premissa omnia et singula habitis vocatis specialiter atque rogatis.

(Locus sigilli).

Et (1) ego Marius Spinosius, Clericus Romanus, Sacri Palatii Apostolici Causarum Rotae, et hujusmodi causae notarius: quia dictarum citationis ac inhibitionis petitioni et decreto omnibusque aliis et singulis, dum sic ut premissis fierent et agerentur, una cum prenominatis testibus presens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi, idcirco hoc presens publicum instrumentum manu alterius fideliter scriptum exinde confeci et in hanc publicam formam redegi, signoque et nomine meis solitis et consuetis, una cum prefati Reverendi Patris domini Seraphini Auditoris (2) sigilli appensione, signavi, in fidem et testimonium omnium et singulorum praemissorum rogatus et requisitus.

(1) Diamo l'autenticazione del notajo quale si legge nell' esemplare B; nell' esemplare A è alquanto abbreviata.

(2) L' esemplare A aggiunge *et judicis surrogati praefati.*

XLII.

La Città d' Iglesias essendo oppressa da varii debiti, per cui se le minacciava l' esecuzione forzosa, tra i quali alla Regia Corte del Parlamento, ai Padri della Compagnia di Gesù per l' annua rendita alla quale la Città si era obligata pel Collegio che vi fondavano, ed a varii privati per diversi titoli: ottenuta l' autorizzazione di Don Gaspare Vincenzo Novella Arcivescovo di Cagliari, Presidente e Capitano Generale del Regno, prende a censo dal Dottore in ambe leggi Don Angelo Cani la somma di lire 2700 di moneta cagliarese, dando in ipoteca speciale pel pagamento del censo il diritto del vino, che per antica consuetudine e privilegio apparteneva alla Città.

Detto censo fu luito dalla Città, e l' istrumento debitorio fu cancellato, li 11 giugno 1598.

1585, 2 aprile.

(Dall'originale, esistente nell' Archivio Communale d' Iglesias).

A. *Obligazione di Don Gavino Polombo a nome della Città d' Iglesias, con facoltà di riscatto, per lire 189 di moneta cagliarese annue censuali in favore di Don Angelo Cani.*

Venda de censal de proprietat de IIMDCC lliuras, y pensiò annual de CLXXXVIIII lliuras, feta per lo magnifich sindich de la magnifica Ciutat de Sglesies al magnifich y egregi Señor Micer Angel Cani, y als seus, y pagadores tots añys a 11 de abril.

In Dei nomine noverint universi, quod ego Gavinus Polombo, civis et habitator Civitatis Ecclesiarum, sindicus et procurator ad hec specialiter atque legittime constitutus et ordinatus a magnificis Consiliariis et Consilio triginta duorum predictae magnificae Civitatis Ecclesiarum, prout de mea potestate plene constat instrumento publico tenoris sequentis (1):

« Noverint universi, que, actès y considerat,
» a' x del mes de dehembre del añy propassat M.D.
» vuitanta quatre, precehint consell de XXXII tingut
» more solito per los molt magnifichs Señors in-
» frascripts Consellers de la present Ciutat de Sgle-
» sies, fonch determenat y clos, que, per subvenir a
» les necessitats que la present Ciutat y Universitat
» tenia de pagues que devia a particulars, se pren-
» gués a censal fins a la quantitat de dos mil y
» setcentas lliures moneda corrent, y que per açò
» se obtenguès decret del Illustrissim y Reveren-
» dissimo Señor Don Gaspar Vincentio Novella,
» Archebisbe de Caller, President y Capità General
» en lo present Regne per Sa Magestat, segons
» mes llargament de dites coses apar en dit pre-

(1) Il seguente atto di procura si legge due volte nel presente Documento; ossia qui inserito nel contesto, e poscia aggiunto in fine a modo di allegato.

Digitized by Google

» calendat Consell, al qual se ha relaciò; et com
» essentse demanat a Sa Illustrissima y Reveren-
» dissima Señoria dit decret, aquell ha atorgat
» y concedit, ab que los magnifichs Consellers se
» obliguen en nom propri de lluir y quitar ditas
» dos mil y setcentas lliures del compartiment fet
» per dit effecte, y aquell nò se destribuirà nì
» convertirà en altres pagues de dita Ciutat, etiam
» que fossen urgents, segons estes y altres coses
» son mes llargament contengudes en dit decret,
» al qual se ha relatiò; e com per la exequutiò
» y effectuatiò de dites coses se sia ajustat y con-
» gregat vui que comptam a XIII del mes de febrer,
» añy de la Nativitat de Nostre Señor de M.D. vui-
» tanta sinch, Consell de trentados; en lo qual
» se ha clos, se prenga a censal les predites dos
» mil y setcentas lliures juxta la tenor de dit de-
» cret, y que dits magnifichs Consellers se obliguen
» en nom propri per les causes y rahons demunt
» narrades: qual Consell es estat congregat en casa
» del molt magnifich Señor Joan Jacobo Sarroch,
» Capità y Alcayt de la present Ciutat de Sglesies,
» per sa indispositiò y en sa presentia, precehint
» crida feta per los lochs publichs y acostumats
» de dita Ciutat per Joann Melea misso y corredor
» publich, en lo qual assistiren los magnifichs y
» honorables Mossen Nicholao Çani, baccallar, en
» cap; Mossen Antoni Leu, segon; Mossen Joan
» Maxoni, terç; Mossen Antiogo Meli, quart; Mos-
» sen Marco Cani, quint, Consellers; Mossen An-
» tiogo Cani, menor de dies, Lochtinent de Pro-
» curador Real; Mossen Nicholao Cani, major;
» Mossen Antiogo Mancoso; Mossen Pere Francisco,
» notari; Mossen Salvador Corbello, notari; Mossen
» Julià Floris; Domingo Curques; mestre Antoni
» Inboi; Antiogo Scotera; Antoni Gambula; Joan
» Ures; mestre Joan Guiso; Mossen Joan Cuquo,
» menor; mestre Joan Pirroni; mestre Julià Pisti;
» mestre Andria Cani; mestre Joan Canavera;
» mestre Joan Fensa, piccapedrer; Mossen Vicent
» Sirvent; y mestre Benito Batista. Perçò, inseguint
» la forma y deliberaciò de dit precalendat Consell,
» lo die present tingut y celebrat en e per les cau-
» ses y negocis infrascrits: confiant de la sufficien-
» tia et integritat del magnifich Mossen Gavì Po-
» lombo, habitador de la present Ciutat de Sglesies,
» tots los pregnomenats magnifichs Señors Con-
» sellers, prohomens y bons homens, com a re-
» presentant la major part de dit Consell de XXXII,
» dellur grat y certa scientia, en tot lo millor modo,
» via y manera que poden y deven y lis es licit y
» permes, fan, constituehexen, crean y solempna-
» ment ordenan llur sindich, nuncio y procurador,
» eo pus verament de dita Ciutat, Universitat y
» singulars de aquella, al dit Mossen Gavì Po-
» lombo, al present resident en la Ciutat y Castell
» de Caller, del present acte absent, com si fos
» present; a saber es, que en nom de dits magni-
» fichs Consellers, prohomens y bons homens, eo
» de dita Ciutat y singulars de aquella, puga y
» dega vendre, et per titol et causa de vendiciò
» atorgue, consedesca y consenta a qualsevol per-
» sona o persones en la Ciutat de Caller o sos
» Appendicis, mitgensant instrument de gracia de
» poderse lluir y quitar quant volran, mitgensant
» sensal mort, fins a la summa y quantitat de ditas
» dosmil y setcentas lliures, a la rahò y for que
» porrà convenir y concordar; la qual venda faça
» ab les condicions y modificatìons contengudes y
» expressades en la constitutiò Apostolica de la bona
» memoria Sanctissim Papa Pio Quint sobre crear
» censals manada publicar, seguint en tot just a
» dit motu proprio, com après de aquell se ha co-
» stumat fer y crear semblants censals; y prometre
» al comprador o compradors, que dits magnifichs
» constituents, eo dita magnifica Ciutat y singulars
» de aquella presents y esdeuenidors y successors de
» aquells qualsevol, perpetualment, tots anis li daran
» y pagaran y aportaran en los termens que caurà
» la annual pensiò dins la casa de la habitaciò de
» dits comprador o compradors, franques e quities
» de qualsevol empares y altres qualsevol carrechs,
» ans en nuda emperò perceptiò de aquelles, sens
» alguna firma, fadiga, luisme, terç, o foriscapi, y ab
» tota cohertiò y dret de hauer y rebre aquelles,
» y açò sens dilaciò alguna, ab salari de procu-
» rador, al dit magnifich llur sindich y procura-
» dor ben vist al comprador o compradors sti-
» pulador; et ultra aquell prometre, que dits ma-
» gnifichs constituents, eo la dita magnifica Ciutat
» y singulars de aquella presents y esdevenidors, lis
» refaran los danis, missions y despeses, que per
» cobrar les penciò o pençions de dit censal deve-
» dores lis convindrà fer o supportar en qualsevol
» manera; e voler y consentir, que lo comprador
» o compradors, o llurs hereus y successors de
» aquells respectivament, sia o sian creguts dellur
» sola e simple paraula, ningun altre linatge de
» proves demanats nì requests. Y la dita quantitat
» puga y dega dit Mosser Gavì Polombo rebre y
» cobrar, y renunciar a la exeptiò de pecunia nò
» contada nì haguda, y a la llei subvenint als de-
» cebuts ultra la mitat del just preu, y a tot dol
» mal, frau y engany, y actions de fet, y altres
» drets obviants a dites coses en qualsevol manera;
» y axì bè en dit nom donar y rebre al dit com-
» prador o compradors y a llurs hereus y succes-
» sors, y a qui ells volran, si lo dit censal per
» dit llurs sindich y procurador predit en dit nom
» venedor, y les pensions de aquell y altres coses,
» mes valen o valran en lo sdevenidor, de dit preu,
» e açò ab donaciò pura, perfecta, simple e irre-
» vocable, que s' diu entre vius; y prometre mes
» avant, que dits magnifichs constituents eo dita
» magnifica Ciutat y singulars de aquella presents
» y sdevenidors faran haver y rebre lo dit censal
» ab les pensions de aquell, y altres sos accensoris,
» al comprador o compradors y als hereus y suc-
» cessors de aquells contra totes persones, y que
» lis seran tinguts y obligats de ferma y leal evi-

Digitized by Google

» ctiò, y que circa dites coses nò fermaran de dret
» nì opposaran nì oposar faran alguna exeptiò, causa
» dilatoria de la paga, declinatoria de for, y pe-
» remptoria, nì altre a les dites coses contraria o
» impeditiva en qualsevol manera, sots la pena al
» dit magnifich sindich y procurador benvist aqui-
» ridora als dits comprador o compradors y a llurs
» hereus y successors, o al Jutge o Cort ne farà
» la exequuciò al dit sindich y procurador ben vist
» y pactat serà ab dits comprador o compradors;
» y la dita pena comesa o nò, eo graciosament
» remesa, noresmenis les coses contengudes en lo
» acte per ço fahedor y formador resten en sa
» forsa y valor. E per çò attendre y complir y
» adimplir, tenir y observar les dites infrascriptes
» coses y cascuna de aquelles per lo dit sindich y
» procurador fahedores en dit nom, puga y dega
» obligar y enpeniorar specialment, y expresse ypo-
» thecar en mans y poder de dits comprador o
» compradors respectivament, per la quantitat de
» ditas dos mil y setcentas lliures, pensions y altres
» accessoris de aquelles, en nom de precari, hù dels
» drets tè dita Ciutat, çoès lo dret del vì, o lo
» dret de les mercaderies, lo que a dit magnifich
» sindich y procurador ben vist li serà, e lo tal
» comprador o compradors volrà 'o volran, ab tots
» sos drets y jurisdictions; y durant dita ypotheca,
» o faltant aquell per ypotheca eò obligations an-
» teriors (1) e alias, com se acostuma, puga y
» dega obligar tots los altres bens, rendes y havers
» de dita Ciutat, tant llargament com lo notari re-
» bedor de tal acte dictar porrà a tota utilitat del
» comprador o compradors, y al dit sindich y pro-
» curador apparrà y ben vist serà; y renunciar
» quant en açò en nom de dita magnifica Ciutat
» y singulars de aquella al benefici de les Noues
» constitutions, seu dividendas actions, y a la epi-
» pistola del Divi Adrià, y consuetut de Barcelona
» parlant de dos o molts que se obligan per lo
» tot, y a la lei dient que la delatiò del jurament
» ans de la prestaciò de aquell nò valer y se pot
» revocar; y a l'altra, que primer deu passar lo
» crehedor per la special ypotheca que per la ge-
» neral; y a tota ferma de dret, y a llur propri
» for, sotsmettentse en dit nom al for y jurisdictiò
» del noble Veguer de Caller, y altre qualsevol
» Jutge o Cort devant del qual los voldran con-
» venir; renunciant encara quant a les dites coses,
» si convinguès, a la lley ff., y axì bè en la dita Cort
» del noble Viguer de Caller, ab subscriptiò de
» la scriptura del ters, sì e segons se acostuman
» sotsmetre en semblants contractes los populats y
» habitadors de dita Ciutat de Caller; al qual for
» ex nunch dita magnifica Ciutat, singulars y poble
» de aquella, se sotsmeten y sotscriven. De la qual
» venda seu vendas y carregament de dit censal per
» dit magnifich sindich y procurador en dit nom
» fermador puga aquell fer y rebre a qualsevol notari
» o notaris a ell o a ells benvist hù y moltes actes
» e instruments, ab totes les obligations, clausules
» y renunciacions solites y acostumades, si e se-
» gons es pratica y stil dels notaris de dita Ciutat
» de Caller; prenent, rebent, numerant y havent
» a ses mans dit magnifich sindich y procurador
» en dit nom lo preu o preus de dit censal o
» censals carregador, fermantne de aquell o aquells
» apocha o apochas, si e segons millor convinga
» y fer se dega, ab les dites clausules y renuncia-
» cions, y altres al dit sindich y procurador en
» dit nom benvistes; y ab jurament en anima de
» dita Ciutat, Universitat, singulars y habitadors
» de aquella en dit nom per lo dit sindich y pro-
» curador prestador stipuladores, a voluntat de dit
» sindich y procurador constituit, e a tota utilitat
» de dit comprador o compradors, allargadores; e
» generalment puga y dega dit magnifich sindich y
» procurador en dit nom fer tot ço y quant dits
» singulars y poble de dita Ciutat de Sglesies con-
» stituents en dit nom fer porien en y circa dites
» coses si personalment constituhits y fossen, en-
» cara que fossen coses tals, requerescan major y
» mes special poder de aquests; car dits magnifichs
» constituents en nom y per part de dita magnifica
» Ciutat donan y atorgan al dit sindich y procu-
» rador en y circa les dites coses totes llurs veus,
» lloch, forçes y poder bastants, ab los incidents,
» dependents y emergents de aquelles, ab libera
» y general administraciò, plenissima potestat y
» facultat; promettent, que totes en general en nom
» y per part de dita present Ciutat e Universitat
» al dit magnifich sindich y procurador en dit nom,
» y a tots los que es o serà interès ara o en lo
» sdevenidor, y tambè a mi notari y scrivà de la
» Ciutat infrascripta com a publica y autentica per-
» sona per aquells stipulant, haver per ferm, valit
» y agradable tot ço y quant per dit sindich y pro-
» curador en dit nom serà fet, negociat y procurat,
» y en ningun temps revocarho; sots obligaciò de
» les rendes, drets y havers de dita Ciutat y Uni-
» versitat, et sots renunciaciò de tot dret y for a
» estes coses contraria en qualsevol manera; y axì
» ho fermaren y juraren llargament.

» Actum est hoc en la dita Ciutat de Sglesies,
» a XIIII de febrer predit, añy de la Nativitat de
» Notre Sennor Deu Jesu Christe MDLXXXV.

» A les quals coses foren presents per testimonis
» los honorables Mosser Pere Joan Catignan; me-
» stre Jaume Adçori, seller; y Perdo Brundo, mas-
» sajo, habitators de dita Ciutat de Sglesies, per
» ad açò cridats y assumpts.

» Sig†num Bartholomei Serra, civis Civitatis Ec-
» clesiarum, auctoritate Regia per omne presens
» Sardiniae Regnum publici notarii, ac scribae
» anno presenti domus Consilii ejusdem Civitatis;
» qui premissis una cum prenominatis testibus in-
» terfuit, eaque manu aliena scripsit (1), et instanti-

(1) L'originale *interiors*, in ambedue gli esemplari.

(1) Il manoscritto *scriptis*, in ambi gli esemplari.

Digitized by Google

» bus supra nominatis magnificis ejusdem presentis » Civitatis clausit. »

Quum ipsa magnifica Universitas predictae Civitatis Ecclesiensis pro persolvendis diversis debitis ipsius Civitatis, quibus nimirum opprimebatur, quorumque exequutio fieri cominata extitit, indigeret duabus mille septingentis libris monetae Calaretanae, et predicta magnifica Universitas cum consilio predictorum triginta duorum proborum hominum dictae Civitatis, pecuniis exhausta, et pro evitandis exequutionibus ipsis et expensis inde emergentibus, decrevisset quantitatem eandem minori bonorum et jurium dictae Civitatis detrimento super juribus et bonis ipsius Civitatis, civium, incolarum et habitatorum ipsius ad censuale accipere, pro parte dictae magnificae Civitatis fuerit et sit, presentiam Illustrissimi et Reverendissimi Domini Archiepiscopi Callaritani, Presidis et Capitanei Generalis presentis Regni, aditum, et supplicatum, licentiam et facultatem dictis magnificis Consiliariis vendendi et super dicta Civitate onerandi censualia usque ad summam dictarum duarum mille septingentarum librarum proprietatis, pro necessitatibus dictae Civitatis subveniendis impartiri; et Sua Illustrissima et Reverendissima Dominacio, supplicatione predicta, utpote justa et racioni consona, benigne admissa, licentiam et facultatem predictas dictis magnificis Consiliariis impartitus est, atque venditioni seu venditionibus predictis sic faciendis suam auctoritatem pariter et decretum interposuit; prout de dictis licentia et facultate, atque de obligatione per me dictum sindicum dicto nomine pro exequucione et adimplemento contentorum in eisdem licentia, facultate et decreto constat in actis factis in Curia dicti domini Presidis, hujusmodi sub tenore (1):

« Sua Illustrissima et Reverendissima Dominacio, » visa supplicatione per magnificum Angelum Cani, » utriusque juris Doctorem, sindicum et advocatum » Civitatis Ecclesiarum, die sexto presentis mensis » februarii, cujus tenor talis est:

« » Illustrissimo y Reverendissimo Archebisbe de » » Caller, President y Capità General etc.

» » Los magnifichs Consellers de la Ciutat de » » Sglesies ab consell de trentados han determenat, » » que se prengan y malleven a sensal fins en la » » summa de dos milia y setcentas lliuras; perquè » » se troba enderrerida de tanta quantitat, y los » » qui han de haver, que son la Regia Cort de » » Parlament; y los hereus del magnifich quondam » » Mossen Berthomeu Fores de Cambis; y los » » Pares de la Compagnia de Jehsus de dita Ciu» » tat, de la renda que dita Ciutat promete y » » se obliga pagar ad aquells al temps de la in» » stituciò y fundaciò del Collegi que de aquells » » se instituhe y funda en dita Ciutat pia y santa» » ment; y lo magnifich Mossen Miguel Otger, del » » feu, sindicat y despeses que ha fet per dita » » Ciutat; y lo advocat, de salaris de la advocatiò, » » y encara de salaris del sindicat que li fonch » » encarregat en lo Parlament ultimament tingut » » y selebrat per lo Illustrissimo Senor Locte- » » nent General Don Miguel de Moncada; y dit » » advocat y altres, de pensions de censals que » » tenen carregats sobre dita Ciutat: no pagantlos » » pronptament estan posats en fer anar porters « » a exequntar, a dietes y despeses de dita Ciutat; » » y ab tot que se ha fet hun compartiment de » » tres milia lliures entre tots los de dita Ciutat, » » no se porà axì promptament cobrar: perçò » » supplica a Vostra Senoria, que sia servit » » provehir y decretar, que se prengan y malle- » » ven ditas dos mil y setcentas lliuras a censal » » en una o mes partides, y de una o de mes » » persones, y com millor se podran haver, a » » effecte de convertir aquelles en pagament de » » dits deutes, com axì se ha determenat y conclos » » per dits magnifichs Consellers y Consell de » » trentados, perquè se eviten dites dietes y de» » speses; y ab açò, que de la moneda de dit » » compartiment, com també se ha determenat, » » se aya de quitar los matexos censals o tants » » altres dels que al present dita Ciutat respon. » » Y en açò, ultra que se farà benefici a dita » » Ciutat, dits magnifichs Consellers rebran sin» » gular mercè. Et licet etc. Altissimus.

» » Angelus Cani ».

» Et visa determinacione Consilii triginta duo» rum, de qua in preinserta supplicatione fit mencio, » que facta fuit die decimo mensis decembris pro» xime lapsi; et viso memoriali pecuniarum per » dictam Civitatem debitarum, ad quas solvendas » fuit sumpta determinacio predicta, in auctentica » forma exhibito, subsignato per Bartholomeum » Serra notarium et secretarium domus Consilii dictae » Civitatis: quoniam, perspectis et recte conside» ratis deductis in preinserta supplicatione, aperte » videtur, quod ob paupertatem notoriam dictae » Civitatis non potest tam citius habere pecunias » ex quibus solvere valeat quantitates per eam de» bitas; et ex consequenti resultat, quod si dicta » Civitas non solveret protinus dictis creditoribus, » ad illorum instantiam diverse fierent exequutiones » contra dictam Civitatem et ejus bona, quarum » executionum occasione magnas et multas dicta » Civitas sustineret et solveret expensas, ad quae » omnia tollenda utilius dictae Civitati subveniri » non potest in presentiarum, quam per viam ven» ditionis et oneracionis dictorum censualium, quae » cum ex pecuniis processuris ex compartimento » in dicta supplicatione expresso sint luenda et re» dimenda, in aperto videtur quod minus damnum » recipiet et substinebit dicta Civitas solvendo in» teresse seu pensiones dictorum censualium, quam » sustineret in exequutionibus jam dictis que fierent » si censualia predicta non venderentur ad solven» dum quantitates predictas; et attento etiam, quod

(1) Anche di questo Documento inserto nel presente istrumento abbiamo per simil modo due copie, che ambedue tenemmo a riscontro, come del precedente.

Digitized by Google

» vendendo censualia predicta facilius cum comodi-
» ditate et sine damno incolarum ejusdem Civitatis
» poterint ab eisdem exigi quantitates juxta dictum
» compartimentum per eos respective solvendas:
» ideo, et alias, utilitate dictae Civitatis et singu-
» larium ejusdem in his attenta, Sua Illustrissima
» et Reverendissima Dominatio concedit et impar-
» titur licentiam et facultatem dictis Consiliariis
» Civitatis Ecclesiarum, vendendi et super dicta
» Civitate onerandi censualia usque ad summam
» duarum mille et septingentarum librarum pro-
» prietatis, pro necessitatibus dictae Civitatis sub-
» veniendis. Hoc tamen proviso, quod dicti Con-
» siliarii teneantur et ob id se obligent nomine
» proprio, et juramentum prestent, quod ex eisdem
» pecuniis processuris ex dicto compartimento re-
» diment censualia predicta hujusmodi vigore one-
» randa, seu tot alia censualia proprietatis consimilis
» quantitatis jam onerata, intra unum annum, et
» quod ipsas pecunias nec aliquam eorum partem
» non distribuent nec convertent in alios usus seu
» necessitates, etiamsi sint urgentissime, nisi in
» redimendo censualia jam dicta; et ex nunc pro
» tunc Sua Illustrissima et Reverendissima Domina-
» cio instrumentis venditionum dictorum censualium
» onerandorum hujusmodi vigore tanquam actibus
» legitimis suam, immo verius Regiam, interponit
» auctoritatem pariterque decretum.

» Amigo Regens.

» M. Sanct Celoni, notarius et scriba pro herede
» Serra (1), die XX mensis februarii, anno a Nati-
» vitate Domini millesimo quingentesimo octuage-
» simo quinto, Callari ».

« Gavinius Polombo, Civitatis Ecclesiarum habi-
» tator, procurator ad hec specialiter et expresse
» a magnificis Nicholao Cani, baccallar, Antonio
» Leu, Joanne Matxoni, Antiocho Meli et Marco
» Cani, Consiliariis dictae Civitatis Ecclesiarum,
» instrumento per Bartholomeum Serra notarium
» in dicta Civitate Ecclesiarum die decimo sexto
» presentis mensis februarii recepto constitutus et
» ordinatus, dicto nomine gratis etc. vigore jura-
» menti per eum dicto nomine in animam eorundem
» principalium suorum prestiti in manu et posse
» illustris domini Didaci Amigo, Regiam Cancella-
» riam Regentis, convenit et bona fide promisit,
» quod dicti sui principales rediment et luent cen-
» sualia vigore presentis decreti oneranda super dicta
» Civitate, seu tot alia censualia proprietatis consi-
» milis quantitatis jam onerata, ex pecuniis ex
» compartimento in dicto decreto mencionato pro-
» cessuris, dictasque pecunias non distribuent nec
» convertent in alios usus seu necessitates, etiam
» si forent urgentissimae, nisi in redimendo cen-
» sualia jam dicta; predictaque adimplebunt intra
» unum annum a die presenti in antea computan-
» dum, intus scilicet presens Castrum Callari, sine
» aliqua videlicet dilatione etc.; quodque restituent
» damna etc. Super quibus etc. Praeterea convenit
» et fide bona dicto nomine promisit, quod dicti
» sui principales in predictis non firmabunt jus etc.
» Pena est viginti quinque auri ducatorum, de qua
» etc.; qua soluta etc. Et pro his etc. Obligavit
» dicto nomine personas et omnia bona dictorum
» principalium suorum et cujuslibet eorum in soli-
» dum; renuntiantes quoad hec benefitium Novarum
» etc., et epistolam Divi Adriani etc., ac consue-
» tudini Barchinone etc., et foro etc., sumittentes
» dictos principales suos et eorum bona foro Sue
» Illustrissime Dominacionis et ejus Curiae ac al-
» terius etc.; renuntiantes rei « Si convenerit » ff. (1)
» etc., et omnibus aliis etc. quam etc. Et ut pre-
» dicta etc., juravit etc. Hec igitur etc.

» Actum etc.

» Testes sunt: magnificus Hieronimus Sedrilles,
» Aragonensis; et magister Nicholaus Cau, sartor,
» Leapole habitator.

» Premissis fidem facit Michael Sanct Celoni,
» notarius et scriba Locumtenentie Generalis pro
» Garcet et Serra (2) hec manu propria in fidem
» premissorum subscribens ».

Ideo ego dictus Gavinus Polombo, sindicus et procurator predictus pro persolvendis debitis dictae magnificae Civitatis Ecclesiensis, et pro aliis ipsius necessitatibus subveniendis, agens hec nomine dictae magnificae Civitatis, vigore licentiae, facultatis atque auctoritatis et decreti predictorum et preinsertorum, gratis et ex mea certa scientia, per me dicto nomine et per dictam magnificam Universitatem Civitatis Ecclesiensis, et cives, incolas et habitatores ipsius, ac eorum heredes et successores quoscumque, vendo et ex causa atque titulo venditionis hujusmodi concedo vobis magnifico et egregio Angelo Cani, utriusque juris Doctori, civi Callaris, his presenti et acceptanti et vestris heredibus et successoribus (3) quibuscumque ac quibus volueritis perpetuo, sub tamen et cum conditionibus ac modificationibus in constitutione felicis recordationis domini Pii divina providentia Pape Quinti super annuis censibus creandis edita contentis, quas pro tam insertis perinde haberi volo dicto nomine et censeri, ac si expresse insererentur, atque instrumento gratie sive pacto redimendi mediante, centum octuaginta novem libras monetae Calaritanae censuales, annuas, reddituarias et perpetuas, sive de censuali mortuo vulgariter nuncupatas, in nuda tamen perceptione illarum, sed cum omni jure et cohertione habendi et percipiendi, easdemque habendas et percipiendas specialiter et expresse in et super jure vini dictae magnificae Civitatis; et illo subsistente, et seu pro factis obligationibus, contractibus seu quasi, negotiis, culpis et opere, ac pro non jure dictae magnificae Univer-

(1) Così l'uno dei due esemplari; l'altro *pro G. et Serra*. Vedi sotto la nota a lin. 460.

(1) *Dig. 18 de jurisdictione (2, 1)*.

(2) Così l'uno degli esemplari; l'altro *pro Gracet et Serra*. Vedi sopra la nota a lin. 411.

(3) Queste due voci sono ripetute due volte nel manoscritto.

Digitized by Google

sitatis dictae Civitatis Ecclesiensis magnificorumque Consiliorum, proborum hominum, singularium personarum, civium, incolarum, habitatorum ac populi ipsius generaliter, super omnibus et singulis aliis dictae magnificae Universitatis dictae Civitatis Ecclesiensis bonis mobilibus et immobilibus infrascriptis, scilicet a die presenti qua hoc presens conficitur instrumentum ad unum annum primo et continue venturum, et sic deinde singulis annis consimili termino sive die. Hanc autem venditionem et ex causa atque titulo venditionis hujusmodi concessionem facio ego dictus Gavinus Polombo dicto nomine venditor prefatus vobis dicto magnifico et egregio Angelo Cani, utriusque juris Doctori, emptori prefato, et vestris predictis (dicto gratie redimendi instrumento mediante), de predictis, sicut melius dici potest et intelligi ad vestri et vestrorum predictorum salvamentum, bonum, sanum atque sincerum intellectum; conveniens nomine jam dicto et fide bona vobis dicto magnifico et egregio emptori promittens, quod annuam pensionem (1) predictam dicti magnifici Consiliarii et alii principales mei predicti ac dicta magnifica Universitas et eorum successores predicti, quamdiu tamen ipsa ypotheca subsistet, dabunt, solvent, tradent atque apportabunt vobis et vestris predictis singulis annis consimili termino sive die, intus videlicet presens Castrum Calari, et domum habitationis vestre et vestrorum predictorum; ac ubi ypsa ypotheca pro factis obligationibus, contractibus seu quasi, delictis seu quasi, negotiis, culpis et opere, ac pro non jure dictorum, principalium meorum, seu dictae magnificae Universitatis vel singularium ipsius et aliorum predictorum defecerit, promitto dicto nomine vobis, quod dicti principales mei, vel eorum in dicto munere successores, ac dicta Universitas et sui predicti dabunt, solvent ac restituent vobis seu vestris predictis non solum pretium hujusmodi censualis, verum etiam proratas et pensiones ex eo usque ad diem dicti pretii realis restitutionis debendas, et alia ipsius accessoria universa, natura contractus hujusmodi in aliquo non obstante. Et promitto dicto nomine, quod predicta omnia et singula dicta magnifica Civitas et Universitas Ecclesiensis, ac dicti domini principales mei et eorum successores prefati, attendent atque adimplebunt, intus videlicet presens Castrum Calari, sine aliqua videlicet dilatione, excusatione, compensatione, deductione, retentione et exceptione, et absque omni damno, missionibus, sumptibus et expensis vestris et vestrorum prefatorum, et ad dictae magnificae Universitatis et singularium ipsius et dictorum dominorum principalium meorum, et eorum successorum in ipso munere, riscum, periculum et fortunam, eorumque propriis missionibus, sumptibus et expensis. Pretium vero predicti censualis mortui, quod vobis cum presenti dicto nomine vendo, est duae mille septingentae librae monetae Callaritanae, ad forum, numerum seu rationem septem pro centenario. Et ideo renuntiando exceptioni dictae pecuniae non numeratae, non habitae et non receptae, reique ita non esse et in veritate non consistere, doloque malo et actioni in factum, ac legi deceptis ultra dimidiam justi pretii subvenienti, omnique alii juri, rationi et consuetudini his obviantibus quovis modo: dono dicto nomine scienter, et gratis remitto ego dictus venditor vobis dicto magnifico et egregio emptori et vestris prefatis, donatione scilicet pura, perfecta, simplici et irrevocabili que dicitur « inter vivos », si quid predictum censuale mortuum, quod vobis vendo dicto nomine cum presenti, et pensiones atque pro rata ex eo ab inde debende, et alia ejus accessoria universa, plus modo valent aut amodo valebunt pretio ante dicto. Insuper convenio et fide bona dicto nomine vobis promitto, quod predictum censuale mortuum quod vobis dicto nomine cum presenti vendo una cum omnibus ipsius annuis pensionibus et aliis ejus accessoriis universis, dicta magnifica Universitas dictae Civitatis Ecclesiensis ac dicti magnifici principales mei dicto nomine ac eorum in dicto munere et dictae magnificae Universitatis successores, facient vos et vestros predictos habere, tenere, et in sana pace atque perpetuo (condicionibus dictae Apostolicae constitutionis semper salvis) possidere, exigere, recipere et consequi contra omnes et quascumque personas, ita quod (dictae Apostolicae constitutionis condicionibus semper salvis) censuale ipsum et pensiones ac proratam ex eo inde debendas et alia ipsius accessoria universa vobis dicto nomine et aliis predictis semper habere licebit. Et pro predictis omnibus et singulis attendendis, tenendis, complendis, firmiterque et inviolabiliter observandis, ego dictus venditor dicto nomine obligo vobis et vestris predictis, atque specialiter et expresse ypotheco et intra manus vestras et vestrorum predictorum mitto et pono de presenti et in omni casu, pro concurrenti quantitate pretii scilicet pensionum atque aliorum ejusdem censualis accessoriorum universorum, totum jus vini quod dicta magnifica Universitas dictae Civitatis Ecclesiensis habet, tenet et possidet, ac sibi pertinet et expectat, et fit ac prestatur in eadem Civitate Ecclesiensi et ejus districtu; promittens dicto nomine, quod ego nomine prefato, seu dicti principales mei ac sui predicti, tradent vobis vel vestris predictis, ac quibus volueritis, possessionem corporalem, realem et actualem seu quasi, predictorum cum presenti ypothecatorum, et in ea facient vos dictum magnificum et egregium emptorem et vestros prefatos existere perpetuo potiores pre ceteris quibuscumque; vel vos aut vestri predicti, si volueritis, ex facultate et potestate quas vobis et vestris predictis dono dicto nomine et confero cum presenti, possitis et valeatis dictam possessionem corporalem, realem et actualem seu quasi, predictorum, vestra et vestrorum propria auctoritate et absque licentia seu requisitione meis dicto nomine nec dictae Universitatis dictae Civitatis Ecclesiensis nec dictorum dominorum prin-

(1) La voce è ripetuta due volte nel manoscritto.

Digitized by Google

cipalium meorum nec eorum in dicto munere et dictae magnificae Universitatis successorum predictorum, nec alicujus Curiae, Judicis seu persone, me dicto nomine seu ipsis non vocatis, presentibus vel absentibus, volentibus et consentientibus aut contradicentibus seu penitus invitis, happrehendere et apprehensam penes apudque vos et vestros prefatos licenter retinere: ego enim dicto nomine interim, id est donec dictam possessionem corporalem, realem et actualem seu quasi predictorum vobis aut vestris predictis tradidero nomine predicto, seu dicta magnifica Universitas dictae magnificae Civitatis Ecclesiensis ac dicti domini principales mei, et eorum in dicto munere et dictae magnificae Universitatis successorum prefatorum tradiderint, vel vos aut vestri predicti illam apprehenderitis, ut est dictum: fateor dicto nomine et constituo me nomine predicto seu dictam Universitatem et alios predictos, prefata vobis cum presenti specialiter ypothecata pro vobis et vestris predictis vestroque et eorum nomine tenere et possidere seu quasi, et sciens dicto nomine illum de jure possidere cujus nomine possidet, ut volo dicto nomine et consentio. Ac vobiscum dicto magnifico et egregio emptore paciscor expresse, quod vigore horum verborum et ex juris dispositione ac legis ministerio ipsa possessio corporalis, realis et actualis seu quasi predictorum in vos dictum magnificum emptorem et vestros prefatos pro vere tradita et translata perinde sit et habeatur, ac si per me nomine predicto vobis et vestris predictis tradita et translata extitisset realiter, corporaliter et de facto. Preterea ex causa hujusmodi specialis obligationis, et alias, eis videlicet melioribus via, modo, forma et jure quibus melius de jure et alias valere poterit et tenere, do dicto nomine, cedo et mando ac etiam transfero et transporto vobis magnifico et egregio emptori et vestris prefatis omnia jura omnesque actiones reales et personales, mixtas utiles et directas, ordinarias et extraordinarias, et alias et quascumque dictae magnificae Universitati dictae Civitatis Ecclesiensis ac dictis dominis principalibus meis ejus nomine ac eorum in dicto munere et dictae magnificae Universitatis successoribus et suis prefatis, in predictis vobis cum presenti ypothecatis competentia et competentes, competereque debentia et debentes, et contra quascumque personas et res ratione et occasione eorumdem; quibus juribus et actionibus predictis possitis et valeatis predicta omnia et singula, per me nomine jam dicto vobis et vestris prefatis cum presenti ypothecata tueri et deffendere contra cunctas personas, atque pensiones hujusmodi censualis et ipsius pretium casu luitionis et alia ejus accessoria petere, exigere et recipere, et de receptis apocham et apochas facere et firmare; et inde et alias uti, agere et experiri, agendo scilicet et respondendo, defendendo, excipiendo, proponendo et replicando, omniaque alia et singula faciendo in juditio et extra juditium, quaecumque et quemadmodum dicta magnifica Universitas et dicti magnifici principales mei et sui predicti dicto nomine facere poterant ante presentes specialem obligationem juriumque et actionum cessionem, seu eis non factis possent nunc et etiam postea quandocumque; ego enim nomine prefato, ponendo et statuendo vos dictum magnificum et egregium emptorem et vestros prefatos in locum et jus dictae magnificae Civitatis et dictorum magnificorum principalium meorum, facio nomine predicto et substituo vos dictum magnificum emptorem et vestros prefatos in his dominos et procuratores in rem vestram et eorum propriam, ad faciendum omnia et singula predicta, obstaculis cessantibus quibuscumque; dicens dicto nomine et intimans universis et singulis ad solutionem dicti juris tentis, quatenus durante censuali, hujusmodi de jure predicto vobis et vestris respondeant et satisfaciant prout tenentur, alio mandato seu intimatione minime expectatis. Insuper ex pacto inter me dicto nomine et vos in limine presentis contractus inito et convento, vim atque robur legis hinc inde inite habente, volo ego dictus venditor dicto nomine et consentio, ac vobiscum dicto magnifico et egregio emptore paciscor expresse, vobisque et vestris prefatis dono et confero cum presenti, facultatem et potestatem, quas dictis magnificis principalibus meis nec suis nullo tempore revocare liceat, quod in omni casu cessate solutionis seu cessatarum solutionum dicti censualis per me nomine predicto vobis ac vestris prefatis cum presenti venditi, aut alicujus partis seu quantitatis ejusdem, possitis et valeatis vos et vestri prefati predicta per me vobis et vestris prefatis cum presenti specialiter ypothecata, sine faticha et requisitione dictorum magnificorum principalium meorum nec suorum in dicto munere successorum, neque alicujus Curie, judicis seu persone, spatiis sex aut quatuor mensium vel alio quovis temporis spatio minime expectatis, nec aliqua alia juris solemnitate servata, dictis magnificis dominis principalibus meis nec aliis prefatis non vocatis, presentibus vel absentibus, volentibus et consentientibus aut contradicentibus seu penitus invitis, in encantu publico vel sine, ad imperpetuum vel ad certum tempus, vendere, distrahere aut alias quovis modo alienare seu arrendare, illis videlicet persone seu personis, pretio seu pretiis, mercedibus, aut aliis pecuniae quantitatibus, quibus cum ipsis emptore seu emptoribus aut aliis acceptatoribus prefatis convenire poteritis atque concordare, emptoremque seu emptores aut alios acceptatores prefatos in possessionem corporalem, realem et actualem seu quasi predictorum ponere atque inducere, juraque et actiones meas dicto nomine cedere et mandare, de evictione quacumque et de littis et extra expensis restituendis cavere, et pro ipsa evictione cetera bona dictorum magnificorum principalium meorum obligare et ypothecare, preconitzationesque triginta dierum et alterius cujusvis generis fuerint inde dare, et ab opponentibus in eisdem purgari et graduari facere, ac fidejussores quoscumque proinde dare, et ipsos

Digitized by Google

indemnes super dictae magnificae Civitatis bonis servare promittere, pretiumque seu pretia aut alias pecuniae quantitates inde provenientia et provenientes petere, exigere, recipere, consequi et habere, et de receptis, habitis et exactis apocham et apochas, albarana, fines, diffinitiones, ac quovis titulo sive causa cessiones facere et firmare, omniaque alia et singula facere et exercere, que in contractu empti et venditi fieri requirantur; nec non de et super predictis quecumque volueritis venditionum aut aliarum alienationum, locationum, arrendamentorum et apocharum instrumenta, sub et cum illis videlicet pactis, pactionibus, stipulationibus, bonorum dictae magnificae Civitatis obligationibus, jurium renunciationibus, juramentis et aliis etiam clausulis et cauthellis utilibus et oportunis ac etiam insolitis, ad vestri et vestrorum predictorum cognitionem facere et firmare. Ego enim nomine jam dicto convenio et fide bona promitto vobis dicto magnifico et egregio emptori, quod super his dicti magnifici principales mei nec sui prefati nullum obstaculum, impedimentum aut perturbationem aliquam vobis vel vestris predictis palam vel occulte, et directe vel indirecte, in juditio seu extra, aut alias quovis modo, facient, proponent, movebunt seu etiam intentabunt; immo si et cum inde a vobis vel vestris predictis requisiti fuerint, omnes contractus et alia quevis enantamenta per vos vel vestros prefatos predictorum occasione facta seu facienda laudabunt, approbabunt, ratificabunt et confirmabunt publico instrumento, juramento, et aliis etiam clausulis et cauthellis utilibus et necessariis, aut insolitis, ad vestri et vestrorum prefatorum cognitionem fulsito et roborato; et ubi hec facere nollent ex pacto convento vim atque robur legis hinc inde inite habente, ea omnia et singula rata maneant perpetuo atque firma, plenamque obtineant roboris firmitatem. Ego enim dictus Polombo dicto nomine venditor prefatus ea omnia et singula cum presenti nunc pro tunc laudo dicto nomine, approbo, ratifico et confirmo, et promitto quod dicti domini principales mei nec eorum successores prefati contra ea facient vel venient jure aliquo, causa seu etiam ratione. De his autem quae hujusmodi specialis obligationis vigore habueritis casu venditionis eorumdem, possitis et valeatis in toto eo quod vobis et eis pretextu hujusmodi censualis pretii scilicet et pensionum atque aliorum accessoriorum universorum debebitur, solvere atque satisfacere integriter et (1) complete; et si aliquid solutis predictis superfuerit, id totum dictae magnificae Civitati solvere teneamini atque restituere incontinenti, omni exeptione (2) remota; si vero aliquid ad complementum omnium et singulorum predictorum vobis defuerit, de aliis dictae Civitatis bonis infra generaliter obligandis debitum promitto dicto nomine vobis vel vestris facere complementum. Et generaliter, sine prejuditio dictae specialis obligationis, quamdiu ypotheca ipsa subsistet, et non alias, sed eandem augendo et impinguendo, atque una alteri accrescat et consolidetur, quodque una per alteram validetur et confirmetur; et vos dictus magnificus et egregius emptor ac vestri prefati possitis et valeatis utraque dictarum cautionum et obligationum, et illa ex eis quam malueritis, libere uti, et una electa ipsam dimittere et ad aliam recurrere, ac quoties volueritis pro libito variare, cepti vel non cepti juditii aut alia quavis exeptione in aliquo non obstante. Ego dictus venditor dicto nomine obligo vobis dicto magnifico et egregio emptori et vestris prefatis omnia et singula alia bona et jura dictae magnificae Universitatis dictae Civitatis Ecclesiensis et singularium ipsius mobilia et immobilia, habita ubique et habenda, etiam quovis modo et jure privilegiata; personam etenim et bona mea ego dictus Gavinus Polombo procurator prefatus pro predictis neutiquam obligare intendo ratione alicujus legis, sive juris pro vobis seu vestris prefatis quomodolibet facientis, quum in his negocium geram alienum, alias non facturus. Renuntians quoad hec dicto nomine legi dicenti, quod quamdiu potest creditor sibi de speciali ypotheca satisfacere, manum ad alia non extendat; ac legi sive juri dicenti, quod prius transeundum sit per specialiter quam generaliter obligata. Renuntio, inquam, spatiis sex mensium qui dantur seu conceduntur debitoribus pro vendendis honoribus, et solutionibus faciendis; et quatuor mensium qui dantur seu conceduntur convictis et condemnatis in personali actione, et decem ac trium dierum qui dantur seu conceduntur debitoribus ad luendum seu redimendum pignera; omnique alii temporis spatio in vel pro similibus dari solito et consueto atque in debitorum favorem introducto. Renuntio itidem omni privilegio elongationis, provisionis, guidatici, gratie aut supersedimenti, obtento vel obtinendo, atque emanato vel emanando, omnique firme juris et omnis libelli oblationi, litis contestationi, judicis assignationi et ejus offitio, atque etiam benefitio cessionis et in integrum restitutionis, nec non omnibus et singulis appellationibus, provocationibus, nullitatibus, auxiliis et benefitiis eorumdem contra predicta vel infrascripta facientibus quovis modo; nec non foro dictae magnificae Universitatis et dictorum magnificorum Consiliariorum et aliorum principalium meorum proprio, submittens dicto nomine dictos principales meos et bona dictae magnificae Universitatis foro magnifici Regii Vicarii Calaris et ejus Curiae, atque alterius cujusvis Curiae, judicis seu persone, tam Ecclesiastice quam secularis, coram quo seu qua ipsos et eorum bona pro predictis convenire volueritis; in quos quidem nobilem Regium Vicarium Calaris et ejus Curiam, atque alias Curias sive Judices prefatos, tanquam in Judices competentes consentio nomine prefato, et eorum jurisdictionem, forum, districtum, examen et exequutionem in dictos dominos principales meos et bona

(1) Il manoscritto *ut*.
(2) Così qui e più sotto parecchie volte, per *exceptione*.

Digitized by Google

dictae magnificae Universitatis et singularium ipsius prorogo dicto nomine de certa scientia et expresse, quamvis sciam me dicto nomine et meos principales prefatos eorum jurisdictioni non subesse. Renuntians dicto nomine super his legi « Si convenerit » ff. de jurisdictione omnium Judicum (1); et juri revocandi domum. Renuntio etiam dicto nomine omnibus et singulis aliis juribus et legibus civilibus et canonicis, usibus, usaticis et consuetudinibus atque constitutionibus his obviantibus quovis modo. Quam quidem generalem renuntiationem perinde valere volo atque operari in hac parte, ac si ea quibus generaliter renuncio hic specialiter et expresse inserta forent; non obstante lege sive jure dicente, generalem renuntiationem non valere nisi precedat vel subsequatur specialis, cui etiam quoad hec specialiter et expresse cum presenti renuntio dicto nomine. Et est sciendum, quod, quandiu dicta ypotheca subsistet et non ultra, predictum censuale mortuum, quod vobis cum presenti nomine prefato vendo, et ejus annuas pensiones atque alia ipsius censualis accessoria universa, scribo dicto nomine et sub pena tertii promitto, quod dicta magnifica Civitas et alii predicti solvent in libro terciorum Curiae dicti nobilis Domini Regii Vicarii Calaris, vobis dicto magnifico et egregio emptori et vestris predictis; obligans propterea nomine predicto omnia et singula alia bona et jura dictae magnificae Universitatis jamdictae Civitatis Ecclesiensis et singularium ipsius mobilia et inmobilia, habita ubique et habenda, etiam quovis modo et jure privilegiata. Cui quidem tertii scripture per hoc instrumentum, nec e converso, nullum fiat aut fieri possit prejuditium, novatio, seu derogatio aliqualis, tacite vel expresse, et directe vel indirecte, in juditio seu extra, et alias quovis modo; immo utraque cautio et obligatio in suis plenis remaneant robore et valore, et vos ac vestri predicti possitis et valeatis utraque dictarum cautionum et obligationum, et illa ex eis quam malueritis, libere uti, et una electa ipsam dimittere et ad aliam recurrere, ac quoties volueritis pro libito variare, cepti vel non cepti juditii aut alia quavis exeptione in aliquo non obstante. Intellecto tamen quod predictae generalis obligatio et scriptura tertii eo usque durent, quousque dicta ypotheca permanebit; nam illa absque culpa mea dicto nomine nec dictorum principalium meorum prefatorum in totum vel pro parte perempta, tunc censuale hujusmodi vobis et vestris ad ratam pereat vel in totum extinguatur, prout in dicta constitutione Apostolica, juxta quam contrahere et ab ea nullatenus recedere intendo dicto nomine, continetur; alias dictas generalem obligationem et scripturam tertii non facturus dicto nomine seu firmaturus. Et ut predicta omnia et singula majori gaudeant firmitate, non vi nec dolo sed sponte juro dicto nomine in animas dictorum dominorum principalium meorum nomine dictae magnificae Universitatis, per Dominum Deum et ejus Sancta quatuor Evangelia manibus meis dicto nomine corporaliter tacta, predicta omnia et singula se semper habere rata, grata, valida atque firma, eaque attendere et complere, tenere et observare, et in aliquo non contra facere vel venire, jure aliquo, causa seu etiam ratione. Hec igitur omnia et singula, quae et prout dicta sunt supra atque promissa, facio dicto nomine, paciscor, convenio et fide bona promitto ego dictus Gavinus Polombo dicto nomine venditor prefatus vobis dicto magnifico et egregio Angelo Cani utriusque juris Doctori, emptori prefato, et vestris prefatis, nec non notario publico infrascripto tanquam publice et auctentice persone hec pro vobis et vestris prefatis atque pro aliis cuja intersit recipienti et paciscenti ac etiam legitime stipulanti.

Actum est hoc Calari, die secundo mensis aprilis, anno a Nativitate Domini milleximo quingentesimo octuagesimo quinto.

Signum mei Gavini Polombo dicto nomine venditoris prefati, qui hec nomine prefato laudo, concedo, firmo et juro.

Testes hujus rei sunt: honorabilis et discretus Gaspar Delitala, et Balthasar Monton, Civitatis Alguerii, Calari habitatores.

Si†gnum Hieronymi Orda, Apostolica ubique, Regia vero auctoritatibus notarii publici per omne presens Sardinie Regnum, civis Calaris, qui predictis adfuit, eaque in hiis novem hujus forme papiri foliis, presente comprehenso, scribi fecit; et cum addito ubi legitur « al temps de la instituciò y fundatiò del Collegi que de aquells »; « et impartitur licentiam et facultatem dictis Consiliariis Civitatis Ecclesiarum vendendi »; « quodque restituere damna etc. »; et cum rasis ubi legitur « Constituit ea tota »; ac cum emendato ubi legitur « assistiren », clausit rogatus et requisitus. Constat etiam de lineato inter dictiones » Egregio » et « Angelo ».

(1) *Dig. 18 de jurisdictione (2, 1).*

B. *Don Gavino Polombo, a nome della Città d'Iglesias, dichiara di aver ricevuto da Don Angelo Cani lire 2700 di moneta cagliarese per prezzo dell'anzidetta vendita censuale.*

Sit omnibus notum, quod ego Gavinus Polombo civis et habitator Civitatis Ecclesiarum, sindicus et procurator ad hec specialiter atque legitime constitutus a magnificis Consiliariis et Consilio triginta duorum predictae magnificae Civitatis Ecclesiarum, prout de mea potestate plene constat instrumento in infra calendando venditionis instrumento inserto, dicto nomine confiteor et in veritate recognosco vobis magnifico et egregio Angelo Cani, utriusque juris Doctori, civi Calaris, his presenti et acceptanti, quod in notarii et testium infrascriptorum presen-

Digitized by Google

tia dedistis et solvistis michi dicto nomine realiter nunc dando voluntati meae omnes illas duas mille septingentas libras monetae Calaritanae, quibus sive quarum pretio vendidi dicto nomine et venditionis titulo concessi vobis et vestris et quibus volueritis perpetuo, juxta formam constitutionis Apostolicae super annis censibus creandis edita, atque instrumento gratie sive pacto redimendi mediante, centum octuaginta novem libras monetae Calaritanae censuales, annuas, reddituarias et perpetuas, sive de censuali mortuo vulgariter nuncupatas, in nuda tamen perceptione illarum, sed cum omni jure et cohertione habendi et percipiendi; easdemque habendas et percipiendas specialiter et expresse in et super jure vini dictae magnificae Civitatis, et illa subsistente; et seu pro factis obligationibus, contractibus seu quasi, delictis seu quasi, negotiis, culpis, et opere, ac pro non jure dictae magnificae Civitatis Ecclesiensis magnificorumque Consiliorum, proborum hominum, singularium personarum, civium, incolarum, habitatorum ac populi ipsius, generaliter super omnibus et singulis aliis dictae magnificae Universitatis dictae Civitatis Ecclesiensis bonis mobilibus et inmobilibus, habitis ubique et habendis, etiam quovis modo et jure privilegiatis; scilicet a die presenti qua hoc presens conficitur instrumentum, ad unum annum primo et continue venturum, et sic deinde singulis annis consimili termino sive die, prout de dicta venditione plene constat publico instrumento per Hieronymum Orda notarium infrascriptum, die presenti et infrascripto, paulo ante recepto et attestato, ad quod me nomine predicto reffero. Et ideo renuntiando exeptioni rei ita non esse et in veritate non consistere, doloque malo, et actioni in factum, omnique alii juri, rationi et consuetudini his obviantibus quovismodo, in testimonium premissorum presentem vobis facio nomine prefato hapocham dessoluto.

Actum est hoc Calari, die secundo mensis februarii (1), anno a Nativitate Domini milleximo quingentesimo octuagesimo quinto.

Si†gnum Gavini Polombo prefati, qui hec nomine predicto laudo, concedo et firmo.

Testes hujus rei sunt: honorabilis et discretus Gaspar Delitala, et Balthazar Monton, Civitatis Alguerii, Calaris habitatores.

Si†gnum Hieronymi Orda, Apostolica ubique, Regia vero auctoritatibus notarii publici per omne presens Sardiniae Regnum, civis Calaris, qui predictis adfuit, eaque scribi fecit et clausit requisitus. Constat de lineato inter dictiones « egregio » et « Angelo ».

Recepi pro presenti, comprehensis insertis instrumentorum ut supra, decem libras monete Calaritanae.

---

(1) Evidente errore di penna per *aprilis*; veggasi il presente Documento, lin. 40-44; e il precedente, lin. 923.

C. *Pagamento fatto dalla Città d' Iglesias del prezzo dell' anzidetta rendita censuale, e cancellazione del debito.*

Hujusmodi censualis instrumentum fuit luitum et cancellatum, ut constat apocha per heredes quondam Angeli Cani, utriusque juris Doctoris, civis Calaris, apud notarium infrascriptum, regentem notariam Hieronimi Orda quondam notarii, die undecimo mensis julii, anno a Nativitate Domini MDLXXXXVIII firmatum (1); et ideo lineatur.

HIERONIMUS BRONDO, notarius.

XLIII.

Re Filippo approva e conferma i Capitoli stati presentati dal sindaco della Città d' Iglesias al Parlamento Generale tenutosi in Cagliari l' anno 1583 *sotto il Vicerè Don Michele di Moncada, colle risposte fatte dal Vicerè a ciaschedun Capitolo; decretando inoltre su alcuni Capitoli, che erano stati riservati alla sanzione di Sua Maestà.*

1587, 30 agosto.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Capitols de Cort del Excellentissim Señor Don Miguel de Moncada. 1583.

Nos Philippus, Dei gratia Rex Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugalliae, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galletiae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algesirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, necnon Indiarum Orientalium et Occidentalium, Insularum et Terrae firmae Maris Oceani, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Athenarum et Neopatriae, Comes Abspurgi, Flandriae, Tirolis, Barcinonae, Rossilionis et Ceritaniae, Marchio Oristani, et Comes Goceani.

Si erga cuntos subditos nostros Regiam munificentiam exercere solemus, civitates tamen et republicas de nobis benemeritas dignis favoribus et privilegiis illustrandas ducimus, eas precipue, que in insulis positae fidelitatis specimen ostenderunt. Quae omnia cum in nostra Civitate Ecclesiarum precipue prefulgeant, dignum esse sensemus, eam Regiis munificentia et favore condecorare. Quum itaque annis preteritis pro bono statu ac recta justitiae administratione statuissemus Generale Parlamentum in prefato nostro Sardiniae Regno celebrare, munus hoc spectabili Don Michaeli de Moncada Nostro Locumtenenti et Capitaneo Generali fuit a Nobis

(1) Nell' Archivio Communale d' Iglesias si conserva anche il qui menzionato istrumento di quietanza, che non publichiamo, per la nessuna sua importanza storica.

Digitized by Google

demandatum. Qui, in vim nostrae Regiae potestatis sibi concessae, vocatis prout moris est Regni praedicti incolis, Parlamentum ipsum indixit in dicta nostra Civitate et Castro Callaris, ibidemque finivit et consumavit. In qua dum varia negotia, status Regni praefati ac universae illius reipublicae incolumitatem et tranquilitatem concernentia tractarentur, ut ex actis in processu illius Parlamenti ad Nos in auctentica forma per dictum Nostrum Locumtenentem et Capitaneum Generalem transmissa vidimus apparere, inter cetera per Sindicum Nostrae Civitatis Ecclesiarum fuerunt oblate et oblata coram dicto Nostro Locumtenente Generali nonnulle supplicationes et Capitula, que, in dicto processu Parlamenti inserta una cum responsionibus in calce cujuslibet supplicationis et Capituli per eundem Locumtenentem Nostrum Generalem vice Nostra Regia factis et adjectis, ab eodem processu extrahi jussimus. Perspectis etiam innata fidelitate ac servitiis per incolas praefati Regni Sardiniae Coronae Aragonum praestitis et impensis, queque prestituros speramus, supplicationibus quidem et Capitulis ipsis et decretationibus dicti nostri Locumtenentis et Capitanei Generalis per Nos in Nostro Sacro Supremo Regali Consilio visis, recognitis et examinatis, tandem responderi mandavimus prout in calce uniuscujusque supplicationis et Capituli appositum est seu decretum. Quorum quidem petitionum, Capitulorum, et ambarum decretationum series sequitur sub iis verbis:

Oblata per egregium Angelum Cani, Syndicum Civitatis Ecclesiarum.

Illustrissim Señor Lloctinent y Capità General, y President en lo present Real General Parlament. Lo infrascrit Syndic de la magnifica Ciutat de Yglesias supplicà estos dies passats a Vostra Señoria Illustrissima, que de la cantitat compartidora en reparos del present Regne del servei de aquest Real General Parlament fos servit proveir y manar, que se compartissen fins en la summa de sis mil ducats per reparar les muralles y lo Castell de dita Ciutat; representant en effecte, que una y altra cosa eren molt necessaries y no sens causa, sinò perquè està dita Ciutat en evidentissim perill, que si algun cossaris de enemics volen empendre de saquesar aquella, ho poden facilment fer, com ja alguna vegada alguns de dits cossaris han amenassat, segons se tè entès y a Vostra Señoria es estat referit; sibè fins ara nò ha tingut effecte, per gracia del Señor, estant dita Ciutat uberta com està en moltes parts, y no tenint refugi com non tè algù; confiant que se haguera tingut a bè de concedir dita cantitat, considerat dit perill, y com ara enten, que los tractadors y taxadors, als quals Vostra Señoria Illustrissima mana remetre la supplicaciò per ell sobre assò presentada, encarregant que ne tinguessen la deguda rahò, solament han taxat y compartit a dita Ciutat setcentes lliures, que es la minima part de dita quantitat; y estes gastades en dits reparos, nò se tindrà lo effecte pretès. Perçò dit Sindic supplica a Vostra Señoria Illustrissima ab la instancia que pot y deu, que mane proveyr y decretar, que dels sexanta mil ducats que restan per Sa Magestat de dit serviei, y de altres qualsevol pecunies de la Regia Cort, se gaste lo que mes es necessari per dits reparos, y per posar en defensa dites muralles y Castell, y per posar en dit Castell algunes pesses de artilleria per major defensa de dita Ciutat; advertint que lo dany que pot redundar nò fentse, sens comparaciò seria major que nò es lo que per dites coses se pot gastar; et licet etc. Altissimus.

Angelus Cani, syndicus et advocatus Civitatis Ecclesiarum.

Que s' tindrà lo miramènt com convè en son temps y lloc. Provisa per Illustrissimum dominum Locumtenentem et Capitaneum Generalem, et Presidentem dicti Regii Generalis Parlamenti, die decima quarta decembris anni 1583, Calleri. — Antonius Sgrexio, notarius et scriba pro herede Serra.

Està bè decretat per lo Virrey, y se li encaregue que axì ho procure. — Frigola, Viccancellarius.

Oblata per egregium Angelum Cani, utriusque juris Doctorem, syndicum Civitatis Ecclesiarum, die decimo quarto decembris, millesimo quingentesimo octogesimo tertio. JESUS.

Illustrissim Señor Lloctinent y Capità General en lo present General Real Parlament, etc.

Al servey de la Sacra Catholica Real Magestad del Rey nostre Señor vuy benaventuradament regnant convè, nò sols que sia conservada la magnifica Ciutat de Yglesias, mes encara que prenga augment, axì per les rendes y emoluments y servieis que reb de aquella Sa Magestad en moltes maneres, y en special perquè dita Ciutat y los habitadors de aquella estan a l'encontre y servexen de pavès, nò sens notables danys de les persones y bens de dita Ciutat y habitadors de aquella, a bona part del present Regne contra les invasions, que altrament podrian fer los Turcs y Moros enemics de la Sancta Fee Catholica en molts llocs, en gran deserveis de Sa Magestad. Y perquè assò de ninguna manera millor se pot fer, que dotant dita Ciutat de gracies y privilegis, ultra los que tè y li son estats concedits per los Serenissims Reys predecessors de Sa Real Magestad de felice recordaciò; perçò lo infrascrit sindic de dita Ciutat supplica a Vostra Señoria, que en persona de Sa Real Magestad mane proveyr y decretar en favor de aquella les coses seguents.

1. Primerament supplica dit syndic, que mane Vostra Señoria proveyr y decretar, que la gracia y mercè que tè dita Ciutat de treta de dos mil estarells de forment, mesura de dita Ciutat, per Capitol de Cort decretat en lo Parlament tingut y celebrat per lo Illustre quondam Don Llorens Hernandez de Heredia, olim Lloctinent y Capità General del present Regne, sie allargada almenys a quatre mil

Digitized by Google

estarels de dita mesura; perquè, com lo poble de dita Ciutat ha crescut y de cada dia creix per gracia del Señor, dits dos mil estarells son nò res; com també es nò res lo que cullen los de dita Ciutat del que se esforçan a sembrar y fer sembrar, perquè los territoris dels quals se servexen, y nò del tot sens perill de Moros, son pocs y nò fructiferos; y los fructiferos, que son los que estan a les marines, per ser molt frequentats de Moros molt poc se cultivan. Y ya que de tot nò se obvie y se subvinga a la necessitat y falta que ordinariament tè de forments dita Ciutat per ditas rahons, es bè y cosa necessaria que se obvie y subvinga en part, com se farà concedint dita ampliaciò; car altrament dita Ciutat vindrà a total perdiciò y despoblarse: lo que nò serie servey de Sa Magestad.

Que Sa Señoria Illustrissima tindrà la mà, com sempre la ha tinguda, en que sie proveyda dita Ciutat; y allarga dita licencia alias concedida a tres mil estarells de forment: ab açò, que nò s' puga comprar amès del aforat, nì vendre tal forment en Yglesias sinò a dit preu, ajustanty lo que costarà portarlo a dita Ciutat. — Antonius Sgrexio, notarius, et scriba pro herede Serra.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

2. Item, supplica dit Sindic, que mane Vostra Señoria deputar y dedicar dos Encontrades de les mes vehines a dita Ciutat de Sglesies, de les quals per via de scrutini, y com se fa per esta magnifica Ciutat de Caller, se pugan pendre y traurer y apportar en dita Ciutat de Sglesies dits quatre mil estarells de forment, mesura de dita Ciutat, pagantlos al preu aforat en esta Ciutat de Caller, ultra les costes del port y altres que porien concorrer de comissari et alias. Y nò essent Vostra Señoria servit de estes coses, supplica dit syndic, que almenys sia servit concedir y decretar, que, nò podent haver al preu aforat en esta Ciutat de Caller dits forments, los puga dita Ciutat de Sglesies comprar en qualsevol lloc, de aquell o aquells qui los hi voldran vendre en tot o en part al preu afforat en dita Ciutat de Sglesies, posats en aquella, sots incorriment de pena alguna per una part y per altra. Car de altra manera dita treta li serie quasi ordinariament frustratoria, perquè voluntariament, preu per preu, estimaran millor tots vendre lurs forments a altres parts que nò a dita Ciutat de Yglesies, perquè tenint llur moneda en ella, nò la poden axì bè y facilment smerçar com en altres parts, per ser dita Ciutat mes pobre de comerci de gran part que les altres, y per conseguent restarà ubert lo camì de despoblarse dita Ciutat, perquè restarà la necessitat y falta que tè de forments.

Que Sa Señoria Illustrissima tindrà la mà en proveyrla y veure de hont provehirla quant sie menester. — Scriba Sgrexio, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

3. Item, supplica dit syndic a Vostra Señoria, que li placia manar y decretar, que del bestiar axì menut com gros dels habitadors de dita Ciutat de Sglesies, pastura dit bestiar en territoris de dita Ciutat y en lo districte de aquella o en altra part, nì tampoc del bestiar axì menut com gros de forasters pasturant aquells en territoris de dita Ciutat y en lo districte de aquella y en altres parts y llochs a dita Ciutat y territoris de aquella circumvehins, nò se pugan nì degan pendre y traure forçosament carns per provisiò, de dita Ciutat de Yglesies; perquè d'esta manera se obviarà, seguns es just que se obvie, a la inquietut que tenen dits habitadors, volentlis pendre de llur bestiar per força, com se ha ja tentat algunes voltes per provisiò d'esta Ciutat de Caller, contra caritat y justicia, com dits habitadors apenes ne menjen, per haver vingut lo bestiar en gran diminuciò y ruyna; y ninguna obligaciò tingan los habitadors de dita Ciutat a altra en açò nì en altra cosa: y juntament se pararà camì, que en dita Ciutat nò freturejaran de carns com al present freturejen, y cessaran moltes enfermetats y mals que de la falta de les carns han seguit y seguexen en dita Ciutat. Advertint que si bè es prou notori, que de altra part dita Ciutat nò se pot proveyr.

Que Sa Señoria tindrà la mà per a que nò se lis faça agravi, y proveyrà en açò segons les necessitats occorreran, de manera que los uns se ajuden als altres, com es rahò, essent vassalls de un Rey y Señor com son. — Scriba Sgrexio, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

4. Item, perquè per experiencia se ha vist y conegut, qu' es cosa de molta confusiò que sien convocats y cridats y assistescan generalment tots los de dita Ciutat en los Consells Generals que se tenen per los negocis que se offerexen y occorren, com se ha acostumat fins ara fer; perquè hahont y ha multitut, allì y ha confusiò, y en lloch de terminarse los negocis ab rahò y en benefici de dita Ciutat, se determinan moltes voltes contra aquella, perquè resta vençut lo parer dels qui alcançan y tenen experiencia de negocis ab lo parer dels altres, quals sens dubte son mes en numero, com es en tots los altres pobles: perçò, perquè se lleven estos inconvenients, y los negocis de dita Ciutat se tracten y determinen y concloguan com convè, supplica a Vostra Señoria dit sindic, que sie servit cassar y abullir tal costum, y reduir lo Consell General de dita Ciutat a sexanta homens; provehint y decretant, que dits sexanta homens se nomenen y elegescan de totes condicions tots anys per los magnifichs Consellers que vuy son y per temps seran: per los que vuy son per aquest any, tant prest com se podrà; y per los qui per avant seran, dins quinze dies aprés que seran extrets en Consellers. Y mes, que dits sexanta homens elegits y nomenats degan jurar en poder de dits magnifichs

Digitized by Google

Consellers, que acudiran, salvo just y legittim impediment, y se hauran bè y lealment en los negocis de dita Ciutat, sempre que seran cridats y convocats. Y mes, que aquells, o la major part de aquells, puix sien cridats y convocats en la forma acostumbrada, tingan les matexes forces, facultats y prerogatives, que lo Consell General fins assì accostumava tenir en tot generalment, y particularment en la electciò y nominaciò dels del Consell des trentados ab antiquo tambè instituit en dita Ciutat. Y finalment, que lo que serà fet y despès per los magnifichs Consellers de dita Ciutat tant ab lo Consell General axì reformat y deduhit o per la major part, com ab lo Consell de trentados o major part en les coses que li serà dada potestat per dit Consell General, sia tengut per ben fet y ben despès en tot cas; si ja nò fos que applicassen a Vostra Señoria propri la hazienda de dita Ciutat.

Que se fassa com se supplica, ab que la nominaciò de dits sexanta prohomens feta per dits Consellers se fassa ab consentiment y assistencia del Capità de dita Ciutat, o qui regirà lo offici de aquell. — Scriba Sgrexio, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

5. Item, perquè la dita Ciutat de Yglesies se troba en molt gran necessitat per rahò de les moltes despeses y molts gastos que ha tingut y supportat extraordinaris en cosas publicas de aquella y del servici de Sa Magestad, y particularment en les causes y plets que per molts anys ha tingut y apportat contra los nobles Don Reyner Bellid, y de Aragall, y Don Cessar Sebastià Gessa, pretenent que nò podien aquells retenir les viles y salts que tenien y possehien, ans que los devien restituhir a la Capitania de dita Ciutat y per consequent a la Cort y jurisdicciò Real de Sa Magestad, en vigor de la aggregaciò de dites viles y salts feta a dita Capitania per privilegis a dita Ciutat concedits ab clausula y decret irritant tots y qualsevol actes que en contrari se fessen, et alias; en los quals plets han concorregut grans gastos y despeses en advocats y procuradors, y ciutadans que eran tramesos per a solicitar ditas causas y plets, salaris de sentencia, de productes y de actes, et alias: perçò dit syndic supplica a Vostra Señoria Illustrissima, que la mane subvenir y socorrer en tant gran necessitat, y per tal effecte li fassa gracia y merçè a dita Ciutat dels salts eran de dit quondam Don Cessar Sebastià Gessa, ab los fruyts, rendes y emoluments de aquells, y tambè ab la jurisdictiò civil y criminal, mero y mixto imperio, ja que Nostre Señor es estat servit que, anant la causa y plet, son estats devoluts a la Regia Cort per mort de dit quondam, y vuy son en mà y poder de dita Regia Cort; que ab tot que donan tan poca renda que nò apleguen a doscentes lliures d'esta moneda, se podrà noresmenys ab aquells dita Ciutat en part reparar, y podrà millor servir a Sa Magestad, que es lo que dita Ciutat molt desije.

Que ho suppliquen a Sa Magestat. — Scriba Sgrexio, notarius.

Sa Magestat manarà informar del que importen estos salts, y proveirà lo que mes convingue al bè de la terra. — Frigola, Vicecancellarius.

6. Item, perquè lo Capità ordinari de dita Ciutat de Sglesies, y en mort o en ausencia de aquell lo Capità a guerra o Sargento, sens necessitat y solament per llur apetit yxen a les marines, y forçan anar en llur compañia als habitadors y pobre gent de dita Ciutat, y a vegades se entretenen en aquells molts dies y nits, lo que es cosa molt inconvenient, gravatoria y dañosa per moltes rahons, y particularment per dos: la una, perquè dits habitadors y pobre gent ningun stipendi tenen per semblants anades, y noresmenys perden los guanys que, fent llurs exercicis, tenen, y per conseguent la sustentaciò de llurs pobres cases y familia, com, si nò son dits guanys, ninguna altra cosa tingan per la sustentaciò de aquelles; y l'altra, perquè la Ciutat resta desproveyda de gent, nò sens gran y evident perill, podent, com poden, desembarcar los Turcs, y venir en dita Ciutat en mil llocs y per mil parts: supplica dit syndic a Vostra Señoria Illustrissima, que sie servit, per a obviar a semblants inconvenients, gravesas y danys, proveyr y decretar, que dits habitadors y pobre gent nò sien forçats de assì avant, nì per lo Capità ordinari, nì per lo Capità a guerra y Sargento, nì per altre official de Sa Magestat major nì menor, anar en dites marines, si ja nò fos en cas de molta y evident necessitat; y en tal cas a coneguda dels magnifichs Consellers de dita Ciutat, los quals, com a pares de la republica, es cert miraran per tot.

Que Sa Señoria Illustrissima ha tingut y tindrà la mà, en que nò se fassen agravis alguns als habitadors de dita Ciutat per lo Sargento y Capità de Yglesies. — Scriba Sgrexio, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey, al qual se encaregue que axì ho procure. — Frigola, Vicecancellarius.

7. Item supplique dit syndic a Vostra Señoria Illustrissima, sia servit proveyr y decretar, que, a gastos y despeses de la Regia Cort, se tinga en dita Ciutat en poder del magnific Lloctinent de Procurador Real o de altra persona de confiança una competent quantitat de polvora de arcabus y metxa, y de plom, per a distribuir entre los qui tenen arcabus en cas de necessitat francament a orde del Capità y dels Consellers de dita Ciutat; puix, nò tenint stipendi algù, nò es just que los tals que tenen los archabussos hagen de militar a ses costes, y almenys nò se lis donen francament la polvora, metxa y plom necessari.

Que de ordinari se tindrà polvora, corda y metxa a bon preu, y que segons les occorrenties se tindrà lo mirament degut en lo demes. — Scriba Sgrexio, notarius.

Digitized by Google

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

8. Item, perquè de torrejarse les marines de dita Ciutat de Sglesies redundarà molt gran benefici nò sols en dita Ciutat de Sglesies y en los habitadors de aquella, però encara en totes les altres ciutats de la costa del ponent del present Regne, en la qual seu dita Ciutat, o almenys en la major part de aquelles, perquè nò se podran recullir en ditas marinas, nì en las yllas de Sant Pere y de Sant Antiogo que lis estan fronteras, los vaxells de Infels, com al present se recullen, perquè se veuran y seran facilment descuberts, y axì la navegaciò serà molt mes segura que vuy nò es, y los habitadors de dita Ciutat podran, sens encorrer en tants captiveris com vuy encorren los pocs que y tracten, tenir llurs bestiars y fer molta llavorera en los llocs de dites marines y circunvehines de aquelles, que son los millors y mes fertils per a pasturar y per a sembrons, y los que manco vuy se pasturan y cultivan, per estar dites marines ubertes y sens guarda, y tant frequentades de Moros com Vostra Señoria sab y es notori, y per conseguent en la Regia Cort, perquè quant major serà lo comerci, y quant mes lo bestiar y llavorera pendran augment, tant mes los drets de la Regia Cort augmentaran: perçò dit syndic supplica a Vostra Señoria Illustrissima, que sie servit proveyr y manar, que en dites marines se fassan les torres que menester seran per ser ben torregiades del general, ahont nò toca a barons ferlas; y allì hont toca als barons, que dits barons les fassen promptament, perquè mes prest se puga gozar dels beneficis que, com se ha dit, redundaran de estar torrejades dites marines.

Que se farà en haver comoditat com se supplica, ab que la Ciutat en lo que li tocarà y podrà ajude. — Scriba Sgrexio, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

9. Item, perquè los pastors de dita Ciutat de Sglesies fan los formatges molt menuts, a causa que la Regia Cort pren una pessa per quintar dels formatges que se pesan en la duana Real de dita Ciutat, lo que es cosa molt dañosa, perquè los formages menuts se venen ordinariament a molt menor preu que los grossos: perçò dit syndic supplica a Vostra Señoria, que sia servit concedir y decretar, que de assì avant nò se prenga dita pessa per quintar dels formatges que se pesaran en duana, sinò que se prenga en lloc de dita pessa sinc lliures de formatge pes de romana per quintar, y axì per porrata dels que se pessaran, que son lo que poden pesar les pesses que vuy se fan y prenen un ab altre; y d'esta manera nò perdrà la Cort en lo pes, y aquella y los pastors guañaran lo que vuy perden per ser los formatges menuts; perquè, cessant la causa que vuy los mou y força a fer los menuts, cessarà lo effecte, y los faran grossos, per hont passaran per lo preu que passan los grossos.

Que, haguda informaciò del que solian dar al arrendador, Sa Señoria Illustrissima proveyrà lo que mes convinga. — Scriba Sgrexio, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

10. Item, perquè se ha volgut tentar de reveure y regonexer los comptes examinats y presos per lo Capità y Consellers de dita Ciutat de Sglesies, dels clavaris, collectors, y altres officials de aquella, conforme al decret que tè dita Ciutat de examinar les coses en dits comptes diffinides; lo que par y es cosa fort, perquè es camì de anar in infinitum: perçò, et alias, dit syndic supplica a Vostra Señoria Illustrissima, que mane decretar que, los comptes una vegada presos, examinats y finits per los Capità y Consellers, nò se pugan per algun official de dita Ciutat nec alias regonexer y reveure, nì se pugan revocar en dubi les coses en aquells passades y diffinides; entès emperò, que si apareguès haverhi error de compte, se puga y se dega tal error enmendar, restant en lo demes los comptes y deficiciò en sa força y valor, conforme al present Capitol.

Que s'fassa com se supplica; ab açò, que quant parega convenir de reveure los comptes, se puga fer per ordre de Sa Señoria Illustrissima, com Sa Magestad mana se fassa, per a veure si hi ha error, frau o mala administraciò. — Scriba Sgrexio, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

11. Item, supplica dit syndic a Vostra Señoria Illustrissima, que li plasia concedir y decretar, que los naturals y habitadors de dita Ciutat de Sglesies nò paguen dels formatges, llanes y cuyros, y altres robes y mercaderies que se trauen de dita Ciutat, drets alguns de duana Real en altra part del present Regne, puix havent pagat en dita Ciutat, com es cert que pagan en aquella, dita duana Real, es cosa molt gravatoria que la paguen en altra part, perquè es en effecte un sol deute, y un sol deute de una sola paga se contenta; recordant a Vostra Señoria, que en cas semblant se ha concedit y decretat lo matex en coses que fan per altres ciutats del present Regne, que mes poden que dita Ciutat de Sglesies y los habitadors de aquella.

Que ho suppliquen a Sa Magestad. — Scriba Sgrexio, notarius.

Lo Virrey proveesque en assò, ab parer dels Doctors de la Audiencia, lo que parexerà ser just, donantli poder cumplit ab la present. — Frigola, Vicecancellarius.

12. Item, supplica dit syndic a Vostra Señoria Illustrissima, que mane proveyr y decretar, que posant alguns de dita Ciutat de Sglesies en magatzin algunes cantitats o sumes de forments, y tenint y guardant y conservant dits forments de una cullita a altra a llurs despeses, los pugan après vendre per lo preu afforat en dita Ciutat de Sglesies, y sinc sous mes, en lloc del carlì que en esta Ciutat de

Digitized by Google

Caller se paga; sols que los forments que posaran sien de cullita propia o de forments de altra part, y nò de cullita de altra persona de dita Ciutat; que d'esta manera se animaran molts a fer molt bona llavorera, et alias, y dita Ciutat serà rellevada mes facilment de la fam que continuament pateix; ab molt gran serviei de Nostre Señor y de Sa Magestad, perquè cessaran molts mals que per dita fam en dita Ciutat se seguexen en deservici de Nostre Señor y de Sa Magestad, quals nò son servits sinò que se vesca bè.

Que quant se posaran forments per orde dels Consellers de dita Ciutat de Sglesies, y estant en los magazins de dita Ciutat y a disposiciò dels Consellers de aquella, fet lo servici de un any per altra, tingan lo carlì de mes, conforme se usa en la present Ciutat de Caller y les altres. — Scriba Sgrexio, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

13. Item, per quant per experiencia se ha vist y se veu, que molts ecclesiastics fan commerci, axì tenint molts comuns com fornint molts sotzos, y tenint viñes molt grans y moltes, y noresmenys sots color que son ecclesiastics, se fan forts y nò volen pagar los drets de dita Ciutat de Sglesies, quals en effecte se distribuexen en cosas comunes, y de les quals tots gozan, axì seculars com ecclesiastics, del que dita Ciutat ne reb gran dany: pertant dit syndic supplica a Vostra Señoria Illustrissima, que sia servit proveyr y decretar, que los dits ecclesiastics de vuy avant paguen dits drets, restants solament francs del formatge y forment que per llur us y per provisiò de llur casa tindran menester, y nò de vì, perquè ja se li paga per aquell la sisa, qui es lo que pot importar lo dret lo vì que tenen menester per provisiò de llur casa.

Que s'guarde lo que es de justicia. — Scriba Sgrexio, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

14. Item, perquè ja que de altres se prenga la despulla y se aplique als usos que appar al Reverent Bisbe de dita Ciutat, par ser, ans es, cosa molt decent, que lo que se pren dels que moren en lo Hospital del glorios Sant Miguel de dita Ciutat, se aplique a dit Hospital, y per subvenciò de aquell, considerat que dit Hospital ab tota sa pobresa los entretè y ayuda, dit sindic supplica a Vostra Señoria, que sia servit proveyr y decretar, que la despulla dels que en dit Hospital moren se aplique a dit Hospital, com en altres parts del present Regne se fa, y se gaste y destribuesca en les necessitats de dit Hospital, a orde y disposiciò dels magnifichs Consellers de dita Ciutat, com a protectors de aquell.

Que ho demanen al Reverendissimo Archebisbe, perquè Sa Señoria Reverendissima tè intenciò de dar assiento en esta despulla en lo Synodo al present celebrà. — Scriba Sgrexio, notarius.

Que se informe lo Virrey del que passe en assò, y avise. — Frigola, Vicecancellarius.

15. Item, supplica dit syndic a Vostra Señoria Illustrissima, que mane confirmar tots e sengles privilegis, Capitols de Breu, Capitols de Cort, usos, pratiques y consuetuts de dita Ciutat de Sglesies, manant que aquells sien observats y custodits, tot abus cessant; y mes, que mane concedir, que dita Ciutat de Sglesias y los habitadors de aquella puguen gozar y alegrarse, gozen y se alegren de tots y sengles privilegis, constitucions, Capitols de Cort, immunitats, gracies y prerogatives, que tenen y gozen en esta magnifica Ciutat de Caller los habitadors de aquella, ahont se vulla y en qualsevol manera, volent haver aquell y aquelles assì per expressats y expressades.

Que los privilegis de dita Ciutat se observen juxta sa serie y tenor, y segons estan en us; y en lo demes, que ho suppliquen a Sa Magestad. — Scriba Sgrexio, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. Y en lo demes, Sa Magestat se informarà, e informat proveyrà lo que mes convinga. — Frigola, Vicecancellarius.

16. Item, supplica dit syndic, que mane Vostra Señoria proveyr y decretar, que si Capitols alguns o actes se han de decretat y fet en lo present Real Parlament, o se decretaran y faran, en prejudici de dita Ciutat principalment o de altra manera, a instancia de algun stament, universitat, cos, o collegi, o particular y particulars, sien haguts per nò decretats y fets, y, nò obstant aquells y la decretatiò en ells feta, sien y resten los drets de dita Ciutat salvos e illesos.

Que Sa Señoria Illustrissima nò ha entès nì enten en res haver prejudicat a dita Ciutat en les decretations fetes y faedores; y quant y hage prejudici, vol que tals decretations sien nulles, y que los drets de dita Ciutat sien salvos e illesos. — Scriba Sgrexio, notarius.

Està bè proveit per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

Totes les quals coses y cascuna de aquelles supplica dit syndic ser proveydes, concedides y decretades, fentne acte de Cort; reservantse dret de poder demanar y supplicar lo que mes apparrà convenir a dita Ciutat y com millor li es y serà licit y permes; et licet etc. Altissimus.

Angelus Cani, syndicus et advocatus Civitatis Ecclesiarum.

Sua Illustrissima Dominatio decretat hujusmodi Capitula et unumquodque illorum, prout in fine cujuslibet Capituli scriptum est et continuatum, et mandat fieri hujusmodi actum Curiae. Provisa per Illustrissimum dominum Locumtenentem et Capitaneum Generalem, et Presidentem dicti Regii Generalis Parlamenti, die decima quarta decembris, millesimo quingentesimo octogesimo tertio, Callari. — Idem Antonius Sgrexio, notarius et scriba pro herede Serra.

Digitized by Google

Que quidem supplicationes et Capitula praeinserta, ac responsiones et declarationes in eisdem appositas, laudantes approbantesque, illa et in eis contenta et expressa praenominatae Nostrae Civitati Ecclesiarum ejusque Universitati, vicinis et habitatoribus presentibus et pro tempore existentibus, tenore hujusmodi, de Nostra certa scientia, deliberate et consulto, dicti Nostri Sacri Supremi Regii Consilii deliberatione preeunte, concedimus, consentimus et liberaliter elargimur, Nostraeque hujusmodi concessionis, consensus et elargicionis munimine seu praesidio roboramus et validamus, auctoritatemque Nostram Regiam interponimus pariter et decretum. Serenissimo propterea Philippo, Principi Asturiarum et Gerundae, Duci Calabriae et Montis Albi, filio primogenito Nostro charissimo, ac post felices et longaevos dies Nostros in omnibus Regnis et dominiis Nostris, Deo propitio, immediato haeredi et legittimo successori intentum aperientes Nostrum, sub paternae benedictionis obtentu dicimus, spectabili vero, nobilibus, magnificis et dilectis Consiliariis, Locumtenenti et Capitaneo Generali in praefato Nostro Sardiniae Regno, Presidenti seu dictum officium regenti, Regenti Cancellariam, et Doctoribus Nostrae Regiae Audientiae, Gubernatoribus quoque seu Reformatoribus in Capitibus Calleris, Gallurae et Lugudori, Magistro Rationali, Regio Procuratori, alguaziriis etiam, potestatibus, et portariis, ceterisque aliis officialibus et subditis Nostris in dicto Regno Sardiniae constitutis et constituendis, praecipimus et jubemus, ad incursum Nostrae Regiae indignationis et irae, poenaeque florenorum auri Aragonum mille Nostris Regiis inferendorum aerariis, quod Capitula praeinserta et unumquodque eorum, juxta decretationum et responsionum in fine ipsorum positarum seriem et tenorem, teneant firmiter et observent, tenerique et inviolabiliter observari faciant per quos decet, cauti secus agere fierive permittere ratione aliqua sive causa; si dictus Serenissimus Princeps Nobis morem gerere, ceteri vero officiales et subditi Nostri, praeter irae et indignationis Nostrae incursum, poenam preappositam cupiunt evitare. In cujus rei testimonium presentem fieri, et in processu dicti Parlamenti inseri, sigilloque Nostro Regio majori pendente comuniri jussimus.

Datum in Monasterio Sancti Laurentii, die trigesimo mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo octogesimo septimo, Regnorum autem Nostrorum, videlicet citerioris Siciliae et Hierusalem trigesimo quarto, Castellaeque, Aragonum, ulterioris Siciliae, et aliorum, trigesimo secundo, Portugalliae tamen octavo.

YO EL REY.

Vidit Frigola, Vicecancellarius.
Vidit Comes, Generalis Thesaurarius.
Vidit Sapena, Regens.
Vidit Campi, Regens.
Vidit Ferça Regens.
Vidit Quintana, Regens.
Vidit Gort, pro Conservatore Generali.

Dominus Rex mandavit mihi Michaeli Gort. Visa per Frigola, Vicecancellarium; Comitem, Generalem Thesaurarium; Sapena, Campi, Ferça et Quintana, Regentes Cancellariam; et me, pro Conservatore Generali.

In Sardiniae XVI, fol. LXXVII.

Capitulos presentados por el sindico de la Ciutat de Yglesias, en el Parlamento celebrado en nombre de Vuestra Magestad por Don Miguel de Moncada en el Regno de Cerdeña el año passado 1583. Los quals, per nò haver parecido en esta Corte syndico de aquella Ciudad, se han sacado del processo del Parlamento, y Vuestra Magestad los manda decretar.

XLV.

Ad istanza di Pietro Francesco, cittadino, sindaco e procuratore della Città d'Iglesias, Serafino Oliverio Razallio, giudice deputato nella causa per le decime tra la detta Città e l'Arcivescovo di Cagliari, assolve i cittadini d'Iglesias dalle scomuniche, censure ed interdizioni contr'essa pronunciate dall'Arcivescovo di Cagliari pel non eseguito pagamento delle decime; colla espressa riserva, che vi ricadano ogniqualvolta piaccia a lui, od alla Sacra Consulta.

1589, 29 marzo.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Seraphinus Olivarius Razallius, utriusque juris Doctor, Sanctissimi Domini Nostri Pape Capellanus, et ipsius Sacri Palatii Apostolici causarum Auditor, causeque et causis ac partibus infrascriptis judex surrogatus in locum Reverendi Patris domini Gregorii Bravo Coauditoris nostri a Romana Curia absentis, vigore cujusdam commissionis generalis nobis presentate et hic brevitatis causa inseri omisse specialiter electus et deputatus, universis et singulis dominis abbatibus, prioribus, prepositis, decanis, archidiaconis, scolasticis, cantoribus, thesaurariis, sacristis, tam Cathedralium quam Collegiatarum canonicis, parrochialiumque ecclesiarum rectoribus seu loca tenentibus eorundem, plebanis, viceplebanis, capellanis curatis et non curatis, ceterisque presbiteris, clericis, notariis et tabellionibus publicis quibuscumque per Civitatem et Diocesim Ecclesiensem ac alias ubilibet constitutis, ac illi vel illis ad quem vel ad quos presentes nostre litere pervenerint et presentabuntur, salutem in Domino, ac nostris hujusmodi, imo verius Apostolicis, firmiter obedire mandatis.

Noveritis, quod alias felicis recordationis Gregorius Papa decimustertius quandam commissionis sive

Digitized by Google

supplicationis papiri cedulam, copiam alterius preinserte in ejus capite habentem, ejus manu propria signatam, per unum ex suis cursoribus presentari nobis fecit, hujusmodi sub tenore, videlicet:

« Beatissime Pater. Licet decime que debentur » rectoribus Ecclesiarum parrochialium etc. » *(Vedi sopra, Doc. XLI, vers.* 32-269*)*.

» De mandato Domini Nostri Pape idem surro- » gatus procedat ut in secunda parte petitur, et » justitiam faciat.

» Placet de secunda parte. V. »

Post cujus commissionis presentationem comparuit coram nobis honorabilis vir dominus Petrus Francisco, civis, sindicus et procurator Comunitatis et incolarum Civitatis Ecclesiensis principalium, prout de sue procurationis mandato legitimis apud acta cause hujusmodi docuit documentis; qui eo nomine se et dictos suos principales a quibusvis sententiis et censuris ecclesiasticis contra ipsos per Reverendissimum dominum Archiepiscopum Calaritanum ex adverso principalem ob non solutionem pretensarum decimarum quomodolibet latis et inflictis ac promulgatis absolvi, ac communioni fidelium, partecipationi ecclesiasticorum sacramentorum, et Sancte Matris Ecclesie gremio et unitati restitui, literasque desuper necessarias et opportunas in forma solita et consueta decerni et concedi per nos instanter postulavit; offerens nihilominus se paratum de stando juri, et Sancte Matris Ecclesie, nostrisque, imo verius Apostolicis, parendo mandatis. Nos tunc Seraphinus Olivarius Auditor prefatus, attendentes postulationem hujusmodi fore justam et rationi consonam, quodque Sancta Mater Ecclesia nemini claudit gremium ad eam recurrenti et veniam postulanti: prefatum dominum Petrum Francisco, procuratorem instantem et flexis genibus humiliter petentem, ab omnibus et singulis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque sententiis et censuris ecclesiasticis in suos principales, ut prefertur, per prefatum Reverendissimum dominum Archiepiscopum Calaritanum latis et promulgatis, cum reincidentia tamen ia easdem censuras et penas ad omne nostrum ac alias arbitrio Rote beneplacitum, absolvendum duximus et absolvimus in forma ecclesie consueta, ipsosque communioni fidelium, partecipationique ecclesiasticorum sacramentorum, et Sancte Matris Ecclesie gremio et unitati restituimus, prout absolvimus et restituimus eosdem per presentes; recepto tamen primitus ab eodem domino Petro Francisco procuratore ad mandatum nostrum et in nostris manibus, tactis per eum corporaliter scripturis sacrosanctis, ad Sancta Dei Evangelia juramento de stando juri, et Sancte Matris Ecclesie atque nostris, imo verius Apostolicis, parendo mandatis; injuncta inde sibi pro modo culpe penitentia salutari. Que omnia et singula vobis omnibus et singulis suprascriptis et vestrum cuilibet intimamus, insinuamus et notificamus, ac ad cujuslibet vestrum notitiam deduci volumus per presentes, vosque et vestrum quemlibet in solidum, auctoritate Apostolica nobis commissa et qua fungimur in hac parte, tenore presentium requirimus et monemus, primo, secundo, tertio et peremptorie, communiter et divisim, ac vobis et vestrum cuilibet, in virtute sancte obedientie et sub excommunicationis pena, quam in vestrum quemlibet canonica monitione premissa fecimus in his scriptis, nisi feceritis que vobis in hac parte committimus et mandamus; districte precipiendo, mandando, quatenus statim receptis presentibus, et postquam pro parte dicte Comunitatis et incolarum Civitatis Ecclesiensis principalium vigore presentium fueritis requisiti, seu alter vestrum fuerit requisitus, ita quod in his exequendis unus vestrum alterum non expectet nec unus per alium se excuset, eosdem Comunitatem et incolas Civitatis Ecclesiensis principales, ut premittitur, per nos absolutos, singulis diebus dominicis et festivis in nostris ecclesiis, monasteriis et capellis infra missarum et aliarum divinarum horarum solemnia, dum ibidem populi multitudo ad divina audiendum, seu alias, fuerit congregata, et alias ubi, quando et quoties expediens fuerit, ex parte nostra, imo verius Apostolica, publice alta et intelligibili voce absolutos et restitutos nuncietis, et ab aliis, quantum in vobis fuerit, publice denuntiari faciatis et mandetis; quos nos etiam sic absolutos et restitutos nuntiamus per presentes. Absolutionem vero omnium et singulorum, qui prefatam nostram excomunicationis sententiam incurrerint sive incurrerit quoquo modo, nobis vel superiori nostro tantummodo reservamus. In quorum omnium et singulorum premissorum fidem et testimonium presentes fieri, et per notarium publicum hujusmodi cause coram nobis scribam infrascriptum subscribi et publicari mandavimus, sigillique nostri jussimus et fecimus appensione communiri.

Datum Rome, in edibus nostris, sub anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo nono, indictione secunda, die vero mercurii vigesima nona mensis martii, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri domini Sixti divina providentia Pape Quinti, anno ejus quarto; presentibus ibidem discretis viris dominis Carolo Sarraceno, et Virgillio de Vellis, Sacri Palatii Apostolici causarum notariis, scribisque nostris, testibus ad premissa vocatis atque rogatis.

Et ego Jacobus Antonius Spannochus, laycus Romanus, Sacri Palatii Apostolici Causarum Rotae et supradicte cause notarius, quia premissis interfui et de eis rogatus notam sumpsi, ideo presens instrumentum subscripsi, meoque solito signo signavi et publicavi, rogatus et requisitus.

(Locus Sigilli).

Digitized by Google

XLVI.

Serafino Olivario Razallio, Giudice deputato nella causa per le decime tra la Città d'Iglesias e l'Arcivescovo di Cagliari, dichiara i cittadini d'Iglesias tenuti soltanto al pagamento delle decime correnti, e non degli arretrati; e li assolve da tutte le scomuniche e censure nelle quali fossero incorsi per essersi rifiutati a tale pagamento, preteso dall'Arcivescovo di Cagliari.

1589, 20 dicembre.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias (1)).

Seraphinus Olivarius Razallius, juris utriusque Doctor., Sanctissimi Domini nostri Pape Capellanus, et ipsius Sacri Palatii Apostolici causarum Auditor, causeque et causis ac partibus infrascriptis Judex commissarius, surrogatus in locum Reverendi Patris domini Gregorii Bravo Coauditoris nostri a Romana Curia absentis specialiter et expresse deputatus, venerabilibus et reverendis dominis decano Ecclesie Callaritanae, et Michaeli Lopez ejusdem Ecclesie Canonico, et Commissario Sanctae Inquisitionis, Judicibus per nos alias subdelegatis et deputatis, salutem in Domino, ac in commissis diligentiam facere, nostrisque hujusmodi, imo verius Apostolicis, firmiter obedire mandatis.

Noveritis, quod alias felicis recordationis Gregorius Papa XIII quandam commissionis sive supplicationis papiri cedulam ejus manu signatam, copiam alterius preinserte in ejus capite habentem, nobis per unum ex suis cursoribus presentari fecit, hujusmodi sub tenore videlicet:

« Beatissime Pater. Licet decime que debentur » rectoribus Ecclesiarum parrochialium etc. » *(Vedi sopra, Doc. XLI, vers.* 32-269*)*.

» De mandato Domini Nostri Pape idem surro- » gatus procedat ut in secunda parte petitur, et » justitiam faciat.

» Placet de 2.da parte. V. »

Cujus quidem commissionis vigore postquam in causa et causis de quibus in preinsertis commissionibus fit mentio, ad quam plures actus et terminus, et signanter ad decretum absolutionis a sententiis et censuris ecclesiasticis per Reverendissimum dominum Archiepiscopum Calaritanum contra Comunitatem et homines Civitatis Ecclesiensis ob non solutionem pretensarum decimarum et paritionem literarum exequutorialium alias contra eos a Sacra Rota emanatarum respective latis et inflictis (cum reincidentia tamen ad omne nostrum et ejusdem Rotae beneplacitum) processissemus, ac postmodum sub die quinta mensis julii proxime preteriti, instante eodem Reverendissimo domino Archiepiscopo Calaritano, et citato domino Petro Francisco ejusdem Comunitatis procuratore, de dominorum Coauditorum nostrorum consilio et assensu, quibus tunc de hujusmodi cause meritis relationem plenariam fecimus, dictum beneplacitum in prefato nostro absolutionis instrumento alias, ut prefertur, per nos decreto apposito revocavissemus, vobisque mandavissemus, ut prefixo prefate Comunitati et hominibus Civitatis Ecclesiensis termino unius mensis ex tunc proxime sequentis ad docendum de solutione dictarum pretensarum decimarum, ac alias de paritione dictarum literarum exequutorialium, quo elapso et de dicta solutione et paritione non aliter docto, eandem Comunitatem et homines Civitatis Ecclesiensis in sententias, censuras et penas contra eos ob dictarum decimarum et exequutorialium respective non solutionem et paritionem latas et inflictas reintruderetis et ut tales reintrusos publice denunciaretis, prout in nostris tunc confectis et expeditis literis vobis directis, et, ut creditur, presentatis latius dicitur contineri: novissime vero fuit nobis pro parte magnifici domini Petri Francisco, ejusdem Comunitatis et hominum Civitatis Ecclesiensis procuratoris et principalis respective, expositum cum querela, quod licet dominorum Coauditorum nostrorum ac nostre mentis et intentionis fuerit, eandem Comunitatem et homines Civitatis Ecclesiensis ad decimarum tempore moderni et pro tempore existentis Archiepiscopi Calaritani, et non tempore predecessorum suorum decursarum solutionem astrictos et obligatos esse, nihilominus vos, ad prefati Reverendissimi domini Archiepiscopi Calaritani instantiam et requisitionem, in vim dictarum nostrarum literarum eandem Comunitatem et homines ad omnium et quarumcumque pretensarum decimarum a tempore mote litis hujusmodi et citra decursarum solutionem, in maximum ejusdem Comunitatis damnum et prejudicium, coegistis et compulistis, et forsan eandem Comunitatem et homines in sententias, censuras et penas alias contra eos latas et inflictas reintrusistis, et ut tales reintrusos publice denunciavistis et declaravistis: quapropter fuimus per eundem dominum Petrum Francisco, principalem et procuratorem respective, instanter requisiti, quatenus sibi de opportuno juris remedio in premissis providere sibique et parti sue literas desuper opportunas in forma solita et consueta decernere et concedere dignaremur. Nos igitur Serafinus Olivarius Razallius, Auditor prefatus, attendentes requisitionem hujusmodi esse justam et rationi consonam, et quod justa petenti non est denegandus assensus, volentesque animarum saluti, et indemnitati ejusdem Comunitatis et hominum Civitatis Ecclesiensis, ut equum est, consulere, ut tenemur: idcirco, auctoritate Apostolica nobis commissa, et qua fungimur in hac parte, terminum unius mensis in prenaratis nostris litteris vobis directis expressum, quatenus lapsus non sit, ad alium mensem proximum a die presentationis presentium vobis fiende computandum, extendendum et prorogandum, quatenus vero lapsus sit, terminum predictum unius mensis de novo con-

(1) Anche di questo Documento esistono nell'Archivio d'Iglesias due esemplari, che abbiamo distinto colle lettere A e B.

Digitized by Google

cedendum duximus, prout extendimus et prorogamus ac respective concedimus presentium per tenorem; declarantes nihilominus, prout declaramus, ipsam Comunitatem et homines ad decimarum tempore moderni et pro tempore existentis Archiepiscopi Calaritani tantum, et non predecessorum suorum tempore decursarum, solutionem teneri et obligatos esse, et proinde eosdem supradictas sententias et censuras ecclesiasticas, licet in dicta solutione hucusque renitentes fuerint, non incurrisse. Volentes, prout volumus, quod prefate Comunitati et incolis pretensas decimas solventibus et eorum cuilibet per Reverendissimum dominum Archiepiscopum aut ejus procuratores sive agentes de receptis legitime fiant quietantie, et in eventum in quem aliqui ex dictis incolis non possint aut valeant dictas pretensas decimas de fructibus terre et animalium solvere, prefatus dominus Archiepiscopus sive ejus procuratores aut pro eo agentes prefati illarum precium in Civitate Ecclesiensi pro tempore currens recipere teneantur. Que omnia et singula premissa vobis Reverendis dominis Decano Ecclesie Calaritane et Michaeli Lopez Canonico intimamus, insinuamus et notificamus, ac ad vestram et cujuslibet vestrum notitiam deducimus et deduci volumus per presentes. In quorum omnium et singulorum premissorum fidem et testimonium presentes fieri, et per notarium publicum infrascriptum subscribi et publicari mandavimus, sigillique nostri jussimus appensione communiri.

Datum Rome, in edibus nostris, sub anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo nono, indictione secunda, die vero vigesima mensis decembris, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri domini Sixti divina Providentia Pape Quinti anno ejus quinto; presentibus ibidem discretis viris dominis Claudio Coyre Notto, et Virgillio de Vellis, notariis publicis, scribisque nostris, testibus ad premissa vocatis atque rogatis.

Et Ego Carolus Saracenus, clericus Romanus, publicus Palatii Apostolici Causarum Rote notarius et a venerabili Collegio Notariorum Rote in locum quondam domini Jacobi Antonii Spannochii, dum vixit, etiam notarii, scriba deputatus; presens prorogationis termini instrumentum, licet aliena manu mihi fideliter scriptum, subscripsi et publicavi, signoque meo solito signo signavi rogatus et requisitus (1).

(Locus Sigilli).

Rev. Jo. Schlut. subscripsi.

(1) Così l'esemplare A; poco diversamente l'esemplare B.

XLVII.

Serafino Olivario Razalli, Giudice deputato nella causa per le decime tra la Città d'Iglesias e l'Arcivescovo di Cagliari, manda a darsi a Pietro Francesco, Sindaco e procuratore della Città di Iglesias, copia del decreto, col quale, ad instanza dell'Arcivescovo di Cagliari, aveva stabilito che i cittadini d'Iglesias, se fra un mese non provassero di avere eseguito il pagamento delle decime ed obedito in ogni cosa alle lettere esecutoriali, ricadessero nelle scomuniche e censure, dalle quali gli aveva sciolti con precedente decreto.

1390, 10 gennajo.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias (1)).

Seraphinus Olivarius Razallius, juris utriusque Doctor, Sanctissimi Domini nostri Pape Capellanus, et ipsius Sacri Palatii Apostolici Causarum Auditor, causeque et causis hujusmodi ac partibus infrascriptis judex commissarius surrogatus in locum Reverendi Patris Domini Gregorii Bravo, Coauditoris nostri, a Romana Curia absentis, vigore specialis commissionis nobis presentate, et hic brevitatis causa inseri omisse, specialiter et expresse electus et deputatus, universis et singulis presentes litteras sive hoc presens publicum instrumentum actorum visuris, lecturis et audituris, salutem in Domino sempiternam.

Noveritis, quod in lite et causa vertente coram nobis inter Communitatem et homines Civitatis Ecclesiensis principales ex una, et Reverendissimum dominum Archiepiscopum Callaritanum ex altera partibus, de et super quibusdam decimis ac rebus aliis in actis cause predicte latius deductis, nuper et sub die quinta mensis julii proxime preteriti magnificus dominus Petrus Francisco, in Romana Curia causarum et prefate Communitatis et hominum Civitatis Ecclesiensis principalium procurator, a pretensa citatione sibi ex adverso facta dixit et protestatus fuit, nihil fieri, attento dubio in hujusmodi causa dato et non resoluto, et quod expresse constat de nullo interesse partium, et quod nulla fuit facta decimarum liquidatio, ideo nihil fieri; alias protestabatur de nullitate, gravamine, et appellando omni meliori modo: ex adverso Franciscus Baron, Sanctissimi Domini nostri Pape Cursor, retulit in judicio coram nobis, se die tertia ejusdem mensis julii personaliter citasse eundem magnificum dominum Petrum Francisco ex adverso procuratorem et principalem respective, ad videndum revocari beneplacitum et absolutionem per eum obtentam a censuris alias inflictis contra suos principales, ad instantiam infrascripti domini instantis, necnon dictos principales reintrudi in dictas censuras, et seu alias dictam

(1) Anche di questo Documento ha l'Archivio d'Iglesias due esemplari, che abbiamo distinto colle lettere A e B.

Digitized by Google

revocationem et reintrusionem in partibus arbitrio nostro committi, instrumentumque quodcunque desuper necessarium et opportunum extra Romanam Curiam et ad partes in forma solita et consueta decerni et concedi pro ultima audientia ante calendas octobris sequentis, instante Reverendissimo domino Archiepiscopo Callaritano principali, sive ejus procuratore. Relatione autem facta comparuit in eodem judicio coram nobis, et hujusmodi cause notario atque scriba, discretus vir dominus Stephanus de Rubeis, in eadem Romana Curia causarum et prefati Reverendissimi domini Archiepiscopi Callaritani principalis procurator, prout de ipsorum hinc inde procuratorum procurationum mandatis in actis cause hujusmodi legitimis constat documentis (1), qui eo nomine procuratorio, in contumaciam ejusdem domini Petri Francisco ex adverso principalis et procuratoris respective non comparentis, supradicta protestatione ac aliis pro ejus parte coram nobis deductis et allegatis non obstantibus, petiit et per nos obtinuit, committi Decano Ecclesie Callaritane, et Michaeli Lopez ejusdem Ecclesie Canonico, et Commissario Sancte Inquisitionis, vel eorum alteri, ut, prefixo Comunitati et hominibus Civitatis Ecclesiensis termino unius mensis ad docendum de solutione decimarum, seu alias de paritione executorialium alias in hac causa decretarum et eisdem intimatarum; quo termino elapso et de dicta solutione et paritione non aliter docto, eandem Comunitatem et homines Civitatis Ecclesiensis in dictas sententias et censuras reintrudat, instrumentumque desuper necessarium et opportunum extra Romanam Curiam et ad partes in forma solita et consueta decerni et concedi. Novissime vero comparuit in judicio coram nobis supradictus dominus Petrus Francisco, principalis et procurator respective, qui eo nomine sibi partique sue instrumentum publicum actorum protestationis, citationis et decreti supradictorum desuper necessarium et opportunum extra Romanam Curiam et ad partes in forma solita et consueta decerni et concedi per nos instanter postulavit. Nos tunc Seraphinus Olivarius Razallius, Auditor et Judex prefatus, instrumentum actorum proxime prepetitum prefato domino Petro Francisco principali et procuratori respective instanti et petenti, partique sue prefate, extra Romanam Curiam et ad partes in forma solita et consueta decernendum duximus et concedendum, prout decernimus et concedimus presentium per tenorem. In quorum omnium et singulorum premissorum fidem et testimonium presentes fieri, et per notarium publicum hujusmodi cause coram nobis scribam infrascriptum subscribi et publicari mandavimus sigillique nostri jussimus et fecimus appensione communiri.

Datum Rome, in edibus nostris, sub anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo, indictione tertia, die vero mercurii, decima mensis januarii, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri domini Sixti divina providentia Pape Quinti anno ejus quinto, presentibus ibidem discretis viris dominis Carolo Sarraceno et Virgillio de Vellis, publicis Apostolica auctoritate et Sacri Palatii Apostolici causarum notariis, scribisque nostris, testibus ad premissa vocatis et rogatis.

Et quia quondam dominus Jacobus Antonius Spannochius, dum vixit Sacri Palacii Apostolici causarum et hujusmodi cause notarius, de premissis rogatus fuit, ideo ego Cursius Cellinus in ejus officio successor presens instrumentum subscripsi et publicavi rogatus et requisitus.

Signum mei Curtii Cellini.

Rev. Jo. Schlut subscripsi.

(1) L'esemplare B ha *procurationum mandatis legitime extitit nobis facta fides.*

XLVIII.

Papa Clemente VIII approva la transazione e concordia convenuta tra i cittadini d' Iglesias e Don Francesco De Val, Arcivescovo di Cagliari, per sè e pe' suoi successori, colla quale l' Arcivescovo condona gli arretrati delle decime, e le spese del giudizio; e la Città d' Iglesias desiste dall' opposizione per la non seguita unione delle due diocesi, e per l' avvenire pattuiscono in quale somma minore del consueto debbano pagarsi le decime: assolvendo le parti dalle scomuniche, censure ed altre pene ecclesiastiche, nelle quali fossero cadute a questo titolo.

1595, 22 maggio.

(Dall' originale, esistente nell' Archivio Communale d' Iglesias).

Clemens Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Inter cetera Nostri cordis desiderabilia intensis desideramus affectibus, quod singuli fideles, sublatis ab eis questionum et litigiorum materiis quibuslibet, pacis et quietis dulcedine gaudeant. Sed hoc in Prelatis Ecclesiasticis, eorumque cure commissis personis, ferventius affectantes, circa illa que ad pacis amenitatem inter eos conservandam solicitudinis Nostre partes, prout ex debito Summi Pontificatus officii Nobis injuncti, libenter impendimus, illaque ne in recidive contentionis scrupulum relabantur, sed firma perpetuo et illibata permaneant, libenter, cum a Nobis petitur, Apostolico munimine roboramus, et alias desuper disponimus, prout conspicimus salubriter expedire.

Sane pro parte Venerabilis Fratris Nostri Francisci Archiepiscopi Calaritani et Ecclesiensis Episcopi moderni, ac dilectorum filiorum Universitatis et hominum Ecclesiensium, exhibita Nobis nuper petitio continebat, quod, cum diu lis et causa inter bone

Digitized by Google

memorie Antonium Archiepiscopum Calaritanum et Episcopum Ecclesiensem tunc in humanis agentem ex una, et Universitatem et homines predictos ex altera partibus, super solutione decimarum per dictum Antonium Archiepiscopum et Episcopum, vigore rescripti Apostolici per eum contra Universitatem et homines predictos obtenti, pretensa, rebusque aliis in actis cause et causarum hujusmodi latius deductis et eorum occasione, versa fuisset; idemque Antonius Archiepiscopus et Episcopus in vim dicti rescripti unam in partibus, alteram vero in causarum Palatii Apostolici Auditorio, sententias favorabiles obtinuisset; et superveniente ejusdem Antonii Archiepiscopi et Episcopi obitu similis memorie Franciscus olim Archiepiscopus Calaritanus et Episcopus Ecclesiensis, etiam tunc in humanis agens, Calaritanae et Ecclesiensi invicem perpetuo unitis Ecclesiis tunc per obitum hujusmodi pastoris solatio destitutis in Archiepiscopum et in Episcopum Ecclesiensem Apostolica auctoritate prefectus, causam ipsam in statu et terminis in quibus reperiebatur prosequens, tertiam sententiam similiter favorabilem et pro decimis a die mote litis decursis, ac omnibus expensis in lite hujusmodi factis solvendis, in eodem auditorio, ac etiam literas desuper exequutoriales et brachium seculare adversus Universitatem et homines predictos pariter obtinuisset, et pro tali exequutione instaret; et, ipso Francisco Archiepiscopo et Episcopo vita functo, similis memorie Gaspar, similiter olim Archiepiscopus Calaritanus et Episcopus Ecclesiensis, tunc superstes, eisdem Ecclesiis postmodum pastoris solatio destitutis et in Archiepiscopum et Episcopum ac pastorem respective prefectus, sententias ac literas et brachium seculare hujusmodi debite exequutioni demandari procuravisset ac etiam obtinuisset, tandem post varios diversosque tractatus ad quandam conventionem seu concordiam inter Gasparem Archiepiscopum et Episcopum, ac Universitatem et homines predictos deventum fuit, in quarum priori ipse partes liti et cause cesserunt, et ipse Gaspar Archiepiscopus et Episcopus Universitati et hominibus predictis omnes decimas sibi debitas, nec non expensas in quas iidem Universitas et homines condemnati fuerant, remisit et condonavit; in posteriori vero Universitas et homines predicti restitutioni in integrum eis per felicis recordationis Gregorium Papam XIII predecessorem Nostrum cencesse, nec non liti et cause per eosdem in Romana Curia coram dilecto filio magistro Seraphino Olivario Capellano Nostro ac causarum Palatii hujusmodi Auditore contra dictum Gasparem Archiepiscopum et Episcopum, super eo quod non constaret Ecclesiam Ecclesiensem canonice unitam fuisse Ecclesie Calaritane, rebusque aliis et eorum occasione introducte, nec non commissionibus et inhibitionibus inde emanatis, juxta quas dictus Gaspar Archiepiscopus et Episcopus cautionem prestare tenebatur ad restituendum decimas hujusmodi in eventum succumbentie, illarumque expeditioni et beneficio similiter renunciaverunt, cum conditione quod si posterior conventio seu concordia hujusmodi infra certum tunc expressum tempus a Sede Apostolica non confirmaretur et approbaretur, nulla et infecta omnino haberetur nulliusque roboris vel momenti existeret; sed eodem Gaspare Archiepiscopo et Episcopo paulo post defuncto, dictus Franciscus modernus Archiepiscopus et Episcopus reperiens Universitatem et homines predictos ob non paritionem literarum exequutorialium ac brachii secularis hujusmodi censura irretitos, et terminum in posteriori concordia hujusmodi ad obtinendam Sedis predicte confirmationem appositum jampridem elapsum nec eandem confirmationem obtentam fuisse, contra Universitatem et homines predictos, prout sibi de jure permissum erat, tam sua ordinaria auctoritate quam earundem literarum et brachii secularis vigore procedere incepit; sed pro parte sive ad instantiam dictorum Universitatis et hominum litere citatorie et inhibitorie super restitutione in integrum ac danda sive prestanda cautione hujusmodi presentate fuerunt: qua quidem cautione data, et super premissis per easdem partes hinc inde diversimode pertractato, demum partes ipse, volentes diuturnis et dispendiosis hujusmodi litibus et controversiis finem imponere, ad infrascriptam, interventu quondam Michaelis de Moncada tunc Proregis, Locumtenentis et Capitanei Generalis in Regno Sardinie, ac quondam Didaci Amingo, tunc etiam Regiam Cancellariam Regentis, tunc superstitum, nec non dilecti filii Joannis Antonii Palou Consiliarii Regii et Advocati Fiscalis Regiique Patrimonii, sub Sedis predicte beneplacito devenerunt inter se concordiam; per quam dictus Franciscus Archiepiscopus et Episcopus, pro se et suis successoribus Calaritanis Archiepiscopis et Ecclesiensibus Episcopis pro tempore existentibus, primo, dicte liti et cause, et tribus sententiis conformibus, reique judicate, literis exequutorialibus et brachio seculari, ut prefertur, obtentis, et quibuscumque eorum beneficiis et usui ad favorem Francisci Archiepiscopi moderni et successorum suorum predictorum quomodolibet facientibus; et viceversa Universitas et homines predicti restitutioni in integrum, nec non etiam liti et cause super non canonica unione hujusmodi ac obligatione per eundem Franciscum modernum Archiepiscopum et Episcopum factis, et fidejussionibus datis de restituendo decimas in eventum succumbentie, omnique alii et cuicumque rescripto gratiam sive justitiam concernenti, obtento sive obtinendo, ac presentato sive presentando, eorumque usui, privilegio et beneficio, a prima eorum linea usque ad ultimam, respective cesserunt, et iidem Universitas et homines cassationi, irritationi et annullationi predicte obligationis et fidejussionum ab eodem Francisco moderno Archiepiscopo et Episcopo prestitarum, sive ut ipsa obligatio et fidejussiones per notarium tam in prothocollo, nota et apprisia, quam alias, cassentur et annullentur, consenserunt, ita et taliter, quod ex nunc de cetero Franciscus modernus Archiepiscopus et Episcopus ac illius fidejussores predicti aut eorum aliqui vigore hujus-

Digitized by Google

modi obligationis et fidejussionum molestari, inquietari aut in judicium trahi, vel ipsi Universitas et homines in omnibus supradictis, sub pena quinque millium ducatorum parti parenti pro una, et pro altera medietatibus judici exequenti applicandorum, ullo modo uti non posset; ac insuper iidem Universitas et homines pro dictis decimis et aliis Episcopo Ecclesiensi pro tempore existenti debitis et quomodolibet solvendis, non autem pro aliis juribus canonicis et ecclesie ministris solvi solitis et que hodie solvuntur ac extra territorium Ecclesie Ecclesiensis hujusmodi exigi solent, quibus ipsi Universitas et homines detrahere aut aliquo modo derogare non intendunt, imo ad illorum solutionem ut prius teneri volunt: integras medias decimas, hoc est unum de singulis viginti, videlicet de omnibus animalibus quadrupedibus majoribus et minoribus cujuscumque speciei essent et quocunque nomine nuncuparentur, tam de masculis quam feminis, ac de masculis masculos et de feminis feminas, pro rata cujuslibet numeri, hoc modo videlicet quod si decimarius unam pecudem duntaxat dare teneatur, esset in ejus arbitrio illam dare marem sive feminam, cujuscunque speciei existeret; pro vino vero, melle, caseis, fabis, ciceribus, lentibus, faxolibus et lino, suis quidem temporibus et prout colligerentur, non comprehenso tamen tritico, ex quo primitia juxta antiquam consuetudinem, videlicet in territorio ad mensam Episcopalem Ecclesiensem pertinente unus modius major sive starellus mensure magne nuncupatus ad cumulum pro quolibet jugo sive pari boum more antiquo arantium, in terris vero Canonicorum tres quarti similis modii ad cumulum persolvi deberent; et si contingeret arare in territorio Episcopi et Canonicorum Ecclesiensium, unum starellum ejusdem mensure, attento quod alii tres quarti debentur Canonicis. De ordeo vero mediam decimam integram, scilicet unum de singulis viginti; ac pari modo de tritico et ordeo quod seminari contigerit absque bobus cum marra sive cum pico mediam decimam, videlicet unum de singulis viginti, dempto tritico quod cum bobus sive aliis animalibus seminaretur, quia pro eo solvendus est unus modius sive starellus major ad cumulum, ut premissum est, non autem aliqua decima neque media decima, Episcopo pro tempore existenti Ecclesiensi in perpetuum dare, ac hujusmodi medias decimas et primitiam absque ulla fraude solvere, et ad horreum sive magasena Episcopi pro tempore existentis Ecclesiensis et ejus collectorum sive arrendatorum, aut ad Civitatem Ecclesiensem, suis sumptibus et expensis conducere sive conduci facere promiserunt. Dictus vero Franciscus modernus Archiepiscopus et Episcopus, charissimo in Christo filio nostro Philippo Hispaniarum Regi Catholico ipsisque Universitati et hominibus rem gratam facturus, et alias ad intercessionem ejusdem Michaelis Proregis, medias decimas ac primitiam sibi suisque successoribus predictis solvi promissas acceptando pro se et successoribus suis, dictis vero Universitati et hominibus aliquas decimas et medias decimas decursas et non solutas nec receptas sibique debitas usque ad primam diem mensis januarii anni Domini tunc proxime preteriti millesimi quingentesimi nonagesimi primi, et expensas taxatas et liquidatas ac in prioribus concordiis seu instrumentis desuper factis predictis remissas et relaxatas, nec non et jura sibi, non autem Canonicis et aliis Ecclesie ministris, debita, ac primitias alias preter modium tritici, ut prefertur, et etiam que pro sponsalibus, offertis, cruce, pede altaris, pro campanis funerum, administratione sacramentorum Baptismatis et Extreme Unctionis, et decem libris debitis et solvi solitis ratione eorum qui extra dictam Civitatem decedunt et ad illam funeris causa similiter transportantur, perpetuo remisit, relaxavit et condonavit; ita quod ultima concordia hujusmodi currere inciperet et a prima die mensis januarii ejusdem anni millesimi quingentesimi nonagesimi primi: et si beneplacitum Apostolicum hujusmodi non obtineretur, omnia premissa nulla nulliusque roboris et momenti existerent, ac utrique parti salva et illesa, in pristinum et eo in quo ante ultimam concordiam hujusmodi quomodolibet erant statum remanerent; et cum declaratione, quod ipse Franciscus modernus Archiepiscopus et Episcopus, et successores sui, ac arrendatores, affictuarii aut collectores predicti, non tenerentur candelas dare Universitati et hominibus ac eorum successoribus predictis dari solitas in die Purificationis Beate Marie Virginis, imo ab hujusmodi prestatione immunes et exempti in perpetuum essent et esse censerentur, ac alias et aliter, prout in diversis publicis desuper confectis instrumentis plenius dicitur contineri. Cum autem, sicut eadem petitio subjungebat, ultima concordia hujusmodi pro litibus et controversiis hujusmodi, que per triginta annos et ultra cum gravibus damnis et dispendiis vertebantur, componendis, ac communi ipsarum partium bono et quiete, et ad dicti Michaelis Proregis intercessionem facta sit; et preterea civitas prope mare et versus partes Africe constructa ac quotidianis piratarum incursionibus exposita sit, ob idque illius habitatores varias atque graves expensas et damna pro illis repellendis et sese ac Civitatem ipsam adversus eos tuendis pati cogantur, ita ut si ad dictas decimas integraliter persolvendum cogerentur, tunc Civitas ipsa habitatoribus saltem pro majori parte destitueretur, quin etiam oppida et loca vicina, quorum eadem Civitas propugnaculum extitit, depopularentur, vel saltem continuis ipsorum piratarum depredationibus exponerentur: pro parte Francisci moderni Archiepiscopi et Episcopi, ac Universitatis et hominum predictorum, asserentium ad concordiam predictam et finalem executionem non sine gravi dispendio deveniri posse, nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus concordie posteriori hujusmodi pro illius subsistentia robur Apostolice confirmationis adjicere ac alias in premissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur, Franciscum Archiepiscopum ac singulares personas Universitatis et hominum hujusmodi a quibusvis excomunicationis,

Digitized by Google

suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum presentium duntaxat consequendum, harum serie absolutos fore censentes; nec non decimarum et primitiarum predictarum qualitates, quantitates, et annuos valores, ac litium et causarum predictarum status et merita, ipsarumque partium jura et pretensiones presentibus pro expressis habentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, ultimo dictam concordiam Apostolica auctoritate tenore presentium perpetuo confirmamus et approbamus, illisque perpetue et inviolabilis Apostolice firmitatis robur adjicimus, ac omnes et singulos tam juris quam facti ac alios quoscunque defectus, si qui intervenerint in eisdem, supplemus. Decernentes ultimo dictam concordiam (1) hujusmodi, ac prout illam concernunt et ad eam spectant omnia et singula premissa, perpetuo valida et efficacia esse et fore, suosque plenarios effectus sortiri et obtinere, ac per Franciscum Archiepiscopum et Episcopum, ac Universitatem et homines, eorumque successores predictos, ac quosvis alios ad quos nunc quomodolibet spectat et spectabit in futurum, perpetuo firmiter et inviolabiliter observari et adimplere, eosdemque Franciscum Archiepiscopum et Episcopum ac Universitatem et homines ac successores ad illius observationem etiam per censuras et penas ecclesiasticas aliaque juris et facti remedia cogi et compelli posse, sicque per quoscunque judices, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, et Sancte Romane Ecclesie Cardinales, ac Legatos, et de latere, et Vicelegatos, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interpretandi facultate et auctoritate, judicari et diffiniri debere, ac irritum et inane quicquid secus super his a quoque quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, non obstantibus premissis, ac quibusvis Apostolicis, nec non in provincialibus et sinodalibus Conciliis editis specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus, ac Ecclesie et Civitatis Ecclesiensis predictarum etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, legibus et consuetudinibus etiam immemorabilibus, privilegiis quoque indultis et literis Apostolicis Ecclesie Ecclesiensi illiusque Presuli et Capitulo nec non Civitati predicte ac illius Communitati et hominibus aliisque superioribus et personis, sub quibuscunque tenoribus et formis ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, nec non irritantibus, et aliis decretis in contrarium forsan quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis ac disponentibus; quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illis alias in suo robore permansuris, hac vice duntaxat harum serie specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscunque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre absolutionis, confirmationis, approbationis, supplementi, decreti, et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contra ire. Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Rome, apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominice millesimo quingentesimo nonagesimo quinto, undecimo kalendas junii, Pontificatus Nostri anno quarto.

Oct. P. Pultrius.
G. Gaillart.

Henricus Gilletus pro Magistris.

P. de M.ª pro Pref.
A. Cattaneus.
C. Pamphilius.
A. Rocheta.

L. Conventinus.
Bombellus.
H. Canonicus Burlurault.

Exped. ducatus sexaginta
L. Conventinus.

(Locus Sigilli)
Petrus Solis.

I. Mercado.

(1) L'originale *con* | *concordiam*.

XLIX.

Re Filippo ordina e conferma i Capitoli stati presentati a nome della Città d'Iglesias nel Parlamento Generale tenutosi in Cagliari negli anni 1593 *e* 1594 *sotto il Vicerè Don Gastone di Moncada, colle risposte fatte dal Vicerè a cadun Capitolo; decretando inoltre su alcuni Capitoli, che erano stati riservati alla sanzione di Sua Maestà.*

1600, 11 dicembre.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Privilegio en forma de los Capitulos que dio la Ciudad de Iglesias del Reyno de Cerdeña en el Parlamento, que en nombre de Sa Magestad, que aya gloria, celebrò el Marques de Aytona el año de 1593, con las decretationes que despues mandò hazer en ellos (1).

(1) Questa intitolazione si legge in fine, dopo le sottoscrizioni, dall'istessa mano che scrisse il Documento.

Digitized by Google

Nos Philippus, Dei gratia Rex Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugaliae, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galletiae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algezirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, nec non Indiarum Orientalium et Occidentalium, Insularum et Terrae Firmae maris Occeani, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Athenarum et Neopatriae, Comes Abspurgi, Flandriae, Tirolis, Barcinonae, Rossilionis et Ceritaniae, Marchio Oristani et Comes Gociani.

Consueverunt magni Principes, subditorum suorum petitiones, eas presertim quae reipublicae utilitatem et universum commodum concernunt, liberaliter exaudire; dum enim illos Regiis largitionibus afficiunt, in ipsis fidelitatem adaugent, et ad graviora obsequia praestanda alliciunt; caeteros etiam hoc exemplo ductos ad eandem provocant et inducunt. Respicientes igitur maximam integramque devotionem praefati nostri Regni Sardiniae, suorumque incolarum praeclara servitia et obsequia, quae jugiter multis modis Regibus Aragonum praedecessoribus Nostris et Nobis successive in quacunque fortuna animo indefesso praestiterunt et praestare non desinunt, merito astringimur, ut quicquid pro communi reipublicae utilitate supplicaverint, eis liberaliter concedamus. Cum itaque in Parlamento per Illustrem Don Gastonem de Moncada Marchionem de Aytona, consanguineum tunc nostrum, Locumtenentem et Capitaneum Generalem, vice et nomine Serenissimi Regis Philippi patris et domini Mei colendissimi aeterni nominis, anno millesimo quingentesimo nonagesimo tertio celebrato, tribus stamentis Regni praedicti, fuerint coram eo per quondam magnificum Angelum Cani, utriusque juris Doctorem, syndicum nostrae Civitatis Ecclesiarum, oblata nonnulla Capitula bonum et utilitatem ejusdem Civitatis concernentia, dictus Locumtenens illa decrevit et providit, prout in calce cujuslibet ipsorum continetur; quae quidem Capitula, una cum responsionibus seu decretationibus per dictum Locumtenentem factis, fuerunt coram Majestate dicti Serenissimi Regis genitoris Nostri ex parte dictae Civitatis presentata, humiliter supplicando, ut eadem acceptare, concedere, confirmare et decernere de illius solita benignitate dignaretur. Ipse vero, perspectis innata fidelitate ac servitiis per incolas praefatae Civitatis Ecclesiarum Coronae Regiae prestitis et impensis, Capitulis quidem ac decretationibus ipsis per eundem in Sacro Supremo Regio Consilio visis, recognitis et examinatis, tandem responderi mandavit prout in fine uniuscujusque Capituli appositum est seu decretum; quorum quidem Capitulorum series sequitur sub his verbis:

Oblata per magnificum et egregium Angelum Cani, utriusque juris Doctorem, syndicum Civitatis Ecclesiarum, in conclavio Regii Parlamenti.

Illustrissim Señor Lloctinent y Capità General, y President en lo present Real Parlament. Supplica lo sindich de la Ciutat de Iglesias, que Vostra Señoria Illustrissima, per lo bè, redrès, conservaciò y augment de dita Ciutat, qual se enten serà en servissi de nostre Señor Deu y del Rey nostre Señor vui benaventuradament regnant, sia servit concedir y decretar les coses seguents:

1. Primerament, que los privilegis, Capitols de Breu, Capitols de Cort, usos, pratiques, consuetuts, immunitas y franqueses de dita Ciutat de Iglesias sian observats, tot abus cessant.

Que s'fassa com se supplica, segons ne estan en observancia. — Ferdinandus Sabater, notarius, et scriba pro haerede Serra.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

2. Item, que la dita Ciutat de Iglesias, y los habitadors de aquella, gozen y se alegren, gozar y alegrar se pugan, de tots y sengles privilegis, capitols, constitucions, consuetuts, llibertats, fraqueses è immunitats, de les quals y dels quals la present Ciutat de Caller y los habitadors de aquella se alegran y gozan com se vulla y en qualsevol manera; recordant a Vostra Señoria Illustrissima, que nò sera molt, nì cosa nova esta mercè, puix la tenen y de aquella gozan las Ciutats de Sacer y del Alguer, y los habitadors de aquellas; y en de mes essent dita Ciutat de Iglesias de les mes antigues de la Real Corona en lo present Regne, y havent aquella com ha tant principalment servit com altra qualsevol conforme a sas forsas, y servintla de cada dia en les ocasions que se offreixen, com la serveix, ab tot que dites ses forses sien poques: per lo que desitjan dita Ciutat y los habitadors d'ella poder, per mes servir a la Magestat del Rey nostre Señor.

Que ho suppliquen à Sa Magestat. — Sabater, notarius.

Sa Magestat manarà provehir lo que en azò mes convinga. — Frigola, Vicecancellarius.

3. Item, que, vaccant lo offissi de Capità de dita Ciutat de Iglesias per mort de la persona en la qual es y serà provehit per la Magestat del Rey nostre Señor, o per esser finit lo bienni per lo qual y serà provehit per Sa Magestat, no podent aquella per absencia o per altre impediment regir lo offissi predit de Capità, dega servir y regir dit offissi de predit Capità lo Consoller en Cap de aquella Ciutat; y en falta de aquell lo segon; y axì successivament los altres Consellers, sens altra provisiò alguna, fins que sia per la prefata Magestat del Rey nostre Señor provehit de altre Capità, o cesse la absencia e impediment del qui ho es y serà provehit; com axì està per Capitol de Breu y privilegi de dita Ciutat statuit, y se ha entès y se ha observat tots temps: sinò es de pochs añys ensà, que se ha volgut innovar; volent que en cas de finit lo bienni per lo que se provei lo dit offissi de Capità per Sa Magestat puga servir dit offissi la matexa persona o altra per provisiò del Lloctinent General

Digitized by Google

del present Regne: lo que es estat y es agravi à la dita Ciutat.

Que ja Sa Magestat ha manat dar ordre com convè à la bona administraciò de la justicia en cas de vacancia; y en lo demes, que s' guarde lo privilegi. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

4. Item, que lo offissi predit de Capità de dita Ciutat de Iglesias se provehesca de assì avant y tots temps en habitadors de dita Ciutat, com axì se provehixen les Vegueries y potestaries de les Ciutats de Caller, Sasser, l'Alguer, Oristani y Castell Aragonès en habitadors de aquellas; de les quals no deu eser de deterior condiciò la dita Ciutat de Iglesies: trametentse terna de aquells per Vostra Señoria Illustrissima y per sos successors à la Magestat del Rey nostre Señor per cascun bienni, per a que de dita terna Sa Magestat nomene y proveesca lo que serà servit en Capità; y que dita terna sia de personas militars, o que haian servit de Consellers en capt o segons de dita Ciutat, o fills de aquells; puix no faltan semblants llaors al Senor nì ne faltarà, que poden y merexen tenir semblant y majors carrechs.

Que Sa Señoria tindrà compte ab les persones de dita Ciutat que merexeran lo dit carrech, en proposarlos a Sa Magestat. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

5. Item, que lo Capità que vuy es y per temps serà de dita Ciutat de Iglesies, o lo qui dit offissi regirà, nò puga fer sentencia nì sententias en causas civils nì criminals, com fer nò las pot, sens vot y parer dels Consellers de dita Ciutat, los quals, com es notori, per privilegi de dita Ciutat servexen de Assessors; e que essent de diferents vots los dits Consellers, seguesca'lo dit Capità, o lo qui lo offissi de Capità regirà, lo vot y parer de la major part de dits Consellers, tot abus cessant, com axì procehesca de justicia.

Que se fassa com se supplica, llevat tot abus. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

6. Item, que haventse pagat en dita Ciutat de Iglesias lo dret de duana, haventse totavia a pagar dels formatges, llanes, cuiros, y altres mercaderies que se trahuen y aportan de dita Ciutat en la present Ciutat de Caller o en altra part del Regne, nò se dega pagar altra vegada dret de duana en lo lloch ahont se aportan, com sia un sol deute lo de dita duana, y un sol deute de una sola paga se contente: recordant a Vostra Señoria Illustrissima, que assò està generalment provehit per les robes y mercaderies de ultramarina ab Capitol de Cort decretat en lo Parlament celebrat per lo olim Lloctinent y Capità General del present Regne Don Juan Coloma; y que a dita Ciutat y als habitadors de aquella, per llur notoria probesa, y per la innata fidelitat que tenen a la Magestat del Rey nostre Señor, sens altra rahò (quant mes ab les rahons predites?) se deu lo present Capitol concedir.

Que ho suppliquen a Sa Magestat. — Sabater, notarius.

Que lo Virrey hoya las dos Ciutats en assò, y que informe del que passa, ab son parer. — Frigola, Vicecancellarius.

7. Item, que nò sia persona alguna secular, que prenga bestiar algù a comù nì altrament de persones ecclesiastiques, si las tals personas ecclesiasticas tindran già un comù o gama de aquell tal bestiar; sots pena que lo tal secular pagarà tots los drets que dels bestiar y fruits de aquell se deuran a la dita Ciutat enterament, axì per la part tocant al tal secular, com a la persona ecclesiastica de la qual se haurà pres lo bestiar a comù, o altrament. Y assò, perquè cesse lo abus de alguns ecclesiastichs, que, com si fossen seculars, fan albitri de tenir molts comuns o molt bestiar, y nò volen pagar los drets de dita Ciutat.

Per ser cosa que toca à la llibertat ecclesiastica, aguda madura delliberaciò se provehirà lo que convinga a justicia. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

8. Item, que en los quatre mesos del añy, çoès nohembre, dehembre, gener y febrer, nò se fassen les guardies que se fan en los llochs dits Bauprimarjo, Perdapiscare, y Campeda; si però necessari nò fos perquè hi aguès nova certa de enemichs: perquè se ha vist, que alguns habitadors de dita Ciutat, de esser anats a fer les dites guardies en dits mesos, ne han perdut la vida, y altres ne sons restats esguats del peus, per lo intolerable fret y gel de la nit que en dits llochs en dits mesos se sent.

Que, per ferse les guardies predites en benefici y custodia dels habitadors de dita Ciutat, Sa Señoria Illustrissima tindrà compte en aliviarlos dels treballs que s' puga. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

9. Item, que per fraus que se cometen en lo dret de la duana Real, de vint sous en abaix deventse pagar, nò se puga fer process, sinò que verbalment se provehesca y procehesca sobre lo tal frau; y com totavia conste de dit frau, sia tingut lo qui comès lo haurà al doble, y nò a altra pena alguna, nì a mes; y que de la declaraciò faedora nò puga alguna de las parts appellar, e si se appellarà, la appellaciò dega ser nulla e repellida, y la declaraciò dega ser executada com sentencia passada en cosa judicada. Y assò, perquè essent causes minimes, com se dexa entendre que son, moltes vegades se fan processos, y se interposan appellacions, per hont se despen en actes e tals deu voltes mes del frau, y se venen a ruinar les parts.

Que s' fassa come se supplica. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

Digitized by Google

10. Item, que sia llicit y permès, com axì se ha sempre praticat y accostumat, sinò es de poch ensà que alguns arrendadors de la duana Real ho han volgut impedir, que los pastors y amos de bestiars pugan portar en ses cases sens aportar en la duana, a portar lo formatge que mester hauran per provisiò de llur casa; y noresmenys que de tal formatge nò hajan de pagar dret, com jamay lo han pagat, essent, com es, cosa justa, y gozen de la sua roba llibera y francament per llur provisiò.

Que s' guarde lo acostumat, fins altra cosa sia provehida de justicia. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

11. Item, que en dita Ciutat se puga aforar lo forment, segons que per abans se podia y se solia aforar, en vigor de Capitols de Breu de dita Ciutat, y costum antiquissim a dits Capitols conforme, confirmats per la Magestat del Rey nostre Señyor, y en lloch de privilegi concedits y atorgats axì ab privilegis com ab Capitols de Cort; perquè de quant se ha dexat de aforar, nò han acudit nì acudexen forments alguns de les viles de defora de dita Ciutat, y axì ha vingut aquella y los habitadors d'ella a mòlt patir; y molts, anant à llaurar en les marines de dita Ciutat, forsats per la falta de territoris fructiferos que tenen en altra part y per la falta de forments, son vinguts y venen en mans de Moros, per molt que se sian guardats y se vullan guardar aquells: als quals inconvenients se obviaria fentse lo afor que se supplica, perquè, essent aquell competent, acudiran, com per lo passat solian acudir, forments de les viles.

Attes que y a pragmatica de Sa Magestat, nò tè lloch lo supplicat. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

12. Item, que dels soldats y homens que serviran en la torre faedora en Portescusi, nò ne haya de pagar algù la dita Ciutat de Iglesias, sinò que tots aquells los haia de pagar la Administraciò del dret Real imposat per fer y mantenir torres; perquè havent de pagar dita Ciutat de dits soldats dos nì hu, millor regonegut y pensat lo que dita Ciutat pot fer, es impossible, sinò es per venir en major miseria y pobresa de la molt gran en que vui se troba; puix en demès dita Ciutat contribuex en la fabrica y constructiò de dita torre, fent y pagant tot lo que es menester, exceptades la maestransa y aynes; que es cosa que ninguna altra Ciutat del Regne ha fet, sibè sien altres Ciutats de molts mayors facultats.

Sa Señoria los aliviarà en lo que puga. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

13. Item, que lo dret de la pessa del formatge per cada quintar, que se solia per temps pagar per la duana, co per lo pes Real de dita Ciutat de Iglesias, nò se pague per avant, nì tanpoch se paguen les deu lliures per quintar, que se han aprentat per un entretant de poch ensà en lloch de dita pessa per parar camì a que lo formatge se fassa gros y nò menut, com pagantse la pessa se fa sinò manco, reduintho almenys a sis lliures per quintar, perquè altrament se ha de tornar a la pessa per quintar, perque las deu lliures son cosa en la qual nò se poden salvar los pastors y amos de bestiar, ab tot que fassan lo formatge gran; lo que nò convè, perque fentse xich, com se fa pagant la pessa, nì la Cort nì los pastors y amos de bestiar nò se aprofitan, perquè lo formatge xich se ven a molt menor preu que lo gran.

Que, attès que sobre açò y a determinaciò presa per Sa Señoria Illustrissima en lo Real y Patrimonial Consell, que se observe aquella. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

14. Item, que sibè sia arrendada la duana Real de dita Ciutat de Iglesias, lo Camarlench haya de pessar los formatges com los pesa tots temps que nò es arrendada, puix estant reduit lo dret de la pessa per quintar de formatge a certes lliures, nò convè que los arrendadors hayan de pesar, sinò lo dit Camerlench, que es persona tercera y neutral entre los arrendadors y amos dels formatges; y lo mateix sia de la llana, pagantse als dits arrendadors lo dret acostumat pagar nò essent arrendada. Recordant a Vostra Señoria Illustrissima, que hi ha pragmatica, que dispongue, los officials fassan los offissis etiam que hi haya rendament.

Que s' fassa com se supplica. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

15. Item, que nò se puga pendre nì traure bestiar algù nì vins de dita Ciutat de Iglesias y dels habitadors de aquella per forsa de provisions, sian simples o penals, o ab qualsevol clausules despedides nì altrament, sinò que stiga a mà dels Consellers de dita Ciutat, los quals, vista la necessitat de aquella, pugan dexar traure o retenir sens encorrer en pena alguna; y assò perquè dita Ciutat nò gosa sinò del poch del bestiar y del puch del vì que aquella y los habitadors d'ella tenen, que es tant poch al ordinari, que si se tinguessen carniceries ordinaries com se dehuen tenir, en breu nò se trobaria cap de bestiar; y axì es menester tenirhi mirament, per a que se conserve lo poch que hì es, y ne pugan alguna vegada menjar en dita Ciutat; y si nò son dits Consellers, ningun altre hì pot ben mirar.

Sa Senoria Illustrissima tindrà compte en nò desprovehir à dita Ciutat, com sempre lo ha tingut. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

16. Item, que nò se embie per avant Comissari per a fer enseculaciò o regonexensa y extractiò de Consellers y altres officials de dita Ciutat, com sia que, conforme al privilegi qne de assò dispon, lo

Digitized by Google

Capità, o Regent lo offissi de aquell, ab los Consellers, dehuen fer la enseculació, regonexensa y extractiò de nous Consellers y altres officials; manant que dit privilegi se guarde juxta sa serie y tenor, nò obstant qualsevol provisions y comissions y actes en contrari fets, ans tenint aquells per nullos y com si fets nò fossen; añadint, que ab assò se farà lo que se deu en observansa de dit privilegi, y se evitaran les despeses que fentse altrament ne succehexen a la dita Ciutat, les quals son moltas, considerada en demes la notoria y extrema pobresa de aquella.

Sa Señoria ha tingut y tindrà compte, en que se observe lo privilegi, y al que convindrà mes per al bè de aquella Ciutat, sens prejudici de dit privilegi. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

17. Item, que se mane intercedir ab Sa Sanctitad, per a que sia servit decretar lo acordi près per dita Ciutat y per los habitadors de aquella ab lo Reverendissim Archebisbe de Caller y Bisbe de dita Ciutat que vui es, sobre les decimes (1), escrivint à Sa Sanctitad, y al Illustrissim Embaxador del Rey nostre Señor que en Roma resideix, encaridament sobre la despediciò de dit negosi, perquè en ningun temps se puga tornar a remoure questiò alguna sobre dits decimes, y se eviten los dañys, despeses, y dissensions que altrament se siguirian, com per lo passat ne seguiren, de nò haverse decretat altre acordi pres ab lo Reverendissim Archibisbe y Bisbe Novella, predecessor inmediato del Reverendissim que vui es (2).

Sa Señoria ho scriurà à Sa Magestat, supplicantli los afavoresca en lo supplicat; y tambè intercederà ab lo Embassador de Roma, fassa lo matex. — Sabater, notarius.

Sa Magestat proveirà en assò lo que convinga, vista la concordia. — Frigola, Vicecancellarius.

18. Item, que, vacant dit Bisbat de Iglesias per mort o translaciò del Reverendissim que vuy es, se proveesca, nomene y presente per Sa Magestat Bisbe a part per dit Bisbat, puix la renda que aquell dona conforme al acordi en lo Capitol precedent mencionat es tanta, que per rendament val mil y trescents ducats franchs al dit Reverendissim; la qual renda nò es menor de la que dona los Bisbat de Bossa y lo de Ales a llurs prelats respective. Y essent dita Ciutat de Sglesias de les Ciutats del present Regne la mas antiga de la Real Corona de Aragò, y tan benemerita com altra qualsevol, nò es justo que sia de deterior condiciò en aquest particular, que es de tanta importancia per lo bè de les animes, y de les coses spirituals y temporals. Encara advertint, perquè mes facilment açò se concedesca, que per lo passat dita Ciutat ha tingut son Bisbe a part, y que cessa al present la causa per la qual se ha dexat de provehir de anys ensà Bisbe a part ad aquella; la qual fonch la tenuitat dels drets que se pagavan, quals nò importavan sinò dos cents o trescentes ducats, ab los quals nò se podia ab decoro sustentar lo Prelat; y que sibè nò se ha provehit Prelat a part, noresmenys dit Bisbat de Iglesies may es estat unit nì supprès, nì vuy es, sinò que tots temps es estat existent y en peu com encara està; y noresmenys que lo Archibisbat de Caller ab los Bisbats que tè units, de Suelli çoès, Sant Pantaleu, y Galtellì, que son vuy de les viles de aquest Regne de manco ser y molt pobres de poblatiò, val y renda mes y mes que ningun altra Prelatura del Regne, ab tot que hì ha altres que tenen moltes unions de prelatures y de altres dignitats.

Que ho suppliquen a Sa Magestat, y appar cosa convinient. — Sabater, notarius.

Sa Magestat quant hi sia la occasiò veurà lo que mes en assò convindrà. — Frigola, Vicecancellarius.

19. Item, que se remeta als Jutges de greuges de aquest Real General Parlament, que proveescan lo que justament apparrà haverse de reffer a la dita Ciutat de Iglesias per los llits quals per diverses vegades per provisions y manaments dels Lloctinents Generals predecessors de Vostra Señoria Illustrissima son stats trasmests assì en Caller per alojaments de soldats vinguts alojar en la present Ciutat de Caller, axì Italians com Españols, y per despeses quals la dita Ciutat haja fet y patit per soldats que per allì hayan alojat ho sian passats desembarcant en aquellas mars y ports; puix sibè fonch remes al Jutges de greuges del Parlament de Don Juan Coloma olim Lloctinent y Capità General del present Regne, nò fonch per aquells provehit, nì apprès jamai se han reffet, com era y es degut que s' reffassan, hauenthi lletra de Sa Magestat en demes, com es de veure en lo Capitol qual sobre açò fonch presentat y decretat en dit Parlament de Don Juan Coloma, del qual sen fà productiò, ut ecce.

Sa Señoria remet les coses supplicades en dit Capitol als Jutges de greuges, per a que, oydes les parts, fassan justisia. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

20. Item, que sian reparats lo Castell y muralles de dita Ciutat de Iglesias, los quals, com Vostra Señoria Illustrissima occularment ha vist lo añy passat trobantse en dita Ciutat per visitar aquella, estant molt derruyts: nò sols de la quantitat, qual supplica que mane fer tachiar y compartir dels diners que del servisi del present Real General Parlament se applicarà a reparos, qual deu esser gran; però encara de qualsevol dinès y pecunies de la Regia Cort, nò bastant aquella, axì y de la manera que convè per la tuitiò y seguretat de dita Ciutat, y perquè nò patesca una invasiò de Moros, com en altra manera la pot facilment patir sens sperança de obstacle algù, estant los dits Castell y

(1) Vedi *Doc. XLVIII.*
(2) *Doc. XLVIII, 50-101.*

Digitized by Google

murallas derruyts com estan; lo que si seguìs, seria la total ruyna de dita Ciutat, y notable deservisi de Sa Magestat.

Que se ajudarà en la reparticiò de les muralles de dita Ciutat y Castell en tot lo que se puga. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

21. Item, que de les pecunies dedicadores de dit servissi del present Real General Parlament se tache y compartesca una competent quantitat per lo Hospital de dita Ciutat de Iglesias, aguda rahò a la pobresa y miseria de dit Hospital, qual es nò sols gran però encara grandissima; y si nò es per est camì, nò pot de altra part esser com es mester subvenguda.

Que en lo repartiment se tindrà compte en lo que se supplica. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

22. Item, que per lo semblant se tache y compartesca de les pecunies applicadores del servissi predit del present Real General Parlament per reparos, almenys fins en sinc centes lliures, les quals per los Consellers de dita Ciutat se haian de carregar a censal, per a que la renda de aquellas servesca per reparar cascun any lo conduit per lo qual vè la aygua a la Ciutat de unes fonts que estan fora a milla y mija de aquella, la qual es necessarissima; y en demes en temps que faltan les aygues de les fontanes que son dins dita Ciutat, que es en lo 'stiu quasi cascun any, perquè la dita Ciutat, per sa notoria pobresa, de algun temps a esta part nò ha pogut nì pot reparar lo dit conduhuit com es menester, y axì la aygua predita se vè à perdre ans de entrar en la terra, del que sobre manera resta incomodat lo poble de dita Ciutat; y mes particularment ne restan incomodats lo Monestir dels Frares del glorios Sanct Francesch, y lo Collegi de la Companya de Jesus de dita Ciutat, los quals en tot y per tot temps se servexen de dita aygua, per no tenir per llur pobresa com provehirse de aygua de altra part per llurs necessaris.

Que en lo repartiment se tindrà compte en lo que se supplica. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

23. Item, que aximatex se tache y compartesca de les pecunies applicadores del servissi ja dit del present Real General Parlament per reparo de ponts y de altres obres, una quantitat condecent per reparar y redressar los ponts per los quals se entra à la Isla e Iglesia del glorios Sanct Antiogo, y encara per desboscar los bosch que, passats dits ponts, se troban ans de arribar à la dita Iglesia; perquè en les festivitats de dit glorios Sanct, que son per abril, agost, nouembre, y maig, passen ab manco perill los que acudexen a ditas festivitats, que, com es notori, potse dir que son infinits, y de tot lo Regne.

Sa Señoria en lo repartiment farà per los ponts ne tindrà lo degut compte. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

24. Item, que se tache y compartesca almenys fins en la summa de mil ducats dels dinès del servissi predit del present General Real Parlament a obres pies applicadors, per convertir aquells en la obra del Monestir que han fundat en dita Ciutat los Reverents Pares Capuxins; ab la qual quantitat, y ab les charitats que los particulares de dita Ciutat entenen fer, se confia que se podrà dita obra posar en estat que los predits Pares podran residir y emplearse en fer las sanctas obras que aquells solen y acostuman fer en servissi de Nostre Señor Deu, y bon exemple dels pobles.

En lo repartiment faedor se tindrà lo compte degut. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

25. Item, que si Capitols alguns o actes se han decretat y fet en aquest Real General Parlament, ò se decretaran o faran, quals sian en prejudici de la dita Ciutat de Iglesias, o en derogaciò de Capitols de Breu, Capitols de Cort, privilegis, gracies, immunitats y franqueses de dita Ciutat, a instancia de qualsevol dels estaments, o de particulars, Ciutats, o de qualsevol personas o collegi, sian aguts per nò decretats y fets, y, aquells nò obstants, tots y qualsevol privilegis, Capitols de Breu, Capitols de Cort, immunitats, graties, franqueses, usos y costums de dita Ciutat resten en sa forsa y valor.

Sa Señoria Illustrissima nò ha entes nì enten en les decretations fetes y faedores en lo present Real General Parlament derogar nì prejudicar als privilegis y drets de la Ciutat de Iglesias, ans vol que aquelles li sien salvos e illesos, y les decretacions fetes contraries als drets de dita Ciutat sien agudes per nò fetes. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Frigola, Vicecancellarius.

Et licet etc. Altissimus etc.

Sua Illustrissima Dominatio providet et decretat hujusmodi Capitula et unumquodque illorum, prout in fine cujuslibet Capituli scriptum est et continetur, et mandavit hujusmodi actum Curiae fieri.

Provisa per Illustrissimum dominum Locumtenentem, et Capitaneum Generalem, Presidentem in presenti Regio Generali Parlamento, die decimo quinto februarii, MDXCIIII, Calari.

Ferdinandus Sabater, notarius, et scriba pro haerede Serra.

Quas quidem supplicationes, Capitula praeinserta, ac responsiones et decretationes in eisdem apposita, ad humilem praefatae Civitatis Ecclesiarum supplicationem nobis factam laudantes et approbantes illas et illa, et omnia et singula in eisdem contenta et expressa, praedictae Civitati Ecclesiarum Regni praefati Sardiniae et illius particularibus praesentibus

Digitized by Google

et pro tempore existentibus, tenore hujusmodi, de Nostra certa scientia, deliberate et consulto, dicti Nostri Sacri Supremi Regii Consilii deliberatione praeeunte, concedimus, consentimus et liberaliter elargimur, Nostraeque hujusmodi concessionis, consensus et elargitionis (1) munimine seu praesidio roboramus et validamus, auctoritatemque Nostram Regiam interponimus pariter et decretum. Quapropter egregio, nobilibus, magnificis dilectisque Consiliariis, Locumtenenti et Capitaneo Generali in praefato Regno Sardiniae Praesidenti seu dictum officium Regenti, Regenti Cancellariam, et Doctoribus Nostrae Regiae Audientiae, Judici Curiae, Advocato et Procuratori Fiscalibus, Gubernatoribus quoque seu Reformatoribus in Capitibus Calleris, Gallurae et Lugudorii, Regio Procuratori, Magistro Rationali, ac Regenti Nostram generalem Thesaurariam, seu eorum locumtenentibus, vicariis, subvicariis, potestatibus, alguaziriis, virgariis et portariis, caeterisque aliis officialibus et subditis Nostris in dicto Regno Sardiniae constitutis et constituendis praecipimus et jubemus, ad incursum Nostrae Regiae indignationis et irae, poenaeque florenorum auri Aragonum mille Nostris Regiis inferendorum aerariis, quod praeinsertas supplicationes et Capitula, et unumquodque eorum, juxta decretationum et responsionum in fine ipsorum positarum seriem et tenorem teneant firmiter et observent, tenerique et inviolabiliter observari per quos decet faciant, cauti secus agere fierive permittere ratione aliqua sive causa; si dicti officiales et subditi Nostri, praeter irae et indignationis Nostrae incursum, poenam praeappositam cupiunt evitare. In cujus rei testimonium praesentem fieri jussimus, Nostro Regio communi sigillo pendenti munitam.

Dat. in domo Nostra del Pardo, die undecimo mensis decembris, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo, Regnorumque Nostrorum tertio.

YO EL REY.

Vidit Covarruvias, Vicecancellarius.
Vidit Comes, Generalis Thesaurarius.
Vidit Batista, Regens.
Vidit Don Montes de Guardiola, Regens.
Vidit Don Jo^{s} Sabater, Regens.

Dominus Rex mandavit mihi Johanni de Vilella. Visa per Covarruvias, Vicecancellarium; Comitem, Generalem Thesaurarium; Batista, Guardiola et Sabater, Regentes Cancellariam.

In Sardiniae primo, fol. CCXXXVII.

Solvit ducentos solidos.

(1) Il manoscritto *elargitiones*.

Digitized by Google

Digitized by Google

SECOLO XVII

I.

Nota dei pagamenti pel diritto stato imposto in Iglesias per la spesa di due soldati da mantenersi nella torre e fortezza di Portoscuso, dal 1.° gennajo al 9 giugno 1603.

1603, 3 luglio.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Quern y compte del dret del nou imposit posat per obs de pagar los dos soldats, que present Ciutat sustenta y paga cascun any en la torre y fortalesa de Porto Scusi, qual comensa vuy que comptam al primo de jener 1603.

ANTIOGO PASSIU PORXELLA, Administrador.

Oblats confruntats son los presents comptes y querns per Antiogo Passiu Paxella, vuy en Sglesias, a dies tres de juliol; dich tres de juliol MDCIII.

JOANNES PIAS, notari.

EXIDA DE CUIRAMS.

Seguono dal 2 gennajo al 9 giugno in 7 pagine 80 partite, e poscia la loro ricapitolazione per pagine, nel seguente modo:

Suma tota la exida del cuiram adobat y en pel del present dret, segons les partides de atràs, segons segueix:

4 l.,	3 s.,	8
6 l.,	10 s.,	8
6 l.,	9 s.,	8
14 l.,	6 s.,	10
7 l.,		2
5 l.,	4 s.,	6
4 l.,	1 s.,	
47 l.,	16 s.,	6

DRET DEL VI,
QUAL S' PAGAN A 2 S., 6 BOTTA.

Seguono dal 22 gennajo al 4 giugno in 4 pagine 69 partite, e poscia la loro ricapitolazione, nel seguente modo:

Sumes del dret del vi, qual s'han pagat a 2 s., 6.

2 l.,	13 s.,	6
4 l.,	1 s.,	
2 l.,	15 s.,	6
1 l.,	17 s.,	
11 l.,	7 s.	

DRET DE BESTIAR,
QUE SE TRAU FORA LA CAPITANIA
DE LA PRESENT CIUTAT A VENDRE,
ÇOES BOVÌ, Y ALIAS.

Seguono in due pagine 20 partite, in porci, buoi e becchi; e poscia:

Suma del dret del bestiar se trau fora la present Ciutat, y es segons segueix:

12 l.,	3 s.,	10
22 l.,	6 s.,	
34 l.,	9 s.,	10

DRET DE TOT LO BESTIAR
QUE SE TALLA PER MENUT DINS LA PRESENT CIUTAT
E DESTRITH Y CAPITANIA DE AQUELLA.

Segue in cinque pagine la nota del bestiame macellato dai 2 gennajo ai 3 giugno: cioè 30 buoi; 40 vacche, oltre 5 in Sant'Antioco in occasione della festa in aprile; 1 vitello; 230 tra becchi e montoni, oltre 62 a Sant'Antioco in occasione della festa; e 65 porci: segue indi la ricapitolazione per pagine a questo modo:

Suma de les partides del bestiar s'est tallat

Digitized by Google

per menut, segons menudament es de veure atras:

2 l., 10 s., 8
2 l., 2 s., 2
1 l., 12 s.,
1 l., 5 s., 4
5 s., 10

7 l., 16 s.

DRET DE EXIDA DE FORMATGES,
QUAL S' PAGAN A DE 5 SOUS PER CARRO.

Dì sapte al ultim de maig 1603.
Deu Julià Cabillo per un carro formatges trau ..... l., 5 s.
Deu Marco Angus y Ant.° Loddi per un carro formatges..... l., 5 s.

l., 10 s.

DRET DE CAVAILLS, JUMENTES Y POTROS, QUAL S' PAGAN:
ÇOÈS LOS QUE SE VENEN EN LA PRESENT CIUTAT O ENTRE HABITADOR Y HABITADOR, A 5 S. PER CAP; Y LOS QUE SE TRAUEN FORA LA CAPITANIA, A 20 SOUS CAP.

Seguono in due pagine 8 partite in aprile e maggio, e quindi la ricapitolazione a questo modo:

Sumas del dret dels cavaills.

l., 10 s.
3 l., s.

3 l., 10 s.

DRET DE TOTES LES FRUITES QUE SE TRAUEN FORA LA PRESENT CIUTAT PER A VENDRE: PAGAN DE CADA CARO 2 S., 6.

Dì sapte a 24 maig 1603.
Deu mestre Domigo Azori y companions per un caro sirexes que han tret ..... l., 2 s., 6
Deu Antiogo Gallos per un caro sirexes..... l., 2 s., 6
Deu mestre Joan Pullo per un caro l., 2 s., 6
sirexes..... l., 2 s., 6
Deu Pere Fensa per un caro sirexes l., 2 s., 6
Deu mestre Joan Corbello Maurino per un caro sirexes..... l., 2 s., 6
Deu Ant.° Devilla Loddi per dos caros sirexes..... l., 5 s.
Deu Antiogo Matta per dos caros sirexes..... l., 5 s.

1 l., 2 s., 6

DRET DE EXIDA DE GALANCES.

Dì mecres a 9 de abril.
Deu mestre Antiogo Cani Guisu per 15 quintars galançes ..... l., 10 s.
Dì jous a 10 dit.
Deu lo susdit Guisu per 24 quintars galançes trau ..... l., 16 s.
Dì sapte a 12 dit.
Deu mestre Antiogo Passiu per 10 quintars ..... l., 6 s., 8
Dì mecres a 16 dit.
Deu la viuda de mestre Pere Bohe per 108 quintars..... 3 l., 12 s.
Dì jous a 17 dit.
Deu la dita viuda per 28 quintars galançes trau ..... l., 18 s., 8
A 24 dit.
Deu la dita viuda per 159 quintars galançes ..... 5 l., 6 s.
A 2 de maig.
Deu la susdita viuda per 169 quintars galançes ..... 5 l., 12 s., 8
A 7 dit.
Deu mestre Antiogo Passiu per 17 quintars ..... l., 11 s.

17 l., 13 s.,

A 7 de maig 1603.
Deu mestre Antiogo Cani Guisu per 25 quintars galançes..... l., 16 s., 8
A 17 dit.
Deu un estranger per un quintar galançes ..... s., 8
A 26 dit.
Deu Perdo Furca per 10 quintars galançes trau ..... l., 6 s., 8
Dì vendres a 30.
Deu mestre Antiogo Cani Guisu per 24 quintars galançes ..... l., 16 s.
Deu mestre Antiogo Passiu per 15 quintars galançes ..... l., 10 s.
Dì marts a 3 juny.
Deu Baltasar Carbonel de França per 23 quintars galançes ..... l., 15 s., 4
Deu la viuda de mestre Pere Bohe per 200 quintars trau..... 61 l., 11 s., 4

91 l., 16 s., 8

Suma de les partides del dret de la exida de les galançes:

9 l., 16 s., 8
17 l., 13 s.

27 l., 9 s., 8

Digitized by Google

JHS 1603

La magnifica Ciutat de Sgllesies deu a mi Antiogo Passiu Porxella, Administrador del dret del nou imposit de dita Ciutat, a 10 de juny 1603, que ha cessat la collecta y entrada de dit dret, 174 l., doze sous, tants ne tinch buydades en poder del quondam Gavì Palumbo, clavari era de les pecunies de dita Ciutat, segons dos polices de sa mà de 16 y 27 de febrer dit añy, segons per dites polices es de veure: dich ..... 174 l., 12 s.

A dit, 20 l. per salari a mi degut per sis mesos tinch administrat dit dret, a quoranta lliures lo añy, segons me fonch tatxat per los magnifichs Consellers ..... 20 l., s.

194 l., 12 s.

JHS 1603

La magnifica Ciutat de Sgllesies de contra ha de haver de mi Antiogo Passiu Porxella, Administrador del dret del nou imposit de dita Ciutat a 10 de juny 1603, que me fonch manat per los magnifichs Consellers que nò exigis nì cobras dret ningù tocant a dit nou imposit, per esser axì determinat en Consell, a causa que se ha llevat dit dret en lo Real General Parlament les dos guardies que dita Ciutat solia pagar en la torre de Portu Escusi, per lo qual effecte se era posat dit dret, 134 l., 1 s., 6, tants suma la collecta y entrada de dit dret del primo de janer passat del present añy fins dit deu de juny dit añy, que ha cessat ditta collecta, segons menudament es de veure atras en les entrades de aquell, çoès cuiram 47 l., 16 s.; lo dret del vì 11 l., 7 s.; dret de bestiar fora 34 l., 9 s., 10; carns tallades en la Ciutat 7 l., 16 s.; dret de formatges fora 10 s.; dret de cavaills 38 l., 10 s.; dret de fruites 1 l., 2 s., 6; dret de galançes 27 l., 9 s., 8: que tot dites partides prenen la susdita suma de cent trentaquatre lliures, un sou, y sis ..... 134 l., 1 s., 6

Per saldo del present compte reste cobrador yo dit Passiu de dita Ciutat de 60 l., 10 s., 6; per les quals se me despedirà mandato per al Clavari nou Antiogo Cani, eligit per mort del quondam Gavì Palombo..... 60 l., 10 s., 6

194 l., 12 s.

Da mano posteriore, forse del verificatore notajo Giovanni Pias, il salario dell'Antioco Passiu Porxella è ridotto a l. 18; e così il mandato in di lui favore a 58 l., 10 s., 6; e la somma totale a 192 l., 12 s.

II.

Il Dottore Pietro Giovanni Soler, Reggente la Regia Cancelleria in Sardegna, domanda gli si conceda di coltivare a propriè spese e di usufruire le miniere di Sardegna senza pagamento di diritto alla Regia Corte, e con proibizione ad ogni altra persona di lavorarvi.

Il Vicerè col Consiglio delibera, che per dieci anni gli sia concessa la privativa della coltivazione delle cave d'indaco e di turchine nel territorio d'Iglesias, e delle miniere d'oro, di stagno, di piombo, e di rame, nella Barbagia Seulo, Barbagia Ollolai e Barbagia Belvì, esente di diritto pei primi cinque anni, e col pagamento del dieci per cento sugli utili per gli anni seguenti; restando inoltre alla Regia Corte senza pagamento di diritto le case e gli utensili destinati a tale coltivazione.

1603, giugno-agosto (1).

(R. Archivio di Cagliari, Vol. P 5, fol. 139).

Ill.mo Señor Lochtinent y Capità General.

El doctor Pedro Joan Soler, Regente la Real Cancellaria en este Reyno, dize, que, desseando augmentar el Real Patrimonio, tuviendo noticias con diversas visitas que ha hecho per todo el Reyno, que en algunos montes se hallarian algunas minas ansì de cobre, plomo, stagno, plata, oro, como de piedra turchessa y de indigo o color de azul, y que por falta de industria nò se han buscado nì beneficado, ha scrito en Italia y Spaña, para que de allì le embiassen algunas personas que haziessen las pruevas de las dichas minas, y embiassen los materiales, artificios, y lo demas que fuesse necessario para hazer aquellas; y como dessea poner en exequutiò lo sobredicho, y hazer las dichas pruevas a sus gastos, por la confiança tiene que d'ellas ha de resultar beneficì al Real Patrimonio, y servicio a Sa Magestad: supplica a Vuestra Señoria, pues aguarda tambien hun hombre que las arà, le mande dar la sobredicha licencia por el tiempo que V. S. fuere servida; y de lo que sacarè de las dichas pruevas, de qualesquera minas, nò aza de pagar drecho nì otra cossa alguna a la Regia Cort; y con prohibicion con graves penas, que durante el dicho tiempo ninguna otra persona lo pueda hazer, pues en esto gastarà de sù hazienda, y procurarà

(1) Senza data; ma nel Registro si legge tra un atto degli 11 giugno ed uno dei 25 agosto 1603.

Digitized by Google

beneficio al Real Patrimonio; y nò es justo, que otro tenga el provecho: que en ello resebirà mercè de Vuestra Señoria Illustrissima.

Die vigesimo quinto mensis augusti, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo tertio, Calari, in Regio et Patrimoniali Consilio.

Sua Illustrissima Dominatio, una cum nobilibus et magnificis Regiis Consiliariis et patrimonialibus, videlicet Francisco de Ravaneda, Magistro Rationali; Don Onofrio Fabra et Deixar, Regio Procuratore; Don Johanne Naharro de Ruecas, Regiam Thesaurariam Regente; Jacobo Costaner, Fisci patrono; Christoforo Gran, Judice Regiae Curiae; Monserrato Rossellò, et Francisco Giagarachio: fecit conclusionem sequentem:

Vista la precedent supplicatiò presentada per lo magnifich Pere Joan Soler, Regent la Real Cancellaria: attes que par que, reixint, seria de servici de Sa Magestad, aument de Son Real Patrimoni, y benefici del present Regne; presa determinatiò en dit Real y Patrimonial Consell: concedeix llissentia al dit magnifich Regent la Real Cancellaria, y als seus y a qui ell y ells volran, que, per temps de deu anys del die present en avant comptadors pugan beneficiar totes les mines de indich y de pedras turquesas que seran y se trobaran en territoris de la Ciutat de Sgleies; y axì ben totes les altres mines que hi hauran y se trobaran en las encontradas de Barbarja Seulo, Barbarja Ollollay, y Barbarja Bellvì, de or, plata, estany, plom y covre: ab que durant dit temps, çoès per los primers sinch anys, nò paguen cosa ninguna de dret a la Regia Cort, y per los altres sinch anys subseguents paguen deu per cent; y ab que tambè acabat dit temps de deu anys resten totes les cases, enginys y artificis a la Regia Cort francs sens pagar cosa ninguna. Y dins dit temps se prohibeix a qualsevol persona, que en las prementionadas minas nò pugan beneficar nì servirse d'ellas, sinò dit magnifich Regent y los seus, y los qui ells volran; y declarant, que en cas que se haian de embarcar qualsevol de dites mines, nò les puga traure sens lissentia, y de pagar los drets deguts a la Regia Cort.

Honofre Fabra y De Yxart.

Gran.

Francisco de Ravaneda.

Don Juhan Naharro.

Rossellò.

Franciscus Giagarachio.

De Ruecas.

Lo Doctor Jaime Castañer, Advocat fiscal y Patrimonial, nò concorre: y que, per esser negocis de arbitrios, se avise y consulte ab Sa Real Magestat abans; y en cas que se hagues de concloure y fer assì, que del primer añy y del principi se donas los drets y parts a la Regia Cort, y sempre fins al acabament.

Illustrissimus Dominus Locumtenens Generalis concludit cum omnibus.

Joannes Franciscus Faray, notarius, pro haerede Serra, scriba.

III.

Il Procuratore Regio ordina, che la pesatura della galena in Iglesias, per la quale si pagava il diritto di un cagliarese al cantaro, sia lasciata al Camerlingo della dogana.

1606, 23 agosto.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 40, fol. 400).

Lo Procurador Real, etc.

Nicolau Cani, Loctinent nostre en la Ciutat de Iglesias, amat de Sa Magestat.

Devant nos ha comparegut Antiogo Camboni, Camerlenc de la Duana Real de dita Ciutat de Iglesis, y nos ha exposat, que, pesant ell, com pesa molt de temps fa, tots los formatges entran e ixen d'exa Ciutat de Iglesies, sens premi nì stipendi algù, y que les galanses se pesan per los arrendadors de la Duana Real, y aquells se prenen oltra de lo que lis toca de dret de dita Duana Real un callares per cada quintar que pesan de dita galansa: lo que diu es en son gran dañi y perjudiu, perque axì com pesa los dits formatges de entrada y ixida sens premi nì stipendi algù, axì, diu, deu pesar dita galansa y rebre dit callares per cada quintar de aquella pertoca ad aquell com a pesador Real, y nò a dits arrendadors; y com sia rahò que qui tè lo trabal tinga axì bè lo profit, y lo offici de dit pesador de dites coses toca a dit Camerlench y nò a altri algù: per tant, ab tenor de les presents vos dehim y manam, que maneu, segons nos ab les presents (1) manam, a dits arrendadors, que, sots pena de cent ducats applicadors als coffres Reals de Sa Magestat, nò peseu de assì avant galansa alguna nì altres coses tocants a pes, sinò que aquelles dexeu liberament y sens obstacle algù pesar a dit Camarlench, puix ad aquell toca y nò a altri algù; fentne perçò fer crida publica per los llochs publichs y acostumats d'exa Ciutat: notificant a tot hom generalment qui voldrà traure galansa fora d'exa Ciutat, que la porten a pesar o fassan pesar a dit Camarlench: sots pena de vintsinch lliures applicadores axibè als coffres Reals de Sa Magestat. E nò fassau lo contrari, si la gracia Regia teniu cara etc.

Dat. en Caller, a XXIII de agost, M DC VI.

Don Noffre Fabra Deyxar.

Vidit Carcassona, Assessor.

---

(1) Manca questa voce nel manoscritto.

Digitized by Google

IV.

Il Procuratore Regio ordina al suo Luogotenente in Iglesias, che per la pesatura della galena faccia pagare due denari per cadun cantaro al Camerlingo, se era vero che sempre si fosse usato di fare quel pagamento.

1608, 23 settembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 41, fol. 302b).

Lo Procurador Real.

Nicolau Cany, Loctinent nostre en la Ciutat de Iglesias, amat de Sa Magestat.

Per part de Antiogo Brugita, Regint l'offici de Camarlench de la Ciutat de la Iglesias predicta (1), que sempre ha costumat lo dit Camarlench rebre y exigir de la galansa pesa, dos dines per quintar, y que ara molts reusen de pagarli dit dret; lo que diu es en son gran dany y perjudicy. Pertant nos ha supplicat de opportù remey, y de les presents: per tenor de les quals vos dehim, cometem y manam, que essent axì, que sempre lo dit Camarlench ha costumat exegir y rebre dits dos dinès per cascun quintar de galanca, que los hi fassau pagar, y lo mantengau en la possessiò diu tè; y si pretendran alguna cosa en contrari, que comparegan denant nos, que si lis administrarà tot compliment de justicia; y en lo interim, essent axì, los fareu pagar. E no fassau lo contrari, si la gracia Regia teniu cara etc.

Dat. en Caller, a dies xxiii de settembre, MDCVIII.

Don Nofre Fabra y de Yxer.

Vidit Don Salvator Carcassona, Assessor.

Vidit Rosso, Regii Patrimonii Advocatus.

V.

Martino Esquirro, asserendo aver trovato, mediante il suo lavoro ed industria, miniere di varii metalli, domanda gli venga fatta facoltà di coltivarle, alle condizioni state concesse per le miniere del ferro al fu Cristoforo di Agonduro.

Il Vicerè concede la facoltà domandata, senza pregiudizio dei diritti altrui, e per lo spazio di anni trenta, per tutto il tratto dai monti da Oristano fino a Teulada; senza pagamento di dritto pei primi cinque anni, indi col pagamento del cinque per cento del prodotto.

1614, 20 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. P 11, fol. 35).

Illustrissimo y Excellentissimo Señor.

Martin Esquirro, d'esta Ciudad, dize a Vuestra Excellencia, de como por su industria y trabaxo ha allado unos minerales de plomo, estañio, y alambre, y piedra roxa, y azul, et alias; los quales se ofresse con su trabaxo e industria sacarlos: lo que redundarà en grande provecho de Sa Magestat y del bien comun. Y porquè se pueda animar a esto, supplica a Vuestra Excellencia, umilmente, se sirva àserle gracia y merced, darle lisencia de poderlas sacar, del modo y manera y por el tiempo y con los mesmos privilexios y esemsiones, que al quonda Cristoval de Aganduro le fue consedido el sacar la mina del ierro, segun con otra lo tiene el dicho Esquirro supplicado; y lo resibirà a particular merxed de Vostra Excellentia, por qui a vida y estado quedarà continuamente rogar, quem Deus etc.

Visto el arriva contenido memorial, se provehe y se le concede lo que pide, de la misma manera que se le concediò a Christobal de Aganduro; es a saber, en todos los territorios de la juridicion de Yglesias y Formentargio, deude los montes de Oristan asta Taulada; sin perjuizio enperò de tercero, a qui en esto antes se huviese concedido; y el tiempo de treinta años, los cinco primeros francos sin pagar derecho alguno, y los restantes veinte y sinco pagando el cinco por ciento; y el tiempo y franquezas demas requisitos, segun lo contenido en los actos y concession del dicho Aganduro.

En Caller, a 20 de majo, 1614.

El Doctor Andres del Rosso.

Franciscus Piña.

VI.

Re Filippo approva e conferma i Capitoli stati presentati a nome della Città d'Iglesias nel Parlamento generale tenutosi in Cagliari l'anno 1614 sotto il Vicerè Don Carlo Borgia Duca di Gandia, colle risposte fatte dal Vicerè a cadun Capitolo; decretando inoltre su alcuni Capitoli, che erano stati riservati alla sanzione di Sua Maestà.

1615, 2 maggio.

(Dall'originale, esistente nell' Archivio Communale d'Iglesias).

Los Capitulos decretados a la Ciudat de Iglesias en el Parlamento que ha celebrado el Duque de Gandia con poder de Vuestra Magestat en el Regno de Cerdeña (1).

Nos Philippus, Dei gratia Rex Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugalliae, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galleciae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae,

(1) Mancano più parole, che supplirei: *nos es stat exposat.* — PILLITO.

(1) Questa intitolazione si legge a piedi del Documento.

Digitized by Google

Murtiae, Giennis, Algarbii, Algezirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, nec non Indiarum Orientalium et Occidentalium, Insularum ac Terraefirmae maris Oceani, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Athenarum et Neopatriae, Comes Abspurgi, Flandriae, Tirolis, Barcinonae, Rossilionis et Ceritaniae, Marchio Oristani et Comes Goceani.

Quum anno proxime praeterito, pro bono statu ac recta justitiae administratione, statuissemus Generale Parlamentum in praefato Nostro Sardiniae Regno celebrare, munus hoc Illustri Don Carolo de Borja consanguineo nostro, Duci de Gandia et Comiti de Oliva, Locumtenenti et Capitaneo Generali Nostro in eodem Regno, fuit a nobis demandatum; qui, in vim Nostrae Regiae potestatis sibi concessae, vocatis, prout moris est, Regni praedicti incolis, Parlamentum ipsum indixit in nostra Civitate et Castro Callaris, ibidemque finivit et consumavit. In quo dum varia negotia status Regni praefati ac universae illius reipublicae incolumitatem et tranquillitatem concernentia tractarentur, ut ex actis in processu illius Parlamenti ad Nos in auctentica forma per dictum Nostrum Locumtenentem et Capitaneum Generalem transmisso vidimus apparere, inter coetera per sindicos nostrae Civitatis Ecclesiarum fuerunt oblatae et oblata coram dicto nostro Locumtenenti Generali nonullae supplicationes et Capitula, quae, in dicto processu Parlamenti inserta, una cum responsionibus in calce cujuslibet supplicationis et Capituli per eundem Locumtenentem Nostrum Generalem vice nostra Regia factis et adjectis, ab eodem processu extrahi jussimus, et, perspectis fidelitate et servitiis per incolas praefatae Civitatis Ecclesiarum Coronae Aragonum praestitis et impensis, quaeque praestituros speramus, supplicationibus et Capitulis ipsis et decretationibus dicti Nostri Locumtenentis et Capitanei Generalis per Nos et in Nostro Sacro Supremo Regiae Audientiae Consilio visis, recognitis et examinatis, responderi mandavimus prout in calce uniuscujusque supplicationis et Capituli appositum est seu decretum; quorum quidem petitionum, Capitulorum et decretationum series sequitur sub his verbis:

Oblata per Nicolaum Cani, Bacallar, sindicum Civitatis Ecclesiarum, die xx quinto februarii, M. DC. decimo quarto, Callari.

Illustrissim y Excellentissim Senyor Llochtinent, y Capitani General, y President en aquest Real y general Parlament.

Nicolau Cani Bacallar, sindich de la Ciudad de Iglesies, per lo beneffisi publich y redrez de aquella Ciutat presenta a Vostra Excellentia, en persona de Sa Magestat, los presents Capitols; supplicant humilment sian aquells decretats en la forma solita, en via de privilegi perpetualment duradors, segons particularment seguexen; reservantse dret de agnadir y de manar lo que mes convinga al benefisi de dita Ciutat, puix principalment axì es servey de Sa Magestat y de nostre Señor Deu, augment y benefisi de dita Ciutat.

1. Primo, com los Capitols de Breu, lley municipal de dita Ciutat, syan cosa molt antigua e important a la matexa Universitat, y confirmats per tots los Serenissims Reys de Aragò, y per lo semblant per Capitols de Corts, çoès que dits Capitols de Breu sian tots temps en tota aquella forsa y observancia que convè; los quals essent, com son, tan precipuos, utilosos y necesaris per al bon govern y regimen de dita Ciutat, segons apar de dites confirmacions en molts privilegis y Capitols de Cort a dita Universitat otorgats: supplica lo dit sindich, lo dit Capitol y Capitols de Breu eser en tot y per tot confirmats, com sempre son estats, y observats ad unguem; y axibè tots y sengles privilegis, Capitols de Cort, otorgats a la dita Ciutat per los Serenissims Reys de Aragò de gloriosa memoria; nò obstant qualsevol abus, en cas en alguns ni hagues hagut: imposant riguroses penes ultra les incorregudes als contravenints, nò obstant qualsevol abus.

Que s' guarden los privilegis justa sa serie e tenor, com se supplica. — Ferdinandus Sabater, notarius et secretarius pro herede Serra.

Està bè decretat per lo Virrey, en quant dits privilegis estan en us. — Roig, Vicecancellarius.

2. Ittem supplica dit sindich, que per quant los habitadors de dita Ciutat eston pobres, per nò tenir lo comerci maritim, segons tenen les demes Ciutats del Regne: que percò, per lo benefici que ne porrà resultar axì a la dita Ciutat com als drets de Sa Magestat y a dits habitadors, mane Vostra Señoria decretar, que pugan dits habitadors tenir lo port com ab antico han tingut en los llochs de Conesi o Fontanas de Mar lliberament, perquè pugan ab lo orde degut embarcar y desembarcar qualsevol genero de mercaderies en les marines del destricte de aquells, ab les prerrogatives y privilegis si e segons poden fer y fan en les demes Ciutats del Regne; y en demes permettentse a Ullastre, Terranova, Urusey y Posada, viles y llochs particulars de barons; certificant a Sa Excellentia, que per exa via serà dita Ciutat algù tant sublebada, puix aquella sempre ha servei y servirà a Sa Magestat com a fidelissima, y mayorment tenint lo dit comerci de poder embarcar y desembarcar; y mes que les tonayres se fan en Portu Palla, contíguo de dit port de Fontanas de Mar, qual es tot un port, anirà en mes augment en benefici dels drets del patrimoni Real, axì per rahò de dites tonayres, com del comerci maritim.

Que s' fassa com se supplica, exceptat lo forment, ordi, y demes coses prohibides per Reals pragmatiques, specialment per la del any M. D. novanta vuyt. — Sabater, notarius.

Sa Magestat, considerada la necessitat y pobresa de la Ciutat de Iglesias, y la utilitat que s' pot sperar per als vehins d' ella y de

Digitized by Google

son terriori y comarca, y confiant que nò abusaran de la mersè que se lis fa, es servit confirmar y aprobar la decretaciò del Virrey; ab que nò puga tener efecte nì execuciò sinò en los temps y occasions y en la especie y quantitat de cosas que aparexerà al Virrey y President en son cas y Junta Patrimonial del dit Regne; y que sia duradora esta decretaciò durant la mera y libre voluntat de Sa Magestat, y pagantse los matexos drets que s' pagan al Real Patrimoni en lo port de la Ciutat de Caller. — Roig, Vicecancellarius.

3. Ittem, com es notori, la dita Ciutat, mercès al Señor, apres de les ciutats de Caller y Sasser es la mes populosa del Regne, y de ayre molt bò com lo hi hatja en lo Regne; y com per lo passat hatja tingut Bisbe, lo qual ha dexat de tenir per rahò que a les ores era molt pobre. Y com al present tè renda per a poder ben viure ab lo decoro convè: supplica dit sindich, mane Vostra Excellentia en persona de Sa Magestat otorgar y concedirle a dita Ciutat, que, venint lo cas de nova electiò y nominaciò de Archibisbe de Caller, se dega axibè nomenar per Sa Magestat Bisbe de dita Ciutat de Iglesies. Lo que nò sols sera benefici de aquella, mes encara auctoritat del Archibisbat de Caller; perquè al present no tè ningun sufraganeo, essent, com es, lo primer Archibisbat del Regne; y a les ores lo tindria, y restaria lo Archibisbat de Caller ab molta renda, que ningù altre prelat del present Regne.

Que ho suppliquen a Sa Magestat. — Sabater, notarius.

Sa Magestat, arribada la ocasiò, verà la mercè que si li pot fer a la Ciutat en lo que supplica. — Roig, Vicecancellarius.

4. Item supplica lo dit Sindich, que, attes la dita Ciutat està molt empegnada y pobre, per poderse algù tant ajudar y reparar, mane Vostra Excellentia decretar, que la porciò dels forments que la dita Ciutat posa en magatzen cascun any fent lo servisi, puga y dega gozar del privilegi y perrogatives que goza la porciò que la Ciutat de Caller acostuma cascun any posar en magatzen; altrament nò tè remey dita Ciutat de poderse desempeñar nì reparar los carrechs que tè.

Que ho suppliquen a Sa Magestat. — Sabater, notarius.

Sa Magestat resta advertit de assò, y tindrà memoria de fer mersè a la Ciutat en tot lo que hatza lloch. — Roig, Vicecancellarius.

5. Ittem supplica dit sindich, que, atenent en dita Ciutat hi ha persones negocians, y nò es bè que estranxers lis prengan lo pà de mans: qui ninguns persones estrangeres, etiam que sien habitadors de Caller, nò pugan comprar ningun genero de mercaduries dels matexos pastors, galanzers, et alias, sinò de negocians; y açò perquè en dita Ciutat hi a poch comerci, y esser terra reconada y privada de comercis de altra part.

Nò tè lloch lo supplicat, per quant es contra lo bè publich. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

6. Ittem, per quant la dita Ciutat a rebut agravi, que havent rebut lletra de Sa Magestat, de la data en Madrid a tres de febrer 1610, manant als Consellers de dita Ciutat, que en ningunes ocasions nò fessen ninguns presents als Lloctinents Generals: los Consellers que a les ores eran, duptant que en la dita Real lletra també se comprengues lo present de carnes que dita Ciutat en festes de la Nativitat fa als Illustrissims Loctinents Generals y Magnifichs Regents de la Real Cancilleria, y altres, recorregueren al Visitador, que a les ores era lo Doctor Martin Carrillo, al qual notificaren la dita Real lletra; y vehent dit Visitador, que la intenciò y mente de Sa Magestat era aboler qualsevol presens, manà ab mandato en scrits a dits Consellers, que nò perseverasen en tremetre dit present: y axì ho feren, tant per hobehir a dits mandatos, com per evitar moltes inconvenients, que per rahò de efectuar dit present se causavan; e in particular, que podent venir en ses cases per a dit die de la Nativitat molts pastors y persones que habitan en lo salt, dexan de venir, perquè se lis pren lo que portan de carns per provisiò de ses cases, nò podent los Consellers fer altrament per efectuar dit present; y axì per les susdites rahons se dexà de fer y trametre dit present, fins après de la embarcaciò de dit Visitador, que a força de alguacils se feu dit present, causant per ad açò molts gastos a la pobre Ciutat, fenlo fer doble per refectiò dels dos anys que dit present nò havian trames. Supplica perçò humilment dit sindich a Vostra Excellentia, apiadantse de dita pobre Ciutat, mane desagraviarla, abolint dit present, y conservandolos conformè la mente de Sa Magestat y mandato de dit Visitador, quals ocularment se exhibessen, ut ecce, a Vostra Excellentia.

Que s' guarde lo acostumat. — Sabater, notarius.

Plau a Sa Magestat, que s' fassa com se supplica per la Ciutat. — Roig, Vicecancellarius.

7. Ittem se exposa a Vostra Excellentia, de com la dita Ciutat ha rebut agravi del tunc Loctinent General lo Compte del Real, en haver provehit y nomenat per Assessor del Capità de dita Ciutat al Doctor Salvador Valmany, contra Reals privilegis y Capitols de Cort: come sia que, per virtut de dits Reals privilegis, los Consellers sempre han asistit de Assessors al dit Capità en lo judicar les causes tam civils com criminals; y dita mersè fonch concedida per lo Serenissim Rey Alfonso de immortal memoria, ab pacte init, concordat y jurat per servisis rebuts de dita Ciutat, segons ha constat a Vostra Excellentia, que es de la data en Turre Octava a 8 de janer 1450; y dits Consellers sempre han asistit a dit Capità, fins que dit Lloctinent General donà per Assessor al dict Doctor Balmany; del qual agravi sentintse dita Ciutat, ne

Digitized by Google

donà quexa devant lo Vesitador Martin Carrillo: lo qual, per esser offici nou, y nò tenir dit Assessor privilegi de Sa Magestat, privà al dit Balmany lo salari tenia de cent ducats, los quals li pagava la Real caxa, segons que fins vuy estant privats. Supplica perçò dit sindich a Vostra Excellentia, tornar a dits Consellers de dita Ciutat en tant antiga posesiò, e conservarlos en aquella: que, ultra serà conservarlis dit Real privilegi pactat y jurat per dit Serenissim Rey, tambè serà subllebar al poble de dita Ciutat dels excesius salaris se pagan a dit Balmany de sentencies, et alias, lo que nò se pagava a dits Consellers; ans de les sentencies dades per dits Consellers rares voltes en les appellacions se lis rectratavan; com sia que lo govern de dita Ciutat es ab lo Capitol de Breu lley municipal de aquella.

Ja està provehit sufficientment, que se guarde lo privilegi juxta sa serie y tenor. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

8. Ittem, del matteix modo la dita Ciutat a rebut agravi del dit tunch Lloctinent General lo Compte del Real, en haver creat altre ofici nou en aquella en la persona de Nicolau Francisco en depositari; com sia que es contra Capitol de Breu, tam per privilegi com per Capitols de Cort confirmat, qual es lley municipal de dita Ciutat; lo Capità sempre en les vendes de posesions ha acostumat nomenar als matexos compradors dels posesions en depositari, y sens nengun stipendi, y jamay se ha vist haverse perdut ningun deposit. Supplica perçò dit sindich a Vostra Excellentia, en desagravi de dita Ciutat y observaciò de dit Capitol de Breu y costum tant antiquissim, decretar, sia y reste dit offici de depositari abollit; puix nò tant solament restaran los depositaris mes segurs, empero encara los habitadors de dita Ciutat nò pagaran cosa alguna, y restaran subllebats dels agravis y exortacions que se lis fan.

Que s' fassa com se supplica, y se guarde lo acostumat, ans de nomenarse depositari. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

9. Ittem, que, per quant en temps del tunch Loctinent General lo Compte del Real, anant a vesitar les marines, y entre altres del destricte de dita Ciutat, ahont tambè se trobaren los Capitans ordinaris, y administradors de la administraciò del present Regne, se designaren algunes torres en dites marines de dita Ciutat de Iglesies, quals apparegue ser de importancia, que per rahò de nò esser fetes han captivat y captivan molta gent: supplica perçò dit sindich, que a gastos de la administrasiò se facan, tant per evitar tals captiveris, com tambè que ab dites torres crexerà molt mes la agricultura tan profitosa tant als habitadors de dita Ciutat com a la utilitat del Real patrimoni; en demes, que dita Ciutat contribuex en lo dret per la part que li toca.

Que se veurà la determinaciò, y ab brevetat se procurarà acudir a la fabrica de dites torres. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

10. Ittem, per quant lo die del glorios Sanct Andreu en la extractiò de Consellers y altres officials de la Ciutat, conforme a privilegi, se trauhen dos mostaçafos, y estos se trauen de dos sachs, en lo hù los que estan ensaculats en Consellers en cap, segons y terços, y la altre sach de quarts y quints; y com per la experiencia se ha vist, que ab dos mostaçafos es dit offici mal governat y causa de confusiò, poch mirant per la polixia de dita Ciutat: supplica perçò dit sindich, placia a Vostra Excellentia decretar, que dits dos sachs se reduescan en hù, y sian dels que son enseculats en Consellers en caps, segons y terços tan solament; y en la extractiò a qui cabrà la sort, regresa en aquell dit offici de mostacaff.

Que de assì avant se fassa lo supplicat. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

11. Ittem, per quant conforme lo Real privilegi de la inseculaciò de Consellers y altres officis de dita Ciutat es prohibit, que nò se fassa inseculaciò en los officis de Consellers y altres officis de la Ciutat, la qual se feu al temps que se lis concedi per lo Serenissim Rey don Pedro de gloriosa memoria lo privilegi de la inseculaciò, y segons dit privilegi nò se pot fer altra inseculaciò, sinò tan solament de tres en tres anys regonexensa posant vius en lloch de morts; y com los capitans per ses complacencies nò tan solament posan y enseculan vius en loch de morts, però encara a tots los que li par y plau, en derogaciò y contra dit Real privilegi: supplica perçò dit sindich, mane Vostra Excellentia decretar, que d'assì avant, llevat dit abus, se conserve dit Real privilegi, posant tan solament en les regonexenses vius en llochs de morts; imposants tans al Capitans com als Consellers que se troban en dites regonexenses groses penes.

Que s' guarden los privilegis, llevat tot abus. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

12. Ittem, per quant nò par bè, que ningù conega de sì mateix, y en les regonexenses de Consellers y altres officis ningù se puje de un grau en altre, nì manco se abilite en ningun altre offici de dita Ciutat: supplica perçò dit sindich, que d'assì avant ningù en sa agniada que li capia fer regonexencia puga y dega pujarse en major grau de Conseller, nì manco ensacularse en altres officis, sots penes que a Vostra Excellentia seran ben vistes; manant axì matex als Capitans y altre qual-

Digitized by Google

sevol que presidirà en les extractions, que exint en conseller y altre qualsevol offici de la Ciutat, que nò admeta en dits officis a ningù que en llur agniada sia estat pujat nì inseculat, encara que los tals que seran pujats e inseculats hatjan fet qualsevol disentiment, puix clarament se veu, esser entre ells consertat; sotes les penes a Vostra Excellentia benvists manantho axì decretar.

Que s' fassa com se supplica de assì avant, sots pena al contrafaent de privaciò de offici, y de ser inabilitat in perpetuum. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

13. Ittem, per quant la dita Ciutat tè privilegi, que tots los Capitans hatjan y degan purgar taula, y sibè en la entrada de llurs officis tambè los Consellers y sos Assessors donan fermanzas de purgar dita taula conforme dit privilegi, fins assì se ha disimulat, en gran dany y perjudissi de los habitadors, per los agravis que de cada dia reben de aquells: supplica dit sindich, mane Vostra Excellentia decretar, que los tals Capitans y Assessors al fin del govern de llurs officis hatjan y degan purgar taula; posantlis notables penas tant al dit Capità, com encara alls Consellers que se trobaran en dit temps.

Que se guarde lo privilegi, justa sa serie y tenor. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

14. Ittem, com es notori, en la dita Ciutat nò faltan subjectes, que podrian governar lo offici de Capitans sì e segons en les demes Ciutats del Regne: supplica dit sindich, que placia a Vostra Excellentia, que de assì avant en les vacants de dit offici de Capità y Alcayt de dita Ciutat los Lloctenents Generals trametan terna dels habitadors naturals y domiciliats en aquella, perquè de aquells Sa Magestat nomene lo qui serà en son Real servici, y ab lo mateix titol y salari que los Capitans fins asì han tingut.

Que Sa Magestat tindrà consideraciò en lo que se supplica. — Sabater, notarius.

Sa Magestat mana que, haventhi subjectes naturals a proposit, son Lloctinent General los hi propose, per a ferlos tota la mersè que tindra lloch. — Roig, Vicecancellarius.

15. Item, per quant algunes voltes se ha vist, que per mort dels Capitans son estats los Consellers perjudicats en trametre lis Capitans, tocant, com toca, al Conseller en cap de dita Ciutat, y descorrent del hù a l'altre: supplica perçò dit sindich, que placia a Vostra Excellentia decretar, que venint la ocasiò de mort de Capitans, que lo tal se trobarà en Conseller en cap de dita Ciutat, governe; y discorrent, faltàn lo en Cap, a les altres Consellers, fins tant que per Sa Magestat sia provehit.

Que se guarde lo acostumat. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

16. Item, per quant los habitadors de dita Ciutat son vexats, pagant de una matexa mercaderia drets en dita Ciutat, y també assì en Caller: supplica perçò dit sindich, mane Vostra Excellentia decretar, que les mercaderies que pagan drets a la duana Real de dita Ciutat nò sia obligats altra volta tornar a pagar: entenentse en qualsevol Ciutat y lloch del present Regne, y en particular en la duana de la Ciutat de Caller.

Que se guarde lo acostumat. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

17. Item, com sia que alguns Consellers se descuydan en definir alguns clavaries tant de la administraciò formentaria com ordinaria de dita Ciutat, en gran dany y perjudisi de aquella: supplica perçò dit sindich, que mane Vostra Ecellentia ab decret, que cada Cancelleria tinga obligasiò de definir las clavarias de sos predecessors, sots les penes a Vostra Excellentia ben vistes, y estar obligats, en cas nò ho adimplisen, al saldo e interesos que los tals clavaris deuran; entenentse tant de clavaris ordinaries com formentarias.

Que s' fassa com se supplica. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

18. Ittem, per quant per experiencia se ha vist, que los rendadors, administradors y colectors axì de drets Reals com de la Ciutat, après descorreguts molts anys tornan a demandar lo pagat: supplica perçò dit sindich, mane Vostra Excellentia decretar, que los tals rendadors, administradors y colectors de drets Reals y de la Ciutat y compartiments degan dins dos anys cobrar lo que se lis deu de ditas administracions, collectes y rendaments; y quant nò, que passats dits dos anys nò pugan mes demanar dits drets, si ja les tals administracions, rendadors o collectors nò tinguesen cauthela en escrits; entenentse lo matex en aprejos fets en danys de sembrats.

Que s' fassa com se supplica. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey; assò ajustat, que, havent los arrendadors o administradors demanat als deutors judicialment dits deutes dins dos anys comptadors del dia que comensarà lo deute, pugan proseguir sa justicia passats aquells. — Roig, Vicecancellarius.

19. Item, por haverse vist por experiencia, que en les regonexenses dels Consellers posan persones idiotes y de poca edad: supplica perçò dit sindich, que d'assì avant nò pugan ensecular en Consellers en caps, que nò tinga almeyns la edad de quaranta anys; y en los demes graus de Consellers, y altres officis de dita Ciutat, la edad de treynta y sinch anys; sots les penes a Vostra Excellentia ben vistes.

Que Consellers en caps y segons nò se inseculen sens que tingan edad de treynta anys, y los demes de vint y synch en amunt; sots decret de nullidad y de nò esser admesos los qui nò tindran la dita edad respective. — Sabater, notarius.

Digitized by Google

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

20. Ittem, com sia que en dita Ciutat hi a pratica y consuetut, que la viuda o viudo que sobrevive dels casats a la Sardesca, dè pendre per estim tots los bens volen de les heretats de aquells, lo que se veu esser en dretiment de menors: supplica dit sindich a Vostra Excellentia, mane decretar, que d'assì havant si los tals viudos o viudas voldran pendre algunas posesions o altres bens, los prengan del encant al mes donant.

Que s' fassa com se supplica. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

21. Item, essent, com es, pratica y consuetut de dita Ciutat, que morint lo marit o la muller se dexan uns als altres usufructuaris, y los salaris dels curadors se es acostumat pagar lo primer any del cos de la heretat, y les demes del usufruit: se supplica per dit sindich, que per quant dit us y pratica es justissima y util, se observe y confirme.

Que s' fassa com se supplica. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

22. Ittem, com per experiencia se ha vist, que alguns Barons y Señors de salts y administradors de aquelles han demanat portadies de deu anys y de mes temps, y diverses vegades se ha trobat aquelles esser pagades: supplica perçò dit sindich, mane Vostra Excellentia ab acte de Cort decretar, de qui avant nò pugan demanar dites portadies nì altres drets passats dos anys; y nò essent cullides dins dits dos anys nò ho puguen mes demanar, si ja nò tinguessen des tals portadies y drets cauthela en escrits de mà dels deutors, y de mà de altri ab testimonis per los qui nò saben escriure.

Que, pasats tres anys, no s' pugan demanar les predites portadies. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey; assò ajustat, que, havent los barons y possedors de salts o sos administradors demanat als deutors judicialment ditas portadies dins tres anys del dia que seran degudes, pugan proseguir sa justicia passats aquells. — Roig, Vicecancellarius.

23. Ittem, per lo que diverses vegades se ha vist en las cobranças de portadies que los habitadors de dita Ciutat deuen de llauranças han fet en salts de Barons, se trameten alguazirs y porters, fent mes gastos de dietes que nò valen les portadies han de dar, y diverses vegades han succhit, que de un quart o quartucho de forment y ordi se lis ha fet gastos de vintisinch y treynta lliures: supplica perçò dit sindich, mane Vostra Excellentia, que d'axì avant nò se trameta comisari nì porters per execuciò de dites portadies, que primer nò se demane dita execuciò al jutge ordinari de dita Ciutat, puix aquella trobarà prompta.

Nò tè lloch lo supplicat. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Cancellarius.

24. Item, per quant lo noble don Lluis de Gualves, Señor de la baronia de Jojosa Guarda, son alguns anys que per ses ministres de Villa Mashargia se feren molts danys, matant diverses vaques ab molta violencia y força, perquè fossen anats a denunciar lo vestiar, y haguesen pagat de cada cen vaques quoranta sous, y lo vedell un sou, y del vestiar menut vint sous de cada centenar moltò, y formatge, en gran dany y perjudisi dels habitadors de basalls Reals, per nò haver may acostumat pagar sino vint sous per cada centenar de baques, e un vedell por cada signo de las que ixen o hixeren a camadorju; y los que nò hixen sols, acostuman pagar dits vint sous, y del vestiar menut, çòes ovelles, cabra, deu sous de cada centenar, y nò moltò nì formatge, sinò los que pasturavan en Sixerro; y dels porchs nò haventli may pagat esbarbarjo, vol se li pague; y com per totes estes coses y haja plet format: supplica dit sindich, que dit Don Luys Gualves sia manat, que mantenga a la dita Ciutat y habitadors de aquella en la antiga posessiò de nò pagar dit esbarbarjo, ab refectiò de tots los danys, fins sia declarat.

Que seguesquen sa justicia e pretensions, pux y a litis pendencia. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

25. Item, axì bè supplica dit sindich a Vostra Excellentia, que per quant per Capitol de Cort està decretat, que qualsevol persona tinga notes de notaris morts, nò pugan traure nì ferse pagar actes de ningus que nò sian requests per les parts, y extrets y autenticats per los notaris qui tindran les tales notas en acomandas de la Cort; y les demes vegades sucehex que los hereus dels notaris morts han dret los tals actes, y per esser coses antigues nò se troban y se perden, de hont se pagan una y moltes voltes: que mane perçò Vostra Excellentia decretar, que passats deu anys los hereus, nì los que tenen y posehexen semblants notes de notaris morts, nò pugan forçar a les partes interesades a que les estreguen nì paguen, y que observen la pragmatica tractant dels salaris dels notaris; y los deu anys se entenga del dia es mort lo notari haurà rebut los tals actes.

Que s' fassa com se supplica, y se guarde la pragmatica dels salaris. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

26. Ittem, com per la experiencia se ha vist, que los sabateres compran de tot genero de cuyran, axì en pell com adobat, y aquell nò lo emplean en son offici, sinò que ne fan ses mercaderies; de hont sortex que en la Ciutat nò se pot trobar sabates nì altres cosas del offici de sabaters: supplica perçò dit sindich, plasia a Vostra Excellentia ab decret de Cort prohibir, que ningun sabater puga comprar ningù genero de cuyran, tant de bou com de qualsevol altre cuyran, de cabro, y moltonines, nì salvagines, sinò tant solament per

Digitized by Google

provisiò de son offici de sabater; concedint a dits sabaters, que pugan pendre comprat qualsevol cuyran de qualsevol persona trobarà esser venut a qualsevol estranxer per traure fora de la dita Ciutat; y dit cuyran prenga lo tal sabater o sabaters a la for de dita Ciutat per los de dit son offici; constant emperò, que lo tal o tals sabaters tingan necesitat de dit cuyran per us de dit son offici.

Que nò tè lloch lo supplicat. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey en respect del primer cap, que tracta de prohibir la llibertat als sabaters de comprar cuyran per mercaderia; y en respecte de l'altre cap, que s' fassa com se supplica per la Ciotat. — Roig, Vicecancellarius.

27. Ittem, per animar als habitadors de dita Ciutat que fréquentan las marinas, supplica dit sindich se lis concedesca, que qualsevol robes de qualsevol modo o manera a capitades en les mars circunvehins a dita Ciutat, que sian de enemichs de nostra Santa Fè Catolica, sien líberament de qui les trobaran; y axì bè se lis concedesca qualsevol presa de Turchs y Moros que pendran en dites marines y salts, sens que nenguna justicia ni official Patrimonial tinga que veure en dites coses; si ja nò acapitassen per força de baxells de Christians, perquè en tal cas se acordarian ab los tals haurian fet dita força: manantlo axì decretar.

Que, per ser regalia, nò tè lloch lo supplicat. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

28. Item, per quant es costum de dita Ciutat, que les posesions venudes voluntariament, que qui s' vulla tinga actiò o dret en tal posessiò, la pugà pendre per lo jus congruo; y açò nò se entenga en les posesions venudes per via de encant, per esser en perjudici de les heretats y menors: supplica perçò dit sindich, que les posesions se venen por via de encant y execuciò de Cort; y de assì avant placia a Vostra Excellentia manar y decretar, que lo tal jus congruo tinga lloch tan solament en vendes voluntaries de part a part tant solament, segons lo acostumat, y nò en vendes por via de encant y execuciò de Cort; y que axì bè se conserve la costum antich, que augmentant tant dita igual als gastos fets en la lliuratiò de les tals posesions, se hajan de tornar al encant, a beneffici de menors y acreedors.

Que s' fassa com se supplica. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

29. Item, supplica dit sindich, mane Vostra Excellentia decretar, que se puga de assì al devant qualsevol habitador de dita Ciutat obligarse en persona y bens per qualsevol deute y obligaciò que farà, nò obstant lo Capitol de Breu y qualsevol us en contrari; ab açò emperò, que la tal obligasiò sia feta ab acte publich de notari, y nò altrament.

Que s' fassa com se supplica. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

30. Ittem, per quant se ha vist per experiencia, que per obtendre decret del preu dels forments que dita Ciutat cascun any posa en magatzen per sa provisiò, se tramet home a posta en la Ciutat de Caller, qual vaca moltas dietas, que los mes anys importan ultra noranta lliures: que perçò manerà Vostra Excellentia en persona de Sa Magestat, que de assì avant, per evitar exos y altres gastos, lo Jutge ordinari de dita Ciutat ab los Consellers pugan posar lo dit decret al dit preu del tals forments, juste al compte que ne formaran del primer cost ab los interesos y demes gastos, sens esser forçats de venir a fer que lo interpose lo magnifich Regent la Real Cancilleria, pux lo salari de dit decret nò es mes que treynta sous.

Que se guarde lo acostumat. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

31. Ittem, supplica axibè dit sindich a Vostra Excellentia, sea servit y decretar en persona de Sa Magestat, que la dita Ciutat de Iglesias pùga rebre y cobrar de les barques de corallar que pescan corals en les marines de dita Ciutat y mars de aquella ab los matexos drets, que solen exhigir y cobrar les ciutats y llochs del present Regne, particularment L'Alguer y Bossa.

Que ho suppliquen a Sa Magestat. — Sabater, notarius.

Nò tè lloch lo supplicat. — Roig, Vicecancellarius.

32. Ittem, per quant los Consellers de dita Ciutat tenen a carrechs les provisions necesaris del vino dels habitadors de aquella, y de pochs anys a esta part los Capitans de pròpria auctoritat per llurs interesos los dexan extraure sens consulta nì voluntat de dits Consellers, en notable dany dels habitadors y del bon govern de dita Ciutat: supplica perçò dit sindich, mane Vostra Excellentia decretar en persona de Sa Magestat, que los dits Capitans de vuy en avant nò se entrometan en voler dar llicencia de poder extraure dita Ciutat ningunes vitoalles nì provisions sens expresa consulta y voluntat de dits Consellers.

Que se guarde lo acostumat, ab que resta dita Ciutat provehida. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

33. Item, per quant per la pobresa de dita Ciutat los maseres dels Consellers tenen poch salari y nò se poden sustentar: que perçò mane Vostra Excellentia en persona de Sa Magestat decretar, que de vuy avant los dits maseres pugan fer qualsevol intimes y execucions de ordre de dits Consellers per negocis tocants a dita Ciutat, tant com si fosen ministres Reals, axì com fan en moltes Ciutats del Regne; y que los tals actes y procehiments sian registrats per lo notari de dita Ciutat; lo qual sia obligat tenir registre a part de tot etc.

Digitized by Google

Nò tè lloch lo supplicat. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

34. Item, supplica axibè dit sindich, mane Vostra Excellentia decretar en persona de Sa Magestat, que en los pagaments se faran de drets de dezimes, y drets Reals, y portadies de barons, que los tals collectors, rendadors, o qualsevols ministres que cobraran los tals drets, sian forçats y obligats a fer cauteles de les rebudes, sens pendre salari algù, sinò fosen apoques de notaris publichs, les quals se pagavan als dits notaris.

Que s' fassa com se supplica. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

35. Item, per quant ab privilegis Reals y Capitols de Cort y ab sentencies dades per la Real Audiencia en contraditori judissi en favor de dita Ciutat y habitadors de aquella, y contra los barons circumveins a dita Ciutat, està prohibit, que los tals barons nò pugan conexer dels tals habitadors, sinò que ipso facto los degan restituyr y remeter al Capità y Consellers de dita Ciutat com a jutges competents, ab los procesos y clams que tindran contra de aquells; y los dits barons nò curan de fer la tal restituciò nì remisiò, sinò que carceraran los dits habitadors, y los apretan tot lo que poden, per a que vingan a composarse, y per exa via van usurpant la jurisdictiò Real; y lo que nò poden fer per exa via, lo fan en altercar cada vegada la cognitiò dels havitadors, per a causarlis mes gastos y destentarlos, perquè vingan al que elles volen: que perçò supplica dit sindich, mane Vostra Excellentia en persona de Sa Magestat decretar ab riguroses penes ultra les que incurriran, que los dits barons y sos ministres, incontinent que per part del Capità y Consellers de dita Ciutat se lis farà constar que los tals carcerats seran verament habitadors de dita Ciutat, y seran requests de haverlos de restituyr y remetrelos, que encontinent los degan defer sens ninguna consulta nì difugi al Capità, jutge ordinari de aquells; y que en cas dits barons o sos ministres ne presentasen cedules en consell, fent contradictiò a les requisitories, sien executats de les penes, y paguen tots los gastos y destentos que causaran a dits habitadors, sens que dita Ciutat y habitadors contribuescan en gastos alguns de actes procesals, salaris dels magnifichs Jutges de la Real Audiencia, nec alias.

Que sempre que se offresca lo cas en estos negosis, Sa Excellencia y lo Real Consell faran justicia. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

36. Ittem, per quant per privilegis y costum antiquissim lo privilegi de la jurisdictiò de Sols de dita Ciutat los Capitans (1) de aquella han tingut sempre jurisdictiò en tot lo salt de Sols, segons apar ab dit privilegi de la data en la Ciudad de Cesar Agoste a 3 de abril 1518, y hi a molts processos que son recondits en lo Archiu de dita Ciutat: supplica perçò dit sindich a Vostra Excellentia, mane decretar en persona de Sa Magestat, que los Capitans o Regents lo dit offici puga continuar la dita jurisdictiò en tot lo dit salt de Sols, sens tenir necesitat de demanar territori, y sens encorrer en rompiment de jurisdictiò nì en ninguna pena; per obviar a molts latrocinis e insults que de poch anys a esta part se cometen en dit loch y salt.

Que per quant hi ha litispendencia, seguescan sa justicia. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

37. Ittem, supplica dit sindich a Vostra Excellentia, mane decretar en persona de Sa Magestat, que qualsevol guardia de forments en los apretzos excedint a un quart de forment nò sea cregut, sinò que lo dany se hatgia de estimar per personas neutrals; per quant per la experiencia se ha vist, que per llurs passions e ingresos lo dany que nò es mes que un quart de forment lo fan a tres y quatre y a mes, excehint la rahò y lo just.

Que s' fassa com se supplica; y que per ad açò sie obligat lo guardià dels forments a fer venir dès testimonis, que fasen relaciò del dany al Jutge del territori ahont seran los sembrats. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

38. Item, per quant lo Capità de dita Ciutat nò sols es ordinari de justicia, però encara es Capità a guerra, y sempre ha acostumat pendre les mostres tan en dita Ciutat, com en Vila Massargia, Seliqua, com també en Domus Novas, y los capitans de cavalls y sargento mayor de aquest Cap de Caller de pochs anys a esta part algunes vegades han intentat de voler pendre les mostres en dita Ciutat, en dany y perjudisi de la jurisdictiò de dit Capità ordinari, com també de la pobre gent, perquè se servexen de llurs persones y cavalls sens pagarlos, y executant ses faltes, y aplicantlis assì matexos contra lo Capitol de Cort, lo qual ocularment se exhibeix a Vostra Excellentia, ut ecce: supplica perçò dit sindich, mane Vostra Excellentia decretar en persona de Sa Magestat, que lo dit Capità ordinari de dita Ciutat sia conservat en sa posesiò y jurisdictiò, y que, sinò fosen los Capitans Generals de Sa Magestat, ningù capità inferior nì sargento mayor nò se puga entrometre en pendre nì fer les dites mostres.

Que se guarde lo acostumat. — Sabater, notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

39. Ittem, per quant per la experiencia se ha vist, que moltes vegades en lo mes de juliol y agost ab los fochs se posan creman moltes arjoles de forments y altres legums, y açò a cause que dites

(1) Il cod. *Capitols*. È corretto da mano più recente.

Digitized by Google

arjoles nò se troban netes: perçò dit sindich supplica a Vostra Excellentia en persona de Sa Magestat mane decretar, que los massayos y amos de les ajroles pugan foguerar les dites arsoles anse de asseydar, y possar lo seydi en aquelles lliberament sens incorriment de pena alguna.

Que se guarden les crides y pragmatiques generals que parlan de açò. - Sabater, Notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

40. Ittem, per quant la Regia Cort resta obligada, en virtut del acordi fet ab dita Ciutat de Iglesias y ab Capitol de Cort, dar quiscun any a dita Ciutat sinchcents quartins de sal per sa provisiò, pagant per aquells sinquanta lliures als rendadors de les salines de la Ciutat de Caller; y dits rendadors de dos a tres anys a esta part per sos grangeos se çon fets retinents, y nò hà volgut dar la sal a dita Ciutat conforme dita obligasiò, en notable dany y prejudisi tant dels habitadors de dita Ciutat com dels drets de la duana Real, perquè per falta de sal se perden molts formatges: percò dit sindich supplica a Vostra Excellentia en persona de Sa Magestat mane decretar, manant a dits rendadors que vuy son y per havant seran, ab riguroses penes, que cascun any hatjan y degan dar los dits sinchcents quartins de sal franca, perquè lo saliner de dita Ciutat la puga reconduhir tota junta en un magatzen allogarà per part de dita Ciutat; a tal que quant lo carruaje de dita Ciutat vindrà per a carregar, la trobe prompta, y nò se torne sens dita sal; y que en lo dit magatzen hi hatja dos claus, la una tinga lo noble Procurador Real, y la otra tinga lo saliner de dita Ciutat; en demes que ja està provehit axì per dit Procurador Real.

Que se guarde lo pactat ab la Ciutat, y si voldran fer magatzen que lo fassa, y se li done la sal. — Sabater, Notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

41. Ittem, per quant de pochs anys a esta part se ha vist, que los Capitans de dita Ciutat y altres officials Reals per us propri han pres les cases dels habitadors de dita Ciutat, essent amos propis de dites casas, y posehexen aquelles per sos justs y legitims titols, y nò esser cases de lloguer: com particularment feu Don Antiogo Barbara essent Capità de dita Ciutat al quondam Pere Escarioni Angè, y hù dels mes principals de dita Ciutat, contra tota rahò y justicia: supplica perçò det sindich a Vostra Excellentia, en persona de Sa Magestat mane decretar, que los tals Capitans nì altres officials Reals nò pugan pendre les cases propies als amos, sinò que prengan les cases de lloguer, que nò son privilegiades.

Que se fassa com se supplica; ab tal, que en les cases de lloguer sien privilegiats los Capitans o qualsevol Ministre Real. — Sabater Notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

42. Ittem, considerant la pobresa de dita Ciutat, y gastos excesius ordinariament corren, mane Vostra Excellentia decretar, que d'assì avant qualsevol Conceller o ciutedà sia menester vatja en Caller per qualssevol negosis tocants a dita Ciutat, nò le sia concedit nì dat mes salari de treynta sous cascun dia, y si es Conceller catorce sous per un criat lo die, que, entre salari del criat y seu serà al Conseller quoranta quatre sous; y si es ciutedà treynta sous, considerant la qualitat de la persona anirà, quant no sia Conceller, pro rahò de poderle dar criat: lo que estiga a coneguda del Consell de dita Ciutat.

Que s' fassa com se supplica. — Sabater, Notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

43. Ittem, per quant los escrivans de la Cort de dita Ciutat y senors utils de aquella son persones principals, hazendades y già de hedat, y nò poden perçò asistir de ordinari a les coses son menester en dita escrivania per servirla aquells: per tant manarà Sa Excellentia decretar, que dits senors utils de dita escrivania hajan de posar o substituyr persones aptes y suficients, en que tots los dies juridichs atgian de asistir en dita escrivania per dar y acudir a dar los papers y coses que per les parts altercants seran demanades, axì verbals com en escrits, a tal que los litigants tingan prompta expediciò y nò se quexen: sots pena a Vostra Excellentia ben vista; y nò acudint dits escrivants a dites coses, que lo Capità y Concellers pugan elegir y nomenar escrivans.

Que s' fassa com se supplica. — Sabater, Notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

44. Ittem, per quant en dita Ciutat se patex molt de carns, per nò tenir de hont se poder provehir, inposibilitat de fer carniseries, y com de poch del vestiar que tenen los habitadors de aquella se haja de provehir lo necesari per la festivitat del glorios Sant Antiogo: perçò supplica dit sindich, mane Vostra Excellentia en persona de Sa Magestat decretar y concedir, que del vestiar pasturarà de Barbaxins y estrangers en los salts de Sixerdo, Musey, Sebatzus, y Parda Aruja, puga pendre los moltons dita Ciutat tindrà mester a la for de la Ciutat de Caller; maxime que los dits Barbaraxins y estrangers prenen les vitualles tenen menester per llur sustento de dita Ciutat.

Nò tè lloch lo supplicat. — Sabater, Notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

45. Ittem, considerant quan utilòs sia lo exercici de la agricultura, y lo benefici ne redunda a cascù en particular, y en general al patrimoni Real: supplica perçò dit sindich, mane Vostra Excellentia concedir en persona de Sa Magestat, que los bous domats pugan y degan pasturar tot temps en qualsevol salts o territoris, etiam que sian dels barons, sens contribuyr en dar cosa alguna per la pastura

Digitized by Google

de (1) dits territoris o salts; y si per cas fesen algun dany en forments o alias que los tals pasturaran, dit bous paguent lo tant que aquel dany ab llegitimes persones sia apreciat y estimat.

Que per quant hy a interes de part, nò tè lloch lo supplicat. - Sabater, Notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

46. Ittem, per quant per experiencia se a vist, que algunes persones pledejant y tenint controversia ab dita Ciutat, venint a exir a Consell de dita Ciutat, nò pot esser beneviada, ans ne redundaria molt dany ad aquella: perçò dit sindich supplica a Vostra Excellentia en persona de Sa Magestat mane concedir y decretar, que totes aquelles persones que tingan plet y controversia ab dita Ciutat, de qualsevol manera sia, nò pugan esser admesos en Consellers nì en ninguns officis de dita Ciutat durant dits plets y controversia; com axì convinga al benefici publich, y bon govern de dita Ciutat.

Et praedicta omni meliori modo etc. Altissimus. Otger.

Que s' fassa com se supplica. — Sabater, Notarius.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

Sua Excellentia providet et decretat hujusmodi capitula et unumquodque ipsorum, prout in fine cujuslibet capituli scriptum est et continetur; et mandat hujusmodi capitulum Curiae fieri per perillustrem et excellentissimum dominum Ducem de Gandia, Comitem de Oliva, Marchionem del Lombay, Locumtenentem et Capitaneum Generalem et Presidem presentis Regii Generalis Parlamenti, in dicto Parlamento, die vigesimo sexto mensis aprilis anno a Nativitate Domini MDC decimo quarto, Callaris. — Ferdinandus Sabater, Notarius et Secretarius pro herede Serra.

Oblata per Nicolaum Cani, bacallar, Sindicum Civitatis Ecclesiarum, die xx aprilis 1614. Callari.

Illustrissim y Excellentissim Señor Llochtinent y Capitani General, President en aquest Real General Parlament.

47. Nicolaus Cani, bacallar, sindich de la dita Ciutat de Iglesies, anyadint als demes Capitols presentats a Vostra Excellentia en lo present Real y General Parlament per lo que convè al bon govern de dita Ciutat, presenta los presents capitols: supplicant a Vostra Excellentia en persona de sa Magestat decretar, lo Capità, y Consellers (2) sos asesors ordinaris, atjan y degan tots los dies juridichs de asistir en lo lloch dedicat y acostumat, per tenir audiencia de verbal de les vuyt ores de matì fins a les once ores, sots les penes a Vostra Excellentia ben vistes; perquè per experiencia se ha vist, que, per nò esser oyts verbalment, portant les causes per via de escrits, en gran dany y perjudisi dels pobres habitadors de dita Ciutat.

Nò tenint legitim impediment, que s' fassa com se supplica.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

48. Ittem, manarà Vostra Exeellentia, que lo offici de Capità de dita Ciutat no s' dega concedir a persona ninguna, sinò per dos anys; attès que per experiencia se ha vist, que alguns Capitans per la confianza tenen de esser reformats, se mostran vengatius contra alguns.

Que ho suppliquen a Sa Magestat.

Plau a Sa Magestat, que, sens prejudici dels qui vuy tenen gracia de dit offisi, sia d'assì avant biennal, y que nò puga algù esser reelegit, sens que haja purgat taula, y vacat un bienni; y assò dure fins a la conclusiò del primer parlament. — Roig, Vicecancellarius.

49. Ittem, dit sindich supplica, en persona de Sa Magestat a Vostra Excellentia mane decretar, que se repare lo Castell es dins dita Ciutat ab antiquo, dit lo Castell de Salvaterra, de dines del patrimoni Real; perquè en una necessitat, redresat sia y posat en son punt, se podrian salvar les dones y mignons ab cent homens; y essent com es ara disfet, y de cada dia va pijorant y cahent, sen nò podria servir nì ajudar en cosa alguna. Percò dit sindich supplica en tot lo millor modo pot y deu, esser per Vostra Excellentia axì decretat. Altissimus. Otger.

Que se manarà reveure, y se posarà en orde, y se farà y repararà lo que serà necesari.

Està bè decretat per lo Virrey. — Roig, Vicecancellarius.

Sua Excellentia providet et decretat hujusmodi capitula et unum quodque ipsorum, prout in fine cujuslibet capituli escriptum est et continetur; et mandat hujusmodi actum Curiae fieri per Perillustrem et Excellentissimum dominum Ducem de Gandia, Comitem de Oliva, Marchionem del Lombay, Locumtenentem et Capitaneum Generalem et Presidem in presenti Regio Generali Parlamento, in dicto Parlamento, die vigesimo sexto aprilis, anno a Nativitate Domini MDC decimo quarto, Callaris. — Ferdinandus Sabater, Notarius et Secretarius pro herede Serra.

Quae quidem supplicationes et capitula praeinserta, juxta responsiones et decretationes in eisdem appositas, laudantes, concedentes, et approbantes illa et in eis contenta et expressa, praedictae Nostrae Civitati Ecclesiarum ejusque Universitati, vicinis et habitatoribus presentibus et pro tempore existentibus, tenore hujusmodi, de Nostra certa scientia, deliberate et consulto, dicti Nostri Sacri Suppremi Regii Aragonum Consilii deliberatione praeeunte, concedimus, consentimus et liberaliter elargimur, Nostraeque hujusmodi concessionis, consensus et elargitionis munimine seu praesidio roboramus, auctoritatemque Nostram Regiam interponimus pariter et decretum. Serenissimo propterea Philippo Principi

(1) Il manoscritto *per la pasturada.*
(2) Il manoscritto *conseller.*

Digitized by Google

Asturiarum et Gerundae Ducique Calabriae et Montis Albi, filio primogenito Nostro charissimo, ac post felices et longaevos dies Nostros in omnibus Regnis et Dominiis Nostris, Deo propitio, immediato haeredi et legittimo successori intentum aperientes Nostrum, sub paternae benedictionis obtentu dicimus eumque rogamus, Illustri vero, nobilibus, magnificis dilectisque Consiliariis et fidelibus Nostris, Locumtenenti et Capitaneo Generali in praefato Nostro Sardiniae Regno, Regenti Cancellariam, et Doctoribus Nostrae Regiae Audienciae, Judicibus Curiae, Advocatis et Procuratoribus Fiscalibus et Patrimonialibus, Gubernatoribus quoque seu reformatoribus in Capitibus Calleris, Gallurae et Lugudorii, Regio Procuratori, Magistro Rationali, ac Regenti Nostram generalem Thesaurariam, alguaziriis quoque, potestatibus, virgariis, et portariis, coeterisque officialibus et subditis Nostris in dicto Nostro Sardiniae Regno constitutis et constituendis praecipimus et jubemus, ad incursum Nostrae Regiae indignationis et irae, paenaeque florenorum auri Aragonum decem mille Nostris Regiis inferendorum aerariis, ut Capitula praeinserta, et unumquodque eorum, juxta decretationum et responsionum in fine cujuslibet eorum contentarum seriem et tenorem, teneant firmiter et observent, tenerique et inviolabiliter observari per quos deceat faciant; cauti secus agere fierive permitere ratione aliqua sive causa, si dictus Serenissimus Princeps Nobis morem gerere, coeteri vero officiales et subditi Nostri praedicti, praeter irae et indignationis Nostrae incursum, poenam praeappositam cupiunt evitare. In cujus rei testimonium presentem fieri et in processu dicti Parlamenti inseri, sigilloque Nostro Regio Communi pendente muniri jussimus.

Datum in domo Nostra de Aranjuez, die secunda mensis Maji, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo decimo quinto, Regnorumque Nostrorum decimo octavo.

YO EL REY.

Vidit Roig, Vicecancellarius.
Vidit Comes, Thesaurarius Generalis.
Vidit Don Philippus Tallada, Regens.
Vidit Don Salvator Fontanet, Regens.
Vidit Martinez Boclin, Regens.
Vidit Augustinus Villanueva, Conservator Generalis.

Dominus Rex mandavit mihi Joanni Laurentio de Villanueva. Visa per Roig, Vicecancellarium; Comitem, Generalem Thesaurarium; Tallada, Fontanet et Martinez, Regentes Cancellariam, et Villanueva, Conservatorem Generalem.

In Sardiniae XV, foleo LIII.

Nihil, quia eximuntur.

CAPONT, Locumtenens Protonotarii.

Die duodecimo mensis decembris, anno a Nativitate Domini M.mo sexcentesimo decimo octavo, Callari.

Prescripta capitula, oblata per sindicum Magnifice Civitatis Iglesiarum in Parlamento quod nomine Suae Regiae Magestatis celebratum fuit in presenti civitate et castro Callaris per Illustrissimum et Excellentissimum dominum Ducem de Gandia, Comitem de Oliva, tunch Locumtenentem et Capitaneum Generalem istius Sardiniae Regni, cum interventione trium Stamentorum, Regnicolis dicti Regni, et in eodem Regio Parlamento decreta, et postmodum per Suam Regiam Magiestatem Domini nostri Regis, et in ejus personam per Illustrem Dominum Vicecancellarium Corone Aragonum, recognita, provissa, confirmata seu refformata, prout in pede cujuslibet Capituli decretationes et responsiones predicte continentur, fuerunt presentata Illustrissimo et Excellentissimo domino Comiti et Baroni de Eril, Locumtenenti et Capitaneo Generali istius Regni in Regio Consilio existenti. Quibus receptis per Suam Excellentiam illis quibus decet honore et reverentia, obtulit se paratum mandatis Sue Magestatis parere, mandando quod fiant litere executoriales; de quibus etc.

FERDINANDUS SABATER,
notarius et Secretarius pro herede Serra.

VII.

Giuliano di Giuliano Passiu avendo ottenuto facoltà di coltivare una fossa di galena trovata nei beni di suo padre, notifica ch'essa si trova in Corona de Mengas, ed ha la potenza di tre palmi.

1627, 27 agosto.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC, 49, Num. 1 e 2).

A.

Vuy a dyes vint y set de agost, 1627, Iglesias.

Julianu Passiu de Julianu es comparegut devant lo noble Don Luys de Espinosa, Tinent de Procurador Real de la present Siutat, y dona a relassiò, que tè trobat una fossa de galança en un sindich de dit Passiu; et perçò diu, si Sa Mercet li dona facultat de sercarhi qu'el ha de sercar, que 'l dit Tinent diu que 'l serquia, y que atgia y dega fer relassiò en poder de dit Tinent del que trobarà. De quibus etc.

Jasint Fadda.

B.

Dit die (vint y set de agost, 1627, Iglesias).

Lo dit Jullianu Passiu de Julianu torna ha comparexer denant del dit noble Don Luis de Espinosa, Loctinent susdit de Procurador Real de dita e present Ciutat, dient, que per quant se ly ha dat llisencia de traballar y sercar en lo seu sindich la galansa que hi podrà trobar, diu y torna a relassiò y denuncia al dit Loctinent, com a sis de dit estant,

Digitized by Google

traballant en lo lloch y sindich del dit Passiu en Corona de Mengas, y ha trobat una fossa de galança, altaria de tres pamps; y per major descarrich de dit Julianu sen fa lo present acte denants de my escrivà infrascrit. E axì lo dit Tinent de Procurador Real dona de vuy en avant al dit Passiu lliçencia en que puga traballar en aquella; e perçò etc. Actum etc.

Jasinto Fadda, escrivà y secretary de la Procuraciò Real de Iglesias, de propria mà suscrita.

VIII.

Ad instanza di Giacomo fratello ed erede di Martino Squirro, al quale dal Re era stato concesso per venti anni di cercare ed estrarre diversi minerali in Sardegna, Don Paolo di Castelvì, Procuratore Regio, ordina si publichi una grida, colla quale si proibisca a qualsiasi persona di por mano nelle miniere appartenenti in forza di detta Regia concessione allo Squirro, al quale ordina si dia ajuto, e che in ogni parte si osservino le prescrizioni di detta concessione Reale.

1627, 8 novembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 50, fol. 131, N.° 2).

Lo noble Procurador Real.

Capità y magnifichs Consellers de la Ciutat de Iglesies, Officials, Loctinents, Majors, y altres qualsevol justicia exercint, a qui les presents pervindran y presentades seran, amats de Sa Magestat.

Denant nos ha comparegut Jaime Squirro, y nos ha fet ocular ostensiò, com a hereu del quondam Martì Squirro son jermà, del Real privilegi despachat en la solita y deguda forma en favor de dit quondam, per a que puga sercar y traure diversos minerals en lo present Regne de Serdenya per espay y termini de vint anys, com en dita Real concessiò y privilegi de la data de 27 del mes de abril proxim passat del present any, en confirmaciò del decret y determinaciò presa en lo Real Patrimonial Consell en lo any 1626, mes largament es de veure. Y volent passar havant en lo dit exercici, nos ha exposat, que ha tramès algunes persones pratichs en les montagnes y llochs de exa dita Ciutat de Iglesias y altres parts del present Regne, per a sercar los dits minerals. Y perquè nò sien molestats nì se lis fassa impediment, nì que altres persones gosen nì presumescan entremetrese en semblants coses, havem manat expedir les presents, per tenor de les quals vos diem y manam, que, encontinent les presents rebreu y presentades vos seran, fassau fer publica crida cascù en sa jurisdictiò, que ninguna persona gose nì presumesca per diguna causa, via nì rahò, entrometrese nì posar mà en los dits minerals, si non son les persones trasmesses per lo dit Jaime Squirro y los de llur compagnia; per lo qual effecte lis dareu als tals tot lo auxili, consell y favor y recapte necessaris que tindrà menester, pagant al solit y acostumat. Y ans de la extractiò de les dites menes sian obligats darnosne rahò y avis, y trametrenos axibè les mostres dells metaills que se aniran trobant, perquè après se puga passar avant en la extractiò de aquells, servades le solemnitats acostumades, y ab assistencia dels ministres que han de intervenir en lo dit ministery, just lo tenor y serie de lo que Sa Magestad mana ab son predit Real privilegi, y en conformitat de les obligacions fetes y prestades en favor de la Regia Cort, per lo interès que sguarda ad aquella; que axì convè al servey de Sa Magestat, util y profit de Son Real Patrimony. Guardants vos de fer lo contrari, si la gracia Regia teniu cara, y la pena de dossents ducats, que ab les presents vos imposam a cascù de vosaltres y als qui se voldran entrometre en dit exercissi, desigiau evitar; restituint la present al presentant.

Dat. en Caller, als 8 de novembre del any de MDCXXVII.

Don Pablo de Castelvì.

Vidit Carnices, Assessor.
Vidit Dexart, Fisci Regii Patrimonii Advocatus.
Augustinus Bonfant, Regii Patrimonii Secretarius.

IX.

Il notajo del Procuratore Reale in Iglesias certifica, che essendosi a richiesta di Filippo Duch mercatante in Cagliari recato alla fossa di Nebida nella montagna di Malaropa, vi trovò due forni compiti e uno cominciato, per fondervi il minerale di piombo; e nella fossa una grandissima quantità di minerale già scavato, a fondere il quale si attendeva soltanto il carbone, che appunto si stava preparando; e due baracche recentemente costrutte, l'una per riporvi gli instrumenti da lavoro, l'altra per abitazione dei lavoratori; ed infine sette uomini pratici, nativi d'Iglesias, che vi facevano il servizio giornaliero.

1628, 14 febrajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 49, fol. 17).

Die 14 de febrer del present ayn 1628, en la fossa de Nebida de la present Ciutat de Iglesias.

Certifique y fas fè de veritat io Jassint Fadda, escrivà de la Procuraciò Real de la present Ciutat, de com me son transferit personalment en compania dels testimonys necessaris en lo lloch dit « en la fossa de Nebida », en la muntagna de Malaropa, muntagna de la present Ciutat; a peticiò y requesta de Felip Duch, mercader, y habitador de la Ciutat de Caller, y vuy dia present trobats en la dita e present fossa de Nebida: a fy y hefete de poxar

Digitized by Google

per escrit las cosas que y seran fetes cadauna de par sy. Y havent molt bè mirat, y a regonegut dins dita fossa ab los testimonys, y fora de aquella, y se ha trobat las cosas seguents.

E primo, se ha trobat y tornan relassiò a my escrivà infrascrit Mestre Leonardo Silvany, Mestre Nasio de Suna Campaner, y Mestre Francisco Barray; en compania de Francisco Silvany y Francisco Rosso Genoves, tots mestres per fondre dita mena, salvo lo dit Barray es argenter, qual servirà a fondre aquella; y diuen, que son naturals de la Llapola de la Marina de Caller; quals diuen y relatan, que los tè fets venir ad aquell lloch lo susdit Felip Duch, per rahò de fer fer uns forns ahont se ha de colar dita mina de plom; per ont se ha trobat dos forns fets ab las manjas, y un altre ja comensat quals los fa mestre Sebastià Porxella, picapidrer, y natural del Apendissi de Stampayg de la Ciutat de Caller. Tanbè tornan relassiò, de com dins dita fossa hì hia una grandissima cantitat de mena de plom tallada dret a colar, y que no se aguarda altra cosa per colar aquella, sinò lo carbò; qualment son en lo dit e present lloch los omens de fer dit carbò, anomenats Jeroni Mostellino y Juan Mudu, Cristolo Mudu, y Juan Antoni Pisanu, tots naturals y abitadors de la Villa de Assemyny; qual son obligats unu in solidum, ab ate de notari en la Ciutat de Iglesias en poder de Pere Murrony notary, de la data de vuyt del present mes y ayn present 1628. Axibè se fa fè, de com se ha trobat dos barracas fetas ara de nou, ab una cona ab sa porta y clau: a saber, que la una barraca jica serveix per posar las cosas y artifissis per colar dita mena; y la gran servex per estar tota la jent, y la cona per rahò de posar tot lo plom que se colarà cada dia. Tambè se ha trobat en lo dit lloch set omens de servissy, que servexen cadia en aquella: quals son Antiogo Corbello, Antoni Tremedda, Francesco Carta, Jusepy Mely, Domingo Baloro, y Antonio Pinna, tots omens platichs, y naturals de la Ciutat de Iglesias, en compania de Mestre Antiogo Corria, mestre de axia, qual fa los inbistiments que son mester en dit lloch. E tambè se ha trobat en lo dit lloch el Capitan Batassar Olibert, de nasiò Françesca, y abitador de la Llapola de la Marina de Caller, qual està en lo dit lloch per sobrestant de ditas cosas faents en la dita fossa y fora de aquella, lo tè posat lo susdit Felipp Duch juntament ab los sous conpañons de la dita mena. Y en fè de les quals cosas sen fa lo present acte etc. Actum etc. Fuit etc.

Presents per testimonys: Joan Bactista Cavassa mercader, Jenoves, abitador de Caller; y Mestre Sebastià Porxella, picapedrer; y Mestre Antiogo Conca, mestre de axia: tots axibè abitadors de Caller.

Dada copia etc.

Idem Jasinto Fadda, escrit de propria mà, com ha escrivà de la Procurasio Real de la Ciutat de Iglesias.

X.

Alcuni cittadini d' Iglesias avendo denunziato di aver trovato nel luogo detto « sa Sedda de Monte Luponi » una fossa di galena, circondata da altre fosse che si enumerano, viene fatta loro facoltà dal Luogotenente del Procuratore Regio in Iglesias di coltivarla, mediante pagamento di sei soldi e otto denari.

1628, 1 novembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 49, fol. 24).

Vuy a dies 1 de noembre 1628, Iglesias.

Jaco Dessy, Juan Falxy, y Francisco Farru, galançers, de la present Siutat abitants, denuncian a mi escrivà infrascrit, de com han trobat una fossa de galança en lo lloch dit « in Sa Sidda de monty Luponi, » fossanilla a myja remplida de terra; afronta al cap ab la fossa de Hierony Palmes, al peu al mori de la fossa de Ys Martinis; a un costat a una fossa que y cully aygua en lo invern; a l'altre costat ab fossa de Julià Paulinu y companons de dit Paulynu. De les boques no lo saben, perquè traballant no saben quantas ne hixiran. Y axì per son descharrech de dits ne donan relassiò en poder de mi escrivà infrascrit, en pertant al Tinent de Procurador Real de la present Ciutat. La qual se lys dona llisencia que pugan traballar en aquella: ab aquel predita llisencia done y pague al Tinent de Thesorer Salvador Pyxy Serra, Tinent de Thesorer de les pecunies Reals d'esta present Siutat, lo numero de sis sous y vuyt dinès; y pagar atgia, sobre cautella al peu o al dorso de dita copia, de mans de dit Tinent, per a son descarrech; y la dita llisencia se lis done sens perjudissy de digù. E perquè conste (1) de ditas cosas, sen fa lo present acte etc. de mans de mi escrivà infrascrit etc.

Jasint Fadda,
escrivà de la Lloctinencia d'Iglesias.

XI.

A supplicazione di Giacomo Squirro, al quale, e al suo fratello ora defunto, erano dal Re state concesse tutte le miniere di Sardegna, eccetto quelle d'oro e d'argento, il Vicerè fa publicare una grida, che nessuno, sotto pena di cinquanta ducati, debba toglierli i lavoratori nella miniera che coltivava in luoghi disabitati presso Arbus, nè involargli la galena estratta, od altrimenti recargli impedimento.

1628, 14 dicembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 50, fol. 568).

Ara ojats que os notifica, mana y fa a saber lo noble Don Pablo de Castelvì, de l'Orde y Militia

(1) Il manoscritto *constar*.

Digitized by Google

de Sant Jaume de la Spasa, Señor de la Encontrada de Siligo, Meilogo e Montisanto, del Consell de la Sacra Catholica Real Magestad del Rey nostre Señor, e per aquella Procurador Real y Jutge del Real Patrimoni en tot lo present Regne de Sardegna, a qualsevol persona generalment, de qualsevol grau, natiò, condictiò o stament sia, en qualsevol part y lloch del dit present Regne: de com per Jaume Squirro d'esta Ciutat seria presentat una sedula eo suplicatiò, la qual, ab la remesa y provisiò al peu de aquella feta per lo magnifich ordinari Assessor, es de la serie y tenor seguent:

« Jhesus. Noble Señor Procurador Real. Jaime » Squirro diu a Vostra Merced, que, en execuciò » del Real privilegi que Sa Magestad ha concedit » al quondam son germà, y a ell com a hereu, de » totes les minerals del present Regne excepto de » or y de plata, segons Vostra Merced bè sap, » havent fet venir a sos hastos homens platichs de » ultramar, que vuy son en Iglesias fent traure » minerals per fer lo plom, y axibè haver trames » homens a sos gastos a fer moure en llochs de » Arbus un mineral de galança, de hont ja ne » havian tret bona partida: li es vingut a noticia, » de com un tal Nicolau Labra, barber, habitant » en San Gavì, li havria fet destorbo, fentne anar » los homens pratichs que traballaran, en gran dany » y perjudici dels drets de Sa Magestad que tè en » dits minerals; com també se diu que dit Labra, » sens liçensia del Real Patrimoni, y contra lo » Real privilegi de Sa Magestad, haurà fet moure » de dita galança. Lo que suplica dit Quirro a » Vostra Merced, mane provehir ab una provisiò, » ab penas rigurosas, que lo dit Labra nì digù altre » gosen nì presumesca traure de dita galança, nì » menys destorbar als homens que dit Squirro ha » trames, ansbè donarli tot hauxili y favor; y per- » què no se falian fraus en usurparse dites mineres, » manar ab graves penes, que digù gose vendre de » dita galança, nì altre de comprarla, sens lliçensia » de Vostra Merced; y açò per llevar que nò se fassa » frau als drets de Sa Magestad; essent que, com » se trau dita galança en lloch deshabitat, fassilment » de nit ne podran anar a furtar. Lo que suplica » Vostra Merced humilment, lis concedesca per ad » açò les provisions necessaries, puix es convenient » per a los drets de Sa Magestad. =

» Remittit providendam suo magnifico ordinario » Assessori = Provisa per nobilem Regium Procu- » ratorem et Judicem Regii Patrimonii, die 14 de- » cembris 1628, Calari. = Petrus Maronjo scriba » pro Bonfant, Regiae Procurationis secretario etc.

» Et facto verbo in Regia Procuracione: man- » detur ut suplicatur (1), ad penam quingentorum » ducatorum; et expediantur provisiones opportune.

» Carniçer Assessor. »

Pertant per exequutiò y affectuasiò de les amunt dites coses havem manat expedir les present, ab tenor de les quals diem y manam al dit Nicolau Labra, y altra qualsevol persona generalment, nò gosen nì presumescan treure nì fer treure de dita galança nì menys destorbar dits homens y gent que lo dit Jayme Squirro ha tramès, ansbè sempre sian requests lis dareu tot auxili y favor en dits minerals; dient y manant axibè, que digù de dites conditions gosen nì presumescan vendre de dita galança publicament nì amagadament, nì menys digù comprarla, sens llicencia de dit Procurador Real: guardantse de fer lo contrari, si la gracia Regia tenen cara, y la pena de sinchçents ducats, que ab les presents a cascun contra fahent imposam (1). E perquè digù ignorancia allegar puga, mana dit noble Procurador Real, sia la present publicada per tots los llochs publichs y acostumats de qualsevol Vila o Encontrada, y de dita publicaciò lo escrivà (2) de aquella o aquellas ne toque acte al dorso de les presents, a tal en son temps y lloch puga constar; y açò per lo que convè al servey de Sa Real Magestad, util y profit de son Real Patrimoni, nò fasseu lo contrari, sots dita pena.

Dat. en Caller, a dies 14 de xbre, M.DCXXVIII.

Don Pablo de Castelvì.

Vidit Carnisser, Assessor.

Vidit D. D. Francisco Sancho, f. Regie Procurationis Assess.

(1) Il cod. *chipluatur*.

XII.

Il Canonico Vincenzo Setzu, Vicario Generale delle Diocesi di Usellus e Terralba, e Giudice delegato Apostolico, annullando la sentenza del Vicario Capitolare dell' Arcivescovato di Cagliari, pronuncia, che durante la sede vacante le decime e le altre entrate ecclesiastiche di Santadi appartenevano al Capitolo della Diocesi d' Iglesias.

1629, 7 giugno.

(Archivio Arcivescovile di Cagliari, Vol. XXXVIII, fol. 12 (3)).

Illustris et admodum Reverendus Franciscus Setzu, Canonicus Ecclesiae Cathedralis Alensis, et spiritualibus et temporalibus Vicarius Generalis in Episcopatibus Ussellensis et Terralbensis pro Illustrissimo et Reverendissimo Dono Don Gavino Manconi, Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopo eorumdem episcopatum, et eo nomine Judex Delegatus Apostolicus in causa quae per appellationem coram nobis vertitur per et inter Illustrissimum et Reverendissimum Capitulum Ecclesiensem ex una, et Reverendos Economos vacantis et spolii Illustrissimi et Reverendissimi quondam Don Francisci Desquivel,

(1) Il cod. *acusen contra fahent imposa*, e manca *desigiau evitar*.
(2) Il manoscritto *loe scrive*.
(3) Trascritto e collazionato dal Commendatore Canonico GIOVANNI SPANO.

Digitized by Google

olim Archiepiscopi Calaritani, partibus ex altera: viso in primis toto primitivo processu in sententia lata in Curia Calaritana die decimo nono januarii anni millesimi sexcentesimi vigesimi sexti; visa deinde scedula oblata per Antonium Pias, Procuratorem dicti Capituli Ecclesiensis, die 8.° novembris anni millesimi sexcentesimi vigesimi septimi, in et cum qua introduxit dictam appellationis causam per actorum praesentationem; visa deinde alia scedula oblata die x decembris ejusdem anni, et productis in ea provisione et intimatione in ea factis; visa alia scedula oblata per dictos Economos die vigesima praedictorum mensis et anni, et contentis in ea provisione et intimatione in ea factis; visis deinde aliis duabus scedulis oblatis per dictum Pias nomine quo in processu, diebus octavo et decimo nono januarii anno millesimi sexcentesimi vigesimi octavi, et contentis in eis provisionibus, et intimationibus in eis factis; visa alia scedula oblata per praedictos Economos die trigesimo primo praedictorum mensis et anni, et contentis in ea provisione et intimatione in calce ejusdem scedulae continuatis; visa exinde alia scedula oblata per dictum Pias dicto nomine die quarto februari, et contentis in ea provisione et intimatione in ea factis; visa alia scedula oblata per dictos Economos die octava praedictorum mensis et anni, et contentis provisione et intimatione in ea factis; visa alia scedula per dictum Pias dicto nomine predictorum mensis et anni, et contentis in ea provisione et intimatione in ea factis; visa alia scedula oblata per dictos Economos die undecimo praedictorum mensis et anni et contentis atque productis in ea provisione et intimatione in calce continuatis; visis deinde aliis duabus scedulis per dictum Pias diebus decimo quarto et vigesimo septimo mensis martii ejusdem anni, et contentis atque productis in iis provisionibus et intimationibus in eis respective factis; visis deinde aliis duabus scedulis oblatis per dictos Economos diebus vigesimo nono martii et sexto aprilis ejusdem anni, et productis atque deductis in eis (1) provisionibus et intimationibus in eis respective factis; visa deinde alia scedula oblata per dictum Pias dicto nomine die decimo mensis aprilis, et contentis in ea provisione et intimatione in ea factis; visa alia scedula oblata per dictos Economos die decimo tertio mensis mai ejusdem anni, et contentis in ea provisione et intimatione in ea factis; visa alia scedula oblata per dictum Pias die decimo octavo praedictorum mensis et anni, et contentis in ea provisione et intimatione in ea factis; visa alia scedula oblata per dictos Economos die vigesimo secundo praedictorum mensis et anni, et contentis in ea provisione et intimatione in ea factis; visa deinde interlocutoria facta super informationem petitam pro parte dicti Reverendi Capituli Ecclesiensis die secundo juni ejusdem anni; visa deinde alia scedula oblata per dictum Pias die decimo sexto praedictorum mensis et anni, et contentis in ea provisione et intimatione in ea factis; visa alia scedula oblata per dictos Economos die vigesimo primo praedictorum mensis et anni, et in ea contentis provisione et intimatione in eà factis; visa alia scedula oblata per dictum Pias dicto nomine die trigesimo praedictorum mensis et anni, et deductis in ea provisione et intimatione in ea factis; visa alia scedula oblata per dictos Economos die primo juli ejusdem anni, et contentis in ea provisione et intimatione in ea factis; visa deinde alia scedula oblata per dictum Pias dicto nomine die septimo praedictorum mensis et anni, et contentis in ea provisione et intimatione in ea factis; visa alia scedula oblata per dictos Economos die octavo praedictorum mensis et anni, et deductis in ea provisione et intimatione in ea factis; visa deinde alia scedula oblata per dictum Pias dicto nomine praedictorum mensis et anni, et contentis in ea provisione et intimatione in ea factis; visa alia schedula oblata per dictos Economos die duodecima praedictorum mensis et anni, et contentis in ea provisione et intimatione in ea factis; visa alia schedula oblata per dictum Pias dicto nomine die decimo tertio praedictorum mensis et anni, et contentis in ea provisione et intimatione in ea factis; visa alia schedula oblata per dictos Economos die decimo septimo praedictorum mensis et anni, et contentis in ea provisione et intimatione in ea factis; visa schedula oblata per dictum Pias die decimo octavo praedictorum mensis et anni, et contentis in ea provisione et intimatione in ea factis; visa interlocutoria facta die tertio augusti ejusdem anni super altercatis literarum compulsoriarum, petita pro parte dicti Illustris Capituli Ecclesiensis; visa alia schedula oblata per Michaelem Cavano, procuratorem dictorum Economorum, die decimo septimo praedictorum mensis et anni, et contentis in ea provisione et intimatione in ea factis: visa alia schedula oblata per dictos Economos die vigesimo sexto praedictorum mensis et anni, et contentis in ea provisione et intimatione in ea factis; visis deinde aliis consecutivis schedulis tribus oblatis per dictum Pias diebus vigesimo sexto et 23 decembris, et octavo januari, millesimi sexcentesimi vigesimi noni, et cum quibus petiit testium ad ejus instantiam receptorum publicationem; visis dictorum testium depositionibus; visa alia schedula oblata per dictum Pias dicto nomine die undecima januari, et contentis in ea provisione et intimatione in ea factis; visa alia schedula oblata per dictos Economos die decimo octavo praedictorum mensis et anni, et contentis in ea provisione et intimatione in ea factis; viso denique toto processu, visisque videndis et attentis attendendis; factaque assignatione ad diem et horam praesentem, ad quam iterum ad cautelam repetit: Deum prae oculis semper habendo, a quo omne rectum procedit judicium, ut oculi mentis decernere valeant aequitatem; Sua admodum Reverenda Paternitas, de consilio infrascripti Consultoris providit, pronunciat, sententiat, atque declarat in modum sequentem.

(1) Il cod *ejus*.

Digitized by Google

JESUS CHRISTUS

Et licet ex fide et certificatoria Gasparis Sicigo notarii, et tunc temporis secretarii Curiae Archiepiscopalis Calaritanae, adpareat, Illustrissimum et Reverendissimum quondam dominum Franciscum Desquivel, olim Archiepiscopum Calaritanum et unionum, die 27 februarii 1624 locasse Sebastiano Bernard per tempus trium annorum fructus, decimas et emolumenta ad eum ex territoriis vulgo nuncupatis de Quia, Malfetà, Teulada et Santadi spectantia, sicque cum ante finitam locationem, existente dicto Bernard in possessione colligendi fructus, decimas et emolumenta territorii de Santadi, dictus Illustrissimus quondam ex hac vita migravit, videbatur fore dictum Bernard in eadem possessione manutenendum et conservandum, et consequenter sententia ad favorem ipsius et Economorum spolii, et vacantis dicti Archiepiscopatus et intra Economos Archiepiscopatus Ecclesiae per Reverendum Vicarium dicti Archiepiscopatus die decimo nono januari anni 1626 latum fore confirmandum, tum quia dictum territorium in dicto Archiepiscopatu comprehensum, et praesumendum, ex quo simul cum territoriis de Quia et Malfetà ad dictum Archiepiscopatum spectantibus fuit locatum; tum etiam quia ex instrumentis locationum decimarum Episcopatus Ecclesiensis receptis diebus 24 novembris anni 1612 et 11 februarii anni 1622, junctis aliis duobus instrumentis locationum decimarum de Quia, Malfatà, Teulada et Santadi, receptis diebus 16 novembris 1611, et 13 juli anni 1620, colligitur, in locatione decimarum dicti Episcopatus non esse dictum territorium de Santadi comprehensum, tamen quia ex libris decimarum dicti Episcopatus annorum 1597 et 1603, quibus Sedes dicti Archiepiscopatus et unionum erat vacans, ut colligitur ex provisione die 29 januarii anni 1605 ex Curia Archiepiscopali Calaritana expedita, adparet territorium praedictum de Santadi esse in dicto Episcopatu comprehensum, decimasque illius ad dictum Episcopatum, et Sede vacante ad Capitulum Ecclesiense, spectare et pertinere, in eaque possessione dictas decimas colligendi esse, prout satis sufficienter ex testium depositionibus ad instantiam Economorum dicti Episcopatus receptorum extitit probatum; cui possessioni praecalendata locationum instrumenta non potuerunt aliquod portare praejudicium, ex quo dictus Illustrissimus quondam, uti Archiepiscopus Calaritanus, et Episcopus unionum, poterat ad libitum omnes decimas dictorum Archiepiscopatus et Episcopatus conjunctim vel divisim locare: ideo, et alias, Sua admodum Reverenda Paternitas, consilium sui infrascripti Consultoris insequendo, providet, pronunciat, sententiat et declarat, male fuisse per dictum Reverendum Vicarium cum dicta praecalendata sententia declaratum, et bene ab ea per dictos Economos spolii et vacantis Episcopatus Ecclesiensis appellatum; et propterea, revocando illam, conservandos esse jam dictos Economos dicti Episcopatus in possessione colligendi et percipiendi decimas dicti territorii de Santadi Sede Episcopali vacante, prout in praesenti conservari et manuteneri mandat; servato dictis Economis dicti Archiepiscopatus jure in judicio petitorio, si quod ei competerit; et neutram partem ex causa in expensis condemnando. Fiat tamen executio pro bistractis, hanc etc.

Franciscus Setzu, Canonicus
et Vicarius Generalis Uselensis et Terralbensis,
et Judex Delegatus Apostolicus.

Vidit Brunengo Consultor.

Lata et promulgata fuit hujusmodi sententia sive declaratio per Illustrissimum et admodum Reverendum dominum Franciscum Setzu Canonicum et Vicarium Generalem Uselensem, Judicem Delegatum Apostolicum; deque ejus mandato lecta est et promulgata per me Joannem Antiochum Corria publicum notarium Calaritanum, die septimo mensis juni, anno a Nativitate Domini mil siscens y vinti nou praesente: et dictam sententiam ferri et promulgari petente Antonio Pias, nomine quo in actis; altera vero parte absente: et praesentibus ibidem Petro Abrihe cive Calaritano, et Hyeronimo Martì mercatore Genuensi, pro testibus; nec non Antonio Cocco nuntio absunto, qui massam abstulit.

Joannes Antiochus Corria,
publicus notarius.

Publicatio vero dictae sententiae fuit intimata dicto die, etc.

La presente copia por mi secretario infrascripto ha sido extrayda a instancia de este Ilustre y Reverendo Capildo Eclesien. Sulcitanen., previo decreto por ella obtenido dell'Illustrissimo y Reverendissimo Monseñor Don Juan Ignacio Guntier, Obisbo de esta Ciudad de Iglesias y Baron de Santadi, del processo original existente en el Archivo de esta Curia y mensa Obispal, de la causa vertiò ante el Molt Reverendo Apostolico, Canonico y Vicario General Uselen. Francisco Setzu, entre los Economos del Molt Illustre Cabildo Calaritano, y los Economos de este presente Illustre Cabildo Ecclesien. Sulcitanen., por el expolio y vacante del Illustrissimo y Reverendissimo Monseñor Archebisbo Desquivel; cuja copia comprobada con su original concuerda verbo ad verbum. De lo que doy feè yo Antiogo Fontana, secretario.

Digitized by Google

XIII.

Il Procuratore Regio Don Paolo di Castelvy, ad istanza di Filippo Duch, arrendatore e partecipe delle miniere di piombo, stagno, rame e altre in Sardegna, cita dinanzi a sè Gerolamo Palmas, accusato di avere stornato i lavoratori e di aver fatto lavorare in una fossa compresa nella concessione del Duch.

1632, 5 aprile.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 54, fol. 98).

Don Pablo de Castelvy, Señor de la Encontrada de Siligo, Meilogo y Montisanto, del orde y milicia de Sant Jaume de la Spasas, del Conçell de la Sacra Catholica Real Magestad del Rey nostre Señor, e per Sa Magestat Procurador Real y Jutgie del Real Patrimoni en tot lo present Regne de Sardeña, al amat de Sa Magestat don Lluis de Espinosa, Lloctinent nostre en la Ciutat de Iglesies, salut y dilectiò.

Sapiau, com vuy die present y devall escript, per Phelip Duch, arrendador y particip de les mines de plom, estañy, aram, et alias, se nos ha presentat una schedula eo supplica, la qual, ab les remesa y provisiò al peu de aquella feta, es de la serie y tenor seguent:

« Molt noble Señor Procurador Real.

» Phelippe Duch, administrador y particip de les » mines de plom, estañy, aram, pedras, et alias, » segons la concessiò de Sa Magestat y Real pri- » vilegy del present Regne, segons en aquell es de » veure, del qual sen fa a Vostra Merced ocular » ostensiò, ut ecce: diu a Vostra Mercè, que en » virtut de dit Real Privilegi se despachà una crida » d' esta Procuraciò Real, y publicarse aquella » per diverses parts del present Regne, segons en » effecte se publica, y en particular en la Ciutat » de Iglesies: ab la qual se manava, que ningù » goze nì presumesca treure mines algunes etiam » de galança, nì destorbar nì perturbar los homens » y traballants que los dits particips posaren per » treure de ditas minas y galança, sota pena de » sinch çents escuts, segons es de veure en dicha » crida y publicaciò de aquella feta en dicha Ciutat » de Iglesies, de la qual sen fa a Vostra Merced » ocular ostensiò, ut ecce etc.: ha succehit, que » Hieroni Palmas, Genoves, per poder perturbar » dicha crida y destorbar que los homens nò tra- » ballassen a tota requesta del dit Duch, se ne ha » fet obligar que traballassen per son compte en » asserta fossa de galança, que preten tener en » lo districte de Iglesies: que son los homens Jan » Falqui Farris, Joan Dessi, y Antiogo Pinna » Espada; fent obligar ad aquells, que traballassen » en dita fossa, y que lis daria al dit Palmas lo » quart de la galança, y axì lis faia dit Palmas en » comanda de dita fossa, segons es de veure en » sert acte rebut en la Ciutat de Sgleies, de la » data del mes de 7mbre 1629, sis mesos après de » la publicassion de dicha crida: ab lo que dit » Palmas ha tingut sempre amedrantats als dits » homens de nò poder anar a traballar liberament » nò sols en dita fossa, però etiam en altres, ans » los ha perseguits lo dit Palmas de volerlos posar » en presò per dit effete de nò haverle dat la dita » quarta part de dita fossa; y quant mes nò ha » pogut, lo dit Palmas ha convingut als dits Farxi, » Dessi y Pinna devant de la justicia dels Consellers » de la dita Ciutat de Iglesies; y com los dits acu- » diren al Tinent de Vostra Merced Don Llujs de » Spinosa, per tratarse de mines, cosa pertocant » al Patrimony de Sa Magestad, aquell lis digue que » aquells nò eran Jutgies competents, sinò Vostra » Merced. Per hont lo dit Palmas ha proseguit » contra de aquells en contumacias, y axì los tè » fet exequutar de les cases y vines que tenen los » dits, per rahò de la pretesa del dit quart de » dites mines, segons es de veure en lo dit procès, » del qual sen fa a Vostra Merced ocular ostensiò, » ut ecce etc. De lo que ha succehit, que nò sols » restan temorizats y perturbats los dits pobres » Falchi, Dessi y Pinna, però també los demes » galançers y que solen traballar en les mines; y » axì se dexa de poder treure galança, y el Rey » pert sos drets de sinch per cent. Per hont es » clar, que lo dit Palmas es caygut en la pena del » bando, tant per haverse appropriat la dita mina » y fossa de galança, com també haver perturbat » los homes per treure aquella; per hont ha con- » travingut a dit bando, y es caygut en la dita » pena de aquella. Per hont lo dit Duch recorrent » a Vostra Merced supplica, que en dites coses se » pose lo reparo necessari; y que de altra ma- » nera lo privilegi de Sa Magestad seria de ninguna » consideraciò, y seria totalment pedre les mines; » y los particulars tots se tornarian a apoderar de » las minas. Y axì supplica dit Duch, en que de » ditas cosas sen rebra sumaria informaciò; y con- » stant, com constarà, se exequute la dita pena » del dit bando contra lo dit Palmas, cometent » aquella al Tinent de Vostra Merced, o altra per- » sona ben vista. Supplicant, que lo Fisch Patri- » monial fassa sos parts, manant al dit Comessari » o Tinent, que encontinent fassa restituhir ditas » vinnas y casas y desmes coses exequutades als » dits Farxi, Dessì y Pinna, etiam que fossen ve- » nudes, y tornant tot a son premer estat; dant » potestat que, si sia menester, sia capturat lo » dit Palmas; y acirca dita comissiò conferir tot » lo poder bastant al dit Comissary contra lo dit » Palmas, contra lo qual acusa dit Duch totes les » penes preditas: y axì se despache la comissiò in » forma omni meliori modo per officium.

» Remittit providendam suo magnifico ordinario » Assessori. Provisa per nobilem Regium Procu- » ratorem et Judicem Regi Patrimoni die tertio » aprilis, 1632, Calleri. Franciscus Sanna per Bon- » fant, secretarius.

Digitized by Google

» Jhesus. Recepta dictis die et anno, Calari.

« Facto verbo in Regia Procuratione. Intimetur » literatorie parti alteri ad comparendum personaliter die primo juridico, et dicendum cur supplicata fieri non debeant, et expediantur litterae opportunae. Carnicer, Assessor. »

Pertant, en executiò y effectuatiò de la preinçerta nostra provisiò, havem manat despedir les presentes, per tenor de les quals vos diem y manam a vos dit Don Lluis de Spinosa, Lloctinent nostre predit, que, encontinent les presents seranvos presentades, maneu, segons nos ab les presents manam, al dit Hieroni Palmas, que per tot lo primier die juridico après les feries de la Sanctissima Pasqua de Resurrectiò comparega personalment devant nos y en esta Curia de la Procuratiò Real, per a dir, deduhir y allegar en contrari y en sa deffensa, perquè les coses supplicades en dita y preinçerta schedula fer nò se degan. No façau lo contrari, se la gracia Regia teniu cara, y la pena de 200 ducats desijau evitar.

Dat. en Caller, a 5 de abril, 1632.

Don Pablo de Castellvì.

Vidit Carniçer, Assessor.

Vidit Don Franciscus Cort, pro Advocato Patrimoniali.

XIV.

Relazione di publicazione di grida, colla quale si prescrive, sotto pena di duecento ducati, che nessuno debba recare impedimento a quelli che lavorassero alla galena per Filippo Duc.

1632, 13 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 49, fol. 39, N.° 1).

Vuy a dies 13 de juni, 1632, Iglesias.

Torna a relassiò Nigola Garau, bander, aver fet crida per tots los llochs publichs, que de part del molt noble Señor Don Pablo de Castelvy, Procurador Real de tot lo Regne, y per aquell de part de Don Luys d'Espinosa Llochtinent de dit Procurador Real, que ninguna persona, de qualsevol nassiò o stament sia, que nò gose ny presumesca enbarcar o ny fer enbarg' o ostacle digù als galanzers de Felip Duch, sos pena de 200 ducats; y que diguna altra perçona nò ne atgia de traure, sens orde y llisençia de dit Felip Duch; y axì referint etc.

Jasinto Fadda.

XV.

Denunzia di una fossa in Monteponi, con enumerazione di alcune fosse a quella confinanti.

1638, 14 agosto.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 49, fol. 130b).

Vuy, a dias dit (14 de agost, 1638), Yglesias.

Denuncia Francisco Ida una fosa de galança en lloch vulgar dit « Monti de Pony »; afronta cara a la fosa que tenia Perdo de Puddas y Julià Paulino; y cara a la fosa de su arrù; y cara a bentu estu, y a costats y spalles, a la fosa de l'aygria (1), que la ha treta ara susdit (2) Paulino; y costats a lo mory que vè de la vigna de Falx y Longo, y pasa camy camy drit a la fosa de fu mory de is Martynys; y costat a la fosa de Hierony Palmas, y altres foses que y a resalvadas, y a la fosa de dit Deida; ab altres pertinencias que tè al costat; y es la dita fosa lo que a discubert dit Deida ab dit Falxi sirca de doze anys poch mas o manco. Y perquè conste de dita denuncia ab llisencia de *dit Loctinent* de Procurador Real, sen fa lo present ate, etc.

Fuit, y ab que pague *sis sous*, *huit* dinès, y pagat atgia cobre cautella al peu o al dorço de la copia del *present acte* (3).

XVI.

Denunzia di una fossa a Monteponi nella « Sedda cara a la mar. »

1638, 12 dicembre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 49, fol. 132b).

Vuy a dies 12 de xbre, 1638, Yglesias.

Denuncian Julian Paulyno, Francisco Paulyno, Joanneddo Hierony, tots galanzers de dita Siutat, una fosa de galança en lloch dit, « en Monti de Pony, » in sa Sedda « Cara a la mar »; de bentu estu afronta a cap a la fosa de tres bocas, esperdida, y al costat a la fosa de Çocodi Ballai y de Maistro Bianco; qual dihuen que sindican ab sost. .....

Il rimanente è illegibile e per il guasto sofferto nella carta, e perchè non si può raccogliere il senso dalle parole rimastevi. — PILLITO.

---

(1) Forse l'*aygua*.

(2) Il Cod. *asas e dit*.

(3) L'umidità sofferta dalla carta ne portò via un pezzo, cominciando dalla parola *sirca* che è alquanto guasta e comprendendo quelle di queste tre lacune. — PILLITO.

Digitized by Google

XVII.

Mastro Diego Pitita e altri denunziano parecchie fosse di galena nella vigna di detto Diego in Palmaris.

1639, 13 gennajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 61, fol. 1, N.° 1).

Die a 13 de jener, 1639, Iglesias.

Conparexen en poder del noble Don Carls de Espinosa, Lloctinent de Procurador Real de la present Siutat de Yglesias, Joan Diego Cordelles Sulurgia, Nicolao Canna Vera Siutadà, y mestre Diego Sanna Pitita, picapedrer, tots de dita Siutat; y denuncian totes aquelles fosses de mena de galança, que podran traure en la vigna de dit Diego Pitita, que tè en Palmaris: quala es la que havia de lo quondam Mestre Augusty Castello Sastre; quales seran tot a compagnia las que trauran, y seran tots amos de aquellas: ab que per dita denuncia y llisençia pagaran sys sous y 8 dinès una volta tantum al mes, y pagat atgian, cobren cautella al peu o al dorço de la copia del present acte del Tinent de Thesorer de les Reals pecunies de dita Siutat; e perçò sen fa lo present acte.

Fuit etc. Actum etc.

Jacinto Fadda.

XVIII.

Denunzia di una fossa di galena in Monteponi.

1639, 28 luglio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 61, fol. 2, N.° 3).

Vuy a 28 de juriol, 1639, Iglesias.

Denuncian Julià Antiogo Pisano, tots una fossa de galança en Monti de Pony, en lloch dit de « Monti de Pony, » que afronta cara bentu estu a la Mara Mir, y a un coyll de montana, y afrontant a las bocas de la fossa de Julià Paulino, galancer, quales son tres boques, y açò sens preyudissy de altres persones; qual se lis concedex syxanta plantas a entorn de dites tres boques de dita fossa, y aquelles atengan de traure en spay de dos anys, i axì nò si darà altra persona. E per constar de dites coses sen fa lo present acte etc.

Fuit etc., ab que per dita llesentia darà ipso facto al Thinent de Thesorer de las Reals pecunies de dita Siutat 6 sous 8 dinès, cobre cautella al peu o al dorso de la copia del present acte.

Fadda.

XIX.

Licenza di estrarre galena da una fossa in Monteponi.

1640, 8 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 61, fol. 12, N.° 25).

Dit die lo noble Lloctinent de Procurador Real dona llisentia a Antiogo Casu y a Joan Gerony, que atgian y degan traure una fossa de galança en Monty de Pony en la guardia, cara a Joan Segarino, y a la fossa de Jordy Martiny, afronta a un costat a la fossa de Joaneddu Xinto, al altre costat y demes a Julià Pisano y Jorgy Martiny; cara a Sant Jordy ab los appendissis; y que ipso facto y en espay de un mes atgian de fer obra, y axy nò que se darà a altra persona, etc.

Fadda.

XX.

Re Filippo concede a Bernardino Tolo Pirella e a Nicolò de Nurra le miniere di Sardegna per lo spazio di anni quaranta, a cominciare dalla scadenza della concessione per venti anni già stata fatta a Martino Squirro, e coll'obligo del pagamento del cinque per cento alla Regia Corte.

1642, 25 aprile.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. H 25, fol. 1).

JEHSUS . MARIA . JOSEPH.

Nos Philipus, Dei gratia Rex Castelle, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugalliae, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Toleti, Valentiae, Galluciae, Mayoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Giemnis, Algarbii, Algesirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, necnon Indiarum Orientalium et Ocidentalium, Insularum ac Terraefirmae Maris Oceany, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantis, Mediolani, Athenarum et Neopatriae, Comes Hasburgy, Flandriae, Tirolis, Barchinonae, Rossilionis et Ceritaniae, Marchio Oristany, et Comes Gociany.

Ne in (1) minieribus et terre interioribus metalla cujusvis sint generis maneant infructuosa et inutilia, ipsa extrahendi ac indagandi licenciam et facultatem illis concedere solemus personis, quarum opera, industria, expensis et labore continuo publicae utilitati Nostrique patrimoni augmento ac conservacioni plurimum consulitur (2). Hinc est, quod dum pro parte vestrum fidelium et dilectorum nostrorum Bernardini Tolo Pirella et Nicolay de Nurra Nobis fuerit deductum, per Nos annis retro elapsis licenciam Mar-

(1) Il cod. *Nec.*
(2) Il cod. *consuliter.*

Digitized by Google

tino Esquirro et suis concessum fuisse, ut per tempus viginti annorum possent suis sumptibus et expensis perquirere, perscrutare, indagare et beneficiare, indagarique, effodi et beneficiare facere, quascumque fodinas plumbi, eris caldari (1), stagni, lapidis *rubey et ceruley*, et aliorum consimilium metallorum *que reperiri possunt et hodie retro reperiebantur* in dicto Nostro Sardine Regno, *in quibuscumque terris et locis in dicto Nostro* Sardiniae Regno, solvendo tamen Nostro Regio Patrimonio quinque pro centenario ex beneficio resultante dictarum fodinarum, sicuti plenius constat de Nostro Regio privilegio dato in domo Nostra de Aranzues die vigesima septima mensis aprilis anni millesimi sexcentesimi vigesimi septimi; et preterea suplicatum, ut de dicta licencia, modo quo concessa fuit dicto Martino Esquirro, illis dictis Bernardino Tolo et Pirella et Nicolao Nurra ac suis, pro tempore quadraginta annorum, incipiendorum a die qua implebitur dicto Martino Esquirro, gratiam fecerimus: et Nos peticioni huic benigne duximus annuendum modo quo infra. Igitur presentis tenore (2), de Nostra certa sciencia Regiaque auctoritate, deliberatè et consulto, licensiam concedimus et facultatem plenariam impartimur vobis dictis Bernardino Tolo Pirella et Nicolao Nurra, ac vestris, ac personis a vobis deputandis eligendisque, ut per tempus quadraginta annorum, a die qua conplebuntur supradicti viginti dicto Martino Esquirro in antea computandorum (sine tamen prejudicio aliarum concessionum per Nos et predecessores Nostros huc usque cuicumque factarum, si forsan alique sint), possitis et valeatis, ac possint et valeant, vestris aut eorum respective sumptibus et espensis, perquirere ac diligenter scrutare, indagare et beneficiare, indagarique, effodi, perquiri et beneficiari facere quascumque fodinas plumbi, eris caldari, stagni, galanciae, lapidis rubey et coeruley, ac aliorum consimilium *metal*lorum que reperiri possunt et hodie retro (3) reperiantur, in quibuscumque terris et civitatibus, baroniis (4), encontratis, villis et locis, montibus et hereditatibus sive fundis dicti Nostri Sardiniae Regni, et cujuslibet civitatis, villae et loci, ac singularium ejusdem; ac quidquid (5) ipsorum metallorum et lapidum, ut est (6) dictum, in eis fodinis invenietur, inde subducere in mundumque reducere, et in vestras et vestrorum utilitates ac comoda convertere respective valeatis; solutis prius Regenti Nostram Regiam thesaurariam in dicto Sardine Regno, aut ei cui incunbat in ea civitate, villa vel loco ubi fodinae extiterint aperte, quinque per centum de dictis metallis et lapidibus jam aficiatis, puris et in mundum redactis, idest soluta vigesima parte veri et justi valoris sive estimationis dictorum metallorum et lapidum in mundum redactorum; quod jus solvi volumus a die in quo opus principium habuerit per effectum. Quo quidem soluto (1), ut predicitur, de residuo possitis vos et vestri vestras omnimodas facere (2) voluntates; aliudque nullum jus, tam Regale quam particularium, in dicto Sardine Regno aud ex extracione dictorum metallorum et lapidum ab eo solvere respective teneamini nec sitis astricti. Decernentes, quod vos et vestri vestrorumque et ipsorum respective, et officialium ac laborantium, aliarumque personarum ibi ad fodinas existencium, molendina ad triticum et alia blada molendum fabricare possitis; et si aliquis *vel* aliqui ad ea molendi causa acces*serit vel accesserint*, *vobis* et vestris respective jus (3) debitum et solitum solvere teneantur; domosque qualitercumque, ubi persone ab inclemensia et volubilitate temporum preserventur, et metalla recondita maneant et secura, construere et fabricare absque ullo impedimento et contradicione valeatis; terras quoque, in quibus, dicto tempore durante, legumina, blada, frugies et arbores ad vestrum et illorum cibarium seminentur et plantentur in montibus, rumpere, scaliare et capare quoque possitis; aquamquae a quibuscumque fluminibus, torrentibus ac fontibus ducere et extrahere, paludesque et stanna in locis ubi fodine manserint apertae vobis et vestris (4) respective facere dicto tempore non sit prohibitum. Et tandem, quod vobis respective sit quoque licitum et nullatenus impeditum, sine alicujus penae incursu, ligna ad predictas fodinas necessaria scindere, soluto tamen justo precio dominis eorum, et acipere in quocumque, omni tempore dictorum annorum quadraginta durante, scilicet calcem, lapides, ligna, erba, arbores, et alia ad constructionem (5) dictarum fodinarum, domorum, carbonum, fornalium et quorumcumque edifitiorum necessaria et oportuna, absque etiam alicujus tertii prejuditio; quibuscumque prohibitionibus, legibus, statutis contrarium forsan disponentibus non obstantibus ullo modo, quibus pro hac vice dumtaxat derogamus, in reliquis vero in suis robore et firmitate permansuris. Volumus tamen, quod damna, detrimenta facienda in terminis et possessionibus, in quibus dictas domos, fodinas, fornaces, paludes, stagna, molendina, et alia ingenia et edifitia respective construxeritis et feceritis effoderitisque, superquirere et effodere feceritis, dominis (6) dictorum terminorum et hereditatum persolvere et integre satisfacere teneamini, ad cognitionem judicis ordinarii illius loci (7), in quo illud damnum fieri contigerit; quoniam ex Nostro (8) animo et mente pro-

(1) Il cod. *ary caldary*. Le parole che diamo in corsivo perirono nel codice; vennero da noi supplite colla scorta di quanto si legge più sotto in questo medesimo documento.
(2) È omessa questa voce nel cod.
(3) Il cod. *erecte*.
(4) Il cod. *Baronis*.
(5) Il cod. *quioquid*.
(6) Il cod. *ad*.

(1) Il cod. *quod quidem solutio*.
(2) Manca questa voce nel cod.
(3) Il cod. *vestri respective justus*.
(4) Il cod. *nobis et nostris*.
(5) Il cod. *constructionum*.
(6) Il cod. *dominos*.
(7) Il cod. *loco*.
(8) Il cod. *quoniam et nio*.

Digitized by Google

cedit, hujusmodi gratiam et licentiam vobis et vestris concedere absque alicujus tertii praejuditio. Mandamus, quod nullus cujusvis status, gradus, praeheminenciae et conditionis fuerit, vos et vestros, si concessionem a nobis vel predecessoribus nostris, ut predicitur, non habuerit, perquirere, indagare, et perscrutare metalla predicta, nec fodinas aperire et beneficiare in dicto Nostro Sardiniae Regno, nisi per annum et diem vos et vestri cessareritis ab inceptis fodinis, nec dictas fodinas, possessiones (1), instrumenta, domos, fornaces, molendina, ingenia, edifitia, et alia per vos et vestros seu alios nomine vestro seu vestrorum facta ad opus hujusmodi, diruere nec devastare presumant, si poenam florenorum auri Aragonum mille, Nostris Regiis ipso facto inferendorum erariis, cupiunt evitare, omni damno vobis et vestris illato primitus satisfacto. Nos enim dictos Bernardinum Tolo Pirella et Nicolaum Nurra, et vestros, et quoscumque ministros a vobis deputandos, ut predicitur, et nominandos, ac omnibus vestris fodientes et laborantes, una cum supradictis metallis extrahendis, et quibuscumque instrumentis, fornacibus, domibus, molendinis, et aliis rebus ad praemissa necessariis, sub Nostra spetiali custodia et salvaguardia ac protectione ponimus et constituimus serie cum praesenti. Hoc tamen addito et intellecto, quod si super opere et benefitio fodinarum praedictarum fuerit a Nobis seu a Serenissimis Regibus Nostris praedecessoribus aliquod statutum et provisum, teneatis et teneamini illud observare vos et vestri respective, et subesse dispositionibus super his factis et faciendis. Et quod etiam hanc gratiam, et datam vobis respective licentiam, antequam illa utamini, in offitio Regiae Procurationis ejusdem Sardiniae Regni registrare teneamini; et postea vobis et vestris originaliter tradatur privilegium istud. Ac et Nostre Regie Curie (2) integre et absque aliqua deminutione dictum jus quinque pro centum solvere sitis astricti (3); si autem illud non solveritis, ut praedicitur, per integrum annum (4), omnes fornaces, fodinae, ingenia, domus, molendina, et omnia alia quecunque, maneant per Regiam Curiam ipso facto adjudicata et in Nostro Regio Patrimonio incorporata, et in poenam bis mille ducatorum incurratis; pro quibus et eorum solucione fidejussores idoneos et suficientes dare respective teneamini ad cognitionem Nostrae Congregationis sive Junctae Patrimonialis in eodem Sardiniae Regno. Serenissimo propterea Balthasari Carolo Principi Asturiarum et Gerundae Ducique Calabriae et Montis Albi, filio primogenito Nostro carissimo ac post felices et longevos dies Nostros in omnibus Regnis et dominiis Nostris (5), Deo propitio, imediato haeredi et legitimo successori, intentum aperientes Nostrum, sub paternae benedictionis obtentu. dicimus eumque rogamus, Illustri vero, nobilibus, magnificis et dilectisque Consiliariis et fidelibus Nostris, Locumtenenti et Capitaneo Generali Nostro, Regenti Cancellariam, et Doctoribus Regiae Audientiae, Judicibus Curiae, Advocatis et Procuratoribus fiscalibus et patrimonialibus, Gubernatoribus quoque seu Reformatoribus in Capitibus Callaris et Gallurae, Sassaris et Lugudorii, Regio Procuratori, Magistro Rationali, ac Regenti Nostram Regiam Thesaurariam, vicariis, subvicariis, potestatibus, alguaeziriis, virgariis et portariis, ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris majoribus et minoribus in praedicto Nostro Sardiniae Regno constitutis et constituendis, dictorumque officialium Locatenentibus seu offitia ipsa regentibus et subrogatis praesentibus et futuris, ad incursum Nostrae Regiae indignationis et irae, poenaeque florenorum auri mille Nostris Regiis inferendorum erariis, dicimus, praecipimus et jubemus, quod supradictam Nostram gratiam seu licentiam habeant, tenant et observent, tenerique et observari faciant per quoscumque, et non contra faciant vel veniant, aut aliquem contra facere vel venire permitant ratione aliqua sive causa; si dictus Serenissimus Princeps nobis morem gerere, caeterique vero officiales et subditi Nostri praedicti gratiam Nostram caram habent, et, preter ire et indignationis Nostre incursum (1), poenam praeapositam cupiunt evitare. Volumus tandem, quod antequam dicto privilegio utaris, illud in offitio secretario Nostro Registri gratiarum praesentare teneamini, ut ibidem praemissorum ratio sumatur; de quibus per annotationem dicti (2) Secretari in eodem factam constet: quod si praedicta intra quadrimestrem a die datae presentis non adempleveritis, persona seu personas ad quam seu quas praedictorum executio spectet dicimus et jubemus, quatenus praesentem gratiam non admitant, quia eam nullius roboris et valoris esse declaramus. In cujus rei testimonium praesentem fieri jussimus, Nostro Regio comuni sigillo impendenti munitam.

Dat. in opido nostro Madricti, die vigesima quinta mensis aprilis, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo secundo, regnorumque Nostrorum vigesimo secundo.

Yo el Rey.

Vidit Cardinalis.
Vidit Gaspar, Thesaurarius Generalis.
Vidit Vico, Regens.
Vidit Vinyas, Regens.
Vidit Magarola, Regens.
Vidit Villanus, pro Conservatore Generali.

In Sardiniae XXVII, fol. CLXVII.

Dominus Rex mandavit michi Josepho de Villa-

(1) Il cod. *possessionis.*
(2) Il cod. *Regia Curia.*
(3) Il cod. *satis astricte.*
(4) Manca questa voce nel cod.
(5) Il cod. *nostri.*

(1) Il cod *indignationi nostre incumsum.*
(2) Il cod. *dicto.*

Digitized by Google

nueva. Visa per Cardinalem, Don Gasparem Thesaurarium Generalem, Vico, Magarola et Vinias Regentes Cancellariam, et me pro Conservatore Generali.

XXI.

Grazia vedova di Giacomo Squirro avendo esposto al Procuratore Regio, come Filippo Duch non aveva reso i conti dell'amministrazione delle miniere già appartenenti per concessione sovrana a Martino Squirro e poscia al detto Giacomo Squirro suo fratello ed erede, e come esso Duch era debitore di una parte del diritto del cinque per cento spettante alla Regia Corte: il Procuratore Regio fa porre il sequestro sulla vena esistente presso il detto Filippo Duch, in quantità di circa 3300 *cantara.*

1643, 7 maggio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 61, fol. 44).

Lo Illustre Procurador Real.

Don Jaime Artal de Castelvì, Señor de la encontrada de Siligo i Meilogo, Capitan i Sarjent Major, i del Conseil de guerra en lo Estat de Flandas per Sa Magestat, e per aquella Procurador Real i Juje del Real Patrimoni en tot lo present Regne de Sardegna, al amat de Sa Magestat Don Luis de Espinosa, Tinent nostre en la Siutat de Iglesias, salut i dilasiò.

Sapyau, com per la viuda Gracia Squirro lo die present y devaill escrit nos es estada presentada una sedula eo suplicasiò, la qual, ab la provisiò al peu de aquella feta, es de la seria y tenor seguent:

« IHESUS. Molt spectable Sennor Procurador » Real etc. »

» La viuda Grasia Squirro, relita del quondam » Jaume Squirru son marit, i curadora testamentaria dels bens y eretat de aquell, diu a Vostra » Señoria, que Sa Magestat fiu merced al quondam » March Squirro, jermà de son marit, de que pogues tenir per espai de vint ains diversas minerails entre lo present Regne, ab açò emperò, que » se pagas a son Real patrimoni lo dret de sinch » per cent de tot lo profit de dits mineralls, dant » fermansas idonias; segons mes largament es de » veure en la privilegi en favor de March Squirro, » despachada en (1), de la data etc. a 27 de » abril de 1627. I com per obit de March Squirro, » Jaime Squirro a jà suseit en la dita merçed, com » a ereu de aquell: per efetuasiò de lo susdit se » obliga pagar lo dret de sinch per cent, y per » tot lo suscript da per fermança Sysyny Polls » obbligats al quondam Pere Maria Moiran, i Felip » Duch, segons apar per acte rebut per Agustì » Bonfant, notari i secretari era del Patrimoni. » I com fins vuy aja aministrat Felip Duc la » estrasiò de dits minerals, i jamai esta part a » pogut obtenir revision de compts; i a sa notisia » aja previngut, se resta devent aserta cantidat » del dret tocant al Real Patrimoni: suplica per- » çò la curadora de dita eretat, puix no es just, » que nì al present nì en avant de axò puga tenir » dain algù dita eretat: mane Vostra Señoria » literatoria al Tinent de Procurador Real de la » Siutat de Isglesias, o altra persona a Vostra Se- » ñoria ben vista, fer secrest dels minerals que » vui present se trobaran trets i los que en avant » se estrauran, fins tant sia lo Real Patrimoni satisfet de lo que justament vui se resta devent; » que en avant nò dexe estraure minerals alguns » fora de dita Siutat de Isglesias, sens ser abant » satisfet del dret del Real Patrimoni; ab tal esta » part nò tinga dain algù, suposat que nò tè profit; » sos pena que, fent lo contrari, dit Tinent de » Procurador Real pagarà des bens propis, que » omni meliori modo etc. Salvis etc. Off. etc. Altissimus etc. — Squirru.

» Remititur providendam suo nobile et magnifico » ordinario Assessori.

« Provisa per Illustrissimum dominum Don Ja- » cobum Artal de Castelvì Regium Procuratorem » et Judicem Regii Patrimoni, die 7 mai 1643, » Callari.

» Juanes Antiocus Corria, notarius et secretarius. » Registrata.

» Die 7 mai 1643, Calari. Fato verbo in Regia » Procuracione, mandetur litere (1) domino nobile » Locumtenentem Tanda, Assessor. »

Per tant, en execusiò i en effetuasiò de la preinserta nostra provisiò, avem manat expedir los presents, per tenor de las qualls os diem i manam, que, encontinent las presents os seran presentadas, efetu i efetuar fassau tot lo contengut i espresat en la preinserta suplicasiò, si e segons per nos es estat proveit. Nò fassau lo contrari, si la gracia Regia teniu cara, i la pena de 200 ducats, que ab la present os imposam, desijau evitar; restituint la present al presentant ab la presentada.

Datum en Caller, a 7 de maig, 1643.

Don Jaume Artal de Castelvì.

Vidit Tanda, Assessor.

Vidit Dexart, pro offici Regi Patrimoni Advocatus.

Juanes Antiocus Corria, notarius et secretarius Regi Patrimoni.

Registrata.

(1) Così nel manoscritto.

(1) Vale a dire *literatorie*. — PILLITO.

Digitized by Google

Execusio provisionis Regie Procurasionis.

Vuy a 11 de maig 1643, Isglesias.

La retro escrita provisiò de Sa Senioria es estada presentada al noble Don Luys de Espinosa, Tinent de Procurador Real de dita Siutat; qual arreb aquella ab lo acapto y reverensia que se deu a Sa Senoria; i fa de resposta, que està prompte obeir en lo que se li mana en dita provisiò, i axì referent. Testes son: Juani Cani, Frigadu Sutadà, y mestre Nicolau Noco, sabater, de Isglesias abitator.

Jasinto Fadda, secretary de la Procurasiò Real de la present Siutat de Isglesias, de mà propria, fent fè.

Dicto die et hora. etc.

En execusiò de lo que la sobredita provisiò mana, dit noble Tinent devant i presensia dells testes d'alt mensionats ordena i mana a Bartomeu Sibelo, Cavaller, militar, i fator de Felipe Duch, que de totes les mines que vuy die present tè en son poder, proseides de las minias de ditas galanzas, i las que tindrà de si avant, nò agia nì dega fer exit de aquellas: pena de pagar de sa casa, i altras penas reservadas a Sa Señoria, fins tant que la Regia Cort sia satisfeta i pagada de tota la cantitat que justament se devaran a dita Regia Cort, sens lisensia particular del susdit Illustre Procurador Real. I mes se li diu j averteix, que en las lisensias que obtendrà de dit Illustre Señior Procurador Real de poder embarcar en estus ports ditas galanzas, si nò està calendada i se fa mensiò del present manament i provisiò susdita, nò enbarcarà dit Sibelo nì altra pessona diguna. E perquè conste de las sobreditas cosas, se li encomana en modo de secrest la canditat de tres mil i tresens quintars de galanza, poc mes o manco, i de totes las que de si avant tindrà i conprarà; qualas las tinga en son poder a tot requesta de la Regia Cort etc. E per ditas cosas dit Loctinent protesta a mi Jasinto Fadda, Secretari de la procurasiò Real de dita i present Siutat, ne done copia autentica de tot los proseimens fets etc. e perçò etc. atum etc.

I dit Sibelo fa de resposta, que protesta de copia per a deduir les raons etc.

Testes los susdits Cani i Noco, per lo susdit secrest.

Idem Fadda secretarius a 11 de maig 1643 etc. Iglesias, etc.

Para da copia.

Fadda.

XXII.

Papa Urbano VIII, affida per tre anni all' Arcivescovo di Cagliari l' amministrazione della Diocesi d' Iglesias, senza pregiudizio delle ragioni delle parti e della litispendenza per la separazione delle due Diocesi.

1644, 23 aprile.

(Dall' originale, esistente nell' Archivio del Capitolo d' Iglesias).

Urbanus Papa VIII ad futuram rei memoriam.

Cum Venerabiles Fratres Nostri Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales rebus consistorialibus praepositi, discussis plene et mature tam rationibus deductis nomine Venerabilis Fratris hodierni Archiepiscopi Calaritani, praetendentis quod sibi, uti proviso de Ecclesia Calaritana, deberetur etiam possessio Ecclesiae Sulcitanensis sive Ecclesiensis, sicut aliquot ejus antecessores dudum eamdem Ecclesiam possederunt, quam causis denegatae dictae possessionis eidem Archiepiscopo oppositis, aliisque allegatis pro parte dilectorum Filiorum Capituli Sulcitanensis seu Ecclesiensis, proprium sibi Episcopum depostulantis, censuerint predictam Ecclesiam Sulcitanensem sive Ecclesiensem posse ad triennium concedi in administrationem dicto Archiepiscopo Callaritano: hinc est quod Nos, ne ob hujusmodi controversiam eadem Ecclesia Sulcitanensis seu Ecclesiensis, Pastoris solatio destituta, aliquod in spiritualibus et temporalibus detrimentum patiatur, pro Pastorali Nostra sollicitudine providere volentes, dictumque Archiepiscopum a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum presentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes et absolutum fore censentes, eumdem Archiepiscopum dictae Ecclesiae Sulcitanensis sive Ecclesiensis tam in spiritualibus quam in temporalibus hujusmodi Administratorem ad triennium proximum, sine tamen praejudicio litispendenciae in Sacro Rotae Auditorio et quorumcumque .... constituimus et deputamus. Mandantes propterea omnibus et singulis ad quos spectat, ut dictum Archiepiscopum durante dicto triennio in iis quae ad officium Administrationis hujusmodi spectant et pertinent, prompte pareant, faveant et assistant; alioquin sententiam sive poenam quam rite tulerit seu statuerit in rebelles, ratam habebimus, et faciemus auctore Domino usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari. Non obstantibus Apostolicis ac in Universalibus Provincialibusque et Synodalibus conciliis editis generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus, ac Ecclesiarum praedictarum, etiam juramento, confirma-

Digitized by Google

tione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis; statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis et litteris Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis haberi, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Dat. Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die XXIII aprilis MDCXLIV, Pontificatus Nostri anno vigesimo primo.

XXIII.

Registro delle galene state pesate cadun mese in Iglesias dal 7 novembre 1629 a tutto l'anno 1644.

1644.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 1).

Registre original de las galansas que se administran por la Regia Cort, segons comissiò del Espectable Señor Procurador Real, de la data en Caller als set de noembre mil y seisents (1) vint y nou; diuse 1629 anis.

Remitida la dita comissiò a my Don Luis de Espinosa, Tinent de Procurador Real de la Ciutat de Iglesias. Iglesias.

Dit any 1629, a les dits set de noembre fins al ultim de dit any se han pesat y (2) posats en conte lo que stava almagacenat en poder de Jacobo Gabardo, tresents y sinquanta y sinch quintars 355

1630

Gener	Se an pesat trenta y sinch quintars	35
Febrer	Se an pesat quaranta quintars....	40
Març	Se an pesat vint vuyt quintars....	28
Abril	Se an pesat vint y quatre quintars	24
Mayx	Se an pesat quaranta quintars....	40
Juny	Se an pesat trinta y sinch quintars	35
Juliol	Se an pesat vint vuit quintars....	28
Agost	Se an pesat vint y nou quintars...	29
Settembre	Se an pesat trenta y nou quintars	39
Octubre	Se an pesat vint y sinc quintars..	25
Nohembre	Se an pesat trenta quintars.....	30
Dehembre	Se an pesat vint y dos quintars...	22

Any 1631

Gener	Se an pesat quaranta dos quintars	42
Febrer	Se an pesat trinta y nou quintars	39
Març	Se an pesat vint vuyt quintars ...	28
Abril	Se an pesat trinta y vuyt quintars ..	38
Mayx	Se an pesat trinta sis quintars....	36
Juny	Se an pesat quaranta quatre quintars	44
Juliol	Se an pesat trinta quintars.....	30
Agost	Se an pesat vint y sinc quintars...	25
Settembre	Se an pesat vint vuyt quintars....	28
Octubre	Se an pesat vint y dos quintars...	22
Nohembre	Se an pesat treinta y ù quintars..	31
Dehembre	Se an pesat trinta quintars.....	30

Any 1632

Ener	Se an pesat vint y dos quintars...	22
Febrer	Se an pesat trese quintars.....	13
Març	Se an pesat deu quintars.....	10
Abril	Se an pesat quinse quintars.....	15
Mayx	Se an pesat deset quintars.....	17
Juny	Se an pesat vint y sinc quintars...	25
Juliol	Se an pesat onse quintars.....	11
Agost	Se an pesat catorse quintars.....	14
Settembre	Se an pesat deset quintars.....	17
Octubre	Se an pesat desuyt quintars.....	18
Nohembre	Se an pesat dose quintars.....	12
Dehembre	Se an pesat deunou quintars.....	19

Any 1633

Gener	Se an pesat vint quintars.....	20
Febrer	Se an pesat vint quintars.....	20
Març	Se an pesat vint vuit quintars....	28
Abril	Se an pesat trinta y quatre quintars	34
Mayx	Se an pesat 21 quintars.....	21
Juny	Se an pesat trinta y seis quintars	36
Juliol	Se an pesat vint quintars.....	20
Agost	Se an pesat vint quintars.....	20
Settembre	Se an pesat quinse quintars.....	15
Octubre	Se an pesat trinta sinc quintars...	35
Nohembre	Se an pesat vint quintars.....	20
Dehembre	Se han pesat trinta quintars.....	30

Any 1634

Gener	Se an pesat trenta seis quintars..	36
Febrer	Se an pesat trenta y seis quintars	36
Març	Se an pesat quaranta quintars....	40
Abril	Se an pesat trinta y sinc quintars	35
Mayx	Se an pesat trenta y tres quintars	33
Juny	Se an pesat trenta y vuit quintars	38
Juliol	Se an pesat trinta quatre quintars	34
Agost	Se an pesat quaranta quintars....	40
Settembre	Se an pesat quaranta quintars....	40
Octubre	Se an pesat quarantados quintars..	42
Nohembre	Se an pesat quaranta y sinc quintars	45
Dehembre	Se an pesat quaranta tres quintars	43

Any 1635

Gener	Se an pesat trenta y sis quintars..	36
Febrer	Se an pesat trenta quintars.....	30
Març	Se an pesat trinta y vuit quintars	38

(1) Il manoscritto qui, con evidente errore, *setsents*.
(2) Manca questa voce nel manoscritto.

Digitized by Google

Abril	Se an pesat trinta y vuit quintars	38	
Mayx	Se an pesat trinta y nou quintar..	39	
Juny	Se an pesat trinta ù quintars.....	31	
Juliol	Se an pesat trinta quintars.....	30	
Agost	Se an pesat quaranta y ù quintars	41	
Settembre	Se an pesat trinta y ù quintars...	31	
Octubre	Se an pesat trintaquatre quintars..	34	
Nohembre	Se an pesat trentados quintars....	32	
Dehembre	Se an pesat trinta y ù quintars...	31	

Any 1636

Gener	Se an pesat quaranta y sinc quintars	45	
Febrer	Se an pesat quaranta quintars....	40	
Març	Se an pesat trenta vuit quintars...	38	
Abril	Se an pesat sinquanta quintars....	50	
Mayx	Se an pesat trenta y set quintars..	37	
Juny	Se an pesat quaranta quintars....	40	
Juliol	Se an pesat quaranta quintars	40	
Agost	Se an pesat quaranta y ù quintars	41	
Settembre	Se an pesat quaranta tres quintars	43	
Octubre	Se an pesat trenta nou quintars...	39	
Nohembre	Se an pesat trenta y set quintars..	37	
Dehembre	Se an pesat trenta sis quintars....	36	

Any 1637

Gener	Se an pesat sesenta y sis quintars	66	
Febrer	Se an pesat sesenta quintars.....	60	
Març	Se an pesat sesenta y tres quintars	63	
Abril	Se an pesat sinquanta set quintars	57	
Mayx	Se an pesat sinquanta nou quintars	59	
Juny	Se an pesat sinquanta nou quintars	59	
Juliol	Se an pesat sinquanta set quintars	57	
Agost	Se an pesat sinquantaquatre quintars	54	
Settembre	Se an pesat sesentados quintars...	62	
Octubre	Se an pesat sisenta quintars.....	60	
Nohembre	Se an pesat sinquanta y sinc quintars	55	
Dehembre	Se an pesat sinquanta quintars....	50	

Any 1638

Gener	Se an pesat trenta y set quintars..	37	
Febrer	Se an pesat quaranta quintars	40	
Març	Se an pesat vint vuit quintars	28	
Abril	Se an pesat cent quintars.....	100	
Mayx	Se an pesat setanta quintars.....	70	
Juny	Se an pesat sesenta quintars	60	
Juliol	Se an pesat sesenta quintars	60	
Agost	Se an pesat sesenta y vuit quintars	68	
Settembre	Se an pesat vuitantatres quintars..	83	
Octubre	Se an pesat vuitanta y vuit quintars	88	
Nohembre	Se an pesat noranta quintars	90	
Dehembre	Se an pesat sesenta y vuit quintars	68	

Any 1639

Gener	Se an pesat cent y deu quintars...	102	
Febrer	Se an pesat cent vint y set quintars	127	
Març	Se an pesat cent quaranta sis quintars	146	
Abril	Se an pesat cent y tres quintars..	103	
Mayx	Se an pesat cent y quatre quintars	104	
Juny	Se an pesat cent setanta quintars..	170	
Juliol	Se an pesat cent quinse quintars..	115	
Agost	Se an pesat cent sinquanta sis quintars	156	
Settembre	Se an pesat cent quaranta nou quintars	149	
Octubre	Se an pesat cent noranta quintars.	190	
Nohembre	Se an pesat sent trentaset quintars	137	
Dehembre	Se an pesat novanta y vuit quintars	98	

Any 1640

Gener	Se an pesat cent quaranta sis quintars	146	
Febrer	Se an pesat cent vint quintars....	120	
Març	Se an pesat cent trenta quintars...	130	
Abril	Se an pesat cent quaranta vuit quintars	148	
Mayx	Se an pesat cent trentaset quintars	137	
Juny	Se an pesat cent vint quintars....	120	
Juliol	Se an pesat docents vuitanta quintars	280	
Agost	Se an pesat trésents trenta quintars	330	
Settembre	Se an pesat docents quintars	200	
Octubre	Se an pesat cent sinquanta quintars	150	
Nohembre	Se an pesat vuitanta quintars.....	80	
Dehembre	Se an pesat vuitanta quintars.....	80	

Any 1641

Gener	Se an pesat cent quinse quintars..	115	
Febrer	Se an pesat sent quintars.....	100	
Març	Se an pesat dosents vint quintars..	220	
Abril	Se an pesat dosents quintars.....	200	
Mayx	Se an pesat tresents quintars.....	300	
Juny	Se an pesat cent vint quintars....	120	
Juliol	Se an pesat sent quaranta quintars	140	
Agost	Se an pesat sent trenta quintars..	130	
Settembre	Se an pesat dosent vuitanta quintars	280	
Octubre	Se an pesat sent vuitanta quintars	180	
Nohembre	Se an pesat sent novanta quintars	190	
Dehembre	Se an pesat cent setanta quintars..	170	

Any 1642

Gener	Se an pesat dosents quintars	200	
Febrer	Se an pesat sent sinquanta quintars	150	
Març	Se an pesat sent vint quintars....	120	
Abril	Se an pesat sent trenta quintars ..	130	
Mayx	Se an pesat sent y sesenta quintars	160	
Juny	Se an pesat sent xixentasis quintars	166	
Juliol	Se an pesat sent quintars	100	
Agost	Se an pesat sent setanta quintars..	170	
Settembre	Se an pesat sesenta sis quintars....	66	
Octubre	Se an pesat docents quinse quintars	215	
Nohembre	Se an pesat cent setanta y sinc quintars	175	
Dehembre	Se an pesat setanta sis quintars...	76	

Any 1643

Gener	Se an pesat sent setanta y sinc quintars	175	
Febrer	Se an pesat ducents y quatre quintars	204	
Març	Se an pesat quatrecents cuatorse q.rs	414	

Digitized by Google

Abril	Se an pesat ducents sesenta quatre q.rs	264
Mayx	Se an pesat sent vuitantasis quintars	186
Juny	Se an pesat sent novanta dos quintars	192
Juliol	Se an pesat tresents vintquatre q.rs	324
Agost	Se an pesat ducents vintquatre q.rs	224
Settembre	Se an pesat sent sesenta set quintars	167
Octubre	Se an pesat tresents sinquanta quintars	350
Nohembre	Se an pesat sent vuitanta quatre q.rs	184
Dehembre	Se an pesat docents vint quintars	220

Any 1644

Gener	Se an pesat dosents trenta quintars	230
Febrer	Se an pesat sent sinquanta quintars	150
Març	Se an pesat docents sinquanta quintars	250
Abril	Se an pesat quatrecents y dos quintars	402
Mayx	Se an pesat tresent trese quintars	313
Juny	Se an pesat sent vuitanta y dos quintars	182
Juliol	Se an pesat tresents quaranta quintars	340
Agost	Se an pesat dosents vint vuit quintars	228
Settembre	Se an pesat dosents y sesenta quintars	260
Octubre	Se an pesat sincsents y dos quintars	502
Nohembre	Se an pesat sent y quinse quintars	115
Dehembre	Se an pesat cent y onse quintars. .	111

Ricapitolazione, dall'anno 1630 *al* 1644.

Anno 1630	Cantara	375
» 1631	»	393
» 1632	»	193
» 1633	»	299
» 1634	»	462
» 1635	»	411
» 1636	»	486
» 1637	»	702
» 1638	»	792
» 1639	»	1605
» 1640	»	1921
» 1641	»	2145
» 1642	»	1728
» 1643	»	2904
» 1644	»	3083
Totale ...		16499

XXIV.

Grida publicata d'ordine del Procuratore Regio, per l'appalto del diritto del cinque per cento appartenente alla Regia Corte sulle miniere.

1647, 6 giugno.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 64, fol. 107).

Lo Illustre Procurador Real.

Ara otgiats que hos notifica y mana y fa a saber lo Illustre Don Pablo de Castelvy, Cavaller del Ordre y Milicia de Sant Jaume de la Spasa, del Consell de la Sacra Catholica Real Magestad del Rey nostre Señor, e per Sa Magestad Procurador Real y Jutge del Real Patrimony en tot lo present Regne de Sardeña, a tot hom generalment de qualsevol grau, natiò, conditiò, o stament sia, que vulla arrendar lo dret de sinch per cent toca y se sgurda a Sa Magestad y a la Sua Regia Cort de la galança y demes minerals se trauhen en lo present Regne, que dins spay y termini de trenta dies del die de la publicatiò de les presents en avant comptadors comparegan devant nos y en esta Curia de la Procuratiò Real, per a dir y offerir les dites y offertes que voldran; que al mes de preu donant y offerint, dit termini passat, se lliurarà. E perquè persona diguna ignorancia allegar nò puga, manam sia la present crida publicada per tots los llochs publichs solits y acostumats de la present Ciutat de Caller, y de la de Sglesies, perquè conste.

Dat. en Caller, a VI de juny, de MDCXXXXVII.

El Marques de Cea.

Vidit Tanda, Fisci Regii Patrimonii Advocatus.
Vidit Brunengo, Assessor.

XXV.

Nicolò Nurra, abitante di Cagliari, avendo ottenuto dal Re la concessione delle miniere di Sardegna coll'obbligo del pagamento del cinque per cento del prodotto, il Procuratore Regio Don Giacomo Artal di Castelvì ordina che il Nurra sia messo in possesso delle miniere, e che la Carta Reale di concessione sia da tutti fedelmente osservata, sotto pena di cinquecento ducati.

1647, 8 luglio.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 64, fol. 140).

Lo Noble Procurador Real.

Al amat de Sa Magestad Don Luis de Spinosa, Tinint nostre en la Ciutat de Yglesias, salut y dilectiò.

Sapiau, com devant nos ha comparegut Nicolau Nurra, habitant en la present Ciutat de Caller, y nos ha presentat uns privilegis de Sa Magestad, de la data en Madrid als vint y sinch del mes de abril del any mil sis cent (1) quarantados, ab lo qual li fa merced de les mines de galansa del present Regne, y demès mines; segons la tenor de dit privilegy; pagant a la Regia Cort lo dret de cinch per cent quiscù any en lo temps destinat en dit privilegy: ab obligaciò de dar fiansas idoneas de pagar dit dret, y en cas de contravenciò de pagar dos mil ducats encontinent, y de perdre ipso facto

(1) La voce *cent* manca nel cod.

Digitized by Google

ditas minas, molins, fornassas, casas, y demès coses tucants a ditas minas, y restar aquellas devolutas a la Regia Cort, segons en dit privilegi se contè. Lo qual privilegy Sa Excelensia, haventselo presentat, ha manat si' aquell executat, com apar ab les provisions a vos presentades y dirigides, data en Caller als trenta de abril del present any mil siscents quaranta set; y com lo dit Nurra se sia obligat en poder del Secretary de la Procurassiò Real, ab acte rebut vuy die present y devaill script, de pagar lo dit dret de sinch per cent a la Regia Cort, y en cas de contravensiò de pagar los dits dos mil ducats de pena, y de pedre las ditas minas, molins, fornassas, casas, et alias, restant dichas (1) casas encontinent per la Regia Cort, en la conformitat que mana Sa Magestad; y ne ha donat per fermansas el Illustre Marques de Palmas, y Diego Maronju d' esta Ciutat habitador, segons es de veure en dit acte, a que se atgia relasiò. Perçò, instant dit Nurra, havem manat despedir les presents, per tenor de les quals us diem y manam, que, encontinent les presents rebreu y presentades os seran, hatgiau de posar en possessiò de dites mines al dit Nicolau Nurra, o a qui per ell serà, sì e de la matexa manera que disponen dits privilegis y exequatur de Sa Excellencia, de la primera llinea fins la ultima; y manar, segons nos ab les presents manam, que sia manutengut en dita possessiò. Al qual dareu tot lo auxily y favor tindrà mester; y manam a universes y sengles persones, que al dit Nurra, o a qui per ell serà, nò li perturben dita possissiò, sots pena de 5oo ducats, que a quiscù dels contrafahents ab les presents imposam.

Dat. en Caller, al vuit de juliol, MDCXXXXVII.

Don Jaume Artal de Castelvì.

Vidit Brunengo, Assessor.

Vidit Tanda, Fisci Regii Patrimonii Advocatus.

XXVI.

Il Procuratore Regio prescrive, che sia fedelmente osservata la convenzione tra Stefano Farchi e Anton Maria Alciato, intorno al riparto fra loro delle spese di coltivazione e dei benefizi in una fossa di Monteponi.

1648, 28 gennajo.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 67).

Lo Illustre Procurador Real etc.

Al amat de Sa Magestad lo Llochtinent nostre en la Ciutat de Iglesias, salut y dilectiò.

Denant nos ha comparegut Esteve Farchi, galancer d' exa dita Ciutat, y nos ha fet obstenciò de una polissa de la datta en exa dita Ciutat als 22 de jener del present añy, ab la qual, entre altres cosas contengudes en aquella, consta de que lo dit Farchi es vingut de consert y acordi ab Antoni Maria Alciato, que sempre y quant volguès treure alguna boca de fossa de galanca en lo sircuito de la fossa que tenen en lo lloch nomenat « Montybony, » que posant un home dit Alciato per sa part en compagnia del dit Farchi, participaria en la sesta paga que se faria con el en la galança que se trahuria de aquella, segons en la dita polissa es llargament de veure. Y nò obstant lo consert y acordi entre ells fet en la dita polissa, preten lo dit Alciato, que sens posar lo dit home per sa part y contribuhir en los gastos que se faran per escumbriar y treure dita boca de fossa, que quant lo dit exposant ne treguia alguno de dita fossa, paguia los gastos sarà mester, y que li donia la dita sesta paga de galansa que treurà; lo que es notable dayñ y prejudici del dit exposant. Pertant os diem y manam, que encontinent les presents rebreu y presentades os seran, atgiau de posar en total y deguda execuciò la dita polissa, justa la seria y tenor de aquella. Manam perçò a qualsevol notari o scrivà que request y manat serà, que les presents notifique al dit Alciato, y de dita notificassiò ne fassa fè al dorso. E no fassau lo contrari etc. y la pena de 200 ducats etc.

Dat. en Caller, als 4 de abril 1648.

Post dat. — Y si res pretendrà lo dit Alciato en contrari, comparega devant nos; que se li administrà tot compliment de justicia. Restituhint.

Don Jayme Artal de Castelvy.

Vidit Brunengo, Assessor.

Vidit Tanda.

(1) Il cod. *dicio.*

XXVII.

Ad istanza di Nicolò Nurra di Cagliari, al quale con Carta Reale erano state concesse le miniere di Sardegna, il Procuratore Regio e Giudice del Regio Patrimonio ordina alla Città d' Iglesias e altri, che pretendevano esigere diritti sulle miniere di quel territorio, o ne impedivano al Nurra il libero esercizio, che debbano cessare di dare impedimento al Nurra, ovvero compariscano fra otto giorni a dire le loro ragioni.

1651, 13 ottobre.

(R. Archivio di Cagliari, Vol. BC 66, fol. 221).

Don Francisco Luxory de Servellò, de l'abit de Alcantà, Señor de la Villa de Semachay, y de Salts de Pardu Nou y Pardu Intilli en territory de Oristayn, Procurador Real y Jutgue ordinary del Real Patrimoni en lo present Regne de Sardegna, als amats de Sa Magestad los Consellers de la Magni-

Digitized by Google

fica Ciutat de Iglesias, y demes que pretenen tenir algun dret en las minas de aquella Siutat, salut y dilectiò.

Sappiau, com per Nicolau Nurra d'esta Ciutat se nos es stada presentada una sedula eo suplicasiò, la qual, ab la remesa y provisiò al peu de aquella feta, es de la serie y tenor sigent:

« JHESUS.

» Molt noble Señor Procurador Real.

» Nicolau Nurra, del appendissi de la Lapola, diu, » que en conformitat de la mercet de Sa Magestad, » que Deu guarde, de las minas de Iglesias o alias » en lo present Regne, mediant privilegy Real en son » favor despachat, sots obligasiò de pagar sinch per » cent a la Real Caxa; e perquè la Magnifica Ciutat » de Iglesias y altres pretenents interessats entenen » cobrar asserts drets per rahò de ditas minas, » que nò li son deguts en manera alguna, per nò » restar obligat en effecte lo comparent a pagar » altre dret del expresat d'alt, como consta y es » de veure en lo privilegi, de dita Mercet registrat » en esta Procurasiò Real, que sen fa ocular ostenciò, ut hecce; ab que lo van molestant en la » cobrança de ditas minas, y nò li donan lloch » de poderlas beneficiar, ab dicta molestia: perçò » dit Nurra, reservantse dret de lligir y repetir » contra de aquells lo privilegi adversus impedientis, sols per ara suplica mane Vostra Señoria » provehir, que nò lo hagan de molestar en la » possesiò pacifica de ditas minas, dexantli que » de aquellas puga fer librament lo que li enportarà en son proffit . . .; manant axibè, que ningun » puga treure nì habitar en ellas sens espresa llisencia de dit suplicant, per ser señor de ditas » minas en virtut de dit privilegi. Y si cosa en » contrari pretenen, que acudescan devant de Vostra Señoria, per deduir y allegar lo que voldran. » Despendintse per dit effet les provissions necessaries, justa estillum, et haec etc. officium etc. » Altissimus.

Nurra.

» Remit providenda suo nobili et magnifico ordinario Assessori.

» Provisa per expectabilem Procuratorem et Judicem Regii Patrimonii, die 12 mensis octubris » 1651, Callari. Facto verbo in Regia Procuratione: » Fiat ut suplicatur, aut dicant interessati intra octo, » cur suplicata fieri non debeant; et expediantur » llitere necessariae.

» Aquena Assessor. »

Per lo que havem manat despedir les presents, per tenor de las quals os diem y manam a vos altres dits magnifits Consellers y demes interessats, que agau de effetuar y effetuar fasau tot lo que contè dicta suplicasiò, sì e segons se demana e per nos estat (1) proveit; o dins vuit dies los interessats digan, perquè dites cosses fer nò se deven. Et nò ffassau lo contrari, si la grasia Regia teniu cara, y la pena de dos sents ducats, que ab les presents imposam als contrafaents, desigiau evitar (1); restituint las presents al presentant, ab la presentada.

Datum en Caller, a 13 de octubre de 1651.

Don Francisco Luxory de Servellon y Jesa.

Vidit Aquena, Assessor.

Vidit Forcada, Fiscalis Regii Patrimonii Advocatus.

(1) Emendisi *es estat*.

(1) Il manoscritto *desiga enuitar*.

XXVIII.

Papa Alessandro VII, a richiesta della communità d'Iglesias, autorizza l'Arcivescovo di Cagliari, e i vescovi d'Iglesias e d'Usellis, ad intimare la scomunica alle ignote persone, che avevano commesso un grave furto a danno della detta communità, se non restituissero le cose rubate.

1660, 13 dicembre.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Alexander episcopus, servus servorum Dei, venerabilibus fratribus Archiepiscopo Calaritano, et Ecclesiensi et Usellensi Episcopis, suis dilectis filiis, eorum vicariis in spiritualibus generalibus, salutem et Apostolicam benedictionem.

Significarunt nobis dilecti filii Comunitas et homines civitatis Ecclesiensis, quod nonnulli iniquitatis filii, quos prorsus ignorant, census, terras, domos, possessiones, bona mobilia et immobilia, scripturas publicas, et privatas, fidem tamen facientes, libros rationum et computorum, ac jura, nec non pecuniarum summas, auri, argenti, ferri, eris, stanni, lignorum, vini, olei, hordei, frumenti, et aliarum frugum merciumque quantitates, jocalia, gemmas, annulos et torques aureos, pannos laneos, lineos, sericeos, domusque suppellectilia magni momenti ad dictam comunitatem legitime spectantia subtraxerunt et temere occuparunt, atque malitiose occultare et occulte et indebite detinere presumpserunt et presumunt; ex quo predicte comunitati gravia damna, valorem quinquaginta ducatorum excedentia, nequiter intulerunt, in animarum suarum periculum, dicteque comunitatis non modicum detrimentum; super quo ipsi significantes, Apostolice Sedis remedium implorarunt. Quocirca fraternitati vestre, fratres Archiepiscopus et Episcopi, sive discretioni vestre, filii Vicarii, per Apostolica scripta mandamus, quatenus vos quilibet vestrum ultro in vestris civitatibus et diocesibus, si, causa diligenter et magna maturitate per vos examinata, pro rei, loci, temporis et personarum qualitatibus vobis pro vestra conscientia videbitur expedire, eos hujusmodi bonorum detentores et illorum celatores aut alias scientiam habentes, ac damnorum illatores occultos, ex parte Nostra publice in ecclesiis coram

Digitized by Google

populo per vos vel alium seu alios mandetis, ut infra competentem terminum, quem vos prefixeritis, supradicte comunitati a se debita detentores quidem et occupatores restituant, occultatores vero et illa scientes revelent; et si id non adimpleverint infra alium competentem terminum, quem quidem ad hoc duxeritis peremptorie prefigendum, ex tunc in eos generalem excomunicationis sententiam proferatis, eamque faciatis, ubi, quando et quoties videritis expedire, usque ad satisfactionem condignam et revelacionem debitam solemniter publicari. Volumus autem quod ex revelacione hujusmodi, si eam fieri contingat, non possit nisi pro civili interesse et civiliter tantum agi; alias revelacio ipsa neque in judicio neque extra illud fidem faciat.

Datum Rome apud Sanctam Mariam Majorem, anno Incarnationis Dominice millesimo sexcentesimo sexagesimo, idibus decembris, Pontificatus nostri anno sexto.

XXIX.

Papa Alessandro VII concede al Canonico Giovanni Corbello il canonicato e la prebenda di Santa Maria di Barega, resasi vacante presso la Sede Apostolica.

1664, 12 dicembre.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Communale d'Iglesias).

Alexander episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Magistro Joannipaulo Ginetto, in utraque Signatura Nostra Referendario et antiquiori Canonico Ecclesie Ecclesiensis, ac Vicario venerabilis fratris nostri Episcopi Ecclesiensis in spiritualibus generali, salutem et Apostolicam benedictionem.

Hodie dilecto filio Joanni Corbello, Canonico Ecclesie Ecclesiensis, Canonicatum et Sancte Marie de Barega nuncupatam prebendam dicte Ecclesie, ab te tunc expresso modo apud Sedem Apostolicam vacantes, de antea disponi apostolice reservatas, cum illis forsan annexis, de plenitudine juris canonici ac omnibus juribus et pertinentiis suis Apostolica auctoritate contulimus, et de illis etiam providimus, prout in Nostris inde confectis literis plenius continetur. Quocirca discretioni vestre per Apostolica scripta mandamus, quatenus vos, vel duo aut unus vestrum, si et postquam dicte litere vobis presentate fuerint, per vos vel alium seu alios eumdem Joannem, vel procuratorem suum ejus nomine, in corporalem possessionem Canonicatus et prebende et annexorum, juriumque et pertinentiarum predictarum inducatis auctoritate Nostra, et defendatis inductum, amoto exinde quolibet detentore; facientes Joannem, vel pro eo procuratorem predictum, ad prebendam hujusmodi in dicta Ecclesia in Canonicum recipi, et in finem, stallo sibi in choro et loco in Capitulo ipsius Ecclesie cum dicti juris plenitudine assignatis, sibique de Canonicatus et prebende et annexorum eorumdem fructibus, redditibus, proventibus, juribus et obventionibus universis integre condere; contradictoribus, auctoritate vestra propria, appellatione postposita, compescendo; non obstantibus omnibus que in dictis literis voluimus non obstare, velut si venerabili fratri vestro Episcopo et dilectis filiis Capitulo Ecclesiensi, vel quibusvis aliis comuniter aut divisim ab eadem sit Sede indultum, quod interdici, suspendi vel excomunicari non possint per literas Apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem.

Datum Rome apud Sanctam Mariam Majorem, anno Incarnationis Dominice millesimo sexcentesimo sexagesimo quarto, pridie idus decembres, Pontificatus Nostri anno decimo.

XXX.

Ville spopolate e distrutte nel territorio dipendente da Iglesias.

1684.

(Dall'*Aleo, Successos Generales de la Isla y Reyno de Sardeña*; *Tomo Segundo, Capitulo LVII*, § 3 (1)).

En los territorios entre Siliqua y Villa Massargias estavan las villas siguientes: Margulu; Bidda Pardu; Pardu longu; Concas giossu; y Bidda Sida.

Otras dos havia en los territorios de Domusnovas, que se llamavan: Sebazus; y Visi.

Y en los espaciosos saltos y montes de Sulcis, que comprendian desde la Ciudad de Iglesias hasta San Nicolas, y de allì por la costa de el mar hasta Teulada, de donde vuelve hasta la misma Ciudad de Iglesias, estavan los pueblos y villas siguientes: Palmas; Bidda Erriu; Tartelias: Frumen Tebidu; Arbui; Bau de Cannas; Bidda de Santa Adi; Connesa; Barega; Sigerri; Nerna; Flumini Majori; Cauceda; Nuxis; Corongiu; Suergiu; Villa de Santu Giorgi de Estia; Nungi; Duras; Culbissa; Cossus; Barrola; Gunduli; Frongia; Flumentedu; Arenasma; Padrargiu; Struba; Parmianu; Vatera; Nuracau; Taberna; Serremis; Bidda Pardu; Tesîga; Varadili; Tergennas; Margiani; Barau; Muraquessos; Moregu; Xeidi; Sicussi; Casas (2).

(1) Esiste manoscritto negli Archivii Generali del Regno in Torino, e nella Biblioteca Baille dell'Università di Cagliari.

(2) Con questo catalogo si confronti quello dato dal FARA, *Chorographia Sardiniae, Lib. II*, sotto la rubrica *Sulces et Villaeecclesiarum urbes et dioeceses*, a *pag. 85* dell'ed. originale.

Digitized by Google

Digitized by Google

SUPPLEMENTO

I.

Fra Enrico, Maestro dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, di consenso e volontà del Capitolo di detto Ospedale nomina Sigerio Corso, Rettore dell'Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa, a procuratore dell'Ospedale Nuovo di Pisa per accettare sotto benefizio d'inventario le eredità, che a detto Ospedale fossero deferite in Sardigna.

1302, 31 dicembre.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Spedali riuniti; Protocolli di contratti, Reg. 38, a carte 23b).

Frater Henricus, Magister dicti Hospitalis, consensu et voluntate infrascriptorum fratrum suorum et dicti Hospitalis, videlicet: fratris presbiteri Venture, Prioris; fratris Jacobi, Camerarii, fratris presbiteri Venture de Plumbino, fratris Raynaldi, condam Locteringi, fratris Mei, fratris Guillelmi Johannis, fratris Raynerii Pandulfi, fratris Bohordi, et fratris Lossi: qui sunt major et sanior pars Capituli et Collegii dicti Hospitalis; et ipsi hiidem fratres, una cum dicto Magistro et ejus consensu et auctoritate, pro dicto Hospitali et ejus vice et nomine confirmando et ratificando alios sindicos et procuratores dicti Hospitalis ad hec et alia constitutos, volentes esse heredes cum confectione inventarii omnium et singularum personarum defunctarum et que de cetero morientur in Sardinea et que predictum Hospitale fecerunt et relinquerunt et de cetero facient et relinquent sibi heredem, et nolentes teneri nisi quatenus vires hereditarie patiuntur, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt eorum et dicti Hospitalis Novi sindicum et procuratorem fratrem Sigerium Del Çorso, fratrem dicti Hospitalis, et Rectorem Hospitalis sancte Lucie de Villa Ecclesie Sardinee, subjectum predicto Hospitali Novo, licet absentem tanquam presentem, ad faciendum pro dicto Hospitali Novo et ejus vice et nomine inventarium et inventaria quotiens opus fuerit de bonis predictarum personarum secundum formam et modum predictum, et ad faciendum et creandum sindicum et sindicos quotiens expedierit et sibi videbitur super predictis inventariis faciendis, cum simili bailia et mandato, et ad contrahendum super predictis et singulis, et ad omnia et singula facienda, que ad predicta et circa predicta et quodlibet predictorum pertinent et pertinere videbuntur, et que ipsimet, si presens essent, pro dicto Hospitali Novo facere possent.

Actum Pisis, in refectorio predictorum Magistri et fratrum, presentibus Meo condam Johannis, et Terio clerico condam Amici, et Vanne condam Benvenuti, qui morantur in dicto Hospitali, testibus ad hec rogatis; M°CCC°III, indictione prima, pridie kalendas januarii, secundum cursum Pisanorum.

II.

Fra Enrico, Maestro dell' Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, di volontà e consenso del Capitolo, nomina a Rettore dell' Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa fra Ventura. Questi promette riverenza ed obedienza all'Ospedale di Pisa nelle cose temporali e nelle spirituali, e giura di amministrare e difendere in buona fede i beni dei due Ospedali.

1304, 17 aprile.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Spedali riuniti; Protocolli di contratti, Reg. 38, a carte 93a).

Frater Henricus, Magister dicti Hospitalis Novi etc.; consensu et voluntate infrascriptorum fratrum suorum et dicti Hospitalis, videlicet: fratris Jacobi de Septimo, fratris Bandini, fratris presbiteri Mei, fratris presbiteri Locti, fratris Simonis de Asciano, fratris Guillelmi Johannis, fratris Raynerii Benvenuti, fratris Terii, fratris Petri Lungobardi, fratris Jacobi Curradini, fratris Guidonis de Reggio, fratris Benvenuti, fratris Albinelli, fratris Bohordi, fratris Benvenuti de Cascina, et fratris Puccii Nuccii: qui sunt major et sanior pars Capituli et Collegii dicti Hospitalis; et ipsi hiidem fratres, una cum dicto Magistro et ejus consensu et auctoritate, pro dicto Hospitali et ejus vice et nomine fecerunt, creaverunt, eligerunt et constituerunt fratrem presbiterum Ven-

Digitized by Google

turam Priorem et fratrem dicti Hospitalis Novi, presentem et suscipientem, Rectorem et gubernatorem Hospitalis Sancte Marie siti in Villa Ecclesie de Sardinea, quod olim vocabatur Hospitale Sancte Lucie, pleno jure pertinentis ad dictum Hospitale Novum, duraturum ad voluntatem Magistri et fratrum dicti Hospitalis Novi qui sunt et pro tempore fuerint, ad faciendum et gerendum officium et administractionem dicti Hospitalis Sancte Marie, per se solum, et una cum fratre Guillelmo nunc Rectore dicti Hospitalis, sicut ipsi fratri Venture videbitur et placuerit; conmictentes ipsi fratri Venture curam et administractionem dicti Hospitalis Sancte Marie in spiritualibus et temporalibus. De quibus eum predictus Magister pro dicto Hospitali Novo et ejus vice et nomine, de voluntate dictorum suorum fratrum, ipsum fratrem presbiterum Venturam, cum quodam psalterio quod tenebat in manibus, investivit. Quare predictus frater presbiter Ventura pro dicto Hospitali Sancte Marie et ejus vice et nomine fecit ipsi fratri Henrico Magistro dicti Hospitalis Novi recipienti pro se et suis successoribus canonice intrantibus et pro dicto Hospitali obbedientiam et reverentiam in spiritualibus et temporalibus, et ad Sancta Dei Evangelia juravit honores, jura, ractiones et bona dictorum Hospitalium et cujusque eorum bona fide sine fraude custodire et salvare et suo posse recuperare, et Magistrum dicti Hospitalis Novi qui nunc est et pro tempore fuerit in suis justis precibus et petitionibus obbedire.

Actum Pisis, in balatorio domus habitationis Magistri dicti Hospitalis Novi; presentibus Meo condam Johannis, et Vanne condam Benvenuti, de dicto Hospitali Novo, testibus ad hec rogatis; M°CCC°V, indictione secunda, XIIII kalendas May, secundum cursum Pisanorum.

III.

Frate Enrico, Muestro dell' Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, di consenso del suo Capitolo, nomina a sindaco e procuratore in Sardigna per detto Ospedale fra Ventura, Rettore dell'Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa.

1304, 17 aprile.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Spedali riuniti; Protocolli di contratti, Reg. 38, a carte 93b).

Frater Henricus, Magister dicti Hospitalis Novi etc., consensu et voluntate suprascriptorum fratrum suorum et dicti Hospitalis, qui sunt major et sanior pars Capituli et Collegii dicti Hospitalis, et ipsi hiidem fratres una cum dicto Magistro et ejus consensu et auctoritate, pro dicto Hospitali et ejus vice et nomine fecerunt, costituerunt et ordinaverunt eorum et dicti Hospitalis sindicum et procuratorem fratrem presbiterum Venturam, Priorem et fratrem dicti Hospitalis Novi, Rectorem Hospitalis Sancte Marie siti in Villa Ecclesiae de Sardinea, quod olim vocabatur Hospitale Sancte Lucie, presentem et suscipientem, ad locandum et dislocandum terras, domos et possessiones dicti Hospitalis Novi positas in insula Sardinee, eo modo et sicut et quando ipsi sindico et procuratori videbitur et placuerit; et ad petendum, exigendum et recipiendum pro dicto Hospitali Novo omnes et singulas pecuniarum et rerum quantitates ipsi Hospitali debitas et debendas a quibuscumque personis et locis, quacumque occasione vel causa, cum cartis et sine cartis; et ad cartam et cartas confectionis, quietationis, liberactionis, finis et refutationis inde faciendum et fieri faciendum, et ad cartas et scedas cassandum et cassari faciendum, et ad causandum, agendum, defendendum, excipiendum et replicandum coram quocumque judicante tam ecclesiastico quam civile, litem et lites incipiendum, contestandum et prosequendum, interrogationes et respontiones faciendum, perhentoria, petissiones, hermodicia et libellos mictendum et dandum et cassandum, et micti et dari et cassari faciendum, tictulum et testes dandum et producendum et publicandum et publicari faciendum, et testibus adverse partis (1) opponendum, et eorum dicta reprobandum, et judices et notarios suspectos et non suspectos eligendum et recusandum, et ad sententiam et sententias audiendum, et appellandum si opus fuerit, et ad causam appellactionis prosequendum in totum usque ad finem, et ad tenere et teneria capiendum et sibi assignari faciendum, et teneria rerum mobilium vendendum et earum pretium recipiendum, et ad compromictendum in arbitrum vel arbitros et arbitratores per ractionem tantum, et ad faciendum sacramentum calupnie et cujuslibet alterius generis juramentum, et ad recipiendum fratres et sorores conversos et commissos se et bona sua offerre volentibus dicto Hospitali; et ad faciendum eos participes et consortes omnium indulgentiarum, officiorum et beneficiorum dicti Hospitalis Novi, et ad faciendum, creandum et constituendum alium et alios procuratorem et procuratores super predictis omnibus, cum eo mandato et bailia de quibus ipsi sindico et procuratori videbitur et placuerit; et ad contrahendum super dictis et singulis predictorum, et penales promictiones et bonorum obligationes sollennes faciendum et recipiendum, que bene valeant et teneant de jure, et generaliter ad omnia et singula faciendum que ad predicta pertinent et pertinere videbuntur, et que ipsimet, si presentes essent, pro dicto Hospitali facere possent. Et volentes predictum sindicum et procuratorem, et alium et alios ab eo constituendos, ut dictum est, relevare ab omni honere satisdactionis, per solemnem stipulationem convenerunt et promiserunt mihi Johanni notario stipulanti et recipienti pro omnibus et singulis quorum interest vel interrerit aut interesse videbitur, sub ypotheca bonorum suorum, ad penam dupli totius ejus de quo ageretur, judicio xisti (2)

(1) Il cod. per errore *paratis*.
(2) Per *sisti*.

Digitized by Google

et judicatum solvi, et se firmum et ratum perpetuo habituros totum et quicquid predictus sindicus et procurator et alii ab eo constituendi, ut dictum est, sindici et procuratoris officio fecerint de predictis, et contra non venire vel facere per se vel per alium aliquo modo vel jure.

Actum Pisis in suprascripto loco, presentibus suprascriptis testibus ad hec rogatis, suprascripto die (*M.CCC.V., xiv kal. maji, ind. ii.ª*).

IV.

Fra Enrico, Maestro dell' Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, di volontà e consenso del Capitolo nomina fra Rainero del fu Benvenuto a sindaco e procuratore dell'Ospedale Nuovo di Pisa, per amministrare i beni che il detto Ospedale aveva in Sardigna.

1309, 18 gennajo.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Spedali riuniti; Protocolli di contratti, Reg. 40³, a carte 22ᵇ).

Reverendus vir dominus Henrigus, Magister, Rector et dominus Hospitalis Novi Misericordie suprascripti, presentia, consilio et consensu infrascriptorum fratrum suorum et dicti Hospitalis, videlicet presbiteri Venture, Prioris, presbiteri Venture Donis, presbiteri Lucterii, presbiteri Jacobi Nuccii, et fratrum Masini, Vitalis, Guillelmi, Jacobi, Curradini, Simonis et Jacobi de Septimo, Petri, Mathei et Guidonis de Regio, qui sunt major et sanior pars et due partes et ultra fratrum dicti Hospitalis nunc Pisis residentium; et ipsi iidem fratres, presentia et auctoritate dicti Magistri et Rectoris et una cum eo, pro dicto Hospitali, et pro Hospitali Sancte Lucie de Villa Ecclesie de Sardinea, quod est membrum ipsius Hospitalis Novi, et eorum vice et nomine, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt presbiterum Rainerium quondam Benvenuti fratrem dicti Hospitalis Novi, presentem et suscipientem, suum pro dictis Hospitalibus et ipsorum Hospitalium sindicum et procuratorem et nuntium in insula Sardinee, ad locandum et dislocandum possessiones et bona dictorum Hospitalium vel alicujus eorum, positas et posita in quibuscumque partibus et locis dicte Insule, et de eis cui et quibus, et pro quantocumque affictu, pensione et redditu et introitu, et in quocumque termino, et sicut dicto sindico et procuratori placuerit; et dictarum possessionum et bonorum pensiones, affictus et proventus quoslibet, et totum et quicquid aliud dicta Hospitalia vel alterum eorum nunc habent vel in antea habebunt, recipere et petere possunt vel poterunt in dicta Insula vel a quibuscumque personis et locis in ea existentibus ex causa judicii et quacumque alia occasione, quocumque jure, modo et nomine, petendum, exigendum et recolligendum, et se inde quietum et pacatum vocandum, et solventes et suos heredes et bona absolvendum et liberandum; et ad faciendum inde confectiones, et cartas confessionis, liberationis, finis et refutationis, et jurium cessionis, et locationis, et cujusque tenoris; et promissiones, obligationes, et penales stipulationes, inibitiones, protestationes et inquisitiones arbitrio dicti sindici; et cartas et scripturas que inde essent cassandum et cassari faciendum; et teneria capiendum, denuntiandum, et vendendum, et sibi pro eo assignari et adjudicari faciendum; et sequestrationes fieri faciendum; et ad causandum et lites et causas pro predictis movendum, incipiendum, contestandum et exequendum, et omnes et singulos necessarios et utiles processus in eis et qualibet earum ponendum et faciendum, et cassandum et cassari faciendum; et juramentum calumpnie et cujuslibet alterius generis juramentum in animas et super animas dictorum Magistri et fratrum prestandum et faciendum; et beneficium restitutionis in integrum, tam principaliter quam incidenter et emergenter, et quotiens opportunum fuerit, implorandum; et sententiam et sententias audiendum, appellandum, conmictendum et prosequendum; et ad faciendum unum et plures procuratores super predictis et quolibet eorum, sicut et quotiens ipsi presbitero Rainerio placuerit; et generaliter ad faciendum omnia et singula pertinentia ad predicta et que causarum merita postulant et requirunt, et sine quibus predicta explicari seu compleri non possent, in omnibus et per omnia, prout ipsimet Magister et fratres personaliter facere possent. Et dederunt dicto sindico et procuratori presenti et suscipienti plenam etc. Promictentes etc.

Actum Pisis, in Ecclesia sancte Clare dicti Hospitalis, presentibus Angelo Clerico quondam item Angeli, et Ceo Clerico quondam Mannuccii de Liliano, testibus ad hec rogatis; dominice Incarnationis anno millesimo trecentesimo nono, indictione septima, quintodecimo kalendas februarii.

V.

Fra Enrico, Maestro dell' Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, ingiunge a fra prete Meo, che, lasciata la Rettoria dell' Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa, abbia a recarsi incontanente a Pisa.

1309, 7 maggio.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Spedali riuniti; Protocolli di contratti, Reg. 40³, a carte 33ᵇ).

LICTERE.

Frater Henrigus, Magister humilis Hospitalis Novi suprascripti, discreto viro presbitero Meo fratri suo, semper agere quod oportet.

Diversarum rerum eventibus diversa debentur consilia. Hinc est quod, certis Hospitalis nostri negotiis exigentibus Pisis tuam presentiam, te ab Ho-

Digitized by Google

spitali Sancte Lucie de Villa Ecclesie de Sigerro, quod est membrum nostri Hospitalis de Pisis, rectoria, gubernatione et dominio, quibus ex nostra constitutione et ordinatione ineras, in eis quantum de nostro beneplacito procederet permansurus, de conventus nostri voluntate et expresso consensu duximus penitus removendum, utilitate memoratorum Hospitalium suadente. Volumus igitur, et tibi in virtute sancte obedientie stricte mandamus, quatenus post representationem presentium de cura, custodia, administratione et gubernatione Hospitalis Sancte Lucie premissi te nullatenus intromictas, sed ipsum Hospitale et bona ipsius extantia penes te, nec non bona nostri Hospitalis de Pisis que ad te quomodolibet pervenerunt, frati Masino fratri nostro, quem tibi constituimus successorem, dimictas, restituas integraliter, et assignes; et infra dies quatuor continuos a visione presentium, cum matre tua sorore nostra, de loco ubi es iter arripias pro veniendo, et venias Pisas quam citius, et ibi apud nostrum Hospitale conpareas coram nobis. Has autem ad plenam fidem et futuram memoriam registrari fecimus, et nostri sigilli munimine roborari. De quorum representatione prelibato fratri Masino vel ejus licteris dabimus plenam fidem.

Datum Pisis, apud Hospitale Novum, dominice Incarnationis anno millesimo trecentesimo decimo, indictione septima, nonas mai.

VI.

Fra Enrico, Maestro dell' Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, col consenso del suo Capitolo, rimosso dalla Rettoria dell' Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa fra Meo prete, gli nomina a successore fra Gherlo notajo; e questi promette reverenza ed obedienza nelle cose spirituali e nelle temporali al Maestro dell' Ospedale Nuovo di Pisa, e giura di amministrare bene e lealmente i beni dell' Ospedale di Santa Lucia, e di non alienarli senza il consenso del Maestro dell' Ospedele di Pisa.

1314, 21 novembre.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Spedali riuniti; Protocolli di contratti, Reg. 17, a carte 323ª).

Nos frater Henricus, Magister et Rector Hospitalis Novi Misericordie Sancti Spiritus Pisane Civitatis ordinis Sancti Augustini, quod pape Alexandri dicitur, ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis, ex auctoritate nostri offitii, et bailia nobis data et concessa a Capitulo nostro et dicti nostri Hospitalis per cartam inde rogatam et firmatam a Bartholomeo notario condam Jacobi notarii de Carraria Gonnelle, Civitatis Pisane, dominice Incarnationis anno millesimo trecentesimo quintodecimo, indictione tertiadecima, sexto idus novembris; et omni alio jure et modo quibus melius possumus, removentes fratrem Meum, presbiterum, confratrem nostrum et dicti nostri Hospitalis, Rectorem Hospitalis Sancte Lucie de Villa Ecclesie de Sardinea siti in ipsa Villa Ecclesie, quod Hospitale Sancte Lucie est membrum predicti nostri Hospitalis Novi Misericordie de Pisis, ab ipso et de ipso officio Rectorie ipsius Hospitalis Sancte Lucie; et congnoscentes fratrem Gherlum notarium, confratrem nostrum et dicti nostri Hospitalis Novi Misericordie, ad dicte Rectorie officium ipsius Hospitalis Sancte Lucie esse ydoneum, sufficientem et providum, et de ipsius legalitate et prudentia plenarie confidentes, per hanc cartam eumdem fratrem Gherlum notarium confratrem nostrum, presentem et nostro mandato subscipientem, Rectorem predicti Hospitalis Sancte Lucie de Villa Ecclesie duximus faciendum et constituimus ordinandum. Dantes et concedentes ipsi fratri Gherlo notario presenti et recipienti plenam et generalem administrationem ejusdem Hospitalis Sancte Lucie in spiritualibus et temporalibus; conmictendo eidem fratri Gherlo notario in predictis, super predictis, et circa predicta omnes vices nostras. De quibus omnibus nos Magister et Rector predictus, ex bailia et auctoritate predictis, eumdem fratrem Gherlum notarium, cum lembo cape quam in dorso portamus, coram te Bartholomeo notario suprascripto et testibus infrascriptis, solenniter investimus. Quare predictus frater Gherlus notarius sicut Rector predicti Hospitalis Sancte Lucie et ejus vice et nomine genuflectens coram predicto Magistro et Rectore Hospitalis Novi Misericordie suprascripti et me Bartholomeo notario et testibus infrascriptis, fecit et promisit eidem Magistro et Rectori predicti Hospitalis Novi Misericordie de Pisis recipienti pro se ipso et suis successoribus canonice intrantibus, et pro ipso Hospitali Novo, eorumque vice et nomine, obedientiam et reverentiam in spiritualibus et temporalibus; jurando insuper ad sancta Dei evangelia super animam suam, corporaliter tacto libro, dictum Hospitale Sancte Lucie et bona ejus omnia juxta posse suum augumentare et salvare, et bona ipsius Hospitalis Sancte Lucie immobilia aliqua non vendere neque alienare alicui persone vel loco, ipso Magistro et Rectore suprascripti Hospitalis Novi ejusque capitulo inconsultis; et hospitalitatem in ipso Hospitali Sancte Lucie ad laudem Dei et gloriose Virginis Marie matris ejus omniumque Sanctorum et Sanctarum Dei, et pauperum subsidium et consolationem tenere, prout ipsius Hospitalis Sancte Lucie suppetunt facultates; et circa personas tam domini et Magistri suprascripti quam confratrum suorum, prout in forma juramenti solite fidelitatis plenius continetur, laudabiliter et fideliter se habere.

Actum Pisis, in suprascripto Hospitali Novo Misericordie, videlicet in domo in qua suprascriptus Magister habitat et moratur, presentibus Vanne Scancio condam Benvenuti, fratre suprascripti Hospitalis Novi, et Vannuccio condam Puccii de Pistorio, familiare ejusdem Hospitalis Novi, testibus ad

Digitized by Google

hec rogatis; dominice Incarnationis anno M.CCC.XV, indictione XIII, XI kalendas decembris.

VII.

Il Giudice Ugone Guitto, Rettore di Villa di Chiesa pel Commune di Pisa, richiesto dalle parti, visti i privilegi concessi all' Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, emette il parere, che il Rettore dell' Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa, dipendente dall' Ospedale Nuovo di Pisa, aveva diritto, per sè e per mezzo de' suoi sacerdoti, di amministrare i sacramenti alle persone appartenenti a detto Ospedale o in esso ricoverate, e di sepelirle nel proprio cimitero; relativamente a tutte le altre persone in Villa di Chiesa tale diritto competere esclusivamente al Rettore della Chiesa Parochiale di Santa Chiara o a' suoi aventi causa; potere tuttavia sepelirsi nel cimitero dell' Ospedale le persone che ciò avessero domandato, dandosi dall' Ospedale di Santa Lucia alla Chiesa di Santa Chiara la metà dell' offerta.

1314, dicembre (1).

(R. Archivio di Stato in Pisa: Spedali riuniti; Protocolli di contratti, Reg. 17, a carte 341-343).

Consilium domini Ugonis Guicti, Judicis, nunc Rectoris Ville Ecclesie de Sigerro pro Comuni Pisano, datum domino Johanni de Stara, Rectori et procuratori Ecclesie Sancte Clare de Villa Ecclesie suprascripta pro venerabili viro domino Filippo Mammele Rectore Majore dicte Ecclesie, et procuratori ipsius domini Filippi procuratorio nomine pro eo et nomine et vice dicte Ecclesie ex una parte, et fratri Masino Corasse preceptori Hospitalis et Ecclesie Sancte Lucie siti in dicta Villa pro Hospitali Novo Misericordie de Pisis, sive Sancti Spiritus, et procuratori ipsius Hospitalis et Ecclesie Sancte Lucie suprascripte, procuratorio nomine pro eis, super litibus et controversiis quas simul habebant, et declaratio facta per eum de predictis et circa predicta et infrascripta.

Visis et intellectis allegationibus et juribus utriusque partis, et viso privilegio concesso a sanctissimo Papa Alexandro dicto Hospitali Novo de Pisis quod Pape Alexandri dicitur et nominatur, et habita perscruptatione Decretalium conditarum a domino Innocentio Papa tertio, et a domino Bonifatio Papa octavo, tale et talis est et infrascripto modo declarat et declarando consulit, videlicet: quod predictus frater Masinus pro dicto Hospitali et Ecclesia Sancte Lucie et sui successores, per sacerdotes dicti Hospitalis et alios quoscumque sacerdotes catholicos morantes in servitio ipsius Hospitalis et in ipso Hospitali, possint et valeant et eis liceat omnium et singulorum fratrum conversorum, clericorum, familiarium et laboratorum Hospitalis et Ecclesie suprascripte, et infirmorum, pauperum et peregrinorum caritative receptorum et recipiendorum, hospitum et hospitantium in dicto Hospitali et in domibus et mansionibus circumstantibus et pertinentiis ipsius Hospitalis, volentium sua confiteri peccata et ad penitentias venire et ipsas summere, confessiones audire et intelligere et recipere cum effectu, et ipsis confitentibus et penitentibus penitentias injungere, et pro observando penitentias injunctas salubria consilia impertiri et dare, prout discretioni sacerdotis videbitur expedire pro salute confitentium; et ipsos confitentes et penitentes absolvere de peccatis, sicut permissum est sacerdotibus et suprascriptis morantibus et existentibus in suprascripto Hospitali sacramenta ecclesie exhibere et dare; et ipsos ibidem morantes in cimiterio dicti Hospitalis et Ecclesie ad sepulturam recipere, et in eis sepellire et tumulare; et similia possint et liceat eis facere de quibuscumque tam masculis quam femminis conversis suprascripti Hospitalis habitum portantibus, quamvis extra dictum Hospitale morentur. Aliarum vero personarum cujuscumque condictionis sint in Villa Ecclesie existentium et morantium, sive intra ejus confines, non possint nec eis liceat confessiones audire aut recipere, nec penitentias injungere, aut ipsos absolvere, aut aliquod sacramentum Ecclesie prestare, exibere aut dare illud, neque aliqualiter se intromictant de predictis, sine expressa licentia dicti domini Filippi, aut dicti domini Johannis de Stara procuratoris ipsius, aut suorum successorum, aut alterius persone inde auctoritatem habentis. Et quod dictus frater Masinus dicto nomine et sui successores possint et eis liceat omnes personas majores annis XIIII cujuscumque sexus, exceptis excomunicatis et interdictis, volentes et eligentes sepulturam et sepelliri in cimiterio Ecclesie Sancte Lucie predicte, quod appareat per testamentum vel per testes, recipere et sepellire in cimiterio suprascripto; pueros vero sive parvulos minores annis XIIII possint et eis liceat ad sepulturam recipere et sepellire in suprascripto cimiterio ad voluntatem eorum parentum, sicut est consuetum in dicta Villa Ecclesie temporibus retrodecursis: ita tamen, quod de omnibus oblationibus que fierent pro quibuscumque personis sepelliendis in suprascripto Hospitali Ecclesie Sancte Lucie pro sepultura et ejus causa et occasione in suprascripto Hospitali et Ecclesia Sancte Lucie ab ipsis Rectoribus aut aliis pro eis perciperentur et haberentur in cera, pecunia aut quibuscumque aliis rebus, et de judiciis et legatis relictis ab aliquibus defunctis et sepultis in dicto cimiterio suprascripti Hospitalis (qui defuncti et sepulti non sint de fratribus, conversis, familiaribus et clericis, aut de infirmis et hospitantibus in dicto Hospitali) Ecclesie, que judicia et legata non sint in armis vel equis, neque in ornamentis vel pro eis, seu fabrica, luminaribus, anniversario, septima vel trigesima, sive aliis

(1) Questo Documento è senza data, ma è scritto dopo un atto del 1315, dicembre 23, e avanti un altro atto del 1315, dicembre 30.

Digitized by Google

ad perpetuum cultum divinum judicata et relicta Hospitali Ecclesie Sancte Lucie, dictus frater Masinus et sui successores pro canonica portione, infra decem dierum terminum, medietatem integraliter exibere et dare teneantur et debeant, a die quo predicta receperint, predicto domino Filippo Rectori Ecclesie Sancte Clare suprascripte aut dicto domino Johanni de Stara ejus procuratori pro eo aut alii ejus auctoritate et mandato, et ejusdem domini Filippi successoribus: quia de medietate dictarum oblationum prestanda, ut dictum est, fuit consuetudo optenta in Villa Ecclesie, ut publice dicitur, diu est; nam si consuetudo non esset in Villa predicta, quarta pars tantum predicte oblationis deberetur per jura canonica et novissima domini Pape Bonifatii octavi. Item quod suprascriptus frater Masinus dicto nomine et sui successores possint et eis liceat mulieres Ville Ecclesie et aliarum partium de partu sive puerperio surgentes et elevatas, que ex voto aut devotione reddere gratias domino Yhesu Christo et Virgini Marie Matri ejus et sanctis, et pro purgatione suorum peccatorum voluerint primo intrare Ecclesiam suprascriptam et oblationes facere et conferre, ipsas beningne et honeste recipere, et eas pati intrare et morari in Ecclesia predicta, absque contradictione et molestia Rectoris et Rectorum, clericorum et procuratorum Ecclesie Sancte Clare suprascripte. Insuper privilegia, immunitates et indulgentie concessa et concesse Hospitali Novo de Pisis quod Pape Alexandri dicitur, et suis gratiis et membris a suprascripto Papa Alexandro, et ab Archiepiscopo pisano et suo Capitulo, et ab aliis quibuscumque prelatis, in ipso robore et jure et statu sint in quo nunc sunt et manent, et esse et manere intelligantur. Ad Ecclesiam Sancte Clare et ejus rectores et ministros, tanquam ad parrocchialem et majorem ecclesiam terre Ville Ecclesie suprascripte, predictus dominus Hugo consulendo declarat, pertinere, et dari et exiberi debere hominibus et personis et singulis terre Ville Ecclesie omnia et singula sacramenta sancte Romane Ecclesie, que dari et exiberi debent omnibus et singulis Christianis tam in vita quam in morte a rectoribus ministris parrocchialium et majorum ecclesiarum per singulas civitates, castra et loca totius orbis terre, ubi Christianorum fides colitur et servatur et servari debet; et per ipsos rectores, sive per alios vicarios et procuratoros habentes mandatum et auctoritatem a suprascriptis rectoribus, de jure predicta sacramenta ecclesie debere impendi, concedi et dari debeant tantum omnibus et singulis personis Ville Ecclesie suprascripte, tanquam a parrocchiali et de sua parrocchia et populo; de quibus personis dicte Ville, aut parrocchialibus ecclesie Sancte Clare, aut de quibuscumque aliis negotiis qui ad offlcium et jurisdictionem rectorum ipsius Ecclesie Sancte Clare sive ad ipsam Ecclesiam aliqualiter pertinerent de jure, et in omnibus et singulis personis dicte Ville Ecclesie, Hospitale Sancte Lucie et ipsius Ecclesie Rectores per se vel per alias quascumque personas se intromictere aliquo modo non possint vel debeant; cum non deceat aliquem falcem suam in messes mictere alienas; et quia in predictis et de predictis sacramentis Ecclesie prestandis et exibendis personis carent omni auctoritate et jure, nisi in casibus et personis supra exceptatis et expressis: in quibus personis nulla molestia, prohibitio, contradictio aut impedimentum fieri possint aut aliqualiter debeant a rectoribus Sancte Clare aut eorum procuratoribus, aut ab aliis quibuscumque personis pro eis, aut pro dicta Ecclesia Sancte Clare et ejus occasione.

VIII.

Il Consiglio del Senato e della Credenza in Pisa ordina, che le controversie tra il Commune di Pisa e i conti Raineri e Gherardo di Donoratico, per le possessioni e diritti di questi in Sardigna, si definiscano secondo giustizia dai Castellani e dal Giudice di Castello di Castro.

1316, 25 novembre.

(R. Archivio di Stato in Pisa: *Liber Consiliorum*, I, 3b).

De questionibus movendis inter homines terrarum Pisani Comunis et homines dominorum Comitum Raineri et Gerardi, cognoscendis per Castellanos et Judicem Castelli Castri:

Consilium senatus et credentie, quo cavetur quod questiones tam presentes quam pendentes et que de cetero moverentur inter factores et homines dominorum Comitum Rainerii et Gerardi de Donoratico, et homines et officiales terrarum Pisani Comunis, cognoscantur, difiniantur et terminentur, et congnosci, difiniri et terminari debeant per Castellanos et Judicem Castelli Castri qui ibi fuerint per tempora, sicut de jure et pro meliori Pisani Comunis et conservactione terrarum et hominum Pisani Comunis et dictorum Comitum videntur convenire, ita quod cuilibet tribuatur jus suum.

Et fuit factum et celebratum tempore suprascripti Francisci de Mirandula Potestatis, millesimo trecentesimo septimo decimo, indictione quintadecima, septimo kalendas decembris.

Digitized by Google

IX.

Frate Enrico, Maestro dell' Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, col consenso del suo Capitolo, a nome di detto Ospedale dà in affitto per due anni, e per l'annua pigione di 50 fiorini d'oro, a Bonaccorso cognominato Coscio, quale procuratore di Giacomo cognominato Puccio del fu Boninsegna, la terza parte, o più o meno, appartenente a detto Ospedale, della fossa detta « Giumentaria » in Monte Barlao nel territorio di Villa di Chiesa.

1317, 9 marzo.

(R. Archivio di Stato in Pisa; Spedali riuniti; Protocolli di contratti, Reg. 46, a carte 72b).

Dominus frater Henricus, Magister et Rector Hospitalis Novi Misericordie Sancti Spiritus Pisane civitatis, ordinis Sancti Augustini, quod Pape Alexandri dicitur, ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis, pro suprascripto Hospitali et ejus vice et nomine locavit et jure locationis dedit et firmavit Bonaccurso dicto Coscio condam Bergi de Colle, de cappella Sancti Martini in Guatholungo, procuratori ad hec et alia facienda, ut dicebat, Jacobi dicti Puccii, condam Bonensigne, condam Lucchese, de suprascripta cappella, nunc habitatoris et burgensis Ville Ecclesie de Sigerro insule Sardinee, procuratorio nomine pro ipso Jacobo recipienti, tertiam partem, et plus et minus si plus vel minus est pars suprascripti Hospitalis, que olim fuit Cionis Canaffi, fovee dicte « Jumentarie », posite in Monte Barlao Ville Ecclesie suprascripte, ad habendum et tenendum, et exinde venam argenti fodendum, extrahendum et exportandum, et fodi et extrahi et exportari faciendum ab ipso Jacobo et ejus heredibus, et a quibus ipse concedere voluerit, a kalendis septembris proxime venturi ad annos duos proxime venturos, pro nominata pensione subscripta (1). Et per solemnem stipulationem suprascriptus Magister et Rector suprascripti Hospitalis pro ipso Hospitali convenit et promisit suprascripto procuratori suprascripti Jacobi procuratorio nomine pro eo recipienti, suprascriptam rem locatam suprascripto Jacobo vel ejus heredibus, sive cui vel quibus locaverint et concesserint, non imbrigare nec molestare nec tollere nec minuere nec infrascriptam pensionem salire in termino suprascripto, sed ipsam rem locatam defendere et disbrigare dicto Jacobo et ejus heredibus, et illis quibus locaverint et concesserint in termino suprascripto, ab omni persona et loco, cum omnibus suis, pro suprascripto Hospitali, et ipsius Hospitalis expensis; alioquin penam dupli totius pensionis infrascripte, et omnes expensas que inde fierent, suprascriptus Magister et Rector suprascripti Hospitalis pro ipso Hospitali dare et solvere suprascripto procuratori procuratorio nomine pro suprascripto Jacobo recipienti solemni stipulatione convenit et promisit. Obligans inde se pro suprascripto Hospitali et ipsum Hospitale et bona omnia suprascripti Hospitalis, suprascripto procuratori suprascripti Jacobi procuratorio nomine pro eo recipienti, et ipsi Jacobo licet absenti et ejus heredibus; renuntiando omni auxilio, exceptioni et defensioni legum, juris, usus et constitutionum et canonum, ecclesiastico et civili, sibi pro suprascripto Hospitali et ipsi Hospitali conpetenti etc. Quare suprascriptus Bonaccursus procurator suprascripti Jacobi procuratorio nomine pro eo in solidum, et etiam in suo ipsius Bonaccursi nomine proprio principaliter in solidum, solemni stipulatione convenit et promisit, suprascripto Magistro et Rectori suprascripti Hospitalis pro suprascripto Hospitali recipienti, quod ipse Jacobus per se et suos heredes vel alios in suprascripto termino duorum annorum predictam rem locatam suprascripta occasione tenebit, et eam studiose non pejorabit. Et quod dabit et solvet vel dari et solvi faciet ipse Jacobus vel ipse Bonaccursus ipsi Magistro et Rectori suprascripti Hospitalis vel ejus successori, sive alii legiptime persone ipsius Hospitalis pro ipso Hospitali recipienti, pro pensione suprascripte rei locate, annuatim in kalendis novembris cujusque anni florenos quinquaginta de auro bonos et justi ponderis, sine briga, molestia, reclamatione curie, et ullis expensis. Alioquin penam dupli totius suprascripte pensionis, et omnes expensas que inde fierent, suprascriptus Bonaccursus suprascriptis nominibus et modo, ut suprascriptum est, suprascripto Magistro et Rectori suprascripti Hospitalis pro ipso Hospitali recipienti dare et solvere solemni stipulatione convenit et promisit. Obligans inde se Bonaccursum et suos heredes et bona sua omnia in solidum, et se procuratorio nomine pro suprascripto Jacobo, et ipsum Jacobum et ejus heredes et bona omnia in solidum, suprascripto Magistro et Rectori suprascripti Hospitalis et ejus successoribus pro ipso Hospitali, et ipsi eidem Hospitali. Et sic dedit suprascriptus Bonaccursus suprascriptis nominibus quibus supra suprascripto Magistro et Rectori suprascripti Hospitalis, recipienti pro suprascripto Hospitali, plenam bailiam et potestatem intrandi pro predictis omnibus annuatim in possessionem et tenere omnium bonorum ipsorum Bonaccursi et Jacobi, et cujusque eorum in solidum, sua suprascripti Magistri et Rectoris suprascripti Hospitalis et ejus successorum et cujusque alterius legiptime persone suprascripti Hospitalis pro ipso Hospitali auctoritate propria, etiam cum decreto vel sine decreto alicujus Judicis vel officialis; et cetera. Renuntiando beneficio epistole divi Adriani, et novo juri Auctenticorum propter solidum, et omni auxilio, exceptioni et defensioni suprascriptis, sibi suprascriptis Bonaccurso et Jacobo et cuique eorum et heredibus eorum et cujusque eorum competentibus et conpetituris contra suprascripta omnia et quodlibet suprascriptorum. Hoc acto

(1) Questo Documento è citato dal SELLA, *Sulle condizioni dell'industria mineraria nell'isola di Sardegna, Relazione alla Commissione Parlamentare d'inchiesta; Parte I, Cap. II;* pag. 8.

Digitized by Google

inter eos ex pacto, quod hujus debiti solutio, absolutio, satisfactio, compensatio, liberatio, etc.

Actum Pisis, in sala domus habitationis suprascripti Magistri et Rectoris, posite infra claustrum suprascripti Hospitalis; presentibus presbitero Taddeo condam Conetti Topparii, et Masino condam Bonajuncte Corasse, fratribus suprascripti Hospitalis, et Barthalo condam Adjuti de Monte Crucis comitatus Florentie, et Marino condam Baccionis de Nubila comitatus Pisani, et aliis testibus ad hec rogatis; MCCCXVII, indictione XV, septimo idus Martii.

X.

Frate Enrico, Maestro dell' Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, col consenso del suo Capitolo, nomina fra Rainerio del fu Benvenuto a procuratore di detto Ospedale in Sardigna, ad accettare cose e persone che vi si offerissero all' Ospedale Nuovo di Pisa, e furli partecipi delle indulgenze e benefizii concessi a detto Ospedale; con facoltà inoltre di nominare un nuovo Rettore dell' Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa.

1317, 25 ottobre.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Spedali riuniti; Protocolli di contratti, Reg. 46, a carte 115b).

Sindicatus presbiteri Rainerii pro Hospitali Sancte Lucie de Villa Ecclesie suprascripto.

Dominus frater Henricus, Magister et Rector Hospitalis Novi Misericordie Sancti Spiritus civitatis Pisane, Ordinis Sancti Augustini, quod Pape Alexandri dicitur, ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis, presentia, consensu, consilio et voluntate infrascriptorum suorum et suprascripti Hospitalis fratrum, videlicet: presbiteri Venture Prioris, presbiteri Bandini, presbiteri Taddei, presbiteri Lippi, Masini cammerarii, Jacobi de Septimo notarii, Tedicis, Belchairi, Guillelmi, Guidonis de Palaria, Jacobi Conradini, Ruffini, Benivenuti, Vitalis, Cecchi Sismundi, Ugolini de Vecchiano, Choli et Petri de Posata, et ipsii hiidem fratres omnes, qui sunt major et sanior pars Capituli et Collegii fratrum suprascripti Hospitalis tunc Pisis in ipso Hospitali existentium, congregati ad Capitulum Pisis in loco subscripto, sono campane et mandato suprascripti Magistri et Rectoris specialiter ista occasione, ut moris est, una cum suprascripto Magistro et Rectore et ejus auctoritate, pro suprascripto Hospitali Novo de Pisis et vice et nomine ipsius Hospitalis fecerunt, constituerunt et ordinaverunt presbiterum Rainerium condam Benivenuti, fratrem suprascripti Hospitalis Novi, et Rectorem Hospitalis Sancte Lucie de Villa Ecclesie de Sardinea, membri suprascripti Hospitalis Novi de Pisis, presentem et subscipientem, eorum omnium pro suprascripto Hospitali Novo de Pisis et ipsius Hospitalis sindicum et procuratorem et certum nuntium, ad recipiendum pro ipso Hospitali Novo de Pisis et ejus vice et nomine pro fratribus et sororibus et commissis et oblatis ipsius Hospitalis Novi de Pisis omnes et singulas personas, mares et mulieres, existentes in Sardinea, et volentes se et eorum et earum bona omnia presentia et futura obferre suprascripto Hospitali Novo de Pisis, pro fratribus et sororibus commissis et oblatis ipsius Hospitalis Novi de Pisis, faciendo eos et eas participes et consortes omnium indulgentiarum, officiorum et beneficiorum suprascripti Hospitalis Novi de Pisis, et eos et eas inde investiendum; et ad reformandum predictum Hospitale sancte Lucie de alio novo Rectore ipsius Hospitalis sancte Lucie, et ipsum novum Rectorem in ipso Hospitali sancte Lucie creandum et eligendum et constituendum, de quo ipsi presbitero Rainerio videbitur et placuerit, et cum mandato et bailia de quibus ei videbitur et placuerit; et ad contrahendum, et cartam et cartas, et promissiones, obligationes et conventiones, et omnia et singula alia generaliter faciendum et recipiendum, que ad predicta omnia et singula suprascriptorum pertinent et pertinere videbuntur, et que ipsi omnes pro suprascripto Hospitali Novo de Pisis, si presentes essent, inde facere possent. Promictentes per solemnem stipulationem se pro suprascripto Hospitali Novo de Pisis, et ipsum Hospitale Novum, omni tempore firmum et ratum habere et tenere id totum et quicquid quod per suprascriptum sindicum et procuratorem, sindicatus et procurationis officio, inde factum et procuratum fuerit, et contra non venire vel facere per se vel per alium aliquo modo vel jure ullo tempore, sub obligatione bonorum omnium suprascriptorum Hospitalium et cujusque eorum.

Actum Pisis, in Sacristia Ecclesie sancte Clare suprascripti Hospitalis Novi; presentibus presbitero Vanne filio Michaelis de Pistorio, et Vanne clerico filio Leopardi Verchionis de Cafaggiareggio Vallis Sercli, familiaribus suprascripti Hospitalis Novi, testibus ad hec rogatis; MCCCXVIII, indictione prima, octavo kalendas novembris.

XI.

Frate Enrico, Maestro dell' Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, col concorso del suo Capitolo, nomina a Rettore dell' Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa fra Rainerio del fu Benvenuto, rimossine i precedenti Rettori.

1317, 25 ottobre.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Spedali riuniti; Protocolli di contratti, Reg. 46, a carte 115a).

Electio Rectoris Hospitalis Sancte Lucie de Villa Ecclesie.

Dominus frater Henricus, Magister et Rector Hospitalis Novi Misericordie sancti Spiritus Pisane

Digitized by Google

civitatis, Ordinis Sancti Augustini, quod Pape Alexandri dicitur, ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis, presentia, consensu, consilio et voluntate infrascriptorum suorum et suprascripti Hospitalis fratrum, videlicet presbiteri Venture, prioris, presbiteri Bandini, presbiteri Lippi, presbiteri Taddei, Masini Cammerarii, Jacobi de Septimo notarii, Tedicis, Belchairi, Guillelmi, Guidonis de Palaria, Iacobi Corradini, Ruffini, Benvenuti, Vitalis, Cecchi Sismundi, Choli, Ugolini de Vecchiano, et Petri de Posata; et ipsi hiidem fratres omnes, qui sunt major et sanior pars Capituli et Collegii fratrum suprascripti Hospitalis tunc Pisis in ipso Hospitali existentium, congregati ad Capitulum Pisis in loco subscripto, sono campane et mandato suprascripti Magistri et Rectoris specialiter ista occasione, ut moris est, una cum suprascripto Magistro et Rectore et ejus auctoritate: revocando, removendo et cassando omnes et singulos Rectores et alios officiales Hospitalis sancte Lucie de Villa Ecclesie de Sardinea, membri suprascripti Hospitalis Novi Misericordie de Pisis, usque hodie factos, constitutos et ordinatos in ipso Hospitali sancte Lucie, per hanc cartam publicam, pro suprascripto Hospitali Novo Misericordie de Pisis et ejus vice et nomine elegerunt, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt presbiterum Rainerium condam Benvenuti, fratrem suprascripti Hospitalis Novi de Pisis, virum providum et discretum, presentem et suscipientem, Rectorem suprascripti Hospitalis sancte Lucie; dantes et concedentes ipsi presbitero Rainerio presenti et recipienti plenam et generalem administrationem et curam suprascripti Hospitalis sancte Lucie in spiritualibus et temporalibus, conmictendo eidem presbitero Rainerio in predictis et super predictis et circa predicta omnes vices eorum omnium pro suprascripto Hospitali Novo de Pisis. Qui suprascriptus presbiter Rainerius, existens genuflexus coram suprascripto Magistro et Rectore et fratribus suprascriptis Hospitalis Novi suprascripti, fecit et prestitit ipsi Magistro et Rectori suprascripti Hospitalis, recipienti pro se ipso et suis successoribus canonice intrantibus et pro suprascripto Hospitali Novo de Pisis, obedientiam et reverentiam in spiritualibus et temporalibus, jurando ad sancta Dei Evangelia super animam suam, corporaliter tacto libro manu sua, predictum Hospitale sancte Lucie et bona ejus omnia juxta posse suum et bona fide sine fraude augmentare et salvare et custodire; et hospitalitatem in ipso Hospitali sancte Lucie ad laudem Dei et gloriose Virginis Marie matris ejus et sancte Lucie omniumque sanctorum et sanctarum Dei et pauperum subsidium et consolationem tenere, prout ipsius Hospitalis sancte Lucie suppetunt facultates.

Actum Pisis, in sacristia Ecclesie sancte Clare suprascripti Hospitalis Novi Misericordie; presentibus presbitero Vanne filio Michaelis de Pistorio, et Vanne clerico filio Leopardi Verchionis de Cafaggiareggio Vallis Sercli, familiaribus suprascripti Hospitalis Novi de Pisis, testibus ad hec rogatis; MCCCXVIII, indictione prima, octavo kalendas novembris.

XII.

Quietanza a nome dell' Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa per 50 *fiorini d'oro pagati da Bonaccorso cognominato Coscio, quale procuratore di Giacomo cognominato Puccio, del fu Boninsegna, per un anno di pensione scaduta per allogazione di un terzo, o più o meno, della fossa detta « Giumentaria », appartenente a detto Spedale.*

1319, 15 marzo.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Spedali riuniti, Protocolli di contratti, Reg. 46, a carte 195).

Dominus frater Henricus, Magister et Rector Hospitalis Novi Misericordie Sancti Spiritus civitatis Pisane, ordinis Sancti Augustini, quod pape Alexandri dicitur, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, pro suprascripto Hospitali et ejus vice et nomine, interrogatus a Bonaccurso condam Bergi de Colle, de Cappella sancti Martini in Guatholungo, fuit confessus se accepisse et apud se habere ab eo dante et solvente pro Jacobo dicto Puccio condam Bonensigne de Lucchese, de suprascripta Cappella, habitatore et burgense Ville Ecclesie de Sigerro insule Sardinee, et de bonis ipsius Jacobi, florinos quinquaginta de auro bonos et justi ponderis, pro pensione et nomine pensionis unius anni proxime preteriti, finiti in kalendis septembris proxime preteriti, tertie partis, et plus et minus si plus vel minus est pars suprascripti Hospitalis, que olim fuit Cionis Canaffi, fovee dicte « Jumentarie » posite in Monte Barlao Ville Ecclesie suprascripte, locate suprascripto Bonaccurso pro suprascripto Jacobo a suprascripto domino fratre Henrico pro suprascripto Hospitali in termino annorum duorum, per cartam inde rogatam a me Bartholomeo notario suprascripto, millesimo CCCXVII, indictione XV, septimo idus martii; de quibus florenis L de auro suprascriptus dominus Henricus pro suprascripto Hospitali vocavit se etc., et eum etc., et dictam cartam locationis in suprascriptis florinis L de auro, pensione unius anni tantum, vocavit cassam etc.

Actum Pisis, in cammera domus habitationis suprascripti Magistri et Rectoris, posite infra claustrum suprascripti Hospitalis; presentibus Maggino notario condam Jacobi de Montefosculi, et presbitero Andrea Rectore ecclesie sancti Michaelis de Peccioli, et fratribus Masino Corassa et Barthalo condam Adjuti, fratribus suprascripti Hospitalis, testibus ad hec rogatis; MCCCXVIIII, indictione secunda, idus martii.

Digitized by Google

XIII.

Il senato di Pisa stabilisce e il popolo approva nuove pene contro quelli che si rendessero rei di galica ossia fallimento doloso; e che si debba procedere non ostante qualunque capitolo contrario del Breve di Villa di Chiesa o del Commune Pisano.

1320, 21 e 29 aprile.

(R. Archivio di Stato in Pisa; Archivio del Comune; *Consilia Senatus*, I, a carte 23).

De facientibus galicam.

Consilium Senatus factum tempore suprascripti domini Saccii de Burgo, Pisanorum potestatis, millesimo trecentesimo vigesimo primo, indictione tertia, undecimo kalendas maji, super approbactione et ratificactione infrascripte provisionis facte a sapientibus viris ab Anthianis Pisani populi electis, cujus tenor talis est: Quod non obstet alicui creditorum in casibus contentis in capitulo Brevis positi sub Rubrica « De galica », quod dies crediti non venerit; ita quod ad petictionem cujusque creditoris, etiam ante quam dies ejus crediti cesserit, possint predicta fieri et debeant, ac si dies dicti crediti venisset sive terminus esset datus ab aliquibus creditoribus ante galicam vel fraudem sive postea. Item quod si contigat aliquem incurrere in bannum galice vel galicam facere, vel pro qua fuerit carceratus et ibi firmatus pro carcerato, et creditoribus suis non satisfecerit infra duos menses a die decurtionis banni vel inmissionis carcerem, quod tunc dominus Pisanorum Potestas et sui assessores teneantur et debeant in sala senatus palatii domini Potestatis facere pingi dictum talem bannitum vel carceratum pro galica, vel fraudatorem creditores vel creditorum, cum nomine et prenomine suo scripto ad latus sui vel supra caput suum. Et talis bannitus vel carceratus, ut dictum est, post duos menses, si infra duos menses non satisfecerit creditoribus suis, ipso jure intelligatur et sit privatus omni inmunitate Anthianatus et Pisani Comunis et populi et omni officio et beneficio in perpetuum. Et intelligatur major pars creditorum ex summa et quantitate debiti, et non ex numero personarum. Et quod in Villa Ecclesie et in qualibet parte Pisane fortie et districtus predicti facientes galicam vel fraudantes aut fraudare volentes suum creditorem vel creditores possint et debeant capi et detineri ubicumque invenirentur, et banniri et contra eos procedi, ut supra dictum est; non obstante aliquo capitulo Brevis dicte Ville Ecclesie vel Pisani comunis, vel statuto vel ordinamento, factis et faciendis. Et de predictis et quolibet predictorum in predicto capitulo conprehensis possit et debeat congnosci, procedi et terminari tempore feriato et non feriato, cujuscumque condictionis sint ferie, sicut consuetum est procedi de maleficiis; cum faciens galicam vel volens facere galicam maleficium conmisisse ex presenti lege intelligatur. Et quod Pisanorum Potestas et quilibet officialis Pisani comunis qui in banno aliquem predictorum poni faceret vel in carcerem, post dictum tempus in palatio terre in qua preesset vel in curia ipsius terre tales pingi cum nomine et prenomine, ut dictum est, faciat, ad suprascriptam penam. Et teneatur Pisanorum Potestas singulis tribus mensibus facere legi hoc capitulum cum hac addictione in Consilio Senatus; et castellani Castelli Castri in eorum consilio majori in ecclesia sancte Marie, singulis tribus mensibus; et Rectores Ville Ecclesie in loco ubi fiunt consilia ipsius terre. Et predicta omnia et singula locum habeant in illis qui de cetero predicta conmicterent, vel facerent galicam, ut dictum est.

Et fuit ratificatum per Consilium Pisani populi celebratum tempore domini Francisci de Interanne, capitanei Pisani populi, millesimo trecentesimo vigesimo primo, indictione tertia, decimo kalendas may.

XIV.

Guidone Martello da Pisa, e Mondino da Calci da Castello di Castro, danno quietanza a Vanni Carratella, quale Procuratore di Barone da Samminiato, per tutto ciò ch'esso Barone doveva loro in ragione della compagnia tra loro contratta per l'esercizio di due forni da colare vena posti sulle acque di Villa di Prato.

1321, 29 gennajo.

(Archivio Roncioni, N.° 796).

Carta di fine fatto da Mondello di certo trafico fatto di lui et di Barone (1).

In nomine Domini amen. Ex hujus publici instrumenti clareat lettione, quod Guidone Martellus, civis Pisanus, de cappella Sancti Martini Kinthice, filius condam Cioli Martelli, et Mondinus de Calci Burgensis Castelli Castri et olim habitator Ville Ecclesie de Sigerro, condam Francisci, fecerunt Vanni Carratelle, habitatori suprascripte Ville Ecclesie, condam Coli, presenti et recipienti vice et nomine Baronis de Sancto Miniate burgensis suprascripte Ville Ecclesie, condam Berti, et pro eo Barone, finem et refutationem, liberationem, absolutionem, remissionem et generalem transationem, et pattum de ulterius non petendo seu imbrigando dictum Baronem vel ejus heredes et bona, de societate inita et contratta inter eosdem Baronem et Guidonem super arte seu exercitio guelcorum, et super colando venam argenti et plumbi, ut de ipsa societate dixerunt contineri in carta rogata a Duodo notario condam Junte Soldani notarii, sub annis Domini millesimo trecen-

(1) A tergo, da mano contemporanea.

Digitized by Google

tesimo vigesimo, inditione quinta, quintodecimo kalendas novembris, vel sub alio die seu datali; que societas durare debebat inter eos termino quattuordecim mensium. In qua quidem societate suprascriptus Barone misit et contulit libras triamilia quadringentas denariorum aquilinorum minutorum, in quibus libris tribus milibus quadringentis denariorum dicte monete computabatur medietas integra duorum furnorum a colando venas argenti et plumbi: quorum furnorum unus vocatur Buonguadagno, et alter vocatur Leone, qui sunt positi in Villa de Prato, terra dominorum Comitum de Doneratico, pro extimatione librarum ducentarum ottuaginta. Et etiam fuit confessus per predictam cartam societatis, se habere a dicto Guidone pro predicta societate exercenda libras trecentas denariorum aquilinorum minutorum, in quibus computabatur quarta pars integra dictorum duorum furnorum, pro extimatione librarum centum quadraginta suprascripte monete; et suprascriptus Mondinus, si ei videretur, mittere debebat in dicta societate libras trecentas denariorum dicte monete, in quibus computari debebat quarta pars integra suprascriptorum duorum furnorum, pro extimatione librarum centum quadraginta denariorum dicte monete: ut de predictis omnibus in dicta carta societatis dixerunt plenius contineri. Et de toto attu, gestione et administratione dicte societatis et hentice tam factis, quam etiam quem et qias facere debebat et tenebatur dicto termino ex forma et tenore dicte carte societatis, et pro ipsa societate, hentica, seu eorum vel alterius eorum occasione; et de aliis omnibus et singulis que ipse Barone ex dicta societate debebat facere sed ea facere pretermisit, et de omnibus et singulis denariorum, rerum, specierum, bonorum et pecuniarum quantitatibus tam capitalis quam lucri, et de omni alio et toto eo quos, quas, quod et que ipsi suprascripti Guidone et Mondinus a dicto Barone pro predicta societate vel ejus occasione usque hodie recipere et habere habent, seu alter eorum habet, et contra ipsum Baronem vel suos heredes et bona agere, petere et causari possunt seu alter eorum potest vel in antea posset aliquo modo vel jure sive qualibet ratione, occasione dicte societatis tantum, per predictam cartam societatis rogatam a suprascripto Duodo notario etc. (1). Pro qua suprascripta fine et refutatione, et aliis omnibus et singulis suprascriptis, suprascripti Guidone et Mondinus interrogati a suprascripto Vanne interrogante vice et nomine suprascripti Baronis et pro eo, confessi sunt in veritate, se recepisse et apud se habere ab eo Vanne dante et solvente vice et nomine suprascripti Baronis, et pro eo et de propriis bonis ipsius Baronis, ut dictus Vannes dixit, omnes et singulas denariorum, rerum, specierum et pecuniarum quantitates, et id totum et quidquid aliud et ea omnia, quos, quas, quod et que ipsi suprascripti Guidone et Mondinus a suprascripto Barone occasione dicte societatis et pro ipsa societate usque hodie recipere et habere habebant et petere poterant, seu alter eorum poterat, vel pro in antea poterat, per predictam cartam societatis rogatam a suprascripto Duodo notario. De quibus, etc. Renuntiantes exceptioni, etc.

Attum in Castello Castri, in solario superiori domus Mondini suprascripti, que est in Ruga Marinariorum; presentibus Pucciarello filio Nugi de Sancta Luce, et Bergamino calthulario, condam Angiolerii, burgense suprascripti Castri, testibus ad hec rogatis; Dominice Incarnationis anno millesimo trecentesimo vigesimo primo, inditione quarta, quarto kalendas februarii.

Ego Rainerius filius condam Bellomi de Vallesercli, imperiali auttoritate notarius, hanc cartam a me rogatam rogatus scripsi et firmavi.

(1) Seguono le consuete formole e promesse, che si omettono, perchè sono comuni a tutti gli atti di fine e quietanza. — LEOPOLDO TANFANI.

XV.

Prete Taddeo, frate dell' Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, alla messa solenne il dì di Pentecoste fa la richiesta dei censi dovuti all' Ospedale di Pisa dalle Chiese ed Ospedali suoi dipendenti, fra i quali l' Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa.

1321, 7 giugno.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Spedali riuniti; Protocolli di contratti, Reg. 44, a carte 51b).

Requisitio censuum.

Presbiter Taddeus condam Conecti, frater Hospitalis Novi Misericordie Sancti Spiritus civitatis Pisane, ordinis Sancti Augustini, quod pape Alexandri dicitur, ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis, mandato fratris Masini condam Bonajuncte Corasse, Iconomi et Vicarii Generalis predicti Hospitalis, nunc vacantis Magistro et Rectore per mortem domini fratris Henrici olim Magistri et Rectoris suprascripti Hospitalis, pro suprascripto Hospitali, infra missarum solemnia celebrata Pisis in Ecclesia Sancte Clare suprascripti Hospitalis, die Pascatis Pentecostes Sancti Spiritus, VII idus junii, coram me Bartholomeo notario et testibus subscriptis publice requisivit, vocando Rectores Hospitalium et Ecclesiarum infrascriptorum et infrascriptarum, que sunt membra suprascripti Hospitalis Novi Misericordie de Pisis et sub ipso Hospitali, ut darent et exiberent census qui debentur ab eis ipsi Hospitali Novo Misericordie de Pisis, ad penam dupli ipsorum censuum, videlicet:

Rectorem Hospitalis Sancte Lucie de Villa Ecclesie insule Sardinee;

Rectorem Hospitalis Sancti Spiritus de Posata Gallurie;

P. Rectorem Hospitalis Ecclesiae Sancti Nicholai de Belvedere de Corsica;

Solutio ejus census infra est, quinto idus augusti.

Digitized by Google

Rectorem Hospitalis Ecclesie Sancti Jacobi de Rio Insule Ilbe;

P. Rectorem Hospitalis Sancte Marie Magdalene de Plumbino;
Solutio ejus census infra est tertio kalendas januarii.

Rectorem Hospitalis Ecclesie Sancti Frediani de Forculi;

P. Rectorem Hospitalis Sancte Marie de Cascina;
Solutio ejus census infra est, v kalendas augusti.

P. Rectorem Hospitalis Sancte Marie de Spassavento;
Solutio ejus census infra est, hodie facta.

P. Rectorem Hospitalis Sancti Nicholai de Rasingnano; et
Solutio ejus census infra est, hodie facta.

P. Rectorem hospitalis Sancti Jacobi de Burgo Sancti Marci in Guatholungo.
Solutio ejus census infra est, hodie facta.

Frater Albissellus condam Michaelis, Rector suprascripti Hospitalis Sancti Jacobi de Burgo Sancti Marci in Guatholungo candelos duos, quemlibet unius libre cere, pro ipso Hospitali Sancti Jacobi; et
Solutio census.

Frater Franciscus condam Durantis Rector suprascripti Hospitalis Sancte Marie de Spassavento pro ipso Hospitali candelos II, quemlibet unius libre cere; et
Solutio census.

Frater Forciore condam ..... Rector suprascripti Hospitalis Sancti Nicholai de Rasingnano, pro ipso Hospitali candelos quatuor, quemlibet unius libre cere:
Solutio census.

dederunt, solverunt et optulerunt in suprascripta requisitione, tunc suprascripto fratre Masino Iconomo et Vicario Generali tunc presenti et recipienti pro suprascripto Hospitali Misericordie de Pisis, pro censu anni proxime preteriti, quem dare tenebantur ipsi Hospitali Misericordie de Pisis ipso anno, sicut eorum majori.

Actum Pisis, in Ecclesia Sancte Clare suprascripti Hospitalis Novi Misericordie; presentibus fratre Guillelmino de Anglia et fratre Vitale condam Grancii, fratribus Hermitanis de Ordine Sancti Augustini, et presbitero Guidone, Rectore Ecclesie Sancti Laurentii de Ceuli, et aliis pluribus testibus ad hec rogatis; MCCCXXII, inditione quarta, VII idus junii.

XVI.

Richiesta dei soliti censi, fatta il dì di Pentecoste a nome dell' Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa alle Chiese ed Ospedali suoi dipendenti, fra i quali l' Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa.

1322, 30 maggio.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Spedali riuniti; Protocolli di contratti, Reg. 44, a carte 142b.)

Requisitio censuum.

Presbiter Taddeus condam Conecti, frater Hospitalis Novi Misericordie Sancti Spiritus civitatis Pisane, ordinis Sancti Augustini, quod pape Alexandri dicitur, ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis, existens ad altare majus in Ecclesia Sancte Clare suprascripti Hospitalis, circa horam tertie, die pascatis Pentecostes Sancti Spiritus MCCCXXIII, inditione V, die dominico, tertio kalendas junii, mandato religiosi viri domini fratris Francisci, Magistri et Rectoris suprascripti Hospitalis ibidem ad suprascriptum altare tunc existentis, pro suprascripto Hospitali, coram me suprascripto Bartholomeo notario et testibus subscriptis publice requisitum, vocando Rectores Hospitalium infrascriptorum sive Ecclesiarum infrascriptarum, que sunt membra suprascripti Hospitalis Novi Misericordie de Pisis et sub ipso Hospitali, ut ipsi darent et exhiberent suprascripto Hospitali Novo de Pisis census qui debentur annuatim ipsi Hospitali Novo de Pisis ab eis tanquam eorum majori, ad penam dupli ipsorum censuum, videlicet:

Rectorem Hospitalis Sancte Lucie de Villa Ecclesie insule Sardinee;

Rectorem Hospitalis Sancti Nicholai de Belverde (1) insule Corsice;

Rectorem Hospitalis Sancti Spiritus de Posata Gallurie;

Rectorem Hospitalis Sancti Jacobi de Rio, insule Ylbe;

P. Rectorem Hospitalis Sancte Marie Magdalene de Plumbino;

Rectorem Hospitalis Sancti Frediani (2) de Forculi;

Rectorem Hospitalis Sancte Marie de Cascina;

P. Rectorem Hospitalis Sancte Marie de Spassavento;

Rectorem Hospitalis Sancti Nicholai de Rasingnano; et

P. Rectorem Hospitalis Sancti Jacobi de Burgo Sancti Marci in Guatholungo.

In qua suprascripta requisitione et vocatione, tunc ibidem incontinenti:

Frater Albissellus condam Michaelis, Rector su-

(1) Nel Documento precedente *Belvedere*.

(2) Così nel Documento precedente; qui lo spazio di questa voce è lasciato in bianco nel cod.

Digitized by Google

prascripti Hospitalis Sancti Jacobi de Burgo Sancti Marci in Guatholungo pro ipso Hospitali candelos duos de cera, quemlibet unius libre; et

Frater Franciscus condam Durantis, Rector suprascripti Hospitalis Sancte Marie de Spassavento, pro ipso Hospitali, candelos duos de cera, quemlibet unius libre; et

Frater Terius, presbiter, condam Amici, pro Jacobo Curradini Rectore suprascripti Hospitalis Sancte Marie Magdalene de Plumbino, pro ipso Hospitali, tortissos duos de cera librarum XII inter ambos: dederunt, solverunt et obtulerunt suprascripto Hospitali Novo Misericordie de Pisis, tanquam eorum majori, in manibus suprascripti Magistri et Rectoris ipsius Hospitalis pro ipso Hospitali recipienti, pro censu anni proxime preteriti, quem ipsi dare tenebantur pro ipso anno suprascripto Hospitali Novo de Pisis sicut eorum majori.

Actum Pisis, in suprascripto loco; presentibus fratre Lando Galleta, et fratre Jacobo de Septimo notario, et fratre Barthalo condam Adjuti, fratribus suprascripti Hospitalis Novi et aliis pluribus testibus ad hec rogatis; suprascripto anno, et indictione, et die, et hora diei suprascripta.

XVII.

Giacomo di Vanni Pino, giudice onorario e notajo, fa fede che sui registri dell' esattore della prestanza di lire 5000 *imposta a* 200 *borghesi di Villa di Chiesa Vanni Baroncepto era notato per lire* 50 *e soldi* 15, *e sulla prestanza di* 300 *e più lire imposta a* 25 *borghesi di Villa di Chiesa era notato per lire* 4 *e soldi* 19; *le une e le altre state da lui pagate per conto della compagnia della bottega che amministrava.*

1326, 9 giugno.

(Archivio Roncioni, Pergamene, N.° 814).

In nomine Domini amen. Ex hujus publici instrumenti clareat lectione, quod inter cetera que continentur in quaterno introitus Cionellini de Oliveto exattoris prestantie quinque millium librarum denariorum aquilinorum minutorum, imposite tempore dominorum Donati Seccamerenda Rectoris Ville Ecclesie de Sigerro pro comuni Pisano, Guillelmi de Orlandis Judicis et Assessoris Comunis suprascripte Ville pro dicto Comuni, et Vicarii domini Johannis Bellomi Rectoris suprascripte Ville pro comuni Pisano, una cum dicto domino Donato, de mense februarii, ducentis personis comprehensis in quaterno predicte prestantie, continetur sic:

« Vannes Baroncepti, pro apotheca, libras quinquaginta duas et soldos quindecim denariorum » aquilinorum minutorum. Vannes suprascriptus coram me Jacobo Pini notario et testibus infrascriptis » de sua ipsius Vannis propria peccunia, animo rehabendi in bonis suprascripte apothece vel dicti » comunis, dedit et solvit suprascripto Cionellino » recipienti suprascripto modo suprascriptas libras » quinquaginta duas et solidos quindecim denariorum » aquilinorum minutorum, impositas sibi de suprascripta prestantia, currentibus annis Domini mil- » lesimo trecentesimo vigesimo tertio, indictione » sexta, de quibus se ab eo dicto nomine bene quietum » et pacatum vocavit, et ipsum inde dicto nomine » et ejus heredes et bona penitus absolvit et liberavit. » Actum in suprascripta Villa, in sala palatii magna; » presentibus Todinello condam Alberigi, et Puccio » Nicoli de Curtibus, testibus ad hec rogatis; anno » vero dominice Incarnationis millesimo trecentesimo » vigesimo tertio, indictione sexta, septimo idus » martii ».

In nomine Domini amen. Ex hujus publici instrumenti clareat lectione, quod inter cetera que continentur in quaterno introitus Cionellini de Oliveto, exattoris prestantie librarum trecentarum et ultra denariorum aquilinorum minutorum imposite viginti quinque burgensibus Ville Ecclesie suprascripte, comprehensis in ipsius prestantie quaterno tempore nobilis et proborum virorum dominorum Vici domini Russelmini militis, et Jacobi de Septimo, Capitaneorum guerre in Villa Ecclesie de Sigerro et ejus districtu pro comuni Pisano, et etiam tempore dominorum Donati Siccamerenda Rectoris, et Guillelmi de Orlandis Judicis et Assessoris Comunis suprascripte Ville pro dicto Comuni, currentibus annis Domini millesimo trecentesimo vigesimo quarto, indictione sexta, existente notario et scriba publico suprascripti Cionellini me Jacobo Pini notario, continetur sic.

« Vannes Baroncepti libras quatuor et soldos » decem et novem denariorum aquilinorum minu- » torum. Vannes Baroncepti suprascriptus, animo » rehabendi in bonis et super bonis suprascripti » Comunis, coram me Jacobo Pini notario et testibus » infrascriptis, dedit et solvit suprascripto Cionellino » exattori recipienti exattorio nomine suprascriptas » libras quatuor et solidos decem et novem dena- » riorum aquilinorum minutorum, impositas sibi de » suprascripta prestantia, de quibus se ab eo bene » quietum et pacatum dicto nomine vocavit, et ipsum » inde et ejus heredes et bona penitus absolvit et » liberavit. Actum in suprascripta Villa, in sala domus » Opere Ecclesie Sancte Clare de suprascripta Villa; » presentibus ser Thomeo de Canneto notario condam » Andree, et Pucciolino condam Guidonis Allexii » Spetiario, testibus ad hec rogatis; anno Domi- » nice Incarnactionis millesimo trecentesimo vigesimo » quarto, indictione sexta, quarto nonas May ».

Ego Jacobus filius condam Vannis Pini, imperiali auctoritate judex ordinarius atque notarius predicti Cionellini de Oliveto in dictis prestantiis, scriba publicus, predictis omnibus interfui et hec omnia a me rogata et alia vice firmata, per me tamen primo prestito sacramento consueto de cartis perditis a Dello Branche

Digitized by Google

de Certaldo procuratore Giorgii, citadini de Florentia, ad hec et alia facienda per cartam inde scriptam et firmatam per Franciscum condam Rainerii Pacterii, civem Pisanum, Dominice vero Incarnactionis anno millesimo trecentesimo vigesimo septimo, indictione nona, quinto idus junii, secundum cursum Pisanorum, et a me suprascripto notario visam et lectam (cujus Giorgii Vannes Baroncepti predictus erat factor in dicta Villa Ecclesie), ut inveni ita scripssi et firmavi.

XVIII.

Fra Pietro, Maestro dell' Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, avendo, a nome di detto Ospedale, dato in allogagione per nove anni a Ser Cecco Agliata e a Ser Colo di Viola, cittadini Pisani, l' Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa e tutte le sue entrate, nomina inoltre a sindaco e procuratore dell' Ospedale Nuovo di Pisa per l' Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa Giovanni delle Corti, Arciprete Sulcitano.

1331.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Spedali riuniti; Protocolli di contratti, Reg. 13^{1}, a carte 28^{a}).

Magister et Rector suprascriptus dicto nomine, coram me Mactheo notario suprascripto et testibus infrascriptis, habuit et recepit a ser Ceccho Agliata filio ser Becti Agliate, et a ser Colo de Viola, civibus Pisanis, procuratoribus discreti et honesti viri domini Johannis de Curtibus Archipresbiteri Sulcitani, filii condam Bonamici, procuratorio nomine pro eo, unam cartam rogatam et firmatam ab Ambrosio notario filio condam Vitalis de Castello Castri, et nunc habitatore et burgense Ville Ecclesie de Sigerro insule Sardinee, et a me Mactheo notario visa et lecta, tenor cujus talis est:

In nomine Domini, Amen. Ex hoc publico instrumento sit omnibus manifestum, quod cum nos Johannes de Curtibus, Archipresbiter Sulcitanus, filius condam Bonamici, viderimus et congnoverimus religiosum et honestum virum dominum fratrem Petrum, Magistrum Hospitalis Novi Misericordie Sancti Spiritus Pisane Civitatis, ordinis Sancti Augustini, quod pape Alexandri dicitur, ad Romanam eclesiam nullo medio pertinentis, presentia, consilio, consensu et voluntate suorum fratrum et dicti Hospitalis, videlicet fratrum Taddei Conecti, Philippi Corsini, ... Romani, Johannis Georgii, Johannis Mannuccii, Locti Guidonis....., Locti Carbonis, Anthelocti Rossi, Barthali Adjuti, Albithelli..... fratres, qui sunt major et sanior pars et due partes et ultra fratrum dicti Hospitalis; presentia, consensu et auctoritate dicti Magistri et una cum eo pro hiis faciendis sono campane more solito congregati, pro dicto Hospitali et ejus vice et nomine, pro melioramento, utilitate et commodo Hospitalis Novi predicti et infrascripte Ecclesie Sancte Lucie Ville Ecclesie de Sigerro insule Sardinee, et Hospitalis ipsius Ecclesie Sancte Lucie, pro subsidio et consolactione pauperum et infirmorum ibidem affluentium, omni jure, via et modo quibus melius fieri potest locavisse et titulo locactionis dedisse, concessisse et firmasse ser Ceccho Agliate, filio ser Becti Agliate, et ser Colo de Viola civibus Pisanis, procuratoribus nostris a nobis constitutis per cartam rogatam et firmatam in Villa Ecclesie suprascripta ab Oliveto notario condam Ciandri de Oliveto, Dominice Incarnactionis anno millesimo trecentesimo trigesimo primo, indictione tertiadecima, septimo kalendas augusti, secundum cursum Ville Ecclesie antedicte, pro nobis et vice et nomine nostro recipientibus, ecclesiam Sancte Lucie de Villa Ecclesie de Sigerro suprascriptam et Hospitale ipsius Ecclesie Sancte Lucie, que Ecclesia et Hospitale sunt membra dicti Hospitalis Novi Misericordie Pisane civitatis et ipsi Hospitali Novo inmediate subjecta, cum dirictu seu proventu apodixarum, et cum omnibus et singulis introitibus, fructibus, redditibus et proventibus, judiciis et legatis factis et fiendis ipsi Ecclesie et Hospitali et pauperibus ipsius Hospitalis, et aliis quibuscumque proventibus et redditibus dicte Ecclesie, et eorum et cujusque eorum possessionum, et cum elemosinis et caritativis subsidiis ipsi Ecclesie Sancte Lucie et dicto Hospitali ipsius ecclesie prestandis, ad habendum, tenendum, gaudendum, usufructandum a nobis et nostris heredibus hinc ad annos novem proxime venturos et completos, pro certo censu inde annuatim solvendo, cum certis pactis, tenoribus et condictionibus in carta dicte locactionis scripta, rogata et firmata per Johannem filium condam Jacobi Ildebrandi notarii Pisane civitatis, Dominice Incarnactionis anno millesimo trecentesimo trigesimo primo, indictione quartadecima, quarto idus novembris, secundum consuetudinem Pisane civitatis; et etiam viderimus et congnoverimus dictum religiosum et honestum virum dominum fratrem Petrum, Magistrum Hospitalis Novi Misericordie Sancti Spiritus Pisane civitatis predicti, presentia, consilio et consensu predictorum suorum fratrum et dicti Hospitalis, et ipsos eosdem fratres, qui sunt major et sanior pars fratrum dicti Hospitalis et due partes et ultra fratrum dicti Hospitalis, presentia, consensu et auctoritate dicti Magistri et una cum eo pro hiis faciendis sono campane more solito congregati, considerantes et actendentes discreptionem, scientiam et bonam voluntatem nostram Archipresbiteri supradicti, nos licet absentem fecisse, constituisse et ordinasse suum et dicti Hospitalis Novi Misericordie in Ecclesia Sancte Lucie Ville Ecclesie de Sigerro insule Sardinee et in Hospitali ipsius Ecclesie Sancte Lucie, que Ecclesia Sancte Lucie et Hospitale sunt membra ipsius Hospitalis Novi Pisane civitatis et ipsi Hospitali Novo inmediate subjecta, et in dependentibus et descendentibus ab eisdem seu eis concessis vicarium generalem, prout de hiis et aliis in carta inde rogata et scripta et firmata per dictum Johannem notarium condam Jacobi Ildebrandi continetur, suprascriptis anno Domini et in-

Digitized by Google

dictione predictis, eodem predicto die, secundum consuetudinem civitatis predicte Pisane, et etiam viderimus . . . . . .

Manca il fine e la data; ma quella dell'anno si può determinare con sicurezza, poichè il documento è scritto nel Protocollo framezzo a vari altri del 1332, (al pis.) dal marzo al dicembre.

LEOPOLDO TANFANI.

XIX.

Prete Giunta del fu Mino, quale procuratore dell' Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, dà a Gaddo del fu Cerio Patroculo, familiare di Bonifacio Conte di Donoratico, quietanza per fiorini dodici e mezzo, per metà prezzo di allogagione di due trente della fossa detta « Giumentaria » in Monte Barlao.

1335, 3 aprile.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Spedali riuniti; Protocolli di contratti, Reg. 45, a carte 90b).

Presbiter Juncta condam Mini, frater, sindicus et procurator Hospitalis Novi Misericordie suprascripti, sindicario et procuratorio nomine pro dicto Hospitali, coram me Mactheo notario suprascripto et testibus infrascriptis habuit et recepit a Gaddo condam Cerii Patroculi, familiare mangnifici et potentis viri domini Bonifatii comitis de Donnoratico, florenos duodecim boni et puri auri et dimidium, de summa et quantitate illorum florenorum viginti quinque auri, quos ipse Gaddus dare et solvere promisit fratri Johanni condam Georgii, sindico et procuratori dicti Hospitalis, sindicario et procuratorio nomine pro dicto Hospitali, pro pensione et nomine pensionis duarum trentarum fovee argenterie vocate « Jumentarie » site in monte Barla Ville Ecclesie insule Sardine; per cartam rogatam, ut dixerunt, per Olivetum de Oliveto notarium, sub quocumque datali; de quibus se ab eo bene quietum, contentum et pacatum vocavit, et inde dictum Gaddum et ejus heredes et bona de dictis florenis duodecim et dimidium de auro absolvit et liberavit in totum, et dictam cartam rogatam per suprascriptum Olivetum notarium in dicta quantitate florenorum duodecim et dimidii de auro de summa et quantitate suprascriptorum florenorum viginti-quinque auri cassam et inritam et nullius valoris et momenti vocavit et esse jussit et voluit.

Actum Pisis, in suprascripto Hospitali, in sala domus habitactionis domini fratris Petri Dei gratia Magistri Hospitalis predicti; presentibus Mactheo condam Bergi familiare suprascripti domini Comitis, et Franceschino condam Mei familiare suprascripti Magistri suprascripti Hospitalis, testibus ad hec rogatis et vocatis; Dominice Incarnactionis anno millesimo trecentesimo trigesimo sexto, indictione tertia, tertio nonas aprelis.

XX.

Fra Pietro, Maestro dell' Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, col consenso del suo Capitolo, nomina a procuratore dell' Ospedale in Sardigna, e particolarmente in Villa di Chiesa, e nel Giudicato d'Arborea, e nel Regno di Cagliari, fra Giovanni Mannucci e Bandino di Sanguigno.

1338, 8 giugno.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Spedali riuniti; Protocolli di contratti, Reg. 51, a carte 344b).

Venerabilis vir dominus frater Petrus, Magister Hospitalis Novi Misericordie de Pisis quod Pape Alexandri dicitur, Ecclesie Romane immediate subjecti, ordinis Sancti Augustini, cum presentia, consilio et consensu infrascriptorum suorum et dicti Hospitalis fratrum, videlicet fratrum Taddei Conetti, Philippi Corsini, Juncte Mini, Johannis Georgii, Johannis Coscii, Lossi Carbonis, Johannis Montanelli, Romani Jacobi et Bonifatii Falconis, et ipsi iidem fratres, qui sunt major et sanior pars et ultra quam due partes fratrum dicti Hospitalis; congregati ad capitulum in loco subscripto, sono campane, mandato et auctoritate dicti Magistri et una cum eo, eis et aliis omnibus fratribus dicti Hospitalis ad capitulum modo simili convocatis et expectatis: non revocando alios sindicos et procuratores dicti Hospitalis, per hoc publicum instrumentum fecerunt, constituerunt et ordinaverunt eorum et dicti Hospitalis sindicos, procuratores et nuntios speciales fratres Johannem Mannuccii et Bandinum Sanguinei, item fratres dicti Hospitalis, licet absentes, quibus dictus dominus Magister ex nunc mandat, quod pro bono et utilitate dicti Hospitalis exerceant infrascripta, et quemlibet eorum in solidum, ita quod occupantis non sit potior condictio, et quod unus inceperit alter prosequi valeat et finire, in tota insula Sardinee, et presertim in Villa Ecclesie de Sigerro diocesis Sulcitane et ejus territorio et districtu, ac in Regno Callaritano, et Judicatu Arboree, ad omnes et singulas lites, causas et questiones civiles, criminales, spirituales et temporales, et quascumque alias quas dicti constituentes et dictum Hospitale habent et habere poterunt quacumque occasione et quocumque modo, tam in agendo quam defendendo, incipiendum, movendum, litem contestandum et exequendum, juramentum calumpnie et veritatis et cujuslibet alterius generis in animas eorum prestandum et aliis deferendum, ponendum, respondendum, articulandum, replicandum, excipiendum, probationes inducendum et reprobandum, allegandum, concludendum, sententiam et sententias audiendum; et ab ipsis et quolibet gravamine appellandum et appellatione prosequendum, beneficium restitutionis in integrum principaliter, incidenter et emergenter, quotiens opus viderint, implorandum; et ad omnia et singula eorum et dicti Hospitalis negotia presentia et futura ut expedire viderint prosequendum et exercendum,

Digitized by Google

et nominatim ad comune dividendum cum quibuscumque consortibus in dicta insula ad gaudimentum, et tempus modicum intentandum, licitandum et incantandum; et si contingeret ipsos aut ipsos sindicos ab aliquo provocari ad divisionem, excipiendum, replicandum, licitandum et incantandum, et omnia et singula que ad ipsa oportuna viderint exequendum; et generaliter ad faciendum omnia et singula, que ad negotia et causas viderint oportuna, etiam si premissis fuerint graviora et per se mandatum exegerint speciale. Promittentes mihi Donato notario suprascripto, tanquam persone publice stipulanti et recipienti pro omnibus et singulis quorum interest et interesse poterit, se et dictum Hospitale firmum et ratum omni tempore habituros et habiturum totum et quicquid dicti sindici et procuratores vel alter eorum ex hoc mandato fecerint vel fecerit in predictis, et judicio sisti, et judicatum solvi in omnibus suis clausulis, sub ypotheca bonorum eorum et dicti Hospitalis, et omni obligatione que melius poterit de jure valere.

Actum Pisis, in sacristia suprascripti Hospitalis Novi; presentibus presbitero Bertello Vannis de Marciana, minori, et Andrea Ferrini de Leguli, clerici, qui morantur Pisis in cappella Sancte Marie majoris Ecclesie, testibus ad hec vocatis et rogatis; Dominice Incarnationis anno millesimo trecentesimo trigesimo nono, indictione sexta, sexto idus junii.

XXI.

Vertendo lite fra Lamberto del fu Barone da Samminiato, e Nicolò Peldericci notajo, stato suo tutore, per alcune possessioni in Villa di Chiesa e dintorni, cadute nell'eredità del detto Barone: detta lite viene transatta, mediante lire 800 *di denari alfonsini minuti e alcune altre indennità e compensi, da pagarsi da Lamberto a Nicolò Peldericci.*

1341, 24 gennajo.

(Archivio Roncioni, Pergamene, N.° 947).

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Cum lis et questio verti speraretur inter Lambertum, filium condam et nunc heredem Baronis de Sancto Miniate dudum patris sui ex una parte, et Nicolaum Peldericci notarium ex altera, occasione infrascriptarum possessionum et bonorum, videlicet trentarum viginti novem unius fovee vocate « Galassa et Bambola », posite in Monte Barlau argentarie Ville Ecclesie de Sigerro; et unius petii terre cum duobus domibus muratis, solariatis et ballatoriatis super se, siti in Villa Ecclesie de Sigerro, in Ruga Maestra, tenentis unum capud in ipsa ruga, que est via publica, aliud capud in ruga d'Anello, latus unum in terra et domo heredum Gheluccii de Romano, aliud latus in terra et domo Petri de Sì; et alius petii terre vineati et arborati cum domibus terrestibus super se, siti in confinibus suprascripte Ville Ecclesie prope viam qua itur per Portam Castelli ad Ecclesiam Sancte Marie de Valle Viridi, tenentis ambo capita cum uno latere in viis publicis, aliud latus in terra et domo Puccii Pichini; et alius petii terre cum domo solariata et ballatoriata super se, siti in suprascripta Villa Ecclesie, in Ruga de Castello, tenentis unum capud in ipsa ruga, que est via publica, aliud capud in Ruga del Bagnio, latus unum in terra et domo Franchini de Ficechio, aliud latus in terra et domo domine Bone uxoris ser Blanci; et alius petii terre cum platea ad lavandum venam, siti in aquis Chanadonice, vocate « la piassa del forno »; et occasione trentarum viginti trium et quartorum trium unius alterius trente fovee vocate « Nasella et Castellana », site in suprascripto Monte Barlau, cum suis pertinentiis; et unius petii terre cum duobus furnis ad colandum venas, cum eorum pertinentiis, positis in aquis Ville de Prato; et unius alius petii terre cum domo murata, solariata et ballatoriata super se, siti in Villa Massargia de Sigerro, in quarterio Sancti Felicis; et alius petii terre cum domo terresti super se, siti in suprascripta Villa Massargia, in suprascripta Ruga Sancti Felicis. Demum dicte partes, cum eventus litis sit dubius et incertus, ad talem conpositionem, transactionem et pactum concorditer devenerunt: quod dictus Lambertus dabit et solvet suprascripto ser Nicolao libras octingentas denariorum alfonsinorum minutorum hinc ad kalendas julii proxime venturi; et quod, facta dicta solutione dicto ser Nicolao, ipse ser Nicolaus ratione presentis transactionis tradet et restituet cum effectu dicto Lamberto omnes suprascriptas possessiones et domos, per infrascriptum modum, videlicet: suprascriptas trentas viginti novem suprascripte fovee vocate « Galassa et Bambola » cum honere locationis quam Gemma filia ser Conradi Baldentii et ipse ser Corradus ejus legiptimus administrator fecerunt de dictis trentis ser Michaeli de Colle. Item suprascriptum petium terre positum in suprascripta Ruga de Castello superius limitatum, cum honere locationis inde facte per suprascriptum ser Corradum Baldentii Raymundo Gay, seu alii persone. Item suprascriptas trentas viginti tres et quartos tres suprascripte fovee vocate « Nasella et Castellana », cum suis pertinentiis, cum honere locationis facte per dictum ser Nicolaum Nerio Frederici et Gaddo Caulino de certa parte dicte fovee, de qua locatione est instrumentum per Olivetum notarium, anno Domini millesimo trecentesimo quatragesimo primo, de mense decembris proxime preteriti. Et suprascriptum aliud petium terre cum duobus furnis, positis in aquis Ville de Prato, cum eorum pertinentiis, cum honere locationis facte de dictis furnis suprascripto Nerio Frederici per suprascriptum Conradum Baldentii, vel per suprascriptum Nicolaum; et cum honere expensarum factarum in dictis furnis per suprascriptum Nerium. Et promisit dictus ser Nicolaus suprascripto Lamberto sub in-

Digitized by Google

frascripta pena se facturum et curaturum ita precise, quod domina Vannuccia ejus uxor, et suprascripta Gemma filia suprascripti ser Corradi, et Pelderic-cius pater suprascripti ser Nicolai, hanc suprascriptam transactionem et restitutionem confirmabunt, rectificabunt et approbabunt, instrumento publico debita solenitate peracto inde interveniente, ita quod de jure bene valeat et teneat; in quo dictus ser Nicolaus se et bona sua obligabit pro evictione et defentione omnium suprascriptorum, de suo ipsius ser Nicolay dato et facto tantum. Et versa vice suprascriptus Lambertus per stipulationem solempnem convenit et promisit suprascripto ser Nicolao sub infrascripta pena, conservare eundem ser Nicolaum et suos heredes et bona indepnes et indepnia de libris trecentis octuaginta denariorum alfonsinorum minutorum, in quibus dictus ser Nicolaus est obbligatus ser Gaddo Sogliolo ratione emptionis facte per ipsum ser Nicolaum a dicto ser Gaddo Sogliolo de suprascripta fovea vocata « Galassa et Bambola ». Item per eandem suprascriptam stipulationem suprascriptus Lambertus promisit suprascripto ser Nicolao sub eadem pena conservare ipsum ser Nicolaum et suos heredes et bona indepnes et indepnia de libris sexaginta suprascripte monete, in quibus suprascriptus ser Nicolaus asserit se teneri suprascripto Puccio Pichino prime franchature per eum facte in suprascripta fovea vocata Galassa, sicut predicta apparent per cartam inde rogatam a suprascripto Oliveto notario, anno Domini millesimo trecentesimo quatragesimo primo, seu quocumque alio tempore sive die. Item per eandem stipulationem convenit et promisit suprascriptus Lambertus suprascripto ser Nicolao sub infrascripta pena, eundem ser Nicolaum et suos heredes et bona indepnes et indepnia conservare de libris sexaginta duabus suprascripte monete, in quibus dictus ser Nicolaus tenetur et est obligatus Gaddo Caulino suprascripto pro franchatura facta per ipsum Gaddum in suprascripta fovea vocata Galassa. Item promisit suprascriptus Lambertus suprascripto ser Nicolao, eundem ser Nicolaum et suos heredes et bona conservare indepnes et indepnia sub infrascripta pena de libris sexaginta octo suprascripte monete, in quibus dictus ser Nicolaus tenetur et est obligatus Tano Soldani fidejussorio nomine pro suprascripto Conrado olim curatore dicti Lamberti. Item per eandem stipulationem suprascriptus Lambertus convenit et promisit suprascripto ser Nicolao, eum et ejus heredes et bona sub infrascripta pena indepnes et indepnia conservare de libris viginti tribus suprascripte monete, in quibus dictus ser Nicolaus tenetur et est obligatus suprascripto Nerio Frederici ratione perdite sive missionis quam olim fecit suprascripta fovea Galassa. Item dictus ser Nicolaus promisit dicto Lamberto pro suprascripta causa, se facturum et curaturum ita sub infrascripta pena, quod Gemma filia suprascripti ser Conradi Baldentii restituet suprascripto Lamberto unum petium terre cum duabus domibus solariatis et ballatoriatis simul conjuntis, sitis in suprascripta Villa Ecclesie in Ruga Maestra, et tenent unum capud in suprascripta Ruga, aliud capud in Ruga Fabrorum, latus unum in terra et domo heredum Gomite de Murta, aliud latus in terra et domo Henrici Manentis, vel si qui alii sunt eis confines veriores et clariores; et aliud petium terre cum domo terrestri super se, situm in dicta Villa Ecclesie in platea Sancte Clare, et tenet unum capud in ipsa platea, aliud capud in terra et domo domine Mathee, latus unum in terra et domo Andree Gambarini, aliud latus in classo publico, vel si qui alii sunt ei confines veriores et clariores; cum honere locationis facte per dictum ser Corradum patrem et legiptimum amministratorem suprascripte Gemme filie sue, sive per ipsam Gemmam, Coscio de Seta. Item est actum solepniter inter dictas partes in presenti contractu et ante presentem contractum, quod dictus ser Nicolaus teneat et possideat omnia suprascripta bona sicut nunc tenet et possidet, donec sibi a dicto Lamberto fuerit satisfactum de omnibus suprascriptis libris mille octingentis suprascripte monete, et conservaverit eum indepnem in omnibus supradictis per dictum Lambertum promissis; et quod interim de dictis possessionibus vel aliqua earum nullo modo possit inquietari vel molestari per dictum Lambertum, vel alium pro eo; ita tamen, quod dictus ser Nicolaus teneatur sibi conputare in suprascripta sorte octingentarum librarum omnes pecuniarum quantitates obvenientes ex dictis trentis dictarum fovearum pertinentibus ad dictum ser Nicolaum a die presentis contractus, excepto salario quod dictus ser Nicolaus accipiet et habebit ratione officii scribanie et canove dictarum fovearum; et omnes alios fructus quos dictus ser Nicolaus habebit ex aliis suprascriptis bonis, deductis expensis necessariis circa collectionem dictorum fructuum a kalendis presentis mensis januarii usque ad kalendas julii proxime venturi per dictum ser Nicolaum faciendis. Ita tamen, quod pro dictis fructibus dictus Lambertus teneatur et debeat ad suprascriptum tempus suprascripto ser Nicolao solvere libras centum suprascripte monete; et quod si dictus Lambertus de dicta summa librarum octingentarum suprascripte monete solverit suprascripto ser Nicolao ante dictum terminum aliquam quantitatem pecunie, quod pro predicta quantitate que soluta fuerit deducatur et extenuetur suprascriptum debitum predictarum librarum centum pro rata. Item actum est inter dictas partes, quod credatur et plena fides (1) detur quaterno seu scripture dicti ser Nicolai fiende per eum de datis et acceptis per ipsum ser Nicolaum, tam ex dictis foveis quam ex omnibus suprascriptis aliis bonis, nullo alio probationum genere requisito a dicto ser Nicolao. Et quod si contingat, quod absit, dictas trentas perdere, quod illud quod amictetur a die quartadecima mensis octubris proxime preteriti usque ad dictas kalendas

(1) Questa e le seguenti lacune provengono dall'essere tagliata sul margine destro una piccola parte della membrana.

Digitized by Google

julii proxime venturi in antea, dictus Lamb*ertus* dabit et solvet tempore dicte restitutionis sibi faciende de dictis foveis dicto ser Nicolao. Et quod suprascriptus ser Nicolaus teneatur et debeat, ad instantiam et requisitionem suprascripti Lamberti, de *dictis* possessionibus vendere seu locare ad dictum terminum pro pretio sive pentione quam et quod dictus ser Nicolaus sive suprascriptus Lambertus habere poterit bona fide; quod quidem pretium sive pensionem *suprascriptus* ser Nicolaus possit et debeat inde percipere et habere, et sibi conpensare in solutione et quietatione suprascripti debiti librarum octingentarum suprascripte monete quoad quantitates concurrerint; quod quidem pretium sive pentio convertatur et converti debeat in solutione debiti suprascripti ser Nicolai, et non alterius creditoris. Et hec quidem omnia suprascripta et singula suprascriptorum, ut suprascripta sunt, dicte partes inter se ad inv*icem* et quelibet eorum alteri eorum vicissim facere et observare promiserunt bona fide et sine fraude, sub pena librarum quingentarum denariorum alfonsinorum minutorum; cujus pene medietas Regie Curie applicetur *et* a parte contra faciente vel veniente persolvatur et detur, altera vero pene medietas persolvatur et detur a parte contra faciente vel veniente parti obbedienti, cum refexione dapnorum et expensarum que *propter*ea haberentur et fierent, stipulatione promissa, rato manente pacto cum eadem obligatione pene; que pena totiens conmictatur et exigi possit cum effectu, quotiens contra predicta vel aliquid pr*edictorum* factum vel ventum fuerit; et ea pena semel vel pluries soluta vel commissa, seu sponte aut gratiose remissa, predicta nichilominus suam obtineant firmitatem; me Leonardo notario ipsius p*ene* predictam medietatem tanquam persona publica pro parte dicte Curie solepniter stipulante; et sub ipotheca et obligatione sui ipsorum Lamberti et ser Nicolai et cujusque sui, et sui et cujusque sui heredum et bonorum omnium. Et renuntiaverunt in predictis exceptioni non contracte suprascripte transactionis et non facte predicte restitutionis, seu rei predicto modo non geste, et doli mali, et omni alii juri et exceptioni sibi et cuique eorum adversus predicta vel aliquid predictorum conpetenti et conpetituro.

Actum in Castello Castri, in solario domus de angulo domini Nicolai domini Thomasii Jurisperiti, que est in Ruga Mercatorum; presentibus ipso domino Nicolao domini Thomasii, Andrea Cinquino condam Pieri Cinquini cive Pisano, et Bernardo Suerdelli Catalano de diocesi Gerundensi, testibus ad hec rogatis; nono kalendas februarii, anno Domini millesimo trecentesimo quatragesimo, secundum cursum et consuetudinem Catalanorum.

Ego Leonardus de Castello Castri, filius condam Magistri Sannis Romani phisici, autoritate excellentissimi domini Regis Aragonum per totum Sardinee et Corsice Regnum notarius publicus, predictis omnibus interfui, et ea omnia rogatus secundaria vice pro suprascripto Lamberto scribi feci et clausi; cum predictis additionibus positis in fine hujus instrumenti ubi legitur « notarium », et ubi legitur « heredum »; jam alia carta inde pro suprascripto ser Nicolao firmata.

XXII.

Fra Pietro, Maestro dell' Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, col consenso del suo Capitolo, nomina a Vicario della Chiesa e Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa fra Giovanni Mannucci, revocando tutti i procuratori prima nominati in Sardigna, salvo quelli di Posada.

1340.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Spedali riuniti; Protocolli di contratti, Reg. 29, a carte 333b).

Vicariatus et sindicatus fratris Johannis Mannuccii in Villa Ecclesie.

Venerabilis vir dominus frater Petrus, Magister suprascripti Hospitalis Novi Misericordie pauperum Spiritus Sancti Pisarum, quod pape Alexandri dicitur, ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis, ordinis sancti Augustini, et Rector Hospitalis et Ecclesie sancte Lucie de Villa Ecclesie Sulcitane diocesis, auctoritate Apostolica constitutus, in presentia mei Donati notarii et testium subscriptorum, presentibus et consentientibus ad hec infrascriptis ejus et dicti Hospitalis Novi fratribus, videlicet: fratribus Taddeo Conetti, Philippo Corsini, Juncta Mini, Losso Carbonis, Johanne Georgii, Romano Jacobi, Persavalle Simonis, et Bonifatio Falconis, qui sunt major et sanior pars et ultra quam due partes fratrum dicti Hospitalis Novi Pisis nunc degentium; congregatis ad capitulum in loco subscripto, sono campane, mandato et auctoritate dicti Magistri et una cum eo, eis et aliis fratribus dicti Hospitalis ad capitulum modo simili convocatis et expectatis, per hoc publicum instrumentum fecit, constituit et ordinavit religiosum virum fratrem Johannem Mannuccii, fratrem dicti Hospitalis Novi, licet absentem, cui licet absenti dictus Magister mandavit presens mandatum recipere, suum et dicti Hospitalis et Ecclesie sancte Lucie vicarium in spiritualibus et temporalibus generalem in dictis Hospitali et Ecclesia sancte Lucie et in ejus bonis spiritualibus et temporalibus; cassando et revocando omnes alios eorum et dicti Hospitalis Novi vicarios, sindicos et procuratores hactenus ab eis in insula Sardinee constitutos, preter quam in Hospitali de Posata insule Sardinee, membro dicti Hospitalis Novi; dans et concedens eidem fratri Johanni Mannuccii licet absenti plenam et liberam .....

Manca tutto il rimanente. — Leopoldo Tanfani.

Digitized by Google

XXIII.

Requisizione, con minaccia delle pene spirituali e temporali, pei censi consueti non pagati all'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa dalle Chiese ed Ospedali suoi dipendenti, tra i quali l'Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa.

1345, 15 maggio.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Spedali riuniti; Protocolli di contratti, Reg. 36, a carte 9b).

Infrascripti sunt Rectores sive Vicarii Hospitalium membrorum dicti Hospitalis Novi, qui non venerunt et non interfuerunt requisitioni de ipsis et quolibet eorum facte in dicta Ecclesia sancte Clare suprascripti Hospitalis Novi coram Altare majori dicte Ecclesie per me Donatum notarium suprascriptum publice et alta voce ad petitionem suprascripti venerabilis viri domini fratris Petri Magistri dicti Hospitalis Novi juxta dictum Altare stantis parati ad divina celebrandum, ut ipsi darent et exhiberent suprascripto Hospitali Novo de Pisis, et dicto domino fratri Petro Magistro pro dicto Hospitali recipienti, census qui debentur annuatim ipsi Hospitali Novo de Pisis ab eis tanquam eorum majori. Qui sunt hii, videlicet:

Rector Hospitalis Sancte Lucie de Villa Ecclesie, insule Sardinee;

Rector Hospitalis Sancti Nicolai de Belverde (1), insule Corsice.

Rector Hospitalis Sancti Spiritus de Posata, Gallurie;

Rector Hospitalis Sancti Jacobi de Rio, insule Ilbe;

Rector Hospitalis Sancti Michaelis de Forculi, comitatus Pisarum;

Rector Hospitalis Sancte Marie de Cascina, Pisane diocesis;

Rector Hospitalis Sancte Marie de Spassavento, de Pisis; et

Rector Hospitalis Sancti Nicolai de Rasignano, comitatus Pisarum.

Contra quos et quemque eorum dictus dominus frater Petrus Magister dicti Hospitalis Novi, magistratus nomine pro dicto Hospitali, et omni via, modo et jure quibus melius potest ex suo officio, procedere intendit, videlicet ad penam dupli census quem quilibet eorum dicto Hospitali Novo dare et solvere tenetur et debet tanquam eorum majori, eis et cuilibet eorum tollendam, et etiam ad majores et graviores penas temporales et spirituales, prout eidem Magistro videbitur, eis et cuique eorum tollendas et imponendas, nisi hinc ad quindecim dies proxime venturos comparuerint ad dictum Hospitale Novum personaliter vel per eorum procuratorem sive procuratores, et eidem Magistro vel alii legittime persone pro dicto Hospitali Novo recipienti dederint et solverint census consuetos et quos dare et solvere tenentur dicto Hospitali Novo pro tempore preterito usque ad hodiernum diem; quem terminum suprascriptis Rectoribus sive Vicariis licet absentibus, tamquam suis subditis, dictus Magister pro primo, secundo et tertio termino et perhentorie assignavit in hiis scriptis; dicens et mandans mihi Donato notario suprascripto, ut de predictis publicum conficerem instrumentum.

Actum Pisis, in suprascripto loco, presentibus suprascriptis testibus ad hec rogatis, suprascriptis anno, indictione, die et hora *(cioè nella Chiesa di S. Chiara dello Spedale, l'anno 1346 (al pis.), ind. XIII, giorno di domenica, il 15 maggio, circa horam tertie)*.

(1) V. la nota al doc. XVI

XXIV.

Requisizione, con minaccia delle pene spirituali e temporali, pei censi consueti non pagati all'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa dalle Chiese ed Ospedali suoi dipendenti, tra i quali l'Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa.

1346, 4 giugno.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Spedali riuniti; Protocolli di contratti, Reg. 36, a carte 78b).

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Infrascripti Rectores sive Vicarii infrascriptorum Hospitalium sive Ecclesiarum, membrorum Hospitalis Novi Misericordie de Pisis, quod Pape Alexandri dicitur, Ecclesie Romane immediate subjecti, ordinis sancti Augustini, fuerunt publice requisiti et vocati per me Donatum notarium suprascriptum, coram infrascriptis testibus et pluribus aliis personis congregatis in Ecclesia Sancte Clare dicti Hospitalis ad missam audiendam et celebrandam, ad petitionem venerabilis viri domini fratris Petri Magistri et Rectoris predicti Hospitalis Novi, existentis parati et missam celebrantis ad Altare majus dicte Ecclesie sancte Clare, circa horam tertie, die Pascatis Pentecostes Sancti Spiritus, ut ipsi darent et exhiberent suprascripto Hospitali Novo de Pisis census qui debentur ab eis dicta die Pentecostes annuatim ipsi Hospitali Novo de Pisis tanquam eorum majori, ad penam dupli ipsorum censuum cuique eorum contra facienti tollendam, et etiam ad majores et graviores penas temporales et spirituales, prout eidem Magistro videbitur et placebit, eis et cuique eorum contra facienti tollendas et imponendas, nisi hinc ad quindecim dies proxime venturos dederint et solverint dicto Hospitali Novo, vel legittime persone pro dicto Hospitali recipienti, dictos census; quem terminum quindecim dierum dictus dominus frater Petrus infrascriptis Rectoribus sive Vicariis pro primo, secundo et tertio perhentorio termino assignavit.

Rector sive Vicarius Hospitalis sancte Lucie de Villa Ecclesie, insule Sardinee;

Rector sive Vicarius Hospitalis sancti Nicolai de Belverde sive de Petra di Bugno, insule Corsice;

Digitized by Google

Rector sive Vicarius Hospitalis Sancti Spiritus de Posata, Gallurie;

Rector sive Vicarius Hospitalis sancti Jacobi de Rio, insule Ilbe;

Rector sive Vicarius Hospitalis Sancti Michaelis de Forculi, districtus Pisani;

Rector sive Vicarius Hospitalis Sancte Marie de Cascina, Pisane diocesis;

Rector sive Vicarius Hospitalis Sancte Marie de Spassavento, de Pisis;

Rector sive Vicarius Hospitalis Sancti Antonii de Rasignano, districtus Pisani.

Rector sive Vicarius Hospitalis Sancti Michaelis de Montecchio, Vallis Here;

Rector sive Vicarius Hospitalis Sancti Jacobi de Burgo sancti Marci, Kinthice ; et

Rector sive Vicarius Hospitalis Sancte Marie Magdalene, de Plumbino.

Omissis etc. — Acta sunt hec Pisis in coro Ecclesie Sancte Clare Hospitalis novi predicti juxta Altare majus dicte Ecclesie, inter missarum sollemnia; presentibus presbitero Cecchо Panzii, Rectore Ecclesie Sancte Marie Virginis de Pisis, ser Jacobo notario, condam ser Betti notarii de Spina, ser Bonifatio notario, condam ser Bonavollie de Prato, Vierio condam Puccii Gerettini de cappella sancti Cassiani Kinthice, et pluribus aliis testibus ad hec rogatis ; Dominice Incarnationis anno MCCCXLVII, indictione XIII, pridie nonas junii.

XXV.

Comita del fu Giuliano Gaddules di Oristano, domiciliato a Sassari, è nominato procuratore dell' Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa per le cose di Sardigna, per ricuperarvi i dritti e le possessioni di detto Ospedale, e particolarmente quelle appartenenti all' Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa.

1429, 20 giugno.

(R. Archivio di Stato in Pisa: Spedali riuniti; Protocolli di contratti, Reg. 65, a carte 19ª).

Spectabilis et egregius miles dominus Gaddus domini Guidonis militis de Caprona, honorabilis Magister et Rector Hospitalis Novi Misericordie Sancti Spiritus Pisané civitatis, quod Pape Alexandri dicitur, ad Romanam Curiam nullo medio pertinentis, cum presentia et voluntate infrascriptorum suorum et dicti Hospitalis fratrum, videlicet: fratris Nicolai item Nicolai, et fratris Lamberti item Lamberti, existentium omnium fratrum dicti Hospitalis ad presens Pisis degentium, et capitulum totum dicti Hospitalis una cum dicto domino Gaddo facientium et representantium, et ipsi idem fratres, cum presentia, consensu et auctoritate suprascripti domini Gaddi Magistri et Rectoris predicti, capitulariter congregati in loco infrascripto, sono campanelle, et mandato suprascripti domini Gaddi Magistri et Rectoris predicti, ut moris est, pro se ipsis et vice et nomine dicti Hospitalis, omni jure, via, modo, forma et nomine quibus magis ac melius potuerunt et possunt, citra tamen revocationem aliorum sindicorum et procuratorum dicti Hospitalis, per hanc cartam fecerunt, constituerunt et solempniter ordinaverunt eorum dictis modis et nominibus et dicti Hospitalis sindicum, procuratorem et certum nuntium specialem, discretum virum dompnum Comitam olim Juliani Gaddules de Arestano, olim et nunc habitatorem terre Sassari insule Sardinee, licet absentem tamquam presentem, duraturum hinc ad duos annos proxime venturos, ad recuperandum, vetandum et inhibendum res, bona et possessiones, et de rebus, bonis et possessionibus dicti Hospitalis, existentes, existentia et existentibus in tota insula Sardinee; et specialiter et nominatim Hospitalis sancte Lucie Ville Ecclesiarum dicte insule, ad ipsum Hospitale Novum pleno jure spectantis et pertinentis, omnibus et singulis et cuicumque ea sive de eis tenentibus sive occupantibus aut tenenti sive occupanti; et ad petendum, exigendum, recipiendum, recolligendum et confitendum totum et quicquid dicto Hospitali, ac dicto Hospitali sancte Lucie, quomodocumque et qualitercumque et ex quacumque causa nunc debetur et in antea debebitur a quibuscumque personis et locis, comuni, collegio, societate et universitate in dicta insula Sardinee; et ad vocandum inde se pro eis et eorum vice et nomine de receptis bene quietum, contentum et pacatum; et ad liberandum et absolvendum (1) inde dantes et solventes, et eorum heredes et bona; et ad cartam et cartas confessionis, quietationis, liberationis, absolutionis, finis, refutationis, generalis transactionis et pacti inde faciendum et fieri faciendum, penali stipulatione et obligatione vallatam et vallatas; et in omnibus et singulis litibus, causis, questionibus, controversiis et differentiis tam civilibus quam criminalibus, quas dictum Hospitale nunc habet et in antea est habiturum in dicta insula Sardinee cum quibuscumque personis et locis in quacumque Curia tam civili quam criminali, et tam ecclesiastica quam seculari, et coram quocumque judice, tam in agendo quam in defendendo; et ad juramentum calumpnie et veritatis dicende et cujuslibet alterius generis juramentum in animam et super animas ipsorum constituentium prestandum et faciendum; et ad petendum benefitium restitutionis in integrum tam principaliter quam incidenter seu emergenter et quotiens opus fuerit implorandum; et ad sententiam et sententias tam contumacias quam diffinitivas, interlocutorias, et quaslibet alias, petendum, capiendum et audiendum, et ab ipsis et qualibet earum et quolibet alio gravamine appellandum et in appellatione prosequendum usque ad finem; et ad componendum, paciscendum et transigendum, et conpositiones, pacta et transactiones faciendum cum quibuscumque personis de et super quibuscumque negotiis et rebus;

(1) Queste due parole sono ripetute due volte nel cod.

Digitized by Google

et ad faciendum, exercendum et procurandum in partibus suprascripte Insule pro eis et eorum vice et nomine omnia et singula, que exigunt speciale mandatum; et ad stasinas et sequestrationes et tenere et teneria, tenutas et possessiones pro eis et eorum vice et nomine faciendum, capiendum, intrandum et denuntiandum, et fieri, capi, intrari et denuntiari faciendum, et sibi pro dicto Hospitali et ejus vice et nomine assignandum et adjudicandum, et assignari et adjudicari faciendum et petendum; et ad debitores quoscumque suos et dicti Hospitalis in dicta insula Sardinee tam presentes quam futuros exbanniri, rebanniri, capi, detineri et relaxari faciendum et petendum; et ad faciendum, constituendum et substituendum unum sindicum et procuratorem et plures ad omnia et singula suprascripta, sive ad ea tantum que suprascriptus sindicus et procurator voluerit, semel et pluries, et totiens quotiens sibi placuerit, presenti mandato semper in suo robore et firmitate remanente; et generaliter etc., promictentes etc. se firmum et ratum semper et omni tempore habere et tenere totum et quicquid dictus sindicus et procurator, et substitutus et seu substituti ab eo, sindicario et procuratorio nomine fecerit sive fecerint de predictis; et de judicio, et de rato et judicato solvendo; dictum eorum sindicum et procuratorem, et substituendum et substituendos ab eo, relevando ab omni onere satisdandi; et contra non facere vel venire per se vel alium aliquo modo vel jure ullo unquam tempore, ad penam dupli totius ejus de quo contra ageretur vel fieret stipulatione premissa, sub obligatione bonorum dicti Hospitalis omnium.

Actum Pisis, in consueto Capitulo suprascripti Hospitalis, ubi similia et alia negotia dicti Hospitalis fieri sunt consueta, posito juxta Ecclesiam sancte Clare Hospitalis predicti; presentibus domino Albiso olim Bectini milite de Lanfrancis, et Nanne olim Michaelis de Palmeriis de Cascina, Pisanis civibus, et aliis testibus ad hec rogatis; suprascriptis anno et indictione currentibus, die vigesimo junii (*cioè* 1430, *ind.* 7.ª).

Digitized by Google

Digitized by Google

SUPPLEMENTO

SECONDO

I.

Francesco Giraldi, Camerlingo Regio in Villa di Chiesa, dichiara di aver ricevuto da Pietro Vanni, da Benedetto Sandri, e dagli eredi di Federico Neri, la restituzione di lire 317 *e* 14 *soldi, che in tale sua qualità aveva imprestato con denari regii, per le spese di francatura e di lavoro ad una fossa e ad un forno nelle vicinanze d'Iglesias.*

1365, 15 gennajo.

(Regio Archivio di Stato in Pisa: Carte di Nicosia).

Noverint universi, quod venerabilis Franciscus Giraldi, Camerlengus Regius Ville Ecclesie de Sigerro, interrogatus a venerabilibus Piero Vanni et Benedicto Sandri, habitatoribus et burgensibus Ville Ecclesie predicte, interrogantibus pro se ipsis, et ad interrogationem mei notarii infrascripti tamquam persone publice legiptime interrogantis pro heredibus Frederici Nerii, olim habitatoris et burgensis dicte Ville, fuit confessus in veritate, se habuisse et recepisse ab eisdem Piero et Benedicto et heredibus Frederici predicti libras trecentas decem et septem et soldos quatuordecim alfonsinorum minutorum, quas dicti Pierus, Benedictus et Fredericus dare et solvere tenebantur Curie Regie ex causa mutui, quasque dictus venerabilis Camerlengus Regius dicte Ville de pecunia Regia ad ejus manus perventa occasione dicti sui officii mutuavit dictis Piero, Benedicto et Frederico, sosiis et portionariis fovee vocate « Sancta Maria del Chiaro » posite « in della Valle del Pelago »; et furni « Sancte Anne », positi in aquis Villemassargie de Sigerro: videlicet pro affrancando et laborando dictos foveam et furnum de dicta pecunia. Renuntiando exceptioni suprascripte quantitatis peccunie non habite nec recepte et sibi non solute; de quibus se ab eisdem Piero, Benedicto, et heredibus dicti Frederici bene quietum et contentum vocavit, et ipsos inde et eorum heredes et bona liberavit et absolvit. Hoc acto per pactum inter eos, quod presens instrumentum possit aptari, dictari, corrigi et emendari ad sensum sapientis dictorum Pieri, Benedicti, et heredum dicti Frederici.

Actum in suprascripta Villa Ecclesie, presentibus venerabili Raymundo de Ordine et Bernardo Giraldi, habitatoribus dicte Ville, testibus ad hec vocatis et rogatis, die decima januarii, anno a Nativitate millesimo ccc° sexagesimo quinto.

Coram quibus testibus, et eodem die et anno, dictus Camerlengus, iterum interrogatus a dictis Piero, Benedicto, et ad interrogationem mei notarii predicti interrogantis ut supra, fuit confessus in veritate, se habuisse et recepisse ab eis suprascriptam pecunie quantitatem; renuntiando exceptioni suprascripte quantitatis pecunie non habite nec recepte et sibi non solute.

Si†gnum mei Comite Pancia, filii quondam Pini Pancia, auctoritate Illustrissimi Domini Regis Aragonum per totum capud Callaritanum et Gallurii notarii publici, qui predictis interfui, et ea omnia rogatus scripsi et clausi; cum cancellato et puntato in linea prima, ubi dicitur « Ecclesie ».

II.

L'Arcivescovo di Cagliari Don Antonio Parragues di Castillejo scrive al Re di Spagna, che Iglesias si era ribellata dal pagargli le decime; gli trasmette copia di documenti relativi; e raccomanda la propria causa alla protezione del Re.

1360, 9 gennajo.

(Dal Registro delle lettere del Parragues, fol. 82; msto della Biblioteca dell'Università di Cagliari).

Si omette il principio della presente lettera, nel quale il Parragues 1.° si mostra avverso pei 40,000 ducati, che il Parlamento intende prendere ad interesse; 2.° si lamenta pel cattivo governo della giustizia, proponendo che a rimediarvi s'istituisca un Consiglio composto del Reggente e di tre o quattro giureconsulti; 3.° difende il signor Sigismondo Arquer, Avvocato Fiscale Regio, dalle accuse e persecuzioni

Digitized by Google

fattegli da alcune persone, alle quali non piaceva la luce e la verità, e lo accusavano come poco Cristiano ed avverso alla Chiesa; 4.° suggerisce a Sua Maestà, di far fondare un apposito studio per gli Ecclesiastici, non trovandosi in tutta la sua Diocesi un uomo capace di sodisfare all'officio di Vicario Generale; 5.° espone il grave pericolo in cui trovasi il Regno per mancanza d'Inquisitore, esortando Sua Maestà di prontamente provedervi; 6.° si duole della trascuratezza dei parocchiani negli obblighi religiosi, come l'assistere alla Santa Messa, e l'astinenza dalla carne nei giorni proibiti; 7.° informa, che un certo frate predicò publicamente, e con grave scandalo, che nessuno era obligato ad osservare le censure del Vescovo; e che sebbene, ammonito, avesse confessata la sua colpa e promesso d'emendarsi, continuò a predicare le stesse massime, e ciò per instigazione del Vicerè, a motivo dell'opposizione spiegata dall'Arcivescovo nel Parlamento al prestito dei 40,000 ducati di cui sopra.

Un lugar d'esta mi Diocesi, llamado Ciudad de Yglesias, se ha rebelado de pagar las Decimas; y no obstante que el Emperador de gloriosa memoria padre de V. M. les haya mandado pagar, y de Roma se haya mandado lo mesmo: por las lites de los predecessores, y por haver muerto al tiempo que se havia de concluir dicho negocio, no se ha effetuado. Embio a V. M. la copia de la carta del Emperador, y copia de dos cartas del Virrey Don Antonio de Cardona, la una al Emperador, y la otra a la Emperatriz su madre de felice memoria, sobre el mismo negocio. Supplico a V. M., mande proveer de justicia conforme a lo que su M. de buena memoria havia mandado, porque allende de mi necessidad, que me obbliga a cobrar lo poco que me toca, para poderme sustentar. Soy obligado tambien a mirar por lo que toca al descargo de las almas de aquellos, y procurar que no se menoscabe el patronasgo de V. M. Nuestro Señor la Sacra Cesarea y Real persona de V. M. en mayores y mas Reynos y estados accresciente, y felicissima y catholicamente conserve por largos años y siempre a su santo servicio.

De Caller, a 9 de enero, 1560.

III.

L'Arcivescovo di Cagliari Don Antonio Parragues di Castillejo scrive all'Avvocato Fiscale Don Sigismondo Arquer in Ispagna intorno a parecchi affari correnti, e nominatamente, non aver ricevuto le provigioni relative alle decime d'Iglesias stategli spedite dall'Arquer; ne faccia trarre altra copia, e glie la spedisca con mezzo sicuro.

1560, 16 ottobre.

(Dal Registro delle lettere del Parragues, fol. 85; msto della Biblioteca dell'Università di Cagliari).

Muy egregio y muy magnifico señor.

La de Vuestra Merçed de los 5 de julio sola he ressebido despues que de aquì partio. La que Vuestra Merçed accusa antes de aquella, no ha venido a mis manos, ni otra alguna, ni las provisiones que dize haverme embiado sobre lo de Villa de Yglesias; de lo qual estoy harto descontento, ansì por lo que importa aquel negocio, como por tener entendido, que en esta ysla hay muchos que hazen officio de robar las cartas que vienen de tierrafirme, y especialmente las que vienen d'essa Corte: y a esta causa escrivo poco y de mala gana. Yo le tengo en merçed las diligencias que por mi ha hecho en essa Corte; aunque, considerada la qualidad de los negocios, ha sido lo que dize el proverbio: « in lente unguentum ». El processo de los frayles y lo demas que yo escrivì a essos señores de la Inquisicion fue por comedimiento, y no por obligacion, porquè el officio ordinario de solo el Papa depende, y no de otro, ni devo yo dexar de dar el remedio que conviene a lo que se offresse en mi Diocesi, esperando consultas de quien no tiene que ver comigo, ni yo con el. Officio es el de la Inquisicion, que yo no lo pretiendo, ni lo acceptaria aunque me lo diessen con mucho salario, por muchas razones que yo dixe en Flandes al Padre Confessor y algunos dessos señores del Consejo, y por otros que me se han offrescido despues que estoy aquì; ni les deve paresser que yo ponga hoce en messe agena en mirar por las cosas de la Religion en mi Diocesi, porquè, aunque haya Inquisidor, no me descuydarè en ellas. En mucha obligacion quedo a Vuestra Merçed por los buenos consejos que me da, y ansi lo harè en las cosas que se pueda sofrir dissimulacion; mas contra los que se desvergonçaren contra Dios y contra su Yglesia, yo mostrarè el zelo que un Perlado es obligado a mostrar contra los menospreciadores de la ley, y no harè otro cumplimiento con S. M. ni con su Consejo, mas de responder a lo que me escrivieren; lo que harè con el decoro y autoridad que a mi officio y dignidad conviene. Y pues no pretiendo medrar, tampoco quiero granjear ninguno dessos señores cortesanos, los quales en no haver hecho cuenta de mis cartas, ni haver intercedido en mis negocios, no han hecho cosa que yo no la tuviesse ya prevista y conossida. Dios les haga bien en sus grandezas, y a nos en nuestra pobreza tenga de su mano. Yo perderè poco tiempo en escrivirles, y ellos ternan poca molestia con mis cartas. No tengo otro negocio por agora en que importunar a Vuestra Merçed, sinò suplicarle, torne a cobrar una otra provision del tenor dela passada sobre las Decimas de Villa de Iglesias, y me la embie dentro en algum pliego de persona que me la de fielmente. Açà estamos muy affligidos por la perdida del fuerte de los Gerbens, y mas por los Cristianos que allì murieron, de donde en esta ysla bivimos con gran reçelo.

Su M. me escrivio, diziendome haver sido informado de grandes abusos que hay en el Clero y pueblo d'esta mi Diocesi. Yo le respondo en essa que ay le embio; supplico a Vuestra Merçed, que se la dè en sus proprias manos; y si algo le pre-

Digitized by Google

guntarè de lo que aça passa, le diga la verdad, porque no podrà faltar de concordar comigo: porque en Dios y en mi conciencia, que yo le hablo verdad, para descargo de mi conciencia, y no para otro fin.

Predicando aquel Evangelio de Sant Lucas: « Homo descendebat ab Hierusalem in Hiericho, et incidit in latrones », lavè la cabeça a los Consejeros con la lexia algo caliente. Yo se que se quexaran; però en una respuesta que yo hize a una exhortatoria del Virrey, satisfago a cumplimiento. Doy razon d' esto a Vuestra Merçed, porque aunque allà se levante la mar hasta las estrellas, Vuestra Merçed no haga caso d' ello; que quando me escrivieren, yo responderè y muy libremente, que gracias a Dios ya he perdido el miedo a las maxcaras; y sepa todo el mundo, que si se offresciere por la honra y servicio de Dios perder la gracia de todos los Principes del mundo, lo ternè a buena ventura. Y plaza a Dios que en este proposito me conserve, y a Vuestra Merçed prospere y contente como dessea a su santo servicio.

De Caller, a 16 de octubre 1560.

IV.

Ad istanza di Francesco Perez Arcivescovo di Cagliari, ed in assenza e contumacia dei rapresentanti d'Iglesias, Cristoforo Robuster, Auditore delegato, nomina il Decano della Catedrale di Cagliari e Nicolò Sabater Canonico della Chiesa medesima a liquidare le decime, al pagamento delle quali gl' Iglesiensi erano stati condannati a favore dell'Arcivescovo di Cagliari.

1376, 16 gennajo.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, Num. 48).

Christophorus Robuster, utriusque juris Doctor, Sanctissimi domini nostri Pape Capellanus, et ipsius sacri Palatii Apostolici causarum causaeque et causis ac partibus infrascriptis a Sanctissimo domino nostro Papa specialiter deputatus, venerabilibus et circumspectis viris dominis Decano Ecclesiae Callaritanae, et Nicolao Sabater ejusdem Ecclesiae Canonico, et vestrum cuilibet in solidum, judicibus et commissariis, salutem in Domino, et presentibus fidem indubiam adhibere, et in commissis diligentiam facere, nostrisque hujusmodi, immo verius Apostolicis, firmiter obedire mandatis.

Noveritis, quod nuper Sanctissimus in Christo Pater et dominus noster Dominus Gregorius divina providentia Papa decimus tertius quamdam comissionis cedulam nobis presentari fecit per certum suum cursorem, quam cum ea qua decuit reverentia recepimus, hujusmodi sub tenore, videlicet (1):

« Pater Sancte. Introducta lite et causa vigore » specialis rescripti Sanctitatis Vestrae pro parte » civium, incolarum et habitatorum Ecclesiensium » appellatorum a quadam sententia contra eos per » Reverendum Patrem Dominum Gasparem Groperium Rote Auditorem lata coram Reverendo » Patre domino Christophoro Robusterio ejusdem » Rote Auditore contra quondam bonae memoriae » Antonium Parragues de Castillejo Archiepiscopum » Calaritanum cum suis unitis, agentibus de et » super solutione decimarum per dictos incolas et » cives debitarum, rebusque aliis in actis causae et » causarum hujusmodi latius deductis; in eaque ad » diversos actus processo, supervenit, quod dictus » quondam Antonius, sicut Altissimo placuit, ab hac » vita migravit; et licet credatur quod modernus » Archiepiscopus Franciscus Sanctitatis Vestre Orator possit in causa et causis hujusmodi coram » eodem Auditore valide procedi, illamque et illas » pro justitia expedire facere: nihilominus, ad premissa, omneque aliud dubium tollendum, supplicat » eidem Sanctitati Vestrae creatura predicta, quatenus dignetur committere et mandare eidem » Reverendo Patri domino Auditori, quod, constito » sibi summarie et quantum sibi sufficere videbitur » de interesse predicti oratoris, illum in causa et » causis predictis in eisdem statu et terminis in » quibus ad presens reperitur admittat, ac causam » et causas hujusmodi prout justitia suadebit terminet et decidat, sententiasque in predicti sui » predecessoris favorem latas prout juris fuerit » confirmet, aliaque faciat, dicat, gerat et exequatur, que in premissis et circa ea necessaria fuerint seu quomodolibet opportuna; cum potestate » in curia et extra citandi et inhibendi quos, quibus, » quoties, et quando opus fuerit, sub censuris et » penis ecclesiasticis ac pecuniariis ejus arbitrio » imponendis et aplicandis, et in eventum non » paritionis censuras et penas predictas incidisse, etc. » declarandi, aggravandi, reaggravandi, auxiliumque » brachii secularis, si opus fuerit, invocandi, omniaque » alia et singula faciendi, gerendi et exequendi, » que in premissis et circa ea necessaria fuerint » seu quomodolibet opportuna: premissis ac aliis, » constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, stilo » Palatii, rebusque aliis in contrarium facientibus non » obstantibus quibuscumque, statum, etc. pro plene » et sufficienter expressis habentes, etc. » Que quidem Commissio tales habebat signaturas, videlicet: « De mandato Domini Nostri Pape idem Auditor, » constito de interesse, admittat, inhibeat, etiam » sub censuris et penis, procedat ut petitur, et » justitiam faciat ». « Placet Domino Nostro Pape. » Alexander Cardinalis Sfortia ».

(1) La presente cedola è inserita anche nel seguente Doc. V, lin. 744-797; ne diamo il testo corretto col confronto dei due esemplari.

Digitized by Google

Cujus quidem ac aliarum forsan nobis desuper presentatarum Commissionum vigore per nos et coram nobis in causam et causas hujusmodi in ad Romanam Curiam legitime devolutis et inter partes in eadem commissione contentas, seu verius forsan legitimi procuratores, ad quamplures actus judiciales, etiam usque ad sententiam diffinitivam, prolationem ac decretum rite et legitime processorum, ac literis executorialibus decretis, tandem ad ejusdem Reverendi Patris domini moderni Archiepiscopi Callaritani principalis instantiam dominum Gasparem de Mercado ex adverso procuratorem per certum cursorem, et incolas et habitatores Ecclesienses ex adverso principales per audientiam publicam literarum contradictarum Sanctissimi Domini Nostri Pape, ad videndum et audiendum delegationem seu subdelegationem per nos fieri, vel dicendum et causam si quam habent rationabilem quare premissa fieri non deberent allegandum, citari mandavimus et fecimus ad certum peremptorium terminum competentem, videlicet ad diem et horam infrascriptos. Quibus quidem die et hora advenientibus comparuit in judicio legitime coram nobis Dominus Johannes Maria Catalonii, dicti Reverendi Patris domini moderni Archiepiscopi Callaritani procurator, prout de suo mandato nobis constat; et citatorum predictorum non comparentium contumaciam accusavit, ipsosque contumaces reputari, et in eorum contumaciam vos dominos Decanum Ecclesie Callaritane et Nicolaum Sabater ejusdem Ecclesie Canonicum, judices et Commissarios predictos ad liquidandas decimas de quibus in preinserta commissione fit mentio, a die mote litis hujusmodi, subdelegari, vosque, ut prefertur, deputari, literasque subderogatorias et opportunas in forma solita et consueta decerni et concedi per nos instanter postulavit. Nos tunc Christophorus Robuster, Auditor predictus, dictos citatos non comparentes reputavimus non immerito, id exigente justitia, contumaces, et in eorum contumaciam vos Reverendos dominos Decanum Ecclesie Callaritane et Nicolaum Sabbater ejusdem Ecclesie Canonicum pro judicibus et commissariis, coram quibus seu altero vestrum testes quos supra liquidatione decimarum de quibus in preinserta commissione fit mentio a die mote litis hujusmodi pro parte dicti moderni Archiepiscopi Callaritani principalis coram vobis inducendi examinari et fructus liquidari debeant juxta dicte commissionis vim, formam, continentiam et tenorem, subdelegandum duximus et deputandum, subdelegamusque et deputamus per presentes; vices nostras supra premissis, donec eas ad nos duxerimus revocandas et vobis constiterit, concedimus, literasque subdelegatorias et deputatorias hujusmodi desuper necessarias et opportunas in forma solita et consueta decernendo et concedendo. Que omnia et singula premissa vobis dominis Decano Ecclesie Callaritane et Nicolao Sabbater ejusdem Ecclesie Canonico, judicibus et commissariis per nos subdelegatis et deputatis, intimamus, insinuamus et notificamus, ac ad vestram et cujuslibet vestrum notitiam deducimus et deduci volumus per presentes; vosque et vestrum quemlibet requirimus et mandamus, primo, secundo, tertio et peremptorie, vobisque et vestrum cuilibet in virtute sancte obedientie, sub excomunicationis pena quam in vos et vestrum quemlibet (trina tamen canonica monitione premissa) ferimus in his scriptis si ea que vobis committimus in hac parte et mandamus neglexeritis seu distuleritis aut recusaveritis contumaciter adimplere: districte precipiendo mandamus, quatenus infra sex dierum spatium post presentationem seu notificationem presentium vobis factam, et postquam pro parte dicti Reverendi Patris domini Archiepiscopi Callaritani principalis super hoc vigore presentium fueritis requisiti immediate sequentium, quorum sex dierum duos pro primo, duos pro secundo, et reliquos duos dies pro tertio et peremptorio termino ac canonica monitione premissa assignamus; omnes et singulas decimas predictas a die mote litis hujusmodi liquidetis et liquidationem debitam faciatis, et desuper omnes et singulos testes, quos pro parte domini Archiepiscopi Callaritani principalis coram vobis produci contingerit, infra aliquem certum peremptorium terminum competentem per vos seu alterum vestrum ad hoc statuendum, prefigendum et assignandum, singulis diebus lune, mercurii, veneris ejusdem temporis prefixi, horis tertiarum vel vesperorum, de et super positionibus et articulis coram vobis pro parte dicti Archiepiscopi Callaritani principalis dandis et procurandis, cum vos seu alter vestrum in loco per vos singulariter ad hoc deputato pro tribunali sedere contingerit, prudenter et feliciter recipere, et testes ipsos, mediis eorum juramentis, juxta et secundum interrogatoria coram vobis forsan pro parte adversa exhibenda, alioquin juxta prudentiam vestram vobis ad non collatam et concessam, diligenter examinetis, aut per notarium publicum, qui de legalitate et fidelitate sua corporale coram vobis et in manibus vestris prestet juramentum, diligenter examinari; dictarum vero decimarum liquidationem testiumque attestationes, dicta, depositiones, fideliter in scriptis per notarium fidelem redigi faciatis; dictarum vero decimarum liquidationem, testiumque dicta et depositiones, fideliter in scriptis redacta, una cum positionibus et articulis suprascriptis, ac literis, scripturis, juribus et munimentis, sive ipsorum veris transumptis, sub sigillis vestris inclusive ad nostram, vel forsan interim loco nostri surrogandi Auditoris, presentiam, ad dictam Romanam Curiam quanto citius poteritis cum fideli nuntio ad hoc in manibus vestris jurato transmittatis; significantes nobis, aut surrogando Auditori predicto, que et quanta fides ipsis literis et transumptis fuerit adhibenda; et quitquid in premissis nobis feceritis, vel surrogando Auditori predicto, per vestras patentes literas aut instrumentum publicum, harum seriem sive designationem in se continentes sive continens, remissis presentibus, quanto

Digitized by Google

citius poteritis fideliter intimare curetis. Absolutionem vero omnium et singulorum qui prefatam nostram excomunicationis sententiam incurrerint sive incurrerit quoquomodo, nobis vel superiori nostro tantumodo reservamus.

In quorum omnium et singulorum fidem, et testimonium premissorum, presentes literas sive presens publicum instrumentum hujusmodi, nostram subdelegationem in se continentes sive continens, exinde fieri, et per notarium publicum, nostrumque et hujusmodi cause coram nobis scribam infrascriptum, subscribi et publicari mandavimus, sigillique nostri jussimus et fecimus appensione muniri.

Datum et actum Rome apud Sanctum Petrum, in Palatio Causarum Apostolico in quo jura reddi solent, nobis inibi mane hora audientiae causarum consueta ad jura reddendum et causas audiendum in loco nostro solito et consueto pro tribunali sedente; sub anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo sexto, indictione quarta, die vero lune, decima sexta januarii, Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris et domini nostri Domini Gregorii divina providentia Pape XIII anno ejus quarto; presentibus ibidem providis viris Dominis Joanne Bacchodi et Francisco Bacceletto notariis publicis scribisque nostris, testibus ad premissa omnia et singula vocatis, adhibitis specialiter, atque rogatis et assumptis.

Aprobo. L. Dubluil.

Locus † sigilli.

Et Ego Laurus Dubluil, Palatii Apostolici causarum Rotae notarius, quia premissis omnibus interfui, ideo hoc presens publicum instrumentum, manu aliena fideliter scriptum, subscripsi, signavi et publicavi, rogatus et requisitus.

V.

Non avendo gl' Iglesiensi obedito alla sentenza della Sacra Rota, che li condannava al pagamento delle decime in favore dell' Arcivescovo di Cagliari, quale Vescovo Sulcitano, e Rettore (Paroco) d' Iglesias, Cristoforo Robuster, Auditore delegato, li scomunica. Continuando essi nel rifiuto, procede all' aggravatoria della scomunica; e poscia per simile motivo alla reaggravatoria, colla quale viene scomunicato chiunque presti servizio domestico o ministerio qualsiasi agl' Iglesiensi; e persistendo essi nel rifiuto del pagamento, li sottopone ad interdetto; e finalmente invoca l'ajuto del braccio secolare, ammonendo Filippo re di Spagna, e i Vescovi di Uselli e di Bosa, se non vogliono cadere nell' indegnazione divina come disobedienti ai comandamenti Apostolici, ed ordinando agli altri tutti in virtù di santa obedienza e sotto pena di scomunica, che prendendo, incarcerando, occupandone i beni, e in ogni altro modo, purchè senza grave lesione del corpo, costringano gl' Iglesiensi al pagamento della decima all' Arcivescovo di Cagliari.

Nel presente atto sono inseriti i seguenti documenti: A) Sentenza in prima istanza, pronunziata nell'agosto 1561, *da Pietro Sanna, Arcivescovo d'Oristano, giudice delegato Apostolico (lin.* 81-537*); B) Memoriale dell' Arcivescovo di Cagliari Antonio Parragues di Castellejo al Papa per accelerare il corso del giudizio d'appello; col relativo decreto (lin.* 550-618*); C) La parte dispositiva della sentenza in seconda istanza, pronunciata dall' Auditore della Sacra Ruota Gaspare Groppero (lin.* 631-687*); D) Memoriale degl' Iglesiensi al Papa affinchè la causa sia giudicata in terza istanza; e relativo decreto (lin.* 699-729*); E) Francesco Perez, Arcivescovo di Cagliari, succeduto al Parraguez, domanda che la causa sia ripresa al punto dove si trovava alla morte del suo predecessore; e relativo decreto (lin.* 744-797*); F) Parte dispositiva della sentenza in terza istanza, pronunciata dall' Auditore della Sacra Ruota Cristoforo Robusterio (lin.* 804-862*); G) L' Auditore della Sacra Ruota Cristoforo Robusterio scommunica gl' Iglesiensi, come disobedienti alla sentenza che li condannava al pagamento delle decime a favore dell' Arcivescovo di Cagliari (lin.* 950-978*); H) Francesco Perez Arcivescovo di Cagliari fa istanza si continui a procedere contro gl' Iglesiensi, non ostante le ferie; e relativo decreto (lin.* 1115-1166).

1576, 17 agosto.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, Num. 48 (1)).

Serenissimo, potentissimo atque catholico Principi

(1) Nell'Archivio Arcivescovile esistono due esemplari del presente Documento, che ambedue furono tenuti a confronto.

Digitized by Google

et domino, domino Philippo, divina favente clementia Castellae, Legionis, Aragonum, Valentiae, Granatae, Hispaniarum, Neapolis et Siciliae, Sardiniae et Majoricarum Regi, Austriae Archiduci, Burgundiae, Lotharingiae, Brabantiae et Mediolani Duci, Flandriae, Frisiae, Holandiae, Zelandiae et Artesiae Comiti, ac in Asia et Africa Dominatori, Regnorum, Ducatuum, Comitatuum et aliorum dominorum vestrorum felicis prosperitatis augmentum; nec non Reverendissimis ac Reverendis in Christo patribus et dominis, dominis Dei et Apostolice Sedis gratia Usselensi et Bossanensi Episcopis, eorum et cujuslibet ipsorum in spiritualibus et temporalibus Vicariis seu officialibus generalibus; Curiaeque causarum Camerae Apostolicae generali Auditori, ejusque Viceauditori seu locumtenenti; universis quoque et singulis dominis Abbatibus, Prioribus, Praepositis, Decanis, Archidiaconis, Scolasticis, Archipresbyteris, Primiceriis, Cantoribus, Custodibus, Thesaurariis, Succentoribus, Sacristis, tam Cathedralium quam Collegiatarum Canonicis, Parrochialiumque ecclesiarum Rectoribus seu Locatenentibus eorumdem, Plebanis, Viceplebanis, Capellanis Curatis et non Curatis; ac Monasteriorum Ordinum quorumcumque Generalibus, Provincialibus, Ministris, Prioribus, Vicariis, Guardianis, Custodibus, Fratribus, Monachis; Sancti Joannis Hierosolimitani, Beatae Mariae, Teutonicorum, et Sancti Jacobi de Spata Magistris, Commendatoribus, Preceptoribus, Bailivis, eorumque, nec non Predicatorum, Minorum, Eremitarum Sancti Augustini et Beatae Mariae, Carmelitarum, ac aliorum Ordinum, quorumcumque domorum et conventuum Fratribus regularibus et conventualibus, exemptis et non exemptis, caeterisque presbiteris, clericis, notariis et tabellionibus publicis; ac fructuum, reddituum et proventuum Camerae Apostolicae debitorum collectoribus et subcollectoribus pro tempore existentibus quibuscumque per dictorum Episcoporum provincias, civitates et dioceses ac alias ubilibet constitutis, et eorum cuilibet insolidum; nec non illustribus Principibus et magnificis viris dominis Ducibus, Marchionibus, Langraviis, Comitibus, Baronibus, Vicecomitibus, militibus, militaribus, nobilibus, armigeriis, domicellis, burggraviis, senescallis, exercituum et armorum conductoribus, capitaneis, potestatibus, prioribus, marescallis, castellanis, proconsulibus, consulibus, scabinis, judicibus, justitiariis, scultetis, advocatis, ac Curiarum quarumcumque tam spiritualium quam temporalium, terrarumque, civitatum, oppidorum, castrorum, suburbiorum, villarum, ac universitatum quorumcunque majoribus, rectoribus et prefectis; nec non servientibus, clientibus, scribis, preconibus et officialibus, caeterisque dominis et personis quibuscumque jurisdictionem spiritualem, temporalem et ordinariam per se vel alium, seu alios, mediate vel immediate, ubicumque pro tempore exercentibus, ubicumque constitutis, et cuilibet eorum in solidum; et presertim universitatibus, hominibus, incolis, habitatoribus et parrochianis Civitatis Ecclesiensis ex adverso principalibus, in subinsertis commissionibus et sententiis ex adverso principaliter nominatis; omnibusque aliis et singulis quorum interest, intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum, quibuscumque nominibus censeantur aut quacumque praefulgeant dignitate: Christoforus Robuster, utriusque juris Doctor, Sanctissimi Domini Nostri Papae Capellanus, et ipsius Sacri Palatii Apostolici causarum Auditor et executor unicus ad infrascripta a Sede Apostolica specialiter deputatus, salutem in Domino, et nostris hujusmodi, imo verius Apostolicis, firmiter obedire mandatis.

Noveritis, quod lite et causa dudum in partibus coram Reverendissimo Domino Archiepiscopo Arborensi pendente inter partes infrascriptas, idem Reverendissimus Dominus Archiepiscopus predictus inter easdem partes, seu verius earum procuratores, rite et legitime procedens, suam diffinitivam in scriptis tulit et promulgavit sententiam sub hac verborum forma, videlicet:

« Nos Don Petrus Sanna, Dei et Apostolicae Sedis » gratia Archiepiscopus Arborensis et Episcopus » Sanctae Justae, ac Judex commissarius Apostolicus » per Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papam » quartum, una cum alio nostro collega, cum illa » clausula « ut vos vel alter vestrum etc. » specialiter nominatus et deputatus in causa et que- » stione vertente inter Reverendum Antonium Pit- » zalis Canonicum Ecclesiae sedis Callaritanae, tan- » quam procuratorem Illustris et Reverendissimi » Domini Don Antonii Parragues de Castillezo, Dei » et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopi Calla- » ritani et Episcopi Sulcitani et aliarum unionum, » et venerabilem promotorem fiscalem mensae Ar- » chiepiscopalis et Sulcitanensis ex una agentes, et » magnificos Capitaneum, Consiliarios, Cives, in- » colas et habitatores Civitatis Ecclesiarum sive » eorum sindicum et procuratorem defendentes partibus ex altera, de et super decimis solvendis, ut » praemititur, per (1) praedictos Cives et habitatores » praedictae Civitatis Ecclesiarum, et alias causis et » rationibus in actis et processu dictae causae con- » tentis, et ex praedictis quibus habeatur relatio: » viso in primis quoddam edicto sive expedicto » mandato et provisione dicti Reverendissimi Do- » mini Archiepiscopi Callaritani et Episcopi Sulcita- » nensis die decimaquarta mensis maji de anno pre- » terito 1560 super solvendis dictis decimis per » dictos Cives, incolas dictae Civitatis, prout in » eo; et visa cedula oblata die 29 dicti mensis » maji per magnificum Joannem Passiu, tunc Con- » siliarium dictae Civitatis, et Sebastianum Canyelles » subsindicum, cum qua dicunt predicti Cives et » parrochiani dictae Civitatis, non teneri ad solu- » tionem dictarum decimarum, causis et rationibus » in eadem cedula contentis, et provisione in ea » facta, cum qua committit dictam causam Reve- » rendo Petro Navarro Canonico et commissario » generali praedicti Reverendissimi Archiepiscopi

(1) Manca *per* in ambedue gli esemplari.

Digitized by Google

» Callaritani, qui justitiam faciat; et viso sindicatu » seu potestate dicti Sebastiani Canyelles; visa cedula oblata die 14 junii dicti anni 1560 per » dictum venerabilem promotorem fiscalem dictae » mense Sulcitanensis, cum qua dicit, dictos cives et » parrochianos dictae Civitatis teneri ad observationem dicti edicti predicti Reverendissimi Archiepiscopi et Episcopi Sulcitanenis super solvendis dictis » decimis, et quod non possunt se excusare quominus illas solvant, pretensa eorum consuetudine, » quae potius dicitur corruptela, non obstante, prout » in ea, et provisione in ea facta; visa cedula oblata » die 18 junii per dictum venerabilem promotorem » fiscalem, cum qua accusatur contumacia contra » dictos cives et parrochianos, prout in ea, et provisione in eadem facta; visa alia cedula oblata per » dictum venerabilem promotorem fiscalem, cum » qua supplicat expediri cartellum citatorium contra » dictos cives et parrochianos, repetendo libellum, » et producendo et reproducendo monitorium factum » super solvendis dictis decimis, et alias, prout in » ea, et provisione in ea facta; visa alia cedula oblata die 25 dicti mensis junii per dictum sindicum dictae Civitatis Ecclesiarum, cum qua dicit, » dictum Reverendum Commissarium predicti Reverendissimi Archiepiscopi Callaritani fore eis seu » dictae Civitati valde suspectum, causis et rationibus prout in ea, et propterea, quod eligantur arbitri super dicta suspitione, et provisione inde » sequuta; visa alia cedula dicti sindici dictae Civitatis die prima julii, cum qua persistit in suspitione opposita contra predictum Reverendum » Commissarium, et supplicat quod eligantur arbitri, » prout in ea latius, et provisione inde sequuta; » visa alia cedula oblata die quinta julii per dictum » promotorem fiscalem, cum qua satisfacit suspicionibus allegatis per adversarios contra predictum » Reverendum Commissarium, et quod non est locus » arbitris eligendis, et producit literas citatorias » emanatas contra dictos cives et parrochianos, decretatas et eis presentatas, prout in ea latius, et » provisione inde secuta; visis dictis literis citatoriis » presentatis magnificis Regenti Capitaniam et Consiliaris dictae Civitatis, prout in eis; visa alia cedula oblata die sexta julii per dictum sindicum » dictae Civitatis Ecclesiarum, cum qua dicit quod » mirantur de procedimentis factis citra (1) citationem factam dictis Consiliariis, ex quo constabat de » potestate dicti sindici dictae Civitatis, et pariter » facit productionem factam Antioco Loxi tunc Consiliario, et Sebastiano Canyelles, prout in ea, » provisioneque in ea facta; visa dicta potestate » dicti Loxi et Canyelles; visis nonnullis cedulis » oblatis per predictum promotorem fiscalem die » vigesima secunda julii et vigesima nona, cum » quibus dixit, terminum prefixi precisum et peremptorium ad dicendum, producendum et allegandum quitquid voluerint, cur non debent solvere dictas decimas, prout in eis; visa cedula » oblata per dictum syndicum die octava augusti, » cum qua supplicat quod eligantur arbitri super » dicta suspicione pretensa contra dictum Commissarium, prout in ea latius; visa cedula oblata per » predictum Reverendum Antonium Pitzalis procuratorem dicti Reverendissimi Archiepiscopi Callaritani, die 21 augusti, coram predicto Reverendo » Petro Navarro, Canonico, et Collega nostro Apostolico in dicta causa, cum qua facit productionem » cujusdam Brevis Apostolici sub annulo piscatoris » expediti predictae Suae Sanctitatis, cum quo committit nobis et dicto Domino Navarro collega » nostro dictam causam, juxta supplicationem introclusam, cum illa clausula « ut vos vel unus » vestrum », cum actu presentationis et acceptationis » per dictum Navarro facto, et producit et reproducit totum processum super dictis decimis hactenus factum, et supplicat, dictos Consiliares, cives » et incolas dictae Civitatis condemnari sua cum » sententia deffinitiva, ad dandum et solvendum » dictas decimas, et ad illos compelli sub sententiis, » penis et censuris, et aliis contentis in dicto Brevi » Apostolico, et pariter expediri litteras citatorias » contra dictos adversarios dictae Civitatis Ecclesiarum prout in forma, prout in ea latius, et provisione inde secuta; visis actu presentationis et » acceptationis dicti Brevis Apostolici facto dicto » Canonico Navarro, nec non et dicto Brevi Apostolico, et introcluse supplicationis; visa alia cedula oblata die trigesima augusti per dictos Pitzalis et promotorem fiscalem dictae mense, cum » qua producunt dictas literas citatorias cum earum » presentatione facta dictis Consiliariis dictae Civitatis, et accusant contumaciam, et supplicant » fieri solitam indagationem inter curiales, si inveniretur procurator seu syndicus dictae Civitatis, » prout in ea latius, et provisione inde secuta; visis » dictis litteris citatoriis, et actu presentationis earumdem; visa quadam longa cedula oblata die » secunda mensis septembris, in qua perseverant » in suspitionibus allegatis contra personam predicti Reverendi Canonici Navarro judicis Apostolici, » causis et rationibus prout in ea, et petunt quod » eligantur arbitri, et jus dicerent super dictis suspicionibus, prout in ea latius, et provisione inde » secuta; visa alia cedula die quinta septembris, » cum qua dicit non esse locum electionis dictorum » arbitrorum, sed quod debet per predictum Canonicum Navarro judicem Apostolicum ad ulteriora » in dicta causa procedi, non obstantibus in contrarium per adversarios pretensis, et appellatione » per eos interposita ut frivola repelli, prout in ea » latius, et provisione inde secuta; visa alia cedula » oblata die septima septembris per dictum syndicum Civitatis Ecclesiarum, in qua persistit in » dicta suspicione, et quod eligantur arbitri, causis » et rationibus prout in ea, et provisione inde secuta; visa alia cedula oblata per dictum promotorem et venerabilem promotorem fiscalem et

(1) Malo *circa* ambedue gli esemplari.

Digitized by Google

» dictae mense, die decima sexta septembris, prout
» in ea latius, et provisione inde secuta; visa pre-
» sentatione dicti Brevis Apostolici nobis facta die
» septima mensis octobris in villa de Quatruxo per
» dictum promotorem predicti Reverendissimi Ar-
» chiepiscopi Callaritani et Episcopi Ecclesiensis, et
» venerabilem promotorem fiscalem dictae mense,
» et subdelegatione per nos facta Reverendo Cano-
» nico Llimona, et intimatione de eadem subdele-
» gatione facta dicto Canonico Llimona, qui noluit
» acceptare onus dictae subdelegationis, causis et
» rationibus in actu dictae intimationis contentis,
» ad quod fit relatio; visa alia cedula nobis oblata
» in dicta Villa de Quatruxo die decima quinta
» octobris per dictos Pitzalis et promotorem fi-
» scalem, cum qua petunt et repetunt libellum et
» omnia in eo contenta, producendo et reproducendo
» processum, et omnia et singula in eo contenta,
» producta et allegata, supplicant, dictos adversarios
» de novo citari in forma solita, et committere
» causam ad colligendum et referendum Magnifico
» Michaeli Comprat assessori nostro, causis et ra-
» tionibus prout in ea latius, et provisione per nos
» in ea facta, committendo sive remittendo predicto
» Magnifico Michaeli Comprat assessori sive con-
» sultori, qui, causis et rationibus in cedula conten-
» tis, collegat, audiat et referat, et debite provideat
» quod juris et justitiae fuerit, prout in ea latius;
» visa alia cedula oblata die 26 octobris per dictum
» promotorem dicti Reverendissimi Archiepiscopi
» Callaritani et fiscalis dictae mense, cum qua pro-
» ducit dictas litteras citatorias cum earum presen-
» tatione facta dictis Consiliariis dictae Civitatis,
» prout in ea latius, et provisione in ea facta; visis
» dictis litteris citatoriis et actu dictae presentationis;
» visa alia cedula oblata per dictos procuratorem
» et fiscalem die ultimo octobris, cum qua accusant
» contumaciam contra adversarios, et supplicant
» prout in ea latius, et provisione in ea facta; visa
» alia cedula oblata die quarta novembris per An-
» tiocum Loxi et Sebastianum Canyelles, cum qua
» cum protestationibus et sollicitationibus in ea con-
» tentis et expressatis, et non alias, consentiunt quod
» nos de hac causa cognoscamus et jus inter dictas
» partes, servatis servandis, dicamus, et quod citra
» notam infamiae egregium Michaelem Comprat con-
» sultorem per nos in hac causa assumptum remo-
» veamus, et alium consultorem in locum ipsius eli-
» gamus, causis et rationibus prout in ea latius, et
» provisione in ea facta; visa alia cedula oblata die
» 14 9.bris per dictum procuratorem Pitzalis, cum
» qua satisfacit suspicionibus allegatis per adversarios
» in personam egregii Consultoris, supplicat propterea
» provideri prout in ea latius, et provisione in ea
» facta; visa alia cedula oblata die 12 9.bris per
» dictum Loxi dicto nomine, in qua perseverat in su-
» spicionibus allegatis contra egregium Consultorem,
» et supplicat illum removeri et alium per nos eligi,
» appellando ad Suam Sanctitatem a dicto gravamine,
» causis et rationibus prout in ea, et provisione per
» nos in ea facta; visa alia cedula oblata die 26 no-
» vembris per dictum procuratorem Pitzalis, cum
» qua, causis et rationibus in ea contentis, supplicat
» ad sententiam assignari, et dictos adversarios
» condemnari, et illos compellere sub penis et cen-
» suris ad solutionem dictarum decimarum, prout
» supplicatum fuit sepius, et provisione in ea facta;
» visa cedula et articulis per dictum sindicum Ci-
» vitatis Ecclesiarum die nona decembris oblata,
» cum qua supplicatur illorum admissio; visa alia
» cedula oblata die undecima decembris per dictum
» procuratorem Pitzalis, cum qua dicit articulos
» predictos non debere admitti, sed illos repelli,
» et ad ulteriora procedi et ad sententiam assignari,
» causis et rationibus prout in ea latius; visa alia
» cedula oblata per dictum sindicum Ecclesiarum
» die decima septima decembris, cum qua supplicat
» dictos articulos per eum oblatos admitti, causis
» et rationibus prout in ea latius, et provisione in
» ea facta; visa sententia per nos lata die 19 dicti
» mensis decembris, cum qua dicti articuli sindici
» fuerunt admissi, cum salvitationibus prout in ea,
» et concessi pro dilatione probatoria dies triginta,
» et quod pars dicti Reverendissimi Archiepiscopi
» Callaritani daret sua reinterrogatoria infra triduum
» si voluerit, prout in ea latius; visa cedula oblata
» per dictum syndicum Ecclesiarum die decima ja-
» nuarii proxime preteriti presentis anni millesimi
» quingentesimi sexagesimi primi, cum qua supplicat,
» causis et rationibus prout in ea latius, quatenus
» receptionem testium recipiendorum super dictis
» articulis una cum opportuna provisione committi
» personae confidenti et neutri parti suspectae, et
» provisione in ea facta, quod concordarent partes
» de commissario, prout in ea; visa alia cedula o-
» blata die 23 dicti mensis januarii per dictum
» procuratorem Pitzalis, cum qua supplicat quod,
» postquam partes concordarunt de commissario ad
» recipiendos dictos testes in Civitate Ecclesiarum,
» qui est discretus Gaspar Monco, notario et scriba
» presentis causae, quod faciant sibi literae oppor-
» tunae atque commissionem, prout in ea latius, et
» provisione in ea facta quod fierent literae prout
» in forma, prout supplicatur; visa patenti provi-
» sione, cum qua nos, causis et nominibus in ea
» expressatis, subdelegamus in presenti causa Re-
» verendum Joannem Dessi canonicum Callaritanum,
» prout in ea latius; visa alia cedula oblata die
» 22 martii per dictum procuratorem Pitzalis, cum
» qua supplicat, postquam testes sunt jam recepti,
» illos publicari, prout in ea latius, et provisione
» in ea facta; visa alia cedula oblata die 24 martii
» per dictum syndicum Ecclesiarum, cum qua sup-
» plicat secundam dilationem sibi concedi, causis et
» rationibus prout in ea latius, et provisione in ea
» facta; visa alia cedula oblata die decima sexta
» aprilis per dictum procuratorem Pitzalis, cum qua
» supplicat adversariis tertiam dilationem concedi,
» prout in ea latius, et provisione in ea facta; visa
» alia cedula oblata die quinta maji per dictum

Digitized by Google

» procuratorem Pitzalis et promotorem fiscalem,
» cum qua supplicat testes publicari, et ad senten-
» tiam assignari, causis et rationibus prout in ea
» latius, et provisione in ea facta; visa alia cedula
» oblata die nona maji per dictum procuratorem
» Pitzalis, cum qua supplicat dictos testes per ad-
» versarios datos publicari, et eorum copiam con-
» cedi, prout in ea latius, et provisione in ea facta
» quod dicti testes haberentur pro publicatis, assi-
» gnando biduum ad eos objciendum et impugnan-
» dum; visis dictis testibus in dicta civitate Eccle-
» siarum receptis per dictum commissarium et no-
» tarium dictae causae infrascriptum, et eorum dictis
» et testificationibus factis super articulis dictorum ad-
» versariorum, et reinterrogatoriis oblatis per dictum
» procuratorem Pitzalis, et parata copia eorumdem
» dicto sindico dictae Civitatis Ecclesiarum, de qua
» protestatus fuerat; visa cedula oblata per dictum
» procuratorem Pitzalis et promotorem fiscalem die
» 29 maji, cum qua dicunt contra dictos testes et
» eorum dicta, et supplicant ad sententiam assignari,
» causis et rationibus prout in ea latius, et provi-
» sione in ea facta; visa alia cedula oblata die tertia
» junii per dictum syndicum, cum qua supplicat,
» causis et rationibus in ea contentis, absolvi ab
» impetitis per dictum Reverendum Archiepiscopum
» et Episcopum Ecclesiensem, imponendo silentium
» perpetuum, cum omnium expensarum condemna-
» tione, prout in ea latius, et provisione in ea facta;
» visa alia cedula oblata nona junii per dictum pro-
» curatorem Pitzalis, cum qua, causis et rationibus
» in ea dictis, supplicat, attento quod intentio sui
» Reverendissimi principalis, de jure comuni et
» alias, est plenissima fundata, quod dicti adversa-
» rii, non obstantibus testibus per eos productis,
» condemnari ad solutionem dictarum decimarum, et
» ad id illos compelli, sub penis, sententiis et cen-
» suris, et propterea ad sententiam assignari, et ad
» diem certum illos condemnari, prout latius in ea,
» et provisione in ea facta; visis duabus assigna-
» tionibus factis ad sententiam instante dicto pro-
» motore fiscale et procuratore Pitzalis; visa alia
» cedula oblata per dictum procuratorem Pitzalis
» et promotorem fiscalem die 23 junii, cum qua
» supplicant, causis et rationibus prout in ea, quod
» assignetur ad sententiam, et die assignata illam
» pro se ferri, condemnando adversarios ad solu-
» tionem dictarum decimarum, una cum expensis,
» prout in ea latius, et provisione in ea facta; visa
» alia cedula magna oblata per dictum syndicum
» die tertia julii, cum qua multa dicit et allegat
» in jure et in facto, suplicando quod dicti prin-
» cipales sui absolvantur a solutione dictarum de-
» cimarum pretensarum, petitarum per dictum re-
» verendissimum Archiepiscopum Callaritanum et
» Episcopum Ecclesiensem, imponendo ei perpetuum
» silentium, prout in ea latius; visa alia cedula sa-
» tisfactoria dictae cedulae oblatae per dictum syn-
» dicum oblata die 14 dicti mensis julii per dictum
» procuratorem Pitzalis et promotorem fiscalem, cum
» qua dicit, causis et rationibus in ea contentis,
» quod dicti parrochiani adversarii veniunt com-
» pellendi ad solutionem dictarum decimarum, non
» obstantibus in contrarium pro illorum parte dictis,
» pretensis et allegatis, et propterea supplicat diem
» certum assignari ad sententiam, prout in ea latius,
» et provisione in ea facta; visa alia cedula oblata
» per dictum Sebastianum Canyelles die 18 julii, in
» qua multa dicit et allegat in jure et in facto,
» dicendo et pretendendo dicti sui principales non
» teneri ad solutionem dictarum decimarum nec ad
» alia pretensa per dictum Reverendissimum Calla-
» ritanum et Episcopum Ecclesiensem, sed quod
» veniunt absolvendi a petitis per dictum Archie-
» piscopum, causis et rationibus in dicta cedula
» contentis, prout in ea latius, producendo quam-
» dam Regiam litteram sive provisionem Serenissimi
» Regis Alfonsi, sub data Valentiae, pridie kalendas
» septembris, anno Domini millesimo trecentesimo
» trigesimo secundo, et provisione in dicta cedula
» facta; visa dicta Regia provisione, et omnia in
» ea contentis; visa alia cedula oblata per dictos
» procuratorem Pitzalis et promotorem fiscalem die
» 21 julii, et omnia in ea contenta, in qua suppli-
» cant assignari ad sententiam, prout in ea latius,
» et provisione in ea facta; visa alia cedula oblata
» per dictos Pitzalis et fiscalem die 23 julii, cum
» qua producit quandam regiam literam Suae Sacrae
» Cesareae Regiae Magestatis Regis et Domini no-
» stri, sub data in Montis Zonii, 31 mensis octobris
» millesimo quingentesimo trigesimo septimo, in
» favorem dicti Archiepiscopi expeditam, supplicando
» quod adversarii citentur ad videndum transcribi
» et collationari dictam Regiam literam in presenti
» processu cum suo originali, prout in ea latius,
» et provisione in ea facta; visa dicta Regia litera,
» et omnibus in ea contentis; visa alia cedula oblata
» per dictum procuratorem Pitzalis die 24, cum
» qua producit cum insertione quoddam instrumen-
» tum concordiae factum per Serenissimum Regem
» Martinum divae memoriae cum Reverendissimo
» in Christo patri Antonio tunc Callaritano Archie-
» piscopo cum consensu Sanctissimi Domini Nostri
» Papae, acto Barchinonae, 30 die mensis martii
» anno a Nativitate Domini millesimo quadringen-
» tesimo nono, cum qua supplicat quod dictus syn-
» dicus citetur ad videndum transcribi et collatio-
» nari cum originali dicti instrumenti concordiae
» in presenti processu, et cum ii quod assignetur
» ad sententiam ad diem certum, prout in ea latius,
» et provisione in ea facta; viso dicto instrumento
» dictae concordiae producto, et omnibus in eo
» contentis; visa quadam cedula et articulis oblatis
» per dictum syndicum Ecclesiarum die septima
» presentis mensis augusti, cum qua supplicat il-
» lorum admissionem et dilationem probatoriam sibi
» concedi, et testes in ea descriptos recipi, causis
» et rationibus prout in ea; visa alia cedula oblata
» per dictum procuratorem Reverendissimi Callari-
» tani die predicta, satisfaciendo, et contradicendo

Digitized by Google

» admissioni dictorum articulorum et receptioni
» dictorum testium, causis et rationibus prout in
» ea, et provisione in ea facta ad sententiam seu
» debitam provisionem; visa alia cedula oblata die
» undecima presentis mensis per dictum syndicum,
» cum qua petit et supplicat provideri prout in ea,
» et provisione in ea facta; visa alia cedula oblata
» die decima tertia presentis mensis per dictum
» procuratorem dicti Reverendissimi Callaritani, cum
» qua petit et supplicat provideri prout in ea latius,
» et provisione in ea facta; visa alia cedula oblata
» per dictum syndicum, cum qua supplicat dictos
» articulos admitti, et producit nonnullos libros et
» quinternos collectarum, primitiarum et portadia-
» rum, quam aliorum jurium et emolumentorum,
» quae consuerunt recipere Episcopi Ecclesienses, et
» supplicat prout in ea, et provisione in ea facta; visis
» dictis libris seu quinternis productis; visa alia
» cedula oblata die 13 presentis mensis augusti per
» procuratorem predicti Reverendissimi Archiepiscopi
» Callaritani, cum qua petit et supplicat provideri
» prout in ea latius, et ob denegatam sibi justitiam
» acta sibi dari et tradi, ut possit illam prosequi
» coram Sua Sanctitate, et provisione in ea facta;
» visa alia cedula die presenti et infra oblata per
» dictum syndicum Ecclesiarum, cum qua supplicat
» dictos articulos per eum ultimo loco positos ad-
» mitti, et mandari predicto Reverendissimo Archie-
» piscopo Callaritano, quatenus infra brevem ter-
» minum prefigendum deponat apud notarium causae
» infeudationem presentis Regni in dicta cedula
» mentionatam, ad effectum prout in ea latius, et
» provisione in ea facta; et visis demum omnibus
» aliis videndis, et attentis attendendis, totoque pro-
» cessu, et omnibus hinc inde cedulatis, productis,
» dictis et allegatis, et assignationibus factis ad sen-
» tentiam, debitam provisionem, et precipue ad pre-
» sentem diem et horam, ad quas iterum et ad
» cautelam cum presenti assignamus: Deum omni-
» potentem et ejus Sancta quatuor Evangelia prae
» oculis semper habendo, de cujus vultu omne re-
» ctum judicium procedit, pronunciamus, sententiamus
» et declaramus in hunc qui sequitur modum, Christi
» nomine invocato:

» Cum ex meritis presentis processus, nec alias,
» constitit nec constat talia fuisse dicta, producta,
» probata seu allegata pro parte Civium et habita-
» torum seu incolarum Civitatis Ecclesiarum, pro-
» pter que de jure nec alias possunt se excusare
» a solutione decimarum Episcopo dictae civitatis:
» ideo, et alias, predictos cives et habitatores seu
» incolas dictae Civitatis Ecclesiarum condemnamus
» ad solutionem decimarum tam de omnibus fructi-
» bus terrae, quam omnium animalium; repulsis
» articulis tanquam impertinentibus et non relevan-
» tibus, et aliis per predictos cives et incolas pre-
» tensis; neutram partium in expensas condemnando.

» Fiat executio pro bistractis.

» P. Sanna, Archiepiscopus Arborensis, et judex
» Apostolicus etc. ».

A qua quidem sententia diffinitiva cum pro parte civium, incolarum et habitatorum Ecclesiensium principalium predictorum ad felicis recordationis Pium Papam quartum, ejusque sanctam sedem Apostolicam, appellatum fuisset, idem felicis recordationis Pius Papa quartus causam hujusmodi appellationis committens, quamdam Commissionis sive supplicationis cedulam Reverendo Patri domino Gaspari Groppero, Coauditori nostro, per unum ex cursoribus suis presentari fecit; quam tunc Reverendus Pater dominus Gaspar Gropperus Coauditor predictus ad se ea qua decuit reverentia recepit, hujusmodi sub tenore:

« Beatissime Pater: Lite et causa, seu litibus et
» causis, coram Reverendo domino Petro Navarro,
» Canonico Callaritano, judice per Sanctitatem Ve-
» stram virtute specialis rescripti deputato inter
» devotam creaturam vestram Antonium Paragues
» de Castillejo modernum Archiepiscopum Callari-
» tanum agentem ex una, et parrochianos ac in-
» colas parrochialis Ecclesiae sive Ecclesiarum Villae
» seu civitatis de Ecclesiarum, De Iglesias vulga-
» riter nuncupatae, quae mense Archiepiscopali Cal-
» laritanae mediante mense Episcopali Sulcitanensi
» annexa et unita existit, reos conventos de et super
» solutione et prestatione decimarum, et seu ipsis
» decimis, rebusque aliis in actis causae et causa-
» rum hujusmodi latius deductis et illorum occa-
» sione, in prima vertente instantia, partibus ex
» altera: predictus dominus Petrus, judex specia-
» liter deputatus, diffinitivam in favorem creaturae
» predictae, et contra parrochianos predictos et
» incolas, protulit sententiam, a qua, ut dicitur,
» fuit ad Sanctitatem Vestram et Sanctam Sedem
» Apostolicam appellatum; causa tamen appellationis
» pretensae nondum commissa, prout nec predicti
» adversarii committi facere curant. Verum quia,
» Pater Sancte, predictae creaturae multum inte-
» rest, se et Sedem Archiepiscopalem a litibus quanto
» citius fieri possit eximi et liberari, et quod sanum
» est consequi: supplicat Sanctitati Vestrae, qua-
» tenus dignetur causam et causas pretensae ap-
» pellationis hujusmodi, quatenus in tempore et per
» legitimam personam seu alias legitime ad Sancti-
» tatem Vestram et Sanctam Sedem Apostolicam
» per predictos adversarios fuerit interposita, alicui
» ex Vestri Sacri Palatii causarum Auditoribus seu
» locatenentibus, attento quod causa est magnae
» importantiae, et agitur super decimis, quarum
» cognitio proprie ad judices ecclesiasticos spectat
» et pertinet, summarie etc. ac prout in beneficia-
» libus, audiendam, cognoscendam, decidendam et fine
» debito terminandam, una cum omnibus et singulis
» suis incidentibus, dependentibus, emergentibus,
» annexis et connexis, ac toto negotio principali,
» committere et mandare, cum potestate predictos
» parrochianos et incolas omnesque alios et singulos,
» sua comuniter vel divisim interesse putantes, et
» in executione citationis presentium vigore decer-
» nendae nominandos, in Romana Curia et extra
» eam in partibus, etiam per edictum publicum,

Digitized by Google

» constito summarie et extrajudicialiter de non tuto
» accessu, citandos, ac eisdem ac aliis, quibus,
» quando et quoties opus fuerit, sub censuris ec-
» clesiasticis et pecuniariis ejus arbitrio moderandis
» et applicandis penis, etiam per simile edictum
» inhibendo contradictores etc.; declarando, aggra-
» vando etc., usque ad invocationem auxilii brac-
» chii secularis inclusive, aliaque faciendo, dicendo
» et exercendo in premissis et circa ea necessaria
» seu quomodolibet opportuna; praemissis, nec non
» constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, stilo
» Palatii, juribus, privilegiis quoque, indultis, sta-
» tutisque et consuetudinibus etc., caeterisque con-
» trariis non obstantibus quibuscumque; statum etc.
» pro expressis habendis. »

Que commissio tales habebat signaturas, videlicet:

« De Mandato domini nostri Pape, audiat ma-
» gister Gaspar Gropperus; citet, inhibeat, etiam
» sub censuris et penis, procedat summarie etc. ut
» petitur, et justitiam faciat. »

« Placet Domino Nostro Pape. Thomas Feltiensis. »

Hujusmodi siquidem et aliarum presentatarum commissionum vigore cum idem Reverendus pater dominus Gaspar Gropperus Coauditor noster ad quamplures actus judiciales, citra tamen causae conclusionem, processisset, idem felicis recordationis Pius Papa quartus obiit; ac felicis recordationis Pius Papa quintus ad summi Apostolatus apicem assumptus fuit; ac postmodum, servatis servandis, et cognitis earumdem causarum meritis, preinsertam sententiam diffinitivam per suam quam desuper tulit et promulgavit sententiam diffinitivam confirmavit, hujusmodi sub tenore:

« Christi nomine invocato, pro tribunali sedentes
» et solum Deum prae oculis habentes, per hanc
» nostram diffinitivam sententiam, quam de do-
» minorum Coauditorum nostrorum consilio pariter
» et assensu in his scriptis facimus, dicimus, pro-
» nunciamus, sententiamus, diffinimus, decernimus
» et declaramus, in causa et causis quae primo
» et in prima in partibus coram Reverendissimo
» Patre domino Archiepiscopo Arborensi, judice
» delegato Apostolico, et deinde coram nobis, inter
» Reverendissimum dominum Antonium Paragues
» de Castillezo, Archiepiscopum Callaritanum uti
» Episcopum Sulcitanensem et Rectorem Ecclesien-
» sem ex una, et magnificos cives, habitatores,
» hominesque et universitatem predictae Civitatis
» Ecclesiarum, de et super solutione decimarum
» tam omnium et singulorum fructuum terrae, quam
» animalium et aliarum rerum, per dictum Reve-
» rendissimum dominum Archiepiscopum uti recto-
» rem Ecclesiarum petitarum, rebusque aliis in actis
» causae et causarum hujusmodi latius deductis et
» illorum occasione, in secunda via appellationis
» seu restitutionis in integrum, aut aliis pendentibus
» instantiis, partibus ex altera: dicimus, pronun-
» ciamus, sententiamus, diffinimus, decernimus et
» declaramus, bene et legittime fuisse et esse ju-
» dicatum, decisum, sententiatum et determinatum
» per predictum Reverendissimum Patrem dominum
» Archiepiscopum Arborensem ad favorem predicti
» Reverendissimi domini Archiepiscopi ipsiusque
» ecclesiae et curiae promotoris, maleque pro parte
» ipsorum parrochianorum, hominum, habitatorum,
» civium et incolarum predictorum ab ipsius pro-
» nunciatione, decisione, ordinatione et sententia
» fuisse (1) appellatum et reclamatum; et propterea
» dictam sententiam et pronuntiationem confirman-
» dam fore et esse, prout confirmamus, confirmarique
» et validari mandamus; molestationesque, perturba-
» tiones et impedimenta quaecumque per dictos ci-
» ves, incolas et habitatores ipsi Reverendissimo Ar-
» chiepiscopo Callaritano ejusque ecclesiae et curiae
» illatas et prestitas, ac illata et prestita, et inferri
» comminata, fuisse et esse temerarias, illicitas,
» iniquas, illasque et illa eisdem parrochianis mi-
» nime facere de jure licuisse neque licere, et pro-
» pterea de et super illis perpetuum silentium impo-
» nendum fore et esse, prout imponimus; ipsosque
» cives, incolas et habitatores in expensis coram
» nobis legitime factis condemnandos fore et esse,
» prout condemnamus; quarum expensarum taxa-
» tionem nobis imposterum reservamus. Et ita di-
» cimus, pronunciamus, sententiamus, diffinimus,
» decernimus et declaramus. »

Quam quidem diffinitivam sententiam idem Reverendus pater dominus Gropperus manu sua propria subscripsit, in hunc qui sequitur modum, videlicet:

« Ita pronuntiavi. GASPAR GROPPERUS, Rotae Auditor. »

Ab ista vero diffinitiva sententia pro parte eorumdem civium, incolarum et habitatorum Ecclesientium ex adverso principalium predictorum ad felicis recordationis Pium Papam quintum ejusque Sanctam Sedem Apostolicam similiter appellato, idem felicis recordationis Pius Papa quintus causam appellationis hujusmodi committens, quamdam commissionis sive supplicationis cedulam nobis Christophoro Robusterio Auditori prefato per unum ex suis cursoribus presentari fecit; quam nos cum simili qua decuit reverentia recepimus, hujusmodi tenoris:

« Pater sancte. Dignetur Sanctitas Vestra causam
» et causas appellationis et appellationum nullitatis
» et nullitatum ex tribus iniquitatis et notoriae in-
» justitiae de quadam pretensa diffinitiva sententia
» per Reverendum Patrem dominum Gasparem Grop-
» perum, Sacri Palatii Apostolici Auditorem, ad fa-
» vorem, ut dicitur, Reverendissimi Patris domini
» moderni Archiepiscopi Callaritani lata, et contra
» devotos Sanctitatis Vestrae Oratores, parrochianos
» et incolas civitatis Ecclesiarum, de Sglesias vul-
» gariter nuncupate, Sulcitanensis, de et super solu-
» tione pretensarum decimarum rebusque aliis, etc.,
» in actis causae et causarum hujusmodi deductis
» promulgata, ad Sanctitatem Vestram ejusque San-
» ctam Sedem Apostolicam, infra tamen legittima
» tempora, interpositae et interpositarum, alicui alteri

(1) Così emendiamo; ambedue gli esemplari hanno *male*, voce che già si legge a lin. 661, e perciò qui è soverchia.

Digitized by Google

» Vestri Sacri Palatii Auditori seu locumtenenti audiendam, cognoscendam, decidendam fineque debito terminandam committere et mandare, cum potestate tam predictum adversarium quam omnes alios etc., et quibus et quoties opus fuerit, in Romana Curia et extra citandi et inhibendi, aliaque faciendi, dicendi, gerendi, exercendi et exequendi in premissis necessaria et quomodolibet opportuna: constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, stilo Palatii, caeterisque contrariis non obstantibus quibuscumque; statum etc., pro sufficienter expressis habendis ».

Que commissio ita erat signata: « De mandato » Domini nostri Pape, audiat Magister Christophorus, » et justitiam faciat ».

Cujus quidem commissionis vigore nos in causa et causis predictis ad quamplures actus judiciales, citra tamen causae conclusionem, procedendo, tandem felicis recordationis Pius Papa quintus, sicut Altissimo placuit, diem vitae suae clausit extremum, et sanctissimus in Christo Pater et Dominus Noster Dominus Gregorius divina providentia Papa decimus tertius ad Summi Apostolatus apicem assumptus fuit. Idem sanctissimus Dominus Noster Dominus Gregorius Papa decimustertius quamdam aliam commissionis cedulam pro parte Reverendissimi moderni Archiepiscopi Callaritani per unum ex eisdem cursoribus presentari fecit, quam nos cum ea qua decuit reverentia recepimus, tenoris subsequentis (1):

« Pater Sancte. Introducta lite et causa vigore » specialis rescripti Sanctitatis Vestrae pro parte » civium, incolarum et habitatorum Ecclesiensium » appellatorum a quadam sententia contra eos per » Reverendum Patrem dominum Gasparem Groperum Rotae Auditorem lata coram Reverendo » Patre domino Christophoro Robusterio, ejusdem » Rotae Auditore, contra quondam bonae memoriae » Antonium Paragues de Castellejo, Archiepiscopum » Callaritanum, cum suis unitis, agentium de et » super solutione decimarum per dictos incolas et » cives debitarum, rebusque aliis in actis causae et » causarum hujusmodi latius deductis; in eaque ad » diversos actus processo, supervenit quod dictus » quondam Antonius, sicut Altissimo placuit, ab » hac vita migravit, et licet credatur quod modernus » Archiepiscopus Franciscus, Sanctitatis Vestrae orator, possit in causa et causis hujusmodi coram » eodem Auditore valide procedi, illamque et illas » pro justitia expediri facere; nihilominus, ad premissa, omneque aliud dubium tollendum, supplicat » eidem Sanctitati Vestrae creatura predicta, quatenus dignetur committere et mandare eidem Reverendo Patri domino Auditori, quod, constito » sibi summarie et quantum sibi sufficere videbitur » de interesse predicti oratoris, illum in causa et » causis predictis in eisdem statu et terminis, in » quibus ad presens reperitur, admittat, ac causam » et causas hujusmodi, prout justitia suadebit, terminet et decidat, sententiasque in predicti sui predecessoris favorem latas, prout juris fuerit, confirmet, aliaque faciat, dicat, gerat et exequatur, » que in premissis et circa ea necessaria fuerint seu » quomodolibet opportuna; cum potestate in curia » et extra citandi et inhibendi quos, quibus, quoties » et quando opus fuerit, sub censuris et penis ecclesiasticis ac pecuniariis ejus arbitrio imponendis » et applicandis; et in eventum non paritionis censuras et penas predictas incidisse, etc., declarandi, » aggravandi et reaggravandi, auxiliumque brachii » secularis, si opus fuerit, invocandi, omniaque alia » et singula faciendi, gerendi et exequendi, que » in premissis et circa ea necessaria fuerint seu quomodolibet opportuna; praemissis ac aliis, constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, stilo Palatii, rebusque aliis in contrarium facientibus non » obstantibus quibuscumque; statum, etc., pro plene » et sufficienter expressis habendis, etc. ».

Que commissio duas habebat signaturas, videlicet: « De mandato Domini Nostri Pape idem Auditor, » constito de interesse, admittat, inhibeat, etiam » sub censuris et penis, procedat ut petitur, et justitiam faciat ». « Placet Domino Nostro Pape: » A. Cardinalis Sfortia ».

Hujusmodi siquidem commissionis pretextu nos, in causa et causis predictis similiter rite et legitime procedentes, servatis etiam servandis, nostram preinsertarum sententiarum confirmatoriam in scriptis tulimus et promulgavimus sententiam diffinitivam, in hunc qui sequitur modum:

« Christi nomine invocato, pro tribunali sedentes, » et solum Deum prae oculis habentes, per hanc nostram diffinitivam sententiam, quam de dominorum » Coauditorum nostrorum consilio pariter et assensu » in his scriptis ferimus, in causa et causis que primo » coram Reverendissimo Archiepiscopo Arborensi » judice Apostolico in partibus delegato in prima, » deinde coram Reverendo Patre domino Gaspare » Groppero Coauditore nostro in secunda, et successive coram nobis in tertia versa fuerunt et vertuntur instantia, inter quondam bonae memoriae » Reverendissimum Antonium Parragues de Castillejo Archiepiscopum Callaritanum et Episcopum » Sulcitanensem et Rectorem Ecclesiensem, et successive Reverendissimum Dominum Franciscum » Peres ejusdem ecclesiae Callaritanae Archiepiscopum et Episcopum Sulcitanensem ac Rectorem » Ecclesiensem respective agentes, ex una, et Universitates, homines, incolas, habitatores et parrochianos Civitatis Ecclesiensis, de et super decimis » omnium et singulorum fructuum terrae, animalium » aliarumque rerum, per predictos dominos Archiepiscopos petitarum, dictarumque decimarum solutionibus, rebusque aliis in actis causae et causarum hujusmodi latius deductis, et illorum occasione, partibus ex altera: dicimus, decernimus, » declaramus et diffinitive pronuntiamus, bene per » Reverendum Patrem dominum Gasparem Groperum Coauditorem nostrum ad favorem predicti

(1) Vedi la nota al Documento precedente, lin. 18.

Digitized by Google

» quondam Reverendissimi Antonii Paragues de Castillejo contra dictam Universitatem, homines, incolas et habitatores Ecclesienses fuisse processum, pronunciatum, declaratum et diffinitum, maleque pro parte ejusdem Universitatis et hominum, incolarum, habitatorum et parrochianorum Ecclesientium predictorum ab hujusmodi pronuntiatione, decisione et sententia contra eos lata fuisse appellatum, provocatum et de nullitate dictum; et propterea dictam sententiam et pronunciationem, sententiasque et pronunciationes predictas, per predictum Reverendum dominum Gasparem Groperium et Reverendissimum dominum Archiepiscopum Arborensem respective latas in favorem predicti quondam Reverendissimi domini Antonii Archiepiscopi, ejusque Ecclesie seu ejusdem curiae seu Ecclesiae procuratoris vel coauditoris, contra predictam Universitatem, homines, incolas et habitatores ejusdem Civitatis Ecclesiensis [*confirmandas esse, prout confirmamus; condemnando predictam Universitatem, homines, incolas et habitatores ejusdem Civitatis Ecclesiensis*] (1) in expensis coram nobis factis nec non in decimis decursis, dictarum decimarum fructibus, seu dictarum decimarum valore a tempore mote litis; quarum omnium taxationem et liquidationem respective nobis in posterum reservamus et condemnamus ».

Que sententia ita erat subscripta: « Ita pronuntiavi ego Christophorus Robuster et Samant, Rotae Auditor ».

Quae quidem diffinitiva sententia, quia tertia et conformis erat et a qua appellare non licet, omnibus et singulis expensis pro parte Reverendissimi Archiepiscopi Callaritani principalis, in preinsertis commissionibus et sententiis principaliter nominati, in causa et causis hujusmodi legitime factis, in quibus ei dicti cives, incolae et habitatores Ecclesienses ex adverso principales per preinsertas sententias sententialiter condemnati existunt, ad centum sexaginta ducatos auri de camera boni et justi ponderis per nos, provida moderatione previa, rite taxatis ac moderatis; nec non literis sive processibus executorialibus pro parte ejusdem Reverendissimi Domini Archiepiscopi principalis per nos decretis et concessis, per quas inter caetera predictos Universitatem, incolas, habitatores et parrochianos Ecclesienses ex adverso principales, quatenus decimas in preinsertis sententiis expressas dicto Reverendissimo Archiepiscopo Callaritano principali, seu procuratori suo legitimo ad hoc sufficienti mandato suffulto pro eo et ejus nomine, solverent, nec non centum sexaginta ducatis predictis per nos occasione expensarum litis et causae hujusmodi, ut prefertur, taxatis, ac quatuor aliis similibus ducatis auri de camera pro ipsarum literarum executorialium expeditione etiam expositis, realiter et cum effectu respective satisfacerent et restituerent ac plenariam satisfactionem impenderent, vel saltem super premixis, si cum eodem Reverendissimo Domino Archiepiscopo Callaritano principali amicabiliter componerent et concordarent, infra certos sibi desuper assignatos et jamdiu effluxos peremptorios terminos competentes, sub excomunicationis aliisque sententiis, censuris et penis ecclesiasticis in dictis literis executorialibus contentis, quas in eos, si secus facerent, canonica monitione precedente in scriptis ferebamus, monuimus et requisivimus, monerique et requiri mandavimus, prout in hujusmodi literis sive processibus executorialibus desuper emanatis et expeditis ac contra eosdem Universitatem, incolas, habitatores et parrochianos Ecclesienses ex adverso principales extra Romanam Curiam et in partibus in eorum propriis personis debite executis, et illorum executione coram nobis facta, et in scriptis, exhibitis et productis, plenius dignoscitur contineri.

Nos tunc Christophorus Robusterius Auditor prefatus in hujusmodi negotio procedere volentes, ad providi viri domini Michaelis de Horti, in Romana Curia causarum, dictique Reverendissimi domini Archiepiscopi Callaritani principalis, procuratoris, instantiam, providum virum dominum Gasparem Mercado, ex adverso procuratorem, et dictos citatos, ad dicendum et excipiendum quitquid verbo vel in scriptis contra hujusmodi literas excutoriales et earum executionem dicere sive excipere volebant, primo, et consequenter ad docendum sese predictis literis executorialibus justa earum formam et tenorem paruisse et optemperasse, primo pro prima, secundo pro secunda, tertio pro tertia, et quarto pro quarta dilatione, et ex super abundanti, ad omnem eorum malitiam convincendam, per quemdam ex supradicti Domini Nostri Pape cursoribus, nec non per audientiam publicam literarum contradictarum Domini Nostri Pape, successive et respective citari mandavimus et fecimus ad certos peremptorios terminos competentes, cum dierum congruentibus intervallis; in quibus quidem successive terminis et eorum quolibet per dictum dominum Michaelem de Horti procuratorem, nomine quo supra procuratorio judicialiter comparentem, citatorum predictorum in quibusdam citationibus audientiae pergameni cedulis a nobis emanatis, et de nostris voluntate et mandato in dicta audientia literarum contradictarum lectis, publicatis, signatis et executis, ac ibidem vicissim facto et in scriptis representatis contentorum, nec non dicti Gasparis Mercado ex adverso procuratoris non comparentis contumacia accusata, ipsosque contumaces reputari, et eorum contumaciam excomunicationis ac alias sententias, censuras et penas in eisdem executorialibus contentas temere propterea incurrendo, dictos Universitatem, incolas, habitatores et parrochianos Ecclesienses ex adverso principales, servatis servandis, et singulis expectatis dilationibus, excomunicationem et alias sententias, censuras et penas in dictis literis executorialibus hujusmodi contentas incidisse et incurrisse declaravimus per nostram declaratoriam quam desuper in scriptis tulimus et promulgavimus sententiam, tenoris subsequentis:

(1) Queste o simili parole, senza le quali non corre il senso, mancano in ambedue gli esemplari.

Digitized by Google

« Christi nomine invocato, pro tribunali sedentes, » et solum Deum prae oculis habentes, per hanc » nostram declaratoriam sententiam, quam de domi- » norum Coauditorum nostrorum consilio pariter et » assensu in his scriptis ferimus, pronunciamus et de- » claramus, incolas, cives et habitatores civitatis Ec- » clesiensis ac illius Universitatem, decimas prestare » et solvere recusantes, ob non paritionem literarum » executorialium contra eos ad instantiam Reveren- » dissimi Domini domini Francisci Perez, ejusdem » ecclesiae Callaritanae Archiepiscopi, Episcopi Sul- » citanensis et Rectoris Ecclesiensis, de et super » decimis omnium et singulorum fructuum terrae, » animalium, aliarumque rerum et eorum occasione » decretarum, excomunicationis et interdicti respe- » ctive, ac alias sententias et censuras ac penas in » eisdem literis executorialibus contentas incurrisse, » eosdemque publice interdictos et respective exco- » municatos denunciandos, et ab omnibus ecclesiis » et Christi fidelibus evitandos fore et esse, prout » denunciamus et evitari mandamus; literasque de- » claratorias desuper opportunas decernimus et re- » laxamus, dictosque Cives, incolas et habitatores » et Universitatem in expensis factis etc., quarum » taxationem nobis imposterum reservamus, con- » demnamus. »

Hujusmodi autem sententia per nos lata taliter erat subscripta: « Ita pronunciavi ego Christophorus » Robuster et Samant, Rotae Auditor. »

Cum autem dicti cives, incolae, habitatores et Universitas Civitatis Ecclesiensis ex adverso principales, sicut premittitur, de mandato nostro Romae in locis publicis per quemdam Domini Nostri Pape cursorem excomunicati declarati, ut rebelles et inobedientes ac suarum salutum immemores dictam excomunicationis et ejus declarationis sententiam per decem dies post illius denunciationem et publicationem predictas immediate sequentes pertinaciter sustinuerant et ad Sanctae Matris Ecclesiae gremium redire, et animarum suarum saluti providere non curaverant, prout sustinent ad presens: nos in declarationis negotio hujusmodi ulterius rite procedentes, ad dicti Domini Michaeli de Horti procuratoris instantiam predictos cives, incolas, habitatores et Universitatem Ecclesiensem ex adverso principales, omnesque alios et singulos sua comuniter vel divisim interesse putantes, eorumque procuratores si qui sint in Romana Curia pro eisdem, nec non providum virum dominum Gasparem Mercadum ex adverso procuratorem, ad videndum et audiendum supradictam excomunicationis et ipsius declarationis sententiam ac processus nostros hujusmodi contra et adversus eosdem cives, incolas, habitatores et Universitatem Ecclesiensem ex adverso principales, decimas prestare et solvere recusantes, juxta literarum sive processuum executorialium vim, formam et tenorem, propter non paritionem earumdem, aggravari, literasque aggravatorias desuper opportunas in forma solita et consueta per nos decerni et concedi; vel dicendum et causam si quam habeant rationabilem quare premissa fieri non debeant allegandum, per aliquem Domini Nostri Pape cursorem, nec non per audientiam publicam literarum contradictarum Domini Nostri Pape, citari mandavimus et fecimus ad certum peremptorium terminum competentem, videlicet ad diem et horam inferius secundo loco annotatos. Quo termino adveniente comparuit in judicio legitime coram nobis providus vir dominus Michael de Horti procurator predictus, et citatorum predictorum in quadam citationis audientiae pergameni cedula a nobis emanata, et de nostris voluntate et mandato in audientia publica literarum contradictarum predicti Domini Nostri Pape, ut moris est, lecta, signata et sigillata, inibique debite executioni demandata, et per eum coram nobis judicialiter representata, contentorum non comparentium contumaciam accusavit, ipsosque contumaces reputari, et in eorum contumaciam predictam excomunicationis et declarationis sententiam contra predictos cives, incolas, habitatores et Universitatem Ecclesiensem ex adverso principales, et decimas prestare et solvere recusantes, ob non paritionem predictam latam aggravari, et ipsos aggravatos publice denunciari mandari, literasque aggravatorias desuper necessarias et opportunas in forma solita et consueta decerni et concedi per nos instanter postulavit. Nos tunc dictos citatos non comparentes reputavimus merito, prout erant quoad actum et terminum hujusmodi, justitia id exigente, contumaces; et in eorum contumaciam, attendentes postulationem hujusmodi fore justam et consonam rationi, quodque nedum decem sed plures dies post predictae sententiae declarationem et publicationem in dicta curia, ut prefertur, factam effluxissent, nullamque nobis de paritione dictorum civium, incolarum, habitatorum et Universitatis Ecclesiensis ex adverso principalium factam esse certificationem, et etiam quod crescente contumacia et inobedientia merito crescere debeat et pena, ne facilitas pene audaciam tribuat delinquendi: excomunicationis et declarationis sententiam antedictam ac processus nostros hujusmodi aggravandos duximus et aggravavimus, prout aggravamus per presentes, has nostras literas aggravatorias desuper in forma solita et consueta decernendo opportunas. Quocirca, vos omnes et singulos supradictos, et vestrum quemlibet in solidum, auctoritate Apostolica nobis commissa et qua fungimur in hac parte tenore presentium requirimus et monemus, primo, secundo, tertio et peremptorie, vobisque nihilominus et vestrum cuilibet in virtute sanctae obedientiae et sub excomunicationis poena, quam in vos et vestrum quemlibet, canonica monitione praemissa, ferimus in his scriptis nisi feceritis quae mandamus; districte precipiendo mandantes, quatenus statim visis et receptis praesentibus, et postquam pro parte dicti Reverendissimi Archiepiscopi Callaritani principalis super hoc vigore presentium fueritis requisiti, seu alter vestrum fuerit requisitus, ita tamen quod in his exequendo unus vestrum alterum non expectet nec unus pro alio

Digitized by Google

seu super alium se excuset, singulis diebus dominicis et festivis in vestris Ecclesiis, monasteriis et capellis, infra missarum et aliarum horarum divinarum solemnia, dum ibidem populi multitudo ad divina audiendum convenerit, aut alias legitime fuerint congregata, ac ubi, quando et quoties expediens fuerit, dictam excomunicationis sententiam reiterando et innovando, eosdem cives, incolas, habitatores et Huniversitatem Ecclesiensem decimas prestare et solvere recusantes ex adverso principales excomunicatos declaratos et aggravatos, campanis pulsatis, candelis acensis ac demum extinctis et in terra projectis, cruce erecta et religione induta, aquam benedictam aspergendo ad fugandum demones qui eos detinent sic alligatos et laqueis suis cathenatos, orando quod Dominus Noster Jesus Christus ipsos ad Catholicam fidem et Sanctae Matris Ecclesiae gremium reducere dignetur, et ne in talibus perversitate et duritia dies suos finire permittat; cum decantatione responsorii « Revelabunt Celi iniquitatem Jude etc. » et Salmi « Deus laudem meam ne tacueris etc.; » cum antiphona « Media vita in morte sumus totaliter; » et his finitis ad januas ecclesiarum vestrarum una cum clericis et parrochianis accedendo, et ad terrorem, ut ipsi cives, incolae, habitatores et Universitas Civitatis Ecclesiensis ex adverso principales decimas prestare et solvere recusantes eo citius ad obedientiam redeant, tres lapides versus domum habitationum suarum projiciendo, in signum maledictionis eternae quam Deus dedit Chore, Datan et Abiron, quos terra sustinere non potuit sed justo Dei judicio illos vivos absorbuit ut in infernum descenderent viventes; etiam post missam et in vesperis aliisque horis canonicis, sermonibus et predicationibus publicis, solemniter publicetis et denuncietis, ac ab aliis, quantum in vobis fuerit, publicari et denunciari, nec non ab omnibus Christi fidelibus arctius evitari faciatis, donec et quousque aliud a nobis vel superiori nostro desuper habueritis in mandatis.

Subsequenter Sanctissimus in Christo Pater et Dominus Noster dominus Gregorius divina providentia Papa decimus tertius quamdam aliam suplicationis feriarum derogatoriarum cedulam nobis per quemdam suum cursorem presentari fecit, tenoris subsequentis:

« Beatissime Pater. Lite et causa coram Reverendissimo Patre domino Archiepiscopo Arborensi, » judice delegato, et deinde in secunda in Rota » coram Reverendo Patre domino Gaspare Groperio Auditore, et postremo coram devoto vestro » magistro Christophoro Robusterio ejusdem Rote » etiam Auditore, inter devotam Sanctitatis Vestre » creaturam modernum Archiepiscopum Ecclesie Callaritanae, cui Ecclesie Sulcitanensis et Ecclesiensis » unitae sunt, ex una, et incolas, cives et Universi- » tatem civitatis Ecclesiensis, de et super solutione » decimarum per ipsos cives adversarios, rebusque » aliis etc., et illorum occasione, in tertia pendente » instantia seu alia veriori indecisa, partibus ex » altera, predicta creatura tres conformes sententias in sui favorem et contra dictos adversarios » reportavit, literasque executoriales decerni et ad » partes transmitti curavit; que quidem postremo » in curia reproducte, sententiam declaratoriam ob » non paritionem ipsis executorialibus literis contra » eosdem adversarios obtinuit. Cum autem, Pater » Sancte, ipsius creaturae plurimum intersit, ut in » causa hujusmodi usque ad aggravationem et interdictum ac brachium seculare in executione literarum executorialium hujusmodi, sed nunc illarum » executio feriis de mensibus julii, augusti et septembris, de mandato Sanctitatis Vestre nuper » indictis seu brevi indicendis, retardetur et impediatur: dignetur igitur Sanctitas Vestra, ad ipsius » creaturae preces, eidem Reverendo Patri domino » Christophoro Robusterio Auditori committere et » mandare, ut, feriis praedictis non obstantibus, » ad executionem literarum executorialium earumdem usque ad aggravationem, reaggravationem, » interdictum, ac brachium seculare valide procedat » et procedere debeat, cum potestate quos, quibus » et quoties opus fuerit, tam in Romana Curia » quam extra eam citandi ac in forma inhibendi, » caeteraque omnia et singula faciendi, dicendi, » gerendi, exercendi, et exequendi in premissis, » et circa ea necessaria seu quomodolibet opportuna; » premissis, ac constitutionibus et ordinationibus » Apostolicis, stilo Palatii etc., caeterisque in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque; » statum et merita causae et causarum hujusmodi, » aliorumque hic forsan de necessitate exprimendorum tenores et compendia, pro plene et sufficienter expressis habendis ».

Quae commissio ita erat signata: « De Mandato » Domini Nostri Pape idem Auditor procedat ut » petitur, et justitiam faciat, feriis non obstantibus ». « Placet Domino Nostro Pape. A. Cardinalis Sfortia ».

Post cujus quidem commissionis presentationem et receptionem nobis et per nos ut premittitur factas, et postquam dicti cives, incolae, habitatores et Universitas Civitatis Ecclesiensis decimas prestare et solvere recusantes ex adverso principales excomunicati, ut praefertur, et aggravati, aggravationem nostram hujusmodi nedum per decem sed multo plures dies per alios decem dies post ipsius publicationem et denunciationem in dicta Curia in locis consuetis publice factas animo sustinuerant indurato, nos, ad ulteriorem dicti Domini Michaelis de Horti procuratoris instantiam eosdem cives, incolas, habitatores et Universitatem Civitatis Ecclesiensis, decimas prestare et solvere recusantes, ex adverso principales, omnesque alios et singulos supradictos, nec non dictum dominum Gasparem Mercado ex adverso procuratorem, ad videndum et audiendum predictam excomunicationis et declarationis sententiam sive processus nostros hujusmodi contra eosdem cives, incolas, habitatores et Universitatem Ecclesiensem, decimas prestare et solvere recusantes, ex adverso principales, juxta dictarum literarum executorialium formam et tenorem reaggravari, literasque reaggra-

Digitized by Google

vatorias desuper in forma solita et consueta decerni et concedi; vel dicendum causam, si quam haberent rationabilem, quare premissa minime fieri deberent, allegandum, per edictum publicum, cum propter vacantias nuper indictas citatio contradictarum Domini Nostri Pape legi non possit, nec non per quemdam Domini Nostri Pape cursorem citari mandavimus et fecimus ad certum peremptorium terminum competentem, videlicet ad diem et horam inferius tertio loco descriptos. Quibus advenientibus, predictus Dominus Michael de Horti procurator coram nobis legitime constitutus antedictorum citatorum in quodam edicto publico in acie Campi Floris affixo et debite executo, coram nobis exhibito, contentorum non comparentium contumaciam accusavit, ipsosque contumaces reputari, et in eorum contumaciam excomunicationis et declarationis sententiam, nec non processus hujusmodi contra eosdem cives, incolas, habitatores et Universitatem Ecclesiensem, decimas prestare et solvere recusantes, ex adverso principales, excomunicatos declaratos et aggravatos, reaggravari, et ipsos excomunicatos declaratos et aggravatos et reaggravatos publice denunciari mandari, literasque reaggravatorias desuper opportunas in forma solita et consueta decerni et concedi, per nos instanter postulavit. Nos tunc dictos citatos non comparentes reputavimus merito, dictante justitia, contumaces, et in eorum contumaciam, attendentes postulationem hujusmodi fore juxtam et consonam rationi, quodque perversorum audacia presumptiva id exigit, ut unica poena non contenti fortioribus arceantur poenis, ne fides illorum ledatur qui superioribus suis semper obedientiam impenderunt: sententiam excomunicationis ac processus nostros antedictos reaggravandos duximus et reaggravavimus, prout reaggravamus presentium per tenorem, literas nostras reaggravatorias desuper decernendo opportunas. Quapropter vobis omnibus et singulis supradictis, et vestrum cuilibet in solidum, modo et forma premissis mandamus, quatenus statim visis et receptis presentibus, et postquam pro parte dicti Reverendissimi Archiepiscopi Callaritani principalis desuper, vigore presentium fueritis requisiti, seu alter vestrum fuerit requisitus, omnesque et singulos Christi fideles utriusque sexus, homines, et presertim familiares et servitores dictorum civium, incolarum et habitatorum Ecclesiensium decimas prestare et solvere recusantium, ex adverso principalium, excomunicatorum, denunciatorum et aggravatorum, dicta auctoritate Apostolica moneatis et requiratis, primo, secundo, tertio et peremptorie, prout requirimus et monemus eosdem, ac ipsis et eorum cuilibet in virtute sanctae obedientiae et sub excomunicationis poena districtius injungendo, quatenus infra sex dies post monitionem et requisitionem hujusmodi ipsis factas immediate sequentes, quos sex dies ipsis et eorum cuilibet pro omni dilatione terminoque peremptorio ac monitione canonica assignetis, prout nos etiam assignamus eisdem: a participatione et communione ac familiaritate et servitio ipsorum civium, incolarum, habitatorum et Universitatis Ecclesiensis, ex adverso principalium, denunciatorum et aggravatorum, penitus et omnino desistant, ac quilibet eorum desistat, nec cum eis serviendo, loquendo, stando, sedendo, ambulando, hospitando, commedendo, bibendo, conversando, coquendo cibum, potum, aquam vel ignem ministrando, aut aliquo humanitatis solatio (praeterquam in casibus et personis a jure permissis) participare presumant seu eorum aliquis presumat; et si contrarium fecerint, nos in eos et eorum quemlibet, cum dictis denunciatis et reaggravatis rebelliter participantes et contrafacientes, ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc, singulariter in singulos, dicta sex dierum canonica monitione premissa, excomunicationis sententiam ferimus in his scriptis, et etiam promulgamus; vobis omnibus et singulis supradictis, et vestrum cuilibet in solidum, modo et forma premissis districte precipiendo mandantes, quatenus singulis diebus dominicis et festivis in vestris Ecclesiis, monasteriis et capellis, infra missarum et aliarum horarum prescriptarum solemnia, ac ubi, quando et quoties expedierit, predictos Christi fideles, familiares et servitores, qui cum dictis civibus, incolis, habitatoribus et Universitate Ecclesiensi excomunicatis, aggravatis et reaggravatis rebelliter partecipaverint, excomunicatos tamdiu publice denuncietis, ab aliis quantum in vobis fuerit publice denunciari, et ab omnibus Christi fidelibus arctius evitari faciatis, donec et quousque aliud a nobis vel superiori nostro super hoc receperitis in mandatis.

Preterea cum dicti cives, incolae habitatores et Universitas Ecclesiensis ex adverso principales, sic excomunicati declarati, aggravati et reaggravati, reaggravationem nostram hujusmodi per alios decem dies post ipsius publicationem et declarationem in dicta curia in locis publicis et consuetis factas, et dictos viginti dies immediate sequentes, pertinaciter sustinuerint, prout de presenti sustinent: nos, ad predicti domini Michaelis de Horti procuratoris ulteriorem instantiam, eosdem cives, incolas, habitatores et Universitatem, decimas solvere recusantes, ex adverso principales, omnesque alios et singulos predictos sua comuniter vel divisim interesse putantes, et eumdem dominum Gasparem Mercado ex adverso procuratorem, ad videndum et audiendum omnes et singulas terras, civitates, oppida, castra, villas, suburbia, et quarumcumque ecclesiarum collegia, capitula, comunitates, ecclesias, monasteria, capellas, parrochias, et generaliter quaecumque alia loca in et sub quibus seu ad quae dictos cives, incolas, habitatores et Universitatem Ecclesienses ex adverso principales, excomunicatos declaratos, aggravatos, et reaggravatos, esse, morari, declinare seu devenire contingerint (quamdiu in locis praedictis fuerint) interdici, et in strictissimo ecclesiastico interdicto supponi et observari mandari, literasque desuper opportunas in forma solita et consueta decerni et concedi; vel dicendum et causam si quam haberent rationabilem, quare premissa fieri non deberent al-

Digitized by Google

legandum, per supradictum edictum publicum, nec non per quemdam predicti Sanctissimi Domini Nostri Pape cursorem citari mandavimus et fecimus ad certum peremptorium terminum competentem, videlicet ad diem et horam inferius tertio loco annotatos. Quibus occurrentibus, per predictum Michaelem de Horti procuratorem coram nobis legitime constitutum citatorum predictorum in quodam alio edicto publico, etiam ut prefertur in eisdem locis publicis affixo, debite exequuto, coram nobis in scriptis representato, contentorum non comparentium contumacia accusata, ipsosque contumaces reputari, et in eorum contumaciam omnes et singulas civitates, terras, oppida, castra, villas, suburbia, et alia loca predicta in et sub quibus seu ad quae dictos ex adverso principales esse, morari, declinare seu devenire contingerint, quamdiu ibidem fuerint, interdici et strictissimo ecclesiastico interdicto supponi, literasque desuper opportunas in forma consueta decerni, per nos instanter postulavit. Nos tunc antedictos citatos non comparentes reputavimus iterum, prout erant, justitia id suadente, contumaces, et in eorum contumaciam, attendentes postulationem hujusmodi fore justam et consonam rationi, quodque predicti cives, incolae et habitatores Ecclesienses, ex adverso principales, poenas, sententias et censuras praedictas in eos, ut praemittitur, latas, Faraonis duritiam imitando, ad modum aspidum surdarum aures suas obturantium ne vocem audiant incantantium, sustineant, et ad Sanctae Matris Ecclesiae gremium redire, et animarum suarum saluti providere non curant: auctoritate Apostolica nobis commissa, et qua fungimur in hac parte, omnes et singulas civitates, terras, oppida, castra, suburbia, villas, parrochias, et alia loca quaecumque praedicta, in et sub quibus dictos cives, incolas et habitatores Ecclesienses decimas prestare recusantes ex adverso principales esse, morari, declinare, seu devenire contingerint, quamdiu ibidem fuerint seu moram traxerint, etiam per tres dies continuos post ipsorum ab inde recessum, ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc interdicimus et strictissimo ecclesiastico interdicto supposuimus et supponimus per presentes; has nostras literas desuper in forma consueta decernentes. Et nihilominus vobis omnibus et singulis supradictis, et vestrum cuilibet in solidum, modo et forma premissis districte precipiendo mandamus, quatenus statim visis presentibus, et postquam pro parte dicti Reverendissimi domini Archiepiscopi Callaritani principalis vigore presentium fueritis requisiti, seu alter vestrum fuerit requisitus, in civitatibus, terris, oppidis, castris, villis, suburbis, parrochiis, collegiis, et quibuscumque aliis locis supradictis, in et sub quibus seu quae dictos ex adverso principales esse, morari, declinare seu devenire contingerint, cessetis et ab aliis cessare faciatis, permittatis, et procuretis, apertis januis, a divinis; ita tamen, quod hujusmodi stante interdicto nulla ecclesiastica sacramenta in et sub dictis locis in quibus ipsi fuerint ministrentur, nisi penitentia et baptismus cunctis indiferenter, eucharistia vero infirmis tantum, et matrimonium sine ecclesiastica solemnitate contrahatur; ac inibi et sub eisdem locis decedentibus ecclesiastica denegetur sepultura.

Postremo cum ipsi cives, incolae et habitatores Ecclesienses decimas prestare recusantes, ex adverso principales, excomunicati declarati, aggravati, reaggravati, et interdicti, in ipsorum pertinacia indurati perstiterint, interdictum hujusmodi per alios decem dies ipsius publicationem in dicta Romana Curia in locis publicis et consuetis debite factam, et dictos triginta dies immediate sequentes, animis sustinuerint induratis, prout ad praesens sustinent: nos tunc, ad supradicti domini Michaelis de Horti procuratoris instantiam ulteriorem, predictos ex adverso principales, ac alios predictos, et dictum dominum Gasparem Mercado ex adverso procuratorem, ad videndum et audiendum in juris subsidium contra ipsos cives, incolas, habitatores et Universitatem Civitatis Ecclesiensis decimas prestare recusantes, ex adverso principales, excomunicatos declaratos, aggravatos, reaggravatos, et interdictos, auxilium brachii secularis invocari, nec non omnes et singulas expensas pro parte ejusdem Reverendissimi Domini Archiepiscopi Callaritani principalis in hujusmodi negotio declarationis legittime factas, in quibus ipsi ex adverso principales condemnati extiterunt, taxari et moderari, literasque super praemissis necessarias in forma debita concedi, vel dicendum et causam si quam habeant rationabilem quare praemissa fieri non debeant allegandum, per edictum publicum, nec non per quemdam Domini Nostri Pape cursorem citari fecimus ad certum alium peremptorium terminum competentem, videlicet ad diem et horam inferius ultimo loco annotatos. Quibus advenientibus, constitutus legitime coram nobis dominus Michael de Horti procurator predictus, et dictorum citatorum in quodam alio edicto publico, etiam in locis publicis affixo et debite executo ac facto et in scriptis coram nobis representato, contentorum non comparentium contumaciam accusavit, ipsosque contumaces reputari et in eorum contumaciam (omnibus et singulis expensis pro parte dicti Reverendissimi Archiepiscopi Callaritani principalis in causa seu negotio declarationis hujusmodi, ut praemittitur, factis coram nobis, in scriptis designatis, et in quibus praedicti cives, incolae et habitatores Ecclesienses ex adverso principales condemnati extiterunt, ad quiuquaginta sex ducatos auri de camera boni et justi ponderis, provida moderatione previa, primitus taxatos, ac juramento ejusdem Michaelis de Horti procuratoris desuper subsequuto) contra eosdem ex adverso principales escomunicatos declaratos, aggravatos, reaggravatos, et interdictos, in juris subsidium auxilium brachii secularis invocari, literasque desuper opportunas in forma consueta decerni per nos instanter postulavit. Nos tunc dictos citatos non comparentes reputavimus merito iterum, id suadente justitia, contumaces, et in eorum contumaciam, attendentes postulationem hujusmodi fore justam et rationi con-

Digitized by Google

sonam, et quod praedicti cives, incolae, habitatores et Universitas Ecclesiensis decimas prestare recusantes ex adverso principales, excomunicati declarati, aggravati, reaggravati, et interdicti, excomunicationis declarationis, aggravationis, reaggravationis, et interdicti sententias hujusmodi animis sustinuerint induratis, prout adhuc sustinent ad presens, nec processibus, mandatis et monitionibus nostris hujusmodi, imo verius Apostolicis, pariunt quoquomodo, quodque, mucrone non proficiente ecclesiastico, temporalis gladius non immerito suffragatur, ut quos Dei timor a malo non revocat, temporalis saltem coerceat severitas discipline: idcirco, auctoritate Apostolica nobis commissa et qua fungimur in hac parte, contra dictos cives, incolas, habitatores et Universitatem Ecclesiensem, decimas prestare et solvere recusantes, ex adverso principales, excomunicatos declaratos, aggravatos, reaggravatos, et interdictos, in juris subsidium auxilium brachii secularis duximus invocandum, prout invocamus per presentes has nostras literas desuper opportunas, in forma solita et consueta concedendas. Que omnia et singula praemissa nec non presentes nostras literas, vobis omnibus et singulis supradictis, quibus presentes nostrae literae et in eis contenta diriguntur, comuniter vel divisim, intimamus, insinuamus, et notificamus, ac ad vestram et cujuslibet vestrum notitiam deducimus et deduci volumus per presentes. Vosque nihilominus gloriosissimum et Catholicum Principem et dominum Dominum Philippum Hispaniarum Regem antedictum, dicti gladii principalem vibratorem et justitiae zelatorem, in Domino exortamur; nec non vos Reverendissimos et Reverendos in Christo patres et dominos Dominos Ussellensem et Bossanensem epischopos; ac duces, marchiones, comites, barrones, milites, proconsules, consules, capitaneos, castellanos, advocatos, judices, officiales, et alios supradictos, quibus presentes nostrae literae diriguntur, dicta auctoritate, tenore presentium requirimus et monemus, primo, secundo, et peremptorie, vobisque et vestrum cuilibet, in virtute sanctae obbedientiae, et sub excomunicationis poena quam in vos et vestrum quemlibet canonica monitione praemissa ferimus in his scriptis nisi feceritis quae mandamus, districte precipiendo mandantes, quatenus, infra sex dierum spatium post presentationem seu notificationem presentium et requisitionem vobis seu alteri vestrum in vestris territoriis, jurisdictionibus, districtibus, et quibuscumque aliis territoriis, ubique locorum pro parte dicti Reverendissimi domini Archiepiscopi Callaritani principalis desuper factis immediate sequentes, quorum sex dierum duos pro primo, duos pro secundo, et reliquos duos dies vobis universis et singulis supradictis pro tertio et peremptorio termino ac monitione canonica assignamus, vos omnes et singuli domini temporales antedicti, et vestrum quemlibet (quorum omnium super hoc auxilium brachii secularis invocamus) quoties et quando pro parte dicti Reverendissimi Archiepiscopi Callaritani principalis super hoc fueritis requisiti, seu alter vestrum fuerit requisitus, in juris subsidium contra praefatos cives, incolas et habitatores Ecclesienses ex adverso principales excomunicatos declaratos, aggravatos, reaggravatos, et interdictos, auctoritate Apostolica, per captionem, invasionem, incarcerationem, et detentionem personarum, corporum, rerum, et bonorum illorum quorumcumque, insurgatis et alios surgere faciatis, nec non personas, res et bona ipsorum capiatis, invadatis, incarceretis et in custodia teneatis, arrestetis, et occupetis per vos seu alium vel alios; et quilibet vestrum qui super hoc requisitus fuerit capiat, invadat, incarceret, custodiat, detineat, arrestet et occupet libere et licite, ipsosque cives, incolas, habitatores et Universitatem Ecclesiensem, decimas prestare et solvere recusantes, ex adverso principales, excomunicatos declaratos, aggravatos, reaggravatos, et interdictos, ita et taliter compellatis et astringatis potenter, etiam manu forti, absque tamen gravi lesione corporum eorumdem, donec et quousque iidem ex adverso principales excomunicati declarati, aggravati, reaggravati, et interdicti, predictis nostris literis executorialibus realiter et cum effectu paruerint, decimas predicto Reverendissimo Domino Archiepiscopo Callaritano principali, vel procuratori suo supradicto, solverint, nec non de ducatorum antedictis summis eidem Reverendissimo Domino Archiepiscopo principali, vel procuratori suo supradicto, integre satisfecerint, ac ad Sanctae Matris Ecclesiae gremium redierint, et beneficium absolutionis a sententiis, censuris et poenis praedictis a nobis vel superiori nostro meruerint obtinere, vosque aliud desuper receperitis in mandatis; vobis et vestrum cuilibet super premissis omnibus et singulis licentiam et plenariam potestatem concedentes. Quod si forte vos, gloriosissime et Catholice Princeps et Domine domine Philippe Hispaniarum Rex, executor justitiae, presentis processus nostri ac mandatorum nostrorum, imo verius Apostolicorum, hujusmodi transgressor contra dictos vel neglector fueritis (quod tamen vestre Regie Majestatis prefulgide jamdudum per totum orbem divulgata obedientia suspicari non sinet), procul dubio etiam justi Judicis judicium incurreretis, et premium alias pro executione justitiae vobis a Deo paratum amitteretis; licet vos nostris sententiis sic ligari nolumus, vobis ob reverentiam Vestrae Regiae Majestatis non immerito deferentes, intuitu tamen justitiae, et ob Sedis Apostolicae dictique Domini Nostri Pape reverentiam, vestram Regiam Majestatem ad praefatam executionem efficaciter adimplendam in Domino exhortamur; vobis vero Reverendissimis et Reverendis Patribus et Dominis, dominis Usselensi et Bossanensi Episcopis predictis etiam exceptis, quibus ob reverentiam vestrarum pontificalium dignitatum deferimus in hac parte, si contra premissa vel premissorum aliquod feceritis per vos vel submissas personas (praedicta sex dierum canonica monitione premissa) ingressum Ecclesie interdicimus in his scriptis; si vero interdictum hujusmodi per alios sex dies predictos sex dies immediate sequentes sustinueritis, vos in his scriptis simili canonica moni-

Digitized by Google

tione premissa suspendimus a divinis; verum si vos praefati interdicti et suspensionis sententias hujusmodi per alios sex dies predictos duodecim dies immediate sequentes animis (quod absit) sustinueritis induratis, vos ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc in his scriptis, dicta canonica monitione premissa, excomunicationis sententia innodamus. Absolutionem vero omnium et singulorum qui predictas nostras sententias aut earum aliquam incurrerit sive incurrerint quoquomodo, nobis vel superiori nostro tantumodo reservamus.

In quorum omnium et singulorum fidem, et testimonium premissorum, praesentes literas sive praesens publicum instrumentum hujusmodi, nostras declarationem, aggravationem, reaggravationem, interdicti appositionem, brachii secularis invocationem, ac expensarum taxationem in se continentes sive continens, exinde fieri, et per notarium publicum nostrumque et hujusmodi causae coram nobis scribam infrascriptum subscribi et publicari mandavimus, nostrique sigilli jussimus et fecimus appensione comuniri.

Datum et actum Romae in domo habitationis nostrae, sub anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo septuagesimo sexto, indictione quarta, die vero veneris decima septima mensis augusti, Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris et Domini Nostri domini Gregorii divina providentia Pape decimi tertii anno quinto; presentibus ibidem providis viris dominis Joanne Bacchodi et Francisco Baccholetto, notariis publicis, scribisque nostris, testibus ad praemissa vocatis atque rogatis.

Sigillo col motto « Post funera virtus ».

Et ego Laurus Dubluil, Clericus, Romanus, Sacri Palatii Apostolici causarum notarius, quia praemissis omnibus interfui, eaque sic fieri vidi, audivi, ac in notam sumpsi, ideo hoc presens publicum instrumentum, manu aliena fideliter scriptum, subscrissi, signavi et publicavi, in fidem omnium et singulorum premissorum, rogatus et requisitus.

Sigillo pendente.

VI.

Serafino Olivario Razallio, Giudice deputato nella causa per le decime tra la città d'Iglesias e l'Arcivescovo di Cagliari, delega il Decano della Catedrale di Cagliari, e Michele Lopez Canonico della stessa Chiesa, a ricevere cauzione dall'Arcivescovo di Cagliari per la restituzione delle decime alla Chiesa d'Iglesias, ove non dimostri aver avuto luogo l'unione della Chiesa Sulcitano-Ecclesiense alla Cagliaritana.

1384, 15 giugno.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, N. 48).

Seraphinus Olivarius Razalius, Juris utriusque doctor, sanctissimi Domini Nostri Pape Capellanus, et ipsius Sacri Palatii Apostolici causarum Auditor, causeque et causis ac partibus infrascriptis judex commissarius subrogatus in locum Reverendi Patris domini Gregorii Bravo Coauditoris nostri a Romana Curia absentis specialiter et expresse deputatus: venerabilibus et reverendis dominis Decano Ecclesie Calaritanae, et Michaeli Lopez ejusdem Ecclesie Canonico, et Commissario Sancte Inquisitionis, per nos ad infrascripta subdelegatis et deputatis, salutem in Domino, ac in commissis diligentiam facere, nostrisque hujusmodi, imo verius Apostolicis, firmiter obedire mandatis.

Noveritis, quod alias felicis recordationis Gregorius Papa decimus tertius quamdam commissionis sive suplicationis cedulam, manu Sanctissimi Domini Nostri Pape signatam, copiam alterius preinsertam in ejus capite habentem, nobis per unum ex suis cursoribus presentari fecit, hujusmodi sub tenore, videlicet:

« Beatissime Pater. Licet decime que debentur » rectoribus ecclesiarum parrocchialium etc. »(*Vedi sopra, Secolo XVI, Doc.* XLI, *lin.* 32-269).

« De mandato Domini Nostri Pape idem surro- » gatus procedat ut in secunda parte petitur, et » justitiam faciat. »

« Placet de 2ª parte. V. »

Post cujus quidem commissionis sive supplicationis papyri cedule presentationem et receptionem nobis et per nos, ut premittitur, factas, nos ad honorabilis viri domini Salvatoris Isquierdo, in Romana Curia causarum et Reverendissimi domini Archiepiscopi Callaritani principalis, in preinserta nobis facta et presentata commissione principaliter nominati, instantiam, honorabilem virum dominum Michaelem Ogier, in Romana Curia causarum nec non magnificorum dominorum Comunitatis et hominum Civitatis Ecclesiensis ex adverso principalium in eadem commissione ex adverso principaliter nominatorum sindycum et procuratorem, respective ad videndum et audiendum in hujusmodi causa per nos subdelegari judicem seu judices in partibus, ad recipiendam cautionem a dicto Reverendissimo domino Archiepiscopo Callaritano prestandam de restituendo decimas Ecclesiae Ecclesiensi, in quibus dicti magnifici domini Universitas et homines Civitatis Ecclesiensis ex adverso principales sunt condemnati, in eventum tamen succumbentiae, juxta preinsertae commissionis vim, formam et tenorem, vel dicendum et causam si quam habebat rationabilem quare premissa fieri non debebant allegandam, per unum ex Sanctissimi Domini Nostri Pape cursoribus citari mandavimus et fecimus ad certum peremptorium terminum competentem, usque ad diem et horam infrascriptos. Quibus quidem die et hora advenientibus, comparuit in judicio legitime coram nobis dictus Dominus Salvator Isquierdo, in Romana Curia causarum et dicti Reverendissimi Domini Archiepiscopi Callaritani principalis procurator (prout de ipsorum hinc inde procuratorum procurationum mandatis apud acta causae hujusmodi legitimis constat documentis) et presente eodem Domino Michaele Ogier ex adverso Sindyco et Pro-

Digitized by Google

curatore respective, protestando, prout in quodam protestationis papiri folio apud acta causae hujusmodi exhibito et producto, vobis dominis Judicibus et Commissariis per nos, ut prefertur, pro recipienda dicta cautione deputatis, et cuilibet vestrum, quatenus cautionem praedictam ab eodem Reverendissimo Domino Archiepiscopo Callaritano prestandam de restituendo supradictas decimas Ecclesie Ecclesiensi, in quibus Universitas et homines Civitatis Ecclesiensis condemnati extitint, in eventum succumbentiae committi, vicesque nostras in premissis juxta preinsertae commissionis formam et tenorem vobis committi et subdelegari, per nos instanter postulavit. Nos tunc Seraphinus Olivarius Razallius, Auditor et Judex surrogatus prefatus, presente eodem domino Michaele Ogier ex adverso procuratore prout supra partes tamen; attendentes postulationem hujusmodi fore justam et rationis consonam, volentesque in causa et causis hujusmodi rite et legitime procedere, nec non commissionem preinsertam ad effectum debitum deducere ut tenemur: idcirco, auctoritate Apostolica nobis commissa et qua fungimur in hac parte, vobis dominis Judicibus et Commissariis antedictis, per nos, ut prefertur, pro recipienda dicta cautione deputatis, et cuilibet vestrum in solidum, quatenus, postquam super hoc requisiti fueritis seu alter vestrum fuerit requisitus, dictam cautionem ab eodem Reverendissimo Domino Archiepiscopo Callaritano prestandam de restituendo supradictas decimas Ecclesie Ecclesiensi, in quibus Universitas et homines Civitatis Ecclesiensis condemnati extitint, in eventum succumbentiae, juxta preinsertae commissionis vim, formam et tenorem recipiatis et quilibet vestrum recipiat, commisimus et mandavimus, prout committimus et mandamus per presentes has nostras literas desuper decernendo opportunas. Quae omnia et singula premissa vobis Dominis Judicibus et Commissariis praedictis pro recipienda dicta cautione per nos deputatis, et vestrum cuilibet in solidum, intimamus, insinuamus et notificamus, ac ad vestrum et cujuslibet vestrum notitiam deducimus et deduci volumus presentium per tenorem; vos nihilominus requirentes et monentes in virtute sanctae obedientiae, et sub excomunicationis poena, quam canonica monitione premissa ferimus in his scriptis si ea quae vobis in hac parte committimus et mandamus neglexeritis seu distuleritis aut recusaveritis contumaciter adimplere, districte precipiendo mandantes, quatenus hujusmodi cautionis recipiendae negotium vobis, ut prefertur, commissum, in omnibus et per omnia juxta presentium nostrarum literarum formam et tenorem exequendo et exequutioni debitae demandando legitime expediatis, seu alter vestrum expediat. Absolutionem vero omnium et singulorum, qui prefatas nostras excomunicationis sententias incurrerint sive incurrerit quoquomodo, nobis vel superiori nostro tantummodo reservamus.

In quorum omnium et singulorum fidem, robur et testimonium premissorum, presentes nostras literas sive presens publicum instrumentum exinde fieri, et per notarium publicum et hujusmodi causae coram nobis scribam infrascriptum subscribi et publicari mandavimus, sigillique nostri jussimus et fecimus appensionem comuniri.

Datum et actum Romae, in Palatio Causarum Apostolico in quo jura reddi solent, nobis inibi mane hora audientiae causarum consueta ad jura reddendum et causas audiendum in loco nostro solito et consueto pro tribunali sedente; sub anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi millesimo quingentesimo octuagesimo quarto, indictione duodecima, die vero veneris decima quinta mensis junii, Pontificatus autem prelibati Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri Domini Gregorii divina providentia Papae XIII anno ejus decimo tertio; presentibus ibidem dominis Carolo Sarraceno et Virgilio de Vellis Sacri Palatii Apostolici causarum notariis, et coram nobis scribis, testibus ad premissa omnia et singula habitis, vocatis specialiter atque rogatis etc.

Sigillo col motto « Nemo magis foelix ».

Et ego Marius Spinosius, Clericus, Romanus, Sacri Palatii Apostolici Causarum Rotae et hujusmodi causae notarius, quia praemissis omnibus et singulis dum sic ut premittitur fierent et agerentur una cum prenominatis testibus presens interfui, eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi, ideo hoc presens publicum instrumentum, manu alterius fideliter scriptum, exinde confeci, subscripsi et publicavi, et in hanc publicam formam redegi, signoque et nomine meis solitis et consuetis, una cum prefati Reverendi Patris Domini Seraphini Olivarii Razallii Rotae Auditoris et Judicis surrogati sigilli appensionem, signavi, in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum, rogatus et requisitus.

† *Sigillo pendente.*

VII.

Serafino Olivario Razallio, Giudice deputato nella causa per le decime tra la città d'Iglesias e l'Arcivescovo di Cagliari, commette al Decano della Catedrale di Cagliari ed a Michele Lopez, di dichiarare gl'Iglesiensi, se fra un mese non provassero di aver pagato le decime all'Arcivescovo, ricaduti nelle scomuniche ed altre pene, dalle quali erano stati prosciolti.

1589, 5 luglio.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, N. 48).

Seraphinus Olivarius Razalius Juris utriusque Doctor, Sanctissimi Domini Nostri Pape capellanus, et ipsius Sacri Palatii Apostolici causarum Auditor, causeque et causis ac partibus infrascriptis Judex Commissarius subrogatus in locum Reverendi Patris domini Gregorii Bravo Coauditoris nostri a Romana Curia absentis specialiter et expresse deputatus, Ve-

Digitized by Google

nerabilibus et Reverendis dominis Decano Ecclesie Calaritane, et Michaeli Lopez ejusdem Ecclesie Canonico, et Commissario Sancte Inquisitionis, per nos ad infrascripta subdelegatis et deputatis, salutem in Domino, ac in commissis diligentiam facere, nostrisque hujusmodi, imo verius Apostolicis, firmiter obedire mandatis.

Noveritis, quod alias felicis recordationis Gregorius Papa decimus tertius quamdam commissionis sive suplicationis cedulam, manu Sanctissimi Domini Nostri Papae signatam, copiam alterius preinsertam in ejus capite habentem, nobis per unum ex suis cursoribus presentari fecit, hujusmodi sub tenore, videlicet:

« Beatissime Pater. Licet decime que debentur » rectoribus Ecclesiarum parrochialium etc. » (*Vedi sopra, Secolo XVI, Doc.* XLI, *lin.* 32-269).

« De mandato Domini Nostri Pape idem surro» gatus procedat ut in secunda parte petitur, et » justitiam faciat ».

« Placet de 2ª parte. V. ».

Cujus quidem commissionis vigore, postquam in causa et causis de quibus in praeinsertis commissionibus fit mentio ad quamplurimos actus et terminos, et signanter ad decretum instrumenti absolutionis, processissemus: novissime ad Reverendissimi Domini Archiepiscopi Callaritani principalis instantiam magnificum Dominum Petrum Franciscum ex adverso principalem et procuratorem respective incolarum ac Comunitatis Civitatis Ecclesiensis ex adverso principalium, ad videndum et audiendum beneplacitum in dicto absolutionis instrumento appositum revocari, nec non predictos incolas et Comunitatem, suos principales, in sententias et censuras alias contra ipsos ob non solutionem pretensarum decimarum illatas et inflictas reintrudi, dictamque revocationem et reintrusionem in partibus committi, instrumentumque desuper necessarium et oportunum ex adverso Romanam Curiam et ad partes in forma solita et consueta decerni et concedi, vel dicendum causam si quam haberet rationabilem quare premissa fieri non deberent allegandum, per unum ex Sanctissimi Domini Nostri Pape cursoribus citari mandavimus et fecimus ad diem et horam infrascriptos. Quibus advenientibus, comparuit in judicio legitime coram nobis discretus vir Dominus Salvator Isquierdo, in Romana Curia causarum et predicti Reverendissimi Domini Archiepiscopi Callaritani principalis procurator, prout de ipsorum hinc inde procuratorum procurationum mandatis legitima extitit nobis facta fides: qui eo nomine procuratorio, predicti Domini Petri Francisci ex adverso principalis et procuratoris respective non comparentis contumacia accusata, suprascriptum beneplacitum in absolutione alias a nobis emanata appositum revocari, nec non predictos incolas et Comunitatem Civitatis Ecclesiensis principales suos in sententias, censuras et penas alias contra ipsos latas et inflictas reintrudi, dictamque revocationem et reintrusionem in partibus committi, instrumentumque desuper necessarium et opportunum ex adverso Romanam Curiam et ad partes in forma solita et consueta decerni et concedi, per nos instanter postulavit. Nos tunc Seraphinus Olivarius Auditor predictus dictum dominum Petrum Franciscum ex adverso principalem et procuratorem respective non comparentem reputavimus non immerito, justitia suadente, contumacem, et in ejus contumaciam, attendendo requisitionem hujusmodi fore justam et rationi consonam, idcirco, auctoritate Apostolica nobis commissa et qua fungimur in hac parte, vobis Reverendis dominis Decano Ecclesie Callaritane et Michaeli Lopez ejusdem Ecclesie Canonico, et alteri vestrum in solidum, in virtute sancte obbedientie et sub excomunicationis pena, quam in vos aut alterum vestrum, si ea que vobis in hac parte committimus et mandamus neglexeritis aut distuleritis contumaciter adimplere, trina canonica monitione premissa ferimus in his scriptis, districte precipiendo mandamus, quatenus infra sex dierum spatium post presentationem seu notificationem presentium vobis seu alteri vestrum factas immediate sequentium, quorum sex dierum duos pro primo, duos pro secundo, et reliquos duos dies vobis pro tertio et peremptorio termino ac monitione canonica assignamus, predictis Comunitati et hominibus Civitatis Ecclesiensis ex adverso principalibus terminum unius mensis proxime venturi ad docendum de solutione decimarum, seu alias de paritione litterarum executorialium alias contra ipsos ad instantiam Reverendissimi Domini Archiepiscopi Callaritani principalis decretarum et concessarum, prefigatis et assignetis; quo elapso, ex adverso principales, de dictis solutione et paritione non docto, eosdem Comunitatem et homines civitatis Ecclesiensis ex adverso principales in censuras, sententias et penas, per eos alias ob dictarum decimarum et executorialium non solutionem et paritionem respective incursas et contra eos latas et inflictas, reintrudatis, et ut tales reintrusos publice denuncietis; quos nos ut tales reintrusos publice denunciari et ab omnibus Christi fidelibus evitari mandamus presentium per tenorem. Absolutionem vero omnium et singulorum predictas sententias aut earum aliquam quomodolibet incurrentium nobis vel superiori nostro tantummodo reservamus.

In quorum omnium et singulorum premissorum fidem et testimonium presentes litteras sive hoc presens publicum instrumentum exinde fieri, et per notarium publicum hujusmodi cause coram nobis scribam infrascriptum subscribi et publicari mandavimus, sigillique nostri jussimus et fecimus appensione communiri.

Datum Rome apud Sanctum Petrum, in Palatio Causarum Apostolico in quo jura reddi solent, nobis inibi mane hora audientie causarum consueta ad jura rendenda et causas audiendas pro tribunali sedentibus; sub anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo nono, indictione secunda, die vero mercurii quinta mensis julii, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini Nostri Domini Sixti divina providentia Pape quinti anno ejus quinto;

Digitized by Google

presentibus ibidem discretis viris dominis Carolo Saraceno et Virgilio de Vellis Sacri Palatii Apostolici causarum notariis scribisque nostris, testibus ad premissa vocatis atque rogatis.

Sigillo col motto « Tempore fallimur ».

Et ego Jacobus Antonius Spannochius, laycus, Romanus, Sacri Palatii Apostolici Causarum Rotae et hujusmodi cause notarius, quia premissis interfui, et de eis rogatus notam sumpsi, ideo presens instrumentum subscripsi, meoque solito signo signavi et publicavi, rogatus et requisitus.

Sigillo pendente.

VIII.

Per parte della Sacra Ruota viene intimato all'Arcivescovo di Cagliari e al Capitolo d'Iglesias, che i frutti della diocesi Sulcitano-Ecclesiense sede vacante appartengono, compresi i frutti non percepiti, al detto Capitolo.

1645, 13 febbrajo.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, N. 48).

Christophorus Vidman, Protonotarius Apostolicus, utriusque Signature Sanctissimi Domini Nostri Papae Referendarius, nec non causarum Curiae Camerae Apostolicae Generalis Auditor, Romanaeque Curiae judiciarius sententiarum quoque et causarum tam in eadem Romana Curia quam extra eam latarum quarumcumque universalis et merus executor ab eodem Sanctissimo Domino Nostro Papa specialiter electus.

Noverint universi et singuli hoc presens publicum decreti instrumentum visuri, lecturi, inspecturi pariter et audituri, quod infrascripta die pro parte ad instantiam Illustrissimi et Reverendissimi Domini Archiepiscopi Callaritani principalis contra et adversus Illustre Reverendum Capitulum et Canonicos Ecclesiae Ecclesiensis seu Sulcitanensis executoriales, Garzias, Sanctissimi Domini Nostri Papae Cursor, retulit, se die undecima hujus mensis citatesse dominum Joannem Naldum executorem dictarum executorialium, ad videndum moderari pretensas inhibitiones nulliter et indebite extortas, et illas declarari non afficere ad effectum de quo agitur, et decretum opportunum fieri ad predictam instantiam suprascripto Illustrissimo et Reverendissimo Domino Archiepiscopo Callaritano principali sive etc. Qua quidem die et hora nostrae solitae audientiae adveniente, relatione coram nobis facta comparuit Dominus Franciscus Gallus procurator, et petiit et institit ut supra, omni etc. Ex tunc Illustrissimus Dominus in contradictorio procurator declaravit, inhibitionem a Capitulo Ecclesiensi obtentam non afficere nisi juxta formam Brevis felicis recordationis Urbani Octavi, sub data septima septembris 1641; ita et taliter, quod Economi sede vacante deputati teneantur reddere rationem spoliorum et fructuum sede vacante perceptorum Illustrissimo Domino Archiepiscopo Calaritano, cum assistentia duorum de gremio Capituli et unius computatoris a Capitulo capitulariter eligendorum; et id totum quod reperientur habere in manibus, debeant cum effectu ipsi Capitulo, non autem Archiepiscopo, consignare; et interim ipse Illustrissimus Dominus Archiepiscopus non possit impedire eorum exactionem de non exactis usque ad diem captae administrationis Ecclesiae Ecclesiensis ab Archiepiscopo; immo si aliquod impedimentum praeerit, deberi illud revocare, prout presenti decreto revocatur et revocari mandatur; qua executione completa, de ipsa exactione etiam teneantur eadem forma qua supra reddere rationem, et eidem Capitulo consignare: et hoc sine prejuditio jurium quorumcumque utriusque partis, et litis pendentiae in Sacra Rota; et consignationem faciendam sicut de jure de mandato ejusdem Sacrae Rotae, nec non commissionis manu Sanctissimi signate; et non alias, aliter, nec alio modo fore etc. Domino Joanne Naldo executore presente et consentiente, omni etc. Quae quidem intimatio fuit legitime exequuta, et in actis infrascripti notarii judicialiter reproducta. Quae omnia et singula suprascripta vobis omnibus et singulis suprascriptis et vestrum cuilibet in solidum tenore presentium notificamus, promulgamus, et ad vestram notitiam deducimus et deduci volumus et mandamus, ne de illis ullo unquam tempore (1) ignorantiam aliquam pretendere seu allegari valeatis. In quorum fidem etc.

Datum Romae, ex edibus nostris, anno Domini millesimo sexcentesimo quatragesimo quinto, indictione decima tertia, die vero decima tertia februarii, Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris et Domini Nostri Domini Innocentii divina providentia Papae decimi anno ejus primo.

Sebastianus Pacquettus, causarum Curiae Camerae Apostolicae notarius; P. Paulus Caballettus, testes.

Luogo † del sigillo.

Exped. fol. 13, Instrumentum decreti.

---

(1) Manca questa voce nel manoscritto.

Digitized by Google

IX.

Essendo controversia tra il Capitolo d'Iglesias e l'Arcivescovo di Cagliari, se questi possedesse la diocesi Sulcitano-Ecclesiense soltanto in commenda, o come unita alla diocesi Cagliaritana: Amato Dunozetto, Decano della Sacra Ruota, Giudice a ciò deputato, sentenzia, l'Arcivescovo di Cagliari doversi mantenere al possesso della diocesi Sulcitano-Ecclesiense in nome proprio, come di diocesi unita ed annessa.

1646, 3 luglio.

(Dall'originale, esistente nell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, N. 64).

Mandatum de manutenendo (2).

Serenissimo, Potentissimo et Catholico Principi Domino Don Philippo ab Austria, Divina favente clementia Neapolis, utriusque Siciliae, Sardiniae et Majoricarum nec non Hispaniarum Regi etc., aliorumque Regnorum, Principatuum et Dominiorum vestrorum felicis prosperitatis augumentum; nec non Illustrissimo et Excellentissimo Regni Sardiniae Proregi; ac Illustrissimis et Reverendissimis in Christo Patribus et Dominis dominis Archiepiscopo Turritano, Arborensi, Algarensi, ac Ampuriensi, aliisque Episcopis vicinioribus, eorumque et cujuslibet ipsorum in spiritualibus et temporalibus Vicariis ac officialibus generalibus, ac eorum et cujuslibet ipsorum provisoribus; et eorum cuilibet in solidum; universis quoque Dominis dominis Abbatibus, Praepositis, Decanis, Archidiaconis, tam Cathedralium quam Collegiatarum Ecclesiarum Canonicis, Parrochialium quoque Ecclesiarium Rectoribus, Plebanis, Viceplebanis, Cappellanis curatis et non curatis; ac Monasteriorum et Ordinum quoque Generalibus, Provincialibus, Ministris, Prioribus, Vicariis, Guardianis, Custodibus, Fratribus, Monacis; Sancti Joannis Hierosolimitani et Sancti Jacobi de Spata Magistris, Commendatoribus, Praeceptoribus, eorumque, nec non Predicatorum, Minorum, Haeremitarum Sancti Augustini et Beatae Mariae, Carmelitarum, exemptis et non exemptis; caeterisque praesbiteris, clericis, notariis et tabellionibus publicis quibuscumque per dictorum Archiepiscopi et Episcoporum provincias, civitates et dioceses ac alias ubilibet constitutis, et eorum cuilibet in solidum; nec non Illustrissimis et Excellentissimis Dominis dominis Principibus ac Ducibus, ac Illustribus et Magnificis viris Dominis armorum conducentibus, capitaneis, potestatibus, prioribus, castellanis, proconsulibus, consulibus, scabinis, judicibus, advocatis, ac curiarum quarumcumque tam spiritualium quam temporalium, terrarumque, civitatum, oppidorum, castrorum, suburbiorum, villarum ac universitatum quarumcumque majoribus, rectoribus, et praefectis, caeterisque dominis personis quibuscumque jurisdictionem spiritualem, temporalem et ordinariam per se vel alium, seu alios, mediate vel immediate, ubicumque pro tempore exercentibus ubicumque constitutis, et cuilibet eorum in solidum; et praesertim Reverendis dominis Canonicis et Capitulo Ecclesiae Cathedralis Ecclesiensis et Sulcitanensis ex adverso principalibus; omnibus aliis quorum interest, intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum, quibuscumque nominibus censeantur aut quacumque praefulgeant dignitate: Amatus Dunozettus, Sacrae Rotae Decanus, Sanctissimi Domini Nostri Papae Cappellanus, ac ipsius Sacri Palatii Apostolici causarum Auditor, causaeque et causarum hujusmodi ac partibus infrascriptis Judex Commissarius ab eodem Sanctissimo Domino Nostro Papa specialiter et expresse deputatus, salutem in Domino, nostrisque hujusmodi, imo verius Apostolicis, firmiter obedire mandatis.

Noveritis, quod orta lite seu controversiae materia inter Illustrissimum et Reverendissimum Dominum Archiepiscopum Callaritanum ex una, et Reverendos Dominos Canonicos et Capitulum Ecclesiae Cathedralis Ecclesiensis et Sulcitanensis partibus ex altera, felicis recordationis Urbanus Papa Octavus sub die decima mensis julii anni 1642 per unum ex Suae Sanctitatis cursoribus subinsertam commissionem nobis presentari seu dirigi fecit, hujusmodi sub tenore, videlicet:

« Beatissime Pater. Cum modernus Archiepiscopus » Callaritanus praetendat se, eo ipso quod est Praesul » Callaritanae Ecclesiae, esse quoque Episcopum » Episcopatus Sulcitanensis et Ecclesiensis; e contra » vero Canonici et Capitulum Cathedralis Sulcitanensis et Ecclesiensis devoti Sanctitatis Vestrae » Oratores, tamquam habentes Diocesim et alia jura » prorsus distincta a Sede Callaritana, sicut constat » etiam ex literis felicis recordationis Julii Secundi » continentibus novam erectionem dictae Sedis Ecclesiensis in Cathedralem, et alias fuit a Rota decisum » coram Reverendo Patre Domino Durano, contendant » eorum Ecclesiam et Diocesim non aliter subesse administrationi Callaritani Archiepiscopi, nisi quatenus sit illi expresse concessa in commendam, atque » cupiant ita judicialiter declarari; talisque cognitio » nulli magis debeatur quam Apostolicae Sedi, praesertim cum incidat etiam interpretatio literarum » Apostolicarum: idcirco Oratores ipsi supplicant » umiliter Sanctitati Vestrae, quatenus dignetur » causam et causas quam et quas habent et movent, » habereque et movere volunt et intendunt super » praemissis, rebusque aliis, una cum suis illarum » incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexisque et connexis, ac solo negotio principali, alicui » vestri Sacri Palatii Apostolici Auditori seu Locum- » tenenti audiendam, cognoscendam, decidendam, » fineque debito terminandam, summarie et prout » in beneficialibus, conjunctim vel divisim, committere et mandare; cum potestate citandi dictum » Archiepiscopum seu ejus promotorem fiscalem,

(2) Questa iscrizione si legge in fine del Documento, prima del certificato di presentazione al Rettore di Gergei Didaco Denti.

Digitized by Google

» omnesque alios etc. etiam per edictum, constito etc., illique et illis, ac cui, quibus, ubi, » quoties et quando fuerit opus inhibendi, etiam » sub sententiis, censuris et poenis etiam paecu- » niariis ejus arbitrio infligendis, moderandis et appli- » candis, aliaque dicendi, exercendi et exequendi in » praedictis et circa ea quomodolibet necessaria et » opportuna; praemissis, nec non constitutionibus » et ordinationibus Apostolicis, stilo Palatii et Cu- » riae, caeterisque contrariis non obstantibus qui- » buscumque; statum etc. aliorumque etc. pro plene » et sufficienter expressis habendis ». « De Mandato » Domini Nostri Papae audiat Magister Amatus; » citet, etiam per edictum, inhibeat, etiam sub cen- » suris, procedat prout de jure, et justitiam faciat ». « Placet Domino Nostro Papae prout de jure. Julius » Cardinalis Sacchettus ».

Cujus quidem Commissionis vigore fuit inter partes praefatas in causa et causis hujusmodi ad nonnullos actus judiciales deventum, et deinde fuit subinserta commissio, supra insertam in capite habens, auctoritate Apostolica presentata, tenoris sequentis, videlicet:

« Beatissime Pater. Introducta lite et causa inter » devotos Sanctitatis Vestrae Oratores, Capitulum et » Canonicos Cathedralis Ecclesiae Sulcitanensis et » Ecclesiensis, et Archiepiscopum Callaritanum, in » Sacro Rotae Auditorio coram Reverendo Patre » Domino Decano, super inunione praefatae Ec- » clesiae Ecclesiensis ad Archiepiscopatum Callari- » tanum, ut in praeinserta, citatoque et inhibito » adversario, ipse adversarius, ut judicium effugeret, » a Sacra Congregatione Concistoriali, inaudita parte » Oratorum, extorsit decretum super possessione, » sine praejudicio jurium ambarum partium et litis » pendentiae; sed audita parte Capituli ab eadem » sacra Congregatione sub die octava Aprilis 1644 » fuit recessum a decretis, et habito respectu ad » necessitatem spiritualium fuit concessa ipsa Ec- » clesia Ecclesiensis in administrationem eidem ad- » versario per triennium tantum, sine praejudicio » litis praedictae et jurium quorumcumque utriusque » partis, cum rescripto ad eamdem Sacram Rotam, » ut haec causa omni appellatione remota cogno- » scatur. Cum autem adversarius super illo decreto, » non audita parte Capituli, Breve extorserit cum » extensione clausulae « in spiritualibus et tempo- » ralibus », et illius pretextu insuportabilia grava- » mina Oratoribus intulerit et in dies inferat, absque » eo quod pontificalia exerceat, quae fuit prima » ratio administrationis concedendae: ideo, pro » parte Oratorum fuit denuo ad eamdem Sacram » Congregationem habitus recursus; quae die deci- » maquinta Decembris praesentis anni 1644 censuit, » attentata ad eamdem Sacram Rotam remittenda, » parito interim Brevi per Capitulum et Amato Vicario » Capitulari. Quae duo per Capitulum sunt adimpleta: » cum ipse Vicarius Capitularis sit praesens in urbe; » et de paritione doceatur per publicam fidem. Sup- » plicant igitur Oratores prefati Sanctitati Vestrae, » quatenus eidem Decano, cui praeinserta dirigitur, » committere et mandare dignetur, ut, attento par- » tium consensu, purgatis in primis et ante omnia » attentatis, quatenus illa adsint, et parito Brevi ad » formam decreti supradictae Congregationis, inhi- » bitoque adversario ne pendente lite ex quacumque » pretensa causa contra Oratores procedat inconsulta » eadem Sacra Congregatione Concistoriali, et in- » juncto ut spiritualia munia interim non praetereat, » causam praefatam inunionis quantocius, omni et » quacumque appellatione posposita, audiat et de- » cidat, cum facultate citandi et inhibendi, caete- » risque facultatibus in praeinserta contentis, ac » aliis quibuscumque necessariis et opportunis; prae- » missis etc. caeterisque quibuscumque contrariis » non obstantibus; statum etc. ».

« De mandato Domini Nostri Papae audiat idem » Magister Amatus, citet, inhibeat, procedat, omni » et quacumque appellatione postposita attento par- » tium consensu, ut petitur, et justitiam faciat ». « Placet. Innocentius ».

Post cujus quidem preinsertae nobis ultimo loco factae et directae Commissionis praesentationem ad nonnullos alios actus judiciales inter easdem partes coram nobis fuit deventum, citra tamen causae et causarum hujusmodi conclusionem; dato prius per nos super infrascripta manutentione particulari dubio: quo per nos in Rota proposito, et ad favorem dicti Illustrissimi et Reverendissimi Archiepiscopi Callaritani resoluto, extensaque per nos decisione, Illustrem Dominum Joannem Naldum supradictorum Reverendorum Dominorum Capituli et Canonicorum Ecclesiae Ecclesiensis seu Sulcitanensis principalium ex adverso procuratorem, ad videndum et audiendum supradictum Dominum Archiepiscopum in quieta et pacifica possessione dictae Ecclesiae Cathedralis Ecclesiensis et Sulcitanensis, citari mandavimus pro die et hora infrascriptis. Quibus advenientibus, ad Illustris Domini Amati Martini coram nobis, uti procuratoris praedicti Illustrissimi et Reverendissimi Domini Archiepiscopi Gallaritani legitime comparentis, instantiam et requisitionem, supradictum Dominum Archiepiscopum Callaritanum in quasi possessione administrationis dictae Ecclesiae Ecclesiensis et Sulcitanensis, nedum titulo administrationis ipsi demandatae a Sacra Congregatione Concistoriali, sed etiam nomine proprio, tamquam de Ecclesia unita et annexa Ecclesiae Callaritanae juxta et secundum ejusdem resolutionis Rotalis ac decisionis per nos desuper extensae tenorem, formam et continentiam manutenendum, defendendum et conservandum duximus pariter atque manutenemus, defendimus et conservamus, ac manuteneri, defendi ac conservari volumus et mandamus, praesens nostrum de manutenendo mandatum decernendo et concedendo. Quae omnia et singula praemissa et infra dicenda vobis omnibus et singulis supradictis, quibus eaedem nostrae literae diriguntur, insinuamus, intimamus ac notificamus, et ad vestram et cujuslibet vestrum noticiam deducimus; et nihilominus earumdem tenore

Digitized by Google

praesentium, auctoritate Apostolica nobis commissa et qua fungimur in hac parte, vos Potentissimum et Catholicum Principem antedictum, quem ob reverentiam Vestrae Catholicae Majestatis, cui merito deferimus, nostris censuris subjacere nolumus; Vosque, Excellentissimum Dominum Proregem Regni Sardiniae, quem etiam nostris censuris pariter subjacere nolumus, intuitu tamen justitiae, et ob Sanctissimi Domini Nostri Papae Sanctaeque Sedis Apostolicae reverentiam, ad executionem praesentium efficaciter adimplendum in Domino benigne hortamur; vos vero omnes et singulos alios supradictos quibus praesentes diriguntur, et vestrum quemlibet, comuniter vel divisim, requirimus et monemus, primo, secundo et tertio, et peremptorie, vobisque nihilominus et vestrum cuilibet in solidum in virtute sanctae obedientiae, et sub infrascriptis sententiarum poenis districte precipiendo mandamus, quatenus infra sex dies post presentium notificationem ac requisitionem vigore earumdem vobis seu alteri vestrum desuper factas immediate sequentes, quos sex dies pro termino peremptorio et canonica monitione vobis assignamus, praefatum Illustrissimum et Reverendissimum Dominum Archiepiscopum Callaritanum in reali, corporali et actuali quieta et pacifica possessione seu quasi administrationis dictae Ecclesiae Ecclesiensis et Sulcitanensis, nedum titulo praefatae administrationis ipsi demandatae a predicta Sacra Congregatione Concistoriali, sed etiam nomine proprio tamquam de Ecclesia unita et annexa Ecclesiae Callaritanae, juxta et secundum prefatae resolutionis Rotalis tenorem, formam et continentiam, auctoritate nostra, imo verius Apostolica, manuteneatis, defendatis, tueamini et conservetis, et per alios, in quantum vobis fuerit, tueri, manuteneri, defendi et conservari faciatis, procuretis et mandetis ac permittatis. Inhibemus praeterea sub eisdem censuris et poenis infrascriptis vobis omnibus et singulis supradictis, et presertim supradictis Reverendis Dominis Capitulo et Canonicis dictae Ecclesiae Cathedralis Ecclesiensis ex adverso principalibus, ne predicto Illustrissimo et Reverendissimo Domino Archiepiscopo Callaritano principali, quominus ipse in praenarrata possessione administrationis predictae Ecclesiae manuteneatur, defendatur et conservetur, impedimentum aliquod seu molestationem praestetis et inferatis, seu praestent aut inferant, aut impedientibus sive molestantibus ipsum Archiepiscopum Callaritanum super praemissis in aliquo detis vel dent auxilium, consilium vel favorem, publice vel occulte, directe vel indirecte, etiam sub quovis quaesito colore vel pretextu. Quod si forte praemissa omnia et singula non adimpleveritis seu adimpleverint, et mandatis nostris, immo verius Apostolicis, non parueritis seu paruerint, nos in vos omnes et singulos supradictos, qui culpabiles et inobedientes fueritis seu fuerint in praemissis, ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc et e contra, singulariter et in singulos, canonica monitione praemissa, interdicti ingressus Ecclesiae quoad Illustrissimos et Reverendissimos Dominos Ordinarios, et quoad alios omnes excomunicationis respective sententias, censuras et poenas ecclesiasticas per nos seu Sacram Rotam, servata Sacri Concilii Tridentini forma, declarandas ferimus in his scriptis et promulgamus. Absolutionem vero omnium et singulorum praemissorum nobis vel superiori nostro tantumodo reservamus.

In quorum fidem praesentes fieri, et per notarium publicum infrascriptum subscribi, nostroque seu alterius Coauditoris nostri sigillo communiri fecimus et jussimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, in Palatio Causarum Apostolico, hora audientiae causarum solita, sub anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi millesimo sexcentesimo quadragesimo octavo, indictione prima, die vero veneris tertia mensis julii, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini Nostri Domini Innocentii divina providentia Papae Decimi Anno quarto; praesentibus ibidem dominis Dominico Philiberto, et Joanne Baptista de Tiberiis ejusdem Sacri Palatii Apostolici Notariis, testibus ad praemissa omnia et singula vocatis atque rogatis.

Sigillo col motto « Infima spernit ».

Et ego Quintinus Grifinus, publicus Apostolica auctoritate et Sacri Palatii Apostolici Causarum notarius pro N..... Claudii Duque, de premissis rogatus, presens instrumentum subscripsi et publicavi requisitus.

Sigillo pendente.

Die tertio mensis novembris, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo octavo, Calari, retroscriptum mandatum de manutenendo fuit presentatum per me notarium infrascriptum Reverendo Sacrae Theologiae et utriusque juris Doctori Didaco Dente, Parrochialis Ecclesiae villae de Gergey Rectori, in hac Calaritana Civitate ad presens personaliter invento, instante Venerabili Michaele Rotger promotore fiscali Curiae ac Mensae Archiepiscopalis Calaritanae; qui Reverendus Doctor Denti illud reverenter accepit, deosculavit, et super capite suo posuit; eoque lectuo, ac suo intellecto tenore, dixit, se esse paratum illud debitae executioni mandare: praesentibus ibidem Reverendo Antiocho Porcu Marcello presbytero, ab oppido de Mamoiada oriundo, et Joanne Dominico Mura, agricola oppidi de Sinnay, Calari ad praesens personaliter inventis, pro testibus ad premissa vocatis atque rogatis.

Didacus Pichi, publicus notarius Calaris, et regens secreteriam Curiae et Mensae Archiepiscopalis Calaritanae, pro Gaspare Sirigu secretario.

Digitized by Google

X.

Come avvenisse, che la diocesi Sulcitano-Ecclesiense venne contro ragione dichiarata unita alla Cagliaritana.

1648.

(Estratto da ALEO, *Historia cronologica y verdadera de todos los successos y casos particulares sucedidos del año 1637 al año 1672*; manoscritto della Biblioteca della Regia Università di Cagliari).

En esta ocasion de la rebelion de Napoles Don Bernardo de la Cabra, Arcobispo de Caller, embiò a Don Juan de Austria una cantidad de trigo para socorro de su armada; y se valio de su medio y entercession con el Papa Innocencio X, para que le declarasse el pleyto que tenia fundado con el Cabildo y Ciudad de Iglesias sobre aquel Obispado. Este Obispado es uno de los quinze, que en los tiempos passados tenia el Reyno, fundado en la Isla y Ciudad del Sulcis con titulo de Obispo Sulcitano; y haviendo sido aquella Ciudad solada con las invasiones y guerras de enemigos, y quedada aquella Isla despoblada, fue trasladada la sede Obispal con su Cabildo a la Ciudad de Iglesias, y allì tuvieron muchos años su residencia los Obispos.

Sucediò que siendo Arcobispo de Caller Don Pedro Pilarez, era tambien Obispo de Iglesias Don Juan Pilarez su sobrino, en el año 1513; y el dicho Don Pedro en vida renunciò el Arcobispado de Caller al sobrino Don Juan, con consentimiento del Papa y del Rey, que vinieron bien en que el dicho Don Juan mientras havia de vivir fuesse Arcobispo de Caller, y juntamente Obispo Sulcitan. La Ciudad, y Cabildo de Iglesias se oppusò, pretendiendo se le diesse nuovo Obispo, supuesto que el que tenian ya estava promovido a la sede de Caller. Però Don Juan Pilarez, para dar satisfacion al Cabildo y Ciudad, y obligarlos a que desistiessen de su pretencion, les renunziò el diezmo, y quedaron de acuerdo, que mientras no tenian de haver Obispo proprio, solamente havian de pagar la primicia, que es uno estarel de trigo po cada arado, y de los mas fructos medio diezmo, esto es de veinte, uno. Muriò Don Juan Pilarez, y su Magestad hiso merced de Arcobispado de Caller a Don Thomas de Villanueva, con retencion del Obispado de Iglesias para mientras huviera de vivir; y assì se observò consiguientemente con todos los demas Arcobispos de Caller sus sucessores: con que un solo les passò a los de Iglesias aquel favor y pretenciò de querer Obispo proprio, però tambien con el tiempo perdieron totalmente las noticias de poderle pretender, porque tenian aquel Obispado por unido a la sede de Caller (1).

(1) Molte e gravi inesattezze sono in questa prima parte del racconto dell'Aleo, come appare dai documenti autentici da noi publicati.

Passados mucchos años, fuè promovido al Arcobispado de Caller Don Fray Ambrosio Machin; y como era tan docto, mirando las bulas y papeles antiguos hallò, que el Obispado de Iglesias estava solamente encomendado al de Caller, y no unido como el Suellense, Doliense y Galtellinense; y que por la misma razon aquella Ciudad y Cabildo podia pretender su Obispo; y haviendo ido a la visita de aquel Obispado, haviendoles primero tomado la parabla y promesa, de que mientras havia el de vivir no havian de intentar novedad alguna, les manifestò el secreto, y el error en que estavan. Y aunque le observaron la parabla en quanto a la pretencion del Obispo, nonostante esso fundaron luego pleyto con el Cabildo de Caller, pretendiendo, que en la muerte de los Arcobispos devian entrar en parte de los expolios, como bienes de Obispo proprio; y el Arcobispo, viendo que tenian derecho, les dio sentencia favorable: la qual se osservò despues en la muerte del mismo Arcobispo Machin.

Muerto pues este, el Cabildo de Iglesias eligio un Vicario sede vacante; y quando Don Bernardo de la Cabra, promovido al Obispado de Caller, quiso tomar possession del Obispado de Iglesias, aquel Cabildo y Ciudad se le oppuso, y fundaron pleyto en Roma. Residia entonces en Roma el Licenciado Juan Antonio Serra, natural de la Ciudad de Iglesias, el qual se encargò de solicitar el pleyto; y, llevado de l'amor de la patria, lo hizo con tanta puntualidad y entereza, que mientras el vivio, el Arcobispo Cabra en muchos años no pudo salir con su pretencion.

Murio el dicho Licenciado Serra; y el Cabildo y Ciudad de Iglesias, o por descuido, o porque no gustavan tenir Obispo proprio por no quedar oblizados a pagar el diezmo cumplido, no trataron mas ni se acordaron de embiar otro a Roma, que en lugar del Serra solicitasse o prosiguiesse el pleyto. El Arcobispo entretanto no se descuidava, y haviendose valido, como hemos dicho, del medio y autoridad de Don Juan de Austria, el Papa Innocencio X, que entonces governava la Iglesia de Dios, a instancia de Don Juan de Austria declarò en el año 1648 (1) el Obispado de Iglesias por perpetuamente unido « aeque principaliter » con el Arcobispado de Caller; de manera que el Arcobispo de Caller es tambien Obispo de Iglesias; y aquella Iglesia conserva su Cabildo, con las dignidades de Archiprete y Archidian, y los Canonicatos prebendados, como por lo passado tenia; y el Arcobispo pone allì un Vicario, y en ocasion de vacante le elise el Cabildo.

(1) La sentenza è del 1646, ma soltanto l'anno 1648 fu notificata a Cagliari. Veggasi il Documento precedente.

Digitized by Google

NB. *Ripublichiamo in questo luogo dalla pergamena originale, da noi trovata nell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, il Documento VIII del secolo XV, che al suo luogo abbiamo dato su una copia scorrettissima del medesimo Archivio.*

1415, 16 novembre.

(Dall'Archivio Arcivescovile di Cagliari, Doc. 26).

Noverint universi, quod die sabati parum ante occasum solis intitulata sextadecima mensis novembris, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo quintodecimo, Reverendissimus in Christo Pater et Dominus dominus Petrus Dei gratia Archiepiscopus Callaritanus, existens personaliter in Villa Ecclesiarum de Sigerro, videlicet in domo sive abitatione venerabilis et discreti Antoni Lotti Canonici Sulcitanensis, in presentia Reverendi domini Johannis Sulcitanensis Episcopi, et honorabilis Petri Otgerii militis, minoris dierum, hereditati in capite Callari, ac etiam discreti Nicolai Fornerii connotarii mei Mathei Serra notarii et scriptoris Curie Gubernacionis Callari infrascripti, obtulit ac presentavit ac per dictum discretum Nicolaum Fornerii connotarium meum predictum et infrascriptum legi, publicari et intimari requisivit venerabili Pisconte Xesse, mercatori, abitatori dicte Ville Ecclesiarum, quandam patentem licteram sigillo secreto dicte Gubernacionis Callari et Gallure in dorso munitam, et manu propria nobilis et egregii domini Berengarii Carroz Comitis Quirre, Rectoris dicti Capitis sive provincie Callari et Gallure Regni Sardinie et Capitanei Generalis in dicto Regno Sardinie et Corsice pro Illustrissimo Domino Aragonum Rege, nec non et manu venerabilis Raimundi Vitallis in legibus licentiati, Assessoris ordinarii dicte Gubernacionis, subsignatam, hujusmodi seriey:

« Nos En Berengarius Carroz Comte de Quirre,
» Rector de la Provincia o Cap de Caller e de
» Gallura del Regne de Sardenya, e Capità del dit
» Regne de Sardenya e Corsega per lo molt alto
» Segnior Rey d'Aragò, al amat Pisconte Xesse,
» abitador de Villa de Igleyes, salut e dileciò.

» Com lo molt Reverent pare en Christ En Pere,
» per la Divinal Providencia Archabisbe de Callar,
» aye en poder Nostre fermat de dret sobre la pos-
» sessiò la qual aferma posseer e tenir de la Villa
» de Santa Ada en Sols situada, drets, rendes e
» jurisdicions de aquella, dubitantse que vos non
» inquietets o perturbar façats en aquella, segons
» afermat e dit aver fet .... la qual firma es estada
» reebuda per Nos, en tant com per dret et justicia
» fer sedeu: per tal, de part del dit Segnor Rey a
» vos manam, sots pena de mil florins d'or dels
» vostres propris bens havedors et als cofrens del
» dit Senor Rey aplicadors, que de la dita Villa
» de Sant'Ada, jurisdicion, rendes o atres drets de
» aquella nò us entremetats o entremetre façats, nè
» en la possessiò a aquel dit molt Reverent Archa-
» bisbe perturbets nè perturbar façats en manera
» alguna. Emperò si dret algù pretenets aver sobre
» la dicta Villa, assignam vos que dins spay de deu
» dies primers vynents, los quals tres por la pri-
» mera, tres per la segona, e quatre per la terça
» e perentoriament vos assignam, siats comparegut
» devant nos, o vostro legitimo procurador, per
» mostrar aquellas vostras rahons que hi avets.
» En altra manera passat lo dit terme serà a vos
» preclusa e tolta via de aquì avant de manar e
» experir per la dita rahò.

» Datum en Castell de Callar, a set dies de
» noembre, en l'any de la Nativitat de Nostre Se-
» ñor M.CCCC.XV.

» R. Vitalis Assessor.

» Berengarius Carroz. »

Quibus sic presentatis et per dictum discretum Nicholaum Fornerii connotarium meum eydem Pisconte de verbo ad verbum lectis, publicatis atque intimatis, mox idem venerabilis Pisconte Xesse ibidem in presentia testium antedictorum verbo dixit, quod recipiebat preinsertam licteram dicti nobilis et egregii Rectoris et Capitanei cum illis humili et subjecta reverencia quibus decet, et quod erat presto contenta in dicta lictera in omnibus et per omnia adimplere; petens pro sui scusacione copiam ac transumptum de eadem litera sibi confici et tradi per discretum Nicholaum Fornerii connotarium prefatum; nihilominus eadem registrari in Curia Regia honorabilis Capitanei et Potestatis dicte Ville Ecclesiarum. Et incontinenti dictus Reverendissimus Dominus Archiepiscopus, istis sic responsis atque peractis, requisivit de omnibus et singulis supradictis sibi fieri atque tradi publicum et publica instrumenta, ad eternam rei sic geste memoriam.

Acta fuerunt hec die, hora, ac loco et anno prefixis, presente predicto discreto Nicholao Fornerii connotario mei Mathei Serra notarii et scriptoris predicti et subscripti, et testibus prescriptis ad hec specialiter vocatis et assumptis.

Si☩gnum mei Mathei Serra, aucthoritate Illustrissimi Domini Aragonum Regis notarii publici per totam terram et dominationem suam, qui predicta omnia in hanc publicam et aucthenticam formam, instante et requirente Reverendissimo in Christo Patre et Domino Petro Dei gratia Archiepiscopo Callaritano predicto, redigi, et per dictum discretum Nicholaum Fornerii connotarium meum antedictum scribi feci clausique, die sexta mensis junii, anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo sextodecimo. Constat autem de literis in raso positis in lineis videlicet XVI, ubi dicitur « presentatis »; et in XVII, ubi dicitur « eidem ».

Digitized by Google

Digitized by Google

TAVOLA

DEI NOMI DI PERSONE E DI LUOGHI

NEI DOCUMENTI

PUBLICATI NEL PRESENTE VOLUME.

A

ABRIHÉ (Pietro) (1629), XVII, XII, 213.
ACCATTI (Bonagiunta) (1324), XIV, XXIX, 47-48.
ACENI, *v.* Atzeni.
ADAMO, *v.* Occella.
ADCENI, *v.* Atzeni.
ADÇORI (Domenico) (1603), XVII, I.
ADÇORI (Giacomo) (1585), XVI, XLII, 256.
ADIUTI, *v.* Bartolo.
ADOARDO *v.* Odoardo.
ADROVERIO (Giacomo), notajo, (1359), XIV, LXXXIII, 48.
AGANDURO (Cristoforo) (1614), XVII, V.
AGUILAR (Guglielmo) (1472), XV, XCIV, 126.
AGLIATA (Betto) (1304-1314), XIV, I, 3; V, 68-69.
AGLIATA (Francesco del fu Betto) (1331), S. I, XVIII, 3.
AGLIATA (Gano) (1314), XIV, V, 68.
AGLIATA (Lippo) (1314), XIV, V, 68.
AGNELLI (Cello) (1315), XIV, IX, 6; 92.
AGNELLI (Terio) (prima del 1314), XIV, VII.
AGNELLO (1322-1324), XIV, XX, 28; XXX, 13.
AGOSTINO, *v.* Bonfant; Castello; Tuso; Villanova.
AGOSTINO (Antonio) (1518), XVI, XV, 34; 194; XVI, 410; 413.
AGUILAR (Guglielmo) (1472), XV, XCIV, 126.
AJUTAMICRISTO (Giacomo) (1313), XIV, III B, 84.
ALAGO' (Don Giacomo di) (1537), XVI, XXI, 751-752.
ALAGON (Leonardo di) (1482), XV, CXXII, 28-29.
ALAMANNO, *v.* Montbuy.
ALBERIGO, *v.* Todinello.
ALBEROLA (Tomaso) (1484), XV, CXXVI, 28.
ALBERTI, *v.* Orticario.
ALBERTINO, *v.* Tollino.
ALBERTO, *v.* Grazia.
ALBINELLUS (1304-1331), S. I, II, 9; XV, 41; XVI, 43; XVIII, 26.
ALBISELLUS, *v.* Albinellus.
ALBITHELLUS, *v.* Albinellus.
ALCIATO (Anton Maria) (1648), XVII, XXVI, 9.
ALDINO, *v.* Bernardino.
ALDOBRANDO, *v.* Serra.
Alemagna, XVI, XXXV, 1267.
Ales, XV, CLV, 57; XVII, XII, 2.
ALESSANDRO IV Papa (1254-1261), S. I, VI, 3; VII, 19-20; 117-119; IX, 4; X, 1; XI, 5; XII, 3; XV, 4; XVI, 4; XX, 3; XXII, 5; XXIV, 4; XXV, 5.
ALESSANDRO VI Papa (1492-1503), XVI, I, 8; 192; 212-226.
ALESSANDRO VII Papa (1655-1667), XVII, XXVIII; XXIX.
ALESSIO, *v.* Fontano; Nin.
ALEU (Antioco) (1543), XVI, XXV, 6.
ALEU (Salvatore) (1514), XVI, XI, 144; XIII, 92; XV, 209; 218; XVI, 423; 427; XVIII, 231; 246.
ALFONSO (Infante) (1323-1327), XIV, XXIII, 1-2; XXIV, 1-2; Br. 14^{b}, 9-10; XIV, XXV; XXVI; XXVII; XXXI; XXXII; XXXVIII; XL; XLI.
ALFONSO IV Re (1327-1336), XIV, XLII-XLVIII; XLIX, 45-47; L, 3-20; LVI, 13-14; LVII; LXII; LXV, 5-6; LXVIII, 16; LXXXI, 23-24; LXXXII, 45-46; LXXXVI, 59; LXXXVIII, 4; XCVII, 6-10; XV, II, 62; 20; 88; 100; 155; XIV, 18; LXIX, 75; S. II, V, 434-439.
ALFONSO V (1416-1458), XV, XIV; XXVIII; XXIX; XXX; XXXII, 5; XLIX; LI, 28-59; LII; LVI, 13-20; LVII; LVIII; LIX; LX; LXII; LXIII; LXIV; LXV, 23-30; LXVI; LXIX; LXXI; LXXIV; LXXVII; LXXXVI, 18; CVI, 22; 33; CLVII, 16; XVI, XI, 30; XV, 119; XVI, 30; XX, 30-31; XVI, VI, 240-245.
Alghero, XIV, XXV, 27; CXXXI, 21; XV, XXVIII, 140; XCIV, 120; 128; 130; XCVI, 19; 43; CLIV, 42; XVI, IV, 291; XXXV, 609; 1062; 1379-1385; XXXVI, 13; XLIX, 92; 138; XVII, VI, 194.
ALIBRANDO, *v.* Cena.
ALIFONSO di Calcinaria, figliuolo di Guidone, notajo, (1324), XIV, XXXIII, 25-37; 46-49; XXXVII, 41.
ALIONI (Guglielmo) (1363), XIV, XCIV, 19.
ALLESSIO, *v.* Alessio.
ALLIATA, *v.* Agliata.
ALONSO, *v.* Alfonso; Andrada; Carrillo.

Digitized by Google

Alpe degli Ubaldini, Br. App. II, 3.
ALVARO, *v.* Madrigall.
ALVISO, *v.* Lanfranchi.
AMAT (Giovanni) (1452), XV, LXXIII B, 21.
AMATO, *v.* Dunozetto; Martino.
AMBROSIO qm. Vitale, notajo, (1331), S. I, XVIII, 8.
AMICO, *v.* Terio.
AMIGO (Didaco) (1585), XVI, XLII, 409; 425; XLVIII, 108-109.
Ampurias, XV, CV, 58. - *Vedi* Impurias.
Ampuriensis ecclesia, XVI, I.
ANDRADA (Alfonso) (1508), XVI, IV, 44.
ANDRADA, *v.* Endrada.
ANDREA (Giampietro) (1578), XVI, XL, 38.
ANDREA (prete) (1319), S. II, XII, 32-34.
ANDREA Ferrini de Leguli (1338), S. I, XX, 71.
ANDREA, *v.* Casamella; Cani; Cano; Carta; Castagna; Castelforti; Cinquino; Corona; Cucu; Gaçull; Gambarini; Gambetta; Gatto; Melis; Moncada; Ortola; Penna Flor; Rosso; Sangiovanni; Sanxot; Tomeo; Virde.
ANDREE, *v.* Ugolino.
ANDRIOLO, *v.* Nuptio.
ANGÉ (Pietro Escarione) (qm. 1614), XVII, VI, 892.
ANGELO Camerini, notajo in Pisa, (1282), XIII, I, 57; 71.
ANGELO, *v.* Cani; Clerico; Frau; Furca.
ANGE (Nicolò) (1455), XV, LXXIII E, 4.
ANGEY (Nicolò) (1514), XVI, XI, 14; 73.
ANGEY (Roggero) (1467), XV, XCV, 16.
ANGIOLEDDO, *v.* Murgia.
ANGIOLIERO, *v.* Barganino.
ANGUERA (Pietro) (1481-1488), XV, CXVIII; CL, 71.
ANGULARIA (Berengario di) (1331), XIV, XLVI, 56-57.
ANGULARIA (Guglielmo di) (1331), XIV, XLVI, 56.
ANGUS (Marco) (1603), XVII, I.
Antas, Br. 6ª, 14-15; 14ª, 31; 111ª, 12; 114ᵇ; 35; XIV, LXV, 174; XV, XXVIII, 14.
ANTICO, *v.* Cafont.
ANTIOCO, *v.* Aleu; Barbara; Baroni; Cancellu; Cani; Cani; Cani Guisu; Casu; Cirras; Concu; Corbello; Corrias; Dessi; Espada; Falxi; Fontana; Gallos; Leu; Loxi; Luxi; Mancoso; Matta; Meli; Meli; Passiu; Pinna; Pisanu; Ponti; Porcell; Porcu; Porru; Porxello; Saray; Scotera.
ANTONIO, arcivescovo di Tarragona (1338), XIV, LVII, 65.
ANTONIO, arcivescovo di Cagliari, *v.* Parragues.
ANTONIO Rogerii (1331-1338), XIV, XLVI, 55-56; LVII, 67.
ANTONIO, *v.* Arçognito; Augustino; Bançu; Bertran; Bonanu; Bo*ax; Cagacia; Cani; Cannas; Canyelles; Capellu; Carau; Cardona; Castelloxi; Casu; Cinculeo; Cocco; Coclo; Cogoti; Cuquo Ve*sa; Dacena; Derella; Devilla Loddi; Dexart; Gambula; Garces; Imboi; Leu; Loddi; Lollo; Lotto; Lutxi; Malta; Marquet; Masa; Massa; Mercaderi; Montos; Olzina; Parraguez; Pias; Pinna; Pirri; Pitzalis; Pugioni; Pullo; Puyalt; Sanda; San Martino; Sena; Serra; Sorgano; Tremedda; Valle; Vidal.
ANTON MARIA, *v.* Alciato.
ANTON MICHELE, *v.* Derol; Leni.
ANTON VINCENZO, *v.* Mameli.
AQUENA (1651), XVII, XXVII, 56; 70.
Aradoli, XV, CXLIV, 96.
ARAGALL, (Giacomo d') (1449-1488), XV, LXX, 190; LXXIX, 22; LXXXII, 6; 13; LXXXIV; CXVII, 6; CXLII, 66; CXLIV; CXLVI; CXLIX, 6; XVI, XLIII, 299.
ARAGALL (Mosser Luigi) (1419-1436), XV, XX, 5; XXII, 2; XXIII, 2; XXXVII, 40-41; XXXVIII; LVI, 580-584.
ARAGONA (Paolo di) (1450), XV, LXXII, 137; LXXIII, 401.
ARAGONES (Domenico) (1363), XIV, XCIV.
ARAGONES (Giovanni) (1562), XVI, XXXVI.
ARAGUALL, *v.* Aragall.
ARAMO, *v.* Orrù.
Aranjues, XVII, VI, 1116.
ARBÈ, *v.* Asnares.
Arborea, S. I, XX, 29; XIV, CXXX, 41; XV, XCII, 30; XCVI, 13.
Arborensis ecclesia, XVI, I.
Arborensis episcopus, S. II; II, 74-75; 639; 809-810; 845-846; XVI, XLI, 51.
Arbui, XVII, XXX, 12.
Arbus, XVII, XI, 25.
ARCEDI (Nicolò) (1496), XV, CLXVI.
ARCETA (Nicolò) (1388), XIV, CXXIV, 279.
ARCHARIO (Giovanni), qm. Rustichelli, notajo, (1324), XIV, XXVIII, 33-34.
ARÇOQUITO (Antonio) (1450), XV, LXXII, 141; LXXIII, 405.
ARÇOQUITO (Pietro) (1450), XV, LXXII, 139; LXXIII, 403. *Vedi* Zorquito.
ARDILLES (Giovanni) (1511), XV, VI, 12.
ARDILLES (Sebastiano) (1511), XVI, VI, 10.
Ardo Rocho Marrocho, *v.* Escoco Marrocho.
ARDUCCIO, *v.* Campo.
Arenasma, XVII, XXX, 16.
Arenes, XV, CXLIV, 93.
Arestano, XIV, XXI, 17; 24; XXXI, 43; S. I, XXV, 6. — *Vedi* Oristano.
Arezzo, XIV, VI, 9; VI, 6.
Ariminum, *v.* Rimini.
Aristano, XIV, XXV, 24; 31. — *Vedi* Arestano.
ARLOTTO, *v.* Cicchus.
ARMANNI (Giacomo) (1363), XIV, CXVIII, 57. 58. — *Vedi* Ormanni.
ARNALDI (Bartolomeo) (1446), XV, LXV, 43.
ARNALDO, arcivescovo di Tarragona (1338), XIV, L, 129.
ARNALDO (maestro), monaco (1370), XIV, CXXVIII, 29.
ARNALDO, *v.* Ballestrer; Cloellers; Fonolleda; Geraldo; Moragues.
ARQUER (1537), XVI, XX, 89; XXII, 480.
ARQUER (Sigismondo) (1560), S. II, III.
ARRIGO Speciale (1327), Br. 75ª, 40.
ARRIGO Todesco, (1323), XIV; XXII, 12.
ARSETI (Mannay di) (1360), XIV, LXXXIV, 24.
ARSOCCO, *v.* Cerrone.
ARTAL, *v.* Castelvì.
ARTALDO, *v.* Pallars.
ARTICCIO, *v.* Melliorati.
ASAY, *v.* Pericolo.
ASBERTO, *v.* Sangiust; Satrillas.

Digitized by Google

Ascia (Villa d'), XIV, LXVIII, 196
Asciano, S. I, II, 5.
ASENE (Gomita di) (1323), XIV, XXIII, 47-70.
ASPENSES (Guglielmo di Raimondo) (1425-1433), XV, XLII, 24; LI, 8.
Assemini, XVII, IX, 37.
ASSIA, *v.* Astia.
ASTIA (Berengario d') (1363), XIV, XCIX, 3-4; CIV, 1; CIX, 70; CXIII, 58; CXIV, 2.
ASTIA (Giacomo d'), (1363), XIV, CXX, 6.
ASTIA (Lenso di Tomeo de l') (1363), XIV, CV, 30-35.
ASTIA (Tomeo de) (qm. 1363), XIV, CV.
ASTIA, *v.* Cancellu.
ATHEIS (Francesco de) (1363), XIV, CXII, 8.
ATHENE, *v.* Asene.
ATTOLLI (Brancaccio) (1388), XIV, CXXIX, 186.
ATZENI (Giovanni) (1514-1537), XVI, XII, 32; XXII, 13; 45; 488.
ATZENI (Giuliano di) (1446), XV, LXV, 8.
ATZENI (Gontino) (1388), XIV, CXXIX, 248.
ATZENI (Grazia) (1388), XIV, CXXIX, 171.
AUGEI (Giovanni) (1550), XVI, XXIX.
AUGUSTIN (Antonio), *v.* Agostino (Antonio).
AUGUSTIN (Guglielmo) (1338), XIV, L, 136.
AUNIFEX (Ferrante) (1360), XIV, LXXXIV, 18.
AURATS (Francesco d') (1323), XIV, XXVII, 6.
AURIA (Baroni d'), XIV, LXIV.
AURIA (Barnaba d') (1323), XIV, XXV, 121.
AURIA (Branca *o* Brancaleone d') (1323), XIV, XXV, 121.
AURIA (Branca *o* Brancaleone d'), marito di Donna Eleonora (1388-1391), XIV, CXXIX, 29; CXXX.
AVERARDO di Michele (1297), Br. App. III, 23.
AXETTU (Nicolò) (1388), XIV, CXXIX, 193.
Aygua freda, XIV, XXV, 46.
AYMERICH (Giacomo) (1480), XV, CXI, 25.
AYMERICH (Giannicolò) (1489), XV, CLI, 25.
AYMERICH (Pietro) (1485), XV, CXLI, 66.
AYMERICH (Salvatore) (1537), XVI, XXIA, 718-719; XXIB, 55-56.
AYTONA, *v.* Moncada.
AZNAREZ (Sancio) de Arbè (1335), XIV, XLVIII, 2.
AZORI, *v.* Adçori.
AZOUR (Giovanni), XV, LXVII, 138.

B

BACCALAR (Nicolò) (1482), XV, CXIX, 10-12; CXX, 96; CXXVI, 27; 66.
BACCALAR (Vincenzo) (1541), XVI, XXIV, 45-46.
BACCELLETTO (Francesco) (1576), S6 ;v2 11 ,II. V, 1579.
BACCHODI (Giovanni) (1576), S. II, IV, 216; V, 1579.
BACCHOLETTO, *v.* Baccelletto.
BACCIAMEO Hamucci (1314), XIV, VIII, 78.
BACCIAMEO Lamberti (1314), XIV, V, 3.
BACCIAMEO Lemni Guinisselli (1314), XIV, VIII, 76.
BACCIAMEO qm. Liscay (1314), XIV, XIII, 14.
BACCIAMEO qm. Vannis magistri Henrici (1324), XIV, XXXIV, 42.
BACCIAMEO, *v.* Buglone; Cuscina; Guinisselli; Guinithelli; Masino; Tuppario.
BACCIONE, *v.* Nubilo.
BACHINO, *v.* Cei.
BACUMEU (Francesco di) (1388), XIV, CXXIX, 207.
BADIA (Pietro) (1484), XV, CXXIX, 15; CXXXI, 29; CL, 89.
Bagnargia, XIV, LXV, 174; (1363), XIV, XCIX, 14.
Balaturi, XVI, XXII, 243.
Balaus, XV, CXLIX, 9.
BALDASSARRE, *v.* Carbonel; Monton; Olibert.
BALDASSARRE CARLO, Principe delle Asturie (1642), XVII, XX, 178-183.
BALDENZI (Gemma di Corrado) (1364), S. I, XIV, XXI, 53.
BALDENZIO (Corrado) (1364), S. I, XXI, 54.
BALDESIS, *v.* Corradino.
BALDI (Colo), qm. Baldi Strenne (1224), XIV, XXXV, 177-178.
BALDINO, *v.* Vanni.
BALDO, *v.* Pisano.
BALD (Giovanni) (1450), XV, LXXIII, 397.
BALDUCCIO, *v.* Speziario.
BALLAY, *v.* Çocodi.
BALLESTRER (Arnaldo) (1334), XIV, XLVII, 43.
BALMANY, *v.* Valmany.
BALORO (Domenico) (1603), XVII, IX, 50.
BANCELLS (Pietro) (1446), XV, LXIV, 39.
BANÇU (Antonio di) (1388), XIV, CXXIX, 355.
BANDI Boncontis (132), XIV, XXXVII, 49.
BANDINO (frate) (1304-1317), II, 4; X, 10; S. I, XI, 10.
BANDINO Sanguinei (1335), S. I, XX, 20.
BANDINO, *v.* Pedalis.
BANDUCCINI, *v.* Garfagnino.
BANDUCCIO de Macadio, notaio (1313), XIV, IIIB, 82-83.
Bangiargia, *v.* Bagnargia.
BANGIUS (Pietro di) (1388), XIV, CXXIX, 161.
BANGIUS (Pietro di), di Gindili (1388), XIV, CXXIX, 326.
Baratoli, Br. 6ª, 15; 14ᵇ, 32; 111ᵇ, 12; 114ᵇ, 34; XIV, IIIA, 3, *not.* O; LXV, 172; XV, XXIV, 9; XVI, XX, 1314; XXII, 8.
Baratoli (fiume di), Br. 73ᵇ, 14-15.
Barau, XVII, XXX, 19.
BARBA (Gerolamo) (1525), XVI, XVII, 63.
Barbagia, *v.* Barbargia.
BARBALATA (Gomito) (1324), XIV, XXXV, 122.
BARBARA (Antioco) (qm. 1614), XVII, VI, 891.
Barbaracini, XVI, XXXV, 867-876; XVII, VI, 947; 951.
BARBARAXI' (Pietro) (1470), XV, XXVII, 7.
Barbargia, XV, I.
Barbargia Belvi, XVII, II, 55.
Barbargia Ollolay, XVII, II, 55.
Barbargia Seulo, XVII, II, 55.
BARBASTRA (Gil di) (1419), XV, XXII, 32.
BARBASTRO (Giovanni di) (1446), XV, LXV, 11.
BARBER (Pietro) (1454), XV, LXXIII D, 25.
BARBERA (1513), XVI, IX, 77; 80.
Barbusi (1561), XVI, XXXV, 1301.
Barcellona, XVI, XXVI, 4; XLI, 55; LIII, 30; LIV, 41; LV, 26; LVI, 39; LVII, 58; LVIII, 39; LIX, 33; LX, 45; LXI, 33; LXIX, 21; LXX, 16; LXXI, 16; LXXII, 16;

Digitized by Google

LXXIII, 17; LXXIV, 16; LXXV, 17; LXXVI, 17; LXXVII, 16, LXXVIII, 17; LXXIX, 17; LXXX, 16; LXXXVIII, 51; XCI, 37; 40; CXXIV, 5; CXXVIII, 41; XV, XLII, 13; CII, 24; CVI, 75; CVII, 63; 75; CXIII, 51; CXIV, 36; XVI, V, 461; XIV, 30; XXI A, 472-475; XXXVI; XLII, 186; S. II, V, 461.

Barchinona, *v.* Barcellona.

BARÇOLO, *v.* Cogla; Crabu; Granella; Loig; Loxi; Periçolu.

BARDAXI (1484), XV, CXXVI, 86.

Barega, Br. 6ª, 15; 14ᵇ, 31-32; 111ª, 12; 114ᵇ, 34; XIV, LXV, 173; XV, XXXVII, 12; XVI, XX, 10, 48; XXI A, 23; XXII, 8-21; 68; 117-140; 161-199; 300-402; XVII, XXX, 13.

Baretas, XVI, XLIX, 421.

BARGUITA (Pietro Bonifacii Antonii) (1450), XV, LXXV, 58.

BARISONE (Francesco di) (1388), XIV, CXXIX, 298.

BARISONE, *v.* Capra; Cilica; Cone; De Illa; Sanna.

BARON (Francesco) (1590), XVI, XLVII, 30.

BARONCEPTI, *v.* Vanni.

BARONE qm. Berti da San Miniato (1321-1324), S. I, XIV; XIV, XXIX; XXXV; S. I, XXI, 3.

BARONE (Pietro) (1388), XIV, CXXIX, 246.

BARONI (Antioco) (1476-1480), XV, XCVIII, 10; 40; C, 5; CXII.

BARONI (Giovanni) minore, XVI, IX, 112; XVII, 64.

BARRAY (Francesco) (1628), XVII, IX, 18; 21.

Barrecha, *v.* Barega.

Barrents, *v.* Barega.

Barrola, XVII, XXX, 16.

BARSOLO, *v.* Rubio.

BARTALO qm. Adiuto de Monte Crucis (1317-1331), XIV, IX, 107; XII, 35; XVI, 64; XVIII, 25.

BARTALO Nuti (1360), XIV, XXXIV, 18.

BARTALO, *v.* Tura.

BARTOLO, *v.* Pedone.

BARTOLOMEI (Pietro) (1362-1363), XIV, XCI; XCV, 1-2; XCVII, 1-2; XCVIII, 1-2, CI, 1-2; CII, 1-2; CVII, 1; CXI, 1; CXV, 1; CXVI, 1, CXVII, 1; CXIX, 1; CXX, 1; CXXI, 30.

BARTOLOMEO detto Bacciameo, *v.* Guinithelli.

BARTOLOMEO qm. Giacomi de Carraria Gonnelle, notajo, (1314-1322), S. I, VI, 7. 8; 44; XV, 13; 13 XV,.

BARTOLOMEO (Giovanni) (1417), XV, IX, 1.; 26.

BARTOLOMEO di Manno di Montanino, notajo in Pisa, (1282), XIII, I, 69.

BARTOLOMEO, *v.* Arnaldi; Birri; Chelis; Fanni; Fores de Cambis; Podio; Roig; Serra; Sibelo; Terre; Vacca; Vittorio.

BASILI (1436), XV, LV, 30.

BASTERII (Pietro), alias Dentigella (1449), XV, LXX, 193; LXXXVIII, 36.

BATISTA, Reggente (1600), XVI, XLIX, 642.

BATISTA (Benedetto) (1585), XVI, XLII, 69.

BATTISTA, *v.* Piaso; Plathamone.

Bau de Cannas, XVII, XXX, 12.

Bau Primarjo, XVI, XXII, 194; 214.

BAUSAD (Giovanni) (1537), XVI, XX, 38; 103.

BECCHA (donna) (1324), XIV, XXXV, 156-165.

BELCHAIRO (frate) (1317), S. I, X, 11-12; XI, 12.

BELDUS (Giovanni) (1460), XV, LXXXVIII, 3-4. — *Vedi* Baldus.

BELLA, *v.* Puliga.

BELLATALLA (Vanne) (1324), XIV, XXXVII, 5.

BELLID (Don Rayner) (1537), XVI, XXII; XLIII, 298.

BELLID (donna Violante) (1537), XVI, XXII, 14.

BELLO (Blasio) (1453), XV, LXXVI, 28.

BELLOMO (Giovanni) (1324-1326), XIV, XXIX, 21; S. I, XVII, 9-10.

BELLOMO, *v.* Corriatino; Rainerio; Serra.

BELLUCCIO, *v.* Hamucci.

Belvedere, *v.* Belverde.

Belverde, sive Petra de Bugno in Corsica, S. I, XV, 26; XVI, 25, XXIII, 17.

BENAPRES (Nicolò) (1351), XV, LXXIII A, 18.

BENCIVENNI (Ricciardo) di Rinonichi, notajo in Pisa, (1313), XIV, III, 3; 88-89.

BENEDETTO Sandri (1360-1365), XIV, LXXXIV, 15; S. II, I.

BENEDETTO, *v.* Battista; Caputerra; Coglu; Gessa; Mereu; Serra.

BENENATO, *v.* Cinquina; Pullu.

Benevento, XV, LX, 44.

Bengiargia, *v.* Bingiargia.

BENIGNO (Giovanni) da Vico (1313), XIV, III B, 83-84.

BENITO, *v.* Battista.

BENIVENNI, *v.* Musso.

BENTIVENNI (Beuccio di) (1388), XIV, CXXIX, 162.

BENVENUTO (frate) (1304), XIV, II, 8-9; X, 13; XI, 13.

BENVENUTO da Vico, notajo, (1319), XIV, XIV, 14.

BENVENUTO, *v.* Rainerio; Rau; Scano.

BERENGARIO, *v.* Çaplana; Cotxi; Granell; Moragues; Quirra.

BERGAMINO qm. Angiolieri (1321), S. I, XIV, 87.

BERGO, *v.* Matteo.

BERNARD (Sebastiano) (1629), XVII, XII, 138-139.

BERNARDINO, *v.* Fordenjano; Sessa; Tolo Pirella.

BERNARDO, *v.* Giudeo.

BERNARDO visconte di Capraia (1331), XIV, XLVI, 54.

BERNARDO Suerdelli (1340), S. I, XXI, 242-243.

BERNARDO, *v.* Buxadors; Canuci; Çaplana; Centelles; Cestany; Desfer; Falla; Giraldi; Martì; Roig; Romano; Ros; Segrini; Simon; Solerii; Squerrer.

BERNART (Francesco) (1507-1509), XVI, II; III; V.

BERTELLO di Vanni di Marciana (1338), S. I, XX, 70-71.

BERTINI (Rocco) (1324), XIV, XXIX, 56-64.

BERTINO (Giovanni) (1451), XV, VI, 10.

BERTO di Bonaventura (1297), Br. App. III, 27-31.

BERTOLO, *v.* Manno.

BERTRAN (Antonio) (1436), XV, LVI, 381; LVII, 390.

BERTRAN (Giovanni) (1464), XV, XCII, 4; 39; 44.

BERTRAN (Galcerando) (1477-1478), XV, C, 12; CIII, 2-3.

BERTRANDI (Francesco) (1415), XV, VI, 10.

BESALA (Pietro di) (1455-1458), XV, LXXVII, 4; 41; LXXVIII; LXXIX; LXXX; LXXXIII; LXXXIV, 3; 60; LXXXV, 3; 75.

BESER (1518), XVI, XV, 196; XVI, 408; 413.

Besignano, XV, XV, 179-180.

BESORA (Giacomo di) (1433-1450), XV, L, 3; LI, 4; 35; 44; LII, 7; LV; LVI, 2; 5; 544; 576; LVII,

Digitized by Google

37; 382; LVIII, 2; LX, 30; LXI, 1; LXVI, 4; 64-65; LXVII, 2; 15; LXX, 324; LXXII, 324; LXXIII, 530.
BESORA (Roggero di) (1436), XV, LVI, 582.
BETTINO, *v.* Lanfranchi; Oliveto.
BETTO di Guidone di Camulliano (1324), XIV, XXXIII, 40.
BETTO qm. Maringuani (1324), XIV, XXX, 48.
BETTO, *v.* Agliata; Giacomo; Papa.
BETTUCCIO, *v.* Sciorta.
BEUCCIO, *v.* Bentivenni.
BEZAR, *v.* Cuniga.
BIANCO maestro (1638), XVII, XVI, 7. 8.
BIANCO (ser), *v.* Bona.
Bidda di Santa Ada, *v.* Santadi.
Bidda Erriu, XVII, XXX, 11.
Bidda Pardu, XVII, XXX, 18.
Bidda Pardu, XVII, XXX, 2. 18.
Bidda Sida, XVII, XXX, 3.
Bidda, *v.* Villa.
BINDINO di Vanni Cusso (1324), Br. App. V, 164.
BINDO Giusti de Tudiciis (1419), Br. App. VIII, 28.
BINDO Romani, notajo (1360), XIV, LXXXIV, 20.
BINDO, *v.* Gordovanerio; Facca; Laggio; Porcellino.
BINDOCI (Raniero), notajo (1315), XIV, IX, 108.
BINDUCCIO di Vitale (1324), Br. App. V, 165.
Bingiargia, XIV, CX, 20-22; CXXVI, 22; 103; XV, XXIV, 9; 13; XVI, XX, 13-14; 60; XXI A, 23.
BINTOLINO, *v.* Dunali.
BIRRI (Bartolomeo) (1365), XIV, CXXV, 2-12.
Bisarco, XV, CLV, 60.
Bisarquiensis ecclesia, XVI, I, 24.
Biscili, *v.* Villa Biscili.
BITTONE, *v.* Ugolino.
BLANCI (Vanni) qm. Francisci (1324), XIV, XXXV, 177.
BLASIO, *v.* Bello.
BOCLIN, *v.* Martinez.
BOGOCII (Giovanni) (1573), XVI, XXXVIII, 71.
BOHE (la vedova di Pietro) (1603), XVII, I.
BOHORDO (frate) (1302), S. I, I, 7; II, 9.
BOLLA Guantino (1327), Br. 144[b] 22.
BOMBELLO (1595), XVI, XLVIII, 341.
BONA, moglie di ser Bianco (1344), S. I, XXI, 27.
BONACORSO (1324), XIV, XXXVII, 38.
BONACORSO detto Coscio qm. Bergi di Colle (1317-1319), S. I, IX, XII.
BONACORSO, *v.* Alboraza; Gambacorta; Viola.
BONACQUISTO, *v.* Seta (de la).
BONAGIUNTA di Asciano, notajo (1324), XIV, XXXVI, 28.
BONAGIUNTA di Ferrante (1313), XIV, III B, 85.
BONAGIUNTA, *v.* Accatti; Corassa; Scarso.
BONAMICI, *v.* Giacomo.
BONAMICO, *v.* Curtibus (de).
BONANATO di Pietro, notajo (1323), XIV, LVII, 13-23.
BONANNI (Giovanni *o* Vanni) (1314), XIV, VI.
BONANNI (Jacopo) (1314), XIV, VI.
BONANNI (Tessa) (1314), XIV, VI.
BONANO (Antonio di) (1388), XIV, CXXIX, 234.
BONAVENTURA, *v.* Bertus; Giacomino.
Bonavoglia (vescovo di), XV, CLV, 50.
BONAVOGLIA, *v.* Bonifazio.
BONCONTE, *v.* Bandi.
BONETI (A.) (1495), XV, CLXIV, 85; 87; CLXV, 81; 83.
BONFANT (Agostino) (1627), XVII, VIII, 57; XI, 54; XIII, 106-107; XXI, 34-35.
BONIFAZIO Falconis (fra) (1338-1340), S. I, XX, 9; XXII, 15.
BONIFAZIO (ser), notajo, del qm. ser Bonavoglia, notajo (1346), S. I, XXIV, 57-58.
BONIFAZIO VIII, papa (1294-1303), S. I, VII, 22; 193.
BONIFAZIO, *v.* Çori; Pietro; Pucciarello.
BONINCONTRO da Ripa d'Arno, notajo (1314), XIV, VIII, 92.
BONNUCCI, *v.* Nerio.
Bonorsoli, XV, LXX, 118,
BONOSTIS *v.* Cino.
Bonvehi, XIV, XL, 18.
BORCH (Sanzio di) (1358), XIV, LXIX, 48; LXX, 40; LXXII, 40; LXXIII, 43; LXXIV, 42; LXXV, 41; LXXVI, 43; LXXVII, 42; LXXVIII, 39; LXXIX, 40; LXXX, 39.
BORDONERII (Pietro) (1362), XIV, XCI.
BORGIA (Carlo) duca di Gandia, conte di Oliva, e marchese di Lombay (1614), XVII, VI.
Borgo, S. I., XIII, 3.
BORISTORO Rufaldini (1297), Br. App. III, 25.
Bosa (1561), XVI, XXXV, 1062; XXXVII, 3.
Bosanensis episcopus (1516), S. II, V, 13, 1461-1463; 1539-1556.
BOSCH (Giovanni) (1479-1481), XV, CVIII, 1; CIX, 4; CXI, 1; CXVI, 1; 17-18; CXVII, 3; CXVIII, 14.
BOSCO (Pietro di) (1355), XIV, LXV, 432; LXVI, 119; LXVII, 68.
Bossa *v.* Bosa.
BOTER (Michele) (1518), XV, XV, 27; 41; XVI, 30; 74.
BOTER (Raimondo) (1451-1456), XV, LXXIII A, 17; LXXXIII, 4-5.
BOTRIGUS Scolai (1297), Br. App. III, 15.
BOTTICELLA (Vanni) (1319), XIV, XIV, 7.
BOY (Giovanni) (1467-1479), XV, XCV, 106; XCVII B, 11; CIX, 12.
BOY (Giovanni) (1486-1488), XV, CXLV, 6-7; CL, 26.
BOY (Nicolò) (1479-1493), XV, CIX, 13; CL, 26; CLX, 22.
BRANCA, *v.* Auria (d'); Brancaleone; Dello; Vaccatello.
BRANCACCIO, *v.* Attolli.
BRANCALEONE, *v.* Auria (d').
BRAVO (Gregorio) (1584-1590), XVI, XLI, 6; XLVI, 6; 208-209; 239-241; S. II, VI, 6-7; XV, XLV, 6; S. II, VII, 6; XVI, XLVII, 6.
BRONA, *v.* Cap.
BRONDO (Gerolamo) (1598), XVI, XLII C, 8.
BRUNDO (Pietro) (1585), XVI, XLII, 256.
BRUGITA (Antioco) (1608), XVII, IV, 4.
BRUGITA (Antonio), (1464-1467), XV, XCII, 10; 24; XV, 9.
BRUNENGO (1628-1648), XVII, XII, 201; XXIV, 26; XXV, 52; XXVI, 40.
BUCCHA (Federico) (1295), XIII, IV, 103.
BUFALO (Colo) (1338), XIV, LII, 7-8; LVII, 9; LVIII, 4.
BUGLONE (Bacciameo) de' Putignanesi (1318), XIV, XI, 7-8; 115-117.

Digitized by Google

BULLARGIU (Francesco) (1388), XIV, CXXIX, 261.
BULLIA de' Gualandi (Lemmuccio) (1314), XIV, v, 18-19.
BUONO, *v.* Vittorino.
BUOSO (1327), Br. 75ª, 45.
Burgos, XV, CLXIV, 77; CLXV, 74; XVI, IV, 273; VI, 39; VII, 83; XIII, 25.
BURGUITA, *v.* Brugita.
BURGURA (Giacomo) (1485), XV, CXXXIV, 40.
BURLURAULT (H.) (1595), XVI, XLVIII, 342.
BUSQUETS (Giovanni) (1516), XVI, XIV, 42.
BUXADORS (Bernardo di) (1530), XVI, XIX, 15.

C

CABALLETTUS, *v.* Cavallotto.
CABANNYS (Pietro) (1450), XV, LXXV, 51.
CABANYELLES (Ludovico) (1479), XV, CVI, 85.
CABILLO (Giuliano) (1603), XVII, I.
CABITZUDO (1561), XVI, XXXV, *passim;* XLIX, 1410.
CABOT (Ughetto) (1488), XV, CXLIX, 17.
CABRERO (don Martino), vicerè (1530-1532), XVI, XLIX, 1272-3.
Cabudacua, XVI, XXXV, 1300-1.
CAÇA (Giacomo) (1436-1460), XV, LVI, 11; 585; LXVI, 10-11; LXVII, 1; LXXII, 326; LXXIII, 532, LXXX, 18; LXXXIV, 29; LXXXIX, 24; XCII, 49.
CAÇA (Giovanni) (1460), XV, XC, 142.
CACCIA (Maria), XIV, XXXIX, 49; 60.
CACIANO (Arnaldo da) (1325), XIV, XL, 2.
CACIRETA (Dalmazzo) (1447), XV, LXVII, 3; 17.
CAÇOMELLA (Andrea) (1480-1482), XV, CXII, 9-10; CXXII, 5.
CADELLI (Pietro) (1360), XIV, LXXXIV, 5.
Cafaggiareggio in Val di Serchio, S. I, X, 68; XI, 63.
CAFONT (Antico) (1562), XVI, XXXVI, 10.
CAFONT (1615), XVII, VI, 1135.
Cagliari (Giudicato di), XIII, I, 16; XIV, III A, 3, 95; 5; 11-12; XI, 19; 69; 130; *ecc.*
Cagliari (Regno di), XIII, I, 4; II, 5; III, 8; XIV, III A, 3, 100; 5, 4; X, 15; XVII, 27, 47; 55; XX, 27-28; XXI; 7; *ecc.*
CAGLUS (Gantino) (1388), XIV, CXXIX, 266.
CAGNASSO, *v.* Pagano.
CAGULLADA (Giovanni) (1460), XV, LXXXVIII, 34.
Calagonis, XVI, XXV, 242.
Calaritano (Giudicato), *v.* Cagliari (Giudicato di).
Calaritano (Regno), *v.* Cagliari (Regno di).
Calatajubio XIV, LXXXI, 49; LXXXII, 48; XV, LXXXVI, 46; LXXXVI, 51; CVII, 77.
CALATAJUBIO (Eximino Perez de) (1361), XIV, LXXXV; LXXXVI; XCII, 18-26.
Calbi, XV, XXXIII, 8.
CALCENA, *v.* Roiç.
CALCI (Mondino da) qm. Francesco (1321), S. I; XIV, 6; XIV, XXXIX, 101-102.
Calci, S. I, XIV, 6; XIV, III A, 2, 9; XXXIX, 102.
Calcinaria, XIV, III A, 2, 13.
CALDES (Pietro) (1352-1361), XIV, LXIII, 9; LXIV, 6; 48; LXXXV, 63.
CALIDIS, *v.* Caldes.
CALLE (Pietro Gil della) (1550-1554), XVI, XXVII, 10; XXVIII; XXX; XXXI; XXXII; XXXIII; XXXIV.
CALLEO (Nicolò) (1388), XIV, CXXIX, 302.
ÇALOM (Pietro) (1363), XIV, XCVI, 5.
CALTHULARIO (Ceo) (1304), XIV, II, 9.
CALVETI (Francesco) (1363), XIV, XCVII; XCVIII.
Calvi, *v.* Calbi.
CAMACCIO (1561), XVI, XXXV, 1592.
CAMANNAS (Pietro) (1482), XV, CXXII, 206.
CAMBIS, *v.* Fores.
CAMBONI (Antioco) (1606), XVII, III, 4.
CAMERINO, *v.* Angelo.
CAMILIA (B.) (1573), XVI, XXXVIII, 72.
CAMORA (Giacomo) (1337), XIV, XLIX, 19.
CAMOS (Francesco di) (1546-1553), XVI, XXVI, 18; XXXV, 239-240.
Campeda, XVI, XLIX, 215.
CAMPI (Michele) (1425), XV, XLII, 2.
CAMPI (1587), XVI, XLIII, 682; 688.
Campidano Maggiore, XV, CLIV, 42-43.
Campidano di Milis, XV, CLIV, 43.
Campidano di Simaxis, XV, CLIV, 44.
Campiglia, XIV, III A, 2, 10.
CAMPIO (Giovanni) (1464), XV, XCII, 42.
CAMPO (Arducchio del) (1530), XVI, XIX, 13.
CAMPO (don Diego del) (1530), XVI, XIX, 12.
CAMPO (Tinuccio di) (1327), Br. 66ª 4.
CAMPOLONGO (Nicolò di) (1363), XIV, CIX, 22.
CAMPREDON (Michele) (1460), XV, LXXXVIII, 33-34.
Canadònica, Br. 6ª, 10; 58ᵇ, 24-25; 76ª, 2; 77ᵇ, 36; 134ᵇ, 41-44; XIV, XXXV, XXXIX, 30; 37; 202; S. I, XXI, 29; XV, XXII, 10; XXVIII, 13; XVI, XXV, 35.
CANAFFO (Cione) (1317), S. I, IX, 16; XII, 18.
CANAMAS (Giacomo) (1419), XV, XIII, 1; 17; XV, XLVIII, 4; LV, 34.
CANAVERA (Giovanni) (1585), XVI, XLII, 67.
CANCELLU (Antioco d'Astia) (1388), XIV, CXXIX, 243.
CANCELLU (Giuliano) (1388), XIV, CXXIX; 291.
CANE (Martino) (1388), XIV, CXXIX, 271.
CANEMAS, *v.* Canamas.
CANI (Andrea) (1585), XVI, XLII, 67.
CANI (Angelo) (1585-1593), XVI, XLII A; XLII B, XLII C; XLIII, 59; III; 614; XLIX, 42; 62.
CANI (Antioco) (1543) XVI, XXV, 4.
CANI (Antioco) minore (1585), XVI, XLII, 59.
CANI (Antonio) (1537), XVI, XXII, 182.
CANI (Giovanni) (1643), XVII, XXI, 94; 128.
CANI (donna Giuliana) (1479), XV, CVIII, 19.
CANI (Marco) (1585), XVI, XLII, 58; 417-418.
CANI (Nicolò) maggiore (1585-1606), XVI, XLII, 60; XVII; III, 2.
CANI (Nicolò) (1585-1619), XVI, XLII, 55; 416; XVII, III, 2; IV, 2; VI, 54; 60; 1007.
CANI GUISU (Antioco) (1603), XVII, I.
CANINO (Pietro) (1286?), XIII, III.
Cannadonnica, *v.* Canadonica.
CANNAS (Antonio) (1431), XV, XLVII, 4.
CANNAS (Michele) (1431), XV, XLVII, 5.
CANNA VERA, *v.* Canavera.

Digitized by Google

CANNES (Gontino) (1428-1430), XV, XLIV; XV, XLV, 1.
CANNETO (Tomeo qm. Andrea) (1326), S. I, XVII, 66.
CANNI (Gregorio) (1584), XVI, XLI, 464.
CANO (Andrea) (1450), XV, LXXII, 138; LXXIII, 402.
CANO (Bernardo) (1450), XV, LXXIII, 405.
CANTERO (Cecco della) (1314), XIV, V, 37; 58.
CANUCI (Bernardo) (1365), XIV, CXXV, 74.
CANYELLES (Antonio) (1483), XV, CXXV, 4.
CANYELLES (Nicolò) (1530), XVI, XIX, 4-5.
CANYELLES (Pietro) (1460), XV, LXXXIX, 2.
CANYELLES (Sebastiano) (1576), S. II, V, 112; 121; 170-172; 278; 425.
Canyelles, XVI, XXII, 19.
CAP (Brona) (1432), XV, XLVIII.
ÇAPATA (Francesco) (1564), XVI, XXI B, 72.
Capata (1484), XV, CXXVII, 28.
CAPELLU, *v.* Capillu.
CAPIÇA (Domenico) (1388), XIV, CXXIX, 230.
CAPICCHI, *v.* Lapo.
CAPILLU (Antonio) (1388) XIV, CXXIX, 180.
CAPILLU (Comita) (1360-1388), XIV, LXXXIV, 22; CXXIX, 214.
ÇAPLANA (Bernardo) (1448), XV, LXVIII, 248.
ÇAPLANA (Berengario) (1449-1464), XV, LXX, 189-190; LXXXVII, 73; XCII, 5; CXLVII, 9.
Capodacqua, *v.* Cabudacua.
CAPRA (Barisone) (1388), XIV, CXXIX, 213.
Capraia, XIV, LXV, 412.
Caprona, S. I, XXV, 2.
Capua, XV, LVII, 10.
CAPUTERRA (Benedetto di) (1388), XIV, CXXIX, 264.
Caputerra (Capo di), XV, CXLIX, 96.
Çaragoça *e* Çaragoza, *v.* Saragozza.
CARAU (Antonio) (1388), XIV, CXXIX, 191.
CARAU (Filippo) (1388), XIV, CXXIX, 336.
CARAU (Giuliano) (1388), XIV, CXXIX, 165.
CARAU (Nigolitto) (1388), XIV, CXXIX, 192.
CARAU (Peruccio) (1388) XIV, CXXIX, 258.
CARAU, *v.* Garau.
Caralitana dioecesis, XVI, XLI, 18.
Caralitana ecclesia, XVI, I, 22.
Caralitanus archiepiscopus, XV, XL, 73-116; XLI; S. II, V, *passim*; VI.
Carbonara, XIV, XXVI, 9; XV, LXX, 117.
CARBONE (Giovanni) (1449-1455), XV, LXX, 191; LXXIII, E, 21.
CARBONE, *v.* Lotto.
CARBONEL (Baldassarre) (1603), XVII, I.
CARBONEL (Francesco) (1428), XV, XLIII, I, 60; XLIV, I, 31.
CARCASSONA (Salvatore) (1550-1551), XVI, XXVIII; XXIX, 5; XXX; XXXII.
CARCASSONA (Salvatore) (1606), XVII, III, 38; VI, 23.
CARDINALIS (1642), XVII, XX, 231.
CARDONA (Antonio di) (1537), XVI, XXI A, 68-69; 722-727; XXII; XXXV, 409-433; S. II, II, 10.
CARDONA (Giovanni) (1513), XVI, IX, 83.
CARGA (Giacomo) (1479), XV, CIV, CV.
CARIA (Giovanni) (1388), XIV, CXXIX, 320.
CARIA (Pellegrino) (1388), XIV, CXXIX, 322.
CARIGUA (Petruccio) (1458), XV, LXXXV, 8-9.
CARILLO (Martino), XVII, VI, 204; 249.
CARLO d'Austria, re di Spagna (1516-1556), XVI, XV; XVI, 5; XXIII; S. II, III, 3-12; V; 435-444.
CARLO Baldassar, principe delle Asturie (1561), XVI, XXXV, 1554; XVII, XX, 179.
CARMONA, (Consalvo) (1423), XV, XXXVIII, 2.
CARNICER (Giovanni) notajo (1485), XV, CXXXIV, 42.
CARNICER (1627-1632), XVII, VIII, 55; XI, 58; XIII, 113; 131.
CARNIFEX (Gratia) (1360), XIV, LXXXIV, 25.
CARRA (Torbino) (1388), XIV, CXXIX, 225.
CARRARIA GONNELLA, *v.* Bartolomeo.
CARRATELLA (Vanni) qm. Coli (1321), S. I, XIV.
CARREGA, *v.* Carga.
CARRILLO (Alfonso) (1491-1514), XV, CLIII, 34; XCLIV; CLV, CLIX, 9; CLXI; CLXII; CLXIII; XVI, XI, 10.
CARROÇ (Berengario) conte di Quirra, vicerè (1415-1428), XV, VIII, 3; 31,-34; 39-75; XI, 5-6; XXIX, 62-83, XXXI, 9-10; XLIII, 5-6; LVI, 70; LVII, 40; LXX, 51; 125.
CARROÇ (Giacomo) conte di Quirra (1430-1456), XV, XLVI, 9; LVI, LVII, LXI; LXII; LXIII, 11; LXV, 5; 73; LXVII, 39-40; 49; LXVIII, LXX; LXXI; LXXII; LXXIII; LXXIII A, 9; LXXIII B, 10; LXXIII C, 10; LXXIII D, 5; 13; 25; LXXIII E, 9; LXXIV, 11; LXXV, 8; 52-53; LXXVI, LXXXI, 5; LXXXII, 18; 32; 50; 60; 71-72; LXXXIII, 10; LXXXIV, 17; CLVII, 14; XVI, XVI, 306; XIX,; 15; XXXV, 61-71.
CARROÇ (Eleonora), contessa di Quirra, vedova di Berengario, madre di Giacomo (1436-1438), XV, LVI; LVII; LVIII, 15; LXII, 12; 35-65; LXXI, 33.
CARROÇ (Francesco) (1325), XIV, XL, 47-48.
CARROÇ (Nicolò) (1459-1472), XV, LXXXVII, 67; XCII, 3; XCIII; XCIV, 2-3; XCVI, 12.
CARROÇ (Yolanda), contessa di Quirra, moglie di Giacomo Carroç (1452-1492), XV, LXXIII B, 9; 13; LXXIII C, 8, 13; LXXIII E, 7; 11; CXXXVIII, 3; CXLVI, 5-7; CXLVIII; CL; CLVII.
CARTA Francesco (1615), XVII, VI, 49.
CASA MONTECUPRA (Giovanni da) (1512), XV, VII, 107.
Casas, XVI, XXII, 17; 300-402; 403-427; XXII, 17-35; XVII, XXX, 20.
Cascina (villa di), XIV, XIII, 14; 20; S. I, III, 10; XV, 34; XVI, 34; XXIII, 23; XXIV, 41; XXV, 111.
Cases, *v.* Casas.
CASELLES (Salvatore) (1476), XV, XCVIII, 15; XCIX, 2.
CASO (Antonio) (1388), XIV, CXXIX, 3.
CASTA (Andrea) (1360), XIV, LXXXIV, 23.
CASTAGNA (Andrea), XIV, CXXIX, 250.
CASTAGNA, *v.* Musso.
CASTALLOXI Antonio (1537), XVI, XXI A.
CASTANER (don Giacomo) (1603), XVI, II, 38; 77.
CASTANERII (Marco) (1366), XIV, CXXVI, 44.
CASTANY, *v.* Cestany.
CASTELFORTI (Andrea de') (1448), XV, LXVIII, 251
Castelgenovese, XV, CLIV, 45-46, XVI, I.
CASTELLADORIÇ (Vitale), (1437), XV, LVII, 627.
Castellamare di Stabia, XV, LVII, 613-614.
Castellaragonese, XVI, XXXV, 1063; XLIX, 138.

Digitized by Google

Castelnuovo di Napoli, XV, LXII, 105; LXIII, 78; LXIV, 34; LXIX; 134; LXXVI, 61.
CASTELLO (Agostino) (1639), XVII, VII, 10.
CASTELLO (Giovanni Egidio) (1355), XIV, LXV, 414.
CASTELVI' (Giacomo Artal di) (1643-1648), XVII, XXI, 2-7; 60-62; 80; XXV, 51; XXVI, 38.
CASTELVI' (Paolo di) (1627-1647), XVII, VIII, 54; XI; XIII, 1-6; 130; XIV, 4; XXIV, 1-8.
Castiglione di Peschiera, XIV, IIIA, 1, 8; 2, 9-10.
CASTILIONIS, *v.* Noccus.
CASTILLEJO, *v.* Parraguez.
Castrensis ecclesia, XVI, I.
Castro, XV, CLV, 59.
CASTRO (Diego di) (1481-1495), XV, CXIII, 9; CXXI, 31; CXXIV, 6; CXXV, 2-3; CXXVI, 18; CXXXII, 29; CXLII, 14; CXLIV, 183; CL, 9; CLI, 6; CLIX, 27; CLXI, 4; CLXII, 28-29; CLXIV, 5; CLXV, 30; XVI, XI, 70; XVI, 200-201.
CASTRO (Gerolima) (1495), XV, CLXIV, 25-26; CLXV, 48.
CASTRO (Stefania) (1495), XV, CLXIV, 25-26; CLXV, 48.
CASU (Antioco) (1640), XVII, XXX, 2.
Catalani, XIII, IV, 18; XIV, IIIA 3, 237; LVIII, 11; LXVI, 49-50; S. I, XXI, 243; XV, LXXXIX, 62; XVI, XIV, 42.
CATALANO, *v.* Pietro.
Catalogna, Br. 13b, 17; 64b, 41; XIV, XXIII, 37; XV, XIV, 35.
CATALONII (Giovanni Maria) (1560), S. II, IV, 96-97.
CATELLA (Ramondo) (1400), XV, II, 9.
CATIGNAN (Pier Giovanni) (1585), XVI, XLII, 255.
CATONE, *v.* Guantino.
CATTANEO (A.) (1596), XVI, XLVIII, 337.
CAU (Nicolao) (1585), XVI, XLII, 456.
CAU (Pietro) (1388), XIV, CXXIX, 314.
CAU (Pietro) (1513), XVI, IX, 88.
Cauceda, XVII, XXX, 14.
CAULINO, *v.* Batto.
CAULINO (Dino) (1325), XIV, XXXIX, 213.
CAULINO (Gaddo) (1344) S. I, XXI, 64; 113-114.
CAVALLERIA (Alfonso della) (1491), XV, CLVII, 95.
CAVALLERIA (Filippo della) (1479-1488), XV, CVI, 98; CVII, 70; CXLVIII, 84.
CAVALLETTO (Paolo) (1645), S. II, VIII, 72.
CAVANO (Michele) (1629), XVII, XII, 105.
CAVASSA (Giambattista) (1629), XVII, XXI, 62.
CAYACIA (Giacomo Antonio) (1450), XV, LXXII, 329; LXXIII, 534-535.
ÇCUYLOPS (Pietro di) (1360), XIV, LXXXIV, 17.
CEA (marchese di) (1647), XVII, XXIV, 24.
CECCARELLO Orlandi (1324), App. V, 165.
Ceciaione (monte), Br. App. VI, IX, 21.
CECCO (fra) Sismondi (1317), S. I, X, 13; XI, 13.
CECCO, *v.* Francesco.
CEDRELLES (Domenico) (1366), XIV, CXXVI, 2.
ÇELDRAN (Pietro) (1492), XV, CLVII, 149; 151.
CELLA (Pietro) (1388), XIV, CXXIX, 344.
ÇELLERS (Giovanni) (1474-1476), XV, XCVII, B, 5; XCVIII, 9.
CELLES (Giovanni) (1541), XVI, XXIV; XXV.
CELLINI (Curzio) (1590), XVI, XLVII, 107.
CELLO, *v.* Agnelli; Laggio.
CELONI (Sanzio), notaio (1585), XVI, XLIIA, 410.
CENA (Alibrando di) (1361), XIV, LXXXVI, 218. — *V.* Sena.
CENTELLES (Bernardo di), *alias* Raimondo da Rivo Secco, Governatore (1421-1430), XVI, XXII, 84-86.
CEO, *v.* Bachino; Caltulario; Clerico; Rustichelli.
CERBONIO, *v.* Paolo.
CERDANIA (Giovanni) (1513), XVI, XI, 145.
CERIO, *v.* Patrocolo.
CERRONE (Arsocco) (1327), Br. 63b, 21-24.
Certaldo, S. I, XVII, 77.
Cervaria, XIV, LXXXVIII, 15.
CERVELLON (don Francesco Luxory de) y Jesa, vicerè (1651), XVII, XXVII, 1-5; 69.
CERVELLON (Guglielmo di) (1328), XIV, XLII, 1-2.
CERVERO (Giacomo), notajo (1481), XV, CXVII, 12.
CERVILIONE (Gerardus de) (1338), XIV, L, 128.
Cesaraugusta, *v.* Saragozza.
CESARE, *v.* Gessa.
CESSA, *v.* Gessa.
CESTANY (Bernardo) (1419), XV, XXII, 7.
CESTANY (Giovanni) (1464), XV, XCII, 8.
CEULI (Tanello di) notaio (1322), XIV, XX, 40-41.
CHELE, *v.* Michele.
CHELE Gagliuti (1297) Br. App. III.
CHIRTA (Landus de) (1388), XIV, CXXIX, 89-90.
Chixerro, *v.* Sigerro.
CIANDRO, *v.* Oliveto.
CIANO da Orvieto XIV, VI, 24-25, VII, 17-18.
CIECO Arlotti (1297), Br. App. III, 18.
CIGLIARE, *v.* Margiano.
CILICHA (Barisone) (1388), XIV, CXXIX, 342.
CILICHA (Gantino) (1388), XIV, CXXIX, 346.
CINCCULEO (Antonio) (1467), XV, XCV, 103.
CINGULO (ser Urbano da) (1318), XIV, X, 18-22; XI; XII.
CININO (Giovanni) (1323), XIV, XXII, 22.
CINO, *v.* Bonostis; Upesingi.
CINQUINA (Giovanni) (1304), XIV, I, 4, e not.
CINQUINA (Guiscarduccio) (1304), XIV, II, 16. — *V.* Cinquino (Guidone).
CINQUINO (Andrea) qm. Pieri (1340), S. I, XXI, 241.
CINQUINO (Benenato) XIV, XXXIX, 12.
CINQUINO (Guidone) di Guiscardo (1324), XIV, XXVIII, 10; XXX, 12; 17; XXXIII; XXXIV.
CIOCULO da Rimini (1323), XIV, XXII, 65.
CIOLO, *v.* Grassolino; Martello.
CIONE Monaldi (1297), Br. App. II, 1; 14.
CIONE, *v.* Canuffo; Rau.
CIONELLO, *v.* Oliveto.
CIONO, *v.* Putignano.
CIPOLLA (Manuccio di) figliuolo di Masseotto di Cipolla (1324), XIV, XXXV, 175.
CIPPARIO, *v.* Pirri.
CIPRIANO (Marco), notajo (1537-1543), XVI, XXIA, 760; XXIB 38; 59; 71; 74; XXV, 15; 68-76.
CIPRIANO (Monserrato) (1543). XVI, XXI, 66.
CIRIMBALDO Giovanni (1456), XV, LXXXII, 10; 83.
CIRVENT, *v.* Sirvent.
Cisanello, XIV, XXIX, 82.

Digitized by Google

Ciserro, *v.* Sigerre.
Citona, XIV, XXII, 65.
CITTADINO, *v.* Colle.
CIVELLER, *v.* Siveller.
CLAUDIO, *v.* Coyre Notto.
CLAVER (Valentino) (1446), XV, LXII, 114; 116; LXIII, 88; 90; LXIV, 38.
CLEMENTE (1561), XVI, XXXV, 1598; 1602-1603.
CLEMENTE VIII Papa (1592-1605), XVI, XLVIII.
CLEMENTI (Filippo) (1482), XV, CXX, 91; CXXII, 205.
CLERICO (Angelo) qm. Angeli (1309), S. I, IV, 70.
CLERICO (Ceo) qm. Mannucci de Liliano (1309), S. I, IV, 71.
CLOELLERS (Arnaldo) (1435), XV, LIII, 2.
COCCO Antonio (1629), XVII, XII, 214-215.
COCLO Antonio (1430), XV, XLV, 3.
ÇOCODI BALLAI (1638), XVII, XVI, 7.
CODINA (Giovanni) (1423), XV, XXXVIII, 20.
Coederra, *v.* Caputerra.
COFANO o COFINO (Crescentino) (1409-1419), XV, II, 10; XVII, 11; XVIII, 1; XIX, 3; XXI, XVI, XXII, 88.
COGHU (Murasino) XIV, CXXIX, 331.
COGLU (Barçolo) XIV, CXXIX, 224.
COGLU (Benedetto) XIV, CXXIX, 303.
Cognano, Br. App. IV, 25.
COGOTI (Antonio) (1450), XV, LXXII, 135; LXXIII, 398.
COGOTI (Mariano) (1451), XV, LXXII, 133; LXXIII, 396.
COHEN (Isacco) (1460), XV, LXXXVIII, 1.
COLA (Marcuccio di) XIV, CXXIX, 257.
COLANTONI, *v.* Montes.
COLLA (Nicolò) (1537), XVI, XX, 99.
Colle, S. I, XII, 6.
COLLE (Cittadino di) (1319), XIV, XIII, 17.
COLLE (Bergus de), *v.* Bonacorso.
Collegarlo, XIV, XXXV, 37; 42.
Colleulo, XIV, IIIA 2, 2.
COLLO (Michele di) (1337), XIV, XLIX, 27.
COLO, *v.* Baldi; Bufalo; Carratella; Matelli; Porcellino; Raù; Salmuli; Viola.
COLOMA (Giovanni di) (1492) XV, CLVII, 150.
COLOMA (Don Giovanni), vicerè (1596), XVI, XLIX, 183.
COLOMER (Giovanni) (1452), XV, LXXIII B, 19.
COLOMER (Pietro) (1419), XV, XIV, 99.
COLONNA, *v.* Surdis.
COMELLES (Paolo) (1513-1516), XVI, X, XI, XIII, 87; XIV, 7.
COMERII (Pietro) (1419), XV, XIX, 18.
COMES (1587-1615), XVI, XLIV, 680; 688; XLIX, 641; 646; XVI, VI, 1122; 1129-1130.
COMITA, *v.* Aseni; Capillu; Cori; Frayles; Gaddules; Loce; Murta; Periçolu; Piscella; Strighu; Trancone.
COMPRAT (Michele) (1537-1564), XVI, XX, 100; XXX, 26; XXXII, 41; S. II, V, 259.
CONCA (Antioco) (1628), XVII, IX, 64-65.
Concas giossu, XVII, XXX, 3.
CONE, *v.* Cione.
Conesa Br. 114b, 34; XIV, XXXV, 134; XLV, 20; XLVIII, 14; LXIII, 57; 122; LXV, 54; LXXXVI, 66; 77; XV, XII, 5; XXVIII, 15; XVI, XXII, 8-21; 141-161; 162-199; XVII, VI, 105; XXX, 12-13.
CONETTO, *v.* Taddeo; Tuppario.
CONGNUS., *v.* Leuli.
CONGUILARGIU (Lemo) (1388), XIV, XXIX, 381
CONI (Giovanni di) (1388), XIV, XXIX, 283.
CONJADO (Domenico) (1474), XV, XCVIIIB, 12.
CONSENSUIS (de) (1573), XVI, XXXVIII, 75.
CONTU (Arsoco), XIV, CXXIX, 347.
CONVENTINO (L.) (1595), XVI, XLVIII, 340; 344.
COPELLA (Guiduccio) (qm. 1325), XIV, XXXIX, 75.
COPERII (Guglielmo) (1323), XIV, XXVI, 40.
COPONI (Giovanni) (1484), XV, CXXVI, 29; 69.
COPONIBUS (Pietro) (1474), XV, XCVII, 41.
CORASSA (fra Masino), qm. Bonagiunte (1309-1321), S. I, IV, 7; V, 30; VII, 9-10; 25; IX, 105-106; X, 10-11; XI, 11; XII, 35; XV, 6-7; 55.
CORBARIA, *v.* Corboria.
CORBELLO (Antioco) (1628), XVII, IX, 48-9.
CORBELLO (Giovanni) canonico (1664), XVII, XXIX.
CORBELLO MAURINO (Giovanni) (1603), XVII, I.
CORBELLO (Murgiano) (1388), XIV, CXXIX, 286.
CORBELLO (Salvatore), notajo (1578), XVI, XL, 184; 236; XLII, 62.
CORBERA (Giovanni di) (1419), XV, XV, 1; 22.
CORBORIA (Riambaldo di) (1349), XIV, LXII, 6; LXIII, 4.
CORDA (Francesco) (1537), XVI, XXV, 495.
CORDA (Giacomo) (1388), XIV, CXXIX, 134.
CORDELLES (Gian Diego) SULURGIA (1639), XVII, XVII, 4.
CORDERES (Bernardo) (1362), XIV, XCI, 37.
Cordova XV, CXX, 82.
CORDOVANERIO (Bindo) (1304), XIV, II, 47.
ÇORI (Bonifazio) (1388), XIV, CXXIX, 262.
ÇORI (Comito) (1388), XIV, CXXIX, 190.
ÇORI (Giuliano) (1450), XV, LXXII, 137; LXXIII, 400.
ÇORI (Raimondo) (1454), XV, LXXIIIB, 7; LXXIIID, 8.
ÇORI (Ugolino) (1388) XIV, CXXIX, 189.
Corogni, *v.* Corongiu.
CORONA (Andrea) (1327), XIV, XLI, 7.
Corona de Mengas (1627), XVII, VIIB, 10.
CORONA (Domenico) (1388), XIV, CXXIX, 253.
CORONA (Giovanni) (1360-1369), XIV, LXXXIV, 24; XCIV, 10; CVI, 8; (1369), CXXVII, 10-15.
Corongiu XIV, LXV, 173; XVI, XX, 10; XXI, 22; XXII, 8, (1684), XVII, XXX, 14.
CORP (Pietro), notajo (1359), XIV, LXXXIII, 45.
CORRADINO, *v.* Giacomo.
CORRADINO o CORRADO qm. Baldesis di San Miniato (1324), XIV, XXXV, 157-161; XXXIX, 13-22.
CORRADO Baldentu (1340) S. I, XX, 53-60; 72-78; 133; 148-150.
CORRADO Tedesco (1323), XIV, XXII, 67.
CORRALLO (Francesco di) (1353-1363), XIV, LXV, 433; LXVI, 120; LXVII, 20; LXXXII, 14; LXXXVI, 58; 213; 219; LXXXVIII, 25; XCVII, 15; 47; CIX, 31; CXVIII, 27; 47.
CORRIA (Gianantioco), notajo (1628-1643), XVII, IX, 52; XII, 203- 217; XXI, 64; 83-84.
CORRIATINO (Bellomo) (1363), XIV, CVI, 8.
Corsi, Br. 52a, ; 60b, ; XV, XXXVII, 7-8.

Digitized by Google

Corsica, S. I, XV, 26; XVI, 25; XXII, 18; XXIII, 18; XXIV, 33.
CORSINI, *v.* Filippo.
CORSO (Sigerio di) (1302) S. I, I, 21.
CORSU (Gregorio) (1388), XIV, CXXIX, 188.
CORSU (Guglielmo) (1388), CXXIX, 164.
CORSU (Leonardo) (1456), XV, LXXI, 21.
CORT (don Francesco) (1632), XVII, XIII, 132.
Cortevecchia, XIV, VIII, 81.
CORTEY (Mattia) (1455-1456), XV, LXXX, 4; 16-17; LXXXIII, 14.
COSCIO di Pino (1313), XIV, IIIB, 84.
COSCIO, *v.* Bonaccorso; Gambacorta; Giovanni; Seta (de).
COSIMO Duca di Firenze e Siena (1573), XVI, XXXVIII, 15.
Cossus, XVII, XXX, 15.
COSTANER, *v.* Castaner.
COSTANTINI, *v.* Pietro.
COSTANZA, figliuola di Alfonso IV re d'Aragona (1328), XIV, XLIII, 10.
COTA (Ferrando) (1484), XV, CXXVI, 29; 68.
COTA (Rodrigo) (1485), XV, CXXXVII, 17; 21.
COTCHU (Nicolò) (1388), XIV, CXXIX, 349.
COTGIO (Pietro) (1415), XV, VIII, 21.
COTXA (Giovanni) (1491-1514), XV, CLIV, 37; CLV, 46; CLIX, 34; XVI, IV, 282; XII.
COTXI (Berengario) (1472), XV, XCIV, 126.
COVARRUVIAS (1600) XVI, XLIX, 640; 646.
COXO (Michele) (1420), XV, XXIII.
COYRE NOTTO (Claudio) (1589), XV, XLVI, 139.
CRABA (Barçolo) (1513), XVI, IX, 100.
CRESCENTINO, *v.* Cofano.
CRESTIÀ (Mastro Antonio) (1485), XV, CXXXVII, 13-14.
CRISTOFORO, *v.* Agonduro; Gran; Manno; Robuster; Vidman.
CRISTOLO, *v.* Mudu.
CROY (Guglielmo di), duca di Sora, ecc. (1518), XVI, XV, 177-178.
CRUCAS (1479), XV, CVIII, 30.
CRUDILIIS (Janfridus Gilaberti de) (1331-1338), XIV; XLV, 29-31; XLIX, 19; LV, 3-4.
CUBELLO (Leonardo), giudice d'Arborea, indi marchese d'Oristano (1409-1427), XV, XLVII, 29-30.
CUCHU (Andrea) (1388), XIV, CXXIX, 315.
Cucigliano, XIV, IX, 8-9.
CUENA (Giovanni della) (1518), XVI, XV, 182-183.
Cugnano, Br. App. I, 1; 11; 13.
CUGOCH, *v.* Cogoti.
Culbissa, XVI, XXX, 15.
CUNIGA (Federico) (1518), XVI, XV, 180.
CUPELLO, *v.* Cubello.
CUQUO (Giovanni) (1585-1606), XVI, XLII, 65; XVII, VI, 65.
CUQUO VENSA (Antonio) (1525), XVI, XVII, 4.
CURQUES (Domenico) (1606), XVI, VI, 63.
CURRADINO, *v.* Corradino.
CURRALLO, *v.* Corrallo.
CURRAS (Pietro) (1388), XIV, CXXIX, 339.
CURTIBUS (Puccio Nicolò de) (1324), XIV, XXVIII, 27.
CURTIBUS (Giovanni), qm: Bonamici, vescovo, Sulcitano, (1331) S. I, XVIII.
CURZIO, *v.* Cellini.
CUSIDA (Francesco) (1415), XV, V, 1; VI, 16.
CYPRIANO, *v.* Cipriano.

D

DACENA (Antonio) (1488), XV, CXLIX, 16.
DALMAZZO, *v.* Cacireta; Iordini; Roccabertino.
DALMACAN, *v.* Perez.
DARANDA (Stefano), notajo (1450) XV, LXXVI, 10-18.
DARELLA (Antonio) (1421), XV, XXX, 19.
DARINYO (Francesco) (1421), XV, XXIX, 110; 121-122.
DAUTAS, *v.* Heci.
DAVINO, *v.* Nesis.
Decimo, XIV, XXIII, 25.
DECROY, *v.* Croy.
DEFRANCISCO (Pucciarello) (1388) XIV, CXXIX, 254.
DE ILLA (Barisone) (1467), XV, XCV, 10.
DEIXAR, *v.* Fabra.
Delfinato, XVI, XII, 5.
DELITALA (Gaspare) (1585), XVI, XLIIA, 930; XLIIB, 56.
DELLUS Branche, da Certaldo (1326), S. I, XVII, 76.
DELORDA (Raimondo) (1370), XIV, CXXVIII, 10; 14.
DEMOROS (Giovanni Antonio) (1537), XVI, XXII, 485.
DENTIGELLA, *v.* Basterio.
DE REUS, *v.* Reus.
DERGA (Francesco) (1334), XIV, XLVII, 77-78.
DEROL (Antonio Michele) (1513); XVI, IX, 79.
DERTUSA, *v.* Tortosa.
DE SI', *v.* Dessì.
DESPASSENS o D'ESPASSENS, *v.* Aspesens.
DESPES (Raimondo) (1459-1579), XV, LXXXVI, 50; CVI, 87.
DESQUIVEL (Francesco) arcivescovo di Cagliari (1605-1624), XVII, XII, 12-13; 136-139; 233.
DESSI' (Antioco), di Teulada (1355) XIV, LXVIII, 197.
DESSI' (Giacomo) (1628), XVII, X, 2.
DESSI' (Giovanni) (1418-1453), XV, X, 23; LXXIIIC, 4; LXXV, 15.
DESSI' (Giovanni) (1576), S. II, XVI, V, 344.
DESSI' (Giovanni) (1632) S. II, XIII, 42; 57; 71; 95.
DESSI' (Pietro) (1341), S. I, XXI, 15.
DESSI', *v.* Sì (De).
DEUCIO, *v.* Spina.
DE VAL (Francesco) arcivescovo di Cagliari (1539-1595), XVI, XLVIII.
DEVILLA (Antonio) (1550-1554), XVI, XXVIII, 2-4; XXXIV, 2-3.
DEVILLA (Giovanni) (1388), XIV, CXXIX, 333.
DEVILLA (Giovanni) (1523), XVI, IX, 91; 113; XI, 20.
DEVILLA (Giuliano) (1388), XIV, CXXIX, 335.
DEVILLA (Nicolò) (1388), XIV, CXXIX, 334.
DEVILLA, *v.* Illa (De).
DEVILLA LODDI (Antonio) (1608), XVII, I.
DEVINAT (Pietro) (1419-1433), XV, XX, 31; XXII, 51; XXV, 21; XXVI, 39; XXXI, 21; XXXII, 60; XXXIII, 29; XXXIV, 46; XXXV, 25; XXXVI, 31; LI, 6.
DEXART (1627-1643), XVII, VIII, 56; XXI, 82.
DEXEBRES (1518), XVI, XV, 178.

Digitized by Google

DEZFAR (Bernardo) (1425), XV, XLII, 25.
DEZORI, *v.* Çori.
DIANA (Nicolao) (1491), XV, CLII, 10.
DIDACO, *v.* Diego.
DIDINO (Domenico) (1456), XV, LXXIII, 23.
DIEGO, *v.* Campo; Castro; Lopez di Mendoça; Marongio; Montesino; Sanna Pirita; Suna.
DINO di Paganellone, (1297), Br. App. II.
DINO, *v.* Caulino.
DOLIET (Pietro) (1459), XV, LXXXVI, 64; LXXXVII, 60.
Dolliensis ecclesia, XVI, I.
DOMENICO di Michele (1414), Br. App. VII, 78.
DOMENICO, *v.* Adçori; Balloro; Capiça; Conjado; Curques; Fanni; Orban; Santacroce.
DOMIAGO, *v.* Didimo.
Domusnovas, XIII, II, 4; XIV, IIIA, 2, 13; 43; 284; XVII, XXXII, 22; XVI, XXII, 9-21; 428-451; XVII, VI, 821; XXX, 4.
DONORATICO (Conti di) (1321), S. I, XIV, 33.
DONORATICO (Conte Bonifazio di) (1282), XIII, I.
DONORATICO (Conte Bonifazio di) (1335), XIV, XIX, 7.
DONORATICO (Conte Gherardo di) (qm. 1282), XIII, I, 5-6.
DONORATICO (Conte Gherardo di) (1321), S. I, VIII, XIII, I, notajo.
DONORATICO (Conte Guelfo di) (1295), XIII, IV, 24-25; 33-36.
DONORATICO (Conte Lotto di) (1295), XIII, IV, 24-25; 33-36.
DONORATICO (Conte Manfredo di) (qm. 1324), XIV, XXXVII, 47-49.
DONORATICO (Conte Rainero di) (1282), XIII, I.
DONORATICO (Conte Raniero di) (1316-1323), S. I, VIII, XIV, XXI, 6.
DONORATICO (Conte Ugolino di) (1284-1288), XIII, II, IV.
DORE (Eliseo) (1512), XVI, VII, 105.
DROMER, *v.* Lumaya.
DUBLUIL (Lauro) (1576), S. II, IV, 220; 222; V, 1583.
DUÇAY (Giovanni) (1482), XV, CXX, 99.
DUCCA (Salvatore) (1388), XIV, CXXIX, 233.
DUCH Filippo (1628-1643), XVII, IX, 9; 24; 59; XIII, 2; XIV, 10-12; XXI, 33-34; 102.
DULLOA (Rodrigo) (1479), XV, CVI, 83.
DUNULI (Bintolino) (1388), XIV, CXXIX, 181.
DUNOZETTO (Amato) (1646) S. II, IX, 52; 133; 178.
DUODO, *v.* Soldano.
DUPEÇULI (Guillardo) (1388), XIV, CXXIX, 190.
DURANO (reverendo Padre) S. II, IX, 81.
DURANTE, *v.* Francesco.
Duras XVII, XXX, 15.
DURREA (Pietro) (1459), XV, LXXXVI, 59. — *V.* Durru.
DURRU (Pietro) (1421), XV, XXX, 20. — *V.* Durrea.
DUSAY (Giovanni) (1492), XV, CLVI, 2; CLVII, 9-10.

E

EDOARDO, *v.* Odoardo.
Egidio, *v.* Royç.
Elba (isola d'), S. I, XV, 28; XVI, 29; XXIII, 20; XXIV, 37.
ELEONORA Giudichessa d'Arborea (1383-1404), XIV, CXXIX, 4-5; 11; 20; 25; 43; 62-64; 93.
ELEONORA (Donna) moglie di Edoardo di Portogallo (1433-1436), XV, LI, 39-41; 62; LV, 10-11.
ELEONORA (Donna), figliuola di Alfonso V, (1445), XV, LXI, 15.
ELEONORA Contessa di Quirra, *v.* Carroç.
ELEONORA, moglie di Michele Layol (1484), XV, CXXVII, 22.
ELISABETTA, *v.* Isabella.
ELISEO, *v.* Dore.
Ema, XV, LXX, 116.
ENDRADA (Gilo di) (1513-1537), XVI, IX, XXIA, 4-5; 4-5, XXB, 2.
ENNIXI EN DIEGO, *v.* Diego.
ENRICO (fra) (1302-1319), S. I, I, 1; II, 1; 26; III, 1; IV, 1; V, 1; VI, 1; IX, 1; X, 1; XI, 1; XII, 1; XV, 3.
ENRICO, *v.* Arrigo.
ENRIQUEZ (Enrico) (1479), CVI, 81.
ENTAGO (Michele) (1484), XV, CXXVI, 101.
ENTENÇA (Manuele de) (1367), XIV, LXXXVI, 218.
ENTENSA (Berengario) (1391), XIV, CXXX, 9.
ERIL (Francesco d') (1443-1448), XV, LX, 29; LXVII, 27-28; LXVIII, 6-29.
ERIL (conte e barone d') (1618), XVII, VI, 1154-1155.
Erriu (1486), XV, CXLIV, 94.
ESCARIONE, *v*, Ange.
ESCLAVO, *v.* Sclavo.
Escoco Marroco XVI, XXII; 9-21; 270-298; 403-427.
ESCULO, *v.* Muccio.
ESPINOSA, *v.* Spinosa.
ESQUIRRO, *v.* Squirro.
ETGERA, *v.* Auguera.
EXERICA (Pietro di) (1355), XIV, LXV, 411.
EXIMINO (1359), XIV, LXXXII, 51; LXXXIII, 44.
EXIMINO, *v.* Calatajubio.
EXIMINO Sancii (1362), XIV, LXXXVII, 34; LXXXVIII, 53.
EXPANIBUS (Pietro de) (1459), XV, LXXXVII, 74.
EYMERICI (Matteo) (1369), XIV, CXXVII. — *V.* Aymerich.

F

F., tituli sanctorum Johannis et Pauli presbyter cardinalis (1513), XVI, VIIIA, 14.
FABRA (Giovanni) (1472-1496), XV, XCIII, 1; XCIV, 4; XCVI; XCVII; XCVIIB, 9; XCVIII, 4; CIV; CV; CVIII, 2; CIX, 5; CXI, 4; CXIII, 4; CXVI, 2; 16; CXVIII, 5; CXIX; CXXI, CXXIII; CXXIV, 8; CXXXIII; CXXXIV, 1-2; CXXXV, 9; CXXXVI, CXXXVIII; CXLI; CXLII; CXLIII, 3; CXLVII; CLII; CLIII; CLIV; CLV; CLVIII; CLIX, 7; CLXV, 3-4; CLXVI.
FABRA (Giovanni) (1550); XVI, XXVII. 38.
FABRA (Onofrio) y Deixar (1576-1603), XVI, XXXIX, 2; XVII, II, 36; 70; 71; III, 1; 37; IV, 1; 22.
FABRIANO (Guiccio di) (1323) XIV, XXII.
FACCHA (Vanni *o* Giovanni) (1304-1314), XIV, II, 11; IIIB, 83; V, 47-53.
FACCHA (Sosso) (1314), XIV, V, 48.
FACCHA (Bindo) (1314), XIV, V, 48.

Digitized by Google

FADDA (Giacinto) (1627-1643), XVII, VIIA, 11; VIIB, 17-18; IX, 3; 68; X, 26; XIV, 14, XVII, 19; XVIII, 17; XIX, 71; XXI, 96; 122; 130.
FADDA (Lorenzo) (1584), XVI, XLI, 463.
FAGGIUOLA (Uguccione della) (1314), VI, 10-13; VIII, 5-7; 15-17.
FALCI (Petruccio) (1388), XIV, CXXIX, 230.
FALCI, *v.* Falxi.
FALCIBUS (Pietro de) (1365), XIV, CXXV, 84-85.
FALCO (Pietro) (1479), XV, CVI, 11; CVII, 14.
FALCONE (Giovanni) Necti (1324), XIV, XXXV, 9-10; 193.
FALCONE, *v.* Bonifazio, Giacomo.
FALLA (Bernardo) (1388), XIV, CXXIX, 163.
FALLA (Giuliano) (1388), XIV, CXXIX, 184.
FALQUI FARRIS (Giovanni) (1632), XVII, XIII, 42; 56; 71; 95.
FALXI (Antioco) notaio (1561), XVI, XXXVI, 35.
FALXI (Giovanni) (1543), XVI, XXV, 6.
FALXI (Giovanni) (1628), XVII, X, 2. — *V.* Falqui Farris.
FALXI (Longo) (1628), XVII, XV, 8.
FALXI, *v.* Farchi, *e* Falci.
Fango (Abbazia di), XIV, IIIA, 13.
FANNI (Bartolomeo) (1493), XV, CLIX.
FANNI (Domenico di) (1464), XV, XCII, 9; XCV, 9.
FANNI (Nicolao di) (1453), XV, LXXIII C, 5; LXXV, 17.
FARAY (Gianfrancesco), notajo (1603), XVII, II, 80; 86.
FARCHI (Stefano) (1648), XVII, XXVI, 4.
FARCHI, *v.* Falxi.
FARRU Francesco (1628), XVII, X, 2.
FARXI, *v.* Falxi.
Faseus, *v.* Villa Faseus.
FASUNO (Nicolò de) (1295), XIII, IV, 104.
Fava (Castello della), XIV, CXXX, 27-28.
FAVULLIA (Guido di) (1314) XIV, V, 77.
FAZELO (D. Gerardo) (1304), XIV, II, 1.
FAZIO, domini Fondellini (1314), XIV, VIII, 75-76.
FECE (Leorio) (1388), XIV, CXXIX, 270.
FEDERICO re di Sicilia (1323), XIV, XXV, 105-110.
FEDERICO, *v.* Bucola; Cuniga; Fraba; Nerio; Pietro.
FELICE, *v.* Pietro.
FELIO (Salvatore) (1135), XV, CXXXVI, 63-64.
FELIPO (Giovanni) (1480-1481), XV, CXI, 25; CXVII.
FELTIENSE (Tomaso) (1576), S. II, V, 618.
FENSA (Giovanni) (1615), XVII, VI, 68.
FENSA (Pietro) (1603), XVII, I.
FERÇA (1614), XVII, XLIV, 683; 688.
FERDINANDO II, re d'Aragona (1410-1416), XV, XI, 38; LXXXVI, 17; CVI, 22.
FERDINANDO V re di Castiglia (1479-1504), XV, CVI, 70; CVII; CIX; CX; CXIII; CXIV; CXV, CXX, 8-21; CXXI; CXXII; CXXVI; CXXXII; CXLVI; CXLVIII; CL; CLIII; CLVI; CLVII; CLXIV; CLXV; XVI, I, 63; IV; VI; VII, XV, 108.
FERDINANDO, *v.* Ferrando.
FERNANDES, *v.* Heredia.
FERRANDES (Giovanni) (1512), XVI, VII, 104.
FERRANDES (Guglielmo) (1365), XIV, CXXV, 6-8.
FERRANDIS (Genesio) (1509), XVI, V, 11.
FERRANDO, *v.* Cota; Giron de Robolledo.
FERRANTE, *v.* Aunifex, Bonagiunta.
FERRARIO, *v.* Nuça; Queralto.
FERRER (1565), XVI, XXXVI, 15.
FERRER (Giovanni) (1491), XV, CLII, 55.
FERRER (Guglielmo) (1489), XV, CLI, 25.
FERRER (Pietro) (1449), XV, CVIII, 21.
FERRET (1472), XV, XCVI, 125.
FERRINI, *v.* Andrea.
Ferro, *v.* Portoferro.
FERÇA (1587), XVI, XLIII, 683.
FEVAN (Nicolò) (1464), XV, XCII, 45.
Ff....., *v.* F.....
Ficecchio, S. I., XXI, 26.
FICINO, *v.* Upesingi.
FIGUS (Giacomo) (1450), XV, LXXII, 141; LXXIII, 45.
FILIPPO, Principe delle Asturie (1546), XVI, XXVI.
FILIPPO II re di Spagna (1559-1598), XVI, XXXV; S. II, II; V, 1-10; 1457-1461; 1523-1539; XLIII, XLVIII, 195; XLIX, 37-40.
FILIPPO Principe delle Asturie (1587), XVI, XLII, 639-641.
FILIPPO III, re di Spagna (1598-1621), XVI, XLIX, XVII, VI.
FILIPPO Principe delle Asturie (1614), XVI, VI, 1080-1086.
FILIPPO IV re di Spagna (1621-1686), XVII, X; S. II, VIII, 2-7; XVII, XXV, 7-9.
FILIPPO Corsini (fra) (1331-1340), S. I, XVIII, 23; XX, 7; XXII, 13.
FILIPPO, *v.* Carau; Cavalleria; Clemente; Duch; Mammele; Tallada.
Finale XV, XCIV, 11; XCVI, 17.
FINO, *v.* Rasi.
FINUCCI *v.* Galgano.
FIORE (Monna), moglie di Bernardo Romano, (1363), XIV, CXIII.
FIORE (Monna), vedova di Tomeo de l'Astia (1363), XIV, CV.
FIORENTINO (Giovanni) (1456), XV, CXXXIII, 28. — *V.* Florentino.
Firenze, S. I, IX, 108; XVII, 77.
Firomini Tebido, *v.* Frumentebid.
FISCO (1436), XV, LV, 28.
FLOR, *v.* Penna.
FLORENTINO (Filippo) (1479), XV, CIX, 15. — *V.* Fiorentino.
FLORIS (Giuliano) (1585), XVI, XLVII, 63.
FLORS (Giovanni de) (1455), XV, LXXVIII, 26.
Flumentargiu, XVII, V, 23.
Flumentedu, XVII, XXX, 16.
Flumentepido, *v.* Frumentebid.
Fluminimaggiore, XV, XXVIII, 14; (1684), XVIII, XXX, 13.
FOLCRANI (Gaspare) (1453-1456), XV, LXXIII, 23; LXXVI, 102; LXXXII, 15; 28; 30-32.
FONDELLINI, *v.* Fazio.
Fonni, de Barbagia Ollolay (1516), XVI, XIV, 9.
FONOLLEDA (Arnaldo) (1437-1450), XV, LVII, 630-643; LVIII, 117; (1476), LXII, 113; LXIII, 87; LXIX, 140; LXXI, 522; 536; LXXIV, 76.
FONT (Giacomo) (1491), XV, CLII, 56.
FONTANA (Antioco), XVII, XII, 235-236.

Digitized by Google

Fontana eguas, XVI, XXII, 294.
Fontana Rizonis, XVI, XXII, 373.
Fontanamare, XVII, VI, 105; 118.
FONTANET (Salvatore) (1615), XVII, VI, 1124; 1130.
FONTANO (Alessio) (1546), XVI, XXVI, 118.
FORCADA (1651), XVII, XXVII, 71.
FORCIORE (frà) (1321), S. I, XV, 50.
Forculi, S. I, XV, 32; XVI, 33; XXII, 21; XXIV, 39.
FORDENJANO (Bernardino) (1481), XV, CXVII, 14.
FORES DE CAMBIS (Bartolomeo) qm. 1585, XVI, XLII, 314.
FORMENTINO (Giovanni) (1388), XIV, CXXIX, 155-156.
FORMERIO Nicolò (1415), XV, VIII, 22-25; 77; 87; 96; 106.
FORNER Pietro (1481-1482), XV, CXIV, 41; CXX, 89; CXXII, 215.
FORTESA (Giovanni) (1486), XV, CXLIV, 184.
FORTESA (Pietro) (1480-1488), XV, CXI, 18; CL, 6; 52; 57; 98.
FOXA (Luigi) (1483-1493), XV, CXXIII, 7; CXXV, 18; CXLI, 65-66; CXLVII, 18-19; CLI, 25-26; CLIII; CLIV; CLV; CLIX.
FRABO (Federico del) (1327), Br. 75ª 47.
FRABU (Giovanni) (1388), XIV, CXXIX, 348.
FRAILIS (Comita de) (1388), XIV, CXXIX, 290.
FRAMUCCIO (1304), XIV, II, 7.
FRANÇA (Giacomo) (1485), XV, CXXXVI, 64.
FRANCESCHINO qm. Mei (1335), S. I, XIX, 31.
FRANCESCO da Mirandola, podestà di Pisa (1316), S. I, VIII, 18.
FRANCESCO, detto Cecco, del fu Tura, notajo, (1324), App. V, 14-16, 167-168.
FRANCESCO di Interamne (1320), S. I, XIII, 62.
FRANCESCO Ildebrandini, notajo (1322), XIV, XX, 12; 23; 46.
FRANCESCO (frà) (1322), S. I, XVI, 10.
FRANCESCO Lanfranchi, domini Genovensis, di Lucca, notajo (1324), App. V, 162-163.
FRANCESCO (Pietro), notajo (1585-1589), XVI, XLII, 61; XLV, 37-38; 59; 73; S. II, VII, 35; 59; 71; XVI, XLVI, 42; 63; 84; XLVII, 21; 74; 83.
FRANCESCO Ponzii (1346), S. I, XXIV, 55.
FRANCESCO qm. Durante (frate) (1321-1322), S. I, XV, 47; XVI, 47.
FRANCESCO, vescovo di Barcellona (1338), XIV, LVII, 66.
FRANCESCO, *v.* Agliata; Ateis; Auratz; Baccelletto; Bacumeo; Ballargio; Barisone; Baron; Barray; Bernart; Bertrandi; Blanci; Calveti; Camos; Carbonell; Caria; Carroz; Carta; Cellers; Cervellon; Corda; Corralle; Cort; Cusida; Derga; Derinyo; Desquivel; De Vit; Eril; Farru; Galdi; Gallo; Gayet; Geraldi; Gessa; Ida; Lello; Loce; Marimon; Marimon giuniore; Marres; Maynes; Meli; Mercaderio; Pacterio; Paolino; Perez; Pigna; Pillone; Pinna; Pinna Pileddu; Pintus; Pucciarello; Ram; Ravaneda; Ricovero; Riba Martin; Roig; Ros; Rosso; Sanç; Sanches; Sancho; Sanclemente; Sanna; Satrillas; Setzu; Sica; Silvany; Spitali; Tura; Vignola; Ximenes.
Francese, XVI, XXXV, 1214.
FRANCHINO da Ficecchio (1344), S. I, XXI, 26.
Francia, XVI, XII, 6.
FRANCISCO, *v.* Francesco.
FRANCO Pasquini, di Villa Massargia (1355), XIV, LXVIII, 195.
FRAU (Angelo) (1450), XV, LXII, 140; LXXIII, 405.
FRAXIE (Arrigo) (1324), XIV, XXIX, 47.
FRAYLIS (Giovanni) (1477-1485), XV, C; CI; CXXI, 6; CXXXIV, 18; 30.
FRAYLIS (Sesino) (1450), XV, LXXII, 136; LXXIII, 400.
FREDERICO *v.* Federico.
FRIGADU, *v.* Sutadà.
FRIGOLA (1587-1600), XVI, XLIII, *passim*; XLIX, *passim*.
FRONGIA, *v.* Stella.
Frongia, XV, CXLIV, 89; XVII, XXX, 16.
Frumentebit Sipasi, XV, XXXVII, 7; XVII, XXX, 11.
Fuligno, XIV, X, 10; 14.
Fuoriporta (quartiere di) in Pisa, XIV, II, 11-12.
FURCA (Angelo) (1388), XIV, CXXIX, 247.
FURCA (Pietro) (1603), XVII, I.
FUXA, *v.* Foxa.

G

GABARDO (Giacomo) (1644), XVII, XXIII, 11-12.
GABRIELE, *v.* Nin; Sancheç; Tagedell.
GAÇULL Andrea, conservatore generale (1446), XV, LXII, 112; LXIII, 86.
GADDO di Guidone (1429), S. I, XXV.
GADDO, *v.* Caulino; Patrocolo; Sogliolo.
GADDUCCIO, *v.* Lampis.
GADDULES (Andrea) (1644), XVII, XXIII, 11-12.
GADDULES (Comita) qm. Giuliani (1429) S. I, XX, 25.
Gaeta (1438), XV, LVIII, 114.
GAGLIUTI, *v.* Chele.
GAILLART (B.) (1573), XVI, XXXVIII, 76.
GAILLART (G.) (1595), XVI, XLVIII, 334.
GAJUS qm. Ildebrandini (1297), Br. App. III, 68-69.
GALAZIANO, *v.* Gessa.
GALCERANO, *v.* Bertran; Mercader; Torrello.
GALDI (Francesco) (1360), XIV, LXXXIV, 14.
GALGANO Tinucci, notajo e Giudice straordinario ecc. a Massa (1425), Br. App. IX, 288-291.
GALGANO, *v.* Neruccio.
GALLAC (1458), XV, LXXXV, 76.
GALLART (Giovanni) (1488), XV, CXLIX, 16.
GALLART (Pietro) (1479), XV, CIX, 16.
GALLETA (Lando) frate (1322), XIV, XVI, 63.
GALLO (Francesco) (1645), S. II, VIII, 27.
GALLO, *v.* Tomeo.
GALLOS (Antioco) (1603), XVII, I.
Galtelli, XIV, CXXIX, 15; CXXX, 31; XVI, XLIX, 432.
GALLURA, XIV, XCII, 11; CXXX, 38; XV, XXXIX, 16; LXVIII, 4.
GALLURA, (Giudicato di) XIV, IIIA, 2, 40.
» (Regno di) XIV, IIIA, 1, 6; IIIB, 4-6.
GALVANY, *v.* Ribalto.
GAMBA (Guingiano) (1388), XIV, CXXIX, 276.
GAMBACORTA (Bonaccorso) (1314), XIV, V, 38-43.
GAMBACORTA (Coscio) (1300), XIV, II, 14.

Digitized by Google

GAMBARINI (Andrea) (1340-1363), S. I, XXI, 16; XIV, XCIV.
GAMBETTA (Andrea) (1360), XIV, LXXXIV, 108.
GAMBULA Antonio (1584), XVI, XLI, 64.
GANDIA, *v.* Borgia.
GANO, *v.* Alliata.
GANTINO, *v.* Gontino; Guantino.
Garamata, *v.* Villa Garamata.
GARAO (Guglielmo) (1360), XIV, LXXXIV, 21.
GARAU (Giovanni), notajo (1445-1461), XV, LXI, 62; 71; LXVI, 13; LXXI, 29; LXXII, 49; 327; LXXIII, 20; 533; LXXIIIA, 15; LXXIIIB, 16; LXXIIIC., 16; LXXIIID, 16; LXXIIIE, 15; LXXVI, 105; LXXXV, 26; 77; XCV, 31.
GARAU (Pietro) (1474), XV, XCVIIA, 5; XCVIIB, 3.
GARAU (Nicolò) (1632), XVII, XIV, 2.
GARAU, *v.* Carau.
GARCES (Antonio) di Marziella (1420), XV, XXIV, 4.
GARCET (1358), XV, XLII, 410-411 e not.; 460.
GARCIA Orlandi (1327), XIV, XLII, 8.
GARCIAS, *v.* Padilla.
GARFAGNINO (Banduccino *o* Banduccio) (1322-1324), XIV, XX, 26-39; XXVIII, 10; XXX, 2; 17; XXXIII; XXXIV.
GARGALLO (Sanzio) (1439), XV, LIX.
GARRIGA (Pietro) (1423), XV, XXXIX, 3.
GARRIGA (Pietro) (1481-1488), XV, CXVI, 70; CL, 49; 144.
GASPARE di Ser Simone da Perugia (1414), Br. App. VII, 75-76.
GASPAR (1642), XVII, XX, 232; 239.
GASPARE, *v.* Delitala; Folcrani; Lledo; Mancò; Molla; Monco; Novella; Roiz de Moras, Sicigo.
GASTONE, *v.* Moncada.
GATTO (Andrea) (1304), XIV, I, 2.
GAVINO, *v.* Manconi; Palombo.
GAY (Raimondo) (1344), S. I, XXI, 59.
GAYET (Francesco), notajo (1472), XV, XCVI, 20-21.
Gebuscuba, XV, XXXVII, 12.
GECCA (Francesco della), del fu Tura, notajo (1324), Br. App. V, 14-15; 148-149.
GEMMA di ser Corrado Baldentii (1340), S. I, XXI, 53-54; 78; 133; 150.
GENESIO, *v.* Ferrandis.
Genova, XV, XCIV, 9; XCVI, 14.
Genovesi, XIV, IIIA; 3, 237; XV, CXI, 14; XVI, XXXV, 1084; 1113-1114; XVII, IX, 63; XII, 214; XIII, 36.
GENTILE, del fu Giovanni Giusto (1425), Br. App. IX, 29; 33; 71; 74; 79; 97; 171.
GERALDI (Francesco) (1355-1365), XIV, LXVIII, 192-193; LXXXVII, 47; XC, 2; C; CII; CIII, 7-8; CIV; S. II, I, 2; CXIX.
GERALDO (Arnaldo) (1334-1335), XIV, XLVII, 74-78; XLVIII, 2.
GERALDO, *v.* Traginer.
GERARDO, *v.* Donoratico; Fazelo.
GERARDO (Giacomo) (1578), XVI, XL, 175.
GERAU, *v.* Geraldi.
GERETTINI, *v.* Vierio.
Gerona, XIV, LXIX, 44; LXX, 36; LXXI, 42; LXXII, 36; LXXIII, 39; LXXIV, 38; LXXV, 37; LXXVI, 39; LXXVII, 39; LXXVIII, 35; LXXIX, 36; LXXX, 35; S. I, XXI, 243; XV, CXXII, 129; CLXIV, 49; XVI, XXVI, 6; XLIV, 640; XLIX, 1555; XVII, XX, 179; VI, 1082.
GERONIMA, figliuola di Diego de Castro (1495), XV, CLXV, 98.
GERONIMO Jacobi (1414), Br. App. VII, 74.
GERONIMO, *v.* Barba; Gessa; Leca; Marti; Matthaius; Mora; Mostellino; Orda; Palmas; Porxella; Sedrilles; Valdo.
GERONY (Giovanni) (1640), XVII, XIX, 2. — *V.* Hierony.
GERP (Bartolomeo) (1486), XV, CXLIV, 33.
GESSA (Benedetto Visconte) (1409-1430), XV, II, 10; V, 8; VIII, 27-28; 43 (*v.* col. 1108 53); 79; X; XI; XII; XVII; XXV; XXVI, 1; XXVIII; XXIX, 11; XXXIII; XLIII; XLIV; XLVI; LXIX, 10-11; XV, XX, 6; 58.
GESSA (Bernardino) (1537), XVI, XXII, 496.
GESSA (Cesare Sebastiano) (qm. 1587), XVI, XLIII, 289; 315-316.
GESSA (Elia) (1450-1485), XV, LXXIII, 24; LXXIIIB, 4; LXXIIIE, 3-4; C, 3; CXXXIV, 9.
GESSA (Francesco) (1484-1516), XV, CXXVI, 28; 67; XVI, XII, 3; XIV, 21.
GESSA (Galaziano) (1459-1479), XV, LXXXVI, 62; CIX.
GESSA (Geronimo) (1530), XVI, XX; XXIA, 18-41; XXII.
GESSA (Giovanni) (1451-1474), XV, LXXIIIA, 6; LXXIIIC, 4; LXXVI, 16; XCII, 9; 28; XCV, 8; XCVIIB, 7.
GESSA (Giovanni) (1538), XVI, XXIII, 15.
GESSA (Nicolò) (1485), XV, CXXXIV, 6; 26; 32; XVI, XXIA, 21-22.
GESSA (Sebastiano), *v.* Gessa (Cesare Sebastiano).
GESSA (Ugolino) (1449-1459), XV, LXIX; LXXII, 9; 83; LXXXVI, 6; LXXXVII, 10-11.
GHALICIA (Pietro) (1388), XIV, CXXIX, 185.
GHELE, sellajo (qm. 1322), XIV, XX, 6, 10, 16, 33.
GHELE, *v.* Michele; Scaccerio.
GHELUCCIO, *v.* Romano.
GHERARDO, *v.* Gerardo.
GHERCIU (Giacomo) (1388), XIV, CXXIX, 222.
GHERLO (frà), notajo (1314), S. I, VI, 19-66.
GHIANDILI, *v.* Giandili.
GHIPPI, XIV, VIII, App. B, 2; 37-38.
GIACINTO, *v.* Fadda.
GIACOMINO di Bonaventura (1297), Br. App. III, 43.
GIACOMO II re d'Aragona (1291-1327), XIII, IV, 5-8; XIV, XXIII, 2-6; XXIV, 1-5; XXXI, 1-5; XXXVIII.
GIACOMO infante, conte d'Urgello (1338), XIV, LVII, 7, 63.
GIACOMO Bonamici (1324), XIV, XXXVI.
GIACOMO (frà) Corradini (1304-1322), S. I, II, 7-8; IV; 8; X, 12-13; XI, 12-13; XVI, 51-52.
GIACOMO da Cucilliano (qm. 1315), XIV, IX, 8.
GIACOMO, podestà di Massa (1262), Br. App. I, 5.
GIACOMO Nuccii (1309), S. I, IV, 6.
GIACOMO detto Puccio, qm. Boninsegne, qm. Lucchese (1317), XIV, IX; XII.
GIACOMO di maestro Rozzelli d'Arezzo (1314), XIV, VI, 8-9; VIII, 6-7.

Digitized by Google

GIACOMO da Sant'Ilario (1314), XIV, VIII, 92-93.
GIACOMO (ser), notajo, di qm. ser Betto, notajo, da Spina (1346), S. I, XXIV, 56-57.
GIACOMO da Settimo (1302-1326), S. I, I, 4; II, 3-4; IV, 8; X, 11; XI, 11; XVI, 63.
GIACOMO da Settimo (1323), XIV, XXI, 10-11; XXII, 69; XXIX, 69.
GIACOMO, *v.* Açori; Adravario; Aiutamicristo; Alagò; Aragall; Arrigo; Aymerich; Bartolomeo; Besora; Burgara; Caça; Camora; Canamas; Carga; Castaner; Castelvì; Cayacia; Dessì; Figus; Font; França; Gabardo; Gerardo; Gherciu; Giovanni; Hugolini; Jacobus; Leopardi; Lippo; Maggino; Martin; Montemagno; Oliverio; Ormani; Pino; Roig; Romano, Santmartì; Sayol; Simbola; Squerxoni; Squirro; Tadera; Varis; Vinario.
GIACOMO ANTONIO, *v.* Spannocchio.
GIAGARACHIO (Francesco) (1603), XVII, II, 40; 75.
GIAMBATTISTA, *v.* Cavassa.
GIAMMARIA, *v.* Catalonii.
GIAMPAOLO, *v.* Ginetto.
GIAMPIETRO, *v.* Andrea.
GIANANTIOCO, *v.* Corria.
GIANANTONIO, *v.* Demoros; Palao; Pisano.
Giandelli di Sigerro, XIV, XVII. — *V.* Gindili.
GIANDIEGO, *v.* Cordelles; Sulurgia.
GIANFILIPPO, *v.* Florentino.
GIANFRANCESCO, *v.* Faray.
GIANFRANCESCO Napoletano (1507), XVI, II; III.
GIANFREDO, *v.* Crudiliis.
GIANGIACOMO, *v.* Sarroch.
GIANNICOLO'. *v.* Aymerich.
GIANNINO (1325), XIV, XXXIX. 43.
GIGINTA (1561); XVI, XXXV, 1595; 1601.
GIL (En) (1391), XIV, CXXX, 28.
GIL Pietro, *v.* Calle.
GILABERTI, *v.* Crudiliis (de).
GILI (Michele), notajo (1482-1493), CXX, 101-105; CLVII, 158.
GILLETO (Enrico) (1595), XVI, XLVIII, 335.
GILO, *v.* Endrada.
Gindili di Sigerro, XIV, LXV, 175; XVI, XXII, 8-21; 230-269. — *Vedi* Giandelli.
GINESTAR (Lappus de), (1337), XIV, XLIX, 1.
GINETTO (Gianpaolo) (1660), XVII, XXIX, 2.
GINO Pillii (1325), XIV, XXXIX, 195.
Giojosa Guardia, XVI, VI, 548.
GIORGIO (di Firenze) (1326), S. I, XVII, 77; 84.
GIORGIO, *v.* Giovanni; Heci; Lotxi; Martiny; Muschu; Sitta.
GIOVANNA (donna), Infanta, figliuola di re Giovanni II (1464), XV, XCI, 9.
GIOVANNA, figliuola di Ferdinando e d'Isabella (1503), XVI, IV, 235; 266; VI, 49; XV, 6-7; 53; XVI; 5.
GIOVANNEDDU, *v.* Hierony; Xinto.
GIOVANNI I, re d'Aragona (1387-1395), XIV, CXXIX; 17; 60-61; 100.
GIOVANNI II, re d'Aragona (1458-1479), XV, LXXXVI; LXXXVII; XCI, 61; CII; CVI, 22; CVII, 12-24; 77; XVI, XV, 108.
GIOVANNI, figliuolo di Giacomo II re d'Aragona, (1459), XV, LXXXVI, 56-57.
GIOVANNI, figliuolo di Ferdinando re di Castiglia (1482-1495), XV, CXXII, 128; 130; CXXVI, 48; CLIII; CLIV; CLV; 20; CLXIV, 49.
GIOVANNI, vescovo Arundinense, (1479), XV, CVI, 80.
GIOVANNI (qm. 1322), XIV, XX, 6.
GIOVANNI (Benenati), notajo (1325) XV, XXXIX, 197-198.
GIOVANNI Cassano, vescovo di Sulci (1415-1441), XV, VIII, 20.
GIOVANNI di Exi di Urrea (1338), XIV, L, 132.
GIOVANNI di Lucento (1328), XIV, CXXIX, 219.
GIOVANNI di Nicola, notajo (1324), XIV, XXIX, 82.
GIOVANNI di qm. Giacomo Ildebrando, notajo (1330), S. I., XVII, 65-69; 90-93.
GIOVANNI di Rodolfo da Camerino, podestà di Siena (1324), Br. App. V, 154-155.
GIOVANNI (fra) Coscii (1338) S. I., X, 8.
GIOVANNI (fra) Mannucci (1338-1340), S. I, XVIII, 23; XX; XXII.
GIOVANNI (frà) qm. Giorgio (1331-1340), XIV, XVIII, 23-24; XIX, 10-11; XX, 7; XXII, 14.
GIOVANNI (frà) *v.* Montanelli.
GIOVANNI GIACOMO di Vico, notajo (1324), XIV, XXXVI, 33.
GIOVANNI Giusti di Volterra (1414), Br. App. VII, 43-46.
GIOVANNI Ignazio, *v.* Guntier.
GIOVANNI Lazzari (1360), XIV, LXXXIV, 18.
GIOVANNI P. (1353), XIV, LXVI, 435.
GIOVANNI Pilares, arcivescovo di Cagliari, vescovo Sulcitano, (1505-1518), XVI, VII, 19-20; VIII B, 24.
GIOVANNI qm. Ildobrandini di Ponteserchio, notajo (1324), XIV, XXXV, 19-20.
GIOVANNI, qm. Ildebrandini Viselle (1282), XIII, 1, 65.
GIOVANNI, *v.* Amat; Aragones; Archarii; Ardilles; Augey; Azour; Bacchodi; Baldo; Baldus; Barbastre; Baroni; Bartolomeo; Beldus; Bellomo; Bertello; Bertina; Bertran; Bogocii; Bosch; Boy; Boy; Busquets; Caça; Cagullada; Campio; Canavera; Cani; Carbone; Cardona; Caria; Carnicer; Carratella; Castany; Celles; Cerdonia; Cinino; Cinquina; Cirimbaldo; Colonna; Columer; Coni; Coponi; Corbello; Corbello Maurino; Cornicer; Corona; Cotxa; Cueno; Curtibus (de); Dessì; Dessì; Dessì; Devilla; Egidio; Faccha; Falcone; Falqui Farris; Falxi; Felipu; Fensa; Ferrer; Fiorentino; Flors; Formentino; Fortesa; Frabu; Fraylis; Gallart; Garau; Gerony; Gessa; Ghele; Gomez; Gonzalez; Gruneo; Guglielmo; Guiso; Lampis; Lampis; Lampo (da); Lello; Ligias; Limona; Lochi; Losa; Manca; Marconi; Margens; Marres; Martino; Masilla; Massa; Matxone; Maxoni; Melea; Meo; Mercier; Mexius; Montalbano; Montbuy; Moscierifs; Mudu; Nadal; Naharro; Naldo; Navachio; Oddo; Olzina; Orlando; Orte; Ortega; Orto; Ortolà; Pancia; Pasqual; Passiu; Peculi; Pellipario; Periz; Pias; Piçolu; Pinna; Pirroni; Pitxoli; Puliga; Pullo; Roiz de Cabrona; Ros; Rustichelli; Sanchez; Sangiorgio; Sanna; Santander; Sant'Andrea; Sarai; Sassa; Saturnu; Saurino; Scamado; Scarxone; Schlus; Sece; Segarino; Servariu; Simoni; Sirvent; Sisto; Sivaller; Soler; Sossa; Sperino; Stara; Thomani; Thomitz; Toquo; Torrello;

Digitized by Google

Torres; Tuponi; Unali; Ures; Valentino; Vanni; Vernada; Vilello; Virde; Ximeno.
GIOVANNOTTO, *v.* Murro.
GIRALDI (Bernardo) (1365), S. II, I, 33.
GIRALDI, *v.* Geraldi.
GIRON DE REBOLLEDO (Ferdinando) (1511-1514), XVI, VI, 8; VII, 95-96; IX; XI, 6-8; 25; XIII, 60: XVI, 324; 336.
GIULIANA, *v.* Cani.
GIULIANO, *v.* Atzeni; Cabillo; Cancellu; Carau; Çori; Devilla; Falla; Floris; Gaddules; Leu; Marras; Mele; Mussuli; Ortu; Ortu; Paolino; Passiu; Pintus; Pintus; Pisano; Pisti; Romita; Salvestro; Sanda; Sanda; Scamado; Scaxoni; Secondo; Sena; Sisto.
GIULIO II, papa (1503-1513), XVI, I; VIIIA, 15-105; VIIIB, 8-92; S. II, IX, 78.
GIULIO, *v.* Sacchetti.
GIUNTA qm. Mini (1335-1345), XIV, XIX; XX, 7; XXII, 13.
GIUNTA (1319), XIV, XIII, 18.
GIUNTA, *v.* Porchu; Soldano.
GIUNTINO, *v.* Vacha.
GIUSEPPE, *v.* Mely; Villanova.
GIUSTI, *v.* Bindo; Giovanni.
GLOCERIO (1578), XVI, XLI, 160.
GOBA Raimondo (1415), XV, V, 5.
Goceano (contado del), XV, CXXII, 28; CLIV, 44.
GOMES (Giovanni) d'Urrea (1355), XIV, LXV, 412.
GOMITA, *v.* Asene; Capillo; Murta; Piscella.
GONÇALES (Giovanni) di Villasempliz (1512-1518), XVI, VII, 89-90; XV, 20-21; 185; 198; XVI, 412-413.
GONÇALES (Lodovico) (1479-1537), XV, CVI, 90; 102; CVII, 72; CXXII, 208; CXLVI, 60; CLIII, 31; CLVI, 36; CLXIV, 86; XVI, XX, 90.
GONCELLUS de Podio (1323), XIV, X.
Gonesa, *v.* Conesa.
GONGNO Leuli (1314-1319), XIV, VIII, 77; XIII, 5.
GONNARIO di Sindia (1360), XIV, LXXXIV, 20.
GONNELLA, *v.* Bartolomeo qm. Giacomi.
GONTINO, *v.* Aceni; Caglus; Cannes; Cau; Cilicha; Guantino; Husale; Iscalocha; Jubianu; Maxoni; Melone; Murgia; Passiu; Pintus; Piras; Piras; Pischella; Serra.
GONTULINI (Giovanni), notajo (1324), XIV, XXXVI, 29.
Gorbisa, XV, CXLIX, 8; XVI, X, 5.
GORT (Michele) (1589), XVI, XLIV, 685-686.
GOSTANTINO, *v.* Pietro.
GRALLES (Raimondo) (1362), XIV, LXXXVII, 5; LXXXIX, 8-10; XCIII, 7.
GRAN (Cristoforo), (1603), XVII, II, 39; 71.
Granata (1492), XV, CLIII, 29; CLIV, 7: CLV, 13; CLVII, 144.
GRANCIO, *v.* Vitale.
GRANELL (Berengario) (1481-1493), XV, CXIV, 3; CXVI, 35; 67; CXXV, 2; CXXIX, 4; CXXX; CXXXVIII; CXXXIX; CXL; CXLVII; CLX, 16.
GRANELLA (Barçolo) (1525-1530), XVI, XVII; XIX, 6.
GRANELLA (Luisa), moglie di Barçolo (1525), XVI, XVII, 2.
GRANELLI (Peruccio) (1325), XIV, XXXIX, 83.
GRANELLU (Taddeo) (1388), XIV, CXXIX, 178.
GRANILLES, *v.* Gralles.
GRASSO (Cecco) (1319), XIV, XIV, 7.
GRASSO (Vanni) (1304), XIV, II, 8.
GRASSOLINO (Ciolo) (1314), XIV, IV, 24-35.
GRAZIA (Alberti) (1324), XIV, XXXIV, 39.
G...IA qm. Ghelis (1322), XIV, XX, 6.
GRAZIA, *v.* Aceni; Carnifex; Squirro.
GREGORIO XIII papa (1572-1585), XVI, S. II, XL, 24-25; 72-159; 172-174; 181-182; XLI, 23-26; 507; S. II, XLV, 23-24; XLVI, 15-16; XLVIII, 68; 135-137; XVI, IV, 14; V, 736-743; VI, 15-16, S. II, VIII, 15-16.
GREGORIO, *v.* Bravo; Canai; Corsu.
GROPPERO (Gaspare), S. II, IV, 24-25; V, 545-548; 615-687; 703-704; 748-749; 811-812; 831-844; XVI, XLI, 55-56.
GRUNEO (Giovanni del) (1319), XIV, XIV, 5.
GUALANDI (Lemmuccio), *v.* Bullia.
GUALBIS (de) (1511), XVI, VI, 68.
GUALVES (Don Luigi) (1615), XVII, VI, 547-573.
GUANTINO di Catone da Sassari (1323), XIV, XXV, 94.
GUANTINO, *v.* Gantino; Manca; Sena; Trisses.
GUARDINO Nerii, di Massa (1425), Br. App. IX, 286.
GUARDIOLA (Montos de) (1600), XVI, XLIX, 643; 647.
Guatholongo, S. I, IX, 8; XII, 7; XV, 40; 43. — *V.* San Marco.
GUAZACHE, *v.* Olemario; Ugolino.
GUELFO, *v.* Donoratico.
GUELMINO d'Inghilterra (frà) (1321), S. I, XIV, XV, 62-63.
GUERAU, *v.* Geraldo.
GUERRER (1530), XVI, XIX, 14.
GUGLIELMO (Colo di) (1388), XIV, CXXIX, 157.
GUGLIELMO di Giovanni (1302), S. I, I, 6.
GUGLIELMO, (frà), (1304-1317), S. I, II, 25; IV, 7; (1317), X, 12, XI, 12.
GUGLIELMO (frà), camerario del commune di Massa (1297), Br. App. III, 117.
GUGLIELMO, speciale (1327), Br. 75, 40.
GUGLIELMO, Visconte di Narbona (1409), XV, II.
GUGLIELMO, *v.* Aguilar; Aguilar; Angularia; Aspenses; Corsu; Croix; Ferrandes; Ferrero; Garda; Giovanni; Maçoni; Mancosu; Olemario; Orlandi; Orriols, Pancrazio; Rovira; Suspedia.
GUICCIO, v. Fabriano.
GUIDACCIO, *v.* Copella.
GUIDO da Palaria (1317), S. I, X, 12; XI, 12.
Guido da Pistoja (1318), XIV, XI, 31-32.
GUIDO da Reggio (frà) (1304-1309), S. I, II, 8; IV, 9.
GUIDO (fra), rettore di San Lorenzo di Ceuli (1321), S. I, XV, 65.
GUIDO o GUIDONE, *v.* Cinquino; Favullia; Gaddo; Lotto; Martello; Papa; Pucciolino; Sentate; Strenna; Vada; Vanni.
GUIDUCCIO, *v.* Murgia.
GUILLELMO, *v.* Guglielmo.
GUINGIANO, *v.* Gamba.
GUINISSELLI (Bacciameo di Lemmo), de' Simondi (1314), XIV, VIII, 76.
GUINISSELLI (Lemmo) de' Sismondi, XIV, VIII, 74-75.

Digitized by Google

GUINITELLI (Bartolomeo del fu Gerardo, detto Bacciameo) di casa dei Sismondi (1282), XIII, I, 7-9.
GUINITHELLI (Gerardo), di casa de' Simondi (qm. 1282), XIII, I, 8-9.
GUISCARDUCCIO, *v.* Cinquino.
GUISO, *v.* Cani.
GUISO (Giovanni) (1585), XVI, XLII, 65.
GUITTO (Ugone) (1314), S. I, VII.
Gulbisa, XV, XXVIII, 15; XVI, XXXV, 832.
Gunduli, XVII, XXX, 16. — *V.* Gindili.
GUNNARIO, *v.* Murgia.
GUNTIER (Giovanni Ignazio), vescovo d'Iglesias (1772-1773), XVII, XII, 224.
Gurbisa, *v.* Gulbisa.

H

HAMUCCI, *v.* Bacciameo.
HECI (Dautas Giorgio di) (1388), XIV, CXXIX, 203.
HENRICUS Jacobi (1322), XIV, XX, 2-3; 15.
HEREDIA (Don Lorenzo Fernandez de) (1551-1555), XVI, XXXV, 1-2; 74-78; 106-110 etc.; XLIII, 144-145.
HERNANDES, *v.* Heredia.
HIERONY (Gioanneddo) (1638), XVII, XVI. — *Vedi* Geroni.
HOLIVER, *v.* Oliver.
HORTI (Michele de), S. II, V, 909; 929; 1018; 1177; 1200; 1289; 1315-1316; 1383; 1405-1416, 1420.
HUGOLINI (Giacomo), (1388), XIV, CXXIX, 292.
HURIGERIO, *v.* Urigerio.
HUSALE (Gantino) (1388), XIV, CXXIX, 217.

I

IBBA (Nicolò) (1553-1561), XVI, XXXV.
IBBA (Pietro di) (1388), XIV, CXXIX, 187.
IBBA (Vannuccio di) (1388), XIV, CXXIX, 240.
IDA (Francesco) (1638) XVII, XV, 2.
Ignazio, *v.* Giovanni Ignazio; Suna.
Ilba, *v.* Elba.
ILDEBRANDINO, *v.* Gaio; Giovanni; Francesco; Marzochio.
ILDIBRANDO, *v.* Serra.
Ilerda (1352), XIV, XLII, 28; XLIII, 32; XLIV, 27; LXIII, 141. — *V.* Lerida.
ILLA, *v.* De Illa.
IMPURIIS (Raimondo di) (1361-1366), XIV, LXXXVI, 217-218; XCII, 9. — *Vedi* Ampurias.
INBOI (Antonio) (1584), XVI, XLI, 64.
Ingnas, XVI, XXII, 210.
INNOCENZO III papa (1198-1216), S. I, VII, 21-22.
INNOCENZO X papa (1644-1655), S. II, VIII, 65-70; IX, 181.
INTERANNE, *v.* Terni.
ISABELLA, figliuola di Ferdinando, e d'Isabella d'Aragona (1491), XV, CLIII; CLIV; CLV; CLIX, 17.
ISABELLA, regina d'Aragona (1481-1503), XV, CXV, XVI, I, 65.
ISABELLA, *v.* Santramon.
ISACCO, *v* Cohen; Isbili.
ISBILI (Isacco) (1432), XV, XLVIII, 10.
ISCHALOCA (Pietro) (1388), XIV, CXXIX, 263.
ISCHALOCA (Santino) (1388), XIV, CXXIX, 244.
ISPINA, *v.* Spina.
ISQUIERDO (Salvatore) (1584), XVI, XLI, 284; S. II, VI, 31; 56; VII, 53.
ISTRINA, *v.* Strina.
ISTUPPA (Pietro) (1388), XIV, CXXIX, 179.

J

JA. episcopus Vicen. (1450), XV, LXXXVI, 58.
JA. Pauli (1459), XV, LXXXVI, 71; 74; LXXXVII, 58; 61.
JACOBUS Falconis (1314), XIV, V, 2-3.
JACOBUS, *v.* Giacomo.
JAMVILLA (Nicolò de), conte di Terranova (1338), XIV, L, 134.
JANFRIDUS, *v.* Crudiliis.
Januensis, *v.* Genovese.
JARDINI' (Dalmazzo) (1360-1361), XIV, LXXXIV, 45; LXXXVI, 220.
JERONIMUS, *v.* Geronimo
JESSA, *v.* Gessa.
JOAPINI (Severo) (1491), XV, CLII.
JOHANNES, *v.* Giovanni.
JOLANTA, *v.* Yolant.
JORNETI (Nicolò) (1637), XIV, XLIX, 29.
Joyoso, *v.* Giojosa Guardia.
JUNTA, *v.* Giunta.

K

Kalaritanum Regnum, *v.* Cagliari (Regno di).
Kalaritanus Judicatus, *v.* Cagliari (Giudicato di).
Kinthica (quartiere di Pisa), XIV, II, 15-16; VI, 13; VIII, 80; XXXIII, 4.

L

LABRA (Nicolò) (1628), XVII, XI, 27; 61-62.
LACON (Guantino di) (1355), XIV, LXVIII, 197-198.
LACON (Salatino di) (1388), XIV, CXXIX, 35.
LAGGIO (Bindo) (1314), XIV, IV, 21-22.
LAGGIO (Cello) (1314), XIV, IV, 9-10.
LAGGIO (Nino) (1314-1327), XIV, IV, 16; Br. 144^{b}, 20.
LAMBERTO, figliuolo di barone da Samminiato (1324-1340), XIV, XXXV, 150-170; XXXIX, 16-21; 68-69; S. I, XXI.
LAMBERTO Lamberti (frà) (1429), S. I, XXV, 8.
LAMBERTUCCIO, *v.* Simone.
LAMPIS (Gadduccio) (1388), XIV, CXXIX, 323.
LAMPIS (Giovanni) (1388), XIV, CXXIX, 236.
LAMPIS (Giovanni) (1388), XIV, CXXIX, 278.
LAMPIS (Puccio) (1388), XIV, CXXIX, 159.
LAMPO (Giovanni de) (1295), XIII, IV, 9-10; 101.
LANCIANO (Berengario di) (1365), XIV, CXXV, 13.
LANDO, *v.* Chirta; Galleta.

Digitized by Google

LANFRANCHI (Albizzone del fu Bettino) (1429), S. I, XXV, 9.
LANFRANCHI, *v.* Francesco.
LAPO Capicchi (1324), XIV, XXXV, 132-135.
Lapola della Marina di Cagliari, XIV, XI, 79-80; XVI, XLII, 457; XVII, IX, 22-23.
LAPPUS, *v.* Ginestar.
LAZARI, *v.* Giovanni.
LAZARO, *v.* Pietro.
Leapola, *v.* Lapola.
LECA (Gerolamo) (1550), XVI, XXIX, 2.
Lello, XIV, XXIII, 31.
LELLO (Francesco) (1450), XV, LXXIII, 140; LXXIII, 403-404.
LELLO (Giovanni de) (1365), XIV, CXXV, 4-12.
LEMMUCCIO, *v.* Bullia.
LEMNO, *v.* Guinisselli.
LEMO, *v.* Conquilargiu.
LENSO di Tomeo, *v.* Astia.
LENSO Rosselmini (1304), XIV, II, 10.
LEONARDO, del qm. maestro Sanne, fisico Romano (1340), S. I, XXI, 247-250.
LEONARDO, *v.* Alagon; Cano; Corso; Cubello; Maneosu; Moca; Sabba; Silvany; Xampolino.
LEONE X papa (1513-1521), XVI, VIII A; VIII B.
LEOPARDI (Giacomo), da Vico (1322), XIV, XX, 41.
LEOPARDO, *v.* Verchioni.
LEORIO, *v.* Feci.
Lerida, XIV, LXIV, 69. — *V.* Ilerda.
LEU (Antioco) (1388), XIV, CXXIX, 208.
LEU (Antonio) (1585), XVI, XLII, 56.
LEU (Giuliano) (1450), XV, LXXIII, 399.
LEU (Turbino) (1388), XIV, CXXIX, 318.
LEUCO, *v.* Querqui.
LEULI, *v.* Gongno.
LIBIANO (Pietro di) (1325-1331), XIV, XL, 1-2; XLV, 1.
Licata, XV, LXX, 31; 41; 51; 85; 99.
LIGIOS (Giovanni de) (1388), XIV, CXXIX, 227.
LILLO, *v.* Lello.
LIMONA (Giovanni) (1550), XVI, XXVIII, 27; S. II, V, 246-247.
LIPO (Giacomo di) (1363), XIV, XCIX.
LIPPO (frà), prete (1317), S. I, X, 10; XI, 10.
LIPPO qm. Zenonis (1324), XIV, XXVIII, 28.
LIPPO, *v.* Alliata; Vecchi (de').
LISCAY, *v.* Bacciameo.
Llapola. *v.* Lapola.
LLEDO (Gaspare) (1472), XV, XCIV, 128.
LLEDO (Giovanni) (1472), XV, XCIV, 126.
LLIMONA, *v.* Limona.
LOBREGAT (Michele) (1446), XV, LXV, 53.
LOCE (Andrea) (1388), XIV, CXXIX, 216.
LOCE (Comita) (1388), XIV, CXXIX, 166.
LOCE (Francesco) (1388), XIV, CXXIX, 327.
LOCE (Urigerio) (1388), XIV, CXXIX, 288.
LOCHI (Giovanni) (1578), XVI, XL, 189.
LODDI (Antonio) (1603), XVII, 1.
LODDI, *v.* Devilla.
Logudoro, XV, LXXVIII, 6. — *Vedi* Lugodoro.
LOIG (Barçolo) (1448), XV, LXVIII, 17.
LOLLO (don Antonio) (1409), XV, II, 8.
LOMBAY, *v.* Borgia.
LONGO (1638), XVII, XV, 8.
LONGOBARDO, *v.* Pietro.
LOPEZ DE MENDOÇA (don Diego) (1488-1514), XV, CI, 95; 141; XVI, XI, 65.
LOPEZ (Michele) (1584-1590), S. II, VI, 9; VII, 9; 79; XVI, XLVI, 9; 121; XLVII, 60-61.
LORENZO, *v.* Corona; Fadda; Heredia; Meli; Silvestro; Xampolino.
LORIS (1561), XVI, XXXV, 1596; 1602.
LORRUJU (Tomeo di) (1388), XIV, CXXIX, 202.
LOSA (Giovanni) (1445), XV, LXI, 61; 89-90; 97.
LOSSO Carbonis (frà) (1338-1340), S. I, X, 8; XIII, 14. — *V.* Lotto.
LOSSO (frà) (1302), S. I, I, 8.
LOTLO, *v.* Lotto.
LOTTERINGIO, *v.* Rainaldo.
LOTTO (Antonio) (1415-1433), XV, VIII, 48; LI; LV; 26.
LOTTO di Carbone (frà) (1331), S. I. XVIII, 25.
LOTTO di Guidone (frà) (1334), S. I, XVIII, 24.
LOTTO (frà), prete (1304), S. I, II, 5.
LOTTO, *v.* Donnoratico; Losso.
LOTXI (Antioco) (1513), XVI, XX, 33.
LOTXI (Giorgio) (1362), XIV, XCII, 65-124.
LOXE (Barisone) (1421), XV, XLVII, 2-3.
LOXI (Antioco), S. II, V, 169-172; 278; 293.
LOXI (Barçolo) (1450), LXXII, 137-138; XV, LXXIII, 401.
LUCCHESE (Giacomo detto Puccio qm. Boninsegne de) (1319), S. I, XII, 9-10.
LUCENTE, *v.* Giovanni; Puliga.
LUCTERIO, prete (1309), S. I, IV, 6.
LUDOVICO, *v.* Cabanyelles; Gonçales; Pellipario; Sanchez.
Lugodoro, XV, XCIV, 125; XVI, VII, 106. — *Vedi* Logudoro.
LUIGI, *v.* Aragall; Espinosa; Foxa; Gualves; Peixo.
LUISA (donna), moglie di Barçolo Granella (1525), XVI, XXII.
LUSSORGIO, *v.* Piras.
LUTXI (Antonio) (qm. 1431), XV, XLVII, 2-3.
LUXORY, *v.* De Cervellon.

M

MAÇA (Pietro) (1355), XIV, XLV, 113; 132; LXV, 119; LXII, 68.
MAÇA (Pietro) vicerè (1479), XV, CVIII, 6.
MAÇA, *v.* Massa.
MACADIO, *v.* Banduccio.
MAÇONI (Guglielmo), notajo (1355-1363), XIV, LXVIII, 233; CIX, 87.
MAÇULLAS (Salvatore) (1388), XIV, CXXIX, 311.
MADDALENA (donna), moglie di Antonio Garces (1420), XV, XXIV, 3; 24.
MADDALENA (Sireto della) (1472), XV, XCIII; XCIV; XCVI.
Madrid (1482), XV, CXXII, 185; XVI, XXVI, 102; XVII, VI, 195; XX, 226; XXV, 8.
MADRIGAL (Alvaro di) (1565), XVI, XXXVII.
MADRIXER (1488), XV, CL, 45; 142; 144.
MAFFERRER (Ponzio) (1456), XV, LXXXIII, 20.

Digitized by Google

MAFOLOS, di Civita Castellana (1323), XIV, XXII, 66.
Maganivai (Marganai?), XV, CXLIV, 92.
MAGAROLA (1642), XVII, XX, 235; 240.
MAGGINO qm. Jacobi de Montefosco, notajo (1319), S. I, XII, 32-33.
MAGNISPESA (Francesco) (1388), XIV, CXXIX, 135.
Mahon (Porto), XIV, XXV, 10-18.
Maja, XV, CXLIV, 93.
MAJO (1538), XVI, XXIII, 86; 90.
Majorca, XVI, XIV, 33.
Malaropa, XVII, IX, 7.
MALET (1481), XV, CXIV, 40.
Malfatano, XVII, XII, 141.
Malfetà, *v.* Malfatano.
MALMETTA (Bonagiunta) (1304), XIV, II, 13.
MALTA (Antonio) (1388), XIV, CXXIX, 197.
MAMELI (Antonio Vincenzo) (1576), XVI, XX, 125.
MAMMELE (Filippo) (1314), S. I, VII, 5-7; 60; 94.
MANCA (Giovanni) (1388), XIV, 158.
MANCA (Giovanni) (1525), XVI, XVII, 5.
MANCA (Guantino) (1327), Br. 66ª, 4.
MANCHOSU (Leonardo) (1388), XIV, CXXIX, 330.
MANCHOSU (Murrono) (1388), XIV, CXXIX, 319.
MANCO' (Gaspare) (1537), XVI, XX, 95.
MANCONI (Gavino), vescovo d'Usellis e Terralba (1629), XVII, XII, 4-7.
MANCONI (Giovanni) (1388), XIV, CXXIX, 251.
MANCOSO (Antioco) (1585), XVI, XLII, 61.
Mandralusay, XV, CLIV, 45.
MANENTE, da Fuligno (1318), XIV, X.
MANENTE (Enrico) (1344), S. I, XXI, 140.
Manerro, XVI, XXII, 19.
MANFREDO, *v.* Donoratico.
MANIEL, *v.* Manuel.
MANNAY, *v.* Arseti.
MANNETIUS, *v.* Panuça.
MANNO (Bertolo) (1456-1458), XV, LXXXI, 17; LXXXV.
MANNO (Cristoforo) (1450), XV, LXXII, 327; LXXIII, 533.
MANNO, *v.* Bartolomeo.
MANNUCCIO, *v.* Cipolla.
MANRRIQUE (Alfonso), vescovo di Cordova (1518), XVI, XV, 176.
MANUEL, *v.* Entensa; Pinna; Sallio; Santapace.
MARCANTONIO, *v.* Oliver.
MARCHIONE, *v.* Pisano.
MARCIANA, S. I, XX, 70.
MARCO di Tommeo (1455), Br. App. IX, 284.
MARCO, *v.* Angus; Cani; Castanerio; Cipriano; Massa; Olzina; Squirro; Uclino.
MARCUCCIO, *v.* Cola.
MARES (Pietro) (1486), XV, CXLV, 6; 18-19.
MARGAGLONE, *v.* Nuto.
MARGARITA (Donna) (1325), XIV, XXXIX, 84.
MARGENS (Giovanni) (1515), XVI, XIII, 74.
MARGHIANI, *v.* Matelli.
Margiani XVII, XXX, 19.
MARGIANO Cigliare (1327), Br. 63ᵇ, 33-34.
MARGIANO, *v.* Masanello; Pani.
Margoni, *v.* Villa Margoni.
Margulu, XVII, XXX, 2.
MARI (Bartholo) (1472), XV, XCVI, 128-129.
MARIA (Donna), figlia di Re Alfonso V (1445), XV, LXI, 14.
MARIA Nocchi (1325), XIV, XXXIX, 91.
MARIA, *v.* Caccia.
MARIANO, figliuolo della Giudichessa Eleonora (1388), XIV, CXXIX, 20-24.
MARIANO, Giudice d'Arborea, figliuolo di Ugone IV, (1346-1376), XIV, LXIX, 9; LXX, 8-9; LXXI, 9; LXXII, 9; LXXIII, 9; LXXIV, 9; LXXV, 9; LXXVI, 9; LXXVII, 9; LXXVIII, 9; LXXX, 9.
MARIANO, *v.* Cogoti.
MARIGNANO, *v.* Betto.
MARIMON (Francesco) (1453), XV, LXXVI, 24.
MARIMON (Francesco) giuniore (1474-1484), XV, XCVII, 42; CXXVII, 19; 28; CXXVIII, 16-17.
MARIMON (Francesco) (1460-1476), XV, XC; XCV, 102; XCVI, 4; XCVIIA, 34; 38; XCVIII, 2.
MARINO, *v.* Nubila.
MARIO, *v.* Spinosio.
Marmilla, XV, LXVII, 6; 20; LXXVIII, 15.
MARONGIO (Diego) (1647), XVII, XXV.
MARONGIO (Pietro) (1628), XVII, XI, 53.
MARONGIO (Tomaso di) (1456), XV, LXXXI, 17; LXXXV, 14-15.
MARQUET (Antonio) (1446), XV, LXIV.
MARRAS (Giuliano) (1388), XIV, CXXIX, 183.
MARRAS (Pietro) (1388), XIV, CXXIX, 290.
MARRES (Francesco) (1421), XV, XXX, 19.
MARRES (Giovanni) (1436), XV, LV, 22.
MARRINGONI (Arsocco) (1388), XIV, CXXIX, 41.
Marrocho, *v.* Escoco Marroco.
MARTELLO (Guido), qm. Cioli (1321-1325), S. I, XIV, 4; XIV, XXXIX, 101.
MARTI (de), *v.* Strenna.
MARTIN (Bernardo) (1363), XIV, XCV, 4.
MARTIN (Carlo) (1514), XVI, XII, 5.
MARTIN (Gerolamo) (1629), XVII, XII, 213.
MARTIN (Giacomo) (1550-1576), XVI, XXX, 8; XXXIX, 6.
MARTINES (Boclin) (1615), XVII, VI, 1125; 1131.
MARTINI' (Pietro) (1363), XIV, CX, 30, 60.
MARTINO (Amato) (1644-1646), S. II, IX, 156; 199.
MARTINO (Giovanni) (1484), XV, CXXVIII, 17.
MARTINO, re d'Aragona; (1395-1410), XIV, I; S. II, V, 458.
MARTINO, re di Sicilia (1409), XV, II, XXX, 14-15.
MARTINO, *v.* Cabrero; Cane; Carillo; Esquirro; Recaseus; Riba; Rinquisen; Sarra, Serrano.
MARTINO V papa (1415-1431), Br. App. IX, 5.
MARTINY (Giorgio) (1638), XVII, XIX, 5; 7.
MARTIS (Murrono de) (1388), XIV, CXXIX, 260.
MARZIELLO, *v.* Garces.
MARZOCCHINO Ildebrandini (1297), Br. App. III, 43.
MASA (Antonio) (1454), XV, LXXVI D, 7.
MASANELLO (Margiano) (1360), XIV, LXXXIV, 25-26.
MASINO (frà), camerario (1309-1317), S. I, IV, 7; V, 21, 30; X, 10-11.
MASINO (frà), qm. Bonaggiunta Corassa (1317-1319), S. I, IX, 100; XII, 35.
MASINO qm. Bacciamei di Vanello (1324), XIV, XXXV, 178.

Digitized by Google

MASINO Strenne (1324), XIV, XXXVII, 5.
MASSA (Antonio) (1562), XVI, XXXVI, 9.
MASSA (Giovanni) (1537-1561), XVI, XXII, 43; XXXV, 106-7.
MASSA (Lorenzo) (1508-1537), XVI, IV, 45; X, 3, XX, 28; 98; XXIA, 2; 94; 714; XXIB, 1; 51; XXII, 91; 486.
MASSA (Marco) (1543), XVI, XXV, 5.
MASSA (Umbrosio de) (1388), XIV, CXXIX, 341.
Massa (Commune di), Br. App. VI, *passim*.
Massa vetus, Br. App. VI; LXXXIV, 12; VII, *passim*; VIII, *passim*.
Massargia, *v.* Villa Massargia.
MASSEOTTO, *v.* Cipolla.
MASSILLA (Giovanni) (1450), XV, LXXII, 179; LXXIII, 401.
MASSILLAS (1537), XVI, XXII, 262.
MASSONI (Michele) (1484), XV, CXXVI, 29.
MASSONI, *v.* Maxone, e Maxoni.
MATELLO Colo, qm. Marghiani Matelli (1315-1318), XIV, IX, 110; XII, 7-8.
MATTHAEJUS (Hieronymus) (1578), XV, XL, 8; 47-48.
MATTA (Antioco) (1603), XVII, I.
MATTEA (1340), S. I, XXI, 145.
MATTEO (frà) (1309), S. I, XIV, XI, 8.
MATTEO qm. Bergi (1331), S. I, IV, XIX, 30.
MATTEO, notajo (1331-1335), S. I, XVIII, 1-12; XIX, 4.
MATTEO, *v.* Eymerich; Riccio; Serra; Serra; Vitale; Vogla.
MATTIA, *v.* Cortey; Sanç.
MATURRU (Michele) (1388), XIV, CXXIX, 175.
MAURINO, *v.* Corbello.
MAXONE (Giovanni) (1446-1453), XV, LXII, 31-32; LXIII, 22-23; LXV, 8; 50; LXXIIIB, 4; LXXIIID, 7.
MAXONI (Gontino) (1421-1453), XV, XXX, 19; LXXIIIC, 5; LXXVI, 16.
MAXONI (Giovanni) (1562-1585), XV, LXXV, 34; XLII, 56-57; 417.
MAXONI, *v.* Massone.
MAYMO, *v.* Cap.
MAYNES (Francesco) (1449), XV, LXX, 203.
MAZUOLO (1297), Br. App. II, 2.
MELCHIORRE, *v.* Nerio; Terrassa; Torretta.
MELE (Giuliano) (1388), XIV, CXXIX, 338.
MELEA (Giovanni) (1585), XVI, XLII, 53.
MELI (Antioco) (1448-1450), XV, LXVIII, 17; LXXII, 138; LXXIII, 402.
MELI (Antioco) (1585), XVI, XLII, 57; 417.
MELI (Francesco) (1450), XV, LXXII, 134; LXXIII, 397-8.
MELI (Giuseppe) (1628), XVII, XI, 50.
MELI (Lorenzo) (1481), XV, CXVII, 9.
MELI, *v.* Melis.
MELIS (Andrea) (1420-1450), XV, XXVI, 15; XXXV; XXXVI, 7; 33; LXXII, 138; LXXIII, 401.
MELIS (Masedo) (1421), XV, XXXIX, 34.
MELLA (Pietro) (1481), XV, CXVII, 13.
MELLA (Sisinnio) (1388), XIV, CXXIX, 226.
MELLIORATI (Arturo) (1324), XIV, XXXV, 172.
MELONE (Gontino) (1431), XV, XLVII, 2; 9.
MELY, *v.* Meli.
MENDOÇA, *v.* Lopez.
MENSIS de Vico, giudice (1304), XIV, II, 6.
MEO Chelli, notajo (1328), Br. App. VI, pag. 300.
MEO qm. Johannis (1302), S. I, I, 32; II, 47.
MEO, *v.* Franceschino.
MEO (frà) qm. Giovanni (1302-1314), S. I, I, 6; II, 4; V; VI, 1-19.
MERCADER (Antonio) (1456), XV, LXXXI, 18.
MERCADER (Galcerando) (1450), XV, LXXV, 1; 45-46.
MERCADERIO (Francesco) (1415-1418), XV, III, 48; IX, 26; XII, 59.
MERCADO (Gaspare di) (1576), S. II, IV, 84-85; V, 912; 936-937; 998; 1182; 1294; 1386.
MERCADO (I.) (1595), XVI, XLVIII, 347.
MERCATANTE, del fu Giovanni, Giusto da Volterra (1425), Br. App. IX, 31-33; 80; 98; 170.
MERCER (Giovanni) (1472), XV, XCVI, 129.
MERERTINO, *v.* Rupe.
MEREU (Benedetto) (1453), XV, LXXIIIC, 24; LXXVI, 103.
MEXIUS (Giovanni) (1491), XV, CLII.
Mezzo (Quartiere del) in Pisa, XIV, II, 8.
MIALI, *v.* Michele.
MICHELE, *v.* Albinello; Antonio Michele; Averardo; Bartolomeo; Boter; Campredon; Cavano; Colo; Comprat; Domenico; Entago; Gort; Horti; Lopez; Massoni; Maturru; Mighaluccio; Moncada; Moros; Nicolò; Ogier; Passiu; Perez Delmacan; Piero; Pitxoni; Rodrigo; Sayol, Sanchis, Sanct Celoni; Sayol; Sclavo; Seny; Serra; Sü; Simone; Sos; Vanni.
MICHELE GIOVANNI, *v.* Pastor.
MIGHALUCCIO, *v.* Passiu.
Milis, XV, CLIV, 43.
MINIMA qm. Pietro Tocchi, relicta Peruccii Rossi (1324), XIV, XXVIII, 2-3.
MINO, *v.* Giunta.
MINO Pieri, Podestà di Massa (1297), Br. App. III, 36.
MIQUEL (Antonio) (1480), XV, CXII, 1; 17.
MIQUELET Le Sort (1550), XVI, XXVII, 9.
Mirandola, S. I, VIII, 18.
MIRO DI VALMANYA (Pietro) (1449-1452), XV, LXX, 191; LXXIIIB, 20.
MOCA (Leonardo) (1360), XIV, LXXXIV, 22.
MOCCIA (1322), XIV, XX, 4.
MOIRAN (Piermaria) (1603), XVII, XXI, 33.
Mola di Posada, XIV, CXXIX, 14.
MOLLA (Gaspare) (1512), XVI, VII, 106.
MOLENTELLO (Domenico) (1325), XIV, XXXIX, 104.
MONA (1322), XIV, XX, 4.
MONALDI, *v.* Cione.
MONCADA (Andrea) (1449-1555), XV, LXX, 5; LXXI, LXXII, 11-12; 40; 59; 159-200; 304; 320; LXXIII, 9-12; 514; LXXIIIA, 5; LXXIIIB, 7; LXXIIIC, 7; LXXIIIE, 6; 23; LXXIV, 11-12.
MONCADA (Don Gastone) Marchese d'Aytona, Luogotenente e Governatore Generale del Regno (1591-1597), XVI, XLIX.
MONCADA (Guglielmo Raimondo di) (1447), XV, LXVII, 5; 19; 46.
MONCADA (Don Michele), vicerè di Sardegna (1586-1591), XVI, XLII, 326; XLIII; XLVIII, 106-108; 198; 239.

Digitized by Google

MONCO (Gaspare), S. II, v, 337.
MONDELLO, *v.* Mondino.
MONDINO, *v.* Calci; Picinnu.
MONE da Cucilliano (1315), XIV, IX, 9.
MONPALAU (Don Enrico da) (1512-1515), XV, VII; IX; XIII; XVI, 207.
Monreale, XV, LXVII, 6; 29; LXXVIII, 15; XCVII, 11.
MONSERRATO, *v.* Cipriano; Rossellò.
MONTALBANO (Giovanni di) (1428-1433), XV, XLIII, 2; XLVII, 1; XLVIII, 1; LI, 33.
MONTANELLI (Giovanni) (1331), S. I, XX, 9.
Montanino, XIII, I, 70.
Montanja XV, XXVIII, 13; CXLIV, 6; XVI, XXXV, 1283.
MONTBUY (Alamanno de) (1421), XV, XXXVII.
MONTBUY (Giovanni), Governatore generale dell'isola (1391-1395), XIV, CXXX, 2-3, 56.
Montecastello, XIV, III A, 2, 11.
MONTECATHENO (Infans R.us Bug.us, comes de) (1338), XIV, L, 130.
MONTECATHENO (Ottone de) (1331), XIV, XLVI, 55.
Montecchio di Val d'Era, S. I, XXIV, 47.
Montecrucis, S. I, IX, 104.
Montefoscoli, S. I, XII, 33.
Montemagno, XIV, III B, 83-84.
Montenovo, XIV, III A, 2, not. a.
MONTERIO maggiore (1459), XV, LXXXVI, 62.
MONTEROSSO (Pietro da) (1449-1450), XV, LXX, 14; 207; LXXII, 330; LXXIII, 536; LXXVI, 45.
MONTES (Nicolò Antonio de) (1448), XV, LXVIII, 9; 103; LXXI, 46; 519; 535; 539-540; LXXIII, 25, LXXIV, 11, 32.
MONTES, *v.* Guardiola.
Montes, *v.* Parte Montes.
MONTESINO (Diego) (1554), XVI, XXXIV, 29.
Montezonio, *v.* Monzon.
MONTON (Baldassarre) (1585), XVI, XLII A, 930; XLII B, 56.
Monzon, XVI, V, 447; XXXV, 1137.
MORA (Geronimo) (1550), XVI, XXIX.
MORAGUES (Arnaldo) (1370), XIV, CXXVIII, 5.
MORAGUES (Berengario) (1435-1456), XV, LIV, 3; LXXXIII, 24.
MOROS (Michele di) (1507), XVI, III, 3.
MOROS, *v.* Roiz.
MORRONA (Ranieri di), notajo (1314), XIV, VIII, 17.
MOSCERIFO (Giovanni) (1324), XIV, XXIX, 61-71; XXXVI.
MOSCERIFO, *v.* Nerio.
MOSCO da San Gemignano (1322-1324), XIV, XX, 27-28; XXXV, 136.
MOSTELLINO (Geronimo) (1628), XVII, IX, 35.
MUCCIO da San Gemignano (1295), XII, IV.
MUCCIO di Esculo, podestà pisano (1319), XIV, XIII, 12.
MUDU (Cristolo) (1528), XVII, IX, 35-36.
MUDU (Giovanni) (1628), XVII, IX, 35.
Muntanya, *v.* Montanja.
MUNTBUY, *v.* Montbuy.
Muraquessos, XVII, XXX, 19.
MURGIA (Angioletto) (1388), XIV, CXXIX, 306.
MURGIA (Gantino) (1388), XIV, CXXIX, 200.
MURGIA (Guiduccio) (1388), XIV, CXXIX, 172.
MURGIA (Gunnario) (1388), XIV, CXXIX, 267.
MURGIANO, *v.* Corbelli.
MURRONI (Pietro) (1618), XVII, IX, 39.
MURRU (Giovanneddo) (1509), XVI, V.
MURRU (Guillardo) (1388), XIV, CXXIX, 198.
MURTA NASELLI (Gomita di) (1324-1344), XIV, XXXIX, 51; S. I, XXI, 139.
MURUSINO, *v.* Coglu.
MUSCA (Coannucio) (1327), XIV, XLI, 17.
MUSCA qm. Venture (1314), XIV, IX.
MUSCARA (Francesco di) (1388), XIV, CXXIX, 135-136.
Musey (1355), XIV, LXV, 173; (1436) LVI, 127.
MUSIU (Pietro) (1388), XIV, CXXIX, 300.
MUSSO, detto Castagna, qm. Benivenni (1315), XIV, IX, 109.
MUSSUTI (Giuliano di) (1388), XIV, CXXIX, 177.

N

NADAL (Giovanni) (1486), XV, CXLV, 18.
NADO, *v.* Giudeo.
NAHARRO DE RUECAS (don Giovanni) (1603), XVII, II, 37; 73.
NALDO (Giovanni) (1645), S. II, VIII, 54; IX, 191.
NANNI, *v.* Palmerii.
NAPOLETANO, *v.* Gianfrancesco.
Napoli, XV, LXII, 25; LXIII, 78; LXIV, 34; LXIX, 134; LXX, 12, 214; LXXII, 316; LXXIII, 503; LXXVIII, 62; XVI, XXX, 39.
Napoli (Regno di), XV, LXX, 41; 112.
NAPPOLI, *v.* Porta.
NARBONA (Visconte di) (1417), XV, IX, 5.
NAVACHIO (Puccianello di) (1363), XIV, CIX.
NAVARRO (Pietro) (1376), S. II, V, 118.
NAZIO, *v.* Ignazio.
Neapolis (capo di), XIV, XXIII, 10; XXV, 30.
NECTO, *v.* Falcone.
NELLA vedova di Ghele (1322), XIV, XX, 9-10.
NELLI, *v.* Pellipario.
Nerbona (1295), XIII, IV, 59. — *V.* Narbona.
NERIO Bencivenni (1297), Br. App. III, 44.
NERIO da San Concordio, notajo (1304), XIV, XXIII, 4-5.
NERIO del fu ser Giovanni da Siena, notajo (1414), Br. App. VI, 64; 80-82.
NERIO di mastro Saraceno (1297), Br. App. III, 45.
NERIO (Melchiorre) (1365), XIV, CXXV.
NERIO Moscerifi (1314), XIV, V, 37.
NERIO (Nicolò) di Federico (1340 - qm. 1365), S. I, XXI, 63-64; 71; 128; S. II, I, 8.
NERIO qm. Bonnucci, XIV, XXX.
NERIO, *v.* Guardino.
Nerna, XVII, XXX, 13.
NERUCCIO Galgani (1363), XIV, CXIII.
NERUCCIO, *v.* Puliga.
NESIS (Davino) qm. Nesis (1324), XIV, XXXV, 175.
NICOLAO, *v.* Nicolò.
NICOLI, *v.* de Curtibus.
NICOLO' da Ripafratta (1358-1363), XIV, LXXXII, 15-16; CXVIII, 25.

Digitized by Google

NICOLO' (1362-1366), XIV, XC, 50; XCII, 66; CXXVI, 43.
NICOLO' di Michele (1388), XIV, CXXIX, 277.
NICOLO' domini Thomasii (1340), S. I, XXI, 241.
NICOLO' (frà) di Nicolò (1429), S. I, XXV, 7-8.
NICOLO' Iconecti (1337), XIV, XLIX, 29.
NICOLO' Peldericci (1340), S. I, 21.
NICOLO', *v.* Angey; Angey; Arcedi; Arceta; Axetta; Baccalar; Benapres; Boy; Calleo; Campolongo; Canavera; Cani; Cani; Canyelles; Carroç; Cau; Colla; Cotchu; Devilla; Diana; Fanni; Fasuno; Fevan; Fornerio; Francisco; Garau; Giovanni; Ibba; Jamvilla; Labra; Mentes; Miali; Noco; Nurra; Oddo; Olzina; Padoni; Pasqual; Paolino; Puzolo; Ramonet; Rigoni; Ripafratta; Ros; Sabater; Salis; Silvestro; Vallebrera.
NIGOLITTO, *v.* Carau.
NIMBO (Pietro di) (1456), XV, LXXXII, 22.
NIN (Alessio) (1576), XVI, XXXIX.
NIN (Gabriele) (1552), XVI, XXXIV, 48.
NINO, *v.* Laggio.
NOCCO, *v.* Maria.
NOCO (Nicolò) (1643), XVII, XXI, 95; 128.
NORATTO, XV, XXXVIII, 3; 32.
NOTTO, *v.* Coyre.
NOVELLA (Gaspare Vincenzo), arcivescovo di Cagliari (1578-1587), XVI, XLI, 89; 123; XLII, 25; XLVIII, 50-87; XLIX, 397.
Nubila, S. I, IX, 108.
NUÇA (Ferrario della) (1459), XV, LXXXVI, 61.
NUCCIO, *v.* Giacomo; Puccio.
NUGI, *v.* Pucciarello.
Nugis, *v.* Nuxis.
Nungi, XVII, XXX, 13.
NUPTIO, *v.* Andriolo.
Nuracau, XVII, XXX, 17.
Nuragi de figu, XVI, XXII, 152.
Nuragi di Santa Orca, XVI, XXII, 384.
Nuragi Pira, XVI, XXII, 320.
Nuragi Sensu, XVI, XXII, 248.
Nuragi Sorgo, XVI, XXII, 406.
NURRA (Nicolao di) (1642-1651), XVII, XX, 22; XXV, 5-6; XXVII, 10.
NUTO di Cino di Friana (1324), XIV, XXX, 5; 28; 40; XXXIII, 2-3.
NUTO di Margaglone, notajo in Massa (1297), Br. App. III, 115-116.
NUTO, *v.* Bartalo.
Nuxis, XV, CXLIX, 9; XVI, X, 6; XVII, XXX, 14.

O

OCCELLA (Adamo), notajo in Palermo (1295), XIII, IV, 10-11; 106-107.
ODDO (Giovanni) qm. Nicoli (1324), XIV, XXVIII, 29.
ODOARDO, Infante di Portogallo (1433), XV, LI, 41; 63; LV, 11.
OGIER (Michele) (1584-1585), XVI, XLI, 279; 375; S. II, VI, 35; 62; 78; XLII, 320.
OGIER (Pietro) (1407-1415), XV, I, 28-29; III, 11; XI, 39-40.
Ogliastra, XV, LXVI, 3-4; LXX, 114; LXXIVC, 24; LXXVI, 24; CL, 34; 41; 63; 80; 127; XVI, XXXVI, 1065; XVII, VI, 110-111.
OGULINO, *v.* Ugolino.
OLEMARIO (Guglielmo) (1324), XIV, XXXI, 50.
OLFO, *v.* Procida.
OLIBERT (Baldassare) (1628), XVII, IX, 55.
OLIVA (conte di), *v.* Gandia.
OLIVAR (Marcantonio) (1537), XVI, XXI A, 742.
OLIVARIO, *v.* Razallio.
OLIVER (Giorgio) (1418-1419), XV, XI, 2; XVI, 1, 32; XVII, 1; 35.
OLIVER (Francesco) (1456), XV, LXXXII, 54; 77; LXXXIII, 8; LXXXIV, 9.
OLIVERII (Giacomo) (1437), XV, LVII, 628.
OLIVERII, *v.* Guglielmo.
OLIVETO (Bettino di) (1318), XIV, XI, 31.
OLIVETO (Cionellino di) qm. Ugolini de Oliveto (1324-1326) XIV, XXXV, 158-170; XXIX, 13-22; S. I, XVII, 3; 37; 51; 57; 73.
OLIVETO (Giacomo di) (1360), XIV, LXXXIV, 8.
OLIVETO qm. Ciandei di Oliveto, notajo (1338-1363), XIV, LII, 8; S. I, XVIII, 42; XIX, 46; XXI, 65; 105; LVII, 9; LVIII, 8; LXVIII, 191-192; LXXXIV, 1-2; XCIX, 1-2; CVI, 3; CVIII; CIX, 5; CXII, 1-2; CXIII, 42-59; CXIV, 1; CXX: CXXIII.
OLIVETO (Taddeo di) (1358), XIV, LXIX, 4; LXX, 4; LXXI, 4; LXXII, 4; LXXIII, 4; LXXIV, 4; LXXV, 4; LXXVI, 4; LXXVII, 4; LXXVIII, 4; LXXIX, 4; LXXX, 4.
OLIVETO Ugolini (1355), XIV, LXVIII, 194.
OLIVETO (Ugolino di) (qm. 1325), XIV, XXXIX, 14.
OLMEDILLA (1537), XVI, XX, 125.
OLZINA (Antonio) (1443), XV, LX, 57.
OLZINA (Giovanni) (1437), XV, LVII, 627.
OLZINA (Marco) (1417-1418), XV, IX, 2; XIII, 2; XV, 2; XVI, 2; XVII, 28; XX, 3; XXIII, 3; XXIV, 1; XXV, 3; XXVII, 2; XXXI, 2; XXXII, 2; XXXIV, 2; XXXV, 2; XXXVI, 2; XL; XLI; XLIII, 13-16; XVI, XXII, 87-88.
OLZINA (Nicolò) (1443), XV, LX, 8.
Onigeddu, XVI, XXII, 174.
ONOFRIO, *v.* Fabra.
ORBEA (Domenico) (1546), XVI, XXVI, 114; 120.
ORDA (Geronimo) (1585), XVI, XLII A, 932; XLII B, 58; XLII C, 5.
ORDINE (Raimondo dell') (1360-1365), XIV, LXXXIV, 14; XCV, 30; S. II, I, 33.
Orgoglioso, XIV, III A, 3, not. o.
ORIA, *v.* Auria.
ORIOLA (Giovanni di) (1421), XV, XXXVI, 2.
Oristano, XIV, CXXX, 14; 23; XV, XLII, 4-14; LXXVIII, 14; CLIV, 42; CLV, 56; XVI, XXV, 1055; XLIX, 133; XVII, XXVII, 3-4. — *V.* Aristano.
Oristano (marchesato d'), XV, CXXII, 28.
Oristano (marchese d'), XV, XLII, 14-17; LXI, 10; CII, 4-10; XVI, XXXV, 1062; 1115; 1125.
ORLANDI, *v.* Ceccarello.
ORLANDI, *v.* Garzia.
ORLANDIS (Guglielmo de) (1322-1326), XIV, XX, 7-8; 22; S. I, XVII, 7-8.
ORLANDO (Giovanni) (1537), XVI, XXII, 496.

Digitized by Google

ORLANDO da Cannadonica (1325), XIV, XXXIX, 202.
ORMANNI (Giacomo) (1360), XIV, LXXXIV, 39. — *V.* Armanni.
ORNOS (Poncio d') (1493), XV, CLX, 14.
Orosei, XVII, VI, 111.
ORRIOLS (Guglielmo di) (1363), XIV, CII.
ORRU' (Pietro) (1388), XIV, CXXIX, 301.
ORRU' (Turbino) (1388), XIV, CXXIX, 249.
ORRU' (Turbino) (1388), XIV, CXXIX, 275.
ORTEGA (Giovanni di) (1449-1454), XV, LXX, 8; 25; 32; LXXII, 7; 182; 193; 304; 320; LXXIII, 31; 506; 509; 516; LXXIII D, 22; LXXIV, 10, 22.
ORTICARIA (Alberto) (qm. 1314), XIV, VIII, 79-80.
ORTICARIA (Panguccio qm. Alberti de) di San Lorenzo Kintice (1314), XIV, VIII, 79-80.
ORTICI (Sanctio) (1363), XIV, CXXIV.
ORTO (Giovanni) (1453), XV, LXXIII C, 4; LXXV, 16.
ORTO (Giuliano di) (1484-1487), XV, CXXVIII; CXXIX; 35; CXXX, 14; CXXXI, 13; 17; CXLIV, 19; CXLVI, 69.
ORTO, *v.* Ortu.
ORTOLA (Andrea) (1513), XVI, IX, 110.
ORTU (Giovanni) (1388), XIV, CXXIX, 340.
ORTU (Giuliano) (1388), XIV, CXXIX, 282.
ORTU (Puccio) (1388), XIV, CXXIX, 245.
ORTU, *v.* Orto.
Osolo, XIV, XL, 24.
OSONA (Pietro di) (1419), XV, XXII, 13.
Ossana, *n.* Ottana.
OTGERIO, *v.* Ogier.
Ottana, XV, CLV, 159.
Ottanensis ecclesia, XV, I. — *V.* Ussanensis.
OTTONE, *v.* Montecatheno.
OTYER, *v.* Ogier.

P

Paccensis episcopus, XVI, XV, 177.
PACQUETTO (Sebastiano) (1645), S. II, VIII, 71.
PACTERIO (Francesco qm. Rainerii) (1326), S. I, XVII, 79.
Padarios, XV, CXLIV, 93.
PADILLA (Garcia di) (1518), XVI, XV, 184.
PADONI (Nicolò) (1362), XIV, LXXXVII, 9; 17.
Padrargiu, XVII, XXX, 11.
Paesos, XV, CXLIV, 93.
PAFFE (Bernardo) (1324), XIV, XXIX, 50.
PAGANELLI, *v.* Vico.
PAGANELLO di Simone (1425), Br. App. IX, 285.
PAGANELLO, *v.* Ricovero.
PAGANELLONE (1297), Br. App. II, 5.
PAGANI (Pericciolio), detto Cagnasso, notajo (1318), XIV, XI, 91-119; 139-143.
PAGES (Pietro) (1366), XIV, CXXVI, 2.
PAGNO Petri (1297), Br. App. III, 68.
Palaja, XIV, III A, 2; 11; S. I, X, 12; XI, 12.
Palermo, XIII, IV, 10; 99; XV, LII, 92.
Pallariensis comes (1331), XIV, XLVI, 56.
PALLARS (Artaldo di), XIV, CIX, 19-24.
Palma de Sols, *v.* Palmas.
Palmaris, XVII, XVII, 9.
Palmas, XIV, XI, 72-73; 84; XXI, 45; XCIV, 7; 41; XXV, 36; 49-54; 131; XV, XXXVII, 12; CXLIV, 93; XVII, XXX, 11.
PALMAS (marchese di) (1647), XVII, XXV, 33.
PALMES (Gerolamo) (1628-1633), XVII, X, 7; XIII; XV, 10.
PALMERIIS (Nanni fu Michele de'), di Cascina (1429), S. I, XXV, 110.
PALMERIO, *v.* Trascu.
PALOU (Gian Antonio) (1595), XVI, XLVIII, 110-111.
PALUMBO, *v.* Palombo.
PANCA, *v.* Pancia.
PANCIA (Comita) qm. Pini, notajo (1363-1388), XIV, CXXIII; CXXV, 24; S. II, I, 45; XIV, CXXIX, 4.
PANCIA (Giovanni) (1314), XIV, VIII, 75.
PANCIA (Pino) (1360), XIV, LXXXIV, 23; (1363), CXXII, 25-40.
PANCRAZIO (Guglielmo) (1363), XIV, XCIV, 8; CVI, 7-8.
PANDOLFINO, *v.* Putxio.
PANDOLFO, *v.* Rainerio.
PANFILIO C. (1595), XVI, XLVIII, 338.
PANGUCCIO, *v.* Orticaria.
PANI (Margiani) (1388), XIV, CXXIX, 325.
PANNUÇA Mannoti (1388), XIV, CXXIX, 297.
PANORMUS, *v.* Palermo.
Pantagus, *v.* Villa Pantagus.
PANZIO, *v.* Francesco.
PAOLINO, *v.* Paulino.
PAOLO Cerbonii (1425), Br. App. IX, 11.
PAOLO, *v.* Aragona; Castelvi; Cavalletto; Comelles.
PAPA (Betto) (1223), XIV, XIX, 6.
PAPA (Guidone) (1314), XIV, V, 58-63.
Parda aruja, XVII, VI, 949.
Pardo, *v.* Villa Pardo.
Pardu Intilli, XVII, XXVII, 3.
Pardu longu, XVII, XXX, 3.
Pardu Nou, XVII, XXVII, 3.
PARDO Ridolfi (1324), XIV, 35; 126.
PARDO, *v.* Picchino.
Paringiario, XV, CXLIV, 96.
Parmianu, XVII, XXX, 17.
PARRAGUES (Antonio), di Castillejo, arcivescovo di Cagliari (1560-1574), S. II, II; III; IV, 28; 34; V, 90-534; 554-556; 641-649; 752-759; 833-846; XVI, XLI, 46-47; 78; XLVIII, 22-25.
Parte Bonorsoli, *v.* Bonorsoli.
Parte Montes (1448), XV, LXVIII, 4; LXX, 118.
Parte Oloier, XV, CLIV, 45.
Parte, *v* Usellus.
PASQUAL (Giovanni) (1481), XV, CXXXVI, 64.
PASQUAL (Nicolò) (1485), XV, CXXXVI, 64.
PASQUAL (Pietro) (1481), CXVIII, 15.
PASQUINO, *v.* Franco.
PASSIU (Antioco) (1603), XVII, I.
PASSIU (Gantino) (1388), XIV, CXXIX, 285.
PASSIU (Giovanni), S. II, V, 111.
PASSIU (Giuliano) di Giuliano (1627), XVII, VII A; VII B.
PASSIU (Michele) (1388), XIV, CXXIX, 284.
PASSIU (Mighaluccio) (1388), XIV, CXXIX, 305.
PASSIU, *v.* Porxella.

Digitized by Google

PASTOR (Michele Giovanni) (1538), XVI, XXIII, 65; 89; 91.
PATROCULO (Gaddo qm. Cerii) (1335), S. I, XIX.
PAU (donna), moglie di Bernardo Cestany (1419), XV, XXII, 6-7.
PAULINO (Francesco) (1638), XVII, XVI.
PAULINO (Nicolò) (1541), XVI, XXIV, 46.
PAULINU (Giuliano) (1628-1629), XVII, X, 10-11; XV, 4-7; XVI; XVIII, 6.
PAULO, *v.* Paolo.
Pecioli, XIII, IV, 41; XIV, IIIA, 2; 9; S. I, XII, 24.
Pecciore, *v.* Pecioli.
PECULI (Giovanni di) (1388), XIV, CXXIX, 170.
PEDALIS (Bandino) (1360), XIV, LXXXIV, 16.
PEDONE (Bartolo) (1456), XV, LXXXI, 3.
PEIXO (Luigi) (1477), XV, CII, 30.
PELDIRICCIO qm. Baldesis di San Miniato (1324-1340), XIV, XXXV, 157-161; XXXIX, 19; S. I, XXI, 5; 78.
PELDIRICCIO, *v.* Nicolò.
PELLIPARIO (Ludovico de' Nelli) (1388), XIV, CXXIX, 147.
PELLIPARIO (Pietro, di Giovanni) (1360), XIV, LXXXIV, 19-20.
PENNA FLOR (Andrea) (1472), XV, XCIV, 127.
PERCIVALLO di Puccio Scolare, notajo (1324), XIV, XXXV, 23-24.
Perda Piscare, XVI, XLIX, 215.
Perdocosso, XVI, XXII, 212.
PEREZ (Eximinus), *v.* Perez (Ximenes).
PEREZ (Francesco), arcivescovo di Cagliari (1574-1577), S. II, IV; V, 759-760; 818-819; 959-961; XV, XLI, 76-77; XLVIII, 36-50.
PEREZ, *v.* Pietro.
PEREZ (Ximenes) SCRIVÀ, vicerè (1479-1483), XV, CXVI, 1-19; CXXIV, 2; CXLIV; XVI, XVIII, 113.
PERESIO (1546), XVI, XXVI, 117.
PERICCIOLO, *v.* Pagani.
PERIXOLO (Asay) (1486), XV, CXLVI, 78.
PERIZ DALMACAN (Michele) (1495), XV, CLXV, 82-83.
PERIZ (Giovanni) (1456), XV, LXXXI, 9.
PERRA (Pietro) (1360), XIV, LXXXIV, 24.
PERSAVALLE Simonis (1340), S. I, XIV, XXII, 14-15.
PERUCCIO, *v.* Granelli; Minima; Rosso.
Perugia, Br. App. VII, 76.
Petra di Bugno, S. I, XXIV, 33.
PETRUCCIO, *v.* Peruccio.
PETRUS olim Justiniani, notajo in Massa (1297), Br. App. III, 27.
PETRUS, *v.* Pietro.
PHILIPPUS, *v.* Filippo.
PIAS (Antonio) (1629), XVII, XII, 17.
PIAS (Giovanni), notajo (1603), XVII, I, 10.
PIASO Battista (1551), XVI, XXXII, 8.
Piastrario, Br. App. VI, VIII; 21; VI, XXXVI.
PICCHINO (Pardo) (qm. 1322), XIV, XX, 24-25.
PICCHINO (Puccio), detto Pucciarello, qm. Pardi (1322-1340), XIV, XX, 24-25; 35-37; XXIX, 13; XXXIV; XXXIX, 216; S. I, XXI, 102.
PICINNO (Mondino) (1338), XIV, CXXIX, 167.
PIÇOLU (Giovanni) (1388), XIV, CXXIX, 228.
PIERANTONIO, *v.* Sanseverino.
PIERGIOVANNI, *v.* Catignan.
PIERMARIA, *v.* Modran.
PIERO Michaelis (1325), Br. App. IX, 12.
PIERO, *v.* Mino; Pietro; Tomeo; Vico.
PIETRO Catalani (1337), XIV, XLIX, 33.
PIETRO di Bernardo, operajo della chiesa di S. Chiara (1284-1288), XIII, II, 2.
PIETRO di Bonifazio, notajo (1327), XIV, XLI, 17-18.
PIETRO di Federigo (1323), XIV, XXII, 22.
PIETRO di Felice (1432), XV, XLIX, 53.
PIETRO di Lazzaro (1383), XIV, CXXIX, 287.
PIETRO di Vitale (1363), XIV, CXXII, 18-19; 23.
PIETRO (Don) di Portogallo (1464), XV, XCI, 16.
PIETRO (frà) (1331-1346), S. I, XVIII, 17-22; 69-78; XIX, 28; XXI; XXII, 3; XXIII, 8; XXIV, 11.
PIETRO (frà) da Reggio (1309), S. I, IV, 8.
PIETRO Gostantini, notajo (1324), XIV, XXXV, 3-4.
PIETRO (Infante), Rippacurciarum et Impuriarum comes (1338), XIV, L, 126.
PIETRO IV, re d'Aragona (1336-1387), XIV, XLIX-LXIII; LXV-LXVII; LXVIII, 10-25; LXIX-LXXXIII; LXXXVII; LXXXVIII; CXXIII; XV, LI, 62; 79; 87; 100; 155; XIV, 18; XVII, VI, 339.
PIETRO Longobardo, frate (1304), S. I, II, 7.
PIETRO PILARES, arcivescovo di Cagliari (1483-1513), XVI, VIII A, 47; 100; 126; 198; VIII B, 41; 93-99.
PIETRO SPINOLA, arcivescovo di Cagliari (1415), XV, VIII, 4; 15-17; 46; 106. — *V.* ADDENDA.
PIETRO Vannis (1355), XIV, LXVIII, 202.
PIETRO, vescovo Paccense (1318), XVI, XV, 177.
PIETRO, *v.* Abrihè; Angè; Anguera; Arcoquito; Aymerich; Badia; Bancalles; Bangius; Barone; Barbaracino; Basterio; Bartolomei; Berber; Besala; Bohe; Bonanato; Bongius; Bordonerii; Bosco; Brundo; Cabannis; Cacilops; Cadelli; Cadello; Calatajubio; Caldes; Çalom; Camannas; Canino; Canyelles; Cau; Celdran; Cella; Cinquino; Cirras; Colomer, Comerii; Coponibus; Corp; Dessì; Devinant; Doliet; Durrea; Durru; Exerica; Expanibus; Falcibus; Falco; Ferrer; Fersa; Fortese; Francisco; Furca; Gallicia; Gallart; Garau; Garriga; Garriga; Gil; Ibba; Iscaloca; Istuppa; Libiano; Maça; Maça; Mares; Marongio; Marras; Mello; Minima; Miro di Valmanio; Monterosso; Musiu; Navarro; Nimbo; Nino; Ogier; Orona; Orrù; Pages; Pagno; Pasqual; Pellipario; Perra; Petruccio; Piero; Ping Roy; Pintus; Pisanu; Podio; Posata; Puddas; Puliga; Recla; Reus; Rigolf; Rodolfo; Roses; Rupo Merertino; Rusiichi; Sabater; Saccello; Salazar; Salzet; Sanna; Saurì; Sciungia; Serassa; Serra; Sii; Solers; Solis; Sols; Stsina; Tommeo; Torrellas; Torrellas; Ugolino; Vanni; Vico; Yserni; Zorquito.
PIGNA (Francesco) (1614), XVII, V, 33.
PILICO, *v.* Onigi.
PILLIO, *v.* GINO.
PILLONE (Francesco) (1450), XV, LXXII, 133-134; LXXIII, 396-397.
PIÑA (Francesco) (1614), XVII, V, 33.
PING ROY (Pietro) (1448), XV, LXVIII, 249.
PINNA (Antonio) (1628), XVII, IX, 50.

Digitized by Google

PINNA PILEDDU (Francesco), notajo (1748), XVI, xx, 116.
PINNA (Francesco) (1388), XIV, cxxix, 316.
PINNA (Giovanni) (1388), XIV, cxxix, 337.
PINNA (Manuel) (1388), XIV, cxxix, 274.
PINNA (Peruccio) (1388), XIV, cxxix, 299.
PINNA ESPADA (Antioco) (1632), XVII, xiii, 42; 57; 71; 95.
PINO (Giacomo) qm. Vannis (1326), S. I, xvii, 17; 71.
PINO, *v.* Loscio; Panca; Peccio; Sassetta.
PIO IV, papa (1559-1565), S. II, v, 84-85; 540-543; 624.
PIO V, papa (1565-1572), XVI, xxxviii; S. II, v, 625; 690-693; 733-734; XVI, xlii, 99; 479.
Piombino, XIV, iii A, 1, 7; 2, 9; S. I, xv, 30; xv, 31; 33; xxiv, 81.
PINTOS (Giuliano) (1450), XV, lxxii, 139; lxxiii, 403.
PINTUS (Francesco) (1388), XIV, cxxix, 324.
PINTUS (Gantino) (1388), XIV cxxix, 304.
PINTUS (Giuliano) (1388), XIV, cxxix, 323.
PINTUS (Pietro) (1388), XIV, cxxix, 343.
PIRAS (Guantino di) (1388), XIV, cxxix, 228.
PIRAS (Guantino di) (1388), XIV, cxxix, 272.
PIRAS (Lussurgio di) (1388), XIV, cxxix, 237.
PIRELLA, *v.* Tolo.
PIRRI (Antonio di) (1388), XIV, cxxix, 310.
PIRRI (Cippario) (1388), XIV, cxxix, 201.
PIRRONI (Giovanni) (1585), XVI, xlii, 66.
PISANO (Baldo) (1388), XIV, cxxix, 229.
PISANO (Gianantonio) (1628), XVII, ix, 36.
PISANO (Giuliano Antioco) (1639), XVII, xviii, 2; xix, 7.
PISANO (Marchione) (1388), XIV, cxxix, 209.
PISANO (Pietro) (1388), XIV, cxxix, 242.
PISANO (Pietro), di Suergiu (1388), XIV, cxxix, 317.
PISCELLA (Gomita) (1360), XIV, lxxxiv, 26.
PISQUELLA (Guantino) (1388), XIV, cxxix, 176.
PISTI (Giuliano) (1585), XV, xlii, 66.
PISTI (Simone) (1486), XV, cxlvi, 78.
Pistoia, XIII, i, 64; S. I, vi, 71-72; x, 67; XIV, x, 67; xi, 32; 67.
PITXOLI (Giovanni de) (1460), XV, lxxxviii, 3.
PITXONI (Antonio Giovanni) (1552), XVI. xxxiii, 6-7.
PITXONI (Michele) (1510), XVI, xxxi, 6.
PITZALIS (Antonio) S. II, v, 88-89; 183; 252; 334; 455.
PIZOLO, *v.* Puzolo.
PLATHAMONE (Battista) (1450), XV, lxxi, 518.
PLECCOMAO (G. de) (1358), XIV, lxxi, 46.
Ploaghe, XV, clv, 59.
Plovacensis ecclesia, XVI, i.
PODIALTO (Antonio di) (1391), XIV, cxxx, 1.
PODIO (Bartolomeo) (1337), XIV, xlix, 25.
PODIO GHEE (Goncello di) (1322), XIV, xvi, 8-9.
PODIO (Pietro de) (1323), XIV, xxiii, 10.
POLIGA, *v.* Puliga.
POLLS (Lisinnio) (1643), XVII, xxi, 32.
POLOMBO (Gavino) (1585), XVI, xlii, 6-7; xlii B.
POMAR (Geraldo) (1363), XIV, ci.
PONCIO di Vincenzo (1327), XIV, xli, 17.
PONCIO (Maestro) (1366), XIV, cxxvi, 22-31.
PONE degli Alpe degli Ubaldini (1297), Br. App. ii, 2-3.
PONTE (Berengario del) (1363), XIV, cxxii.
Ponte (Quartiere del) in Pisa, XIV, ii, 3.
Ponteserchio, XIV, xxxv, 19-20.
PONTO (Antioco) (1360), XIV, lxxxiv, 22.
PONTOS (En Luis de) vicerè (1418), XV, x, 1; xi, 1; 48; xxix, 55.
PONZIO, *v.* Mafferren.
PORCELL (Antioco) (1515-1537), XVI, xiii, 87; xviii, 230; 244; xxi A, 752.
PORCELLINO (Colo), qm. Bindi Porcellini (1325), XIV, xxxix, 245.
PORCU (Antioco) (1388), XIV, cxxix, 345.
PORCU (Giunto) (1388), XIV, cxxix, 352.
PORELGUES (Pietro) (1415), XV, vi, 17.
PORRU (Antioco) (1338), XIV, cxxix, 332.
PORTA (Nappuli di) (1388), XIV, cxxix, 307.
Portoferro, XIV, cxxvi, 11-24.
Portogallo, XV, xci, 16-18; cliii, 10; cliv, 13; clv, 19. clix, 16.
Porto Paglia, XVI, vi, 117.
Porto Palma (1323), XIV, xxiv, 7.
Porto Scuso, XVI, xlix, 284; XVII, x, 4.
PORXELLA (Antioco) Passiu (1603), XVII, i, 6; 8.
PORXELLA (Geronimo) (1543), XVI, xxv, 45.
PORXELLA (Sebastiano) (1628), XVII, ix, 28; 64.
POSADA, *v.* Posata:
POSATA (Cola di) (1317), S. I, x, 14; xi, 14.
Posata di Gallura, S. I, xv, 23-24; xvi, 27; xxii, 33 xxiii, 19; xxiv, 35.
POSATA (Pietro) (1317), S. I, x, 14; xi, 14.
Pozoia, *v.* Pozorio.
Pozorio (monte), Br. App. ii, 84; vi, 7; vii, 47; viii, 29; ix, 46; 163.
PRADES, *v.* Montecatheno.
PRANCAZIO, *v.* Pancrazio.
Pratillione, XIV, iii A, 2; 12.
Prato, XIV, xxxix, 100; S. I, xxiv, 58.
PREZIOSA (Donna) (1325), XIV, xxxix, 108-112.
PROCIDA (Olfo di) (1355-1363), XIV, lxv, 412-413; lxviii; lxxxii, 9; cxviii, 28.
PUCCIARELLO di Bonifacio (1388), XIV, cxxix, 221.
PUCCIARELLO di Francesco (1388), XIV, cxxix, 254.
PUCCIARELLO NUGI di Santa Luce (1321) S. I, xiv, 86.
PUCCIARELLO, *v.* Navachio; Picchino.
PUCCIO da Settimo (1304-1310), XIV, ii, 4; xiii, 5.
PUCCIO Pini, notajo (1325), XIV, xxxix, 50; 207.
PUCCIO Nucci (frà) (1304), S. I, ii, 10.
PUCCIO qm. Ruggieri (1324), XIV, xxxv, 180.
PUCCIO, *v.* Curtibus (de); Giacomo; Lampis; Ortu; Pandolfini; Percivallo; Picchino; Vannuccio; Vierio.
PUÇULU (Ugolino di) (1388), XIV, cxxix, 210.
PUDDAS (Pietro di) (1638), XVII, xv, 3.
PUGIONI (Antonio) (1388), XIV, cxxix, 34.
PUJALT (Antonio de) (1391), XIV, cxxx, 1; 54.
Pula, XV, lxx, 116.
PULIGA (Bella) (1325), XIV, xxxix, 109.
PULIGA (Giovanni) (1388), XIV, cxxix, 256.
PULIGA (Lucente) (1388), XIV, cxxix, 218.

Digitized by Google

PULIGA (Neruccio) (1388), XIV, CXXIX, 169.
PULIGA (Pietro) (1388), XIV, CXXIX, 313.
PULIGA (Simone) (1448-1450), XV, LXVIII, 16; LXXII, 134-135; LXXIII, 398.
PULIGA (Vincenzo) (1388), XIV, CXXIX, 232.
PULLU (Antonio) (1448-1450), XV, LXVIII, 18; LXXII, 133; LXXIII, 395-396.
PULLU (Benenato) (1388), XIV, CXXIX, 268.
PULLU (Giovanni) (1603), XVII, I.
PULLU (Salvatore) (1388), XIV, CXXIX, 353.
PULTRIO (Oct. P.) (1595), XVI, XLVIII, 333.
PUTIGNANESI, *v.* Buglone.
PUTIGNANO (Ciono di) (1360), XIV, LXXXIV, 23.
PUZOLO (Nicolò) (1452), XV, LXXIII B, 4; LXXIII D, 6.
PYXY SERRA (Salvatore) (1628), XVII, X, 18.

Q

Quaramara, XV, CXLIV, 94.
Quartuccio, S. I, V, 241.
Quedilo, XV, CXLIV, 90.
QUERALTO (Ferrario di), Catalano (1295), XIII, IV, 17-18, 28.
QUERQUI (Leuço di) (1388), XIV, CXXIX, 238.
Quia, XVII, XII, 141; 155; 160.
QUINTANA (1487), XVI, XLIV, 141.
QUIRRA, *v.* Carroç.
QUIRRAS (Vincenzo di) (1388), XIV, CXXIX, 168.

R

RAIADELLO (Berengario) (1331), XIV, XLVI, 58.
RAIMONDO, vescovo di Valenza (1338), XIV, L, 133.
RAIMONDO, *v.* Aspenses; Boter; Boter; Catella; Çori; Delorda; Despes; Gay; Goba; Gralles; Impuriis; Moncada; Ordine; Rippollis; Rubbi; Satrillas; Sparsa; Valle; Vitallis.
RAINALDO (frà), qm. Locteringi (1302), S. I, I, 5.
RAINERIO di Collegarlo, notajo (1320-1324), XIV, XXXV, 37; 42; S. I, XIV, 91.
RAINERIO (frà) di Pandolfo (1302), S. I, I, 7.
RAINERIO (frà), qm. Benvenuti (1304-1324), S. I, II, 6; IV; X; XI, 30-31; XIV, XXXII, 1.
RAINERIO, giudice e vicario del podestà di Massa (1262), Br. App. I, 4.
RAINERIO (prete) (1317), S. I, X.
RAINERIO (prete) (1324), XIV, XXIX, 55-64.
RAINERIO qm. Bellomi, di Valserchio, notajo (1315 1325), XIV, IX, 113-114, XXXIV, 47; XXXV, 7-8; 22; 185-202; XXXIX, 221-224.
RAINERIO Sampantis (1304), XIV, I, 1.
RAINERO, *v.* Bindoci; Donoratico; Donoratico; Francesco; Morrona; Tempanelli.
RAM (Francesco) (1491-1538), XV, CLII, 7-8; 40; XVI, III, 35; 81; XI, 9; XIII, 7; XXIII, 87; 91.
RAMONET (Nicolò) (1447), XV, LXVI, 13-14.
Rasignano (1321), XIV, XV, 37-38; XVI, 37-38; XXIII, 27; XXIV, 45; suppl. I.
RAU (Benvenuto), notaio (1314), XIV, VIII, 83.
RAU (Cione) (1304-1314), XIV, II, 15; VIII.
RAU (Colo) (1314), XIV, VIII, 78.
RAU (Fino) qm. Fini di San Nicolò (1314), XIV, VIII, 82-83.
RAU (Giacomo) (qm. 1314), XIV, VIII, 81-82.
RAU (Tice) qm. Jacobi (1314), XIV, VIII, 81-82.
RAVANEDA (Francesco di) (1603), XVII, II, 35; 72.
RAYMUNDUS, *v.* Raimondo.
RAYNALDI, *v.* Rainaldo.
RAZALLIO (Serafino Olivario) (1584-1590), XVI, XLI, 1-8; 239; 272; 320; 524; S. II, VI, 1-7; 76; 153; XVI, XLV, 1-9; 54-55; S. II, VII, 1-7; 70; XLVI, 1-7; 89-90; XLV, 1-10; 80-81.
REAL (conte del), vicerè (1604-1610), XVII, VI, 272-273; 295.
REBOLLEDO (Rodrigo di) (1479), XV, CVI, 87-88.
REBOLLEDO, *v.* Giron.
RECASENS (Martino di) (1363), XIV, CXXIV, 17-18. — *V.* Rinquisens.
Reggio, S. I, II, 8.
REPA (Simone) da Filettole, notajo (1322), XIV, XV.
REUS (Pietro di) (1421), XV, XXIX, 121
REYNER, *v.* Bellid.
RIAMBALDO, *v.* Corbaria.
RIBA MARTIN (Francesco da) (1485-1495), XV, CXXXIV, CXLV, 9-17; CXLVI, 68; CLVIII, 4-5.
RIBALTA (Galvano) (1362), XIV, XCI, 2.
RICARDO (1327), Br. 76*, 3.
RICARDO medico (1323), XIV, XXIII, 54; 71.
RICCIARDO lo Corso (1327), Br. 144 b 20.
RICCIARDO, *v.* Bencivenni.
RICCIO di Matteo (1304), XIV, II, 12.
RICCIO, *v.* Stefano.
RICOVERO (Francesco di), qm. Paganelli (1360), XIV, LXXXIV, 113.
RIDOLFO, *v.* Pardo.
RIGOLF (Nicolò) (1423-1425), XV, XXIX, 9; XL, 1, 17; XLI; 1; 21; XLII, 1.
RIGOLF (Pietro) (1420), XV, XXVI, 1; 40; XXVII, 1.
Rimini, XIV, XXII, 65.
RINONICO, *v.* Bencivenni.
RINQUISEN (Martino de) (1360), XIV, LXXXIV, 9. — *V.* Recasens.
Rio, nell'isola d'Elba, S. I, XV, 28; XVI, 28; XXIII, 20; XXIV, 37.
Ripafratta, XIV, XV, 8; LXXXII, 15-16; CXVIII, 25.
RIPPACURCIARUM comes (1338), XIV, L, 126; LVII, 62.
RIPPOLLIS (Raimondo de), governatore generale di Sardegna (1336-1339), XIV, LIII, 3.
RIVO SICCO (Raimondo di) (1421-1430), XVI, XXII, 85. *V.* Centelles.
ROBUSTER E SAMUNT (Cristoforo), S. II, IV, 1; 12; 25-26; 110; V, 4; 72; 695-696; 728; 750; 813; 861-862; 907; 977-978; XV, XLI, 58; 67; 79.
ROCHA (Pietro) (1355-1363), XIV, LXVIII, 202; CXXII, 18-22.
ROCHABERTINO (Geraldo di) (1323), XIV, XXIII, 22; XXV, 60; 97-103.

Digitized by Google

ROCHABERTINO (Visconte di), Dalmazzo (1323), XIV, XXIII, 21-22; XXV, 60; 97-103.
ROCHETA (A.) (1595), XVI, XLVIII, 339.
RODOLFO (Pietro) (1530), XVI, XIX, 12.
RODOLFO, *v.* Giovanni.
RODRIGO (1358), XIV, LXIX, 47; LXX, 39; LXXI, 45; LXXII, 39; LXXIII, 43; LXXIV, 42; LXXV, 41; LXXVI, 42; LXXVII, 41; LXXVIII, 38; LXXIX, 39; LXXX.
RODRIGO (Michele) (1493), XV, CLIX, 29.
RODRIGO, *v.* Cota; Dulloa; Rebolledo.
ROGERO, *v.* Angey; Antonio; Besora.
ROIÇ (Egidio) (1464), XV, XCII, 43.
ROIG (1615), XVII, VI, *passim.*
ROIG (Bartolomeo) (1449), XV, LXX, 198.
ROIG (Bernardo) (1436), XV, LV, 31.
ROIG (Francesco) (1391), XIV, CXXX, 1-2.
ROIG (Giacomo) (1460), XV, LXXXIX, 61.
ROIG (Simone) (1421), XV, XXXI, 11; (1436-1456), LVI, 581-582; LXXXII, 66; LXXXIII, 17.
ROIZ DE CALCENA (Giovanni) (1511), XVI, VI, 70.
ROIZ DE MOROS (Gaspare) (1479), XV, CIX, 8.
Roma, XV, I, 264; VIII A, 200; VIII B, 101; IV, V. 66, 205; V (1572), VI, 127; VII, 119; VIII, 65; (1584), 488; XLV, 120; XLVI, 133; XLVII, 94; XLVIII, 329; suppl. II, XVII, XXII, 57; XXVIII, 50; XXIX, 41.
ROMANO (Bernardo) (1363), XIV, XCII.
ROMANO di Giacomo (frà) (1338–1340), S. I, XX, 9; XXII, 14.
ROMANO (Gheluccio di) (1325-1340), XIV, XXXIX, 44; 69–70; S. I, XXI, 14.
ROMANO, *v.* Bindo.
Romano, S. I, XVIII, 23.
ROMITA (Giuliano) (1450), XV, LXXII, 135-136; LXXIII, 399.
ROS (Bernardo) (1514), XVI, XI, 12.
ROS (Francesco) (1472), XV, XCIII, 7.
ROS (Giovanni) (1477), XV, CII, 29.
ROS (Nicolò) (1474), XV, XCVII A, 42.
ROSANES (Ugo di), Governatore (1406-1407), XV, I, 1.
ROSELL (1477), XV, CII, 31.
ROSELLO, *v.* Rozello.
ROSES (Pietro de) (1491), XV, CLII, 38–54.
ROSSELLO' (1537), XVI, XXI B, 67.
ROSSELLO' (Monserrato) (1603), XVII, II, 40; 74.
ROSSELMINI, *v.* Lenso.
ROSSELMINI, *v.* Vico.
ROSSI (Enrico) (qm. 1315), XIV, IX, 10.
ROSSI (Vanne) qm. Enrico (1315), XIV, IX.
ROSSO (Andrea) (1608-1614), XVII, IV, 24; V, 32.
ROSSO (Francesco) (1628), XVII, IX, 19.
ROSSO Peruccio (qm. 1324), XIV, XXVIII, 3; XXIX, 27.
ROSSO, *v.* Anzelotto.
ROVAX (Antonio di) (1337), XIV, XLIX, 21.
ROVIRA (Giacomo) (1485), XV, CXXXVI, 27.
ROVIRA (Guglielmo) (1363), XIV, CXVIII, 101.
ROY, *v.* Ping.
ROZELLO, *v.* Giacomo.
RUBBI (Raimondo) (1360), XIV, LXXXIV, 109.
RUBEI (Berengario) (1363), XIV, CXVII, 9-16; CXXI, 1-2.
RUBEI (Simone) (1446-1447), XV, LXV, 4; 6-7; 32; LXVI, 7.
RUBEIS (Stefano de) (1590), XVI, XLVII, 49-50.
RUBIO (Barçolo) (1388), XIV, CXXIX, 157.
RUECAS, *v.* Naharro.
RUFALDINO, *v.* Boristoro.
RUFFINO (frà) (1317), S. I, X, 13; XI, 13.
RUFINO, *v.* Simone.
RUGGIERO, *v.* Puccio.
RUPE MERERTINO (Pietro di) (1446), XV, LXV, 52.
RUSTICHELLI (Giovanni) (1322), XIV, XX, 18, notajo.
RUSTICHELLI, *v.* Arcario; Ceo; Giovanni; Rustici.
RUSTICI (Pietro de'), di S. Miniato, qm. Gucii, domini Rustichelli (1323), XIV, XXII, 66; XXXVII, 2.

S

SABATER (Ferdinando), notajo (1593-1615), XVI, XLIX, *passim* XVII, VI, *passim.*
SABATER (Nicolò) (1576) S. II, IV, 7; 103; 113; 131.
SABATER (Pietro), notajo (1550-1554), XVI, XXVII, 39; XXX, 29; XXXII, 42; XXXIV, 49-50.
SABBA (Leonardo di) (1388), XIV, CXXIX, 252.
Sabelesa, *v.* Sibelesi.
SACCELLO (Pietro) (1360), XIV, LXXXIV, 108–109.
SACCHETTO (Giulio) cardinale (1646) S. II, IX, 116-117.
SACCIO di Borgo (1320), S. I, XIII, 3.
Sacer, *v.* Sassari.
SAGARRA, *v.* Segarra.
Salamanca, XV, CXLVI, 54.
Salameys, XVI, XXII, 53.
Salanes, XVI, XX, 10.
SALASAR (Pietro) (1537), XVI, XX, 108; XXII, 504-505; 517.
SALAVIRDI (Clemens de) (1338), XIV, LVII, 68.
SALINGUERRA, da Ripafratta (1322), XIV, XV, 72, 87.
SALIS (Nicolò) (1388), XIV, CXXIX, 254,
SALLIO (Manuel) (1388), XIV, CXXIX, 173.
SALMULI, *v.* Colo.
SALTARO, *v.* Dore; Ducca.
Salvaterra, XIV, XLIII, 11-12; CXXVI, 7; XCVIII, 6; XVII, VI, 1042.
SALVATICO, di Giovanni, di Giusto, da Volterra (1425), Br. App. IX, 32; 80; 98; 171.
SALVATORE, *v.* Aleu; Aymerich; Carcassona; Carcassona; Caselles; Corbello; Felio; Fontanet, Isquierdo; Maçullas; Pullu; Pyxy Serra; Scarxoni; Sena; Torner; Valmany.
SALVESTRU (Giuliano di) (1388), XIV, CXXIX, 212.
SALVUCCIO. (1327), Br. 78ª, 22.
SALZET (Pietro) (1450-1459), XV, LXXV, 25; 44; LXXVII, 71.
SAMANT, *v.* Robuster.
SAMPANTE, *v.* Rainerio.
SAMPANTE (.... iattino) (1323), XIV, XXII, 70.
SANÇ (Francesco) (1450-1493), XV, LXXII, 326; LXXIII, 522; LXXVIII, 28; LXXXII, 97; CLXII; CLXIII, 2.
SANÇ (Mattia) (1455-1456), XV, LXXVIII, 28; LXXXII, 20.

Digitized by Google

SANCHES (Francesco) (1482), XV, CXXII, 106.
SANCHES (Lodovico) (1479), XV, CVI, 100; CVII, 69.
SANCHEZ (Gabriele) (1481), XV, CXIII, 55.
SANCHEZ (Giacomo) (1484-1489), XV, CXXVII, 3; CXXVIII, 7; CXLVIII, 2; CXLIX; CL, CLI.
SANCHEZ (Giovanni) (1486), XV, CXLIII.
SANCHIS (Michele) (1550), XVI, XXX, 12.
SANCHO (Francesco) (1628), XVII, XI, 86.
SANCIO, *v.* Aznàres; Borch; Ortici.
SANCIO, *v.* Eximino.
SAN CLEMENTE (Francesco di), XIV, XCII, 9-10.
San Concordio, XIV, II, 4-5.
SANCT CELONI (Michele), notajo (1585), XV, XLII, 410; 458.
SANCTIUS, *v.* Sancio.
SANDA (Antonio) (1449-1460), XV, LXIX, 92; LXXIII C, 22-23; LXXVI, 101; LXXXIII, 27; LXXXVIII, 6; 21; LXXXIX, 2; 8; XC; CXIV, 20.
SANDA (Giuliano) (1419), XV, XIX, 13.
SANDA (Giuliano) (1467), XV, XCV, 104.
SANDRI, *v.* Benedetto.
SANFOREZ (1481), XV, CXVI, 68.
San Gavino, XVII, XI, 28.
San Gemignano, XIII, IV, 13; XIV, XX, 27-28; XXXI, 136.
San Gervasio, XIV, III A, 2, 11.
San Giorgio, XVII, XIX, 8.
San Giorgio de Estia, *v.* Villa di San Giorgio de Estia.
San Giorgio de Stagno, XVI, XXII, 160.
SANGIORGIO (Giovanni di) (1477), XV, CII, 28.
SANGIOVANNI (Andrea) (1448), XV, CXXVII, 13; 20; CXXVIII, 20.
San Guantino (castello di), XIV, XXII, 83.
SANGUINAO, *v.* Campi.
SANGUINEI, *v.* Bandino.
San Jordi, *v.* San Giorgio.
SAN JORDI, *v.* San Giorgio.
SAN JUST (Asberto di) (1467), XV, XCV, 102.
SANLURI (visconte di), XV, CII, 10.
Sanluri, XIV, CXXIX, 14; CXXX, 8; XV, LVI, 37; XCVI A, 111.
San Marco di Guatholungo (borgo di), XIV, XV, 40; 43; XVI, 39-40; 45; XXIV, 49.
SAN MARTINO (Antonio) (1456), XV, LXXXII, 9-10; 84.
SAN MARTINO (Giacomo di), notajo (1450), XV, LXXV, 57; XCV, 15-16.
San Michele (baronia di), XV, LXVIII, 3; LXX, 116.
San Michele (castello di), XV, LXXIII, 18.
San Miniato, S. I, XIV, 11; XIV, XXIX, 27; XXXV, 2-3; XXXIX, 12; S. I, XXI, 2.
SANNA (Barisone) (1516), XVI, XIV.
SANNA (Francesco) (1632-1647), XVII, XIII, 106; XXI, 2, 59-60; XXV, 2,.
SANNA (Giovanni) (1537), XVI, XXII, 42.
SANNA (Pietro), arcivescovo di Arborea (1556-1565), S. II, V, 73-85; 537-538.
SANNA PITITA (Diego) (1639), XVI, VII, 6.
SANNA (Stefano) (1516), XVI, XIV, 11.
Sannas XV, CXLIV, 92.
SANNE (maestro), fisico Romano (1344), S. . I, XXI, 247.
San Nicola, XVII, XXX, 8.
San Pantaleo, XVI, XLIX, 633; XVII, VI, 948.
San Pietro (Isola di), XIV, CXXVI, 17; XV, CXI, 16; XVI, XXXV, 1214-1215: XLIII, 395.
SAN SEVERINO (Pierantonio di), principe di Besignano, (1518), XVI, XV, 179.
Santa Ada, *v.* Santadi.
SANTA CRUCE (Domenico di) (1484-1486), XV, CXXVI, 96; CXXX; CXLIV, 177.
SANTA CRUZ (Giovanni di) (1449-1484), XV, CVIII, 41-42; CXVI, 69.
Santadi, XV, VIII; XVII, XI, 141; 144; 161; 192; 225; XXX, 12.
Santa Fè de la Vega di Granata, XV, CLIII, 28-29; CLIV, 6-7; CLV, 12-13.
Santa Giusta, XV, CLV, 56.
Santa Giusta (diocesi di), XVI, I.
Santa Luce, S. I, XIV, 86.
Santa Maria Maddalena, XIV, VIII, 79.
SANTANDER (Giovanni di) (1448), XV, LXVIII, 250.
SANT'ANDREA Giovanni di (1493), XV, CLIX, 27-28.
Sant'Antioco (Isola di), XV, CXI, 16; XVI, XXXV, 1215; XLIV, 395.
SANTAPACE (Manuele di) (1446-1447), XV, LXV, 3-4; 31-32; LXV, 8; 32; LXVI, 8.
SANT'ILARIO (Giacomo di), notajo (1314), XIV, VIII, 92-93.
SANTRAMON (Isabella), vedova di Diego de Castro (1495-1510), XV, CLXIV; CLXV; XVI, VI, 5; VII, 22; 38; XIII, 17; XVI, 202.
SANXOT (Andrea) (1472), XV, XCVI, 128.
SANZIO Ortici (1363), XIV, CXXIV, 6.
SANZIO, *v.* Gargallo.
SAPENA (1587), XVI, XLIV, 681; 688.
SARAÇA, *v.* Serassa.
SARACENO (Carlo) (1584-1590), XVI, XLI, 509; S. II, VI, 138; XVI, XLV, 186; S. II, VII, 128-129; XVI, XLVI, 142; XLVII, 100.
Saragozza, XIV, CXXI, 43; XV, LI, 47; XCI, 59; CXLVIII, 79; XVI, XV, 18; 22, 151; XX, 22.
SARASSA, *v.* Serassa.
SARAY (Antioco) (1525), XVI, XVII, 9; XIX, 3.
SARAY (Giovannotto) (1525), XVI, XIX, 9.
SARDANO (Guglielmo) (1295), XIII, IV, 12.
SARESSA, *v.* Serassa.
SARRA (Martino) (1415), XV, III, 4; IV, 1; VI, 15; VII, 4; 10.
Sarrabus, XIV, XXVI, 8; XV, LXX, 115; CL, 34; 41; 63; 80; 127; XVI, XXXV, 1065.
SARROCH (Giangiacomo) (1585), XVI, XLII, 49.
SASETTA (Pino) (1323), XIV, XXII, 69.
Sassari, XIV, XXV, 94; S. I, XXV, 27; XIV, CXXIX, 13; CXXXI, 20; XV, LXXII, 328; LXXIII, 534; LXXX, 13; CII, 33; CL, 43; 140; CLIV, 4; 18; XVI, XXXV, 60; XXXV, 3; 10; XLIX, 91; 138.
SATRILLAS (Asberto), Governatore del Capo di Cagliari e Gallura (1362-1366), XIV, LXXXIX-CXXVI.
SATRILLAS (Raimondo) (1363), XIV, CXIII, 1-2; CXVI; CXXII, 1.
SATURNU (Giovanni di) (1388), XIV, CXXIX, 265.

Digitized by Google

SAURI' (Pietro) (1562), XVI, XXXVI.
SAURINO (Giovanni), notajo (1359), XIV, LXXXIII, 50.
SAVARROS (Arnaldo) (1331), XIV, XLV, 46.
SAYOL (Giacomo) (1485), XV, CXXXVI, 65.
SAYOL (Michele) (1477-1486), XV, C, 12; CIII; CXIX; CXXI; CXXIV, 13; CXXVII; CXXX, 24; CXXXI, 20; CXXXIX; CXLII; CXLIII.
SCACCERIO (Ghele) (1304-1313), XIV, II, 2; III B. 79-80.
SCAMACH, *v.* Scamado.
SCAMADO (Antonio) (1488), XV, CL, 89.
SCAMADO (Giovanni) (1472), XV, XCIV, 123.
SCAMADO (Giuliano) (1449-1467), XV, LXIX, 92; LXXIII A, 18; LXXXIII, 21; XCV, 6.
SCANCIO (Vanne) qm. Benvenuti (1314), S. I, VI, 69-70.
SCARCHONE, *v.* Scarxoni.
Scarlino, XIV, III A, 2, 9.
SCARSO (Bonagiunta) (1313), XIV, III B, 82.
SCARXONI (Giovanni) (1450), XV, LXXII, 135; LXXIII, 398.
SCARXONI (Giovanni) (1537), XVI, XXII, 379.
SCARXONI *o* SCAXONI (Giuliano) (1459-1467), XV, LXXXVII, 68; XCV, 8.
SCARXONI (Salvatore) (1448-1450), XV, LXVIII, 18; LXXII, 136-137; LXXIII, 400.
SCHLUT (Giovanni) (1589), XVI, XLVI, 152; XLVII, 111.
SCIORTA (Bettuccio) (1314), XIV, V, 78.
SCIUNGIA (Pietro) (1360), XIV, LXXXIV, 25.
SCLAVO (Michele) (1472), XV, XCIV; XCVI.
SCOLAI, *v.* Botrigus.
SCOLARE, *v.* Puccio.
SCOTERA (Antioco) (1585), XVI, XLII, 54.
SEBASTIANO, *v.* Ardilles; Bernard; Canyelles; Gessa; Pacquetto; Porxella; Sen.
Sebatzu, XVI, XXXV, 864-876; XVII, VI, 949; XXX, 5.
Sebatzu jusu, XV, CXLIV, 96.
Sebatzu suso, XV, CXLIV, 89.
Sebelesi *o* Sebellisi, XV, CXLIX, 8; XVI, X, 6. — *V.* Sebelles.
SECCHAMERENDA (Donato) (1324-1326), XIV, XXIX, 20-21; S. I, XVII, 6; 11; 46.
SECCHAMERENDA (Sigerio) (1322), XIV, XIX, 5.
SECE (Giovanni) (1388), XIV, CXXIX, 289.
SECONDO (Giuliano) (1456), XV, LXXXII, 28.
SEDA (Peruccio) (1388), XIV, CXXIX, 160.
SEDRILLES (Gerolamo) (1585), XVI, XLII, 455. — *V.* Cedrelles.
SEGARINO (Giovanni) (1640), XVII, XIX, 4-5.
SEGARRA (Pietro) (1415), XV, VI, 1; VII, 2.
SEGHRINI (Bernardo) (1360), XIV, LXXXIV, 10.
Seguris, XVI, XXII, 203; LXXX, 8.
Seliqua, *v.* Siliqua.
Sellurii, *v.* Sanluri.
Semachay, XVII, XXVII, 2.
SENA (Antonio di) visconte di Sanluri (1436-1438), XV, LVI, 36-37; 47-48; LVII, 20-36; LVIII.
SENA (Giovanni) (1456), XV, LXXXIII, 12.
SENA (Giuliano di) (1446), XV, LXII, 31; LXIII, 22; LXVIII; 15.
SENA (Guantino di) (1419), XV, XV, 9; 14.
SENA (Salvatore di) (1485-1486), XV, CXXXV, 112; CXXXVI, CXLIV, 183.
SENI (Antonio Michele del) (1541), XVI, XXIV, 3-5; XXV, 4-5.
SENI (Michele del) (1543), XVI, XXV, 75-76.
SENI (Sebastiano del) (1507-1537), XVI, II, 66; III, 79; V, 70; X, 33; XX, 28-29; 97; XXI A, 2; 94; 714; XXII B, 2; 51-52; 91; 486-487.
SENIS (Viva de) (1324), XIV, XXIX, 28.
SENTATE (Guidone da) (1284), XIII, II, 2.
SENTIS (1561-1600), XVI, XXXV, 1597; 1602; XLIX, 1597.
SENT JUST, *v.* San Just.
Sentluri, *v.* Sanluri.
SENY, *v.* Seni.
SENYOR (Giovanni) (1460), XV, XC, 143; C, 7.
SERAFINO, *v.* Razallio.
SERASSA (Gondisalvo di) (1363), XIV, CXV, ; CXVIII, 3-9; 123.
SERASSA (Pietro Martinez de) (1355-1363), XIV, LXVIII, 8; XCI; XCIII, 1-2; XCIX; C; CV, 1-2; CIX, 1; CX; CXI; CXII, 17; CXV, 6; 17; CXVI, 7; CXVIII, 7; XV, XXIV, 8.
SERCI (donno) (1327), Br. 58[b] 14.
SERIS (Antioco), notajo (1535), XVI, XXI A, 11-15, XXI B, 13.
SERRA (Aldobrando o Ildebrando di) (1323), XIV, XXIII, 47-70; XXXV, 125.
SERRA (Antonio) (1484-1537), XV, CXXVI, 28; 67 XVI, V, 3; 22; 58; XV, 207; XVI, 421-422; XXII, 478.
SERRA (Anton Mattia) (1537), XVI, XXI, 747; XXII, 478.
SERRA (Arrigo di) (1451), XV, LXXIII A, 6-7.
SERRA (Arsocco di), (1388), XIV, CXXIX, 211.
SERRA (Bartolomeo) notajo (1585), XVI, XLII, 259.
SERRA (Bellomo di) (1363), XIV, XCIV, 10.
SERRA (Benedetto di) (1388) XIV, CXXIX, 204.
SERRA (erede) (1593-1618), XVI, XLIV, 79; XVII, VI, 1162.
SERRA (Guantino di) (1388), XIV, CXXIX, 231.
SERRA (Matteo di) (1388), XIV, CXXIX, 237.
SERRA (Matteo), notajo (1415-1450), XV, VIII, 23; 97; 99, X, 55; XI, 49; XV, 24; LXV, 13; 33; LXVIII, 41; 253; 260; LXXV, 49.
SERRA (Michele) (1562), XVI, XXXVI, 34-35.
SERRA (Pietro di) (1323), XIV, XXII, 4.
SERRA (pupillo) (1513-1518), XVI, IX, 79; XIII, 98; XV, 210; 214; VVI, 424; 428.
SERRA (Sisinnio di) (1388), XIV, CXXIX, 206.
SERRA (Tomaso di) (1388), XIV, CXXIX, 3.
SERRA (1526-1587), XVI, XVIII, 247; XX, 96; XXII, 492; XXXV, *passim*; XLII, 410-411; 460.
SERRANO (Martino) (1419), XV, XIX, 21; XXI, 18.
Serremis, XVII, XXX, 18.
SERVARIA (Giovanni di) (1455), XV, LXXIII E, 20.
SES, *v.* Gessa.
SESE, *v.* Gessa.
SESINO, *v.* Fraylis.
SESTANY, *v.* Cestany.
SETA (Bonacquisto de la) (1360), XIV, LXXXIV, 16-17.

Digitized by Google

SETA (Coscio de) (1340), S. I, XXI, 151.
Settimo, XIV, II, 3; IV, 8; X, 11; XI, 11; XIII, 5.
SETZU (Francesco) (1628), XVII, XII, 1-2.
SEVERINO (1537), XVI, XXIII, 89; 91-92.
SEVERO, *v.* Joapini.
Seydi, *v.* Villa Seydi.
SFORZA (Alessandro) (1576), S. II, IV, 73; V, 797.
SGREXIO (Antonio) (1583), XVI, XLIII, *passim.*
Sibelles, XVI, XX, 14; 61; XXI, 8-21. — *V.* Sibilessi.
SIBELO (Bartolomeo) (1643), XVII, XXI, 101; 126.
Sibilessi, XIV, LXV, 172; XVI, XXI A, 23. — *V.* Sibelles.
SICA (Francesco) (1420), XV, XXVII, 4.
SICIGO (Gaspare), notajo (1629), XVII, XII, 133.
Sicilia, XIII, IV, 6; XIV, VIII, App. A, 2; 18; XV, LXX, 31; 41.
Siciliani, XVI, XXXV, 1094.
Sicussi, XVII, XXX, 20.
Siena, Br. App. V; VII; 4; 9; 41; 80; 82; IX, 288; X.
SIGERIO, *v.* Secchamerenda.
Sigerro, XV XLIV, 6; XVII, VI, 948; XXX, 13.
Sigerro (Curatoria di), XIV, LXXV, 89; 290; 333; LXVIII, 73; LXXXVI, 30; XV, XII, 8; XXVIII, 16; XXXVIII, 8; XVI, XXI A, 23-24.
Sigismondo, *v.* Arquer.
SIGNA, XIV, IX, 12-13; 16.
Sigulis, XIV, LXV, 174; LXXXIV, 46-49.
Sihurgos, XV, LXV, 12.
SII (Michele de) (1388), XIV, CXXIX, 309.
SII (Pietro de) (1388), XIV, CXXIX, 203.
SII, *v.* Dessi.
Siligo, XVII, XIII, 2; XXI, 2.
Siliqua, XVI, XXXV, 843; XVII, XXX; XVII, VI, 821; XXX, 1.
SILVANY (Francesco) (1628), XVII, IX, 19.
SILVANY (Leonardo) (1628), XVII, IX, 17.
SILVESTRO di Lorenzo (1414), Br. App. VII, 77.
SILVESTRO di Mastro Nichola (1414), Br. App. VII, 32; IX, 10.
Simaxis, XV, CLIV, 54.
SIMBOLA (Giacomo) (1516), XVI, XIV, 41.
SIMON (Bernardo) (1514-1537), XVI, XI, 9-10; XVIII, 230; 244; XXII, 477.
SIMONDI, *v.* Guinithelli.
SIMONE di Asciano (frate) (1304-1309), S. I, II, 5; IV, 8.
SIMONE (frà) da Settimo (1309), S. I, IV, 8.
SIMONE Lambertucci (1324), XIV, XXXV, 9; 193.
SIMONE qm. Ruffini (1324), XIV, XXXV, 177.
SIMONE, *v.* Chelis; Gaspare; Lambertuccio; Paganello; Persevalle; Pisti; Puliga; Ripa; Roig; Rubei; Vittorino.
SIMONE, vescovo Sulcitano (1487-1504), XV, CLX, 3.
SIMONI (Giovanni) (1537), XVI, XX, 88.
Sindia, XIV, LXXXIV, 20-21.
Sipasijus, XV, XXXVII, 7.
SIRETO, *v.* Maddalena (della).
Sirrai, XV, CXLIV, 95; XVI, XXII, 270-298.
SIRVENT (Bernardo), notajo (1537), XVI, XXII, 492.
SIRVENT (Giovanni) (1482-1495), XV, CXX, 10; CXXXIII; CXL, 2; CXLI; CXLII, 4; CXLIII, 5; CXLV; CLVIII, CLIX; CLXII, 2; CLXIII, 7.
SIRVENT (Vincenzo) (1585), XVI, XLII, 68-69.
SISINNIO, *v.* Mella; Polls; Serra.
SISMONDI, *v.* Guinisselli, e Guinitelli.
SISMONDO, *v.* Cecco.
SISTO (Giovanni) (1562), XVI, XXXVI, 32.
SISTO (Giuliano) (1464), XV, XCII, 9; 23.
SISTO V papa (1585-1590), XVI, XLV, 125; S. II, VII, 125-127; XVI, XLVI, 137-138, XLVII, 98-99.
SITTA (Giorgio) (1388), XIV, CXXIX, 235.
SIVALLER (Giovanni) (1415-1423), XV, III; IV, 4-5; XVIII, 22; XIX, 4; 7; 23; XX, 1; 30; 32; XXI, 6; XXII, 1; 50; 52; XXIII, 1, 36; XXIV, 1; XXV, 1; 22; XXVI, 1; 22; XXXII, 1-61; XXXIII, 1; 28; 30; XXXIV, 1; 45; 47; XXXV, 1; 24; 26; XXXVI, 1, 30; 32; XXXVII; 1; XXXVIII.
Siviglia; XV, CXXXII, 33.
Sixerdo, *v.* Sigerro.
SOGLIOLO (Gaddo) (1340), XIV, XXI, 93-95.
SOLCIO, *v.* Giunta.
SOLDANO (Duodo), qm. Giunte, notajo (1321-1337), S. I, XIV, 20-21; 87; XIV, XXX, 47-48; XXXIX; 201; XLI, 7: 16; XLV, 49; XLVII, 20-33; XLIX, 17; XIV, XLI, 7.
SOLDANO (Giunta), notajo (1294-1295), XIII, IV, 38-39, 63-64; XXX, 46.
SOLDANO (Giunta) (1355-1363), XIV, LXVIII, 193-194; LXXXIV, 15; XCIX, 2.
SOLDANO, *v.* Tano.
SOLER (Giovanni) (1603), XVII, II.
SOLERII (Bernardo) (1363), XIV, CVIII, 4; CXVII, 4-5.
SOLIS (Pietro) (1589), XVI, XLVIII, 346.
SOLLAM (Isacco) (1481), XV, CXVII, 144.
Sols, *v.* Sulcis.
Solz, *v.* Sulcis.
SOLZINA, *v.* Olzina.
Sora, XVI, XV, 178.
Sorbisa, XV, XII, 5-6.
SORDI (Colonna de') (1449), XV, LXXI, 520.
SORDO (Giacomo), da Turigliano (qm. 1315), XIV, IX, 8.
SORDO (TINGO) qm. Jacobi, di Lucilliano (1315), XIV, IX, 7-8, 24, 36, 38, 90, 94.
SORGANO (Antonio) (1419), XV, XIX, 19.
Sorrensis ecclesia, XVI, I.
Sorres, XV, CLV, 60.
SORRIBES (1546), XVI, XXVI, 113; 119.
SORS (Pietro di) (1361), XIV, LXXXVI, 220-221.
SORT, *v.* Miquelet.
SOS (Michele di) (1484), XV, CXXVI, 29; 68.
SOSSA (Giovanni) (1525), XVI, XVII, 63.
SOSSO, *v.* Facca.
SPANNOCHIO (Giacomo Antonio) (1589-1590), XVI, XLV, 130; S. II, VII, 133; XLVI, 145; XLVII, 104-105.
SPARSA (Raimondo) (1454), XV, LXXIII D, 24.
Spassavento, S. I, XV, 35; XVI, 35-36; XXIII, 25; XXIV, 43.
SPERINO (Giovanni) (1360), XIV, LXXXIV, 9.
SPEZIARIO (Balduccio), da Pecciore (prima del 1295), XIII, IV, 40-42, 50-52.
SPINA (Deucio) (1388), XIV, CXXIX, 215.
SPINA (ser Giacomo qm. Betti di), notajo (1346), S. I, XXIV, 57.

Digitized by Google

SPINOSA (Don Carlo) (1629), XVII, XVII, 2-4.
SPINOSA (Luigi) (1627-1647), XVII, VII A, 3; VII B, 2; XIII, 7-8; 59-60; 117; XIV, 6; XXI, 7-8; 89; XXIII, 6; XXV, 2.
SPINOSIO (Mario), chierico romano (1584), S. II, VI 143; XVI, XLI, 514.
SPITAL (Francesco) (1419), XV, XIX, 22; XXI, 18-19.
SPUDA (Pietro), di Villa d'Ascia di Sigerro (1353), XIV, LXVIII, 196.
SQUERRER (Bernardo) (1448), XV, LXVIII, 248-249.
SQUERXONI (Giuliano) (1452), XV, LXXIII B, 5.
SQUIRRO (Giacomo) (1627 - qm. 1643), XVII, VIII, 8; XI; XXI, 17; 29.
SQUIRRO (Grazia), vedova di Giacomo (1643), XVII, XXI, 10.
SQUIRRO (Marco) (1643), XVII, XXI, 20-23.
SQUIRRO (Martino) (1614 - qm. 1617), XVII, V, 2; VIII, 7-8; XX, 23-52.
Stabbia, *v.* Castellamare.
Stampace, XV, LXVI, 14-14; CXIII, 5.
STARA (Giovanni di) (1314), S. I, VII, 3; 60-61; 96.
STEFANIA, figliuola di Diego de Castro (1495), XV, CLXV, 48.
STEFANO, *v.* Daranda; Farchi; Rubeis; Sanna.
STEFANO Vici Riccii, podestà di Massa (1414), Br. App. VII, 14; 20.
STELLA (Frongio di) (1360), XIV, LXXXIV, 19.
STRENNA qm. Guidonis de Marti, notajo (1314), XIV, VIII, 96.
STRENNA, *v.* Baldi; Masino.
STRIGU (Comita) (1388), XIV, CXXIX, 269.
STRINA (Pietro di) (1388), XIV, CXXIX, 308.
Struba, *v.* Villa Struba.
STUXA (Pietro) (1513), XVI, IX, 87.
Suelli, XVI, XLIX, 433.
SUERDELLO, *v.* Bernardo.
Suergiu, XV, CXLIV, 92; XVII, XXX, 14.
Sulcis (Curatoria di), XIV, XLV, 89; 290; 333; XVIII, 73; 199; LXXXVI, 31; XV, XII, 8; XXVIII, 12; XXXVIII, 15.
Sulcis (isola di), XIV, XXVI, 19.
Sulcis, XV, VIII, 5; C, 4; CXLIII, 22; CXLIV, 6; 91; CXLVII, 52; CLV, 53; XVI, XII, 16; XIV, 14; XV, 314; XXII, 9-21; 117-140; 270-298; XXXV, 1282; XVII, VI, 781-800; XXX, 6. — *Vedi* Sulcis (Curatoria di).
Sulcitanensis dioecesis, XVI, I; VIII A; VIII B; S. II, V, 560.
Sulcitanus episcopus, XV, CLX, 3-4; XVI, XXXVIII, 2-9; S. II, V, 92-95.
Sulcitanus portus, XIV, XXIII, 45.
SULURGIA, *v.* Cordelles.
SUMAJA (Dromer di) (1456), XV, LXXXIII, 22.
SUNA (Diego di) (1550), XVI, XXX, 13.
SUNA (Ignazio) (1628), XVII, IX, 18.
SUNDA *v.* Sanda.
SURDIS, *v.* Sordi.
SURDUS, *v.* Sordo.
SUSPEDIA (Guglielmo) (1459), XV, LXXXVII, 75.
SUTADÀ (Frigadu) (1643), XVII, XXI, 94.

T

Taberna, XVII, XXX, 18.
TADDEO (frate) qm. Conetti Topparii (1317-1346), S. I, IX, 105; X, 10; XI, 10; XV, 2; XVI, 2; XVIII, 22-23; XX, 6; XXII, 13.
TADDEO, *v.* Oliveto.
TADERA (Giacomo di) (1456), XV, LXXXIII, 19.
TAGEDELL (Gabrielè) (1480), XV, CXII, 4.
TALLADA (Filippo) (1615), XVII, VI, 1123; 1130.
TALLIAVIA (Angelo) (1295), XIII, IV, 105.
TANDA (1643-1648), XVII, XXI, 68; 81; XXIV, 25; XXV, 53; XXVI, 40.
TANELLO, *v.* Ceuli.
TANO Soldani (1340); S. I; XXI, 121.
Tarano, XV, XCVI, 14. — *v.* Thoirano.
TARASONA (Ferdinando da) (1362-1363), XIV, LXXXVIII, 8; XCV, 10-11; CXVII, 24-42.
Tarazone, *v.* Tarragona.
TARGA, *v.* Carga.
Tarragona, XIV, XV, 73; XV, CXXVI, 80.
Tartelias, *v.* Tratalias.
Taulada, *v.* Teulada.
TECCIA (1322), XIV, XX, 5.
TEDDA, qm. Benvenuti Cinquini, moglie di Barone da San Miniato (1324-1325), XIV, XXXV, 151-170; XXXIX, 11-22.
TEDICE (frà) (1317), S. I, X, 11; XI, 11.
TEGRINI Giovanni (1322), XIV, XV, 63-86.
TEMPANELLI (Ranierio) (1314-1322), VII, 2-4; XV, 63-75.
Tempiano, XIV, III A, 2, 12.
TERAÇONA, *v.* Tarasona.
TERESA (Infanta), moglie dell'Infante Alfonso (1324-1327), XIV, XXXII, 6; XLI, 3-5.
Tergennas, XVII, XXX, 19.
TERIO (frate), qm. Amici (1302-1322), S. I, I, 39; XVI, 51.
TERIO (frate) (1304) suppl., S. I, II, 7.
TERIO, *v.* Agnello.
Terralbensis ecclesia, XVI, I; XVII, XII, 4.
Terranova, XIV, III A, 2, 42; III B, 4; XXV, 39; XXXV, 44; XV, LXXXVIII, 21; XCVI, 14, CLV, 61; XVI, XXXV, 1065; XVII, VI, 3.
TERRASSA (Melchiorre) (1537), XVI, XX, 100-101, 104.
TERRES (Bartolomeo), notajo (1480), XV, CXII, 22-26.
TERRES (Guglielmo de) (1285), XIII, IV, 18, 28-29; 68; 81; 86; 91.
Tertalias, *v.* Tratalias.
Tesiga, XVII, XXX, 18.
TESSA (donna), madre di Vanne Bonanni (1314), XIV, VI.
Teulada, XIV, LXVIII, 197; XVII, V, 24; XII, 141; 161; XXX, 9.
THEDEO, *v.* Taddeo.
THERASSA, *v.* Terrassa.
Thoirano, XV, XCIV, 9. — *Vedi* Tarano.
THOLO, *v.* Tolo.

Digitized by Google

THOMANI (Giovanni) (1460), XV, LXXXIX, 63.
THOMASIO, *v.* Tomasio.
THOMITZ (Giovanni) (1515), XVI, XIII, 74.
TICE, *v.* Rau.
TINGO, *v.* Sordo.
TINTO de' Tinti, da San Pietro in Corte Vecchia (1314), XIV, VIII, 80-81.
TINUCCIO, *v.* Campo; Galgano.
Tivoli, XV, LXVI, 80.
TOCCHI Petri, *v* Minima.
TODINELLO qm. Alberigi (1326) S. I, XIV, XVII, 30.
Toiano, XIV, III A, 2, 2.
Toledo, XV, CX; XVI, XXIII, 83; XXXV, 1586; XLIX, 1586.
TOLLINO di maestro Albertino (1297), Br. App. VII, 44.
TOLO (Giordano) (1460), XV, LXXXIX, 61.
TOLO PIRELLA (Bernardino) (1642), XVII, XX, 22.
TOMASIO, *v.* Nicolò.
TOMASO, *v.* Alberota; Marongiu; Serra; Torresani; Vallers.
TOMEO qm. Andree, notajo (1324), XIV, XXX; XXXIII, 21-22.
TOMEO Galli (1425), Br. App. IX, 11.
TOMEO Pieri (1425), Br App. IX, 284.
TOMEO, *v.* Astia; Canneto; Lensi; Lorruju; Marco.
TOMMEO, *v.* Tomeo.
TONDELLINI, *v.* Fazio.
TOPPARIO, *v.* Tuppario.
TOQUO (Giovanni) (1446), XV, LXV, 11.
TORBINO, *v.* Turbino.
TORCOTORIO (1420), XV, XXVII, 7.
TORELLAS (don Pietro) (1409-1440), XV, XLVII, 29.
TORELLAS (Pietro) (1459), XV, LXXXVI, 72; 74-75; LXXXVII, 59; 62.
TORNER (Salvatore) (1485), XV, CXXXVII.
Torralba, XV, CLV, 57.
TORRELLAS, *v.* Torellas.
TORRELLO (Galcerando) (1456-1488), XV, LXXIII, 18; CL, 88.
TORRELLO (Giovanni) (1488), XV, CL, 88-89.
Torre Ottava, delle pertinenze della città di Napoli, XV, LXXI, 503; LXXII, 315; LXXIII 522; LXXIV, 69; LXXV, 17; LXXVI, 44; CVI, 34; XVI, XI, 33; XV, 120; XVII, VI, 244-245.
TORRES (Giovanni) (1455), XV, LXXIII E, 21.
TORRESANI (Tomaso) (1493), XV, CLX, 21.
TORRETTA (Melchiorre) (1543), XVI, XXV, 63.
Tragenda, XIV, VIII, App. B, 2; 37-38.
TRAGINER (Geraldo) (1562), XVI, XXXVI, 63-64.
TRASCU (Palmerio) (1388), XIV, CXXIX, 158.
Tratalias (1486), XV, CXLIV, 95-96; 192; XVII, XXX, 11.
TREMEDDA (Antonio) (1628), XVII, IX, 49.
TRIANA, *v.* Nutus.
TRILEA, *v.* Satrillas.
TRISSES (Guantino) (1418), XV, X, 23.
TROGODORI, *v.* Torcotorio.
TRUISCU (Pietro) (1388), XIV, CXXIX, 250.
TRUNCONE (Comita) (1388), XIV CXXIX, 174.
TUDICII, *v.* Bindo.
Tulus (villa di), XIV, LXVIII, 198.
TUPONI (Giovanni) (1480-1537), XV, CXI, 8; XVI, IX, 7-8; 61; 87; XX, 28; XXII, 484.
TUPONI (Giovanni), notajo (1561), XVI, XXXVI, 35-36.
TUPPARIO Bacciameo, notajo (1313), XIV, III, 87-88.
TUPPARIO (Conetto) (1303), XIV, III B, 86.
TUPPARIO, *v.* Taddeo.
TURA, *v.* Francesco.
TURBINO, *v* Carra; Leu; Orrù; Orrù.
Turchi, XVI, XLI, 125-131; 153; XLIII, 128; XVI, VI, 629.
TURO' Bartali, (1414), Br. App. VII, 33.
Turolium, XIV, XL, 57.
Turritana ecclesia, XVI, I.
Tuscia, XIV, III A, 3, 237.
TUSO (Agostino) (1551), XVI, XXXII, 14.

U

Ubaldini (Alpe degli) (1297), Br, App. II, 3.
UCLINO Marci (1297), Br. App. III.
UGOLINO Andree (1360), XIV, LXXXIV, 19.
UGOLINO, conte di Donoratico, *v.* Donoratico.
UGOLINO di Guasacca (1297), Br. App. III, 68.
UGOLINO di Oliveto, *v.* Oliveto (Cionello).
UGOLINO di Pietro Bittone (1294-1295), XIII, IV, 32, 40; 57.
UGOLINO (frà) da Vecchiano (1317), S. I, X, 14, XI, 14.
UGOLINO, notajo in Massa (1298), Br. App. IV, 37.
UGOLINO, *v.* Cori; Gessa; Giacomo; Puçulu; Vecchiano.
UGONE, visconte di Basso, giudice d'Arborea (1321-1336), XIV, XXI, 91; XXII, 5; XXIII; XXIV, 3-4; XXV, 21; 33-47; 59; 81; 119-122; XXVI; XXVII; XXXI; XXXII; XL, 10-11; XLIII, 48.
UGONE, *v.* Guitto.
UGUCCIONE, *v.* Fagiuola.
Ullastre, *v.* Ogliastra.
UMBROSIO, *v.* Massa.
UNALI (Giovanni d') (1388), XIV, CXXIX, 230.
UPESINGI (Ficino qm. Cino, degli) (1314), XIV, VIII, 77.
URBANO VIII, papa (1623-1644), XVII, XXII; S. II, VIII, 31; IX, 65-66.
URBANO, *v.* Cingulo.
URES (Giovanni) (1585), XVI, XLII, 64-65.
URGELLES (1546), XVI, XXVI, 116; 120-121.
URIGERIO, *v.* Loce.
Uriza, XIV, III A, 2, 42.
URREA (Giovanni de Exi de) (1338), XIV, L, 132.
URREA, *v.* Gomez.
Urso (Villa d') XV, XXXVII, 6.
URUSEI, *v.* Orosei.
Ussanensis episcopus, S. II, V; 13; 1461-1463; 1539; 1560. — *Vedi* Ottacensis.
Usellensis ecclesia, XVI, I, XVII, XII, 4.
Usellus, XV, LXX, 118.

Digitized by Google

V

VACCA (Bartolomeo) (1550), XVI, XXVIII, 28.
VACCATHELLO (Branca) (1319), XIV, XIII, 17.
VACHA (Giuntino de') (1324-1325), XIV, XXXV, 138-170; XXXIX, 20-21.
VADA (Guidone di) (1313), XIV, IIIB, 83-85.
VAL (Bertran Ça) (1334), XIV, XLVII, 56.
Val d'Era, S. I, XXIV, 47.
VAL (Francesco de) arcivescovo di Cagliari (1589-1595), XVI, XLVIII, 17-18.
VAL (Ramon Ça), *v.* Valle (Raimondo de).
Valdiserchio, XIV, IX, 111-115; S. I, X, 68; XI, 63; XIV, XXXIV, 47; XXXV, 8; 185; 188.
VALDO (Geronimo) (1388), XIV, CXXIX, 194.
VALENTINO (Giovanni) (1552), XVI, XXXIV, 49.
VALENTINO, *v.* Claver.
Valenza, XIV, XLIX, 49; L, 122; LXII, 49; CXXVII, 16; XV, CIX, 100; CLII, 48; S. II, V, 435; XIV, 30.
VALLE (Angelo de), notajo (1360-1363), XIV, LXXXIV, 107-108; XCIII, 10; CVIII, 5.
VALLE (Antonio de), del fu Domenico (1388), XIV, CXXIX, 140.
VALLE (Bertran de), *v.* Val (Bertran Ça).
VALLE (Raimondo de) (1331-1334), XIV, XLV, 16; 26; XLVII, 56-88.
VALLEBRERA (Nicolò) (1495), XV, CLXII, 40.
VALLERS (Tomaso), notajo in Barcellona (1562), XVI, XXXVI, 7; 94-95.
VALMANIA, *v.* Miro.
VALMANY (Salvatore) (1604-1610), XVII, VI, 235-260.
VANNELLI, *v.* Masino.
VANNI (Baldino) qm. Vannis, da Signa (1315), XIV, IX.
VANNI (Baroncepti) (1326), S. I, XVII.
VANNI di Michele, da Pistoia (1317), S. I, 466-467; XI, 61.
VANNI di Riccardo (1327), Br. 78*, 3.
VANNI qm. Benvenuti (1302), S. I, I, 39; II, 48.
VANNI qm. Guidonis, orefice (1325), XIV, XXXIX, 214.
VANNI, *v.* Bacciameo; Bellatalla: Bindino; Botticella; Faccha; Giacomo; Grasso; Piero; Pino; Rossi; Scancio; Verchiani.
VANNUCCIA, moglie di Nicolò Nerio (1340) S. I, XXI, 77.
VANNUCCIO del fu Gianni da Montefoscolo (1324), XIV, XXXIII, 42.
VANNUCCIO di Ghele (1322), XIV, XX, 4-6.
VANNUCCIO qm. Pucci da Pistoia (1314) S. I, VI, 71.
VANNUCCIO, *v.* Ibba.
Varadili, XVII, XXX, 18.
Varetos, XV, CXLIV, 92.
VARISONE, *v.* Barisone.
Vatera, XVII, XXX, 17.
VECCHI (Lippo de') (1315), XIV, IX.
VECCHIANO (frate Ugolino da) (1317) S. I, X, 14; XI, 111.
VELLIS (Virgilio de) (1584-1589), XVI, XLI, 509; S. II, VI, 138; XVI, XLV, 117; S. II, VII, 129; XVI, XLVI, 140; XLVII, 100-101.
VENITTU, *v.* Benedetto.
VENTURA DONIS (prete) (1309), S. I, IV, 5.
VENTURA (frà) da Piombino (1302), S. I, I, 5.
VENTURA (frà) (1302-1317), S. I, I, 3; II; III; IV, 5; X, 9; XI, 9.
VENTURA, *v.* Mosca.
VERCHIONI (Vanne di Leopardo), chierico (1317), S. I, X, 67; XI, 62.
Vergeret, XV, LXX, 117.
VERNACCIO, notajo in Massa (1262), Br. App. I, 3.
VERNADA (Giovanni), XV, XLV, 4.
VERO di Citona (1323), XIV, XXII, 65.
VICO (1642), XVII, XX, 233; 240.
VICO domini Rossellini (1323), XIV, XXI, 10.
VICO domini Ronselmini (1323), XIV, XXII, 68.
VICO domini Russelmini (1323), S. I, XVII, 42-43.
VICO, *v.* Stefano.
VICO, XIV, II, 6; IIIA, 2, 8; IIIB, 83-84; XIV, 14; XX, 41, 46; XXXV, 195.
VIDAL (Antonio) (1447), XV, LXVII, 7-8; 21.
VIDAL (Bartolomeo) (1418), XV, XII, 1; 58.
VIDAL (Pietro) (1484), XV, CXXX, 1-2; CXXXI.
VIDAL (Raimondo) (1419), XV, XXII, 30.
VIDMAN (Cristoforo) (1645), S. II, VIII, 1-8.
VIERIO (Giacomo de) (1388), XIV, CXXIX, 22-26.
VIERIO qm. Pucci Gersettini (1346), S. I, XXIV, 58-59.
VIGNOLA (Francesco della) (1360), XIV, LXXXIV, 21.
VILELLA (Giovanni da) (1600), XVI, XLIX, 645.
Villa de Bisali, XV, XXXVII, 14.
Villa di Prato, S. I, XIV, 32; XXI, 35, S. I, XXI; 35; 69; XIV, XXXIX, 100.
Villa di San Giorgio di Estia, XVII, XXX, 14-15.
Villa Erriu, XV, CXLIV, 94.
Villa Faseus, XV, XXXVII, 13.
Villa Frongia, XV, XXXVII, 6.
Villa Garamata, XV, XXXVII, 15.
Villa Margoni, XV, XXXVII, 13.
Villa, *v.* Bidda.
Villamassargia, XIV, XXIV, 14; 21; 32; 40; XXXIX, 9; S. I, XXI, 37; XIV, XLV, 20; LXIII, 57; 121; LXV, 54; LXVIII, 195; LXXVI, 63; 76; LXXXVIII, 8; LXXIX, 12; 38; XCII, 5; 68; 90; XCIII, 5; CVIII, 4-5; 20; CXVII; CXXI, 2; XV, 12; 5; LVI, 126; LVII, 133; CXVII, 7; XVI, V, 9-12; X, 2; XXII; 9-21; 403-407; XXXV, 1452; XVII, VI, 820-821; XXXI, 1.
VILLANO (1642), XVII, XX, 236; 241.
VILLANOVA (Agostino) (1615), XVII, VI, 1126; 1131.
VILLANOVA (Angelo da) (1515-1526), XVI, XIII, 77-88; XIV; XV, 203-212; XVI, 208; 237; XVIII.
VILLANOVA (Giuseppe da) (1642), XVII, XX, 239.
Villa Pantagus, XV, XXXVII, 14.
Villa Pardo, XV, CXLIV, 94.
VILLARIACUTO (Berengario di) (1338), XIV, L, 135.
VILLASEMPLIZ, *v.* Gonzales.
Villa Seydi, XV, XXXVII, 13.
Villa Struba, XV, CXLIV, 92; XVII, XXX, 17.
Villa Virtalli, XV, XXXVII, 13.
Villa Vlai de Cannes, XV, XXXVII, 14.

Digitized by Google

VINARIO (Giacomo) da Montemagno (1313), XIV, IIIB, 84-85.
VINCENZO, v. Baccalar; Novella; Poncio; Puliga; Quirras; Sirvent.
VINYAS (1642), XVII, XX, 234; 240.
VIOLA (Colo di), qm. Bonaccorsi (1315-1331), XIV, IX; XVIII; XXVIII; XXXV, 158-170; XXXIX, 18-19; 5; I; XVIII, 4; 39.
VIOLANT, v. Bellid.
VIOLANTE (donna) vedova di Scamado Giuliano (1467), XV; XCV, 3.
VIRDE (Andrea) di Giovanni, notajo (1388), XIV, CXXIX, 367.
VIRGILIO, v. Vellis.
Virtulli, v. Villa Virtulli.
VISCONTE, v. Gessa.
VISELLA, v. Giovanni.
Visi, XVII, XXX, 5.
VITALE (frà) (1309-1317), XIV, IV, 7; X, 13; XI, 13.
VITALE (frà) qm. Granci (1321), XIV, XV, 63.
VITALE (Matteo) (1537), XVI, XX, 6; 16; 59.
VITALE (Raymondo) (1415), XV, VIII, 36.
VITALE, v. Binduccio.
VITALE, v. Pietro.
VIVA, v. Senis.
Vlay di Cannes, v. Villa Vlay di Cannes.
VOGLA (Matteo di) (1388), XIV, CXXIX, 241.
Volterra, Br. App. VII, 44; IX, 30.
XEHI (Bontuto) (1363), XIV, XCIV, 1.
Xeidi, XVII, XXX, 20.
XESSA, v. Gessa.
XIMENES (Francesco) (1460), XV, XC, 141-142.
XIMENES (Pietro) (1538), XVI, XXIII, 90; XXXVIII, 74.
XIMENES (P.) (1573), XVI, XXXVIII, 74; 77.
XIMENES, v. Pereç.
XIMENO (Giovanni) (1561), XVI, XXXV, 1593; XLIX, 1593; 1601.
XINTO (Giovanneddo) (1640), XVII, XIX, 6.

Y

YBBA, v. Ibba.
YNIEGO, v. Diego.
YOLANDA, v. Violante.
YOLANT (donna), moglie di Francesco d'Eril (avanti 1447), XV, LXVII, 31-32.
YOLANTE (donna) contessa di Quirra (1452-1492), XV, LXXIIIB, 9; 13; LXXIIIC, 8; 13; LXXIIIE, 7; 11; LXXV, 5; CXXXVIII, 3; CXLVI, 8-11; CXLVIII; CL; CLVII.
YSABELLA, v. Santramon.
YSERNI (Guglielmo) di Narbona (prima del 1295), XIII, IV, 58-59.
YSERNI (Pietro) di Narbona, qm. Guglielmi (1295), XIII, IV, 58-59.
YXART, v. Fabra.

X

XAMPOLINO (Leonardo) (1420-1421), XV, XXVI, 19; XXXV; XXXVI.
XAMPOLINO (Lorenzo) (1365), XIV, CXXV, 3-10.
XANDRI (Benedetto) (1365), XIV, CXXV, 17.
XARCH (Giacomo) (1426), XV, LVI, 583.

Z

ZENI, v. Sena.
ZENONE, v. Lippo.
ZORQUITO (Pietro) (1454), XV, LXXIIID, 7. — V. Arçoquito.
ZORI, v. Çori.

Digitized by Google

INDICE CRONOLOGICO

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE CRONOLOGICO

DEI DOCUMENTI.

(NB. I Documenti distinti con un asterisco * non appartengono a Villa di Chiesa.)

SECOLO XIII.

I (Appendice).

1262, 24 giugno.

*Notizia di bando a nome del Giudice di Massa, col quale si prescrive, che, in conformità del Costituto ed Ordinamento di Monte Cugnano, nessuna persona della città e giurisdizione di Massa non possa aver parte in fossa nel distretto di Cugnano ..... *col.* 249

I.

1282, 2 marzo.

Bonifazio e Rainerio fratelli, Conti di Donoratico e Signori della sesta parte del Regno di Cagliari, nominano Bartolomeo detto Baciameo del fu Gherardo Guinizelli, della casa dei Sismondi, a loro procuratore speciale per esigere le somme e far valere le ragioni loro spettanti nel Giudicato di Cagliari, e per procedere alla divisione delle loro terre e beni in Sardigna; nominandolo inoltre Podestà dell' argentiera loro in Sardigna.... » 317

II.

1284-1285.

Pietro operajo fa costrurre la Chiesa di Santa Chiara, essendo Guidone da Sentate Podestà in Villa di Chiesa pel Conte Ugolino di Doneratico.... » 319

III.

1285-1288.

A' tempi di Pietro Canino Podestà di Villa di Chiesa pel conte Ugolino di Doneratico è edificata la Chiesa di Santa Chiara..... ..... » 320

IV.

1295, 2 marzo.

Guglielmo Sardano e Muccio da San Gimignano nominano a loro procuratori Ferrario di Queralto e Guglielmo de Terres, Catalani, per l'esazione di varii crediti per frumento venduto a Guelfo e Lotto Conti di Donoratico, al Camarlingo ed alla Università di Villa di Chiesa, e a Pietro Yserni di Narbona ..... *col.* 321

II (Appendice).

1297.

*Spese e conti relativi all'arte delle fosse. (Estratto da un Quaderno o Registro di spese) .... » 251

III (Appendice).

1297, 20-27 ottobre.

*I Maestri della Curia del Monte, di cui nella forma prescritta dal Costituto fu dichiarata la competenza, udito il parere di sei consiglieri a ciò eletti, condannano Ugdino di Marco, parzonavile della fossa detta « Reina », a restituire a Chele di Gagliuto, esso pure parzonavile, la parte della spesa della fossa spettante all'Ugdino, stata pagata dal Chele che era portitore o fattore della fossa, eletto dalla maggior parte dei parzonavili ..... » ivi

IV (Appendice).

1298, 13 luglio.

*Inventario del fornimento o guscierno della fossa detta « le Meloni » sul territorio di Massa, data a parte a Giunterino da Cognano ed a sua compagnia..... » 254

Digitized by Google

SECOLO XIV.

I (Supplemento).

1302, 31 dicembre.

Fra Enrico, Maestro dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, di consenso e volontà del Capitolo di detto Ospedale nomina Sigerio Corso, Rettore dell'Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa, a procuratore dell'Ospedale Nuovo di Pisa per accettare sotto benefizio d'inventario le eredità, che a detto Ospedale fossero deferite in Sardigna ..... *col.* 1065

II (Supplemento).

1304, 17 aprile.

Fra Enrico, Maestro dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, di volontà e consenso del Capitolo, nomina a Rettore dell'Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa fra Ventura. Questi promette riverenza ed obedienza all'Ospedale di Pisa nelle cose temporali e nelle spirituali, e giura di amministrare e difendere in buona fede i beni dei due Ospedali ..... » 1066

III (Supplemento).

1304, 17 aprile.

Frate Enrico, Maestro dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, di consenso del suo Capitolo, nomina a sindaco e procuratore in Sardigna per detto Ospedale fra Ventura, Rettore dell'Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa » 1067

I.

1304, 16 settembre.

Gli Anziani del Popolo Pisano nominano quattro cittadini ed un notajo per la correzione del Breve di Villa di Chiesa ..... » 325

II.

1304, 26 settembre.

Gli Anziani del Popolo Pisano nominano quattro cittadini per ogni quartiere, dalli quali debbansi eleggere i Rettori, il Giudice, ed i notari della Corte di Villa di Chiesa ..... » ivi

III.

1313.

Estratti relativi a Villa di Chiesa, dal *Breve del Comune e del Popolo di Pisa*, compilazione del 1313; e dal *Breve del Popolo e delle Compagne* ..... » 326

IV (Supplemento).

1309, 18 gennajo.

Fra Enrico, Maestro dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, di volontà e consenso del Capitolo nomina fra Rainero del fu Benvenuto a sindaco e procuratore dell'Ospedale Nuovo di Pisa, per amministrare i beni che il detto Ospedale aveva in Sardigna ..... *col.* 1069

V (Supplemento).

1309, 7 maggio.

Fra Enrico, Maestro dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, ingiunge a fra prete Meo, che, lasciata la Rettoria dell'Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa, abbia a recarsi incontanente a Pisa ..... » 1070

IV.

1314, 3 maggio.

Gli Anziani del Popolo Pisano ordinano a Cola Salmuli, Camarlingo in Villa di Chiesa, di pagare a Ciolo Grassolino, officiale pel Commune di Pisa nelle parti di Sardigna, affinchè siano trasmesse per modo di cambio a Pisa, certe somme che aveva esatto da alcuni cittadini per la loro quota di data imposta dal Commune di Pisa.... » 339

V.

1314, 22 maggio.

Gli Anziani del Popolo Pisano prescrivono, che i Camarlinghi generali in Castello di Castro, o uno di loro, paghino ad alcuna delle persone infra notate, affinchè le trasmettano a Pisa per modo di cambio, le somme che avessero esatte in ragione del loro officio da Castello di Castro e da Villa di Chiesa..... » 340

VI.

1314, 29 maggio.

Le carte ed obligazioni fatte dopo la entrata in officio da Vanni di Bonanni, già Camarlingo in Villa di Chiesa, a favore di sua madre e di suo fratello, in frode del Commune di Pisa e dei pagatori dati in ragione del suo officio, vengono dichiarate casse e di nullo valore .. » 341

VII.

1314, 23 giugno.

Gli Anziani, ad istanza di Terio Agnello, già Rettore in Villa di Chiesa, provedono che, annullata la sentenza ed inquisizione fatta contro di lui dal Modulatore del Comune di Pisa in Sardigna, debba essere giudicato da un nuovo Modulatore ..... » 344

Digitized by Google

VIII.

1314, 25 settembre.

Cione Rau, eletto Rettore in Villa di Chiesa pel Comune Pisano, giura di non essere fra quelli, ai quali secondo li Ordinamenti di Pisa non era lecito assumere tale officio; e che eserciterà la Rettoria bene e lealmente, custodirà pel Commune di Pisa Villa di Chiesa e i suoi fortalizii, e si sottoporrà alle pene alle quali venisse condannato dal suo Modulatore; e di tutto ciò dà pagatori ..... *col.* 345

VI (Supplemento).

1314, 21 novembre.

Fra Enrico, Maestro dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, col consenso del suo Capitolo, rimosso dalla Rettoria dell'Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa fra Meo prete, gli nomina a successore fra Gherlo notajo; e questi promette reverenza ed obedienza nelle cose spirituali e nelle temporali al Maestro dell'Ospedale Nuovo di Pisa, e giura di amministrare bene e lealmente i beni dell'Ospedale di Santa Lucia, e di non alienarli senza il consenso del Maestro dell'Ospedale di Pisa..... » 1071

VII (Supplemento).

1314, dicembre.

Il Giudice Ugone Guitto, Rettore di Villa di Chiesa pel Commune di Pisa, richiesto dalle parti, visti i privilegi concessi all'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, emette il parere, che il Rettore dell'Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa, dipendente dall'Ospedale Nuovo di Pisa, aveva diritto, per sè e per mezzo de' suoi sacerdoti, di amministrare i sacramenti alle persone appartenenti a detto Ospedale o in esso ricoverate, e di sepelirle nel proprio cimitero; relativamente a tutte le altre persone in Villa di Chiesa tale diritto competere esclusivamente al Rettore della Chiesa Parochiale di Santa Chiara, o a' suoi aventi causa; potere tuttavia sepelirsi nel cimitero dell'Ospedale le persone che ciò avessero domandato, dandosi dall'Ospedale di Santa Lucia alla Chiesa di Santa Chiara la metà dell'offerta..... » 1073

IX.

1315, 8 aprile.

Alcuni cittadini di Pisa e alcuni borghesi di Villa di Chiesa fanno compagnia per un anno, per vendere mercatanzie in una bottega nella casa di Baldino Mosca di Ventura in Villa di Chiesa, dandone l'amministrazione e il governo a l'uno di essi, Baldino Vanni di Vanni da Signa, abitatore di Villa di Chiesa..... » 349

VIII (Supplemento).

1316, 25 novembre.

Il Consiglio del Senato e della Credenza in Pisa ordina, che le controversie tra il Commune di Pisa e i conti Raineri e Gherardo di Donoratico, per le possessioni e diritti di questi in Sardigna, si definiscano secondo giustizia dai Castellani e dal Giudice di Castello di Castro .... *col.* 1076

IX (Supplemento).

1317, 9 marzo.

Frate Enrico, Maestro dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, col consenso del suo Capitolo, a nome di detto Ospedale dà in affitto per due anni, e per l'annua pigione di 50 fiorini d'oro, a Bonaccorso cognominato Coscio, quale procuratore di Giacomo cognominato Puccio del fu Boninsegna, la terza parte, o più o meno, appartenente a detto Ospedale, della fossa detta « Giumentaria » in Monte Barlao nel territorio di Villa di Chiesa..... » 1077

X (Supplemento).

1317, 25 ottobre.

Frate Enrico, Maestro dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, col consenso del suo Capitolo, nomina fra Rainerio del fu Benvenuto a procuratore di detto Ospedale in Sardigna, ad accettare cose e persone che vi si offerissero all'Ospedale Nuovo di Pisa, e farli partecipi delle indulgenze e benefizii concessi a detto Ospedale; con facoltà inoltre di nominare un nuovo Rettore dell'Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa..... » 1079

XI (Supplemento).

1317, 25 ottobre.

Frate Enrico, Maestro dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, col concorso del suo Capitolo, nomina a Rettore dell'Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa fra Rainerio del fu Benvenuto, rimossine tutti i precedenti Rettori. » 1080

X.

1318, 3 gennajo.

Gli Anziani del Popolo Pisano eleggono ser Urbano da Cingolo a Sindaco e Modulatore in Sardigna in luogo di Manente da Fuligno defunto; le carte del quale vennero sigillate, e deposte presso Bacciameo Lamberti, Camerlingo in Villa di Chiesa » 351

XI.

1318, 4 gennajo.

I Savii nominati dagli Anziani del Popolo Pisano

Digitized by Google

prescrivono, che, annullate le proibizioni e condanne pronunciate da ser Urbano officiale pel Commune di Pisa in Castello di Castro, sia lecito alla Università ed agli abitanti di Villa di Chiesa di comperare frumento ed orzo nel Giudicato di Cagliari, e trarne anche di oltremare, da sbarcarsi alla Lappola di Castello di Castro. E che i Rettori e Giudice di Villa di Chiesa definiscano la questione del prezzo di un cavallo, che Pericciolo detto Cagnasso Pagano, stato ambasciatore per Villa di Chiesa, domandava a detta Villa ..... *col.* 352

XII.

1318, 26 maggio.

L'ambasciatore di Villa di Chiesa avendo mosso querela contro il modo tenuto da ser Urbano Modulatore in Sardigna nell'accertare il piombo e la galena, sui quali era dovuto il diritto al Commune di Pisa: i Savii deliberano, doversi sospendere la decisione fino al ritorno di ser Urbano..... » 355

XIII.

1319, 17 marzo.

Ordine di pagamento di cinquanta libre di denari pisani minuti in favore di Bacciameo da Cascina, già sbandito per omicidio in 2000 libre di denari pisani, essendo Rettori in Villa di Chiesa Branca Vaccatella e Cittadino da Colle.... » 356

XIV.

1319, 11 aprile.

Ordine di pagamento del salario e mercede di tre giorni a Benvenuto da Vico, andato a Porto Pisano a cercarvi i sergenti di Castello di Castro e di Villa di Chiesa..... » ivi

XII (Supplemento).

1319, 15 marzo.

Quietanza a nome dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa per 50 fiorini d'oro pagati da Bonaccorso cognominato Coscio, quale procuratore di Giacomo cognominato Puccio, del fu Boninsegna, per un anno di pensione scaduta per allogazione di un terzo, o più o meno, della fossa detta « Giumentaria », appartenente a detto Spedale..... » 1082

XIII (Supplemento).

1320, 21 e 29 aprile.

Il senato di Pisa stabilisce e il popolo approva nuove pene contro quelli che si rendessero rei di galica, ossia fallimento doloso; e che si debba procedere non ostante qualunque Capitolo contrario del Breve di Villa di Chiesa, o del Commune di Pisa..... *col.* 1083

XIV (Supplemento).

1321, 29 gennajo.

Guidone Martello da Pisa, e Mondino da Calci da Castello di Castro, danno quietanza a Vanni Carratella, quale Procuratore di Barone da Samminiato, per tutto ciò ch'esso Barone doveva loro in ragione della compagnia tra loro contratta per l'esercizio di due forni da colare vena posti sulle acque di Villa di Prato..... » 1084

XV (Supplemento).

1321, 7 giugno.

Prete Taddeo, frate dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, alla messa solenne il dì di Pentecoste fa la richiesta dei censi dovuti all'Ospedale di Pisa dalle Chiese ed Ospedali suoi dipendenti, fra i quali l'Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa..... » 1086

XV.

1322, 1-8 marzo.

Rainero Tempanelli, Giovanni Tegrini, e Salinguerra da Ripafratta, giudici a ciò nominati dagli Anziani del Popolo Pisano, dichiarano essere fatta contro ragione e non valere la nomina di Simone Ropa a notajo dei Capitani di Castello di Castro e di Villa di Chiesa... » 357

XVI.

1322, 15 marzo.

Non potendo il Commune di Pisa, per difetto di pecunia, armare due galee di scorta al galeone destinato a condurre i nuovi officiali in Castello di Castro e in Villa di Chiesa, si stabilisce, che l'anno di questi decorra soltanto dal giorno che potranno entrare in officio..... » 359

XVII.

1322, 3 aprile.

Gli Anziani del Popolo Pisano stabiliscono, che i Castellani di Castello di Castro, i quali erano per recarsi in Sardigna, vi debbano definire una questione insorta per la proprietà di un salto tra la Villa di Giandelli di Sigerro, soggetta alla Rettoria di Villa di Chiesa, e il Commune di Domusnovas..... » 361

XVIII.

1322, 15 aprile.

Gli Anziani del Popolo Pisano ordinano, che i Camerlinghi in Castello di Castro comperino 600

Digitized by Google

sporte di pece per fornire Castello di Castro e Villa di Chiesa; e che i Castellani di Castello di Castro permettano ai nobili Pisani di dimorarvi ..... *col.* 362

XIX.

1322, 26 aprile.

Gli Anziani del popolo Pisano ordinano ai Camerlinghi di pagare tre mesi di soldo ai capitani ed ai balestrieri che si spedivano in Sardigna alla custodia di Castello di Castro e di Villa di Chiesa..... » 363

XVI (Supplemento).

1322, 30 maggio.

Richiesta dei soliti censi, fatta il dì di Pentecoste a nome dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa alle Chiese ed Ospedali suoi dipendenti, fra i quali l'Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa..... » 1088

XX.

1322, 20 agosto.

Apoca di Enrico di Giacomo, merciajuolo, a nome de' suoi pupilli figliuoli di Ghele di Giovanni sellajo, in favore di Puccio Pucchino, abitanti tutti in Villa di Chiesa; il quale Puccio, a nome e con denaro di Banduccini Garfagnini, abitante in Castello di Castro, pagava lire 152 soldi 17 denari 10 di denari aquilini minuti, che il Banduccini riteneva appartenenti al detto Giovanni Ghele..... » 366

XXI.

1323, 11 giugno.

I Capitani di guerra in Villa di Chiesa pel Commune di Pisa scrivono agli Anziani, e al conte Rainero di Donoratico Capitano generale, come l'Armata Aragonese, di circa cento vele, si trovava nelle vicinanze di Oristano, d'onde era per muovere verso il porto di Palmas nel Sulcis o verso Castello; e che il Giudice d'Arborea con grande esercito era presso Pabillonis. La terra di Villa di Chiesa essere ben fortificata, ma abbisognare di rinforzo d'uomini e di viveri, e soprattutto che vi si mandino denari; questi si trasmettano direttamente in Villa di Chiesa, e non per mezzo dei Capitani di guerra in Castello di Castro. Soggiungono, che le genti d'arme che si trovavano in Villa di Chiesa erano animatissime alla difesa, e che coll'ajuto di Dio si aveva buona speranza di mantenere quel luogo al Commune di Pisa, a vitupero e distruzione de' suoi nemici..... » 367

XXII.

1323, 12 giugno.

Pietro di Serra, Capitano del Giudice d'Arborea, esamina intorno allo stato di difesa, nel quale si trovano Castello di Castro e Villa di Chiesa, Guiccio da Fabriano, stato intrapreso portatore della lettera dei Capitani di guerra in Villa di Chiesa al Commune di Pisa ..... *col.* 370

XXIII.

1323, 12 giugno.

Ugone Giudice di Arborea scrive all'Infante Alfonso d'Aragona, congratulandosi del suo felice arrivo in Sardigna, annunziandogli che esso pure era entrato nel territorio Cagliaritano e avanzatosi fino a Decimo, d'onde si recherà fin sotto a Cagliari a tre miglia, per vietare ai Pisani di fornirsi di biade, e per impedire le devastazioni e gli incendii; e che di là volgerebbe dove gli verrà da lui indicato. Lo eccita a marciare dal porto Sulcitano su Villa di Chiesa; gli invia alcuni Sardi devoti alla sua causa, che lo ajuteranno a trarre le popolazioni al suo partito; e gli trasmette il corriere intrapreso colle lettere dei Capitani di guerra pel Commune di Pisa in Villa di Chiesa..... » 372

XXIV.

1323, 17 giugno.

L'infante Alfonso scrive ad Ugone Giudice d'Arborea, che per insufficienza di carriaggi gli è impossibile marciare su Villa di Chiesa; che perciò manderà innanzi 300 o 400 uomini, con quanti carri potrà avere, a Villamassargia; i quali carri rifacciano più volte la strada, finchè abbiano trasportate tutte le vittuaglie occorrenti. Gli raccomanda di spedire a Villamassargia quanti carri potrà provisti delle vittuaglie che crederà più convenienti; chè dall'efficace suo concorso dipendeva il prospero esito dell'impresa... » 374

XXV.

1323, 18 giugno.

L'Infante Alfonso annunzia al suo padre Giacomo Re d'Aragona, come mosse coll'armata verso Oristano; ma che avendo incontrato un legno mandatogli dal Giudice d'Arborea per esortarlo a dirigersi verso Porto Palmas, e indi, sbarcate le genti, muovere contro Villa di Chiesa, fortemente occupata dai Pisani: seguendo il consiglio, volte le vele aveva approdato prima all'Isola di San Pietro, e poscia al Porto di Palmas; dove preso terra, aveva ricevuto l'omaggio delle ville vicine, e vi era stato raggiunto dai nunzii mandatigli dal Giudice d'Arborea, dai quali era stato informato delle cose di Villa di Chiesa e di Ca-

Digitized by Google

stello di Castro. Non aversi sentore di ajuti che venissero al nemico; ma che ancora non aveva potuto muovere contro Villa di Chiesa, per difetto di carri per le vettovaglie. Non avere trovato l'aria tanto malvagia quanto narrava la fama, e dirsi ancora migliore nelle parti di Villa di Chiesa. Avere rimandato il nunzio speditogli da Gantino di Sassari; e spedito navi a Re Federico, per portarne le vittuaglie da lui apparecchiate. Soggiunge, non avere ancora visto il Giudice d'Arborea, nè Branca Doria o Barnaba Doria; ma che il Giudice fra breve lo raggiungerebbe presso Villa di Chiesa, e vi tratterebbero di ogni cosa occorrente ..... *col.* 376

XXVI.

1323, 12 ottobre.

L'Infante Alfonso, dal campo sotto Villa di Chiesa, fa noto ad Ugone Giudice d'Arborea, essergli stato annunziato che presso Capo Carbonara eransi viste quaranta galee, che si presumevano nemiche; avere perciò proveduto, che ovunque si volgessero fossero combattute e distrutte; stesse egli pure in sull'avviso, e si preparasse a combatterle » 379

XXVII.

1323, 20 dicembre.

Credenziali date dall' Infante Alfonso al nobile Francesco d'Aurats, spedito durante l'assedio di Villa di Chiesa ad Ugone Giudice d'Arborea » 380

XXVIII.

1324, 24 gennajo.

Minima di Pietro Tocchi, vedova di Peruccio Rossi, dichiara di aver ricevuto lire 50 di denari aquilini minuti dovutile da Cola di Viola, abitanti tutti in Villa di Chiesa ..... » 381

XXIX.

1324, 5 febrajo.

Giovanni di Nicola da Cisanello, notajo, e scrivano della Camera in Castello di Castro pel Commune di Pisa, fa constare per atto pubblico, che nel settembre precedente essendo stata imposta una prestanza a venti borghesi di Villa di Chiesa per impiegarne il ricavo in compra di grani, e da rimborsarsi col frutto di denari 4 per libra al mese per mezzo del prodotto della vendita di detti grani, ed il denaro ritrattone essendo stato invece convertito nella paga delle masnade a cavallo che difendevano Villa di Chiesa: i Rettori e Capitani di guerra in Villa di Chiesa pel Commune di Pisa avevano ordinato, che i mutuanti potessero farsi pagare le somme imprestate ed il frutto, o in Pisa o in Castello di Castro, dei beni del Commune di Pisa ... » 382

XXX

1324, 7 febrajo.

Neri di Bonnuccio, correggiajo, abitatore e borghese di Villa di Chiesa, cede pel prezzo di lire 7 e soldi 11 di denari aquilini minuti a Nuto di Cino da Driana, esso pure abitatore e borghese di Villa di Chiesa, le ragioni ed azioni che aveva contro Banduccio Garfagnino e Guidone Cinquino ..... *col.* 384

XXXI.

1324, 7 febrajo.

Ugone Giudice d'Arborea scrive a Giacomo Re d'Aragona, come a' dì 7 febrajo i Pisani che difendevano Villa di Chiesa, costretti dalla fame, avevano reso sè e la terra all'Infante Alfonso, salve le cose e le persone, e sperava che fra breve tempo se gli sarebbe sottomesso tutto il Regno di Sardigna; e ch'egli intendeva di far ritorno ad Oristano, dove attenderebbe gli ordini suoi e dell'Infante ..... » 385

XXXII.

1324, 13 febrajo.

L'Infante Alfonso fa sapere ad Ugone Giudice di Arborea, come, lasciata l'Infanta Teresa e un forte presidio in Villa di Chiesa, egli moveva all'assedio di Castro di Cagliari. Gli chiede denari per le paghe promesse ai soldati, e che fornisca di viveri Villa di Chiesa ..... » 386

V (Appendice).

1324, 26 marzo.

*Ordinamenti sulle argentiere e ramiere nel territorio del contado e giurisdizione di Siena .. » 254

XXXIII.

1324, 5 maggio.

Nuto di Cino da Friana, cittadino Pisano, già borghese di Villa di Chiesa, dichiara di aver ricevuto da Banduccio Garfagnini e da Guidone Cinquino 7 lire e 11 soldi di denari aquilini piccoli, ch'essi avevano avuto dal Camerlingo in Castello di Castro pel Commune di Pisa; al quale Commune erano state prestate in Villa di Chiesa da Neri Corregiajo, che poi aveva ceduto i suoi diritti al detto Nuto. ..... » 387

XXXIV.

1324, 16 maggio.

Puccio Pichino, cittadino Pisano, già borghese di Villa di Chiesa, dichiara di aver ricevuto da Guidone Cinquini e da Banduccio Garfagnini, cittadini Pisani, tutte le somme che detto Puccio

Digitized by Google

in Villa di Chiesa aveva imprestato al Commune di Pisa ..... *col.* 389

XXXV.

1324, 3 dicembre.

Estratto dal testamento di Barone del fu Berto da Samminiato ..... » 390

XXXVI.

1324, 12 dicembre.

Per ordine degli Anziani del Popolo Pisano vengono communicati a Giovanni Moscerifo, già Camerlingo pel Commune di Pisa in Villa di Chiesa, alcuni libri a questo necessarii per la resa dei conti ..... » 394

XXXVII.

1324, 26 dicembre.

Gli Anziani del Popolo Pisano ordinano, che venga pagato agli eredi di Pietro de' Rustici di Samminiato, gia banderajo pel Commune di Pisa in Sardigna, il soldo di quanto gli era dovuto per lui e pe' suoi cavalieri pel servizio fatto durante l'assedio di Villa di Chiesa; più il prezzo di due cavalli ammazzati e dati a mangiare durante l'assedio, e di uno imprestato, e stato ucciso in guerra sotto Castello di Castro..... » 395

XXXVIII.

1325, 28 febrajo.

Iscrizione posta sull'Architrave della porta del Castello di Salvaterra ..... » 396

XXXIX.

1325, 19 marzo.

Estratto dell'inventario dei beni mobili ed immobili e dei redditi esistenti nell'eredità di Barone di Betto da Samminiato ..... » 397

XL.

1325, 28 maggio.

Istruzioni dell'Infante Alfonso a Pietro di Libiano e ad Ansaldo da Caciano, Amministratori Generali delle Regie entrate in Sardegna, intorno a varie cose relative al loro officio, tra le quali la spesa delle fortificazioni dei Castelli di Bonvicino e di Villa di Chiesa ..... » 401

XVII (Supplemento).

1326, 9 giugno.

Giacomo di Vanni Pino, giudice onorario e notajo, fa fede che sui registri dell'esattore della prestanza di lire 5000 imposta a 200 borghesi di Villa di Chiesa Vanni Baroncepto era notato per lire 50 e soldi 15, e sulla prestanza di 300 e più lire imposta a 25 borghesi di Villa di Chiesa era notato per lire 4 e soldi 19; le une e le altre state da lui pagate per conto della compagnia della bottega che amministrava . *col.* 1089

1327.

Breve di Villa di Chiesa ..... » 1
Libro Primo ..... » 25
Libro Secondo ..... » 85
Libro Terzo ..... » 123
Libro Quarto ..... » 181

XLI.

1327, 8 giugno.

L'Infante Alfonso d'Aragona approva e conferma il Breve di Villa di Chiesa ..... » 402

XLII.

1328, 17 giugno.

L'Infante Alfonso commette a Guglielmo de Cervellon Governatore, e agli Amministratori Generali in Sardegna, e ai Camerlinghi in Villa di Chiesa, la decisione sulla domanda della Città di Cagliari, che la metà dell'argento che si colava nei forni di Villa di Chiesa fosse portato a Cagliari, e vendutovi al prezzo che avrebbe valuto ridotto a moneta, dedotte le spese.. » 403

XLIII.

1328, 17 giugno.

L'Infante Alfonso ordina agli Amministratori Generali delle Regie entrate in Sardegna, che sulle lire mille di alfonsini minuti, state promesse dall'Università di Villa di Chiesa in occasione del matrimonio della sua figliuola Costanza col re di Majorca, impieghino soldi 13333 e denari 4 nelle opere del Castello di Salvaterra..... » 404

XLIV.

1328, 17 giugno.

L'Infante Alfonso prescrive al Governatore Generale in Sardegna, che, accordatosi coi giurati e coi probi uomini di Villa di Chiesa, ponga rimedio alla consuetudine, o più veramente rapina intolerabile, per la quale coloro che altrove avessero contratto debiti non erano in Villa di Chiesa costretti al pagamento. E che scriva al Giudice di Arborea, affinchè gli abitanti di Castello di Castro godano franchezza presso di lui, come tutti la godevano in Castello di Castro ..... » 405

Digitized by Google

VI (Appendice).

1328.

*Distinzione Quarta del Costituto di Massa, contenente gli Ordinamenti sull'arte della ramiera e dell'argentiera ..... *col.* 258

XLV.

1331, 11 marzo.

Estratti relativi a Villa di Chiesa da un diploma generale di Alfonso Re d'Aragona all'Amministratore Generale delle entrate e diritti regii in Sardegna ..... » 406

XLVI.

1331, 9 ottobre.

Re Alfonso prescrive, che coloro i quali commisero maleficio in Castello di Castro o nelle sue dipendenze siano presi, in qualunque parte di Sardegna si trovino, e secondo i casi condannati o dagli officiali di Castello di Castro, o dai signori del luogo dove fu commesso il maleficio: salvi tuttavia i privilegi del Breve di Villa di Chiesa ..... » 408

XVIII (Supplemento).

1331.

Fra Pietro, Maestro dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, avendo, a nome di detto Ospedale, dato in allogagione per nove anni a Ser Cecco Agliata e a Ser Colo di Viola, cittadini Pisani, l'Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa e tutte le sue entrate, nomina inoltre a sindaco e procuratore dell'Ospedale Nuovo di Pisa per l'Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa Giovanni delle Corti, Arciprete Sulcitano » 1091

XLVII.

1334, 1 novembre.

Estratti di un'Ordinanza generale del Re Pietro di Aragona all'Amministratore Generale delle entrate e diritti regii in Sardegna ..... » 409

XIX (Supplemento).

1335, 3 aprile.

Prete Giunta del fu Mino, quale procuratore dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, dà a Gaddo del fu Cerio Patroculo, familiare di Bonifacio Conte di Donoratico, quietanza per fiorini dodici e mezzo, per metà del prezzo di allogagione di due trente della fossa detta Giumentaria in Monte Barlao ..... » 1093

XLVIII.

1335, 20 giugno.

Capitoli estratti da un'Ordinanza trasmessa da Re Pietro d'Aragena a Messer Sancio Aznarez de Arbe e a Messer Geraldo, Amministratori Generali delle entrate e dei diritti regii in Sardegna *col.* 412

XLIX.

1337, 14 gennajo.

Determinazione di salarii e di altre spese: estratto di un' Ordinanza generale di Pietro Re d'Aragona ..... » ivi

L.

1338, 6 gennajo.

Pietro Re d'Aragona decreta, che oltre i denari d'argento, che si coniavano sotto il nome di *Alfonsini minuti* in Villa di Chiesa, come luogo più adatto per la vicinanza delle miniere, si batta in Cagliari, Capo e luogo principale del Regno di Sardegna, una nuova moneta, sotto nome di *Alfonsini d'oro;* della quale stabilisce il peso, la lega ed il valore ..... » 414

LI.

1338, 22 aprile.

Pietro Re d'Aragona ordina, che i Sardi, i quali vengono ad abitare in Villa di Chiesa, non siano perciò nelle loro ville spogliati dei loro beni, salvo che espressamente ne sia stata fatta facoltà ai feudatarii nella concessione dei loro feudi » 416

LII.

1338, 22 aprile.

Re Pietro d'Aragona ordina, che il Governatore Generale e tutti gli officiali regii in Sardegna all'entrata del loro officio giurino di non violare i privilegi di Villa di Chiesa ..... » 417

LIII.

1338, 22 aprile.

Pietro Re d'Aragona ordina al Governatore Generale e agli altri officiali regii in Sardegna, di giurare l'osservanza dei privilegii di Villa di Chiesa ..... » 418

LIV.

1338, 22 aprile.

Piero Re d'Aragona concede a coloro che si recano a Villa di Chiesa, di potere durante il viaggio pascolare i loro buoi, cavalli ed altri animali nei salti e nelle foreste ..... » 419

Digitized by Google

LV.

1338, 22 aprile.

Lettera di Pietro Re d'Aragona a Gianfrido Gilabertino de Crudiliis Capitano di Villa di Chiesa, intorno alla custodia di detta Villa, e del Castello di Salvaterra ..... *col.* 420

LVI.

1338, 22 aprile.

Pietro Re d'Aragona prescrive, che i salarii degli officiali regii ed altre spese in Villa di Chiesa si traggano dai diritti che i Camerlinghi percepivano in detta Villa ..... » 421

LVII.

1338, 22 aprile.

Pietro Re d'Aragona conferma la convenzione stipulata tra l'Infante Alfonso e Villa di Chiesa, ed i privilegi da questo concessile..... » 422

LVIII.

1338, 22 aprile.

Privilegio di Pietro d'Aragona agli abitatori di Villa di Chiesa, che possano estrarre senza pagamento di dazio da Castro di Cagliari vino ed altre derrate da introdurre in detta Villa ..... » 423

LIX.

1338, 22 aprile.

Re Pietro d'Aragona ordina al Capitano di Villa di Chiesa, di non permettere che i Notari della Corte e altri esigano salarii maggiori di quelli stabiliti dal Breve ..... » 424

LX.

1338, 22 aprile.

Pietro Re d'Aragona ordina ai Camerlinghi in Villa di Chiesa, di ritenere sempre sui proventi regii un fondo di mille lire di alfonsini minuti, per pagare ai guelchi il prezzo dell'argento destinato alla zecca; ed altre mille lire per comperare frumento ed orzo ad uso degli abitatori di Villa di Chiesa, da rimborsarsi a carico di detta Villa ..... » 425

LXI.

1338, 22 aprile.

Pietro Re d'Aragona ordina, che le concessioni che si facessero contra il tenore del Breve, Statuti, privilegi ed immunità di Villa di Chiesa, non abbiano effetto, se non vengano confermate con un secondo Regio decreto ..... » 426

XX (Supplemento).

1338, 8 giugno.

Fra Pietro, Maestro dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, col consenso del suo Capitolo, nomina a procuratore dell'Ospedale in Sardigna, e particolarmente in Villa di Chiesa, nel Giudicato d'Arborea, e nel Regno di Cagliari, fra Giovanni Mannucci, e Bandino di Sanguigno ..... *col.* 1094

XXI (Supplemento).

1340, 24 gennajo.

Vertendo lite fra Lamberto del fu Barone da Samminiato, e Nicolò Peldericci notajo, stato suo tutore, per alcune possessioni in Villa di Chiesa e dintorni, cadute nell'eredità del detto Barone: detta lite viene transatta mediante lire 800 di denari alfonsini minuti e alcune altre indennità e compensi, da pagarsi da Lamberto a Nicolò Peldericci..... » 1095

XXII (Supplemento).

1340.

Fra Pietro, Maestro dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa, col consenso del suo Capitolo, nomina a Vicario della Chiesa e Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa fra Giovanni Mannucci, revocando tutti i procuratori prima nominati in Sardigna, salvo quelli di Posada. » 1100

XXIII (Supplemento).

1345, 15 maggio.

Requisizione, con minaccia delle pene spirituali e temporali, pei censi consueti non pagati all'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa dalle Chiese ed Ospedali suoi dipendenti, tra i quali l'Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa » 1101

XXIV (Supplemento).

1346, 4 giugno.

Requisizione, con minaccia delle pene spirituali e temporali, pei censi consueti non pagati all'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa dalle Chiese ed Ospedali suoi dipendenti, tra i quali l'Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa. » 1102

LXII.

1349, 17 luglio.

Re Pietro d'Aragona, esecutore testamentario del suo padre Alfonso, allegando i bisogni della finanza, e che necessità non ha legge, ordina che in caso di bisogno vengano convertiti ad uso pubblico i redditi di Villa di Chiesa e di altre

Digitized by Google

ville, che erano stati destinati ai pagamenti dei debiti di Re Alfonso ..... *col.* 427

LXIII.

1352, 20 maggio.

Capitoli relativi a Villa di Chiesa estratti da un'Ordinanza generale del Governatore di Sardegna Don Riambaldo da Corbera, colle risposte di Pietro Re di Aragona..... ..... » 428

LXIV.

1352, 6 giugno.

Pietro Re d'Aragona scrive al Governatore Generale nell'Isola, che, a motivo delle altre difficoltà nelle quali si trovava lo stato, sospendesse la guerra contro i Doria ribelli, e mantenesse tregua con essi.

E con altra lettera si avvertono il Capitano e il Camarlingo di Villa di Chiesa, di fare, se sarà necessario, coi redditi di detta Villa le provigioni occorrenti per la detta guerra. .... » 431

LXV.

1355, 1 febrajo.

Ordinamenti e privilegi varii concessi dal Re Pietro d'Aragona pel ristabilimento delle mura e torri, per la ricostruzione delle case, per la ripopolazione di Villa di Chiesa, stata incendiata e distrutta nella guerra contro Mariano Giudice di Arborea, e per l'indennità ai danneggiati .. » 432

LXVI.

1355, 1 febrajo.

Pietro Re d'Aragona ordina, in qual modo si debba provedere all'indennità agli abitanti di Villa di Chiesa, che soffersero per essersi mantenuti fedeli alla causa del Re ..... » 440

LXVII.

1355, 1 febrajo.

Pietro Re d'Aragona commette al Capitano di Villa di Chiesa, e a Pietro Corallo abitante in Castro di Cagliari, di recarsi in Villa di Chiesa per curarvi la pronta esecuzione dei due precetti precedenti » 443

LXVIII.

1355, 19 novembre.

Olfo da Procida, Governatore di Cagliari, ordina, che fino a tutto il prossimo aprile si dia esecuzione ai tre precedenti precetti in favore di Villa di Chiesa, sebbene per l'improvvisa partenza del Re non se ne fossero potuti spedire gli esemplari in forma autentica ..... » 444

LXIX.

1358, 18 maggio.

Re Pietro d'Aragona rinnova e conferma l'approvazione del Breve di Villa di Chiesa fatta dall'Infante Alfonso d'Aragona ..... *col.* 448

LXX.

1358, 18 maggio.

Re Pietro d'Aragona rinnova e conferma il privilegio, col quale aveva prescritto, che il Governatore Generale e tutti i Regii officiali in Sardegna alla entrata del loro officio giurassero di non violare i privilegi di Villa di Chiesa.. » 450

LXXI.

1358, 18 maggio.

Re Pietro rinnova e conferma l'ordine dato al Governatore Generale e agli altri officiali Regii in Sardegna, di giurare l'osservanza dei privilegi di Villa di Chiesa ..... » 451

LXXII.

1358, 18 maggio.

Pietro Re d'Aragona rinnova e conferma la Carta, colla quale aveva prescritto, che i Sardi che si recassero ad abitare in Villa di Chiesa non venissero perciò nelle loro ville spogliati dei loro beni, salvo che espressamente ne fosse stata fatta facoltà ai feudatarii nella concessione dei loro feudi..... » 452

LXXIII.

1358, 18 maggio.

Re Pietro d'Aragona rinnova e conferma gli ordini dati a Gianfrido Gilabertino de Crudiliis Capitano di Villa di Chiesa, relativamente alla custodia di detta Villa, e del Castello di Salvaterra ..... » 453

LXXIV.

1358, 18 maggio.

Pietro Re d'Aragona rinnova e conferma l'ordine dato, che i salarii dei Regii officiali ed altre spese in Villa di Chiesa si dovessero trarre dei diritti, che i Camerlinghi percepivano in detta Villa » 454

LXXV.

1358, 18 maggio.

Pietro Re d'Aragona rinnova e conferma il privilegio, col quale confermava la convenzione stipulata tra l'Infante Alfonso e Villa di Chiesa, e gli altri privilegi da questo concessile .. » 455

Digitized by Google

LXXVI.

1358, 18 maggio.

Pietro Re d'Aragona rinnova e conferma l'ordine ai Camerlinghi di Villa di Chiesa, di ritenere sempre sui proventi Regii un fondo di lire mille di alfonsini minuti per pagare ai guelchi il prezzo dell'argento destinato alla zecca; ed altre mille lire per comperare frumento ed orzo ad uso degli abitatori di Villa di Chiesa, da rimborsarsi a carico di detta Villa ..... *col.* 456

LXXVII.

1358, 16 maggio.

Pietro Re d'Aragona rinnova e conferma l'ordine dato al Capitano di Villa di Chiesa, di non permettere che i notari della Corte o altri esigessero salarii maggiori di quelli stabiliti dal Breve » 457

LXXVIII.

1358, 18 maggio.

Pietro Re d'Aragona rinnova e conferma il privilegio concesso a Villa di Chiesa, che i suoi abitanti possano estrarre senza pagamento di dazio da Castro di Cagliari vino ed altre derrate da introdurre in Villa di Chiesa..... » 458

LXXIX.

1358, 18 maggio.

Pietro Re d'Aragona rinnova e conferma quanto aveva ordinato, che le concessioni Regie contrarie al tenore del Breve, degli Statuti, privilegi ed immunità di Villa di Chiesa, non avessero effetto, se non venissero confermate con un secondo decreto ..... » 459

LXXX.

1358, 25 maggio.

Pietro Re d'Aragona rinnova e conferma il privilegio concesso a Villa di Chiesa, che a quelli che vi si recassero fosse lecito durante il viaggio pascolare i loro buoi, cavalli ed altri animali nei salti e nelle foreste..... » 460

LXXXI.

1359, 30 gennajo.

Lettera del Re Pietro d'Aragona al Governatore del Capo di Cagliari e Gallura, contenente provedimenti varii intorno agli officiali della zecca di Villa di Chiesa ..... » 461

LXXXII.

1359, 1 febrajo.

Pietro Re d'Aragona conferma i provedimenti che aveva presi e quelli che fosse per prendere il Governatore Olfo da Procida, relativamente alla zecca di Villa di Chiesa, e agli officiali di detta zecca ..... *col.* 462

LXXXIII.

1359, 1 febrajo.

Re Pietro di Aragona prescrive, che quanto si ritraesse dalle contribuzioni di Villa di Chiesa, debba spendersi in utilità di detta Villa, non ostante qualsiasi concessione o privilegio contrario ..... » 463

LXXXIV.

1360, 13 maggio.

I Consiglieri coll'Aggiunta di trenta e più borghesi di Villa di Chiesa nominano a sindaco e procuratore alle liti per detta Villa Jacobo Ormanno, abitante in Castro di Cagliari ..... » 464

LXXXV.

1361, 16 aprile.

Esimino Perez di Calatajubio, Governatore di Cagliari e Gallura, concede lo stabilimento in Villa di Chiesa di una fiera annua di venti giorni a cominciare dalla vigilia di Pentecoste, con immunità agli accorrenti ..... » 467

LXXXVI.

1361, 16 aprile.

Provedimenti varii di Esimino Perez di Calatajubio, Governatore di Cagliari e Gallura, intorno alle contribuzioni di Villa di Chiesa, Villamassargia, Conesa e Domusnovas, ed all'impiego del prodotto di dette contribuzioni in utilità di Villa di Chiesa, e nell'indennità ai danneggiati al tempo dell'assedio postole dai seguaci di Mariano Giudice d'Arborea ..... » 468

LXXXVII.

1362, 12 luglio.

Pietro Re d'Aragona concede a Raimondo Gralles la scrivania di Villamassargia, vacante per la morte di Nicolò Padoni, già abitante di Villa di Chiesa ..... » 472

LXXXVIII.

1362, 5 settembre.

Pietro Re d'Aragona commette al Governatore Generale nell'Isola di accrescere, dopo prese sommarie informazioni, la paga al portinajo di Villa di Chiesa, la quale da 72 libre d'alfonsini minuti era stata ridotta a 28 libre ..... » 473

Digitized by Google

LXXXIX.

1362, 7 ottobre.

Il Governatore Asberto Satrillas immette nell'officio della scrivania di Villamassargia Raimondo Gralles, nominato dal Re; e ordina al Capitano e al Camarlingo di Villa di Chiesa, e agli altri officiali Regii, di non turbarlo nè permettere che sia turbato nel godimento dei diritti appartenenti al suo officio ..... *col.* 474

XC.

1362, 15 ottobre.

Asberto Satrillas, Governatore di Cagliari e Gallura, in conformità del mandato avuto dal Re, scrive al Camarlingo di Villa di Chiesa, che il salario del portinajo di detta Villa da 28 libre sia portato a 40 libre..... » 475

XCI.

1362, 14 dicembre.

Asberto Satrillas, Governatore di Cagliari e Gallura, commette a Pietro Bordonerio e a Galvano Ribalta d'immettere nell'officio di Camarlingo di Villa di Chiesa Pietro Bartolomeo, rimovendone Francesco Geraldo, già dal Re stato sospeso pe' suoi demeriti.

E con altra lettera commette agli stessi, di dare il maestratico della moneta di Villa di Chiesa a Bernardo Corderes di Barcellona, al quale era stato concesso con Carta Reale.. » 476

XCII.

1362, 16 dicembre.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina a Pietro Saraga, Raccoglitore generale delle imposizioni in Villa di Chiesa e nelle ville soggette alla sua Capitania, che debba ammettere a scarico di Giorgio Libxi, compratore delle imposte di Villamassargia, 15 libre da lui pagate ai Consiglieri di Villamassargia per concessione fattane dal Governatore Eximino Perez di Calatajubio per supplire ai bisogni di detta Villa; come alcuna volta erasi praticato con Villa di Chiesa... » 477

XCIII.

1362, 21 dicembre.

Il Governatore Asberto Satrillas commette a Pietro Martiniç de Serassa, Capitano di Villa di Chiesa, di curare che da Pietro Serassa venga nominato, e in difetto di nominare, alcuna persona idonea a tenere la scrivania di Villamassargia durante l'inquisizione contro Angelo De Val, che teneva tale uffizio per Raimondo de Granilles » 480

XCIV.

1363, 11 gennajo.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina a Bontuto Xehi, borghese di Villa di Chiesa, e curatore degli eredi di Andrea Gambarini, di differire fino al prossimo arrivo in Villa di Chiesa di esso Governatore ad agire in giudizio contro alcuni debitori di detto Andrea Gambarini.. *col.* 481

XCV.

1363, 4 febrajo.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina al Camerlingo di Villa di Chiesa, di pagare, sullo stipendio dovuto a Ferrandello da Tarraçona guardiano delle porte di Villa di Chiesa, quanto da questo era dovuto a Bernardo Martin, abitante di detta Villa e monetiere nella zecca, che per mandato di Ferrandello ne aveva fatto le veci..... » 482

XCVI.

1363, 4 febrajo.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina a Pietro Bartolomeo, Camerlingo in Villa di Chiesa, di pagare a Pietro Çalom, stato alcun tempo incaricato di aprire e chiudere la porta detta di Monte Barlau, 9 libre 6 soldi e 8 denari di alfonsini minuti, dovutigli di suo salario; ed a Domenico Aragones, stato incaricato della custodia della porta di Sant'Antonio, e alcun tempo di quella di Monte Barlau, 16 libre, dovutegli per simile titolo ..... » 483

XCVII.

1363, 4 febrajo.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina a Pietro Bartolomeo, Camerlingo in Villa di Chiesa, di pagare a Francesco Calveti, Capellano della Chiesa della Trinità nel Castello di Salvaterra, lo stipendio dovutogli, poichè in quella chiesa si celebravano le funzioni religiose per l'anima di Re Alfonso » 484

XCVIII.

1363, 4 febrajo.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina, che da quanto era dovuto a Francesco Calveti, beneficiario della Chiesa di Santa Eulalia nel Castello di Salvaterra, si deducano, e si paghino a prete Giovanni Navarro, 20 libre di alfonsini minuti dovutegli dal Calveti per mercede pattuita pel servizio fatto in sua vece in quella chiesa.. » 485

XCIX.

1363, 6 febrajo.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina a tre borghesi di Villa di Chiesa, che con piena autorità e in via sommaria giudichino intorno alla do-

Digitized by Google

manda di danni mossa contro En Pietro Martiniç di Serassa, Capitano di detta Villa, da Jacopo di Lipo, per fuoco messo nel salto di Bangiargia, e che di là si era esteso a danno della vigna di detto Jacopo ..... *col.* 486

C.

1363, 6 febrajo.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina a Francesco Geraldi, già Camerlingo in Villa di Chiesa, di pagare sui denari del Re che rimanevano in sue mani, a Pietro Martiniz di Serassa, Capitano in Villa di Chiesa, quanto gli era dovuto pel suo stipendio, e pel soldo dei cavalli armati tenuti in ragione del suo officio ..... » 487

CI.

1363, 6 febrajo.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina al Camerlingo in Villa di Chiesa, di pagare a Geraldo Pomar lo stipendio di giorni ventisei, durante i quali aveva esercitato in detta Villa l'officio di Procuratore Fiscale ..... » 488

CII.

1363, 6 febrajo.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina al Camerlingo in Villa di Chiesa, di pagare a Guglielmo d'Orriols lo stipendio dovutogli, come Castellano del Castello di Salvaterra ..... » 489

CIII.

1363, 6 febrajo.

Il Governatore Asberto Satrillas certifica, come Francesco Geraldi, già Camerlingo in Villa di Chiesa, aveva speso 18 libre di alfonsini minuti in fondere due campane del Castello di Salvaterra, invece di altre due state ridotte a moneta a richiesta dei Regii Officiali; e ordina che di tale somma gli sia dato credito ne' suoi conti . » 490

CIV.

1363, 6 febrajo.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina a Ferdinando de Astia, notajo del Camerlingo in Villa di Chiesa, di communicare a Francesco Geraldi, già Camerlingo in detta Villa, le carte relative all'officio da lui esercitato; e di trasmettere inoltre le carte dei proprii conti al Maestro Razionale, affinchè possano essere confrontate coi conti del Geraldi ..... » 491

CV.

1363, 6 febrajo.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina al Capitano di Villa di Chiesa o al suo Luogotenente, di pagare a Monna Fiore, vedova di Tomeo dell'Astia borghese di Villa di Chiesa, quanto le era tuttavia dovuto sulla indennità stata assegnata al detto Tomeo sui beni dei ribelli . .... *col.* 491

CVI.

1363, 27 febrajo.

Il Governatore Asberto Satrillas prescrive, che fino a tutto giugno prossimo non si dia corso alla causa degli eredi di Andrea Gambarini contro alcuni abitanti di Villa di Chiesa; e che prima di detto termine l'Università di Villa di Chiesa, o i suoi Consiglieri, o altra persona obligata in di lei nome, non siano citati in giudizio per debiti anteriori alla ribellione dei Sardi... » 493

CVII.

1363, 27 febrajo.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina al Camerlingo in Villa di Chiesa, che debba convertire negli usi dell'argentiera, sotto le clausole e cautele espresse nel privilegio Reale, tutte le somme che rimarranno dopo eseguite le paghe dei Regii officiali e le altre spese occorrenti ..... » 494

CVIII.

1363, 27 febrajo.

Il Governatore Asberto Satrillas prescrive, che il Capitano di Villa di Chiesa o il suo Luogotenente costringano Bernardo Solerii vicario di Villamassargia e Angelo De Vall suo notajo a pagare ad Oliveto di Oliveto, metà caduno, libre 7 e soldi 10 di alfonsini minuti, per le fatiche sostenute nella inquisizione contro i detti Solerii e De Vall..... » 495

CIX.

1363, 14 aprile.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina, che le 20 libre di alfonsini minuti state per ordine di Artaldo di Pallars Governatore di Cagliari pagate da Nicolò da Campolongo Amministratore dei diritti Regii a Oliveto di Oliveto e a Giovanni de Navacchio, fuorusciti di Villa di Chiesa durante l'occupazione nemica, vengano al detto Nicolò restituite sul prodotto delle imposte destinate con Carta Reale alla indennità delle persone rimaste fedeli ..... » 496

CX.

1363, 19 maggio.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina che, salvi i diritti delle parti, l'Università di Villa di Chiesa debba far riparare l'acquedotto, sì che l'acqua

Digitized by Google

che scaturiva in una vigna presso Bangiargia, appartenente a Pietro Martiniç de Serassa Capitano in Villa di Chiesa, torni a scorrere per l'acquedotto come per l'addietro, e vada alla cisterna ed agli altri luoghi consueti; e che il detto Pietro Martiniç non debba fare a ciò opposizione: riservatogli il diritto di prendere acqua dal fonte una volta ogni settimana, purchè con ciò non s'impedisca il corso dell'acqua nell'acquedotto ..... *col.* 498

CXI.

1363, 26 maggio.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina a Pietro Bartolomei, Camerlingo in Villa di Chiesa, di pagare esattamente ai tempi debiti a Pietro Martiniç di Serassa, Capitano in Villa di Chiesa, quanto gli era dovuto in ragione del suo officio » 500

CXII.

1363, 26 maggio.

Oliveto de Oliveto, giurisperito, borghese di Villa di Chiesa, è incaricato di porre il sequestro sui beni del defunto Pietro Martiniç de Serassa, Capitano di Villa di Chiesa, e di farne l'inventario, affinchè su essi beni siano salve le ragioni dei creditori ..... » ivi

CXIII.

1363, 31 maggio.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina a Raimondo Satrillas, Capitano in Villa di Chiesa, che fra tre giorni, preso consiglio non con Oliveto de Oliveto, ma con Berengario de Astia, abbia a commettere la causa tra Neruccio Galgani e Monna Fiore moglie di Bernardo Romano ad alcun giurisperito di Cagliari non sospetto all'una delle parti ..... » 501

CXIV.

1363, 2 giugno.

Il Governatore Asberto Satrillas approva e conferma la decisione presa da Oliveto de Oliveto e da Berengario de Astia, da lui eletti a conoscere intorno alle controversie sorte tra gli operaji e monetieri della zecca di Villa di Chiesa . » 502

CXV.

1363, 7 giugno.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina al Camerlingo in Villa di Chiesa di pagare a Gondisalvo figliuolo di Pietro Martiniç de Serassa, già Capitano in Villa di Chiesa, quanto gli rimaneva dovuto fino al giorno della sua morte pel suo salario, e per lo stipendio di tre cavalli armati . » 503

CXVI.

1363, 9 giugno.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina al Camerlingo in Villa di Chiesa di pagare a Raimondo Satrillas, stato nominato Capitano di detta Villa, il suo salario, e lo stipendio per tre cavalli armati, come si pagava a Pietro Martiniç de Serassa, predecessore di detto Raimondo in quell'officio . *col.* 504

CXVII.

1363, 12 giugno.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina a Pietro Bartolomei, Camerlingo in Villa di Chiesa, di pagare a Ferdinando di Teraçona 50 libre di alfonsini minuti, invece di 40 che dapprima gli si pagavano nella sua qualità di portolano di Villamassargia; il quale aumento se gli concedeva in compenso dell'officio della Crisalia che gli si toglieva per darlo a Ferdinando Rubei già Camerlingo, ed ora nominato Vicario di Villamassargia in sostituzione di Bernardo de Soleris, che aveva rinunciato a quell'officio . . » ivi

CXVIII.

1363, 4 luglio.

Il Governatore Asberto Satrillas, ad istanza di Gondisalvo di Serassa figliuolo di Pietro Martiniç di Serassa già Capitano di Villa di Chiesa, revoca ed annulla la lettera, colla quale aveva ordinato al detto Gondisalvo di non deviare dall'acquedotto l'acqua nascente in una sua vigna presso Bangiargia..... » 506

CXIX.

1363, 11 luglio.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina al Camerlingo in Villa di Chiesa, che debba lasciare che il piombo e la galena si vendano, come fino a quel tempo erasi praticato, per mezzo di una persona eletta dai guelchi; e che se avesse ragioni in contrario, le proponesse fra giorni otto . » 508

CXX.

1363, 12 agosto.

Il Governatore Asberto Satrillas commette a Pietro Bartolomei, Camerlingo in Villa di Chiesa, di giudicare la causa di un guardiano della vigna di messer Giacomo de Astia, il quale era stato incarcerato da Oliveto de Oliveto, Luogotenente del Capitano, per aver messo fuoco in detta vigna » 509

CXXI.

1363, 11 settembre.

Il Governatore Asberto Satrillas commette a Berengario Rubeis Vicario di Villamassargia, di

Digitized by Google

spendere libre 25 di alfonsini minuti a ristorare la casa della Corte che andava in rovina; notificandogli di avere ordinato al Camarlingo di Villa di Chiesa di ammettere tale spesa nei conti di esso Vicario ..... *col.* 510

CXXII.

1363, 15 settembre.

Il Governatore Asberto Satrillas commette a Raimondo Satrillas, Capitano di Villa di Chiesa, di fare giustizia a Berengario De Ponte, un procuratore del quale, eccedendo i limiti del mandato, aveva per 16 libre di alfonsini minuti liberato Pino Pancia, che era debitore verso esso Berengario di libre 20 e più ..... » 511

CXXIII.

1363, 28 settembre.

Comita Pancia, notajo in Villa di Chiesa, avendo accusato Oliveto de Oliveto di avergli indebitamente tolto i suoi atti, libri e minutarii, il Governatore Asberto Satrillas chiede intorno ad un tal fatto spiegazione al detto Oliveto ..... » 512

CXXIV.

1363, 14 ottobre.

Il Governatore Asberto Satrillas commette al Capitano di Villa di Chiesa o al suo Luogotenente, di mettere in possesso dell'officio della fiscalia di detta Villa Sanzio di Ortico di Cagliari, stato nominato dal Re a tale officio, rimovendone Martino di Rocasen, che lo teneva per incarico del Governatore ..... » ivi

CXXV.

1365, 27 novembre.

Il Governatore Asberto Satrillas, revocando l'ordine dato da Guglielmo Ferrandes, Vicario del Castello di Cagliari, ai curatori ai beni di Giovanni de Lello da Pisa, di pagare libre 56 soldi 14 denari 3 dovute dal Lello ad alcuni borghesi di Villa di Chiesa per prezzo di galena e di piombo, ordina che detta somma sia pagata invece all'Amministratore delle entrate e diritti fiscali del Capo di Cagliari: essendo i beni di quei creditori devoluti alla Corte, per essersi quelli fatti ribelli unitamente ad altre persone di Villa di Chiesa ..... » 513

CXXVI.

1366, 5 gennajo.

Il Governatore Asberto Satrillas ordina a Domenico Cedrelles, Amministratore delle entrate e diritti Regii nel Capo di Cagliari, di pagare a Poncio Maestro lire 3 soldi 7 denari 9 di alfonsini minuti, per la sua opera e per fitto di una barca, per ricercare nell'Isola di San Pietro quattro balestrieri stati mandati a difesa del Castello di Salvaterra contro il Giudice d'Arborea, i quali venivano accusati di tentato tradimento *col.* 515

CXXVII.

1369, 30 luglio.

Pietro Re d'Aragona fa dono a Matteo Eymerich abitante in Cagliari di tutti i beni che possedeva in Sardegna Giovanni Corona di Villa di Chiesa, stato dichiarato ribelle per aver seguito le parti del Giudice d'Arborea ..... » 516

CXXVIII.

1370, 7 settembre.

Pietro Re d'Aragona nomina Arnaldo Moragues a monetario in Villa di Chiesa, ordinando al Governatore di Cagliari di immetterlo in officio appena venisse fatto di recuperare detta Villa dalle mani del Giudice di Arborea, sostituendolo a Raimondo Delorda, che aveva seguito le parti del Giudice ..... » 517

CXXIX.

1388, 9, 14 e 24 gennajo.

La città di Sassari e l'Università di Villa di Chiesa accettano e ratificano il trattato di pace tra Giovanni Re d'Aragona da una parte, ed Eleonora Giudichessa d'Arborea e il suo figliuolo Mariano dall'altra, col quale, tra le altre condizioni, si stabiliva il ritorno di Sassari e di Villa di Chiesa dalla dominazione dei Giudici d'Arborea a quella dei Re d'Aragona .... » 518

CXXX.

1391, 28 ottobre.

Giovanni di Montboy, Governatore di Sardegna, e i Consiglieri e probi uomini di Castello di Cagliari, annunziano a Messer Antonio di Podialto e a Francesco Roig, inviati al Re d'Aragona, che Sanluri e Villa di Chiesa si erano date a Messer Branca, ma che il Castello di questa era armato e provisto a buona difesa; che altri castelli erano stati resi per prezzo dai custodi, e che tutta la Gallura era ribellata; e chiedono pronto soccorso » 525

CXXXI.

1398, 12 aprile.

Martino Re di Aragona stabilisce, che, ad evitare i disturbi e i rischi di mare, gli amministratori delle Regie entrate debbano indi in poi rendere i loro conti al Luogotenente Razionale nell'Isola; eccettuatine tuttavia alcuni, tra i quali il Camerlingo e il Maestro della moneta in Villa di Chiesa, i quali vuole che continuino a rendere i conti al Maestro Razionale del Regno ». 526

Digitized by Google

SECOLO XV.

I.

1407, 14 settembre.

Ugo di Rosanes, Governatore del Capo di Cagliari e Gallura, ordina all'Amministratore delle entrate e diritti Reali in Villa di Chiesa di restituire ai loro padroni gli oggetti appartenenti a varii abitanti di detta città e dei contorni, stati presi su una nave di Barberia ..... *col.* 529

II.

1409, luglio.

Martino Re di Sicilia e Primogenito d'Aragona concede perdono, immunità ed ampii privilegi alla Università e ad alcuni borghesi di Villa di Chiesa, passata dall'obedienza di Guglielmo Visconte di Narbona Giudice d'Arborea a quella della Corona d'Aragona ..... » 530

VII (Appendice).

1414, 31 gennajo.

*Il Consiglio generale del Comune di Massa nomina Silvestro di Maestro Nicolao e Tura di Bartali a suoi procuratori, a definire o per lite o per amichevole componimento le controversie che il Commune di Massa aveva con Giovanni di Giusto da Volterra per alcune fosse site nel monte di Pozzoja ..... » 301

III.

1415, 17 aprile.

Memoriale od Istruzioni del Procuratore Regio Don Giovanni Siveller a Don Martino Sarra, stato nominato Maggiore di Porto in Villa di Chiesa » 533

IV.

1415, 19 aprile.

Don Martino Sarra, nominato Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, presta giuramento di esercitare il suo officio bene e lealmente..... » 534

V.

1415, 27 agosto.

Francesco Cusida, Porterio Regio, certifica di avere, per mandato del Procuratore Regio, ordinato a Don Raimondo Goba di consegnare i conti del Visconte Gessa, già Maggiore di Porto in Villa di Chiesa; e che, avendo lui ricusato, gli aveva rinnovato l'ordine, sotto pena di libre cento di alfonsini ..... » 535

VI.

1415, 17 settembre.

Il Procuratore Regio Pietro Segarra, dovendo recarsi in Villa di Chiesa per motivi riguardanti il Regio servizio e il tranquillo stato della città, nomina suo Luogotenente durante la sua assenza Don Francesco Bertrandi, Conservatore Generale *col.* 535

VII.

1415, 12 novembre.

Martino Sarra, Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, citato personalmente dinanzi al Procuratore Regio, si dichiara pronto a rendere i conti della sua gestione ..... » 536

VIII.

1415, 16 novembre.

Essendo da Pietro Arcivescovo di Cagliari presentata al Visconte Gessa, mercatante, abitatore di Villa di Chiesa, una lettera di Berengario Carroz Conte di Quirra, Governatore di Cagliari e Gallura, colla quale se gli ingiungeva di non molestare nel possesso della Villa di Sant'Ada nel Sulcis l'Arcivescovo di Cagliari, e che se aveva ragioni, le presentasse fra 10 giorni prossimi: il Visconte Gessa dichiara sottoporsi a detto ordine; e di quanto sopra si fa constare per atto publico ..... » 537

IX.

1417, 31 marzo.

In occcasione della nuova discesa nell'Isola di Guglielmo Visconte di Narbona, il Reggente la Procurazione Reale Giovanni Bartolomeo ordina la riparazione delle mura della Città e del Castello di Villa di Chiesa ..... » 539

X.

1418, 14 aprile.

Don Luigi de Pontos, Governatore Generale del Capo di Cagliari e Gallura, concede al Visconte Gessa, in rimunerazione dei servigi resi da lui e da' suoi antenati, e a' suoi servitori e famiglia, esenzione da ogni cavalcata o altro simile servizio che fosse ordinato dal Capitano di Villa di Chiesa ..... » 540

XI.

1418, 10 maggio.

Don Luigi de Pontos, Governatore del Capo di Cagliari e Gallura, scrive al Luogotenente del Maestro Razionale, che ne' suoi conti debba ammettere a scarico del Visconte Gessa anche lo stipendio della Capitania di Villa di Chiesa, il

Digitized by Google

quale officio cumulava con quello di Maggiore di Porto ..... *col.* 541

XII.

1418, 25 maggio.

Bartolomeo Vidal Procuratore Regio, nomina ad Armentario ed Officiale Regio nelle ville spopolate di Massargia, Domusnova, Conesa, Sorbisa, ed in tutte le altre ville e terre Reali nelle Curatorie di Sulcis e di Sigerro, il Visconte Gessa, cittadino di Villa di Chiesa; assegnandogli in compenso del suo officio, ed in pagamento di un suo credito verso la Regia Camera di lire 372 e denari 8, la metà di tutte le esazioni che farebbe per conto del Re in dette ville » 542

XIII.

1419, 2 gennajo.

Il Procuratore Regio Don Giacomo Canamas ordina a Don Marco Olzina, Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, di fare senza indugio le riparazioni necessarie al Castello ..... » 544

XIV.

1419, 12 febrajo.

Per le lunghe ribellioni e per le guerre essendo distrutta la zecca, che da tempo antico in Villa di Chiesa aveva coniato grandi quantità di moneta, Re Alfonso ordina, che nel Regno di Sardegna si stabilisca una nuova zecca; e prescrive il valore e la quantità della moneta che vi si debba battere, e il salario degli ufficiali della nuova zecca ..... » ivi

XV.

1419, 4 aprile.

Il Vicerè Don Giovanni di Corbera ordina a Don Marco Olzina, Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, di pagare a Don Guantino di Sena, Capitano del Castello, quanto gli spettava per suo salario, e per la custodia del Castello .... » 547

XVI.

1419, 19 maggio.

Don Giorgio Oliver, Luogotenente del Maestro Razionale in Sardegna, ordina a Don Marco Olzina il pagamento del salario a varii Ufficiali di Villa di Chiesa ..... » 548

XVII.

1419, 25 agosto.

Il Procuratore Regio Don Giorgio Oliver ingiunge al Visconte Gessa di pagare fra sei giorni alla Corte del Re lire ducento, delle quali lo dice rimasto in debito a varii titoli, per l'officio che aveva tenuto della Capitania di Villa di Chiesa *col.* 549

XVIII.

1419, .. dicembre.

Don Giovanni Siveller, Reggente l'officio della Procurazione Regia, ingiunge a Crescentino Cofano, stato Camerlingo in Villa di Chiesa, di rendere i conti della sua amministrazione ..... » 550

XIX.

1419, 15 dicembre.

Crescentino Cofano, abitante di Villa di Chiesa, accusato di sale frodato, promette di non allontanarsi dalle Appendici di Cagliari, e di presentarsi in casa di Giuliano Sanda ogni qualvolta ne venga richiesto ..... » ivi

XX.

1419, 21 dicembre.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Siveller ordina al Maggiore di Porto di Villa di Chiesa di pagare in quattro rate eguali a Don Luigi Aragall, Capitano e Podestà di Villa di Chiesa e delle incontrade di Sulcis e di Sigerro, lo stipendio del suo officio, in ragione di annui 240 fiorini d'oro d'Aragona ..... » 551

XXI.

1419, 23 dicembre.

Crescentino Cofano, dovendo, con licenza del Procuratore Regio, recarsi in Villa di Chiesa, promette che indi a ventidue giorni si presenterà nuovamente ad ogni richiesta di detto Regio Procuratore ..... » 552

XXII.

1419, 23 dicembre.

Don Giovanni Siveller commette a Don Luigi Aragall, Capitano di Villa di Chiesa, di restituire nel possesso della scrivania di detta Villa Donna Pau, vedova di Don Bernardo Cestani, che n'era stata spogliata da Don Pietro d'Osona .... » ivi

VIII (Appendice).

1419.

* Estratto relativo alle miniere, dallo Statuto di Massa dell'anno 1419 ..... » 303

XXIII.

1420, 11 gennajo.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Siveller ordina al Capitano e al Maggiore di Porto in Villa di

Digitized by Google

Chiesa, di permettere a Don Michele Coxo, cittadino Pisano, di lavorare in alcune miniere nelle fini di quella Città, e di proteggere lui ed i suoi, e vietare che gli si recasse impedimento *col.* 553

XXIV.

1420, 6 giugno.

Don Giovanni Siveller, Procuratore Regio, ordina al Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, di non turbare nel libero possesso delle ville di Baratoli, Bangiargia e Subisa Donna Maddalena moglie di Don Antonio Garces, la quale le possedeva come erede del suo padre Martines de Serassa, che le aveva avute per concessione del Re Pietro di felice memoria ..... » 534

XXV.

1420, 6 giugno.

Don Giovanni Siveller, Reggente l'uffizio della Procurazione Regia, ordina a Don Marco Olzina, Maggiore di Porto in Villa di Chiesa di pagare sul prodotto delle machizie al Visconte Gessa libre 50 di alfonsini, state da questo imprestate alla Regia Corte ..... » 555

XXVI.

1420, 8 agosto.

Don Pietro Rigolf, Procuratore Regio, commette al Visconte Gessa, reggente la Capitania di Villa di Chiesa, di vietare che Bernardo Sampolino, o altra persona qualsiasi, disturbi e impedisca nella coltivazione delle miniere Don Michele Coxo, e Andrea Melis, di Stampace, suo coadjutore » 556

XXVII.

1420, 22 settembre.

Don Pietro Rigolf, Reggente l'officio della Procurazione Reale, ordina a Don Marco Olzina, Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, di non far pagare in detta Città i diritti consueti per tre carri di corami, che da alcuni mercatanti di Cagliari erano stati comperati nel Sulcis per essere trasportati e venduti in Cagliari; non dovendo la merce essere sottoposta a doppio pagamento, ma questo eseguirsi nel luogo dove se ne faceva la vendita ..... » 557

XXVIII.

1421, 6 febrajo.

Alfonso Re d'Aragona concede al Visconte Gessa di Villa di Chiesa, in rimunerazione de' suoi servizii, ed ai suoi eredi ed aventi causa, in feudo, sotto certe condizioni e riserve, i salti di Montagna colle ville di Antas e Fluminimaggiore, e le ville di Gonnesa e Gulbisa nella Curatoria di Sigerro ..... » 558

XXIX.

1421, 6 febrajo.

Re Alfonso manda darsi copia al Sindaco di Villa di Chiesa dei Capitoli relativi ad essa Villa, del Parlamento Generale apertosi in Cagliari li 26 gennaio 1421 ..... *col.* 562

XXX.

1421, febrajo.

Minuta non sottoscritta di Carta del Re Alfonso, colla quale si confermano le immunità e i privilegi concessi alla Università e ad alcuni borghesi di Villa di Chiesa da Martino Re di Sicilia e Primogenito d'Aragona ..... » 565

XXXI.

1421, 8 aprile.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Siveller chiede al Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, quali siano i nuovi diritti stati imposti a quella Città da Don Berengario Carroç conte di Quirra, e da Simone Roig suo Luogotenente ..... » 566

XXXII.

1421, 15 aprile.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Siveller, a richiesta della Città di Villa di Chiesa, ordina al Maggiore di Porto di non esigere i diritti stativi imposti dal Conte di Quirra, ed aboliti con Capitolo di Corte approvato da Re Alfonso .. » 567

XXXIII.

1421, 6 maggio.

Don Giovanni Siveller, Procuratore Regio, ingiunge al Visconte Gessa, Luogotenente del Capitano di Villa di Chiesa, di restituire un Moro che possedeva, il quale apparteneva al Re, essendo fuggito da una galeotta di Mori stata presa dalle galere del Re ..... » 568

XXXIV.

1421, 10 maggio.

Don Giovanni Civeller, revocando l'ordine dato poco prima al Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, di non esigere i diritti anticamente imposti, ma di trasmettergliene soltanto nota per iscritto, gli ordina di esigere, sotto la sua responsabilità, i diritti medesimi, che si enumerano ..... » 569

XXXV.

1421, 6 giugno.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Civeller ordina al Maggiore di Porto in Villa di Chiesa d'im-

Digitized by Google

possessarsi del minerale, che avevano estratto dalle fosse che coltivavano, Leonardo Sampolino Pisano, e Andrea Meli di Stampace ..... *col.* 570

XXXVI.

1421, 11 giugno.

Il Procuratore Regio Giovanni Siveller, rivocando l'ordine dato, ingiunge a Marco Olzina, Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, di non molestare nell'esercizio di una sua fossa Leonardo Sampolino da Pisa ..... » 571

XXXVII.

1421, 19 luglio.

Essendo morto senza successione Don Alamanno di Montbuy, al quale il Re aveva dato in feudo parecchie ville ed altri luoghi nelle Curatorie di Sulcis e di Sigerro, il Procuratore Regio Don Giovanni Siveller ordina a Don Giovanni d'Oriola di recarsi a prendere possesso di quelle ville e luoghi in nome del Re ..... » 572

XXXVIII.

1423, 1 marzo.

Don Giovanni Siveller, Procuratore Regio, ordina a Don Gonsalvo di Carmona di pagare a Don Luigi d'Aragall, sulle entrate Regie della villa di Nurallao, la somma di 670 fiorini d'oro di Aragona, dovutigli per l'uffizio da lui esercitato di Podestà e Capitano di Villa di Chiesa . » 573

XXXIX.

1423, 18 agosto.

Bando in Villa di Chiesa a nome del Procuratore Regio, prescrivente la denunzia di tutti i beni immobili gravati di censo alla Regia Corte, che si possedessero nel Capo di Cagliari e di Gallura, e ciò sotto pena della perdita di detti beni ..... » 574

XL.

1423, 3 settembre.

Don Nicolò Rigolf, Procuratore Regio, avendo sospeso dalla carica di Maggiore di Porto in Villa di Chiesa Don Marco Olzina, incarica di farne le veci Don Crescentino Cofano, abitante in detta Villa ..... » 575

XLI.

1423, 5 settembre.

Il Procuratore Regio Don Nicolò Rigolf ordina a Don Marco Olzina, quantunque sospeso dalla Maggioria di Porto in Villa di Chiesa, di pagare coi denari del Re che erano presso di lui il soldo delle compagnie che guardavano il Castello ..... *col.* 575

XLII.

1425, 17 febrajo.

Il Procuratore Regio permette a Michele Campo, detto Sanguinao, abitatore in Villa di Chiesa, di caricare nei mari d'Oristano grano appartenente al Marchese, e trasportarlo a Barcellona, denunziando detto grano, ovvero pagandone al Procuratore Regio il diritto di tratta ..... » 576

IX (Appendice).

1425, 4 marzo.

* Il Comune di Massa dà in locazione per diciannove anni a Gentile, Mercatante e Salvatico, figliuoli del fu Giovanni di Giusto da Volterra, alcune fosse site nel monte di Pozzoja, coll'obbligo di porle a coltura fra lo spazio di due anni, e di pagare di fitto l'ottava parte del prodotto ..... » 303

XLIII.

1428, 21 aprile.

Per la morte di Don Berengario Carroç Conte di Quirra essendosi resa vacante la Capitania e la Castellania di Villa di Chiesa, statagli concessa a vita dal Re, e con essa i varii uffizii da quella dipendenti, Don Francesco Carbonel, Luogotenente di Don Giovanni di Montalbano Procuratore Regio, togliendo la Maggioria del Porto o Camerlingato a Marco Olzina, al quale era stata commessa dal Conte di Quirra, la concede al Visconte Gessa, cogli utili ed emolumenti consueti » 577

XLIV.

1428, 10 giugno.

Rimosso dall'officio di Camerlingo e Maggiore di Porto in Villa di Chiesa il Visconte Gessa, che per le molte altre occupazioni non poteva attendere al suo uffizio, il Procuratore Regio Don Francesco Carbonel nomina a farne le veci Don Guantino Cannes, cittadino di Villa di Chiesa, col salario ed emolumenti consueti pagarsi per quell'ufficio ..... » 578

XXV (Supplemento).

1429, 20 giugno.

Comita del fu Giuliano Gaddules di Oristano, domiciliato a Sassari, è nominato procuratore dell'Ospedale Nuovo della Misericordia di Pisa per le cose di Sardigna, per ricuperarvi i diritti e le possessioni di detto Ospedale, e particolarmente quelle appartenenti all'Ospedale di Santa Lucia in Villa di Chiesa ..... » 1103

Digitized by Google

XLV.

1430, 3 aprile.

Il Procuratore Regio ordina, che nulla venga innovato nella esazione dei diritti che si pagavano in Villa di Chiesa, non ostante qualunque ordine contrario del Capitano di Villa di Chiesa o di altra persona qualsiasi; da lui solo o dal suo Luogotenente dipendendo quanto riguardava le regalie del signor Re ..... *col.* 579

XLVI.

1430, 10 agosto.

Il Procuratore Regio ordina al Camerlingo in Villa di Chiesa, che permetta al Visconte Gessa, Capitano di detta Città, l'estrazione dalle saline di Villa di Chiesa di dieci carra di sale immuni da ogni diritto ..... » 580

XLVII.

1431, 30 giugno.

Don Giovanni di Montalbano, Procuratore Regio, ordina a Guantino Meloni, nella sua qualità di Curatore dei figliuoli di Antonio Lutxi, di non turbare i fratelli Antonio e Michele Cannas nel possesso di un forno da colar vena e di un antico monumento in Villa di Chiesa, che a questi spettavano per cessione fattane al loro avo da Don Pietro di Torelles, in ricompensa di avere custodito e difeso il Castello contro Leonardo Cubello Giudice d'Arborea ..... » ivi

XLVIII.

1432, 6 febrajo.

Don Giovanni da Montalbano, Procuratore Regio, permette a Isach Isbili e Brona Cap, Giudei, di cercare tesori e monete nascoste; a condizione che, se ne trovino, la metà appartenga al Re, e l'altra sia lasciata agli scopritori ..... » 581

XLIX.

1432, 20 giugno.

Re Alfonso ordina, che, sotto pena della sua indegnazione e di mille libre d'oro, nessuno si attenti di violare le immunità e i privilegi di Villa di Chiesa ..... » 583

L.

1433, 20 gennajo.

Memoria di spesa fatta per ristorare la casa del Consiglio e l'Ospedale di Villa di Chiesa .. » 584

LI.

1433, 13 febrajo.

Antonio Lotlo, Canonico e Vicario Generale della Diocesi Sulcitana, invitato da lettera del Re al Vescovo, e dal Regio Procuratore Don Giacomo De Besora, dichiara di non dissentire che quel vescovato paghi la parte statagli assegnata del donativo per le spese del matrimonio tra Donna Eleonora figliuola del Re, e Don Edoardo Primogenito del Re di Portogallo ..... *col.* 584

LII.

1434, 26 agosto.

Alfonso Re di Aragona dà a Don Giacomo di Besora, Governatore Generale in Sardegna, facoltà e mandato di vendere le ville, luoghi, incontrate e diritti Regii, al prezzo che giudicherà conveniente, con o senza facoltà di riscatto, ed alle condizioni e colle riserve in uso nelle vendite fatte dai Re suoi predecessori ..... » 586

LIII.

1435, 19 marzo.

L'Università di Villa di Chiesa e il Vescovo Sulcitano pagano la parte da loro dovuta del sussidio pel matrimonio della Regina di Castiglia, e per l'incoronazione di Alfonso Re d'Aragona » 588

LIV.

1435, 15 ottobre.

Annotazione del pagamento di lire 40, fatto dalla Città di Villa di Chiesa per le spese dell'incoronazione del Re, e pel matrimonio della Regina di Castiglia ..... » 589

LV.

1436, 10 marzo.

Il Vicerè Don Giacomo di Besora commette a Don Giacomo Canamas l'esazione delle somme, che in Villa di Chiesa e sue dipendenze erano dovute dal Clero di quella diocesi per le spese dell'incoronazione del Re, e pel matrimonio della Regina di Castiglia ..... » ivi

LVI.

1436, 18 ottobre.

Il Vicerè Don Giovanni di Besora, al quale Re Alfonso d'Aragona aveva dato facoltà e mandato di vendere le ville, luoghi e diritti regii in Sardegna, revoca ed annulla la vendita di Villa di Chiesa fatta il 25 giugno dal Re Alfonso ad Antonio di Sena Visconte di Sanluri, e vende in feudo sotto certe condizioni, tra le quali la facoltà di riscatto, la detta Villa, col suo Castello, e col territorio, pel prezzo di cinquemila fiorini d'oro d'Aragona, e sotto riserva dell' approvazione del Re, ad Eleonora Contessa di Quirra, ed al suo figliuolo Giacomo Carroç ..... » 591

Digitized by Google

LVII.

1437, 8 gennaio.

Alfonso Re d'Aragona, revocata la vendita del Castello e della città di Villa di Chiesa col suo territorio, già da lui fatta li 25 giugno dell'anno precedente al suo Camerlingo Antonio di Sena Visconte di Sanluri, approva e conferma la vendita fattane dal Vicerè Don Giacomo di Besora ad Eleonora vedova di Berengario Carroç Conte di Quirra, ed al suo figliuolo e pupillo Giacomo Carroç, e nei più ampi termini rinnova detta vendita, sotto alcune condizioni, tra le quali la facoltà di riscatto mediante restituzione del prezzo in 5750 fiorini d'oro d'Aragona ..... *col.* 602

LVIII.

1438, 28 novembre.

Alfonso Re d'Aragona concede ad Antonio da Sena Visconte di Sanluri mille fiorini d'oro d'Aragona; che possa ritenere sui diritti d'estrazione dei grani dall'Isola, in remunerazione de' suoi servizii, e in compenso dei danni sofferti per la revocazione della vendita fattagli di Villa di Chiesa ..... » 613

LIX.

1439, 23 ottobre.

Alfonso Re d'Aragona concede, in remunerazione di servizii, a Sanzio Gargallo, borghese di Villa di Chiesa, facoltà di estrarre ogni anno di Sardegna 400 starelli di grano senza pagamento di diritto, ovvero che gli si paghi il valore del dazio d'estrazione per detta quantità ..... » 615

LX.

1443, 10 febrajo.

Re Alfonso concede a Nicolò Olzina, sua vita durante, la scrivania di Villa di Chiesa, da esercitarsi da lui medesimo, o per mezzo di un suo sostituito ..... » 616

LXI.

1445-1446.

Sulla somma di lire 2310, nelle quali era stato tassato il Conte di Quirra per le sue terre, possessioni e baronie in Sardegna, per le spese dei matrimonii di Donna Maria e di Donna Eleonora figliuole del Re, essendo state poste a carico di Villa di Chiesa lire 500, il Vicerè Don Giacomo di Besora ne affida l'esazione a Don Giovanni Losa; ponendo al Capitano, Consiglieri e probi uomini di Villa di Chiesa termine tre giorni al pagamento, sotto pena dell'esecuzione fiscale, colle spese .... » 618

LXII.

1446, 28 marzo.

Re Alfonso dichiara, che, ferma rimanendo la vendita fatta ad Eleonora Contessa di Quirra e suoi eredi, non era lecito imporre a Villa di Chiesa pesi e servizii oltre quelli consueti, a tenore delle immunità e privilegi di detta Villa ... *col.* 620

LXIII.

1446, 28 marzo.

Re Alfonso concede intera venia ai borghesi di Villa di Chiesa, che avevano espugnato, e tolto al Conte di Quirra e consegnato al Luogotenente del Re, il Castello di detta Villa ... » 622

LXIV.

1446, 28 marzo.

Ordine di Re Alfonso agli officiali Regii in Sardegna, di costringere Antonio Marquet, stato parecchi anni Capitano in Villa di Chiesa, e qualsiasi altra persona, a rendere i privilegi e le altre carte che ritenessero appartenenti a detta Villa .. .. » 624

LXV.

1446, 8 luglio.

A richiesta dei Sindici e Procuratori dell'Università di Villa di Chiesa, vengono lette in presenza di testimonii ai Procuratori di Don Giacomo Carroç Conte di Quirra la Carta di Re Alfonso dei 28 marzo, colla quale, mantenendosi la vendita fatta di Villa di Chiesa, si proibiva d'imporle pesi e servizii oltre quelli consueti a tenore degli antichi privilegi; e l'altra dello stesso giorno, colla quale si concedeva intera venia ai borghesi di Villa di Chiesa, che avevano espugnato il Castello e cacciato gli officiali del Conte di Quirra. E poscia, a richiesta degli stessi Sindici e Procuratori, le dette Carte Reali sono lette in presenza del Vicerè e Governatore Generale, che promette di osservarle e farle osservare ..... » 625

LXVI.

1447, 15 marzo.

È notificata e letta ai Procuratori del Conte di Quirra una lettera di Alfonso Re d'Aragona ai Consiglieri, probi uomini ed abitatori di Villa di Chiesa, colla quale si dichiara, che i privilegi concessi a quella città non la esimono dalle colte state allora imposte per cause nuove; che il rifiuto di pagamento da essi fatto aveva messo loro medesimi in grave pericolo, e recato danno alla Corte; dover essi pagare; e che aveva scritto al Procuratore Regio Don Giacomo di Besora,

Digitized by Google

che ve li costringa, sotto pena della perdita dell'uffizio, e di diecimila fiorini d'oro al Re d'Aragona ..... *col.* 627

LXVII.

1447, 22 agosto.

Il Procuratore Generale Don Giacomo di Besora ordina a Don Dalmazzo Cacirera, quale Procuratore del Magnifico Signore Don Guglielmo Raimondo di Moncada, che, essendo dovute dal Conte di Quirra lire 580 di moneta corrente per laudemio in occasione della cessione fatta della Signoria della Città di Villa di Chiesa e Incontrada di Sigerro al Magnifico Don Francesco d'Erill, Vicerè, per 5000 fiorini d'oro d'Aragona, corrispondenti a lire 6750 di moneta corrente, in pagamento pro rata della dote di sua moglie Donna Jolanda: detto Signor Don Dalmazzo Cacirera abbia a ritenere, e pagare alla Corte Regia, la somma come sopra dovuta dal Conte di Quirra per laudemio, sull'annua pensione di 1500 fiorini, che detto Don Raimondo di Moncada pagava al Conte di Quirra » 629

LXVIII.

1448, 29 novembre.

Il Capitano, i Consiglieri e i probi uomini di Villa di Chiesa avendo presentato a Don Giacomo Carroç Conte di Quirra alcuni Capitoli, coi quali chiedevano che giurasse di mantenere salvi i privilegi di detta città; di ajutarla al ricupero dei diritti e giurisdizione usurpatile; di non impedire che la giurisdizione vi fosse esercitata come per lo passato dal Capitano e Consiglieri; di non esigere diritti maggiori del consueto, nè appropriarsi quelli che per legge, privilegi e consuetudini appartenevano a Villa di Chiesa; che si concedesse perdono di tutti i delitti commessi fino a quel giorno; che non desse o altrimenti obligasse su Villa di Chiesa altre somme oltre i 5000 fiorini sborsati per la compra; e tutto ciò pur persistendo nella dichiarazione di volere, secondo i loro privilegi, restare sotto la dipendenza diretta della Corona: il Conte di Quirra, a mediazione di Messer Nicolò Antonio de Montes, Governatore e Luogotenente Generale del Re in Sardegna, ed a fine di rientrare in possesso di Villa di Chiesa, giura e sottoscrive gli anzidetti Capitoli, ma con alcune clausole e restrizioni, e nominatamente, che fra i privilegi che giurava di osservare non s'intendesse quello pel quale Villa di Chiesa non poteva essere tolta dalla dipendenza diretta della Corona, poichè avrebbe portato pregiudizio alle sue ragioni per l'infeudazione da lui ottenuta ..... » 632

LXIX.

1449, 15 aprile.

Re Alfonso concede ad Ogolino Gessa, mercatante, di potere abitare nel Castello di Cagliari, ed acquistarvi case, e tenere bottega, quantunque ciò fosse proibito a chiunque non fosse Catalano od Aragonese; e ciò in remunerazione dei servizii resi da lui e da' suoi antenati, i quali, quantunque Sardi di Villa di Chiesa, si erano sempre mantenuti fedeli alla Corona, sì che molti ne erano stati dai Sardi danneggiati nei beni o trucidati; egli poi, quantunque Sardo per nascita, erasi per educazione avuta in Cagliari, per natura e buoni costumi, reso tale da essere meritamente reputato per Catalano, ed aveva inoltre preso moglie di schiatta Catalana ..... *col.* 637

LXX.

1449, 19 luglio.

Procura generale di Giacomo Carroç Conte di Quirra in capo a Giovanni d'Ortegna, suo maggiordomo ..... » 640

LXXI.

1450, 8 gennajo.

Re Alfonso approva alcuni Capitoli concessi a Villa di Chiesa, coi quali le è fatta facoltà di riscattarsi dal Conte di Quirra pel prezzo di lire 7750 d'alfonsini; se le accordano nuovi privilegi e si confermano gli antichi; e nominatamente se le promette di non più sottoporla ad alcun signore, nè toglierla dalla dipendenza del Re e de' suoi ufficiali. Questi Capitoli il Re, per sè e pe' suoi successori, giura di fedelmente osservare; e dà facoltà a chiunque di opporsi, anche colle armi, ove esso od i suoi successori, od altra persona qualsiasi, tentassero di contravenire agli anzidetti Capitoli ..... » 644

LXXII.

1450, 8 gennajo.

Giovanni di Ortega, procuratore di Don Giacomo Carroç Conte di Quirra, e Andrea Moncada, sindaco e procuratore della Città di Villa di Chiesa, convengono, a tenore dell'autorizzazione data da Re Alfonso, del riscatto di Villa di Chiesa dalle mani e potere del Conte di Quirra, mediante il prezzo di lire 7750: della quale somma, lire 2000 tosto dopo la consegna da farsi dal Conte di Quirra nelle mani del Re; per le rimanenti lire 5750 la città si obbliga verso il Conte di Quirra a titolo di censo, coll'interesse del dieci per cento, e con facoltà di luire il debito anche mediante pagamenti parziali, purchè ciascheduno di somma non minore di lire mille. In garanzia di questo censo Villa di Chiesa ipoteca tutti i

Digitized by Google

suoi beni ed entrate, e parecchi fra i principali cittadini si rendono fidejussori anche in nome proprio ..... *col.* 654

LXXIII.

1450, 8 gennajo.

Andrea di Moncada, quale procuratore dell'Università di Villa di Chiesa, per le lire 5750 di moneta cagliaritana restanti dovute sulla somma totale di lire 7750 pel riscatto dal Conte di Quirra obliga la città al censo annuo di lire 575, con facoltà di luizione; ed ipoteca in garanzia tutti i beni, i diritti e le entrate di Villa di Chiesa.

Segue in calce dell'istrumento l'annotazione di cinque pagamenti, di lire 1000 caduno, in parziale luizione del censo: il primo del 7 maggio 1451; il secondo del 6 maggio 1452; il terzo dei 5 maggio 1453; il 4.° del 1.° maggio 1454; il quinto dei 10 maggio 1455 ..... » 660

LXXIV.

1450, 20 gennajo.

Re Alfonso approva e conferma l'atto degli 8 gennajo, stipulato tra Andrea Moncada quale sindaco e procuratore di Villa di Chiesa, e Giovanni De Ortega quale procuratore del Conte di Quirra, pel riscatto di Villa di Chiesa dalle mani del Conte; e l'altro atto dello stesso giorno, relativo alle lire 5750 dovute a censo da Villa di Chiesa al detto Conte a saldo del prezzo di riscatto » 672

LXXV.

1450, 15 giugno.

Don Galcerando Mercader, Luogotenente Generale del Re in Sardegna, manda ai Consiglieri di Villa di Chiesa, che, in conformità di una Carta Reale dei 13 febrajo, data ad istanza del Conte di Quirra, Villa di Chiesa debba pagare ad esso Conte alcuni diritti e machizie stati liquidati anteriormente al riscatto ..... » 674

LXXVI.

1453, 5 maggio.

Jolanda Carroç Contessa di Quirra, moglie e procuratrice di Giacomo Carroç Conte di Quirra, dà quietanza al sindaco e Consiglieri di Villa di Chiesa pel pagamento di lire 1000 in parziale luizione del censo dovuto da detta Villa a saldo del prezzo di riscatto, oltre altri due pagamenti di pari somma fatti nei due anni precedenti; e dà parimente quietanza per l'interesse dell'anno prossimo passato, in lire 375 ... » 676

LXXVII.

1455, 1 ottobre.

Don Pietro Besala, Luogotenente Generale del Re in Sardegna e Governatore nel Capo di Cagliari e Gallura, publica, tradotta di latino in catalano, la Carta del Re Alfonso, colla quale si concede immunità a quelli che si recassero a coltivare le miniere, eccettuatine i rei di gravi delitti; colla clausola, che dei delitti commessi alle miniere fosse giudice soltanto il Governatore, o la persona che questi delegasse a tale officio ..... *col.* 678

LXXVIII.

1455, 26 novembre.

Don Pietro Besala, Luogotenente Generale pel Re in Sardegna, scrive a Giovanni de Flors, Governatore e Riformatore nel Capo di Logodoro, avere a trattare con lui di affari urgenti, e che perciò debba venirgli incontro mentre egli da Terranova per Oristano, e di là per la Marmilla e Monreale, si recava per diritta via alla città di Villa di Chiesa ..... » 679

LXXIX.

1455, 23 dicembre.

Don Pietro Besala, Luogotenente Generale del Re in Sardegna, commette a Don Giacomo d'Aragall Luogotenente del Governatore nel Capo di Cagliari e di Gallura, di mandare senza indugio a Villa di Chiesa, dov'egli Besala stava per recarsi, tutte le persone che si trovassero in Cagliari, le quali dovessero prender parte alla coltura di quelle miniere ..... » 680

LXXX.

1455, 23 dicembre.

Don Pietro Besala, Luogotenente Generale del Re in Sardegna, scrive al Reggente Don Mattia Cortey di spedire a Villa di Chiesa, dove il Besala doveva recarsi, quanti fossero presso di lui, destinati alla coltura delle miniere di quella Città ..... » 681

LXXXI.

1456, 14 febrajo.

Bartolo Pedone è liberato dal carcere, a condizione di recarsi fra dieci giorni a lavorare alle miniere di Villa di Chiesa ..... » ivi

LXXXII.

1456, 5 maggio.

Ugolino Gessa, Antonio di San Martino, e Giovanni Cirimbaldo, Consiglieri di Villa di Chiesa, in presenza di Don Giacomo d'Aragall, Luogotenente del Governatore del Capo di Cagliari e Gallura, avendo recato le lire 750 dovute da detta Villa a saldo della luizione del censo di lire 575, e l'interesse dell'anno decorso; e per

Digitized by Google

altra parte Gaspare Folcrani notajo, procuratore del Conte di Quirra, allegando che non poteva nè restituir loro la scrittura d'obligo nè farne cancellazione: convengono, che il danaro si deponga in mano dell'onorevole Francesco Oliver, finchè ai rappresentanti di Villa di Chiesa non sia rimessa regolare quietanza ..... *col.* 682

LXXXIII.

1456, 28 luglio.

L'Arcivescovo di Cagliari ed altre persone radunate a Consiglio dinanzi al Luogotenente Generale nel Regno deliberano, doversi continuare nei tentativi per la coltura delle miniere..... » 684

LXXXIV.

1456, 9 agosto.

Don Pietro di Besala, Governatore Generale in Sardegna, ordina a Francesco Olivero, depositario delle lire 825 state pagate dalla città d'Iglesias per debito verso Don Giacomo Carroç, di pagare dette lire 825 a Don Giacomo d'Aragall, al quale dal Carroç erano dovute ..... » 685

LXXXV.

1458, 16 gennajo.

Pietro di Besala, Luogotenente Generale del Re in Sardegna, ordina al Maggiore di Porto della Maggioria di Sassari, che sui diritti e gabelle reali che Donno Bertolo Manno, mercadante, cittadino di Sassari, doveva dal 15 dicembre prossimo passato in poi o fosse per dovere in avvenire, non esigesse e gli lasciasse fino alla somma di settecento ducati d'oro buoni di Camera; e ciò in rimborso di pari somma stata dal detto Bertolo Manno imprestata pei bisogni dello Stato, e particolarmente per l'esercizio delle miniere Reali, alle quali d'ordine del Re continuamente si lavorava ..... » 687

LXXXVI.

1459, 17 settembre.

Re Giovanni, essendogli da Ugolino Gessa, sindaco e procuratore della Città di Villa di Chiesa, prestato a nome di detta Città giuramento di fedeltà e vassallaggio, le conferma le immunità e privilegi concessile dai Re suoi predecessori » 688

LXXXVII.

1459, 17 settembre.

Re Giovanni ordina, che ogni due anni il dì 15 novembre il Capitano della Città di Villa di Chiesa, e il suo Luogotenente, prima di entrare in officio giurino di tener tavola in presenza di tre principali della città..... » 690

LXXXVIII.

1460, 26 agosto.

Isacco Cohen, Giudeo di Cagliari, dà a Giovanni de Pitxoli e a Giovanni Beldus, Consiglieri di Villa di Chiesa, quietanza del prezzo di una quantità di corame, in lire 20 di alfonsini. *col.* 692

LXXXIX.

1460, 28 agosto.

Pietro Canyelles, mercante in Cagliari, dà ad Antonio Sanda, Luogotenente del Capitano di Villa di Chiesa, quietanza di lire 58 di alfonsini da quella dovute per prezzo d'olio ..... » 693

XC.

1460, 8 novembre.

Francesco Miramon, Reggente l'officio della Procura Generale del Regno in Sardegna, cede in enfiteusi all'onorevole Antonio Sanda, Luogotenente del Capitano di Villa di Chiesa, due botteghe già destinate ad uso di colare vena, site in essa città; mediante l'annuo canone di due soldi di alfonsini, e sotto riserva di poter riprendere ad uso Regio quelle botteghe se fossero nuovamente necessarie al medesimo uso di colar vena ..... » 694

X (Appendice).

1462, 23 marzo.

*Che ad ogni cittadino di Siena sia lecito cavare ogni generazione di metallo, ed inoltre zolfo e vetriolo, nelle cave site nel territorio della città; sì veramente, che nessuno possa avere più di tre cave ad un tempo, e di ciò che caverà paghi la vigesima al Commune in denari contanti ..... » 309

XCI.

1464, 13 aprile.

Re Giovanni, con lettera al Capitano, Consiglieri e probi uomini di Villa di Chiesa, chiede sussidii per la guerra che aveva contro Don Pietro di Portogallo, e i ribelli di Catalogna .... » 697

XCII.

1464, 1 settembre.

Giovanni Bertran, a nome di Berengario Çaplana, Procuratore Regio in Sardegna, dichiara di aver ricevuto dalla Città di Villa di Chiesa 300 libre di alfonsini, dati graziosamente in sussidio per l'oggetto del quale nella lettera di Re Giovanni dei 13 aprile ..... » 698

Digitized by Google

XCIII.

1472, 2 giugno.

Il Vicerè Don Nicolò Carroç approva i Capitoli stati convenuti tra il Procuratore Regio Don Giovanni Fabra, e Don Sireto della Maddalena, cittadino di Genova, per sè, e come procuratore di Mastro Michele Schiavo di Finale, per la coltivazione delle miniere e la fusione del minerale ..... *col.* 699

XCIV.

1472, 8 giugno.

Capitoli convenuti tra il Procuratore Regio Don Giovanni Fabra, e Sireto della Maddalena, cittadino di Genova, per lui e come procuratore di Maestro Michele Sclavo di Finale, coi quali, mediante il canone della decima parte del prodotto, si concede loro per dodici anni, e poscia durante il Regio beneplacito, la facoltà di coltivare qualsiasi miniera in Sardegna, di fondervi i minerali, di tagliare i legnami e far uso delle acque a ciò necessarie od opportune, sì e come avrebbe potuto la Corte Regia ..... » 700

XCV.

1467, 27 agosto.

Jolanda, vedova dell'onorevole Giuliano Scamado, dà quietanza agli onorevoli Giovanni Gessa, Giuliano Scarioni, Domenico De' Fanni, Antonio Brugita, e Barisone de Illa, Consiglieri di Villa di Chiesa, di lire 500 di alfonsini, a saldo di lire 1300 per luizione del censo di lire 130 annue, dovuto da detta Villa, come da instrumento dei 16 marzo 1461; e di lire 22 e soldi 4 a saldo interessi ..... » 703

XCVI.

1472, 23 settembre.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Fabra, in conformità dei Capitoli sottoscritti tra lui e Don Sireto della Maddalena, cittadino di Genova, notifica al Capitano ed agli altri officiali in Villa di Chiesa, di avere, sotto certe condizioni, concesso al Sireto, tanto in nome proprio che come a procuratore di Maestro Michele Schiavo di Finale, per 12 anni il diritto della coltura delle miniere e della fusione dei minerali in Sardegna ..... » 705

XCVII. A.

1474, 7 marzo.

Pietro Garau, mercatante in Cagliari, avendo imprestato alla Corte del Re cento libre di alfonsini per le spese d'armamento dei castelli di Monreale e di Sanluri, riceve in pegno le Regie entrate in Villa di Chiesa, quali erano per pervenire alle mani del Camerlingo; ed a questa obligazione consente e si sottoscrive Francesco Marimon, che aveva diritto anteriore in quelle entrate ..... *col.* 706

B.

1474, 10 ottobre.

Pietro Garau avendo ricevuta l'intera somma del suo credito, ed avendone sottoscritto quietanza al Procuratore Regio Giovanni Fabra, la precedente scrittura viene cancellata ..... » 707

XCVIII.

1476, 8 febrajo.

Nomina di Don Salvatore Caselles alla carica di Camerlingo di Villa di Chiesa, in sostituzione di Don Giovanni Çellers, mortovi di pestilenza » ivi

XCIX.

1476, 13 febrajo.

Dichiarazione dell'avere Salvatore Caselles prestato giuramento di esercitare bene e legalmente l'officio di Maggiore di Porto o Camerlingo in Villa di Chiesa ..... » 708

C.

1477, 27 febrajo.

Attestato di giuramento e di omaggio prestato da Giovanni Fraulis di Villa di Chiesa, stato creato officiale delle ville spopolate appartenenti a Don Elia Gessa nel Sulcis ..... » 709

CI.

1477, 8 marzo.

Si commette al Luogotenente del Capitano e ai Consiglieri della Città di Villa di Chiesa di immettere in possesso Don Giovanni Fraylis, stato creato officiale delle ville spopolate di Sulcis » ivi

CII.

1477, 19 giugno.

Giovanni Re d'Aragona ordina al Podestà, ai Consiglieri e probi uomini di Sassari, al Luogotenente, ai Consiglieri e probi uomini di Villa di Chiesa, e al Vicario, ai Consiglieri e probi uomini di Cagliari, di prestare al Governatore di Cagliari o del Logudoro ogni ajuto onde vengano richiesti, per far cessare i movimenti di armati e le dissensioni tra il Marchese d'Oristano, e il Conte di Quirra, ed altri ..... » 710

CIII.

1478, 16 aprile.

Dichiarazione di giuramento prestato da Michele Sayol, procuratore di Don Galcerando Bertran,

Digitized by Google

Maggiore di Porto e Camerlingo in Villa di Chiesa, di esercitare in detta sua qualità l'officio bene e legalmente ..... *col.* 711

CIV.

1479, 15 gennajo.

Don Giovanni Fabra, Procuratore Regio in Sardegna, raccomanda al Luogotenente del Capitano e ai Consiglieri e probi uomini della città di Villa di Chiesa Giacomo Targa, che si recava in quelle parti a coltivarvi miniere, nella qual arte si diceva molto esperto ..... » 712

CV.

1479, agosto.

Capitoli convenuti tra Don Giovanni Fabra, Procuratore Regio, e Maestro Giacomo Targa di Valenza, per la coltivazione delle miniere di Sardegna, mediante il tributo della settima parte del prodotto ..... » 713

CVI.

1479, 7 settembre.

Re Ferdinando conferma i privilegi e le immunità di Villa di Chiesa, e nominatamente il privilegio di Re Alfonso, col quale si promette a Villa di Chiesa di non torla dalla dipendenza diretta della Corona ..... » 715

CVII.

1479, 7 settembre.

Re Ferdinando conferma il privilegio di Re Giovanni, che ogni due anni il Capitano di Villa di Chiesa e il suo Luogotenente siano obligati a tener tavola ..... » 717

CVIII.

1479, 15 settembre.

Don Giovanni Bosch, Luogotenente del Procuratore Regio, e incaricato del Governo del Regno pel Vicerè assente, ordina al Luogotenente del Capitano e ai Consiglieri di Villa di Chiesa, come abbiano a comportarsi relativamente a certa Donna Giuliana Cani stata arrestata, e ad alcuni detenuti in prigione per tumulti e discordie, e generalmente in quanto riguarda il tranquillo stato delle Città ..... » 719

CIX.

1479, 9 ottobre.

Ferdinando, Re di Castiglia e d'Aragona, concede a Galaziano Gessa, durante la sua vita, l'annua pensione di tremila soldi giacchesi, sui proventi del marchesato d'Oristano, in mercede dei servizii da lui resi allo stesso Re Don Ferdinando, ed al suo padre Don Giovanni ..... *col.* 720

CX.

1480, 31 gennajo.

Privilegio del Re Ferdinando II a favore della città d'Iglesias, prescrivente che vacando la Capitania per morte o per impedimento del Capitano, uno dei Consiglieri eserciti interinalmente detto impiego ..... » 722

CXI.

1480, 22 luglio.

Don Giovanni Bosch, Luogotenente del Procuratore Regio, dichiara d'aver ricevuto a nome della Corte del Re da Don Giovanni Tuponi, Consigliere della Città d'Iglesias, 80 libre d'alfonsini minuti allora correnti, somma convenuta per composizione di una nave genovese perdutasi nelle vicinanze delle Isole di San Pietro e di Sant'Antioco ..... » 723

CXII.

1480, 14 agosto.

Essendo stato, per parte del Procuratore Reale, intimato a Don Antonio Baroni, tutore delle pupille figliuole di Don Giovanni Çestany, di dare i conti e restituire le entrate che avevano esatto dalla scrivania di Villa di Chiesa, il Baroni oppone, che quella scrivania apparteneva a dette pupille, quali eredi del loro padre .. » ivi

CXIII.

1481, 5 febrajo.

Ferdinando Re di Castiglia e di Aragona avendo concesso a Don Diego De Castro la Capitania di Villa di Chiesa, ordina che, sui diritti che perverranno al Procuratore Regio sì per le machizie come pei sali, venga pagato allo stesso De Castro quanto gli spetta in ragione del suo uffizio, più 9 soldi barcellonesi al giorno, che gli si assegnano quale servitore e cointimo della Real Casa ..... » 724

CXIV.

1481, 25 febrajo.

Re Ferdinando commette a Don Berengario Granell, Maestro Razionale in Sardegna, di accertarsi se le somme state destinate alla riparazione delle mura di Villa di Chiesa, e di altri luoghi in Sardegna, siano difatti e per intero state impiegate a tale uso ..... » 726

CXV.

1481, 7 maggio.

Intimazione ai Consiglieri e probi uomini della Città di Villa di Chiesa, di pagare la porzione dovuta

Digitized by Google

da essa Città sul donativo stato deliberato per l'incoronazione del Re e della Regina: sotto minaccia in caso di non eseguito pagamento della esecuzione sui beni ed entrate della Città come per debito fiscale ..... *col.* 727

CXVI.

1481, 1 giugno.

Ad istanza del Capitano e dei Consiglieri di Villa di Chiesa, Don Ximene Perez, Vicerè e Governatore Generale di Sardegna, ordina che coi proventi Regii in Villa di Chiesa vengano riparate le mura e torri del Castello, che minacciavano rovina ..... » ivi

CXVII.

1481, 13 luglio.

Giovanni Felipo, fungente le veci di Procuratore Regio, dichiara di aver ricevuto da Don Giacomo d'Aragall, Signore utile di Villamassargia, cento lire di moneta cagliarese, a nome di Lorenzo Meli, per machizia della morte di un uomo in Villa di Chiesa ..... » 729

CXVIII.

1481, 19 luglio.

Don Pietro Anguera, Regio Fiscale in Cagliari, dichiara di aver ricevuto a nome di Don Giovanni Fabra, Procuratore Regio, 50 soldi di moneta cagliarese, statigli aggiudicati sulla composizione di 50 libre, nella quale erano stati condannati per delitto cinque uomini di Villa di Chiesa ..... » 730

CXIX.

1482, 25 febrajo.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Fabra rimuove, senza nota d'infamia, Don Michele Sayol dall'officio di Maggiore di Porto di Villa di Chiesa » ivi

CXX.

1482, 13 agosto.

Re Ferdinando conferma la destinazione fatta dal Vicerè e dal Procuratore Regio in Sardegna di certi redditi della Corona in Villa di Chiesa, del valore di circa lire 70 di alfonsini annue, per la riparazione delle mura e delle torri della città ..... » 731

CXXI.

1482, 29 ottobre.

Don Giovanni Fabra, Procuratore Regio, ordina a Don Michele Sayol, Maggiore di Porto, e a Don Giovanni Fraulis, officiale del criminale in Villa di Chiesa, di dare esecuzione alla lettera di Re Ferdinando dei 5 febrajo 1481, colla quale si prescrive di pagare a Don Diego de Castro, Capitano di Villa di Chiesa, quanto gli spettava in ragione del suo officio, più 9 soldi d'alfonsini al giorno ..... *col.* 733

CXXII.

1482, 23 dicembre.

Ferdinando Re di Castiglia e d'Aragona dà in enfiteusi a Don Andrea Çacomellas, per lui e pe' suoi successori, o per quelli a cui ne facessero cessione, la scrivania della Castellanìa di Villa di Chiesa, che già prima gli aveva concessa sua vita durante ..... » 734

CXXIII.

1483, 29 aprile.

Credenziali di Don Giovanni Fabra, Procuratore Regio, in capo a Don Luigi Foxa, Ricevitore nell'uffizio del Maestro Razionale, il quale si recava in Villa di Chiesa e altrove con incarichi di esso Regio Procuratore ..... » 738

CXXIV.

1483, 9 maggio.

Don Ximene Perez, Vicerè e Governatore Generale in Sardegna, accusando Don Diego De Castro, Capitano di Villa di Chiesa, di avere steso le mani sulle entrate Reali, e anche sulla persona di Michele Sayol, Maggiore di Porto, e di aver minacciato di continuare in tale occupazione; lo cita a comparire fra tre giorni a rendere i conti al Procuratore Regio; ordinando che intanto non gli venga pagato cosa alcuna di quanto gli sarebbe spettato per suo salario, o per altra concessione sovrana ..... » 739

CXXV.

1483, 10 maggio.

Il Maestro Ragioniere Don Berengario Granell ingiunge a Don Diego De Castro, Capitano di Villa di Chiesa, di rendere i conti della sua amministrazione fra quindici giorni dalla ricevuta della presente ..... » 740

CXXVI.

1484, 30 marzo.

Re Ferdinando concede agli abitanti di Villa di Chiesa di poter tenere bottega in Cagliari, e vendervi ogni mercatanzia, sì all'ingrosso che al minuto, pagando i dritti consueti, sì e come gli abitanti di Cagliari ..... » 741

Digitized by Google

CXXVII.

1484, 9 giugno: 15 ottobre.

Michele Sayoll, già Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, e sua moglie Eleonora, promettono di pagare quanto il Sayoll doveva in ragione dell'uffizio da lui amministrato; obligando perciò tutti i loro beni, e promettendo il Sayoll di non allontanarsi dalle Appendici di Cagliari fino a seguito pagamento ..... *col.* 743

CXXVIII.

1484, 19 giugno.

Giuliano de Ortu giura di amministrare bene e fedelmente l'officio della Credenzeria di Villa di Chiesa..... » 744

CXXIX.

1484, circa il 24 giugno.

Grida publicata nella Città di Villa di Chiesa: che chiunque abbia o sappia che altri abbia eseguito alcun pagamento a qualsiasi publico uffiziale per somme dovute alla Regia Corte, debba farne denunzia fra giorni quindici a Don Giuliano de Ortu, stato nominato Maggiore di Porto in quella Città..... » ivi

CXXX.

1484, 31 luglio.

Don Michele Sayoll, già Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, avendo dichiarato sospetto il notajo Don Giuliano Ortu, dal quale erano state in città prese informazioni sulle esazioni fatte dai publici uffiziali, il Mastro Ragioniere Don Berangario Granell delega a prendere nuove informazioni sul Sayoll Don Domenico di Santa Croce, Segretario del Vicerè..... » 745

CXXXI.

1484, 5 agosto.

Commissione data da Pietro Badia, Luogotenente del Maestro Razionale, al notajo Don Pietro Vidal, di prendere informazioni in Villa di Chiesa di tutte le somme esatte da Don Michele Sayoll, statovi Maggiore di Porto, e dai Maggiori di Porto e Camerlinghi precedenti..... » 746

CXXXII.

1485, 3 gennajo.

Don Ferdinando Re di Castiglia e di Aragona, abolita la carica di Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, stabilisce che il Procuratore Regio in Sardegna vi mandi un sub Luogotenente » 747

CXXXIII.

1485, 17 marzo.

Don Giovanni Fabra, abolito, secondo la prescrizione del Re, l'officio di Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, vi nomina a suo Luogotenente e Ricoglitore dei diritti Reali Don Giovanni Sirvent ..... *col.* 748

CXXXIV.

1485, 14 maggio.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Fabra ingiunge a Riba Martino, che cessi dal turbare nell'esercizio delle sue funzioni Giovanni Fraulis, officiale di Don Nicolò Gessa per le cose civili, e della Corte Regia per le criminali, in alcune ville spopolate e in alcuni salti di Sigerro e di Sulcis » 749

CXXXV.

1485, 18 maggio.

Capitoli o condizioni per incanto dell'affittamento per tre anni dei diritti Regii in Villa di Chiesa, con enumerazione dei varii diritti che vi si esigevano ed erano compresi nell'affittamento . » 750

CXXXVI.

1485, 18 maggio.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Fabra dà in affitto per tre anni, per l'annuo prezzo di lire 1260, a Don Salvatore de Sena, che all'incanto aveva fatto maggiore offerta, i diritti Regii in Villa di Chiesa ..... » 752

CXXXVII.

1485, 24 maggio.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Fabra informa i Consiglieri di Villa di Chiesa degli ordini dati per la restituzione a chi di ragione di un forno da colar vena ..... » 753

CXXXVIII.

1485, 12 luglio.

Ingiunzione per parte del Maestro Razionale Don Berengario Granell a Donna Jolanda Carroç Contessa di Quirra, di render conto di tutte le entrate Regie da lei o da' suoi predecessori esatte in Villa di Chiesa..... » 754

CXXXIX.

1485, 12 luglio.

Ingiunzione per parte del Maestro Razionale Don Berengario Granell a Don Michele Sayoll, già Maggiore di Porto in Villa di Chiesa, di rendere i conti della sua amministrazione..... » 755

Digitized by Google

CXL.

1485, 19 settembre.

Il Mastro Razionale Don Berengario Granell ordina a Messer Giovanni Cirvent, Luogotenente del Procuratore del Re in Villa di Chiesa, di prendere informazioni intorno ad alcune esazioni, che da tempo immemoriale il Capitano faceva nella Città e suo Distretto ..... *col.* 755

CXLI.

1485, 17 dicembre.

Don Giovanni Fabra, Procuratore Regio, dà in enfiteusi perpetua, per un soldo d'ingresso e un soldo di canone, a Don Giovanni Sirvent, un locale in rovina presso Porta Maestra, con facoltà di costrurvi casa, e di riaprirvi un'antica porta stata fatta al tempo dei Pisani ..... » 756

CXLII.

1486, 19 giugno.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Fabra ordina al suo Luogotenente in Villa di Chiesa, e al Capitano di detta Villa o al suo Luogotenente, di costringere Don Diego De Castro a restituire alcune somme, state da lui indebitamente esatte mentre vi era Capitano ..... » 758

CXLIII.

1486, 17 luglio.

Don Giovanni Sanchez, Luogotenente del Procuratore Reale, ordina a Don Giovanni Sirvent, suo Luogotenente in Villa di Chiesa di restituire sui proventi Regii a Don Michele Sayoll, già Maggiore di Porto in detta Città, lire 235, soldi 17, denari 11 di moneta cagliarese, per altrettante pagate d'ordine del Sanchez a Don Diego de Castro e altri in detta Città .... » 759

CXLIV.

1486, 21 luglio.

Il Vicerè Eximine Perez, nella causa tra Don Giacomo d'Aragall, quale Signore delle incontrade di Sigerro, Sulcis e Montagna, contro il Capitano e i Consiglieri di Villa di Chiesa; premessa la dichiarazione della sua competenza, non ostante l'opposizione fatta per parte del Capitano e dei Consiglieri di detta Villa, per essere lui affine, e il suo Assessore avvocato dell'Aragall: sentenzia, che ogni giurisdizione in dette incontrade spetta all'Aragall, anche sui cittadini di Villa di Chiesa, sebbene si fosse prima talvolta altrimente praticato; e che non era lecito a detti Capitano e Consiglieri, il giorno della festa di Santa Maria di Tratalias, entrare a bandiera spiegata nel territorio e ville di quella incontrada: condannando il Capitano e i Consiglieri di Villa di Chiesa, assenti e contumaci, nelle spese ..... » 760

CXLV.

1486, 26 ottobre.

Don Giovanni Sirvent depone l'officio di Luogotenente del Procuratore Regio in Villa di Chiesa, e Don Riba Martin assume detto officio, e giura di amministrarlo bene e lealmente, e di ciò dà fidejussore Don Salvatore di Sena ..... *col.* 764

CXLVI.

1486, 18 dicembre.

La Corte del Parlamento avendo dichiarato, che la Contessa di Quirra aveva diritto di ritenere a titolo di pegno la Capitania di Villa di Chiesa della quale era stata spogliata, ed essa avendone perciò ripreso il possesso, e poscia ceduto le sue ragioni a Don Giacomo Aragall: Re Ferdinando ordina al Procuratore Regio, che sulle somme a tal fine destinate paghi a Don Giacomo Aragall il salario dovuto per detta Capitania . » ivi

CXLVII.

1487, 26 marzo.

Estratto di relazione del Mastro Razionale Don Berengario Granell al Re, intorno all'amministrazione della Procurazione Reale tenuta per dodici anni ed otto mesi da Don Giovanni Fabra » 766

CXLVIII.

1488, 30 gennajo.

Don Ferdinando Re di Castiglia e d'Aragona ordina a Don Giacomo Sanchez, Ricevitore del donativo decretato dal Parlamento, di rilasciare alla Contessa di Quirra, sulla porzione del donativo che doveva pagarsi da essa e da' suoi vassalli, la somma di duemila libre cagliaresi, corrispondenti a mille ducati, in rimborso di pari somma per la quale la Capitania di Villa di Chiesa era data in pegno alla Contessa di Quirra, ritirandola per tal modo di mano della Contessa, e restituendola sotto l'amministrazione diretta della Corona ..... » 768

CXLIX.

1488, 20 marzo.

Don Giacomo Sanchez, Luogotenente del Procuratore Regio, dà in affitto per un anno a Don Giacomo Aragall, pel prezzo di dieci libre, le ville spopolate o salti di Gorbisa e Sebellesi, coi confini di Balau e Nugis ..... » 770

CL.

1488, 10 giugno.

Il Parlamento avendo deciso, doversi restituire a Jolanda Contessa di Quirra il possesso della Capitania e Castellania di Villa di Chiesa, perchè non le erano al tempo medesimo stati pagati i 1000 ducati, corrispondenti a 2000 lire cagliaresi, per la quale somma l'aveva in pegno;

Digitized by Google

le viene data in pagamento, in conformità dell'ordine dato da Ferdinando Re di Castiglia e d'Aragona, quietanza di pari somma sulla quota ch'essa e i suoi vassalli del Sarrabus e dell'Ogliastra dovevano pel donativo decretato al Re dal Parlamento, e la detta Capitania e Castellania vengono riprese a mani del Re, e restituite a Don Diego de Castro, che a nome del Re prima le teneva ..... *col.* 770

CLI.

1489, 17 agosto.

Don Giacomo Sanchez Luogotenente del Procuratore Regio dà in allogagione per tre anni a Don Diego de Castro, Capitano di Villa di Chiesa, il diritto della dogana di detta città, per l'annuo prezzo di lire quattrocento cinquanta..... » 773

CLII.

1491, 17 e 20 agosto.

Don Giacomo Fabra, Procuratore Regio, concede ad alcune persone di lavorare nelle miniere di Villa di Chiesa, mediante pagamento dell'undecima parte del prodotto alla Corte Regia, come prescrivono le Ordinanze Reali ..... » 774

CLIII.

1491, 21 agosto.

Il Re d'Aragona ingiunge al Procuratore Regio Don Giovanni Fabra, ad Alfonso Carillo Ricevitore delle entrate del Regno, ed a Luigi Foxa Coadjutore della Procurazione Reale, che in occasione del matrimonio d'Isabella figliuola del Re col figliuolo primogenito del Re di Portogallo, e della nuova milizia di Giovanni figliuolo primogenito del Re, impongano in Sardegna una tassa di un fiorino per ogni fuoco; e ai feudatarii e al Clero secondo si fosse praticato per l'addietro ed a ciascheduno fosse possibile. » 775

CLIV.

1491, 15 novembre.

Contribuzione imposta a varie città e terre di Sardegna, tra le quali Villa di Chiesa, per le spese del matrimonio di Donna Isabella figliuola del Re, e dalla nuova cavalleria di Don Giovanni figliuolo primogenito del Re ..... » 776

CLV.

1491, 15 novembre.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Fabra e le altre persone a ciò deputate ingiungono ai Vescovi e al Clero di ciascuna diocesi di Sardegna il pagamento di certa somma per le spese del matrimonio della figliuola e della nuova cavalleria del figliuolo primogenito del Re; tra i quali il Vescovo di Sulcis col suo Clero è tassato in fiorini cento ..... » 777

CLVI.

1492, 1° aprile.

Articolo 1mo di lettera di Re Ferdinando al Luogotenente Generale dell'Isola Don Giacomo D'Usai, relativo ad una concessione di miniere in vicinanza di Villa di Chiesa ad un Canonico Veneziano, che prometteva assumerne la coltura a sue spese ..... *col.* 779

CLVII.

1492, 23 maggio.

Ferdinando Re di Aragona e di Castiglia ordina che siano pagati alla Contessa di Quirra i salarii della Capitania e Castellania di Villa di Chiesa, in ragione di trecento lire all'anno, pel tempo che ne era stata spogliata avanti che le fossero restituite le lire 2000, per le quali detta Capitania e Castellania era stata impegnata » 780

CLVIII.

1493, 18 gennajo.

Il Procuratore Regio Don Giovanni Fabra commette a Giovanni Sirvent l'officio di suo Luogotenente e di Collettore delle Regie entrate in Villa di Chiesa, officio vacante per la rinuncia fattane da Don Francesco di Riba Martin . » 783

CLIX.

1493, 30 aprile.

Giovanni Sirvent e Bartolomeo Fanni, Consiglieri di Villa di Chiesa, in proprio, ed a nome di detta Villa, si dichiarano debitori di lire 280, somma convenuta d'accordo col Maestro Razionale, da pagarsi in due rate, per le spese del matrimonio della figliuola, e per la nuova milizia di Don Giovanni figliuolo primogenito del Re.

Il dì 10 marzo 1495 viene cancellata detta loro obligazione, essendo stato eseguito il pagamento ..... » 784

CLX.

1493, 16 ottobre.

Il Vescovo di Sulcis si compone in lire 40 per sè e pel suo Clero per la somma di 100 fiorini, nella quale era stato tassato per le spese del matrimonio della figliuola, e della nuova milizia del figliuolo primogenito del Re ..... » 785

CLXI.

1493, 13 novembre.

Don Alfonso Carrillo, Ricevitore dei diritti Regii in Sardegna, scrive a Don Diego de Castro, Capitano in Villa di Chiesa, essergli stato riferito, avere esso Don Diego esatte machizie e

Digitized by Google

composizioni per frodi nelle Saline Regie; le entrate del sale essere state riservate dal Re per suo piatto; rendesse perciò le somme esatte, nè più oltre si frammettesse in cose relative alle Saline ..... *col.* 785

CLXII.

1495, 4 giugno.

Le entrate Regie in Villa di Chiesa essendo state concesse per tre anni al mercante Francesco Sanzio, che ne aveva offerto maggiore prezzo all'incanto, Don Alfonso Carrillo, Maestro Razionale, ordina al Luogotenente del Procuratore Regio in Villa di Chiesa, che faccia restituire a Francesco Sanzio tutte le somme appartenenti a dette entrate, che da qualsiasi altra persona fossero state esatte dal 18 maggio in poi . » 786

CLXIII.

1495, 18 giugno.

Don Alfonso Carrillo, Luogotenente del Procuratore Regio, ordina a Francesco Sanzio, appaltatore delle entrate Regie in Villa di Chiesa, di pagare il salario di Don Giovanni Sirvent, Luogotenente del Procuratore Regio in Villa di Chiesa ..... » 787

CLXIV.

1495, 7 agosto.

Don Ferdinando Re di Castiglia e d'Aragona conferma a Donna Isabella di Sanremon, e alle sue figliuole, e al figliuolo nascituro, la concessione già fatta al suo marito Don Diego De Castro, che, loro vita durante, continuassero a godere dell'annuo assegnamento di 2000 soldi barchinonesi, stato fatto a Don Diego sulle Regie entrate delle miniere di Villa di Chiesa .... » 788

CLXV.

1495, 8 agosto.

Ferdinando Re di Castiglia e d'Aragona conferma in favore della vedova di Don Diego De Castro, Donna Isabella di Sanremon, e delle sue figliuole e del postumo nascituro, la concessione fatta al De Castro dal Procuratore Regio in Sardegna delle rovine del Palazzo Reale in Villa di Chiesa, e del Prato di San Salvatore..... » 790

CLXVI.

1496, 25 agosto.

Per impedire i frequenti furti di sale nelle saline di Villa di Chiesa, il Procuratore Regio Don Giovanni Fabra vi nomina guardiano Nicola Arcedi, collo stipendio ed emolumenti consueti » 792

SECOLO XVI.

I.

1503, 8 dicembre.

Papa Giulio II, ad instanza del Re e della Regina di Spagna, ed in conformità delle deliberazioni già prese da Papa Alessandro VI, sancisce la riunione in una sola di parecchie diocesi e la traslazione di alcune sedi vescovili in Sardegna, e tra queste la traslazione della Chiesa vescovile di Sulcis ad Iglesias ..... *col.* 793

II.

1507, 20 settembre.

Don Francesco Bernart, Reggente la Procurazione Reale, concede licenza a Messer Giovanni Francesco Napoletano, di lavorare alla miniera d'argento posta in Monte Fenugu, pagando alla Regia Corte l'undecima parte del prodotto, secondo la consuetudine e le Regie Ordinanze; e dichiarando, dover godere di tutti i favori e protezione accordati da dette Ordinanze, e dal Breve di Villa di Chiesa ..... » 798

III.

1507, 20 dicembre.

Don Francesco Bernart, Reggente la Procurazione Regia, avendo appreso che Giovanni Francesco, al quale era stato concesso di lavorare alle miniere d'Iglesias, e dalla Regia Procurazione imprestate lire 40 per ajutarlo a quel lavoro, non aveva potuto colare il minerale estratto a motivo del poco favore prestatogli dal Capitano e dal suo Luogotenente: considerato il vantaggio che verrebbe alla Regia Corte se le miniere d'Iglesias fossero nuovamente coltivate come in tempo antico, ordina al Luogotenente del Procuratore Reale in Iglesias, di dare e far dare protezione e favore al detto Giovanni Francesco, prenderlo sotto la sua giurisdizione, e provedere che, mediante pagamento, potesse avere carboni, carra e carratori, ed ogni altra cosa necessaria ..... » 800

IV.

1508, 30 marzo.

Re Ferdinando, abolite le antiche consuetudini e privilegi per l'elezione dei Consiglieri e di altri publici officiali in Iglesias, come pure l'uso introdottosi da alcuni anni, che fossero nominati dal Luogotenente Generale del Regno, stabilisce che indi in poi dal Luogotenente Generale, od in sua vece dal Reggente la Cancelleria o dal Procu-

Digitized by Google

ratore Reale, vengano insaccati in Iglesias i nomi delle persone che possono essere nominate a detti officii; e che il giorno di Sant'Andrea si estraggano a sorte i nomi dei Consiglieri e degli altri publici officiali che devono restare in carica fino alla festa di Sant'Andrea dell'anno seguente; prescrivendo tuttavia, che non possano venir insaccati nè ottenere detti publici officii coloro, che avessero qualsiasi diritto od amministrazione su alcun luogo nei dintorni d'Iglesias, sul quale detta città avesse diritto di riscatto o giurisdizione ..... *col.* 802

V.

1509, 8 giugno.

Francesco Bernart, Reggente la Procurazione Reale, ordina al suo Luogotenente in Iglesias di arrestare e spedirgli alcune persone di Villamassargia, delle quali era fama avessero scoperto e si fossero ritenuto un tesoro, a danno dei diritti della Corte Regia ..... » 807

VI.

1511, 8 dicembre.

Re Ferdinando concede a Sebastiano Ardilles, sua vita durante, ed in mercede di servigi da lui prestati, la Maggioria di Porto d'Iglesias, vacante per la morte di Donna Isabella di Sanremon, stata moglie in prime nozze di Don Diego de Castro ..... » 809

VII.

1512, 30 gennajo.

Ferdinando Re d'Aragona cede e dona a Don Enrico di Monpalau, alcalde del Castello di Cagliari, in godimento durante la sua vita, in rimunerazione de' suoi servizii, il Prato di Villa di Chiesa, sì e come, parimente per concessione Regia ed a vita, era stato goduto dalla fu Isabella di Sanremon moglie di Don Diego de Castro ..... » 811

VIII.

1513, 9 giugno.

Papa Giulio II avendo decretato, che quando in qualsiasi modo venisse a vacare la Chiesa di Cagliari le fosse unita la Chiesa d'Iglesias, durante la vita di Giovanni Vescovo d'Iglesias soltanto, sì che il detto Giovanni fosse ad un tempo Arcivescovo di Cagliari e Vescovo d'Iglesias; e l'unione avendo difatti avuto luogo per la rinuncia di Pietro Arcivescovo di Cagliari: Papa Leone X ordina, che tale unione non s'intenda compresa nella revoca da lui precedentemente fatta delle unioni ed incorporazioni decretate con Bolla di Papa Giulio II e che non avessero ancora avuto effetto; prescrivendo perciò, che il detto Giovanni sua vita durante sia ad un tempo Arcivescovo di Cagliari e Vescovo d'Iglesias, e goda dei proventi ed abbia la giurisdizione e l'amministrazione delle due diocesi, sì nelle cose spirituali come nelle temporali ..... *col.* 813

IX.

1513, 8 marzo.

Don Ferrando Giron de Rebolledo, Luogotenente generale del Re in Sardegna, al quale Don Enrico di Monpalau, e Don Gil d'Endrada Capitano d'Iglesias, avevano rimesso la decisione dei loro diritti sul Prato di detta Città, sentenzia che i frutti fino a quel giorno si dividano fra le due parti, rimborsandosi tuttavia da Don Gil a Don Enrico la metà delle spese della sentenza; e che d'allora in poi il Prato debba restare a Don Enrico di Monpalau, al quale era stato concesso per privilegio Reale ..... » 819

X.

1513, 12 maggio.

Pau Comelles, Reggente la Procurazione Reale, chiama il Capitano di Villamassargia a render ragione, o per sè o per mezzo di procuratore, dell'accusa mossagli dall'Arrendatore dei salti e ville di Gurbisa, Sebelesi e Nuxis, di avervi esercitato giurisdizione, ed esatto machizie . » 822

XI.

1514, 4 aprile.

Convenzione tra il Luogotenente Generale del Regno e il Procuratore Regio da una parte, e Don Nicolò Angey, sindico e procuratore della Città d'Iglesias dall'altra, per le somministranze di sale alla popolazione d'Iglesias ..... » 823

XII.

1514, 25 settembre.

Don Giovanni Cotxa, Reggente la Procurazione Reale, ordina a Don Francesco Gessa, Luogotenente del Regio Procuratore in Iglesias, di permettere a Carlo Martin, del Delfinato in Francia, di ricercare e lavorare qualunque miniera nelle montagne di Sulcis e di Sigerro, mediante pagamento dell'undecima parte del prodotto alla Regia Corte, siccome da lunghi anni si praticava » 826

XIII.

1515, 19 dicembre.

Don Enrico di Mompalau cede pel prezzo di 50 ducati d'oro alla Città d'Iglesias il Prato statogli donato a vita da Re Ferdinando; la quale cessione è da lui fatta ad istanza dei Consiglieri

Digitized by Google

d'Iglesias, che asserivano, trovarsi il Prato nei loro confini ed essere tale donazione grandemente pregiudizievole alla Città.

La cessione come sopra fatta a benefizio della Università d'Iglesias è confermata ed approvata da Don Angelo di Villanova, Luogotenente Generale del Regno, sotto riserva dell'approvazione sovrana ..... *col.* 827

XIV.

1516, 24 ottobre.

Monete trovate in un'urna in un'antica casa rovinata nel Sulcis, tra le quali 161 denari antichi di Villa di Chiesa ..... » 829

XV.

1518, 3 giugno.

Michele Boter, per mandato ed a nome della Città d'Iglesias, giura fedeltà ed omaggio a Carlo d'Austria Re di Castiglia e d'Aragona, ed alla Regina madre Giovanna; e questi confermano e promettono di osservare i privilegi d'Iglesias, e nominatamente quelli di Re Alfonso dell'anno 1450, che non verrebbe mai tratta dal dominio e dipendenza diretta della Corona ..... » 830

XVI.

1518, 3 ottobre.

Giovanna Regina e Carlo d'Austria Re di Castiglia e di Aragona, a richiesta e supplicazione della Città d'Iglesias, fatta per mezzo di Michele Boter destinato dalla Città suo sindaco e procuratore presso il Re a prestare il giuramento di fedeltà ed omaggio, approva i Capitoli statigli presentati a nome di detta Città, colle risposte fatte a caduno di detti Capitoli .... » 834

XVII.

1525, 23 maggio.

Barçolo Granella e sua moglie Donna Luisa vendono ad Antioco Saray due rovine o siti scoperti detti « il forno da colare », loro spettanti, e soggetti a un censo alla Regia Corte, posti presso le mura della Città, accanto all'orto del Convento di San Francesco ..... » 842

XVIII.

1526, 17 ottobre.

Sanzione prammatica del Vicerè Don Angelo di Villanova, colla quale si prorogano per un triennio le prescrizioni che con anteriore prammatica aveva fatto per lo spazio parimente d'un triennio, allora prossimo a scadere, intorno alla punizione dei ladri di bestiame ..... » 843

XIX.

1530, 20 dicembre.

Nota di alcuni laudemii da pagarsi in Iglesias alla Regia Corte ..... *col.* 848

XX.

1537, 28 giugno.

Sentenza della Reale Udienza, colla quale si dichiara che il Visconte Gessa possedeva le ville spopolate di Corongius e Barega non in proprietà, ma a solo titolo di pegno per 90 libre, e doversi perciò dette ville restituire alla Città d'Iglesias mediante il pagamento di detta somma; e che per Carta Reale la Città d'Iglesias avendo diritto di riscattare dai possessori le ville a lei circonvicine, il Visconte Gessa doveva rendere parimente le ville spopolate di Baratoli, Bingiargia e Sibelles, per le quali la Città d'Iglesias offriva il rimborso del prezzo pagato in libre seicento ..... » ivi

XXI.

1537, 12 luglio.

Contratto di censo di lire ottanta annue pel capitale prezzo di lire mille e con facoltà di riscatto, fatto dalla Città d'Iglesias in favore di Don Antonio Castalloxi, mercatante in Cagliari, a fine e colla obligazione di estinguere altro censo di pari somma, del quale la Città era in debito verso Don Geronimo Gessa, cui perciò in pegno eransi date in godimento le ville spopolate e i salti di Corongio, Barega, Bangiargia e Sibilesa » 851

XXII.

1537, 27 novembre.

Il Luogotenente Generale del Regno di Sardegna Don Antonio di Cardona, ad istanza degli interessati, ossia la città d'Iglesias per sè medesima e per le ville di Baratoli, Barega, Corongio e Sebelesi, Don Gerolamo Gessa per Cases, Conesa, Seguris, Canadoniga e Gindili, e Don Renieri Bellid per Sirray ed Escoco Marroco nel Sulcis, e per Villamassargia e Domusnovas, determina i confini 1.° di Barega col Sulcis; 2.° del Sulcis con Conesa; 3.° di Conesa con Barega; 4.° d'Iglesias con Seguris; 5.° d'Iglesias e di Baratoli con Canadoniga e Gindili; 6.° di Corongio con le ville di Sirray ed Escoco Marroco nel Sulcis; 7.° di Corongio e Barega con Cases; 8.° di Villamassargia con Escoco Marroco e con Cases; 9.° di Domusnovas con Sebelesi » 866

XXIII.

1538, 22 novembre.

Don Giovanni Gessa è citato a nome del Re a comparire dinanzi al Consiglio Reale d'Aragona,

Digitized by Google

per la causa d'appello interposta contro di lui dalla Città d'Iglesias da una sentenza del Vicerè in una lite di confini ..... *col.* 876

XXIV.

1541, 30 luglio.

Giovanni Celles, mercatante in Cagliari, dà quietanza alla Città d'Iglesias di lire 1188 e soldi 7, a conto di maggiore somma a lui dovuta da detta Città ..... » 878

XXV.

1543, 15 settembre.

Giovanni Celles, mercatante in Cagliari, dà quietanza alla Città d'Iglesias di lire 597, a saldo del debito di detta Città verso lui per due distinti istrumenti nella totale somma di lire 1768 » 879

XXVI.

1546, 5 ottobre.

Filippo Principe delle Asturie, Primogenito di Carlo Imperatore, conferma e in quanto sia d'uopo rinnova i privilegi di Villa di Chiesa .... » 880

XXVII.

1550, 17 febrajo.

Don Giovanni Fabra, Procuratore Regio in Sardegna, ordina a Don Antonio De Villa, suo Luogotenente in Iglesias, di recarsi ad una fossa nella quale si diceva essersi trovate turchine, e, colle cautele che gli vengono indicate, far estrarre un saggio di ciò che vi si trovasse di meglio, e trasmetterlo in un sacchetto ben chiuso e sigillato ..... » 883

XXVIII.

1550, 2 aprile.

Salvatore Carcassona, Luogotenente Generale del Procuratore Regio, dà ricevuta a Mastro Pietro Gil, fonditore, della somma di lire 7 e soldi 7, pel diritto di un quindicesimo appartenente alla Regia Corte su 52 once e un ottavo d'argento, proveniente dalle miniere d'Iglesias, il quale argento era stato venduto alla zecca in ragione di lire 2, soldi 2, denari 6 l'oncia ..... » 884

XXIX.

1550, 3 luglio.

Certificato di vendita all'incanto, al prezzo di soldi 52 moneta di Cagliari, di libre 94 di piombo derivanti dal diritto del quindicesimo spettante alla Regia Corte su 14 quintali e 15 libre di piombo, provèniente dalle miniere d'Iglesias » 885

XXX.

1550, 17 settembre.

Il Luogotenente del Regio Procuratore in Sardegna scrive al Luogotenente del Regio Procuratore in Iglesias, che permetta a Giacomo Martin di lavorare nella fossa di San Giovanni, secondo i patti convenuti tra Pietro Gil e Michele Sanchis e Diego di Suna, dal quale il detto Giacomo Martin ripeteva i suoi diritti ..... *col.* 885

XXXI.

1550, 17 novembre.

Ricevuta fatta a nome del Luogotenente del Procuratore Regio a Mastro Pietro Gil, fonditore, per 5 lire, 13 soldi, 4 denari, pel diritto del quindicesimo spettante alla Regia Corte sul prezzo di 40 once d'argento, proveniente dalle miniere d'Iglesias..... » 886

XXXII.

1551, 23 gennajo.

Salvatore Carcassona, Luogotenente del Procuratore Regio, ordina al suo Luogotenente in Iglesias, di non permettere che maestro Pietro Gil, fonditore, fosse disturbato nei lavori alla miniera di San Giovanni, poichè Agostino Tuso, al quale Agostino Piaso aveva ceduto la parte che aveva in detta miniera, si dichiarava pronto a pagare i debiti di esso Piaso; e che inoltre forzasse coloro che avessero ricevuto danaro per lavorare in detta miniera, a mantenere la promessa, o a rendere il denaro ..... » 887

XXXIII.

1552, 15 febrajo.

Il Procuratore Regio riceve da mastro Pietro Gil, fonditore, 1 lira, 2 soldi, 8 denari, pel diritto del quindicesimo appartenente alla Regia Corte su otto once di argento, del valore di lire 17, provenienti dalle miniere d'Iglesias ..... » 888

XXXIV.

1554, 4 marzo.

Il Luogotenente del Regio Procuratore in Sardegna ordina al Luogotenente del Regio Procuratore in Iglesias di dare ajuto ed assistenza a Pietro Gil e Rodrigo Montesino, i quali a loro spese intendevano coltivare le miniere, e di curare che, mediante pagamento, fossero provvisti di tutto il necessario, e di prenderli sotto la sua giurisdizione ..... » ivi

XXXV.

1561, 20 gennajo.

Re Filippo approva e conferma i Capitoli stati presentati dal sindaco ed a nome della Città d'I-

Digitized by Google

glesias al Parlamento Generale tenutosi in Cagliari l'anno 1553 sotto il Vicerè Fernandez de Heredia, colle risposte fatte dal Vicerè a ciaschedun Capitolo; decretando inoltre sopra alcuni Capitoli, che erano stati riservati alla sanzione di Sua Maestà ..... *col.* 890

XXXVI.

1562, 11 luglio.

Atti di protesto di una lettera di cambio dei Consiglieri della Città d'Iglesias in favore di Giovanni Aragonès su Pietro Saurì di Barcellona, per ducati 213 e mezzo e soldi 4; la quale da questo non fu accettata, allegando, non avere nulla ricevuto dai Consiglieri d'Iglesias ... » 918

XXXVII.

1565.

Lo stamento militare avendo domandato, che i Capitoli di Breve d'Iglesias e di Bosa, scritti in lingua italiana o pisana, e i Capitoli che Sassari aveva in lingua italiana o genovese, fossero tradotti in sardo o in catalano, e gli originali fossero aboliti, sì che non ne rimanesse memoria: il Vicerè Don Alvaro di Madrigal decreta, e il Re approva, che si traducano in lingua catalana ..... » 920

XXXVIII.

1573, 1 giugno.

Papa Pio V, a richiesta degli abitanti d'Iglesias, scrive al Vescovo Sulcitano, che li prosciolga dalle scomuniche e censure nelle quali fossero incorsi in forza della Bolla *In Coena Domini*, per essersi appropriati gli avanzi di alcuni bastimenti naufragati sulla loro spiaggia ... » 921

XXXIX.

1576, 5 gennajo.

Alessio Nin, Luogotenente del Procuratore Reale, ordina che vengano osservate le antiche prescrizioni ed usanze relativamente alle machizie dei bestiami che entrassero nei prati e nelle vidazzoni d'Iglesias ..... » 922

XL.

1578, 7 maggio.

Ad instanza della Città e diocesi d'Iglesias, e in assenza e contumacia della parte avversa, Geronimo Mattei, Procuratore Apostolico e Giudice delle cause nella Romana Curia, manda publicare e rendersi esecutorio il Breve di Papa Gregorio XIII, col quale, revocate le proibizioni e censure emanate dal fu vescovo di Cagliari in occasione della lite tra lui e la Città d'Iglesias pel pagamento delle decime, si dichiara libera in tutta la diocesi d'Iglesias l'amministrazione dei sacramenti; con dichiarazione tuttavia, che senza bisogno di nuova intimazione tali proibizioni e censure rientrerebbero in pieno vigore, appena la sede cessasse di essere vacante.

Il Vicario Generale d'Iglesias, al quale fu presentato detto Breve affinchè ne curasse l'esecuzione, ne domanda copia, che gli viene concessa; allegando volere prendere consiglio da teologi in Cagliari. Conferisce intanto facoltà a tutti i confessori di udire le confessioni; e nega che, come si asseriva nel Breve, ciò si fosse impedito per l'addietro, nè rifiutata l'amministrazione degli altri sacramenti, ma soltanto avvertiti i confessori delle pene e censure portate dalle esecutoriali per le decime ..... *col.* 923

XLI.

1584, 13 giugno.

Gli Oratori della Città d'Iglesias presso Papa Gregorio XIII avendo supplicato, che, non tenuto conto delle sentenze pronunciate contro gli abitanti di quella Città, i quali per povertà non avevano potuto difendere le loro ragioni, ed annullata perchè estorta colla forza la convenzione coll'Arcivescovo di Cagliari Don Gaspare Vincenzo Novella, si dichiarasse che Iglesias non era tenuta a pagamento di decime, come non le aveva pagate mai per l'addietro, e come non le pagava la Città di Cagliari; ed a questa supplica essendo stato risposto, che obedissero alla cosa giudicata: suppplicarono nuovamente, di non essere astretti al pagamento finchè l'Arcivescovo di Cagliari non avesse provato l'unione canonica, che essi negavano avere mai avuto luogo, della Chiesa Ecclesiense alla Cagliaritana; o che almeno, se all'Arcivescovo Cagliaritano si concedesse di esigere intanto le decime, dovesse dar prima cauzione della loro restituzione se fra il termine da stabilirsi non dimostrasse avere difatti avuto luogo l'unione delle due diocesi. Ammesso questo secondo partito, e l'Arcivescovo di Cagliari o il suo procuratore, citati, non essendo comparsi, Don Serafino Olivares Razzalli, Giudice a ciò deputato, prefigge all'Arcivescovo di Cagliari il termine di 60 giorni dalla notifica che gli verrà fatta della presente, a dar cauzione della restituzione delle decime se non dimostrasse avere avuto luogo l'unione canonica delle due diocesi .... » 928

XLII.

1585, 2 aprile.

La Città d'Iglesias essendo oppressa da varii debiti, per cui se le minacciava l'esecuzione forzosa, tra i quali alla Regia Corte del Parlamento, ai Padri della Compagnia di Gesù per

Digitized by Google

l'annua rendita alla quale la Città si era obbligata pel Collegio che vi fondavano, ed a varii privati per diversi titoli: ottenuta l'autorizzazione di Don Gaspare Vincenzo Novella Arcivescovo di Cagliari, Presidente e Capitano Generale del Regno, prende a censo dal Dottore in ambe leggi Don Angelo Cani la somma di lire 2700 di moneta cagliarese, dando in ipoteca speciale pel pagamento del censo il diritto del vino, che per antica consuetudine e privilegio apparteneva alla Città.

Detto censo fu luito dalla Città, e l'istrumento debitorio fu cancellato, li 11 giugno 1598 . *col.* 938

XLIII.

1587, 30 agosto.

Re Filippo approva e conferma i Capitoli stati presentati dal sindaco della Città d'Iglesias al Parlamento Generale tenutosi in Cagliari l'anno 1583 sotto il Vicerè Don Michele di Moncada, colle risposte fatte dal Vicerè a ciaschedun Capitolo; decretando inoltre su alcuni Capitoli, che erano stati riservati alla sanzione di Sua Maestà » 956

XLV.

1589, 29 marzo.

Ad istanza di Pietro Francesco, cittadino, sindaco e procuratore della Città d'Iglesias, Serafino Olivario Razallio, giudice deputato nella causa per le decime tra la detta Città e l'Arcivescovo di Cagliari, assolve i cittadini d'Iglesias dalle scomuniche, censure ed interdizioni contr'essa pronunciate dall'Arcivescovo di Cagliari pel non eseguito pagamento delle decime; colla espressa riserva, che vi ricadano ogniqualvolta piaccia a lui, od alla Sacra Consulta ..... » 968

XLVI.

1589, 20 dicembre.

Serafino Olivario Razallio, Giudice deputato nella causa per le decime tra la Città d'Iglesias e l'Arcivescovo di Cagliari, dichiara i cittadini d'Iglesias tenuti soltanto al pagamento delle decime correnti, e non degli arretrati; e li assolve da tutte le scomuniche e censure nelle quali fossero incorsi per essersi rifiutati a tale pagamento, preteso dall'Arcivescovo di Cagliari . » 971

XLVII.

1590, 10 gennajo.

Serafino Olivario Razallio, Giudice deputato nella causa per le decime tra la Città d'Iglesias e l'Arcivescovo di Cagliari, manda a darsi a Pietro Francesco, sindaco e procuratore della Città di Iglesias, copia del decreto, col quale, ad instanza dell'Arcivescovo di Cagliari, aveva stabilito che i cittadini d'Iglesias, se fra un mese non provassero di avere eseguito il pagamento delle decime ed obedito in ogni cosa alle lettere esecutoriali, ricadessero nelle scomuniche e censure, dalle quali gli aveva sciolti con precedente decreto ..... *col.* 974

XLVIII.

1595, 22 maggio.

Papa Clemente VIII approva la transazione e concordia convenuta tra i cittadini d'Iglesias e Don Francesco De Val, Arcivescovo di Cagliari, per sè e pe' suoi successori, colla quale l'Arcivescovo condona gli arretrati delle decime, e le spese del giudizio; e la Città d'Iglesias desiste dall'opposizione per la non seguita unione delle due diocesi; e per l'avvenire pattuiscono, in quale somma minore del consueto debbano pagarsi le decime: assolvendo le parti dalle scomuniche, censure ed altre pene ecclesiastiche, nelle quali fossero cadute a questo titolo ..... » 976

XLIX.

1600, 11 dicembre.

Re Filippo approva e conferma i Capitoli stati presentati a nome della Città d'Iglesias nel Parlamento Generale tenutosi in Cagliari negli anni 1593 e 1594 sotto il Vicerè Don Gastone di Moncada, colle risposte fatte dal Vicerè a cadun Capitolo; decretando inoltre su alcuni Capitoli, che erano stati riservati alla sanzione di Sua Maestà ..... » 982

SECOLO XVII.

I.

1603, 3 luglio.

Nota dei pagamenti pel diritto stato imposto in Iglesias per la spesa di due soldati da mantenersi nella torre e fortezza di Portoscuso, dal 1.° gennajo al 9 giugno 1603 ..... » 997

II.

1603, giugno-agosto.

Il Dottore Pietro Giovanni Soler, Reggente la Regia Cancelleria in Sardegna, domanda gli si conceda di coltivare a proprie spese e di usufruire le miniere di Sardegna senza pagamento di diritto alla Regia Corte, e con proibizione ad ogni altra persona di lavorarvi.

Il Vicerè col Consiglio delibera, che per dieci anni gli sia concessa la privativa della coltiva-

Digitized by Google

zione delle cave d'indaco e di turchine nel territorio d'Iglesias, e delle miniere d'oro, di stagno, di piombo, e di rame, nella Barbagia Seulo, Barbagia Ollolai e Barbagia Belvì, esente di diritto pei primi cinque anni, e col pagamento del dieci per cento sugli utili per gli anni seguenti; restando inoltre alla Regia Corte senza pagamento di diritto le case e gli utensili destinati a tale coltivazione ..... *col.* 1002

III.

1606, 23 agosto.

Il Procuratore Regio ordina, che la pesatura della galena in Iglesias, per la quale si pagava il diritto di un cagliarese al cantaro, sia lasciata al Camerlingo della dogana ..... » 1004

IV.

1608, 23 settembre.

Il Procuratore Regio ordina al suo Luogotenente in Iglesias, che per la pesatura della galena faccia pagare due denari per cadun cantaro al Camerlingo, se era vero che sempre si fosse usato di fare quel pagamento ..... » 1005

V.

1614, 20 maggio.

Martino Esquirro, asserendo aver trovato, mediante il suo lavoro ed industria, miniere di varii metalli, domanda gli venga fatta facoltà di coltivarle, alle condizioni state concesse per le miniere del ferro al fu Cristoforo di Agonduro.

Il Vicerè concede la facoltà domandata, senza pregiudizio dei diritti altrui, e per lo spazio di anni trenta, per tutto il tratto dai monti da Oristano fino a Teulada; senza pagamento di diritto pei primi cinque anni, indi col pagamento del cinque per cento del prodotto ..... » ivi

VI.

1615, 2 maggio.

Re Filippo approva e conferma i Capitoli stati presentati a nome della Città d'Iglesias nel Parlamento generale tenutosi in Cagliari l'anno 1614 sotto il Vicerè Don Carlo Borgia Duca di Gandia, colle risposte fatte dal Vicerè a cadun Capitolo; decretando inoltre su alcuni Capitoli, che erano stati riservati alla sanzione di Sua Maestà . » 1006

VII.

1627, 27 agosto.

Giuliano di Giuliano Passiu avendo ottenuto facoltà di coltivare una fossa di galena trovata nei beni di suo padre, notifica ch'essa si trova in Corona de Mengas, ed ha la potenza di tre palmi . » 1026

VIII.

1627, 8 novembre.

Ad instanza di Giacomo fratello ed erede di Martino Squirro, al quale dal Re era stato concesso per venti anni di cercare ed estrarre diversi minerali in Sardegna, Don Paolo di Castelvì, Procuratore Regio, ordina si publichi una grida, colla quale si proibisca a qualsiasi persona di por mano nelle miniere appartenenti in forza di detta Regia concessione allo Squirro, al quale ordina si dia ajuto, e che in ogni parte si osservino le prescrizioni di detta concessione Reale *col.* 1027

IX.

1628, 14 febrajo.

Il notajo del Procuratore Reale in Iglesias certifica, che essendosi a richiesta di Filippo Duch mercatante in Cagliari recato alla fossa di Nebida nella montagna di Malaropa, vi trovò due forni compiti e uno cominciato, per fondervi il minerale di piombo; e nella fossa una grandissima quantità di minerale già scavato, a fondere il quale si attendeva soltanto il carbone, che appunto si stava preparando; e due baracche recentemente costrutte, l'una per riporvi gli instrumenti da lavoro, l'altra per abitazione dei lavoratori; ed infine sette uomini pratici, nativi d'Iglesias, che vi facevano il servizio giornaliero » 1028

X.

1628, 1 novembre.

Alcuni cittadini d'Iglesias avendo denunziato di aver trovato nel luogo detto « sa Sedda de Monte Luponi » una fossa di galena, circondata da altre fosse che si enumerano, viene fatta loro facoltà dal Luogotenente del Procuratore Regio in Iglesias di coltivarla, mediante pagamento di sei soldi e otto denari ..... » 1030

XI.

1628, 14 dicembre.

A supplicazione di Giacomo Squirro, al quale, e al suo fratello ora defunto, erano dal Re state concesse tutte le miniere di Sardegna, eccetto quelle d'oro e d'argento, il Vicerè fa publicare una grida, che nessuno, sotto pena di cinquanta ducati, debba toglierli i lavoratori nella miniera che coltivava in luoghi disabitati presso Arbus, nè involargli la galena estratta, od altrimente recargli impedimento ..... » ivi

XII.

1629, 7 giugno.

Il Canonico Vincenzo Setzu, Vicario Generale delle Diocesi di Usellus e Terralba, e Giudice de-

Digitized by Google

legato Apostolico, annullando la sentenza del Vicario Capitolare dell'Arcivescovato di Cagliari, pronuncia, che durante la sede vacante le decime e le altre entrate ecclesiastiche di Santadi appartenevano al Capitolo della Diocesi d'Iglesias ..... *col.* 1032

XIII.

1632, 5 aprile.

Il Procuratore Regio Don Paolo di Castelvy, ad istanza di Filippo Duch, arrendatore e partecipe delle miniere di piombo, stagno, rame e altre in Sardegna, cita dinanzi a sè Gerolamo Palmas, accusato di avere stornato i lavoratori e di aver fatto lavorare in una fossa compresa nella concessione del Duch ..... » 1037

XIV.

1632, 13 giugno.

Relazione di publicazione di grida, colla quale si prescrive, sotto pena di duecento ducati, che nessuno debba recare impedimento a quelli che lavorassero alla galena per Filippo Duc ... » 1039

XV.

1638, 14 agosto.

Denunzia di una fossa in Monteponi, con enumerazione di alcune fosse a quella confinanti. » 1040

XVI.

1638, 12 dicembre.

Denunzia di una fossa a Monteponi nella « Sedda cara a la mar » ..... » ivi

XVII.

1639, 13 gennajo.

Mastro Diego Pitita e altri denunziano parecchie fosse di galena nella vigna di detto Diego in Palmaris ..... » 1041

XVIII.

1639, 28 luglio.

Denunzia di una fossa di galena in Monteponi. » ivi

XIX.

1640, 8 maggio.

Licenza di estrarre galena da una fossa in Monteponi ..... » 1042

XX.

1642, 25 aprile.

Re Filippo concede a Bernardino Tolo Pirella e a Nicolò de Nurra le miniere di Sardegna per lo spazio di anni quaranta, a cominciare dalla scadenza della concessione per venti anni già stata fatta a Martino Squirro, e coll'obligo del pagamento del cinque per cento alla Regia Corte *col.* 1042

XXI.

1643, 7 maggio.

Grazia vedova di Giacomo Squirro avendo esposto al Procuratore Regio, come Filippo Duch non aveva reso i conti dell'amministrazione delle miniere già appartenenti per concessione sovrana a Martino Squirro e poscia al detto Giacomo Squirro suo fratello ed erede, e come esso Duch era debitore di una parte del diritto del cinque per cento spettante alla Regia Corte: il Procuratore Regio fa porre il sequestro sulla vena esistente presso il detto Filippo Duch, in quantità di circa 3300 cantara ..... » 1047

XXII.

1644, 23 aprile.

Papa Urbano VIII affida per tre anni all'Arcivescovo di Cagliari l'amministrazione della Diocesi d'Iglesias, senza pregiudizio delle ragioni delle parti e della litispendenza per la separazione delle due Diocesi ..... » 1050

XXIII.

1644.

Registro delle galene state pesate cadun mese in Iglesias dal 7 novembre 1629 a tutto l'anno 1644 ..... » 1051

XXIV.

1647, 6 giugno.

Grida publicata d'ordine del Procuratore Regio, per l'appalto del diritto del cinque per cento appartenente alla Regia Corte sulle miniere .... » 1055

XXV.

1647, 8 luglio.

Nicolò Nurra, abitante di Cagliari, avendo ottenuto dal Re la concessione delle miniere di Sardegna coll'obligo del pagamento del cinque per cento del prodotto, il Procuratore Regio Don Giacomo Artal di Castelvì ordina che il Nurra sia messo in possesso delle miniere, e che la Carta Reale di concessione sia da tutti fedelmente osservata, sotto pena di cinquecento ducati ..... » 1056

XXVI.

1648, 28 gennajo.

Il Procuratore Regio prescrive, che sia fedelmente osservata la convenzione tra Stefano Farchi e

Digitized by Google

Anton Maria Alciato, intorno al riparto fra loro delle spese di coltivazione e dei benefizi in una fossa di Monteponi ..... *col.* 1058

XXVII.

1651, 13 ottobre.

Ad istanza di Nicolò Nurra di Cagliari, al quale con Carta Reale erano state concesse le miniere di Sardegna, il Procuratore Regio e Giudice del Regio Patrimonio ordina alla Città d'Iglesias e altri, che pretendevano esigere diritti sulle miniere di quel territorio, o ne impedivano al Nurra il libero esercizio, che debbano cessare di dare impedimento al Nurra, ovvero compariscano fra otto giorni a dire le loro ragioni » 1058

XXVIII.

1660, 13 dicembre.

Papa Alessandro VII, a richiesta delle comunità d'Iglesias, autorizza l'Arcivescovo di Cagliari e i vescovi d'Iglesias e d'Usellis, ad intimare la scomunica alle ignote persone, che avevano commesso un grave furto a danno della detta communità, se non restituissero le cose rubate ..... *col.* 1060

XXIX.

1664, 12 dicembre.

Papa Alessandro VII concede al Canonico Giovanni Corbello il canonicato e la prebenda di Santa Maria di Barega, resasi vacante presso la Sede Apostolica..... » 1061

XXX.

1684.

Ville spopolate e distrutte nel territorio dipendente da Iglesias..... » 1062

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

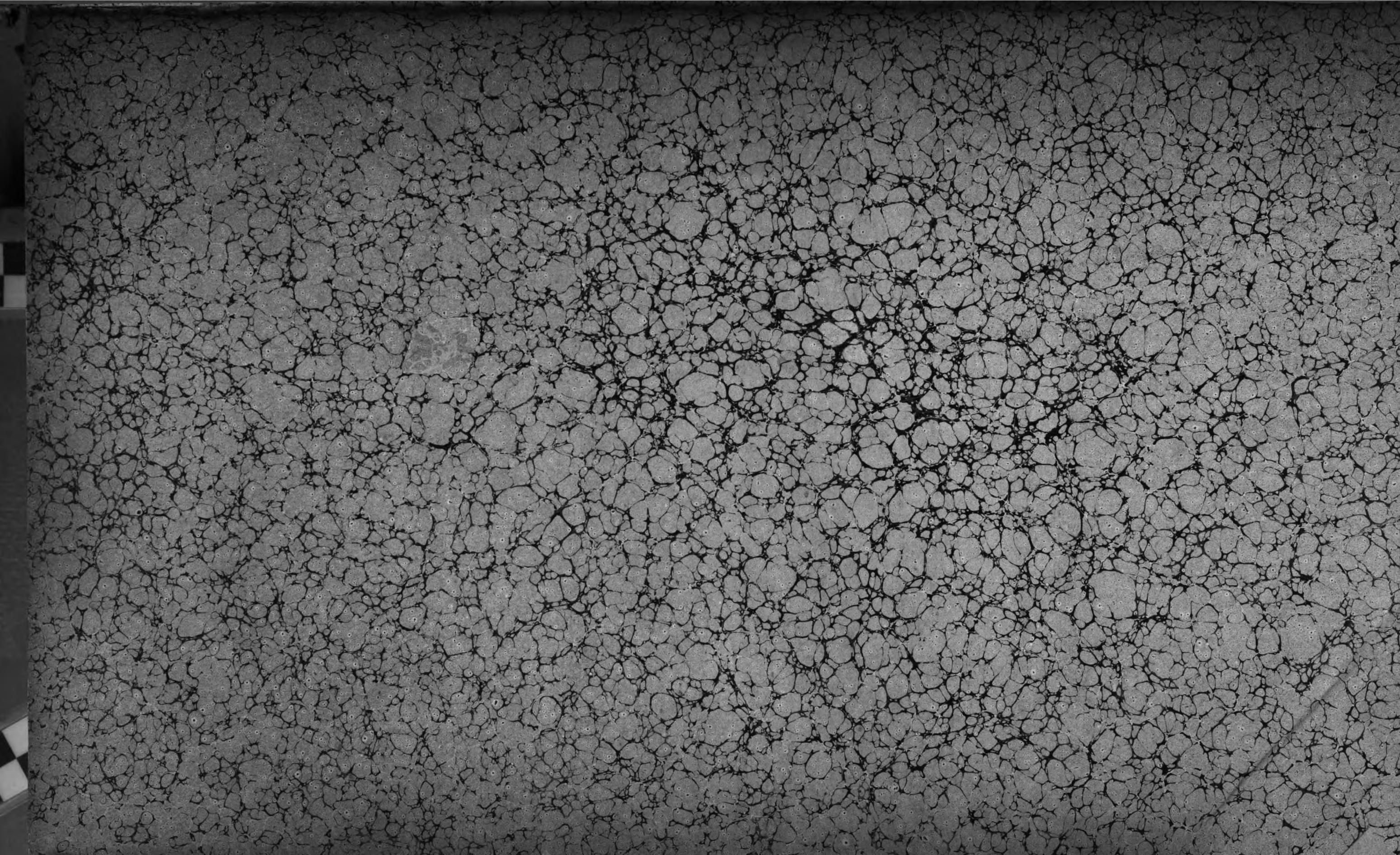

Digitized by Google

Digitized by Google